R-3431

SARPI, Paolo (1552-1623)

Opere del ... Paolo Sarpi: Tomo primo. — * In Helmstat: Presso a Jacopo Mullerii, [s.a.]

OPERE
DEL P. M.
F. PAOLO
SARPI
DELL' ORDINE DE' SERVI

Teologo Consultore della Serenissima Republica di Venezia.

TOMO PRIMO.

IN HELMSTAT,
Presso a Jacopo Mulleri.

CATALOGO

Delle Opere del Primo Tomo.

VIta del P. Paolo dell' Ordine de Servi.
Trattato dell' Interdetto della Santità di Paolo Quinto.
Theologorum Venetorum, Joannis Marſilii, Pauli Veneti, Fratris Fulgentii &c.
Conſiderazioni ſopra le Cenſure della Santità di Paolo Quinto contro la Sereniſſima Republica.
Trattato, e riſſoluzione ſopra la validità delle Scommuniche di Gio: Gerſone &c.
Apologia per le Oppoſizioni fatte dall'Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Signor Cardinale Bellarmino.
Diſcorſo dell' Origine, forma, Leggi, ed uſo dell' Officio dell' Inquiſizione della Città di Venezia.
Storia particolare delle coſe paſſate trà il Sommo Pontefice Paolo Quinto, e la Sereniſſima Republica di Venezia.
Informazione particolare dell' accommodamento &c.

VITA DEL P. PAOLO

Dell' Ordine de' SERVI;

E Teologo della Sereniſſima Repubblica di Venezia.

NACQUE in Venezia l' anno 1552. alli 14. d' Agoſto, il Padre Paolo, al ſecolo chiamato Pietro, e per eſſer di corporatura gracile, all' uſo della Città, portò il nome di Pierino. Il Padre fù Franceſco di Pietro Sarpi, originario per gl' avi ſuoi di S. Vido, della patria di Friuli. In Venezia eſercitò qualche mercanzia, ma con poca proſperità. Fù per traffico anco in Soria, nè con miglior fortuna. Era uomo feroce, più dedito all' armi, ch' alla mercatura, e nella quale anco ebbe i ſucceſſi che l' induſſero a baſſo ſtato. La madre Veneziana d' oneſta famiglia di Cittadini, ſi chiamava Iſabella Morelli, che nel contagio del 1576. reſtò eſtinta. Mi raccordo aver ſentito da lui, da' Padri vecchi del Monaſterio de' Servi, e da una vecchia ſua cugina in quarto grado ancora vivente, i quali riferivano, come per facezia, che quando fù fatto il matrimonio frà i ſuddetti, parve coſa moſtruoſa per la diverſità delle condizioni, a quelli che non penetrano la diſparità ne i matrimonj eſſer male grave nelle polizie, ma nell' umanità ſteſſa, però irremediabile, ſe non con medicina peggiore dell' infermità, come ſi vede ne' Barbari della Canada, e nuova Francia, e già anticamente in Sparta. Franceſco era uomo di ſtatura piccolo, di color bruno, d' aſpetto terribile. Iſabella di ſtatura grande, di colore bianco, d' aſpetto umile, e mite al poſſibile. Quello dedito all' armi, alle bravure; queſta alle divozioni, a digiuni. Nella qual ſorta di vita, dopò che fù per morte del marito libera, fece tanto progreſſo, che ricevendo abito religioſo, venne in fama di ſingolar ſantità, e di ſpirito di profezia. Da quella, come portò l' effigie, particolarmente de gl' occhi, e della faccia, che le raſſomigliava a maraviglia, coſi parve avere i principj d' una ſingolar pietà, e religione.

Morì il Padre, laſciandola vedova con Pietro, & una figlia in età puerile, la quale per carità, & oneſtà fù tolta in caſa da un ſuo fratello primo Prete titolato della Collegiata di S. Ermagora. Con quell' occaſione la Madre commінciò ad avere come perpetua converſazione colle murate Eremite di S. Ermagora, ove nella vita, e pietà fece gran progreſſi.

Era Prete Ambrogio Morelli, uomo d' antica ſeverità di coſtumi, molto erudito nelle lettere d' umanità, delle quali ancora teneva ſcuola particolarmente, addottrinando nella Grammatica, e Rettorica molti fanciulli della Nobiltà. Dalla Madre, e dal Zio venivano fomentati in Pietro quei ſemi di vera pietà, che poi col divino ajuto crebbero in progreſſo dell' età, come il grano della ſenape, a cui il Salvatore fece ſimile il Regno de' cieli, ch' è la

ſteſſa pietà verſo Dio. Ma dal Zio ebbe i primi ammaeſtramenti inſieme con molti nobili de' quali alcuni ſono riuſciti eccellenti inerudizione, e Senatori ampliſſimi, come il Signor Andrea Moroſini Scrittore dell'Iſtoria Veneta, degno d'eterna memoria. Alcuni ſono ancora vivi, e teſtimonj della felicità dell' ingegno del Padre, di cui trattiamo, che colla diligenza del Maeſtro, quale ſi può ſtimare d' un Zio, in breve fece quel progreſſo, ch' era baſtevole per paſſar anco all' arti più ſode, & alle ſcienze maggiori Logica, e Filoſofia. Et avendo ſcoperto Prete Ambrogio nel Nipote una congiunzione, che non coſi ſpeſſo ſi truova, una memoria grande, con un giudizio profondo, giudicò fomentare l'un, e l'altro; perche l' eſercizio, ò gli migliora, o meglio gl' attua, e diſcuopre, ò leva quegl'impedimenti, che loro non laſciano eſplicare le loro attività. E ſe gl'Ingegni a quell' antico parvero campi animati, abili a diverſi ſemi, e d' inegual fecondità, o ſterelità, ben pensò il Prete all' importanza della cultura. Però aſſiduamente eſercitava il giudizio; col farli fare continove compoſizioni, uſando anco in eſſe più rigore, che a quella puerizia, maſſime in una compleſſione debole, pareva convenirſi, e la memoria, non ſolo coll' imporle neceſſità di recitargli molte coſe a mente ma particolarmente alcune con udirle una ſola volta. I Padri dopo che hanno veduto in eſſo un' erudizione veramente incredibile, raccontavano coſe moſtruoſe della ſua memoria. Ma egli diceva ſeriamente, che in queſto genere d'eſercizio non aveva ſotto il Zio paſſato queſto termine di recitare trenta verſi di Virgilio; o d' altro autore, col feniirgli una ſol volta correntemente leggere.

Davano già in quell' età anco i ſuoi portamenti ſegni de' coſtumi futuri che chiameremo inclinazioni naturali, de' quali i buoni ha poi tanto accreſciuti a perfezione, e gl' imperfetti corretti colla virtù, com' era una ritiratezza in ſe medeſimo, un ſembiante ſempre penſieroſo, e più toſto malinconico, che ſerio, un ſilenzio quaſi continuato anco co' coetanei, una quiete totale, ſenz' alcun di quei giuochi, a' quali pare che la natura ſteſſa ineſchi i fanciulli, acciò che col moto ſorroborino la compleſſione. Coſa notabile, che mai foſſe veduto in alcuno. Poi coſi oſſervò tutta la ſua vita, & all' occaſioni diceva, non poter capir' il guſto, e trattenimento di chi giuoca, ſe non foſſe affetto d' avarizia. Un' alienazione da ogni guſto, neſſuna avidità de' cibi, de' quali ſi nutriva coſi poco, che era meraviglia come ſteſſe vivo. Il che ha oſſervato in tutta la ſua vita, e vino non usò mai ſino ſopra i trent' anni della ſua età.

Abitava nel Convento de' Servi all' ora un Padre Gio: Maria Capella da Cremona Dottore, e Teologo, in quella religione, ſtimato in quell' età conſumatiſſimo, e particolarmente aderente all' opinioni di Scoto, nella qual dottrina aveva pochi pari. La vicinanza dell' abitationi fece che prendeſſero conoſcenza Prete Ambrogio, e queſto Padre, e con quell' occaſione, veduto l' ingegno di Pietro, cominciò leggerli Logica. E perche, come ſono alcuni terreni tanto fecondi, che ad ogni minima agricoltura, ſuperano anco il deſiderio, non che la ſperanza di chi gli lavora; coſi avvenne, che in breviſſimo ſpazio di tempo, fece tali progreſſi, paſſando anco alli ſtudj di Filoſofia, e Teologia, che precorreva ogni eſpettazione, e 'l Maeſtro iſteſſo confeſſava non aver più che inſegnarli; occorrendo anco molte volte, che lo ſcolare prendeſſe opinione diverſa dal Maeſtro, e che la ſottiglieza delle ragioni lo faceſſe mutare di parere. Di che nelle note alle mie mani venute ſono molti particolari, che tralaſcio di narrare. Cominciò anco in quella puerizia ad apprendere le Matematiche all' uſo de gl' antichi ſavj, e le lingue Greca, & Ebrea, colla comodità di Maeſtri in Venezia, all' ora coſpicui.

Ma colla familiarità, e cogli ſtudj entrò Pietro anco in deſiderio di ricevere l' abito de' Servi, o perche gli pareſſe vita conforme alla ſua inclinazione ritirata, e contemplativa, o per che vi foſſe allettato dal ſuo Maeſtro.

E' proprietà della mente umana ne gl' effetti non attendere ſe non alle cauſe proſſime, e particolarmente nelle quali hà eſſa qualche parte, e ſopra quelle ſole fondando il ſuo giudizio, ſenza riſguardar ad un numero inveſtigabile di cauſe antecedenti

che

che per lunghiſſimo tratto forma anco il caſo, e la fortuna. Ma la Divina providenza che tutto ordina con una conneſſione di cauſe, & effetti, ci guida a fini molto più ſublimi. Gl' effetti ſeguiti non laſciano luogo per dubitare, che non foſſe un compulſo divino, e una divina vocazione quella di Pietro al farſi Religioſo; perche eſſendoviſi oppoſti la Madre, e'l Zio Prete Ambrogio, che lo voleva far Prete della ſua Chieſa, e perciò lo faceva gia andar in abito, nè per eſortationi, nè per duri trattamenti, de' quali ne patì molti, potè eſſer moſſo dal ſuo proponimento, fin che l'anno 1566. alli 24. Novembre fù ricevuto all' abito della Religione de' Servi. E di che erudizione già in quella puerizia foſſe, ſi può di qui argomentare, che 'l giorno ſeguente tenendoſi un'annuale, e ſolenne diſputa nella Chieſa de' Padri Minori di S. Franceſco, detta S. Maria de' Frari fù egli mandato ad argomentare contra le teſi propoſte, ove, diede gran maraviglie del ſuo ſpirito grande, e ſodo à tutta la corona; e ſu 'l principio della diſputa, la eccitò a grave riſo, perche non raccordandoſi aver mutato abito, ne gl' atti di creanza che ſi fanno trà diſputanti, credendo cavarſi la berretta, ſi traſſe il cappuccio, che gli reſtò pendente in mano.

Seguitò ne' Servi il ſuo noviziato, e gli ſtudj ſotto il medeſimo Maeſtro. E'l Padre Maeſtro Benedetto Ferro ancor vivo, ſuo coetaneo, e che fù ſeco in noviziato, narra della ſua puerizia quella ritiratezza, ſilenzio, quiete, & il rubarſi da ogni giuoco puerile, e lo dice, come in proverbio, *Tutti noi altri a bagattellare, e Fra Paolo à libri*. Entrato già nell' anno 17. nella ſua età, conſtituito in iſtato di profeſſione, tacita però, com'era uſo di quei tempi, ch' ancora non era ben poſto in eſecuzione il decreto del Concilio Tridentino in tal propoſito, e quaſi tutti i Regolari paſſavano con profeſſioni non eſpreſſe, al che il Concilio volle provedere, che poi l' eſpreſſa la fece in Cremona in mano del General Maeſtro Stefano Bonuzio, che fù Cardinale, ſolo l' anno 1572. ſotto li 10. Maggio ch'era d'anni 20. s' abbattè in tempo che la congregazione de' Servi, (che comprendeva circa 70. Monaſterj trà grandi, e piccoli, e fù poi levata, e ridotta in due Provincie da Pio V. di Venezia, e di Mantova, e ſi governava ſotto i ſuoi Vicarj generali) teneva all'ora un Capitolo, ò Congregazione generale, nella Città di Mantova. E' coſtume in tali radunanze di Religioſi far moſtra di varij eſercizj virtuoſi, di predicazioni, e diſpute, ove ſi mandano i ſoggetti più elevati ad onorar il congreſſo, e far vedere che gl' ordini non ſono ozioſi, ma ſpendono il tempo in ſante, e lodevoli operazioni. Fù al giovinetto Fra Paolo, che nell' età ſua puerile ſuperava di gran lunga nelle ſcienze anco i più provetti, comandato ad eſſer uno di quelli, che in quell' onorato congreſſo deſſe ſaggio della ſua virtù, col difendere 318. delle più difficili propoſizioni della ſacra Teologia, e della Filoſofia naturale. Il qual carico con che felicità ſoſteneſſe, e con che giubilo, e ſtupore di quella venerabile corona, ſi può dall'evento argomentare; però che viveva all'ora il Sereniſſimo Duca Guglielmo di Mantova, della cui glorioſa memoria è ſtato tanto ſcritto. Era quel Principe di grandiſſimo ingegno coſi profondamente erudito nelle ſcienze, che difficilmente ſi diſcerneva qual foſſe maggiore, o la prudenza di governare, o l'erudizione di tutte le ſcienze, & arti, fino della Muſica. Non aveva un' ingegno circonſcritto, che mentre s' applicava alle lettere punto ſcemaſſe di quello che conviene ad un ſaggio governatore de' Popoli. Concorrevano alla ſua Corte, come di Principe virtuoſo, e buon Mecenate, da tutte le parti quelli che nelle ſcienze, & arti, avevano qualche ſtraordinaria eccellenza, e tutti abbracciava, favoriva, e largamente tratteneva. Il Veſcovo Boldrino Paſtore di quella Chieſa, con eſempio di coſi virtuoſo Principe, faceva il medeſimo. Egli ancora attendeva alla cura paſtorale, con ogni carità, pietà, e ſollecitudine, maſſime in provedere di lettori nella Cattedrale. Fu un ſingolar incontro, che il Duca informato dell' erudizione di Frà Paolo, ricercò i ſuperiori di porlo di famiglia nel Monaſterio di San Barnaba di Mantova, e l' onorò del titolo di ſuo Teologo; e 'l Veſcovo lo fece lettore nella ſua Cattedrale della Teologia poſitiva di

casi di coscienza, e delli sacri Canoni; ne' quali carichi, come servisse, con che stupore, non occorre narrarlo, che può esser creduto da ciascuno. Certo è che per molti anni restò la fama, anzi ne' Padri vecchi resta ancora in Mantova, & in tutta la Religione, & era come comun detto. *Non verrà mai più Un Fra Paolo*. In questo tempo apprese in Mantova la lingua Ebrea più perfettamente che in Venetia non aveva fatto. L' occasione di praticar in Corte, e servir quel Principe, gli fece vedere la necessità di saper l' istoria secolare, e subito vi fece tanto progresso; che senza ingiuria di tempi, o di persone, è lecito dire, che non ebbe mai pari, & usava nello studiarla, un modo che continuò poi sempre negl' altri studj, ch' occorrendogli vedere vn' istoria, un passo di Dottrina, un problema, ò teorema, non interponeva in mezzo un punto, ma si sarebbe levato da tavola, di letto a mezza notte, & infaticabilmente, vi s' applicava tutto, ne si dipartiva sino che non avesse veduto tutto quello che veder si potesse, ch' è il confronto d' autori, di luoghi, di tempi, d' opinioni, e con una sorta di pertinacia, voleva non avere occasione di più tornarvi, & esser risoluto una volta, fin dove potesse arrivarvi. Et i suoi intrinsechi affermano ch' anco nell' età più provetta, alle volte postosi un problema matematico, ò altra speculazione, ei stava a far figure, o numeri un giorno intiero, ò tutta la notte, non se ne dipartendo, che col poter dire, o *l' hò pur vinta, or più non ci voglio pensare*.

Varj accidenti gl' occorsero nel tempo che stette in Mantova. Egli tra le conversazioni ch' aveva avute in quella Città, godeva sommamente in ragionar di quella di Camillo Olivo ch' era già stato Segretario del Cardinal Ercole di Mantova, che fù Legato nel Concilio di Trento, e commendava questo personaggio di gran bontà, pietà, & eruditione, Con tutto ciò non aveva potuto, fuggire gl' infortunj; perche essendo incorso quel Cardinale nella indignazione di Pio IV. per le cose del Concilio, i colpi a quali la grandezza non lasciò soggetto il padrone, vennero a cader sù 'l servidore, e fu per via de gl' Inquisitori molto travagliato col tenerlo lungamente in carcere dopo la morte del Cardinale suo Signore. Onde benche uscisse libero, perche anco il Pontefice venne a morte, però non potè mai rientrare in grazia della corte Romana. Onde viveva privatamente in Mantova. Il gusto principale che riceveva Fra Paolo in conversare con lui, era perche lo trovava d' una moderazione singolare, erudito, e che per esser stato col Cardinale a Trento, aveva avuto gran maneggio in quelle azioni, e sapeva, tutte le particolarità de' negozj più segreti, & aveva ancor molte memorie, nell' intendere delle quali Fra Paolo riceveva molto piacere. Perche essendo di fresco terminata l' azione Conciliare c' haveva per così lungo corso d' anni tenuto il Cristianesimo in somma aspettatione, era ne gl' uomini di spirito, massime in un' intelletto tale, gran curiosità d' intendere come realmente le cose fossero passate; e di tutto aveva fatto note di suo pugno.

Prese anco stretta famigliarità del Padre Inquisitore dell' ordine Domenicano Fra Girolamo Bernerio da Corregio, che da Sisto V. fu poi fatto Cardinale d' Ascoli, della Congregatione del Santo Uffizio, e protettore dell' ordine de' Servi, con cui continuò la servitù sino che visse; il quale quanto stimasse Frà Paolo si dirà a basso, ove sarà necessario farne menzione. Tutte le persone letterate, che capitavano a quella Corte, trattavano anco seco, perche egl' era di già così passato avanti in tutte le scienze, che non solo dava soddisfazione a tutti, ma gli lasciava con maraviglia; perche in ciascuna era così profondo, anco in quella giovenil' età, come se in quella sola versando avesse applicato tutto lo studio. Et il servizio di quel Principe non richiedeva meno. Perche secondo che alla sua Corte capitavano persone di varie professioni, voleva che 'l suo Teologo trattasse, disputasse con loro di tutte le cose, che venivano sù 'l tappeto. Et egli stesso sempre moveva di fatto qualche quesito stravagante, & alle dispute pubbliche, ove si trovava improvisamente, comandava a Frà Paolo di argomentare a qualche conclusione, alla quale non s' aurebbe pensato. Come trà l' altre una volta (che servirà d' esempio d' altri infiniti) in una tesi Teologica, che Cristo nostro Signore

morisse d'età di trenta trè anni, nel che ogni mediocre ingegno sarebbe stato bene impacciato. Mà Fra Paolo col confronto degl' Evangelisti per la Pasqua; come se avesse sotto l'occhio tutta la concordanza Evangelica, e con allegazioni d' Eusebio, con stupore di tutti di quell' intelletto ridusse a si stretto passo il rispondente di dire d' Eusebio, *Historia est non vera narratio*; & il Duca diede nelle risa, dicendo, Padre, *Istorie sono à voi quelle di S. Alessio del vivo, e del morto, e l' altre che vendono i Cerretani*: E con questo sussurro finì la disputa.

Produce la natura à certi tempi ingegni così atti à qualche scienza particolare, ch' in molte età poi non se ne veggono di simili. Tali sono stati nelle passate molti famosi. Nella nostra il Vieta nell' Algebra, Il Giberto nelle speculazioni delle virtù magnetiche, il Galileo nella cognizione del moto. Il cervello di Fra Paolo pareva aver questa rara eccellenza in tutte; ma nelle matematiche era cosa incomparabile; perche tutto quello che restava de gl' antichi, e de' moderni scritto, era una minima parte di quello ch' egli sapeva. Aveva anco voluto saper tutto quello che si diceva dell' Astrologiche, la vanità, ò inutilità delle quali assolutamente disprezzò sempre, perche il futuro, ò non si può sapere ò non si può schifare. Su 'l fine quasi del suo partire di Mantova gl' avvenne un bell' accidente. Il Duca ch' alle cure gravi del governo frammetteva volontieri il piacere delle burle, e facezie, temperando sapientemente le sue noje con detti, e fatti gioviali, e piacevoli, aveva nelle sue stalle de' Cavalli, de' quali all' esempio de' suoi maggiori, nodriva una razza di tanta stima, che si racconta per vero, che nella giornata sotto Pavia 1525. Francesco I. Rè di Francia era montato sopra un Cavallo avuto in dono dal Marchese di Mantova; e Carlo V parimente nelle guerre si valeva di cavallo dell' istessa razza avuto in dono. Aveva, dico, il Duca Guglielmo una Cavalla pregna, che doveve partorire un mulo, & avvicinato il parto, volle che Fra Paolo stesse tutta una notte nella quale s' aspettava, cogli strumenti astronomici, perche notasse come fece, l' oroscopo, e 'l punto natale di quella bestia, il sito del Cielo, e la positura delle stelle. Il che fatto, e ridotto in forma d' apotelesma, ne fece quel Principe mandar copia a tutti; più celebri Astrologi d' Europa, così in Italia, come fuori, con questa narrativa. Che nella casa del Duca era nato un bastardo nel tal punto. E sò dire, che per molto tempo si cavò spasso quel Principe in farsi leggere i giudizj che da diverse parti gli venivano, e chi faceva quel bastardo Cardinale; chi gran Capitano; chi gli pronosticava trionfi, chi le mitre, fino a' Papati.

Corse una voce, e fu così creduta, che ancora oggidì non si è estinta, che Fra Paolo non soddisfatto di quell' azione volesse partire dal servizio di quel Principe, temendo che da un cervello bizzarro, che così la giovialità di quel gran Signore era chiamata finalmente gl' arrivasse qualche cattivo incontro. E veramente il Padre narrava di quel Principe grand' eccellenza dell' ingegno, ma anco de' bizarri gusti, che in suo tempo gl' haveva veduto prendersi. Mà egli medesimo ha anco sempre seriamente affermato, che non fù da ciò mosso, nè dall' esempio d' vn' altro Frate dell' ordine medesimo, chiamato Maestro Cornelio da Codomo, il quale incorso nell' indignazione del Duca, da cui era parimente trattenuto, fù posto in carcere, d' onde fuggì, lasciando universal opinione, per la gran diligenza di riaverlo nelle mani, che fosse per farlo morire. Anzi sempre confermava che 'l Duca aveva tutte le ragioni, & il Duca onorò il Padre col darnegli conto, e la scrittura istessa originale, che vive ancora, e m' è stata mostrata, che mosse quel gran Principe a si giusto sdegno, è che morto il Cardinale Ercole Gonzaga, un certo giovane, che si teneva per suo figliuolo, non gli parendo ricevere da' Magistrati pronta giustizia nell' esecuzione di certi beni da lui pretesi, in forma di supplica, presentò al Duca un reale libello famoso, tassandolo da usurpatore, ingiusto tiranno, minacciandoli la divina vendetta, e citandolo avanti il tribunale di Dio. Sopra di che carcerato, propalò che Maestro Cornelio Teologo, e stipendiato gl' aveva formata la scrittura così indegna. La fama portò queste due cagioni del suo partire di

Cor-

Corte, & il corso del tempo gli diede tanta forza, ch' ancora n'è più vecchia dura, e pure è indubitatamente falsa. Ma la vera causa del suo partire (il che fece con buona grazia di quel Principe) fu perche quella vita di Corte era totalmente contraria al suo genio, e perche la sua fama, nella Religione, lo faceva perpetuamente importunare da gl' amici e dà superiori, che disegnavano valersi dell' opera sua in carichi di quella.

Aveva Fra Paolo à quella erudizione congiunta una integrità di costumi religiosi, che benche giovanetto veniva onorato da tutti, come un' Idea di modestia, di pietà, e di tutte le virtù Cristiane, e morali. Alcune cose pareranno paradossi, ma sono così notorie, & hanno ancora tanti testimonj vivi, che chi vorrà metterle in difficultà, converrà aver posta in faccia la maschera dell' imprudenza, avvelenata la lingua dalla bugia, e corrotto il cuore da maligna passione Dicanlo i Frati, Dicanlo tanti Senatori, mai Fra Paolo non è stato sentito giurare alla fè, mai dire una parola disdicevole, mai veduto in collera. Non sono queste singolarità di questi ultimi tempi, ch'è stato servidore della Serenissima Repubblica di Venezia, ma queste, & altre, sono state seco dalla sua gioventù in tal perfezione che mai non ebbe una correzione pubblica, come è solito de' Religiosi, mai non fù ripreso d' aver detto una parola indecente, nè fatto un' atto disdicevole: Rendeva gran maraviglia, come in un giovinetto non eccedente ancora l' età di 22. anni, fossero unite, & in grado così profondo, tante scienze, oltre le ordinarie de' Religiosi claustrali, che sono dopo le lettere d'umanità, la Logica, la Filosofia, e Teologia. Mà egli v' avea aggiunte la cognizione delle leggi, perfettamente delle canoniche, e non mediocremente delle civili, le matematiche tutte, la medicina, la cognizione de' semplici, dell' erbe, ò piante, de' minerali, e trasmutazioni loro, mediocre intelligenza di varie lingue, oltre la Latina, la Greca, l'Ebrea, e la Caldea. La quale erudizione, che averebbe avuto del mostruoso anco in una età provetta, dalla santità de' costumi riceveva un tal splendore, ch' in quella quasi primavera faceva pronosticare qual copia, e perfezione di frutti si dovesse aspettare, s' avesse piaciuto a Dio conservarlo alle più mature stagioni. E vero che la sola cognizione anco di tutto quello a che l' intelletto umano può sollevarsi, non sà l' uomo perfetto, benche lo renda ammirabile. Anco i demonj sono saputi, & hanno del gran sapere il nome. Mà la bontà è quella che gli da la forma; la pietà, la Religione; e le virtù dell' animo sono l' anima di questo corpo. E questo gruppo di scienze, e probità rendeva questo Religioso giovane così venerando, e quasi maestoso, che in quel modo ch' in Venezia si vede nella nobile, & ingenua gioventù, che se fra loro si ritrovano, o nell' abito non così composti, ne ragionamenti & altro non così modesti, al comparire di Senatore primario si mettono in decente abito, positura, e sembiante, così nella Religione de' Servi (che ne ancò trà Religiosi, massime trà la gioventù, sempre si stà in norma, e coll' arco teso) al comparire di Fra Paolo, tutti si componevano, riducendosi al serio, dando bando fino alla giovialità, & à giuochi, come se la sola presenza fosse la verga censoria, & esempio vivo molto più efficace d' ogni altro, & era fatto come proverbio il suo comparire. *E quà la sposa, mutiamo proposito*. Tanto può ne' costumi la presenza di un' uomo di conosciuta probità, & innocenza, conforme alla dottrina de più gravi maestri della moralità, della presenza immaginaria, *boni viri*. Et era nondimeno così piacevole con tutti, così umile, ch' ancora non hò udito alcuno che dicesse aver da lui, mentre non è stato in carichi pubblici, ricevuta un' aspra parola, ò veduto un gesto, con che mostrasse rigore cò gl' altri, come che seco medesimo fosse tanto severo.

Sacrato Sacerdote, che fu nell' età di 22. anni accrebbe il rigore della sua ritiratezza, ed attese all' azioni di pietà, e delle meditazioni. Sin à questa età, e molto anco dopò, non aveva assaggiato vino, ecetto nella celebrazione: Il suo vitto era così parco, che la maggior parte non si cibava che di pane, e frutti. Di carne n' ha avuto pochissimo uso fino sopra 55. anni; e diceva astenersene, ò gustarne poca, perche la sua complessione non tol-

tollerava che se n' aggravasse, perche lo travagliava con dolori gravissimi di capo.

Passò in questa età a Milano, e s' abattè nel tempo, che 'l Cardinale Borromeo, oggi S. Carlo era nel fervor della riforma di quella Chiesa, & in particolare con rigoroso zelo riduceva i Confessori à così stretto numero, ò perche in loro trovasse grand' ignoranza, o perche sapesse gravi abusi introdotti nell' amministrazione della penitenza, che v' erano delle Chiese, nelle quali nõ ne rimaneva alcuno. Aveva trovato mezzi quel Pastore di sapere le condizioni, vita, e qualità anco de Claustri, come si vide che tanti nè partirono senza aspettar giudizio. Si può conghietturare quali relazioni tenesse del Padre Paolo, perche lo fece chiamare, e contro ogni sua inclinatione, volle ch' ascoltasse le confessioni, valendosi di lui non solo nella Chiesa del suo ordine, ma in altre ancora, secondo che faceva di mestiero, e gli prese molto affetto, onde lo vedeva molto volentieri; lo faceva intervenire nelle più difficili discussioni de' casi di coscienza, e nelle consulte di varj accidenti, ove si ricercasse il parere de' più dotti Religiosi, e spesse volte voleva che restasse a cibarsi nel refettorio suo: Imperoche quel Cardinale ad imitazione di quegli antichi santi Pastori Ambrogio, & altri frequentemente faceva vita comune, e mensa con quelli del suo Clero. In questo tempo, prima di partire dalla Provincia di Mantova per quella di Venezia, com' è d' ordinario, che per innocente, e virtuoso che sia alcuno, non può esser senza contrasto, o emulazione, fù denunziato al Santo ufficio dell' inquisizione da un Maestro Claudio Piacentio suo coetaneo, ma che non potendo alzarsi co' gli studj e colle virtù al credito, nel quale il Padre Paolo era, pensò di pareggiarsi coll' atterrare questo a basso. Ma gli riuscì male, perche sè bene l' Inquisitore ricevè l' accusa, e ne formò processo, il fine fù che 'l Padre non gli volle rispondere, & appellò à Roma dalle formazioni del processo: E scritto, e fatto scrivere, avvocata la causa, il fine fù, un fare all' Inquisitore una grave riprensione, con tansarlo da ignorante. Et altro non era possibile che succedesse, perche l' accusa era, che il Padre il quale sapeva la lingua Ebrea, avesse sostenuto, *che dal primo capitolo della sacra Genesi non si poteva cavare l' articolo della santissima Trinità*. E però oppose al giudice, non solo l' essere accordato coll' accusatore, ma che non lo poteva giudicare, non avendo alcuna cognizione della lingua Ebrea. E veduto à Roma il processo, fù spedito, senza nè anco esaminar il Padre, ma col rimprovero dato all'Inquisitore. In questo stesso tempo alle sue naturali debolezze s' aggiunsero due infirmitadi gravissime, c' hà portate per molti anni. Imperocche vivendo come s' è detto, con estrema tenuità, e non bevendo ch' acqua, & anco in modo che i giorni, anzi anco più giorni; non beveva, quando la sete l' invitava, andava al pozzo, e beveva una sola volta, gli sopravenne una stitichezza così grande, che parerà cosa strana, e pur è vera. D' ordinario stava trè giorni, alle volte tutta una settimana, senza che le parti naturali destinate all' espulsione degli escremonti, facessero il lor' uffizio, e con tanti dolori, per avergli cominciato anco un travaglio d' emorroidi, che dalli sforzi violenti e lunghi, contrasse una procidenza dell' intestino retto, accompagnata da un flusso epatico, che ha portato fin' alla vecchiezza. In questa occasione, cominciarono i prescritti de' Medici co' quali conversava più per discorrere dell' arte che per valersi dell' opera loro, avendo egli di già anco in quella età fatto grandissimi progressi in quella scienza, in cui dopo si vide a maraviglia eccellente, & anco l' esortationi degl' amici ad indurlo a ber vino. Al che però non s' arrese se non dopo l' anno 30. di sua età, & anco con difficoltà grandissima. Ne mai in 41. anno ch' è vissuto dopo, hà potuto aggradir il vino, che non fosse bianco, per la similitudine che tiene coll' acqua. E trà le cose, di che diceva essersi pentito in sua vita questa è una, di aversi indotto a ber vino.

Gl' affetti naturali si moderano sì, ma non credo che s' estinguano mai. Rari sono stati gl' uomini, ch' abbiano potuto bene comandar a se medesimi. Ma per avventura non sarà facile ritrovarne alcuno generalmente, & in tutte le occorrenze più padrone, e che più comandasse a' suoi affetti, di lui, se precedeva il suo giu-

giudizio, niuna cosa era sufficiente a moverlo contro di quello. Niun cibo gl' eccitava l' appetito, se lo stimava nocivo. Nessuna medicina prendeva con altra maniera; che come fosse stato cibo gustevole, se credeva che fosse proficua; e così nel rimanente. Non dimeno diceva, che niuna cosa aveva vinta con più difficoltà, che lasciar l' acqua, e bere il vino. Mà parte per la sua complessione, ch' era d' una magrezza incredibile, parte per le congiunte infermità, era così indisposto che mai non fu persuaso di poter viver un' anno. Lo attestano tutti quelli, che gli sono stati famigliari, che se non computava ogni giorno per l'ultimo, computava almeno ogni anno, al contrario di chi disse, che non è alcun tanto vecchio, che non speri più d' un' anno di vita, ed egli non si raccordava esser mai stato così giovane, che vi sperasse vn' anno. A questo vien attribuito che negli studj avendo fatto un progresso sopra ogni umana credenza, & essendo in quelli così immerso, che pochi giorni passò in vita privata, nè quali non avesse almeno otto ore studiato, però mai non volle scrivere cosa alcuna da pubblicare, fino che le pubbliche necessità non ve lo constrinsero. E nell' azioni riusciva a gl' amici, come loro dicevano, freddo, non attivo, non risoluto; perche non s' applica alle azioni di lunga conseguenza, chi non hà speranza di vita. E nondimeno il bisogno della sua Provincia, l' instanza de gli amici, lo rivocarono alla Patria in Venezia, & alla sua Provincia, ove quasi incontanente cedendo tutti i maggiori d'età ad un' eminenza di virtù, e d' integrità più da ammirarsi, che da potersi riferire, essendo già passato per li gradi, che le leggi del suo ordine statuiscono, di studente, di Bacelliere, e di Maestro, ch' è il titolo de' Dottorati in Teologia, & anco aggregato un' anno innanzi al famosissimo Collegio Patavino, fù con applauso universale 1579. creato Provinciale, ch' è quello ch' hà il governo di tutta la Provincia, con un' aggiūta ancora, che governasse come Reggēte lo studio, che così si chiamano i Lettori di sacra Teologia.

Quel gran Principe che nel morire ricercò da gli amici circonstanti l' applauso, diede ad intendere ch' in ogni vocazione: ò grande, ò piociola, non resta defraudato dalla sua lode chi bene si porta. Non sono le dignità tra Religiosi cosa di gran rilievo, chi le considera per gl' utili, o splendor' esterno; ma il sostenerle con la debita carità, e prudenza, non è di molti. In queste segnò il Padre Paolo una strada a' successori, per la quale camminando, hanno potuto con somma riputazione venirne al fine. Ne' giudizj diede saggio d' una rettitudine inflessibile, e quello che poi per tutta la sua vita ha rigorosamente osservato, di mai non ricevere donativo, per minimo che fosse, di mai non ammettere altro uffizio in materia di Giustizia, se non d' accelerazione, e spedizione. E si può interrogare chiunque sia, se mai in alcun carico, o nella Religione, ò fuori, ha ricevuto da chi che sia tanto quanto s' asconderebbe nell' occhio. Nessuno de' suoi giudizj, che sono stati innumerabili, in istanza a maggior' giudice è stato riprovato. E dirò quì anticipatamente questo particolare ch' il Cardinale Santa Severina, per le cause da dirsi, si mostrò in aperta maniera desideroso, che fossero ritrattate certe sentenze dal Padre Provinciale contro alcuni, che avevano molto la grazia di quel Cardinale, avendo fatto esaminare i processi alle relazioni de' suoi Auditori fù astretto dire, ch' in somma altro non si poteva fare per giustizia. Levò nel suo governo le divisioni, e le particolarità. Nessuno si dolse di lui mai, se non qualche amico, che poco discretamente s' avesse promesso da lui più per amicizia, che per merito. Lasciò la Provincia con ordini & usi, i quali se fossero stati osservati, l' aurebbero preservata da molti mali, che l' hanno turbata poi. Questo, come principio de' suoi carichi, scoprì la portata della sua prudenza ne' negozj, e la destrezza ne' governi, i quali coll' età crebbero in lui a tal' eccellenza, ch' in mole così innumerabile di negozj, che gli sono passati per mano, nessuno pareva così intrigato, che ò quell ingegno sovraumano non gli trovasse il capo per isciogliersi, e distrigarlo, ò era affatto inestrigabile. E come d' alcuni famosi Cerusici fù scritto, che ove applicavano le loro fortunate mani, non era piaga non curabile, così a lui venivano da ogni sorta di condizione di persone riferite le cose stimate più ar-

ardue, & inestricabili, con sicurezza, ch' egli ò vi ritroverebbe immediate il vero ripiego, ò che nessuno se ne potesse più sperare. E con tutto che ad alcuni sia paruto, ch' egli inclinasse alquanto più alla severità, & al rigore, ch' alla clemenza, ò dolcezza, nondimeno questo era cagionato più tosto dall' esser, egli di sua natura ritirato e serio, che facile, o gioviale. Ma in realtà era d' un cuore così compassionevole, che non poteva nè nuocer esso, nè veder che fosse fatto nocumento a chi che sia E questa, o bontà di natura, o tenerezza d' affetto nella sua età aveva preso così gran piede nella sua anima, che come conviene, non solo nelle cose stesse naturali, ma ne gl' affetti più ch' in ogn' altra, che vi sia, il trapassò, aveva esteso la compassione non solo a gl' uomini, ma a tutti gl' animali. Di modo che la sua natura non poteva più tollerare che loro fosse data molestia: e s' avesse avuto bisogno d' uccidere di sua mano quegli animali, che Dio ha destinati per cibo, e sostentamento ordinario della vita, certo è che ne gl' ultimi anni della sua vita, da necessità in poi. se ne sarebbe più tosto fatto del tutto astinente. E perche di sua mano aveva tagliata una gran quantità de' viventi animali per ragione di notomia, quando veniva occasione di farne discorso, pareva sentirne certa displicenza compassionevole. E se bene nel discorso, e nello scrivere pareva così puntuale nelle cose di giustizia, che nessuna cosa l' averebbe potuto far declinare dalla dritta linea di quella, e sovente anco biasimava la piacevolezza troppo grande nella giustizia punitiva: come cagione di gravi eccessi; con tutto ciò s' avesse toccato a lui d' amministrarla, mirando sicuro al governo della sua Provincia, s' avrebbe ricercato in lui più tosto rigore, che piacevolezza.

Ma nell' amministrazione del suo carico, qual concetto di prudenza, pietà, integrità, & ogni virtù immediata acquistasse si può da qui cavare. Era stato creato Provinciale con universal applauso, di età di 26. anni finiti, cosa non avvenuta ad altri, ch' io abbia dalle note, che mi sono state date d' informazione per far questa scrittura, potuto sapere, nè avanti, nè dopo, in 340. anni che l' Ordine de' Servi ebbe principio. Si tenne quell' anno stesso 1579. il Capitolo generale di tutto quell' ordine in Parma. E perche dieci anni prima, per li molti statuti fatti in diversi tempi da' sommi Pontefici intorno à Regolari, e dal Concilio Tridentino in particolare, in materia di riforme, era stato determinato che fosse necessario far nuove costituzioni, e regole pel governo di tutto l' ordine, ch' era come fare una Repubblica mista di tutti trè i generi, che tal' è il reggimento di quell' ordine, benche più abbia saggio d' Aristocrazia. In quel Capitolo fù decretato che per non differire più opra si buona, fossero da tutto il corpo della Religione cavati trè de' più dotti, saggi, pij, e prudenti, che facessero questa opera, dell' importanza che può comprendere chiunque intende ciò che fosse governo. Et uno di questi fù il Padre Paolo, giovinetto ancora rispetto alla veneranda canizie de gl' altri due. Colla qual occasione stette lungamente a Roma, e cominciò esser palese il suo ricchissimo talento al signor Cardinal Alessandro Farnese Protettore, e Santa Severina Viceprotettore dell' Ordine. Il carico suo speziale fù d' accomodare quella parte, che toccava *i sacri Canoni, le riforme del Concilio di Trento, all' ora nuovo, e la forma de' giudizj*. Tutta l' opera fù di tutti trè i Deputati; ma perch' egli aveva esquisitissima cognizione della Jurisprudenza Civile, e delle determinazioni Conciliari, a lui fù rimessa la causa di questo particolare, e formò solo quella parte tutta, ove si tratta de' giudizj accomodatamente allo stato claustrale, con tanta brevità, chiarezza, e profondità, che tanti consumati Giureconsulti, esercitati nelle giudicature, l' hanno ammirata come parto d' uno che avesse consumata la sua età nele leggi di quell' ordine, sotto le quali si governa. Et è argomento convincente l' errore di coloro che stimano, che il profondarsi straordinariamente nelle scienze renda gl' uomini inabili a governi, & alle polizie. Errore altrettanto crasso, quanto pernizioso. Di che fù vivo esempio nel corso seguente di sua vita il Padre Paolo. Lasciò in questo carico in Roma fama di gran sapere, e di molta prudenza,

non ſolo nelle Cortide' due Cardinali ſuddetti, co' quali per ordine contenuto in un Breve Appoſtolico di Gregorio XIII. conveniva conferire tutte le leggi che ſi facevano, mà anco fù neceſſario molte volte trattar col Pontefice medeſimo. Sbrigato dal quale peſo ritornò al ſuo governo.

Col finir il carico di Provinciale, depoſto il peſo, entrò in una quiete, ch'egli chiamava tutto il ripoſo che godeſſe nella ſua vita; perche niente s'intrometteva nel governo, nel quale i mali non erano ancora ben veduti, ò tollerabili, ſenza fazioni, o mal contenti. E come à chi è ſtanco è più ſoave il ripoſo, e più lo guſta; così per trè anni s'immerſe tutto nelle ſpeculazioni delle coſe naturali, e per perfezionare la cognizione appreſa, anco paſsò ad operare di ſua mano nelle tramutazioni de' metalli, nelle diſtillazioni di tutte le ſorte. Non che mai foſſe tocco dalla vanità che ſi poteſſe, ò intendeſſe fare l'oro, ò che uomo diſcreto ſi poteſſe, ò doveſſe indurre ad indagarlo. Di che ſia argomento ch' in queſti tempi ſtette più meſi, dopò pellegrinata l' Italia, e deluſi tanti Prelati, e Principi, in Venezia quell' inſigne Impoſtore ſoprannominato Mamugna, creduto far' oro, che fece beniſſimo intendere il ſenſo di Diogene, quando diſſe, *Che non ſegregava dal volgo, ne anco i Rè*. Perche nella credenza, ò commedia, non ſolo entrò il volgo con tal'eccesſo, che chiamava miſcredenti quelli che negavano che colui faceſſe oro; mà Cardinali, Principi, il Papa ſteſſo, e Siſto V. ſi gran Principe, e di tanto ſapere & eſperienza, che ſe l' impoſtura non ſi ſcopriva, aveva dati indizj di muover controverſia a Venezia, ove era coſtui, per punto d' immunità, ò giurisdizione Eccleſiaſtica. Il Padre ſempre ſi burlò, & ad amici grandi, che volevano condurlo a fargli veder la prova, ſempre riſpoſe, *che l' aurebbono poi ſtimato pazzo, non leggiero*. E de' ſuoi famigliarijintimi, co' quali teneva propoſiti di tale impoſtura, erano quei gentil uomini, che tenendo per ſicuro il giudizio del Padre, furono inventori di quella maſcherata per moſtrar ciò che ſentiva. Veſtendo uno di loro da Mamugna, in una barca con fuoco, carbone, correggiuoli, mantici, boccie, & altri ordigni chimici andarono per tutta la città, facendo gridare al Mamugna. A tre lire il ſoldo dell'Oro fino; uno de' quali vive ancora ſenatore preſtantiſſimo, e di coſtumi, e virtù ſingolari, che merita menzion' in altro ch' in queſta azione giovenile. E ſi burlava il Padre con chi gli riferiva aver veduto far l'oro, e diceva, *Vedremo dunque quello ch'hà detto il Chiaus*. Perche eſſendo all ora a Venezia venuto uno di quei Nunzj da Coſtantinopoli per negozj, che ſi chiamano Chiaus; ſentendo quel Chiaus che colui faveva l' oro, alla Laconica, come quella nazione uſa, altro non diſſe, ſe non; *Il gran Signore dunque verrà à ſervirlo*. Et il Padre che tanto volentieri ragionava con chi profeſſava la diſtillazione, come v' entrava l' umor dell' oro, non gl' aurebbe parlato per aſſai; perche tutta la ſua eſercitazione era per la ſola cognizione della natura. In che poſſono li più gran medici dell' età noſtra teſtificare la grandezza del ſuo ſapere, le molte coſe da lui ritrovate, e comunicate ad altri di tale profeſſione, che ſe ne ſono onorati. Nè effetto ammirando, nè proprietà occulta, nè coſa è ſcritta, & eſperimentata, che non vedeſſe & eſaminaſſe. Et oltre l'umano credere era verſato in tutte le coſe di quell' arti che pareva che in quelle ſole aveſſe collocata tutta l'età. In queſto tempo, e molto più anco ne gl' anni ſeguenti s' eſercitò nella notomia di tuttele ſorte d'animali, per lo più de' vivi che gli capitavano per le mani, e gli tagliava eſſo medeſimo. Particolarmente la notomia dell'occhio l'aveva così perfetta, che non ſi ſdegnaua l' Acqua pendente allegare, e nelle lezioni, e ne' libri ſtampati, l' autorità del Padre Paolo. E quel così celebre uomo come parlava di lui, ne parlava come dell' oracolo di queſto ſecolo. Oltre l' erudizione, era molto verſato nella cognizione delle proprietà de' ſemplici, della natura de' minerali, de' metalli, di maniera che non foſſe poſſibile quello che in tali profeſſioni egli non ſapeſſe. Si ſono ben fatta ragioneuole maraviglia quelli che ſono informati della verità, che ſiccome l' Acqua pendente nel ſuo trattato *De viſu*, ingenuamente confeſſa aver da lui imparato il

mo-

modo, col quale nell' umore *cristallino* di refrazione si faccia visione, e ch' egli è il primo osservatore, che le tuniche dell' occhio sieno opache, e dense, come tutte l' altre, ma diventino diafane, e trasparenti, per esser di continuo inbibite d' un' umor chiaro, come la natura nelle caverne de' monti rende diafana la terra, per se medesima opacissima, per la continua irrigazione dell' acqua, come si può vedere ne' cuogoli, e come anco l' arte per l' infusione rende tralucide, e trasparenti le scorze, e radici, di sua natura dense, & opache; così essendo tutto il trattato dell' occhio, che và sotto nome dell' istesso Acqua pendente ò almeno tutto quello che contiene di nuove, e pellegrine speculazioni, & esperimenti del Padre, di che io hò parlato con quelli che sono testimonj oculari, e di scienza, non abbia attribuita almeno parte della lode à chi si doveva tutta, ma molto più in cosa di maggior momento, della ritrovata *delle valve interne nelle vene*. Di qual argomento non si trova ch' alcuno nè degl' antichi, nè de' moderni, abbia fatta menzione, perche era cosa incognita fin' a nostri tempi, che l' Acquapendente ne mosse la questione in una publica Notomia. Mà sono ancora viventi molti eruditissimi, & eminentissimi Medici, tra questi Santorio Santorio, e Pietro Asselineo Francese che sanno che non fù speculazione, ne invenzione dell' Acquapendente; ma del Padre, ilquale considerando la gravità del sangue, venne in parere che non potesse stare sospeso nelle vene, senza che vi fosse argine che lo ritenesse, e chiusure, ch' aprendosi, e riserrandosi gli dessero il flusso, e l' equilibrio necessario alla vita. E con questo natural giudizio si pose a tagliare con isquisitissima osservazione, e ritrovò le valvule, e gl' usi loro; perche non solamente proibiscono ch' il sangue per la gravità non dilati le vene, à guisa di varice, ma anco à fine che con troppo impeto scorrendo, & in soverchia quantità, non soffochi il calor delle parti, che d' esso si debbono nutrire. E speculò in conseguenza, che l' abito Atletico, à giudizio suo, il quale appresso Ippocrate *tonitatis summum attingit*, non per altra causa aveva ad' esser tanto pericoloso, e letale, se non perche in quello, troppo abbondando il sangue nelle vene, impediva l' uso delle dette valvule, onde di necessità seguiva la soffocazione per mancamento di ventilazione. Ne diede contezza a gl' amici di tal professione, & in specialità all' Acquapendente, che se ne valse nella publica Notomia, & indi in poi n' è stato tanto scritto da preclari Autori. Mi par di vedere sempre il gesto del buon Asselineo, che quando viene a proposito di ragionare del Padre, alza ambe le mani, stringe le spalle, e piega la testa ad una parte, e dice con fraſe ancor francese, *Oh! quante cose mi hà imparato il Padre Paolo nella Notomia, ne' minerali, e ne' semplici. Quest' è un' anima pura, in cui riluce un candore, una bontà di natura, & un non sapere fare che bene*. Ebbe il Padre Medico celeberrimo d' Orleans, che aven do disegnato il figlio alla sua professione, lo educò in modo, che di 9. anni cominciò ad operare nelle distillazioni. E benche nelle fisiche, & anatomiche à pochi sia secondo, per avventura è però a tutti primo nella cognizione de' semplici, e minerali, e virtù loro, & usi per li corpi umani. Venne in età giovenile in Italia, mandato dal suo genitore per sottrarlo a' pericoli delle guerre civili, ch' ardevano. Capitato a Venezia, se n' innamorò, come di patria pia, e benigna à tutti, e non ne volle partire. Vi esercita la professione di Medico più come amico con gl' amici, che per altro interesse; & ove è stato solo, con cure che hanno avuto del miracoloso; se con altri non mostra il suo talento, perche è per natura alienissimo dal contendere, e dal far' ostentazione. Questi al suo arrivo prese conversazione col Padre; che circa 38. anni hà durato con un' amicizia santissima trà loro conservata. Questi più di tutti sà ragionare del sapere più che stupendo del Padre nelle professioni suddette, e delle cose da lui trovate, di che si farebbe un volume intero.

Mà non potè lungamente continuare in quest' ozio santo, e virtuoso, perche la fama della sua prudenza, & abilità ne governi dopò tre anni lo trasse da quello, si può dire, giardino delle delizie spirituali al campo spinoso delle fatiche di spirito, e del corpo; e nel Capitolo generale fù con comune consenso creato Proccuratore di

Corte, detto Proccuratore generale. Questa è la suprema dignità di quell'Ordine dopo il Generale; & in quella, in quei tempi che la Religione fioriva grandemente d'Uomini dottissimi, non erano assunti se non soggetti d'isquisitissima prudenza, perche il carico porta seco di disender' in Roma tutte le liti, e controversie, che vengono promosse in tutta la Religione, e la necessità di comparire alle Corti, e Congregazioni, per sostenere le cause, che vengono portate alla Corte, e di dottrina singolare, così per poter' orare innanzi il sommo Pontefice ne' giorni destinati a quell' Ordine, e perche i Proccuratori di Corte spesso vengono da' sommi Pontefici adoperati nelle Congregazioni, come anco nel leggere nella Sapienza una pubblica lezione dell'Ordine medesimo. In quei trè anni ch' abitò in Roma, oltre la prudenza incomparabile con che trattò della Religione, fù conosciuta la sua grand' attitudine à cose maggiori. D'ordine del sommo Pontefice intervenne in diverse Congregazioni, ove faceva bisogno discorrere nelle azioni occorrenti sopra difficoltà importanti in dottrina. In queste conobbe, e prese strettissima familiarità col Padre Bellarmino ch' interveniva nell' istesse, e fù poi Cardinale, e durò l'amicizia sin' al fine della vita. Conobbe anco il Dottor Navarro, ch'allora era in Roma per la causa famosissima dell' Arcivescovo di Toledo, e narrava con molto gusto d' aver molte volte avuto ragionamenti con uno de' dieci compagni del Padre Ignazio, ch'ancor viveva, e credo fosse il Padre Bobadiglia, nel che però non vorrei errare. Ben ci è memoria che spesso lo ritrovava à far esercizio in certi luoghi rimoti, e che gli pareva pieno d' una santa semplicità, e gli diceva liberamente non esser mai stata la mente del Padre Ignazio, che la sua Compagnia si riducesse qual' era, e che se fosse ritornato al mondo, non l'avrebbe riconosciuta, perche era ogn' altra cosa da quello ch' ei l'aveva fatta.

Col Cardinale Santa Severina Protettore come si portasse, si vide che solo di tanti si partì con sua buona grazia, e riputazione. Che non è poco con un Prelato, che quelli che gl' andavano à verso senza contraddirgli, chiamava uomini dappoco & adulatori; e quelli che vivamente se gl' opponevano, e dicevano intrepidamente le sue ragioni, odiava come troppo liberi, & arditi.

Mà soprattutto era entrato in tanta grazia del Cardinale Castagna, che fu poi Pontefice dopò Sisto V. e chiamato Urbano VII. che ne riceveva gusto supremo, & è verisimile ch' essendo quel Prelato d' una mansuetudine più ch' umana, di vita innocentissimo, e di costumi irreprensibile, la similitudine causasse, e congiungesse gl' affetti. Non lo visitava mai il Padre, che con ilarità di faccia il Cardinale non gli mostrasse, che tanto più grata gl' era la visita, quanto più frequente. E dopo che partì da Roma, continuò la sua servitù. La brevità del tempo che visse nel Pontificato, che furono tredeci soli giorni, non lasciò vedere, se assunto a quella sede fosse per continovar il suo favore al Padre, pel concetto in cui l' aveva di soggetto incomparabile di dottrina, costumi, abilità. Da chi si trovò presente hò testimonio, che quando gli venne la nuova della morte, senza alcun segno d' alterazione, disse, *Ideo raptus est, ne malitia mutaret intellectum ejus*. Ebbe occasione anco di passar' à Napoli, per presedere Vicegenerale à Capitoli, e visitare, ove conobbe, e conversò con quel famoso ingegno Gio: Battista Porta, il quale anco nelle sue opere mandate in luce, fà onorata menzione del Padre Paolo, come di non ordinario personaggio, & in particolare della perspettiva specolare.

Il tempo del suo carico di Proccuratore Generale in Corte s' incontrò nel principio del Pontificato di Sisto V. il quale (credesi pel rispetto, ch' essendo stato Frate sapeva molto la portata delle persone insigni delle Religioni, & aveva informazione della qualità del Padre) l adoperò in Congregazioni, & altri maneggi più frequentemente del consueto. Trovossi nella discussione della materia, *se 'l Duca di Giojosa Cappuccino era dispensa'ile;* nella quale da chi volle adulare furono dette tante esorbitanze dell' illimitata podestà, anzi onnipotenza Pontificia, che il Padre Bellarmino con voce sommessa disse al Padre, *Queste sono le cose che hanno fatto rivoltar la Germania, e faran-*

no l' istesso alla Francia, & altri Regni.

Una volta in strada essendo il Pontefice in lettica fece chiamare il Padre, e lo tenne buono spazio in ragionamenti, che non toccavano però altro, che certi memoriali che gl' erano capitati contro il Generale di quel tempo. Questa cosa insolita, & osservata dalla Corte, che tutto osserva, si divulgò fuori ancora, come che fosse nella grazia del Pontefice. Che più? La vanità di già l' aveva fatto Cardinale. Mà questo favore, nè ambito, nè ricercato da lui, gli costò una travaglios̃a persecuzione. Nel suo partire da Venezia aveva lasciati i suoi amici a' consigli, ed alle direzioni di Maestro Gabriello Colissoni, con cui era stato ben unito in levare dalla Provincia certe male introduzioni, & aggravj, ch' alcuni superiori facevano a' più deboli, che sotto nome odioso di tirannia si detestavano. Mà come avviene spesso, che quello che si detesta in altri, si giustifica in se medesimo, & essendo la natura di Maestro Gabriello, come si vide poi, d' esser' amico del solo suo interesse, aveva concepito con trè anni d'assenza del Padre Paolo dalla Provincia quel dominio assoluto, al quale con estorsioni molto grandi anco pervenne. Un solo impedimento se gl' attraversava, l' instante ritorno del Padre, al quale ben sapeva che maitali pratiche non sariano piaciute, e disperava di poterlo piegare alle sue voglie, perche aveva conosciuto l' integrità, e l' inespugnabilità della sua mente. S' immaginò l' unico rimedio essere il proporgli quello, da che difficilmente anco i più sapienti possono guardarsi, la strada de gl' onori perche si tratteneße in Roma. E cominciò efficacemente à persuaderglielo con lettere, e farglielo proponer da suoi più cari, come che il credito acquistato nella Corte potesse fargli strada ad avanzare la sua fortuna. Il Padre, trà l' altre repulse a quel consiglio, per levarsi una volta il tedio per sempre, rispose in una lettera in cifera, che trà di loro usavano, alcune parole in discredito delle Corte, come *che in quella si venisse alle dignità con male arti, e di tenerne esso poco conto, anzi abbominarla*. Conservò Maestro Gabriello la lettera, e la cifera, e dopo finiti i trè anni del suo carico in Corte ritornò alla patria, alla quiete, & agli studj suoi, non potendo il Padre approvar l' estorsioni, che nella Provincia faceva Maestro Gabriello, e nelle quali veniva mantenuto col favore d' alcuni Cortigiani del Cardinale Santa Severina, che però non lo favorivano gratis, facendosi conto fondato che 'l Generalato, al quale fù finalmente portato, gli costava non manco di quaranta mila ducati (come molti ancora ne sanno molto ben far' i computi, e dire i particolari) tutti cavati dall' altrui borse; e coll' esserſi il Padre solo dichiarato di non approvarle, e meno consentirvi, vennero a rottura, e dissensione manifesta. Nella quale per prevalere, essendo già entrato in tanta grazia della Corte, ch' è stato uno stupore, e particolarmente del Cardinale Protettore, ch' era anco capo del Santo Uffizio dell' Inquisizione, presentò la lettera colla cifera; per la qual presentazione, se ben' il Cardinale non trovò buono il procedere per via del Santo Uffizio, come Maestro Gabriello s' era dato à credere, mostrò però implacabile indignazione al Padre; & al solito della moltitudine, che si volta ove il vento spira, benche si riducesse alla sua quiete; senza intromettersi più nel governo, vedendo il male insanabile; con tutto ciò ne fù molto travagliato, non nella sua persona, nella quale mai nè tutta l' arte, nè la violenza, potè trovar un neo ove attaccarsi, mà ne' suoi amici, che non essendo esenti dalli difetti ordinarj, non solo venivano esclusi dalli gradi & onori, mà ogni peccato veniale vi si cangiava in mortal colpa. Et il Santa Severina v' adoperò anco l' autorità del Santo Uffizio, della cui Congregazione era capo, con maniere così strane, e fini così bassi, ch' io non ardisco porre i casi che mi sono stati dati in nota, perche troppo grande scandalo arrecherebbono al mondo. Vi è però la medicina, che tutti a fatti inquisiti, co' le sue commessioni in ricorso à Roma trovarono giustizia.

Tra i disturbi gravi del Padre, de' quali si parlerà, fù questo uno. Vi era un Frà Giulio da Codogno vecchio Confessore, il quale per esser d' una bontà irreprensibile, e con una semplicità nota à tutti, aveva molto concorso alle confessioni, con notabile emolumento di limosine. Questo, dall' istesso principio che Frà Paolo entrò nella

Re-

Religione, eſſendo anco Confeſſore della Madre, preſe à cuſtodirlo in quello che aſpetta al veſtire, e ſpeſe de' viaggi, e de' libri. Perche il Padre ſino all'ultima età, mai non hà voluto ch'un ſempliciſſimo veſtimento, sì che ſe foſſe caduto in acqua, li conveniva ſtar' in letto tanto che quello ſi raſciugaſſe. Mai non ebbe alcun' ornamento di camera, e così hà continuato fin' allo ſpirare dell' anima che con un mobile quadro d'un Criſto in orto, un Crocifiſſo con teſchio naturale umano al piede, come ſuo peculiare ſpecchio, è trè orivoli à polvere per miſurare il tempo. Mai non aveva danaro, ſe non quello ch' alla giornata gl' era neceſſario. E Frà Giulio, ſino che per eſtrema vecchiezza perdè poi il vigore della mente, veſtiva il Padre poveramente ſecondo il biſogno. Egli riceveva dal monaſterio quello che in luogo di veſtimento gli toccava, e ſpendeva nelle ſue neceſſità. Et in ſomma il Padre non aveva avuto alcun penſiero ſotto la cura del ſuo buon vecchio. Non è alcun dubbio che la tranquillità dell'animo hà il fondamento principale nell' interno, nella profonda cognizione delle coſe umane, e divine, e ſenza quello ogni coſa eſterna è inſufficiente, e vana, perche neſſuna può ſoſtenere chi da ſe ſi getta à baſſo. Tuttavia non ſi può negare, ch' anco gl' ajuti eſterni non abbiano la lor parte d' efficacia alla quiete. Ora per diſturbare il Padre dalla quiete che godeva ſenza alcun faſtidio nelle neceſſità ſuddette, vedendo quello come figura quadra immobile in ogni ſito, s' ingegnarono di far pruova ſe nella perſona del ſuo Nutrizio, tenuto in luogo di Padre aveva ſenſo; e con informazioni diaboliche moſſero prima il Patriarca Priuli a levar' à Frà Giulio la facoltà di confeſſare, perch' indi veniſſero meno al Padre le ſolite, povere sì, mà al ſuo animo ſufficienti comodità. E tenuta queſta via, ch' eſſendo entrato quel Patriarca in certe pretenſioni coll' Eremite di S. Ermagora le quali per la perpetua ritiratezza, anzi prigionia, trovandoſi in credito di ſantità, avevano la loro difeſa, diedero ad intender' à quel Prelato, che frà Giulio, che di molti anni era loro Confeſſore, e Miniſtro della Santiſſima Meſſa, e Comunione, foſſe quello ch' andaſſe ad eccitare i ſuoi devoti della nobiltà primaria alla difeſa. E paſsò tanto innanzi, che rappreſentò à Roma queſto fatto, com' una diſubbidienza; e dalla Corte del Protettore, ove avevano l' intelligenza, cavarono una lettera, che fù preteſto ricercato; e così levarono Frà Giulio, e lo mandarono fuori del dominio à Bologna, dopò ch' era dimorato à Venezia in ſommo credito di bontà più di cinquanta anni. La carità verſo di lui moſſe il Padre à fare un viaggio à Roma, ove negoziò, & ottenne il ritorno à Venezia dell' innocente Padre ſuo, ove ritornò agli ſtudj ſoliti & eſercizj.

Non è da concorrere nell' opinione di quei Filoſofi, che le noſtre facoltà ſenſitive, e mentali ſieno pure, e mere poſſibilità; perche così tenendo, non ſarebbe che caſo, è buono incontro di migliore, ò deteriore compleſſione, e temperamento. E però coſa certa il temperamento, e la compleſſione aver gran parte nell' abilità, ò inabilità de gl' Uomini. Aveva il Padre i ſenſi i più ſottili, e più vivaci, che per avventura ſi trovaſſero in alcuno, ſpezialmente l' occhio con una viſta acutiſſima e velociſſima, il tatto perfettiſſimo, con che diſcerneva coſe che parevano inſenſibili. Era coſa ſtupenda ne' cibi compoſti come immediate ſentiva, ò il benefizio, ò il nocumento, diſtinguendo infallibilmente l' uno dall' altro à meraviglia. Onde quando è ſtato in tempo, che con certiſſime ragioni, & evidenza ſapeva non eſſer ſuperflua la cura di guardarſi di veleni, non ſi preſe giammai un minimo faſtidio, non ſolo perche conoſceva à prova anco miracoloſamente eſſer ben guardato quello ch'è in protezione di Dio, ma ancora per quello che ſpetta alla prudenza umana, teneva ſicuro che in cibo l' eſquiſitezza del ſuo ſenſo l' avrebbe avvertito; e nel bere, ove più ſtà il pericolo, aveva più oculta previſione. Ridondava queſta eſquiſitezza, ò paſſibilità de' ſenſi nella mente; com' è conſeguente; onde era coſa ſtupenda, come tutto gli faceva impreſſione, e vi dimorava tenacemente. Se entrava in un luogo, portava ſeco impreſſe nella memoria l' immagini delle coſe più minime, delle quali, venendo occaſione, mille volte gli amici gli dicevano come era poſſibile ch' avvertiſſe così tutte le minuzie. Se leggeva un libro,

bro, (e tutti leggeva quanti n' uſcivano alle ſtampe d' alcun conto) ſapeva tutto, e gli reſtava impreſſa la carta, ove aveva veduto ogni coſa per leggiera che foſſe. A me accade ne' libri non vedere ſe non quello che sò prima, ò vado cercando, e ben ſpeſſo anco lo trapaſſo, in quella ſorte almeno di ſtudio, che chiamano vago, e ſenza fine preſente, & urgente. Mà in lui non ſi conoſceva appena queſta diſtinzione, e tutto s' attaccava. E lo ſtupor era, ch' eſſendo l' impreſſione così facile, lo ſcancellamento foſſe così difficile. Et in queſte eccellenze l' umiltà ſua era tale, che mai ad alcuno, che di ciò lo voleſſe lodare non conceſſe altro, ſe non che ſi lodava della ſua maggior imperfezione d' un' eccellente debolezza, conforme alla quale tutto gli nuoceſſe, & aſſeverava ſeriamente, ch' egli non ci metteva cura, mà che la ſua gran paſſibilità, & imperfezione era di ciò cagione. Et alla ragione che foſſe perfezione, perche la ritentiva era così facile e ſtabile, egli diceva, che anzi ciò arguiva debolezza, e paſſibilità maggiore, perche non ſolo l' oggetto in lui faceſſe moto, & inferiſſe paſſione, mà anco ogni minima reliquia, & immagine lo continuaſſe. Mà queſto problema ſi laſcia diſputar' ad altri. Da queſto, e dal perpetuo ſtudio, nel quale, & innanzi, e dopo depoſto il ſuo Magiſtrato, & ogn' altra coſa, s' era immerſo, credo io che naſceſſe la eſquiſita cognizione che aveva.

Coſa mirabile era, che non ſolo ſapeva della ragione Canonica le leggi, e decreti, mà ſapeva i tempi che ciaſcuno de canoni era ſtato fatto, i fonti onde erano cavati, la cauſa che aveva moſſo à fargli. Nella materia benefiziale, così intricata; così moltiplice, così varia ſapeva tutte le ragioni controverſe, i progreſſi, le mutazioni, l' alterazioni. A queſta teorica portò da Roma tutta la pratica di quante Congregazioni e Tribunali vi ſono, le loro formule, il loro procedere. E (ch' è meraviglia) s' aveva anco come dipinti nella memoria i luoghi, i ſiti, le figure, le ſtarne; e quaato aveva veduto, tutto gli reſtava impreſſo. Da queſta ſteſſa, ò paſſibilità, ò imperfezione di temperatura (come diceva ſempre egli) ò ſublimità, ò felicità d' intelletto, come l' hanno ſtimata gl' altri, e non da ſtudio, che ſi ſappia, che mai faceſſe di fiſonomia, naſceva quella gran cognizione ch' aveva delle perſone. Nella qual ſorta di ſapere io veramente non trovo in tutto il corſo del tempo, che ſi faccia memoria d' uomo che ſapeſſe quanto lui. E ſe ſi narraſſero i ſucceſſi particolari quante volte dalla ſola faccia, mà moltiſſime dal ragionamento d' una ſola volta, come s' aveſſero nel petto la feneſtrella, che ricercava Momo, penetrava la natura, i coſtumi, l' inclinazioni, e la loro portata, temerei colla pura verità levare la credenza di quanto ſcrivo. Mà queſta neceſſità d' oſſervare tutto minutamente, benche non voleſſe, ò ci meteſſe cura, col la lunghezza di tempo l' aveva ridotto à tal finezza di giudizio, ch' anco nella Religione tra' Frati paſsò la voce, che poi i malevoli hanno anco rinnovata ne' ſuoi ultimi anni, ch' egli aveſſe uno ſpirito, Vanità che non hà biſogno di confutazione. Da queſta radice procedeva quella maniera maravigliosa di trattare con ſoddisfazione con ogni ſorta di perſone, perche immediatamente penetrava la natura, le inclinazioni, i diſegni, e come perito ſonatore ad un ſol tocco fà giudizio dello ſtrumento, così con far parlar le perſone, con preſtezza ammirabile conoſceva i fini, gl' intereſſi, la portata, le riſoluzioni ne gl' affari, le riſpoſte che dariano, e regolava ſeco. Di tutte le qualità di perſone, e di tutte le regioni, Principi, ſudditi, grandi, mediocri, non ſi troverà forſe chi al partire non ſia reſtato con altretanta ammirazione, come contento, e col concetto, e teſtificazione, che 'l Padre Paolo foſſe un grand' uomo. Da queſto fonte procedeva quella velocità di ſapere immediatamente riſpondere à tutti in tutte le materie, che gli venivano propoſte. Del che porterei qualche prova, ſe non parlaſſi di coſa, che tante centinaja, e migliaja di perſone ancor viventi hanno ſperimentato, in tutte le materie. Nell' iſtorie ſacre, e profane faceva traſecolare col riſponder co' fatti preciſi, co' luoghi, tempi, occaſioni, come ſe la ſua fantaſia foſſe la tavola, ove miraſſe tutte le coſe ſucceſſe. Sono capitati in Venezia di noſtro raccordo varj virtuoſi in ſeparate profeſſioni. Un' Oltramontano che aveva fatto ſtudio iſquiſi-

to nelle proprietà della Calamita, e credeva, e con buona ragione, ſaperne quanto alcun'altro, fù inttodotto à colloquio col Padre, trovando che non poteva portare nè ſpeculazione, nè ſperimento, che 'l Padre non ſapeſſe, e molto più, e colle ſue ragioni, e fabbrica degli ſtrumenti reſtò, che non ſapeva ove ſi foſſe. Le più rare invenzioni di ſtrumenti, macchine per miſure per peſi, per orivoli, per le matematiche, e per le militari, per tutti i propoſiti, gli venivano fatti capitare da vedere, e farvi il giudizio. Coſa ſtupenda, come ſe non aveſſe mai atteſo ch' alle mecaniche, immediate comprendeva il diſegno, e giudicava ſe poteva ſervir all' effetto preteſo, ò nò il modo di migliorargli, ò facilitargli, ò farne degli altri per l' iſteſſo, che non aveſſero oppoſizioni, ò difetto. In tanto, grandi ingegni ancor viventi, comunicandogli i ſuoi penſieri ſopra l' inventare qualche nuovo ſtrumento di ſopraddetti fini, teſtifichino eſſi con che velocità giudicava s' era poſſibile, ò nò; e s' era poſſibile, come ſi poteſſe facilitare, e ſe 'l ſuo giudizio gl' è mai riuſcito fallace. Mà più dicono quelli che gl' hanno fatto vedere di tali ſtrumenti prima che diſpiegarli, col dirgli. Queſto è uno ſtrumento, ò da pigliar ſiti, ò da miſurar viaggi, ò da levar peſi, ò ſaper ritornar' in luoghi incogniti per le ſtrade medeſime, con che facilità gli pronunziava che coſa foſſero. Le particolarità ſarebbono un volume. Il Signor Alfonſo Antonini (Cavalier delle più ſublimi virtù morali, civili, politiche, e militari, che poſſono render un gentiluomo amabile) dopò che per veder le guerre andò cercando in Germania, & in Fiandra, e così coll' oſſervazione in altri, come coll' eſercizio della ſua perſona, e maggiormente dell' ingegno in oſſervar tutte le coſe, ſi portò ad un grado di perizia militare, alquale rari arrivano, fù dalla Sereniſſima Repubblica richiamato al ſuo ſervizio per li moti d' Italia. Mà queſti caduti in uno ſtato, che più ſi potevano chiamare romori di guerra, che guerra aperta non avendo potuto ottener licenza di partire per trovarſi ove la guerra ſi faceva ſentire, ſi diede tutto à regiſtrare le coſe oſſervate, maſſime gl' ordini del Prencipe Maurizio d' Oranges, & inſieme vedere Polibio, e gl' altri autori, ne' quali ſi può imparare gl' ordini della milizia Romana antica, e d' altri Popoli; e con queſta occaſione, ſcriſſe anco come ſi poteſſe ben' ordinare la milizia al preſente. Mà avendo conceputo nella ſua mente l' invenzioni di molti ſtrumenti, e macchine militari, volle paſſar' à Venezia, à conferir col Padre i ſuoi penſieri, e ricevere il ſuo giudizio, e caduto accidentalmente nella materia degli ſpecchi, nella quale l' Antonini aveva di freſco poſto molto ſtudio, il Padre non ſolo gli diſcorſe improviſamente della fabbrica di molti ſpecchi, per effetti che pajono aver del miracoloſo, mà immediate preſa la carta, e la penna gli formò le figure colle ſue ragioni dimoſtrative, come ſe allora veniſſe dallo ſtudiare Galazen, Vitellione, e gl' altri di tale profeſſione; e pure ſi faceva conto ch' erano più di quaranta anni, che non aveva verſato in tali autori.

Mà ritornando al filo, ritornato da Roma alla ſua quiete, & à ſuoi ſtudj, tornò anco alle ſue converſazioni virtuoſe, e tutto il tempo che gl' avanzava da' divini uffizj, ne' quali tutto 'l tempo di ſua vita fù ſempre aſſiduo, quando da' pubblici negozj non era impedito, non tralaſciando però le ſue divozioni private, lo ſpendeva ne' libri. Scriſſe in quel tempo alcuni ſuoi penſieri naturali, metafiſici, e matematici, i quali dopò rivedendo, non ne faceva ſtima; e ſoleva dire, *Oh! che puerizie mi paſſavano per la mente*. Et io ſon ben ſicuro che vedendogli gl' uomini dotti, non gli ſtimeranno puerizie.

Lo diſtraſſe dalla ſua quiete un'accidente avvenuto nella Religione. Era l' inclinazione, & aſpettazione della Religione, che foſſe fatto Generale un Milaneſe, ch' aveva il favore de' principali, & era ſtimato meritevole. Mà il Gran Duca di Toſcana ſi poſe al forte, e colla ſua potenza in Roma fece crear Generale un Bologneſe nativo da Budri, chiamato Maeſtro Giovanni Battiſta Libranzio, Lettor in Piſa della Metafiſica. Egli era veramente un' uomo di gran dottrina, e bontà, mà ne' governi non così abile com' avrebbe convenuto à ſoſtentar quel carico in tempo di groſſe funzioni, e non mai contente. In breve tempo volarono tanti memoriali à

Ro-

Roma delle ſue ſemplicità, e delitti de' ſuoi compagni, ch'à lui s'attribuivano, che mancatogli il favore per la morte del gran Duca Franceſco, ſucceſſa nel 587. Siſto V. così deſiderando anco Santa Severina Protettore che mal volentieri s'era condotto à favorirlo al Generalato, perche inclinava ad altro ſoggetto, riſolvette che le ſue cauſe foſſero vedute. E dopò lunga concertazione nel deputar' i Giudici dal Cardinal Santa Severina Protettore, perche eſſendo la Religione in fazioni, quello ch' uno proponeva, l'altra lo ricuſava, finalmente il Papa, ch'aveva già conoſciuto il Padre Paolo, finì le liti, e comandò ch'andaſſe a vedere quella cauſa. Così gli convenne andar à Bologna, ove ſtette molti meſi, trattando quella nojoſa cauſa. Perche avendo ottenuto il Generale, che di quella ſi deſſe parte di paſſo in paſſo all'Auditore del Torrone, eſſendovi anco alcune cauſe criminali importanti, onde fù neceſſario portarſi nelle carceri pubbliche, più volte vennero in diſparere di quello che foſſe di ragione, e conveniva ſcrivere, & aſpettare da Roma le riſpoſte. E fù notabile, ch'in tutti i punti controverſi fù ſempre approbata l'opinione del Padre, con tutto che gl'Auditori ſogliano eſſer ſoggetti conſumati ne' giudizj. Terminò i proceſſi, e la cauſa, la morte del Generale, ſegnate però dal Padre alcune ſentenze de' Frati.

Tornato il Padre à Venezia, ripigliò i ſuoi ſtudj, e la ſua ritiratezza da tutti i negozj, frequentando le ſue ſolite virtuoſe converſazioni, & il mezzato del Signor Andrea Moroſini, nominato di ſopra, era divenuto molto numeroſo, perche vi concorrevano gran parte di quelli che facevano profeſſione di lettere, non ſolo della Nobiltà, della quale i ſoggetti tutti ſono riuſciti grandi Senatori, e come ſtelle in queſto firmamento della Sereniſſima Repubblica per bontà, religione, e prudenza civile, mà anco v'erano ammeſſi ogni ſorta di virtuoſi, così ſecolari, come Religioſi, anzi, tutti i più letterati perſonaggi che capitaſſero in Venezia, ò d'Italia, ò d'altre regioni, non averiano mancato di trovarſi in quel luogo, come in uno de' più celebri conſecrati alle Muſe. Io in mia vita non hò veduto eſercizj più virtuoſi: e piaceſſe à Dio, che come le virtù delli due Andrea, e Nicolò Zij ſono paſſate come per eredità ne' nipoti, così foſſe in Venezia un'altro tale mezzato, ove ſi numeravano alle volte 25. e 30. uomini di virtù inſigni. In queſto congreſſo d'uomini in virtù eccellenti, non aveva ingreſſo la cerimonia, a' noſtri tempi coſa affettata, e ſuperflua, che ſtanca il cervello de' più perſpicaci, e conſuma vanamente tanto tempo in un mentir' artifizioſo, e non ſignificante per troppo ſignificare; ma s'uſava una civile, e libera creanza. Era lecito à ciaſcuno introdurre ragionamento di qualunque coſa che più gli aggradiſſe, ſenza reſtrizioni di non paſſare d'un propoſito nell'altro, ſempre però di coſa pellegrina, e le diſputazioni avevano per fine la cognizione della verità. Rara coſa era la felicità del noſtro Padre, che qualunque materia veniſſe in campo, non ſolo diſcorreva improviſamente, mà non faceva alcuna differenza nel ſoſtenere, ò nell'impugnare alla ſcolaſtica qualunque propoſizione. Ilche faceva con tanta facilità, che rendeva ſtupore. E nell'età più matura poi, quando ſe gli raccordavano queſti eſſercizj, ſe ne rideva, come di puerilità. Ardevano in queſti tempi le guerre civili in Francia, & aveva guſto il Padre di ſentirne a ragionare. E continuò quaſi fin'al fine della vita il guſto d'intendere lo ſtato del Mondo, e ciò ch'andava ſuccedendo; & aveva ſempre come un'Idea generale, che poche volte fallava nel ſuo giudizio, s'una nuova che ſi ſpargeſſe foſſe vera ò finta; e con tanta prudenza ſulle coſe preſenti fabbricava il ſuo giudizio di quelle dell'avvenire; che faceva meravigliare, e ricercare il ſuo parere com'una pronoſticazione. E perche alla nave d'oro in Merceria ſi riducevano à raccontare gl'avviſi una mano d'uomini galanti, virtuoſi, e dabbene, trà quali il buon Perrot Franceſe, che per un candore di coſtumi, ed una tenacità nelle coſe di religione, chiamavano il vero Iſraelita, alludendo al detto di noſtro Signore, *Hic eſt verus Iſraelita in quo dolus non eſt*: capitavano anco molti Mercanti ſtranieri, e tali, ch'erano ſtati non ſolo per l'Europa, mà nell'Indie Orientali, & Occidentali, tenne mezzo di ridurſi anch' egli. E ſiccome in quella mente tutto s'at-

attaccava, così aveva una destrezza mirabile di far parlar le persone.

Fù il Padre in tutta la sua vita di poco parlare, mà fugoso, e sentenzioso, acuto, mà senza puntura. Aveva però gusto grandissimo di far parlar' altri, e con una destrezza meravigliosa alla Socratica, si dilettava di far scoprir la gravidanza delle menti altrui. Et egli lo chiamava *far partorire ad ajutar à partorire*. E nasceva questa destrezza dall' esser non solo versato, mà consumato in tutte le dottrine, perch' egli poteva seguire ciascuno in quello ove più valeva, i Medici nella Medicina, i Matematici nelle Matematiche, e così nel rimanente. Et in qualunque il caso portasse il discorso, chi non lo conosceva, partiva ciascuno persuaso, che quella fosse la sua principal professione. E come s' abbatteva in persona eminente in qualche scienza & arte, con soavità inesplicabile l' interrogava del tutto, e cavava quanto fosse possibile, senza ch' egli mostrasse non pur importunità, mà ne meno curiosità molesta. Mà riceveva in particolare gran gusto in sentire quelli ch' erano stati per li luoghi; e sapevano dare certa relazione de' siti, de' popoli, de' costumi, e delle religioni, avendo conceputo un desiderio inestinguibile di pellegrinare. Del Signor Bernardo Sechini padrone di quella bottega era trà gl' altri un figlio, che vive ancora, d' ingegno molto superiore alla professione ch' esercita, così per aver bene studiato in Lovanio, come anco perche la natura non è così maligna, ò parziale, come viene accusata, e produce nelle persone di non alta fortuna ingegni della maggior' eminenza, e capacità. Con questo entrò il Padre in gran strettezza, che hà continuata fin' alla morte. Di questo si valeva, se capitava qualche persona pratica de' paesi, per poter aver seco discorsi. E dirò questo di passaggio, che 'l capitare del Padre à quel luogo, cominciò del 1586. anni 12. avanti i dispareri trà la Serenissima Repubblica, e Paolo V. dopò i quali vedendo ch' erano state inventate tante calunnie, e falsità, con danno del Mercante, più volte trattò di levarsi da quella conversazione. Mà il Signor Alvise non vi hà mai potuto consentire, anteponendo la dimestichezza del Padre ad ogni detrimento ch' indi potesse avvenirgli.

Fù questo il tempo, nel quale il Padre ebbe il maggior bene, & il più quieto godimento della sua vita. Perche se bene egli aveva tre grandi infermità come congenite, e dalle quali teneva d' esser accompagnato alla sepoltura, flusso epatico, procidenza dell' intestino retto, & un periodico dolore di capo, oltre il travaglio dell' emoroidi, egli le sopportava con tanta ilarità, e serenità di cuore, come se fosse stato il più sano del mondo, e le riputava come divini favori, e naturali ammonizioni del disloggiamento, che l' anima, al suo credere, fare doveva da questa vita. Nel resto si può dire che si stimasse nel giardino delle delizie, e di calcare le rose. Perche quanto a' bisogni, nessuno n' aveva, perche nulla desiderava, ricchissimo nella sua povertà, senza entrate, senza alcuna industria, ove avanzasse un sol danaro, senza alcun pensiero, lasciata ogni cura al Padre Giulio, senza libri, se non accomodatigli giornalmente da amici grandi, che tutti leggeva, ne faceva nel suo intelletto la più gran libreria ch' avesse mai Principe al mondo, colla sua nudità della cella, col solo vitto tenuissimo, che gli somministrava il Monastero, ch' era per lui abbondantissimo, astratto da tutte le cure de' governi. Tutta la sua vita era in trè sole cose occupata, il servizio di Dio, gli studj, le conversazioni; A quello era assiduo, non pretermettendo mai di trovarsi a' divini uffizj. Agli studj dopò l' orazioni private da tutta la mattina, che cominciava sempre avanti il levare del sole, mà d' ordinario preveniva ancora l' aurora fin' all' ora degl' uffizj comuni. Il tempo meridiano era diviso ora in operazioni di sua mano, nelle trasmutazioni, sublimazioni, e cose simili, ò nelle conversazioni degli amici, ch' erano i letterati, & insigni personaggi di Venezia, e forestieri che vi capitassero. Il ridotto in Venezia era nel mezato menzionato, e nella bottega del

Se-

Sechini. In Padova, ove ſpeſſo ſi traſferiva, la caſa di Vincenzo Pinelli, ch' era il ricetto delle Muſe, e l' Accademia di tutte le virtù in quei tempi. Mà che ſtima faceſſe del Padre il Signor Pinelli, lo moſtrerà queſto ſucceſſo, del quale ſono teſtimonj viventi, che sò di nome, il buon' Aſſelineo, & il Signor Sechini. Si trovava in compagnia del Signor Pinelli Monſieur Perrot Franceſe, degno d'eterna fama per la ſua integrità, & il Signore Marino Ghetaldo gentiluomo principaliſſimo in Raguſi ancora credo vivente, conoſciuto da mè in Roma, & à Venezia, un' Angelo ne' coſtumi, e demonio (prendo il nome ſolo nella ſcienza) nelle matematiche. Il ſuo *Apollonius redivivus*, & altre ſue opere alla ſtampa, lo moſtrano avere ò neſſuno, ò pochi pari. Sopravvenne il Padre per viſitare il Pinelli il quale allora inchiodato dalle podagre, fece nondimeno uno ſforzo grande per andar à riceverlo, come dopò nel licentiarſi fece anco, volendolo pure accompagnare. Del quale onore fatto ad un Frate maravigliati i ſuddetti, richieſe il Ghetaldi chi foſſe quel ſoggetto, à cui vedeva fatto ſi ſtraordinario onore. A cui riſpoſe il Pinelli (riferiſco le parole ſue medeſime.) *E il miracolo di queſto ſecolo*. E ricercando il Ghetaldi, che ben compreſe parlarſi del ſapere, in qual profeſſione. In quella vi piace diſſe il Pinelli. Di che vedendolo maravigliato, aggiunſe; Io sò, Signore la voſtra eccellenza nelle matematiche, facciamo una pruova. Inviterò con noi il Padre à pranzo per domani. Abbiate voi in pronto qualche propoſizione di quella ſcienza che vi paja poter eſſer pietra di tocco, e ſtudiatevi trà tanto per eſſer ben proviſto, che ne vedrete la pruova. Io ſarò il proponente, nè voglio ſaperne da voi coſa alcuna, ſe non nel lavare delle mani. E così fù eſeguito. Non hò potuto ſaper' il particolar Problema, ò Teorema, e ciò che portaſſe in campo il Ghetaldi. E ben certo, che al diſcorſo del Padre reſtò così attonito, e confuſo, che confeſsò non aver mai creduto, che un' uomo poteſſe ſaper tanto in quella profeſſione, e dopò volle divenire ſuo intrinſeco amico, e conferir con eſſo tutte le ſue invenzioni, e quanto nelle Matematiche hà conſecrato all' immortalità. Et il buon Perrot gli preſe un' affezione che hà continuata ſino che paſsò à miglior vita, laquale volle teſtificargli anco all' ultima infermità, laſciandogli la ſua brocca d' argento, colla quale ſi faceva dare l' acqua alle mani.

Mà era tempo ch' al tocco della pietra foſſe provato l'oro fino. Piacque à Dio, che guida i ſuoi per ſtrade laborioſe, che foſſe cavato dal porto di quiete al pelago tempeſtoſo di nuove turbolenze. Il che avvenne in queſta maniera.

Il favore del Cardinale Santa Severina Protettore dell' Ordine de' Servi, ad iſtanza del Cardinal de' Medici, che fù poi Leon XI. e di Ferdinando Gran Duca di Toſcana, aveva portato al Generalato un Maeſtro Lelio Baglioni Fiorentino, uomo veramente di gran vivacità, ardito, dotto, & anco di vita incolpata, e nel portarlo à quella dignità gli aperſe anco la ſua intenzione, e lo ricercò di cooperare con lui, che finito il ſuo corſo ſe gli faceſſe ſucceſſore Maeſtro Gabriello di Venezia. Il Generale, che ſecondo l'ordinario di tutti, che conſeguiſcono tal dignità hanno due fini, di perſeverare nel carico il più che poſſono, e quando ſono neceſſitati di deporlo farſi un ſucceſſore à ſuo guſto, ricevè nel profondo queſta dichiarazione del Cardinale; e nel ſuo ſegreto fù riſoluto d' attraverſarla in tutte le maniere: E perche le ordinarie, che foſſe ſoggetto ſenza alcuna virtù, ſenza alcuna letteratura, ſenza alcun merito, non giovano, che i continui, e gran doni che facevano in Corte del Cardinale, e la grazia appreſſo il nipote del Cardinal medeſimo, diſfacevano quelle nubi come venti boreali, & erano baſtevoli per canonizzarlo, non che giuſtificarlo in Corte, preſe un' altra ſtrada più violenta, di far conoſcere in Corte alla Congregazione della Riforma, che allora era ſopra Regolari, & al Papa medeſimo, Maeſtro Gabriello per uo-

mo vizioso, scellerato, facinoroso, colpevole di gravissimi delitti. E passò tanto innanzi, che fece sparger per la Corte, che tutto quello che cavava in far spia, contrabbandi, fino di sette umane, in sollecitar cause, & ogni altra cosa, ch' è riprensibile in un' uomo, non ch' in un Religioso, che pretendeva il Generalato, tutto colava in Corte dell' istesso Protettore. Questo divise la povera Religione de' Servi in due fazioni, i capi delle quali erano, dell' una Maestro Gabriello trà Frati, & il Cardinale stesso di fuori, ch' imprudentemente interessatovi da Maestro Lelio, vi si portava con maggior passione che niuno de Frati; e dell' altra il Generale co' suoi fautori, ch' anco ad esso non mancavano appoggi, massime ch' essendo come l' argento vivo, non mancava per le Corti de' Cardinali, e del Papa medesimo, di far sapere quello che succedeva, amplificando anco l' estorsioni, per profondere nelle Corti de' Cardinali, & in particolar, ch' era levata dal Protettore tutta l' autorità al Generale, acciò che la grazia, e la giustizia dipendesse da Maestro Gabriello, che tutto vendesse per presenti, cosa che faceva arrabbiare il Cardinale; per l' umore all' ora corrente sotto Clemente VIII. con tante Bolle *contra munerum largitiones*; ch' è un male ch' alla Corte *semper vetabitur*, *& semper retinebitur* come l' Astrologia giudiziaria. Le fazioni nelle Religioni sono un male dell' umanità, che non si spoglia coll' entrar ne' Chiostri, sicche non occorra tante volte, che portin seco il nome di fraterie, e sono cose terribili. I Bianchi, e i Neri; i Guelfi, & i Ghibelini non furono così atroci, se non perche erano per necessità legati insieme nelle Città, nelle case, e spesso anco ne' letti genitali stessi. E si fanno trà Regolari alla Spartana, ch' ambe le parti fanno prima la guerra a' neutrali. L' innocente Padre che godeva una virtuosa quiete, stette fino che potè renitente, mà finalmente fù necessitato a dichiararsi in parte. E non potendo per suo onore, e per le dichiarazioni innanzi fatte, approvare l' estorsioni, e le rapine, che per donar' à Roma, Maestro Gabriello faceva, si trovò unito d' interessi col Generale. E se ben' egli era desideroso, ò di raddolcire l' amaritudine, ò d' indurre le cose a' termini civili, che nelle Religioni si dice de' voti, ò suffragj, non fù mai possibile. Anzi Maestro Gabriello passò seco anco alla criminalità, e lo querelò à Roma all' Inquisizione di tener commerzio con Ebrei. E per ajutar la querela, sfodrò la lettera di sopra menzionata, colla contra cifra, e lo fece querelar' anco in Venezia da un suo nipote; perche trattandosi di composizione, e rispondendo quello (che credeva la fazione di suo Zio molto superiore) che nel Capitolo avrebbe aspettata l' inspirazione dello Spirito Santo, aveva risposto il Padre, *che conveniva operare co' mezzi umani*, Maestro Santo (che così si chiamava) l' accusò al Santo Uffizio di Venezia, ch' avesse negato l' ajuto dello Spirito Santo, Mà quel Tribunale esaminati i testimonj, ch' erano presenti à quella trattazione, non stimò giusto ne anco chiamar il Padre, mà estinse l' azione, senza pur dirgli parola. Et in Roma il punto della lettera colla cifra pose il Padre in pessimo concetto d' esser nemico delle sue grandezze, & in segreto non ardirono però formarvi sopra giudizio di religione. Hò sentito io stesso più volte alcuni, non sò se io dica ignoranti, ò maligni, che rappresentavano argomento irrefragabile contra l' integrità del Padre l' essere stato denunziato tre volte al Santo Vffizio dell' Inquisizione. In gioventù da Maestro Claudio da Piacenza, e nell' età matura da Maestro Gabriello per quella lettera in cifra contra la Corte, e questa da Maestro Santo suo nipote; come se l' esser denunziato fosse gran nota, & in vero, ove si tratta della dottrina della fede, o della religione, non è cosa che non sia gravissima. Mà à questa oppositione, & à questi, che non riguardano al fine del giudizio, mà al principio, senza ch' io dica altro, faccia risposta il Padre Maffei Gesuita, che nella vita del Padre Ignazio, ora Santo canonizzato, fà menzione, che nove volte fù posto al

San-

Santo Uffizio dell' Inquiſizione (s' io non erro nel numero) con queſta differenza, che 'l Santo vi fù chiamato, eſaminato, & aſſoluto; & il noſtro Padre trè volte ſole; ne mai chiamato, ò eſaminato. E poi dicano quanta forza abbia l' argomento loro, che ne ſegua, o che il Padre non foſſe buono; ò che quel Maeſtro non foſſe giuſto in ricevere le querele. Mà della comunicazione con Eretici, benche niente foſſe provato, fù però fatta grave impreſſione nella mente di Clemente VIII. che ſe ne raccordò. E quando il Padre fù propoſto al Veſcovo di Nona, confeſſando ſaper ch' egli foſſe uomo di lettere, e di molta capacità, aggiunſe anco non meritar dignità dalla Chieſa, per le pratiche, che tenute aveva con Eretici. Il che però altro fondamento non aveva, ſe non ch' eſſendo la Città di Venezia tale, che da tutte le parti del mondo invita, non ſolo per ragione di negozio mercantile à vederla, mà anco quelli c' hanno guſto delle coſe mirabili, e ritrovandoſi il Padre ſin' allora in concetto d'uno de' maggiori letterati ch' aveſſe il mondo, i profeſſori delle ſcienze, che non ſolo d' Italia, mà ancora dall' altre regioni, e maſſime i gran perſonaggi, ſtimavano degna coſa delle loro pellegrinazioni il vedere, & avere congreſſi letterati con un' uomo ch' in tutte le profeſſioni non ſolo poteva dar loro ſoddisfazione, mà licentiargli con maraviglia. Et egli che ſapeva che non ſolo i termini d' umanità, e civiltà, mà le più rigoroſe regole canoniche non obbligano à ſchifare chi che ſi ſia, ſe nominatamente, & in individuo non ſia dalla Chieſa condannato, ſenza ricercar altro, tutte le ſorte di foreſtieri faceva degni della ſua virtuoſa converſazione. Alle volte veniva à queſto aſtretto anco da' padroni, come quando Monſieur d' Eureux poi Cardinal di Perrone, veniva da Roma, ove infruttuoſamente prima aveva trattata la riconciliazione d' Enrico IV. e paſsò per Venezia, furono deputati à tenergli compagnia l' Illuſtriſſimo Luigi Lollino, poi Veſcovo di Belluno, nelle lettere Greche, e nell' umanità ſenza pari, & il Padre, che lo fecero più giorni quaſi ſempre in diſcorſi di ſtato, ò di lettere. E quel gran cervello che diceva aver' in Italia trovate pochiſſime perſone d' erudizione inſigne, ſi sà ch' in Padova in caſa del Signor Vincenzo Pinelli, & in altre occaſioni celebrò il Padre per vn' Ingegno tranſcendente. E fù in quella occaſione che lodando il Lollino, & il Padre, il gran ſapere di quel Prelato, e la ſuprema ſaviezza nel diſputare, e confondere quelli co' quali diſputava, maſſime di religione; per termine di modeſtia diſſe, ch' oltre l' avere trovati gl' Ugonotti in Francia ſenza erudizione, maſſime ne' Padri vecchi, Concilj, & Iſtorici, gli aveva anco trovati collerici, & impazienti. Onde, oltre la dottrina, vna delle prime coſe ove egli nelle diſpute con loro miraſſe, era con arguteza, e motti metergli in collera, che ciò fatto aveva la vittoria certa. E veramente quello ſpirito tanto elevato aveva quell' attitudine, oſſervandoſi nelle ſue diſpute di religioſi dogmi vſcite à ſtampa, vna maniera molto arguta, e ſuor di modo irritativa. L' occaſioni di queſto genere venivano frequenti. Mà la paſſione & ignoranza, ch' in queſto ſecolo hà renduta la religione teſſera delle fazioni, & il deſiderio de gl' emuli di portarſi innanzi à Roma come più zelanti, come vedevan comparir' a viſitar' il Padre alcuno veſtito all' Oltramontana immediate ſe lo fingeva vn' eretico, come quell' altro che denunziò al Santo Uffizio il ſuo Predicatore, perche avendo allegato Abacuch lo riputò Luterano, e diſſe eſſerſene accorto Abacuch. Ma la divina providenza con queſte graduazioni andava come accoſtumando l' innocente ſuo ſervo alle calunnie ingiurioſe di quel governo, che nel progreſſo della ſua vita, per eſſer ſtato ſervo fedele à ſua divina Maeſtà, al ſuo Principe, & alla ſanta Chieſa da più alta mano per pruova della ſua invitta, e coſtante pietà, gli dovevano eſſer preparate, e per pruova d' una eroica pazienza.

Le turbolenze domeſtiche durarono molti anni, con un' ardore implacabile d' am-

d'ambe le parti : & ebbe occasione il Padre di far vedere la sua moderazione in raffrenare gl'impeti de' suoi aderenti, la sua mansuetudine in non offendere alcuno mai, benche offeso, l'ugualità, e serenità, della sua anima in non perdersi mai per incontri cattivi, che furono molti, nè prender gonfiezza, ò troppo confidenza per prosperi successi che accadessero, come di necessità avviene in tutte le lunghe contenzioni, benche non sieno che di negozj, ò fazioni; la sua singolar prudenza in raddrizzare tutto quello che poteva all'accomodamento; ma soprattutto una dolcezza d'animo incomparabile, che mai fosse veduto adirarsi, mai si risentisse pur in parole. E con tutto ciò fù assai sventurata la sua virtù, perche non sodisfece all'ora, nè a gl'aderenti suoi, nè al Generale, con cui, era unito, nè al Cardinale protettore. Gl'aderenti che nella fazione portavano più affetto che prudenza, l'accusavano di freddezza, e che portasse i negozj come se non gli premessero punto sù 'l vivo, quasi che la loro leggierezza dovesse turbare la quiete d'animo tanto composto, e tanto superiore. Il Generale ardente per natura, e che come gli veniva promossa qualche nuova difficoltà, e controversia, ne faceva festa, e soleva dire, *Mi chiamano al mio giuoco*, avrebbe voluto che 'l Padre non stesse sulla sola difesa, osservando il benefizio del tempo, e sempre spargendo semi alla pacificazione, & al sedare i moti, mà portasse egli ancora alla causa affetto veemente, & effetti risentiti. Il Cardinale, ch'aveva per sicuro che il precipizio del Generale gli desse la causa vinta, attribuiva al Padre tutti i consigli, ne' quali il negozio non gli lasciava luogo per attraversargli.

Durò questa dissensione fin' all'anno 1597. ch' ebbe, se non l'estinzione, almeno un sopimento, nel quale il Padre solo conseguì quel fine, benche non intieramente, al quale mirava, della pacificazione della sua Provincia; mà con uno scherzo della divina providenza (che non è minore nelle cose da noi stimate minime, che nelle massime) che dimostrò la vanità de' disegni umani. E però e necessaria questa digressione.

Un Frate Gio: Battista Perugino, per soprannome il Lagrimino, perche aveva le lagrime in arbitrio, uomo misto, e scaltro, fuggendo il gastigo de' commessi delitti, che 'l Generale era per dargli, venne in Venezia, ove la grandezza della Città e la comodità di star nascosto fà arditi molti di tal specie di rifuggire. Mà questi non ebbe necessità di stare ne luoghi occulti, perche bastò fuggire dal Generale per farlo ben venuto al Provinciale, ch'era Maestro Gabriello. Per far danari, cominciò con licenza del Nunzio a fare l'esorcista, come hò veduti molti di questa razza fuggitiva, e che non può vivere in ubbidienza, dare di falso in questa via compendiosa di goder piaceri, e far avanzi. Perche se ben'è certo, che Dio permette qualche volta alle creature umane le vessazioni di spiriti maligni, è però consenziente alla ragione & armonia della nostra fede, che di raro lo fà, e con causa. Mà la comodità de gl'Esorcisti fà ch'a loro per tali vessazioni sieno le piazze piene del sesso muliebre, e che i moti veementi d'umori matricali, & anco l'infermità contratte o per comunicazione de' mariti, tutte vengano per scontrature, ò malie. E gli Esorcisti non mancano loro, perche aggiunta la loro benedizione à medicamenti più violenti con destrezza di mano fanno di belle mostre, cavando dallo stomaco de gl'infermi cose che non ci entrarono, ne vi potrebbono capire. Mà è bella osservazione, che per guarire la maggior parte di questi mali, il vero rimedio è contrario all'altre curazioni, cioè cacciarne i loro Medici, e per lo contrario scoperto uno di questi Medici Esorcisti, salta fuori un mondo di queste infermità quasi incognite, ove non sono Curatori. Il nostro Lagrimino trà le sue venture, ebbe la cura della moglie d'un Mercjaio all'insegna del Gallo in Merceria per nome Deffendi. E come avviene d'ordinario, la pratica andò lunga. Il Frate, oltre gl'esorcismi in Chiesa, la visitava anco in ca-

casa; e non finì questa tresca, ch'il marito si avvide mancargli in bottega, tanta quantità di rasi, mussoli, tele di gran prezzo, che fù per vacillare nel credito. Fece ritener per la giustizia il suo garzone, il quale confessò ch' il Frate gli aveva con saputa della moglie fatto torre le dette robe, e nel dar conto, disse averne portata grossa somma à Maestro Gabriello, e non poca parte in Corte del Nunzio. E restò esplicato il mistero; perche aveva bel fare il Generale instanze, che 'l Lagrimino era apostata, e si facesse carcerare, che nè 'l Provinciale, nè il Nunzio l'ascoltavano, mà lo trattavano da persecutore. Il Merciajo, che vive ancora, non specolando più oltre, se non che costui era Frate de' Servi, veduto qualche Frate, con querimonia gli narrò il fatto; e la cosa andò di modo, che fù cavata copia del processo, e fatta capitar' in Roma al Generale, ov'era anco Maestro Gabriello. Il qual Generale portò il caso, & il processo avanti il Governatore di Roma, che vedendo una ribalderia tale, nè sapendo i favori che Maestro Gabriello aveva in Corte, lo fece improvisamente carcerare; Non credo ch' in vita sua il Santa Severina si mostrasse mai tanto esser uomo, nè facesse palese ch' anco i grandi sono uomini, e soggetti à gl' affetti stessi, che la più bassa plebe. Gridò, strepitò, battè de' piedi, maledì, andò al Papa, al Governatore. Non potè però cavare il prigione, senza la dilazione di molti giorni. Perche anco il Lagrimino ch' era passato in Umbria, fù carcerato in Roma, & in confronto sostenne le cose suddette. E benche dopo fosse fatto ridire, e caricato sù 'l Generale, e liberato, sparì però dal Mondo senza esser Enoch. Vide benissimo il Cardinale che non era più possibile nel Capitolo che instava in Roma, crear Generale Maestro Gabriello. Pose però il Generale sotto giudizio; lo fece trattener in Santa Maria in via per carcere, particolarmente per l'accuse del Lagrimino d'essere stato subornato; e scrisse, e di suo ordine furono fatte nell' Ordine tante esorbitanze, e violenze, con pretesti, con cause, e senza cause, adoperando gl' Inquisitori, che non le crederebbe chi non le avesse vedute. Fra queste, nel Capitolo Provinciale di Venezia, ch' instava, e doveva celebrarsi in Vicenza, creò Presidente con Breve Papale il Vescovo di quella Città Michel Priuli, uomo di gran senno, e prudenza, che vedendo da un canto la disposizione de' Frati, e dall' altro i comandamenti del Cardinale, non sapeva trovar partito. E vedendo gli animi delle fazioni accesi, fù incitato dalla fazione favorita dal Cardinale ad una novità mai più non tentata di ricercar' i Rettori, di fare intervenire nel Monasterio alcuni sbirri, acciò non nascesse disordine, mà veramente per intimorire, se non violentare l'altra parte. Ma questo fece peggio, perche ostinò le parti, e fece durar' il Capitolo otto giorni, chè si suol spedire in poche ore. E questi sbirri, che videro la riduzione di circa ottanta Frati senza alcuna arma, appena i coltelli, avevano deposti gl'archibusi carichi, e l'arme in abbandono ne claustri in certe tavole ivi per loro poste, & essi senza altro pensiero se ne stavano, ò nella cantina à bere, ò nella dispensa, ò pel monte a spasso. Rodevano i Frati la catena in vedere uno stuolo di simile gente senza proposito alcuno, cosa non mai più fatta, e di così cattivo odore alla Religione, consumare le sostanze che dovevano alimentare i Religiosi. Innaspriva gli spiriti le punture e i motti de' più appassionati, che dicevano, che non arrendendosi à gli ordini del Cardinale, molti sariano caduti in una prigione, & anco in galea, de' quali come gocciole disponevano. E l'ultima che quasi cavò la pietra, fù ch' una sera venne da Vicenza al Monastero di Monte, ove il Capitolo si teneva, il Vescovo con un' altro Breve Papale, oltre quello della presidenza, venutogli da Roma à Vicenza in quaranta ore, con ordine, che potesse il Presidente cacciare di Capitolo il Vicario del Generale, e con ampissima autorità di sospendere, trasferire, prolungar' il Capitolo, e fare ciò che stimasse opportuno; restando qualche persona sensata con più riso

che

che maraviglia, che per un azione Capitolare, cosa di tanto poco rilievo, già si vedessero due Brevi Apposstolici, il Papa entrato nella Commedia dopò si gran Cardinale, coll' autorità *Sanctorum Petri & Pauli*, ch'era *magno conatu nugas agere*, come dice l'adagio. La fazione à cui favore tanto si faceva, era ridotta nella comitiva del Vescovo, & entrò tumultuariamente, e con grida nel Monastero, e per solennizar il trionfo, fece anco portar' innanzi due spade nude, con certe acclamazioni più convenienti à plebe, ch' a Religiosi. Questo cagionò tanta alterazione, ch' immediate una mano di gioventù la notte stessa, che le porte stettero aperte introdussero nelle celle con gran silenzio un numero di quei bravi Vicentini, co' quali tenevano conoscenza, e furono risoluti la mattina, mentre il Vescovo, e 'l Capitolo fosse ridotto, come si faceva, nel Refettorio, e gli sbiri lasciati gl' archibusi in abbandono secondo l' ordinario (che trà lunghi, e corti non erano meno di quaranta) dare di mano à quelli, e far quel risentimento, che l' ira, e le tante offese gli somministrassero. Sostennero costoro quanto poterono di trattare con alcuno che ne potesse avvisare il Padre Paolo, mà troppo è difficile, che cosa saputa da molti non si palesi. N'ebbe l'odore, & è certo, che con gran fatica, vegliando gran parte della notte, alcuni pregando, ad altri comandando, e tutti illuminando del pericolo a che si mettevano, della leggierezza delle cose che si trattavano, dello scandalo che sarebbe nato, ch'essendo à tutti la sua autorità veneranda acquietò il moto. Ma ben vide esser di necessità terminare quelle discordie, che non si sarebbono più contenute ne confini di farla co' voti, mà sarebbono passate a cose maggiori. Perche fatto quel principio, e presa una risoluzione così terribile, molti avrebbono imparato a farne d' altre simili. E non è ne' governi freno più sicuro, che il saper si ch' i mali grandi sieno possibili. Per tanto risolvette il Padre di fare l' ultimo sforzo per levare quelle divisioni, il che non si poteva fare se non andando egli in persona à Roma. Mà gli atraversava la denunzia sopraddetta della lettera colla cifra, e della comunicazione con eretici. Perche se bene vedeva l' insussistenza, e ch' il Cardinale protettore non s'era mosso per instanze sopra ciò fattegli, benche ad Inquisitori fossero state da lui commesse contra Frati cause di leggierissimo rilievo, ch' anco s' estinguevano, passato che fosse il punto di votare in un Capitolo, ch'era uno de' fini di tali pratiche; nondimeno considerava quello che può fare un grande sdegnato, ch'abbia in mano il giudizio, come Santa Severina Capo della congregazione del Santo Uffizio, e ch' in Roma eletto Clemente sapeva quanto fosse stato vicino al Papato, e che non era totalmente estinto il dubbio, se la sua elezione fosse valida. Perciò Clemente pasceva l'umore del Cardinale, col lasciargli fare ciò che voleva Oltre ch'era veramente un grand'uomo, attivo, e che poteva e sapeva condurre ogni negozio, ove voleva, come è facile a' grandi valersi d'ogni pretesto, e giustificare ogni cosa dopò fatta. E consultò co' suoi intimi sopra questo pericolo; & essendo i pareri che non potesse ricever danno, massime che da una gran quantità di lettere del Cardinale (che sono ancora in essere, e le hò vedute, quando io pensava fare questa vita come una storia epistolare, e porle dopò per argomento di quanto si scrive, se la lunghezza e moltitudine non me lo disuadeva) constava averlo in concetto di somma integrità, di gran prudenza, e d'averlo desiderato in Roma, & interessato nella Corte. Mà il Padre facetamente raccordò la favola, che la volpe prudente al bando fatto del Leone de gl' animali cornuti, si ascose dicendo che s'avesse voluto il Leone, che le sue orecchie fossero corna, chi avrebbe per lei tolta la difesa; Risolvette però d'andare. Mà come era suo solito d'essere così confidente nella divina providenza, come se le cause seconde li fossero per niente, e nondimeno non tralasciare mezzo alcuno, come se le cause seconde fossero produttrici de gl' effetti; ottenne prima buone lettere da amici all'

Am-

Ambaſciadore per la Sereniſſima Republica in Roma, & a molti gran Prelati di Corte; poi con lettere aprì tutto il fatto al Cardinale d'Aſcoli, ch'eſſo ancora era della Congregazione del Santo uffizio, con cui aveva ſempre continuato ſervitù, e commerzio anco di lettere; e da quello fù eſortato ad andare in Roma dove ſi celebrò il Capitolo generale, nel quale non potendo il Cardinale crear Maeſtro Gabriello Generale, cavò da Fiorenza un Padre, che 15. anni era ſtato chiuſo nelle ſue camere a vita ſanta, del quale ne anco reſtò ſervito; perche ò foſſe zelo di coſcienza, ò altro riſpetto, anch' egli abborrì eſtremamente d'operar che Maeſtro Gabriello gli ſuccedeſſe; & amò, & onorò il Padre in tutte le maniere poſſibili, contro gl'ordini ch'egli ſteſſo diceva eſſergli ſtati preſcritti, & offeſe in grado ſupremo il Cardinale, con avergli ſcritta una lettera lunghiſſima come Apologetica, apertamente incolpandolo di tutti i mali che ſuccedevano nella Religione, ò di mettere tutto ſotto ſopra per far Generale uno ſcellerato; toccando ſenza riſpetto i doni ch'entravano nella ſua Corte, con vendita di tutte le grazie & onori, & eſpilazione de' Conventi. Mà quello che più gli penetrò il cuore fu ch' aſſeriva ſcrivergli non ſolo dopò lunga conſiderazione, mà con particolar inſpirazione dello Spirito Santo; al che eſclamò il Cardinale, *Tu menti Santariello caca mierda*, che ſerbava ancora la favella Napolitana, e chiamò il Generale à Roma, ove in breve finì la vita; fù detto per riſcaldamento in far'à piedi le ſette Chieſe, e chi diſſe anco con ajuto di coſta.

Apportò la ſua morte uno ſcandalo grande à tutta la Religione, perch' egli era, come s' è detto, viſſuto chiuſo quindici anni nella ſua cella a vita ſanta ove per Indulto Pontificio celebrava la Meſſa, & ogni Mercordì eſponeva sù 'l ſuo altare il Santiſſimo Sacramento, avanti il quale ſtava in orazione ſin'al Venerdì ſenza guſtar cibo, & il ſuo vitto era ſempre quareſimale, e per lo più pane, frutti, & acqua. La qual vita continuò anco nel ſuo carico quanto all'aſtinenza, & era ſtimato Santo, e come di tale è anco ſcritta la vita, e ſtampata; e per almeno anco da' contrarj ſi diceva di ſanta intenzione, benche non abile al governo. Non ſi può dir' il biaſimo del Cardinale, d' averlo meſſo ſotto cenſura.

Trattò il Padre col Cardinale, e cercò tutte le maniere di placarlo, perche fatto queſto, era terminato tutto. Egli riuſcì ſingolarmente bene; perche il Cardinale non moſſe parola che di due coſe; l'una che aveſſe aderito, e ſecondato l'impeto, anzi più concitato ancora del Generale: l'altra di non voler pace con Maeſtro Gabriello.

A queſta riſpoſe rimetter ogni coſa in mano di ſua Signoria, e voler riconciliarſi. All'altra più lungamente diſſe, che aveva veduto Maeſtro Lelio dal favore di lui fatto Procuratore generale, di più Vicario general Appoſtolico, e ſuſſeguentemente Generale, e che come ſua creatura aveva deſiderato la ſua amicizia, & oſſervata poi ſempre, e convenuto ſeco nelle coſe che aveva ſtimate di ſervizio di Dio, e della Religione; & eſſer ſtato ſuo debito onorar uno che vedeva da eſſo ſublimato ſopra tutti, ſenza troppo curioſamente inveſtigar le ragioni per le quali ciò faceſſe. Che ſe le coſe erano mutate; queſto eſſer accidente di fortuna. E gli raccordò che quando Maeſtro Lelio fù creato Generale, ſua Signoria con lettera di ſua mano glielo raccordò, à fine che col ſuo voto, e de' ſuoi amici l'anteponeſſe a gl altri concorrenti, in modo che non poteva nè doveva interpretare tal raccomandazione altro ch' un comando, che così ſono i prieghi delle perſone tanto eminenti. E quanto all'aver egli incitato il Generale, avendo ſua Signoria con ſue lettere pubbliche à tutta la Religione, dirette à Capitoli delle Provincie, fatte doglienze graviſſime della natura impetuoſa, e violenta di Maeſtro Lelio, era ſicuro che ſua Signoria non aveva da sè queſto concetto di lui, mà tanto diceva ad altrui ſuggeſtione, ò falſe relazioni, alle quali era paratiſſimo di fare riſpoſta à ſua diſcol-

pa, e che la ſua prudenza penetrava tutto; nè in vedendo un cocchio correre velocemente, ſi metterebbe in dubbio ſe 'l cocchio tiraſſe i cavalli, o queſti il cocchio. Gl' inſinuò anco, che nel anno 1593. vacando il Veſcovato di Milopotamo ſua Signoria lo richieſe al Pontefice per lui, e nella lettera ſopra ciò ſcrittagli, eſortandolo à diſporſi ed accettarlo quando gli veniſſe conferito, gli ſoggiunſe, aver'anco in ſecondo luogo nominato un' altro in caſo ch'eſſo non l'accettaſſe, per non eſſer certo della ſua intenzione, per eſſer tanto ritirato, & alieno da ogni altra coſa, che da una totale immerſione negli ſtudj, e nella quiete. Le quali lettere aveva conſervate (vi ſono ancora) per titoli della ſua obligazione à ſua Signoria Illuſtriſſima. Moſtrò il Cardinale gran ſegno di ſoddisfazione, e ripigliò, che veramente avendo conoſciuto per innanzi i ſuoi diportamenti, non credeva altrimente, e diede parola, che voleva che ſi pacificaſſero inſieme egli, e Maeſtro Gabriello come anco con l'autorità d' eſſo Protettore fù eſeguito.

Ritornò à Venezia, & all'amata ritiratezza, e quiete, con qualche peſo delle ſue come naturali indiſpoſizioni, eſacerbate dal viaggio, e dà patimenti. E ſe bene vi reſtava, come ſuol dirſi, un poco di mare vecchio delle paſſate fortune, tutto però egli con una prudenza incomparabile, e pazienza moderava. Et in queſti anni, che ſeguirono, parve ch'anco le ſue infermità voleſſero far pace, che per lo ſpazio di più di 25. anni non gli avevano fatto che tregue brevi, e mal ſicure. Imperocche del fluſſo epatico reſtò ſano, ſenza ſaper altra cagione, che del pericolo ſuo finito. Vi aveva di quando in quando fatto diverſi rimedj: così per la gran cognizione ch' zveva della medicina, com'anco per parere de' Medici conſpicui, eccellenti, e celebri, de' quali aveva in Venezia & in Padova gran familiarità. E per la procidenza dell'inteſtino retto, ch'in paſſando innanzi co' gl'anni poteva renderlo inabile ad ogni azione, e fiſſarlo ſe non in un letto, almeno in una ſtanza, egli aveva di quando in quando tentate coſe aſſai ſenza profitto: Poi ſi diede a trovare ſtrumento per ritenerlo, e dopò molti, diede in uno finalmente così appropriato ch' ha potuto portare quel male fin' all' ultimo giorno di ſua vita, ſenza che l'impediſſe da azione alcuna più che ſe non l'aveſſe avuto: & è così facile, e di ſi pronto uſo, ch' avendolo comunicato anco ad altri, gli hà fatti i medeſimi effetti, conſeruandogli molto alle azioni, che ſenza di quello, ò altro dell' uſo medeſimo, ſenza dubbio ſarebbono ſtati in gran pene, e difficoltà.

Durò queſta calma circa ſei anni, che la ſua vita era dopo i divini uffizj, à quali mai non mancava, (come s'è detto) ſenza impedimento tutta ſpeſa negli ſtudj, e nella converſazione de' virtuoſi. Dalle note ritrovate, che ancora ſono in eſſere, appare ch' egli in queſto tempo mutaſſe la qualità de' ſuoi ſtudj, e tutto ſi deſſe, oltre la ſtoria Eccleſiaſtica, e profana, il quale ſtudio mai non intermiſe, alla filoſofia morale. Per aventura ciò che di Socrate ſi ſcrive, non è un fatto ſingolare, ò pure volontario, ma come naturale à tutti gl'intelletti, che hanno del tranſcendente, che dopò aver ſpeculato ove ſi può arrivare dell'univerſo, ſi traſportino totalmente alla morale, quanto alle coſe inferiori unica ſpeculazione dell' umanità. Ciò naſce, ò dal deſiderio fatto più intenſo di migliorarſi, ò da ſodo giudizio della unità anco delle ſcienze, e della eccellenza della virtù, ò della ſingolarità di quella parte di Metafiſica, ch' ha per oggetto l'intelligenza, e i ſuoi modi, e l'azioni umane interne, ò da altro. Certo è, che 'l Padre Paolo s'applicò à tali ſtudj, e vi ſi diede tutto. Per innanzi aveva eſaminate tutte l'opere d'Ariſtotile, e di Platone, e ve ne reſtano alcune notarelle di parte in parte di quello, e di dialogo in dialogo di queſto, mà così brevi, e per lo più con iſcrivere la ſola prima lettera della dizione, che ſi vede chiaramente, che overo ſcriveva à ſe ſolo per via di ricordi, ò vero nella ſua vecchiezza diſegnava materia di qualche opera. Ma credo il primo perche non ſi prometteva vita d'un' anno,

no, come ha sempre costantemente affermato. Aveva esaminate anco le dottrine di tutti gli antichi Filosofi, di tutte le sette, per quanto restano le memorie, in scrittori sparse, e ne aveva fatto giudizio.

Aveva parimente esaminate l'opinioni degli Scolastici, così de' Reali, come de' Nominali, ch'egli stimava molto; il che pure costa da alcune note di simil' forma; le Matematiche di tutte le spezie, le medicinali, le anotomiche, i semplici, i minerali, le mecaniche di tutte le qualità, sopra le quali vi restano note nel modo sopraddetto, e quel poco che v'è d'intelligibile è tutto prezioso, e mostra che ricchezza fosse nascosta in quella miniera di quel raro intelletto. Restano ancora lettere ne' primi uomini in erudizione del suo tempo; ne' quali si vede che ricercavano il parer suo nelle più ardue difficoltà delle Matematiche. E quando alcuno aveva, ò osservato, ò inventato cosa alcuna pellegrina, ne voleva il suo giudizio. Oh! gran danno è il non vedere le sue risposte! Hò veduto certo discorso mandatogli da un Marioti, che in molti capi tratta del flusso, e risflusso, e si vede che 'l Padre non l'approvò per saldo dalla copia d'una lettera, nella quale gli dice mandargli ciò ch'intorno al moto dell'acque aveva egli osservato, & intesolo deplorò l'infortunio delle lettere, e la sventura de gli uomini, che sempre di quando in quando si sia perduto quello ch' i grand' ingegni hanno ritrovato. Che sciagura è questa, che nelle storie ci sia necessario cominciare da Erodoto, e tutto il precedente (non vanno in questo ruolo le sacre della Bibbia, dono di Dio, non industria umana) non sia altro che favole e sconcerti; nell'Astrologia, e Geografia da Tolomeo, nelle Matematiche da Euclide; e tutto il resto, cioè l'opere di tanti eccellenti spiriti, de' quali appena resta il nome, sieno perite. Mi cava di penna la deplorazione di questo infortunio, l'esser perito quello che *del moto dell' acqua* scrisse il Padre, ch' in soggetto tale, così mi persuado, avrebbe dato cibo a tanti intelletti in quello sempre famelici, senza speranza di poter' incontrare cosa, ch'almeno in apparenza gli contenti.

Mà ne gli anni seguenti, de' quali parliamo, si vede che tutto s'immerse in quella sorta di studio, che tutto versa in divellere i vizj dell'animo, e piantarvi, ò coltivarvi le virtù. Et in questo hà scritto tanti libricciuoli, che si portava addosso, con sentenze, e documenti, così de' più celebri antichi, come anco suoi proprj; che se mai verranno ordinati in luce, si vedrà una raccolta di preziose gemme d' inestimabile valuta. Trè sole cose hò vedute elaborate alla maniera de' Trattatelli di Plutarco; *una medicina dell' animo*, nella quale applicando gli Aforismi scritti per la sanità, e cura del corpo, alla cura e sanità dell'animo, ch' egli constituisce, per quanto pare, in istato, non in moto, e nell'indolenza, alla quale però mai l'uomo non arriva in questa vita, ordina molti singolari mezzi per conseguire la tranquillità. Un'altro Trattatello *del nascere dell' opinioni, e del cessare che fanno in noi*; & uno *che l' Ateismo ripugni alla natura umana, e non si trovi*; *mà che quelli che non conoscono la Deità vera, necessariamente sene fingono delle false*. Vi sono anco que libretti continuati, come *una Metafisica*, ma imperfetti e pieni di sensi nuovi, e però astrusi. Vi è parimente *un breve esame de' suoi proprj difetti*, de' quali s' aveva proposta la cura. Questo meritava cader nelle mani di quelli che dopò morte, come cani bracchi, non hanno lasciato viottolo, ove non sieno andati tracciando, per investigare qualche odore d' imperfezione che avrebbono ben veduto un'uomo, che non adulava sè medesimo, mà si scrutiniava da dovero ne' più rinchiusi recessi del cuore istesso, e vedeva, e censurava in sè medesimo quello ch' ad ogn' altr' occhio sarebbe stato invisibile. E quelli che pel rimanente della sua vita più di vent' anni intrinsecamente sono vissuti seco, santamente ancora attestano non aver potuto osservar' alcun tal difetto; perche forse in quei sei anni di studj nella morale si fosse veramente medicato, co-

me fanno i veri poſſeſſori della ſapienza, che ſtudiano, non per parer dotti, ma per eſſer veramente buoni. Mà tutto era niente riſpetto alle divine ſcritture, particolarmente del Teſtamento Nuovo ſenza alcun'eſpoſitore, mà co' ſoli teſti Greco, e Latino, che leggeva ſempre da capo à fine, e lo ripeteva tante volte, che l' aveva tutto in memoria, & all' occaſioni lo recitava in quel modo ſteſſo, che per la cotidiana frequenza i Religioſi ſogliono recitare i Salmi ordinarj. E l' attenzione era così profonda, che ſecondo che nel leggere oſſervava di meditare qualche punto, faceva nel ſuo Teſtamento Greco alla parola, ò al verſo, una lineetta di queſta ſorta -- e col leggerlo, e rileggerlo, non v' era più riga, ò quaſi parola, che non foſſe ſegnata. Il che avendo riſaputo dopo morte un Principe grande, per curioſità fece ricercar quel libretto. Si vede però che l' iſteſſo ſtudio per l' innanzi aveſſe fatto del Teſtamento Vecchio; & hò veduto il ſuo Breviario, in cui recitava l' uffizio ſegnato tutto al ſuddetto modo, ne' Salmi ſpezialmente i quali tutti, ſapeva à mente; e certo è ch' anco tutto quello che ſi dice nel celebrar la Meſſa. Di che è conveniente dimoſtrazione l' oſſervare, che negl' ultimi anni non vedeva ſenza occhiali, sì che poteſſe legger una ſola parola, ò di ſcritto, ò di ſtampa, ſenza eſſi; e pure ſempre ſenz' occhiali celebrò la Meſſa.

Non ho potuto ſapere ſe in queſti ſei anni aveſſe dalla ſua aſſiduità, & immerſione negli ſtudj altri che due terrompimenti. L'uno fù ch' eſſendo creato Veſcovo di Ceneda, Leonardo Mocenigo, ch' era uno di quelli che molte volte, benche non tanto frequentemente come gli altri, interveniva in quel glorioſo congreſſo di tanti celebri perſonaggi del ridotto Moroſino, volle il Padre prima inſtruttore nella profeſſione Canonica, & in quello, ch' oltre la letteratura che poſſedeva, era conveniente al ſuo nuovo ſtato Epiſcopale, e di poi per compagno per andar' à Ferrara, ove trovandoſi Papa Clemente VIII. doveva eſſer eſaminato, e conſecrato. L' altro fù la famoſa difficoltà, che per la potenza delle fazioni Domenicana, e Gieſuitica, reſta tuttavia indeciſa, *dell' efficacia della grazia divina detta de auxiliis*, della quale tanto è ſtato detto, e tanto ſcritto. Alla contemplazione di queſta lo traſſe il Veſcovo di Montepeloſo, che prima era ſtato ſuo intrinſeco amico, Maeſtro Ippolito da Lucca, uomo di molte lettere ſcolaſtiche, mà di maggior fama di bontà. Queſti avendo letto molti anni la Teologia nello ſtudio & univerſità di Ferrara, era anco Confeſſore di Madama Ducheſſa d' Urbino, e molto confidente ſervitore, quando Alfonſo ultimo Duca di Ferrara venne a morte. Fù quella Principeſſa in cattivo concetto appreſſo i buoni, d' aver poco fedelmente procurato il bene di Ceſare d'Eſte, & il Padre ſuddetto anco eſſo, ò per verità, ò per intrinſeca ſervitù con quella Principeſſa, fù in fama ſiniſtra d' aver nelle confeſſioni, e ragionamenti corrotto prima con larghe promeſſe, e gran ſperanza perſuaſo alla Ducheſſa d' aderir alla fazione Eccleſiaſtica. Ne ebbe immediate una lieve ricompenſa dal Cardinal Aldobrandino del ſuddetto piccolo Veſcovato nel Regno; mà fù ſempre trattenuto in Roma; deputato per uno de' Prelati, che eſaminaſſero la ſuddetta controverſia, & egli à cui era ben nota l' erudizione del Padre, procurò con lettere, con ogni ſforzo, di farlo andar à Roma, con ampie promiſſioni. Dopò vedendolo riſoluto à non aprire la bocca à quei ventoſi gonfiamenti, l' induſſe per l' amicizia a rivedere quella materia, e con lettere comunicargli i ſuoi ſenſi. Ma queſto non gli fù forſe di grand'interrompimento, perche già aveva ſottiliſſimamente letti e ſtudiati tutti i Padri antichi, & in tutti aveva una pratica ſingolare. Mà Agoſtino in particolare, in cui s' hà la dottrina ſpettante à quel punto più ch' in tutti gli altri inſieme (e ſi può dire, che i due tomi ſeſto, e ſettimo, oltre il decimo, non abbiano altro ſcopo) l' aveva così familiare che non ſi poteva toccare un luogo, al quale egli ſubito non metteſſe mano, & al ſentirlo allegare,

gare, non sapesse s'era fedelmente portato, e ch'egli non potesse continuare in recitarlo piu à lungo, e dire gl'antecedenti, e conseguenti, come si fà d'autore meditato, e praticato. Non resta negli scritti ritrovati memoria alcuna; mà ben si vede dalle lettere risponsive del sopraddetto Vescovo, che per molti mesi di spazio in spazio gli scriveva di questa materia, e cose, che facendo supremo onore à quel Prelato, sempre lo muovevano à stimular'il Padre d'andar' à Roma, mà in vano. Egli era, per quello che dalle suddette lettere appare, dell'opinione di S. Tommaso ch'egli nominava di S. Paolo, e di S. Agostino, contro gl'antichi, e moderni Pelagiani, e Semipelagiani. Vi resta solo in tal proposito una breve scrittura nella quale appare, ch'ad instanza d'vn Principe esplicasse lo stato di quella controversia nella lingua Italiana, e quali sieno le opinioni de' controvertenti, colle loro esplicazioni, e principal fondamento. Cosa breve, mà che dimostra la lucidezza di quella mente, e la felicità dell'esplicarsi nelle cose più ardue.

Nel fine de' sei anni sudetti, ò poco appresso, vi furono due occasioni, per le quali fù tenuto che nascesse qualch' altra perturbazione. Imperocche morto il Generale, ch'era Maestro Gabriello, creato nel 1603. quindici anni più tardi di quello ch'era stato gettato il fondamento di quella fabbrica, restò in governo con titolo di Diffinitore un suo nipote Maestro Santo, il quale avendo le speranze del Zio, mà non le forze, e massime mancando d'attitudine à servir la Corte ne gl'interessi, il che faceva il Generale, alquale dopò morte furono trovate lettere di mano del Cardinale Aldobrandino, e di Borghese nipoti de' Pontefici, nelle quali si vide che serviva in Venezia la Corte in quelle cose che potevano, ò costargli la vita, ò portarlo a maggior Prelatura. Maestro Santo l'imitò nell'opinione, che volendo dominare la Provincia, conveniva in qualche modo levarsi lo stecco de gl'occhi, ch'era la venerazione nella quale il Padre si ritrovava. E perciò fece molti esorbitanti tentativi, tra quali era vno molto ridicoloso. E'solito ne' Capitoli, congregati quei ch'hanno voto, farsi uno scrutinio di loro per legittimare l'azioni Capitolari. E questo si fa col porre in arbitrio di ciascuno d'opporre a qualunque vuole. Si levò Maestro Santo, e Maestro Arcangelo, e per far vn niente in diligenza, e con sforzo vna buffoneria conspicua, opposero trè capi di querele al Padre Paolo, con vna indignazione & irrisione di tutto il Capitolo, e furono. Che portasse vna berretta in capo contra vna forma, che sino sotto Gregorio XIV. disse esser prescritta: Che portasse le pianelle incavate alla Francese, allegando falsamente esservi decreto contrario, con privazione di voto; Che nel fine della Messa non recitasse la *Salve Regina*. Cose che furono risolute dal Vicario generale Presidente, e Provinciale in niente, & espulse da tutta questa radunanza con un fischio, e calpestio. E perche le pianelle d'ordine del Giudice gli furono levate da'piedi, e portate al Tribunale, uscì come in proverbio, che dura ancora. *Esser' il Padre Paolo così incolpabile, e puro, che fino le sue pianelle erano state canonizzate*. Che il non recitare la *Salve Regina* non paja indevozione, lungo sarebbe il portar'il suo fondamento, perche non s'indusse à farlo, certo è che n'aveva ragione così fondata, che più legittimamente egli la tralasciava che gli altri in quel tempo l'aggiungessero contra i riti alla Messa, derogando con decreto particolare d'un Capitolo di trenta Frati à gli ordini universali della Chiesa. Fù osservato, ch'in tutta questa azione del proporre le querele, esaminarle, egli mai non disse parola, ne diede indizio alcuno d'affetto; ne dopò restò di ragionare, e trattare al solito co'suddetti, in spezie con Maestro Santo, il quale non servati i documenti del suo Zio, che nel fine della vita erano stati di non fare cosa grave nella Provincia senza il parere del Padre Paolo; nè ricevendo consiglio da chi doveva, confidente ne'meriti del Zio colla Corte, e gonfiato da speranze d'un certo Abate furbone; che vive ancora, che gli vendeva le speranze per

taz-

tazze d'argento, portò a Roma tutto quello che potè raccorre, e circa 500. ducati anco del Monaſtero, e ſpedì tutto in quattro meſi; & ove era andato pieno di ſperanze, ritornò in dietro colmo di mal talento, e diſperazione, che lo conduſſe in Candia, per far avanzi con mercatura, e preſto vi laſciò la vita, perduto prima quanto aveva.

In queſto tempo ſi può dire che terminaſſe i ſuoi ſtudj quieti, e la ſua privata vita, e di quà al fine de' ſuoi anni entraſſe in altro mondo, ò pur' al mondo, e piacque à Dio chiamarlo ad opere, alle quali non avrebbe mai penſato doverſi applicare. Mà l'uomo non è per sè nato, mà per la Patria principalmente, e pel bene comune. La diſputa, ſe l'uomo ſavio debba applicarſi a' governi, altri la trattino. Il noſtro Padre ci darà l'eſempio di non ricuſare nè fatica, nè pericoli pel ſervizio di Dio, e della patria; e che l'uomo dabbene, e ſapiente è lontano da quella erronea dottrina, inventata da una turba di ſedizioſi ingannatori, che della Polizia ſecolare non parlano mai ſe non come di coſa cattiva, benche ſia inſtituita da Dio, & in cui l'uomo dabbene può ſervire à ſua divina Maeſtà con vocazione tanto pia, & eccellente, che ò neſſun' altra l'uguaglia, ò di corſo non la ſupera, così nel bene comune, com' in un' oſſequio della maggiore pietà, che nella Chieſa ſia eſercitata, & alquale ſino dalla naſcente Chieſa Dio di quando in quando hà chiamati i più grandi eroi di tutto l'ordine l'Eccleſiaſtico ancora.

Fù in queſto tempo aſſunto al Pontificato il Cardinal Camillo Borgheſe Saneſe. Paolo V. che nel fine dell'anno 1605. ò perche nel tempo che fù Auditore della Camera aveva preſo grand' inclinazione à fulminar cenſure, ò perche foſſe poco bene affetto alla Sereniſſima Repubblica di Venezia, ò perche foſſe inſtigato da alcuni Religioſi (come io tengo di certo, e n'hò argomenti chiari) che a guiſa di vipere ſtracciano, & avvelenano il petto dello Stato che gli nodriſce, preſa occaſione da alcune leggi della Repubblica che preteſe eſſer contra l'immunità Eccleſiaſtica, venne in manifeſta diſſenſione; pretendendo il Papa, che le leggi foſſero non ſolo ingiuſte, mà ſcancellate & abolite; & all'incontro la Repubblica che foſſero giuſte e buone, & in neſſun conto contrarie alla legittima libertà della Chieſa. Bollendo queſto diſparere frà queſti due gran Principi, alcuni Senatori primarj, che per l'innanzi erano ſtati famigliari del Padre, cominciarono più ſtrettamente a conferire con lui di queſta controverſia, che non s'era potuta celare non ſolo in Venezia, Città che per la ſua ampiezza, e pel concorſo a cagione del negozio di tutte le regioni, tutto sà, e niente non può tacere; ma ne anco per tutta Italia; e da' ſuoi ragionamenti confermati nella precedente conoſcenza che avevano di lui, paſſarono à fargli dar qualche pubblica comunicazione di tal negozio. Andò queſto fuoco come ſotto le ceneri di propoſte, in riſpoſte, e di ragioni per ambe le parti, covando circa due meſi, quando nell'entrar dell'anno 1606. diede fuori maggiori fiamme di monitorj, ò comminazioni di cenſure. Per lo che eſſendo la materia parte Teologica, e parte legale, l'Eccellentiſſimo Senato venne in riſoluzione appreſſo i Conſultori in Jure d'elegger anco un Teologo, e Canoniſta. E dopò aver ſentita legger' una breve ſcrittura ſopra quell'affare, à queſto carico eleſſe il noſtro Padre, che poi hà ſervito 17. anni, non ſolo per quella facoltà, mà anco per Conſultore di Stato, anzi ſi può dire per tutti i carichi. Imperocche per le ſue mani, come s'è detto, ſono paſſate tutte le ſorte di materie, di pace, di guerra, de confini, de' patti, di giuriſdizione, di feudo, e di qualunque altra ſorta di trattati, ò controverſie. Anzi queſto può far conoſcer quanto univerſale, fedele, e ſincero foſſe il ſuo ſervizio, ch'eſſendo dopò mancati di queſta vita i Conſultori in Jure uomini d'eterna memoria, Marc'Antonio Pellegrini, Eraſmo Graziani, Agoſtino dal Bene, la Sereniſſima Repubblica ſi trovava così ben ſervita del ſolo Padre in tutte le ſorte d'occorren-

ze, ch'à quelli non fece ſucceſſori, come per l'innanzi coſtumava, ſe non uno, il Signor Servilio Treo, della Città d' Udine, e mancato queſto, reſtò il Padre ſolo.

Entrato che fù nel carico, ſtimò aver neceſſità di compagni d' eſperimentata fede, à cui tanto poteſſe credere quanto à sè medeſimo, & anco come d'una mano per rivolgere i libri. Perche il coſtume di queſti tempi porta che non baſta ſapere le coſe, e le riſoluzioni colle loro ragioni, e fondamenti, ma à queſti conviene congiunger lunga ſerie d'allegazioni de' Dottori dell' una, e l'altra legge. E chi non vuol' errare sù 'l credito altrui, ch'in tali propoſiti ſovente inganna è neceſſario di punto in punto vedere gl'autori in fonte; coſa di più fatica, che ingegno. Per queſti fini rivolſe l'animo ſopra Fra Fulgenzio Breſciano, al quale per molti anni aveva fatto il favore d'una ſtretta familiarità d'introdurlo ad ordinatamente ſtudiare, e gli aveva inſegnato, non già con ordinarie lezioni, che ſtimava un modo più pompoſo che di frutto, mà alla Socratica, & obſtetricaria, imponendogli di leggere i tali libri, ò la tale materia, e poi ſopra quella diſcorrendo, inveſtigare la verità, moſtrare gli errori, e ben fondare l'intelletto. Modo veramente tanto ſingolare, & eccellente per incamminarſi al ſapere, quanto diſuſato per non ſervir' alla pompa, & oſtentazione. Tollererà il Lettore queſto poco di digreſſione, in queſto luogo, che ſerve à levare un' obbiezione fatta alla bontà del Padre, non ſolo da' Frati, mà anco da'più grandi & intimi amici, ch' egli eſſendo così raro in tutte le diſcipline, foſſe così parco nel comunicarle ad altri. E ſono paſſati molti ſin'al taſſarlo di natura invida & ambizioſa, che non godeſſe in vedere ch' altri ſapeſſe, & occultaſſe i ſuoi ricchi talenti del ſapere. Mà veramente la coſa non ſtà così anzi ha avuto la più amorevole e benigna anima in queſto particolare, che forſe ſi poſſa ritrovare; perche comunicava con prontezza ineſtimabile, tutto quello che l'opportunità chiedeva, con una prudenza così ammiranda, non tutto à tutti, mà à ciaſcuno ſecondo la loro capacità, ò profeſſione, e nel modo ſopraddetto. Si potriano quì rammemorare Gentiluomini, e Religioſi, ch'hà fatti perfetti, chi nelle Morali, chi nelle Matematiche, chi nelle Naturali. Mà il ridurſi ad eſporre un' autore *ex profeſſo*, Ariſtotile, ò Platone ò S. Tommaſo, ò Scoto, ò Graziano (dalle Matematiche in poi, lequali l'inſegnarle ſenz' ordine, e non inſegnarle è tutt'uno) queſto era così contrario al ſuo genio, che non lo poteva tollerare, e l'aveva per un modo pedanteſco, che ſerviſſe, non per ſapere, e migliorar la ſua anima, mà à parlar con ſottiglieza, & oſtentar' ingegno, & anco a farſi pertinace nell' opinioni, più che ſcrutatore ſincero della verità.

Ritornando alla narrazione, riſolvette d'aver ſeco in compagnia il ſuddetto Frà Fulgenzio, ilquale all'ora ſi ritrovava in Bologna, nel ſeſto anno di carico di leggere la Teologia Scolaſtica, avendo prima letto trè anni à Mantova, & anco dal Generale dell' Ordine era ſtato diſpoſto che perſeveraſſe altri trè anni in Bologna, & aveva dato principio. Mà il comandamento del Maeſtro, che lo ricercava ſenza eccezione, e con eſpreſſione d'averne neceſſità per la ſua vita, gli fece rompere tutti gli oſtacoli, e la lettura, e qualunque ſperanza che poteſſe aver conceputa di dignità nella Religione, e con ſicurezza di quello che in breve gli avvenne della confiſcazione della ſua povera libreria, e di que' mobili che ſi trovava conneſſi ad uſo, venne ove la carità del ſuo amato Maeſtro, ò Padre, lo richiedeva.

Dopò che la controverſia trà queſti due gran Prencipi uſcì da termini di poterſi metter in negozio per le ſole parti, prima che altri Prencipi poteſſero interporſi; come di poi fecero, per l'accomodamento, era il Padre co' gl' altri Conſultori continuamente adoperato dalla pubblica prudenza, inveſtigando l'Eccellentiſſimo Senato come, ſalva la riverenza *debita* alla Sede Apoſtolica, doveſſe governarſi, per mantenere

nere la sua libertà, e podestà di Principe Sovrano, & indipendente nel suo Domínio: Fece il Padre diverse informazioni per ordine pubblico, che si ritrovano, e spezialmente *un breve trattatello intorno alla scomunicazione*, nel quale con somma brevità, e quanto comportava una scrittura da leggersi in un tal Sacrario per instruzione, con somma chiarezza, comprese tutto quello, ch' è l'essenziale di quella Censura, la sua instituzione, l'uso legittimo della Santa Chiesa, il modo come i Principi, e le Repubbliche si sono governati in tali avvenimenti, (poiche sarà difficile trovare governo trà Cristiani Cattolici, ch' in qualche tempo non abbia patito di tali incontri dalla Corte di Roma, dopò che nell'undecimo secolo di nostro Signore entrò l'abuso d'adoperare l'armi spirituali a fini mondani,) tutto compreso brevemente conforme alle Sante Scritture, a santi Concilj, a sacri Dottori antichi, e come in quella dee un fedele, e spezialmente un Principe pio, e Cattolico, diportarsi. E stato gran danno, che fra l'altre sue scritture pertinenti al pubblico, che sono molti gran volumi, e di prezzo inestimabile, in tutte le materie di Stato, questa non si sia trovata, & egli ch'in vita teneva sotto chiavi fino a' minimi bollettini, e le sue notarelle anco d'una parola ch'al pubblico spettasse, e nel suo fedele servizio avesse scritta, avendo ricercata questa, non la ritrovò mai. Ma v'è ben un certo rudimento, che mostra esser stata la prima abbozzatura del discorso, pieno di sodezza, e pietà Cristiana. Oltre le sue scritture, ò Consultazioni, delle quali non conviene dir'altro se non che l'Eccellentissimo Senato (è nota la sua sapienza, e prudenza) avendo per pubblico decreto voluto che sieno copiate in libri per gli usi futuri nel governo, fù necessitato contra sua voglia, e contro quello ch'in tutta la sua vita s'aveva proposto, a pubblicare anco alcune opere scritte in questa occorrenza.

Primieramente fu stimato necessario dar *un breve racconto al mondo dello stato della Controversia*, la quale dagli Scrittori, alla Corte Romana divoti, & applicati, veniva mascherata, e coperta in modo che restava il Popolo ingannato, come che la Controversia mossa toccasse la Religione, ove d'altro non si trattava, che di giurisdizione. E sul bel principio da Milano uscì una lunga scrittura a stampa, e fatta studiosamente capitare, & affiggere di notte ne' luoghi pubblici in Bergamo, e sù 'l Bergamasco in quelle terre, che nel temporale sono soggette alla Serenissima Repubblica, e nelle cose spirituali all'Arcivescovo di Milano. Conteneva cose esorbitanti, che i sacramenti non sarebbono validi, i matrimonj concubinati, i figli illegittimi, & altre tali cose contrarie alla dottrina della medesima legge Canonica. Questo fece vedere la necessità di dare un breve racconto al mondo della verità. E perche il Padre non hà mai fatto professione di lingua, nella quale non aveva mai fatto studio, se non per servirsi all'esplicazione de' suoi sensi, raccolse in una scrittura in capi tutto quello che gli pareva opportuno da dirsi, e fù poi dato carico di darle forma à Gio: Battista Leoni, uomo versatissimo nella bellezza della lingua Italiana, ch' aveva sempre atteso à quella quando fù segretario del Cardinale Commendone, & altri Prelati, e felicemente aveva dato alla stampa molte cose grate a' virtuosi. E dopò essere stato egli un giorno in compagnia del Leoni per ben informarlo, essendo occupato continuamente in cose maggiori, mandò Frà Fulgenzio, ch' aveva avuto qualche parte in far quella raccolta, e vedere diversi luoghi in fonte ne gli autori, à discutere le materie di capo in capo. E prima che accettare il carico pubblico, per quattro mesi continui, giorno e notte, studiò quella materia, per esser prima ben risoluta in sua coscienza della giustizia della causa Veneta, e de' suoi fondamenti. E mentre che 'l Leoni s'affaticava in distendere quei sommarj, si raccordò il Padre del *trattatello in materia di scomunica di Gio: Gerson Dottor Parigino*, celebre per essere stato Cancelliere della famosa Sorbona di Parigi, per essersi

gran-

grandemente affaticato nel Concilio di Costanza à levare quel lungo scisma, che durò 37. anni nella Chiesa Romana, & era stato riputato di dottrina, e di pietà celebre, e visse, e morì con fama di perfetta santità. Lo fece vedere ad alcuni Senatori gravissimi, i quali vedendo che pareva scritto di punto in punto per li propositi correnti, colla loro autorità lo fecero tradur dal Padre nella lingua Italiana, e prefiggergli una breve pistola in fronte; e così andò alle stampe. Contro alla qual'operetta avendo scritto il Cardinale Bellarmino & attaccatosi particolarmente alla lettera suddetta, incaricando l'autore di falsa interpretazione, e di dottrina contraria a quella della Chiesa, e poi confutando anco l'operetta stessa del Gersone, si vide in necessità il Padre di rispondere, e difendere la dottrina di Gersone insieme, e mandò alle stampe un libro che vive, e che porta il titolo *d'Apologia per Gio: Gersone*; nella quale sò, ch'i dotti, e pii Cattolici, e che non antepongono à fonti chiari, ò l'ambizione, ò l'adulare della Corte alla propria coscienza, & alla soda dottrina Cattolica, non hanno saputo che desiderare, nè quanto alla modestia nello scrittore, nè quanto alla profondità della dottrina, nè quanto alla sufficienza della difesa. Mà essendo l'opera pubblica, il giudizio lo facciano i dotti e pii professori della verità.

Il Leoni scrisse, ma come quanto all'eleganza, e dolcezza della lingua, diede anco soverchia soddisfazione; così in quello che toccava il corpo sodo, e la sostanza, in niun modo soddisfece; E veramente è impossibile che chi non è per se stesso capace d'una materia, ad informazioni altrui ne possa scrivere bene sodamente; e quanto più per l'erudizione della lingua, e forma di lei, s'affaticherà ne gli ornamenti, tanto più l'opera riuscirà vuota di buoni sensi. Non piacque anco a gli altri che la lessero. E perche in questo mentre in diverse parti era uscito alla stampa uno stuolo di libretti pieni di somma petulanza, & impudenza, i quali ò senza toccare la controversia si consumavano in maledicenze contra la Serenissima Repubblica, & in concetti sedizioni cò popoli, ò pervertivano affatto lo stato della causa, per poter confutar i proprj fantasimi, & imbrattare la carta in vana dicerìa, & adulatorie declamazioni, o leggiermente toccato quello che si trattava, divertivano à materie impertinenti, fù stimato necessario, che per ordine pubblico il Padre Paolo, scrivesse egli medesimo; e scrisse l'opera, che corre sotto il suo nome, e porta il titolo *di Considerazioni sopra le Censure*: della pietà, e sodezza della quale sono giudici gl'intendenti, e se le confutazioni fattele contra, sono confutazioni, ò confessioni d'una causa disperata. E perche contra questa, come contra un bersaglio, indirizzarono le loro saette una moltitudine di scrittori (de' quali è così abbondante l'età nostra) che de loro studj, ò scritti hanno per fine il guadagno, ò gli onori più che la verità; tra tutti ritrovando, ch'un Padre Bovio Carmelitano aveva scritto manco spropositi, volle ch'à questo fosse risposto, col libro chiamato *le Confirmazioni*, che porta il nome di Maestro Fulgenzio, il quale se merita lode, tutta dee esser attribuita al Padre; col cui indirizzo, & ajuto fù composto. Sua è anco, & opera di corso di penna, oltre la fatica di vedere le lettere, e documenti pubblici; *l'aggiunta, e'l supplemento alla Storia degl' Uscochi*, del già Monsignore Minucio. Il Trattatello *De Jure asylorum Petri Sarpi Juris C.* ch'è il nome ch'al secolo portava il Padre Paolo, è l'estratto d'una sua scrittura, d'ordine pubblico fatta, per dar regola uniforme di proceder in questa materia dell'immunità de' luoghi sacri in tutto il Serenissimo Dominio, e però più ampia nel suo originale, come fù presentata al pubblico, contenendo leggi particolari, e trattazioni in ciò passate, co' sommi Pontefici, & un Capitolare per la pratica. Ho veduta in mano d'alcuni del governo una lunga scrittura a penna, che tratta *dell' Uffizio della santa Inquisizione di Venezia, e di tutto lo Stato*, fatta pure di comandamento pubblico. E sebbene pare ristretta so-

lo a gli usi della Serenissima Repubblica, è però un' opera singolarissima, degna, per le cause isquisitissime, e rarissime che contiene, che tutti i Principi come gemma preziosa la procacciassero, non solo a peso d'oro, ma come già i libri di Democrito. Ma si può credere, che quei Signori che l' hanno, ne conoscano il valore, e sieno per tenerla come le gemme. Queste sono l'Opere del Padre Paolo, che si sono vedute manoscritte correre, ò à stampa sotto il suo nome solo, ò di certo sono reputate sue, benche in varie occorrenze fatte. Perche *il Trattato dell' Interdetto* posto per propositioni, fù compilato per comune consenso delli sette Teologi, ch' in questo tempo la Serenissima Repubblica unì per esaminare quella materia. Dopò è corsa opinione in molti luoghi, mà in Roma hanno pubblicato per cosa indubitata, ch'egli fosse l'autore della *Storia del Concilio Tridentino*, spiegata in otto libri, e stampata in lingua Italiana in Londra, che poi è stata tradotta in tutte le lingue in Europa più comuni; argomento che sia opera non ordinaria. E può esser che Roma n' abbia preso argomento dall' esser certo, che'l Padre Paolo per lungo tratto d'anni con somma cura andava raccogliendo quanti documenti poteva con amicizie, con spesa, non risparmiando fatica, intorno alla celebrazione di detto Concilio, e non solo in Italia, anco fuori. E nel tempo che gli era lecito conversare cò gli Ambasciadori de' Principi, che fù anco dopò l' esser Teologo e Canonista, fino che fù fatto Consultore di Stato, ebbe l' ingresso in tutte le secrete. Era stato intrinschichissimo di quelli di Francia di Ferrier, di Messe, e di Fresnes, e di Ferriet particolarmente, che s'era trovato nel suddetto Concilio, e n'aveva gran memorie, e lettere, che sono il fondamento più sicuro, e reale della Storia. Hà fatto di ciò argomento benche lieve, l'inscrizione, ch'è, *Pietro Soave Polano*, che l'anagrammatismo riviene à *Paolo Sarpio Veneto* il nome, e'l cognome del Padre. Ma à questi incontri la materia è infinita, e la fatica vana. Sia come si voglia, sono di parere, che 'l giudizio del sapere del Padre non si possa fare dagli scritti suoi, se non fosse colla discrezione, che come sottil artefice può da una sol'unghia conoscere la grandezza del Leone, e come nelle Storie, che dalla misura d' un solo dito si comprese per regola di proporzione la grandezza, e vastità del colosso di Rodi. Imperocche nell'opere scritte nella necessità di quei dispareri, più fù lo studio in quello che conveniva tacere, che dire. Potrà ben chi leggerà avvertire la gran modestia con cui parla in un tempo, che con scandalo alla posterità, egli era stato lo scopo di tutte le penne maligne, petulanti, e tinte di più veleno di calunnie, e maledicenze, che d' inchiostro. Con tutto ciò, come non irritato mai, osservò con ogni isquisitezza più tosto di difendere la causa che stimava giusta, che rispondere alle detrazioni. Si sono ancora vedute le *Rubriche di 206. capitoli* d' un' opera, che si vede ch' egli aveva nell' idea, *della podestà de' Principi*, le quali danno indizio che dovesse esser la più bella, & importante composizione, che sia mai comparsa al mondo. E se ne può far argomento dall'estesa, ch' egli hà fatta de' trè primi capitoli solamente; la prima abbozzatura de' quali di mano del Padre stesso è capitata in mano dell' Illustrissimo Signore Giorgio Contarini. Quel Signore ch' oltre la nobiltà dell'Illustrissima sua Casa, hà congiunta una vivacità d' ingegno incomparabile, & un giudizio singolare, & altre doti che lo rendono cospicuo, facendo raccolta di molte cose pellegrine, massime de' non volgari scritti de' più grand' uomini, hà procurato questa, e con prudenza non la lascia uscire di sua mano, à mio credere: perche essendosi mandate quelle Rubriche in diversi paesi, ove si trovano vomini celebri in dottrina & erudizione, per incitargli se sia possibile, ad intraprender l' impresa di scriver quell'opera, di cui il Padre hà lasciata la sola idea, lo spargersi de' 3. suddetti capitoli già abbozzati, potria più tosto levar l'animo a chi che sia, ch' incitarlo all' impresa, per dubbio di non aggiungere ad un capo umano un collo

equi-

equino, e membri difformi. Che del rimanente questo Signore, oltre la sua propria credenza, che potesse trovar in un Frate un gruppo di tante virtù eccellenti, dopò che ne venne in conoscenza, e si fece colla conversazione intrinseco, non l'onorò, ma si può dire, l'adorò come un Nume; perche il grande suo ingegno gli faceva penetrare l'eccellenza di quell'anima; e dopò morte nessuno è stato più ardente in onorarlo. Fù egli quello, che dopò morte, perocchè chi più doveva, meno vi pensava, come avviene in tali casi, ne fece l'effigie in gesso, & in tela, per poterlo poi, come hà fatto, scolpire in madre perla, intagliar in rame; E non gli essendo queste immagini riuscite di gusto, fà ogni cosa per averne l'effigie in marmo. Tutti effetti del suo cuore generoso, & argomenti del suo intelletto sublime.

Viene a proposito di questo luogo il raccordare il manifesto torto, che gli hanno fatto gli Ecclesiastici di concepire contro di lui un'odio così arrabbiato & ingiusto per li suoi scritti, ò per le sue azioni, pel tempo ch'è stato al pubblico servizio; poiche egli hà or servato tutte le leggi d'un vero Teologo, e riverentissimo della Sede Apostolica, e della Pontificia dignità e autorità. E piacesse à Dio, che tutti fossero tali, che sarebbe in altra venerazione più ampiamente esteſa. E quanto agli scritti altrui, non credano gli Ecclesiastici, ch'in quel tempo mancassero le persone che rispondevano in forma a tante calunnie, e maledicenze contra la Serenissima Repubblica, & i difensori della sua causa. Mà il Padre Paolo per comandamento pubblico si riduceva co' sei Colleghi nella Canonica ad esaminare tutto quello, che veniva presentato per dar alle stampe; e sopra tutto attendeva, che non vi fosse cosa di cui potesse la Corte restar offesa. E restano ancora tante scritture non permesse ad esser stampate per questo rispetto & è degna d'eterna memoria la gran degna pietà della Repubblica che per questo effetto, oltre l'esame suddetto aveva anco deputato trè Senatori de' più celebri per età, meriti, & onori, i quali, dopò fatta la relazione da' suddetti Teologi, rivedevano ancor'essi ogni cosa prima che si desse alle stampe, con riguardo rigorosissimo, che si stasse nella causa, e non si offendesse la parte contraria, laqual turbasse questa pietà com'è noto al mondo, & hanno dato eterno scandalo alla religione Cattolica, che sieno venuti à tale, che presso a loro non altro sia Religione Cattolica, se non quanto è il loro interesse & arbitrio.

E perche negli scritti, ch'in quel tempo, e dopò ancora a varj propositi sono usciti alle stampe (s'avranno vita, di che v'è poca apparenza, e minor ragione, salvo che favoriscono le pretensioni della Romana Corte) le maledicenze contra il nostro Padre sono innumerabili, le imposture, e le calunnie le più impudenti, e le più notoriamente false, che forse mai contra alcuno fossero inventate, di questo non dovranno gl'uomini saggi, pii, e prudenti prendersi maraviglia, mà raccordarsi, ch'in tutti i secoli non sono mancati de' simili pestiferi scrittori, che per servir alla Corte, hanno finti tanti trattati sotto nome di celebri scrittori, e santi Padri, corrotte le vere narrazioni, portate leggende favolose, e soprattutto ammorbato il mondo con imposture, & infamazioni di quelli, l'opere de' quali non potevano nè estinguere, nè confutare. Mà dopò che sono state suscitate le medesime Religioni più attaccate à gl'interessi della Corte, questa licenza d'alterare, corrompere, mentire, fingere, calunniare, è fatta così grande, ch'in comparazione tutti i secoli, e tutte le sette restano canonizzate, non che difese; perche non hà più limite tal impudenza, fondata oltre i luoghi comuni, che la maledicenza trova facile adito, e che la falsità si dice in brevi clausule, ma la confutazione è difficilissima, e ricerca lunghe narrazioni, che con impazienza sono lette, e da pochi, e che uscita una calunnia, pochissimi sono quelli che stimino aver interesse nella discolpa del calunniato, ò nell'investigazione del vero, massime, che da una parte sono gran premj, & allettamenti, dall'altra po-

co, ò neſſun mondano avanzo. Ma di più, hanno queſti moderni le proprie ragioni d'eſſer in queſta materia, com'è l'antico detto, *gnaviter impudentes*, ch'è la ſicurezza, che per notoria che ſia l'impoſtura, s'attaccherà però a molti, & indubitatamente ad un numero ſi può dire inumerabile de' loro devoti, e dipendenti, che ſenz'altra diſcuſſione della verità tutto ricevono ſul credito loro, come già facevano i diſcepoli ne' miſterj Eleuſinj, ò (per più in propoſito parlare) i ſeguaci de' Gnoſtici, Manichei, & altre tante ſette, a cui era unico argomento di credere ogni eſorbitanza, *Ipſe dixit*. E queſto era neceſſario dire quanto agli ſcritti.

Ma nell'azioni meriterebbe il Padre Paolo, che la ſua memoria foſſe da gli Eccleſiaſtici ſempre benedetta. E teſtificherà per ſempre tutto l'Eccellentiſſimo Senato, tutta la Repubblica, quanto ingiuſtamente gli foſſe oppoſto, ch'egli o cercaſſe d'eccitar mai contra l'immunità Eccleſiaſtica leggittima, ò conſigliaſſe mai coſa alcuna, che ridondaſſe in diminuzione dell'autorità della Sede Appoſtolica. Teſtificheranno con quant'arte, con che ſingolar prudenza temperaſſe alle volte l'ardore, ch'ancone' più pii cittadini ſuol accendere il zelo della propria libertà contra chi n'è riputato offenſore, ò uſurpatore della ſua giuriſdizione. Teſtificheranno la ſuprema riverenza, con cui hà ſempre parlato, e ſcritto de' ſommi Pontefici, e della Sede Appoſtolica. Ne però con queſta moderazione potè fuggire, che non foſſe citato in Roma à rendere conto della dottrina ſcritta. Alla citazione egli riſpoſe con un *Manifeſto*, ch'è in ſtampa, provando così chiaramente la nullità della citazione, e l'impoſſibilità di trasferirſi à Roma, ch'ancora reſta ſenza confutazione. E le coſe ſeguite moſtreranno ſe poteva fidarſi, e s'era giuſto, che (come umiliſſimamente ſupplicava) gli foſſe prima aſſegnato luogo ſicuro, ove difenderſi, che proceder più oltre. Alche ſenza aver riguardo, ſi paſsò à Roma (per quel ch'è ſtato ſparſo in voce, che non ſe n'è veduto documento legittimo) al dichiararlo incorſo nelle Cenſure, e pene Eccleſiaſtiche, benche foſſe detto che dal Manifeſto reſtarono così ſorpreſi, che non vennero alla pubblicazione. Formò anco una lunga ſcrittura, che dopò ſi ſeppe eſſere ſtata preſentata al Papa medeſimo, nella quale ſuccintamente raccolſe *molte ereſie formali, e tirannicheh dottrine, trovate negli ſcrittori della parte del Pontefice, difenſori*. Poi quanto a' ſuoi ſcritti s'offeriva, che ſe laſciato quel modo ambiguo, e capriccioſo della ſua citazione, perche vi foſſero propoſizioni eretiche, ſcandaloſe, erronee, offenſive delle pie orecchie reſpettivè (con tale parola forenſe rendendo il tutto intelligibile) mà ſiccome egli dagli ſcritti de gli Eccleſiaſtici aveva ſul particolare, e nominatamente raccolte, e notate le propoſizioni cattive, così foſſe ſtato fatto delle ſue, s'offeriva andar' in qualunque luogo de' Cattolici ſicuro, per ivi diſputarle con chi ſi foſſe, e di ritrattare prontamente, ſe gli foſſe moſtrata coſa che ricercaſſe ritrattazione. Il che anco à bocca replicò à ſua Santità l'Ambaſciadore, e la ſuddetta ſcrittura portò ſeco, e la comunicò a' Prelati in Roma, che la vollero.

Parve che Dio, giuſto giudice, nel tempo ſteſſo, che ſe gli levava contra così gran burraſca di perſecuzione, voleſſe dall'altra parte conſortarlo, e conſolarlo; e come non ſuole ſua divina Maeſtà laſciar' a' ſervi ſuoi peſo maggiore di quello che colla ſanta grazia poſſono portare, accreſcendogli le fatiche della ſua carica, e le perſecuzioni da così alta mano, lo riſanò di quelle gravi infermità, che ſino dalla ſua gioventù aveva con invitta pazienza tollerate, e nella debolezza della ſua compleſſione ſi trovò così ſano come ſi poteſſe deſiderare, colla ſola procidenza ſopranominata, che niente ſtimava, avendo collo ſtrumento trovato modo che non gl' impediſſe le azioni; la ritenzione d'orina non lo travagliò più fin' all'anno 70. di ſua età, che nel tempo di cui parliamo n'aveva 55.

L'azioni di queſt' anno del Padre dariano materia di troppo lungo diſcorſo. La pietà colla quale l'Eccellentiſſi-

tiſſimo Senato ſi diportò dopò ſi grave offeſa, e così continuate ingiurie, verſo la ſanta noſtra Cattolica Religione, la riverenza verſo il Pontefice ſteſſo, che gli aveva fatto l'ingiuria, la prudenza del ſuo governo, la carità verſo i ſuddi-ti, ſi vede in parte nella *relazione particolare fatta* dal Padre, d'ordine pubblico per memoria, che poi dopò non ſi sà come ſia andata in ſtampa, mà è certo che ſtampata venne di Francia, & è poi ſtata riſtampata.

Mà pel noſtro propoſito, le memorie, che reſtano in tutte le Storie delle tragedie lagrimoſe, che ſono ſucceſſe, quando i Pontefici ſono paſſati à ſcomunicare Principi, e pubblicar Interdetto, e quelle medeſime anco, che ſono avvenute quando con tali Cenſure la Sereniſſima Repubblica è ſtata ingiuriata, paragonate co'ſucceſſi di queſta, che pur durò ſedici meſi, potrebbe far degno d'eterna memoria, e canonizzar il Padre per uno de'più pij, Santi, benemeriti, e prudenti Religioſi, che mai ſervendo Principe con fede incorrotta, ſerviſſero anco la ſanta Chieſa, & i Pontefici medeſimi, ſe foſſe vero quello che gli Scrittori della parte Eccleſiaſtica hanno in tanti libri à ſtampa pubblicato, che tale foſſe la riputazione del Padre, che le ſue conſultazioni come oracoli foſſero ricevute, & eſeguite. Perche con tanta manſuetudine fù proceduto contro que' Religioſi, che ò per ſcrupoloſità di coſcienza (che furono pochi, ò per fazioni & intereſſi diſubbidivano a gli ordini pubblici, che neſſuno fù aſſolutamente nella vita punito per alcuna offeſa; & à rariſſimi fù levata la libertà d'andare ove voleſſero. Coſa che non ſi troverà nell'altre occorrenze, nelle quali la Sereniſſima Repubblica contro gl' offenſori usò la podeſtà datale da Dio, di vendicare l'ingiurie de' malfattori. E veramente la natura del Padre era così mite, che bene ſi confaceva colla pubblica clemenza; nè mai conſultò, ch'anco nelle più gravi offeſe pubbliche, non raddolciſſe le deliberazioni, quanto ad uomo vivente foſſe poſſibile, e non iſcuſaſſe tutto quello, ch' era di ſcuſa capace. In ſomma mai non ſervì di ſtimolo ad altro, ch'alla manſuetudine: Di freno non occorreva, che ſerviſſe alla prudenza del governo, mà bensì a' particolari ardenti, e nelle ſcritture, ch' eſaminava per le ſtampe: Nelle ſue tutto lo ſtudio era in tacer quello, che poteſſe offender, non in quello che poteſſe dir in difeſa, che la materia era ampiſſima; e la fatica era in ritagliare, non in aggiungere. E *chi hà veduto i ſuoi originali*, può far fede quanto bramaſſe ſtare nella cauſa, ſenza laſciar ſcorrer la penna a coſa ch' anco per interpretazione poteſſe eſſer tirata ad offeſa; ſe bene la malizioſa ſottigliezza degl' adulatori ha moſtrato, che non è coſa così moderatamente detta, che non ſia ſoggetta alle prave eſpoſizioni.

Aveva la fazione della Corte, tra l' altre arti per ſuperar in queſta controverſia, tenuto anco queſta, di mandare *diverſi ſotto varj preteſti*, per iſviare, ò con promeſſe, ò con minacce; ò con ambi queſti mezzi quelli che ſervivano la Sereniſſima Repubblica, particolarmente quei Religioſi, che facevano il Collegio de'ſette Teologi, come anco gli venne fatto di ſviare due dal debito della loro coſcienza. E veramente gl'uffizj furono così violenti, tanto delle minacce, quanto delle promeſſe, che ſe non foſſe ſtata la troppo chiara giuſtizia della cauſa Veneta, e la troppo notoria infamia d'abbandonarla, dopo averne eſaminata, conoſciuta, e difeſa la giuſtizia, ogni più ſaldo cervello avrebbe potuto vacillare: Tale però era il concetto, anco de gl'iſteſſi nemici, dell'integrità del Padre, ch'avendo tentati tutti gl'altri, con tutte le macchine da far crollare la debita fede, col Padre non ardirono mai di fargli muover parola: E certo è che partendoſi da Roma il Generale de' Servi Maeſtro Filippo Ferrari Aleſſandrino, amico intrinſeco del Padre, Papa Paolo gli diede ſtrettiſſime commeſſioni di rimuover dal ſervizio della Repubblica i due del ſuo ordine, Fra Paolo, e Fra Fulgenzio, con ampie promeſſe; & il Generale riſpoſe, che quanto al Padre Paolo non ſperava di far frutto. E portatoſi al Car-

dinale d'Aſcoli, col quale il Padre era ſtato molto intrinſeco, e comunicatogli il ſuo penſiero di tentare queſta rivolta, gli diſſe il Cardinale apertamente, ch' aveva veduti gli ſcritti del Padre, e lo conoſceva, che però era opera perduta, e da non tentare. Conoſceva quel grande e dottiſſimo Prelato la ſodezza delle ragioni Venete, e la incorruttibilità del Padre, e l'animo impenetrabile da gli allettamenti della Corte, ambizioni, comodi, e terrori. E quando Don Franceſco di Caſtro venne Ambaſciadore ſtraordinario del Rè Cattolico à Venezia, per trattare l'accomodamento, aveva ſeco perſone Religioſe di portata, che però neſſuna osò parlar al Padre. Un ſolo una volta gettò la rete, ma indarno. Un Martino Aſdrale Vallone, uomo eccellente per iſpiare, venne à Venezia per ſazietà e mala ſoddisfazione della Corte, e di lunga mano s'avviò a praticare nella bottega del Secchini ſoprannominata. Neſſuno di lui aveva più diſtinti avviſi di quello ch' in Roma ſi faceva ſpettante à queſta controverſia, neſſuno era più libero in dannare la furia del Pontefice. Era di non aſſurdo ingegno, e con molta pratica uſcì poi anco à deſtramente proponer l animo vendicativo del Pontefice, gettando fondamenti al diſegno, che gliene foſſe fatto precetto pubblico; e può eſſer vero.

Nel fine di queſt'anno, e nell'ingreſſo del 1607. l'accomodamento fù dal Rè di Francia conchiuſo col mezzo del Cardinale di Perron in Roma, & eſecutore, e mediatore fù il Cardinale di Giojoſa, il quale per interpoſizione di Monſieur di Freſnes Ambaſciatore del Rè Chriſtianiſſimo fece ogn'opera acciochè il Padre s'abboccaſſe con lui, aſſerendo che, oltre che per l'accomodamento era compreſo nella cauſa pubblica come Conſigliero, aveva anco ſpeziali commeſſioni di trattar ſeco coſe concernenti alla ſua grandezza. Penetrò il Padre il fine del Cardinale, diede conto del tutto al pubblico, e volendo l'Eccellentiſſimo Collegio ſopra ciò udire il ſuo parere, quaſi rimettendo alla ſua ſola prudenza la riſoluzione, egli riſpoſe in modo, che da quei ſapientiſſimi Senatori fù riſoluto che non trattaſſe col Cardinale. E trà l'altre ragioni perche non avendo mai il Senato voluto aſſentire, o a benedizione, ò ad aſſoluzione, delle quali non aveva biſogno, non ſi poteva prevedere ciò che foſſe per fare un privato ragionamento di ſi gran Cardinale con un Frate. E foſſe pur il Padre quanto voleſſe parco nel parlare, era in poter d'altri ampiarlo a ſuo piacere. E non può far peggior ſalto un che ſerve ad un Principe, & hà già l'odio riſpetto d'un altro, ch'aſcoltar alcuna coſa, potendo inſoſpettire l'uno, ſenza ſperanza di placar l'altro. Nell'accomodamento fù una delle condizioni che la Sereniſſima Repubblica rendeſſe la ſua grazia a tutti quelli, che non foſſero nominatamente ſpecificati. Per lo che, come tanti ritornarono nello Stato, ch'avevano gravemente offeſo il pubblico, così fù il Padre compreſo in individuo, oltre la diſpoſizione della ragione comune; è dottrina de' Giureconſulti, che fatta la pace col Principe, s'intende fatta co' Conſiglieri ſuoi. Il che poi anco il Papa medeſimo Paolo V. nominatamente ratificò all' Ambaſciadore Franceſco Contarini, oggi Sereniſſimo Principe di Venezia. E reſterà fondata queſta verità per le coſe ſeguenti, che parlandoſi del Padre Paolo in individuo, diſſe il Papa aver data la ſua benedizione a tutti, e non voler che più ſi parlaſſe delle coſe paſſate. Sopra le quali promeſſe di così gran Principe, e ſopra la coſcienza propria ſtava il Padre coll'animo ſereno, e colla mente tranquilla, ſervendo il ſuo natural Principe colla diligenza, e fede, che fin' all'ultimo ſpirito conſervò incomparabile.

Fù anco trattato più volte, ſe'l Padre doveſſe viſitar il Nunzio Geſſi, mandato à Venezia dopò l'accomodamento. Fù detto per uffizio fatto coll'Ambaſciadore in Roma, perche ciò moſtrava un ſegno di riverenza. E ciò rimeſſo alla ſua conſultazione, egli quanto à sè ſi moſtrò prontiſſimo; mà atteſo il modo di trattare de' Nunzj anco col Principe medeſimo, ove poſſono valerſi

del

del pretesto della Religione, fù risoluto che dall' Eccellentissimo Collegio gli fossero prescritte le parole precise da usare; & anco che cosa dovesse tollerar, ò risponder, in caso che 'l Nunzio come pretendeva, fosse entrato nella causa. Il che ebbe tanta varietà d'opinioni, e contrarietà, che senza risoluzione restò il negozio. Indi anco avvenne dopò, ch' i più gran Prelati di questo Stato, Vescovi, e Patriarchi indifferentemente, quando è loro occorso, hanno trattato i loro negozj col Padre, altri visitandolo nel suo Monastero, altri mandandolo à chiamare alle case loro.

Capitò in questo tempo, che già le controversie erano composte in Venezia, Gasparo Scioppio uomo per li suoi scritti alle stampe ben noto al mondo, e veniva da Roma per passar in Germania, come diceva, ò perche portasse seco, come fù detto, vna scrittura piena d' ignominia contra la Repubblica, per darla alla stampa in Germania, & altre scritture piene d'impietà, come quella d'un tal Frà Tommaso Campanella Domenicano, che per aver voluto tradire Cosenza a' Turchi, era dagli Spagnuoli tenuto nel Castel dell'Ovo. In quella documentava il Rè, e 'l governo di Spagna, come sotto varj pretesti di Religione s'appropriassero il Papato, overo eccitassero il Papa ad intentare nuove controversie a' Principi minori, continuandole fino che venisse l'opportunità di levargli gli Stati; passando anco come poi gli Spagnuoli dovessero ò voler il Pontificato in uno de' suoi, potendo esser Rè, e Papa insieme, overo tenersi il Papa strumento dell' oppressione de gl'altri. Fosse per questa, ò per altra causa segreta, ch' incorresse nell' indignazione pubblica, cadè nella retenzione di trè ò quattro giorni, se furono tanti, e poi per ordine comune ebbe licenza d'andar per li fatti suoi. Prima di questo accidente volle trattare col Padre, e discorsero di materia di lettere lungamente, in particolar della dottrina de gl' antichi Stoici, che professava volere dalle folte tenebre rivocare alla luce, & altri suoi eruditi pensieri; e molto anco di materia di Stato, massime de' Protestanti d'Alemagna. E poi ritiratosi col Padre, cominciò à rimostrargli, che 'l Papa come gran Principe ha lunghe le mani, e che per tenersi da lui gravemente offeso, non poteva succedergli se non male, e che se fino à quell' ora avesse voluto farlo ammazzare, non gli mancavano mezzi. Mà che il pensiero del Papa era averlo vivo nelle mani, e farlo levare fin'à Venezia, e condurlo à Roma, offerendosi egli, quando volesse, di trattare la sua riconciliazione, con qual onore avesse saputo desiderare; asserendo d' aver in carico anco molte trattazioni co' Principi Alemani Protestanti, e la loro conversione. Rispose il Padre, che non aveva fatto cosa, per la quale dovesse sua Santità restar offesa. Aver difeso una causa giusta. Rincrescergli sommamente, che tal difesa si fosse incontrata coll' indignazione del Pontefice. Essere stato individuamente compreso nell'accomodamento, e non dover presupporre mancamento della fede pubblica in un Principe. Quanto al farlo ammazzare, non sene prender alcun fastidio. Esser cosa macchinata contro Imperatori, eseguita contra Rè, e Principi grandi, non contra privati di si bassa fortuna come egli era. Mà se pur ciò si disegnasse, esser preparato al divino beneplacito, e non esser così ignaro delle cose umane, che non sapesse ciò che fosse la vita, e la morte, e se si debbano da chi le conosce, ò bramare, ò temer più del dovere. E se l'avesse fatto prender vivo, per condurlo à Roma, tutta la podestà del Papa non arriverebbe ad impedire, ch'ogni uomo non sia prima padrone di sè, ch' altri, e ch' anco egli sarebbe stato prima padrone della sua vita, che 'l Pontefice, ringraziandolo del buon'affetto, e non curando partito alcuno, poiche la sua causa era così congiunta colla pubblica, che non si potevano disgiungere.

Parvero strane le due proposte di far ammazzare, ò prender vivo il Padre; mà le cose seguite non molto dopo faranno chiaro; che lo Scioppio parlò con fondamento, e che erano di già po-

ſte in diſegno. Egli partì da Venezia, & in una ſua ſatirica compoſizione narrando aver avuto congreſſo col Padre Paolo, atteſta averlo conoſciuto *non indoctum, nec timidum*. Mà il Padre era tanto buono, che non era abile à penſar male, e ſtimò che foſſero concetti dello Scioppio; oltre chè di ſua natura era oltre modo intrepido, e rimeſſo al divino beneplacito viveva confidentiſſimo nella ſua innocenza. E ſe bene più volte fù fatto avvertire d' averſi cura, perche a' Signori Inquiſitori di Stato (queſto è un Magiſtrato ſupremo in Venezia, al quale capitano le più occulte trattazioni) veniva dato avviſo, che ſi macchinaſſe contra la ſua vita, e che molte volte dalla carità di quei Signori veniſſe certificato, & ammonito di guardarſi, mai non diede ſegno di punto curarſi, ò per grandezza d' animo, come poſſono aſſicurare quelli, che molte volte l' hanno eſperimentato, ò per eſſer ſicuro, che non avviene alcuna coſa ſenza divina diſpozione, e che le coſe da Dio diſpoſte non poſſono impedirſi con alcuna cautela; anzi bene ſpeſſo le ſollecitudini e ſoverchie cautele ſono trà le cauſe degl' evenimenti, maſſime che in tali accidenti è un travagliarſi nell' incerto & infinito. Certo egli non volle mai mutar punto il ſuo coſtumato modo di vivere, e diceva non importar à lui morire più ad un modo ch' all' altro, pur che moriſſe giuſtificatamente, perche era ben ſicuro, ch' in neſſun punto la morte gli ſarebbe improviſa: E trà l' eccellenti virtù di queſt' uomo, è ſtato il non aver ſtimato la vita, sì ch' è un raro eſempio di chi hà altamente radicato nell' animo, eſſer coſa indifferente il vivere, & il morire.

Sei meſi dopò l' accomodamento ſuccedette un' accidente, che diede molto da dir al mondo, e comprobò che lo Scioppio non aveva parlato in aria; e che gl' iterati avviſi al Padre, di guardarſi, non erano ſuperflui. Imperocche la ſera delli 5. d' Ottobre circa le 23. ore ritornando il Padre al ſuo Convento da S. Marco à Santa Foſca, nel calare alla parte del ponte verſo le fondamenta, fù aſſaltato da cinque aſſaſſini, parte facendo ſcorta, e parte l' eſecuzione, e reſtò l'innocente Padre ferito di trè ſtiletate, due nel collo, & una nella faccia, ch'entrava nell'orecchia deſtra, & uſciva per appunto da quella vallicella ch' è trà il naſo, e la deſtra guancia, non avendo potuto l' aſſaſſino cavar ſuori lo ſtilo per aver paſſato l'oſſo, il quale reſtò piantato, e molto ſtorto. Ne' ſucceſſi umani ſi fà mirabile la divina providenza, e la prudenza umana più fugge di viſta, conſtando certo eſſer nell' azioni una forza eſterna, e lunga catena di cauſe fuori di noi, alle quali ne il noſtro ſapere, nè alcuna conſiderazione può arrivare. Erano più di trè meſi, che mai, ſe non quella ſera, il Padre non fu laſciato, che non aveſſe ſeco in compagnia oltre Frà Marino ſuo ſervidore anco il Padre Maeſtro Fulgenzio con un compagno di ſpirito, & animoſo; perche ſe bene gl' avviſi di guardarſi erano continui; camminavano però queſti Religioſi con intera confidenza, non temendo male, perche ſapevano aver operato bene, e difeſa cauſa notoriamente giuſta, e credendoſi, che paſſato quel bollore della controverſia neſſuno doveſſe eſſer d' animo così empio, e tirannico, che doveſſe dopò così ſolenne accomodamento preſumer di dar al mondo, & à tutti i Principi, un così ſcellerato eſſempio, che vi ſia chi pretenda che i Principi non poſſano aver perſone dotte, che ſoſtentino le loro ragioni; ſenza temere i ſicarj. Quella ſera fù laſciato dal Padre Maeſtro Fulgenzio, e dal ſuo compagno per un caſo tale. Erano due giorni innanzi per caſual incendio arſe quelle caſe nella ſtrada di San Leone, che va verſo S. Marco, ou' è quella che viene verſo la merceria, ora riſabbricate di nuovo; e ſentendo raccontare Maeſtro Fulgenzio queſt' incendio, ch' ancora non s' era potuto eſtinguere, gli venne voglia, e ricercò il Padre d' andar' à vedere, con animo di ritornar à levarlo. Ma eſſendoſi trattenuto tanto, che ſtimò doveſſe eſſer andato a caſa per la ſtrada di San Leone, venne al Monaſtero. Onde il Padre quella volta ſola in così lungo tem-

po

po si trovò col solo suo compagno, ch'essendogli dietro allo sfoderar l'armi, e gl'archibusi fù preso da uno de gl'Assassini, e strettamente legato a traverso nelle braccia, fino che l'altro credè aver levato di vita il Padre, e più non lo feriva, avendo lasciato lo stilo nella ferita, e presi in mano gl'archibusi per atterrire alcune persone del popolo, che correvano a quella volta, e gridavano. E dopò lasciato Fra Marino a chi stretto lo teneva, vedendo trè de' suddetti assassini uniti, e sentendo sparare gl'archibusi, immediate, senza pur dar una voce, se ne fuggì sbigottito. Un vecchio Alessandro Malipiero è ben degno d'esser raccordato qui per un'anima sincera, e virtuosa, ornata d'una soda pietà senza finzione, amico della verità. Questo buon vecchio, nobilissimo per nascita, mà più nobile per l'integrità della sua vita, e per una pietà senza fuco, senza superstizioni, & in età decrepita d'un giudizio costante e savio, com'era solito ogni sera accompagnar il Padre, a cui portava un'amore e venerazione singolare, ch'era tra loro vicendevole, andava un poco innanzi al Padre, sì che col vantaggio del ponte l'assassino ebbe piena comodità di colpire, e gli diede più di quindici colpi di stilo, come fù veduto da alcune donne ch'erano alle finestre, e se ne vedevano i fori nel cappello, nel cappuccio, e nel collare del giubbone, mà trè soli lo ferirono. In che chi non vede una particolare divina protezione, che levò, e la forza, e l'ingegno al sicario, che con una leggiera punta, ò ne' fianchi, ò nella schiena, avrebbe potuto spedire quell'innocente, che non si mosse, non disse parola, e restò com'egli riferiva, parendogli nelle due prime stilettate aver sentito come due botti di fuoco in un'istesso tratto, e nella terza come se gli fosse caduto gran peso addosso, con certo stordimento, che non fece concetto, se non confuso. Le donne alle finestre alzarono le grida, & il Signor Malipiero si rivolse in dietro, e vedendo lo stilo nella testa del Padre, con uno sforzo lo cavò fuori, e cominciò gridare a gl'assassini due de quali immediate vide colle pistole in mano, che presero la strada di S. Marziale, e di là in Corte vecchia della Misericordia, in fine della quale avevano la gondola, & i compagni che gli aspettavano, e si salvarono in casa del Nunzio residente in Venezia donde quella sera istessa passarono al lido, ove anticipatamente avevano preparata una peotta à dieci remi, e ben armata, che gl'attendeva, e con quella se n'andarono verso Ravenna, ò come altri dissero, verso Ferrara. Divulgato il caso, & inteso che gl'assassini s'erano ricoverati in casa del Nunzio fù così grande la sollevazione del popolo, & il concorso, ch'essendo già notte si trovò quella casa circondata, e con voce d'ignominia, e clamori popolari, si vide l'istessa persona del Nunzio in pericolo manifesto: e l'Eccelso Consiglio de' Dieci fù astretto mandargli numerosa, e pubblica guardia per impedire che non nascesse qualche grave inconveniente. Non furono così subito seguitati gl'assassini per un'altro strano accidente. Si erano introdotti i Comedianti, e quella sera à S. Luigi, ove era il Teatro, si recitava una di quelle Commedie, che chiamano *Opera con intermezzi*, e v'era concorso tutto il vicinato, sicche per le contrade di S. Fosca, oltre ogni usato, non si vedeva la solita frequenza; il che servì a'sicarj di più certa ritirata. L'esecutore di questo assassinio fù un Ridolfo Poma, che prima Mercante in Venezia, e stimato uomo d'onore, e poi fallito, s'era ritirato à Napoli per riscuotere certi suoi crediti, e di là à Roma, ove fù ben veduto. E restava con maraviglia ogn'uno dell'intrinsichezza presa col Cardinale Borghese, che l'introdusse anco al Zio Papa, e benignamente gli fù promesso far ricevere Monache due figliuole, ch'aveva lasciate nello Stato di Venezia. E faceva restar'attoniti i suoi amici, a' quali scriveva, che di breve avrebbe riscossi i suoi crediti, e sarebbe ancora da loro veduto in stato grande, e constò da sua lettera fino aver conceputo speranza d'esser Cardinale. Questo fù il condottiere, insieme

me con vn' Aleſſandro Paraſio Anconitano e compagni gli furono dati un Gio: da Fiorenza figliuolo di Paolo, che prima, per poter ſtar in Venezia ſenza ſoſpetto, tanto che ſi maturava queſto tradimento, s'era fatto arrolare in una compagnia di ſoldati, la quale doveva ſervire ſotto un Capitano per le Navi deſtinate in Soria, & Aleſſandria, & un Paſquale di Bitonto, parimente ſoldato d'un altra compagnia, uomini eſperimentati in ſimile profeſſione, come da' loro gravi bandi (che tutti erano banditi) ſi può argomentare. La ſpia, ò guida, fù un Prete Michel Viti Bergamaſco, ſolito uffiziare in S. Trinità di Venezia, che non laſciò dubitare quanti meſi precedeſſero queſto bell'effetto prima che foſſe mandato alla luce, poi che queſto Prete la Quareſima antecedente, ſotto ſpezie d'aver guſto delle prediche del Padre Maeſtro Fulgenzio, andava ogni mattina in Convento de' Servi alla porta del pulpito, che corriſponde alla parte di dentro, e corteſemente trattava con lui, ricercandolo anco di qualche dubbio di coſcienza. E continuò di poi ſempre à ſalutarlo, & anco andar in Convento a viſitarlo, parlandogli ſempre di coſe ſpettanti all'anima. Così facilmente, & ordinariamente la religione è fatta ſtrumento delle più grandi ſcelleraggini di quelli, che ammaliati da potente errore, con ubbidienza cieca ſi laſciano guidare.

Prima di queſto eſecrando ſucceſſo per innumerabili volte aveva Maeſtro Fulgenzio oſſervato, che quaſi infallibilmente nel ritornare à caſa col Padre, e colla compagnia, s'incontravano ſu 'l ponte di S. Foſca, ò poco di quà, ò di là, ora con uno, ora con due ſoldati, che dopo conſtò eſſer i ſicarj. E perche gli vedeva finalmente riſguardar il Padre, e tal volta trapaſſati rivoltarſi guardargli dietro, di ciò l'avviſò. Mà di ciò fù preſo di troppa curioſità, e ſoſpizione; perche alle coſe che debbono ſuccedere, neſſuno avvedimento umano può trovare impedimento. Prima di ritornar al Padre ferito, tollererà il lettore un poco di digreſſione ſopra li ſicarj, perche l'animo non reſterebbe contento ſenza udirne gl' avvenimenti. Fù verificato per documenti pubblici, che nel venire Ridolfo Poma cò ſuoi compagni a Venezia, levò mille ſcudi dalla Camera d'Ancona, & eſſendo dopò il fatto à Ravenna colla nuova dell'uccisione del Padre Paolo, furono onoratamente ricevuti, e fù detto ch'anco dalla Camera di Ravenna aveſſero altri mille ſcudi; mà non l'affermo, perche non conſta di certo. Fù loro proveduto di carrozza e di compagnia armata; e nell'altre Città di Romagna andavano cò gl'archibuſi in apparenza di trionfo, così venivano accarezzati da' Governatori, fino ch'in Ancona, ove eſſendo per mare precorſa la fama, che 'l Padre era ferito, ma non morto, parve molto ſcemarſi l'allegrezza. Arrivarono à Roma, ove ſe bene furono ricevuti, & aſſegnati loro trattenimenti, non però fù ſoddisfatto alla loro aſpettazione; e dimorarono in Roma ſino che tutti capitorono male. Il Prete Michel Viti fù poſto in Torre di Nona, (non hò potuto ſapere qual foſſe la cauſa, ò preteſto) ove trovandoſi un Frate de' Servi carcerato, queſto à molti di quell'Ordine riferiva di pazze coſe ſentitegli dire, che gl'erano ſtate promeſſe, e le maniere di queſto negozio, ch'egli diceva gran ſervizio da ſe fatto alla Chieſa. Al Poma, nel farlo prendere dal Barigello, fù d'archibuſata uccisò sù gl' occhi ſuoi, ò ferito onde morì, un figlio ch'aveva ſeco, & egli fù mandato à Città vecchia, ove miſeramente morì in carcere. S'è veduto gl' anni dopò in Venezia un'altro figliuolo del Poma, giovine di gran ſtatura, e di belliſſimo aſpetto, ma del tutto forſennato, e però ſcherzo de' fanciulli, ſtracciato mezzo ignudo, e mendicante. Era nato come un' eſempio della punizione di Dio, che paſſa da' padri ne' figliuoli con una viſita terribile. Degl' altri trè non sò dire i ſucceſſi particolari, o qual di loro foſſe decapitato nella Rocca di Perugia. Certo è che tutti capitarono male. Queſto fu l'evento certo. Mà perche in Roma dopò avergli & aſſicurati e ſti-

pen-

pendiati qualche tempo, appreſſo ſi veniſſe in riſoluzione di carcerargli, e ſcacciargli, come l'effetto è paleſe, così la cauſa è in occulto, come d'ordinario avviene delle riſoluzioni de' Principi grandi. Fù detto eſſer ſtata la loro impazienza dell'effettuazione delle promeſſe, ch'al Poma portò la fama eſſer ſtata di dieci mila ſcudi, & à gl'altri anco molto grande, per le quali ſi deſſero à ſtraparlare del Cardinale Borgheſe, e del Papa medeſimo con termini ſtravaganti, ſcoprendo troppo diſtintamente quello, che per non eſſer ſtato perfettamente eſeguito, non aveva intiera lode, nè anco da quelli che poſſono darla alle coſe fatte, e ſtava meglio occulto. Fù detto ſino che gli foſſe attribuito, che trattaſſero d'ammazzare il Borgheſe, & anco il Pontefice. Tale è la fecondità di trovare cauſe nelle Corti; & in Italia particolarmente. Quello ch'io ſtimo più veriſimile è che mi è ſtato accertato da un Prelato ch'ancor vive, e ch'in queſti tempi eſſendo morto Rodolfo Imperatore, dovendogli ſuccedere il fratello Matthias, mandò il Pontefice il Cardinal Mellini ſuo Legato in Germania per intervenire à quell'azione, per le pretenſioni ch'hanno i Pontefici nella creazione de gl'Imperatori. Nel ritorno del Cardinal in Roma, riferì che i Cattolici di Germania ricevevano ſcandalo ch'in Roma foſſero trattenute perſone ree di così eſecrando delitto, onde gl'eretici prendevano occaſione di pubblicare ſcritti nefandi contra la perſona del Papa, e coll'ignominia di tutto l'Ordine de' Cardinali. Penetrò al Pontefice queſta narrazione, ò foſſe ajutata, per non dargli i dieci mila ſcudi promeſſi, dal loro parlare ardito, che l'irritaſſe. Certo è che diede ordine che foſſero licenziati da Roma, benche con trattamenti in altri luoghi. Il che parve loro coſa ſi aſpra, che ſi diedero à lamentarſi d'eſſer traditi, e che queſte non erano le promeſſe loro fatte, per le quali s'erano poſti ad evidente pericolo di morire ne' patiboli, mancando loro ora di fede, in maniera ch'anco frà Turchi ſarebbono d'infamia, irritando tanto quegl'animi de' grandi, & impazienti d'ogni lieve ingiuria, che gl'avvenne l'infortunio narrato; provando l'antico detto, Non piacer ad alcun Principe i traditori; e la divina giuſtizia con piede zoppo raggiugnere i più veloci curſori.

Ora ritornando al ferito Padre, la prima coſa, legate le ferite, e coricato in letto, fù preparaſi nella ſua anima verſo Dio, per prender, come la mattina ſeguente fece, la ſantiſſima Comunione con ſomma umiltà, pregando tutti i Padri che con molte lagrime erano aſſiſtenti, di ſcuſarlo ſe per l'impedimento delle ſue ferite non poteva molto parlare, come avrebbe deſiderato, per poter con maggiori dimoſtrazioni del dolore de' ſuoi peccati chieder perdono à Dio, & eſſendo venuto, com'è l'ordine di queſto governo, l'Avvogador a prender il ſuo eſame, ch'era il Signor Girolamo Triviſano oggidì General in Candia, gli diſſe non aver nemico alcuno, che ſapeſſe; non aver conoſciuto alcuno; pregare l'Eccelſo Conſiglio de' Dieci, che come egli di cuore perdonava a chi l'aveva offeſo, così voleſſe non farne alcuna dimoſtrazione, ſe non quanto poteva ſervire al guardarſi, quando aveſſe piaciuto à Dio prolungirgli ancora la vita. Ben dimoſtrando in fatti, come Criſtiano, e figliuolo del celeſte Padre, l'ubbidienza debita al Santo Vangelo, e come filoſofo aver diradicato dall'anima ogni ſpirito di vendetta ch'è una ſorta di ſelvaggia giuſtizia, mà profondamente inſerita nella natura. Ma non fù atto ſingolare di queſta offeſa, mà ſervato innanzi, e dopò in tutta la ſua vita, di non proccurare giammai vendetta in così gravi offeſe che gl'avvennero, & il più che mai ſi ſia ſentito uſcire da quella benedetta bocca, in caſo d'ingiurie, e torti, anco atrociſſimi, di parole, ſcritture, ò fatti, era con un volto ſereno, *Videat dominus & requirat*. Seppe il ſuo caſo il General Filippo Aleſſandrino la ſeguente mattina in Treviſo, e venne in diligenza à viſitarlo, eſſendo ſtati amici intrinſeci, che udendo onde veniva il fatto, reſtò attonito, e con Frà Fulgenzio, con cui aveva

veva comunicate le ſue commeſſioni, non ſapeva più formar parola.

Alla ſua cura, ſeguendo l'antico inſtituto di ſuggire ogni oſtentazione, e 'l parere, che nell' infermità ſi debba ammettere più d'uno, voleva ch' il ſolo Signor Alviſe Ragoza giovane, ma molto diſcreto, e nella cirugìa di mano placida, e legatura non grave, gli attendeſſe. Ma la condizione della perſona, & i pubblici riſpetti lo coſtrinſero a laſciare che foſſe nella ſua cura poſta mano da quaſi tutti i più celebri fiſici, e chirurgi di Venezia. Oltre quelli, che d' ordine pubblico vennero di Padova, trà quali Girolamo Fabrizio Acquapendente, amico vecchio, & ammiratore delle virtù del Padre. A queſti fù comandato di ſtar ſempre in Convento, aſſiſtente inſieme col Signor Adriano Spigelio, che pure ſucceſſe Anatomico in Padova, ſin à tanto che ſi vedeſſe ove terminava il male, a vita, ò morte, perche dell' uno e dell' altro fù molto lungo il dubbio, e'l giudizio. Perche oltre che le ferite erano gravi per sè ſteſſe, e molto più per la compleſſione del ferito; tanto eſtenuato per natura, ch' anco ſano pareva uno ſcheletro, così diſtintamente ſe gli potevano numerare le oſſa, come per l'uſcita del ſangue, che lo laſciò appunto come e-ſangue, e ſtette più di venti giorni, che non ſi poteva muover punto, ne alzar una mano. S'aggiunſe ancora un' altra accidentale gravezza al male, ch' era reale, la moltiplicità de Medici, ch'è un male proprio de Grandi. Perche ad alcuni pareva che le ferite colla negrezza de labbri deſſero argomento d'arma avvelenata; e quì alle teriache ne' medicamenti, che cagionarono infiammazioni, ad altri pareva ch' aveſſero fini; e qui à tagliare. Onde il paziente fù aſtretto a tollerare tanto da' Medici, quanto dal male, che fù molto lungo con varie eſaſperazioni, e varj pronoſtici di vita, e di morte. In tutto queſto corſo il Padre ſi portò colla ſua ſolita pietà, e coſtanza, nella quale era mirabile, non tralaſciando ne' dolori frammettere alcuno de' ſuoi detti. Come una volta moſſe à riſo tutti i Medici, e Chirurgi, che non erano meno di dodici, perche nel medicarlo dicendo l' Acquapendente non aver medicata ancora la più ſtravagante ferita, prontamente il Padre diſſe, E pure il Mondo vuole che ſia ſtata data *Stilo Romanæ Curiæ*. La ſera ſteſſa poſto in letto, intendendo eſſer ivi lo ſtilo, che gl' era reſtato nella teſta, ſe lo fece portare, e volle colle dita maneggiarlo, & immediate diſſe, *Non è limato*. Poche ore dopò corſe una fama, che i ſicarj foſſero preſi. Fanno fede quelli che ſi trovarono preſenti, e vivono, che di queſto ſolo moſtrò gran diſpiacere, e diſſe, Potriano manifeſtare qualche coſa, che deſſe ſcandalo al Mondo, e nocumento alla Religione. Il che ſi può creder diceſſe, perche già era certificato, che direttamente ſi foſſero ricoverati in caſa del Nunzio, dove fù il tumulto ſopra narrato. In tutto il corſo dell'infermità mai non diede un ſegno di ſenſo di dolore, come nel medicarlo, nel tagliarlo per ampiare i fori, i quali eſſendo di ſtilo, e profondi, ſecondo l'arte, ricevono dilatazione. E perche l'oſſo della maſcella deſtra ſuperiore era rimaſto rotto, più volte quando pareva la ferita tendente à ſanità, la natura facendo abſceſſo per mandare ſcheggie, rinnovò le infiammazioni ſempre con acceſſi di febbre conſiderabili, ſino che totalmente fù guarito, rimanendo le cicatrici in faccia ne luoghi dell'ingreſſo & uſcita dall' arma. Voleva il Sig. Aleſſandro Malipiero lo ſtilo, pirendogli avervi ſopra giuriſdizione, per averlo cavato fuori della piaga. Mà conſiderando il ſucceſſo; ſe non pieno di miracolo, almeno d'una particolare dimoſtrazione della divina providenza, e cuſtodia ſpecialiſſima dell' innocente Padre, ſi contentò che foſſe appeſo a' piedi d' un Crocifiſſo nella Chieſa de' Servi, ove ancora ſi trova, coll' inſcrizione *Dei filio liberatori*. Ebbe di ſeguente alle ferite la nuova della morte di Monſieur di Maiſſe, di cui ſentì dolore immenſo, che dimoſtrò al Signor Pietro Aſſelineo, col dirgli, *Noi abbiamo perduto il noſtro Monſieur di Maiſſe*; Queſta è ben grave ferita, che non hà rimedio; & in

que-

questa condizione umana, che trà amici si sia ò spettatore, ò spettacolo; siccome il Padre amava sinceramente, così nella perdita sentiva gran scontento, e doglia.

Non poteva la Sereniſſima Repubblica fare dimoſtrazioni maggiori, ne della ſtima del Padre, nè del pubblico diſpiacere dell'accidente, nè della munificenza, ſua ordinaria proprietà, ne della carità verſo chi la ſerve. Imperocche alla nuova del caſo l' Eccellentiſſimo Senato, che era ridotto, eſſendo Venerdì, immediate ſi licenziò ſenza proceder più oltre, e con un mormorio univerſale di condoglienza, reſtando ridotto il Conſiglio de' Dieci, che hà cura de' caſi gravi criminali, concorſero tanti Senatori al convento de' Servi quella ſera, che pareva ch'in quello ſi voleſſe tenere il Senato. Mandò al Monaſtero danari per ſpendere nella Cura. Oltre il concorſo de' Senatori primarj, che ordinariamente lo viſitavano, fù mandato à viſitare ogni giorno per pubbliche perſone, e ſovente volle, che i Medici andaſſero nell' Eccellentiſſimo Senato à dare relazione dello ſtato del Padre, e con ricca ricompenſa di collana, e medaglia creò Cavaliere il Signor Acquapendente, per eſſere ſtato alla cura. E quanto all'aſſicurar il Padre per l'avvenire, fece tutto quello ch' era immaginabile. A' ſicarj, che preſto furono ſcoperti, e colle particolarità narrate, ove foſſero venuti, ove andati, diede bandi de' maggiori, che quell' Eccelſo Conſiglio ſuol dare per eccesſo di ſorta alcuna. Fece un proclama in ſtampa, con premj ampliſſimi al popolo, e a cadauno, acciò ſe in alcun tempo venendo occaſione, ch' alcuno tentaſſe d' offendere il ſudetto Padre, ſi ſollevaſſe, ammazzando, ò prendendo gl' attentatori di qualunque offeſa; e gli ſteſſi premj propoſe ancora à chi manifeſtaſſe alla giuſtizia alcuna macchinazione, ò trattato contro il ſuddetto Padre. Diede facoltà al Padre d' avere chi l'accompagnaſſe con abilità di portar arme di qualunque ſorta. Et acciò che poteſſe mantenerſi, gli fece accreſcimento di ſtipendio, e preſe parte, che dal Pubblico gli foſſe pagata una caſa a S. Marco, ove poteſſe abitar ſicuramente. Ma il Padre fù riſoluto di non mutar il ſuo inſtituto di vita, e ſupplicò di poter viver in Monaſtero tra ſuoi Frati, co' quali era ſin' a quella età viſſuto, aſſerendo, ch'egli mai non averebbe ſaputo vivere altramente, eſſendo quella la ſua vocazione. Nel che fù contentato col ſolo fargli fare alcune picciole fabbriche aggiunte alla ſua camera, dalla quale per un picciolo corridore, & una ſcala poteſſe aver comodità d'entrar' in barca, affine che occorrendogli nel pubblico ſervizio tal'ora ritornare di notte al Monaſtero, non reſtaſſe eſpoſto all' inſidie. La neceſſità lo coſtrinſe ancora a mutare nell' eſterno in parte il ſuo tenor di vita. Imperocche ſe bene dal principio la Sereniſſima Repubblica l'aveva aſſunto al ſuo ſervizio, e gli aveva aſſegnato ſtipendio convenevole, egli però ſin' à queſto tempo non aveva voluto valerſi di più che la neceſſità richiedeſſe, ſenza punto declinare dal rigore della ſua Religione, e povertà, contento del ſemplice vitto e veſtito, ſenza alcuna alterazione. Mà in queſto accidente fù coſtretto primieramente a non camminar a piedi per terra da S. Marco, eſſendogli neceſſario paſſar per viottoli, che danno gran comodità à chi aveſſe voluto levargli la vita, mà uſare la comodità delle gondole. Onde ne' ſedici anni ſeguenti hà coſtumato andar' in barca: ſmontando à Rialto per fare quella poca ſtrada di Merceria ſicura per eſſer tanto frequentata, e per eſercizio cotidiano per non ſi rendere inabile à camminare. Parimente vide neceſſario aver almeno due compagni, uno che lo ſerviſſe, & uno per ſcrittore. A queſto, ch'è ſtato Fra Marco, avendo in due ſole poſte ſpeſo prima 600. ducati, e poi 50. di buona valuta all' anno; & à Frà Marino 300. di banco da lui poſti a dieci per cento, acciò ch' aveſſe un ſuſſidio fermo, e poi quaranta all' anno, & oltre di queſto, nel Convento trovò neceſſario allargare la mano a' maneggiatori del pane, e del vino, & a' cuochi, ad alcuno de' quali hà donato ſino 60. du-

ducati in un'anno. Nè alcuno chi leggerà questa vita stimerà imprudenza, ò prodigalità, mà necessaria difesa della vita. E' passato anco à donar largamente all'occorrenze, e spender pel Convento. Le quali cose conciliandogli maggior benevolenza, & interessando molti nella sua conservazione, lo stringevano à non rimaner in quella sua rigida deliberazione di non ricever le provisioni dalla pubblica munificenza assegnate, le quali gli diedero abilità d'esercitar gli atti della liberalità, l'abito della cui virtù aveva come naturale, ch'anco nella sua povertà non negò mai cosa che gli fosse dimandata, ò del danaro, se n'aveva, ò de' libri. E se non era cosa à lui necessaria, il darla era infallibilmente donarla, & in questi ultimi tempi, ch'aveva più che dare in elemosina, e doni à chi lo ricercava di prestito hà dato tanto, che chi lo sà afferma à buone prove ascendere sopra due mila ducati. E la sua maniera di prestare era con questo termine, che: volontieri; mà con condizione, che non gli fosse ritornato il prestito, s'egli non lo ridomandava, come volendo donare senza che 'l donato avesse anco questa inferiorità d'aver ricevuto. E sovente poi aveva in bocca un detto, *Imitiamo Dio, e la natura*, che per molto che diano, mai non prestano; e fuggiamo il comune errore, che il prestare è perdere la cosa, ò l'amico, non averlo in rossore, ò disgusto. Mutò anco in questo, che dà quel tempo in dietro fino che visse, non conversò più fuori della sua camera nel Monastero, se non ne' luoghi pubblici, Chiesa, e Coro, intervenendo a' divini Uffizj, e refettorio per la mensa, essendo stata dopò la sua vita come Eremitica, e totalmente solitaria, per quanto il servitio pubblico lo tollerasse, & il suo mondo ristretto nella sua povera cella, & in quel tramite, ch'è tra Rialto, e S. Marco; ch'è la sola strada della Mercerìa, spendendo tutto il tempo ne gli esercizj della sua anima, negli studj non mai interrotti, e nel servizio pubblico del prossimo privato, essendo venuto à tale, ch'in tutte le materie veniva consultato; & à tutti rispondeva con tanta mansuetudine, e profondità, come se fosse stato di tutti Avvocato, & in questo particolare entrano due cose maravigliose. L'una che mai non gli fù proposta materia, nella quale prontamente non rispondesse con tanta sodezza, come se quella fosse stata unica sua professione. E non era risoluzione, ò risposta così improvisa, che non paresse lungamente, e con gran studio meditata, e da non potersi migliorare, & in sedici anni non si potrebbe per avventura trovare una sorta di materia, nella quale non fosse consultato, perche anco da tutte le Città suddite in casi i più difficili, ricercato il suo parere de' testamenti, de' matrimonj, de' fideconmissi, d'eredità, fino punti d'onore in far paci. Lascio i toccanti rispetti pubblici, e la sostanza del Governo. Nella materia beneficiale, tanto astrusa e moltiplice in tutti i generi di controversie Ecclesiastiche, è gran cosa, ch'in tante mai non mettesse il piede in fallo, sicche la Corte di Roma medesima abbia potuto trovare in che riprovare un suo giudizio. Mà tutte le volte ch'è occorso avere i consulti di diversi, anco delle più famose Università e Collegj, se il Padre hà avuto parere diverso da quelli che rispondevano ad instanza della parte, sempre nelle giudicature è stato il fine tale, che mostrava il Padre aver toccato il punto. In tutte le liti de' privati, sempre le sue risposte sono state gli Oracoli. E si può quì chiamare la coscienza di tanti che vivono à riconoscer questa verità, e se in tante consultazioni, che passano le migliaja, Egli hà mai errato nel suo giudizio. Questo è il disavvantaggio di chi scrive la Vita di quest'anima divina, che quelle cose che potrebbono parer iperboli, e cose rettoriche, non arrivano ad esprimere quello ch'è, e fù molto più in fatti, di quello che si narra. Delle cose di governo non conviene dir altro, se non che l'Eccellentissimo Senato, Idea della prudenza politica Cristiana, lo sà. L'altra cosa, certo rara, sarà che avendo così liberalmente prestato servizio nelle cause private, così Ecclesiastiche, come

me secolari, come se riputasse la forza de' doni magica, à cui la finzione soggettando anco gli Dei, ammoniva gli uomini à guardarsene, mai non hà voluto ricever ricognizione da chi che sia pur di minima cosa; che qualch' altri avrebbono, & hanno arricchito di somme grandissime di contanti, e non pofero opera in un decimo de' negozj. E non è che molti, conosciuto il merito non abbiano provato di riconoscerlo; mà à gloria di Dio, e di questa eccellente creatura, nessuno dirà mai, ch' abbia ricevuto cosa pur minima, contento del solo premio di far bene. E se dopò il servizio di Dio, e del pubblico gli avanzava tempo, non perdeva un sol momento di leggere, farsi leggere, formar in carte figure matematiche, astrononiche, disegni di varij strumenti, che lacerando poi, mostrava essergli stati un solo passatempo. Più di tutto dava al Testamento nuovo, & alle Morali. In fatti l' umano intelletto è insaziabile. Questa era la vita del Padre, mista singolarmente d' attiva, e contemplativa, col prestar a Dio quello che doveva, al suo Principe quello che doveva, e al suo Dominio più che non doveva, per altra legge che di carità.

Ma però nè anco questo instituto così pio, così santo, potè placare gl' implacabili, come avviene nelle macchine di molti pezzi e strumenti, che sebbene il moto hà principio da una dominante, nondimeno impresso nell' altre non cessa, benche la principale più non muova, anzi che l'impressione nelle parti minori rapisce quasi violentemente anco quella che diede il moto da principio; Così in alcuni Governi, il moto che cominciò dal Principe, e fù impresso in molti de' Ministri, seguita in questi, benche il Principe l' abbandoni. Così avvenne dell' odio, e malevolenza, che l'interesse d' avanzare alla Corte aveva presa radice in molti, persuasi in ciò di fare piacere al sommo Pontefice, & è fatto come naturale; perche spesse volte avviene di prender dal principio a mostrare d' aver un' affetto, benche non s' abbia, e si finge averlo per arrivare à qualche fine, ch' in progresso non ce n' accorgendo, siamo realmente trasportati nell' affetto; anzi s'è osservato ciò avvenire anco ne gl' affetti di natura corporali, infermità, & altri. Così molti, che dà principio senza saper altro perche, se non che mostrando odio all' innocente Padre, credevano dar nell' umor della Corte, e portarsi innanzi (il che anco è ben succeduto à molti, d' aversi fabbricata la fortuna sù 'l solo fondamento detto) entrarono poi realmente nell' affetto d' un'odio, e malevolenza; e la fomentavano, e fingevano con una fama falsa, ch' il Padre fosse contrario a Preti, e nelle Consultazioni facesse contra la giurisdizione Ecclesiastica, ch' oggidì è il solo centro, ove arrivano tutte le linee loro. Falsità così espressa, com' è noto à chi governa; e non potendosi in ciò passar più oltre, testificaranno a gloria di Dio, che egli serviva di freno, ò di sprone, se i negozj lo portavano, e gl' uffizj continuati in favor dell' ordine Clericale, e se è stato perpetuo Avvocato per la giurisdizione, e libertà Ecclesiastica vera, canonica, e legittima, non già dell' usurpata; & inventata à sovvertire i pubblici governi, e la Religione medesima. Perche il Padre con intentissimo zelo asseriva sempre niuna cosa più ostare a' progressi della Cattolica religione, che il voler estendere questa libertà ad una licenza, e che questa sola aveva cagionato, e manteneva così deplorabile divisione nella Religione, & hanno avuto gran torto alcuni di calunniarlo, che mai ò nelle sue consulte, ò negli scritti abbia procurato di deprimere la giurisdizione Ecclesiastica, & esaltare sopra il dovere la podestà de' Principi secolari Era ben mosso da un zelo ardentissimo della stessa conservazione della Santa Chiesa e Religione, à biasimare come colpevoli di gran peccato i Principi, che non si curano di conservare illesa quella giurisdizione, e podestà che Dio loro hà concessa. Sopra di che hà molto scritto, e con fondamento di pieta, e verità irrefragabile. Perche l'autorità la dà Dio al Principe, non per sè, ma per benefizio del popolo; & il Principe n'è come depositario, custode, & esecu-

cutore, non padrone, che la poſſa alterare, e diminuire. E però è craſſa ignoranza, e graviſſimo peccato il non conſervarla come Dio l'ha conferita, & i Principi forſe di coſa di maggior offeſa non ſono rei avanti Dio, che di aver per un zelo ignorante laſciata uſurpare così gran parte della lor giuriſdizione, che non poſſono più reggere i popoli alla loro cura commeſſi, ſenza continuare altercazione di giuriſdizione. L'ingiuria de' Principi in queſto è ſtata pernizioſa alla Chieſa di Dio, & all' iſteſſo Ordine Eccleſiaſtico. Chi conſidererà ſenza paſſione, come fece il Padre, le controverſie che ſono ſtate nella Chieſa, troverà com'egli deplorava, queſta eſſer l'origine vera di tutti i mali che hà introdotto nella Chieſa un governo il più politico mondano, che foſſe mai, occupati gl' Eccleſiaſtici in coſe non pur diverſe, ma contrarie al miniſtero da Criſto inſtituito, e tenuto il Criſtianeſimo in perpetui diſſidj. E le diviſioni oggidì tra Criſtiani irrevocabili per altro mezzo, che per l'onnipotente, e miracoloſa mano di Dio, teneva certo eſſer nate, non tanto per oſtinazione in diverſità, e contrarietà di dottrina, quanto dalla conteſa di giuriſdizione, che poi degenerando ha preſo nelle fazioni la maſchera della religione. E come verſatiſſimo nelle Storie oſſervava, come i buoni Principi ſempre di quando in quando ſono ſtati quelli che hanno tenuto la loro giuriſdizione conſervata; effeminati, ignoranti, e pieni di vizj, quelli che l'hanno ceduta in gran parte, ò per dappocaggine laſciata uſurpare, con tanta deformazione nella Chieſa. E per comprobazione di queſto, non eſſer biſogno ricorrere à gl' eſſempj de' Conſtantini, Teodoſj, e Giuſtiniani, le Leggi, e i Codici de' quali à chi leggerà faranno vedere quantoſi dice; ma a' proſſimi all' età noſtra, & à quelli che la Chieſa Romana riconoſce oggidì per baſi anco della ſua grandezza temporale Carlo V. e Filippo II. & altri Rè Cattolici.

Queſta malevolenza non è ſtata per tutti infruttuoſa, mà a molti giovevole ad altri nociva; perche & in vita del Padre, e ciò che più farà maravigliare, anco dopò morte, hà ſervito a molti Religioſi, non ſolo dell' Ordine de' Servi, ma d'altri ancora, ad ottener gradi, & uffizj, abbaſſando i concorrenti col ſolo narrare, che quelli foſſero dipendenti, affezionati, & anco aveſſero trattato col Padre; & hanno ingannato per queſto mezzo perſone, che mai non avevano parlato, ò veduto il Padre, con riſo di chi ha ſaputo i particolari, maſſime dopò la morte, come di Maeſtro Alberto Teſtoni di ſopra nominato, che per ottener da Papa Urbano per Breve una Prelatura contra le leggi, adoperò queſto per mezzo, che dandola la Religione in Capitolo, ſarebbe toccata ad un dipendente del Padre Paolo, che due anni avanti era morto, & un' altro per eccitare il ſuo Provinciale ſcriſſe; ch'era ſtato diſcepolo di Maeſtro Paolo, alquale però mai non aveva parlato, & un'altro ottenne una belliſſima aſſoluzione, da introdurre delle meretrici ad abitar ſeco in cella; portar le piſtole, & altre facende, convinto, e confeſſo colla ſola difeſa d' eſſer in diſgrazia del Padre Paolo. Mà queſte ſono ridicoloſe leggierezze.

Ritornando alle coſe ſerie, queſt' odio così nodrito nel 1609. fece venir à capo una nuova macchinazione contra la vita del Padre. Nel tempo che 'l Cardinale Borgheſe, mentre il Zio non era ancora aſceſo al Pontificato, ſtudiava in Perugia, s' inſinuò nella ſua grazia & amicizia un Fra Bernardo Perugino dell' Ordine de' Servi, e per certi ſervizj giovanili preſtati al Cardinale ch' eſſo ancora era giovanetto, nè abboriva da' guſti ordinarj dell' età, venne in tal intrinſichezza, che poi fatto Cardinale, lo fece andar à Roma per riconoſcerlo di gradi, & emolumenti. Foſſe il Frate invitante, ò invitato; queſto fugge la mia cognizione. Certo è che trattò, inſtruì, e ben inſtrutto fece dal Generale de' Servi mandar à Padova ſotto preteſto di ſtudio un Frate Gio: Franceſco da Perugia, fatto poi Dottore, benche con poca letteratura. Queſto per la vicinanza di Padova veniva ſpeſſiſſime volte a Venezia, ne' Servi, e ſtrin-

ſe

se pratica con Frà Antonio da Viterbo, che serviva di scrittore, & era famigliarissimo del Padre. E fù facile la intrinsichezza, per esser dello stesso Stato, e Provincia, e perche prima s'erano conosciuti nella loro Patria. Questa pratica non piaceva al Padre, ma la sua modestia fece, ch' in soli termini generalissimi ne facesse moto a Fra Antonio, il qual in apparenza se ne ritirò alquanto, ma in esistenza si riducevano insieme fuori del Convento, dal quale fù data licenza al suddetto Fra Gio: Francesco. Si scrivevano anco lettere, & a Fra Antonio s' indrizzavano in mano di certo Ebreo. Portò il caso, che volendone l'Ebreo dar una, si ritrovò Fra Antonio fuori del Convento, e venne la lettera in mano del Padre Fra Gio: Francesco Seguira, il quale toltala la portò al Padre, narrandogli come aveva cavato di bocca all' Ebreo, che questo era negozio frequente. E come questa nazione è timida, & accorta, gli disse anco, che voleva dichiararsi con Fra Antonio che non gli facesse capitare più lettere, perche non sapeva che negozio fosse questo, che così segreto correva tra loro. Fece il Padre chiamare Fra Antonio, gli diede la lettera, & intimogli che ò lasciasse di praticare col Perugino, ò non capitasse più nelle sue camere, che non voleva più suo servizio. Si scusò al meglio che seppe, e passò anco con certa piacevolezza, che gli è molto naturale, e lo rende grato, e lo fa stimare più semplice, che malizioso, che pratticava con lui per cavargli una buona bocconata di soldi, che usò questa parola. Tanto più il Padre gl' interdisse quel commerzio; il quale non fù troncato, ma seguitava più nascosamente in casa di certa donna, & in luoghi fuori di mano, fino che 'l negozio fù maturo.

Imperocche una mattina nel far del giorno si ridussero in segreto colloquio nella Sagrestia de' Servi, ove lungamente stati, & osservati che facevano insieme grandi dibattimenti nel separarsi, Frà Gio: Francesco cavò dalla saccoccia de' calzoni un rivolto in carta sugante, di cera accomodata, per fare impronti di chiavi, la quale riscaldata per la prossimità della carne, trasse seco fuori dalla saccoccia vn mazzo di lettere, le quali col peso non sostenute dalla cera caddero in terra, che nessuno, se n'avvide Frà Antonio ricevvta la cera suddetta si partì pel Convento, e quell' altro andò via. Il Sagrestano Fra Valentino da Venezia, ch' ancor oggi serue a quel carico, levò le lettere da terra, & immediate le portò al Padre Maestro Fulgenzio, il quale leggendole trouò, che v' era cifra di parole, e qualche gran trattato. Imperocche scriveva Fra Bernando suddetto a Fra Gio: Francesco; che sollecitasse Fra Antonio a spedire quel Quaresimale; che li 900. scudi erano pronti, e gli avrebbe nelle mani, ma i dodici mila, o più, erano sicuri. In alcune diceva aver parlato col Signor Padre, ora col fratello, e con diversi, che tutti bramavano questo Quaresimale. Che 'l Padre Generale de' Servi lo pregava a non dubitare; che beato lui; che 'l Signor Padre aveva fatto ritirar tutti per dar' a lui audienza; con molte simili particolarità, le quali mostrate al Padre Paolo, non dubiterà alcuno, che non penetrasse l' importanza del trattato; ma tanta era la sua piacevolezza, e mansuetudine d' animo, che esortò Maestro Fulgenzio a non ne far'altro moto, ma tener in silenzio, fino che più chiaramente si scoprisse, che arcano fosse questo. Passò anco a dire, che non occorreva far'altro, che levar di camera, e di Conuento Frà Antonio. Ma da Maestro Fulgenzio fù risoluto in contrario, e senz'altro dire portò le lettere, ch'erano, salvo il vero, otto, ad uno de gli Eccellentissimi Inquisitori di Stato, narrando loro come le aveva avvte, senza farvi altra considerazione. Fù fatto ritener il suddetto Fra Gio: Francesco, e poi anco Fra Antonio, e quello che seguisse in quel g udizio segreto resta ancora negl' Archivj loro. Le cose che vennero à pubblica notizia, e certe, sono, che molte persone nominate in quella cifra, di Padre, fratelli, e cugini, per le contracifre constò, dal Generale de' Servi in fuori, niuna esser di dignità inferiore alla Cardinalizia. Che sotto i

Quareſimali, ſtavano tre partiti inciſerati. Il primo, perche il Padre per la procidenza dell' inteſtino retto, di cui ſopra s'è fatta menzione, aveva neceſſità di tenerſi molto monda la parte, ogni otto giorni ſi lavava, e ſi faceva radere, (al qual uffizio mai non volle barbieri, ò ſecolari) ne da ſe ſteſſo potendo, ſi valſe di Frate il più domeſtico, e confidente; e queſta carità gli preſtava all' ora il ſuddetto Fra Antonio. E però fu trattato ſeco, che nel ſeruire in tal occaſione gli deſſe un taglio di raſojo, ch' era coſa ſicura. Mà ricusò Frà Antonio, ò perche non aveſſe mai intenzione d'offender il Padre, che gl'era un liberaliſſimo donatore, ò perche com' egli ſi ſcusò in voce, & in lettere andato à Roma, non gli baſtaſſe l'animo; & aſſeriva che come aveſſe veduto ſangue, immediatamente ſarebbe reſtato perduto, come per natura ſempre gl'aveniva. Il ſecondo era, che da Roma gli ſarebbe ſtata mandata coſa da dar in cibi, ò in beuanda, e queſto gli andava aſſai per fantaſia, perche *con una fava* (tal era il parlar per loro) *avrebbono preſe due colombe*: ch' erano i Padri Paolo, e Fulgenzio. Mà queſto partito portava ſeco molte difficoltà. Primieramente, come trovar coſa di coſi pronta efficacia, e che ſi poteſſe mandar ſicura. Dipoi, perche i cibi ordinarj di quei Padri erano ſempliciſſimi ſenza condimenti, e comuni con tutto il Monaſtero; onde conveniva far goder di queſta virtù anco ad altre 30. perſone, ò metterſi à riſchio di non riuſcire; e la neceſſità aveva fatto, che molto accuratamente s' oſſervaſſe ogni coſa, e s' aveſſe l'occhio alle mani à chi s' accoſtava. E chi voleſſe appoſtar tempo per li cibi de' ſuddetti in particolare, era coſa lunga; e non conſentiva colla tanta celerità, che nelle lettere ſi premeva per aver quei Quareſimali. Ci erano anco ſoſpetti vivi per certo recente accidente, ch' avendo, i ſuddetti mangiato una poca quantità di biſcottino, preſentato loro à tavola, s'erano trovati molto male tutti due, e cogli accidenti medeſimi; onde la cautela era molto attenta. Il terzo, in cui reſtò l'appuntamento ſaldo, ſù, che Fra Antonio, (che ſenza alcuna difficoltà pareva) prendeſſe in cera gl'improntì delle chiavi delle camere del Padre, per farne fare le contraffatte; (& a queſto doveva ſeruire la cera preparata, come di ſopra è detto) à diſegno, che come Frà Gio: Franceſco aveſſe delle chiavi ſicure, volevano ſegretamente introdurre nel Monaſtero due, ò più ſicarj, e la notte trucidare l innocente Padre. Ma Dio volle ſcoprire sì grave ſcelleraggine nel ſopraddetto modo. E perche il reo, perſona di quell' accortezza che può ognuno immaginare, eſſendo deſtinato à tal affare, aveva preparate le ſue eſpoſizioni, dalle quali, perche non ſufficienti per appagare l' animo de Giudici, non ſi poteva coſì chiaramente convincere, l' Eccellentiſſimo Conſiglio de' Dieci deſiderò inteſamente ſapere il fondo di queſta trattazione, e tutte le particolarità diſtinte. Fece perciò una ſentenza, che Fra Gio: Franceſco foſſe impiccato per la gola, con queſta alternativa, che ſe in alcuni preſiſſi giorni di tempo rivelaſſe tutto il trattato, colla piena eſpoſizione, e giuſtificazione delle lettere, doppò eſſer ſtato un anno in carcere, reſtaſſe con perpetuo bando dal Sereniſſimo Dominio, con pena capitale ſe contravveniſſe; & egli ricercò, che ſi mandaſſe pubblico Miniſtro in Padoua nella ſua camera, ove in certo ſegreto furono trouate lettere in gran copia, con cifre, e contracifre, per lequali reſtò chiaramente giuſtificato tutto il ſopra narrato, con alcune coſe appreſſo non pubblicate, nè venute à mia notizia nel particolare, eſſendo la pietà di queſto governo tale e tanta, che ſtimò d' occultare tutto quello, che non impediva l' eſecuzione della ſua miriſſima giuſtitia. A coſì grave ingiuria il Padre non ſi ſcoſſe punto dalla ſua manſuetudine, ma pregò, ſupplicò più volte, s' inginocchiò, e dimandò eſſo in gratia, in virtù de' ſervizj, ch' egli preſtava al pubblico, che non foſſero per ſua cauſa fatti ſpettacoli con diſonore della ſua Religione, intrinſecamente, e cordialmente dolendoſi, che la ſua vita doveſſe eſſer di ro-

vina

vina ad alcuno. E fù come concetto, che le ſue inſtanze, i ſuoi uffizj, e le ſue preghiere foſſero in gran parte cauſa della ſuddetta *alternativa*. Così ebbe fine queſto faſtidioſo negozio, avendo prodotto effetti molto diverſi; negli Eccleſiaſtici odio più intenſo per la coſa non riuſcita, e biaſimo; nella Sereniſſima Repubblica deſiderio più intenſo della conſervazione di così buon ſervidore; e nell' univerſale, fama più glorioſa, col vederſi, oltre l'altre eccellenti qualità, anco un così ſingolar favore, e protezione divina.

Ma oltre le ſuddette inſidie dedotte alla giuſtitia, di molte altre di quando in quando negli anni ſeguenti fù avvertito il Padre, non ſolo privatamente da chi pretendeva da lui premio, ma da quelli del governo ove paſſano i ſegreti. E tra queſte fù una d'un concerto fatto di prenderlo vivo, e con una barca preparata condurlo in aliena giuriſdizione. Ma non camminando mai ſe non nella frequenza maggiore della Città, ò perche foſſe fatto paleſe, che l'animo del Pontefice mitigato non ne riceueſſe guſto, l' impreſa credo non fù tentata. Capitò intorno à queſto tempo in Venezia un giovane veſtito da ſoldato, ma nel procedere, e nel portar i veſtimenti, e più nell'arme, ſpada e pugnale, dava manifeſto indizio d' eſſer un Religioſo. Queſto tentò tutte le ſtrade per parlar al Padre, il quale era ridotto per le tante ammonizioni pubbliche, à non ammettere à trattar ſeco perſona, che prima non foſſe conoſciuta per nome, e ſoprannome, e profeſſione, overo condotta da qualche nobile ſtretto amico, onde il ſuddetto non potè mai parlargli. Per lo che indrizzatoſi à Frà Fulgenzio, usò ſeco tutte l'arti acciò l' introduceſſe, aſſerendo avergli da ſcoprire coſa importantiſſima, e che gli ſarebbe ſommamente cara di ſapere, che deporrebbe l' armi, e ſi ridurrebbe à che ſtrettezza ſi voleſſe. Il Padre, iſcuſandoſi, che ſebbene non era innamorato della vita, però dopò tanti avviſi ſarebbe aſcritto ad imprudenza, s'alcuno inſtrutto, come s'è in gran Principe veduto, l'aveſſe offeſo, e l' inſtanza tanto grande di quel giovane di parlargli dava ſoſpetto, maſſime accuſandolo tutti i ſuoi andamenti, à quello ch' udiva, che foſſe un Religioſo degli Ordini moderni, ò loro allievo; non volle mai udirlo. Mà più di ciò ſtando col Padre Fulgenzio, parendogli aver preſa confidenza, gli diſſe eſſer ſtretto parente del Cardinal Baronio, ma caduto in ſua diſgrazia, e che voleva avviſarlo di coſa toccante la ſua vita, e gli avrebbe dati contraſſegni tali, che ſi ſarebbe potuto certificare di tutto. Al che tanto più fù riſoluto di non udirlo, e con qualche affetto diſſe, *manco travaglio eſſergli il morire anco violento, che metterſi in neceſſità di ſtar con timore, perche i mali hanno termine, & il timore và all'infinito*. Onde non potendo ottener altro, ſe non una eſibizione del Padre Fulgenzio di danari in dono, ſe n'aveva biſogno, reſtò di queſto atto come ſoſpeſo, e mirandolo fiſſo, diſſe: *Guardetevi, da' traditori, che n' avete biſogno. Dio vi cuſtodiſca, che ſiete migliori Religioſi, di quello, che altri vogliano*. E fatta prueva indarno di parlare al Padre ſulle ſcale del Palazzo, partì, nè più fù veduto.

Un' altro particolare non è da tacere in tal propoſito. Il Cardinal Bellarmino col quale il Padre aveva avuta conoſcenza, come s' è detto, e benche foſſero corſe le ſcritture à ſtampa di ſopra menzionate, non reſtava però nell'uno, e nell'altro eſtinto quel buon' affetto, ch'aveva per radice la virtù ò carità Criſtiana, mandò due volte à fargli amorevoli ſalutazioni; l' una per un ſecolare Romano, che gli diſſe per parte del Cardinale, che ſi guardaſſe accuratamente, perche n' aveva biſogno, & un' altra volta dovendo venire da Roma ad un Capitolo di Mantova il Padre Frà Alberto Teſtoni nativo di Venezia, ma Frate Romano, che vive, & è fatto Maeſtro di Teologia, gl' impoſe il ſuddetto Cardinale, che paſſando à Venezia ſalutaſſe con molto affetto per ſuo nome il Padre, e l' aſsicuraſſe, che non gli haveva perduta l'affezione. Di che prendeſſe queſto argomento, ch' un Frate Vicentino, e nomi ò un Fra Felice, che vive, aveva ſotto nome di

vita del Padre composto come un libello famoso, e fattolo presentare a Papa Paolo V. il quale l' aveva dato ad esso Cardinale da vedere, per ricevere il suo parere se si doveva pubblicare; e che la relazione fù ch' esso Cardinale conosceva molto ben il Padre, e che sua Santità poteva creder a lui, ch'erano le cause narrate calunnie notorie, ch' avrebbono fatto disonore à chi le pubblicasse. Così narrò Maestro Alberto Testoni al Padre, & altri ancora. In offese di tutte le sorte, e nella vita, e nell' onore, (che le calunnie contro di lui pubblicate a stampa sono infinite, che quello stuolo de' libellanti, persuaso di dar pasto alla Corte, hà così passato il segno d' ogni professione Cristiana, ch' a guisa di ciurme di rane delle paludi fangose della sfacciataggine, pare aversi tolto per impresa fino dove possa arrivare la maldicenza) il Padre mai non mostrò segno, nè di sdegno, nè di risentimento, ò di vendetta. Una delle più eccellenti sue virtù, che l' hà accompagnato fin' alla sepoltura, è stata la mansuetudine, in tal grado, che la sua Religione a piena voce gli rende testimonio di mai non sapere, che procurasse sorta alcuna di vendetta, & è notabil cosa, che l' autore del libello famoso, di cui sopra s'è fatta menzione, non fù Fra Felice da Vicenza, come si nominava ma un'altro, che non nomino per non fargli male, & il Padre avrebbe ben potuto punirlo per ogni mezzo, ma non solo non ha voluto, ma mentre è stato in vita il Padre, il suddetto è vissuto sicuro con carichi & onori; che poi morto il Padre, quell' ingiuria, più del pubblico che d' altri, con altri mancamenti, e cattive operazioni, l' hanno fatto incorrere nell' indignazione pubblica, onde non può stare nel Dominio Veneto. La Filosofia, e la stessa legge di Cristo, con fatica disradica vn certo pizzicore gustoso della vendetta, e non è poco astenersene quanto all' opere. Mà il nostro Padre era arrivato a tal grado di virtù, che nell' offese più gravi serbava l'istessa serenità nella faccia, placidità nelle parole, & estenuava quanto fosse possibile l' ingurie, & aveva trà l'altre ragioni questa comunissima, *ch' a quel tale era toccato un cervello, & una condizione tale d' interessi, che non poteva far altro*.

Dopò questo tempo veramente si scoprì l' animo del Pontefice esser molto mitigato, e che si fosse sincerato della bontà, e pietà del Padre. Certo è, che dopò non molto essendo stato chiamato in Venezia il *Vescovo di Tine*, per un processo contro di lui formato dagli Inquisitori mandati in Levante, la sua causa fu commessa alla Consulta del Padre Paolo, il quale fece il suo giudizio, e relazione tale, che'l Vescovo restò dal pubblico più tosto accarezzato, che ripreso, & ottenne diverse grazie per la sua persona. E passato à Roma, & indi à Venezia, riferì al Padre, che 'l Pontefice gli dimandò distintamente il successo, & intendendo le operazioni del Padre, ne mostrò piacere, e proruppe anco in simili concetti, che veramente aveva da diverse parti, che 'l Padre era molto amico della giustizia, e procedeva con prudenza, e sincerità. E vicendevolmente il Padre desiderava, e pregava lunga vita à quel Pontefice, e che gli sopravvivesse, com' era anco d' età minore di circa un'anno, & à gli intimi diceva, come per forma di pronostico, che Papa Paolo aveva già deposta la mala volontà, ma se fosse morto, chiunque a lui succeddesse avrebbe portato in quella Sede l' odio medesimo, perche duravano gli effetti della passata controversia, come le cicatrici, & avrebbe voluto in qualche maniera farne anco dimostrazione. Nè punto s' ingannò il Padre nel suo giudizio, come si dirà appresso. Mà non ostante la malevolenza è cosa più che certa, che anco in Roma appresso i gran Prelati era tenuto in somma stima, e che nell' istesso parlare di lui in soddisfazione della Corte, e degli interessi suoi, scoprivano però d' averlo in concetto di grand' uomo, così per la bontà, come per l' erudizione; e certo che 'l Cardinal Bellarmino anco pubblicamente biasimava, che fosse stato tenuto poco conto di così grand' uomo, e diceva, che s' aveva potuto aver il servizio della Chiesa col solo dargli

gli *adannasare un fiore secco*; che tali furono le sue parole; credendo che 'l Padre fosse restato disgustato della Corte, perche Papa Clemente avesse due volte ricusato dargli un piccolo Vescovato, l'uno quello di Milopotamo, e l'altro quello di Nona in Dalmazia. E diceva liberamente, ch'egli l'aveva sempre desiderato in Roma, perche avendolo conosciuto, e praticato, ben sapeva quanto gran servizio avrebbe potuto prestare. Il Signor Cardinal Sforza, ch' essendo Principe di quella sublimità di virtù e di generosità, ch' è nota al mondo, si può credere abborrisse le viltà degli adulatori, che nel dar nell'umore alla Corte prostituiscono la lor lingua, e la fanno venale alla bugìa, e calunnia, tentava con gran gusto il Padre Frà Amante Buonvicino, che si trovava in Roma Parrocchiano in Santa Maria in Via, e correva sotto nome di Veneziano, e sempre lo metteva in discorso del Padre Paolo mostrando d'opporsegli. Di che il Padre toccato sempre, entrava a narrare la sua vita, e gli studj, costumi, la povertà con cui viveva, con tutte le particolarità, nelle quali il Padre, che molto savio, & accorto, s'accorgeva benissimo del piacere del Cardinale, il quale, come si veniva alle dimostrazioni d'eccellente pietà, con sogghigno sempre diceva *esser ipocrisia per ingannar il mondo*, (mà lo diceva in modo, che 'l Frate s'accorgeva benissimo, ch' era un rinfacciare tal menzogna ad altri) onde liberamente gli replicava quel medesimo, che 'l Signor di Villiers, al presente Ambasciadore pel Rè Cristianissimo, si sà aver risposto, a' Nunzj Zacchia presente, e d'Ascoli passato, i quali astretti dalla troppo notoria verità dell'innocente & esemplar vita del Padre, sempre gettavano innanzi 'l Gorgone, che fosse ipocrita; al che l'Ambasciadore suddetto una volta replicò, *che 'l Padre faceva tutt' al contrario de gl' ipocriti, che questi fanno le loro azioni vestite di pietà in pubblico, quanto più possono, nè mai possono esser così occulti, che non si scuopra il fine loro, l'avarizia, l'ambizione, e 'l godimento; che la pelle d'agnello non può coprire del tutto il lupo; mà il Padre mai non faceva alcuna dimostrazione in pubblico, e stava in isquisita ritiratezza. Non si vedeva mai à far' alcuna dell' azioni solite à gl' ipocriti, non mostrare corone in mano per strada, non baciar medaglie, non affettare stazioni a tempi di concorso, non parlare con affettata spiritualità, non sordidezza nel vestire, ma una mondizia povera sì, ma condecente*. Questo è, esser una sorta incognita d'ipocrisia, che non hà alcuno, nè oggetto, nè fine, nè alcuna circostanza di quella.

Questo Dialogo trà 'l Nunzio Zacchia, e Villiers, fù occasionato in questo modo. E' il Signor di Villiers un gentiluomo di gran sincerità, e di cuore ingenuo, ma non molto capace de gli artifizj, massime de' Cortigiani di Roma, i più fini del mondo. Medicava in casa sua il Signor Pietro Asselineo, di sincerità e bontà di natura, & amicissimo di quarant'anni del Padre, al quale sempre riferiva, che tutte le volte che i Nunzj parlavano all' Ambasciadore del Padre, ne parlavano con le prefazioni di disonore, come del più tristo vomo del mondo. Se ne rideva il Padre, ò qualche volta diceva, *Così conviene che sia, perche io son da loro diversissimo in tutte le cose, e se essi sono i perfetti, & i santissimi, dunque io sono più tristo che non sanno dire*. Ma pure rispondeva anco, se gli pareva la sua vita scandalosa tanto, che meritasse quegli elogj da gli Ecclesiastici, e che non saprebbe che fare per dar soddisfazione a questi gran Prelati, ò da che cosa guardarsi per levargli da credenza così sinistra, e che vorrebbe una volta che'l Nunzio parlando così di lui, l'Ambasciadore l'interrogasse degli argomenti di quella sua ipocrisia. L'amico informò l'Ambasciadore, il quale all'occasione, e fù appunto il giorno de' 16. Febbrajo 1621. ch'entrato al solito il Nunzio nelle solite maledicenze, gli replicò l'Ambasciadore, ch' egli uniformamente sentiva da tutti commendar il Padre di bontà, & integrità, & interrogò il Nunzio, che volontieri da lui intenderebbe quello che sappia con fondamento, in contrario, per sapere che credere a chi altramente

te l'informava. Percosso improvisamente dalla domanda il Nunzio, non ardì di negar quello che l'Ambasciadore diceva, perche era troppo noto, mà volle sbrigarsi col trattare le buone azioni, & innocente vita d'ipocrisia. Ma questo peggio gli riuscì, perche di nuovo l'interrogò l'Ambasciadore qual fine scoprisse nel Padre, ò qual azione esterna lo manifestasse ipocrita. E non seppe il Nunzio far altro, che declinare, divertendo ad altri propositi. Mà perche nel Padre tutto faceva impressione, non che cosa tanto importante, dopò gli scherzi anco seriamente si sà aver scongiurato un suo intimo ad avvisarlo de' suoi difetti, & in particolare se colle regole della santa dottrina Evangelica trovasse in lui argomento d'ipocrisia, perchè l'uomo à nessuno è più palese, nè più occulto, ch'à se medesimo, & è quasi irradicabile dalla natura l'adulare se stesso, e l'ingannarsi. Simili dialogismi passarono insieme dopò i tempi degli strepiti, in Spagna, & alla Corte del Rè Cristianissimo, trà l'Ambasciadore Pietro Contarini, & il Cardinal Ubaldini, all'ora Nunzio in quella Corte. Questo sempre infamava il Padre con nomi odiosi per gli scritti pubblicati, e per l'Uffizio che prestava. Il Contarini, Gentiluomo d'un candore singolare, di natura placida, soave, niente contenziosa, mà però soda, rispondeva, che non voleva con sua Signoria Reverendissima prender contesa, ma che poteva ben assicurarsi, che non fosse nè così ignorante, nè così empio, come il Nunzio lo faceva, dal vedere, ch'in tutti gli Stati de'Cattolici riceveva una gran commendazione da' più dotti, e pii professori delle scienze: mà che della vita, e de' costumi era ben certo, e sapeva non solo per relazione, mà per esperienza, ch'era irreprensibile, e faceva una vita santa, ritirata, & esemplare. Alche replicava il Nunzio Ubaldini, che tanto più si confermava nella sua opinione, che fosse un'uomo tristo, & un ipocrita esquisito dalla sua irreprensibil vita. Più violentemente trattava in Francia Maffeo Barberino Nunzio, che con amplificazioni poetiche gridava, ch'era peggior di Lutero, e di Calvino, e non s'asteneva di dire, che conveniva ammazzarlo. Riseppe che'l Padre scriveva, e riceveva lettere da alcuni di quei Signori Consiglieri di Parlamento, e Sorboniſti nella buona stampa, che tengono la difesa della legittima potestà secolare, s'oppongono all'usurpazioni di Roma, e matengono la libertà della Chiesa Gallicana. E veramente scriveva, e riceveva lettere da Signori Gillet, Leschassier, Servinò, Richer, Bucciello, alcune anco da Casaubone, quando era fama costante che si facesse Cattolico. Le lettere erano sempre consulte di giurisdizione. Al Barberino erano tutti eretici quelli à quali scriveva, ò che gli scrivevano. Mà gl'altri che non potevano sindicare, nè la professione, nè i costumi, avevano l'unico luogo comune, che fosse ipocrita. Bel confronto certo del giudizio di questi Prelati della Corte Romana colla dottrina di Cristo, e de' suoi Santi Apostoli, ch'insegnarono a conoscere la fede dall'opere, e l'albero dà frutti. E se una vita con un'ugualità, e costanza maravigliosa dalla puerizia sino à settanta uno anno d'età, che nell'opere mai alcuno abbia saputo, nè potuto tassarla; nelle parole mai una oscenità, mai un giuramento, mai una viltà; una povertà isquisita, un'osservanza delle leggi perfetta; lontano da ogni ambizione; nemico delle delizie soprattutto; che mai non mostrò segno d'avarizia, ò desiderio d'alcun grado, ò dignità; se questi sono gl'argomenti insegnatici da Cristo per conoscer gl'ipocriti, sia lasciato all'altrui giudizio. Mà nè Dio, nè l'umanità vuole che l'innocenza abbia tal infortunio, e la virtù sia così fuentura, che la fama, e l'infamia stia sotto l'arbitrio de' potenti. Il giusto è palma, e s'innalza contra il peso delle calunnie. Non ha voluto Iddio che quei medesimi tiranni, ch'ebbero licenza totale contra la vita de' poveri innocenti, avessero però alcuna podestà sopra la fama, e memoria. E se questo fosse l'umanità stessa, non che la virtù, sarebbe in troppo disavvantaggio.

Ma perche il segno, ove ferivano, e

fe-

ferisconо ancora tali avvelenate saette, non poteva esser guadagnato, essendo noto il dispregio di tutta la sua vita del danajo, e l'avere le sue pure necessità, ò più tosto mancare di quelle ancora, ch'abbondare di soverchio; non delizie d'ogni sorta, delle quali in tutti i tempi era stato così abborrente, che fin'all'ultimo spirito della vita, ha costantemente servato di non aver, nè voler altro gusto, che quello che dagli studj, ò dalle virtù avesse l'origine, & in quelle terminasse; & era la sua vita la più affaticata, e stentata, che Religioso potesse fare, essendo questi ultimi 17. anni stato come rinchiuso sempre nelle sue stanze, fuor che quanto il pubblico servizio, e la sua professione religiosa lo necessitassero; & il vivere così parco, & astinente, e secondo la pura necessità, che la maggior parte del tempo se la passava con un poco di pane abbrustolato sù le brace, & una sola sorta, vilissima in qualità e quantità, di companatico; non i parenti, che non gliene restava alcuno, ma l'ambizione, e l'appetito di gloria, che tra gl'affetti umani par l'ultimo domabile, & il savio lo chiamò tra le vesti la camicia, che ultima da' più sapienti si depone, e il putrido, dove tutti questi vesponi quà e là svolazzando finalmente si fermavano. Ma si può opporre a questi colpi un' impenetrabile scudo, che se fù uomo mai, che totalmente avesse domato quest' affetto dell' appetito di gloria, fù questo di cui parliamo. Primieramente la pruova certa, che nessun avanzamento di fortuna, ò credito appresso gli uomini gli aveva fatta fare alcuna mutazione nell'animo, per quanto da gli effetti esterni si può argomentare, stando egli nel suo tenor di vita, ch'appunto soleva sempre aver in boccа. *Si spiritus dominantis super te ascenderit, locum tuum ne deseras*, e burlando diceva, che *chi cammina sù le zanche, siede in alto, non diminuisce fatica, mà stà più in pericolo*. Di poi, la costante deliberazione di non scriver mai, nè pubblicar cosa alcuna in alcuna sorta di professione, essendo in tutte le cose eminente, e si può dire prodigiosamente perfetto, mostra se fosse lontano da questo desiderio, e se potesse con gloria farla, quelle poche cose, che la necessità gli hà cavato dalle mani, lo attestano. Dipoi, di varie invenzioni di strumenti hà suggito anco il lasciar sapere ch'esso ne fosse autore; che le due maniere di *Pulsiligio* sono sue; *lo strumento per conoscer il variar del caldo, e del freddo*; dell' *occhiale*, detto in Italia *del Galileo*, trovato in Olanda, fù da lui penetrato l'artifizio, quando presentatone uno alla Sereniſſima Signoria, con dimanda di mille zecchini, fù al Padre dato carico di far le prove à che potesse servire, e dirne il suo giudizio; e perche non gli era lecito aprirlo, e vedere, s'immaginò ciò ch'esser potesse, e lo conferì col Signor Gallileo, che trovò il Padre aver dato nel segno; e tanti altri. Mà è cosa notabile, che tanti strumenti da gli autori delle Matematiche & Astronomiche inventati, mà descritti con tante solennità, che il fargli è difficile, e l'usargli molto più, egli facendogli anco di sua mano, e dando i modelli ad artefici, gli riduceva à tanta facilità e semplicità, che pareva avere nella sua testa la terra, & i cieli. E' stato gran pregiudizio de' curiosi, che nel problema *del moto della terra*, antico, mà da Copernico rinnovato, egli aveva trovato di salvare tutti i fenomeni con un' unico moto, e cercava artefici, che gli facesse-ro uno strumento per sottoporlo à gli occhi, e non servì il tempo. Taccio de' secreti incogniti fino alla sua età. E di tutto s'è contentato, ch'altri suoi amici nelle loro compositioni se ne sieno onorati come loro propri; il che mostra gran moderazione in questo affetto. E delle cose che sono alle stampe, che gloria n'hà egli ricercato, avendo per così isquisite vie occultato il suo nome? Un particolare anco non si può tacere in tal proposito, cioè la ferma risoluzione di non lasciar cosa, ò di sua mano, ò d' altri, che lo facesse nominare, come di non lasciarsi mai ritrarre dal naturale, con tutto che e da Re, e da Principi grandi ne sia stato ricercato. E sebbene vanno attorno suoi ritratti dal naturale, tutti sono copie d'uno, che si dice esser nella galeria d'un gran Rè, che gli fù

tolto contra ſua voglia, e con bel ſtratagema. Mà quanto a sè, ſe l'abborriſſe, ne fa fede, ch' avendolo negli ultimi anni pregato l' Illuſtriſſimo & Eccellentiſſimo Domenico Molino, e fatto ſupplicare per Maeſtro Fulgenzio mai non potè ottener di laſciare ch' un pittore famoſo, che s' offeriva non occuparlo più d' un' ora, lo ritraſſe. E pure quel Signore, lo ricercò in virtù dell' amicizia, e con modi cotanto ſignificanti, che per la repulſa datagli più di quindici dì continuati, che tratenne il pittore, venne in offeſa col Padre, e ſtette alcuni meſi ſenza parlargli. E pure ſi sà la porrata di quel Senatore, e la ſtima che il Padre ne faceva, come d' un ſoggetto, in cui l' eſſer nobiliſſimamente nato è la minore delle ſue virtù, e de' ſuoi meriti; perche l'erudizione ch' hà iſquiſita delle ſtorie antiche, e moderne, una prudenza politica ſingolare, fondata nel ſapere a maraviglia lo ſtato di tutti i Principi d' Europa; quali ſiano i loro governi, & i loro intereſſi: come ſi reggano; chi appreſſo di loro vaglia; le coſe grandi, le perſone favorite, con tutti i particolari notabili de' negozj correnti, tutta la ſerie de gli affari importanti, lo rendono conſpicuo non ſolo nella Repubblica, mà appreſſo tutti; ma un certo ardore verſo la libertà, e conſervazione della ſua patria, una totale dedicazione al pubblico ſervizio, l' aveva renduto così ſtimato intrinſeco, e familiare del Padre; ch' in diciaſette anni pochi giorni ſono paſſati, che lungamente non ſi trovaſſero inſieme. Non potè però ottenere la ſuddetta domanda. Tanto era lontano da ogni coſa d' ambizione, che finalmente inſieme coll' avarizia ſono gli ſcogli, da' quali gl' ipocriti non poſſono ſcappare. Mà l' abborrimento di viver' in Corte, che moſtrò nella ſua gioventù, laſciando quella di Mantova, e nella virilità quella di Roma, l' aver coſtantemente ricuſato d' andarvi à tanti inviti de' grandi, e tante opportunità, convincerà di ciò i più pertinaci, ch' almeno non ardiranno alla ſcoperta contraddire a Criſto, *che chi vuol veſtire pompoſo ſtia nelle Corti grandi*, & a' dì noſtri ſi sà ove l' ambizione abbia la ſede. Mà ne' Prelati veramente è coſa diſdicevole, e ſcandaloſa il calunniare d' ipocriſia una così rara pietà; perche a' fini ch' eſſi ſi propongono, all' apparenze ch' in loro ſi veggono, al parlare che uſano, moſtrano bene non ſolo burlarſi del mondo, e poco credere che vi ſia Dio, ſe pretendono che la loro vita s' abbia da ſtimare Appoſtolica; ò anco Criſtiana, e quella del Padre ipocriſia. Ma l' occhio di Dio ſcuoprì i cuori, è tra tanto ſi riceverà queſto irrefragabile teſtimonio; che quegl' iſteſſi, che ſi moſtrarono pronti ad interpretare tutto in ſiniſtro, non hanno potuto oporſi all' azioni; e ſono paſſati all' intenzione, che pure ſuole riſervarſi a Dio, da chi lo crede giudice dell' intenzioni, e ſcrutatore de' cuori.

Non ſarà ſuperflua queſta digreſſione, a chi conſidererà l' iſquiſitezza tenuta per inveſtigare la vita dell' innocente Padre, quanto è poſſibile d' un' uomo, e voler pur trovar de' nei in quella bell' anima, per più recondito fine. Che non il Padre dava loro faſtidio, ma la ſua dottrina, & in queſto fatto ſono bene gli Eccleſiaſtici grandiſſimamente colpevoli d' offeſa avanti Dio, e di ſcandalo al mondo, d' aver dato grave cagione di confermarſi nel loro parere à quei che ſcrivono eſſere ſtato un' arcano della Corte Romana, dopò che s' ha tirato a ſe l' autorità di tutto l' ordine Eccleſiaſtico, e gran parte di quella de' Principi, per far paſſare in religione ciò che le torna à conto, d' aſſumerſi anco quella ch' era di tutta la Chieſa, di canonizzare le perſone per canonizzare le dottrine, & opinioni proficue alla ſua grandezza. Così per riprovare la dottrina che non fà alle ſue pretenſioni, benche ſia vera e Cattolica, hà uſato di quando in quando l' artifizio di far calunniare le perſone, che l' hanno ſcritta, per ſante & incolpevoli che foſſero. Non porto per vera queſt' opinione, nè conſento ne' loro eſempj per pruova, mà dico bene, & avanti Dio atteſto, che nell' eſempio del noſtro Padre non la Chieſa, ma i migliori della Corte hanno uſato quello ſtile, e quanto peggio fanno, tanto maggiormente

ac-

accreſcono lo ſcandalo, & irritano i Principi, ò gli ſvegliano à vedere, che col far calunniare le perſone che loro ſervono, e difendono le loro giuſte azioni è un condannare obbliquamente i Principi medeſimi, & un creder poter loro imporre un giogo tirannico, con opprimere in vita, in morte, e dopò, tutti i ſinceri, buoni, e Cattolici difenſori loro.

Nel pubblico ſervizio, in progreſſo di tempo, fù trovato così aſſiduo, così fedele, oosì al ben del ſuo Principe infervorato, che la Sereniſſima Repubblica l'onorò di coſa non mai conceſſa ad alcuno de' Conſultori ſuoi, di poter entrare in tutti gli Archivj, in tutte due le ſegrete, vedere, e maneggiare tutte le ſcritture dello Stato, e governo. Al qual onore con che fede abbia corriſpoſto lo fanno quei del governo; & in poco tempo era fatto così verſato, che aveva veduto tutto quello che ſi poteva deſiderare, e con felicità di memoria incomparabile immediatamente poneva la mano ſopra qualunque memoriale, libro, ſcrittura, relazione, ò qualunque altra coſa, che foſſe ricercata. Chi sà ciò che ſieno le due ſegrete di Venezia, facilmente da queſto ſolo può argomentare un ingegno divino, & una memoria moſtruoſa. Imperocche in queſte, oltre le pubbliche ragioni di tutto lo Stato, le leggi fondamentali, le trattazioni di guerre, di pace, di tregue, di confederazioni, e tutto quello che ad un grande Stato può appartenerſi, vi ſono anco tutti i gran negozj di tutta Europa, di qualche centinaja d'anni, le mutazioni, alterazioni, le relazioni di tutto il Criſtianeſimo, e ſono in libri antichi, in lettere de' ſecoli paſſati difficiliſſime a leggere. E ſe due grand'incendj non aveſſero rubato parte di queſto teſoro, ardiſco dire, che quel ſaria una delle più ſtimabili coſe del mondo. Ora queſt'ingegno incomparabile ne era fatto così padrone, che improviſamente ſapeva i luoghi ove ritrovare qualunque particolarità; di maniera che la ſua mente pareva la ſteſſa ſegreta, ove prontamente ſenza fatica ciaſcuno nella ſua viva voce poteſſe leggere tutto quello ch' aveſſe ò neceſſità, ò curioſità di ſapere, & aſſine, che queſto importante uſo non periſſe colla ſua vita, ha anco fatte tante chiarezze, note, regiſtri, ch' ha molto facilitato l'uſo per tutti i tempi. E s' è veduto l'importanza di queſta fatica, che l'Eccellentiſſimo Senato ha ſalariato con onorato ſtipendio lo ſcrittore medeſimo del Padre, per regiſtrarla inſieme colle ſue conſultazioni, che debbono eſſere poco di ſotto di mille conſiglj e trattati, in volumi di carta pecora. E nelle trattazioni, ò de' confini, ò di giuriſdizione, che durante il ſuo ſervizio ſono accadute, s'è veduto il giovamento per ben fondare le cauſe. Di che non debbo parlare ſopra i particolari, perche toccano il governo; ma l'Eccellentiſſimo Senato sà l'importanza di tal ſervizio, e quello ch'abbia rilevato in varie negoziazioni nel ſuo tempo occorſe. Perche l'allegazioni in Jure importano aſſai, & in queſte n'ha avuto, & ha ſempre la Sereniſſima Repubblica de' più gran ſoggetti d'Europa onde valerſi; ma tutto è niente riſpetto alla dilucidazione de' fatti che ſi cava da pubblici documenti. Il che quanto abbia importato in materia de' confini del Dominio antichiſſimo, del Golfo, delle giuriſdizioni di feudi, di Ceneda & Aquileja, s' è provato nelle trattazioni in ſuo tempo ſeguite, che per queſto riſpetto gli Eccleſiaſtici mai non hanno potuto portare coſa che vaglia, nè trovarono che opporre a' fondamenti, veri, reali, e ſicuri della ſereniſſima Repubblica.

In tutto queſto tempo del pubblico ſervizio, che fù di 17. anni, non ſaprei dire s'aveſſe più che un' infirmità di momento. Trovo bene ch'una ſola volta è ſtato in mano de' Medici nel 1612. e fù la prima ch'in ſua vita ſi rimetteſſe alla cura de' Medici, eccetto quando l'ha coſtretto la neceſſità di chirugia, ch'è ſtato trè volte ſole. Una nella ſua gioventù, che cavalcando dalla Lombardia verſo Padova nel fervore della ſtate fù ſorpreſo da una ſquinanzia terribile, per la quale avendo mandato ſubito a chiamar il barbiere, che gli traeſſe

ſangue dalla vena, queſto ricuſava farlo ſenza l'ordine del Medico; nè potendolo il Padre perſuadere, e ſentendoſi incalzare dalla creſcente infiammazione, moſtrò creder al barbiere, e prendendo partito ſul fatto, lo ricercò che mentre s'andava a cercare il Medico, gli faceſſe vedere s'aveva buon ferro, e datagli in mano la lancetta, ſubito ſe la poſe al braccio, & alla vena; la qual riſoluzione veduta, il barbiere fece il ſuo uffizio, & in poche ore, com'è d'ordinario in tali accidenti, fù libero, e ſano. Un'altra volta parimente nel viaggio da Vicenza a Padova cadde in ritenzione d'orina, la quale non avendo preſo corſo, per tutto un giorno, fù coſtretto ad ammetter l'ajuto della ſiringa per mano dell' Acquapendente. Ma conoſcendo la recidiva di queſto male, ſi provide ſubito di ſiringa, e di candele, per operare quando foſſe di biſogno, come ſempre hà fatto, di ſua mano. E, ſebbene coll' acqua della Vergine fù ſollevato, che pochiſſime volte è ricaduto in quella indiſpoſizione, però in queſti ultimi anni hà tal volta patito, e trà l'altre una con tanta veemenza; che provando, com' era ſolito ſuo, nè potendo di ſua mano ajutarſi, ſi tenne morto, & immediate con vera tranquillità, e ſeverità maravigliosa ricevè i Sacramenti, dicendo: Queſto è da fare, poi ſi penſerà al rimanente, nè mai potè ajutarſi come l'altre volte. Frattanto il Padre Maeſtro Frà Fulgenzio, ſenza ſua ſaputa, avendo fatti venire Carlo Scivos, e Luigi Ragoza, primi e celebri in tal'profeſſione, ſuccedette coſa ridicola, che venuti alla ſua preſenza, e diſcorſo del ſuo male, diſſero, che non avendo di ſua mano ricevuto beneſizio, laſciaſſe provare anco loro. Poſtoſi in piedi ſenz'alcuna turbazione, sì, diſſe, ma debbo io provare alla voſtra preſenza, che giudicherete s'io opero come l' arte ricerca, & immediatamente ſi paſsò colla candeleta, e la coſa ſi riſolvette in riſo; avendo però il Padre conoſciuto che l'età muta le forze, e l'uſo de gli ſtrumenti ſteſſi naturali. Ebbe anco un male nella gamba naſcente, che lo travagliò dieci meſi; ma egli ſi tagliò di ſua mano molte volte in varj luoghi, ove ſi faceva l'apoſtema, ſino che ſe ne liberò affatto, coſa aſſai rara in Venezia.

Mà nell'infermità per gli umori che fanno le febbri, mai ſin' al 1612. non ſù in mano de' Medici. Sò quello che importi il dipartirſi dalle comuni opinioni anco nelle ſpeculazioni; non che nell' operazioni, maſſime ove ſi tratta della vita: mà io non hò preſo à giuſtificare, mà à narrare le azioni del Padre. Era così ſogetto alle febbri, ch' ogni picciol accidente glie ne cagionava di lunghe, & importanti. Egli ſi governava in quelle molto diverſamente dal comune. Primieramente non mutava niente del ſuo viver ordinario, ſe non dal più al meno. Non ſtava in letto, ſi levava, faceva tutte le ſue funzioni ſolite, leggeva, ſtudiava, ſcriveva. Sul furore de gli acceſſi veſtito ſi ſtendeva ſopra una caſſa, pochiſſime volte in letto. Ordinava egli l' ore del cibo, e voleva l'ordinario, così del vino, come del rimanente, ſe non, come hò detto, dal più al meno. Come gli pareva opportuno mandava egli à prender medicine, ma ſemplici, non compoſte, la caſſia, la manna, tamarindi, ò altro, e le prendeva, ò ſeparate, ò egli le componeva, e le riceveva al medeſimo modo de gli altri cibi; così comandava a' ſuoi affetti. Portava opinione, & apertamente diceva, che'l modo di medicare de'noſtri tempi, con una ſubita e totale mutazione nel vivere, nell'azioni, con tante purgazioni, non poteva ſervire, ch'a fare lunghiſſime le convaleſcenze, e tener'in credito l'infermità, & in particolare, che ne gli uomini di grave età il tralaſciare per molti giorni le ſolite azioni, gli deteriorava grandemente nell'uſo delle parti del ſuo corpo, e che'l ſolo metterſi in letto con una così ſubita, e totale mutazione di vitto, e d'operazioni, era un neceſſariamente infermarſi, e che di sè medeſimo era ſicuro di ſapere più d'ogn'altro. E veramente è coſa rara, ch' in compleſſione così debole non ſi vide convaleſcenza. Il più delle volte non ſi ſapeva che foſſe ammalato che dalla cera, che l'accuſava

del

del reſto faceva l'azioni ſolite. Con queſto tenore di governarſi da ſe medeſimo ſi riduſſe al 61. di ſua età, quando di Luglio trovandoſi in caſa del Signor Servilio Treo, in una graviſſima conſulta fù ſorpreſo da una febbre graviſſima, che gli durò 18. giorni continui, e cominciò con uno ſtrano accidente, che non gli era poſſibile prender nè cibo, nè bevanda, che come ſe gli preſentava, lo ſtomaco l'abborriva. Di maniera ch' egli reſtava di ſe ſteſſo maravigliato, e ſi doleva di non ſi poter comandare, e (come diceva) vincer'un'opinione falſa. Sù gli acceſſi medeſimi in quegli ardori di Luglio, come chiedendo ſe gli preſentava l'acqua freſca, lo ſtomaco l'abbominava. Di che egli alle volte ne rideva, e ne diceva delle facezie. Non fù poſſibile ſchifare le viſite de' Medici, perche il pubblico lo comandava. Egli diceva, *Queſto ho io avanzato, che mi conviene ad altri più creder di me, ch'à me medeſimo*. Non ſi paſsò però ad altro, ch' à più volte diſcorrere del ſuo male, e proporre qualche medicamento; de' quali propoſti molti, egli ſi contentò d' un facile, e ſemplice, propoſto dal Signor Santorio che gl'era antico amico di ſtrettiſſima converſazione. I Medici, & il Santorio più de gli altri l'ebbero per morto. Di che parlandogli il Padre Maeſtro Fulgenzio, diſſe il Padre, che teneva ſicuro di dover guarire di quella infermità, mà ſe ſentiſſe gravarſi avrebbe avviſato. E replicandogli il Padre Maeſtro Fulgenzio, che guardaſſe bene perche potrebbe ingannarſi, perche il Santorio diceva che ſaria indubitatamente morto di quel male, che ſi vedeva non rimetter mai, e che ſi vedeva mancare il vigore, com'alla pianta che ſi ſecca, e che ſapeva il giudizio del Santorio quanto ſaldo foſſe; replicò, che ſi credeſſe à lui, e ſi gettò in riſo con una facezia, ad altro propoſito detta da Speron Speroni, ch'aveva familiare di dire, *Che ne ſai oggi?* E venuto poi alla ſua viſita il Santorio, cominciò à burlarſi, nè ſi volle laſciar toccar il polſo, dicendogli, *che l'aveva così perentoriamente ſentenziato à morte, & ora lo voleva accarezzare*. E proponendogli contra l'aridezza il latte d'aſina, ſi sbrigò facetamente riſpondendo, *Che bel conſiglio d'un amico, di volerlo imparentar co gl'aſini adeſſo ch'era più che ſeſſagenario*; e ridendoſi ſoggiunſe, *E che, non vi pare una ſorta di relazione l'eſſer collattaneo con quell' aſinino, à cui volete ch' uſurpi parte del ſuo latte?* & era ſuo coſtume, come non mutava nelle infermità il ſuo tenor di vita, nè le folite azioni, così nè anco i piacevoli, & arguti ragionamenti, ch'in un turbato corpo argomentavano una piena ſicurezza, & intera ſerenità di mente. Egli, che così bene aveva ſtudiato in medicina, ne parlò ſempre come di profeſſione, nella quale per neceſſità ſi fece molto ſentire; mà ne gli ultimi tempi di ſua vita n'era entrato in tanta diffidenza, che prova che più non credeſſe poterſi ſapere ciò che giovaſſe ò nuoceſſe. E dove per l'innanzi veniva biaſimato, che di continuo prendeſſe qualche medicamento per sè ſteſſo, dopò non ne volle ricevere di ſorta alcuna, fuori che de' locali nel biſogno.

Sino dalla ſua gioventù la ſua ſingolar erudizione l'aveva renduto famoſo in tutte le parti d'Europa, da che naſceva, che quanti ſoggetti di conto capitavano in Venezia (e la condizione di tal Città traſſe à vederla da tutte le parti i più gran ſoggetti) volevano il contento di vederlo, e molti di ricevere ne'ſuoi libri, che chiamano *albus amicorum*, qualche ſua ſentenza (il che è molto uſato da gli Oltramontani) e loro lo faceva ſempre con antica notabile ſentenza, ò della divina ſcrittura. Mà l'occaſione dell'interdetto, controverſia trà due Principi d'Italia così grandi, e nella quale entrarono per mezzi dell' accomodamento i Rè di Francia, e di Spagna, l'Imperadore, e tutti gli altri Potentati della Criſtianità, ebbero non pure la notizia, mà anco la partecipazione, lo fece molto celebre, e lo reſe à molti grand' uomini non minimo motivo delle loro pellegrinazioni, e fù cagione che foſſe conoſciuto da gran letterati d'Europa, maſſime da quelli che fanno profeſſione di difendere la

legi-

legittima autorità de' Principi. Però fù visitato con lettere de'più letterati di Francia, Gillot, Leschassier, Salmasio Richerì Boeciello, Casaubono. Molti Principi ancora l'hanno onorato con lettere, con visite de'suoi figliuoli, mandati à veder l'Italia, & in che stima fosse appresso quelli, si potrebbe mostrar colle loro lettere, se non fosse stimata affettazione. Dirò questo solo, ch' un gran Principe mandando un suo figliuolo in Italia, gli commise nell' Instruzione, che non facesse fallo di visitare *Orbis terræ ocellum*, dando questo titolo al Padre. E quando venne à Venezia l'Ambasciadore de' Signori Stati d'Olanda il Signor Arsens, avendo fatte tutte le diligenze per vederlo, gli venne fatto, perche ridotto nell' antisegreta per udirsi leggere la risposta dell'Eccellentissimo Senato alla sua domanda, come s'usa, veduto il Padre che passava per la stessa, in andando al suo luogo, disse a quel Senatore, che gli teneva compagnia, l'Illustrissimo Signor Giustiniano, *esser tanto contento d' aver veduto sì grand' uomo, il più cospicuo d'Europa, che sarebbe ritornato contento alla sua patria, sebbene non avesse ottenuto alcuna delle cose domandate alla Serenissima Repubblica, e stimar ben impiegata la fatica, e spesa del viaggio*. Hò anco saputo per documenti veduti, che da due Teste Coronate è stato ricercato, se volesse accettare il loro servizio in cose importantissime, per la relazione avuta della portata del Padre da' loro Ambasciadori in Venezia residenti; mà egli con termini debiti a'più gran Principi, ricusò partire dal servizio del suo Sovrano naturale, al quale Dio l'aveva chiamato.

D'uno di questi congressi è ben necessario di far particolar menzione. Il Principe di Condè, che l'anno 1622. (che fù il penultimo della vita del Padre) venne à veder l'Italia, volle ad ogni modo aver discorso con lui, che non voleva condescendervi. Mà il Principe l'assediava di modo nel Monastero, che più volte fù astretto star rinchiuso in cella, anco senza prender cibo, perche sapeva che vi era il Principe. Ma finalmente dato nell' impazienza, & in un lamento, *che fosse più difficile veder Frà Paolo, che'l Papa medesimo*; uno de' Gentiluomini Veneti, che gli teneva compagnia, s'avvisò pur di dirgli, *che'l Padre, come Consultor di Stato, per legge non poteva senza pubblica saputa aver congresso co Principi, e loro Ministri*. Fù fatto comandar al Padre di trovarsi col Principe. Al che ubbidì, benche mal volontieri, mà volle che'l congresso fosse fuori del Monastero, e con presenza pubblica, come se fosse presago di ciò che doveva accadere. Visitò il Principe in casa dell' Illustrissimo Signor Angelo Contarini Cavalier, il quale venuto di fresco dall' Ambasceria di Francia, di pubblico ordine lo corteggiava. Nel congresso non restò punto ingannato il Padre, ch' aveva sospetto, ch' oltre la propria curiosità del Principe, doveva anco ad instanza d'altri circondarlo d'interrogazioni. Tutto il discorso trà loro seguito, si ritrova scritto co' medesimi concetti, e parole, e dato ove si doveva. La sostanza fù; che'l Principe, come di gran nascita, quale si sà, così d'una vivezza d'ingegno straordinaria con buona erudizione, *stette continuamente sù la tentativa in materia delle sette di questo tempo, massime de' Riformati in Francia, che vituperava come pernitiosi al governo della superiorità del Concilio al Papa; della libertà della Chiesa Gallicana; se sia lecito valersi dell' armi di quelli, che contra noi dissentono nella Religione; dello scomunicare de' Principi, e più di tutto, chi fosse l'autore della storia del Concilio Tridentino, ove principalmente per altrui instigazione più che per proprio genio* (tanto può la contagione di chi pratica con certi Religiosi) *inclinava*.

Il volatile discorso, pieno di salti, tentativi, & interrogazioni, pareva un fluttuar d'onde, à romperssi nello scoglio delle rare, brevi, e solo necessitate risposte. Il biasimo degli Ugonotti, senza toccar scintilla di dottrina, lo divertì con singolar destrezza, introducendo la memoria del valore, e prudenza del Padre & Avo del Prin-

cipe

cipe medesimo, il quale, come capacissimo, ben s'avvide quello che significasse. Del Papa e del Concilio si sbrigò col raccordare la Sorbona e l'alterazione, e depravazione dopò l'ingresso de' Gesuiti in Francia, la differenza tra' Sorbonisti antichi, e moderni, senza punto toccar la superiorità, ove pur il Principe lo voleva. E parimente della libertà della Chiesa Gallicana, se la passò in soli termini generalissimi, che i Parlamenti di Francia, e la Sorbona stessa, gli han tenuti per diritti naturali di tutte le Chiese, mà in Francia difesi più che altrove, dall' usurpazione altrui. Quanto al valersi dell' armi di chi hà da noi diversa religione, non disse altro, se non che Giulio II. si valse in Bologna de' Turchi, e Paolo IV. de' Grigioni in Roma, che chiamava Angeli, da Dio mandatigli a difesa, e pure erano eretici. Più diffusamente stettero in discorso delle scomuniche de' Principi, e ridusse il Padre il Principe alle Storie da Gregorio VII. in quà, & in Francia particolarmente, facendogli confessare aver vedute le scritture private; e de gli Stati ancora in tal soggetto, che non abbiano i Pontefici preteso tanto, che i Principi non andassero alle Messe, & à gli Uffizj, che forse le controversie non si fariano tanto riscaldate. Mà il punto era, che si dogliono i Principi, che sotto i pretesti di scomuniche, che sono pene spirituali, si vogliono loro far ribellare i sudditi, disobbligargli dalla fedeltà, ò soggezione, debita per legge naturale e divina, eccitar loro guerre e sedizioni, fino insidiar loro la vita, e levar loro lo scettro e la corona.

Al punto dell' Autore della Storia del Concilio, sapeva il Padre che'l Principe era stato quello ch'in Francia aveva divulgato ch'egli fosse e l'aveva detto anch' egli all' Ambasciadore Veneto, residente appresso la maestà Cristianissima, in modo che l'aveva costretto à scriverlo al pubblico, altro mai non rispose, se non. In Roma sanno chi sia l'autore, nè per molto girarsi potè altro cavare. Chi considererà i suddetti punti, chi hà conosciuto il Padre, e chi conosce il Principe benchè d'ingegno elevatissimo, farà il giudizio della fama dopò divulgata, credo più tosto da altri, che dal Principe medesimo, ch' egli confondesse il Padre, e lo riducesse à tale, che non sapeva ciò che si dicesse. Ma come non è cosa al mondo senza il suo contrario, nè cosa sì santa, che non possa patire finistra interpretazione, dopò che'l Padre fù al pubblico servizio, e che più erano le sue azioni osservate, e glosate, gli convenne molto ristringersi da simili commerzj virtuosi, ne' quali per l'innanzi era frequente, quando l'occasioni erano molto meno frequenti. Perche i malevoli gli tiravano à senso, che non avesse senso sincero nella Religione Romana, perche indifferentemente trattava senza far' inquisizione delle cose occulte à lui non pertinenti, & il tener conto più che per l'innanzi non aveva fatto di tali diffamazioni, era cagionato, e lo diceva apertamente; perche avanti si trattava del suo interesse solamente, mà ch' essendo servidore della Repubblica, gli conveniva privarsi di quel piacer di dotte conversazioni, affine che l'impostore à lui date non ridondassero anco al pubblico. Mà la sua costanza nella purità della religione non ha bisogno di difesa, nè sopra quella sarebbe à proposito di gradire. Toccato bene questo particolare, del quale tanti che sono vivi possono far fede, che chi vorrà negarlo, troverà troppi cò quali contendere, e la necessità di considerar il quale scuserà la lunghezza.

Un notabile inconveniente d'imprudenza negli scrittori della parte Ecclesiastica fautori del 1606. fù, ch' essendo causa pura e mera temporale, e di giurisdizione, procurarono con ogni artifizio rappresentarla per punto di religione, stimando questo totale loro vantaggio, non vedendo poterla in altra maniera difender, ò pur insinuarla difensibile alle Corti, & a'Popoli. In questo passarono in maniera la dritta linea della verità, e della coscienza, che pubblicarono in voce, in pulpiti, in stampa, ch'in Venezia si voleva mutare religione, avendo

dio cominciato dal negare l' ubbidienza al Pontefice Romano, con aperto ſcisma. Che queſto foſſe preſo da una mandra di libellanti famelici, ambizioſi, e ſenza cognizione de' ſucceſſi paſſati; non ſaria meraviglia. Mà è ben ſtupore, ch'entraſſero in quel ballo anco Cardinali dottiſſimi, e zelantiſſimi, Bellarmino, Baronio, e Colonna, che dovevano ſapere, che pregiudizio una tal fama, benche falſa, e portata per amplificatiſſima, poteſſe arrecare agli Eccleſiaſtici.

Nell' Ariſtocrazie l' ugualità per neceſſità dell' umana condizione è diſugualiſſima quanto all'abilità degli Ottimati, non trovandoſi mai Collegio, ò Radunanza tanto ſcelta, che non abbia la ſua ſeccia, altrimente le Ariſtocrazie coſterebbono di tanti Rè, e v'è la ſua parte del volgo anco fra gli Ottimati. Per queſto; ſebbene alla difeſa della ſua libertà in tutti i Corpi e Conſigli di Venezia v' era una concordia ſingolare, erano però in tutti ſoggetti di maggior valore d' eminenza, che facevano come la guida agli altri. Le comparazioni non s' ammettono nelle Repubbliche, onde non conviene nominare i particolari. Ma generalmente parlando, fù grazia e providenza di Dio, che i più riſoluti e diſpoſti alla difeſa comune foſſero anco i più grandi, non ſolo per nobiltà, onori, eſperienza, abilità, & attività, ma anco per pietà, e religione. Parte d' eſſi ſono ancor viventi, Senatori eminentiſſimi, e per purità e zelo di ſanta religione conoſciuti da tutti; gli altri con fine religioſiſſimo ſono paſſati alla gloria de' Beati. Avventarono gli Eccleſiaſtici ſuddetti i loro maledici dardi, particolarmente in queſti, come più coſpicui, & alti, taſſandogli da innovatori di religione, incaricandogli d'aver diſegno di far rivoltar la Repubblica alla religione de' Proteſtanti. Gli Oltramontani, ch' attentiſſimi agli effetti, e al fine di sì famoſa controverſia curioſamente leggevano ciò che veniva pubblicato, credettero vero ciò che veniva da gli Eccleſiaſtici con tanta aſſeveranza pubblicato, che la Sereniſſima Repubblica negaſſe l'ubbidienza al Papa, e foſſe in procinto a mutare religione, poiche i principali del governo aveſſero tal diſegno. E quelli tra loro più zelanti, allettati da ſperanza di poter ampliare la loro religione, avendo oſſervato, ch' in tutte le occorrenze che la Chieſa Romana aveva intrapreſo di ſcomunicare Principi, & interdire Stati, n' era ſeguita qualche rivolta, ſtimarono d' ajutar queſta avidamente con ſperanza di mutazione, & i Principi non mancarono di procurar ſtretta intelligenza colla Repubblica; la quale, eſſendoſi dichiarato il Rè di Spagna protettore della parte Eccleſiaſtica, per ragione di buon governo, aveva neceſſità d' aſcoltar tutti, e ſtringerſi con quelli, che ſeco avevano comuni intereſſi, & i privati Dottori non mancarono con ſcrivere à ſtampa molte coſe, le quali, per diligenza ch' in quelle confuſioni s' uſaſſe, non era poſſibile vietare, che non foſſero vedute anco in Venezia. Lo ſcopo di quelle era dar colore alla mutazione, che gli Eccleſiaſtici ſpargevano. *I capi di tutte era proporre, ch' il Papa eſercita una tirannide intollerabile ſopra l' anima, e i corpi di quelli che ſeco comunicano; la felicità grande, che godono quegli Stati, che gli hanno levata l' ubbidienza; ch' almeno tanta quantità di beni, da' pii Criſtiani laſciati per opere pie, erano ò in quelle impiegati, è goduti da gente del paeſe à comune benefizio: laddove negli Stati aderenti al Papato ſe ne vedeva un' abbominabile uſurpazione, una venalità, ed un latrocinio pubblico; e quello che più importa, erano conferiti à ſedizioſi, e nemici degli Stati medeſimi, eſſendo arrivati i Pontefici à queſta quinta eſſenza di mantenerſi per tutto una fazione ſpaventoſa, pagata colle borſe di quegli Stati, contra i quali macchina ogni eccidio. La loro religione eſſer la medeſima contenuta nelle ſacre ſcritture, ne' generali Concilj, ne' Santi Padri de' primi cinque ſecoli, e conviene colla ſteſſa Chieſa Romana ne gli articoli vecchi della fede. Diſcordare ſolamente ne' da lei inventati, i quali, chi gli eſaminaſſe ad uno ad uno, troverebbe niente fare alla gloria di Dio, mà all' acquiſto ſolo di ricchezze, di riputazione, e di giuriſdizione mondana all' Ordine*

Ec-

Ecclesiastico. Insinuavano la Religione Romana essere stata insensibilmente imbastardita, e ridotto in religione tutto quello, che fà per interessi della Corte. Raccoglievano i pesi intollerabili de Principi, i quali di presente ne fanno doglienze gravi, e continue. Discendevano a' particolari della Serenissima Republica, che confinante co' Turchi per più di 800. miglia, colla Casa d'Austria per così gran tratto di paese, e col Papa solo si può dir' in poche miglia di spiaggia, e d' arena, riceveva, nondimeno più molestia da questa parte, e più turbazioni di giurisdizione in un mese, che da tutto il rimanente in dieci anni, oltre le cotidiane; poichè trattano i Nunzj col Principe con tanto imperio & insolenza, come se fosse loro schiavo, non che suddito, portando sempre innanzi la testa di Medusa, il pretesto della religione, per spaventare i timidi, e non penetrano la profondità de' suoi arcani (e tutto lo sforzo era in scoprire gl'arcani del Papato) i più politici che mai fossero al mondo. Questo male, che tutto era stato cagionato da' medesimi Ecclesiastici, da essi veniva poi attribuito, come s'è detto, à quegli eminentissimi soggetti, principali mantenitori della causa pubblica, mà sempre principale era il nostro Padre. Questo (se crediamo a' Cortigiani) era quello ch' eccitava i Protestanti à far capitare libri, che illuminassero i popoli; questo che consigliava quei grandi esser necessaria la mutazione di religione, perche i Pontefici sono ridotti à tale, che vogliono la servitù d'Italia.

Ma se mai fù cosa falsa, e calunniosa, questa è tale. E sebbene il Padre poco curava la diffamazione de'suddetti, però per quello che toccava il manifestare i suoi sensi circa le provisioni da farsi incessantemente cò Senatori suddetti, consigliava & in voce à tutte le occorrenze con veemenza e zelo ineftimabile, & in scritto in innumerabili Consiglj hà sempre insegnato, & inculcato, che non solo per la verità, e per la coscienza, ma anco per necessità, e ragione di buon governo dee ogni fedele, ma più di tutti il Principe, invigilare al mantenimento e alla conservazione della religione. Che per questo Dio ha constituito i Principi, suoi Luogotenenti negli Stati, ne' quali la Santa Chiesa si trova, ed hà loro conferita questa grandezza, di creargli protettori, difensori, conservatori, e nutritori della Santa Chiesa, come le Sante Scritture ne parlano; al qual carico, il più onorevole d'essi, mai soddisfaranno, se non con una continua, e vigilante cura alle cose della religione. Che Dio per sua singolar grazia ci hà posti in questa Chiesa Cattolica, Appostolica, Romana, santa, e buona. Però doversi ciò riconoscere per divino favore, e rendergliene continuati ringraziamenti. Niun infortunio più grave poterci dall' ira esser rilasciato, che il dipartirsene. E se vi sono degli abusi, non esser ciò colpa della religione, in sè vera, santa, ma di chi ne abusa. E quando ciò sia anco vero, nè si possa negare, non perciò doversi alcun lasciar crollare nella sua buona credenza, nè il Principe lasciar pur parlare di mutazione, ò alterazione. Che la perfezione, e totale purità è il termine al quale il fedele, e la Santa Chiesa istessa tende; non la strada per la quale travaglia. Le Chiese fondate dagli Appostoli istessi, & ove essi predicavano, e risiedevano, non esser state esenti da imperfezioni; di che l'Epistola a' Galati ne fa chiaro testimonio, mà più la Corintiaca. Che quanto alla carità, altri aderivano à Pietro, altri à Paolo, altri ad Apollo, con scisma, & espressa divisione di Cristo. Quanto a' dogmi, v'era chi negava la resurrezione. Quanto alla concordia si tiravano à liti a' Tribunali infedeli. Quanto a' costumi, v' era fornicazione, inaudita anco frà Idolatri. Quanto a' riti, la Cena del Signore era convertita in banchetti, ove altri era ebrio, altri famelico. E pure l'Appostolo la riconosce per Chiesa vera, e corpo di Cristo. Quanto più dobbiamo star saldi nella Chiesa, ove Dio per grazia singolare ci hà posti, ancorche nel governo vi fossero imperfezioni & abusi, che si convertissero in aggravj anco intollerabili.

Ma se crescono oggidì questi mali, la colpa è de' Principi medesimi, i quali non curando del precetto divino, che strettissi-

ma-

mamente gli obbliga ad aver cognizione della ſua ſantiſſima legge, e della religione, hanno traſcurato queſto debito totalmente, come ſe la religione foſſe coſa che loro non toccaſſe, e come ſe non aveſſero eſſi da render conto à Dio, ò per sè, ò per li ſudditi, di traſcurarne la cura, l'eſame, e la difeſa, contra i precetti della divina Scrittura, dottrina de' Santi Concilj e Padri, & uſo de' pij Principi, contentandoſi d'una religione, ſenza ſaper ciò ch' ella ſia, nè come ſi debba conſervare ſenza corruzioni, e tollerando per intereſſi, adulazioni, ò convenienza, l'inganno de' popoli con continue alterazioni ſotto ſpezie di divozione, e pietà, con una licenza cotidiana, non ſolo a' Religioſi, ma ad ogni ſorta di perſona, d'inventar nuovi riti a grandezza, e guadagno, ſenza conſiderar, che finalmente ogni rito porta ſeco la ſua credenza, e così la religione s' altera, e s'accomoda agli auvanzamenti di chi la maneggia, e ben vedute queſte ordinarie alterazioni, nondimeno i Principi le hanno tollerate, che poi i poſteri hanno convenuto anco approvare per l'autorità col tempo aſſunta. Coſa che avviene in tutte le coſe umane, ma più nella religione, ove il volgo è inventore delle ſuperſtizioni. Il Papa oltre l'eſſer capo della religione, egli è anco un Principe, e che da più di 500. anni in quà ha aſpirato alla Monarchia d'Italia almeno, alla quale è ſtato, così proſſimo. E che maraviglia, ſe adopra tutti i mezzi per ampliare la ſua giuriſdizione? Aver il Pontefice Romano tre gran carichi, della religione, delle coſe Eccleſiaſtiche, e del temporale del ſuo Stato. Il non diſtinguerſi da' Principi, eſſer il fonte onde deriva ogni male. Eſſervi trè generi di Canoni, di coſe ſpirituali, di temporali, e di miſte. De' primi, la cura eſſer de gli Eccleſiaſtici. De' ſecondi, non poterſene ingerire fuori degli Stati ſuoi temporali. De' terzi, eſſer tanto debito del Principe curarſi, quanto degli Eccleſiaſtici, ſe non più. In tutta la ſua vita non eſſer occorſo nel Sereniſſimo Dominio mai alcun diſparere, nè anco in un minimo iota, nel primo di queſti capi, perche la Repubblica è nata Cattolica, e conſervata ſempre tale. Tutto il diſturbo avvenire nel ſecondo capo, che la Corte fa ſervire all' aumento della ſua giuriſdizione, e del Dominio temporale. De' terzi, eſſer troppo ignorante quel Principe, che ſi laſcia eſcludere. E ſe la Corte oggidì più che mai fa ogni ſforzo per far ſcrivere, e paſſar in credenza l'eſcluſione; perche i Principi, ch' hanno in favore le ſentenze chiariſſime del nuovo, e vecchio Teſtamento, la dottrina de' Concilj, e Padri Santi, e la pratica di tutti i tempi, non ſe ne riparano? Se quando i Nunzj & Eccleſiaſtici vengono ſempre maſcherati della Religione, e de' Sacri Canoni, abuſando de' ſecondi, e de' terzi per li primi: ſe quelli che governano, ſecondo il precetto divino inſtruiti, ſapeſſero quali foſſero i Canoni, che toccano la fede, i quali la Repubblica inviolabilmente oſſerva, e venera: e quali quei, che toccano le coſe Eccleſiaſtiche della diſciplina & amminiſtrazione de' beni, e negozj ſecolari, e che non concernono punto a fede, ò religione, mà a grandezza di Corte, e ſapeſſero, e voleſſero mantener in queſti la podeſtà che Dio hà data a' Principi, loro caverebbono bene la maſchera, e li farebbono arroſſire di credere poter così ſtranamente abuſare dell'altrui bontà, ò ſemplicità, e ſi rifarebbono dell'ingiuria continua, che loro viene fatta; come ſe ſi offendeſſe la religione difendendo quella podeſtà, che Dio loro ha conceſſa, e la giuriſdizione, che non può il Principe laſciare diminuire ſenza graviſſimo peccato. Di queſto pio ſuo ſenſo eſſer argomento la riverenza ſuprema, colla quale in tutte le conſultazioni, e ſcritture, egli hà ſempre venerata la Sede Appoſtolica, & i ſommi Pontefici, non reſtando perciò d' apertamente eſporre la verità in quello che concerne alla legittima podeſtà, che Dio hà data al Principe. Dolerſi a torto quelli, che vorrebbono gli Eccleſiaſtici ſenza affetti Erunt vitia donec homines. I Miniſtri de' Principi ricercar l'avvantaggio de' loro Signori. Se gli Eccleſiaſtici ſi ſervono à ciò di preteſti di Religione, dolganſi di sè medeſimi gli altri, ſe non s'inſtruiſcono à poterli ridurre al punto colla verità in mano, e moſtrar loro, che non minor zelo s'hà della religione, ch'abbiano eſſi, per non paſſar più oltre.

Que-

Questi, & altri discorsi faceva sempre, inculcando il debito di tutti in difender, e conservar la religione Cattolica, non si lasciar crollare da gli abusi, per grandi che sieno. Ma la Corte, che da un tenor di vita pio e, santo, cominciato dalla puerizia, e continuato fin'all'ultimo spirito irreprensibilmente in tutti quegli esercizj di Religione, che si convengono, non ad uno superstizioso, & appassionato adulatore della Corte, ò fautore delle riformazioni, ma ad un sodo, e sincero Cattolico Romano, e di professione religioso, è passata più innanzi colle calunnie, attribuendogli quello, che piaccia a Dio non sia in molti di lei macchia indelebile, di non aver alcuna religione. Sia lodato Iddio, ch'al concetto di questi la vita incolpabile, i costumi irreprensibili anco a'tanto avveduti, e severi nemici, sarà effetto dell' ateismo, & impietà, e se ne caverà l'argomento dall'erudizione. La Scrittura divina, che l'attribuisce all'ignoranza, alla pazzia, & alla sfrenatezza nelle dissoluzioni, & all'esser preda delle proprie passioni, hà insegnato molto diversamente. Egli è vero, che 'l volgo pazzo e sciocco, che vede alcuni eminentissimi soggetti nelle scienze, non pieghevoli alle sue veramente pazze superstizioni, tollerate dalle sue guide, & anco canonizzate, perche sono lucrose arti, hà costumato così sinistramente giudicarne; ma con giudizio degno di chi lo forma. Ma se la profonda cognizione delle cause seconde induce à più tenacemente venerare la prima, come S. Paolo insegna, la cosa è chiara. Oltre che quegl' istessi della Corte, che per non aver occhio da tollerare una tanta luce di bontà, e scienza, sono passati à tali ingiurie di così rara virtù, hanno frequenti i domestici argomenti, che quelli, che sono caduti dalla destra, & hanno dal loro cuore sbandita ogni divinità, sempre sono dati in uno di questi estremi, ò in totale dissolutezza ò in superstizione estrema, e forse non mai nel mezzo. Grazie a Dio, ch'a loro dispetto confessano il contrario del nostro Padre; non dissolutezza certo, ma nè anco alcuna superstizione, nè credo che i superstiziosi si loderanno mai di lui, che ò in parole, e meno in fatti abbia favoriti i loro culti volontarj nè le loro bagattelle. E per dir' il vero, come può mai un'uomo savio piegarsi ad opinioni, ò azioni superstiziose, che sono la quinta essenza dell' umane pazzie, e suprema ingiuria del Creatore?

La necessità del pubblico servizio l'aveva indotto nella conoscenza de' principali del pubblico governo, de' quali chi volesse far menzione degli onori debiti alle loro eroiche virtù, converrebbe qui intesser un volume d' encomj. Basti dire, ch'appresso tutti i Grandi della Repubblica era in quel maggior concetto, che possa persona privata acquistarsi. Anzi nessuno l'acquisterà mai, sino che non produrrà Dio, e la Natura un'altro Maestro Paolo, il qual anco in questa sorta di prudenza, che chiameremo di conversare, era arrivato à quel grado eccellente, che gl' intendenti hanno osservato solo in Socrate, mà anco l'aveva trapassato; che conversando, & ammettendo alla sua conversazione tutte le sorte di persone, e professioni, e di tutte l' età, di tutti s' acquistava l'amore, e non avevano altro che dire, che della sua gran modestia, umiltà, & affabilità. Di tutti pareva Maestro, e nella verità dell' opinioni, tanti si credevano il Padre della loro, come tanti, e diversi trà loro credettero aver l' intenzioni di Socrate. E benche già vecchio, coll' istessa ilarità che conversava co' più provetti Senatori, così s' accomodava à quei giovanetti della Nobiltà primaria, che consacrano l' ingegno, e sè stessi alla virtù, & alla Patria coll'onore, che chiameremo il Tirocinio di Stato nella Repubblica che sono detti savj d'ordini. A questi era archivio, libreria, Storia, Tacito, Polibio, Senofonte, Tucidide, e chi nò?

Lo raccorderanno sempre con ammirazione quegli elevati soggetti, Pietro Contarini, Leonardo Giustiniano, Jacopo Marcello, Giorgio Contarini, Andrea Capello, Marin Zane. Il fiore della Nobiltà, dell' ingenuità, e spe-

ranza della patria, quell' ingegno ſublime Jacopo Moroſini (oh; che troppo acerba morte ha rubato queſto, mentre ſcrivo, gran delizie à gli amici, grand' eſempio a' coetanei, gran padrone a' ſervidori, gran ſperanza alla Patria) e tanti altri. Ho laſciato io in ultimo trà queſti il Signor Marco Triviſano, perche non ſi può paſſar così in una parola.

Preſe queſto Signore intrinſichezza col Padre, quando fù creato Savio degli Ordini, come d'ordinario facevano, gli altri. Ma la ſtrinſe in maniera, dopò che rinunciato aſſolutamente l'attender à gli onori, ſi diede alla filoſofia morale, & ad ogni ſorta d'erudizione, che poſſa render miglior un' uomo, ch' era come cotidiana, & il Padre ne riceveva tal guſto, che non oſtante le ſue occupazioni, aveva dato l'ordine, che ſempre che veniſſe foſſe introdotto, il che non faceva di neſſun' altro; e queſto perche la converſazione era paſſata in grado d'amicizia, con piena libertà di dirgli, *Andatevene Signore, ch' io ſono occupato*, Godeva il Padre ſopra modo, trà l'altre parti ingenue, e rare qualità, e virtù, della veracità di quel Signore, e diceva liberamente: *Lodato Iddio, che hò pur trovato uno, che mi parla non in maſchera*. E veramente gli diceva il Signor Marco ſvelatamente tutte le coſe di Venezia, le condizioni delle perſone, gl'intereſſi, la portata, in che iſquiſitamente era informato, mà candidamente i difetti, che ſcopriva nell' iſteſſo Padre. Vi chiamano, diceva, gli altri padrone de' voſtri affetti, & io vi veggo quant' altro cogli affetti, ma diverſi. Queſto voſtro perpetuo ſtare in quella ſegreta, à volgere libri non leggibili ad altri; il riferrarvi nella voſtra cella ſenza uſcirne mai; il non rallentar mai à leggere, e ſcrivere, Padre, è un intemperanza, come già il mio giuoco & i miei amori, mà diverſa, perche l'opinione all'una dà i cattivi, all'altra i nomi d'onore. Paſſava à dirgli: ch' in ciò gli pareva vederlo più nel grado dell' oſtinazione, ch' altramente, volendo nell'età cadente non rallentare, mà accreſcere le fatiche, ch'in anni più vigoroſi appena ſoſteneva, Gli diceva anco ridendo. Queſta è, perdonatemi, una ſorta d'ambizione, che vi domina, e mille altre erudite galanterie. La prima volta, ch'ebbero inſieme diſcorſo, il Padre (ch' al ſuo ſolito con pochi detti l'aveva fatto molto parlare) diſſe: *Hà un gran cuore queſto Triviſanetto* (alludendo alla picciolezza del corpo, che hà tanto ceduto alla grandezza dell'animo) *& è molto abile alle gran riſoluzioni*. Dopò ch'entrò nella cognizione dell'amicizia, che trà lui, & il Signor Barbarigo era cominciata (che così ſarà lecito dire di coſa, che con fatali incontri ha fatti gli agumenti da ſtancare tutte le penne) volle egli ancora contribuire ad opera così rara. Non era dovere, che fabbrica così eccelſa di virtù civile s'ergeſſe in Venezia, ſenza che sì grande architetto vi poneſſe mano. E ſentendo raccontar al Signor Marco varj accidenti, che tra loro erano paſſati, & un deſiderio d'una totale traſmutazione, e d'una transfuſione, non ſolo delle coſe eſterne, ma di sè ſteſſi, ch'è quell'*amicorum omnia communia*, ch' è in bocca à tutti, mà forſe veramente mai non praticato in altro eſempio, certo nò, nel grado che dopo è ſucceſſo in queſti due Signori, dopò aver portate varie belliſſime dottrine dell' amicizie, ordinò a Maeſtro Fulgenzio di tradurgli nell'Italiano dalla lingua Franceſe il ſaggio di Michel di Montagna dell' amicizia. Il che fatto, non ſi può dire quanto foſſe grato à quei Signori, trovando ne' loro cuori, e negli affetti, non ſolo quelle condizioni dell' amicizia di quel grand' uomo, con sì rari eſempi poſte per un'idea d'una perfetta amicizia, ma d'averle anco di gran lunga trapaſſate. E pure era ſolo à fabbricarſi quella mole, che poi nel genere di virtù civile è pervenuta ad eſſere l'ottavo de' miracoli, le cui preparazioni furono infiniti non ordinarj uffici vicendevoli; il fondamento una fede, e ſicura confidenza, di tanto poter creder all' amico, quanto à sè medeſimo; la conſtruzione una carità, che hà fatti vedere quegli eccelſi nel Signor Marco, di poter in un momento, non

per

per gradi, ſpogliarſi di quei mali, & inveterati abiti de' vizj di giuoco, e di laſcivie, & altri, che l'avevano ridotto a miſerabili fortune; per non eſſer dannoſo alla facoltà di cui in virtù d'amicizia, era divenuto padrone; e nel Signor Barbarigo, con moglie, e prole numeroſa, di poter in vita far padrone aſſoluto un'altro, da tutti conoſciuto conſumator del ſuo, mà del ſolo Barbarigo fido, e ſicuro amico. Mà non viſſe il Padre à poter vedere di queſta fabbrica il colmo impoſtogli dopò colle due piramidi ſcolpite dallo ſcarpello di tutti i giudizioſi; col *Non plus ultra*. Perche in ſua vita vide ben in caſa del Signor Barbarigo padrone il Signor Marco, e ſeppe il cuore di quei Signori, i quali avendo ſtabilito negli animi *l'amicorum omnia communia*, anco nell'eſterno lo poteſſero bene ed in tutto e per tutto praticare. Di che dopò la carità (la più grand'inventrice del mondo) gli hà ſuggerito il modo con procura, e Teſtamenti, quanto ſia lecito per le leggi. E ſono arrivati queſti Signori a tal perfezione di carità, che il morire l'uno per l'altro, che è ſtato il punto riputato ſupremo, nella preparazione vicendevole e non già in ombre; mà coll'effettivo preſentarſi a' pericoli, è così inferiore all'amor loro, che ne parlano come di coſa leggiera, e da non ne far ſtima, e nella quale non trovano difficoltà immaginabile. Molti hanno avuta ſoſpetta la durevolezza, & il Padre medeſimo, vedendo l'ardenza del Signor Marco, n'ebbe dubbio. Mà praticato poi il Signor Barbarigo (ſe l'animo ſi dee dire un mare, riſpetto à gli effetti, ed alle perturbazioni) un mare ſempre placido, & in calma, e verſo l'amico ſenza fluſſo, e rifluſſo, & un'eterna tranquillità & una mente, benche ſenza profeſſione, che oſtentaſſe ſcienze, capace di tutte le coſe, maſſime ſpettanti all'umanità, mutò il penſiero, e l'ebbe per perpetua, e diſſe *eſſer la congiunzione del ferro, e dell'acciajo, uno de quali preſta la ſodezza e l'altro l'acume*, & alle coſe dopò avvenute, ancor penſando all'amicizia loro, oggidì una delle glorie della noſtra Città, e del noſtro ſecolo, hà conchiuſo, che ſe trà loro poteſſe naſcere diviſione, non potrebbe ciò avvenire da altra cauſa, ſe non che quando ſi parla d'eſporſi à pericolo, l'uno e l'altro vuole eſſere quello, e contende che l'altro ſia riſervato; e ciaſcuno crede averne ragione, facendogli la carità acutiſſimi in iſpiegarle, e nel confutare quelle dell'altro. E diſcorderebbono del certo, ſe la carità medeſima anco a queſto non aveſſe trovato riparo d'eſſer ſempre inſieme, ovunque ſi debba correr riſchio, perche la natura non permette, che due ſieno un ſolo, ſe non per concorde volontà. E ſono di parere, che dopò il grado già ſtimato ſupremo, ch'è di porre, non verbalmente, ma realmente la vita, l'uno per l'altro, ſieno arrivati a quel gran ſegno, alquale ſino al preſente è ſtato creduto che nè la natura, nè la virtù morale poſſa arrivare, ma ſia effetto ſolo d'un'eccellente carità divina, che ſe ſi trattaſſe, ch'uno di queſti doveſſe eſſer ſoggetto a dannazione, & all'ira divina, naſcerebbe tra loro la contenzione di riceverla in sè, e di preſervarne l'amico. Nel cui eccesſo non trovo eſempio in tutto il corſo dell'iſtoria, e nella ridondanza delle divine grazie, tra mortali tocchi in qualche modo di tal affetto, che di due grand'eroi, & uomini *divini*, San Paolo, e Mosè: e nelle favole datone un certo barlume di Caſtore e Polluce, che non ha però, che fare col noſtro eſempio vivo, e noto, perche non ſi ſapeva ciò che foſſe eſſer beato, ò dannato. E ſe per le virtù eroiche fu trovata l'Apoteoſi, che non è altro, ch' eſtenſione nelle virtù, & umane condizioni à perfezione non umana, mà chimerica, & immaginaria, con molta più ſodezza per fatti veri e reali, non lontani per tempi e luoghi, ma ſotto gli occhi noſtri eſiſtenti, meritano queſti due Signori così benemeriti dell'umanità; per aver moſtrata una ſtrada nuova di virtù, e fatto veder, che non è parto del ſolo ingegno un ſolo conſenſo in tutte le coſe divine & umane, com'hà ſin'ora creduto il mondo, ma un'opera reale, benche eroica, & eccellente, alla quale però la benevolenza può arrivare, non ſolo di eſſer ammirati e venera-

ti, come l' idea de' veri amici, ma eſſer tenuti, come Numi tutelari dell'amicizie.

Ed è pur vero, che l'aggiunger di ſcienza è accreſcimento di fatica, e di dolore; perche il povero Padre dalla fama del ſuo ſapere, dalla deſtrezza del ſuo ingegno, dalla carità di giovar a tutti, da una bontà di natura per far bene, era divenuto non ſolo ſervo del pubblico, mà de' particolari, non ſolo di queſta Città, mà di tutto lo Stato, & anco degl' eſteri, ch' in tutte le cauſe difficili veniva ricercato il ſuo parere; & in tutte pareva la ſentenza dell'Oracolo divino, e con ſtupor del mondo; che le ſue riſpoſte, per improviſe che foſſero, erano tanto ſaggie ne' più ardui queſiti, che col lungo meditarvi non avrebbono potuto migliorarſi, ò nella brevità, ò nel parlar al caſo, ò nel toccar il fondo. E tutto quello in ſomma, che ſortiva da quella benedetta bocca, era oro fino, peſato colla bilancia d' un giudizio più che umano.

Quello che lo rendeva ſopra modo ammirabile, era l' accoppiamento delle virtù, con condizioni, che non così ordinariamente ſogliono trovarſi congiunte, ſcienza & umiltà; prudenza e manſuetudine; ritiratezza & uffizioſità; ſerietà, e dolcezza; argutezza e non puntura; brevità e chiarezza; ſoavità e ſodezza. Pare vero, che la ſcienza abbia virtù venefica di gonfiare molti; mà queſto è proprio della vana e ſuperficiale; mà la conſumata e profonda, per lo contrario è la macchina da diſtruggere ogni ſuperbo penſiero, & il Padre particolarmente aveva fatto così gran ſtudio *nella cognizione dell' umana natura*, che ſe piacerà à Dio che ſi poſſa dar forma alle ſue note, laſciate in tal' argomento, reſterà certo, che ſin' al preſente ancora neſſun filoſofo hà tanto ſpeculato ciò, che ſia l'umanità, e di quanto peſo. E dico arditamente, ch' in tutto il corſo del tempo ancora neſſuno è arrivato forſe al profondo nella nichilità della natura umana (così mi ſia lecito dire perche il Padre così parlava) ſtimandoſi un niente. Reſta impreſſo nell' animo di chi ſeco trattava la ſua umiltà, che arroſſiva come una vergine al ſentirſi lodare delle ſue più eccellenti doti. E ſebbene ſtimava molto un certo Gentiluomo ancor vivente, pieno d'erudizione filoſofica, e politica, & in belle lettere eccellente, & eloquente dicitore, però il Padre lo fuggiva quanto poteva per queſto ſolo riſpetto, che ſempre lo ſalutava, & intitolava, Illuſtriſſimo Padre, avendo riſpetto al merito, e alla virtù, e non all' uſo: Anzi riſolvette di fargli accennare da Maeſtro Fulgenzio queſto ſuo affetto; mà quel Signore diede la riſpoſta: *E à chi ſi doverà quel titolo, ſe non ſi dà à queſt' Angelo del Cielo*. E ſempre, che domandava del ſuo ſtato, lo faceva con forma ſimile, *Che fà quell' Angelo del Paradiſo?* Queſto era il principal frutto de' ſuoi ſtudj, indrizzati non all' oſtentazione, mà alla vera ſapienza, al coltivare l' anima ſua, il maggior bene di queſta vita, & all' umiltà.

La prudenza ſuol far gli uomini un poco rigidi, e duri nel trattare; & in vero il Padre in altri tempi era ſtato taſſato di tali mancamenti, ed egli medeſimo nell' anatomia de' ſuoi affetti e difetti, ove ſi vede avergli notati per combattergli, e vincergli, ſi riconoſce tale, duro, ſevero, inuffizioſo. Ma aveva così ſuperati queſti affetti, che la ſua affabilità, e manſuetudine era coſa ſingolare, la modeſtia maravigliosa, che mai non diſſe ad alcuno, che vedeſſe in errore, ò mal intendeſſe un negozio, una parola, che lo poteſſe diſguſtare ma uſava in confutare, ò in far ravvedere, termini così civili, che pareva ch' egli voleſſe rendersi all' altrui parere, ma che l' impediſſe la ſua incapacità, che non gli laſciaſſe vedere come le ragioni d' altri provaſſero, e le ſue foſſero riſolubili. E nell' uffizioſità, contra la quale pareva, quando ſi trovò in più baſſa fortuna, manchevole, era divenuto così pronto, che ſe non poteva fare a chi lo ricercava ſervizio, e corteſia, ſe n' attriſtava in modo, che non poteva celar il ſuo diſpiacere, e ſe gli vedeva una malinconia manifeſta. In una coſa era ſtato à ſe ſteſſo inſuperabile, nell' attività, e riſoluzione, perche come nella ſpeculativa era ſubito, e pronto, così nel-

nel consultar l' operare pareva grandemente irresoluto. Volgeva, rivolgeva, mai non pareva pienamente soddisfatto, e sempre più cresceva in questa fluttuazione; Onde vengo alle volte in parere, ch' una mediocre prudenza faccia gl' uomini attivi, e risoluti, ma ch' una troppo grande, accompagnata da straordinario saper delle storie, & osservazione de gli esempj, & eventi, gli faccia timidi e restii; ò pure che questo sia affetto proprio, & insuperabile della vecchiezza; overo che la grandezza d' una tal anima riguardasse omai tutte le cose cotanto inferiori, che le fosse una remora nell' attività. Posso ben asficurare, ch' era ridotto à così grand' indifferenza degli eventi umani, quanto possia alcuno desiderare.

Parmi necessario defraudar il Padre di quello, che gli sarebbe la cima, & il supremo grado delle sue eroiche, e perfettissime virtù, e mostrerebbe un cuor intrepido, & una costanza nella rettitudine invariabile, col narrar la vera cagione, perche alcuni Senatori, non solo i principali, ma i primi, e di Case ampliſſime, gli prendessero la malevolenza, che sino che hanno avuto vita, anco dopò la morte del Padre, non hanno potuto dissimulare. Per riverenza della posterità Illustrissima loro, resti questa pittura del Padre veramente senza i più fini colori e luce, e cuoprasi con questo velo, che Frà Paolo, come tale, non ebbe mai nemici, nè come servo pubblico, e Consultore di Stato, incorse in malevolenza d' alcuno se non per causa pubblica. Quell' uomo celebre si consolava in una sua scrittura di conoscer d' aver contratto l' odio d' alcuni Grandi e del governo, mà tali certo, che per almeno posponevano il decoro pubblico à gl' interessi, e alle comodità private. Poteva più consolarsi il Padre, che non promesse, nè minacce, abbiano potuto farlo declinar un punto da quello, ch era di giustizia, e di pubblico servizio. E non è che non sapesse l' importanza di questo fatto, e non dicesse, *Conviene fedelmente servire*, perche non fece cosa se non spettante al suo carico; e quello che più importa, comandata dall' Eccelentiſſimo Senato. Mà in carico così universale, è impossibile che qualche cosa di pubblico servizio non s' attraversi à gl' interessi & affetti de' privati, che sono del corpo del governo, in particolare per li benefizj Ecclesiastici, e per le cause di questo genere, e la passione non acceca. Che perciò diceva il Padre, *avere la Serenissima Repubblica necessità sempre d' un Teologo e Canonista*, di che anco poco avanti il suo fine fece una scrittura pubblica. Mà a' suoi diceva liberamente, *non poter esser abile à tal servizio, se non chi hà posto sotto il piede la speranza, & i timori*. Le ragioni del qual detto saranno ben' intese da chi s' intende di governo, e sà esser impossibile trovarsi un corpo così unito al pubblico bene, ch' in quello non vi sia chi odj, e minacci, e perseguiti ancora, se apprende ch' alcuno s' opponga a' suoi disegni di privato comodo, per necessaria, chiara, e giusta che sia l' opposizione. Il che hà più luogo nell' Aristocrazie.

L' ardore, la totale sua dedicazione, dopò Dio, al servizio publico, s' argomenti da questo, che fù sempre risoluto, che per sua causa non nascesse controversia. Mà sotto Paolo V. non vi fù occasione, poiche pose tutto in silenzio, come si considerò di sopra. Mà creatogli successore Gregorio XV. intese il Padre i ragionamenti da lui tenuti cogl' Ambasciadori Veneziani mandati à complire, *che mai sarebbe stata buona pace trà la Repubblica, e la Sede Apposto-lica, fino che quella si valesse dell' opera del Padre*. Per lo che egli in quell' età ormai cadente fù risolutissimo, più tosto che nascesse disparere, non solo ritirarsi dal servizio, ma sottrandosi all' ira del Papa, quando avesse perseverato (come si rimosse dalla sua fantasia, e più non ne parlò, come era sua natura non insistere troppo ne' negozj, e forse [in questo non era portato da se, mà spinto da altri; ò perche si sentì far una risposta breve, ma più significante, e risoluta, che non avrebbe aspettato) di ritirarsi anco dello Stato Veneto. E perche il disporre di se, come sogliono gl' animi grandi, nè la coscienza, nè la

religione lo permetteva, & il paſſar in paeſe di Proteſtanti ſarrebbe ſtato eſporſi alle calunnie; & in altri Stati, ove la Corte, e gli Eccleſiaſtici fanno ciò che lor torna à conto, un eſporſi ſenza prudenza di nuovo à loro ſtilli ò veleni, riſolvette di paſſar in Levante, in Conſtantinopoli, o in altro luogo, e fece la preparazione. Volle da alcuni pratici de' viaggi, e particolarmente da un' Ebreo, che per terra l' aveva più volte fatto, intendere diſtintamente ogni coſa. Ebbe anco mezzo d' aver un paſſaporto dalla Porta per li pericoli nel viaggio, ſebbene poi non paſſò più avanti. Riſolvette anco di riſervare le ſue provviſioni, delle quali andava creditore, ove avanti le ſpendeva, donava, faceva limoſina, ſenza ritenerne punto; e fù la ſomma che poi reſtò al Convento di circa milla ducati, & in ſomma aveva tutto in pronto di ſottentrare ad ogni avverſa fortuna, più toſto che per ſua cauſa doveſſe la ſua Patria, & il ſuo Principe, à cui aveva con tanta fede ſervito, ricever diſguſto, con tutto che foſſe ſicuro, ch' avrebbe più toſto tolto anco una guerra, ch' abbandonar la ſua protezione. E trattava queſta mutazione con un' ilarità mirabile; e diceva, ch' in vecchiezza avrebbe goduto coſa ſommamente deſiderata da lui in gioventù, di pellegrinare. Perche ſe bene aveva pellegrinato colla mente, ſapendo per la Geografia quanto ſi poteva ſapere de' Regni, ſiti, popoli; e per la Storia l' azioni paſſate, & i coſtumi; gli pareva tuttavia, riſpetto a quello che ſi vede cogli occhi propri, un ſaper in ombra, & il deſiderio di ſapere creſce cogli anni. Dio, e la natura non laſciò ch' egli provaſſe ciò, che foſſe per fare il ſucceſſor di Gregorio, Maffeo Barberino Vrbano VIII., che come s'è detto, Nunzio in Francia, ove fù creato Cardinale l' anno 1606., aveva fatte dimoſtrazioni d' un' odio implacabile, anco con maniere poco degne di Criſtiano, e con invenzioni aſſai vili, e chimeriche, che ſi tacciono per riverenza, e per non far credere che la petulanza del dire, ò pubblicar il falſo, e di calunniar coſa attaccata all' oſſa degli Eccleſiaſtici moderni, ſia arrivata al capo.

In queſto ſtato d' eſatta cognizione di tutte le ſcienze di perfezione di giudizio, ſenza difetti di memoria, che gli era più ricca, e più fedele che mai foſſe ſtata, con quella ſanità, ch' una compleſſione tale comportava in una perſona così continuamente affaticata in gran maneggj, e negozj, e ſenza mai alcuna rilaſſazione, fuori che di vedere gli amici, entrò nell' anno 69. della ſua età, e nel fine della Quareſima il Sabbato Santo, trovandoſi nel ſuo luogo ſolito della Segreta dell' Eccellentiſſimo Senato, venuta una ſubita mutazione di caldo in freddo, e divenuto agghiacciato, ſi trovò in un punto colla voce arrocata e con un raffreddamento così terribile, che per eſſer quella la prima volta, ch' in ſua vita aveſſe provato ciò che foſſe catarro, come diceva, lo travagliò più di tre meſi, con manifeſta febbre, ſenza però che mai mutaſſe ò il vivere, ò rallentaſſe le ſue ſolite fatiche. Si vide manifeſta declinazione delle forze, & egli ſempre diſſe, non eſſer mai guarito di quel male. E come queſta continuata indiſpoſizione interpretaſſe una divina ammonizione, fù oſſervato da' ſuoi familiari, che nelle coſe dello ſpirito ſi fece molto più del ſolito devoto & attento, & in particolare nella meditazione incomparabilmente più aſſiduo. Sicchè, ove prima, oltre l' ordinarie ſue preci, e ſpirituali eſſercizi, tutto conſumava parte in farſi leggere dal ſuo ſcrittore, ò far ſcrivere, ò ſcrivere di ſua mano; dopò queſti tempi non ſi faceva più leggere, ò ſcrivere, ſe non preciſamente quanto la neceſſità del ſuo carico, e pubblico, ſervizio lo conſtringeva. Tutto il rimanente lo ſpendeva nella meditazione dell' altra vita, & immediate diſpacciava Fra Marco, il quale cogli altri famigliari lo ritrovavano nel ſuo luogo, ch' era avanti il ſuo Crocifiſſo, a' piedi del quale aveva, come s' è detto, un cranio naturale d' un morto; & alle volte così attento, che da Fra Marco veniva ſorpreſo, ſenza che ſe n' accorgeſſe. E con tutto ciò egli occultava queſta ſua divozione con tutti i modi poſſibili,

perche

perche nel licenziar il ſuddetto ſempre uſava dirgli, *Che ſe n' andaſſe, ch' egli voleva prender un poco di paſſatempo, in far caſtelli in aria di coſe Matematiche, & in dar licenza al ſuo cervello d' andarſi dove gli piaceſſe.* E quando veniva ſorpreſo, ſempre aveva pronta qualche ſcuſa, ò d'aver fabbricati ſtrumenti, ò figure, o ſimili. Ma avanti un Crocifiſſo, & un teſchio naturale, ſi può ben conghietturare, che foſſero altre contemplazioni, e più degne di quell' età, e mal' affetto corpo. In tal maniera s' andò portando convenientemente ſin' all' ingreſſo dell' inverno del 1622. ch' era già entrato nel 71. di ſua età, che in quello ſi vide manifeſto mancamento delle virtù vitali, e la declinazione delle ſue forze diede manifeſti ſegni del diſloggiare che quella grand' anima, ch' in sè ſteſſa non ſentì vecchiezza, preſto doveva fare dall' infermo tugurio del corpo. La ſua ſtatura era mediocre; la teſta, in comparazione del corpo, molto grande, perche con tutto che foſſe tanto magro, che ſotto pareva un' orditura d' oſſi, il capo nondimeno non l' accuſava tale, ma più toſto il contrario. Era nella parte di dietro e di ſopra rotondo, bene proporzionato, aveva la fronte molto ſpazioſa, e declinando un poco dal mezzo alla parte ſiniſtra, ſi moſtrava prominente una vena così grande, che terminando giuſtamente nel mezzo, ove comincia à rilevarſi il naſo, quando era piena pareva groſſa come un dito, e quando vuota, laſciava un canaletto capace d' un picciol dito, e s' alterava dal pieno al vuoto ſpeſſiſſimo; Le ciglia ben incurvate, gli occhi grandi, vivi, neri; e nella viſta aveva avuta ſino al 55. anno della ſua vita, una vivacità ſtraordinaria, che ſe con altri leggeva una lettera, l' aveva letta tutta, prima, che l' altro cominciata. Il naſo più toſto groſſo e lungo, ma molto uguale; poca barba, e rara, ch' in qualche luogo mancava, però ſenza difformità alcuna; In faccia vedendolo; s' avrebbe creduto più toſto in carne, ch' altrimente; Il colore ſoave, che quando era ſano tirava un miſto di bianco roſſo con certa giallura, che non diſdiceva. Gli corriſpondeva anco il collo, poi ſi dava nella magrezza detta. In tutto ſi formava un' aſpetto grave, ma giocondo, che pareva allettaſſe à trattar ſeco. La mano la più bella, che ſi poteſſe vedere, lunga oltre modo. Le dita parevano torniate, mà lunghe oltra miſura. Pativa d' ordinario alle mani, ed à piedi eſtremamente il freddo, al che non aveva trovato rimedio migliore, che ferri caldi, onde portava ſempre palle involte. Mà all' entrar dell' inverno crebbe talmente la ſua paſſibilità, che le mani & i piedi come ſe foſſero ſtati ferro, ò ſaſſo, non ricevevano dall' interno, e dall' eſterno calore, ſe non fugace. La faccia dicaduta. Le Labbra, che ſoleva avere molto colorite, quello di ſotto in particolare, con certa ſoavità come ridente ſi fecero livide. Pareva aver mutata effigie. Gli occhi incavati, ſenza la ſolita vivacità. Non ſi poteva riſcaldare. Una inappetenza così grande, che non era poſſibile trovar cibo, ch' in una ſola volta non gli veniſſe à rincreſcimento, maravigliandoſi eſſo medeſimo di non poterſi più comandare. E ſebbene in quella età aveva tutti i ſuoi denti, cominciò a maſticare con difficoltà, contraendo eſſi ancora la debolezza. Cominciò ad incurvarſi, e farſi peſante, con fatica a montare, e ſmontare dalla gondola, con maggiore le ſcale. I ſogni nel poco che dormiva non più colle ſolite ſproporzioni, e per così dire, grotteſche, mà diſtinti, naturali, ſpecolativi, e regolarmente diſcorſivi. Il che egli, che tutto oſſervava, non ſolo oſſervò, ma conferì co' ſuoi, chiamandolo *un levarſi pian piano l' anima dal vincolo, e commerzio del corpo*. Il che non trovo da altri oſſervato, & avendolo detto un sì grand' uomo, ecciterà forſe alcuno a farci rifleſſione. Non era più coſa che gli deſſe trattenimento, nè anco il ſentir raccontare i ſucceſſi degli affari del mondo; il qual guſto aveva dalla ſua puerizia continuato ſino à queſto tempo. Un ſolo guſto pareva eſſergli reſtato nella vigilia, dopò le meditazioni divine, il rivolgere per la mente figure Matematiche, & Aſtronomiche; e diceva ridendo,

do, *Quanti modi, e quante reti hò fabbricato nel cervello!* Aveva tutti gli indizj di preſta licenza dell' anima dall'invecchiato corpo, à cui andava mancando la ſanità, l' infaticabilità però dell' animo ſupplendo a tutto, ſicche non laſciaſſe punto de' ſoliti carichi, riſpondendo all' eſortazioni de gli amici, & autorità de' padroni; quanto al rallentare le ſue fatiche: *Che ſuo uffizio era ſervire, e non vivere: e ſempre ogn' uno muore nel ſuo meſtiere.* Più di tutti il Sinor Marco Triviſano, in cui ſingolarmente il Padre amava la libertà e veracità, più ſpeſſo gl' inculcava la ſua manifeſta intemperanza di voler continuare gli ſtudj, e le fatiche, come faceva in altri tempi, quando le forze erano maggiori e, ch' era una indiſcrezione non voler diſcernere il venir de gli anni & altre ſimili coſe, che udiva con guſto, ſenza però rallentare l' arco. Più volte anco ebbe manifeſto mancamento di forze, che fù coſtretto a fare la ſtrada della Merceria appoggiato sù 'l braccio di Fra Marco. E non occultò di ſentirſi male, dando in diverſe occaſioni manifeſti indizj di prevedere il ſuo inſtante fine, del quale parlava più ſpeſſo del ſolito, non ſolo colla ſua franchezza d' animo, e come d' un debito di natura, e coſa indifferente, ma con manifeſta allegrezza, come ſe gli doveſſe venire la vera quiete d' una lunga, e molto ſtanca giornata. E fra le ſue orazioni jaculatorie, che molte ne ripeteva ſovente con detti divotiſſimi della Scrittura, più frequentemente diceva; *Nunc dimittis ſervum tuum Domine*, & a' ſuoi familiari ſpeſſo diceva, *Or sà ſiamo molto proſſimi al fine della giornata*, & un giorno, che, com' era ſolito, ſe gli conferivano de' negozj concernenti al governo della provincia, & in particolare, ch' inſtava il tempo che nominaſſe alcuno per Priore ne' Servi, apertamente al Padre Maeſtro Clemente Breſciano Provinciale, & altri, diſſe, *A queſto penſerete voi, ch' io non mi ci troverò*. Ma frequentiſſimamente replicava a' ſuoi familiari con ſcherzo, *che poteva morire ſicuramente, che della ſua morte non ſi potevano più far miracoli*, perche erano morti prima di lui Baronio, Bellarmino, Colonna, il Papa medeſimo, e tutti quaſi gli ſcrittori per la parte Eccleſiaſtica tanto più giovani di lui, alludendo alla temeraria maniera di ſcrivere di certi, che ſtimavano aver detto qualche gran fatto, col dir di quelli ch' erano caduti in diſgrazia della Corte Romana per controverſie, azioni, ò ſcritti, che loro foſſe occorſo qualche diſgrazia, ò accidente, ò al fine la morte; che Dio gli aveſſe puniti; come ſe dopò averſi formato un Dio coi loro affetti, l' aveſſero anco creato eſecutore de' loro intereſſati voti, e che non aveſſe altra cura, che di far male, e mandar inſortunj à chi non aveſſe la grazia loro, ò vero ſe quelli che foſſero ſtati feco in fazione non doveſſero morire; Di tali petulanze erano pieni gli ſcritti loro.

Mà venuto il Natale, che 'l Padre Maeſtro Fulgenzio di coſtume andava ad annunziargli la feſta ſantiſſima della Natività di Noſtro Signore, colla formola uſata per ilarità, *ad multos annos S. Pater*, egli riſpoſe liberamente, che quello era il ſuo ultimo, e così ſeriamente, che ben s' avvide, ch' era con altra oſſervanza da quella con che ſoleva dire della brevità del ſuo futuro fine. E non è dubbio, che di già ſi ſentiva male, e forſe anco con febbre, perche era ſtato ſuo coſtume non mutare le ſue azioni per febbri lunghe ch' aveſſe. Il giorno dell' Epifania è certo che 'l male l' incalzava, e quella mattina preſe medicina, e gli tornò male, perche chiamato per andar à Palazzo, non ſi ſcuſò ſulla ſua indiſpoſizione, e ſul preſo medicamento; tanta era la ſua modeſtia. Onde chiamato la ſeconda, e la terza volta, v' andò, e ne ritornò con manifeſto peggioramento, non avendo quei due ſeguenti giorni potuto ricever cibo, nè la notte, riposare. Nè però ſi poſe al letto, & alli 8. Domenica ſi levò; celebrò la Meſſa; fù alla menſa al refettorio, & il dopò pranzo eſſendo venuto il Signor Luigi Sechini à viſitarlo, ſeco paſſeggiò lungamente. S' avvide il Sechini, che non ſtava bene, e glielo diſſe, & egli all' ora confeſsò, che veramente

ave-

aveva necessità di stendersi: il che fece secondo il solito, vestito sopra una cassa, postasi sotto una coperta. Continuò anco sin' al Venerdì seguente, frà il quale, & il suo transito non fù se non un giorno di mezzo, sempre, levandosi di letto, vestendosi, facendo le sue funzioni solite, leggendo, scrivendo; e quando non poteva più, si stendeva sulla cassa, e si faceva legger da altri. Mà perche la sua infermità fù una delle più grandi dimostrazioni della grandezza del suo animo, merita d'essere più particolarmente saputa, & io son risoluto di porla coll'istessa narrativa, che colle note del rimanente della sua vita mi è capitata in mano, perche il proverbio poco falla. *Che 'l modo della morte è sincero argomento della vita, e leva tutte le maschere.*

Il Lunedì dunque di mattina essendosi levato, e vestito, fù sorpreso come da un totale mancamento di forze nelle mani, e nelle gambe, ch'in queste non poteva più sostenersi senza ajuto, nè quelle muovere senza tremore, che fù seguito nella pruova del cibarsi con un' abborrimento tanto grande, che se non fosse stato lo sforzo della risoluzione, sarebbe stato impossibile prender alcun ristoramento. Questo accidente però non toccò niente *la sua* mente, che non restasse col pieno giudizio, colla sua stessa memoria, e quello ch'importa, tranquillità, & allegrezza, con che perseverò fin' al Sabbato, consolando egli gli assistenti, e frammettendo sempre alcune delle sue facezie, e tali, che 'l Sabbato disse poi, *Io v' ho tenuti consolati fino ch' hò potuto, ora non posso più, e toccherebbe è voi tenermi allegro.* L'accidente suddetto da' Medici fù sospettato d'iniziata epilessia. Non mancò chi sospettasse di veleno. Mà veramente nè dell'uno, nè dell'altro, vi furono i segni soliti, mà più tosto d'una naturale risoluzione, & estinzione degli spiriti vitali. E nell' aprirlo dopo morto, fù trovata in tutte le parti la più bella conformazione che si potesse desiderare, eccetto che 'l cuore era picciolissimo, e si vedeva come disertato, e lo stomaco senza cosa alcuna dentro, nè di buono, nè di cattivo, mà senza indizio di lesione. Il Martedì seguente prese medicina, mà senza verun sollievo. Il Mercordì volle uscir di camera; & andar a cibarsi nel refettorio, dal quale alle sue camere oltre le scale è lungo tramite, e lo fece appoggiato sopra due, tutto tremante, ma coll'animo il medesimo. E sempre ammesse le visite, ragionava delle cose solite, e niente del suo male, eccetto che col Medico, e brevissimamente ancora, e passava il tempo sedendo sopra la sua seggia, facendosi leggere. In questi giorni tutti faceva essattissimo esame della sua anima, con totale rassegnazione in Dio, e con un cuor tanto lieto, quanto il corpo era più afflitto, & à gl' assistenti celava tanto la sua infermità, che nè per mostra d'alcun dolore, nè voce di lamento, nè intermissione delle sue ilarità, potero no sapere se non quello che il mancamento delle forze, l'abborrimento de' cibi, e la manifesta rilassazione accusava. Non è però ch' egli non avesse piena cognizione del suo stato; perche se bene al Padre Maestro Fulgenzio, che più volte lo ricercò, com'era solito in tutte le infermità s'egli sarebbe morto di questa, rispose, che gli pareva di dover avere male lungo, e forse cader in quartana; al Medico però, & amico cordialissimo il Signor Pietro Asselineo, primieramente nel vedersi da lui gli escrementi, si pose il dito alla bocca, come si fa in richiedendo silenzio, dipoi disse liberamente il suo stato, mà che fosse contento non lo palesar al Padre Maestro Fulgenzio, per non lo tormentare, il quale però sarebbe stato ben poco pratico, se non l'avesse conosciuto; anzi i mesi avanti era vissuto con quella preparazione, e dalle cose dette dal Padre era già avvisato. Più volte in vita sua aveva discorso, *che sperava nel Signor Iddio di conoscer quando fosse vicino al suo fine, mà che non aurebbe detto cosa alcuna ch' à Maestro Fulgenzio, perche ciò non poteva servire ad' altro, che a metter confusione, e far abbandonar quelle diligenze, che Dio vuole che non si tralascino.* Mà però non osservò di farlo; celò il suo stato, e non sti-

stimò fosse bisogno manifestarlo più che da sè medesimo si facesse palese. Il Giovedì la mattina mandò a chiamar il Padre Amante da Brescia Priore, e lo pregò, che lo raccomandasse all'orazioni de' Padri, e che celebrati gli uffizj divini fosse contento di portargli la Santissima Comunione, dicendogli anco, ch'era vissuto nella povertà della Religione, senza cosa sua propria; Che tutto quello che si ritrovava nelle sue camere, concessogli ad uso, come fà tutta la Religione, restava nelle sue mani, come sempre era stato in libera disposizione de' suoi superiori, e gli presentò una chiavetta d'un'armario, nel quale erano i residui delle provisioni, che la Sereniſſima Repubblica gli donava, nè altro era chiuso, ma tutto patente, eccetto quell'armario, & un altro, ove si ritrovavano le scritture pertinenti al pubblico, che non dovesse esser toccato. Egli però si fece vestire al suo solito, e spese tutta quella mattina in farsi leggere vicendevolmente, ora dal Padre Maestro Fulgenzio, ora da Frà Marco, i Salmi, e le narrazioni de' Santi Vangelj della Passione di Cristo, facendogli opportunamente cessare, per star in divota meditazione. Provò più volte se poteva stare inginocchiato; ma la franchezza dello spirito non poteva più reggere alla languidezza del corpo. Però finiti gli uffizj furono congregati tutti i Padri del Monastero al suono del solito campanello, e processionalmente il Padre Priore suddetto, accompagnato da tutto il resto, con torcia in mano, gli portò il Santissimo Sacramento, il quale ricevè vestito, steso nel letto, con quelle dimostrazioni di pietà, che in anima sì pura erano da aspettarsi, cavando a' circostanti le lagrime dagli occhi, & imprimendo loro ne' cuori un' esempio singolare di ben preparato Religioso per passar alla beata vita. In tutto questo tempo non volle mai, che la notte gli dormisse alcuno in camera. Il che fù osservato da lui in tutte le infermità, e non era possibile persuadergli il contrario, e diceva questo servire solo à pompa, & a dar incomodo ad altri senza ricevere egli alcun bene, anzi che saria sempre stato coll' animo inquieto per l'incomodo altrui. E perche il Padre Maestro Fulgenzio aveva mostrata risoluzione di fargli tener compagnia, e volervi stare esso medesimo; il Venerdì seguente levatosi, e vestitosi al solito, benche languido in estremo, volle appoggiato passare dalla prima alla seconda camera; per provare, diceva, se i sensi gli servivano, e che forza gli restava, mà, come fù creduto, per vedere se v' era preparazione di letto. E gli diceva il Padre Maestro Fulgenzio, Padre, *voi fate tutte le preparazioni come se aveste vita d' un' ora, & à mè nascondete lo stato vostro, come se l' infermità dovesse essere di mesi*, Al che egli rispose, *E che? non dobbiamo noi essere sempre preparati?*

Era il Padre osservantissimo delle leggi, quali Elleno fossero, e trà tante novità di riforme, ordinate in questi dieci Pontificati ultimi, s'accomodava con prontezza e facilità mirabile, benche non le lodasse; perche le cose solite, diceva, hanno i loro rimedj, e le innovazioni non sono mai senza i loro mali, a'quali non s'è imparata la medicina. Ma qualunque cosa fosse ordinata, egli era il primo all' osservanza. Di che ne diede un saggio tale, che la mattina non voleva che se gli desse cibo con brodi, ò altra cosa non comune di quel giorno, e pareva ridursi con difficoltà ad altro, ch'a cibi quaresimali; e nel prendere il suo desinare, rivolto al cuoco *Frà Cosimo* facetamente gli disse, *Così trattate i vostri amici, facendo loro guastar i Venerdì?* Non era superstizione, mà una costante tenacità, & acquistata consuetudine d' osservare isquisitamente l'ordinazioni benche minime, e non essenziali. Per l'istessa causa aveva voluto interamente osservare la Quaresima fin'al 69. anno di sua età, stimando sopra modo il dare esempio. Venuta la sera fù risoluto di stare nella prima camera per ogni accidente, e vi stettero trè assistenti. Ma consideriſi la costanza dell' infermo. Era, si può dire, moribondo, e d'un languore per mancamento di natura, & il giorno faceva bisogno sovvenirlo con varj ristoramen-

menti. Stette nondimeno tutta lanotte ſenza far moto alcuno, prendendo da sè ſteſſo le coſe neceſſarie da i luoghi ſoliti, ove le ſoleva far preparare. Nè fù ſentito dire mai, ſe non tal volta, *Oh Dio!*

Il Sabbato ultimo della ſua vita fù il ſolo che reſtò in letto, in ſomma languidezza di corpo, mà piena fortezza d' animo. Del che porterò un documento dimoſtrativo. Quella mattina il Sereniſſimo Principe coll' Eccellentiſſimo Collegio mandò a chiamar il Padre Maeſtro Fulgenzio, il quale interrogato dello ſtato del Padre, avendo riſpoſto, che lo ſtimava nell' eſtremo, e ſenza ſperanza di vita, l'Eccellentiſſime Signor' Ottavian Bon Savio di Settimana ricercò come nella mente foſſe conſiſtente, & avendogli riſpoſto, ch' in quella languidezza di forze, ſua Serenità, e ſue Eccellenze Illuſtriſſime ſapeſſero, che nel giudizio, e nella memoria era quell' iſteſſo Maeſtro Paolo, che per 17. anni avevano veduto à ſervire Sua Serenità, e conſultare nelle più ardue difficoltà: Gli fù impoſto di fargli trè dimande intorno ad un pubblico importantiſſimo negozio; il che fù eſeguito la ſera alle 22. ore, avendo il Padre fatto ſcrivere le ſue riſpoſte à punto per punto dal ſuo ſcrittore, e ſigillate, furono mandate, e lette quella ſera nell' Eccellentiſſimo Senato, il quale avendo determinato in quella materia preciſamente conforme à quello che aveva il Padre conſultato, farà quel ſacro Congreſſo, ſpecchio della pietà Criſtiana, e politica prudenza un teſtimonio di dugento ampliſſimi Padri contra la sfacciata & impudente bugìa uſcita di caſa d'un Eccleſiaſtico, che'l Padre tanto innanzi la ſua morte aveſſe perduto il ſentimento, e la favella. E da queſta calunnia cotanto maligna, e vergognoſa il mondo prenderà ſaggio d'altre ancora.

Lo ſteſſo Sabbato ammiſe le viſite, come tutti i giorni antecedenti, e la ſera dopò le ventitrè ore l'Eccellentiſſimo Signor Giovanni Baſadonna in particolare volle viſitarlo. Gli parlò, ſi cavò il berrettino di capo, lo ringraziò della ſua viſita; e dopò partito ſi fece leggere lungamente, aſcoltando con ſomma attenzione. E nell' imbrunirſi della notte vi fù il Signor Marco, con cui complì nel modo ſteſſo ch' era ſolito.

Venuta la notte, creſcendo il mancamento, ſi fece di nuovo leggere la paſſione di S. Giovanni, parlò della ſua miſeria, della fiducia ch' aveva nel Sangue di Criſto, replicò aſſaiſſime volte, *Quem propoſuit Deus mediatorem per fidem in ſanguine ſuo*, e pareva in ciò ricevere una conſolazione eſtrema. Recitò, benche con gran languidezza più luoghi di S. Paolo. Proteſtò non aver di ſuo da preſentar à Dio, che miſerie, e peccati. Che però s'immergeva nell' abiſſo della divina miſericordia, con tanta ſommeſſione da un canto, & ilarità dall'altro, che dagli aſtanti cavava lagrime.

Circa le quattro ore fù viſitato da' Medici, ch' erano ſtati anco poco prima. E perche l' Eccellentiſſimo Tebaldi non l' aveva più viſitato ſe non quel giorno, e poco fermandoſi il Padre, per non affannarſi, accennò il Padre Maeſtro Fulgenzio di dargli conto del ſuo male. Nella qual relazione avendo detto l'accidente del Lunedì ſotto termine di mancamento totale, alzò il Padre la teſta, e l'interrogò, *Mancamento d'animo?* No, Padre, riſpoſe, dico delle forze, che quanto all'animo, è ſtato ſempre nella ſua coſtanza. E volendo anco il Medico diſcorrere qualche coſa, lo faceva con quei termini di prudenza, che ſono ſoliti di non laſciare gl' infermi ſenza qualche ſcintilla di ſperanza. Al che il Padre Maeſtro Fulgenzio, che ſapeva l'interno del Padre, e con lunga pratica, quello che ſentiſſe del vivere, e morire, s'oppoſe, e diſſe, *Non eſſer il Padre di quelli, à quali conveniſſe parlar in maſchera, ò per cerimonie. Che diceſſe pur liberamente, che'l Padre avrebbe con tranquillità ſentito lo ſtato ſuo, ch' era ſicuro eſſergli più noto, ch' ad altri.* Al che avendo fatto cenno il Padre d'aſſentire, e poi anco fatta bocca di ridere, allora diſſe il Medico, che'l polſo teſtificava una vita, che fuggiva

e che

e che ſarebbe mancata quella notte, & in poche ore. Al che il Padre con cera lieta, e con faccia tendente al riſo, riſpoſe, *Sia lodato Iddio; mi piace ciò ch' à lui piace; col ſuo ajuto faremo bene queſta ultima azione.* E volendo ancora il Medico entrar in raccordare qualche riſtoramento, lo interruppe il Padre, e diſſe; *Laſciamo pur queſte fatiche, e V. S. mi riſolva due dubbj. Il primo è, che io ſon certo, e pienamente perſuaſo, che tutto quello che mi ſi preſenta da prender è coſa buona. Con tale certezza la piglio in mano, e come arriva alla bocca, come ſe mi cangiaſſe in quell' inſtante il cervello, mi ſi rende orribile & abbominevole. Il ſecondo*, e ciò detto gli mancò la lena; e non eſpreſſe ciò che foſſe, & il Medico dalla vena ſentendo lo ſmarrirſi dello ſpirito vitale, ordinò ch' alle otto ore ſe gli recaſſe qualche riſtoro, e trà tanto un poco di moſcato raro, che gli avrebbe mandato da caſa; al ricevere del quale, ch' erano già ſei ore della notte, diſſe, *Queſta mi pare coſa violenta.*

Dirò anco un particolare ben leggiero, mà che moſtrerà qual foſſe la coſtanza d' animo, e l' intera cognizione, e vivezza de' ſenſi in quell' eſtremo. Aveva il Padre nelle ſue ſtanze così ordinato ogni coſa, che ſubito metteva le mani a quello, che l' occaſione ricercaſſe, foſſero libri, ſcritture, ſtrumenti varj, ſino le più minime coſuccie. Alle ſei ore di quell' ultima notte volle nettarſi la lingua con uno ſtrumento da lui molto tempo uſato, & ordinò à Frà Marco d' andar in tal luogo à pigliarlo. Vi andò col lume in mano, e ritornò, dicendo non vi eſſere: *Vi è*, replicò il Padre, *guardate meglio, ch' è coſa picciola.* Ritornò, e lo trovò, e da ſe ſi nettò la lingua, continuando cogli aſtanti con una tranquillità ineſtimabile, ſenza un gemito, ſenza un lamento; con detti memorabili, di quando in quando ripetendo alcuni devoti detti delle Sacre Scritture, e ſpeſſiſſimo; *Orsù andiamo ove Dio ci chiama.* E vedendo gli aſtanti che la voce mancava, ed i polſi tendevano al fine, lo pregavano di prender ripoſo, al che egli ſorriſe. Così egli paſsò ſempre come ſuſurrando trà sè, che non ſi poteva intender bene, ciò che diceſſe, ſe non qualche parola della Scrittura, & una volta, *Andiamo à S. Marco, ch' è tardi*, ch' è tutto quanto nella ſua infermità ſi ſentì ſenza conneſſione, e retto ſenſo. Trà tanto ſonarono le otto ore. Egli le numerò, e chiamò Frà Coſimo, e gli diſſe. *Queſte ſono le otto ore, ſpeditevi ſe volete darmi ciò ch' hà ordinato il Medico.* Ma non ne potè ricevere ſe non una picciola parte. Dopò che vedendoſi mancare, chiamò il Padre Maeſtro Fulgenzio, e gli comandò di partirſi con quelle memorabili parole, che gli dovranno reſtar ſempre ſcolpite nel cuore: *Or sù non reſtate più à vedermi in queſto ſtato, non è dovere: Andate à dormire, & io anderò à Dio, d' onde ſiamo venuti;* e volle eſſere abbracciato, e baciato da lui. E ben che conoſceſſe che coſa ſia confermare l' animo con eſempj d' una tale coſtanza, partì, non per laſciarlo, mà per eſeguire il ſuo comandamento, & ubbidirlo in un' altro punto, ch' era di fare, che tutti i Padri gli faceſſero la carità d' aſſiſtergli al ſuo tranſito, coll' ajuto delle ſue orazioni. E così fece chiamar il Padre Priore, e quello tutti i Frati, e ſi riduſſero intorno al letto à fare le ſolite orazioni, e raccomandazioni di quell' anima nelle mani di Dio; che ſebbene non poteva più parlare, da gli occhi però, e cenni, era ancora in pieno ſentimento ſin' all' ultimo ſpirare. Le ſue ultime parole, da Frà Marco, che gli ſtava ſopra, appena inteſe, mà più volte replicate, furono queſte due, *Eſto perpetua.* Che non hò dubbio, ch' in quel tranſito che raccomandava l' anima ſua a Dio co' più ferventi voti di voce e di cuore, non ſi ſcordò di raccomandar anco, e pregare per la perpetuità della Sereniſſima Repubblica, à cui aveva con tanta fede, e carità ſervito, & in quelle perdette la favella; e poco dopò giunſe al ſuo fine, che fù accompagnato da due notabili circoſtanze. L' una, ch' eſſendo ſtato alquanto colle mani immobili, egli da ſe con uno ſforzo più toſto d' uno ſpirito, ch' era tutto in Dio, che di corpo, ſe le formò in

cro-

croce. L'altra, che fissando gli occhi nel suo Crocifisso, che solo teneva innanzi, con un teschio naturale di morto, gli tenne così un poco, poi abbassati, e chiusi, con un gesto ridente, spirò l'anima nelle mani di Dio. Questo fù il fine di questo gran Personaggio, e piacque alla divina disposizione che tale fosse testificato all' Eccellentissimo Senato con scrittura pubblica, e con giuramento e sottoscrizione di tutto il Collegio de' Reverendi Padri de' Servi, che furono presenti, contra le favolose bugìe, e sfacciati mendacj divulgati dopò: ch'ei morisse con urli e stridi, con apparizioni d' un cane nero, e cose di questa sorta; come anco, che dopò sieno stati sentiti gran strepiti nelle sue celle. Cose solo visibili, & udibili in case lontanissime de' grandi Ecclesiastici, e fin' à Roma, mà non da chi viveva & abitava le stanze, nè da chi si trovò presente. Cose simili furono macchinate anco contra la memoria del Doge Leonardo Donato Eroe glorioso; & innanzi avevasi veduto tal imprudenza di pubblicar anco à stampa cose prodigiose, succedute l'anno dell' Interdetto contra i difensori della causa Veneta. Il che può esser argomento quanto si possa credere alle narrazioni di simili accidenti, scritti da persone lontane di luogo, e di tempo, che furono in abbominazione della Corte Romana. Confesso, che questi esempj così recenti mi fanno sopra modo dubitare dell' alterazione, e falsificazione di tante narrazioni fatte ne' passati tempi, e tenute occulte, e pubblicate tanto posteriormente, quando i soli fautori delle fazioni degli Ecclesiastici avevano la comodità delle stampe, e che senza alcun scrupolo abbiano, ò commendati, o vituperati tanti uomini grandi, non per causa di verità, mà solo a misura che furono, ò favorevoli, ò contrarj à gl' interessi loro mondani.

Morì dunque nel narrato modo il Padre Paolo, con fama presso al Mondo d' uomo incomparabile, e presso à chi l'aveva conosciuto, e praticato d' un' integrità singolare, e santità di vita, le quali di raro si veggono, e con commendazione fatta come proverbiale, che *s' avesse avuto la grazia della Corte, ed avesse servito agli interessi di quella, sarebbe nel Calendario, e numero de' Santi*. Ne fecero allegrezza in Roma colle solite dicerie, nè il Papa medesimo si contenne di parlarne come d' opera di Dio, in levarlo dal Mondo, come se fosse gran miracolo, che muoja un' uomo d' anni settanta uno. Nè egli però fù immortale, che morì al principio di Luglio dell' anno stesso.

Egli è vissuto al mondo anni 71., età decrepita a chi risguarda la sua complessione, la consumata sapienza, la perfezione delle opere, & il suo, ò desiderio, ò speranza di vivere; mà troppo breve, se si considera il servizio che ne riceveva il pubblico, ò il comune desiderio, perche era interesse della Serenissima Repubblica, ch' il suo servizio fosse altrettanto durabile; quanto fù assiduo, e fedele. Un' esemplare di così rare virtù era degno d' una più lunga vecchiezza, anzi d' una giovèntù perpetua, se l' umanità lo tolleraste in questa vita. Se à lui per suo rispetto la morte, che non poteva esser inaspettata, nè improvisa, non fù immatura, per noi almeno fù acerba, e se visse assai per sè, visse poco al pubblico, à cui tutto viveva. Fù con quella occasione da molti veduta la sua cella, e visitata, che osservando quella povertà religiosa senza ornamento alcuno, restarono edificati, & i principali Senatori la dicevano un Paradiso, ove albergava quell'Angelo. E l' Eccellentissimo Leonardo Moro, ch' è d' una vita colma di tutte le virtù, in particolare di religione, e pietà Cristiana, non si potè contenere, che non prorompesse; *E' questi il Padre, che i Prelati di Santa Chiesa tanto hanno vituperato? E questi sarà cattivo, & essi gl' imitatori di Cristo, e degli Appostoli?*

Fù il suo funerale conspicuo, per la munificenza pubblica, e pel concorso numeroso de' Grandi, e d' ogni sorta di persone. Non eccedè la condizione privata, se non nel pianto pubblico. E fù notato, ch' egli fosse di faccia colorita, e ridente, e come si diceva, più bello, e

venerando morto, che non era vivo, & anco dopò nuove meſi, ch' occorſe aprire la caſſa, ov' era depoſto, fù ritrovato tutto intero, e colla faccia ancora colorita. Volle il Padre Maeſtro Fulgenzio prima fargli una memoria, come a Maeſtro ottimo; mà il Convento non lo conſentì, volendo fare del pubblico. Mà l' Eccellentiſſimo Senato levò le competenze col pubblico decreto, ch' à ſpeſe pubbliche gli foſſe fatta una memoria, & inſcrizione. La qual memoria ſarà tanto più illuſtre, e durabile, perche ancora non ſi vede, e ſarà inſieme eterna la fama, & infamia di quelli, che conſervano l'odio implacabile contra i defunti, con una malignità d' inveſtigare in così prezioſa gemma i granelli, & in così riſplendente gioja le nuvolette, & i nei, che così eccellente creatura ò non vi furono mai, ò così minimi, che furono inviſibili, eccetto ch' à gli occhi d' una conſumata malignità. E ſecondo quel Savio reſterà deriſa la temeraria impudenza di coloro, ch' innalzati dalla fortuna, preſumono d'eſſer padroni anco della fama, e di poterla eſtinguere, che non paſſi a' poſteri.

E quanto alla gloria di così grand' Eroe, e così eccellente creatura, come ad alcuni Capitani di gran valore, l'accreſceva bene ſpeſſo il trionfo negato, più che conceſſo, com' era noto l' impedimento naſcere da quegli ſcellerati Tiranni; quali furono Tiberio, Nerone, & altri, così avverrà del Padre Paolo. E ſe dovrà eſſergli fatto uno ſcudo colla ſua effigie, riuſcirà quello che fu detto dell' Immagini di Caſſio, e Bruto, ch' in una funebre pompa erano le più conſpicue, perche per la violenza della tirannide non erano trà l' altre vedute. E ſe di queſte conſolazioni umane reſta alcun ſenſo à quelli che ſono in Dio, quella grand' anima del Padre Paolo riceverà contento, che la perverſità altrui hà favorito le ſue intenzioni, che furono diſprezzatrici di tutte l' altre conſolazioni de' vivi. Viverà il Padre Paolo in Dio eternamente; ch' è il ſolo bene deſiderabile, mà viverà anco nella memoria degli vomini per le ſue eroiche virtù; contra i quali monumenti non può nè il tempo, che conſuma i marmi, e metalli, nè meno il pazzo poetico errore di chi crede che la fama degli vomini ſtia in un ſaſſo, ſoggetto all' ingiurie anco de' triſti.

E perche il paſſato è buon Maeſtro del tempo futuro, non ſi dee tralaſciare, che tra gli altri che furono preſenti al pio, eſemplare, e felice tranſito del buon Padre, ſi trovò anco fatto andare per ubbidienza da chi procedeva più innanzi, Maeſtro Agoſtino Miſani da Venezia, ſoprannominato il Poeta, il quale anco aſtretto dalla verità con giuramento, e ſottoſcritto alla narrativa preſentata all' Eccellentiſſimo Senato, di ſopra mentovata. Era queſto ſtato favorito, e difeſo dal Padre Paolo in molte occorrenze, moſſo da compaſſione al ſuo cervello non conſiſtente. Queſto dopò, ò introdotto dà un certo Luganeſe ſuo cognato, che ſi diceva ſervire di ſpia, ò, come io hò per più veriſimile, dalla propria temerità, e pazze ſperanze, in caſa del Signor Nunzio, ſi diſſe haver fatte relazioni degne di lui, che mai non conobbe obbligo di dire verità, ò di ſerbar debito di modeſtia. Anzi che anco foſſe eſaminata, e regiſtrata la ſua narrazione, mi par inveriſimile, benche il Frate ſe ne vantò per vero. Certo è, che di là ſe ne tornava al Convento pieno di concetti, che per la ſua naturale pazzia (perche è ſtato pazzo, e notoriamente conoſciuto tale; mà però maledico, e maligno al poſſibile) non potendo celare, anzi dicendo pubblicamente, che preſto ſarebbe ſtato da più del Provinciale e Generale. Ma poco durò; perche i Miniſtri del Nunzio erano troppo abili à conoſcere la portata delle perſone, ed il profitto che ne potevano trarre. Può eſſere anco, che foſſero informati delle ſue qualità, e de' ſuoi coſtumi, che per oneſtà non ſi poſſono narrare. Ma baſti velargli col dire, che notoriamente era *muliebriter infamis, & vitæ probroſus*, e preſſo a' ſuperiori era ſtato difeſo dalla ſola pazzia d' eſſer ſtato più di quindici anni ſenza confeſſarſi, o recitar uffizio, benche celebraſſe la Meſſa. Al che volendo i Superiori trovar rimedio, è ritornato Apoſtata

come

come altre volte è ſtato. Non ſi è mai veduta queſta nota, perche potrebbono le relazioni di coſtui un giorno comparire ſotto nome di Teologo, e Maeſtro come altre con nome, e ſenza, hanno fatto da Roma commettere al Vicario Generale Appoſtolico, Maeſtro Filippo Ferraci d' Aleſſandria, di fare certe gravi inquiſizioni contra altri. Mà hanno avuto l'eſito ordinario di chi ſi muove ad informazioni di tali ſoggetti, & à me ſono ſtate moſtrate le lettere ſteſſe del Generale in tal propoſito d'aver trovato falſo quanto era ſtato ſcritto, & affermato.

TRATTATO
DELL' INTERDETTO
DELLA SANTITA' DI
PAPA PAOLO V.
COMPOSTO DA
F. PAOLO,

Dell' Ordine de' SERVI.

Ed altri Teologi *di otto nominati.*

Pietr' ANTONIO *Arcidiacono, e Vicario General di Venezia.*
F. *Bernardo* GIORDANO *Minore Oſſervante Teologo.*
F. *Michel'* AGNOLO *Minore Oſſervante Teologo.*
F. *Marc' Antonio* CAPELLO *Minor Conventuale Teologo.*
F. CAMILLO *Agoſtiniano Teologo.*
F. FULGENZIO *dell' Ordine de' Servi Teologo.*

Nel quale ſi dimoſtra, che egli non è legittimamente pubblicato, e che per molte ragioni non ſono obbligati gli Eccleſiaſtici all' eſecuzione di eſſo, nè poſſono ſenza peccato oſſervarlo.

RICERCA il zelo, che ciaſcuno dee avere nel ſervizio divino, e nella cura della propria ſalute, in queſto tempo ſpezialmente, atteſe le controverſie, che vertono tra la Santità del Sommo Pontefice, e la Sereniſſima Repubblica di Venezia, che due quiſtioni ſieno diligentemente eſaminate, e deciſe.

La prima: Se gli Eccleſiaſtici debbano o poſſano, ſenza peccato, oſſervare l' Interdetto in queſto Stato.

La ſeconda: Se il Principe poſſa, e debba proibire, come per diſeſa una tale oſſervazione.

Sono alcuni, i quali per provare, che gli Eccleſiaſtici di queſto Stato ſono obbligati a ſervare l' Interdetto, e che il Principe debba conſentirlo, ſi re-

pu-

putano poterlo fare efficacemente, quando avranno moſtrato, che al precetto del Papa giuſto, ſi debba da ognuno ubbidire: & in provar queſto s' affaticano molto, & a giudizio noſtro ſoverchiamente, e fuori del caſo. Poiche prontiſſimamente ſarà loro conceſſo non ſolo queſto, mà che al precetto giuſto del Veſcovo ſi debba ubbidire; e di più ancora, che al precetto del Principe, e del Magiſtrato giuſto, ſia debita l' ubbidienza: e per ampliar maggiormente la loro propoſizione diremo, che è debita l' ubbidienza al precetto giuſto del Padre, del Padrone, del Marito. Se vogliono ridurre la propoſizione loro à termini convenienti, più toſto dovranno dire, al precetto umano giuſto di qualunque Superiore ſi dee ubbidire per non incorrere in peccato; imperocche porta talmente ſeco il giuſto precetto il debito dell' ubbidienza; ch'è contraddizione trovar l' uno ſenza l' altro.

Tutta la difficoltà ſtà in dimoſtrare, che queſto ſia precetto giuſto: imperocche, ſiccome ogn' uno, che comanda, preſſo alla qualità di Superiore, ne hà un' altra congiunta d' eſſere ſoggetto al fallire, come uomo; queſta è anco nel Sommo Pontefice, come S. Paolo à gli Ebrei teſtifica, che *Et ipſe circundatus eſt infirmitate, & debet pro ſuis delictis hoſtias offerre, deinde pro populo*; & à Galati moſtra l' iſteſſo, coll' eſempio di San Pietro, al quale fece reſiſtenza in faccia, perche meritava d' eſſere ripreſo: e concordano tutti i Dottori della Santa Chieſa Romana, che il Pontefice poſſa fallire, eccetto, che nel determinare in Cattedra le coſe della Fede; e ſebbene alcuni moderni aggiungono ancora quel, che appartiene *ad mores in univerſali*, viene però ad eſſer il medeſimo, perche neſſuna coſa concerne a coſtumi in univerſale; che non ſia *de fide*. Baſta, che tutti conſentono, che il Pontefice può fallire ne giudizj particolari; & abbiamo molti eſempj d' errori commeſſi da' Sommi Pontefici; e da Sacri Canoni non ſolo ſi ſuppone, che il Papa poſſa fallire; ma anco poſſa divenir eretico, *diſtinct.* 40. *cap. ſi Papa.*

Per lo che procedendo noi in altra maniera, intendiamo di provare, che gli Eccleſiaſtici non debbono ſervare l' Interdetto, perche non ſanno ſufficientemente, che la Città, e'l Dominio gli ſieno ſottopoſti; e quando lo ſapeſſero non debbono ſervarlo; perche ne naſcerebbe ſcandalo, e turbazione nello Stato della Chieſa: e quando anco non foſſe per naſcerne ſcandalo, ſono ſcuſati dal ſervarlo per giuſto timore, che ſcuſa dalla ubbidienza di qualunque legge, e precetto del Sommo Pontefice: e quando pure non aveſſero timore alcuno, non debbono ſervarlo, ſe prima non ſaranno certificati, che la ſentenza non ſia ingiuſta, e nulla, come il comune parere la ſtima.

E che il Principe di Venezia per ogni ragione ſi può, e ſi dee opporre alla pubblicazione, & impedire per tutte le vie l' eſecuzione del precetto Pontificio, correggendo quelli, che tentaſſero di farſi eſecutori: eſſendo egli certo, che l' Interdetto è notoriamente nullo, e di neſſun valore.

Le quali coſe ſi moſtreranno evidentemente colla pruova delle ſeguenti propoſizioni.

Propoſizione Prima.

IL precetto del Superiore (quantunque foſſe del Pontefice) non obbliga ad eſſere eſeguito, & ubbidito, ſe non è pubblicato, & intimato.

Queſto ſi prova, perche non obbliga più il precetto del Giudice, di quello, che fà la Legge, ma è eſſentiale alla Legge, che ſia pubblicata: e ſenza, non obbliga, come S. Tom. 12. *quæſt.* 40. *artic.* 4. prova è pleno; adunque nè meno il precetto. Ognuno sà quante Leggi, e quanti Precetti de' Sommi Pontefici non ſi ſervano, e non vagliono in alcuni Regni, perche quivi non ſono pubblicati: ſolo ne dirò uno notiſſimo à tutti. Il Sacro Concilio di Trento non ſi ſerva, e non obbliga in molte Provincie, e molti Regni Criſtiani per queſto riſpetto: e quello, che più di tutto importa, il Decreto della invalidità del matrimonio clandeſtino, che pure appartiene al Sacra-

cramento, ſecondo l'opinione di tutti, non obbliga, dove eſſo Concilio non è pubblicato; ſicche tutti tengono, che in que' luoghi i matrimonj clandeſtini vagliano.

Propoſizione Seconda.

NOn è ſtato pubblicato l'Interdetto nella Città, e nel Dominio di Venezia. Queſto ſtà in fatto; imperocche non è ſtato letto nelle Chieſe, o in altro luogo pubblico di commeſſione de' Prelati, e ſuperiori ordinarj, ne affiſſo in modo, che ſia ſtato veduto dal Popolo, o da chi dee ſervarlo. Riſponderà alcuno, che l'Interdetto non è ſtato intimato, e pubblicato, perche la pubblicazione è ſtata impedita; e che non ſi può alcuno ſcuſare ſopra ignoranza, eſſendo ignoranza affettata quella di chi non vuol ſapere; la quale più toſto aggrava, che ſcuſi. A queſto ſi replica, coll'iſteſſa riſpoſta, che molti precetti Appoſtolici, & il medeſimo Concilio ſuddetto non ſono pubblicati, perche la pubblicazione è impedita, e pure tutti confeſſano, che non obbligano; e ſe ſi dirà, che per altra via ſi sà dell' Interdetto, e della volontà del Papa; ſi riſponde, che medeſimamente de Decreti del Concilio per altra via ſi sà; anzi meglio, perche in que' Regni il libro del Cancilio ſi porta, e ſi vende pubblicamente, e pure non obbliga per ſolo mancamento di pubblicazione ſolenne e giuridica: adunque anco queſto ricercherebbe una pubblicazione giuridica. E ſe alcuno dirà, che nel Monitorio del Papa forſe ſi contiene, che la pubblicazione fatta in Roma baſti per obbligare; ſe gli replicherà, che Pio IV. con una ſua Bolla del 1564. dichiarò, che i Decreti del Sacro Concilio aveſſero obbligato tutto il Mondo ſenz'altra intimazione dal primo di Maggio di quell' anno; pur tutta via il parere e l'uſo è, che ne' ſopraddetti Regni non obbligano.

Aggiungeſi, che nel Regno di Napoli è ſtile ordinario, che neſſun comandamento Appoſtolico, ſe ben dica, che baſti la pubblicazione di quello in Roma, è d'alcun vigore ſenza l'*Exequatur* Regio; ſicche è coſa ordinaria di quel Regno quello, che noi diciamo in queſto noſtro particolare propoſito.

Qualche coſcienza ſcrupoloſa d'alcun devoto Religioſo dirà; io non curo di ſaper le coſe tanto giuridicamente; mi baſta in qualunque modo, ch'io le ſappia: il mio Superiore l'ha ſcritto: overo sò da perſone degne di fede, che egli l'hà ſcritto. A queſti biſogna dire, che l'iſteſſa coſa ſi può ſapere ſufficientemente ad un'effetto, e non ſaperſi abbaſtanza per un'altro effetto, come Navarro prova *nel Man. cap.*19. *num.*40. e *cap.*27. *num.*288. e più appieno ſopra *il cap. ſiquis, de pœn. diſtinct.* 7. e vi ſono *il cap. Dominus, de ſecundis nupt.*; dove Lucio Papa III. dice, che chi è paſſato alle ſeconde nozze, e dubita della vita del conſorte dee rendere il debito, ma non ricercarlo, & il *cap. Inquiſitioni, de ſent. excomm.* dove Innoc. III. dice, che ſe uno de' Conſorti ha probabile, e diſcreta credulità di qualche impedimento del matrimonio dee rendere il debito, ma non ricercarlo. Dalle quali determinazioni ſi vede, che alcuna probabilità è ſufficiente per credere, & operare coſa a proprio pregiudizio, come è ricercare il debito matrimoniale, la quale non baſta per credere, & operare à pregiudizio altrui, che ſarebbe il non renderlo: Ma il comandamento, che ſi crede che faccia il Papa del ſervare l'Interdetto, non è à pregiudicio d'eſſi Religioſi; perche in tal caſo forſe dovrebbono contentarſi di quella cognizione, che hanno; ma è a pregiudizio del Popolo, come Soto *in diſtinct.* 22. *qu.*3. *art.* 1. dice; e l'iſteſſa natura della coſa lo moſtra, e perciò la probabilità, che dicono i Religioſi d'averne per lettere de' loro, non li deve indurre ad eſeguirlo; anzi trattandoſi di tanto danno pubblico, debbono non credere mai d'averne ſufficiente notizia, ſinche non viene loro intimato dal Prelato della propria Cattedrale, arg. nella Clem. *ex frequentibus, de ſent. excom.*

Propoſizione Terza.

IL precetto del Papa, dal quale probabilmente ſi vede dover naſcere ſcandalo, e perturbazione nello Stato della Chieſa, non dee eſſere eſeguito dagli Eccleſiaſtici, ancorchè lo comandaſſe *ſub pœna excommunicat. latæ ſententiæ*.

Queſto lo dice quaſi coll' iſteſſe parole Silveſtro . *Vet. obedientia . ſ. ſi ex obedientia præſumitur ſtatus Eccleſiæ perturbandus vehementer , vel aliquod malum in ſcandalum futurum, etiam ſi præcipitur ſub pœna excomm. late ſententiæ non eſt ei obediendum*: Et in confermazione allega l'Abate *c. ſi quando , & cap. cum adeo de reſer.* & Antonio Corduben. *l.* 3. 13. *reg.* 3. conferma la ſteſſa ſentenza con queſte parole *Eccleſia non intendit aliquem obligare ad aliquid cum ſcandalo inde probabiliter imminente , aut unde probabiliter imminet grave malum ſpirituale ; quia quod propter charitatem fit , non debet contra charitatem militare*: e poco di ſotto: *Si Eccleſia jubeat denunciare aliquem , & inde probabiliter timetur majus malum quàm utilitas , ſeu immineat ſcandalum , non tenetur : quia qui juſta cauſa non paret mandato excuſatur a non paritione*.

Mà, che occorre allegar Dottori: il Pontefice Aleſſandro III. che ſopra tutti è ſtato ardente in conſervare l'autorità *c. cum teneamus de præb.* dice: *Si non poteſt ei ſine ſcandalo provideri æquanimiter ſuſtinemus ſi mandatum noſtrum non duxeris exequendum* , e la Gloſa *mandatum Papæ debet adimpleri ſi non ſubſit ratio non adimplendi*; la qual Gloſa ſopra il *c. ad aures. de temp. ord. dice*: *Provitando ſcandalo ceſſat rigor diſciplinæ*.

E queſta propoſizione ſi prova ancora, perche l'oſſervanza della Legge divina ſi dee anteporre ad ogni precetto del Papa. Il guardarci dallo ſcandalo è precetto della Legge divina naturale, & eſpreſſo nel Vangelo ; adunque dee eſſer ſuggito; e dee eſſer tralaſciato il precetto del Papa.

E ciò ſi conferma, perche tanto obbliga il comandamento di fuggir lo ſcandalo, che ancora perciò ſi dee laſciare l' oſſervanza della Legge divina poſitiva: adunque tanto più della Legge umana. E' precetto della Legge divina poſitiva l' integrità della confeſſione, nondimeno ſe dal confeſſar qualche peccato ſi temeſſe di dar ſcandalo al Confeſſore, ſicche perciò doveſſe cadere in alcun errore, tengono Adriano *confeſſ. quæſt.* 4. e Navar. *in Manu. cap.* 7. *nu.*4. che ſi dee tralaſciar qualche peccato confeſſando gli altri. Quanto maggiormente adunque per non partorire un notabiliſſimo ſcandalo ſi dovrà tralaſciare il precetto del Papa.

Propoſizione Quarta.

DAll' ubbidire al Pontefice ſervandoſi l' Interdetto nella Città e nel Dominio di Venezia, naſcerebbono ſcandali, pericoli, e mali innumerabili.

Queſta ſarà propoſizione chiariſſima à chi conſidererà, che coſa ſia azione ſcandaloſa, la quale ſecondo San Girolamo e S. Tommaſo è una azione, dalla quale naſce la rovina, e'l cadimento ſpirituale di qualche perſona ſemplice, & inferma di ſpirito. Coſa certa è, che primieramente ſarebbe pericolo, che le genti per l'opinione, che hanno d'eſſer a torto, e ſenza loro colpa cenſurate, o interdette, non lo ſopportaſſero pazientemente, ma ſi rivolgeſſero a Sacerdoti, & alle Chieſe, e per aver i divini uffizj, uſaſſero verſo di loro qualche violenza: e ſarebbe pericolo ancora, che molti perdeſſero totalmente la devozione; maſſime ſentendoſi le voci di molti, che dicono; il Papa, che dovrebbe eſortarci alle Meſſe, proccura di levarcele; onde correrebbe pericolo di naſcer il male, che altre volte nacque in Urbino: la qual Città ſtette tanto interdetta, che quando furono reſtituite le Meſſe, e gli uffizj divini, fu coſa difficile ad aſſuefar quel Popolo ad udirle, & a ritornarlo nella debita riverenza. Ma che occorre affaticarſi à provar queſto; poiche il *cap. Alma mater* afferma, che pullulano l' ereſie, creſce la indevo-

zio-

zione del Popolo. Se questa non è rovina spirituale e scandalo, non sappiamo vedere qual altra possa essere maggiore.

La perturbazione universale dello Stato della Chiesa è manifestissima: imperocche se questa Città di Venezia, la quale è stata sempre devotissima alla Chiesa Romana, e nella quale mai non è stato altro Culto divino, che l'instituito dà Pontefici Romani; dove mai nessuna eresia hà avuto piede; dove mai non è uscito chi abbia inventata Dottrina contraria, che si separasse dalla Chiesa; qual perturbazione, e qual difformità ne nascerebbe, ognuno lo può considerare.

I pericoli, che si veggono chiaramente sopraſtare non è bisogno nominarli: ognuno, che sia di sano giudizio prevede i movimenti contra gli Ecclesiastici, e i beni loro, i quali difficilmente potrebbono esser impediti: e così la licenza, ch' ognuno si piglierebbe di parlare come meglio gli piacesse dell' autorità Ecclesiastica presso à molti altri disordini grandissimi, i quali non è da presupporre, se non con molta ingiuria di Sua Santità, ch' ella volesse che seguissero; anzi è più tosto da credere, che quando avrà la Santità Sua conosciuto il buon zelo, pel quale i Principi, e gli Ecclesiastici di questo Stato hanno risoluto, che gli uffizj divini si continuino, sia per lodare la loro deliberazione; e dire: che sebbene hanno operato contra le sue parole, non però contra la sua mente; alla quale più che alle parole dee attendere ciascuno, così in ubbidire alla legge, come à precetti: S. Tommaso *in* 1. *distinct.* 13. *quæst.* 3. *& distinct.* 19. *quæst.* 2.

Propoſizione Quinta.

IL timor giusto scusa dall'osservazione, & ubbidienza d' ogni legge, e precetto umano, ancora che per altro fossero legittimi, giusti, & obbligatorj.

La ragione di questa propoſizione non è perche da altra radice venga l'obbligazione della Legge divina, e dell'umana: ma si presuppone per cosa indubitata, che l'uomo sia soggetto alle leggi, & à precetti de' suoi superiori spirituali, e temporali; perche Dio hà comandato, che si presti ubbidienza loro; per lo che le leggi umane hanno la loro forza, e virtù dalla legge divina. Onde S. Agostino diffinì il peccato, esser trasgressione della legge eterna solamente; dalla quale deriva, e la legge naturale, e la divina positiva, & ogn' altra umana, che viene da legittima podestà.

La differenza nell'obbligazione della legge divina naturale, dalla quale nessun timore scusa, alle altre è, perche essa contiene bontà naturale, & immutabile; e comanda cose assolutamente necessarie alla salute; ma le altre comandano cose che di loro natura non hanno bontà, mà diventano tali, dopo che sono comandate. Et annullata la legge restano anco d'essere più buone, e ritornano indifferenti: e similmente comandano cose, che innanzi il precetto non sono necessarie alla salute, ma diventano tali perche sono comandate, e annullata la legge restano d' esser più necessarie; e Dio non vuole, che siamo obbligati ugualmente à quello, che non è di sua natura bene; come quello, ch'è assolutamente tale: per lo che San Tommaso 22. *quæst.* 147. *a. de in* 4. *dist.* 93. dice; che i precetti di Dio obbligano assolutamente; ma i precetti della Chiesa non sono delle cose necessarie alla salute. Perlocche vi può essere qualche impedimento all'osservarli.

Di più il timor giusto scusa dall'osservanza del precetto della legge divina positiva: adunque molto più scuserà dal precetto umano.

La integrità della confessione è di legge divina positiva, come tutti i Teologi affermano; nondimeno chi in una terra picciola avesse ucciso segretamente il fratello del Curato, che fosse solo Sacerdote, essendo in necessità di confessarsi, potrebbe per timore di non essere scoperto dirgli altri peccati, e tacer quello: Navarr. *in Manu. cap.* 27. *num.* 3. S. Tommaso 4. *dist.* 17. *quæst.* 3. e secondo l' opinione di tutti il timore, che la gravida non muoja, tagliandole il ventre per cavar la creatura viva, scu-

& dal precetto del Divino positivo di battezzarla.

Ancora il voto, & il giuramento non obbligano meno che il precetto del Superiore, *cap. Debitores, de jurejurand. cap. magnæ, de voto*, ma dall'osservanza di questi scusa il giusto timore come afferma la Glos. *cap. si verò de jurejuran.* Adunque tanto più scuserà dall' osservanza del precetto umano. Sylvest. *ver. metus, num.7. Metus non excusat à mortali limitatè : verum in his quæ sunt mortalia de se, ut dictum est, quia videlicet sunt naturali vel divino jure sub præcepto prohibita, secus si jure humano : quia tunc timor justus excusat à mortali. Et verb. excom. 5. num. 14. non tenentur subditi obedire Prælatis præcipientibus subire mortem, vel verbera, vel aliquid facere ad quod ista sequuntur.*

E molti casi nota il Panormitano, *sopra il cap. Sacris, de his, quæ vi*, ne' quali il giusto timore scusa dall' osservanza della legge umana.

La proposizione suddetta è tenuta da S. Tommaso *quæst.* 11 *ar* 9. *in Addit. quæst.* 23. *art.* 3. Gabriel. Biel. 4. *dist.* 18. *quæst.* 3. *art.* 3. *dub.* 4. Major. *in* 4. *dist.* 14. *quæst.* 4. Almain *tractatu primo, c.* 3. *quæst.* 4. Angelo, *excomm. 5. num. 18.* Summa Confessorum. *tit.* 32. *q.* 165. Tabiena, *excomm.* 3. *qu.* 10. Soto, *lib.* 1. *de just. quæst.* 6. *artic.* 4. Navarr. *prelu. 7. n.* 12. Azor. *l.* 1. *c.* 11.

Oppongono alcuni il *cap. Sacris, de his, quæ vi*, dove si dice, che nel participare collo scomunicato la forza scusa dal peccato, il timore non scusa, e pure il non participare collo scomunicato quanto a' particolari modi della partecipazione, è precetto umano. A questo risponde Soto, che all'ora non scusa il timore, quando ne nasce scandalo in alcuno, e questo non per virtù della legge umana, ma per virtù della Divina, che proibisce lo scandalo *l.* 1. *de just. quæst.* 6. *cap. quarto* e Silvestro *verb. excomm.* 5. *num.* 14. dice, che quel capitolo s'intende quando il timore non è giusto, mà leggiero; e quando si partecipa collo scommunicato nel peccato mortale per lo quale è scomunicato, overo quando si fà in pregiudizio della Fede.

Proposizione Sesta.

TImor giusto è della morte, del tormento, della perdita di tutta, ò della maggior parte della roba, della prigione, &c. e questo non solo nelle pertinenti alla persona propria, ma ancora alle persone de' congiunti.

Il timor giusto è quello, che muove l'uomo costante; e la virtù della costanza ricerca, che s'incorra nel male minore per iscansarne uno maggiore, come S. Tommaso afferma 2. 2. *qu.* 125. *art.* 4. *dist.* 19. e perche non si possono pesar i mali in universale per esaminar la gravezza loro, poiche le circostanze alterano la loro qualità; di qui è; che la comune opinione afferma, *Quis sit metus justus determinatus arbitrio boni viri*, e si conferma dalla *l. qui metus. ff. ex qui. cau. majo.* consente la Glos. *cap. cum dilectus, de his, quæ vi.*

Nondimeno per quanto si può dire in universale, la proposizione si prova quanto alla vita, e al tormento, *cap. cum dilectus, de his, quæ vi.* Quanto a' beni Navar. *in Manual. cap.* 22. *num.* 51. Panorm. e Glos. *cap. Abbas, de his, quæ vi.* Quanto alla prigionia, *l. nec timorem, ff. quod metus causa*, e tutti i Dottori concordano, si può vedere *S. Tommaso in* 4. *d.* 29 de' Teologi; de Sommisti Silvestro *verb. metus*, & de' Giureconsulti la Glos. *cap. cum dilectus, de his, quæ vi*, che pienamente ne trattano.

E San Tommaso, e Silvestro ne' luoghi citati estendono il giusto timore, non tanto se i suddetti mali sopraſtanno alla persona propria, ma ancora alla persona delli congiunti Padre, Madre, Fratelli, Figliuoli, Moglie & altri propinqui.

Proposizione Settima.

GLi Ecclesiastici di questo Dominio debbono avere giusto timore di perdere la vita, ei beni loro e di molto maggiori mali privati, e pubblici à suoi congiunti, se servassero l'Interdetto.

Con-

Concioſia che vedendo quanto il Popolo ſia divoto, e dedito all' eſercizio delle opere Criſtiane, e maſſime dell'udir la Meſſa, ſi dee certamente conchiudere, che non vorrà ſtar ſenza; e che queſto ſuo zelo alle co'e Divine quando non potrà avere effetto per le vie ordinarie, lo convertirà in zelo indiſcreto, uſando violenza per aver l' eſercizio della Santa Religione, ch' egli crede eſſergli debito; eſſendo perſuaſo, che la Santità Sua non hà avuta ragione di levarglielo, e perche è inſieme perſuaſo, che non vi ſia colpa dal canto del ſuo Principe; poiche ognuno hà per notiſſimo, che altra non è la controverſia, che il Sommo Pontefice hà colla Repubblica, ſe non perche ella vuole colle buone leggi, e colla giuſtizia conſervare la vita, l' onore & i beni de' ſudditi ſuoi, onde accaderebbe facilmente, che ſi moveſſe contra gli Eccleſiaſtici con molto, e grave pericolo della vita loro, & anche con qualche circoſtanza ſopra, come ſuole avvenire in ſimili caſi: e quando non ſuccedeſſe morte, almeno ſuccedeſſero altre violenze, o gravi offeſe. Nè ſerve dire, che partano dal Dominio come alcuni pochi hanno fatto; prima perche coloro, che ſono partiti, ſe non foſſero ſtati guardati da' miniſtri pubblici, ſarebbono incorſi in graviſſimi pericoli, e ſi videro molti perturbati, e mal diſpoſti contro di loro per queſta loro partenza: e poi perche ſe voleſſero ad uno ad uno partire, e frattanto quelli, che rimangono non ſervare l'Interdetto, non ſarebbe effettuato il precetto: ma ſe voleſſero tutti inſieme immediate partirſi neſſuna cauſa ſarebbe più atta à concitare l' impeto popolare contro di loro di queſta, quando ſi vedeſſero tutti inſieme, et al Popolo ſi manifeſtaſſe in queſta maniera il torto, che reputarebbe eſſergli fatto. E quando queſto non foſſe, che ſenza dubbio ſarebbe, ne ſeguirebbe però la perdita de' loro beni cò quali ſi ſoſtentano, ch' è vicino al perdere la vita, e ſi è moſtrato cauſare timor giuſto.

Nè ſi può dire, che queſto vaglia ſolo ne' Cleri ſecolari, che hanno beni proprj, nè importi a' regolari, che gli hanno in comune; poiche tanto maggiore dee eſſere la cura de' beni, quanto ſono più comuni. San Benedetto nella regola comanda, & innanzi à lui S. Agoſtino: *Charitas enim, de qua ſcriptum eſt quod non quærit qua ſua ſunt, ſic intelligitur, quia communia propriis, non propria communibus anteponit, & ideo quanto magis rem communem, quam propria veſtra curaveritis, tanto vos amplius proficere noveritis.*

E di più, eſſendoſi nella precedente propoſizione moſtrato eſſer giuſto timore non ſolo ſe alla propria perſona ſopraſtanno pericoli e mali; ma ancora à congiunti, ognuno può da ſe giudicare quanto ſarebbono malveduti, & a quali danni, e pericoli eſpoſti i parenti degli Eccleſiaſtici: ma quello, che più importa non ſolo per legge ſcritta, mà per naturale inſerita ne' cuori di tutti, il pubblico bene della patria, nell' animo di ciaſcuno dee precedere ogni amor privato verſo qualſivoglia congiuntiſſima perſona, & è manifeſtiſſimo il pericolo, quando l' eſercizio della Religione s' intermetteſſe, che non ſi perdeſſe totalmente la divozione, che non s' introduceſſero opinioni perverſe, e non ſi diſponeſſe la materia ne gli animi poco coſtanti à ricevere qualche mutazione di Religione.

Queſto timore dee avere ogni buon Religioſo, prima, perche il *cap Alma mater*, fatto già 309. anni (quando l' eresie erano pochiſſime, e lontaniſſime) dice, che dagl'Interdetti indiſcreti *excreſcit indevotio populi, pullulant hæreſes, & infinita pericula animarum inſurgunt*, poi perche i Dottori tutti confeſſano il poco bene, e molto male, che producono, con tutto, che ſieno giuſti. Soto in particolare *in 4. diſtinct. 22. quæſt. 3. art. 1.* conſiderando; che l'Interdetto è ſtato trovato per conſervare l'autorità Eccleſiaſtica, confeſſa, che ne ſegue il contrario, poiche perciò viene eſtenuata; oltre che al popolo ſi fà gran danno, & ingiuria; che altre volte l' Interdetto non duraua più di trè giorni; e conchiude, che non ſi dov-

rebbe metter, se non per urgentissima causa, e che durasse solo tanto, che non s'intiepidisse la devozione del popolo. Ma quello, che più importa, i presenti tempi, ne quali il nome de' Catrolici è ristretto in poche Provincie; e questo Dominio, e la Città di Venezia sono ripiene di tante sorte di Nazioni, ricercano, che gli Ecclesiastici di questo Stato considerino i gravissimi pericoli, che porta il Divino servizio, e la Santa Fede; & avendo perciò giusto timore, concludano di non esser obbligati à servare un precetto umano d' Interdetto, quantunque anco fosse giusto.

Propositione Ottava.

LA podestà del Sommo Pontefice di comandare à Cristiani, non è illimitata, nè si estende à tutte le materie, e a tutti i modi, ma è ristretta al fine della pubblica utilità della Chiesa; & hà per regola la legge Divina.

Quelli, che nel Sommo Pontefice pongono una libertà, et assoluta podestà in ogni cosa, hanno questo solo fondamento, ch' egli è Vicario di Cristo, il quale è Dio, e però ha tutta la podestà di lui, la quale estendendosi à tutte le cose; per conseguenza à tutto si estenderà ancora la podestà del Pontefice.

Non si dee mettere in controversia la suppositione, che sia Vicario: ma bene si mostrerà, che sia con limitata podestà: perche prima non gli ha comunicata Cristo la podestà sua, come Dio, ma come uomo: quella si estende universalmente à tutte le cose; questa egli ristringe al Regno Celeste: per lo che disse il Signore, *Regnum meum non est de hoc mundo*, *Ioan.* 18. e negò esser dato per giudice à dividere l'eredità trà due fratelli: *Lucæ* 12. e si ascose quando erano per farlo Rè, *Ioan.* 6. et esplicando bene la sua intera podestà, *in San Gio: al* 17. disse al Padre di se stesso, *sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne quod dedisti ei, det eis vitam æternam*. Ecco qual podestà Cristo nostro Redentore hà esercitata; la quale però non hà comunicata al Pontefice tutta, perche quella si estende (siccome è comune opinione de Teologi) al rimettere i peccati senza Sacramenti, *ut autem sciatis quia filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata*. *Matth.* 9. E questa nondimeno, secondo il parere di tutti, non l' ha comunicata al Pontefice: poteua anco Cristo instituire Sacerdoti senza il mezzo del Sacramento dell'Ordine; nè ciò hà conceduto al Papa. Ancora Cristo aveva podestà, d' instituire i Sacramenti, che al Pontefice non hà dato podestà, nè d' instituirne, nè di potere far cosa alcuna in mutazione della forma di quelli, o d' altre cose essenziali. Non è Teologo alcuno, che dia al Pontefice tutta l' autorità di Cristo; ma bene sono molti, che espressamente dicono esser molto inferiore. *Gaet* 22. *quæst.* 88. *artic.* 12 *Si Deus Vicarius plenè potestate Dei fungeretur in terris, sine dubio posset omnia Vota Vice Dei relaxare, sed quoniam non plenè fungitur Dei potestate; sed limitatè, scilicet ad pascendas oves, & ad clavibus Regni Cœlorum utendum ad ædificationem, ideo non potest ad libitum vota relaxare, sed quantum ædificationi consonat commutare, vel dispensare. relaxare siquidem ad libitum vota, pertinet ad claves excellentiæ ipsius Christi, qui claudit, & nemo aperit*. Si può vedere Iacopo Almaino *de potestate Ecclesiastica*, e Navar. *sopra il capit. novit. de re jud. not.* 3. *num.* 130. Nè gli hà conceduta Cristo quella parte della podestà sua, ch' era vtile, che restasse nella Chiesa in un capo visibile, se non affine di edificazione; per lo che San Paolo dice 2. *Cor.* 3: *Non enim possumus aliquid contra veritatem, sed pro veritate:* e *Rom.* 14. *Quæ pacis sunt sectemur, & quæ ædificationis sunt invicem custodiamus*: e 2. *Cor.* 10. & 13. *De potestate nostra quam dedit nobis Dominus in ædificationem non in destructionem*. Edificazione chiama San Paolo tutto quello, che è in accrescimento dell'onor Divino; e di distruzione tutto quello, ch'è in diminuzione: *Ephes.* 2. *In quo omnis ædificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino, in quo & vos coædificamini in habitaculum Dei in Spiritu Sancto*. Si come si fabbrica il tempio materiale per onorar Dio in esso

cor-

corporalmente; così s' instruisce l' anima colla dottrina, e coll' esempio, e colle correzioni ancora, acciò Dio sia in quella onorato. Per lo che San Paolo 1. Cor. 4. dice: *Sic nos existimet homo ut ministros Christi, & dispensatores mysteriorum.* & i Dottori ancora ristringono la podestà Ecclesiastica alla legge Vangelica, che si vede chiaro dalla diffinizione, che danno: ò pigliamo quella di Gerson, e de' Parigini: *Est potestas à Christo Apostolis, & Discipulis, & successoribus eorum legitimis, supernaturaliter tradita ad ædificationem Ecclesiæ militantis secundum leges Evangelicas pro consecutione felicitatis æternæ.* Overo quella di Navaro; *Est potestas à Christo instituta immediatè & supernaturaliter ad gubernandos fideles secundum legem Evangelicam in supernaturalibus, & quatenus ad illa opus sit, etiam in naturalibus.*

Da che si conclude, che della podestà Pontificia vi sia l' uso legittimo quando viene adoperata à quel fine; e secondo quelle regole, che Cristo hà ordinato: l' abuso quando venga adoperata in contrario.

Proposizione Nona.

SE la podestà del Sommo Pontefice sia soggetta à Sacri Canoni, ed à Decreti de' Concilj Generali; overo libera, & assoluta, e superiore à quelli, non è ancora decisa, ma resta in dubbio nella Chiesa di Dio.

La decisione penderebbe dalla determinazione in chi sia la suprema podestà Ecclesiastica, nel Sommo Pontefice, ò nella Chiesa, e nel Concilio, che la rappresenta. In questa quistione dall una, e dall'altra parte sono celebri Dottori, e d' autorità, e di santità: Anzi dà Concilj di Costanza, e di Basilea fù determinata la superiorità del Concilio; Da Papa Leone X. nel Concilio Lateranense fù dichiarata la superiorità nel Sommo Pontefice. Le Provincie Cristiane, altre seguono questa; altre quella opinione. Il Cardinale Bellarmino dice *ad litteram l. 2. de auct. concil. cap.* 13. *Et quamvis postea in Concilio Florentino & Lateranensi ultimo videatur quæstio definita, tamen quia Florentinum Concilium non ita expressè hoc definivit, & de Concilio Lateranense, quod expressissime hoc definivit, nonnulli dubitant an fuerit verè generale, ideo usque ad hanc diem quæstio superest etiam inter Catholicos.*

E Navar. *super c. novit. not. 3. nu. 84.* rendendo la causa perche nella diffinizione della podestà Ecclesiastica non abbia detto tradita, ma instituta, dice: *Non me oportet definire, cui illa fuerit principaliter à Christo collata, an Ecclesia toti an vero ipsi Petro non est consilium facere in præsenti, propter illam maximam discordiam Romanorum, & Parisiensium: illi enim tenent Petro & successoribus datam esse hanc potestatem, atque ideo Papam Concilio esse superiorem; ii vero, quibus Gerson adhæret, totam datam esse toti Ecclesiæ, licet exercendam per unum, atq; ideo in aliquot saltem casibus concilium esse supra Papam,* & avendo raccontato il numero de' Dottori, che tengono l' una, e l' altra opinione, porta per parole di Gio: Mag. *Roma nemini permitti tenere Parisiensium, & Panormitani sententiam, nec rursus Academiam illam Parisiensem pati, ut contraria opinio asseratur in ea.*

L' istessa sentenza tiene Giovanni Mariana Gesuita nel suo libro de Rege l. 1. cap 8. il qual libro è approvato per pubblico esame della Compagnia di Gesù, e per esame fatto coll' autorità Regia di Spagna.

Proposizione Decima.

L' Ubbidienza, che il Cristiano dee al precetto del Sommo Pontefice, non è assoluta in tutte le cose; ma trattene quelle, che sono contra la legge di Dio, nelle quali l'ubbidirlo è peccato.

Questa proposizione come notissima non ha bisogno di pruova; nondimeno per non lasciarla senza alcuna confermazione, addurrò quello, che disse San Pietro negli Atti al 5. *Obedire oportet Deo magis quam hominibus*: E la riprensione fatta da Cristo Nostro Signore

alli Fariſei, *quare & vos tranſgredimini mandatum Dei propter traditionem veſtram?* interpretando anche, che de' precetti de' Superiori contra i comandamenti di Dio profetaſſe Iſaia, *fruſtra colunt me docentes doctrinas Demoniorum, & mandata hominum*. Tratta queſta materia San Tommaſo 1. 2. *quæſt.* 96. *artic.* 5. Et i Canoniſti ſopra i Capitoli *ſi Dominus*. *Non ſemper*. *Iulianus*. *Et qui reſiſtit* 11. *quæſt.* 3.

Propoſizione Vndecima.

L'Ubbidenza debita al Sommo Pontefice non ſi ſtende à tutte le coſe, che non ſono contrarie alla legge di Dio; ma in molte eziandio buone l'uomo è libero, ſicchè non è tenuto ad ubbidire.

Nel Deuteronomio a' 17. L'ubbidienza debita al Sommo Sacerdote è riſtretta alle coſe ſolamente contenute nella legge di Dio: *Facies quæcunque dixerint, qui præſunt loco quem elegerit Dominus, & docuerint te iuxta legem eius*: Il che io non porto in queſto luogo ſe non per moſtrare à quelli, che l'allegano à provare l'ubbidenza debita al Pontefice, che non pruova ſe non un'ubbidienza relativa alla legge.

San Tommaſo 2. 2. *queſt.* 104. *art.* 5. afferma, che ne' moti interiori dell'anima, il Criſtiano non ſia obbligato ad ubbidire à podeſtà alcuna umana; nè in quelle coſe, che appartengono alla natura del corpo: *Secundum ea quæ ad naturam corporis pertinent, homo homini obedire non tenetur ſed ſolum Deo, quia omnes homines natura ſunt pares puta in his, quæ pertinent ad corporis ſuſtentationem, & prolis generationem.*

Caet. 2. 2. *quæſt.* art 88. 12. *Papæ Chriſtiani quo ad bona temporalia & quo ad operationes perſonales non ſubiiciuntur abſolutè, ſicut religioſi Prælatis ſuis*: e più abaſſo; *Nam patet innumeras eſſe obligationes, quæ non ſubſunt Papæ ad nutum ut patet in contractibus inter hominem & hominem & multo minus inter hominem, & Deum*: e di ſotto; *Clarè patet quod Chriſtiani non ſunt Papæ ſubditi abſolutè quoad omnia, ſed limitatè ſecundum quid ad ſpiritualia in ædificationem Corporis Chriſti, & ea quæ ordinantur ad hoc*; Navar. *nel Man. cap.* 23. *num.* 38. afferma, che il Papa non potrebbe comandare ad uno, che ſi confeſſaſſe di nuovo de' peccati una volta ben confeſſati; con tuttochè il riconfeſſarli ſarebbe opera buona; *il Panorm. cap. cum olium de cler. coniug.* afferma che il Papa non potrebbe comandar la continenza ad una ſorta di perſone; e pure il ſeruar la continenza è opera buona: *Silueſtr. verb. obedientiæ primo*, dice. *Obedientia limitatur ſecundum gradum ſuperioritatis ſuperioribus ſpiritualibus: puta Papæ obediendum eſt in ſpiritualibus pertinentibus ad ſalutem, quæ ſpopondimus in baptiſmo*: il che prima diſſe San Tommaſo *in 2. diſtinct.* 44 *quæſt.* 2. E con ottima ragione, perche il Sommo Pontefice ſopra coloro, che non ſono entrati ancora nella Chieſa di Dio, o perche ſono infedeli, o non ancora battezzati, non hà autorità alcuna: dice San Paolo; *Quid mihi de his qui foris ſunt, iudicare?* L'acquiſta adunque, perche l'uomo ſe gli fà ſoggetto nel batteſimo; per lo che anche non reſta obbligato ſe non di quanto promette in quello. E ſe ſi trovaſſe alcun luogo di qualche Padre, che affermaſſe, che ſiamo obbligati ad ubbidire in ogni coſa; conviene à quella univerſale dare una diſtinzione accomodata, e limitata ſecondo i termini della podeſtà imperocche San Paolo al 3. *ad Coloſſen.* comanda: *Filii obedite parentibus per omnia, hoc enim placitum eſt Domino*; & à ſeruì: *Obedite per omnia dominis carnalibus*. E pur non è dubbio, che s'intende d'ubbidienza riſtretta ſecondo la podeſtà Paterna, e Domenicale; e la Gloſ. *cap. Ad aures de temp: ord* dice: *Prælato ſi non pertinet ad officium ſuum quod præcipit, non eſt obediendum. Si vero pertinet ad officium obediendum eſt, ſi non decipitur in præcepto*. San Bernardo *nel libro ſuo de præcepto, & diſpenſ.* con lunghiſſimo diſcorſo riſtringe ogni ubbidienza alla regola, ſecondo la qual è promeſſa: luogo degniſſimo d eſſer veduto, e conſiderato da tutti, &c.

Pro-

Propoſizione Duodecima.

IL Criſtiano non dee preſtar ubbidienza al comandamento, che gli viene fatto (ſe bene foſſe dal Sommo Pontefice) ſe prima non avrà eſaminato il comandamento quanto la materia ricerca, ſe è conveniente, legittimo, & obbligatorio: e quegli, che ſenza alcun eſame del precetto fattogli, ubbidiſce alla cieca, pecca.

Queſto ſi prova efficacemente per la propoſizione di ſopra moſtrata; quegli, che ubbidiſce al Papa contra il precetto di Dio pecca; adunque non gli è lecito ubbidire ſe non eſaminato prima il comandamento del Papa, e conferito cò precetti divini, e veduto, che non ripugni loro.

Similmente niuno dee ubbidire al precetto del Papa, quando di là è per naſcer ſcandalo, come di ſopra ſi è provato; overo quando ſia per riuſcire in diſtruzione, non in edificazione della Chieſa: adunque conviene, che ognuno conſideri quello, ch può naſcere dall' ubbidienza, ch' è per preſtare: e conſiderare, ſe può ſuccederne ſcandalo, e non venire all' eſecuzione ſe non avrà probabilmente conoſciuto, che non ſia per ſuccederne male, ò turbazione nella Chieſa, ò diminuzione nel culto Divino. Anzi farebbe un gran torto al riſpetto, e alla riverenza, la qual dee portare al Sommo Pontefice chi credeſſe, che ſempre, ch' egli alcuna coſa comanda non aveſſe queſt' intenzione d' avere per iſcuſato, anzi lodare il Criſtiano, che non ſarà pronto all' eſecuzione, vedendo, che il ſuo comandamento ſia per partorir male. Et in confermazione di queſto ſi porta la Decretale d' Aleſſandro III. che nel *capit. ſi quando, de reſcript.* all' Arciveſcovo di Ravenna ſcrive: che quando egli alcuna coſa comanda, debba à precetti ſuoi ubbidire, overo aſſegnar cauſa ragionevole, perche non poſſa farlo. Adunque hà ſempre il Pontefice queſta mente di ſcuſare chi non gli ubbidirà per cauſa ragionevole, & il ſuddito dee eſaminar innanzi, che venga all' eſecuzione, ſe vi è alcuna coſa ragionevole per non farlo: altrimente non potrà eſeguire quanto comanda la ſuddetta Decretale. Nè queſto modo di fare è ſenza eſempio tratto dalla iſteſſa Scrittura Divina: racconta San Luca *al 17 degli Atti Appoſtolici*, che predicando San Paolo in Beroe, alcuni aſcoltavano le ſue parole con grande avidità, eſaminando ogni giorno le Divine Scritture per vedere ſe così era, come San Paolo diceva e ſono lodati molto dalla Scrittura Divina; & aggiunge, ch' erano i più nobili de' Teſſalonicenſi, de' quali S. Paolo dice: *In omni loco fides veſtra, quæ eſt ad Deum, profectò eſt* Sè fù degno di lode eſaminare le Scritture per vedere ſe così è come San Paolo predicava, non ſarà di minor lode eſaminar le Scritture, e le altre Dottrine Cattoliche, per vedere ſe così ſi dee fare, come il Papa comanda; ſe non foſſe debito di regolare i precetti e gli eſempj del Sommo Pontefice co' precetti Divini, non avrebbe San Paolo ripreſo San Pietro *à Galati al 2.* che non camminava conforme alla verità del Vangelo. Anzi il medeſimo San Pietro quando *al cap. 11. degli Atti Appoſtolici*, i Giudei convertiti mormoravano contro di lui, che aveſſe ricevuto Cornelio Centurione, reſe ragione del fatto per le Divine rivelazioni; intendendo di dire non ſolo à gli altri, ma à ſe ſteſſo ancora, *Parati reddere rationem unicuique poſcenti vos de ea, quæ in vobis eſt fide*. Pet. 3.

Queſt' è certo, che il Pontefice può fallire ne' giudizj particolari, eziandio avendo uſato ogni diligenza; & anche con buona intenzione: e molti *de facto* hanno errato in queſto; e le Storie ne ſono piene; perche adunque non dee il fedele guardare ſe nel precetto vi ſia errore?

Ma neſſuno reputi quì, che il noſtro ſenſo ſia diffinire, che ſi ricerchi lungo o breve eſame; mà ſiccome nella propoſizione è detto, quanto comporta la materia. Sarà comandata coſa così chiara, che in un momento l' uomo conoſcerà l' obbligo; altra ricercerà ſtudio d'un

d'un giorno: & ad altra forſe non baſterà un meſe. La prudenza Criſtiana è quella, che dà le regole in ciò, e non per altra cauſa ſi danno i termini, ſe non acciò il Criſtiano penſi, e conoſca l'obbligo; perche ſe foſſe obbligo d'ubbidire alla cieca, il dare termine ſarebbe vano.

La ſeconda parte della propoſizione ſegue manifeſtamente dalla preddetta: perche ogn'uno, che ſeguiſſe il precetto ſenza avervi ſopra la debita conſiderazione, ſi eſpone à pericolo di far coſa, che ſia contra la legge di Dio, ò d'onde poſſa ſeguir ſcandalo: e l'eſporſi a pericolo di peccare è peccato, *Eccleſiaſtici. 3. Qui amat periculum peribit in illo:* e Gaetano *nella Somma*, e Navaro *in Man. cap. 14. num. 17.* e Gerſon *in Regulis Moralibus*, lo mettono per regola generale: nè da ciò può eſſere ſcuſato alcuno, dicendo di non ſapere queſta regola: Imperocchè è precetto *de jure naturæ*, & ognuno è obbligato a ſaperlo, come bene prova Navar. *ſopra c. ſi quis de pœn. diſt. 7. nu. 83.*

Queſta propoſizione è Dottrina del Cardinale Toleto, il quale *nel ſuo libro Inſtructio Sacerdotum, l. 5. cap. 4.* così dice, parlando della reſidenza Epiſcopopale. *Dum enim Papa imponit aliquod negotium Epiſcopo, quod requirit ad tempus abſentiam abeſſe poteſt: ſed attende quod non ſufficit obedientia tantum, ſed debita, quia cum abſque cauſa rationabili aliquid precipitur non debemus obedire. &c.*

Nè ſi può riſpondere, che, chi per ubbidire al Papa faceſſe alcuna coſa ne ſcientemente contra la legge di Dio, foſſe ſcuſato; imperocchè non iſcuſa l'ignoranza ſe non è invincibile, come San Tommaſo, e tutti i Teologi, e Canoniſti affermano: ma non è invincibile ignoranza ſe non in chi avrà fatto tutto quello, che avrà ſaputo, e potuto per conoſcere la verità; e neſſuna coſa è più facile, che il penſarci, & eſaminare conforme alla capacità ſua: ciaſcuno adunque è teneto di farlo, e non facendolo ſi eſpone à pericolo di peccare.

Nè dica alcuno, che ſi dee preſupporre, che neſſun precetto del Papa ſia contra la legge di Dio: perche ſiccome queſto è vero, che ſi dee così preſupporre ad effetto di non affermar temerariamente, che ſia così: così non ſi dee preſupporre ad effetto d'eſeguirlo alla cieca.

Io debbo ſtimare ogn'uomo per buono, e reale, e non debbo giudicar temerariamente male d'alcuno; ma non ad effetto di commettergli le coſe mie ſenza conſiderazione, altrimenti ſarà detto quello di San Paolo, *Qui ignorat, ignorabitur*; maſſime conſiderato, che il Sommo Pontefice è uomo, al quale non conviene la impeccabilità, ma, ſecondo San Paolo, *Omnis Pontifex ex hominibus conſtituitur in his quæ ſunt ad Deum, ut offerat dona, & ſacrificia pro peccatis, qui condolere poſſit his, qui ignorant, & errant: quoniam & ipſe circundatus eſt infirmitate*: e la riprenſione fatta à San Pietro da noſtro Signore lo moſtra. *Vade retro poſt me Satanas, quia ſcandalum es mihi, & non ſapis que Dei ſunt*. E ſe ſi dice, che non aveva ancora ricevuto lo Spirito Santo, ſappiamo bene, che i Pontefici *pro tempore*, hanno lo Spirito Santo, ſolamente per non fallire nelle coſe della Fede, e de' coſtumi in univerſale, quando determinano *Ex Cathedra*; e poi dopò la ricevuta dello Spirito Santo, dice San Paolo di San Pietro: *Quod non rectè ambularet ad Veritatem Evangelii*. e veggiamo frequentiſſimamente le rivocazioni, che i ſucceſſori fanno delle Leggi, e de precetti de' loro predeceſſori, e anco de loro proprj, quando ricevono migliore informazione: e nelle Decretali ſpeſſe volte i Pontefici dicono eſſere preparati di rivocare le loro ſentenze, ſe ſarà moſtrato loro, che abbiano commeſſo contra la giuſtizia; il che ſarebbe vano ſe non poteſſero fallire: *Veggaſi il cap. ad Apoſtolice, de ſent. & re iud. in 6.*

Neſſuno creda, che queſta propoſizione ſia contraria alla Dottrina più comune, che il ſuddito quando è in dubbio ſe ſia tenuto ad ubbidire al Prelato: o nò, ſi debba reputare obbligato, e tenuto: perche queſto non s'intende di chi è in dub-

dubbio per non averci penſato ſopra, ma di quello, che dopo aver fatto diligente, e ſufficiente eſame, reſta in dubbio per la incertezza della coſa, non per mancamento di diligenza; e di queſto parlano quelli, che dicono l' ubbidienza eſſer debita in caſo dubbio: ma non di quello, che è in dubbio perche non vi hà avuta ſopra la debita conſiderazione.

Aggiungendo però, che quantunque il Criſtiano ſia tenuto in caſo ſimile di dubbio ad ubbidire, non ſegue però, che ſia lecito al Superiore il comandare; imperocche egli gravemente pecca, quando comanda quello, di che dubita ſe il ſuddito ſia in obbligo d' ubbidienza; di queſto tratta Adriano VI *Quol.* 1. & una delle ſue concluſioni è, *Non pertinet ad poteſtatem Cathedræ præcipere ut ei obediatur ſtante dubio, quod eſt contra legem naturalem.* Anzi ſe il Criſtiano ſapeſſe eſſergli fatto un comandamento, che l' iſteſſo Prelato ha per dubbio, non ſarebbe tenuto a ubbidire; ma il dubbio invincibile all' ora tolera l' obbligo, quando egli dubita, ma non sà, che il Prelato dubiti per ſe ſteſſo.

Propoſizione Decimaterza.

NOn ſalva il Criſtiano, che il Pontefice affermi aſſertivamente il ſuo precetto eſſere giuſto; ma biſogna eſaminarlo, e regolarſi come di ſopra.

Ciò ſi manifeſta dalle coſe precedenti imperocchè ſe può fallire nel precetto, così può fallire nello ſtimarlo giuſto; e ſiccome pecca chi ſi eſpone à pericolo non eſaminando il precetto ſe ſia giuſto; così ſi eſpone al pericolo medeſimo non eſaminando ſe ſia vera l' opinione, che il Papa ha della giuſtizia dell' iſteſſo precetto. Ma chi oltre la ragione vuole in ciò eſpreſſa autorità, dice la Gloſa, *cap. Ad aures, de temp. ordin. Si præcipitur quod omnium eſt malum, non faciat conſcientiam, licet juſtum videatur Prælato.* Nel particolare del Papa Silveſtro *verbo obed.* 5. *Vtrum Papæ ſit in omnibus obediendum ab Eccleſiaſticis, reſpondetur quod non: primo, ſi præceptum ſapit peccatum, & intellige etiam de veniali; etiam ſi Papa credat mandatum juſtum, & tamen ſubdito conſtat illud in ſe continere peccatum:* La ſteſſa Dottrina porta Adriano VI. *Quol.* 2. *art.* 3 e queſta propoſizione ſi conferma efficaciſſimamente, *pel. cap. inquiſitioni, de ſenten. excommunicationis, & cap. litteras, de reſtitut. ſpol.*

Propoſizione Decimaquarta.

QUegli, che avendo fatto l' eſame del precetto, non ſi conoſce atto à ſaper riſolvere da ſe, ſe quello ſia conforme, ò contrario alla legge di Dio; e ſe dalla ubbidienza ſia per naſcere ſcandalo, è obbligato a conſigliarſi con perſone che ſtimi di ſcienza, e coſcienza buona, e zelanti della riverenza debita alla Santa Sede Appoſtolica.

Ne' caſi dubbj dee la buona coſcienza eleggere la parte ſicura, dove non è pericolo alcuno di fallire; e così la ragione moſtra; & i Santi comandano. Ma quando il dubbio è di tal natura che da ambe le parti ſi eſpone à pericolo, all' ora fà biſogno uſare ogni mezzo per conoſcere la verità

Nel caſo, che la propoſizione propone, non è la parte ſicura, percioche ſe non ſi fà quello, che il precetto dice, è pericolo d incorrere in peccato di diſubbidienza; ſe ſi fa, d' offendere Dio. Per lo che ſempre l' uomo ſi eſporrà a pericolo di fallire per ignoranza colpevole, inſino, che non avrà uſati tutti i modi poſſibili per ſaper la verità, e la giuſtizia di quello, ch' è per operare: ma il conſiglio è uno di queſti mezzi à chi non ha attitudine, o grazia d intendere da ſe la legge di Dio. Adunque è obligato a valerſene, e fare come San Gregorio dice, *diſtinct.* 84. *cap. Pervenit quod per ſe nequit attendere, ab alio ſaltem poſſit addiſcere:* Al che anco ſi può addurre *diſt.* 38. *cap. ult.* e la Gloſ. *ſopra il detto cap. Pervenit, ex lege tunc non prodeſt ignorantia cum potuit addiſcere vel per ſe, vel per alium.* Sopra che anco ſi può vedere Navar. *nel Manual. cap* 23. *num.* 46. e di queſta materia tratta à lungo l' iſteſſo Autore *ſopra il c. ſi quis autem, de pœnitent. diſt.*

diſt. 7. num. 56. & ſequen. Dove dice tra le altre queſte parole : *Excuſamus item illum, qui cum non ſit ea eruditione, ut perſe opinionum fundamenta liberare valeat, tamen bona fide ac ſerio virum aliquem eruditionis, ac pietatis fama clarum conſulit.* E porta molte autorità de' Dottori, che ſi potranno vedere, per non replicarle quì. Ma ſpecificatamente Gerſone *nel trattato in materia excommunic.* dice: *Excommunicatio vel irregularitas non incurritur dum in præmiſſis caſibus dicit aliquis Juriſtarum, vel Theologus juxta conſcientiam ſuam, quod huiuſmodi ſententiæ non ſunt timendæ vel tenendæ : & hoc præſertim ſi obſervetur informatio, ſeu cautela debita ne ſequatur ſcandalum puſillorum, qui exiſtimant Papam eſſe unum Deum, qui poteſtatem habet in cælo & in terra : veruntamen expellenda eſt talium ſtultitia per informationes ; qui ſi nolint acquieſcere, ipſi jam ſunt judicandi de ſcandalo non dato ſed accepto.* E Navarro, *Cap. cum contingat, de reſc. rem. 2. nu.* 30 dice. *Qui unius Doctoris eruditione, ac animi pietate celebris, auctoritate ductus, fecerit aliquid, excuſatur etiam ſi forte id non eſſet juſtum, & alii contra uſum tenerent.* Allegando anche molti Dottori ; & aggiunge. *Quod etiam ad excuſationem à violatione cenſurarum procedere ſpeciatim ſatis fateatur Joan. And. Dominicus, &c.*

Dalle coſe ſuddette, ſi conchiude, che il Sereniſſimo Principe, e Repubblica di Venezia, per ogni debito hà eſaminato due precetti fattili dal Pontefice ſotto li 10. Dicembre ; uno di revocare le ſue leggi, nelle quali ha proibito l' edificar Chieſe nel ſuo Stato, & le alienazioni de' beni laici in Eccleſiaſtici ſenza licenza : E l'altro di rimettere al Nunzio della Santità Sua due perſone Eccleſiaſtiche carcerate per enormiſſimi delitti : & avendo trovato i ſuddetti precetti, non ſolo eſſere, ſopra coſe, alle quali l'autorità del Pontefice non ſi eſtende ; ma ancora contrarj alla legge di Dio ; ha giudicato non dover loro ubbidire : & ha riſpoſto alla Santità Sua con quella riverenza maggiore, che ſi conveniva.

Segue anco ; che i Prelati di queſto Stato, ſe il Pontefice hà fatto loro, o ſe farà precetto di ſervare l' Interdetto, in maniera che faccia ſufficiente, e legittima fede ; ſono obbligati ſotto pena di peccato ad eſaminare quanto il Pontefice ordina, ò ordinerà, per vedere ſe è conforme alla legge di Dio, ſe è per partorire ſcandalo, diſtruzione della Chieſa, ò altri mali ; e trovato che così ſia, rendere le cauſe ragionevoli del non eſeguirlo ; e ſe alcuno ſenza queſto eſame, il quale vuole eſſere tanto più diligente quanto ſi tratta di coſa di grandiſſimo momento, lo eſeguiſſe, peccherebbe : nè dee alcuno, per le coſe provate di ſopra, dire : che conoſce le ragioni della Repubblica eſſere valide, ma che non gli tocca parlare contro il precetto : perche queſto farà contra il detto *c. ſi quando*, nè meno, che non vuole eſaminarle ; ma vuole preſupporre, che il Papa abbia ragione : acciò non ſia nel numero di quelli, che il Vangelo dice, *Cæci ſunt, & duces cæcorum.*

Propoſizione Decimaquinta.

QUando il Pontefice per fare ubbidire à comandamenti ſuoi ingiuſti, e nulli, ò perche eccedano l' autorità datagli da Criſto ; ò perche ſieno contra la Legge Divina, fulmina ſentenza, o cenſura di Scomunica, o d' Interdetto ; quella contiene errore intollerabile, & è ingiuſta, e nulla ; e non ſi dee ricevere, nè ubbidire, nè ſtimare ; ſalva la riverenza debita alla Sede Appoſtolica.

Ciò ſi prova : perche chi non contravviene a precetto alcuno legittimo non pecca ; e chi non pecca mortalmente, anzi anche con contumacia, non può eſſere ſcomunicato ; atteſocche Criſto noſtro Signore inſtituendo la ſcomunica, *Matth. 18.* propone : *Si peccaverit in te frater tuus, &c.* E San Paolo de' quali peccati dichiara *al 5. della 1. a Corint. Si is, qui frater nominatur eſt fornicator, aut avarus aut idolis ſerviens, aut maledicus, aut ebrioſus, aut rapax, cum eiuſmodi, nec cibum ſumere.* Nè ammette la ſcomunica ſe non *ad interitum carnis.* Ma le opere della carne le numera *à Galat. al quinto*, conchiu-

den-

dendo, che escludono dal Regno di Dio: adunque sarebbe contra l'intenzione di Cristo, e di San Paolo, che sia alcuno scomunicato per causa, dove non hà contravvenuto ad alcun giusto precetto. Nè si troverà alcuno, nè Teologo, nè Canonista, che non tenga questa conclusione espressamente.

Ancora il giudizio ingiusto non è giudizio, come San Tommaso dice, *secunda secundæ, quæst.* 70. *art.* 4. Nè la sentenza ingiusta per difetto della causa è sentenza, come il Gaetano afferma *in quel luogo*. Nè la scomunica ingiusta, è scomunica come Adriano afferma *Quolib. sexto* e Gaetano *tract.* 19. *de excommunic.* e Soto *in quarta distinct.* 22 *quæst.* 1. *artic.* 3. e se è ingiusta solo nel Foro della coscienza, è ingiusta in quel Foro; ma se è ingiusta anco nel Foro esteriore, non è nè sentenza, nè scomunica meno in esso Foro esteriore; e si conferma per San Tommaso, *secunda secundæ, quæst.* 67. *artic.* 1. La sentenza è una legge particolare, ma la legge ingiusta non è legge, anzi tirannide. Adunque la sentenza ingiusta non è sentenza. Per lo che si risponde al detto solito allegarsi, *Sententia Pastoris, sive justa, sive injusta, timenda:* che bisogna, che sia sentenza: ma quella, che contiene errore intollerabile non è sentenza, onde non è *timenda*. Onde ben disse Gersone *in materia excommunicat. & irregular consilio septimo: Alioquin Prælati possent inducere qualemcumque vellent super alios servitutem, si suis sententiis iniquis, & erroneis, semper esset obediendum: & ita patet quod hoc commune dictum, sententia Prælati, vel Judicis, etiam injusta, timenda est, indiget Glossa, alioquin non est generaliter verum, si dicitur timenda, quia est sustinenda, nec repellenda: imo in casu pati illam esset Asinina patientia, & timor leporinus, & fatuus.*

Portano molti casi, ne' quali la sentenza di scomunica è nulla. La Glosa ne porta 12. *cap. præsenti de sentent. excommun. n.* 6. li riduce Navar. *a.* 5. *in Manu cap.* 27. *nu.* 4 Angelo *excomm.* 4. §. 19. ne porta 15.

Et in tutti questi Autori si trova compreso per più capi il caso nostro. Si può vedere Dom. Soto nel suddetto luogo, dove dimostra esser nulla la scomunica fulminata contra alcuno per aver fatta opera virtuosa, ò per non aver condesceso a cosa illecita. Mà Gersone nel luogo sopraddetto, nominando, secondo la dottrina d' Innocenzio, i casi della nullità della scomunica, dice nominatamente della scomunica fulminata dal Pontefice Romano. *Alter est si sententiet in præjudicium justæ libertatis, ut si volens usurpare Civitatem unius Principis ferat sententiam excommunicationis innolentem eam sibi tradere, & ita de multis similibus, ut si excommunicare vellet illos, qui suo Regi, & suis edictis rationalibus obediunt: notavit hoc Innocen. ubi prius.*

E per non attendere tanto a Dottori, che si lascino i Canoni, gran numero ne porta Graziano, che espressamente dicono non doversi temere l'iniqua scomunica: *capit. Cui illata. capitu secundum catholicam: cap Cæpisti habere: cap. Temerarium: cap. Quod obest: cap. Quomodo: cap. Illud plane.* 11. *quæst.* 3. *c. Si quis:* 24. *quæst.* 3. *cap. Manet.* 24. *quæst.* 1.

E se alcuno non può vederli tutti, vegga almeno il primo & i due ultimi: e resterà appieno informato.

E per esplicare in particolare come si debba portare il Cristiano contra il quale è fulminata tal censura, Pietro di Palude così consiglia *in* 4. *distinct.* 18. *quæst.* 1 *Qui nulliter excommunicatus publicè excommunicatus denunciatur, ita ex adverso ipsa publicet causam quare sententia non valet, puta appellationem, vel aliam justam causam, quo facto amplius non est scandalum pusillorum, sed Pharisæorum, unde contemnendum.* Antonino segue l'istessa dottrina, e Navar. *cap. cum contingat. rem.* 2. *& Gabriel, in quarta dist.* 18. *quæst.* 2.

Dell' interdetto non fà bisogno far menzione speziale, perche è fondato sopra scomunica: Onde se questa è nulla, anco questo resterà nullo, così dice Silvestr. *ver. interd.* 2. *num.* 2. e quando l'Interdetto fosse solo, per l'istesse cause è nullo, per le quali è nulla la scomunica. Navar. *in Manua. cap.* 27. *num.* 187.

Pro-

Propoſizione Decimaſeſta.

LA ſentenza iniqua, e nulla (eziandio del Sommo Pontefice) è un abuſo della podeſtà, e per ciò una violenza; alla quale è lecito e neceſſario, a chi non hà Principe ſuperiore, che lo difenda, opporſi con tutte le forze, che Dio hà conceſſo gaſtigando gli eſecutori, ſalva ſempre la riverenza alla Sede Appoſtolica.

Il far reſiſtenza alla forza, difenderſi da chi uſa violenza, è coſa tanto naturale, e ciò non hà biſogno alcuno d'eſſer dimoſtrato, ſalvo, che col portare la vera intelligenza di quel luogo: *Si quis percuſſerit te in maxillam dexteram præbe ei & alteram: & ſi quis voluerit tecum judicio contendere & tollere tibi tunicam, dimitte ei & pallium: & qui angariaverit te mille paſſus, vade cum illo & alia duo.* Il che Sant' Agoſtino *de mend. ad conſil. c.* 15 *& Ench. cap.* 78. e nell'eſpoſizione di quel luogo dichiara doverſi eſeguire non in fatti, ma nella preparazione dell'animo a ſopportar con patienza ogni violenza. Ma non in modo, che l'uomo non debba uſarvi contra ogni rimedio, che Dio concede: & ne dà l'eſempio di S. Paolo, il quale avendo ricevuto una guanciata per ordine del Sommo Sacerdote non porſe l'altra guancia, anzi facendo la reſiſtenza, che potè, diſſe, *percutiet te Deus paries dealbate.*

Ma che l'iniqua ſentenza ſia una violenza, è bene eſpreſſo *al* 20. *dell' Eccleſiaſtic. Qui facit per vim judicium iniquum*; & Iſaia *al decimo. Væ qui condunt leges iniquas, & ſcribentes injuſtitias, ſcripſerunt, ut opprimerent in judicio pauperes, & vim facerent cauſæ humilium populi mei.* Neſſun privato può rinunziare la podeſtà del difenderſi, la quale è naturale; tanto meno lo può fare una Repubblica, come bene deduce Navar. *cap. novit, de Judic. not. tertio, num.* 19. Ma perche queſta ragione è generale, forſe alcuno potrebbe dire, che non ſia da valerſi di tali rimedj contra una podeſtà così ſuprema, com'è la Pontificale: veggiamo i Dottori, che in particolare inſegnano, non ſolo, che ſi poſſa; ma ancora, che ſi debba opporſi al Sommo Pontefice, quando abuſa della podeſtà. Baldo *ſopra il cap. olim. de reſcriptis*, non ſolo dice, che al Papa non ſi ubbidiſca in tal caſo, ma appreſſo, che ſe gli reſiſta con riverenza; e che à queſto effetto ſi adoperino anco le armi.

Gerſon *in Regulis Moralibus, titulo de Præceptis Decalogi, jure naturali vim vi repellere licet. Sic quod impetitus aliquis à quacunque perſona cujuſcunque Dignitatis, etiam Papalis, via facti, & non habens juris remedium, fas habet injurianti de facto reſiſtere, ſecundùm qualitatem injurie, ſcilicet quantum requiritur, & ſufficit contra illum ad ſui tutamentum ab hac via facti,* nel libro *de A. P. conſilio decimoquarto: Quod ſi ſit aliquis, qui totam præſidentiam ſuam, & Papalem Dignitatem convertere velit in inſtrumentum nequitiæ, & deſtructionis alicujus partis Eccleſiæ in temporalibus, vel ſpiritualibus, nec pateat ſufficiens remedium aliud, niſi ſubducendo ſe ab obedientia talis poteſtatis ſævientis, & ſeipſa abutentis, & hoc ad tempus, vel quouſque Eccleſia, vel Concilium provideat, hoc fas erit.* E nel libro *de Unitate Eccleſiæ, conſil. decimo: occurrere poſſunt caſus multi, in quibus pro adeptione pacis publicæ, aut juſtæ defenſionis, ſicut vim vi repellendo liceret à rite electo in Papam ſubtrahere obedientiam, & cætera. Et infra, fieret, quæ ei obedientia vera, potiuſq; contradictio, vel reſiſtentia, liceretq; præmiſſas ſententias ſuas qualeſcumque non timere, nec timendas aſſerere, ſed lacerare eas, & in caput ſuum retorquere.* E nel trattato, *circa materiam excommunicat. & irregul. conſil.* 10. *Contemptus clavium etiam non ſemper invenitur apud illos, quì nedum non obediunt ſententiis excommunicat. promulgatis per Papam, vel ſuos, ſed etiam non eſt judicanda eſſe apud illos qui per poteſtatem ſæcularem adverſus tales pretenſas ſententias tueri ſe procurant: lex enim naturalis dictat, ut poſſit vis vi repelli: conſtat autem quod tales excommunicationes non debent dici ius, ſed vis, & violentia, contra quam fas habet liber, vel homo, vel animus ſe tueri.* In queſto Autore ſpeſſiſſime volte è trattata, e

con-

concluſa queſta propoſizione ; e ſi può preſſo a' ſuddetti leggere *de vita Spirituali animæ*, *lectio tertia*, *& il Trilogo in materia ſchiſmatis*. Ma oltre lui Silveſtro ancora *ver. Papa quarto*, allegando Pietro di Palude, moſtra, che in molte coſe conviene non ubbidire al Papa, ma reſiſtergli, e così rimediare à mali.

Il Gaetano nel primo ſuo Trattatello *de poteſtate Papæ*, *& Conciliorum*, *cap. vigeſimo ſeptimo*. Soto *nel Quarto diſtinction. decimaquinta*, *quæſtio. ſecunda*, *articulo ſecundo*. Vittoria. *in repetitio. de poteſtate Papæ* : *& Conciliorum*, *propoſitione vigeſima ſeconda*. Un luogo d' Antonio Cordubenſe è bene portare coll' iſteſſe parole, il quale *l. 4. quæſt. 10. diſt. 3.* dice : *Ubi Papa poteſtate abutitur*, *Epiſcopi reſiſtere poſſunt*, *& ſi hoc non ſufficit*, *poſſunt implorare Principes ſæculares*, *ut eorum auctoritate*, *& potentia reſiſtant vi*, *& armis*, *non per viam juriſdictionis in Papam*, *ſed jure defenſionis*, *& comprehendant*, *& puniant executores mandatorum*, *ſive miniſtros* ; *neque excommunicatio*, *aut alia cenſura à Papa inflicta quicquam valet* ; *neque tenenda*, *neque timenda*, *quia ſicut Mandatum ejus*, *& ipſa ſententia jam notoriè injuſta ex parte cauſæ*, *& ipſo facto nulla*, *neque tenenda*, *neque timenda eſt*. Lo ſteſſo ancora ſente il Cardinale Turrecremata : *leg. ſecunda cap.* 106. Et il Cardinale Bellarmino, *lib. 2. de Rom. Pont. cap.* 29. le cui parole ſono, *Itaque ſicut licet reſiſtere Pontifici inuadenti corpus*, *ita licet reſiſtere invadenti animas*, *vel turbanti Rempublicam*, *& multò magis ſi Eccleſiam deſtruere niteretur*, *licet iniquum ſit ei reſiſtere non facendo quod jubet*, *& impediendo ne exequatur voluntatem ſuam*, *&c.*

Di queſto modo di reſiſtere trattano Felino, e Decio *cap. Si quando. de reſcript.* Socin. Senior, *capit. uulli*, *de Sententia excommunicationis*. Curtius Senior, *conſilio decimo*. Navarro *capit. cum contingat*, *rem. ſecundo*. Molti di queſti Dottri parlano della reſiſtenza, che debbono fare gli Eccleſiaſtici à Comandamenti, e alle Cenſure del Papa ingiuſte ; & a molti degli abuſi, che il Pontefice commette nella diſpenſazione de' beni Eccleſiaſtici ; nè perciò queſti ſono meno à propoſito per provare, che i ſecolari maſſime Principi, e trattandoſi di coſe temporali, tanto più lo poſſono, e debbono fare ; perche ſe nelle Spirituali, & Eccleſiaſtiche, che pure Dio gli hà commeſſe, quando abuſa della podeſtà, ſi può reſiſtergli ; quanto più nelle temporali, che non gli hà ordinato di trattare, e ſe gli Eccleſiaſtici, che ſono più ſoggetti poſſono reſiſtere, quanto più i Secolari, & i Principi, e ſe molti di queſti Dottori ammettono, che gli Eccleſiaſtici chiamino in ajuto i Principi per reſiſtere al Papa, quanto più lo dovranno fare eſſi Principi, quando ſi tratta della giuriſdizione, che Dio hà loro data ? e quando ſi tratta inſieme della difeſa dell' imperio loro, e della Religione, vita, onore, e roba de' ſudditti, dati loro da Dio in governo ? Il che è detto eſpreſſamente in trè Canoni, *vigeſima tertia qu. 5. cap. Principes*, *cap. in Regium*, *cap. Adminiſtratores* : *&* 16. *qu. 7. cap. filii s*. E che i Principi ſieno protettori della vera Religione de' ſudditi, ſi vede in molte Piſtole di San Leone Papa Primo a Martino ; e di San Gregorio a Maurizio, & in tutte le Piſtole de' ſette primi Concilj generali agl' Imperadori, che in quei tempi regnavano.

Nè queſta Dottrina repugna a quella ſentenza, che il Papa non poſſa eſſere giudicato da alcuno, nè ſia ſoggetto a qualſivoglia podeſtà ; atteſochè altro è punire uno per giuriſdizione avuta ſopra lui, & altro è impedire *de facto* le ingiurie, ch'egli tenta di fare ad altri, *de facto* : così inſegnano Gaetano, e Turrecremata, e Bellarmino ne' luoghi allegati di ſopra.

Propoſizione Decimaſettima.

NOn ſolo è peccato nel Giudice il pronunziare una ſentenza ingiuſta, e nulla : ma ancora, quando è notoriamente tale, è peccato nel miniſtro l' eſeguirla.

E coſa notiſſima preſſo à tutti, che chiunque in modo alcuno participa del peccato altrui, commette peccato : per lo che San Paolo *a' Romani*. 1. nume-

merati alcuni generi d'errori, disse esser rei della dannazione eterna *non solùm qui faciunt, sed, & qui consentiunt facientibus*. L'eseguire la sentenza è un modo di participare in essa molto principale; poiche alcuni participano, che però non portano niente d'essenziale al peccato commesso; come chi lo lauda, o chi ne riceve frutto: altri sono talmente à parte, che l'effetto senza loro non seguirebbe. L'esecuzione della sentenza è notabilissima parte, e tale, che senza essa la sentenza non hà l'ultima perfezione; adunque non solo pecca il ministro, che eseguisce l'iniqua sentenza; ma hà parte principalissima nel peccato: per lo che la divina sapienza dice, *secundum Judicem populi sic & ministri ejus*; *Eccles.* 10. & *Proverb.* 19. *Princeps qui diligit mendacium omnes ministros habebit impios.*

Dell'Interdetto non solo è esecutore chi ne porta la sentenza, e chi la intima; ma ancora qualunque Ecclesiastico, che l'osserva. E la sentenza di Scomunica non solo è eseguita da chi la intima; ma ancora da chiunque si ritira dallo Scomunicato, e gli nega gli uffizj debiti, perche la sentenza è pronunciata contro di lui.

Dal che ne segue che, essendo un'Interdetto nullo, peccano tutti i Cherici, che lo servano: & essendo nulla la Scomunica, peccano tutti quelli, che s'astengono dalla Comunione di chi è in tal modo indebitamente scomunicato, non prestandogli quelle cose, che peccherebbono negandogli per l'ordinario.

Questa conclusione è provata, e determinata da Navarro *cap. cum contingat. Rem.* 2. *numero vigesimonono*, il qual dice, *Injuriam facit, qui excommunicatum, prætendentem suam excommunicationem nullam, vitat in his, quibus vitatio est illi præjudicialis, secundum Innoc. & omnes alios in illo cap. solet.* Veggasi tutto *nu.* 28. & *num.* 29.

Propositione Decimaottava.

IL Principe, contra il quale, per non aver ricevuto un comandamento nullo del Prelato spirituale, è fulminata sentenza di scomunica nulla, & il cui Stato è sottoposto all'Interdetto perciò nullo, può colle forze, che Dio gli hà date, proibirne l'osservazione, e conservarsi la professione, nella quale si trova dell'esercizio della Santa Religione Cattolica: e se probabilmente credesse, che il culto Divino fosse per diminuirsi, overo nascerne alcuno scandalo, pecca non lo facendo.

Questo si dimostra, atteso che per legge naturale ognun può conservar l'onor suo contra chi *de facto* vuol levarglielo; e quando è persona pubblica, sicchè la vergogna è per ridondare non in lui principalmente, ma nella comunità, non può senza peccato trascurarne la difesa, come provano Gaetano, 2. 2. *quest.* 73. *artic.* 2. e Soto *in l. de rat. teg.* e Navarro *in Manual. cap.* 18. *num.* 46. e generalmente tutti i Teologi, Canonisti, e Sommisti.

Ma incorrerebbe in grandissimo disonore il Principe, il quale, vedutosi in necessità di conservare la Libertà, e Sovranità datagli da Dio, non hà ceduto ad un asserto comandamento nullo, se dopo col permettere l'esecuzione dell'interdetto perciò fulminato, mostrasse d'aver commesso peccato in non ubbidire, e perciò restasse, e presso a gli altri Principi, e presso a' sudditi suoi in opinione, e di poco prudente, e di poco Religioso; il qual disonore ridonderebbe anco in vergogna de' sudditi, e dello Stato suo, e porterebbe incomodità gravissima al suo governo. Navarr. *nel cap. Cum contingat, Rom.* 2. *num.* 22. & 23. dà per consiglio ad un privato, contra il quale erano state fulminate censure, le quali egli in pubblica disputa aveva mostrato essere invalide, e nulle, che non dovesse in modo alcuno astenersi dalle cose Divine, non solo, che sono di obbligo; ma ancora dalle divozioni volontarie pubbliche: acciocche alcuno perciò non lo tenesse per scomunicato veramente: aggiungendo, che questo non è portar poco rispetto alle censure; anzi è un per-

portar gran rispetto alle censure legittime, il negarlo alle false, non adorando un Dio falso pel vero; e non confessando contra la propria coscienza, e con scandalo d' aver commesso peccato. Ognuno, che lo leggerà in quel luogo, non solo sottoscriverà alle ragioni ottime allegate da lui pel caso, che tratta; ma resterà capacissimo, che vagliono tanto maggiormente nel presente, dove si tratta d' un Principe, e d' un Senato prudentissimo, e religiosissimo, perloche il pericolo, e lo scandalo sarebbono eccessivamente maggiori. Et oltre questa ragione due altre ne sono, che fanno pruova intera alla proposizione suddetta.

Nel Deuteronomio *cap.* 26. dice Mosè: *Dominum elegisti hodie, ut sit tibi Deus. Dominus elegit te hodie, ut sis ei populus peculiaris: & cap.* 29. *ut transeas in fœdere Domini Dei tui, & in jure jurando, quod hodie Dominus Deus tuus percutit tecum, ut suscitet te sibi in populum, & ipse sit Deus tuus.* Quello, che per così solenne patto è stato da Dio concesso ad un governo, non gli può essere senza colpa levato. E quando viene privato *de facto*, hà, per legge Divina, naturale ragione di difendere la sua Religione; e contra la forza indebita, che vuole levargliela, mantenerla con forza, ad esempio de' Maccabei. 1. *Macbab.* 3. *Nos pugnabimus pro animabus nostris, & legibus nostris;* & ancora, *Pugnemus pro populo nostro, & Sanctis nostris.*

La seconda ragione è, che nel ricevere la Religione Cristiana, fù come stabilito un contratto per autorità Divina tra 'l popolo Fedele, & i Ministri della Chiesa; cioè, ch' essi al popolo predichino il verbo di Dio, ministrino i Sacramenti, & uffizj Divini; e scambievolmente il popolo somministri loro il vitto necessario. Di questo parla S. Paolo, *à Corinti nella prima cap.* 9. *Quis militat suis stipendiis unquam, quis plantat vineam, & de fructu ejus non edit, quis pascit gregem, & de lacte gregis non manducat? nunquid secundum hominem hæc dico? An, & lex hæc non dicit? scriptum est enim in lege Moysis. Non alligabis os bovi trituranti.* Siccome il soldato riceve lo stipendio dovutogli; così è obbligato al servizio militare; & il Pastore è obbligato a somministrar il pascolo, & all' incontro riceve il latte; & al bue può esser proibito di mangiare il frumento dell' aja, se non si adopra al battere.

Se adunque quando il Ministro dell' Altare avrà al popolo ministrato quello, che dee, hà ragione di ricercare il suo stipendio, e può colle armi sue spirituali difendersi contra chi glielo nega; così quando il popolo hà somministrato quello, che dee delle cose temporali, può colla forza sua mantenersi nella possessione dello spirituale, che con violento modo se gli vuol levare.

Non sarà giudicata troppo onesta cosa, che avendo gli Ecclesiastici non solo il vitto necessario, che assegna loro il Vangelo per servire al popolo nelle cose divine; ma cento volte più, e d'avvantaggio; vogliono al presente, godendo del contratto fatto, ritenersi quello, ch' è dato loro, e non contribuire scambievolmente quello, di cui sono debitori.

E se dirà alcuno, che si contentano di lasciar ogni cosa, e partirsi; se gli replicarà, che il contratto tra loro, & il Popolo, non è un precario; ma un' obbligo scambievole perpetuo.

E siccome, se il Principe volesse mandarli via richiamerebbe il Pontefice, dicendo; che i beni sono dati all' Ecclesiastico irrevocabilmente, perloche le persone loro non si possono licenziare, così quando essi vogliono partire, dice il Principe con ragione, non voglio che tù parta; perche il tuo servizio nelle cose divine mi è debito irrevocabilmente.

Ma per confermare tanto più le cose sopraddette, resta di mostrare un' altra proposizione.

Proposizione Decimanona.

L' Interdetto è una Censura nuova nella Chiesa, che se non è adoperata colla debita discrezione, è a distruzione notabile d'essa.

E si prova ; perche non si fà menzione d'Interdetto, nè quanto alla voce, nè quanto al significato, nella Scrittura divina ; nè in alcuno degli antichi Padri ; nè in raccolte de' Canoni di Burcardo, nè d'Ivone, nè di Graziano, il quale scrisse circa il 1150. Ma bensì incomincia dopo di quello. Perche ne fà menzione Sorimo ne'Decretali d' Alessandro III. in una sua lettera a' Prelati d'Inghilterra l'Anno 1170. in circa.

E se alcuno pensasse, che il cap. Miror. 17. *quæst.* 4. si potesse interpretare dell' Interdetto ; prima da se stesso conoscerà, che a nessun modo si può intendere del locale, del qual parliamo noi; in secondo luogo, che altro è *Oblazione non recipi*, & altro è *non interesse divinis*.

Ma i versati nelle Storie senza difficultà sapranno, che Bonifacio Conte abitò sempre in Cartagine; per lo che non si può per alcun modo trarne la conclusione dell' antichità dell'Interdetto locale, che comprende gl' innocenti.

Nel principio, che s'incominciò à sottopor luoghi all'Interdetto, furono proibiti tutti gli Uffizj Divini, eccetto il Battesimo de' bambini, e la Penitenza de' moribondi. Alessandro III. *cap. Non est nobis, de sponsa.* Anno 1170.

Circa il 1200. Si concesse la Predica, & il Sacramento della Confermazione da Innocen. III. *cap. Responso. de sent. excomm.*

Circa il 1230. Gregorio IX. concesse, che una volta per settimana si potesse celebrare una Messa senza sonar campana con voce bassa, e serrate le porte, per consecrar il Santissimo Sacramento per viatico de' moribondi penitenti, *capitul. Permittimus, de sentent. excommunicat.*

Circa il 1245. Innocenzio Quarto concesse, che il Sacramento della Penitenza si potesse ministrare a' Crocesegnati, & a' forestieri; e che i Cherici potessero celebrar i Divini Uffizj a due, overo a trè, con voce bassa : *cap. Quod, intex. de pen. & Rem*

Circa il 1300. Bonifacio Ottavo constituì, che la Penitenza si ministrasse non solo a gl' infermi, ma anco a' sani; e che si celebrasse ogni giorno, e si dicessero i divini Uffizj con voce bassa à porte serrate, senza suono di Campane, e nelle Feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, & Assunzione della Madonna, si celebrasse pubblicamente a porte aperte e con suono di Campane *cap. Alma mater de sen. exc. in* 6.

Quali fossero i frutti de gl'Interdetti è bene recitarli colle stesse parole del detto capitolo *Alma mater*, e della Stravagante *Provide*. Quello dice : *Quia vero ex distinctione hujusmodi statutorum excrescit indevotio Populi, pullulant hæreses, & infinita pericula animarum insurgunt, ac Ecclesiis sine culpa earum debita obsequia subtraherentur.*

Le parole della stravagante sono, *Tollantur mortuis, seu minuuntur suffragia, præsertim per oblationem frequentem hostiæ salutaris : adolescentes, & parvuli participantes ratius Sacramenta minus inflammantur, & solidantur in fide, fidelium tepescit devotio, hæreses pullulant, & multiplicantur pericula animarum.* E la Glo. sopra il detto capitol. *Alma mater* dice : che dopo levato l'Interdetto d'un luogo, gli uomini di 30. e 40. anni, che mai non avevano veduto Messa, si ridevano de' Preti, che celebravano : veggiamo ancora quello, che Domenico Soto celebre Dottore ne dica *in* 4. *distinct* 22. *quæst.* 3. *a.* 1. *Immo interdictum, quamvis ex una parte ad terrorem excommunicatorum conducat, ex altera tamen in periculum divini cultus vergit ; potissimum si fuerit prolixum : nam tunc non solum populus dessuetudine frequentandi divina officia affectum eorum & sensum perdit, verum etiam & clerus ipse remissior fit, & ignavior ad eadem divina celebranda, qua utique ratione, & divina religio detrimentum patitur, & populus solet in moribus sylvescere.* Per ovviare a questi disordini da qualche tempo in quà, quando per cause non legittime è stato interdetto qualche Regno, ò Stato, i Prncipi hanno usato di non permetterne l' esecuzione. Il che però hà fatto la Repubblica : e di ciò si potrebbono addurre

mol-

molti esempj : ma perche tutti sono occorsi con strepito d'arme insieme, ne diremo solo alcuni occorsi in pace. Nel 1468. Paolo II. sottopose all'Interdetto la Città di Nivers, & il Parlamento di Parigi per decreto fatto sotto li 2. Decemb. dell'istesso anno, ch'è ne registri, ordinò, che il servizio Divino fosse continuato, e gli Ecclesiastici costretti a seguirlo.

E nel 1488. Innocen. VIII. interdisse Gant, e Bruges; & il Parlamento dichiarò l'Interdetto abusivo, e comandò la continuazione del servizio Divino, come racconta Renato Copino *l.2.t.4.* Già a tutti è noto, che Filippo il Bello Rè di Francia si valse del rimedio, che la Repubblica usa al presente, quando il Regno suo fu interdetto da Bonifac. VIII. e Lodovico XII. quando da Papa Giulio II. Ma aggiungeremo di più, che Lodovico Richeomo, moderno Provinciale de' Gesuiti nella sua Apologia al Rè di Francia loda, e commenda il fatto del Rè Lodovico XII. e lo propone ad ogni Rè da imitare; siccome anche afferma, che essi imiterebbono i Francesi sudditi di quei Rè, quando alcun Papa volesse oppugnare per l'avvenire il Regno di Francia.

Adunque dalle cose suddette s'è provato quanto da principio fu proposto; Il che ancora più facilmente si poteva provare coll' autorità de' Santi Padri antichi: ma, perche al presente pare che i Dottori Classici insegnino più chiaramente, abbiamo però più tosto voluto confermare le cose proposte da noi coll' autorità de' moderni, con tutto, che la dottrina d'esse Proposizioni sia stata tenuta nella Chiesa in tutti i tempi: e però la sottomettiamo anche al giudizio d'essa Santa Madre Chiesa, che non può fallire.

THEOLOGORUM VENETORUM

JOAN. MARSILII, PAULI VENETI, FR. FULGENTII,

Ad Excommunicationis, Citationis, & Monitionis Romanæ Sententiam in ipsos latam.

JOANNES MARSILIUS Presbyter Neapolitanus Sacræ Theologiæ Doctor.

CATHOLICÆ VERITATIS audiendæ studiosis S.

VERBUM *Dei non est alligatum*, inquit Paulus 2. ad Tim. 2. Idcircò vobis (Catholicæ Veritatis Studiosi) per me nota fieri his literis nonnulla oportet, quæ si nunc dissimularem, postea sine fructu dicerem cum Propheta Psalm. 13. *Quoniam tacui inveteraverunt ossa mea* ab illis, qui ut Paulo V. R. Pontifici rem gratam facerent, Venetam Christianissimam, atque à suo exortu semper Catholicam Rempublicam suis scriptis hactenus persecuti sunt. Multi libelli partim tacitis, partim ementitis, partim proprijs præpositis nominibus in lucem editi fuerunt. In quibus plerique Viri docti, atque Catholici præter multas Propositiones suspectas de hæresi, erroneas, temerarias, scan-

daloſas, ſeditioſas, calumnioſas, de jure, & de facto manifeſto falſas, nonnullas etiam hæreticas; quarum oppoſitæ expreſſe leguntur in Sacra Scriptura ab ipſis auctoribus minus fortaſſe conſideratè prolatas fuiſſe animadverterunt, inter quas præcipuè ſequentes numerantur.

Prima eſt: *Principes ſæculares nullam habere poteſtatem ſupra clericos habitantes in ſuis Dominijs neque de jure divino, neque de jure humano*. Hæc propoſitio habetur in Reſponſione Bellarm. ad Octo Propoſitiones propoſitione 1. §. 1. & clarius in Reſponſione ad oppoſitiones R. P. M. Pauli §. 3. Cujus oppoſita eſt illa prima Petri cap. 2. qui cum illos ad quos ſcribebat, appellaſſet *gentem ſanctam, & regale Sacerdotum*, ſic concludit: *Subjecti igitur eſtote omni humanæ creaturæ propter Deum, ſive Regi quaſi præcellenti, ſive Ducibus tanquam à Deo miſsis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia ſic eſt voluntas Dei*. Ubi expreſsè loquitur de ſubjectione in Judiciis, quam ſubjectionem dicit eſſe ex voluntate Dei, ac proinde jure divino. Eſt etiam manifeſte contra Paulum ad Romanos cap. 13. *Omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit*, ubi cum *omnem* dicit, neminem excipit, & loquitur literaliter de Principibus ſæcularibus contra Hæreſim modernam Anabaptiſtarum, quæ jam tum inſurgebat, quæque negat eſſe ullam poteſtatem laicam de jure divino, quæ, pro dolor! nunc videtur nimium invaleſcere.

Secunda eſt: *Poteſtatem Principis ſuper laicos non eſſe de jure divino*. Hæc habetur in Reſp. 5. §. ultimo. Cujus oppoſita eſt Sap. 6. ubi convertens Sapientia Dei ad Reges ſermones ſuos: *data*, inquit, *eſt à Domino Poteſtas vobis*. Prov. 8. *Per me Reges regnant*. Matth. 22. *Reddite quæ ſunt Cæſaris Cæſari*. Ad Rom. 13. *omnis poteſtas eſt à Deo*. Prima Petri c. 2. *Subjecti eſtote omni humanæ creaturæ propter Deum, ſive Regi quaſi præcellenti, ſive Ducibus tanquam à Deo miſsis in vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia ſic eſt voluntas Dei*.

Tertia eſt: *Poteſtatem, quam Chriſtus Dominus dedit Petro, & ſucceſſoribus ejus tanquam ſuis Vicarijs eſſe illimitatam, & abſolutam*. Habetur hæc Propoſ. in Reſponſione Bellarmin ad propoſ. 4. §. 1. Cujus oppoſitæ ſunt omnes illæ in quibus eſt ipſius poteſtatis limitatio: videlicet: *Exemplum dedi vobis, ut quemadmodum ego feci; ita & faciatis*, Jo. 13. *Reges gentium dominantur eorum: vos autem non ſic*. Lucæ 20. *Sicut miſit me pater, & ego mitto vos*. Jo. 20. *Non eſt diſcipulus ſuper magiſtrum*, Jo. 13. præterquam quod eſt erroneum dicere etiam omnem Chriſti ſpiritualem poteſtatem fuiſſe ab eo, Petro, & ſucceſſoribus ejus communicatam, ut Theologi omnes fatentur.

Quarta eſt: *S. Paulum fuiſſe Prædicatorem gentium, & non Chriſti Vicarium*. Hæc habetur in libello illo famoſo edito ementito nomine Io. cujuſdam Philothei Bononiæ in Typographia Archiepiſcopali, in Reſponſione ad objectionem XVI. Cujus oppoſita eſt apud ipſummet Paulum ad Galatas. ca. 2. ubi rationem reddens, cur reſtiterit in faciem Petro, eo quod non rectè ambularet in veritatem Evangelij. *Qui* inquit, *operatus eſt Petro in Apoſtolatum circumciſionis, operatus eſt & mihi inter gentes*. Et in Canone Catholicæ, & univerſalis Eccleſiæ: *Ut gregem tuum Paſtor æterne non deſeras, ſed per beatos Apoſtolos tuos continua protectione cuſtodias, quos operis tuis Vicarios, eidem contuliſti præeſſe*. Paſtores fuerunt enim omnes Apoſtoli Chriſti Vicarii æqualis auctoritatis, omnes Epiſcopos creaverunt: omnibus dictum eſt: *Quæcumque ligaveritis ſuper terram, erunt ligata & in cœlis*.

Quinta eſt: *Qui Hoſtiam à Sacerdote interdicto conſecratam adorant; eſſe Idololatras*. Habetur in multis manuſcriptis inſtructionibus a quibuſdam profugis religioſis, ſuis pœnitentibus relictis. Hujus oppoſita expreſsè eſt Matth. 26. *Hæc quotieſcumque feceritis, facite in meam commemorationem*. Non enim ablata poteſtate Juriſdictionis, auferri poteſt poteſtas ordinis per indelebilem characterem impreſſi: imo neque

omni-

omnino auferri poteſt poteſtas etiam juriſdictionis V. C. in caſu neceſſitatis, licet contrarium habebatur in illa inſtructione ad populos impreſſa, ſine nomine auctoris, & loci Impreſſionis, de qua infra.

Has Propoſitiones, dum ego non tanquam Judex, neque enim me æſtimo ſupra id quod ſum: ſed tanquam Catholicus, ac privatus Doctor, pro Eccleſiæ utilitate diſcutio, & pro defenſione juſtiſſimæ cauſæ DD. meorum Venetorum examine, non ſapiens pluſquam oportet ſapere, ſed ad ſobrietatem nimirum: ut ſaltem ab auctoribus ad removendum ſcandalum explicentur: qua in re cum ipſi Pontifici, tum Eccleſiæ univerſę ſine dubio præſtatur obſequium: Schedula tenoris ſequentis contra me Romæ affixa, & publicata fuit ad inſtantiam cujuſdam Ludovici Boidi fiſcalis, ut ipſe ſe nominat.

De Mandato Illuſtriſs. & Reverendiſs. DD. Cardinalium contra hæreticam pravitatem generalium Inquiſitorum.

HIC denunciatur excommunicatur presbyter Joannes Marſilius de Neapoli Venetiis degens ex adverſo pincipalis, & declaratur incidiſſe, & incurriſſe in pœnam excommunicationis majoris latæ ſententiæ, confiſcationis omnium, & ſingulorum bonorum ſuorum mobilium & immobillium, jurium & actionum præſentium & futurorum, privationis omnium, & ſingulorum beneficiorum Eccleſiaſticorum, penſionum, officiorum, & dignitatum quarumcunque, inhabilitatiſque ad illa & ad alia in futurum obtinenda, & in alias pœnas, & cenſuras Eccleſiaſticas contentas in literis monitorialibus, & citatoriis contra ipſum decretis, exequutis, & in actis judicialiter reproductis, ob illarum non paritionem. Inſtante R. D. Ludovico Boido Procuratore fiſcali S. Romanæ, & univerſalis Inquiſitionis.

Locus ſigilli.
Quintilianus Adrianus Not.
Romæ ex Typographia Vaticana. 1606.

QUam ego appellatam denunciationem, ut legi, ſtatim nullam, atque invalidam eſſe ſalva reverentia, quam Sedi Apoſtolicæ ſemper detuli, tenui, atque defendi, quod etiam hoc meo ſcripto nunc teneo, defendo, vobiſque omnibus notum ac manifeſtum eſſe vehementer cupio, primo quia de numero Judicum expreſsè, ac ſingillatim non excipitur Cardinalis Bellarminus, qui contra me ſcripſit, & quem contra ego ſcripſi, ſcriboque, qui meus eſt publicus, & notorius adverſarius: ſecundo quia cum literis citatoris & monitorialibus, de quibus in ea mentio fit, ob juſtiſſimas cauſas parere nec debuerim, nec potuerim, cumquæ meæ literæ Proteſtationis, Excuſationis, Petitionis, Oblationis, Profeſſionis fidei, Dictionis de nullitate, & in caſu quo &c. Appellationis coram Notario, & Romam à Miniſtris Sancti Officii Inquiſitionis Venetiarum tranſmiſſæ, imo typis impreſſę, pro juſtitia meæ cauſæ per multa loca diffuſæ fuerint, nihilominus prædicti judices de illis nulla facta mentione ad ſententiam proceſſerunt, quam etiam callidè ſine nota diei prolationis ipſius, ſive effixionis impreſſerunt. Quod ut clarius omnibus conſtet, meas literas, quibus ipſorum literis citatoriis reſpondi, facta prius occaſionis mentione, quare citatus fuerim, hic ſubiiciam.

Poſtquam quidem Religioſi, qui ob interdictum à Paolo Quinto Romano Pontifice, contra Rempublicam Venetam publicatum, quamvis nullum, & Matricis Eccleſiæ exemplum non ſequentes, ſicut ipſis à Sacris Canonibus præſcribitur, Venetiis diſceſſerunt, atque alii ex ipſis tanquam ſeditioſi, & Reipublicæ pernicioſi dimiſſi cum cuſtodiis fuerunt. Quædam Inſtructio directa ad Paulos Status Veneti, qui interdictum tanquam nullum non obſervabant, typiſque mandata per templa, & publicatas vias diſſeminata fuit, ſine

nomine auctoris, & loci impreſſionis ab ijs ſine dubio tranſmiſſa, qui Eccleſiæ cauſam tueri ſe falsò gloriantur, qui libellus manifeſtam hæreſim continent, ut ipſi etiam adverſarii confitentur, cum ergo primum viſus fuit, ut obviam tanto iretur malo. Quædam propoſitiones, quæ octo dicuntur Catholicam continentes doctrinam ex adverſo impreſſæ, viſæ ſunt ſine nomine auctoris, & loci impreſſionis ad exemplum jam dictæ inſtructionis. Has mihi Romæ tribui a quibuſdam Cardinalibus per viros fide dignos literis admonitus fui, & niſi illas retractarem, vel me excuſarem, fore, ut brevi graviſſimis pœnis, illi qui apud Pontificem ipſius vindices jure, ſive injuriam videri volunt, me perſequerentur, quas ut evitarem, cum jam conceptam opinionem ex animis hominum aliter non poſſem evellere, dictas Propoſitiones, juſto volumine adverſus Cardinalem Bellarminum Catholicis auctoritatibus, rationibuſque defendi, quam etiam Defenſionem Sanctæ Eccleſiæ Catholicæ, quæ errare non poteſt, judicio ſubieci: Interim Romam ſuper generalia citatus fui ad reſpondendum de fide, cui ego citationi, cum in nullo mea me conſcientia remorderet ſequentibus literis Proteſtatoriis, &c. reſpondi.

Pro D Ioan. Marſilio Presbytero Neapolitano Sacræ Theologiæ Doctore.

COram vobis Reverendo P. Inquiſitore Generali Venetiarum comparuit Dominus Joannes Marſilius Presbyter Neapolitanus Sacræ Theologiæ Doctor, & expoſuit qualiter ad ejus notitiam pervenit: quòd Romæ affixæ fuerint, & publicatæ quædam literæ citatoriæ, ſive monitoriæ; in quibus ad inſtantiam Reverendi D. Ludovici Boidi I. V. D. Sanctæ Romanæ & Univerſalis Inquiſitionis Procuratoris fiſcalis, tanquam per edictum publicum ab Illuſtriſſimis, & Reverendiſſimis D.D. Cardinalibus Generalibus Inquiſitoribus, ipſe comparens citatus fuit, attento quod judicialiter conſtaret ad præfactum comparentem non patere tutum acceſſum; & notorium eſſet in ejus propria perſona literas exequi non poſſe, ad perſonaliter comparendum in Romana Curia in Officio Sanctæ Inquiſitionis, & reſpondendum coram ipſis, vel eorum Commiſſario generali de fide, ac ſe ex purgandum ab obiectis de quibus in proceſſu ſub pœnis, ut in præfatis literis continetur, ad quas &c. Cui citationi cum ipſe comparens parere nullo modo poſſit, cum ipſe ab hac Civitate Venetiarum ſub pœna capitis diſcedere non valeat, neque illi ad Romanam Curiam pateat tutus acceſſus, neque per interiacentia loca ſecurus tranſitus, ac præterea notorium ſit, quod coram ſuſpectis judicibus citatur, attento quod notorium apud omnes eſt, quod ipſe comparens ſumpſerit defendendam quandam Epiſtolam continentem octo propoſitiones in materia Cenſurarum à Sanctitate ſua Venetam in Rempublicam fulminatarum, quæ à præfatis Illuſtriſſimis Dominis prohibitæ fuerunt, & contra quas Illuſtriſſimus Dominus Cardinalis Bellarminus integrum edidit tractatum: quam ob rem valde eidem comparenti Judices præfati, ſalua ſemper in omnibus illorum reverentia ſuſpecti reddunturque in Civitate Venetiarum adſit Sancti Officii Inquiſitionis Tribunal, in quo ter in Hebdomada illius Officiales conveniunt, reſident, & jus dicunt, quod etiam conſuevit a tempore ſuæ Inſtitutionis, uſque in præſens cauſas fidei cujuſcumque generis tractare, in illis procedere, & etiam terminare, neque unquam ad hanc Civitatem, ullæ citatoriæ, aut monitoriales literæ contra quaſuis perſonas ab Officio Sanctæ Inquiſitionis Romanæ conſueverunt decerni, ſed omnes ejuſmodi cauſæ in eo Tribunali judicantur, unde nulla apparente cauſa propter quam præfatus comparens extra hanc civitatem debeat citari, merito illius ſuſpicio augetur: Quibus ſtantibus prout ſtant, & ipſe comparens quatenus opus ſit legitimè probare ſe offert, proteſtatur coram vobis, quod paratus eſt quodlibet judicium fidei in hac civitate ſubire, & ab omnibus ſibi objectis ſe expurgare, & ſi

quan-

quando poterit ſecurè ex hac civitate & Dominio exire, paratus eſt ad quæcumque loca ſibi non ſuſpecta, & coram non ſuſpectis indicibus comparere, & fidei ſuæ rationem reddere, proteſtans pariter, quod ſemper tenuit, ac id præſentiarum tenet Sanctam Fidem Catholicam Sanctæ Romanæ Eccleſiæ, quæ continetur in profeſſione Fidei Sanctæ Memoriæ Pii IV. quam ſæpe emiſit, & paratus eſt uſque ad effuſionem ſanguinis confiteri. Qua propter ad nullos actus contra ipſum in Romana Curia, aut in ipſo Sanctæ Inquiſitionis Romanæ Officio de jure deveniri poſſe. Proteſtans de nullitate omnium, & ſingulorum, quæ in ejus abſentia, ſtantibus præfatis legitimis impedimentis, agentur, aut tractabuntur, ſalvis omnibus aliis rationibus, & juribus ſibi in præmiſſis, & in aliis quomodolibet competentibus, & nihilominus ſi quidquam contra hujuſmodi ſuam proteſtationem attentatum fuerit ex nunc, prout ex tunc de injuſtitia, & de gravamine, & de illorum nullitate proteſtatur, ac ab eis, illorum quocumque ex nunc prout ex tunc, provocat, de nullitate dicit, & appellat ad illum ſive ad illos ad quem, vel ad quem, ac ex tunc prout ex tunc, Apoſtolos petit, non ſe aſtringens, &c.

Præſentata, & accepta in tribunali Sanctæ Inquiſitionis Venetiarum, ut ſtatim Romam tranſmitteretur intra tempus in monitorio præfixum coram Notario, & Teſtibus ut in actis die 9. Septembris 1606.

QUibus non obſtantibus, immoneque ipſarum ulla mentione facta, ſupra poſita denunciatio contra me publicata fuit, qua declaratus ſum in excommunicationem majorem latæ ſententiæ, atque alias pœnas, ut ibi, &c. incurriſſe, tantum ob non paritionem, planè (quod ſalva reverentia dictum ſit) contra omnia jura Divina, atque humana: nam quis cum evidenti certoque periculo mortis parere tenetur literis citatoriis ad reſpondendum de fide? Quis trahi poteſt extra tribunal loci, in quo habitat, in prima inſtantia, Romam, cum alibi fieri id commode poſſit, & præcipuè Venetiis, cum ſecundum concordata, cauſæ Sanctæ Inquiſitionis, eorum qui Venetiis degunt debeant Venetiis agi, & terminari? Quis poteſt dici non paruiſſe, qui de facto fidei profeſſionem fecit, pro qua facienda Romam citatus fuit? Quæ cum ita ſint. Primo Deum Optimum Maximum, cujus cauſam defend deprecor, ut Eccleſiæ ſuæ, promptis remediis ſuccurrat. Deinde eos quorum intereſt obteſtor, ut omnes ſimul congregentur in unum, haſque controverſias de meo, & tuo, quæ inter Eccleſiaſticos, & Laicos per ſæpe magno cum Eccleſiæ detrimento, & ſcandalo oriuntur aliqua ratione dirimant: ut tandem ſpiritualia à ſpiritualibus, temporalia à temporalibus magiſtratibus adminiſtrentur, amota Babylonica confuſione. Denique omnes Chriſti fideles obſecro; ut cauſa mea cognita conſiderent an jugum noſtrum factum ſit importabile magis illo, de quo dixit Petrus, quod neque nos, neque Patres noſtri potuimus. Et nihilominus me in Catholicum ſcriptorum numero, atque adeò in Eccleſiæ communione retineant, qui pro veritate tuenda, hæc patior, cum certus ſim, cum Apoſtolo, quod nemo ſit, qui poſſit me ſeparare à charitate Chriſti, & Eccleſiæ niſi prius ipſe me ſeparavero, quod certè non effeci, ſic me Deus adjuvet, & Sancta Dei Evangelia.

Contra vero protervos, has duas concluſiones in loco tuto defendendas ſuſcipio.

Si quis dixerit aliquem poſſe à Chriſto aut à Catholicæ Eccleſiæ communione ſeparari, niſi prius ipſe ſe ſeparaverit: Eſt hæreticus.

Si quis dixerit, aliquem ſine ſua culpa excommunicatum ob hoc tantum, quia non auditur Pontifex, vel ejus miniſtri non audiuntur, cum audiri, nec poſſunt, nec debent, verè, & validè excommunicatum eſſe: Eſt hæreticus, ac proinde ipſe eſt excommunicatus.

Ego Ioan. Marſilius.

Ampliſſimis , ac Reverendiſs. DD.

S. R. E. CARDINALIBUS,

PINELLO, ASCULANO.

Sanctæ Ceciliæ, de Giury, Blanchetto, Arigonio, Bellarmino, Zappatæ, de Bubalis, Monopolitano Nuncupatis Generalibus Inquiſitoribus.

Ampliſſimi & Reverendiſſimi DD.

COram vobis, Ego Frater Paulus Venetus Ordinis Servorum compareo per has literas, achumillimè & ſubiectiſſimè deprecor ut ad examen revocatis iis, quæ contra me in Congregationibus veſtris acta ſunt, has meas exceptiones contra illa recipere, & admittete non dedignemini. Et enim ſub die 20. Septembris in Congregatione veſtra decretum fuit, ne divulgaretur, aut legeretur, vel retineretur à quoquam libellus Italico ſermone à me compoſitus, cui titulus eſt, *Conſiderazioni ſopra le Cenſure della Santità di Papa Paolo Quinto, contra la Sereniſſima Repubblica di Venezia*, necnon alius cui titulus, *Apologia per le Oppoſizioni dell' Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Signor Cardinal Bellarmino a' Trattati, & alle Reſoluzioni di Gio: Gerſone, ſopra la validità delle ſcomoniche*: ac alius a me cum aliis ſex inſcriptus, *Trattato dell' Interdetto della Santità di Papa Paolo Quinto*, cum nonnullis aliis ejuſdem argumenti ab aliis compoſitis, & etiam cum omnibus componendis, tanquam in illis plurima, temeraria, calumnioſa, ſcandaloſa, ſeditioſa, ſchiſmatica, erronea, & hæretica, reſpectivè deprehenderentur.

Deinde verò die 30. menſis Octobris decreta fuit contra me citato per edictum in Romana Curia affigendum ſub excommunicationis latæ ſententiæ pœna, necnon & perpetuæ infamiæ, ac privationis omnium, & ſingulorum officiorum, & dignitatum, ac aliis pœnis per canonicas conſtitutiones, & arbitrio veſtro imponendis ut intra terminum 24. dierum per me ipſum, & non per procuratorem compaream ad reſpondendum de fide, & me ab omnibus expurgandum. Cum fide dignorum, juridica atteſtatione, ac aliis documentis conſtare aſſereretur, tutum acceſſum ad me non patere; prout in præfatis decretis, ſue edictis impreſſis plenius, ac latius contineri dicitur, ad quæ &c.

Et quidem Ampliſſimi DD. ego juxta Sancti Petri præceptum ſemper paratus fui, cuique poſcenti rationem reddere de ea, qua vivo fide, & ſpe, ac fidei judicium publicum in Eccleſia maximè ſalutare, ac neceſſarium eſſe conſtanter affirmo, ne omni vento doctrinæ circumferamur, & ne ab iis, quibus quæſtus eſt pietas, incauti decipetemur. Verum ſicut hujus ſacræ & ſanctæ rei uſus eſt apprimè ſalutaris, ita inter omnia abuſus eſt maximè peſtilens, ac pernicioſus, dùm innocentibus eo prætextu contra omnia divina, & humana jura quandoque invidia concitatur, & indefenſi odiis onerantur, & opprimuntur, & ſana doctrina profligatur qua Mundus, & Reſpublicæ, juxta Evangelica & Apoſtolica inſtituta, reguntur, & conſtant: Ego ſanè nihil magis opto, & cupio, quam vobis omnem obedientiam, & ſubjectionem præſtare, & fidei meæ rationem reddere, neque enim lucem fugio, ut qui doctrinæ Catholicæ innixus (prout Dominus præcepit) Cæſari, quæ Ceſaris ſunt, & Deo, quæ Dei ſunt, reddidi. Verum ea eſt temporum conditio, ut huc uſque multa evenerint, quibus exploratum omnibus reddatur, me a citatione, & mandato veſtro excuſari.

Cum enim nullo ſervato juris ordine, libelli præfati auctoribus inauditis, interdicti, & prohibiti fuerint, nec ex illis excerptæ ſint & ſignatæ, ac cenſuris propriis per ſingulas notatæ ſententiæ, & propoſitiones ut cujuſmodi eſſent, & viderentur, manifeſtum per ſingulas fieret, quemadmodum olim, & in Conſtantienſi Concilio præſertim, fieri mos obtinuerit, ſed, & novo & inaudito more, artificioſaque oratione, in illis contineri plurima temeraria, calumnioſa, ſcandaloſa, ſeditioſa, ſchiſ-

ſchiſmatica, hæretica reſpectivè pronunciatum fuerit: ita ut ob orationis obſcuritatem, & adverbii interminatam limitationem non appareat, an illis nominibus omnibus, omnes libelli, prædicti damnati fuerint, vel quo nomine quilibet dignus cenſeatur, at que ejus rei gratia id factum fuerit, ut quando cumque, & quidquid libitum fuerit, & futurorum negotiorum rationes ſuaſerint, de illis dicere liberum, & integrum reſervaretur, neque interim ſua auctoribus defenſio occurrere poſſet. Cumque etiam de toto argumento eodem conſcribendi libri omnes jura, & rationes Reipublicæ Venetæ complexuri, jam damnati fuerint, finis cuicunque pretenſæ liti contra quemlibet eorum jurium, & rationum enarratorem, & aſſertorem impoſitus fuit. Quapropter Ampliſſimi Domini, cum jam ſententia de libellis per me compoſitis pronunciata ſit, poſt tantum præjudicium mihi inaudito illatum, nunc contra me judicium illud tanquam reintegra conſtitui, & me in illud vocari, & poſt pronunciatam ſententiam citari, nullo jure decet.

Neque præterea eſt, quòd ego poſſim judicium ſincerum arbitrari, cum inter alios ſedeat judex Ampliſſimus Dominus Cardinalis Bellarminus, qui in libello, cui titulum facit Italicum, *Riſpoſta del Cardinal Bellarmino al Trattato de' ſette Teologi di Venezia, ſopra l' Interdetto dalla Santità di N. S. Papa Paolo V. & alle Oppoſizioni di Fra Paolo Servita contra la prima Scrittura dello ſteſſo Cardinale*, ſe maximam injuriam à me accepiſſe ex præfata Apologia apertè profitetur, & cum ſibi obiecta minimè diluat, maledictorum acervum in me cumulat, & undique vindictam ſpirat, atque eam ob rem ab inſtituendo contra me judicio, vel ab interveniendo (tanquam judex) in inſtituto abſtinere debuiſſet, vel Dei timore, & propria conſcientia deterrente, vel ſaltem ne cuiquam ſcandalo propterea eſſet.

Accedit quod cum jam promulgatæ fuerint ſententiæ, & cenſuræ contra Sereniſſimum Principem, Senatum, & Rempublicam Venetam, & contra illorum fautores, adhærentes, & conſultores, quibus ergo ex obedientia, & cum benedictione R. Patris Prioris Generalis mei Ordinis Servorum, pro Theologo, & Eccleſiaſtici Juris Conſulto inſervio, infenſum in me animum, ſicut alii diſſimulare non poſſunt: ita ego non perhorreſcere nequeo. Quæ cum omnibus pateant longiori enarrationi non fuerant explicanda.

Cum vero fide dignorum (ut aſſeritur) teſtimonio, ac aliis documentis vobis conſtet, ad me, pro exequenda citatione perſonali; non dari tutum acceſſum, iiſdem etiam, mihi ad vos acceſſum eſſe minus tutum, & intutiſſimum, multo clarius conſtare oportet; quamobrem & me onere id vobis probandi, quod omnino facturus eram, ſublevaſti, ſi enim vobis potentiſſimis viris, vel unius citationis exequendæ facultas non ſuppetit, mihi omnium minimo, & veſtra, ac veſtrorum communione abſente tutus erit per veſtros tranſitus, tutus erit ad vos acceſſus?

Nec in poſtremis ponendum eſt quod Sereniſſimi Principis interdicto diſceſſus ex hoc Dominio Eccleſiaſticis prohibitus eſt, cui in primis mihi obedire oportet, tum ob communes cum omnibus rationes, tum quia ſpirituali ſervitio Reipublicæ regulari, ac legitima obedientia adiuncto non modò a Dominio, ſed neque à Civitate (niſi impetrata facultate) diſcedere licet.

Quod ad me attinet, Ampliſſimi Domini, paratus ſum cuicumque fidei meæ rationem reddere, & quibuſcumque judicibus non ſuſpectis reſpondere, atque ad quæcunque tuta loca propterea proficiſci.

Quæ cum ita ſe habeant, vos per adventum maximi, & tremendi judicis, (apud quem perſonarum acceptio nulla erit) obteſtor, ne in vermem, aut canem mortuum perſecutionem intentetis, ſed prout jus exigere conſtat) exceptiones meas contra judicium, judices, & locum admittatis, & de jure factas pronuncietis. Quod ſi aliter à vobis factum fuerit, coram Deo, & Sancta Eccleſia de nullitate veſtri Decreti, & ulterioris

cujuſcumque proceſſus dico, & Divinæ protectioni me committo, & curam mei in illius majeſtatem conijcio: quod ſi à veſtra communione (pro ut comminamini vos facturos) ſeparatus fuero contra omnem divini, ac humani juris diſpoſitionem, Deo adjuvante, æquo animo ferre paratus ſum, certus cùm Gelaſio, quod apud Deum, & ejus Eccleſiam neminem gravare poteſt iniqua ſententia. Comminatæ infamiæ perpetuæ pœna minus concutior, dicam cum ſanctiſſimo viro. *Sentiant de Auguſtino quicquid libet, ſola me in oculis Dei conſcientia non accuſet*: monuit olim Sanctus Petrus, *nemo veſtrum patiatur, ut homicida, aut fur, aut maledicus, aut alienorum appetitor, ſi autem ut Chriſtianus non erubeſcat*. Maximè cum Sanctis Apoſtolis gaudebo, ſi pro Chriſti, & Sancti Apoſtoli Pauli doctrina contumeliam patiár. Sed quòd pro exponendis, ac defendendis juribus Catholicæ, ac potentiſſimæ, & toti orbi venerandæ Reipublicæ infamia notandus ſim, non erubeſco: verum quod etiam pro defendenda memoria, & fama Joannis Gerſonis Chriſtianiſſimi Doctoris, & excellentis doctrinæ, ac pietatis viri, & Romana Eccleſia optimè meriti, infamiam ſim paſſurus, libens ſuſtinebo. Evangelicæ & Apoſtolicæ doctrinæ puritate, ac tantæ Reipublicæ claritate, & piiſſimi doctoris celebritate injuſtæ, ac immeritæ infamiæ notam delendam fore confidens. Pœnas vero privationis officiorum, & dignitatum, quas ultra excommunicationem comminamini, nihil moror. Nulla officia, nullas dignitates, aut volo, aut etiam oblatas ſum recepturus. In qua vocatione me Deus conſtituit, divino ſervitio incumbere decretum eſt, hujuſmodi illi, qui eas pœnas putant, commoveantur, Ego maximum puto officium, maximam dignitatem in hoc humili, & infimo gradu perpetuo vivere.

Interim verò cùm ob præfatas, & alias opportuno tempore, ac loco allegandas cauſas ad vos venire ad reddendam verbis rationem fidei minimè poſſim per opera ante acta, & per agenda in poſterum integram rationem reddidi, ac reddam, eamque obſervantiam, obedientiam, ac fidem, quam ante (præſertim tot annis, quibus Romæ verſatus ſum) vobis detuli, integram ſervabo, ſperans Deum mihi opportunitatem, ſpatium, & cauſam oblaturum, ut innocentiam meam vobis, & univerſo orbi comprobem, ac tempore illi accepto me exauditurum, & interim facturum eum tentatione proventum, ut ſuſtinere poſſim: At vos obnixè deprecor, ac per Chriſti Domini adventum, & veſtrum officium, & in Dei Eccleſia locum obteſtor, ſi quas ſententias, & propoſitiones in ſcriptis meis reprehendendas duxiſtis (cum ex ambiguis prioris edicti verbis id conjici nequeat) illas excerpi, & ſuis nominibus notari, jubeatis, ut ego vel judicio veſtro, cui ſemper maximè deferam, adhærens, illas ſi minus claræ fuerint, exponam, vel amplioribus rationibus, & argumentis communiam. Interim enim dum aliis aliorum ſcriptis, & ſine ſpeciali expreſſione, & cum ambiguo adverbio damnantur, nihil reprehenſione dignum in illis inveniri obteſtor.

Venetiis ex conventu Servorum Die 25. Novembris 1606.

FRATER EULGENTIUS

Natione Iralus, Patria Venetus, Gente Manfredus, Fide Chriſtianus Catholicus.

Religione Obſervans Franciſcanus, Ordine Sacerdos, profeſſione Sacerdos, Theologus, officio Prædicator veridicus, & veræ Evangelicæ doctrinæ propugnator acerrimus, atque Apoſtolicæ vitæ ſectator humillimus.

Reverendiſſimis in Chriſto Patribus, DD. Archiepiſcopis, & Epiſcopis univerſis unà cum omnibus cujuſvis gradus presbyteris Senioribus, Clericis, ac perſonis Eccleſiaſticis, cujuslibet ordinis religioſis regularibus, necnon & cujuſcumque ſtatus laicis ſæcularibus Chriſtianis Catholicis.

Gratiam Sancti Spiritus, Spiritum Christi, Zelumque Apostolorum.

AD manus jam, vel ad minus notitiam vestram antequam meam arbitror perveniſſe citationem, & monitionem quandam S. R. E. Cardinalium X. Generalium in Chriſtiana Republica Inquiſitorum Romæ impreſſam, & affixam, ad voſque, veſtrorumque plurimos miſſam aſſerentium illammet in propria perſona mea judicialiter exequi minimè potuiſſe, aut poſſe, cùm ad me Fratrem Fulgentium, qui ſupra citatum in ea ac monitum, in hac alma, præclaràque Venetiarum Urbe Catholica degentem, & commerantem tutus non pateat acceſſus: propterèaque exiſtimantium requiſitionem ab ipſis per eorum Procuratorem fiſcalem factam, juſtam, & rationi conſonam, ipſamque citationem legitimam, monitionèmque canonicam, forma, & modo, prout in ea prolixius, abundantiuſque continetur. Verùm etſi eaſdem ipſas citatorias, & monitoriales literas rationi diſſonas, juri omni contrarias, à veritate alienas, nullam continere juſtitiam, nullam ſervare legem, nullam prorſus redolere Chriſtianam Charitatem perſpicuum ſit intelligentibus: atque illorum verſutias, & calumnias, calumniatorumque, & accuſantium malignorum depoſitiones non convenientes, falſaſque agnoſcentibus: quia tamen non omnibus ita hæc perſpicua ſunt, à quibuslibet ut clarè perſpiciantur, ſequentia illis, vobiſque ipſis notanda, & animadvertenda erunt.

I. *Conſt. Apoſto. lib.* 6. *c.* 27. Sanctæ in primis Inquiſitionis officium, & congregatio inſtituta videntur adverſus (ut ipſimet etiam Inquiſitores ferunt) hæreticam pravitatem: quam ſanè quidem omnes ſanæ mentis & intelligentiæ cognoſcunt eſſe, quicquid ſit contra D. N. Jeſu Chriſti Evangelium, ac fidem ab Apoſtolis ejus traditam à Sanctis Patribus, ac Doctoribus expoſitam, perque eoſdem à Spiritu Sancto in Generalibus œcumenicis Concilijs declaratam, & decretam. Hanc verò integram, illeſam, incontaminatamque quum ipſe idem Frater Fulgentius ejuſdem profeſſor, ac defenſor ſemper & ubique profeſſus ſim, & defenderim, dicendo ſcribendoque, & nunc, vel hic maximè, haud certè ſcio ad reſpondendum de qua, aut de quibus me expurgandum illuc coram ipſis, vel ipſorum Generali Commiſſario vocent, citentque, ni forſan velint, vel dicant hæretica, pravaque eſſe (quod abſit) Prophetarum, Apoſtolorumque dicta: & immunditias Sacrorum Doctorum, Sanctorumque Patrum ſententias, atque decreta, quibus Dei noſtri voluntas aperitur, Chriſti Salvatoris doctrina explicatur, ejus Fides roboratur, Fidelium illum ſequentium vita dirigitur, hæreſes deteguntur, hæreticique convincuntur, errores refelluntur, vitia reprehenduntur, peccataque arguuntur, ac peccatores ipſi reducuntur, & convertuntur, abuſus exceſſuſque pravi (quibus religio noſtra Chriſtiana obſcuratur, & confunditur) deteſtantur, è medio tolluntur, ac denique virtutes ſuadentur, boniq; mores inſtituuntur. His autem fermè omnis concio, omnis ſermocinatio, omnis denique mea innititur, abſolviturque eloquutio.

II. *Ad hæc verò quis Fiſcalis?* vel ad quid pro ea fiſcus? quum non de prædijs ampliandis, aut poſſeſſionibus acquirendis, domibus conſtruendis, aut ſupellectilibus poſſidendis (de quibus prò dolor, & pudor! potiſſimum concertatur, per quæve cultus divinus minuitur, ſpiritualium cura negligitur, & animarum ſalus periclitatur) ſed de rebus fidei tantàm ſpiritualibus, deque ſpiritibus ipſis, animabus (inquam) agitur, & pertractatur, inquiſitio ſine fiſcali, correctioque ſine fiſco fieri debeat.

Quid autem à me expetitur, aut extorquetur, qui cum Petro Apoſtolo, Matth. 19 cæteriſque omnia reliquerim ſequens Chriſtum Dominum (prout ſuo me poſt Apoſtolos perfectius cunctis exemplo docuit Pater meus Seraphicus ipſius Domini imitator mirificus, vir undequaque Apoſtolicus Franciſcus) nil profectò habeam, quod in aliorum fiſcum, ſeu turpe ſub hac ſpecie lucrum,

etum, vel potiùs luxum contra Apostolorum usum, ritum, institutumque, inferatur, & convertatur?

III. At si per me malè actum, vel non rectè probatum quid eis relatum sit quod monitione, correctione, aut etiam punitione indigeat, aut dignum, quod per inquisitionem corrigatur, puniaturque, nonne adest hic inquisitionis officium, & Tribunal, & Generalis hujus status Catholici Inquisitor, adsistentibus cæterisque officialibus, qui his, terque per hebdomadam congregantur, residents, & munus exercent? A quibus à suæ initio institutionis ad præsens usque causæ fidei, eæque gravissimæ pertractari, in illisve procedi, atque definitiva etiam sententia terminari consuevit. Quod quidem neque hoc ipso controversiarum (quæ haud fidei sunt) tempore non est intermissum, aut remissum, cedum corruptum, aut sublatum. Et si fortè fortuna Inquisitor ipse, seu ejus Commissarius, aut Officialis alius, quod hic per se æquè tractare, aut efficere minimè valuerit justè, Romæ pertractandum, efficiendumque minus justè, subreptitiè, & falsò transmiserit: Romanique ipsi Inquisitores, ob id, vel aliud figmentum vellent me in suis habere (ut dicunt) manibus, vigintiquatuor tantum dierum spatium (quo citationem ipsam pro uno, altero, & tertio, ultimoque peremptorio termino completam statuunt ad procedendum in me. ut personaliter compaream, simque coram ipsis) assignare, nunquid non est hoc exterminare, extra terminos ponere, ac perimere? Eam verò appellare Canonicam, justam, & legalem, dicereque (& audere) si ipse citatus dicto dierum spatio, quo literæ citatoriæ hujusmodi affixæ ipsum arctent, non comparverit, velle contra eum procedere, & procedi mandare justitia mediante, nonne ridiculum est audire & tirannicum? Alas expertus cum Sanctissimo Vate dicere possum. *Quoniam vidi iniquitatem, & contradictionem in civitate*, cumque Ecclesiaste: *In loco judicii impietatem*, nullo juris justitiæve servato ordine, quinimmò contra omnem ordinem, Jusque omne divinum, nedùm humanum, ac gentium etiam infidelium, qui absque fide & lege, præter naturalem: qua (natura dictante) Deum credunt esse mundi rectorem, ac justum inquirentium se remuneratorem: justè & ipsi judicant, ea, quæ legis sunt naturaliter facientes. Contra verò facere, contrave rationem præcipere non solùm injusti, sed & tiranni est. Deus enim Omnipotens impossibilia non præcipit, ac in his, quæ præcepit hominem ad ea, quæ sibi naturaliter, ac civiliter impossibilia sunt, minimè impellit, aut arctat; præcepisseque eum aliquando talia asserere, aut asseveranter dicere, hæresis est. Hæreticum itaque pronunciare, ac tirannicum præcipere, impossibile esse quis non sciat? Sciunt ipsimet, & incunctanter affirmant literas eorum citatorias ad me citatum nequaquam tutò pervenire posse: sciuntque, & scire multo certius debent memet, & multo minus ad eos personaliter accedere haud licere: sed neque hinc pedem extra movere. Verùm & si liceret, & possem, cùm præfatæ citationis eorum notitia ad me die solum hujus Mensis vigesima secunda pervenerit, qui fieri (quæso) potest, ut ad assignatam ab ipsis diem, quæ erat vigesima octava ejusdem mensis, media hyeme hinc pauper, pedestris, pedesque nudus, non curru, vel rheda, aut equo, & sine pecunia & pera: (quæ norma eundi à Christo Domino præscripta est discipulis sancti ejus Evangelij prædicatoribus) prædicans ipse Evangelicèque ambulans, illuc me conferam, transferam, vel potius transvolem?

IV. Et quæ, amabo, necessitas impulit, vel utilitas allicit, vel ratio ostendit aut æquitas (nè dicam charitas urget) persuadet me subtrahere panem (quod non fecit magister meus veritatis prædicator) hisce confusis parvulis petentibus, & qui eis frangat non habentibus, seu potius ob vanum istius interdicti timorem: aut forsan aliquam exinde (licet in reliquis illud non servent) expectationem non audentibus, veluti mutis canibus latrare non valentibus,

& ſic relinquere verbum Dei, quod Spiritus Sancti ope per os meum tanta cum præclaræ hujus Catholicæque Urbis Venetæ neceſſitate egreditur, tanta aviditate eſuritur, tanta attentione auditur, manſuetudine ſuſcipitur, ac utilitate retinetur? Volunt fortaſſis, vel cupiunt Paſtores hunc populum Catholicum, Sacris privatum, pabulo etiam verbi privari? Privationis vero pœnam, infamiæ notam, atque excomunicationis ſententiam, quas minitantur mihi, non formido, aut timeo: cum omnibus nedum rebus ſed affectibus ob Chriſti Domini ſequelam ſponte privatus privari, niſi Dei gratia, (quæ ab hominibus ſicut non aufertur) non timeam: neque per infamiam, & bonam famam aſſuetus, ut ſeductor, & verax, infamari, niſi peccato, poſſim; quod ſolum facit infamem, & ſine quo excomunicatio infligi non poteſt, & ſi infligatur, indebitam, & injuſtam, ac proinde non timendam Doctorum ſententiæ, atque Patrum decreta conclamant.

V. Quod etſi ipſorum ſucceſſores aliter judicantes, indignam, utpote indebitam, ac injuſtam per teſtium invidorum malignantium depoſitiones falſas, veluti juſtam, & rationi conſonam attenderunt Fiſcalis eorum querulantis requiſitionem: cur non potius meam, quæ admittatur, ne dum audiatur, dignam excuſationem, & ſatis probatam rationem, necnon, & impoſſibilem acceſſionem? imo ad Romam accedendum, vel Venetiis abſcedendum, aliterve reſpondendum, alio modo expurgandum, ſeu aliud faciendum, dicendum impoſſibilitatem non attendant? ſin verò non attenderint, ſed aliquid indebiti, & injuſti contra me, ipſum ſic abſentem, & obedientem, Catholicumque credentem, ac Catholicè docentem attentaverint, nunc prout ex tunc, coram vobis, & tota Eccleſia proteſtor, de injuſtitia, gravamine, ac nullitate, atque à quocunque ex tunc prout ex nunc, de nullitate dico, deque gravamine, & injuſtitia apello ad quem, vel ad quos ex nunc prout ex tunc judicium rectum non ſuſpectum ſpectat ſpectabitque: nullo, ad nullumque me adſtringens: paratus tamen ſemper ad ſatisfactionem contra omnium malignantium depoſitiones poſcentium rationem de ea, quæ in me eſt, ſpe, atque fide; ſed cum modeſtia, & timore conſcientiam habens bonam; ut in eo, quod detrahunt mihi, confundantur, qui calumniantur meam bonam in Chriſto converſationem: Melius eſt enim, ut benè faciens (ſi voluntas Dei velit) pati quam malè faciens. Utinam ſibi ipſis, & univerſo gregi, attenderent, & non ſpiritibus erroris: nec intenderent mandatis hominum averſantium ſe à veritate: ſed neque fabulis, & genealogiis interminatis, quæ quæſtionem præſtant magis, quam ædificationem Dei, quæ eſt in fide.

VI. Intendere autem, atque attendere diligenter vos velim, Sancti Reverendiſſimique Patres, compresbyteri, confratres, ac commilitiones mei in Chriſto, quæ oppoſita ſunt ante faciem veſtram. Quod & ſi vos ipſi non intenderitis, & attenderitis: intendet, attendetque certè Deus, atque videns, inquirenſque in adjutorium meum intendet: quemadmodum, & ſua bonitate, clementia, & juſtitia, altero ab hoc anno intendens, attendens, videnſque, ac inquirens; è medio ſublatis, qui injuſtè iniquitatem fecerunt in me; (quibuſdam tamen relictis ad eorum correctionem, meam verò exercitationem) mirabiliter adjuvit. Cui omnis honor, gloria, & Imperium nunc, & ſemper.

Datum Venetiis ex Sacro Sanctiſſimi Domini Redemptoris Noſtri Conventu, Sereniſſimæ hujus Reipublicæ patronatu, Anno ab ipſius Domini Noſtri Ieſu Chriſti Incarnatione 1606. *Indict.* 4. *die verò Novembris* 25. *Principatus Sereniſſimi, & Sapientiſſimi, perinde ac Chriſtianiſſimi Domini Leonardi, Divina miſeratione Ducis Venetiarum, & cap. Anno* 1.

FINIS,

CONSIDERAZIONI

SOPRA

LE CENSURE

Della SANTITA' di

PAPA PAOLO V.

CONTRA

LA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA,

DEL

P. M. PAOLO DA VENEZIA,

Dell' Ordine de' SERVI.

PSAL. CVIII.

Maledicent illi, & tu benedices.

STIMO' sempre la Repubblica di Venezia, che il fondamento principale d' ogn' Impero, e Dominio, fosse la vera religione, e pietà, & hà conosciuto per grazia singolare di Dio l'esser nata, educata, e cresciuta nel vero culto divino, il quale ella hà con molta sollecitudine procurato sempre d' accrescere, spezialmente, con fabbricar molti edifizj sacri, e quelli adornare magnificamente, provedendoli di condecenti Ministri, e ricevendo quegli Ordini di Religiosi, che i tempi sono andati producendo nella Chiesa Catolica. Di che fà manifesta fede il numero grande delle Chiese riccamente dotate, e l' ampiezza de' Monasterj, non solo nella Città di Venezia, ma ancora nell' altre suddite: e ciò sempre con opportuno, e necessario riguardo d' impedire tutti quegli accidenti, che potessero esser nocivi alle Città & a' Dominj per le novità, che s' introducono sotto pretesto di Collegj, Confraternità, Società, ò Congregazioni, & il danno, e pericolo, che portano alla pubblica sicurezza le fabbriche grandi fatte, e situate in luoghi non opportuni: per lo che ebbe sempre in considerazione quali sorte di persone s' introducessero nella sua Città, & in qual luogo si fondassero i Monasterj, le Chiese per poter riceverli e sosten-

tar-

tarli: e quando conobbe, che la diligenza comune, & ordinaria non baſtava, inſino l'anno 1337. ſtabilì per legge, che in Venezia non foſſero fabbricate Chieſe, Monaſterj, Spedali & altri tali luoghi ſenza licenza. La qual legge confermò & innovò poi nel 1515. e nel 1561. Ma avendo avvertito, che così fatta proviſione era neceſſaria ancora per l'altre ſue Città terreſtri, e marittime nel 1603. comandò a Rettori, che per l'avvenire non doveſſero permettere a qualſivoglia perſona Religioſa, o Laica di fabricar Monaſterj, Chieſe, Spedali, o altri ridotti di Religioſi, o Secolari, ſenza licenza del Senato, ſotto pena di bando alle perſone, e di confiſcazione della fabbrica, e del fondo.

Stimò anche ſempre la Repubblica, che ſiccome ella ne' tempi innanzi s'era eſemplarmente conſervata, coſi doverſi conſervare medeſimamente nell' avvenire coll' uſo della ſincera, & incorotta giuſtizia amminiſtrata à ſudditi ſuoi, apendo che la Scrittura divina dice, *regnum de gente in gentem transfertur propter iajuſtitias, injurias, contumelias, & diverſos dolas.* (Eccl. 10.) Et in contrario, *Rex qui indicat in veritate pauperes, thronus ejus in æternum firmabitur,* (Prov. 29.) Per lo che conſervando ciaſcuno in poſſeſſo de' ſuoi beni, con difeſa, e protezinoe ſpecifica dell' onore d' ognuno, hà mantenuta e perpetuata felicemente la quiete, e tranquillità pubblica. La quale perche non aveſſe ad eſſer turbata con indebita uſurpazione e offeſa altrui; eſſendoſi ſpeſſo trovati in atroci, & enormi delitti diverſi Eccleſiaſtici; i quali colla bontà della vita, e de coſtumi, com' è l'obligo loro, dovrebbono eſentarſi dalla giuſtizia criminale; non è reſtata la Repubblica d' uſarla contro di loro, per quanto la pubblica tranquillità hà ricercato, concedendo però loro eſenzioni da Magiſtrati ne' delitti comuni per favorir quell' Ordine, ad eſempio de' Principi circoſtanti: tenendo in queſta maniera ſempre i cattivi in timore, e conſolati gli offeſi: e così eſercitando la podeſtà datale da Dio, hà coſtumato dal ſuo naſcimento ſino à tempi preſenti ſenza alcuna interruzione di giudicare, e punire ne' delitti gravi qualunque Eccleſiaſtico di qualſivoglia grado, & ordine; onde hà continuato a godere, & eſercitare colla quiete pubblica l'antica & indipendente libertà del ſuo vero Dominio.

Similmente la Repubblica in ogni tempo hà proccurato di tenere i ſuoi ſudditi abbondanti di poſſeſſioni, e beni ſtabili, ſapendo che alla ſicurezza pubblica principalmente era d' utiliſſimo ſervizio ſe il privato foſſe ſtato comodo; là onde già circa 300. anni cominciò ad avvertire, che gli Eccleſiaſtici andavano cercando cotidianamente di creſcere in poſſeſſioni, e rendite: coſa che (ſe bene eſſi non avevano tale intenzione) riuſciva però non ſolo in danno delle famiglie ſecolari, che neceſſariamente biſognava che mancaſſero, ſcemandoſi la quantità de' beni loro, ma ancora in detrimento delle pubbliche forze. Imperocche, diminuendoſi ſempre il numero de' Cittadini, che attendono, e ſervono al governo civile, e mancando la quantità de' beni loro, ſopra i quali le pubbliche rendite ſono fondate; e per lo contrario, creſcendo il numero degli Eccleſiaſtici, che pretendono eſenzioni da tutti i carichi neceſſarj alla Repubblica, & aumentandoſi la quantità de' beni loro, che pretendono pure d'eſſere eſenti, era neceſſario, che le coſe pubbliche ſi andaſſero ſommamente diminuendo. Aggiungevaſi, che non potendo mai gli Eccleſiaſtici alienar coſa alcuna, ſe non con qualche loro avvantaggio, & eſſendo le Chieſe perpetue, ſe eſſi ſempre acquiſtaſſero, & i Secolari ſempre diminuiſſero, era neceſſario in fine, che reſtaſſero tutti i beni in mano degli Eccleſiaſtici, e ſi eſtingueſſe ogni nobiltà, & ogni civiltà, riducendoſi il Mondo à due condizioni d'uomini, Eccleſiaſtici, e Villani.

Per provedere adunque à così grave e noto inconveniente, ordinò la Repubblica l'anno 1333. che alle Chieſe non foſſe donato, o laſciato alcuno bene ſtabile in perpetuo nella Città, e nel Ducato di Venezia, e che ſe pur foſſe laſciato dopo certo termine ſi vendeſſe, reſtando alle Chieſe il prezzo; la

qual

qual legge variamente fù osservata sino al 1536. quando fù stabilita in questa forma: Che non fossero da alcuno lasciati beni stabili alle Chiese, se non per due anni, nel qual tempo si dovessero vendere, e se ciò non fosse fatto dagli Ecclesiastici, un Magistrato avesse cura di farne l'esecuzione. E dalle sopraddette leggi si vide in diversi tempi esser seguiti tanti beni, e pubblici e privati, che alcune Città delle suddite per constituzioni loro municipali decretarono l'istesso, parte anticamente, e parte in questi tempi nostri. Le quali cose dal Senato considerate, per ridur tutto lo Stato suo ad uniformità, e provedere alle diminuzioni de' beni secolari, nel 1605. estese la legge, ch'era ordinata per la Città di Venezia, à tutto lo Stato insieme. Aggiungendo che nessuno nella Città di Venezia, ò nello Stato, possa sotto qualsivoglia colore vendere, donare, ò in altro modo alienare à persona Ecclesiastica beni stabili senza licenza del Senato, da concedersi nel medesimo modo, come si concede nelle alienazioni de' beni pubblici, e ch'ogni alienazione altrimente fatta, sia nulla, e gli stabili confiscati con pena a' Notaj.

Per li quali rispetti, trè anni innanzi, del 1602. per moderar il soprabbondante acquisto degli Ecclesiastici, che sotto pretesto di ragioni dirette avute da loro ne' beni posseduti da Laici, ogni giorno tentavano d' appropriarseli; movendo lite ora à questo, or à quello de' possessori, dando nome d' Enfiteusi à Censi, ed alle Locazioni perpetue; e perciò eccitando pretensioni d' essere nelle vendite preferiti; overo che i possessori fossero decaduti, o che i beni non potessero passare ad ogni sorta d' eredi con molto danno de' sudditi, ch' erano travagliati, & avviluppati in continue liti; deliberò il Senato per occasione di certa controversia mossa da' Monaci di Pragia, che le Chiese non potessero appropriarsi beni posseduti da Laici per ragione di prelazione di linee, consolidazione dell' utile, salvo però il loro diretto.

Il che fù statuito, attesa la consuetudine di più di 200. anni sempre, e gl' innumerabili giudizj in conformità seguiti, per levare le occasioni delle controversie, e liti, e dar forma scritta a' Giudici da seguire in ogni caso.

Queste leggi, ordinazioni, & amministrazioni della giustizia sono molto bene state vedute, sapute, & osservate da' Pontefici passati, sì per gli avvisi continui, ch' hanno avuti da gli Ecclesiastici di questo Stato, come per li particolari, che cotidianamente hanno ricevuti da Nunzj loro residenti in questa Città, senza che per se medesimi molti Pontefici n' hanno avuto piena notizia, & informazioone; altri per essere nati, & educati in questo Stato, altri per esser vissuti privati, facendovi uffizio di confessori per molti anni, alcuni uffizio d' Inquisitori, & altri Vescovi di qualche Città. Di modo che ogni Pontefice in qualche modo ebbe notizia della giustizia, & equità delle leggi Veneziane, de' giudizj de loro Magistrati; onde si dee presupporre che non avendo mai richiamato, tacitamente insieme gli abbiano approbati. I giudizj sopra le persone Ecclesiastiche sono sempre stati esercitati, e per lo passato più frequentemente, che ne' tempi prossimi; e le ordinazioni, o leggi soprascritte, lasciando le più antiche memorie, si veggono essere state in uso già più di 300. anni, se bene in questi ultimi tempi alcune sono state confermate, altre dalla legge non scritta, colla quale s'osservano, ridotte in scrittura, e così finalmente espresse, e pubblicate. Delle quali una del 1602. e l'altra del 1603. sono state vedute da Papa Clemente Ottavo zelantissimo e diligentissimo, ma con tutto ciò non hanno soddisfatto alla Santità di Papa Paolo V. Al quale per incognita cagione nel principio del suo Pontificato, è piaciuto d'esaminare le leggi, & i giudizj della Repubblica.

E nel fine d'Ottobre prossimo passato nell'udienza ordinaria si dolse coll' Ambasciadore d' essa Repubblica, perche nella Sede vacante avesse fatta una legge, che proibisce à gli Ecclesiastici d'acquistar stabili, soggiungendo, che quantunque fosse constitui-

tuita in virtù d'un'altra prima, i Canoni però fanno invalida cosi la vecchia, come la nuova; per lo che unitamente voleva che fosse annullata, imponendo all'Ambasciadore di notificar questa sua volontà alla Repubblica. Il che avendo fatto, e ricevuto ordine dal Senato di dar conto al Pontefice delle ragioni, cause, e giustizia della legge, e della podestà, che la Repubblica hà di far simili ordinazioni, il Pontefice attento alla sua deliberazione, disse apertamente, che udiva per dar sodisfazione, e non per mettere cosi fatte ragioni in alcuna considerazione, e conchiuso di voler mandar sopra ciò un Breve ortatorio à Venezia, mostrò una scomunica, che aveva fatta stampare contra un'altra Citta, significando in simili cause di non voler risposte, o allegazione di ragioni, ma pronta ubbidienza; e soggiunse un'altra querela per la ritenzione fattasi ne mesi innanzi d'un Canonico di Vicenza, e dell'Abate di Nervesa, dicendo volere, che fossero rimessi al Foro Ecclesiastico, e che se la Repubblica hà privilegi di giudicar Ecclesiastici, non si estendono ne à tali sorte di persone, ne à tal genere di delitti, per li quali i suddetti sono carcerati: e qui sarà necessario di digredire un poco, per narrar le cause della carcerazione di questi delinquenti. Brandolino Valdemarino, Abate di Nervesa, fu querelato, & imputato d'aver esercitati molti atti tirannici sopra la roba, e molti degli uomini habitanti nelle terre vicine à lui: d'aver levate di vita con veleno più persone, e tra queste un Religioso Sacerdote suo domestico; d'aver dato il veleno al Padre, & ad un Fratello: d'aver fatto uccidere più uomini; d'aver tenuto commerzio carnale continuato con una sua Sorella naturale, d'aver esercitati molti atti magici, & empj, per venire al fine delle sue disonestà; e per altre cause, che non si possono senza orrore narrare più particolarmente, come apparisce nelle denunzie, e querele fatte da diverse persone contro di lui. E Scipione Saracino Canonico Vicentino fu imputato, che con disprezzo avesse rotti i pubblici sigili de' Rettori di Vicenza posti sopra la Cancelleria del Vescovato in Sede vacante, per custodia e sicurezza delle scritture, e ragioni del Vescovato, à petizione, & instanza del Cancellier di quello; e di più d'aver insultata una Gentildonna vedova di famiglia principale Vicentina sua parente, con isporcarle la porta, e la casa, dopò aver tentato per lungo tempo con modi indecenti la sua castità con scandalo pubblico, perche non, asteneva costui d'esercitare i suoi libisi nosi tentativi anche nelle Chiese.

Mà ritornando al Pontefice, la Santità sua in diversi congressi coll'Ambasciadore, persuase la Repubblica à voler lasciare da canto le sue ragioni, & ubbidirle interamente, e dopo alcuni giorni aggiunse nuove querele per la legge soprascritta, che proibisce fabbricar Chiese senza licenza. E si ristrinse risolutamente, che voleva fossero rivocate le due leggi suddette, e rimessi i due prigionieri al suo Nunzio residente in Venezia. Et il dì 10. di Dicembre formati due Brevi, uno sopra le due leggi, e l'altro sopra il giudicar gli Ecclesiastici, commise al Nunzio suo, che li presentasse: ma il Nunzio forse mosso, perche il Senato aveva in quegli stessi giorni eletto un Ambasciador straordinario per tentar ogni via umile, e possibile di rimovere la Santità sua dalla risoluzione presa innanzi la cognizione della causa, & indurla ad informarsi prima, che venir ad altra esecuzione; differì là presentazione de' Brevi, cosa, che non fù approvata dal Pontefice: mà gli spedì in diligenza comandamento di presentarli immediate. Per lo che il giorno della Natività di Nostro Signore, quando il Doge Grimani stava per render l'anima a Dio, e che la Signoria era congregata co' Senatori, de' quali alcuni avevano ricevuto il Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, altri erano per riceverlo, dimandò udienza, e presentò due Brevi sigillati, i quali non furono aperti per la morte del Doge, che succedette nel seguente giorno, sino dopo l'elezione del nuovo, i

quali aperti, si ritrovarono amendue d' un istesso tenore e contenevano, esser venuto à notizia sua, che la Repubblica ne suoi Consigli aveva constituite molte cose contra la libertà Ecclesiastica, e l' autorità della Sede Appostolica, & in particolare aveva estesa à tutto il suo Dominio alcune leggi, ch' erano per la sola Città di Venezia, ch' era di non fabbricar Chiese, e Monasterj, e luoghi pii; & un' altra, che proibiva l' alienazione de' beni Laici in Ecclesiastici senza licenza del Senato; le quali cose, per esser contrarie alla libertà Ecclesiastica, dichiara nulle, & invalide, e coloro, che le hanno statuite incorsi nelle Censure Ecclesiastiche, e comanda sotto pena di scomunica *latæ sententiæ*, che sieno rivocate, e cancellate, minacciando, se non sarà ubbidito, di procedere più innanzi. Al che il Senato sotto il dì 28. di Gennajo rispose; aver con dolore, e maraviglia inteso dalle lettere di Sua Santità, che le leggi della Repubblica osservate felicemente per tanti secoli, non ripreso da alcuno de' predecessori suoi, le quali rivocare sarebbe un rivoltare i fondamenti del governo; si ripren dano ora come contrarie all' autorità della Sede Appostolica, e coloro che le hanno constituite, uomini d' eccellente pietà, benemeriti della Sede Appostolica, che sono in Cielo, sieno notati per violatori della libertà Ecclesiastica: avere egli, secondo l' ammonizione della Santità Sua esaminate le leggi, e vecchie, e nuove, e non aver trovato in quelle cosa, che non abbia potuto per autorità di supremo Principe statuire; e toccato qualche particolare delle sue ragioni, conchiuse, credere di non esser' incorso in censura alcuna, e che la Santità Sua, piena di pietà, e religione, non vorrà senza cognizione della causa, persistere ne' minacciamenti.

Questo luogo ricerca prima, che passiamo più innanzi, che si esplichi quali sieno le opposizioni, che il Pontefice fà alle due leggi soprascritte, e quanto sieno di facile, e pronta risoluzione, e quali sieno insieme le ragioni, la giustizia, e l' equità delle leggi, e quanto sia legittima nella Repubblica la podestà di constituirle.

Oppone il Pontefice a tutte due queste leggi insieme, dicendo, che sono. *Sedis Apostolicæ auctoritati, & Ecclesiasticæ libertati immunitatique contrariæ, tum generalibus Conciliis & Sacris Canonibus, nec non Romanorum Pontificum constitutionibus repugnantes*: per lo che, prima d' ogni altra cosa sarà molto opportuno, che veggiamo, che cosa sia libertà Ecclesiastica; e donde abbia ricevuta origine. Imperocche certa cosa è che questo è nome nuovo, e non inteso per 12. Secoli nella Chiesa. Fà menzione il Santissimo Appostolo Paolo della libertà Cristiana nelle pistole a' Romani 6. a' Galati 4. a pieno; quivi dimostrando, cher per lo peccato del Primo Padre nostro eravamo fatti servi del peccato; dalla quai servitù Cristo Nostro Signore ci ha liberati, riscuotendoci col suo sangue; e però dice, *cum servi essetis peccati liberi fuistis justitiæ, nunc verò liberati a peccato servi autem facti Deo, habetis fructum quidem sanctificationem, finem verò vitam æternam*. & à Galati un' altra servitù propone alle cerimonie della legge Mosaica, dalla quale similmente Cristo ci hà liberati; quando dice: *nunc fratres non sumus ancillæ filii sed liberæ, qua libertate Christus nos liberavit* Non ad altri è stata donata tanta grazia di liberazione, che à ciascuno de' fedeli di Cristo, & alla Chiesa in corpo. Per lo che si ritrovarono alcuni de' Santi antichi, che la chiamarono libertà della Chiesa: à questa non si oppongono se non i ministri del Demonio, e la parte dell' Inferno; e non v' hà dubbio, che chiunque colle sue leggi pensasse di derogarle in una minima parte sarebbe alieno dalla Santa Chiesa Cattolica. Ma di questa non si parla al presente, poiche il famoso, & augusto nome di Chiesa, ch' era comune à tutti i fedeli anticamente così Cherici, come Laici, adesso pare, che sia ristretto per lo più à significar i Cherici solamente; Onde s' è data anco una libertà propria loro separata dalla sopraddetta, della quale pare, che Onorico III. fosse il primo à far menzione circa il 1220. ma quello, che esso Onorio intendesse per li-

ber-

bertà Eccleſiaſtica, e Federigo II. Imperadore, che nell'iſteſſo tempo, & ad inſtanza dell'iſteſſo Papa la nomina, nè eſſi lo dichiarano, nè trà i Canoniſti è in tutto ben deciſo: Poiche in tutta la Legge Canonica non ſi ttova diffinita, nè ſi dichiarano le coſe, che ſotto eſſa ſi comprendono, nè è data regola come giudicarlo; per lo che ancora non ſi accordano quando naſce diſputa ſopra alcuna coſa, ſe ſia contra la libertà Eccleſiaſtica. La libertà è diffinita da' Giureconſulti eſſere una facoltà naturale di fare quello, che ciaſcuno vuole, quanto le leggi lo permettono. Alcuni penſano, che queſta facoltà ne' Cherici di fare quello, che piace loro conforme alle leggi, ſia la libertà della Chieſa; in modo, che in queſto ſenſo quello ſteſſo, ch'è libertà aſſolutamente nel Laico, è nell' Eccleſiaſtico libertà Eccleſiaſtica, e conſiſte in godere quella facoltà, che la legge comune dà a ciaſcuno. Pare che tale ſia il ſenſo del Cap. *Eos qui*; (*De imm. ecc. in* 6.) dove dice, che ſe alcuno proibirà che non ſia cotto pane, macinata biada, fatto ſervizio agli Eccleſiaſtici, queſto ſi preſume in derogazione contra la libertà Eccleſiaſtica. Altri non vogliono così; ma ſotto queſto nome comprendono quelle coſe, che ſolamente agli Eccleſiaſtici convengono, per privilegj conceſſi loro da Dio, o dal Papa nelle coſe Spirituali, e da' Principi nelle Temporali; talmente che non voglia altro dire, che privilegio d'eſenzione, conceſſo alla Chieſa univerſale, così nelle coſe Temporali, come nelle Spirituali.

Un'altra opinione compone amendue queſte inſieme. Altri chiamano libertà Eccleſiaſtica ogni coſa fatta a favor de' Cherici, e dicono eſſere contro à quella gli ſtatuti per li quali i Cherici ſi rendono più timidi, & i Laici più audaci; la qual diffinizione è di Bartolo, (*Authen. caſſa C. Sacr. Sanct. Eccl.*) e pare la più accomodata all'eſaltazione dell'ordine Chericale.

Ora anderemo moſtrando, che preſo il vocabolo di libertà Eccleſiaſtica in qualſivoglia di queſti ſenſi, le ordinazioni della Repubblica di Venezia e la carcerazione, e condannazione di perſone Eccleſiaſtiche, non levano alcuna libertà, & inſieme riſolveremo le oppoſizioni, che particolarmente ſi fanno a ciaſcuna delle leggi.

Non dice il Papa altra ragione ſpeziale, perche la legge del non poterſi fabbricar Chieſe l'offende, ſe non per eſſere ſtatuita, così ſono le parole formali del ſuo Breve; *quaſi Eccleſiæ, & Eccleſiaſticæ perſonæ, temporali veſtræ juriſdictioni ſubiectæ aliquo modo eſſent, vel qui ea ratione in veſtris ditionibus Eccleſias, & alia pia, ac religioſa loca extruerent, tanquam in aliquo ſcelere deprehenſi mulctandi viderentur.*

Nè altra ragione medeſimamente allega per provar la ſua intenzione, che ſia contra la libertà Eccleſiaſtica la proibizione à Laici di non laſciare legati, o donare in perpetuo, e non alienare ſtabili negli Eccleſiaſtici ſe non che pare, che ſi fondi in una certa uſurpata giuriſdizione, che la podeſtà ſecolare abbia ne i beni Eccleſiaſtici, e queſte ſono le parole ſue; *perinde ac ſi temporalibus dominis liceret in Eccleſiaſtica bona quæ Eccleſiis Eccleſiaſticiſque perſonis, & aliis locis piis à teſtatoribus, & cæteris Chriſti fidelibus pro remedio peccatorum, & exoneratione conſcientiæ plerumque relinquuntur, aut alio modo conferuntur, ejus aliquod exercere.*

Ma primieramente ciaſcuno, che con interna diligenza vorrà conſiderare, penetrerà da ſe ſteſſo, che il far una legge, che proibiſca ad ogn'uno, così Eccleſiaſtico come Laico di non fabbricar Chieſe ſenza licenza, non è (come il Pontefice oppone) eſercitar podeſtà ſopra la Chieſa, ma ſopra il fondo, ſopra l'aia, o ſuperfizie, ove ſi può fabbricare, la qual neſſuno negherà, che non ſia pura, e meramente ſecolare. Neſſun privato, che proibiſca ad un Eccleſiaſtico fabbricar una Chieſa nel ſuo fondo, ſi dirà, che ordini coſa alcuna ſopra la Chieſa, ò perſona Eccleſiaſtica, ma che diſponga de ſondo ſuo à ſuo beneplacito, e che vieti l'uſo della coſa à chi non è obbligato per legge à concederlo. Non ſi chia-

ma Chiesa quella che si può fabbricare, ma quella ch' è già dedicata: ogni privato hà dominio sopra il fondo suo, & il Principe sopra tutti i fondi del Dominio hà una podestà maggiore; per lo che siccome è ingiustizia fabbricar una Chiesa nel fondo d' un privato senza sua permissione, così è ingiustizia fabbricare in qualsivoglia luogo d' un Principe contra la sua proibizione. Non viene levata quì libertà all' Ecclesiastico in alcuno de' soprannominati sensi; nel primo; perche nessuno hà libertà di servirsi della cosa altrui contra il voler del Padrone; nel secondo medesimamente; perche Dio universal Signore d' ogni cosa dando libertà a' Ministri della Chiesa d' edificar Tempj, non hà levato il Dominio del privato, nè l' Imperio del Principe sopra il fondo: nè il Papa hà disposto altrimente: nè potrebbe disporre per esser cosa temporale: nè Principe alcuno con suo privilegio hà potuto disporre d'alcuna cosa nello Stato di questa Repubblica nata libera: e così non è derogato in conto alcuno alla libertà Ecclesiastica.

E se questa ragione valesse, la Chiesa è cosa spirituale, adunque chi dispone sopra il fabbricarla, dispone sopra cosa spirituale, nè seguirebbe, che un Principe, che proibisse mettere nelle fabbriche delle Chiese Roveri, che sogliono servire al fabbricar Galee; Barche, Ponti, & altro; overo che proibisse coprirle di piombo per carestia, che n' avesse per uso di guerra, si dicesse far legge sopra le Chiese, e loro coperti, essendo nondimeno vero, che fà l' ordinazione sopra i Roveri, e sopra il Piombo, che sono cose meramente laiche. Qual cosa è che non possa esser dedicata al culto divino? forse non si troverà alcuna; non essendo se non il solo peccato contrario à Dio ogni cosa gli può essere consacrata; adunque chi disporrà d' una cosa, vietando, che non possa esser dedicata, offenderà Dio? nò certamente.

Il precetto dell' onor divino, essendo affermativo, non comprende tutte le materie, tutti i luoghi, tutti i tempi, come vorrebbono quelli che tirano tutto all' Ecclesiastico; ma ammette, che quando non manca cosa alcuna a lui, il resto s' applichi ad usi umani, & ad esso si attribuisca quanto gli è appunto condecente.

Se fosse lecito contra il voler del Principe fabbricar Chiese in qualunque luogo, sarebbe lecito similmente contra il suo volere adoperar qualsivoglia materia, e qualsivoglia artefice, il che estendendo anche a' paramenti, & ornamenti delle Chiese, & a Vasi sacri, resterebbe, che ogni panno, ogni metallo, ogni legno, & ogni altra cosa apparterrebbe all' Ecclesiastico; la stravaganza delle quali conseguenze mostrano chiaramente, che, siccome la Chiesa già dedicata, appartiene allo Spirituale, così nessun luogo può esser dedicato senza la permissione del Principe temporale, e l' equità di questa legge fù sempre conosciuta dal Mondo. Cicerone nell' orazione *pro Domo sua*, mostra che in quei tempi nessun' aia poteva esser consacrata *injussu populi*. Sotto gli Imperatori gentili ancora erano quattro leggi, (*L. sacra §. 1. ff. de re. divis. L. si plures sint & L. 2. ff. de relig. & sumptu. L. ult. ff. un. in pos. legal.*) che vietavano potersi consacrare cosa alcuna senza licenza del Principe, le quali avendo Giustiniano portate nè Digesti senza dubbio le hà accomunate alla nostra Religione, & hà data loro virtù anche sopra il fabbricar le nostre Chiese: e chi leggerà le Storie Ecclesiastiche, e le Novelle di Giustiniano, vedrà che ne' tempi degl' Imperadori, così in Oriente come in Occidente, al Principe sopra tutti gli altri è stato deferito in questa parte, sicche non solo da loro è stata richiesta licenza del far nuove Chiese; mà ancora nessuno hà mai pensato d' ergere una Chiesa in Cattedrale, o Metropolitana, senza permissione, & espresso decreto del Principe. Si può vedere sopra ciò la Novella 67. di Giustiniano, e quello che Balsamon molto diffusamente riferisce sopra il XVII. Canone del Concilio Calcedonense. Nè sarà fuor di proposito aggiunger quì il costume di Francia, dove non si possono

fab-

fabbricar Chieſe ſenza lettere Regie d' eſpreſſa conceſſione, & appreſſo ſenza decreto del Parlamento, e per portar anche eſempio di qualche luogo d' Italia, ſi ricorderà quì, che nella Repubblica di Genova v' hà particolare conſtituzione, che ſenza licenza d'amendue i Collegj non ſi poſſano fabbricar Monaſterj, in pena di confiſcazione del luogo.

Ma non tanto alle Chieſe materiali la Repubblica di Venezia ha avuto riguardo, quanto anche alle perſone che debbono aver le in governo, poi che non in ogni luogo ſtà bene ogni ſorta di Religioſi. Abbiamo un' ottimo eſempio del famoſiſſimo governo de i Rè di Caſtiglia, poiche ſenza la licenza Regia non ſi poſſono introdur nuovi Religioſi in què Regni, per lo che ſino al preſente i Padri Cappuccini non hanno potuto avervi ingreſſo; e non ſono molti anni che i Padri di San Franceſco di Paola diedero principio a fabbricar una Chieſa in Madrid ſenza la permiſſione Regia, la qual opera il Rè Filippo II. fece, che ſi fermaſſe, reſtando in eſempio la Chieſa così principiata, & imperfetta. E la Santità Sua, eſſendo Nunzio ſtraordinario preſſo a quel Rè, l'hà potuta molto ben vedere.

I fondamenti di ciò non ſono men ragionevoli, legali, e legittimi, che neceſſarj; perche ſiccome non ſarebbe permeſſo ad un numero di perſone d'alieno Stato, contrarie di coſtumi, e con fini diverſi da quelli d' una Repubblica, ch' entraſſero nello Stato di lei, e ſi riduceſſero in un ſol luogo inſieme, ſi faceſſero un Capo, e trattaſſero co' ſudditi del Principe in ſegreto; poiche queſto, come ſoſpetto e pernizioſo conventicolo ſarebbe ſubito impedito: Così col preteſto d'un Monaſtero nuovo potendo venir inſieme ſotto un Capo molti d'altre nazioni, alle volte contrarj di coſtumi e di ſenſi; e per la comodità, che hanno di trattare per le Confeſſioni, o altri colloquj ſpirituali, inſinuandoſi co' ſudditi del Principe, corromperli nella fedeltà; queſto ſimilmente con ottima ragione dee eſſer molto bene avvertito, per la pubblica conſervazione, e quiete dello Stato, e per queſto riſpetto convenne pur alla Repubblica, pochi anni ſono licenziar di Venezia alquanti Padri d'un Monaſtero, tutti di nazione aliena, per eſſere ſtati da loro ſviati molti uomini dell' Arſenale. E così gli Oratori, e Collegi, che ſi fanno di tutta una nazione in una Città, maſſime piena di molte ſorte d'uomini, non ſono ſenza graviſſimo pericolo, quando non ſia conſapevole il Principe di quello, che nelle ſue riduzioni ſi tratta. Si aggiunge, che le fabbriche, ſe non ſono ſituate in luoghi convenienti portano gravi danni alle Città, ſpezialmente a quelle, che ſono forti, e ſi sà quante Città ſono perite alle volte per una Chieſa di fuori poco lontana dalla foſſa, occupata dall' inimico accampato; e quanto danno abbia recato medeſimamente una fabbrica tale vicina alle mura di dentro; e quante macchine, e quanti edifizi ſacri ſimilmente per importanti riſpetti è ſtato neceſſario ſpianare per ſicurezza pubblica, con qualche maraviglia delle perſone ſemplici, e divote.

Non ſolo al ben pubblico è coſa utiliſſima, come di ſopra s'è diſcorſo che non ſi fabbrichino Chieſe ſenza licenza; ma ancora è per bene d'eſſe Chieſe, aciocche ad arbitrio di chi ſi ſia non ſieno fabbricate in luoghi indecenti, preſſo a cloache; nè di forma indecente, e ſenza decoro conveniente alla maeſtà della Religione, ſicche ſieno più toſto a deriſione, che ad altro: nè ſi vede che il molto, e ſoprabbondante numero delle Chieſe ſia utile per la divozione, anzi incontrario; perche quando ſono troppe, non ſi poſſono preſtare i debiti ſervizi a tutte, e cagiona più indevozione una Chieſa mal tenuta, che dieci cuſtodite; e le limoſine anco non baſtano per tutte le Chieſe quando il numero è eccеſſivo, che nè le vecchie, nè le nuove hanno i loro debiti ſervizi.

Per grazia di Dio non mancano Chieſe, e luoghi pii nella Città di Venezia, e nelle altre tutte dello Stato, e queſte ſono tali, e tante, che alcune Città colme di reliquie d' innumerabili Martiri, che reſtano poco decentemente conſervate, poſſono venir à

prender esempio da queste, e con tutto ciò non hà tralasciato il Senato, quando l'opportunità si sia presentata, di dar licenza di fabbricar nuove Chiese, e luoghi pij dovunque è occorso; e di dare parimente ingresso à nuovi Religiosi anco dopò fatta la stessa legge.

Mà chi non si maraviglierà udendo riprendersi la pena della legge Veneziana imposta à chi fabbrica Chiese senza licenza? dicendosi da chi oppone, che il fabbricarle è opera in sè non cattiva, quasi, che l'opera in sè, e di sua natura buona, se sarà fatta senza le debite circostanze non sia viziosa, e non meriti gastigo. Non dalla materia overo oggetto solamente disse Aristotile, (2. Et hic. c.6.) e dopò lui tutti i Teologi, si piglia la bontà dell'azione, ma dall'integrità di tutte le circostanze. E bene fabbricar Chiese, in luogo, e tempo e modo conveniente, ma non è bene senza queste condizioni il fabbricar in luogo altrui una Chiesa, e senza consenso del padrone, non è dovere. Il Principe, oltre il dominio, che il privato hà, tiene sopra ogni luogo una podestà molto maggiore; alla quale & il padrone & il luogo sono soggetti, sicche d'essi non si può fare quello, che il Principe proibisce, ò non consente.

Certamente hò consumato molto più parole di quelle, che bisognavano, per far capace ognuno, che abbia il senso comune, delle ragioni che sono per questa legge, ma non me ne pento, perche servono anco à difesa della seguente del 1605. che proibisce a Laici alienare stabili ad Ecclesiastici. Imperocche meno questa dispone di cosa Ecclesiastica, e comanda agli Ecclesiastici cosa alcuna, ma solamente a Secolari, e sopra beni secolari. Che ingiuria sarà mai un Principe, che, comandi a suoi sudditi di non contrattare con una sorta di persone? E cosa usitatissima in tutti i Regni la proibizione di non introdurre alcuna sorta di merci, adunque è ad offesa de' forestieri? Non credo, che alcuno assentirà a questa conseguenza: e tanto più quanto i privati fanno tal legge sopra i beni loro, quando nè contratti li vellarj pongono condizioni, che il livellario non possa vendere, o alienar i suoi utili nella Chiesa; e pure questo si fà da tutti. Et altri ne' testamenti per conservar la roba in casa loro, la condizionano sì, che non può mai passar nella Chiesa. Tutte le leggi de' Fidecommessi sarebbono contra la libertà Ecclesiastica: perche vietano, che il bene sia lasciato alla Chiesa, e quelle della Falcidia Trebellianica ancora, perche tutte detraggono alla Chiesa quella porzione, che vogliono sia detratta dà legati, e resti all'erede.

Sò, che alcuno molto zelante di qualsivoglia aumento delle cose Ecclesiastiche nel temporale, afferma, che così sia; ma non credo, che l'opinione sua avrà molti seguaci. Et è una gran risoluzione il dannare azioni & ordinazioni, che tutto il mondo Cristiano da 1500. e più anni in quà, hà, non voglio dire solamente ammesso, ma lodato, commendato, e tenuto come servizio di Dio.

Sono bene alcuni, che per far un gran favore al Secolare dicono, che sarebbe stato, e sarebbe lecito statuir una legge, che nessuno potesse vender i suoi stabili senza licenza, la quale così generale, comprenderebbe anche gli Ecclesiastici, e protrebbe il Principe richiesto della licenza, concederla sempre, quando l'alienazione dovesse passar per un Laico, e negarla quando ad un Ecclesiastico, che non sarebbe contra la libertà Ecclesiastica.

A quali bisogna ben rispondere con qualche libertà, che studiando un poco di Logica troverebbono, che concesso tutto il genere, viene concessa ogni specie in particolare, e solitaria: La onde chi concede, che il Principe possa assolutamente proibire l'alienazione bisogna, che confessi poterla proibire in Forestieri, in Nobili, in Ecclesiastici, & in qualsivoglia altra sorta di persone in particolare. Essi dicono; può assolutamente a tutti, ma non però à gli Ecclesiastici soli, e la Logica dice, se può universalmente à tutti, adunque anche à soli Ecclesiastici.

Ma più severamente loro parleremo, che

che ſtudino un poco la Divina Scrittura, dove gli ammonisà San Paolo, (Gal. 9.) *Nolite errare, Deus non irridetur*. Bella cosa certo: se non è peccato quest' effetto d' operare, che i beni Laici non possano passare in Ecclesiastici, perche lo dannano, perche lo riprendono? Non hà fatto il Principe assai bene, se non hà offeso Iddio? e se è peccato, quando restando l'istesso effetto avranno mutate le parole, che avranno altro fatto, che burlarsi di Dio e creduto d' ingannarlo con artifizj? Dio non voglia, che in animo Cristiano cadano simili pensieri. Se fosse voler di Dio, che gli Ecclesiastici instituiti da lui per attendere alle cose spirituali, mutata la loro instituzione si facessero padroni non solo d' una parte delle cose temporali, ma di tutte ancora, non dovremmo onorarli di sole parole ma con fatti procurare d' effettuar quanto prima questo voler divino.

Ma passiamo a mostrar più chiaramente che il Principe in tal legge ordina sopra cose veramente sue. E pur cosa chiara, che se una possessione hà qualche servitù non può il padrone d'essa lasciarla alla Chiesa, sicche non ritenga la servitù stessa; Ma qualunque stabile si ritrova in uno Stato, hà soggezione al Principe, la quale è molto maggiore, e più stretta di qualsivoglia altra, che possa avere con alcun privato; imperocche la podestà del Principe sopra i beni è maggiore, che il dominio del privato. Può il Principe per la podestà sua, affine di ben pubblico, derogare, e levare il dominio privato, non può il padrone privato, derogare in parte alcuna alla podestà del Principe. Per lo che anche per sua donazione, ò testamento, ò altro non può fare, che il Principe non vi abbia la sua podestà. Pensi questo ciascuno, e consideri come sia conforme alla natura, che passi un bene per disposizione del privato nella Chiesa, e resti libero dalla soggezione del Principe. Ma risponderanno contentarsi che, passi cogli stessi obblighi di pagare quello, che pagava quando era nel Laico. Bene, ma perche adesso solamente consentono così, e per lo passato hanno voluto esentarsi da ogni obbligo; Diremo poi appresso, che il Principe hà altre ragioni sopra lo stabile, oltre i tributi ordinarj; poiche v'ha anche gli straordinarj, senza i quali non è dovere, ch' esso stabile, passi per poterlo come gli altri aggravare d' altre gravezze. E se questa par dura condizione, pure è naturale. Ma di più, se il Principe riceve servizio personale da possessori di Milizie, Uffizij Curiali, & altro, perche dourà perderlo & oltre di ciò; il Principe hà *Jus* di confiscare quello stabile per li delitti del padrone; ma quando passa alla Chiesa non è più confiscabile, e però il Principe perche dourà perder il suo *Jus*? E quì serva un' esempio notissimo per convincere i contraddicenti.

I benefizj Ecclesiastici vacano per la morte de' beneficiati, e la Corte di Roma hà perciò l'annata, & il prezzo delle Bolle; essendo molti benefizj uniti à Monasterj, Capitoli, & altre Università. Avvertirono i Pontefici, che per tal unione si perdeva quell' emolumento, che per la morte del beneficiato ricevevano; e considerarono, che sotto sopra la vacanza avrebbe potuto occorrere ogni quindici anni, e perrò statuirono, che ogni quindici anni de' benefizj uniti si pagasse la Quindena. Adunque potrebbe anche il Principe così riputare, che sotto sopra ogni cento anni un bene potrebbe esser confiscato, e far pagare ogni cento anni la confiscazione: Al che per provedere, in alcuni Regni si costuma; che quando alcun stabile è lasciato alla Chiesa ella è obbligata a dare uomo vivente moriente, e confiscabile, fino che lo stabile sia per autorità regia amortizzato.

Lo stabile ancora spesso si vende, e perciò paga al Principe gabella, ò si lascia ad eredi stranieri, onde similmente paga certa portione. Facciasi parimente, che in tempo di tanti anni occorra uno di questi accidenti, sarà il dovere, che il Principe senza suo consenso venga privato di queste sue ragioni? E per tanto è molto onesta e giu-

giuridica l' ordinazione del 1605. e se presso alla licenza si ricercasse anche per le sopraddette cause una gabbella propria, quando lo stabile hà da passar nella Chiesa, non sarebbe ingiusto; anzi in Francia, & in molti altri Regni, quando un bene passa all' Ecclesiastico eziandio con licenza, paga una terza parte dicono per l'amortizazione, cioè perche quello stabile è come morto al Principe, che non se ne prevale e serve come prima. Non è adunque contra la giustizia, & equità, se il Principe, che tante cose perde, vedendo, che hanno gli Ecclesiastici venticinque volte tanto di quanto si dovrebbono contentare, delibera, e risolve, che si fermino, e non acquistino più senza licenza, la quale non dimeno si darà loro quando sarà conveniente: I quali rispetti di confiscazione, vendite, e legati ad estranei, potendo occorrere anco alla superfizie, dove alcuni disegnano di fabbricar Chiese, non è maraviglia se il Principe non permette, che senza licenza sua sia amortizato. Ma passando più oltre; quelli che negano al Principe secolare il poter far leggi sopra cose Ecclesiastiche, e che gli Ecclesiastici sieno soggetti alle leggi secolari, consentono nondimeno, che per lo ben comune si possa far ogni sorta di leggi, che comprendano eziandio gli Ecclesiestici. Ma il ben pubblico ricerca, che si conservi questo membro principalissimo della Repubblica, cioè il secolare, che porta i pesi, fà le fazioni pubbliche, così personali, come reali; acciò non avvenga quello, che Ulpiano dice: *quòd viribus & viris destituta erat Respublica*. (*ff. de mune. & hon. l.* 3.) È adunque giusta la legge & è conveniente, che sia questo membro protetto del Principe sicche conservandosi i suoi beni in esso, resti colle forze necessarie per servir la Repubblica; e se da questo nasce, che gli Ecclesiastici hanno meno di quello, che avrebbono, ciò non è direttamente inteso dal Principe, mà accidentalmente occorre; nè mai la ragione, e le leggi attendono à quello, che indirettamente, o per accidente segue. (*l. si quis ne causam ff. si cert. pet. c. quia diversitatem de conceff. præb.*) Nè quegli presume far ingiuria al prossimo, che hà per meta l' utilità propria; se bene di là viene che 'l Compagno sia privato di qualche guadagno, che farebbe. Se non fosse questa legge l' Ecclesiastico s' arricchirebbe più, lo confesso, mà l'ordinaria carità, & Iddio, comandano, che ciascuno riguardi prima alle cose à sè necessarie, e questo è attendere alla vocazione sua. Chi conserva il suo senza dubbio impedisce, che non vada in un' altro, nè mai uno si fà povero. Non è però contra la Carità ovviare alla propria povertà, perche insieme s' impedisce la ricchezza altrui. Dee il Principe curare, che la tranquillità, e le forze del suo Imperio si mantengano.

Se di quà viene, che gli Ecclesiastici non avranno maggior abbondanza, a questo non dee risguardare il Principe. Gaetano (*In Summa ver. excom. c.* 31.) seguito da tutti nega essere contra la libertà Ecclesiastica lo Statuto secolare, dove si ristringa, e ponga modo alle spese de' Funerali, Sposalizj, e Messe nuove; e pure da queste segue più manifestamente, che gli Ecclesiastici sono privati di que' guadagni, che avrebbono, se fosse lecitaqualunque fortuosità.

Se vorranno gli Ecclesiastici comperare, di quali danari compereranno? Comandò il Canone *conceſſum*, (12. *q* 2.) che sieno fatte quattro parti dell' entrate Ecclesiastiche, la prima pel Vescovo, la seconda pel vitto del Clero, la terza per la fabbrica, la quarta per le limosine de' poveri. Il che anche fù da Carlo Magno nel suo capitolare (*l.* 1. *c.*87.) confermato, Non vorranno gli Ecclesiastici acquistar colla prima, nè colla seconda parte, non è dovere che si levino i loro alimenti. Lasciar cader le fabbriche per acquistar di nuovo, non è ragionevole, nè il ben pubblico lo consente; impiegarvi la quarta parte, ch'è la dovuta à poveri, la pietà non lo comporta, nè il detto del Signore: poiche San Paolo ci comanda d' avere sempre in memoria *beatius est magis dare, quam accipere*. Per lo che passando alli stabili donati, ò lasciati, è

d' av-

d' avvertire, che le Chiese per questa legge non sono impedite dall' avere tutto quello, che loro viene ò dato, ò lasciato: il che se non hanno in propria spezie, hanno però il prezzo, il quale è equivalente alla cosa.

Sarebbe forse fuori di luogo l' aggiungere, (ma pur con brevità non sia tanto male,) che non è utille agli Ecclesiastici il possedere superfluamente, poiche così sono deviati del servizio di Dio, al quale è carico loro d' attendere; e si hà nelle leggi Ecclesiastiche tutto un titolo, *ne Clerici*; *vel Monachi Saecularibus negotiis se immisceant*, dove particolarmente il 1. cap. pare fatto per proibire i disordini presenti, e San Paolo con poche parole comanda, *nemo militans Deo implicet se negotiis saecularibus, ut ei placeat, cui se probavit.* (2 *Tim.* 2.) Vi è un lungo discorso di San Gio: Grisostomo (*In Matth. hom.* 26.) dov'egli mostra dalle ricchezze della Chiesa nascere due mali; uno che i Laici cessano d esercitarsi nelle limosine; l' altro, che gli Ecclesiastici, lasciato l' uffizio loro, ch' è la cura delle anime, diventano Procuratori, Economi, e Datiari, esercitando cose indegne del loro ministero.

Dicono qualche volta gli Ecclesiastici con gravi querele, che viene proibito loro quello, ch' è concesso à tutte le altre sorte di persone anche vili, & infami, quasi, che sieno di peggior condizione. Al che si può rispondere, prima, che non tutto à tutti conviene, nè segue se una cosa è permessa à gl altri, che debba esser permessa loro: si concede à soldati, & à gentil' uomini andar armati, adunque loro ancora dovrà permettersi l' istesso; e se non si concederà dovranno riputarsi offesi, e trattati come inferiori à gli altri tutti? Poi se alcuna sorta di persone nella Repubblica possede più della parte sua, a quella non conviene acquistar più. Costantino Porfirogenito Romano, e Basilio Imperadori Costantinopolitani fecero leggi, che i Patrizi, e Senatori, Vescovi, Monasterj, &c. non potessero acquistar da loro inferiori per compera, donazione, ò testamento; (*Novell. extrav.*) per conservare quel membro necessario alla Repubblica; così potrà fare il Senato altra legge sopra i beni de sudditi suoi, conveniente al suo buon governo, quando ne sarà dibisogno: e la fà al presente sopra gli Ecclesiastici, perche conviene tener così regolare il corpo della Repubblica, acciochè un membro non cresca più del dovere, sicche faccia il corpo mostruoso, e prendendo più alimento del conveniente dannifichi le altre membra togliendo loro il loro debito; e per se stesso non potendo dirigere il superfluo si riempia di mali umori, onde nasca prima infermità in lui, e poi corruzione di tutto il corpo. Ma lo stato degli Ecclesiastici in questo Dominio è un membro, che può essere una centesima parte di tutto il numero delle persone, & hà tirata in se non una porzione de' beni a questo corrispondente; ma nel Padovano più d' un terzo; nel Bergamasco più della metà, e non vi è luogo, dove almeno non abbia un quarto de' beni; e se gli fosse concesso acquistar ancora non è dubbio, che s' impadronirebbe di tutto il paese, lasciando tutti gli altri poveri, ignudi, e servi, e levando à secolari, ogni alimento.

Il luogo, e tempo presente ricerca una legge, che proibisca un tale eccesso: anticamente già quando l' Ecclesiastico era governato secondo la maniera, che i Santi Apostoli lo instituirono, & i Santi Padri à loro imitazione seguitarono d' osservare, era cosa utile, che avesse molti beni; e nel corpo della Repubblica era come uno stomaco, che prendeva tutto il cibo sì, ma ne digeriva poco per se, e molto per gli altri. Così gli Ecclesiastici possedendo molto, e participando delle rendite de' beni per se parchissimamente, e tutto il rimanente dando in limosina, erano molto giovevoli alla Repubblica: Per lo che anco tutti procuravano accumular loro possessioni e beni: poiche quanto più avevano, tanto riusciva in maggior utilità pubblica, nella quale erano gli Ecclesiastici tutori, e procuratori per li poveri, e bisognosi; sicche non seguiva alcuna mostruosità; essen-

ſendo i beni Eccleſiaſtici come beni comuni, che facevano accreſcimento in tutto il corpo proporzionatamente, e non in vna parte ſola. Ma, mutata queſta lodevole conſuetudine, i beni, e le facoltà paſſate negli Eccleſiaſtici, eccedono in grandezza, e ciò è troppo ſproporzionato al corpo della Repubblica, alla quale ſarebbe di grandiſſimo incomodo quando più creſceſſe, nè ſi potrebbe reggere, ma ſarebbe neceſſario, ò che ſi riduceſſero alla debita miſura, ò che ne ſuccedeſſe la rovina di tutto il corpo. E ſe bene abbiamo parlato de' beni Eccleſiaſtici come comuni à tutti loro, non perciò la poſſeſſione è ugualmente diviſa trà eſſi, anzi trè quarti de' Religioſi non vivono ſopra le rendite Eccleſiaſtiche, ma di limoſine, & oblazione de' ſecolari; eſſendo le poſſeſſioni, & entrate in vn piccioliſſimo numero di Cherici, il quale appena arriua alla quarta parte d eſſi. E quello, che più importa è, che di queſti la metà abita fuori dello Stato; e queſti tirano à sè tutte le rendite loro con danno evidentiſſimo del pubblico ſervizio, ſe ne' tempi migliori quando gli uomini penſavano più al Cielo, che al Mondo; e quando fiorivano gli Agoſtini, che rifiutavano l' eredità laſciate alla Chieſa, priuati i figliuoli, (*Ad fra. in etc. ſer* 52.) s'è fatto vn tant' acquiſto, che ſarebbe nell' avvenire? trovandoſi ora di quelli, che con artifizj vanno perſuadendo maggiori acquiſti; ſarebbe da temere al ſicuro, che in 2. ò 3. centinaia d'anni creſceſſero tanto gli acquiſti, che diveniſſero padroni del tutto. Sono Monaſterj fabbricati già 300. anni, e non hanno il quarto dell' entrata di quelli, che non è più di 40. anni, che ſono edificati. Adeſſo vi ſono molti religioſi, che hanno proibizione di poſſeder ſtabili, la quale quando foſſe levata, che probabilmente potrebbe farſi, poiche veggiamo ciò eſſerſi fatto con quatro numeroſiſſime religioni, oltre molte altre minori; peoſi chi hà giudizio, quali acquiſti ſi farebbono in vn momento.

Molte coſe ne' principj loro ſono buone, che *in progreſſo* alterandoſi ſi fanno pernicioſe: l' acquiſto degli Eccleſiaſtici nel ſuo principio ottimo, è venuto per quattro gradi allo ſtato preſente; prima le poſſeſſioni ſi vendevano, e del prezzo ſi nodrivano gli Eccleſiaſtici, e i poueri. (*Act.* 4.) Si penſò poi di ritenere li ſtabili, e nodrire i poveri delle rendite (*c. futuram*, 12. *q.* 1.) Nel terzo luogo ſi paſsò à far quatrro parti, vna del Veſcovo, la ſeconda del Clero, la terza per la fabbrica, la quarta per li poveri. (*c. conceſſo.* 12. *q.* 1.) Adeſſo ſono formati i benefici, & è nata l'opinione, che da tutti i Teologi, e buoni Canoniſti è riprobata; che *clerici ſunt domini fructuum*, con tutto che abbiano i Sacri Canoni, e Santi Padri coſtantemente predicato, che i beni Eccleſiaſtici ſono de' poveri. Per lo che anche il Sacro Concilio di Trento; *Omnino interdicit Epiſcopis, ne ex redditibus Eccleſiæ conſanguineos, familiares vel ſuos augere ſtudeant, cum & Apoſtolorum Canones prohibeant, ne res Eccleſiaſticas quæ Dei ſunt, conſanguineis donent. Sed ſi pauperes ſint, iis vt pauperibus diſtribuant.* e poco di ſotto *Quæ verò de Epiſcopis dicta ſunt eadem non ſolùm in quibuſcunque beneficia Eccleſiaſtica tam ſecularia, quàm regularia obtinentibus pro gradu ſui conditione, obſeruari, ſed ad S. R. Et Cardinales pertinere decernit.*

E però non dovrebbono gli Eccleſiaſtici interpretar così in ſiniſtro vna legge fatta per neceſſità pubblica, tanto conforme all' equità, e giuſtizia, e dire che ſia fatta per tenerli inferiori à gli vomini vili. Più toſto potrebbono dire, che meglio ſarebbe che viueſſero conforme à gli Apoſtoli. (*Act.* 4.) Vogliono forſe affermare, che eſſi Appoſtoli vendendo tutti gli ſtabili, e dando limoſina foſſero di condizione inferiori alle perſone vili? Vogliono dire, che ſieno di peggior condizione, che gl'infami? forſe tante Congregazioni di Regolari, che non poſſeggono, dovranno eſſer riputate infami? e ſe riſpondono, che queſti lo fanno volontariamente: ſi può replicare, che il volontario, ò involontario fanno ben differente circa l' eſſer virtuoſo, o meritevole, ma non circa l'eſſer onorato, ò vile. In queſto propoſito è degno d eſ-

ſer

ſer conſiderato un Canone, dove ſi dice: (*de conſec. diſtin. 1. c. vaſa.*) *Bonifacius martyr, & Epiſcopus, interrogatus ſi liceret in vaſculis ligneis ſacramenta conficere, reſpondit: quondam Sacerdotes aurei ligneis calicibus vtebantur: nunc è contrario lignei Sacerdotes aureis vtuntur calicibus.*

Mà ſe ſi contentaſſero volontariamente di quello, che hanno, ch' eccede di tanto la loro parte, noi ſaremmo d'accordo. E' degno d'imitazione l'eſempio di Mosè à c. 36. dell' Eſodo, il quale avendo invitato il popolo ad offerire oro, argento, & altre coſe preziose per la fabbrica del Tabernacolo, quando fù offerto più di quello, che biſognaua per pubblico bando ordinò, che neſſuno più offeriſſe coſa alcuna. Ma ſoggiungaſi vn' altra ragione ancora. Se per queſte leggi foſſe leſa la libertà Eccleſiaſtica, adunque per leggi Pontificie, che proibiſcono à gli Eccleſiaſtici alienare à ſecolari, ſarebbe offeſa la libertà ſecolare; in queſta maniera eglino potrebbono far leggi, che levano altrui la libertà, e gli altri non potranno far verſo loro l'iſteſſo? E tanto più è forte la ragione, quanto ſe bene gli ſtabili laici non poſſono paſſare negli Eccleſiaſtici, può nondimeno paſſarvi il prezzo, e colla licenza anch' eſſi beni à giuſta compera: ma gli Eccleſiaſtici, poſſono alienar per qualſivoglia contratto gratuito, non poſſono vendere, ò permutare, ſe non con avvantaggio: e ſe i ſecolari, che più ne hanno ragione, non ſi lamentano di queſto, perche dovranno eglio lamentarſi di coſa di minor apparenza? Finirò queſta parte con dire, che innanzi l'anno 400. della noſtra ſalute, Valentiniano, Valente, e Graziono fecero una legge, (*C. Theod. ep. & cler. l. 20.*) che i Cherici non poteſſero acquiſtar coſa alcuna dalle Donne, &c. La qual legge fù anche inviata à San Damaſo Pontefice Romano di que' tempi, che la pubblicaſſe, e ſi pubblicò; e fù anche per lunghiſſimo tempo oſſeruata in Roma; e San Girolamo, che ne fà menzione nella piſtola ad Nepotianum, dice: Non doleſi della legge, perche i Cherici l'avevano meritata, ma diſpiacergli l'avarizia loro, ch' aveſſe data occaſione à Principi di farla. Fù fatta una ſimil legge in Saſſonia da Carlo Magno di glorioſa memoria, & oſſervata lungamente. Nel 1300. Odoardo III. (*Polid. l. 13. Hiſt Anglicæ.*) Rè d'Inghilterra fece una legge preciſamente come queſta, e quantunque gli Eccleſiaſtici ripugnaſſero alquanto, fù poſta però in eſecuzione. Lodovico Molina (*de contr. t. 2. d. 140 l. 2. t. 8. §*) atteſta nelle ordinazioni di Portogallo eſſer vna legge, che le Chieſe, & i Monaſterj, per compera, ſucceſſione, ò donazione, non poſſano acquiſtar ſtabili, acciò non creſcano più del dovere à danno de'laici le poſſeſſioni, e rendite Eccleſiaſtiche; aggiungendo, ch'anche negli altri Regni di Spagna ſia in vſo l'iſteſſa legge. Certo è, che Jacopo Rè d' Aragona. (*Petr. Bollug. in ſpe. princ. R.* 10.) ſtatuì ne' Regni ſoggetti à quella Corona, che i beni di Realenco (così chiamavano quelli, che pagano alcuna coſa al Rè) non poſſano paſſar nell' Eccleſiaſtico ſenza Regia licenza. In Francia (*C. d' Enr. III. l. 17. c.*) la medeſima legge fù ſtatuita da S. Lodovico, ch' è coſa molto notabile; e poi ſucceſſivamente confermata da Filippo 3. da Filippo il Bello, da Carlo il Bello, da Carlo V. da Franceſco I. da Enrico 2. da Carlo IX. e da Enrico III. Et avendo però fatto già 300 anni la Repubblica di Venezia queſta legge per la Città, e pel Ducato ſuo, non ſi hà da dire, che la eſtenſione di lei à tutto lo Stato ſia vna innovazione, poiche Saluio Giuliano riſpoſe (*C. de vet. iur. enucl. ? ſed ar ſi.*) *omnes debere ſequi leges & conſuetudines urbis Romæ*, come Giuſtiniano Imperadore riferiſce. Et in Sicilia nel 1296. il Rè Federigo (ſiccome è ſcritto nel Capitolare di quel Regno) fà vna legge della forma ſteſſa della legge Veneta nel 1535. ſe non che dà termine un' anno ſolamente.

Pio V. ſimilmente nella Terra del Boſco, dove egli nacque, avendo fabbricato un gran Monaſtero, perche ella non ſi diſtruggeſſe, proibì in perpetuo à gli Eccleſiaſtici il poter comperar da Laici; e Clemente VIII. av-

avvertendo quanto la Santa Casa di Loreto possedesse, per conservar i Laici proibì, ch' essa più comperasse. E pur anch' in Genova vi è Constituzione generale, che tutti i beni sieno annessi alla Repubblica, sicche non possano essere alienati ad Ecclesiastici Risponde bene alcuno, che Papa Clemente fece tal legge come Principe temporale, avendo richiesta licenza a sè come Papa di farla. Considerazione molto sottile, mà non conforme alla soda dottrina Teologica, e morale, la quale vuole, che avendo Dio dato uno Stato in governo à chi tiene la Maestà con podestà indipendente nelle cose temporali, gli abbia anche data autorità di fare da sè, e senza licenza, ò permissione di qualsivoglia persona, tutte quelle leggi, che sono necessarie per mantenerlo.

Non si troverà mai, che Dio abbia fatto un precetto, che per adempierlo bisogni pigliare la licenza da altri Nelle cose indifferenti, overo nelle buone, mà libere, può occorrere, che si commetta errore facendole contra il volere del superiore, mà in quelle, che sono di precetto espresso di Dio serve quello, che disse S. Pietro, (*Act* 5.) *obedire oportet Deo magis quàm hominibus* Che Dio dica al Principe fà quelle leggi, che sono necessarie alla tranquillità pubblica, e se mancherai, io lo riceverò ad offesa: e ci voglia licenza per ubbidirlo? Licenza si ricerca? adunque quello, che Dio comanda non è lecito. La natura quando dà un fine, dà ancora tutte quelle potenze, che sono necessarie per ottenerlo, e Dio darà un fine, & un precetto, che non si possa eseguire senza riconoscerlo in grazia dagli uomini? questo è troppo grande inconveniente Ma ritorniamo alla materia della legge, la quale siccome non è una nuova invenzione, così di lei ancora i Giureconsulti celebri hanno trattato, l' hanno difesa per giusta, e trà gli altri Baldo, l'Arcidiacono, l' Abate, Signarolo, Alessandro, Barbaccio, Croto, Tiraquello, Gaeli, Renato Copino (*Bal c. qua in Ecclesiarum, c. Ecclesia Sanctæ Mariæ de constit. Archidiac. c. Romana, de app. in 6 Abbas l. 1. consil. 63. Signorolus consil. 21. Alex. consil. 93. Barbat. l. 2 consil. 14. Crotus l. 1. cons. 5. Tiraq. de retract. conjang. § 1 gl. 13 Gail. l. 2 cons. 32. Copin. de jur. pol. l 3 tom.*) dalla lezione de' quali ogn un potrà scoprire, se questa era una causa, dove convenisse procedere con censure, e massime non essendosi servate le cose sostanziali del giudizio Onde non sarà se non molto à proposito il dire anche qualche cosa intorno all' ordine servato da S. S acciò si vegga quante nullità sono passate nel maneggio, dirò, di così fatto negozio, perche giudizio non si può chiamare, mancando di materia. I Teologi dicono, che il giudizio ingiusto può bene nell' esteriore parere giudizio, ma in sè non già & ogni giudizio ingiusto esser' eziandio da se nullo e non essere il giudizio ingiusto più giudizio, di quello, che l' uomo morto sia uomo. Ma ancora vedremo in ciò mancamento di forma, e così sostanziale, che lo rende di niun momento. Primieramente senza citazione alcuna precedente vien dichiarato, che le leggi vecchie, e nuove del non alienar beni, e non fabbricar Chiese senza licenza, sieno contra l' autorità della Sede Apostolica, e della libertà Ecclesiastica, e che sieno incorsi nelle Censure gli stessi Legislatori. E pure la citazione esser de jure naturali, e ricercarsi anche nelle declaratorie, eziandio di Censure, e cosa notissima appresso tutti i Giureconsulti. Il che basta per nullità così del Breve suddetto, come di tutto quello, ch è seguito dopò in virtù d' esso. Ma che adesso sieno dichiarati per iscomunicati tanti uomini pij defunti in Cristo, i quali hanno continuamente comunicato con Pontefici de' tempi loro, che altro è, se non condannare i Predecessori della Santità Sua, et affermare, che non abbiano esercitarla la cura delle anime, come dovevano; E pure trà quelli vi furono Pontefici d' eccellente virtù, e santità.

Rende il Papa la causa perche abbia deliberato di procedere contra la Repubblica, dicendo. *Cum prætermissionis officij nostri, & causæ Ecclesiæ deserta à no-*

à nobis rationem extremo Judicii die exigi à Deo nullo modo velimus : neque enim existimetis nos , qui alioquin pacis , & quietis publicæ cupidissimi sumus , omnesque nostros cogitatus eo intendimus , ut soli Deo inservientes rem Christianam , quantum possumus , pacatè gubernemus , quique omnium animos , præsertim maximorum Principum , nobiscum ea in re consentientes esse optamus , si aliquando Sedis Apostolicæ authoritas lædatur , si Ecclesiastica libertas , & immunitas impetatur , si Canonum decreta negligantur , Ecclesiarum jura & Ecclesiasticarum personarum privilegio violentur quæ muneris nostri summa est , id aliquo modo dissimulaturos , aut officio nostro defuturos : hac vero in re id vobis persuasum esse volumus , nos non nullis humanis rationibus moveri , aut quidquam præter Dei gloriam quærere , aliudque habere propositum , nisi perfectam , quoad ejus fieri possit , Apostolici regiminis sanctionem. E non senza ragione teme Sua Santità il giudizio divino, quando mancasse nel debito pastorale ; perche Dio per Geremia minaccia , *Væ pastoribus qui dispergunt , & dilacerant gregem pascuæ meæ ; dicit Dominus , Ideo hæc dicit Dominus Deus Israel ad pastores qui pascunt populum meum ; Dispersistis gregem meum , & ejecistis eos , & non visitastis eos . Ecce ego visitabo super vos malitiam studiorum vestrorum : ait Dominus* : Et al popolo promette , *Dabo vobis pastores juxta cor meum , & pascent vos scientia , & doctrina.* Imperocche certa cosa è la somma del carico pastorale essere la predicazione del Vangelo , le sante ammonizioni , & instruzioni de' costumi Cristiani , il Ministero de Santissimi Sacramenti , la cura de' poveri , la correzione de' delitti , ch' escludono dal Regno di Dio : cose , che Cristo nostro Signore ha raccomandate à San Pietro , e glie le hà date per carico ; le quali sole sono state esercitate tanto da lui , quanto da' Santi Martiri suoi successori , succeduti di tempo in tempo , non in quel modo , che le tenebre succedono alla luce.

La gloria di Dio nelle Scritture divine veggiamo essere nella propagazione del Vangelo , e nella buona vita de' Cristiani ; & in somma , come San Paolo dice , nella mortificazione dell' uomo esteriore , e vita dell' interiore , (2. *Cor.* 4.) e nell' esercizio dell' opere di carità . Mà se la gloria di Dio stesse nell'abbondanza de' beni temporali , avremmo molto da temere di noi medesimi ; poiche a' suoi Cristo non hà promesso se non povertà , persecuzioni , incomodi , (*Ioan.* 15.) e finalmente , come l' istesso volgo conosce , i travagli , e patimenti sono le visite , & le pruove degli amici di Dio , e niuno , dice il Vangelo , (*Matt:* 8.) segue Cristo , se non dopo aver presa sopra le spalle la propria Croce .

E molto differente dalla dottrina di San Paolo (1. *Cor.* 13.) quello che da alcuno è stato disseminato in molti luoghi ; & à molte persone , e ciò è , che non si sà vedere , perche questa Città si possa commendare di religione , imperocche se bene vi abbondano le limosine , & opere pie verso i poveri , & il decoro delle Chiese , & il culto divino , il cimento però del Cristiano è il favorire la giurisdizione Ecclesiastica : e di questo si vede in Venezia il contrario . La sentenza di S. Paolo è , (1. *Cor.* 13.) *Si tradidero corpus meum ita ut ardeam , charitatem autem non habuero , nihil sum* . Leggesi nel santo Vangelo , che il nostro Salvatore nel giorno del Giudizio dimanderà conto à reprobi delle opere di pietà , e di misericordia non esercitate . (*Matth.* 25.) *Esurivi enim , & non dedistis mihi manducare : Sitivi , & non dedistis mihi potum : Hospes eram , non collegistis me : Nudus , & non operuistis me : Infirmus , & in carcere , & non visitastis me.*

Ma che sia levata agli scellerati la licenza d' offendere il prossimo , che sia lasciata à secolari una parte della porzione de'beni , che loro conviene , non è da temere , che Dio rieerchi ragione , anzi possiamo animosamente dare tutti i beni della Chiesa à poveri , senza dubitare , che Dio perciò resti offeso .

Nè si dee tralasciare quì di ponderare anche l' ultime parole di quel Breve , dove si dice : *Quinimo nulla alia ratione melius publica illa Christianæ religionis*

gionis incommoda, in quibus evitandis tantopere insistitis, longe à vobis propulsabitis, quam si Ecclesiarum, & Ecclesiasticorum, qui pro vobis dies, ac noctes excubant, & assiduas ad Deum preces effundunt, immunitates, & jura (prout religiosos, & pios viros decet) conservaveritis.

Hà bisogno certamente la Repubblica d'essere ajutata colle orazioni degli Ecclesiastici: per lo che ella anche assiduamente si raccomanda loro; e ben sa quello che il Savio dice: *Eccles.* 21. *Deprecatio pauperis ex ore usque ad aures perveniet.* E si duole quando alcuni poco intenti à queste sante opere sono causa col mal' esempio di molti peccati ne' laici; onde in luogo di placare la divina giustizia, e commuoverla à misericordia verso noi, s'irrita tanto più lo sdegno suo à gastigarci col mezzo degl'infedeli. Nè dobbiamo credere, che le orazioni de i più ricchi, e meglio agiati sieno per piegare maggiormente la Maestà Divina, della quale è scritto, *Psal.* 21. *Neque despexit deprecationem pauperis:* concioſiache molto male avrebbono fatto, e farebbono con questa dottrina tanti santi Monaci, & Eremiti, che vissero, e vivono in estrema povertà, & umiliazione, con ferma credenza, che in tale stato le orazioni loro debbano più facilmente ascendere alla presenza di Dio.

Mà è tempo di passare al terzo capo controverso, il quale è in materia del giudicare gli Ecclesiastici, la qual cosa dee esser trattata separatamente, poiche anche in diverso tempo fù presentato il Breve sopra essa materia. Forse la providenza divina dispose, che come abbiamo detto, da qualsisia de' Ministri Pontificj fosse errato nel presentar de' Brevi, accioche la Santità Sua avesse qualche tempo di pensar meglio di quanto momento fosse il negozio, che s' incominciava: ma non però restò sua Beatitudine di comandare, che l' altro Breve sopra i due Carcerati fosse presentato, come fù fatto adi 25. Febbrajo colla sopra scritta, *Marino Grimano Duci*, & *Reipublicæ Venetorum*: ancorche la Santità Sua fosse consapevole della morte di quel Principe succeduta due mesi prima, & avesse fatti fare gli uffizj di congratulazione col Sereniſſimo Principe presente suo successore. Qualche Canonista difenderebbe quest' azione colla dottrina, *Papa est judex vivorum, & mortuorum*, ma più tosto si dee credere, che abbia pensato, ch'essendo l'istessa dignità non importasse la mutazione della persona, nella qual cosa avrà i Canonisti tutti contrarj, i quali vogliono, che trattandosi di Censure, chiamate materia odiosa, le parole debbano essere strettissimamente interpretate: Laonde se pretende, che il Sereniſſimo Doge presente sia perciò ammonito, non glielo concederanno, sicche contro di lui, anco per questo capo hà proceduto senza servare un' atto, ch' è sostanziale al giudizio; cioè la citazione per la declaratoria, e l' ammonizione per le censure. Si dee tener per cosa certa, che se il Pontefice avesse ascoltate le ragioni, dove la Repubblica di Venezia fonda l' auttorità sua di giudicar gli Ecclesiastici, mai non avrebbe sopra ciò mossa parola: ma non avendo voluto trattar, e vedere le ragioni d'essa Repubblica con quella pazienza, e carità, e maturità, ch'ella si prometteva dalla Santità Sua, come padre universale della Cristianità; non è maraviglia se biasima i giudizj della Repubblica, affermandoli fondati sopra l'uso, e sopra alcuni Brevi de' Pontefici. Rispose il Senato al Breve del Pontefice in poche parole; maravigliarsi, che nasca cotidianamente nuova materia di disensione, e che si tenti di sovvertire que' fondamenti sopra i quali la sua libertà è stabilita per 1260. anni: imperciocche dal nascimento della Repubblica i Maggiori suoi hanno ricevuta da Dio l'autorità di punire qualunque delinquente, la quale hanno esercitata continuamente ad onor di Sua Maestà divina, con quiete pubblica, & approbazione de' Predecessori di Sua Santità, e lode universale. Di consuetudine non si fece menzione alcuna; atteſoche hà la podestà sua molto più altamente, e fermamente fondata, che sopra un' uso, se bene immemorabile; perche ella tiene per indubitata la dottrina de' Teologi, & de' migliori

Cano-

Canoniſti, che l'eſenzione degli Eccleſiaſtici dal foro ſecolare ne' delitti non Eccleſiaſtici, ma temporali; ò, come Giuſtiniano dice, civili, non ſia de jure divino, ma per privilegio de' Principi; ſe però alcuno non voleſſe pigliare il ſignificato della parola *Jus divinum* tanto largamente, ò abuſivamente, che voglia dire *Jus humanum.*

Queſta dottrina, che ſe gli Eccleſiaſtici non foſſero per privilegio, e grazia eſentati ſarebbono ſoggetti à Magiſtrati ſecolari, ſi moſtra e conferma cogli eſempj del vecchio Teſtamento, dove ſi vede, che tutti i Rè hanno comandato, e giudicato, e punito i Sacerdoti, e queſto eſſere ſtato fatto non da' Rè cattivi, overo mediocri ſolamente; ma da' ſantiſſimi, e piiſſimi David, Salomone, Joas, Ezechia, e Joſia, e lo abbiamo preciſamente nel Vangelo, nelle parole di Criſto noſtro Signore, dette à Pilato, (*Joan.* 19.) *non haberes poteſtatem adverſus me ullam, niſi tibi datum eſſet de ſuper?* aggiuntavi, (ſe alcuno voleſſe dargli qualche ſenſo ſtravagante) l'eſpoſizione di Sant' Agoſtino, di San Bernardo, del Cardinal Gaetano, che il giudizio di Pilato fù bene iniquiſſimo, ma non uſurpato, (*ſuper Joan. tract. 116. Epiſt.42. in 2. q.62.a.1.*) oltre di che ſi hà la confermazione ancora coll' eſempio di San Paolo, il quale avendo conghiettura, (*Act.* 25.) che Feſto ſotto preteſto di giudicarlo in Geruſalemme, voleſſe darlo in mano à gli Ebrei, appellò à Ceſare, coſa, che mai non avrebbe fatta, quando non foſſe ſtato legittimo ſuo Giudice, eſſendo peccato mortale appellare à chi non hà podeſtà legittima. Viene ben fatta certa conſiderazione da uno Scrittor moderno, che S. Paolo avrebbe appellato à S. Pietro, ma che non lo fece, perche ſarebbe ſtata ſtimata pazzia: conſiderazione ben degna d'un intelletto perſpicace ma non già degna della riſoluta coſtanza di San Paolo, che foſſe reſtato di dire una verità per timore d'eſſer riputato pazzo. Non ebbe egli queſto riſpetto innanzi à Feſto, ne reſtò di dir parole per cauſa delle quali il Prefetto gli riſpoſe: *Inſanis Paule*, e lo ſteſſo San Paolo dice, *Act.*26. 1.*Cor.*1., *Nos prædicamus Jeſum Chriſtum Crucifixum, Hebræis quidem ſcandalum, gentibus autem ſtultitiam*; e pure non reſtava di dire, e predicare quello, che ſapeva eſſere riputata pazzia. Però non faccia in modo alcuno queſta ingiuria à San Paolo, poiche veramente quel ſantiſſimo & eſemplariſſimo Appoſtolo non la merita. Ma che diremo de' precetti di S. Pietro 1.*Petr.* 2., e del medeſimo S.Paolo? i quali ſono, *ſubjecti igitur eſtote omni humanæ creaturæ propter Deum, ſive Regi quaſi præcellenti, ſive Ducibus tamquam ab eo miſſis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum, quia ſic eſt voluntas Dei.* E di queſto, *ad Tit.*3., *admonet illos Principibus, & Poteſtatibus ſubditos eſſe, dicto obedire*, e quello che ſi hà nel 13.cap.a'Rom. ch' è come un ſole per riſchiarare ogni dubbio: *Omnis anima Poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit: non eſt enim poteſtas niſi à Deo, quæ autem ſunt, à Deo ordinatæ ſunt: itaque qui reſiſtit poteſtati, Dei ordinationi reſiſtit, qui autem reſiſtunt ipſi ſibi damnationem acquirunt: nam Principes non ſunt timori boni operis, ſed mali. Vis autem non timere poteſtatem? bonum fac, & habebis laudem ex illa, Dei enim Miniſter eſt tibi in bonum, ſi autem malum feceris, time, non enim ſine cauſa gladium portat, Dei enim Miniſter eſt, vindex in iram ei, qui malum agit; ideo neceſſitate ſubditi eſtote non ſolum propter iram, ſed etiam propter conſcientiam: Ideo enim & tributa præſtatis, Miniſtri enim Dei ſunt in hoc ipſum ſervientes; Reddite ergo omnibus debita, cui tributum tributum, cui vectigal, vectigal, cui timorem, timorem, cui honorem, honorem.*

Veggaſi Sant'Agoſtino che in quel numero de' ſoggetti al Principe ſecolare pone anco ſe ſteſſo, *expoſ.ad Rom. num. 72. ſuper Epiſtolam ad Rom. Homel..... in expoſ.* Veggaſi Gio: Griſoſtomo, Teodoreto, Teofilato, & Ecumenio, che con apertiſſime parole includono Appoſtoli, Vangeliſti, Profeti, Sacerdoti, e Monaci. Leggaſi San Tommaſo ſopra quel medeſimo luogo, e vedraſſi, che afferma apertamente ogni eſenzione Eccleſiaſtica eſſer per privilegio de' Principi.

cipi. Ma San Bernardo ad un Arcivescovo scrivendo più chiaramente dice, *epist. 42. omnis anima potestatibus sublimioribus subdita est : si omnis, est & vestra : quis vos excipit ab universitate ? si quis tentat excipere conatur decipere.* Considerino i contraddicenti se mai alcuni de' santi Pontefici, Vescovi, o altri Sacerdoti hanno detto d'esser esenti dalla podestà del Principe, e de' Magistrati, che mai nè troveranno uno; ma bensì troveranno, che ciascuno hà confessata la soggezione, solo negando la giustizia nella causa, perche erano condennati.

Un famoso esempio abbiamo di San Policarpo Vescovo di Smirne, Discepolo di S. Giovanni Vangelista, uno de' fondatori della nostra fede, dopò gli Appostoli, eccellentissimo; le parole del quale portate da Eusebio sono queste : *Euseb. l. 4. c. 4. Magistratibus enim, & potestatibus à Deo constitutis cum honorem qui nostrorum animorum saluti nostræque Religioni nihil affert detrimenti, pro dignitate tribuere docemur.* Alcuni dicono esser comandata dall'Appostolo la soggezione à Principi, quando erano infedeli, ma non da poi che sono fatti Cristiani; e questo perche gli Ecclesiastici per l'ordine sacro, e per l'autorità spirituale, sono maggiori: & à costoro San Gio: Grisostomo risponde in poche parole. *Si enim Paulus cum gentiles ad huc essent Principes, præcepit, multo magis oportet & fidelibus exhibere, quod si majora sibi concredita esse dixeris, disce non nunc honoris tui tempus esse. peregrinus enim hic es, & advena, tempus erit cum omnibus apparebis illustrior; nunc verò vita tua abscondita est cum Christo in Deo, quando Christus comparuerit, tunc & vos comparebitis in gloria.*

Ma chi può dubitare, che l'esenzioni Ecclesiastiche sieno concessioni di Principi, se si trovano le leggi, ei privilegi loro, e si veggono non concessi tutti in un tempo, ma à passo per passo? i quali per sodisfazione d'ogni persona, che voglia certificarsi di questo, poiche molto importa, distenderò per li tempi loro.

Costantino Magno circa il 315. esentò gli Ecclesiastici dalle fazioni pubbliche, personali; e curiali; (*C. Theod. de epis. & cler. l. 2. ibid. l. 20.* Costanzo, e Costante suoi figlivoli aggiunsero l'esenzioni dalle fazioni sordide, e da' censi e concessero a'soli Vescovi esenzioni da' giudizj del Foro secolare, *ibid. l. 12.* restando gli Ecclesiastici à giudizj secolari, così in Criminale come in Civile: e sopra di ciò vi sono dopò altre leggi, *ibid. 23. lib. l. 37. ibid. d. l. 47.* una di Valente e Graziano circa il 380. l'altra d Arcadio, & Onorio circa il 400. Ma intorno all' anno 420 Onorio, e Teodosio Secondo, e dopò l'istesso Teodosio con Valentiniano III. concessero il giudizio de' Cherici a' Vescovi, quando amendue le parti si fossero contentate; rimettendo a' Magistrati secolari quando una non volesse accettar il Vescovo; la qual cosa fu anche confermata da Marziano circa il 640. e da Leone suo successore; finalmente da Giustiniano circa il 560. (*Cod. de epis. & cle. l. cùm clerici, C. eod. l. omni qui*) fù fermata e stabilita ogni varietà e colla legge, che gli Ecclesiastici nelle cause Civili fossero soggetti al Vescovo, nelle Criminali al Giudice secolare, il che durò fino al 630. quando Eraclio; *Novell. 83. Novell. ...*, gli esentò da' Magistrati secolari, così in Civile, come in Criminale, salva però sempre l'autorità de' delegati dal Principe; e fino alla divisione dell' Imperio, così sempre fu osservato, e dopò quella tale è stato sempre l' uso e lo stile della Chiesa Greca, insino a tanto, ch' è durato quell' Imperio.

Ma in Occidente gl' Imperadori Franchi, e Sassoni, & i Rè Italiani variamente hanno osservato, alle volte lasciando i giudizj à gli Ecclesiastici, e tal ora giudicando non solo Preti, e Vescovi, ma gl' istessi Pontefici Romani, rimettendo parte ad esser giudicati a gli Ecclesiastici e parte a'Magistrati, secondo, che la varietà de'tempi comportava, prevalendo ora l'autorità de'Pontefici, ora quella degl'Imperadori; finalmente Federigo II. circa il 1220. fece l'Autentica inserta nel Codice Giustiniano, *Aut. C. de epis. & cler. l. statuimus*

che

che nessuno possa tirar al Giudizio secolare così Civile, come Criminale persona, alcuna Ecclesiastica; & ognuno, che leggerà i titoli. *De Episcopis, & Clericis, & de Episcopali audientia, vel de Episcopali judicio*, nel Cod. Teodosiano, e Giustinianiano, ritroverà tutte queste leggi, e resterà appieno informato, come l'esenzione degli Ecclesiastici è stata una grazia fatta da gl'Imperadori; & anche si certificherà, che se bene essi hanno concesso à Cherici esenzioni dalla podestà de' lor Magistrati; mai però dalla podestà loro suprema non hanno esentato alcuno. E così congiunta col Principato la podestà di punire chiunque opera contra le leggi, ch'è inseparabile da quello, e tanto vol dire, che nel suo Stato abbia il Principe uno non soggetto a sè nelle cause temporali, & in qualunque altra concernente al ben pubblico, quanto che non sia Principe. Non potrebbe durare un corpo naturale, che avesse una parte non destinata all'essere dell'intero: meno può durare un corpo civile, che nel suo mezzo abbia uomo, che riconosca altri, che il Principe, nelle cose umane, e temporali. Il Papa medesimo nelle cose spirituali esenta chi gli piace dall'autorità de Vescovi, Arcivescovi, ma da se stesso non può esentare alcuno senza restar d'esser Papa. La Repubblica di Venezia, essendo nata libera circa l'anno 320. se bene, com'è avvenuto à tutte le gran Potenze, non dilatata ne' principj suoi in grande, e spazioso Dominio, hà però ricevuto da Dio non meno che gli altri Principi grandi nel loro grand' Imperio, la podestà sopra qualunque persona vivente nel dominio di lei: & agli Ecclesiastici ha lasciate godere essa Repubblica quell'esenzioni da' Magistrati, che godevano nelle Terre dell'Imperio di tempo in tempo; bastandole punire in loro que' soli eccessi, che per esser gravi, & enormi, potevano turbare la pubblica tranquillità: e restano le memorie de' deliquenti Ecclesiastici puniti in qualunque sorta di delitti, & alle volte ancora in certi, che al presente si terrebbono per leggieri; ma ch'era necessario fossero per alcuna particolar circostanza degni, che la Repubblica li correggesse. E se bene i Pontefici Romani hanno fatti diversi (*c. at si Clerici de judi. c. Clerici eodem. c. cum non ab homine eod. c. qualiter & quando eod*) Decreti dal 1160. in poi sopra l'esenzione de' Cherici, questi però non sono stati ricevuti interamente in luogo alcuno presso ad alcun Principe, nè hanno potuto ottenere, che i delitti di Maestà offesa non sieno stati sempre soggetti a' giudizj secolari: quasi per tutta l'Italia si gastigano i Cherici, se ben non ammoniti, che non vanno in abito, non ostante l'esenzioni, & i decreti Pontifizj. In Spagna si fà l'istesso ne' delitti di portar armi, & in molti altri. In Francia si distinguono i delitti comuni, e privilegiati; e quelli soli si rimettono a gli Ecclesiastici, e questi sono giudicati da' secolari.

La Repubblica parimente hà distinti i delitti in gravi, e leggeri; & i leggieri sono rimessi al Foro Ecclesiastico: i gravi commessi a' Magistrati. E così hà continuato d'esercitare sempre la giustizia, e la libertà della sua giurisdizione. Non diremo, che questa sia una consuetudine solamente, la quale contraria ad una legge per la lunghezza del tempo abbia preso vigore sopra la legge stessa. Non dubitiamo, che la consuetudine mai non può pregiudicare alla legge di Dio, e della Natura, se bene fosse lunga a migliaja d'anni; e confesseremo ingenuamente, che se Dio avesse esentati gli Ecclesiastici, ogni atto da qualsivoglia Principe in contrario fatto, sarebbe un' usurpazione, & un'offesa di Dio; ma aggiungeremo ben anche con licenza di coloro, che chiamano la loro esenzione de jure divino, che se così fosse, il Papa non avrebbe podestà di sottometterli: perche i secolari non sarebbono capaci d'esercitare per dispensa del Papa quello, che Dio avesse proibito. Dio hà proibito a' secolari dir Messa, confessare, &c. il Papa non può abilitarli in modo alcuno con sue dispense. E se diranno, che questo è *Ius divinum* indispensabile, mà quello dispensabile dal Papa, per non disputare, & affati-

carsi a mostrare la contraddizione, ch' è nel dire jus divino, e dispensabile per podestà umana, basterà risponder loro che tutte le ragioni, che si possono acquistare per dispensa del Papa, *Innoc. c. cum Apostolica, de sim. de privileg. c. quod quibusdam, de verbor. signific. c. in his. c. super quibusdam*, si possono acquistar anche per consuetudine, la quale sopravvenga contraria alla legge: e se presupponessimo l'esenzione de' Chierici essere prima stata ordinata per legge, & eseguita ancora, e che poi per consuetudine immemorabile fosse stato prescritto in contrario, dico, che legittimamente s'eserciterebbe. Ma nel nostro caso l'autorità, e l'uso della Repubblica precede di tempo ad ogni legge, che abbia esentati gli Ecclesiastici da' giudizj in cause criminali enormi: nè qualunque decreto abbiano fatto gli Ecclesiastici hà potuto pregiudicarle punto. S'aggiunge a questo l'approvazione tacita di tutti i Pontefici, che vedendo, e sapendo questo, se non avessero giudicato convenire, l'avrebbono ripreso: e la medesima approvazione espressa ancora di Sisto IV. Innocenzio VIII. Alessandro VI. e Paolo III. i Brevi de' quali conservati negli Archivj della Repubblica, sono veramente in approvazione di quanto essa giustamente hà fatto. Il che chiaramente mostra Innocenzio nel suo Breve diretto al Patriarca di Venezia, dato l'ultimo Ottobre 1487. nel quale mostrando come ragionevolmente la Repubblica giudicasse gli Ecclesiastici non solo negli atrocissimi delitti, ma anche in tutti gli altri gravi, & atroci usa queste parole, *Nos attendentes privilegia ad bene vivendum dari, non ad delinquendum, illaque præsidio bonis contra improbos esse debere, non autem malis ad nocendum, facultatem, &c.* Cosa che non in questo tempo solamente occorre spessissime volte, ma all' ora anche era frequentissima, come Sisto Papa Quarto in un suo Breve pur al Patriarca di Venezia sotto il dì 2. Giugno 1474. testifica con queste parole, *Cogimur non sine cordis nostri dolore plurima quæ nollemus de personis Ecclesiasticis audire ex ista Civitate, præsertim in qua sæpè nonnulli aut monetas adulteraſſe, aut crimen læsæ Majestatis admisisse dicuntur.*

E se alcuno, per provare, che l'esenzione è de jure divino, volesse valersi dell' esempio di Costantino nel Concilio Niceno, lo rilegga bene, e venga à dire, se fa per lui, overo contra la sua intenzione. Le Novelle di Giustiniano Imperadore 3. 5. 6. 11. 83. 123. 131. 133. 137. con molta abbondanza di chiarezza mostrano, quali esenzioni avessero i Cherici sotto quell' Imperadore, e quale avevano goduto innanzi à lui. Se adunque per privilegj degl' Imperadori nel principio, e poi per connivenza hanno avute l'esenzioni, perche debbono far tanti romori, quando la Repubblica Veneta dice: che se altri nello Stato loro hanno concesso, che anche i delitti enormi fossero giudicati dall' Ecclesiastico, credendo, e giudicando, che ciò potesse convenire al governo loro, Ella però non l' hà mai concesso, ò acconsentito come cosa, che hà riputata essere contraria alla pubblica tranquillità sua.

Si può aggiungere quì, che in nessun Regno, o Dominio si pratican o quest' esenzioni nell' istesso modo: e chi leggerà quanto ne scrivono i Criminalisti, e Claro, *l. 5. §. fin. q. 36.* in particolare, vedrà come variamente in diversi luoghi è eseguita e praticata quest' esenzione: argomento indissolabile, che non è de jure divino; sicche la consuetudine può regolarla, e che i Decreti de' Papi sopra ciò non sono stati per ogni luogo in tutto ricevuti:

E quì si dovrà considerare ancora, che nel Breve de' 10. Dicembre dice il presente Pontefice, che sono carcerati un Canonico, & un Abate *personas in dignitate Ecclesiastica constitutas*. Vi sarebbono mille Brevi Papali per mostrare, che *Canonicatus non est dignitas*; ma essendosene accorti, nel Monitorio stampato hanno escluso il Canonico, & hanno detto solo dell'Abate *personam in dignitate Ecclesiastica constitutam*; tanto che si raccoglie, che si può anche errare ne' Brevi Papali, quando massimamente si scrive con troppa ce-

celerità, la quale è cagione, che non si consideri quanto fà di bisogno. Ma non è anche senza qualche dubbio, se le Commende di questi Abati sieno dignità, ò nò, poiche il Sacro Concilio di Trento proibisce le Commende. Importa nondimeno à quello, che noi trattiamo molto, che sieno dignità, che sopra questo il Papa faccia fondamento; il che se fosse un povero Sacerdote senza benefizio non riputerebbe la causa tanto importante, ma la qualità della dignità sarebbe speziale per far maggiore, e più autentica l'esenzione: atteso che è cosa certa, che nella Chiesa sono posti gli ordini, che sono Sacramenti de jure divino, trà quali il Sacerdozio è sommo: ma queste dignità d'Abate, Preposito, Arcidiacono, sono introdotte jure umano: adunque se l'esenzione fosse de jure divino, sarebbe principalmente ne' Sacerdoti, se bene senza titolo; e non nelle dignità specifiche, come vogliono. Et al sicuro chi vorrà sciogliere questo modo di ragione non tenterà di farlo senza grande, e vana fatica. Questa materia ricerca che si consideri nella persona del Papa ritrovarsi due qualità, l'una di Pontefice Romano, Vescovo di quella Chiesa particolare, e Capo dell'universale, l'altra di Principe di quello Stato, che possede, che se bene al presente sono congiunte, non per tanto è necessario, nè, che il Principe temporale di Roma sia Pontefice, nè, che il Pontefice sia Principe. Non occorre adesso esplicare, quando ambe queste qualità furono unite, che forse non sono quattro centinaja d'anni; ma concedasi anche, che già 800. anni ciò avvenisse, non importa al nostro discorso. Come Pontefice nella Città di Roma tiene il suo Vicario, e nelle Città soggette gli Arcivescovi, Vescovi, & altri Rettori Ecclesiastici: e come Principe hà i i Ministri suoi Governatori, Giudici, & altri, che se bene in parte sono Preti, però non in quanto Preti esercitano que' carichi, e molti anche sono laici. Ora se alcun Ecclesiastico Prete, ò Frate, commette delitto enorme, veggiamo, che non i Vescovi, e quelli che hanno i governi Ecclesiastici lo puniscono; ma i Governatori, Auditori, &c. Abbiamo veduto Torre di Nona, Corte Savella, il Torrione di Bologna, & altre prigioni laiche piene di Preti, e Frati giustiziati; e quello, che importa, eziandio senza degradazione. Ne' Pontificati di Sisto, e di Clemente sono stati impiccati Frati coll'abito regolare. Queste cose furono certamente necessarie, e giuste, altrimente lo Stato Ecclesiastico non viverebbe in pace. Non sono però gli altri Stati senza questa necessità: e se piacesse alla Santità Sua misurare i bisogni altrui colla misura, che usa, & hà data à suoi; non dannerebbe i Principi, che gastigano i Preti, che non vivono da Preti.

Ma non si creda già poter riuscire ne gli altri Stati quello, che non riesce nel proprio; e dovremmo noi dare esempio di quello, che vorremmo esser fatto dagli altri; perche vedendo il male, che ne risulterebbe, compatiremmo le altrui necessità.

Io sò la risposta, che si darà, e questa è: che il Papa hà le due qualità sopra narrate, una di Principe, e l'altra di Pontefice; come Principe, vedendo esser necessario al buon governo dello Stato suo temporale, che col braccio laico sieno gastigati i delitti enormi de' cherici, ne chiede la licenza à sè come Pontefice; e che siccome la dà à sè, così la darà anche à gli altri, se la dimanderanno in grazia: medicina più insopportabile, dell'infermità, e che più nuoce al corpo, e risposta, che divide l'indivisibile ancora. Non sarebbe più facile dire, che il Pontefice, in quanto Principe, conosce esser necessario pel buon governo dello Stato suo, gastigare coll'autorità temporale ognuno, che perturba la quiete, se ben'è Ecclesiastico? ma non vedendo i bisogni degli altri Principi, e Stati, nè consentendo, che abbiano autorità dalla Maestà divina, conosce solo la propria autorità di Pontefice, e Padre universale; per lo che vuole esfere à parte de' governi loro.

Quì si oppongono alcuni dicendo; ogni gastigo è per correzione del delinquente; altrimenti quando non a-

veſſe queſto buon fine, ſarebbe opera tirannica; ma la correzione di ciaſcuno appartiene al Superiore ſuo; perciò al Principe non dee importare, ſe il delinquente Eccleſiaſtico ſia corretto, ò nò. Attenda pure à gaſtigare i laici, che ſe gli Eccleſiaſtici non ſaranno puniti, i Prelati ne renderanno conto à Dio. E veramente concluderebbe la ragione, ſe il ſuppoſto d' eſſa foſſe vero, che la correzione del delinquente foſſe ſolo fine della giuſtizia criminale. E' fine certo, mà è fine ſecondario, & il minore, eſſendo per utilità privata: che il principale è un fine pubblico, & in due coſe conſiſte: una, in mantenere ne'Cittadini buoni coſtumi, e nella Città tranquillità, e quiete: e l'altra, ſe alcuno ſi uſurpa ſopra l' altro qualche avvantaggio, affligendolo, ò danneggiandolo contra ragione, con altrettanta pena proporzionalmente data à lui in ridurre le coſe all'uguaglità. L'Eccleſiaſtico quando poſpoſto il timor di Dio, e del Mondo, contravviene alle leggi, offende il pubblico, dando eſempio a' laici, i quali con così fatta imitazione ſi rendono cattivi: & oltre di ciò invita anche quello, che ſi trova offeſo da lui, a vendicarſi con ſovverſione della quiete, e del ripoſo pubblico. Per le quali coſe dee eſſere cura del Principe, che il delitto ſia gaſtigato: altrimenti per la ſopraddetta ragione non dovrebbe mai il Principe punire un foreſtiero, che nel ſuo Stato erraſſe; poiche, non eſſendo ſuo ſuddito non hà da curare l'utilità di quello. Il Principe gaſtiga il foreſtiero, non avendo mira alla ſua correzione, mà al difendere il ſuddito proprio dall' ingiurie, come è obbligato, & all' impedire gli eſempj cattivi, che poſſono introdurre coſtumi pernizioſi alla pubblica quiete; Nè vale dire; dunque ſe è neceſſario al bene pubblico, che l' Eccleſiaſtico ſia gaſtigato, proccuri il Principe la correzione ſua dal Prelato, nè permetta, che i Magiſtrati laici l' eſeguiſcano.

Perche per riſpoſta è neceſſario conſiderare, che gli Eccleſiaſtici per delitti eziandio graviſſimi, & enormiſſimi non poſſono ſecondo i Canoni punire in pena di ſangue; ma gaſtigano con cenſure di ſoſpenſione, privazione, depoſizione, e con pene d'irregolarità; overo impongono penitenze ſalutari d' orazioni, digiuni, & altre opere tali, e la più ſevera ſentenza è confinare uno in Monaſtero, ò in prigione più ſtretta, a far perpetua penitenza; la quale però non ſi vede in queſti noſtri tempi eſeguita per qualſivoglia graviſſimo eccesſo. Anzi ſe alcune volte danno di queſte penitenze per qualche lungo tempo, dopo fatta la relazione dell' umiltà del penitente, e prontezza all'ubbidienza, le rimettono, e ne fanno grazia preſto, e facilmente. E quantunque foſſe comandamento di Giuſtiniano, che per delitti foſſero dati al braccio ſecolare; nondimeno la comune, e praticata opinione de' Canoniſti è, che queſto ſi faccia ſolo in trè caſi, d'eresia, di falſificazione di lettere Appoſtoliche, e di conſpirazione, contra il proprio Veſcovo. Del reſto dicono affermativamente, che ſe un Cherico avrà commeſſo delitto enorme, e graviſſimo, quantunque aveſſe ucciſo il Sommo Pontefice, ſempre che offerirà di voler farne la penitenza, non ſi dee degradarlo, e darlo al braccio ſecolare, ma confinarlo à prigione perpetua.

Da queſto modo, e da queſta condizione di Giuſtizia ſegue, che gli Eccleſiaſtici facilmente incorrono nelle traſgreſſioni delle leggi; perche apportando loro più utilità, ò dilettazione il peccato, che danno, ò noja la pena, e leggono più toſto queſto male riputato da loro minore, che privarſi de' proprj appetiti, e delle proprie libidini; e non temendo punto della vita (coſa, che ſola frena, & atterriſce per lo più i delinquenti) e ſperando anche ſe ſaranno con alcune pene Eccleſiaſtiche gaſtigati d'accomodare il tutto ben preſto, ſi fanno lecito però ſenza riſpetto alcuno di commettere ogni ſcelleratezza: oltre che non ſono da' Fori Eccleſiaſtici puniti più i delitti, che turbano la pubblica tranquillità, ma quelli, che più ſono contro i loro riſpetti. Imperocchè non è di tanto intereſſe del laico la falſificazione di lettere Appoſtoliche, ò la conſpirazione contra il Veſcovo,

che

che sono i casi (come s'è detto di sopra) per li quali è ordinata la degradazione, ma il tradimento, la Maestà offesa, la falsità della moneta, l' omicidio, per li quali darebbono delle loro penitenze Ecclesiastiche, sono quelli, che per servizio della tranquillità pubblica debbono esser puniti con grande & esemplare severità. E veramente il Prelato, che governa i soli Cherici, non può far opera, che abbia rispetto se non ad essi soli, & alla loro utilità; nè può, nè sà aver risguardo al benefizio di tutta la Repubblica nel punire i suoi Preti, siccome un Padre di famiglia non gastiga i figliuoli, e servi suoi, se non avendo rispetto al bene della casa propria solamente; i soli gastighi del Principe, e de' suoi Ministri s'inviano, e tendono veramente al benefizio comune, ch è il fine suo reale. Il dire che de' delitti enormi, che turbano la pubblica quiete il Cherico sia punito dal suo Prelato, non vuol dir altro, se non che quella pena si riferisca al ben essere dell'ordine Ecclesiastico, e che de' delitti commessi da loro tutto il danno sia participato da' laici, e del bene, che nasce dalla loro pena, non ricevano parte alcuna. E vaglia il vero i Prelati mai non punisconо i Cherici per offese fatte a secolari se non per instanza che loro facciano i Magistrati, ò per timore, ch' essi non supplisсano al mancamento; e con ragione, perche cura loro è governar il Prete, e non difender il secolare. Ma il Principe, che riceve tributi, & altri servizj da' sudditi, acciò difenda la vita, l onore, e la roba loro, non può senza peccato abbandonarli, quando sono oppressi dall'audacia di coloro, che sotto pretesto d' esenzioni ardiscono ogni male; permettendo che i delinquenti vadano impuniti, ò sieno gastigati con sole pene spirituali, ma è in obbligo di punirli per conservazione della giustizia, e per esempio degl' altri: massime essendo esso Prencipe constituito dal Creatore, come San Paolo dice: *Minister Dei vindex in iram ei qui malum agit*; in che se manca, è ancora punito colla priuazione del Dominio: *Regnum de gente in gentem transfertur propter iniustitias, iniurias, contumelias, & diversos dolos*. Et oltre l' offesa di Dio, nella quale incorre il Principe abbandonando i sudditi, e mancando loro della debita protezione, ne seguono altri mali, che tendono tutti alla pubblica rovina. I Secolari offesi dagli Ecclesiastici nel sangue, nell' onore, e nella roba, vedendosi privati di quella giusta vendetta, che si fà con pubblica autorità, sono incitati con qualche ragione alla privata, quello che peggio è, temendo di non essere di nuovo offesi, nè sperando nella giustitia de' Prelati, cercano di prevenire; e così da vn male nascono altri mali, che causano sedizioni, e gravissime perturbazioni nella Città.

Quel tanto poi, che si dice a difesa de' giudizj Ecclesiastici, che l' esenzioni da' Fori laici sono concesse a' Cherici in onore di quell' Ordine, il quale dedicato al culto Divino, è ragionevole, che sia rispettato; è cosa, che ogni buon giudizio intenderà in contrario; perche se si vuol dire in onore di quello, che hà commesso il fallo; prima egli non merita essere onorato; e San Paolo dice. *vis non timere potestatem? bonum fac & habebis laudem*: poi ben disse Socrate; ognun, che pecca è infelice: ma più infelice però se fuggirà la pena. In onore de' buoni molto meno, perche possono esser macchiati per la compagnia de' cattivi, e restano più onorati i buoni, quando sono senza cattiva compagnia; consigliò S. Paolo *auferte malum ex vobis metipsis; modicum fermenti totam massam corrumpit*; onde se essi per li Sacri Canoni non possono levando la vita a' tristi, escluderli dal suo numero, servirà à dignità degli Ecclesiastici, che la loro bontà, purgata da cattivi coll' autorità del Principe, resti sincera, e perciò onorata. Nè si può dire che altra libertà sia loro levata, se non la libertà di far male. Da queste considerazioni è più che manifesto, che la Repubblica Veneta non hà ecceduto in conto alcuno, così nel constituir le sue leggi, come nell' amministrar la giustizia, quella podestà di Principe temporale supremo, che Dio le hà dato; e non hà così meritato,

che si procedesse con lei con Censure Ecclesiastiche; e tanto più quanto si è proceduto alla fulminazione con tanta celerità, che ogni persona intendente delle cose di Roma si maraviglierà, onde nasca, che le cause (etiandio di poco momento) si trattino in Roma con tanta lunghezza, che gran parte d' esse terminano più tosto per la morte delle parti, che per la sentenza de' Giudici; e nondimeno in una causa di tanto momento si sia proceduto non con celerità, ma con precipizio. Poiche nel principio di Novembre solo passarono i primi ragionamenti di queste cause, sicche in 5. mesi s' è potuto venire ad una deliberazione tanto ardua di scomunicare una moltitudine di trè Millioni d'anime, & interdire così gran tratto di paese, e di dominio; massime, che con impazienza insopportabile si è aspettato questo breve tempo sempre con querimonia, che si cercasse dilazione per valersi del tempo. Et è venuta Sua Santità à così fatta risoluzione con darne solo notizia à Cardinali, e senza ricercar il parer loro, com'è solito farsi spezialmente in casi di tanta importanza, e ciò non senza qualche mormorazione della Corte Romana essendo solito non solo di fare i Cardinali partecipi di co ì fatte materie, ma d'averli seco per consultori. E dopo stabilito, e stamparo ancora l' ultimo suo Breve de' 7. Aprile lo stesso giorno ne parlò in Concistoro; & immediate procedette all' affissione, & all' intimazione. Et in ciò è cosa degna anche di gran stupore, che facendosi professione in Roma, che nessun'altra sappia far processi, e che in servare l' ordine si usi una somma vigilanza, andando per bocca di tutti, come per proverbio, *Omnis processus formatus extra Curiam, vt plurimum est nullus*; nondimeno in una causa di tanto momento, s' abbia proceduto senza citazione. Dicono pur essi, che sia *de iure natura*, & hanno sempre in bocca, *Adam vbi es? & est Abel frater tuus?* E pure questo non si vede essere stato servato. E se alcuno dirà, che i due Brevi de' 10. Dicembre servano per citazione, a questo ostano trè cose. La prima, che sono essi due primi Brevi de' 10. Dicembre ancora soggetti a questa infermità insanabile, perche in uno d' essi dichiarandosi le Leggi del Senato nulle, e coloro, che le hanno constituite, caduti in censura, a questo non si poteva venire senza prima citare à dire le ragioni in contrario. Per altro è monizione, & altro citazione, come bene i Giureconsulti dimostrano; quella domanda, che s'ubbidisca, come in cosa decisa; questa chiama à discutere, se sia bene, se sia necessario, ò obbligo d ubbidire; per lo che comandandosi in quei Brevi la revocazione delle Leggi, e la consegnazione de' prigionieri sotto censure e pene, non si possono chiamare citatorj, ma monitorj; nè si può dire, che si risolvano in citazione, non avendo termine alcuno, anzi comandando l'esecuzione immediatamente. Nè si può dire risolversi in citazione il Monitorio, che dà i 15. giorni di termine: atteso che vengono in quello dichiarati nulli, & annullati gli Statuti della Repubblica, non dopo i 24 giorni, ma nell' istesso tempo de' 7 Aprile: adunque così fatta annullazione per modo alcuno non può risolversi in citazione. E molto meno ancora quanto al rimanente, mancando della clausula giustificativa, senza la quale non solo ma non si risolve in citazione, ma il Monitorio *ipso iure* è nullo, insieme colla sua scomunica, come appieno prova Navarro sopra il cap. *Cum contingat* 8. *de sent. excom. nullitate*. Ma condonando tutti questi difetti, doue apparisce citazione, o monizione sopra la legge del 602. che dicono essere de' beni emfiteotici, e che veramente è più sopra ben censuali, overo locati per lungo tempo, la qual nondimeno entra nel Monitorio nel primo luogo, e viene annullata senza che pur s' intenda, qual sia il senso di quella, nè con quali ragioni si difenda? Avessero almeno udito una volta parlarne; vi fosse stato qualche discorso *extra judiciale* sopra. Ma che improvisamente sia prima dannata, che intesa, è grande, e scandalosa maraviglia.

Non sarebbe per avventura necessario estendersi in trattare sopra il merito di questa causa d' enfiteusi; poiche così no-

notabile difetto è ſtato commeſſo nell'ordine giudiziario. Ma perche alcuno forſe entrerà in deſiderio d' aver qualche ſommaria notizia delle ragioni della Repubblica ſopra di ciò, non ſarà alieno da queſto propoſito, toccarne brevemente alcune; dalle quali ſi conoſca manifeſta l' autorità legittima nel Senato per conſtituire la Legge, la neceſſità, che ve l' ha ſpinto e l' equità nella coſa ſtatuita; & incidentemente ſi ſcopra qualche errore, ò à ſtudio, ò per caſo incorſo nell' intelligenza delle parole, e cauſe di quella legge.

Dice il Pontefice nel Monitorio, che il Doge, & il Senato adi 23. di Maggio 1602. preſa occaſione da vna lite vertente trà il Dottor Franceſco Zabarella da vna parte, & i Monaci di Pragia dall' altra, ſtatuirono non ſolo, che i Monaci all' ora, o per l' avvenire, non poteſſero pretendere azione ſotto qualſivoglia titolo d' eſſer preferiti ne' beni emfiteotici poſſeduti da laici, nè ottenere la proprietà de' beni ſuddetti per ragione di prelazione, conſolidazione, o eſtinzione di linea, o per qualſivoglia altra cauſa, ſalvo il loro diretto; ma ancora, che ciò s' intendeſſe dichiarato e fermamente deliberato quanto à tutte l'altre perſone Eccleſiaſtiche, e luoghi pij.

Da queſto non appare ſe la Santità Sua riprenda l' ordinazione del Senato, in quanto eſtende à tutti i luoghi, e perſone Eccleſiaſtiche quello, ch' è deciſo nella cauſa trà i Monaci, & il Dottore, approvando però la deciſione ſuddetta nella controverſia particolare, ovvero ſe intenda riprendere, e l'uno, e l'altro inſieme.

E ſe conceſſo, che il Senato aveſſe legittima podeſtà di por fine à quella lite, ſi nega che poteſſe dichiarare, come per legge univerſale, che lo ſteſſo foſſe, e s' intendeſſe deliberato in ogni altro ſimil caſo; queſto non ſi potrà capire in modo alcuno da qualſivoglia mediocre ingegno; eſſendo chiariſſima coſa, che alla ſteſſa podeſtà conviene il far legge in una materia, & il giudicare le controverſie particolari occorrenti in quella. Ariſtotele (*Polit.* 3.) dimoſtra, che il giudizio ſia una legge particolare e la legge ſia un giudicio univerſale; e che ſarebbe abbaſtanza, quando il Giudice ſi poteſſe trovare ſenza affetti, overo baſterebbe la ſola legge, quando poteſſe comprendere tutti i caſi particolari: e nel Codice Giuſtiniano (*L. 3. t. 5 ne quis in ſua.*) ſi vede, che la giuriſdizione contiene due capi, giudicare, *& ius dicere*; queſto appartiene à far lo ſtatuto ſopra il quale la ſentenza ſi fondi; e quello al pronunziarla. E l' uffizio del Pretore in Roma era fare gli editti generali; e deputare i giudici, i quali conforme à quelli rendeſſero ragione nelle cauſe particolari. Se la legge foſſe ſpirituale, & il giudice mondano, egli non ſi intenderebbe, nè potrebbe giudicar ſecondo quella. Scienza ſpirituale, & azione mondana non convengono. La regola, dicono i Filoſofi, dee eſſere omogenea col regolato; per lo che i Giureconſulti ragionevoliſſimamente dicono *Forum ſortiri & ſtatutis ligari poria ſunt.* (*Paul. Caſtre: l. omnes populi, ff. de iuſtit. & iur Decius c. quæ in Eccleſiarum, &c. Eccleſia Sanctæ Mariæ de conſtitut. Alex. conſ 201. l. 2.*) Perciò chi conſente, che il Senato legittimamente abbia giudicato la cauſa trà i Monaci, & il Dottore, dee anco concedergli podeſtà di decretare in univerſale quello, che ſia ſtato regola nel giudizio occorſo e debba eſſere in quelli, che occorreranno.

Ma ſe s' intende di riprendere anche la cognizione, e deciſione fatta dal Senato nella cauſa trà i Monaci & il Dottore, queſto sì che moſtra molto bene quanto era neceſſario non procedere tanto innanzi, e formare un Monitorio prima, e principalmente ſopra queſto capo ſenza vedere il proceſſo formato nella lite, o controverſia nominata.

Atteſo che non è vero, che il Dottore ſia ſtato in quella cauſa l' attore, e ſieno ſtati i Monaci rei, come il Monitorio ſuppone dicendo, *inter Doctorem, &c. ex una, & Monachos, &c. ex altera partibus.*

Ma avendo nel 1598. Corſato de Corſati comperato da Andrea Monaldo campi VIII. che pagano Canone al Monaſtero di Pragia, il Dottore nel 1602. adi 12. Febbrajo depoſitato il valore per farne il ritratto per ragione di

confine, & adi 12. Marzo, i Monaci pretendendo d' eſſere preferiti à lui, come Padroni del diretto di que' campi comparvero innanzi al Podeſtà di Padoua; e conteſtarono lite, pretendendo prelazione, nella qual cauſa ſi procedette anche innanzi a quel Magiſtrato à molti atti, ſinche, ſecondo gli ordini di queſto Stato, la cognizione per ſupplica del Dottore, e della Comunità di Padova, fù traſportata al Senato. Non hà il Dottore tirato il Monaſtero al giudizio, ma gli Eccleſiaſtici ſteſſi hanno conoſciuto, che il giudizio di queſta cauſa apparteneva al ſecolare, poiche hanno avvto ricorſo à quello; il qual ricorſo ſolo, quando ancora altro non vi foſſe, avrebbe data al Podeſtà giuriſdizione, & al Senato conſeguentemente in quella cauſa, come è in eſpreſſiſſimo termine dichiarato alla *l. prima, C de iuriſd. omn. iudic.* Ma oltre queſto fondamento ſaldo, e fermo, ſi aggiange queſt' altro validiſſimo, & univerſale; che da immemorabil tempo, molto innanzi 200. anni proſſimi; quando ſi è trattato de' beni poſſeduti da laici (diaſegli nome d' emfiteotici, ò cenſuali, ò feudatarj, ò locati per lungo tempo, ò qualſiuoglia altro titolo) mai in queſto Stato Giudice Eccleſiaſtico non hà eſercitato giudizio, ma ſempre, non ſenza contraddizione alcuna la cognizione, e giuriſdizione è ſtata del ſecolare. Onde non ſolo ſi prova, che giuridicamente dal Senato è ſtata determinata la controverſia tra i Monaci, & il Dottore, ma ancora, ch' è propria di lui la podeſtà di fare Statuti, che diſpongano, e regolino i beni ſopranominati poſſeduti da laici ne' quali la Chieſa hà il diretto: imperocche à lui è appartenuto, et appartiene il giudicare le controverſie, che ſono nate, e naſcono intorno à quelli, e di ſopra abbiamo moſtrato convenire alla ſteſſa podeſtà il fare gli ſtatuti, et il giudicare. Reſtano in tutte le Cancellerie delle Città regiſtri de' giudizj ſeguiti innanzi al Giudice ſecolare, dappoi che ſono ſoggette a queſto Stato; e non ſi potrà moſtrarne uno trattato in Foro Eccleſiaſtico. Nè ſi può dire uſurpazione, poiche gli Eccleſiaſtici non ſono tirati in giudizio Rei; ma ſpontaneamente ſono comparſi Attori, e quello, che ſtringe più la ragione è, che in ſimili controverſie trà Chieſa, e Chieſa; ſono comparſe elleno ſteſſe al Foro ſecolare per giuſtizia contra l'altra Chieſa. Anzi è da credere fermamente, che il principio di queſta introduzione foſſe molto canonico, poiche gli Eccleſiaſtici di quei tempi erano eſſi ancora molto buoni, e zelanti delle ragioni della Chieſa, & i Pontefici ſimilmente accuratiſſimi conſervatori della giuriſdizione Eccleſiaſtica; e coſi queſti, come quelli ſapevano molto bene la natura de' fondi ſopra i quali comparivano in petitorio innanzi al Secolare, e pur neſſuno mai hà ripreſo queſta conſuetudine di giudicare, anzi con vera ſicurezza ſi può dire, ch' eglino l' hanno introdotta. E vi è conſtituzione di Giuſtiniano eſpreſſiſſima, che la ſola conſuetudine hà giuriſdizione altrettanto quanto la legge.

Ma poi che la Santità ſua nel Monitorio dice, che l'Ordinazione del Senato ſtatuiſce *in bonis Eccleſiaſticis emphyteoticis*, è neceſſario, o che i Miniſtri ſuoi abbiano avvta altra ſcrittura, che la vera, ò che preoccupati dall' affetto abbiano creduto di veder dentro quello, che non ſi trova in modo alcuno, ne in ſenſo; perche quell' *emphyteoticis* non vi è nè formalmente, nè in parole equivalenti, nè ſi poſſono ſcuſare dicendo aver creduto, che il ſenſo foſſe tale, quale l' hanno eſpreſſo; non eſſendo lecito di riferire il detto altrui con altre parole, e maſſime che riſtringano ad una ſola ſpezie quello, ch'è detto in genere. La legge dice, che le Chieſe non poſſano appropriarſi beni poſſeduti da' Laici reſtando però ſalve le ragioni loro dirette. Non è vero che vi ſia diſtinzione di diretto & utile ſolamente nell' Emfiteuſi, ma amendue queſti dominj ſi ritrovano ne' beni patrimoniali, de' quali ſi tratta in un titolo del libro 11. del Codice Giuſtiniano; (*tit. de fun. patrim. l. ſi quis fundos. L. fundi patrimoniales. L. bi quibus*) il diretto de' quali può eſſere nella Chieſa ſe il Principe glie l' avrà donato; e quantunque queſta ſorta

di

di modo di poſſedere ſia diſuſata in Italia ſotto gl' Imperadori Franchi e ſucceſſori, et in luogo d' eſſa ſia entrato il Feudo, non è, che non reſtino nelle Chieſe, maſſime nelle Cattedrali alcuni beni di queſta ſorta, i quali furono donati prima che gl' Imperadori di Coſtantinopoli foſſero eſcluſi totalmente dall' Imperio di queſte Regioni convicine. Nella locazione perpetua ancora ſono il diretto, e l' utile, dove però (ſiccome anche ne' fondi detti di ſopra) non hà luogo nè la prelazione, nè la conſolidazione, nè l' eſtinzione di linee, come Covaruvias, e Valaſco, allegati da molti Dottori provano efficacemente, ſe bene alcuni poco avvertiti tengono in contrario.

Gran parte delle ragioni dirette delle Chieſe in queſte regioni baſſe intorno al Mare, ch' erano altre volte paludi, e valli, ſono di queſto genere; imperocche eſſendo i terreni tutti ſotto acqua, nè cavandoſi di loro altro frutto, che cannuccie, s' affittavano in perpetuo, ò à lunghiſſimo tempo, per leggieriſſima penſione corriſpondente a' frutti, che producevano; ſe bene ora per l' immenſa ſpeſa, e fatica de Secolari, e pubblica, e privata, in ſollevare il terreno, ſeccar paludi, e derivar acque, ſono ridotte allo ſtato preſente. La onde in queſti non hà ragione la Chieſa, nè per giuſtizia ſcritta, nè per equità di pretendervi prelazione, o devoluzione, o altra ragione per appropriarſeli, e ſopra queſti verſa in gran parte la legge del Senato, ſiccome anche ſtatuiſce ſopra un' altra ſorta di beni, come ſi dirà.

Imperocche occorre, che venga pagata alla Chieſa penſione per ragione di cenſo riſervativo ſopra alcuni ſtabili, o perche la Chieſa ſteſſa nelle antiche vendite ne abbia ſtipulata la riſervazione, o che riſervato da altri padroni venditori, foſſe poi da loro donato à lei. Nel qual caſo il cenſo riſervato ſenza dubbio appartiene alla Chieſa in perpetuo: ma ſopra lo ſtabile non le reſta dominio di ſorta alcuna, in virtù del quale poſſa pretendere conſolidazione, ò prelazione, ò ritratto, ò altre ſimili azioni.

Il Feudo ancora è di queſta natura, che in lui il diretto ſi diſtingue dall' utile; & io reſto maravigliato, perche volendo aggiungere alla legge del Senato, o dichiararla in ſenſo alieno dal ſuo vero, con quella parola *Emphyteoticis*, non abbiano per aggravarla tanto più detto, *Feudalibus*. Mà forſe non ſono paſſati tanto innanzi, perche non ſperavano, che ſi reſtaſſe ſenza avvertirla, eſſendo voce volgare, & inteſa pienamente da tutti.

Il vocabolo *Emphiteoticis* hà un poco più del recondito, & è ſtato creduto più comodo per eſſere intromeſſo occultamente: per lo che non debbo reſtar di replicare, che nella legge del Senato non è uſata la parola *Emphyteoticis*, e che generalmente parla di tutti i contratti, o modi di poſſedere, dove due Dominj utile e diretto, reſtano diviſi, nè è lecito ad alcuno volerla riſtringere, o in altro modo dichiarare contra il ſuo vero ſenſo, per voler indi trarne la conchiuſione ſeguente poſta nel monitorio, che in altro modo non ſi poteva dedurre: *Cur præmiſſa in aliquibus Eccleſiarum jura, etiam ex contractibus initis ipſis Eccleſiis competentia, auferant.*

Non è coſa nuova, che gli Eccleſiaſtici per entrare ne' beni poſſeduti da Secolari abbiano tentato di dar nome d' Enfiteuſi alle ragioni, per le quali ricevono canone, ò penſione. Anzi da 200. anni in quà molte Città d' Italia hanno per queſta cauſa tumultuato contro di loro; & eglino ſteſſi ſono alle volte ſtati sforzati à ritirarſi dalle loro pretenſioni, e contentarſi del canone, che ricevavano.

Nella ſteſſa Città di Padova già 160 anni paſſarono gran controverſie trà la Comunità & i Monaci di Santa Giuſtina, e di Pragia ſopra di queſto, le quali terminarono per tranſazione, dove fù dichiarato, trà le altre coſe, in tutti i loro livelli non aver luogo la caducità, la prelazione, la conſolidazione, per linea finita come coſtantemente affermava la Città, che da tempo immemorabile per innanzi era ſtato, coſtume, & uſo. [*Extant authentica capitula tranſact.*

In Urbino ancora innanzi quel tempo gran controverſia fù agitata trà 'l Cle-

Clero, & il Popolo, la qual finì per transazione parimente, con espressa dichiarazione, che la considerazione per linea finit. non aveff mai luogo. (*Paul. Caſ. l. conſil. 234. l. 2.* Più innanzi, ancora in Ferrara furono sopra questo stesso gravi, e pericolosi tumulti, i quali per sedare, Papa Bonifacio IX. più tosto come Principe supremo, che come Pontefice, non per grazia, ma per giustizia, fù sforzato ne' Feudi, nell' Emfiteusi, & in altri simili contratti del Ferrarese, levare la caducità, la prelazione, la consolidazione per linea finita, e dar loro nuova forma conveniente alla giustizia, & equità, che li riducesse più à natura di censi, che d' altro contratto; e i dottori ancora, avvertito il notabil danno, che il Laico riceve per la devoluzione ò consolidazione à linea finita, per loro comune opinione l' hanno levata affatto; dicendo che in tal caso il prossimo parente può dimandar per giustizia, d' esser investito, & essendogli negato può appellare, e molti vengono a questa specificazione, & ancora che la Chiesa volesse lo stabile per sè; & altri aggiungono, che non solo sia tenuta a dare l' investitura, ma che non possa nè anco crescere il Canone (*Vide Clar. & Valasc. Ruin. conſ.* 11. *volum.* 1. *Decius conſ.* 31. *Berocſ.* 98. *l.* L. *Abbas c. bonæ, de poſtul. prælat. & conſ.* 13. *Curt. Sen. c.* 37. *Riminal c.* 4.

Non è alcuna maraviglia, che per legge, ò per transazione ne' luoghi sopranominati sia levata la caducità per Canone non pagato, e la prelazione in caso di vendita, e la consolidazione per linea finita, atteso che nessuna di queste condizioni è necessaria & essenziale al contratto. Ma tutto quello, che si può fare per legge, si può fare per fatto, & ancora la consuetudine lo può introdurre; per lo che in questo Stato hà potuto la lunga, e prescritta consuetudine, la qual si vede ch' era immemorabile già 100. anni levare ad alcuni pochi beni enfiteotici (se pur ve n' erano) la caducità, la prelazione, e la consolidazione, & introdurre, che fuori del pagamento della pensione fossero tenuti patrimoniali, & allodiali: veggasi il conſ. 65. del Panormitano; dove a lungo discorre, che la consuetudine anche nell enfiteusi Ecclesiastiche hà potuto introdurre in Urbino, che fosse levata la condizione della caducità; la quale nondimeno è la più utile per la Chiesa, imperocche per questa la Chiesa acquisterebbe i miglioramenti senza pagarli, che per prelazione ò consolidazione à linea finita non se li può appropriare se non pagandoli à giusto prezzo; onde per l' argomento à simili, & anche à majori tanto più può la consuetudine levare la prelazione e consolidazione. Aggiungesi, che non è singolare in questo stato, che qualche bene emfiteotico sia fatto allodiale ma in Francia tutte l' emfiteusi sono fatte tali, come testifica *Joan. Rub Auth* Ingressi; *de Sacroſanctis Eccleſiis*. Le quali cose mostrano l' equità, e la necessità d' una tal legge; la quale se bene il Senato Veneto non hà constituito a quel tempo in forma di legge scritta (pubblicata per tutto lo Stato suo) in termini universali, l' hà nondimeno in uso e consuetudine, e rescritti nelle cause occorrenti fatta, osservata, & eseguita da quel tempo fino ad ora.

Vi sono molti decreti de' Principi di questa Repubblica col suo Collegio, che di tempo in tempo nelle controversie trà la Chiesa, & il Secolare, overo tra Chiesa, e Chiesa, hanno terminato, e deciso di non ammettere caducità, ò prelazione, ò consolidazione dell' utile col diretto, & alle volte sono passati a mettere ne' rescritti loro clausule generali, che comprendono tutti i casi, come in tempo del Doge Vendramino nel 1476. in un rescritto al Podestà di Monselice sopra una tal controversia particolare, sono queste parole, *numquam pati volumus* (*etiam in bonis Eccleſiaſticis*) *quemquam qui diu tenuerit agrum aliquem jure livelli, quem ſumptibus & laboribus ſuis melioraverit, ſic de facto expelliari, ſed tantum quod ſolvat livellos non ſolutos*. Et in tempo del Doge Moro in un rescritto a Rettori di Brescia l' anno 1466. escluso l' Abate di Leno dal poter ritrarre alcuni beni livellari suoi venduti ad altri, si dice *& de hac noſtra*

ſua intentione date dicto Abbati notitiam & declarate, ne contra eam dictos Chriſtophorum, & Cornelium inquietet. ſed acquieſcat huic voluntati noſtræ, quia hoc idem in aliis terris & locis noſtris ſervari volumus, & facimus in ſimilibus.

Dal che appare chiaramente, che queſta non è una legge nuova, ma è da antichiſſimo tempo ſtabilita in conſuetudine, e confermata, non ſolo per giudizj particolari de' Magiſtrati, ma dal Principe ſteſſo, de quali la legge dice *ſi cauſam Principes inter partes cognoverit, & ſententiam dixerit eſt lex in omnibus ſimilibus* e ſecondo i Giureconſulti (*C. de l. g. l. ſi Imperialis. Afflict. d. 313. Menoc. vide conſ 676. n. 2. 48. n. 973. v. 20.* hanno forza di legge, ſe ben foſſero deciſivi ſolo d'un particolare caſo, ſiccome le leggi Canoniche quaſi tutte ſono deciſioni di caſi particolari. Ma tanto più quando hanno anche la ſignificazione della volontà del Principe ne' caſi ſimili, con eſpreſſione in termini generali, come i ſopraddetti. E queſte coſe ſono ſtate fatte dalla Republica, vedendo ciò, e ſapendo ciò, e non richiamando, e perciò tacitamente approvando per giuſto, e neceſſario quello, acciò ſi eſeguiſca, non ſolo gli Eccleſiaſtici, che ricevevano la ripulſa dalle loro dimande; ma i Nunzj Appoſtolici ancora, per conſeguenza i Pontefici ſteſſi, ſicche quello, che dal Senato è ſtato deliberato nel 1602. è una dichiarazione, & eſpreſſione in iſcritto della legge vecchia, che ſtava in conſuetudine, & in reſcritti diretti à particolari Magiſtrati, ſiccome nella ſteſſa legge ſi eſprime pur apertamente con quelle parole. Ricerca il ſervizio delle coſe noſtre, per quiete, e conſolazione de' ſudditi, che queſta materia ſia terminata in modo, che non ſolo nella preſente occaſione del ſuddetto Zabarella, ma per ſempre in ogni altra di ſimile natura, non abbia à ſuccedere nell' avvenire diverſamente dalla buona conſuetudine, e da' Giudizj in conformità d' eſſa più volte ſeguiti. Non reſterò d' aggiungere, che ſe vi foſſe in tal legge minimo ſcrupolo, Papa Clemente VIII. (nel cui Pontificato fu pubblicata) Pontefice zelantiſſimo e che in queſta Città teneva Miniſtri vigilantiſſimi, non l avrebbe diſſimulata.

E ſe il tenore di queſta ordinazione è ſtato letto, par pure che conveniſſe, udendo nominar conſuetudine, e giudizj, il vedere & intendere prima, che conſuetudine, e che giudizj ſono quelli. Chi è di così mediocre ſpirito, che non vegga, che ſi è proceduto ſenza cognizione della cauſa, e che ſtudioſamente ſono ſtati tralaſciati molti particolari da coloro, che dovevano riferirli à Sua Santità, per verificazione del fatto; ſapendo, e conoſcendo, che tutte queſte coſe erano neceſſarie da vederſi prima di venire ad una tanta eſecuzione Par quaſi, che vi foſſe tanto deſiderio, che ſi veniſſe alla Fulminazione, che per dubbio di non incontrare in qualche coſa, che poteſſe divertirla, s'abbia fuggito di far perdere tutto quello, che poteſſe rimuovere l' animo di Sua Santità da tale deliberazione.

Se la propoſta brevità del preſente diſcorſo permetteſſe, ſi moſtrerebbe evidentemente quanto fuori d' ogni convenienza nel Monitorio ſi dica, avendo riſguardo à queſta legge, come appare: *Cumq; præmiſſa, in aliquibus Eccleſiarum jura etiam ex contractibus inter ipſis Eccleſiis competentia auferant* Et inſieme ſi farebbe noto, che per quella non viene levato alle Chieſe alcun *jus quæſitum*; anzi che ſtando eſſa in vigore, & oſſervanza, reſta alle Chieſe prontiſſimo, e facilitiſſimo modo di ritenere *omnia jura quæſita ſibi competentia*: Non fù mai coſtume di queſta Repubblica di levare il *jus quæſitum* a qualſivoglia perſona, non che alle Chieſe: ma chi vuol giudicare le leggi altrui, e non errare, è neceſſario, che prima le intenda, e ne abbia intera informazione e non proceda al darnarle prima di vederne i fondamenti. Hò detto in queſta materia più di quello, che conveniva à queſto diſcorſo; e pur non è una minima parte in comparazione di quello, che reſta.

E ſe occorrerà moſtrare i fondamenti di queſta legge; vedrà ogn'uno quanto ſia fondata ſopra la giuſtizia, & equità

equità, e quanto l'autorità del Santo sia legittima per poterle constituire.

Ora tornando à dire quello, che resta sopra le altre materie discorso; Se il Pontefice preoccupato dalla sua deliberazione, non hà voluto ammettere ragioni tanto chiare, quanto le sopra narrate, & avere le cause della Repubblica per giustificate, almeno vedendo, che l'Europa tutta hà leggi simili a queste da lui riprese, e che un tanto numero d'approvatissimi Dottori tiene opinione contraria alla sua, doveva avere la causa per dubbia, e procedere con riguardo, ricordandosi, che la scomunica è pena gravissima, e materia odiosa; e come i Canonisti dicono, *Strictissimè interpretanda*. Nè s'intende, che alcuno in essa incorra quando le parole del Canone sono ambigue o generali, le quali non è lecito tirare ad un'altro caso per similitudine, nè meno con argomento, à minori. Perche se bene, chi da uno schiaffo ad un Sacerdote è scomunicato; però chi gli tira un'archibugiata anche in Chiesa per ammazzarlo, e non lo coglie, non è scommunicato, se ben questo secondo delitto è maggiore cento volte del primo. Concedasi, che chi fà Statuti contra la libertà Ecclesiastica sia scomunicato, converrebbe anche che fosse chiaro, gli Statuti Veneti essere contra la libertà Ecclesiastica; mà s'è mostrato, che non sono tali con validissime ragioni, le quali quando pur anche non valessero, stà pure in fatto, e non in discorso, che quelle leggi sono per tutta Europa. Si vede pure stampato, che tanti Scrittori le giustificano; adunque almeno non è chiaro, che fanno contra l'autorità Pontificia, come si presuppone. Al che si aggiunge, che non essendo ancor deciso, che cosa sia questa libertà Ecclesiastica, come si è detto; e non essendo in ciò concordi i Dottori, nè meno può esser chiaro presso a loro, che queste leggi, & azioni sieno contro di quella. E con tutto ciò in una carta, dove presso ad alcuni pare, che vi sia qualche controversia, e che per tanti capi resta dubbia, viene precipitata una scomunica, & un'interdetto, senza prevedere, e considerare maturamente gl'inconvenienti, che dice il Cap. (*De sentenn. excomm. in 6.*) *Alma Mater* seguire da tali censure; cioè, che il Popolo perde la divozione, pullulano l'eresie, sorgono infiniti pericoli dell'anime, e si levano alle Chiese i debiti servizj senza loro colpa. La pietà Cristiana veramente ricercava, che prima s'esaminassero con ogni diligenza i meriti delle cause, e non si presupponesse così facilmente animo meno che buono in una Repubblica tanto pia e divota. Ogni Prelato è tenuto prima a capire in se stesso il merito delle cause, e poi farne capaci gli altri con mansuetudine Cristiana; e come San Paolo insegna, *in spiritu lenitatis*, (*Galat. 6.*) il che come osservato avrrebbe prodotto ottimo effetto, così tralasciato, ha cagionato il male, che ora si vede, & i pericoli maggiori, che soprastanno.

Dice il Pontefice nel Monitorio suo de' 17. Aprile, che il Doge, e'l Senato di Venezia hanno fatti negli anni addietro molti, e diversi Statuti, per li quali sono incorsi in censure, mà trà gli altri trè spezialmente nominati, sopra i quali discende alla fulminazione, se non sono in 34. giorni rivocati. Potrebbe ogni buon Cristiano desiderare quì di sapere: se essendo, come si dice in danno dell'anima un numero grande di statuti varj e diversi fatti dalla Repubblica, e se per ciascuno d'essi è incorsa in censure Ecclesiastiche, con obbligo di cassarli, & annullarli tutti; perche non è il Senato avvertito, salvo, che di trè. Non si può, nè si dee credere, che si vogliano lasciargli altri in dannazione dell'anima; e però perche al presente non si tratta di tutti? Quando alcuno conviene il suo debitore può dimandargli una parte del debito; siccome essendo Padrone glie lo può rimettere, & in parte, & in tutto; ma il Procuratore, e Fattore, non può, se non secondo la commessione del Principale. Se molti, e diversi Statuti fatti negli anni addietro offendono Dio, la Repubblica è in obbligo di rivocarli tutti, nè rivocandone trè soddisfarebbe al suo debito: dice S Jacopo (*Iacob 2.*) *Quicumque totam legem servaverit, offendat autem in uno, factus est omnium reus.*

Co-

Comandò il Salvatore l'uso della scomunica per li peccati, che sono in danno dell'anima, quando disse, (*Matth.* 17.) *Si peccaverit in te frater tuus*: Ma S. Paolo espresse quali questi fossero, dicendo, (1. *Cor.* 5.) *Si is qui frater nominatur est fornicator, aut avarus, aut idolos serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum hujusmodi nec cibum sume.* Per lo che si può dire al tempo presente quello, che il Figliuolo di Dio disse, (*Matt.* 23.) *Væ vobis, qui decimatis mentam, & anetum, & ciminum, & reliquistis quæ graviora sunt legis judicia, & misericordiam & fidem: hæc oportuit facere, & illa non omittere.* Con che si risponde pienamente à quello, che si dice nel Monitorio, le Leggi, e Giudizj della Repubblica essere *in pernicem animarum*. Mà quando anche si aggiunge, che le azioni della Repubblica sono *in scandalum plurimum*; è da avvertire, che non si concluda il contrario di quello, che si vuole. Si dee veramente attendere ad estirpare le cose scandalose, e massime se rendono mala edificazione a molti: però mai non s'è udito, che alcuno si sia scandalezzato per vedere gastigati, e puniti i delitti, che turbano la quiete pubblica, per vedere raffrenato il lusso, o l'avarizia. Più tosto genera scandalo il vedere camminare per la Città uno scellerato, e che i suoi compagni nel delitto sieno stati giustiziati; e così il veder salvato nella Chiesa uno, di cui ella più che d'ogni altro, dovrebbe proccurar il gastigo. Nè occorre allungarsi molto in manifestare quali cose sieno scandalose, poiche ognuno è consapevole in se stesso, di quelle cose, che danno, ò ricevono scandalo, e quelli ancora, che difendono le cose di mala edificazione, non lo fanno senza rossore, e senza sentire per coscienza, che operano contra verità.

Certamente questo Monitorio è fatto ad esempio di dieci Pontefici, che in quello sono nominati; e dell'aver cercato Sua Santità d'imitarli sarà sempre commendata; ma non sono però degni di minor laude quelli, che hanno seguito cento santissimi loro Predecessori, i quali mai non hanno pur dato indizio d'aver avuto pensiero di poter annullare le Leggi de' Principi fatte per pubblica utilità; anzi, che le hanno e pubblicate, & eseguite ancora; e quando hanno sentita qualche difficoltà della giustizia loro, hanno con molta destrezza, e carità cercato di rappresentare a Principi quale sia la volontà Divina. Così S. Damaso pubblicò, & eseguì la legge di Valentino; S. Gregorio una di Maurizio, dove era proibito al Soldato di monacare. L'avere ancora pronunziata sentenza di scomunica contra il Senato, che non è singolar persona, è molto alieno dalla Dottrina degli antichi, e buoni Teologi. Sant'Agostino (*Lib.* 3. *contra Epist. Parmen.* 33. *q.* 4. *c. non potest.*) hà per pernitiosa, e sacrilega, empia, e superba (che queste sono le sue parole formali) la scomunica contra la moltitudine, se bene fosse in notorio, e manifesto peccato; e consiglia i buoni Pastori in casi simili a ricorrere à Dio, colle orazioni, e co'gemiti; luogo trattato da quel Santo molto alla lunga, e con tanto spirito, che se fosse letto in luogo di Barbaccia, o Zenzelino; produrrebbe spirito di gran carità in ogni animo Cristiano, cosa, che non può fare la lezione di questi altri. San Tommaso (*q* 22. *a.* 5. *in add. & in* 4. *d.* 18. *q.* 2. *a.* 3. *qu.* 10. 15.) propone il quesito, se l'Università può essere scomunicata: risponde di nò, e ne porta le ragioni: concludendo, che la Chiesa con molta providenza constituì, che la Comunità non si potesse scomunicare: gli altri Teologi tutti concordi determinano lo stesso, Papa Innocenz. 4. nel cap. Romana (*De sentent. excom.* 6.) così dice: *In universitatem, vel Collegium proferri sententiam excommunicationis pœnitus prohibere*; dove la Glosa ricerca se sarebbe valida la sentenza di scomunica pronunziata contra una Comunità, & allega 4. celebri Dottori, che dicono; non valerebbe, & uno per la contraria parte, & in fine consente, che non si dee pronunziare, ma quando fosse pronunziata hà per più sicuro dire, che valerebbe. In questo proposito tutti sono concordi, che una tale scomunica non pos-

sia

fa fulminarſi : molti dicono, che fulminata vale. Appartiene ad una mente religioſa, e pia ſeguire la ſentenza de' più celebri ; la più fondata è quella, ch'è ſtabilita per conſtituzione Pontificia, e che più favoriſce la pietà, e non la dannata dall' univerſale de' Dottori, poiche anche que' pochi, che l'hanno per vera, non conſigliano, che ſi ſegua. Nè può eſſerci oppoſto quello, che ſi legge in tutti i libri de' Canoniſti, *Papa non poteſt errare*, la qual propoſizione fù inteſa ſanamente da chi prima la difeſe, e fù limitata in materia di fede ſolamente, e nel decretare: e determinare, non nell'opinare, e ciò dovendo il Papa ſempre ſervare i debiti mezzi dell' invocazione divina, e conſiglio umano. Al preſente l'adulazione, levate le limitazioni, la porta per vera aſſolutamente, con tutto che gli effetti ſieno ſpeſſo in contrario. Sarà per eſempio S. Pietro ſteſſo, il quale dappoi che da Criſto gli fù detto, (*Matth.* 16.) *tibi dabo claves Regnis Cœlorum*, immediate paſsò a riprendere lo ſteſſo Salvatore, che voleſſe eſſere Crocifiſſo, per lo che il Signore gli diſſe, *Vade poſt me Satanas, ſcandalum es mihi, quia non ſapis, quæ Dei ſunt, ſed quæ hominum.* La negazione ancora à ciaſcuno è tanto nota, che non occorre raccontarla. E nella Piſtola à Galati dice S. Paolo, (*Galat.* 2.) *cum veniſſet Cephas Antiochiam in faciem ei reſtiti, quia reprehenſibilis erat.* Ne l'eſempio di S. Pietro è unico. Se non (*Geneſ.* 9.) foſſe ripreſo Cam d'aver deriſa la nudità del Padre Noè, ſi potrebbero portar quì 23. Pontefici ſoggetti à qualche imperfezione, non ne' coſtumi loro privati, ma nella dottrina, e nel governo ; e ſe alcuno leggerà le vite de' Pontefici dopo l' anno 890. per 130. anni ſeguenti, ſenza cercare gli altri ſparſi, conoſcerà eſſer veriſſimo quello, che S. Paolo dice, (*Hebr.* 5.) *omnis Pontifex ex hominibus aſſumptus, pro hominibus conſtituitur in his, quæ ſunt ad Deum, ut offerat dona, & ſacrificia pro peccatis, qui condolere poſſet iis, qui ignorant, & errant, quoniam & ipſe circundatus eſt infirmitate.* In maniera, che non ſenza ragione S. Bonifacio Martire diſſe. *Si Papa ſuæ & fraternæ ſalutis negligens deprehenditur, & inutilis, & remiſſus in operibus ſuis, & inſuper à bono taciturnus, quod magis officit ſibi, & omnibus, nihilominus innumerabiles populos catervatim ſecum ducit, primo mancipio gehennæ cum ipſo plagis multis in æternum vapulaturus. Hujus culpas iſtic redarguere præſumit mortalium nullus, quia cunctos ipſe judicaturus à nemine eſt judicandus, niſi deprehendatur à fide devius.*

Non dee alcuno ſentir con tanta maraviglia, che un Pontefice colle ſue ſentenze, e cenſure poſſa aver offeſo ò fatto torto ad alcuno, nè reputar per tanto male il dire, che gli convenga anche emendare gli errori commeſſi. Imperocche non ſolo i Pontefici di ſantità, ma quelli ancora, che ſi ſono governati più con mezzi umani hanno confeſſato d'aver potuto fallare, e ſi ſono offerti alla ritrattazione. Innoc. 4. trattando della controverſia trà lui, e Federigo II. Imperadore dice queſte parole. *Quòd ſi Eccleſia eum in aliquo contra debitum læſerat quòd non credebat, parata erat corrigere, ac in ſtatum debitum reformare : & ſi diceret ipſe quòd in nullo contra juſtitiam læſerat Eccleſiam, vel quòd nos eum contra juſtitiam læſiſſemus, parati eramus vocare Reges, Prælatos, et Principes tam Eccleſiaſticos, quam ſæculares ad aliquem tutum locum ubi per ſe, vel per ſolemnes nuncios convenirent, eratque parata Eccleſia de conſilio Concilij ſibi ſatisfacere ſi eum læſiſſet in aliquo, ac revocare ſententiam, ſi quam contra ipſum injuſtè tuliſſet, &c.*

Eſſendo adunque ſtata fulminata una ſentenza di Scomunica contra il Doge, e Senato, & Interdetto tutto il ſuo Dominio, perche non voglia laſciar defraudare la libertà della Repubblica, perche non conſenta, che ſi abbattano i fondamenti, ſopra i quali è fabbricata, perche non ſi laſci privare di quella podeſtà nell' amminiſtrazione della Repubblica datagli da Dio neceſſaria per mantenere la quiete, e tranquilità del ſuo Dominio, perche difenda la vita, l'onore, e la roba de' popoli raccomandati al ſuo governo; & in ſomma perche hà

fare-

fatto, e fà quello, che dalla Maestà Divina gli viene comandato. E con tutto ciò, che sia pronunziata essa scomunica senza cognizione della causa, senza citazione, & osservazione di termini essenziali al Giudizio, & ordinati da Dio per legge naturale, con diverso affetto, da quello che la Maestà sua comanda; senza la debita maturità, e contra la dottrina de' Santi Padri, Sacri Teologi, e le stesse Pontificie Constituzioni; resta da considerare, avendo per chiara non solo l' ingiustizia, ma ancora per notoria la nullità, qual sarebbe il debito del Principe, e come dovrebbe portarsi innanzi à Dio, & alla sua Santa Chiesa.

Alcuno al primo aspetto direbbe, che fosse bene seguire il consiglio di S. Gregorio *sententia Pastoris, sive justa sive injusta timenda*; e raccomandare la causa sua à Dio con certezza, che il sopportare con pazienza le censure ingiuste risulta in gran merito presso alla Divina Maestà. Consiglio, che per un innocente, il qual non potesse mostrare la giustizia della sua causa, sarebbe ottimo; ma ad un Principe, che tiene così manifesta, e chiara ragione, non può essere il più pernizioso per sè, per lo Stato suo, e pel servizio di Dio: al quale sopra tutte le cose conviene aver riguardo: E' più obbligato il Principe, che il privato ad esser timoroso di Dio, zelator della Santa Fede, riverente a' Prelati, che tengono il luogo di Cristo: ma è anche più obbligato a fuggire l'Ipocrisia, e la superstizione, a conservare la sua dignità, a mantenere lo Stato suo negli esercizj della Santa Religione, e star avvertito, che a' popoli suoi non avvenga quello, che agli Ebrei, i quali per la lunga assenza di Mosè, parendo loro esser privati del vero Dio, se ne fecero uno d'oro; cosa, che se fosse ben considerata, il Mondo non sarebbe ne' mali termini, che si ritrova. Non è così generalmente vero quel detto: *sententia Pastoris sive justa, sive injusta timenda* (11 *q.*1. *c. sententia.*) come viene interpretato da alcuni Dottori, che hanno introdotti, e vorebbero conservare nella Chiesa di Dio una podestà, che in nome si dicesse Ecclesiastica, ma in fatti fosse Temporale.

Vi è un'altro Canone di Papa Gelasio (11 *q.*1. *c. cui illata.*) anteriore a Gregorio, e non meno celebre in dottrina, e santità, dove dice, *Si injusta est sententia, tantò curare eam non debet, quantò apud Deum, & ejus Ecclesiam, neminem gravare debet iniqua sententia. Ita ergo & ea se non absolvi desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.* Non sono contrarj questi due Santi Padri, come le parole mostrano, ma la dottrina Teologica concorda molto bene quest' apparente contradizione. Sono alcune sentenze ingiuste, perche con mal'animo, e perversa intenzione pronunziate, se bene per giustizia, e legittima causa: queste niuno metterà in dubbio, che non debbano esser temute, e che non obblighino presso a Dio ugualmente, come le giuste, se bene il Pastore per l'animo cattivo offende la Maestà Divina, e di queste s'intende *sententia Pastoris sive justa, sive injusta, timenda est.* Altre hanno la causa ingiusta in verità, ma in apparenza giusta; poiche nelle cose umane spesso la verità è così nascosta, che non è possibile scoprirla, onde un'innocente alle volte resterà condannato senza colpa alcuna del Giudice. Questa sorta di sentenza non obbliga presso a Dio, nè si dee temere innanzi alla Maestà divina, & in coscienza, se bene è obbligato il condannato per non scandalezzare il prossimo, il quale hà la sentenza per giusta, mostrare di temerla, & innanzi a Dio vivere secondo, che la sua innocenza ricerca: innanzi al Mondo, che lo stima colpevole (se non può mostrare la verità) vivere con pazienza, e raccomandare la sua causa a Dio: ma se la sentenza è ingiusta, pronunziata senza legittima causa, nè in verità, nè in apparenza, non solo non si dee temere, ma conviene opporsele con tutto il potere. Questa dottrina è stabilita in undici Canoni nel Decreto, (*Cap quì justus, c. cui illata. cap. secundum Catholicam, c. cæpisti cap temeratiæ, c. quid obesse. c. quò, c. illud planè c. non debet,* 11. *q.*3. *cap. manet* 24. *q.* 1. *c. si quis,* 24. *q.*3.) & è così comune di tutti i Teologi,

logi, e Canoniſti, che niuno diſcorda, ſiccome anche convengono, che non poſſa eſſere ſcomunicato alcuno, ſalvo che per peccato mortale, nel quale voglia perſeverare anche dopo, che dalla Chieſa ſarà avvertito. Chi leggerà i ſuddetti Canoni tutti, reſterà tanto pienamente iſtrutto, che non dubiterà punto le cenſure inique non legare, non offendere, nè dover eſſere ſtimate; ma tanto più conoſcerà queſta verità, ſe leggerà gli Autori donde queſti Canoni ſono cavati, ne fonti ſteſſi, perche le parole innanzi, e dopo gli moſtreranno la coſa più chiara.

La ſentenza ingiuſta in verità, ma in apparenza giuſta, e che per non dare ſcandalo ſi dee temere, non può naſcere ſe non per errore nel fatto, perche dato il fatto ſecondo la verità, il Giudice, che falla in diſcernere il giuſto, eziandio per ignoranza, ſempre è in colpa, laonde qualunque ſentenza ſia ingiuſta per manifeſto errore in jure, è nulla, e di neſſun valore, e non obbliga preſſo a Dio, nè preſſo al Mondo. In quello, perche il Pontefice Romano fulmina la preſente ſcomunica, non cade errore alcuno nel fatto, la verità è chiara, le leggi del Senato ſono in iſcritto, i delinquenti accuſati, e carcerati, non vi può eſſere innocenza occulta, che appariſca: la quiſtione ſtà in jure; ſi dee vedere ſe nelle leggi fatte, e nelle carcerazioni decretate ſia commeſſo peccato alcuno: che ſe il Principe, e Senato non hanno peccato, anzi hanno ubbidito a' comandamenti di Dio in proccurar di conſervare le vite, l'onore, i beni de'loro ſudditi; come à lungo in tutti queſti capi ſi è dimoſtrato. Non reſta luogo per dubitare della giuſtizia della cauſa del Senato, & in conſeguenza della nullità della ſentenza Pontificia; e maſſime, che le ragioni per le quali ciò ſi fà manifeſto non ſono di quelle, che ricercano molta ſottigliezza di mente per eſſer capite, ma con leggiera conſiderazione ſi fanno manifeſte a tutti: per lo che, atteſa l'innocenza d'eſſo Senato innanzi a Dio, e la chiarezza ancora di quella col Mondo, non reſtando chi poſſa ricevere ſcandalo, non reſta parimente che in alcun modo egli tema queſta ſcomunica, ne in coſcienza nè in foro eſteriore, ſe non come ſi teme la manifeſta violenza uſata a ſiniſtro fine; eſſendo, che violenza manifeſta ſarà l'uſar la podeſtà data da Criſto di ſcomunicare, contra l' inſtituzioni di lui medeſimo; e verſo chi hà la podeſtà, & ingiuſtamente l'uſa, ſolo rimedio è il ricorſo al Superiore, quando ſi poſſa, ma ſe non vi è Superiore a cui ſi poſſa ricorrere, non hà dato Dio altro rimedio al Principe, che viene offeſo, che il far reſiſtenza; opponendoſi alla forza colla propria forza: Poiche viene da Dio, & è à fine della ſua gloria l'eſſer civile di ciaſcuna Repubblica, ò di ciaſcun Regno; per lo che non ſi può ſenza peccato, & offeſa di Dio permettere, che ſia levata, & uſurpata la propria libertà, ch' è l'eſſer civile di ciaſcun Principato; nè ſi dee dubitare, che non ſia offeſa di Dio grave la negligenza in difenderla, e graviſſima, ſe volontariamente ſi laſcierà uſurpare. Per ubbidire adunque al comandamento di Dio, conviene oporſi à chiunque vuole levar la podeſtà, che Dio ha data di far Leggi, e di difendere colla giuſtizia i ſudditi offeſi nella vita, nell' onore, e nella roba. E ſiccome l'innocente per errore *in facto*, ingiuſtamente ſcomunicato per non dare ſcandalo è obbligato a ſopportar con pazienza, così quando l'error è *in jure*, e ſi ſcopre l'ingiuſtizia manifeſta è obbligato il Principe per non dare ſcandalo, à reſiſtere, & oporſi all' ingiuria. Concioſiache non v' hà dubbio alcuno, che andando à notizia negli altri Regni, dove ſono in oſſervanza le leggi ſimili alle Veneziane, e dove ſono conformemente giudicati i deliquenti; che la Repubblica aveſſe per timor di cenſure indebite, e nulle, ceduto alla violenza, ò laſciato d'eſeguire, eſercitare la ſua podeſtà naturale, ne riceverebbono grandiſſimo, e graviſſimo ſcandalo, & i ſudditi parimente, che vedeſſero, e conſideraſſero una tanta vanità di timore, ne riceverebbono perverſa edificazione, e per ciò anche per queſto capo, è ſtato giuſto, e neceſſario,

che

che il Principe faceſſe la debita reſiſtenza.

Di modo, ch' eſſendo ſtata ingiuſta, e nulla la fulminazione del Pontefice, ſegue in conſeguenza, che à neceſſaria difeſa l' impedimento, che la Repubblica hà poſto alla pubblicazione, & eſecuzione, ſia ſtato giuſto, e legittimo. Et i ſudditi fedeli della Repubblica, e più d'ogni altro gli Eccleſiaſtici dovranno quietare l'animo, e le coſcienze loro, attendendo al ſervizio Divino ſotto la protezione del Principe, e creder fermamente, che lo Spirito Santo è ſtato promeſſo, e dato à tutti i Fedeli, tra' quali lo ſteſſo Criſto è preſente, quando ſono congregati in nome ſuo; e che niuno può eſſer eſcluſo dalla ſanta Chieſa Cattolica, ſe prima non ſarà eſcluſo per ſuoi demeriti dalla grazia Divina; E che l'ubbidienza, la qual Dio comanda, che ſi preſti a' Superiori Eccleſiaſtici, non è una ſoggezione ſtolida, o inſenſata, e la podeſtà de' Prelati non è un' arbitrario giudizio; ma l'una, e l' altra ſono regolate dalla Legge di Dio, il quale nel Deuteronomio ordinò l'ubbidienza al Sacerdote non aſſoluta, ma preſcritta ſecondo la Legge Divina, (*Deut.* 17.) *Faciès quæcunque dixerint, qui præſunt loco quem elegerit Dominus, & docuerint te juxta Legem ejus*. Solo Dio è regola infallibile; a lui ſolo è lecito profeſſar ubbidienza ſenza eccezione; chi la profeſſa totale verſo altri, non eccettuati i comandamenti di Dio, pecca; e chi ſi propone una volontà umana per infallibile, commette gran beſtemmia, dando à creatura le proprietà Divine. A Dio ſi rende aſſoluta ubbidienza; a' Prelati una limitata trà i termini della Legge Divina; e così uſavano nella Chieſa antica. Abbiamo un eſempio ne gli Atti Appoſtolici ſcritto da S. Luca, che i fedeli ſentivano il contrario di San Pietro, e contraſtavano con lui intorno alla vocazione delle genti, ne furono però con fulmini di ſcomuniche atterriti, e minacciati da lui, e fatti tacere; ma bensì con ragione, autorità delle rivelazioni Divine, e delle parole del Salvatore ammaeſtrati, e perſuaſi. Carità Criſtiana, dice S. Paolo (1. *Cor.* 14.) *Patiens eſt, benigna eſt, non inflatur, non eſt ambitioſa*, Non minaccia, non rovina, tratta tutti come Fratelli. Non hanno da dominare i Prelati, nè da comandare con imperio, ma con eſempj, e correzioni di pietà, e di carità: Udiamo S. Pietro, (1. *Petr.* 5.) *Paſcite, qui in vobis eſt gregem Dei providentes non coactè, ſed ſpontaneè ſecundum Deum, neque turpis lucri gratia, ſed voluntariè, neque ut dominantes in cleris, ſed forma facti gregis ex animo*, e S. Paolo, (2. *Cor.* 1.) *Non quia dominamur Fidei veſtræ, ſed adiutores ſumus gaudiis veſtri*: e dee la carità del Prelato eſſer così pronta all' inſegnare, come all' imparar da altri. Imperocchè quando S. Pietro fallò in Antiochia, (*Gal.* 2.) non ebbe riſpetto San Paolo di riprenderlo gravemente in preſenza di tutti; nè ſia alcuno quì che dica. Chi è come S. Paolo, che poſſa prender tanto ardire? quaſi, che S. Paolo per l'eccellenza ſua aveſſe ardire d opporſi a chi non foſſe lecito di reſiſtere; anzi biſogna al contrario dire, e fermamente: Chi è come S. Paolo, che ſe gli poſſa comparare in umiltà, e cognizione di ſe ſteſſo, e della riverenza debita al Sommo Pontefice? Dobbiamo ben credere certamente, che S. Paolo, ſiccome in tutte le virtù hà ecceduto quanto ſapeſſimo far noi, così nella riverenza debita al Capo della Chieſa, abbia ſervato quello, che ogni minimo di noi è obbligato à ſervare. La Scrittura Divina dice, *Rom.* 15. *Quecunque ſcripta ſunt, ad noſtram doctrinam ſcripta ſunt*: Non avrebbe lo Spirito Santo ſcritta queſta Storia, ſe non foſſe à noſtro eſempio, acciò foſſe imitato da noi: e ſi vede, che tutti i Dottori trattando come ciaſcuno debba opporſi al Papa quando fà errore, & indebitamente governa, ricorrono a queſt' eſempio, e c' inſegnano di fare, come fece S. Paolo verſo S. Pietro.

Non ſi ſpaventi adunqne alcuno attendendo la ſola autorità del Prelato: ricordiſi, che a Pietro non una chiave ſola, ma due ſono ſtate date. (*Matt.* 16.) e che ſe ambe non ſono uſate inſieme, non ſegue l' effetto del legare, e dello ſcio-

gliere; l'una della podestà; l'altra della scienza e discrezione. Non hà data Cristo una podestà da esser usata senza la debita cognizione, e circospezione, ma bensì con molto giudizio, il quale se manca, la podestà sola non fortisce effetto. Dicono i Canonisti, che la podestà di legare, e di sciogliere s'intende, chiave non errante, e lo dice espressamente S. Leone Papa, in un Canone parlando di questo privilegio dato a San Pietro, derivato da lui ne' Successori, 24. q. 2. c. Manet., *Manet ergo Petri privilegium ubicumque ex ipsius fertur æquitate judicium, nec nimia est, vel severitas, vel remissio, ubi nihil erit ligatum, vel solutum, nisi quod Beatus Petrus solverit, aut ligaverit.*

TRATTATO

E RESOLUZIONE

Sopra la Validità delle

SCOMUNICHE

DI

GIO: GERSONE

Teologo, e Cancelliere Parigino;

COGNOMINATO
IL DOTTORE CRISTIANISSIMO:

Tradotto dalla Lingua Latina nella Volgare con ogni fedeltà.

IN TRATTATELLI DUE.

PIO, & RELIGIOSO

LECTORI.

E Vulgato rumore, & sparsa passim fama in inclita hac Civitate Parisiorum, ipso die Sanctissimæ Nativitatis Domini & Salvatoris nostri, contra Serenissimam æquè ac Religiosissimam Venetorum Rempublicam fulminatas fuisse Excommunicationes, *ac Censuras, & comminatas simul Maledictiones, & Interdicta, quod tamen ut rationi minimè consonum, ita vix credibile videtur, idque ea potissimum de causa factum fuisse, quo avitam illam suam cælestis, & æviterni numinis beneficio concessam libertatem alieno cordatè & prudenter submittere renuat arbitrio. Ego probatorum quorundam Auctorum revolutione, seriò inquirere cæpi, quænam hujusmodi Excommunicationum, Censurarum & Interdictorum sit vis & energia, ubi præter demeritum delinquentium improvidè, inconsulteque omni æquitatis & Justitiæ contempta*

ratio-

ratione fulminantur. Et quidem Sacri Concilii Tridentini Decretis accuratè inspectis, legendo verba hæc digna ut aureis conscripta literis perpetuo duraturæ æternitati consecrentur. (Quamvis Excommunicationis gladius nervus sit Ecclesiasticæ disciplinæ, & ad continendos in officio populos valde salutaris : sobriè tamen, magnaque cum circumspectione exercendus est, cum experientia doceat, si temerè, aut levibus ex rebus incutiatur, magis contemni, quam formidari, & perniciem potius parere, quam salutem :) in votis mihi maximè fuisset, ut quemadmodum Sanctissimi illi Patres in Spiritu Sancto haud dubiè congregati, Prælatis Ecclesiarum & fidelium cœtui præpositis Antistibus regulam ab iisdem in hujusmodi remedii applicatione & usu salutifero observandam præscripsere : sic pariter devotas & religiosas piorum conscientias informassent, quidnam earum muneris foret ac officii, quando earum Præsides ac Inspectores formæ à Christo Servatore, Apostolo, & Antiquis veterum Canonum Sanctionibus traditæ & præscriptæ ex diametro adversantes Censuras intentant Ecclesiasticas, aut in subjectos populos Excommunicationes fulminant ; Et cum hic desiderio viderem meo fieri nequaquam satis, Classicorum quorundam inspiciendo authorum vigilias, ecce præ reliquis unus se se mihi nihil tale cogitanti & inopinè obtulit Joannes ille Gerson popularis & Sympatrida meus, Doctoris Christianissimi non immeritò à bonis omnibus cognomine donatus, æterna sanè vir memoria dignissimus, tum ob vitæ innocentiam & sanctitatem, tum ob inexhaustos pariter in hac celebri Universitate quondam exanthlatos labores, Sacram longa annorum serie Theologiam omnium cum applausu publicè profitendo, tum etiam in Constantiensi Concilio, ubi doctrina, exemplo, & authoritate qua pollebat, Regis Gallorum Christianissimi ad prædictum Concilium Orator destinatus, resplendens, indefessè admodum pro unione S. R. E. procuranda, & perniciosissimo schismate tunc temporis suscitato pœnitus extinguendo cum desudarit, immortalem nominis gloriam citra injuriam omnem est consecutus. In hujus, inquam, tam præclari profecto. Viri Opuscula passim evulgatis, præter reliquas quam plures pulchras & elegantes sanè considerationes (in quibus semper reverenter Ecclesiasticam authoritatem juxta Divinorum placita mandatorum exercitam, venerari se officiosè, & observare sedulò, ut decet, ostendit ; & maxima ac discreta severitate reprehendit abusus in eandem, temporum injuria & quorundam malitia & astutia invectos, qui sua quærendo, non quæ sunt Jesu Christi, propriæ privataque amplitudini student non publico Ecclesiæ invigilant profectui) hæc duo reperi Opuscula, quæ cum rebus quæ in præsens aguntur valdè opportuna & proposito admodum subservire nostro judicarim negocio, ad animarum Divino timore & zelo inflammatarum consolationem, volui ab aliis sejuncta Opusculis separatim evulgare, hac potissimum motus ratione, ut quilibet pietatis studiosus & timoratæ vir conscientiæ, ea perlegendo, exoptata perfrui consolatione possit ac tranquillitate, excusso penitus timore omni haudquaquam movendo, quem reprobis in multiplicis demeriti pœnam passim Divina solita est Majestas potenter immittere, sicut Regius noster Psaltes cecinit : Trepidaverunt timore, ubi non erat timor ; *& juxta doctrinam Apostoli, confortati in Domino, & in virtutis suæ potentia, arripiant scutum Fidei, illudque indiscreto fulmini opponant, gladium Spiritus accipiendo quòd est Verbum Dei, Christianam libertatem Christiano planè animo & heroico, cum pietate tamen & moderatione, quam enixissimè tueantur & defendant.*

D. GERSONIS CANCELLARII,

Circa materiam Excommunicationum, & Irregularitatum Resolutio.

CONSIDERATIO I.

CONTEMPTUS Clavium Ecclesiasticarum causat quasi formaliter, & principaliter excommunicationis, vel irregularitatis detrimentum. Sic enim solent communiter Domini Juristæ dicere; quod irregularitas contrahitur, dum aliquis excommunicatus se immiscet sacris in contemptum clavium. Fundatur autem hæc consideratio principaliter ex illa lege Evangelica Matth. 18. *Si peccaverit in te frater tuus*, sequitur: *dic Ecclesiæ: si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus, & publicanus.*

CONSIDERATIO II.

Contemptus clavium potest intervenire multipliciter in aliquo. Uno modo directè, & causaliter: & hoc propriè dicitur fieri ex contemptu: quando scilicet contemptus est causa actionis principaliter: ita quod non fieret actio, nisi esset ad contemptum clavium: quemadmodum si quis dicat Episcopo excommunicanti: Ego in despectum vestri, & vestri præcepti nihil agam illius, quod jubetis. Alio modo fit contemptus implicitè: quia videlicet est contumax in obedientia: quamuis non ex in obedientia, vel propter non obedire: sed propter aliquod aliud delectabile vel utile, aliquis peccat contra Prælati jussionem: tertio modo dicitur contemptus interpretativè omnis voluntaria transgressio cujuscunq; præcepti, & isto modo reperitur contemptus in omni peccato, præsertim mortali; directè, vel indirectè, verè, vel interpretativè.

CONSIDERATIO III.

Contemptus primo modo rationabiliter demeretur excommunicationem, consequenter irregularitatem. Similiter & secundus, dum iungitur contumacia. Sed tertius contemptus non semper est excommunicationis Ecclesiæ, nec non sequenter irregularitatis demeritorius. Dicitur, Ecclesiæ, notanter: quia omnis peccans mortaliter est a Deo, & apud Deum excommunicatus, sed non semper per Ecclesiasticam sanctionem.

CONSIDERATIO IV.

Contemptus neutro modorum prædictorum dicendus est intervenire contra præceptum aliquod Prælati: quando manifestè, & notoriè Prælatus abutitur in hujusmodi præcepto clavium potestate: & hoc dum scit, & cognoscit, ille, qui non obedit: nec aliundè generat in se, vel in aliis scandalosum contemptum clavium: Quoniam in hoc talis non est inobediens clavium potestati; sed erroneo clavium abusui.

CONSIDERATIO V.

Contemptus clavium magis invenitur quo ad culpam in Prælato, taliter (ut præmittitur) abutente sua potestate: quam in non obediente: si comparatio recipiatur abusiva. Est igitur quandoque meritorium, & honorificativum ecclesiasticæ potestatis, quod tali Prælato in faciem resistatur cum appositione inculpatæ tutelæ: quemadmodum restitit Paulus Petro.

CONSIDERATIO VI.

Contemptus clavium quandoque posset inveniri in uno, qui non pareret sententiæ sui Prælati: ubi, & quando alius in eadem sententia non obediens, nullo modo contemptus esset reus, præsertim apud Deum. Cujus ratio est: quoniam unus reputat sententiam justam, aut quomodolibet obediendum

dum illi : alius vero non : sed scit certitudinaliter, aut probabilitate sufficienti, suum Prælatum male uti in præjudicium clavium, & in destructionem Ecclesiæ.

CONSIDERATIO VII.

Contemptus clavium debet investigari ex potestate legitima, & usu legitimo potestatis illius, qui præcipiendo excommunicat, vel irregularitatem comminatur. Alioquin Prælati possent inducere qualemcunque vellent super illos servitutem : si suis sententiis iniquis, & erroneis semper esset obediendum. Et ita patet, quod hoc commune dictum : *Sententia Prælati, vel Judicis etiam injusta timenda est* : indiget glossa. Alioquin non est generaliter verum si timenda dicatur : quia est sustinenda ; nec repellenda: immò in casu, pati illam esset asinina patientia, & timor leporinus, & fatuus.

CONSIDERATIO VIII.

Contemptus clavium plus habet periculi erga personam Summi Pontificis, quàm erga inferiores. Quoniam ab abusibus inferioribus patet recursus ad Papam per appellationis subsidium & si dicitur quod ita potest à Papa fieri appellatio ad Concilium generale ; dixerunt olim ante Concilium generale Pisanum, & Constantiense, quod hoc nullo modo licebat : & allegant jura sua pro se valdè (sicut eis videtur) expressa. Sed constanter nunc asseritur, quod est hæresis damnata per Constitutionem expressissimam, & practicatam in Concilio predicto Constan. prout alibi diffusius est ostensum. Respondetur igitur aliter, quod non pro levibus causis (ubi etiam liceret) potest aut debet pro appellationibus prosequendis Concilium celebrari : sicut habetur recursus ad Papam.

CONSIDERATIO IX.

Contemptus clavium non incurritur in multis casibus quibus Papæ mandato non obeditur : dum scilicet abutitur enormissimè, & scandalosissimè potestate sua in destructionem non in ædificationem, sicut tamen dicit Apostolus, ideò potestatem datam esse. Exemplum : si Papa vellet thesauros Ecclesiarum diripere, aut hæreditates usurpare, aut in servitutem abjectam Clerum cum suis bonis redigere, & juribus suis spoliare sine causa, quis diceret ista debere tolerari? quis non censeret posse dici Papæ : cur ita facis? quis non assentiret, in faciem sibi resistendum?

CONSIDERATIO X.

Contemptus clavium etiam non semper invenitur apud illos, qui nedum non obediunt sententiis excommunicationum promulgatis per Papam, vel suos ; sed etiam non est judicandum esse apud illos, qui per potestatem secularem adversus tales prætensas sententias tueri se procurant. Lex enim naturalis dictat, ut possit vis vi repelli. Constat autem, quod tales excomunicationes non debent dici jus, sed vis & violentia, contra quem fas habet liber, vel homo, vel animus se tueri.

CONSIDERATIO XI.

Contemptus clavium, & consequenter excomunicatio, vel irregularitas non incurritur, dum in præmissis casibus dicit aliquis Juristarum, vel Theologus juxta conscientiam suam, quod hujusmodi sententiæ non sunt timendæ, vel tenendæ, & hoc præsertim si observetur informatio, seu cautela debita, ne sequatur scandalum pusillorum, qui æstimant Papam esse unum Deum, qui habet potestatem omnem in cœlo, & in terra. Veruntamen expellenda est talium stultitia, per informationes idoneas : qui si nolint acquiescere, ipsi jam sunt judicandi de scandalo non dato, sed accepto, hoc est, de scandalo Pharisæorum, & ex malitia : non pusillorum, & ex simplicitate, vel ignorantia.

CONSIDERATIO XII.

Contemptus clavium dicendus est magis foveri, quam tolli, dum debentes abusui clavium resistere, dividuntur inter se, & impediunt se, vel per stultitiam, vel per ignaviam, ne communi consensu fiat ambulatio in domo Domini: dum alii favent abusibus, alii tollere volunt. Veritas est, quod omnis via favorabilis, & humilis, tentanda est cum summo Pontifice, dum male informatus, ferr per se, vel suos, injustas sententias, quod desistat, & reformet: sed si nihil prodest humilis sedulitas, arripienda est virilis, & animosa libertas.

Discussio illius Assertionis: Sententia Pastoris etiam injusta tenenda est, per eundem Cancellarium.

CAsus est: Quidam se gerens pro Commissario Papæ, posuit in suo processu publico assertionem, quæ sequitur: *Sententiæ nostræ etiamsi essent injustæ, sunt tenendæ, & timendæ.* Quæritur super hac assertione. Primo, si sit falsa, & erronea. Secundo, si sit judicio fidei reprobanda. Tertio, si assertor sit ad judicium fidei rationabiliter evocandus. Arguitur quod sit vera: quia secundum B. Gregorium, Sententia Pastoris, sive justa, sive injusta fuerit, timenda est. Cui consonat Urbanus Papa, dicens, quod valdè timenda est sententia Episcopi, licet injusta liget. Sed Papa nedum est Pastor & Episcopus, sed supremus Pastor & Episcopus. Sed contra est dictum Hieronymi, super Epistolam Pauli ad Philemonem, & fundatur in dicto Esa. 5. *Si quis dixerit injustum justum abominabilis est apud Deum*; & Gregor. in homil 27. *Ipse ligandi atque solvendi potestate se privat, qui hanc pro suis voluntatibus, & non pro subditorum juribus exercet.* Et idem: *Tunc est vera absolutio Præsidentis, cum interni Judicis sequitur arbitrium.* Et idem; *Non debetis pœnam sustinere canonicam, in cujus damnationem non est canonica prolata sententia*: constat autem quod sententia injusta non est canonica.

Ponuntur pro decisione Propositiones, quæ sequuntur, ad examinandum.

Hæc assertio proposita in processu publico, si sit erronea in fide & moribus, non est dissimulanter prætereunda, cum sit scandalosa, & ex deliberatione posita. Hæc assertio est una propositio conditionalis includens unam consequentiam talem. Si sententiæ nostræ sunt injustæ, illæ etiam sunt timendæ. Hæc assertio conditionalis sic resoluta, si sit falsa, est impossibilis: patet hæc propositio, sicut, & præcedens ex regulis infallibilibus Logicorum: addendo quod assertio prædicta continet istam Universalem, quòd omnes sententiæ dicti Commissarii quantumcunque injustæ sunt tenendæ. Hæc assertio falsa est, quoniam oppositum consequentis stat cum antecedente: quoniam stat, aliquas sententias Pastoris, vel Papæ, & suorum Commissariorum non esse tenendas, immo nec timendas, dum sunt injustæ. Et hoc in multis casibus. Primo, si sententia lata sit post appellationem legitimam, ut notavit Innocentius III. in epistola ad Archiepiscopum Senonen. Secundo, si contineat errorem intolerabilem: ut notavit idem. Et hoc multipliciter potest evenire, cum nullus Pastor vivens in terris, immò nec Papa, sit impeccabilis, quin possit abuti sua potestate; cum circundatus sit infirmitate; ut dicitur ad Hebr. Unus casus est, si sententiet expressè vel etiam implicitè contra fidem & Scripturam sacram. Alter, si sententiet in præjudicium veritatis vitæ; ut si volens rapere sponsam alterius, ferat in contranirentes sententiam excommunicationis. Alter, si sententiet in præjudicium justæ libertatis, ut si volens usurpare civitatem unius Principis ferat sententiam excommunicationis in nolentes eam sibi tradere: & ita de multis similibus: ut si excommunicare velit illos qui suo Regi, & suis edictis rationabilibus obediunt. Notavit hæc Innoc. ubi prius: & habetur fundamentaliter, ex infallibili lege divina, & naturali, cujus deductionem hic omittimus.

Hæc

Hæc aſſertio eſt impoſſibilis : ſequitur hæc ex præcedentibus; Notando quod jura quibus inniti videtur, non loquuntur tali modo conditionali, & hypothetico : nec dicunt quod ſententia Paſtoris ſit tenenda: quia longè aliud eſt dicere, quod ſententia aliqua ſit timenda, & quod ſit tenenda : quia tyrannica iniquitas etiam timeri poteſt, ſed non teneri debet : immò contemni, vel perſequi. Hæc aſſertio cenſenda eſt erronea contra bonos mores & canones : patet; quia cum ſpectet ad mores, & canones (ſicut conſtat) & non eſt eis conformis in veritate, immò nec eſſe poteſt, ſicut patet ex præcedentibus, ſequitur quod eſt eis diſſona atque contraria. Hæc aſſertio debet in fide meritò ſuſpecta reputari : patet ex præcedentibus, & hoc accipiendo fidem pro objecto fidei, pro Scriptura ſacra, & jure divino. Hæc aſſertio reddit aſſertorem ſuum in fide ſuſpectum : & ita conſequenter ad judicium fidei rationabiliter evocandum, qui compellendus erit, vel, ſi pertinaciter renuerit, reliquendus erit juſtitiæ ſæculari. Conſequenter ad aggravationem dictæ aſſertionis, cum proteſtatione, quod hoc ſit ad finem civilem & eccleſiaſticum, & pro defenſione Catholicæ veritatis, & Eccleſiaſticæ libertatis : & non ad ingerendum crimen læſæ Regiæ Majeſtatis, inferuntur propoſitiones, quæ ſequuntur.

Rex Chriſtianiſſimus Francorum juravit in ſua conſecratione defendere, & tenere jura & libertates Eccleſiarum Regni ſui.

Rex idem pluries à viginti annis citra habuit Convocationem, & Concilium Prælatorum, & Univerſitatum Regni ſui; ad quorum deliberationem, & requeſtum concluſit ſolemniter per Arreſtum Curiæ ſuæ ſupremæ Parlamenti, quòd Eccleſia Gallicana, in ſe, & in membris ſuis, ad ſuas antiquas & legitimas libertates reduceretur, nominatim in Collatione beneficiorum per Ordinarios, & in electionibus faciendis.

Rex idem, & legitimus filius ſuus nunc regens, noviſſimè poſt quatuor, & quinque annos fecerunt idem arreſtum ſolemniter publicari cum adjectione pœnarum in rebelles.

Rex idem debet reputare quod ſententiæ cujuſque Paſtoris, etiam Summi Pontificis, factæ, vel latæ in oppoſitum mediatè, vel immediatè, ſunt injuſtæ : & continent errorem intolerabilem contra publicam juſtitiam; & in uſurpationem indebitam; & ex conſequenti nec tenendæ; preſertim cum obtulerit in facie Concilii Generalis Conſtan. ſe paratum velle providere ſtatui Summi Pontificis, ſicut alii Reges & Regna pro parte ſua. Dicitur hic quod non neceſſario timendæ; quia poſſunt timeri a timoratis conſcientiis in aliquo caſu, quamvis non ob hoc ſint tenendæ. Multum enim differt dicere quod ſint tenendæ, & dicere quod ſint timendæ. Et ideo aſſertor prædictus qui addidit de ſuo, quod ſententiæ Paſtoris injuſtæ ſunt tenendæ, valdè temerariè, & ſcandolosè, & erroneè videtur fuiſſe locutus : nec jura, quibus inniti videtur, loquuntur modo ſuo; immò longè modeſtius, ita ut poſſint ad verum ſenſum reduci; non autem aſſertio ſua, modo quò poſita eſt : ſicut patet ex propoſitionibus ante dictis.

Rex idem poteſt ſe tueri contra procedentes in eum, vel ſuos, occaſione prædicta, ſicut contra volentes uſurpare poſſeſſiones temporales Regni ſui immò magis, quantum ſpiritualia, & eccleſiaſtica potiora ſunt temporalibus.

Rex idem debet habere ſubditos ſuos (præſertim Eccleſiaſticos) favorabiles in dicta proſecutione, & obedientes, juxta monitionem Apoſtolicam; debent obedire Regi tanquam præcellenti, & hoc præcipuè dum utitur ſua legitima poteſtate in obſervationem proprii juramenti, & Eccleſiaſticæ libertatis tuitionem.

Rex idem debet protegere ſubditos ſuos, ſi præmiſſorum occaſione, & propter obedientiam ſibi factam pati habeant, & aſſumere cauſam in ſe. Et ſub hac protectione ſubditi, tam Sæculares, quàm Eccleſiaſtici, debent, & poſſunt in quiete vivere, non plus ſapientes, quàm oportet.

Rex idem poteſt rationabiliter conqueri de ſubditis ſuis, præſertim Eccleſiaſticis, ſi in prædicta reductione libertatum inveniantur tepidi, & tergiverſa-

tores, & claudicantes, & poteſt ab eis per ſe, aut ſuos exigere rationes, quibus moventur ſentire contra deliberationes nedum Conſilii ſui, ſed ſuorum Prælatorum, ac Univerſitatum Regni ſui. Cæterum de pœnis per eundem infligendis, jubet Eccleſiaſtica modeſtia quieſcere, nec habere ſermonem.

AL PIO, E RELIGIOSO LETTORE.

ESSENDO ſparſa fama in queſta Città, che il giorno della Santiſſima Natività di N. Sig. contra la Sereniſs. e religioſiſſima Repubblica di Venezia ſieno ſtate fulminate Scomuniche, e Cenſure, e minnacciate Maledizioni, & Interdetti, il che però non par ragionevole, nè credibile; perche ricuſa di ſottomettere all' arbitrio altrui la libertà, che Dio le hà donata; Io mi ſon dato à ricercare negli approvati Auteri, qual foſſe la loro forza, quando ſono fulminate per cauſe tanto ingiuſte. E leggendo nel ſacro Concilio di Trento quelle parole degne d' eſſere ſcritte in lettere d' oro. Benche l' arma della ſcomunica ſia il nerzo della diſciplina Eccleſiaſtica, e molto ſalutifero per contenere i popoli in uffizio, nondimeno ſi dee adoperare ſobriamente, e con gran circoſpezione, inſegnando l' eſperienza, che ſe ſi fulmina temerariamente, e per coſe leggiere, più toſto è ſprezzato, che temuto; e partoriſce più pernizie, che ſalute: avrei deſiderato, che ſiccome que' Santiſſimi Padri hanno preſcritto à Prelati la regola, che debbono ſervare per uſar una tal medicina di ſalute, così aveſſero inſegnato alle divote, e religioſe coſcienze qual foſſe il loro debito quando il loro Prelato fulmina cenſure contra la forma preſcritta da Criſto Noſt. Sig. e da S. Paolo; e da' ſacri Canoni antichi, e mentre non trovando quì quanto io deſiderava, rivolgo molti Autori, mi è paſſato per mano anche Giovanni Gerſone Dottore Criſtianiſſimo degno d' eterna memoria, così per la ſantità della vita, come per le molte fatiche fatte in queſta Univerſità, inſegnando tanti anni la ſacra Teologia, e nel Concilio di Coſtanza, dove s' adoperò colla dotrina, coll' eſempio, e colla qualità che teneva in quel Concilio d' Ambaſciadore del noſtro Criſtianiſſimo Rè, per l' unione della S. Chieſa Romana, & eſtinzione del pernizioſiſſimo ſciſma. E trà molte belle conſiderazioni ſparſe per tutte l' Opere ſue, dove ſempre moſtra riverentiſſima oſſervanza all' autorità Eccleſiaſtica, come Dio comanda, & inſieme molto diſpiacere de gli abuſi introdotti da quelli, che cercano la grandezza propria, e non quella di Gesù Criſto; Hò trovato i preſenti due Trattatelli, i quali giudicando eſſere molto à propoſito per le coſe, che ora ſi trattano, à conſolazione del' anime timorate, hò voluto tradurli in lingua Italiana, e fargli ſtampare ſeparatamente, acciochè ciaſcuna pia, e religioſa coſcienza leggendoli, poſſa conſolarſi, non incorrendo in quella grande averſità, che Dio manda a' reprobi d' aver timore delle coſe, che non ne ſono degne, trepidaverunt timore; ubi non erat timor. Ma ſecondo l' Appoſtolo, confortata nel Signore, e nella potenza della ſua virtù piglia lo ſcudo della Fede, per opporlo à fulmini indiſcreti, e l' arma dello Spirito, ch' è la parola di Dio.

Di Parigi, al 1. *d' Aprile* 1606.

RE-

RESOLUZIONE

Circa la materia delle Scomuniche, & Irregolarità.

DI GIO: GERSONE

Teologo, e Cancelliere Parigino.

CONSIDERAZIONE I.

LA pena della Scomunica, overo dell'Irregolarità, è causata quasi formalmente, e principalmente dallo sprezzo delle chiavi della Chiesa, imperciochè i Giureconsulti sogliono comunemente dire, che *s'* incorre in Irregolarità, quando alcuno scomunicato *s'* intromette nelle cose sacre per isprezzo delle chiavi; e questa considerazione si fonda principalmente sopra quella legge Vangelica a' 18. di San Matteo, *Se tuo fratello peccherà in te*, &c. seguita, *dillo alla Chiesa, e se non udirà la Chiesa abbilo per pagano, e pubblicano.*

CONSIDERAZIONE II.

Può intervenire in molti modi lo sprezzo delle chiavi della Chiesa. Al primo modo diretramente, e causalmente, perche propriamente si dice, che alcuna cosa sia fatta per isprezzo dell'azione, sicche non si farebbe se non fosse per isprezzo delle chiavi: come se alcuno dicesse al Vescovo, che gli comanda sotto pena di scomunica. Al dispetto vostro, e del vostro precetto, io non farò niente di quello, che voi comandate. Al secondo modo interviene lo sprezzo indirettamente quando alcuno è pertinace a non ubbidire, ma non pecca contra il precetto del Prelato per disubbidienza, overo avendo per fine non ubbidire: ma per qualche sua dilettazione, ò utilità. Il terzo modo si chiama sprezzo apparentemente ogni volontaria transgressione di qual si voglia precetto, & a questo modo si può dire, che in ogni peccato, massime mortale, v'intervenga sprezzo, ò direttamente, ò indirettamente, ò veramente almeno apparentemente.

CONSIDERAZIONE III.

Lo sprezzo al primo modo con ragione merita la Scomunica, e conseguentemente l'irregolarità, e similmente il secondo, quando è congiunta la contumacia: ma lo sprezzo della terza sorta non sempre merita la Scomunica della Chiesa, nè per conseguente l'Irregolarità; dico della Chiesa, perche ogn' uno, che pecca mortalmente, è scomunicato da Dio, e presso a Dio, ma non sempre per Constituzione Ecclesiastica.

CONSIDERAZIONE IV.

Non dee dirsi, che alcun usi sprezzo in veruno de' trè modi sopraddetti contra il precetto del Prelato, quando esso Prelato in tale precetto manifestamente, e notoriamente abusi della podestà delle chiavi; e questo mentre lo sà, e conosce colui, che non ubbidisce, e per altro rispetto non causa in sè, ò in altri sprezzo scandaloso delle chiavi Ecclesiastiche: imperciocche in questo fatto un tal'uomo non è disubbidiente alla podestà delle chiavi, ma all'abuso erroneo d'esse.

CONSIDERAZIONE V.

Si ritrova maggiore sprezzo, e maggior peccato in un Prelato, che abusi della sua podestà, com'è stato detto, che in quello, il quale non l'ubbidisce, facendo la comparazione nell'abuso solamente; per lo che alcune volte è cosa meritoria, e cede in onor della podestà Ecclesiastica, che si faccia resistenza in faccia ad un tale Prelato, con moderazione, che non ecceda i termini della legittima difesa, siccome San Paolo si oppose à San Pietro.

CONSIDERAZIONE VI.

Potrebbe avvenire alcuna volta, che nel medesimo caso uno fosse disubbidi-

di-

diente per ſprezzo delle chiavi Eccleſiaſtiche, non preſtando ubbidienza alla ſentenza del ſuo Prelato, dove, e quando un'altro che non ubbidiſſe alla medeſima ſentenza, non foſſe reo in modo alcuno di ſprezzo, maſſime preſſo a Dio; e la ragione di queſto è, perche quegli reputa la ſentenza giuſta; overo per qualunque altra ragione reputa, che ſe gli debba ubbidire; ma queſt'altro non la reputa tale, ma ſà certamente, overo hà ſufficiente probabilità, che il ſuo Prelato ſi ſerva male dell' autorità ſua in pregiudizio delle chiavi, & diſtruzione della Chieſa.

CONSIDERAZIONE VII.

Per conoſcere ſe interviene ſprezzo delle chiavi, ſi dee riſguardare la podeſtà legittima, & il legittimo uſo della podeſtà di chi comanda ſotto pena di ſcomunica, overo minaccia irregolarità; altrimente i Prelati potrebbono imporre ſopra loro qualſivoglia ſervitù, ſe foſſe neceſſario ſempre ubbidire alle loro ſentenze ingiuſte, & erronee, e per ciò è manifeſto, che hà biſogno di gloſa quel detto comune, *la ſentenza del Prelato, o del Giudice, ancorche ingiuſta, ſi dee temere.* Altrimenti, non è generalmente vero, ſe ſi dica, che ſi dee temere, cioè ſoſtenere, e non reſiſterle; anzi in alcun caſo, il ſopportarla ſarebbe una pazienza aſinina, & un timor da lepre, e ſciocco.

CONSIDERAZIONE VIII.

Porta più pericolo lo ſprezzo delle chiavi verſo la perſona del Sommo Pontefice, che verſo l'inferiore, perche dagli abuſi negli inferiori è aperto il ricorſo al Papa pel benefizio dell'appellazione; e ſe alcun dice, che parimente ſi può appellare dal Papa al Concilio Generale, dicevano altre volte innanzi il Concilio Generale Piſano, & Conſtanzienſe, che queſto non era in alcun modo lecito, & allegavano le loro ragioni à favor loro molto chiare (per quanto loro pareva) ma nondimeno al preſente coſtantemente ſi afferma, che il negare la ſuperiorità del Concilio ſopra il Papa ſia ereſia condannata per Conſtituzione eſpreſſiſſima, e praticata nel detto Concilio di Coſtanza, ſiccome altrove più diffuſamente è ſtato moſtrato: per lo che ſi riſponde altrimente, cioè, che non ſi può, nè dee celebrar così facilmente, per leggiera cauſa un Concilio, per udir le appellazioni, dove anco foſſe lecito appellarſi, ſiccome facilmente ſi hà ricorſo al Papa.

CONSIDERAZIONE IX.

Non s' incorre nello ſprezzo delle chiavi in molti caſi, ne' quali non ſi ubbidiſce al comandamento del Papa, cioè quando egli abuſa enormiſſimamente, e ſcandaloſiſſimamente della podeſtà ſua a diſtruzione, e non ad edificazione: eſſendo che la podeſtà, come dice l'Appoſtolo, gli è ſtata data in edificazione. Per eſempio. Se il Papa voleſſe rapire i teſori della Chieſa, overo uſurpar l'eredità, ò ridurre in ſervitù vile il Clero co' ſuoi beni, ò ſpogliarlo ſenza cauſa delle ſue ragioni, Chi direbbe, che tali coſe ſi doveſſero tollerare? Chi non giudicherebbe, che ſi poteſſe dire al Papa. Perche fai così? Chi non ſentirebbe, che ſe gli doveſſe reſiſtere in faccia?

CONSIDERAZIONE X.

Non ſolo non interviene ſempre ſprezzo delle chiavi in quelli, che non ubbidiſcono alle ſentenze delle Scomuniche, pubblicate dal Papa, overo da ſuoi Miniſtri, ma nè anche ſi dee giudicare, che intervenga in quelli, che procurano di difenderſi contra tali preteſe ſentenze per mezzo della podeſtà ſecolare; Imperocche la legge naturale inſegna, che a viva forza ſi poſſa far reſiſtenza alla forza; ma è coſa chiara, che tali Scomuniche non ſi debbono chiamar ragione giuridica, ma forza, e violenza, contra la quale è lecito ad ogni uomo, & animo libero il difenderſi.

CONSIDERAZIONE XI.

Non s' incorre nello sprezzo delle chiavi, e per conseguente nè meno nelle Scomunicazioni, ò Irregolarità, quando ne' sopraddetti casi qualche Giureconsulto, ò Teologo in sua coscienza dice, che tal sorta di sentenze non sono da temere, nè da osservare, massime se si osserverà la debita informazione, e cautela, che non seguiti scandalo ne' deboli di coscienza, e scrupolosi, i quali reputano, che il Papa sia un Dio, che abbia ogni podestà in cielo, & in terra: ma si dee liberar questi tali dalla loro sciocchezza con idonee, e convenienti informazioni, i quali se non vorranno acchetarsi, si dovrà giudicare, che il loro scandalo non sia scandalo dato loro da gli altri, ma scandalo ricevuto da loro medesimi; cioè scandalo de' Farisei, che nasce da malizia, e non scandalo de' deboli, e scrupolosi, che viene da semplicità, & ignoranza.

CONSIDERAZIONE XII.

Si dee dire quelli più tosto fomentare lo sprezzo delle chiavi, che tenerle in riverenza, i quali dovendo resistere all' abuso delle chiavi, si dividono tra loro, e s' impediscono l' un l' altro, ò per imprudenza, ò per dappocagine, non camminando nella casa del Signore di comun consenso, mentre alcuni favoriscono gli abusi, & altri li vogliono levare. La verità è, che si dee tentare ogni via favorevole, & umile, col Sommo Pontefice, quando male informato pronunzia ingiuste sentenze, ò per se stesso, ò per mezzo de' suoi ministri, acciò desista, e le riduca à debita forma; ma se la umile diligenza non giova niente; si dee dar di mano ad una virile, & animosa libertà.

ESAME

Di quell' Asserzione, *Sententia Pastoris etiam injusta timenda est*, dello stesso Gio: Gersone Cancelliere.

CASO.

UN certo, che si faceva Commessario del Papa, pose in un suo processo pubblico l' asserzione, che segue, *le nostre sentenze, ancorche fossero ingiuste, si debbono osservare, e temere*: si cerca sopra questa asserzione prima se sia falsa, & erronea: secondo, se si dee dannarla nel giudizio della fede: terzo, se l' Autore con ragione si possa chiamare in giudizio di fede.

E prima pare, che sia vera, perche secondo S. Gregorio, la sentenza del Pastore si hà da temere, ò giusta, ò ingiusta che sia: al quale concorda Urbano Papa, il quale dice, che si dee molto temere la sentenza del Vescovo, quantunque leghi ingiustamente, ma il Papa non solo è Pastore, ò Vescovo, ma è supremo Pastore, e Vescovo.

Ma incontrario è 'l detto di S. Girolamo sopra la Pistola di S. Paolo à Filemone, fondato in quel di Esaia al 5. Se alcun dirà che la cosa ingiusta sia giusta, quest' è abbominevole presso a Dio, e San Greg. nell'Omelia 27; quegli priva se stesso della podestà di legare, e sciogliere, che la esercita secondo i suoi appetiti, e non secondo le ragioni de' sudditi. E lo stesso S. Gregorio dice; all' ora l' assoluzione del Presidente è vera, quando segue l' arbitrio dell' interno giudice, cioè di Dio: Et ancora lo stesso Santo dice; non dee sostenere pena canonica, chi non è condennato per sentenza canonica, ma è cosa certa, che la sentenza ingiusta non è canonica, &c.

Per decisione si propongono le seguenti proposizioni da essere esaminate.

Quest' asserzione posta in processo pubblico, essendo erronea nella fede, e ne' costumi, non è da dissimulare, nè da

da trapassare, perche è scandalosa, e posta deliberatamente. Quest'asserzione è una proposizione condizionale, che include una tal conseguenza, ancorche le sentenze nostre sieno ingiuste, nondimeno si debbono osservare, e temere, la qual asserzione così dichiarata, essendo falsa, è ancora impossibile, com'è manifesto per le regole infallibili del discorso; aggiungendo, che contiene una universale, che tutte le sentenze del detto Commessario (quantunque ingiuste) si debbono osservare. Quest'asserzione è falsa, perche l'opposito del seguente stà coll'antecedente, imperocche è vero, che alcune sentenze del Pastore, ò Papa, e de' suoi Commessarj, non debbono esser osservate, anzi nè men temute, quando sono ingiuste, e ciò in molti casi: Primo, se la sentenza sia pronunziata dopò l'appellazione legittima, come notò Innocenzio III. nella pistola all'Arcivescovo di Sans. - Secondo, se contenga errore intollerabile, come notò lo stesso: e questo può avvenire, in molti modi, poiche nessun Pastore che viva in terra, anzi nè meno il Papa è impeccabile, sicche non possa abusare della sua podestà, essendo circondato d'infermità, & imperfezioni, come si dice nella pistola agli Ebrei: come se sentenziasse espressamente, ò implicitamente contra la fede, e sacra Scrittura. Un'altro caso, se sentenziasse in pregiudizio della verità, della vita, e della giustizia, quando volendo alcuno rapir la moglie altrui, pronunziasse sentenza di Scomunica contra chi se gli opponesse. Un'altro caso, se sentenziasse in pregiudizio d'una giusta libertà, come se volesse scomunicare quelli, che non volessero dargliela: e così di molti altri simili casi come se volesse scomunicar quelli, che ubbidiscono al loro Rè, & a suoi editti ragionevoli. Notò le suddette cose Innocenzio nel nominato luogo, e di ciò si hà il fondamento nell'infallibile legge divina, e naturale, che tralascio di quì addurre.

Quest'asserzione è impossibile; il che si conchiude dalle cose dette di sopra notando, che i Canoni, e le leggi sopra lequali pare, che si fondi, non parlano in tal modo condizionale, & Ipotetico, e non dicono, che la sentenza del Pastore si debba osservare, essendo molto diverso il dire, che alcuna sentenza si debba temere, dal dire, che si debba osservare; Imperocche l'iniquità tirannica si può temere, ma non si dee osservare, anzi si dee sprezzare, e perseguitare.

Quest'asserzione si dee riputare erronea contra i buoni costumi, e Canoni; imperciocche appartenendo a' costumi, e Canoni, non è conforme à quelli in verità, nè può esservi, siccome è manifesto dalle cose precedenti, adunque discorda da loro, e loro è contraria.

Quest'asserzione meritamente dee esser sospetta nella fede, com'è manifesto dalle cose dette di sopra, pigliando fede per l'oggetto della fede, cioè per la sacra Scrittura, e legge divina.

Quest'asserzione rende l'autore sospetto nella fede, e per conseguente con ragione si dee chiamare in giudizio della fede, e si dovrà sforzare ad esporsi, overo a rivocarla, e se pertinacemente ricuserà, si dovrà lasciare in mano della giustizia secolare.

In conseguenza, per aggravare la sopraddeta asserzione, s'inferiscono le seguenti propositioni, con protestazione, che questo si fà per fine civile, & Ecclesiastico, e per difesa della verità Cattolica, e della libertà ecclesiastica, e non per offendere la Maestà Regia.

I. Il Rè Cristianissimo di Francia hà giurato nella sua Consecrazione di difendere, e mantenere le ragioni, e la libertà delle Chiese del suo Regno.

II. Lo stesso Rè molte volte da 20. anni in quà, hà convocato il Concilio de' Prelati, e dell'Università del suo Regno, per deliberazion de' quali, & à loro richiesta hà conchiuso solennemente per Decreto, della Corte sua suprema del Parlamento, che la Chiesa Gallicana si dovesse ridurre, & in sè, e ne membri suoi, all'antiche, e legittime prerogative sue, nominatamente nel conferirsi i benefizj dagli Ordinarj, e nel farsi l'elezioni.

III. Lo stesso Rè, & il seo figliuolo legittimo, ora Regnante, ultimamente dopo quattro e cinque anni, han-

no

no fatto pubblicare solennemente questo decreto, aggiungendo pene contra i ribelli.

IV. Lo stesso Rè dee reputare, che le sentenze di qualunque Pastore, eziandio del sommo Pontefice, se fatte, e pronunziate in contrario, ò per mezzo de Ministri, ò immediate per se stesso, sono ingiuste, e contengono errore intollerabile contra la pubblica giustizia, e tendono ad una usurpazione indebita, e per conseguente non si debbono osservare, nè è necessario temerle, massime essendosi offerto in presenza del Concilio Generale di Costanza, d'esser apparecchiato a voler provedere allo Stato del sommo Pontefice per la parte sua, siccome gli altri Rè e Regni. Si dice quì, che non è necessario temerle, perche possono esser temute dalle timorate coscienze, in qualche caso, ancor che non perciò si debbano osservare; imperocche è gran differenza dire, che si debbono osservare; e dire, che si debbono temere; e perciò dire, che il sopraddetto Autore, avendo aggiunto del suo, che le sentenze del Pastore ingiuste si debbono osservare, abbia parlato molto temerariamente, scandolosamente, & erroneamente; nè i Canoni, e le leggi, sopra le quali pare, che si fondi, parlano a modo suo, anzi molto più modestamente, che si possono ridurre al vero senso, al quale non si può ridurre la sua asserzione nel modo espresso da lui, siccome è manifesto per le proposizioni sopraddette:

V. Lo stesso Rè si può difendere contra quelli, che procedono contra lui overo contra i suoi sudditi, per l'occasione suddetta, come contra quelli, che vogliono usurpar le possessioni temporali del suo Regno; anzi tanto più, quanto le cose spirituali, & ecclesiastiche avanzano le temporali.

VI. Il debito vuole, che lo stesso Rè abbia in tal negozio gli Ecclesiastici in favore, & ubbidienti, secondo l'ammonizione dell' Appostolo, che debbono ubbidire al Rè, come supremo: e questo soprattutto quando adopera la sua legittima podestà, per osservanza del proprio giuramento, e per difesa della libertà Ecclesiastica.

VII. Il medesimo Rè dee tener sotto la protezion sua i sudditi suoi, che non sieno per patire per l'ubbidienza prestata à lui nelle occasioni suddette, & assumer la causa in sè. Et i sudditi, così Secolari, come Ecclesiastici, possono, e debbono viver quietamente sotto questa protezione, non cercando di saper più di quel che bisogna sapere.

VIII. Il medesimo Rè ragionevolmente può lamentarsi de' sudditi suoi, massime Ecclesiastici, se si troveranno tiepidi, ò vorranno zoppicare, ò storcersi nella restituzione della suddetta libertà, e può egli stesso, ò per mezzo de' suoi Ministri, voler saper le ragioni, perche si muovano, à voler sentire contra le deliberazioni, non solo del suo Consiglio mà de suoi Prelati, e delle Università del suo Regno; ma con quali pene gli dovrebbe gastigare, la modestia Ecclesiastica non comporta che io ne parli, &c.

IL FINE.

APOLOGIA

PER L'OPPOSIZIONI FATTE dall' Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Signor Cardinale BELLARMINO.

A' Trattati, & alle Reſoluzioni di GIO: GERSONE, ſopra la Validità delle SCOMUNICHE.

DEL

P. M. PAOLO DA VENEZIA,

Dell' Ordine de' SERVI.

JOAN. *cap.* 28. Regnum meum non eſt de hoc Mundo.

ESSENDO neceſſario di riſpondere alle obbiezioni fatte contra due Trattati ſopra la validità delle Scomuniche, di Gio: Gerſone, celebre in ſantità, e dottrina, non tanto per ſoſtentamento della riputazione d'eſſo Autore, quanto per intelligenza pia, e giuridica di così fatta materia, e per difendere la podeſtà legittima, che Dio hà data à Principi ſupremi; io lo farò con ogni ſorta di modeſtia, e riverenza, tralaſciando le punture, e le maldicenze molto diſdicevoli nelle conſiderazioni, che occorono trà Criſtiani, e ſpezialmente Religioſi, nelle materie concernenti alla ſalute dell' anime: Non mi curerò di ribattere qualche ingiuria detta contra un tanto Dottore, atteſoche egli, ſe viveſſe, imiterebbe ſecondo i ſuoi documenti il Salvatore, *Qui cum male diceretur non male dicebat*. Non porterò altra dottrina, che quella inſegnata da' Santi Appoſtoli, e ſucceſſivamente da' Santi Padri, & dagli altri Dottori Cattolici, che ſino a queſti tempi hanno interpretata la divina Scrittura, & ammaeſtrati i fedeli, la quale perciò io ſottoporrò ſempre al giudizio della Santa Madre Chieſa, che non può errare, parendomi veramente, che in queſta maniera io poſſa non ſolo ſoddisfare alla mia coſcienza, per la quale mi muovo principalmente, ma à tutti quelli ancora, che vedranno queſta mia Apologia, a' quali mi rendo certo che altretanto foſſero per diſpiacere le ingiurie impertinenti, e le cavillazioni, quanto ſia per eſſer caro, & accettiſſimo, che con ſincerità di diſcorſo, e d'affetto, io ſia per trattare così fatta difeſa per gloria di Dio, & edificazione del proſſimo. E per fuggire il tedio, che tal'ora apporta la replica di certi titoli ſe ben debiti, io intento alla ſoſtanza della coſa in ſe ſteſſa, laſcierò di nominare l'oppoſitore con quegli attributi, che ſe gli dovrebbono, e con queſto ſolo nome d' AUTORE lo trattarò nel progreſſo del mio diſcorſo, riſervando, ſempre à ſua Signoria Illuſtriſs. e Reverendiſſima, quella debita, & umile riverenza, che ſe le dee in ogni tempo, ſiccome io molto prima hò moſtrato di portarle ſempre, quando anche hò avuto à trattar ſeco prima del Cardinalato.

IL PROEMIO dell'AUTORE è

QUanto *ſia vero quello, che dice Criſto Signor N.* qui male agit, odit lucem. Io. 3. *Si vede manifeſtamente in colui, che hà in lingua volgare mandato*

dato fuori due piccioli trattati di Gio: Gerſone, perche ſapendo egli ſteſſo quante falſità erano raccolte in una ſua breviſſima Prefazione, e come ne' piccioli Trattati da lui tradotti vi erano non piccoli errori: e quanto poco à propoſito foſſero gli ſteſſi trattati pel fine, che pretendeva, ſi è vergongnato di paleſare il ſuo nome, come anche quello dello Stampatore; anzi per eſſer più occulto, hà finto di ſcrivere da Parigi, eſſendo pur troppo noto, che hà ſcritto, e ſtampato in Venezia. Ora acciocche coſtui colla ſua ipocriſia non inganni i ſemplici Lettori, anderemo eſaminando le parole della ſua prefazione, e poi anche le parole di Gio: Gerſone; da lui tradotte non con tanta fedeltà, com' egli dice.

CErtamente non hà avuto ragione alcuna l' Interprete di vergognarſi, perche le conſiderazioni di Gerſone non ſerviſſero al negozio, che di preſente ſi tratta, poiche ſe le Opere tutte intere non ſi trovaſſero ſtampate già più di cento anni, io per me avrei creduto, che queſti due trattati foſſero compoſti adeſſo, tanto toccano particolarmente, & appropriatamente tutti i punti, che ſi poſſono toccare à queſto propoſito; anzi che in queſti paeſi ſubito, che ſi videro, fù creduto comunemente lo ſteſſo, prima, che foſſero confrontate da molti coll' antiche ſtampate in Parigi l'anno 1494. Mà l'antichiſſime ſtampe, più toſto fanno credere in Gerſone qualche parte di Spirito Profetico, preſſo alle parti molto eminenti, che poſſedeva di pietà, e di dottrina. Ogni perſona leggendo da sè ſarà giudice. Mà ſe ciò non è al propoſito, perche l' Autore ſe ne travaglia tanto; perche tenta di confutarlo; ſempre contraddice alla ſua dottrina, mai non moſtra, che faccia al caſo; ſe le conſiderazioni di Gerſone contengono errori, ſi vedrà nel progreſſo, quando ſaranno eſaminate le oppoſizioni, che gli ſono fatte; le quali tutte ò ſuppongono coſe, che dal conteſto appariſcono falſe, come che Gerſone ſcriveſſe quelle conſiderazioni in tempo di Sciſma: overo ſuppongono quello, ch' è in controverſia, cioè, che il precetto del Sommo Pontefice, fatto alla Repubblica di Venezia, ſia giuſto: overo, preſo un termine ambiguo, e ſtabilitolo in buon ſenſo, e così inſinuatolo nell'animo del lettore; in fine conchiudono ſempre col cattivo.

La prefazione dell' Interprete non contiene Dottrina, che non ſia compreſa ne'Trattateli, perloche non ci veggo biſogno d' aver poſto il ſuo nome. Se però non ſi preſupponeſſe, che ogn'Interprete foſſe tenuto à porlo; ma nè di queſto ſi trova precetto alcuno, ò nel Santo Concilio, ò altrove, nè l' uſo lo ricerca: anzi non ſono lodati quelli, che per aver fatta una prefazione, overo un' Indice, ò tradotto un picciolo libretto, penſano perciò d' acquiſtarne gloria. Si trovano innumerabili Trattatelli de' Padri Greci tradotti in Latino, che non portano il nome dell' Interprete, ſe bene altri lo portano. Il Signore non approvò il conſiglio de' ſuoi parenti, *tranſi hinc, & vade in Judeam, ut diſcipuli tui videant opera; quæ tu facis, nemo quippè in occulto quicquam facit, ſed quærit ipſe palam eſſe; ſi hæc facis, manifeſta te ipſum mundo:* Ma riſpoſe, quello che in molti caſi i ſervi ſuoi poſſono riſpondere, *tempus meum nondum advenit, tempus autem veſtrum ſemper eſt paratum*. Lodato ſia Dio, il Mondo un pezzo fà è uſcito dalle faſce, e non comincia ora ad aver guſto, nè giudica più le vivande da chi le mette in tavola, ma dal ſapore. E certamente lo ſplendore de' titoli dell' Autore non è pericolo, che faccia perdere la cauſa, a chi l' hà propoſta ſenza far conoſcere la ſua perſona, ſecondo il coſtume del giudizio Areopagitico. Di non aver poſto lo ſtampatore il nome ſuo, non dirò, altro, per non aver preſa la difeſa di lui; mà dirò bene, che nell' occaſione delle preſenti conteſe è uſcita una ſcrittura da Milano ſenza nome d' autore, e di ſtampatore, ſenza il luogo, e ſenza il tempo; la quale contiene anche certa Dottrina, che il tempo moſtrerà quanto ſia pernizioſa; al che non può eſſer fatta altra riſpoſta, ſe non che vogliamo una legge per noi, & una per gli altri. Se l' interpretazione manchi

d' in-

d' intera fedeltà, quando nel progreſſo ſarà fatta qualche oppoſizione, lo conſideremo. Ma veggiamo quello, che l' Autore dice.

Le prime parole della prefazione ſono queſte.

ESſendo ſparſa la fama in queſta Città, che il giorno della Santiſſima Natività di N. S. contra la Sereniſſima, e Religioſiſſima Repubblica di Venezia ſieno ſtate fulminate Scomuniche, e Cenſure, perche la Repubblica di Venezia ricuſa di ſottomettere all' arbitrio la libertà, che Dio le hà donato. *Se noi andiamo ricercando tutte le ſorte di libertà, che può avere una perſona, ò una Repubblica, non ritroveremo altre ſorte, che le ſei ſeguenti, libertà d' arbitrio, oppoſta alla neceſſità naturale; libertà Criſtiana, oppoſta alla ſervitù degli ſchiavi; libertà di Repubblica, oppoſta alla ſoggezione d' un Monarca; libertà di Principe aſſoluto, che non riconoſce ſuperiore nelle coſe temporali, oppoſta alla ſoggezione d' un Principe minore al maggiore, e finalmente libertà di far male, oppoſta alla ſervitù della giuſtizia, la quale libertà di far male S. Paolo dice eſſer una ſteſſa coſa colla ſervitù del peccato:* Cum ſervi eſſetis peccati, liberi fuiſtis juſtitiæ, Rom. 6. *Non credo che l' Autore di queſta prefazione parli della libertà dell' arbitrio, ch' è naturale, nè ſi può perdere in modo alcuno, ſe non ſecondo l' errore de' Luterani, & altri ſimili Eretici. Nè men può parlare ragionevolmente della libertà Criſtiana, oppoſta alla ſervitù del peccato, perche queſta non ſi perde per ubbidire al Vicario di Criſto, ma bensì per non ubbidirgli. Nè ſi può credere, che parli della libertà civile della quale ſono privi gli ſchiavi, nè meno della libertà di Repubblica Ariſtocratica, ò Democratica, della quale ſono privi que' popoli, che ſono ſoggetti alla podeſtà Regia; o vogliamo dire Monarchia, perche nè il moderno Sommo Pontefice, nè meno i ſuoi predeceſſori hanno mai trattato di mutar forma di governo nella Città di Venezia, ſapendo molto bene, che alla Religione Criſtiana, della quale il Sommo Pontefice hà la cura principale, non repugna alcuna forma di governo leggittimo, o ſia d' un Rè, o d' Ottimati, o del Popolo; anzi queſta varietà è di non poco ornamento alla Città di Dio, ch' è la Chieſa univerſale.*

NOn sò con che conſiglio l' Autore fà un' apparato di ſei libertà, eſſendo pur troppo noto di quale libertà ſi trattaſſe, mà ſe pure voleva mettere innanzi ogni ſorta di libertà, che può avere una perſona, ò una Repubblica, perche non proporre anche la libertà Eccleſiaſtica, e dichiararcela, che tanta è la controverſia tra i Canoniſti, che ſino al preſente non è bene ſtabilita. La Gerarchìa Eccleſiaſtica è pur una Repubblica; la libertà, che ſe le attribuiſce, non ſi vede, ſotto quale di queſte ſei ſi riponga; e poiche ſi dice, che non ſi troverà altra libertà, che le ſei, ci hà fatti maravigliare, come ſe voleſſe rinunziar queſta; della quale parlare, anzi pienamente trattare, forſe non era luogo più opportuno di queſto: ma perche nel diſcorſo delle ſei libertà, l' Autore pone una propoſizione ambigua; è neceſſario prima, che paſſiamo innanzi, di limitarla al ſuo vero ſenſo, acciò neſſuno reſti ingannato. Parlando della libertà Criſtiana dice, che queſta non ſi perde per ubbidir al Vicario di Criſto; ma bensì per non ubbidirgli; biſogna limitare, quando il Vicario di Criſto comanda ſecondo l' inſtituzioni di Criſto, mà quando comanda ſecondo la propria opinione, e i proprj affetti, a' quali come uomo è ſoggetto (e ſiccome dice il Gaetano) può eſſere più degli altri, 2. 2. *queſt.* 39. *artic.* 1. allora non ſi perde per non ubbidirgli, ma bensì per ubbidirgli.

Siccome avrebbe perduta la libertà, chiunque aveſſe ubbidito ad Onorio primo quando comandò, che non ſi diceſſe, nè una, nè due volontà in Criſto; e chi aveſſe ubbidito a Gregorio III. quando dichiarò, che foſſe lecito, à chi aveva la moglie per infermità inetta all' uſo del matrimonio, pigliarne un' altra preſſo a quella; e ſimil-

milmente alle molte cenſure di Stefano VI. contra Formoſo, e di Giovanni IX. contra Stefano, e di Sergio III. contra Giovanni IX. e ſe ſi aveſſe ubbidito parimente à Celeſtino III. quando inſegnava, che ſi poteſſe diſſolvere il matrimonio per cauſa d'ereſia; & avrebbe ancora peccato, chi aveſſe ubbidito a Giovanni XXII. e perciò creduto, che l'anime de' Santi defunti non vedeſſero la faccia divina; le quali coſe hò quì con brevità toccate, per moſtrare al Lettore, ch' è ben ſpezioſo quel detto: La libertà Criſtiana non ſi perde per ubbidire al Pontefice ma per non ubbidirgli mà inſieme ch'è anche inſidioſo, quando è portato sì univerſale, e non è limitato aggiungendovi, quando comanda ſecondo la legge di Dio.

Nella quarta dove dice, che neſſun Pontefice hà mai trattato di mutar forma di governo nella Città di Venezia, ricorderò all'Autore, ch'è troppo aſſerire una negativa nella Storia Eccleſiaſtica di novecento anni, dove ſono paſſati circa cento, e quaranta Pontefici, dappoi che hanno meſſo mano nelle coſe temporali; fra i quali, ſiccome la maggior parte hanno favorita la Repubblica, così non ſi può dire lo ſteſſo di tutti, ſe bene la divina protezione hà miracoloſamente ſalvata queſta libertà, quando pareva appunto, che ſi procuraſſe di diſtruggerla affatto. Anzi ſi potrebbe dire di più, che rieſca molto ſtrano, e faſtidioſo, che non avendo mai, conforme à quanto dice l'Autore, alcun Pontefice per l'addietro tentato, ò preteſo di voler mutare, & alterare il governo della Repubblica, ora il preſente Pontefice abbia riſoluto veramente di poterlo fare, mentre che vuol metter, mano nella conſtituzione delle leggi dilei, ch' è l'anima appunto del governo civile.

Finalmente l'Autore, laſciato quello che al propoſito non faceva, condeſcendere a dire, che l'Interprete parli della libertà di Principe ſupremo, che trà l' altre coſe conſiſte in far leggi neceſſarie al buon governo, e gaſtigare i delinquenti, e dice.

R *Eſta la libertà di Principe aſſoluto, che non riconoſce ſuperiore nelle coſe temporali, e di queſta è veriſimile, che parli l'Autore della prefazione; ma ſenza dubbio veruno s'inganna in dire che la Santità di Noſtro Signore fulmina Scomuniche contra la Repubblica Veneta, perche ricuſa di ſottomettere all' arbitrio altrui la libertà, che Dio le ha donato, e ſe gli oppone; che il far leggi, e punire i delinquenti, è proprio di Principe aſſoluto; e pure N. S. Paolo V. ſcomunica i Capi della Repubblica Veneta, perche non gli vogliono ubbidire in annullare certe leggi di coſe temporali che hanno fatto; ne in rilaſciare certi delinquenti, che hanno meſſi in prigione; ſi riſponde, che Paolo V. Sommo Pontefice ſcomunica i Capi della Repubblica Veneta, non perche non voglia leggi di coſe temporali, ma leggi inique, & empie, in pregiudizio della Chieſa, & in offeſa grande di Dio, e del proſſimo. E chi può negare, ſe ſia Cattolico, che appartenga al Papa come Paſtore univerſale, riprendere qual ſi voglia Principe ò Repubblica de' peccati loro, e ſe non ubbidiſcono, conſtringerli con cenſure Eccleſiaſtiche ad ubbidire? così veggiamo, che S. Gregorio Papa ripreſe aſpramente l'Imperadore Maurizio per conto d'una legge che aveva fatto pregiudiziale al ſervizio divino: Innocenzio III. come ſi legge nel cap.* Novit, de judiciis, *dichiara apertamente, che al Sommo Pontefice appartiene la cenſura de' peccati di tutti i Principi del Mondo.* Non intendimus, *dic'egli*, judicare de feudo, cujus ad ipſum Regem videlicet, ſpectat judicium: ſed decernere de peccato, cujus ad nos pertinet ſine dubitatione cenſura, quam in quemlibet exercere poſſumus, & debemus. *E più à baſſo*: Cùm non humanæ conſtitutioni, ſed divinæ potius inniramur, quia poteſtas noſtra non eſt ex homine, ſed ex Deo, nullus qui ſit ſanæ mentis ignorat, quin ad officium noſtrum ſpectet de quocunq; mortali peccato corripere quemlibet Chriſtianum: & ſi correptionem contempſerit, per diſtrictionem Eccleſiaſticam coercere. Sed forſitan dicetur quod aliter cum aliis eſt agendum. Cæterum ſcriptum legimus in lege divina, ita magnum judicabis, ut parvum: nec erit apud te acce-

ptio perſonarum. *Fin quì ſono parole di Papa Bonifacio nell' Eſtravagante.* Unam ſanctam de majorit. & obedient. *Dice beniſſimo, che la podeſtà temporale, quando erra, dee eſſere drizzata dalla ſpirituale, perche ſe bene il Principe temporale aſſoluto non riconoſce per ſuperiore alcun' altro Principe temporale: tuttavia ſe è Criſtiano, è forza che riconoſca per ſuperiore il capo della Criſtianità, ch' è il Sommo Pontefice, Vicario di Criſto in terra, il quale Sommo Pontefice, perche hà per fine il bene ſpirituale dell' anime, non s' impaccia nel governo de' Principi temporali, mentre eſſi non uſano la loro podeſtà in danno dell' anime loro, e de' popoli, e in pregiudizio della Criſtianità; mà quando fanno il contrario può e dee mettervi le mani, e drizzarli: e chi non crede queſto, non è Cattolico. E ſe mi ſi diceſſe, che quelle leggi non contengono pregiudizio alla Chieſa, nè contengono peccato alcuno; riſponderei, che il giudicare ſe una legge contiene peccato ò pregiudizio alla Chieſa, tocca allo ſteſſo Sommo Pontefice, ch' è Giudice ſupremo; ſiccome il giudicare, ſe un contratto civile contenga peccato d' uſura, appartiene al medeſimo Giudice Eccleſiaſtico, al quale appartiene la cognizione de' peccati. Similmente la Santità di N. S. Paolo V. non riprende la Repubblica Veneta perche voglia punire i ſudditi ſuoi delinquenti, mà perche preſume ancora di metter le mani ſopra le perſone Eccleſiaſtiche, le quali non ſono ſoggette ad altro ſuperiore, che allo ſpirituale, nè fà conto de' ſacri Canoni, e delle graviſſime cenſure fulminate da eſſi contra chi mette mano ſopra le perſone conſecrate à Dio. Dunque chi vorrà conſiderare ſenza paſſione troverà, che il Papa non procura di privare la Repubblica Veneta d' altra libertà, che di quella di mal fare, la quale non è data da Dio, ma dal Demonio, e dalla propria malizia, & è una coſa ſteſſa colla ſervitù del peccato, oppoſta alla vera libertà Criſtiana. E ſiccome i Principi temporali non permettono libertà di rubare, & ammazzare, e fare ſimili ſcelleratezze à loro ſudditi, perche ſono pregiudiziali alla quiete, & al buon governo della Repubblica; così non dee il Sommo Pontefice, ch' è capo della Criſtianità, permettere libertà à Principi Criſtiani di far leggi pregiudiziali alla Chieſa, & alla ſalute dell' anime. E ſiccome non dee un Paſtore dar libertà alle pecore d' andar vagando dove lor piace, e paſcolar erbe velenoſe, e bere acque corrotte; nè dee il Nocchiero dar libertà alla nave di laſciarſi portare da qual ſi voglia vento in ſcogli, e ſaſſi: così non dee il Sommo Paſtore delle pecorelle di Criſto, & il principal Nocchiero della Navicella di S. Pietro dar libertà a' Criſtiani di perder eſſi, e far perdere ad altri l' eterna ſalute. Finalmente, ſiccome giuſtamente non piace alla Repubblica Veneta la libertà di coſcienza la quale oggi piace à tutti gli eretici, perche ben vede, che queſta è libertà d' appigliarſi a qual ſi voglia errore, e però favoriſce, & ajuta il tribunale della ſanta Inquiſizione: così non le dee piacere la libertà di far leggi pregiudiziali all' onor di Dio, & aliene dalla Madre ſua ſpirituale, ch' è la ſanta Chieſa; e dovrebbe aver caro d' eſſere di ciò ammonita, e corretta dal Padre ſuo ſpirituale, ch' è il Vicario di Dio in terra.*

TUtto ciò è degno d' eſſer particolarmente eſaminato, perche nè tutte le coſe ſuppoſte in eſſo ſono vere, & oltre ciò da quelle ne cava una conchiuſione, la quale per neſſun modo ſi può dedurre. Dopo aver portate le parole dell'Interprete, le quali ſono queſte, che la Santità Sua ſcomunica la Repubblica Veneziana, perche ricuſa di ſottomettere all'arbitrio altrui, la libertà che Dio le hà data: Egli le rivolta, e dice, che ſcomunica i Capi della Repubblica; mà ſe ſi degnerà vedere, troverà, che l'Interprete hà detto bene, & egli artificioſamente per iſcuſare con deſtrezza un fallo notabile, muta le perſone. Il Breve del Pontefice preſentato il giorno di Natale è indirizzato, & inſcritto, *Marino Grimano Duci, & Reipublicæ Venetorum.* In queſto comanda à quelli, a' quali ſcrive, che ſotto pena di ſcomunica *latæ ſententiæ*, debbano annullare, caſſare &c. due leggi. Bene adunque hà detto l'Interprete, ſcomunica la Repubblica; e l'Autore per difende-

re

re un notabile errore d'aver ſcomunicata un'Univerſità, contra la Dottrina di tutti i Teologi, e Canoniſti, e contra le ſteſſe Conſtituzioni Pontificie, dice accortamente, che ſcomunica i *Capi*, e ſempre ſerva lo ſteſſo artifizio ſe bene non ſolo in queſto Breve il Papa ſcomunica la Repubblica, ma in un' altro preſentato adi 25. Febbrajo, fà lo ſteſſo, e poi nell' ultimo de' 17. Aprile, ſcomunica ancora il Doge, & il Senato, che pure è un Collegio. Preghiamo l' Autore, che ci parli ingenuamente, e che dica, il Pontefice ſcomunica la Repubblica, ſcomunica il Senato, e non dica i Capi, perche non ſi poſſono ammettere queſte ſcuſe non richieſte: L'errore è fatto, in aver ſcomunicata l'Univerſità; difendaſi per altra via più toſto, che fondarſi ſopra la noſtra inavvertenza. E ancora degno d'avvertenza; con che modeſtia parli d' una Repubblica alla quale la Sede Appoſtolica hà tanti obblighi, e non dica de' preſenti ſolamente da' quali è compoſta, e che la conſtituiſcono, ma di quelli che ſono viſſuti dal 1300. fin'ora, notando leggi fatte da loro, per inique, & empie: e quello che importa, contra la ſua propria Dottrina; perche poco di ſotto, dice, che al Sommo Pontefice appartiene dare giudizio delle leggi de' Principi: e tuttavia il Sommo Pontefice non hà mai dato loro titolo d'inique, & empie: adunque donde diremo, che l' Autore abbia cavati queſti vocaboli; La modeſtia ſtà bene in tutti, ſe però da quella non ſono eſenti le perſone inſigni, & Illuſtriſſime. Due coſe propone, una che le leggi della Repubblica ſono inique, & empie, l'altra, che al Pontefice appartenga riprenderle, e non preſtando ubbidienza, coſtringerla con cenſure. La prima, è'l principal fondamento, e dove biſognava inſiſtere, e provarla; l' abbandona affatto, forſe perche non vedeva, come poterlo fare. La ſeconda, che poco importava non avendo provata la prima, ſi mette à provare molto alla lunga, con trè autorità, e con altre ragioni; Ma ſeguiamo l'ordine ſuo, e veggiamo quanto bene ſia provata la ſua intenzione, e prima coll' autorità di S. Gregorio, il quale dice l'Autore, che aſpramente ripreſe Maurizio.

Contienſi nella piſtola 61. del ſecondo libro, una rimoſtranza molto umile di San Gregorio a Maurizio Imperadore, ſopra una legge fatta da lui, che neſſuno obbligato a milizia, o carico pubblico, poteſſe farſi Monaco, ſe non renduti i ſuoi conti, e finita la milizia. San Gregorio dimoſtra, che i conti ugualmente poſſono eſſere renduti dal Monaſtero, e che il Soldato convertito, coll'Orazioni giova più alla Repubblica, che nella milizia, e che queſta legge impediſce il ſervizio di Dio: ma ſentiamo quanto ſia acerba la riprenſione. Primo dice. *Ego autem indignus pietatis veſtræ famulus in hac ſuggeſtione, neque ut Epiſcopus, neque ut ſervus jure Rei publicæ, ſed jure privato loquor*: e più di ſotto. *Ego verò hæc Dominis meis loquens, quis ſum, niſi pulvis, & vermis? ſed tamen, quia contra auctorem omnium Deum hanc intendere conſtitutionem ſentio, Dominis tacere non poſſum*, e più di ſotto; inducendo Dio, che parli all' Imperadore, dice: *Sacerdotes meos tuæ manus ſubmiſi, & tu à meo ſervitio milites tuos ſubtrahis?* & un poco di ſotto, dice, *Requirat ergo Dominus meus, quis prior Imperatorum talem legem dederit, & ſubtilius extimet, ſi debuit dari*, e conchiudendo quello che ricerca dall' Imperadore, dice: *Undè per eundem tremendum Judicem deprecor nè illæ tantæ lachrymæ, tantæ orationes, tanta jejunia, tantæque eleemoſinæ Domini mei, qualibet occaſione apud Omnipotentis Dei oculos fuſcentur; ſed aut temperando pietas veſtra, aut mutando, vigorem ejusdem legis inflectat.*

Queſta umile, e conveniente rimoſtranza, veramente degna d' un Sommo Pontefice, è indegna, che ſia detta dall'Autore aſpra riprenſione, ma più ſono degne di conſiderazione le parole, che ſeguono: *Ego quidem juſſioni ſubjectus, eandem legem per diverſas terrarum partes tranſmitto, & quia lex ipſa omnipotenti Deo minimè concordat, ecce per ſuggeſtionis meæ paginam Dominis nunciavi. Utrobique ergo quæ debui exſolvi, qui, & Imperatori obedientiam præbui,*

& pro Deo, quod ſenſi, minimè tacui.

Io non avrei qui portate le parole del Sommo Pontefice, ſe non foſſi ſtato dall' Autore ſforzato, per moſtrargli che non fù aſpra riprenſione, ma umile rimoſtranza quella, che S. Gregorio usò coll' Imperadore: ma dappoiche egli m' hà condotto quì, è neceſſario, che lo preghi riſpondermi, ſe il chiamarſi S. Gregorio tante volte indegno ſervo dell' Imperadore; ſe il dire, che, come ſoggetto al ſuo comandamento, manda in diverſe parti una legge, che in ſua coſcienza non tiene per giuſta, ſe il dire che così facendo rende l' ubbidienza debita all' Imperadore, ſono conformi alla dottrina che egli adeſſo pubblica, rendendo il Pontefice ſommo Monarca temporale, & i Principi meno, che vaſſalli, come li moſtrerò prima, che uſciamo di queſto propoſito, che le parole ſue vogliono con chiudere; ſe bene per ora non ardiſcono d' eſpreſſamente pronunziarlo: ma prima, che di quì eſca, biſogna anche che io faccia ſapere all' Autore quale fù la Cancelleria Appoſtolica, ò 'l Campo di Fiore, dove S. Gregorio fece affiggere la ſua aſpra riprenſione. Scrive a Teodoro Medico di Maurizio nella piſtola 64. aver fatta una rimoſtranza, che coſi interpreterò (*ſuggeſtionem*, ſe l' Autore mi dà licenza, acciò non riprenda me, come l' Interprete,) all' Imperadore; ma non vuole, che gli ſia data in pubblico, ma in ſegreto, a tempo opportuno, che non lo ſtraſtorni da maggiori negozj. Sono anche ſforzato a dimandar perdono, ſe mentre, che ſi tratta della maggior propoſizione, tirato dalle parole di S. Gregorio, toccherò incidentemente una particella della minore, per moſtrare l' ingiuſtizia della legge. Dice il Santo à Maurizio che ricerchi ſe alcun Principe hà fatta legge di quella ſorta: coſi deſidererei, che il Santiſſimo Pontefice aveſſe detto alla Repubblica di Venezia che guardi, ſe mai il Rè di Portogallo, di Caſtiglia, d' Aragona, di Pollonia, di Francia, di Sicilia, Conte di Borgogna, o Repubblica di Genova, abbiano fatte leggi ſimili alle ſue, perche in queſto imiterebbe veramente San Gregorio; & ammiro ſommamente la prudenza dell' Autore in non allegare il luogo di S. Gregorio; poiche coſi ſottilmente in queſto ſuo trattato allega tutti gli altri. Ora paſſiamo alla ſeconda pruova dal cap. novit, d' Innocen. III. Dopo lunghe guerre tra Filippo Auguſto Rè di Francia, e Riccardo Rè d' Inghilterra nel 1199. Riccardo morì, e gli ſuccedette nel Regno Gio: Senzaterra ſuo fratello, o perche come alcuni dicono foſſe nominato erede del regno da Riccardo; o perche ſe l' uſurpaſſe ſopra Arturo figliuolo d' un ſuo fratello maggiore: Ma gli Stati poſſeduti dal Rè d' Inglilterra in Francia, ricevettero Arturo per Padrone, e furono molte guerre tra Filippo, e Giovanni ſeguendo Arturo le parti del Rè di Francia: finalmente nel 1200. per mezzo d' un matrimonio tra Lodovico figliuolo, e ſucceſſor di Francia, e Bianca di Caſtiglia nipote di Giovanni, dal qual matrimonio nacque poi S. Luigi, fù fatta pace tra Filippo, e Giovanni, compreſo Arturo, con condizione, che Giovanni faceſſe l' omaggio a Filippo degli Stati di Bertagna e Normandia, & Arturo lo preſtaſſe a Giovanni. Indi per certi accidenti Arturo fù imprigionato dal Zio Rè d' Inghilterra e nell' anno 1203. morì, con opinione comune che foſſe ſtato ammazzato d' ordine del Zio. Filippo Auguſto perciò, come Signor del feudo, fece citar Giovanni a Parigi, & in contumacia lo condannò e privò de' feudi; & andò poi armato, per occupargli colla forza. Preteſe Giovanni che foſſe contra la pace, & ebbe ricorſo a Papa Innocenzio III. il quale comandò ſotto pena di ſcomunica ad amendue Rè, che ſervaſſero la pace, e s' aſteneſſero dall' armi, e mandò anche a queſt' effetto un Legato. Giovanni Rè d' Inghilterra, a favor di cui era il precetto, ne fù molto allegro, ma Filippo ſe ne querelò, e ſe ne querelarono per lui anche i Prelati di Francia, a' quali Innocenzio III. riſponde come nel capitolo *novit*. Non reſtò per queſto Filippo di proſeguir il fatto ſuo, e s' appropriò tutti gli Stati, fino all' ora poſſeduti da gl' Ingleſi in Francia per forza d' armi. Nè il Pontefi-

tefice col ſuo precetto potè far frutto alcuno. Nel 1208. Innoc: ſcomunicò il detto Giovanni d'Inghilterra, & interdiſſe il Regno (il qual interdetto anche durò 6. anni, e 3. meſi) nè perciò Giovanni ubbidì à quello, che il Papa voleva. Per lo che nel 1212. il Pontefice mandò Pandolfo Legato in Francia à perſuadere Filippo, che gli moveſſe la guerra. Si miſe Filippo in ordine, e ſi accordarono con lui molti Baroni Ingleſi. Ma Pandolfo Legato in queſto mentre paſſato in Inghilterra, e moſtrato à Giovanni il pericolo, nel quale ſi trovava; lo perſuaſe a farſi feudatario del Papa; Giovanni ricevette il conſiglio, violentato dal pericolo, e conſtituì il ſuo Regno cenſuario al Papa di mille marche d'oro all'anno. Tornò Pandolfo Legato in Francia, e comandò à Filippo ſotto pena di ſcomunica, che non moleſtaſſe Giovanni come feudatario della Chieſa; non vbbidì Filippo, e la guerra continuò. Onde l'anno 1215 nel Concilio Lateranenſe, fù fulminato da Innocenzio una ſcomunica contra tutti quelli, che moleſtaſſero Giovanni Rè d'Inghilterra, per lo che nel 1216. un'altro Legato nominato Guallo andò a Parigi, e denunziò à Filippo Rè, & à Luigi ſuo figliuolo in virtù della ſcomunica, che s'aſteneſſero dal paſſar in Inghilterra come già erano in ordine di fare. Non reſtò per queſto Lodovico, ma con molte forze entrò nel Regno di Giovanni, con tutto che lo ſteſſo Guallo paſſaſſe in Inghilterra, e quivi non ceſſaſſe di fulminare ſcomuniche Continuò ſempre la guerra, ſinche Giovanni Rè d'Inghilterra morì, & avendo Lodovico di Francia acquiſtati molti luoghi in quel Regno, fece tregua per anni cinque con Enrico figliuolo di Giovanni, ſucceduto al Padre. Ora applicando queſta Storia al noſtro propoſito; diffiniſcono i Giureconſulti, che non per aver comandato, ſi può moſtrar d'aver giuriſdizione, ſe i comandamenti non ſono ſtati ubbiditi: laſcierò però all'eſquiſito giudizio dell'Autore il far le conſeguenze, che ſeguono poi; che tanti comandamenti, e tante cenſure, non impedirono queſti due Rè, Filippo, e Lodovico dal proſeguire le ragioni, ch'eſſi giudicavano giuſte, ſe bene il Papa le teneva per ingiuſte.

Dirò ſolo un'altra coſa, che il Cardinale Oſtienſe, il qual fù poco dopo, ſcrivendo ſopra queſto cap. *Novit*, s'affatica grandemente à giuſtificarlo, e propone molte ſue conghietture, come biſognaſſe, che l negozio paſſaſſe, accioche il precetto del Pontefice nel d. c. ſi poteſſe dir giuſto; baſta che dalla Francia non fù ſtimato tale, nè ubbidito. Per lo che l'autorità del d. cap. *Novit*, non conchiude niente di quello, che l'Autor noſtro vuole. La propoſizione del Fontefice Innocenzio III allegata dall'Autore; *intendimus decernere de peccato, cuius ad nos pertinet ſine dubitatione, cenſura*, e l'altra, che ſegue: *nullus qui ſit ſanæ mentis ignorat, quin ad officium noſtrum ſpectet de quocunque peccato mortali corripere quemlibet Chriſtianum*; non furono inteſe da lui nell'univerſalità, che alcuni la portano: prima, perche ſecondo la Dottrina di S. Tommaſo biſogna eccettuare tutti i moti dell'animo interni, de'quali il Pontefice non hà podeſtà di giudicare, ſalvo, che nel foro della penitenza, e queſti ſono la maggior parte de'peccati: tutti i Teologi, e Canoniſti conſentono, che nella ſcomunica contra gli Eretici non ſieno compreſi i mentali, e che vn Canone, che voleſſe comprenderli ſarebbe nullo, onde ſi farà fatta vna propoſizione univerſale, che il Papa può giudicare di tutti i peccati, e quando ſi verrà à difenderla biſognerà fare un eccezione della maggior parte de' ſingolari; oltre di ciò il Principe può commettere peccato, contraffacendo alla legge propria ſenza cauſa legittima, come San Tommaſo 1 2. *queſt.* 9 3. *art.* 5. prova, e nondimeno di queſto peccato non può eſſer giudicato, ſalvo che da Dio ſolo, come il Gaetano in quel luogo tratta, moſtrando, che tanto ſignifica nel foro penitenziale, come da Dio.

Certamente il dire, che il Principe foſſe ſoggetto alle cenſure del Pontefice quando falla contra le leggi proprie, ſarebbe vn levar totalmente la podeſtà del Principe; Et il dire, che ſia ſoggetto negli altri falli non in queſti, ſarebbe levar la ragione preſuppoſta nel detto cap. *Novit*, la qual è, che al Pontefice ap-

appartiene aver cura dell'anima, e della salute, e levare le cose contrarie: ma il Principe incorre nella dannazione anche per li peccati commessi contra la la legge propria: adunque non meno questi, che quelli apparterebbono al Pontefice: il che com'è stato detto di sopra è contrario del tutto alla Dottrina di San Tommaso.

E ancora necessario avvertir bene le parole d'Innocenzio, che dice à sè appartener la censura d'ogni peccato mortale; *quam in quemlibet exercere possumus, & debemus*, e di sotto, all'uffizio nostro appartiene *de quocumque peccato mortali corripere quemlibet Christianum*. Ora se è debitore di fulminar contra ogni peccato mortale, e contra ogni Cristiano peccatore, certamente se non lo fà, pecca, ma non veggiamo, che fulmini contra le meretrici, che pur sono notoriamente in perseveranza di peccato, adunque peccherebbe, ò converrebbe, che non facesse mai altro, che fulminare censure: Perloche quel, *de omni peccato mortali*, si dee intendere non nell' università, avendone già esclusi innumerabili; la onde Gabriello Biel sopra il can. lec. 75 s'affatica molto per dar esposizione tollerabile à questo luogo, e non trova altro, che dire, se non, che quella decretale, e tutte le altre, che suonano così, s intendono nel foro penitenziale solamente. Io non mi affaticherò per mostrare, che le parole della decretale s'intendano secondo il senso di Gabriello, ma dirò, che dee più affaticarsi chiunque vorrà dire, che s'intenda nel foro esteriore, à fuggire le stravaganze, e la totale distruzione dell'autorità secolare instituita da Dio, e la confusione del Mondo, che nasce da questa dottrina; e lo stato di dannazione, nel quale pone tutti i Pontefici con essa; il che alcuni Canonisti trà quali è il Navarro, hanno tentato di fare, e non è succeduto loro, nè dobbiamo affaticarci noi ad accomodare le parole di questo Pontefice alla vera dottrina, che distingue la podestà secolare dal ministero spirituale, massime che questa decretale contiene qualch' altra cosa, per la quale hà bisogno d' esposizione, come quella, che il Rè Filippo Augusto fosse della discendenza (dic' egli *genere*) di Carlo Magno, il che non è vero, se non finge qualche matrimonio, e lo esponga per linea femminina, cosa non usata in Francia. Qualche Storico Francese hà fatti discendere così i Carolingi, come i Capeti da' Merovei per diverse linee femminine, ma i Capeti da Carlo sarà difficile mostrare senza inventar qualche cosa fuori delle Storie. E' tempo d' uscire di questo capitolo *Novit*, che l' Autore doveva attendere più convenevolmente ad esporre, che ad ampliare; poiche contra il senso d'Innocenzio, il qual dice a lui toccare la correzione di qualunque Cristiano, il nostro Autore hà interpretata la parola di qualunque Cristiano, di tutti i Principi del Mondo; sicche gli toccherà scomunicare il Turco, il Rè di Persia, il Rè di Samarcanda, il Precopense, & anche altri, de' quali non si hà notizia, e San Paolo non potrà più dire: *Quid mihi de his qui foris sunt iudicare?* Ma de' privati Cristiani, i quali il Pontefice Innocenzio hà compresi, l' Autore non hà giudicato parlare, quasi, che basti dominar i Principi, e che sia indegnità abbassarsi a gli altri; l interpretare *Quemlibet Christianum*, per tutti i Principi del Mondo, è un' ampliare, e ristringere insieme il senso della Decretale. *Si restringe* escludendo i privati, e si amplia estendendosi à Principi non Cristiani.

Quanto all' autorità dell' Estravagante, *Unam Sanctam*, desidererei, che l' Autore avesse risoluta una difficoltà, che nasce dal leggere insieme detta Estravagante, & un altra di Clemente V. Pontefice, che succedette poco appresso, la quale comincia, *Meruit de Privilegiis*: dove dice esso Clemente, che non vuole, nè intende, che per la suddetta Estravagante, *Unam Sanctam*, sia fatto alcun pregiudizio al Rè, e al Regno di Francia, nè che il suddetto Rè, e Regno sieno soggetti alla Chiesa Romana, più di quello, che fossero innanzi, ma che le cose stiano nello stato, ch' erano prima della suddetta Estravagante, e questo lo fà per favorire il Rè, che

l'ha

l' hà meritato per la ſua ſincera affezione, e per li meriti de' ſuoi maggiori, e perche i Franceſi l' hanno meritato per la ſincerità della loro divozione: Ora io dimando, ſe Bonifacio hà dichiarato il *Jus divinum*, cioè eſpicata, e dichiarata la giuriſdizione, che il Pontefice hà de jure divino, in queſta Eſtravagante, *Unam Sanctam*: overo s' egli ſi hà ſoggettati i Principi, che Dio non gli hà ſottopoſti. Se vorranno dire, che ſia in queſto ſecondo modo, ſe gli replicherà, che ſarebbe una novità dopo anni 1200 una nullità, un' uſurpazione, & un' attentato, & un abuſo della podeſtà datagli da Dio; oltre che non occorreva, che Clemente intendeſſe, che ſolo il Regno di Francia non foſſe ſoggetto a quella conſtituzione, ma biſognava che diceſſe, & intendeſſe il medeſimo di tutti i Regni, e Principi; nè meno ſi doveva dar queſto in ricompenſa de' meriti del Rè, o del Regno, ma alla giuſtizia & al debito. Se ſi dirà, che ſia ſtata una dichiarazione del Jus divinum, dimando come Clemente poteſſe liberare il Rè, e Regno di Francia da quella ſoggezione, che Dio aveva ordinata, eſſendo coſa chiara; il Pontefice non può eſentar alcuno dalla podeſtà ſua, ch egli hà de Jure divino. E per venire alla parte della detta Eſtravagante allegata dall Autore, ſe quello, che Bonifacio dice, cioè, che la podeſtà temporale, quando erra, dee eſſere indirizzata dalla ſpirituale, ſia dichiarazione della legge divina, dico io, che ſi dee intender per quanto appartiene alla ſalute dell'anime, e nel Foro di Dio, e perciò ſenza neſſuna podeſtà temporale di queſte, che i Leggiſti chiamano *coattive*, e che perciò tutta l autorità Eccleſiaſtica ſopra i Principi, è ſpirituale; nè in queſto fà di meſtieri diſcendere al Pontefice Romano, perche queſt' autorità è in tutti i Prelati, ſe bene da lui agli altri vi è differenza, che gli altri Prelati non hanno tutti per oggetti ſiccome hà il Pontefice, e l' autorità de gli altri è ſottopoſta alla Pontificale.

Ma quando da queſte trè allegate autorità conchiude, che il Principe temporale aſſoluto, ſe ben non riconoſce altro Principe temporale ſuperiore, è forza che riconoſca il Capo della Criſtianità; non vorrei, che alcuno reſtaſſe ingannato per l equivocazione, che ſi commette nel verbo riconoſcere, e nella parola ſuperiore. Imperocche in una ſignificazione, riconoſcere vuol dire, eſſere ſoggetto a tutte le leggi, preſtar omaggio, e tener d' avere il ſuo Stato per grazia di colui; ma in un altro ſenſo, riconoſcere vuol dire, tener per miniſtro di Dio in quello, che ſpetta al Regno de' Cieli, ſecondo la qual ſignificazione dico, che il Principe riconoſce il Papa, e riconoſce il Veſcovo ancora. Il Vocabolo Superiore nella prima ſignificazione, vuol dire quello, che comunemente ſi dice, ſuperiore di diretto dominio; nel ſecondo ſenſo, ſuperiore vuol dire, quello, che inſegna la legge di Dio, miniſtra i Sacramenti, & univerſalmente indirizza alla ſalute; nel qual ſenſo dico che il Veſcovo è ſuperiore. Non biſogna dunque, che l' Autore ſenza diſtinguer queſti ſignificati, tutto in un contetto ci dica, che il Principe temporale aſſoluto, ſe ben non riconoſce per ſuperiore altro Principe temporale, dee riconoſcere per ſuperiore il Papa, e così confondere la ſuperiorità, perche non ſi dee ammettere queſta propoſizione, che il Principe aſſoluto, ſe ben non riconoſce per ſuperiore altro Principe temporale, riconoſca però per ſuperiore il Veſcovo; concioſia che la fallacia quì ſarebbe chiaramente veduta da tutti, perche ſe riconoſcere s' intenderà nel primo ſenſo del dominio diretto, dico, che non è vero, che dee riconoſcere il Papa, perche non è tale, ma che in quel modo appunto, che non riconoſce altro Principe, non dee meno riconoſcere eſſo Papa. Se intende poi nel ſecondo ſenſo, ſuperiore, cioè ſpirituale; non è vero, che alcun Principe temporale eziandio feudatario riconoſce altro Principe temporale per ſuperiore ſpirituale, perche in quello ſenſo riconoſcer per ſuperiore vuol dir aver per Padre ſpirituale. Nè il feudatario dee aver per tale il ſuo Signore: quanto però biſogna guardarſi dal teologizzar in queſto

ſto modo, col qual ſi difforma, e ſi diſordina, et il Regno di Dio, e quelli del Mondo; e ſono ingannati i ſemplici, et indotti à credere, che in tutte le coſe vi ſia obbligo d' ubbidire al Papa.

Non è meno da lodar in tutto quel modo di dire. Il Papa è Capo della Criſtianità, per l' equivocazione del vocabolo Criſtianità. Anticamente ſi trova detto dagli Scrittori, il Pontefice Romano ſucceſſore di San Pietro preſſo ad altri, Vicario di San Pietro; andando più innanzi, Vicario di Criſto, Vicario di Dio Capo della Chieſa: modi, che non partoriſcono mal ſenſo: mà il vocabolo Criſtianità per la ſua ambiguità, lo partoriſce: Imperocche non ſignifica ſolamente la Chieſa Criſtiana; mà gli Stati e Regni Criſtiani: anzi queſto ſecondo ſenſo è il più uſitato, e quando ſi dice, che l' Aſia, ò l' Egitto, non ſieno in Criſtianità, non s' intende, che non vi ſia la Chieſa Criſtiana, mà s' intende, che non ſono negli Stati temporali de' Chriſtiani: ſi vede ſotto queſto nuovo modo di dire, ch' è coperta la fallacia, perche s' intende di conchiudere, che ſia Capo, cioè, che abbia governo nel temporale ſopra gli altri Principi Criſtiani; non mutiamo l' antico modo, diciamo pur, Capo della Chieſa Criſtiana. Ma mentre che da tutto il ſuo diſcorſo l' Autore vuole conchiudere, che ſe i Principi uſano la podeſtà in danno dell' anime loro, o de' popoli, & in pregiudizio della Criſtianità, il Papa può mettervi le mani; ſe bene di ſopra eſponendo il cap. *Novit*, ne abbiamo detto molto, non ſarà alieno dal propoſito preſente vedere, che inconveniente eſtremo ſegue da una Dottrina così univerſalmente pronunziata. Non vi è azione alcuna umana in individuo, che non ſia ò opera buona, ò peccato: ſe al Pontefice Romano appartiene metter le mani ſopra ogni peccato, & inſieme ſpetta giudicare qual ſi ſia peccato, dico, che non vi è più Principe alcuno, ſe non il Papa; anzi che non vi reſta alcun' altro governo privato. Faccia il Principe una legge, che ſia pagata una contribuzione per ſtraordinario ſuſſidio della Repub-

blica per una guerra, ch' egli ſia neceſſitato di fare, queſta legge non è giuſta, mà è peccato, ſe la cauſa finale non è legittima, ſe i ſudditi non ſi obbligano alle contribuzioni, ſecondo la giuſtizia diſtributiva; adunque il Papa potrà dire: Io voglio ſaper il fine, perche imponi la contribuzione, e così penetrerà gli arcani dello Stato; potrà eſaminar la diſtribuzione, ſe è fatta proporzionalmente, e così intenderà tutti i ſegreti delle forze dello Stato: e perche il Papa è anche Principe temporale, e come tale può aver una guerra con un' altro, per queſta ſtrada indebolendo i nemici con incredibile facilità potrà reſtarne vincitore. In ſomma il Papa potrà eſaminar tutte le Leggi, tutti gli Editti, tutti i patti, tutte le ſucceſſioni, le tranſazioni de' Principi. Ma che dirò? potrà eſaminare anche le ſucceſſioni, et i contratti de' privati, perche al Paſtore tocca come l' Autore dice, guardare ciò, che paſcolino le ſue pecore, che acque beano, e dove vadano vagando, queſta conſeguenza non ſolo è neceſſaria, mà ancora ammeſſa da tutti i Canoniſti che ſcrivono ſopra il cap. *Novit*; mà non è però che i prudenti, e diſcreti non la notino per molto ſtravagante; dalle quali ſtravaganze per liberarſi alcuni hanno cavato dal detto cap. *Novit*, una diſtinzione, che altro è giudicare della coſa, ò dell' azione ò del contratto, & altro è giudicar del peccato; mà ſeparano l' indiviſibile, perche quando apparterrà al Papa giudicare d' ogni coſa in quanto è peccato, e proibirla, e ſforzare ad oſſervar il ſuo comandamento, che altra coſa potrà il Principe trattare? come ſe in una vendita foſe ingiuſtizia, & il Papa la giudicherà come peccato, e farà che ſi rompa; Io dimando, che coſa reſterà a' Principi da giudicare ò trattare ſopra quel contratto? e reſterò ſoddisfatto, quando mi ſarà moſtrato un' atomo di Democrito, che loro reſti? Con queſta Dottrina ò biſogna levar ogni Principato, ò tener in perpetue perturbazioni la Criſtianità: Non uſo quì il vocabolo in ſenſo ambiguo, mà intendo la Criſtianità, cioè i Regni, e gli Stati de' Criſtiani.

E perche l' Autore, ci hà apportata

una.

una dottrina molto univerſale, che il giudicare ſe una legge contenga peccato tocca al Pontefice, ſiccome tocca al Giudice Eccleſiaſtico giudicare ſe un contratto civile contenga peccato d'uſura, biſogna dirgli, che da queſto ne ſeguirebbe, che non ſolo il Papa, ma ancora tutti i Giudici Eccleſiaſtici ſarebbono giudici d'ogni coſa, perche non più appartiene à giudicare, ſe contenga uſura che ſe contenga altra leſione del proſſimo, che tutte ſono peccato; e d'ogni omicidio, perche può eſſere con peccato, e ſenza, il giudizio ſarà Eccleſiaſtico; & apparterrà loro il giudicare, e del mettere il prezzo alle biade, e mercanzie ſe ſia peccato, ò nò, & ordinar che ſi levi, ò ſi laſci; e ſe il pignorar è con eſtorſione, ò nò; e ſe un mandato *de carcerando*, contiene violenza, e giuſtizia, che pur anche quì entra il peccato e ſe il modo del veſtir delle Donne è ſcandaloſo, e ſe l'uomo è prodigo, ò avaro nella ſua menſa, che tutti pur, ſono peccati; e ſiccome potrà entrar in tutti i governi de' Regni, così potrà penetrar in tutti i governi delle caſe, veder come i Padri governano i figlivoli, come i Mariti trattano le mogli, & in ſomma perche non è azione alcuna, ò negozio così pubblico, come privato, in cui non poſſa cader peccato, ſe toccherà al Giudice Eccleſiaſtico il giudicarlo, & approvarlo ò proibirlo, e conſtringer à ſeguire il ſuo giudizio, ſi potrà portar il Palazzo & il Foro, ed ogni caſa nel Veſcovato. Le quali conſeguenze, ſiccome ſi cavano da queſta Dottrina, così non ſarà male che diligentemente ſieno conſiderate da coloro, a quali veramente appartengono.

Ma la vera dottrina Criſtiana, e l'uſo, che veggiamo, leva tutte le ſtravaganze; perche i peccati ſono ſotto il giudizio temporale nel Foro mondano, e ſotto il giudizio Eccleſiaſtico nel Foro dell'anima, nel quale come biſogni procedere, non poſſiamo meglio impararlo, che dagli eſempj di Criſto, e de' Santi Appoſtoli, i quali non hanno mai preteſo ſopra i peccati autorità temporale, che ſforzi.

Continua l'Autore riprendendo l'Interprete, non ſolo nella cauſa delle leggi, ma aggiungendo, che la Santità di Paolo V. non riprende la Repubblica, che voglia punire i ſuoi ſudditi delinquenti, ma perche preſuma di metter le mani ſopra le perſone Eccleſiaſtiche, che non ſono ſoggette ad altro Superiore, che allo ſpirituale, conchiudendo, che chi vorrà conſiderar ſenza paſſione, troverà, che il Papa non vuole privar la Repubblica Veneta d'altra libertà, che di far male, la quale non è da Dio, ma dal Demonio. Qui primieramente oppone all'Interprete quello, di che egli non hà colpa alcuna. Hà pur portato l'Autore le parole proprie dell'Interprete, le quali ſono che furono fulminate le cenſure nel giorno del Natale: Ma il giorno del Natale non fù preſentato altro Breve, che ſopra le due leggi del non fabbricar Chieſe, e non alienar beni laici in Eccleſiaſtici, ſenza licenza e la cenſura ſopra il giudicar delinquenti non fù fulminata fino al Febbrajo, della quale l'Interprete non però può parlare, ſcrivendo egli ſopra la fama ſparſa delle Cenſure fulminate al Natale. Una perſona grave non dee concitar invidia contra alcuno ſe non per verità; ma che le perſone Eccleſiaſtiche, quando commettono errore contra la legge, non ſieno ſoggette al gaſtigo, lo dice ſenza provarlo, Se nel progreſſo vedremo, che tenti di provarlo, ſe gli riſponderà quello, che ſarà biſogno per difeſa della verità; non conviene però differire à dirgli quello, che occorre ſopra la ſua propoſizione. Le perſone Eccleſiaſtiche non ſono ſoggette ad altro Superiore, che allo ſpirituale Queſta propoſizione è meſſa per oppoſizione contra il Sig. Card. Bellarmino da un certo in Francia, che la riprende, come ſedizioſa. e Lodovico Riccheomo Provinciale de' Geſuiti in un ſuo Apologetico, indirizzato al Rè, riſponde per lui al c. 33. che non abbia ciò affermato, ſe non nelle cauſe ſacre meramente, come *de Fide*, *de Religione*, *de ſacramentis*, *&c.* e che non ſia ſtata mente ſua di riprendere il coſtume di Francia, dove il Magiſtrato Secolare giudica ne' delitti privilegiati, & eſſo Provinciale poi rivoltoſi al Rè, dice *Epiſcopi*, *Archiepiſcopi*, *Cardinales*, *Generaleſque Præpoſiti*, *Religioſorum Ordinum in toto Sacro Ordine*

dine excelſiſſimi omnium, atque immuniſſimi primas tenent: Propterea ne tamen, aut tuæ Majeſtati ſubiecti, vel eſſe, vel dici aſpernantur, quod ſint immunes ſubiectique Pontifici Maximo. E poco di ſotto avendo detto, che lo riconoſcono Rè: ſegue: *Quod quomodo ſanè præſtandum ſibi conſtituerent, niſi ſe pariiure cum aliis; atque ſub tuo Imperio eſſe fatererentur? Patrem nè poteſt Davidem ſuum Salomon compellare nec ſe eius tamen filium ea compellatione dicere?*

Veramente il Cardin. Bellarmino in ſentenza nel Libro primo de Clericis, c. 28. alla concluſione ſeconda, colla ſua ragione dice, che gli Eccleſiaſtici ſono ſoggetti al Principe ſecolare, in quello, che non repugna al loro uffizio: ma perche queſta parola, ſudditi, non vi è formalmente eſpreſſa, hò più toſto voluto addurre uno della ſua Compagnia; che in parole formali lo dice, e non ſolo nel luogo ſopraccitato, ma lo replica anche nel capit. 36. laſciando d' allegare qui San Gregorio nella ſopraddetta piſtola, che ſi chiama ſuddito, e ſervo deli' Imperadore: & introduce Dio à parlare al Principe, e dire: *Sacerdotes meos tuæ manui commiſi.* la qual forma di parlare ritrovo preſſo a tutti i Santi, e nelle piſtole de' Pontefici antichi. Potrebbe alcuno opporre all' Autore, che quel detto ſuo (il Pontefice non procura di privar la Repubblica d' altra libertà, che di far male) più veramente ſi potrebbe applicar alla Repubblica, e dire, ch' eſſa nel gaſtigar i delinquenti Eccleſiaſtici, non faccia contra la libertà Eccleſiaſtica, e non intenda di levar loro altra libertà che di far male; perche ſiamo tutti d' accordo, che l' Eccleſiaſtico, commettendo contra le leggi, pecca, ma non ci accordiamo già in dire che abbia peccato la Repubblica in gaſtigarli. Io credo bene, che l' Autore, come dottiſſimo, abbia havuto buon ſenſo, quando hà detto che la libertà di far male non è data da Dio, ma dal Demonio; le parole però così pronunziate non ſono cattoliche, Imperocche la libertà di far male s' intende il libero arbitrio, il quale è naturale, e da Dio, il che non ſarà negato, ſe non da qualche Manicheo, che ne fa il Diavolo Autore: non nego che l Autore non abbia avuto buon ſenſo come hò detto; la buona mente però dee ſcuſare un ſevero Cenſore altrui, maſſime dicendo San Girolamo, *ex verbis male prolatis incurritur hæteſis.*

Segue l' Autore, e preſa comparazione da' Principi Secolari, dal Paſtore, e dal Nocchiero, conchiude, che non dee il Pontefice, Capo della Criſtianità, permettere libertà a' Principi di far leggi pregiudiziali alla Chieſa, & alla ſalute dell' anime, e perdere per ſe ſteſſi, e far perdere ad altri l' eterna ſalute. Belliſſime parole in primo aſpetto, e che farebbono formare immediate qualche ſemplice, e credere, che ogni ragione foſſe dal canto ſuo; ma quando noi l' eſamineremo, le troveremo proporre coſe ambigue, e conchiudere collo ſteſſo paralogiſſimo, come tutte quelle di ſopra. Che coſa intende per Chieſa? Se quello, che la Scrittura divina; & il vocabolo propriamente ſignifica, cioè la congregazione de' fedeli, è molto vero quello che dice, ma neſſun Principe in queſto ſenſo può far leggi pregiudiziali anche à ſe, che n' è parte molto principale & inſieme che non pecchi; ſe per Chieſa intende Miniſtri d' eſſa, come tali dico loſteſſo; ma aggiungo, che le leggi Venete non ſono a loro pregiudizio, anzi in qualche maniera come ſi potrebbe moſtrare vengono a favorire il loro miniſtero. Se per Chieſa intende qualche Potenza, ò Stato temporale, nego, che appartenga al Pontefice impedire, che non ſi facciano leggi à pregiudizio di quella. Siamo ingannati dall' ambiguo. Non è lecito far legge in pregiudizio della Chieſa, ſi dee intender al primo e ſecondo modo: ma è fatta una legge, che non ſi portibiada in Ancona terra della Chieſa, queſto ſi dee intender nel ſecondo ſenſo, e perrò ſe ſi dirà. La legge di non portar biada in Ancona è contra la Chieſa, queſta ſarà conchiuſione per equivocazione. Similmente quando dice, che non dee il Pontefice permettere libertà a' Principi Chriſtiani di far legge pregiudiziale alla ſalute dell' anime, notremo eſſer dottrina del Sig. Card. Bellarmino, che

gli

gli Eccleſiaſtici ſono eſenti jure humano nelle cauſe criminali, ò ſia quello privilegio de' Principi, ò conſtituzione de' Pontefici, ò ſieno anche amendue inſieme, dimando però ſe innanzi tutte queſte leggi, e conſtituzioni, i Secolari, che punivano le ſcelleratezze degli Eccleſiaſtici peccavano, ò facevano pregiudizio alla Chieſa: ſe dirà di ſi, non potrà difendersi, perche non contrafacevano à legge divina per la ſua, e per la vera opinione; non ad umana, che non vi era, *& ubi lex non eſt nec prævaricatio*. adunqj non era peccato, non era contra la ſalute dell'anima, non era in pregiudizio d'alcuno, perche dunque i Papi non potevano permetterlo? dirà l'Autore, all'ora sì, che non vi era la legge, mà adeſſo nò, perche vi è; adunque hanno difficoltata la via del Cielo; adunque ſenza loro era più facile; adunque non è in edificazione, ſe già potevano i Principi gaſtigando gli Eccleſiaſtici delinquenti mantener la quiete pubblica e dar ſoddisfazione agli offeſi ſenza peccato alcuno, che biſogno era contra il ben pubblico e con eſtremo pericolo di metter ogni Stato in confuſione, inventar che ſia peccato gaſtigar chi fà male, conforme alla legge di Dio? può ſervir in alcun modo queſto a facilitar la ſalute ad alcuno? ſerve forſe a' cattivi Eccleſiaſtici, che perciò pigliano maggior ardir di far male? ſerve agli offeſi da loro, che perciò macchinano maggiori rancori, e vendette private? ſerve a' Principi, lo Stato de' quali ſi perturba? ſerve alla riputazione de' buoni Religioſi, che nella loro compagnia vi ſieno i cattivi? forſe è onorato Dio in altri, che negli ubbidienti a' ſuoi comandamenti? Ma ſento dirmi, queſto è un biaſimare l'eſenzioni, che tanti Principi degni d' eterna memoria hanno conceſſe alle perſone Eccleſiaſtiche nelle cauſe criminali. Io non ſolamente non le biaſimo, ma le lodo ſommamente, e le propongo per degne d' eſſere imitate da tutti i Principi preſenti e futuri; ma dico bene, che non ſi troverà mai, che Principe alcuno, incominciando da Coſtantino Magno, ſino à Coſtantino d' Orne, e da qui diſcendendo per li Greci ſino allla diſtruzione di quell' Imperio; e per li Latini da Carlo Magno ſino à Federigo II. incluſivè, abbia eſentati gli Eccleſiaſtici dalla podeſtà ſua propria. Tutte l' eſenzioni ſono dagli Uffiziali, e Magiſtrati, alcune eſentioni da tutti; alcune da parte d'eſſi Magiſtrati; alcune in certe ſorte di delitti; altre in tutti riſpettivamente, reſtando ſempre nel Principe quella ſomma podeſtà, ch' è inſeparabile da lui. Ora purche i delitti ſieno puniti à qual Magiſtrato tocchi, ò non tocchi, e ſopra qual appartenga abbia ò non abbia auttorità, appartiene al Principe ſtatuire, ſecondo le opportunità de' tempi, luoghi, e negozj. Per lo che i Principi, ſecondo che ricerca lo ſtato delle coſe loro, danno privilegj, & eſenzioni à ſoldati, & ad altre ſorte di perſone; e così, quando l' aumento della Religione nello Stato loro richiede, concedono a' religioſi privilegj, & eſenzioni convenienti, e nè ſono degni di lode, ſiccome io lodo la Repubblica, che per legge non ſcritta hà eſentati gli Eccleſiaſtici ne' delitti comuni e non enormi. Ma una legge, la quale levaſſe al Principe la podeſtà di punire i delitti quando la neceſſità della pubblica tranquillità lo ricerca, non veggo, che alcun la lodaſſe, e la reputaſſe conforme a Dio & alla Natura: Per lo che dal lodare i ſanti privilegj conceſſi da' Principi, non ne ſegue, che ſi lodi un eſenzione eſorbitante, la qual ſerva à confuſione, e perturbazione pubblica. Concludiamo adunque eſſervero, che il Pontefice non può, e dee permettere alcuna di quelle coſe, che di ſua natura ſono cattive, e contrarie alla ſalute dell'anime, e ſe le permetteſſe, non reſterebbono d' eſſer peccato; e facendoſi, la ſalute non ſi potrebbe acquiſtare. Veramente ſono degni di ſomma lode i Pontefici, che procuravano di levar gli abuſi alle coſe proibite da Dio le quali ſtando, è impoſſibile che l' uomo ſi ſalvi; tanti anni ſono che il Mondo ſoſpira queſta riforma, e tante volte è ſtato deluſo nelle ſue ſperanze. Ma circa le coſe, che non repugnano alla divina volontà, dee eſſer ſervata la ſua libertà al Principe di far quello, che il ben pubblico ricerca & un Pontefice, che tentaſſe di proibirgliele, uſur-

pe-

perebbe l'autorità temporale contra il precetto di Cristo.

Fin quì la disputa assai familiarmente è dall' Autore trattata; ma nel secondo luogo, per le parole dell' Interprete, dove dice, che si è dato à cercare qual sia la forza delle scomuniche, quando sono fulminate per cause tanto ingiuste, se gli fa un grand' assalto, con dire.

2 *Passa l' Autore ad un'altra falsità dicendo.* Io mi son dato à ricercare negli approvati Autori qual sia la loro forza, quando sono fulminate per cause ingiuste. *Quest' è la seconda falsità, congiunta con un' incredibile temerità, & intollerabile arroganza, perche l' Autore della Prefazione ardisce di diffinire, che le cause della scomunica dal Sommo Pontefice fulminata contra la Repubblica Veneta, sieno ingiuste. E forse chi potesse parlare con questo Scrittore, troverebbe, che non è informato del negozio, nè sà quali sieno le cause della suddetta scomunica, massime che egli stesso dice, essersi mosso à scrivere solo per una fama sparsa in Parigi. Onde bisogna, che sia uno di quelli, de' quali dice l' Apostolo:* Non intelligentes, neque quæ loquuntur, neque de quibus affirmant. 1. Tim. 1. *E possibile, che ciò sia così temerario, che senza avere molto studiato, senza consultare con uomini dotti, ardisca di pronunziare una sentenza così assoluta contra il Vicario di Dio? E quando bene avessi studiato assai, e conferito con altri, e fossi appieno informato d' ogni cosa, dovevi essere così arrogante di condannare d' ingiustizia il supremo Giudice del Mondo, e questa tua sentenza per mezzo della stampa farla nota à tutti? Mà giacche tutta la tua ragione, per la quale giudichi esser ingiuste le cause della Scomunica del Sommo Pontefice, non si fonda in altro, se non nella fama sparsa, che la Repubblica Veneta sia scomunicata, perche ricusa di sottomettere all' arbitrio altrui la libertà, che Dio le hà donato: e noi abbiamo dimostrato chiaramente questa ragione esser falsa: e perche la giustizia della scomunica fulminata da nostro Signore è notoria à tutti, & approvata da tutti eccetto, che dagl' interessati, che si guidano più per passione, che per ragione; non spenderemo più parole in rifiutare questa falsità.*

IO veramente rileggendo bene le parole dell' Interprete, non veggo che diffinisca la sentenza del Pontefice esser ingiusta; poiche nella sua parentesi dice (il che non par ragionevole, nè credibile) la quale l' Autore studiosamente hà tralasciata; mà supponghiamo anche noi, che quella non vi fosse; e pigliamo solo le parole: Essendo sparsa fama, che la Repubblica sia scomunicata, perche ricusa di cedere la sua libertà, mi son dato a ricercare negli approvati Autori, &c. Una cosa suppone l' Interprete certa, che la scomunica fulminata contra chi ricusa sottomettere la sua libertà, sarebbe ingiusta, e due altre cose restano dubbie, una in jure, qual sia la forza d' essa, l'altra in fatto se la presente scomunica sia tale, come la fama glie l'hà portata. Ne' libri non poteva studiar la seconda, si è dato à studiar la prima: Onde par che diffinisca, come l' Autore dice: siccome se uno dicesse: essendosi sparsa la fama in Venezia, che Demetrio Principe di Moscovia, con molti suoi seguaci, sia stato trucidato, per essersi lasciato indurre da' Gesuiti à tentar molte cose contra gl' instituti di quell' Imperio, io mi sono posto à cercare negli approvati Autori, che pena meritino i Religiosi, intromettendosi nelle cose di Stato, con pericolo di turbazione pubblica, e morte di molti: Potrebbe quì alcuno dire, costui diffinisce, che i Gesuiti sono perturbatori della quiete pubblica? Nò certamente, ma la cosa certa è; che chi turba la quiete pubblica, pecca: due cose sono dubbie, una in jure, che si può studiare, che gastigo meriti il Religioso che così faccia; l altra in fatto, quello che sia avvenuto in Moscovia, di cui si può aspettar di certificarsi. Così precisamente è quello, che trattiamo, e credo che l' Autore abbia sentito l' istesso: mà per fare un' invettiva contra chi dice la scomunica del Pontefice esser ingiusta, hà mostrato di credere, che l' Interprete lo dica. Costuma l' Autore d'

acre-

acremente riprendere quelli, che tirano al ſenſo loro le parole altrui per oppugnarle; ma in queſto luogo era troppo neceſſario, ſotto coperta di riprendere un' incognito, villaneggiare tutti coloro, che non ricevono la ſcomunica del Sommo Pontefice; ma ſe alcuno commoſſo da quello, che l' Autore dice nel Teſto di ſopra; cioè le leggi della Repubblica Veneta eſſere inique, & empie ora drizzaſſe preciſamente le parole ſteſſe verſo lui, dicendo, eſſere una falſità congiunta con &c. diſſinire, che le leggi di tanta Repubblica conformi à quelle di tutti i Regni Criſtiani, ſieno inique, & empie: e che, chi parlaſſe con lui, trovandolo poco informato del negozio, gli faceſſe in ſcrittura un interpellazione, dicendo, è poſſibile che voi ſiate così &c. che oſiate di pronunziare ingiuſte le leggi d' una Sapientiſſima, e Religioſiſſima Repubblica, che già mille, e dugento anni ſi è governata, con ſtupore, & eſempio del Mondo? e che queſte Leggi non ſono ſingolari, ma ſi trovano in tutti gli Stati Criſtiani, le quali ſono anche ſtimate giuſte da tutti, & approvate, eccetto che da gli intereſſati, che ſi guidano più per paſſione, che per ragione: Non potrebbe dolerſene l' Autore riſtretto co' ſuoi legami ſteſſi, e ripreſo colle proprie ſue parole formali. Mà laſciamo noi d' uſare ſimili modi, non reſtando però d' aggiungere anche, che ſe uno ſcrivendo le coſe, che al preſente paſſano nel Mondo, diceſſe la ſua opinione, che la Scomunica del Papa foſſe ingiuſta, non ſarebbe tanto dannabile: leggendo tutti gli Storici Criſtiani, troveremo infiniti eſempi di Scrittori, che hanno detta la loro opinione de' Decreti, de' precetti, e delle azioni de' Pontefici del lor tempo, e de' precedenti; ne mi partirò da quello, che tutti i Moderni dicono, e d' Aleſſandro Seſto, e di Giulio Secondo, e d' altri ſucceſſori, e preceſſori. Solo Iddio hà queſta perfezione, di non poter fallare, & eſſere irreprenſibile; tutti gli altri debbono avvertire quello che fanno: perche l' opinione, che il Mondo può prendere della loro bontà, e prudenza, ſerve per freno à quelli, che riſpetto alla coſcienza propria non ſi ſono contenuti ne' debiti termini. Ma paſſiamo alla terza oppoſizione, dove dice.

Seguita la terza. E leggendo nel ſacro Concilio di Trento quelle parole degne d' eſſere ſcritte in lettere d' oro: E ben che l' arma della Scomunica, &c. avrei deſiderato, che ſiccome que' ſantiſſimi Padri hanno preſcritta à Prelati la regola, che debbono ſervare per uſare tal medicina a ſalute, così aveſſero inſegnato alle divote, e religioſe coſcienze, qual foſſe il loro debito, quando il loro Prelato fulmina cenſure contra la forma preſcritta da Criſto N. S. e da S. Paolo, e da' ſacri Canoni antichi. *Non contento l' Autore d' aver detta una falſità contro del Sommo Pontefice, ne aggiunge un' altra contro del Concilio univerſale, acciò così faccia ingiuria al capo, e alle membra principali di ſanta Chiſa. Dunque riprende queſt' Autore il ſacro Concilio di Trento d' inſufficienza, perche avendo ordinato à Prelati, che non ſi ſervano delle ſcomuniche per cauſe leggiere, non abbia inſieme inſegnato à laici come ſi debbano portare quando i loro Prelati non ſervano queſt' ordine, il quale è conforme all' ordine di Criſto, di S. Paolo, e de' ſacri Canoni antichi. Ma ſe aveſſe voluto leggere tutto il Decreto del ſacro Concilio, e non ſolo le prime parole, avrebbe ritrovato quello che finge di deſiderare, & avrebbe conoſciuto quanto falſamente attribuiſce al Concilio l' inſufficienza della dottrina. Il Decreto ch' egli allega, è il terzo della Seſſione ultima, in materia di riforma, e ſiccome nel principio del Decreto ſi avviſano i Prelati, che non ſi ſervano dell' arma della ſcomunica* temerè, & levibus de cauſis, *cioè temerariamente, e per cauſe leggere, così nel fine ſi avviſano i laici eziandio conſtituiti in magiſtrato politico, che non tocca loro giudicare, ſe il Prelato in ſcomunicare oſſervi l' ordine debito, e però comanda a Magiſtrati ſecolari, che non ardiſcano d' impedire, che il Prelato non fulmini la ſcomunica, ne meno comandare, che revochi la ſcomunica, ſotto preteſto che non*

ſia

ſia conforme all' ordine debito. Nefas autem ſit ſæculari cuilibet Magiſtratui prohibere Eccleſiaſtico Judici, ne quem excommunicet, aut mandare, ut latam excommunicationem revocet, ſub prætextu, quod contenta in præſenti Decreto non ſint obſervata: cum non ad ſæculares, ſed ad Eccleſiaſticos hæc cognitio pertineat.

Queſte ſono parole del ſacro Concilio, il quale hà preuiſto ad ogni coſa: & hà inſegnato, che l' uffizio de' Magiſtrati ſecolari non è di reſiſtere con forza, e violenza alla pubblicazione delle ſcomuniche, come oggi fanno i Magiſtrati della Repubblica di Venezia, ingannati da perſone, che più ſi dilettano d' adulare, che d' inſegnare la verità, uno de' quali è coſtui al quale noi riſpondiamo

QUì arguiſce l' Interprete di due coſe, la prima, che riprenda il Concilio d' inſufficienza: la ſeconda, che ſe aveſſe lette le parole ſeguenti, e non il ſolo principio, avrebbe trovato quel che cercava. Alla prima obbiezione brevemente dirò, per che la ſeconda mi fà tralaſciare ogni altra conſiderazione. Queſt' è l' argomento, che ci fanno gli Eretici, quando diciamo eſſer neceſſarie le tradizioni, perche ogni coſa non ſi trova nella Scrittura, non il ſegnarſi col ſegno della Santa Croce, non l' adorazione dell' Immagini, non gli Ordini Minori, non le Conſagrazioni di Chieſe, e degli Altari; ſubito ci dicono, che trattiamo la Scrittura per inſufficiente; non è inſufficiente perciò la Scrittura, perche contiene quello, ch' è conveniente, che ſia ſcritto, & il rimanente rimette alle tradizioni, le quali approva; così riſponde ſpeſſo all' obbiezioni degli Eretici il Signor Cardinale Bellarmino; così parimente in queſto propoſito, non ſi tratta per inſufficiente il Concilio, per non aver detto tutto quello, che ſi dee ſaper delle ſcomuniche, ſe hà tralaſciato qualche particolare, e l'hà rimeſſo alla Dottrina degli Scrittori Cattolici; & è coſa nota ad ognuno con quante neceſſarie dichiarazioni hà ſupplito Pio V. in materia della cognizione ſpirituale, dell' affinità fornicaria, della pubblica oneſtà, e la Congregazione de' Cardinali ogni giorno ad altre ſuppliſce, ſotto nome di dichiarazione. Il Concilio non è nel numero degli Scrittori Canonici, ma ſi dee credere, che ſe foſſe più durato, avrebbe ancora più coſe dichiarate, e l' Autore non dovrebbe dir queſto, eſſendo molto contra la novità del queſito *de auxiliis*. Sento farmi una obbiezione; adunque hà fatto errore l' Interprete in deſiderare quello che il Santo Concilio non hà giudicato ſpediente di fare; non è vero, che ſia male deſiderare quello, che uno eziandio per natura impeccabile hà giudicato altrimenti. Jo deſidero, che foſſe piaciuto à Dio laſciar vivo Papa Clemente Ottavo, fino à tempi preſenti, e non pecco; e pur Dio non ha giudicato ſpediente. Ma sò, che alcuno non ſi contenta, che una tal ſufficienza ſia nel Concilio; ma ne vuole una, a cui non manchi niente, accioche mai più non poſſa alcun dire, che vi ſia biſogno di Concilio, e ſaremmo liberi dall' affaticarci in queſta conſiderazione della ſufficienza nel Decreto delle Cenſure, ſe come ſono ſtampati i Decreti del Concilio così foſſero ſtampati gli Atti. Se adeſſo ſi trovano gli Atti dell' Efeſino, che fù già mille, e dugento anni; o qualche frammento degli Atti del Niceno più vecchio, ſono ricevuti con grand' avidità; gli Atti del Santo Concilio di Trento, che ſono in eſſere rimetto alla molta ſapienza, e prudenza dell' Autore il dire, ſe foſſe utile, che uſciſſero in luce; dirò bene, che dichiarerebbono, e riſolverebbono la preſente noſtra difficoltà. Alla ſeconda obbiezione, io deſiderava prima una eſatta fedeltà in un' Interprete del Concilio, che riprende di poca fede quello di Gerſone. Dice il Concilio; *Nefas ſit ſæculari cuilibet Magiſtratui*. L' Autor interpreta così; s' avviſano i laici eziandio conſtituiti in Magiſtrato. Io credo, che gli Scolari di Gramatica diranno: *Sæculari cuilibet Magiſtratui*, à qual ſi voglia ſecolar Magiſtrato, e non a' laici eziandio conſtituiti in Magiſtrato; adunque de' privati non ſi dice niente, e l' Interprete di Gerſone deſiderava inſtruzione alle divote, e religioſe coſcienze, non a' Magiſtrati, e l' Autore ci hà poſto quello a' laici per

com-

comprendere i privati contra il ſenſo del Concilio: le parole *Sub prætextu quod contenta in præſenti Decreto non ſunt obſervata*, non ſono fedelmente riportate dicendo, ſotto preteſto, che non ſia conforme all' ordine debito: doveva dire ſotto preteſto, che le coſe contenute nel preſente Decreto non ſieno ſtate oſſervate, imperocche molti altri ordini debiti ſono in San Matteo, in San Paolo, in Sant' Agoſtino, che non ſono contenuti nel Decreto del Concilio. Proibiſce il Concilio à Magiſtrati laici di comandare, che la ſcomunicazione fulminata, ſia revocata, ſotto preteſto che non ſieno ſervate le coſe contenute in quel Decreto; ma quando altre coſe debite non foſſero ſervate, ſe il Magiſtrato poteſſe comandar la rivocazione, non diffiniſce il Concilio; e forſe in alcune potrebbe, come ſi coſtuma di fare ne' Parlamenti di Francia. Ecco adunque, che il Concilio non hà inſegnato alle devote, e religioſe coſcienze, cioè à quelli che ingiuſtamente ſono ſcomunicati, & à quelli che ſi ritrovano preſſo loro, a' quali accade comunicare con eſſi, qual foſſe il loro debito, che l'Interprete di Gerſone deſiderava: ma dopo aver allegate le parole del Concilio, *Nefas autem ſit ſæculari cuilibet Magiſtratui prohibere Eccleſiaſtico judici, nequem excommunicet, aut mandare ut latam excommunicationem revocet ſub prætextu, quòd contenta in præſenti Decreto non ſint obſervata, cum non ad ſæculares ſed ad Eccleſiaſticos hæc cognitio pertineat;* ſegue l' Autore, Queſte ſono parole del Santo Concilio, il quale hà proveduto ad ogni coſa, & hà inſegnato, che l' Uffizio de' Magiſtrati ſecolari non è di reſiſtere con forza, e violenza alla pubblicazione delle ſcomuniche, come oggi fanno i Magiſtrati della Repubblica di Venezia.

Quì biſogna traſecolare. Dice il Concilio, che il Magiſtrato non dee proibire, che l' Eccleſiaſtico non ſcomunichi, ò comandare che revochi la ſcomunica fulminata, e dice l' Autore, che comanda che non reſiſta alla pubblicazione colla forza. Sono queſte coſe così differenti, come il Cielo dalla Terra. Senza proibire, che uno ſia ſcomunicato, e ſenza comandare, che ſia revocata la ſcomunica, ſi può impedire la pubblicazione. Molto differenti ſono l' uno dall' altro: il primo è atto di giuriſdizione ſopra lo ſcomunicatore; il ſecondo è atto della natural difeſa, che non ricerca giuriſdizione alcuna, e conviene non à Magiſtrati ſoli, mà à privati ancora: Si poſſono vedere Gaetano, Soto, Vittoria, che tutti trattano à lungo della reſiſtenza, che debbono fare i privati, & i Magiſtrati ſecolari, à mandati indebiti, ſpezialmente del Pontefice: conforme a' quali parla anche il Signor Cardinal Bellarmino nel trattato ſuo *de Romano Pontifice*, in tempo, che non eſſendo ancora nata queſta controverſia, giudicava ſenza paſſione. Dove appariſce, ò dove ſi moſtra adunque quella gran falſità, che dice l' Autore, che l' interprete hà oppoſta al Concilio; e quello, che s' egli aveſſe letto tutto il Decreto avrebbe trovato? &c. di modo che l' oppoſizione, che ſi fà all' Interprete in queſto Capo conſiſte in trè diſconvenienti, & aliene interpretazioni dell' Autore contra il vero ſenſo delle parole del Concilio. Ma paſſiamo al quarto capo, dove dice.

4 *MA paſſando più oltre aggiunge l' Autore, e dice.* E mentre non trovando quì quanto io deſiderava, rivolgo molti Autori, mi è paſſato per mano anche Gio: Gerſone, Dottore Criſtianiſſimo, degno d' eterna memoria, &c. *Non ſi può negare, che Gio. Gerſone non ſia ſtato un Dottore di molta ſcienza, e pietà: ma l' infelicità de' tempi, per la lunghezza dello Sciſma nella Chieſa Romana induſſero così queſto Dottore, come alcuni altri di quella età, a ſentir poco bene della podeſtà della Sedia Appoſtolica; Perciocche volendo per mezzo del Concilio generale rimediare allo ſciſma, & indurre il Pontefice à ſottomettere alla dichiarazione del Concilio le ſue pretenſioni, ſi miſero ad innalzar ſoprammodo l' autorità de' Concilii, & abbaſſare grandemente quella del Sommo Pontefice. E di quì nacque, che cad-*

caddero in manifesti errori contrarj alle sacre Scritture & alla comune sentenza de' Teologi, che furono, e prima, e dopo que' tempi. Onde l' autorità del Gersone in quelle materie che concernono alla podestà Papale, non è di momento alcuno: e non mancavano molti altri Scrittori più sicuri, che si potevano allegare per intendere fin dove si stenda la forza della Scomunica, come sono San Tommaso, S. Buonaventura, Sant' Antonino, & infiniti altri, senza addurre un' Autore sospetto, anzi chiaramente erroneo, nella materia, della quale si tratta al presente.

POteva ben l' Autore, poi che hà rapportati alcuni degli onorevoli titoli, che l'Interprete dà à Gersone, metterli tutti, che l'opposizione, che gli fà, d' abbassatore dell' autorità del Sommo Pontefice, forse sarebbe risoluta; perche se avesse aggiunta l' opinione, che di lui ebbe quel secolo, chiamandolo Dottor Cristianissimo, e l'esercizio continuato nell' insegnar la sacra Teologia, e le fatiche fatte colla dottrina, coll' esempio, e coll' autorità pubblica ancora, difficilmente avrebbe persuaso al lettore, che Gersone fosse stato uomo da muoversi per affetti indiscreti mà è tanto potente la voglia di contraddire, che lo trasporta a detrarre non solo a Gersone, ma agli altri Dottori di quella età, e notarli di manifestamente erronei, e sospetti, contrarj alle scritture. Non si può negare l' infelicità di que' tempi, e la lunghezza dello scisma nella Chiesa Romana, siccome non si può negare in questi un' infelicità molto maggiore, quando tanti Regni hanno fatta total separazione dall' istessa Chiesa; onde è nato in alcuni un desiderio di supplire intensamente in quelle poche regioni, che restano, a quel che si è perduto in estensione: infelicità possiamo dir quella de' tempi nostri, quando non vi è Padre dell' antica Chiesa, che non sia censurato, e quando s' ardisce di dire, che se fossero in questi tempi, non parlerebbono, come hanno parlato. E non è da credere, che le occasioni di que' tempi trasportassero più à favorire l' autorità de' Concilj, di quel che molto più le occasioni presenti trasportino à deprimerla, mentre che pur tutti i Regni segregati dalla Chiesa desiderano e sospirano un Concilio.

Imperocche veramente il parlare à favor del Concilio, non può toccare l' interesse proprio, poiche nessuna persona può aspirare à diventar Concilio; ma solo ad esser cinquecentesima parte esso. Onde più si hà da dubitare, che l'infelicità de' tempi presenti trasporti all' eccesso, che l' infelicità de' passati alla diminuzione. Il zelo buono di rimediar allo scisma, come fù quello di Gersone, e degli altri di quell' età per confessione dell' Autore; non suol trasportare ad opinione perversa, non essendo interessato, ma il zelo cattivo d'ampliare la propria grandezza è pericoloso a condurre nella cecità. Non resterò d' aggiungere esser con qualche nota della providenza Divina il dire, che abbia lasciato cader in errore manifesto e contrario alle Divine Scritture un secolo, mosso da zelo pietoso di ridur la Santa Chiesa in unità. Gli uomini di molta scienza, e pietà, come confessa l' Autore essere stato Gersone, e gli altri di quell' età Dottori eccellentissimi, non cadono in tali errori: il cader in errori manifesti, contrarj alle Scritture, è un difetto così enorme, & esorbitante; che con buona licenza dell' Autore dirò, che chi cadè in quello, non hà scintilla, nè di scienza, nè di pietà. Errare manifestamente contra le Scritture è la maggior cecità, che possa avvenire a Cristiano alcuno, e 'l maggior gastigo, che Dio imponga in pena a chi si serve dell' autorità Divina per interessi mondani. E' troppo espressa, e gran contraddizione, essere sforzato a confessar la molta scienza, e pietà di Gersone, & insieme dire, che sia caduto in manifesti errori, contro alle Scritture.

Non è stato deciso, chi abbia sentito meglio dell' autorità della Sede Apostolica, ò Gersone, ò il nostro Autore; che debba così assolutamente dire, l' Autorità di

Ger-

Gerſone in materia della podeſtà Papale non è di momento; momento è vocabolo relativo, e quello, che non è di momento preſſo à lui, è di momento preſſo ad altri, e ſe in qualche luogo vale l'opinione dell'Autore, in aſſai più luoghi è ſtimata quella di Gerſone. Ma laſciamo queſto da canto: in tutte queſte dodici conſiderazioni non sà riprender l'Autore, ſe non un punto ſolo incidentemente propoſto; il rimanente della Dottrina biſogna che l'approvi, e ſe ben ſi sforza ò con limitazioni, ò con eſtorſioni di moſtrar il contrario, in fine però l'approva. Onde non era da far queſto capo della ſuperiorità del Concilio per principale, poiche non è quello, che ſi tratta adeſſo, e del quale neſſun ſi ſerve, per metter la Santità ſua per oggetto, acciò pareſſe che la difeſa di Gerſone foſſe offeſa di lei.

Dice l'Autore, che non mancavano altri Scrittori più ſicuri, che ſi potevano allegare, e nomina San Tommaſo, San Buonaventura. Sant'Antonino particolarmente. Ma la Dottrina di Gerſone, che le ſcomuniche abuſive, e nulle non ſono da temere: che à quelle ſi debba non ubbidire, ma contra loro difenderſi: che ne' caſi dubbj ſi debba conſigliarſi: che tutti debbano eſſere uniti al ben comune, è Dottrina, e di San Tommaſo, e di San Buonaventura, e di Sant'Antonino, e d'infiniti altri: ma non è tutta in un luogo, che ſi poſſa vedere in un picciolo trattatello, ſiccome ſi vede in queſta di Gerſone. Chi vorrà raccorre da queſti luoghi, e da' loro Diſcepoli, troverà Dottrina (non parlo di quel capo ſpettante alla ſuperiorità del Concilio, mà degli altri) in tutto, e per tutto conforme à quella di Gerſone. Aggiungerò bene quì, che ſe l'Autore mi affermerà di voler ricevere tutta la Dottrina di San Buonaventura, che fù di tanta ſantità & erudizione, io gli moſtrerò luoghi, che gli daranno molto maggior travaglio, che Gerſone, e gli altri della ſua età. Poteva ben riſparmiare que' vocaboli di ſoſpetto & erroneo, e non attribuirli ad uno, ch'egli ſteſſo confeſſa eſſer di molta ſcienza, e pietà. Mà veggiamo un'altra maggior riprenſione.

5 *Ma ſoprattutto è degna di riprenſione la cauſa, che hà moſſo l'Autore della preſazione a tradurre, e mandare in luce i due trattati di Gerſone*: acciò, *dic' egli*, ciaſcuna pia, e religioſa coſcienza leggendoli poſſa conſolarſi, non incorrendo in quella grande avverſità, che Dio manda a' reprobi, d'aver timore delle coſe, che non ne ſono degne: Trepidaverunt timore, ubi non erat timor. *Ecco dove arriva la cecità umana, à ſervirſi delle parole di Dio per tor via il timore di Dio. Nel Salmo decimoterzo, e nel quinquageſimo ſecondo, il Profeta ſanto dice, che gli uomini empj non temono*, Non eſt timor Dei ante oculos eorum; *e per lo contrario temono i Dei falſi, che non hanno forza alcuna*, illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor. *Et ora queſto nuovo Dottore piglia le parole del Salmo al roveſcio, volendo con eſſe perſuadere, che non ſi tema il Vicario di Dio, e per conſeguenza non ſi tema il vero Dio, perch' egli dice a' ſuoi Vicarj*, Qui vos audit, me audit, qui vos ſpernit me ſpernit. *Luc. 10. Molto contrarie ſono le parole di San Gregorio alle parole di queſto nuovo Teologo. Perche quegli nell'omelia 26. parlando della Scomunica dice, che la ſentenza del Paſtore, ſi hà da temere, ò ſia giuſta, ò ingiuſta: e queſti dice, che chi teme la ſentenza del Paſtore, che ſi perſuade eſſere ingiuſta, cade nell'avverſità de' reprobi, che temono dove non ci è cauſa à temere. E non ſi ferma quì il male, che naſce da queſta dottrina, ma và creſcendo fino all'ultima rovina dell'anime. Perche chi non teme le cenſure del Sommo Pontefice, molto meno temerà quelle de' Veſcovi: e chi comincia à diſpregiare gli ordini del Capo della Chieſa, non ſi farà coſcienza di diſpregiare qual ſi voglia altro ordine. Con queſto artifizio Martino Lutero hà perſuaſi molti, che la libertà Criſtiana conſiſte in aver la coſcienza larga, e non temere di traſgredire tutti gli ordini di S. Chieſa, e così abbiamo veduti tanti Religioſi, e Religioſe ſenza ſcrupolo veruno uſcir da' Monaſterj, gettar via l'abito ſacro, pigliar marito, e moglie: e tanti popoli calpeſtare le Sacre immagini, ſcordarſi delle Vigilie, e delle Feſte, non ſaper più che coſa ſia Quareſima, Confeſſioni, Veſperi, e Meſſa: e finalmente veggiamo da queſto principio di non te-*

temere la podestà del Vicario di Cristo in terra, esser ridotte alcune Provincie senza vestigio di Cristiana Religione.

SI può conforme all'Autore cominciar da una esclamazione, non però maledica. Ecco dove arriva la confidenza de' potenti: attribuisce à difetto altrui quello, ch'è nato dalla medesima potenza. E già manifesto à tutto il Mondo, e le Storie sono piene, che il principio della separazione avvenuta già cento anni in Germania, non hà avuta origine da disubbidienza de' sudditi, mà da abuso di podestà ne'Prelati. *Si* sà, che nacque dall'indiscrete estorsioni di danari, e dagli stravaganti modi di concedere l'Indulgenze: Confido *in* Dio, che le alterazioni presenti termineranno con salute di questo corpo, che resta, e non con perdizione: e queste alterazioni, donde per l'amor di Dio hanno avuto principio? se non dal non contentarsi, che un piccolissimo numero di persone, che chi ben considererà, non arrivano al numero di mille, goda la quarta parte de'beni di questo Stato, che contiene quattro millioni di persone, volere in fine spogliati tutti i Secolari de'beni loro? E così sono anche procedute dal non volere, che alcuni, i quali non hanno altro, che il nome d' Ecclesiastico, senza timor di giustizia, possano impuniti offendere gli altri, e nella vita, e nell'onore. Quando alcun male succedesse, chi ne sarebbe stato causa? forse altri, che coloro, che hanno voluto innovare i giudizj esercitati da 1200. anni in quà, e le Leggi, che hanno avuto principio già più di 300. Non era bisogno, quando si tratta trà Cattolici della validità, ò nullità d'una censura, entrar in Monasterj, Matrimonj, Immagini, Vigilie, Feste, Quaresime, Confessioni, Vesperi, e Messe, per isforzare gli altri à risponder loro, e mostrare donde nasca il male: era molto meglio star nel caso, e trattare quello, che occorre con carità, e non credere, che il Mondo sia così semplice, che non conosca, se al presente si tratta di cosa temporale, ò di spirituale. Mà è bene di lasciar questo per ora, intorno à che m'hà indotto à trattare per avventura fuor di proposito l'Autore, e veggiamo quanto vaglia l'opposizione, che fà all'Interprete intorno all' intelligenza delle parole del Salmo, incominciando dall' esposizione, ch'esso Autore gli dà; la quale io non noterò per falsa, anzi dirò, che quanto à quel solo versetto riuscirebbe, e forse da qualche altro esposítore viene portata; ma leggendo tutto il Salmo vedrà, che non è la letterale, e che l'interprete l'hà portata nel suo vero, e letterale senso, e nel chiaro lume della parola di Dio. Imperocche l'argomento del Salmo è un' affettuosa querela del Profeta contra l'empio, ò vogliamo dir l'Ateista, colla consolazione, che riceve dal vederlo punito, e non contra quello, che tema falsi Dei, & ognuno può chiarirsi dal principio, *Dixit insipiens in corde suo*, *Non est Deus*. Ora per intendere il versetto; *Deum non invocaverunt, illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor*, bisogna sapere, che *Dei invocatio*, nella Scrittura divina significa spesso per Sinedoche la ricognizione di Dio, per lo che il senso letterale è; non riconobbero il vero Dio, e pure ebbero timore di cose, che non erano da temere; imperocche quest' è il gastigo, che Dio dà all' empio, che parendogli esser liberato da ogni timore, nondimeno egli stesso si formi nell'animo varj, e contradittorj capricci, che gli cagionino un timore apparente. Così abbiamo nell' antichità veduti alcuni, che negavano l'immortalità dell'anima, e pur infinitamente si travagliavano dell' infamia dopo la morte: & altri, negata la providenza, tuttavia travagliarsi infinitamente per augurj, & altre fantasie. Quest'è il senso letterale. Ora veggiamo se è stato allegato a questo proposito. Sono alcuni, dice San Paolo, che confessano in parole aver cognizione di Dio, ma lo negano in fatti; questi sono quelli, che dissolutamente vivendo, non curano punto della legge Divina; uccideranno molti uomini, violeranno molti matrimonj, nè di queste scelleratezze se ne pentiranno mai; avranno rubato quanto sarà loro pervenuto alle mani, e consumato tutto il loro, e tutto l'altrui;

trul; ma citati al foro Eccleſiaſtico per pagar una decima, & eſſendo fatti impotenti à pagarla, ſcomunicati, di queſto ſi travagliaranno più che di tutte le offeſe fatte a Dio. Sappiamo, che Criſto Noſtro Signore hà inſtituita la Scomunica per medicina, e pena; ech'è diſgiunta dal peccato veniale; e non è Teologo, che così non affermi; E' anche noto, che la ſcomunica fulminata per altro, che per peccato, e diſgiunta da quello, non offende in coſa veruna l'anima Criſtiana. Adunque, di chi non avrà riſpetto d'offendere Dio contra i ſuoi precetti, e temerà una ſcomunica tale, ben ſi dirà nel ſenſo letterale del Salmo, *trepidaverunt timore, ubi non erat timor*: chi hà mira di vivere Criſtianamente, & attende à ſervare i precetti di Dio, e di quelli, che Dio hà comandato, che ſieno ubbiditi dopo lui nelle coſe ſpettanti alla loro ſuperiorità; il Pontefice, e gli Eccleſiaſtici nelle coſe ſpirituali; il Principe nelle civili, il Padre, il Padrone nelle familiari, (imperocche a tutti ubbidiſce, perche Dio lo comanda, e non per altra cauſa) ſe laſcia di ſervar queſt'ordine, e non antepone a tutti, i precetti divini, Dio in pena permette, che ſieno impoſti ſopra le ſue ſpalle intollerabili precetti, à quali non è tenuto, e gli ſieno minacciate vane pene, le quali egli parimente tema, più che le vere pene minacciategli da Dio, a guiſa del fanciullo, che piange le minacce, che gli fà la Madre di qualche gaſtigo non reale, ma vano & apparente. Ma ſe le vive ragioni non troveranno apertura nella mente dell'Autore per perſuaderlo, che il luogo del Salmo; *trepidaverunt timore*, ſia bene allegato à queſto propoſito, dovrà laſciarſi vincere dall'autorità di Navarro, che l'allega contra chi teme le ſcomuniche nulle *ſuper cap. cum contingat. Rom. 2. num. 14. & num. 23.* dice, che il temere le cenſure nulle è *Deum falſum pro vero colere*: ma dice l'Autore, che chi non teme il Vicario di Dio, non teme Dio, perche egli dice a' Vicarj, *Qui vos audit, me audit*: *Lucæ decimo*. Quaſi che il dire, che non ſi temano i fulmini indiſcreti, ſia dire, che non ſi tema Dio, nè il ſuo Vicario, e che chi vuol temer Dio, ſia obbligato a ſoggiacere anche all'indiſcrezione de' Prelati, a quali Dio non hà data podeſtà ſe non conſeguente la diſcrezione.

Nè pare, che apparteneſſe alla ſapienza, e dottrina d'un tant'uomo, allegare la Scrittura in ſenſo alieniſſimo, anzi contrario al ſuo; credo pure, che non abbia letto il ſolo paſſaggio, ma tutto il capitolo. Quivi non ſi parla di Vicarj, nè di Sommi Pontefici, ma ſi parla de' Predicatori del Verbo di Dio, i quali ſe predicano la Dottrina di Criſto, chi gli ode, ode Criſto, e chi gli ſprezza, ſprezza Criſto. Dice così San Luca al 10. allegato dall'Autore, che Criſto diſegnò altri ſettantadue, e gli mandò a due a due, perche precedeſſero in ogni luogo, dov'egli era per andare, e quello che dovevano predicare; e quello che doveſſero fare, quando non erano ricevuti, nè uditi, e poi ſoggiunge, *Qui vos audit me audit*. Io ricerco quì non ſolo un'uomo di giudizio, ma ogni comune intelligenza a vedere il luogo. Già è vulgato in tutti gli eſpoſitori della Scrittura, che il Papa ſuccede a San Pietro, i Veſcovi ſuccedono agli Appoſtoli, i Preti a' ſettantadue, di che non ſi tratta adeſſo, ſalvo, che dicendo Criſto à ſettanta due, *Qui vos audit*, come Predicatore parla a tutti i Predicatori. Potrebbe dire l'Autore, adunque trà queſti ſarà anche il Pontefice? ammetto nel predicare la dottrina di Criſto, ma non concedo quell'improprio modo di dire; Criſto dice a' Vicarj ſuoi, *Qui vos audit me audit*, perche il Predicatore non dice aver giuriſdizione che sforza: ſe quel luogo *Qui vos audit*, foſſe ſolo, e non congiunto cogli antecedenti, e conſeguenti, che lo moſtrano detto a' ſettantadue, come Predicatori, avrebbe qualche apparenza, e così l'hà leggendoſi ſolo, ma la Scrittura Divina vuol eſſer letta tutta, non à paſſaggi.

Nè quello, che dice San Gregorio, la ſentenza del Paſtore, ſe ben ingiuſta, ſi hà da temere, è contrario à quello, che ſeguita l'Interprete di Gerſone. Imperocche dicendo San Gregorio, la ſentenza del Paſtore, ſe ben ingiuſta, preſuppone, che ſia ſentenza, che ſe non è ſentenza à

ingiusta, ma non è sentenza: Tale sarà quella del laico nelle cause Ecclesiastiche, e quella dell'Ecclesiastico nelle cause laiche; ma quella, ch'è sentenza ingiusta *timenda est*, quando vi è difetto di buona attenzione, overo quando intervengono false informazioni *in facto*, che conviene e temerla, & osservarla: ma quando contiene errore, intollerabile, non dee, come diremo al luogo suo, esser superbamente sprezzata, ma con riverenza non ricevuta. Hà dissimulato l'Autore questa, ch'è Dottrina trita, & a lui non sarebbe bisogno dir altro: ma ad alcuno, in mano di cui venisse questa Scrittura, allegherò due Canoni, uno di San Leone Primo Papa Santissimo, che precedette S. Gregorio per venti Pontificati, il quale dice; resta adunque il privilegio di Pietro, douunque si pronunzia il giudizio secondo la sua equità, e non vi è nè troppa severità, nè indulgenza, dove niente sarà legato, niente sciolto, se non quello, che il Beato Pietro *Aut soluerit aut ligaverit*, le quali ultime parole hò poste Latine per non ristringerle ad uno de' due significati, che hanno: per lo che anche è meglio, che lo dica tutto Latino. *Manet ergo Petri privilegium ubicunque ex ipsius fertur æquitate judicium, nec nimia est, vel severitas, vel remissio, ubi nihil erit ligatum, nihil solutum, nisi quod Beatus Petrus aut soluerit, aut ligaverit*; e San Gelasio precessore di San Gregorio per quindici Pontificati, dice (e porterò le parole Latine, acciò non dica alcuna cosa sopra l'Interpretazione) *Cui est illata sententia, deponat errorem, & vacua est: sed si injusta est, tanto eam curare non debet; quanto apud Deum, & Ecclesiam ejus neminem potest iniqua gravare sententia; ita ergo ea se non absolui desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.*

Le parole poi, che l'Autore segue dicendo, che questa Dottrina và crescendo fino à sprezzare le Messe, & i Vesperi, le Confessioni, le Feste; e le Vigilie, &c. non ricercano altra risposta, poiche la resistenza, che fà la Repubblica al precetto suddetto non è, se non per conservare le Messe, & i Vesperi, & le Feste, e le Vigilie, che alcuno vorrebbe levare; mettendo in pericolo il suo Stato d'imbeversi, e riempiersi di qualche pernitiosa opinione. Altri dice, che qualche Regno nel secolo passato abbia perduta la sana dottrina per scandali dati loro dagli Ecclesiastici; e lo dicono famosissimi, e veracissimi Storici, e se al presente la Repubblica per sua pietà non usasse diligenza in conservare la Religione, e se si attendesse ad eseguire le parole del Pontefice (non dico la mente, perche credo sia ottima) con grandissimo precipizio s'annichilerebbe. Non hanno costoro provato ancora quello che importi in questi secoli levare al popolo l'esercizio della Santa Religione; l'eresie nate nel 1300. e cresciute al colmo d'oggidì, non hanno avuta origine se non dalle innumerabili scomuniche, e interdetti, che si cominciarono ad usare nell'anno 1200. e si continuarono per tutto quel secolo. Chi leggerà le Storie di tutti quegli anni, non potrà contenere le lagrime, leggendo tanta strage spirituale. Siamo venuti per grazia di Dio alla sesta oppositione, ch'è l'ultima, dove l'Autore dice.

6 *Al fine l'Autore di questa prefazione non bastandogli d'essersi mal servito d'un luogo del Testamento vecchio, si serve anche male del Testamento nuovo: dicendo*: Ma secondo l'Apostolo, consortati nel Signore, e nella potenza della sua virtù, piglieranno lo scudo della Fede, per opporlo a' fulmini indiscreti; e l'arma dello spirito, ch'è la parola di Dio; *Non poteva più apertamente Lutero, nè Calvino servirsi della parola di Dio contra Dio. Parla l'Apostolo nella pistola à gli Efesi nell'ultimo capitolo, della resistenza, che hanno a fare i fedeli contro del Demonio infernale.* Ut possit stare contra insidias Diaboli. *E poco appresso*: In omnibus sumentes scutum Fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere. *Come anche dice S. Pietro*: Cui resistite fortes in fide. *E San Girolamo*; Resistite Diabolo, & fugiet à vobis. *E questo nuovo Teologo applica questa resistenza alle censure del Sommo Pontefice, come se l'Apostolo, in cambio di dire, armatevi colla Fede, e colla parola di Dio per resistere al Demonio, avesse detto, armatevi col-*

colla Fede, e colla parola di Dio, per reſiſtere à Dio nel ſuo Vicario. E quale è quella parola di Dio, che inſegni à reſiſtere al Vicario di Dio? anzi qual' è quella Fede, e quella parola di Dio, che non inſegni ad eſſere ſoggetti, & ubbidire a' Prelati di Santa Chieſa? non dice San Paolo nel capitolo 13. *della piſtola à gli Ebrei:* Obedite Præpoſitis veſtris, & ſubjacete eis? *Non dice Criſto ſteſſo, Matth.* 18. Si Eccleſiam non audierit, ſit tibi ſicut ethnicus & publicanus.

CErtamente porta l'Autore la parola di San Paolo nel ſuo vero ſenſo, ma però non in contrario à quanto l'Interprete di Gerſone l'hà portato: hà detto San Paolo in univerſale contra le inſidie del Diavolo: una inſidia del Diavolo intende l'Interprete eſſere i fulmini indiſcreti, e ſarebbe contraddizione dire fulmini indiſcreti, e che non vengano dal Diavolo: dice S. Giovanni, *Omnis qui facit peccatum ex Diabolo eſt.* Et io credo, che queſta propoſizione ſia molto Cattolica, e ſanta, la ſcomunica fulminata contra chi opera bene, & ubbidiſce à comandamenti di Dio hà origine da perſuaſione del Demonio, & è d'un genere d'inſidie, che adopera contra i Fedeli. Sà l'Autore, che non abbiamo da combattere col Diavolo in carne, & in oſſa: tutto quello, ch' è à diſtruzione dello Stato Spirituale della Chieſa, ch' è il Regno di Criſto, è opera del Diavolo, e s'è occulta, è inſidia; e di tutte le opere à detrimento della Chieſa fatte da chi ſi ſia, la Scrittura ne fà il Diavolo Autore, come veramente è, ſe bene non l'eſeguiſce per ſe ſteſſo; la diſtruzione di molte Chieſe, e la diffomazione d'altre per cauſa de' fulmini poco diſcreti, fanno fede, che il Demonio inſidia il gregge di Criſto anche colle coſe, che Criſto hà inſtituite per conſervarlo; quando dice S. Paolo à Teſſalonicenſi, che il Demonio l'aveva impedito più volte d' andar à loro, non s'intende che ciò foſſe altramente, che per opere umane. Adopera il Demonio ogni ſorta di perſone à queſto fine, e bene ſpeſſo non malizioſe, ma ingannate, e che penſando di far bene, con zelo indiſcreto eſeguiſcono la prava intenzione di lui, e la Scrittura divina ci dice eſpreſſamente queſte tali eſſere opere del Demonio. Leggiamo in S. Matteo, che poiche S. Pietro ebbe confeſſato il Signore per figliuolo di Dio, e ch'egli ebbe promeſſo à lui le chiavi del Regno de' Cieli, comandò a' Diſcepoli, che non paleſaſſero ad alcuno, ch'egli foſſe Criſto, perche biſognava, che patiſſe, e moriſſe in Geruſalemme. San Pietro allora lo riprese, dicendo. *Abſit à te Domine, non erit hoc tibi.* Ma il Signore rivoltoſi, diſſe à Pietro. *Vade poſt me Satanas, ſcandalum es mihi, quia non ſapis ea quæ ſunt Dei, ſed ea quæ ſunt hominum;* Chi può dubitare, che il zelo di San Pietro non aveſſe buona mente? che non naſceſſe da buon'affetto? pure perche veniva ad impedire, quanto à sè, l'opera della Redenzione, e l'edificazione della Chieſa, che doveva uſcire dal coſtato di Criſto aperto in Croce, Criſto lo chiamò Satanaſſo. Non è già inconveniente, che ſe San Pietro, non lo prevedendo, e non accorgendoſene, trattava coſa con buona mente à diſtruzione della Chieſa; così anche poſſa eſſere, che un ſuo ſucceſſore non informato quanto biſogna, tenti credendo di far bene, una coſa, la quale altri, ch'è ſul fatto, e perciò di quello, che ſtà in fatto conoſce più di lui, vegga chiaramente dover ſuccedere in pernizie della Chieſa. L'Autore è eccellentiſſimo in dottrina, & efficaciſſimo in perſuaſione, con tutto ciò a me non perſuaderà, nè ad alcuno, che quì leggerà, che ogni uomo mortale di qual dignità ſi voglia, non poſſa, ò per propria volontà, ò per infermità umana alcune volte preſtar ajuto, anche ſenza prava intenzione a qualche cattivo diſegno del Demonio, e da queſto non tenti eſentare alcuno, ſe prima non me l' avrà eſentato da pregare. *Et ne nos inducas in tentationem.*

Dimanda l Autore, qual è quella fede, che inſegna a reſiſtere al Vicario di Dio: & io gli riſpondo, la fede del Sig. Card. Bellarmino, che dice formalmente così, *Itaque ſicut licet reſiſtere Pontifici invadenti corpus, ita licet reſiſtere invadenti animas, vel turbanti rempublicam, & multo magis, ſi*

Eccleſiam deſtruere niteretur : licet inquam ei reſiſtere , non faciendo quod jubet , & impediendo ne exequatur voluntatem ſuam . Dunque quì colla parola di Dio nell'ultimo agli Eſeſi ſi tratta di reſiſtere al Demonio , al quale Dio per occultiſſimi giudizj ſuoi , & arcani, permette di macchinare contra la quiete della ſanta Chieſa .

Allega l'Autore quello di San Paolo agli Ebrei , *obedite præpoſitis veſtris , & ſubjacete eis* , e mi piace, prima perche queſto non è ſpeziale del ſommo Pontefice , ma de' Veſcovi , e de' Curati tutti , onde non prova niente di ſpeziale nel Papa ; Ma biſognava portar tutto il luogo di San Paolo , *obedite præpoſitis veſtris , & ſubjacete eis ; ipſi enim pervigilant , quaſi rationem pro animabus veſtris reddituri* , ò come in Greco dice: ubbidite a' Prepoſiti voſtri , e ſtate loro, ſoggetti perche vigilano ſopra le anime voſtre , come per renderne ragione . In quanto i Prepoſiti vigilano ſopra le anime , conviene ubbidir loro ; ch'è come ſe ſi diceſſe , biſogna ubbidir loro nelle coſe ſpirituali , che appartengono alla ſalute dell'anima ; e perche l'Autore porta quello *ſi Eccleſiam non audierit ſit tibi ſicut Ethnicus , & publicanus* : Sappiamo , che la Chieſa è (come San Paolo dice) colonna e baſe della verità , e che non inſegnerà mai , ſe non la dottrina di Criſto , nè comanderà ſe non conforme a quella : ma non abbiamo ſentita la Chieſa à comandar quello , che l'Autor dice ; ecco il noſtro ſofiſma , che naſce dal prendere il nome di Chieſa in più ſignificati . In queſto ſteſſo luogo , molti Autori intendono , *dic Eccleſiæ , ideſt , Prælatis Eccleſiæ* , neſſuno l'intende del Papa ſolo ; adunque l'intenderemo di lui , come anche degli altri Prelati , e non in ſpezialità , ſervato nondimeno à' ciaſcuno il grado , & il luogo ſuo ; e s'intenderà , *ſi Eccleſiam non audierit* quando parleranno nel miniſtero della ſcomunica , ſecondo la dottrina della Chieſa .

Ora è notorio , che le ragioni della Repubblica Veneta ſono ſecondo la dottrina della Chieſa , poiche all'iſteſſo modo ſi coſtuma , & è in uſo in tutti i Regni Criſtiani .

Quì deſidero ſapere , perche in quel Vangelo , che ſi legge la feria 3. *poſt primam Dominicam Quadrageſimæ* , ov' era nel Meſſale ſcritto : *Reſpiciens Jeſus in diſcipulos ſuos dixit Simoni Petro : ſi peccaverit , &c.* hanno ne' Meſſali da pochi anni in quà ſtampati levato via queſte parole , Sò che non ſono ne'libri del Teſtamento nuovo ; ma di molte altre , che nel Meſſale ſono , e non ne' libri del Teſtamento nuovo , ſi dice , che vengono *ex traditione Apoſtolica ;* & uno dirà , che ſe bene il Vangeliſta non lo dice , nondimeno viene per tradizione , che quelle parole foſſero indirizzate a Pietro ; biſognerà far naſcere una diſtinzione , colla quale ſi moſtri la differenza da queſta all' altre , il che quando foſſe fatto , non toglierà , che per molte centinaja d' anni ſia ſtato letto così , e per conſeguente creduto da' fedeli per tanti ſecoli , che à S. Pietro foſſe detto , *dic Eccleſiæ* . Sicche biſognerebbe equivocar nel nome Chieſa , & interpretare , *dic tibi ipſi* . Sarà ancora un ſenſo molto ſtorto intendere per Chieſa una ſola perſona , non tanto , perche la voce non lo comporta , quanto perche lo ſteſſo , interpretandola , nelle parole ſeguenti immediate diſſe : *ubi fuerint duo , vel tres &c.* Sicche dichiarò apertamente , che intendeva per Chieſa una Congregazione di due , ò tre almeno raunati nel ſuo nome ; ma di queſto , perche ſi porta per eſpoſizione di S. Gio: Griſoſtomo , ne parleremo di ſotto , quando anche l' Autore ne parlerà più a lungo , moſtrandogli come San Gio: Griſoſtomo non gli ſia favorevole , ma contrario . Finiſca pure l'Autore d affaticarſi tanto contra quella poca prefazione , dove forſe era meglio riſparmiare tanta fatica , & impiegare l'opera , & il tempo , nella ſoſtanza della cauſa .

MA già è tempo che venghiamo à conſiderare le Conſiderazioni di Gerſone , e chiaramente dimoſtrare , che , overo non fanno a propoſito , o ſono erronee .

QUì , avanti che io paſſi alla particolar difeſa delle Conſiderazioni di Gerſone , non debbo tralaſciar di dire a' pij lettori , che ſia ò artifizio , ò diſe-

diſegno dell'Autore, ò per qual ſi voglia altro fine, egli non ceſſa mai di replicare, così nelle coſe, che abbiam vedute, come nelle ſeguenti, e d'imporre alla Repubblica, che non voglia riconoſcere, non voglia ubbidire, che diſprezzi il Sommo Pontefice Vicario di Criſto, e con altri ſimili modi di parlare atti ad eccitar invidia, e generar malevolenza in ciaſcuno che non abbia potuto eſſer informato della controverſia, che verte, e della giuſta cauſa della Repubblica, la qual coſa per ottenerſi anco più facilmente, veggiamo, che ſi proibiſce per quanto ſi può, che le ragioni d' eſſa Repubblica ſieno vedute: coſa, ch'è pure contra ogni ragione divina, & umana.

Alche dirò una ſola volta, per le tante, che l'Autor và replicando, che queſto non è trattar con ſincerità il negozio corrente. Perche la Repubblica Veneta riconoſce, & ubbidiſce, come ſempre hà fatto, la ſanta Sede Appoſtolica: nè introduce novità alcuna; anzi con ogni pietà, e religione conſerva, e difende la ſanta Fede Cattolica, à cui poſpone ogni coſa umana; ma ſolo in cauſa temporale, ove il Pontefice notoriamente, ò per non eſſer informato, ò per altrui conſiglj, ò per altra cauſa, fulmina Cenſure contra la giuſtizia, intende frà i termini della Religione Cattolica difendere la ſua libertà, e la podeſtà datale da Dio; conforme alle leggi di Dio e della Natura, e ſecondo la dottrina de' pij, e Cattolici Dottori.

Ma ſe le conſiderazioni di Gerſone facciano, ò non facciano a propoſito, ſieno ò non ſieno erronee, andremo vedendo per ciaſcuna, ſecondo che l' Autore ne darà occaſione.

1 LA prima conſiderazione è che la Scomunica, e l' irregolarità principalmente ſi fondano nel diſpregio delle chiavi della Chieſa, cioè della podeſtà Eccleſiaſtica. *Queſta conſiderazione è vera, intendendo per diſpregio la diſubbidienza, o vogliamo dire contumacia, e non è contro al fatto di Noſtro Signore.*

2 La ſeconda conſiderazione è, che il diſpregio delle chiavi può eſſere in trè modi, direttamente, ò indirettamente, ò apparentemente. *Così dice l' Interprete poco fedele; perche Gerſone non dichiara il terzo modo colla parola* apparenter, *ma colla parola* interpretativè; *le quali parole ſono quaſi contrarie, perche apparente è quello, che pare, e non è; interpretativo è quello che non pare & è. Ma poco importa queſto fallo al negozio di cui ſi tratta.*

LA prima conſiderazione, perche l' hà per vera, non occorre che io la difenda, e vi ſoggiunga altro.

La ſeconda conſiderazione ſimilmente ammette per vera, e non riprende Gerſone, ma bensì riprende l'interpretazione. E dovrebbe reſtargli l'Interprete molto obbligato del documento, quando non aveſſe colla equivocazione confuſo il tutto. E vero, che alcune volte *interpretativè* vuol dir quel che è, e non appare, & allora ſignifica tanto, quanto *tacitè*, e vuol dire quello che non è manifeſto, ma hà biſogno d'interpretazione, e non ſi oppone alla parola *verè*, ma alla parola *expreſsè*: in queſto ſenſo ſi dice, *licentia interpretativa*, cioè tacita, non eſpreſſa; ma altre volte vuol dir quel che appare, e non è: come quando ſi dice il non ſalutare *interpretativè* è uno ſprezzo, cioè pare uno ſprezzo, ma forſe non è, queſto *interpretativè* ſi oppone al vero. Non sò che Teſto di Gerſone abbia avuto l'Interprete, ma nel mio Teſto, il qual è ſtampato nel 1494. in fine di queſta conſiderazione, le parole formali ſono, *& iſto modo reperitur contemptus in omni peccato, præſertim mortali, directè, vel indirectè, verè, vel interpretativè.* Se adunque *verè* ſi oppone all' *interpretativè*, non può eſſer interpretativo quel che non appare, ma è, come l'Autore dice, perche quello, che non appare, ma è, in ſe ſteſſo è vero. E ſe bene queſto baſta per chiarire la fedeltà, aggiungerò che Gerſone nella terza conſiderazione dice, che lo ſprezzo della terza ſorta, ch'è l'interpretativo, non ſempre merita la ſcomunica della Chieſa; ſe non merita ſempre la ſcomunica, adunque la merita alcune volte, ma quello ch' è, e non appare, non può

può esser soggetto in alcun modo alle censure della Chiesa, come i Teologi, e i Canonisti tutti affermano; adunque interpretativo non è quello, che non appare, & è. Io credo bene, che l'Autore resterà di questo soddisfatto, e per conseguente evacuata l'opposizione fatta all'Interprete d'infedeltà; la quale quando io lessi nel proemio dell'Autore, aspettava nel progresso di vedere molti luoghi tassati d'infedeltà, ma quando poi hò finito di leggere, non hò trovato notato altro, che questo sol nome con questa aggiunta; ma poco importa questo fallo al negozio, che si tratta: mi son ben maravigliato, che sia notato d'infedele uno per una parola, che poco importa, e che nel notarla, si abbia preso un'equivoco, che nell'istesso luogo è dichiarato da Gersone.

LA terza consideratione è, che il dispregio delle chiavi nel primo e secondo modo, ragionevolmente merita la scomunica, e conseguentemente l'irregolarità: ma nel terzo modo non sempre merita la scomunica della Chiesa, ma bensì quella di Dio, perche chi pecca mortalmente è scomunicato da Dio. *In questa considerazione non si è altro di male, che l'ultime parole, perche parlandosi propriamente della scomunica, non è vero che ogn'uno, che pecca mortalmente sia scomunicato da Dio, altrimente non potrebbono i peccatori senza nuovo peccato trovarsi alla Messa, ò a' divini uffizj, il che è falso come ognuno sà.*

NElla terza consideratione si vede, che l'affetto inordinato di riprendere, non trasporta meno, che ciascun'altro affetto, imperocchè non riprende Gersone di quello, che quì conchiude anzi il tutto ammette per vero; ma appigliandosi ad una parola detta incidentemente lo riprende d'aver mal parlato; perche abbia detto, ogn'uno che pecca mortalmente è scomunicato da Dio: e dice, che non è vero, parlando propriamente della scomunica, altrimenti non potrebbono i peccatori senza nuovo peccato trovarsi alla Messa. Et io gli dico, che propriamente è detto, che ogni peccatore è scomunicato da Dio, perche scomunica è un nome generico, che significa ogni privazione della Comunione: ma due sono le Comunioni de' Cristiani, una interiore in carità con Dio, e co' Santi, e questa è Comunione propria, e perciò la sua privazione è scomunica propria: un'altra Comunione è trà i membri della Chiesa militante, che non ricerca necessariamente la carità, & à questa Comunione si oppone la scomunica, ch'è Censura Ecclesiastica; e secondo questa ogni peccatore non è scomunicato, e però può andare alla Messa, cosa, che necessariamente non ricerca carità: non hà detto Gersone che sia scomunicato di scomunica censura Ecclesiastica: Sant'Agostino 12. Gen. ad literam, cap. 40. usò di dire, *Adam ab esu ligni vitæ excommunicatus fuit*, e Graziano 11. *quæst.* 3. *post. c. ad mensam*, dice *scilicet & Adam ab esu ligni vitæ excommunicatus est, & post c. non solum*, dice: *quare ex reatu adulterii jamdiu apud Deum excommunicatus fuerat*: il che è formalmente secondo le parole di Gersone. Mà di più, come si dice scomunica in Greco, se non Anathema? anzi i nostri non distinguono *excommunicationem majorem ab Anathemate*: e San Paolo dice. *Cupiebam Anathema esse à Christo*, & in un'altro luogo, *Si quis non amat Dominum Nostrum Jesum Christum sit Anathema*. Veda ora, chi vuole a riprendere San Paolo; à dir che parli impropriamente, poiche ogni peccatore *non amat Dominum Jesum*, e perciò è Anathema, e poi venga à dir, che Gersone hà detto male: non bisognava, se bene vi fosse qualche improprietà, intendendo il vero senso di Gersone, che parlava non della scomunica, ch'è Censura Ecclesiastica, essendo d'accordo con lui in fatti, voler far forza di parole in queste cose di nessun momento. E questo mi avrebbe bastato, ma io hò voluto (allegati Sant'Agostino, Graziano, e San Paolo) mostrare, che l'Autore riprende quello, di che appunto Gersone merita d'esser lodato.

La

LA quarta consiederazione è, che non si dee dire, che uno dispregi le chiavi in alcun de' trè modi, quando il Prelato manifestamente, e notoriamente abusi della podestà delle chiavi. *Questa considerazione è vera se si parli dell'abuso delle chiavi in cose essenziali, come sarebbe quando il Prelato eccedesse la sua podestà, ò scomunicasse senza far prima monizione alcuna; ò comandasse sotto pena di scomunica cose contrarie al comandamento divino, perche allora si potrebbe dire con S. Pietro*: Obediendum est magis Deo, quàm hominibus. *Act.* 5. *Ma se bene è vera la dottrina di Gersone, tuttavia l'intenzione dell'Interprete può essere molto velenosa, perche forse vuole, che le genti credano, che la scomunica che Nostro Signore hà fulminato, sia un' abuso notorio delle chiavi; essendo per lo contrario uso legittimo, & antichissimo, come si potrebbe chiaramente mostrare, quando si trattasse di questo.*

QUesta considerazione poteva ben esser tralasciata dall'Autore, poiche non trova che riprenderci dentro: la limitazione portata da lui, che l'abuso manifesto, e notorio delle chiavi scusa il fedele dallo sprezzo, dicendo esser vero se l'abuso è nelle cose essenziali è superflua; chi vuol dubitare, che così s'intenda? La parola abuso porta seco il significato; ma quando soggiunge l'Autore.

Ma se bene è vera la Dottrina di Gersono, tuttavia l'intenzione dell'Interprete può esser molto velenosa.

Questo è ben combattere contra l'ombre, opporsi à quel che può essere, e colle proprie conghietture. E' questo il precetto di San Paolo di non giudicare il prossimo, sinche non venga il Signore à rivelar il segreto de' cuori? E' questa quella carità che *non cogitat malum?* La Dottrina di Gersone è buona, l'Interprete non l'hà applicata, non parla più, non ci mette cosa alcuna di suo; e si dice tuttavia l'intenzione dell'Interprete può esser molto velenosa: quando ci fosse qualche parola, che si potesse voltar alla destra, & alla sinistra, apparteneva alla carità Cristiana interpretarla in bene; ma venir à quel che può essere, per accusare, e per dar nota, eccede i termini del dovere. La velenosa intenzione, che può essere nell'Interprete, la dichiara, quando dice, che forse vuole, che le genti credano, che la scomunica fulminata da Nostro Signore sia un'abuso notorio delle chiavi, la qual però per lo contrario è un'uso legittimo, e santissimo, come si potrebbe chiaramente mostrare, quando si trattasse di questo.

Io non sò di che cosa si tratti, ma sò bene, che di questo si dovrebbe trattare, perche quest'è quello, che è in controversia; e che terminerebbe la lite, e senza questo non si può terminare. Anzi di questo vorrei, che l'Autore avesse trattato, lasciata da canto ogni altra cosa, come poco appartenente al proposito.

5 LA quinta consiederazione è, che quando il Prelato abusa della podestà delle chiavi, più sprezza egli le chiavi, e più gravemente pecca, che non fà il suddito quando non ubbidisce al suo Prelato, e di quì si raccoglie, che sia opera meritoria in simili casi resistere in faccia al Prelato, come fece San Paolo a Pietro. *In questa considerazione ci sarebbe assai da dire, ma perche poco fà al nostro proposito, diremo solo due cose. La prima, che la dottrina di Gersone pare poco sicura, e meno fondata, perche lasciando le comparazioni, che possono variarsi secondo le varie circostanze, onde può essere che ora pecchi più il Prelato, che si serve male della podestà, ora pecchi più il suddito, che non ubbidisce: se consideriamo solamente il servirsi male della podestà, & il non volere ubbidire alla podestà, maggiore peccato è non volere ubbidire, che servirsi male della podestà: perche chi si serve male della podestà: fà un peccato d'ingiustizia, & offende un' uomo suo suddito: ma chi non vuole ubbidire al Prelato, che giustamente comanda, e dispregia la sua scomunica, fà un peccato di ribellione, & offende la divina Maestà nel suo Vicario, e così disse Cristo.* Qui vos spernit, me spernit. *Luc.* 10. *e l'Appostolo nella prima de' Tessalonicensi al* 4. *cap.* Qui hæc spernit non homi-

nem

nem ſpernit, ſed Deum. *E queſto diſpregiare Dio nel ſuo Vicario, ſi chiama da Samuello Profeta nel primo libro de' Rè al cap. 15. un' arte d' Idolatria.*

AQuello, che ci ſarebbe a dire, e non è detto dall' Autore, nè poſſo riſpondere, nè debbo indovinare, e peccar di giudizio temerario. Oppone due coſe: la prima è, che la dottrina di Gerſone pare poco ſicura, e meno fondata, perche ſecondo le circoſtanze può eſſere, che ora più pecchi il Prelato in abuſare, & ora più il ſuddito in non ubbidire.

Non troverà mai l'Autore Teologo alcuno, che quando fà comparazione di due peccati, per cercar il maggiore, lo faccia *ex circumſtantiis* le quali ſono infinite, e alcun Savio filoſofo ſopra quel che infinitamente ſi può variare. San Tommaſo 2. 2. *queſt.* 39. *art.* 2. formalmente dice: *Dicendum quod gravitas peccati dupliciter poteſt conſiderari, uno modo ſecundum circumſtantias. Et quia circumſtantiæ particolares ſunt infinitæ, ita & infinitis modis variari poſſunt, cum quæritur in communi de duobus peccatis, quod ſit gravius, intelligenda eſt quæſtio de gravitate, quæ attenditur ſecundum genus peccati.* Queſta propoſizione è veriſſima: l' omicidio è peggior del furto ma potrà un'omicidio aver circoſtanze tanto allevianti, & un furto tanto aggravanti, che il furto ſarà maggiore. Chi aveſſe la Dottrina di queſt'Autor per vera, mai non potrebbe far comparazione trà due peccati. Con tutto ciò Gerſone hà dichiarato, che non intende di comparar *ex circumſtantiis*, ma *ex genere*, quando dice, facendo la comparazione nell' abuſo ſolamente: l' Autore al ſicuro non avrà avvertite queſte parole, perche non avrebbe fatta l' oppoſizione. Eſce fuora poi egli, & afferma il contrario, dicendo, che conſiderando in sè il ſervirſi male della podeſtà, e' l non voler ubbidire alla podeſtà, maggior peccato è il non ubbidire, che il ſervirſi male della podeſtà.

Et adduce la ragione: perche chi uſa male la podeſtà offende un uomo ſuo ſuddito: chi non vuol ubbidir al Prelato, che giuſtamente comanda, e diſpregia la ſua ſcomunica, fà un peccato di ribellione, & offende la Divina Maeſtà nel ſuo Vicario, perche *qui vos ſpernit me ſpernit, &c. Et qui hæc ſpernit, non hominem ſpernit, ſed Deum*: e Samuello chiama queſto diſpregiar Dio nel ſuo Vicario una ſorta d' Idolatria. Abbiamo quì due Autori in contraddizione, uno ſenza paſſione, per aver dormito nel Signore già più di 150. anni, l'altro, che vive in queſto, e ſi ritrova eſſer in parte della controverſia.

Veggiamo adunque le ragioni dell' uno, e dell' altro, e prima quelle dell' Autore. Le parole *qui vos ſpernit, me ſpernit*, abbiamo dimoſtrato di ſopra eſſer dette a' Predicatori, che annunziano la Dottrina di Criſto. Può vedere il Lettore quello, ch' è ſcritto in quel luogo, e reſterà ben informato, come ciò s' intenda. Ma appreſſo aggiunga, che nel giudizio a' reprobi dirà Criſto. *Quandiu non feciſtis uni de minoribus his, nec mihi feciſtis*. Sicche vi è anche l' autorità della Scrittura per moſtrare, che Criſto riceve ad ingiuria propria quella, che vien fatta à ciaſcun Fedele, e queſto detto del Signore nel Vangelo, *Quandiu non feciſtis*, non è allegato fuori del ſuo ſenſo letterale; perche è bene opera di carità l' ammonizione, e correzione, ſiccome all' incontro, *cum auſteritate imperare, & cum potentia*, è contra la carità. Quello di S. Paolo, *Qui hæc ſpernit non hominem, ſed Deum ſpernit*, non poſſo già vedere, come ſi alleghi à propoſito: quando San Paolo dice, *Qui hæc ſpernit*, parla delle coſe dette da lui; e però in che maniera adeſſo può applicarſi a' comandamenti del Prelato. Prega San Paolo i Teſſalonicenſi ad operare, e far progreſſo ſecondo i documenti di Dio; ſapete dice, che comandamenti vi hò dati da parte di Criſto; e li nomina, che ſieno mondi, fuggano la fornicazione, e l' inganno del proſſimo, e conchiude, *Qui hæc ſpernit non hominem ſpernit, ſed Deum, qui etiam dedit Spiritum Sanctum in nobis*: Ognuno intenderà manifeſtamente dalle parole di San Paolo, che abbia voluto dire; Dio hà comandate le tali coſe, & io hò intimati i comandamenti ſuoi

chi

chi gli ſprezza, ſprezza Dio, che mi hà dato lo Spirito Santo per intimarvi i ſuoi precetti; facciamo ora l' applicazione alle coſe noſtre, ſenza che ſia ſcritta quì; e conchiudiamo; che quando il Pontefice intimerà i precetti di Dio potrà aggiungere, *Qui hæc ſpernit non hominem ſpernit, ſed Deum*. Ma certo pareggiar alcuno di queſto ſecolo a San Paolo, & un decreto di qual ſi voglia perſona, ad una ſcrittura canonica, non sò quanto parerà ragionevole alle pie coſcienze. Poteva San Paolo ſcrivendo una canonica ſcrittura, & avendo certiſſima fede, che Dio gli aſſiſteva in quel particolare, acciò non poteſſe commetter un minimo errore, dir liberamente, *Qui hæc ſpernit non hominem ſpernit, ſed Deum*: ma uno, che non dirà d' aver l' aſſiſtenza dello Spirito Santo per certo, ſe non determina materia *de fide ex Cathedra*, non potrà liberamante in un decreto, che non è in materia di fede, dire, *Qui hæc ſpernit non hominem ſpernit, ſed Deum*. E' ben anche animoſità pari alla ſopraddetta, allegar in queſto propoſito il detto di Samuello 1. Regum 15. *Quaſi peccatum ariolandi eſt repugnare, & quaſi ſcelus Idololatriæ nolle acquieſcere*: Samuello come Profeta aveva comandato per eſpreſſo precetto divino a Saule, che non laſciaſſe alcun Amalechita vivo, & uccideſſe anche tutti i loro animali; Saule ſalvò il Rè, e gli armenti per ſacrificarli: dice Samuello, che Dio più toſto voleva, che ſi ubbidiſſe al ſuo precetto, che gli foſſero offerti ſacrifizj, e ch' era quaſi peccato d' Idolatria non acchetarſi al ſuo comandamento. Vorrà adeſſo il noſtro Autore mettere un precetto umano ſoggetto a gli errori, a comparazion d' un' eſpreſſo precetto Divino, ch' è d' autorità canonica? Quando foſſe quì uno coll' autorità di Profeta, e di Scrittor canonico, che diceſſe alcuna coſa per nome di Dio, *Eſſet quaſi ſcelus Idololatriæ nolle acquieſcere*; ma odono l' orecchie pie impazientemente, che le coſe umane ſieno in queſto modo pareggiate alle Divine. E pericoloſa coſa agguagliar alcun' uomo a Dio. Perſuadere la debita ubbidienza, e riverenza a' Prelati, è coſa ſanta; l'eſtenderla fuori de' termini ſuoi, e metterla al pari delle ſcritture canoniche: più toſto, che innalzarla la deprime: Chi potrà contenerſi quì per lo meno di non maravigliarſi ſommamente; Samuello 1100. e più anni innanzi, che vi foſſe Papa, dice, che il non ubbidire all'eſpreſſo precetto di Dio fatto per bocca ſua di Profeta, è quaſi Idolatria; il noſtro Autore dice, il diſpregiar Dio nel ſuo Vicario, ſi chiama da Samuello Profeta, 1. Reg. 15. una ſorta d'Idolatria.

Non negherà già l' Autore, che San Pietro ſia ſtato il primo Vicario di Dio; che nel Teſtamento Vecchio Dio aveſſe Vicario, che l' autorità del Profeta; nel Teſtamento Vecchio, eziandio nelle minime coſe, foſſe infallibile; che il Vicario di Criſto nel Teſtamento Nuovo poſſa fallare, eccetto nelle coſe della Fede, e de' coſtumi in univerſale *ex Cathedra*; adunque come può l' Autore ſenza burlarſi di noi, dire, Samuello Profeta chiama queſto diſpregiar Dio nel ſuo Vicario una ſorta d' Idolatria? Trà tante coſe gravi vengo tirato ad una leggiera. Interpreta quì il noſtro Autore, *Quaſi ſcelus idololatriæ*, una ſorta d'Idolatria, come chi interpretaſſe, *nonaginta novem ſunt quaſi centum*, novanta nove ſono una ſorta di cento.

E ciò non avrei già detto io, ſe egli non faceſſe il troppo rigido cenſore contra l' interprete di Gerſone, dove non lo merita; ma torniamo al ſenſo. Vedi lettore l' artifizio; tutti i peccati ſono contra Dio, ma alcuni toccano immediatamente la ſua Maeſtà Divina, come la beſtemmia del ſuo nome, l' Idolatria, e tali; altri ſono contra il proſſimo immediate, e perciò contra Dio: tali ſono l' adulterio, l' omicidio, & il furto; di queſta ſorta ſono amendue que' peccati, de' quali trattiamo, la diſubbidienza del ſuddito verſo al ſuperiore, immediate è contra un' uomo, ma in fine termina in Dio; il governo tirannico del ſuperiore immediatamente contra il ſuddito, ma mediatamente contra Dio. Il noſtro Autore per deludere la noſtra ſemplicità, quando è a parlar dell' abuſo della podeſtà, dice, è contra un ſuddito; quando parla della diſubbidienza, dice; offende la Divina Maeſtà

nel

nel ſuo Vicario. Se uno diceſſe in contrario, il Prelato, che abuſa della ſua podeſtà, offende Dio nella ſua creatura; quegli, che diſpregia la ſcommunica, offende un uomo; che direbbe? ma noi procedendo ſinceramente, facciamo le coſe uguali: La diſubbidienza offende Dio nel ſuperiore; chi abuſa della podeſtà data da Dio, offende Dio nel ſuddito. Ora vegiamo di queſte due offeſe fatte à Dio, quale ſia maggiore: San Tommaſo, che ſpeſſo fà comparazione de' peccati trà loro, ſempre dice, il peccato eſſer privazione del bene, e per ciò eſſer maggior peccato, quanto è maggior il bene, ond'è privato da lui: può veder perciò il Lettore nella 2. 2. *quæſt.* 150. *art.* 3. 154. *art.* 3. 39. *art.* 2. & altri aſſai; il bene, di cui priva la diſubbidienza, è un bene privato del ſuddito, ch'è la virtù ſua dell'ubbidienza; il bene, di cui priva l'abuſo della podeſtà, è il buon governo della Chieſa; queſto è bene molto maggiore, sì perche il ben pubblico è maggior del privato, come perche il ben comandare è maggior virtù, che il ben ubbidire: e queſta è la ragione ſopra la quale Gerſone è fondato, la quale è ſoda, ne ſtà ſopra autorità portate fuori del loro ſenſo. Chi voleſſe anche pel mal che ne ſegue, conſiderar la gravezza del peccato, overo per la perſona, che lo commette; ſe bene queſte ſono conſiderazioni accidentali, e biſogna fondarſi ſopra la prima, e non ſopra loro: nondimeno da maggior ſcandalo al Mondo, & è cauſa di maggior rovina un'abuſo di podeſtà, che cento diſubbidienze: e la perſona del Superiore, come più eminente, hà maggior obbligo da Dio di far il debito ſuo.

La ſeconda, che ſe bene in qualunque caſo può eſſere meritorio reſiſtere in faccia al Prelato: nondimeno per ordinario è coſa di molto ſcandalo, e di graviſſimo eccesſo. Et il portare queſta conſiderazione al propoſito preſente, per incitare i ſudditi à diſpregiare i comandamenti del Vicario di Criſto, è coſa inſopportabile: perche S. Paolo non fece reſiſtenza a S. Pietro in materia d'una certa oſſervanza legale: e piacque à Dio per moſtrare al Mondo l'umiltà di San Pietro, permettere, che in un certo articolo d'oſſervanza legale, foſſe San Paolo più illuminato di S. Pietro, e così San Pietro accettò volontieri la correzione fraterna di S. Paolo, maſſime, che San Paolo era Appoſtolo, e pieno di Spirito Santo non meno di San Pietro: ma in materia d'ubbidienza, e riverenza, ſappiamo che S. Paolo ſempre eſorta i ſudditi ad ubbidire a' loro Prelati: & egli ſteſſo venne à Geruſalemme à viſitar S. Pietro, e conferir con lui il Vangelo, che predicava, ſe bene l'aveva per rivelazione, com'egli teſtifica nel primo capitolo della piſtola a i Galati. Ora, che conſeguenza ſarebbe queſta? S. Paolo l'Appoſtolo, e Vaſo d'elezione preſe ardire d'ammonire S. Pietro; dunque faranno opera meritoria i popoli a reſiſtere in faccia al Sommo Pontefice, quando loro comanda ſotto pena di ſcommunica, queſto non ſarebbe conſeguenza di buon Logico, ma di perverſo ſciſmatico.

IO non sò perche ſi porti quì per ſeconda oppoſizione à Gerſone, che quantunque alcuna volta ſia meritorio reſiſtere al Prelato per ordinario è coſa di molto ſcandalo; atteſo che Gerſone dice, alcune volte è coſa meritoria, e cede in onore della podeſtà Eccleſiaſtica, che ſi faccia reſiſtenza in faccia ad un tale Prelato con moderazione, che non ecceda i termini della legittima difeſa, ſiccome San Paolo ſi oppoſe a San Pietro; parmi che l'Autore abbia detto lo ſteſſo, che Gerſone, ſe non che Gerſone hà eſplicato intieramente tutto quello, che ſi doveva dire in queſto propoſito, aggiungendo la limitazione della difeſa irreprenſibile, perche così mi pare d'eſplicare più chiaramente il detto Latino di Gerſone, *cum oppoſitione inculpatæ tutelæ*. Quando la difeſa è irreprenſibile, che vuole di più l'Autore? chi ardirà di dire, che nella difeſa irreprenſibile ſia ſcandalo, overo eccesſo? non venga quì l'Autore col ſuo per ordinario è ſcandalo, perche diremo con ſua licenza univerſalmente, quando nel Prelato farà il notorio abuſo della podeſtà, e nel ſuddito la difeſa irreprenſibile, ſempre farà vero ch'è coſa meritoria reſiſtere: E queſto caſo è quello, che Gerſone comprende, dicendo *alcune volte*, e limitando, come ſi vede con

aurec

ſturee parole, e che l' Autore dice *in qualche coſa può eſſer meritorio* à me pare, che ſia meſſo per oppoſizione à Gerſone una confermazione della ſua ſentenza. Ma ſegue l' Autore, il portar queſta conſiderazione al propoſito preſente è coſa inſopportabile. Queſto non è contra Gerſone, ma contra l' Interprete: quaſi, che avendo portate le dodici conſiderazioni, egli abbia inſieme detto, che tutte dodici ſanno al caſo preſente; biſognava ben portar il libro intero; appartiene poi al Lettore applicar quello, che và applicato. Adunque potrà l' Autore, perch'è nella conſiderazione nona di Gerſone; Se il Papa voleſſe rapire i Teſori della Chieſa, overo uſurpar l'eredità, ò ridurre in ſervitù tutto il Clero co'ſuoi beni, ò ſpogliarlo ſenza cauſa delle ſue ragioni, opporre all'Interprete, che abbia portato queſto al propoſito preſente, e voglia dire, che il Pontefice rapiſce i Teſori della Chieſa &c. Non è così, ma forſe l' Autore, che hà molto bene vedute le ragioni perche la preſente quinta conſiderazione faccia al preſente propoſito arditamente l' impone inſieme all' Interprete. Se poi l' eſempio di S. Paolo ſi alleghi bene, ò nò da Gerſone, non dirò altro ſe non che anche il Cardinale Gaetano l' hà allegato in queſto propoſito ne' ſuoi Trattatelli, & il Cardinal Bellarmino allega Gaetano nel ſuo libro ſecondo *de Roman. Pontif.* à queſto ſteſſo propoſito; e ci manda à vederlo; e queſt' eſempio ancora à queſto propoſito è ſtato allegato da Domenico Soto, e da Franceſco Vittoria, & altri celebratiſſimi Dottori. E vero quel, che dice l' Autore, che S. Paolo non reſiſteſſe a San Pietro per cauſa di ſcomunica; perche all' ora non ſi uſava fulminare, e che San Paolo contra l' inceſtuoſo Corinto procedeſſe appunto ſecondo l' inſtituzione di Criſto, ma ben anche è vero, che San Pietro in Antiochia nel fatto, di cui parliamo, tacitamente coll'eſempio comandava à tutti i preſenti in quel luogo, e S. Paolo lo dice, *Et ſimulationi ejus conſenſerunt cæteri Judei, ita ut & Barnabas duceretur ab eis in illam ſimulationem*: à queſto tacito precetto fece reſiſtenza S. Paolo, e non dica l' Autore, che non ſi tratti di precetto & ubbidienza, perche troppo ſe ne tratta, anzi val molto bene la conſeguenza, che ſe ſi può reſiſter al ſuperiore in un precetto, che tacitamente fà col ſuo eſempio, tanto più ad un eſpreſſo, e fulminatorio.

Non sò à che propoſito l' Autore doppo di queſto ci porti la Storia che San Paolo andò à viſitar San Pietro, e conferirgli il Vangelo, che predicava: sò bene, che la Scrittura non dice così, le parole ſono queſte. *Deinde poſt annos tres veni Jeroſolymam videre Petrum, & manſi apud eum diebus quindecim. Alium autem Apoſtolorum vidi neminem, niſi Jacobum fratrem Domini: quæ autem ſcribo vobis, ecce coram Deo, quia non mentior, deinde veni in partes Syriæ &c.* Vi è ben nell' altro capo, *Deinde poſt annos quatuordecim iterum aſcendi Jeroſolimam cum Barnaba, aſſumpto & Tito; Aſcendi autem ſecundum revelationem; & contuli cum illis Evangelium quod prædico in gentibus.* Nel primo viaggio ſi parla della viſita di San Pietro, ma niente di conferir con lui; nel ſecondo ſi parla di conferire, non con S. Pietro, *ma cum illis*, è vero, che trà quelli vi era S. Pietro: L' Autore hà meſſo per un ſolo due viaggi di San Paolo diſtanti l'uno dall'altro per più di 14. anni, & il *contuli cum illis*, che s'intende con tutta la Chieſa Geroſolimitana, ò chi non vuol così, co' tre Appoſtoli Jacopo, Ceſa, e Giovanni (che con queſto ordine San Paolo li nomina) e l' Autore intende conferir con Pietro. Ma vorrei ſaper, perche trattando di queſto conferire, non ci aggiunge: *mihi enim, qui videbantur eſſe aliquid, nihil contulerunt. Sed è contra, cum vidiſſent, quod creditum eſt mihi Evangelium præputii, ſicut Petro circumciſionis; qui enim operatus eſt Petro in Apoſtolatum circumciſionis, operatus eſt & mihi inter gentes, & cum cognoviſſent gratiam, quæ data eſt mihi, Jacobus & Cæfas, & Joannes, qui videbantur columnæ eſſe, dexteras dederunt mihi, & Barnabæ, ſocietatis, ut nos in gentes, ipſi autem in circumciſionem, tantum ut pauperum memores eſſemus*; perche forſe da queſte parole avrebbe cavata la deduzione della conſeguenza. Due azioni di San Pietro ci porta la Scrittura, per le quali fù ripreſo dopo aver ricevuto

lo

lo Spirito Santo: una nella pistola a Galati, la seconda nell' 11. de gli Atti Apostolici, quando i Giudei convertiti contesero contra San Pietro d' aver ricevuti i Gentili alla Chiesa. Nella prima vi fù qualche mancamento dal canto di S. Pietro; nella seconda fù ripreso contra ragione. Disse San Paolo del Testamento vecchio; *quæcunque scripta sunt ad nostram doctrinam scripta sunt*, e noi lo possiamo dire del vecchio, e del nuovo, per lo che nel secondo esempio viene insegnato al superiore con che carità, e con che Dottrina debba far capace il suddito, quando contende seco eziandio contra ragione. Non scomunicò quegli Ebrei S. Pietro, ma coll' autorità delle Divine rivelazioni l' instruì; e se in altra maniera si doveva procedere colla Repubblica di Venezia, mostri un esempio nella Scrittura, che noi ci accheteremo. Nell' altro esempio della pistola a' Galati, non dicendosi quello, che San Pietro rispondesse, ma solo quello, che S. Paolo oppose, non è instruzione al Prelato, ma all' inferiore, come si debba governare quando il superiore abusa della podestà. E questo stesso mostra quanto sia lontano dal vero senso della Scrittura, che Dio disponesse questo successo per mostrare l' umiltà di San Pietro; imperocche sarebbe convenuto mettere la risposta umile di quel Santo; ma per lo contrario la Scrittura tace quello, che San Pietro dicesse, e solo pone la grave riprensione di San Paolo; per mostrare, che l' esempio è dato non per l' umiltà di San Pietro, ma per istruire i sudditi come debbono portarsi verso i loro superiori, e non narrandosi scandalo, che per ciò succedesse presso ad alcuno, possiamo sperare, che se adesso ne succederà alcuno, ciò sarà ricevuto, e non dato. Se l' Autore hà qualche altro luogo della Scrittura, dove alcun superiore abbia trapassati i suoi termini, e l' inferiore non abbia fatta la conveniente opposizione, lo mostri, che medesimamente ci accheteremo. Noi facciamo questa conseguenza per formale, & ottima. San Pietro errò, adunque ogni Pontefice può errare. San Paolo umilissimo gli fece resistenza, adunque non disdirà la resistenza in uno di minore umiltà. Ma per mostrargli quanto questa conseguenza vaglia, gli dirò, che Gaet. nel tratt. *de auct. Papæ & concilii*, affermando, che si debba resistere in faccia al Papa, quando abusa della podestà, dopo lungo discorso, così dice, *Abusui namque potestatis, qui destruit, obviam eant congruis remediis, non obediendo in malis, non adulando, non tacendo, arguendo, advocando illustres ad increpandum, exemplo Pauli &c.* Adunque non fù buon logico, ma perverso scismatico il Cardinal Gaetano che fece questa conseguenza. Ma quest' altra conseguenza; San Paolo esorta i sudditi ad ubbidire a' loro Prelati, e viene à visitar S. Pietro; adunque bisogna ubbidire quando vi è abuso di podestà; si rimette all' Autore darle, che nome gli piace: e se dirà, che parla non dell' abuso, ma dell' uso legittimo della podestà, Gersone parlava sol dell' abuso, e non dell' uso; e noi danniamo tutti quelli, che non ubbidiscono a' superiori loro quando comandano secondo il prescritto di chi loro hà data la podestà, si come danniamo i superiori che ne abusano.

6 LA sesta considerazione è, che può darsi caso tale, che uno non prestando ubbidenza al Prelato sia dispregiatore delle chiavi, & un' altro similmente non prestando ubbidienza, non sia dispregiatore: perche quel primo crederà, che la sentenza del Prelato sia giusta, o per altra ragione crederà, che vi sia obbligo ubbidire, dove il secondo saprà di certo, ò avrà sufficiente probabilità che il suo Prelato si serve male della podestà delle chiavi. *In questa considerazione non ci occorre altro a dire, se non che non basta qual si voglia probabilità, nè probabilità di qual si voglia abuso della podestà delle chiavi per non essere obbligato ad ubbidire al Prelato. Anzi, secondo la dottrina comune, acciò uno non sia obbligato ad ubbidire, bisogna che sia certo, e notorio, che il Prelato in cosa essenziale abusi della podestà: perche è regola generale data da S. Agostino nel lib. 22. contra Fausto al cap. 75. e seguitata dagli altri, che il suddito è ob-*

obbligato ad ubbidire, non ſol quando è certo, che il Superiore non comanda coſa contra Dio, ma anche quando non è certo ſe comandi contra Dio, perche in caſo di dubbio hà da ſeguitare il giudizio del Superiore, e non il ſuo proprio, & allora ſolo non hà da ubbidire quando è certo, che comanda contra Dio: poiche come s'è detto di ſopra, Obediendum eſt Deo magis, quam hominibus.

NOn sò che dire nella ſeſta Conſiderazione, ſe non maravigliarmi, che l'Autore per deſiderio di contraddire, le dia una limitazione, la qual Gerſone dà parimente con più brevi, e con più chiare parole. Imperocche dice Gerſone; potrebbe avvenire, che nel medeſimo caſo uno foſſe diſubbidiente per ſprezzo, & un'altro nò, quando *quello* reputa la ſentenza giuſta, ò per altro gli ſia debita l'ubbidienza, e *quello* non la reputa tale, ma sà certamente, overo hà ſufficiente probabilità, che il ſuo Prelato ſi ſerve male dell'autorità ſua in pregiudizio delle chiavi: limita l'Autore, che non baſta qualſi voglia probabilità: Non dice Gerſone qualſivoglia probabilità, dice probabilità ſufficiente, & io dico, & affermo, & accerto, che la probabilità ſufficiente baſta nelle coſe umane, e morali è quanta certezza ſi può avere: nè credo, che alcuno dirà quel, ch'è ſufficiente, non baſtare, ſe non ſi vorrà contraddire. Per lo che tutto quello, che l'Autore dice in lunghe parole, è detto in una breve, e chiara da Gerſone, e ſono d'accordo. Ma io non vorrei già, che alcuno s'ingannaſſe ſopra quello, che l'Autor aggiunge; in caſo dubbio ſi hà da ſeguire il giudizio del ſuperiore, non il ſuo proprio; perche caſo dubbio è in due modi: overo dubbio a chi non hà procurato di certificarſene: overo dubbio a chi dopo la debita diligenza non hà potuto chiarirſene: nel primo caſo, chi è in dubbio ſe la coſa comandata ſia contra Dio, è obbligato ad adoperar tutti i mezzi poſſibili, e per ſe, & anche in ajuto d'altri per chiarirſene, altrimente pecca contra Dio, eſponendoſi a pericolo di far contra la legge ſua. Quegli che dopo ogni diligenza reſta ancora in dubbio, concordano i Dottori, che debba ſeguir il giudizio del ſuperiore. Io credo bene, che l'Autore abbia queſto ſteſſo ſenſo; ma biſogna guardarſi dalle ambiguità, perche tutte le falſe dottrine entrano coperte col nome delle buone: E tanto ſpeſſo ci replica, il ſuddito è obbligato ad ubbidire, non ſolo quando è certo che il ſuperiore non comanda coſa contra Dio, ma anche quando non è certo, ſe comandi coſa contra Dio: perche in caſo dubbio hà da ſeguitare il giudizio del ſuperiore, e non il ſuo proprio, & all'ora ſolo non hà da ubbidire, quando è certo, che comanda contra Dio; che ſieno ſforzati inſieme a replicargli, che la ſua aſſerzione non è vera, ſe non quando il ſuddito non è certo, che il ſuperiore comandi contra Dio, dappoi che avrà conſultato ſufficientemente, & in caſo dubbio dopo la conſultazione, hà da ſeguire il giudizio del ſuperiore: & allora non hà da ubbidire, quando è certo, che comanda contra Dio: ma ſe è in dubbio per non averci penſato, è obbligato a penſarci prima d'ubbidire.

Non vorrei però, che da queſto cavaſſe una conchiuſione, che ſiccome è obbligato il ſuddito ad ubbidire in caſo invincibilmente dubbio (che così lo chiamerò per fuggir l'equivocazioni) poſſa parimente il ſuperiore in un tal caſo comandare: perche egli ſempre pecca, quando comanda quello, ch'egli non è certo eſſere obbligato: così conchiude, e prova Adriano, Quol. 1. perche l'autorità del ſuperiore non ſi eſtende alle coſe dubbie, & è contra la legge naturale (dice Adriano) affermare; che l'autorità delle chiavi ſi eſtenda al dubbio, ma il ſuddito è obbligato in caſo invicibilmente dubbio ad ubbidire, perche dee credere, che ſia dubbio al ſuperiore. Ma quando non gli conſtaſſe, che anche al ſuperiore foſſe dubbio, non hà obbligo alcuno d'ubbidire di modo, che quando il ſuperiore comanda in caſo dubbio, & il ſuddito sà, che il ſuperiore l'hà per dubbio, ma comanda per avvantaggiarſi, non è obbligato ad ubbidire. Non ſarà ſuperfluo replicare, che il dubbio, il qual obbliga il ſuddito, è neceſſario, che abbia due condizioni, una, che ſia dubbio invincibile, e l'altra, che non ſappia che il ſuperiore l'abbia egli ancora per dubbio.

LA

LA ſettima conſiderazione è, che per conoſcere il diſpregio delle chiavi, ſi hà da guardare la podeſtà: e però hà biſogno di gloſa quel detto comune, la ſentenza del Paſtore, ò del Giudice, ancorche ingiuſta, ſi dee temere. *Queſta è buona conſiderazione, e la gloſa di quel detto comune ſi trova ne' ſacri Canoni, ne' quali è quello ſteſſo detto, cioè nel decreto di Graziano 21. q. 3. per molti capitoli, e la ſomma è, che la ſentenza del Paſtore ſi hà da temere, quando è ingiuſta, ma valida, come quando non le manca alcuna parte eſſenziale, ma ſolo qualche coſa accidentale: per eſempio, un legittimo Prelato ſcomunica un ſuo ſuddito per cauſa giuſta, avendolo prima accuſato, ma non lo ſcomunica per puro zelo di giuſtizia, ma per odio particolare che gli porta, ò non l'ammoniſce trè volte, ò non mette la ſentenza in ſcriptis: queſta ſcomunica è ingiuſta ma valida, e però ſi dee temere. Quando anche foſſe veramente invalida, ma non ſi ſapeſſe l'invalidità; ſi dee ſimilmente temere, almeno per lo ſcandalo. Nè mi ſtendo in provare queſte coſe perche ſono chiare, nè anche il Gerſone le negherà. E da queſta conſideraziene potrà ciaſcheduno raccorre, che la ſentenza di N. S. Paolo V. fulminata contra i Capi della Repubblica Veneta, hà tutti i requiſiti, così eſſenziali, come accidentali, e però ſi dee temere, eſſendo non ſolo valida, ma giuſtiſſima. Perche, ſe ricerchi la podeſtà, troverai, ch'è ſuprema data da Dio, univerſaliſſima ſopra tutti quelli, che pretendono eſſere pecore dell'ovile di Criſto, e membri del corpo miſtico della Chieſa, e Cittadini della Città di Dio, e domeſtici nella caſa dello ſteſſo Dio. Che ſia podeſtà univerſale ſi vede chiaro in quelle parole.* Quodcunque ligaveris, & quodcunque ſolveris: Matth. 16. *E che ſia ſopra tutti, ſi vede in quell' altre parole*: Paſce oves meas: Ioan. v. 1. *Dove non ſi riſtringe à queſte ò quelle pecore, ma rinchiude tutte quelle che ſono ſue: e chi queſto non crede non è Cattolico. Se ricerchi l'uſo legittimo, troverai che non mi ſono mancate molte ammonizioni, nè alcuna di quelle coſe, che ricerca l'ordine giudiziario. Se finalmente ricerchi la cauſa, troverai, ch' è ſtata la difeſa dell' Eccleſiaſtica immunità, la quale il ſacro Concilio di Trento ſeſſ. 25. cap. 20. dice eſſer fondata nell' ordinazione divina, e nelle Conſtituzioni de ſacri Canoni; e per la quale ſappiamo che molti Prelati hanno combattuto ſin'alla morte, Dio hà illuſtrato San Tommaſo Cantuarienſe con infiniti miracoli, e l' hà dichiarato vero Martire ſuo, come anche poi dichiarò la Chieſa, per aver ſparſo il ſangue per la libertà della ſteſſa Chieſa.*

NElla ſettima conſiderazione è paruto all' Autore di portar la gloſa di quel detto comune: la ſentenza del Prelato, ò del Giudice, ancor che ingiuſta, ſi dee temere: che Gerſone hà giudicato di tralaſciare, come notiſſima, e trattata da tutti i Dottori. Anzi, che io non ſolo ſottoſcrivo à quello, che l' Autor dice, ma d'avvantaggio aggiungo, che anche la ſentenza notoriamente invalida, ſi dee in un modo temere, cioè non ſuperbamente ſprezzare, ma con modeſtia, e riverenza impedirne l' eſecuzione. Ma ſe bene la gloſa portata contiene buona Dottrina, non è però buona la conſeguenza, che ne vuol raccogliere, che perciò la ſentenza del Pontefice, di cui è la controverſia, abbia tutti i requiſiti, così eſſenziali, come accidentali, e ſia non ſolo valida, ma giuſtiſſima. Lo prova egli così; ſe ricerchi la podeſtà legittima, troverai, ch'è podeſtà ſuprema data da Dio, univerſaliſſima, il che ſi prova, col *quodcunque ligaveris*, Matth. decimoſeſto, e col *Paſce oves meas*, Joan. 21. Nel ſenſo, i Cattolici non mettono difficoltà ma queſta nuova parola univerſaliſſima è di quelle ambigue, la quale quando ſarà introdotta in buon ſenſo, cioè limitata nelle coſe ſpettanti al Regno de' Cieli, e ſecondo le regole Vangeliche, ad edificazione della Chieſa, allora poi ſi vorrà anche eſtenderla alle coſe mondane. Ebbe queſta parola per ſoſpettiſſima San Gregorio lib. 7. ep. 20. quando fù chiamato *Papa univerſalis*, e diſſe ch' era titolo ſuperbo, e ſignificava tanto, quanto che foſſe Veſcovo ſolo, e che neſſun altro foſſe Veſcovo; così aver autorità univerſaliſſima è un modo di dire (ſe il diſcorſo di San Gregorio vale) che abbia autorità ſolo. Veſcovo univerſale leva

gli

gli altri Vescovi ; adunque autorità universalissima leva l' altre autorità ; però non contenderemo del nome pur che se le dia la vera intelligenza . Sentiamo come si prova quest' autorità universalissima ; è detto à Pietro, & in sua persona à tutti i Pontefici ; *quodcunque ligaveris , &c. quodcunque solveris &c.* adunque la podestà è universale : ma Matt. 28; è detto a tutti i Discepoli , & in loro persona a successori *quæcunque ligaveritis , &c. quæcunque solveritis, &c.* adunque vi sarebbono più autorità universalissime , il che implica contradizione . *Il quodcunque* è universale , ma restretto colle parole superiori , *claves Regni Cœlorum* . Tutto quello che appartiene al Regno de' Cieli , è soggetto a Pietro *chi ne vuol dubitare?* quello, che appartiene a' Regni della terra , Cristo non glie l' hà commesso : l' altra pruova col *Pasce oves meas* , è ben universale quanto all' *oves meas* , ma Dio nega per Ezechiele al 34. che vestirsi della lana della pecora sia pascere : nega, che l' *imperare cum austeritate , & cum potentia* , sia pascere ; nega , che il bere per sè l' acqua chiara , e la rimanente turbarla co' piedi , sia pascere . Segue l' Autore per mostar la giustizia della sentenza , non solo esserci la podestà legittima , la qual anche noi gli concediamo, ma ancora l' uso legittimo , dicendo : troverai , che non vi sono mancate molte ammonizioni , nè alcune delle cose , che ricerca l' ordine giudiziario ; questo non bastava affermarlo , bisognava mostrarlo , come conteneva l' oblazione . E chiunque vedrà le ragioni della Repubblica scorgerà chiaramente esservi mancati molti , & i più necessarj termini essenziali , & apparirà che la causa non è stata la difesa dell' immunità Ecclesiastica , come l' Autore afferma senza provare ; e se le cose sono tanto chiare , come professa , perche non mettere in luce le ragioni Ecclesiastiche *in facto & in jure?* perche non lasciar vedere al Mondo le ragioni della Repubblica, e così farla restar convinta ? Non pare , che il proibire le Scritture sia utile a questo fine ; mà bensì affine d' occultar la verità e mostrare al Mondo la causa mascherata , come appunto fà l' Autore quì , dicendo la sentenza di Paolo Quinto fulminata contra i Capi della Repubblica Veneta hà tutti i requisiti , e pure le due sentenze intimate , una il giorno di Natale , e l' altra adi 25. Febbrajo, scomunicano la Repubblica , e non i Capi , come al suo luogo si dirà .

Non posso già tralasciare quì di non considerare un' accortezza grande dell' Autore , il quale introduce il luogo del Concilio , sessione 25. capit. 20. à dire che l' Immunità Ecclesiastica sia fondata sopra l ordinazione Divina , e le Constituzioni de' Sacri Canoni : questo non era luogo d' entrar in trattazione di ciò , nè era conveniente disseminare con poche parole ambigua una Dottrina , che hà bisogno di molta estensione, acciò non sia adoperata à pervertire lo Stato tranquillo dalla Santa Chiesa . Ma per dirne ora solo quanto può bastare per antidoto al Lettore , si avvertirà , che il Signor Cardinale Bellarmino , lib. 1. *de clericis* , c. 28. pone di più alcune conclusioni . La prima è che nelle cause Ecclesiastiche *de jure divino* sono liberi i Cherici dalla podestà de' Principi secolari . La quinta, che l' eccezione de' Cherici nelle cose politiche , sì quanto alle persone , come quanto a' beni , è introdotta per legge umana , e non divina ; ecco dunque come s' intende il Concilio , che dice , essere statuita l' esenzione Ecclesiastica *jure divino* , cioè nelle cause Ecclesiastiche , e doveva l' Autore tradurre , *Constitutam ordinatione Divina* , statuita per ordinazione Divina , e non dire fondata : perche pare , quel primo vocabolo , che voglia significare , che abbiano i Canoni podestà da Dio di statuirla , e sopra questo fondamento sia stabilita , ma non è così : l' esenzione nelle cause spirituali , è totalmente , & espressamente *de jure Divino* nell' altre è totalmente , & espressamente *de jure humano* . All' esempio di San Tommaso dirò bene , ch' è per la giurisdizione Ecclesiastica , ma per quella , ch' è veramente tale , non per fare , che i delinquenti non fossero gastigati , nè per fare , che gli Ecclesiastici avessero tanto più della loro parte de beni . Mà se alcuno in luogo della conseguenza ,

che l' Autore tira, traesse la contraria coll'istessa forma, dicendo, e da questa considerazione potrà ciascheduno raccorre, che le sentenze di Papa Paolo Quinto fulminate contra il Doge, Senato, e Repubblica Veneta, e contra tutto il suo Dominio, mancano di molti requisiti, essenziali, tralasciándo gli accidentali, e però non si debbono temere, essendo non solo invalide, mà ingiuste: non sarebbe più provata la sua contraria dall' Autore, di quello, che sia provata questa in questo luogo: ma non è opportuno il farlo, non trattandosi altro quì; che la difesa di Gersone: Solo bisogna dire, che ognuno è pecora di Cristo, ma Dio le hà dato la natural difesa, se il Pastore non segue l' instituto del supremo Pastore.

L'Ottava considerazione è, che più pericolo apporta l'abuso delle chiavi nel Sommo Pontefice, che negl' inferiori. Si può appellare al Papa, ma da gli abusi del Papa, non si può appellare se non al Concilio Generale, il quale non si può così facilmente congregare. E se bene prima del Concilio di Costanza si teneva da molti, che non fosse lecito appellare dal Papa al Concilio: nondimeno l' istesso Concilio hà dichiarato espressamente essere eresia il negare la superiorità del Concilio sopra del Papa. *Questa considerazione contiene un' errore gravissimo, e manifestissimo, e chi mette in campo quest' errore à proposito delle cose presenti, si dimostra poco Cattolico.*

NEll' ottava considerazione sarà necessario usare un poco di lunghezza, non perche essa lo ricerchi, ma perche l' Autore hà fatto un lunghissimo, & artificiosissimo discorso, del quale è necessario scoprire gli artifizj, accioche alcuna persona leggendo non si lasciasse trasportare dalla sua sottigliezza. Gersone in questa Considerazione, dice: Porta più pericolo lo sprezzo delle chiavi verso la persona del Sommo Pontefice, che verso l' inferiore. L' Autore rivolta le parole così: Più pericolo porta l' abuso delle chiavi nel Sommo Pontefice, che negl' inferiori: E questo finalmente portar le sentenze, che si vogliono impugnare? Parla Gersone dello sprezzo del suddito verso i precetti del Sommo Pontefice, e dice, che questo sprezzo porta più pericolo, che lo sprezzo de' precetti degl' Inferiori Prelati. Gl attribuisce l' Autore, che dica, che'l peccato del Sommo Pontefice nell' abusar delle chiavi, porta più pericolo, che quello de' Prelati inferiori nell' abusar delle chiavi. Sicche uno parla dell' azione del suddito verso il Superiore, l' altro dell' azione del Superiore verso il suddito: uno parla dello sprezzo, quest' è del suddito, l' altro parla dell' abuso delle chiavi, ch' è del Superiore. La considerazione di Gersone è a favore della Sede Apostolica, e mostra, che in maggior riverenza conviene procedere verso lei, dicendo; porta più pericolo lo sprezzo di quella, che dell' altre. L' Autore gli fà dir tutto il contrario, che l' abuso del Pontefice porti più pericolo, che gli abusi degl' inferiori, onde si cavi, che meno rispetto si debba portar à quella Sede, che a gli altri Prelati. E questo il disputare, overo è un imporre per trovar materia da contraddire? Io non sò quello che l' Autor dirà quì. L' intenzione principale di Gersone in questa considerazione non è di mostrar altro, se non, che nell' opporsi a' precetti, o alle Censure de' Prelati bisogna aver più risguardo nell' opporsi à quelle del Pontefice, e ne dice la ragione, perche dagl' inferiori vi è ricorso al Papa. E fà un opposizione a se stesso; se alcun dicesse, che anche dal Papa si può appellare al Concilio; risponde Gersone, altre volte questa opposizione non valeva niente, quando si diceva, che il Papa è sopra il Concilio, mà se ben (dic' egli) adesso non si può dire, per le ragioni che allega, nondimeno ancora stante questo, per un' altra causa, è più pericoloso resistere al Pontefice perche non si può, nè si dee celebrar Concilio, così facilmente, e per leggiere cause, come sono le appellazioni. Ecco il senso della Considerazione, nel quale, ò Lettore, se tu noti quel punto della Superiorità, tu non troverai cosa, che l' Autore, secondo la propria opinione pos-

sa

sa riprendere, e questo vi è posto incidentemente; ma l' Autore intento qui per li suoi fini, non avendo altro risguardo, l' hà preso pel principale della considerazione, e dice, questa considerazione contiene un'errore gravissimo, e manifestissimo: e chi mette in campo quest' errore a proposito delle cose presenti si mostra poco Cattolico. Egli sà molto bene, che la Sereniſſima Repubblica non hà giudicato convenire, che si valesse del benefizio dell' appellazione; perche il Principe col Senato hanno apertamente dichiarato, di che abbiano intenzione di valersi; adunque non ivi è alcuno, che metta questo in campo à proposito delle cose presenti: Che intenzione avesse l'Interprete di Gersone, prima di questa dichiarazione della Repubblica, non si può indovinare, e poi la carità non comporta, che si giudichi. Ma quando dice, che si dimostra poco Cattolico, è possibile, che si sia scordato della dottrina del Sig. Cardinale Bellarmino, che nel lib. 2. de auctoritate Concilii, cap. 13. ch'è inscritto, *An concilium sit supra Papam*, dico? *& quamuis postea in Concilio Florentino, & Lateranensi ultimo videatur quæstio diffinita, tamen quia Florentinum Concilium non ita expresse hoc diffinivit, & de Concilio Lateranensi, quod expressissimè rem definivit, nonnulli dubitant, an fuerit verè generale; Ideo usque ad hanc diem quæstio supereſt etiam inter Catholicos*. Lo prego rivedere questa dottrina scritta innanzi la passione, che le cose presenti portano, perche per salvarsi da questa contraddizione non veggo, che altro possa dire, se non che nel cap. 17. parli altrimente, dicendo del Concilio Lateranense in questo proposito; *Quod verò Concilium hoc rem istam non definierit propriè, ut Decretum de Fide Catholica tenendum, dubium est, & ideo non sunt propriè hæretici, qui contrarium sentiunt, sed à temeritate magna excusari non possunt*: veramente questi due luoghi tanto più mi pajono poco consentienti, perche dare del temerario à quelli, che chhiama non Cattolici, non pare, che proceda da molta carità; con tutto ciò, se bene s appigliasse a quest'ultimo luogo solamente, non si ajuterà à provare interamente, che l' Interprete sia poco Cattolico; perche un' opinione temeraria può essere anche la più vera; altre volte la comune opinione era che gli Angeli fossero corporei, & era temerità dirli incorporei: al presente, l' incorporeità si tiene per comune, e non è più temeraria; così nel proposito: ma Martino Navarra sopra il cap. *Novit, de judiciis*, portate le parole di Gio: Maggiore, benissimo dichiara, la quistione ch' è in controversia, & in Roma non è permesso tenere la dottrina del Panormitano che sostiene la sovranità del Concilio, nè l' Accademia Parigina sopporta, che sia tenuta la contraria.

Che diremo di Gio: Mariana moderno Gesuita, che nel libro suo *de Rege*, approvato per pubblico esame della Compagnia di Gesù, e per altro esame fatto per autorità Regia di Spagna, dice apertamente, che in questa quistione gravissimi Autori tengono l'una, e l'altra parte. Ma veramente non si può meno chiamare opinione temeraria; perche temeraria opinione, come dice Melchior Cano, che tratta esattamente la sua diffinizione, è quella ch'è tenuta senza ragione, & autorità overo quella, ch'è con audacia asserita. Ma un'opinione, che hà tanti, e tanto celebri Dottori quanti ne hà la sua contraria, e ch'è seguita da uguale se non maggiore numero d'Università, Regioni, e Regni, non si può dire asserita senza ragione, & autorità, nè meno audacemente. La carità non corre à dar del temerario così facilmente, ma se pur l' Autore voleva esplicar il suo affetto, bastava con quelle quattro parole mostrare il suo senso, e non introdurre una disputa di trè carte, per mostrare, che l'opinione di Gersone non sia vera, e necessitare, chi stima un tanto Scrittore, a parlar di quello, da cui sono alieniſſimi, imperocche per trattare solennemente la quistione, dice.

E per cominciare dal Concilio di Costanza dico trè cose. La prima, che detto Concilio non hà dichiarato in alcun luogo esser eresia negare la superiorità del Concilio sopra il Papa; vegnasi, e riveggasi

bene tutto il Concilio, e non vi si troverà cosa tale. La seconda, che il suddetto Concilio, nella 4. sessione fà un decreto, dove dichiara, che l'istesso Concilio di Costanza rappresenta la Chiesa universale, & hà podestà da Cristo immediatamente, alla quale podestà è obbligato ubbidire ogn' uno, & anche l'istesso Papa. Il qual decreto s'intende da uomini dottissimi, che non parli di qualsivoglia Papa, ma del Papa dubbio, com' era all' ora, che trè diversi uomini si tenevano per Papi, & avevano i loro seguaci, e questo è verissimo, che la Chiesa hà podestà di dichiarare qual sia il vero Papa, che quelli, che al tempo dello scisma litigano del Papato, son obbligati ad ubbidire alla sentenza della Chiesa, e del Concilio generale. Mà che quando il Papa è canonicamente eletto, & indubitatamente è tenuto per Papa, sia obbligato ad ubbidire alla Chiesa, ò al Concilio da quel decreto non si può raccorre. La terza, che quel decreto non può avere altra forza, che di rimediare allo scisma, perche non essendo in quel tempo il Papa nel Concilio, era quel Concilio un corpo senza capo, e così non aveva autorità di dichiarare cose di fede, nè altri simili di maggiore importanza. E se bene poi Papa Martino V. approvò il Concilio Costanziense, l'approvò solo quanto a' decreti fatti conciliarmente, come furono quelli che si fecero contra l'eresie di Giovanni Wicleffo, e di Giovanni Huss; ma il decreto della superiorità del Concilio sopra il Papa, non fù fatto conciliarmente, cioè con esami, e dispute precedenti, e con pigliare i voti de' Padri, ma fù un decreto fatto semplicemente quanto bastava per rimediare allo scisma. Onde poi Pio II. nel Concilio Mantovano scomunicò chi appellava dal Papa al Concilio: e la medesima scomunica rinnovò Papa Giulio II. come testifica Silvestro, Verbo excommunicatio VII. num. 39. *e poi tutti i Sommi Pontefici la rinnovarono nella Bolla, detta in* Cœna Domini: *e finalmente Papa Martino V. col voto dello stesso Concilio di Costanza, dichiara che i sospetti d' eresia debbono essere interrogati di molti articoli, & in particolare se credano, che il sommo Pontefice abbia la suprema podestà nella Chiesa di Dio, e certo se la suprema podestà è nel Papa, non può essere che il Concilio sia sopra il Papa, altrimente la suprema podestà sarebbe nel Concilio, e non sarebbe nel Papa; e di quì si vede, che il Concilio di Costanza in quel decreto della quarta sessione si dee intendere come abbiamo detto: altrimente sarebbe contrario à se stesso, e quando si ammettesse contrarietà, più si dovrebbe credere al secondo fatto dal Papa, e dal Concilio insieme, che al primo fatto dal Concilio senza Papa; cioè dal corpo senza capo.*

IO non voglio affermare, che l'opinione di Gersone sia la vera, nè apportar la sua dottrina, e le ragioni in quest' Apologia, ma dirò bene, che le ragioni portate dall' Autore contro di lui, sono state vedute, e risolute dal medesimo Gersone, ò da altri della sua opinione, dopo esso; & io quì porterò alcune d' esse risoluzioni, non per diffinir cosa alcuna, ma solo per mostrare, che bisogna trattar di questa quistione con più sodi fondamenti, e non dannare con tanta facilità gli Scrittori d' eccellente Santità, e Dottrina. Al Concilio di Costanza, di Gersone nomina, dice il nostro Autore trè cose; la prima, che detto Concilio non hà dichiarato in alcun luogo esser eresia, negare la superiorità del Concilio sopra il Papa. Se l' Autore intende, che nel Concilio non vi è questa forma di dire: negare l'autorità del Concilio sopra il Papa è eresia, dice il vero: se ancora vuol dire, che il Concilio di Costanza non abbia detto; chi negherà la superiorità del Concilio sia anatema, dice parimente il vero: ma nega a Gersone, che il Concilio l' abbia determinata (non dico l' opinion di Gersone) nel modo, che si determinano le cose di Fede, & il credere il contrario si stimi eresia; questo si vede nella sessione 4. dove usa questi verbi; *ordinat, disponit, statuit, decernit, & declarat*; e nella quinta sessione, dove replicando l' istessa dottrina, usa i verbi, *ordinat, definit, decernit, & declarat*; e perche Gersone in questa considerazione dice, che sia eresia condannata per constituzio-

ne

ne eſpreſſiſſima, e praticata nel detto Concilio di Coſtanza, ſiccome altrove più diffuſamente è ſtato moſtrato, poteva leggere l' Autore i luoghi nominati da Gerſone nell'Opere ſue, dove avrebbe veduto quel che riſponde à queſte oppoſizioni. Il Concilio di Trento ſenza dubbio hà dannato per eresia negare il Purgatorio, non ſi troverà però, che dica; negare il Purgatorio è eresia, ò chi negherà il Purgatorio, *anathema ſit*; ma la Dottrina del Purgatorio è ben eſpreſſa nella ſeſſion. 25. & 22. ſicche ſi vede, ch' è determinata come coſa di Fede, o chi uſaſſe in queſto propoſito le ſteſſe parole dell' Autore noſtro, e diceſſe il Concilio di Trento non hà dichiarato in alcun luogo eſſer eresia negare il Purgatorio, veggaſi, e riveggaſi bene tutto il Concilio, e non vi ſi troverà coſa tale, moſtrerebbe, che ſtà troppo attento alle parole, & abbandona il ſenſo; nel medeſimo modo ſi dirà di Gerſone. La ſeconda coſa, che l' Autor dice contra Gerſone, è che uomini dottiſſimi intendono il decreto del Concilio di Coſtanza, che parli del Papa dubbio, il che è veriſſimo, e non del Papa certo.

Queſta ſeconda oppoſizione in tutto, e per tutto contraddice alla prima; per che, ſe il decreto del Concilio, tal quale egli ſi ſia, non fà eretico, chi ſente contra lui, & il decretto s' intende del Papa dubbio, adunque non ſarà eresia negare, che il Papa dubbio ſia ſoggetto al Concilio: ma queſta, che il Papa dubbio non ſia ſoggetto al Concilio, è ben chiaramente eresia: dunque chi vuol dire, che il decreto s' intende del Papa dubbio, biſogna, che dica eſſer decreto, che faccia il contrario eretico, e chi vuol dire che non ſia decreto di queſta ſorta, biſogna che dica, che s' intende del Papa certo E ben vero quello, che dice l' Autore, che parli del Papa dubbio, ma è ben anche vero, che uomini dottiſſimi intendono, che parli del Papa certo, ma da queſti a quelli vi è la differenza, che quelli, che intendono del Papa dubbio, non ſi ſono trovati in quel Concilio, ma trà quelli, che intendono del Papa certo, vi ſono tutti quelli che vi ſi ritrovarono, & hanno laſciati ſcritti, e preſſo a loro tutti quelli, che ſopravviſſuti, e non impediti, ſi trovarono nel Concilio Baſilienſe, i quali biſogna che foſſero molti, poiche da queſto à quello vi corſe tempo di quindici anni *in circa*.

Doveva poi anche l' Autore avvertire, che Gerſone non ſolamente dice condannata, ma praticata, e così vedere la pratica tenuta nel Concilio di Coſtanza, & avvertire ſe quel Concilio hà comandato ſolo à Papi dubbj, ò pur anche à certi. Legga la ſeſſione 17. dove troverà che il Concilio ordina, che neſſun Papa futuro poſſa deporre Angelo Corraro, detto già Gregorio 12. dal Cardinalato, o dalla legazione della Marca, che il Concilio gli dona, nè poſſa inquirirlo, ò punirlo per occaſione di qualſivoglia amminiſtrazione eſercitata da lui nel Papato. Legga ancora la ſeſſione 39. dopo depoſti tutti i Papi dubbj, dove comanda à futuri Pontefici di celebrar in alcuni tempi preſcritti i Concilj generali, & oſſervi le parole, dove obbliga ogni Papa all' eſecuzione; e vegga appreſſo la ſeſſione 44. dove Martino quinto, già eletto, eſeguiſce queſto decreto, & oſſervi l' Autore la parola (*teneatur*) ch' è nel decreto del Concilio e nell' eſecuzione. Nell' ultima ſeſſione poi gli Ambaſciadori di Pollonia, e Lituania, ſupplicarono umilmente il Pontefice, che innanzi il fine del Concilio, ſi dannaſſe in pubblica ſeſſione un' certo Libro di Fià Giovanni FalKembergh, altrimente proteſtando per nome de' loro Padroni *de gravamine*, & *de appellando ad futurum concilium*, nè di queſta proteſtazione il Papa ſi tenne in conto alcuno offeſo, nè il Concilio ſe ne maravigliò; e da queſta pratica vedrà l' Autore, che da quel decreto praticato ſi raccoglie beniſſimo; che il Papa canonicamente eletto, & indubitatamente tenuto per Papa, ſia obbligato ad ubbidire alla Chieſa, & al Concilio, la qual conchiuſione eſſo Autore afferma; che dal detto Concilio di Coſtanza non ſi può raccorre; e però metta pur egli inſieme il decreto colla pratica allegata, e vedrà, che Gerſone hà beniſſimo parlato.

La terza coſa che l' Autore dice, è quel decreto non può aver altra for-

za che di rimediar allo Scisma, perche era corpo senza capo; ma vedendo l'opposizione, che gli poteva esser fatta per la confermazione di Martino Quinto, l'Autor nota, che fù approvato dal detto Papa, quanto à decreti fatti conciliarmente, ma questo non fù fatto conciliarmente, cioè con disputе precedenti, e con pigliare i voti de Padri. E dove trova di grazia l'Autore, che questo Decreto sia fatto senza esame, e disputе, e senza pigliare i voti? Forse perche ciò non apparisce in iscritto? Ma nel Concilio di Trento non è mai fatta menzione di disputе, ò di voti prestati, adunque ninna cosa è fatta conciliarmente; così se bene non sono scritti negli atti del Concilio di Costanza la precedente disputa, e l'esame di quel Decreto, nondimeno è ben da creder certo, che fossero fatti: poiche molte altre Scritture di gran valentuomini furono scritte in quel Concilio particolarmente, e Gersone appunto scrisse allora quel dottissimo libro *de Potestate Ecclesiastica & origine juris, & legum* - come potrà vedere chi lo leggerà. Mo, stra ben anche in questa considerazione Gersone, che gran disputе sono passate sopra questa materia, poiche dice essere cominciata nel Concilio Pisano, il quale precedette il Constanziense di cinque anni. E chi può dubitare, che nel Pisano, e nel Constanziense, e ne' cinque anni d'intervallo non sieno state ventilate le difficoltà, e nel diffinirla presi i voti? Ma se alcuno vorrà leggere quella confermazione di Martino V. vedrà chiaramente, che *conciliariter*, non significa quel o, che l'Autor dice, e sarà ben questo vn *interpretatiè*: Nè nella sessione 45. & ultima del Concilio, si dice, che dopo la Messa, e le Litanie, il Cardinal di San Vito dimandato del Papa, e del Concilio, disse, *Domini ite in pace*, e fù risposto, *Amen*; e volendo poi vn Vescovo d'ordine del Papa far vn sermone per fine del Concilio, gli Ambasciadori del Rè di Pollonia, e del Gran Duca di Lituania dimandarono come s'è di sopra accennato per nome de' loro Padroni, che fosse condannato in publica sessione vn certo libro di Gio: FalKemberch, il quale era stato prima condannato da' Deputati *in causa fidei*, e dalle nazioni del Concilio e dal Collegio de' Cardinali; rispose il Papa, che approvava tutte le cose determinate, e conchiuse nelle materie di Fede dal Concilio *conciliariter*, e non altrimente: ora quì si vede, che *conciliariter*, si oppone a quel che dissero gli Ambascladori, che il libro era condannato da'Deputati, dalle Nazioni, e dal Collegio à parte, e vuol dir tanto *conciliariter*, quanto in pubblica sessione; Ma diciamo più strettamente. Se questa risposta del Papa è data per occasione d'una proposta improvisa, fatta dopo il fine del Concilio, adunque nè prima era approvato, nè fù intenzione diretta del Pontefice approvarlo; e se quei Pollachi per buona avventura non facevano questa instanza, non avremmo per autentica la dannazione di Wicleffo ed Huss: e seguirebbe, che un Concilio Generale fosse stato confermato per accidente. E non è meno da commendare il modo usato dall'Autore di dire, quel Concilio era vn corpo senza capo per conchiudere, che sempre vacante la Sede Apostolica, si debba reputar la Chiesa imperfetta, alla quale manchi alcuna cosa essenziale; Stette dopo la morte di Marcellino la Chiesa senza Pontefice Romano anni sette, e mezzo, nelle persecuzioni di Diocleziano, come Damaso testifica: e però chi vorrà dire, che in quel tempo di tanta perfezione le mancasse cosa alcuna essenziale? Sò, che alcuni non credono una così lunga vacanza, mossi da certe loro verisimilitudini; ma più probabilmente crederemo, che Damaso, il quale fù Pontefice sessantanove anni dopo la morte di Marcellino, nato poco dopo la suddetta vacanza, sapesse meglio la verità, che noi colle nostre conghietture. Ma sia quel che si vuole di questo, parliamo di cose certe. Stette senza Papa la Chiesa dopo la morte di Clemente Quarto, nel 1270. quasi trè anni, si dirà però che la Chiesa all ora fosse acefala, cioè senza capo? bisogna tener la Dottrina di S. Cipriano, e di Sant'Agostino, 25. *quæstio.* 2. *cap. quodcunque*, & *cap. loquitur*.

Conchiude l'Autore il suo discorso dell'invalidità del Decreto sopraddetto

del

del Concilio di Costanza, dicendo, onde poi Pio Secondo, nel Concilio Mantovano scomunicò chi appellava dal Papa al Concilio. Prima quella parola *onde*, porta pericolo d'ingannarci, perche significa come, che Papa Pio Secondo, abbia scomunicati tali appellanti, perche il Papa fosse superiore al Concilio, ma nella Bolla di Pio non si dice così; si proibisce bene tal'appellazione: perche si appella à chi non è, e non si sà, quando sarà: i poveri sono oppressi da potenti, restano impuniti i delitti, si nodrisce la ribellione contra la prima Sede, si concede libertà di peccare, si confonde ogni disciplina Ecclesiastica, & ordine Gerarchico, dove non si vede che Pio Secondo abbia allegato per causa la superiorità sua, ch'era una ragione viva, e chiara, poicha non si può appellare, se non al superiore. Nè dica alcuno, che dalle parole si può cavare; perche nessuno costuma di tralasciar l'essenziale, e dir con tanta diligenza tante cose accidentali. Oltre che innanzi d'allegare le suddette cause, dice, che lascia alcune manifestissimamente contrarie à questa corruttela; argomento, che le dette espressamente sono principali, e le tralasciate sono di minor momento; e perciò il capo della superiorità non hà luogo alcuno. Poi quella parola del nostro Autore *nel Concilio Mantovano* stà per ingannarci; perche non fù, nè in Concilio generale, nè in provinciale, nè ad alcun modo in Concilio: Si sà, che Pio Secondo fù in Mantova per transito di viaggio, e non aveva seco, se non la Corte, e lo mostrano espressamente le parole della Bolla, la qual dice: Di consiglio, & assenso de' venerabili nostri fratelli Cardinali della Santa Chiesa Romana, di tutti i Prelati, & Interpreti del jus Divino, & umano, che seguono la Corte. Mà peggio è quel, che segue nell' Autore, che Pio Secondo scomunicò chi appellava dal Papa al Concilio, e che Giulio Secondo rinnovò lo stesso, e poi tutti i Sommi Pontefici lo rinnovarono nella Bolla della Cena. Se la Bolla di Pio Secondo, e quella di Giulio Secondo, e tutte l' altre in Cena, non fossero in essere, non vi sarebbe risposta; ma dico; che nessun Pontefice hà mai scomunicato chi appella al Concilio; ma chi appella al futuro Concilio; si possono vedere, e legger tutte, e perche *Pœnæ sunt restringendæ*, nessun Canonista dirà, che *appellantes ad præsens Concilium*, (quando vi fosse) sieno scomunicati per virtù di quelle Bolle; perlo che nè meno per quelle si conchiuderà superiorità al Concilio. Non sò perche l'Autore abbia lasciato fuori quel *futurum*. Se l Interprete di Gersone avesse commesso tal mancamento, di che censura sarebbe stato degno? và bene la ragione di Pio Secondo, che si appella à chi non è, nè si sà quando sarà, dicendosi al Concilio futuro, mà non valeneu' appellazione al presente; e perciò tutti i Pontefici hanno scomunicato *appellantes ad futurum concilium*, e però non lasciamo noi da parte, quel *futurum*, se bene le nostre passioni ce l'ascondono.

Ritorna l'Autore dopo questa digressione un'altra volta in Costanza, e dice, che Papa Martino Quinto, col voto del Concilio ordina, che sieno interrogati i sospetti d'eresia, se credano, che'l sommo Pontefice abbia la suprema podestà nella Chiesa di Dio, e conchiude di quì, che il Concilio abbia avuto senso della superiorità del Papa, e che il decreto della quarta sessione si debba intendere del Papa dubbio secondo la sua opposizione, altrimente il Concilio sarebbe contrario a se stesso.

Mà come s'intenda l'interrogazione di cui parla il Papa, & il Concilio, si degni l Autore vedere nella sessione ottava, dove trà i quarantacinque articoli di Wiclesso dannati, il quarantesimo primo è; *Non est de necessitate salutis credere, Romanam Ecclesiam esse supremam inter alias Ecclesias*: segue il Concilio *Error est, si per Romanam Ecclesiam intelligat universalem Ecclesiam, aut Concilium Generale, aut pro quanto negaret primatum summi Pontificis super alias Ecclesias particulares*. Questo solo punto letto mostrerà à tutti, come il Concilio di Costanza intendesse la superiorità del Pontefice esser sopra tutte le Chiese disgiunte, ma non unite: E di quà lasciando il Concillio di Costanza fà passaggio l' Autore, e porta pruove,

che l'opinion di Gerſone ſia manifeſtamente erronea, con autorità della Scrittura, e de' Concilj, e con ragioni, dicendo.

Ma laſciando da parte il Concilio di Coſtanza, che l'opinione del Gerſone ſia manifeſtamente erronea, ſi può provare con ſomma brevità coll'autorità della Scrittura, de' Concilj, e della ragione. La ſacra Scrittura in neſſun luogo dà autorità alla Chieſa, & a' Concilj, ſopra loro Paſtori e molto meno ſopra il Sommo Paſtore: ma bensì al roveſcio dice S. Paolo negli atti Appoſtolici al c. 20. che Dio hà poſti i Veſcovi per reggere la Chieſa di Dio, & al ſuo Vicario diſſe Criſto Matt. 16. Super hanc petram ædificabo Eccleſiam meam, *dove Criſto facendo Pietro fondamento della Chieſa, fà come farlo capo del corpo miſtico della Chieſa, perche quello ch'è il fondamento nella coſa, è il capo nel corpo. e noi veggiamo, che il capo hà podeſtà ſopra tutto il reſto del corpo, ma il reſto del corpo non hà podeſtà ſopra il capo. Così in San Giovanni al 21. quando Criſto diſſe à S. Pietro:* Paſce oves meas, *lo fece Paſtore di tutto il ſuo ovile, e non è dubbio, che l'ovile non hà autorità ſopra il Paſtore, ma bensì il Paſtore ſopra l'ovile. Finalmente quando diſſe il Signore in S. Luca al 12.* Quis eſt fidelis diſpenſator, & prudens, quem conſtituit Dominus ſuper familiam ſuam? *ſenza dubbio dichiarò, che il Veſcovo nella Chieſa particolare, & il Papa nell'univerſale, è come un Maggiordomo, ò Maſtro di caſa generale, nella famiglia di Dio, e ſiccome il Maggiordomo hà podeſtà ſopra la famiglia, ma la famiglia non hà podeſtà ſopra eſſo, così il Veſcovo hà podeſtà ſopra la ſua Diocesi, & il Papa ſopra tutta la Chieſa, e la Diocesi non hà podeſtà ſopra il Veſcovo, nè la Chieſa eziandio congregata nel Concilio, hà podeſtà ſopra il Papa, e però ſoggiunge in quell'iſteſſo luogo il Salvatore:* Quod ſi dixerit ſervus ille in corde ſuo moram facit Dominus meus venire, & cæperit percutere ſervos, & ancillas, edere, & bibere, & inebriari veniet Dominus ſervi illius in die qua non ſperat, & dividet eum partemque eius cum infidelibus ponet. *Dalle quali parole, ſi raccoglie, che quando il Maggiordomo della Caſa di Dio non ſi porta bene, non vuole Dio, che ſia punito dalla famiglia, ma riſerba à ſe ſteſſo l'autorità di giudicarlo, e punirlo. Dunque ſecondo le Scritture ſante non avendo la Chieſa, e per conſeguenza il Concilio, che rappreſenta la Chieſa, podeſtà veruna ſopra il Papa, ne ſeguirà che non ſi può appellare dal Papa al Concilio, ma bensì dal Concilio al Papa.*

NOn occorreva ſcriver tanto ſopra queſta materia per così poche parole, colle quali Gerſone l'hà toccata, & io laſcierei quì di portar quel che Gerſone, e gli altri della medeſima ſentenza riſpondono, ſe non foſſe per non interrompere il corſo incominciato d'andar toccando tutte le coſe, coll'ordine, che ſono toccate dall'Autore. Prima dice, che in neſſun luogo la Scrittura divina dà autorità alla Chieſa ſopra i ſuoi Paſtori, e molto meno ſopra il ſommo Paſtore; à queſto dice Gerſone che Criſto noſtro Signore inviò San Pietro alla Chieſa, quando gli diſſe, *dic Eccleſiæ*, perche Gerſone leggeva ne' ſuoi tempi non ſecondo il Meſſale corretto, ma ſecondo l'antico, *reſpiciens Jeſus in diſcipulos ſuos dixit Simoni Petro, ſi peccaverit, &c.* come potrà l'Autore vedere nelle ſue opere, oltre i paſſi della Scrittura, che porta Gerſone à queſto propoſito. Allega poi l'Autore per provare, che ſi trovi il contrario nella Scrittura divina, un luogo di S. Paolo negli Atti degli Appoſtoli al 20. dicendo, che Dio hà poſti i Veſcovi per regger la Chieſa di Dio. Supponghiamo, che così dica, perche veramente *poſuit vos Epiſcopus*, hà altra interpretazione, che *poſuit Epiſcopos*; nondimeno paſſi; dico che da queſto luogo non caverà più che il Papa ſia ſopra la Chieſa, che qualunque Veſcovo; ma alcun caverebbe bene, che tutti i Veſcovi aveſſero autorità immediata da Dio, coſa, che all'Autore non piacerebbe.

Chi mai dedurrà queſta conſeguenza: Dio hà poſti i Veſcovi à reggere la Chieſa di Dio, *ergo Papa eſt ſupra Concilium*. Ma queſta conſeguenza và bene; Dio hà poſti i Veſcovi à reggere

la

la Chiesa di Dio, adunque se non la reggeranno, non saranno quello, à cui Dio gli hà deputati. Questa è una vera proposizione; Dio hà posto il Rè a reggere il Regno: conchiudere adunque; il Rè è superiore à tutto il Regno congregato insieme (l'Autore poco di sotto dice) che non vale, e veramente non vale secondo l'opinione sua, e di Gio: Mariana Gesuita, ma io dirò bene, non segue in tutti i Regni.

In secondo luogo allega Matth. 16. *super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam*, dove dice, che Cristo fà fondamento della Chiesa San Pietro, non lo negherà Gersone, poiche dice San Paolo, la Chiesa esser fondata sopra il fondamento degli Apostoli, e Profeti, & nell' Apoc. la Città di Dio hà nel muro dodici fondamenti, co' nomi de' 12. Appostoli non crederà però Gersone, che l'Autore volesse condannare un'altra sposizione, la quale interpreta, *super hanc petram*, sopra Christo, e sopra la confessione della Fede di Cristo: massime, che S. Agostino, ammettendo tutte due le sposizioni, approva più questa seconda; adunque sopra una Scrittura, che hà due sposizioni buone, vuol l'Autore pigliarne una, e sopra quella fondare assolutamente un' articolo. Ma perche, come si è detto, è vero, che Pietro è fondamento, adunque è superiore a tutta la fabbrica, dirà Gersone, che non segue; perche è fondamento non principale, ma fondamento sopra esso Cristo, e non totale, ma per la duodecima parte, secondo il senso dell' Apocalisse, e per meno della 25. parte secondo il senso di San Paolo; e la comparazione, che fà l'Autore, che il far San Pietro fondamento, sia farlo capo, perche quel ch' è il fondamento nella casa, è il capo nel corpo: se ben è vero, che S. Pietro è capo, nondimeno è un' analogia non intelligibile, che sia la stessa proporzione del fondamento alla fabbrica, ch'è del capo al corpo; nè saprei dire, in che la proporzione si potesse trovare; chi dirà siccome il fondamento sostenta la casa, (che questo è il suo proprio) così il capo sostenta il corpo, non è vero: chi dirà, siccome il capo comunica al corpo il senso, & il moto, così il fondamento comunica alla casa; che cosa comunica? Le proposizioni, che si vogliono stabilire per dogmi, non bisogna fondarle sopra similitudini di similitudini; ma non ci affatichiamo nella pruova, poiche siamo d'accordo nella conchiusione, che S. Pietro è capo, ma l'Illustrissimo Sig. Card. Pinelli è capo della Congregazione del Santo Uffizio, adunque è sopra la Congregazione; questo non pare che segua, siccome Gersone non ammetterà quella proposizione; il resto del corpo non hà podestà sopra il capo, massime capo costituto da esso corpo, ma non bisogna fondar articoli sopra similitudini.

Nel terzo luogo porta, *Pasce oves meas* e finalmente allega il 10 di San Luca, *Quis est fidelis dispensator, & prudens*, a' quali risponderebbe Gersone tutto insieme, che non si può da alcun luogo della Scrittura cavare, che per aver il Salvatore instituiti i Pastori nella Chiesa, gli abbia esentati dall' ubbidienza d' essa Chiesa Madre comune di tutti i Cristiani, & Ecclesiastici, e Secolari, perche la pratica ne' tempi incorrotti quando erano Vescovi i Santi Martiri, era, che il Pastore stava soggetto al giudizio della Chiesa: di che rende espresso testimonio San Cipriano l. 1. Ep. 4. parlando della plebe, e dicendo: *Quando ipsa maxime habeat potestatem, vel eligendi dignos Sacerdotes, vel indignos recusandi, quod & ipsum videmus de divina auctoritate descendere, ut Sacerdos plebe præsente, sub omnium oculis deligatur, &c.* dice il nostro Autore, che Cristo senza dubbio dichiarò, che il Vescovo nella Chiesa particolare, & il Papa nell' universale è come un Maggiordomo nella famiglia di Dio, & hà podestà sopra la famiglia, non la famiglia sopra lui e San Cipriano dice, la plebe principalmente hà podestà d' eleggere i Sacerdoti degni, e di ricusare gl' indegni. Legga l' Autore il luogo, vedrà che parla de' Vescovi in particolare, se bene nelle parole allegate li nomina Sacerdoti, & aggiunga, che la pistola non è di Cipriano solo, ma di 36. Vescovi, e scritta alla plebe di Leone, Asturia, & Emerita di Spagna, e se gli piacerà, aggiungerà ancora la 14.

pisto-

pistola del 3 libro, perche si certificherà maggiormente, e queste sono le autorità, che bisognerebbe portare, e non venir in campo con sensi mistici massime tirati per forza, come in questo luogo, dove l' Autore doveva portar il testo intero di S. Luca, *Quis putas est fidelis dispensator, & prudens, quem constituit Dominus super familiam suam, ut det illis in tempore tritici mensuram*: perche così fà contra l' Autore, poiche questo servo non può esser un Governator generale di tutta la roba del Signore, il quale non gli hà dato altro carico, che di dispensar il grano; restano da distribuire cibi, bevande, vesti, & altre cose, sopra le quali tutte il Padrone lo proporrà, se si porterà bene in quel particolar ministero, che così dice: *Beatus ille servus quem cum venerit Dominus invenerit ita facientem, verè dico vobis quoniam super omnia, quæ possidet, constituet illum*. Leggasi il luogo, e veggasi se può aver altro senso. Se il Papa è altro dispensator generale, fosse questo fedele, essendogli data la cura d' ogni cosa, quali sono quelle altre poi, alle quali sarà preposto portandosi bene in questo carico? Se dirà il Paradiso; quivi nessun hà carico di dispensare, fuor che Cristo, e gli Angeli; I santi Pontefici entrando nel Regno de' Cieli da Dio hanno il premio delle fatiche fatte, e non hanno altra fatica da fare, nè colà entrano con governo alcuno; e quel, che segue ancora, *Quod si dixerit servus ille in corde suo, &c.* da che vuol cavare, che quando il Maggiordomò della casa di Dio non si porta bene, non vuol Dio che sia punito dalla famiglia, ma riserva à sè solo il gastigarlo; non si conchiude bene generalmente in ogni Economo; siccome l' esempio del Vicerè, che l' Autore porta non serve a questo proposito. Perche altro è, che il Padre di famiglia padron assoluto d' essa le preponga un dispensatore, ò veramente dica a lei, che se lo elegga, con tale, e tanta autorità nella roba d' esso Padrone quanto egli prescrive, e che il Re Padrone indipendente dal Regno, gli preponga un Vicerè, o veramente lasci al Regno facoltà d' eleggerselo con prescritta autorità. Nel primo caso dice che la famiglia non hà alcuna autorità sopra l' Economo, nè il Regno sopra il Vicerè: ma nel secondo dico, che se la famiglia hà autorità di farsi l' Economo, hà anche autorità di giudicare le sue azioni, & il Regno del Vicerè. Siccome dice il Cardinal Bellarmino, che la Chiesa per aver autorità d' elegger il Papa, non hà altro che d' applicare la podestà alla persona; così dice Gersone nel suo libro, che fà di questa materia che quando lo giudica, non fà altro, che rimuovere l' autorità da quella persona. Se Cristo avesse instituito un Pontefice con podestà di constituire il successore e quello un' altro in perpetuo, forse seguirebbe quello che l' Autor dice, che la Chiesa non avrebbe podestà alcuna sopra il Pontefice: ma chi dice, che Dio hà data podestà alla Chiesa d' applicar l' autorità alla persona, dourà anche mostrare, che non abbia l' istessa autorità di rimuoverla. Ma la dottrina comune, che il Papa non può eleggersi il successore, mostra molto chiaramente, che non è un Economo della prima sorta, deputato dal Padre di famiglia, ma della seconda eletto dalla famiglia per instituzione del Padre; e con questa dottrina risolve Gersone il *pasce oves meas*, e tutti gli altri simili luoghi della Scrittura, cioè il pastore preposto dal padrone delle pecore, non è soggetto a loro, ma se vi fossero pecore con podestà d' eleggersi il pastore, costui sarebbe a loro soggetto. I fedeli di Cristo debbono esser pecore quanto all umiltà, & innocenza, ma non quanto alla stolidezza, e dappocaggine di provedersi essi con l' auttorità del padrone di buon pastore, e giudicar il cattivo. S. Agostino dichiarò con ottima ragione, che dal solo senso letterale si possono cavare i dogmi, non da alcuna interpretazione mistica: leggendo tutto il capitolo si vedrà il senso di Cristo, e letterale del Vangelo. Disse egli à suoi discepoli, e per conseguente a tutti i Cristiani, cominciando da quelle parole, che son nel mezzo del capitolo, *dixitque ad Discipulos suos*, che non dovessero aver cura delle cose mondane, perche Dio

loro

loro aveva preparato altro Regno, però ſteſſero vigilanti nelle opere buone, non ſapendo quando Dio verrà per riceverli; che ſe 'l Padre di famiglia ſapeſſe l' ora della venuta del ladro, ſtarebbe vigilante, così eſſi ſteſſero vigilanti, perche Criſto verrà, quando non ci penſeremo. Riſpoſe Pietro allora: Signor dici queſto a noi overo a tutti? replicò Criſto; chi penſi che ſia *diſpenſator fidelis, & prudens, &c.* inferendo che parlava con tutti; e ſe quì parlaſſe del ſuo Vicario, biſognerebbe, che a lui ſolo foſſe dato il precetto di vigilare, di non curare le coſe mondane, d' aſpettar un' altro Regno, e d' aſpettare la venuta di Criſto improviſa; mà perche tali precetti ſono dati a tutti i fedeli, il ſenſo letterale è, che tutti ſono quei diſpenſatori, a quali Dio hà dato l' eſercitar la carità verſo tutta la famiglia in quella parte de' beni, ò virtù, che Dio loro hà donata, e queſta è *menſura tritici*; e chi eſeguirà bene queſto miniſtero, Dio l'anderà accreſcendo. Tale anche è la ſpoſitione letterale di tutti, ſe ben alcuni doppo la ſpoſizione generale coll' argomento a minori, per qualche ſingolarità l applicano a' paſtori: tace bene l' Autore quello, che tutti i Padri, quando l' applicano a' Paſtori aggiungono: *quodſi cœperit percutere ſervos, & ancillas, edere, bibere, & inebriari, &c.* E fanno lunghe digreſſioni contra gli errori, e falli, e forſe quel *percutere ſervos, & ancillas*, è quello, che veggiamo nelle occaſioni preſenti; per lo che non gli negherà Gerſone, che queſta parabola ſiccome detta à tutti, e con ſpezial ragione applicata a' paſtori per ſpezialiſſima ſi poſſa applicare al Sommo Paſtore; perciò ſia detto anche à lui; che ſe ſi darà alla crapula, & ad offendere il proſſimo, verrà il Signore, quando non ci penſerà, e lo gaſtigherà, da che però non ſi può conchiudere, non eſſer ſoggetto ad altro giudizio, altrimenti ſeguirebbe, che neſſun fornicario, o adultero poteſſe eſſer giudicato dagli uomini: perche agli Ebrei al 13. è ſcritto: *fornicarios, & adulteros judicabit Dominus*: anzi neſſun delitto potrebbe eſſer giudicato da gli uomini perche è ſcritto; *juſtum, & impium judicabit Dominus, Eccleſiaſte* 3. non biſognerebbe medeſimamente far alcun Giudice: perche in S. Gio: al 5. dice il Salvatore: *Omne judicium dedit Filio*: Non ſi dee torcere, e traviare la Scrittura: tutti queſti paſſi s' intendono del giudizio del ſecolo futuro, al quale non repugna, che vi ſieno i giudizj umani, così politici, come Eccleſiaſtici, e non vi è plebeo, che non intenda, che il dirſi comunemente, Dio giudicherà, Dio gaſtigherà, &c. non eſclude i giudizj, et i gaſtighi umani. Così veggiamo, che queſto paſſo non ſerve punto per moſtrare, che il ſommo Pontefice ſia eſente dal giudizio della Chieſa, e per conſeguenza dal Concilio. E Gerſone volontieri eſce dalle parabole, e ſi fonda nel ſenſo letterale. Ora paſſiamo alle altre pruove. dice l' Autore.

La medeſima verità, che abbiamo provato colla Scrittura, teſtificano ancora i ſacri Concilj. Quando S. Marcellino Papa commiſe quel fallo di ſacrificare agl' Idoli per timore della morte, ſi congregò un Concilio grande in Sinveſſa, per trattare di queſta cauſa, mà tutto quel Concilio confeſsò, che non era in ſua podeſtà di giudicare il Papa, Prima Sedes à nemine judicabitur. *E di queſto Concilio fa menzione Papa Niccolò primo in una piſtola all Imperador Michele. Similmente un Concilio Romano congregato da S. Silveſtro Papa nell'ultimo Canone dichiara, che la prima Sedia, ch è quella del Papa, non può eſſere giudicata da alcuno. Il Concilio Calcedonenſe, ch' è uno de' quattro primi Concilj generali nella terza azione condanna Dioſcoro Patriarca d' Aleſſandria, inſieme con tutto il Concilio ſecondo Efeſino, perche aveſſe avuta preſunzione di giudicare il Papa di Roma. Ora ſe il primo Patriarca dico il Romano, inſieme con un Concilio generale, non hà podeſtà di giudicare il Papa, ſeguirà chiaramente, che il Concilio non è ſopra il Papa; altrimente lo potrebbe giudicare. Appreſſo, il Concilio quinto Romano ſotto Papa Simmaco approvò come proprio decreto quella ſentenza d' Ennodio:* Aliorum hominum cauſas Deus voluit per homines terminari: Sedis iſtius Præſulem ſuo ſine quæſtione reſervavit

nuvit arbitrio. Voluit Petri Apoſtoli ſucceſſores Cœlo tantum debere innocentiam. *Nel Concilio generale ottavo alla 7. azione leggiamo così*: Romanum Pontificem de omnium Eccleſiarum Præſulibus judicaſſe; de eo vero neminem judicaſſe legimus. *Scrive Paolo Emilio nel 3. lib. della ſua Storia, che eſſendoſi congregato un gran Concilio di Veſcovi alla preſenza di Carlo Magno per certe coſe oppoſte a Papa Leone Terzo, tutti i Veſcovi inſieme gridarono, che non era lecito ad alcuno di giudicare il Sommo Pontefice. Il Concilio generale Lateranenſe ſotto Aleſſandro III. avendo da fare un decreto del modo d' eleggere il Sommo Pontefice, dice, che biſogna in queſta elezione uſare particolare diligenza, perche ſe ſi erri, non ſi potrà poi aver ricorſo ad alcun ſuperiore; non dice ad alcuno in terra ſuperiore al Papa: leggaſi il cap.* Licet, extra de electione. *Finalmente nel Concilio Lateranenſe ſotto Leone X. nella Seſſione undecima ſi determina eſpreſſamente, che il Papa è ſopra qualſivoglia Concilio, e che però à lui ſolo tocca di convocare, di trasferire, e di licenziare i Concilj. Ora ſe gli ſteſſi Concilj confeſſano d' eſſer ſottopoſti al Papa, chi avrà ardire di dire, che il Concilio è ſopra il Papa, ò che ſi poſſa appellare dal Papa al Concilio?*

LA prima pruova, che l' Autore noſtro porta, è, che quando Marcellino Papa ſagrificò a gl' Idoli per timore della morte, ſi congregò un Concilio grande in Sinueſſa per trattar di queſta cauſa, e tutto il Concilio confeſsò, che non era in ſua podeſtà di giudicar il Papa, e di queſto Concilio ne fà menzione Nicco. ò primo; ilquale non ſolo è vero, che ne faccia menzione; ſi trovano anche gli atti di queſto Concilio. I Parigini dicono prima, che queſto non fù Concilio generale: e che il *Prima ſedes à nemine judicatur*, non comprende il Concilio generale: poi ſi maravigliano, à che propoſito ſi congregaſſe queſto Concilio, ſe tenevano non aver autorità di giudicar queſta cauſa; e non ſi congregò per altro. Di più reſtano attoniti, come negando Marcellino d' aver ſagrificato, i congregati nel Concilio non ſi partiſſero, poiche così veniva ad eſſer finita la cauſa, che ſi trattava: mà, procedendo in eſſa per convincerlo, introduſſero ſette teſtimonj nominati per nomi, che diſſero averlo veduto ſagrificare; poi aggiunſero altri teſtimonj ſino al numero di quattordici: un' altro giorno introduſſero altri quattordici teſtimonj, i quali interrogati da' Veſcovi, diſſero lo ſteſſo: et il terzo giorno eſaminarono altri quarantaquattro teſtimonj per far il numero di ſettantadue, chiamato *la libertà occidua*. Certa coſa è, che l' eſaminar teſtimonj è atto giudiziale di ſuperiore; e certa coſa è, che dopo l' eſame di queſti ſettantadue, Marcellino ſi gettò in terra, e confeſsò il ſuo peccato, e dice il Teſto, che i Veſcovi Subſcripſerunt in ejus damnationem, & damnaverunt eum, et un di loro diſſe, Juſtè ore ſuo condemnatus eſt, & ore ſuo Anathema ſuſcepit Maranata, quoniam ore ſuo condemnatus eſt, nemo enim umquam judicavit Pontificem, nec præſul Sacerdotem ſuum, quoniam prima ſedes non judicabitur à quoquam. E' veriſſimo, che ſpeſſe volte dicono que' Veſcovi, judica cauſam tuam, noſtro judicio non condemnaberis. Mà come queſti s' intendano, reſti al giudizio del Lettore: il fatto par contrario alle parole. Il Pontefice nega, il Concilio riceve contra lui teſtimonj, ſottoſcrive la dannazione, che ſi dee dire? Mà perche il caſo che ſi trattava, era d' infedeltà non ſanno vedere i Parigini, come ſecondo la dottrina preſente non apparteneſſe al Concilio, e ſe quel *Prima ſedes à nemine judicabitur*, s' intende in materia *hæreſis*, è contraria alla Dottrina d' ora; ſe s' intende *in aliis cauſis*, non ſarà à propoſito di quel Concilio. Un' altra difficoltà grande ſi vede in quegli atti. Diocleziano in perſona introduce Marcellino à ſagrificare; ſettantadue teſtimonj ſi accordano per teſtificar del fatto; ſi congrega il Concilio in Sinueſſa; dura trè giorni, et in fine ſi dice. Eſſendo Diocleziano nella guerra di Perſia ebbe avviſo, che 300. Veſcovi, 30. Preti, 3. Diaconi ſi erano congregati, e che nel ſottoſcrivere la ſentenza. Marcellino aveva primo di tutti ſottoſcrit-

to

to il ſuo Anatema : con gran preſtezza andò Diocleziano in Perſia : E tanto più fà la difficoltà, quanto par, che d' ordine ſpeziale di Diocleziano foſſe fatto morire.

Vi è di più, che Marcellino fù ſcomunicato, che così dicono gli atti, e l'Anatema fù ſottoſcritto da lui, e da' Veſcovi. Dà chi fù ſcomunicato? da ſe ſteſſo nò : gli Scolaſtici non vogliono, che poſſa. Dal Concilio? nò : che non lo giudicò, dice l' Autore: Da chi dunque? Se alcun diceſſe *à jure*, da chi è fatto nel Canone? dal Papa, ò dal Concilio? neſſun può far un Canone, che per la traſgreſſione di quello ſia ſcomunicato, nè l'inferiore può far Canone, che leghi il Superiore : è certo ; che Marcellino hà ſentenza d' Anatema, da sè non può averla ; chi glie l'hà data, ſe il Concilio non è Superiore almeno in quella cauſa ? non sò ſcioglie re la contraddizione, che appare trà 'l fatto, e le parole. Due coſe pajono certe di quegli atti, una, che abbiano i Veſcovi detto à Marcellino che giudicaſſe ſe ſteſſo: l'altra, che negando Marcellino il ſuo fallo, eſſi abbiano introdotti, chiamati, & eſaminati teſtimonj, e poſcia Marcellino ſcomunicato: coſe difficili da concordare ; ma che per non eſſer il Concilio Generale, comunque ſieno, non ſono contrarie a' Parigini.

Adduce in ſecondo luogo il Concilio Romano ſotto Silveſtro, dove nell'ultimo Canone ſi dichiara, che la prima ſedia, ch'è quella del Papa non può eſſer giudicata da alcuno : in queſto biſognava, che foſſe portato intero il ſuddetto Canone, perche lo ſteſſo moſtra in che modo s' intenda, che la prima ſedia non può eſſer giudicata da alcuno Imperocche dice: *Nemo judicabit primam ſedem, quoniam omnes ſedes à prima ſede juſtitiam deſiderant temperari ; neque ab Auguſto, neque ab omni Clero, neque à Regibus, neque à populo judex judicabitur* : ſopra queſto Canone dicono i Teologi Parigini, che perciò niſſun giudicherà la prima ſedia, perche tutte le altre ſedie aſpettano la giuſtizia da quella, ma tutte le ſedie congregate inſieme, ch' è il Concilio Generale non poſſono aver controverſia di giuſtizia con altra ſedia, adunque non aſpettano giuſtizia dalla prima : ma bensì tutte le ſedie da sè ſole ſeparatamente poſſono aver controverſia frà loro, per lo che s' intende che ſia ſopra tutte le altre ſedie particolari, e non congregate inſieme, conforme à quello, che il Concilio di Coſtanza allegato di ſopra dice 41. articolo contra Wicleffo, e dicono i Parigini, che quando ſi troverà in qualunque luogo : *Prima ſedes à nemine judicatur*, che s' intende *a nulla alia ſede particulari;* altri riſpondono più preciſamente, che quel Canone non s' intende della Sede Romana, ma di tutte le Patriarcali, perche Niccolò primo Pontefice nella piſtola *ad Michaelem Imperatorem* lo portò per la Chieſa Geroſolimitana ; e queſta piſtola dee eſſer di gran fede preſſo all' Autore, che in queſto teſto l'allega ; perloche non doveva l'Autore contra la mente di Niccolò primo, dire la prima ſedia, & aggiungervi del ſuo quelle parole, cioè, ch'è quella del Papa, perche Niccolò intende, ch' è quella d' ogni Patriarca : Non dubiterà l'Autore ſteſſo, che i Patriarchi non poſſono eſſer giudicati dal Concilio Generale ; adunque quel Canone non oſta, che il Pontefice non poſſa eſſer ſoggetto al Concilio, come Gerſone hà tenuto. Ma ſi maravigliano anche altri, perche negli atti di quel Concilio, ſi dice, che foſſe congregato da S. Silveſtro con conſiglio di Coſtantino il qual primo era battezzato, e nel fine proprio dopo il Canone ſopra allegato, ſi dice, che queſto fù nel ſuo terzo Conſolato. Nel terzo conſolato adunque era Coſtantino battezzato : ma nel capitolo *Coſtantinus* 96. diſt. il batteſimo di Coſtantino ſi mette nel quarto ſuo conſolato, le quali coſe parè, che ſi contraddicano.

Un' altra coſa aggiungono, che l' Illuſtriſſimo Cardinal Baronio hà convinto di falſità il detto *cap. Conſtantinus*, che dice eſſer fatto nel quarto Conſolato di Coſtantino con Gallicano, e queſto coll' autorità d' Ammiano Marcellino, che Coſtantino mai non fù Conſolo con un privato : la qual ragione milita contra queſto Concilio, che nel fine ſ dice fat o

fatto, *Constantino Augusto tertiò, & Prisco Consule* : adunque per la ragione del Cardinal Baronio non si dovrà avere per vero quel Concilio Romano. Notano anche alcuni particolari in quel Concilio, se bene non di tanto momento, che Costantino si chiami, *Donnus*, vocabolo, che non fù in uso, se non dopo alcune centinaja d'anni : & ancora par che dica, che *prima sedes non judicabitur neque à Regibus*, quasi vi fosse Rè alcuno in que' tempi, che si potesse temere, che avesse Imperio in Italia, poiche tutti erano oltre il Danubio, e l'Eufrate, e non Cristiani; & ancora, che nel secondo Canone di quel Concilio nell' ordinazioni Ecclesiastiche à passar da lettore à Sacerdote, vi voglia lo spazio di cinquantacinque anni.

In terzo luogo adduce l'autorità del Concilio Calcedonense, il quale nella terza azione condanna Dioscoro, perche avesse presunto insieme con tutto il Concilio secondo Efesino di giudicare il Papa di Roma : conchiudendo, che se il primo Patriarca, dopo il Romano, insieme con un Concilio Generale, non può giudicar il Papa, segue, che il Concilio sia sopra il Papa. Al che i Parigini brevemente rispondono, che quel Concilio secondo Efesino, che il nostro Autore chiama Concilio Generale, fù conciliabolo e soprannominato con vocabolo molto infame, Predatorio : per lo che in quell'azione terza del Calcedonense allegata dall'Autore, non solo è condannato Dioscoro d'aver scomunicato Leone, ma d'aver ricevuto alla Comunione Eutiche scomunicato dal suo Vescovo per aver usata violenza à Flaviano Costantinopolitano, e per molti altri delitti, ma principalmente per la contumacia, che quel giorno stesso usò contra il Concilio.

Chi volesse dedurre da questa una conchiusione, adunque il Concilio non può dannar un Patriarca Costantinopolitano, non seguirebbe : ma segue ben così, adunque nessun Concilio Predatorio può dannar un Patriarca di Costantinopoli, perche tenga la vera fede Cattolica; e parimente segue, nessun Concilio può a favor dell' eresia procedere contra un Papa, perche insegni la Fede Cattolica. Sono alcuni altri, che avvertiscono, che in quella terza azione furono presentate molte querele, così in voce da presenti, come in iscritto da lontani contra Dioscoro, essendo Dioscoro assente dal Concilio, ma presente nella Città : per lo che il Concilio mandò tre volte à chiamarlo, e ricusando sempre Dioscoro d'andarvi, finalmente risolvettero di condannarlo. Nella condannazione 186. Vescovi diedero il suo voto, e tutti essi voti si trovano formalmente ne gli Atti d'esso Concilio scritto. I Legati di Papa Leone differo così : che Dioscoro aveva, presumendo il primato contra le regole, ricevuto Eutiche : che non permetteva fosse letta la pistola di Leone à Flaviano, e che di questi errori poteva aver perdono; ma poi per aver ardito di scomunicar Leone Arcivescovo della gran Roma, e perche molte accuse erano state presentate a questo Concilio contro di lui di molte scelleratezze, e chiamato trè volte non aveva voluto ubbidire, per ciò Papa Leone per mezzo loro, e del Santo Sinodo, insieme col Beatissimo Pietro Appostolo, lo privava della dignità Episcopale. Anatolio Vescovo di Costantinopoli disse; Ancor' io hò il medesimo parere, e son concorde nella dannazione di Dioscoro, perch' è stato contumace alla citazione, ma della scomunica di Leone non fece menzione alcuna. Massimo d' Antiochia disse : Io concordo nella deposizione di Dioscoro, con Leone di Roma, & Anatolio di Costantinopoli, per essere stato oltre le altre cose disubbidiente alla citazione. Seguitano 184. Vescovi a parlare, & alcun di loro dice; condanno Dioscoro, perch' è stato contumace: altri; condanno Dioscoro conforme al voto d' Anatolio : dal che cavano, che la deposizione di Dioscoro è fatta dal Concilio per molti delitti commessi, sopra i quali chiamato, hà ricusato di comparire. Che poi i Romani abbiano messa tra le cause la scomunica di Papa Leone, e sia stato consentito in quel voto da alcuni, questa non è la sentenza generale del Concilio, e si prova più manifesta-

mente

mente, perche l'intimazione della ſentenza a Dioſcoro, non è negli atti di quel Concilio, ma Evagrio la porta colle formali parole di l. 2. cap. 18. dove le cauſe della dannazione ſi recitano, e la ſcomunica di Leone non vi ſi trova: le parole d'Evagrio ſono. *De his per litteras à Concilio referebatur ad Marianum: & abdicatio per idem Concilium miſſa fuit Dioſcoro, quæ ita ſe habet, Scito te, tum quòd divinos Eccleſiæ Canones contemſeris: tum quod Sancto huic, & Generali Concilio minimè obtemperaveris; tum propter alia multa crimina præter ea, quæ commiſiſſe deprehenſus es, tum quod tertiò vocatus à Sancto hoc, & celebri Concilio, ut illis, quæ ſunt ibi obiecta, reſponderes, non veneris: ſcito, inquam, te propter iſta omnia a Sancto, & Generali Concilio, tertio idus iſtius menſis Octobris Epiſcopatu abdicatum eſſe, & ab omni jure Eccleſiaſtico penitus abalienatum. Quibus verbis in commentarios relatis, miſſiſque, &c.* Aggiungono anche i Parigini, per moſtrare, che il Concilio Calcedonenſe ebbe opinione contraria a quella, che l'Autore gli attribuiſce; che nella prima azione congregati i Senatori, & i Veſcovi in preſenza dell'Imperadrice, ſedendo l'Imperadore, & il Senato in mezzo alla Chieſa, e dalla ſiniſtra i Legati del Papa con Anatolio, & i Veſcovi ſoggetti à lui; dalla deſtra Dioſcoro Aleſſandrino, Giuvenale Geroſolimitano co' loro Veſcovi; i Legati del Papa andarono in mezzo al Concilio, e diſſero, che avevano comandamento dal Papa della Città di Roma, la qual è capo di tutte le Chieſe, che Dioſcoro non doveſſe ſedere in Concilio, e però dimandavano, che ò veramente ſi cacciaſſe fuori, overo che eſſi ne uſcirebbono. I Giudici, & il Senato dimandarono, che oppoſizione ſi faceva à Dioſcoro: riſpoſe vno de' Legati, ch' egli aveva congregato un Concilio ſenza autorità della Sedia Appoſtolica; un' altro Legato diſſe, non poſſiamo contravvenire a' comandamenti del Beatiſſimo Papa, & un' altro di loro diſſe, non poſſiamo ſopportar tanta ingiuria, che ſeda chi dee eſſer giudicato. Comandarono i Giudici, che Dioſcoro ſedeſſe, e ſedeſſero tutti a' luoghi. Nell' ultima azione ancora poſtiſi a ſedere tutti i Padri, & i Giudici; i Legati di Papa Leone dimandarono licenza a' Giudici di parlare, & ottenutala diſſero: jeri, dappoi, che voi uſciſte, e noi vi ſeguitammo, nel Concilio furono fatte certe azioni, le quali ſtimiamo che ſieno contra i Canoni, e la diſciplina Eccleſiaſtica: onde dimandiamo, che voi le facciate rileggere, acciò che tutti veggano, ſe ſono giuſte. Comandarono i Giudizi, che foſſero lette, e fù letto un Canone, dove ſi dice, che i Padri antichi hanno dati gran privilegj alla Sedia di Roma vecchia, per l'Imperio di quella Città; per lo che anche il ſecondo Concilio Coſtantinopolitano hà dati uguali privilegj alla Sedia di Coſtantinopoli, nuova Roma, giudicando, che una Città ornata d' Imperio, e Senato, doveſſe aver privilegj uguali à Roma vecchia, e Maeſtà ne' negozj Eccleſiaſtici, come quella, & eſſer ſeconda dopò lei. Letto il Canone colle ſottoſcrizioni, diſſe uno de' Legati: Vedete con che aſtuzia è proceduto co' Santi Veſcovi, che ſenza metter la copia de' Canoni, de' quali hanno fatta menzione, gli hanno ſforzati à ſottoſcrivere. Gridarono i Veſcovi; neſſuno è ſtato ſforzato; e ſeguitata la contenzione, i Giudici ſentirono, che ambe le parti propone ſſero i Canoni. Fù letto il ſeſto Canone del Concilio Niceno dalla parte de' Coſtantinopolitani, e la lezione fù differente; perche in quello, che leſſero i Romani, erano queſte parole di più nel principio, *quod Eccleſia Romana ſemper habuit primatum*, le quali non ſi trovavano nelle altre copie; letto poi un Canone del Concilio Coſtantinopolitano, i Veſcovi ragionarono aſſai: e finalmente i Giudici domandorono il parere a' Veſcovi; i quali diſſero, che quello, ch'era ſtato determinato, era giuſto: proteſtò uno de' Legati Romani, che ò veramente foſſe caſſato quel decreto, ò veramente notata la ſua proteſtazione contro d' eſſo. Giudichi però il lettore, che opinione aveſſe il Concilio Calcedonenſe della ſuperiorità del Pontefice.

Al Concilio Romano di Simmaco, non negano i Parigini che i Pontefici Romani abbiano tenuto di non dover esser giudicati da alcuno. E che anche i Concilj Provinciali fatti da loro in Roma abbiano confermato lo stesso; ma dicono bene, che mai però nessun Concilio Romano, nè questo V. nè altro è venuto alla specificazione, che non possa esser giudicato il Pontefice dal Conclio Generale: e quando dicono, che non possa il Papa esser giudicato da alcuno, intendono, che non possa esser giudicato da alcuno che non abbia autorità generale nella Chiesa; imperocche avendo il Pontefice autorità generale, non è ragionevole che sia giudicato da chi hà autorità particolare, con che anche rispondono alla Storia, che allega di Leone III. Ma quì sono sforzato a mettere una cosuccia del mio: Paolo Emilio l. 3. della sua Storia racconta questo fatto, dove non però si troverà, che dica, *essendosi congregato un gran Concilio di Vescovi*, come l'Autore lo fà dire. Semplicemente dice prima; che Carlo mandò à Roma Leone con molti Vescovi, e nobili secolari, & egli si trattenne altrove per bisogni pubblici; poi andò à Roma, e quivi udì le accusazioni contra il Pontefice, esaminatele con diligenza, dimandò il parere; & i Vescovi risposero, ch'era bene, che il Pontefice giudicasse se stesso, e fù grato à Carlo esser liberato da far quel giudizio. Rilegga l'Autore il luogo, e vedrà, che non vi è menzione di Concilio, e che più tosto era una convocazione del Consiglio Imperiale, dove erano e secolari, e Vescovi, e che i Vescovi favorivano la causa del Pontefice. E ricordisi anche l'Autore, che oppose di sopra al Decreto di Costanza, perche non fosse fatta la discussione precedente, e non faccia quì tanto fondamento sopra una cosa, che dissero alcuni Vescovi in un fatto particolare convocati improvisamente; che forse parendo loro molta l'innocenza del Pontefice parlarono per esagerazione: non però (dirà Gersone) à pregiudizio de' Concilj Generali, che rappresentano la Chiesa universale autorità. Ma vedi Lettore l'artifizio del nostro Autore, il quale dice: il Concilio Romano Quinto, sotto Papa Simmaco approvò come proprio Decreto quella sentenza d'Ennodio, *Aliorum hominum causas &c.* non si troverà mai in quel Concilio, che particolarmente sia stata approvata quella sentenza, nè meno, che sia nominata: si troverà bene, che disse il Concilio; si porti quì un libretto, ch'è stato scritto da Ennodio contra quelli, che hanno mormorato contra il nostro quarto Sinodo, e questo letto, il Concilio disse; questo libro sia tenuto *integerrimè*, *synodaliter* da tutti, e sia posto fra le azioni de' nostri Sinodi quarto, e quinto, e si tenga come gli altri Decreti delle azioni Sinodali, perche è scritto, e confermato con autorità Sinodale, e Papa Simmaco rispose; si faccia secondo la vostra volontà, e sia posto fra' i Decreti Apostolici, e tenuto per tale. Qui dicono i Parigini, ch'è da sapere, che per *Decreta Synodalia*, overo azioni Sinodali, overo *Decreta Apostolica*, non s'intende un Canone, il quale determini un'articolo, come *de fide*; ma tutte le pistole d'un Pontefice; e chi piglierà il libro de' Concilj vedrà sopra ciascun Pontefice inscritto, *Decreta PP. N.* e poi la sua elezione, la vita, indi le pistole se ve ne sono. E medesimamente ne' Concilj vedrà, che le azioni loro contengono molti colloquj anche improvisi, & alle volte pistole di diversi; le quali cose tutte non sono *de fide*, e nessuno le riceve per tali. Non è persona che dica esser *de fide* le pistole de' Pontefici, massime innanzi Siricio, nè tutto quello, che si vede al presente contenuto in tante narrazioni degli atti de' Concilj Efesino, Calcedonense, & altri seguenti. Sono ricevute le determinazioni de' Concilj, le quali ne gli antichi per lo più saranno quaranta, overo cinquanta carte. E quanto spetta alle Decretali Pontificie per la maggior parte non contengono se non cose non spettanti alla Fede: alcuna volta in una grande pistola vi sarà un solo articolo, come nella celebratissima pistola di San Leone à Flaviano: Per lo che vi è gran differen-

za nel dire; fù approvata la tal propoſizione d' Ennodio, che queſto ſignificherebbe, che foſſe approvata come articolo di Fede; overo fù approvata come articolo di Fede; overo fù approvato il libro d' Ennodio, che queſto non ſignifica, ſe non ch' è un buon libro, e fatto per buon effetto, ma non che tutto quello ch' è dentro ſia *de fide*: e per iſtabilire bene queſta riſpoſta, ſi potrebbe dire all' Autore: queſto libro di molte carte in foglio ſtampate, contiene più di 200. propoſizioni, frà le quali una è quella, che l' Autore porta; ſi dimanda ſe vuole, che tutte ſieno *de fide*, che glie ne ſarà moſtrata alcuna non tale; ſe non le accetterà tutte, come *de fide*, perche vorrà, che ſia *de fide* queſta, e non le altre? Hà penſato di fuggire l' obbiezione con dirci, che fù approvata una ſola ſentenza d' Ennodio; parliamo liberamente; fù approvato il libretto, dov' è frà le molte queſta ſentenza, e però non più approvata dell' altre; ſicche queſta non ſarà *de fide* più, che tutto il libro.

Avvertono anche alcuni, che quel Concilio quarto, chiamato Palmare, fù congregato per metter fine all' imputazioni, ch' erano date a Papa Simmaco, le quali non erano date di coſe ſpettanti al ſuo governo, ma di coſe proprie perſonali, d' adulterj, &c. come bene deduce il Signor Cardinal Baronio, per lo che Ennodio inteſe, che ſimil ſorta di delitti foſſero rimeſſi al giudizio divino, la qual coſa anche Gerſone, e chi ſeguita la ſua opinione, ammette; e che queſto ſia vero in quegli ſteſſi atti del Concilio quinto, ove ſi è approvato il libro di Ennodio; Papa Simmaco, ringraziati i Padri della difeſa tenuta di lui, ſegue, che per l' avvenire ordina, che tali coſe ſi oſſervino non ſolo nel Preſule della Sedia Appoſtolica, ma ancora in tutti i Veſcovi de' Criſtiani: di che ſenza far nuovi decreti vi ſono gli antichi, che le pecore non poſſono riprendere il loro Paſtore, ſe non ſi trova fallare nella Fede, nè accuſarlo per qualunque coſa, ſe non per la ſua ingiuſtizia. La ſentenza d' Ennodio è troppo generale, perche da quella parerebbe, che il Pontefice non foſſe ſoggetto al giudizio umano anche in caſo d' ereſia, poiche egli aſſolutamente dice, ch' è riſervato in tutte le cauſe al giudizio divino. E però prudentemente Papa Simmaco dopo aver detto, ch' eſtendeva lo ſteſſo à tutti i Veſcovi, ſecondo i Canoni antichi, eſcluſe il caſo d' ereſia, e d' ingiuſtizie; e ſenza tanto diſcorrere, il libro d' Ennodio poſto frà i decreti Appoſtolici hà queſto titolo, *In nomine Patris, & Filii, & Spiritus Sancti, præfatio Ennodii, &c. & infra. Compoſitus eſt autem adverſus eos, qui contra Synodos ſcribere præſumpſerant, ut nec de Apoſtolicæ ſedis Præſule, aut quovis alio Epiſcopo, talia à quoquam præſumantur, qualia de Papa Simmaco præſumpta fuerunt.*

Per lo che dicono i Parigini, che queſto luogo ſerve à provar la dottrina di Gerſone, e per modo alcuno non gli è contraria. Si può ben credere, che l' Autore come dottiſſimo abbia conoſciuta la debolezza dell' argomento, perche non hà fatta menzione, nè del Sinodo Palmare, nè dell' approvazione di tutto il libro d' Ennodio, nè della eſtenſione della cauſa di Simmaco alla cauſa di tutti i Veſcovi, nè meno hà voluto dal luogo allegato cavar alcuna conchiuſione. Quanto all' ottavo Concilio ſarebbe ſtato meglio, che l' Autore, oltre il dirci, leggiamo nella ſettima azione, aveſſe anche aggiunto di chi furono le parole, che hà lette. Imperocche ſono parole d' Adriano Papa Romano dette in un Sinodo Romano, e rilette inſieme con molte altre coſe; ſopra le quali però il Concilio non determina coſa alcuna; ma leggiamo noi ne' Canoni dell' iſteſſo Concilio 8. determinati da lui, queſte parole, *porrò ſi Synodus univerſalis fuerit congregata, & facta fuerit etiam de ſancta Romanorum Eccleſia quævis ambiguitas, & controverſia, oportet venerabiliter, & cum convenienti reverentia de propoſita quæſtione ſciſcitari, & ſolutionem accipere, aut proficere, & profectum facere; non tamen audacter ſententiam dicere contra ſummos ſenioris Romæ Pontifices.* Si ammette la ſentenza non audace.

Segue un' altra pruova del Concilio Lateranenſe ſotto Aleſſandro terzo, nel

nel capitolo *licet de electione*, dove avendosi à far un decreto del modo d'eleggere il sommo Pontefice, dice che bisogna in questa elezione usar particolar diligenza; perche se si erri, non si potrà poi aver ricorso ad alcun superiore; perche non vi è alcuno in terra superiore al Papa: Hà ben l'Autore aggiunto del suo quelle parole; *perche non vi è alcun in terra superiore al Papa*, che son troppo significanti; non dice altro il Capitolo del Concilio, se non, che non si potrà aver ricorso al superiore: bastava portare le sole parole del Concilio e non aggiungervi del suo, come cosa del Concilio appunto quello, ch'è in controversia. Ma questo luogo fà contra l'Autor nostro, perche di sopra tante volte hà detto, che il Papa dubbio è soggetto al Concilio, tanto più il Papa intruso; adunque quando dice, se si erri nella elezione, non vi è superiore: anzi, così per la sua, come per l'universale opinione, sempre, che vi è difficoltà nell'elezione, al Concilio appartiene il giudizio; adunque vuol dire il detto cap. *licet*, che non vi è superiore attualmente in essere, perche sempre il Concilio non è congregato: dal che si vede, che contra la mente propria l'Autore gli hà aggiunto, *perche non vi è alcun in terra superiore al Papa*: perche quando si è errato, ò vi è dubbio d'errore nella elezione, egli stesso afferma, che vi è in terra superiore al Papa, e che questi è il Concilio.

Al Concilio Lateranense il Signor Cardinale Bellarmino nel lib. 2. de auc. Concil. cap. 13. dice, che espressissimamente hà diffinita questa controversia: ma perche dubbitano alcuni, se fosse generale, perciò la quistione resta in piedi ancora trà i Cattolici; e nel capitolo 17. (non appare se per contraddirsi ò per confermare il medesimo) dice, essere dubbio, se il detto Concilio abbia diffinita questa cosa, come decreto *de Fide Catholica*. Perloche pare superfluo portar contra Gersone un' autorità, la quale patisca (per la dottrina dello stesso, che la porta) tante perplessità, e che si dubiti dell'autorità di quel Concilio, & anche della diffinizione. Mà Domenico Soto parla ben chiaro; imperocche l. 6. de just. & jur. q. 1. a. 6. disputa contra i Monti di Pietà, i quali sono ben certo approvati in quel Concilio con queste parole: *Sacro approbante Concilio declaramus, & definimus montes pietatis &c.* E comanda sotto pena di scomunica *latæ sententiæ*, che nessuno ardisca di disputarne contra; ne in parole ne in iscritto; e vedendo il detto Soto quanto questo fosse contra l'opinione sua, che gli danna, risponde: che tutti gli Atti di quel Concilio non sono ricevuti, ne posti in uso. Ma i Parigini dicono di più, che in quel Concilio mai non intervennero 100. Vescovi; & in particolare in quella ii. sessione, che l'Autore allega quì, compresi quei di Corte, & i titolati senza Diocesi, furono 64. Vescovi, quasi tutti di luoghi circostanti a Roma. Aggiungono, che non si può chiamar determinazione d'un Concilio tutto quello, che incidentemente si dice in decreto fuori del principale, che s'intende di diffinire. Ma nella Bolla, di cui parliamo, s'intende solo annullare la prammatica, e quest' è la sostanza del decreto: ma poi nell' annullarla, si risponda à chi la sosteneva in virtù del Concilio di Basilea, e si dica, ch'esso Concilio fù trasferito da Eugenio, e che perciò non sia d'alcun valore; perche il Papa può trasferire i Concilj, come quegli, che hà autorità sopra loro, questo non appartiene alla sostanza di quella Bolla; ma è evacuazione d'una ragione contraria, e perciò non è diffinizione: perloche bene il Signor Cardinale Bellarmino, nel secondo luogo allegato, hà rivocato quello che aveva detto nel primo, cioè che quel Concilio hà espressissimamente diffinito, & ha detto, che è in dubbio se quella sia diffinizione. La comune sentenza di tutti i Teologi è, che le ragioni, le quali si portano in una diffinizione, non s'intendano esse diffinite. Sarebbe una cosa molto maravigliosa, che formando un decreto di cosa particolare, com'è la rivocazione della prammatica che non è cosa di fede, incidentemente si diffinisse un' articolo di fede;

ſicche il principale non foſſe di fede, e l'acceſſorio di neceſſità foſſe di fede.

Aggiungono di più i Parigini; che per provare, che il Pontefice Romano abbia autorità ſopra i Concilj, ſi porta in quel luogo un numero di Storie, ch'eccedono 15 e finalmente il libro d'Aimaro *de Synodis*; perloche biſognerebbe dire, che tutte quelle Storie foſſero *de fide*, e moſtrano i Parigini apertamente, che alcune d'eſſe Storie fedelmente recitate, dicono il contrario; ma ſarebbe troppo lungo portar qui tanti particolari. Alcuni anche riſpondono, che non dice la Bolla, che il Pontefice abbia autorità ſopra i Concilj, ma dice conſtare dalle divine Scritture, e da'detti de'Padri, e Pontefici Romani, e Canoni, e Concilj, che il Pontefice Romano abbia autorità ſopra i Concilj generali; ſicche non s'intende eſſer vero, ſe non *quatenus inde conſtat*; perloche biſogna prima farlo conſtare, e vedere il ſenſo delle Scritture, e de'detti de' Padri; poiche il Concilio non lo aſſeriſce da ſe ſteſſo, ma, cioè per quanto conſta dalle Scritture, e dalle altre coſe allegate.

Un'altro Dottore propone una difficoltà molto maggiore, che nel principio di queſta Bolla del Concilio ſi dice, che Criſto, *Petrum ejuſque ſucceſſores Vicarios ſuos inſtituit, quibus ex libri Regum teſtimonio, ita obedire neceſſe eſt, ut qui non obedierit, morte moriatur.* Il che ſe foſſe un articolo di fede ſarebbe molto ſevero, che ogni diſubbidienza al Pontefice foſſe punita di morte; e certo il Mondo non l'hà ricevuto, nè forſe mai lo riceverà. Però aggiunge lo ſteſſo Dottore, che non sà intendere come innanzi che vi foſſe Papa, tanti anni nel libro de'Rè, s'abbia parlato di lui; appreſſo dice aver letti tutti quatro i libri de'Rè, ne aver mai trovata tal coſa. Ma laſciamo l'autorità di queſto Concilio perche i Dottori, che ſeguono Gerſone, non la ricevono; E ciaſcuna delle otto riſpoſte datele, ſolve da ſe ſteſſa l'argomento.

Per fine come per un Achille porta l'Autore una ragione fondata nella parola di Dio; dicendo.

MA veggiamo ſe la ragione fondata nella parola di Dio teſtifica la ſteſſa verità.

La Chieſa ſanta non è ſimile alla Repubblica di Venezia, ò di Genova, ò d'altra Città, che dà al ſuo Doge quella podeſtà, che le piace, e però ſi può dire, che la Repubblica è ſopra il Principe. Nè meno è ſimile ad un Regno terreno, nel quale i popoli trasferiſcono la loro autorità nel Monarca, & in certi caſi poſſono liberarſi dal dominio Regio, e ridurſi al governo de' Magiſtrati inferiori, come fecero i Romani, quando paſſarono dal dominio Regio al governo Conſolare. Perche la Chieſa di Criſto è un Regno perfettiſſimo, & una Monarchia aſſoluta che non dipende da' Popoli, nè da eſſi hà la ſua origine: ma dipende ſolo dalla volontà divina. Ego autem (*dice Criſto nel Salmo* 2.) conſtitutus ſum Rex ab eo ſuper Sion montem ſanctum ejus. *E l'Angelo ſanto diſſe alla Vergine, Luc.* 1. Dabit ei Dominus ſedem David patris ejus, & regnabit in domo Jacobi in æternum, & Regni ejus non erit finis. *Et in mille altri luoghi ſi legge il medeſimo. E che non dipenda queſto Regno da gli uomini lo moſtra Criſto: quando dice:* Non vos me elegiſtis ſed elegi vos. *Joan.* 15. *E noi lo confeſſeremo quando diremo:* Feciſti nos Deo noſtro Regnum *Apoc.* 5. *E queſta è la cauſa, che queſto Regno ſi aſſomiglia nelle Scritture alla famiglia.* Quis eſt ſervus, & prudens, quem conſtituit Dominus ſuper familiam ſuam? *Matt.* 24 *perche il Padre di famiglia non dipende dalla famiglia, nè hà da lei la ſua autorità. Ora eſſendo queſto veriſſimo, ne ſeguita per neceſſaria conſeguenza, che il Vicario generale di Criſto non dipenda dalla Chieſa; ma ſolo da Criſto, dal quale ha tutta la ſua autorità, come ancora veggiamo ne' Regni terreni, che il Vicerè non hà l'autorità dal Regno, mà dal Rè, nè può eſſere giudicato ò punito da'popoli, ma ſolo dal padrone. Ecco dunque come il Gerſone ſi è ingannato, e chi le ſeguita s'inganna, e và contra la dottrina delle Scritture ſante, de' ſacri Concilj, e della manifeſta ragione.*

Tu vedrai quì lettore un artifizio mirabile, col quale l'Autore ti vuol condurre da Criſto ſommo Pontefice eterno ad un ſommo Pontefice temporale, e quando ti avrà ſtabilita la relazione, che la Santa Chieſa hà verſo la Maeſtà divina, ti conchiuderà poi della rela-

zione verso il Papa. Rispondono i Parigini, così tenere la dottrina de' Cattolici, che Dio hà chiamata la Chiesa alla fede, & al culto suo, e che le hà proposto per capo Cristo in perpetuo, il quale prima mortale in terra la reggesse in presenza corporale, ma ascesо in Cielo la governasse coll' interiore influsso, & assistenza invisibile fino al fine del Mondo: questo significa *ego autem constitutus sum rex ab eo*. Questo significa: *Dabit ei dominus sedem &c. & regnabit in æternum*: questo è, *non vos me elegistis, sed ego elegi vos*. Quest'è il regno dell' Apocalisse, *& fecisti nos Deo nostro regnum*, questo Cristo è il Padre di famiglia, ch'è padrone di lei, & ella di lui è figliuola, e serva, la quale per esser composta d'uomini visibili hà voluto esso Padre, che fosse anche retta da uomo visibile, & hà constituita l'autorità, che dovesse avere, e ne hà instituito uno innanzi, che la Chiesa fosse fondata; ma nel rimanente del tempo dopo fondata, hà lasciata in terra la podestà d'eleggerne il successore: Ora con questa dottrina, la quale sò di certo, che l'Autore ammetterà, anzi dirà, che senza lei nessuno è Cattolico; si risponde alla ragione, che non è la Chiesa una Repubblica, come Venezia, nè come Genova, che dà quanta autorità le piace al suo Doge, nè un Regno, che possa mutar modi di governarsi, invisibilmente, ò visibilmente; perche Cristo hà prescritto il modo: nè meno è un Regno come Francia, che abbia un sangue Regio, dove i Rè succedono per natività, nè come alcuni altri; per testamento: ma quanto al governo interiore, e puro spirituale, non è simile ad alcuno, perche hà un Rè perpetuo, & immortale; nel governo visibile, hà un Ministro quanto all' autorità instituito da Cristo, & indipendente dalla Chiesa; quanto all' applicazione dell' autorità alla persona, elettivo, e dipende da lei: laonde quando allega: *Ego autem constitutus sum Rex ab eo: dabit ei Dominus: non vos me elegistis: fecisti nos Deo nostro Regnum*: Tutti questi luoghi, & altri tali s'intendono del Regno invisibile, spirituale, interiore, dove il Papa non hà governo alcuno, ma solo il Salvatore, che conosce i cuori, e può influire in loro, e donar loro le grazie, & i doni, per li quali sono fatti Cittadini della Gerusalemme celeste. Cristo ancora è quel Padre di famiglia, che da lei non dipende; il sommo Pontefice è un servo prepostо alla famiglia dal Padre quanto all'autorità, mà che la famiglia stessa si hà prepostо quanto all'elezione della persona; e quanto all' autorità ella è da Cristo, ma quanto all' applicazione, è dalla Chiesa. Ma l'Autore fà la Chiesa una famiglia dipendente dal Padre, il quale confessa esser Cristo, e quando hà stabilito questo, conchiude, che il Padre non dipende dalla famiglia, nè hà da lei l'autorità sua: adunque il Papa non può esser sogget o alla Chiesa, e fà transito dal Padre di famiglia, ch'è Cristo, al dispensatore eletto da essa famiglia, ch'è il Papa. Stia fermo nella similitudine, perche nel Vangelo mai non troverà, che il Padre di famiglia sia detto alcun altro, se non Dio Padre, overo Cristo suo figliuolo naturale. Il Ministro è servo, la proprietà di Dio non conviene attribuire ad altri, perloche l'esempio serve mirabilmente à Gersone, siccome anche è molto à proposito suo l'esempio del Vicerè, che l'Autore porta: Se un Rè di Francia, come San Lodovico nono, andasse al conquisto di Terra santa, e dicesse al Regno, Vi lascio mio Cugino Vicerè, con autorità d' amministrar giustizia, ma non di far leggi, nè congregar Stati, &c. e quando questi mancherà, eleggetene un' altro colla stessa autorità; l'autorità dell' eletto sarebbe dal Rè, e Padrone, la persona, che il Regno eleggesse, sarebbe soggetta al Regno. Quest'è quello, che Gersone per tutte l'Opere sue insegna, dove si vede veramente la forza della ragione conchiudere per lui.

Dalle suddette cose, io non voglio conchiudere, che l'opinione di Gersone in questo punto della suprema podestà Ecclesiastica sia nè vera, nè falsa: ma solo, che la conchiusione dell'Autore, che Gersone si è ingannato, e chi lo siegue s'inganna, e và contra la dottrina delle Scritture sante, de' sacri Concilj, e della manifesta ragione, hà bisogno d' altre

tre pruove, che delle ſopraddette. Segue l'Autore.

E *Se diceſſe quello, che ſoleva dire lo ſteſſo Gerſone, è pure ſcritto in San Matteo al cap.* 18. Dic Eccleſiæ, & ſi Eccleſiam non audierit, ſit tibi ſicut ethnicus, & publicanus; *riſponderei, che in quel luogo per la Chieſa s'intende il Prelato, ch'è capo della Chieſa, e così l'eſpone S. Gio: Griſoſtomo omelia* 61. in Matth. *e Papa Innocenzio terzo cap.* Novit, de judiciis, *e così dimoſtra la pratica della Chieſa univerſale di tutto il Mondo, e di tutti i tempi, che chi vuol denunziare un peccatore alla Chieſa, & oſſervare queſto precetto, non congrega un Concilio, ma ricorre al Veſcovo, ò al ſuo Vicario.*

NOn baſta all'Autore aver diſputato con Gerſone, che ancora ſolve le ſue ragioni; ma in luogo di molte, che Gerſone porta, e deduce ſi contenta l'Autore di metterne una ſola, e ſcioglierla; e queſta è cavata dall'autorità di S. Matteo, *Dic Eccleſiæ*, alla quale riſponde: *Eccleſiæ id eſt Prælato*, e fà Autore di tale ſpoſizione S. Gio: Griſoſtomo, ſe ben dicono i Parigini, che S. Gio: Griſoſtomo non dice così; mà pare, che quando una coſa è ſolita d'allegarſi, ognun l'allega ſenza vederla; Eſpone S. Gio: Griſoſtomo, *Dic Eccleſiæ præſulibus ſcilicet, ac præſidentibus:* queſt'è quello, che Gerſone dice *Eccleſiæ repræſentativè*: perche non potendoſi congregare tutta, vien rappreſentata dalla Congregazione de' Preſuli, e Preſidenti, e però aggiungono, che non ſi può *nomine Eccleſiæ*, intender una perſona, perche vanamente ſarebbe ſoggiunto: *Si duo ex vobis conſenſerint ſuper terram, de omni re quacumque petierint, fiet illis à Patre meo, qui in cœlis eſt. Ubi enim ſunt duo, vel tres congregati in nomine meo, ibi ſum in medio eorum.* E di queſta intelligenza portano per confermazione, che San Paolo il quale ricevette la denunzia contra l'inceſtuoſo; *Omnino auditur inter vos fornicatio &c.* Segue: *Ego quidem abſens corpore, præſens autem ſpiritu, jam judicavi ut præſens, eum, qui ſic operatus eſt, in nomine Domini Noſtri Jeſu Chriſti, congregatis vobis, & meo ſpiritu, cum virtute Domini Jeſu, tradere hujuſmodi hominem Satanæ.* Dove notano, che San Paolo, che ſi ritrovava in Filippi, non ſcriſſe per un ſuo Breve. Io ſcomunico il tale: ma ſcriſſe alla Chieſa, che congregata col ſuo ſpirito lo faceſſe; perloche non repugna à S. Gio: Griſoſtomo, che *Præſulibus & præſidentibus* s'intenda anche del Concilio generale. Di ſopra fù anche propoſta la difficoltà, ſe *Dic Eccleſiæ*, voleſſe dire, *Dic tibi ipſi*. Quanto alla pratica, la qual moſtra; che, *Dic Eccleſiæ*, s'intende *Prælato*, perche ſi ricorre al Veſcovo, o al ſuo Vicario; dell'antica hò parlato coll'autorità di S. Paolo: quanto alla pratica moderna è vero, al preſente il Veſcovo, & il Vicario ſcomunicano ſenza conſiglio, e participazione d'alcuno; molte volte anche il Notajo ſolamente, e quello che più importa per autorità delegata un Cherico di prima tonſura, deputato Commeſſario in qualche cauſa particolare ben leggiera, ſcomunica un Sacerdote: anzi Leone decimo nel Concilio Lateranenſe, nella ſeſſione undecima, con una ſua conſtituzione perpetua hà data facoltà ad un ſecolare di ſcomunicare anche i Veſcovi, e quello, che più importa; dice Navaro, cap. 27. num. 11. che, ſe alcuno impetrerà la ſcomunica da qualche Prelato, ſe l'impetrante non avrà intenzione, che quello ſia ſcomunicato, non ſarà ſcomunicato. Ancora lo ſteſſo Autore cap. 23. num. 194. dice, che nella ſcomunica *lata ipſo jure*, contra quello, che non paga la penſione, verbi gratia, la Vigilia di Natale, non s'incorre da chi non la paga, anche dopo molti meſi, & anni, ſe chi n'è creditore, non vuole, ch'egli incorra, ma ſe anche più meſi, overo anni dopo, vorrà, che ſia incorſo, ſi reputa incorſo dal giorno del debito, cioè dalla vigilia di Natale, così è lo ſtile della Corte. Queſte ſono le pratiche, che ſono in oſſervanza, delle quali altro non dico, ſe non che naſcono dall'interpretazione, che l'Autore approva.

9 LA nona consideratione è, che non s' incorre nello sprezzo delle chiavi, quando il Papa abusa enormissimamente, e scandalosissimamente della sua podestà. *Questa consideratione è vera in sè, ma è ingiuriosissima insieme alla Sant. di N. S & alla santa Sede Appostolica come se fosse solita abusare in quel modo delle chiavi del Regno del Cielo. Simili sono le arti degli Eretici moderni, che per fare al Mondo odiosa la podestà Pontificia, spargono le più infami calunnie, che la malignità di Satanasso loro capo sà loro insegnare; e dovrebbono i Veneziani stessi abborrire, e punire simili difensori.*

QUì è facilissimo il difendere Gersone, poiche, chi tratta quel che occorre in un caso possibile, & anche avvenuto, non fà ingiuria a quelli, che operano bene, ma nota quelli, che operano male: perloche non è ingiuriosa questa consideratione verso la santa Sede Appostolica, la quale mai non opera male, se ben per la fragilità umana alcuno sedendo in quella, hà commesso qualche fallo. Quelli, che scrivono le vite de' Pontefici (e Platina in particolare) ne numerano tanti, che pigliando il tempo dall' anno 820. in più, sarà difficil cosa dire, se sia maggiore il numero de' buoni, ò de' cattivi. Si potrebbe per la ragione dell'Autore dire, che sia molto ingiurioso alla persona di Papa Gregorio secondo, & alla Sede Appostolica, il *cap. si Papa* di Bonifacio Martire, dove dice, se il Papa sarà negligente della fraterna salute, inutile, e rimesso nelle sue opere, taciturno nel bene, e condurrà innumerabili popoli a caterva nell' Inferno, nessuno lo riprenda; quasi che Bonifacio perciò dica, che la Sede Appostolica sia solita a commetter tali falli. Non segue, nè è vero, che gli Eretici soli riprendano le azioni cattive, ma molto più gli Scrittori Ecclesiastici, e gli Storici Cattolici. Non dirò di Platina, che n'è tutto pieno, ma tutti gli Storici Tedeschi, Regino, Luitprando, Sigeberto, Otthon; de' Francesi Ahimo, Addo e così gli Italiani di tutti tempi, e per non andar cercando i vecchi, ogn' uno hà in mano Francesco Guicciardini, quantunque molte cose ne sieno state levate, e si può vedere come parli. E' differente il modo di dire degli Eretici, da quello di Gersone; essi riprendono la dottrina, Gersone parla degli abusi. Chi leggerà S. Bernardo *de consideratione ad Eugenium*, non riprenderà quattro parole di Gersone, massime che le considerazioni sue sono in causa necessaria: ognun può maravigliarsi d' una tanta contraddizione, che la consideratione di Gersone sia vera in sè, ma ingiuriosissima alla Sede Appostolica: quasi, che la Sede Appostolica riceva ingiuria dalla verità. Non può ricevere ingiuria dalla verità se non chi si fonda sopra la falsità. E così parimente, che sia vera in sè, ma simile alle arti degli Eretici moderni; quasi che Gersone già cento, e cinquanta anni abbia potuto imparar dagli Eretici moderni: questo è simile al proibire l' uso della Scrittura divina, perche gli Eretici se ne servono. Che la consideratione sia vera in sè, e che i Veneziani la debbano abborrire, non par troppo buona dottrina insegnare ad abborrire la verità, & una verità necessaria al mantenimento della libertà, e podestà, che Dio hà loro data. L' ultima parte poi, dove l' Autore dice, che dovrebbono punir simili difensori, non s' intende bene: Io difendo al presente l' innocenza di Gersone, ma quando l' Autor scriveva, non sò chi fossero i difensori suoi; oltre che il punire i difensori della verità opportunamente detta, & in causa necessaria, non è solito à farsi da alcun Principe giusto, e pio, e spezialmente dalla Repubblica, la quale hà sempre professata la verità Cattolica. Ben si può dire à chi la verità necessaria dispiace: *Qui male agit, odit lucem*. E non fallerebbe, chi dicesse, che la dottrina dell' Autore fosse ingiuriosissima à tutto il Clero, & à tutta la Chiesa, poiche non vuole che sia ripreso *chi volesse rapir i tesori della Chiesa, usurpar l' eredità, ò ridurre in servitù vile il Clero, co' suoi beni, ò spogliarlo senza causa delle sue ragioni*; che queste sono le parole di Gersone, le quali sarebbe stato bene, che l' Autore avesse portate quì.

10 LA decima consideraziõne è, che non incorrono nel dispregio delle chiavi quelli, che procurano di difendersi contra tali presenti sentenze per mezzo della podestà secolare, perche la legge naturale insegna con forza resistere alla forza. *Questa è una pernitiosa dottrina, e dalla quale possono succedere infiniti scandali, perche se bene quella sentenza è vera*, vim vi repellere licet: *cioè, è lecito resistere con violenza alla violenza; nondimeno hà molte limitazioni, perche dee essere forza ingiusta: che non abbia rimedio, se non colla forza: che la resistenza sia incontanente: & altre, come dichiarano Silvest.* verb. Bellum, *e gli altri Dottori, che trattano questa materia: e però se non s' applica à certi particolari con molta prudenza è causa di grandissimi disordini. Quando gli sbirri prendono alcuno, e gli legano le mani, certo è, che gli fanno violenza, e nondimeno non gli è lecito far violenza agli sbirri, sotto pretesto che si può resistere con violenza alla violenza. Similmente quando si legano i forzati al banco della galea, o con aspre battiture sono constretti à vogare, chi dubita che loro si usa gran violenza? e tuttavia non dirà alcuno ch' abbia giudizio, che sia lecito loro sotto il medesimo pretesto far violenza al Comito: parimente quando uno è sforzato dal superiore ò Ecclesiastico, ò secolare, à restituire ad altri la roba, ò la fama, ò servare la fede, e le promesse, non si può dire, che colui così sforzato possa con forza resistere, e voltarsi contro del suo superiore. E per lasciare infiniti altri esempj, quando tal volta i Magistrati, ò Principi impongono gravezze à popoli, e gli sforzano a pagarle; non credo che loro piacerebbe, se alcuno insegnasse a' popoli a far ribellione sotto pretesto, che* vim vi repellere licet. *E che gran confusione sarebbe nelle case, e nelle Città, e ne' Regni, se ad ogni forza si potesse resistere con dire, che di ragione naturale è lecito resistere con violenza alla violenza? Ma se si parla della forza, che usano i Prelati, quando colle censure constringono i sudditi ad ubbidire, certo è che non è lecito resistere con forza: perche se chi non vuole udire la Chiesa, dee essere à noi secondo il comandamento del Signore, come gentile, e pubblicano, certo che chi con forza vorrà resistere alla Chiesa, sarà a noi peggio che gentile, e pubblicano. E quanto al ricorso à Principi secolari in materia di scomuniche, già il Sacro Concilio di Trento hà proveduto, vietando espressamente Sess. 25. cap. 3. a' Principi secolari, che non impediscano i Prelati acciò non scomunichino, nè comandino che sieno revocate le scomuniche già uscite fuori, essendo che questo non è uffizio loro. Finalmente se venghiamo al negozio che oggi si tratta, è fuori d' ogni proposito l' addurre quel principio,* vim vi repellere licet: *perche la forza, che fà Nostro Signore alla Repubblica Veneta, è forza paterna, e giusta, conforme alla Scrittura, ed i sacri Canoni, & usata in ogni rimedio pronto senza ricorrere à forza, ò ad umiltà, senza la quale ogni altro rimedio è vano.*

NElla decima considerazione, se il dire, che alla forza delle pretese sentenze si possa resistere per legge naturale colla forza, è pernitiosa dottrina, adunque il Cardinal Bellarmino hà insegnata una pernitiosa dottrina nel suo libro *de Romano Pontifice*, che abbiamo allegato di sopra, dove con chiarissime parole stabilisce questa sentenza: e della medesima pernitie sono Autori i Cardinali Turrecremata, e Gaetano allegati da lui, e Domenico Soto, e Francesco Vittoria, & altri moderni innumerabili, che seguendo l' un l' altro confermano questa sentenza: e non è vero, che da questa dottrina possano nascere infiniti scandali, anzi si dirà, che dalla contraria nascerebbono; perche s' introdurrebbe la tirannide nella Chiesa, che come delitto pubblico è più pernitioso; siccome non è meno vero, che per questa dottrina nascerebbono confusioni nelle case, e Città, perche ognuno si potrebbe difendere dagli sbirri, e dal Comito in Galea, e dal Principe, che fà pagare le gravezze. Imperocche due, che contendono insieme non possono aver la giustizia amendue dal loro canto, ma è necessario, che se chi fà for-

ra, la fà legittimamente, la difesa sia illegitima, e dove la difesa è legittima, è necessario che sia illegitima la forza. Sa molto bene l'Autore, se ben lo dissimula quì, che quando la legge dice *vim vi repellere licet*, intende *de vi injustè illata*; per lo che non è vera l'universale, ch'egli cava, quando dice; se ad ogni forza si potesse opporre la forza; non avendo detto nè la legge, nè Gersone, nè alcuna persona, *omnem vim vi repellere licet*, per lo che non segue la conseguenza degli sbirri, e del Comito, e del Principe, che riscuote le giuste gravezze, nè del Magistrato, che condanna a restituir roba, ò fama, & osservar le promesse, perche queste sono forze legittime: è ben a proposito la conseguenza, che deduce dalla forza, che usa l'Ecclesiastico quando s'intromette in voler far restituir roba, fama, ò mantener promesse, che sono cose spettanti al secolare: nelle quali non hà da ingerirsi l'Ecclesiastico se non nel foro penitenziale; ma quando l'Autore dice, che se si parla della forza, che usano i Prelati quando colle censure costringono i sudditi ad ubbidire, certo è, che non è lecito resistere con forza, perche se chi non vuole ubbidir alla Chiesa dee esser come gentile, e pubblicano, tanto peggio è chi vuole resistere colla forza. Qui ò si parla universalmente di tutte le censure, comprendendo anche l'invalide, ò vero delle valide solamente: se di tutte si parla, e che l'Autore voglia, che il far resistenza alle censure nulle, sia peggio, che da gentile, è una dottrina stravagante, falsa, erronea, e contraria alla legge naturale, & alla dottrina de' Cardinali suddetti, e dello stesso Bellarmino: ma se intende delle valide solamente, è dottrina ottima, e non contraria à Gersone, anzi confermata da lui, perche Gersone nella considerazione parla delle censure pretese, che non sono giuridiche, ma violente, e se alcuna Congregazione ne pronunzia di tali, non è convocata nel nome di Cristo, nè Cristo vi è presente, e chi non l'ode è buon Cristiano, e così i Canoni, che Graziano adduce c. 11. q. 3. insegnano. Circa la Chiesa di Dio; che si dee aver per gentile chi non l'ode, e chi le resisterà peggiore, perche la difesa sarà ingiusta contra così giusto precetto, attesocche ella non porta mai altra parola, che quella di Cristo; per sè Chiesa s'intende una podestà soggetta a gli errori, massime se non solo per ragione apparisca tale, ma si veggano anco in lei errori cotidiani; quando fallerà nel suo comandare, chi si difenderà, userà le forze legittimamente, e non offenderà Dio, perche non và contra la Chiesa, ma contra l'error umano, che trasporta fuori della dottrina della Chiesa. Ma l'Autore propostaci la proposizione vera nelle censure valide, l'hà sotto coperta d'universale applicata all'invalide: artifizio ormai noto, e costumato in tutti questi discorsi. Resta adunque stabilita la proposizione, quando l'assalitore usa forza illegitima: & anche lo stesso Autore pur il dice, perche volendo limitare la proposizione, mette trè limitazioni: una è, che la forza sia ingiusta: l'altra, che non ci sia altro rimedio: la terza, che sia incontanente: Intorno a che bisogna pur dire una parola, acciochè coll'ambiguità del vocabolo secondo il solito non restiamo ingannati. Perche incontanente, non significa un'indivisibile, ma s'intende secondo la materia soggetta: perche se ad un Principe è sorpresa una fortezza, la ricupererà incontanente, se bene hà bisogno d'un'anno a metter in ordine l'esercito, anzi lo farà incontanente se avrà bisogno di far le sue leghe, & altre convenzioni, dove consumerà più anni. Conviene anche, che ci guardiamo dall'ambiguità della seconda limitazione, che non vi sia altro rimedio. Imperocche se per altro rimedio, egli intende rimedio legittimo, se gli ammette, e così la sua limitazione è nella stessa proposizione: perche ognuno, che dice, *vim vi repellere licet*, aggiunge; ò sotto intende, *cum moderamine inculpatæ tutelæ*: ma se per rimedio l'Autore intende un rimedio pregiudiziale all'offeso, tutte le forze ingiuste hanno altro rimedio, che la resistenza: e quest'è il sop-

por-

portare, & il pigliarſele in pazienza: ma a queſta ſorta di rimedio neſſuno è tenuto, anzi molte volte, uſandolo, commetterebbe peccato, quando cioè il rimedio cedeſſe non in pregiudizio proprio ſolamente, ma anche in pregiudizio altrui. Vedi Lettore come coll'artifizioſa ambiguità procurava di traſportarti: prima egli dice eſſer vera la propoſizione con limitazione, che non vi ſia altro rimedio, e poi interpoſte molte, e lunghe parole, dice, che la Repubblica Veneta hà il rimedio pronto ſenza ricorrere alla forza, nè ad ajuto d' altri Principi, e queſt' è l' ubbidienza. Beniſſimo, queſt è rimedio, ma pregiudiziale, e non tanto alla libertà, che Dio le hà data, ma ancora alla vita, roba, e all'onore de' ſuoi ſudditi. Perloche non è obbligata ad uſarlo, e per l'altro pregiudizio, peccherebbe, quando l'uſaſſe. Se poi ogni altro rimedio ſia vano, come l' Autore dice, a Dio appartiene di diſporlo, & all'evento di moſtrarlo. Sarà pregato l'Autore a non dare il ſuo giudizio innanzi tempo, acciocchè non gli ſia detto, *mihi autem pro minimo eſt, ut à vobis judicer, aut ab humano die*; che la forza la quale uſa il Pontefice ſia giuſta, e paterna, il che appartiene alla prima limitazione, queſt' è il punto controverſo, e del quale biſognerebbe trattare, e l'Autore, ſe lo paſſa con una ſola affermazione.

Non ſappiamo vedere à quale Scrittura dica l' Autore, ch' è conforme: non è al cap. 13. à Romani; nè al terzo della piſtola a Timoteo: nè al ſecondo della prima di San Pietro: nè al 22. di San Matteo, nè a' dodici Canoni, che trattano di queſta materia, 11. quæſtio. 31. Che ſia uſato in ogni tempo nella Chieſa, non lo veggiamo innanzi l'anno mille della noſtra ſalute: dopo è vero, che alcune volte da' Pontefici Romani è ſtato adoperato, ma ſempre loro è ſtata fatta la debita reſiſtenza, quando hanno abuſato della legittima podeſtà. Non ſi dee conſiderare l'opinione, che ſia reſtata preſſo à poſteri delle azioni di que' tempi, perche quello ſpeſſo naſce dall' affetto degli Scrittori, e Dio per ſuoi occultiſſimi giudizj alle volte permette, che la giuſta cauſa reſti inferiore nell' opinione de gli uomini. Ma la reſiſtenza, che fece Filippo il bello à Boniſacio ottavo, e Luigi duodecimo à Giulio ſecondo, ſimile à quella, che la Repubblica uſa al preſente, è ben lodata da Lodovico Richeomo Provinciale de' Geſuiti nel ſuo Apologetico al cap. 25. e propoſta per eſempio da eſſer imitato: anzi che nel cap. 24. ſi dichiara, che quando alcun Pontefice Romano offendeſſe il Rè di Francia, come que' Rè furono offeſi da que' Fontefici, i Geſuiti in tali occorrenze, farebbono quello, che i Franceſi fecero in quei tempi, che s' unirono col ſuo Rè alla difeſa della ſua Maeſtà. Non sò con che forma di parole riſpondere all' ultima particola, dove dice, che vi è per la Repubblica altro rimedio, che la reſiſtenza: imperocche leggendo tali parole io aveva conceputa una gran ſperanza, che tanto tumulto doveſſe repentinamente ceſſare: ma quando ſi viene all'eſplicazione, non hò potuto non maravigliarmi: poiche queſt'è un rimedio anche per chi ſarà aſſalito con arme per levargli il ſuo, che ceda, e gli dia quello, che vuole. L' ubbidienza è uno di que' vocaboli, che abbiamo detto ambiguo, e quì colla ſua condecenza, e ſpezioſità inganna. L' ubbidienza pare coſa ſanta, & è, quando viene renduta a precetto giuſto, & oneſto: ma quando ſi riferiſce al precetto tirannico, o abuſivo, non è buona, ma la natural difeſa allora ſuccede in luogo ſuo. Dio hà conceſſa la libertà alla Repubblica di Venetia, e le hà comandato che la cuſtodiſca, e che protegga i ſuoi ſudditi, e non li laſci offendere: ſe uno comanderà a lei, che revochi le leggi neceſſarie à queſti effetti; che non difenda la vita, roba, e l'onore de' ſuoi ſudditi, ſe non contra quelli, che piace à lui, e la Repubblica cedeſſe, ſarebbe un' ubbidienza di nome, ma di fatti un' eſtrema diſubbidienza verſo Dio. Sempre hà ubbidito la Repubblica alla podeſtà Eccleſiaſtica nelle coſe giuſte, ſempre l' hà riverita, ajutata, & accreſciuta, e ſperiamo in Dio, che continuerà, dandole grazia di far lo ſteſſo perpetuamente, e

coll'

coll' onnipotente ſua virtù farà, che il turbine preſente terminerà in ſerenità, con molta ſoddisfazione della ſanta Sede Appoſtolica, e della Repubblica ſteſſa. Non è anche da tralaſciare quà un' Interpretazione, che dà l' Autore al decreto del ſanto Concilio, ſeſſione 25. cap. 3. molto aliena dal vero ſenſo. Il Concilio ordina, che i Magiſtrati ſecolari non proibiſcano all' Eccleſiaſtico lo ſcomunicar alcuno, nè facciano rivocar la ſcomunica fulminata, ſotto preteſto che le coſe contenute in quel decreto non ſieno ſervate; e l' Autore dice; il ſacro Concilio di Trento hà proveduto, vietando eſpreſſamente a' Principi ſecolari, che non impediſcano i Prelati, acciò non ſcomunichino, nè comandino, che ſieno rivocate le ſcomuniche già uſcite fuori; e queſto non è il ſenſo del Concilio: perche prima ſi tace la condizione ſeguente, cioè *ſotto preteſto, che non ſia oſſervato il preſente decreto:* il che come di ſopra ſi è moſtrato non vieta, che ſia fatto per altra cauſa: poi perche il Concilio dice *à qualunque Magiſtrato ſecolare*, & il noſtro Autore altera dicendo *a' Principi ſecolari*. Ma ogni Giureconſulto dirà, che in materia odioſa il Principe non viene ſotto nome di Magiſtrato: poi perche il Concilio parla della proibizione, e del comandamento giudiziale, & il noſtro Autore lo porta contra la reſiſtenza naturale: la quale egli medeſimo nel luogo allegato, libro 2. *de Romano Pontifice* cap. 29. hà negato eſſer atto di giuriſdizione: onde l' allegare quel luogo del Concilio al propoſito preſente è dargli trè falſe intelligenze.

11 LA undecima conſiderazione è, che non s' incorre nello ſprezzo delle chiavi, quando qualche Giureconſulto, ò Teologo in ſua coſcienza dice, che tal ſorta di ſentenze non ſono da temere, maſſime ſe ſi oſſerverà la debita informazione, e cautela, che non ſeguiti ſcandalo ne' deboli i quali reputano, che un Papa ſia un Dio, che abbia ogni podeſtà in Cielo, & in terra, &c. *Queſta conſiderazione, per parlare modeſtamente, è molto poco conſiderata, perche almeno aveſſe detto Gerſone, che un' ignorante può rimetterſi in coſe dubbie al giudizio d un Teologo, ò Giureconſulto, che abbia nome di gran dottrina, e bontà. Mà che ſi poſſa rimettere à qualſivoglia Teologo, ò Giureconſulto, maſſime in materia d' ubbidienza al ſommo Pontefice, è una grandiſſima temerità, perche non è dubbio, ma certiſſimo che in coſe dubbie ſi hà da ubbidire, quando è certo e chiaro, che il ſuperiore comanda coſe contrarie al comandamento di Dio: e poi quanti Teologi, ò Giureconſulti ſi trovano, che per ignoranza, ò per malizia ſi poſſono ingannare? e ſe uno t' inſegna in un modo, e l' altro al contrario, à chi ti rimetterai? I Principi ſecolari non permetterebbono in modo veruno, che quando hanno data una ſentenza, il reo poteſſe ſcuſarſi dall' ubbidienza, perche un Giureconſulto, ò un Teologo in coſcienza ſua gli hà detto, che quella ſentenza non ſi hà ad oſſervare: quanto meno dunque ſi dee tollerare queſto in materia dell' ubbidienza al Vicario di Criſto, al quale tutti i Criſtiani* jure divino *ſono obbligati ad eſſere ſoggetti, & ubbidienti?*

IN queſta undecima conſiderazione l' Autore modeſtamente fà un' invettiva contra Gerſone; deſiderando che, almeno aveſſe detto, che nelle coſe dubbie un' ignorante può rimetterſi al giudizio d' un Teologo, ò Giureconſulto, che abbia nome di gran dottrina, e bontà; quaſi che alcuna perſona vada mai à conſulto di coſa certa. Sia pur quanto ſi vuole ignorante uno, non conſulterà, nè ſi conſiglierà mai di quello, che tiene per certo, e di cui non hà dubbio. Non ſi contiene poi l' Autore dentro i termini della modeſtia, che hà promeſſa nel principio, e dice, ch' è grandiſſima temerità, dire che ſi può rimettere à qualſivoglia Teologo, ò Giureconſulto: quaſi che nella traduzione ſi dica à qual ſi voglia ò in Latino *cuilibet*; ma in Latino Gerſone dice *aliquis*, e la traduzione dice *qualche:* quel (qual ſi voglia) par, che ſignifichi, ſia pur chi ſi vuole ò dotto, ò ignorante, ò di coſcienza, ò ſenza: il che non ſi hà da intender così; perche chi

chi manda ad uno per consulto intende sempre d'inviarlo a chi abbia sufficiente cognizione di quello, che si delibera: e Gersone lo significa espressamente, quando dice; qualche Giureconsulto, ò Teologo in sua coscienza; (massime appresso Gersone) include cognizione, e bontà, e si può vederne un suo trattato sopra ciò. Per lo che quando Gersone dice, che si rimetta alla coscienza d'un Giureconsulto, ò Teologo, intende d'uno creduto di sufficiente bontà, e cognizione, e questo non dee dispiacer all'Autore, perche anche i moderni stimati dottissimi sostengono la medesima sentenza. E quì mi basterà allegare il Navarro: il quale sopra il *cap. cum contingat, de rescript. Rom.* 2. *nu.* 30. formalmente dice. *Non infertur Canonicos Ecclesiæ B. securissimè potuisse, ac debuisse communicare præfato E. in Divinis, ea ratione qua qui unius Doctoris eruditione, ac animi pietate celebris, auctoritate ductus fecerit aliquid, excusatur, etiam si forte id non esset iustum, & alii contrarium tenerent.* Allega sopra ciò molti Dottori, e segue: *Quod etiam ad excusationem à violatione censurarum procedere speciatim, satis fatentur*: & à questo ne allega molti altri: Non resterò d'aggiunger quà, che quelle parole quando qualche Teologo, ò Giureconsulto, &c. si debbono pigliare, collettivamente, secondo la gravità della materia: sicche in alcun caso basterà il consiglio d'uno, e in altro caso si ricercherà consiglio di due, e trè, e quattro, & in alcuni forse se ne ricercheranno cento. Nella controversia presente (se ben quanto alla materia è facile, e chiara) la Repubblica hà preso il consiglio di molti, & in Italia, e fuori; onde non fà bisogno insistere in quella parola *aliquis*. Ma vuol mostrare l'Autore, che in materia d'ubbidienza al Pontefice, non si dee ricorrere à consulti; perche in cose dubbie, si hà da ubbidire al superiore: la qual ragione prova, che mai in nessun caso si dee ricorrere à consulto perche in caso di dubbio bisogna elegger la parte sicura, e chi la eleggerà non fallerà; adunque non bisogna mai consigliarsi: Quì non dobbiamo lasciarci ingannare dall'ambiguità di questo vocabolo *dubbio*; mà dire, come di sopra abbiamo mostrato, che dubbio s'intende in due modi, ò vero dubbio innanzi il consiglio; overo, che dopo ogni diligente consiglio, resta dubbio. Nel primo caso, dico ch'è peccato ubbidire al superiore, perche è mettersi à pericolo di contravvenire alla legge di Dio: ma nel secondo caso consento, che in dubbio si debba ubbidire al Superiore: cosa, che non leva il consiglio, anzi lo presuppone; E le seguenti ragioni, colle quali l'Autore prova lo stesso, hanno il medesimo difetto: poiche dice: *Quanti Giureconsulti si trovano, che per ignoranza, ò per malizia si possono ingannare?* Questo non occorre solo in casi d'ubbidienza al sommo Pontefice, ma in tutti i dubbj; onde non bisognerebbe mai consigliarsi. Segue *e se uno t'insegna in un modo, e l'altro nell'altro, à chi ti rimetterai?* In tutte le materie può occorrere, che uno consigli ad un modo, e l'altro ad un'altro, à chi si dovrà rimettere allora? tutte le ragioni, che conchiudono più di quello, che si propone, sono fallaci. Rispondono i Teologi, che scrivono di coscienza, che se uno fallerà avendo usata tutta la diligenza, che può, sarà scusato essendo la sua ignoranza invincibile. Può essere, che un Giureconsulto, ò Teologo, col quale io consulti, inganni per ignoranza, ò per malizia; se io l'avrò creduto con sufficientemente probabili fondamenti uomo di cognizione, e di bontà, sarò scusato. Se uno m'insegnerà contrario all'altro, ò mi rimetterò a quello, che io crederò di più eccellenti qualità, overo io seguirò innanzi nel consiglio, informato che sarò appieno, e chiarito, e la mia coscienza sarà certificata.

Nè sò già vedere, come vaglia la ragione dell'Autore, quando dice, che non permetterebbono i Principi secolari, che il reo potesse scusarsi dall'ubbidire ad una loro sentenza, perche un Giureconsulto, ò Teologo in sua coscienza gli hà detto, che quella non si debba servare: quanto meno si dee tollerar questo in materia dell'ubbidienza al Vicario di Cristo.

Qui,

Quì innanzi ad ogn' altra cosa dee ciascun' avvertire, che Gersone non dice generalmente, che il Cristiano non incorra nello sprezzo delle chiavi sempre, che un Teologo, ò Canonista in sua coscienza dice, che la sentenza non si dee servare; mà solo questo intende quando il caso è dubbio; e talmente dubbio, che la persona non possa risolverlo da sè: imperocche se quello, che il Prelato comanda, fosse delle cose chiare, ò da chiarire con facilità, non sarebbe bisogno di consiglio; come se comandasse il Prelato, che si fuggisse la bestemmia, ò l'adulterio, non è da mettere in dubbio, che l'ubbidienza è debita; siccome anche quando un Dominio è interdetto per causa ch'è notoria à tutti essere ingiusta (come ora presupponghiamo, & altrove abbiamo provato, esser quella per la quale al presente si vuole, che sia interdetto lo Stato di Venezia) non fà bisogno di consiglio, mà è cosa chiara, che nessun dee ubbidire. Mà parlando de' casi dubbj solamente, dico l'argomento dell'Autore dalle sentenze de' Principi secolari a quelle del Prelato Ecclesiastico non procedere à pari, nè à minori: imperocche la Scrittura divina, che dell'una, e dell'altra hà parlato, non hà detto lo stesso d'amendue, mà dell'ubbidienza a' Prelati hà detto agli Ebrei: ubbidite a' Prepositi vostri, perche vigilano per l'anime vostre, per renderne conto: ma dell'ubbidienza dovuta a' Principi dice a' Romani, è necessario star soggetti non solo per l'ira, mà per coscienza. Non hà da comandardarmi il mio Prelato se non quelle cose, che appartengono alla salute dell'anima mia: perche per ciò vigila: ma se bene uno vigila per l'anima mia, non debbo io dormire, ma vigilare quanto posso, che Cristo me lo comanda, & à me conviene guardare, che il Prelato non vigili sopra altro, che sopra l'anima, ò non dorma, overo non creda di vigilare, e si sogni: e se la mia vigilia non basta: pregherò il mio prossimo, il quale tengo per non sonnacchioso, ad ajutarmi, e vigilare insieme meco, sicche quando dubiterò, se il mio Prelato vigili, ò dorma, ricorrerò al consiglio. Mà il Principe vigila per esercitare la giustizia come Ministro di Dio: la onde non tratterà delle cose, che spettano all'anima, mà alla temporalità; Per lo che io non vigilerò, non ci penserò, ma dovrò ubbidirgli, prima *propter iram* poi, *propter conscientiam*: vero è, che se il Principe, mutato l'ordine, mi comandasse qualche cosa delle pertinenti alla salute dell'anima mia, come se mi volesse comandar di credere, ò non credere alcun articolo, io ci penserei; esaminerei secondo la legge di Dio: e se dubitassi, che fosse pregiudiziale all'anima mia, anderei a' Teologi per consiglio, & il Principe me lo dovrebbe permettere, e se non lo facesse, direi *obedire oportet Deo magis, quam hominibus*; mà se mi comandasse, ch'io introducessi nella Città, ò non portassi fuori alcuna sorta di robe, ò merci; che io pagassi una contribuzione, ò un dazio, che guardassi le mura della Città: & in somma quando mi comandasse cosa, che servisse per mantenere la tranquilità, e la quiete, e sicurezza dello Stato, che impedisse i tumulti, & altre novità, che possono portar scandalo, ò perturbazione (cose, che alla cura pubblica sono commesse, dove il privato non dee interporre il suo giudizio, mà seguire quello del suo Principe) poiche in quelle non si tratta dell'anima mia, mà di cose temporali, non dovrei pensarci sopra, mà ubbidirgli, *& propter iram & propter conscientiam.*

La cura della pubblica tranquillità spetta tutta al Principe; il privato non v'hà dentro parte alcuna, se non l'esecuzione, però non hò da pensarci. La cura dell'anima di ciascuno non tocca al solo Prelato; il suddito v'hà dentro la parte principalissima; per lo che à lui appartiene principalmente il pensarci sopra: E da questo si vede chiaramente la differenza trà i precetti de' Prelati, e de' Principi, perche a questi bisogna ubbidire, se bene non si vede la causa: in quelli bisogna avvertir bene, quando il Principe comanda: ordina cosa, che tocca à lui, & à lui solo Dio l'hà commessa, e niente à mè, se non passivamente. Quando il Prelato comanda, tratta di cosa, che appartiene

più a me, che a lui, e però farò obbligato a penſarci più di lui. Mà al Principe farò obbligato ad ubbidire aſſolutamente, quando tratta delle coſe temporali, ſenza conſiderare ſe ſieno contra la mia utilità temporale privata: imperocchè è neceſſario anteporre il ben pubblico al privato. Mà non dovrò già ubbidire al Prelato, ſe ſarà contra l'utile dell'anima mia, ſe bene vi foſſe grandiſſima utilità per li fini del mio Prelato.

Tutto l'errore ſtà nel voler dare al Prelato podeſtà ſopra le coſe temporali, e trasformare il miniſtero Eccleſiaſtico in un giudizio forenſe: perche al miniſtero ſecolare Dio hà commeſſa la cura della tranquillità pubblica, e gli hà data podeſtà d'impor pene temporali, per timor delle quali conviene eſſergli ſoggetto che è il *propter iram*, oltre il precetto di Dio, che comanda l'ubbidirgli, che fà il *propter conſcientiam*: ma al miniſtero Eccleſiaſtico Dio hà commeſſa la cura dell'anime, la quale non hà, che trattare con pene temporali di diretto, e perciò non hà comandato che s'ubbidiſca *propter iram*. Della podeſtà temporale dice San Paolo: *Non enim ſine cauſa gladium portat*; ma del miniſtero Eccleſiaſtico *exercetur per gladium ſpiritus, quod eſt verbum Dei*.

Per lo che la conchiuſione la quale l'Autore fà, che al Vicario di Criſto tutti i Criſtiani *jure divino* ſieno obbligati ad eſſere ſoggetti, & ubbidienti, ſi dee intendere nelle coſe ſpirituali, e pertinenti alla ſalute dell'anime, e nel foro di Dio, e quando comanda ſecondo la ſua legge divina. Mà nelle coſe temporali i Principi aſſoluti non ſono ſoggetti ad altri, che à Dio, dal quale viene immediatamente la lor podeſtà.

E ſe i deboli tengono, che il Papa ſia un Dio, e che abbia ogni podeſtà in Cielo, & in terra: più piace all'onnipotente Dio queſta loro debolezza, che non piace la fortezza di quei, che parendo loro d'eſſer ſanti procurano d'abbaſſare l'autorità del Vicario di Criſto, come fanno oggi tutti gli eretici. Non è gran coſa, che il Papa ſia ſtimato un Dio in terra, poiche di tutti i Principi dice il Salmo: Ego dixi Dii eſtis: *nè è inconveniente che ſi dica, che il Papa abbia ogni podeſtà in Cielo & in terra, poiche Criſto hà detto:* Quodcunque ligaveris ſuper terram, erit ligatum & in Cœlis. *Il che però ſi dichiara, e s'intende ſanamente da' veri e dotti Cattolici, & in ſomma credo di poter dire con ogni verità, che tanto grande è la podeſtà del ſommo Pontefice, che pochi arrivano a capirla, perche può fare tutto quello ch'è neceſſario à condurre l'anime in Paradiſo, e può levare tutti gl'impedimenti, che il Mondo, o'l Demonio con tutta la loro forza, ò aſtuzia poſſano opporre; onde S. Cirillo, citato da S. Tommaſo nel Trattatello* de primatu Petri, *dice, che ſiccome Criſto ebbe dal Padre pieniſſima podeſtà ſopra tutta la Chieſa: così Criſto diede à San Pietro, & a' ſuoi ſucceſſori, pieniſſima podeſtà ſopra tutta la Chieſa.*

PErche dice Gerſone, che ſi debbono inſtruire i deboli di coſcienza, e ſcrupoloſi, che reputano il Papa un Dio, e che abbia ogni podeſtà in Cielo, & in terra; Riſponde l'Autore, che più piace à Dio queſta loro debolezza, che la fortezza degli eretici, che credono eſſer ſavj, ſprezzando l'autorità del Vicario di Criſto: Come ſe ad uno, che dannaſſe l'avarizia, noi voleſſimo contraddire, e diceſſimo: più piace à Dio l'eſſer avaro del ſuo, che ſpenderlo in luſſi, e ſuperfluità: quaſi che non vi foſſe il vero mezzo, che è la liberalità: il vero modo di parlare ſarebbe; meno diſpiace à Dio l'eſſer avaro, che prodigo in luſſi: ma amendue diſpiaciono. E' graviſſimo peccato negare la vera autorità data da Criſto al ſuo Vicario, mà non è lodevole l'ignoranza di chi glie ne dà più del conveniente: à Dio è grata la verità: l'ignoranza quando è invincibile, non è buona, ma ſcuſata: è vna gran contraddizione dire, che à Dio piaccia alcuna coſa falſa: L'Autore ſolito a parlare propriamente, poteva dire; meno diſpiace à Dio queſta loro debolezza, che la fortezza degli eretici, e ſarebbe lodato: perche così ſi eſplicherebbe il vero, che nè l'uno, nè l'altro degli eſtremi ſuddetti piace altrimente: e

non

non abbia l' Autore per inconveniente, se uno dirà, che sia utile insegnar a' semplici, che non diano maggior autorità al Pontefice della legittima, e vera: perche lo dice San Gregorio 2. quest. 7. e ne rende la causa: *Admonendi sunt subditi, ne plusquam expedit sint subiecti, ne cum studeant plusquam necesse est hominibus subiici, comp.llantur etiam vitia eorum venerari*. Poteva questo Santo confermare con più chiare parole la dottrina di Gersone? Egli dice, che si debbono liberar le coscienze scrupolose, che credono, che il Papa sia un Dio, dalla loro semplicità. San Gregorio dice, che convien ammonire i sudditi, che non si facciano soggetti più del conveniente: ma quel, che più importa, ne rende la ragione, perche sono sforzati a venerare i vizj di quelli, à quali si fanno soggetti più del dovere. Tù poi non fallerai, se vi aggiungi esser costume umano l'imitar le cose venerate, e conchiuderai, esser molto utile levar queste false suggestioni. Quel che segue nell' Autore non esser gran cosa, che il Papa sia stimato un Dio, perche tutti i Principi son detti Dei: in ciò non è alcuno inconveniente, pur che coll' ambiguo non c' inganniamo; ma mentre da questa proposizione, che hà buon senso, vorremo cavare, *Papa & Deus constituunt idem Tribunal*: *Papę, & Dei idem Consistorium*, gli daremo quella sorta di divinità, che Gersone non loda: Non hà per inconveniente l' Autore dire, che il Papa abbia ogni podestà in Cielo, & in terra, perche è detto *quodcunque ligaveris super terram erit ligatum & in cœlis*, dal qual luogo ad alcun parerebbe, che quella conchiusione non fosse ben dedotta, perche podestà appartiene alla virtù attiva, *quodcunque* appartiene alla materia. S' io dico, il Parroco congiunge tutti i matrimonj non segue, che abbia ogni podestà sopra i matrimonj: *quodcunque ligaveris super terram erit ligatum & in cœlis, ergo quocumque modo ligaveris*, non segue, e questo è quello, che Gersone non approva, e così credo, che voglia anche intendere l' Autore, quando dice, che si dichiara, e s' intende sanamente da veri, e dotti Cattolici; imperocchè questa proposizione, il Papa hà ogni podestà in Cielo, & in terra, assolutamente è falsa, e limitandola al vero senso, sono più le podestà, che il Papa non hà in Cielo, & in terra, che quelle, ch' egli hà: e però la proposizione, che una sola instanza farebbe falsa, avendo più instanze, che provazioni de' termini (come i Logici chiamano) è falsissima. Dice l' Autore, che crede di poter dire con ogni verità, esser tanto grande la podestà del sommo Pontefice, che pochi arrivino a capirla, & io lo credo, perche il vero è uno, & il falso infinito: molti gli danno meno di quel che conviene, e molti più, onde pochi restano, che gli diano quello, che si dee. Fà un lungo discorso il Signor Cardinale Bellarmino nelle sue opere *de Romano Pontifice*, limitando l' autorità del sommo Pontefice, e toccando molte cose, che il medesimo Pontefice non può fare, e sarebbe il suo discorso molto vano, quando non vi fosse l' eccesso della podestà. Quello, che dice, ch' è necessario a condur l' anime in Paradiso, e può levar tutti gl' impedimenti, che il Mondo, ò il Demonio possono opporre con tutta la loro forza, & astuzia, questa è una proposizione molto speziosa, mà però falsa: Per condurre in Paradiso l' anima d' una creatura posta nel ventre della Madre, la qual non possa partorirla viva, sarebbe necessario qualche modo di farle aver la grazia, adunque il Papa lo può fare? non è vero: perche non può instituire un Sacramento per questo fine, nè concedere il taglio del ventre della Madre: adunque il Papa non può far una cosa necessaria per condur quell' anima in Paradiso. Uno, ch' essendo in peccato mortale attuale sia diventato pazzo, non può salvarsi se non ritorna savio, e si penta, adunque il Papa può farlo ritornar savio? io credo, che non può, e pure è necessario alla salute di quello. Nessuna cosa è più necessaria alla salute di quello. Nessuna cosa è più necessaria alla salute, che i moti interiori dell'animo: nega San Tommaso, che sopra quelli il Papa abbia podestà alcuna. Sarebbono innumerabili le cose ne-

ces-

ceſſarie à condurre le anime in Paradiſo, che io moſtrerei non eſſer ſotto la podeſtà del Papa, il quale Dio voleſſe, che (come dice l' Autore) poteſſe levar tutti gl'impedimenti, che il Mondo, ò il Demonio con tutta l'aſtuzia loro poſſono oppore, perche ſaremmo ſenza Turchi, e ſenza Eretici. Infiniti ſono gl'impedimenti, che i nemici del Regno di Criſto oppongono cotidianamente, a' quali biſogna, che il Pontefice ſi contenti di non aver altro rimedio, che il pregare, *& ne nos inducas in tentationem &c.* Non ſolo Dio non hà data autorità di levare tutti gl impedimenti, che il Mondo, e'l Diavolo oppongono: ma hà giudicato per utilità della Chieſa di permetterne molti. Può il Lettore vedere con quanta ragione Gerſone ammoniſce, che i ſemplici ſieno inſtruiti: poiche quì in un fiato ſono da un' uomo dottiſſimo pronunziate quattro propoſizioni manifeſtamente falſe, per eſtendere la podeſtà data da Do, oltre quello in che la Maeſtà Sua l'hà riſtretta.

Dalla duodecima brevemente ci ſpediremo, poiche breve è l' oppoſizione: dice l' Autore.

12 LA duodecima conſiderazione è, che quelli fomentano il diſpregio delle chiavi, i quali dovendo reſiſtere all'abuſo delle chiavi, ſi dividono trà loro, e s' impediſcono l' uno l' altro. La verità è, che ſi dee tentare ogni via favorevole, & umile col ſommo Pontefice quando male informato pronunzia ingiuſte ſentenze, ma ſe la umil diligenza non giova, ſi dee dar di mano ad una virile & animoſa libertà. *Queſta conſiderazione era molto à propoſito a tempo di Gerſone; perche eſſendo allora uno ſciſma di trè Papi, de' quali ciaſcuno fulminava ſentenze di ſcomuniche contra i ſeguaci dell' altro. In quel tempo era bene, che i fedeli ſi uniſſero a levare lo Sciſma, e poco ſi curaſſero di quelle ſcomuniche, poiche non era certo chi di loro foſſe il Vicario di Criſto, e non oſtante quelle ſcomuniche, che attendeſſero al negozio dell' unione della Chieſa. Ma ora che per grazia di Dio abbiamo un Papa ſolo, e quello indubitato, e certo, queſta conſiderazione non è à propoſito; ne ad altro ſerve, che a fare un nuovo ſciſma de' membri contro del corpo loro.*

SE l' Autore intende, che Gerſone abbia ſcritta tal dottrina in tempo di Sciſma, rileggendo la conſiderazione ottava, vedrà manifeſtamente eſſere ſcrittto queſto tratto dopo il Concilio di Coſtanza, & in tempo, che vi era un ſolo, & indubitato Pontefice; ma ſe l' Autore hà altro ſenſo più artifizioſo, non ſi può indovinare, mà ſi può ben ſoſpettarne; imperocche non è veriſimile, che non abbia avvertito il tempo, quando il trattato è ſcritto. Ma in che modo queſta conſiderazione foſſe ſcritta da Gerſone per appropriarla ad un tempo precedente, non ſi può vedere. Appare anche chiaramente, che non ſi può riferire à tempo di Sciſma, che forſe Gerſone dubitaſſe futuro, perche non ſi parla niente dell' unione della Chieſa, ma ſolo di levar gli abuſi: e poi quando il Pontefice non è certo, & indubitato, non gli è debita quella riverenza, che Gerſone conſiglia con nome di via favorevole, & umile, ma queſta conviene verſo il ſommo Pontefice indubitato: e ſenza diſputar lungamente di queſto, il Lettore leggendo Gerſone, e quel che l' Autore oppone, e conſiderando ſe fuor di tempo di Sciſma può occorrere abuſo delle chiavi e che quelli, che dovrebbono reſiſtere ſi dividono trà di loro, e impediſcono l' un l' altro, ò per imprudenza, ò per dappocaggine, & alcuni favoriſcono gli abuſi, che altri vogliono levare, vedrà di che preciſamente, e veramente ſi parla, e ſe l' oppoſizione corre.

Ma quello, che in fine dice, queſta conſiderazione non ſervire ad altro, che a far nuovo ſciſma, non ſi può dire da chi non dice anche inſieme, che la dottrina di San Gregorio nel *cap Ammonendi*, che abbiamo allegato di ſopra, ſia falſa, e ſerva a far ſciſma, quando dice, che biſogna ammonire i ſudditi a non eſſer ſoggetti più di quel, ch' è ſpediente, acciò non ſieno ſforzati a vene-

venerare i vizj di quelli, a'quali si fanno soggetti più di quanto è necessario. Mà questa duodecima considerazione serve à levar gli abusi della Chiesa di Dio, ilche già tanti secoli, è desiderato avidamente da' Fedeli; serve a contener la santa Chiesa in quiete, e pace, anzi serve ad impedire le divisioni, e gli scismi, perche molte Provincie, e molti Regni si sono separati dalla Chiesa Romana nel secolo passato non per altre cause, se non perche i Pontefici Romani hanno voluto intraprender sopra di loro cose temporali. Dobbiamo ben tener per fermo, che la Santità di Paolo Quinto, abbia ottima intenzione di rimediar agli abusi introdotti fino al presente, se ben la violenza loro è tanto grande, che non è maraviglia, se persone di ottima intenzione sono da loro tratte, contra la propria inclinazione a quello appunto, che hanno in animo di fuggire.

RISPOSTA AL SECONDO Trattatello di Gersone, intitolato: Esame di quell' asserzione, Sententia Pastoris etiam injusta est timenda.

NEl secondo Trattatello lo stesso Gio: Gersone riferisce, che un certo Commessario Appostolico in un suo processo pubblico pose la seguente asserzione. Le nostre sentenze quantunque sieno ingiuste si debbono osservare, e temere. *Sopra la quale asserzione fà una censura divisa in più propositioni, e sono le seguenti.*

Prima questa asserzione è falsa. Secondo, questa asserzione è impossibile. Terzo, questa asserzione è erronea, quanto ai costumi. Quarto, questa asserzione è sospetta d'eresia. Quinto, questa asserzione rende il suo Autore sospetto nella Fede, e però dee esser chiamato in giudizio, acciò dichiari, ò ritratti la sua sentenza, è se sarà pertinace nel suo piacere si dovrà lasciare in mano della giustizia secolare.

Questo è in somma il giudizio di Gersone, il quale come sia troppo rigoroso, si vedrà dal discorso seguente. Quel Commessario ò vero, ò finto, che sia, non contento di dire, che le sentenze sue, ancorche ingiuste, dovevano esser temute, conforme al detto di S. Gregorio, aggiunse, che dovevano ancora esser osservate. E se bene poteva fare di meno d'aggiungere quelle parole, nondimeno non sono degne d'una censura tanto rigida, com'è questa di Gersone, il quale ha preso in mal senso quello, che si poteva pigliare in buono. Due cose riprende Gersone nel Commessario, e d' amendue con brevità discorreremo. Prima riprende, che indistintamente abbia detto, che le sentenze sue si hanno da temere, ancorche ingiuste; perche pare che abbia voluto dire, che tutte le sentenze ingiuste si abbiano da temere, e pure sappiamo, che non tutte le sentenze ingiuste si hanno da temere, ma solo quelle, che sono ingiuste, ma valide, come si raccoglie dal Graziano 11. quæst. 3. per totum. *A questo si risponde, che il Commessario hà parlato in quel senso, che parlano S. Gregorio, & i sacri Canoni. E siccome S. Gregorio dice, che la sentenza del Pastore, ò giusta, ò ingiusta che sia si hà da temere: e se bene parla indistintamente, non si raccoglie, che ogni sentenza del Pastore si abbia da temere, ma solo quella, che non è nulla, se bene è ingiusta. Così dalle parole del Commessario non si hà da raccorre, che tutte le sentenze si abbiano da temere, ma solo quelle, che non sono invalide manifestamente, se bene sono ingiuste. In somma la calunnia che si dà alle parole del Commessario, si potrebbe dare anche alle parole di San Gregorio.*

NElla risposta al secondo Trattatello di Gersone, dove molte cose sono, le quali dimostrano la giustizia della causa della Repubblica Veneta, e la nullità delle censure pronunziate contro di lei, l'Autore dissimulatele tutte, si è posto à disputar con Gersone, & a mostrare che l'asserzione pronunziata da un Commessario del Papa, con quelle parole, (le nostre sentenze, quantunque sieno ingiuste, si debbono osservare, e temere) hà qualche senso buono, nel qual si può intendere: e che per tanto Gersone sia stato troppo rigido Censore, prendendo in mal senso quello, che si poteva prender in buono: non raccordandosi come nella sua risposta al primo

Trat-

Trattatello, non solo sempre abbia prese le parole di Gersone nel peggior senso ma ancora quando il medesimo Gersone si è dichiarato, (dissimulata la dichiarazione,) se gli sia opposto nel senso cattivo già distinto, e da lui escluso: E dove è stato sforzato a confessare, che la dottrina di Gersone è assolutamente vera, hà trovato che sia ingiuriosa ad alcuno, come si vede nella nona considerazione: overo fatta una trastemporazione hà finito di credere, che il Trattatello di Gersone fosse scritto innanzi il Concilio Costanziense, che pur è scritto dopo, siccome anche è scritto il presente secondo, poiche in questo ancora nomina il suddetto Concilio: anzi dà titolo di Reggente, al figliuolo di Carlo Sesto, che non l'assunse, se non nel 1418. Il che hò voluto quì in trascorso dire, per mostrare, che tutti due questi Trattatelli sono composti nel Pontificato di Martino Quinto, unico, & indubitato Pontefice: per lo che lo sfuggire usato dall' Autore, volendo che la dottrina di Gersone sia per li tempi di scisma, non farà con tutto ciò evitare la forza degli argomenti. Non nega Gersone, che l'asserzione del Commessario non possa aver qualche buon senso; poiche dice, che il Commessario dee essere sforzato, ò ad esporsi, ò a rivocarla; ma nega Gersone, che l'asserzione nel senso formale, che fà, sia vera, E certa cosa è che chi esamina un'asserzione, quando ella è tesi, cioè universale non applicata à caso particolare, la esamina nel senso formale delle parole: ma venendo all'ipotesi, l'esamina nel senso, che il caso particolare le dà, e però bene l'Autor nostro l'esamina in tutti que' modi. Nel primo, presala per tesi dice; che da lei non segue, che tutte le sentenze ingiuste si debbono temere come Gersone afferma, ma si dee raccogliere solo di quelle, che se ben ingiuste, non sono però nulle; poiche altrettanto si potrebbe conchiudere dalla sentenza di San Gregorio, che la sentenza del Pastore, ò giusta, ò ingiusta si hà da temere: atteso che ella parla indistintamente, e nondimeno s'intende da tutti della ingiusta, ma valida; e conchiude in somma, che la calunnia, che si dà alle parole del Commessario, si potrebbe dare anche alle parole di San Gregorio: bastava dire la interpretazione, perche l'usar questa voce di calunnia con San Gregorio non mi pare, che convenga. Ma l'Autore, quando dice il detto di San Gregorio esser soggetto alla stessa interpretazione, questo intende, ò come è posto in esso San Gregorio, ò come è posto in Graziano, ò così assolutamente separato, & in bocca di chi lo vuol mal usare. Se come in San Gregorio, dico, che non è soggetto à quel senso, perche in quel luogo parla della sentenza del Pastore ingiusta in qualunque modo, ò con validità, ò senza, ò con nullità, ò senza; ma il, *timenda* significa, *non per contemptum spernenda*, & ogn' un' afferma, che, *Omnis sententia etiam injusta, etiam nulla*, come *sententia pastoris, non est contemnenda*. Le parole di San Gregorio sono, *Is autem, qui sub manu Pastoris est, ligari timeat, vel injustè, nec Pastoris sui judicium temere reprehendat, ne si injustè ligatus est, ex ipsa tumidæ reprehensionis superbia, culpa, quæ non erat, fiat.* E soggiunge: *sed quia hæc breviter per excessum diximus, ad dispositionem ordinis redeamus. Timere* adunque San Gregorio oppone à *temerè, tumidè, & superbè reprehendere*. Secondo il qual modo, *Omnis sententia etiam injusta, & nulla timenda*. Ma in questo senso in luogo di temere, non si poteva dir osservare, come fece il Commessario, poiche una sentenza del Superiore, che comandi peccato, si dee in quel modo detto da San Gregorio temere, ma in nessun modo osservare, e poteva l'Autore vedere questa dichiarazione in Gersone ove più abbasso, dice, che il detto di Gregorio può aver buon senso, ma non quello del Commessario, che aggiunse, & osservare. Se poi l'Autore vuol parlare di questo detto, come stà ne' decreti, oda, se gli pare, in che modo il Compilatore parla dopo il *cap. si Episcopus, §. præmissis auctoritatibus Gregorius non dicit sententiam injustè latam esse servandam, sed timendam, sicut & Urbanus, timenda est ergo, est non ex superbia contemnenda*. Grazia-

no Monaco viveſſe al preſente, e pigliaſſe cura di difender Gerſone non potrebbe dir più à propoſito di quello, che diſſe già più di quattrocento anni. Ma ſe l'Autore vuol pigliar il detto di San Gregorio, così ſeparato, non lo può comparare à quello del Commeſſario, perche il verbo temere, riceve ſenſi, che non riceve il verbo oſſervare, e poi neſſuna perſona dotta allega un detto, ſenza vederlo nel fonte, & averne la ſua vera intelligenza; e neſſuno, che ſinceramente ſcriva, lo porta fuori di quella: Per lo che ſi vede quanto ſia differente il ſanto, e modeſto modo di parlare di San Gregorio dallo ſtravagante, e tirannico del Commeſſario. Paſſiamo adunque alla ſeconda parte.

Secondariamente riprende Gerſone, che il Commeſſario abbia detto, che le ſue ſentenze, ſe bene foſſero ingiuſte, ſi debbono temere, & oſſervare. Perche altra coſa è oſſervare, altra coſa è temere. L'iniquità del Tiranno ſi può temere, ma non oſſervare. E chi dice, che l'iniquità ſi debba oſſervare, dice il falſo, e ſtà in errore. A queſto ſi riſponde, che il Commeſſario, (per quanto ſi può credere) non parlava del comandamento di qualche coſa ingiuſta, ma parlava della ſentenza della ſcomunica, in quanto è una pena, che priva l'uomo della participazione de' Sacramenti, e della converſazione de' fedeli, & in queſto ſenſo ſi può dire beniſſimo, che la ſentenza della ſcomunica ingiuſta ſi dee temere, & oſſervare; perche non ſono coſe diverſe temere la ſcomunica, & oſſervare la ſcomunica, perche chi la teme, ſi aſtiene dalla participazione de' Sacramenti, e dalla converſazione de fedeli, e così l'oſſerva, e chi non l'oſſerva, ma pratica co' fedeli, e participa i Sacramenti non la teme. Sicche Gerſone hà preſa equivocaziane frà la ſentenza che priva di qualche coſa, & avendo ſopra l'equivocazione fondato il ſuo diſcorſo, non è maraviglia ſe l'hà fondato in aria.

PEr difendere l'aſſerzione del Commeſſario in Ipoteſi applicata al caſo, prima dice, che il Commeſſario, per quanto ſi può credere, non parlava di comandamento di qualche coſa ingiuſta, mà della ſentenza della ſcomunica, in quanto è una pena; e dichiarata la differenza conchiude, (ſicche Gerſone hà preſa equivocazione, frà la ſentenza, che comanda qualche coſa, e la ſentenza che priva di qualche coſa, & avendo ſopra l'equivocazione fondato il ſuo diſcorſo, non è maraviglia, ſe l'hà fondato in aria.) Vedi Lettore, come il noſtro Autore, non ſapendo di qual ſentenza parlaſſe il Commeſſario, conghiettura dicendo, per quanto ſi può credere, che non parlava di comandamento di coſa ingiuſta, ma della ſentenza di ſcomunica, ch'è pena, e poi aſſertivamente conchiude, che Gerſone, hà preſa equivocazione. Non hà preſa equivocazione Gerſone, ma nel caſo, come moſtrerò ſapeva, che ſi parlava d'un precetto di coſa ingiuſta, e l'hà anche eſpreſſo in queſto libretto. Ma l'Autore per ſe ſteſſo hà fondato in aria, il quale preſuppoſta una coſa, dicendo, per quanto ſi può credere, danna Gerſone aſſertivamente d'equivocazione; quaſi che, quel (per quanto ſi può credere) ſignifichi lo ſteſſo, che certamente è così. Ma l'Autore, in parte accorto del faſlo, l'emenda con dire.

MA ponghiamo caſo, che il Commeſſario abbia parlato della ſentenza, che comanda qualche coſa ſotto pena di ſcomunica: ancor in queſto modo non hà parlato male: perche quella tale ſentenza, overo comanda una coſa chiaramente buona, come reſtituire la roba d'altri, ò una coſa chiaramente mala, come rubare, o beſtemmiare: ò una coſa della quale è dubbio ſe ſia, ò non ſia mala, come andare alla guerra, ch'è dubbio ſe ſia giuſta, ò ingiuſta. Se comanda coſa chiaramente buona, ſi hà da oſſervare, e temere, cioè ſi hà da oſſervare, facendo quello, che ſi comanda per timore di non cadere nella ſcomunica, e può eſſere, che tale ſentenza ſia ingiuſta, non eſſendo precedute trè ammonizioni, ſe bene ſia valida, perche comanda una coſa buona, & è fulminata da chi hà podeſtà di fulmi-

minarla, & è preceduta al manco da un' ammonizione; se la sentenza è dubbia, se comandi cosa mala, ò non mala, si hà da osservare. e temere, perche in caso di dubbio, dee il suddito stare al giudizio del superiore e non al proprio; come di sopra si è detto, & è dottrina comune de' Santi Padri. Se la sentenza comanda una cosa, che chiaramente sia peccato all' ora non si dee osservare, ne temere, e chi dicesse, che si dee osservare sarebbe in errore, e di tale asserzione sarebbono vere le cinque propositioni di Gersone, perche senza dubbio è falso, che una sentenza, che obbliga a peccare si abbia da osservare, & anche è impossibile, che una sentenza comandi un peccato, & obblighi all' osservanza, e di più è sentenza erronea quanto a' costumi, perche insegna, à far male & anche quanto alla fede, perche chi dice che sia lecito à far male, è eretico, e se non si pente, si dee dare alla giustizia secolare, acciò sia punito, come merita, e questa tal sentenza, non solo non si dee osservare, ma nè meno temere, perche dice il Salvatore: Nolite timere eos qui occidunt corpus: *e più tosto hà l' uomo da morire, che osservare una tal legge. Onde non si trova quel quarto membro, che Gersone hà messo in campo, cioè che alcuna sentenza si debba, ò si possa temere, ma non osservare parlando del timore, che induce all' osservanza; se bene si può avere uno spavento naturale del Tiranno, che comanda l' iniquità. Mà nè meno in questo hà errato il Commessario, perche sempre hà parlato della sentenza ingiusta; ma valida, e non è questa, che comanda il peccato, la quale è notoriamente nella.*

Ecco dunque come tutto il discorso di Gersone è fondato in aria, e chi l' hà tradotto e messo in luce per insegnare a' Venetiani à dispregiare la sentenza giusta, e valida del Sommo Pontefice, hà dimostrato d' avere più malignità, che giudizio.

PEr esplicazione della sentenza di Gersone, e della verità, oltre le cose dette di sopra, che molto ben si trovi sentenza da temere, ma non da osservare, è necessario camminar coll'istessa distinzione dell'Autore, che la sentenza, ò comanda una cosa chiaramente buona, ò chiaramente mala, overo dubbia; e quanto al primo membro quando la cosa comandata è giusta manifestamente, concordiamo coll'Autore, che si dee ubbidirle, nel terzo, quando è dubbia, pel gran timor, che abbiamo delle sue equivocazioni, gli distingueremo, come abbiamo fatto di sopra il dubbio in quello, che precede il debito consiglio, e quello, che poi lo segue; il primo non obbliga ad osservare, ma obbliga alla consultazione; quando il dubbio doppo la consultazione resta invincibile concordiamo con lui, che il suddito è obbligato a seguir il parer del superiore, non il proprio; e prego il Lettore di perdonarmi se tanto spesso replico questa dottrina, poiche tante volte l' Autore hà messo in campo l' equivoco, per fare che i Christiani corrano alla cieca à seguire le passioni altrui. Nel secondo caso, quando alcuna cosa cattiva è comandata sotto pena di scomunica, assegnato termine à farla, dopo il quale s' incorre in essa quella sentenza hà due parti; una che comanda ubbidienza del precetto trà 'l termine; e l' altra, che manda l' astinenza dalla Communione, se non sarà ubbidito spirato quel termine; Quanto alla prima parte, dico ch' è peccato temerla conforme all' Autore; e chi la temesse così, peccherebbe; e quì si verifica quello, ch'egli allega *nolite timere eos qui occidunt corpus*, ma quanto alla seconda parte ch' è astenersi dalla Communione, non è obbligato il suddito, ma se lo volesse fare (purche non contravvenisse ad altro precetto non peccherebbe,) questo dice Gersone nelle parole, che l' Autore avrà lette, che sono queste, perche possono esser temute dalle timorate coscienze in qualche caso, ancorche perciò non si debbano osservare: Imperocche è gran differenza dire, che si debbano osservare, e che si debbano temere: osservare la sentenza di scomunica intende Gersone eseguire il precetto per non incorrere in essa, ò vero per esserne assoluto, dopo esserne incorso: temere la scomunica intende Gersone astenersi dalla Communione. Una scomunica unita ad

un' precetto, che comanda cosa ingiusta, chi l'osserverà, peccherà; chi la temerà non peccherà, se ben non è obbligato a temerla. Adunque è gran differenza il dire: le nostre sentenze, ancorche ingiuste, si debbono temere, perche questo significa astenersi dalla Comunione per loro riverenza; e così dicendo il Commessario non avrebbe detto, debbono in luogo di possono; ma quando hà detto si debbono osservare, hà commesso maggior fallo, perche non solo non si debbono, ma anche non si possono osservare senza peccato, che temere si possono, se bene non vi è obbligo di farlo: e questo è il quarto membro espressamente dichiarato da Gersone, che l'Autor dice non trovarsi, e pur si trova, & in San Gregorio, & in Graziano, da chi considera le cose senza desiderio di contraddizione. Ma l'Autore, se bene di sopra non aveva per certo di che parlasse il Commessario, qui però come se fosse certo dice, nè meno in questo hà errato il Commessario; perche sempre hà parlato della sentenza ingiusta; mà valida, la quale non è quella che comanda peccato; il che mi sforza a fare un poco di digressione per dichiarare il fatto, ch' è materia di questo Trattatello.

Prima del Concilio di Costanza, circa il 1399. il Rè Carlo Sesto di Francia congregò un Concilio de' Prelati, e dell' Università del suo Regno, nel quale fù trà le altre cose conchiuso, che non si ammettessero le Bolle della Corte Romana delle riservazioni, e grazie aspettative, ma i benefizj elettivi si conferissero per elezione, e le collazioni degli altri si facessero dagli Ordinarj; il qual Decreto, per metterlo in osservanza, fù spesse volte rinnovato ne' venti anni seguenti, così con altri decreti de' Prelati del Regno, come con quelli della Corte de' Parlamenti iterati, o rinnovati, con tutto che la Corte Romana spesso mettesse impedimenti all'osservazione con esecutori, e Commessarj.

Che da Gersone si parli d'un Commessario andato in Francia per qualche causa simile, ciò si vede chiaro nella seconda propositione. Che il tempo nel quale esso Gersone scrive fosse nel Pontificato di Martino Quinto, si vede nella stessa propositione, dove dice, che il Rè da venti anni in quà, hà convocato il Concilio de' Prelati; il qual Concilio come Guaguino racconta la prima volta fù congregato nel sopraddetto anno 1399. e nella terza propositione quando Gersone parla del figliuolo del Rè Carlo Sesto, usa queste parole, al suo figliuolo legittimo ora Reggente, il quale assunse questo titolo l'anno 1418. come testifica Francesco Bellaforesto: di modo, che da tutte le suddette cose si cava, che questo Trattatello di Gersone fù scritto dopo quest' anno 1418. & innanzi il 1422. quando morì Carlo Sesto. Però se Martino Quinto fù eletto nel 1418. e chiaro, che il libro è scritto nel suo Pontificato, oltre che il medesimo Gersone nella quarta propositione nomina il Concilio di Costanza come anteriore: adunque bisogna, che il Commessario del Papa comandasse l'esecuzione di qualche aspettativa contra gli ordini delle congregazioni sopraddette: il che secondo Gersone era comandare una cosa ingiusta, e per ciò conteneva errore intollerabile contra la pubblica giustizia, e tendeva ad una usurpazione indebita secondo la sua opinione, le quali cose se fossero state avvertite dal nostro Autore, si sarebbe astenuto di dire, che il Commessario parlava di sentenza ingiusta, ma valida, vedendosi chiaramente nella quarta propositione, che la sentenza di questo Commessario è una pronunziazione contra i decreti, nominati di sopra, perloche Gersone non l'aveva per valida.

Il Commessario, se era uomo di coscienza, non poteva avere le sue sentenze per ingiuste; ma come quello, che in qualunque modo voleva esser ubbidito, per levare la difficoltà di mostrare la giustizia del suo precetto, scrisse in pubblico processo, che bisognava osservare le sue sentenze, ò giuste, ò ingiuste: se la sentenza ingiusta fosse stata distinta invalida, e non valida, tornava la difficoltà, che si avrebbe combattuto della validità; perloche con un vocabolo ambiguo tentò il Commes-

meſſario d'introdurre l'univerſale, che foſſe neceſſario oſſervare tutte le ſue ſentenze, che così ottenneva l'oſſervanza di quella, che intendeva, non altrimente di quello, che adeſſo alcuni nel caſo preſente (diffidati di moſtrar giuſtizia ne' comandamenti, che il Pontefice fà alla Repubblica) dicono, che ſi dovrebbe ubbidire al Pontefice, ſe ben comandaſſe coſe ingiuſte. Certo io reſto pieno d'ammirazione, trattandoſi d'un queſito fondato ſopra un fatto, come l'Autore contra la Storia conchiuda, ecco dunque come tutto il diſcorſo di Gerſone è fondato in aria; e quaſi, che nelle otto propoſizioni ſeguenti Gerſone parlaſſe d'altro, & uſciſſe di propoſito, dice l'Autore.

Aggiunſe à queſto diſcorſo Gerſone alcune propoſizioni, per moſtrare quello, che può, e dee fare il Rè Criſtianiſſimo, per difeſa della libertà della Chieſa Gallicana, delle quali propoſizioni non è neceſſario, che diſcorriamo in queſto luogo. Prima, perche tutte ſi fondano in quel principio, che la podeſtà del Concilio ſia ſopra quella del Papa, perche non per altro vuole Gerſone, che non poſſa il Papa mutare i Canoni antichi, ne' quali fondava allora la Chieſa Gallicana la ſua libertà, ſe non perche crede, che que' Canoni eſſendo de' Concilj, non ſieno ſoggetti alla volontà, e podeſtà del Pontefice: Ora queſto principio è ſtato dichiarato falſo, nè crediamo, che i Veneziani lo poſſano aver per vero. Secondo, perche dopò i tempi di Gerſone, nel Concilio Lateranenſe, ſotto Leone X. fù derogato alla prammatica, che difendevano le Chieſe Gallicane, e furono fatti i concordati fra l Sommo Pontefice Leone, & il Rè Criſtianiſſimo: e così era non ſi nomina più la libertà Gallicana contra il ſommo Pontefice; anzi il Rè Criſtianiſſimo, e tutti i Veſcovi di Francia conſervano pace, & unione colla Madre loro, ch'è la Chieſa Romana, e col loro Padre, ch'è il Papa Vicario di Criſto, e ſucceſſore di San Pietro. Terzo, perche la libertà Gallicana, della qual ſcrive Gerſone, non hà che fare niente colla libertà, che ora pretende la Repubblica Veneta: poiche quella ſi fondava ne' Canoni antichi, queſta è contraria a' Canoni così antichi, come moderni.

Eſſendo l'intenzione di Gerſone di moſtrare in otto propoſizioni quello, che doveva fare il Rè Criſtianiſſimo per difeſa della libertà della Chieſa Gallicana, in occaſioni ſimili à quella del Commeſſario; difendendoſa dalle riſervazioni, & aſpettative, & altri abuſi della Corte di Roma, di que' tempi, pone otto propoſizioni; le quali l'Autore hà accortamente veduto, ch'era meglio diſſimulare, che toccare, vedendo chiaramente, che il tentar di confutarle era un confermarle, & era ſtabilire queſto, che di ſopra hà oppugnato, che i Principi poſſono, e debbono oppoſi a' comandamenti de' Prelati, che ſono eſorbitanti, & abuſivi. Si ſcuſa dal trattare di queſte otto propoſizioni per trè cauſe; la prima, perche ſi fondano ſopra quel principio, che la podeſtà del Concilio ſia ſopra quella del Papa; e queſto principio dice averlo di ſopra dichiarato falſo; poteva pur aggiungere, che non oſtante la ſua dichiarazione è però ſoſtenuto, e creduto dalle Univerſità di Francia, e darci per teſtimonj il Navarro, & altri.

La ſeconda, perche nel Concilio Lateranenſe ſotto Leone fù derogato alla prammatica, e così ora non ſi parla più di libertà della Chieſa Gallicana. Quì ci reputa l'Autore tanto ſemplici, & ignoranti della Storia, che non ſappiamo eſſer altro la libertà della Chieſa Gallicana, di cui parla Gerſone, & altro la prammatica: quella è innanzi Gerſone, mà la prammatica fù conſtituita dal Rè Carlo Settimo circa il 1440. molto dopo, che fù ſcritto queſto Trattatello, nel quale ſi nomina vivo Carlo ſeſto ſuo Padre. Ma perche non dirci, che dall'annullazione, che Leone fece della prammatica, l'univerſità di Parigi appellò al futuro Concilio? Preſuppone anche, che non ſappiamo che coſa ſia prammatica, e che coſa concordato; e ſe queſto levi quella in tutto, ò in certe parti ſolamente. Ma quel che ſupera ogni animoſità, e 'l crederci ſerrati in una prigione, che nè men ſappiamo quello, che ne' tempi preſenti ſi faccia, e che non ſappiamo ſe in Fran-

cia cotidianamente s'appelli a' Parlamenti dalle ſentenze Eccleſiaſtiche *tanquam ab abuſu*, e ſe ſopra quelle la Corte eſamini: tali veramente ci vorrebbe il noſtro Autore, e che non ſapeſſimo coſa alcuna del Mondo, ſe non quanto è utile per gli Eccleſiaſtici, e che poſti in un'eſtrema ignoranza gli ammiraſſimo appunto come Numi, & Oracoli.

La terza cauſa, per la quale non tocca le otto propoſizioni di Gerſone; dice eſſere, perche la libertà Gallicana, della quale ſcrive Gerſone, era fondata ſopra i Canoni antichi, e la Veneziana è contraria agli antichi, e moderni. Della verità di queſt'ultimo ſuo detto, io non voglio parlare Non è la Francia nel Giappone, che ſi debba aſpettare gli avviſi anniverſarj per ſapere come quel Regno ſi governi. Della libertà di quella Chieſa tutti gli Scrittori Franceſi fanno menzione; e tutte queſte menzioni ſono ſtate raccolte in un libro ſtampato à Parigi l'anno 1594. dal quale ne traſporterò quì alcune, e laſcierò far giudizio al Lettore. Così formalmente ſi contiene nel Libro ſuddetto, oltre molti altri particolari.

I Papi non poſſono comandare, overo ordinare alcuna coſa, nè in generale, nè in particolare, di quello che concerne alle coſe temporali ne' paeſi, e nelle terre dell ubbidienza, e ſovranità del Rè Criſtianiſſimo; e ſe comandano, o ſtatuiſcono qualche coſa, i ſudditi del Rè, ſe ben foſſero Cherici, non ſono tenuti ad ubbidir loro per queſto riſpetto.

Quantunque il Papa ſia riconoſciuto per ſupremo nelle coſe ſpirituali; tuttavia in Francia la podeſtà aſſoluta, & infinita non hà luogo in modo alcuno, mà è riſtretta, e terminata da' Canoni, e dalle regole degli antichi Concilj della Chieſa ricevuti in queſto Regno: *Et in hoc maximè conſiſtit libertas Eccleſiæ Gallicanæ*.

I Rè Criſtianiſſimi hanno in ogni tempo ſecondo le occorrenze, & i biſogni de' loro paeſi, congregati; ò fatti congregare Sinodi, ò Concilj Provinciali, e Nazionali, ne' quali, trà l'altre coſe importanti alla conſervazione degli Stati loro, ſono ſtati parimente trattati gli affari concernenti all'ordine, & alla diſciplina Eccleſiaſticha de' paeſi loro, & in queſti Concilj gl'iſteſſi Rè hanno fatto far Regole, Capitoli, Leggi, Ordinazioni, Conſtituzioni prammatiche, ſotto il lor nome, e ſotto la loro autorità e ſe ne leggono ancora il giorno d'oggi molte nelle raccolte de' decreti ricevuti dalla Chieſa univerſale, e d'alcuni approvati da' Concilj generali.

Il Papa non manda à modo alcuno in Francia Legari à latere con facoltà di riformare, giudicare, conferire, diſpenſare, & altre coſe ſimili, ſolite ad eſſere ſpecificate nelle Bolle delle loro facoltà, ſe non à richieſta del Rè Criſtianiſſimo, overo di ſuo conſenſo. Et il Legato non uſa le ſue facoltà, ſe non dopo fatta promeſſa al Rè in iſcritto ſopra il ſuo petto per li ſuoi Ordini Sacri, di non uſar le dette facoltà nel Regno, paeſe, nelle terre, e ſignorie di ſua ſoggezione, ſe non per quanto tempo piacerà al Rè, e che ſubito, ch'eſſo Legato ſarà avvertito della ſua volontà in contrario, deſiſterà, e ceſſerà. Parimente, che delle dette facoltà non vſerà ſe non quelle, che piacerà al Rè, e conforme al ſuo volere, ſenza attentare, nè far coſa in pregiudizio de' ſanti Decreti Concilj generali, Immunità, Libertà, e Privilegj della Chieſa Gallicana, e delle Univerſità, e degli Studj pubblici di queſto Regno.

Et à queſto fine ſi preſentano le facoltà de Legati alla Corte del Parlamento, dove ſono vedute, eſaminate, approvate, pubblicate, e regiſtrate, colle modificazioni, che pare alla Corte eſpediente pel bene del Regno; colle quali modificazioni ancora ſi giudicano tutte le liti; e differenze, che naſcono per cauſa delle azioni del Legato, e non altrimenti.

I Prelati della Chieſa Gallicana, quantunque ſieno mandati dal Papa per qualunque cauſa non poſſono uſcir fuori del Regno, ſenza comandamento, ò licenza, e commiato del Rè.

Le clauſole inſerte nella Bolla in cena Domini, e particolarmente quelle nel tempo di Giulio Papa Secondo, e d'altri dopo lui non hanno luogo in Francia, in quello concerne alle libertà, e

privilegj della Chiesa Gallicana, & alle ragioni del Rè, ò del Regno.

Non può il Papa nè giudicar, nè delegar la cognizione di quello che spetta alle ragioni, preminenze, & à privilegj della Corona di Francia, e sue appartenenze, nè mai il Rè litiga delle sue ragioni, e pretensioni, se non nella sua Corte propria.

La Chiesa Gallicana hà sempre tenuto, che quantunque per regola Ecclesiastica, overo (come dice San Cirillo, scrivendo à Papa Celestino,) per gli antichi costumi di tutte le Chiese i Concilj generali non si debbano congregare, nè celebrare senza il Papa *Clave non errante*, riconosciuto per capo, e primo di tutta la Chiesa militante, e Padre comune di tutti i Cristiani; e che non si dee conchiudere, nè determinare alcuna cosa senza lui, e senza la sua autorità; tutta volta non è stato mai tenuto, nè stimato, ch' egli sia sopra il Concilio universale, anzi si è tenuto, che sia obbligato a' decreti, & alle determinazioni d'esso universale Concilio, come a' comandamenti della Chiesa Sposa di Nostro Signor Gesù Cristo, la quale principalmente è rappresentata da tal Congregazione.

Le Bolle, ò Lettere Apostoliche di citazioni, esecutoriali, fulminatorie, ò altre non si eseguiscono in Francia senza il *pareatis* del Rè, ò de' suoi Ministri, e l'esecuzione, che se ne può fare dopo la permissione, si fà dal Giudice Regale ordinario, e coll' autorità del Rè, e non *auctoritate Apostolica*, per evitare la confusione, & il mescuglio di giurisdizione.

Non può il Papa imporre pensioni sopra i benefizj di questo Regno, che hanno cura d'anime, nè sopra altri, fuor che se questo fosse di consenso de' beneficiati, e conforme a' santi decreti de' Concilj, e delle Constituzioni Canoniche, overo in vtilità de risegnanti, che avranno risegnato, con questa condizione espressa, overo per pacificar le parti, che contendono sopra benefizj litigiosi.

Le libertà della Chiesa Gallicana si sono conservate, osservando diligentemente, che tutte le Bolle, & espedizioni, che vengono dalla Corte di Roma fossero vedute, & usitate, per sapere se in quelle fosse alcuna cosa, che portasse pregiudizio in qual si voglia maniera alle ragioni, e libertà della Chiesa Gallicana, & all'autorità del Rè; di che si trova ancora ordinazione espressa del Rè Luigi Undecimo, imitata da' precessori dell' Imperador Carlo V. all'ora Vassalli della Corona di Francia, e da lui stesso in un suo Editto fatto à Madrid, l'anno 1543. e praticato in Spagna, & altri paesi di sua ubbidienza con più rigore, e meno rispetto, che in questo Regno.

E per appellazioni interposte al futuro Concilio, de' quali si trovano molti esempj, eziandio negli ultimi tempi, come delle appellazioni interposte per la Università di Parigi da' Papi Bonifacio Ottavo, Benedetto Undecimo, Pio Secondo, Leon Decimo, & altri.

Se la ragionevole brevità di quest' Apologia non lo proibisse, io porterei quà ancora i decreti de' Parlamenti in materia de' giudizj criminali, dov' è deciso, che in Francia i Chierici di qual si voglia Ordine, non solo possono essere presi da' Magistrati secolari, e rimessi al giudizio Ecclesiastico per li delitti comuni, mà giudicati dal Laico per li delitti enormi, ò privilegiati, e quando per delitto comune ancora uno sarà stato due volte rimesso all' Ecclesiastico, la terza volta è riputato incorrigibile, e giudicato dal secolare. Si veggono i decreti in tutti i Giureconsulti Francesi, in particolare nelle raccolte di Gio: Papon. *lib.* 1. *tr.* 5. *art.* 4. 9. 30. 31. 33. 34. 35. 44. 45. 46. 47.

Dalle quali cose può ciascun vedere; ch' è verissimo quanto l' Autor dice, che la libertà Gallicana è fondata sopra i Canoni antichi, se ben non è vero, che sia stabilita sopra quelli solamente, mà ancora sopra la legge naturale, e sopra ogni equità, e ragione; si può anche vedere, che non è vero quello, che l' Autore dice, cioè, che al tempo presente non si parla più delle libertà nella Chiesa Gallicana in Fran-

cia : anzi quel floridiſſimo, e potentiſſimo Regno, ſiccome le hà conſervate per lo paſſato, così le conſerva ora con ogni ſtudio. E confrontando queſte colla libertà, che la Repubblica riconoſce da Dio, & intende con tutte le ſue forze di conſervare, ſi vedrà, che non è differente, ſe non quanto la diverſità delle ragioni ricerca: anzi ſi vedrà, che la Repubblica non vſa molte delle ſue naturali libertà, che potrebbe uſare per moſtrar più abbondante riverenza verſo la ſanta Sede: per lo che ognuno immediate ſcoprirà, quanto ſia lontano dalla verità la conchiuſione ultima, che fà il noſtro Autore, che la libertà, la qual vuole la Repubblica, ſia contraria a' Canoni vecchi, e nuovi.

Epheſ. 3. Ei autem qui potens eſt omnia facere ſuper abundanter quàm petimus, aut intelligimus ſecundum virtutem quæ operatur in nobis; ipſi gloriam in Eccleſia, & in Chriſto Jeſu in omnes generationes ſæculi ſæculorum. Amen.

DISCORSO

DELL' ORIGINE,

Forma, Leggi, ed Uſo

DELL' UFFIZIO

Dell' Inquiſizione nella Città, e Dominio di Venezia.

DEL PADRE PAOLO
DELL' ORDINE DE' SERVI

Teologo della Sereniſsima Repubblica.

Al Sereniſs. DOGE di Venezia, ſopra la materia dell' Inquiſizione.

ESeguendo colla debita riverenza il comandamento fattomi da V. Serenità, di ridurre inſieme, ed ordinare tutta la materia ſpettante all'Uffizio dell'Inquiſizione contra l'eresia, hò ritrovato il tutto eſſere ſtato così ben regolato ne' tempi paſſati, da' Conſigli della Sereniſſima Repubblica, che al preſente non vi è altro biſogno ſe non porre inſieme ciò che in diverſe occaſioni è ſtato determinato, ponendo ad effetto quanto deliberò l'Eccellentiſſimo Conſiglio de' Dieci, e Giunta, nel 1550. 22. Novembre, c. 8. cioè. Che in tutto il Dominio Veneto ſi proceda uniformemente, e conforme a ciò, che ſi oſſerva in queſt'inclita Città; come anche fù concordato trà 'l ſommo

Pon-

Pontefice Giulio III. e la Serenissima Repubblica nel 1551. c. 18. e 19.

Il che, secondo il mio riverente parere, si farà facilmente, se l'ordinazioni, in diverse occorrenze fatte saranno ridotte in Capitoli à ciascuno soggiungendo separatamente il tempo della pubblica deliberazione, il che sarà à similitudine d'un Capitolare, dove tutto insieme si vedrà in una raccolta breve, e sommaria quanto è necessario osservare, e si potrà dar copia ò de' Capitoli soli, ò congiunti colla deliberazione suddetta, come meglio sarà giudicato.

Questa raccolta de' Capitoli farò nella presente scrittura, alla quale aggiungerò poi una seconda; considerando a capo per capo le ragioni, e cause per le quali da principio fù così stabilito per onore di Dio: per cui anche è necessario continuarne l'osservanza, per mantenimento della santa Religione, e della pubblica tranquillità.

CAP. I.

SIccome in Venezia per pubblica, ed antica deliberazione sono deputati trè Senatori Inquisitori contra l'eresia, per assister à tutto ciò, che nell'Uffizio dell'Inquisizione vien trattato, così in ciascuna delle Città soggette sono deputati i Rettori, per dover intervenire in persona alla formazione de' processi, ed à tutto quello che operano i Vescovi, Vicarj ed Inquisitori in materia d'Eresia, così essendo per antica consuetudine introdotto e praticato, e con molte deliberazioni confermato. Finalmente fù concordato col Pontefice Giulio III. e scritto à Roma, ed à tutti i Rettori per deliberazione del Consiglio de' Dieci, e Giunta de' 26. Settembre 1551. c. 19.

CAP. II.

IN caso che alcuna volta per necessario impedimento niuno de' Rettori potesse intervenire, debba il Vicario del Podestà ritrovarvisi. Così fù deliberato dal medesimo Consiglio nel 1548. 29 Novembre c. 26. overo, quando questi ancora fosse occupato per causa legittima un altro de' Curiali, ò altra persona mandata particolarmente dal Rettore.

CAP. III.

ESe alcuno de' Rettori sarà di quelli, che si cacciano nelle cose di Roma, non dovrà intervenire, nè ingerirsi in modo alcuno nelle cose dell'Inquisizione, mà dourà lasciar il carico al suo Collega. E dove fosse un solo Rettore, e si cacciasse, abbia il carico in luogo suo il Camerlengo di maggior età. Così fù deliberato nel Consiglio de' Dieci, e Giunta, 1574. 9. Giugno, c. 29.

CAP. IV.

IL carico degli Assistenti non è d'intromettersi giudizialmente in alcuna spedizione, ed azione, che sia fatta in quel Tribunale, nè quanto alla cognizione nè quanto alla sentenza, ma solo di star presenti, ed attender diligentemente à tutto ciò che dà Giudici Ecclesiastici sarà fatto; dovendo essi Assistenti in quattro sorte d'occorrenze, che possono avvenire operar in uno de' seguenti quattro modi.

Il primo, se sarà fatta deliberazione ad onor di Dio, estirpazione dell'eresie, e gastigo de' colpevoli di tali scelleratezze, eseguir prontamente la determinazione fatta, overo dar favore, braccio, ed ajuto nell'esecuzione.

Il secondo, se l'azione degli Ecclesiastici si vedesse essere con usurpazione dell'autorità temporale, overo qualche operazione precipitosa, che potesse capitare a scandalo, e tumulto della Città, o dello stato, e turbazione della pubblica autorità, e tranquillità, ò pure cosa ingiusta, e manifesta oppressione del suddito, sotto pretesto di gastigar il delitto, il carico dell'Assistente sarà operare, con ogni prudente, e destro modo, che l'Ecclesiastico si riduca à termini della giustizia, ed equità, e sia fatto capace dell'onesto. Il che, quando non possa ottenere, altro non dovrà fare, che ovviare l'esecuzione, dando conto al Principe, ed aspettando i suoi comandamenti.

Il terzo, quando dagli Ecclesiastici

fos-

fosse proposta, ò deliberata cosa di momento, la quale gli Assistenti dubitassero esser di pregiudizio all'autorità temporale, ò poter terminare à tumulto, scandalo, overo oppressione, come si è detto di sopra, con prudente, e destra maniera interporre tempo, e far soprasedere, scrivendo al Principe i motivi del suo dubbio, ed aspettando risposta.

Il quarto, quando vedessero i Giudici Ecclesiastici negligenti nell'estirpar l'Eresie, ò troppo tardi nelle spedizioni delle cause, accioche qualche infezione non prendesse radice, dovranno con prudenza, e destrezza eccitarli all'esecuzione del loro debito, e non giovando, ò non bastando l'opera loro per rimediar al mancamento, dar avviso al Principe.

CAP. V.

GLi Assistenti non presteranno giuramento di fedeltà, ò di segretezza, ò di qual si voglia altra cosa in mano dell'Inquisizione, ed altro Ecclesiastico, mà ben saranno tenuti all'uno, ed all'altro, per la fedeltà, e segretezza, che debbono al Principe. Così deliberò il Senato il dì 5. Settembre 1609. c. 50.

CAP. VI.

PEr lo che dovranno anche dar conto di qualunque cosa si farà di tempo, in tempo, e massime di quelle che riputeranno esser d'importanza, ò di conseguenza. Così è pubblica deliberazione del 1547. 22. Aprile, c. 6.

CAP. VII.

OCcorrendo la morte dell'Inquisitore, overo intendendo che per qualsivoglia altro rispetto si sia per far mutazione, debbono immediatamente dar avviso al Principe, ed all'Ambasciadore à Roma. Così fù deliberato in Senato nel 1612. 18. Ottobre, c. 50.

CAP. VIII.

NOn ammetteranno nuovo Inquisitore, che non venga con lettere del Principe, essendo ciò anche ordinazione canonica, e deliberazione del Senato sotto il dì sopraddetto.

CAP. IX.

DOvranno gli Assistenti esser presenti a' processi, che si formano nell'Uffizio dell'Inquisizione, non solo contra le persone secolari, mà anche contra l'Ecclesiastiche, eziandio Regolari, quando ben fossero dello stesso Monastero dell'Inquisitore. essendo così giusto, e determinazione del Collegio, co Capi del Consiglio de Dieci sotto li 30. Giugno 1568 c 28. &c. e del Senato 1607 1. Settembre. c. ... 1609. 5. Settembre. c. 70. &c. e 1613. 9. Agosto. Il che s'intenda: non solo quando la denunzia sarà stata data nel medesimo Uffizio, mà se ben fosse data altrove in qualunque luogo si voglia, ed innanzi à Prelato di qual si sia autorità.

CAP. X.

GLi Assistenti, per adempiere questo carico, non dovranno permettere, che senza la loro presenza, ò de'loro Curiali sia fatto atto giudiziale di qual si voglia sorta, incominciando dalla denunzia fino alla diffinitiva. Così è deliberazione del Senato de' 5. Settembre 1609. c. 50. &c. e 1603. adi 9. Agosto. Il che comprende dopo la denunzia l'esame de' testimonj; decreti di citazione, ò cattura; constituzione de'rei, produzione de' Capitoli, ed esame e difesa; Torture; assoluzioni, e condannazioni; abjurazioni, e purgazioni, e generalmente tutto ciò che vien scritto nel processo.

CAP. XI.

NOn lascieranno d'intervenire à ciascuno degli atti suddetti, eziandio sotto pretesto, che sia cosa leggiera, e che loro sia dall'Inquisitore comunicato, ò per qual si voglia altro rispetto. Così è deliberato nella medesima deliberazione del 1609. Nè si assumeranno facoltà di dar licenza, che alcun atto, benche minimo, sia fatto senza lor presenza, eccedendo ciò ogni facoltà del Rappresentante.

CAP.

CAP. XII.

E Quando occorreſſe, che da' Giudici Eccleſiaſtici ſenza l' aſſiſtenza foſſe formato alcun proceſſo, l' avranno per nullo, e non l' eſeguiranno, overo permetteranno che ſia eſeguita coſa alcuna, in conſeguenza di quello: mà bensì permetteranno che ſi poſſa formar nuovo proceſſo coll'aſſiſtenza. Così deliberò il Senato ſotto li 18. Cennajo 1591. e fece dire al Nunzio Appoſtolico il dì 8. Giugno 1592. c. 33. &c. e li 6. Luglio 1599. c. 34. &c. e 1592. 8. Agoſto, c. 35. &c. e finalmente ſotto li 18. Febbrajo 1594. c. 36. &c. e 37. & 38. e ſe in vn proceſſo ben incominciato foſſe fatto atto alcuno particolare ſenza l' aſſiſtenza, proccureranno, che ſia caſſato, overo ridotto almeno il proceſſo ne' termini ch' era innanzi quell' atto.

CAP. XIII.

NOn permetteranno, che ſenza l' aſſiſtenza ſia formato alcun proceſſo informativo, eziandio per mandarlo altrove, fuori dello Stato. Queſta facoltà è ſtata richieſta dal ſommo Pontefice all' Eccellentiſſimo Senato, e non fù conceſſa. Sotto li 9. Marzo 1560. c. 20.

CAP. XIV.

E Perche non baſta la preſenza, quando anche quella non ſia notata nel proceſſo, avranno avvertenza, che nel principio di ciaſcun decreto, overo atto dove dal Notajo ſaranno nominati il Veſcovo, ed Inquiſitore come Giudici, immediatamente ſia ſoggiunto, coll aſſiſtenza, e preſenza del N. Podeſtà, e N. Capitano. E così fù accordato nel 1551. c. 22. &c.

CAP. XV.

NOn permetteranno, che ne' proceſſi ſieno poſti decreti, ò precetti, che vengano da autorità fuori del Dominio: mà ſe da Roma, ò d' altronde ſarà ſcritta coſa, la quale dall'Inquiſitore ſia giudicata eſſere di ſervizio di Dio, e di Giuſtizia, non conſentiranno, che 'l Decreto ſia fatto ad altro nome, che à quello dell'Uffizio dell' Inquiſizione della Città, coll'aſſiſtenza ſolamente. Così è deliberazione del Senato 8. Luglio 1580. c. 30. e 7. Settembre 1590. c. 33. e 1599. li 4. Settembre, c. 44.

CAP. XVI.

NOn concederanno che ſieno mandati fuori del Dominio proceſſi, nè prigioni, ſe ben foſſero imputati ſolo di delitto commeſſo altrove, e ſe ben i complici ſi ritrovaſſero in altro Dominio prigioni, ſenza darne prima conto al Principe, ed aſpettare il ſuo comandamento. Così deliberò, quanto a' prigioni, il Conſiglio de' Dieci, e Giunta nel 1567. li 17. Giugno, c. 43. &c. E quanto a' proceſſi, per deliberazione del Senato, nel 1589. li 8. Luglio, c. 30.

CAP. XVII.

SE il Vicario Pretorio, ò altro Curiale, ò alcun' altra perſona ſarà aſſiſtente in luogo de' Rettori, non faccia in modo alcuno il Conſultore, ancorche foſſe ſolito à farlo in preſenza de' Rettori, eſſendo queſti due Uffizj diſtinti, ed incompatibili, mà poſſa ſolo parlare, ſiccome i medeſimi Rettori: ed in oltre, giudizialmente eſeguire ciò che ſarà decretato, overo ſoprafedere, ſecondo l' occorrenza.

CAP. XVIII.

GLi Aſſiſtenti non concederanno ritenzione contra qualſivoglia perſona, ſe non ſarà prima fabbricato il proceſſo informativo, colla loro aſſiſtenza, dal quale appaja, che l' imputazione ſia eſpreſſamente d'ereſia, o di caſo ſpettante all' Uffizio dell' Inquiſizione. E' decreto del Senato, del 1597. li 5. Luglio c. 40. e lo ſteſſo anno li 23. Agoſto, c. 23. E ſe il caſo foſſe dubbio, ò difficile da diſtinguere, facendo ſoprafedere, daranno avviſo, aſpettando ordine dal Principe. Fù deliberato dal Senato nel ſuddetto decreto, del 1597. li 23. Agoſto, c. 23.

CAP.

CAP. XIX.

PEr ciò non permetteranno, che l' Uffizio dell Inquisizione proceda in casi di sortilegj, ò divinazioni, se non conterranno l eresia manifesta, ordinando così la legge Canonica, e per deliberazione del Senato, del 1598. li 10. Ottobre, c. 41. &c. comunicata anche colla Santità del Pontefice, e per deliberazione de' 23. Gennajo c. 42. e per un' altra de' 3. Dicembre dell' anno medesimo c. 44. Ed essendo dubbio se il caso contenga eresia, ò nò, sia giudicato dal foro ordinario, che così la legge Canonica vuole, & i Dottori sentono.

CAP. XX.

I Casi parimente d' erbarie, stregarie, malie, e malefizj non potranno essere conosciuti dal Sant' Uffizio, se non vi sarà indizio ò sospetto d' eresia per abuso de' Sacramenti, ò per altro rispetto. E quando la stregoneria portasse indizio d'eresia, e ne fosse seguito qualche malefizio di morte, debilitazione, ò turbazione di mente d' alcuna persona, rispetto agl' indizj d' eresia, dovrà il caso appartenere all Inquisizione, e rispetto al malefizio toccherà al foro secolare, secondo la parte del maggior Consiglio, del 14. 0. li 28. Ottobre, c. 52 E quello de' fori, che sarà il primo ad assumer la causa, spedirà anche prima la parte sua, e fatte ambe le spedizioni, saranno eseguite amendue le sentenze.

CAP. XXI.

GLi eccessi di bestemmia ordinaria non dovranno esser lasciati all' Uffizio dell' Inquisizione, ma giudicati nel foro secolare, conforme alla disposizione della legge, ed uso di tutto il Cristianesimo. Fù confermato in Senato nel 1599 li 5. Maggio c. 4. 23. e 44. Le bestemmie chiamate ereticali, che rendono indizio, e sospetto d'eresia, quanto à questa parte dell' indizio, e sospetto appartengono all' Uffizio dell' Inquisizione: ma quanto alla scelleratezza della bestemmia sono del foro secolare, ed amendue dovranno far la parte loro, spedendo il loro processo; prima quello, che sarà stato il primo ad incominciarlo, e fatte amendue le sentenze, si darà l' esecuzione ad amendue, conforme alle deliberazioni del Senato, 1595. li 12. Agosto, c. 38. e 39 e gli 1. Novembre c. 39. &c. il che si osserverà contra chi desse ferite, ò tirasse pietre all' Immagini di Cristo nostro Signore, ò de' Santi, come disse il Senato, nel 1599. li 5. Maggio c. 42. &c. Il simile sarà delle bestemmie pubbliche, dette per irrisione, come cantando Salmi contraffatti, ò Litanie sporche, ed empie Così deliberò il Senato, sotto li 8. Maggio, del 1599.

CAP XXII.

IL delitto parimente di pigliar due Moglj non potrà essere intrapreso dall' Inquisizione, come spettante al secolare, eccetto se vi fosse altro indizio d'eresia: nel qual caso il delitto appartiene al secolare, e da lui dovrà esser giudicato; e quanto all' indizio d'eresia, rimesso all' Inquisizione, quando il caso sarà spedito, quanto a questo capo, ma la sentenza secolare sopra 'l delitto, si manderà ad esecuzione. Ma se 'l delitto di prender due Moglj sarà solo, dovrà essere giudicato dal secolare. E deliberazione del Senato fatta, del 1591. li 8. Giugno, c. 33. e 34. ed 8. Agosto 1592. li 18. Gennajo, c. 35. e del 1598. li 31. Luglio, c. 31. &c. e nel 1599. li 9. Giugno, c. 43. e del 1502. li 23. Marzo, c. 45.

CAP. XXIII.

SImilmente non permetteranno gli Assistenti, che nell' Inquisizione si trattino cause d' usura, di qualsivoglia sorta, essendo ciò proibito dalle leggi Canoniche.

CAP. XXIV.

NOn permetteranno, che nell' Uffizio, per qualsivoglia causa, si proceda contra Giudei, nè contra altra sorta d' Infedeli, di qualsivoglia setta, per im-

imputazione di delitti commessi in parole, overo in fatti. E se all' Inquisizione sarà denunziato, che da alcuni d'essi fosse detta bestemmia contra la nostra fede; overo fosse sedotto alcun Cristiano, o dato scandalo, di qual si voglia sorta, dovranno gli Ecclesiastici aver ricorso al Magistrato secolare, il quale, secondo l'esigenza del delitto, li gastigerà severamente. Il che essendo statuito co' decreti Pontificj, fù deliberato dal Senato, nel 1591. li 12. Ottobre, c. 33. e li 28. Gennaro, c. 38.

CAP. XXV.

NOn dovranno permettere parimente, che l'Ussizio dell'Inquisizione proceda contra alcuno di nazione Cristiana, la quale tutta intera viva con riti proprj, diversi da' nostri, e si regga sotto proprj Prelati, come i Greci, ed altri tali, ancorche l'imputazione fosse contra articoli tenuti da ambe le parti: E se sarà notificato a gli Ecclesiastici, che da alcuni sia dato scandalo, dovranno ricercar il Magistrato secolare, che proceda; al quale apparterrà gastigar il delinquente, secondo l'esigenza del delitto, e con severità. Così fù risposto al Nunzio nel Collegio, sotto li 4. Settembre del 1609. dicendo, ch'in tal maniera è stato sempre osservato.

CAP. XXVI.

SE alcuno per mercanzia, o per altri negozj andato ad abitar di là da' Monti sia imputato a Roma ò altrove, che dopo l'essere in quelle parti oltramontane abbia commesso fallo, non permetteranno, che sia citato per Gridatore, ò per affissione di Cedoloni, overo alla casa de' parenti, ma sia lasciato il giudizio a quell'Inquisizione, che ne hà avuta notizia. Di che vi è determinazione del Collegio, del 1610. li 3. Settembre, c. 29.

CAP. XXVII.

NOn permetteranno esecuzione alcuna contra i beni de' condannati, e presenti, overo in contumacia, sotto pretesto di confiscazione, avendo il Consiglio de' Dieci, e Giunta deliberato, sotto li 5. Novembre del 1568. c. 23. che sieno rilasciati a gli eredi legittimi, a quali però faranno stretto precetto di non darne parte alcuna ad essi condannati.

CAP. XXVIII.

NOn permetteranno, che da quell'Ussizio sia pubblicata Bolla Pontificia, overo ordine alcuno della Congregazione di Roma, nè nuovo, nè vecchio, senza darne conto prima al Principe: come fù determinato dal Collegio, del 1607. li 2. Agosto, c. 25. &c.

CAP. XXIX.

SImilmente non permetteranno, che sia pubblicata, o stampata alcuna proibizione di libri di qual si voglia sorta, fatta con qual si voglia autorità, dopo il 1595; se non osservate le condizioni del concordato trà la sede Appostolica, e la Serenissima, Repubblica, conchiuso l'anno 1596. li 24. Agosto, c. 25. c. 173.

CAP. XXX.

NOn permetteranno, che dall' Ussizio dell' Inquisizione sia fatta legge, o comandamento qual si voglia ad alcuno d'arte, o professione come sono i Doganieri, gli Albergatori, Osti, Beccaj, &c. circa i modi d' alloggiare, vendere, ed esercitare l'arte, e professione loro. Ma se 'l Vescovo, o l'Inquisitore, riputeranno alcuna cosa necessaria, o conveniente per l'onesto, e regolato vivere, abbiano ricorso al Magistrato secolare. Così è deliberazione del Senato, del 1609. li 5. Settembre, c. 50. &c.

CAP. XXXI.

NE parimente possa l'Inquisitore far giurar nelle sue mani alcuno de' sopraddetti Artefici, nè gastigarli per mancamenti, o falli commessi nell' esercizio dell'arte, o professione loro: ma intendendo che in ciò abbia commesso alcuno fallo, abbia ricorso al Magistrato, che

che dovrà gastigare ogni errore, e scandalo. Così decretò il Senato nella deliberazione sopraddetta.

CAP. XXXII.

NOn permetteranno, che dall' Inquisizione sia fatto alcun precetto, o monitorio à qual si voglia Comunità, per qualsisia rispetto, nè meno ad alcuno Giusdicente in ciò, che spetta al ministrar la giustizia: ma tutto ciò, che pretenderà dalla Comunità, o fori giudiziali, lo tratti col solo Rappresentante pubblico, come fù deliberato dal Senato, nel 1568. li 3. Settembre, c. 24.

CAP. XXXIII.

VOlendo l'Inquisitore nel suo ingresso promulgar editto generale, gli Assistenti lo potranno permettere, non contenendo più che i sei capi ordinarj, i quali sono contra quelli.

Prima, che sono, o conoscono eretici, ò sospetti d'eresia, e non li denunziano. Secondo, contra quelli che fanno conventicoli, e riduzioni per trattar di falsa Religione. Terzo, contra quelli, che non essendo ordinati, celebrano Messa, o ascoltano Confessioni. Quarto, contra i bestemmiatori ereticali. Quinto, contra quelli ch' impediscono l' Uffizio dell' Inquisizione, ovvero offendono i Ministri di quello, i Denunziatori, o i testimonj per opere spettanti ad esso Uffizio. Sesto, contra quelli che tengono, stampano, o fanno stampar libri d' eretici, che trattano di Religione. Così fù risoluto dal Senato, consentendo la Sede Appostolica, sotto li 23. di Maggio, del 1608. c. 43. &c. fino al 50. Ma se l' Inquisitore pensasse di metter nell' editto altro capo, l' Assistente con destra maniera operi che sopraseda, e ne dia conto al Principe, aspettando risposta.

CAP. XXXIV.

OCcorrendo alcun caso ne' Castelli, e nelle Ville, sia trattato, e spedito nella Città coll'assistenza ordinaria, secondo la determinazione del Consiglio de' Dieci, e Giunta, del 1551. li 26. Settembre, concordata col sommo Pontefice, c. 19. e 27.

CAP. XXXV.

EQuando occoresse caso in alcun Territorio, che non avesse Inquisizione propria, ma che fosse in spirituale sotto Prelato, ed Inquisitore d'un altra Terra del Dominio, il pubblico Rappresentante, nel luogo dove il caso fosse occorso, presterà ogni ajuto, ed esecuzione, mandando anche il reo nel luogo dov' è soggetto in spirituale, accioche là si possa formar il processo, ed ispedir la causa, coll' assistenza del Rappresentante del medesimo luogo, dov' è l' Uffizio dell' Inquisizione, secondo la deliberazione del Consiglio de' Dieci, e Giunta, del 1555. li 23 Marzo c. 27.

CAP. XXXVI.

SE alcuno citato dall'Uffizio dell' Inquisizione resterà contumace, e secondo il costume di quell' Uffizio sarà dichiarato eretico, e lasciato alla Corte secolare, debbano bandirlo diffinitamente, o per tempo, secondo che parerà alle coscienze loro, da tutte le Terre, e Luoghi, Navilj armati, e disarmati, e dalla Città di Venezia, e suo distretto, siccome fù deliberato nel Consiglio de' Dieci, e Giunta del 1563 li 23. Dicembre, c. 20.

CAP. XXXVII.

ACondannati dall' Uffizio dell' Inquisizione a prigion perpetua, overo temporale, se fuggiranno di prigione, diano que' bandi, che alla coscienza loro parerà, siccome fù deliberato nel Consiglio de' Dieci, e Giunta del 1564. li 7. Aprile c. 21.

CAP. XXXVIII.

QUelli che fossero inquisiti, e citati per eresia in alcuna giurisdizione, e fuggissero nel Dominio, restino condannati per quattro anni in una prigione ferrata, e separata da quel-

quelle che ſono per altri, e paghino mille lire de' piccioli, dà eſſer date à quelli, che li daranno nelle mani della Giuſtizia; e finiti i quattro anni reſtino banditi da tutti i luoghi terreſtri, e marittimi, navilj armati, e diſarmati, e dalla Città di Venezia, e ſuo diſtretto, potendo anche l'Uffizio dell' Inquiſizione dar loro maggior pena, ſecondo la parte del Conſiglio de' Dieci, e Giunta, del 1568. li 12. Aprile, c.28.

CAP. XXXIX.

APpartiene al giudizio dell'Inquiſizione di punire il calunniatore, ò teſtimonio che avrà depoſto il falſo contra alcuno in quell' Uffizio, ſe la falſità apparirà dal proceſſo, ma ſe vi foſſe biſogno di nuova inſtanza, e nuovo proceſſo per farla apparire, gli Aſſiſtenti non conſentiranno, che l'inſtanza ſia ricevuta, ed il proceſſo formato; mà che il tutto ſia laſciato al Giudice ordinario d'eſſi impugnati di falſo, eſſendo così di giuſtizia, ſecondo il comun parere de' buoni Dottori.

Il Fine de' Capitoli.

OLtre l'aver ridotte a queſti 39. Capitoli le deliberazioni fatte dalla Sereniſſima Repubblica, in varie occaſioni in materia d'ereſia; debbo riverentemente rappreſentare a voſtra Serenità, che altre volte fù dato principio a ridurle in un Libro, nel quale furono racolte in circa la terza parte. I Senatori eletti per Aſſiſtenti in Venezia, o per Rettori nelle Città di fuori, deſideroſi d'operar bene in queſto particolare leggono quel libro, e preſupponendo che contenga tutte le ordinazioni in tal materia fatte, nè altro di più ſpetti al loro carico, reſtano non interamente informati della volontà pubblica, e di tutto ciò ch'è neceſſario ſapere; onde il libro, ſiccome compiuto cauſerebbe ottimi effetti, così, imperfetto non può produrli buoni. Sono in quel libro poche carte ſcritte, reſtano molte bianche, dove ſi potrebbero far copiare l'altre ordinazioni pubbliche, e far perfetto il libro, ſe dà Voſtra Serenità foſſe giudicata coſa di pubblico ſervizio. E col rimetter umilmente il tutto alla ſomma ſapienza di voſtra Serenità, paſſo à comentare tutti i ſuddetti Capitoli, ed a provar prima, che l'aſſiſtenza de' Rappreſentanti in quell' Uffizio ſia giuſta.

Avendo nella prima ſcrittura ridotto a trentanove Capitoli tutto ciò, che debbono i Rappreſentanti pubblici oſſervare, ed operare nell' Uffizio dell'Inquiſizione; reſtano, per ſoggetto della preſente, due Trattati. L'uno, per dimoſtrare, che la preſenza, e l'aſſiſtenza del Magiſtrato in quell' Uffizio è legittima, giuridica, e neceſſaria. L'altro, per render le cauſe, e ragioni di ciaſcun Capitolo particolare.

Ma per ſpiegar bene, e fondatamente il primo punto, è neceſſario ch' io narri quando, come, e per qual cauſa l' Uffizio dell' Inquiſizione foſſe inſtituito nella Criſtianità, ed in qual tempo, e con che forma foſſe ammeſſo in queſt' inclita Città di Venezia

Di qua adunque incominciando, dirò prima, che quantunque l'ereſie per divina permiſſione, e per eſercizio e pruova de' buoni Cattolici, foſſero ſeminate nel Mondo in que' medeſimi tempi, ch' ebbe principio la ſanta Chieſa, ciò è dopo l'aſcenſione di noſtro Signore al Cielo, nondimeno il particolar Uffizio dell'Inquiſizione contra gli Eretici, non ebbe principio, ſe non dopo l' anno CIↃCC.

I ſanti Appoſtoli laſciarono per rimedio di queſta peſtilenza, che l'eretico foſſe ammonito una, e due volte, e perſeverando nella ſua oſtinazione, i Cattolici ſi ſeparaſſero dal ſuo conſorzio, e lo ſcomunicaſſero. Ne ſi paſsò più oltre, ſino a' tempi che Coſtantino abbracciò la ſanta fede, e fù imitato da' ſucceſſori. All ora, tra le altre coſe da' Santi, furono ammaeſtrati i Principi, che portando eſſi due qualità, l'una di Criſtiani l'tra di Principi, con amendue erano obbligati à ſervir Dio. In quanto Criſtiani, oſſervando i precetti divini, com' ogn' altro privato: mà come Principi, ſer-

ven-

vendo ſua divina Maeſtà con ordinar bene le Leggi, indirizzando bene i ſudditi alla pietà, oneſtà, e giuſtizia, gaſtigando tutti i traſgreſſori de' precetti divini, del Decalogo maggiormente. Però quelli che peccano contra la prima tavola, che riguarda l'onor divino, ſono peggiori di quelli che peccano contra la ſeconda, la quale hà riſpetto alla giuſtizia trà gli uomini; e però ſono più obbligati i Principi a punire le beſtemmie, l'ereſie, e gli ſpergiuri, che gli omicidj & i furti. Per queſta cauſa contra l'ereſia fecero diverſe leggi regiſtrate ne' Codici di Teodoſio, e di Giuſtiniano, imponendo a'colpevoli pene pecuniarie, bandi, privazioni di parte, o di tutti i beni, ſecondo le circoſtanze del delitto. L' eſecuzioni delle quali leggi commiſero a'Miniſtri loro ſecolari.

Ogni giudizio criminale hà trè parti. La cognizione della ragione del delitto, la cognizione del fatto, e la ſentenza. Nel giudizio dell' ereſia, la cognizione della ragione è. Se tal perſona, accuſata, ò denunziata hà difeſo, ò tenuto, ò dato indizio di tener quell' opinione. La ſentenza ſtà nell' aſſolvere dall'imputazione l'innocente, o condannar il ritrovato colpevole.

La prima cognizione, cioè, qual opinione ſia eretica, è ſtata ſempre Eccleſiaſtica, nè può per alcun riſpetto appartenere al ſecolare. E quando à que' tempi naſceva difficoltà ſopra qualche opinione, gl' Imperadori ricercavano il giudizio de' Veſcovi, e ſe biſognava, congregavano Concilj: Mà la cognizione del fatto, ſe la perſona imputata era innocente, ò colpevole, per darle le pene ordinate dalle leggi, e la ſentenza d'aſſoluzione, ò condannazione, tutta apparteneva al ſecolare.

Alcuni de' ſanti Veſcovi, e Prelati in que' tempi, dopo aver dichiarato l' opinioni eretiche, e ſeparato dalla Chieſa come ſcomunicati, ed anatematizzati quelli che la tenevano, non s'intromettevano più oltre, nè ardivano darne notizia a' Magiſtrati, temendo che foſſe opera di non intera carità. Alcuni altri avendo veduto, che'l timor del Magiſtrato ſecolare vinceva la pertinacia degli oſtinati, ed operava ciò che non poteva far l'amore della verità, riputavano che foſſe debito loro di notificare a' Giudici ſecolari le perſone de gli eretici, e le loro operazioni cattive, ed eccitarli ad eſeguir le leggi Imperiali. Ma perche qualche volta alcun Predicatore eretico cauſa notabile turbazione, i Giudici attendendo più alla ſedizione, ch' all' ereſia, paſſavano anche a pena capitale. Gli Eccleſiaſtici in queſti caſi s'aſtenevano di comparire al Tribunale, anzi ſempre facevano uffizj ſinceri co' Giudici che non uſaſſero contra i delinquenti pene di ſangue. San Martino, in Francia, ſcomunicò un Veſcovo per che aveva accuſato certi Eretici a Maſſimo occupatore dell' Imperio, i quali da lui furono fatti morire. Sant' Agoſtino ancora molto zelante della mondezza della Chieſa per tenerla monda da queſta mala ſemente, faceva inſtanza frequentiſſima, e molto ſollecita a'Proconſoli, Conti, ed altri Miniſtri Imperiali in Affrica, ch'eſeguiſſero le leggi de'Principi, e notificava loro i luoghi, dove gli eretici facevano conventicoli, e ſcoprivale perſone; ſempre però, che vedeva alcun Giuriſdicente inclinato a procedere contra la vita, lo pregava efficacemente, per la miſericordia di Dio, per l'amor di Criſto, e con altri ſimili ſcongiuri, che deſiſteſſe dalle pene del ſangue. In una piſtola a Donato Proconſolo d'Affrica gli dice apertamente, che s'egli perſevererà in gaſtigar gli eretici nella vita, i Veſcovi deſiſteranno di notificarli, e non eſſendo notificati da altri, reſteranno impuniti, e le leggi Imperiali ſenza eſecuzione. Ma procedendo con dolcezza, e ſenza pene di ſangue, eſſi avrebbono vegghiato a ſcoprirli, e notificarli per ſervizio divino, ed eſecuzione delle leggi.

In queſta maniera, ſotto l' Imperio Romano fin all'anno della noſtra ſalute ottocento; quando fù diviſo l'Occidentale dall' Orientale queſta forma reſtò nell'Orientale, fino al ſuo fine.

Nell' Occidentale non fù biſogno, che i Principi faceſſero leggi, overo aveſſero molto penſiero a queſta

o mate-

materia, atteſo che per trecent' anni, che paſſarono dall'ottocento ſino al mille cento, rariſſimi eretici ſi trovarono in queſte parti: e quando avveniva caſo alcuno (il che pochiſſime volte occorſe) il Veſcovo lo giudicava, nella maniera, che procedeva contra gl' altri Eccleſiaſtici, come contra violatori di feſte, traſgreſſori di digiuni, ed altri tali, giudicandoli eſſi medeſimi in quei luoghi: dove da' Principi era loro conceſſo eſercitar giuriſdizione: ma dove non avevano ſimil autorità, invocavano il braccio ſecolare, che li gaſtigaſſe.

Doppo il mille cento, per li diſpareri continui che per cinquant'anni innanzi erano ſtati trai Papi, e gl' Imperadori, e per quelli che duravano tutto il ſecolo ſeguente ſino al mille dugento con frequenti guerre, e ſcandali, e poco religioſa vita del Clero, nacquero innumerabili eretici, l'ereſie de' quali più comuni erano contra l'autorità Eccleſiaſtica. In que'tempi del gran numero di tal peſte d'ereſia, dove la moltitudine eccedeva, conveniva per neceſſità tollerarle. Dove ſi poteva, il Veſcovo procedeva in quelle cauſe, come nell'altre, nel modo detto di ſopra, & i Pontefici Romani con frequenti lettere gli eſortavano, ed eccitavano al loro debito: nè ſin a tal tempo del Mille dugento ſi udì queſto nome d'Uffizio dell'Inquiſizione, o d'Inquiſitore contra l'ereſia. Ma eſſendo i Veſcovi, & i loro Vicarj poco atti, e meno diligenti di ciò, che i Pontefici Romani deſideravano, e ſarebbe ſtato neceſſario, furono in que' tempi opportunamente inſtituite le due Religioni di San Domenico, e di San Franceſco, ed in breve s'empierono delle più dotte, e più zelanti perſone di quel ſecolo, dedicate tutte a ſoſtener la Chieſa Romana, e l'autorità Pontificia; delle quali ſervendoſi i Pontefici contra gli eretici, le mandavano per predicare, e convertirli; per eſortar i Principi, & i popoli Cattolici a perſeguitare gli oſtinati, e per informarſi in ciaſcun luogo del numero, e della qualità degl'eretici, del zelo de'Cattolici, e della diligenza de' Veſcovi, e portar relazioni a Roma; dalche ebbero nome d'Inquiſitori. Non avevano però Tribunale, ma benſì alle volte eccitavano qualche Giuriſdicente a bandire o punire gli eretici, che trovavano. Alle volte eccitavano qualche Potente ad armarſi contra loro. Altre volte eccitavano il popolo, mettendo una Croce di panno ſopra la veſte a chi voleva dedicarſi a queſto, e l'univano, e conducevano all'eſtirpazione de gli eretici. E ciò durò lo ſpazio di cinquant' anni, cioè ſin al mille dugento cinquanta.

Fù molto ajutata l' impreſa di que' Padri Inquiſitori, da Federigo ſecondo Imperadore, il quale nel mille dugento ventiquattro, eſſendo in Padova promulgò quattro editti in queſta materia; ricevendo gl' Inquiſitori ſotto la ſua protezione, ed imponendo pena del fuoco agli eretici oſtinati: ed a penitenti di perpetua prigione, commettendo la conoſcenza a gli Eccleſiaſtici, e la condannazione a' Giudici ſecolari. E queſta fù la prima legge, che deſſe pena di morte a gli eretici: la quale per le acerbe diſcordie che nacquero ne' tempi ſeguenti trà quell' Imperadore, e trè Pontefici ſucceſſivamente, non partorì buon effetto d' eſtirpar l' ereſie introdotte, anzi eſſendo occupati nelle guerre, e diſſenſioni tanto i Pontefici, e gli altri Prelati, quanto l' Imperadore, & i ſuoi Miniſtri: l' ereſie ebbero campo di radicarſi, ed ampliarſi. Finalmente morto nel ſopraddetto anno, mille dugento cinquanta l' Imperador Federigo, ed eſſendo le coſe di Germania in confuſione, e l' Italia in un Interegno, che durò 23. anni, il Pontefice Innocenzio quarto, rimaſto per la morte dell' Imperadore quaſi arbitro in Lombardia, ed in alcune altre parti d' Italia, applicò l' animo all'eſtirpazione dell' ereſie, le quali avevano fatto gran progreſſo nelle turbazioni paſſate. E conſiderate l'opere, che per l addietro avevano fatto in queſto ſervizio i Frati di San Domenico, e San Franceſco colla loro diligenza, e ſenza aver riſpetto a perſone, ò a pericoli, ebbe per unico rimedio il valerſi di loro, adoperandoli, non come prima, ſolo a predicare, e congregare Croce ſegna-

ti, e far esecuzioni straordinarie, ma con dar loro autorità stabile, ed erger loro un fermo Tribunale, il quale d'altra cosa non avesse cura. A ciò due cose s'opponevano: l'una, come si potesse senza confusione smembrar le cause d'eresia dal foro Episcopale, che le aveva sempre giudicate, e constituir un Uffizio proprio per esse sole: l'altra, come si potesse escludere il Magistrato secolare, al giudizio del quale era commesso il punire gli eretici, per l'antiche leggi Imperiali, e per l'ultime di Federigo, ed ancora per li proprj statuti, che ciascuna Città era stata costretta ad ordinare, per non lasciar precipitare il suo governo in que' gran tumulti. Al primo inconveniente trovò il Pontefice temperamento; il quale fù, di far un Tribunale composto dell' Inquisitore, e del Vescovo, nel quale però l'Inquisitore fosse non solo il principale, ma il tutto, ed il Vescovo vi avesse poco più che 'l nome. Per dar anche qualche apparenza d'autorità al secolare, gli concesse d'assegnar i Ministri all'Inquisizione. ma ad elezione de gl'Inquisitori medesimi, di mandare coll'Inquisitore, quando andasse pel Contado, uno de' suo Assessori, ma ad elezione dell'Inquisitore stesso; d'applicare un terzo delle confiscazioni al comune, ed altre tali cose, che in apparenza facevano il Magistrato compagno dell'Inquisitore ma in esistenza servo. Restava di proveder il danaro per le spese che si farebbono fatte nel custodire le prigioni, ed alimentare gl'imprigionati; perloche s'ordinò, che le Comunità le pagassero. E così fù risoluto, essendo in Brescia, l'anno mille dugento cinquant' uno; e furono deputati i Frati di San Domenico Inquisitori in Lombardia, Romagna, e Marca Trivisana. Sette mesi dopo il Papa scrisse una Bolla a tutti i Rettori, Consiglj, e Comunità di quelle trè Provincie, prescrivendo loro trent'un Capitolo, che dovessero osservare pel prospero successo del nuovo Uffizio, comandando, che i Capitoli fossero registrati nello Statuto del Comune, ed osservati inviolabilmente. Diede poi autorità a gl' Inquisitori di scomunicarli, ed interdirli, se non l'osservassero. Non si distese il Pontefice per all'ora ad introdur l'Inquisizione ne gli altri luoghi d'Italia, e fuori, dicendo, che le tre Provincie soprannominate erano più sotto gl'occhi suoi, e più amate da lui. Ma la prima causa fù, perche in queste egli aveva grand' autorità, essendo senza Principe, e facendo ogni Città governo da sè sola, nel quale il Pontefice aveva anche la parte sua, poiche aveva loro aderito nell' ultime guerre.

Ma con tutto ciò non fù facilmente ricevuto l'editto: onde Alessandro quarto suo successore, sette anni dopo, cioè l'anno 1229. fù costretto a moderarlo, e rinnovarlo. Comandò tuttavia a gl' Inquisitori, che colle censure costringessero i Reggenti all'osservanza.

Per la stessa cagione Clemente quarto, sei anni dopo, cioè nel 1265. lo rinnovò nel medesimo modo: nè però fù eseguito per tutto: sicche, anche quattro altri seguenti Pontefici non fossero costretti ad adoperarsi per superar le difficoltà, che s'attraversavano nel far ricever l'Uffizio in qualche luogo. Nascevano le difficoltà da due capi. L'uno, per la poco discreta severità de' Frati Inquisitori, e per l'estorsioni, ed altri aggravj. L'altro, perche le Comunità ricusavano di far le spese: e però, finalmente risolvettero di deporre la pretensione, che le spese fossero fatte dal pubblico. E per dar temperamento al rigor eccessivo de gl' Inquisitori, diedero qualche parte di più al Vescovo: Il che fù cagione, che con minor difficoltà l'Uffizio s'introducesse in quelle trè Provincie di Lombardia, Marca Trivigiana, e Romagna; e poi in Toscana ancora, e passasse in Aragona, ed in qualche Città d' Alemagna, e Francia. Nel Regno di Napoli non fù introdotto, per la poco buona intelligenza tra i Pontefici, ed il Rè.

Dalla Francia, ed Alemagna presto fù levato, essendo alcuni de gl' Inquisitori stati scacciati da que' luoghi per li rigori, e per l'estorsioni; ed altri partiti,

per

per mancamento de' negozj. Per la qual causa si ridussero anche a poco numero in Aragona, poiche ne gli altri Regni di Spagna non erano penetrati.

Nel mille quattrocento ottanta quattro, il Rè Ferdinando Cattolico avendo estinto il Regno de' Maomettani in Granata, per purgar i Regni suoi, e della Moglie Elisabetta da' Mori, e Giudei finalmente convertiti, eresse col consenso del Pontefice Sisto quarto un Tribunale d'Inquisizione in tutti i Regni di Spagna, Sicilia, e Sardegna, da lui posseduti, nella forma che dura ancora fin al presente, il qual giudica, non solo gl' imputati di Maomettismo, ò Giudaismo, ma d'eresia ancora. La forma allora introdotta, ed ancora durante è, ch' il Rè nomina un Inquisitore generale per tutti i suoi Regni al Papa, e la Santità sua lo conferma. Del resto poi la Corte Romana non viene ammessa ad intromettersi più oltre L' Inquisitore nominato dal Rè, e confermato dal Pontefice nomina gl'Inquisitori particolari in ciascun luogo, i quali però non possono entrar nel carico, se prima non hanno l'approvazione regia. Il Rè ancora deputa un Consiglio, o Senato sopra questa materia nel luogo dov' è la Corte, del quale l'Inquisitor supremo è Presidente. E questo Consiglio hà suprema giurisdizione; consulta tutti i negozi, fà nuove ordinazioni quando vede il bisogno; determina le differenze tra gl' Inquisitori particolari; punisce i difetti de' Ministri; ascolta l'apellazioni; e non deferisce ad altri che al Rè. Vorrebbe il regio Consiglio, che nel Regno di Napoli s'introducesse l'Inquisizione soggetta a quella di Spagna, come anche è in Sicilia, Sardegna, e nell' Indie, e la Corte Romana la vorrebbe dipendente da se, allegando oltre l'autorità Pontificia spirituale, anche la temporale di superiorità, che il Papa tiene in quel Regno.

Nell'Anno mille cinquecento quaranta sette, Don Pietro di Toledo essendovi Vicerè, volle superar la difficoltà, e venne all' esecuzione, laqual cosa eccitò tanta commozione, e sedizione popolare, che fù quasi una guerra tra quel popolo, e gli Spagnuoli presidiarj, con morte di molti, d'ambe le parti, e restando gli Spagnuoli superiori, per aver le Fortezze, il tumulto si quietò, e dal Vicerè furono puniti i principali, parte con esilio: e parte con morte: Ceisò, nondimeno dall'impresa d'introdur l'Inquisizione, non tanto per timor di nuova sollevazione, quanto per gli efficaci uffizj del Papa, e de' Cardinali, restando in Spagna il pensiero d'effettuar un giorno la deliberazione, ed in Roma parimente la risoluzione d'opporsi: Onde fino al giorno d'oggi si resta senza Inquisizione in tutto quel Regno. E se qualche caso occorre, è spedito dal Vescovo, overo è delegato da Roma ad altro Prelato, il quale però non opera, se prima non hà licenza dal Vicerè.

Ne' paesi bassi, dopo nata la setta Luterana, furono da' Magistrati secolari, senz' altro Uffizio d'Inquisizione, puniti gli eretici, ora di morte, ed ora d'esilio: i quali Magistrati avendo per la copia de gli eretici rallentato il rigore, l'anno 1550. deliberò Carlo V. Imperadore d'introdur l'Inquisizione nella forma di Spagna, e pubblicò anche il decreto: mà essendo avvertito da Maria Regina d' Ungheria sua sorella, e Governatrice di quegli Stati, che tutti i Mercanti forestieri sarebbono partiti, e le Città rimarrebbono senza traffichi; con un altro editto dichiarò, che l'Inquisizione non dovesse aver podestà sopra forestieri; e quanto a' nativi, mitigò molto la forma; nè però fù data l' esecuzione alla volontà dell' Imperadore, se non imperfettamente: Ma per lo più la giustizia contra gli Eretici restò nel Magistrato, e sempre andò rallentandosi maggiormente. Onde Filippo II. Rè di Spagna tentò nel 1559. e ne gli anni seguenti l'introduzione, di nuovo, dell' Inquisizione Spagnuola in diversi modi, nè fù possibile stabilirla per varie resistenze, fino che nell' anno 1567. fù coll' armi stabilita dal Duca d'Alva: la quale però essendo introdotta, immediatamente succedettero le guerre, e fù sempre più ristretta, e di

luoghi, e d'autorità, fin che fù ridotta al niente; nel quale ſtato è al preſente.

L'inclita Città di Venezia, per grazia di Dio, ſi conſervò intatta dal contagio dell' ereſia, ne' tempi avanti il 1232. della qual coſa è manifeſto ſegno, che nella promozione del Doge Jacopo Tiepolo, nel 1229. in cui ſi fà menzione della forma di procedere, e delle pene, e gaſtighi di molte ſorte di delinquenti, l'ereſia non vien nominata. E nel 1232. quando lo ſteſſo Doge pubblicò lo ſtatuto, dove ſi ordina il gaſtigo di molti delitti, ed in particolare de' malefizj, ed erbarie, dell' ereſia non ſi fà menzione: come ſenza dubbio s'avrebbe fatto, ſe in que' tempi la Città aveſſe ſentita quella peſte.

Ma dappoi che Papa Innocenzio IV. tentò di privar Federigo Imperadore, dell' Imperio, Regni, e Stati che poſſedeva, eſſendo perciò poſta gran parte della Criſtianità in armi, e tutta la Lombardia in diſputa colla Marca Trivigiana, e Romagna, allora diviſe in fautori del Papa, e dell' Imperadore, s'infettarono di varie opinioni perverſe, e ritirandoſi molti à Venezia per viver in ſicurezza, la prudenza di queſto Governo, nel 1249. preſe rimedio per provedere, che la Città non s'infettaſſe del contagio del rimanente d'Italia: e però fù deliberato, che foſſero eletti uomini da bene, diſcreti, e Cattolici per inquirire contra gli Eretici, e che il Patriarca di Grado, Veſcovo di Caſtello, e gli altri Veſcovi del Dogado di Venezia, da Grado fino à Cavarzere, giudicaſsero dell' opinioni loro. E quelli, che da alcuno de' Veſcovi foſſero dati per eretici, foſſero condannati al fuoco, per ſentenza del Doge, e de' Conſiglieri, overo della maggior parte di loro. Le quali coſe ſi veggono nella promozione del Doge Marino Moroſini, in quell'anno 1249. Ma accioche la morte di qualche Veſcovo non interrompeſſe l'opera, fù aggiunto nella commeſſione di Jacopo Contarini, Doge nel 1275. che lo ſteſſo ſi faceſſe di quelli, che foſſero dati per eretici da' Vicarj Epiſcopali, in caſo di morte de' Veſcovi.

Queſta inſtituzione fù appunto quella ſteſſa, che ſi contiene nel corpo delle leggi civili, e che ſi coſtumava nell'Imperio Romano: Imperocche prima la cognizione del fatto era de' Giudici laici, deputati dal pubblico ad inquirire contra gli eretici, i quali ſcoperti, erano giudicati da' Veſcovi, ſe la loro opinione conveniva alla fede. Il che fatto, il Doge, e i Conſiglieri facevano la ſentenza, non come meri eſecutori, ma come veri Giudici. Il che chiaramente dimoſtrano quelle parole, O DELLA MAGGIOR PARTE DI LORO, che non ſi poſſono dire, ſe non di chi hà voto deliberativo.

Per l'inſtanze fatte da' Pontefici, Innocenzio, Aleſſandro, Urbano, e Clemente, e da ſette altri Papi, che li ſeguirono non potè eſſer indotta la Sereniſſima Repubblica di Venezia a ricever l'Uffizio de' Frati Inquiſitori, inſtituito dal Pontefice. Le baſtava quel ſecolare inſtituito da lei medeſima, con buon frutto in ſervizio di Dio.

Avevano innanzi agli occhi i frequenti diſordini che naſcevano pel nuovo Uffizio nell' altre Città dov'era, perch' i Frati Inquiſitori ſpeſſo nelle prediche eccitavano il popolo, e fatti i Croceſegnati ſi movevano con tumulto; dove molti de' Croceſegnati facevano le loro vendette contra i loro nemici ſotto nome d'eretici, ed altri anche innocenti, ſotto quel nome, reſtavano oppreſſi da chi voleva la roba loro. E due notabili ſedizioni furono in que' tempi; Una in Milano, nel 1242. l' altra in Parma, nel 1279. ch' ebbero a mettere in rovina quelle Città. Il formale inſtituto della Sereniſſima Repubblica, è di tenerſi alle coſe vecchie, e provate: & i diſordini de gli altri luoghi la conſtringevano à mantener quell' Uffizio, che da lei fù inſtituito l'anno 1249. come s'è detto di ſopra.

Ma

Ma assunto al Pontificato Niccolò IV. dell' Ordine de' Frati Minori, egli, e per effettuar le deliberazioni de' suoi Predecessori, e per aggrandire i Frati del suo ordine, a quali portava molto affetto, fece così grand' istanza, che fù risoluto di ricever l' Uffizio, ma con tal limitazione, che non potesse partorire scandalo; e di ciò fù presa parte, congregati tutti i Consigli della Repubblica insieme, e fù deliberato, che il Doge solo avesse facoltà di dar ajuto a gl' Inquisitori per esercitar il loro Uffizio, e che fosse fatto un deposito de' danari del comune, con un' amministratore, il qual dovesse far le spese per quell' Uffizio, e ricever anche tutti gli emolumenti, ed utilità, che si tiravano da quello.

Questa deliberazione fù significata al Papa, con pubblico mandato del medesimo Consiglio; ed il Pontefice avendola veduta, ed esaminata, se ne contentò, ed anche esortò, che si osservasse, e di tutto ciò formò una Bolla, data in Rieti, sotto i 28. Agosto dello stess' anno 1289. inserendo in quella la deliberazione sopraddetta del maggior Consiglio, fatta sotto i 4. dello stesso mese. E quest' è il principio in Venezia dell' Uffizio dell' Inquisizione, misto di secolari, e d' Ecclesiastici, come sino al presente continua.

Qui è necessario fermarsi per considerare, che l' Uffizio dell' Inquisizione, in questo Dominio, non è dipendente dalla Corte Romana, ma proprio della Serenissima Repubblica, ed indipendente, eretto, e constituito dalla medesima, e stabilito per contratto, e concordato colla Sede Appostolica, e perciò dee reggersi colle proprie consuetudini ed ordinazioni, senz' obbligo di ricever ordini altronde. Delche vi sono quattro chiarissime ragioni.

La prima, perche quantunque da Innocenzio quarto, e da' Pontefici seguenti fossero fatti ordini per istabilire in ogni Città l' Uffizio dell' Inquisizione Romana, nondimeno quelli non ebbero luogo in qnesta Repubblica.

La seconda, perche l' Uffizio dell' Inquisizione non è instituito in virtù d' alcuna Bolla Pontificia, ma per deliberazione del maggior Consiglio.

La terza, perche il Pontefice Niccolò, diede solamente consenso à ciò, ch' era deliberato dalla Repubblica.

La quarta, perche le spese, e gli emolumenti dell' Uffizio erano del pubblico, e non de gli Ecclesiastici.

Ond' essi, in ciò ch' all' Uffizio appartiene, dipendevano dal secolare instituore. Le spese, che si facevano, non erano cosa leggiera; Imperocche oltre le staordinarie delle catture, ed alimenti de' ritenuti, si pagavano all' Inquisitore, per suo salario dodici ducati d' oro al mese, che al presente sarebbono più di trenta sei ducati.

E questa verità, che l' Uffizio sia Veneto, e non soggetto ad altri, viene dimostrata da un' accidente seguito dodici anni dopo la prima institituzione, cioè nel 1301. quando Fra Antonio Inquisitore fece un monitorio à Pietro Gradenigo Doge, che dovesse giurare d' osservare le Constituzioni Papali, ed Imperiali contra gli Eretici. Al quale rispose il Doge, in scrittura pubblica, ch'egli non doveva far altro giuramento, poiche nella promozione sua, aveva giurato, conforme a quanto era stato concordato con Niccolò IV. nè doveva obbligarsi ad altre ordinazioni Appostoliche, ò Imperiali, perche non erano conformi à quel concordato; e l' Inquisitore si ritirò dal suo tentativo, e cedette. Non hò trovato quando la prima volta fossero prepositi i trè Inquisitori, che fossero deputati da lui, co' Consiglieri, in quel principio! sì perche non essendo memoria in contrario, così si dee presuporre, come anche perche innanzi l' erezione di quest' Uffizio dell' Inquisizione, misto di secolare, e d' Ecclesiastico, vi era l' Uffizio puro secolare, al quale erano eletti nobili per inquirire contra gli eretici, come di sopra si è narrato. Onde si può presuporre, che l' elezione, ed il nome continuasse.

Però, tenendo questa verità per ferma, nel primo capo si dice, che siccome sono trè Assistenti all' Uffizio dell' Inquisizione in Venezia, così debbono i Rettori assistere nelle Città soggette, perche è termine legale indubitato, che

le Città ſoggette debbono regolarſi ſecondo le leggi, e conſuetudini della Città dominante, fuor che ne' particolari, che per privilegio, e grazia del Principe ſono conceſſi a ciaſcuna Città. E parimente la libertà, ed immunità della Città dominante ſono comunicate alla ſuddetta immediatamente, ch' entra nella ſoggezione. Così ſi oſſerva in tutti i Regni, e Stati. E queſta ſola diſpoſizione legale, ed uſo, è ſufficiente per far legittima l'aſſiſtenza de' Rettori in tutto il Dominio.

Mà oltre la diſpoſizione legale, vi è anche un particolare concordato colla Sede Appoſtolica contratto, nel 1551. l' occaſione del quale fù, che avendo l' Eccellentiſſimo Conſiglio de' Dieci, e Giunta, per ricordar a' Rappreſentanti il loro debito, accioche per negligenza non foſſe introdotto qualche abuſo, ſcriſſe à tutti i Rettori, che doveſſero ritrovarſi preſenti alla formazione de' proceſſi nell' Inquiſizione.

La Corte Romana reputò, che foſſe novità, con pregiudizio dell' autorità Eccleſiaſtica; ed il Pontefice Giulio III. ſi lamentò coll' Ambaſciadore dicendo, che foſſe contra i decreti Pontificj, e ch' egli ſopra ciò voleva anche farne una Bolla. Riſpoſe l' Ambaſciadore, che non era coſa nuovamente deliberata, ma antichiſſima, ed innovata per conſervar la giuriſdizione, e non per aſſumerſi punto di ciò, che all' Eccleſiaſtico tocca, anzi per ajutarlo. Si contentò il Pontefice della riſpoſta, e ſoggiunſe: Se que' Signori vogliono eſſere Coadiutori, ſieno benedetti. Mà ſe vogliono eſſere congiudici, non poſſiamo tollerarlo. E riputando il Pontefice, che foſſe negozio da penetrar à fondo, e non contentarſi di parole, maſſime pel moto grande, ch' era trà Cardinali, per queſta cauſa mandò eſpreſſamente a Venezia Achille Graſſi, eletto di Montefiaſcone, al quale diede commeſſione, adi ſei Agoſto di quell' anno 1551. con queſte parole: Vi mandiamo per pigliar qualche appuntamento del procedere nelle cauſe d'eresia. *Si tiene, che l'aſ-* " *ſiſtenza della podeſtà ſecolare in quella* " *Città, e Dominio ſia neceſſaria; queſta* " *non diſapproviamo, anzi deſideriamo, pur-* " *che ſia ſenza ingerirſi nella cognizione,* " *e ſentenza. E poco più à baſſo: ci* " " *contenteremo d' ogni forma grata à* " *quella Repubblica, purche ſia* citra " cognitionem, & ſententiam.

Arrivato il Nunzio eſpreſſo a Venezia, fù facile, il convenire, poiche ambe le parti avevano lo ſteſſo ſenſo: onde fù immediatamente concordato con quattro capi.

Il primo. Che i Rettori ſieno preſenti al formar de' proceſſi, ed a tutto ciò che operano i Vicarj, ed Inquiſitori.

Il ſecondo. Che ſia in libertà de' Vicarj, Inquiſitori, e Rettori, ſecondo le qualità de' caſi, il chiamar que' Dottori, che parerà conveniente.

Il terzo. Che occorrendo caſo ne' Caſtelli, e nelle Ville, ſia ſpedito nella Città principale co' medeſimi ordini.

Il quarto. Che i Rettori un giorno della ſettimana almeno, ſi trovino co' Vicarj, ed Inquiſitori, per attendere a queſta materia.

In conformità del concordato, ſotto i 26. Settembre fù ſcritto a tutti i Rettori, ed a Roma. Il Pontefice veduto il concordato, l'approvò, ed ordinò al Veſcovo di Ravello, ſuo Nunzio ordinario in Venezia, che doveſſe ſcrivere lo ſteſſo a' Vicarj, ed Inquiſitori dello Stato: ed egli lo fece, ſotto il dì 21. Ottobre. Avvertendoli di più, che negli Atti, Decreti, e Sentenze, che ſi faranno in queſta materia, colla preſenza de' Rettori, ſi ſcriva ſempre dal Notajo, a ciò deputato, queſta caluſola, cioè, *Cum aſſiſtentia, & præſentia Clariſſimorum Dominorum, N. N.*

Il primo concordato, trattato con Papa Niccolò l'anno 1289. e queſto ancora, ciaſcuno da sè, ſono baſtanti ad' operare, ma tanto più aggiunti inſieme operano, che per niuna Bolla, o decreto, che ſi faceſſe da qualſivoglia Pontefice, di qualſivoglia tenore, poſſa eſſere levata queſta autorità. Chi concede grazia la può rivocare con cauſa: ma ciò ch' è convenuto, e concordato è irrevocabile: onde non dovrà muoverſi punto qualſivoglia decreto, che foſſe fatto a Roma, come quello

che

che fece Gregorio decimo quarto, nel 1591. dichiarando, che per essere il delitto d'eresia puro Ecclesiastico, il secolare non poteva intervenire in quel giudizio, e quantunque da qualche Pontefice fosse tentato di derogare al concordato, dicendo, come disse Papa Leone X. in questo proposito. *Non ostante le consuetudini confermate dalla sede Apostolica*; tal derogazione non comprenderebbe il caso nostro, essendo altro confermare, ed altro convenire, e concordare. E quando dicesse, *Non ostante i concordati colla sede Apostolica*, sarebbe una nullità, perch' è contraddizione, che una cosa sia concordata trà due, e sia sotto l'arbitrio d'uno d'essi solamente. S'hà da tener per certo, che sempre la Corte farà ogni tentativo per escludere il secolare, e tirare sotto di sè interamente gli Uffizj di questo Stato sopra l'eresia. Ma niun fatto d'altri può metter in dubbio, o causar pregiudizio, purche i pregiudizj non vengano da questo canto per negligenza nell' esecuzione. Nel che si hà l'esempio di Spagna, dove essendo la forma dell' Inquisizione soggetta a'Rè, stabilita per concordato nel 1484. per niuna Bolla, ed Ordinazione fatta a Roma, gli Spagnuoli hanno voluta alterazione alcuna. E però non è stato atto di molto buona fede, che stampandosi in Roma il Direttorio l'anno 1584. vi sia stato aggiunto quel Breve di Papa Leone X. detto di sopra, diretto a' Vescovi, ed Inquisitori di questo Dominio, dove per occasione di certi casi assai nobili, occorsi in Valcamonica, quel Papa scrisse, che'l Magistrato secolare non abbia che fare nell' Uffizio dell' Inquisizione, e solo sia obbligato ad eseguir la Sentenza, senz' altro; il qual Breve non dovevano per modo alcuno stampare. Prima, perche non l'hanno cavato da luogo autentico. Secondo, perche allora non fù eseguito, nè forse veduto. E di ciò n'è manifesto indizio, ch' essendo il Breve dato adi 15. Febbrajo del 1521. alla Romana, trenta giorni dopo, cioè, sotto i 10. e 24. Marzo l'Eccellentissimo Consiglio de'Dieci, e Giunta, per ovviare ad innumerabili estorsioni fatte da gli Ecclesiastici, ordinò, che non ostante le sentenze pronunziate dall' Uffizio dell' Inquisizione, dal Vescovo di Limino, con due Dottori deputati da'Rettori, fossero rifatti i processi, e portati a Brescia, e giudicati coll' intervento de' Rettori medesimi. Alche il Nunzio anche acconsentì, e così fù eseguito. Documento manifesto, che quel Breve di Leone non è vero, o non si vede, o non ebbe luogo. Però non doveva essere stampato, massime essendo seguito il concordato con Giulio, dopo quel tempo. Ma siccome la Corte Romana non desisterà mai di fomentare la pretensione sua, così converrà essere vigilanti ad ovviare, che la negligenza non faccia pregiudizio alla giornata, non mettendo mai più in trattato materia così fermamente stabilita, imperocche l'averla anche posta in trattato l'anno 1551. quando non fosse succeduto bene, come successe, sarebbe stato un grandissimo pregiudizio contra il concordato del 1289.

Mà che oltre l'esser legittima, e giuridica la sentenza, sia necessario anche il conservarla con ogn'ingegno, i rispetti pubblici, e privati, lo dimostrano chiaramente. La podestà, che Dio dà al Principe, non è un dono fatto per lui proprio, che però egli possa lasciar diminuire senza peccato, mà se bene viene immediatamente da Dio, è però data per benefizio del popolo: onde se si diminuisce, non resta così sufficiente pel buono, ed intero governo; ed il suddito ne riceve danno, e sua divina Maestà offesa. Se ben il Principe non hà obbligo alcuno al suddito di governarlo, l'hà però a Dio, e la protezione che ne tiene, se ben verso il suddito è grazia, verso Dio è debito il quale non si può ben eseguire, se non conservando intera, e non lasciando diminuire l'autorità pubblica. L' Uffizio dell' Inquisizione quanto è più santo, e necessario de gli altri, se non è ben amministrato, ma abusato, tanto è più grave, e dannoso. Dove è in mano di Religiosi giusti e prudenti, vi è bisogno che a quelli sia data occasione di perseverare tali, con guardarli, ed osservarli, ch' altrimente la comodità di poter operare arbitraria-

mente fa trascorrere anche il santo. Ma dove l'Amministratore non hà tutte le qualità necessarie convien ovviare a gli eccessi. Per li tempi passati, sono stati aggravati i sudditi con rigori eccessivi, da chi col mostrarsi zelanti, hanno voluto far dar luogo all'ambizione, overo appropriarsi quel d'altri: Perciò è necessario avvertire, che l'avarizia, o l'ambizione non dannifichi il privato, senza che anche un buon Padre, di buona coscienza non vi rimedi. Il zelo indiscreto, che suol essere nelle persone non versate nè gli affari mondani, hà bisogno di questo freno. E contra le cose pubbliche non sono meno dannosi i medesimi effetti d'ambizione, d'avarizia, & indiscrezione; perche quando un Potentato non hà la grazia di chi comanda nelle cose Ecclesiastiche, la Religione è adoperata per pretesto, affine d'opprimerlo.

Nel 1322. Papa Giovanni XXII. publicò un severo monitorio contra Matteo Visconte Signor di Milano, condannandolo d'eresia, e sotto questo pretesto comandò alla Sereniſſima Repubblica, che non tenesse commerzio con lui, nè co'suoi sudditi; con tutto che altra causa non avesse, se, non che il Visconte seguiva la parte di Lodovico Bavaro Imperadore nemico del Papa: e lo stess'anno, il Reverendissimo Guido Rangoni, Vescovo di Ferrara, e Fra Buono Inquisitore, ammonirono la Sereniſſima Repubblica, che non fosse tenuto commerzio con Rinaldo, ed Obizo da Este, e loro aderenti, e sudditi, perch' essi li avevano condannati per Eretici. Nè però vi fù altra causa, se non perche ricuperarono Ferrara, occupata da'Pontefici nel 1355. Tenendo Malatesta, e Galeotto Malatesta la Città di Rimini, Papa Innocenzio VI. comandò a Venezia, che non fosse tenuto con loro, nè co'loro aderenti commerzio, perche li aveva per sospetti d'eresia. Il medesimo Pontefice, quello stess'anno usò la medesima maniera colla Sereniſſima Repubblica contra Francesco Ordelasso, per causa del Dominio di Forlì, e contra Giovanni, e Guglielmo Manfredi, per causa di Faenza, facendo anche predicare la Crociata contra loro. E nondimeno questi gran moti, e queste condannazioni d'eresia andarono in fumo immediatamente che gl' imputati si contentarono di riconoscere le Terre dal Pontefice in Vicariato. Chiaro, ed indubitato documento, che l'imputazione d'eresia era solo per gravare, e costringere alle conversioni umane disegnate.

Ma venendo a cose moderne. Nelle differenze che Paolo IV. ebbe col Rè Filippo II. di Spagna, che pur erano temporali, quel Pontefice così in Consistoro, come trattando cò gli Ambasciadori de' Principi, e con ogni sorta di persone, sempre diceva, e replicava che il Rè, e l'Imperador suo Padre erano eretici. Si è anche veduto nell'occasioni passate, che i libri scritti in favore della causa della Sereniſſima Repubblica furono proibiti dall' Inquisizione Romana, e da altre dello Stato Ecclesiastico, sotto questa coperta d'eresia, con tutto che le cose trattate fossero puramente temporali, costumate, ed approvate da tutti i Regni Cristiani. Ed il Cardinal Bellarmino, avendo anni sono pubblicato un Libro, dove sottopone i Principi al Pontefice nelle cose temporali, ardisce di trattar da eretici tutti quelli che dicono, il Principe nel temporale non aver altro superiore. Queste cose fanno vedere, che valendosi la malizia d'alcuni di quest' Uffizio, per interessi umani, e poco onesti, è necessario mirar bene come viene esercitato, e non lasciare che si prenda piede a poter abusare; perche all'occasioni poi si vuol provedere, e si trova che'l tempo è passato.

In Milano, dove l'Inquisizione esercita grand'autorità, successe circa il 1580. un caso pericoloso. Il Cardinal Borommeo, che poscia fù Santo, visitando alcune Terre della Diocesi Milanese, suddite agli Svizzeri, andava ordinando molte cose, che insospettivano que' Governi; onde mandarono un Ambasciadore à Milano per ricercar il Governadore, che facesse partir di là il Cardinale, acciò non succedesse qualche novità. L'Ambasciadore andò a Milano, e smontò a casa d' un Mercante, per condursi con comodo a disporre la sua Ambasceria. L'Inqui-

quisitore lo riseppe, ed immediatamente andato co' suoi Ministri lo menò legato in prigione al suo Convento. Il Mercante riferì il successo al Governatore, il quale subito fece liberar l'Ambasciadore, e l'onorò, e l'ascoltò, onde gli Suizzeri, i quali non ebbero prima notizia della prigionia, che della liberazione, differo apertamente, che se fosse loro andata la nuova della prigionìa sola, senza quella della liberazione, avrebbono imprigionato il Cardinale, al quale mandò il Governatore a significar il tutto, ed il Cardinale accomodatosi alla necessità si partì, e le novità furono ritrattate.

Questi pericoli mostrano, che non solamente la malizia può causar inconvenienti, ma anche l'imprudenza, e zelo indiscreto: e però convien invigilare assiduamente, e non lasciar sminuire quella facoltà d'intervenire in tutte le azioni di quell'Uffizio, la quale Dio per sua providenza hà fatto sin adesso conservare, e mediante la quale si può ovviare a tutti i pericoli pubblici, ed anche agli aggravj de' sudditi.

Essendo dunque chiaramente mostrato, che l'Uffizio dell'Inquisizione non è antico nella santa Chiesa, e che in questo Dominio è stato instituito nella forma al presente costumata dalla Repubblica medesima, come Uffizio suo proprio, e stabilito per concordato colla Sede Apostolica, ed essendo spiegate le cause, che indussero a questa deliberazione, e la necessità che costringe à conservar inviolata la forma già instituita, restano con queste considerazioni pienamente spiegati, e provati i fondamenti del primo capo di questa scrittura.

Il secondo, e terzo capitolo non hanno bisogno d'essere maggiormente dichiarati, o provati.

Il quarto dove si pone il carico de gli Assistenti in quattro casi, richiede qualche considerazione. Quanto al primo caso, d'eseguir le giuste determinazioni de' Giudici, non può esser messo in difficoltà. Il secondo, e terzo, d'impedire la determinazione usurpativa dell'autorità temporale, overo precipitosa, o con manifesta ed ingiusta oppressione, e ne' casi dubbj far soprasedere, ed avvisare, sono non meno necessarj del primo. Perche gl'Inquisitori, per lo più, eccedono la loro podestà legittima. E per pruova di ciò non fà bisogno allegar altro testo che quello de' medesimi Pontefici Romani. Clemente Quinto nel Concilio Generale di Vienna, (ed è registrato nel Corpo Canonico *De Hæretici cap.* 1.) dove gli erano pervenute alle orecchie querele di molti contra gl'Inquisitori, perch'estendevano l'uffizio della loro podestà oltre i termini assegnati loro, in maniera che riusciva a danno de' fedeli, ciò che fù instituito per accrescimento della fede; ond'era necessario per gloria di Dio, ed acciò quel negozio camminasse bene far diverse provisioni, diede molte regole per ovviare à disordini introdotti. Clemente sesto ancora commise à Bernardo Cardinale di San Marco, suo Legato nelle Terre della Chiesa, d'inquirir de gli eccessi de gl'Inquisitori, ed amministrar giustizia à chi si lamentasse di loro. Documenti chiari, che in tutti i tempi corre qualche eccesso, che hà bisogno di rimedio, se non è ovviato.

Mà dato che nessun Inquisitore eccedesse mai i termini della sua podestà, quella però non è così ben regolata, che non abbia bisogno d'essere ritenuta con molta prudenza. Per certezza di questo, basta assai attendere a ciò che hanno stampato nel Direttorio in Roma nel 1584. che formalmente è tradotto dal Latino. Se gl'Inquisitori voleffero esercitare tutto l'imperio della loro podestà, facilmente moverebbono tutti a sedizione. E queste parole sono scritte con proposito d'ammonire gl'Inquisitori, che se ben una cosa parerà loro giusta, quando è pericolosa debbono avvisar Roma. Mà qui non si dee conchiudere così, perche Roma lontana, ed occupata da' rispetti proprj non può far buon giudizio degli altrui pericoli. Mà ben queste confessioni della Corte Romana mostrano essere necessario, a chi vuol tenere il suo Dominio quieto, ed i sudditi protetti, aver diligentemente riguardo, e moderare con destra maniera quella podestà, che in se stessa è confessata esorbitante, e spesso anche vien esercitata con abuso.

Nel

Nel 1518. ſcopriſſi numero grande d' Incantatori nella Valcamonica, e per poca diligenza de' Rettori di Breſcia il giudizio fù laſciato all' arbitrio de gli Eccleſiaſtici. Da ciò naequero così eſorbitanti eſtorſioni, e querele de gli oppreſſi, che l' Eccellentiſſimo Conſiglio de' Dieci fù coſtretto ad annullar tutte le coſe fatte, e far venir à Venezia i Vicarj de' Veſcovi, ed Inquiſitori, ed operar che da altri Giudici coll' aſſiſtenza de' Rettori, le cauſe foſſero rivedute. E con tutto ciò con difficoltà, fù quietato quel popolo, che non ſi moveſſe a ſedizione.

Non è perduta la memoria delle ſedizioni eſtreme eccitate in Roma, morto che fù Paolo quarto, nelle quali le prigioni dell' Inquiſizione furono popolarmente rotte, e l' Uffizio con tutte le ſcritture abbruciato. E ſimilmente del pericolo, che corſe la Città di Mantova nel 1568. alle quali coſe non è poſſibile provedere, ſe il Magiſtrato, a cui ſpetta la cura della quiete della Città, non impediſce le deliberazioni eccedenti, e precipitoſe. E occorrendo coſa di dubbio e pericolo, far ſopraſedere, ciò non può eſſere imputato all' Eccleſiaſtico di pregiudizio, poiche ſopra ſedendo meglio ſi delibera; e niuna coſa impedisce che il differito non ſi poſſa eſeguire con maggior maturità. Dove, ſe in caſo di pericolo ſi laſciaſſe correre qualche eſecuzione, che riuſciſſe à male, o non ſi potrebbe rimediare, o non interamente. Il Principe avviſato può, ò coll' autorità ſua, ò col ſignificare al Pontefice, far paſſar con quiete qualche coſa, che ſenza ſua ſaputa avrebbe fine cattivo.

La quarta parte del capitolo, cioè, che i Rettori, ed Aſſiſtenti eccitino all' eſecuzione dell' Uffizio con deſtrezza gl' Inquiſitori, quando foſſero negligenti, è propriſſima del Magiſtrato ſecolare. Prima, per la ragione di Sant' Agoſtino, il quale dice, che all' uffizio loro ſpetta operare, che ſieno puniti i delitti, che immediatamente ſono contra la Maeſtà divina, come le beſtemmie, ereſie, e gli ſpergiuri, più di quelli, che offendono gli uomini. Poi ancora, perche l' ereſia non ſolo offende la Maeſtà divina, ma ancora porta notabile turbazione alla quiete pubblica; la cura della quale ripoſando nel Magiſtrato, che ſuperiore in una Città non potrebbe laſciarla incorrere in qualche pericolo d' infettarſi, ſenza mancar al ſuo debito. Gl' Inquiſitori debbono attendere a tener il popolo mondo dall' ereſie, pel ſervizio di Dio ſolamente. Il Magiſtrato, e per ſervizio di Dio, e pel pubblico buon governo. E però, come quello a cui la cura maggiormente ſpetta, dee ancora maggiormente vegghiare, ed eccitar gli altri: Nè à ciò può far alcuno oppoſizione dicendo: Che i ſecolari, ſe bene il Magiſtrato, ed anche i Principi ſono figliuoli, e gli Eccleſiaſtici ſono Padri, e però queſti ſono ſuperiori, e non conviene, ch' il figliuolo ſi arroghi di riprendere, ed ammonire il Padre; imperocche l' equivoco, ed il cavillo ſi vede manifeſto. Se in una Città foſſe in un Magiſtrato ſuperiore un figliuolo di famiglia, queſti nelle coſe familiari, e domeſtiche di caſa ſarebbe ſoggetto al Padre: ma nelle pubbliche, e civili ſuperiore. Gli Eccleſiaſtici ſono Padri in Criſto, onde il Magiſtrato dee eſſere ſoggetto a loro nelle coſe domeſtiche della caſa di Dio: da loro dee ricevere la dottrina di Criſto, e i divini Sacramenti, che ſono le coſe familiari, nelle quali il figliuolo è ſoggetto al Padre ſpirituale: ma nelle pubbliche, che ſono il gaſtigo de' delitti, ed il tranquillo viver civile, eziandio i Padri ſpirituali ſono ſoggetti a quel figliuolo, che ne hà la cura come Magiſtrato pubblico. E ſe l' Eccleſiaſtico hà podeſtà, o giuriſdizione per correggere qualſivoglia delitto, non l' hà da altri, che dal Principe, a cui ſolo Dio l' hà data.

Hò detto di ſopra, che nel giudizio concorrono trè parti: la conoſcenza di ragione, cioè, quali ſieno l' opinioni eretiche, e queſta è pura Eccleſiaſtica; la conoſcenza del fatto, cioè, qual perſona ſia colpevole; e la ſentenza. Queſte due ultime ſono temporali, e già nel Romano Imperio eſercitate dal ſecolare, & adeſſo queſte due anche ſono laſciate a gli Eccleſiaſtici per conceſſione de' Principi. La Sereniſſima

Re-

Repubblica che l'eſercitò dal 1259. ſino al 1289. quell'anno le conceſſe all'Uffizio dell'Inquiſizione, maneggiato da gli Eccleſiaſtici, ma coll'aſſiſtenza ſecolare. Se gli Eccleſiaſtici mancaſſero al loro debito, ricaderebbe l'autorità in chi l'hà conceſſa, non però privandoſene. E però, non è maraviglia ſe il ſecolare dee eſſere ſopraintendente a chi eſercita un carico conceſſo da lui, con ammonire, ed eccitare in quelle maniere, che il decoro d'amendue le perſone comporta.

Il quinto caſo, che i Rettori, ed Aſſiſtenti, non diano giuramento di fedeltà, o di ſegretezza in mano dell'Inquiſitore, è di ſomma conſiderazione, atteſoche per tal giuramento, reſterebbono d'eſſere Rappreſentanti del Principe, e diverebbono Miniſtri de gl'Inquiſitori.

E'coſa chiariſſima, che chi giura fedeltà, ò ſegretezza, maſſime ſenza eccezione, è obligato ad oſſervarla a chi l'hà giurata, non avendo riguardo a gl'intereſſi di qualunqu'altro. Laonde il Rappreſentante non potrebbe opporſi ad alcuna azione dell'Inquiſizione, ſe ben contraria a' riſpetti del Principe, overo avviſarlo delle coſe occorrenti in quell'Uffizio, ſenza contravvenire al ſuo giuramento. Ma il pubblico Rappreſentante, eziandio quando ſi tratta delle coſe ſpettanti all'Uffizio dell'Inquiſizione, non dee aver mira ad altri riſpetti, nè ad altri comandamenti, ſalvo che a quelli del Principe. Adunque non può giurar fedeltà, nè ſegretezza ad altri. Dove il Tribunale dell'Inquiſizione è puro Eccleſiaſtico, intervengono ſecolari per Conſultori, ed alle volte per Fiſcali, o Notaj, o per altri Miniſtri, i quali giurano all'Inquiſitore; ma perche i ſecolari intervenienti ſono dipendenti, e ſoggetti all'Eccleſiaſtico; in queſto ſtato il Tribunale è miſto, non per li Conſultori ſecolari, od altri Miniſtri, ma ſolo per li Rappreſentanti pubblici aſſiſtenti, che non dipendono dall'Eccleſiaſtico, ma ſopraſtanno in luogo del Principe.

Gli Eccleſiaſtici da molte centinaja d'anni in quà, non hanno altro ſcopo, che uſurpare la giuriſdizione temporale, di cui ne hanno anche fatto grand'acquiſto, con gran diſturbo de' Governi. Al preſente più che mai mirano a ciò, e nel particolare dell'Inquiſizione nello Stato della Repubblica uſando ogni accortezza a tirarla interamente all'Eccleſiaſtico: Il che farebbono finalmente, quando poteſſero introdurre il giuramento, facendo il Rappreſentante loro Miniſtro. E ciò eſſendo introdotto, gli ſcrupoli d'uno, la poca intelligenza d'un altro; gl'uffizj che ſarebbono fatti per mezzo de' Confeſſori, opererebbono, che i riſpetti dell'Inquiſitore, e di Roma, ſarebbono antepoſti a' pubblici, overo, ecciterebbono almeno nella mente, dubbj così potenti, che non laſcierebbono mai operar bene. Ilche anche riſolve una riſpoſta che quì potrebbe eſſere data, cioè, che ſi poteſſe ricevere quel giuramento, ſalvo i riſpetti del Principe. Riſpoſta, che non leva i pericoli; perche le coſe dette di ſopra turberebbono la mente de gli uomini talmente, che mai non laſcierebbono aver luogo a quella ſana intelligenza. Ma per colorare il loro tentativo, due coſe dicono gl'Inquiſitori. Una, che Federigo II. comandò a tutti i Conſoli, e Podeſtà delle Città che giuraſſero. L'altra, che il Rè di Spagna giura. Ma Federigo non comandò che foſſe giurato a gl'Inquiſitori, perche come di ſopra ſi è moſtrato, l'Uffizio dell'Inquiſizione non era ancora inſtituito; ma che giuraſſero in pubblico a lui d'eſſer diligenti a ſpiantar l'ereſie ch'erano radicate. Non entravano all'ora i Conſoli, e Podeſtà nell'Uffizio dell'Inquiſizione cogli Eccleſiaſtici, ma eglino ſoli coll'autorità Imperiale condannavano gli eretici, e giuravano all'Imperadore di farlo fedelmente: e con tutto ciò, quella forma durò poco; ed atteſta Giovanni Andrea famoſo Canoniſta, il quale fiorì nel 1300. che al ſuo tempo quel giuramento era già andato in diſſuetudine. Il Rè di Spagna Filippo II. introduſſe di far un pubblico giuramento, non in mano d'Inquiſitori, ma a Dio: di non comportar mai, che gli eretici viveſſero liberamente ne' ſuoi Stati: il che non è giuramento di fedeltà, e ſegretezza all'

Uffizio

Vffizio, il quale dipende dal Rè; e da lui riceve comandamento: ma il prometter a Dio, è levar à ſudditi la ſperanza di poter ottenere da lui libertà di coſcienza.

Al medeſimo modo i Dogi antichi della Repubblica giuravano di punire gli eretici nella loro promozione, che non era giuramento all' Inquiſitore, ma a Dio, ed alla Repubblica. L'equivoco ſtà, che altro è giurar aſſolutamente, altro è giurar in mano: e queſt' è quello, che dice ſoggezione, ed obbligo à quello che dà il giuramento. Nè il pubblico Rappreſentante può giurar in altra mano, che del Principe, ſiccome non può eſſer ſoggetto ad altri. Per le quali conſiderazioni ſarà neceſſario in ogni tempo tener in oſſervanza queſto quinto capo, come punto, non tanto di ſomma, quanto di total importanza.

Il tener avviſato il Principe di tutto ciò, che giornalmente avviene in materia d' ereſia, come nel ſeſto capo ſi contiene, è coſa di ſervizio divino, e neceſſaria al buon governo. Dove l'Inquiſizione è in mano de' gli Eccleſiaſtici ſolamente eglino non permettono, che di quanto ſuccede in quell' Vffizio ſia alcuna coſa comunicata à Principi. In queſto Stato, dove il Tribunale è miſto, ſiccome la mira loro è, che l' Aſſiſtente (poiche non poſſono eſcluderlo) divenga loro Miniſtro; così fanno, che tenga ſecreto ciò che vien trattato, mettendo carico di coſcienza, ſe alcuna coſa ſarà comunicata ſenza licenza dell'Inquiſitore, con queſta maſſima, che le cauſe della fede debbono reſtar preſſo à Giudici della fede.

Trà l'altre perverſe opinioni, delle quali abbonda il noſtro ſecolo infelice, queſta ancora è predicata, che la cura della Religione non appartenga al Principe, la qual è colorata con due preteſti. L'uno, che per eſſere coſa ſpirituale, e divina, non ſpetti all'autorità temporale. L'altro, perche il Principe occupato in maggiori coſe, non può attendere à queſti affari.

E certo è degna di gran maraviglia la mutazione, che il Mondo hà fatto. Altre volte i ſanti Veſcovi niuna coſa più predicavano, e raccomandavano à Principi, che la cura della Religione. Di niuna coſa più gli ammonivano, e modeſtamente riprendevano, che del traſcurarla. Ed adeſſo niuna coſa più ſi predica, e perſuade al Principe, ſe non ch' a lui non ſpetta la cura delle coſe divine, con tutto che del contrario la Scrittura ſacra ſia piena di luoghi, dove la Religione è racomandata alla protezione del Principe dalla Maeſtà divina, la qual anche promette tranquillità, e proſperità a quegli Stati, dove la pietà è favorita, ſiccome minaccia deſolazione, e diſtruzione, a que' Governi, dove le coſe divine ſono tenute come aliene. Gli eſempj di ciò abbondano, de' quali non comportando queſta ſcrittura lunga narrazione, dirò ſolo, che Davide entrato in un Regno diſordinato internamente, ed eſternamente, eſſendo occupatiſſimo e nella guerra, e nel formar la Polizia, con tutto ciò poſe la ſuà principal cura nelle coſe della Religione. E Salomone entrato in un Regno quietiſſimo, ed ordinatiſſimo atteſe parimente più alla Religione, che a qualſivoglia altra parte del Governo. I Principi più commendati ne' ſecoli paſſati, come Coſtantino, Teodoſio, Carlo Magno, San Lodovico, &c. la maggior lode che aveſſero ſù d' aver poſta la principal opera loro in proteggere, e regolare le coſe della Chieſa. E un grand'*inganno* il rappreſentar queſta parte per *coſa di* minor momento, che debba eſſere tralaſciata per attender ad altro, poiche queſta negletta ſuol provocar l' ira divina. E la ſperienza cotidiana in queſti tempi moſtra, che non può reſtar tranquillo uno Stato, naſcendo mutazione nella Religione; e que' medeſimi che conſigliano i Principi a non intrometterſi in coſe della Chieſa, dicono però in altre occaſioni; la vera Religione eſſere il fondamento de' governi. Sarebbe gran ſtravaganza, tenendo ciò per vero, com'è veriſſimo, il laſciarne la cura totale ad altri, ſotto preteſto che ſono ſpirituali, dove la temporale autorità non arriva, overo che il Principe abbia maggiori occupazioni di queſta.

Chiara coſa è, che ſiccome il Princi-

pe non è Pretore, nè Prefetto, nè Proveditore; così parimente non è Sacerdote, nè Inquisitore, ma è ben anche certo, che la cura sua è di sopra intendere, contener in Uffizio, e procurare che sia fatto il debito, così da questi, come da quelli: E qui stà l'inganno, che la cura particolare della Religione è propria de' Ministri della Chiesa, siccome il governo temporale è proprio del Magistrato, ed al Principe non conviene esercitar per sè medesimo nè l'uno, nè l'altro, ma l'indirizzar tutti, e lo star attento, che niuno manchi all'uffizio suo, e rimediare a' difetti de' Ministri: questa è cura del Principe così in materia di Religione, come in qualsivoglia altra parte del governo. E siccome nell'altre materie, per ben maneggiar quella parte a lui propria, dee esser avvisato di tutte l'occorrenze: così dee essere minutamente avvertito di tutto ciò che avviene in materia di Religione. Gl'Inquisitori d'Italia per ogni Corriero minutamente avvisano Roma di tutto ciò che nell'Uffizio si fà: maggiormente al Principe, a cui più importa il saperlo, dee esser dato conto. Sarebbe molto utile, quando le cose trattate nello Stato restassero in quello solamente, come si osserva dall'Inquisizione di Spagna, che dà conto al Rè solamente, e non avvisa altrove. Ma poiche ciò sarebbe difficile da ottenere, per ora basta, che sia saputo dal Principe, quando è saputo anche da gl'altri, che non hanno interesse.

Il settimo capitolo fù ordinato dall'Eccellentissimo Senato, acciochè l'Ambasciadore a Roma potesse far uffizio, che il carico d'Inquisitore si desse a nativi del Dominio: il che è cosa giusta, perche eglino sono più informati nell'occorrenze de' costumi, e delle condizioni della Regione, ed hanno anche maggior affetto: onde si presuppone, che con maggior giudizio, ed amore sieno per esercitare l'Uffizio, che ricerca carità, e discrezione più d'ogni altro. Non si può considerare senza maraviglia, che tutti gl'Inquisitori del Dominio, al presente, sieno forestieri, e di nativi non sieno adoperati, nè in questo Stato, nè anco ne gli altri. Non è già questa Regione così infelice, che non produca uomini d'ingegno, e bontà, al pari d'ogni altra d'Italia. Qual ragione adunque vorrà, che questi sieno reputati tutti inabili, e per questo Dominio, e per tutti gli altri? Chi vorrà mirar gli esempj di là da monti, non v'è Inquisizione, se non in Spagna, dove tutti sono Spagnuoli. Nello Stato di Milano non sono esclusi i nativi, e gli altri, a quali l'Uffizio si dà, non sono meno dipendenti da quel Principe, che i Milanesi medesimi.

In Toscana Pio V. tentò di dar l'Uffizio dell'Inquisizione a' Frati di San Domenico. E Cosimo gran Duca non lo consentì, per essere stata quella Religione aderente a' nemici della Casa de' Medici, quando furono scacciati da Firenze nel 1494. Le quali ragioni, ed esempj mostrano, che in Roma dovrà essere tenuto conto dell'Uffizio, che si farà per li Padri sudditi di questo Stato, e non nuocerà la pietà del Principe, la Religione, e vita Cristiana de' popoli, e la divozione d'essi Padri verso il suo Principe naturale, e la Patria.

L'ottavo capitolo, che non sia ammesso Inquisitore ad esercitar il carico, se non con lettere del Principe, è convenientissimo. Il medesimo Direttorio comandò, che innanzi ogn'altra cosa l'Inquisitore si presenti à lui, e riceva lettere dirette a' Rappresentanti pubblici, nel luogo dov'è destinato ad esercitar il carico; e la ragion vuole, che niuna sorta di Giurisdizione sia esercitata senzo saputa pubblica: anzi altre volte, i Pontefici mandavano gl'Inquisitori con lettere Apostoliche dirette al Principe, dove lo pregavano favorirli, e proteggerli: e lo stesso fanno anche al presente nella provisione d'ogni nuovo Vescovo. Adesso la Congregazione di Roma deputa gl'Inquisitori con patenti, ed instruzioni, come se li mandasse in giurisdizioni proprie, ed à ciò non si può provedere; mà è bensì necessario mantener in osservanza la presentazione delle patenti, per essere una debita riconoscenza della superiorità del Principe, e perche servirà a due cose. L'una, per poter avvertire, se le patenti sono nella forma solita, o se lor venga aggiun-

ta

ta clausola nuova, accioche in caso di qualche novità pregiudiziale, si possa ovviare con modi condecenti. L'altra, perche quando fosse fatto Uffizio, che si provedesse d'Inquisitore nativo e confidente, e la giusta domanda non fosse udita, si potrebbe, trattenendo le patenti, replicare, ed anche triplicar l'Uffizio con maggior instanza. E se bene occorresse accidente pel quale la sapienza pubblica giudicasse finalmente d'accomodarsi al voler di Roma, e ricever il forestiero, si sarebbe almeno operato, che la Corte per l'avvenire procederebbe con rispetto maggiore, ed i medesimi Padri forestieri ricuserebbono d'accettare per le difficoltà occorse a gli altri.

Il nono capitolo, che intervengano gli Assistenti a' giudizj, eziandio dove il reo sia Ecclesiastico, è termine legale, e necessario da osservare. Non si dee credere, che l'assistenza secolare in quell'Uffizio sia introdotta rispetto alle persone de' rei. Ciò per lo passato hà ingannato molti, persuasi che la persona del reo dia luogo al foro, intendendo male quella massima, *Actor sequitur forum rei*: laqual s'intende nè gl'interessi privati, dove il giudizio s'instituisce trà le parti, i quali se quanto alla persona non sono sottoposti ad uno stesso giudice: il foro è quello à cui è sottoposto il reo. Ma dove non si tratta interesse privato, ma pubblico, si attende non alle persone mà alla causa: e quantunque la persona sia secolare, se la causa è Ecclesiastica, dee l'Ecclesiastico giudicarla. Così a tempi presenti sono stimate le cause matrimoniali Ecclesiastiche, e per ciò, se ben le persone sono secolari, sono giudicate da' Vescovi; Così le cause puramente secolari, come l'amministrazione de' carichi pubblici, le cause d'abbondanza, di sanità, i delitti, che turbano la quiete pubblica, ancorche la persona sia Ecclesiastica, appartengono al secolare. Se il delitto è misto, s'instituisce un Magistrato misto, alquale, senza attendere alla qualità della persona, spetta ogni giudizio di quel genere. E perche l'eresia corrompe la vera dottrina Cristiana, è delitto Ecclesiastico; e perche turba la quiete pubblica, è secolare. Onde giustamente è instituito un foro misto, col giudizio Ecclesiastico, ad Assistente secolare. Per trattarlo non si hà da considerar la persona, perche così bisognerebbe, che l'Ecclesiastico giudicasse i Preti, e i Frati, ed il Magistrato giudicasse i secolari. Ma è tanto contra la dottrina Cattolica l'eresia del secolare, quanto quella del Cherico, e tanto, e forse più, turba il pubblico Governo un Prete, o un Frate eretico, che un secolare. Siccome l'Uffizio secolare instituito sopra la sanità corporale, se trova un Ecclesiastico a portar roba infetta, non rimette il giudizio all'Ecclesiastico, ma abbrucia la roba, e scaccia la persona sospetta, perche si tratta del ben pubblico temporale: Così l'Uffizio dell'Inquisizione misto non rimette un Ecclesiastico, ma egli lo dee giudicare, perche si tratta del ben pubblico spirituale, e temporale. E ciò si conferma ancora, perche se bene i delitti commessi da' Frati Regolari sono puniti da' superiori loro, nondimeno essi non possono intromettersi ne' casi d'eresia, ma vanno all'Inquisizione, senza aver riguardo, che la persona sia regolare. Il tutto ancora si fà più chiaro, perch'essendo i casi d'eresia più contra persone Ecclesiastiche, che secolari, ne' concordati colla sede Appostolica, massime in quello del 1551. i Romani aurebbono fatta l'eccezione, la quale non essendo fatta, mostra bene, che non hanno tenuta la regola universale, cioè, che il secolare intervenga in tutti i casi.

Questo capitolo, oltre che il giusto vuole che si osservi, dee essere con ogni diligenza mandato ad effetto per diversi rispetti. Primi, perche di sopra si è mostrato quanto sia necessario pel buon governo, che il Principe sappia tutte le occorrenze in simil materia, per la somma importanza del mantener la Religione. Ma se l'Assistente non intervenisse a' giudizj contra gli Ecclesiastici, il Principe non li saprebbe: e questi sono i più importanti, e più pericolosi, e più frequenti. Dunque non saprebbe lo stato della Religione nel suo

Do-

Dominio; cosa molto stravagante. Secondo, poche volte avviene caso d'eresia d'un Ecclesiastico, che non sia complice qualche secolare, nel qual caso non si saprebbe che fare. Divider ciò, che si contiene nella causa, è impossibile; lasciar anche il secolare al foro puro Ecclesiastico, convien meno. Non resta adunque altro, se non che al Tribunale ordinario misto si faccia il giudizio, ed indubitatamente, quando si aprisse questa porta, sotto diversi colori, d'annessi, connessi, dipendenti, emergenti, il secolare resterebbe escluso del tutto. Però si dee, seguendo ciò ch' è chiaramente di ragione, osservare inviolabilmente la prudentissima deliberazione del Senato, nominata in questo capitolo.

Per pruova della seconda parte, cioè, che gli Assistenti sieno presenti alla formazione de' processi, se ben le denunzie fossero date altrove, bisogna presupporre lo stile di quell'Uffizio approvato dal continuo uso, ed anche dalla ragione. Che se nel Tribunale dell' Inquisizione sia denunziata persona, che abbia il domicilio altrove, e non sia personalmente sotto quella giurisdizione, l'Inquisitore riceve la denunzia, ed esamina i testimonj, e forma il processo, per quanto si può in quel luogo, e così formato lo manda all' Inquisitore del luogo, dove il reo si trova, che prosegui-sca nella causa, e lo spedisca.

Avvenne nel 1610. che il Padre Aveioldo Cappuccino fù denounziato a Roma di certa opinione dell' Anticristo. Da quella Inquisizione fù mandato il processo a Brescia, dove il Padre si trovava. L. Inquisitore di Brescia procedette nella causa, senza l'assistenza; ed a' Rettori, che saputo il successo ne mostrarono sentimento, rispose, che i Rettori non dovevano assistere se non a' processi incominciati nel proprio Tribunale, ma non, se la denunzia era data a Roma. Se ciò si ammettesse, non solo sarebbe contra la ragione, e la consuetudine legittima, ma anche sarebbe un arcano per levar affatto, e facilmente l' assistenza. Gl' Inquisitori per liberarsi dall' obbligo d' aver gli Assistenti, per accrescer l'autorità propria, e servir anche meglio la Corte Romana, opererebbono co' denunzianti sotto belli, ed apparenti colori, che la denunzia non fosse data a quell' Uffizio ma a Roma: il che sarebbe facile, contendendosi anche di farlo con una lettera, e con un memoriale: ed in questa guisa, in tutte le cause sarebbe il secolare escluso. Ma il termine legale è, che siccome ogni Uffizio, ò Inquisizione riceve le denunzie contra gli assenti, secondo i riti, forme, ed usi propri; così l' Uffizio alquale è mandato il processo, lo finisca, secondo le forme, riti, ed usi suoi. Ed era necessario avvertir questo in particolare, acciochè alcuno ingannato dall' apparenza non si lasciasse forse portare à pubblico pregiudizio, dovendosi tener per regola infallibile, che il pubblico Rappresentante assista ad ogni atto, che si faccia in quell'Uffizio, senza eccezione di denunzia, processo, ed ordine, che venga altronde; e generalmente senza eccezione di qualsivoglia sorta, perche nessuna può mai occorrere legittima.

Il contenuto del decimo capitolo, che i Rappresentanti assistano a tutti gli atti del processo, è necessario, per levar diversi abusi introdotti; perche in alcuni luoghi tutto il processo informativo era fatto senza assistenza; in altri, tutto il difensivo; in altri, dopo ricevuta la denunzia dal solo Inquisitore, i Rettori erano chiamati all' esame de' testimonj; le quali maniere tutte sono di pregiudizio, poiche le cose una volta fatte, sono allegate per esempio, e si passa dal primo al secondo, ed in processo di tempo si stabilisce una consuetudine, che hà forza di legge, e non si può facilmente rimuovere; e con quella facilità, che il Magistrato fosse escluso da una parte del processo, sarebbe escluso dall altra, e ridotto adudire la sola sentenza, e fatto mero esecutore, come alcuni vorrebbono che fosse. E ciò, che non importa meno, essendo carico dell' Assistente, d' avvisar il Principe delle occorrenze, e di protegger il suddito, se fosse oppresso da gli Ecclesiastici, non potreb-

trebbe fare, nè l'uno, nè l'altro senza saper il processo tutto. Un minimo particolare diversifica tutta la causa, nè si può intendere, o rappresentare un negozio interamente, se non sapute tutte le circostanze.

E per queste ragioni nell' undecimo capitolo è detto, che non tralascino atto alcuno sotto pretesto di leggiero: perche non vi è cosa tanto minima, che non possa esser causa dell' assoluzione, o condannazione. Ed è soggiunto, che non si contentino, se dall' Inquisizione sarà loro chiesta licenza, perche se bene il principale, che dee fare, che sia fatto senza la sua presenza, non lo può però fare quello, che dee esser presente à nome d'un' altro: e per ciò il solo Principe può dar tal licenza. Di più ancora la licenza non è equivalente alla presenza, atteso che il Magistrato, che l'hà data, non sà in che maniera sia stata impiegata, siccome può, e dee saper ciò, che si fà in presenza sua. E quando la licenza si desse una volta, non v' è ragione di negarla la seconda, ed anche sempre; onde l' assistenza si ridurrebbe a niente. Non si può negare, che a' Rettori (massime occupati in molti negozj, che porta il governo d'una Città) non fosse più comodo d' intervenire all' Inquisizione quando vogliono, ed esentarsi quando paresse loro; mà nessuna giurisdizione, e nessun Imperio si mantiene senza fatica, ed incomodità. Il medesimo Principe, quando trascura quella parte del governo, ch' è propria a lui, disordina il tutto. La Corte Romana in questi affari, accioche l' Uffizio dell' Inquisizione non fosse trascurato da' suoi per occupazione, l'hà dato a persone, che non hanno altro che fare, e per la loro bassezza si tengono ad onor grande l esercitarlo. Il Principe, a cui più importa, che le cose della Religione sieno ben amministrate, reputa più condecente impiegarvi persone eminenti, e delle quali sia sicuro: E però certo della fedeltà de' suoi Rappresentanti, aspetta, e vuol sollecitudine da loro, se ben occupati in altri affari, ed applicati à carichi maggiori, co' quali corrispondendo alla confidenza, che si hà in loro, superino le difficoltà, e gl'incomodi.

Siccome le medesime ragioni consigliano à conservare il corpo sano, e ricuperare la sanità perduta; così le medesime, che persuadono à non pregiudicare all' autorità pubblica d' assistere, costringono anche à rimediare, quando alcun pregiudizio è fatto. E di ciò parla il capitolo duodecimo, esprimendo il modo come rimediare, quando fosse fatto atto alcuno contra la forma debita, il quale è restituendo le cose nello stato di prima. E quantunque potesse accorrere qualche stravaganza esorbitante, che ricercasse maggior provisione, nondimeno per ordinario sarà abbastanza ovviare al pubblico pregiudizio, con que' rimedj piacevoli, che sono detti nel capitolo.

Mà il XIII. capitolo, che tratta de' processi informativi, per mandar altrove, non è di minor considerazione, anzi hà bisogno d' isquisita diligenza, perche alcuni de gl' Inquisitori alle volte fanno ad instanza, e per interesse de' loro Maggiori, certi processi segreti contra l' onore di qualche persona da bene, esaminando i loro confidenti, che sono per lo più cattive persone, e qualificandoli per sinceri, e senza eccezione, e sopra que' processi poi, si formano altrove sentenze similmente secrete per levar la fama a' processati, ed alcune volte per far loro danni maggiori.

Nel 1590. con occasione ch' alcuni sudditi andarono in Francia alla guerra contra la Lega, Fra Alberto da Lugo, Inquisitore di Verona, formò un simile processo contra la Serenissima Repubblica medesima, come che favorisse eretici, esaminando persone di pessima qualità, e conosciute da lui per tali, lodandole nondimeno nel processo per acquistar loro fede. Non potè il buon Padre mandarle dove disegnava, che fù scoperto, ed anche punito, come le qualità de' tempi comportavano, se bene non quanto meritava. Ne' moti passati, l'hanno 1606. ne sono stati formati molti contra Senatori, e Rappresentanti pubblici, ed altre persone; la qual cosa è veramente un grand' abuso di quell' Uffizio, che non dovrebbe partirsi mai dalla sincerità. E quanto

mag-

maggior è l'abuſo, tanto più debbono eſſere avvertiti i Rappreſentanti pubblici, non permettendo, che alcun proceſſo, ad inſtanza, e per comandamento di chi ſi voglia ſia formato ſenza la loro preſenza. E quando ſi ſcoprirà alcun tentativo, moſtrino tal ſentimento, che impediſca tali azioni. Stieno parimente attenti ad ogni andamento degl' Inquiſitori per iſcoprirlo, ed impedirlo.

Il XIV. capitolo, d'operare che ſia notato nel proceſſo l'aſſiſtenza, non hà difficoltà, perche, ſiccome di ſopra è detto, il Veſcovo di Ravello, Nunzio Appoſtolico, nel 1551. lo ſcriſſe à tutti gl' Uffizj dell'Inquiſizione nello Stato. Da' Romani ciò fù propoſto come per loro vantaggio, acciò appariſca, che i Rettori non ſono Giudici, ma Aſſiſtenti. Adeſſo ſerve per l'altra parte à provar l' aſſiſtenza che ſi tenta di mandar in diſ. ſuetudine: Perche, ſe à tempi avvenire ſi trovaſſero proceſſi, che non ne faceſſero menzione, conchiuderebbono, che in queſti tempi non ſi coſtumaſſe: e perciò ſarà ſempre pubblico ſervizio, che l'aſſiſtenza, non ſolo ſia in uſo, ma appariſca anche in forma provante.

Il XV. Che nel proceſſo non ſieno poſti decreti formati con autorità di fuori, è neceſſario oſſervare eſquiſitamente: imperocche gran parte dell'Inquiſizioni fuori di queſto Stato ſono ridotte ad una tal forma di procedere, che gl' Inquiſitori di paſſo in paſſo ſcrivono à Roma, e di là ricevono ordini di ciò che ſi hà da fare, ſicche finalmente è tanto quanto ſe 'l proceſſo foſſe formato à Roma. Con ciò fuggono l'obbligo, che la legge Canonica impone à quell' Uffizio, di dover conſultare. In queſto Stato, non hanno anche tentato un tal abuſo così frequente, e ſottile; ma benſì in qualche caſo particolare, ò per favorire, ò per diſfavorire alcuno: Si può credere, che per giuſtizia, e con buona intenzione ſcrivono à Roma, onde ricevono ordini di ciò che vogliono che ſia fatto, e gl' Inquiſitori per acquiſtar grazia colla pronta ubbidienza eſeguiſcono, anzi eglino medeſimi per levarſi qualche contraddizione del Vicario del Veſcovo, ò de' Conſultori, ſe non ſono d'accordo, operano che ſia ſcritto loro da Roma, e per queſta via ſuperano l'oppoſizioni. Ciò fà due mali effetti: L'uno, che vien levata l'autorità al Tribunale, che ſi fà ſoggetto à chi non è di ragione; l'altra, che il reo hà maggior difficoltà, e maggior ſpeſa in difenderſi.

L' Eccellentiſſimo Senato hà ſempre operato, che l'autorità del ſuo Uffizio dell'Inquiſizione non ſia diminuita; come neceſſaria pel buon governo, al pari di qualunque ordinazione pubblica. Hò chiamato l'Uffizio dell'Inquiſizione proprio della Sereniſſima Repubblica, perche da lei fù inſtituito per deliberazione del maggior Conſiglio, e concordato colla ſede Appoſtolica allora, e poi anche in queſti ultimi tempi, come hò di ſopra narrato in Roma l'Inquiſizione già non era ſopra gli altri luoghi; ma attendeva à quella Città ſola, come le altre alla ſua. Era ben il Pontefice ſopraintendente à tutte, conſervati però i concordati, le immunità, e le conſuetudini legittime di ciaſcuna. E così continuoſſi fin à Paolo III. il quale circa il 1540. inſtituì una Congregazione di Cardinali in Roma, dando loro titolo d'Inquiſitori generali, i quali però non comandavano all'Inquiſizione di Spagna, che per concordato era inſtituita prima. Così parimente non debbono levare l'autorità dell'Inquiſizione di queſto Stato, inſtituita già da centinaja d' anni avanti, per concordato ſimilmente. La qual coſa hò conſiderato quì, per conchiudere: Non eſſer di ragione, che quell'Inquiſizione ſi pigli ciò, che à queſta appartiene. Ed in fatti, ſe l'Inquiſizione di Roma metteſſe la mano nelle cauſe, che ſi trattano in queſto Stato, come fà in qualch'altro luogo, tanto farebbe come ridurle tutte à Roma. E parlando in chiari, e ſtretti termini, ſiccome giudizialmente ſi hà per nullo ogni atto, che gl' Inquiſitori faceſſero ſenza l'aſſiſtenza, così meno ſi può concedere validità d'un'atto fatto fuori dello Stato per eſſere ſenza la preſenza degl' Aſſiſtenti. E ſe que' Cardinali foſſero mandati Inquiſitori in queſto Stato dal Pontefice, non ſi concederebbe loro operare alcuna coſa ſenza la pre-

presenza del Magistrato, e l'operato sarebbe per nullo, tanto meno si dee conceder loro, che stando à Roma possano operarlo. Non è però, che se quella Congregazione, come di Cardinali principali scriverà alcuna cosa, le lettere non debbano esser ricevute con riverenza da gl'Inquisitori, eseguendo anche ciò che da loro è ricordato quando non vi sia potente ragione in contrario. Mà osservato lo stile dell' Uffizio, cioè, formando il decreto per nome de' Giudici proprj coll' assistenza, non facendo menzione nel processo che sia ordine d' altronde. E quando il particolare scritto da Roma non fosse conveniente agli usi del paese, ed alle circostanze particolari che debbono tenersi innanzi agli occhi, e tale apparisse a' Giudici, ed altri Consultori, non sarà disdicevole il replicare à Roma. Gl' Assistenti però non debbono intromettersi qui, nè da sapere se da Roma viene, ò non vien ordine, se è eseguito, ò non è eseguito ciò che da Roma è ricordato, mà solo assistere à ciò che gl' Inquisitori operano, non spendendo altro nome, che del loro Uffizio, senza ricercar, se lo fanno di proprio motivo, ò per instruzioni d'altri: dovendo poi essi Assistenti eseguire, secondo che nel primo capitolo è detto. In somma, per conservazione di quest' Uffizio, è necessario operar sì, che niuna cosa abbia forza, se non è decretata propriamente in esso coll'assistenza. Se poi l'avviso venga da altro luogo, non importa, perche l'autorità, ch'è l'anima del decreto, non si riconosca da altri. Mà di ciò sarà luogo di parlare ancora sopra il capitolo XXVIII.

Il XV. capitolo in quella parte, che tocca il non rimetter prigioni fuori del Dominio, dovrebbe esser chiaro come la luce, poiche si trasmettono prigioni dall'uno all altro luogo, ò per giustizia, quando amendue i luoghi sono nel Dominio del medesimo Principe, overo anche da Principe à Principe per concordato trà loro, overo in gratificazione: ed in tutti questi casi la remissione si fà per questo solo effetto; acciò i trasgressori sieno puniti nel luogo del delitto commesso. Mà in caso d'eresia, dicono i Dottori, la punizione non si può con ragione ricercar in luogo particolare, sì perche l eretico pecca contra Dio, ch' è per tutto, come anche perch' egli dovunque và tenendo la sua perversità, per tutto pecca; onde in qualunque luogo sarà gastigato, si dirà punito nel luogo del delitto. Sopra questa ragione, è fondata la comune opinione, che i rei d' eresia non si rimettono: ed in fatti, il costume è per tutto di punir gli eretici, dove sono ritenuti, nè si mandano dall'uno all altro Inquisitore. Solo la Corte Romana, per li suoi rispetti facilmente, e frequentemente avvoca à sè le cause, e fà andar i prigioni à Roma, quantunque il delitto non sia commesso in quella Città.

La Serenissima Repubblica, siccome non hà consentito all' avvocazione delle cause, così anche non hà concesso il rimetter prigioni, mà hà deliberato che sieno giudicati, dove sono ritenuti: essendo chiaro, che il far altrimente, sarebbe un levar tutta l'autorità dell'Uffizio dell' Inquisizione del suo Dominio, nel quale essendo Vescovi, non inferiori, in bontà, e valore à qualunque altro, ed Inquisitori deputati dalla medesima Corte Romana, ed abbondando le Città di persone dotte, che possono essere ricevute per Consultori, non vi è ragione, perche ogni caso non possa essere esaminato così bene, e deciso, come in qualunque altra Città. Se fosse per maggior servizio di Dio; che i prigioni fossero mandati à Roma, converrebbe, che posti tutti i rispetti in contrario à terra, si avesse mira à questo solo. Mà per mostrare, che non è così, porterò solo un' esempio occorso gli anni passati, nel 1596. ad Instanza degli Inquisitori di Roma.

Fù ritenuto in Padova Lodovico Sanese, e dovendo secondo l' uso l'Inquisitore Romano mandar à Padova gl' indizj, che contro di quello aveva, ricercò il contratio, cioè che 'l prigione fosse mandato là, e fece diversi uffizj coll' Ambasciador in Roma, ed altri simili fece fare al Nunzio in Venezia. A questo effetto l' Eccellentissimo Senato più volte rispose, che non era conveniente

te alterar l'ottimo instituto del Dominio, di spedire i prigioni inquisiti, dov'erano ritenuti. Che dall'altra parte il mandare all'Inquisitore di Padova, ciò che contra il prigione si trovava, acciò ricevesse la debita pena, era cosa giusta, ed usitata, e senza opposizione alcuna. Furono molte le risposte, e le repliche sempre dello stesso tenore, e durarono queste negoziazioni cinque anni continui, stando tuttavia il Petrucci prigione. Finalmente vedendosi in Roma, che non potevano ottenerlo nel 1601. scrissero all'Inquisitore di Padova, che'l detto Petrucci fosse senz' altro liberato. E così fù eseguito, lasciando un gran dubbio nelle menti degli uomini, che delitto fosse quello, che più tosto dovesse andar impunito, ch' essere comunicato all' Inquisitore di Padova.

A' questo accidente occorso aggiugnerò ciò che il Direttorio dice delle cause dell'Inquisizione, che sono trattate nella Corte; delle quali parlando, dopo aver narrati diversi inconvenienti, conchiude, che in quella Corte sono trattate le cause con varj tedj, miserie, fatiche, e spese, e per ciò, gl Inquisiti non si curano d' andar alla Corte à trattar cause, se non confidano nella borsa piena, e ne' gran favori. Queste sono parole del Direttorio. Si può credere, che la giustizia sia con maggior sincerità amministrata ne' tempi presenti, che all' ora: ma insieme anche tener per certo, che non vi sia minor bontà, e sufficienza in questo Stato, e che le cause sieno così giustamente, e rettamente trattate, come in qualsivoglia altro luogo, sicche non faccia bisogno mai lasciar giudicar altrove quelli, che sono ritenuti in questo Dominio.

L' altra parte, di non mandar i processi altrove, hà per fondamento ciò ch' è stato detto sopra questo capitolo, e sopra il precedente. Perche se i ritenuti debbono essere giudicati nello Stato, ed il giudizio dee esser fatto dal medesimo Tribunale, e non ricevuto d' altronde, non resta causa, perche si debbano mandar fuori processi. Ben convien distinguere i processi formati contra i ritenuti quì, overo contra i citati, e contumaci: imperocche questi sono quelli, che non debbono essere comunicati altrove. Mà gli esami, ò altri atti fatti à richiesta d un'altra Inquisizione contra alcun ritenuto, ò contumace di quella, come atti non appartenenti à questo Dominio, debbono essere mandati à chi li richiede. Non debbono perciò gli Assistenti concedere per modo alcuno, ch' eziandio questa sorta d' atti sieno fatti senza la loro presenza, come nel capitolo XII. si è detto, ed acciò che l' Uffizio dell'Inquisizione, in tutto ciò che opera lo faccia come misto, e non come puro Ecclesiastico.

Il capitolo XVII che il Vicario Pretorio, ò altra persona assistente in luogo de Rettori, non faccia il Consultore, nasce dalle cose suddette, perche spesso può occorrere, che i Rettori mandino un Curiale, se ben dovrebbe avvenir pochissime volte: mà occorrendo che il Curiale assistente facesse uffizio di Consultore, sarebbe nel processo notato per tale, e per conseguente come Ministro dell' Uffizio. Cosa che all' Assistente, che rappresenta il Principe non conviene, e s' introdurebbe una consuetudine, per la quale l' assistenza, ch' è una cosa superiore, sarebbe mutata in consulta, ch' è cosa inferiore.

Il capitolo XVIII. che non sia concessa ritenzione, se non in casi espressamente spettanti all'Uffizio dell' Inquisizione, ed in processo formato coll' assistenza; e che in caso di dubbio sia dato conto al Principe, non hà bisogno d'alcuna pruova, poiche anche la medesima legge Canonica hà statuito, che l' Inquisizione non assuma casi se non di manifesta eresia: Anzi essendo per legge, che ogni Giudice abbia podestà di poter dichiarare se tocca, ò non tocca alla giurisdizione sua un caso di che vi sia dubbio. I Dottori dicono; che l Inquisizione non lo può fare, mà solo assumere i chiari, e circa i dubbj lasciar che il Giudice ordinario determini se toccano à lui, ò nò. Mà siccome questo capitolo non hà bisogno di pruova, ò dichiarazione, così hà bisogno di diligente osservanza. E cosa frequente, anzi ordinaria, che il Giudice di giurisdizio-

dizione limitata, cerca quanto può, e per ogni via, d' eſtenderla, intaccando la giuriſdizione generale, tanto civile, quanto Eccleſiaſtica. E ciò avviene così per la naturale inclinazione di tutti gli uomini à comandare quanto più poſſono, come anche per l'utilità, che l'Uffizio riceve. Però, ſe gl' Inquiſitori ſi dilatano oltre il debito naturale, ſono più da riprendere quelli che lo permettono, ſe ben alle volte a buon fine, non mai però con prudenza. Alcuni credono far maggior ſervizio a Dio, quanto più laſciano dilatata quell'autorità, e credono, che ſia un favorir la fede. Altri con buon zelo hanno permeſſo all'Inquiſizione, che ſi aſſumeſſe le beſtemmie, i ſortilegj ed alcuni ancora le uſure, ſperando, che dalla riputazione, e ſeverità di quell' Uffizio più facilmente foſſero eſtirpati: mà l'evento hà moſtrato, e ſempre moſtrerà il contrario, anzi che il ſervizio di Dio ſi diminuiſce, & i delitti prendono maggior radice, e l'Uffizio perde la riputazione. E ſe alcuna volta l aver laſciato all'Inquiſizione un caſo non ſuo è riuſcito in bene nel preſente, nel futuro hà cauſati tanti, e così gravi mali, che il Magiſtrato ſecolare è ſtato coſtretto, per mera neceſſità, à riaſſumere la conoſcenza di que' delitti, che con poco giuſlicio aveva laſciati all'Inquiſizione, non ſenza molte controverſie, e contenzioni di giuriſdizione, trà quell Uffizio, ed il proprio ordinario, accompagnate da molte confuſioni.

Non ſi dee credere, ch' l riſtringere trà i debiti termini l'Uffizio dell'Inquiſizione, e non permettergli d' aſſumer caſi, ſe non manifeſtamente ſpettanti à lui, e procedere colla preſenza di chi di ragione hà da intervenire, ed altre tali modificazioni, ſia un diminuirlo, overo abuſarſene: anzi tutto il contrario; queſta è la via d'innalzarlo, farlo maggiormente riverire, e conſervarlo perpetuo. In quelle Regioni dove altre volte era, ed al preſente è ſcacciato, non per altra cauſa ciò è avvenuto, ſe non per averſi aſsunto tanto, ch' era intollerabile al popolo. Ogn'uno ſopporta ſpotaneamente un legame ragionevole: mà d'un eccelſivo, non v'è chi non cerchi per ogni via, eziandio indiretta, di liberarſi. L'antica narrazione del groppo, ò nodo Gordiano, che non potendoſi ſciorre fù tagliato, ſi applica a tutti i legami, ed obblighi umani, i quali, ſe ſono in tal forma, che i coſtretti ingiuſtamente abbiano modo di liberarſi colle vie ordiaarie della giuſtizia, ſono tollerati: mà quando non vi ſia modo ordinario, ricorre agli ſtraordinarj, alle ſedizioni, & altre peſti. Quello Spartano diſſe, che l'aver riſtretta l' autorità Regia, non era ſtato diminuirla, mà farla più durevole. Perciò ſi dee credere per certo, ch' è ſervizio di Dio il ritener quell' Uffizio tanto neceſsario per conſervazione della Religione trà i ſuoi termini, e che il concedergli autorità eſorbitante, credendo che ciò ſia un favorir la fede, è zelo indiſcreto, atto a terminare in diſonor divino, danno della fede, e confuſione pubblica. Ed in queſto feliciſſimo Stato con molto ſervizio di Dio ſi è conſervato per gli ordini, che di tempo in tempo la Sereniſſima Repubblica ha fatti per ovviare gli abuſi che s'introducevano, amplificandol'autorità più del dovere. E mentre i medeſimi ordini ſi oſſerveranno, e ſi rimedierà a qualche altro abuſo, ch'alla giornata naſceſſe, ſi conſerverà tuttavia cogli ſteſſi frutti:

Il capitolo XIX. Che i ſortilegi, e le indovinazioni non appartengano all'Inquiſizione, è ſenza difficoltà alcuna, perche le medeſime leggi Canoniche proibiſcono a gl' Inquiſitori l' intromettervi, ſe non contengono ereſia manifeſta. Ma tanto più ſarà biſogno, dar eſecuzione a ciò, quanto che le perſone imputate di tali delitti ſaranno donne, ò altre perſone deboli di cervello, che hanno più biſogno d'eſſer inſtruite, ed ammaeſtrate dal Confeſſore, che gaſtigate dal Giudice, maſſime, ſe oltre ciò ſaranno perſone onorate, le quali non è condeeente, con ſcandalo, e diſturbo della caſa far andare per li Tribunali. La medeſima diligenza ſi dovrà avere, che dal Tribunale dell' Inquiſizione non ſieno aſſunti i caſi delle

ſtreo-

ſtregonerie, come ſi dice nel capitolo XX. o delle beſtemmie ordinarie, ſecondo che è detto nel capitolo XXI. poiche già per le leggi Civili, e Canoniche, e per l'uſo di tutto il mondo è deciſo, che non appartengono all'Inquiſizione. Ne ciò è poſto in dubbio da alcuno, ſtante la chiarezza delle leggi.

Intorno alle ſtregonerie malefiche, l'Eccellentiſſimo maggior Conſiglio ordinò che foſſero punite dal Magiſtrato perche le pene Eccleſiaſtiche non ſono ſufficiente gaſtigo di così grande ſcelleratezza. La ſteſſa ragione moſſe l'Eccellentiſſimo Senato à deliberare il medeſimo ne' caſi di beſtemmia ereticale nel 1595. La deliberazione del quale fù molto matura, e dopo auer avuto il parere d'pubblici Conſultori di quel tempo: le quali due deliberazioni non levano, ne impediſcono la conoſcenza, e ſentenza dell' Inquiſizione, per la qualità del ſoſpetto d'eresia, come nel capitolo ſi dice: Mà laſciata quella circonſtanza al giudizio di quel Tribunale, puniſcono il delitto, che reſterebbe impunito, per non aver l'Eccleſiaſtico pena corriſpondente: la qual coſa non è d'alcun impedimento all' Uffizio del'eresia, mà bensì è gaſtigo dell' ingiurie fatte à Dio, e danni dati al proſſimo. Vorrebbono alcuni Inquiſitori, che non tanto l'indizio dell'eresia, mà anche il delitto del malefizio, e della beſtemmia reſtaſſe al lor giudizio, ed uſano perciò due ragioni. L'una, che quando nel delitto vi è il principale, e l'acceſſorio, il principale dee tirar à ſe l'altro: Mà nelle beſtemmie ereticali, eſſendo il ſoſpetto d'eresia principale ſpettante all'Inquiſizione, dourà ſpettar à lei ancora la beſtemmia ch'è acceſſoria. L'altra, perche pare loro troppa ſeverità punir un delitto con due ſentenze, ed allegano il comun detto, che non ſi danno due Giudici contra il medeſimo fallo. Mà è facile il riſolvere queſte oppoſizioni, perche preſuppoſto anche, ch'il ſoſpetto d'eresia foſſe il principale, la qual coſa San Tommaſo non ammette, con tutto ciò non è neceſſario, che tiri ſeco la beſtemmia, non eſſendo tanto conneſſi, che non ſi poſſano ſeparare, e non ſi poſſa far eſame giudiziale d'uno ſenza farlo dell'altro. La ragione avrebbe apparenza, ſe non ſi poteſſe giudicar la beſtemmia ſenza conoſcer il ſoſpetto: mà il ſecolare può molto ben ricever le perſone, ed interrogar il reo ſopra le parole ingiurioſe dette contra la Maeſtà divina, ſenza paſſar all'intendere, qual ſia la ſua fede, e ciò ch'egli porti nell'animo. Adunque non vi è quella conneſſione trà la beſtemmia, e l'inquiſire d'eresia, che non ſi poſſano ſeparare, e non poſſa ciaſcuna eſſere giudicata nel foro ſuo, e competente. Il ſimile ſi dee dire, quando le parole ſante, e divine ſono poſte in deriſione, come in Salmi traſformati, che il ſecolare eſamina circa l'ingiuria fatta à Dio ſolamente, laſciando poi all'Inquiſizione il trattare, ſe da ciò ſi poſſa preſupporre, che il delinquente abbia fede perverſa. E nell'oſteſe fatte contra le ſante immagini, con ferite, ò altre percoſſe, è molto più manifeſto, atteſo che il Magiſtrato non puniſce, ſe non quell'atto eſterno, con cui è ſtato ingiuriato Criſto nell'Immagine ſua, rimettendo all'Inquiſizione il conoſcere, ſe il traſgreſſore habbia peccato perche crede à qualche perverſa dottrina, ò per ſola malizia di volontà.

Ed à queſto propoſito è ben conſiderare quì, che beſtemmia ereticale non ſignifica lo ſteſſo, che beſtemmia atroce: Più atroce è quella ch'è più grave, e di maggior ingiuria: più ereticale quella, donde naſce maggior ſoſpetto d'eresia, ſe bene in sè foſſe minore.

Il Magiſtrato ſecolare guarda l'atrocità, e puniſce maggiormente quella, ch'è più ingiurioſa. L'Inquiſizione hà riſpetto al ſoſpetto maggiore, che porta ſeco indizio più potente, che vi ſia errore nella mente, ſe bene in sè non foſſe tanto ingiurioſa, e per queſta cauſa alle volte, farà maggior capitale di parole dette contra i ſanti, che contra la Maeſtà divina. Dall'Inquiſizione la maggior pena che ſi dia, è condannare il beſtemmiatore all' abjurazione, la quale ſe è perſona baſſa, ſi può dire, che non ſia pena di ſorta alcuna. E per queſta cauſa, accioche traſgreſſioni

tanto importanti non reſtaſſero impunite con ſcandalo, e mal eſempio, è giuſta, e neceſſaria la deliberazione pubblica, che il Magiſtrato giudichi la beſtemmia, e laſci all' Inquiſizione l' indizio d'eresia.

Ma ciò, che pare ſtravagante ad alcuni, cioè, che due giudizj ſi facciano nella medeſima cauſa, non è inconveniente, quando le pene impoſte non ſono dello iſteſſo genere, ed il fine de' pregiudizj ſia diverſo. La medeſima cauſa può eſſere giudicata in civile, e poi in criminale. Il fine del civil giudizio è dare il ſuo a chi ſpetta. Il fine del criminale, è gaſtigar l' uſurpatore. Così ne' caſi di beſtemmia ereticale, il fine dell' Inquiſizione è, ſe il beſtemmiatore hà falſa credenza, inſegnargli la vera, ed aſſolverlo dalle cenſure, nelle quali è incorſo per aver tenuta la falſa. Il fine del Magiſtrato non mira, ſe non a punir l ingiuria fatta alla Maeſtà divina. Le pene che l' Inquiſizione impone ſono ſpirituali, abjurazioni, aſſoluzioni, ò ragioni: e le pene che impone il Magiſtrato ſono corporali. Anzi ſi può dir ancora, che non ſia far due giudizj nella cauſa ſteſſa, ma in due cauſe ſeparate, giudicando il Magiſtrato il delitto della beſtemmia, e gaſtigandolo con pena corporale: dove l' Inquiſizione tralaſciato il delitto, giudica la qualità del ſoſpetto, e lo puniſce con pena ſpirituale.

Alcuni Inquiſitori, che per più oſtentare la giuriſdizione, pretendono appartenere al loro Uffizio il delitto di pigliar due moglj, del quale parla il capitolo XXII. uſano per ragione, che ciò è un' abuſo del matrimonio, il quale è ſagramento: e che in Iſpagna, il caſo è riſervato all Uffizio dell Inquiſizione. Dall'altro canto è la comune opinione de' Giureconſulti, i quali vedendo che nelle leggi è impoſta la pena a tal delitto, e nelle leggi Canoniche non ſe ne parla, conchiudono per neceſſaria conſeguenza, che appartenga al foro ſecolare, e così ſi oſſerva anche in tutti i Tribunali, eziandio nello Stato di Milano, dove l'Inquiſizione hà più dilatata la ſua autorità, che in qualſivoglia altro luogo. La ragione addotta in contrario che ciò ſia abuſo del ſagramento del matrimonio, non conchiude niente; imperocche la prima moglie è ricevuta in vero matrimonio, e ſagramento, e ed a queſto non avviene abuſo alcuno. Nel pigliar poi la ſeconda non interviene nè ſagramento, nè matrimonio, nè contratto di qualſivoglia ſorta ſpirituale, ma una ſola nullità fatta *De facto*, non *De jure*: onde non ſi può dire, che vi ſia abuſo del ſagramento, nè quanto all' atto primo, nè quanto al ſecondo. Ben ſi pnò dire, che col ſecondo atto ſcelleratо di pigliar un altra moglie, ſi fà ingiuria al primo, che fù ſagramento, e ciò è veriſſimo. Ma l' ingiuria fatta al ſagramento del matrimonio non appartiene all' Inquiſizione, perche l' adulterio è ingiuria al ſagramento, e nondimeno non tocca all'Inquiſizione il giudicarlo. E ſe alcuno voleſſe aver per indizio d eresia il pigliar due moglj, inferendo che chi lo fà, abbia opinione che ciò ſia lecito, con queſta ragione riterrebbe all'Inquiſizione tutti i caſi, perche anche ſi potrebbe dire, che l' adultero ò il ladro commettono quelle ſcelleratezze, con opinione che ſieno coſe lecite, e trà gli altri biſognerebbe metter all' Inquiſizione tutti i Zingani, che fanno la vita loro nel furto, ed i ladri da ſtrada maggiormente. Ma tutto il contrario ſi dee ſempre preſupporre, che ogni peccatore abbia la vera fede, e dottrina Cattolica, e pecchi o per fragilità, o per malizia, ò per altro effetto umano, e perciò debba eſſer punito dal ſuo Giudice ordinario: e ciò conviene anche oſſervare in chi hà più moglj, ſe non apparirà qualche altro indizio di perverſa fede. E non è vero, che in Iſpagna ſia riſervato il caſo aſſolutamente all' Inquiſizione, anzi è punito ordinariamente dal ſecolare con pena di bollo di ferro infocato in fronte. Mà perche gli Ebrei, e Mori hanno per lecita la pluralità delle moglj, quelli di razza d'Ebrei, o Mori ſono eſaminati all' Inquiſizione per l' indizio, e poi puniti col bollo pel delitto. Così quì

anco-

ancora. Se alcun Ebreo, ò Turco fatto Cristiano si ritrovasse aver più moglj, si potrebbe (come nel capitolo si dice) per l'indizio procedere all'Inquisizione, e pel delitto al foro ordinario. Ma quando, ò per carnalità, ò per rubar la dote, ed altri simili rispetti alcuno hà presa la seconda moglie, si dee senza circuizione procedere, facendo la giustizia nel foro secolare ordinario, e punire il delitto, come ricerca la qualità delle particolari circostanze, anteponendo la comune opinione de' Giureconsulti, e l'uso universale de' giudizj agli abusi inventati per confonder le giurisdizioni.

Ne' casi d'usura, come si dice nel capitolo XXIII è di ragione indubitata, che l'Inquisizione non s intrometta. Così hanno risposto molti Pontefici Romani agl' Inquisitori, che disegnavano tirar al loro Uffizio i casi, e le quistioni d'usura, ed il decreto è anche registrato nella legge Canonica, dove per escludere assolutamente ogni caso d'usura dall'Inquisizione, ed ovviare che indirettamente, e sotto buon colore, non fosse tentato il giudicare alcuno, dice il Pontefice, che quantunque l'Inquisizione à qualche eretico convertito avesse dato per penitenza, che avendo fatte usure le restituisse, con tutto ciò manco contra quello possa intromettersi in simili casi. E certo per servizio di Dio, e riputazione dell'Uffizio, è utile ogni diligenza per tenergli lontane le cause pecuniarie: Onde essendo questo capitolo così chiaro, non occorre dirne altro.

Che i Giudei, ed altri Infedeli, per niuna causa sieno soggetti all'Uffizio dell'Inquisizione, ma solo al foro secolare, secondo che nel capitolo XXIV. si dispone; già fù dall'Appostolo San Paolo detto chiaramente, che l'autorità Ecclesiastica non s'estende a giudicar quelli, che non sono nella Chiesa. E tanto è stato tenuto, ed osservato, eziandio in questi ultimi tempi Papa Innocenzio III. dichiarò, che non erano soggetti alla legge, nè manco ad esser giudicati, poiche in virtù della legge il Giudice esercita l'Uffizio; Oltre ciò gl'Infedeli di qualsivoglia sorta, non sono capaci di pene spirituali, e per ciò non soggetti alla Chiesa, che punisce con quelle. Nel capo delle leggi civili sono le proibizioni, e pene contra i Giudei, che bestemmiano, ò ingiuriano la Religione, che tirano i Cristiani al Giudaismo, che violano le cose Sacre, che offendono i Giudei fatti Cristiani; ed i Pontefici Romani medesimi, contra i Giudei, ed altri infedeli delinquenti in danno, ò vituperio della Religione, non hanno usato altro mezzo, ch'eccitar i Principi, e Magistrati secolari à far il loro debito in punirli. Di ciò sono molti decreti nella legge canonica. Qualche Principe per scaricarsi della molestia di giudicar tali cause, le hà delegate a Vescovi: il che non è piaciuto a' sommi Pontefici.

Avendo i Rè di Sicilia delegata a' Vescovi del suo Regno l'autorità di gastigar i Saraceni del suo Regno, in certi casi dove offendevano la Religione; Papa Alessandro III. scrisse loro, che punissero solo que' delitti, dove bastava la pena pecuniaria, ò di frusta, senza sangue. Ma se il delitto fosse meritevole di maggior pena, non vi s'intromettessero, ma lasciassero il giudizio alla podestà temporale.

A questa verità stabilita coll'autorità di San Paolo citata di sopra, colle leggi civili, e canoniche, e coll'uso non dovrebbe da alcuno esser fatto tentativo in contrario. Con tutto ciò l'appetito d'allargar l'autorità acceca alcuni, che senza aver riguardo a tanta chiarezza si voltano a cavilli di niun momento, e dicono, che se Dio punisce, ed hà punito gl'infedeli, li dee, e può punire anche il Papa, e gl'Inquisitori suoi delegati: ragione, la quale proverebbe, che in tutte le sorte de delitti, essi potessero punir fedeli, ed infedeli, ed ogni sorta di delinquenti, eziandio occultissimi, anche i peccati conceputi nella sola mente, perche Dio punisce tutti questi. La verità è, che Cristo a' suoi Vicarj non hà data podestà se non nella Chiesa, e nelle cose spirituali, e per ciò non possono

giudicare se non Cristiani, nè punirli, salvo di pena spirituale. Dio hà commesse le pene temporali, alla podestà secolare, per gastigo d ogni sorta di delitto, e contra ogni delinquente, sia di che religione esser si voglia. E certo il volere dall' Onnipotenza divina far argomento all' autorità umana, non è con tutta la riverenza dovuta alla divina Maestà. Ma un' altra cosa di più si hà da considerare, perche essi dicono, che quantunque gl infedeli non sieno sudditi all Ecclesiastico, nondimeno quando offendono la Chiesa, la ragion vuole, ch'ella possa difendersi gastigandoli, per esser termine legale, che chi non è suddito d'un territorio, per ragione di delitto commesso in quello, diventi suddito. Le quali cose ben intese sono tutte verissime, non però conchiudono in questo proposito. Non si dee negare alla Chiesa il difendersi s'ella è offesa, ma lo dee fare con ogni offensore per mezzo del Magistrato. Non dee l infedele, che viola le cose sacre, che offende la ragione restar impunito; e la Chiesa può difendersi, non colle proprie forze, ma coll'autorità del Magistrato. Il dar il gastigo non appartiene all'offeso, ma sempre al Giudice: E quando per delitto il delinquente fortisse il foro, non diventa soggetto all'offeso, altrimente ogni privato potrebbe gastigar chi l'offende, ma divien soggetto al Giudice pel luogo dove il delitto è commesso. Onde queste ragioni non provano altro, se non che l'offesa fatta dagl Infedeli alla Chiesa, dee esser punita dal foro ordinario secolare, e tanto più si dovrà ciò osservare, che le leggi divine, ed umane dispongono, quando simil sorte di delitti sono meritevoli di pene maggiori, come in vero simili delitti, per lo più, così atroci sono, che ricercano pena maggiore di quella, che l'Inquisizione darebbe.

Nel 1581. Papa Gregorio XIII. formò una Bolla contra gli Ebrei, nella quale gli sottopose, come pure tutti gl' altri infedeli, al giudizio dell' Inquisizione in dieci casi, stesi anche tanto ampiamente, che quando fosse osservata, niun infedele potrebbe abitare, ne men negoziare in terra de' Cristiani. La Bolla, se ben è stampata, in pochi luoghi fù pubblicata, ò ricevuta, e sarebbe impossibile osservarla. Anzi i Pontefici Sisto V. e Clemente VIII. senza aver riguardo a quella, diedero salvi condotti à Marrani per la Città d' Ancona. E ciò che più di tutto importa, nella commessione che si dà dalla Congregazione de' Cardinali agl' Inquisitori, nella quale è espresso tutto ciò in cui s' estende la loro autorità. D' Ebrei, ò d' altri infedeli non si fà alcuna menzione: argomento manifesto, che non possono pretendere podestà sopra loro. Ma di quella Bolla di Gregorio XIII. e d' altre sarà più opportuno parlare à lungo sopra il capitolo XXVIII. In somma per ciò che à questo capitolo spetta l' Uffizio dell' Inquisizione, constituito contra l' eresia, però non conviene, che sia allargato ad altri delitti.

L' Infedeltà non è eresia, e le trasgressioni, che gl' infedeli commettono in offesa, e vituperio della Fede, non hanno bisogno di cognizione Ecclesiastica. Possono benissimo esser conosciute, e punite dal secolare: Perciò è dovere, che così sia osservato, essendo comandato dalla legge divina, canonica, e civile.

Capitolo XXV. L' Uffizio dell' Inquisizione fuori di questo Stato pretende giudicare i Cristiani Orientali, in qualunque articolo, eziandio dove la Nazione tutta dissente dalla Corte Romana. In questo Sereniſſimo Dominio, avendo riguardo alla protezione, che il Principe hà della Nazione Greca, gl' Inquisitori non estendono le loro pretensioni tant'oltre, solo dicono. A' Greci si possono tollerare quelle tre opinioni, nelle quali dissentono da gli Occidentali: ma se alcuno di loro tenesse sinistra opinione, in que' capi dove la Nazione loro conviene con noi; ciò dee esser soggetto all' Inquisizione. La qual distinzione è soverchia, e non meno opposta alla protezione del Principe, che se fossero giudicati nelle trè cose differenti;

So-

Soverchia, perche al presente trà Greci, non essendovi eresia di sorta alcuna intorno agli articoli comuni, il caso non può occorrere contra la protezione, perche il rito loro gli obbliga, a non riconoscere per superiore in cosa alcuna altri, che i Preti loro propri: la qual cosa se sia giusto mantenerla, ò nò, si può benissimo decidere co' Canoni della Chiesa universale, e colle consuetudini sempre osservate. Furono ambe le Chiese Orientale, ed Occidentale in comunione e carità Cristiana per lo spazio di novecento, e più anni; ne' quali tempi il Pontefice Romano era riverito, ed osservato, non meno da Greci, che da Latini, era riconosciuto per successore di San Pietro, e per primo trà tutti i Vescovi Orientali Cattolici. Nelle persecuzioni degli Eretici imploravano l'ajuto suo, e de' Vescovi d'Italia, e la pace si conservava con facilità, perche la suprema podestà era ne' Canoni, a' quali l'una parte, e l'altra si professava soggetta. La disciplina Ecclesiastica era severamente mantenuta in ciascuna Regione, da' Prelati propri d'essa, non arbitrariamente, ma assolutamente, secondo la disposizione, ed il vigor canonico, non mettendo mano alcuno nel governo dell'altro, ajutandosi l'un l'altro per l'osservanza de' Canoni. In que' tempi mai alcun Pontefice Romano non pretese di conferir Benefizj nelle Diocesi degli altri Vescovi. Nè la Corte allora aveva introdotto il cavar danari dagli altri, per via di dispense, e Bolle. Immediatamente, che la Corte Romana entrò in pretensione di non esser soggetta a' Canoni, ma che per arbitrio suo potesse mutare ogni antica disposizione de' Padri, de' Concilj, e degli Appostoli ancora, e che tentò in luogo dell'antico primato della Sede Appostolica introdurre un dominio assoluto, non regolato da alcuna legge, ò Canone, la divisione nacque, e quantunque da settecento anni in quà più volte sia stata tentata la riunione, e pace, non si è potuta effettuar mai, perche si è atteso alle dispute, e non à levar quell'abuso, che fà la vera occasione d'introdur divisione, e ch'è la vera causa di mantenerla ancora. Mentre che le Chiese furono unite, la dottrina di San Paolo fù da tutti unitamente tenuta, ed osservata, così che nelle cose del pubblico governo ciascun fosse soggetto al Principe, perche così comanda Dio, il quale è disubbidito da chi non ubbidisce alla podestà constituita da lui, per governo del genere umano. Mai alcuno non ebbe pretensione di non poter essere gastigato de suoi delitti, avendo per troppo chiaro, che l'esenzione per poter far male, è cosa dannata da Dio, e dagli uomini. Erano in bocca di tutti le parole di San Paolo, cioè: *Vuoi tu esser esente da temer la podestà temporale? Opera bene, che non solo non sarai punito, anzi sarai lodato da quella: Ma se opererai male, dei temerla, perche non l'è stata data vanamente la spada della giustizia in ministero divino per vendicar l'opere mal fatte.* Dopo la divisione delle Chiese, nell'Orientale restò la medesima opinione ancora, e dura sin al presente, cioè, che ogni Cristiano, quanto alle cose spirituali solamente è sottoposto all'Ecclesiastico: ma nelle temporali al Principe; e nessuna cosa è più temporale, che il delitto, perche niuna cosa è più contraria allo spirito.

Continua ancora presso a' Greci la dottrina, che i Vescovi debbano giudicare, qual opinione sia Cattolica, e qual eretica: ma che il gastigar quelli che professano le opinioni dannose, sia del secolare. Ora, stante la verità delle suddette cose, che sono manifeste, e chiare, per quattro ragioni, l'Inquisizione non dee intromettersi ne' Greci.

La prima, perche mentre una causa verte indecisa, non è ragionevole che una parte sia giudicata dall'altra, in quella loro lite propria. Ma questa è la lite de' Greci colla Corte Romana, che essi domandano l'osservanza de' Canoni, i quali sottopongono ogni Nazione a' propri Prelati: e la Corte Romana pretende essere sopra i Canoni. Adunque non possono i Greci esser giudicati da' Ministri Romani in questa controversia.

La seconda, perch'egli è certo, che innanzi la divisione, i Greci erano soggetti

getti ne' giudizj temporali al Magistrato secolare, e negli spirituali a' superiori loro. Adunque è giusto, che sia osservata la loro ragione, e consuetudine.

La terza, perche cedendo il Principe all'Inquisizione il giudicar i Greci, priverebbe sè dell'autorità propria, che può esercitare con quiete, e permetterebbe, che fosse esercitata da altri con turbazione. L'autorità di punir i delitti in materia di Religione nella Chiesa Greca sempre è stata nel Principe, e i Greci di questi tempi così confessano, e desiderano che si continui: onde con quiete la giustizia può essere amministrata dal Magistrato, che il lasciarla all'Inquisizione, con contraddizione di tutta la Nazione porterebbe in conseguenza mille inconvenienti.

La quarta, perche la Serenissima Repubblica concede a' Greci di vivere secondo il rito loro. Ma il loro rito comanda, che nelle cose secolari, e nelle pene di qualsivoglia delitto sieno soggetti al Principe temporale, ed ubbidiscano a' loro Preti nelle spirituali. Adunque, salva la protezione promessa loro non possono essere soggetti ad altri. Perloche non è da permettere, che l'Inquisizione voglia investigare ciò che i Greci facciano, ò credano in segreto. E se loro và à gli orecchi, che alcuno d'essi viva, ò parli con scandalo de' Latini, hanno modo pronto, e facile da rimediarvi, ch'è notificarlo al Magistrato, dal quale sarà la giustizia amministrata, massime in materia così importante, com'è provedere agli scandali, ed a' tumulti.

Il XXVI. capitolo, che non sia citata pubblicamente persona andata di là da' monti per imputazione di delitto commesso in quelle Regioni. A prima faccia pare cosa, che non possa occorrere, ed occorrendo sia di leggier momento: nondimeno quando fosse aperta la porta, sarebbe frequentissima, e di somma importanza. Papa Clemente VIII. nel 1595. fece una Bolla sopra gl'Italiani solamente, comandando, che nessuno eziandio per mercanzie, possa andar in luogo dove non vi sia Parroco, e Chiesa pubblica, ch'eserciti il rito Romano, se non avrà licenza da gl' Inquisitori; aggiungendo, che quelli à quali sarà data, sieno tenuti ogni anno à mandar all'Inquisizione fede autentica d'essersi confessati, e comunicati: Per introdurre l'osservanza di questa Bolla, quando capita di là da monti alcun Italiano, immediatamente i Gesuiti gli sono attorno, circa l'esser andato là senza licenza, e se quel tale non si rende loro, promettendo ubbidienza, e contribuzione, esaminano contro di lui due de' loro aderenti; e formano un processo segreto, che mandano à Roma, sopra 'l quale scrivesi da Roma all' Inquisitore del luogo dell' origine, che lo chiami con pubblica citazione. Solevano fare altre volte questa citazione all'Inquisizione di Roma; adesso se ne guardano, perche le Città oltramontane si risentono, procedendo contra qualche aderente della Corte Romana; e per levarsi da questo pericolo, non citano più à Roma, mà vogliono che si faccia al luogo dell' origine. Questa invenzione, se ben colorata di Religione mira à far la Corte Romana Padrona in Italia, della mercanzia oltramontana, siccome già 300. anni sono, ridusse sotto di sè, con minor pretesto, la mercanzia di Levante.

Non sarà fuor di proposito narrar quì, ciò che si fece all'ora, e qual' esito avesse, massime in questa Città, acciò sia meglio penetrato ciò che al presente si opera. Essendo già proibito il portar armi, ò altri strumenti à gl' Infedeli, co' quali potessero far guerra a' Cristiani, il decreto come onesto fù ricevuto da tutti. La pronta ubbidienza del Mondo diede speranza à Papa Clemente V. di poter far un passo innanzi. Onde nel 1307. pubblicò una Bolla, e comandò, che niuno potesse portar mercanzia di qualsivoglia sorta a' paesi di Levante, nè meno lasciarlo partir da' porti, per andar à quel viaggio, sotto censura di scomunica, ed altre pene graviſſime spirituali, e temporali; e trà le altre, che nessuno, che avesse portato, ò lasciato portar mercanzie di qualsivoglia sorta, potesse esser assolto, se non pagando prima precisamente tanto quanto montava il capitale portato.

La difficoltà, per non dire impossibi-

ſibilità, d'oſſervare così rigido ordine, fece, che in Venezia i contraffattori foſſero molti, i quali in vita ci penſavano poco; mà in caſo di morte, per ricever l'aſſoluzione laſciavano, ſecondo il comandamento del Papa; che foſſe pagata la contraffazione, e non mancavano i Confeſſori di far efficaci uffizj; negando l'aſſoluzione à chi non pagava, ò non laſciava che foſſe pagato quanto aveva portato di capitale in Levante. Molti che avevano fatto il viaggio più volte, ſi vedevano debitori anche di più di quanto ſi trovano avere alla morte; per lo che per teſtamento, per iſcarico della coſcienza, laſciavano tutto il loro alla diſpoſizione del Papa. Gli Eredi, e i Commeſſarj differivano l'eſecuzione de' teſtamenti, vedendoſi tendere alla diſtruzione delle famiglie, e del pubblico, maſſime che non mancavano, chi gli avevano per nulli, ed eſtinti. Per queſta cauſa il credito del Papa, in quindici anni, crebbe à ſomma baſtante per vuotar la Città di danari, a' quali avendo applicato l'animo Papa Giovanni XXII. ſuo ſucceſſore, che da ogni parte ne congregava all'ora, cioè nel 1322. mandò à Venezia Ardenaro Largo, e Falcone Geſtario Nunzj, con ordine di riſcuotere ciò, che per teſtamento era ſtato laſciato alla diſpoſizione del Papa; conſtringendo i Notaj, ed altri à produrre i teſtamenti, ſcomunicando chi non li conſegnava. Oltre di ciò, diede anche commeſſione a' Nunzj di provedere, e denunziare ſcomunicati tutti i viventi, che aveſſero navigato, e d'aſſolverli pagando il capitale della mercanzia portata. Queſti Nunzj venuti à Venezia, eretto un Tribunale, fecero diverſe eſorbitanze, frà le quali una fù, che ſcomunicarono nominatamente i Procuratori di San Marco e più di dugent' altri, trà uomini, e donne per le cauſe ſuddette. I Conſultori di quel tempo, trà quali fù un' Andrea Veſcovo di Chiozza, conſigliarono che l'azioni de' Nunzj non erano legittime, e propoſero d'ovviare con appellazioni, ed altri rimedj, che ſi eſeguiſſero: ed il tentativo de' Nunzj non ebbe effetto. Reſtarono ſolo molti inconvenienti, come in ſimili azioni avviene, i quali continuando per due anni con grave pericolo, fù coſtretto il Pontefice ad applicarvi rimedio, il quale fù più grave del male. Fece vna Bolla, nel 1324. confeſſando, che l'azioni de' Nunzj ſuoi erano ſtate eſorbitanti, ſoſpeſe tutte le cenſure pronunziate da loro, e diede commeſſione all'Arciveſcovo di Ravenna per l eſecuzione, comandandogli dopo, che doveſſe aſſegnar un tempo conveniente agli uomini, ed alle donne cenſurate da' Nunzj per tal cauſa, di comparire nella Corte Romana, ch' era in Avignone, ò in perſona, ò per Proccuratore, a trattar le cauſe loro, niuno eccettuato, ſaluo il Doge, ed il Comune. Era un bell'aumento della Corte, che in una ſola volta andaſſero à quella dugento, e più perſone per cauſe pecuniarie di tanto peſo. Mà ciò che avveniſſe, ò ſe il Pontefice foſſe ubbidito da pochi, ò da molti, non l'hò poruto giuſtificare: ma ben reſta chiarezza, che allora ſi levò un' opinione, la qual diceva, che il portar mercanzie a gl'Infedeli non era peccato, purche non foſſero coſe per ſervizio della guerra, e che però il Papa non poteva vietarlo. Dal che moſſo egli, nel 1326. fece vna Bolla, dichiarando eretici tutti quelli che dicevano non eſſer peccato il portar ad Infedeli le mercanzie, eziandio che non poſſano ſervir alla guerra. Ma in quel tempo le controverſie, che quel Pontefice aveva coll' Imperadore, paſſarono à guerra manifeſta: onde egli in tutto il rimanente di ſua vita (come ſcrive Lodovico Bavaro) reſtando in maggiori coſe occupato, non potè penſare à ciò

Sotto il ſucceſſore trovoſſi temperamento, perch' egli aprì la mano; non à rivocar il decreto, come ſarebbe ſtato giuſto, ma à conceder licenza. E la Sereniſſima Repubblica la domandava, e l'era conceſſa, ora per un' anno, ora per più lungo tempo, mà determinato; ed alle volte riſtringendo il numero de navilj, alle volte laſciandolo in libertà. E queſte licenze coſtavano, ma non è ſempre chiaro il quanto. Dirò

però

però in questo particolare, che per una licenza concessa da Papa Innoc. 6. nel 1361. si patuì di pagar 9000. ducati d' oro di Camera, allegando, che non si poteva far meno, perche la Camera Apostolica era esausta, ed in bisogno. Durò questo aggravio sin poco dopo il 1400. che all'ora essendo il Mondo fatto certo della verità, ch' il mercantare era lecito, e libero, la Corte si ritirò dalle sue pretensioni. Adesso per tentare che nessuno vada senza licenza in terre, che non riconoscono il Papa; hanno vn colore più apparente, che all'ora, dicendo, che si fà, accioche non s'imbeva della falsa dottrina, quasi che una carta scritta, e suggellata, gli debba essere un preservativo, e non possa occorrere, che si conservi intatto, chi anderà senza licenza, e sia impossibile che s' infetti chi l' avrà. Onde si vede chiaro, che il negar l andata in que' paesi senza sua licenza non è zelo di Religione, ma di dominare, e soggettarsi il secolare, e cavar qualche buon profitto. Se la giusta libertà del mercanteggiare non comporta quest' aggravio, non è da permettere, che uno vivuto quì da buon Cattolico, ed andato di là da' monti, perche non abbia domandata licenza all' Inquisitore sia molestato, ed incomodato ne' suoi negozj per imputazione datagli à Roma, con vergogna de' parenti, che ne rimangono notati, massime ricusando essi di far la citazione à Roma, perche temono il risentimento delle Città oltramontane, che di ciò si reputano offese. Non è ragionevole, che si nascondano, & addossino ad altri ciò, ch'è fatto per li propri rispetti, e per queste vie indirette s' impadroniscano della mercanzia oltramontana. E però se alcun nativo di questo Dominio sarà vissuto da buon Cattolico in questo paese, e per le sue occorrenze avrà passati i monti, sin che non torni, non è cosa giusta dargli molestia alcuna, per relazione, che si abbia di lui.

Intorno al XXVII. capitolo, che non sia ammessa la confiscazione in queste materie d' eresia, essendo già introdotto, e stabilito l' uso, senza contraddizione, non fà bisogno se non continuare l' osservanza, poich' è di molto servizio di Dio, e della Religione; de' quali quando si tratta, è sempre cosa pernitiosa il mescolarvi materia pecuniaria, perche da ciò il Mondo prende scandalo: e vedendo intervenir il danaro, non si può persuadere, se ben fosse vero, e chiaro, che il servizio di Dio tenga il primo luogo. Non resterà mai la Corte Romana, in tutte l' occorrenze di biasimar quest' ordinazione, parendole, che la moderazione statuita dalla Sereniſſima Repubblica rinfacci l' ordinazione Romana di troppa severità. Ciò che in pubblico allegano è, che l' eresia è delitto di lesa Maestà divina, la quale convien più vendicare che l' umana. Onde è un pervertir l' ordine, quando si dà la maggior pena à chi offende gl' uomini, che à chi offende Dio. E però confiscando loro i beni, per lesa Maestà umana, maggiormente debbonsi confiscare per lesa Maestà divina, nel qual delitto s' incorre per eresia. Mà quest' apparenza è un ombra senza corpo, perche condannerebbe le loro constituzioni, le quali perdonano il delitto d' eresia la prima volta; e pure non si perdona il delitto della Maestà umana offesa la prima volta: onde parerebbe che minor conto si tenesse dell' offesa di Dio, che degli uomini. Però la verità è, che nell' imposizione delle pene non si hà rispetto alla sola gravità del delitto, ma alle circostanze ancora, del danno che porta agli altri, overo della disonestà congiunta, ò della volontà del delinquente più perversa. La Maestà umana non è lesa, se non in certa malizia, e certo studio di chi l'offende. E l'eresia ben spesso è per ignoranza: onde questa merita compassione per lo più, e quella mai non la merita. Le pene sono più per esempio degl altri, che per gastigo del delinquente. La confiscazione de' beni per lesa Maest. umana spaventa gli altri, e per l' amore de figliuoli almeno, si astengono, anteponendo il ben loro à gli affetti, che si muovono contra il Principe. Mà nel caso d' eresia ad ognuno pare di muoversi per rispetto spirituale, e da non posporre alla morte de' figliuoli. L' evento dimostra, che per grazia divi-

na questo felicissimo Sato con maggior sodisfazione universale resta tanto mondo dalla zizania ereticale, senza levar ad alcuno la roba, quanto gl'altri dov'è levata con severità. Per lo che non risguardando ordini, overo esempj d'altri, o ciò che da alcuno sia detto, convien seguire gl'usi sperimentati dà buoni.

Il XXVIII. capitolo che non sia pubblicata Bolla, ordinazione di Roma, nè vecchia, nè nuova senza licenza espressa del Principe, è il più importante, e necessario avviso per conservar l'Uffizio dell' Inquisizione. Sopra il capitolo esporrò prima la ragione giuridica, e reale, per la quale debba così osservarsi coll' incoveniente che seguirebbe, quando si facesse altrimente.

E cosa chiara, che siccomme ciascuno può mutare per li suoi rispetti, a beneplacito proprio, gl'ordini di governare la giurisdizione, ch'è sua totalmente, senza dar parte, nè ricercar consenso d'altri; così dove per contratto, e concordato trà due è erretto un Tribunale, data una forma, non può un di loro, per qualsivoglia ragione, eziandio ottima, ed indubitata presso a tutti far alcuna mutazione, senza il consenso dell'altro contraente. Tale è la natura del contratto, e concordato; che siccome riceve l' esistenza pel consenso de contraenti, così non può ricever mutazione pur minima, senza il consenso medesimo; così se alcuna alterazione è necessaria per la mutazione de' tempi, o d'altra circonstanza, mai non può essere fatta legittimamente, se non da ambe le parti. Cosa chiara è, che l'Uffizio dell'Inquisizione in questo Dominio è instituito per deliberazione del maggior Consiglio, e per consenso del sommo Pontefice, sin nel 1289. colle condizioni all' ora stabilite. Adunque nessuna novità succeda dopo la può alterare, se i medesimi che convennero nell'Instituzione non accordino parimente insieme la mutazione. Per lo che se dalla Corte Romana vien decretata alcuna cosa di noovo spettante a quella materia, non potrà estendere la sua forza sopra quell'Uffizio, se non coll' assenso del Principe. Questa è la vera causa perche le Bolle, ed ordinazioni fatte a Roma, da quel tempo in quà; non possono obligare.

Nè quì si può allegar in contrario, che i diversi tempi ricercano diverse ordinazioni, e che i Pontefici per miglior governo dopo quel tempo hanno fatte altre leggi ragionevoli, che debbono esser ricevute; imperocchè à ciò la risposta è chiara, che siccome non si può tener nel Mondo cosa alcuna per immutabile, ed ogn'uso spesso dee essere accomodato a' tempi, e alle persone, così ciò dee esser fatto da persona, a cui spetta di ragione, e non da altri. Se alcuno volesse reggere le cose comuni da sè solo, quantunque con buona intenzione, ed anche con riuscita felice, sarebbe trasgressore delle leggi divine, ed umane.

La medesima ragione, che costrinse nel principio ad instituire Inquisizione per concordato; constringe al presente, che non sieno fatte nuove leggi, overo ordini, se non per concordato. Per far forza ad una legge, non basta che sia convenienne, e ragionevole, ma è ancora essenziale, che sia constituita da chihà intera autorità. Nè ciò si dice solamente per conservazione della podestà, e giurisdizione, mà anche per la necessità del buon governo. Non fù allora instituita l'Inquisizione colle medesime condizioni, come nel rimanente d Italia, per esser diversi i rispetti di questa Reppublica, e degli altri Stati. Adesso parimente i diversi rispetti operano, che ciòch'è utile a Roma, alle volte non sia utile quì. Onde non sarà giusto subito eseguire in questo Stato ciò, che il Pontefice aurà constituito secondo i suoi rispetti, ma dourà esser prima considerato, se conviene à rispetti di quì: la qual cosa altri che il Principe non può fare, come quegli, che solo conosce il bisogno delle cose publiche. Perloche, quantunque la Bolla nuova, e vecchia paresse al Rettore onesta, ed utile, non però dee seguir in ciò il suo giuditio, essendo proprio del Principe solo di conoscer ciò che sia spediente. Nè a Vescovi, ò Inquisitori dourà parer grave, che ciò ch'è giusto, e legittimo sia eseguito col debito modo, giudizio, e forma:

L'Inqui-

L'Inquisizione di Spagna; che parimente è per concordato instituita, procede in questa maniera medesima. Ha le sue leggi, e gli usi suoi proprj co' quali si regge, ne si altera, o riceve nuovi ordini da Roma, ma se per pubblici rispetti la Corte reputa che fosse bene introdurre alcuna cosa di nuovo in Spagna, la scrivono al Consiglio generale Regio sopra l'Inquisizione, dov'è consultata: e secondo che i rispetti di Spagna comportano è ricevuta, ò in tutto, ò in parte, ò anche posta da canto affatto.

Mà che l'osservanza di questo capitolo sia necessaria, non solo per mantenimento della propria podestà, e giurisdizione, mà per ovviar ad una infinità d'inconvenienti, lo vedrà chiaro, chi considererà l'infrascritte cose.

Prima, parlando delle Bolle già fatte, molte sono contrarie a gl' Instituti della Serenissima Repubblica, siccome quelle che comandano d'abbruciar gl'eretici in pubblico vivi, la confiscazione de' beni con censura à Principi che non le ammettono, la demolizione della casa dove sarà trovato un eretico quantunque non fosse sua; Che l'Inquisizione possa farsi dare sicurtà pecuniaria di vivere da buon Cattolico a chiunque le sia sospetto; Che all'Inquisizione sia concessa Corte armata propria per quell'Uffizio. Tutte queste sono ordinazioni Pontifizie, contrarie a costumi di questo Stato. Altre danno autorità eccessiva a gl'Inquisitori, come quelle le quali vogliono che abbiano facoltà di dar licenza di portar armi, di far crocesegnanti, le quali cose non si potrebbono metter in uso senza gran confusione. Alcune sono tanto severe, che non possono convenire al governo mite di questo Stato, come quella di Paolo IV. la qual non vuole, che sia perdonata la vita la prima volta a chi vorrà ridirsi, avendo tenuto uno de cinque articoli nominati da lui; ed un altra di Pio V. che nessuna sentenza fatta à favore dell' imputato, ritrovato innocente, possa passar in giudicato, eziandio, che fosse fatta doppo la purgazione canonica, mà sempre l'Uffizio possa riassumere la medesima causa, eziandio sopra solamente i medesimi indizj: la qual ordinazione mettendosi in uso sarebbe continuo tormento dè miseri. E quell'altra del medesimo Pontefice, che chiunque offendesse, overo anche solamente minacciasse un Notajo, ò altro Uffiziale dell' Inquisizione, ò un Testimonio esaminato in quell'Uffizio, oltre la scomunica, sia reo di lesa Maestà in primo capo, e sia punito di pena capitale, gli sieno confiscati i beni, ed i Figliuoli renduti infami, ed incapaci di poter succedere ad altri per testamento; alla qual pena sia soggetto chiunque, che non solo facesse fuggire di prigione, ma anche tentasse di farlo; se ben l'effetto non seguisse; e chiunque favorisse, ò intercedesse per alcuno di questi tali, con altre clausule d'acerbissima severità, comprendendo anche persone titolate, e Principi. E pur questa è quella Bolla, che fù fatta fino nel 1569. nè mai fù ricevuta, ne pubblicata in questo Stato. Il Cardinal Arrigone, 48. anni dopo, cioè nel 1617. ordinò all'Inquisizione di questa Città di Venezia, che la stampasse, e pubblicasse; e si sarebbe eseguito, se gl' Illustrissimi Riformatori di quel tempo, per ordine anche dell' Eccellentissimo Collegio, non l'avessero proibito. Ciascuno può considerare, quanti processi si potrebbon fare per ogni parola che fosse detta ad uno de Notaj, testimonj, ò denunziatori da chi credesse esser offeso, e quanti miseri sarebbono cotidianatamente vessati; Lungo sarebbe il narrar tutto ciò, che non conviene à costumi di queste Regioni, e le suddette sono abbastanza, per mostrar, che senza turbare la punblica tranquillità non si possono ricevere generalmente tutte: ma se alcuna è necessaria, overo utile, per gastigo d'eretici, è ben ragionevole che sia ricevuta. Il conoscer però quale sia tale, è proprio del Principe; ne altri lo può sapere, ne alcun dee confidare che possano esser ricevute senza confusione, perche in Roma sono in vigore; e pur le cose passano quivi con quiete, essendo diverso lo Stato di Roma da quello de gli altri Principi. I Romani dicono essere superiori a queste ordinazioni, se loro pare

le

le osservano; se nò le tralasciano, ò le dispensano, e servono mirabilmente a' loro rispetti, così quando sono osservate, come quando sono trasgredite, perche dalle leggi non sono essi per regolarsi, ma essi regolano le leggi. Pel contrario negl'altri Stati, quando sono pubblicate, ò ricevute, non sono più in podestà del Principe, se vede inconvenienti: per provedersi bisogna ricorrere à Roma, dove essi ascoltano, e rimediano, overo non rimediano avendo rispetto, non à ciò ch'è utile allo Stato degl'altri, ma al loro. E questo è quello che vorrebbe, ed ogni giorno tenta quella Corte, cioè, d'aver in sua mano, sotto colore di Religione l'amministrazione d' alcune cose, senza le quali gli Stati non possono reggersi, perche mediante quelle reitterebbe arbitra d'ogni governo. Per questa causa cotidianamente i Pontefici dicono, volendo far ricevere le loro ordinazioni, che se passarà inconveniente, s'abbia ricorso à loro, che rimedieranno. Ma il rimedio che non viene dal medesimo Principe, anzi da chi hà altri interessi, è peggiore del male. Dio, l'opere di cui sono perfette, ed è autore di tutti i Principi, dà ad ogn'uno tutta l autorità necessaria per ben governare, nè vuole che sia riconosciuta da altri, che da sua divina Maestà. Tutto ciò che un Principe riconosce da altri che da Dio, è servitù, e soggezione.

Ciò è detto generalmente della considerazione, che si dee avere in publicare, e ricevere l'ordinazioni Pontificie fatte già in questa materia d'eresia, ma molto più converrà usar diligenza intorno à quelle, che per l'avvenire si faranno. Delle già fatte il numero è determinato; si sà se altrove sono ricevute ò nò, in che osservanza sono, che interpretazione ricevono, dove mirano, che consequenza di buoni, ò cattivi effetti possono seco portare. Ma per l'avvenire, se fosse lasciata libertà alla Corte, il numero s'accrescerebbe in infinito. Quando una di nuovo comparisce, non si sà se l Mondo la riceverà ò nò: la mira di chi l'hà fabbricata, non è ancora scoperta, la sperienza non hà mostrato che effetti possa produrre, e però ogni dilazione, e maturità in riceverla, porterà utilità infinita. Non si dice che le nuove disposizioni ragionevoli non sieno accettate, ma che ciò non si riceva per obbligo, come si fà da chi è soggetto, ma per concerto, e trattato comune, richiedendo così l'instituzione di quest'Uffizio, come si è detto, e con molta consideratione, per li gravissimi pericoli che portano seco le novità. La Corte Romana nel far nuove Bolle non usa grand' avvertimento. Con facilità si fanno, perche con facilità si revocano, ò derogano, ò dispensano, secondo il comodo delle cose loro, nel che riguardano a' propij rispetti: ma ciò ch'è utile ad uno Stato non è profittevole all'altro. La salute di questo Dominio ricerca, che la Religione sia conservata inviolata in tutte le sue parti, ovviando ad ogni mutazione, e novità di qualsivoglia sorta. I rispetti di Roma ricercano, che non si faccia mutazione, per cui la podestà Pontificia sia diminuita, ò la Corte perda alcuna delle utilità che tira dagli altri Stati: ma le novità colle quali s' aumentasse il profitto della Corte, overo l'autorità temporale si diminuisse coll' esaltazione dell' Ecclesiastica, non sono abborrite anzi procurate; e ciò veggiamo ogni giorno. Trovasi questa Serenissima Repubblica, come anche gl'altri Regni Cattolici, trà due contrari. I Protestanti, che non hanno altra mira, che di diminuir l'autorità Ecclesiastica, e la Corte, che non hà altro scopo che aumentarla, e rendersi la temporale serva: Onde i Regni, e Stati Cattolici, per conservarsi, ovviano ad ogni novità dell'una, ò dell'altra parte, e mantengono la Religione senza mutazione alcuna, credendosi per chiara sperienza, che l'una, e l'altra novità sia perniciosa. La riverenza che meritamente si porta alla Religione, causa che facilmente hanno ingresso gli abusi, ch'entrano coperti di quel santo manto. Per mantenimento della Religione l' Uffizio contra l'eresia è rispettato; e per questa causa, quando Roma vuol introdurre qualche novità, si vale volontieri di quell'Uffizio, presupponendo che il vero fine non sia per apparire. E ciò è ben fa-

to

to operato nello ſteſſo modo anche per lo paſſato, ma molto leggiermente, riſpetto à ciò che al preſente ſi fà. Con tutto ciò i Senatori di que' tempi ſono ſtati diligenti: hanno voluto un' Uffizio contra l'ereſia miſto, ſi ſono oppoſti ad ogni novità, non hanno permeſſo agl' Eccleſiaſtici di far coſa alcuna non ſaputa, nè veduta, nè eſaminata. Per tai veſtigj convien che cammini chiunque vuole che la Repubblica ſi conſervi, non laſciando che nuove Bolle, overo decreti ſieno accettati nello Stato, ſe prima con deliberazione matura non è certificato, che non ſieno per portar inconvenienti. Una tal deliberazione è propria del Principe, che ſolo comprende lo ſtato delle coſe pubbliche.

Circa il XXIX. che tratta di pubblicare una proibizione de' libri, poiche il concordato del 1596. reſta, non ſi può metter in difficoltà; ma ben ſarà neceſſario conſiderare, ch' eſſendo quel concordato fatto con tanto eſame, e maturità, così dal canto della Sede Appoſtolica, come dalla parte della Sereniſſima Repubblica, la materia dee eſſere tenuta per grave. Durò quella negoziazione quattro meſi: dalla parte pontificia v' intervennero il Cardinale, il Nunzio, e l'Inquiſitore, e dall'altra i primi Senatori della Repubblica i argomenti chiari, che il negozio da ambe le parti fù ſtimato di molto peſo; e nondimeno con tutto che determinato col conſenſo comune non levò agl' Eccleſiaſtici la ſperanza di mandarlo in obblivione, e diſſuetudine. Per lo che allora trattarono, che del concordato non ſi ſtampaſſero ſe non ſeſſanta copie, e ciò non per altro, ſe non perch' eſſendo innumerabili gli eſemplari de gl' Indici chè vanno per mano di tutti, ogn' uno vedeſſe que' documenti, che danno l'autorità ſopra i libri à gli Eccleſiaſtici ſolamente, e la moderazione del concordato non foſſe ſaputa ſe non da pochi, e finalmente ſi perdeſſe. E camminandoſi con queſti paſſi in Roma, non è anno, che ſotto nome del Maeſtro del ſacro Palazzo non eſca un catalogo di nuova proibizione, con clauſule, che debba aver luogo in qualſivoglia Città, terre, e luoghi, di qualſivoglia Regno, Nazione, e popolo, e che obblighi ciaſcuno, eziandio ſenza pubblicazione, in qualſivoglia modo, ò maniera, che verrà à notizia l'editto. Queſt' Indice ſi manda à gl' Inquiſitori, che per mezzo de' Confeſſori gli facciano aver quell' eſecuzione che poſſono: Ed in queſta maniera il concordato è deluſo, e non hà la ſua eſecuzione. E ciò ch' è peggio, quando l'indice di nuovo ſi ſtampa in queſta Città, procurano d' inſerirvi dentro quelle nuove proibizioni; il che hanno anche tentato queſt'anno, e ſe non ſarà di continuo uſata la diligenza, che al preſente ſi uſa, con queſte maniere una volta faranno loro, ed apriranno ſtrada alla diſtruzione del concordato. I loro intereſſi, per farli aſſoluti Padroni de' libri, ed i riſpetti, perche il ſecolare debba invigilare acciò non l' ottengano, ſe ben non appariſcono à prima faccia, con leggiera conſiderazione ſi fanno manifeſti. La materia de' libri, par coſa di poco momento, perche tratta di parole, ma da queſte parole vengono l'opinioni nel Mondo, che cauſano le parzialità, le ſedizioni, e finalmente le guerre. Sono parole sì, ma che in conſeguenza tirano ſeco eſerciti armati. In queſta materia i Romani naſconder non poſſono due loro pretenſioni molto ardue. La prima, che così poſſano proibir libri, non ſolo per cauſa di Religione, ma ancora per qualſivoglia altra. La ſeconda, che il Principe nello Stato ſuo non poſſa proibir alcun libro per qualſivoglia cauſa, e che ſe alcuno ſarà approvato da loro, non poſſa il Principe, ſe ben lo giudicaſſe nocivo, impedire, che nello Stato ſuo non ſia tenuto, ſtampato, e pubblicamente venduto. E mettendo queſte pretenſioni in opera, fanno pregiudizio al temporale in trè particolari molto notabili.

Il Primo, proibendo, overo corrompendo i libri buoni, ed utili per mantener il buon governo. Secondo, proibendo i libri, che loro non tocca à proibire. Terzo, mettendo impedimento al ſecolare, che non poſſa rimuovere ciò che vede nocivo al buon governo. De' quali trè pregiudizj convien trattar particolarmente, per conſiderare i rimedj.

Intorno al primo, ſopra la proibizione

ne de' libri ; che a Roma non piacio-
no, ſe ben ſono buoni, e ſanti, perche
difendono la podeſtà temporale, è coſa
chiara che il Principe, maſſime che reg-
ge coll' arti della pace, hà per inſtru-
mento principale, che il popolo abbia per
ferma queſta verità, cioè, che'l Princi-
pe è conſtituito da Dio, e regge con au-
torità divina : ed il ſuddito per conſe-
guenza, e per coſcienza è tenuto ad
ubbidirlo, e non facendolo offende Dio,
che l'obbligò a portar le pubbliche gra-
vezze, o perſonali nell' eſercitar i carichi, o
reali in tributi, gabelle, ed altre forme ;
lega la coſcienza, ed obbliga ſotto pec-
cato alla reſtituzione chi ricuſa portar-
li, o chi li frauda ; perche il Principe,
per legge divina è ſuperiore à qualſivo-
glia perſona, che ſi trovi nel ſuo do-
minio, e può gravar le facoltà di chi ſi
ſia, quando la pubblica neceſſità, ſe-
condo il ſuo giudizio, lo ricerca. Ogn'
uno può giudicare da sè, ſenza magg-
gior diſcorſo, con quanta facilità ſarà
governato uno Stato, dove le ſuddette
maſſime, ſicome ſono veriſſime, così ſie-
no credute ; e i diſordini, che neceſſaria-
mente n'avvengono, dove ſieno tenute
l'opinioni contrarie. Di queſte verità
ſcritte da'Profeti, inſegnate da Criſto,
e predicate da gl' Appoſtoli, ſono pieni
anche i Libri de' Padri antichi, e i buoni
Teologi, le tengono come ſono neceſſa-
rie da eſſer credute. Ma nella Chieſa
di Dio, ſiccome ſempre vi furono di quel-
li che ſi ſervirono della Religione a fi-
ni mondani, così al preſente il numero è
in colmo. Queſti ſotto preteſto ſpiritua-
le, ma per fine d'ambizione, e ricchezza
mondana, vogliono liberarſi dall' ubbi-
dienza dovuta al Principe, e levargli an-
cora l'amore, e riverenza dovuta dal po-
polo, tirandola a loro. Per effettuar que-
ſte coſe, hanno inventata nuovamente
una ſorta di dottrina, che non hà altra
materia ſe non la grandezza Eccleſiaſti-
ca, la libertà, l'immunità, e la giuriſdi-
zione ſua. Queſta dottrina fù inaudita
ſino circa il 1300. nè ſi trova libro ſcrit-
to di ciò innanzi quel tempo. Allora
ſi diede principio a ſcrivere qualche po-
co ſparſamente per li libri. Ma de'libri
che profeſſaſſero di non trattar altro che
queſta materia, non furono più di due ſi-
no al 1400. e trè ſino al 1500. Dopo
queſto tempo crebbe alquanto il nume-
ro, ma ſù tollerabile. Dopo il 1560.
cominciò a moltiplicare queſta dottrina,
in maniera che al preſente ſi è tralaſcia-
to di ſcrivere, come già ſi faceva, de'
miſterj della Santiſſima Trinità, della
creazione del Mondo, dell' Incarnazio-
ne di Criſto, e d' altri miſterj della
fede, & altro non ſi ſtampa in Italia ſe
non libri in diminuzione dell' autorità ſe-
colare, ed in eſaltazione dell' Eccleſiaſti-
ca : ed i libri ſtampati non vanno più a
numero, ma a migliaja. Quei del popo-
lo, che intendono le lettere, non poſ-
ſono legger altro. I Confeſſori parimen-
te altra dottrina non ſanno, nè per ap-
provarli ſi ricerca ſaper altro che que-
ſto : onde regna una perverſa opinione
in univerſale : che il Principe, e i Ma-
giſtrati ſieno invenzioni umane, anzi
tiranniche ; che convenga ubbidir loro
per forza ſolamente, perchè il contrav-
venire alle leggi, il fraudar le publiche en-
trate, non obbliga a peccato, ma ſolo a
pena, la quale chi non paga opera sì, che
per la fuga non reſti reo innanzi la Mae-
ſtà divina ; e pel contrario, che ogni cen-
no degl' Eccleſiaſtici, ſenza penſar ad al-
tro, debba eſſer preſo per precetto divi-
no, ed obblighi la coſcienza. E queſta
dottrina è forſe cauſa di tutti gl'inconve-
nienti che ſi provano in queſto ſecolo.
Non mancano in Italia perſone pie, e dot-
te, che tengono la verità : ma queſte
non poſſono, nè ſcrivere, nè ſtampare.
Altronde viene ſcritta qualche coſa, ma
ſubito proibita, anzi poco ſi penſa a libri
d'eretici, maſſime che trattano de gli arti-
coli della Religione. Ma ſe alcuno viene,
che difenda l'autorità temporale del Prin-
cipe, e dica che anche gl' Eccleſiaſtici ſo-
no ſoggetti alle pubbliche funzioni, ove-
ro giuſtiziabili, ſe violano la pubblica
tranquillità, queſti ſono libri dannati, e
perſeguitati più de gli altri. Hanno leva-
to à libri degli Autori antichi, nel ri-
ſtamparli tutto ciò, che poteva ſervire
all' autorità temporale.

Nel 1607. ſtamparono in Roma con
pubblica autorità un libro intitolato *Index
expurgatorius*, dove notarono i luoghi,

che in alcuni Autori debbono essere cancellati: dal qual libro ognuno benissimo può vedere, che cose sono levate, o mutate in molti buoni Autori, che difendevano l' autorità data da Dio al Principe. In modo che al presente non si può più leggendo un libro dire, qual fosse il senso dell' Autore, ma qual sia quello della Corte Romana, che hà mutata ogni cosa. E ciò che sopra tutto si direbbe incredibile, se non si vedesse in stampa: l'apa Clemente VIII. nel 1595. nell' Indice pubblicò una regola, che tutti i libri de gli Scrittori Cattolici, scritti dopo il 1515. possano essere corretti, ed emendati, non solo col levar via ciò, che non è conforme alla dottrina di Roma, ma anche con aggiungere, per metter in costume questo precetto, se ben posto in pubblico già sei anni solamente, e poi eseguito, e praticato continuamente da 70. anni in quà: di modo che, se negli Scrittori non si troverà buona dottrina, favorevole all' autorità temporale, sappiamo, chi l' hà levata; se si troverà favorevole per l' Ecclesiastica, sappiamo chi l' hà interposta, ed in somma possiamo esser certi di non aver libro alcuno sincero Onde, poiche la mira non è altra, che d' estinguere, o corrompere que' libri, da quali soli le persone di buona volontà possono ricevere l' instruzione necessaria, convien anche, che il Magistrato secolare sia attento, nè si lasci privare sotto finti pretesti, maggiormente di ciò che per lo passato si è fatto e quando si tratta di proibir di nuovo qualche libro, il quale non tratti de gli articoli della fede, s' informi bene della dottrina che contiene, e de gl' interessi per li quali la Corte vuol proibirlo, innanzi che dare il suo consenso. Ed occorrendo, che sia ristampato qualche libro di buono, e famoso Autore, abbia l' occhio, che le buone massime non sieno levate fuori, o non vi sieno inserte di nuovo, contra la mente degli Autori, delle cattive: anzi che il servizio pubblico, ed il giusto e onesto ricercherebbono che fossero ristampate le buone massime, e che que' libri, che sono stati corrotti, essendo loro state levate, o mutate le cose favorevoli all' autorità temporale, data da Dio, fossero restituti secondo i primi ed incorrotti esemplari, conforme al senso dell' Autore, ed accioche con nuove proibizioni, mandate sottomano, non fosse desusa e derogata la virtù del concordato, quando si stampa *l' Indice del* 1595. fosse stampato anche detto concordato dopo lui.

Non solo è necessario l' avvertimento nella proibizione de' libri, acciò non sia affatto estinta la buona dottrina in Italia, come si proccura di fare, di che si è parlato abbastanza; ma ancora acciò sotto pretesto di bene, l' Inquisizione non si pigli quell' autorità che non le appartiene, proibendo libri, se ben cattivi, che però non hanno che fare colla Religione, ch' è il secondo pregiudizio.

Gli Ecclesiastici ci hanno dichiarato, che proibiscono i libri per *undici cause*, trà le quali ve ne sono 5. che non toccano in conto alcuno a loro. La I. è, quando il libro contiene cosa contra la fama del prossimo, massime degli Ecclesiastici, e Principi. La II., se contiene cosa contra la libertà, immunità, e giurisdizione Ecclesiastica. La III. se con proposizioni politiche d' antichi Principi, e Storici favorisce la tirannide. La IV. se contiene facezie, o motti contra la fama d'alcuno. La V. se contiene lascivie, ed altre cose contra l' onestà.

Non v' hà dubbio, che meritano esser dannati i libri, dove si ritrovano tali esorbitanze, ma non però ognuno le può fare. Sarebbe un confonder il Mondo, se chiunque conosce un' ordine esser giusto potesse statuirlo. Ciò appartiene alla pubblica autorità, che sola può far la legge, sopra ciò che Dio hà raccomandato al suo governo.

Chi hà zelo, e vede la pernizie di qualche libro, proccuri che sia estinto, e farà bene, ma con autorità di chi può legittimamente farlo. La diligenza in cercare, e scoprire il male è lodevole: il voler rimediargli, non appartendo a sè, è usurpazione, ed ambizione. Se con un libro è offesa la fama del prossimo, eziandio Ecclesiastico, non tocca all' Inquisizione a farne giustizia. Quell' uffizio è contra l' eresia, ma non hà da protegger la fama d' alcuno. Il secolare è protettore dell' ono-

onore delle persone, ed egli hà da difenderlo, e vendicarlo contra chi l'offende con fatti, con parole, e con scritture. Stia diligente l'Inquisizione, che per mezzo de' libri non sia seminata dottrina contra la fede: che Dio hà proveduto Magistrato per dar rimedio, se con opere, parole, ò libri è offesa la fama d'alcuno. Se gli Ecclesiastici veggono un'ingiuria fatta a loro, & a gl'altri, è giusto che possano implorar il Magistrato, e da lui aspettar la provisione. Se alcuna cosa è scritta contra la libertà, ed immunità Ecclesiastica, perche è goduta per privilegio de' Principi, al Principe tocca il mantenerla, quanto il pubblico servizio permette. Non sarebbe bene, ch'ogni privilegiato di propria autorità volesse difendere i suoi privilegi. Piacesse à Dio, che vi fossero libri meritevoli di proibizione, per essere contra la libertà Ecclesiastica; più tosto che libri che la meritano per estenderla tanto, che confonde ogni Governo; usurpa ciò ch'è del secolare, e fà vergogna al ministero di Cristo, ch'è per le cose celesti, e non per impadronirsi delle terrene commesse da Dio ad altri. Non è minor male, anzi è maggiore, l'estendere la libertà Ecclesiastica, sicche divenga licenza, che il ristringerla più del dovere. Qual è la causa, che nessun libro è censurato? Perche la ostenta troppo, ò perche leva la temporale, di cui pur il Mondo è pieno. La via ottima di mantenerla, non è di proibire i libri, che la tengono trà i termini, ma più tosto quelli che la rendono spaventevole per l'esorbitanza. Però non si hà da negare, che se alcuno scrivesse in questa parte contra il vero, il Magistrato non debba procedere contra l'Autore, e contra il libro, e conservar il decoro, e l'autorità dovuta all'ordine Chericale. Ma ch'essi si facciano ragione da loro stessi, non è giusto. Se sono scritte cose politiche, secondo le massime de' Principi, e Storici antichi, secondo tutti non tocca all'Ecclesiastico il dar giudizio; se sono tirranniche, ciò solo appartiene a Principi, de' quali è proprio il governare Stati. I privati non l'intendono, e meno i Ministri di Cristo, a quali egli hà proibito severamente l'intromettersi e se pur alcuno vuol passar oltre, non dee con propria autorità pensar à provedervi, ma significarlo a quello, a cui spetta far la provisione, senza che è pur troppo chiaro, che i desiderosi di licenza senza freno, danno nome di tirannide alla legittima podestà data da Dio, ed a quella dottrina che si oppone a' loro tentativi sicche sotto pretesto di Religione, vogliono diventar arbitri d'ogni governo Lo stesso si dee dire de' libri, che contengono facezie, o motti mordaci, che direttamente, ed obliquamente offendono alcuno; e se insegnano cattivi costumi, lascivie, e crapule, che offendono la pubblica onestà, nessuno di questi eccessi è eresia, che debba appartenere all'Inquisizione. L'Inquisitore è fatto giudice della fede, non censore de' costumi. Dalla dottrina di S. Paolo, la quiete pubblica, e l'onestà sono date in guardia alla podestà secolare. Non dee l'Inquisizione metter la falce nella mietitura altrui. Questa conchiusione non hà bisogno di sottigliezza per esser intesa; da se medesima è piana, e facile. All'istesso tocca giudicare, e punire l'opere, le parole, e la scrittura d'una materia medesima. Nessun può metter in dubbio, che l'offendere la fama, il favorir la tirannide, la disonestà, così in fatti, come in parole, non sieno delitti soggetti al giudizio secolare. Dunque i commessi ancor in scrittura, apparterranno allo stesso. Con che ragione può pretendere di censurar i libri per alcuna delle cause suddette, chi confessa da sè medesimo non aver podestà di censurar le parole, ed i fatti. Dappoiche da' Ministri de' Principi vien praticato un tanto disordine, sotto pretesto di favorir l'onestà, la giustizia, e preservare la fama, viene usurpata l'autorità temporale: perche è cosa assai nuova, che l'Ecclesiastico proibisca libri per altra causa, che per quella della Religione, niun Pontefice l'hà mai tentato innanzi il 1550. e però come cosa recente non è ancora ben ponderata, overo perche ad alcuni che attendono alle cose pubbliche pare non esser male lo scaricarsi di questo peso del veder libri, e lasciarlo a chi lo desidera: Mà siccome ogni governo ricerca vigi-

lanza, e fatica, e chi si scarica di queste, si spoglia anche dell'autorità, e non se ne avvede, se non quando è perduta, e non si può ricuperar più, così la Serenissima Repubblica, laquale hà ordinato, che sia da suoi Ministri veduto ogni libro, che si stampa, per impedire che non esca in luce dottrina inconveniente, molto ben hà conosciuto, che al Principe spetta questa cura; e da ciò necessariamente s' inferisce, che i suoi Rappresentanti debbono anche avvertire se ne' libri già stampati si trovano inconvenienze per le quali s'impedisca lo stampare. Allo stesso tocca prescrivere il modo, come proccurare, accioche il male non nasca, e rimediare al nato. Se legittimamente il Principe per l'autorità datagli da Dio vieta, che non si stampi un libro, perche contiene bestemmie contra la Divinità, favorisce la tirannide, offende la pubblica onestà, insegna cattivi costumi, overo leva l'onore, e la fama altrui: adunque anche legittimamente, e per la medesima autorità a lui spetta proibir quelli che sono già stampati, e contengono simili inconvenienze.

L'Indice de'libri fatto nel 1595. già è ricevuto coll' autorità pubblica per concordato; però i libri contenuti in quello debbono essere stimati proibiti, senza eccezione, ma se per l'avvenire sarà proposto da gli Ecclesiastici di proibir libri per alcuna delle suddette cause, e si vegga che il libro lo meriti, non è da concedere che lo facciano essi, ma ben ricever l'avviso, e proibir il libro per sola autorità temporale, lasciando che l'Ecclesiastico abbia parte solo, quando il libro si proibisce per causa di Religione.

Resta il terzo pregiudizio, il quale è nuovo, ma di maggior lesione, e pericolo che gl' altri due, imperocche l'essere privati della propria autorità, il perdere i buoni libri sono mali gravissimi, ma tollerabili, rispetto a questo di dover essere coltretti a sopportare nel dominio proprio un libro, che si veda pernizioso.

La Corte Romana, quantunque s'abbia assunto di proibir libri, anche per le cause che non sono di Religione; e non appartengono all' Ecclesiastico, nondimeno innanzi questi anni peossimi passati non hanno ardito di passar a dire, che il Principe non possa egli ancora vietar que' libri che vede poter partorir scandalo, mal' esempio, sedizione, ò altra turbazione nel suo governo.

Il Cardinal Baronio hà voluto esser il primo a dirlo arditamente: al quale essendo stata fattal' opposizione conveniente da quel Principe, che fù particolarmente toccato, nessuno ardì poi di difendere l' impresa del Cardinale fino al presente. Ma perche per l'avvenire alcun forse potrà fare lo stesso tentativo con maggior artifizio, overo in occasione, quando gl' occhi de gli altri sieno meno aperti, l'importanza della cosa richiede, che il successo sia brevemente narrato per esempio e documento universale, soggiungendo la vera dottrina co' suoi fondamenti, e risolvendo i cavilli contrarj.

Stampò quel Cardinale al principio dell'anno 1605. il suo Tomo XI. degl'Annali Ecclesiastici, dove inserì un discorso lunghissimo contra la Monarchia di Sicilia; del qual discorso, quanto alla verità della narrazione non è opportuno parlar ora, ma lasciarlo al suo luogo. Questo solo tocca al presente proposito, che il discorso è pieno di maldicenza, ed acerbità contra molti Rè d'Aragona di celebre memoria, e specialmente contra il Rè Ferdinando Cattolico, e gl' altri progenitori paterni di questo che al presente regna. Il libro capitato a Napoli, ed a Milano fù da que' Ministri Regi proibito, che non si vendesse, nè tenesse, per li rispetti del loro Principe, pur troppo apparenti ad ogni persona volgare.

Il Cardinale avuto quest' avviso radunò il Collegio de' Cardinali nella sede vacante di Clemente VIII. e fece un' invettiva contra que' Ministri, che nel proibir quel libro avessero posto mano nell'autorità Ecclesiastica. E dopo creato il Pontefice Paolo V. scrisse al Rè di Spagna sotto i 13. Giugno di quello stess'anno una lunga lettera con questo capitolo, oltre gl'altri; Che al Papa solamente spettava approvare i libri di qualsivoglia sorta, e tanto più Ecclesiastici, lamentandosi gravemente;

che

che in vilipendio dell'autorità Ecclesiastica, i Ministri Regj in Italia avessero proibito il suo libro. La prudenza di quel Rè giudicò meglio di rispondere co' fatti, e lasciò correre la proibizione pubblicata da suoi Ministri. Il Cardinale non si potè contenere, che nel 1607. stampando il XII. Tomo non inserisse, poco a proposito, un discorso di quest' istessa materia, dicendo formalmente, essere cosa empia, ed orrenda, che in questi nostri infelicissimi tempi i Ministri Regi ardissero di censurar i libri approvati dal Papa, non lasciandoli vendere da' libraj, se non con loro licenza, la qual negano arbitrariamente, e vietano anche assolutamente, che sieno venduti. Soggiunge poscia, che ciò fanno, perche i libri riprendono le loro ingiustizie, e che ciò è levar di mano a S. Pietro, e dar à Principi una delle chiavi dategli da Cristo, cioè quella della scienza di discernere i buoni usi da' cattivi. Il Consiglio di Spagna colla solita tardanza, e risoluzione procedette anche dopo. Non si mosse qualche per questa terza offesa, ma lasciò scorrere altri tre anni, e nel 1610. il Rè fece un Editto, condannando, e proibendo quel libro con maniera così grave, che destramente tocca il Cardinal Baronio così bene, com' egli aveva toccati i Rè suoi progenitori E per dargli maggior riputazione, e forza, fù l' Editto fatto pubblicare in Sicilia, con decreto, e sottoscrizione del Cardinal Doria, e mandato pel Mondo in stampa. La Corte Romana restò sbigottita tanto per l' Editto, quanto per l'esecuzione fatta dal Cardinale. Però in Ispagna non si può credere tentativo più arduo, quanto mandar per lo Stato d' un Principe un libro in stampa contra il suo Governo, e pretendere, che sia letto, tenuto, e venduto pubblicamente, e che il Principe non vi possa provedere, e scoprirlo, e ciò sotto colore di Religione, e d' autorità di Cristo data a San Pietro. Il qual pretesto sarà levato se sarà attesa la dottrina Cattolica, e l' uso della S. Chiesa, da quali apparisce la verità chiara, e restano risolute le ragioni del Cardinal Baronio.

E cosa nota che a S. Pietro furono date le chiavi del Regno de' Cieli, e che molti santi Padri, e Scrittori Cattolici intendono le chiavi in plurale, una di scienza, e l' altra di podestà, e che la podestà, non dee esser intesa universalmente, ma solo la concernente al Regno celeste, ch' è la spirituale: perche la civile, regale, e temporale gli è proibita espressamente da Cristo: Così la scienza non s' intende delle cose naturali, ne delle discipline, ne meno delle politiche, civili, o morali. Ma come S. Paolo chiaramente dice, *Sono fatti Ministri, e dispensatori de' misteri di Cristo*, solamente. Perloche, se per l' autorità Ecclesiastica sarà approvato un libro, come buono, in materia di fede, non potrà con autorità secolare essere condannato per cattivo: ma se il libro tratterà d'altra materia, come di giurisdizione, di governo, di mercanzia, se ben fosse lodato da tutti i Prelati del Mondo, la podestà temporale, potàr condannarlo. E' un gran trapasso, perche Cristo hà data la cognizione, e la podestà del Regno celeste a S. Pietro, e gli hà vietata la terrena, voler contra il suo precetto estender la spirituale alle cose temporali. S. Agostino spesse volte dice, che la grazia non distrugge, ne toglie niente alla natura ma lasciandole tutto il suo, le dà l'accrescimento delle perfezioni divine La podestà temporale, hà per sua natura il poter vietare, tutte le cose ripugnanti alla pubblica quiete, ed all' onestà, e tra queste gli scritti, e i libri, che le ripugnano Non è venuto Cristo a levar niente di quest' autorità a Magistrati; la lasciò intera, aggiunse solo autorità a suoi Ministri sopra le cose spettanti alla fede Cristiana, di che per natura gl' vomini non sanno niente, ma per sola sua rivelazione. Però questi non si debbono arrogar podestà d' approvar Libri, che a loro non toccano, ne tentar di privar i Magistrati dell' autorità data loro da Dio, e dalla natura. Allega il Cardinal Baronio le pistole d' alcuni Scrittori, che hanno dedicato à Papi i lor libri, di Storie, o di materia legale, o di governi, ed in quelli hanno sottomessa l' opera loro alla censura del Pontefice; e però conchiude, che a lui solo tocchi approvare ogni sorta di libri, e quando

ſieno approvati da lui, neſſuno poſſa metervi la mano. Ma queſta ragione è aſſai vana, non diſtinguendo le parole obbligatorie, da quelle di complimento. Chi mai dedica libri, non ſolo ad un Principe ma ad un privato, che non glielo ſottometta, ed anche con qualche iperbole di parole? ſe ſi vorrà ſotto queſti colori rettorici fondar articoli di Teologia, ſi troveranno altre piſtole, colle quali daremo l'autorità medeſima ad ogni genere di perſone ed ancora ſi troveranno dedicati à Papi libri di medicina, e di pedanteria innumerabili, con ſimili fraſi di dire. Dovrà reſtar dunque, che perciò il Papato ſia un uffizio ſopra la ſanità, ò una ſcuola di Gramatica? Altro è ciò che comporta la credenza, ed il parlar civile, altro è ciò che ſi hà da pigliare per articolo di fede. Ma poiche il Baronio incolpa i Miniſtri de' Principi del proibire i libri, perche riprendono le loro ingiuſtizie, di ciò ancora è ben toccar una parola, accioche non paja, che ſi voglia difendere le coſe ingiuſte, è nè meno alcun penſi, che gli ſia lecito ſotto colore di riprendere le coſe, turbar la pubblica quiete.

D'un misfatto ſi può parlar in due modi. Uno in teſi, cioè in generale ſenza che ſia toccato ne perſona, ne luogo, ne tempo, ed il riprenderlo in queſta maniera è ſtato ſempre ſtimato utile, per l'eſtirpazione de vizj, e lecito a qualunque perſona lo ſcrivere libri a queſto modo. L'altro modo è un ipoteſi, cioè; nel particolare d'un caſo nominar le perſone, ed altre circonſtanze. E ciò non dee eſſere permeſſo, ſe non al legittimo Giudice. Ogn'uno può ſcrivere contra l'uſura in generale: ma taſſare un particolar inſtrumento per uſurario, non appartiene, che al pubblico Giudice; ed il far altrimente è metter il Mondo in confuſione, laſciando maneggiar i negozi a perſone inette. La generalità facilmente ſi conſidera, e per lo più non hà biſogno, che di ſtudio, o d'autori. Ma la particolarità per l'infinità delle circonſtanze ricerca oltre lo ſtudio una prudenza, ed iſperienza iſquiſita. E' facile il dire, e provare in generale, che l'uſurpare la ſovranità d'uno Stato è ingiuſtizia, ed il Cardinal Baronio poteva, ſenza offeſa d'alcuno, farne una longa pareneſi: Ma venendo al particolare, e dicendo. Il Rè di Spagna uſurpa la ſovranità di Sicilia, queſta non è cauſa da lui; E ſe i Miniſtri Regj di Napoli, e di Milano hanno proibito perciò il ſuo libro, non hanno vietata la riprenſione dell'ingiuſto, ma più toſto la poca prudenza di chi hà dato gindizio, che la poſſeſſione preſente di Sicilia ſia ingiuſta, ſenza ſaperne quanto era neceſſario per farlo: e ſe il Pontefice hà approvato quel libro, intendendo di farlo, quanto a' luoghi del dominio, e Stato Eccleſiaſtico, ſtà molto bene: mà ſe intendendo anche per gli Stati de gl'altri Principi, ſicche non poſſa eſſere proibito, da chi l'hà per ſcandaloſo, ciò ſarebbe ſtato un eccesſo, e un uſurpazione dell'altrui autorità, il che non ſi dee preſuporre di Papa Clemente VIII. Principe ſavio; e perche il Cardinal Baronio ſoggiunge, che i pubblici Miniſtri non poſſono proibir a Librai, che non vendano libri ſenza loro licenza, ſotto preteſto, che non entrino libri d'eretici con falſi titoli, poiche vedendo tal pericolo debbono operar umilmente, che i Veſcovi lo facciano. Ciò ancora merita un poco di conſiderazione. E prima per levare ogni ambiguità; neſſuno mai approvò il fare, ſotto preteſto finto, cioè, coprir il male con color di bene, che queſta è una diſſimulazione perniziosa: ma metter un bene in groppa d'un altro, e farlo paſſare ſenza nominarlo, per facilitarne l'eſſecuzione, o per altro, non ſi hà da riprendere, e la Scrittura divina ne ſomminiſtra innumerabili eſempi. Se foſſe fatto un Editto dal Magiſtrato ſecolare, che neſſun Librajo poteſſe vender libri ſenza licenza, acciò non entrino libri d'eretici, avendo intenzione d'impedire, per quella via, non ſolo i libri d'eretici, ma inſieme ogn'altra ſorta di cattivi, non ſarebbe coſa reprenſibile, nè quel Cardinale doveva riſcaldarſi contra coſa così giuſta: Ma peggio è quando dice, che ſi ricorra al Veſcovo, poiche imperfettiſſimo ſarebbe quel governo, che non aveſſe in ſe ſteſſo modo di proveder ad una coſa neceſſaria, e doveſſe aſpettar il rimedio, da chi lo deſſe, ſecondo i ſuoi intereſſi, e non ſecondo il pubblico biſogno.

gno. In materia di libri eretici convien distinguere, che altro è giudicare qual libro sia eretico, e qual nò; il che è proprio de' Ministri di Cristo solamente, nè l'autorità secolare vi può aver parte. Altro è quando un libro è conosciuto per eretico dalla Chiesa il vietarlo per legge: ilche non è così proprio dell' Ecclesiastico, che non debba lodevolmente essere fatto dal secolare. Nella Chiesa primitiva i libri d'eretici erano esaminati, e dichiarati per tali da' Concilj, ma non proibiti da loro, anzi dal Principe. Il I. Concilio Niceno condannò per eretica la dottrina d'Arrio. l' Imperador Costantino proibì i suoi libri con legge Imperiale. Il II. Concilio Costantinopolitano dichiarò eretico Eunomio. L' Imperador Arcadio proibì i libri de gl' Eunomiani per legge, ch'è nel Codice Teodosiano. Il III. Concilio Efesino dichiarò eretico Nestorio, ed i suoi libri furono proibiti con legge di Teodosio, ch'è nel corpo delle leggi civili. Il IV. Concilio Calcedonense condannò gli Eutichiani: ed i libri loro furono proibiti con legge di Marziano Imperadore ch' è nello stesso libro suddetto.

Questa era la maniera usata dalla Chiesa antica, fino all'anno 800. dopo il quale i Pontefici Romani in diverse occasioni hanno dichiarati eretici diversi Scrittori. I Principi hanno lasciata eseguire, senz' altra loro legge quella dichiarazione; non si dee però dire, che si sieno privati dell' autorità loro, di vietare le cose nocive al loro Stato. Il libro eretico offende la Chiesa, e turba il viver pacifico. Pel primo rispetto, ch'è spirituale, tocca all' Ecclesiastico discernere i buoni dà cattivi libri, ed al secolare, come protettore della Chiesa, ajutare. Ma pel secondo rispetto, d' ovviare alle novità per pubblica quiete, il secolare non dee fidarsi sopra la diligenza d' altri, ne' ricorrere a chi si sia, anzi abbondar in cautela, vietando tutto ciò che può nuocere al buon governo, per ogni rispetto.

Per conchiusione indubitata è da tenere, che il secolare può proibire nella sua giurisdizione ogni sorta di libro approvato da chi si sia. Ed oltre il potere, dee anche vegghiando considerare quanto danno sia, se i sudditi suoi s'imbevino dell' opinioni che ripugnano al buon governo. E non resterò di ricordare, che siccome è gran servizio pubblico, che ogni libro da stamparsi sia esaminato colla diligenza che si costuma in questo Stato, così non sarebbe minor servizio l' introdurre, che ogni libro stampato di fuori venendovi mandato, fosse prima esaminato, che venduto. E mancamento il credere, che il pubblico possa ricever danno, se sarà stampato altrove, e sarà disseminato. Vero è, che qualche cosa si potrà sopportare in uno già stampato, che non si sopporterà in uno che si portasse alla stampa. Ma le cose importanti ugualmente debbono essere trattate tanto negli stampati, quanto in quei da stampare. E nel proibir un libro stampato fuori del Dominio, siccome è prudenza il farlo alle volte con silenzio, e con sola intimazione a' Libraj, per non dar riputazione alla cosa, e farne parlare; così sarebbe mio riverente ricordo, che alle volte intorno a libri molto pernizioſi si facesse per editto, e scrittura, perche ciò sarebbe un metter in pratica l' autorità propria, e non lasciar luogo a quelli che dicono, il proibir libri essere cosa propria Ecclesiastica, ed ancora assuefare il Popolo. Perche se si aspetterà ad esercitare quest' autorità in qualche urgentissimo, e pericolosissimo caso, quando la necessità costringa, si correrà pericolo che sia creduta novità, e sia negata l' ubbidienza.

E necessario, prima d' uscire di questa materia, aggiunger anche, che alcuni altri, i quali hanno ardito di dire una cosa sì stravagante, come il Baronio ha fatto, hanno però inciampato in un altra poco minore, concedendo che il Principe possa proibir libri, come sedizioſi, disonesti, overo infamatorj, ma aggiungendo, che la proibizione dee esser osservata, per timor della pena temporale, non perche obblighi in coscienza, di modo che, chi li legge, ò tiene in segreto, non abbia colpa presso a Dio. Questa è opinione falsa, e perversa, e contraria alla dottrina Cristiana. San Paolo, con precetti, e chiare parole dice, che ogn' uno è obbligato ad ubbidire alla

podestà temporale, non solo per la pena, mà anche per coscienza. Allora, quando alcuno comanda cosa non avendo autorità da Dio, chi non l'ubbidisce non offende sua divina Maestà, ma disubbedendo in ciò di che l'autorità vien da Dio, egli stesso vien disubbidito, ed offeso. Se il Prelato Ecclesiastico comanda nelle cose temporali, perche in quelle non hà autorità da Dio, non è peccato il disubbidirlo. Se nelle spirituali, delle quali Cristo gli hà commesso il ministero, dicendo egli stesso, *Chi non vi ubbidisce, è disubbidiente a me*, non ubbidendolo si fà peccato: Afferma s. Paolo, più volte allegato, ma non mai abbastanza, che Dio hà data la cura al Principe della tranquillità, e quiete, della pietà, e dell'onestà; e se per questi rispetti il Principe proibirà un libro per sedizioso, un altro per empio, un altro per disonesto, non si può dire senza contraddire à san Paolo, che ognuno non sia obbligato ad vbbidir in coscienza. Se a Dio piacesse aprir gli occhi a molti per operare che questa dottrina, siccome è vera e Cristiana, così fosse insegnata, e la contraria come pernitiosa fosse rifiutata, cesserebbono innumerabili inconuenienti, che cotidianamente veggiamo. Perche se vi sono persone al Mondo, che operano per amor dell'onesto, il gran numero de gli altri si divide in due. Gli uni che operano bene per timor delle pene spirituali, gli altri per timor delle pene temporali. Quando si è levato il timor spirituale, è perduta l'ubbidienza di tutti quelli che stimano di dover star segreti, e con favori, ed altri mezzi vietare e schifare la pena, e di quelli anche che non la stimano, che tutti insieme fanno un gran numero. Dall'altra parte veggiamo quanto facilmente alcuni prestino ubbidienza per timore spirituale, poiche Dio ha dato al Principe questi due mezzi d'essere ubbidito, cioè per timore della pena temporale, e per coscienza; che così S. Paolo predica. E'gran mancamento lasciar perdere il secondo di questi mezzi, che non è il men necessario, con lasciar disseminare l'opposito contra la dottrina Cattolica.

Ricapitolando dunque i capitoli raccolti in materia de' libri, saranno dieci.

Il I. Che li contenuti nell' indice del 1595. proibiti per qual qualsivoglia causa, essendovi intervenuto il consenso del Principe, debbano sempre esser tenuti per tali.

Il II. Che per l'avvenire non sia permessa proibizione clausulata, come si voglia eziandio con censure, se non è ricevuta dall'autorità pubblica, come fù concordato.

Il III. Se gli Ecclesiastici ricercheranno un pubblico consenso di proibir libri, che trattino materia di fede, purche contengano eresie, verificata la proposta, sia concesso.

Il IV. Restando sempre un avvertimento, che sotto pretesto di Religione non si proibisca la dottrina Cristiana, che difende l'autorità temporale.

Il V. Che non sia concesso all'Inquisitore di proibir libri per altra causa che d'eresia: ma se alcuno è cattivo per altri rispetti, sia proibito dal Magistrato.

Il VI. Che i libri stampati altrove, eziandio approvati da chi si sia, con qualsivoglia autorità, se sono nocivi al pubblico governo, sieno proibiti dal Magistrato secolare, o con inibizione a' libraj, o con editto pubblico, secondo l'opportunità.

Il VII. Che nel ristampar i libri s'avverta, che non sieno levate le cose favorevoli alla podestà temporale.

L'VIII. Che ristampandosi alcuno a cui sia stata levata dottrina in favore dell'autorità secolare, si ristampi secondo gli esemplari vecchi.

Il IX. Che ristampandosi l'indice del 1595. si avverta, che non s'inferiscano nomi di nuovo.

Il X. Che insieme col suddetto Indice sia stampato il concordato.

Resta un altro punto da toccare brevemente in questa materia non tanto importante, nondimeno tale, che per se stesso merita considerazione: Il qual è, che la proibizione non usata col debito temperamento è di danno alla mercanzia de' libri, ed all'arte della stampa, perche se bene sarà stampato un libro veduto dall'Inquisitore, e dal Vescovo, e da quelli approvato: nondimeno se a Roma vien ritrovata qualche cosa benche leggiera, non contra la Religione (perche in tal materia niente è leggiero)

ro) ma contra qualche rispetto della Corte, non penetrato da quell'Inquisitore, che ha concessa licenza, proibiscono il libro con danno di chi l'hà fatto stampare, che non hà colpa, avendo l'approvazione dell'Inquisizione. E tal disordine è frequente, e sarebbe anche frequentissimo, se non temessero, che alle querele de' libraj fosse dato orecchio da' Principi: perche ogni Cortigiano per acquistar merito, si mostra zelante in notar i pregiudizj della Corte, ed anche le ombre di quelli, non solo nei libri stampati fuori d'Italia, ma anche negli approvati dall'Inquisizione, ed anche negli stampati dalla medesima Roma. Il giusto vorrebbe, che se in un libro stampato coll'approvazione, si trovasse qualche cosa contra la Religione, fossero pagate le spese da chi l'ha approvato, poiche il librajo non hà colpa. Ma se si trovasse cosa, che per li suoi rispetti non piacesse alla Corte, non pare ragionevole, che si permettesse proibizione, come pare anche che nel concordato del 1595. fosse risoluto, quando dice, *Che per l'avvenire non sieno proibiti libri, se non foresticri, e stampati senza licenza, overo con falsè licenze*. Se ben tali parole potrebbonsi cavillare per non aver fatta l'eccezione della Religione. Ma esposto il concordato in questo senso non si può se non lodare.

Il capitolo XXX. ed il XXXI che parlano dell'arti secolari, e falli de gli artefici, non saranno mai tanto esattamente osservati, che sia soverchio. Ogni ben ordinata Repubblica, quando nasce delitto di molta atrocità, instituisce un Magistrato proprio per conoscere di quello solamente, acciò la cura d'altre cose non lo divertisca. Per questa causa nella Repubblica Cristiana fù instituito l'uffizio dell'Inquisizione, che attendesse solo ad estirpar l'eresia. E naturalissimo ad ogn'uno che hà giurisdizione universale, di rimetter molte cose al Giusdicente particolare, o lasciargliele usurpare: e suol anche esser facile il farlo, per la molta autorità, che se gli dà, e perche il Giusdicente universale occupato in molte cose, alle volte non attende; e qualche volta, se non è persona di buon sapere, crede che ciò sia un ajutarlo; sicchè non solo non ovvia l'inconveniente, ma ancora lo favorisce. Una causa non spettante al Giusdicente particolare presa una volta, serve per esempio di pigliarla la seconda, e dalle molte volte, si forma finalmente la consuetudine, la quale poi serve di legge, e non si può levare senza molte difficoltà, e resta la giurisdizione universale sminuita, ed aperta la via alle turbazioni del governo. Per queste vie, ed occasioni, gl'Inquisitori contra l'eresia non solo si sono sforzati di tirare diversi altri casi al loro Uffizio, ma anche d'appropriarsi il governo dell'arte de' libri, e di comandare a diversi altri: e si vagliono perciò di due sorte di ragioni. L'una, che non comandano cosa di nuovo, ma ciò che anche senza il lor comandamento sarebbe debito, perche se commettono al Beccajo, che non venda carne la Quaresima, egli è obligato senza ciò a non venderla; sicche il comandamento è un ammonir del proprio debito. Parimente dicono, che non fanno giurar simili persone, se non di ciò che sono obbligati a fare, perche se fanno giurar a' Libraj di non vender libri proibiti, già sono di ciò debitori; nè altro si fà salvo che un aggiungere stimolo maggiore a far il proprio debito. Ma questa ragione è cavillosa, essendo altro l'ammonizione del proprio debito, ed altro il comandamento. Ammoniscono, il Predicatore, ed il Confessore, senza usurpare l'autorità d'altri, perche non impongono pena, nè usano mezzo alcuno per farsi ubbidire. Quest'è un solo insegnare, che non stà congiunto col costringere. Il comandare, che porta in conseguenza risentimento contra il disubbidiente, se bene di cosa già dovuta, è atto di superiorità, e giurisdizione, la quale non essendo concessa a gl'Inquisitori se non in caso d'eresia, fuori del quale non possono farlo senza usurpare la giurisdizione universale. Parimente il costringere a giurar cosa, se ben dovuta, è atto di superiorità, quantunque senza giuramento vi fosse anche il debito L'altra ragione che usano più frequentemente, è più cavillosa ancora. Dicono, che il giudicar l'eresie porta per necessaria conseguenza tutte le cose annesse,

o dipendenti da quella, e che non pretendono di comandare ad alcuno, nè far giurare, over punire, se non in cose congiunte coll' eresia. Perche l' eresie s' insegnano ne' libri è necessario, che possano comandare a' Libraj, ed a tutti per mano de' quali i libri passano, e punir quelli che contraffanno. Similmente nei tempi Quaresimali, perche gli heretici mangiano cibi grassi, pretendono poter far ordinazione sopra quelli che li vendono, e punirli se contraffanno.

A tutti questi particolari è chiarissimo ciò ch' è di giustizia. Senza dubbio, a chi vien commesso un giudizio, è concesso insieme tutto ciò che gli è congiunto, sicche non si possa separare, per lo che tutto ciò, che in tal maniera sarà congiunto coll' eresia dovrà essere giudicato dall' Inquisizione: ma non ciò che di sua natura sia separato, e possa essere separatamente giudicato, quantunque con qualche conseguenza lontana si potesse congiungere ogni delitto di questo modo; anzi ogni azione si potrebbe congiungere coll' eresia.

Quanto alla materia de' libri, solo quei che contengono eresia sono soggetti a quell' Uffizio, ed i libraj, che ne tenessero o vendessero, e questi dovranno dall' Inquisizione esser puniti. Non segue però da ciò, che l' Inquisitore possa aggravar i Libraj a ricevere visite, a far Inventarj, a ricever licenze di vendere da loro, è tali ordinazioni, che spesso tentano di fare. Parimente il mangiar cibi proibiti ne tempi vietati senza necessità, e indizio di sentir male della fede; e quando a' tre circostanze s' aggiungono a ciò, l' Uffizio procede contra l' imputato. Ma qui non hà a fare chi vende i cibi, overo chi gli apparecchia; perche si dee presupporre. che questi non lo facciano se non per loro guadagno. Ma perche l' appetito di guadagnare è così sregolato, che spesso eccedendo induce a commetter cose contra l' onestà; se alcuno vendesse in tal maniera che provocasse à male, overo desse altro scandalo, ciò non è congiunto coll' eresia. Il Magistrato, senza parlar di fede, ò di dottrina, può gastigar il fallo, e può dar quell' ordine ch' è necessario, per conservazione del viver onesto e religioso, e con decoro della Città. Conche resta ancora all' Inquisizione di poter esercitar il suo buon zelo, rappresentando al Magistrato gl' inconvenienti che vede, e mettendo innanzi il rimedio, proccurando anche il gastigo de' transgressori, ma col mezzo della giustizia ordinaria, alla qual sola spetta.

Quanto al XXXII. capitolo. Che non sia permesso all' Inquisizione il far monitorj contra la Comunità, ne contra il Giusdicente in ciò che spetta il ministrar la giustizia; la ragione è chiara, perche l' eresia è delitto personale. Possono tutti quelli d' una Comunità esser eretici, e sospetti; ma la Comunità non mai. Però se si tratta di delitto, non si dee procedere se non contra le persone imputate in particolare. E se si tratta d' ordinazioni, o partiti presi dalla Comunità, sopra quelli non s' estende l' autorità dell' Inquisizione, se non mediante il pubblico Rappresentante, che hà dal Principe autorità di comandare. Similmente il Giusdicente, per le azioni o parole sue private, può rendersi sospetto d' eresia, ma non mai per ciò che opera amministrando giustizia, non potendo in ciò cader eresia in modo alcuno, per la quale le azioni sue giudiziali si rendano soggette all' Inquisizione: ma restano soggette al superiore suo, e finalmente al Principe. Onde se per alcuna d' esse venisse impedito l' Uffizio dell' Inquisizione, non può l' Inquisitore far altro, che per mezzo del pubblico Rappresentante levar gl' impedimenti, come se l' Inquisitore chiamasse alcuno, o per reo, o per testimonio, il qual fosse dal Giusdicente fermato per sicurtà, ò in altra maniera: non si dee permettere, che l' Inquisizione faccia un monitorio al Giusdicente, che quello sia rilasciato; ma ciò sarà uffizio del Magistrato superiore. Il simile è di qualunque atto giudiziale, cioè, convenire, sospendere, o rivocare per non lasciar luogo di procedere all' Uffizio dell' Inquisizione.

Per conto del XXXIII. capitolo, che tratta dell' Editto: Era antico costume, quando si piantava l' Uffizio dell' Inquisizione nuovamente in qualche luogo, di promulgar prima un editto, chiamato

to di grazia, invitando frà certo termine ciascun eretico a penitenza, promettendo il perdono; passato il qual termine si promulgava un altro editto, chiamato di giustizia, dove erano ammoniti tutti quelli, che avessero notizia di qualche eretico a denunziarlo. In questa materia a nostri tempi si è proceduto diversamente. Alcuni Inquisitori, quando sono stati deputati in luoghi dove già l' Inquisizione è stabilita, hanno fatti i due editti nell' ingresso dell' Uffizio, e ciò è poche volte occorso. Altri hanno fatto il secondo solo di giustizia, ed altri l' hanno anche replicato, oltre la prima volta molte altre, e cioè per aggiungervi dentro qualche cosa nuova, che gli accidenti portassero. Se alcun Inquisitore venisse in parere di promulgar l' editto di grazia, non è da proibirlo, questo non può pregiudicare all' autorità temporale, ne essere d' aggravio al suddito. Solo intorno all' editto di giustizia convien aver riguardo, perche tentano spesso d' inserirvi dentro qualche comandamento a Libraj, ad Osti, ò Locandieri; e si coprono, dicendo, che serve solo per avvisarli, il che non si può loro permettere: perche avvisare per editto per bando, per affissione, dice superiorità, ed è cosa legale, che chi ammonisce per editto, possa anche gastigar i contraffacitori: Però non concedendo il gastigo non si può loro concedere l' ammonire per editto. In quel particolare, che nomina i bestemmiatori ereticali, il tutto dee esser inteso, come nel capitolo XXI. Ed in quella parte, ch' è contra quei che offendono i Ministri dell' Uffizio, i denunziatori, ed i testimonj; è molto ben da avvertire, la limitazione soggiunta, cioè, per opere spettanti ad esso Uffizio accioche non s' introdnccsse un abuso spesso tentato da gl' Inquisitori di voler soli poter far giustizia contra i loro Ministri, e contra chi una volta è esaminato in quell' Uffizio, e punire tutti quelli che li offendono, per qual si sia causa: Imperocche con quella clausula, *Per operazioni spettanti à quell' Uffizio*, si rimuove ogni difficoltà. Se alcun offenderà Ministro di quell' Uffizio, non dovrà essere compreso, ma di ciò giudicato al foro ordinario, e per essere assunto il caso dall' inquisizione, converrà che consti chiaramente l' offesa esser fatta per causa dell' Ussizio. Potrà parimente alcuno, senza rispetto, convenire simili Ministri, e Testimonj al foro ordinario per qualunque altra causa, e particolarmente ancora per la causa che si spiega nel capitolo XXXIX.

Sapientemente tù ordinato dall' Eccellentissimo Consiglio de' Dieci de' casi occorrenti ne' Castelli o nelle Ville che fossero trattati nelle Città, come nel capitolo XXXIV. perche altrimente facendo s' apriva la porta a levar l' assistenza se gl' Inquisitori avessero potuto andare ed avessero potuto mandare per le Ville, castelli a formar e per li processi: poiche ne avrebbono potuto formare de' segreti, e dare in tutti quegl' inconvenienti, a quali rimedia l' assistenza.

Similmente il Capitolo XXX. necessariamenre è ordinato: il quale servendo solamente per levar la competenza del foro tra i Rappresentanti, ed essendo a favore dell' Inquisitore, che più comodamente può trattare nel luogo della sua residenza, non occorre altra considerazione.

Sopra il XXXVI. e XXXVII. parimente non è necessario considerar altrove poiche sono per dar giusta pena à colpevoli, la quale non può essere data dall' Uffizio, ed è maggior favore della fede, quanto più severamente i contumaci sono gastigati.

Il XXXVIII. Capitolo, che impone la pena a citati, od inquisiti altrove per eresia se si ritirano nello Stato, non intende che sia imposta per delitto, perche potrebbe anche l' inquisito ò citato altrove essere punito d'altre pene; e però nell' ordinazione è riservato all'Inquisizione di dargli altra pena ancora. Sogliono gl' Inquisitori avvisarsi l' un l' altro, quando gl' inquisiti da loro sono, o vanno in altro luogo; perloche quando alcun citato, od inquisito altrove capitasse in questo Stato, sarebbe l' inquisitore di quì avvisato, e nell' Uffizio si decreterebbe, che fosse ritenuto. Alche il Rappresentante dourebbe acconsentire procedendo poi l' Uffizio secondo il tenore del capitolo XVI cioè, mandando

do gli indizj all' Inquiſizione di quella Città, dou' il ritenuto foſſe prigione, la quale procedeſſe, e veniſſe all' eſpedizione della cauſa: dal che ne ſeguirebbe, o che l' imputaro ſarebbe aſſolto, o che gli ſarebbe data la condegna pena. Ma qual de' due ſeguiſſe, la pubblica volontà è, che queſto tale ſia punito di prigione, e bando pel ſolo eſſere venuto quì trovandoſi inquiſito. ed e' bene tenere queſt' ordinazione ſempre viva perche dimoſtra il pio governo della Sereniſſima Repubblica, che vuol tener purgato lo Stato ſuo non ſolo da gli eretici, ma anche da ſoſpetti, indiziati, e vuole levar l' animo e la ſperanza ad ogni perſona ſoſpetta d' aſpettar miglior condizione in queſto Stato, che altrove.

L' ultimo capitolo de' calunniatori, e falſi teſtimonj, è di molta conſiderazione, non tanto per mantener la propria giuriſdizione, non togliendo quella de gli altri, quanto per difeſa e protezione de' ſudditi, la quale eſſendo da Dio conceſſa al Principe, quand' egli li laſcia opprimere, ſenza giuſtizia, offende la Maeſtà divina graviſſimamente. E coſtume ordinario dell' Uffizio dell' ereſia, di punir rariſſime volte i calunniatori o falſi teſtimonj, ma ſcuſarli per ogni minima apparenza che poſſano moſtrargli, moſſi da buona intenzione, cioè dicendo, che non ſi dee mai preſupporre che in materia di Fede un Criſtiano ſi muova per cattivo fine. E ſe pure non ſi può fuggire di gaſtigarne alcuno, perche la falſità ſia troppo manifeſta, lo fanno con leggieriſſime pene, e ſono ſpirituali, affinche altri ſpaventati dal gaſtigo di queſti, non temeſſero di denunziare o teſtificare, allegando, che da ciò ne ſeguirebbe, che molte coſe reſterebbono occulte, le quali ſi ſcoprono con molto ſervizio della Fede, la quale ſi dee antepporre al gaſtigo di quelli, ſe ben non meritevoli. Se queſta cautela ſia giuſta, o nò, è materia da tralaſciare adeſſo, ma ſolo aver conſiderazione, ch' è di molto ſollevamento, e conſolazione al miſero, che ſia vede calunniato, quando gli reſta modo da poterſi ſollevare col gaſtigo de' calunniatori e falſi teſtimoni in altri fori, poiche in quello non ſi coſtuma. gl' Inquiſitori non vorrebbono, che i rei calunniati in verun caſo poteſſero aver ricorſo ad altro Tribunale, e così ſcrivono ne' loro libri, allegando per ragione, che l' ingiuria è fatta à quel Tribunale, al quale il falſario non hà portato riſpetto; e però da lui dee eſſere giudicata, e che non ſi può giudicare ſe non col proceſſo formato in quell' Uffizio il quale non è giuſto, che ſia rimeſſo ad altri fori. Mà pel contrario altri Dottori ſentono, che non eſſendo la calunnia, nè il fallo teſtificato ereſia, non appartenga all' Inquiſizione, ma al foro ordinario ſuperiore del calunniante, ò del falſo teſtimonio; maſſime, che queſti debbono eſſer puniti con pene temporali di taglio di lingua, ed anche di teſta più toſto, che non dall' Inquiſizione Altri Giureconſulti più ſenſati, approvando le ragioni d'ambe le parti, diſtinguono, che la calunnia e la falſità o poſſono apparire dal proceſſo formato nell' Uffizio dell' Inquiſizione ſenz' altra nuova formazione, ſiccome quando il teſtimonio (il che ſpeſſo occorre) va da ſe ſteſſo a rivocar il ſuo detto, e a domandar perdono, ed in altri ſimili, che dalla ſola viſione del proceſſo notoriamente appariſcono: ed in queſto caſo, ſpetta al giudizio dell' Inquiſizione, e militano le ragioni degl' Inquiſitori. Mà ſe da quel proceſſo la calunnia non può apparire, e vi ſia biſogno di nuova inſtanza e nuovo proceſſo, o per querela, o per uffizio, il giudizio è del foro ordinario. Il che è efficacemente provato colle ragioni dalla parte contraria allegate; che la calunnia, e falſità non ſono ereſia, ne delitti Eccleſiaſtici, mà meri ſecolari nè fà biſogno veder il proceſſo primo, perche ſi procede con altra inſtanza ed altro proceſſo. Queſto parere come fondato, e non intereſſato, ſi dee praticare.

STORIA
PARTICOLARE
DELLE COSE PASSATE
TRA'L SOMMO PONTEFICE
PAOLO V.
E LA SERENISSIMA REPUBBLICA
DI VENEZIA
NEGLI ANNI 1605. 1606. 1607.
DIVISA IN SETTE LIBRI.
VIVA SAN MARCO.

LIBRO PRIMO.

PAOLO V. da' primi anni della puerizia fù dedito e nodrito in quegli ſtudj che non hanno altro per ſcopo ſe non l'acquiſtare la Monarchia ſpirituale e temporale di tutto il Mondo al Pontefice Romano, & avanzando l'ordine clericale ſottrarlo dalla podeſtà e giuriſdizione di tutti i Principi, innalzandolo anche ſopra i Rè, e ſottomettendogli i ſecolari in ogni genere di ſervigi e comodi. Ebbe anche, venuto in età virile, occaſione d'eſercitarſi in maneggiare quelle armi colle quali queſta dottrina ſi ſoſtiene, avendo eſercitato l'uffizio d' Auditor della Camera, carico appunto conforme al genio ſuo, imperocche il titolo che ſi dà à quel magiſtrato è, *ſententiarum & cenſurarum intus, & extra latarum univerſalis executor* : nel qual carico anche s'adoperò più accuratamente de gli altri ſuoi predeceſſori, non eſſendovi memoria che da 50. anni in qua ſi foſſero fulminati tanti monitorj e cedoloni quanti egli fulminò in 5. anni, che tenne quell' uffizio.

Per le quali coſe concepì grandiſſimo deſiderio di vendetta contra quelle perſone, che a lui parevano eſſer di qualche impedimento alla libertà ò licenza Eccleſiaſtica, & al maneggio arbitrario della ſcomunica: ma perche l'ira ſi eſtingue ò almeno reſta ſopita quando hà per oggetto perſone tanto alte, che non vi ſia ſperanza di poter aggiungere al ven-

vendicarsi contro d' esse, non concepì tanto sdegno contra i Rè, e Principi soli, quanto contra le Repubbliche; imperocchè considerando quelli, che le governano nelle loro persone private, nel che sono senza potenza, à lui pareva potere sperar di superarli, ancora se ben congiunte in un corpo, e colla potenza, che le forze pubbliche seco portano. Ma soprattutto l'odio suo era acceso contra la Repubblica di Venezia, sì perche ella sola sostiene la dignità, & i veri effetti di Principe indipendente, come anche perche esclude totalmente gli Ecclesiastici dalla *partecipazione* del suo governo; E più ancora perche ella sola trà tutti i Principi, non pensiona alcuno della Corte Romana: il che essendo da essi interpretato per termine di poca stima, che si faccia di loro, fa, che s'accendano di particolar odio, e nodriscano un'interna mala volontà verso quella. Per queste cause assunto al Pontificato, niuna cosa si propose per scopo, e somma dell'uffizio suo, se non aggrandire l' autorità Ecclesiastica, lo che egli diceva restituirla nello stato, dalla quale i suoi precessori, & in particolare Clemente VIII. l' aveva negligentemente lasciata cadere: per lo che i primi pensieri suoi furono instituir una Congregazione in Roma, la quale non avesse altra cura, che di pensare i modi, come si potesse mantenere, & ampliare, ed almeno trovar le scritture in tutte le materie, e metter in campo le difficoltà, preparar materia a' successori per dar perfezione a quello, ch'egli non avesse potuto finire, e trattanto mortificare la presunzione (così diceva egli) de' governi secolari. Pensò ancora, che per condur affine questo disegno, fosse necessario mandar in tutti i regni, e presso a tutti i Principi Cattolici, Nunzj, inclinati a simili pensieri, e questo cominciò ad' eseguire nelle persone di quelli d' essi Nunzj, che mutò, in particolare a Venezia mandò Oratio Mattei Romano Vescovo di Gierace, così appassionato in questa opinione, che non si vergognò di dire al Principe nel Collegio, che le limosine, e l'altre opere di pietà, la frequentazione de' sacramenti, & ogn' altra buona, e Cristiana operazione, senza favorire la libertà ecclesiastica, *ad nihilum valent ultrà*; che tali furono le parole sue; & in molti famigliari ragionamenti tenuti con diverse persone, diceva spesse volte, aver sentito predicare la pietà della Città di Venezia, ma non averla veduta, atteso che nelle limosine, e devozione non consiste la perfezione Cristiana, essendo il cimento di quella, l' esaltazione della giurisdizione Ecclesiastica, replicando spesso essere stato mandato dal Papa in quella Nunziatura, per ricever il martirio in favore della fede Appostolica: ma questa instanza d' animo desideroso del martirio, non era senza forma d' imperiosità; imperocchè s' alcuno replicava con qualche ragione contra cosa, ch' egli in così fatto proposito promovesse, la risposta sua solita, & ordinaria (come se fosse detta di formula) era: Io quì son Papa, e non voglio altro, che ubbidienza. Non eresse il Pontefice la Congregazione secondo il suo disegno, avvertito, che quella era una via di scoprire troppo manifestamente i suoi fini, d' ingelosire tutti i Principi, e di farli pensare a' rimedj, e così, causare effetti contrarj alla sua intenzione, come avvenne a Clemente VIII. il quale con aver eretta una Congregazione sopra le cose d' Inghilterra, eccitò l'animo di quel Rè à risguardare più diligentemente gli andamenti de' Cattolici del suo Regno, onde restarono più difficoltose l' imprese loro. Parimente non mise il Pontefice ad effetto i primi mesi, alcuna cosa particolare delle già disegnate, perchè abbattuto dalla veemenza dell' allegrezza, fù assalito da grave melanconia con fissa apprensione della morte, la quale temeva dovergli succeder in breve; & à questo timore era somministrata materia per la fama sparsa per Roma, che l' immagi-

ne

ne della B. Vergine di Subiaco aveva ſudato, coſa ſolita ad avvenire (come dal volgo ſi crede) per avviſar' i Pontefici della morte inſtante, & ancora perche un' Aſtrologo Fiamingo aveva predetto dover ſucceder la morte di Clemente VIII. nel Marzo, l' elezione d' un Leone, e poi d' un Paolo, che dovevano viver poco tempo: s' aggiungeva la natura del Pontefice, inclinata, e ſolita a preſtar fede alle divinazioni, la quale da ogni coſa pigliava alimento pel ſuo timore. Queſta perturbazione lo tenne per cinque meſi occupato, ſicche d' ogni coſa ſoſpettava, licenziò per queſta coſa il cuoco ſuo, e lo ſcalco, che l' avevano lungamente ſervito: & anche ſe qualche perſona baſſa, e non conoſciuta da lui, nell' andare per la città, penetrando le guardie, gli porgeva memoriale per qualche ſuo affare, temeva con quello eſſer avvelenato; e bene ſpeſſo lo laſciava cader in terra; la qual fiſſa opinione tenendolo oppreſſo, laſciò in ripoſo il ſuo penſiero tutto dirizzato all' aumento della libertà Eccleſiaſtica. Ma nel meſe di Settembre fù ritrovato rimedio da' parenti; & amici al ſudetto timore, avendo fatta una numeroſa congregazione di tutti gli Aſtrologi, & altri divinatori di Roma in caſa del Signor Gio: Franceſco fratello di ſua Santità, da' quali eſſendo per le loro regole conchiuſo, che d' alcuni pericoli minacciati dagli influſſi era paſſato il tempo, che perciò gli reſtava vita lunga; fù levato dal timor concetto, e ritornò a' ſoliti penſieri d' aggrandire la giuriſdizione Eccleſiaſtica, incominciò a far tener propoſito col Criſtianiſſimo, che in quel regno foſſe ricevuto il Concilio di Trento. In Spagna procurò, che i Geſuiti foſſero eſentati dal pagar le decime. In Napoli tentò, che Gio: Franceſco da Ponte, Marcheſe di Morcone, detto il reggente di Ponte, foſſe mandato a Roma, il qual' era ſotto il giudizio dell' Inquiſizione, per aver condannato alla galea un libraio, di coſa, che quell' Uffizio pretendeva appartenere a sè. Alla religione di Malta levò la collazione d' alcune Commende, conferendole al Cardinale Borgheſe. Promoſſe difficoltà al Duca di Parma per certe gravezze impoſte da lui ſopra i ſuoi ſudditi per l' aſſenza del Veſcovo di Parma da quella Città, per la cauſa del Conte Alberto Scoto, e per altre coſe, ch' il Pontefice pretendeva eſſer contra la bolla *in Cœna Domini*. Al Duca di Savoja moſſe difficoltà per li poſſeſſi temporali de' benefizj, ſoliti darſi in quello Stato da' Miniſtri del Principe, e per gli aſſiſtenti ſecolari, all' Uffizio dell' Inquiſitione, e per una Badia, che quella Altezza aveva conferito al Cardinale Pio, le quali coſe furono tutte poſte in negozio; avendo il Duca mutata la perſona nominata alla Badia in un nipote di ſua Santità: Ma non eſſendo proceduta alcuna di queſte coſe molto innanzi, per eſſere ſtate immediate mortificate col porle in negozio; appunto nel principio d' Ottobre ſi offerſero due occaſioni non ſolo per sè ſteſſe inviate al fine intento dal Pontefice, ma ancora atte come grandi mezzi per aprirgli la ſtrada a coſe maggiori. Una fù, che la Repubblica di Lucca ne' tempi paſſati, avvertendo che molti de' ſuoi Cittadini mutata religione, s' erano ritirati in paeſi de' Proteſtanti, per li ſuoi riſpetti aveva fatto editto, in cui proibiva a' Cittadini di tener commerzio, o trattare con quei tali; coſa, che da' Pontefici paſſati era ſtata commendata: ma il Pontefice preſente, eſſendogli riferita, la lodò in ſe ſteſſa, dicendo; non aveva però la Repubblica Lucheſe autorità di far una tal ordinazione, che toccava la religione, ſe bene era pia e ſanta, non avendo il ſecolare autorità di decretare coſa alcuna nelle coſe Eccleſiaſtiche, eziandio à favore, com' eſſi dicono: per lo che voleva onninamente, che foſſe levata da' Capitolari; dovendo poi egli con autorità Pontificia farla di nuovo. L' altra fù, che la Repubblica di Genova avver-

tita,

tità, che i Miniſtri d' alcune Confraternità laiche inſtituite per divozione, non avevano maneggiato l' entrate colla debita fedeltà; preſe partito, che i conti foſſero riveduti, & a queſto effetto ordinò, che i libri foſſero portati al Doge. E nella ſteſſa Città occorſe anche coſa di maggior momento, ch' eſſendo inſtituito un' Oratorio di ſecolari in caſa de' Geſuiti per gli eſercizj Criſtiani, i Cittadini di quella Congregazione fecero trà loro una convenzione di non favorir nella diſtribuzione de' Magiſtrati ſe non quelli dello ſteſſo Oratorio; il che conoſciuto da quelli ch' erano al governo, acciò la ſedizione non paſſaſſe più oltre, fecero un' editto, che l' Oratorio non ſi poteſſe più congregare. Queſte deliberazioni, che dovevano render commendabile la pietà di quella Repubblica, che voleſſe proveder alla dilapidazione de' beni temporali, dedicati ad opere pie, e proibir li conventicoli, che ſotto preteſto di Religione tendono alla rovina delle Città, non furono riſguardate dal Pontefice per queſto buon verſo, ma furono da lui ripreſe, e fù fatto intendere a quella Repubblica, ch' erano contra la libertà Eccleſiaſtica, comandando, che foſſero ritrattare; altrimente minacciando di ſcomuniche, e cenſure. Colla Repubblica di Venezia fece efficace inſtanza, che foſſero dati ajuti di danari all' Imperadore per la guerra d' Ungheria contra i Turchi, offerendoſi, che quando il Senato reſtaſſe per non irritar contra sè l' armi loro, ſi deſſero i danari a lui, ch' egli gli avrebbe fatti paſſar ſotto mano; & in quella trattazione uſava, e faceva uſar dal ſuo Nunzio parole non quali è coſtume d' un Principe, che rappreſenta all' altro i comuni intereſſi; ma come quello, che dimanda contribuzione ſtraordinaria a' ſudditi ſuoi, per lo che dopo qualche riſpoſta modeſta data prima, diſſe il Senato, che per conſervazione dello Stato proprio, era neceſſitato a far molte ſpeſe, & aſſicurarſi da molte geloſie, che gli erano date, le quali impedivano, che non ſi poteva applicar l' animo a nuove impreſe; ond' era neceſſario prima conciliar una perfetta intelligenza trà i Principi Criſtiani, accioche depoſti i ſoſpetti, tutti unitamente poteſſero attender all' oppreſſione del comun nemico, alla qual' unione (quando foſſe fatta qualche apertura) la Repubblica non ſarebbe ſtata trà gli ultimi a prender l' armi contra i nemici del nome Criſtiano. Parve ſtrana al Pontefice la riſpoſta, perſuaſo, che ſecondo la dottrina de moderni Canoniſti, poteſſe il Pontefice comandare a ciaſcun Principe quello, che gli pareva eſſer per ben comune della Criſtianità; pure giudicò non dover incominciar di quà, ma da coſa, che aveſſe più preteſto di ſpiritualità, e toccaſſe più immediatamente la ſede Appoſtolica, e però prima trattò ſolamente ſul generale, che non foſſe violata la libertà Eccleſiaſtica, e che s' attendeſſe a reſtituire la juriſdizione intaccata, facendo, che queſte coſe foſſero dette dal Nunzio a Venezia, e dicendole egli all' Ambaſciadore, e diſcendendo al particolare miſe anche in campo alcuni negozj toccanti la navigazione, e gli appalti degli Olj, e cambj per la coſta di Romagna, e Marca Anconitana, procurando in qualche maniera di fare, che la Repubblica riceveſſe i ſuoi comandamenti, proponendo che foſſe rivocato un' ordine fatto dal Senato ſotto li XI. Dicembre 1604. con proibizione a' ſudditi del Dominio di noleggiar Vaſcelli, far ſicurtà, di compagnia per traffico di qual ſi voglia ſorta di mercanzie, che ſi levaſſero fuori del Dominio, per portar in altre terre aliene ſenza paſſar per Venezia, allegando, che impediva l'abbondanza dello Stato della Chieſa, e però era contra la libertà Eccleſiaſtica. Ma eſſendogli riſpoſto, che ogni Principe comanda a' ſuoi ſudditi, quello che ſerve alla comodità dello Stato ſuo ſenza riſguardo di quello, che ſegua negli altri, nè per queſto i Principi, che reſtano di ricever il benefizio ſi tengono offeſi, e quando la Santità ſua comanderà a' ſuoi ſud-

ſudditi quello, che tornerà bene al ſuo governo, la Repubblica non l' intenderà mai in ſiniſtro, nè lo riputerà contra la ſua libertà. S'auvide il Pontefice, che queſto tentativo ancora pareva difficile da ottenere, non avendo preteſto alcuno ſpezioſo di farlo apparire congiunto colle coſe ſpirituali, perloche ſubito, che gli occorſe accidente, il quale pareva poter eſſer tirato allo ſpirituale, abbandonati quelli, ſi voltò tutto a queſt' altro.

L'accidente fù, che in Vicenza Scipione Saraceno Canonico Vicentino, il quale già con gran ſprezzo aveva levati i ſigilli del Magiſtrato, poſti per cuſtodia ſopra la Cancelleria Epiſcopale, ad inſtanza del Cancelliere, vacante la Sede, s'era dato a moleſtare una gentildonna ſua parente, la quale non potendo perſuadere dopo averla perſeguitata, e per le vie, e per le Chieſe; ſdegnato, venne a deturparle la porta, e faccia della caſa, per lo che ad inſtanza di lei propria, che per ciò venne in perſona a Venezia, & de' gentiluomini della ſua famiglia, fù chiamato il Canonico in giudizio, dove venne anche ſpontaneamente. Aveva il Canonico un cugino Veſcovo di città Nova, uomo di molto valore, che nella Città di Venezia era guida di tutti i Nunzj, e Miniſtri Pontifizj, e conſighandoli indrizzava tutte le loro azioni, al quale anch' eſſi Nunzj avevano eſpreſſo ordine di comunicargli tutte le loro commeſſioni. Per opera di queſto fù moſſo il Nunzio, nel rimanente pur troppo inclinato a voler un' eſenzione licenzioſa ne' preti; e venuto nuovamente con queſto penſiero, e da amendue fù portata di ciò la nuova a Roma al Pontefice, e al Veſcovo di Vicenza, che ſi ritrovava alla Corte, dove amendue ne trattarono inſieme e ſi eccitarono ſcambievolmente alla difeſa del Canonico, e della libertà Eccleſiaſtica, e dall' uno, e dall' altro nè fù parlato ad Agoſtino Nani Cavalier Ambaſciadore della Repubblica; nel fine di Ottobre. Diſſe il Veſcovo che il Pontefice non voleva ſopportar la prigionia del Canonico, e che animava lo ſteſſo a far l' uffizio di Veſcovo, e però ſarebbe ſtato bene dar ſoddisfazione al Pontefice col rimetter il carcerato al foro Eccleſiaſtico, non eſſendo il caſo atroce: ma il Pontefice più aſſolutamente diſſe, non voler in modo alcuno permettere, che gli Eccleſiaſtici foſſero giudicati in qual ſi voglia caſo; per eſſer ciò contra la diſpoſizione del Concilio. L' Ambaſciadore del tutto diede conto a Venezia, e mentre aſpettava la riſpoſta, in un altra udienza fece il Pontefice querimonia col medeſimo Ambaſciadore, che foſſe ſtata fatta un' ordinazione del non alienar beni laici ad Eccleſiaſtici, dopo la morte di Clemente VIII., dicendo, che ſe bene era fondata ſopra una vecchia, la nuova però era più ampliata, e non poteva ſuſſiſtere per eſſer amendue invalide, e contra i Canoni, contra il Concilio, e contra le leggi Imperiali, che è ſcandaloſa, e fà gli Eccleſiaſtici di peggior condizione, che le perſone infami, aggiungendo, che gli ſtatutarj ſono perciò incorſi in cenſure, le quali coſe fece nella ſteſſa maniera proporre dal ſuo Nunzio in Venezia, & eſſendo in quei giorni arrivati gli Ambaſciadori della Repubblica eſpreſſi per congratularſi con ſua Santità, nel principio di Novembre, fece con loro le ſteſſe querimonie, incaricandoli di riferire il tutto a Venezia nel loro ritorno.

In queſto mentre i Signori Genoveſi per dar ſoddisfazione al Pontefice, avevano rivocato il decreto di riveder i conti alle confraternità, e ſi ſcuſavano, che per quiete del loro governo conveniva, che manteneſſero la deliberazione fatta in materia dell'Oratorio, il Papa entrò in collera, e fece ſtampare un monitorio contra quella Repubblica, minacciando i Cardinali Genoveſi, che ſe non ſeguiva anche la revocazione del decreto ſopra l' Oratorio, l' avrebbe pubblicato. Sperò il Pontefice con queſt' eſempio indurre la Repubblica di Venezia, a ceder alla ſua volontà ſenza far replica alcuna: eſſendo impreſſo, che cederebbe ogni ſua libertà per

non entrar in travagli, massime se non avesse spazio lungo a deliberare: per ciò non aspettata la risposta di quanto gli Ambasciadori straordinarj avevano trattato, l'ordinario aveva scritto a Venezia; di nuovo si dolse il Pontefice coll'Ambasciadore così della prigionia del Canonico, come della ordinazione fatta, aggravandola con dire, che fosse fatta il Giovedì santo, e conchiuse il suo ragionamento, con mostrare il monitorio fatto contra i Genovesi, e dire, che voleva esser ubbidito, e che avrebbe mandato un breve ortatorio à Venezia, e poi avrebbe proceduto più oltre. L'Ambasciadore rappresentò à sua Santità, che adi 26. di Marzo, giorno, quando è stata data l'ordinazione non potè cader nella settimana santa di quell'anno, che la Pasqua fù adi dieci d'Aprile, e supplicò sua Santità che avendo commesso a lui di scrivere sopra questi particolari à Venezia, e dato carico agli Oratori straordinarj di trattarla in voce, si contentasse di aspettar qualche risposta, prima, che si determinasse cosa alcuna, il che fermò il Pontefice per poco tempo; imperocche nel mese di Novembre l'Ambasciadore ricevuta risposta di quanto, egli aveva di ordine del Pontefice scritto, se ben non ancora di quello, che avevano trattato gli straordinarj per ordine datogli dal Senato, mostrò alla Santità sua il giusto titolo, e possesso della Repubblica di giudicare gli Ecclesiastici ne' delitti secolari, fondarsi sopra la podestà naturale di supremo Principe, e consuetudine non mai interrotta di più di mille anni attestata anche con brevi de' Pontefici, che si trovano ne' pubblici archivj, mostrando ancora, che la legge del non alienare beni laici ad Ecclesiastici, non era solamente nella Città di Venezia, ma, ancora propria, e speziale della maggior parte delle Città suddite, e quanto a quelle che non l'avevano, era di dovere, che seguissero le ordinazioni delle Città dominanti; mostrò ancora l'equità della legge, e quanto fosse in questi tempi sempre più necessaria per conservazione delle forze del Dominio, con molte ragioni, & esempj di molti regni Cristiani, e d'alcune Città dello Stato Ecclesiastico. Ascoltò il Pontefice con impazienza, storcendosi, e mostrando co' gesti del volto, e del corpo il disgusto, che interiormente sentiva, e poi rispose, che le ragioni allegate non valevano niente; che non bisognava fondarsi sopra la consuetudine del giudicare; perch'era tanto peggiore, quanto più vecchia: ma circa i brevi, rispose, che non vi era altro archivio de' brevi Pontificj se non à Roma: quelli de' quali si voleva egli valere erano scartafaccj, & avrebbe giuocato il Rocchetto, che non vi erano brevi autentici in questa materia, e quanto all'ordinazione, diceva che giovinetto negli studj, poi negli Uffizj di Vicelegato, Auditor di camera, e Vicario del Papa, era versato, e ben intendente di queste materie, e sapeva molto bene, che quella legge non poteva stare, come nè meno la vecchia del 1536; che il Dominio de' beni, era de' privati, e perciò conveniva lasciar loro libera la disposizione, e che il restrignerla era tirannia; che il medesimo Senato l'aveva per poco onesta, poiche aveva comandato, che non si desse la copia ad alcuno, che se altrove erano leggi di quella natura, erno state fatte coll'autorità de' Pontefici; che non toccava a Veneziani governar lo Stato Ecclesiastico, ma a' Papi, i quali potevano fare, che sorta di statuti piaceva loro nel proprio Stato, e che voleva esser ubbidito, non avvertiva il Pontefice portato dalla veemenza dell'affetto, che proponendo la difesa della libertà Ecclesiastica, non difendeva quella, ma la licenza de' secolari di disporre de' beni ad arbitrio senza freno delle leggi; e che il chiamar tirannìa la legittima limitazione, era un notar i Pontefici principalmente dello stesso eccesso; ma non contento delle difficoltà promosse, aggiunse anche di nuovo aver inteso, esser stato imprigionato

il

il Conte Brandolino Valdemarino Abate di Nervesa il quale voleva, che fosse consegnato al suo Nunzio insieme col Canonico, e che aveva trovato un' altra ordinazione fatta nel 1603. di non potersi fabbricar Chiese, senza licenza del Senato, la quale biasimò con molta acerbità; in fine, conchiudendo con queste parole; sino il Molineo eretico, che dice *sapit hæresim*. Aggiunse ancora, ch' era informato, che la Repubblica riteneva 5000. scudi di legati Ecclesiastici, alle quali tutte voleva che fosse proveduto. Rispose l' Ambasciadore, che Dio non hà dato maggior autorità per governar il proprio Stato a' Papi, che a gl' altri Principi, i quali per legge naturale, hanno tutta quella podestà, ch' è necessaria, e siccome non tocca a Veneziani governar lo Stato Ecclesiastico, così nemeno agli Ecclesiastici governar il Veneto; che la legge non è stata tenuta segreta, ma pubblicata per tutte le Città, e registrata in tutte le Cancellerìe di esse, di donde ogn' uno può torne copia, mostrò anche chiaramente quanto fosse falso, che la Repubblica avesse cosa alcuna di Legati Ecclesiastici, aggiungendo di più, che se la Santità sua vorrà esaminar tutte le leggi della Repubblica, e dar orecchie alle calunnie, che le saranno portate innanzi da malevoli, le controversie cresceranno in infinito. La onde il Pontefice si fermò e disse, che quanto a' 50000. scudi, restava pagato della risposta, e che non voleva accrescere le controversie, ma ristringerle a trè capi. L' ordinazione sopra fabbricar Chiese: La legge di non alienar beni laici ad Ecclesiastici, & il giudizio instituito nelle cause del Canonico, & Abate: nelle quali trè cose diceva voler esser ubbidito, aggiungendo, che non si pensasse condur la cosa in lungo col negozio, perche voleva risoluta, e presta provisione, altramente avrebbe usato quel rimedio, che gli fosse paruto, ch' era posto in quella fede per sostentar la giurisdizione Ecclesiastica, per la quale avrebbe per ventura di spargere il sangue; che quanto a' suoi parenti, voleva che restassero uomini privati, & era disposto di non aver risguardo ad alcuna cosa, ma voler passar innanzi, qualunque cosa, che potesse seguire. Replicò anche quello, che già aveva detto, che voleva mandar un breve ortatorio alla Repubblica per proceder più innanzi, se a questo non fosse ubbidito.

L' Abate di Nervesa suddetto era imputato, ch' esercitasse una tirannide severissima nelle terre vicine alla sua abitazione, volendo ricever la roba di ciascuno a che prezzo gli piaceva, e commettendo stupri, e violazioni d' ogni sorta di donne perloche anche esercitasse stregonerie, & altre operazioni magiche; che professasse di comporre sottilissimi veneni co' quali avesse levato di vita un fratello proprio; un Sacerdote dell' Ordine di S. Agostino, e un servitor suo: questi due solo per esser consapevoli de' suoi misfatti; quello per essergli emulo in casa: e che collo stesso veleno avesse ridotto il Padre proprio ad estremo pericolo della vita: che avesse commerzio carnale continuato con una sorella sua naturale, & avelenasse una serva per non esser da quella scoperto: avesse fatto uccidere un avversario suo, & avesse poi levato di vita il mandatario col veleno per uscir di pericolo di esser palesato, e commessi altri omicidj, e scelleratezze.

Nel principio del seguente mese di Dicembre, i Genovesi, interponendosi i Cardinali di quella nazione, più tosto secondo, che ricercavano le ragioni loro private, che per li rispetti pubblici della patria, rivocarono anche il decreto sopra l' Oratorio, avendo il Pontefice promesso, che in quello per l' avvenire non si sarebbe trattato se non di cose spirituali. Di ciò il Pontefice diede conto all' Ambasciador Veneto, esortando il Senato à consegnar i prigioni al suo Nunzio, & à rivocare le due ordinazioni; e proponendo l' esempio de' Genovesi diceva; *Sequimini pœnitentes*; al che rispose l' Ambasciadore non esser lo stesso il caso della Repubblica di Venezia, poiche ella non aveva sette Cardinali suoi Cittadini

mediatori trà essa, e la Santità sua; nè le cose erano le stesse, poiche le ordinazioni della Repubblica erano necessarie pel governo del Dominio, e da molti suoi precessori, che innanzi al Pontificato erano vissuti in Venezia Confessori, Inquisitori, ò Nunzj, erano state benissimo osservate, nè però mai dopo l'assunzione al Pontificato, le avevano riprese: Alle quali cose replicò il Pontefice, che se le leggi dell'alienazione, e del fabbricar Chiese erano necessarie, egli le avrebbe concesse, facendo egli quello, che non era lecito di fare a'Principi secolari: che si ricorresse à lui; che si ritroverebbe prontissimo a far ogni favore, facendo quelle leggi, quando gli fosse fatto conoscer il bisogno, ma circa il giudicare gli Ecclesiastici, non voleva comportarlo, perche non si comprendevano trà i sudditi del Principe, dal quale non potevano esser puniti, se ben fossero ribelli: che i Pontefici passati non l'avevano intesa; ma egli voleva tener conto della salute dell'anima sua, e voleva trattar le cose di Dio, come conveniva, e voleva la sua riputazione: che aveva fatto fin all'ora uffizio di Padre, verrebbe al presente ad altri rimedj: che aveva deliberato di mandar un breve ortatorio sopra i trè capi sopraddetti, e se non fosse ubbidito in quello spazio, procederebbe più oltre, perche aveva podestà sopra tutti, e poteva privare, ed avrebbe le regioni d'Angeli in favore. Fece l'Ambasciador consideratione al Pontefice, come fosse necessario non proceder con tanta fretta, poiche non pareva conveniente comprendere la legge delle chiese, coll'altra dell'alienazione, nè meno la causa dell'Abate con quella del Canonico, poiche non sapeva ancora qual fosse la mente della Repubblica in questi due punti, non avendo ricevuto risposta alcuna di essi, esortando sua Santità à maturare il negozio. Rispose il Pontefice all'Ambasciadore, che dovesse replicare per aver la risposta tanto più presto.

Il Senato doppo aver maturato bene il negozio, e bilanciato dall'un canto lo sdegno, & il modo del Pontefice precipitoso, dall'altro la libertà pubblica, e la necessità del suo governo, sotto il primo Dicembre rispose al Nunzio, e scrisse anche a Roma all'Ambasciadore, che non poteva render i prigioni legittimamente ritenuti, nè revocar le leggi giustamente statuite, per non pregiudicar alla libertà naturale della Repubblica datale da Dio, e conservata coll'ajuto della Maestà sua divina, e col sangue de'suoi antenati per tante centinaja d'anni, per non confonder tutto il suo governo prosperato con tali leggi, e modi, fino al presente; e per non introdurre una confusione nel dominio con pericolo, che terminasse in qualche sedizione travagliosa. E questa risoluzione fù presa dal Senato con tutti i voti concordi, il che anche fù significato al Nunzio, e scritto a Roma per mostrare la concordia della Repubblica nel difender la sua libertà, e levare la speranza che il Pontefice fondava sopra la divisione de' Senatori promessagli da' Gesuiti.

Il Pontefice ricevuta questa risposta dal suo Nunzio per lettere, e dall'Ambasciadore à bocca, non si rimosse però dal suo proposito, ma restando in quello, che fino da principio era risoluto di voler fare, e in che aveva fisso l'animo, cioè di voler spedire un breve, non si mosse punto per le cose che l'Ambasciador dicesse, mostrando la ragione, e la necessità, perche il Senato fosse venuto a tal deliberazione, e la costanza colla quale avrebbe perseverato, e gli eccessivi inconvenienti, che sarebbono nati, quando sua Santità avesse pensato di proceder a modi violenti, ma ordinò, che fossero formati due Brevi, uno sopra le due leggi; l'altro sopra i due prigioni.

In questo tempo andò avviso à Roma di un'editto fatto dalla Repubblica di Lucca, la quale ricevendo molta turbazione negli affari del suo governo per l'esecutoriali mandate dall'Auditor della Camera di Roma in quella Città, ordinò, che non se gli desse esecuzione, se non erano vedute da' Magistrati; del che il Papa si riscaldò sopra modo, di-

dicendo, ch'era contra la libertà Eccleſiaſtica, e che voleva foſſe rivocato l' editto, ſe bene l' Agente di quella Signoria riſpondeva, che la ſua Repubblica in queſto aveva ſeguito l' eſempio di molti Principi, e lo ſeguirebbe anche nel rivocare, quando eſſi lo faceſſero. Ma nella cauſa colla Repubblica di Venezia il giorno 9. di Dicembre, ordinario per udienza dell' Ambaſciadore Veneto, il Pontefice trattò con lui con molta umanità, in maniera, che mai non ebbe dalla Santità ſua accoglienza così benigna; coſa, che lo fece entrar in penſiero, che mitigata la veemenza, aveſſe deliberato di procedere con maturità; ma era tutto il contrario, perciochè il Papa riſoluto di venir a fatti, raffrenò le parole, come l' evento moſtrò, poiche a' 10. Dicembre ſpedì due brevi chiuſi, e diretti, *Marino Grimano Duci, & Republicæ Venetorum*, quello ſteſſo giorno inviò al ſuo Nunzio, acciò li preſentaſſe. Dubitò il Pontefice, che non ſi foſſe riſaputo qualche coſa de' Brevi mandati a Venezia, e che per tanto poteſſe eſſer differito l' arrivo del Corriere, onde ſpedì per via di Ferrara un duplicato d' amendue i brevi al Nunzio; ma neſſun incontro avvenne nè all' uno, nè all' altro Corriere, anzi il Nunzio ebbe tutte due le ſpedizioni al ſuo tempo. Partiti i brevi da Roma il Pontefice adi 12. fece Conſiſtoro, dove narrò, che la Repubblica Veneziana aveva violata la libertà Eccleſiaſtica nello ſtatuir due leggi, e ritener due perſone Eccleſiaſtiche, dilatandoſi alquanto ſopra ciaſcuno de' trè capi: non preſe però il voto de' Cardinali, nè permiſe loro, che parlaſſero, coſa che paſsò con qualche mormorazione de' medeſimi Cardinali, a' quali pareva ſecondo gli ſtatuti antichi, dover eſſer fatti partecipi: mà dopo conſiderando le ragioni del Pontefice, e quelle della Repubblica ſentivano diverſamente del merito: come anche all' Ambaſciador Veneto, che ne parlò con molti di loro, riſpondevano diverſamente; altri che il Pontefice doveva attendere a' biſogni più urgenti della Chieſa, tralaſciate queſte coſe; Il Cardinal Bellarmino chiaramente diceva; che il Papa non parlava con lui di queſte materie giuriſdizionali, perche le intendeva un poco largamente, e che avrebbe eſortato il Pontefice ad attender alla reſidenza de' Prelati nelle loro Chieſe: Baronio, che queſte coſe non ſi trattavano con lui, perche ben ſi ſapeva com' era ſolito di riſpondere: Zappata diceva eſſer in Spagna leggi appunto ſimili a queſte controverſie: Monopoli, che le leggi ſi potevano accomodare; reſtando le ſteſſe coſe in fatto, purche non ſi nominaſſero Eccleſiaſtici; altri approvavano le leggi, ma non i giudizj, ed alcuni intorno alla ſpedizione de' brevi, temevano di qualche inconveniente; onde Cardinali Baronio, e Perona, fecero a parte, in udienza privata *efficaci uffizj* col Pontefice, acciò deſiſteſſe da impreſa coſì ardua, e pericoloſa, ò almeno col metterla in negozio ſi valeſſe del benefizio del tempo per giungere al ſuo fine non metteſſe tutto in pericolo colla celerità: ma neſſuna coſa potè rimover la Santità ſua dalla eſecuzione preparata.

Il Senato in queſto mentre per divertir il principio, al qual pareva, che il Pontefice correſſe, per levargli con manifeſtiſſima dimoſtrazione di riverenza, l' opinione, che pareva aveſſe di non eſſere ſtimato, ed interponendo tempo, fare, che per neceſſità aveſſe ſpazio di penſar meglio, & anche preſtargli giuſto & evidente preteſto, quando ſi foſſe riconoſciuto, d' andar tratenuto, giudicò di mandargli un Ambaſciador eſpreſſo per queſte cauſe, & acciocche dalla qualità del ſoggetto, che ſe gli mandava, conoſceſſe il Pontefice la molta ſtima, che ſi faceva di quella ſanta Sede, eleſſe Leonardo Donato Cavalier, e Procurator di San Marco, Senator di grand'età, e ſenza fallo il più eminente nella Repubblica, che fù poi aſſunto al Principato; deliberò ancora di ſcriver a' ſuoi miniſtri in tutte le Corti, acciò da loro foſſe data parte a' Principi delle ragioni pubbli-

the della durezza del Pontefice, e di tutto quello che paſſava.

Ma il Nunzio, il quale ricevette i brevi un giorno dopo l'elezione dell'Ambaſciadore ſopraſedette a fare la preſentazione, e diede conto per Corriero eſpreſſo dell'elezione d'eſſo, al qual avviſo ricevuto, il Pontefice reſtò ſopra modo ſdegnato col Nunzio che non aveſſe eſeguito il ſuo comandamento, e ſi foſſe arrogato di giudicare egli ciò, che foſſe meglio, e gli ſpedì un Corriero eſpreſſo con ordine di preſentar i brevi immediate dopo la ricevuta; & acciò queſto non foſſe penetrato dall' Ambaſciadore, fece partir il Corriero in carrozza ſenza ſtivali, per montar a cavallo nella ſeconda poſta, come fece. Il Nunzio ricevuto il comandamento la notte di Natale, per ubbidir puntualmente a ſua Santità, la mattina di quella feſta preſentò il breve a' Conſiglieri congregati, per intervenire alla Meſſa ſolenne di Terza, ſenza il Doge Grimani, che ſi ritrovava in eſtremo della ſua vita, la quale anche terminò il giorno ſeguente: perloche i brevi non furono aperti, ma ſecondo gli ordini della Repubblica s' atteſe alla creazione del nuovo Doge. Il Papa avendo avuto ragguaglio dal ſuo Nunzio della preſentazione de' Brevi, e della morte del Doge, gli riſcriſſe, che doveſſe proteſtare alla Repubblica di non paſſar oltre all' elezione perche ſarebbe ſtata nulla, come fatta da ſcommunicati, penſando per queſta via di metter qualche confuſione o diviſione nella Repubblica con una tal novità, come altre volte avvenne in Roma nelle ſedi vacanti, non ſapendo il governo della Repubblica; il quale per mutazione di Doge, o per interregno non ſi varia punto, ma reſta in tutto, e per tutto fermo e ſtabile. Per eſeguir queſto, il Nunzio con grande inſtanza dimandò udienza alla Signoria, la quale non lo ammiſe, ſeguendo il coſtume, di non udire, vacante il Dogado, miniſtri de' Principi per altra coſa, che per le condoglienze.

Mentre che s'atteſe all' elezione del nuovo Doge, il Nunzio communicò con molte perſone la commeſſione che aveva di proteſtare, & anche un altro ordine di guardarſi da ogni azione per la quale poteſſe parere ch' egli approvaſſe per legittima qualunque coſa che foſſe ſucceſſa, dalle quali eſſendo avvertito dell' importanza dell' impreſa, e ch' era un tentativo non mai più udito nel mondo; un confonder affatto le coſe ſpirituali, colle temporali, & offeſa eſtrema, & immedicabile non ſolo alla Repubblica, ma ancora a tutti i Potentati, e che nella città per queſta cauſa non ſarebbe nata alterazione alcuna, anzi che queſta ingiuria avrebbe eccitato tutti congiuntamente a ſoſtener la dignità pubblica, e forſe avrebbe interrotto ogni commerzio colla Corte Romana: dando conto al Pontefice di non eſſer ſtato ammeſſo all'udienza da' Conſiglieri, ſcriſſe inſieme tutte queſte conſiderazioni. Non differirono molto gli Elettori a dar perfezione al ſuo carico, mà adì 10. Gennajo, per ſegreti ſuffragj ſecondo il ſolito, eſaltarono a quella dignità Leonardo Donato, Senatore ſtimato, ſenza alcuna controverſia, eminente ſopra tutti per l'integrità della vita, continuata fino dalla puerizia, per eſperienza ne' governi, e per eſquiſita cognizione di lettere, ornato anche di tutte le virtù eroiche, chè ſono rare in queſto ſecolo. Tutti gli Ambaſciadori andarono immediate a congratularſi ſecondo il coſtume col nuovo Principe, il Nunzio ſolo s'aſtenne di comparirgli innanzi, ſintanto, che aveſſe riſpoſta dal Pontefice, come intendeſſe quello, che gli aveva poſto in conſiderazione ſomminiſtratogli, da qualche Prelato ſavio Ma con tutto, che il Nunzio ſi foſſe aſtenuto, non reſtò il Doge diſcriver al Pontefice, com'è ſolito, dando parte dell'elezione ſua.

S'era pubblicata per Roma la deliberazione del Pontefice di non riconoſcere il nuovo Doge, & era andata a notizia dell'Ambaſciadore, il quale non reſtò di far uffizj con tutti quelli, che avevano entratura col Papa, moſtrando gl'inconvenienti che ſarebbono nati al certo ſe ſi eſeguiva tal deliberazione, & egli era

ben

ben risoluto di quello che doveva fare, se non fosse stata ricevuta la lettera. Mà il Pontefice, ò per questi uffizj, ò per avvisi del Nunzio mise in silenzio questa pretensione, e ricevette la lettera, & al Doge rispose congratulandosi, e rivocò l'ordine dato già al Nunzio di non comparire innanzi al Doge.

In questo tempo, che passò dalla presentazione de' brevi fino alla risposta, che il Senato fece, come si dirà, nelle udienze il Pontefice perseverava in sollecitare risoluzione, dicendo, che non si restasse per mancamento di Principe, che pareva bene potersi anch' in quel tempo ridurre il Senato; che non si pensasse di metter in negozio, per portar il tutto alla legge: ch' egli era mimico del tempo, che aveva scritto, sperando nell osservanza della Repubblica ma che, se non avesse presta risposta, risolverebbe altro; & una volta disse, spediremo di mattina: il che poi espose che non era detto affermativamente, ma solo per non obbligarsi a tempo alcuno, e per conservarsi libero à far quello che gli fosse piaciuto, e che se dovesse farsi scorticare, voleva sostentar la causa di Dio, e la sua riputazione. L'opinione della Corte era, che la Repubblica dovesse cedere, & avevano concetto di lei, che fosse più tosto per profondar l'oro, che turbare la pace, che nel Senato ancora fossero molti scrupulosi, e però che nell' angustia della deliberazione il timore potrebbe più.

Ma in Venezia il primo negozio trattato dal Senato dopo l'elezione del Principe, fù la causa col Pontefice e prima fù eletto Ambasciador in luogo del Donato, fatto Principe, Pietro Duodo Cavalier, per ispedir quella legazione quanto prima, e pigliati in mano i brevi, i qualisi credevano esser uno sopra le leggi, l'altro sopra i prigioni: aperti, si trovarono amendue dello stesso tenore, e colle stesse parole formati: in quelli diceva il Pontefice in sostanza. Esser venuto a sua notizia, che la Repubblica per gli anni adietro, ne' suoi consigli aveva trattato e statuto molte cose contra la libertà Ecclesiastica, e contra i Canoni, Concilj e Costituzioni Pontificie, ma trà le altre che nel 1603. in Pregadi, avendo rispetto a certe leggi de' suoi maggiori, che non si possano fabbricar chiese, e luoghi pij senza licenza, quando più tosto doveva scancellare tutte le vecchie ordinazioni sopra ciò, aveva di nuovo statuito lo stesso, & esteso lo statuto ch'era per sola Venezia, a tutti i luoghi del Dominio, con pena a' trasgressori, quasi che le chiese e persone Ecclesiastiche fossero in alcun modo soggette alla temporal giurisdizione, e che chi fabbrica chiese, fosse degno di gastigo, come trovato a commettere qualche scelleratezza, & ancora che nel mese di Marzo prossimo passato, avendo risguardo ad un altra legge fatta nel 1356. dove è proibita l'alienazione perpetua de' beni laici della Città e Dominio di Venezia in luoghi Ecclesiastici, senza licenza del Senato, sotto certe pene, la qual legge, quantunque esso Senato fosse in obbligo di cassare, con tutto ciò di nuovo aveva statuito lo stesso, & esteso la legge, e le pene suddette a tutti i luoghi dello Stato, come se a' Signori temporali fosse lecito statuir alcuna cosa, ò esercitar giurisdizione, ò disporre senza gli Ecclesiastici, massime senza il Pontefice de' beni di Chiesa, particolarmente di quelli che sono lasciati da' fedeli, per rimedio de' peccati, e scarico delle loro coscienze alle chiese, persone Ecclesiastiche, & altri luoghi pij: le quali cose per esser in dannazione dell' anima, e scandalo di molti, e contrarie alla libertà Ecclesiastica, sono nulle & invalide, siccome egli ancora per tali le dichiara, non essendo alcuno obbligato ad osservarle; anzi essendo quei che hanno fatto questi, e simili statuti, e che se ne sono valuti, incorsi nelle censure Ecclesiastiche, & in privazione de' feudi, che hanno dalle chiese; & i loro Stati e domini sono ancora sottoposti ad altre pene: Anzi che non restituendo il tutto in pristino, le pene suddette contro di loro sono aggravate, nè possono essere assoluti, se non col revocate tali leggi, e restituite

ogni cosa seguita per virtù di quelle, nello stato di prima.

Per lo che egli posto nel supremo trono non potendo tali cose dissimulare ammonisce a considerar il pericolo delle anime, dove perciò la Repubblica si trova, & a provedere, altrimente non essendo ubbidite le sue ammonizioni comanda sotto pena di scomunica *latæ sententiæ*, che le suddette leggi, & antiche e moderne sieno revocate e cancellate, e ciò sia pubblicato per tutto il Dominio, e datone conto a lui, ilche non facendo, egli sarà sforzato, dappoi che avrà ricevuto avviso dal suo Nunzio della presentazione di queste sue, a venire all' esecuzione delle pene senz' altra citazione, & a qualunque altro rimedio, non volendo che Dio gli dimandi conto nel giorno del giudizio d' aver mancato al suo debito, certificando ch'egli, il quale non hà altro fine, che il quieto governo della Repubblica Cristiana, non è per dissimulare, quando l'autorità della Sede Apostolica viene offesa, la libertà Ecclesiastica calpestata, i Canoni negletti, le ragioni delle Chiese, & i privilegj delle persone ecclesiastiche violati; ch'è la somma di tutto il suo carico; certificando che non si muove per rispetti mondani; nè cerca altro che la gloria d' esercitare il suo governo Appostolico perfettamente, quanto più si può, e siccome non vuole intaccare l'autorità secolare, così non vuole permettere, che sia offesa l'Ecclesiastica: e se la Repubblica sarà ubbidiente a' comandamenti suoi, lo libererà di gran travaglio, che sente per causa di lei, & ella potrà ritenere i feudi che possede delle Chiese; anzi che per nessun'altra via la Repubblica potrà meglio difendersi dagl' incomodi, che patisce dagl' infedeli, se non conservando le ragioni de gli Ecclesiastici, che giorno, e notte vigilano, pregando Dio per essa Repubblica.

Il Senato intese le difficoltà promosse dal Pontefice, deliberò di conferire il tutto co' Consultori suoi injure, ch' erano Erasmo Graziani da Udine, e Marc' Antonio Pellegrini Padovano Cavalieri, e famosi Giureconsulti di questo secolo, come le opere loro, che sono in luce, al mondo manifestano: e per aver presso a questi, un Consultore perito della Teologia, e cognizione Canonica, condusse al suo servizio F. Paolo di Venezia dell' Ordine de' Servi. Con questi trè, e co' Dottori più principali dello studio di Padova, e con altri della Città di Venezia, e del Dominio, conosciuti di buona coscienza, e dottrina eminente, consigliò per rispondere al Pontefice quello, che fosse conveniente, deliberò anche di consultare le stesse controversie vertenti, con celebri Dottori d'Italia, e d'altri luoghi d'Europa per risolvere secondo il parer loro le difficoltà, che di nuovo fossero occorse: & in breve tempo ebbe consigli d' eccellenti Giureconsulti Italiani non soggetti al Dominio Veneto, & in particolare da Giacomo Menocchio Presidente di Milano, uomo della qualità, che le azioni sue onoratissime in difender l'autorità de' Magistrati, e le opere, che perpetuamente viveranno, chiaramente dimostrano. Ma in progresso ebbe anche in scrittura, consigli di celebri dottori di Francia, e Spagna, i quali procedendo per diverse vie, tutti però mostravano evidentemente, che le controversie promosse dal Pontefice erano di cosa temporale, dove l'autorità Pontificia non si estende; e però era stato lecito alla Repubblica statuir secondo che i rispetti del suo governo comportavano: furono anche mandati esemplari delle leggi di quasi tutti i Regni, e dominj Cristiani, dove sono statuite, & osservate leggi della stessa forma, le quali anche poi in diverse scritture, uscite a favore delle ragioni pubbliche sono state registrate ò nominate: ma per quello poteva al presente, (intesi i pareri de' suoi Dottori) rispose il Senato sotto il dì vent'otto Gennajo in sostanza; Che con gran dolore, e maraviglia aveva inteso dalle lettere di sua Santità, che se le leggi della Repubblica osservate felicemente per tanti secoli, non poste in dubbio d' alcuno de' precessorj di sua Beatitudine, (le quali rivocare, sarebbe rivoltare i fondamenti del governo)

si

ſi riprendeſſero come contrarie all' autorità della Sede Appoſtolica ; e quelli , che le hanno coſtituite , uomini di eccellente pietà , e benemeriti della ſede Appoſtolica , che ſono in Cielo , foſſero notati per violatori della libertà , che ſecondo l' ammonizione della Santità ſua , hà eſaminato , e fatto eſſaminare le ſue leggi , e vecchie e nuove , hà trovato in quelle , coſa che non abbia potuto per l' autorità di ſupremo Principe ſtatuire , o che offenda l' autorità Pontificale , eſſendo che , al ſecolare appartiene , avvertire , che ſorta di compagnie s' introducano nelle città , e che non ſieno fatti edifizj , che poſſano in qualunque tempo eſſer dannoſi alla ſicurezza pubblica ; maſſime che ſe bene il Dominio abbonda di Chieſe , e luoghi pij al par d'ogni altro , nondimeno quando è ſtato conveniente non ſi è mancato di dar licenza di fabbricare , ajutando anche l' opere con pubblica liberalità , e munificenza ; e che nella legge del non alienar beni laici in perpetuo ad Eccleſiaſtici avendo diſpoſto di coſe mere temporali , non ſi è fatta coſa alcuna contra i Canoni . E ſiccome i Pontefici hanno potuto proibire agli Eccleſiaſtici il non alienar a ſecolari i beni delle Chieſe ſenza licenza , così il Principe può commetter lo ſteſſo de' beni laici , che non ſiano alienati ad Eccleſiaſtici ſenza licenza : non perdendo gli Eccleſiaſtici perciò coſa alcuna di quello che lor viene laſciato , ò donato , poiche ne ricevono il prezzo , che equivale allo ſtabile ; aggiungendo , che torna in danno ſolo del temporale , ma anche degli Eccleſiaſtici , l' indebolire le forze del dominio , il quale per tale alienazione perde i ſervizj neceſſarj ; e pure è una antiguardia alla Criſtianità contra gl' infedeli : perloche non crede il Senato eſſer incorſo in cenſure , poiche i Principi ſecolari hanno per legge divina , alla quale neſſuna umana puo derogare la podeſtà di far leggi ſopra le coſe temporali : ne meno le ammonizioni di ſua Santità hanno luogo , dove non ſi tratta di coſa ſpirituale , ma di temporale , diſgiunta in tutto dall' autorità Pontificia : nè meno crede il Senato , che la Santità ſua piena di pietà e religione vorrà ſenza cognizione della cauſa , perſiſtere ne' ſuoi minacciamenti , e che tanto aveva ſcritto in brevità , rimettendoſi a quello , che l' Ambaſciador ſtraordinario le averebbe eſplicato , inſieme con altre coſe più ampiamente .

In queſto mentre ſtava il Pontefice con deſiderio eccеſſivo d' aver la riſpoſta a' ſuoi brevi , aſpettandola conforme a' penſieri ſuoi , non potendoſi mai perſuadere , che la Repubblica foſſe per aver riſpetto maggiore alla conſervazione della propria libertà , che timore delle ſue minacce , le quali per oſtentare quanto foſſero tremende , non ſolo coll' eſempio de' Genoveſi , ma ancora con un maggiore , avendo inteſo , che il Duca di Savoja aveva comandato al Veſcovo di Foſſano , che partiſſe dal ſuo Stato (il che fù fatto da quell' Altezza per importanti , e digniſſimi riſpetti) il Pontefice adirato graviſſimamente , minacciò al Duca la ſcomunica ſe non ritrattava il precetto .

Giunſero à Roma le lettere del Senato , e dall' Ambaſciadore furono preſentate al Pontefice , il quale le aprì alla ſua preſenza , e prima ſi commoſſe molto per l' errore commeſſo nella preſentazione de' due brevi dello ſteſſo tenore , in luogo di due diverſi , & attribuì il fallo al Nunzio : & andando innanzi nella lettura della lettera , ſi moſtrava ſempre più turbato : in fine , non diſcendendo a maggior particolare , diſſe , che i ſuoi brevi monitoriali non avevano riſpoſta ; e che le riſpoſte del Senato , erano frivole ; che la coſa era chiara , e ch'egli era riſolutiſſimo di procedere innanzi : aggiunſe ancora , che di nuovo aveva trovata un' altra legge ſopra i beni Eccleſiaſtici enfiteutici , la quale voleva che foſſe inſieme coll' altre revocata ; e ſe ben ſolo allora la proponeva , per non averla prima ſaputa , la ſtimava nondimeno più di tutte ; e che biſognava riſolvere d' ubbidirlo , perche la ſua cauſa era cauſa di Dio , *Et portæ Inferi non prævalebunt adverſus eam* :

ſe

se poi i Monaci di Padova ò d' altrove comperavano più del dovere, si abbia ricorso a lui, che provederà, non potendo l' autorità secolare intromettersi in questo; il che facendo, i Veneziani sono tiranni, e differenti da' loro maggiori, e parlò con tanta commozione che l' Ambasciador non giudicò esser bene per allora passar molto innanzi, onde toccate alcune poche parole circa questa ultima legge, si licenziò. Ma quando fù per uscire della Camera dell' udienza, il Pontefice lo richiamò, e levatosi da sedere, l' introdusse in una stanza più di dentro, e rimesso il rigore così estremo usato fin' allora, raddolcito discorse assai quietamente sopra le sue pretensioni, & ascoltò le risposte dell' Ambasciadore, mostrandosi inchinato a qualche componimento: & intorno alla legge nuovamente trovata, conchiuse che non n' avrebbe parlato purche avesse avuto qualche soddisfazione in materia d' esse altre due compresse nel breve mandato; e quanto a' prigioni; che rendendosi il Canonico al suo Nunzio, concederebbe l' Abate per grazia, al giudizio del foro secolare, ma che si facesse presto, perche era nemico del tempo, e non voleva, che si stesse in speranza, che il Papa morisse, che se in 15. giorni avesse soddisfazione, non si sentirebbe nel suo Pontificato altro travaglio, ma non avendola nel detto termine, procederebbe innanzi. Ricercò ancora l' Ambasciadore che scrivesse di ciò, e spedisse Corriere espresso, siccome fece, & in conformità di questo parlò anche il Nunzio in Collegio a Venezia, esortando con molte parole a dar soddisfazione al Pontefice con rivocar le due leggi, e render il Canonico, promettendo, che fatto questo s' avrebbero dal Pontefice le maggiori grazie, che mai fossero pel passato state fatte dalla sede Appostolica ad alcun Principe, e fece menzione della legge dell' Emfiteosi, narrando come il Pontefice la stimava più contraria all' autorità sua, che le altre due; non si diffuse però molto e lasciò anche questa parte senza conchiusione: il che udito diede molta maraviglia, & il Doge, per non averne sentito trattar innanzi, ricercò maggior esplicazione. Ma il Nunzio accostatosi a lui con voce sommessa gli disse; che non occorreva passar più oltre in questo, perche egli dava parola a sua Serenità che non se nè sarebbe parlato. Ma al Doge non parve che questa promessa dovesse star segreta e però ad alta voce replicò la cosa dettagli dal Nunzio, e la parola datagli Questa remissione di rigore usata dal Papa in Roma, e dal Ministro in Venezia, fece creder, che all' arrivo dell' Ambasciadore straordinario facilmente ogni cosa si potesse comporre, il che era sommamente grato al Senato, che il Pontefice restasse persuaso delle sue ragioni, e per ciò al Nunzio il quale con dura maniera sollecitava la risoluzione, rispose che sarebbe andato il Duodo, il quale avrebbe rappresentato a sua Santità quanto occorreva. Ma il Pontefice appena lasciò passar i 15. giorni, che ritornato a' rigori nel mese di Febrajo; quando l' Ambasciador Nani gli diede conto, che il Duodo era stato spedito, si dolse, che differisse tanto, dicendo di non poter in modo alcuno patire dilazione, e che non voleva esser tenuto ad aspettarlo: e pochi giorni dopo dando conto l' Ambasciador della rotta ricevuta dal Cigala a' confini di Persia, non fece alcuna riflessione sopra quella narrazione, ma stando sopra il Duodo, disse; non venga per dir ragioni, perche voi avete detto abbastanza. Restava il Pontefice fisso nella sua deliberazione, e per ciò ordinò al Nunzio suo che presentasse l' altro breve, dato pure sotto i 10. Dicembre e diretto, *Mariuo Grimano Duci & Reipublicæ Venetorum* in materia del Canonico e dell' Abate carcerati: il che egli eseguì adi 25. Febbrajo due giorni dopo che l' Ambasciador Duodo era partito per Roma, essendo state spedite le sue commessioni sotto i 18. Il Principe fece onesto risentimento che si presentasse un breve due

gior-

giorni dopo partito un' Ambasciadore per la stessa causa, e tanto più quanto non era diretto a lui, ma fatto già per presentare al precessore. Il Papa nel breve suddetto dopo aver narrato d' aver inteso per lettere del Nunzio, e parole dell'Ambasciadore, ch' erano ritenuti tuttavia il Canonico, e l'Abate già presi da i Magistrati della Repubblica, riputando di poterlo fare in virtù de' privilegi concessi dalla sede Apostolica, e d'una consuetedine di giudicare gli Ecclesiastici, le quali cose se fossero conformi alle sacre constituzioni le comporterebbe, ma essendo contrarie a'Canoni e alla libertà Ecclesiastica, che hà origine dall' ordinazione divina, è sforzato per l' ufizio suo avvertire, che la consuetudine non giova per esser contraria alle instituzioni Canoniche: per lo che non resta, se non questo solo, che se la Repubblica hà alcun privilegio, concessole da precessori suoi, lo mandi ingenuamente, e con fiducia per esser esaminato da lui, e dalla Chiesa Romana per ricever quelle ammonizioni che convengono, acciò non creda che le sia lecito più di quello che veramente è, imperocchè egli ritrova, che la Repubblica hà trapassata la giuridizione concessale a persone, casi e luoghi non compresi, di che anche è stata ripresa da' suoi precessori, e hà perduto i privilegi concessile, se non hà servato le condizioni poste in quelli. Perloche comanda sotto pena di scomunica *latæ sententiæ*, che quanto prima sia rimesso il Canonico e l' Abate in mano del Nunzio, il quale secondo il merito de' delitti loro li gastigherà, acciò che alcun non pensi, che i suoi Ministri vogliano abusar dell' immunità Ecclesiastica, anzi più tosto sia noto à ciascuno che egli vuole, gli Ecclesiastici esser esempio di bontà à tutti gli altri, e se si fosse dalli Uffiziali secolari proceduto contra il Canonico e l'Abate con atti, ò sentenze condannatorie, ò essecutorie, egli le annulla e per nulle le dichiara, e procederà più innanzi come la giustizia ricerca, non tralasciando alcuna cosa di quelle che appartengono al suo uffizio per conservazione della giurisdizione Ecclesiastica. Il Senato inteso il tenore del breve, quantunque già avesse posto in consulta de' Dottori non solo le leggi nominate dal Pontefice nell' altro suo breve, ma ancora la materia di giudicar Ecclesiastici, che il Pontefice promosse prima come è stato detto; e da' consultori fosse stato risoluto, che il costume usato da immemorabil tempo nel Dominio era legittimo e ben fondato, con tutto ciò per non lasciar diligenza alcuna, che potesse scioglier meglio le difficoltà congregò di nuovo gli stessi, così abitanti in Venezia, come altrove nello Stato, e volle intender il parer loro sopra il contenuto del breve, e qual risposta fosse conveniente dare: il qual parere ricevuto, & esaminato tutto quello, che occorreva, rispose al Pontefice sotto gli undici Marzo, aver letto il breve di sua Santità con riverenza, ma non senza dispiacere, vedendo crescer ogni giorno materie di discordia, e che la Santità sua voleva distruggere gl' instituti della Repubblica conservati illesi fino al presente: non volendo dir altro il rimetter al suo Nunzio il Canonico e l' Abate, se non spogliarsi della podestà di gastigare le scellerattezze, che la Repubblica hà esercitata dal nascimento suo con approvazione de' sommi Pontefici, che questa podestà Dio hà data a' primi, che instituirono la Repubblica e per loro è derivata ne' presenti, ed è stata continuamente esercitata con moderazione, non eccedendo mai i termini legittimi; che i Pontefici passati l'hanno approvata, e se alcuno d' essi avesse attentato qualche cosa a pregiudizio della podestà data alla Repubblica da Dio, ciò non le nuoce, non avendo mai essa per tali rispetti lasciato d' esercitare la sua autorità, e che il Senato tiene per fermo, attesa la purità della sua coscienza, che a' minacciamenti della Santità sua non resta luogo alcuno, anzi confida, che piglierà in bene quello che dalla Repubblica, e

già

già, ed ultimamente è stato fatto in onor di Dio, per quiete pubblica, e gastigo de' delinquenti.

Subito che il Pontefice ebbe spedito la commessione al Nunzio di presentar il breve, avendo udito, che per Roma passava certa fama, ch' egli si fosse rimosso, ò almeno rallentato dalle sue pretensioni, si travagliò gravissimamente, e per ovviarla, e riacquistare la riputazione, che parevagli d'aver perduta, risolse di parlar di nuovo in Consistoro, per mostrar di persistere nelle stesse deliberazioni; perloche adi 20. Febbrajo congregati i Cardinali, recapitolate le cose dette l'altra volta, aggiunse anche la pretensione della legge, che chiamava delle Emfiteosi; non parmi però, che alcuno de' Cardinali dicesse cosa alcuna, mà passò alle cose Consistoriali. Dopo nell' udienza dell' Ambasciadore si dolse, che si andasse per la lunga, e che tardasse tanto l' estraodinario, minacciando, ch' egli avrebbe abbreviata la cosa. Non restò l' Ambasciador di dirgli, che non differiva la Repubblica i negozj, più tosto pareva che la Santità sua gli preveniste, imperocche, ella nel Consistoro de' 12. Dicembre, s' era doluta della Repubblica sopra la legge del non edificar Chiese, prima che avesse inteso nè per scrittura, nè in voce, qual fosse la mente del Senato in questo particolare, ed anche in quest' ultimo Consistoro aveva pur fatte querele sopra la legge, che chiama dell' Emfiteosi, della quale non aveva scritto pur parola, nè ordinato a lui, che nè scrivesse, nè fattone parlar al Nunzio. Tentò ancora l'Ambasciador il mezzo del Cardinal Borghese, per fermar il corso del Pontefice troppo incitato; mà rispose il Cardinale, scusando il Papa, con dire; che non poteva ritirarsi, avendo dato conto due volte in Consistoro ed anche Principi.

Giunse dopo queste cose in Roma la risposta del Senato con commessione all' Ambasciadore di presentarla immediate innanzi l'arrivo del Duodo, accioche, se le controversie si fossero composte, come si sperava, quel breve non restasse vivo senza risposta, perloche subito fù presentata dall' Ambasciadore, mà il Pontefice non la lesse alla presenza, come l'altra; solo disse. I Veneziani fanno come quelli, che danno, e si lamentano: che ascolterà il Duodo, ma non vorrà negoziazione, se non porterà soddisfazione, passerà innanzi: usava le solite querele, che si voleva portar il negozio in lungo, e goder il benefizio del tempo, del quale egli era nemico, nè poteva patir dilazione; si doleva ancora che l' Ambasciador straordinario differisse tanto, e questo non perche pensasse colla sua presenza di trovar qualche componimento, essendo già risoluto, ed avendo fermato l'animo a voler proseguire coll' ingiurie contra la Repubblica: ma perche avendo detto a molti Ministri de' Principi, che avrebbe udito l' Ambasciadore, non gli pareva poter passar innanzi prima, che l'avesse sentito; e questo l' affligeva sopra modo, vedendo passare que' pochi giorni senza ch' egli potesse venir all' esecuzione. Non restò però in questo tempo di scriver di nuovo a' Nunzj suoi presso tutti i Principi, dando lor' ordine di querelarsi contra la Repubblica, il che saputo a Venezia, fece deliberare il Senato di scriver a tutte le Corti, e mandar informazione a tutti gli Ambasciadori, acciò se fosse occorso esponessero la giustizia della causa della Repubblica, e le vessazioni indebite del Pontefice.

Nel fine di Marzo arrivò il Duodo Ambasciador espresso, al quale il Pontefice non permise, che passasse alla prima udienza con uffizj, e complimenti, secondo ch' è costume, ma lo tirò immediate nel trattato, udendolo anche benignamente, mà non volendo egli rispondere a cosa alcuna particolare; se ben l' Ambasciadore metteva in considerazione le ragioni proprie per ciascuna delle controversie, solo restando nel generale diceva, che l'esenzione degli Ecclesiastici è *de jure divino*, e però che non voleva più il partito proposto di contentarsi d' un solo prigione: che non voleva toccar le cose temporali, e che

le

le tre leggi erano usurpazioni, ch' egli non si moveva per passioni; che la causa era causa di Dio, che l'Ambasciador Nani ordinario gli aveva detto più volte le cose stesse, che non valevano niente, ch' egli l'ascoltava per fargli piacere, ma non per mutarsi della sua deliberazione, che voleva esser ubbidito, & altre tali cose. Il Duodo per fermar un poco tanto corso, e dar tempo di pensarvi, offerì di scriver a Venezia questa sua risoluzione, si contentò il Pontefice facendo conto quando il Corriero poteva tornar colla risposta, minacciando di non aspettar un momento di più: Le quali cose intese a Venezia fù risoluto di comunicar il tutto agli Ambasciadori Cesareo, di Francia, e di Spagna. Questi rispose, che il suo Rè voleva la Pace, e che in cose tali non darebbe fomento al Papa. Il Conte di Cantacroi approvò tutte le ragioni dettegli coll' esempio della Franca Contea suo paese, dove le stesse cose erano di costume. Il Signor di Fresnes Ambasciador Francese rispose, che non intendeva queste leggi Pontificie, le quali negavano a' Principi il dominio de' loro Stati, e che con ogni ragione la Repubblica anteponeva la sua libertà ad ogni altro rispetto, perche, *Salus populi suprema lex esto*.

Visitò il Duodo secondo il costume, i Cardinali, e con tutti ebbe ragionamento delle cose controverse, i quali se ben parlavano diversamente, si vedeva però, che non avevano avuto altra parte del negozio, salvo che ne' Concistorj de' 12. Dicembre e 20. Febbrajo: non restò il Duodo nelle altre udienze, ch'ebbe dal Pontefice che non tentasse ancora di mitigarlo, sperando che si potessero ridurre le controversie a negozio, se si trovasse qualche modo di fermare il precipizio con che correvano, ma il Papa si mostrò risoluto, dicendo che aveva usato pazienza grandissima, che quei Signori *duriores efficiebantur*, che ogni giorno egli veniva a peggior condizione, poiche intendeva dirsi apertamente in Venezia di non volergli dar alcuna soddisfazione, ma ch' egli non poteva abbandonar la sua riputazione, che nel Senato non vi era persona alcuna, che sapesse, & aveva consultato co' suoi dottori, che aveva fatto scriver ad uomini, che terrebbono quelli a scuola, e conchiuse che procederebbe coll' armi spirituali, nel rimanente avrebbe quei signori per figli. Il Duodo udendo la risoluzione ferma, e conoscendo che il replicar più oltre era senza frutto, si licenziò dell' udienza con poche e gravi parole.

Il giorno seguente i Cardinali di Verona, e di Vicenza trovarono occasione d' insinuarsi col Pontefice a ragionar di questa materia, e fecero destro, & efficace ufizio, esortando a metter qualche dilazione, al che rispose il Pontefice che aveva differito pur troppo, che il partito proposto al Nani non era stato stimato degno di risposta: che aveva ascoltato il Duodo, con tutto che parlasse vivamente, che aveva 25. o 30. lettere da Venezia nelle quali gli era stato scritto, che non sperasse alcuna soddisfazione, con tutto ciò voleva dar anche termine 24. giorni, ch' era molto, acciò avessero spazio al ravvedimento: Considerarono i Cardinali con gravissime parole il danno che sarebbe seguito quando le armi spirituali fossero state sprezzate, al che il Papa rispose, che allora adoprerebbe le temporali: E così senza comunicar il pensier suo con molte persone fece formar e stampar un monitorio contra la Repubblica il qual poi riesaminando, e non piacendogli, lo mutò, e finalmente ne formò, e fece stampare un altro sotto li 17. Aprile per farne la pubblicazione quel giorno in Concistoro: con tutto ciò venuta quella mattina era nell' animo molto fluttuante, & ambiguo di quello che dovesse fare, & approssimatasi l'ora essendo già congregati i Cardinali, pensò, e quasi deliberò di tralasciare, o differire ad' altro tempo, ma il Cardinal Arrigoni, il quale secondo il costume de' Cardinali, partecipi del governo del Pontificato, non era andato a

basso

basso cogli altri alla sala, ma restato insieme col nepote di sopra alla Camera del Pontefice per levarlo, & accompagnarlo a basso; lo confortò à non desistere, perloche ripigliato il consiglio di prima, discese al Consistoro, dove fece narrazione delle cause, che pretendeva contra la Repubblica, dilatandosi particolarmente sopra la legge da lui chiamata dell' enfiteosi, con tuttoche non avesse di ciò scritto à Venezia, nè trattato cogli Ambasciadori, salvo che dicendo loro d'averla trovata. Aggiunse d'avere studiato prima egli stesso, poi ancora aver consultato con celebri Canonisti, da' quali era stato conchiuso, che l'ordinazioni della Repubblica erano contra l'autorità della Sede Apostolica, e l'immunità, e libertà Ecclesiastica, allegando, ch'erano contrarie al Concilio di Simmaco, & al Lugdunense di Gregorio, & a' decreti de' Concilj, ò congregazioni Constanziense, e Basilienſe; che così fù dichiarato contra Enrico II., contra i Rè di Castiglia, & altri Rè, Carlo II. e Carlo IV. che sapeva esservi Dottori Canonisti, che difendevano lo statuto di non poter alienar beni laici in Ecclesiastici, ma erano pochi, e parlavano contra la comune; & in caso, che restasse dubbio alcuno, egli allora dichiarava, che tutte erano contra la libertà Ecclesiastica: fece anche legger una Constituzione d'Innocenzio III. sopra certo editto dell' Imperadore Enrico Costantinopolitano; e passando a parlare de' giudizj criminali contra gli Ecclesiastici, disse, che i Veneziani pretendevano privilegj, i quali però estendevano a luoghi, e capi non compresi, eziandio contra le persone de' Vescovi. Esagerò anche la pazienza usata da lui in averli aspettati a penitenza per tanto tempo, perloche poteva (senza più differire, dar altro termine) venir all' interdetto: ma *mitius agendo*, aveva deliberato dar ancora 24. giorni di termine; voleva il voto de' Cardinali per fare ogni cosa canonicamente. Furono detti i voti, ne' quali è di singolare, che Pinelli lodò l'aver assegnato 24. giorni di termine, perche così anche fù fatto con Enrico III. Rè di Francia. Ascoli fece segno col capo di consentire senza dir parola, che s'intendesse, (come anche aveva fatto sotto Clemente, quando si pubblicò il monitorio contra il Duca Cesare da Este.) il Cardinal di Verona, lodato il zelo di sua Santità, la quale aveva proceduto in questo negozio (disse) *lenta festinatione*; soggiunse, che in Senato così numeroso come quello di Venezia, non si potevano spedir le cose con tanta prestezza, che non era da muoversi in fretta contra una Repubblica benemerita; che l'avrebbe potuto differire alquanto, con speranza di poterla racquistare; & in questo mentre far studiare quello, che i Veneziani allegavano; e conchiuse con queste parole, *Sed differ, habent parvæ commoda magna moræ*, Parlò il Pontefice allora, dicendo, non aver fatto cosa alcuna di suo giudizio proprio, ma aver consigliato con uomini dotti, e proceduto con loro consiglio; Allora replicò il Cardinale, ch' essendo così non poteva contraddire quello, ch'era piaciuto alla Santità sua. Sauli disse, che i Veneziani erano stati pur troppo aspettati, & uditi, ma che con loro conveniva proceder aspramente, che cederebbono; però lodava il proceder con animo forte, rimettendo il rimanente à Dio, la cui causa si trattava. Santa Cecilia disse, dolersi della condizione de' tempi presenti, che sforzava la Santità sua à venir a tali rimedj, ma rallegrarsi insieme, che in questo la Santità sua non avesse alcun rispetto umano, ma riferisse il tutto all' onor di Dio, & alle dignità, e libertà della chiesa. Bandino lodò Dio, che avesse dato alla Santità sua nel principio del suo Pontificato occasione d' acquistarsi fama immortale, e restituire la libertà, e giurisdizione Ecclesiastica. Il voto di Baronio, fondato sopra il suo tema, che il ministero di Pietro hà due parti, l'una di pascere, l'altra d'uccidere, è andato attorno così pubblico, che non è necessario farne menzione: Giustiniano disse, che si conformava col parere di sua Santità, es-

sen-

ſendo in cauſa notoria *notorietate facti*, & *notorietate juris*, che non vedeva quale ſcuſa i Veneziani poteſſero addurre, che l' aſpettarli più ſarebbe nodrirli nel peccato, e participare con loro, perloche lodava la deliberazione di ſua Santità: Zappata diſſe, che il termine di 24. giorni era troppo lungo, e che gli Eccleſiaſtici ſotto i Veneziani erano di peggior condizione, che non furono ſotto Faraone gli Ebrei. Conti ringraziò Dio che a queſti tempi aveſſe dato un Pontefice, che gagliardo di età e ſanità colla forza delle ſue virtù, e del ſuo zelo poteſſe, e voleſſe retuir la libertà Eccleſiaſtica, e l' autorità della Sede Appoſtolica.

Gli altri tutti con brevi parole aſſentirono, ò replicate le ragioni dette da' Pontefici confermarono, overo ſi diffuſero in ragioni e allegazioni de' Canoniſti per aggiungere alle ragioni dette dal Papa, e dagli altri. Il numero de Cardinali, che ſi ritrovarono in Conſiſtoro fù 41. non eſſendo quella mattina andati Como, Aldobrandino, Santiquattro, nè Ceſis.

Non ſi poteva aſpettar altro da' Cardinali, ſalvo che conſentiſſero alla deliberazione del Pontefice alcuni per propria inclinazione all' iſteſſa opinione, come appaſſionati alla libertà Eccleſiaſtica, altri perche gli intereſſi proprj per le pretenſioni al Pontificato, gliſforzavano a dimoſtrarſi tali; altri non ardivano di contraddire al Papa in coſa alcuna per non privarſi della ſperanza di ottener qualche emolumento per sè, e per loro pareri, con che alcuno di eſſi ſi è ſcuſato, dicendo che ſe aveſſe detto coſa alcuna contra il penſiero del Papa, avrebbe fatto danno a sè ſenza alcun benefizio della Repubblica. E non è coſa poſta in dubbio dalla Corte, che i voti de' Cardinali ſono ricevuti in Conſiſtoro per ſola apparenza; imperocche mai non ſono informati del negozio, che ſi tratta, ſiccome del preſente non hanno avuto altra informazione, ſe non per le poche parole che il Papa diſſe due volte in Conſiſtoro, come s' è detto, & alle volte viene loro anche propoſta materia della quale per l' innanzi non hanno mai ſentito parlare. Vanno con tutto ciò i Pontefici ſicuri a proporre in Conſiſtoro tutto quello che vogliono, fondati ſopra il conſueto, che è di aſſentire ad ogni coſa; il che anche la Corte dice apertamente uſando la figura delle annominazioni, e mutando la voce Latina, *aſſentiri*, *in aſſentari*.

Finito il Conciſtoro fù il monitorio affiſſo ne' luoghi ſoliti di Roma, & immediate ſeminato per tutta quella città: imperocche erano già ſtampate innumerabili copie, parte in Latino, parte in Italiano, de quali nè furono mandate per tutte le Città d'Italia, e nello Stato di Venezia ſeminate, innumerabili mandate a' Geſuiti, & altri religioſi che tenevano le parti del Pontefice, e loro confederati, accompagnate con lettere ſedizioſe, e ſi continuò d' inviarne per qualche ſettimana in forma di lettere chiuſe, ma in ſolo foglio bianco colla ſola ſopraſcritta ad ogni perſona, della quale ſapeſſero il nome. E ben da maravigliarſi, perche nella copia volgare ſtampata pur nella ſtamperia Vaticana vi ſieno ſtate aggiunte alcune parole dove ſi tratta della prigionìa dell' Abate e del Canonico; cioè, & hanno commeſſa la cognizione delle coſe loro al Magiſtrato ſecolare di detta Signoria detto l' Avvogador: le quali non ſono nel Latino, e la maraviglia naſce, sì perche non è punto vera tale commiſſione, come anche perche non ſi può penetrare a che queſta falſità ſerva loro.

Il monitorio è indirizzato a' Patriarchi, Arciveſcovi, Veſcovi, Vicarj, e a tutti gli Eccleſiaſtici ſecolari e regolari, che hanno dignità Eccleſiaſtica nel Dominio della Repubblica Veneziana. In quello eſpone il Pontefice, che ne' meſi paſſati gli è pervenuto a notizia, che il Doge e Senato Veneto negli anni paſſati hanno fatto molti decreti contra l' autorità della Sede Apoſtolica, & immunità Eccleſiaſtica repugnanti a' Concilj generali, a' Canoni e conſtituzioni de' Pontefici Romani, e ſpezialmente nomina la parte del 1602. che leva la pretenſione à gli Eccleſiaſtici di appro-

propriarsi beni posseſſi per virtù di diretto, che abbiano in loro, reſtando loro però il ſuo diretto ſalvo; in ſecondo luogo quella del 1603. dove ſi eſtende a tutto lo Stato la proibizione di fabbricar Chieſe, e luoghi pij ſenza licenza; in terzo luogo, nomina la parte del 1605. dove parimente ſi eſtende à tutto il Dominio la proibizione di porer alienar in perpetuo beni ſtabili ſecolari in Eccleſiaſtici; in quarto luogo nomina la ritenzione del Canonico Vicentino, e dell' Abate di Nerveſa, ſoggiungendo, che alcune delle ſuddette coſe levano le ragioni, che la Chieſa poſſede per contratti fatti, e ſono in pregiudizio della ſua autorità, e de' diritti delle Chieſe, privilegi delle perſone Eccleſiaſtiche, levando la libertà Eccleſiaſtica, e tutte in danno dell' anime del Doge, e del Senato, e ſcandalo di molti, e che quelli, i quali hanno fatto tali coſe, ſono incorſi nelle cenſure, e nella privazione de' feudi, dalle quali pene non poſſono eſſer' aſſoluti, ſe non dal Pontefice Romano, e rivocate prima le leggi, e gli ſtatuti, e reſtituita ogni coſa nello ſtato primiero; & eſſendo, che il Doge, e Senato dopo molte paterne ammonizioni ſue, non hà ancora rivocate le leggi, nè renduti i prigioni; egli, che a neſſun modo dee ſopportare, che la libertà, & immunità Eccleſiaſtica, e l' autorità della Sede Appoſtolica ſia violata, ad' eſempio de' dieci Pontefici nominati, e d' altri ancora; di conſiglio, e conſenſo de' Cardinali; (avuta con loro deliberazione matura) ancora, che i ſopraſcritti decreti ſieno irriti, e nulli da sè, nientedimeno gli dichiara per tali: e di più ſcomunica, e dichiara, e denunzia per tali, (come ſe foſſero nominati ſpezialmente) il Doge e Senato, i quali ſi troveranno all' ora, e ne' tempi ſeguenti, inſieme co' fautori, conſultori, & aderenti loro, ſe in termine di 24. giorni dal dì della pubblicazione; quali aſſegna per trè termini di otto giorni l' uno, il Doge, e il Senato non avranno rivocati, caſſati, & annullati i decreti ſuddetti, e tutte le coſe ſeguite da quelli, levata ogni eccezione, e ſcuſa; e notificata per tutto la caſſazione, e reſtituite in priſtino le coſe fatte in virtù di quelli promeſſo di non far più tali coſe, e dato ad eſſo Pontefice conto del tutto, e conſegnato con effetto al Nunzio ſuo il Canonico, e l' Abate; dalla qual ſcomunica non poſſono eſſer aſſoluti, ſe non dal Pontefice Romano, ſalvo che in articolo di morte, nel quale ſe per caſo alcuno ſarà aſſoluto, riſanandoſi, ricada nella ſteſſa ſcomunica, ſe non ubbidirà al ſuo comandamento per quanto potrà; e ſe morirà non ſia ſeppellito in luogo ſacro fin che non ſarà da gli altri ubbidito a' comandamenti ſuoi. E ſe dopo li 24. giorni il Doge, e Senato ſtaranno per trè altri dì oſtinati, ſottopone all' Interdetto tutto il Dominio, ſicche non ſi poſſano celebrare le Meſſe, e i divini Uffizj, ſalvo, che ne' modi, luoghi, e caſi conceſſi dalla legge comune, e priva il Doge, e Senato di tutti i beni, che poſſeggono dalla Chieſa Romana, o dalle altre Chieſe, e di tutti i privilegj, & indulti ottenuti da quelle, & in ſpezie de' privilegi di proceder contra i Cherici in certi caſi, riſervando a sè & a' ſuoi ſucceſſori, di aggravare, e riaggravare le cenſure, e pene contra loro, e contra i ſuoi aderenti, fautori conſultori, &c. e procedere ad altre pene, & ad altri rimedj ſe perſevereranno nella contumacia: non oſtante &c. comandando a' Patriarchi, Arciveſcovi, e Veſcovi, & agli altri minori Eccleſiaſtici ſotto pena, &c. riſpettivamente, che dopo ricevute queſte ſue lettere, overo avutane notizia, le facciano pubblicar nelle chieſe, quando concorre più popolo, & attaccare alle porte, &c. Decretando che ſia data fede alle copie anche ſtampate, ſottoſcritte da un Notajo, e ſigillate con ſigillo di dignità Eccleſiaſtica, e che la pubblicazione fatta in Roma obblighi come un' intimazione perſonale.

LIBRO SECONDO.

LA pubblicazione d' un monitorio così ſevero repentinamente fulmina-

minato contra una Repubblica di tanta grandezza, commosse i Ministri de' Principi, che risiedevano presso al Pontefice. Il Marchese di Castiglione Ambasciadore Cesareo, ò mosso perche gli paresse, che i rispetti del suo Principe comportassero così, overo per aver egli gli stati suoi sul confine del Dominio Veneto, fece instanza grande col Pontefice per una prorogazione, cosa che poco mosse la Santità sua, ò perche stimasse l' uffizio senza vigore, venendo dal Ministro, e non dal Principe, ò perche stimasse poco anche Cesare stesso; ò perche lo riputasse alieno da' suoi interessi, per desiderio di esser ajutato nella guerra contra Turchi, per le quali cose anche nel dar parte agli Ambasciadori di questo negozio, al Cesareo diede conto assai leggiero. Mà il Marchese vedendo poco stimati gl' uffizj suoi proprj, spedì per ricever ordine dall'Imperadore, che però non gli succesſe per l'opposizione fattagli dal Prainer, mal' affetto al nome Veneto.

Fece lo stesso uffizio pur come da sè, il Signor d' Alincourt Ambasciadore del Rè Cristianissimo, alle dimande del quale, il Papa non condescese, anzi rispose, ch egli dovrebbe esortar la Repubblica ad ubbidire, mà l' Ambasciadore diede avviso al suo Rè col Corriero suo ordinario così delle azioni succesſe, come dell' uffizio fatto da lui, e della risposta del Papa. Più efficacemente trattò col Pontefice il Conte di Verua Ambasciadore del Duca di Savoja per nome del suo Principe, esortando il Pontefice ad interpor dilazione, ed à trovar modo di comporre le differenze, al quale il Papa rispose, che altro non mancherebbe per far i Veneziani più ostinati, e che il Duca dovrebbe voltarsi à loro per fargli ubbidire; non s' astenne l' Ambasciadore di replicare, che la parola, ubbidire, era troppo pregnante per usar con un Principe, ma che il differire, sarebbe ben sempre giudicato da tutti ragionevole. Il Duca di Toscana, scrisse anche al Vescovo di Saona, pregandolo a far quest'uffizio à nome suo col Papa.

Furono visitati gli Ambasciadori della Repubblica, dopo la pubblicazione del monitorio, dagli Ambasciadori dell' Imperadore, di Francia, e di Toscana, i quali comunicarono loro le cose operate dal Papa, e la durezza trovata in lui.

Alcuni tenevano, che il Pontefice, secondo il costume degl' inesperti, subito promulgato il monitorio, esalato l' ardore dell' animo, si rivoltasse à considerare gl' inconvenienti, che la ragion mostrava dover succedere, e per ciò fosse mal contento, e desiderasse occasione di prorogare il termine, se fosse stato richiesto dalla Repubblica. Altri anche dicevano, che per la sola interposizione di questi Principi, ed Ambasciadori l' avrebbe fatto, quando avesse creduto, che la Repubblica l' avesse accettato, poiche sarebbe stato gran vantaggio a' fini suoi, quando per quella strada avesse aperta via à far ricever i suoi comandamenti; mà comunque la cosa si fosse, il Pontefice restò fermo à vedere l' esito del suo monitorio; la pubblicazione del quale risaputasi à Venezia in Senato, prima fù deliberato di ricorrere agli ajuti divini; comandando à tutte le Chiese, Monasterj, così di uomini, come di donne, & altri luoghi pii, che facessero orazione, conforme all' uso antico; e fù distribuita buona somma di danari per limosina à luoghi pii. Poi voltati alle cose del governo, si consultò, se conveniva lasciar gli Ambasciadori in Roma, ò pur richiamarli; consigliavano alcuni, che fossero richiamati, poiche non poteva la Repubblica ricevuta una tanta ingiuria, ritener quivi con dignità Ambasciadori; altri consideravano, che il levargli, era interrompere affatto ogni commerzio; furono approvate per buone le ragioni, e fù trovato temperamento di seguirle amendue, e fù risolto richiamare l' Ambasciadore straordinario solamente; mostrando così il debito risentimento, e lasciar l' ordinario per soprabbondare in uffizio di pietà, e riverenza verso la Sede Apostolica, e non venir à risoluzione di alienazione, se non necessitati

da estrema violenza. Fù anche deliberato di comunicar il tutto all'Ambasciasciador Inglese, al quale fino all'ora non fù data parte di cosa alcuna per li rispetti, che non consigliavano trattare cose controverse col Papa, & in conformità si scrisse à Gregorio Giustiniano Ambasciador della Repubblica presso à quel Rè che non desse conto alla Maestà sua. Enrico Wotton Ambasciador Inglese in Venezia si dolse graziosamente, che fosse comunicato tanto innanzi ad altri Ambasciadori, che a lui, ma quanto alle pretensioni del Pontefice, disse, che non sapeva intendere questa Teologia Romana ch'era contraria alla giustizia, & all' onestà.

Ora per provedere agl' incovenienti; che potesse causare il monitorio del Pontefice, fù dato ordine di comandare a tutti i Prelati Ecclesiastici di non far, nè lasciar pubblicar, nè affiger in luogo alcuno bolla, breve, ò altra scrittura, che fosse loro inviata. Di più, fù fatto editto, che sotto pena della disgrazia del Principe, chiunque avesse copia di certo breve, pubblicato in Roma contra la Repubblica, la dovesse presentare a Magistrati in Venezia, & a' Rettori, ne' luoghi soggetti; e fù l'ubbidienza così pronta, che ne furono portate tante copie, che parve maraviglia, come tante ne fossero state stampate: non ne fù attaccato alcuno per la diligenza, che fecero i popoli stessi, de quali in diversi luoghi furono scoperti, e presi quelli, che venivano per far tale effetto. Fù anche partecipato a tutti gli agenti de Principi, che si trovavano in Venezia, lo stato, e la cagione di quelle turbolenze, e fù scritto lo stesso a tutti i Residenti della Repubblica presso ad altri Principi. Fù medesimamente deliberato dal Senato di scriver a tutti i Rettori delle Città e de luoghi soggetti, e dar parte dell' ingiurie, che la Repubblica riceveva dal Pontefice, e delle ragioni, che aveva per sè validissime, con ordine che le lettere fossero comunicate à Consigli, e alle Comunità delle Città; il che essendo stato fatto si vide in ogni luogo un' effetto incredibile d'ubbidienza, & osservanza verso il suo Principe, e un applauso grande di difendere la pubblica libertà, per mantenimento della quale, furono offerti da tutti, ajuti di gente, di danari, e d'armi, secondo il potere di ciascun luogo, le quali offerte colla stessa prontezza, & allegrezza grande, furono eseguite a loro tempi.

In questo mentre andò al Duodo il comandamento di partire perloche egli si licenziò dal Pontefice adi 27: del mese, con dire; che non avendo potuto ottener da sua Santità, che fossero poste in considerazione le ottime ragioni rappresentate da lui (non restandogli altro che fare) era richiamato a Venezia, al che il Papa rispose con parola di cortesia verso di lui, & intorno alla causa disse, che le cose fatte da se erano procedure dall' obbligo della sua coscienza; che il caso era chiaro, e deciso, & il modo usato era cogli esempj de' suoi precessori e non umano, ma divino, essendo le armi adoprate da lui spirituali, l'uso delle quali era insieme col paterno amore, che portava alla Repubblica per auer l'ubbidienza, che tutti i Principi sono obbligati a rendergli.

In Venezia il Nunzio Appostolico dopo l'avviso della pubblicazione, si tratteneua tutto il giorno nella casa de Gesuiti, dov' erano Padri molto conspicui per le azioni loro passate in rivolgimenti, e negozj di Stato, a' quali era Prepósito il P. Bernardino Senese (che si trovò anche con simil carico in Parigi quando i Gesuiti furono scacciati da quella Città) & il P. Antonio Possevino molto nominato per le cose fatte da lui in Moscovia, e Pollonia, tanto ne' tempi, quando fù in persona in quelle regioni, quanto anche dopo, con maneggj, e trattati. Il P Gio: Barone Veneziano ancora, persona molto entrante, che nella Città dove abitava, non permetteva, che fosse fatta cosa alcuna notabile senza la sua presenza, & il P. Giovanni Gentes, persona versata nella professione, che si chiama de' casi di coscienza, espertissimo per dannare, e trovar, che riprendere in ogni azione fatta senza darne contezza à Padri,

dri; e per giustificare qualunque azione de' loro devoti; & altri Padri tutti buoni esecutori del loro quarto voto.

Il Nunzio dopo l' avviso dell' Interdetto non fù al Collegio se non sotto i 28 del mese, dove avendo prima mostrato gran dolore, e dispiacere per le cose occorse, soggiunse, che non si dovrebbe proceder col Papa con tanta ripugnanza; che il Papa s'era mosso da zelo, e che anche adesso, se si pregasse un poco per parte, ogni cosa si comporrebbe, e per ciò la Serenità sua proponesse qualche temperamento, ch' egli offeriva il suo mezo per portarlo, e metter in piedi il negozio, e favorirlo. Compì questo discorso il Nunzio con molte parole di pietà, per farlo più affettuoso, e persuasivo, per lo che gli occorse di nominare spesso la Maestà divina, della quale parlando, usava questo termine, ci è nostro Signore, il quale usando anche quando voleva significare il Papa, rendeva il suo ragionamento ambiguo, eccetto, che a' più prudenti i quali già in altri ragionamenti l' avevano osservato, & all'ora avvertivano, che nel pronunziare la parola, nostro Signore, se voleva intender il Papa si levava la berretta di capo, mà quando voleva intender Dio, teneva il capo copetto: A questo discorso misto di negozio, e di semplicità, fatto in forma di sermone, rispose il Doge, che à nessun uomo di sano intelletto poteva piacer di veder travagliata una Repubblica Cattolica, e pia, che nessun poteva approvar le azioni del Papa; si dolse, che non volesse ascoltar il Duodo, che gli avesse fatto affigger un monitorio sulla faccia, tenuto ingiusto da tutti senza alcun scrupolo, venendo ad una tanta risoluzione, senza saper prima come il Mondo si governasse, che non poteva far cosa più à proposito per metter la fede Apostolica sotto il sindicato di tutto il Mondo, & in pericolo manifesto; che se la Repubblica si apartasse dal Papa, sarebbe seguita con danno irreparabile de gli Ecclesiastici, mà la Repubblica non partirebbe dalla sua pietà, e si difenderebbe; che sua Signoria faceva bene, persuadendo la pace, mà la persuadesse al Papa, che la perturbava.

Ciò udito il Nunzio fece instanza, con poca maniera d' aver qualche risposta dal Senato, e si licenziò. Il Senato dopo otto giorni gli rispose nello stesso tenore, ch' era stato parlato dal Principe, il che udito da lui, principiò dalle stesse poco grate condoglienze usate l' altra volta; passò à mostrar dispiacere, che non si fosse trovato temperamento, conchiudendo, che il Senato dovesse esser avvertito che per sostentar una legge particolare, non si tirasse adosso qualche rovina universale. Alla quale il Doge rispose; che la prudenza doveva esser raccordata al Papa ch' era precipitato, e che sarebbe bene, se gli mettessero in considerazione i pericoli imminenti, e se gli mostrasse la necessità di schifarli, ritirandosi dalle ingiurie; che questi consigli che gli dava, erano da vecchio, e lungamente versato ne governi.

Al Pontefice (avendo inteso l'editto fatto contra il suo monitorio, e la deliberazione de' sudditi prontissimi à servir il loro Principe, e difender le sue ragioni, e però non potendo sperare l' osservazione del suo Interdetto) non parve, che il suo Nunzio potesse restar più in Venezia con dignità, per lo che scrisse, che dovesse partire, & egli adì sei Maggio mandò il Vescovo di Saona à licenziare l' Ambasciador Nani ordinario, commettendogli espressamente che non lasciasse in Roma alcuno de' suoi. Desiderava il Pontefice vederlo innanzi la partenza, e per ciò avendo mandato l' Ambasciador à chiedere udienza pel giorno seguente, vi acconsentì prontamente, mà poi, ò perche da altri fosse così persuaso, ò per proprio motivo, dubitando che non gli facesse qualche protesto, mandò la mattina pel Maestro delle cerimonie à dirgli, che non voleva riceverlo in qualità di Ambasciadore, però che andasse come privato, che l' averebbe ricevuto, e veduto volontieri. Rispose il Nani, che non sapeva come separar da sè il titolo d' Ambasciadore, ne meno poteva far-

farlo ſenza la ſaputa del Principe la cui perſona rappreſentava, per lo che quando alla Santità ſua non piaceva vederlo come Ambaſciadore, egli ſarebbe partito. Riferì il meſſo la riſpoſta al Pontefice il quale lo rimandò con riſoluzione, che come Ambaſciadore non voleva riceverlo: e già erano congregati molti Prelati, ed altre perſone per accompagnarlo all' udienza; alcuni de' quali inteſa la riſoluzione del Papa, e la deliberazione dell' Ambaſciadore di partir all ora dimandarono al Maeſtro delle cerimonie ſuddetto, ſe potevano accompagnarlo, al che avendo egli riſpoſto, però come da sè, che non era conveniente, ſucceſſe, che tutte le carrozze loro ſeguirono l' Ambaſciadore, mà pochi de' Prelati l' accompagnarono in perſona, auendo altri riſpetto di farlo. Il Conte Gio: Franceſco Gambara ſe ben fatto di poco tempo Prelato, e perciò di ſperanze tanto più grandi, quanto più freſche, il quale avendo adoperato il Pontefice per interceſſore preſſo alla Repubblica della liberazione del Conte Annibale ſuo fratello dal bando, non aveva potuto ottener la grazia con qualche ſdegno anche del Pontefice, non volle reſtar di accompagnarlo in perſona, dicendo che neſſun riſpetto era baſtante, di farlo ceſſar dal ſuo debito; azione, e parole da far arroſſire quelli, che più ſtrettamente obbligati, furono così pronti à mancare. Partì l' Ambaſciadore onorevolmente accompagnato, concioſia coſa che immediate paſsò per Roma la fama della ſua partenza; onde concorſero tutti quelli della nazione, & anche i baroni, e gentil'uomini Romani affezionati alla Repubblica, mà il Pontefice un giorno dopo gli ſpedì dietro un Colonnello, acciò l' accompagnaſſe per tutto lo Stato Eccleſiaſtico, il quale lo raggiunſe à Foligno, e gli offerì la ſua compagnia. Ricevette nondimeno il Colonnello per poco ſpazio di viaggio, poi ringraziata pel rimanente ſua Santità lo licenziò, e ſe ne ritornò ben veduto in tutti i luoghi dello Stato Eccleſiaſtico per dove paſsò.

Furono chiamati da' Capi del Conſiglio de X. i ſuperiori de' Monaſterj, ed altre Chieſe di Venezia, e ſignificata loro la mente del Principe, eſſere, che ſi continuaſſe ne' divini uffizj, e che niuno partiſſe dallo Stato ſenza licenza, ſù promeſſa la protezione à quelli, che reſtaſſero, e dichiarato, che quelli, che voleſſero partire non poteſſero portar via roba delle Chieſe, nè altro di valore; ſù anche comandato loro, che ſe loro foſſe inviato, in qualſivoglia modo alcun breve da Roma, ò ordine da' loro ſuperiori ſenza leggerlo, lo preſentaſſero a' Magiſtrati, e ſù dato ordine a' Rettori di tutte le Città, e luoghi del Dominio, che faceſſero lo ſteſſo in tutte le terre della loro giuriſdizione. Poi ſi conſigliò ſe ſi doveva far riſpoſta alcuna al monitorio, e non mancava chi proponeva che ſi veniſſe al rimedio dell' appellazione, uſato ſempre da tutti i Principi, e Repubbliche, maſſime da trecento anni in quà contra i tentativi de' Pontefici, e dal Senato in diverſe tali occaſioni, ed occorrenze, eziandio dopo, che i Papi Pio II. Siſto IV. Giulio II. per loro brevi particolari, ed altri per la bolla *in Cœna Domini*, hanno tentato di dannare ſimili appellazioni: prevalſe nondimeno il conſiglio il quale proponeva, che l' appellazione ſi faceva dell'ingiuſtizia, la quale teneſſe qualche coperta, ò apparenza di giuſtizia; coſa che non aveva luogo in queſto monitorio, dove le nullità erano molte, e tanto notorie, laonde fù deliberato con ſomma concordia di ſcrivere a' Prelati dello Stato quello, che il Principe ſentiſſe del monitorio pubblicato, e perche cauſa aveſſe penſato di non uſare altro rimedio, come nelle lettere de' ſei Maggio, le quali furono ſtampate per eſſer affiſſe ne' luoghi pubblici, e contenevano in ſoſtanza; Ch' era venuta à ſua notizia la publicazione fatta in Roma adi 17. Aprile d' un certo breve fulminato contra eſſo Principe, Senato, e Dominio, del tenore come in quello. Per lo che, dovendo tener cura della quiete pubblica, e dell' autorità di ſupremo Principe, proteſtava innan-

zi

zi Dio; e tutto il Mondo di non auer tralaſciato modo alcuno poſſibile per render il Pontefice capace delle chiariſſime, e validiſſime ragioni della Repubblica; ma avendo trovato l'orecchie ſue chiuſe e veduto quel breve pubblicato contra ogni ragione, & equità, contra la dottrina della ſcrittura de' Padri, e de' Canoni, in pregiudizio dell'autorità ſecolare data da Dio, della libertà dello Stato, e con perturbazione della quiete de' ſudditi, e con ſcandalo univerſale, non dubitava di dover auer quel breve non ſolo per ingiuſto, & indebito, ma ancora per nullo, proceduto *de facto*, e con modo illegitimo, che non aveva riputato dover uſar quei rimedj, che in altre occaſioni la Repubblica, & altri ſupremi Principi hanno adoprato co' Pontefici, che trapaſſarono la podeſtà data loro da Dio, confidando, ch' eſſi Prelati ſieno per tener lo ſteſſo, e per coſtinuare nel culto divino, avendo la Repubblica deliberato di perſeverare nella ſanta fede, e nell'oſſervanza verſo la Chieſa Romana, uſata dalla Repubblica ſino dall' origine della Città. Occorſe coſa notabile, che il giorno ottovo del meſe, nello ſteſſo tempo, quando il Nunzio andò per dimandar licenza al Principe di partire, foſſe anche affiſſa per la Città, la copia delle lettere ſuddette, ond'eſſo nel ritorno alla propria abitazione la vide ſopra la Chieſa di San Franceſco, vicina al ſuo Palazzo. I Cappuccini, e i Teatini ſino all'ora non penſarono a partire, overo non ſcoprirono il penſier loro; anzi il Provinciale ed altri Padri de' Cappuccini; quali governano una loro Provincia poſta in queſto Stato, quando s'inteſe la pubblicazione del monitorio in Roma avevano trà loro preſo conſiglio, e deliberato, che non trattandoſi trà il Pontefice, e la Repubblica coſe di fede, eſſi non erano obbligati a ſeguire i penſieri del Papa; e mandarono lettere di queſto tenore a tutti i loro Monaſterj poſti nello Stato; poi eſſendo venuto un mandato da loro ſuperiori, eſpreſſo per far loro intendere, eſſer mente loro, che omninamente partiſſero, fecero uffizio, che foſſe loro proibito il partire, ſotto pena della vita, e che il precetto foſſe generale a tutti, acciò aueſſe maggior apparenza; il che ottenuto, ſparſero voce d'eſſer pronti, e deſideroſi di partire, ma ch'erano ſcuſati il precetto fatto loro dal Principe ſotto pena della vita; finalmente ſi mutarono totalmente per la cauſa, che ſi dirà.

I Geſuiti immediate, ch' ebbero avviſo del monitorio pubblicato in Roma, ſpedirono alla volta del Pontefice il Padre Achille Gagliardo Padovano, per ſignificare a ſua Santità, l'opere, che aurebbono potuto fare a ſuo beneſizio, quando foſſero reſtati nello Stato: perloche ſtando in aſpettazione della riſpoſta da Roma, quando lor fù intimata la mente del Senato, avevano parlato in apparenza, come gli altri, nondimeno, ò perche foſſero dubbj della mente del Pontefice, ò per altra cauſa, valutiſi della loro ſolita equivocazione, diſsero, che aurebbono continuati i divini uffizj, le predicazioni, e confeſſioni ſecondo il loro conſueto: ma il Pontefice inteſe le propoſte de Geſuiti; conſiderando, che maggior danno alle coſe ſue aurebbono fatto, col non ſervare l'Interdetto in pubblico, che bene cogli uffizj in privato. riſolſe, che voleva, che ſervaſsero l Interdetto, e mandò loro il comandamento per lo ſteſso Corriere, che portò al Nunzio l'ordine di partire: perloche inteſa la mente del Papa, avevano preſa riſoluzione di partire, differendo però quanto potevano: fecero nondimeno vſcir fama, che avevano deliberato di reſtare, aſtenendoſi dal dire la Meſsa in pubblico ſolamente. ſeguitando però i divini uffizj ſecondo il ſoro ſolito. Pareva loro eſser con molta diminuzione della propria riputazione, che quando partiſsero eſſi, i Cappuccini reſtaſsero, e per farli partire, oltra l'aver vſate molte arti, così per mezzo del Nunzio, come di qualche altro miniſtro di Principe, che per due giorni continui andò ogni dì al loro Monaſtero; finalmente li vinſero con dir loro, che tutto 'l mondo mirava ne' Capuccini, e che la loro riſoluzione,

sarebbe stata una sentenza diffinitiva, se il monitorio del Papa fosse valido, ò nò, perloche, dovendo esser abbracciata da tutto il Mondo l'opinione seguita da loro, avevano grande occasione di meritare appresso la sede Appostolica; dalla qual'arte restarono così gonfiati, e persuasi, che andarono al Principe, per dichiararsi di non poter restare; e Frà Teodoro Bergamasco, compagno del Provinciale venne à tanto, ch'ebbe ardir di dire, esser diversa la condizione loro da quella degli altri religiosi, a' quali importava poco, quello, che facessero; ma i Cappuccini dovevano esser la regola, e norma di tutti, restando in loro fissi gli occhi di ciascuno, per dover prendere esempio di stimare, ò far poco conto delle censure del Pontefice. Ma approssimandosi il termine di ventiquattro giorni prefisso nel monitorio, furono chiamati i Gesuiti il dì 9. Maggio, per aver da loro certa risoluzione; i quali allora dichiararono l'Equivocazione loro, con negare, di poter dir la Messa; il che non era contrario alla loro prima promessa; imperocche la Messa per la sua eccellenza non è compresa sotto questo nome d'uffizj divini: Bellissima certo era l'invenzione, offerirsi di dire gli uffizj divini, & escludere poi da quel numero la Messa per la sua eccellenza, e gli altri tutti, per non esser soliti di celebrarli, e per tal via prometter tutto, e non attener niente alla Repubblica, e restare nello Stato, & insieme servare l'interdetto secondo la mente del Papa. La cosa fù messa lo stesso giorno in consultazione, e fù deliberato in Senato, che fosse mandato il Vicario Patriarcale à ricever in consegna la roba della Chiesa, & a' Gesuiti fosse comandato, che immediate partissero. E fù scritto alli Rettori della Città, che gli facessero partire da' luoghi della loro giurisdizione nella maniera stessa. I Gesuiti à Venezia intesa la deliberazione, chiamarono tumultuariamente alla Chiesa le loro devote, dalle quali ottennero somma di danari assai grande, e fecero uffizio co' Capuccini, che partendo uscissero processionalmente col Cristo innanzi, per concitare la plebe, se fosse stato possibile: poi venuta la sera dimandarono Ministri pubblici a' Magistrati per loro sicurezza, i quali anche furono mandati, nè contentandosi di questo, mandarono à ricercar l'Ambasciador di Francia, che li facesse assistere per guardia da' suoi servidori, il che non fù giudicato conveniente da quel Signore, essendovi la guardia pubblica: Partirono la sera alle due ore di notte, ciascuno con un Cristo partiva: con loro concorse moltitudine di popolo, quanto capiva il luogo fuori della Chiesa, così in terra, come in acqua, à questo spettacolo; e quando il Preposito, che ultimo entrò in barca, dimandò la benedizione al Vicario Patriarcale, ch'era andato per ricever il luogo, si levò una voce in tutto il popolo, che in lingua Veneziana gridò, dicendo; Andè in malora. Avevano occultato per la Città vasi, & ornamenti preziosi della Chiesa, la miglior suppellettile di casa, & assai libri, e lasciarono la casa quasi vuota, e nuda; vi restarono anche per tutto il giorno seguente reliquie di fuoco in due luoghi, dove avevano abbruciata indicibile quantità di scritture. Lasciarono ancora alcuni crogiuoli da fonder metalli in buon numero; del che essendo uscita fama per tutta la Città, che dava scandalo anche à que' pochi devoti loro, che restavano: il Padre Possevino scrisse, e la lettera fù veduta pubblicamente, che non erano per fonder ori, nè argenti, com'erano calunniati, ma per governar le berrette. Nella casa non restò cosa di momento, salvo, che la libreria donata loro per legato dal già Arcivescovo Luigi Molino, Vescovo di Treviso, ne suoi armarj, & una cassa di libri proibiti à parte. Ma in Padova restarono molte copie, e una scrittura continente diciotto regole con questo titolo, *Regulæ aliquot servandæ, ut cum Orthodoxa Ecclesia verè sentiamus*: nella decimasettima delle quali si comanda a' Predicatori il guardarsi dal troppo inculcare la grazia di Dio, e nella terza si ordina di creder alla Chiesa Ge-

Gerarchica; s'ella dirà esser nero quello, che à gli occhi par bianco. Innanzi, che partissero, lasciarono a' loro penitenti *instruzione* come dovessero governarsi nell' osservanza dell' interdetto.

Si restò con qualche speranza, che partiti i Gesuiti, non dovesse esser fatto altro moto da alcuno de' Religiosi, ma sentendosi, che i Cappuccini, e i Teatini andavano dicendo, che non avrebbono potuto restar, e non osservar l'interdetto; non mancavano alcuni, che riputando questo procedere da infermità di coscienza erronea, li compativano, e desideravano, che fossero tollerati; altri più prudenti conoscendo benissimo, che ciò non proveniva se non dell'ambizione di parer migliori degl' altri, e del disegno d'acquistar favori presso il Pontefice detestavano la loro ipocrisìa; ma il Senato riputando non convenire alla giustizia, e ragione, che teneva nella causa, nè al servizio di Dio, e tranquillità della Religione, la quale in tempi tanto calamitosi, poteva per una tal novità patir gran detrimento, se nel suo Dominio vi fosse Ecclesiastico, che servasse l' Interdetto, l' ultimo giorno del termine, diede ordine, che partissero tutti quelli, che non erano disposti di proseguir ne' divini uffizj. Partirono da Venezia i Cappuccini, i Teatini, e i Riformati di San Francesco, ch' essi ancora si mostravano renitenti all'ubbidienza, e furono posti altri Religiosi al governo di quelle Chiese: Ma i Cappuccini de' Territorj, Bresciano, e Bergamasco, (dove non erano Gesuiti, che potessero sedurli) non furono concordi; restarono & attesero a' servigj divini, senza far novità; perloche anche furono acerbamente perseguitati da' loro superiori Romani, con scomuniche, & altre pene spirituali, se bene senza effetto, quanto alle temporali, per la protezione, che tenne il Principe di loro, e quanto alle spirituali, per la difesa, che fecero in scrittura con buoni fondamenti, (essendo uomini di lettere, e di prudenza,) che non si erano mossi à prender risoluzione, se non con sicurezza di coscienza. Volevano i Cappuccini di Venezia, secondo l'instruzione de' Gesuiti, partire con solennità, per eccitare qualche tumulto; ma non essendo loro permesso, quella mattina celebrarono una Messa sola, e consumarono tutto il Santissimo Sacramento dell' Eucaristia, che si conservava in Chiesa, e conchiusero la Messa, senza dar benedizione al popolo. Lasciarono essi ancora a' loro devoti, varie *instruzioni* per osservar l'interdetto, come anche fecero i Teatini; ma in tanta fretta, non avendo potuto consultare insieme, non furono, nè questi co' Gesuiti, nè meno, tutti i Gesuiti concordi; perloche anche i loro aderenti procedevano diversamente; altri, avendo opinione, che fossero nulli tutti i Sacramenti amministrati da' Sacerdoti, che restarono; e perciò non fosse lecito adorar l' Eucaristia come prima: altri, che l'udir Messa, fosse solo peccato veniale: altri, che fosse peccato gravissimo, quantunque si celebrasse il vero Sacramento. Di queste instruzioni, e delle varie maniere d'osservarle, se ne sono anche vedute scritture fatte da' loro aderenti.

I Gesuiti partiti, si ritirarono in Ferrara, Bologna, e Mantova, luoghi propinqui, e dove potessero ricever le consultazioni de' loro, e far le risposte prestamente, & adoprarsi per concitare più facilmente con messi, ò lettere frequenti qualche sedizione: gli altri Religiosi partiti, si ritirarono, essi ancora à Milano, Mantova, Ferrara, e Bologna, dove restando, erano molto mal veduti dagl' altri de' medesimi ordini, come quelli, che fossero andati à levar loro la parte delle loro comodità, e i capi de' Monasterj, si dolevano, che le bocche erano duplicate, e che il Papa non aveva mandato altro, che indulgenze; e dicevano apertamente, che se altro sussidio non fosse loro venuto da Roma, non avrebbono potuto continuar' à far le spese, e vestir tanta gente. Certo è, che i Cappuccini (quali al numero di 800. partirono dallo Stato) non poterono trovar comodo ricapito tutti, e molti ne morirono dal disagio.

Ma in Venezia fù per ordine del Se-

nato comunicato à tutti gli Ambaſciadori, e Reſidenti de' Principi, e ſcritto a' Miniſtri della Repubblica in tutte le Corti, dando conto di tutte le coſe ſuccedute, e che il Nunzio era partito, e l'Ambaſciador Nani era ſtato licenziato, che la Repubblica aveva per nulle tutte le coſe fatte dal Papa, ch'era riſoluta di viver Cattolica, e difenderſi.

Si teneva in Roma per fermo, che il monitorio doveſſe far trè notabili effetti. Il primo, che i Religioſi partiſſero dal Dominio, e perciò l'interdetto reſtaſſe almeno per neceſſità oſſervato. Il ſecondo, che le Città, e i popoli ſoggetti, vedendoſi privi de' divini Uffizj, e degli eſercizj della Religione, ſollevatiſi andaſſero al Principe, e ricercaſſero, che al Pontefice foſſe data ſodisfazione. Il terzo, che per queſte coſe, la Nobiltà ſi metteſſe in confuſione, meſtizia, e ſpavento, e naſceſſe qualche diviſione frà eſſa: perloche laſciarono paſſare non ſolo i ventiquattro giorni del termine, e gli altri trè aſſegnati nel monitorio; ma molti altri ancora, ne' quali i Geſuiti (ſe bene aſſenti) s'adoprarono con tutte l'arti. Ma vedendoſi in Roma, che le cenſure, e gl' uffizj de' Geſuiti non facevano quegli effetti di ſollevazione ne' popoli, che ſi erano propoſti, imperocche oltre i Geſuiti ſcacciati, i Capuccini, e i Teatini licenziati, neſſun' altro Ordine partì; i divini Uffizj erano celebrati ſecondo il conſueto; anzi bene ſpeſſo, con qualche ſolennità di più, & il popolo interveniva alle Chieſe, con maggior concorſo, vedendoſi anche frequentare gli Uffizj, quelli, che per altri tempi non erano troppo ſolleciti. Ed il Senato era unitiſſimo nelle deliberazioni, e la Città, e'l popolo ſi conſervarono quietiſſimi nell' ubbidienza, anzi che le Città, le quali non avevano fino à quell'ora mandati Ambaſciadori per la congratulazione al nuovo Doge, ſeguirono di farlo, ſenza alcun riſpetto in riſguardo al monitorio già uſcito, non reſtando di dichiararſi apertamente, che nelle coſe temporali, riconoſcevano di non dover ubbidire à qualſivoglia altra perſona. Una tanta tranquillità non ſolo nacque dal volontario oſſequio & ubbidienza de' popoli; ma ancora dalla providenza del Senato, e diligenza de' Magiſtrati, che invigilarono à tutti gli accidenti, e fù maneggiato così gran negozio con tanta prudenza e deſtrezza, che ſi conduſſe, ſenza che foſſe data morte ad alcuno, ammirando ognuno come così gran governo foſſe tenuto in piedi, ſenza cavar ſangue. Anzi, che i comandamenti fatti agl'Eccleſiaſtici ſotto pena della vita, furono dati ad inſtanza, e richieſta di quelli, che diſpoſti volontariamente ad eſeguirli, deſideravano quel pretеſto per iſcuſarſi.

La Corte Romana biaſimava l'azione del Pontefice, e quelli che meno parlavano à ſuo diſfavore, dicevano, che ſe ben aveſſe ragione nel merito della cauſa; nel modo però ſervato, era neceſſario notarlo di troppa celerità, e di troppa confidanza: pel contrario, lodavano la prudenza de' Veneziani, che aveſſero ſaputo ricever un' incontro tale, e ritener le coſe loro in quiete, e tranquillità. A queſto s'aggiunſe l'arrivo à Roma del Padre Antonio Bariſone andatovi in poſta per portar al Pontefice colla viva voce, quello che veniva detto à Ferrara, (donde egli partiva,) e negl'altri luoghi, che confinano collo Stato Veneziano, delle ragioni della Repubblica con approbazione, e per eccitarlo à conſervare la dignità Pontificia. Perloche il Papa in Conſiſtoro, fece gran cerimonie, che l'interdetto non foſſe oſſervato dagli Eccleſiaſtici; conchiudendo, ch'era neceſſario trovarvi qualche ripiego, e ricercò i Cardinali, che ognuno con ſollecitudine penſaſſe à qualche rimedio, e lo riportaſſero alla Santità ſua à parte. Non credevano ancora i Cardinali, che così gli Eccleſiaſtici, come il popolo per la maggior parte foſſero perſuaſi della nullità delle cenſure, più toſto penſavano, che vi foſſe diſpoſizione in loro di oſſervarle; ma che aſpettaſſero qualche occaſione per metterlo ad effetto, onde giudicarono bene il preſtargliela, con mover i Religioſi à far

qual-

qualche novità, ò attenendosi da' divini uffizj, ò partendo dallo Stato, perloche dai Cardinali Protettori de' Regolari, e dai superiori loro, ch' erano in Corte; & in altri luoghi d' Italia furono fatti uffizj verso i loro Religiosi con minacce di censure, pene, & altri mali corporali, e spirituali; e con promesse di grazie, onori, e dignità, non solo a' capi, ma anche ad ogn' altro particolare, acciò servassero l' interdetto, ovaro partissero.

Mà trattavano diversamente co' Monaci, & altri Regolari ricchi & altramente con poveri mendicanti: à questi, si diceva, che non potendo restare, & osservare l' interdetto, onninamente abbandonassero i luoghi, e partissero, e ch' era intenzione di nostro Signore (così chiamando il Papa) che quando altrimenti non potessero partire, più tosto sopportassero il martirio. Ai ricchi dicevano, che il Papa voleva, che l' interdetto si osservasse, mà non voleva però, che per questo i Monasterj s' abbandonassero. Mandarono anche Commessarj per alcuni de' Regolari Frati della stessa regola, quelli, che infimi nelle loro Congregazioni, per acquistar merito, s' erano offerti di andare a' pericoli, mà niuno ebbe ardire di entrar nel Dominio, ne per le minacce, ò promesse furono sovvertiti, se non alcuni pochi timidi, ò ambiziosi, che erano partiti, sperando gran premj. Spinsero anche alcuni Santoni, ò Romiti acciò ch' andassero facendo co' popoli uffizj sinistri per sollevarli: ma ai confini essendo trovati con scritture & instruzioni addosso, furono rimandati in effecuzione d' un comandamento fatto dal Senato sotto li 24. Maggio a tutti i Rettori, d' invigilare che Frati, ò Preti di fuori non entrassero con scritture, acciò non metessero qualche sedizione. Queste furono le cose trattate con arme spirituali, ed artificj coperti di pretesto di Religione e pietà, le quali tutti restarono senza effetto nello Stato della Repubblica

Ma alle Corti de' Principi, la cosa non fù ricevuta per tutto allo stesso modo.

In Pollonia ritrovandosi Luigi Foscarini Ambasciadore della Repubblica andato espressamente per congratularsi con quel Rè delle sue nozze, il Nunzio del Pontefice in quel Regno, e i Gesuiti operarono quanto fù possibile, per fargli ricever qualche affronto.

Il Nunzio prima ricercò il Rè che il monitorio fosse pubblicato, di che ebbe assoluta ripulsa, onde rivoltosi a' Religiosi, diede ordine a tutti, che non ammettessero nella Chiesa, l' Ambasciadore, ò alcuno de' suoi: perloche anche due gentiluomini andati a Messa nella Chiesa de' Francescani, furono mandati fuori, di che essendosi doluto il Foscarini col Marescial di Corte, egli & il Cardinal di Cracovia, chiamati i Frati, comandarono loro, che il giorno seguente cantassero una solenne Messa, alla quale invitassero l' Ambasciadore, dimandandogli prima perdono della ripulsa data a' suoi gentiluomini. La Messa fù cantata con gran concorso di popolo, e disgusto del Nunzio, & il Rè approvò le cose fatte da' suoi, e per decreto del Senato fece un Editto, che non si facessero atto alcuno, che potesse apportar dispiacere ala Repubblica; e scrisse al Papa, lamentandosi del tentativo del Nunzio, aggiungendo che sua Santità aveva gran causa di tener conto della Repubblica a favor' della quale, sentiva tutto il Regno, & egli stesso, concorrendovi anche i rispetti suoi, e del medesimo regno, essendosi poco fà venuto alle mani per simil causa, passandosi anche a dire, che per cause leggieri, e dove non si trattava di fede, non erano da farsi così gran moti, esortando sua Santità, a sopire questi romori, replicando il dispiacer' suo, e di tutto il Senato pel tentativo del Nunzio; tanto più, per esser' cosa nuova in quel Regno, che si pubblicassero censure contra qualsivoglia Principe, allegando, che ciò non si poteva fare, quando furono fatti i monitorj contra il Rè di Francia Enrico III. e poscia, nella causa di Ferrara contra il Duca Cesare d' este, perloche non era men di dovere, che ciò fosse fatto contra la Repubblica Veneta, la cui causa

era

era comune col ſuo Regno: Partecipò tutto queſto il Rè coll'Ambaſciadore, anzi gli diede copia delle leggi del Regno ſimili alle Venete.

Alla Corte dell'Imperadore, per le difficoltà ordinarie d' aver udienze, da quella Maeſtà l'Ambaſciadore partecipò con tutti i Miniſtri Imperiali, i quali moſtrarono di ſentir per la Repubblica, allegando, che in tutti gli Stati di Germania ſono ſimili coſtituzioni, e moſtrando diſpiacere delle coſe fatte dal Papa, comequelle, che deſſero buona occaſione a Proteſtanti, di fortificare le loro ragioni, di tener i benefizj Eccleſiaſtici: ſolo il gran Cancellier, & il Marſcial Prainer ſentivano in favor del Papa. Ebbe poi anche Franceſco Soranzo Cavalier Ambaſciador udienza dall'Imperadore il quale ringraziatolo della comunicazioue, ſi maravigliò, che il Nunzio mai non gliene aveſſe data parte, & eſortò a trovar qualche temperamento di compoſizione. Mà venuto il giorno del *Corpus Domini*, nel quale è ſolito farſi una ſolenniſſima proceſſione a' Geſuiti, inſieme con tutti i Miniſtri de Principi, fecero i Padri uffizio coll' Ambaſciadore, che reſtaſſe d' *interuenirvi*, il quale avendoli ripreſi aſpramente, riſſolſe d' andarvi per ogni modo, come fece, fingendoſi il Nuncio indiſpoſto per non ritrovarſi preſente. mà dovendoſi ne' giorni ſeguenti farne due altre, conſiderò il Nunzio quanto foſſe per riuſcir di ſuo pregiudizio ſe foſſero fatte ſimili alla prima, e mandò l' Ambaſciador di Toſcana a far uffizio col Veneziano, che ſi contentaſſe di non intervenirvi, minacciandolo che aurebbe fatto ſerrar la Chieſa, proibita la proceſſione, comandato, ch' egli non foſſe mai ammeſſo in Chieſa, fattolo pubblicar per iſcomunicato, e che avvertiſſe bene allo ſcandalo, che ſarebbe nato, perche tutti i Proteſtanti ſi ſarebbono uniti con lui, & i Cattolici ſeparati. Si rimiſe l'Ambaſciador a quello che l'Imperadore aurebbe ordinato, ma non volendo la M. S ingeritſi in coſe di Chieſa l'Ambaſciador riſolſe di metterſi in purga, temendo di non ricever' qualche affronto per opera de' Geſuiti, e del Nuncio Appoſtolico, ajutato dal Prainer mal affetto al nome Venetiano, à quali niun'altro Miniſtro ſi opponeva per la ſperanza d'aver cento milla ſcudi dal Papa per ajuto della guerra contra Turchi, ma dopo (avendo il Pontefice ricuſato di ſomminiſtrar l'ajuto, perloche convenne anche far la pace co' ſollevati in Ungheria, concedendo le loro coſe occupate, e l'eſercizio della loro religione, & eſſendo morto il Prainer, e mortificato il calore del Nunzio, poiche ebbe vedutogli Nunzj di Francia, e Spagna fatti Cardinali, e non eſſer tenuto conto alcuno di lui) le coſe ſi mutarono, e l' Ambaſciador fù ammeſſo per tutto; e non v'hà dubbio, che s' egli foſſe ſtato coſtante anchenel principio aurebbe ſuperata ogni difficoltà, perche un meſe dopo, dolendoſi l' Ambaſciadore coll' Imperadore per nome della Repubblica, e rappreſentandogli, che l' ingiuria fatta a lei, era ſtata anche con pregiudizio di S. M. che il Papa comandaſſealla ſua Corte, & a' Miniſtri d'altri Principi, che ſono per ſervirla: l'Imperadore ſcuſò le coſe paſſate, dicendo eſſer ſtate fatte ſenza ſua ſaputa, il che è molto veriſimile; perche l' Ambaſciador Ceſareo in Venetia intervenne col Principe a tutte le Cappelle, ſiccome fece anche l'Ambaſciador del Criſtianiſſimo.

In Spagna al primo avviſo che andò delle pretenſioni del Pontifice, e della riſpoſta della Repubblica, conobbero che ſi trattava l'intereſſe di tutti i Principi, e lodarono la coſtanza del Senato, ſe bene il Marcheſe di Vigliega Ambaſciador in Roma, ſi moſtrava inclinato al Pontefice per ottenere con queſta via il Cardinalato per D. Gabriel Paceco ſuo fratello, e ſcriveva anche in Spagna a favor del Papa: dove, non credendo mai, che per tal cauſa ſi doveſſe venir all'armi, & eſſendo quaſi certi, che la Repubblica ſoſtenterebbe la cauſa ſua, anzi la comune; vedendo appreſſo, che poteva eſſer con qualche loro utilità, ſe le diſſenſioni continuaſſero trà 'l Pontefi-

ce,

ce, e la Repubblica, dalle quali, non poteva riuſcire altro, che guadagno per loro, poiche la diffidenza trà due Principi Italiani, i maggiori, rendeva più ſtabili le coſe loro: e vincendo la Repubblica col Pontefice, ancora eſſi accreſcevano la giuriſdizione temporale, e quando pure (il che non credevano) le coſe foſſero ridotte a termini di rottura, ſarebbe ſtato in loro podeſtà impedir la guerra, ſe così aveſſe portato la loro utilità, ò valerſene a loro profitto, laſciarono correr la coſa ſenza ordinar altro al Marcheſe, il quale per queſto potè continuare, fomentando i penſieri del Pontefice a che la ſua inclinatione, ed utilità lo ſpingeva; paſſando ancora a promettergli ajuti d'arme quando foſſe ſtato biſogno con parole generali però, e che non obbligavano preciſamente: mà arrivato avviſo dell' Interdetto pronunziato, il Rè vidde la cauſa eſſer paſſata più innanzi di quello, ch' egli avrebbe voluto; e ſi dolſe di non eſſerſi intromeſſo prima. Il Nunzio faceva inſtanza, che l' Ambaſciador Veneto foſſe dichiarato ſcomunicato ne' pulpiti, e diſſe, che ſe l' Ambaſciadore foſſe comparſo alla Cappella Reggia, egli avrebbe comandato ai Capellani del Rè, di fermarſi dagl' uffizj divini, e ſe non foſſe ſtato ubbidito, ſarebbe partito. In quella Corte erano fatti uffizj molto ſiniſtri, maſſime dai Genoveſi, i quali erano moſſi d' invidia, perche avendo la ſua Repubblica ceduto, quella di Venezia conſervaſſe la ſua libertà, e rivolgevano le coſe, commendando Genova di divozione, & ubbidienza, & aſcrivendo a pertinacia, e poca Religione, quello che giuſtamente veniva fatto a Venezia, per conſervatione della propria libertà. Mà ſopra tutti quelli, che ſi moſtravano nemici aperti della Republica, teneva il primo luogo il Veſcovo di Monte Pulciano Ambaſciador di Toſcana, il quale non ſolo s' aſtenne dalla converſazione dell' Ambaſciador Veneto, mà ancora procurava tutte le occaſioni per detrarre alle azioni della Repubblica, come anche Aſdrubale Mont' acuto Reſidente di quell' Altezza in Venetia, non reſtava in tutte le occaſioni di fare. Per queſte coſe, ſi fece in Madrid in caſa e alla preſenza del Cardinale di Toledo, una Congregatione di 12. Teologi, e ſi poſe in deliberazione, ſe ſi doveſſe ammettere l' Ambaſciador ai divini uffizj, facendo non ſolo il Nunzio, mà i Geſuiti ancora, molta inſtanza per l' eſcluſione, la qual Congregazione al fine, (non ſentendo contra la Repubblica alcuno, trà quel numero delli 12. ſe non i ſoli Geſuiti) conchiuſe di non eſcluderlo. Et il Rè per non dichiararſi d' ammetterlo, ò eſcluderlo dalla ſua cappella, reſtò molti giorni ſenza farla, & arrivata in quella Corte la nuova, che l' Ambaſciadore Soranzo in Praga foſſe ſtato eſcluſo dalla proceſſione, non commendarono il ſeguìto alla Corte Ceſarea in quel particolare, & al Nunzio che nelle ſue inſtanze, le propoſe per eſempio, riſpoſero, che quel Regno non ſi governava con eſempi d' altri.

L' Ambaſciadore del Rè in Venezia, non è ſolito d' intervenir mai nelle cerimonie Eccleſiaſtiche col Principe per cauſa della precedenza trà lui, e quel di Francia, perloche non ebbe occaſione in queſto di moſtrare la mente del ſuo Rè, mà in tutte le altre coſe ſi portò nella maniera ſteſſa, che prima, comparendo, e trattando ſecondo i modi ſoliti ſenza che ſi vedeſſe differenza. E ſe bene in queſte, & altre coſe fù moſtrato dal Rè di Spagna, e da ſuoi Miniſtri gran riſpetto alla Repubblica, ſi videro nondimeno in neceſſità di far qualche dichiarazione pel Papa, e principalmente perche la Santità ſua con lettere ſpeziali, non ſolo diritte al Rè, mà anche al Duca di Lerma s' era raccomandata, perloche riſpoſero al Pontefice conforme al deſiderio ſuo, come ſi dirà.

In Francia quando adì 31. di Gennajo fù dato conto al Rè dal Friuli Ambaſciadore, quella Maeſtà ſi moſtrò deſideroſiſſima, che ſi trovaſſe qualche maniera d' accomodamento, che foſſe ſenza pregiudizio, e ſi portaſſe la trattazione innanzi, dando eſempio di ſe, che temporeggiava alle molte inſtanze aſſiduamente fattegli, acciò riceveſſe il Concilio di Trento,

Trento, fino coll'offerirsi di alterarlo, dove fosse contrario alla libertà della Chiesa Gallicana, ma egli (se ben vedeva dove miravano) si valeva del benefizio del tempo: essendovi certe cose, ch'era meglio mostrar di non vederle. Ricercò ancora all' Ambasciadore il modo proprio, & accomodato alla pratica del governo Veneto, come si potesse schifar quest'incontro, quasi scoprendo il desiderio d esser ricercato d' interposizione; comandò subito al Signor d' Alincourt suo Ambasciadore in Roma, che facesse col Puntefice ogni buon uffizio per la Repubblica. In corformità di questo il Signor di Fresnes Ambasciador del Rè in Venezia nel dì 30. Marzo diede conto al Collegio, che il Papa aveva giustificata la sua causa presso al Rè, esortando la Repubblica, come da sè, che informasse il Rè, acciò non restasse impresso, aggiungendo, che così esso, come l' Ambasciadore in Roma avevano commessione di servir sua Serenità, tutte parole, ch' erano dette con ottimo zelo, così dal Rè, come da' suoi Ministri per trovar apertura d' esser intromessi al componimento del negozio, di che ansioso il Senato ringraziò il Rè, & all'Ambasciadore diede informazione sopra tutti i capi controversi, la qual'anche mandò al Priuli in Francia, acciò li rappresentasse al Rè, come anche fece. Mà subito, che giunse l' avviso della pubblicazione del monitorio in Roma fù fatta dal Nunzio Barberino sollecita instanza, che l'Ambasciador Veneto fosse escluso dalle Chiese, ma non si potè ottener cosa alcuna; non solo perche l'animo del Rè fosse di portarsi neutrale, ma ancora perche quel Regno tiene costantemente, che i Pontefici non abbiano alcuna podestà nel temporale de' Prencipi, nè meno possano proceder con censure verso loro, ne verso i loro Ministri nelle cose, che toccano il governo: perloche fù sforzato il Nunzio la deporre la sua pretensione, e fù trattato l'Ambasciador Veneto al medesimo modo, ne per rispetto delle censure Pontificie, si fece alcuna novità, anzi il Rè immediate udita la pubblicczione del monitorio fatta in Roma, si dolse grandemente del fraudoloso procedere del Papa, e gli spedì con diligenza, ricercandolo di prolongar il termine con disegno d' intromettersi in questa controversia con ambe le parti per accomodarle; scrisse anche lettere particolari per questo effetto a' due fratelli del Pontefice, al Cardinal Borghese, & a i Cardinali Francesi, e se bene il Corriero giunse, che li 27. giorni del monitorio erano già passati, non restò però il Signor d' Alincurt Ambasciador Regio in Roma di presentare le lettere, e di trattare col Pontefice il quale si scusò sul termine spirato, che gli toglieva il potere, col prolongarlo, di soddisfar' sua Maesta. Il Rè sentì con dispiacere, che la sua interposizione fosse così poco stimata, con tutto ciò deliberò di continuare, e scrisse al suo Ambasciadore, che non restasse di trattar col Pontefice per aprir qualche altra via del negozio del componimento.

In Inghilterra, sapendosi i concetti, che hà quel Rè dell'autorità Pontificia, ogn'uno può pensare, come fosse ricevuto l'avviso delle azioni del Pontefice; non sarebbe bisogno dirne altro, se non fosse notabile la risposta, che quel Rè diede a Giorgio Giustiniano Ambasciador della Repubblica quando gli diede parte di quanto passava per ordine del Senato, in questo particolare. Vdita egli la relazione dell' Ambasciadore, dopo aver mostrato quanto gradisse l'uffizio, e lodate le leggi della Repubblica passò a dire, ch'egli vorrebbe vedere una volta riformata la Chiesa di Dio, e però desidererebbe un Concilio libero, per metter fine a tante controversie, le quali non hanno origine se non per l'usurpazioni spirituali de' Papi, dal che non gli pareva di veder alieni il Rè di Francia, & altri Principi, e che forse Dio voleva cavar questo bene da' travagli della Repubblica; ch'egli ne fece ben parlare a Papa Clemente, quando fù fatto ricercar da lui nel principio, ch'egli entrò al Regno d' Inghilterra, perche volesse unirsi alla Chiesa Romana, il quale

rispo-

rispose, che non trattasse di Concilio, che ben desiderava che si riunisse; ma quando non voleva farlo con altro mezzo, che con quello del Concilio, se ne restasse più tosto così. Aggiunse anche il Rè, esser la pernizie della Chiesa, che i Papi si stimino più che Dio, & oltre di ciò, l'adulazione li guasta in maniera, che non è maraviglia, se non ascoltano alcuno, e se procedono con precipizio. Di Olanda, gli Stati di quelle Provincie Unite, e il Conte Maurizio di Nassau, à parte scrissero lettere di molta affezione alla Repubblica, offerendo anche i loro ajuti di arme, e vettovaglie, & ogni altro servizio nell' occasioni, che le controversie potessero partorire, a' quali fù corrisposto dal Senato con lettere di ugual benevolenza, aggradendo le obblazioni, e ricevendo l' esecuzione, se il bisogno l' avesse ricercato.

In Torino ancora, quel Duca (essendogli data parte da Pietro Contarini Ambasciadore, del monitorio affisso in Roma mostrò d'esserne avvisato; affermò d'intender molto bene le ragioni della Repubblica, e conoscere, che la causa era comune à tutti i Principi: ne meno volle far dimostrazione alcuna à favore del Pontefice, quantunque dal Nunzio gli fosse fatta grandissima instanza; ma non volendo ne men offenderlo apertamente, restò di far Cappella, per levar occasione di questa difficultà: Non camminò colla stessa moderazione l'Ambasciador suo presso alla Repubblica, il quale si ritirò, nè mai comparve innanzi al Principe, se bene invitato, e nella Villa, dove s'era poi trasferito, faceva ogni sinistro uffizio co' Preti, e colle persone vicine, contra la Repubblica, à favor del Papa, il che serviva più à mostrar il suo mal' animo, ed affetto appassionato, che à far danno alcuno. Il Duca ancora, se ben tenne sempre la stessa opinione delle censure Pontifizie, non trattò nel medesimo modo coll' Ambasciadore, imperocche, essendo occorso, che dalla Repubblica furono scritte lettere a' suoi figliuoli, con titolo d' Eccellenza, secondo, che per l' innanzi aveva costumato di fare; sdegnato di questo, fece Cappella, non ammesso l' Ambasciadore, & ebbe gusto di far sapere, che ciò aveva fatto, perche la Repubblica non aveva dato dell'Altezza a' suoi figliuoli.

In Firenze non fece quel Gran Duca verso Roberto Lio Segretario della Repubblica alcuna novità; trattò con esso lui allo stesso modo, che prima, solo Antonio Grimani Vescovo di Torcello, Nunzio del Pontefice in quella Città, se ben gentiluomo Veneziano ricusò di ammetterlo in casa sua, gli fece intendere, che per l'avvenire non trattasse più con lui, fino, che non avesse ordine da Roma di quello, che doveva fare, ma alcuni giorni dopo, mutato pensiero, per qual causa, non si sà senza aspettar altro da Roma, ritornò à trattar con esso lui nel modo solito.

In Napoli il Conte di Benevento, Vicerè, alla rappresentazione, che gli fece Agostino Dolce, Residente presso à lui per la Repubblica biasimò la frettolosa maniera del Papa, approvò le ragioni della Repubblica, e trattò sempre col Residente nel modo solito; il che fece anche Monsignor Bastone Vescovo di Pavia, Nunzio del Pontefice.

Lo stesso anche osservò in Milano, il Conte di Fuentes, Governator di quello Stato, con Antonio Paolucci Residente per la Repubblica presso di sè. In altre Città d' Italia, la Repubblica non hà Ministro alcuno.

Ma i Duchi di Mantova, e Modona mostrarono bene la stima, che facevano della Repubblica, e come intendessero le azioni del Papa col mezzo de' Residenti loro in Venezia.

Ora tornando alla narrazione delle cose succesſe, i Principi d' Italia, e gli Ambasciadori e' Residenti in Roma, e presso alla Repubblica quando conobbero, che il Pontefice subito veduto il suo monitorio non stimato, restò confuso, e fluttuante in sè medesimo quasi manifestamente mostrandosi pentito del fatto, entrarono in speranza che il negozio si potesse accomodare, & ognuno di loro desiderava esser il mediatore di così grand' affare, e per trè mesi seguenti dopo la pubblicazione dell'

dell' Interdetto à gara ſi offerivano.

Il Duca di Mantova al quale l'Agente ſuo in Roma ſcriſſe, ch' egli aveva trovato il Papa più mite, e ſi aveva laſciato intendere che farebbe qualche coſa più per lui, che per altri, e volentieri tratterrebbe con eſſo, ſi offerì di condurſi à Venezia, ed à Roma per adoprarſi mà gli fù riſpoſto dal Senato, ch'era ſtato uſato ogni ſapere, ed ogni deſtrezza acciochè il Papa non precipitaſſe, nè era ſtato poſſibile trattenerlo, che non correſſe dove la ſua volontà mal' affetta lo portava: ora, ch'era proceduto alle manifeſte ingiurie, non ſi ſapeva più che altro fare, ſe prima il Pontefice levate le cenſure non rimetteſſe le coſe allo ſtato di prima; reſtava bene nella Repubblica, diſpoſizione di moſtrarſi oſſequioſa alla Sede Appoſtolica in tutte le coſe, dove non reſtaſſe violata la libertà, ò alterato il governo.

Il Guicciardino Ambaſciadore del Gran Duca di Toſcana venuto già prima per far i complimenti col Doge per la ſua elezione, ritrovandoſi ancora à Venezia, eſpoſe l'uffizio, che il Gran Duca aveva fatto col Veſcovo di Saona, ed altre trattazioni, avute in conſeguenza dopo quello: offerendo ancora ſua Altezza di paſſare più innanzi, e di andar anche à Roma in perſona; al quale fù riſpoſto con affettuoſo ringraziamento, e ricognizione della buona volontà, ſoggiungendo, che le turbazioni non erano procedute dalla Repubblica, mà dalla poca deſtrezza del Pontefice il quale ſenza ragione alcuna era paſſato ad ingiuriarla così notabilmente; per lo che eſſendo le coſe in tale ſtato, non ſapeva, che altro fare, ſe non attender à difenderſi, conſervando la Religione Cattolica. Trattò poi il Gran Duca con Roberto Lio Segretario della Repubblica, Reſidente preſſo di sè, e gli diſſe: non poterſi negare, che il Papa non foſſe corſo à furia, che in tal modo, nè meno in caſo d' ereſia ſi doveva procedere con un Principe, mà che dopo ſe n'era avveduto, ed aſcoltava; ch' era tempo di introdur negozio; che la riſpoſta datagli da Venezia era ben amorevole, mà conciſa, che biſognava diſcender al particolare, e dar qualche ſoddisfazione al Papa; che ſi ſarebbe fatto il ſervizio del pubblico governo per qualche altra via, che foſſe piaciuta al Papa; che non ſi doveva diſputar de' vocaboli, quando l' intenzione ſi conſeguiſſe, che trà il Pontefice, e la Repubblica le coſe non andavano del pari, mà ſi trattava col Vicario di Dio, che ſi potrebbe trovar qualche temperamento, con qualche dichiarazione delle leggi fatte, come ſi ſuol fare, quando conſervando la ſteſſa ordinazione, ſi ſuol dar ſoddisfazione di parole.

Il Duca di Savoja ancora narrò all' Ambaſciadore Contarini, che aveva fatti uffizj in Roma col Pontefice, e gli aveva ſignificato liberamente che la congiuntura delle coſe, lo perſuadeva a trovar qualche temperamento, poiche poteva eſſer certo, che non avrebbe tutti i Principi dalla ſua; & anche la Repubblica doveva aver la ſteſſa conſiderazione, con tutto, che la ragione foſſe dal canto ſuo: ch' egli ancora aveva continue controverſie colla Corte Romana, che temporeggiava col portar innanzi: però ſarebbe ſtato molto ſalutifero veder di comporre in qualche maniera le controverſie, al che offeriva l' opera, e la diligenza ſua. Ancora D. Luico di Cardenas Ambaſciador di Spagna, eſortò efficacemente alla quiete, aſſicurando, che lo ſteſſo penſiero era del ſuo Rè, alla tranquillità d'Italia: e però pregava la Repubblica, che apriſſe ſtrada à qualche temperamento, aggiungendo, che queſt' uffizio non ſi faceva con lei ſola, ma ſarebbe ſtato fatto in Roma per parte del Rè, maggiore, e più efficace.

Più efficacemente, e ſollecitamente di tutti, operava il Signor di Freſnes Ambaſciador Franceſe, il quale, non ancora finito il termine del monitorio portò avviſo in Collegio, che il Pontefice era pentito delle coſe fatte, e travagliatiſſimo, che con ogni poco di ſodisfazione, anzi più toſto di apparenza, ſi ſarebbe accommodato, che tanto gli ſignificava Alincourt Ambaſciador regio in Roma. Dopo di queſto, diede conto, che Alincourt, e i Cardinali Franceſi

avevano

avevano fatto gagliardo uffizio col Pontefice, moſtrandogli, che le opportunità preſenti, (quando la Sede Appoſtolica non era ſenza travaglj in Ungheria) non comportavano, che ſi tagliaſſe il braccio deſtro, ch'era la Repubblica; e ricercandolo in fine, che ſoſpendeſſe il monitorio, al che, il Papa (avendo dimandato due giorni di tempo per penſarvi) aveva riſpoſto, d'aver conferito con diverſi Cardinali la loro propoſta, e che ognuno conchiudeva, ch'egli non poteva farlo con ſuo onore, eſſendo ſeguito il proteſto con parole ingiurioſe (così diceva egli) contra la ſua perſona: con tutto ciò, dal Cardinale Borgheſe era ſtato loro detto, che ſe la Repubblica moſtraſſe oſſequio, rivocando la legge dell' Enfiteoſi, e rimettendo i prigioni in mano del Rè, potrebbe eſſer, che il Papa ſoſpendeſſe il monitorio per alcuni giorni, acciò ſi poteſſe trattare: Soggiunſe Freſnes, che ſi riceveſſe in bene, l' interpoſizione del Rè, il quale aveva il ſuo Regno ſicuro, e quieto, e ſenza intereſſi, e quello che faceva, era ſolo pel ben comune degli altri, che ſe credeſſe poter con quel mezzo comporre le controverſie, manderebbe il maggior Principe di Francia; andrebbe anch egli in perſona; che il Papa non era Giulio II che aveva il fuoco in mano, che ſi confidaſſe nel ſuo Rè, e ſe gli apriſſe il cuore, ch'era Veneziano. Ritornò ancora Freſnes la terza volta, con dire, che per Corriere eſpreſſo era ſtato avviſato, che il Marcheſe di Vigliega aveva pregato il Papa di non paſſar innanzi per alcuni pochi giorni, perche ſarebbono venuti ordini di Spagna, ed uffizj efficaci colla Repubblica, che ſarebbe neceſſitata à dar ogni ſoddisfazione; che per ciò non ſi riſolveſſe ſopra l'uffizio de' Franceſi, e che il Papa era di ciò molto contento, e ch'era fino paſſato à dire, che quando credeſſe eſſer ajutato, aveva in mano tanto, da poter citar il Doge all' Inquiſizione, e notarlo d' ereſia: ſoggiunſe però Freſnes, che eſortava la Repubblica à far preſto, e à riſolvere, acciò non faceſſe ſforzatamente, e con pregiudizio, quello, che poteva far volontariamente, e con onore: e che non faceſſe per altri, quello, che non voleva far pel ſuo Rè, amico, benemerito, e confidente.

A tutte queſte propoſte fù riſpoſto dal Senato in una ſola volta; primi ringraziando il Rè degl' uffizj fatti, e maravigliandoſi, che per quelli il Papa non ſi foſſe moſſo, aggravando perciò la durezza di lui molto più, e conchiudendo da queſto la poca ſperanza, che ſi poteva aver di ridurlo a' ſani conſiglj, aggiungendo poi, che ſe il Papa non levava le ingiurie, con rivocar le cenſure, non ſi poteva aprire ſtrada al negozio, che già il Senato coll Ambaſciadore ſtraordinario, con molte dimoſtrazioni aveva dato ſegno d' ogni oſſequio; ſicche non ſi poteva far d' avvantaggio, nè le coſe erano in termini, che lo permetteſſero, poiche il Papa era paſſato tanto innanzi colle ingiurie, che la Repubblica col proteſto non aveva ingiuriato alcuno; ma ſi era difeſa, & era ſtata neceſſitata à farlo, per paleſar al Mondo, che voleva viver Cattolica, che quando foſſero levate le cenſure il Senato tratterrebbe quello, che il Rè poneſſe, pur che non foſſe contra la libertà della Repubblica, nè diſordinaſſe il governo; che quanto alle coſe trattate dall' Ambaſciador di Spagna col Papa, non occorreva dir altro ſalvo, che in ogni evento, la Repubblica difenderebbe la ſua libertà e non farebbe mai coſa indegna, & opererebbe con ſperanza d'aver ſempre in ciò favorevole il ſuo Rè, ad inſtanza del quale farebbe ſempre tutto quello, che foſſe fattibile, nè farebbe per altri quello che farebbe per lui; e che le ingiurie dette contra la perſona del Doge, non lo toccavano tanto in particolare, quanto toccavano tutta la Repubblica, la quale ſi vendicherebbe di tanta, e sì eſorbitante iniquità, eſſendo queſta ſola una malignità, per dividere la concordia, ch'era nel Senato, & in tutta la Repubblica; e ch'è una via da troncare ogni trattazione d' accomodamento. Freſnes lodò la riſpoſta; ma ſoggiunſe. Il Papa con lagrime aver detto ad Alincourt, che non voleva intaccar le ragioni della

Re-

Repubblica; ma ſolo conſervar l'autorità, e dignità della Sede Appoſtolica, che ſe il Senato ſoſpendeſſe le leggi, e gli ſoſpenderebbe le cenſure, promettendo, che ſi contenterebbe, che le coſe reſtaſſero nel modo di prima, e che le leggi ſi oſſervaſſero con preſtare l'aſſenſo: ſoggiunſe Fresnes, che ſarebbe pur bene far qualche apertura al negozio, e quando la Repubblica foſſe per contentarſi di queſto, farlo più toſto oggi, che dimani, perche più che ſi andava innanzi, ogni giorno naſcevano maggiori eſacerbazioni; e che anche il Rè era ſtato intacato in Roma, come quegli, che proccuraſſe la depreſſione dell'autorità di quella Sede. Deſidererebbe il Rè, che chi era ſtato primo ad ingiuriare, foſſe il primo à rivocar le ingiurie; ma perſiſtendo il Pontefice in non volere, ſi poteva trovar temperamento di far le ſoſpenſioni delle leggi, e del monitorio, tutto in un tempo; che il Rè deſiderava l'accomodamento per l'affezione, che portava alla Repubblica, e anche perche queſte difficoltà gli recavano impedimento alla ſradicazione degli eretici, che dovrebbe eſſere grata, così al Pontefice, come alla Repubblica.

Di nuovo ancora il Reſidente di Mantova, avuta una ſtaffetta in diligenza, riferì per parte del Duca, che il Papa non ſi trovava più tanto duro, e che vi era ottima ſperanza di accomodamento; e propoſe queſto partito, cioè, che la Repubblica con un'Ambaſciadore eſpreſſo ſupplicaſſe il Papa di ſoſpender le cenſure, e rimetter la trattazione di tutte le controverſie ad una Congregazione de' Cardinali, ò Prelati deputati da lui; ma non diffidenti, i quali poi trattaſſero ſopra le leggi, e ritrovaſſero rimedio, che ambe le parti reſtaſſero ſoddisfatte. Diſcorſe lungamente il Reſidente, per moſtrar con ragioni, che perciò non ſarebbe diminuita la riputazione della Repubblica, maſſime perche ogni umiliazione verſo la Sede Appoſtolica, era ſenza diminuzione di riputazione: alla qual propoſta, non eſſendo così preſto fatta riſpoſta dal Senato, ritornò il Reſidente à ſollecitarla: offerendo, che il Duca verrebbe à Venezia incognito, che paſſerebbe per le poſte à Roma. Riſpoſe il Doge, ringraziando il Duca, ſoggiungendo, ch'era ſtato fatto tutto il poſſibile; la Repubblica era troppo offeſa; che le coſe propoſte avevano troppi contrarj, e che ſe altro occorreſſe al Senato, glielo ſarebbe ſapere.

Il Gran Duca ancora in quello ſteſſo tempo, diſſe al Reſidente Veneto; che la negoziazione Franceſe non poteva far più effetto; che il Papa era arrabbiato, che però biſognava piegar da ambe le parti: perche il Papa mai non leverebbe l'interdetto, ſe non ſi faceſſe qualche coſa à Venezia; che à lui il negozio premeva, per la quiete pubblica, che ſe penſaſſe eſſer creduto, s'intrometterebbe con ſperanza anche, anzi certezza di ridurre il tutto à buon fine; e ciò non per intereſſe, nè per ambizione, che voleva laſciar la gloria ad altri, che aveva fatto dir lo ſteſſo al Papa, il quale à queſti concetti s'era intenerito, & aveva pianto; ch'era neceſſario venir à riſoluzione di dar qualche ſoddisfazione al Papa; altrimente ogni coſa ſarebbe andata di mal in peggio. Ma al contrario di tutti Agoſtino Valiero Cardinale, Veſcovo di Verona, Prelato, che ſempre moſtrò in ogni azione l'affezione ſua ſincera verſo la patria, e la devozione al ſuo Principe ſcriſſe in altra forma; dicendo aver parlato col Papa, & averlo ritrovato di buona volontà, inclinato à qualche temperamento; ma, che per mano de' Principi non vi era ſperanza di poter far coſa buona; e proponendo egli un'altro partito, e queſto era, ch'il Patriarca eletto andaſſe à Roma, come privato, coſa, che al Papa ſarebbe ſtata grata, e l'avrebbe viſto volentieri per diverſi riſpetti, il qual Patriarca avrebbe potuto trattare quaſi come Ambaſciadore, quello, che foſſe ſtato à propoſito. Il Senato, conſiderate le coſe propoſte da tanti Principi, & eſaminate le ragioni, che da un canto perſuadevano à dar orecchie alle loro propoſizioni, & aprir via al negozio, col conceder qualche coſa in ſoddisfazione al Papa: dall'altro coſtringevano à conſervare la libertà, ſino à quel tempo non mai violata,

etiandio in occasioni difficilissime) venne in risoluzione di risponder uniformemente à tutti .

Al Residente di Mantova , dopo aver affettuosamente ringraziato S. A. della benevolenza,e diligenza usata, disse; che la volontà della Repubblica era ottima pace : mà essendo ella così gravemente offesa dal Papa, non conveniva , che fosse la prima à far dimostrazione di voler riconciliazione : mà bensì , quando il Papa avesse levate le ingiurie, che ancora duravano colle censure , se gli avrebbe data ogni soddisfazione, non pregiudiziale al governo , e che il Senato sperava, che la prudenza del Duca, conoscerebbe quanto i partiti proposti fossero pregiudiziali, & approverebbe la deliberazione, sapendo quanto convenga esser geloso della pubblica libertà.

All' Ambasciador Fresnes rispose nello stesso senso, che non ostante le gravissime ingiurie, & offese fatte dal Papa, e la mala volontà sua verso la Repubblica, ella nondimeno era paratissima à ricever ogni conveniente modo di concordia, però facesse uffizj al Pontefice, che levasse le censure,che con questo si aprirebbe strada à mostrar la buona volontà del Senato, il quale (per rispetto di sua Maestà) allora mostrerebbe tutti quegli ossequj che fossero possibili, salva la libertà sua .

L' Ambasciadore, udito questo , replicò , che il Rè , temendo i mali che soprastavano per questa controversia , non per interesse proprio , mà per rispetto della Repubblica aveva deliberato d'interporsi, & à Roma aveva fatti gli uffizj cõvenienti : però sarebbe stato anche conveniente, che il Senato avesse confidato nel Rè, e dichiarato che cosa fosse per fare, quando le censure fossero levate, il che avrebbe servito per indurre il Papa alla rivocazione del monitorio . Ora intendendo , che il Senato non voleva uscir dalle parole generali , nè confidar la mente sua col Rè , egli si ritirava , e non dava più molestia , perche il Papa , ch' era persuaso di non aver fallato , e di esser retto dallo Spirito Santo , e che la rivocazione delle censure era con sua poca riputazione non era possibile , che si piegasse, se non vedendo ciò, che fosse per ottenere , di sua dignità , e soddisfazione. Indi aggiunse Fresnes , che Alincourt trovava il Papa di natura fermo , e duro , e che bisognava essere grand'Oratore , à persuaderlo , e se alcuna volta , vinto dalla religione , cedeva , tornava però all' istesso ; e quando era convinto , diceva , che vi avrebbe pensato , mà il pensare poi era lo star fermo ; per lo che se altro a lui non si diceva, il Rè si ritirava .

LIBRO TERZO.

MEntre queste cose si trattavano in Venezia, à Roma , e nelle Corti de' Principi, i Gesuiti non restavano di far ogni sinistro uffizio contra la Repubblica , fuori d'Italia , e dentro , nella Città, dove si trovavano, seminando molte calunnie , così ne' ragionamenti privati, come nelle pubbliche predicazioni , e nel dominio della Repubblica con lettere a' loro aderenti; chiamavano anche i loro devoti a' confini , entravano essi nel Dominio travestiti , e sconosciuti , a fare sinistri uffizj. Disseminarono varie indulgenze à quelli , che osservavano l' Interdetto , & à chi persuadesse altri ad osservarlo , ò prestasse qualche favore alla causa del Pontefice ; scrissero lettere false , e le disseminarono per tutto , sotto nome della Repubblica di Genova , a quella di Venezia , e ne seminarono anche in molti luoghi un'altra , scritta da un loro devoto , sotto nome della Città di Verona , alla Città di Beresçia , le quali cose vedute dal Senato , fù commesso , che si formasse processo delle seditiose azioni loro , fatte così ultimamente in queste occasioni , come anche ne' tempi precedenti in diverse altre : e quanto alle cose fatte in quest' ultima occasione , si giustificò abbondantemente , che nelle prediche avevano parlato contra la Repubblica , chiamandola eretica , Luterana , tirannico governo , abbominevole , e con innumerabili altri tali epiteti , e ciò nelle Città di Ferrara , Bologna , Parma , Mantova , in Bari , Palermo , & altri luoghi : che le opere , e suggestioni loro , furono causa di tutti i mali incontri avvenuti In Spagna , & in Boemmia agli Ambasciadori della Repubblica ,

e che in Francia, & in Pollonia hanno tentato di farle ogni ingiuria, fino in Inghilterra co' Cattolici di quel Regno hanno fatto ogni ſiniſtro uffizio; fino riprendendo, che la Repubblica teneſſe Ambaſciadore preſſo a quella Maeſtà, ed eſſa lo teneſſe in Venezia, con dire per iſcuſa degl'altri Principi, che i loro intereſſi lo comportavano, mà non militare l'iſteſſo nella Repubblica; che fecero ſiniſtri uffizj co' Principi d'Italia, acciò non permetteſſero che la Repubblica aſſoldaſſe nello Stato loro; e non eſſendo lor ſucceſſo queſto, andarono per li villaggi deteſtando il nome Veneto, e minacciando arrabbiatamente, chi foſſe andato alla guerra: Le ſedizioni, che ſi trovarono eccitate da loro nel dominio con lettere, con inſtruzioni, con trattazioni à bocca, tenute co' ſudditi, che per qualche accidente andavano nelle Città, dove eſſi erano, & alli confini dello Stato, co' devoti loro, chiamati là, furono innumerabili: Fù giuſtificato anche, che molti de'diſturbi dati dal Pontefice in queſte occaſioni, ſono proceduti da inſtigazione loro, e da ſperanze dategli che eſſi aveſſero parte nel governo della Repubblica, e che potevano metter diviſione trà i Senatori. Ma delle coſe paſſate, fù giuſtificato, che quando la Repubblica dopo la morte d'Enrico III. diede titolo di Criſtianiſſimo al preſente Rè di Francia, eſſi avviſarono Roma d'aver fatto di ciò coſcienza a molti Senatori, che perciò erano pentiti, & avevano negato loro l'aſſoluzione, ſe non promettendo di ritrattare, e ch'era facil coſa, che inſtando il Pontefice ogni coſa ſi rivoltaſſe: per la qual perſuaſione il Pontefice fece l'inſtanza, nè eſſendo ſtato ſoddisfatto, paſſarono molti diſguſti, e travagli; che in diverſe occaſioni s' erano moſtrati fautori di Principi grandi, e perciò s'erano ingeriti ne' negozj del governo; che ſpendevano più di 100. ſcudi in porto di lettere, che arguiſce la moltiplicità de' negozj, e delle corriſpondenze per tutto. Si provarono anche molte inſidie teſe alla roba de' loro penitenti, e delle donne in particolare, con molto danno delle famiglie; Fù anche conſiderata la dottrina loro nelle coſe politiche in eſaltazione della Monarchia, e depreſſione dell' Ariſtocrazia, con certe maſſime molto contrarie al governo, e agl'inſtituti della Repubblica: oltre eſſere ſtati autori, e ſtrumento di tutte le ſollevazioni, ſedizioni, diſordini, e danni ſucceſſi a noſtri tempi in tutti i Regni, e Provinzie del Mondo: perloche furono trovate colpe non ſolo ne' particolari di loro, ma anche nell' univerſale della ſocietà, molto più di quelle, che ſi avrebbe potuto penſare: Fù propoſto il tutto al Senato, e fù da quello deliberato ſotto i 14. Giugno, Che eſſendo ſtata ricevuta la Congregazione de'Geſuiti in Venezia ne' primi principj del loro naſcimento, ed eſſendo ſempre ſtati favoriti, nè avendo eſſi uſato mai altro, che ingratitudine contra la Repubblica, & eſſendoſi ſempre moſtrati inclinati a far ogni uffizio pregiudiziale a quella, e vedendo che al preſente continuavano con inſopportabili moleſtie, mali uffizj, & inſolentiſſime maldicenze, procurando d' offenderla, non poteſſero eſſer mai più ricevuti in alcun luogo dello Stato, nè queſta deliberazione poteſſe eſſer rivocata, ſe non letto prima il proceſſo formato, e con conſiglio di tutto il Collegio conforme, co' voti di cinque ſeſti del Senato, ridotto in numero ſopra 180. Et è chiariſſimo argomento, le loro colpe eſſer enormi, & evidenti Che neſſuno di tanto numero, parlò a loro favore, e nello ſcrutinio fatto per voti ſegreti, ſi ritrovarono tutti conformi a decretare la perpetua loro eſcluſione, con tutto che di quel numero ve ne foſſe qualche parte, che per lo paſſato ſi foſſe confeſſata da loro, e gli aveſſe in altre occaſioni favoriti affettuoſamente.

Ma il Pontefice vedendo le difficoltà di venir all'accordo tanto deſiderato da lui, con quella dignità, che avrebbe voluto, e conſiderando inſieme, che tutti i maneggi & artifizj, così de' Geſuiti, come d' altri Eccleſiaſtici non potevano metter diſſenſione nello Stato della Repubblica (coſa ch' egli penſava eſſer molto profittevole per indurre il Senato à

ceder

ceder alla sua volontà) riuscendo tutte le imprese senza frutto, non avendo potuto con tante arti, & insidie prender' altri, che qualche persona semplice, venne ad una sottilissima invenzione; & adi 19. del Mese di Giugno pubblicò un Giubileo, invitando tutto il popolo Cristiano a pregar Dio insieme con lui, per li bisogni della Chiesa, e concedendo indulgenze, assoluzioni, e remissioni a tutti, fuori, che a quelli, che si trovassero nelle Città e ne' luoghi interdetti, a' quali non concesse le sudette grazie, nè li ammise nel numero di quelli, l'orazioni de' quali implorava. In Italia nessuna cosa spirituale è più desiderata, o aspettata da' popoli; e quando è concessa, ricevuta con più divoto affetto, che il Giubileo: perciò pensarono, che i popoli del dominio Veneto vedendosi privati di tanta grazia, concessa a tutti i Fedeli, dovessero far qualche moto per ottenerla; ma non essendo succesSo il mal effetto, che speravano i Gesuiti, i quali in questo tempo con ogni occasione di prediche nelle Città vicine avevano detratto all'onor della Repubblica, si diedero all' ora, ad' usar l' estremo delle loro arti, per far nascer qualche confusione, scrivendo a' loro aderenti: Che quantunque il Pontefice non concedesse il Giubileo generalmente à tutti nelle terre del dominio Veneto, essi però avevano facoltà dalla Santità sua, di concederlo alle persone le quali osservassero le condizioni proposte da loro; trà queste, vi era il non andar alla Messa, il non approvar le ragioni, & azioni pubbliche, & altre più importanti.

Fù bene in Spagna conosciuto il fine di questo Giubileo, imperocche, quantunque tengano grandissima devozione verso le indulgenze, che vengono da Roma, e massime Giubilei; veduto questo, restarono molto sospesi, e con tutto che il Nuntio facesse più volte instanza grande per la pubblicazione, andarono prolungando trè mesi, prima che vi acconsentissero. Nel tempo che in Roma attendevano alle cerimonie del Giubileo, in Vicenza fù attaccata in diversi luoghi una scrittura, dove era esortata la Repubblica a separarsi dalla ubbidienza della Chiesa Romana, esi toccavano diversi punti della Religione, nominando anche il Papa per Anticristo; cosa che avvisata a Venezia, turbò molto il Senato, la cui risoluzione era stata sempre costante in conservare la Religione intatta. Considerò molto bene, che quantunque simili operazioni furtive possano esser fatte da un solo, non dimeno, quando non si proveda, sicche nessun ardisca d' imitarle, possono aver pernicioSe conseguenze; perloche pubblicò un bando severo, proponendo premj a chi manifestasse l'autore, ordinando anche a' Rettori di far accurata inquisizione. Con tutta la diligenza usata, non furono trovati se non alcuni lontani indizj, che fossero stati gli Ecclesiastici stessi, ò per mostrare il pericolo, & incitare a convenire presto col Papa, o per verificare le detrazioni, che i Padri Gesuiti seminavano.

Nel tempo medesimo, che il Pontefice ordinò questo Giubileo, operò che Vigliega spedisse un Corriero in Spagna, significando al Rè; che il Papa si gettava tutto sotto la sua protezione, e però gli dimandava non solo favore, ma ancora ajuti d'arme. Fù risposto dal Rè all' Ambasciadore; che dovesse reprimere questi pensieri, poiche le turbazioni d' Italia non tornavano comode alla Sede Appostolica, nè alla Corona di Spagna, la qual risposta se ben assalisse il Pontefice soprammodo; ondimeno per tentar ogni mezzo, spedì egli un Corriero, con un Breve al Re, e una Scrittura delle ragioni sue, e con una lettera al Duca di Lerma, dove a lui raccomandava se, e le cose sue, con eccessivo affetto, & offerta d' obbligazione, e ricognizione, nominandolo, base della Corona di Spagna, sopra la quale posava la Monarchia Cattolica, unico fondamento della Chiesa; & era scritto il Breve nel principio in Latino, ma nel progresso in volgare Italiano, per dargli il titolo d' Eccellenza, (cosa insolita a' Pontefici) con tutto ciò il Papa non confidando d' ottener in Spagna quello che desiderava, ascoltava, e trattava i proposti componimenti; e certo è, che gli uffizj fatti da molti Cardinali,

& Ambasciadori in Roma, ma spezialmente quelli dell' Ambasciadore Cristianissimo, furono così efficaci, che congiunti forse col rimordimento, che il Pontefice sentiva nella propria coscienza, lo ridussero a tale stato che restò quasi persuaso, e fù vicino a condescendere di sospender le censure, per aprire la strada a trattar composizione, e s' era dato a ricevere i voti da' Cardinali sopra di questo, i quali mentre ascoltava in principio di Luglio, nel tempo appunto, che il Signor di Fresnes fece la sua ultima instanza, della quale abbiamo fatta menzione, il bando de' Gesuiti nella pubblicazione del Giubileo divertì da continuare il trattato della negoziazione. Venne risposta di Spagna delle lettere scritte dal Papa, e l' Ambasciador Cattolico accompagnato da trè Cardinali, presentò al Pontefice una lettera del suo Re, nella quale scriveva: che avrebbe avuto desiderio, che le differenze colla Repubblica di Venezia non fossero passate così innanzi: ma perche vedeva la dignità della Santità sua molto interessata, si aveva risolto di assisterla colle sue forze, e che di ciò ne aveva scritto a' suoi Ministri d' Italia, e dato ordine che fosse fatto intendere a' Principi suoi dipendenti. Fù letta dal Papa la lettera con somma allegrezza, la quale dimostrò non solo colle parole, ma anche con referivere lettere affettuosissime, non solo al Re, ma anche al Duca di Lerma, e spedì le lettere per Corriero espresso. Nè mancò chi pensasse, che le lettere di Spagna fossero state scritte in Italia, ed allegasse per buona conghiettura, che in quelle il Re diceva, d'aver fatta nota la sua volontà all' Ambasciador Veneto residente presso alla sua persona, al quale nondimeno non aveva fatto motto alcuno, innanzi che capitasse la risposta del Pontefice. Ma la verità fù, che il Duca di Lerma mosso dall' onore fattogli dal Papa, e dalle umili preghiere postegli, volle corrispondere; il che gli fù facile a fare, poiche per la traslazione della Corte avendo i Consiglieri di Stato avuta licenza di star assenti per trè mesi, nessun di loro in quel tempo si ritrovava alla Corte, fuor che il Duca di Chincon, il quale come cognato di Vigliega era degli istessi pensieri. Fù anche detto da alcuni Ministri del Re in Italia, che fù conceduta la lettera del Re, con fine di pacificar le cose più facilmente, perche da alcuni Prelati Veneziani era stato asseverantemente affermato, che quando il Re si fosse dichiarato apertamente pel Pontefice il Senato avrebbe ceduto immediate, e si sarrebbe umiliato; la qual cosa significata da Roma in Spagna, rendette la dimanda del Pontefice più facile presso all' animo del Re, e del Duca di Lerma, inclinatissimi à conservar la pace.

Mà l' Ambasciador Spagnuolo in Roma, e gli altri Ministri del Rè in Italia, pretendevano con questa lettera, e cogli uffizj fatti, d' aver messa la Sede Apostolica in gran riputazione, & anche disse il Marchese di Vigliega Ambasciador di Spagna al Pontefice, che il suo Re gli farebbe con poche parole conseguir quello, che altri non avrebbe potuto con molte, e che gli avrebbe fatti venir i Veneziani prostrati: perloche anche pareva agli Spagnuoli, avere acquistato gran merito, e però potersi valere del Papa ne' loro bisogni, e volendo che non servisse meno loro di profitto, e riputazione, che al Pontefice, lo ricercarono di tre cose: La prima, che facesse pubblica festa in Roma di fuochi e campane: La seconda, che leggesse la lettera in Consistoro, e fosse conservata negli Archivj: La terza, che troncasse totalmente la trattazione incominciata dall' Ambasciador Francese, nè parlasse di questo negozio più oltre col Re di Francia: Le quali cose pubblicate nella Corte, e passate per bocca di tutti mossero Alincourt ad andare all' udienza, e narrare al Papa la fama sparsa de' trionfi che si facevano per la lettera, e delle cose promesse, e dimandate dall' Ambasciadore Spagnuolo: Alche soggiunse egli; che sono ostentazioni, solo per disturbar l' accomodamento, e tener in discordia due Principi i maggiori d' Italia, che uniti sono contrappeso bastante per raffrenar i loro disegni, che questi sono termini da Monarchi dei

mon-

Mondo, in bocca de' quali, ſarebbono anche troppo arroganti: che gli Spagnuoli conoſcevano sè ſteſſi, e la debolezza propria, che altrove non potevano ſoſtentare; ma lor conveniva cedere, e trattar di pace; che in Italia credevano di comandar à tutti; ed eſſer unici arbitri d'ogni coſa; ma movendoſi eſſi, gli altri non ſtarebbono a guardare. Il Papa confeſsò eſſer vere le richieſte de gli Spagnuoli, ma che a lui non potevano piacere, e ſi vedrebbe, che non ſarebbe altro, e continuerebbe la trattazione; Vero è, che ſi teneva obbligato ad amendue le Corone, per la pietà de' due Rè, da' quali ugualmente ſperava protezione, che aveva già tolto il voto de' Cardinali, e ch' ogn' uno lo conſigliava per paſſar'avanti i partiti propoſti per l'accomodamento, ſe i Veneziani non moſtraſſero riverenza. Non reſtavano però gli affezionati alla Spagna, di magnificare le offerte del Rè. Anzi che i Cardinali della Congregazione, conſultando quello che foſſe a fare per ridurre i Veneziani a ceder alla volontà del Pontefice, conchiuſero, e riferirono al Papa, che ſarebbe baſtato l'ajuto del Rè, il quale ſi avrebbe avuto, pur che ſe gli foſſe conceduto quello, che ricercava in materia di Sicilia, il che fù creduto eſſer da loro detto in concerto coll' Ambaſciadore Cattolico.

In Spagna ancora, i Conſiglieri parlavano dell' iſteſſo tenore al Nunzio, che ſe il Pontefice voleva favori dal Rè, conveniva ancora, che ne concedeſſe, per dar qualche ſoddisfazione a' popoli ſoggetti, acciò loro non rincreſceſſe eſſer implicati in una tal guerra: e gli fecero motto della rilaſſazione del feudo di Napoli; e di conceder Ferrara per guarnigione delle genti di guerra; & Ancona, per ricovero della loro armata: Il Conte di Fuentes ancora, in eſecuzione delle promeſſe del Rè, mandò D. Franceſco di Mendozza Caſtellano di Lodi, il Governator di Lech, & il Capitano Lachiuga a Principi d' Italia, compartendo tra queſti il carico, ſecondo che la comodità del viaggio portava; e ciò per ſignificare a tutti loro la dichiarazione fatta dal Rè, e ricercarli a dichiararſi col Pontefice in conformità. Queſti uffizj furono variamente interpretati da' Principi d'Italia, con tutto ciò quaſi uniformemente rimandarono il meſſo, con riſpoſte generali, non avendo alcuno, riputato bene il diſcender' ad una tal dichiarazione. Parve ſolo al Conte, che il Duca di Modona non riſpondeſſe con quella prontezza, e larghezza, che deſiderava.

Il Pontefice, molto ſoddisfatto per la lettera ricevuta, e per le coſe fatte dal Conte, reſtava nondimeno ſoſpeſo, vedendo ben trattato l' Ambaſciador Veneto alla Corte, ma il Marcheſe di Vigliega trovò modi di concordare queſte azioni, che parevano contrarie, dicendo, che tutto ſi faceva per ſervizio di S. S. accioche gli uffizj, che il Rè diſegnava di fare in ſuo favore, aveſſero più facilmente luogo.

La lettera Regia inſieme co' gli uffizj che il Conte di Fuentes mandò a fare per Italia, furono appunto come trombette, che nel mezzo della pace ſuonano improviſamente alla guerra; imperocche per l' innanzi, ſe bene il Senato Veneto fece qualche proviſione, non fù però con penſiero d' aſſalir' altri, nè d' aver biſogno di difenderſi dalle armi temporali del Papa, nè meno d' altro Principe, che pigliaſſe impreſa di valerſi di quel preteſto per acquiſtar qualche parte del ſuo Stato, come altre volte è avvenuto tra Criſtrani; ma benſì per riſpetto di buon governo, fece alcune leggiere proviſioni ſubito che vide il Papa riſoluto di paſſar alle cenſure: Per queſta cauſa ſcriſſe immediate al Proveditor generale in Candia, che mandaſſe le galee in Golfo; e propoſe a tute l'Iſole di Levante, Filippo Paſqualigo con ſuprema autorità. Comandò al Proveditor generale in Dalmazia, che aſſoldaſſe 400 fanti trà Albaneſi, e Croati, ſotto 4. Capi per diſtribuirli in 10. barche a 40. per barca, che a queſt' effetto erano preparate; & eleſſe 30. Governatori di Galea, acciò foſſero preparati per armare, ſe il biſogno lo ricercaſſe. Eleſſe ancora Benedetto Moro Proccurator di San Marco Proveditor generale in terra ferma.

Il Pontefice ancora avendo più riſ-

riſguardo a qualche mal umore, che nel ſuo Stato ſi ritrovava, non ſolo pel ſolito di que' popoli, che non poſſono contentarſi del governo eſercitato più a comodo de' Governatori ſteſſi, che de' governati, ma anche per li ſpeziali mancamenti di quel Pontificato fece far raſſegne delle cernide; fece far alcuni deboli ripari à Rimini, & in Ancona, e per tener ferma Ferrara, dove più ſi poteva temere, non eſſendovi dentro ſe non 500. fanti e 45. cavalli, vi aggiunſe altri 1000. fanti. Appreſſo bandì tutti i foreſtieri della Romagna e della Marca, comandando che tutti i nativi tornaſſero: ma ricevute le lettere di Spagna, giudicò neceſſario, per ſoſtentar la riputazione, (che gli pareva aver acquiſtato) con qualche effetto, e col timor delle armi temporali, indurre a cedere alle ſpirituali, provederſene quanto più poteva; al maneggio delle quali però, vedeva opporſi molte coſe, Prima, una eccefſiva penuria delle coſe del vitto in Roma, & in tutto il ſuo Stato perloche i ſuoi popoli, & in Roma, & altrove gridavano Pace, e Pane; la qual careſtia ne'vicinati di Napoli, & Abruzzo ſi ſtendeva: e per lo contrario era abbondanza grandiſſima nel Dominio Veneto. Conſiderava anche il pericolo, in cui ſi trovava la riviera di Romagna, tutta aperta, & eſpoſta ad ogni incurſione; i popoli di quella regione, aſſai ben affetti al nome Veneto, per li molti, e neceſſarj comodi che ricevevano dal commerzio: I Cittadini di Ferrara in qualche ſoſpetto; per far qualche proviſione; levò la legazione di Ferrara al Cardinal Aldobrandino, che l'aveva ricevuta da Papa Clemente irrevocabilmente, per tutta la ſua vita; levò quella di Bologna, a Mont' alto, che l'aveva tenuta 18. anni, e creò in Ferrara Legato lo Spinola; in Romagna il Gaetano, & in Bologna, il Cardinale Giuſtiniano, tenendoli per poco ben affetti al Dominio di Venezia: fece rappezzare, mà con leggieriſſimi ripari le Città di marina; fece levar gli argenti della caſa di Loreto, ſotto preteſto d'aſſicurarſi; mandò à Ferrara Lucio Savelli, per governar le genti di guerra in quella Città; a' Cittadini della quale furono levate le armi, e voltata l'artiglieria del Caſtello verſo la Città, e banditi da quella i foreſtieri, che non avevano arte, o negozio di conſiderazione; accrebbe le genti d'arme in quella Città, ſino al numero di 1800. fanti, e 100. cavalli; mutandoſi le guardie della Cittadella ogni 10. giorni per la diffidenza: e mancando d'armi, fece pigliar quelle della Meldola, che Papa Clemente con un ſuo breve aveva donate al zio Gio: Franceſco Aldobrandino: in Romagna ancora, fece nuovo bando, che tutti i foreſtieri doveſſero partire & i nativi ritornare. Provide in Ravenna 200. fanti, in Cervia 300. in Ancona 400. perche quella Città ſi guardava da ſe ſteſſa; fece preſidiare le terre di marina colle genti delle ſue cernide, già raſſegnate; le guardie delle quali biſognava ſpeſſo mutare, e rimettere, per non eſſer eſperte in guerra, e perche molti fuggivano.

Il numero de' ſoldati, ora era accreſciuto, ora era diminuito, ſecondo che fuggivano, ò erano neceſſitati à ritirarſi alle loro caſe; per non aver da ſoſtentarſi: mà certa coſa è, che il numero de' fanti pagati non arrivò mai à 2400. & il numero di Cavalli à 350. mandò in Ancona il Colonnello Federigo Fabio Ghiſilieri eletto Capitano de' cavalli leggieri, il quale anche fece un ruolo di 1700. archibuſieri à cavallo, deſcritti in diverſe Città dello ſtato Eccleſiaſtico la maggior parte però ſenz' arme, e ſenza cavalli, a' quali non diede altro ſtipendio, che facoltà di portar armi, nè però queſti mai ſi riduſſero inſieme: Fece anche il Pontefice una liſta di Capitani per ſervirſene à tempo; la quale fece andar attorno per tutto, e fece chiamar alquanti di quelli che erano in Fiandra; Proibì ancora alle terre di Romagna e della Marca, il commerzio co'Veneziani, il quale nondimeno fù quaſi ſubito reſtituito, provando colla ſperienza, eſſer di graviſſimo danno à loro ſteſſi, il levarlo, maſſime perche i Gabellieri proteſtarono di rinunziare le gabelle; e non ſi ſapeva

peva da qual altro luogo cavar danari, per pagar la ſoldateſca: Fù proibita ancora l'eſtrazione de' danari da 10. ſcudi in sù, e furono ſequeſtrate l'entrate de' ſudditi Veneziani: Et in Roma per proveder danari, fù meſſa nuova impoſizione ſopra il ſale, la carne, e la carta; con riſoluzione di metterne anche ſopra il vino, e legname di lavoro, quando il biſogno foſſe urgente. Nè baſtando queſte proviſioni, ſi conſultò in Congregazione, come ſi poteſſe trovar danaro; e per la difficoltà, i pareri erano molto varj. Fù trattato d' aggravare i Cardinali; nel che, altri tacquero, altri fecero ſegno di non approvare; onde non ſi riſolſe altro, ſe non di mettere gravezza a gli ordini de' Regolari, come ſi fece. Tutte queſte coſe fatte ſucceſſivamente dal Pontefice in diverſi tempi per tutto lo ſpazio d'eſſi, che paſsò ſino all' accomodamento, hò congiunte quì inſieme, acciò che non interrompano il filo delle negoziazioni, ch' è la principal materia di queſta Storia.

Nel Ducato di Milano non ſi trovavano altre armi, che 900. ſoldati Spagnuoli, compreſi quelli, ch' erano ne' preſidj, ſette compagnie di Cavalli leggieri ben in ordine alcune di cavalli groſſi aſſai mal'ordinati. Nella camera non vi erano più che 400. mila ſcudi, e nè meno ſi pagavano i proviſionati, in maniera che i ſoldati del Caſtello di Milano, quaſi ſi ſollevarono, ſe non foſſero ſtati preſti il Conte, e'l Caſtellano con dar lor un poco di ſoddisfazione di danari. Fece venir il Conte di Fuentes 20. compagnie di biſogno, di Spagna, ch' erano in numero 1800. la maggior parte ragazzi, gente nuova, & ineſperta che furono diſtribuiti ne'preſidj; fece anche far le moſtre di cavalli, a'loro quartieri, per non pagarli i quali comparvero con cavalli la maggior parte preſtati, non potendo ſenza le paghe provederſi: Fece anche entrare alquanti ſoldati Spagnuoli alla sfilata, sbarcati à Monaco, & al Finale; fece lavorar con diligenza in Pavia, e nel Caſtello di Milano per mettere in ordine l'artiglieria, & il Papa per indurre il Conte ad operar più ſollecitamente in ſuo ſervizio, conceſſe molti benefizj Eccleſiaſtici in Spagna a' ſuoi parenti, & a' nominati da lui: e per ajutar le ſpeſe, gli conceſſe le decime del Clero di Milano, ſe ben'gli Eccleſiaſtici congregati dal Cardinal Borromeo, per effettuar queſta conceſſione, repugnarono, dicendo: Che la gravezza era nuova, non più impoſta, e preſero partito di ſupplicare, e Sua Santità, e'l Conte, che non s'introduceſſe tal novità; Il Conte non ſollecitò molto ad averle; onde la coſa paſsò facilmente in ſilenzio. Si ſpiegò anche il Conte di Fuentes, di voler aver in ordine un eſercito di 2500. perſone compoſto di Napoletani, Tedeſchi, Svizzeri, e Spagnuoli, il che non avendo avuto principio d'eſecuzione ſino all'anno ſeguente, all'ora ſe ne dirà. In Napoli, armarono gli Spagnuoli 26. Galee per eſſer pronti a tutti biſogni.

Ma il Senato di Venezia non attendendo tanto alle proviſioni Pontificie, quanto a prevenire l'inſidie; e l'armata marittima, che ſi preparava a Napoli, oltre le 28. Galee che ordinariamente tiene, ne aggiunſe altre 10. & 3. Galee groſſe con 20. barche minori, che portano 50. ſoldati per una. Commiſe al Proveditor generale in Candia, che mandaſſe a Corfù le Galee di guardia di quell' Iſola, ben rinforzate; comandò a tutti i Capi da mare, di ritener i vaſcelli che navigaſſero in golfo, per qualunque luogo, e mandarli a Venezia, eccettuati quelli, che aveſſero patenti del Rè di Spagna per ſuoi negozj, il che miſe gran confuſione nella coſta di Romagna, e Marca d'Ancona, che perciò reſtavano aſſediate, e proibì ogni eſtrazione di biade eziandio a' ſudditi Eccleſiaſtici, e l'eſtrazioni di danari per lo Stato Eccleſiaſtico da 10. ducati in sù, e fece ſequeſtrare l'entrate de'Preti, che ſi ritrovavano fuori dello Stato; (coſa che diede molto incomodo alla Corte, eſſendo ſtati sforzati perciò molti Prelati a ſcemar le loro famiglie) fece anche alleſtire la terza parte delle cernide, (acciò che foſſero tralaſciati tutti i capi di caſa e tutti i maritati) la qual terza parte contiene numero di 12000. fanti, &

oltre le guarnigioni che continuamente ſono trattenute nelle fortezze, aſſoldò nel principio 2000. Italiani, 600. Corſi, e 150. Cavalli Albaneſi ſotto tre Capitani i quali aggiunſe a'600. uomini d'arme, co' loro primi patti, trattenuti per ordinario; le quali genti diſtribuì per lo Stato di terra ferma, mandando Niccolò Delfino Proveditor di là dal Mincio, e Gio: Jacopo Zane, nel Padovano, e nel Poleſine di Rovigo: e creſcendo i ſoſpetti, aſſoldò 6000. fanti Italiani appreſſo il rimanente della milizia, i quali furono poſti ſotto carico di Gentiluomini di terra ferma ſudditi del Dominio: le quali armi poi l'anno ſeguente furono aumentate ſino al numero di 12000. fanti, oltre quelli delle cernide, e 4000. cavalli, come a ſuo luogo ſi dirà. In queſto tempo ancora le Città, & altri particolari ſudditi ſi offerirono a contribuire, quando foſſe ſtato loro comandato, e le offerte di diverſi aſcendevano al numero di 7000. fanti, e 1200. cavalli; i quali non furono raccolti, perche la concordia ſeguì, ſiccome non fù biſogno valerſi di milizia raccolta di Criſtiani, ſudditi de' Turchi, de' quali l'Arciveſcovo di Filadelfia, uomo per la bontà della vita, & eccellente letteratura, ſtimato dalla nazione Greca, ſi offeriva coll'autorità ſua di farne venir al ſoldo in qual numero foſſe biſognato, e con qualunque partito oneſto, che il Senato aveſſe giudicato, a'quali i Turchi ſpontaneamente concedevano licenza; ne meno, degli ajuti offerti da diverſi Signori Franceſi, fra i quali il Duca d'Umena ſi offerì di venir in perſona col Principe di Joinuille ſuo nipote: Il Signor di Bonivet, i Maggiori del quale furono ſempre affezionati alla Repubblica, & i Proteſtanti di quel Regno non ſolo ſi offerivano ſpontaneamente di proveder di Capitani, e ſoldati ma ancora ſollecitavano d'eſſer adoperati, i quali, ſiccome erano ringraziati dal Senato, con diſegno anche di valerſene, ſe foſſe ſtato biſogno, cosi era ſua fermiſſima riſoluzione di non venir all' eſecuzione ſe non, per eſtrema neceſſità, e non eſſer il primo à metter la guerra in Italia, mà ſolo preparato a diſender potentemente quando altri la moveſſe.

Il Conte di Fuentes, per tener vivo il benefizio fatto colla lettera del Rè, e co' ſuoi uffizj, faceva ſpeſſo intendere al Papa, ora per mezzo dell'Ambaſciador Cattolico in Roma, ora per perſone eſpreſſe, le proviſioni che diſegnava di fare, e l'animo ſuo, d' impedire che non paſſaſſe gente Oltramontana in Italia, avviſando, che teneva perciò buona guardia ne'confini de'Grigioni, e ſtava armato ne' confini di Venezia, per tenerli in uffizio: con tutto ciò era notiſſimo al Pontefice, che per la careſtia di Napoli, biſognava, che le proviſioni de' ſoldati, che ſi dovevano cavare da quel Regno, andaſſero tardiſſime, ed egli vedeva ancora di non poter corriſpondere alle dimande che gli erano fatte dalla parte di Spagna; penſava anche molto alle parole del Rè al nuovo Nunzio, che non era per muover guerra, ſe non quando il Pontefice foſſe aſſaltato nello Stato ſuo: per lequali coſe aveva anche qualche penſiero, che il Rè di Spagna aveſſe più animo di veder lui ſcemato di riputazione, e la Repubblica à ſpendere, che il negozio terminarſi à ſuo favore; onde dava orecchie ad ogn' uno, che gli parlava d'accordo, maſſime perche era molto deſiderato da' Fratelli, che diſegnavano di comperare Regnano da Lucio Savelli, come anche lo comperarono dopo, non oſtante il biſogno, che la Sede Appoſtolica aveva di danari. Per queſte coſe, il Pontefice udiva e favoriva grandemente l'Ambaſciadore Criſtianiſſimo, che dell' accordo gli parlava, e ſe ben anche l'Ambaſciadore di Spagna faceva gl'iſteſſi uffizj per la concordia: il Pontefice nondimeno dava più orecchie al Franceſe; ſi perche ſtimava, che foſſe più facilmente udito, e creduto in Venezia il Rè Criſtianiſſimo come anche perche poteva trattare co' Franceſi più liberamente, temendo degli Spagnuoli, che voleſſero uſar ſeco l'autorità: Ma in Spagna ridottiſi i Conſiglieri alla Corte, fecero rifleſſione ſopra la lettera dal Rè, e gli uffizj fatti dal Conte co' Principi d' Italia; e ſiccome non erano con intenzione di muover la guerra, ma ſolo di moſtrare, che quella Corona

in

in tutte le occasioni era congiunta colla Sede Apostolica, così fù giudicato necessario che ciò s'intendesse chiaramente in Venetia, acciò non succedesse qualche inconveniente contra la loro intenzione, massime che erano pentiti d'aver lasciata correre la controversia tanto oltre, e giudicavano spediente per le cose loro, intromettervisi in qualche maniera; ma volendo effettuar amendue questi disegni con riputazione; con occasione, che l' Ambasciador Veneto diede parte d' alcune cose seguite in questa materia, gli disse il Duca di Lerma, che ne' punti delle controversie, la Repubblica sosteneva la ragione di tutti i Principi; ma quanto al modo si poteva con termini più dolci levar il filo alle armi spirituali, ricorrendo al Rè, acciò egli facesse conoscer al Papa il pregiudizio, che faceva a se medesimo, col metter a rischio l' ubbidienza; Passò anche a dire, Che il Rè aveva comandato a suoi ministri, di essere strumenti di pace, & avrebbe continuato, se non fosse stato violentato a far altramente, col' ammetter Principi non interessati in Italia; Proccuravano poi per mezzo del Conte d' Olivares, che l' Ambasciador Veneto facesse qualche instanza al Rè, se non a nome del Principe, almeno come da se, acciò la M. S. s'intromettesse in questa controversia, ma perche l'Ambasciadore si scusò di far ciò senza commessione, risolsero di venir più all' aperta, e mandar D. Gio: di Velasco, Contestabile di Castiglia in Italia, senza certa commessione, ma per darla poi secondo l'occasione. A ciò si oppose il Nunzio, come a persona, che in Milano s' era mostrata contraria alla giurisdizione Ecclesiastica; ed in Ferrara nelle cerimonie, che si fecero all' ingresso della Regina, aveva dato disgusto a' Cardinali in materia dell'andar innanzi; Si pensò anche a Giovanni Idiaques, & ad altri: ma per non differire, ordinarono, che i primi uffizj fossero fatti da D. Inigo di Cardenas Ambasciadore residente; il quale à 13. Luglio presentandosi nel Collegio, disse; che il Rè, amando la conservazione della pace, desiderava, che i disgusti tra il Pontefice, e la Repubblica non procedessero innanzi, ma si ritrovasse qualche componimento, e per ciò aveva comandato a tutti i suoi Ministri, che s' adoperassero a questo fine, & a lui particolarmente aveva commesso, che ne pregasse la Repubblica, accertandola che tutto quello, che le fosse paruto di fare, permetter fine à questo negozio, sarebbe stato gratissimo à S. M. al che il Doge lodato il pensiero del Rè, e ringraziatolo rispose; che la Repubblica non poteva far più di quello, che aveva fatto; che bisognava voltarsi a chi aveva promossi i travagli; e qui ricapitolò in brevità le cose occorse, conchiudendo, A noi non stà aprir la strada chiusa da altri: Il Pontefice, col mandar via l' Ambasciadore e levar il Nunzio, hà interrotto, ogni negozio di trattazione, il qual non si può rimetter in piedi, se prima non si levano le censure, colle quali la Repubblica è offesa, & ingiuriata. Replicò l'Ambasciadore, supplicando sua Serenità, che si contentasse di lasciarlo dire, Che trattandosi d' accomodamento, non bisognava rammemorare le ingiurie passate, non potendo questo far alcun buon' effetto, e che se la Repubblica si doleva, si lamentava anche il Papa: ma egli nō voleva l'entrar a discorrere, se il Papa avesse fatto bene: che sarebbe un entrar nelle cose passate, e se la Serenità sua diceva esser restato sulla difesa solamente, vi era però stata così bene, che appunto di ciò il Papa si doleva, che colla qualità di essa, egli fosse restato offeso, e però conveniva lasciar ogni cosa passata, e guardando solamente all'innanzi, trovar modo, che si restituisse l' amicizia di prima. La prudenza di sua Serenità esser tale, che sarebbe temerità volerle ricordar il modo: esser cosa notissima a tutti, che il Pontefice sosteneva due persone; una di Vicario di Cristo, e l' altra, di Principe temporale, le quali distinguendo l' una dall' altra, sarebbe facil cosa veder in che fosse conveniente dar qualche soddisfazione al Papa, perche come a Principe temporale, niuno aveva maggior obligo con lui, che cogli altri sovrani; ma, come spirituale,

le, ogn' uno è obbligato adubbidirlo. Che il Re non voleva, che si mandassero le leggi al Papa, acciò le correggesse, o le ammendasse, nè che si facesse alcuna cosa contraria alla libertà, o pregiudiziale alla dignità della Repubblica, anzi che quando vi fosse nel Senato qualche intenzione di far tal cosa, (come mancamento, il qual pregiudicherebbe a tutti i Principi, & anche alla Maestà sua,) aveva dato ordine a lui, come Ambasciadore, d'esortar la Repubblica, e confortarla a non farsi pregiudizio, ne commetter indegnità, ma verso il Papa si poteva ben far qualche dimostrazione apparente d'ossequio spirituale, che in sostanza non volesse dir niente; E rispondendo il Principe, Che già la Repubblica aveva mostrato col Pontefice ogni ossequio, & ogni riverenza filiale, innanzi che sua Santità venisse alla pubblicazione delle censure; sicche non restava da far altro d'avvantaggio, ma pubblicato il Monitorio, levato il Nunzio, & interrotto ogni commerzio, ne men poteva replicar i medesimi atti di riverenza, se il Pontefice col levar le censure, non apriva la strada; replicò l'Ambasciadore, interrogando il Principe, e per far questa apertura, vostra Serenità si contenterà, ch'io preghi il Papa per nome del Re à levar la scomunica. Disse il Doge, siccome sempre replicherò, è necessario levar l'intoppo; levisi poi, o con un mezzo, o con un' altro, o per spontanea volontà del Papa, o per preghiere altrui, poco importerà alla sostanza del negozio; S. M. può far quello, che le piace. Aggiunse l'Ambasciadore; Dovrà anche la Serenità V. contentarsi, che il Pontefice sia pregato a nome di lei: e dicendo il Principe, Che per quiete d'Italia, e per impedire tanti mali che seguirebbono, se le cose passassero alla guerra, quando il Re fosse certo, che il Pontefice ricercato in quella forma dovesse levar le censure, non sarebbe inconveniente il contentarsi; ma però, che di questo glie n' avrebbe data più risoluta risposta col Senato: Cardenas non lasciò cader la parola, ma soggiunse immediate; Adunque io ricevo questa parola da V. Serenità, di pregar il Pontefice anche in nome suo, che levi le censure: però trattandosi di parole di cortesia, sarà necessario aggiungere, che a V. Serenità dispiace, d'avergli dato disgusto (che sono parole da niente, ma ben di cortesia, e che se ben non vogliono dir niente, sono necessarie in questa occorrenza) Rispose il Doge, che nè da lui, nè dal Senato era stato dato disgusto di sorta alcuna al Pontefice, ma se egli se l'aveva preso non si poteva far altro: che a' dispiaceri volontarj, altro rimedio non v' era, se non il volontario riconoscimento.

L'istesso giorno ancora andò all'udienza l'Ambasciador di Francia, & ivi narrò come il Papa aveva riferito ad' Alincourt d'aver ricevuti i voti di tutti i Cardinali conformi; secondo il parer de' quali non poteva venir alla sospensione delle censure, se dal canto della Repubblica non si faceva qualche dimostrazione di sommessione; e quì, passò l'Ambasciador a dire: Che si potrebbe forse vincere il Papa con ragione, & indurlo a contentarsi d'esser il primo; ma che in ogni modo far ebbe necessario dirgli quello, che la Repubblica fesse poscia per fare, altrimenti non s'indurrebbe mai, e però esser necessario, che dichiarasse la Repubblica quello, che voleva fare; e che bisognava aver confideuza nel Re, il quale era amico e congiunto, & aveva a cuore i rispetti della Repubblica, & aprire a lui il suo pensiero; perche non aveva a riputare, che il Re suo avesse altro fine, che il benefizio della Repubblica. Rispose il Principe; Che già era stato detto abbastanza, e che era stata mandata la risposta al Re, così per mezzo di sua Signoria come dell'Ambasciador residente presso a S. M. e che non conveniva far una tal dimanda; non servendo ancora il tempo, che potesse esser venuta risposta dal Re, di quello che gli era stato scritto, e detto: Replicò il Signor di Fresnes, ch' egli prevedeva quello, che il Rè era per dire, poiche quello, che gli era stato scritto consisteva in parole generali, e che egli era sforzato a prevenire quello, che il Rè direbbe per esser incalzato da Roma, dove si trattava con gran dignità, per lo che bisogna-

va

umiliarsi, e non era pregiudizio della temporalità sottomettersi al Papa, essendo *jus commune* l'umiliarsi a' Pontefici: Aggiunse, Che faceva ancora quest' instanza, parendogli, che fosse fatto gran torto al suo Rè, & alla buona volontà, che aveva verso la Repubblica non confidando in lui, e non aprendogli liberamente l'animo: che in gratificazione del Rè, si facesse questa dichiarazione, perche con una semplice promessa fatta a S. M. il Papa si contenterebbe di sospender le censure. Fece ancora gran considerazione sopra la lettera del Rè di Spagna al Papa, magnificando le promissioni di quel Rè e la ricognizione del Papa verso di lui; e conchiudendo, che non era tempo di disgustar il Rè di Francia, il quale senza dubbio resterebbe disgustato, quando non se gli parlasse apertamente; a quest' ultimo capo cominciò il Principe a rispondere dicendogli, Che la lettera non era qual si diceva; ne le promesse così grandi; nè tanta la confidenza del Papa in quelle; e che tutta via pur all' ora Cardenas aveva trattato con termini di gran soavità, confessando le ragioni della Repubblica & affermando, Che il cedere, sarebbe stato di pregiudizio a tutti i Principi; e che quando la Repubblica avesse fatta cosa indecente, overo fosse fatta cosa indecente, overo fosse restata offesa nella sua auttorità, sarebe restato parimente offeso il Rè di Spagna per gl' interessi comuni di tutti i Principi; e che si vedeva chiaramente che il Rè di Spagna era volto all' accomodamento: perloche non aveva bisogno di precipitar il negozio, mandando innanzi quello, che doveva seguir dapoi; & aggiunse ancora, Che in ogni evento la Repubblica non era mai per degenerar dalla virtù, e costanza de suoi maggiori: Fresnes pregò il Principe, che non prendesse in cattivo senso le sue parole dette per singolar affezione, solo per significare, che avendo giurato il Papa, che nessun Cardinale aveva assentito alla sospensione, se prima non fosse fatta qualche cosa à Venezia, era necessario pensar a quello che si poteva fare, e dove si poteva arrivare, il che pensato, con ogni confidenza comunicare si poteva al suo Rè, come ad amico. Il Senato considerate le proposte di questi due Ambasciadori, fece risposta allo Spagnuolo, dicendo, ch'era necessario applicar i rimedj a quella parte, donde veniva il male, che a questi travagli la Repubblica non aveva data causa pur minima, ma tutti erano nati dalla volontà del Papa, il quale non solo avevano tentato di violar la libertà della Repubblica, e volerle levar la sua podestà ma era passato anche alle ingiurie, & offese; però desiderando il Rè d'accomodar queste differenze, che non passassero più oltre, era necessario voltarsi al Papa, e di la far nascer il principio, colla rivocazione delle ingiurie & offese fatte, e che quando il Rè avesse certa parola, che il Papa fosse per levar le censure, in gratificazione della M. S. si contenterebbe la Repubblica, che per solo termine d' uffizio, pregasse il Pontefice per nome suo à levarle; e gli aggiungesse anche, che il Senato sentiva con dispiacere, che la Santità sua avesse voluto prender disgusto delle azioni d' una Repubblica sua divota, indrizzate à gloria di Dio, conservazione della tranquillità pubblica, e della libertà, e podestà datale dalla Maestà divina.

Questa risposta medesima fù comunicata anche al Francese soggiungendo, che se la M. Cristianissima stimasse bene, potrebbe valersi dell'istesso col Pontefice.

Questa fù la prima parola data per incominciare il negoziato; dal quale non vedendosi nascer alcun buon effetto anzi osservando il Senato, che il Pontefice non solo continuava le sue preparazioni di guerra, mà ancora faceva efficaci instanze al Rè Cattolico, per l'esecuzione delle sue promesse. e spediva spesso in Spagna, e continuavano i disegni del Conte di Fuentes d' armarsi potentemente; credette che il Pontefice fosse alieno dalla concordia, (se ben mostrava in contrario) overo volesse esser ben provisto per avvantaggiarsi nell' accordo; e per ciò giudicò necessario, dover esso parimente per ogni buon rispetto intendere, qual fosse la mente degl' amici suoi, in caso che si passasse a' fatti, e per

tanto

tanto ſcriſſe agli Ambaſciadori ſuoi in Francia, & in Inghilterra, che deſſero conto ciaſcuno al Rè preſſo al quale riſiedeva, Che il Pontefice ſempre più ſi allontanava da ogni ragionevole componimento, & andava facendo preparamenti d'arme; che già il Rè di Spagna ſi era dichiarato per lui, e gli aveva data lettera propria, per pegno, con promeſſa d'aſſiſtenza; che il Papa ſpeſſo mandava in Spagna; e dall'altra parte, la Repubblica era riſoluta di non far coſa contra la ſua libertà, e dignità, per qualſivoglia coſa; onde pareva al Senato tempo opportuno di poter ricorrer alle MM. loro, per intender la loro intenzione, e quello che foſſero per fare, quando le coſe paſſaſſero a manifeſta rottura. Fù inſieme dato ordine a gli Ambaſciadori della Repubblica, che proccuraſſero per ogni via di penetrare la mente di que' Rè, e cavar da loro qualche dichiarazione del loro animo: Fù oltre di ciò deliberato di chiamar gli Ambaſciadori dell'uno, e dell'altro di quei Rè, reſidenti in Venezia, e dar lor conto delle medeſime coſe; al che l'Ambaſciador Ingleſe, dopo aver rendute grazie della comunicazione, ed eſſerſi doluto per nome del Rè delle ingiurie, ch'erano fatte contra ogni ragione ad una Repubblica, che meritava favori, e grazie, lodò la generoſità, e riſoluzione di diſendere la propria dignità, affermando, che per tal effetto avrebbe dal Rè ogni aſſiſtenza, e favore così d'uffizj, come d'arme, & ajuti; propoſe anche l'Ambaſciadore come da ſe, partito di lega col ſuo Rè, & altri Principi ſuoi amici.

Ma il Franceſe riſpoſe, Che il Rè conoſceva molto bene le ragioni della Repubblica, & il torto ch'era dal canto del Papa, col quale però non ſi doveva proceder con ogni rigore, dando l'eſempio delle umilizioni, e ſommeſſioni, che il Rè usò con Papa Clemente, eſortando la Repubblica ad uſar ogni diligenza per trovar modo d'accomodar le controverſie; ſoggiungendo però, che quando ſi veniſſe all'armi, coſa che non credeva il Rè aſſiſterebbe la Repubblica: che gli Spagnuoli non erano in ſtato di principiar una nuova guerra, e che le loro erano parole, & apparenze, le quali al ſicuro non ſi ridurrebbero a gli effetti, ma pure, quando queſto foſſe, con ampliſſime parole prometteva l'aſſiſtenza del Rè. Soggiunſe però, che il Papa parlava dolcemente, e propoſe; che ſi ſoſpendeſſero le leggi, che eſſo ancora ſoſpenderebbe le cenſure, anzi quando il Papa aveſſe parola, che le leggi doveſſero eſſer ſoſpeſe, egli ſarebbe il primo a ſoſpender le cenſure: Propoſe oltre di ciò il Signor di Freſnes un'altro partito, ma come ſuo penſiero; che per metter fine ad'ogni litigio, e fermar il Papa con certezza, che le ragioni della Repubblica reſterebbono illeſe ſi potrebbe rimetter tutte le difficoltà ne' due Rè, di Francia, e di Spagna, i quali per intereſſe loro, e perche la coſa era comune a tutti i Principi, non potrebbono ſe non approvar le leggi, & azioni del Senato, al che, eſſendo ſtato conſiderato quante difficoltà ſi ſarebbono interpoſte innanzi, di poter ottener dal Papa, che ſi contentaſſe d'altrettanto, e quando anche foſſe ottenuto, quante altre ſi ſarebbono attraverſate innanzi la conchiuſione. Fù rappreſentata la propoſta all'Ambaſciadore, come poco riuſcibile; & egli la poſe in ſilenzio.

Avvisò il Senato l'Ambaſciadore in Spagna, di tutte le coſe propoſte, e riſpoſtè, e gli ordinò, Che ringraziaſſe il Rè della ſua offerta ad interporſi, e che moſtraſſe al Rè; quanto quella Corona aveva cauſa di conſervar l'amicizia colla Repubblica, e ſi lamentaſſe modeſtamente, che i penſieri del Papa foſſero fomentati colla lettera di Sua M. & uffizj d'alcuni ſuoi Miniſtri; al che fù riſpoſto dal Conteſtabile per nome del Rè, che la lettera ſcritta al Pontefice non era per levar l'amicizia, che quella M. teneva colla Repubblica, ma ſolo per moſtrarſi diſenſore della Sede Appoſtolica, quando foſſe aſſaltata nel ſuo Stato. Cardenas circa 15. giorni dopo la comunicazione fatta a' ſopraddetti Ambaſciadori, andò all'udienza, e diede conto della lettera ſcritta dal Rè al Papa, & aſſicurò con parole efficaciſſime, ch'era ſcritta con parole generali, non avendo il

ſuo

ſuo Rè avuta altra intenzione, che d' aſſiſtere il Papa in caſo, che foſſe aſſaltato negli Stati ſuoi proprj dalle forze della Repubblica accompagnate dall' arme di Principi foreſtieri; mà in altro caſo non aveva penſiero alcuno d' offender la Repubblica ſe ben la lettera ſcritta al Pontefice era con parole d' affetto, per acquiſtar crediro preſſo a ſua Santità, e per poterſi intrometter mediatore ad accomodar le differenze per compoſizione, delle quali ancora aveva chieſta parola di dimandar al Pontefice per nome della Repubblica, che levaſſe le cenſure, moſtrando il diſpiacere, che ſentiva de' diſguſti di ſua Santità, mà che la commeſſione datagli per pregar il Papa, era molto aſciutta, e riſtretta, per poter muoverlo ad alcun buon effetto; che biſognava allargarla con qualche altra aggiunta, che foſſe paruta alla Serenità ſua conveniente. Di nuovo aggiunſe; che aſſicurava la Repubblica ſopra la parola del Re di queſta ſua buona intenzione, ſoggiungendo, che non ſapeva ſe altri, che moſtravano d' intrometterſi in queſto accomodamento, aveſſero tanta mira alla pace quanto eſſo. Fù da alcuni creduto, che Cardenas, avendo inteſa la comunicazione fatta agli Ambaſciadori di Francia, & Inghilterra, conoſcendo quanto mal effetto produceva la lettera del Re, e gli effetti che ſeguivano quella, veniſſe in riſoluzione di far queſt' uffizio. Altri tenevano, che ne aveſſe ricevuto commeſſione eſpreſſa di Spagna; Certo è, che queſto ſteſſo uffizio era ſtato fatto alcuni giorni innanzi in Spagna coll' Ambaſciador Veneto dal Conteſtabile di Caſtiglia, mandato eſpreſſamente a dirgli, Che la lettera ſcritta dal Rè, d' aſſiſter il Pontefice, non era per levar l' amicizia, che quella Maeſtà teneva colla Repubblica, ma ſolo per acquiſtar grazia preſſo al Papa, ſenza penſiero di venir all' arme in favor di lui, ſe non in neceſſità, cioè, quando egli foſſe aſſaltato nel ſuo Stato. E veramente, in Spagna, opravano con ſincerità all' accomodamento, e procuravano con ogni diligenza di perſuader il Nunzio preſſo a loro à praticar coll' Ambaſciadore Veneto, almeno in ſegreto acciò da quello poteſſe intender le coſe, che non pareva loro conveniente ch' eglino ſteſſi diceſſero: & in particolare la ſicurezza, che il Rè gli dava, di non ajutar il Papa, ſe non a difeſa dello Stato ſuo da Oltramontani; & anche acciò gli narraſſe quello, che la Repubblica trattava co' Franceſi; ma il Nunzio non conſentì mai a voler trattar coll' Ambaſciadore Veneto, nè men ſegretamente.

Se bene il negozio dell' accomodamento era in mano di due Rè così grandi, nondimeno il Gran Duca di Toſcana era ſopraffatto da un' eccеſſivo deſiderio, che ſi accomodaſſe per mano ſua, & in queſti tempi fece lamenti col Reſidente della Repubblica preſſo di sè, e li fece far parimente dal Reſidente ſuo a Venezia, con dire ch' egli s' era adoperato efficacemente col Papa, non per altro fine, ſe non per la quiete della Repubblica; ch' egli non aveva alcun intereſſe che di amicizia, eſſendo le coſe ſue in uno ſtato ſicuriſſimo; e che ſe dalla Repubblica feſſe ſtato corriſpoſto, e gli foſſe ſtata comunicata la ſua intenzione, e data qualche libertà di trattare, avrebbe forſe ridotto il negozio in qualche buon ſtato: aggiunſe anche lunghi ragionamenti dell' utilità, e del benefizio, che ſi riceve dalla concordia, e de' danni & incomodi della guerra: Al che fù riſpoſto dal Senato al ſuo Reſidente, & ordinato à Roberto Lio, che gli riſpondeſſe à bocca con dire: Che la ſincerità e benevalenza ſua era molto ben nota al Senato; che gl' uffizj fatti da lui col Papa, erano molto ben graditi, e che i diſcorſi ſuoi erano commendati & approvati; ma che il tempo non compertava, che la Repubblica condeſcendeſſe ad alcuna particolare propoſta innanzi che le cenſure foſſero levate; perche avendo il Papa interrotto ogni commerzio di trattazione, biſognava, che col levar le cenſure prima tornaſſe a dar adito, il qual aperto, ſi vedeſſero più proprj per metter fine alle differenze. Queſta riſpoſta renduta da Roberto Lio al

Gran

Gran Duca, replicò egli, La sua intentione esser' ottima verso il bene della Repubblica, il quale procurerà sempre, se sarà adoperato; ch'egli non è malestante, che debba desiderar mutazione; ch' è vecchio, e però i suoi consigli meritano d'esser creduti; che sono stati fatti errori notabili da ambe le parti per passione, e che vi è bisogno di Medico; però si usi; ch'egli hà parlato liberamente col Papa, dal quale è stato preso in sospetto, per non avergli offerti ajuti, come tutti gl' altri; che hà detto tanto, che non sà più che dire, che il Papa inclina bene, ma i Cardinali fanno cattivi uffizj; ch' egli vorrebbe adoperarsi per la Repubblica ancora di più, e se gli sarà comandato, parlerà; altramente non sà più che fare.

Quando arrivò in Francia la proposta del Santo che ricercava dal Re qualche dichiarazione; quella Maestà rispose, che il Nunzio del Pontefice per nome della Santità sua l'aveva ricercato del medesimo, ma egli vedeva molto bene, che il dichiararsi, non sarebbe altro, se non mettersi in sospetto dell'altra parte, e però escludersi dal poter'esser mediatore nell'accordo, e tagliar'affatto la trattazione incominciata, perloche non gli pareva conveniente dichiararsi per alcuna delle parti, nè far buone le ragioni di chi fissa di loro, ma conservandosi neutrale, continuar il negozio per l' accomodamento, il qual sarebbe più utile ad ambe le parti, che non sarebbe la sua dichiarazione à quella, per la quale si mostrasse; tanto più quanto la speranza di conchiudere, era prossima, purchè il Senato si piegasse in qualche parte, perche il Papa si andava accomodando.

Ma il Re d'Inghilterra se ben molto occupato per la presenza del Re di Danimarca suo cognato, sicche non attendeva ad altro negozio, ne dava udienza ad alcun' Ambasciadore, intendendo quello di che doveva parlargl' il Giustiniano Ambasciador Veneto, l' ascoltò, & inteso tutto il progresso, e successo delle cose occorse, e la richiesta del Senato, rispose, Che restava molto consolato intendendo la costanza del popolo, e la unione del Senato à difesa della propria libertà, della giustizia, e della podestà data da Dio a' Principi. Si rise della dichiarazione di Spagna fatta solo con una lettera, dicendo, che non fà parole, chi vuol far fatti; ch'egli era obbligato alla Repubblica per l' amore, che gli aveva mostrato, e per la dimostrazione fatta d' onore verso di lui con mandargli Ambasciadori & ordinarj, e straordinarj, essendo però contratta amicizia scambievole, e sincera, non potendo nascer alcuna occasione di rottura; che de gl' altri non si poteva dire lo stesso; che à quanto il Senato dimandava all' ora, egli si teneva obligato a condescendere prima, perche sentiva largamente per la Repubblica; poi, perche aveva confidanza in lui, il quale sarebbe ingrato & ingiusto, se negasse di protegger una causa così giusta, dove il Senato si opponeva solo all'oppressione, e voleva sostentare la libertà, & autorità di tutti i Principi; ch'era stato prudentissimo consiglio, il proceder con destrezza, per non metter guerra, ma se la violenza degl'altri volesse venir à rottura, restasse il Senato sicuro in parola di Principe, che gli assisterebbe con tutte le sue forze, e che avrebbe commesso al suo Ambasciador in Venezia di far l' istesso uffizio più ampiamente, non potendo all' ora per la presenza del Re di Danimarca passar più oltre. Il Conte di Salisberì ancora per ordine del Re, confermò all' Ambasciadore l'istesse cose, e vi aggiunse, che il Re non si moveva ad assistere la Repubblica per animo, che egli avesse d' alienar le membra della Chiesa Romana dal loro Capo: sapeva bene, che la Repubblica non lascierebbe l' antica Religione, al che anche egli la confortava: nè meno si moveva, perche essendo la Spagna pel Papa, egli volesse esser dall' altra parte, ma per opporsi a quelli, che tentassero di levar la libertà a' Principi, & ajutar chi la volesse sostentar, e difendere.

In simil tenore parlò anche l' Ambasciador Inglese in Venezia, dicendo, che dalla Maestà del suo Signore aveva particolar comandamento d'obbligarlo in parola di Re, a dover esser unito colla Repubblica, per assisterla di con-

consiglio, di forze, e per adoperarsi con tutti gl' amici suoi, acciò che facessero l' istesso; e questo, non per fini bassi, o interesse proprio, nè per fomentare i travagli d'altri, nè per concorrenza, o opposizione ad altro Principe, ma per due ragioni; prima, perche riconoscendosi obbligato a Dio per molti benefizj, riputava suo debito difender la causa sua, dove si trattava di conservar la podestà, che la Maestà sua aveva constituito in terra; Poi anco pel vincolo d'amicizia rinnovato colla Repubblica. Aggiunse anche l' Ambasciador a questo, che teneva ordine dal Re, di palesare o tener segreta questa dichiarazione, come fosse paruto più spediente alla Repubblica. Fù ringraziato il Re, e l' Ambasciadore con ampliſſime parole, e fù commesso al Giustiniano che facesse l' istesso. Fù scritta anche una lettera particolare al Re con que' rendimenti di grazie, che convenivano.

L' Ambasciador di Francia, pochi giorni dopo arrivata la risposta del suo Re, forse per raddolcirla andò all' udienza, e fece lungo discorso, esortando all' accomodamento, conchiudendo, che quando non seguisse, il Re non si scosterebbe dalla sincera amicizia, che cõservava colla Repubblica, perloche anche la Maestà sua desiderava d' esser instruita interamente delle ragioni sue, non solo quanto al merito, e alla giustizia delle leggi, & altre cose controverse, ma ancora quant' all' ordine tenuto nell' opporsi alle censure del Pontefice, il quale si lamentava, non solo delle suddette cose, ma anche d' aver ricevute nuove offese con impedire la navigazione a' luoghi Ecclesiastici, e con bandire dallo Stato la Religione de' Gesuiti tutta intera. Al che per decreto del Senato fù fatta risposta con ringraziar il Re della buona, e sincera affezione, e fù dato all' Ambasciador in scritto un breve sommario delle ragioni, così in giustificazione delle leggi, e del giudizio, come anche delle azioni fatte dal Senato, e da' Magistrati per ribattere le ingiurie del Pontefice, e impedire le sedizioni, che sarebbono forse state eccitate colle sue censure: Fù risoluta ancora la querela della navigazione, con dire; che apparteneva alla ragione di buon governo, operare, che lo Stato suo fosse provisto delle cose necessarie, non lasciando passar ad altri quello, che aveva bisogno per sè; per la qual cosa la Repubblica faceva condur à Venezia i navilj, che si ritrovavano in mare, con robe bisognose pel suo Dominio; dal che se ne seguisse, che il Dominio Ecclesiastico non se ne potesse valere, non era colpa sua, mà ordine conveniente delle cose umane. Quanto a' Gesuiti, che non erano stati scacciati, ma partiti da loro, non avendo voluto ubbidire al comandamento fatto loro di proseguir i divini uffizj: ma dopo la loro partenza avendo avuto notizia d' innumerabili offese, macchinazioni & insidie usate da loro, il Senato aveva decretato conforme al giusto, che non potessero più tornare. Ma con tutto che il Re promettesse sincerità d' amicizia alla Repubblica non volle però mai adoperarsi in particolar alcuno, che potesse ajutar la causa di lei: anzi che avendo il Priuli Amabasciadore presso a lui fatto uffizio, che impedisse la leva degli Suizzeri, che il Papa disegnava di fare, & ajutasse quella della Repubblica negò di volerlo fare, dicendo, che questa era una via di volerlo far dichiarare; cosa che egli era risoluto di non voler fare, ma mostrandosi nautrale, trattar l' acomodamento, dicendo, che alla Repubblica non faceva bisogno tanta provisione d arme, ma bastava aver munite le sue piazze.

LIBRO QUARTO.

MENTRE si trattavano queste cose dagli Spagnuoli, fù tentato di metter la Repubblica in differenza co' Turchi, a fine che fosse sforzata a ricorrer a loro, e per quella via essi avessero podestà di condurre il Senato ad accettar quel termine di composizione col Papa, che fosse piaciuto loro: ma non riuscì quello, che credettero; anzi fù per terminare in un disordine grande, se dalla prudenza del Sena-

nato Veneto non foſſe ſtato divertito, e queſto fù, ch'eſſendo partito da Napoli il Marcheſe Santa Croce con 26. Galee, ricevuta la benedizione dal Nunzio, paſsò a Meſſina, & ivi le rinforzò con quattordici, & avendo avuto aviſo, che l'armata Veneziana era in Corfù, navigando ſegretiſſimamente, e ſenza alberi, per non eſſere ſcoperto, a' 10. d'Agoſto arrivò a Durazzo Città dell'Albania, poſſeduta da' Turchi, dove la trovò quaſi vuota d'abitatori, per eſſere la ſtagione opportuna a' negozj del Contado; perloche con poca fatica la ſacchegiò, & abbruciò; menò via 155. trà uomini, donne, e putti, ſecondo ch'eglino ſteſſi hanno mandato relazione in ſtampa: frà i quali 30. erano Criſtiani, che liberò ſubito, che fù in Otranto: preſe anche 30. pezzi d'artiglieria de' quali portò via la minuta, la groſſa fù ſforzato a laſciare inchiodata, per timore de' Turchi, che groſſi venivano al ſoccorſo. Udita in Venezia la nuova di queſta ſorpreſa, diſpiacque molto al Senato per dubbio, che i Turchi non voleſſero vendicarſi, overo ſi voltaſſero contra la Repubblica, come più vicina, il che altre volte avevano coſtumato di fare, ò almeno entraſſero aſſin di metter nel Golfo per dar ſopra la Puglia, le coſe in confuſione: perloche chiamato l'Ambaſciador Cardenas, fece il Principe con lui grave lamento, dicendo; che per niente volevano deſtar i Turchi, e tirar la loro armata in Golfo con minor pregiudizio proprio, che della Repubblica; perloche il morto Re mai non conſentì, che foſſero tentate tali impreſe, la prudenza del quale fù tale, e tanta, ch'era degna d'eſſer imitata. Accennò anche il Principe, che ſe un' altra volta foſſe occorſo l'iſteſſo, non ſi ſarebbe contenuto. Riſpoſe il Cardenas, che avrebbe pregato il Re a comandare, che le armate non entraſſero più in Golfo; ma à Coſtantinopoli, i Turchi s' accorſero delle arti Spagnuole e che l' impreſa di Durazzo non era ſtata per altro tentata, ſe non per metterli alle mani colla Repubblica, e per ciò fù ſpedito dal gran Signore commeſſione al Capo della ſua armata, con comandamento d'intenderſi bene col Capo della Veneziana, & unirſi con quella a danni del Papa, e degli Spagnuoli; e poſcia, il primo Viſir chiamò Ottaviano Bon Bailo della Repubblica, e ſi querelò dell'inſulto di Durazzo, conchiudendo; che la Repubblica era in obbligo di riſſentirſi eſſa, perche ben conoſceva il Gran Signore che non era fatto per altro ſe non per metterlo alle armi colla Repubblica, ma che in contrario volendo proceder generoſamente, verrebbe occaſione di liberarla da queſto, e dagli altri travagli che le erano dati da quella parte, acceñando le coſe degli Uſcocchi, & altre materie di danni, e diſguſti, uſando queſto proverbio Turcheſco, *ch'è meglio eſſer' un giorno Gallo, che ſempre Gallina.* Gli offerì l'armata Turcheſca al preſente, & ogni altro ajuto contra gli Spagnuoli, & il Papa; gli moſtrò, che la Repubblica non aveva maggiori nemici, che gli Spagnuoli, & i Preti; il che eſſendo paleſe, non ſi poteva diſſimulare, che doveva vendicarſi, & aſſicurarſi per ſempre coll'ajuto de' Turchi, eſſendo vana coſa armare per non adoperar le armi contra i nemici, e ſe anche l' unione dell'armata, e d' altri ajuti, non gli pareſſe opportuna gli offerì, che ſe l'armata Veneziana aſſaltaſſe da un canto lo Stato Eccleſiaſtico, overo degli Spagnuoli; i Turchi, l'aſſalterebbono dall'altro; & il gran Signore ſcriverebbe a tutti i ſuoi Miniſtri, che preſtaſſero ogni ajuto alla Repubblica, ſenza aſpettar altro ordine dalla Porta.

Indi a pochi giorni, comparve l'armata de Turchi alle Gomenicie, poco lontano da Corfù in numero di 55. Galee, ſotto il comando di Giaffer Baſsà, al quale avendo il General Paſqualigo, che ſi ritrovava a Corfù, e comandava all'armata Veneziana ch'era in quei luoghi, mandato Vettor Barbaro ſuo Segretario a complire con lui, a viſitarlo, & à dolerſi d'alcuni leggieri danni fatti da certe Galeotte di Corſari, Giaffer ſpedì immediate venti Galee per prenderle, ſiccome anche dopo le preſe e fece impiccar il Capo, e al Segretario diſſe magnifiche parole della ſi-

ma,

ma, che il Gran Signore faceva della Repubblica, soggiungendo, che aveva ordini speditigli dal gran Signore con lettere de' 5. Settembre d' unirsi coll' armata della Repubblica, per andar contra il Papa, & il Rè di Spagna in quella maniera che fosse paruta migliore a' Capitani Veneti; overo di andar divisamente, se così avessero giudicato meglio, e mandò il Bassà trè delle sue Galee al Pasqualigo col Beì di Damiata, con quel di Scio, e con Assan soprannominato Giavarino Genovese per dargli conto dell' ordine avuto da Costantinopoli, a sollecitare la risoluzione; A quest' uffizio corrispose il Pasqualigo, aggiungendo però, che conveniva dar conto di ciò à Venezia, & aspettar risoluzione. Offerirono i Turchi una Galeotta velocissima per far il viaggio più presto, il ritorno della quale avrebbono aspettato; ma il Pasqualigo allegando la lunghezza del tempo, e l' incomodità che l' armata avrebbe patito, stando lungamente in quelle acque, operò che si ritirassero di là, assicurandoli che sarebbono avvisati di quello, che fosse stato deliberato.

In questo stesso mese d' Agosto ebbe principio una sorta di guerra fatta con scritture offensive dal canto del Pontefice e difensive dal canto della Repubblica trattata da ambe le parti con ardore assai grande; fù di molto momento alla negoziazione, che si trattava, imperocche certo è, che il Pontefice fù il primo ad assaltar la Repubblica con questa sorta d'armi: restò nondimeno tanto al disotto nel manneggiarle, che questo fù potentissima causa di far che l'accomodamento si conchiudesse presto, parendo assai più intaccata nella riputazione la Corte Romana, per l'offesa, che le Scritture le facevano, che la Repubblica per le censure, che continuavano.

L'origine & il progresso fù in questo modo: Poi che la Repubblica ebbe impedita l'esecuzione delle censure con tal ragione, destrezza e costanza, il Papa che sentiva esser ripreso della Corte d'aver proceduto spensieratamente; studiava, e faceva studiare, e finalmente risolse di scriver le sue ragioni, e fece formare una scrittura da Scipion Gobellucci, al quale anche diede per ciò la Segreteria, solita a vendersi e mandò la scrittura suddetta à Mantova, Milano, Cremona, e Ferrara, acciò fosse disseminata in quei confini; la mandò anche in Spagna al suo Nunzio, non solo per sua instruzione, ma ancora acciò fosse sparsa; perloche in Venezia era proposto da alcuni, che fosse necessario pubblicar similmente le ragioni della Repubblica, così per far opposizione alla scrittura suddetta, come anche perchè ciò era desiderato ardentemente da' sudditi; ma più, perchè avendo nelle lettere 6. Maggio detto della nullità del monitorio; pareva necessario, che le ragioni fossero esplicate, e che le lettere del Principe fossero con aperte ragioni sostentate, ma sopra ogn' altro rispetto, perche i Gesuiti, non meno appassionati, che il Pontefice stesso in questa causa andavano dicendo e persuadendo, e declamando per li pulpiti e scrivendo a loro aderenti nello Stato, che se la Repubblica avesse ragione alcuna l'avrebbe manifestata: ma che le bastava di dir in universale d'aver molte ragioni, perche non sapeva che discender in particolare. Altri dicevano, ch' era fatto quanto bastava a necessaria difesa, e però non ere da proceder più oltre senza necessità. Prevalse questo parere, per la riverenza grande che la Repubblica porta alla Sede Apostolica, alla quale pareva che convenisse più tosto mancar' in qualche parte alla propria riputazione, che dar alcun indicio di non riverire quella Sede, anche ne' tempi, che riceveva manifeste ingiurie. Non fù possibile ritener gl' ingegni vivaci, che non scrivessero qualche cosuccia furtivamente; onde da ambe le parti uscivano molti discorsi, tutti però scritti a mano. Furono anche scritte con nomi supposti per dar maggior credito diverse lettere, & in particolare una sotto nome del Senato alle Città suddite. Una vera come si è detto fù bensì scritta, e

letto in tutti i Consigli delle Città, ma non nè fù mai data copia ad alcuno; può essere, che qualche persona erudita avendola sentita a leggere, e credendo d'averla ben mandata à memoria, avesse poi ridotto in scritto, più quello, che pensava d'aver udito, che quello, che veramente avesse udito; overo, che parendo troppo modesto, riservato, e riverente il modo tenuto dal Senato, a bello studio vi aggiungesse motti, punture, & aculei per accomodarla meglio al gusto volgare, e sotto mano la facesse correre: ma fù ben accidente di molto cattiva conseguenza, quello che occorse in Milano, dove alcuni Ecclesiastici di gran qualità, fecero stampare senza nome nè di autore, nè di luogo, in un foglio solo una scrittura molto pernitiosa, nella quale contra ogni sana dottrina, s'insegnava, che i matrimonj sarebbono stati invalidi; le congiunzioni maritali adulterj, & i figliuoli non legittimi, insegnando appresso, che fosse non solo lecito, ma anche merito à Pastori abbandonar la greggia: e per occultare donde la stampa uscisse, proibirono strettissimamente, anche sotto censure, allo stampatore, che in Milano non nè fosse dato esemplare alcuno, e questo foglio stampato, fù disseminato in tutti i confini di Bergamo, Brescia, e Crema, alla quale scrittura per far opposizione, furono da qualche persona mandate fuori alcune cose scritte già 150. anni da Gio. Gerson; così bene accomodate a' negozj all' ora vertenti, che parevano scritte appunto in quella occasione, e tali, che certo non si sarebbe scritto all' ora così risolutamente e così bene: A questo s' aggiunse una lettera, senza nome dell' autore, che esortava i Curati ad attendere alle loro Chiese, senza timore d' offender Dio, non servando l' interdetto.

Ma l' Inquisizione di Roma sotto i 27. Giugno proibì nominatamente questa ultima stampa, & insieme le altre non stampate sotto pena di scomunica à chi le leggesse, e tenesse, allegando per causa, che in quelle vi fossero molte cose temerarie, calunniose, scandalose, sediziose, scismatiche; eretiche, in ultimo attacandovi un *Respectivè*, per render il tutto ambiguo. Finalmente fù rotto il silenzio in Roma, dove uscì la scrittura del Cardinale Bellarmino contra i trattati di Gersone sopraddetti: indi a poco, la Pareneſi del Cardinal Baronio con tante detrazioni, e maldicenze: & appresso, un' altra del Cardinal Colonna, colle quali scritture pensarono di turbar la fedeltà di tutte le sorte d' uomini; imperocche il Colonna prese assunto d' intimorire i Preti, & altri Ecclesiastici maggiori, con terrore di censure, e privazione di dignità, e benefizj. Il Bellarmino, di batter le coscienze pie, con esaltare l' autorità del Pontefice al pari della divina. Il Baronio credette maledicendo, e declamando tirar a sè l' animo di tutte le persone erudite. Non pensarono à Roma, che mai alcuno ardisse d' opporsi alla riputazione di questi gran Cardinali, sì perche erano persuasi, che vi fosse quella ignoranza, che avevano tentato da molti anni in quà d' introdurvi, come anche, atteſa la dignità degli Scrittori di così alto stato. Ma à Venezia acciò che alcuna pia coscienza non fosse travagliata dalle iperboli del Bellarmino, gli fù risposto con celerità, per metter alla luce la verità, e mostrar a tutti qual ubbidienza dovesse il Cristiano al sommo Pontefice; e furono anche manifestate le ragioni pubbliche, e difese le trè ordinazioni della Repubblica, e l' autorità di giudicare Ecclesiastici, che il Papa nel monitorio aveva oppugnato, colle scritture intitolate, *Le considerazioni, e l' avviso*: parendo anche necessario, render conto al mondo, che le azioni della Repubblica, in comandare, che i divini uffizj fossero continuati, erano state ragionevoli, e legittime: Fù giudicato necessario provar ciò col trattato dell' Interdetto, e fù insieme concesso dal Senato, che si potessero stampar' altre cose scritte a favor pubblico, servando in ciò, quel tutto che le leggi dello Stato prescrivono, cioè, che non vi sia cosa contraria alla fede, buo-

buoni costumi, & all' autorità de' Principi; Ma perche l'Inquisitore non poteva far l'uffizio suo, di veder le composizioni da stamparsi, furono deputati cinque Teologi presso al Vicario Patriarcale, & il Teologo della Repubblica che avessero questa cura.

Ma andate à Roma le suddette quattro scritture, l'Uffizio dell' inquisizione sotto il dì 30. Settembre fece una special proibizione di esse, nominandole tutte particolarmente, perche in esse si conteneßero eresie, errori, e scandali, ma pur col solito, *Respectivè*, & aggiungendo la proibizione d'ogn' altra, che per l'avvenire uscisse ò in stampa, ò in scrittura di mano, contra l'interdetto Pontificio, vietando che non potessero esser lette, nè tenute, sotto censure di scomunica, e riservazione d'assoluzione; la qual proibizione, che doveva, attesi gli spaventi di scomunica, fare, che tutte le scritture a favore della Repubblica, fossero sopite, fece contrario effetto, imperocche alcuni di là conchiusero, che non vi fosse ragione dal canto di chi non voleva, che il mondo vedesse la causa intera; altri, dicevano; che i tre Cardinali avevano palliata la verità, e non volevano che fosse scoperta: ad altri pareva strana la proibizione delle scritture, che potessero esser fatte mostrando, che pretendessero spirito di profezia per prevedere, che non potesse esser scritta cosa buona, overo autorità d'estinguere indifferentemente il buono col cattivo: alcuni anche da questa proibizione conchiudevano; che non vi fosse cosa degna di censure, poiche non aveva la Corte ardito di notar' alcun particolare, e con quell' avverbio, *Respectivè*, s'aveva riservata una coperta da tutte le obbiezioni: Fù proposto da alcuni, che per difendersi da tal' ingiuria, si dovessero con pubblico decreto vietare le scritture composte a favore del Pontefice: Ma altri consideravano, ch' era un far quello, che si riprendeva in altrui, e che tornava in benefizio, il lasciarle vedere, per mostrar, che niente veniva parlato dal canto della Repubblica, e ch' ella non diffidava del giudizio di ciascuno: la qual opinione prevalse, e le scritture furono non solo permesse, ma fù anche concesso, che pubblicamente si vendessero, e fossero portate liberamente nello Stato.

Frà Pontificj dal Luglio fino all Aprile, quando si conchiuse l' accomodamento, ogni sorta d'uomini a gara si posero a scrivere per guadagnar da Pontefice; perlochè uscirono molte opere, e de' Gesuiti, e d'altri; parte con nome vero, e parte con supposto, alle quali fù risposto da molte persone eruditè, per ributtare le calunnie, & oppugnare le false dottrine, che tentavano di seminare, La dottrina degli Scrittori Veneti in somma era questa; Che "Iddio ha constituito due governi nel "Mondo, uno spirituale, e l'altro "temporale, ciascuno d'essi, supremo, & indipendente l'uno dall' altro; L' uno e'l ministero Ecclesiastico, l'altro è il governo politico; "Dello spirituale hà data la cura agli "Appostoli, & a' suoi successori, Del "temporale, a' Principi, sicche gli "uni non possano intromettersi in quello, che a gl' altri appartiene.; Che "il Papa non hà podestà d'annullare "le leggi de' Principi sopra le cose "temporali, nè privarli degli Stati, nè "liberare i sudditi dalla soggezione, e "che l'inabilitar' i Regni, e destituire "i Rè, è cosa attentata da 500. anni "in quà contra le Scritture, egli esempi di Cristo, e de' Santi; e che l'insegnare, che in caso di controversia "trà'l Papa, & un Principe, sia lecito "perseguitarlo con insidie, e forza aperta, e sia remissione de'peccati a' sudditi che si ribellano da lui, è dottrina sediziosa, e sagrilega; che gli "Ecclesiastici per legge divina non "hanno ricevuta alcuna esenzione dalla podestà secolare, nè quanto alle persone, nè quanto alla roba loro, ma bensì da pij Principi incominciando da Costantino fino a Federigo II. hanno avuto varie esenzioni, così reali, come personali,

" ora maggiori, ora minori, ſecondo l' " eſigenza de' tempi, e convenienza de' " luoghi; il ch' è ſtato anche fatto ne- " gli altri Regni, e Principati, aven- " do ſempre, così gl' Imperadori, co- " me gli altri Principi eſentati dalla " podeſtà de' Magiſtrati, non però mai " dalla loro propria podeſtà ſuprema; " e che le eſenzioni conceſſe da' Ponte- " fici all' Ordine Chericale, non ſono " ſtate in alcuni luoghi ricevute: in " altri ſono ſtate accettate in parte, & " in parte nò; e tanto vagliono, quan- " to ſono ſtate ricevute; e che non " oſtante qualunque eſenzione, il Prin- " cipe hà ogni podeſtà ſopra le perſo- " ne, e i beni loro, quando la neceſſi- " tà del ben pubblico aſtringe, o ne- " ceſſita valerſi di quelle, e ſe alcu- " na eſenzione foſſe abuſata con pertur- " bazione della pubblica tranquillità il " Principe ſarebbe tenuto a proveder- " vi.

Un' altro capo della loro dottrina an- " cora era; che il Pontefice non ſi dee " tener per infallibile, ſe non do- " ve gli ſia promeſſa da Dio la ſua " divina aſſiſtenza; il che alcuni Dot- " tori moderni dicono; eſſer nelle cau- " ſe neceſſarie alla Fede ſolamente, & " inſieme, quando uſerà i debiti mez- " zi d'invocazione divina, e conſulte " Eccleſiaſtiche, ma l'autorità di ſcio- " gliere, e legare, s'intende *Clave non* " *errante*, comandando Iddio, che ſe- " gua, non l'arbitrio ma il merito, e " la giuſtizia della cauſa: che quan- " do il Pontefice, per controverſia co' " Principi, paſſa al fulminar cenſure, " è lecito a' Dottori conſiderare, ſe " procedano *clave errante*, *vel non er-* " *rante*, & il Principe, quando è cer- " tificato, che ſieno invalide le cenſu- " re, fulminate contra sè, lo Stato, " ò i ſudditi ſuoi, può, e dee per la " conſervazione della quiete pubblica, " impedir l'eſecuzione, conſervando la " Religione, e la conveniente riveren- " za alla Chieſa: che ſecondo la dot- " trina di Sant' Agoſtino; la ſcomuni- " ca contra una moltitudine, ò con- " tra chi comanda, ò ſia ſeguito dal " numero grande di popolo, è perni- " zioſa, e ſacrilega: che il nuovo nome " d'ubbidienza cieca inventato da Igna- " zio Lojola, fù incognito alla Chie- " ſa, & ad ogni buon Teologo, l'eſſen- " ziale della virtù, che è, operare per " certa cognizione, & elezione eſpone " à pericolo d' offender Dio, e non " ſcuſa l'ingannato dal Principe ſpiri- " tuale, e può partorire delle ſedizio- " ni, che ſi ſono vedute da 40. anni in " quà, dappoi che queſto abuſo è ſta- " to introdotto.

Per lo contrario la dottrina degli Scrit- :: tori Pontificj andava inculcando, che :: la podeſtà temporale de' Principi, è :: ſubordinata alla podeſtà Eccleſiaſtica, :: e ſoggetta a quella, perloche il Pa- :: pa hà autorità di privare i Principi :: degli Stati loro per li delitti, e man- :: camenti che commetteſſero nel gover- :: no, e anche, ſenza delitti, quando il :: Papa giudicaſſe, che ciò foſſe utile pel :: bene della Chieſa; che può liberare :: i ſudditi dalla ſoggezione, e dal giu- :: ramento di fedeltà; che ſono obbli- :: gati a levar l'ubbidienza, e perſegui- :: tar anche il Principe, ſe il Papa lo :: comanda; E ſe bene tutti convenivano :: nell' aſſerir queſte maſſime, non :: erano però d'accordo nel modo, per- che i moſſi da un poco di vergogna, di- cevano, che tanta autorità non è nel Papa, perche Criſto gli abbia data au- torità temporale, ma perche alla ſpiri- tuale è neceſſaria; e ~~però Criſto~~ dando la ſpirituale, hà data anche indiretta- mente la temporale, coperta, poiche non fù altra differenza, che de'nomi; ma la maggior parte di loro, alla libera ſcri- vevano; che il Papa hà ogni autori- tà in Cielo, & in terra, così ſpiritua- le come temporale ſopra tutti i Princi- pi del Mondo, come ſopra i ſudditi e vaſſalli, che può correggerli d'ogni de- litto, ch' è Monarca temporale ſopra tutto'l Mondo, che da ogni Principe temporale ſupremo ſi può appellare al Papa; che può far legge a tutti i Prin- cipi, & annullare le fatte da loro: Del- la eſenzione degli Eccleſiaſtici, ancora tutti d'accordo negarono, che l' ab- biano per grazia, e privilegio de' Principi, ſe ben le leggi, e pri-

vile-

vilegj si ritrovano ancora: ma non erano d' accordo come l'abbiano ricevuta, affermando alcuni di loro, che è *De jure Divino*: altri, che l'hanno per constituzioni de' Papi, e de' Concilj, ma tutti d' accordo poi asserendo, che nè meno sono soggetti al Principe, in caso di lesa Maestà; e che non sono tenuti ad ubbidir alle leggi, se non *vi direttiva*; passando alcuni di loro tanto oltre a dire, che gli Ecclesiastici debbono esser arbitri, se i precetti del Principe sieno giusti, e se i sudditi sieno obbligati ad ubbidirgli, ma essi Ecclesiastici non debbono al Principe nè tributo, nè gabelle, nè ubbidienza: che il Papa non può fallare, che hà l' assistenza dello Spirito Santo, anzi è necessario osservar qualunque sua sentenza, o giusta, o ingiusta; che a lui appartiene la dichiarazione di tutti i dubbj, e nessuno si può partir dalla dichiarazione sua, nè replicare se ben contenesse ingiustizia, e se ben tutto 'l mondo senta contra l' opinione del Papa, bisogna star' à quello, che il Papa dice, e non è scusato dal peccato, chi non segue il parer del Papa, se ben tutto 'l mondo l' abbia per falso; I libri loro erano ripieni di queste altre massime ancora: che il Papa è un Dio in terra; un Sole di giustizia; un Lume della Religione; che il giudizio, e la sentenza di Dio, e del Papa è una; che uno è il tribunale, e la Corte dei Papa, e di Dio: che dubitare della podestà del Papa, e quanto dubitar di quella di Dio: Cosa notabile è, che il Cardinale Bellarmino afferma asseverantemente; che il ristringere l' ubbidienza dovuta al Papa, nelle cose spettanti alla salute dell' anima è ridurla al niente; che S. Paolo appellò a Cesare che non era suo Giudice, e non a S. Pietro, per non far ridere: che i sommi Pontefici antichi mostravano soggezione a gl' Imperadori, per la condizioni di que' tempi, che così richiedevano. Altri hanno anche aggiunto, che bisognava introdur l' Imperio de' Papi a poco a poco, perche non conveniva spogliar del loro dominio i Principi nuovamente convertiti, ma bisognava permetter loro qualche cosa per interessarli, & altre tali cose, che molte persone pie abborrivano di sentire, e riputavano bestemmie.

Fù anche molto differente il modo di trattare dell' una parte, e dell' altra, perche gli scritti de' Pontefici massime de' PP. Gesuiti, erano pieni di maldicenze, detrazioni, ingiurie, e calunnie contra la Repubblica, e gli scrittori di lei; pieni anche d' incitamenti a sedizione, e ribellione; ma gli Scrittori Veneti usarono (perche così volle il Senato) ogni riverenza, parlando del Pontefice, & ogni modestia verso gli scrittori suoi, trattando la controversia senza passar più oltre, non notando i difetti della Corte, non per mancamento di materia, ch'è ben noto al Mondo quanto abbondi, ma solo per usar la debita convenevolezza, di non passare dalle cause alle persone, come fanno quelli, che mancano di ragione; le quali cose ogn' uno può chiaramente vedere nelle raccolte stampate in diversi luoghi, e tradotte in varie lingue, dove si contengono le scritture d' ambe le parti. Quando gli Spagnuoli ebbero notizia delle scritture, che andavano in pubblico, non piacque loro molto, anzi fecero intender al Pontefice.

Ch' era meglio procedere colla sola autorità; imperocche colle scritture si dava materia al Mondo di discorrere, & a ciascuno di formare il proprio giudizio con diminuzione dell' autorità Pontificia, massime che le scritture dal suo canto, avevano voluto internarsi troppo nell' autorità de' Principi, che non rendeva benefizio alla Chiesa, & erano piene più di detrazioni, che di ragioni; aggiungendo; che ogni proposta chiamava la sua risposta; Anzi ripresero il Padre Sofa Francescano, che aveva scritto in Spagnuolo in questa materia, e gli ordinarono, di raccogliere tutti gl' esemplari quanto più potesse, siccome anche egli fece. Consentirono ad instanza del Nunzio, che

le ſcritture foſſero proibite, non dal Conſiglio Regio, come egli ricercava, ma dall' Inquiſizione, e per non includer il proteſto del Principe, fecero nominare le ſtampate tutte, tacendo quello, e le ſcritte à mano con termine generale, aggiungendo in fine, che in queſta materia non ſi poteſſe parlar nè per una parte, nè per l' altra. Non ſtamparono però l' editto, nè lo affiſſero, ma lo pubblicarono per le parrochie, che ſono le Chieſe meno frequentate.

La cauſa delle ſcritture, in Milano ebbe à far riuſcir un diſordine, perche ſiccome da alcuni erano in ſegreto avidamente lette, così da' mal' affetti erano ripreſe colle maldicenze, & ingiurie ſolite agli Eccleſiaſtici, d'uſare; il che non poteva ſopportare il Segretario Antonio Paolucci, quando era detto in ſua preſenza, per ciò, formarono all' Inquiſizione un certo proceſſo contro di lui, di che avendone notizia, nè diede conto al Fuentes, che ſi maravigliò della preſunzione, e gli diſſe, che non doveſſe prenderne travaglio. Ma indi a pochi giorni un Notajo dell' Vffizio lo citò da parte dell' Inquiſitore, al quale egli riſpoſe, ch' era perſona pubblica, e ſotto la protezione del Conte, nè doveva ubbidir ad' altri, che al ſuo Principe; minacciò il Notajo, che ſi ſarebbe proceduto contra lui in altra maniera; Il Conte avviſato, mandò a chiamar l' Inquiſitore, & al Paolucci fece intendere, che andaſſe all' udienza ſicuramente. Dappoi che ebbe parlato il Conte coll' Inquiſitore diſſe al Paolucci, ch' egli diceva le ragioni della Repubblica troppo liberamente, però che ſarebbe ſtato bene, che andaſſe all' Inquiſitore, che gli avrebbe detta una ſola parola, e non ſarebbe ſtato altro; negò il Paolucci di poterſi ſottoporre a qual ſi voglia perſona, ſenza commeſſione del ſuo Principe; Il Conte gli offerì il Fiſcal Torniello, che l' accompagnaſſe à quell' uffizio, e reſtaſſe là, ſino che l' Inquiſitore pigliaſſe l' informazione, e lo ricompagnaſſe a caſa; ringraziò il Paolucci, negando di poterlo fare ſenza licenza, per lo che il Conte gli mandò a dire, ch' egli non voleva più ingerirſene, nè ſaperne altro. Diede avviſo del tutto il Paolucci à Venezia, dove fù fatto coll' Ambaſciador Cardenas il lamento, che ſi doveva, e fù approvato quanto il Segretario aveva fatto; dall' Ambaſciadore fù ſcritto al Conte, il quale chiamò il Segretario, e gli diſſe, che aveva parlato troppo liberamente de' negozj, e che era neceſſario guardarſi di dare ſcandalo. Riſpoſe il Paolucci, che ſperava, che col proibir S. E. che non gli foſſe data occaſione, il caſo non ſarebbe più ſucceſſo. Dopo ciò l' Inquiſitore gli fece intendere, che non come Inquiſitore, ma come amico deſiderava di parlargli in qualche luogo privato, al che riſpoſe, Che ſarebbe ſtato prontiſſimo, prima che foſſe nata la difficoltà d' aſcoltarlo come amico in luogo privato, ma dopo non poteva, nè voleva far altro.

Ma tornando alla negoziazione dell' accordo, la quale mai non ſi reſtò di trattare, con tutto che ciaſcuna delle parti con ſcritture difendeſſe le ſue ragioni; Fù fatta in fine d' Agoſto un' altra apertura, un poco maggiore al componimento, la quale fù quaſi il compimento di tutta la negoziazione, ſe ben poi varie coſe furono trattate dopo, tutte ſenza effetto. Comparve adi 17. d' Agoſto il Signor di Freſnes con lettere del Rè de' 4. nelle quali diceva; Diſpiacergli i diſturbi che paſſavano tra il Pontefice & la Repubblica, temere gl' inconvenienti che da ciò potevano ſuccedere, e pel luogo che teneva nella Criſtianità, e per l' oſſervanza verſo la Sede Appoſtolica, e per l'amicizia colla Repubblica, eſſerſi moſſo da sè ad intrometterſi, procurando qualche oneſto componimento, ma reſtar impedito da eſeguire queſto ſuo lodevole diſegno, ſe la Repubblica non ſi ajutava co' mezzi dipendenti a lei medeſima; aver commeſſo a Freſnes ſuo Ambaſciadore che eſortaſſe la Serenità ſua alla continuazione di prudenza, & all' affezione verſo la Criſtianità, e verſo il ſuo Stato medeſimo,

certando l'che intenzione ſua non tendeva ad altro, ſe non alla conſervazione della libertà della Repubblica. Letta la lettera, Freſnes fece la ſpoſizione, dicendo; Che il Rè reſtava diſguſtato di non aver cavato ſe non parole generali in negozio, che tanto importava, e premeva: dubitava, che la nuova inſtanza, la quale all' ora faceva con ſincerità non apportaſſe diſcontento, e foſſe interpretata ad' altro fine, che al diſegnato da lui, nondimeno eſſendo amico & obbligato, per quello che la Repubblica aveva operato per lui, come memore de' benefizj, prevedendo gl' inconvenienti, ſe ne doleva, e ſi moveva ſenza eſſer ricercato, acciò non andaſſero avanti, come neceſſariamente anderebbono, ſe la Repubblica non voleſſe ajutarſi: che il Papa era condeſceſo a condizioni oneſte, e tali, che pareva non dimandaſſe coſa contraria alla dignità, e libertà della Repubblica: diſpiacerebbe al Rè che avendo il Papa giuſtificato la cauſa ſua preſſo al Mondo, quanto all' ordine, ſe ben quanto al merito, ogn'uno ſentiva per la Repubblica ella reſtaſſe con tutti i Principi Criſtiani contrarj, non potendo pure il Rè, in quel caſo, moſtrarſi per lei, come farebbe, quando il Papa ſcoſtandoſi dal giuſto, voleſſe intaccar' la libertà, e pregiudicar' al governo, nel qual caſo eſſo Rè impiegherebbe tutte le ſue forze, tutte le armi, e tutti gli Stati in ſervizio di ſua Serenità: Aggiunſe Freſnes, che la Maeſtà ſua ſentiva tanto diſpiacere di non poter aver qualche particolar maneggio in queſto negozio, ch' era è ſtata in penſiero di ritirarſi, e non paſſar più oltre; ma aveva riſoluto d' arriſchiar' anche queſt' altra pruova, e far una replica, pregando, che in grazia ſua voleſſe il Senato confidar' in lui, come amico, e confidente, quello, a cui poteva condeſcendere per dar qualche ſoddisfazione al Pontefice, teſtificando, che quando la Santità ſua aveſſe avuta qualche coſa, che ſalvaſſe la ſua riputazione, ſi ſarebbe contentata: e quì paſsò l' Ambaſciadore a proporre diverſi partiti; Uno fù, Che dal Senato foſſe ſoſpeſa l' eſecuzione delle leggi, il proteſto pubblicato contra il monitorio del Papa, con condizione che il Pontefice ancora ſoſpendeſſe per 4. ò 6. meſi il monitorio, e le cenſure, per poter in quelli, trattar del merito delle cauſe controverſe; Moſtrò, che la ſoſpenſione delle leggi foſſe coſa a cui ſi doveſſe acconſentir facilmente, perchè eſſendo leggi proibitive, l'oſſervanza delle quali conſiſteva nel non fare, col ſoſpendere, non ſi veniva però a concedere, che foſſe fatta novità alcuna ma quanto alla ſoſpenſione del proteſto, non dimandava che ſi faceſſe in quelle parti, dove la Repubblica giuſtificava le ſue azioni, e però chiamava le cenſure nulle, & invalide, ma ſolo in quella parte, dove moſtrava d' eſſer lontana dall' amicizia del Papa: e ſe queſto modo non ſoddisfaceſſe intieramente, ſi trovaſſe alcun' altro, conveniente, che non ſarebbe difficile inventare, poiche la coſa in ſe, era oneſta, e ſi trattava di parole ſolamente: e ſe non pareſſe che la ſoſpenſione del monitorio per 6. meſi baſtaſſe, ſi potrebbe concordare, che il Pontefice anche per più lungo tempo lo faceſſe. Un'altro partito propoſe Che i prigioni foſſero reſtituiti ſenza pregiudizio delle ragioni della Repubblica e che le Religioni partite per cauſa dell'Interdetto ritornaſſero, e 'l Papa ſoſpendeſſe il monitorio per qualche tempo: Correſſe però l' Ambaſciadore queſta propoſta, con dire; Non eſſer intenzione del Rè, che ſi faceſſe coſa alcuna contra la dignità, ò in pregiudizio della Repubblica, e che ſe alcuna delle propoſte foſſero pregiudiziali, ſi contentava, che non ſe parlaſſe, che egli le aveva meſſe innanzi, parendo a lui, che non pregiudicaſſero; ma ſe gli foſſe fatto conoſcer' il contrario, non nè parlerebbe più: conſiderò, che era neceſſario dar qualche apparente occaſione al Papa di ritirarſi, perche mai più Pontefice alcuno non aveva rivocato bolle, eccetto a Coſtanza per autorità del Concilio, e ſe ad alcuno pareſſe coſa inconveniente, & aliena dal coſtume

della Repubblica, di metter mano nelle ſue leggi, a richieſta del Papa, o veramente reſtituirgli i prigioni dimandati; a queſto ſi poteva trovar temperamento, con far le ſuddette coſe a richieſta & inſtanza del Rè, & in gratificazione della Maeſtà ſua, ſenza far menzione del Papa.

Nel Senato fù propoſta queſta materia in deliberazione, e ben eſaminate tutte le ragioni, e conſiderati inſieme i pericoli che traeva ſeco la continuazione di queſte controverſie, fù antepoſta per comun conſenſo, ad ogn'altro riſpetto, la conſervazione della libertà, la quale ſenza dubbio ſarebbe violata, quando il Senato foſſe coſtretto ſotto qual ſi voglia preteſto a levar l'autorità alle ſue leggi: Il dar i prigioni in gratificazione al Rè, non parve coſa, che toglieſſe niente alla libertà, (ſe ben ſi vedeva, che ciò era fatto per ſoddisfar il Papa) imperocche queſto era un fatto particolare, che non tirava però in conſeguenza, che doveſſe eſſer fatto l'iſteſſo ne' tempi ſeguenti: e quì furono due opinioni: alcuni proponevano, Che ſe ne donaſſe un ſolo; altri erano di parere, che ſi donaſſero amendue; e prevalſe queſta opinione, perche il darne uno (per la identità del caſo) portava per neceſſità una richieſta dell'altro, la qual avrebbe moſtrato, che non eſſendo il Senato condeſceſo a quel tutto, che poteva fare alla prima, ſi poteſſe aver anche ſperanza, di tirarlo ad altro, e con ciò aprir' la porta ad altre dimande pregiudiziali, che quando alla prima ſi foſſe fatto tutto il poſſibile, reſtava libero il Senato da nuove inſtanze, & obligato il Rè a rivolgerſi al Papa: Si ebbe anche conſiderazione, che donato un prigione al Rè di Francia, ſi apriva la porta a qualche altro Principe di dimandar l'altro; e non concedendoſi, reſtar mal ſoddisfatto, concedendoſi, moſtrarſi, che pel Rè di Francia non ſi foſſe fatta coſa ſingolare. Adunque deliberato di donar amendue i prigioni al Rè, riſpoſe il Senato alla propoſta dell' Ambaſciadore, ringraziando il Rè d'eſſerſi interpoſto & aggiungendo, che ſiccome la Repubblica riceveva in bene tutto ciò, che veniva da ſua Maeſtà, così la pregava a non interpretar in ſiniſtra parte, che il Senato non foſſe condeſceſo ad alcun particolare; imperocche non ſapeva che fare in difficoltà promoſſa fuor d' ogni ragione, e credenza contra la libertà, & il governo, al quale preſupponeva, & era certo, che la Maeſtà ſua non voleva pregiudicare: vederſi ben dove miravano i diſegni del Papa, il quale poi che vedeva eſſer conoſciuta e confeſſata da tutti, non ſolo fuori d' Italia, ma anche a Roma medeſima, la ragione della Repubblica, nel merito, voleva per avvantaggiarſi metter diſordine nell'ordine, nel qual anche la giuſtizia, e ragione della Repubblica era così chiara, ch' era manifeſta ad ogn'uno; eſſendo conſpicui gl' errori del Papa ineſcuſabili: perloche non era giuſto col proprio danno & indignità, correggerre i falli altrui, poiche avendo gl' altri cauſati i diſordini, non poteva il Senato rimediarvi: aveva ben fatto aſſai, che eſſendo contra ogni ragione ingiuriato, aveva proceduto con moderazione eſemplare, e fatto quel tanto ſolamente, che à neceſſaria difeſa ſi ricercava: le difficoltà promoſſe dal Pontefice nel principio delle controverſie, erano ſtate irragionevoli, ma le coſe ſucceſſe dapoi, intollerabili, eſsendo ſtata la Repubblica inſidiata, procurando di mettere ſedizioni nello Stato, di ſollevarle i popoli, e (quel che più di tutto importa) mettendole in pericolo anche la Religione: e con tutte queſte coſe non deſiſteva, ma ſotto preteſto di partiti, e di ſoddisfazione nell' ordine, voleva moſtrar il Pontefice d'aver ragione nel merito. Ma con tutto queſto era ſtata ſempre pronta la Repubblica a far tutto quello, che ſi poteſſe, ſalva la libertà, la quale non poteva concedere che foſſe diminuita, ſenza offender graviſſimamente la Maeſtà divina. La ſoſpenſione delle leggi non era altro, che un confeſsar mancamento d' autorità nello ſtatuirle, la qual coſa ogn' un vedeva, che troncava affatto tutti i nervi del governo, perche non ſi

trat-

trattava di queſte leggi ſole, ma di qualunque altra, e di tutta l'autorità di reggere, e governar lo Stato, quando ſi conſentiſſe, che il Pontefice per cenſure poteſſe coſtringerla à ſoſpender queſte: Coſa non ſolo pernizioſa alla libertà della Repubblica, mà di tutti i Principi ſovrani, i quali neceſſariamente reſterebbono privati della ſovranità, quando foſſero ſottopoſti alla cenſura de Papi, che poteſſero con ſcomuniche coſtringerli à regolar le leggi à modo loro: & il preteſto di libertà Eccleſiaſtica ſarebbe, che neſſuna legge foſſe eſente dalla cenſura del Papa, poi che egli s' attribuiſſe l' autorita di diffinire eziandio contra l'opinione univerſale, quali ſieno le leggi convenienti, e quali nò: Nè l' eſſer le leggi proibitive, petmetteva, che poteſſero eſſer ſoſpeſe ſenza pregiudizio, poiche ſoſpeſa la proibizione, reſtava la libertà di contravvenirvi, & ogni ſoſpenſione argomentava, o mancamento d' autorità, ò mancamento di conſiglio; & il farla, coſtretto da minacce altrui, conchiudeva ſoggezione. Riceveva la Repubblica la parola del Rè, cioè, che non voleſſe alcuna coſa pregiudiziale, e per tanto ſi ſcuſava di non poter condeſcendere a queſto particolare. Non aveva propoſta alla Maeſtà ſua alcuna coſa, parendole, che chi aveva dato cauſa a' preſenti diſordini, doveſſe anche porgere la conveniente medicina: Mà ora in grazia di ſua Maeſtà, condeſcendeva a dichiararſi che coſa potrebbe fare, quando però il Pontefice aveſſe prima levate le cenſure; e ciò, per moſtrar al Rè d' aver inclinazione alla concordia, e di voler fare per la Maeſtà ſua, tutto quello, ch' era poſſibile, e condeſcendere al particolare: il che non aveva voluto fare per altri: ſi contentava, quando la Maeſtà ſua foſſe ſicura, & aveſſe parola ferma dal Papa, che leverebbe le cenſure totalmente, e metterebbe compito fine alle controverſie, donar alla Maeſtà ſua in gratificazione i due prigioni, ancor che rei di graviſſimi delitti, e levar il proteſto, ſalve però le ragione pubbliche di poter giudicar gli Eccleſiaſtici, quando foſſe ſpediente pel buon governo. In conformità di queſto anche, riſpoſe il Senato alla lettere del Re, & ordinò all' Ambaſciador Priuli, che doveſſe parlargli: Il Re lo ringraziò; affermando eſſer certo, che non ſi ſarebbe fatto per altri quello, che s' era fatto per lui, che egli era intereſſato colla Repubblica per molti uffizj, & in particolare per eſſere ſtato ricevuto nella ſua Nobiltà, e per la dimoſtrazione preſente; che premeva col l' Ambaſciador ſuo in Roma, acciò ch' il Papa ſi contentaſſe di tanto: ma quando ciò non ſuccedeſſe, e non reſtaſſe altro, che la ſoſpenſione delle leggi, ſperava, che anche queſto ſi faceſſe, perche Freſnes ſcriveva, che le ragioni addotte in contrario, non ſtringevano: Replicò il Priuli, che a Freſnes era ſtato detto abbaſtanza, ma che forſe egli non aveva ſcritto il tutto, e conſideraſſe ſua Maeſtà il gran pregiudizio, che era all' autorità d' un Principe ſupremo, quando foſſe coſtretto a mutar le ſue leggi ad arbitrio d' altri, paſſandoſi da una legge ad un' altra, e finalmente a riconoſcer da altri tutta la podeſtà di governare: Queſte coſe eſpoſte dall' Ambaſciadore aſſai amplicatamente, fecero condeſcender il Re a dire, che non avrebbe mai perſuaſa la Repubblica a far coſa contra la ſua libertà, dignità, e buon governo.

Nel tempo, che la riſpoſta del Senato andò in Francia, l' Ambaſciador Cardenas tentò egli ancora di far con deſcender il Senato a qualche particolare: e però preſentatoſi innanzi al Principe, fece un' eſortazione molto lunga all' accomodamento, e conchiuſe. Che era neceſſario conceder alcuna coſa al Re ſuo Signore, perche egli quando aveſſe da portar qualche ſoddisfazione al Papa, ſe gli getterebbe a piedi, ſupplicandolo a metter fine a queſte controverſie, e pericoli; che il Pontefice non ſi era contentato di quanto ne' giorni paſſati gli era ſtato detto, però era neceſſario, che gli foſſe allargata la commeſſione: Col Papa non conveniva ſtare ſopra puntigli, perche era Vicario di Criſto, la onde il cedergli, e ſottometterſi

non

non era vergogna, che egli voleva proporre un temperamento di questa natura: cioè, che si facesse lui Avvogadore per due sole ore, perche in quelle egli avrebbe operata tal cosa, che tutto il negozio sarebbe stato accomodato: Gli dimandò il Principe, che cosa voleva intender per esser Avvogadore, e che cosa vorrebbe metter in esecuzione con quella podestà: rispose, che fosse prima creato secondo che si costumava, che poi fatto, avrebbe studiata la sua autorità e replicò che bisognava non guardar sottilmente, avendo a trattar col Papa, mà esser molto larghi in umiliazioni, soddisfazioni, sommessioni & ubbidienza verso di lui.

A questa proposta non essendo data risposta dal Senato per alcuni giorni, l' Ambasciadore comparve di nuovo, narrando d'aver avuti efficaci ordini dal Rè per ricercar la Repubblica, che gli desse qualche cosa in mano, per potersi con quella presentar al Papa: che vedeva bene la Repubblica desiderosa d' accomodamento & il Papa non meno di lei: che da ogni parte si scopriva buona volontà, mà tutto stava nel modo di eseguirla: il quale fino adesso nessuno sapeva, ò voleva trovare, succedendo in ciò, come nell' acquisto del Paradiso, il quale ogn' uno vorrebbe, mà nessun vuole i mezzi debiti: Ne a questa seconda proposizione essendo data risposta, Cardenas fece giudizio, che instando di più, potesse riportar risposta non molto grata, e però fece intender, che se non si risolveva di dargli qualche cosa in mano, secondo la sua richiesta, più tosto si portasse innanzi, che dargli la negativa.

Mà passati alcuni giorni, essendo chiamato pel successo di Durazzo, del quale si è parlato di sopra dopo trattato quel negozio, fece modesto lamento, Che alla sua richiesta triplicata non fosse stato risposto, soggiungendo però, che non dimandava risposta, se ben la desiderava; al che per decreto del Senato già fatto, rispose il Principe, che non potendosi far di più in soddisfazione del Papa, di quanto fi era fatto, e per ciò non potendosi meno soddisfar lui di risposta, era stato soddisfatto, con non rispondere, siccome egli aveva dimandato: Soggiunse D. Inico; Adunque io farò l'Avvogadore, e sospendo la risposta, che m'hà data il Senato, acciò vi pensi meglio, e risolva di sospender le leggi in gratificazione del mio Rè, e non del Papa, e persuase con diverse ragioni, che siccome il sospender a richiesta del Papa era di pregiudizio, così non era di pregiudizio alcuno il sospender a richiesta d'un altro Principe, e diede l'esempio del suo Rè, il quale ad instanza del Rè di Francia sospese l'editto de'30. per 100. e non reputò, che fosse con diminuzione dell' autorità sua, esortò, a bilanciare la sospensione, cosa leggiera cogl' incomodi, e pericoli, che porrebbe portarlo star fermi, e fece instanza di nuova risposta.

Alla qual proposizione mentre si pensa, con risoluzione però, di non conceder cosa pregiudiziale alla libertà, ecco, che arriva avviso, come il Pontefice nel principio di Settembre ereste una nuova Congregazione in Roma, e la chiamò la Congregazione della guerra, con deliberazione, che si congregasse due volte alla settimana, per trattare de'modi dell' adoperar le armi temporali, la qual cosa diede da ragionar assai in Roma, e per Italia; prima pel nome insitato, *Congregazione della guerra*, essendo antico costume della Corte di coprir il maneggio delle cose temporali con nomi e colori spirituali, & ora, per lo contrario, essendo il Pontefice lontanissimo dal potere, se ben prossimo al volere maneggiar arme temporali, facesse questa vana dimostrazione di potenza mondana, con intitolar la Congregazione col nome fastoso di guerra. Accresceva la maraviglia la qualità delle persone intervenienti in quella, poiche erano tutte di professione, che doveva esser alienissima da simil maneggio, essendovi chiamati 15. Cardinali, la elezione de' quali mostrò bene dove il Papa confidasse, perche erano tutti dipendenti dalla Spagna; Questi furono, Conio, Pinelli, Sauli, Camerino, Sfondrato, Giustiniano, San Georgio, Arrigone, Visconte, Conti,

ti, Borgheſe, Sforza, Montalto, Farneſe, Ceſis: e da queſta nè cavò una picciola di quattro ſolamente, che furono Pinelli, Giuſtiniano, San Giorgio, Ceſis, acciò col Teſoriere, e co' Commeſſarj della Camera, attendeſſero a' modi di trovar danari. Creò ancora otto Cardinali nel meſe di Settembre con molta maraviglia delle perſone pie, e riverenti dell' antichità, per qual cauſa non aveſſe aſpettato le *Tempora*, che dovevano eſſere fra pochi giorni: Vero è, che qualche Pontefice per lo paſſato hà creato uno, o due, o tre Cardinali per qualche cauſa urgente, fuori delle *Tempora*, e quando erano lontane per più meſi; ma ſi oſſervava, che queſta foſſe la prima promozione intera, fatta fuori delle *Tempora*, che dovevano eſſer la ſettimana ſeguente: I Cardinali creati furono i Nunzj di Francia, e di Spagna, acciò ſi affaticaſſero con maggior ardore pel benefizio ricevuto in ſuo ſervigio, & aveſſero però maggior riputazione preſſo a quelle Corone: due altri furono, Gaetano e Spinola, per valerſi di loro nello Stato Eccleſiaſtico, alle frontiere di Venezia, come quelli, la diſpoſizione de' quali era ben nota. A queſti aggiunſe altri quattro, Lanti, Auditore della Camera; Monreale; Maffei, e Ferratini, per le aſſunzioni de' quali al Cardinalato, vacavano aſſai buoni uffizj, in Corte vendibili, la qual promozione non fù di guſto alcuno a gli Ambaſciadori di Francia, e di Spagna; con tutto che queſti, per gli intereſſi del ſuo Rè, doveſſe eſſer molto contento, poi che di queſto numero ottonario, ſei almeno erano divotiſſimi di quella Corona; ma più diſpiacque all' Ambaſciadore di Spagna che foſſe tralaſciato ſuo fratello; ſiccome al Franceſe, non fù grata la promozione, dove non fù fatta conſiderazione di ſuo padre.

Fece anche la Santità ſua dar conto al Rè di Spagna della promozione fatta, e con queſta occaſione fece nuove inſtanze a quel Rè, per eſſer ajutato contra la Repubblica, rappreſentando, ſiccome era ſolito colla più aſprà maniera che ſi poteſſe le coſe trattate da Freſnes, facendogli dire, Che a Venezia era ſprezzata l'autorità del Rè Cattolico, & a lui non faceva benefizio; perche il Rè di Francia, che ſentiva per lui, ed avrebbe operato efficacemente ſe gli attraverſava, eſſendo congiunto con Spagna; Ma troppo prudenti ſono gli Spagnuoli, per eſſer moſſi da ragioni di queſta ſorta.

In Venezia, per la Congregazione eretta dal Papa, fù aperta la via al Senato di riſponder a Cardenas chiaramente, come fece, con dire, ch' era molto ben noto a tutto'l Mondo, che la Repubblica non poteva toccar le ſue leggi in maniera alcuna, ſenza notabil detrimento del ſuo governo, e tanto più gli pareva coſa maravigliosa, che alla Repubblica ſolamente ſi miraſſe, & a quella ſi propoſeſſero coſe di tanto ſuo pregiudizio, e dall'altra parte foſſero fomentate le pretenſioni del Papa; che ſe il fine era la quiete d'Italia, e della Criſtianità, ſi vedeva chiaramente che la Repubblica l'amava, e che apparivano manifeſti ſegni del contrario nel Pontefice, il principale de' quali era la congregazione formata nuovamente per la guerra, la qual moſtrava ben con queſto nome, a che ſi mirava, e colla qualità de ſoggetti introdotti in eſſa, ſi dichiarava dove erano fondati queſti penſieri: Si fece inſieme proteſtazione di non aver altro fine, ne intenzione, che di difenderſi; il che facendo, ſe ſi veniſſe alle arme, la cauſa ſarebbe nata dal Papa: però che, ſe il Rè di Spagna deſiderava la quiete, faceſſe officio col Papa, d'onde era l'origine, & il progreſſo di tutte le turbazioni. Commendò anche il Senato glu uffizj fatti dall' iſteſſo Ambaſciadore per la quiete; non reſtando però d'aggiungere, Che ſe altri altrove ſi foſſero adoperati con buona intenzione e deſtrezza com' egli, non ſarebbono le coſe giunte a queſti termini, accennando Vigliega di cui aveva avviſo anche di Spagna, che non procedeſſe à queſto ſcopo di quiete. Fù

ſpe-

ſpedito anche un Corriero con diligenza a Franceſco Priuli Ambaſciadore in Spagna, comandandogli di far uffizio col Rè, e co' Miniſtri, in conformità. Fù anche chiamato nel medeſimo tempo il Signor di Freſnes, e gli fù data parte della Congregazione di guerra nuovamente eretta, e de' Cardinali intervenienti in quella, mal' affetti alla Repubblica, e non confidenti alla Francia; nel che, il Papa aveva moſtrato poco riſpetto al Rè, non aſpettando la ſua riſpoſta; nè queſto poterſi aſcriver ad altra cauſa, ſe non perche il Papa era tutto rivolto alle turbolenze, e ſi confidava nella dichiarazione di Spagna, non iſtimando gl'altri; confidato nell'appoggio, che reputava di dover' avere, il quale foſſe per ſomminiſtrargli la forza; aggiungendo; che il Senato in confidenza comunicava con lui come Ambaſciadore d' un Rè amico, e giuſto; eſſer riſoluto di far quanto potrà per difenderſi, e ribattere le ingiurie con confidenza anche, di poter ſperare dalla Maeſtà del ſuo Padrone ogni aſſiſtenza per ſervizio comune.

L' Ambaſciadore ſi dolſe della Congregazione eretta, e della qualità de' ſoggetti, e che il Papa non aveſſe aſpettata la riſpoſta del Rè, come aveva promeſſo, e perche appunto in quel tempo aveva avuta riſpoſta dal Rè di quanto la Repubblica aveva fatto in gratificazione della Maeſtà ſua; paſsò a ringraziarla de' prigioni, e delle altre coſe, delle quali aveva data parola, ſoggiungendo però, reſtar qualche dubbio nel Rè, ch' eſſendo le cenſure più principalmente per cauſa delle leggi, il Papa non voleſſe ridurſi a rivocarle ſenza la ſoſpenſione; che però il Rè aveva lette le ragioni della Repubblica, e le approva, e ſe ne ſarebbe valuto, ſe ben col Papa non vi voleva ragione, il qual eſſendo precipitato nel foſſo, per mal conſiglio, non vedeva come uſcirne, e però anche ſpeſſe volte ritrattava la parola data una volta, & ogni dilazione, lo metteva in ſoſpetto, e dubitazione, perloche eſortava a mettervi preſto fine; coſa che non ſi poteva far ſenza la ſoſpenſione dell' eſecuzione delle leggi, adducendo per ragione, ch' era pura cerimonia, e che ſi faceva in gratificazione del Rè, e non del Papa, e che non ſi faceva per altro, ſe non per dar preteſto al Papa di poter ritirarſi con dignità: e che forſe ſi potrebbe, facendo queſto, reſtar di parlare e di prigioni, e di proteſto: che queſte coſe il Rè raccordava, proteſtando però, che non ſi doveſſe far minimo pregiudizio alla libertà, & al governo; Che non aveva altro fine, ſalvo che il ben comune, e però l'intendeva diverſamente dagli altri, i quali avevano fatto inſtanza al Papa; che non accordaſſe, ſe non per loro mano: il fine de' quali non era altro, ſe non conſumar l' una parte e l' altra; Paſsò anche l' Ambaſciador à dire; Che quando naſceſſe apertura alla guerra, egli ſarebbe prontiſſimo à far il ſervizio della Repubblica, maſſime comunicandole i penſieri dell' offeſe e difeſe. Dimandò anche parola; Che non ſi accordaſſe per altro mezzo, che pel ſuo, perche il Rè non era ancora interamente certo, che il Papa ſi foſſe gettato in braccio degli Spagnuoli; mà quando lo vedeſſe riſoluto di rompere, avrebbe frenata la furia, perche doveva far queſto, principalmente per la benevolenza e buona inteligenza, che teneva colla Repubblica; colla quale, ſe bene non aveſſe confederazione alcuna doveva per ragion di ſtato aſſiſterla, e non laſciarla perdere; Parve al Senato coſa molto opportuna, il proccurare d' aver confermazione di ciò dalla propria bocca del Rè; e però ordinò al Priuli Ambaſciadore preſſo a S. M. di uſar ogni maniera per iſcoprir l' animo di S. M. e per cavar queſta confermazione, con dire; che continuando il Papa ad armarſi, con appoggi degli Spagnuoli, e d' altri, e ſtringendo il tempo, S. M. foſſe contenta d' uſar l' autorità ſua per impedir gli incovenienti, i quali, quando andaſſero continuando in tal maniera, la Repubblica non potrebbe far, di non ricorrere a' più veri, antichi, & eſperimentati

tati amici, fra' quali, S. M. è principale, e quando si compiaccia comunicar confidentemente la sua volontà, si manderà persona espressa che tratti i particolari; A quest' uffizio rispose il Rè, essere stato ricercato dal Nunzio a nome del Papa, che volesse dichiararsi per la Santità sua, perloche risponderà quel medesimo, che hà risposto a lui, cioè, che il dichiararsi per alcuna delle parti, era un fomentare le discordie, però non voleva dar fomento nè a' pensieri del Papa, nè della Repubblica, come gli Spagnuoli facevano per avvanzarsi essi; ma però se gli Spagnuoli volessero rompere, avrebbe fatto quello, che avesse dovuto, & ogn' uno lo poteva credere: ma però in modo, che non si venisse a rottura, per le incomodità che porta seco la guerra, le quali non si possono capire da chi non le hà provate; massime atteso i pericoli, che la guerra induce, di perdere la Religione: perloche bisognava usar ogni opera per non interrompere la trattazione, e render lui inabile a conchiuder l' accomodamento, come farebbe se si dichiarasse per una parte, o se vi fosse mandato Ambasciador espresso, che non sarebbe altro, che metterlo in sospetto al Pontefice e dar occasione agli Spagnuoli di riempiere il Papa di male impressioni.

Furono comunicate anche all' Ambasciador d'Inghilterra residente in Venezia, le medesime provisioni che il Pontefice faceva à Roma, e gli gli fù detto, che poteva pubblicar la dichiarazione del Rè; e proccurar gli ajuti già proferti; & in conformità, si scrisse all' Ambasciador Giustiniano, che trattasse col Rè. L' Ambasciador in Venezia sentì piacere di dover far quest' uffizio, affermando, Che ciò era un pubblicar la gloria del Rè, e che egli l' aurebbe fatto in Venezia con tutti i Ministri de' Principi, & avrebbe sparsa anche la fama pel mondo con lettere: Esortò anche, che si venisse a' particolari di quanto si disegnasse operare, perchè il Rè, egli, e gli altri Ministri di S. M. in ogni luogo, farebbono ogni cosa possibile, e mostrerebbono il cuore aperto; Passò anche l' Ambasciador à dire, che era necessario dar fine presto al negozio, il quale non si poteva terminare, se non con uno de' trè modi, ò col cedere, ò col rimetterſi in Principi; ò colla guerra; che vedeva bene la Repubblica non inclinata al primo; ma quando avesse risoluto di rimetterſi in alcuno, gli raccordava d' elegger il suo Rè, come quello, che molto ben intendeva quanto importasse a' Principi il mantener l'autorità data loro dà Dio: però quando fosse stato necessario il venir alla guerra, metteva in considerazione à sua Serenità, che, se ben dicono i Filosofi il Sole, senza esser caldo, riscaldar le altre cose, però non accadere così nelle cose umane, ma convenire, che chi vuole riscaldar gli altri a suo favore, riscaldi prima se stesso.

Deliberò anche il Senato di dar conto a tutte le Corti, della dichiarazione del Rè d'Inghilterra:

Ma il Rè alla rappresentazione dell' Ambasciador Giustiniano, rispose, Che chiamava Dio in testimonio, di non aver fatta risoluzione di difender la causa della Repubblica per altro fine, che per servizio di Dio, per conservar la libertà data da S. M. divina a' Principi, e non per contesa propria che avesse col Papa; nè lo moveva il particolar benefizio della Repubblica, se non perche vedeva, che difendeva causa giustissima e grata a Dio, nella quale quanto andava più considerando coll' animo, tanto più si confermava nella protezione e difesa d' essa, non trovando ombra d' apparente ragione, che lo potesse ritirare: aveva fatta risoluzione con prontezza, e con costanza la sostenterebbe. Non farebbe come la Spagna, che con una carta aveva empiuto l' animo del Papa di vanità per, condurlo al precipizio; metterebbe il promesso in esecuzione con sincerità, e costanza d'animo, corrispondente alle parole: Considerò anche il Rè, esser cosa di momento, che il Papa si preparasse alla guerra, & avesse formata una Congregazione sopra di ciò di diffidēti della Repubblica e dipendenti dalla Spagna; Aggiunse,

Che

Che ſarebbe ſtato più pronto ad incominciar da' fatti, che dal pubblicar la ſua dichiarazione: ma poi che queſto era comodo alla Repubblica, tanto avrebbe fatto, con quella maggior riputazione d'eſſa, che foſſe poſſibile, facendo anche uffizj con tutti i Principi ſuoi amici, e col Rè di Danimarca, e co' Principi di Germania, ſperando di cavar anche da queſti buon frutto: Col Rè di Spagna, e coll' Arciduca, (diſſe) che non occorreva far uffizio, eſſendo uno dichiarato pel Papa, e l' altro, dipendente da quello: colla Francia, non eſſer neceſſario, perche eſſendo la Spagna pel Papa, toccava à quel Rè penſarvi più che à tutti, per prevenire i pregiudizj, che di lontano potevano eſſer indrizzati, e riuſcire contra il ſuo Regno, che già gli aveva provati: Che ſe credeva convenirgli pel titolo di Criſtianiſſimo, la difeſa della Chieſa, poteva ben diſingannarſi, vedendo, che non ſi trattava di Chieſa, mà di cauſa comune alla libertà de' Principi, dalla quale reſtava protetta, e mantenuta la Chieſa: Conchiuſe, dicendo che ſarebbe più colle opere, che colle parole. Eſeguì anche quel Rè quanto aveva promeſſo, con far dire dal Conte di Salisberì a' Miniſtri de' Principi, ch' erano preſſo a lui, la riſoluzione preſa d'aſſiſtere la Repubblica, e collo ſcriver l'iſteſſo a' Principi di Germania, & ad altri ſuoi amici.

Mentre ſi trattavano queſte coſe co' Rè, e da loro col Papa, il Gran Duca di Toſcana giudicò appunto carico del ſuo molto ſapere, il tentare di condurre ad'effetto, quello ch' era difficile a due Rè così grandi; perlochè quaſi ogni ſettimana faceva uffizio con Roberto Lio, Reſidente appreſſo di sè per la Repubblica, e lo faceva fare in Venezia dal Montaguti ſuo Reſidente, con eſortare alla pace, e concordia, per benefizio d' Italia, e con offerirſi mediatore: a' quali uffizj fù ſempre corriſpoſto con ringraziamento, e conchiudendo, che ſi miraſſe al Papa, poiche la Repubblica era condeſceſa a tanto, che il Rè di Francia l' aveva ſino ringraziata. Ma il Gran Duca non ſi contentava di riſpoſta, la quale non gli apriſſe la ſtrada a tirar a sè il negozio; e però con molta deſtrezza, quaſi ſi querelava, d' aver fatti efficaci uffizj, e col Papa, & colla Repubblica e non gli era ſtato corriſpoſto, anzi gli erano ſtate dette tali coſe da ambe le parti, che ſe le aveſſe rapportate, ſarebbe ſtato un intorbidar il negozio, non ridurlo a conchiuſione: che non pretendeva conſigliar il Senato, ſapendo la ſua prudenza, nè meno levar la trattazione di mano ad altri Principi maggiori, amava bensì eſſer à parte con loro in ſervizio di Dio; e della Criſtianità; perloche voleva avviſar la Repubblica, di quanto il Pontefice aveva ultimamente detto all'Ambaſciador ſuo, e ciò era; che la Santità ſua non doveva, nè poteva aſſentire alle condizioni propoſte dall' Ambaſciadore di Francia, perche era molto ſuo pregiudizio, ricever la Repubblica di Venezia dalla mano del Rè, eſsendo egli Capo ſpirituale della Chieſa, al quale non era condecente di ricever i ſuoi ſudditi dalla mano d'altri, tanto più, che generalmente, quando naſceva difficoltà tra 'l foro Eccleſiaſtico, e 'l ſecolare, il giudizio era dell' Eccleſiaſtico, come più degno, & ancora diceva il Pontefice che il ricever i prigioni per mano del Rè, era un tornar a dietro, maſſime, che alcuni Prelati Veneziani; i quali ſi trovavano in Roma, l' avevano aſſicurato, che la Repubblica gli avrebbe dati liberamente, e che era riſoluto di non ſoſpender la ſcomunica, ſe i prigioni non foſſero conſegnati, e tutte le ſcritture uſcite a favor della Repubblica rivocate; che ſi contentava poi di far veder in Roma il rimanente di ragione, formando una Congregazione di Cardinali, Auditori, e Teologi; parte de' quali ſi ſarebbe contentato, che foſſero confidenti della Repubblica, con queſto però, che il Rè di Francia, eſſo Gran Duca deſsero parola di ſtar' a quello, che foſse deciſo dalla Congregazione; che ſe ben già erano condeſce-

deſceſi a far una reciproca ſoſpenſione, egli del monitorio; e la Repubblica, delle leggi, non poteva però perſeverare, perche non era approvata da' Cardinali, e che il Criſtianiſſimo gli aveva fatto dire; che i Veneziani dovrebbono accettarla, e che quando aveſſe fatto quanto gli pareſſe col negozio, piglierebbe altro partito, e ſe i Veneziani aveſſero in ajuto gli eretici, egli avrebbe più Criſtiani di quello, che ſi credeva: Queſte coſe il Gran Duca voleva far ſaper alla Repubblica, acciò penſaſſe molto bene, neſſuna riſoluzione eſſer peggiore di quella, che porta la guerra col Papa, il quale non hà che perdere, e chi combatte con lui, può perder molto, non potendoſi a lui, vincendo, levar coſa alcuna che non convenga reſtituirgliela duplicatamente: e ſe la guerra non fà per alcuno, ſpezialmente non è *utile* a' beneſtanti, poiche di là vengono le mutazioni, e facilmente ſi paſſa dal bene al male, con poca ſperanza di ritornar in dietro: che ſe bene il Rè di Francia, tratta con gran deſiderio, del bene della Repubblica, egli però non ſarà inferiore nel proccurar il medeſimo, per eſſer amico, e Principe Italiano, & uomo da bene: Non doverſi dubitare, che venendoſi alla guerra, il Papa ſarebbe ajutato dagli Spagnuoli, e da altri, e però, per fuggir le turbazioni d'Italia, che naſcerebbono egli vorrebbe indurre il Papa à contentarſi di rimetter tutte le controverſie ne' due Rè, e che la Repubblica faceſſe l'iſteſſo, anzi la conſiglierebbe a farlo, ſenza aſpettar il Papa, perche eſſendo coſa chiara, che il Papa non lo farebbe mai, per non ſottometterſi al giudizio d'altri, la Repubblica con queſto trattato, avvantaggierebbe le coſe ſue, e farebbe cader il Papa in diffidenza de' Rè, e leverebbe l'animo agli Spagnuoli d'ajutarlo, e quando bene il Papa condeſcendeſſe, potrebbe ben la Repubblica eſſer certa che i Rè non deciderebbono ſe non ciò, che giovaſſe agl'intereſſi loro, che ſono i medeſimi con quei della Repubblica. E pur quando queſto partito aveſſe alcuna difficoltà, ve n'era un' altro forſe più difficile, ma certo più riuſcibile, con ſpender qualche coſa, dal che non biſognava abborrire, perche lo ſpender a tempo, era un grand' avanzo, & egli ſapeva ben quello, che diceva: era grand' amico del Signor Gio: Battiſta Borgheſe, fratello del Papa, ſe ſi laſciaſſe far a lui, con pochi danari la farebbe accomodare: A queſte propoſizioni riſpoſe il Senato, ringraziando prima il Gran Duca della comunicazione di quanto aveva penetrato in Roma, & anche degl' uffizj, che farebbe, e de' buoni conſigli e diſcorſi, ſoggiungendo, che già poteva eſſer manifeſtiſſima al mondo l'inclinazione della Repubblica alla quiete, nella quale intendeva ſempre di continuare, quando non foſſe neceſſità i far altramente, e ne aveva dato manifeſti ſegni, poiche non guardandi alle offeſe ricevute, & alla giuſtizia della ſua cauſa, la quale ricercava, che non declinaſſe punto ad aſcoltare alcuna coſa, ſino, che le ingiurie non foſſero levate; nondimeno non ſolo aveva tenuta aperta la via alla trattazione, & aſcoltate le propoſizioni, mà eziandio era condeſceſa a tutto quello aveva potuto, per interpoſizione, & inſtanza de' Rè; e con tutto che aveſſe fatto molto, e tanto, che il Rè di Francia era reſtato non ſolo compiutamente ſoddisfatto di lei e delle ſue azioni, mà ancora l'aveva fatta ringraziar eſpreſſamente, nondimeno non ſi era potuto ancora aver riſoluzione di quello, in che il Rè era reſtato col Papa: Nè per queſto voleva la Repubblica ritirarſi dalle coſe convenute col Rè, ma aſpettar quello che la M. S. le faceſſe ſapere, non convenendo interromper la trattazione ch' era nelle mani ſue: ma tra tanto voleva ben dirgli confidentemente, che ſi ritrovavano molte & inſuperabili difficoltà nelle coſe, che il Pontefice le aveva fatto intendere pel ſuo Ambaſciadore, imperocche, per quanto aſpettava a' prigioni, avendoli donati al Rè, non aveva più parte in loro, nè era più in ſue mani farne altra riſoluzione. In quello che toccava le ſcritture, eſſendo uſcite prima, quelle di Roma,

pie-

piene d' ingiurie, maldicenze, e calunnie, alle quali per neceſſità era ſtato riſpoſto colla condecente modeſtia, non conveniva parlarne, ſe prima, o almeno inſieme non ſi parlava delle Romane; Della Congregazione, alla quale il Papa voleva rimetter il negozio non conveniva dir altro, non eſſendo ſolita la Repubblica rimetter' alla deciſione altrui le coſe ſpettanti al ſuo Governo. Ma quanto alle altre propoſizioni fatte da S. A. poi che i modi del trattare del Pontefice davano giuſto ſoſpetto, che non foſſe diſpoſto alla quiete; non ſi potevano eſaminare, prima che ſi aveſſe maggior certezza dall' animo ſuo, poiche ſiccome per le coſe ſino al preſente conſentite, la volubilità del Papa ben conoſciuta da S. A. aveva permeſſo, che ne foſſe ſeguito alcun buon' effetto; così chiaramente vedeva la Repubblica: che dall' udire altre propoſizioni non riceverebbe alcun frutto, ſe non di obbligar la parola ſua a molte coſe, ſenza averne alcuna corriſpondenza; ma quando, levate prima le cenſure, ſi vedeſſe qualche fondamento di amichevole temperamento nelle propoſte, che levaſſe la dubitazione dell' incoſtanza provata, vi ſi avrebbe all' ora particolare conſiderazione, e ſi terminerebbe riſolutamente; coſa, che non ſi poteva far adeſſo, ſtando ſul diſcorſo. A queſta riſpoſta portatagli dal Reſidente per nome del Senato replicò il Gran Duca; Che il Papa non era mal affetto, ſe ben gli accidenti potevano averlo perturbato, e che ciò egli affermava per la cognizione che ne aveva, e che ſe bene pareva mutato, non di meno, quando il ſuo Ambaſciadore gli aveva replicate le coſe dette egli le le aveva confermate; non aver potuto ricavar niente della ſua volontà, però, diſſe il Gran Duca che biſognava laſciarſi intendere; che le trattazioni aprivano la via alle conchiuſioni, e ch'egli uſerebbe quello che gli foſſe confidato; con avvantaggio della Repubblica, non portandolo al Papa tutto inſieme, ma ritenendone parte in sè per valerſene alle opportunità, e non come gl' altri, che ſe bene avevano portato molto al Papa, non avevano ancora cavata riſoluzione.

Le interpoſizioni di tanti Principi, per concordar queſte difficoltà, moſſero ancora l' Imperadore a mettervi qualche penſiero; perloche nel principio d' Ottobre mandò il Coraducci ſuo Vicecancelliere, a trovar il Soranzo Ambaſciador della Repubblica preſſo a lui, e dirgli, come S. M. intendendo i diſpareri tra 'l Pontefice, e la Repubblica eſſer paſſati tanto avanti, che pareva il modo di raſſettarli difficile, perloche anche il Rè di Francia pareva che foſſe per abbandonare la trattazione avendo a cuore il bene della Criſtianità, penſerebbe d' interporſi per conciliare qualche buona concordia, quando però ſapeſſe di far piacere, e di poterne riuſcir con onore; che quando le parti foſſero riſolute di non voler cedere in coſa alcuna, non vorrebbe avventurare la ſua dignità, e riputazione: Riſpoſe il Soranzo, ringraziando S. M. e ſoggiungendo poi; La Repubblica eſſer pronta a far ogni coſa per non turbar la quiete, ſalva la ſua libertà, dignità, e i ſuoi riſpetti del governo, ma che il Papa voleva tutto, pretendeva, che ſi cedeſſe ad ogni ſua voglia, e ſenza veruna conteſa. Dappoi che il Coraducci ebbe diſcorſo qualche coſa particolare intorno alle coſe, ſoggiunſe il Vicecancelliere, che l' Imperadore non era per dimandar coſa alla Repubblica che foſſe contra la ſua dignità, e che avrebbe mandato il Marcheſe di Caſtiglione ben informato: Fecero dopo queſto il Nunzio del Pontefice e l' Ambaſciadore di Spagna efficaci uffizj col l' Imperio, accioche ſi dichiaraſſe pel Pontefice co' quali la M. ſua ſi laſciò intendere liberamente; che non era ſtato bene il dichiararſi per una parte, e far le dimoſtrazioni, ch' erano ſtate fatte con lettere, & altre tali apparenze, perche era ſtato un dar animo e far pretender eſorbitanze pregiudiziali: però volendo egli l' accomodamento in ogni modo, & eſſendo riſoluto di far quanto poteſſe, acciò ſeguiſſe, non voleva coſa, che poteſſe difficoltarlo: e poi coll' Ambaſciador Spagnuolo a parte, fece uffizio, che per ſervizio pubblico della Criſtianità, il Re doveſſe mortificar alquan o

il Papa, acciò ridotto à termini ragionevoli, la concordia seguisse più facilmente: Queste cose essendo state scritte dall' Ambasciador Soranzo a Venezia, gli fù commesso di ringraziar l' Imperadore, e d' accertarlo della inclinazione alla quiete, & insieme dirgli, che sarebbe carissimo al Senato, se piacesse à sua Maestà far uffizio col Pontefice che si contentasse delle cose offertegli col mezzo, & in gratificazione del Re di Francia.

LIBRO QUINTO.

COn queste trattazioni si pervenne al fine d' Ottobre; quando il Papa avendo in consideratione, che quanto più si prolungava la separatione della Repubblica dalla sua ubbidienza, tanto più la sua riputazione pigliava deterioramento, perche le scritture aprivano gli occhi à molti, e la libertà del parlare faceva conoscer gran difetti della Corte Romana, che non erano così ben avvertiti da molti; s' aggiungeva a questo, che nel trattar cogli Spagnuoli sopra i particolari de gli ajuti, non trovava i fatti corrispondenti alle parole, proponendo loro condizioni dure, e con tutto ciò, lasciandosi intendere; che non conveniva alla pietà del Re, esser causa di guerra in Italia, e però non era disposto d' aiutarlo, se non quando fosse assalito: per lo che risoluto il Pontefice in se stesso di voler veder il fine del negozio, chiamò Alincourt, al quale fece lungo ragionamento, mostrando, che conosceva i disordini, e discorrendo de' danni, e pregiudizj, che riceveva, e de' pericoli, a' quali si sottometteva, egli attestò, & affermò asseverantemente che voleva l' accomodamento, assicurandolo di buona volontà, soggiungendo, non esser sua dignità, che primo proponesse, mà bensì esser prontissimo ad accettare tutte le proposte convenienti, le quali ello Alincourt poteva ben giudicare quali fossero; da passati ragionamenti; condescese anche à rammemorar qualche particolare; mà sì, che non paresse che egli lo proponesse.

Delle quali cose avendo tenuto Alincourt ragionamento co' Cardinali Francesi, proposero tutti insieme per mezzo di Fresnes alla Repubblica un partito con queste condizioni; che il Pontefice leverebbe le censure, con questo, che fosse pregato il Papa à nome del Re, e della Repubblica a levarle, e l' interdetto fosse servato prima 4. ò 6. giorni, che i prigioni fossero dati al Papa in gratificazione del Re, Che si rivocassero le letere Ducali, si annullassero le scritture fatte a favor della causa della Repubblica; Si rimettessero i Religiosi partiti solo per causa dell' Interdetto, si mandasse un' Ambasciadore per ringraziar il Pontefice che avesse aperta la strada alla trattazione amichevole, ne si parlasse più di rivocare, ò sospender le leggi; mà le censure sopra quello che restasse, si trattasse trà 'l Papa, e la Repubblica come trà Principe, e Principe e che si deputasse un giorno prefisso, acciò che nell' istesso tempo fossero eseguite dalla Repubblica tutte queste cose, e dal Papa fossero levate le censure, sicche non si potesse dire nè l' uno, ne l' altro essere stato il primo: queste cose propose Fresnes, avendo prima considerato, che la Repubblica non era in necessità di venir ad accordi per timore, che dovesse avere d' essere sforzata, perche sapeva molto bene, & il poter della Repubblica e' gli ajuti che aurebbe avuto; mà perche trà questi, molti ne sarebbono stati, che non riconoscono la Chiesa Romana, quanto più questi vi vengono pronti, tanto più il Senato prudentissimo, dee far ogni opera per non lasciarli venire. A questa proposta il Senato, avendo il tutto maturamente considerato, rispose; Contentarsi che il Pontefice fosse pregato dall' Ambasciadore del Re per nome della Repubblica à levar le censure e che i prigioni fossero donati al Re senza pregiudizio delle ragioni della Repubblica, che quanto al protesto fatto con letere Ducali contra il Monitorio del Pontefice; non vi era alcuna difficoltà, che restasse levato, quando fossero

levate le cenſure del monitorio ; mà quanto alle ſcritture , la Repubblica aurebbe fatto appunto quel medeſimo che aveſſe fatto il Papa , delle contrarie ſcritte favor ſuo , Che il ; ſervare l' Interdetto anche per un'ora , non che per giorni , ſarebbe un teſtificare , che foſſe valido il che non eſſendo vero , non ſi potrebbe far ſenza offeſa di Dio , e ſenza condannare le azioni dalla Repubblica fatte legittimamente . Quanto à Religioſi , che queſto non era punto da trattare , ſe non colla Santità ſua medeſima , Del a ſpedizione dell' Ambaſciadore , diſſe , che levate le cenſure , manderebbe immediate un Ambaſciadore à riſedere ſecondo l' ordinario , mà tutto ciò con condizione , che i Miniſtri Franceſi ſi laſciaſſero intender apertamente , ſe avevano ſicurezza del Papa , perche altramente il Senato non intendeva d' eſſer condeſceſo a coſa alcuna , ſe eſſi non foſſero ſicuri che il Papa aveſſe avuttata la condizione . A queſta propoſta replicò Freſnes , ch' egli non aurebbe propoſto queſte coſe , ſe il Papa non aveſſe data la parola , ma l'hà data , & replicò 4. volte l'hà data ; ſoggiungendo , e vero , che i Papi ſi fanno tal'ora lecito di ritrattarla , però credo , che la manterrà , perche l' hà data ; perloche io accetto le condizioni , e ricevo la parola di pregar il Papa per nome del Re , e della Repubblica che levi le cenſure , e parimente , che ſi manderà l' Ambaſciador il quale S. Santità aſſicura , che ſarà ricevuto co' ſoliti onori , e così hà promeſſo ad Alincourt , e parimente aggiunſe , Io ricevo i prigioni in nome del Re , in gratificazione , e ſenza pregiudizio delle ragioni della Repubblica ; E vero che il Papa non vorrà far ſopra ciò alcuna dichiarazione ; ma queſta conditione reſta chiara preſſo al Re , e non fà biſogno che in ciò la Repubblica abbia coſa alcuna dal Papa , perche non tratta col Papa , ma tratta col Re . Intorno a Religioſi diſſe , Io ſarei un mal' Avvocato per loro , perche non poſſono negare , che non abbiano commeſſo un grand'errore , in diſubidir al Principe contra il comandamento di Dio , eſſi a' quali tocca predicar l'ubbidienza , la quale S. M. divina comanda , oltre che hanno abbandonata la patria , dalla quale erano accarezzati , e ben trattati , e la loro ingratitudine è così inſopportabile , che ſe appartenneſſe à me , li farei decimare , per eſempio d' altri ; E ben aſſai grande la benignità della Repubblica nel conſentire , che il ſuo Ambaſciadore ne tratti con ſua Santità ; é conchiuſe il ſuo ragionamento , con rendere grazie in nome del Rè , delle altre coſe fatte in ſua gratificazione , affermando , che conoſce l'ottima volontà della Repubblica alla quiete comune , avendo fatto quanto veramente hà potuto .

Mentre queſte coſe ſi trattavano andò in Francia avviſo al Re delle varietà uſate dal Papa per innanzi , & anche della ſollecitudine del Gran Duca , per intrometterſi , e dell' orecchia che il Papa gli preſtava : perloche ſi riſentì , e contra il Gran Duca , che aveſſe voluto metterſi in queſta negoziazione , e moſtrò diſguſto del Papa , e comandò ad Alincourt , che ſe nè lamentaſſe , poiche ciò moſtrava una poca confidenza di ſua Santità in lui , e fece il Rè queſta medeſima querela contra il Cardinal Barberino , Nunzio appreſſo di ſe : Per Freſnes fece dir a Venezia , che ringraziava il Senato della parola data di non conchiuder per mano d'altri , però che la varietà del Papa lo conſtringeva à laſciare , che la Santità ſua provaſſe quello , che poteſſe fare per altri mezzi ; Mà quando Alincourt eſpoſe al Papa il comandamento del Re , con dirgli , che ſua Maeſtà gli dava ordine di ritirarſi dalla negoziazione delle coſe di Venezia , porche la Santità ſua credeva poter far meglio per mezzo d' altri . Il Pontefice , già avvertito per lettere del Barberino , e perciò apparecchiato alla riſpoſta , ſi ſcusò , dicendo , che non poteva impedire la volontà , & il deſiderio , che alcuno

aveſſe

avesse d' impiegarsi in questo negozio, nè meno usar inciviltà, negando d'ascoltare: ma era sempre stato di ottima confidenza in S. M. e per tanto voleva, che tutto fosse in sua mano, & affermò con gravi e replicati giuramenti, d'aver ottima intenzione in questo negozio: e desiderare che si finisse in quell'istessa ora; sicche altri, che il Re non avesse parte, e per testificare co' fatti la verità di ciò, si contentava delle condizioni proposte da sua Maestà, e stava fermo nella parola data di formar una Congregazione di sei. Cardinali e sei Auditori frà i quali poneva Del fino, Mantica. Serafino de' Cardinali, degli Auditori, Cuccino, e Marquemont. Replicò Alincourt con maraviglia, dicendo che di ciò non si era parlato per l'innanzi; & affermando il Pontefice il contrario, disse modestamente l' Ambasciadore, che egli non aveva mai inteso così, e che era certo; che la Repubblica era risoluta di non rimettersi in Congregazione; e dopo molte repliche dall' una parte, e dall'altra, si contentò il Papa di dar parola, che non si parlasse più di Congregazione, e condescese appresso adiscorrer sopra le altre condizioni avendo pregato prima Alincourt, che per l'amor di Dio stessero segrete, perche gli Spagnuoli osservavano tutto quello, che si trattava per sturbarlo, e promise, che leverebbe le censure; datagli parola in contraccambio, che dalla Repubblica fossero eseguite le infrascritte condizioni, che i prigioni fossero dati in mano di un Prelato ordinato da lui; che l' Ambasciador andasse per ricercare che le censure fossero levate, e si presentasse con esso Alincourt, promettendo che sarebbe ricevuto e trattato convenientemente, che nell' istesso giorno statuito, si rivocasse il protesto con tutte le cose seguite, e si richiamassero le Religioni; e dal Re fosse assicurato, che mentre l' Ambasciador Veneto trattasse con lui, le leggi non si esseguissero. Aggiunse il Pontefice, Che ciò non desiderava per altro, che per dignità della Sede Apostolica, e del suo carico, e si dilatò a persuade questo, con efficaci parole e gesti, aggiungendo, che non era però certo nel Consistoro di dover tirar tutto il numero de' Cardinali in questo parere: Replicò Alincourt, Quanto alla spedizione dell' Ambasciadore, che la condizione non era così appuntata mà il Papa rispose, che per servar la sua riputazione, e mostrar la validità della scomunica non poteva far altrimenti. non valse ad Alincourt replicare, che la ragione conchiudeva il contrario, perche il ricever un Ambasciador cogli onori e termini soliti, mostrava più tosto la invalidità della scomunica: ne per molto che dicesse così in questo punto, come negli altri, potè avanzar cosa alcuna, ma conchiuse il Papa, che scrisse a Fresnes così, e non altrimenti; Portò Fresnes queste parole in Collegio, aggiungendo, che intorno a questo, egli non persuadeva più una cosa, che un' altra, ma faceva instanza, che gli fosse data risposta.

Il Principe immediate con grandissima efficacia si dolse che in luogo di avvicinarsi con queste trattazioni al fine, si discostava più, inasprendo con queste mutazioni gli animi: poi che il ritrattare quello, di che si diceva aver parola ferma, non era altro, che dir apertamente, o di non voler far altro, o di voler suppeditare; nè poteva essere se non con poca riputazione d' un tanto Re, che s' intromettesse dove gli era rivocata la parola data, e per ciò non esser bisogno di più affaticarsi, perchè vanamente si perdeva il tempo, poi che il conceder quello, che il Papa ora proponeva, sarebbe stato un ceder il tutto; il che quando si avesse voluto, si poteva far senza interposizione di alcuna persona. Ma il Senato, per soddisfar all' instanza dell' Ambasciadore, gli rispose, che con maraviglia aveva intesa la mutazione delle cose proposte, potendosi da ciò conoscere l' intenzione del Papa esser diversa da

quello, che voleva far credere al mondo, poiche le nuove proposte erano piene di contrarj, difficoltà insuperabili: quanto à prigioni si potevano dare conforme alla soddisfazione del Re, come cosa, che già era di S. M. e da lei accettata colla condizione che fosse senza pregiudizio, ma a nessuna delle altre cose si poteva consentire, essendo inconvenienti, e contrarie al governo; il mandare l'Ambasciador innanzi, sarebbe stato manifestar al mondo d'aver peccato, e che la scomunica fosse giusta, e le operazioni fatte dalla Repubblica per difesa dell' innocenza sua, indebite; Il richiamar le Religioni in quel giorno, sarebbe stato farle andar' glorioſe d'un' azione di disubbidienza e d'aver abbandonata la patria, essendo ben' assai il contentarsi di rimetter ciò alla trattazione dell' Ambasciadore con sua Santità, dovendosi considerar in questo particolare molte gravi occorrenze: Il dimandar al Re parola, che non si eseguissero le leggi, era dimanda indebita, non meno pregiudiziale alla Maestà sua, che alla Repubblica, la quale aveva ferma intenzione di esseguir le sue leggi, e diceva chiaramente e con ferma risoluzione, che non intendeva mai di sospenderle, nè di alterarle in minima parte, il che quando fosse stato veduto, dopo data la parola dal Re, si credderebbe dal Mondo, overo, che la Repubblica avesse mancato alla M. sua, overo, che ella si fosse mossa senza fondamento ad obbligar la sua parola. Aggiunse ancora il Senato esser certo, che il Re intendesse male questa variazione, con poco rispetto verso la Maestà sua, per la quale la Repubblica era condescesa a fare anche più di quello, che doveva: e se ben attesa la maniera del trattare del Ponrefice aurebbe la Repubblica potuto; e forse dovuto ritrattar quello, a che fino all'ora era condescesa, tuttavia per mostrare, che da lei non fosse mai restato di far tutto il possibile, per non turbar la quiete della Cristianità, era in animo di continuare nella buona disposizione verso l' accomodamento, stando ferma nella parola data, non ostante la variazione del Papa, il che egli non volesse condescendere, sperava il Senato da S. M. buona corrispondenza all' osservanza mostrata verso lei, à contemplazione della quale era tanto condescesa. Con questa occasione anche fece il Senato saper all' Ambasciadore suddetto, che essendosi già per gli uffizj suoi fermate le stampe, ora vedendosi per lo contrario uscir da Roma & altrove tanti libelli famosi, & à dannare le opere scritte a favor della Repubblica e proceder contra le persone de gli autori e de' libraj, con censure, & con altri termini indebiti, la ragione di necessaria difesa costringeva à lasciare stampare, acciò fossero note al Mondo le giuste difese.

Con queste trattazioni si consumò il tempo fino dopo la metà di Novembre, quando arrivò in Venezia D. Francesco di Castro Ambasciadore del Re Cattolico per metter mano a conciliar qualche concordia tra 'l Pontefice e la Repubblica. Sino dal principio pensarono in Spagna, che fosse molto utile per le cose loro intromettersi per accomodare questa controversia, così acciò non eccitasse motivi di guerra in Italia, come anche perche avevano inteso, che i Francesi s'erano interposti, e pensarono a molti soggetti eminenti di quel Regno, e finalmente rivolsero i pensieri a D. Francesco di Castro, persona molto principale per essere stato al governo del Regno di Napoli, e stimato molto, come nipote del Duca di Lerma. Non venne però immediate, che gli fù spedito l' ordine di Spagna, ma si fermò in Gaeta assai giorni, sì perche dall' un canto D. Inico Ambasciador ordinario, non avendo gusto che venisse altro Straordinario, aveva scritto che per ancora non vi era probabilità d' accordo, ò d' accomodamento, e non era à proposito l'

ar-

arriſchiare la riputazione del Re con mandar un' eſpreſſo, maſſime non ſtringendo la neceſſità, poi che egli aveva avuto parola dal Principe, che le armi così le preparate, come quelle, che foſſero ſtate raccolte per l'avvenire, non erano per offender in conto alcuno il Pontefice, ma ſolo per difeſa dello Stato proprio, ſe foſſe ſtato biſogno. Però la principal cauſa della dilazione fù per aſpettar l'arrivo di Aitone nuovo Ambaſciadore del Rè Cattolico in Roma; perſona che intendeva bene il negozio che paſſava, & aurebbe fatta buona corriſpondenza nel trattare col Papa, alla trattazione di D. Franceſco in Venezia, che del Marcheſe di Vigliega all'ora Ambaſciadore non ſi poteva aver la ſteſſa ſperanza, per eſſerſi egli già dichiarato troppo apertamente inclinato alle coſe del Pontefice e per eſſer paſſato tanto innanzi, che di ciò n'era nato qualche diſguſto in Spagna. Aveva il Marcheſe commeſſione dal Re di far intender al Papa, Che ſiccome la Maeſtà ſua voleva ſoſtener la riputazione del Pontefice quanto foſſe poſſibile, così non voleva in maniera alcuna la guerra in Italia perche ciò non era di ſervizio di S. M. meno della Sede Appoſtolica, la quale per la meſcolanza di gente di varia Religione, che ſarebbe concorſa, quando bene aveſſe avuta vitoria d'arme, aurebbe ſentita perdita notabile dell'ubbidienza, e riverenza in Italia; la qual commeſſione il Marcheſe eſeguì nella prima udienza. S'aggiunſe alle coſe, che ſe cero differir D. Franceſco ancora, che aſpettava ordine dal Pontefice, il qual avendo fabbricati gran concetti ſopra queſta Ambaſcieria, voleva cavare tutto quello, che poteva per mezzo di Francia, tenendo per fermo, che per neceſſità il Senato doveſſe condeſcender à concedere qualche coſa à richieſta del Re Cattolico, oltre le conceſſe pel Rè Criſtianiſſimo; vedendo però il Pontefice d'aver ottenuto tutto quello, che era poſſibile per mezzo di Francia, riſolto in sè di concordar con quello, quando non poteſſe aver di più deliberò di far l'ultimo colpo, ſpedindo ampliſſimi, e ſegretti ordini a queſto deſtinato Ambaſciador di Spagna, i quali ricevuti, venne D. Franceſco a Venezia, accompagnato da molti Signori titolati del Regno di Napoli, e dal Segretario Cavezza Leale, mandatogli dall' Ambaſciador di Roma per Miniſtro di gran conſiglio, e capacità: Conduceva anche ſeco il Cigala Geſuita, come principal Miniſtro dell' Ambaſceria: ma meglio conſigliato, lo laſciò tornar à Roma.

Giunto D. Franceſco a Venezia, fù ſtraordinariamente onorato dalla Repubblica con ogni dimoſtrazione, ſpendendo anche per queſto, 100. ſcudi il giorno: Ma queſto Signore non aveva molto ſpeziali commeſſioni dal Re, non ſapendoſi bene ancora qual foſſe lo ſtato del negozio, e per qual via conveniſſe condurlo; ma aveva ordine di parlar prima generalmente: acciò alla giornata avviſando quello, che biſognaſſe fare, ſi poteſſe diſcender à particolari; Perloche nell'udienza pubblica dove fù ricevvuto con ogni dimoſtrazione d'onore, non paſsò i termini di complimento; Mà nella prima privata, preſentò la lettera del Re de' 5. Agoſto, ſcritta con molta umanità, nella quale, fatta menzione della ſua buona volontà verſo la Repubblica diceva eſſer venuto in deliberazione di mandar D. Franceſco, per compore le controverſie, che paſſavano con ſua Santità, con ſoddisfazione della Repubblica: Et il Caſtro, preſentata la lettera diſſe eſſere ſtato mandato dal Re, per deſiderio della pace, per bene della Repubblica, e di tutta Italia; à favor delle quali S. Maeſtà aurebbe fatte coſe maggiori; ſe aveſſe ſaputo che far di più, e che egli aveva ricevuto volontieri il carico per ubbidire à S. M. e per l'affezione che portava alla Repubblica ſperando di poter facilmente conchiuder ogni buona riſoluzione con ſua Serenità, poiche eſſen-

do tre i capi che ſogliono difficoltare ogni trattazione ; Il primo : paſſione & affetto ſoverchio della perſona per nome di cui ſi tratta, ò di quella ſteſſa , che porta la parola ; Il ſecondo ; inconvenienza nella coſa trattata ; il terzo , incapacità , e poco buona volontà nella perſona con cui ſi tratta ; egli era ſicuro di non dover trovar alcuno di queſt' intoppi , Perche il Re era d'ottima mente , non aveva fine , ſe non del bene , gli rindondava in benefizio la grandezza della Repubblita per eſſer antemurale della Criſtianità contra le forze de Turchi : e per quel che toccava la perſona dell' Ampaſciadore mandato , egli non ſarrebbe venuto per ingannare ; eſſendo nato Cavaliere , & obbligato alla verità ſopra ogni altra coſa : Quanto al ſecondo , ſi trattava di quiete , coſa molto convenevole ; d' unione colla Sede Appoſtolica , coſa molto utile alla Repubblica ; eſſendo piene le Storie de' ſervigi ſcambievoli paſſati trà amendue , e dannoſa la diſunione : perche eſſendo contra ragione , eccitava tutti gli altri Principi ad inimicizia contra di ſe ; e quando foſſe con ragione , non però doveva far ceſſar la riverenza, che ſi dee portar al Pontefice : Quanto al terzo, Che ſi trattava con un Senato d' inveterata prudenza , amator della quiete , inimico delle novità , che ſempre era ſtato autore della tranquillità d' Italia , nè mai di turbazione . Eſpoſe i danni della guerra , e gl' inconvenienti dell' ereſie , dicendo ; Che ſe ben la Repubblica per la ſua grandezza , e per le ſue forze , poteva da ſe ſteſſa ſoſtener ogni impeto , & era potente ad opporſi a qualunque aſſalitore , nondimeno concorrevano ajuti anche non chiamati che ſarebbonoſoſpetti, difficili a licenziare , e tanto più dannoſi , quanto più ſi ſtà bene , d' onde naſcerebbono varie , e diverſe corruzioni , che renderebbono il governo aſſai difficile e pericoloſo , delle quali coſe il Re avvertiva la Repubblica per l' affezione ch' egli , e i maggiori ſuoi le hanno ſempre portato , e per gli intereſſi comuni alla pace d' Italia ; e la pregava a non metter in compromeſſo il tutto , cioè il ſuo , e quel d' altri , e s' intrometteva il Re in queſto negozio , parendogli d' eſſer obbligato per termine di gratitudine ; poi che la Repubblica s' intromiſe altre volte coll' Imperadore ſuo Avo , e col Re ſuo Padre per accommodarli co' Pontefici : Che il mantener la riputazione era ben neceſſario a Principi . ma non ſi doveva far con molto rigore verſo il Papa . Paſsò tanto innanzi D. Franceſco , che per eſprimer l' affetto del Re in queſto negozio , diſſe , quaſi eſclamando ; Tanto grande è il deſiderio nel Re di comporre queſta differenza ; Che di due figliuoli , ſi contentarebbe ſacrificarne uno , ſe ciò poteſſe eſſer mezzo d' accomodar queſto negozio , Conchiuſe . che vedeva beniſſimo non eſſervi altra via di ciò fare , ſe non dando la Repubblica qualche ſoddisfazione al Papa : e che ſe egli poteſſe indovinare qual coſa doveſſe eſſer ricevuta dal Senato , la proporrebbe , ma non potendo immaginarſela , attenderebbe, che da ſua Serenità gli foſſe propoſto qualche temperamento , il quale egli porterebbe al Papa , e ſi doprerebbe con ogni ſpirito , acciò da lui foſſe ricevuto , non intendendo però d' impedire alcuna delle trattazioni cominciate anzi di coadivvare quanto egli poteſſe , perche non era intenzione del ſuo Re , levar la trattazione di mano del Criſtianiſſimo , non avendo altro fine , ſe non che l' accordo ſeguiſſe il quale gli ſarebbe tanto grato , ſeguendo per mano d' altri , come ſe ſeguiſſe per la ſua A ciò riſpoſe il Senato , lodando prima la molta pietà del Re , e la buona volontà ſua verſo la quiete , e ringraziando Sua Maeſtà de gli uffizi inviati ad accomodare le controverſie , & aggiungendo ; di veder volentieri , e con allegrezza , l' Ambaſciadore , principalmente per la perſona del Re , la quale rapreſentava ; e per la benevolenza che il Duca di Lerma portava alla Repubblica, e per la buona corriſpondenza & intelligenza che aveva ſempre tenuto il Conte

di

di Lemos ſuo padre con lei. Poi paſsò alla cauſa, dicendo, ch' era ſtata praticata ogni umiltà, & ogni termine di riverenza verſo il Papa, & uſata ogni poſſibil diligenza, acciò non cadeſſe nel precipizio, con moltiplicati uffizi, in maniera, che gli era ſtata data ogni occaſione di riconoſcerſi, e dopo precipitato, era ſtato udito ognuno che aveſſe parlato d' accomodamento, era ſtato condeſcefo a D. Inìco ſopra quanto era ſtato propoſto; Dall'altra parte da gli Eccleſiaſtici erano uſcite ingiurie, libelli famoſi, detrazioni, e maldicenze, non ſolo ne' libri ſtampati, ma ancora nelle prediche per le Citta circonvicine allo Stato, inſidie ancora per diſviar i Religioſi, per metter ſedizione ne' popoli, & ogni ſorta d' iniquità, tanto aperta, quanto coperta; e nel Pontefice al preſente ſi vedeva tanta varietà nelle trattazioni, con frequenti rivocazioni delle parole date: ſi vedevano apparecchi di guerra, tutte coſe che lo rendevano ſoſpetto, che ſi voleſſe ſervir del tempo per trovar comodità colla trattazione, & addormentar gl' altri ſenza aver' egli alcun deſiderio diaccomodarſi; Che per l' avvenire dal canto della Repubblica non ſi farebbe ſe non quanto foſſe neceſſario per difeſa, e per ribattere le ingiurie, perloche non vi era biſogno di perſuadere la Repubblica alla quiete deſiderata, però, ch' egli ſi rivolgeſſe aldove era il biſogno, e donde era già nato il male, & al preſente procedeva ancora l' impedimento che non foſſe medicato, e tutta via, ſe oltre le coſe già fatte per la Repubblica che ſuperavano di molto quello che era debito, egli raccordaſſe coſa che poteſſe far ſalva la ſua libertà, e non pregiudicar al buon governo, non ſi mancherebbe di moſtrar l' iſteſſa buona volontà in eſeguirla, come era ſtato fatto nelle altre.

Replicò D. Franceſco; ch' egli non poteva far ſicurtà delle azioni, ne della mente del Papa, ne meno dichiarar qual ella foſſe, non eſſendo mandando da lui, mà dal Re, dal quale, ſe ben' aveva ordine di procurar l' accomodamento con ogni ſpirito, non aveva però commeſſione di diſcender' al particolare, e quando voleſſe ſcriver per ricever ordine, ſarebbe coſa lunga, e ſproporzionata al negozio che aveva biſogno di riſoluzione, e che invecchiando ſempre peggiorava; ch' egli era nuovo al negozio, e però non doveva proporre, nè raccordar coſa alcuna, ma quando la volontà del Senato gli foſſe dichiarata confidentemente, egli s' affaticherebbe in proporla, e far sì, che foſſe accettata.

A ciò immediate riſpoſe il Principe, che quando il Senato intendeſſe, che coſa voleſſe il Papa, potrebbe trattar, e riſpondere, dichiarando la ſua volontà, ma ſtando la via chiuſa per cauſa dell' Interdetto; ſe non ſi levava, non era poſſibile che s' introduceſſe la buona trattazione, perloche, ſe voleva ſapere la mente della Repubblica, ella era che ritornaſſero le coſe nello ſtato di prima, innanzi che il monitorio uſciſſe, e che il Pontefice trattaſſe tra Padre e figlio, come anche doveva fare, il che ſe aveſſe fatto aurebbe eſentati tutti da queſti travagli: Diſſe D. Franceſco; che queſto ritornar in priſtino non aurebbe avuto l' iſteſſo ſenſo appreſſo a tutti, perche la Repubblica l' intendeva, innanzi le cenſure, & il Papa l' aurebbe inteſo, innanzi che foſſero fatte le leggi.

Riſpoſe il Principe, che baſtava bene ridur le coſe a tale ſtato, che ſi poteſſe trattar trà Padre e figlio: che colla trattazione s' accomoderebbe il rimanente, ſiccome s' aurebbe fatto innanzi, quando il Papa non aveſſe depoſta la qualità di Padre, e veſtita quella d' ingiuriatore; ſe ben' anche quando ſi tornaſſe allo ſtato d' innanzi le leggi, le coſe ſarebbono meglio compoſte, perchè ſi aurebbe un Papa, come Clemente, ò Leone, co' quali non ſarebbono ſucceſſe queſte difficoltà, ſiccome in fatti non ſono ſucceſſe, con tutto che le leggi foſſero quaſi in ogni parte fatte; eſſendo quelli Ponte-

ſici, che conoſcevano qual foſſe l' autorità d' un libero Principe, e non mettevano mano nel governo altrui. Conchiuſe l' Ambaſciadore; che avrebbe fatta la propoſizione al Papa, e ſi ſarebbe affaticato.

Fù conſiderato dal Senato, che non conveniva dar una totale ripulſa ad un' Ambaſciadoremandato eſpreſſamente da un Rè ſì grande per un negozio particolare, come ſarebbe ſtato veramente un licenziarlo, non molto civile, quando almeno non ſe gli foſſe comunicato tutto quello, a che la Repubblica era condeſceſa in grazia del Criſtianiſſimo, perloche egli avrebbe avuta occaſione di partirſi mal contento, & avrebbe paruto, che non foſſe ſtato corriſpoſto convenientemente all' uffizio fatto da lui, coſe di faſtidioſa conſeguenza; ſicchè deliberò di comunicargli il tutto, facendolo ſaper nondimeno prima a Freſnes, con ſignificargli che ciò non avrebbe impedito il progreſſo della trattazione del Rè ſuo, perche D. Franceſco lo diceva chiaramente di non volergliela levar di mano, però ſe ben aveſſe coadiuvato alla medeſima l'accomodamento ſi doveva riconoſcer tutto dal ſuo Rè: Mà Freſnes inteſa l'intenzione del Senato, non ſolamente condeſceſe a contentarſi della comunicazione, ma diſſe ſtimarla neceſſaria eſſendo certo che il Papa avrebbe comunicata ogni coſa agli Spagnuoli; onde ſe di quà ſi taceſſe, ſembrerebbe una diffidenzia, per la qual ragione ſi poteva aſſicurare, che anche il Rè ſi ſarebbe contentato. Aggiunſe Freſnes, che il Papa l' aveva fatto ricercare per Alincourt di voler unir i ſuoi uffizj con quelli di D. Franceſco, il che egli non ſapeva come da ſua Santità foſſe inteſo, nè dove miraſſe, e perciò aveva reſcritto, che il Papa ſi dichiaraſſe: perche ſe aveſſe voluto intendere, che foſſe fatto eziandio in grazia degli Spagnuoli quello, a che ſi era condeſceſo da eſſo Pontefice, e dalla Repubblica in grazia del Criſtianiſſimo, ſarebbe alterar' il negotio, al che egli non aſſentirebbe ſenza eſpreſſo ordine del Rè, perlochè lodava la comunicazione a D. Franceſco, purche non ſi paſſaſſe a trattar altro, e non ſi faceſſe ad inſtanza di lui, quello che ſi era fatto pel ſuo Rè.

Adunque chiamato in Collegio l'Ambaſciador Caſtro innanzi il Principe, gli fù letto tutto quello, che era paſſato ſino a quel giorno; e ciò che era ricercato dal Papa: e ciò, a che era condeſceſa la Repubblica in grazia del Rè di Francia. Il che udito da lui, ringraziò della comunicatione e confidenza, aggiungendo; che per corriſpondere, e romper il ghiaccio, che già moſſo, vedeva intenerirſi, avrebbe propoſta una facilità per ajutar la breve conchiuſione del negozio, la quale non era alcuna delle coſe già ricuſate con ottima ragione dal Senato delle quali ſarebbe impertinenza il parlare: e però laſciando da canto la rivocazione, e la ſoſpenſione delle leggi, veramente pregiudiziale alla libertà, egli metteva innanzi una ſoſpenſione per cinque, quattro o trè meſi, con condizioni molto chiare, che la Repubblica lo faceva per aprir la ſtrada alla trattazione per la buona volontà verſo la pubblica quiete, e per gratificazione de' due Rè, perchè il far in gratificazione, non ſolo non era perdita, ò pregiudizio, ma era ancora acquiſto grande, che non le foſſero legate le mani di ritornar nell'iſteſſo ſtato; perche un dominio fondato così bene già tanti ſecoli non poteva patir alterazione: che ciò, a che la Repubblica era condeſceſa era tanto, che non ſi poteva deſiderar di più: imperocchè quanto à prigioni, era convenientiſſimo che le ragioni foſſero riſervate: che nel contentarſi, che foſſe pregato il Papa, la Repubblica aveva moſtrata la ſua divozione, & il mandar Ambaſciadore quando le cenſure foſſero levate, era un notabiliſſimo oſſequio al Papa: che il Papa dovrebbe contentarſene, e credo che ne reſterebbe contento. Mà quando con ciò non ſi conchiudeſſe, come pare, che ſino adeſſo non s'aveſſe potuto conchiude-

re

re) egli proponeva la ſoſpenſione temporanea, che gli pareva non poter pregiudicare. Aggiunſe, che metterebbe ogni ſpirito, acciò che la concordia ſi riduceſſe a fine, e con tutto, che in Roma vi foſſe il Marcheſe d'Ajton, capaciſſimo per trattar queſto negozio, ſe foſſe giudicato bene che egli mandaſſe un gentiluomo eſpreſſo per queſto; o che vi andaſſe egli medeſimo in perſona, ſarebbe prontiſſimo, tanto era il deſiderio che aveva di veder accomodato il negozio.

Riſpoſe il Principe, eſſergli di gran guſto, che ſua Signoria foſſe reſtata ſoddisfatta, & aveſſe conoſciuta la candidezza nella Repubblica, e l'oſſervanza verſo la Sede Appoſtolica nel trattare, e non eſſer vero quello che i mal affetti avevano voluto far credere, cioè, che la Repubblica penſaſſe d'alienarſi dalla Chieſa e dalla Sede Appoſtolica, volendo però inſieme conſervare la libertà & il governo, e tutto ciò, ch' era neceſſario per la tranquillità del Dominio: e poiche egli medeſimo conſente, che ſia molto quello, che ſi era condeſceſo, non ſtimava conveniente, che foſſero fatte altre propoſte; poiche ſi era fatto più di quello, che da principio ſi foſſe creduto; e tanto, che con quello, l'Ambaſciadore aveva gran campo, per poter camminare alla conchiuſione; non guardando però quello, che il Papa andaſſe giornalmente proponendo, perche i ſuoi penſieri non avevano termine, & ottenuta una coſa, ne voleva un' altra, diceva di voler poco, per ſua riputazione, e poi ſi ſcopriva, che non ſi contentava del molto, & era la Repubblica riſoluta di non paſſar più innanzi, anzi piutoſto correr ogni fortuna avverſa, che laſciarſi porre il giogo al collo, poiche non vi poteva eſſer coſa peggiore di queſta: e gli amici non dovevano cercar dalla Repubblica più di quello che era conveniente, ma ſecondo il proverbio, le ſole coſe oneſte: nè i penſieri del Papa, dovevano eſſer fomentati col ricercare, che otteneſſe quello, che non era conveniente, atteſo, che queſto ſarebbe non ſolo danno della Repubblica ma pregiudizio a tutti gl'altri Principi. Il Senato ancora, lettagli l'eſpoſizione di D. Franceſco, riſpoſe nella medeſima ſentenza; che la ſoſpenſione propoſta, indeboliva totalmente i nervi del gogoverno, che non era poſſibile condeſcendervi, che però era riſoluto di non voler' aſcoltar tal propoſta, ma poi che le coſe conceſſe davano ampliſſimo campo di negoziare, poteva D. Franceſco unir gl'uffizj ſuoi inſieme co' Franceſi, e rivolgerſi al Papa il quale era ragionevole che ſi ſoddisfaceſſe pienamente colle condizioni conceſſe; al che D. Franceſco replicò, Che dal ſuo Rè non era mandato al Papa, ma alla Repubblica e che la ſua andata a Roma ſarebbe ſtata infruttuoſa, perche direbbe il Papa, che non portava coſe nuove, ma avute prima per mezzo d' altri, e per perſuaderlo ſolamente che ſi contentaſſe di quello, di cui non ſi era contentato ad inſtanza d' altri; non portava la ſpeſa moverſi non potendolo fare ſe non come da sè, poiche non aveva commeſſione dal Rè d' adoperar il nome ſuo, ſe non nelle coſe conceſſe à ſua richieſta: e qui paſsò a perſuadere con grandiſſima efficacia la ſoſpenſione temporanea propoſta già prima, moſtrando, che foſſe coſa non pregiudiziale; perche non ſarebbe fatta con forza e violenza, nel qual caſo pregiudicherebbe alla libertà, ma in gratificazione, che era coſa volontaria, poiche il ſoſpender per tempo non era ſoſpender aſſolutamente, mà era coſa così leggiera, che ſi poteva riputar un niente, poi prendendo argomento dal canto di chi la proponeva ch' era un Rè così grande, la riputatione del quale ſarebbe molto diminuita, quando non aveſſe potuto ottener coſa alcuna; che egli non poteva dimandar i prigioni, perchè già erano conceſſi al Rè di Francia, al quale poichè era donato ciò in gratificazione, conveniva donar altrettanto al ſuo Rè, e però ſe gli deſſe la ſoſpenſione, che era coſa ſimile: Paſsò anche D. Franceſco ad intereſſare la ſua perſona, dicendo; che ſi vedeva ben accarezzato

& ono-

& onorato con dimoſtrazioni magnificentiſſime, ma ciò non era ſtimato da lui, riſpetto a quell' onore che vorrebbe avere, accomodando il negozio, perchè quando non otteneſſe qualche coſa, ſi crederebbe che non aveſſe ſaputo trattare, che foſſe ſtato aggirato, e tanto più gli era neceſſario far qualche riuſcita, quanto, che queſto era il primo negozio, dalla trattatione del quale, ſe partiva colle biſacce vvote, ſarebbe perduta la ſua riputatione, e quella del Duca di Lerma ſuo zio: A queſt' inſtanza eſplicata con così grand' affetto, parve al Senato di riſpondere con qualche ampiezza, & però lo fece, chiaramente dicendo: Che eſſendo ſtato detto quanto occorreva intorno a' pregiudizj della ſoſpenſione, credeva il Senato, che foſſe reſtato ſoddisfatto, e pago, mà perche s' era affaticato a replicare, moſtrando che non era reſtato capace per due ragioni: ſe gli diceva quanto alla prima, Che ſi potrebbe dire, eſſer ſenza violenza, quando non vi foſſe la ſcomunica, mà mentre ſi vibrava la sferza, e la Repubblica veniva aggravata con cenſure, mentre ſi laſciava l' offeſa, ſenza ſanar il colpo, non ſi poteva dire, che foſſe ſpontaneo il condeſcender alle dimande, mà ciò tanto più, quanto il Papa continuava ad inaſprir la piaga con proccurar di ſovvertire i popoli, con ſuggeſtioni a gli Eccleſiaſtici, con ſeminar zizanie, con moltiplicare ſcritture, e libelli famoſi, volendo per queſte vie neceſſitar a cedergli; poteva ciaſcun conoſcere, che non ſi direbbe volontario, ne per gratificazione, quello che foſſe ceduto, ma che non potendo più durare la Repubblica ſi foſſe renduta moſtrando in effetto col ſoſpendere, che le leggi foſſero degne di cenſura: e ſi autorizzerebbe la ſcomunica, e ſi moſtrerebbe legittima, la quale ſi pretendeva non eſſer tale, e ſi darebbe ad intender al mondo, che per non confeſſar in voce, d' aver errato, ſi voleva moſtrar di muoverſi in gratificazione: con ottima ragione era ſtato ſempre detto, e ſi replicava, che quando ſi levaſſero le cenſure e poi ſi trattaſſe amichevolmente, queſto ſarebbe il modo di far in gratificazione, e proprio per conchiudere: Ne valeva la ſeconda ragione, che per eſſer la ſoſpenſione temporanea, non pregiudicherebbe, non eſſendo buona conſeguenza, che per non eſſere di tanto pregiudizio, quanto la perpetua, non pregiudicherebbe: ſiccome non camminava la conſeguenza, che uno non foſſe offeſo, perche ſi poteſſe offender di più; non era buona parimente la comparazione tra la donazione de' prigioni, e la ſoſpenſione delle leggi, percioche quella era conceſſione d' un caſo particolare, ma le leggi erano generali, che comprendevano infiniti caſi, per la qual coſa anche al Rè di Francia non era ſtata conceſſa queſta, ſe ben inſtantemente dimandata, & erano ſtati conceſſi i prigioni: oltre che la ſoſpenſione era ſtrada che conduceva al giudizio della cauſa ſoſpeſa, & a metter in dubbio la libertà, & autorità: nè era poco il contentarſi dell' amichevole tratazione dopo levate le cenſure, perloche ſi aſſicurava il Senato, che l' Ambaſciador reſterebbe ſoddisfatto, eſſendo ſicuro, che nè il Rè, nè gli Ambaſciadori avevano penſiero di pregiudicarli, come hanno tante volte affermato, non avendo maſſime alcuna coſa, alla quale il Papa ſi riduceſſe, ne particolare alcuno della intenzione di Sua Santità, nè commeſſione alcuna particolare dal Rè, ma colla communicazione fatta, aveva tanto in mano, che aveva campo largo di adoperarſi col Papa, acciò reſtaſſe ſoddisfatto di quello a che la Repubblica era condeſceſa prima in gratificazione del ſuo Rè, poi del Rè di Francia, il qual Rè di Francia avendo ſempre tenuta ferma la trattazione, aveva otenuto, che a ſua richieſta la Republica foſſe condeſceſa a tutto quello, che aveva potuto per la riverenza verſo la ſanta Fede, come per la buona volontà ſua verſo la quiete, & avrebbe fatto l' iſteſſo, quando foſſe ſtata ricercata dal Cattolico, &

era

era divenuta a questo tanto per la certa intenzione datale, che con tanto si dovesse terminar il negozio; perloche anche era stata data parola condizionata di effettuar le cose concesse in caso, ciò è, che il Papa levasse le censure, che quando non consentisse di farlo, quello, che era concesso dal Senato non fosse atto compiuto, ne irretrattabile, mà lasciasse ambe le parti nello stato di prima. Con tutto ciò, essendo il Senato sincero non ostante le variazioni del Papa, restava fermo nella parola data, perloche se esso D. Francesco si adoperasse sopra le cose concesse, unendo i suoi uffizj co' Francesi a Roma, otterrebbe dal Papa quello, che non avevano ottenuto gl' altri: e così non tornerebbe senza qualche cosa nelle bisacce, anzi avrebbe parte grandissima nell' accomodamento con lode d'aver data perfezione nel primo suo negotio ad una tanta impresa. Che se il Senato avesse voluto assentire alla sospensione, sarebbe stata accordata ogni cosa senza interposizione, d'altri, e senza la sua venuta, poiche altro non resterebbe al Papa, che dimandare; nè si potrebbe chiamar accomodamento, pigliando tutto da un canto solo, massime dal canto dell'offeso; che dovrebbe farsi in contrario, e se esso Ambasciadore si rivolgesse a Roma, potrebbe almeno dir qualche cosa con fondamento della intenzione del Papa, & adoperando l'autorità del Rè potrebbe ottener da sua Santità, che si contentasse di quello, senza cui anche sarebbe obbligato a contentarsi, poiche se il Senato sapesse che altro fare, gli direbbe sinceramente dove potesse arrivare; con tutto, ch'egli non avesse in mano dal canto del Papa alcuna cosa; come è ordinario a' ministri, che s'interpongono, d'avere dall'una, e l'altra parte per conchiudere gli accomodamenti: D. Francesco replicò le instanze, dicendo di non restar contento della risposta: alla quale replicava, perche non trattava come Ambasciador ordinario il quale propone, & avuta la risposta si ferma, non essendo anche il negozio ordinario, che non faceva veder con questi termini come riportava gloria, ch'era ben trattato, ben visto, & onorato, ma nel punto essenziale non riceveva niente: che se volesse andar a Roma direbbe il Papa, Tu non mi porti cosa alcuna, perche quello, che mi dici, è stato detto ad altri, che bisognava far differenza dal suo Rè agli altri, e per lui, far alcuna cosa di più, poiche aveva mandata persona espressa, cosa che gl' altri non avevano fatto; Che se non aveva dal Papa cosa alcuna, questo era perche veniva mandato alla Repubblica per ricever da lei, e portar al Papa cosa che fosse con dignità della Chiesa, e salva la libertà della Repubblica; che non sapeva quello che il Papa desiderasse, e se dicesse di saperlo, non direbbe il vero, ma se il Papa aveva dato ad altri intenzione di accomodarsi colle condizioni comunicategli, e poi si fosse ritirato, non toccava a lui difenderlo, bensì desiderava saper i mezzani, perche potrebbono aver detto cosa, che il Papa negasse: in fine pregò con affetto, & efficacia, che di nuovo si dovesse pensarvi e rispondergli: ma vedendo, che non gl'era detta cosa alcuna in risposta così presto, ricercò d'aver udienza in camera del Principe, mosso ò perche pensasse di ritrovarlo con minor assistenza di Senatori, e discorrer più facilmente, overo perche pensasse di poter dir qualche cosa più appropriata, senza la presenza di D. Inico, il quale era molto osservante in trattare con quella riputazione, che conveniva, alla dignità del Rè; Adunque andato D. Francesco accompagnato dal Duca di Vetri solamente nella Camera del Doge, dove era il Collegio, prima fece lungo ragionamento de' favori & onori, che riceveva, i quali il Duca di Vetri gli diceva esser insoliti: passò poi a dire, che era andato in quel luogo privato, per parlar liberamenta e senza tanti testimonj, e la sostanza della sua narrazione fù. Che già 43. dì si ritrova-

va in Venezia, dove il popolo diceva, ch' era giovane e che i vecchi l' aurebbono ſpedito con buone parole ſenza effetti: e che ſiccome portava ottima intenzione verſo il ſervizio di ſua Serenità, così deſiderava di veder qualche corriſpondenza, ma la Repubblica nè proponeva, nè accettava il propoſto, ſe ben le ragioni da lui portate erano di tanta efficacia, che non avevano riſpoſta, così in conchiudere che la ſoſpenſione dimandata era coſa leggiera, e conceſſibile, come in dimoſtrare, che eſſendoſi fatto tanto a richieſta de' Franceſi, era condecente far almeno una poca coſa in gratificazione del Re Cattolico, il quale non era meno degno, nè meno amico, ne meno uffizioſo verſo la Repubblica, e quì con molta eloquenza, nella quale veramente egli era eccelente propoſe, replicò, & amplificò le medeſime coſe colle ſteſſe ragioni, facendo un' Orazione formata, e pieniſſima di coſe, e di concetti, amplificando maſſime il luogo, preſo dalla riputazione del Re del Duca di Larma, e ſua propria; A ciò riſpoſe il Principe, moſtrando, che aveva grandiſſimo campo di adoperarſi, & acquiſtare riputazione colle coſe comunicategli, e gli eſpoſe quello, che dal Senato gli era ſtato detto più ſuccintamente, cioè, che D. Inìco fù il primo che miſe queſta controverſia in negozio, e che fece far i due primi paſſi, per lo che non poteva dire, che per la Spagna non foſſe ſtata fatta coſa alcuna: ma dopo queſti non paſſando più innanzi D. Inìco, il Re di Francia s' intromiſe da ſe ſteſſo, diede occaſione alla Repubblica di paſſar a tutto quello dove poteva giungere, per moſtrarſi deſideroſa di pace, e riverente alla Chieſa; le quali coſe ſi ſarebbono fatte anche ad inſtanza della Spagna, ſe aveſſe continuati gl' uffizi: e quamtunque paſſaſſero molte riſpoſte e repliche così dell' Ambaſciadore come del Duca di Vetri, non vi fù però alcuna conchiuſione.

Ma in Roma il Papa in ogni occaſione continuava a far inſtanza con Alincurt, che i Miniſtri Franceſi uniſſero i loro uffizi cogli Spagnuoli; e ciò era diverſamente interpretato. Dicevano alcuni, che era per deſiderio, che l' accomodamento ſeguiſſe perche dubbitava che procedendo ſeparatamente non s' impediſſero per la geloſia, e per gli altri riſpetti, che impediſcono il condur mai un negozio a buon fine per due Mediatori, che non comunichino inſieme: Altri dicevano, che acciò non ſeguiſſe, appunto ricercava che foſſe maneggiato dagli Spagnuoli, e da Franceſi; aciò che foſſe disfatto da uno, quello che l' altro ordiſſe: il che ſemper avviene, quando un, negozio è maneggiato ſe ben unitamente, da quelli, che hanno fini & intereſſi diverſi, e non vi è ragione perche uno ceda all' altro. Alincurt in Roma riſpondeva ch' era neceſſario averne prima ordine dal Re, e Freſnes in Venezia ſi doleva, che foſſe venuto tal penſiero al Papa, dicendo apertamente, che non ſapeva vederne il fine, che queſto non era per avvantaggiar il ſuo partito: ma bensì, ch' egli vedeva non eſſer altro che un voler attraverſare tutta la trattazione del Re di Francia; poi che avendo egli propoſta più volte la ſoſpenſione, la quale il Papa affermava di dimandare per apparenza, e per aver colore per conſervare la ſua dignità, & autorità, il che era ſtato negato dal Senato, come coſa pregiudiziale, non ſapeva vedere, come ſi poteſſe conceder adeſſo: anzi ricercò il Senato, che quando penſaſſe di voler paſſar oltre alle coſe conceſſe ad inſtanza del ſuo Re, foſſe contento di farglielo ſapere, aciò poteſſe regolar i ſuoi uffizi, per lo che anche, quando gli fù comunicata la riſoluzione data à D. Franceſco di non voler in modo alcuno condeſcender alla ſoſpenſione, l' aſſicurò, che il ſuo Re non era per fargli più inſtanza di queſto.

Mentre queſte coſe ſi trattavano in Roma & a Venezia, continuando

do l'Imperio nel proposito d'intromettersi per l'accomodamento del negozio, deliberò di dar questo carico al Duca di Savoja, & al Marchese di Castiglione, con qualche preminenza però al Duca, ma senza venir a particolari nella commessione, solo con ordini generali, e con rimetter loro le cose, & il modo da trattarle, riservato però quando v'interveniſſe cosa di momento, nel qual caso dovessero scrivere per aspettar risposta; della qual cosa scritta dall' Ambasciador Soranzo alla Repubblica per nome di Sua Maestà Cesarea, rescrisse il Senato al suo Ambasciadore che ringraziasse Sua Maestà dell'interposizione della sua autorità, dè suoi uffizj, e del mezzo destinato a questo, ch'era di tanta eminenza; ma che lo persuadesse ad usar gl'uffizj verso il Papa, dal quale procedeva la durezza; perche quanto più uffizj erano fatti in Venezia, tanto più il Pontefice s' inaspriva; Certo è che il Duca di Savoja, quando vide esser qualche difficoltà nell'accomodamento trattato da i Francesi, e Spagnuoli, entrò in considerazione, che potesse riuscir facilmente a lui, l'accomodare questa difficoltà, overo valersi delle occasioni, che correvano a qualche altra opera; e per intromettersi con gran riputazione: oltre quella, che portava la persona sua (il Principe tanto eminente in Italia) pensò di aggiungervi la qualità di Rappresentante dell'Imperio dè Rè di Francia, e di Spagna: ma in amendue i Regni ritrovò molti incontri: gli Spagnuoli lo diſſuasero, dicendo, che non era sua riputazione, ne del Re, col quale era tanto congiunto in parentado, ch'egli si esponesse a pericolo di rimaner senza conchiusione, come evidentemente si esponeva; con tutto ciò il Rè l'aurebbe compiaciuto, quando avesse saputo la sua intentione in tempo, che avesse potuto ritrattare le commessioni date à D.] Francesco: e non mancarono chi credevano, che vi fosse più segreta causa, che movesse gli Spagnuoli a non veder volentieri il Duca in queste trattazioni, giudicando; che potesse aver dè pensieri separati da i loro: Ma in Francia fù tenuta la proposta del Duca per un'artifizio Spagnuolo, e però il Re si scusò di non poterlo compiacere, dicendo d'aver già destinatn il Cardinale di Giojosa per dar fine al negozio principiato da suoi Ambasciadori; perloche il Duca si voltò alla sola autorità Imperiale.

Quando ciò fù significato al Pontefice fù ricevuto da lui in bene: sì perche ogni persona, che intrometteva in questo trattamento gli faceva cosa grata, come anche perche la grandezza del Duca dava gran riputazione al negozio: Era risoluto il Pontefice di venir alla concordia, e di effettuarla con quello che poteva: desiderava però d'ottenere quel più innanzi, che fosse stato possibile, e sperava che ogni mediatore gl' impetrasse qualche cosa, e nel rimanente dove fosse necessitato a credere gli pareva di doverlo fare con meno indegnità, quando si movesse ad instanza di più, e più gran Principi: Con queste trattazioni finì l'anno 1606.

Mà nel Gennaio dell'anno seguente, se ben si continuarono le trattazioni della concordia, anzi andarono sempre verso la conchiusione, si fecero però nel Ducato di Milano, e nello Stato di Venezia gran preparamenti d'arme, che diedero gelosia a tutta l' Italia. Il Pontefice se ben desiderava di non far maggior provisione, di quella, che fatta aveva, contentandosi di fermar la sua riputazione sulle armi Spagnuole; nondimeno per non mostrar di voler far guerra senza sua spesa, ottenne anche da Genovesi di far vna leva di quatro milla Corsi, nominando essi, i Capitani, il che però non si mandò mai in effetto. Inviò ancora il Pontefice per mezzo di Fabricio Verallo Vescovo di S. Severo suo Nunzio, un breve agli Svizzeri Catttolici, dove dava conto delle controversie col Senato Veneto, e

della

della ſua riſoluzione di voler adoperar contro di quello le armi temporali, poi che le ſpirituali non baſtavano richiedendo un reggimento di tre mila fanti della loro Nazione, e fece ſborſar 15000. ſcudi in Milano dagli Amadei mercanti, per dar principio alla leva; non ſi mandarono però i danari agli Suizzeri; ne di queſta leva ſi trattò più innanzi, Gli Spagnuoli per moſtrar al Papa, che al Mondo non davano parole ſolamente, ſi videro in neceſſità di moſtrarſi almeno preparati agli effetti, ſe ben come teſtificavano, e come l'evento moſtrò, abborrivano dal veder guerra in Italia; E ben opinione, che il Conte di Fuentes la deſideraſſe, ma ſolo non poteva mandarla ad effetto: maſſime contra la diſpoſizione del Duca di Lerma, di maggior potere preſſo al Re; nondimeno avendo ſperanza, che le coſe poſte in moto non ſi fermaſſero, così facilmente che molte coſe poteſſero avvenire tra le preparazioni che neceſſitaſſero il Re à paſſare dalle apparenze a gli effetti, adi 23. Dicembre arrivò a Milano uno ſtraordinario con lettere degli otto di commeſſione al Conte, che ſi armaſſe per aſſiſter al Papa, per lo che egli diede ordine, che fatte le feſte ſi batteſſe tamburo per fare 3000. fanti Italiani, ſotto Luigi Palota Milaneſe, il quale vi procedeva ſollecitamente: ebbe però il Conte inſieme con queſti, altri ordini ancora, che non paſſaſſe ad azione alcuna di arme in favore del Pontefice ſenza più chiari comandamenti; & i Miniſtri del Re nella ſpedizione del Corriero, diſſero a l'Ambaſciador Veneto, che s' armavano per ragion di buon governo, armandoſi la Repubblica, la quale da loro non riceverebbe moleſtia, ſe non provocando: L'evento hà moſtrato, che non fù mai intenzione di quel Re di turbar la quiete d'Italia, neceſſaria così a lui, come a qual ſi voglia altro Principe; ma col preteſto di tener la protezione del Papa moſtrar d' eſſer il ſolo ſoſtegno della Sede Appoſtolica, far gettar il Pontefice ſolamente nelle ſue braccia, e quando qualche buona occaſione aveſſe così portato metter piede nelle fortezze Eccleſiaſtiche, per uſcirne poi colla ſolita flemma: Il Conte di Fuentes, o perche così ſentiſſe in verità, o per ridur le coſe allo ſcopo ſuo ſcriſſe in Spagna, che i danari che aveva non baſtavano per caparrar l'eſercito, e che il far dimoſtrazioni ſenza effetti dava diſguſto à ſoſpettoſi, preteſto a' mal intenzionati, diminuzione di ſtima preſſo a chi vorrebbe altro che apparenze; gli riſpoſero di Spagna, che voleva il Re aver un eſercito di 25000. fanti, e 4000. cavalli, che gli ſarebbono ſtati mandati danari, quanto foſſe ſtato neceſſario; ſollecitaſſe ad armarſi ricercando la riputazione del Re; che ſiccome era ſtato l'ultimo à principiare, così foſſe il primo ad eſſer in ordine.

Il primo giorno dell' anno, eſſendo andato il Conte alla Meſſa, accompagnato dà tutti i Gentiluomini dello Stato, ſonò la prima tromba dicendo loro nell' accommiatarſi, che ſteſſero pronti, perche ſarebbono preſto impiegati in ſervizio di S. Maeſtà Mandò lo Spinello Maeſtro di Campo per aſſoldar 3000. Napolitani, e l'Ambaſciador Caſale negli Svizzeri, per aſſoldare 4000. di quella gente de' Cantoni confederati con Spagna, & a queſto effetto mandò 100000. ſcudi, cioè 80000. per due penſioni ſcorſe già molto tempo, e 20000. per dar caparra per la leva Diceva di voler aver in ordine 4000. Spagnuoli, e 6000. Alemani ſotto il Signor Gaudenzio Madrucci, & altri 3000. Italiani, che ſarebbono ſtati 20000 fanti, a' quali diſegnava d' aggiungere 6000. Cavalli, per far un corpo d'eſercito; Spedì da Milano il Signor Gaudenzio per la leva de' Alemani, contategli 3000. doble per capo ſoldi: ſpedì il Conte Baldaſſar Bia à Parma, e Modona; il Conte Ruggiero Mariani à Mantova; & il

Go-

Governator di Lodi, a Firenze & Vrbino, a significar a que' Duchi, che doveva far un esercito, e che stessero pronti per tutto quello che potesse occorrere, senza però significare, che volesse assistere il Papa; Dal Duca di Parma ebbe parole generali, che non mancava di stare pronto alle occasioni; Mandò à Genova letere del Re, nelle quali scriveva, che l' armata stesse lesta all' ubbidienza di Fuentes suo Capitano Generale, & altre lettere dell' istessa Maestà all' Arciduca Alberto, che lo provedesse di Capi, e personaggi come fosse suo servizio, Teneva continui consigli di guerra, intervenendovi, in persona e stando vi sino alle quatro ore di notte. Mandò Carlo Maria Visconte in Germania a gli Archiduchi, & à Principi Catolici, a significar loro l'animo del Re, di voler esser armato in Italia; Mandò in stampa una lista in cui metteva in ordine, 2000 guastatori, 1884. buoi, 157. carri: alla quale ripugnarono le comunità di Milano, & altre de' territori dicendo di non esser obligati e di non potere per essere troppo aggravati: e non essendo uditi ne dal Senato, ne dal Magistrato ne dal Conte, appellarono alla Spagna, per lo che il Conte ordinò di lasciar i buoi dello Stato e far venir 400. cavalli di Fiandra non comperandoli ma pigliandoli a nolo a soldi 50. il giorno cogli arnesi e fornimenti per tirar l'artiglieria: Fece ricerca delle armi che si trovavano nelle munizioni, e trovò 1500. armadure, 2000. archibusi, 500. moschetti per lo che proibì à Ministri del Papa l' estrazione d' arme dallo Stato, & annullò un contratto conchiuso dal Taverna fratello del Cardinale, di 4000. archibusi, e 1000. moschetti, a pagarli in tempo di trè anni, se ben con prezzo così eccessivo, che era più tosto stocco, che mercato; ne perciò pareva al Conte che Milano fosse bastante per provedere di quante arme doveva aver bisogno, e perciò pensò di provederne da Brescia, ma trovato impedimenro d' estrazione di là, si rivolse a provederne in Spagna, dove spedì un Corriero a posta d'mandando 20000. moschetti, i quali anche gli furono concessi; Spedì altresi Niccolò Doria, Maestrò di campo, datigli 20000. scudi per caparrar 3000. Valloni, il quale tornò presto indietro senza poter far niente, perche l' Arciduca avendone per se bisogno, non glieli concesse. Trattò anche di levare 4000. Tedeschi del Conte di Emps per metterli in arme di là da Monti, & opporsi a Loreneſi, di che non si effetuò niente: Fece far la mostra della Cavalleria a Lodi, & a Pavia, ma comparvero tutti con Cavalli prestati e per provedersi di buona Cavalleria, oltre i 250. Cavalli leggieri della guardia, e le compagnie ordinarie d'uomini d'arme (il numero de' quali non eccedeva 200. aggiunse 600. Corazze benissimo armate, e montate se, ben diede nome che erano 800. Disegnava di alloggiar gli Albanesi assoldati nel Regno di Napoli, nello Stato di Parma; e i Napolitani in Monferrato, per aggravar meno lo stato di Millano.

Tutte queste provisioni non si poterono effettuare, ma solo in fine di Marzo arrivarono a Varese quasi tutti gli Alemani, buona gente, e soldati vecchi, stati alla guerra d' Ungheria, ma quasi tutti senz' arme, discalzi e nudi: per lo che anche da' patimenti, molti erano ammalati: onde si credette, che fosse entrata tra loro la peste, e dopo la metà d' Aprile cominciarono a giunger gli Svizzeri in Lomellina, e giunti al numero di 3000. furono mandati ad alloggiare nel Lodigiano: Non avendo altro modo di allogiar 3000. Napolitani, pensò d'accomodarli nè borghi di Milano; dal che nacquero disgusti eccessivi della Nobiltà Milanese, la quale si doleva, che le fossero violati i privilegi ben meritati; & il Vicario di provisione si lasciò intendere di non consentire, e protestava; e certo in tutto questo spazio di tempo, ebbe il Conte assai cose contrarie: Gli altri Ministri del Re

ave-

avevano poca corrispondenza con lui: sicchè D. Francesco, mai non gli communicò quello, che trattasse in Venezia; aveva mancamento di danari; i popoli dello Stato, non solo non erano pronti, ma gli facevano anche resistenza: sicche fù molto ben contrappesato il piacere di armarsi, da molti dispiaceri, che incontrava nell'effettuarlo.

Il Senato di Venezia vedendo armarsi gli Spagnuoli, non poteva per ragion di buon governo restar senza forze, che potessero corrisponnder' a quelle; perloche per tutti i rispetti, che potessero occorrere, mandò a Padova, Verona, Brescia, Crema, e Bergamo 500000. scudi, 100000. per ciascuna di esse Città per essere pronti a tutti i bisogni; A 9600. fanti, e 600. uomini d'arme, e 150. cavalli Albanesi, aggiunse altri 600. fanti Italiani, e 1000. fanti Albanesi, sotto Paolo Ghisi; accrebbe la Cavalleria Albanese al numero di 1000. ordinò al Conte Francesco Martinengo di raccogliere ne' confini 4000. soldati Francesi, e 600. Corazze, che si facevano venire alla sfilata. Alle 3. galee grosse aggiunse un' altra, & alle 37. galee sottili ne aggiunse 5. nell'Isole di Levante, e 12. armate di nuovo in Venezia. Ordinò ancora che nell'Isola di Candia si armassero 20. galee, il che Niccolò Sagredo Proveditore generale colla sua prudenza, e destrezza, (la qual fera singolare nel maneggio de gran negozj) operò che fosse fatto da gentilhuomini privati a proprie loro spese, e l'ottenne, e fù eseguito con tanta facilità, che furono le prime messe in tutto punto: sicche all'aperta ebbe la Repubblica insieme 75. galee sottili, e quatro grosse: nè le avvenne quello, che al Pontefice; che le convenisse andar per supplica, acciò la sua riputazione fosse sostentata coll'aderenza di molti Principi, perche oltre le obblazioni spontaneamente fattele da molta Nobiltà Francese, i medesimi Turchi fecero ogni uffizio, acciò i loro ajuti fossero accettati. Oltre quello, che si narrò nell'occasione del sacco di Durazzo nel principio dell'anno, il secondo Visir (che il primo era alla guerra in Soria) chiamò il Bailo, e gli fece sapere, che l'anno seguente il Gran Signore aurebbe mandata armata in mare per favorire le cose della Repubblica, che già era stato dato ordine a tutti i Sangiachi de' confini, che lasciassero estrarre, e gente di guerra, e munizioni; ma che questo era niente, bisognava far fatti, e non parole, e liberarsi una volta da chi sempre insidiava, e che dourebbe la Repubblica unirsi con lui, e ricever ajuti potenti, e far presto. Lo ringraziò il Bailo, e disse, che per allora il pensier del Senato era solo di difenderssi, il che sperava fare colle sue forze, e ajuto degli altri Cristiani amici: ricevè l'offerta di estrarre genti Cristiane de' loro sudditi, e vettovaglie. Altre volte, i Pontefici, quando volevano eccitare tutto 'l mondo a loro favore, pigliavano il pretesto della Religione: questa controversia hà mostrato, che se il Papa vorrà mai mover guerra, con questo pretesto ecciterà più genti contra sè, che à favore; Gran disegni avevano i Turchi sopra queste controversie, tanto che comandarono digiuni, & orazioni, a pregare per la discordia de' Cristiani, e ringraziar Dio, che aveva dato un Papa più favorevole a loro, che qual si voglia Muftì. La Reppbblica conobbe molto bene, che non era utile ad alcun Principe ricever ajuti potenti da maggiori Imperj, e però attese ad aver più arme Italiane, che fosse possibile, e sollecitò ancora il Senato una leva di 1800. Grigioni, della quale molti mesi innanzi aveva dato ordine al suo Residente presso i Signori delle trè Leghe, comandandogli di condurre sei Capitani di quella fazione, con 300. fanti per ciascuno, & a questo effetto anche, aveva mandato vn molto grosso donativo a Capitani: A questa leva fù all'ora interposta dilazione dal Consiglio segreto di quei Signori, con dire, che era necessario darne conto

à Co-

a' Comuni, quantunque il Reſidente moſtraſſe; che per la capitolazione della Lega contratta da loro colla Repubblica la leva ſi poteva fare ſenza altra deliberazione de' Comuni; Per queſta cauſa, il negozio non potendo ſtar ſegreto, ma riſaputo da' mal' affetti fù da loro tentato d' impedirne l' eſecuzione collo ſpargere per la plebe, che ſopraſtando loro le difficoltà cogli Spagnuoli per cauſa del forte Fuentes, non era bene evacuar il paeſe di gente, maſſime di buoni ſoldati: ſpaventavano ancora i più deboli con dire, che ſarebbe ſtato un' irritare il Re di Spagna contra la loro Nazione, & aggiungevaſi a queſti molti uffizj, che la leva non piaceva agli agenti di Francia; imperocche i Capitani erano tutti del Conſiglio ſegreto, e ben affetti alle coſe Franceſi, onde quando foſſero partiti, nel ſoſtituir altri in luogo loro era pericolo che foſſero intromeſſe perſone mal' affette, così al Re, come anche alla Repubblica; finalmente ſuperate queſte difficoltà, mentre ſi ſperava di poter' effettuar queſta leva nel Settembre, s' interpoſe un' altro impedimento; che fù la difficoltà nata negli Suizzeri tra 'l Canton di Berna, & il Veſcovo di Baſilea ſopra la permuta già frà loro fatta della terra di Biel in alcune altre; perloche dubitandoſi, che ſi poteſſe venir alle armi, avevano gli Suizzeri mandato a' Grigioni, di ſtar in ordine per ſoccorrerli, e di deputar uomini per andar alla Dieta, che ſopra tal difficoltà ſi doveva tenere in Bada; Penſavano anche alcuni, che queſta difficoltà foſſe promoſſa dal Veſcovo a' Berneſi a queſto effetto appunto di difficoltar ogni leva che la Repubblica poteſſe tentare negli Suizzeri; o Grigioni: il che ſi confermava, eſſendo certa coſa che alcuni principali di Lucerna fecero uffizj efficaciſſimi co' Grigioni, acciò non ſerviſſero contra il Papa, ma ridottiſi nel Dicembre, in Pithac, fecero ſcrutinio de' voti, e trovarono, che la maggior parte acconſentiva alla leva della Repubblica aſſolutamente; altri (che erano poca parte) acconſentivano con condizione, che la Repubblica dichiaraſſe quali ajuti lor darebbe, quando perciò riceveſſero travaglio, e frà queſti erano principali que' di Loſana: i dubbj, che ſi ſpargevano per li Grigioni, erano, che l'Arciduca Maſſimigliano Governator del Tirolo per fermar un paſſo da tranſitare à favor de gli Spagnuoli voleſſe fortificar Venoſta, di che dava manifeſto ſegno col fare ſcrutiniare tutti i paſſi, che di là diſcendono nella Val Camonica; e che il Conte di Fuentes diſegnaſſe d' impadronirſi della Valtelina: il che moſtrava, coll'aver poſto 200. fanti nel Forte, & altri 200. alle trè Pieve: e 200. ſalariati degli Eccleſiaſtici: ma paſsò il grado di ſoſpezione, un'accidente aſſai leggiero, il quale non fù ricevuto per tale, atteſi i ſoſpetti che avevano occupate le menti de gl'uomini, e queſto fù; che eſsendo alcuni ſoldati del Forte Fuentes, fuggiti, ſi ritirarono alla Val Telina, e furono ſeguitati da una banda de gli altri ſino dentro nello Stato de' Grigioni, dove anche furono preſi; il quale principio di violazione, fece temer di coſe maggiori, onde deliberarono di mandar Veſpaſiano Salice con due altri per la Valtelina, e porvi 1800. fanti, e commiſero a quelli di Agnadina e di Poſchiu. di cuſtodire il paſſo di Bormio, con diſegno di mettervi 1600. delle Cernide, & altri 600. in Chiavenna; le quali coſe ſi effettuarono nel principio dell'anno preſente per le occaſioni che ſi diranno. Deliberarono anche di mandar Ambaſciadori in Francia & a Venezia, & a gli Suizzeri, per ſaper che ajuti potevano aver da quel Regno, e dalla Repubblica, e dà Vangelici, in caſo, che foſſe tentato coſa alcuna contra la loro libertà, & a Venezia deſtinarono Ercole Salice, con commeſſione di certificar la Repubblica della leva, e per dimandar ajuti: Ordinarono anche, che foſſe dimandata al Conte la reſtituzione de' prigioni, ſe ben non ſperavano d' ottenerla: Spedirono anche negli Suizzeri Vangelici per dimandar ſoccorſo.

Giunto il Salice a Venezia e preſentatoſi al Principe, prima ſi lamentò per parte de' ſuoi Signori per li di-

disturbi che ricevevano dal Pontefice; passò poi a promettergli, l' osservanza della Capitolazione: e finalmente diede conto delle molestie, che ricevevano dagli Spagnuoli, e delle gelosie date da loro, affermando, che s'intendeva ancora qualche minaccia di voler levar loro la Valtelina; e soggiunse, che erano risoluti di non sopportare, ma di voler andar all' espugnazione del Forte, però, che pregavano sua Serenità dichiararsi, che ajuti voleva dar loro in un' impresa, la quale se ben pareva che concerneſſe alla libertà de' suoi Signori, toccava però la libertà d'Italia, forse più principalmente. Aggiunse, che il Re di Francia s'era dichiarato, e degli Suizzeri Vangelici, alcuni avevano imitato il Re, dichiarandosi essi ancora; altri, aspettavano la dichiarazione della Repubblica; Che gli Suizzeri Cattolici sarebbono stati neutrali. Considerò particolarmente i pregiudizj della Repubblica quando gli Spagnuoli si fossero impatroniti della Valtelina, o avessero serrato quel passo, overo avessero ridotte le trè Leghe all'antica Capitolazione; Replicò la costanza de' popoli suoi, a volersi levar tutti i pregiudizj e persuase la Repubblica a deliberar potenti, ajuti, allegando gl' esempi delle cose fatte da lei per mantenere la libertà d'Italia.

Fù risposto al Salice prima con ringraziar i suoi Signori del buon' affetto verso la Repubblica, e poi col lodar la loro costanza alla difesa, e con prometter loro l'osservazione intera della Capitolazione, & appresso gli ajuti convenuti per li patti d'essa, assicurandoli che avrebbono avuta ogni assistenza, al che si sarebbe discesо sopra i particolari trattando col Re di Francia come principale in questo negozio.

Ma oltre le provisioni fatte dalla Repubblina di armata marittima, e di gente Italiana, come si è detto, intendendo i disegni del Conte di Fuentes, il Senato, comandò al suo Ambasciador in Francia, di dar conto al Rè del negoziato di D. Francesco, della risposta datagli; e de gli ordini, che il Conte di Fuentes aveva ricevuti con rre. Corrieri, di assister il Papa; e delle preparazioni, che aveva incominciate di 3000. fanti Italiani della leva de Tedeschi, Suizzeri, Napolitani, e Spagnuoli, perloche era verisimile, che il Pontefice aspettando questo, avesse tanto variato, e date parole al Re, senza animo di servarle, e con pensiero di rivocarle; perloche ricercasse S. M. a dichiararsi di quello, che la Repubblica poteva promettersi da lui in questa occasione; quando il Papa non camminasse con retta intenzione, la qual cosa era necessario sapere presto, col far parlar in Roma dal suo Ambasciadore al Papa risolutamente: e questo istesso fù anche comunicato a Fresnes, il qualle rispose, che il Re suo Signore già sapeva, che il Re di Spagna mandando D. Francesco era persuaso, che la Repubblica non fosse per negargli cosa alcuna, e però in man sua fosse l'accomodamento: e per questa cosa il Cristianissimo aveva dato ordine ad Alincourt, che andasse ritenuto sin tanto, che si vedesse l' effetto delle trattazioni di D. Fancesco. Ora, che si vede, che non avevano l' effetto disegnato da lui, disse Fresnes, ch' era necessario, che si sentisse moto, poi che essendosi il Nunzio doluto in Spagna con quel Re, Che il Papa non fosse favorito se non di vane parole, pareva al Re, che vi andasse la sua riputazione, e però aveva scritto al Fuentes & agli altri Ministri, che facessero provisioni d'arme acciò Il Papa conoscesse, che voleva assisterle in realtà, e non in parole, la qual dichiarazione del Re di Spagna, poi che era fatta nota a tutti, e gli avvisi, che ne aveva sua Serenità confrontavano con quelli che aveva di Spagna il Cristianissimo, per tanto pareva adesso opportunità di sfoderar le sue Commissioni, e qui disse, Che il Re gli comandava d'assicurar la Repubblica che egli sarebbe in questa occasione, quel buon amico e fratello, che soleva farsi conoscer nei bisogni, e però che egli come Ambasciadore assicurava e prometteva la buona volontà del Re; Soggiunse ancora, che già trè mesi aveva commessione d' comuni-

nicar un'altra cosa, ma opportunamente, di che gli pareva luogo opportuno al presente e questa era: Essere penetrato da buona parte alle orecchie del suo Rè che il Conte di Fuentes con disegno d'andar armato in Paradiso aveva deliberato di venir con 1500. cavalli e 10000. fanti a metterſi nel Vicentino in alcuni siti forti, de' quali non sapeva il nome, per divider lo Stato della Repubblica però sarebbe bene prevenire, & attaccar il fuoco in casa d'altri: la onde S. M. proponeva di far romper i Grigioni su lo stato di Milano; e si dichiarava. Che Ercole Salice era venuto a Venezia, per trattar questa tal cosa, non solo con consenso, ma di ordine del Rè: aggiungendo, Che se la Repubblica volesse ajutar i Grigioni, come l'esortava a fare anche il Rè si dichiarerebbe apertamente nella differenza col Papa, ma che era ben necessario, che la Repubblica risolvesse prima in se stessa, innanzi che venir a rottura cogli Spagnuoli; perche sarebbe necessario non romper subito, ma portar tempo innanzi, per metter' in ordine le provisioni, e ricever ajuti: se ben credeva, che per la difesa la Repubblica fosse abbastanza in ordine, sarebbe però necessario, che si dichiarasse col Rè de' particolari ajuti, che desiderava in questa occassione: che veramente la Repubblica non poteva far altro, che sostener la sua dignità colla forza, poi che essendosi risentita col Papa per le ingiurie, poi era condescesa in gratificazione del Rè Cristianissimo a quello dove si poteva arrivare: se al presente passasse più innanzi, parrerebbe, che fosse stata ferma e costante sin tanto, che si fosse trattato di parole, ma poi allo strepito delle armi Spagnuole, avesse vilmente ceduto; oltre che il Rè Cristianissimo siccome adesso era obbligato, per quello a che si era condescesso in sua gratificazione, così sarebbe disobbligato quando si facesse per altri, quello che non si fosse fatto per lui; Et acciò che il Senato non restasse senza saper l'ultima volontà del Papa, disse Fresnes, che voleva dirla chiaramente, la qual era, Che la Santità sua voleva la parola del Rè; che la Repubblica non eseguirebbe le Leggi, e questo non per cerimonia, ma perche intendeva che fosse osservata dalla Repubblica sin tanto, che si trattasse, volendo che presto si venisse alla trattazione e conchiusione, nè si estendesse ad *Kalendas Grecas*, volendo il Pontefice ben esaminar le leggi con deliberazione, che fossero cassate, non trovandosi convenienti, ma se le trovasse buone e giuste, egli con una sua bolla ordinerebbe a gli Ecclesiastici che le osservassero, come fatte dalla Sede Apostolica, e non come leggi che avesse potuto far la Repubblica. Che la Santità sua era ancora fermissima e risolutissima a voler la restituzione di tutte le Religioni, e spezialmente de' Gesuiti; soggiunse ancora, Che non per questo bisognava levarsi di speranza che le cose si potessero accomodare per accordo, continuando la trattazione principiata dal suo Rè, la qual'era distante da quella degli Spagnuoli, quanto l'amico dal nemico, perche il Cristianissimo non era entrato in questo negozio obbligato prima al Papa: Però da questa trattazione era necessario sopraseder al presente, perche si continuerebbe con disavvantaggio, essendovi le armi, e s'inalbererebbono gli Spagnuoli, mostrando timore: ma data occasione a D. Francesco colla negativa, potrebbe il Re, poscia continuare la trattazione, al che si adopererebbe con affetto: ma se si credeva, che non si potesse placar il Papa colla dolcezza, giudicava esser necessario far intender il tutto al Rè, per persona espressa e capace: Rispose il Senato ringraziato il Rè della buona volontà, e della dichiarazione fatta, che non si mancava d'usare le debite cause così nel territorio di Vicenza, come in tutto lo Stato; e che il Conte di Fuentes, e chiunque altro, che avesse tentato cosa nuova, avrebbe trovati potentissimi incontri: che non restava altro, se non che il Re si dichiarasse di quello, che la Repubblica potesse prometterſi, quando la necessità conducesse à rottura, essendo risolutissima di voler difender la libertà, e l'autorità datale da Dio fino all'ultimo, senza ceder punto; il

che perciò si ricercava di sapere in particolare, poi che le provisioni fatte, e che si facevano dagli Spagnuoli ricercavano che si certificasse ogni cosa: Che la Repubblica ajuterebbe potentemente i Grigioni, e verrebbe all'esecuzione immediate, che fosse risoluto quello, che si dovesse fare, per proccurar la loro indennità; il che dovrebbe esser quanto prima, e si specificherebbe l'ajuto, quando, che di questo si trattasse con S. M. il che si farebbe per mezzo dell'Ambasciador Priuli, e bisognando, si manderebbe anche un altro espresso: quanto alle trattazioni dell'Ambasciador Castro, non vi era cosa alcuna, che non fosse stata comunicata ad esso Fresnes, perloche era benissimo anche noto a lui, esser necessario dargli qualche risposta, attese le instanze, che continuamente faceva per averla; Et era verissimo che D. Francesco spessissime volte compariva, facendo instanza per ottener qualche risposta.

Non furono così presto passate le Feste, che egli comparve, esponendo che, continuamente pensava all'accomodamento, e che già numerava 53. giorni dopo il suo arrivo, ne' quali poteva dir di aver fatto niente; e pur non dimandava, se non una leggiera cosa, che era una sospensione temporanea, della quale era certo, che il Papa si contenterebbe, perche quando non lo facesse il Rè si ritirerebbe dal favorirlo, il quale voleva bene la soddisfazione della Repubblica, ma dopo quella del Papa; a soddisfazione del quale quando la Repubblica avesse fatta qualche cosa in gratificazione del Rè, egli si getterebbe a' piedi del Papa, nè si leverebbe fino che non avesse ottenuto dalla Santità sua qualche soddisfazione onorevole per la Repubblica, al che non bastavano le cose fatte in gratificazione del Rè di Francia, non essendo dignità del Rè Cattolico, parlare sopra le fatiche d'altri, e sopra cose già rifiutate dal Papa: che perciò non rifiutava di unirsi con Fresnes, perche anche il suo Rè non rifiutava d'aver altri in compagnia a questa buona opera; ma ben desiderava che fosse detto, che unione potesse fare co' Francesi, che aspettava risposte più ample, e più chiare di quelle, che gli erano state date. Per desiderio di buona riuscita aveva portato, e portava ancora pazienza, ma desiderava dichiarazione di quello, che potesse fare, unendosi co' Francesi; che non resterebbe di parlare di nuovo à Fresnes, per veder se anch' esso fosse di questo parere di dimandare al Senato, che si potesse dar la parola, che le leggi non fossero usate, mentre si trattava l'accomodamento, e quando questo non venisse abbracciato egli anderebbe a dir l'ultimo *Vale* alle sue commessioni; essendo ormai infastidito di tanta dilazione, per la quale aveva acquistato poco onore. Nè lasciava D. Francesco passar settimana, che almeno una volta, ma per l'ordinario più volte non andasse colla medesima propositione, quantunque riceveste anche sempre la medesima risposta, perche di Spagna aveva continue sollecitazioni, che dovesse instare più tosto importunamente, che rallentar niente, siccome anche sollecitavano il Conte di Fuentes all'armarsi, ma sempre con precetto, di non muoversi senza nuovo ordine, se ben paresse a lui d'essere provocato da' Grigioni, o da altri: È perche D. Francesco trattando d'unirsi co' Francesi non trovava in loro la corrispondenza, che avrebbe voluto, non si potè contener di motteggiare la poca soddisfazione che aveva di loro nel fine di Gennajo, dicendo, che egli assicurava che il Papa leverebbe le censure, quando se gli desse parola di non eseguir le leggi, e che a lui si poteva, e si doveva credere, perche non aveva mai variato nelle sue trattazioni: Che il negozio era in molto disordine per non essere stato trattato con lealtà da' mediatori, i quali se ben mostravano di desiderar la pace, avevano forse ogn' altro fine, cosa che non era nel suo Rè, il quale aveva i medesimi interessi della pace d'Italia, che avea la Repubblica. Che tante volte aveva proposto questo al Senato, che li parerebbe pur tempo di avere qualche risposta.

LIBRO SESTO.

MENTRE che queſte coſe ſi trattavano in Venezia, in Francia l' Ambaſciador Priuli propoſe al Rè quello, che gli fù dato in commeſſione dal Senato, acciò condeſcendeſſe à dichiararſi. Riſpoſe egli, che non era opportunità di farlo, acciò non ſi perſeveraſſe nella durezza; che aveva avute lettere da tutti i Principi d' Italia, & altri Grandi, i quali lo pregavano à fare ſforzo per accomodar queſti travagli, proponendogli, che la riuſcita ſarebbe con ſua gran gloria, ſiccome il ritirarſi, ſarebbe tirar ſopra di sè la colpa d' ogni ſiniſtro, che poteſſe occorrere; che perciò aveva ſpedito ordine al Cardinale di Gioioſa, che paſſaſſe in Italia, per interporſi efficacemente a queſt' accomodamento: al che replicò il Priuli, lodando la buona volontà del Rè alla quiete, ma ſoggiungendo, che ſi vedeva poca corriſpondenza nel Papa, il qual era inſuperbito per le promeſſe de gli Spagnuoli, e che però non dubitava, che eſſi non foſſero in favor del Papa; ed egli non doveſſe eſſer colla Repubblica avendo Freſnes data parola per ſuo nome, che non avrebbe mancato: maſſime, che ad inſtanza di S. M. era diſpoſta ad ajutar i Grigioni: Alche il Rè riſpoſe, che nel dar ajuto a' Grigioni, la Republica farebbbe il proprio ſervizio per conſervar l' amore di quei popoli, e tener aperto il paſſo; che egli non aveva data commeſſione à Freſnes di venir a particolari, che non ſapeva quello, che egli aveſſe detto, ò promeſſo; nè intendeva di eſſer obbligato per quello, e vedeva beniſſimo che il dichiararſi, non ſarebbe altro, che perdere l' autorità preſſo al Papa, che di queſto gli ſarebbe riſpondere più particolarmente per Villeroy: Il Villeroy gli diſſe da parte del Rè, che vedendo la Maeſtà ſua buona ſperanza per l' accomodamento del negozio, per non interromperlo, e non turbar la trattazione, ſin che ne teneva un ſolo punto non voleva dichiararſi: perciochè aveva ſcritto a Giojoſa, che paſſaſſe immediate a Venezia, e poi a Roma; e frattanto avrebbe ſcritto al ſuo Ambaſciadore, che continuaſſe con efficacia; & in conformità di ciò diede ordine a Freſnes di dire à Venezia, che il Rè era certificato, che dal canto del Papa non ſarebbe ſtata difficoltà alcuna ſopra l' attender le promeſſe, e che con queſte condizioni, ſi accomodarebbono tutte le controverſie, che i prigioni foſſero conſegnati in mano d' un Commeſſario Eccleſiaſtico; che ſi deſtinaſſe un Ambaſciador al Pontefice, e s' inviaſſe, il quale arrivato ad un determinato luogo, il Papa levaſſe le cenſure; l' iſteſſo giorno in Venezia ſi levaſſe il proteſto, e l' Ambaſciador proſeguiſſe il ſuo viaggio, dovendo eſſer ricevuto in Roma ſecondo il coſtume ordinario, accompagnato però alla prima udienza da Alincourt. E perche il Papa voleva la parola dal Rè, che la Repubblica non ſi ſerviſſe delle leggi; il Rè era pronto e deſideroſo di darla, quando la Repubblica moſtraſſe con qualche cenno d' averlo caro; per lo che egli ſteſſe ſicuro, che la ſua parola aveſſe effetto, che de' Geſuiti, credeva la coſa eſſer ſenza difficoltà, ſe bene il Rè, avendo parlato col Priuli, aveva trovato renitenza grande con più riſoluzione di quello, che pareva a ſua Maeſtà di poter credere; poiche paſsò à dirgli, che altre volte la Repubblica aveva avuti tutti i Principi d' Europa contra, nè ſi era ſmarrita, ne aveva voluto pregiudicarſi; con tutto ciò credeva di non trovar tanta retinenza nella Serenità ſua, ma che in gratificazione della Maeſtà Regia, conſentirebbe anche a queſti due punti. Il Principe riſpoſe immediate e conſiderando i pregiudizi, che verrebbono da ciaſcuna di queſte coſe che ſarebbe far creder al Mondo, che la Repubblica aveſſe commeſſo qualche fallo: ſarebbe un far i Romani inſolenti: e far che pretendeſſero con tutti i Principi, ſe riportaſſero quello che pretendevano colla Repubblica. che i prigioni erano dati al Rè, e a lui apparteneva far di loro quello gli piaceva, ma

la Repubblica non aveva che farne altro, la qual anche non consentirebbe mai di destinar Ambasciadore, prima che il Papa coll'aver levate le censure, non avesse levate le ingiurie; Che le offese ricevute da' Gesuiti, erano di troppo grand'eccesso, avendo essi instigato il Papa, & ingiuriato in tutti gli Stati Cristiani la Repubblica, che non conveniva metter in casa d altri i suoi nemici, e se altri avevano differentemente operato si erano governati co loro rispetti, che non erano i medesimi con quelli della Repubblica: ognuno sapeva in casa sua quello, che gli conveniva, ne era facile eseguire in ogni luogo quello, che si eseguiva in uno. Quanto al Cardinal di Giojosa, venendo, sarebbe ben veduto, e grato; ma molto più se si volgesse à Roma, dove era bisogno dell'opera sua, per ridurre il Pontefice a' termini convenienti, perche essendo condescesa la Repubblica à tutto quello, che si poteva, non restava altro, che far quì; ma tutto il rimanente si doveva trattar à Roma.

Mostravano queste trattazioni, che il Pontefice fosse poco inclinato all'accordo, se non, quando l'ottenesse con ogni vantaggio, massime che continuavano gli Spagnuoli nelle provisioni d'arme. Ma sopra tutto diede segno d'aver l'animo tutto alieno dalla concordia, e rivolto totalmente alle turbazioni il Pontefice, quando nel mese di Gennajo fece Consistoro, dove dichiarò, di voler far guerra alla Repubblica di Venezia, al che avrebbe avuto dal Rè di Spagna 26000. fanti, e 4000 cavalli, dichiarò il Cardinal Borghese suo Nipote, legato con 1000. scudi al mese di provisione. Questa dichiarazione del Papa, congiunta colle provisioni degli Spagnuoli, non erano molto grate a' Principi d'Italia, e particolarmente al Duca di Savoja, al Gran Duca di Toscana, & al Duca di Mantova; i quali consideravano molto bene quanto importasse, che gli Spagnuoli avessero molte forze in Italia, e che il Papa si fosse gettato in tutto in braccio loro, e tanto ebbe maggior pensiero il Duca di Savoja, quanto, che il Conte di Fuentes l'aveva ricercato, che riempisse le sue compagnie di Cavalleria, e che riceveste alcune delle sue genti, e gli desse la fortezza della Carbonara per impedire, che gli Ugonotti non passassero al soccorso de' Veneziani, dandogli parola che subito abbattuta la Repubblica di Venezia, il che si affidava di fare in trè mesi ritirerebbe le sue genti, e lascierebbe libero il paese: della qual cosa anche il Duca si alterò, e se ne dolse in Spagna. Et il Duca di Mantova, ricercato d' alloggiar i Napolitani nel Monferrato, se ne scusò non solo col Conte; ma ancora col Rè; dal quale venne ordine à Milano, che il Duca non fosse aggravato. E per divertir il corso di questi disordini, fece il Duca di Savoja trattar per mezzo del Verua suo Ambasciadore col Papa, che egli si sarebbe unito col gran Duca di Toscana, & avrebbono amendue messo insieme buone forze per ajutarlo, e dall'altro canto fece il Duca intender al Senato Veneto le offerte fatte al Pontefice, attestando, che ciò non era per offender la Repubblica, nè per somministrare al Papa forze di guerra, ma per veder, che il Papa non si mettesse in tutto in mano degli Spagnuoli.

Ma il Pontefice non ricevette in bene l'ambasciata, che gli fece Verua, anzi si maravigliò, che egli non fosse unito d' intenzione cogli Spagnuoli; per lo che anche cominciò ad aver sospetta la sua andata à Venezia, & à fargli considerare, che per l'ostinazione, (così diceva egli,) de' Veneziani, non avrebbe potuto spuntare, & esortollo, à non voler avventurare la sua riputazione.

In Spagna fece il Duca di Lerma querimonia coll'Ambasciador Inglese, per le dimostrazioni, che il suo Rè faceva à favor della Repubblica dicendo, che ella non si sarebbe mostrata contra il Papa, se non per li fomenti di S. M. perche dalla Francia non poteva aspettare se non parole, e qualche poco di gente; che avesse estratto con prop rj danari; diceva, che il Rè suo si opponeva alla trattazione di pace cogli Ollandesi, per infiacchire

chire gli ajuti, che il Papa poteſſe ricevere dalla Spagna; ma che il Rè Cattolico avrebbe abbandonata ogn' impreſa per ſoſtentar la Religione. Sperava però in Dio, di poter per ſervizio di S. M. divina ſervire in amendue i luoghi, formando un' eſercito di 50000. ſoldati, che baſterebbe per Italia, e per Fiandra; che aſſolderebbe 45. inſegne di fanteria per mandar in Italia ſotto Ferdinando di Toledo; che ammaſſerebbe gente di Sicilia, Napoli, e Milano, e ne caverebbe dalla Germania, e dagli Svizzeri; e che era riſoluto di non abbandonar la cauſa del Papa. Non voleva però reſtar di far ſaper al Rè della Gran Bretagna, che gli ſarebbe riuſcito difficile l' ajuto, che penſava di dar alla Repubblica, perche ella non aveva quelle forze, che la fama portava; il teſoro era in nome, i ſudditi erano mal contenti, e deſideroſi di mutar governo; che non era per aver capo di guerra di riputazione, perche dal Rè Cattolico erano occupati tutti i Principi Italiani, ſe non ricorrendo à qualche Eretico, che l'avrebbe fatta odioſa, & a' popoli, & a' ſoldati: tutte coſe dette per fine ſolamente di far che la Repubblica abbandonata da tutti cedeſſe più facilmente al Pontefice.

Ma à Venezia fù tenuto quaſi per certo, che le controverſie con Roma non doveſſero più ricever accomodamento, e che l'anno preſente non doveſſe paſſar con quella tranquillità d'arme, che aveva fatto il paſſato, in ſoli negozj, & in ſole diſputazioni, tanto maggiormente, che le proviſioni di gente nello Stato di Milano venivano amplificate volontariamente dagli Spagnuoli, e ſe bene alcuni tenevano per fermo (ſi come anche l'evento aveva moſtrato,) che queſte dimoſtrazioni foſſero uſate da loro, overo per coſtringer colla riputazione ſola, e col timore la Repubblica à ceder alle dimande del Pontefice, overo per renderlo per queſta via, tanto più ſoddisfatto, & obbligato delle operazioni loro; tuttavia ciò partorì più toſto contrario effetto negli animi del Senato Veneziano; e ſi cominciarono ad accreſcere con maggiore ſtudio le preparazioni della guerra, & à far paſſare oltre, tutte quelle genti, che erano ſtate aſſoldate di milizia Italiana, & Albaneſe, anche qualche numero di Oltramontani. Fù deliberato di elegger un Segretario al Conte di Vaudemont, e per fare le prime paghe alle genti, ſcrivergli che doveſſe dar principio alla leva, e fù eletto Gio: Battiſta Padavino, il qual era ſtato anche nel 1605. per queſto medeſimo effetto. Gli fù data commeſſione, che doveſſe far aſſoldar 6000. fanti, 3000 trà Franceſi, Loreneſi, e Valloni, e 3000. trà Alemani, e Svizzeri: benche poi gli foſſe ſtata regolata queſta ultima commeſſione, con ordine, che laſciati aſſolutamente gl' Alemani, foſſero aſſoldati 3000 Svizzeri, tutti interamente, e gli fù aggiunto, che in paſſando doveſſe loro dar conto delle differenze della Repubblica, e dell' occaſione, che aveva di valerſi della loro Nazione, & in particolare faceſſe queſti uffizj in Zurigo, Baſilea, e Berna, ſenza prolungare punto il ſuo viaggio, ò trattenerſi per queſta cauſa, di paſſar ſubito à Nauſi pel principale effetto.

Sino dall' Aprile dell' anno precedente, ritrovavaſi allora in Venezia il Cavallier Verdelli; onde fù deliberato di fargli ſapere, che ſe le controverſie col Pontefice foſſero paſſate più avanti, la Repubblica avrebbe avuto biſogno di valerſi delle genti Oltramontane; e però deſſe notizia al Conte di Vaudemont ſuo Padrone, che andaſſe mettendo all' ordine le coſe ſue, in modo, che poteſſe ad ogni occaſione farne paſſar in Italia, quella quantità, che la Repubblica gli ricercaſſe pel ſuo ſervizio. Riſpoſe egli, che circa la gente, ella ſarebbe ſempre all ordine, e che ſarebbe più fatica, à trattener quella, che abbondaſſe, che mandar quel numero, che foſſe ricercato, e che anche circa il paſſo non occorreva mettere alcun dubbio, imperocche per la via degli Svizzeri, e de' Grigioni, il Conte l avrebbe fatto paſſare ſicuramente, & accennò, che ſarebbe ſtato bene, che foſſe fatto dar conto al Duca di Lo-

rena, dello ſtato de' negozi correti, e che ciò ſarebbe ſtato da lui tenuto pe ſingolar favore: Il che fù meſſo immediatamente dal Senato in eſecuzione, commettendo all' Ambaſciador di Francia, che mandaſſe il ſuo Segretario in Lorena, e deſſe conto a que' Principi, del negozio della Repubblica, certificaſſe delle giuſtiſſime ſue ragioni, e del torto, che pretendeva di farle il Pontefice: e faceſſe intender al Conte, che ſteſſe preparato delle coſe biſognevoli, acciò poteſſe quando il tempo lo ricercaſſe, e gli foſſe fatto ſaper dalla Repubblica eſſer più leſto, per far paſſar quella gente, che gli foſſe ricercata. Quando arrivarono queſti ordini in Francia, ſi ritrovava il Conte di Vaudemont a Parigi, trasferitoſi in quella Città, per dar conto a la M. Criſtianiſſima del matrimonio del Duca di Bar ſuo fratello, colla figliuola del Duca di Mantova; onde con lui l' Ambaſciador medeſimo ebbe comodità di far l' uffizio che gli era ſtato commeſſo, al che egli riſpoſe, che le ragioni di ſua Serenità erano piene di oneſtà, e le inſtanze del Papa fuori del dovere, e che gli avrebbe inviato quel numero di gente, che gli foſſe ſtato commeſſo. Mandò anche l' Ambaſciadore in Lorena al Duca, il Secretario Domenico Domenici, il quale arrivato adi 2. di Giugno à Nanſì, comunicò al Duca le diſſenſioni, che paſſavano col Pontefice, e le giuſtiſſime ragioni che aveva la Repubblica di ſoſtenere le ſue leggi, e l' antica ſua autorità di giudicare gli Eccleſiaſtici. Dimoſtrò il Duca, che molto grato gli era ſtato l' onore fattogli dalla Repubblica con queſta comunicazione; e ſi eſteſe aſſai nelle lodi della ſua prudenza, e della ſua Religione, aggiungendo nel particolare delle materie controverſe, che ſe il Cardinal ſuo figliuolo aveſſe voluto ſoggiornare nel ſuo Stato ſenza licenza, non glie l' avrebbe permeſſo: Et intorno al giudicare gl' Eccleſiaſtici, diſſe, che così ſi praticava nel ſuo Stato, e per tutta la Francia; e come conveniva loro di avanzare gl' altri in bontà, tanto più dovevano col timore delle pene, eſſer tenuti nella via diritta: E nel propoſito della gente, riſpoſe, che il Conte era a ſervigi della Repubblica e tutta la Caſa prontiſſima al medeſimo; Così ſi ſtette fino al principio di Ottobre, quando eſſendo ſtati dati i prigioni in gratificazione, al Rè di Francia, ſenza vedere, che queſto tanto, che aveva fatto la Repubblica partoriſſe alcun buon effetto, fù dato ordine di nuovo all' Ambaſciadore in Francia, che mandaſſe il ſuo Segretario in Lorena a dar conto al Duca dello ſtato del negozio, della durezza del Pontefice, e che ſe le coſe paſſavano troppo più ſonanzi, ſarebbe neceſſitata la Repubblica a far paſſare della gente di là da' Monti; Eſortò il Duca con molte ragioni la Repubblica all' accommodamento, ma ſoggiunſe, che in caſo di rottura non mancherebbe a quanto aveſſe promeſſo, e che l' iſteſſo credeva del Conte, col quale il Segretario, (che fù Criſtoforo Suriano) non parlò, perche all' ora ſi trovava in Inghilterra.

Con queſta diſpoſizione di coſe, ſi ſtette fino al meſe di Gennajo del preſente anno, quando nel concorſo univerſale di tutti i Principi della Criſtianità, che volevano intromettersi nella trattazione, deſiderando il Duca di Lorena di far la parte ſua, mandò a Venezia il Signor di Merinville ad eſortare la Repubblica all' accommodamento: Al che fù riſpoſto in conformità di quello che era ſtato detto a gl' altri, quanto ſi conveniva: Le fù data parte della ſpedizione del Segretario Padavino, e della confidenza, che ſi aveva della prontezza, e buona volontà del Conte, di eſeguire gli ordini della Repubblica.

Ma il Padavino paſſato pel Paeſe de' Grigioni; ilquale ritrovò tutto commoſſo pel timore del Conte di Fuentes, arrivò a Clarona, Cantone che confina co' Grigioni, che è miſto di Cattolici, e Vangelici; dove trovò, che il Conte di Fuentes aveva con oro guadagnato il Conſiglio, per ottenere, che foſſe

dalla

dalla parte di Spagna, mà il popolo non volle consentire alla proposta; Venne il Padavino i Signori, e diede loro conto delle ragioni della Repubblica, e del suo desiderio, di valersi della loro gente; Promisero di ridurre il Consiglio per dargli soddisfazione della leva, & approvarono le ragioni: Siccome fecero anche quelli del Consiglio di Zurigo, i quali mostrarono d' aderire alla leva, & a dar il passo; dicendo, che avevano proibito alle gente loro di andar alla guerra per alcuno, non per opporsi alle dimande di Francia, ò di Venezia ma acciò non andassero per Friburgo contra Berna, nella controversia tra quei Cantoni per causa de' Balliaggi, eccitata da' Gesuiti; In tutti i luoghi, il Padavino ricevuto, e trattato con molto onore, trovò universalmente buonissima disposizione di soddisfare, e di servire alla Repubblica; non penetrò dentro nelle trattazioni, perche il tempo non comportava, sollecitando di passare a Nansi; e perche per li dispareri di Friburgo è Berna sopraddetti, i Nunzj de' Cantoni erano congregati in Soloturno, si astenne il Padavino di andar a Berna, acciò dovendo passare di là nelle spedizioni di que' negozi, e dei Cantoni collegati, e non collegati con Spagna, non cagionasse qualche sospetto, o altra sorta di dispiacere, o di diffidenza, che potesse portar pregiudizio; In Basilea trovò il Cavalier Verdelli, mandato da Vaudemont per incontrarlo, che lo aspettava, il quale gli diede conto, che il Conte si era ritirato nel Contado di Salma, non dipendente dal Ducato di Lorena, ma feudo Imperiale, pervenuto in lui per conto della dote della moglie, per ritirarsi da Nansi dove il Duca, il Cardinale e tutta la Casa di Lorena aveva ricevuti Brevi dal Papa espressi, con termini molto odiosi contra la Repubblica; conchiudendo, che colle loro armi non dovessero fomentar la disubbidienza, e pugna tolta contra la Chiesa; perloche tutti, & in particolar il Cardinale lo tormentava, acciò non servisse la Repubblica, le quali persuasioni erano accompagnate da uffizj dell' Arciduca Alberto, e del Duca di Baviera: Aggiunse anche, che in Nansi proprio vi erano molti, che lo persuadevano & alcuni Ecclesiastici ad instanza de' Gesuiti facevano uffizio, che fosse fatta una raccolta frà loro, e molti Gentiluomini devoti degl' istessi Padri per far un'assegnamento anche di 1200. scudi al Conte, e rimoverlo dal servizio della Repubblica; perloche anche il conte s' era ritirato: Aggiunse altresì, che avrebbe preparata la gente, se non avesse creduto, che le differenze fossero già accomodate; onde fosse restato numero di soldati nel suo piccolo paese dove disegnava di far la massa, che l'avessero distrutto affatto, ma che con tutto ciò aveva dato ordine alla leva di 1000. Suizzeri, e nominati i Capitani, e sarebbe andato provedendo il rimanente; e che non era bene che egli passasse più avanti; che più tosto avrebbe colla sua presenza a Nansi accreciute, che scemate le difficoltà, nate per li mali uffizj de Gesuiti e così andava difficoltando il suo cammino:

In Basilea ebbe il Padavino dal Consiglio risposta graziosa quanto alla leva, mà quanto al passo, con dilazione, fin che tornassero i Nunzj da Soloturno: perche essendo Basilea porta dell' Elvezia, dovevano prima che introdur milizie esterne, averne il consenso.

In Soloturno comparve un Gentil uomo per nome dell' Arciduca Massimigliano, il quale espose, che avendo intesa l' andata del Segretario Veneto per ottener la leva, & il passò, il suo Padrone ricercava che fosse impedito l' uno e l' altro, e questo uffizio lo faceva per religione, poi anche, per quiete dell' Elvezia, e de' confinanti; e principalmente per gli Stati suoi di Alsazia, per dove dovevano passar i Loreneſi: Questa instanza fù favorita da' Cantoni Catolici, e particolarmente con molta sollecitudine dal figliuolo del Colonnello Lusi da Undervald, che già fù licenziato dagli stipendj della Repubblica per poca soddisfazione ricevuta da lui

lui : Mà i Contoni Vangelici si opposero , dicendo , che non era costume della nazione d' impedir il passo à chi non era per fare cosa dannosa al paese, e pregiudiziale a' vicini, & amici , anzi che senz' altro, i Loreneſi potevano passare alla sfilata con modestia , e senza archibusi , non essendo dovere proibirlo loro , avendo fatto lo stesso due anni prima cogli Spagnuoli andando in Fiandra .

Mà tornando al Padavino , il Verdelli vedendolo risoluto di voler parlar al Conte , per divertirlo da Nansì , lo condusse à Badunvile , luogo del Contado di Salma , dove non essendovi il Conte fù ricevuto dal Signor di Terel suo Segretario , e Tesoriere , & accarezzato , e spesato , mà egli non contento si querelò col Verdelli , dicendo , che sarebbe paruto strano alla Repubblica , che ad un suo Ministro fosse impedito l' andar innanzi da chi era obligato à servirla , massime dovendo anche trattar col Duca , e cogli altri suoi figliuoli , e si lamentò anche col Duca sopra questo ; Il Verdelli scusò il Duca , che di questo non sapeva niente ; e che Vaudemont era benissimo disposto , mà che il temperamento di farlo fermare era trovato da' suoi servidori , per fuggire diversi mali incontri , e particolarmente pel Cardinale , che per li suoi interessi era parziale di Roma ; nè quietandosi à questo il Padavino , il Verdelli risolse di andar à Nansì in posta , e di là gli scrisse , che dovesse andar à Nansì , e che sarebbe andato ad incontrarlo , e così fù fatto : Audò il Verdelli ad incontrarlo colla carrozza del Duca , e gli disse , che sarebbe stato ben veduto da tutti , e che il Cardinale l' avrebbe abbracciato senza scrupolo il quale anche offeriva d' interporsi all' accomodamento , perche il Papa lo desiderava . Narrò anche il Verdelli al Padavino , come il Papa aveva scritto un Breve al Cardinale , in cui gli commetteva , che comandasse allo Spedaliere Verdelli , che dovesse desister da far gente per la Repubblica di Venezia , contumace a' suoi comandamenti , il che anche il Cardinale aveva intimato , mettendogli innanzi gli interessi della Religione di San Giovanni , & i suoi proprj : e che il Signor di Maliana , Padre d' un Cameriere del Papa gli aveva offerita la prima Commenda vacante per farlo desistere : mà che egli aveva risposto , che non facendo gente sotto sè , nè co' suoi danari non aveva scrupolo. Ebbe il Padavino avviso essendo in Nansì , che Zurigo aveva concesso il passo , e la leva assolutamente , dichiarando la causa della Repubblica di Venezia giusta , e quella del Papa iniqua ; e violenta : e che Basilea , e Berna avevano concesso il passo liberamente , e senza alcuna condizione : e circa la leva avevano fatto lo stesso ; avendosi riservato solamente di abboccarsi con lui , per stabilire lo stipendio , e le altre condizioni di essa , secondo lo stile della Nazione , che non voleva aver obbligati i Principi conduttori , mà i Capitani delle nazioni .

Ebbe il Padavino udienza dal Conte di Vaudemont , & espose la sua commessione , dando anche conto delle cose trattate con Zurigo , e cogli altri Svizzeri , e facendogli sapere , che aveva i danari in pronto , onde non occorreva se non effettuare . Rispose il Conte ristrettamente , che sarebbe insieme con lui per trattar de particolari , mà che però considerasse ch' egli era figliuolo di famiglia , e che gli conveniva dipender dal Padre , col quale era necessario prima parlare : Rispose il Padavino , che aveva ordine di farlo : Due giorni dopo , ebbe udienza dal Duca , e gli espose prima , che la Repubblica aveva gradito la spedizione di Marinville , e il zelo mostrato alla comune tranquillità , dalla quale la Repubblica non sarebbe mai stata aliena , mà gl' apparecchi del Papa , e d' altri à suo favore la necessitava à far apparecchi per la sua conservazione . Rispose il Duca ; che mandò Marinville con buon zelo , e piacergli , che sia stato gradito , esortò alla quiete , e soggiunse che era occupato per la riduzione degli Stati di Lorena ; fatta in quella Città , onde non

non poteva passar ad altri particolari. Passò anche il Padavino complimento col Duca di Bar; mà il Cardinale ricercato d'udienza rispose; che l'udirebbe in cosa, che fosse indirizzata à terminar le controversie; mà per complimento non aveva caro ammetterlo per la dignità che teneva di Cardinale, e per non dar occasione di discorsi. Spedì però il Cardinale corriero à Roma, avvisando la venuta del Padavino, e la quantità de' danari, che portava, e le provisioni, che si facevano da diverse bande, insieme colla risposta avuta dal Verdelli: Conobbe il Padavino i combattimenti grandi, che il Conte aveva da diverse bande per levarlo dal servir la Repubblica in questo particolare.

Il Papa aveva rinovate le instanze con altri Brevi, dolendosi, che un figlio della casa di Lorena servisse contra la Chiesa per sostentare l'ostinazione, e ribellione de' contumaci, massime essendo fuori d'obbligo di condotta, per esser passati i sette anni: Gli offerì ancora di farlo Gonfaloniere della Chiesa di là da' monti, titolo nuovo, e che al Pontefice non costava niente.

La Gran Ducheſſa sua sorella gli scrisse, che non volesse, con servir in favore della Repubblica cagionare una guerra dannosa in estremo a' suoi congiunti, e pregiudiziale à tutto il Cristianesmo; raccordandogli, che aveva un' anima sola, e che doveva far ogni cosa per salvarla, e non per perderla; che avvertisse di non mettersi tanto avanti, che non potesse poi più ritirarsi; che non volesse esser egli quello, che mettesse un' incendio in Italia, che sarebbe meglio restituir tutti i danari avuti dalla Repubblica che intrigarsi più innanzi. Il Cardinale ancora per ottener dal Pontefice alcuni benefizj che pretendeva, faceva ogni cosa per lui, instava col Padre, che non era suo servizio esser contra il Papa; che la Repubblica non doveva dolersi, perche colla nominazione de'Capitani era stata data assai riputazione a' suoi negozj; che non era da passar à cose maggiori, mà da adoperarsi per l'accomodamento, come tutti gli altri Principi facevano. Ancora i Governatori d' Alsazia scrissero d' aver ordine di non dar passo alla gente; opposizione di nessun momento, perche si poteva passar per mille altre vie.

Ne' Grigioni ancora le cose passavano con confusione assai notabile: Imperoche il Conte di Fuentes dall'un canto; & dall'altro quelli del Contado di Tirolo perseveravano in dar lor' occasioni grandi di gelosie, facendo passar fama, di voler invader la Valtelina da trè parti: colle genti di Milano, pel lago; con quelle del Tirolo, per la Val del Sole; e dal Trentino per Bormio, e già avevano levate le Monache fuori d'alcuni Monasterj, che sono in que' passi, & avevano fatto de' Monasterj, alloggiamenti di soldati; per lo che il Salice in Venezia continuava, facendo uffizj; che fosse dalla Repubblica recato qualche ajuto in effetti; affermando che non s'avrebbe potuto mantener quel presidio tanto necessario per conservare à loro la Valtelina, & alla Repubblica il passo, senza che le genti gli fossero pagate: Che le genti mandate in Valtelina, erano per servizio della Repubblica, e però dovevano esser pagate da quella; che bisognavano anche danari per fabbricar un Contra forte à quello di Fuentes. I pericoli, i sospetti non erano tanto grandi, quanto erano rappresentati, mà s' amplificauano per cavar danari dalla Repubblica, & i 1800. fanti posti in Valtelina sotto 12. Capitani erano gente buona; mà da fidarsi poco di lei, essendo della Diocesi di Como contaminati da quel Vescovo, con scritture sparse: con tutto ciò per efficaci instanze del Salice il Senato deliberò di somministrargli per pagamento di quel presidio 27000. scudi 3000. al mese, per 9. mesi, & ordinò, che gli fossero dati 6000. scudi, all'ora per due mesi, i quali poi instando di nuovo il Salice di maggior soccorso, furono accresciuti fino alla somma di 10000. scudi, dicendogli, che quanto al fabricar il Forte non essendo fermata la deliberazione, nè del dove, nè del quando, venendosi ad aperta rottura, la Repubblica non mancherebbe di dar tutti que' maggiori

giori

giori ajuti, che foſſero convenienti; & inſtando di nuovo il Salice per la dichiarazione della quantità de gli ajuti; furono deputati due Savj del Collegio, che trattaſſero con eſſo lui, & intendeſſero lo ſtato delle coſe ſul minuto, & i biſogni. Ma come ſpeſſo avviene che i medeſimi ſono ſpaventati, e ſpaventati il Conte di Fuentes, udita la calata de' Grigioni in Valtelina, conſiderò quanto foſſe facile a loro ſe foſſero calati groſſi, correre per tutto lo Stato aperto, e non ancora proveduto di gente; perloche mandò al Marcheſe di Como, ſcriſſe al Duca Sfondrato, & al Conte Tolomeo Gallio, che ſteſſero in ordine per ogni accidente; fece deſcrivere le genti del paeſe in numero di circa 7000. inermi e da poco, a' quali prepoſe il Governator di Lodi, con diſguſto del Marcheſe, Duca, e Conte, e de gl' altri titolati del paeſe, mandò tamburi, e bandiere per diſciplinarli, con ſtupor di tutti, come contra il ſolito deſſe le armi in mano a' paeſani confinanti, che avevano parenti dall' altra parte, e non erano interamente ſoddisfatti de gli Spagnuoli. Penſò il Conte di Fuentes di metter qualche diviſione trà i Grigioni ſotto preteſto di Religione, invitando i Cattolici fra loro, e promettendo di farli condurre al ſoldo del Papa, coſa che fece contrario effetto, perche di ciò i Grigioni s'inſoſpettirono. Fece anche andar a Milano il Predicante di Bargaglia, Vangelico, con conceſſione del Borommeo, per trattar eziandio con quell' altra parte, eſſendogli ſtato promeſſo da alcuni Grigioni Giannizzeri, che avrebbe ottenuta la leva: perloche era nata qualche ſeditione, onde nel Pitac ridotto in fine di Febbrajo ſi metteva difficoltà alla leva, & al paſſo per la Repubblica; ma arrivata la nuova de' danari conceſſi, il Conſiglio ſegreto rendette grazie, & il Pitac tutto, eziandio i contrarj acconſentirono alla leva, & al paſſo per le genti. Non ceſſava però il Veſcovo di Coira, dovunque trovava Cattolici, di far uffizio per Spagna nelle prediche, uſando per coperta, che non dovevano andar contra la Chieſa, & abbandonar la Patria, fece mutare quelli di Longatiſſa, e di Viſilis, ch' erano per la maggior parte Cattolici; ne' gli amici della Repubblica ſi opponevano, come dovevano, ſperando poter per li tumulti maggiori, cavar ſomma maggiore di danari, onde nacquero nuovi tumulti, i quali il Vincenti Segretario della Repubblica acchetò, fatti alcuni donativi al Pitac, che ſi fece in principio di Marzo. Non per queſto ceſſava il Veſcovo di continuar i mali uffizj contra la Repubblica così nelle Prediche, come in qualunque altra occaſione; onde di nuovo ſi eccitò tumulto in alcuni Cantoni Cattolici, i quali fomentavano il preſidio di Valtelina, a mandar in dietro i danari ricevuti, con ſperanza che dicendo di volerne 20000. al meſe, gli avrebbono avuti; perloche il preſidio mandò a dir a' capi delle Leghe, che non concedeſſero nè paſſo, nè leva a' Veneziani, ſe non creſcevano gli ſtipendj, poi che per cauſa loro naſceva ogni diſordine: che il Conte di Fuentes non ſi moverebbe, quando foſſe certificato, che non foſſe conceſſo paſſo a gente di là da' Monti per venir in Italia; mandarono anche ſoldati per li Comuni a far uffizio, che inalberaſſero le bandiere, e ſi riduceſſero inſieme per impedir il paſſo, & a queſti ſi unirono i partigiani degli Spagnuoli, che collo ſparger danari fomentavano la ſedizione: e fecero proteſto i capi delle Leghe, di chiamar i Comuni a loro ſpeſe, quando non fermaſſero la leva; perloche eſſi mandarono a dir a' Capitani eletti per Venezia, che non levaſſero le bandiere, e che non ſi moveſſero; di che i Capitani fecero querimonia col Vincenti per le ſpeſe fatte in caparre, e ſpeſe cibarie; Mà il Vincenti, al quale erano già arivati i danari per la leva, mandati gli da Venezia, con avergli dato un poco di parte, li quietò. Incominciavano le bandiere a ridurſi, e la prima fù quella di Coutenalt delle dieci drittture; che con circa 200. uomini ſi preſentò a Coira, dove non volendo, quel-

quelli della Città ammetterli dentro si fermò di fuori, aspettando altri, perloche anche il Vincenti, che stava fuori della Città così consigliato, si ritirò dentro. Cresceva ogni giorno la commozione, giungendo altre insegne, onde cresciuti al numero di 800. fecero instanza di entrare nella Città, il che per minor male lor fù concesso, stando però la Città con buone guardie.

I Predicanti facevano ogni buon uffizio, misti tra i sollevati, ma il Vescovo di Coira, e i partigiani degli Spagnuoli operavano in contrario. I Ministri del Rè di Francia, e della Repubblica mandarono danari sopra i Comuni, per moverli contra questi sollevati, cercando anche di quietar i Capi de' sollevati con danari, ma la rabbia della commozione era così grande, che niente riuscì. Si mantenevano ancora senza sedizione quelli di Agnedina, e di Poschiavo, i quali bastavano per tener il passo aperto. Quelli di Valtelina pentiti, si ridussero a star in fede, e fù dato principio a lavorar una trincea, assistendovi il Capitan Du Long Francese, & un Ingegnero del Conte Francesco Martinengo. Fù chiamato, à 24. di Marzo un Pitac in Coira, dove il Vincenti diede conto delle provisioni che la Repubblica aveva assegnate. Il Francese anche promise per nome del Rè, che avrebbe dati 7000. scudi al mese pel presidio di Valtelina, e che avrebbe fatto un Forte a sue spese, & il presidio per mantenerlo, nominando però egli il Capitano, che fosse della loro gente.

Mà a Roma capitò certo avviso, come il Rè di Francia per mezzo di Caumartin suo Ambasciadore alla Dieta di Soloturno, aveva dimandato una leva di 10000. Svizzeri, con non molta soddisfazione della Nazione perche non aveva l'Ambasciadore nominato ne tempo, ne luogo, ne Capitani, ne sborsato alcun denaro, nè esplicato dove avessero a servire, ma solo con dire, che egli doveva andar à Parigi, e che sarebbe venuto il Signor di Reffuge suo successore, colle cose necessarie per la spedizione: V'erano alcuni, che pensavano, attese queste circostanze, che il Cristianissimo non avesse animo di effettuare questa leva, ma solo d'impedire che gli Spagnuoli non potessero ottener altro: alcuni anche davano più sinistra interpretazione, dicendo, che lo facesse, acciò gli amici non potessero aver gente senza riconoscerla da lui; ma perche aveva anche allestiti 10000. Fanti Francesi, e 4000. Cavalli, queste cose pervenute all' orecchie del Pontefice se ben non diffidava del Rè di Francia, lo turbarono però molto, e certo è che lagrimò, perche vedeva benissimo che questo era un'impedire che il Rè di Spagna non applicasse al suo ajuto, come egli desiderava; Perloche atteso questo accidente, e considerata l'andata del Padavino di là da' Monti, venne in risoluzione di voler attender' all'accomodamento onninamente, e ricercò il Rè di Francia, che non dovesse abbandonar la trattazione, e che volesse sollecitar il Cardinal di Giojosa. E cosa manifesta, che il Rè di Francia, subito intesa la spedizione fatta in Spagna della persona di D.Francesco, venne in risoluzione di mandar egli ancora uno straordinario; e molti de'principali di quel Regno furono posti in considerazione, ma il Rè prudentissimamente, elesse la persona del Cardinale, così per le sue qualità eccellenti, come ancora, per esser molto grato al Pontefice e confidente de gli altri Principi, che avevano mano nel negozio, & appresso anche, per esser persona, che come Ecclesiastico, e de' primi della Corte, poteva esser non solo mezzano alla composizione, ma anche Ministro dell' esecuzione di essa, come in fatti riuscì. Essendo il Cardinal inviaggio, erano sospesi gl' animi se fosse per andar a Roma, ò à Venezia, ma come fù giunto in Italia, si pubblicò, che era per Venezia. In Torino il Nunzio Appostolico fece efficacissimo uffizio col Cardinale acciò non ammettesse alla sua visita l'Ambasciadore della Repubblica; ma il Cardinale, considerato quanto fosse poco a proposito questo, per condurre il negozio

zio

zio ſuo a fine ; non avendo riſguardo all' inſtanza del Nunzio, ricevette l' Ambaſciadore, con ogni dimoſtrazione d'onore. Fù grata al Pontefice la venuta di queſto Cardinale ſe ben non gli piacque ſul principio, che un Cardinale de' primi della Corte, andaſſe in una Città reputata interdetta, & ad una Repubblica che egli teneva per contumace, nondimeno il deſiderio dell'accordo, lo fece contentare, anzi che vedendo non eſſer effettuata coſa alcuna da D. Franceſco gli fece deſiderare, che il Cardinale aggiungeſſe l'opera ſua. Si fermò il Cardinale molti giorni alle Papozze, villaggio Ferrareſe al confine del Dominio Veneto, aſpettando l'eſito del negoziato di D. Franceſco, la riſpoſta del Rè di Francia, e la commeſſione del Pontefice.

In queſto mentre i Geſuiti in Roma & in Spagna, ma più in Spagna facevano ſolleciti uffizj per eſſer incluſi nel trattato dell' accordo, moſtrando i loro gran meriti colla Corona; la poca riputazione del Papa, ſe ſi conchiudeva con eſcluſione di quelli, che avevano ſoſtentati più di tutti, gl'intereſſi del Rè, il quale parerebbe, che non aveſſe forze per ridurre i Veneziani alla ragione, e portavano l'eſempio di Demoſtene, dell' accordo frà i lupi, e le pecore, eſcluſi i cani, riputando tutto'l Mondo pecore, che abbiano biſogno della loro cuſtodia, e mandarono fuori una ſcrittura ſopra queſte conſiderazioni; adoperarono anche in queſto il Confeſſore della Regina, Religioſo della loro Compagnia il quale apertamente andava dicendo non ſolo al Rè, ma anche a tutta la Corte, che non ſi poteva con buona coſcienza comporre queſta controverſia ſenza l'incluſione de Geſuiti; e ſenza obbligare la Repubblica alla loro reſtituzione.

Ma il Cardinal di Giojoſa avendo finalmente ricevuto da S. Santità, inſtruzione ampliſſima, e dal Rè nuovi ordini per Corriero eſpreſſo, à mezzo Febbrajo, ſi trasferì a Venezia, dove preſentò le ſue lettere di legazione del Criſtianiſſimo in udienza pubblica, e paſsò molte parole di complimento, così per nome del Rè, come proprio, & il giorno ſeguente fù viſitato dal Principe dove ſi trattò con ſimil ſorta di ragionamenti. Fù onorato non ſolo con dimoſtrazione di uffizj, mà anche con pubblico alloggio, e con ſontuoſiſſime ſpeſe pubbliche, le quali però egli pregò che non ſi continuaſſero, volendo vivere a ſpeſe proprie.

Diede principio il Cardinale immediate al ſuo negozio, eſponendo che aveva commeſſione dal Rè di procurare il benefizio, e la ſoddisfazione della Repubblica; è perciò, conoſcendo giovevole à lei, e a tutta la Criſtianità la pace, e la quiete, ſi era interpoſto in queſto accomodamento: Perloche deſiderava che ſi trovaſſe qualche temperamento di ſoddisfazione al Papa, e riputazione alla Repubblica: che il Papa voleva, e proponeva, che oltre quello che ſi era trattato, foſſe mandato un Ambaſciadore dalla Repubblica a ricercare dalla Santità ſua, che foſſero levate le cenſure: che foſſero rimeſſi tutti i Religioſi eziandio i Geſuiti: E che il Rè poteſſe dar la parola al Pontefice che non ſi uſerebbono le leggi durante la trattazione a Roma, & inſiſtendo ſopra queſto più che ſopra ogn'altra coſa, il Cardinale pregò, che ſi trovaſſe modo come il Rè poteſſe dar queſta parola, e ſi faceſſe preſto, e con ſegretezza.

Pareva molto ſtrano al Senato, che il Pontefice andaſſe per tanti giri; con tutto ciò non volle mai rimoverſi dalle coſe una volta promeſſe, anzi confermò al Cardinale quanto già aveva detto al Signor di Freſnes Ambaſciadore, cioè, che levate le cenſure ſi avrebbe creato l' Ambaſciadore per andar à riſieder preſſo al Pontefice, dal quale ſarebbe anche ſtato trattato a Roma quello, che occorreva circa le Religioni uſcite dal Dominio: che intorno alle leggi, ſi ſarebbe nell' uſo di quelle, proceduto con quella moderazione, e pietà, che era ſempre ſtata propria della Repubblica e de ſuoi maggiori: e che di queſto tanto, doveva beniſſimo rimaner ſoddisfatta la Santità del Pontefice e la Maeſtà del Rè Criſtianiſſimo.

simo, e testificò il Cardinale che il Rè suo Signore era soddisfattissimo di quanto la Repubblica aveva desiderato di conceder al Papa in sua gratificazione, ma non volendosi il Pontefice contentare di tanto, la Maestà Sua, per servizio della Repubblica, e bene della Cristianità, e desiderio della pace, pregava trovar qualche temperamento, col quale senza lesione della libertà e dignità della Repubblica si potesse terminare il negozio: con tutto ciò aggiunse il Cardinale che non parendo a sua Serenità di passar più innanzi, avrebbe più pensatamente ponderato quello, che gli era stato detto, e letto, e sarebbe tornato per trattare con maggior sodezza.

Ritornò un'altro giorno il Cardinale con una instanza più particolare, e più veemente, ricercando, Che il Rè potesse dar la parola al Papa, che non sarebbero state usate le Leggi durante la trattazione, proccurando di persuaderlo, e diceva, che il Rè, zelante del bene della Cristianità, & amico della Repubblica avendo pensato il pericolo, che portava seco la discordia di due Principi tanto vicini e congiunti d' interesse, & i danni della guerra; avendo il tutto ben ponderato, consigliava, che si trovasse modo di accomodar il negozio con riputazione, e salvezza della libertà, mentre la stagione impediva il maneggiar le armi, e aveva dato ordine a lui di parlar come si doveva fra' amici chiaro, e libero, ma col debito rispetto, che conveniva, di non far pregiudizio alcuno all' amico; e per tanto direbbe chiaramente a Sua Serenità, che siccome il Rè approvava, che non si facesse decreto, nel qual apparisse sospensione delle leggi, ò di esecuzione di esse, nè altro, che potesse pregiudicare alla dignità, ò libertà pubblica; nè alcun'altra cosa che potesse restar in scritto, o per memorie passar a' posteri; così anche considerava, che avendo il Papa fatte le censure in cospetto del Mondo, era necessario, che avesse qualche apparente rispetto di poterle levare, e desiderando il Papa una sospensione tanto abborrità dalla Repubblica, la Maestà Sua essendosi interposta, vedendo le parti tanto lontane, aveva risoluto per dar segno della sua affezione verso la Repubblica di tener ferme le ragioni di non venir a decreto, & insieme dar qualche soddisfazione al Papa, pigliando egli questa carica, & addossando il tutto sopra di se, e dando egli al Papa la parola dimandata, senza però che la Repubblica nè facesse decreto; con condizione però dal canto del Papa, che la parola non s'intendesse mai data, se non con sicurezza, che il Papa nell' istesso tempo levasse le censure; e con condizione del canto della Repubblica, che addossandosi la Maestà sua quest'obbligo, la Repubblica mostrasse à lei questo rispetto di non far cosa in esecuzione delle leggi, che desse mala sodisfazione al Papa, co'l qual temperamento pareva al Rè, che si potesse terminar il negozio con soddisfazione di ambe le parti, e salva la libertà della Repubblica, e con maggior sua soddisfazione.

Aggiunse il Cardinale una lunga consi, derazione; siccome nel principio, mezzo e fine di questa controversia, tutto ere passato con tanta riputazione per part della Repubblica che non si poteva aspet tar di avanzare; ma ben il tempo consiglia va a considerar i pericoli, e danni che potevano succedere per l'avvenire, dal che tutti abborrivano, siccome per lo contrato l'accommodamento era desiderato dall'universale; così non era da rifiutar un partito, per mezzo del quale si poteva comporre ogni controversia con intera riputazione. Dopo lui, fece grandissime instanze il Signor di Fresnes, dicendo, che avendo il Rè conosciuto, esser necessario dar questa soddisfazione, e conveniva dargliela, poiche ad instanza del Rè era condesceso alla trattazione non si poteva metter questo punto in difficoltà, ma bisognava averlo per risoluto, nè occorreva esaminar dove fosse la ragione, perche ciò non si proponeva per ragione, ma per dar pretesto al Papa di potersi con qualche riputazione ritirare, e però vedendo il Papa risoluto a voler questa pacola, e giudicando, che il Senato non do-

doveſſe far decreto, era neceſſario trovar modo di darla, perche parlando liberamente, chi voleva conſiderar letteralmente il decreto del Senato letto a loro, dove ſi dice, *Che nell'uſo delle Leggi non ſi partirebbe dalla ſolita pietà*, *&c.* vedeva chiaro, che la Repubblica ſi riſervava l' uſo, & il Papa non voleva che ſi uſaſſero, ma voleva, che reſtaſſero colla parola del Rè, come legate, era neceſſario dichiararſi: e ſe il Senato aveva intenzione, che queſte parole baſtaſſero per intendere, che le leggi non ſi uſerebbono, ma ſi adopraſſe quella parola *Nell'uſo*; acciò non appariſſe in ſcritto, che ſi tornaſſe all' eſecuzione, era neceſſario almeno accennarlo, acciò il Cardinale poteſſe valerſi di queſta ſpoſizione, che tanto baſterebbe a lui, che gli foſſe detto, ò fatto almeno qualche cenno, da che lo poteſſe comprendere: perche dovendo il Rè dar la parola in ſcritto era neceſſario che foſſe certo, che ſarebbe aggradita dalla Repubblica, e non avrebbe occaſione di pentirſi d'averla data, nè di reſtar diſguſtato, eſſendo ben molto, che il Rè faceſſe contentar il Papa con queſta falſa moneta, dovendo ſervir queſta parola, per ſola cerimonia: perche diceva S. M. che conſiſtendo le leggi *In non faciendo*, avevano apunto la loro eſecuzione, mentre la coſa ſtava ſoſpeſa; dovendo operare il Rè, che anche dalla parte del Papa, e degli Eccleſiaſtici non ſi faceſſe alcuna coſa in contrario; & avrebbe potuto il Rè dar queſta parola ſenza dir altro, eſſendo ſicuro, che quando dalla parte Eccleſiaſtica non foſſe fatto tentativo alcuno, non ſarebbe occorſo a' Miniſtri della Repubblica di far coſa alcuna in eſecuzione delle leggi: onde, ſiccome da una parte non ſarebbono eſeguite, così da l' altra non avrebbono occaſione di rimaner interrotte: e pur' replicò ancora l' Ambaſciadore che ſe ben il Rè poteva dar queſta parola ſenza beneplacito della Repubblica, perche gli baſtava aſſicurarſi col Pontefice, che neſſun Eccleſiaſtico deſſe occaſione di eſeguirle la contra volontà di ſua Santità, nè d' interromperle contra la volontà della Repubblica; con tutto ciò era neceſſario, che dal Senato foſſe data qualche riſpoſta: Aggiunſe ancora l'Ambaſciadore, che avendo inteſo che gli Spagnuoli procuravano d' aver l' iſteſſa parola, ma più aperta & eſplicata, il Cardinal aveva voluto far la ſua propoſta così temperata, non credendo eſſer ſervizio della Repubblica reſtar obbligata per la parola di due Rè, maſſime, che gli Spagnuoli non ſi contenterebbono della moderata dolcezza, della quale ſi contentava il ſuo Rè; e fece inſtanza, che almeno con qualche cenno foſſe riſoluto, perche non vedeva, che altro reſtaſſe: perche non metteva alcuna difficoltà nella reſtituzione de' Geſuiti, poi che nè meno il Rè vi metteva difficoltà alcuna, eſſendo coſa ordinaria nè gli accomodamenti, che i fautori dell' una parte, e dell' altra tornino alle caſe loro; maſſime che il Papa con ſua riputazione non potrebbe conſentire, che queſti uſciti per ubbidienza ſua reſtaſſero eſcluſi; nè ſi poteva penſar di ſuperar queſta difficoltà, maſſime avendo da fare colla teſta del Papa dura, e non eſſendo di cauſa particolare, per la quale ſi poteſſe negargli queſta ſoddisfazione: che egli aveva voluto paſſar a queſto, che era ſtato taciuto dal Cardinal per modeſtia, acciò ſopra di queſto non naſceſſe qualche oppoſizione alla conchiuſione del negozio.

Riſpoſe il Senato al Cardinale, che il bando de' Geſuiti era decretato per cauſe così importanti, e con tanta ſtrettezza di decreto, che per le leggi della Repubblica non ſi poteva rivocare; nè, quando nè gli accomodamenti venivano ricevuti da una parte, e dall'altra, i fautori, s' intendevano quelli, che aveſſero fatte tali offeſe, per le quali ſarebbono ſtati ſcacciati, anche fuori delle occaſioni di controverſia: e quanto alla riputazione del Papa, che ritornaſſero i partiti per ſua ubbidienza, quella era ben reintegrata aſſai, col ritorno de gl' altri, che non avevano colpa più particolare; Nel rimanente diſſe il Senato, che non poteva ſe non lodar la buona volontà del Rè, e del Cardinale, e ringraziar amendue de' buoni ricordi, ma

in

in materia di dar alcuna parola sopra l' esecuzione delle leggi, non poteva il Senato dirgli altro, se non replicargli quello, che tante volte aveva detto, che nell'uso di esse, non partirebbe dall' antica sua pietà, e Religione; e che tanto poteva bastare a ciascuno in questo proposito, aggiungendo che questo istesso si communicherebbe a D. Francesco.

Il Cardinale avrebbe ben desiderato di ottenere di più, e d'aver risposta più conforme alla sua proposizione; non dimeno perche era venuto con risoluzione del Pontefice, di volersi in ogni modo accomodare, ma con maggior vantaggio che fosse possibile, disse, che quantunque avesse voluto udir dal Senato risposta più conforme alla sua dimanda, e però non avesse grand'occasione di ringraziarlo della ricevuta; tuttavia volendo il Re, che si camminasse a fine, con soddisfazione della Repubblica se ne contentava, supplicando, che di questa risposta non fosse data parte alcuna; ma restasse segreta, imperocche il negozio potrebbe essere sturbato da qualche spirito nemico del ben comune, e la sola segretezza lo potrebbe tirar al fine.

Disse il Principe, che non si poteva restar di non rispondere agli uffizj di D. Francesco, al quale, portando innanzi cose simili, & equivalenti era necessario dar l'istessa risposta, tanto più, quanto mostrava ottima intenzione, però si farebbe gastigatamente e con ogni cautela, che la segretezza restasse: e questo non doveva mover i Ministri del Re Cristianissimo, poi che gia era molto ben noto a tutti, che ogni cosa si faceva in sua gratificazione, e che tutto quello, che seguisse di bene si dovrebbe ascriver a lui: Et il Cardinale confessò buona intenzione in D. Francesco, affermando, che direbbe il medesimo ad ogn'uno, ma però non credeva, che egli avesse dal suo Re il potere in questo negozio, che avevano i Ministri del Cristianissimo, perche il termine, che disegnavano d'usare col Pontefice era pensiero di S. M. sola, nel quale, quando altri vi avessero parte, anderebbe volentieri unito con loro, ma non sapendo se altri avessero l'istessa facoltà, giudicava la segretezza necessaria, dovendosi procedere con destrezza, e non dir tutto in una volta, ma valersi di quello, che tornava comodo per effettuar il negozio.

Restò fermo il Senato nella deliberazione di comunicar il tutto a D. Francesco, così perche egli aveva fatto equivalente proposizione; come anche perche all'arrivo del Cardinale, era stato a visitarlo, & aveva offerto d'unirsi con lui, essendo ciò, mente e del Papa, e del Re Cattolico, e della Repubblica, & era passato fino a dire al Cardinale, che militerebbe sotto le sue insegne; al che avendo il Cardinale risposto, di non potergli dir altro, perche aspettava certa risposta dalla Repubblica; restò maravigliato D. Francesco, che il Cardinale mettesse difficoltà a questa unione; e fece più volte instanza nel Collegio che gli fosse dichiarato, che risposta era quella, che il Cardinale aspettava: e se bene dal Senato gli era comunicata ogni cosa, & egli ne era certificato e comprendeva benissimo, che non era per farsi di più però egli ancora separatamente faceva instanza, che per onor al suo Rè, & à lui stesso, si concedesse loro qualche cosa di più, non pregiudiziale, atteso che quantunque il fatto fin quì fosse molto, tuttavia non bastava; ma quando si concedesse una sospensione delle leggi, per qualche mese, siccome aveva proposto, tutto resterebbe accomodato, facendosi nondimeno presto, acciò le armi, che sono in ordine, non partorissero qualche scandalo. Ma quando gli fù comunicata questa ultima risposta data al Cardinale, disse, che l'avrebbe desiderata più chiara; ma se ben le parole non esprimevano quanto vorrebbe tuttavia pareva a lui d'inferire, che il Re potesse dar la parola, che mentre si trattava non si userebbono le leggi, e che così egli intendeva; ma perche voleva camminar saldamente con sincerità, raccordava, che quando s'era lasciato intendere, che il Papa avrebbe levate le censure, & ultimato il negozio, purche avesse la parola del Re, che fra tanto non si userebbono le leggi, ciò

aveva detto, ſupponendo la parola chiara, e ſenza velame, però ſe ben credeva, che voleſſe dir così, vorrebbe nondimeno la riſpoſta più chiara; e ſe bene ſe ne contentava, poi che preſuppone va, che il Cardinale ſe ne foſſe contentato; non voleva però impegnar la ſua parola in coſa incerta, della quale ſapeva che il Papa fin'ora non era ſoddisfatto ma rappreſenterebbe lo ſtato del negozio, e vedrebbe quello che foſſe detto dal Pontefice; s'immaginava che il Cardinale ſe ne foſſe contentato, per avergli egli ſteſſo detto, che aveva portato un penſiero del ſuo Re, ſopra il quale aſpettava dalla Repubblica la riſpoſta, e non gli doveva eſſer diſcaro, ſe il Cardinale poteva far miglior mercato, e prezzo; Soggiunſe, che ſe ben gli diſpiaceva la dilazione, la qual era cauſata dal non parlar chiaro, e che farebbe per neceſſità il negozio lungo; replicando molte volte, che quantunque deſideraſſe maggior chiarezza, egli però intendeva, che in virtù di quella riſpoſta, poteſſe dar la parola, in fine conchiudendo, che riceverebbe il tacere per confeſſione.

A queſt'ultimo punto riſpoſe il Principe, che il Senato parlava molto chiaro, ſicche ogn'uno poteva intenderlo, ſenza biſogno di ſpoſizione, ò conghietture; che non intendeva in modo alcuno di ceſſare dall'uſo delle ſue leggi, ſtatuite con equità, & autorità legittima; ma bensì, che prometteva uſarla colla medeſima equità, e moderazione, che era ſolita e che conveniva all'antica pietà, e Religione della Repubblica.

Le trattazioni erano tanto innanzi, che davano quaſi ferma ſperanza dell'accordo, ſe in contrario il ſollecito armarſi del Conte di Fuentes, & i moti ne' Grigioni, che non ſolo ſeguivano, ma ſi aumentavano ancora, non aveſſero fatto tener per fermo, che gli Spagnuoli voleſſero la guerra, ma tratteneſſero con trattazioni di concordia, perche i partigiani degli Spagnuoli continuavano ad eccittar mali umori, e proccurar di far naſcere ſollevazioni con falſi avviſi, che poſſono aſſai col popolo baſſo, parte con donativi, che vincono i non ſoggetti a gl' inganni. Conobbero in Spagna il pericolo che portava la fama corrente, perloche in quel tempo appunto, che il Re conceſſe al Conte di Fuentes l'eſtrazione di 10000. moſchetti, gli ſcriſſe inſieme, che vedendo il pericolo della guerra per le diſſenſioni tra 'l Pontefice e la Repubblica per divertirla, s'era dichiarato col Papa, per acquiſtar merito preſſo a lui, e farlo condeſcender ad accettar i partiti, che ricuſava; E per venirne a fine aveva mandato D. Franceſco a Venezia, dove trovando maggiori durezze, che non avrebbe creduto; gli ordinò d'unir i ſuoi uffizj con quelli de gl'altri Principi: Ma creſcendo le difficoltà, aveva voluto anche tentar l'ultimo mezzo, ch'era di moſtrarſi intereſſato colla Chieſa, per levar alla Repubblica le ſperanze, fondate ſopra la debolezza del Papa: ma perche ciò era ſiniſtramente interpretato da' mal intentionati, aveva riſoluto di pubblicar queſta ſua deliberazione, facendo intender a' ſuoi Miniſtri, che non ſi valeſſero di opportunità alcuna per incominciar a fomentare la guerra.

Ne' Grigioni erano i ſollevati al numero di 2000. frà i quali era artificioſamente ſtata ſparſa fama, che la Repubblica di Venezia aveva comperato il paſſo per 80000. ſcudi, e per ciò volevano inveſtigar per qual mano erano andati i danari: per la qual coſa, il Reſidente non tenendoſi più ſicuro in Coira, penſò di ritirarſi a Toſana. Ma i ſollevati, ſenza alcun riſpetto, in numero di 200. andarono alla ſua caſa, e lo fermarono, dicendo, che non era tempo di partire, ma di dar conto, chi aveva avuto i danari ſpeſi dalla Signoria di Venezia. Paſſarono a inſolentiſſime parole; perlochè il Reſidente fù ſforzato a ritirarſi. Fece querimonia di queſt'affronto col Conſiglio ma non vi era nè forza, nè virtù, eſſendo aſſenti tutti i principali, e gl'uomini di valore, parte ritirati per li ſtrepiti; alcuni ancora ſi ritrovavano in Val telina, & altri in Ambaſcierie. Offerirono però quei del Conſiglio al Reſidente, guardia

per

per ritirarsi a Tosana, colla quale essendo egli in viaggio, fù assaltato da una moltitudine, alla quale convenne cedere, e tornar a casa, dove era custodito come prigione, che non poteva nè scrivere, nè ricever lettere. In ciò procederono barbaramente, che gli diedero quattro Gentil' uomini, che gli teneſſero compagnia: Si eccitò una voce, che i Loreneſi avevano levate le insegne, e dicevano di volersi aprir il passo per forza, se non per volontà: onde si rinnovò la sollevazione, & andò la moltitudine alla casa del Residente con tanta furia, che con difficoltà egli fù difeso dalle guardie: perseveravano i partigiani degli Spagnuoli, a sparger danari, e facevano metter in arme i loro aderenti. Con tutto ciò però non poterono tanto fare, che la moltitudine non fosse eccitata da migliori, e persuasa ad aspettar la riduzione di tutte le bandiere, e frattanto, a lasciar libero il Residente Veneto, con promesse, che egli avrebbe aspettata la riduzione: Onde lo lasciarono libero il settimo giorno, dappoiche fù violentato: e subito succesſe nuovo incontro, perche i soldati, che già erano levati per andar al servizio della Repubblica citarono i Capitani; e li fecero condannar a dar lor una paga: perloche fù necessitato il Residente, per non abbandonar i Capitani, dar loro 2000. scudi, co' quali quietarono la sedizione & in questo mentre le bandiere s'andarono riducendo.

In Spagna, vedendo, che il negoziato di D. Francesco non profittava come desideravano, e facendo il Duca di Savoja continue instanze al Rè, che aggradisse la sua andata a Venezia, risolsero di contentarsi, se ben l'avevano più per soldato, che per instrumento di pace, pensando anche che era cosa ardua negargli una tal richiesta: Risposero però ambiguamente, che S. M. credeva, che egli non fosse più per trattare conforme all'intenzione di Spagna, anzi che pensasse più ad esser adoperato in guerra da una delle parti, che a comporle insieme: e perche si cominciò à sospettare, che il Pontefice, fondato sopra gli ajuti di Spagna stesse duro più del conveniente a ricever la concordia, il Rè facendo dar conto al Nunzio, che per essere più spedito in Italia, aveva ordinato a tutti i Capi di guerra, ridotti a casa per riposare, che dovessero ridursi con quanta più gente si poteva, a' confini di Francia, e scritto a' Vicerè di Barcellona, e Navarra che mettessero quanta gente potevano nelle Fortezze di frontiera: Soggiunsero però, che sarebbe ussizio del Pontefice divertir questi romori, e pericoli, col sopportar qualche cosa ne' suoi figliuoli, se ben a lui paresse difetto. E pochi giorni dopo, con altra occasione gli dissero ancora, che il Rè serve più la Sede Appostolica con reprimere gli Eretici di Fiandra, che con fomentar le turbolenze d' Italia, e che quanto più il Papa fosse ajutato dalla Spagna, tanto più i Veneziani si ristringerebbono co' nemici della Fede Cattolica: laonde sarebbe buon consiglio, che il Pontefice per bene universale, serrasse gli occhi a qualche ragione particolare: Et in fine per parlargli più chiaro gli dissero, che non conveniva ad un Padre di tutta la Cristianità, fondar una guerra così cruda, e dannosa al popolo Cristiano sopra un Rè tanto pio: e che S. Santità abbassava la dignità Appostolica, volendo con mezzi umani sostentar l'autorità datale da Dio: fecero anche menzione, che conveniva ricompensar il Rè con qualche cosa per la dichiarazione fatta, poiche si era tirato addosso molti nemici, accennando le decime del regno di Napoli, overo la remissione del feudo. Certo è che il Papa avendo questi avvisi, si tenne turbato, vedendo che lontano dal bisogno, non mancavano Offerte, & al tempo dell' effetto, Ritirate.

Ma in Lorena, il Conte di Vaudemont, si era messo al letto ammalato, della qual infirmità alcuni ascrivevano la causa ad una ferita, già un'anno ricevuta nel capo con effusione di molto sangue, essendo alla caccia del cervo:

altri al travaglio, che riceveva per li combattimenti che gli erano da tanti canti fatti, e d' Italia continuavano gli avvisi, che il negozio fosse per accomodarsi. Il Montaguto Residente in Venezia pel Gran Duca, scrisse al Duca di Lorena, che il Cardinal di Giojosa, e l'Ambasciador Fresnes l'avevano assicurato che l'accordo sarebbe seguito certamente: ma che teneſſe il tutto segreto, perche non piacendo a tutti, vi era pericolo, che risaputo, non fosse turbato. Il Duca visitò Vaudemont, e con quell' avviso lo consolò promettendo, che avrebbe fatto partir il Padavino contento: perloche anche lo chiamò, e scusatosi prima di aver differito tanto a trattar con lui, per causa della Dieta, passò a dirgli, che di Roma e di Francia era certificato dell'accomodamento; e che anche le provisioni a Milano, & à Roma si rallentavano, e però cessava l' occasione della leva, e se ben egli aveva ordine di sollecitare; essendo le cose in termini differenti, doveva soprasedere fino a nuovo ordine; che la volontà sua era ottima, nè differiva a muoversi, se non per risparmio del danaro: che rappresentasse a Venezia questo suo uffizio, & il consiglio che dava con candore di animo. Il Padavino lo ringraziò, e gli considerò insieme che le voci di pace spesso disseminate erano sempre riuscite vane: che il Papa all' ora più se ne allontanava, quanto più pareva vicino: e che le soddisfazioni date dalla Repubblica in luogo di acquetarlo, l'havevano fatto sempre più desiderare: che avendo il Papa pubblicato in Consistoro l' ultima sua deliberazione alla guerra, gloriandosi d' aderenza de' Principi, e dichiarando Legato, aveva fatto risolvere la Repubblica d' armarsi per quiete comune: che la prontezza mostrata dal Conte, in voler servire aveva mosso il Senato a mandar lui in Lorena: che nessun sapeva meglio, che la Repubblica stessa, il suo bisogno, e che il Duca lo doveva credere, sapendo, che il Senato non si conduceva a spendere senza necessità; Per lo che non era a proposito scriver cosa alcuna a Venezia, che differisse la leva, ma bensì dar ordini risoluti, per poter scrivere, che le genti marciavano. Il Duca replicò, che della pace parlava con fondamento e che desiderava questa soddisfazione; che scrivesse secondo il suo consiglio, poi che anche l' indisposizione di Vaudemont impediva l' adoperarsi per qualche giorno. Assentì il Padavino a scriver per Corriero espresso, sperando, che frattanto, che veniva la risposta, Vaudemont risanato, dopo venuta, attenderebbe alla leva; a che il Duca non rispose, e con tutto che più volte, ancora interrogativamente facesse instanza d' aver risposta, se Vaudemont vi avesse atteso, e se il Duca l' avesse coadiuvato, non potè mai cavar risposta alcuna. Il Conte mandò a vedere se il Padavino era soddisfatto del Duca; Al quale rispose, che attendesse a guarire, che a Venezia si faceva orazione per lui, dove aveva scritto, assicurando la Repubblica del suo servizio: Si consolò Vaudemont; & il Duca ringraziò il Padavino, dicendo, che avrebbe riconosciuta la vita del figlio, da lui.

Arrivò in questo tempo a Nansì il Crivelli Cameriere del Duca di Baviera, portando un Breve del Papa, e rinnovando le instanze, che il Conte si levasse dal servizio della Repubblica. Ebbe udienza da tutti separatamente, con sua soddisfazione. Il Conte non lo ammise, scusandosi sulla sua indisposizione; ma dopo qualche dì, importunato, l' ammise, con condizione: che parlasse poco; si contentasse di breve risposta, e non facesse replica. Andò, e cercò di rimover il Conte con ragioni di Religione, e di Srato, Il Conte rispose, che stimava l' onor suo, il qual era congiunto colla Religione, e non si potevano separare; Il Padavino incontrò questo Crivelli in Chiesa, il quale gli usò cortesi parole, dicendo, che il suo Duca desiderava la quiete, e per ciò aveva fatto far orazioni, e determinava di far anche alcuni pelle-

gri-

grinaggi, e che ſperava che doveſſe ſeguir la pace, perhe gli Spagnuoli la volevano in ogni modo, per le coſe di Fiandra, e per l'elezione del Rè de' Romani.

LIBRO SETTIMO.

MENTRE il Padavino aſpettava la riſpoſta da Venezia, arrivò il Signor di Baſſompierre, per abboccarſi col Padavino, per paſſar poi al ſervizio della Repubblica ſiccome aveva promeſſo all'Ambaſciador Priuli in Francia, e portò ambaſciata al Conte, che licenziandoſi dal Re, la Maeſtà ſua gli aveva commeſſo di dirgli per ſuo nome, che non ſolo non poteva ſalvar la ſua riputazione, mancando alla Repubblica, ma ne meno trovare preteſto apparente di ſcuſarſi in parte. Gli portò anche avviſo, che il Duca di Guiſa ſi offeriva per ſuo Luogotenente, e che una gran quantità di ſoldati ſi metteva all'ordine per paſſar con lui, laſciandoſi intender il Re di dar licenza a tutti ſuorche a' ſuoi Uffiziali, Ebbe appreſſo il Conte, perſona eſpreſſa mandatagli dal Canton di Scafuſa, il quale gli offerì leva, & ogn'altra comodità. Tornò anche Marinville da Firenze portando certa ſperanza dell'accomodamento, la qual ancora ſi accrebbe per un Corriero arrivato al Duca in diligenza, con avviſo, che Giojoſa doveva partir da Venezia, ricevuta ogni ſoddisfazione pel Papa. Ma giunto il Corriero da Venezia colla riſpoſta, ſi dolſe il Padavino a nome della Repubblica, col Conte, che i ſoldati non foſſero in ordine come egli aveva promeſſo, e lo ricercò, che ſuppliſſe con altrettanta celerità, per rimediare al mancamento paſſato. Il Conte reſtò attonito, e riſpoſe, che avrebbe fatto il ſuo debito, ſe il Padre glie l'aveſſe conceſſo, col quale biſognava parlare. Riſpoſe il Padavino, che l'avrebbe fatto, e nè teneva ordine, però aveva fatto capo con lui ch'era il principale; tratterrebbe il Corriero un giorno o due, per poter riſpondere aſſolutamente, e non con complimenti e ſcuſe, ma con effetti. Si congregarono il Padre, e tutti i figli a conſiglio ſopra la riſpoſta che dovevano dare. Il Cardinale fù il primo a dire, che la Caſa loro era ſempre ſtata divota della Chieſa contra la quale neſſuno portò mai arme; ne adeſſo ſi doveva far diverſamente, addoſſandoſi macchia, & odio univerſale de' Cattolici; oltre il pericolo di cenſure dalle quali biſognava guardarſi, tenendo avanti gli occhi i travagli avuti dal Duca di Bar, pel matrimonio che contraſſe colla ſorella del Re: Eſagerò queſte ragioni; e conchiuſe, che doveſſe eſſer data negativa aperta al Padavino, perche queſta cauſerebbe la pace; atteſo che la Repubblica ſpogliata di queſto ajuto, ſi umilierebbe al Papa. Il Duca di Bar aſſentì alle coſe dette dal Cardinale, aggiungendovi; che conveniva trovar temperamento col quale ſi ſalvaſſe la riputazione del Conte. Il Conte portò dall'un canto quello che gli veniva riferito da parte del Re di Francia, e degli altri che l'ammonivano del ſuo obbligo; e dall'altro, quello che veniva ſcritto di Toſcana, conchiudendo, che ſi guardaſſe bene, che coſa egli era tenuto di fare; perche doveva anteporre l'obbligazione ſua ad ogn'altro riſpetto. Il Padre diſſe ſentir grandiſſima paſſione, perche la ragion di Religione, e di Stato non permetteva che i ſuoi s'armaſſero contra la Chieſa; maſſime quando altri Principi Cattolici non faceſſero l'iſteſſo: oltre che la guerra d'Italia ſarebbe ſtata rovina del Criſtianeſimo, e dall'altro canto, deſiderava di dar qualche ſoddisfazione alla Repubblica. Con tutto ciò anteponeva le ragioni di caſa ſua a tutte le altre; perloche riſolveva in ſe ſteſſo, quando non poteſſe ſoddisfar in parole, laſciar ſuccedere ogni coſa, prima che conſentire a queſta leva; Perloche, quando il Padavino andò all'udienza, che il Duca gli diede, preſente il figlio Duca di Bar, eſponendo, che a Venezia, ſe bene era ſtato ricevuto a maraviglia grande, che le genti non foſſero pronte ſi credeva però per certo, che doveſſero averſi con-

con altrettanta diligenza. Rispose il Duca, che teneva la pace per conchiusa, laonde non era bisogno far altro moto: che la Repubblica accomoderebbe il negozio, e le censure caderebbero sopra la sua casa: però non si volesse senza frutto addossargli travaglio, perche quanto più desiderava in ogni occorrenza di far cosa grata alla Repubblica, tanto più si doleva di non poter permettere che i suoi figlj servissero contra la Chiesa; nel resto sarebbero sempre pronti & esso, e tutti i figlj per adoperarsi in servizio della Repubblica, con tutte le forze loro. Il Padavino, sentendo una negativa così chiara, giudicò necessario parlar apertamente e disse, Che le voci di pace erano senza fondamento; che se fossero vere egli non avrebbe ordini frequenti & iterati per sollecitare, e quando bene la pace avesse a seguire, negando il Conte il debito servizio, la difficolterebbe; Perche il Papa starebbe sul duro; che la Repubblica non insisterebbe sulla leva se non conoscesse il suo bisogno: che chi si metteva, al servizio d'un Principe, doveva ubbidir, e non voler esser giudice, se quello, che egli comandava fosse necessario, & opportuno, overo altrimenti; che il temer di censure era vanità, perche si sapeva benissimo, che il Papa conosceva l'error fatto, e non ne farebbe un' altro; e se la scomunica valesse in tutti i casi, i Principi sarebbono spediti; che non bisognava presupporre infallibità nè Papi, poiche Dio nè permette de'cattivi per gastigo del mondo; che l'obbligo di Vaudemont, coll'assenso del Duca, era contratto nel tempo delle contese, onde chi non aveva avuto timor del promettere, non doveva averlo dell' attenere. Soggiunse, che avendo il Duca dimandato termine tanto, che si scrivesse, e riceveste risposta, non sapeva vedere, come adesso si passasse ad una negativa, senza mancamento di parola. Rispose il Duca, che teneva la pace per sicura, e d'ora in ora ne aspettava la conchiusione: e dopo due ore d'udienza, in cui passarono molte risposte, e repliche dall'una parte e dall'altra, restando sempre il Duca, nel metter innanzi la sua aspettazione passò il Padavino a dirgli, che se la loro risposta era risoluta lo dicessero, che partirebbe immediate per proccurare altrove il servizio del suo Principe, che non poteva trovar da quelli, ch' erano debitori; Lo pregò il Duca di aspettar tre, ò quattro giorni; Il dì seguente andò il Padavino all' udienza del Conte, il quale a prima vista gli disse, che desiderava più tosto esser trovato morto, che in quello stato, dove non avrebbe creduto d' arrivar mai; che non poteva dissimular il suo rammarico, perche dall' un canto vedeva il suo obbligo, dall' altro, la volontà del Padre, al quale non ardiva di contravvenire: che i brevi del Papa, e gli uffizj di diversi, massime de' Gesuiti, avevano impressi nel Duca scrupoli, che non si potevano levare, essendo vecchio, e soggetto ad esser impresso da que' timori; che conosceva la giusta causa di dolersi nella Repubblica, pel danaro ricevuto, e pel mancamento nel bisogno, ma protestava che la colpa non era sua, e pregava il Padavino a compatirlo, e parlò con tanto affetto, che gli uscirono le lagrime. Il Padavino lo consolò dicendo, Che nell' avversità bisognava usar prudenza: & esser da dolersi, che il Papa mercantasse la sua riputazione per mezzo di suo Padre: e replicò l'istesse cose dette al Duca con maggior forza, e confidenza, esortandolo a far nuovo tentativo col Padre per levar l'ostacolo, acciò non passasse à notizia de gli uomini un' azione, che potesse deturpar il suo onore. Promise il Conte, di operar efficacemente col Padre, ma raccordando, che per gli anni era debole di corpo, e di spirito, & oppresso dalle suggestioni di diversi. Vide il Padavino, che tutti erano artifizj; & aspettati i quattro giorni dimandò udienza per licentiarsi, la quale andavano prolungando per valersi del tempo, ma ridotti in necessità, propose partito il Conte, di far la leva, con promessa, che le genti non servirebbono contra il Papa, e ciò per levar lo scrupolo al Duca dovendo

poi,

poi, quando i ſoldati foſſero in Italia, ubbidire a' comandamenti della Repubblica, ſenza riſervazione, la qual condizione il Padavino non ricevette per non violar la capitolazione di ſervire *Contra quoſcunque*. Perloche il Padavino era riſoluto di paſſar negli Svizzeri ſubito che aveſſe avuto avviſo del luogo, dove doveva convenire co'Deputati de' Cantoni.

Non tralaſciava il Pontefice coſa alcuna, che gli pareſſe di poter ſoſtentar la ſua dignità in queſte occaſioni; perloche avendo dalle ſcritture Venete compreſo eſſer in Genova una legge antica conforme in tutto alla Veneziana, che proibiva agli Eccleſiaſtici d'acquiſtare, fece inſtanza che l'annullaſſero, alche quella Repubblica fù pronta, per far coſa grata a ſua Santità, e per moſtrare che foſſe ſtata ſpontanea la rivocazione de' ſuoi Editti fatta l'anno precedente, di che già ſi è detto, e credendo anche con ciò, di aggravare la cauſa della Repubblica Veneta; ad inſtanza dello ſteſſo Pontefice, fece dar conto in Spagna pel ſuo Ambaſciadore della rivocazione, la qual coſa fù ricevuta in quella Corte, per quella affettazione, che manifeſtamente appariva, moſtrando di voler dar eſempio, non a Venezia ſolamente, ma anche à Portogallo, & Aragona; il che era un volerlo dare anche al Rè.

Il Duca di Savoja fece dir al Rè, per Jacopo Antonio dalla Torre, Ambaſciadore ſuo ſtraordinario, andato pochi giorni prima in Spagna, per dar conto della conchiuſione del matrimonio della figlia nel Principe di Mantova, che l'A. S. aveva accettate le commeſſioni dell'Imperadore per interporſi trà'l Pontefice, e la Repubblica di Venezia; al che riſpoſe il Rè con parole generali: ma il Duca di Lerma lo lodò, che ubbidiſſe all'Imperadore, & aggiunſe, che il Rè ſentiva tanto guſto, che le differenze s'accomodaſſero, che pregava Dio, che deſſe al Duca buona ventura, in maniera che per mano ſua riuſciſſe così buon'effetto. Il Duca, ſenza più aſpettare, pubblicò il ſuo viaggio, e diede ordine alla ſua Corte, che ſi metteſſe all' ordine, Perloche in Venezia ſi udiva di giorno in giorno creſcer la fama della venuta ſua per intereſſarſi nel preſente negozio; & in queſti giorni S. A. mandò Gio: Battiſta Solaro con lettere di credenza, de' 27. Febbrajo, a dar conto al Senato, come l'Imperadore aveva mandato a Torino il Marcheſe di Caſtiglione, acciò ſollecitaſſe ſua Altezza a paſſar in Venezia, per accomodare le controverſie: al che volendo attendere, così per ubbidire all' Imperadore, come per ſervir la Repubblica, aveva determinato non differir niente, ma metterſi immediate in cammino, credendo, che la Repubblica foſſe per aggradire la ſua venuta, e la ſua opera; & aveva mandato il ſuo Ambaſciadore acciò faceſſe certa la Repubblica della ſua buona volontà e della diligenza, ch' era per uſare. Fù data udienza all' Ambaſciadore adi 11. Marzo, e riſpoſta corteſe; che il Senato avrebbe aggradita la venuta di Sua A. Per queſta cauſa il Cardinale deliberò di mandar un ſuo Gntiluomo a Roma per portar al Pontefice le coſe deliberate, e proccurare per mezzo di Alincourt la conchiuſione del negozio: e mentre lo ſpediva mutò penſiero, e riſolſe d'andar egli medeſimo in perſona, e partì il giorno ſeguente che fù adi 17. Partito il Cardinale, capitò in Venezia il Marcheſe di Caſtiglione Ambaſciador Ceſareo al Pontefice: e ſenza voler ricever incontro pubblico, ſi preſentò al Principe, dove rammemorati gli uffizj fatti da lui in Roma nel principio de' romori, acciò il Papa ſoſpendeſſe il ſuo monitorio, ſe ben non ebbero effetto per le cattive diſpoſizioni delle coſe, aggiunſe aver fatto ſempre lo ſteſſo alla Corte Ceſarea; onde l'Imperadore acceſo di deſiderio di veder accomodate le differenze, aveva deſtinato il Duca di Savoja, per effettuare queſta buon'opera, al quale aveva voluto aggiungere la ſua perſona come affettuoſiſſima alla Repubblica, così per li riſpetti ſuoi propri, come di tutta la ſua caſa, E non potendoſi il Duca metter in cammino

così subito per la molta compagnia apparecchiata a seguirlo, l'Imperadore aveveva commandato ad esso Marchese di accelerare il suo viaggio per introdurre il negozio, acciò tardando tanto, non si venisse all' armi della parte de' Grigioni, e si rendesse il negozio incomodabile: ora restava consolato, avendo inteso, che la prudenza del Senato avesse fatta risoluzione pietosa, e trovato modo che il Cardinale fosse partito soddisfatto per Roma, e le cose fossero accomodate: pregava d'esser fatto consapevole de' particolari, offerendosi di coadjuvare per nome dell' Imperadore à levare le difficoltà che restassero, e presentò lettere di credenza dell'Imperadore e del Duca: Gli fù comunicato per ordine del Senato lo stato del negozio, & in particolare la risposta ultima data al Cardinale. Restò il Marchese sospeso, dubitando, che non se gli fosse comunicato l'intero, e quel tutto, a che la Repubblica era condescesa; Ma di nuovo certificato che niuna cosa gli era celata, fece instanza di poter portar anch' egli qualche soddisfazione al Pontefice, ottenuta in gratificazione dell' Imperadore: Non ottenne altro, dicendo il Senato; che essendo condesceso a tutto quel più, che poteva salvar la sua libertà, non gli restava altro che poter conceder di più; se non che egli potesse proporre al Pontefice le medesime soddisfazioni, che erano state date a' Ministri di Francia, e di Spagna e trattare l'accomodamento colle stesse condizioni. Gli Spagnuoli, i quali, vedendo il Cardinale di Giojosa venuto a Venezia, tennero il negozio per accomodato, vedendolo ora partire senza aver avuto più di quello, che fù concesso à Fresnes, & a loro, riputarono, che il negozio fosse rotto, o che il Rè di Spagna fosse ingannato dal Papa, ilquale procedesse con esso doppiamente, ma co' Francesi s'intendesse in segreto; e l' Ambasciadore Castro, ridotta in scritto la deliberazione del Senato comunicatagli, ne mandò in diligenza la copia a Roma, la quale fù comunicata non solo al Papa, ma dall'Ambasciador Cattolico fù pubblicata anche per tutta la Corte, affin che fosse fatto noto à tutti che i Francesi non potevano promettere più che essi: ma il Senato, acciò non fosse rappresentato diversamente lo stato delle cose, secondo le affezioni di quelli che trattavano, diede parte del tutto a suoi Ministri in tutte le Corti, mandando in ogni luogo copia dell' ultima sua risoluzione.

All' arrivo del Cardinale in Roma, si commosse tutta la Corte, & ogn'uno parlava secondo il proprio affetto: altri desideravano l'accomodamento, altri l'abborrivano: da alcuni era tenuto per conchiuso: altri lo credevano rotto, & impossibile; e ne' primi giorni, il Papa era combattuto da diverse parti, in maniera che così egli, come i suoi Ministri, erano titubanti; parendo loro alcune volte, che mancassero molti punti da concordare, & ora parendo, che tutto fosse composto, & erano fatti uffizj con sua Santità tanto varj, che confessò a persone degne di fede, di ritrovarsi irresoluta e perplessa; & all' Ambasciadore Alincourt il quale, conosciuta questa irresoluzione del Papa, il terzo giorno dopo l'arrivo del Cardinale, andò a dolersi della fama sparsa da alcuni per Roma, che il negozio non potesse più accomodarsi, o almeno non si potesse conchiudere colle condizioni ottenute dal Rè, che era un levar il merito di tanta opera, e fatica alla M. S. rispose, che seben era stato combattuto da tante parti, sicche per tre giorni era stato posto in croce, e quantunque dal Cardinal di Giojosa, e dall' Ambasciador Castiglione, non cavasse se non parole generali portate da Venezia, era nondimeno risoluto di concordare, purche si facesse nuova pruova col ritorno de' Gesuiti. Certa cosa è, che a molti Cardinali a' quali non era piaciuto, che il Papa si fosse precipitato col venir alle censure, dispiaceva però anche in questo tempo, che si ritiraffe senza ottener il disegno di far che la Repubblica cedesse; & alcuni di loro s'erano sollevati, con segno di passar a qualche contraddizione in Consisto-

ſiſtoro, alche erano anche animati da certi, per impedir almeno, che non ſuccedeſſe per mano di Giojoſa. Ciò, che particolarmente fù trattato in Roma dal Cardinale, e dagl' Ambaſciadori del Criſtianiſſimo, e del Cattolico, e non fù con participazione alcuna del Senato Veneto: perloche non ſi è ſaputo de' loro negoziati, ſalvo che quanto diſſero l' Ambaſciador Caſtro e Freſnes, e ciò, che è ſtato ſcritto dal Cardinale di Perron, e dall' Arciveſcovo d' Urbino. Ciò, che i due Ambaſciadori diſſero, ſi narrerà al ſuo luogo. Le relazioni del Cardinale, e dell' Arciveſcovo portano, che al Cardinale di Giojoſa arrivato a Roma per negoziare, e conchiudere accomodamento col Pontefice pareva non aver altra difficoltà, ſalvo che il non poter promettere la reſtituzione de' Geſuiti, la quale per molte ragioni era deſideratiſſima dal Pontefice, perloche ridottoſi a conſiglio coll' Ambaſciador Alincourt, e cò Cardinali Franceſi: deliberò di rappreſentar queſta parte al Pontefice, con qualche dolcezza. La onde dopo aver trattato con ſua Santità, diſſe, non poterſi ſperare di ottener con particolar trattato, che i Geſuiti foſſero ricevuti, ma aver un partito, col quale ſenza dubbio avrebbe ottenuta la loro remiſſione, e queſto era, che la Santità ſua gli metteſſe in mano un Breve con facoltà aſſoluta di levar le cenſure, il quale egli avrebbe portato a Venezia, ed avrebbe moſtrata la ſua autorità: aggiungendo d'aver in commeſſione di non eſeguire coſa alcuna, ſe non con condizione, che i Geſuiti foſſero ricevuti: e ſperava che a Venezia, quando foſſe ſtato veduto, che niente altro rimaneva per effettuar la concordia, ſarebbe la Repubblica condeſceſa anche a dargli queſta ſoddisfazione.

Vide il Pontefice che vi andava molto del ſuo onore, ſe aveſſe abbandonati i Geſuiti ſcacciati, come ſi perſuadeva per aver ubbidito al ſuo interdetto, & a' quali aveva promeſſo, che non ſarebbe entrato in alcun accordo ſe non con condizione, che foſſero reſtituiti: al che ancora ſi aggiungeva un' altro capo di ſua riputazione, Che ſe per due Preti carcerati aveva fatto tanto moto, pareva, che per neſſuna cauſa doveſſe ſopportare, che tutto un' Ordine foſſe bandito: Ma il Cardinale di Perron perſuaſe il Pontefice, con dirgli, che quando altro capo non foſſe reſtato, ſalvo che queſto, ſi avrebbe fatto, che la cauſa univerſale, ch' era in controverſia, diventaſſe cauſa particolare de' Geſuiti, e non della Sede Appoſtolica, aggiungendo, che biſognava prima riſtabilire l' autorità della Santità ſua in Venezia, la qual fermata, era facile con quella introdurre i Geſuiti; onde, il non nominarli al preſente non era eſcludere, ma differire la loro reſtituzione. Propoſe l' eſempio di Clemente VIII. che nell' accordo fatto con Francia, con tutto che l' articolo del ritorno de' Geſuiti foſſe tanto ſtimato da lui, veduta però la difficoltà, ſi contentò di partirſene con ſperanza, che avrebbe facilmente col tempo ottenuto quello, che all' ora pareva impoſſibile: e non reſtò ingannato, perche ſucceſſe poſcia, con facilità; Si contentò il Pontefice, che il Giojoſa faceſſe per la reſtituzione de' Geſuiti tutto il poſſibile, ſenza però intopparſi, quando vedeſſe per queſta cauſa non poter paſſar oltre.

Ma oltre di ciò, alla trattazione del Cardinale ſi attraverſarono anche trè difficoltà: L' una, perche voleva il Pontefice che il Signor di Freſnes, Ambaſciador in Venezia, dimandaſſe in ſcritto per nome del Rè, e della Repubblica che le cenſure foſſero levate, ſiccome D. Inigo di Cardenas Ambaſciadore del Cattolico, aveva fatto. Ma i Miniſtri del Criſtianiſſimo volevano, che ciò foſſe fatto da Alincourt, del che finalmente il Pontefice ſi compiacque, ſiccome anche ſi contentò, che il Cardinale di Giojoſa, & il detto Alincourt deſſero parola à nome del Rè, che non ſarebbono eſeguite le leggi fin tanto,

to,

to, che l' accordo si avesse potuto effetuare: & il Pontefice voleva altramente, pretendendo, che ciò si dicesse esser di consenso della Repubblica, e sin che l'accomodamento fosse effettuato. Ma il Cardinale di Giojosa, non avendo ricevuta parola alcuna sopra di ciò dalla Repubblica, come s'è detto, non poteva dire, che fosse consenso. Di queste scritture fatte da Cardenas, Alincourt, e Giojosa, sono andate intorno copie, che non si sà se sieno vere, ò false, non essendo di ciò stata comunicata cosa alcuna in Venezia, nè avendo mai il Senato data altra parola, salvo che quanto si è narrato. In fine voleva il Pontefice, secondo l'uso della Corte, che le censure fossero levate in Roma, parendogli indignità; oltre l' essere cosa insolita, che si diminuisse tanto la sua riputazione, che gli conveniss mandar un Cardinale per questo effetto. Ma fù molto ben considerato da' Ministri di Francia, che questo sarebbe stato un dissolver totalmente le cose conchiuse; perche senza dubbio in Roma molte cose sarebbono state proposte da diversi per attraversare: e molte difficoltà sarebbono di nuovo nate; e quando poi il tutto fosse conchiuso, non si sarebbe fatto in Roma, se non in modo che mostrasse colpa nel Senato Veneto; & a Venezia non sarebbe stato ricevuto in modo alcuno, cosa che mostrasse le censure essere state valide: onde i Francesi, riputato questo punto essenzialissimo, tanto fecero, che il Papa si contentò, che in Roma non fosse fatto atto alcuno. Volevano anche, che nel primo Consistoro il Pontefice desse conto della deliberazione fatta a' Cardinali: ma egli non consentì di farlo, solo nell' udienza privata, nè parlò con alcuni, con risoluzione di chiamarne quattro ò sei al giorno, in camera, & intender il voto di ciascuno a parte.

Presupponeva il Pontefice, che i prigioni gli fossero renduti senza protesto, ma avendo inteso che a Venezia era stata presa risoluzione di protestare, fù per rompere l'accordo, se il Cardinale di Perron non l'avesse persuaso, con dire, che se per questa causa si doveva rompere, era più con sua dignità che si rompesse in Venezia: imperocche all' ora sarebbe da tutti attribuita la causa a' Veneziani; che se si rompesse in Roma, sarebbe attribuita alla sua durezza: perloche il Pontefice fermato, passò innanzi questa difficoltà.

Al primo Consistoro che si tenne, andarono tutti i Cardinali, anche quelli, che per loro indisposizione sono soliti d' andarvi pochissime volte, tenendo per fermo, che dal Pontefice fosse dato conto della sua risoluzione presa, & alcuni di essi erano preparati anche per contraddire. Ma il Pontefice trattate le cose Consistoriali, non fece parola di ciò; bensì in sei giorni ascoltò tutti in udienza privata; parlando con ciascuno come di cosa fatta; perloche altri risposero, commendando molto: altri con poche parole: alcuni pochi si opposero; altri, per metter difficoltà raccordarono nuove cautele; alcuni ancora proposero, che fosse meglio mandar il Cardinal Borghese; altri volevano che a Giojosa si aggiungesse ancora Zappata. Ma il Pontefice risoluto in se stesso, non partì dalla deliberazione presa, e dalle cose conchiuse col Giojosa. Restava la formazione del Breve, piena di molte difficoltà, & insuperabili, volendo salvare la dignità del Pontefice, e del Senato insieme: cosa tanto più ardua, quanto non aveva esempio ne' tempi passati: imperocche altre volte i Pontefici, levando le censure a supplicazione de' Censurati, potevano con inserir nel breve, la penitenza & umiliazione loro, rendersi formidabili non meno nel perdonare, che nel fulminare: ma lo stato della presente causa era in tutto diverso, dove non si poteva metter parola in esaltazione dell' azione Pontificia, ò a favore delle censure sue, che non fosse per romper la trattazione dell' accordo, Trovò il Cardinale un nuovo e prudente temperamento: di non ispedir breve alcuno, ma trattar in Venezia il tutto colla sola parola, acciò non portas-

se

se cosa a Venezia di ombra, ò sospetto, e restasse libero alla Corte di predicare, che vi fosse intervenuto qualunque avvantaggio per la parte del Pontefice: perloche fù formata solo un instruzione al Cardinale, sottoscritta di mano del Papa. Voleva il Pontefice accompagnar il Cardinale con Ministri, che interveniſſero alle azioni prescritte nell' instruzione da osservarsi nella consegnazione de' prigioni, e nell' annullazione delle censure; e per ricever i prigioni, fù nominato Claudio Montano, Giudice criminale in Ferrara. Restava un Notajo, che facesse rogito degli altri atti; & a questo effetto furono nominati molti Notaj Camerali, de' quali, non piacendo alcuno al Cardinale, che prevedeva quanto impedimento avrebbe portato all' esecuzione il costume Romano, propose, che Paolo Catel, suo familiare, e Cappellano, fosse creato Protonotario Appostolico, & adoperato per Ministro in quelle azioni: le quali cose tutte furono accettate dal Pontefice; desideroſiſſimo di uscir in ogni maniera di questo impaccio, e creò Paolo Catel Protonotario, e sottoscrisse l' instruzione al Cardinale, e lo spedì, siccome era concertato. Di queste trattazioni niente si seppe a Venezia, e per quello, che spetta a Paolo Catel, egli quando venne col Cardinale, non fù mai conosciuto per Protonotario, o Ministro del Papa, nè comparve in altra qualità, che di Caudatario del Cardinale, nè fù mai veduto far altro uffizio che quello. Tutto ciò, che s'è detto, s'è tratto dalle relazioni scritte da Roma.

Ma ben altrimenti parlarono in Venezia i due Ambasciadori di Francia, e di Spagna, adi 29. di Marzo. Il primo fù D. Francesco di Castro, il quale portò nuova, che le cose a Roma andavano bene, essendosi il Pontefice contentato del punto principale eseguito dall' Ambasciador Aiton, con aver data al Papa, per nome del Rè, la parola che sua Santità voleva: aggiungendo, che se il Cardinale di Giojosa avesse fatto l' istesso, sarebbe da amendue fatto un bel colpo. Disse, che il Papa si era contentato, che la elezione dell' Ambasciadore seguisse, dopo levate le censure: che quanto al punto de' Gesuiti, sarebbe stata superata ogni difficoltà, quando si fosse parlato chiaro in darla parola della sospensione delle leggi; ma che il Papa stava costante nella sua deliberazione; dicendo, che nelle cose desiderate da lui, si parlava chiaro. Replicò immediate il Principe, che il Senato aveva parlato chiaro, anzi chiariſſimo, e che non intendeva di esser in obbligo di alcuna cosa più oltre, di quello, che aveva espressamente detto.

L' Ambasciador di Francia dopo lui riferì, che il Cardinale, giunto à Roma, aveva trovato il Papa informato di tutto quello, che egli avrebbe voluto proporgli innanzi lo sapesse da altri, e però la Santità sua era assai raffreddata; la quale finalmente anche scoperse, che D. Francesco aveva spediti quattro Corrieri un dietro l'altro, con avviso, che esso Cardinale non aveva avvto parola più di lui, e che quanto aveva ottenuto, si mostrava anche per Roma in iscritto: e che erano parole generali, le quali non solo non conchiudevano quello, che la Santità sua pretendeva, anzi il contrario: onde si vedeva, che il viaggio del Cardinale non era fondato sopra cosa soda. Ma che il Cardinale dopo aver lasciato dir al Papa tutto quello, che gli parve, gli diede così buon conto, che lo fece acquietare: e già tutto sarebbe terminato bene, quando non fosse stato il punto de' Gesuiti, dove il Papa instava assai; che la Santità sua si era contentata della parola datagli per nome del Rè, dal Cardinale, da Alincourt, se ben sapeva che non l' avevano avuta dalla Repubblica ma perseverando tutta via in voler la restituzione de' Gesuiti, non sapeva il Cardinale, che prometterſi, e restava con qualche dubbio, che la risoluzione potesse andar lunga.

Ma il giorno seguente ritornò l' Ambasciador Spagnuolo a dar nuova, che

che con Corriero ſpeditogli da Airon in diligenza, aveva avviſo, che l'intoppo de' Geſuiti era levato, perche il Pontefice il quale fino all' ora era ſtato fermo, con riſoluzione di voler più toſto rompere, avendo ſentito le ragioni, che eſſo D. Franceſco gl' aveva fatte rappreſentar per un Gentiluomo mandato a poſta a Roma, ſi era contentato di laſciar fuori queſto punto in gratificazione del Rè di Spagna, e ſua: che le difficoltà erano ſtate grandi, e non ſapeva ſe nel ſuperarle foſſe ſtato ajutato da altri: ma ben pregava, che in ricompenſa gli foſſe conceſſa una ſoſpenſione temporale delle leggi, procedendo D. Franceſco in ciò con varie forme, e varie repliche: ora ricercandola per gratificazione del Papa, ora per ſua propria, ora per gratificazione del Rè, ora per total conchiuſione: ſogiungendo in fine, che almeno gli foſſe conceſſa fino alla ſua partenza: ma reſtando il Principe nella riſpoſto data prima, moſtrò deſiderio, che queſta ſua propoſizione foſſe ſignificata al Senato. Il Senato, il giorno ſeguente, decretò, che gli foſſe riſpoſto, con ringraziamento dell'operato, per la eſcluſione de' Geſuiti aggiungendo; che nel reſto, eſſendo ſtato detto quanto conveniva, non giudicava neceſſario aggiunger altro. Ma il ſecondo giorno d' Aprile, l'Ambaſciador di Francia portò nuova della total conchiuſione dell' accomodamento, dicendo, che il Cardinale voleva eſſer egli in perſona l' apportator di queſto avviſo: ma avendo inteſo, che altri avevano ſpedito Corriero, aveva voluto ſpedir eſſo ancora, e che il Papa aveva preſa tanta confidenza in lui; che non aſcoltate le propoſte d'altri, s'era contentato di dar facoltà di levar le cenſure, il che s'avrebbe effettuato al ſuo arrivo in Venezia.

La prima cura del Cardinale, dopo conchiuſo l'accomodamento, fù di darne avviſo al Rè, da cui era ſtato mandato: ma dopo ciò, neſſuna coſa gli fù più à cuore, quanto l' avviſare il Duca di Lorena, ſi perche da lui n' era ſtato efficacemente pregato, come anche perche conoſceva quanto importaſſe al Papa il fermare le leve delle genti di là da' Monti; Il Duca, avuto l'avviſo, chiamò il Padavino e gli diede nuova dell' accomodamento ſeguito, dicendo, d' averlo avuto per un Corriero con lettere di Gioioſa, e del Gran Duca, aggiungendo, che levato il riſpetto del Papa ſi contentava della leva, e ſcuſando la negativa paſſata per li riſpetti di Religione, di anima, e di coſcienza, e per gli intereſſi di Stato ancora, che facevano ſtar la ſua caſa ſtrettamente congiunta colla Chieſa: oltre la certa ſperanza, che teneva dell' accomodamento, ſenza la quale diſſe, che forſe non ſi ſarebbe moſſo. Il Padavino altro non diſſe, ſe non in giuſtificazione dell' azioni della Repubblica dannando gli Eccleſiaſtici, che volevano la quarta corona con ſottometter i Principi. Diſſe il Duca, queſte eſſer materie da eſeguire, e non da deliberare, ſapendo, che il governo delle Repubbliche porta altri modi, non potendo provedere, ſe non per via delle leggi. Il Conte di Vaudemont moſtrò di ſentir grand'allegrezza, e promiſe al Padavino di principiar la leva ſubito dopo Paſqua, aggiungendo che foſſe bene far paſſar prima gli Suizzeri per abilitar con queſti il paſſo a Loreneſi. Conobbe il Padavino il diſegno del Conte di far la leva per coprir la perdita di riputazione, e per ottener dalla Repubblica la ricondotta, e ſe nè certificò, quando il Signor di Vadiot gli narrò, che gli Spagnuoli offerivano 1500. ſcudi all'anno al Conte per condurlo a' ſervizj del Rè; al che diceva che Vaudemont non dava orecchie, per inclinazione che aveva al ſervizio della Repubblica; e che il Conte nelle coſe paſſate era andato riſervato, acciò ch' il Padre nel teſtamento non lo diſavvantaggiaſſe, ma non ſarebbe però ſtato biſogno che teneſſe l' iſteſſo conto del fratello, perche aveva ſtati proprj, per quanta leva foſſe ſtata neceſſaria, Aggiunſe Vadiot, che ſe ben la leva non era ſtata fatta interamente innanzi la conchiuſione dell'

ac-

accordo ; però colle cose fatte si era data riputazione alla Repubblica. Discese anche al particolare , dicendo , che il Duca non avrebbe consentito alla ratificazione della condotta, se non levata la condizione. *Contra quescunque*, Ma il Padavino , ben certificato della conchiusione dalla Corte di Francia , sospese lo sborso del danaro della leva per assicurarsi prima del passo de' Grigioni Non aveva potuto il Padavino , ne alcuno di casa sua , confessarsi , per opera fatta da'Gesuiti con tutti i Confessori di Nansì. Ma ; venuta la nuova dell' accomodamento il P. Rettore d'essi Gesuiti mandò a scusarsi , offerendo, che gli avrebbono data licenza di confessarsi , se voleva promettere di non operar più cosa contra il Papa. Acciò egli rispose , che , non avendo sino allora imparato alle loro scuole , non voleva dar principio in questo caso.

Anche in Spagna innanzi la Pasqua era arrivato nuova indubitata, che l' accordo sarebbe seguito al sicuro. Perloche il Nunzio fece intendere all'Ambasciador Veneto , che si astenesse dalla comunione per Pasqua , che presto l'avrebbe potuto fare con permissione del Pontefice . Questo consiglio non fù dall' Ambasciadore ricevuto ; anzi da Maestro Francesco Spinosa , Priore di N. Signora di Atochia dell'Ordine Domenicano, fù confessato, e comunicato il Giovedì Santo ; gli fù fatta portar l'ombrella del Santissimo Sagramento , e fù ritenuto a tutte le Cerimonie Ecclesiastiche di quel giorno, & à desinare ancora nel Convento de' Frati ; & è verisimile , che quel Padre facesse ciò, avendo autori non solo di Teologia , che glielo insegnassero, ma Maestri ancora di altra professione, senza i quali nella Corte d'un gran Rè nessun ardisce di mettersi a tali imprese.

Ma Il Cardinale , desideroso di condurre a fine il suo negozio , e sperando anche , che ne' giorni santi potesse più facilmente ottenere qualche cosa di più a favore del Pontefice, che in altro tempo, fece il suo viaggio con tanta fretta , che passando da Ancona a Venezia per mare, espose la vita sua a qualche pericolo : Giunse il lunedì della settimana santa con gran desiderio di dar perfezione al tutto innanzi Pasqua : ma il negozio non comportò di esser tosto spedito : ne il Senato , consapevole della sua innocenza , ebbe per necessario alcun acceleramento, essendo sicuro di poter attendere a'servizj divini ugualmente innanzi la conchiusione di questo negozio, come dopo. Andò il Cardinale il dì seguente , che fù il decimo d'Aprile in Collegio , e fece la sua sposizione , non facendo alcuna menzione di breve che avesse dal Pontefice, e già si sapeva che non aveva altro che una instruzione sottoscritta di mano del Papa . E gli fù creduto dell' autorità , che asserì d' avere dal Pontefice , essendo Cardinale così principale della Corte Romana, e ministro del Rè Cristianissimo , senza che mostrasse del Pontefice scritture di sorta alcuna. Egli accertò prima la Repubblica, della buona volontà del Papa, e della intenzione retta, inviata al ben pubblico della Cristianità : scusando , che la durezza mostrata nella trattazione , non era proceduta se non da zelo di sostentar la dignità Pontificia; ma con tutta la buona inclinazione del Pontefice il negozio era stato difficile da conchiudere , & aveva portato pericolo per li mali uffizj fatti da diverse persone ; che le difficoltà erano in fine ristrette à due. L'una , era il destinare l'Ambasciadore , prima che fossero levate le censure ; L'altra , la restituzione de' Gesuiti : che la prima si era facilmente terminata, e s'era contentato il Pontefice che le censure fossero levate prima ; ma la seconda, non era affatto superata , che egli non dovesse parlarne ancora con sua Santità . Passò poi ad esplicare le condizioni , e i modi , co'quali si sarebbono levate le censure ed erano , che fossero consegnati i prigioni senza processo ; che fossero rimessi i Religiosi partiti per causa dell' interdetto , e restituiti i loro beni. Che

fosse

foſſe rivocato il proteſto, e tutte le coſe dipendenti da quello annullate, inſieme con una lettera, che andava intorno ſcritta alle Città ſuddite. Fece grandiſſima inſtanza per la reſtituzione de' Geſuiti, aſſerendo bene, che poteva levar le cenſure ſenza queſta condizione, ma moſtrando con parole efficaciſſime & affettuoſiſſime, che queſto ſarebbe ſtato il compimento dell'accomodamento, come coſa deſiderata dal Pontefice, per ſua riputazione; dal Criſtianiſſimo, per ſodisfazione del Pontefice; ed a ſe, per ſodisfazione del Papa, più grata, che l'acquiſto d'un Regno: che conſigliava la Repubblica a farlo per ſtabilire una pace ferma e durevole. Riſpoſe il Principe, & il Collegio, immediate, che la deliberazione di donare i prigioni al Rè in gratificazione, ſenza pregiudizio dell'autorità della Repubblica, era ſtata accettata da S. M. e perciò non ſi poteva rivocar in dubbio al preſente; nè ſi poteva ſperare, che in modo alcuno ſi poteſſe ottener dal Senato, che la proteſtazione foſſe tralaſciata; Siccome anche la reſtituzione de' Geſuiti, era propoſta impoſſibile da ottenere, per le grandi offeſe ricevute da loro in ogni tempo, e per le ſtrettezze colle quali era ſtabilito il loro bando. Paſsò poi il Cardinale a parlar del modo di levar le cenſure, ſopra che ſù qualche difficoltà: imperocche il Cardinale certificato, che la Repubblica perſiſteva fermiſſima in riconoſcere la ſua innocenza, & affermava aſſeverantemente di non eſſer incorſa in cenſure di qualſivoglia ſorta, e perciò anche riſoluta a ricuſare aſſoluzione, non avendone biſogno, voleva almeno far qualche azione, per cui poteſſe apparir al mondo, che il Principe l'aveſſe ricevuta; e propoſe di andar in Chieſa di San Marco col Principe, e là Signoria e ſul celebrare, ò aſſiſtere ad una Meſſa ſolenne, ò privata, in fine dar una benedizione, dicendo che per queſta azione ſua di celebrare al Principe, ò aſſiſtere con lui alla Meſſa, ſi farebbe veduto chiaro, che le cenſure foſſero levate colla benedizione che egli aveſſe data. Queſto modo non piacque, perche aveva certa apparenza di aſſoluzione, da cui ſi poteva conchiudere, che il Principe confeſſaſſe d'eſſere ſtato in colpa. Riſpoſe il Principe con aperte parole, che ſiccome l'innocenza ſua, e della Repubblica era manifeſta, e ſenza apparenza di colpa, così conveniva, che non v'interveniſſe, ne meno apparenza di pentimento, ò di remiſſione, ò di aſſoluzione; che ſi ſapeva molto bene quello, che in altre occaſioni era avvenuto a molti Principi, a' quali era attribuito a ricognizione di colpa, qualche atto fatto per loro divozione, e Religione; che ſi menano in trionfo i vinti, non quelli, che hanno difeſo con modi legittimi l'autorità data loro da Dio; e dicendo il Cardinale, che la benedizione Appoſtolica non ſi doveva in alcun tempo, & in alcun caſo rifiutare; ſù riſpoſto, eſſer vero; anzi, che mai la Repubblica non l'aveva rifiutata, nè era per rifiutarla; ſalvo che, dove ſi deſſe occaſione di creder qualche falſità; come nel caſo preſente parerebbe, che aveſſe commeſſa qualche colpa: coſa in tutto contraria eſſendo ella certiſſima della ſua innocenza.

Oltre la trattazione avuta quel giorno dal Cardinale, ne' quattro ſeguenti furono mandati a lui due Senatori del Collegio, che trattarono ſopra i punti propoſti, e ſopra gli altri che avevano qualche difficoltà, del modo del levar le cenſure, dicevano i Senatori, che alla Repubblica baſtava la parola del Cardinale: quanto alla reſtituzione de' Religioſi partiti, conſentivano, con queſto, che foſſe reciproca: e che lo ſteſſo Papa ancora riceveſſe in grazia quelli che erano reſtati al ſervizio della Repubblica; quanto alle ſcritture; che la Repubblica avrebbe fatto, delle uſcite à ſuo favore, quello, che il Papa aveſſe fatto delle ſue; quanto all' Ambaſciadore, che, levate le cenſure, ſi farebbe eletto, e mandato à riſiedere ſecondo l'ordinario; intorno al levar il manifeſto; che parimente ſi farebbe levato, dopo levato il monitorio, che aveva dato occaſione a quello,

e per conto della lettera ſcritta a' Rettori, e alle Comunità ; che molte lettere erano ſtate ſcritte ſecondo l' eſigenza de' negotj, ma quelle erano ſegrete, e non conveniva, che alcuno voleſſe por legge al Principe di quello, che doveſſe ſcrivere a' ſuoi Miniſtri, e ſudditi ; quella che era andata intorno non era vera, e però non conveniva tenerne alcun conto, non eſſendo dignità d' un Principe trattar di ſcriture falſe. Intorno a' Geſuiti ; che il trattar di loro era metter tutto l'accordo in diſordine, perche al ſicuro la mente del Senato era, che foſſero eſcluſi.

Per l' altra parte, il Cardinale dicendo d' aver commeſſione dal Rè, di conſervar in eſſenza la libertà della Repubblica, & in apparenza la dignità del Papa ; perſuadeva à ricever una benedizione, non per aſſoluzione, ma come la benedizione ordinaria, che il Papa manda. Per conto delle ſcritture, e de gli Scrittori, diceva, non voler conceder coſa alcuna a favore della Repubblica, per eſſer, diceva egli, materia dell' Inquiſizione, dove nè meno il Papa poteva metter la mano. Proponeva ancora, che ſi mandaſſe non uno, ma due Ambaſciadori, atteſoche la grazia fatta dal Papa meritava un ringraziamento ſingolare. Inſtava ancora, che ſi pubblicaſſe il manifeſto rivocatorio del primo, innanzi che foſſero levate le cenſure ; e non eſſendo vera la lettera divulgata, ſi faceſſe menzione di lei, dichiarandola falſa. Proponeva ancora il Cardinale, che ſi faceſſe una ſcrittura co' capitoli delle coſe accordate ; dicendo d' averne portata la formula da Roma, nella quale ſi taceſſe de' Geſuiti ; e poiche non ſi reſtituivano, almeno non ſi nominaſſe l' eſcluſione ; e quando pareſſe punto così importante, che non doveſſe reſtar'in ambiguo, almeno ſi nominaſſe la loro eſcluſione più dolcemente che foſſe poſſibile. Ma quanto al conſegnar i prigioni con proteſto, l' Ambaſciador Freſnes deciſe la difficoltà, dicendo, che erano del Rè, & a lui come Ambaſciador ſuo dovevano eſſer conſegnati, & egli ſi contentava di riceverli colla proteſtazione, di che nè il Papa, nè altri avevano da intrometterſi.

Le altre difficoltà furono di nuovo ventilate in Senato il giorno de' 14. e poi tratate col Cardinale i tre giorni ſeguenti, e fù riſoluto il tutto in queſta maniera.

Che il Cardinale in Collegio, ſenza far altra azione, annunziaſſe, che erano levate, overo levaſſe le cenſure : (coſa, che nè meno ſi poteva fare, preſuponendoſi invalide) e nell' iſteſſo tempo il Principe gli metteſſe in mano la rivocazione del proteſto. Fù ancora conchiuſo il modo di conſegnar i prigioni ſecondo la riſoluzione di Freſnes, che non ſi formaſſe coſa alcuna de' capitoli dell'accomodamento, ma baſtaſſe la parola della Repubblica dall'un canto, e del Cardinale dall'altro. Fù ſtabilita la reſtituzione de' Religioſi partiti ; fermata l'eſcluſione de' Geſuiti, e di 14. altri Religioſi, i quali fuggiti non per ubbidienza del Papa, ma per loro colpe, (eſſendo conveniente, che i ſedizioſi ſteſſero lontani) che non ſi faceſſe menzione di lettera ſcritta a' Rettori, ma ſolo foſſe fabbricato un manifeſto per rivocazione del proteſto ; il quale anche ſi ſtampaſſe, dopo levate le cenſure : Si creaſſe l' Ambaſciadore ; degli altri particolari non ſi faceſſe menzione ma ſi rimetteſſero ad eſſere trattati amichevolmente col Pontefice. Reſtava ſolo la formazione del manifeſto nella quale per convenir delle parole, fù mandato il Segretario Marco Ottobon al Cardinale, & il Signor di Freſnes ridotti inſieme, fra' quali facilmente fù convenuto del tenore, ſe non dove diceva, *Che, levate le cenſure, era ſtato parimente levato il proteſto* : inſiſteva il Cardinale che non ſi doveſſe dire, *levato il proteſto*, ma *rivocato* ; la qual difficoltà non avendo potuto comporre il Segretario, la portò in Collegio : dove, ſe ben non ſi capiva la ſottiglieza che foſſe ſotto la parola, *Rivocare*, che voleva che ſi uſaſſe il Cardinale, più toſto, che *levare*, nondimeno piaceva più queſta; perche, s' uſava da amendue le parti, adoperan-

rando così nel parlar delle cenſure, come nel proteſto il vocabolo, *levare*. Ma, dicendo il Cardinale non poter in ciò trasgredire le commeſſioni del Pontefice, e non conoſcendo il Collegio differenza alcuna, (per non parere che ſi negaſſe ſolo, perche foſſe inſtantemente ricercato) condeſcese a dover uſar la parola di *rivocazione*; e per moſtrare, che in un'iſteſſo tempo ſi faceſſe, fù conchiuſo di dire, E *reſtato parimente rivocato il proteſto*. Stabiliti, e concordati i particolari, formato il Manifeſto, fù deſtinato il giorno de' 21. d' Aprile per dar perfezione alle coſe ordinate; il che fù fatto nella maniera, che ſegue.

Abitava il Cardinale nel Palazzo: che già era del Duca di Ferrara. Quella mattina per tempo ſi ritrovò ivi anche il Signor di Freſnes, dove portatoſi Marco Ottobon Segretario; con due, Notaj ordinarj della Cancelleria Ducale, & i Miniſtri, che conducevano ſeco Marco Antonio Brandolino Valdimarino Abate di Nerveſa, e Scipion Saraceno, Canonico di Vicenza, prigioni, entrò con tutta la compagnia in una Camera, dove era l' Ambaſciadore con molti ſuoi famigliari, & altri della caſa del Cardinale, e fatta riverenza all'Ambaſciadore, diſſe il Segretario, che quelli erano i prigioni, che, ſecondo il concertato, il Sereniſſimo Principe mandava a conſegnare a ſua Eccellenza, in gratificazione del Rè Criſtianiſſimo e con proteſtazione, che queſto foſſe, e s'intendeſſe eſſere ſenza pregiudizio dell' autorità della Repubblica di giudicare Eccleſiaſtici. Riſpoſe l'Ambaſciadore, che così li riceveva. All' ora il Segretario ne rogò pubblico inſtrumento per Girolamo Polverino, e Giovanni Rizzardo, Notaj Ducali, in preſenza di quelli della Corte del Cardinale, e dell' Ambaſciadore, e de' Miniſtri pubblici. Il che fatto, i prigioni ſi raccomandarono all' Ambaſciadore; il quale con parole corteſi promiſe loro la ſua protezione, & uſcito l' Ambaſciadore fuori della Camera colla compagnia, facendo condur dietro à ſe i prigioni in una loggia, dove il Cardinale paſſegiava, diſſe l' Ambaſciadore al Cardinale; Queſti ſono i prigioni, che ſi hanno da conſegnar al Papa, & il Cardinale moſtrando uno, diſſe, Dateli à queſto tale; e quegli era Claudio Montano, Commeſſario mandato dal Pontefice a queſto effetto, il quale li toccò, in ſegno di dominio, e poſſeſſo, e pregò i Miniſtri di giuſtizia che li conducevano, che ſi contentaſsero di cuſtodirli.

Fatto queſto atto, partì il Cardinale coll'Ambaſciadore, & andò a ritrovar il Principe, il quale dopo la Meſſa era andato colla Signoria, co' Savj nel Collegio, dove poſtiſi a ſedere tutti ſecondo il ſolito, diſſe il Cardinale queſte formali parole, *Mi rallegro, che ſia venuto queſto feliciſſimo giorno, e molto deſiderato da me, nel quale dico a Veſtra Serenità, che tutte le cenſure ſono levate come in effetto ſono, e ne ſento piacere, pel benefizio che ne riceve la Criſtianità, & in particolare l' Italia*. Il Doge gli diede in mano il decreto della rivocazione del proteſto; e dopo paſsate altre parole di complimento, il Cardinale pregò, che quanto prima ſi mandaſse l'Ambaſciadore à Roma, e partì.

La rivocazione del proteſto fù diretta a' Prelati, a' quali eſso proteſto fù indirizzato, & in ſoſtanza diceva: *Che, eſſendoſi trovato modo, col quale il Pontefice s' era potuto certificare della candidezza dell' animo, e ſincerità delle operazioni della Repubblica, levando le cauſe de' preſenti diſpareri, ſiccome ſempre aveva procurata la buona intelligenza colla Santa Sede, così riceveva contento d' aver conſeguito queſto giuſto deſiderio, delche aveva voluto darne loro notizia*: aggiungendo, *che, eſſendo ſtato eſeguito da ambe le parti quello che conveniva, & eſſendo ſtate levate le cenſure, era reſtato parimente rivocato il proteſto*.

Aveva già deliberato il Cardinale, dopo l' udienza del Principe, d' andar alla Chieſa Cattedrale di S. Pietro, per celebrar in quella, e l' Ambaſciador Caſtro l' aveva ricercato di

aſſi-

assister alla sua Messa, e questa fama era uscita per tutta la Città; onde la mattina molto per tempo concorse popolo assai; perloche anche furono celebrate dal principio del giorno molte Messe, continuando sempre sino al mezzo giorno, siccome anche in tutti i giorni precedenti, così in quella Chiesa, come nelle altre, s' era usata maggior frequentazione delle Messe, e degli Uffizi, divini pregando Dio, che facesse riuscir a sua gloria quello, che si trattava per componimento di tanta controversia: Partito il Cardinale di Collegio, s' inviò à San Pietro, & in quel tempo il Conte di Castro andò all' udienza del Principe per congratularsi. Giunse il Cardinale alla Chiesa Cattedrale, dove per la moltitudine del popolo si celebrava in trè Altari, & aspettò là in Chiesa qualche spazio di tempo, fino, che il Conte di Castro con D. Innico vennero, continuandosi tutta via altre Messe dopo quelle, e finalmente giunti gli Ambasciadori, celebrò il Cardinale ancora alla presenza d' innumerabile popolo.

Dopo il desinare, quel giorno fù sparso un romore, che la mattina nel Collegio fosse stata data dal Cardinale un' assoluzione, il che portò molto dispiacere a' zelanti del pubblico onore, i quali anche si diedero immediate a ricercare l' origine della fama, con animo di volervi porger rimedio, tanto restava fissa nell' animo dell' universale la risoluzione di mostrar costantemente, che la Repubblica non era stata in alcuna colpa; ma presto si quietò ogni sollecitudine, perche investigando, si trovò la fama essere sparsa da' Francesi, i quali dicevano, che ritrovandosi tutti i Senatori del Collegio à loro luoghi, aspettando (si come era solito) che il Doge sedesse prima, per seder poi essi, il Cardinale fece un segno di croce sotto la mozzetta, la qual cosa intesa, la sollecitudine passò più tosto in piacevolezza. Perche ben si sapeva da tutti, che gl' Ecclesiastici possono assolvere dalle loro censure, anche quelli che ripugnano; che nessuno può loro impedire; possono, secondo la loro dottrina, assolvere gli assenti, e come loro piace; però se il Cardinale aveva fatto una Croce sotto la mozzetta, poteva anche farla con più comodo nel suo alloggiamento, che ciò niente importava: bastava bene, che l' interdetto non fosse stato osservato un punto; e che il Senato avesse ricusata non solo l' assoluzione, ma ogni cerimonia ancora, che mostrasse apparenza di quella.

Si congregò la sera dell' istesso giorno il Senato, e fù presa parte di eleggere un Ambasciadore che andasse à Roma, per risiedere presso a sua Santità, e fù eletto Francesco Contarini Cavaliere, che già era anche stato mandato dalla Repubblica espressamente con altri trè per congratularsi con sua Santità dell' assonzione al Pontificato. E così ebbe fine questo travaglioso successo, il quale pareva impossibile che fosse composto per accordo. E veramente alla destrezza del Cardinale conviene attribuire gran parte del buon successo: il quale, tralasciati i puntigli, non disse à Venezia tutto quello, che la Corte Romana avrebbe voluto, e che egli benissimo vedeva, che non sarebbe stato accordato.

Fù considerato da molti che fosse necessario mandar' Ambasciadori espressi in Francia, e in Spagna, per corrispondere a que' Rè che s' erano interposti, & adoperati per la composizione: massime attese le qualità de' Ministri adoperati in ciò espressamente, de' quali uno era insigne, come il più vecchio Cardinale, e l' altro, come nipote del Duca di Lerma. L' opinione piaceva all' universale, come quella, che aveva per fondamento il termine di gratitudine, perloche fù anche messa in consultazione nel Senato: dove essendo state ventilate le ragioni, che consigliavano a ciò fare, e l' altre che dissuadevano, perche sarebbe stato un dar troppa riputazione al negozio, e fat creder al Mondo, che la Repubblica riputasse d' esser uscita d' un pericolo meritato. Tanto fù stimato questo rispetto, che concordemente fù risoluto bastare che tal complimento fosse fatto dagli Ambasciadori ordinarj. Similmente grand' aspettazione era in alcuni che si facessero perciò in Venezia segni d' allegrezza, se non con altro

almeno con campane. Con tutto ciò non si fece segno alcuno, nè campane si sonarono, nè in Venezia, nè in Città alcuna dello Stato, quando la nuova andò, nō perche non sētissero, così il Senato come tutte le Città suddite, allegrezza grande; d'esser liberati da' pericoli della guerra, mà acciò non fosse interpretata allegrezza per qualche assoluzione ricevuta, che mostrasse la Repubblica essere stata la prima in colpa; dal che, siccome da causa falsa ella sempre mai abborrì.

Fù per ordine del Senato data parte di tutte le cose succesſe, e dell accomodamento seguito all Ambasciador d' Inghilterra e scritto à Ministri della Repubblica in tutte le Corti, et a' Rettori delle Città del Dominio: et al Padavino particolarmente, oltre l' avviso dell' accomodamento, seguito, fù dato ordine di licenziare le genti Francesi, e Loreneſi, e partir immediate di Lorena; et andar negli Suizzeri, e far leva di 3000. di quella Nazione. Scrisse anche poscia il Senato lettere a' Rè di Francia, e di Spagna. Mà al Rè della Gran Bretagna fece molti ringraziamenti, come meritava la prontezza usata in dichiararsi di assistere la Repubblica colle forze quando fosse bisognato. Fù donato un presente di 6000. scudi d'argento al Cardinale & à D. Francesco un' altro di 3000.

In Roma ebbe avviso il Pontefice dell' acomodamento seguito, e di quanto il Cardinale aveva operato, & insieme della rivocazione del protesto, la quale non gli piacque molto in quella parte dove dice. *E restato parimente rivocato*, e meno piaque alla Corte, la quale se ben lodava le cose fatte dal Pontefice, avrebbe però voluto, che secondo il solito, avessero fine, con vitoria di quella Sede. la quale ne' negozj sempre era solita restar superiore: e molti uffizj furono fatti col Pontefice da diversi fini, acciò eccitasse qualche nuova difficoltà. Ma la Santità sua, abborrendo i travagli, approvò le cose fatte, e ne scrisse al Cardinale di Giojosa; & adi 30. d' Aprile diede conto in Consistoro dell' accordo seguito, e della pace fatta. Il Cbrdinal Colonna accennò certo che in contrario; e dal Cardinal di Perron gli fù risposto con brevissime parole: nè altro fù sopra ciò detto.

Andò l' avviso dell'accomodamento a Milano, il quale il Conte di Fuentes mostrava di non credere, e fingeva d'esser più attento che mai alle provisioni della guerra: ciò faceva, acciò che lo Stato non si doleſſe maggiormente per li danni che riceveva; & acciò i soldati, sapando di dover esser licenziati, non facessero instanza delle paghe, massime che gli Alemani, e gli Suizzeri, avevano convenuto di dover' esser pagati per tre mesi, che avrebbe importato. 300000. scudi: e non vi erano danari: e la Comunità era in debito di. 50000. scudi per alloggiamenti: Mà, quando il Segretario Veneto gli diede conto dell' accomodamento per ordine del Senato, rispose cortesemente, ma con poco gusto, nè si potè contener che non rispondesse bruscamente ad un' uffizio, che fece far con lui il Pontefice, acciò licenziasse l'esercito, con dire, che egli sapeva molto bene quello che aveva a fare.

Il Cardinal di Giojosa in Venezia avvisato del dispiacere ricevuto dal Papa per la forma del manifesto, pregò che si raddolcisse nelle lettere, che sarebbono scritte per l' Ambasciadore al Papa, et à Cardinali, et esortò la Repubblica per nome del Rè, alla buona intelligenza con sua Santità.

Passò poi per Roma certa voce che il Papa non restava contento, perche, ben pensate le cose, ritrovava, che il protesto non era rivocato colle parole del manifesto, e che non voleva sopportare, che alcun Religioso restasse escluso: perche ciò era confermar l' autorità della Repubblica di giudicarli, e che minacciava di ritrattar ogni cosa; che dal Conte di Fuentes foffero stati offerti 30000. uomini per isforzar la Repubblica, e queste voci atterriono anche il Cardinale di Giojosa. Ma il Papa fù lontanissimo da questi pensieri, Anzi destinò il Vescovo di Rimini per Nunzio a Venezia: e dal Senato Veneto fù spedito il Contarini adi 9. del mese di Maggio, con ordine che andasse all' udienza solo, acciò alcun non pensasse di condurlo in trionfo.

Egli

Egli vi andò adì 19. Ebbe da Sua Santità udienza, e fù ricevuto benignamente, atteſtando il Pontefice di non voler raccordarſi mai più d'alcuna coſa paſſata: paſſando anche ad eſortar il Senato, poiche ſi ritrovava con tanta armata, a moverſi contra il Turco. Uſcì un foglio in ſtampa de' Capitoli dell'accordo, pieno di falſità notorie, del quale fù ſtimato autore il Cardinale Gaetano per eſſer certo, che egli ne mandò molti eſemplari a Milano in ſue lettere al Capitano Severo, e ſi può credere per eſſer ſtato autore d'un diſcorſo ſcritto ſotto nome di Nicomaco Filaliteo, non differente in materia, & in forma: andò il foglio ſuddetto ſino in Francia, dove fù proibito dalla Maeſtà Criſtianiſſima. Giunſe anche adì due di Giugno il Nunzio à Venezia, dove fù ricevuto ſecondo il coſtume.

Ma D. Franceſco immediate dopo l'accomodamento ſpedì Corriero al ſuo Rè, e gli diede conto del ſucceſſo, il quale fù ſentito da quella Corte con eſtremo piacere. Al Rè parve d'eſſer liberato da un grand' affanno: alla Nobiltà riuſcì grato, non ſolo per eſſer libera della guerra, ma anche ſperando con queſto eſempio di moderar gli acquiſti degli Eccleſiaſtici in Caſtiglia, de' beni, che chiamano di Radice, ſiccome ſono moderati in Portogallo, & Aragona, eſſendo coſa certa, che da quaranta anni in quà, i ſoli Regolari hanno acquiſtato per 250000. ſcudi in quel ſolo Regno.

Dopo giunto il Corriero di D. Franceſco, arrivò pur un'altro Corriero eſpreſſo, con ordine all' Ambaſciador Veneto, di complire col Rè: del che non eſſendo andato ordine alcuno al Nunzio per molti dì dopo, il Duca di Lerma ſi doſſe con lui gravemente, che foſſe dal Pontefice tenuto così poco conto d'un tanto Rè; il quale con tanta ſua ſpeſa aveva ſoſtentata l' autorità della Sede Appoſtolica. Fù dato ordine immediate al Conte di Fuentes di diſarmare: il quale, overo per mancamento di danari, ò per qualche ſuo diſegno particolare, ò pel ſuo ſolito, di non ubbidir alla prima dicendo; che chi è lontano, vede i biſogni; non licenziò le genti, mà le miſe ſopra le ſpalle delle Communità: del che avendo eſſe ſupplicato al Rè per eſſere ſgravate, poiche la ſola Comunità di Milano ſpendeva in ciò 7000. ſcudi al giorno, convenne, che foſſe replicato al Cõte con una lettera ſcritta di propria mano di Sua Maeſtà, ſe ben ſi aveva gran riſpetto di comandargli aſſolutamente, per non avventurare l'autorità Regia. Ma perche era paſſato a notizia del Rè, che ſe il Conte di Fuentes reſtava lungamente armato, era neceſſario, che ſeguiſſe qualche inconveniente; perche diſguſtava tutte le Città dello Stato cogli alloggiamenti, contra i privilegj loro, ſe ben egli pretendeva di eſſer ringraziato d'aver interrotti i privilegi a quella gran Città ſenza moto, ſi preſe la riſoluzione di comandargliello aſſolutamente: onde quelli del Conſiglio, ch'erano alieni dal veder moto in Italia, conſideravano, la concordia non ſolo averli liberati dalle moleſtie d'una guerra piena di gran pericoli, ma eſſer' anche ſtata utile, per gl' inconvenienti, che avrebbono potuto naſcere pel cervello del Conte, difficile ad eſſer maneggiato: e per la varietà del Papa, non mai fermo nelle ſue deliberazioni.

Il giorno de' 22. di Maggio D. Innìco diede conto al Principe dell'ordine ultimo venuto al Conte di Fuentes, che onninamente diſarmaſſe, e dimandò paſſo pel Dominio della Repubblica agli Alemani del Madruccio, per ritornar a caſa loro; il quale gli fù corteſemente conceſſo; che paſſaſſero diſarmati, & alla sfilata. 1500. d'eſſi volevano far la via de' Grigioni, ma gli fù loro negato il paſſo, onde eſſi ancora furono ſforzati à far la via del Lago di Garda per lo Stato della Repubblica. Certa coſa è, che la ſpeſa fatta per li moti di Fuentes aſcende ad 80000. ſcudi, non computate le ſpeſe fatte dalle Comunità delle Città de' Territorj, che ſono ſomma ineſtimabile.

IN FINE

VIVA SAN MARCO.

CDIV.

INFORMAZIONE PARTICOLARE DELL' ACCOMODAMENTO.

ESsendo cosa non mai più occorsa, che un Breve Pontificio di Censure, così solennemente pubblicato, e con tanta costanza impugnato, fosse abolito senza scrittura, e senz' atto veruno, fatto in Roma, diede molto da pensare alle persone curiose per sapere, come veramente tutto il negozio fosse passato: e prestò anche materia à quelli, che vogliono sempre star al disopra, e che con scritture false avvantaggiano il partito loro, di usare le medesime arti anche nell' occasione presente; Per la qual causa sono pur anche in questo caso state finte quattro scritture; cioè: Un Breve al Cardinal di Giojosa che gli dava facoltà di levare le censure: un' Instrumento d'assoluzione data il 21. Aprile dall' istesso Cardinale, Un' Instrumento della consegnazione de' prigioni, & un decreto del Senato della restituzione de' Religiosi, e della rilassazione de' sequestri, fatti sopra l'entrate de gl'Ecclesiastici, che erano fuori dello Stato: le quali scritture non hanno avuto ardire di mandar attorno in copie formali, ma hanno fatto passare sotto mano certi sommarj di esse, avendo forse intenzione, che dopo qualche tempo, quando non sarà così facile il riprovarle, come al presente, si mostrino, e si portino per vere, e sieno anche fatte credere tali per forza, come pur è à quei tali riuscito d'accreditare molte altre scritture, pregiudiziali à diversi Principi.

Delle quali quattro scritture finte dovendo parlare particolarmente, cominciaremo dalla prima, nella quale si finge un Breve al Cardinale di Giojosa di facoltà datagli di levare le Censure.

Se il Pontefice abbia spedito un Breve al suddetto Cardinal di Giojosa, prescrivendogli forma di assolvere dalla scomunica, protestazione, riserve, & altre clausule, che si mandano attorno in sommario, non lo affermerò, nè lo negherò. Dirò solamente, che molte volte sono stati spediti da Roma Brevi, non veduti da quelli, del cui interesse si trattava, i quali ancora restano, rimanendo parimente memoria nelle Storie, che il negozio passò tutto in contrario di quanto nel Breve si dice. Aveva comandato Gregorio II. ad Alfonso Rè di Spagna, che lasciato l'uffizio Mozarabo, ricevesse il Romano, & Innocenzio III. scrive l. 9. epist. 2. che era stato ricevuto, nondimeno concordano tutti gli Storici Spagnuoli, che mai quel Rè non comportò, che si facesse mutazione del suo uffizio, nè che il Romano fosse ricevuto. Nel Capit. 1. de postul. Prælatorum Innocenzio III. l'anno 1199. dice, che l'interdetto posto in Francia, per aver Filippo Augusto Rè ripudiata la moglie Isemberba, era servato in quel Regno, e tuttavia testificano gli Storici Francesi concordemente, che non fù osservato, e che il Rè punì tutti gl' Ecclesiastici, che seguirono i pensieri del Pontefice. Aggiungerò ancora, che molte volte sono uscite delle Bolle sotto nome de' Pontefici, che essi poi sono stati sforzati à negarle, è riconoscerle per estorte. Adriano II. nell' 870. mandò un Monitorio severo à Carlo il Calvo Rè di Francia, comandandogli, che s'astenesse di occupar il Regno di Lotario suo nipote morto, scrivendo l'istesso in sue lettere, una a' Prelati, e l'altra alla Nobiltà del Regno; Il Rè proseguì la sua impresa, e rispose al Pontefice molto risentitamente; per loche la Santità sua replicò al Rè, facendo prima un' encomio delle virtù Regie, delle quali udiva, che era ornato, testificando poi la sua benevolenza verso lui, e conchiudendo, che se gli erano state portate sue lettere, che fossero di altro tenore in

su-

ſuperfizie, e che riſonaſſero ſenſi più duri, acri, ò mordaci, quelle gl' erano ſtate rubate aſcoſamente, ò tolte per forza, quando era ammalato, ò che erano finte da qualcheduno.

I Giureconſulti tutti concordano, che alcuno non può provare d'aver giuriſdizione ſopra jun'altro, moſtrando citazione, decreto, ò ſentenza, mà ſolo quando moſtrerà, che la citazione ſia intimata, che il decreto ſia ubbidito, ò che la ſentenza ſia mandata in eſecuzione. Se il Sommo Pontefice hà ſpedito un Breve al Cardinal di Giojoſa, coſa, che non credo, nè però nego, non eſſendo quello ſtato veduto dal Principe, nè da alcun Miniſtro pubblico, nè meno da perſone private di queſto Stato, che ſi ſappia, ſia in quel Breve qual ſi voglia coſa, non può eſſer di pregiudizio alle ragioni di queſto Principe, e chi vorrà far fondamento ſopra quel Breve, toccherà à lui moſtrare, che ſia ricevuto, ò almeno preſentato, finalmente per lo meno veduto, ò ſaputo, ò che di eſſo s'abbia avuto qualche notizia; Ilche non è avuenuto in queſto, di che trattiamo. E ſe di quà ad alcuni anni comparirà Breve alcuno di qualſivoglia tenore, non perciò dovrà eſſer levata la fede alla veridica narrazione delle Storie, che diranno, non eſſer intervenuto in queſt'azione Breve alcuno; perloche reſta ſolo venir à quello, che il Cardinale hà eſeguito.

Intorno al che ſi porta un' Inſtrumento d'un certo Paolo Caſtello Protonotario Appoſtolico, il quale nominati per nome 6. Conſiglieri, 3. Capi del Conſiglio di 40. e 16. Savj, per dar credito maggiore alla falſità, aſſeriſce, che il Cardinale gli abbia aſſoluti dalla ſcomunica, impoſta loro penitenza ſalutare ad' arbitrio del loro confeſſore, e che il Doge, i Conſiglieri, e i Savj predetti l'hanno umilmente ricevuta; preſenti il Signor di Freſnes, Pietro Poſier, e'l Signor della Paume.

In queſto particolare non ſarà difficile à ciaſcuna perſona, per la ſola evidenza del fatto, noto à tutto il mondo, e più chiaro, che la luce di mezzo giorno, conoſcere, ſe la Repubblica hà richieſta, ò ricevuta aſſoluzione, come la ſuddetta ſcrittura hà falſamente inventato, ò pure, ſe eſſendo certa dell' innocenza ſua hà ſempre coſtantemente affermato di non aver biſogno di aſſoluzione alcuna. E chiara coſa per la parola di Dio, che nella Chieſa non vi è autorità di rimettere i peccati, & aſſolvere, ſe non quelli, che ſe ne pentono: Et è anche opinione di tutti i Teologi, e Canoniſti, che non ſia l'iſteſſo delle Cenſure, dalle quali affermano concordemente, che uno può eſſer aſſoluto, quantunque non ſi penta, quantunque non dimandi, e quantunque ancora ripugni, e neghi di voler aſſoluzione. Queſto è ſtato praticato da' Pontefici Romani, e n'è memorando eſempio il Rè Filippo il Bello di Francia, il quale fece imprigionar il Veſcovo di Rimini per parole, e precetti, troppo arditi, fattigli per nome del Pontefice Bonifazio VIII. per lo che il Papa lo ſcomunicò l'anno 1300. & il ſeguente anno 1301. replicò un'altra ſcomunica con interdetto per aver ricuſato di riconoſcerlo per ſuperiore temporale, e le ſcomuniche paſſarono tanto innanzi che il Rè ſcacciò di Francia l'Arcidiacono di Narbona Nunzio del Papa, e fece abbruciare pubblicamente le Bolle Pontificie, e continuarono le controverſie ſino al' 1303. quando dopo aver aggiunta Bonifazio una terza ſcomunica contra Filippo, il Rè mandò ad Anagni, dove il Papa era, il Signor di Negaret, che co' i Colonneſi, & altri preſero il Papa, il qual anche pochi giorni dopo morì. Non ricercò il Rè aſſoluzione delle ſuddette cenſure, ma Benedetto XI. che à Bonifacio ſucceſſe, l'iſteſſo anno 1303. aſſolſe il Rè da quelle, facendo nella Bolla menzione, che il Rè non aveva ciò dimandato: E tanto ſcrivono gli Storici Franceſi, & Ingleſi. Ciò non reſtò quel Rè di fare per ſuperbia, e mal'animo, ma perche ſi conoſceva innocente; In ſegno di che Clemente V. nel 1305. in Conſiſtoro dichiarò, che tutte le coſe fatte dal Rè contra Bonifazio erano ſtate fatte con buona intenzione: e dopo queſto nel 1311. nel Concilio generale di Vienna il Concilio, & il Pontefice dichiararono, che i proteſti fulminati da Bonifazio contra il Rè erano ingiuſti.

Reſtando adunque per coſa chiara, e deciſa, che ſi aſſolvano dalle Cenſure quelli, che avendo conoſciuto d'eſſer ſtati legittimamente cenſurati, pentiti de'loro falli richiegono la penitenza, & aſſoluzione; mà che alcune volte il Prelato, il qual

indebitamente aveva fulminato Cenſura contra un'innocente, per propria riputazione, ò per qual ſi voglia altra cauſa, vuol'aſſolverlo, ſe bene colui non dimanda, & ancora, che apertamente dica non averne alcun biſogno; Pretendendo ora il falſo Paolo Caſtello, che il Cardinale di Giojoſa abbia aſſoluto il Doge, & il Collegio, ſe gli dimanda; ſe gli hà aſſoluti, come quelli, che hanno riconoſciuto d'aver fallato, & hanno richieſta l'aſſoluzione? Queſto non potrà dire, perche avendo il Principe, & il Senato da principio dichiarato d'avere le Cenſure per nulle, e comandato, che l'Interdetto del Pontefice, come nullo, non foſſe oſſervato, mai non ſi ſono rimoſſi da queſta deliberazione; e perciò i divini Uffizj ſono ſtati continuati in Venezia, e nello Stato ſempre; Sicche anche la mattina de' 21. Aprile, giorno della preteſa aſſoluzione, furono celebrate le Meſſe, & i Divini Uffizj, ſecondo il ſolito per tutta la Città, & in tutte le Città del Dominio, e quella ſteſſa mattina, ſecondo il conſueto di tutti gl'altri giorni, il Principe, col Collegio udì la Meſſa nella ſua Cappella, innanzi la venuta del Cardinale: Adunque non hà mai riconoſciuto la Repubblica d'eſſer in errore, e per tanto non hà alterate le deliberazioni fatte, che ſe aveſſe conoſciuto fallo, conveniva correggere almeno l'errore, ſe non farne penitenza; Nè gli Eccleſiaſtici ſono coſi poco accurati in far proclama delle loro ragioni, che quando uno ſi pente, e loro chiede aſſoluzione, non ne vogliano dimoſtrazioni pubbliche, cauzioni in futuro, & altre tali coſe, delle quali ne ſono pieni le decretali, e le Storie ne portano molti eſempj, i quali anche non poſſono eſſer negati da chi confeſſa aver errato, e richiede perdono. Eſſendo adunque vero, com'è notorio à tutto il mondo, che quel preteſo Interdetto non fù ſervato nè meno per un momento, come ſi troverà perſona ſi ſciocca, che poſſa creder eſſervi intervenuto pentimento? mà ſe eſſi diranno, che abbiano data l'aſſoluzione al Collegio, ſenza il ſuo conſenſo, chi hà potuto tenerli di non farlo? L'aſſoluzione delle Cenſure ſi può dare coſi à chi vuole, come à chi non vuole, coſi in aſſenza, come in preſenza, coſi con parole, come in qualunque altro modo: Adunque vengano per la breve, e dicano; che il Cardinale in caſa ſua, ò in barca hà data un'aſſoluzione ſolenne; Chi lo potrà negare? queſto è tanto, come quello, che dicono che furtivamente ſotto la Mozzetta abbia fatto un ſegno di Croce, che hà ſervito per aſſoluzione; ſe queſto hà fatto, chi hà potuto impedirlo?

Diſegnava ben il Cardinale, di dar un' aſſoluzione, ſe aveſſe potuto ottenerlo, e perciò fare non ſi contentò d'un ſolo tentativo, ma ſempre però ſenza frutto per la coſtanza del Senato, il quale certo della propria innocenza la ricuſò, onde non potendo avere l'intento, cercò di far qualche azione in pubblico, che aveſſe qualche apparenza di benedizione, ò di aſſoluzione; E però propoſe di dir Meſſa al Principe, e poi d'intervenir in Chieſa alla Meſſa con lui, e non avendo trovato conſenſo ad' alcuna di quelle coſe, voleva pur far ricevere una benedizione, come s'è detto, allegando, che la benedizione Appoſtolica, non ſi doveva mai rifiutare: Al che quando fù replicato, che veramente non ſi doveva ne gl' altri caſi, quando non dava indizio di colpa, ma non in queſto, quando l'avrebbe dato; Se il Cardinale abbia voluto, o nel camminare, overo ſedendo in Collegio far una croce ſotto la Mozzetta, non ſi può argomentare, che aſſoluzione foſſe ricevuta più, che da mille croci, che il Cardinale aveſſe fatto in caſa, overo in barca, o altrove. Mà che modo di aſſoluzione fù quello, dove delle 22. perſone nominate ſempre mentre il Cardinale fù in Collegio, neſſuna ſi levò da ſedere, neſſuna ſi traſſe di capo la berretta, che ſegno ſi vide di ricevere aſſoluzione? Aggiungiamo ancora, che il Papa nel ſuo Breve ſcomunica il Doge, il Senato, e gli aderenti, biſogna adunque aſſolvere tutti queſti. Il falſo Paolo Caſtello dice, che il Collegio li rappreſentava. E dove è queſto Procuratorio? dove trova egli queſta rappreſentatione? In altre occorrenze, quando una Comunità è ſtata aſſoluta hanno ben à Roma regiſtrati i Procuratorj di quella. Raccordinſi, che nel 1306. hanno ſtampato in Roma il Procuratorio de' rappreſentanti la Repubblica à Papa Clemente V. e tre Procuratorj de' rappreſentanti à Papa Giulio, & ora pretendono

il

il Senato assoluto in persone, che non hanno mãdato da lui. Questa è cosa ben degna della loro sufficienza nella dottrina legale.

Ma con una chiara, e breve ragione si può dilucidar ogni dubbio, e convincere questi falsarj. Nell'accomodamento succesſo non s'è fatta scrittura alcuna autentica, e presentata, & intimata dal canto del Papa, ò della Repubblica, ò da' Ministri loro, salvo, che la lettera del Principe a' Prelati dello Stato pubblicata sotto li 21. Aprile, e consegnata quest' istesso dì al Cardinal di Giojosa, e ricevuta da lui, e mandata al Pontefice, com'ogn' uno confessa: In quella si dice: *Poiche colla grazia del Signor Dio s'è trovato modo, co'l quale la Santità del Pontefice Paolo quinto hà potuto certificarsi della candidezza del nostro animo, della sincerità delle nostre operazioni*; le quali parole chiunque vorrà, eziandio superfizialmente considerare, con aggiungere il tempo quando sono presentate al Cardinale, che è quell'istesso, quando si finge la sua assoluzione, come non resterà Castello certificato, che il Principe, & il Senato hanno tenuto sempre, di non esser in colpa, e l'hanno detto al Cardinale in Scrittura, nel punto proprio, quando Castello dice, che ricevono l'assoluzione.

Troppo si potrebbe dire, per confermazione di questa verità, mà tanto è anche soprabbondante: Resta solo mostrare la falsità della scrittura per altre circostanze; Venendo quella mattina il Cardinal di Giojosa fù incontrato dal Principe, col quale era il Collegio, alla scala delle sue stanze, e per la via segreta, condotto nella sala del Collegio, dove entrarono i Segretarj innanzi, seguendo il Principe, & il Cardinale co loro Caudatarj, e dopo questi il Signor di Fresnes, & il Collegio, e pervenuti a' luoghi ordinarj, tutti sedettero, & uscirono i due Caudatarj; poi il Cardinale parlò nel tenore scritto. Dove erano Paolo Castello, e Pietro Posier all'ora, uno Notajo, e l'altro testimonio? Ambedue al certo non furono in quel luogo, ma potè essere uno solo d'essi, che portò la coda al Cardinale; ecco la prima falsità. Mà quando diede il Cardinale quell' assoluzione? innanzi che si sedesse, ò dopo? Se innanzi veramente se ne potevano dare molte tali, come di sopra s'è detto, anche nel camminare, & anche nella barca prima, che il Cardinale giũgesse à Palazzo, & in casa sua ancora, che di tãto frutto sarebbono state.

E noto a' Canonisti, che per assolvere chi non dimanda non vi si ricerca più la presenza, che l'assenza: Mà se vogliono, che fosse un'assoluzione non ambulatoria fatta in Collegio, dopo essere posti à sedere, dove erano Paolo Castello, e Pietro Posier; che non restò alcun dentro, salvo, che il Signor di Fresnes: In somma il mondo non può esser delusо: ò vogliono aver assoluta la Repubblica per sua richiesta, ò contra suo volere: se intendono d'averla assoluta contra suo volere, non si affatichino, ne fingano scritture, & attestazioni, che lo possono aver fatto in mille modi, i quali come sono stati in podestà loro, così non pregiudicano all'innocenza della Repubblica, nè derogano alle sue ragioni, mà se vogliono, che l'assoluzione sia ricevuta, ò richiesta dalla Repubblica fingano quante scritture vogliono, che sempre saranno redargu'te, dal non esser mai stato osservato l'interdetto, nè anche per un momento di tempo, come pur anche dalle lettere del Principe pubblicate, stampate, e ricevute dal Cardinale manifestamente appare.

Mà per quel, che spetta all'Instrumento della consegnazione de' prigioni, non dovrà esser maraviglia alcuna, che sia stato di sopra detto, che Marco Ottobon Segretario abbia rogato Instrumento per Girolamo Polverino, e Giovanni Rizzardo Notaj Ducali, continente, che esso Ottobon consegnasse i prigioni al Signor di Fresnes in gratificazione del Rè Cristianissimo, senza pregiudizio dell' autorità della Repubblica nel giudicare gl'Ecclesiastici. E se dall' altro canto si mandino attorno sommarj d'un instrumento, dove il suddetto Paolo Castello Protonotario Apostolico asserisca, che Marco Ottobon Segretario, e Giovanni Moretto Capitano maggiore abbiano consegnati gli stessi in mano di Claudio Montano Ministro del Pontefice, senza protesta, condizione, ò riserva alcuna. Imperocche anche l'anno 1185. in Verona nacque controversia trà Lucio III. Pontefice, e Federigo Primo Imperadore sopra il patrimonio della Contessa Matilde, il quale ciascuno di loro pretendeva appartenente à se, dicendo il Pontefice, che dalla Contessa era stato dato alla Chiesa, e l'Im-

l'Imperadore asserendo, che da Leiera stato conferito all'Imperatore, & da ambedue le parti erano portate in forma autentica scritture della Contessa morta 76. anni prima per la qual contraddizione non si potè terminare la differenza, persistendo il Pontefice à fondarsi nelle scritture prodotte per la sua parte, e l'Imperadore per la parte dell'Imperio. Mà nell'occasione presente, non solo perche la memoria è fresca, quanto anche perche le ragioni sono manifeste, farà cosa facile venir in cognizione qual sia la verità.

E prima quanto al fatto stesso la Repubblica nella causa de' prigioni non hà trattata cosa alcuna co'l Pontefice, nè con alcun suo Ministro, solo hà deliberato, di darli al Rè Cristianissimo in gratificazione: Con questo, che per tal donazione nessuno potesse pretendere, che fosse fatto alcun pregiudizio alle ragioni sue, certa, che quanto fosse disposto de' prigioni dal Rè Cristianissimo, dappoi, ch'egli li avesse ricevuti, non apparteneva niente à lei; Perloche nell'esecuzione ancora il Segretario hà tenuto conto solo della consegnazione da lui fatta al Signor di Fresnes, non importando à lui quello, che il detto Signore facesse de' prigioni, se bene hà veduto, che l'Ambasciador li consegnò ad uno, che era là presente, che li toccò, non giudicò, che appartenesse à lui entrar in quell'azione; per lo che non pose parola sua di qual si voglia sorta: Per la qual causa anche un veridico narratore di questo successo non dovrà dire, che l'Ottobon rimettesse i prigioni in mano di Claudio Montano, senza protestatione, conditione, ò riserva, ma che il Signor di Fresnes li rimise in presenza di Marco Ottobon, che non disse cosa alcuna, e tanto basta dire intorno alla verità de' due sopraddetti instrumenti contrarj, i quali siccome in materia sono tanto differenti, così non sono meno diversi nella legittima formazione, essendo stato in uno osservato tutto quello, che si conviene, per la legal validità; nell'altro mancando le cose essenziali: Imperocche concordano tutti i Giureconsulti, che per fabricar' un' Instrumento, si presupponga la persona del Notajo creato con legittima autorità da chi domina nel luogo, dove s' hà da fare, e nella fabbricazione convenga, che sia conosciuto da ambe le parti per tale, e pregato da tutte due, overo da una di esse, secondo, che hanno interessi.

Ora nel caso nostro essendo presentati i prigioni al Signor di Fresnes da Marco Ottobon, che per nome del Senato parla coll'Ambasciadore, così esso, come gli altri due Notaj Ducali sono legittimi Notaj di Venezia. Il Segretario solo è quello, che trà tutto il numero delle persone, che si trovano presenti, quando la consegnazione de' prigioni si fà, hà interesse in quell'azione: Perloche legittimamente roga i Notaj: Ma per lo contrario chi è questo Paolo Castello, che viene à far un Instrumento in Venezia, dove è incognito? Se si risponderà, che è Protonotario Apostolico; e che trà gl'Ecclesiastici può far Instrumenti passi questo per ora, che non fà bisogno disputarlo, se ben sarebbe facile mostrare di quante limitazioni hà bisogno quella propositione universale, per esser vera, mà senza toccare questo punto, nel caso, di che si parla, una parte è Claudio Montano, l'altra è Marco Ottobon, e Giovanni Moreto: Secondo loro dunque ci voleva una persona, conosciuta da ambedue, per Notajo, e non Paolo Castello; che una parte non sapeva punto chi fosse. Poi conveniva, che il Notajo fosse pregato, overo da ambedue queste parti, overo da una, ma presente l'altra, altramente l'atto è invalido. Ardiranno questi di fingere, che Paolo Castello all'ora fosse rogato da alcuno; perche per esser stato presente Marco Ottobon, quando il Signor di Fresnes disse al Cardinale questi sono i prigioni, e che Claudio Montano li toccò, e pregò i Guardiani, che li custodissero, senza aver l'Ottobon parlato, com'è vero, che non parlò niente? Non fù lecito à Paolo Castello ritirarsi dopò aver fatto un'Instrumento, e dire, che Marco Ottobon abbia rimesso de facto i prigioni, senza protestazione, condizione, ò riservazione, ma bisognava, che Claudio Montano almeno rogasse all'ora il Notajo à farne pubblico Instrumento, che quando Marco Ottobon avesse udito à pregare, che fosse fatto Instrumento, avrebbe conosciuto d' esser innanzi ad un Notajo, e volendo avrebbe avuto occasione di parlare, e se avesse taciuto, poteva il Notajo scriver il suo silenzio, non dicendo però, che egli rimettesse

se

se i prigioni, non essendo quello stato fatto da lui. Si degnino questi valent'uomini di considerare, se lo stile de' governi loro permette, che un Notajo si ritrovi in compagnia, dove qualche azione passi, e poi si ritiri senza saputa d'una parte, e formi un'Instrumento, perche se essi non vorranno ingannare la propria coscienza conosceranno, che mandano attorno una nullità.

Attestano questo anche le cose seguite dopò imperocche sono stati imprigionati, processati, assoluti, e gastigati nell'anno del 1607. & anche dopò molti, così Preti, come Frati, e mandati fuori dello Stato, altri di loro sedizioſi, e banditi, posto anche il bando di uno in stampa, ad universale notizia di tutt'il mondo.

E quanto spetta alla quarta scrittura, che è un decreto del Senato, di ricevere le Religioni partite, che Paolo Castello dice, avver transunto dal registro del Pregadi, cioè del Senato, non fà bisogno dir alcuna cosa intorno alla materia, essendo verissimo, che il Senato ha consentito, che le Religioni partite potessero ritornare, eccetto i Gesuiti, e che le persone Religiose partite per questa causa solamante fossero similmente rimesse, e che potessero godere i beni, e le rendite loro; Anzi di più di quanto Paolo dice, fossero levati i sequestri, fatti delle entrate di quelli, che erano in Roma, ò altrove fuori dello Stato; & è verissimo, che il Decreto del Senato è in scrittura, & ancora, che è registrato ne' libri segreti del Consiglio di Pregadi; perche nessuna cosa, per minima si delibera, che non sia prima ridotta in scrittura, e letta, e dopò deliberata non sia anche scritta ne' libri segreti, e tanto è stato fatto nel particolare di rimettere i Religiosi: Mà questi libri non sono mostrati, nè veduti da qual si voglia persona, se non sia partecipe dal governo, ò non sia Ministro del Senato. E se la deliberazione è da pubblicarsi, esce cavata, e sottoscritta per mano d' un Segretario, e non d'altri. Mà quando delibera il Senato di dar risposta ad un Ambasciadore, o altra persona, chiamata quella nel Collegio, il Segretario legge; e se quella lettura non par bastante per sua memoria al personaggio, à chi è fatta, il Segretario la rilegge dopò più volte, fin che quel tale è soddisfatto: l'istesso si fà quando il personaggio non è chiamato in Colleggio, mà un Segretario è mandato à lui, che il Segretario và con un foglio, che contenga la deliberazione del Senato, e la legge una, e più volte: In questo modo fù data notizia al Cardinale del Decreto sopra il rimettere i Religiosi, il quale può esser stato comunicato dal Cardinale à Paolo Castello: mà ch'egli l'abbia visto in libro, e copiato da quello, sicche possa averlo rilevato in forma autentica, questo è un aperto, e sfacciato mendacio, il quale conferma gl'altri non meno apparenti per l'evidenza, de' fatti medesimi.

Dovrà ogni discreta persona restare senza maraviglia, che vanamente da diversi sieno rappresentate le cose successe in questa trattazione, e che ciascuno secondo la sua affezione tiri qualunque cosa al vantaggio della parte, che favorisce, mà dovrassi ancora risolvere in se stesso dalle cose evidenti, e che non si possono ascondere, qual sia la verità, considerando, che non è stato osservato Interdetto nè in Venezia; nè in alcun luogo del suo Stato, pur per un momento: Che i Gesuiti sono restati fuori del Dominio: Che non è stata pubblicata da alcuna delle parti scrittura alcuna, se non una sola di consenso d'ambedue, cioè la rivocazione del protesto con lettere del Principe, direte a' Prelati del suo Stato, sotto li 21. Aprile, dalla quale ogni uomo può comprendere, come le cose fossero intese. Che gl'Ecclesiastici, che hanno commesso falli gravi, dopò l'accomodamento delle controversie, sono stati carcerati, e puniti: Che le Chiese, e i luoghi Religiosi volendo acquistar stabili dimandano tuttavia licenza, & in somma, che tutte le Leggi controverse sono puntualmente eseguite, & osservate; E da queste evidenze informato l'animo suo, rigettare le scritture false, delle quali siccome per lo passato ne sono state fatte innumerabili, così non è da sperare, che mai si cessi di fare l'istesso, fin che il Signor Nostro non illumini ogni cosa colla luce del suo avvenimento.

IL FINE.

INDICE
DELLE MATERIE NOTABILI.

A

P. Achille Gagliardo ſpedito da Geſuiti al Papa in tempo dell' Interdetto. 309.
Actor ſequitur forum Rei, come debba intenderſi. 254.
Adrianio Spigelio deſtinato all' aſſiſtenza di F. Paolo ferito in Compagnia dell'Aquapendente. 44.
Agoſtino Nani Cavalier Ambaſciador della Repubblica a Roma. 289
licenziato dal Papa. 307.
ritorna in Venezia accompagnato da tutti gli affezionati alla Repub. 308.
Agoſtino Valiero Cardinale Veſcovo di Verona ricorda un temperamento al Senato. 320.
Agoſtino Dolce Reſidente della Repubblica a Napoli. 317.
Agoſtino Dalbene Conſultore in Jure della Repubblica. 30.
S. Agoſtino hà per pernizioſa, e ſagrilega, empia, e ſuperba la ſcomunica contra la Moltitudine, ſe ben foſſe in notorio, e manifeſto peccato. 141.
F. Alberto da Lugo Inquiſitore di Verona forma proceſſo contra la Repubblica; ſcoperto, e punito. 256.
Aleſſandro Paraſio eſecutore dell'aſſaſſinio fatto a F. Paolo. 42.
Aleſſandro Malipiero amico intrinſeco di F. Paolo; l'accompagna ogni ſera a Caſa; gli cava dalla teſta lo ſtilo. 41.
Alfonſo Antonini; ſue lodi. 16.
Sign. d'Alincourt Ambaſciadore di Francia al Papa fa uffizj per la Repubblica. 305.
ſuo diſcorſo al Papa. 355.
Ambaſciadore d'Olanda proccura di veder F. Paolo; ſuo detto. 60.
Ambaſciadore degli Svizzeri a Milano fatto prigione; perche. 248.
Amortizazione che coſa ſia. 20.
Ambrogio Morelli Zio di F. Paolo Prete titolato della Chieſa di S. Ermagora. 1.
Andrea Moroſini Scrittore della Storia Veneta Condiſcepolo di F. Paolo 2.
F. Antonio da Viterbo Scrittore di F. Paolo. 49.
P. Antonio Poſſevino Geſuita famoſo. 206.
Antonio Grimani Veſcovo di Torcello Nunzio in Firenze ricuſa d'ammettere in ſua Caſa il Reſidente della Repubblica. 317.
Antonio Paolucci Reſidente della Repubblica a Milano citato all' Inquiſizione. 340.
Arciduca Maſſimigliano ſpediſce un ſuo Gentiluomo a Grigioni affinche ſia impedito il paſſo a Loreneſi in ſervigio della Repubblica. 378.
Aſdrubale Montacuto Reſidente di Toſcana in Venezia. 315.
Aſſiſtenti all'Ereſia in Venezia; loro incombenza. 233. 234. 235. 237.
F. Averoldo Cappuccino denunziato a Roma di certa opinione dell'AntiCriſto. 255.
Azione ſcandoloſa fa naſcer la rovina, e'l cadimento ſpirituale di qualche perſona debole, ed inferma di ſpirito. 82.

B

Baſilea porta dell'Elvezia. 377.
Baſilio Imperadore di Coſtantinopoli; ſua legge. 121.
Signor di Baſſompierre ſpedito dal Rè di Francia al Conte di Vaudemont. 389.
Benedetto Moro Proccurator di S. Marco eletto Proveditor Generale in Terra ferma. 325.
P. Bernardino Seneſe Prepoſito de' Geſuiti in Venezia. 306.
Bernardo Secchini Padrone della Bottega della Nave d'oro, dove ſi riduceva in compagnia d'altri F. Paolo. 18.
F. Bernardo Perugino amico intrinſeco del Cardinal Borgheſe chiamato in Roma dal ſuddetto Cardinale. 48.

Bon-

Bontà dell'azione non si piglia dalla materia, ò dall'oggetto, ma dall'integrità di tutte le circostanze. 118.
Brandolino Valdemarino Abate di Nervesa querelato di molti delitti, carcerato in Venezia. 113.

C

Camillo Olivo Segretario del Cardinal Ercole di Mantova; sue lodi. 4.
Camillo Borghese assunto al Pontificato sotto nome di Paolo V. sua dissensione colla Repubblica. 30.
Canonicato non è dignità Ecclesiastica. 130.
Capitano Lachiuga spedito dal Governator di Milano a Principi d'Italia per farli dichiarare a favor della Repubblica. 325.
Cappuccini partono da Venezia per voler osservare l'Interdetto. 311.
Cardinal Bellarmino di parer diverso circa i Brevi spediti alla Repubblica. 293.
scrive contra i Trattati di Gio: Gersone. 338.
tratta da Eretici tutti quelli, che dicono il Principe nel temporale non aver altro Superiore. 248.
amico di F. Paolo; suo detto circa la podestà illimitata del Papa. 12.
Manda due volte a salutar F. Paolo a Venezia. 51.
Si spiega in suo vantaggio alla Corte di Roma. 52.
Cardinal Baronio fa uffizj efficaci al Papa acciò desista dall'impresa di scomunicar la Repubblica. 293.
fa una paranesi con molte destrazioni, e maldicenze. 338.
Cardinal Arigoni consiglia il Papa a non desistere. 302.
Cardinal Sauli sostenta, che si debba procedere con rigore contra la Repubblica. 302.
Cardinal Zappata; sua espressione circa i Veneziani. 303.
Cardinal Colonna scrive a favor del Papa contra la Repubblica. 338.
Cardinal di Giojosa spedito dal Rè di Francia a Venezia per l'accomodamento; sua sposizione in Collegio. 382.
Risposta del Senato. 385.
parte per Roma. 391.
La Corte si commuove al suo arrivo. 392.
Ottiene dal Papa di ritornar a Venezia ad accomodar le differenze colla sola parola, senza Breve alcuno. 394.
Comparisce in Collegio; suo discorso. 397.
Fà grand'istanza per la restituzione dei Gesuiti; risposta del Collegio; procura di dar l'assoluzione dalle censure; ma è ricusata dal Collegio. 398.
Parole del Cardinale nel levar le censure. 400.
Celebra nella Cattedrale di Castello alla presenza d'innumerabile popolo. 401.
Regalato dalla Repubblica con 6000. scudi. 402.
Cardinale S. Severina ha in molto concetto F. Paolo. 12.
Cardinal Castagna, che fu poi Urbano VII. ha molto piacere della Conversazione di F. Paolo. 12.
Cardinal d'Ascoli amico intrinseco di F. Paolo. 38.
Cardinal di Perron conchiude l'accomodamento della Repubblica con Roma. 38.
Cardinal Sforza ha molta stima di F. Paolo. 53.
Cardinal Ubaldini nemico di F. Paolo lo infama con nomi odiosi. 54.
Carità Cristiana non minaccia, non rovina, tratta tutti come Fratelli. 145.
Carlo Magno; sua legge intorno a Cherici. 123.
Celestino III. insegna, che si possa dissolvere il matrimonio per causa d'eresia. 161.
Chi è passato alle seconde nozze, e dubita della vita del Consorte dee rendere il debito, ma non ricercarlo. 181.
Chi teme confessando qualche peccato di dar scandalo al Confessore, sicchè però debba cadere in alcun errore, dee tralasciar di confessarlo, confessando gli altri. 82.
Chi senza alcun esame del precetto fattogli, ubbidisce alla cieca, pecca. 89.
Chi fatto l'esame del precetto non si conosce atto a saper risolvere da se, dee consigliarsi con persone dotte. 91.
Chi partecipa in alcun modo del pec-

cato altrui, commette peccato. 95.
Chi s'astiene dalla Comunione in una scomunica ingiusta, e nulla, pecca. 96.
Chi osserva una scomunica unita ad un precetto, che comanda cosa ingiusta, pecca; chi la teme, non pecca, se ben è obbligato a temerla. 228.
Chi turba la quiete pubblica, pecca. 172.
Chiaus in Venezia, suo detto in proposito di Mamugna, che si vantava di far l'oro. 10.
Chiesa è colonna, e base della verità. 182.
Chiesa de' P. P. di S. Francesco di Paola in Madrid restata imperfetta, perche vi fu dato principio senza ordine del Rè. 117.
Chiese non possono in Francia fabbricarsi senza licenza del Rè, e senza decreto del Parlamento. Edificate poco lontane dalla fossa hanno fatte perire molte Città. 117.
Città d'Urbino interdetta per tanto tempo, che quando furono restituite le Messe fu cosa difficile assuefare il Popolo ad udirle. 82.
Claudio Montano Giudice Criminale in Ferrara nominato per ricevere i due prigioni Ecclesiastici in Venezia. 395.
Clemente Ottavo instituisce una Congregazione sopra le cose d'Inghilterra, ma gli riesce male. 286.
non ha mai parlato circa le leggi di Venezia. 139.
Clemente V. pubblica una Bolla, che nessuno possa portar mercanzia di qualsifia sorta ne' paesi del Levante sotto scomunica. 266.
Comandamento Apostolico, benche pubblicato in Roma non è d'alcun vigore in Napoli senza l'*Exequatur* Regio. 81.
Comunione di due sorte; l'una interiore in Carità con Dio, e co' Santi; e l'altra frà i Membri della Chiesa militante. 184.
Concilio di Sinuessa giudica, e condanna Marcellino Papa. 205.
Concilio di Trento non si osserva, dove non è stato pubblicato. 80.
Consuetudine hà giurisdizione altrettanto quanto la legge. 136.
Conte di Verua Ambasciadore di Savoja al Papa fa uffizj al Papa per la Repubblica. 305.
Conte Maurizio di Nassau scrive una lettera di molto affetto alla Repubblica in proposito dell'Interdetto. 317.
Conte Ruggiero Mariani spedito dal Conte di Fuentes a Mantova. 366.
Conte di Benevento ViceRè di Napoli biasima la maniera frettolosa del Papa circa l'Interdetto. 317.
Conte di Fuentes Governator di Milano parla in favor della Repubblica circa l'Interdetto. 317.
manda il Mastro di Campo Spinello ad assoldare trè mila Napolitani. 366.
tratta di levare quattro mila Tedeschi; fa moltissime altre provisioni. 367.
Chiede la Fortezza della Carbonara al Duca di Savoja, perche gli Ugonotti non possano passare al servizio de' Veneziani ricerca al Duca di Mantova l'alloggio per li Napolitani nel Monferato. 374.
riceve con dispiacere l'ordine dal Pontefice di licenziare l'Esercito. 402.
Conte Baldassare Bia spedito dal Conte di Fuentes a Parma, e a Madona. 366.
Conte Francesco Martinengo Condottiere della Repubblica. 368.
Corpo Civile quando non può durare. 129.
Correzione del Delinquente hà due fini ne' Principati. 132.
Corte Romana procura di sviare i Teologi della Repubblica. 37.
Costantino Porfirogenito, sua legge. 121.
Cristoforo Suriano Segretario spedito in Lorena dal Senato. 376.
Cura di beni dee essere tanto maggiore, quanto sono più comuni. 85.

D

Delitto di prender due mogli spetta al Foro secolare. 236.
Dioscoro condannato dal Concilio Calcedonense. 206.
Dogi antichi nella loro promozione giuravano a Dio, non in mano dell'Inquisitore, di punire gli Eretici. 252.
Domenico Domenichi Segretario spedito a Nansi per comunicare al Duca di Lorena le differenze della Repubblica col Pontefice; risposta del Duca. 376.

Duca di Lerma primo Miniſtro del Rè di Spagna trattato in una lettera da Paolo V. con titolo d'Eccellenza. 323.
Duca d'Umena ſi offeriſce di portarſi in perſona col Principe di Gioinville ſuo Nipote al ſervizio della Repubblica contra il Papa. 328.
Duca di Savoja deſidera d'intromettersi per l'accomodamento. 365.
deſtinato dall' Imperadore a trattare. 331.
Duca di Lorena non acconſente, che il Conte di Vaudemont ſuo figliuolo intraprenda il ſervizio della Repubblica per timore delle Cenſure del Papa; riſpoſta del Padavino Segretario della Repubblica. 390.
inteſo l'accomodamento acconſente, che ſi faccia la leva de'Soldati. 396.

E

Eccelſi di beſtemmia ordinaria non debbono eſſer laſciati all' Uffizio dell' Inquiſizione; ma giudicati nel Foro Secolare. 236.
Eccleſiaſtici nello Stato Veneto ſono una centeſima parte di tutto il numero delle perſone: anticamente nel Corpo della Repubblica erano come uno Stomaco, che prendeva tutto il cibo, ma ne digeriva poco per ſe, e molto per gli altri. 121.
per delitti eziandio graviſſimi, ed enormiſſimi non poſſono ſecondo i Canoni punire in pena di ſangue; ſi rimettono al braccio ſecolare in ſoli trè caſi. 132.
Edificazione è tutto quello, ch'è in accreſcimento dell' onor divino, e diſtruzione tutto quello, ch'è in diminuzione. 86.
Enrico Woton Ambaſciador d'Inghilterra a Venezia. 306.
Entrate Eccleſiaſtiche debbono eſſer diviſe in quattro parti. 120.
Eraſmo Graziani da Udine Conſultore in Jure della Repubblica. 30. 296.
Ercole Salice Ambaſciador de'Grigioni in Venezia; ſuo diſcorſo in Collegio. 369.
riſpoſta del Senato. 370.
Eretici non debbono eſſer puniti con pena di morte. 240.
condannati al fuoco dall'Uffizio ſecolare in Venezia innanzi l'Inquiſizione. 244.
Eſenzione degli Eccleſiaſtici dal Foro Secolare ne'delitti non Eccleſiaſtici, ma temporali, non è de jure divino, ma per privilegio de' Principi. 127.
Eſporſi a pericolo di peccare, è peccato. 90.
Eſſer civile d'ogni Repubblica, ed' ogni Regno viene da Dio, ed è a fine della ſua gloria. 144.

F

Fabio Ghiſilieri eletto da Paolo V. Capitano de' Cavalleggieri. 326.
Fabrizio Verallo Veſcovo di S. Severo Nunzio agli Svizzeri. 365.
Fabbriche ſituate in certi ſiti recano gravi danni alle Città. 117.
Federigo Rè fa una legge in Sicilia ſimile a quella della Repubblica intorno agli acquiſti degli Eccleſiaſtici. 123.
Federigo II. riceve gli Inquiſitori ſotto la ſua protezione, ed impone pena del fuoco agli Eretici oſtinati. 241.
Filippo Paſqualigo eletto Proveditor Generale ſopra l' Iſole del Levante. 325.
P. M. Filippo Ferrari Generale de' Servi amico di F. Paolo; ha commeſſione dal Papa di far ogni ſforzo per rimuovere F. Paolo, e F. Fulgenzio dal ſervizio della Repubblica. 37.
parte da Trevigi per viſitar F. Paolo ferito. 43.
Franceſco Zabarella Dottore; ſua cauſa co'Monaci di Pragia. 135.
Franceſco Sarpi Padre di F. Paolo. 1.
D. Franceſco di Caſtro Ambaſciadore ſtraordinario del Rè Cattol. per trattare l' accomodamēto della Repubcol. Papa 38.
Franceſco Contarini Ambaſciadore della Repubblica a Roma; poi Doge di Venezia. 38. 401. 403.
Franceſco Soranzo Cavalier Ambaſciadore della Repubblica all' Imperadore; non interviene ad una proceſſione per timore di ricevere qualche affronto da' Geſuiti. 314.
D. Franceſco di Mendozza Caſtellano di Lodi ſpedito dal Governator di Milano a' Principi d'Italia. 325.
Franceſco Priuli Ambaſciador della Repubblica in Francia. 348. procura in nome della Repubblica di far che il Rè di Francia ſi dichiari. 373.

D. Francesco di Castro Ambasciadore in Venezia del Rè Cattolico per conciliar qualche concordia trà il Pontefice, e la Repubblica. 356. trattato dalla Repubblica con gran dimostrazioni d'onore. 357. suo discorso in Collegio; risposta del Senato. 358. fà instanza per avere una risposta positiva dal Senato in torno alle differenze. 372. regalato dalla Repubblica con 3000. scudi. 402.
P. Francesco Spinosa Priore di N. Signora d'Atochia ammette à Sagramenti l'Ambasciador Veneto, non ostante la proibizione del Nunzio. 397.
Signor di Fresnes Ambasciadore di Francia in Venezia. 38. fa Uffizj alla Repubblica per l'accomodamento. 318. risposta del Senato. 319. ritorna a far uffizj in Collegio; risposta del Doge. 330. Consegna le lettere del suo Rè Contenuto delle lettere. 342. risposta del Senato. 394. parla di nuovo in Collegio 353. risposta del Senato. 354. 370. 371.
Frati coll'abito regolare impiccati ne' Pontificati di Sisto, e di Clemente. 131.

G

P. M. Gabriello Colissoni amico di F. Paolo: diventa suo nemico a cagione dell'estorsioni, che fa nella Provincia; è fatto Generale. 13. querela F. Paolo all'Inquisizione di Roma perche tenesse commercio con Ebrei. 20.
Gaspare Scioppio fa una scrittura piena d'ignominia contra la Repubblica; s'abbocca con F. Paolo: suo discorso, e risposta di F. Paolo. 39.
Gaudenzio Madrucci ha il comando di seimila Alemani in servizio del Governator di Milano. 366.
Gesu Cristo, e gli Appostoli non hanno mai pretesa sopra i peccati autorità temporale che sforzi. 169.
Gesuiti; loro dichiarazione al Principe circa l'Interdetto, ottengono molti danari dalle loro divote, chiamate prima di partire; partono da Venezia; tutto il popolo grida contro di loro. 310. sparlano della Repubblica ne' pulpiti; procurano d'eccitare delle sedizioni &c. banditi rigorosamente da Venezia. 322. fanno molti uffizj in Francia, ed in Spagna per essere inclusi nel Trattato dell'accordo. 382.
Giaffer Bassà Capitan dell'Armata Turchesca. 336. sue espressioni in favor della Repubalica. 337.
Giovanni XXII. pubblica severo Monitorio contra Matteo Visconti Signor di Milano. 248.
P. Gio: Barone Veneziano Gesuita. 306.
Giovanni Gerson: suo Trattatello in materia di scomunica. 32.
Giovanni da Fiorenza uno de' Sicarj, che hanno ferito F. Paolo. 42.
P. Gio. Gentes Gesuita famoso nella professione de' casi di coscienza. 306.
Gio: Jacopo Zane Proveditore nel Padovano, e nel Polesine di Rovigo. 328.
Gio: Battista Padavino Segretario spedito dal Senato a Nansi al Conte di Vaudemont: 375. trattato con molto onore in ogni luogo; s'abbocca in Basilea col Cavalier Verdelli speditogli incontro dal Conte di Vaudemont. 377. difficoltà, che ritrova nel Duca di Lorena. 378. non può mai confessarsi in Nansì per opera de' Gesuiti: seguito l'accomodamento il P. Rettore si scusa, e gli offerisce i Sagramenti, sua risposta. 397.
Gio: Battista Solaro Ambasciadore del Duca di Savoja a Venezia. 391.
Gio: Battista Leoni versatissimo nella lingua Italiana distende alcuni Sommarj di F. Paolo. 32.
Gio: Battista Porta fa menzione di F. Paolo nelle sue Opere. 12.
P. M. Gio: Battista Libranzio da Budri fatto Generale dell'Ordine de' Servi. 16.
F. Gio: Battista Perugino per soprannome Lagrimino per far danarj fa l'Esorcista in Venezia. 22. vien carcerato in Roma. 23.
F. Gio: Maria Capella da Cremona Dottore, e Teologo stimatissimo nell'Ordine de' Servi. 2.
Giorgio Contarini; sue lodi; stima, ch'egli faceva di F. Paolo. 34.
Giorgio Giustiniano Amasciador della Repubblica in Inghilterra. 306. notifica il Monitorio ricevuto in Venezia al Rè d'Inghilterra; Risposta del Rè 316. 334. Comunica al Rè le nuove provisioni del Papa contra la Repubblica Risposta del Rè. 349. Il Rè si offerisce d'assistere la Repubblica contra il Papa. 350.

Gi-

Girolamo Trivisano Avvogadore fa l'esame di F. Paolo ferito. 43.
Girolamo Fabrizio Acquapendente destinato alla cura di F. Paolo ferito. 44. regalato, e fatto Cavaliere dal Senato per la cura prestata a F. Paolo. 45.
Giudei, ed altri Infedeli non sono soggetti per alcuna causa all'Uffizio dell'Inquisizione, ma al Foro secolare. 263. 264.
Giudizio ingiusto non è Giudizio. 93.
Giudizio criminale ha trè parti. 240.
F. Giulio da Codogno Uomo di vita irreprensibile, ha la cura di F. Paolo in tutte le sue occorrenze; vien mandato per malignità fuori del Dominio a Bologna. F. Paolo gli ottiene da Roma il ritorno in Patria. 14.
Governator di Lodi spedito dal Conte di Fuentes a Firenze, e ad Urbino. 367.
Gran Duca di Toscana; sua esibizione alla Repubblica per l'accomodamento; risposta del Senato. 351.
Gregorio III. dichiara, che sia lecito a chi ha la moglie per infermità inetta al Matrimonio pigliarne un altra presso a quella. 160.
Gregorio XV. Papa; suo detto circa F. Paolo. 69.
Guglielmo Duca di Mantova sue lodi. 3.

I

Jacopo Rè d'Aragona; sua legge intorno a' Cherici. 123.
Jacopo Menocchio Presidente di Milano; sue lodi. 296.
Jacopo Antonio della Torre Ambasciadore del Duca di Savoja in Spagna. 391.
Ignoranza non scusa, se non è invincibile. 90.
D. Inico di Cardenas Ambasciador di Spagna in Venezia; fa uffizj alla Repubblica per l'accomodamento. 318. suo discorso in Collegio; risposta del Doge. 329. 345. 347.
Innocenzio IV. da autorità stabile all'Inquisizione, ergendole un fermo Tribunale. 242.
Inquisizione non dee procedere contra Ebrei, nè contra altra sorta d'Infedeli 236. quando ebbe origine in Venezia. 239. 245. quando fu instituita da Pontefici. 241. non è introdotta in Napoli perche. 242. quando ebbe origine in Spagna. 243. quando ne' paesi bassi. 243. non è stata mai alterata in Spagna. 247. In Venezia non è dipendente dalla Corte Romana. 245. non dee assumer casi, se non di manifesta eresia. 259. non dee intromettersi ne' Greci per quattro ragioni. 265. non dee proibir libri, se non in causa di Religione. 276.
Inquisitori Senatori deputati contra l'Eresia. 233.
Inquisitori Ecclesiastici eccedono per la più la loro podestà legittima; debbono avvisar Roma, quando una cosa è pericolosa, se ben pare loro giusta. 249.
Interdetto non è stato pubblicato nella Città. e nel Dominio di Venezia. 81. trovato per conservare l'autorità Ecclesiastica. 85. è una censura nuova nella Chiesa, che se non è adoperata colla debita discrezione è a distruzione notabile d'essa. 97.
P. M. Ippolito da Lucca; sue lodi. 28.
Isabella Morelli Madre di F. Paolo. 1.

L

Lege è un giudizio universale, e giudizio una legge particolare. 135.
Leggi in Venezia, che nessun possa fabbricare alcun luogo pio senza licenza; che alle Chiese non sia lasciato alcun bene in perpetuo; e che debba vendersi dopo due anni in caso, che sia lasciato. 111.
Leggi Canoniche quasi tutte sono decisioni di casi particolari. 139.
P. M. Lelio Baglioni fatto Generale dell' Ordine de' Servi. 19.
Leon X. nel Concilio Lateranense con una sua constituzione perpetua da facoltà ad un Secolare di scomunicare anche i Vescovi. 213.
Leonardo Mocenigo creato Vescovo di Ceneda vuole F. Paolo per Maestro nella professione Canonica; poi per Compagno a Ferrara, dove si porta ad essere esaminato. 28.
Libertà Ecclesiastica che cosa sia. 114.
Libertà della Chiesa Gallicana in che consista. 230.
Licenza concessa da Innocenzio VI. di poter mandare mercanzie in Levante costa alla Repubblica 9000. Ducati d'oro. 268.
Lodovico il Santo Rè di Francia, sua legge intorno a' Cherici. 123.

Lodo-

Lodovico Petrucci Senese ritenuto in Padova per l'Inquisizione. 258.
Lodovico Foscarini Ambasciadore della Repubblica in Pollonia; gli vien contrastato l'ingresso nelle Chiese dal Nunzio. 313.

M

Maffeo Barberino Nunzio in Francia fa instanza; perche l'Ambasciadore Veneto sia escluso dalle Chiese. 316.
dice, che F. Paolo è peggior di Lutero, e di Calvino. 54.
Mamugna Impostore in Venezia si vanta d'avere il segreto di far l'oro. 10.
Marc'Antonio Pellegrini Padovano Consultor in Jure della Repubblica. 30.296.
Marchese di Morcone sotto il giudizio dell'Inquisizione di Napoli. 287.
Marchese di Castiglione Ambasciador Cesareo a Roma fa uffizj per la Repubblica al Papa. 305.
Marchese di Vigliega Ambasciador di Spagna a Roma. 314.
Marchese Santa Croce parte da Napoli con 26. Galee. 336.
Marchese di Aiton Ambasciador di Spagna a Roma. 361.
Maresciallo Prainer sente in favor del Papa contra la Repubblica. 314
Marco Trivisano amico intrinseco di F. Paolo: sua grande, ed incomparabile amicizia col Barbarigo, riflessioni sopra essa. 66.67.
Marco Ottobon Segretario mandato dal Senato al Cardinal di Giojosa per convenir delle parole del Manifesto. 399.
consegna i due prigioni all'Ambasciador di Francia. 400.
Marino Ghetaldo Gentiluomo principalissimo di Ragusi; sue lodi; stima infinitamente F. Paolo, e lo ama. 19.
Martino Asdrale Uomo eccellente in ispiare capita a Venezia. 38.
Signor di Merinville spedito dal Duca di Lorena in Venezia per parlare circa l'accomodamento. 376.
Michele Viti Prete Bergamasco Spia, e Guida degli Assassini, che hanno ferito F Paolo. 42.
Ministro pecca nell'eseguire una sentenza ingiusta, e nulla. 95.
Molte cose nè principj loro sono buone, che nel progresso alterandosi si fanno perniciose. 122.
Monasterj fabbricati già 300. anni non hanno il quarto dell'entrata di quelli, che sono fabbricati da 40. anni. 122.
Mosè; suo bando pubblico intorno all'Offerte del popolo per la fabbrica del Tabernacolo. 123.

N

Natura quando dà un fine, dà ancora tutte quelle potenze, che sono necessarie per ottenerlo. 124.
Niccolò Delfino Provedetore di là dal cio. 328.
Nicolò Doria Mastro di Campo spedito dal Conte di Fuentes in Germania. 367.
Niccolò Sagredo Proveditor Generale della Repubblica. 368.
Niuno può esser escluso dalla Santa Chiesa Cattolica, se prima non sarà escluso per suoi demeriti dalla Grazia divina. 145.
Nunzio Gessi mandato dal Papa a Venezia dopo l'accomodamento. 38. si trova in pericolo per gli assassini, che si salvano in sua Casa dopo le ferite date a F. Paolo. 41.

O.

Odoardo III. Rè d'Inghilterra; sua legge intorno à Cherici. 123.
Ognuno, che comanda è soggetto a fallire. 80.
Onorio I. comanda, che non si dica nè una, nè due volontà in Gesu Cristo. 160
Oratorj, e Collegi, che si fanno di tutta una Nazione in una Città non sono senza gravissimo pericolo. 117.
Orazio Mattej Nunzio in Venezia appassionato per l'ingradimento dell'autorità Ecclesiastica. 286. presenta il giorno di Natale due Brevi à Consiglieri congregati per udir la Messa; non si aprono per la morte del Doge succeduta il giorno seguente. 294. suo discorso in Collegio intorno al Monitorio; risposta de Doge, e poi del Senato; richiamato dal Papa a Roma. 307.
Osservanza della Legge divina si dee anteporre ad ogni precetto del Papa. 82.
Ottaviano Bon Bailo della Repubblica a Costantinopoli. 336.

P.

Paolo V. suoi studj fino dalla puerizia; 279.

suo odio contra la Repub. 286. non pensa, che ad ingrandire l'autorità Ecclesiastica, disegnando d' instituire una Congregazione a quest'oggetto; cade in malinconia per una fissa apprensione della morte. 286. presta fede alle divinazioni; teme d'essere avvelenato 287. procura che sia ricevuto in Francia il Concilio di Trento; che i Gesuiti sieno esentati in Spagna dal pagar le decime. leva la Collazione d' alcune Commende alla Religione di Malta, e le conferisce al Cardinal Borgheſe; promuove difficoltà al Duca di Parma per certe gravezze da lui imposte sopra i suoi sudditi, così pure al Duca di Savoja per li possessi temporali de' benefizj. suo disparere colla Repubblica di Lucca; colla Repubblica di Genoua 288. chiede danarj alla Repubblica di Venezia per la Guerra d'Ungheria contra i Turchi; risposta del Senato. Si lamenta d'una legge fatta dalla Repubblica 112. 288. impone all'Ambasciador Veneto, che notifichi al Senato, ch'egli intende che sia invalida: risposta del Senato in questo proposito. 289. Fà stampare un Monitorio contra la Repubblica di Genova in proposito d' un Oratorio 289. Risolve di mandar un Breve Ortatorio a Venezia. Vuole, che sieno rivocate due leggi, e che gli sieno rimessi due prigioni Ecclesiastici; 113. sue espressioni all'Ambasciador Veneto intorno alle suddette leggi. 290. risposta dell' Ambasciadore 291. spedisce due Brevi chiusi al suo Nunzio, perche li presenti al Senato 293. Contenuto de' Brevi 295. fà protestare alla Repubblica, che l' elezione di nuovo Doge sarebbe nulla come fatta in tempo di scomunica; persevera nel voler ubbidienza dalla Repubblica; sue espressioni in questo particolare 295. risposta del Senato à Brevi da lui spediti 296. Minaccia la scomunica al Duca di Savoja. 297. spedisce un altro Breve alla Repubblica 298. risposta del Senato 300. fà seminare il Monitorio per tutta la Città; ne fà spedir Copie per tutto. 303. si spiega d' aver tanto in mano da poter citar il Doge all' Inquisizione, e notarlo d'Eresia 319. pubblica un Giubileo. 323. per far riparia Rimini, ed in Ancona accresce il presidio di Ferrara; muta i governi di Ferrara e di Bologna, mettendovi Legati poco ben affetti al Dominio Veneto; leva gli argenti della Casa di Loreto. 326. fà sequestrare l' entrate dè sudditi Veneziani, mette gravezze agli Ordini de' Regolari 327. Instituisce una Congregazione di guerra 346. desidera, che le differenze si terminino colla Mediazione di Francia 355. Ottiene da Genovesi di far una leva di quattro mila Corsi 365. tratta di far una leva di trè mila Suizzeri. 366. fà Consistoro, e si dichiara di voler far guerra alla Repubblica 374. piange alla nuova, che il Rè di Francia vuol far leve negli Svizzeri, perche gli Spagnuoli non possano ajutarlo. 381. fà rivocare in Genova una legge antica simile a quella de' Veneziani 391. è irresoluto, e perplesso circa l' accomodamento; desidera, che i Gesuiti sieno compresi nel Trattato dell' accordo. 392.

F. Paolo. sua nascita. 1. sua memoria mostruosa; non usa mai vino sino all'età di trent'anni 3. si fà Religioso dell' Ordine dè Servi: accidente occorsogli argomentando in una Conclusione; difende 318. proposizioni di Teologia, e Filosofia naturale con sommo applauso. Il Duca di Mantova lo fà suo Teologo; Il Vescovo lo fà Lettore nella sua Cattredale de' Casi di coscienza, e de' sagri Canonì. 3. detto comune di lui in tutta la Religione; 4. ciò che gli succede a Mantova. 5. parte dalla Corte di Mantova; è considerato da tutti come un Idea di tutte le virtù Cristiane; non si ciba, che di pane, e di frutti 6. è denunziato al santo Vffizio dell' Inquisizione da M. Claudio Piacenzio suo Coetaneo 7. ritorna a Venezia; dov'è fatto Provinciale, e Reggente 8. Và a Roma, e fà riforme, e nuovi Statuti nell' Ordine con grand' applauso del suo sapere, e della sua prudenza 9. termina il suo carico di Provinciale, e ritorna alla sua quiete in Venezia 10. è fatto Procuratore di Corte, detto Procurator Generale 12. non usa mai, che un solo semplicissimo vestito; hà tutti i sensi sottili, e soprammodo vivaci. 14. I suoi malevoli credono, ch' egli abbia uno spirito

rito 15. vien mandato dal Papa a Bologna a far processo intorno al Generale Librazio; pratica sempre in Casa d'Andrea Morosini; dove intervengono tutti gli Vomini letterati; come pure alla Nave d'oro, in Merceria; dove si riducono Mercanti stranieri, che hanno viaggiato 17. gode nel far parlare gli altri 18. Sue *occupazioni sono il servizio di Dio, gli studi*, e le Conversazioni 19. vien querelato a Roma da M. Gabriello di tener commerzio con Ebrej, e a Venezia da M. Santo di negare l'ajuto dello Spirito Santo 20. vien destinato insieme col Lolino a tener Compagnia al Signor d'Eureux, che fù poi Cardinale 22. si porta a Roma per le dissensioni del Capitolo 24. guarisce dal fiutto Epatico, e trova strumento per ritenere la procidenza dell' intestino retto 26. scrive diversi Trattatelli, che non si trovano. 27. vien querelato di cose ridicole 29. è fatto Consultore in *Jure della Repubblica*. 30. *prende per Compagno F. Fulgenzio Bresciano* 31. Fà un breve *Trattatello intorno alla scomunica*, il quale non si trova. 32. Odiato per li suoi Scritti dagli Ecclesiastici 35. è dichiarato incorso nelle Censure, e pene Ecclesiastiche 36. è assalito da cinque Assassini, e ferito con trè stilettate 40. suo detto all' Acqua pendente intorno alle sue ferite 44. scopre una nuova macchinazione contra la sua persona 49. scopre un' altra insidia d'un Frate vestito da Soldato il quale cerca di parlargli. 51. non mostra risentimento di qualsisia offesa, ò insidia 52. non hà verun affetto, che lo predomini 54. *non permette mai*, che di lui sia fatto ritratto. 55. è assiduo nel *servizio pubblico*, e dal *Senato* gli vien data licenza d' entrare in tutti gli Archivj, e nelle due segrete 57. è soggetto alle febbri lunghe, e d' importanza; suo detto al Santorio 58. vien chiamato da un gran Principe *Orbis terræ acellus*: vien ricercato da due Sovrani al loro servizio; ma egli ricusa d' andarvi 60. suoi Consigli al Principe intorno alla Religione contra le Scritture de' Protestanti 63. ammirabile per aver insieme una gran scienza, e una grande umiltà 68. è chiamato da un Gentiluomo col titolo d'Angelo: hà i suoi nemici anche frà Nobili Veneti 69. risolve di partir dal servizio della Repubblica e portarsi in Levante per le male intenzioni di Gregorio XV. è sorpreso da grave male il Sabbato Santo in segreta; attende più che sia possibile alla meditazione dell' altra vita. Suo ritratto. 70. sua rassegnazione in Dio nell' ultima malattia 73. si fà raccomandare dal P. Priore all' Orazione de Padri 74. resta solamente in letto l'ultimo giorno della sua malattia; il Pubblico gli fà fare trè dimande negli ultimi momenti di sua vita; ed egli dice il suo parere, il quale vien eseguito dal Senato. 75. Sua allegrezza sentendosi vicina la morte; sue ultime parole, come interpretate. 76. sua Morte; suo funerale conspicuo. 77.

Paolo Ghini Condottiere della Repubblica. 368.

Paolo Catel Cappellano del Cardinal di Giojosa fatto Protonotario Apostolico per intetvenire all' accomodamento. 395.

Pasquale di Bitonto uno de' Sicarj, che hanno ferito F. Paolo. 42.

Patimenti, e travagli sono le visite, e le pruove degli amici di Dio. 125.

Persona grave non dee concitar invidia contr'alcuno se non per verità. 169.

Perrot Francese, sue lodi; regala F. Paolo alla sua morte. 319.

Pietà di Venezia nel fabbricar Chiese, e nell'adornarle magnificamente. 110.

Pietro Asselino Francese Medico famosissimo; sue espressioni circa F. Paolo. 11.

Pietro Duodo Cavaliere fatto Ambasciadore straordinario a Roma. 295. richiamato dal Senato. 306.

Pietro Contarini Ambasciadore della Repubblica in Francia difende F. Paolo contra il Cardinal Ubaldini Nunzio. 54.

Pio II. scomunica nel Concilio Mantovano chi appella dal Papa al Concilio. 196.

Podestà di punire chiunque opera contra le leggi è così unita col Principato, ch' è inseparabile da quello. 129.

Podestà de' Prelati non è un giudizio arbitrario, ma è regolata dalla legge di Dio. 145.

Podestà di legare, e di sciogliere viene intesa da Canonisti Chiave non errante. 146.

Pode-

Podestà del sommo Pontefice di comandare a Cristiani non è illimitata. 86.
Podestà suprema Ecclesiastica se sia nel Pontefice ò nella Chiesa, e nel Concilio, che la rappresenta. 87.
Pontefice può fallire, ed anche divenir Eretico. 80. non può comandare ad uno, che di nuovo si confessi de' peccati una volta ben confessati. 88. non può comandar la continenza ad una sorta di persone, e pure il servar la continenza è opera buona. 88. può fallire ne' giudizj particolari, eziandio avendo usata ogni diligenza, ed anche con buona intenzione. 89. non hà facoltà di giudicare de' moti dell'animo interni, salvo che nel foro della penitenza. 165. non può esentar alcuno dalla podestà sua, ch'egli hà de jure divino. 167.
Pontefici hanno sempre aspirato alla Monarchia d'Italia. 64.
Possessione con qualche servitù lasciata alla Chiesa ritiene la stessa servitù. 119.
Possessioni lasciate alla Chiesa anticamente si vendevano, e del prezzo si nodrivano gli Ecclesiastici, e i poveri; poi si ritenevano, e delle loro rendite si nodrivano i poveri; indi si dividevano in quattro parti. 122.
Prammatica constituita da Carlo VII. circa l'anno. 1440. 229.
Precetto del Superiore quantunque fosse del Pontefice, non obbliga ad esser eseguito, ed ubbidito se non è pubblicato, ed intimato. 80.
Precetto del Pontefice, dal quale probabilmente si vede dover nascere scandalo, e perturbazione nello Stato della Chiesa, non dee esser eseguito, ancorche lo comandasse sub pœna &c. 82.
Precetti di Dio obbligano assolutamente non così quelli della Chiesa. 83.
Prelati mai non gastigano i Cherici per offese fatte a Secolari, se non per instanza, che loro facciano i Magistrati. 133. non debbono comandare con imperio, ma con esempj, e correzioni di pietà. 145.
Principe di Condè vuole abboccarsi con F. Paolo; sue interrogazioni. 60.
Principe dee curare, che la tranquillità, e le forze del suo Imperio si mantengano. 120. quando gastiga ha per fine suo reale il benefizio comune. 133. è più obbligato del privato ad essere timoroso di Dio. 142. può commeter peccato contraffacendo alla legge propria senza causa legittima. 165. riconosce per superiore il Pontefice; ma nelle cose solamente spirituali. 167. in nessun tempo ha esentati gli Ecclesiastici dalla podestà sua propria. 171. dee esser ubbidito per timor della pena temporale, e per coscienza. 280. è più obbligato a punire le bestemmie, l'eresie, e gli spergiuri, che gli omicidj, e i furti. 240.
Proccuratori di S. Marco scomunicati da Nunzj Pontificj, perche. 267.

R

Rè di Spagna fa un pubblico giuramento non in mano dell'Inquisitore, mà a Dio, di non comportar mai, che gli Eretici vivano liberamente nei suoi Stati. 252.
Regola dee esser omogenea col regolato. 135.
Regole particolari trovate nella Casa de' Gesuiti di Padova, quando sono partiti dallo Stato. 310.
Religione vera è 'l fondamento de' Governi. 252.
Religiosi nuovi non possono introdursi in Spagna senza licenza del Rè. 117.
Religiosi di certo Monastero licenziati da Venezia per avere sviati molti Uomini dall'Arsenale. 117.
Residente Veneto tenuto come prigione da' Grigioni. 387.
Rettore, che ha interesse nelle cose di Roma non dee intervenire all'Inquisizione. 233.
Ricchezze della Chiesa fanno nascere due mali. 121.
Riformati di S. Francesco partono da Venezia per voler osservare l' Interdetto. 311.
Rinaldo, ed Obizo da Este, ed altri condannati come eretici, perche. 248.
Roberto Lio Residente della Repubblica a Firenze. 317.

S

Santorio Santorio Medico famosissimo in Venezia. 113.
Scienza spirituale, ed azione mondana non convengono. 135.
Scipione Saraceno Canonico Vicentino querelato di gravi delitti; carcerato in Venezia. 113. 289.
Scipione Gobellucci forma una scrittura a nome del Papa contra la Repub. 337.
Scomunica ingiusta non si dee temere, 93.

con-

contiene errore intollerabile, quando è fulminata dal Pontefice per far ubbidire a comandamenti suoi ingiusti. 92. fulminata per altro che per peccato, e disgiunta da quello, non offende in cosa veruna l'anima Cristiana. 179. significa privazione della Comunione. 184.
Scomunica di Pio IV. contra chi minaccia un Notajo, ò altro Ministro dell'Inquisizione. 270.
Scrittura affissa in Vicenza, in cui è esortata la Repubblica a separarsi dall'ubbidienza della Chiesa Romana. 323.
Scritture Venete intorno all'Interdetto. 339.
Scritture Pontificie intorno all'Interdetto. 340.
Scritture sparse da Protestanti in Venezia per indurre il Popolo a mutar Religione. 62. 63.
Senato di Venezia, ricevuto il Monitorio fa far Orazione in tutte le Chiese, e Monasterj; distribuisce limosine a luoghi pij. 305. ordina a tutti i Prelati dello Stato, che non affiggano, ò lascino pubblicare alcun Breve. 306. Suoi sentimenti divulgati per tutto lo Stato circa il Monitorio. 308. Manda il Vicario Patriarcale a ricevere la roba della Chiesa de' Gesuiti e comanda agli stessi, che incontanente partano 310. si lamenta coll'Ambasciador spagnuolo dell'Armata del suo Rè, che si portò a saccheggiar Durazzo. 336. risolve d'armarsi. 368. sollecita una leva di 1800. Grigioni 268. si dispone a ajutarli contra gli Spagnuoli 372. non vuole includere i Gesuiti nel Trattato dell'accordo 399. sua risoluzione espressa al Cardinal di Giojosa. 399.
Non vuole assentire nè a benedizione, nè ad assoluzione in materia dell'Interdetto 38. fà gran dimostrazioni di stima di F. Paolo, in occasione della disgrazia successagli; si licenzia subito; Molt'issimi Senatori vanno a visitarlo. 45.
Sentenza iniqua, e nulla, eziandio del Sommo Pontefice è un abuso della podestà, e perciò una violenza 94. non sempre si dee temere. 143. 144.
Separazione della Germania dalla Chiesa hà avuta origine da abuso di podestà nè Prelati. 178.
Servilio Treo Consultore in Jure della Repubblica. 30.
Sprezzo delle Chiavi della Chiese può intervenire in molti modi. 153.

T

Teatini partono da Venezia per voler osservare l'Interdetto. 311.
F. Teodoro Bergamasco Cappuccino, suo discorso al Principe circa l'Interdetto. 310.
Timor giusto è quello della morte, del tormento, della perdita della roba, della prigione &c. 84. scusa dall'osservanza, ed ubbidienza d'ogni legge, e precetto umano. 83.
S. Tomaso sostiene, che non si possa scomunicare una Comunità. 141.
F. Tomaso Campanella Dominicano fa una scrittura piena d'impietà contra la Repubblica. 39.
Turchi vogliono stare uniti in amicizia colla Repubblica non ostante l'arte degli Spagnuoli per separarli. 336. loro esibizioni alla Repubblica. 368.

V.

Vbbidienza, che il Cristiano dee al precetto del Sommo Pontefice non è assoluta in tutte le cose; ma trattene quelle, che sono contra la legge di Dio, nelle quali l'ubbidirlo è peccato. 87.
Valentiniano, Valente Imperadori, loro legge intorno à Cherici. 123.
Veneziani creduti in procinto di mutar Religione. 62.
Vescovo di Tine rimesso a F. Paolo per un processo contra la sua persona formato dagli Inquisitori. F. Paolo lo dichiara innocente. 52.
Vescovo di Montepulciano Ambasciador di Toscana in Spagna. 315.
Vescovo di Rimini destinato Nunzio a Venezia dopo l'accomodamento. 402.
Vetor Barbaro segretario della Repubblica spedito dal General Pasqualigo a complimentar Giaffer Bassà 336.
Vicario del Podestà dee assistere all'Inquisizione in mancanza de' Rettori. 233.
Signor di Villiers Ambasciadore di Francia a Venezia suo detto in favore di F. Paolo. 53.
Vincenzio Pinelli, amico di F. Paolo; sua Casa in Padova Accademia di tutte le virtù. 19.

IL FINE DELL'INDICE.

OPERE
DEL P. M.
F. PAOLO
SARPI
DELL' ORDINE DE' SERVI
Teologo Consultore della Sereniſſima Repubblica di Venezia.

TOMO SECONDO.

IN HELMSTAT,
Presso a Jacopo Mulleri.

CATALOGO

Trattato delle Materie Benefiziarie colle annotazioni del Sig. D. Amelot tradotte dalla lingua Franceſe.
De jure Aſylorum.
Storia degli Uſcocchi.
Allegazione del Frangipane.
Dominio del Mare Adriatico della Sereniſs. Repubblica di Venezia.
Dominio del Mare Adriatico, e ſue ragioni pel Jus belli.
Indice dei libri proibiti dell'anno 1596.
Il Concordato...

TRATTATO
DELLE
MATERIE
BENEFIZIARIE
DI
FRA' PAOLO SARPI,

Nel quale ſi narra, col fondamento delle Storie, come ſi diſpenſaſſero le limoſine de' fedeli nella primitiva Chieſa.

ESſendo raffreddato il fervor antico della carità Crtſtiana che non ſolo moveva i Principi, e i privati à donar alle Chieſe copioſamente ricchezze temporali, ma ancora induceva i miniſtri Eccleſiaſtici à diſpenſarle fantamente in caſi pij, non è maraviglia, ſe al preſente pare che ſieno mancati i fedeli diſpenſatori, e ſucceduti in luogo loro altri diligenti ſolo in ritenere, & acquiſtare, ſicche ſia ſtato neceſſario moderare con leggi gli eccefſivi acquiſti, e reſti acceſo un continuo deſiderio negli uomini pij di veder anche reſtituita l'amminiſtrazione de' beni poſſeduti dalle Chieſe, ſe non à quell'antica eſemplarità, almeno à tollerabile moderazione. I difetti che ci par di vedere al giorno d' oggi non ſono entrati nell'Ordine Chericale tutti inſieme, nè così eccefſivi in un iſteſſo tratto di tempo, ma da una ſomma, anzi divina perfezione per gradi ſono diſceſi all' imperfezione, che ora è manifeſta à tutti, e confeſſata da gli ſteſſi Eccleſiaſtici, e da alcuni tenuta per irremediabile: Con tutto ciò piacendo à Dio N. Signore di donar a'fedeli ſuoi tanta grazia, quanta donò a' noſtri maggiori, non dobbiamo perdere la ſperanza di vedere le medeſime maraviglie anche ne' noſtri ſecoli: è ben neceſſario che ſiccome per gradi ſiamo pervenuti à queſta profondità di miſeria, così per gli ſteſſi ci andiamo alzando per ritornare verſo quella ſommità di perfezione, nella quale fù la Chieſa Santa. Il che non potendoſi fare, ſe non conoſcendo qual foſſe dal principio l'amminiſtrazione delle coſe temporali, e come ſia mancato quel buon governo, à parte à parte è neceſſario innanzi ogni altra coſa, dire, come la Chieſa di tempo in tempo hà acquiſtate le ricchezze temporali, e come in ciaſcuna mutazione deputaſſe i Miniſtri per diſpenſarle, ò poſſederle, il che ci ſcoprirà gl' impedimenti, che in queſti tempi attraverſano una buona riformazione, e moſtrerà le maniere di ſuperarli; e queſto è il mio proponimento nel preſente diſcorſo della materia Beneſiziale tanto ampia.

I.

Fù il principio de' beni Eccleſiaſtici mentre ancora converſava in queſto Mondo

do N. Signore Gesù Cristo, ed il fondo loro non era altro che le obblazioni delle persone pie, e divote, le quali erano conservate da un Ministro, e distribuite in due opere solamente; Una per le necessità di N. Signore, e degli Appostoli Predicatori del Vangelo; e l' altra per far limosina a' poveri. Tutto ciò si vede chiaro in San Giovanni, dove dice il Vangelista, che Giuda era quello, che portava la tasca ò borsa, (*a*) dove erano riposti i danari presentati al Signore, e che il medesimo andava spendendo, comperando le cose necessarie à loro, ò vero distribuendo a' poveri (*b*) conforme a quanto il Signore alla giornata comandava. Considera S. Agostino, che avendo Cristo il ministero degli Angeli che lo servivano, non era in necessità di conservar danari; con tutto ciò volle aver borsa; per dar esempio alla Chiesa di quello, ch' ella doveva fare, e per ciò sempre intese la Chiesa, che dalla Santità sua divina col suo proprio esempio fosse instituita la forma del danaro Ecclesiastico, instruendo, e donde si dovesse cavare, & in che cosa si dovesse spendere. E se ne' tempi nostri non veggiamo osservato questo santo instituto, dobbiamo considerare, che per nostro ammaestramento, e per nostra consolazione racconta la Scrittura divina, che all'ora anche Giuda era un ladro, (*c*) & usurpava per se i beni comuni al Collegio Appostolico, e venne à tanto colmo d'avarizia, che non parendogli assai quello che rubava, per far maggior somma di danari, passò à tanta impietà, che vendette a'Giudei la persona medesima di Cristo Nostro Signore. E se noi ò leggendo le Storie, ò vero osservando le cose occorrenti a' tempi nostri, vedremo, che i beni Ecclesiastici sieno spesi, in gran parte in altri usi, che pij, e che alcun de' Ministri non contento d' usurparsi quello, che dovrebbe esser comune della Chiesa, e de' poveri, passi così innanzi, che venda anche per far danari, le cose sacre, e le grazie spirituali, non dovremo riferir ciò a particolar miseria de' nostri, ò d'alcuni tempi, ma ascriverlo a permissione divina per esercizio de'buoni, considerando che il principio della Chiesa nascente fù soggetto alle medesime imperfezioni; ben dovrà ciascuno secondo il grado, e la vocazione sua proccurar il rimedio, chi non può altrimenti, colle orazioni, e chi può impedire il male, con ovviare, & opporsi agli abusi, considerando: che se ben Giuda non fù umanamente punito, perche erano complici de' suoi delitti quelli, che dovevano gastigarlo: mostrò nondimeno la divina Providenza qual pena meritasse, e dispose ch' egli stesso fosse l'esecutore in se medesimo, per documento di quello che dovessero fare quelli, che la Maestà sua avrebbe ne' tempi seguenti dati per tutori, e difensori della sua Chiesa.

I I.

Dappoiche Cristo N. Signore salì al Cielo, i Santi Appostoli seguirono nella Chiesa di Gerusalemme lo stesso instituto d'aver il danaro Ecclesiastico per li due effetti sopraddetti, cioè per bisogno de' Ministri del Vangelo, e per limosine de poveri: & il fondo di questo danaro era similmente le obblazioni de' fedeli, i quali anche mettendo ogni loro avere in comune, vendevano le loro possessioni per far danari à quest'effetto; sicche non era distinto il comune della Chiesa dal particolare di ciascun fedele, (*a*) come si usa ancora in alcune Religioni, che servano i primi instituti. Erano molto pronti i Cri-

[*a* Loculos habens, ea quæ mittebantur portabat. cap. 12.

[*b*] loculos habebat Judas, quod dixisset ei Jesus: Eme ea, quæ opus sunt nobis ad diem festum, aut egenis, ut aliquid daret. cap. 13. quia de egenis pertinebat ad eum cap. 12, *perchè quella era la funzione del suo ministero.*

Loculos *è propriamente ciò, che si ch ama negli Spedali il luogo, dove si ripone il danajo.*

[*c*] Fur erat; cap. 12. citato.

[*a*] Omnes, qui credebant, erant pariter, & habebant omnia communia. Possessiones & substantias vendebant, & dividebant illa

Cristiani in quei primi tempi à spogliarsi de' beni temporali per impiegarli in limosine, perche aspettavano prossimo il fine del Mondo; (b) avendoli Cristo N. Signore lasciati incerti, e quantunque fosse per durare quanto si volesse, non l'avevano per considerabile più, che se fosse all'ora per finire, tenendo per fermo, che la figura di questo mondo, cioè lo stato della vita presente trapassa; (c) per lo che ancora le obbligazioni sempre più s'aumentavano: il costume però di non aver cosa alcuna di proprio, ma il tutto in comune, sicche non vi fosse alcuno povero ò ricco, ma tutti ugualmente vivessero, non uscì fuori di Gerusalemme, anzi nelle altre Chiese, che i Santi Apostoli edificarono, non fù instituito, nè in Gerusalemme durò molto lungamente. Imperocche 26. anni dopo la morte di Cristo, si legge che il pubblico era distinto dal privato, conoscendo ciascun il suo, & essendovi anche il danaro fondato nelle obblazioni, le quali poste in comune servivano per li soli Ministri, e per li poveri, nè era lecito viver di quel della Chiesa à chi aveva del suo: laonde S. Paolo ordina, che le vedove, le quali hanno parenti, sieno spesate da' loro propri, acciochè i beni Ecclesiastici possano bastar à quelle, che sono veramente Vedove, e povere. (d) il primo giorno della Settimana, che per questa causa fù chiamato Domenica si congregavano i fedeli, e ciascuno offeriva quello che aveva messo da banda la settimana innanzi per li bisogni comuni. (e)

III.

La cura di questi beni, che N. Signore mentre fù in vita mortale diede à Giuda, dopo l'Ascensione gli Apostoli per pochissimo tempo l'amministrarono eglino stessi; ma poi vedendo, che per la distribuzione nascevano trà i fedeli mormorij, e sedizioni (a) parendo ad alcuni di non participare, quanto avrebbono voluto, del comune, e credendo che altri avessero più del dovere, siccome il male è comune in tutti i tempi, nella dispensa de' beni della Chiesa conobbero gli Appostoli, che non potevano attendere à questo perfettamente, & insieme alla predicazione della parola di Dio, e determinarono di ritener (b) persè il ministero di predicare, & insegnare, (c) ordinando per quest' uffizio di tener cura delle cose temporali un'altra sorta di Ministri, (d) tutto al contrario di quello, che veggiamo fare ne' tempi nostri, quando al governo delle cose temporali attendono i principali Prelati della Chiesa, e l'uffizio del predicare, & insegnare la parola di Dio e la dottrina del Vangelo è lasciato a' Frati, ò ad alcuni poveri Preti infimi nella Chiesa. Ma que' nuo-

omnibus, prout cuique opus erat. Act. Apost. . Nec quisquam eorum, quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia ..... Neque quisquam egens erat inter illos: quotquot enim possessores agrorum, aut domorum erant, vendentes afferebant pretia eorum, quæ vendebant. Dividebatur autem singulis, prout cuique opus erat. Act. 4.

[b] Scire enim debetis, dice S. Cipriano, ac pro certo credere, occasum Sæculi, atque Antichristi tempus appropinquasse. Epist. 58. ad Tibarit. *Lattanzio aggiugne, che tutti coloro, che avevano fatto il computo de' tempi ò colla sacra Scrittura, ò colle Storie profane, asseguravano, che il Mondo non poteva ancora durare più di dugent'anni.* Omnis expectatio non amplius quàm ducentorum videtur annorum, *c.* 25. *l.* 7. *Inst. d.*

[c] *Præterit enim figura hujus Mundi* S. *Paul. Corint.* 5.

[d] Si quis fidelis habet viduas, subministret illis, ut non gravetur Ecclesia, ut iis, quæ vere viduæ sunt, sufficiat. 1. Tim. 5. 1. *questa spiegazione è tratta dal medesimo capitolo di S. Paolo, il quale dice* Quæ verè vidua est, & desolata, *cioè, ch' è vedova, ed abbandonata.*

[e] Per unam Sabbati, *dice*, unusquisque vestrum, apud se seponat, recondens, quod ei bene placuerit. 1. Cor. cap. ultimo.

[a] Factum est murmur Græcorum adversus Hebræos, eo quod despicerentur in ministerio quotidiano viduæ eorum Act. 6.

[b] Dixerunt: non est æquum nos derelinquere verbum Dei, & ministrare mensis. Act. 6.

[c] Nos verò, orationi, & ministerio verbi instantes erimus. Ibid.

[d] Considerate ergò viros ex vobis boni testimonii septem plenos Spiritu Sancto, quos constituamus super hoc opus. Ibid.

nuovi miniſtri, che i ſanti Appoſtoli inſtituirono per governo delle coſe temporali, ſi chiamarono Diaconi, e così da tutto il corpo de' fedeli fù fatta elezione di 6. à queſt' effetto, i quali gli Appoſtoli ordinarono à tal miniſtero, e dovunque eſſi fondarono Chieſa, ordinarono anche Diaconi nell' iſteſſa maniera, come anche ordinavano i Veſcovi, e Preti, & altri Miniſtri Eccleſiaſtici, cioè precedendo digiuni, & orazioni e ſuſſeguendo l' elezione comune de' fedeli (*e*) ſervando invio'abilmente queſt ordine di non deputare mai ad alcun carico Eccleſiaſtica perſona, la quale prima non foſſe eletta dall'univerſale della Chieſa, cioè da tutti i fedeli inſieme. Queſt' uſo continuò nella Chieſa in tal maniera circa 200. anni, ſoſtentandoſi co' beni pubblici i Miniſtri Eccleſiaſtici, e i poveri ancora, nè eſſendovi altro fondo, ſalvo, che l'obblazioni ch' erano fatte da' fedeli nella Chieſa, le quali però erano abbondantiſſime, perche ciaſcuno per fervore di carità offeriva tutto quello, che poteva ſecondo il proprio avere, ſicche quando le facoltà de' fedeli d'una Città erano abbondanti per ſupplire a' biſogni della propria Chieſa ſi facevano collette anche per l'altre Chieſe povere: per lo che anche S. Jacopo, S. Pietro, e S. Giovanni quando riconobbero per conſorti, e compagni nel Vangelo S. Paolo, e S. Barnaba raccomandarono loro queſt'opera di raccogliere qualche limoſina per la povera Chieſa di Geruſalemme per la quale (*f*) anche narra S. Paolo aver fatte raccolte in Macedonia, Acaja (*g*) Galazia e Corinto (*h*), e queſto coſtume ſi oſſervò non ſolo vivendo i ſanti Apoſtoli; ma anche dopo la morte loro; e nella Città di Roma, dove le ricchezze erano ampiſſime anche le offerte erano così abbondanti, che intorno all' anno 150. non ſolo baſtavano à ſoſtentare i Cherici, e poveri Criſtiani di quella Città, ma ancora à ſomminiſtrare abbondantemenre all' altre Chieſe non ſolo vicine, ma anche lontane, dando da vivere in diverſe Provincie a' Criſtiani condannati à cavar metalli, & à prigioni, & altri miſerabili Criſtiani; e per moſtrare l'abbondanza dell' obblazioni dirò ſolo queſto, che Marcione circa il 170. fece obblazione nella Chieſa Romana in una volta di 5000. dramme d'oro, e perche ebbe certe opinioni non convenienti in materia della fede, fù ſcacciato dalla Congregazione, e gli ſono ſtati reſtituiti i danari interamente, parendo à quella ſanta Chieſa, che ſarebbe reſtata contaminata ritenendo la roba d'un eretico. Crebbe poi tanto in teſori la Chieſa di Roma, che dopo il 220. erano deſiderabili agli ſteſſi Imperadori Romani; onde Decio Principe ritenne S. Lorenzo Diacono Romano per levargli i teſori Eccleſiaſtici (*i*) che à tanta ampiezza erano pervenuti; ſe bene s'ingannò quel Principe, credendo, che i teſori foſſero ammaſſati, e conſervati, perche quel ſanto Diacono accortoſi della rapacità del Tiranno, e prevedendo la perſecuzione imminente, diſpensò il tutto in una volta, com'erano ſoliti di fare ſopraſtando ſimili pericoli; e la maggior parte delle perſecuzioni fatte alla Chieſa dopo la morte di Comodo, furono per queſta cauſa, cioè perche i Principi, ò i Prefetti ritrovandoſi in ſtrettezza di danari, per quella via volevano impadronirſi di quelli della Chieſa Criſtiana.

Dap-

[*e*] Hos ſtatuerunt ante conſpectum Apoſtolorum, & orantes impoſuerunt eis manus. Ibid.

[*f*] Diſcipuli prout quiſque habebat, propoſuerunt ſinguli in miniſterium mittere habitantibus in Judæa fratribus, quod & fecerunt mittentes ad ſeniores per manus Barnabæ, & Pauli. Act. 11.

[*g*] Probaverunt Macedonia, & Achaja collationem aliquam facere in pauperes Sanctorum, qui ſunt in Jeruſalem.... Cum conſummavero, & aſſignavero eis fructum hunc, proficiſcar in Hiſpaniam Rom. 15.

[*h*] De collectis autem, quæ fiunt in Sanctos, ſicut ordinavi Eccleſiis Galatiæ, ita & vos facite. cap. ult. pr. Tor.

[*i*]. S. *Prudenzio fà così parlare un Miniſtro di Decio a S. Lorenzo*. Quod Cæſaris ſcis, Cæſari da; nempè juſtum poſtulo, ni fallor, haud ullam tuus ſignat Deus pecuniam; *cioè; Da a Ceſare ciò, che tu ſai, che gli appartiene; io ti ricerco una coſa giuſta; imperocchè, s' io non m'inganno, il tuo Dio non fà batter moneta; nel ſuo libro* de Coronis.

IV.

Dappoi che le Chieſe furono fatte ricche; anche i Cherici cominciarono à vivere con maggiori comodità, & alcuni non contentandoſi di quel vitto comune della Chieſa cotidiano, vollero viver ſeparatamente nella propria Caſa, e dalla Chieſa aver la loro porzione ſeparatamente in danari ogni giorno, ò per un meſe continuo, & ancora per più lungo tempo; coſa che ſe ben declinava dalla prima perfezione, nondimeno era tollerata da' Padri. Non ſi fermò però in queſto ſtato il diſordine, ma incominciarono i Veſcovi à mancare delle ſolite limoſine a'poveri, e a ritener per sè quello che doveva eſſer diſtribuito, e co' beni della Chieſa comuni fatti ricchi, facendo anche delle uſure per accreſcerli, e laſciando la cura dell'inſegnare la dottrina di Criſto, tutti ſi occupavano nell'avarizia, le quali coſe S. Cipriano (*a*) piange, che nel ſuo tempo foſſero uſitate, e conchiude, che per purgare la ſua Chieſa da queſti errori Dio permetteſſe quella gran perſecuzione, che ſù ſotto l'Imperio di Decio, perche ſempre la Maeſtà divina hà riformata la ſua Chieſa ò ſoavemente col mezzo de' legittimi Magiſtrati, ò quando gli eccеſſi ſono paſſati troppo oltre, collo ſtrumento delle perſecuzioni. Ma ſe ben la Chieſa poſſedeva tante ricchezze, non ebbe però in queſti tempi beni ſtabili; prima, perche non ſe ne curavano per la ragione ſuddetta, che ſtimavano il fine proſſimo, e tutte le coſe mondane eſſer tranſitorie, e di grave peſo a chi tende al Cielo, poi ancora perche à neſſun Collegio, o Comunità, (*b*) ò corpo ſecondo le leggi Romane poteva eſſer donato ò laſciato per teſtamento, nè quello per qualſivoglia cauſa poteva poſſeder beni immobili, ſe non era approvato dal Senato, ò dal Principe, nè ciò ſi può metter in dubbio, ſe ben vanno attorno alcune Piſtole ſotto nome di Papi vecchi, che rendono ragione perche gli Appoſtoli vendeſſero le poſſeſſioni in Giudea, & i Criſtiani ſeguenti le conſervaſſero, con dire, che ciò fù perche prevedevano gli Appoſtoli che la Chieſa Criſtiana non doveva rimaner in Giudea, ma benſì fra le genti, quaſi che nel Vangelo la cauſa del vendere non ſia moſtrata eſpreſſamente quando Criſto diſſe alla ſua Chieſa: *Non temete ò picciola compagnia vendete quello che poſſedete, e fate limoſina*, (*c*) e quaſi che ſe ben Geruſalemme fù diſtrutta, alla ſua riedificazione non aveſſe una quantità di Criſtiani, & anche non ſieno ſtate diſtrutte delle Città dove le Chieſe frà Gentili avevano poſſeſſioni; mà è ſuperfluo travagliarſi à moſtrare queſta falſità, eſſendo coſa certa, che quelle Piſtole ſono ſuppoſte, e ſtate formate circa l'800. da quelli, che antepoſero come ſi fà anche al preſente, le ricchezze, e le pompe alla moderazione Appoſtolica inſtituita, e comandata da Criſto: ma nella confuſione che fù nell'Imperio molto continuata dopo la prigionia di Valeriano, eſſendo poco in oſſervanza le leggi, maſſime in Affrica, Francia, & Italia, alcuni laſciarono, ò vero donarono anche degli Stabili alle Chieſe, i quali l'anno 302. furono tutti confiſcati da Diocleziano, e Maſſimiano, ſe bene in Francia per la bontà di Coſtanzo Cloro Ceſare, che la governava, il decreto degl'Imperadori non ſi eſeguì; ma avendo queſti Principi rinunziato l'Imperio, Maſſenzio otto anni dopo reſtituì tutte le poſſeſſioni alla Chieſa Romana, e poco dopo Coſtantino; (*d*) e Licinio conceſſa la liber-

[*a*] Epiſcopi plurimi, quos & hortamento eſſe oportet cæteris, & exemplo, divina procuratione contempta, procuratores rerum ſæcularium fieri, derelicta cathedra, plebe deſerta, per alienas provincias oberrantes negotiationis quæſtuoſæ nundinas aucupari, de Lapſis.

[*b*] Collegium, ſi nullo ſpeciali privilegio ſubnixum ſit hæreditatem capere non poſſe dubium non eſt. l. 8. C. de hæredib. inſtituendis. *Queſta legge è di Diocleziano, e di Maſſimiano l'anno di Geſù Criſto 290.*

[*c*] Nolite timere puſillus grex, vendite quæ poſſidetis, & date eleemoſynam. *Luca.* 12.

[*d*] *l. 4. Cod. Theod. de Epiſc. & Eccleſiis.* Habeat unuſquiſque licentiam Sanctiſſimo Ca-

bertà di Religione a' Cristiani, & approvati i Collegj Ecclesiastici, che con voce Greca chiamavano Chiese, concesse generalmente per tutto l'Imperio, che potessero acquistare beni stabili così per donazione, come per testamento, esentando ancora i Cherici dalle fazioni personali pubbliche, acciò potessero attendere più comodamente al servizio della Religione.

V.

Non era in conto alcuno all' ora, nè per molto tempo dopo in uso il costume de' tempi nostri di donare ò lasciare il suo alla Chiesa con obbligo speziale di qualche particolar opera, come di fabbriche, maritaggi di Donzelle, alimenti d'Orfani, o d'altri, nè meno con obbligazione di messe o d'anniversarj ò d'altri uffizj Ecclesiastici; ma le persone donavano, e lasciavano assolutamente; & il legato ò donativo era incorporato nella massa comune, ch'era fondo per le spese di tutte l'opere pie, perloche parlando de' beni Ecclesiastici antichi, è verissimo che non sono dedicati ad alcuna opera particolare, ma non è già vero, che si possano spendere in ciò che l'uomo vuole, perche sono dedicati alla sola università delle pie opere. Furono di grande (a) accrescimento anche l'esenzioni, che i Principi concessero a' beni Ecclesiastici, liberandoli dalle pubbliche contribuzioni, il che era già per tutto inviolabilmente osservato con gran soddisfazione de' Principi, & approbazione de' Popoli, e non tornava in danno pubblico nè in aggravio della plebe per due ragioni, l'una perche i beni Ecclesiastici finalmente erano de' poveri del popolo, onde l' esentarli non era altro, che esentar quelli, che non hanno, e lasciar le contribuzioni à quelli che hanno, cosa riputata sempre giusta; l'altra perche esentar uno quando hà poco, e meno di quanto basta, non è grave à gli altri. Non dee perciò alcuno tirar conseguenza, che anche ne' tempi presenti fosse giusta, e conveniente l'istessa liberalità de' Principi verso la Chiesa, quando ella è fatta così ricca; che possede un quarto, e senza dubbio più di quanto il rimanente delle persone, (1) e questo non lo spende più in poveri, sicche l'esentarli sarebbe far il contrario di quanto i buoni Principi hanno fatto, esentando i ricchi, e mettendo le gravezze debite a quelli sopra i poveri. Perloche non sono meno (2) pii i Principi presenti, che quelli d'allora, ma la materia è diversa: questi concederebbero anche essi l'esenzioni alla Chiesa, se fosse povera, e quelli non l'avrebbero concessa se fosse stata ricca.

VI.

La gran divozione de' Principi, e Popoli siccome fece crescere le ricchezze Ecclesiastiche grandemente, così eccitò ne' Ministri Ecclesiastici gran sete di moltiplicarle, dal qual eccesso non furono meno esenti i beni intenzionati; imperocche vedendo come la distribuzione de' beni Ecclesiastici cadeva in gloria di Dio, e benefizio comune, con-

tholicæ [nempe fidei, religionis, aut Ecclesiæ; *modo di parlare frequentissimo in Eusebio*] venerabilique Concilio decedens bonorum, quod aptavit relinquere. Non sint cassa judicia, nihil est; quod magis hominibus debetur, quam ut supremæ voluntatis, postquam aliud jam velle non possunt, liber sit stylus, & licens, quod iterum non redit arbitrium. anno 321.

[a] *l. 2. Cod. Theod. de Episc. & Eccles.*: Qui divino cultui ministeria religionis impendunt, id est qui Cletici appellantur, ab omnibus omninò muneribus excusentur, ne sacrilego livore quorundam à divinis obsequiis avocentur. *Constantin. Magn. ann. 319. Vide l. 9. Cod. Theod. eodem titulo.*

[1] *non essendo gli Ecclesiastici, che una piccolissima parte.*

[2] *Commines, il quale aveva altrettanta pietà, e religione, quanta' sperienza negli affari del Mondo, biasima espressamente le liberalità, che Luigi XI. faceva alle Chiese. Egli donò molto, dice, alle Chiese, ma sarebbe stato meglio, che a esse donato meno; imperocchè sogliena a' poveri per donare a quelli, che non ne avevano bisogno;* E in un altro luogo. *Donò una gran quantità di terre alle Chiese; ma questo dono di terre non è durato in loro, perche troppe già ne avevano gli Ecclesiastici. Cap. uls. del lib. 5. e 7. del lib 6. delle sue memorie.*

chiudevano, che quanto più vi fosse nella Chiesa da distribuire tanto meglio fosse: onde s'adoperavano con ogni via, e con ogni arte ad' acquistarne, non avvertendo, se il modo, che usavano, fosse legittimo, e condecente all' equità; ma purche ne fortisse l'effetto, cioè, che la Chiesa acquistasse per qualunque via, loro pareva d'aver fatto sacrifizio à Dio: e certamente innumerabili, & immensi mali nascono da questa sorta di persone zelanti, che presso al zelo non adoprano la discrezione, perche parendo loro, che ogni cosa inviata al fine della Religione, per qualsifia strada, (1) sia buona, operano bene spesso contra la pietà, & umanità, e mettono il Mondo in confusione; così avvenne ne' primi tempi. Dappoi che la Chiesa ottenne facoltà d' acquistare beni stabili, era creduto da alcuni Religiosi, che fosse servizio di Dio privare i propri figliuoli, e parenti per donare alle Chiese, perloche anche non tralasciavano arte alcuna per indur le Vedove, Donzelle, & altre persone facili, e privare le proprie case per lasciar alla Chiesa. Il disordine passò così presto i termini di poter esser superato, che fù necessitato (2) il Principe a provedervi, e nel 370. fù fatta legge che se ben non privava le Chiese d'acquistare assolutamente; proibiva però agli Ecclesiastici l'andar in casa di Vedove, e Pupilli, & il ricevere per donazione, ò testamento alcuna cosa dalle Donne, non solo direttamente, ma ne anche per mezzo di terza persona; (3) la qual legge San Girolamo, confessa essere stata medicina per la corruzione entrata ne' Cherici (4) passati troppo innanzi nel desiderio d'acquistare cose temporali, e quella non bastò; che anche pochi anni dopo, cioè nel 390. fù fatta un'altra legge, che la Vedova, la quale si dedicava a'servigi della Chiesa non potesse donarle, ò lasciarle per testamento beni stabili, o mobili preziosi di casa, di che altrove si è à lungo ragionato.

Nè à Sant'Agostino che visse in questi tempi, piacque molto il soverchio acquisto, anzi apertamente diceva, piacergli più che l'eredità fossero lasciate a'propinqui ò affini, che alla Chiesa (a) (5) & in fatti anche rifiutò dell' eredità lasciate alla Chiesa sua, dicendo apertamente, che'l ministero Ecclesiastico non stava in distribuire molto, ma in distribuire bene. Anzi riprendeva un nuovo modo d'acquistare alle Chiese, trovato in que' tempi stessi, e questo fù comperando stabili coll'avanzo, che si faceva dell' entrate, il qual modo da quel Santo fù sempre abborrito; ne mai egli lo volle permettere nella sua Chiesa;

[1] *S. Paolo dice, che procuraua d' operar bene, non solo dinanzi a Dio, ma ancora dinanzi agl' uomini per isfuggire i loro rimproueri.* Devitantes hoc, ne quis nos vituperet, providemus bona non solum coram Deo, sed etiam coram hominibus 2. *Cor.* 8.

[2] *Carlo Magno promulgò una legge, che proibiua alle Chiese di riceuere alcuna donazione, per la quale restassero diseredati i figlioli ed i consanguinei.*

[3] Ecclesiastici, aut ex Ecclesiasticis viduarum, ac pupillorum domos non adeant, sed publicis exterminentur judiciis, si eos affines earum, vel propinqui putaverint deferendos. Censemus etiam, ut memorati nihil de ejus mulieris, cui se privatim sub prætextu religionis adjunxerint liberalitate quacumque, vel extremo judicio possint adipisci, & omne in tantum inefficax sit, quod alicui horum ab his fuerit derelictum; ut nec per subjectam personam valeant aliquid vel donatione, vel testamento percipere. *l.* 10. *C. Theod. de Episc. & Eccl.*

[4] *Egli dice, che gli Ecclesiastici del suo tempo corteggiauano i vecchi, e le Dame, che non aueuano figliuoli, e s'abbassauano fino a presentar loro l' orinale nello stretto del letto, ed a riceuere nella mano i loro sputi.* Audio in Senes, & anus absque liberis quorundam turpe servitium. Ipsi apponunt matulam, obsident lectum, purulentiam stomachi, & phlegmata pulmonis manu propria suscipiunt. *In Epist. ad Eustach.* *E che molte Vedoue ricche non passauano alle seconde nozze; perche auendo sperimentata la seruitù del matrimonio, la libertà dello stato vedouile recaua loro tanto maggiore allettamento, quanto i Preti, che aueuano bisogno del loro danajo si gloriauano di prestar loro ubbidienza.* Illæ, quæ Sacerdotes suo viderint indigere præsidio eriguntur in superbiam, & quia maritorum expertæ dominatura, viduitatis præferunt libertatem. *In una delle sue lettere.*

[a] Ipsa tantùm prædiorum suorum reditus consequatur de quibus servandi, ab alienandi, donandi, distrahendi, relinquendi, vel quoad superest, vel cùm in

ſa ; anzi diceva nelle pubbliche predi-che, ch' egli avrebbe più toſto voluto vivere delle obblazioni, e collette, come ſi ſoleva fare ne' primi tempi della Chieſa, che aver cura di poſſeſſioni ; il che gli era grave, e gl'impediva l'attendere interamente al carico principale del Veſcovo, cioè delle coſe ſpirituali, aggiungendo ; ch'era preparato a rinunziare le poſſeſſioni, purche a'ſervi di Dio, & a'Miniſtri foſſe proveduto il vivere, come nel vecchio Teſtamento (*b*) per via di decime, ò altre obblazioni, ſenza, che doveſſero eſſer ſoggetti alla diſtrazione, che portava ſeco l'aver cura di coſe terrene.

Ma con tutti i freni poſti da' ſanti Padri colle buone eſortazioni, e de'Principi colle buone leggi, non ſi potè però fare che i beni Eccleſiaſtici non creſceſſero ſopra il dovere ; reſtava pur il modo del governarli, e diſpenſarli antico, il quale durò ſino al 420. ſenza notabile alterazione ; ancora tutte le obblazioni, & altre entrate Eccleſiaſtiche, ſi cavavano da' Diaconi, & in ajuto loro da' Suddiaconi, & altri Economi, & erano diſtribuite per mantenimento de' Miniſtri Eccleſiaſtici, e de'poveri ; il Collegio de' Preti, & il Veſcovo principalmente erano ſopra intendenti, e ſi faceva in ſomma una entrata, & una ſpeſa di tutto, ſicche il Veſcovo diſponeva d'ogni coſa, i Diaconi eſeguivano, e tutti i Cherici vivevano di quel della Chieſa, ſe bene non tutti amminiſtravano. Fà menzione San Gio: Griſoſtomo che la Chieſa d'Antiochia in que' tempi à ſpeſe pubbliche nodriva più di 3000. perſone : E anhe coſa certa, che la Chieſa di Geruſalemme faceva le ſpeſe ad una infinita moltitudine di quelle, che da tutte le parti del mondo capitavano quivi. Reſta memoria nelle Storie, che Artico Veſcovo Coſtantinopolitano ſovveniva la Chieſa di Nicea in Bitinia pel gran concorſo de' poveri à quella Città, talche nè furono numerati un giorno 10. mila.

VII.

Ma dappoi che furono ſeparate la Francia, la Spagna, & l'Affrica dall' Imperio, & erette in proprj Regni, e fù eſtinta la ſucceſſione di Teodoſio, l' Italia dopo l'inondazione di diverſi Barbari caduta in mano de'Rè Goti, ſeparato l'Oriente dall'Occidente, il governo delle Chieſe ſi fece ancora differente ; la Chieſa Orientale ſeguì il governo comune già inſtituito ; in Occidente i Veſcovi d'amminiſtratori, e ſopraintendenti, cominciarono ad'impadronirſi, e governare i beni della Chieſa con qualche arbitrio, onde naſceva gran confuſione nella diſtribuzione d'eſſi beni, maſſime à danno delle fabbriche, che rovinavano, de'poveri, ch' erano abbandonati : perloche circa il 470. fù ſtatuito (*a*) nella Chieſa Occidentale, che foſſero fatte 4. parti : una foſſe del Veſcovo, la ſeconda per gli altri Miniſtri, la terza per la fabbrica della Chieſa, che comprendeva non ſolo l'edifizio del luogo, dove conveniva il popolo, ma anche delle abi-

fata concedit, & libera ei voluntas eſt, integra ſit poteſtas. Nihil de monilibus, & ſupelectili, nihil de auro, argento, cæteriſque claræ domus inſignibus ſub religionis defenſione conſumat ; ſed univerſa integra in liberos proximos, vel in quoſcumque alios arbitrii ſui exiſtimatione tranferibat. Ac ſi quando diem obierit, nullam Eccleſiam, nullum Clericum, nullum pauperem ſcribat hæredes. *l.* 27. *Cod. Teod. Ann.* 390.

[5] Poſſid. in vita Auguſt. *cap.* 24.

[*b*] Omnes decimæ terræ, ſive de frugibus, ſive de pomis arborum, Domini ſunt. *Leuit. ult.*

Primitias ciborum noſtrorum, & poma omnis ligni, vindemiæ quoque, & olei afferemus Sacerdotibus. Ipſi Levitæ decimas accipient operum noſtrorum. 2. *Eſd.* 10.

Queſte decime, e queſte primizie ſono ſtate annullate nella nuova Legge per eſſere uſanze dell' Ebraiſmo.

[*a*] *Papa Gelaſio nel Canone* quatuor 27. 12. q. 2. *ch' è dell' anno* 494. *fà chiaramente vedere, che queſt' uſo era inſtituito qualche tempo prima di lui.* Quatuor autem tam de reditu, quam de oblatione fidelium prout cujuslibet Eccleſiæ facultates admittit ſicut dudum rationabiliter eſt decretum convenit fieri portiones, quarum ſit una pauperum, quarta fabricis applicanda. *Vide Can.* Vobis 23. caſu quæſt.

abitazioni del Vescovo, e delle Vedove: e la quarta per li poveri; ma questi poveri nella maggior parte delle Chiese (*) come S. Gregorio narra, non s'intendevano, se non i poveri del luogo, imperocche l'ospitalità tutta toccava al Vescovo, che à spese della sua porzione era obbligato ad alloggiare i Cherici forestieri, e spesare i poveri, che di fuori venivano. Non si dee però credere, che questa divisione fosse in quattro parti aritmetiche, & uguali, ma con proporzione; poiche in alcune Chiese il numero de' Cherici ricercava, che più fosse speso per loro, che per li poveri; oltreche il gran numerro de' poveri, e picciolo de' Cherici ricercava altrimenti, siccome nelle Città maggiori le spese delle fabbriche erano grandi, che non così nelle Città ordinarie; perloche ogni Chiesa accettando il decreto di dividere in quattro parti, faceva le divisioni con diverse proporzioni, secondo che diversamente ricercava il proprio bisogno. Sò che alcuni riferiscono questa divisione a Silvestro Pontefice, che fù 150. anni prima, fondati sopra alcune scritture finte dopo, con poco onore di quell' antichità, che non ancora era tanto macchiata. Ritrovasi nel Codice Teodosiano una legge di Costanzo, e Giuliano del 359. che esenta i Cherici mercanti dal pagar dazj, (*b*) perche quello, che guadagnavano era de' poveri; tanto siamo lontani, che spartissero i beni della Chiesa, che lasciavano in comune i loro guadagni, ma in questi anni, che furono intorno 500. quantunque le rendite fossero divise i fonzioni, e limosine, erano tutti governati insieme da' Diaconi, e Suddiaconi, e l'entrate divise nelle 4. parti; il che è stato necessario ricapitolare in questo luogo, perche ne' tempi seguenti, si narrerà una mutazione di governo tale, che in tutto riesce contraria all'antica, siccome anche il modo d'eleggere Ministri, fù come si è detto di sopra instituito da' Santi Apostoli, che i Vescovi, Preti, & altri ministri della parola di Dio, & i Diaconi ministri delle cose temporali fossero eletti da tutta l'Università de' fedeli, e da' Vescovi fossero ordinati col por loro le mani in capo, cosa, che durò senza alterazione. Il Vescovo era eletto dal popolo; & ordinato dal Metropolitano alla presenza (*) di tutti i Vescovi comprovinciali, ò vero con loro consenso prestato per lettere da quelli che potevano intervenire, e se il Metropolitano si ritrovava impedito, l'ordinazione era fatta da tre de' Vescovi vicini col consenso d'esso, e degli altri assenti; e dappoiche molte Provincie per miglior forma di governo furono poste sotto un Primate, nell'Ordinazione fù ricercato anche il consenso di quello. I Preti poi, e Diaconi, & altri Cherici erano presentati dal popolo, & ordinati dal Vescovo, o vero nominati dal Vescovo, e col consenso della plebe ordinati da lui. Un incognito mai non era ricevuto, nè il Vescovo mai ordinava chi non era approvato, e lodato, anzi proposto dal popolo, e tanto era giudicato necessario il consenso, e la presenza (*c*) del popolo, che S. Leone primo Pontefice alla lunga

[*] *l addove per l'addietro la prima era per loro; cioè quando i beni erano in comune.*

[*b*] *l. 8. Cod. Theod. de Episc. & Ecclesiis anno 46.* Juxta Sanctionem, quam dudum meruisse perhibemini, & vos, & mancipia vestra nullus novis collationibus obligavit, sed vacatione gaudebitis. Præterea neque hospites suscipietis, & si cui de vobis alimoniæ causa negotiationem exercere volunt, immunitate potientur. *S. Girolamo grida contra questi privilegj.* Negotiatorem Clericum, *dice*, & ex inope divitem, ex ignobili gloriosum, quasi quandam pestem fuge . . . . . Cui nundinæ, fora placent, & plateæ, ac Medicorum tabernæ. *Epist. 2. ad Nepotianum.*

[*] *Vide Appendicem ad Capitul. pag. 137. cap. 4.*

[*c*] Cum ergo de Summi Sacerdotis electione tractabitur, ille omnibus præponatur, quem Clerici, plebisque consensus concorditer postulant, ita ut si in aliam fortè personam partium diviserint, Metropolitani judicio is alteri præferatur, qui majoribus, & studiis juvatur, & meritis; tantum ut nullus invitis, & non petentibus ordinetur, ne Civitas Episcopum non optatum aut contemnat, aut oderit, & fiat minus religiosa, quam convenerit, cui non licuerit habere quem voluit. *Epist. 12. ad Anastasium Thessalonicensem cap. 15.*

ga tratta, non poter esser valida, nè legittima l'ordinazione d' un Vescovo che dal popolo non fosse richiesto, & approvato, il che anche dicono tutti i Santi di que' tempi, e S. Gregorio riputò, che non potesse esser consecrato Vescovo di Milano Costanzo eletto da' Cherici, se non consentivano i Cittadini, i quali fuggiti per le incursioni, s' erano ritirati à Genova, & operò, che si mandasse prima ad intender la loro volontà, cosa degna da esser notata per li tempi nostri quando si predica per illegitima, e nulla (1) quella elezione, dove il popolo volesse la parte sua, così le cose sono mutate, che sono passate in usanza, al tutto contraria, chiamandosi legittimo quello, che all'ora si diceva empio, & iniquo quello che allora era riputato Santo. Alcune volte il Vescovo fatto vecchio si nominava egli il successore; così S. Agostino nominò Eradio, ma questa nominazione non era di valor alcuno, se non era prima approvata dal popolo, le quali cose tutte è necessario tener in memoria per confrontarle co' modi, che si vedrano usati ne' tempi susseguenti.

VIII.

Ora è necessario far un poco di digressione per una nuova causa, la qual hà apportato aumento grandissimo a' beni Ecclesiastici, e nacque in questi stessi tempi circa il 500. e questa fù un' altra sorta di Collegj Religiosi, chiamati Monasterj. Il Monacato nacque in Egitto circa l'anno 300. (1) fù formato nella maniera, che ancora continua in que' paesi. Ma in Italia circa il 350. fù portato à Roma da Atanasio, dov' ebbe poco seguito, e applauso in quella Città, e ne' luoghi vicini, fino al tempo del 500. quando S. Equizio, e S. Benedetto gli diedero forma stabile, e lo diffusero, se ben l'instituzione di S. Equizio poco si stese, e presto mancò, e quella di S. Benedetto si allargò per tutta Italia, e passò anche oltre i monti. I Monaci in que' tempi e per lungo spazio dopo non erano Cherici, ma secolari, e ne' Monasterj, (2) che avevano fuori della Città vivevano delle loro proprie fatiche d' agricoltura, & altri artifizj, & insieme di alcune obblazioni fatte loro da' fedeli, il che tutto era governato dall' Abate: mà nelle Città vivevano delle loro opere, & oltre di ciò di quello, che loro era constituito à spese pubbliche dalla Chiesa. Questi ritennero la disciplina antica molto più lungamente, i Cherici dopo divisi i beni della Chiesa perdettero assai della divozione del Popolo, onde erano pochi, che donassero ò lasciassero più beni à loro: e perciò sarebbe stato il fine degli acquisti della Chiesa; ma i Monaci continuando il viver in comune, e le opere pie, furono causa, che non si estinse nel popolo la liberalità, ma lasciati i Cherici si

voltò

[1] *Soggiunge le cose sono talmente mutate, che al giorno d' oggi sono affatto diuerse da quelle di prima.*

[1] *V' erano de' Monaci in Egitto prima assai di quel tempo*; cum, *dice Cassiano*, in primordiis fidei pauci quidem, sed probatissimi Monachorum nomine censerentur, qui sicut à beatæ memoriæ Evangelista Marco, qui primus Alexandrinæ Urbi Pontifex præfuit, normam susceperè vivendi, &c. *lib. 2. de institut. Cœnob. cap. 5.* Ne illa Ecclesia, quæ inter ipsa Evangelii principia B. Marcum B. Petri Apostoli discipulum, in omnibus utique doctoris sui magisterio consonantem habuit fundatorem, &c. *Leo Magnus ep. 77. al. 4. V. Epist. 10. ad Episcopos Vienn. cap. 6.*

S. Antonio fù il primo, che fece viuere i Monaci in Comunità; prouua, che la Comunità non distrugge la solitudine; come benissimo lo dimostra il Signor d' Offat a un Abate de' Foglianti. Va Religioso, dic' egli, che intervenga a' mattutini, ed agli altri uffizj ordinati, ed impiega il rimanente del giorno nello studio, ò in qualche altra onesta occupazione, è solitario abbastanza, e'l suo Diserto è il Conuento. Gli antichi chiamando il Conuento Cœnobium, *e i Religiosi* Monachos *hanno fatto chiaramente vedere, che un' Vomo in Comunità, ed in Società può essere Solitario.*

[2] *Altro è esser Monaco, dice S. Girolamo, ed altro esser Cherico.* Alia Monachorum est causa, alia Clericorum. *I Cherici sono i Pastori, ed i Monaci sono le pecore.* Clerici pascunt oves; Ego pastor ep. ad Heliod. *Ma quantunque la vita Ecclesiastica fosse affatto differente dallo stato Ecclesiastico, ella era però un grado per salire al Chericato.* Sic vive, *dic' egli ad un Monaco*, ut Clericus esse merearis; id est. *Vivi in tal maniera, che tu possa meritare d' entrare nel Clero. Ep. ad Rusticum.*

voltò verso di loro, i quali furono strumento grande di accrescer le ricchezze Ecclesiastiche, & in progresso di tempo crebbero grandemente in possessioni, & entrate donate loro, e lasciate per testamento, essendo bene spese all'ora da essi in mantenimento di molto numero di Monaci, in ospitalità, in educazione, in scuole di giovani, & in altre opere pie. Fà conto l' Abate Tritemio, (3) che i Monasterj de' Monaci Benedettini erano sino al numero di 15000. oltre le Prepositure, e i Conventi minori. I Monaci stessi si eleggevano l' Abate, che gli governava spiritualmente, e che reggeva anche i beni così gli offerti dalla carità de' fedeli, come anche quelli, che si guadagnavano colle opere, e cogl' artifizj de Monaci, & in progresso quelli anche, che si cavavano dagli stabili.

IX.

Ma i Vescovi ne' tempi, che seguirono nel 500. essendo fatti assoluti dispensatori della quarta parte de' beni della Chiesa, cominciarono anche à pensar un poco più alle cose temporali, & à farsi seguito nelle Città, onde le elezioni si trattavano non più con fine di servizio divino, ma con pratiche, passando bene spesso dalle pratiche alle violenze pubbliche, perloche i Principi, che sino à quell'ora non avevano avuto molto pensiero intorno a chi fosse eletto à quel Ministero, incominciarono à pensarvi, essendo avvertiti da' santi uomini di quei tempi, che DIO aveva commessa alla protezione loro la Chiesa, e però erano debitori per comandamento della Maestà sua divina di adoperarsi, acciò le cose Ecclesiastiche fossero maneggiate legittimamente. Vedevano anche i Principi chiaramente quanto impedimento portassero alla tranquillità dello Stato, & al buon governo della Repubblica gl' interessi privati de' Cherici ambiziosi e le pratiche sediziose, che facevano per acquistare le dignità Ecclesiastiche; laonde parte per rispetti divini, e parte per umani cominciarono a non lasciar, che il Clero, e'l popolo per le loro affezioni provedessero à loro modo, sì perche essendo mutate le cose, e non più fuggito, ma ambito il Vescovato, si facevano pratiche donde ne nascevano sedizioni & alle volte uccisioni popolari per opera de' concorrenti, come anche perche alle volte erano eletti Vescovi persone cavillose, e che tenevano segrete intelligenze co'nemici del Principe, i quali non mancavano nelle confusioni d'Occidente: & alle volte erano elette persone che acquistato il seguito del popolo tentavano qualche novità per attribuir à se stesse la giurisdizione de' magistrati, e concitavano il popolo à difendere le loro intraprese; Onde i Principi statuirono, che nessun eletto potesse esser consecrato senza il beneplacito loro ò del magistrato riserbando il Principe à se la confermazione de' Vescovati maggiori; come in Italia di Roma, Ravenna, Milano, e lasciando a' ministri la cura de' Vescovati minori; ma attendendosi più alla sostanza della cosa, che all'apparenza, quando nella Città era un soggetto eminente, che tutti portavano & era noto al popolo; ch' era di soddisfazione del Principe, e che piaceva al popolo, venendo l' occorrenza, era consecrato senza altro aspettare: Accadeva anche alcuna volta per accidente di qualche guerra, ò peste, che alcuno si ordinasse prima, che avesse la confermazione del Principe, come occorse (a) à Pelagio secondo precessore di San

[3] *Mezaray dice nella vita di Filippo Augusto, che i Monasteri de' Benedettini erano come Osterie gratuite per li Gentiluomini, ed altri Viandanti, e Scuole per ammaestrare i loro Figlioli. Vn' altra cosa seruì ancora molto all' ingrandimento de' Monaci; ed è, che auendo trouato il modo di succedere a' lor parenti, godeuano le facoltà della loro famiglia, come secolari, e poi alla loro morte lasciauano tutto a' loro Conuenti.* Jam eo tempore fervor Monasticæ religionis tepuerat; jam unusquisque in bonis parentum suorum hæres fieri quærebat. Vnde quidam eorum quod sibi acquisierant, in servitium fratrum, & communem utilitatem loci publicè contradebant. *Chronicon. S. Benigni Diuion. anno 789. tom. 1. Spicilegii Acher. pag. 402. & 403.*

[4] Post Benedictum Papam Pelagius Rom. Ecclesiæ Pontifex absque jussione Principis

San Gregorio, essendo Roma assediata da Longobardi, il quale però levato l' assedio, mandò à fare scusa coll'Imperadore San Gregorio, che all'ora era Diacono; & à pregarlo d' aver per rato quello che la necessità aveva costretto à fare. Furono eletti in questa maniera i Papi, e i Vescovi in Italia fino al 750. colla confermazione Imperiale; ma in Francia, e negli altri luoghi di là da' monti, l'autorità Regia overo de' Maestri di Palazzo era in ciò più assoluta; imperocche il Popolo totalmente si ritirò dall' elezione, quando il Principe vi mise mano; gli uomini da bene, perche credendo esser ben proveduto dai Rè, ebbero per superfluo intervenirvi, i cattivi perche erano certi di non poter effettuare i loro disegni; onde i Rè diedero i Vescovati eglino soli per tutto il Regno. In tutta la Storia di Gregorio Turonense da Clodoveo primo Rè di Francia Cristiano fino al 590. non si vede alcun Vescovo fatto, salvo che ò per comandamento, ò di consenso del Rè: e S. Gregorio (*b*) (1) ch' è stato fatto Papa in quell' anno scrivendo a' Rè di Francia in diverse occasioni, si lamenta con loro, che non dessero i Vescovati ad uomini sufficienti, e li prega a far elezione di persone di bontà, & intelligenza, nè mai riprende la provisione fatta da i Rè; quando la persona provista era meritevole. A Vescovi ch' erano assunti senza autorità del popolo, fù facile escluderlo anche dalla elezione de' Preti, Diaconi & altri Ministri Ecclesiastici, e ridurre al solo Principe la podestà di nominarli senza che v' interveniſſe il Popolo, essendosi anche parte d'esso ritirata affatto dall' intervenire nelle Congregazioni Ecclesiastiche per attender alle cose sue familiari, altri per gl' inconvenienti, che nascevano trà le fazioni popolari, altri per vedersi non stimati dal Vescovo fatto potente, sì per le ricchezze, che aveva da spendere, colme per la dipendenza dal Principe, da cui era nominato, o confermato al Vescovato. Il Principe alcune volte nominava gli ordinandi, alle volte lasciava anche la cura totale al Vescovo, massime quando era pienamente suo confidente, la qual confidenza ancora era causa, che il Principe adoperasse spesso il Vescovo, ò per comporre le difficoltà trà i popoli, ò per terminare le cause difficili, imperocchè il rispetto della Religione faceva, che i Vescovi fossero più creduti de' Magistrati; laonde attendevano anche più à questo, che ad insegnare la dottrina Cristiana, carico dato loro da principio; donde venne, che trattandosi di far un Vescovo conveniva aver più tosto rispetto à far un savio mondano, che un in-

ordinatus est; eo quod Longobardi Romam per circuitum obsiderent, nec posset quisquam à Roma egredi. *Warnefrid. de gestis Longobard. lib. 3. cap. 20.*

[*b*] Interempto Rustico Caturcæ Urbis Episcopo, consensus Regis, & Civium pari sententia Episcopatum Desiderii aspiravit. Nam licet suggestio civium ad Præsules, & Principes jam præcesserit, Rex tamen pro hoc amantissima, & valdè ambienda præcepta dedit, in quibus perspicuè agnoscitur, vel quamobrem hunc Rex diligeret, vel quam de eo æstimationem haberet. Tale nimirum de illo Rex civibus, & Episcopis, cunctoque populo testimonium dedit, ut jure plebium testimonia regia oracula præcellerent, ac prævenirent. *In vita S. Desiderii Episc. Cadurc. cap. 8. tom. 2. Bibliot. M.S. Labbei p. 703. Donde si vede, che il popolo eleggeua sempre; ma che la sua elezione douea essere confermata dal Principe, come lo nota espressamente una lettera di Dagoberto riferita nella medesima vita di S. Desiderio in questi termini,* Juxta Civium petitionem, nostram quoque concordantem in omnibus voluntatem decernimus, ac jubemus, & adjuvante, ac clamante laudem ipsius Clero, vel populo vir illustris, & verus Dei cultor Desiderius Pontifex in urbe Caturci debeat consecrari, & nostra, civiumque voluntas, quod decrevit in omnibus in Dei nomine perficiatur, & Pontificali benedictione sublimatus, pro nobis, & pro universis ordinibus Ecclesiæ debeat exorare, & acceptibiles Deo hostias studeat offerre ..... Qua de re præsenti auctoritate decernimus, ut Desiderius Episcopatum in Caturcensi Urbe præsentialiter suscipiat. Et ut hæc deliberatio voluntatis nostræ firmior habeatur manus nostræ præscriptione subter eam decrevimus roborare.

[1] *lib. 4. epist. 53. ad Childebert. & tom. 1. Concil. Gall. ep. 5. ad Brunichildem. lib. 7. ep. 5., & tom. 1. Concil. Gall. epist. 22. ad Brunich. lib. 7, ep. 13., & tom. 1. Concil. Gall. ep. 27. ad Theodoric. & Theodebert lib. 7. ep. 114. & tom. 1. Concil. Gall. ep. 28.*

intendente delle cose della fede, il che dura ancora adesso, dicendosi, che fuori de' luoghi prossimi à gl' Infedeli è meglio far Vescovo un buon Giureconsulto, che un buon Teologo; e certo sarebbe cosa ragionevole, quando l'uffizio principale del Vescovo fosse il giudicar cause. Cristo N. Signore ordinando gli Appostoli, disse; siccome il Padre hà mandato me, così io mando voi, dal che eglino (c) intesero esser mandati ad insegnare: se adesso tutti sono instruiti sufficientemente, e non ve n'è più bisogno si può attender ad altro: già la cura principale del Vescovo era insegnare, la seconda sopra intendere al governo de' poveri; così nella seconda come nella prima vi fù qualche rilassazione, e però nel far anche la divisione nelle quattro parti suddette, essendo l'amministrazione de' beni in mano degli Ecclesiastici, eglino stessi furono quelli, che divisero à loro modo, onde dove il Vescovo, & i Preti erano persone di coscienza, la divisione si fece giusta, dove eglino pensarono assai à se, non essendovi chi proteggesse i poveri, e meno la fabbrica, le porzioni di queste due furono assai piccole, & in alcuni luoghi anche non toccò loro niente, ma tutto fù diviso trà il Vescovo, e i Cherici; anzi ancora dove la divisione fù fatta con debita proporzione restando tuttavia in mano degli Ecclesiastici l'amministrazione della fabbrica, e della parte de' poveri, à poco a poco queste si diminuivano, accrescendosi le altre due, e di questo ne fà fede il vedere che in pochissimi luoghi la fabbrica hà proprie entrate, e per li poveri non restano, se non gli Spedali, i quali però tutti sono di non antica instituzione. La parte de' Cherici nel principio non fù trà loro divisa, anzi il Vescovo aveva cura di trattare ciascuno secondo i meriti, ma poi i Cherici assunsero il carico di dividere, escluso il Vescovo, e poichè ebbero la loro parte dove nè il Vescovo, nè altri aveva che fare, essi ancora divisero frà loro, sicche ogni particolare incominciò a conoscer il suo, e si lasciò di vivere in comune. Ma se bene le rendite erano così divise, restavano però i fondi tutti in un corpo governati da' Diaconi, e Suddiaconi, e le rendite riscosse da quelli, e consegnate al Vescovo, & à ciascuno de' Cherici secondo la proporzione delle loro parti; & in questi tempi In Italia le possessioni delle Chiese erano chiamate patrimonj, il che hò voluto rammemorare quì, acciò nessuno pensi, che questo nome significhi qualche dominio supremo, ò qualche giurisdizione della Chiesa Romana ò del Pontefice. Le possessioni di qualunque famiglia, che venivano da' loro maggiori ne' tempi de' quali parliamo, si chiamavano il patrimonio di quella, e chiamavasi anche patrimonio del Principe il fondo, ch' egli possedeva in proprietà, e per distinguerlo da' patrimonj de' privati si nominava *Sacrum Patrimonium*, come in molte leggi del libro 12. del Codice si legge; si diede poi per l'istesse ragioni il nome di patrimonio alle possessioni di ciascuna Chiesa: si veggono nelle pistole di S. Gregorio nominati non solo i patrimonj della Chiesa Romana, ma anche il patrimonio della Chiesa di Rimini, il patrimonio della Chiesa di Milano, il patrimonio della Chiesa di Ravenna. Alle Chiese poste in Città d' abitatori di fortune mediocri non erano lasciate possessioni fuori del loro distretto, ma à quelle delle Città Imperiali, come Roma, Ravenna, Milano dove abitavano Senatori, & altre persone illustri, erano lasciate in diverse parti del Mondo. Fà menzione S. Gregorio del patrimonio della Chiesa di Ravenna in Sicilia, e d' un altro patrimonio in Sicilia della Chiesa di Milano; la Chiesa Romana aveva patrimonj in più parti del Mondo: si fà menzione del patrimonio di Francia, d' Affrica, di Sicilia, delle alpi Cozie, e di molti altri, anzi in tempo dell' istesso S. Gregorio vi fù lite trà lui, & il Vescovo di Ravenna per li patrimonj di amendue le Chiese, che si accomodò anche per transazione. Per far

anche

(c) Sicut misit me Pater, & Ego mitto vos. Joan. 20.

anche rispettare le possessioni della Chiesa maggiormente solevano dar loro il nome del Santo, che quella Chiesa aveva in speziale venerazione; così la Chiesa di Ravenna nominava le possessioni sue di Sant'Apollinare, e quella di Milano di Sant'Ambrogio, e la Romana diceva il patrimonio di San Pietro in Abruzzo, il patrimonio di San Pietro di Sicilia, &c. al modo che à Venezia le pubbliche entrate si chiamano di S. Marco, Nè patrimonj del Principe (quando non erano assegnati a' soldati) era posto un Governatore (2) con giurisdizione nelle cause, che à quella professione spettavano. Alcuni Ecclesiastici della Chiesa Romana, tentarono d'usurpare simili ragioni ne' patrimonj di quella Chiesa, volendo far ragione dà se stessi, e non ricorrere al pubblico giudizio; la qual introduzione S. Gregorio riprese, e condannò, e proibì sotto pena di scomunica che non si facesse. Pagavano le possessioni Ecclesiastiche tributi al Principe, come manifestamente appare dal Canone *Si tributum*, ch' è di S. Ambrogio, & è chiaro, che Costantino il barbuto nel 681. concesse esenzione da' tributi, che la Chiesa Romana pagava pel patrimonio di Sicilia e Calabria, e Giustiniano il giovane (3) nel 687. rimise il tributo, che pagavano i patrimonj d' Abruzzo, e della Basilicata. Non riceveva la Chiesa Romana tanto grandi entrate da' patrimonj suoi, quanto alcuno crede; imperocche narrando le Storie, che Leone Isaurico nel 732. confiscò i patrimonj di Calabria, e di Sicilia fanno menzione, che rendevano d'entrata trà tutti, trè talenti d' argento, e mezzo d' oro, che fanno in nostra moneta, per non far minuto conto sopra la verità delle opinioni, quanto precisamente risponda ad' un talento, somma non maggiore di 2500. scudi, & il patrimonio di Sicilia molto ampio non pagava più di 2100. scudi.

X.

Non è fuori del soggetto di cui parliamo, saper questi particolari che occorsero, mentre le possessioni della Chiesa, restarono tutte in un corpo e sotto un governo stesso, se bene le rendite erano divise, il che non potè durare lungamente per le contese, che nascevano trà quelli, a quali apparteneva l'amministrazione, e gli altri che stavano alla loro discrezione. Onde per maggior spedizione ciascun Ministro incominciò à ritener per sè le obblazioni, ch' erano fatte nel suo Tempio, le quali già si solevano portar al Vescovo, acciò le dividesse, ma per ricognizione della superiorità Episcopale ciascuno dava la terza parte al Vescovo, e qualche cosa di più per onore, che fù poi chiamato il Cattedratico (*a*), perche era dato per riverenza della Cattedra Episcopale: Divisero anche i fondi, & assegnarono à ciascuno la sua porzione. Queste mutazioni però non furono fatte in tutti i luoghi insieme: nè con un pubblico decreto, ma come avviene à tutti gli usi, principiano in qualche luogo, e si comunicano successivamente agli altri, massime i cattivi, che hanno corso più veloce, e meno impedito.

In que' tempi quando le cose Ecclesiastiche furono ridotte à questo stato, erano distribuiti da' Principi à gli uomini

[2] *Questo Governatore si chiamava* Comes rerum privatarum *per distinguerlo dal* Comes Sacri Patrimonii. *Si parla d' amendue nel primo libro del Codice; del primo, nel titolo 33. e del secondo nel titolo 34.*

[3] *Questi era Giustiniano secondo figliolo di Costantino il barbuto.*

[*d*] Si tributum petit Imperator, non negamus, agri Eccle æ solvant tributum; Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vendicandorum; tollat eos, si libitum est, Imperatori non dono; [*imperocche gli Ecclesiastici essendo solamente usufruttuarj, ed amministratori, non possono dare quello, di cui non sono padroni*;] sed non nego; *Causa* 12. *quæst.* 1. *c.* 27.

[*a*] Cathedraticum etiam non amplius quam vetusti moris esse constiterit, ab ejus loci Presbytero noveris exigendum. *Gelasius Fabiano Episcopo anno* 494. *Can.* 5. *q.* 3. *Causa* 10. Illud te volumus modis omnibus custodire, ne qui Episcoporum Siciliæ de parochiis ad te pertinentibus nomine Cathedratici amplius quàm duos solidos præsumant accipere. *Pelagius anno* 580. *Can.* 4. *Causa* 10.

militari i fondi pubblici, con carico a chi di custodire i confini, a chi di servire il Principe ne' governi civili a chi di seguirlo alla milizia a chi di custodire le Città, ò Fortezze, e questi, che con vocabolo Franco, e Longobardo si chiamavano Feudi; nella lingua Latina, che ancora non era totalmenle estinta, si chiamavano, Beneficia, come donati per beneficenza dal Principe (1) pel qual rispetto ancora alle porzioni de' fondi Ecclesiastici, ò vero al Jus di possederli fù dato il nome di benefizj, perche erano donati dal Principe, come Vescovati, ò dal Vescovo di suo consenso, e concessione, come gli altri & anche perche i Cherici sono Soldati spirituali, e fanno guardie, & esercitano milizie sacre. Le Badìe di là da' monti erano ormai fatte molto ampie, e ricche, per lo che i Maestri di Palazzo assunsero in se l' autorità di fare l' Abate, e ciò con ragione assai apparente, perche i Monaci all'ora, come si è detto, erano laici, senza alcun' ordine Ecclesiastico. Vero è che non sempre lo davano essi, ma anche alle volte concedevano per grazia a' Monaci, che se lo eleggessero. Ma in Italia non essendo Monasterj molto riguardevoli in ricchezze fino al suddetto tempo del 750. i Rè Goti, poi gl' Imperadori, è Rè Longobardi non ne fecero gran conto; onde la elezione restò a' Monaci colla sola sopra intendenza del Vescovo. Ma i Vescovi alle volte intenti ad' aggrandirsi, erano troppo molesti a' Monasterj, perloche gli Abati, e i Monaci desiderosi di liberarsi da quella soggezione, trovarono il modo ricorrendo al Pontefice Romano, che li pigliasse sotto la sua immediata protezione, e gli esentasse dall'autorità de' Vescovi. Fù ciò facilmente consentito da' Papi; servendo loro, e per avere nelle Città d' altri persone immediatamente dipendenti da loro, e per amplificare la podestà loro sopra i Vescovi, impottando molto, che un membro così notabile come i Monaci che in quei tempi quasi soli attendevano alle lettere, dipendesse totalmente dalla sede Romana.

XI.

Dato principio à quest' esenzione in brevissimo tempo tutti i Monasterj restarono congiunti colla Sede Romana, e separati da' loro Vescovi (2)

In Francia i Vescovi fatti dal Rè, e molto più i fatti da' Maestri di Palazzo sminuita l'autorità Regia si diedero tutti alle cose temporali, il che anche fecero gli Abati, che contribuivano Soldati al Rè, & andavano in persona alla guerra, non come Religiosi per quivi far ussizj di Ministri di Cristo, ma armati combattendo anche colle loro mani;

[1] *Ciò, che Marculfo chiama* Munus regium, *non è altro, che il Feudo, secondo Bignon.* Dedit igitur vir illæ conjugi suæ villas, quas aut munere regio, aut de alode parentum, vel undecumque ad præsens tenere videtur. *lib.* 1. *formula* 12.

[2] *Gli Abati, dic' egli nel libro secondo del suo Concilio di Trento risoluettero di sottrarsi dall' ubbidienza de' Vescoui, supplicando i Papi a riceuerli sotto la protezione di S. Pietro; in maniera che non fossero più soggetti, che alla Santa Sede, Siccome ciò ridondaua in vantaggio della Corte di Roma, atteso che quelli, che ottengono priuilegj hanno interesse di difendere l' autorità di chi li concede, così il Papa aderì volentieri alla loro supplica. S. Bernardo detestando questa nouità, fece vedere a Papa Eugenio Terzo, ch' era un grande abuso, che un' Abate ricusasse d' ubbidire al suo Vescouo, e'l Vescouo al suo Metropolitano; che la Chiesa militante douea regolarsi sul modello della trionfante, doue un' Angelo non hà mai detto.* Io non voglio essere al di sotto dell' Arcangelo. *Ma che aurebbe mai detto questo gran Santo, se fosse vissuto in alcuno de' Secoli susseguenti? S. Bernardo, dice Mezeraj auuegnache Monaco, e Zelantissimo per la santa Sede condannava altamente quest' esenzioni; imperocchè esentare gli Abati dalla giurisdizione de' Vescoui, che cosa era, diceua egli, se non comandar loro la ribellione? E non era una deformità sì mostruosa nel corpo della Chiesa l' unire immediatamente un Capitolo, ò una Badia alla santa Sede, come nel corpo umano l'unire un dito alla testa? Egli è bene osservar di passaggio, che quest' esenzione spirituale entrò per la porta dell' esenzione da' diritti temporali conceduta loro da' medesimi Vescoui.* Tunc tibi licitum censeas suis Ecclesias mutilare membris, confundere ordinem, perturbare terminos, quos posuerunt Patres tui? Monstrum facis, si manui submovens digitum facis pendere de capite, superiorem manui, brachio collateralem. Tale est, si in Christi corpore membra aliter locas, quam disposuit ipse . . . . Sicut Seraphim, & Cherubim,

ni; perlochè (1) anche non furono contenti della quarta parte de' beni, ma li tirarono tutti à loro; onde i poveri Preti, che nelle Chiese amministravano a' Popoli la parola di Dio & i Sacramenti restavano senza aver di che vivere, per lo che i popoli per loro divozione contribuivano loro parte dell'aver proprio, il che facendosi in alcuni luoghi più largamente, in altri più parcamente, ne nascevano alle volte querimonie, perloche trattandosi spesso quanto fosse quello, che si dovesse dare al suo Piovano, passò in comune opinione, esser conveniente ad'esempio della legge divina, del vecchio testamento. il dare la decima, la qual essendo comandata da Dio à quel popolo fù facil cosa rappresentare (*a*) come debita anche sotto il Vangelo di Cristo, se bene da esso N. Signore, e da San Paolo altro non è (*b*) detto, se non che al Ministro si dee dal popolo sostentamento (*c*) necessario, che il Ministro, ò operajo è degno della sua mercede, e chi serve all'Altare deve vivere dell' altare (*d*) * senza prescrivere la quantità determinata, perche in alcun caso la decima sarrebbe poco, & in altro caso la centesima basterebbe: ma perche questa è cosa chiarae e di sotto avremo bisogno di trattarla più diffusamente, non dirò altro per ora, se non che in quel tempo, e per qualche secolo seguente, i sermoni, chi erano fatti nella Chiesa, lasciate le materie della fede, non versavano in altro, che in pruove, & esortazioni à pigare le decime, cosa ch'erano sforzati i Curati à fare, e p l bisogno, e per l'utilità, e nell' amplificare oratoriamente come occorre, spesso passavano tanto innanzi, che pareva metessero tutta la perfezione Cristiana nel pagare le decime (2), delle quali anche non contenti, nè parendo assae le prediali, cominciarono à portare per necessarie anche le personali, cioè di quello, che l' uomo guadagna colla sua fatica, & industria, della caccia, d'ogni artifizio, & anche dello stipendio militare. (*)

Di questi sermoni ritrovandosene molti senza nome dell'autore, alcuni per errore, ò per studio furono attribuiti à S. Agostino, & ad' altri Scrittori antichi, ma oltre che lo stile mostra, che sono composti circa l' 800, le Storie (3) sono chiare, che nè in Affrica, nè in Oriente mai si sono pagate decime, e che il loro

ac cæteri quique usque ad Angelos, & Archangelos ordinantur sub uno capite Deo; ita hic quoque sub uno summo Pontifice Primates, vel Patriarchæ, Archiepiscopi, Episcopi, Presbyteri, vel Abbates, & reliqui in hunc modum ..... Quod si dicat Episcopus, Nolo esse sub Archiepiscopo, aut Abbas; Nolo obedire Episcopo, hoc de Cælo non est. Nisi tu fortè Angelorum quempiam dicentem audisti. *Nolo sub Archangelis esse, &c. de Consid. lib. 3. cap. 4.*

[1] *E' vietato loro l' uso dell' arme nel Cap. 61. dell libro 6. de' Capitolari.* Si quis Episcopus, Presbyter, Diaconus, vel Subdiaconus ad bellum processerit, & arma bellica indutus fuerit ad belligerandum ab omni officio deponatur, in tantum, ut nec laicam communionem habeat.

[*a*] Decimas tuas non tardabis reddere *Exod.* 22. Offeretis decimas, & primitias manuum vestrarum. *Deuter.* 12.

[*b*] Dignus est operarius cibo suo Matth. 10.

[*c*] Dignus est operarius mercede sua *Luc.* 10., & 1. *Timoth.*

[*d*] Qui altari deserviunt, cum altari participant ..... Dominus ordinavit iis, qui Evangelium annunciant de Evangelio vivere 1. *Corinth.* 9.

* *Vedi l' articolo* 21.

Vn Predicatore al tempo di Carlo Magno predicava, che non solamente era necessario di pagar le Decime a' Preti, ma eziandio di portarle alle loro Case. Nec debetis expectare, ut Presbyteri, & Clerici alii decimas vobis requirant, sed cum bona voluntate vos ipsi sine admonitione debetis donare, & ad domum Presbyteri ducere. *Nell'appendice de' Capitolari pag. 1375. Vedi il libro 6. di questi Capitolari cap. 192. dove si comanda a Preti, che predichino così; abuso, contra il quale Alcuino grida in una delle sue lettere.* Tu verò, *dice*, frater dilecte, fili carissime, perge in opere Dei, & esto prædicator veritatis, non decimarum exactor, quia novella anima Apostolicæ pietatis lacte nutrienda est, donec crescat, convalescat, & roboretur ad acceptionem solidi cibi. Quid imponendum est jugum cervicibus idiotarum, quod neque nos, neque fratres nostri sufferre potuerunt? *Epist. 8. apud Mabillon tom. 4. Analectorum p. 279.*

[3] *Il Cardinal di Perrone dice, che tutte queste opere sono state inventate, e fatte da' Monaci in tempo di Carlo Magno; perche in quel tempo la maggior parte de' Monaci vivevan col trascrivere i libri.* Perroniana *alla parola* Decretales.

principio nacque, come si è detto in Francia. (4)

XII.

Passerò all' Italia, dove per molte centinaja d'anni, non era mai ordinato alcuno, al quale non fosse anche assegnato insieme l'uffizio e'l carico suo speziale, e proprio, trattone qualche uomo celebre in dottrina, ò santità, il quale per attendere agli studj sacri non accettava d'esser applicato à cura particolare; si ordinava Prete senza dargli Parrocchia propria, alla quale attendesse. S. Girolamo fù ordinato Prete Antiocheno, e S. Paolino à Barcellona (a) & eccettuata questa occasione, l'antichità non conobbe la distinzione trà l'ordine, e'l benefizio, e l'istessa cosa era all'ora ordinare, che dare l'uffizio, e la ragione d'avere il vitto de' beni comuni della Chiesa; ma dappoi che nelle confusioni, che le guerre causavano negli Stati, molti Cherici di valore, e bontà erano scacciati dal loro ministero, si ricoveravano à qualche altra Chiesa dove erano ricevuti, e spesati come i proprj Cherici a spese comuni, & alle volte mancando per morte ò per altra causa qualche ministro di essa Chiesa, il suo uffizio era assegnato ad un Cherico forestiere, e questo Cherico allora si diceva esser incardinato, in maniera che quello, il quale era assunto prima ad' un Uffizio, si chiamava ordinato à quello, ma chi levato dal suo, era proveduto d'un altro, si chiamava incardinato. Cominciò (1) in Italia questo modo innanzi i 600. anni della Natività, quando per l'incursioni de' Longobardi, molti Vescovi, & altri Cherici furono scacciati da' loro carichi, perloche vacando Uffizj simili in altre Chiese, erano incardinati in quelle, e i Vescovi si chiamavano *Episcopi cardinales* (b) i Preti *Presbyteri Cardinales*; (c) alla Chiesa di Roma, & alla Chiesa di Ravenna, ch'erano le principali più ricche, e con più carichi, e ministerj, ricorrendo per lo più quelli ch'erano scacciati da' proprj luoghi; e quelle Chiese come più ricche, & abbondanti, ricevevano più di questi forestieri, e però avevano più Cardinali, il che anche era ricevuto dalle suddette Chiese, perche con questa via acquistavano da ogni luogo i più insigni uomini; siccome al tempo presente si fà, e però poche volte ordinavano de' loro; ma spessissimo incardinavano forestieri, onde in quelle due Chiese restò, che tutti si chiamassero Cardinali. In quella di Roma dura ancora il nome, in quella di Ravenna durò sino al 1543. quando Paolo terzo con una sua Bolla annullò il nome de' Cardinali nella Chiesa di Ravenna; così il nome di Cardinali, che mostrava infermità, mutata significa-

---

[4] *Il Concilio tenuto l'anno* 585. *scomunicò coloro, che non pagauano le decime*. Statuimus, ac decernimus, ut mos antiquus fidelibus reparetur, & decimas Ecclesiasticis famulantibus ceremoniis populus inferat, quas Sacerdotes, aut in pauperum usum, aut in captivorum redemptionem erogantes suis orationibus pacem populo, ac salutem impetrent. Si quis autem contumax nostris statutis salubertimis fuerit a membris Ecclesiæ omni tempore separetur. *Can.* 5. *in fine*.

[a] Ea conditione in Barcinonensi Ecclesia consecrari adductus sum, ut ipsi Ecclesiæ non alligarer in Sacerdotium tantùm Domini, non etiam in locum Ecclesiæ dedicatus. *Paulin. ep.* 1. *ad Severum num.* 19.

[1] *cioè a parlar propriamente aggregato, trasferito, ò trasplantato*.

[b] Et temporis necessitas nos perurget, & imminutio exigit personarum, ut destitutæ Ecclesiæ vestræ salubri debeamus dispositione succurrere; & ideò secundùm desiderium vestrum, fratrem, & Coepiscopum nostrum ...., cujus Ecclesia est ab hostibus occupata, Cardinalem vestræ Ecclesiæ, sicut petistis, constituimus Sacerdotem; quatenus vos de propitio; & ordinando, & vigilando sollicitè studeat gubernare, cui dedimus in mandatis, ne unquam ordinationes præsumat illicitas. *liber. Diurnus Summ. Pontif. tit.* 11. *cap.* 3.

[c] Hæc vox, *dice Onofrio Panuino nella sua interpretazione de' nomi Ecclesiastici*, frequens est in regisitto D. Gregorii, & Epistolis Pontificum Romanorum, decretalibus, quibus is Cardinalis dicitur Presbyter, vel Diaconus, qui certæ alicui Ecclesiæ, vel Diaconiæ proprius, & ad certi alicujus tituli, sive Ecclesiæ, ministerium ordinatus insertus, annexus, & ut ipse loquitur, incardinatus est. Nam S. Gregorio idem est Cardinalem constituere in aliquo titulo, vel Ecclesia, quod incardi-

ficazione è fatto nome di maggior dignità, e viene detto che ſieno Cardinali, cioè; *Cardines Orbis terrarum* (2) e quello che non fù nè grado, nè ordine della Chieſa, ma indotto per accidente, è ſalito alla grandezza, e dignità, nella quale oggi ſi trova. Ma chi guarderà i Concilj fatti in Roma, dove ſono intervenuti Veſcovi Italiani, e Preti Cardinali Romani, vedrà che ſempre i Cardinali hanno ſottoſcritto dopo i Veſcovi, nè alcun Veſcovo era fatto Prete Cardinale anche ne' tempi poſteriori. I primi Veſcovi fatti Cardinali furono alcuni principali ſcacciati dalle loro Chieſe, come Corrado Magontino, ſcacciato per ribello da Federigo primo Imperadore, fù abbracciato da Aleſſandro terzo, e fatto Cardinale Sabinenſe. Non avevano meno i Cardinali Romani alcun abito, ò inſegna diſtinta ſino ad Innocenzio quarto, che nel 1244. la Vigilia di Natale diede loro il Cappello (3) roſſo, à cui Paolo ſecondo aggiunſe anche la Berretta roſſa (4) eccettuati i Regolari, ma Gregorio 14. nel noſtro tempo la conceſſe ancora loro. E ſtata neceſſaria queſta poca narrazione, poiche verſa ſopra una dignità, che al preſente è primaria nella Chieſa, & alla quale pare non trovarſi titoli ſufficienti (5) Il Pontefice preſente Urbano Ottavo hà per Bolla propria conceduta loro l'Eminenza (6)

XIII.

Dal principio ſino poco innanzi il 500. come ſi è detto ogni Cherico era ordinato à qualche uffizio, e viveva a ſpeſe comuni; dopo fatti i Benefizj, l'iſteſſa coſa era ordinarlo, & aſſegnargli l'uffizio da eſercitare, & il benefizio, dove cavar il vivere, nè ſenza Benefizio ſi ordinava alcuno; ma in progreſſo di tempo, comparendo qualche ſoggetto atto al Chericato, ſe bene non vi era luogo, e benefizio vacuo, per non perdere quella perſona i Veſcovi l'ordinavano ſenza certo uffizio, ò titolo, e però anche ſenza benefizio per aſpettare, che alcuno ne vacaſſe, e quelli ordinati ſenza titolo ajutavano i benefiziarj,

---

nare alicui Eccleſiæ, vel in aliqua Eccleſia cardinare. Idem etiam de Epiſcopis dicit quod de ſua Eccleſia ad aliam neceſſitatis cauſa translatos, Epiſcopos quidem Eccleſiæ ſuæ, illius verò ad quam translati ſunt, Sacerdotes, ſive Ponaifices Cardinales vocat, *dov' è da notare, che per* incardinare aliquem S. *Gregorio vuol dire qualche volta fare un Veſcouo. Il Macchiauelli così racconta l'origine de' Cardinali. Sotto il Pontificato di Paſquale primo, dic' egli i Curati di Roma riſoluettero di prendere il titolo pompoſo di Cardinali per innalzar l'onore, che aueuano d'eſſere i più vicini miniſtri al Papa, e di participare della ſua elezione; e crebbe tanto la loro autorità, ſoprattutto dappoiche ebbero leuato al popolo Romano il diritto d'eleggere il Papa, che il Pontificato caduna quaſi ſempre in alcuno di loro. nel lib. 1. della ſua Storia di Firenze.*

[2] *cioè i perni, ſopra i quali gira tutto il gouerno della Chieſa uniuerſale; e così appunto ne parla il Concilio di Baſilea*: Cum, *dic' egli*, Summo Pontifici S. R. E. Cardinales in dirigenda Chriſtiana Republica collaterales aſſiſtant, neceſſe eſt, ut tales inſtituantur, qui ſicut nomine, ita re ipſa Cardines ſint, ſuper quos oſtia univerſalis verſentur, & ſuſtententur Eccleſiæ. *Seſſ.* 23. Sicut per cardinem volvitur oſtium domus, *dice Eugenio IV.* ita ſuper hos Sedes Apoſtolica, totius Eccleſiæ oſtium, quieſcit, & ſuſtentatur.

[3] Hic in vigilia natalis Domini anno 1244. Lugduni in Concilio generali 12. Cardinalibus viris excellentiſſimis creatis, ejus ordinis hominibus proprium inſigne pileum rubrum dedit. . . . , quo ſignificabatur, eo ſe etiam caput ſuum, ſi opus eſſet pro Eccleſiaſtica libertate tuenda gladio offerre debere, & præſertim eo tempore, quo Romana Eccleſia à Frederico II. Imperatore vehementer oppugnabatur. *Onuphr. Panuin. annot. ad vitam Innoc.* IV.

[4] *e le gualdrappe di ſcarlatto andando a cauallo.* Quibus etiam, *dice Platina nella ſua vita*, pannum coccinei coloris dono dedit, quo equos, vel mulas ſternerent, dum equitant.

[5] *Ciò, che Mezeraj dice de' Cardinali merita d'eſſere aggiunto alle noſtre annotazioni, per non tralaſciar coſa veruna a ſaperſi intorno a queſta materia. Il ſoccorſo*, dic'egli, *nella vita di Filippo Auguſto, di tanti gran perſonaggi ſcelti da tutti gli Stati della Chieſa Occidentale, de' quali era pieno il Sacro Collegio, non fù di poco ajuto a' Papi per ſoſtenere il peſo degli affari, e per mantenere, ed accreſcer la loro autorità in tutti i paeſi più rimoti, Ma quando ſi furono ingranditi col loro mezzo, ſi liberarono dalla loro dipendenza.*

[6] *Queſte ultime parole ſono ſtate aggiunte all' Originale Italiano, ò da' Copiſti, ò dagli Stampatori, i quali probabilmente hanno preſa un' annotazione fatta nel margine per una continuazione del teſto; imperocchè F. Paolo era morto innanzi l'eſaltazione al Pontificato d' Urbano VIII.*

rj, da' quali loro era dato trattenimento; ma in progresso di tempo crebbe à così eccessivo numero questa sorta di Cherici ordinati senza titolo ò benefizio, e si diminuì tanto la carità ne' Beneficiarj à dar loro sostentamento, che nascendone infinite indecenze, e scandali bisognò provedervi con legge, e costringere i Vescovi, che ordinavano senza titolo, à somministrar il vitto à gli ordinandi (a) e queste provisioni nel principio, che furono statuite, sopirono alquanto il disordine, il quale però non stette molto à risorgere, e più volte represso, e sempre ritornato, alche due cose hanno data causa insieme; l'una il desiderio di molti di farsi Ecclesiastici per goder l' esenzioni, e liberarsi dalla soggezione de Principi; l' altra l' ambizione de' Prelati, d' aver soggetti molti à quali poter comandare, nè ancora è provedutо bene à questo disordine, sicche per tal causa non succedano in diversi Regni molte indecenze, che sono causa di far perder al popolo il rispetto della Religione.

XIV.

Nè meno è stato esente da questo inconveniente l'ordine Episcopale, sicche non sieno stati ordinati Vescovi chiamati titolarj, ò con voce derisoria: Nullatenenti; (1) non sono però così volgarmente trattati, come gli altri Cherici non beneficiati; imperocche se bene si ordinano Preti, Diaconi, & altri Ministri inferiori senza carico, ne in fatti, ne in nome, non si è però costumato fino al presente d'ordinar Vescovo senza Diocesi, dalla quale si denomini, perloche se gli assegna una Città posseduta al presente dagl' Infedeli, dalla quale prenda il nome; dove non essendo alcun Cristiano, l'ordinato resta col solo nome senza popolo, e vive servendo qualche Vescovo grande il quale non possa, ò reputi cosa inferior à se, l'esercitare per se stesso le funzioni Episcopali. Di tali Vescovi titolari v' era gran numero innanzi il Concilio di Trento, al presente è molto ristretto. Ma perche adesso i Padri Gesuiti propongono quistione, se il Papa possa ordinar Vescovi senza titolo alcuno, nè vero, nè finto, siccome si ordinano Preti, e Diaconi, e decidono, che possa; piaccia à Dio, che questa potenza non si riduca in atto, e sia perduta la riverenza anche à quell' ordine, la quale già era grande verso tutti gli ordini Ecclesiastici, quando non era ordinato, se non chi era insieme destinato ad un' Ufficio, come si è detto, per la qual causa tutti risedevano al loro carico perche non si poteva lasciar vacuo, e non vi era chi potesse supplire, essendo tutti occupati nel proprio; onde era incognito il disordine di non risedere: similmente era incognita la distinzione di benefizio, che ricerca residenza, e che non la ricerca, & ò ricco, ò povero che fosse il benefizio, ò di molto, ò di leggier carico, conveniva, che il possessore servisse personalmente; ma dappoiche s'incominciò ad ordinare senza titolo, avendo i titolari chi mettere in luogo loro, lasciavano il carico ad uno, che attendeva con qualche poca provisione, &

---

[a] Episcopus, si aliquem sine certo titulo, de quo necessaria vitæ percipiat in Diaconum, vel Presbyterum ordinaverit, tandiu ei necessaria subministret, donec in aliqua Ecclesia ei convenientia stipendia Militiæ Clericalis assignet; nisi talis ordinatus de sua paterna hæreditate, vel alia, honestatis causa, subsidium possit habere. *Questo Canone è del Concilio Lateranen. e sotto Alessandro Terzo, e si troua nel cap. 4. extra de prebendis.*

[1] *Vn Vescouo Spagnuolo nel Concilio di Trento disse, che il Vescouato ricerca una Diocesi, e che il Vescouo, e la Chiesa sono correlatiui, come il Marito, e la Moglie; in maniera, che l'uno non può star senza l'altro; che di quest' ordinazione non si vedeua pure un vestiggio in tutta l' antichità, in cui i Vescoui, che abbandonauano i loro Vescouati, e che n'erano priuati, non erano più considerati per tali; in quella guisa appunto, che un' Vomo, al quale sia morta la Moglie più non viene considerato per Marito. Replicò un Vescouo Italiano, che i Vescoui titolari a endo solamente la podestà dell' Ordine non era necessario, che auessero una Chiesa; che se una volta non si ordinaua alcun Vescouo, senza assegnargliene una; ciò deriuaua, perche non si ordinauano ne' Preti, ne' Diacoui senza titolo; che poscia era stato riconosciuto esser cosa importante al seruizio di Dio, che vi fossero Preti senza titolo, ed in conseguenza Vescoui senza Diocesi. Frà Paolo lib. 8. del Concilio di Trento.*

* Vedi l'Articolo 12.

& essi attendevano ad altro. Così i Vescovi in Francia servivano alla Corte, come pure i Parrochi, sostituito qualche povero Prete. S'incominciò à proveder al disordine, non con legge ò constituzioni, ma con gastighi di censure, e privazioni; in maniera che ne' tempi de' quali parliamo, cioè ne'prossimi innanzi l'800. con questi gastighi erano tenuti in freno, ma così la divisione de benefizj, come anche l'ordinazione di non titolari, e le provisioni per la residenza non passavano senza qualche diversità da un luogo all' altro, & anche nella stessa Chiesa non passavano senza qualche variazione, causata sì per li diversi pensieri de' Vescovi, che succedevano, come anche per diverse provisioni fatte di tempo in tempo da' Principi per ovviare à'disordini causati dal troppo volere di qualche Ecclesiastico, o dall' impazienza di qualche popolare, che non si poteva veder escluso totalmente dalle cose Ecclesiastiche.

XV.

Molta variazione passò fino à Carlo Magno, il quale ridotta sotto la sua ubbidienza l'Italia, la Francia, e la Germania, riformò anche le cose Ecclesiastiche, riducendole ad uniformità, che in diversi luoghi erano diversamente instituite, rinnovando molti de'vecchi Canoni Conciliarj andati in disuetudine, facendo egli diverse leggi Ecclesiastiche per la distribuzione de' benefizj secondo l'esigenze di quei tempi; restituì in parte a'Parrochi le possessioni, che i Vescovi, come si è detto, avevano tirate à se, ordinando, che ad ogni Prete Curato ne fosse assegnata una della quantità, che in quel tempo chiamavasi Mensa. (1) Passò allora in Italia il costume di dare la decima alla Chiesa Parrochiale, che già molto innanzi era introdotto in Francia. Aggiunse però Carlo di nuovo, che il Vescovo come Sopra intendente, e Pastore generale, potesse dare quell' ordine sopra la distribuzione delle decime, (a) che paresse à lui; perloche i Vescovi, dove erano molte, e grasse, ne disposero in diverse maniere; ne attribuirono parte à loro stessi, parte a'Preti della loro Cattedrale, e ne assegnarono anche qualche parte a'Monasterj, con carico, che essi mettessero un Vicario alla cura, dandogli la porzione conveniente, & oltre all' assegnazione del Vescovo alle volte le Chiese non Parrochiali se ne appropriavano qualche parte, che in progresso di tempo poi difendevano colla prescrizione. I Principi ancora ne applicarono alle Chiese, verso le quali avevano maggior divozione. Restituì Carlo la libertà a'Popoli di eleggere i Vescovi, concedendo, che il Clero, & il popolo dovesse elegger uno della propria Diocesi, il quale fosse presentato al Principe, e quando da quello fosse approvato, & investito dandogli il Pastorale, e l'Anello dovesse esser consecrato da' Vescovi vicini. Restituì anche a' Monaci la facoltà di elegger l' Abate del loro proprio Monastero; (b) statuì ancora, che i Vescovi dovessero ordinar Preti quelli, che fossero presentati da' Popoli delle Parrochie.

Stabilì anche Carlo l'elezione del Pontefice Romano in simil maniera, siccome era anche instituita, quando gl' Imperadori Orientali dominavano Roma, cioè, che fosse il Papa eletto dal Clero, e dal Popolo, & il decreto dell' elezione fosse mandato all' Impera-

(1 [*cioè tutto ciò, ch' è necessario per vivere, come nota S. Cipriano nella vita di S. Cesario d'Arles*: Donec omnes ab ipso essent redempti eo argento, quo Antecessor ejus Conius Ecclesiæ Mensæ reliquerat. *Nelle materie feudali noi ci serviamo ancora della parola Mensa.*

[a] ut Decimæ in potestate Episcopi sint, qualiber à Presbyteris dispensentur *cap.* 143. *lib.* 1. *Capitular.*

[b] Monachorum siquidem causam, qualiter Deo opitulante ex parte disposuerimus, & quomodo ex se ipsis sibi eligendi licentiam dederimus, & qualiter quiete vivere, propositumque indefessi custodire valerent, ordinaverimus in alia schedula diligenter adnotari fecimus, & ut apud Successores nostros tatum foret, & inviolabiliter conservaretur, confirmavimus: *cap.* 81. *lib.* 1. *Capitular.*

radore, il quale se approvasse (c) l' eletto fosse consecrato. Vero è che morto Carlo, quando gl' Imperadori della sua posterità sono stati deboli di forze, ò di cervello, i Papi eletti dal popolo si sono fatti consecrare, senza aspettar decreto dell'Imperadore; così fece Pasquale con Lodovico figliuolo di Carlo, se bene mandò poi à scusarsi con esso lui, che non era ciò proceduto per sua volontà, mà per forza del popolo, che così aveva voluto. Sono ben alcuni i quali dicono Lodovico aver rinunziata la facoltà di confermar il Papa, e perciò allegano il C. *Ego Ludovicus*, ( ) il quale altri uomini di molta dottrina per più ragioni mostrano falso, e finto, (2) nel che è superfluo affaticarsi, perche certo è, che Lotario Figliuolo di Lodovico, e Lodovico secondo suo Nipote confermarono tutti i Papi eletti nelle loro età.

In questi tempi, ne' precedenti, e susseguenti, quando per aspettare la confermazione del Principe assente alcune volte passava qualche mese innanzi, che l'eletto fosse confermato, e poi consecrato, egli innanzi la consecrazione non si portava da Papa, nè amministrava, salvo che qualche cosa particolare, à cui urgente necessità costringesse di provedere sul fatto, nè vi fosse altri, che v'attendesse, come avvenne à San Gregorio; nè si chiamava *Episcopus*, *mà electus*. Anzi ne meno teneva il primo luogo, ma lo teneva l'Arciprete, il quale anche si dava questo titolo cioè; *Servans locum Sanctæ Sedis Apostolicæ*; ma dappoiche i Principi furono esclusi, come al suo luogo si dirà, passava sempre poco tempo dall' elezione alla consecrazione, ne per questo si diceva, che l'elezione sola desse il Papato, ma la consecrazione; perloche se alcun eletto moriva innanzi d'essere consecrato, non era posto nel catalogo, e numero, de' Pontefici, come avvenne ad uno Stefano eletto dopo la morte di Zaccheria nel 752. che non fù consecrato, e però non fù posto nel catalogo. Papa Nic-

---

[c] *Quest' è il giuramento, che fù dal Clero, e dal popolo Romano prestato a Luigi il benigno, ad a Lotario suo figliuolo l'anno 824.* Promitto ego ille per Deum omnipotentem, & per ista quatuor Evangelia, & per hanc Crucem Domini nostri Jesu Christi, & per corpus Beatissimi Petri, principis Apostolorum, quod ab hac die in futurum fidelis ero Dominis nostris Imperatoribus Hludovico, & Hlotario diebus vitæ meæ, juxta vires, & intellectum meum, sine fraude, atque malo ingenio, salva fide, quam repromisi Domino Apostolico, & quod non consentiam, ut aliter in hac Sede Romana fiat electio Pontificis, nisi canonicè, & justè, secundum vires, & intellectum meum, & ille, qui electus fuerit, me consentiente, consecratus Pontifex non fiat, priusquam tale sacramentum faciat in præsentia missi Dominici Imperatoris, & populi cum juramento, quale Dominus Eugenius Papa sponte pro conservatione omnium factum habet per scriptum; *tomo* 1. *Capitular. pag.* 647. *Vide Thegan. ad annum* 827. *Perduravit hac consuetudo dice Onofrio*, usque Ad Benedictum II, cujus sanctitate permotus Constantinus Imperator Heraclii pronepos, edicto suo jussit, ut deinceps, quem Clerus, populusque Romanus Pontificem delegissent, is nulla amplius Imperatoris confirmatione expectata, more vetustissimo, statim ab Episcopis ordinaretur. *Annot. ad vitam Pelagii II.*

(*) *Distinct.* 63. *Vide Florum de electionibus in fine operum Agobardi. cap.* 6, *pag.* 258, *& ibi Baluzium. Vide etiam Thegan, ad ann.* 816, *&* 817.

(2) *In prova di ciò, dice Platina, che Luigi il benigno rispose agl' Inviati del Papa, che il popolo, e 'l Clero Romano non dovevano contravenire all' antico costume, nè alle convenzioni de' loro Padri, e che si guardassero bene in avvenire d'offendere la Maestà Imperiale.* Paschalis nulla interposita Imperatoris auctoritate Pontifex creatur. Hanc ob rem ubi Pontificatum iniit, statim Legatos ad Ludovicum misit, qui ejus rei culpam omnem in Clerum, & populum rejicerent, quod ab his vi coactus esset Pontificium munus obire. Accepta hac satisfactione Ludovicus respondit, populo, & Clero majorum instituta, & pacta servanda esse; caverent ne deinceps majestatem læderent. *in vita Paschalis I. initio. Quanto agli Autori, che hanno scritto, che Luigi il benigno avesse rinunziato il diritto di confermare l' elezione del Papa, è un errore, che nasce forse dall' aver confuso ciò, che Platina riferisce nella medesima vita; che il Bibliotecario Anastagio, cioè il Cancelliere della Santa Sede, racconta, che Lodovico diede a Pasquale l' intera podestà d' eleggere i Vescovi, à quali per l' addietro è necessario il consenso dell' Imperadore per essere consecrati.* Idem Bibliothecarius scribit Ludovicum liberam eligendorum Episcoporum potestatem Paschali dedisse, cum antea ea quoque in re Imperatores consulerentur: quam

Niccolò *secondo* (*d*) per quel, che pare, fù il primo, il qual dichiarò nel 1059. che se l'eletto Pontefice non potrà essere messo sul Trono per occasione di guerra, ò malignità d'uomini, avrà nondimeno, come vero Papa autorità di reggere la Chiesa Romana, e di disporre de'beni di quella. Restano nondimeno anche al presente le reliquie, imperocche se il Papa fà una bolla, innanzi la consecrazione non dice: *Pontificatus nostri anno primo*: ma dice: *à die susceptì à nobis Apostolatus offitii*, e non è mancato nelle occasioni chi hà detto, che il Papa non si debba innanzi chiamar *Episcopus*, ma *electus*, ne possa usar bolla, & a Papa Clemente V. furono fatte tali oppositioni, onde egli nel 1306. fece una bolla, in cui proibì sotto pena di scomunica, che nessuno mettesse à campo queste difficoltà; onde al presente si tiene per articolo, contra quello che l'antichità ha creduto, che dalla sola elezione de' Cardinali il Papa riceva tutta l'autorità, e perciò gli Scrittori di questo tempo si sono affaticati per metter in numero, e catalogo quello Stefano, (3) di cui dicemmo: e perciò hanno mutato il numero agli altri Stefani seguenti chiamando il secondo terzo, & il terzo quarto, e così sino al nono, che numerano X. con molta confusione (4) tra gli Scrittori vecchi, e nuovi, nata solo per interesse di sostentare questo articolo.

XVI.

Il governo di *santa Chiesa nel suo* principio ebbe forma affatto Democratica intervenendo nelle deliberazioni principali tutti i fedeli; così veggiamo, che tutti intervennero all'elezione di Mattia all'Appostolato, e all'elezione de'6. Diaconi, e quando S. Pietro ricevette Cornelio Centurione Gentile alla fede ne rendette conto alla Chiesa tutta. Similmente nel Concilio celebrato in Gerusalemme intervennero gli Appostoli, i Preti, e gli altri Fratelli fedeli, e le lettere furono scritte à nome di tutti trè questi Ordini. (*a*) In progresso di tempo, quando la Chiesa crebbe in numero ritirandosi i fedeli alle cose di casa loro, lasciate quelle della Congregazione, il governo restò ne'soli Ministri, e si fece Aristocratico, eccetto l'elezione, che si fece popolare; onde tutte le cose si risolvevano con Concilj. I Vescovi della stessa Provincia si congregavano col Metropolitano al-

potestatem ab Hadriano Pontifice Carolo concessam idem Auctor refert. *Imperocche supposto, che Lodovico avesse ceduto al Papa il diritto d'eleggere i vescovi, che Papa Adriano aveva conferito all'Imperador Carlo suo Padre, non segue, ch'egli si fosse privato della podestà di confermare l'elezione de' Papi. Aggiungete a ciò, che il Canone* Ego Ludovicus *è d'uno stile affatto differente da tutti gli Atti di Carlo Magno, e di Lodovico, ed è senza data, e senza sottoscrizione.*

(*d*) *licet defuncto Zacharia, dice Platina nella vita di Stefano* II, *Stephanum quendam Presbyterum Romanum Pontificem populus statim creasset, qui tertia die Pontificatus sui, dum res domesticas disponere incipit, morbo apoplexiæ correptus interiit.*

(3) *Onofrio Panuino Scrittore parzialissimo della Corte di Roma non l'hà tenuto per tale, nè nel suo Catalogo, nè nella sua Cronica de' Papi. Hà solamente mentione di lui in questi termini.* Ante quem tamen Stephanus quidam Presbyter à populo creatus tertia post die obiit. *in Catalogo. Dov'è da notare, ch'egli nomina Stefano II immediatamente dop Zaccheria, laddove sarebbe stato necessario nominar quello Stefano, di cui si tratta, innanzi Stefano II, il quale sarebbe stato Stefano* III, *se l'altro fosse stato Papa effettivo, e riconosciuto; il che dimostra, che allora esser* Electus *non era esser* Episcopus, *e faceva diventar* Episcopus *la consecrazione, la quale seguiva l'elezione.*

(4) *Il medesimo Panvino nelle sue annotazioni alla vita di Stefano V, s'immagina di dire, che* VI. dicendus esset non V, quod ante Stephanum illum, quem Platina secundum vocat, fuerit Papa Stephanus alius, qui triduò tantum vixit. Non enim plus, vel minus vivendi ratio aliquem verum facit Pontificem, sed vera, & legitima Comitia, quibus Stephanum illum renunciatum esse constat. Ideò & in Stephanis numerorum notæ mutandæ, & qui aliis est II. III. IV. V. hic debet esse III. IV. VI. &c. usque ad X.

(*a*) Tunc placuit Apostolis, & Senioribus cum omni Ecclesia, mittere Antiochiam viros primos in fratribus scribentes per manus eorum: *Apostoli, & Seniores Fratres, his, qui sunt Antiochiæ, & Syriæ, & Ciliciæ, fratribus ex gentibus salutem. Act. cap.* 15.

meno due volte l'anno facendo Sinodo Provinciale, i Cherici col Vescovo il Sinodo Diocesano, e vi era una Congregazione quasi cotidiana, la quale si chiamava il Consistoro, ad' emulazione della raunanza de' Consiglieri dell' Imperadore, alla quale era stato dato questo nome. Nel Consistoro Ecclesiastico intervenivano col Vescovo i Capi delle Chiese della Città, cosa che passata in disuso *in tutti i luoghi*, resta solo l' immagine in Roma. Ivi si proponevano, discutevano, e risolvevano tutti i negozj Ecclesiastici; ma dappoiche i benefizj furono eretti, i Preti avendo il loro vivere separato si curarono poco delle cose comuni; e lasciarono d' intervenire al Consistoro; onde quello si disusò, ma in luogo di esso i Vescovi fecero una raunanza di tutti i Cherici della Chiesa loro Cattedrale, per servirsi di quelli così per consiglio, come per Ministri ne' governi, i quali ricevendo la porzione del vivere da una massa comune, dove ogni anno, dove ogni mese, dove ogni giorno, si chiamarono Canonici; dal vocabolo Canon, che nell' Imperio Occidentale significava la misura del frumento (*b*) che bastava pel vitto ò d'un privato o d'una casa, ò d'una Città, e questa instituzione di Canonici precedette di poco i tempi di Carlo Magno, e fù anche meglio stabilità da lui.

XVII.

E anche necessario notar quì, che in questi tempi per esser i benefizj molto ricchi si creavano Vescovi i principali della Corte, e della Città, a' quali il Principe ancora commetteva molta parte del governo politico, prima straordinariamente, e poi vedendosi, che riusciva bene, anche ordinariamente, non però *in* tutte le Città all' istesso modo, ma secondo le occorrenze del luogo, & il valore ò la bontà del Vescovo, & anche secondo la poca attitudine del Conte alle volte; al quale si suppliva col rimetter al Vescovo; il che fù causa, che poi degenerando la posterità di Carlo, che finalmente si affogò nel profondo dell' ignoranza, i Vescovi pensarono esser meglio per loro non riconoscere più quell' autorità dal Principe donde veniva, ma attribuirla à sè solamente, & esercitarla come propria del Vescovo, e chiamarla giurisdizione Ecclesiastica, e tale fù il principio di quella, che noi veggiamo adesso sempre contesa co' Principi, e che mette qualche confusione alle volte nel buon governo civile.

XVIII.

Le cose statuite da Carlo Magno non ebbero lunga durata pel poco valore de' Principi della sua posterità, ch' ebbero l' Imperio; onde di là da' Monti, con facilità le cose tornarono a' primi abusi; il popolo in pochi luoghi, e poche volte ebbe parte nell' elezione de' Vescovi, e manco nell' elezione degli altri Ministri Ecclesiastici; ma i Vescovi ordinavano, e davano i benefizj à chi loro piaceva, eccetto quando alcun era proposto dal Principe, che in quel caso non mancavano d' ubbidire. Il Pontefice Romano fù sempre eletto dal popolo, e confermato dall' Imperadore prima, che si consecrasse, e gli altri Vescovi Italiani non erano

(*b*) Canon, *dice Gio: Calvino nel suo Lexicon*, in Constitutionibus Imperatoriis, anniversariam pensitationem, collationem, & prestationem significat, quæ à provincialibus quotannis populo, vel Romano, vel Constantinopolitano gratis mittebatur, & speciebus his constabat, frumento, vino, carne, oleo &c., *e quest' è il Canone, che Cassiodoro comanda à Tribuni Veneziani di far portare nelle loro barche a Ravenna*. Data jussione censuimus, ut Istria vini, & olei species ad Ravennatem dirigeret mansionem. Sed vos, qui numerosa navigia in ejus confinio possidetis, providete, ut quod il a parata est tradere, vos studeatis sub celeritate portare. *Quanto à Canonici*, Rara avis in terris, *dice l' Abate Volcuino*, Canonicus à Canone vitæ. Unde ergo! Audi unde: est namque Canon vitæ, & est Canon pecuniæ, videlicet alicujus pensionis certæ, unde solet dici *solus canonem meum*. Ejo ergo ò Canonice! inveniamus Canonem tuum, à quo derivaris, à Canone pecuniæ, non à Canone vitæ, id est Canone regionis, non à Canone religionis. *in humilio de xistani*.

erano consecrati se prima l'Imperadore non gli approvava. In Francia & in Germania molto più. Il Pontefice Romano se voleva favorir alcuno a' Vescovati vicini à Roma ricorreva all' Imperadore, e pregava che si degnasse di dargli il Vescovato, e se gli veniva fatta instanza di consecrar alcuno, che non avesse le lettere Imperiali, che lo concedessero, ricusava di farlo, e ricordava, che prima si ottenessero. Ma scacciata d' Italia la posterità di Carlo Magno nell' 884. Adriano III. fece decreto, che il Pontefice si consecrasse senza l'Imperadore. (*a*) Non è stato fuori dell'argomento, che avendo proposto di trattare de' benefizj, abbiamo ragionato del Papato, e siamo anche per ragionar all' avvenire, essendo quello uno trà i benefizj, e nominato per benefizio spezialmente da Clemente terzo in tempo, che il Pontificato Romano era non solo asceso al colmo della grandezza, ma aveva anche nome di dignità propria, per distinguersi dagli altri. E notissima cosa, che anticamente il nome di Santo, e Santissimo, Beato, e Beatissimo, era comune à tutti i fedeli di Cristo, quando tutti ancora aspiravano alla perfetta santità, dappoi che i Secolari hanno atteso molto più del conveniente alle cose mondane, questi nomi restarono all' ordine Chericale, e dopo la declinazione de' Cherici inferiori restarono a' soli Vescovi, finalmente dati i Vescovi alle cose mondane, restarono al Romano solamente, il quale gli hà poi ritenuti, non come titoli di bontà, siccome erano, ma come titoli di grandezza. Il nome Pontefice era, & è comune à tutti i Vescovi, anzi restano ancora Canoni, dove tutti i Vescovi sono chiamati sommi Pontifici. (*b*) Il nome di Papa, che pare il più proprio, si dava ad' ogni Vescovo. Viene chiamato Papa San Cipriano Vescovo di Cartagine, San Girolamo dà questo titolo à Sant' Agostino, & in tempi più posteriori Sidonio Apollinare chiama molti Vescovi Papi, & è chiamato Papa da loro. (*c*) Restano nel decreto di Graziano molti Canoni nella inserizione de' quali, Martino Vescovo di Bracara in Portogallo è chiamato Papa. Gregorio settimo nel 1076. (*d*) fù il primo che decretò, che il nome di Papa fosse suo proprio, nè si potesse attribuir ad altri; e (*e*) passò così in opinione per non dir in fazione, che Anselmo Lucchese uno de' suoi seguaci disse non esser meno improprio, & empio il plurale del nome *Deus*, che quello del nome Papa.

(*a*) Hadrianus III., *dice Platina nel principio della sua vita*, tanti animi fuit, ut initio Pontificatus sui statim ad Senatum, populumque retulerit, anno Domini 895, ne in creando Pontifice Imperatoris auctoritas expectaretur, utque libera essent, & Cleri, & populi suffragia. Quod quidem institutum à Nicolao I. tentatum potius quàm inchoatum. Illectum credo hac opportunitate Hadrianum, quod Carolus, [*questi era Carlo il grosso*] Imperator ab Italia cum exercitu discedens, in Normannos rebellantes moverat. *Nella vita d' Adriano* II *del medesimo Platina si legge, che Luigi il balbo lodò i Romani per aver messo questo Papa in possesso del Pontificato senz' aspettare la confermazione dell' Imperadore; fallo, sopra cui è verisimile, che Adriano* III. *abbia fondata la risoluzione d'escludere l'Imperadore dall' elezione del Papa.*

[*b*] *Vedi witichind pag.* 22. *num.* 10. Omnia, *dice l Capitolare d' Aquisgrana* summis debentur Pontificibus, & non Chorepiscopis, qui nec summi Pontifices, vel Episcopi fuerunt. *Cap.* 6. *anno* 803.

[*c*] Hanc vocem, *dice Pannino nella sua interpretazione de' nomi Ecclesiastici*, omnes antiqui Christianorum Episcopi pro Patre, sive majore Patre frequentarunt, & præsertim magnarum, & insignium Urbium, ut Romæ, Carthaginis, Alexandriæ, Antiochiæ, Hierosolymorum, &c. Cornelius enim Episcopus Romanus, & alii multi in Epistolis suis Cyprianum Carthaginis Episcopum Papam, & Papatem vocant, Dionysius Alexandrinus Episc. Heracleam Prædecessorem suum in Epist. ad Philemonem Presbyterum Romanum, beatum Papam nominat. Similiter Athanasius, Theophilus, & Cyrillus Episcopi Alexandrini Papæ dicuntur Sidonius in Epistolis suis passim omnes Galliarum Episcopos Papas appellat. *Vide Iauaronem ad Epist.* 1. *lib.* 6. *Epistol. Sidonii Apollinaris.*

[*d*] *in un Consilio tenuto a Rama.* Vide *Sirmond. ad Ennodium lib.* 4. *ep.* 1.

[*e*] Hæc vox, *dice Pannini ibid.* post Gregorii I. tempora, reliquis Episcopis adempta, solo Romano Pontifici attributa est, qui & Apostolicus est aliquando dictus ob præcipuæ Apostolicæ sedis, cui præest, reverentiam. *Nel che Pannini, e F. Paolo sono molto differenti.*

XIX.

Ma tornando a' tempi, che seguirono la linea di Carlo Magno; in Francia fù inventato un modo, il quale se ben pareva à favore de' Secolari, le Chiese però con quello crebbero in richezze immense, e questo fù un contratto, che si chiamò precario, (1) pel quale precario, à chiunque donava il suo proprio alla Chiesa, la Chiesa concedeva di posseder in sua vita quell' istesso, & ancora il doppio tanto, e se voleva spogliarsi anche dell' usufrutto, gli dava da godere trè volte tanto de' (*a*) beni della Chiesa. Passò poi anche nell' Italia. Il contratto pel tempo d'allora era utile à quello; che triplicava le sue entrate, & accomodava quelli, che si vedevano senza posterità, ò si curavano del presente senza curarsi della posterità, mà in fatti l' utile era della Chiesa, la quale dopo la morte di colui acquistava il fondo interamente. Da questo tempo seguirono immense confusioni in Italia così nel governo politico, come nell'Ecclesiastico, e spezialmente nel Papato (*b*) sino al 963. ne' quali 80. anni non ricerchi alcuno una vera forma, e faccia dello stato Ecclesiastico, ma solo un preparamento generale di mutazione, & un caos d' impietà. Furono scomunicati i Papi da' loro successori, tagliati, & annullati gli atti fatti da loro e i Sacramenti amministrati da loro. (*c*) Sei Papi scacciati

Ma siccome il primo vivuna in Certo di Roma; così pare, che abbia voluto compiacerle, levando il nome di Papa a' Vescovi quattro secoli innanzi il Pontificato di Gregorio Settimo. Ma avvegnache questo Pontefice abbia levato il nome di Papa agli altri Vescovi, Vrbano II. suo Successore non l' seppe di chiamar Anselmo Arcivescovo di Cantorberj Papam alterius Orbis.

[1] *I precarj erano in uso ne' tempi di S. Agostino; e ne fà testimonianza, Possidio nella sua vita al c. 24. e'l Monaco Marculfo nelle sue formole. Aggiungete a ciò il Canone 18. Concilii Epaonensis tenuto sotto Childeberto l'anno 517.* Clerici, quod etiam sine precatoriis qualibet diuturnitate temporis de Ecclesiæ remuneratione possederint cum auctoritate gloriosissimi Principis nostri, in jus proprietarium præscriptione temporis non vocentur, dummodò pateat Ecclesiæ rem fuisse: Ne videantur etiam Episcopi administrationis prolixæ, aut precatorias, cum ordinati sunt, facere debuisse, aut diu tentas Ecclesiæ facultates proprietati suæ posse transcribere. *Vide Can. 1. Concil. Agath. ann. 506. Can. 7. & 45. Aurelian. 1. ann. 511. Can. 23. Aurel. 4. Can. 34. Lugd. 2. cap. 5.*

[*a*] *Fù ciò così ordinato dal Canone* 22. *del Concilio di Meaux nell'anno* 845. Præcariæ autem à nemine de rebus Ecclesiasticis fieri præsumantur, nisi quantum de qualitate conveniente datur ex proprio, duplum accipiatur ex rebus Ecclesiæ in suo tantùm, qui dederit, nomine, si res proprias, & Ecclesiasticas usufructuario tenere voluerit. Si autem res proprias ad præsens dimiserit, ex rebus Ecclesiasticis triplum fructuario usu in suo tantùm quis nomine sumat. *Questo Concilio al quale pare, che F. Paolo attribuisca l' instituzione de' precarj, non è dunque l'Autore; non essendo il suo decreto, che una confermazione dell' uso introdotto molto tempo prima; dove dee notarsi, che nel principio questi precarj non si concedevano, che agli Ecclesiastici, e che vi furono poscia ammessi i Secolari eziandio innanzi il tempo di Carlo Magno.*

[*b*] *Platina nella vita di Formoso* I. *dice, che per una straneante formalità la santa vita de' Papi finì nel medesimo tempo, in cui mancò l' industria, e la capacità degl'Imperadori.* Nescio quo fato accidisse dicam, ut unà cum industria Imperatorum simul etiam Pontificum virtus, & integritas defecerit. *E nella vita di Benedetto* IV. Acciderat huic ætati, ut hominum industria in quovis genere virtutis consenescceret, nullis calcaribus adhibitis, quibus hominum ingenia ad laudem excitarentur.

[*c*] Sthephanus VI. *dice Platina nella sua vita* tanto odio persecutus est Formosi nomen ut statim ejus decreta abrogaverit, res gestas rescinderit.... Arbitror hoc odium ex ambitione ortum fuisse, cùm jam eò devenissent Ecclesiastici, ut non coacti, ut antea, sed sponte, & largitionibus Pontificum munus obirent.... Res pessimi exempli cum postea ferè semper servata hæc consuetudo sit, ut acta priorum Pontificum sequentes aut infringerent, aut omninò tollerent, *Romano* I. *fece a Stefano* VI. *ciò, che Stefano aveva fatto a Formoso.* Stephani Pontificis decreta, & acta statim improbat, abrogatq; *dice Platina nella sua vita, e Teodoro* II. *autorizzò tutti gli Atti di Formoso, e favorì i suoi partigiani.* Formosi acta restituit, & ejus Sectatores in pretio habuit [*Platina in vita*] *Giovanni X. il quale succedette a Teodoro, confermò similmente, e condannò il giudizio di Stefano VI. dichiarando, ch' egli aveva ingiustamente annullate le ordinazioni fatte da Formoso.* Habito 74. Episcoporum conventu [*a Ravenna,*] & Stephanis res gestas improbavit, & Formosi acta restituit, dijudicans perperam à Stephano factum, qui censuit eos iterum ordinandos esse quos Formosus ad Sacros Ordines asciverat. [*Platina in vita,*] *e Sergio Terzo riordinò tutti quelli, che Formoso avanti degradati dal Sacerdozio. Platina.*

ciati da quelli, che volevano mettersi in loro luogo, e due anche uccisi (*d*) (*e*) e Papa Stefano ottavo così miseramente disformato nella faccia, che non si lasciò mai veder in pubblico. (*f*) Fù fatto Papa da Teodora famosa Meretrice Romana per la Fazione, che aveva in Roma il suo Drudo pubblico, che si chiamò Gio: Decimo. Fù anche fatto Papa in età di 20. anni Gio: Undecimo, ch' era figliuolo (*g*) bastardo d' un altro Papa (*h*) morto 18. anni prima: e tanti inconvenienti nacquero in questi anni, che gli Scrittori dicono in que' tempi non esservi stati Pontefici, ma Mostri. Il Cardinal (*i*) Baronio, non sapendo scusar alcuno di que' disordini, dice, che la Chiesa allora per lo più stette senza Pontefice, non però senza capo, restando il suo capo spirituale Cristo in Cielo che non l' abbandona; & è ben cosa certa, che Cristo non hà mai lasciato, nè lascierà mai la Chiesa sua, ne può mancare alla sua divina promessa, ch'egli sarà con lei fino al fine del Mondo (*K*) & in questo ogni Cristiano dee sentire, e credere quello che Baronio dice, pensando anche, che quello che all' ora avvenne, sia avvenuto altre volte, e siccome in que' tempi la sola assistenza di Cristo conservò la Chiesa, così l' hà conservata, e la conserverà in tutti i simili accidenti, in quel medesimo modo, con tutto che non vi fosse ministero di Papa (2)

Può ciascuno da se stesso giudicare come fossero trattate le altre Chiese d' Italia considerando qual' è lo stato di tutte le membra nelle gravi indisposizioni del capo. (*l*) Non stavano però meglio fuori d' Italia, dove i Grandi davano i Vescovati a' loro soldati, & ancora a' fanciulli in

[*d*] *Leon V. fù scacciato dal Trono, ed imprigionato da Cristoforo, ch' era stato suo servidore; e Cristoforo fù deposto nel settimo mese del suo Pontificato, e relegato in un Monastero, il qual era l' esilio ordinario degli Ecclesiastici in quel tempo. Platina nelle loro vite.*

[*e*] *Giovanni XI.* [*secondo Panvini, che non conta la Papessa Giovanna, come Platina*] *fù soffogato in prigione Ioannes in vincula conjectus, cervicali in os conjecto, necatur* [*Plat. in vita*] *Io non trovo in questo Storico, nè in Panvini l' altro Papa, che F. Paolo dice, che è stato ucciso.*

[*f*] Stephanus VIII, ut Martinus refert, in seditione mutilatus, turpiter aliquandiu vitam duxit, cum ob inhonesta vulnera [*probabilmente per essergli stato tagliato il naso, e le orecchie*] prodire in publicum erubesceret. Platina in vita.

(g) Questa storia è riferita da Luitprando nel libro primo al capo 13. Onofrio Panvino dice, che questo Papa non era figliuolo di Papa Sergio III. come afferma Platina.

(h) Di Sergio III., e di Marozia figliuola della Meretrice Teodora, la quale prostituiva le sue figliuole à Papi Ioannes XI., *dice Panvini,* Sergii Papæ, & Marociæ nobilissimæ inter Romanos fœminæ (*ella era vedova di Guido Marchese di Toscana*] filius, matris, quæ tunc in urbe potentissima erat, auctoritate, & studio successit..... post Leonem VI, & Stephanum VII. *Platina lo chiama Giovanni XII*; patria Romanus, patre Sergio Pontifice &c.

(i) Vbi cum ipsis opibus, dice Platina nella vita di Benedetto IV. *lascivire capit Ecclesia Dei versis, ejus cultoribus à severitate ad lasciviam, peperit nobis tanta licentia peccandi hac portenta, à quibus ambitione, & largitione, sanctissima Petri sedes occupata est potius, quàm possessa. Baronio chiama questi Papi sedis Apostolicæ invasores, non Apostolicos, sed apostaticos ad an: 908. Frà Paolo fà una riflessione giudiziosissima intorno al disordine dell' elezioni di quel tempo. Siccome, dic' egli in una delle sue lettere, io non hò trovato argomento sì forte, il quale provi che la storia della Papessa Giovanna sia vera, così ne meno hò trovato ragioni abbastanza buone, che ne mostrino la falsità; onde per parlar sinceramente io pendo a tenerla per falsa, ma non già per stravagante; poiche in quel secolo succedettero cose così fuori del comune uso, come pare, che sia il Pontificato d' una femmina; non essendo di minor conseguenza le persecuzioni fatte da molti Papi alla memoria de' loro Predecessori, de' quali annullavano gli atti ejandio ne' Concilj. Per altro non sò che cosa sia meglio dare il Pontificato ad un fanciullo d' undici anni com' era Benedetto* IX, *per lasciare a parte Giovanni* XI, *e Giovanni* XII, *che di pochissimi anni passavano quest' Età.*

[*K*] Rogabo Patrem, & alium paracletum dabit vobis, ut maneat vobiscum in æternum. Non relinquam vos orphanos. *Ioan.* 14. Et ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem Sæculi. *Matth. ultimo.*

[2] Planè, *dice ancora Baronio ad ann.* 908. opus Dei esse Romanam Ecclesiam, quæ tot admotis facibus non potuerit ad interitum, usque consumi, & ad nihilum redigi, facti evidentia declaravit. Steterit sanè, stabitque semper immobilis de fide Petri sententia, atqi promissio Christi, quod portæ inferi non prævalebunt adversus eam.

[*l*] ut in corporibus, *dice Plinio il giovane*, sic in Imperio gravissimus est morbus, qui à capite diffunditur *cap. 22. lib. 4.*

in età fanciullesca. Eriberto Conte Zio di Ugo Capeto fece suo Figliuolo di età d' anni 5. Arcivescovo (3) di Rems, e Papa Gio: Decimo confermò quella elezione. In que'tempi nessuno ricorreva à Roma per divozione, ma sempre chi disegnava alcuna cosa contrai Canoni, & usi Ecclesiastici, se non trovava nel suo paese chi l'approvasse, ricorreva à Roma, dove si davano dispense d'ogni cosa, e l'ambizione, ò l'avarizia si copriva con dispensazione Appostolica. I Papi essendo quali abbiamo detto di sopra non facevano distinzione di quello, che potessero, stimando aumento della loro grandezza ogni cosa che fosse sostenuta da qualche potente: questi per loro interesse difendevano quello, che impetravano Il popolo parte per sua semplicità, parte pel terrore de'potenti approvava quello, che non poteva impedire, onde si stabilì un'opinione, che di qualunque cosa subito che avesse la confermazione da Roma, ogni errore passato fosse coperto.

XX.

Alcuno crederebbe che la poca cura che aveva l' ordine Ecclesiastico delle cose spirituali avesse fatto raffreddar il fervore de' secolari a donar alle Chiese, ed avesse posto fine agli acquisti nuovi degli Ecclesiastici, nondimeno non fù così; imperocche quanto era diminuita ne' Prelati la cura spirituale, tanto più erano intenti à conservare i beni temporali, & avevano convertite le armi spirituali della scomunica, che si usava solo per la correzione de'peccatori, à difesa delle possessioni temporali, e per ricuperarle anche, se per caso la poca cura de'precessori le avesse lasciate perdere, e nel popolo tanto era il terrore delle censure, che nessuna cosa metteva maggior spavento; e cosa mirabile era che i soldati, e i Capitani, senza alcun timor di Dio, che usurpavano quello del prossimo senza alcun riguardo d'offendere S. D. M. guardavano con gran rispetto, per timor delle censure, le cose della Chiesa: da questo mossi molti di poco potere desiderosi d' assicurar il suo dalle violenze, nè facevano donazione alla Chiesa con condizione, che ella glie lo desse in feudo con una leggiera ricognizione. Questo assicurava i beni, che da' potenti non erano toccati, come quelli, il dominio diretto de' quali era della Chiesa, Mancando poi la successione mascolina; de'feudatarj, come spesso avveniva per le frequenti guerre, e sedizioni popolari, i beni cadevano nella Chiesa.

XXI.

QUISTIONE I.

Poiche sino al presente abbiamo detto in qual maniera sieno stati acquistati i beni Ecclesiastici stabili, e la ragione di decimare quelli de' Laici, questo luogo persuade, che si tratti, e risolva, prima che passar innanzi, la quistione trattata ne'nostri tempi; cioè se i beni Ecclesiastici sieno posseduti *jure divino*, ò *humano*, e chi nè abbia il dominio. La comune opinione distingue le possessioni lasciate alle Chiese per testamento ò per donazione de' fedeli, ò in altra maniera da esse acquistate dalle decime, primizie, & altre obblazioni. E quanto alle possessioni tutti concordano, che si debbano chiamare beni temporali, e che sono posseduti dalla Chiesa *jure humano*: Imperocche certa cosa è, come di sopra si è narrato, che essendo proibito à qualsivoglia Collegio l'acquistare stabili, la Chiesa prima con permissione degl' Imperadori ebbe facoltà d' acquistare

[3] Post obitum ipsius, *dice Flodoardo quasi contemporaneo*, Heribertus Comes Remis venit advocans Abbonem Episcopum Svessionicum, & Bovonem Catalaunicum, quibus sibi junctis tractans super electione rectoris hujus Remensis Ecclesiæ, tàm Clericos, quàm Laicos ad voluntatem suam intendere fecit. Sequentes igitur ejus consilium, ne fortè per extraneas personas Episcopatus divideretur, eligunt filium ipsius nomine Hugonem, qui necdum quinquennii tempus expleverat. *lib. 4. Hist. Remensis cap. 20.* Quod in tanta Ecclesia, *dice Baronio*, malè fuit à malo principe [*Giovanni X.*] usurpatum in exemplum citò transiit aliorum, ut complures hujus sæculi Principes sibi sanguine conjunctos adolescentulos, in summas cathedras curaverint promovendos ad ann. 925.

ſtare, & appreſſo vi è il Canone : *Quo jure* d. 8 dove ſi afferma, che col ſolo fondamento delle leggi umane ſi dice queſta poſſeſſione è mia, queſto ſervo è mio, e che levate le leggi de' Principi nè la Chieſa nè altri potrebbe dire, che coſa alcuna foſſe ſua (*a*) neſſuno può dubitare, che la diviſione delle poſſeſſioni non ſia per legge civile, e parimente i modi di trasferire i dominj da l' uno all'altro, la donazione, il teſtamento, e tutti i contratti, e tutte le diſpoſizioni non ſieno leggi umane. Sono ſtati nel mondo Repubbliche, e Regni, dove il teſtamento era incognito *Jure Romano*, al ſolo Cittadino Romano era conceſſo di far teſtamento; non è poſſibile, che il modo d'acquiſtare ſia per ragione umana, e la continuazione dell' acquiſto ſia per divina: quando alcuna coſa è donata, ò legata alla Chieſa, eſſendovi difficoltà, ſe quel titolo ſia valido, ſi giudica con leggi umane, e tenendo legittima ragione ſi mette al poſſeſſo ſecondo quelle; adunque anche in virtù di quelle, e non altrimente continuà nel dominio, e nella poſſeſſione: ma poiche in queſto ogn' uno concorda, non paſſerò più innanzi, ſolo aggiungerò, come per corollario, che da queſto ſi riſolve chiaramente, e ſenza difficoltà, ſe l'eſenzioni, che hanno le poſſeſſioni Eccleſiaſtiche, ſono de *jure divino*, over' *humano*; poiche il poſſedere, ed il modo di poſsedere vengono ſempre dall' iſteſſa legge; & i Giureconſulti dicono, che dall' iſteſſa viene la ſervitù ò libertà de' fondi, da' quali anche viene il dominio: Sarebbe gran contraddizione dire, che la Chieſa aveſſe una poſſeſſione *jure Veneto*, la qual aveſſe una libertà *alio jure*.

Ma quanto alle decime ſono due opinioni, una de' Canoniſti, l'altra de' Teologi, e Canoniſti, che ſtudiano inſieme la ſacra Scrittura, e la legge. Dicono i Canoniſti, che le decime ſono *de jure divino*, (*) perche nel teſtamento vecchio Dio diede a' Leviti la decima, come (*b*) la Scrittura divina racconta, e non è maraviglia, che dicano così, perche non ſon verſati nelle lezioni de' Libri ſacri, nè eſſendo la loro profeſſione d'intendere i miſterj della Religione Criſtiana, cioè che Dio per Mosè diede al popolo Ebreo la legge, la quale quanto alle coſe cerimoniali, e giudiziali foſſe propria di quella nazione ſino alla venuta di Criſto, il qual'era per levarle la virtù obbligatoria, (*c*) ſicche la legge delle decime è ben legge divina Moſaica, ma non legge divina naturale, nè Criſtiana ed obbligava quel popolo ſolo d'allora, adeſſo non obbliga alcuno: può bene chi regge una Repubblica far leggi ſimili à quelle, mà non obbligheranno come divine, nè ſi dovranno chiamare tali ma benſì leggi civili del Principe che le conſtituiſce. Fù una legge divina Moſaica, che il beſtemmiatore foſſe uccíſo; queſta addeſſo non ci obbliga, nè chi non l'uccide pecca, e potrebbe il Principe imporre per la beſtemmia pena capitale, e ſarebbe giuſta, e ſi dovrebbe ſervare, non però ſi direbbe legge divina, ſe ben Dio già la diede al popolo Ebreo, (*d*) ma legge del Principe politico. In queſte, & in molte altre occorrenze, dove allegano queſti uomini la Scrittura vecchia

[*] *Covarruvia non è di queſto ſentimento. Vedi il capo* 18. *del libro primo* variarum reſolutionum,

[*a*] jure humano dicitur, hæc villa mea eſt, hæc domus mea, hic ſervus meus eſt. Jura autem humana, jura Imperatorum ſunt. Tolle jure Imperatorum, & quis audet dicere, mea eſt in villa, aut meus eſt ille ſervus, aut domus hæc mea eſt?

[*b*] Filii Levi dedi omnes decimas Iſraelis in poſſeſſionem pro miniſterio quo ſerviunt mihi in tabernaculo fœderis. ... Decimarum oblatione contenti, quas in uſus eorum, & neceſſaria ſeparavi *Num.* 18. De filiis Levi Sacerdotium accipientes, *dice S. Paolo*, mandatum habent decimas ſumere à populo ſecundum legem. *Heb.* 7.

[*c*] Translato Sacerdotio neceſſe eſt ut & legis translatio fiat. Reprobatio fit præcedentis mandati propter infirmitatem ejus, & inutilitatem. *Hebr.* 7.

[*d*] Dominus locutus eſt ad Moyſen, dicens. Educ blaſphemum extra caſtra, & ponant omnes, qui audierunt, manus ſuas ſuper caput ejus, & lapidet eum populus univerſus, & ad filios Iſrael loqueris: Homo, qui blaſphemaverit nomen Domini, morte moriatur, lapidibus opprimet eum omnis multitudo. *Levit.* 24.

chia a' loro interessi, e soggiungono, ch' è de *jure divino*, bisogna distinguer loro l'equivocazione che quel, ch' è de *jure divino* naturale ò Cristiano, ci obbliga, ma quello, ch' è de *jure divino* Mosaico non ci obbliga, e se chi hà un governo fà uno statuto simile à quello, egli è de *jure humano*.

Non posso restar di dire, che non per ignoranza così trattano questa materia ma per ingannare gl'incauti, e per convalidare le cose loro col nome *de jus divino*, e mettersi in credito; ma si potranno convincere quì, e far tacere. In quell' istesso testo della Scrittura, Dio comanda anche, che non possano posseder terreno, e si contentino delle decime (*e*) Se per questo precetto il popolo è, *de jure divino* obbligato à dar loro le decime, essi saranno obbligati à non aver possessioni. Ma appresso; Dio comandò le decime solo de' frutti della terra (*f*) e le leggi canoniche dicono, che si paghino ancora della milizia, della caccia, e di qualunque opera umana per la quale si guadagni. Se Dio comandò al popolo Ebreo la sola decima prediale, sono sforzati a dire, che la personale non sia comandata se non per legge umana. I Teologi de quali io non nomino alcuno in particolare, perche nessuno è escluso, e molti Canonisti con loro dicono concordemente, esser precetto della legge divina naturale, che il ministro della Religione viva del suo uffizio, (*g*) che presta servendo al popolo nelle cose divine: & essere spezial precetto di Cristo N. Signore nel Vangelo, che al ministro il quale serve al popolo nella predicazione della parola di Dio; e nel ministero Ecclesiastico sia somministrato il vivere in che quantità non è determinato, perche secondo il numero delle persone la condizione de' luoghi, e tempi, il molto una volta, sarebbe poco un'altra, sicche il far parte al Ministro di Cristo è *de jure divino*. Che questa parte sia una decima, ò una ventesima, ò una maggiore, ò minore, questo è statuito per legge umana ò per consuetudine, che vagliono l' istesso. E quando si legge in alcune Decretali, che Dio hà instituita la decima, ò che la decima è *de jure divino*, s'intende (*h*) la parte determinata per una indeterminata, intendendo decima, cioè quella parte che è debita, e necessaria; overo, che Dio hà instituita la decima nel vecchio testamento, e a sua similitudine la legge hà instituito lo stesso nel nuovo. Perloche generalmente possiamo dire, che i beni Ecclesiastici di qualunque sorta sieno, sono sotto il dominio di chi n'è padrone, e posseduti per leggi umane. Nè alcuno muova dubbio sopra quella parte indeterminata, che è debita per legge divina naturale, e Vangelica; perche come ben narrano i Leggisti altro è che una cosa sia debita, altro è che se ne abbia dominio; la cosa di che si hà dominio si può dimandare drittamente in giudizio; come si dice; *actione rei vindicationis*, nè si soddisfa con dargli l' equivalente; ma il creditore può solo per azione personale dimandar il debito, essendo il debitore obbligato a dargli tanto, ma non più questo, che quello. Da questa risoluzione resta anche con facilità deciso, se i benefizj sono *de jure Divino*, ò *de jure positivo*; imperocche essendo gli stabili, e le decime posseduti *de jure humano*, anche i benefizj fondati sopra quelli avranno la forza dell' istessa ragione, oltre che dalle cose suddette si potrà

[*e*] Dixit Dominus ad Aaron: in terra eorum nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos, *ed alcune righe di sotto*. Nihil aliud possidebunt, decimarum oblatione contenti. *Num.* 18. Non habebunt Sacerdotes, & Levitæ partem, & hæreditatem cum reliquo Israel quia sacrificia Domini, & oblationes ejus comedent, & nihil aliud accipient de possessione fratrum suorum. *Deuter. cap.* 18.

[*f*] omnem medullam olei, & vini, ac frumenti tibi dedi, *dice Dio ad Aaron*; universa frugum initia, quas gignit humus, & Domino deportantur, cedent in usus tuos,

[*g*] Filiis Levi, *dice Dio*, dedi omnes decimas pro ministerio, quo serviunt mihi in tabernaculo fœderis. *Num.* 18.

[*h*] Dominus ordinavit iis, qui Euangelium annunciant de Evangelio vivere. 1. *Cor.* 9. Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est, si nos carnalia vestra metamus? *Ibid.* Qui benè præsunt Presbyteri, duplici honore digni habeantur, maximè qui laborant in verbo, & doctrina .... Dignus est operarius mercede sua. 1. *Tim.* 5.

trà più agevolmente certificarsi di ciò; perche se la Chiesa è stata tanti anni con beni stabili goduti in comune, e non divisi in benefizj, come di sopra è stato narrato, chiara cosa è che i benefizj sono stati creati dagli uomini in progresso, e perciò in questo tutti concordano. Non mi estenderò più in lungo, solo dirò; che se ben queste considerazioni pajono assai sottili, sono però necessarie, come le cose seguenti mostreranno.

QUISTIONE II.

Dalla risoluzione della prima quistione sarebbe facile risponder alla seconda, chi abbia il dominio de' beni Ecclesiastici, (degli stabili si parla, poiche de' frutti sarà il suo luogo nel quarto quesito) (1) imperocche se sono posseduti per legge umana, non resta se non vedere à chi la legge gli abbia concessi. Alcuni dicono che questi beni sono di Dio, e senza dubbio dicono il vero; perche la Scrittura divina apertamente dice, che della Maestà sua divina è tutta la terra, (*a*) e qualunque cosa è sostentata da quella: ma in questa maniera ogni cosa è di Dio, e non più questi beni, che tutti gli altri; una sorta di dominio universale è il divino, un'altro dominio hà ogni Principe supremo nel suo Stato, il quale secondo Seneca, si può chiamare dominio d'imperio (*b*) overo secondo la dottrina de' Giureconsulti, dominio di protezione, e di giurisdizione (*c*) Un'altro n'hà ciascun privato, che è il dominio di proprietà, del quale parliamo, e del quale cerchiamo adesso; nè si può dire, che Dio abbia l'universale dominio di tutto, ma abbia insieme la proprietà di que' beni, come il Rè hà l'universale in tutto il Regno, e nondimeno possiede in privato, & hà la proprietà di quella porzione che è di causa sua. Imperciocche al dominio universale del Principe si può far aggiunta col particolare della proprietà, per la quale cresce, e si aumenta; ma il divino di Dio, hà una universalità così eccellente, & infinita, che non può ricever aggiunta, & alla quale ripugna l'essere particolarizata, siccome anche ripugna, che sia comunicata à qualsivoglia creatura; perloche nessuno può dire, essendo Dio padrone di questi beni, io, che hò l'istesso tribunale, l'istesso consistoro, e l'istessa Corte con lui, son' io ancora padrone. Egli è non meno servo di qualsivoglia Uomo minimo.

Però altri venendo alla libera dicono, che il Papa è padrone, & hà il dominio, e lo provano colla decretale di Clemente quarto, che la plenaria disposizione di tutti i benefizj appartiene a lui (*d*) A questa opinione s'oppone S. Tommaso con dire, che il Papa si può ben dire dispensator principale, ma in modo alcuno non si può chiamare, ne padrone, ne possessore (*e*) la qual dottrina spiega il Cardinal Gaetano, aggiungendo, che il Papa, non può nè donar, nè in altro modo disporre de beni Ecclesiastici, ma solo far di quelli quanto si può, stando frà i termini del dispensatore (*f*) E la ragione del Gaetano è molto chiara, & efficace. Questi beni erano prima d'un padrone, che hà

[1] *Il quale è nel fine di questo Trattato vedi quistione quarta.*

[*a*] Ad Deum excelsum possessorem cæli & terræ. *Genes.* 14. Domini est terra & plenitudo ejus, orbis terrarum & universi qui habitant in eo. *Psalm.* 23.

[*b*] Ad Reges potestas omnium pertinet, ad singulos proprietas. *Sen.* 7. *Benef.* c. 4. Cujus est *dice Plinio, il giovane*, quidquid est omnium tantum ipse quantum omnes habent. *Panegy.*

[*c*] Ditionis, non proprietatis; tuitionis, non destructionis Omnia regitis, *dice Simmaco a Principi.* sed suum cuique servatis X. *Ep.* 54.

[*d*] Licet Ecclesiarum, personatuum, dignitatum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum plenaria dispositio ad Romanum noscatur Pontificem pertinere, *&c. Sextilib.* 3. *tit. de Prabendis, cap.* 2.

[*e*] Quamvis res Ecclesiæ sint ejus, ut principalis dispensatoris, non tamen sunt ejus, ut domini & possessoris. 2. da 2. da. *quæst.* 100. *art.* 1. *resp. ad object.* 7.

[*f*] Papa non est dominus, sed dispensator principalis pecuniæ Ecclesiasticæ, ac per hoc pecunia Ecclesiæ non est sua absolutè, ut possit ad libitum de ea disponere. *epoi soggiunge*: Cùm potestas Papæ, quoad res temporales Ecclesiæ, sit potestas non domini, sed dispensatoris; consequens est, ut plenitudo Potestatis papalis circa bona Ecclesiæ temporalia non excat li-

trasferito il dominio suo per donazione ò per testamento, ma nessuno di quelli hà mai avuta intenzione di donar ò lasciar al Papa (g); adunque il dominio non è passato in lui; perloche esso Gaetano, & Adriano Sesto Papa dicono, che il dominio de beni sia nella Chiesa, cioè nell' università de' fedeli del luogo, al quale i beni sono lasciati; sicche de' beni della Chiesa Romana il dominio sia nell' università de' Romani. Si sà da tutti, che l' università in jure è come una persona capace di possedere, in questa maniera si dice la tal cosa esser pubblica della Città, cioè di nessun particolare, ma di tutti insieme: molti testamenti lasciano a simil modo, come lascio alla Scuola di S. Rocco (1) al Monastero de' Frari &c. (2) questa dottrina si conforma molto bene coll' uso antico della Chiesa, e col modo di parlare de Canoni: non v' hà dubbio, che dovendosi denominare gli stabili dal nome d' una persona, si denominano da chi nè hà il dominio; ma tutti i Canoni, e l' uso antico li chiamarono beni della Chiesa; adunque essa ne hà il dominio, nè altrimente sentono quelli, che dicono questi beni esser di Cristo, imperocche le Chiese Cristiane tutte da antichissimo tempo sono state denominate non solo dal nome della Città, ma ancora dal nome di quello che è stato primo e più celebre Vescovo in quella, come la Romana si è chiamata di S. Pietro, la Alessandrina di S. Marco, la Ravennate di S. Apollinare; onde anche i beni di quelle Chiese prendevano il nome dagli stessi Santi, e i beni della Chiesa Romana sono detti di S. Pietro; per lo che si leggono presso a tutti gli Scrittori vecchi questi modi di dire, cioè il Patrimonio di San Pietro, le terre di S. Pietro, le possessioni di S. Pietro: il Patrimonio di Sant' Apollinare, l'entrate di Sant' Apollinare &c. e perche Cristo è universal Capo, e Protettore di tutte le Chiese, quello che è della Chiesa universale, e di qualunque particolare si dice Patrimonio di Cristo &c. che tanto vuol dire, quanto della Chiesa, il cui Capo è Cristo: non altrimente, che i beni della Repubblica Veneta si dicono di S. Marco, cioè di quella Repubblica, che porta il nome di San Marco. E veramente di quello, che fù acquistato quando i beni Ecclesiastici in ciascuna Diocesi erano in comune, quella università della Chiesa ne fù padrona, perche tutte le donazioni, e tutti i testamenti erano fatti a quella. Certa cosa è, che quei beni furono acquistati nè poterono esser acquistati; se non da quelli, a' quali la legge concesse d' acquistarli, ma le leggi di Costantino concessero, che potesse esser donato a' Collegj Cristiani, cioè alla università de' Cristiani, che si trovavano nelle Città; adunque il dominio è di quei Collegj; ma dappoiche sono state fatte divisioni, & instituiti i benefizj; le donazioni, ò i legati sono stati fatti alle Chiese particolari, anzi per lo più ad' un opera pia particolare in esse Chiese; per lo che non si può di qualsivoglia cosa dire, chi ne sia padrone; se non veduta la disposizione de' testamenti, e donatori; onde dovendo parlare con fondamento non possiamo dir

---

mites potestatis dispensativæ..... Ac per hoc non potest Papa ad libitum donare res Ecclesiæ, sed potest, tanquam habens apicem dispensativæ potestatis, multo plus de eisdem dispensare, quàm quicunque alius proximus alicujus Ecclesiæ prælatus... Ex Eodem fundamento, quod Papa non est dominus, sed dispensator, sequitur, quod de plenitudine potestatis non possit ad libitum date bona Ecclesiæ, cui voluerit; sed tenetur fideliter dispensare; ut recta ratio suadet. *In comment. ad 2. 2. quæst. 100. art. 1.*

(g) Nec Papa, nec aliquis Prælatus, est dominus rerum Ecclesiæ, sed Ecclesia ipsa est domina; quia donatores non donant & transferunt jura sua in Papam, aut Prælatum, sed in Ecclesiam Romanam, vel talem. [*egli è ezian-dio certissimo, che i Principi non aurebbono mai date tante terre, e rendite alle Chiese, se aueſſero preveduto, che i Papi ne douessero diuentar i Padroni, e seruirsene un giorno a farloro la guerra*; Nec putes, *soggiunge Gaetano*. propterea quod Papa habet plenitudinem potestatis Ecclesiasticæ, ob hoc possit de bonis Ecclesiæ disponere, sicut potest Ecclesia: quoniam plenitudo potestatis Ecclesiasticæ intelligetur in spiritualibus tantùm. *Comment. 2 dæ. 2 dæ ad art. quæst. 43.*

(1) *è una Confraternità in Venezia, dove tutte le Confraternità si chiamano Scuole.*

(2) *L' Autore dice de' Frari, ch' è il nome con cui si chiama in Venezia il gran Conuento de' Fran. cescani, dotto altresì per eccellenza* Cà grande.

dir più, ſe non che i Prelati, & altri Eccleſiaſtici ſono governatori, amministratori, e diſpenſatori de' beni Eccleſiaſtici per farne quello, che fù diſpoſizione di chi li donò, o laſciò, e non altro: e padrone è quella perſona, ò particolare, ò univerſale, à favore di cui la donazione o il legato fù. Perloche dovrebbe anche ogni Rettore di Chieſa veder con diligenza le obbligazioni laſciategli per eſeguirle, e ſe altrimenti ſi fà, biſogna imputare all' imperfezione umana, nè può alcuno perſuaderſi, che per la lunghezza del tempo, poſſa eſſervi preſcrizione; imperocche quella ſuppone la buona fede, la quale non è mai ſtata in alcuno, ſapendo ognuno in ſua coſcienza, che quei beni non ſono ſtati laſciati, acciò ſi faccia quello, che ſi fà.

QUISTIONE III.

Mà chi avrà il dominio di quei beni Eccleſiaſtici de' quali non ſi sà l' inſtituzione? la legge naturale, e civile è, che in quelli a' quali è mancato totalmente il padrone privato ſucceda la Comunità, adunque di queſti reſterà padrona la Chieſa. In modo che in poche parole i benefiziarj ſono diſpenſatori de' beni del benefizio, ma padrone ne è quello à favore di chi è ſtata fatta la donazione, overo il teſtamento, e quando non ſi ſappia: reſta padrona la Chieſa.

Non oſta a queſto, che vi ſieno leggi de' Principi, & Eccleſiaſtiche, che proibiſcano l' alienazione, imperocche il pupillo è vero padrone del ſuo, e pur non può alienare; il dominio è un jus di fare della coſa quello, che ſi vuole, quando la legge permette, la qual legge obbliga alcune ſorte di perſone, che hanno biſogno di governo alieno, tal' è l' Vniverſità ò Comunità.

Non ſi dovrà maravigliare alcuno ſe tanti moderni Scrittori in ſimili quiſtioni, come in queſta, che fà il Pontefice padrone aſſoluto di tutti i Benefizj, e di tutti i beni Eccleſiaſtici difendono opinioni contrarie all' antichità, & à quelle inſtituzioni, che ebbero origine da' medeſimi Appoſtoli, & uomini Appoſtolici, perche come con gran ſentimento ſi doleva S. Cipriano, è una delle umane imperfezioni, che dove i coſtumi ſi dovrebbono conformare alle buone dottrine, e leggi; per lo contrario le dottrine degli uomini intereſſati s' accomodano a' coſtumi, e ſi potrà oſſervare in tutto il corſo di tanti ſecoli, non eſſerſi introdotte novità, eziandio concernenti alla Religione, che immediate non abbiano incontrati difenſori. Che maraviglia ſarà, che ciò avvenga in quelle novità, & introduzioni, che ſervono à ricchezze, comodi, & umani intereſſi a' quali molti poſſano aſpirare.

La confuſione, che fù in Italia nelle coſe politiche, per tanti che furono in quei tempi fatti Rè, & Imperadori, causò anche nelle altre Città eſtremo diſordine nelle coſe Eccleſiaſtiche; eſſendo i Veſcovi e gli Abati ora fatti da' Principi, ora intruſi dalla potenza propria, e gli altri miniſtri Eccleſiaſtici ſimilmente fatti ora da quelli, che dominavano nelle Città & ora da' Veſcovi; & alcune volte i benefizj anche occupati, da chi aveva potenza ò favor popolare.

Nell' anno 963. venne in Italia Ottone di Saſſonia coll' armi (*) e ſe ne impadronì, e per dar forma al governo, congregato un picciol Concilio di Veſcovi privò Papa Gio: Duodecimo, ſe ben della maggior Nobiltà Romana, e di gran ſeguito in quella Città, il quale fatto Papa in età minore di 18. anni, viveva nel Pontificato con eſercitar adulterj, ſpergiurj, & altre maniere poco religioſe: ſi fece rinunziar Ottone dal popolo, (a) e da Papa Leone VIII. creato da lui in luogo di

(*) *Queſti era Ottone il grande figliuolo dell' Imperadore Enrico ſoprannominato l' Vccellatore.*

(a) Ioannes XIII. *dice Blati. a in luogo di* XII. Romanus Patria Alberici potentia fretus, Pontificatum occupat, homo ſanè omnibus probris ac turpitudine contaminatus venationibus magis, ſi quid temporis à libidinibus ſupererat, quàm orationi deditus, *& alcune righe dopo*: Pontificium munus humeris ſuis nequaquam conveniens ſibi deſumit..... Otho, compoſito aliquantulum ſtatu civita-

Giovanni l'autorità di creare il Papa, (*b*) e gli altri Vescovi in Italia; la quale ritenne esso, & il Figliuolo, e Nipote suo dello stesso nome fino al 1001. per 36. anni, e del numero di 12. Papi, che furono in quel tempo, due ne furono creati dal Principe quietamente, gli altri in sedizioni; perloche anche il primo Ottone (2) ne menò uno prigione in Germania & Ottone Terzo ne menò un' altro: uno fù strangolato (3) da quello, che volle esser fatto in luogo suo, uno fuggì (*c*) rubato il tesoro degli ornamenti della Chiesa, & un'altro si ritirò a volontario esilio, (*d*) di modo che anche in questi anni incontriamo Pontefici, che come dice Baronio sono nel Catalogo solo per empiere (*e*) il numero; che nel rimanente la Chiesa non aveva altro Capo che Cristo. Ma gli altri Vescovi, e gli Abati erano creati dagl' Imperadori (*f*) senza contraddizione alcuna, & il modo era, che morto il Vescovo si portava il suo pastorale, e l'anello all' Imperadore, (*g*) il quale avendo determinato à chi conceder il benefizio, investiva quello dandogli l' anello, & il pastorale, ricevute le quali insegne andava al possesso, e si faceva consecrare dal suo Metropolitano, è da' Vescovi vicini; il qual costume ancora si osservava in Francia, & in Germania; gli altri benefizj minori erano conferiti da' Vescovi ò dagli Abati sotto a' quali erano, eccetto se il Principe nominava alcuno al benefizio vacante; che à quello era dato senza replica, ò vero se dal Principe era raccomandato per aver un benefizio, quando vacasse, che per ragione di quella aspettativa concessa dal Principe veniva proveduto dal Vescovo colla prima vacanza: così governavano gli Ottoni senza contraddizione de' Papi: se ben il secondo d' essi dimorò lunghissimo tempo in Roma, dove anche morì, e fù sepolto. (*b*)

Dopo

---

tis, Concilium indicit convocatis Episcopis Italiæ, quorum judicio vita sceleratissimi hominis dijudicaretur.

[*b*] Cives verò, *dice Luitprand cap. 6. verso il fine*, sanctum Imperatorem cum suis omnibus in urbem suscipiunt, fidelitatemque promittunt, hæc addentes, & firmiter jurantes, nunquam se Papam electuros, aut ordinaturos, præter consensum atque electionem Domini Imperatoris Othonis Cæsaris Augusti, filiique ipsius Regis Othonis. *Vide Cap.* 11.

[2] *Benedetto* V. *eletto sediziosamente dalla fazione, e dal parentado di Giovanni* XII. Cùm Imperator, *dice Platina*, hanc electionem nequaquam probaret, Romanos compulit, pulso Benedicto, vel dedito potiùs, Leonem suscipere.... Otho in Germaniam rediens secum Benedictum ipsum duxit, qui non multò post dolore animi apud Hamburgum moritur, ubi relegatus erat. *Vedi Luitprando cap.* 11.

[3] *Benedetto* VI. *è più tosto secondo Panuino Benedetto* V. *poiche quello di questo nome, che fù eletto dalla fazione di Giovanni* XIII. *era Antipapa per essere stato eletto vivendo Leone* VIII. *legittimamente eletto*. Benedictus VI. *dice Platina*, à Cintio Rom. cive præpotenti captus, in sancti Angeli arcem includitur, eodemque in loco non multò post strangulatur.

[*c*] Bonifacius VII. *dice Platina*, relinquere urbem coactus, pretiosissima quæque è basilica Petri subtrahens, Constantinopolim confugit, ubi tandiù subsitit, quoad divenditis, quæ sacrilegio absstulerat, magnam vim pecuniarum comparasset.... Pontifex Romanus sacrorum Pater, & Rex, sacra ipsa furto absstulit; & qui vindicare sacrilegia debuerat, tanti sacrilegii factus est auctor.

[*d*] Joannes XVII. *il quale dee essere Giovanni* XVI. agitatus seditionibus à Crescentio Consule Romano, imperium urbis sibi vindicare conante, cupiditati hominis cedens, exulatum in Hetruriam abiit. *Platina in vita.*

[*e*] Qui non sint, nisi ad consignanda tantùm tempora, in catalogo Romanorum Pontificum scripti. *ad an* 912.

[*f*] *L' elezioni non erano annullate, ma solamente erano invalide senza l' investitura dell' Imperadore, come nota Vgone di Flavigni parlando d' Anselmo di Lucca, e d' un'altro Vescovo.* Cùm ergo, *dic'egli*, præstolarentur diem consecrationis suæ, venerunt Nuntii regis Henrici Romam, rogantes, ne contra morem prædecessorum suorum, Domnus Papa. *Quest'era Gregorio* VII. eos consecrare vellet, qui Episcopatus electionem solam non autem donum per regiam acceperant investituram. *In Chronico Virdunensi pag.* 196.

[*g*] Rex autem uti volens auctoritate, & consuetudine, & autoralibus privilegiis Imperatorum, qui à Carolo Magno per trecentos, & eo amplius annos imperaverant sub 63. Apostolicis, dabat licitè Episcopatus, & Abbatias, & per annulum, & per virgam. *Sigisbertus in Chronica ann.* 1111. Vide Krantz. Vandal. lib. 6. cap. 25. Vvonem ep. 8. ad Richer. Senonensem. VVilielmum Tyrium de bello sacro lib. 1. cap. 13. & Goffrid. Vindocinensem tractatu 2. pagin. 178.

[*h*] Romæ moritur, & in vestibulo B. Petri [paradisum vocant] labro porphyretico,

Dopo la morte de gli Ottoni si conſervò ne gl'Imperadori ſucceſſori la ſteſſa podeſtà di dare i Veſcovati, e le Badie, & anche di nominare a'benefizj che foſſero per vacare. Bensì diminuendoſi l'autorità Imperiale in Roma ritornarono le confuſioni in quella Chieſa, perche avendo il popolo riaſſunta l'autorità d' elegger il Papa, & eletti con qualche moto di fazione Benedetto Ottavo, (4) e Gio: XX. Fratelli (5) uno dopo l'altro, e morto queſt' ultimo, fù eletto Benedetto quarto loro Nipote in età d' anni 12. il quale oltre molti altri eccefſi, vendè parte del Pontificato a Silveſtro terzo, & un' altra à Gregorio Seſto (1) e tutti tre ſedevano in Roma nello ſteſſo tempo con molta confuſione, maſſime che queſto Gregorio ſi era armato di ſoldati à piedi, & à cavallo, e con molta uccifione occupata la Chieſa di S. Pietro colle armi (k) aggrandiva la ſua parte: perloche Enrico il Nero Imperadore venne in Italia, fugò Benedetto, mandò via Silveſtro, relegò in Germania (l) Gregorio, e privò il popolo Romano di poter più far Papa. (m) E fece egli tre Papi ſucceſſivamente tutti Tedeſchi di nazione, i quali eletti dall' Imperadore aſſunſero l'Inſegne, e l' abito Pontificale, ſenza altro: il terzo che fù Brunone Veſcovo di Tul avendo aſſunto per la deputazione dell'Imperadore l'abito in Freeſingen, (6) e fatto con quello viaggio ſino à Clugni, Ildebrando Monaco allievo della Chieſa di San Pietro di Roma, uomo di ſingolar accortezza, volle con arte reſtituire l' elezione a'Romani, e conſigliò Brunone, che veſtito d'abito Pontificale ſi chiamava Leon Nono, à veſtirſi da pellegrino, & entrar in Roma (n) così che ſarebbe ſtato più grato al popolo Romano. Acconſentì Leone, & entrò in

quod ad huc introeuntibus ad lævam apparet, honorificentiſſimè ſepelitur. *Platina nella vita di Benedetto* VII.

[4] VII. *Secondo Onofrio.*

[5] XII. *Secondo Onofrio* in Chron. Pont. Rom.

[i] Benedictus; *dice Platina nella ſua vita*, Ioanni Archipresbytero S. Ioannis ad portam Latinam, qui poſtea Gregorius VI. appellatus eſt, Pontificium munus, ut quidam affirmant, vendidit, *ed alcune righe dopo*: Cum annis decem per intervalla ſedem Petri occupaſſet, tandem moritur. Nec vacaſſe tum ſedes dici poteſt, cùm Pontificatum vendiderit.

[K] Vide Othon Friſing. ad ann. 1040. Lib. 6. c. 32.

[l] Has ob res, *dice Platina nella vita di Gregorio* VI. Henrico II. *al conto degli Alemanni è Enrico* III. *altrimente detto Enrico il Nero* in Italiam cum magno exercitu veniens habita Synodo, cùm Benedictum IX Silveſtrum III. Gregorium VI. tanquam tria teterrima monſtra abdicare ſe magiſtratu coegiſſet, Svidegerum, Bambergenſem Epiſcopum, cui Clementi II. appellatio fuit, Pontificem creat.

Quanto a Gregorio VI. Onofrio lo tiene per Papa legittimo, dicendo, che non fù eletto, ſe non doppoiche Benedetto VIII, *Silueſtro* III, *ed un altro nominato Giouanni, che Benedetto aueua preſo per ſue Collega dopo auer ſcacciato Silueſtro* III. *ebbero rifiutato il Pontificato; Quibus, dice*, proborum hominum precibus; ſacerdotiorum ſuorum juri-

cedentibus, quartus ſuffectus eſt Joannes Gratianus, Archipresbyter S. Ioannis ante portam Latinam, Gregorius VI. vocatus, qui Cluniaci Pontificatu privatus, quòd ab Imp. Henrico III. relegatus fuerat, mortuus eſt. *Annoti ad vitam Gregorii* VI. *e ſi ſpiega ancora più chiaramente nella ſua Cronica de Papi.* Cum ſponte abdicaſſet, *dic'egli parlando di Benedetto* VIII *chiamato* IX. *da Platina* in ejus locum factus eſt Gregorius VI. Ioan. Gratianus Archipresb. S. Ioannis ante portam Latinam, qui imperante Cæſare Henrico III. Aug. ſedit annum; coactus in Concilio Sutrii *picciola Città del Patrimonio di S. Pietro in Toſcana* ab Imp. Henrico III. congregato, abdicavit anno 1046. & ad Monaſterium Cluniacenſe relegatus, ibidem paulò poſt obiit & ſepultus eſt. *E poi prima di nominare Clemente* II, *ch'Enrico fece eleggere in luogo di Gregorio, mette queſte quattro parole* ſchiſma in Eccleſia Romana, *perche ſi ſappia che l' elezione di queſto Clemente non era canonica.*

[m] Henricus accepta à Clemente Imperii corona, Romanos in verba ſua jurare coegit. Pontificum electioni ſe nequaquam in terſuturos, niſi juſſu Imperatoris id facere cogerentur. *Platina in vita Clementis* II.

(6) *Città di Raniera ſotto l' Arciveſcovato di Saltzbourg.*

[n] Cui Romam Pontificio habitu petenti, Abbas Cluniacenſis, & Hildebrandus Monanacus, obviam facti, perſuaſere, ut depoſito Pontificali ornatu, Romam privatus ingrederetur, quod dicerent Henricum nullam creandi Pontificis poteſtatem a Deo habere, ſed ad Clerum, populumque Romanum id pertinere. Motus his verbis Leo, depoſito Pontificio apparatu, privatus urbem ingreditur. At verò Rom. Clerus, ſuadente Hildebrando, eumdem Brunonem in Pontificem eligit, eò libentiùs, quod omnem auctoritatem eligendorum Pontificum ab Imperatore ad Clerum tranſtuliſſet *Platina in vita*.

in Roma vestito da Pellegrino, e dal Popolo, à suggestione d'Ildebrando fù acclamato Pontefice Romano; ma quest' arte non impedì, che morto Leone, l' Imperador in Magonza non eleggesse Geberardo Eichstat, che immediate mise l'abito, e si chiamò Vettor II. (o) l'Imperador allora non solo donava i benefizj, ma fece anche Constituzioni contro quelli, che gli ottenevano per simonìa, perdonando gli errori commessi fino a quel tempo, ma imponendo pene per l'avvenire.

XXIII.

Morì Enrico il Nero (1) lasciato l' Imperio al figliuolo Enrico quarto; che gli successe in età puerile, durando la minorità del quale, se bene i Papi erano creati col consenso de' tutori dell' Imperadore, & i Vescovi, e gli Abati erano investiti da lui coll'anello, e pastorale, i Papi nondimeno valendosi dell' occasione, acquistarono à poco à poco quel che maggior libertà, attacatisi anche ad una parte de' tutori, che vennero per loro a differenza, e fecero fazioni; onde Niccolò secondo fece una constituzione intorno all'elezione del Papa, ordinando; che passasse prima per li Vescovi Cardinali; in secondo luogo per i Cardinali Cherici; in terzo luogo pel Clero, e Popolo, & in quarto luogo si ricercasse il consenso dell' Imperadore; nel qual modo (a) essendo stato eletto Alessandro secondo suo successore, l'Imperadore non volle confermarlo, nè accettare la scusa, che i Cardinali mandarono a fare coll'ambasceria d'un di loro, dicendo che ciò fosse fatto per fuggire un aspra dissensione civile, & il tutto con gran rispetto dell'Imperadore, essendo l'eletto suo amico; & elesse l'Imperadore per Papa il Vescovo di Parma (2) ad instanza di Gherardo di (3) Parma suo Cancelliere. Ma tre anni dopo mutate le cose nella Corte Imperiale, e deposto Gherardo Cancelliere fù insieme deposto il Vescovo di Parma dal Papato, & accettato Alessandro, (4) il quale nel 1072. essendo stata fatta in Germania congiura da' Bavari, e Sassoni contra l'Imperadore, si congiunse con loro, & entrò nella lega, e l'anno seguente citò l'Imperadore à Roma, come imputato di simonia (b) per aver con-

---

[o] *Victor II. dice Onofrio nella sua Cronica de' Papi.* Suevus Germanus, Gebohardus Comes Calbensis, Episcop. Eicstatensis, Henrici III. Imperatoris Consiliarius & propinquus, creatus a Henrico III. Moguntiæ, & coronatus Romæ idib. April. 1056.

[1] *Platina dice, ch' era stato eletto Imperadore da Ildebrando, quando andò a trouare Enrico il Nero per pregarlo a nome del Clero, e del Popolo Romano di dar loro il Vescouo d' Eichstat per Papa.* nella vita di Vettor II. *Ma Enrico IV. non aueua bisogno d' essere eletto da Ildebrando per succedere all' Imperio il qual era allora ereditario:* Cæsares, *dice Goldasto in rep. pro Imperio c.* 18. usque ad Henricum V. legitima successione Imperium adibant, & Gregorius VII. *quest' era quell' Ildebrando* Pontificii dominatus autor, Cæsarum successionem turbare primus sustinuit. Tametsi enim, *dice un altro Giureconsulto Alemano*, post exciſam Caroli prosapiam, Imperatores eligi oportuit, id tamen nunquam contigisse legitur, nisi legitimus successor defecerit. Et Henricus Bambergensis, *questi è l' Imperador Enrico II. per l' innanzi Conte di Bamberga.* Ottonis III. sobrinus, hereditario sibi jure imperium debere, contra Colonienſem contendebat. *Lampad. Reipu. Romano-Germanica parte* 3. *c.* 4. *E per altro, come mai Ildebrando, il quale non era, se non un Inviato del popolo Romano, aurebbe potuto fare un Imperadore* auctoritate Legationis, *come dice Platina, poiche il Papa medesimo non aueua questa podestà; anzi l' elezione del Papa dipendeva dalla confermazione dell' Imperadore.*

[a] Decernimus atque statuimus, ut obeunte hujus Romanæ Ecclesiæ Pontifice, in primis Cardinales Episcopi simul de electione tractantes, mox Christi Clericos Cardinales adhibeant: sicque reliquus Clerus & populus ad consensum novæ electionis accedat. Eligatur autem de ipsius Ecclesiæ gremio, si reperitur idoneus, vel si de ipsa non invenitur, ex alia assumatur, salvo debito honore & reverentia dilecti filii nostri Henrici, qui futurus Imperator, Deo concedente, speratur, sicut jam sibi concessimus, & successoribus illius, qui ab hac Apost. sede personaliter hoc jus impetraverint. *Dist.* 23. *C. in nomine.*

[2] *il quale secondo Onofrio era della famiglia Pallauicini.*

[3] *Platina lo chiama Giberto, e dice ch' era Gouernatore del Regno d' Italia, Onofrio lo chiama Giberto di Corrigia.*

[4] *Platina dice, che ad instanza dell' Imperadore egli perdonò al Vescouo di Parma, e diede l' Arciuescouato di Rauenna a Giberto, ò Gherardo, il quale fù poi creato Antipapa col nome di Clemente III nell' anno* 1080, *e tenne la sedia fino al* 1101.

(b) Annus erat post millesimum septuagesimum quintum cum Anno Co-

conferiti Vescovati per danari. Fù l'azione Pontificia molto maravigliosa, non essendo mai alcun Pontefice passato tant' oltre, ma presto andò in silenzio per la morte del Papa, dopo il quale pervenne al Pontificato Gregorio Settimo Senese Monaco, che fù Ildebrando (5) di sopra nominato dall'Imperadore, ma nel 1076. essendo stato 3. anni nel Pontificato, ritrovandosi l'Imperadore ancora giovine, e con molti moti in Germania, deliberò di voler escluderlo in tutto dall' elezione de' Vescovi, & Abati, e gli fece un monitorio, che non dovesse per l'avvenire ingerirsene; (6) fece gran resistenza l'Imperadore, onde il Papa lo scomunicò, assolse i sudditi dal giuramento di fedeltà (c) e lo sospese dall'amministrazione del Regno d'Italia, e di Germania: scomunicò anche i Vescovi suoi Ministri, si collegò co' suoi ribelli, concitò la Madre propria dell' Imperador e contra il Figliuolo, e nel tempo, ch e passò fino al 1085. quando il Papa morì esule in Salerno, scomunicò l' Imperadore 4. volte, e fece un decreto generale, che se alcun Cherico riceverà Vescovato ò Badia da mano laica, non sia tenuto per Cherico da alcuno, e sia privato dall' entrar in Chiesa, & il simile à chi riceverà altri benefizj, alla qual pena soggiaccia anche l' Imperadore, Rè, Duca, Marchese, e Conte, & ogni podestà, ò persona secolare, che ardirà di dare investiture di benefizj. (d)

Sostenne la sua causa l'Imperadore coll' armi contra i collegati col Pontefice, e fù seguito dalla maggior parte de' Vescovi: onde il Pontefice fù in gravissimo pericolo; mà egli che già aveva scomunicati i Normanni come usurpatori de' Regni di Sicilia, e Puglia, si voltò all'ajuto loro, lor consentì tutto quello per cui li perseguitava, & gli assolse dalla scomunica; e se per

---

Ionicnsis & Hermannus Bambergensis Pontifices Romam misit sunt; pecuniæ inde Regi debitæ colligendæ gratia: qui legatione peracta litteras Alexandri Papæ detulerunt, Regemque vocarunt ad satisfaciendum de Simoniaca hæresi, cæterisque nonnullis magna emendatione purgandis, super quibus Romæ Rex erat delatus. Krantz hist. Saxon. pag. 106. & Abb s Ursperg. Anno 10 2.

[5] *L' Autore aggiugne Senese, ma egli era di Soana picciola Città di Toscana sotto l' Arcivescovato di Siena.* Gregorius VII. *dice Platina*, Patria Soanensis, *ed Onofrio aggiugne.* Ex Comitibus Pitiliani & Soanæ. Monachus & prior olim Gluniacensis. *In Chron. Pont. Rom.*

[6] *Platina dice, che Gregorio gli proibì solamente di vendere i Vescouati e i benefizi sotto pena delle censure Ecclesiastiche, nella vita di Gregorio* VII.

(c) *Platina riferisce la forma della scomunica d' Enrico IV. in questi termini.* Beate Petre Apostolorum Princeps, inclina, quæso, aures tuas, & me servum tuum exaudi, quem & ab infantia educasti, & usque ad hunc diem ab iniquorum manibus vindicasti, qui me p o mea in te fide oderunt & persecuti sunt. Fateor ego, mihi tua gratia, non meritis meis, populi Christiani curam demandatam esse, concessamque ligandi & solvendi potestatem. Hac itaque fiducia fretus, omnipotentis Dei nomine, Patris, Filii, & Spiritus Sancti, Henricum Regem, Henrici quondam Imperatoris filium, qui audacter nimium & temerariè in Ecclesiam tuam manus injecit, Imperatoria Regiaque administratione dejicio; & Christianos omnes Imperio subjectos juramento illo absolvo, quo fidem veris Regibus præstare consueverunt. *Nella medesima vita Nota, che con questa scomunica i Papi hanno cominciato a scuotere il giogo degl' Imperadori, de' quali erano Vassalli, e ciò, ch' è peggio ad assumere il diritto di leuar la Corona a quelli, che aueuano sempre auuto la podestà di deporli, quando abusauano dell' autorità Pontificale.*

(d) Auctoritate omnipotentis Dei decernimus, ut qui deinceps Episcopatum, vel Cœnobium, vel aliquod aliud Ecclesiasticum beneficium à Laico acceperit, nullo modo in numero Episcoporum, Abbatum, vel Clericorum is censeatur. Eisdem quoque censuris teneri volumus & alligari Reges Duces, & Pincipes, qui Episcopatus. Ecclesiasticasue dignitates, quod contra jus fasque est, demandare alicui fuerint ausi ... Præterea verò gratiam S. Petri & ingressum Ecclesiæ his interdicimus, quousque pœnituerint satisfecerintque. *E' da notare, che Gregorio per colorire il disegno ingiusto, che aueua di torre il diritto d' inuestitura a Principi pensò di mettere l' inuestitura nell' ordine delle cose spirituali, auuegnache non fosse che una cerimonia ciuile, e politica, colla quale il Principe metteua i Vescoui, e gli Abati in possesso de' feudi, e de beni, che appartenenano a loro Vescouati, e a loro Monasteri; imperocchè il dire, che perche i Vescoui tengono un bastone pastorale, che significa giurisdizione spirituale sulla loro greggia, e portano un anello in dito, per mostrare, che hanno contratto matrimonio colla loro Chiesa, pare, che i Principi vogliano ingerirsi di dare la possanza spirituale, che non hanno, è un' interpretazione sofistica, che confonde il temporale del benefizio, onde il Principe hà la disposizione, come primo Proprietario*

per questa causa Roberto (7) Rè di Napoli, e di Sicilia; che per innanzi era persecutore del Papa non si fosse voltato à sua difesa per far contrappeso all' Imperadore, egli avrebbe sostentata la sua causa con intera vittoria; (8) ma per gli ajuti di Roberto, il Pontefice, se ben esule, si sostentrò; e morto quello per gli ajuti istessi, e di tre Ruggieri dell' istessa famiglia, continuò l' istessa contesa anche co' due successori di Gregorio amendue Monaci dell' istesso Ordine, l'ultimo de' quali, che fù Urbano secondo in premio de' servizj prestati da' Normanni, diede ad' un di loro la Bolla della monarchia di Sicilia, (9) concedendogli in fatto maggior maneggio nelle cose Ecclesiastiche di quello che voleva levar all' Imperadore: perloche oltre le scomuniche, che più volte replicò coll' Imperadore, e le ribellioni, che gli eccitò contra, gli fece anche ribellare il suo primogenito, (10) e col mezzo di quello escluse l' Imperadore quasi d' Italia: ma morto questo, il Pontefice, che successe (11) replicate le scomuniche contra l'Imperadore, e suscitate molte ribellioni, fece anche ribellare l'altro Figliuolo col quale venuto il Padre à guerra una volta vinto, e l'altra vittorioso, finalmente venne à condizioni d' accordo, nelle quali fù ingannato, e ridotto in vita privata, lasciato l'Imperio al Figliuolo, che pur Enrico si chiamava. (12)

Morto Enrico quarto, Pasquale, che così chiamava il Pontefice (13) quarto tra quelli, che incominciando da Gregorio 7. combatterono con scomuniche, & armi spirituali per levare l'investiture de' Vescovati, e delle Badie all' Imperadore; fece Concilio in Guastalla (*) e poi à Troja di Francia, e rinnovò in ambidue i Concilj i decreti di Gregorio 7. & Vrbano secondo, che nessun Laico si potesse ingerire nelle collazioni de' be-

---

e rappresentante la persona del popolo, collo spirituale; che non è ricevuto, se non coll' imposizione delle mani di coloro, che consacrano i Vescovi. Consacrazione, che sarebbe inutile, e derisoria, se l' investitura del Principe conferisse l' autorità spirituale.

(7) *Detto Guischard, cioè l' astuto.*

(8) *Il Macchiavelli nel libro ottavo della sua Storia di Firenze dice, che dalle contese di quest' Imperadore cò Papi nacquero le fazioni de' Guelfi; e de' Ghibellini, i primi de quali seguivano il partito del Papa, egli altri quello dell' Imperadore.*

[9] *che lo dichiarava Legato della Santa Sede, e come tale lo constituiva Giudice delle Cause Ecclesiastiche. Annegnacha questa concessione sia apocrifa, e al giudizio degli Uomini dotti affatto falsa il Rè di Spagna però, e i suoi Ministri in Sicilia non lascia no di prevalersene con tutto il rigore fino a scomunicare i Preti, i Frati, gli Abati, i Vescovi, ed esiandio i Cardinali, che risiedono nel Regno, e ad attribuirsi il titolo di Santissimo Padre. Nell' anno 1556. il Consiglio di Stato di Sicilia, il quale prende altresì la qualità di sacro Collegio, pubblicò un libro intitolato* la Monarchia *per autorizzare questa sovranità spirituale. Il Cardinal Baronio vi hà scritto contra nell' undecimo tomo de' suoi Annali, ma tanto è lontano, ch' egli sia riuscito in ciò, che pretendeva, che anzi i Vice Rè di Napoli, e di Sicilia, e' l Governatore di Milano proibirono qual Volume, non ascoltando mai i lamenti, che il Cardinale ne fece con lettere al Rè di Spagna Filippo III.*

[10] *Corrado, che prese il titolo di Rè d' Italia, e si fece consagrare a Milano; Indi sposò la figliuola di Ruggiero Rè di Sicilia, il quale gli diede ajuti grandi contra l' Imperadore suo padre. Onde uno degli Annovati Generali Francesi del Secolo passato, il cui nome non mi sovviene, ebbe molta ragione di dire parlando di Gregorio VII, che sotto questo Papa la Chiesa Romana era veramente la Chiesa Militante. Tuttavia un Frate Domenicano d' Enghien non hà stimato di rendersi ridicolo facendo un Apologia* pro Sancto Gregorio Papa VII. *contra il dotto F. Alessandro suo Confratello. Fatto ciò, egli potrebbe immaginarsi di darcene altresì una* pro Sancto Julio Papa II, *il quale rassomigliava molto a Gregorio VII.*

[11] *Vettor III. per l' innanzi Abate di Monte Cassino.*

[12] *ch' egli aveva fatto incoronare Rè de' Romani ad Aquisgrana nell' anno 1099. Questo figliuolo inumano vedendo venir suo Padre con un potente Esercito alla dieta convocata a Magonza pel mese di Gennajo dell' anno 1106. se gli presentò innanzi, e genuflesso gli dimandò perdono con tutti i contrassegni esteriori d' un pentimento sincero. Si lasciò vincere l' Imperadore da questa falsa sommessione. Si portarono amendue a Bingen, dove il figliuolo ingannò il Padre rappresentandogli, che doveva temere, che l' Arcivescovo di Magonza non lo ritenesse prigione nella sua Città, se una volta vi entrasse prima d' esser assolto della sua scomunica e perciò S. M. sarebbe meglio restar a Bingen, intanto, ch' egli si portasse ad aprir la Dieta a Magonza, e a disporre i Principi del partito del Papa a riconciliarsi con essa. Piacque all' Imperadore questo consiglio, ed il figliuolo portatosi senza di lui alla dieta, vi si fece proclamare Imperadore ad instanza de' Legati che vi assistevano in nome del Papa.*

[13] *Gregorio VII. Vettor III; Vrbano II. Pasqual II.*

[*] *picciola Città del Ducato di Mantova.*

benefizj. (14) In Francia non fù accettato il decreto dal Rè, anzi egli continuò secondo il costume, & anche l' Imperador Enrico quinto si oppose, il quale finalmente nel 1110. venne in Italia armato per la Corona dell' Imperio, al che essendosi il Papa opposto per le controversie vertenti trà loro, convennero, che Enrico andasse à Roma per la Corona, messa in silenzio la controversia delle investiture, delle quali nè l'una, nè l'altra parte dovesse parlare. Andò Enrico à Roma dove il Pontefice Pasquale parendogli esser superiore di forze, non stando fermo alle condizioni, voleva, che rinunziasse le investiture, & Enrico confidato nelle forze sue ardì, in contraccambio di proporre, che il Papa rivocasse il decreto, dicendo di non voler esser inferiore à Carlo Magno, Lodovico il pio, & ad altri Imperadori, che quietamente, e pacificamente avevano date le investiture; (*) onde crescendo le contese l'Imperadore fece prigione il Papa, e la maggior parte de' Cardinali, e con loro si allontanò dalla Città; si trattò l'accordo, e finalmente convenne al Papa incoronarlo, lasciargli la collazione de' benefizj, (e) e non scomunicarlo, e perciò fù giurata l'osservazione dell' accordo; il Pontefice celebrata la Messa divise l'Ostia, e colla metà comunicò se stesso, coll altra metà l'Imperadore (f) con impre-

cazioni esecrande, e spaventevoli à chi di loro fosse violatore delle convenzioni. Il Papa tornato à Roma disse di voler osservare l'accordo, ma però i suoi Legati scomunicarono l'Imperadore, & egli due anni dopo, che fù nel 1112. fece Concilio, e confermò i decreti di Gregorio, & Urbano, che nessuno pigliasse investiture da' Laici, e fece, che il Concilio annullasse l'accordo fatto coll' Imperadore, (15) e finalmente nel 1116. lo scomunicò ancora.

Morì Pasquale, e gli successe prima Gelasio secondo, poi Calisto secondo, co' quali durò la contesa, e da tutti essi fù successivamente l' Imperadore scomunicato. Questi tre Pontefici non si valsero solo della scomunica, ma eccitarono anche contra l'Imperadore molte sedizioni, capo delle quali fù Lotario Sassone, il quale mosse le armi, & ebbe diverse vittorie; finalmente nel 1122. vedendosi Enrico in tante difficoltà, rinunziò le investiture, (g) e fù quietato un tumulto durato 56. anni sotto 6. Papi con scomuniche d'infinito

[14] *Platina nella vita d' Vrbano II. dice che un certo Enrico Vescouo di Soissons rifegnò il suo Vescouato nelle mani del Papa non credendo, che il Rè di Francia; che glie l' aueua conferito aueße il diritto di nominare à benefizj, e prestò giuramento al Papa, che gli restituì il suo Vescouato, di non intervenir mai alla consagrazione de' Vescoui, che fossero fatti da mano Laica.*

(*) *Vide Sigebert. Gemblacens. in Chronico ann. 1111.*

[e] In reconciliatione autem, quæ facta est inter Imperatorem, & Papam [nam ipsum Papam cum Episcopis & Cardinalibus ceperat] die Paschæ Henrico in Imperatorem coronato, post lectum Evangelium, tradidit ei Papa ante altare Apostolorum Petri & Pauli, in oculis omnium Principum, privilegium de investitura Episcopatuum vel Abbatiarum, tam per annulum, quam per virgam, scilicet, ut regni ejus Episcopis vel Abbatibus, liberè præter violentiam & Simoniam electis, investituram virgæ & annuli conferat, post investitionem verò canonicè consecrationem accipiant ab Episcopo ad quem pertinuerit *Sigebertus in Chronico ann. 1111. & Abbas Vrspergensis eodem anno.*

(f) Confirmatio pacis inter Apostolicum & Imperatorem, dum in celebratione missæ traderet ei Corpus & Sanguinem D. N. Jesu Christi: Domine Imperator, hoc corpus Domini natum ex Maria Virgine, passum in cruce, damus tibi in confirmationem veræ pacis inter me & te. Sigebertus in Chron. anno cit. Vide Juret. in notis ad ep. 236. Yvonis Carnot. pag. 195.

[15] *Quando l' Imperadore si lamentò della scomunica fulminata indi a qualche tempo contro di lui dal Concilio Lateranense, Pasquale rispose, che veramente gli aueua promesso di non scomunicarlo mai circa le inuestiture; ma non già di non farlo scomunicare da un Concilio; al che Enrico poteva replicare, che quella scomunica era un fatto dello stesso Pasquale, poichè l' aueua confermata colla rinuocazione delle inuestiture; imperocchè i Papi pretendono, che gli atti de' Concili non sieno validi, se non in virtù della confermazione Papale; in maniera che la rinuocazione, e la scomunica sarebbono state nulle, se il Papa non le aueße confermate.*

(g) *Eccone l'atto.* Ego Henricus, Dei gratia Romanorum Imperator Augustus, pro amore Dei & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & Domini Papæ Calisti, & pro remedio animæ meæ, dimitto Deo, & Sanctis ejus Apostolis Petro

numero di persone, & Ecclesiastiche, e Secolari, che aderivano all'Imperadore, e con morte d'innumerabili persone dall' una parte, e dall'altra in 60. battaglie fatte da Enrico Padre, & in 18. fatte da Enrico Figliuolo: *tantæ molis erat*, mettere i fondamenti di quell'edifizio, che abbiamo veduto ridotto al colmo della fabbrica, del quale siamo per parlare.

Nell' occorrenza suddetta seguita frà Pasquale, & Enrico il giudizio del mondo fù vario dicendo alcuni, che il consenso prestato dal Papa fù nullo, come fatto per timore, trovandosi egli, e tanti Cardinali in mano dell' Imperadore, (16) e però con ragione se gli oppose Pasquale, e restò d'osservarlo: ma per l' altra parte si diceva, che se il consenso del Pontefice fù invalido per esser estorto con timore, non meno si dovrebbe tener per invalido il consenso prestato dall'Imperadore per timore di tante scomuniche, & anatemi, di tante ribellioni, macchinazioni. Perche causa è sottoposto à restituzione quello ch' è fatto per timore di prigionìa, e non quello ch' è fatto per timore d' anatemi, e per paura di veder tutto il suo Stato, e popolo in confusione, e guerra civile; Usavano alcuni in Concilio alla presenza di Pasquale questo dilemma, se il decreto, pel quale il Papa acconsentiva l' investitura all' Imperadore, era legittimo, conveniva osservarlo; se era iniquo, e come alcuni dicevano, eretico, adunque era eretico, & iniquo anche il Papa autore; (*) E ben certo che una cosa giusta, e debita, se ben fatta per timore è valida, e che nessuno sia chi si voglia è scusato, se per qualunque timore opera contra la legge di Dio (17)

XXIV.

La contesa de' Pontefici cogl' Imperadori in questa materia del dare l' investiture de' Vescovati, e delle Badìe, non si fermò solamente nell'Italia, e nella Germania Regni dell' Imperadore; ma negli stessi tempi anche in Francia alcuni de' Vescovi eccitati dall' esempio, & interesse, si opponevano al Rè per la stessa causa; (*) ma perche non tutti erano d'accordo à collegarsi col Papa contra il Rè (') per lo più il Rè la vinceva, & i Papi si contentavano d' acquistar pian piano quello ch' era impossibile tutto insieme. In Inghilterra avendo sempre i Rè conferiti i Vescovati, e le Badìe; nel 1102. Anselmo Arcivescovo di Canturberì negò di voler consecrare i Vescovi provveduti dal Rè aderendo a' (a) decreti fatti da' Papi, e la contesa durò molti anni, sostenendo il Rè la sua autorità, e di-

---

& Paulo, Sanctæ Catholicæ Ecclesiæ omnem investituram per annulum & baculum, & concedo in omnibus Ecclesiis fieri electionem & liberam consecrationem. Possessiones & regalia B. Petri, quæ à principio huius discordiæ usque ad hodiernam diem, sive tempore Patris mei, sive etiam meo, ablata sunt, quæ habeo, eidem sanctæ Romanæ Ecclesiæ restituo: quæ autem non habeo, ut restituantur, fideliter juvabo. Possessiones etiam omnium aliarum Ecclesiarum, & Principum, & aliorum tam Clericorum, quam Laicorum, consilio principum & justitia, quas habeo, ut reddantur, fideliter juvabo, Et do veram pacem Calisto, sanctæ Romanæ Ecclesiæ, & omnibus, qui in parte ipsius sunt, vel fuerunt, & in quibus Sancta Romana Ecclesia auxilium postulaverit, fideliter juvabo. *Urspergensis in Chro. anno* 1122.

(16) *Enrico aveva prevenuta, e prevenuta questa elezione; imperocchè dopo la cerimonia della sua incoronazione, in cui il Papa aveva con essolui divisa l'Ostia della sua Messa in testimonio d' una perfetta riconciliazione egli si fece spedire una seconda bolla, simile affatto a quella, che Pasquale gli aveva conceduta prima che gli fosse data la libertà, affinchè la Corte di Roma non avesse alcun pretesto di protestare di nullità contra la concessione, e più tosto la confermazione dell' Investiture.*

(*) Abbas Vspergensis in Chron. anno 1116.

(17) *perche la legge divina naturale è per se stessa buona, ed immutabile, e comanda cose assolutamente necessarie alla salute; perciò secondo S. Tommaso, i comandamenti di Dio obbligano assolutamente, il che non fanno i comandamenti della Chiesa, i quali non ordinando cose assolutamente necessarie alla salute, possono avere qualche impedimento, che dispensa dall'osservarli.*

[*] Vide Goffrid Vindocin tract. 2. 3. & 4.

[*] Vide Yvon. Carnot. ep. 60.

[a] Eodem anno [1113] Anselmus Cantuariensis Episcopus Concilium tenuit Londoniis in Ecclesia S. Petri præsente Rege & suffraganeis Episcopis. In hoc Concilio ..... Regà quæ Romæ decreta erant in Concilio generali

e difendendo l' Arcivescovo coll' (1) ajuto del Papa la sua opposizione; credette il Rè di poter persuadere quello, che riputava giusto al Papa, e gli mandò perciò un' Ambasciadore, il qual ebbe dal Pontefice così dure risposte, e minacce, che per rintuzzarle l' Ambasciadore fù necessitato a dirgli, che il Rè non voleva cedere la sua autorità se avesse dovuto perdere il Regno, alche non arditamente replicò il Papa, che non lo voleva permettere, se dovesse perdere il capo. (b) Stette il Rè costante, & ad Anselmo convenne partire dal Regno, nè potè tornare se non consentendo alla volontà regia. (c) Ma morto quel Rè senza eredi maschi, e succeda qualche guerra civile, fù facile a gli Ecclesiastici vincerla, & introdurre in Inghilterra quello, ch'era stato introdotto nell' Imperio, dove dopo la cessione d' Enrico, del quale si è detto, il Papa ottenne il suo intento. Vero è che nel 1132. Lotario Sassone successore d' Enrico Quinto Imperadore, ricercato da Innocenzio Secondo, che volesse riconoscere per Pontefice lui, e non il suo avversario (2) negò di farlo, se dal Papa non gli erano restituite le investiture, rinunziate da Enrico; e forse il Papa le avrebbe concesse, ma San Bernardo (d) molto famigliare di Lotario lo persuase à desistere, mettendogli in considerazione, che avendo egli fatto guerra con Enrico, era un dichiarare se stesso ribelle, che avesse mossa guerra al suo Signore, quando difendeva una causa giusta.

Quello che suole avvenire dopo le grandi vittorie, cioè, che non tutte le forze del nemico sono estinte, e spesso risorgono le reliquie della parte vinta (e) colle pretensioni vecchie, le quali cose il prudente vincitore impedisce col temporeggiare con destrezza, più tosto, che coll' opporsi apertamente per non rinnovare la guerra, così avvenne nell' occasione presente. (f) Non po-

plano sermone descripsit, quod videlicet nullus Ecclesiarum Prælatus, Episcopus, vel Abbas, vel Clericus, investituras alicujus Ecclesiasticæ dignitatis de manu susciplat Laicorum. Et quoniam ad jussionem Regis quosdam Episcopos, qui institutiones à Rege susceperint, consecrare noluit, vel eis communicare, Rex vehementer iratus præcepit Girardo Eboracensi Archiepiscopo, ut eos consecraret: sed willelmus Giffardus Vintoniensis Electus, qui consecrari debuit, Girardi sprevit consecrationem. Quare jussu Regis eliminatur à regno. *Matth. Paris in Enrico.* Vide Iuretum in notis ad epist. 190. Yvonis, & Baluzium Miscell. tom. 4. pag. 476.

[1] *Egli sostenea, che l' investitura de' Vescovati era un diritto della sua Corona, e in tutti i tempi possedutoda' suoi Antenati.*

[b] Die pro regiis constituto negotiis willelmus de warenast Clericus & Procurator Regis Anglorum causam ipsius in medium tulit, ac inter alia constanter allegavit, quod nec ipse pro regni amissione investituras Ecclesiarum amittere velit, & hoc verbis minacibus affirmavit. Ad hæc Papa: si quemadmodum dicis, Rex tuus, nec pro regni amissione donationes Ecclesiarum amittere patereiur, scias præcisè coram Deo dico, quia nec pro mei capitis redemptione eas illi impune permittetem obtinere. *Mat. Paris anno* 1103. Vide will. Malmesburiensem, lib. 1.

[c] Eodem anno [1109.] factus est Conventus Episcoporum & Abbatum pariter & Magnatum Londinii is in Palatio Regis, præsidente Archiepiscopo Anselmo, cui innuit Rex Henricus, & statuit, ut ab eo tempore in reliquum nunquam per donationem baculi pastoralis, vel annuli, quisquam de Episcopatu, vel Abbatia per Regem, vel quamlibet Laicam manam investiretur in Anglia, concedente Archiepiscopo, ut nullus ad prælationem electus pro homagio, quod Regi faceret, consecratione susceptı honoris privaretur. *Mezeray parlando di quest' accordo dice, che propriamente non era che una mutazione di termini; imperocchè chi presta omaggio è vassallo, e dipende dalla persona, alla quale lo presta. nella vita di Filippo Augusto.*

[2] *il quale, secondo Onofrio fù creato nel giorno medesimo, in cui fù creato Innocenzio secondo, e stette la sedia sette anni, e nove mesi. Innocenzio fù eletto da 17. Cardinali, ed Anacleto da 21., il che rendeva l' elezione d' Innocenzio molto dubbiosa.*

[d] Importunè Lotharius Rex institit, tempus habere se reputans opportunum, Episcoporum sibi restitui investituras, quas ab ejusdem prædecessore Imp. Henrico per maximos labores Romana Ecclesia vendicarat. Expavescentibus Romanis Regis potentiam, multum se opposuit Abbas sanctus. Audacter enim resistens Regi, verbum malignum mira libertate redarguit, mira auctoritate compescuit. *nella sua vita scritta da Alano Vescovo d' Auxerres cap. 18.*

[e] *Reliquiis*, dice Tacito, *per quas resurgeret bellum. An. 3.*

[f] Esse adhuc victis vires, ambiguas, si deliberarent; acres, si desperassent; victoriam consiliis & ratione perfici. *Hist. 1.*

terono avere i Pontefici la vittoria così intera d' una tanta pretensione, che in qualche luogo non restasse alcuna sorta di Benefizj in poter de' Laici, e che qualche Principe alle volte per qualche necessità del suo governo, non desse senza rispetto del Papa qualche Vescovato al primo modo. Restò in Francia la Regalia; ch' è un jus de' Rè di conferire tutti i Benefizj semplici vacanti dopo la morte de' Vescovi, fino ch' è creato il successore; (*) restò in Germania un jus all' Imperadore di dar un solo de' Canonicati in molte Chiese (3) e così diverse autorità particolari furono ritenute da alcuni Principi. I Papi, acciò combattendo questi usi particolari, non rinnovassero la contesa con pericolo di perdere il tutto, overo lasciandoli correre non facessero pregiudizio alla causa universale, pensarono esser necessario di provedere con negozio, e con arte. Trovarono temperamento col far scrivere a' Canonisti, & altri Scrittori da loro dipendenti, che questi Principi godevano quell' autorità per privilegio concesso dal Papa: ciò a' Papi servì di riputazione per far vedere, che i Principi non avevano ragion alcuna, se non per loro grazia, e gli assicurò ancora dal poter pretender più innanzi, e fù facilmente passato da' Principi, a' quali pareva, che fossero assicurati dalle molestie, che i Papi potessero lor dare, aggiungendo titolo Ecclesiastico alla loro possessione per farla più sicura. Mà l'evento mostrò, ch'era veleno quello, che si stimava medicina, perche circa il 1300. Bonifazio Ottavo esercitò acerbe contese con Filippo il Bello di Francia, acciò cedesse l'autorità delle Regalie suddette, e passarono così innanzi, che quel Regno con scomuniche, & interdetti, (g) colla privazione del Rè, e colla concessione del Regno ad Alberto Imperadore, se l'avesse acquistato, fù posto in gran pericolo. (4) Nel principio quando s'assentì, da quelli a' quali tornò conto in concessione Appostolica di conservarsi quello, ch' era proprio del Principe, non fù ben pensato; che i Pontefici pretendono poi di poter rivocare i privilegj concessi da' Predecessori anche senza causa, se ben mai non mancano pretesti per finger cause; e chiunque possede per titolo proprio, e si contenta di riconoscere per grazia altrui, è come chi lasciando il propio fondo và à fabbricare nell'alieno.

Ma all' incontro quando alcun Principe rotta la pazienza conferiva qualche benefizio principale, il che i Rè d' Inghilterra, e di Sicilia facevano spesse fiate, i Papi per non attaccare contese, non dicevano altro al Principe; ma per non lasciarsi pregiudicare colle pratiche per mezzo de' Monaci operavano, che l'eletto rinunziasse in mano del Papa, (*h*) promettendogli che sarebbe dal Papa investito, e così avrebbe quietamente quello, à cui se non si fosse contentato, il Papa si sarebbe opposto, e gli avrebbe messo tutto in difficoltà. Di questa pratica usata all'ora frequentemente da' Pontefici ne fanno lunga menzione Florenzio Vvingerinense, & Ivone Carnotense Scrittori

[*] Abbas Urspergensis anno 1122.

[3] *La Regalia non dura solamente fino alla creazione del Successore, ma fin ch' egli abbia prestato il giuramento di fedeltà al Rè, ed abbia ottenute lettere di sicurezza.*

[*g*] Missio in Franciam Archidiacono Narbonensi Philippum vetat (Bonifacius) quidquam de Ecclesiæ proventibus percipere, qui tametsi Ecclesiarum defensor sit, se tamen regnumque Franciæ per ejus contumaciam ad Rom. Ecclesiam esse devolutum. *Gaguin. lib. 7. de gestis Franc.* Vide Paul. Æmil. in Philippo pulchro pag. 169.

[4] *L' Autore soggiugne, che il Rè fù privato del suo Regno; ma ciò s' intende abbastanza, poiche Bonifazio lo dava ad un altro. Nel rimanente Filippo, ed Alberto non lasciarono d' abboccarsi da buoni amici a Vaucoleurs in Sciampagna, doue rinnouarono le antiche confederazioni dell' Imperio colla Francia. Il Congresso si fece nell' anno 1299. e'l matrimonio di Rodolfo figliuolo d' Alberto con Bianca figliuola di Filippo l' anno seguente.*

[*h*] Hac ratione atque ordine Pontificatus Cathedram scandere coactus, ægrè quidem & cum multa hæsitatione consensit, propter contentionem illam, quæ erat inter regnum & Sacerdotium causa investituræ & electionum Ecclesiarum, quas evacuare, sibique vindicare plus æquo nitebatur Imperialis auctoritas. Rur-

ri di que' tempi, (*) come di cosa ordinariamente fatta in Germania, e in Francia con questa forma di parole, che i Pontefici con una mano pigliavano, e coll'altra rendevano. Questo partito era facilmente accettato come quello, che faceva uscire di travaglio, & il medesimo Rè se lo veniva à risapere dopo, lo tollerava come cosa, che non faceva mutazione in effetto senza considerare quello, che importasse per l'avvenire: del qual modo si vagliono anche adesso contra i Vescovi Cattolici di Germania, che non ubbidiscono alle loro riservazioni, come à suo luogo si dirà (*)

In Spagna la natura quieta, e prudente della nazione insieme col buon governo di quei Rè, furono causa, che in un moto così universale essi la passarono in quiete; ajutò forse anche ciò l'esercizio nel quale erano tenuti da' Saraceni, che loro faceva pensare à star uniti co' loro Rè, e vivere in quiete. I Rè, non hanno mai ricercato di sottoporre gli Ecclesiatici più del conveniente, & essi non si sono mai collegati co' forestieri per esentarsi da' Rè più del dovere; i Rè ancora subito veduto, che i Pontefici Romani avevano colla forza, col terrore, ò colle pratiche ottenuto qualche cosa ne gli altri Regni, procuravano di accommodarsi all'istesse cose in maniera che facessero alterazione al loro governo quanto minore fosse possibile; per lo che quantunque fosse consueto per li tempi innanzi, che i Vescovi e gli altri Ecclesiastici Ministri fossero ordinati conforme all' uso antico, fatta l'alterazione narrata negli altri Stati, non vollero prender contesa co' Pontefici; ma con un prudente temperamento, essi si contentarono, che non fosse ordinato alcun Vescovo senza loro consenso; anzi per assicurarsi bene, Alfonso sesto ne ricercò l'approvazione da Urbano secondo, il quale concesse al Rè il jus patronato di tutte le Chiese del suo Regno. (5) Hanno proceduto quei Rè tutt'altramente, che i Germani, Francesi, & Inglesi, quelli si sono contentati di riconoscere in grazia da altri quello, ch'era lor proprio, purche ciò servisse à possederlo più pacificamente; questi hanno combattuto per non riconoscere il loro da altri, tutti però con prudenza. Vedevano questi, che era una via di perder il tutto, e di diventare soggetti, poiche la dimanda Pontificia non era il termine della sua intenzione, ma un grado per passare più oltre; consideravano i loro sudditi, massime gli Ecclesiastici inclinati alla libertà, per non dire licenza; e però pronti ad' accordarsi col forestiero per diminuire l'autorità del loro Principe, onde vedevano esser necessario, che non vi fosse porta aperta per la quale potessero ricorrere altrove. Ma gli Spagnuoli confidati nella quiete de' loro sudditi non ebbero ragione di temere, che spontaneamente si movessero à ricorrere fuori del Regno; bensì considerata l'angustia delle cose loro in que' tempi, ebbero buona ragione di temere, che chi era stato sufficiente di far ribellare i sudditi a' Principi tanto maggiori di loro, non usassero contro di loro, l'istesse arti, e per ciò prudentissimamente risolsero di ricevere spontaneamente quello, che i maggiori di loro erano stati costretti dopo molte guerre à tollerare.

Ora per conchiusione, in questo tempo, che passò trà il 1122. dalla rinnunzia fatta da Enrico sino al 1145. fù quasi per tutto stabilito, che morto il Ves-

sus autem verebatur non sine divinitatis nutu jam tertiò sibi auferri Episcopatum, eumque si tertiò repudiaret, posse in ipsum competere illam sententiam: Noluit benedictionem, & elongabitur ab eo. Inter has igitur angustias positus, quod unum salutare existimabat, ad Sanctæ & Apostolicæ sedis auxilium confugere decrevit. In ipso igitur Articulo, adhuc in Aula Imperatoris esset, *votum nuncupavit Domino, nunquam se in Episcopatu permansurum, nisi consentiente & postulante Ecclesia sua, ipsius Pontificis Maximi manu, & consecrari & investituram consequi mereretur*. Anonym. in vita S. Ottonis anno 1102.

[*] Epist. 190. 191. & 233.

[*] *Vedi l'Articolo 39.*

[5] *Platina dice, che Urbano II. diede il pallio all' Arcivescovodi Toledo, e lo creò Primate delle Spagne, e scomunicò il Rè di Gallizia, e tutta la Provincia per aver fatto mettere in prigione il Vescovo di S. Iacopo.*

Veſcovo, l'elezione del ſucceſſore ſi faceſſe dal Capitolo de' Canonici, (*) e foſſe confermata dal Metropolitano; e morto l'Abate, l'elezione foſſe fatta da' Monaci, (*) e confermata dal Veſcovo, ſe il Monaſtero non era eſente; ſe era eſente foſſe confermata dal Papa: (i) gli altri benefizj, che erano *de jure patronatus*, foſſero conferiti dal Veſcovo alla preſentazione de' Patroni; gli altri tutti foſſero nella libera diſpoſizione Epiſcopale. Reſtava il Pontificato Romano, che eſcluſo il Principe pareva doveſſe ritornar alla libera elezione del popolo, ma nel 1145. venuto Innocenzio II. à differenza co' Romani, & eſſendo da loro ſcacciato dalla Città, egli in contraccambio privò loro della podeſtà d' eleggere il Papa. (k) Nelle turbolenze, che ſucceſſero per le cauſe ſuddette, molte Città ſollevate da' Veſcovi confederati col Papa ſi ribellarono dall'Imperadore, & i Veſcovi ſe ne fecero capi, onde ottennero anche le pubbliche entrate, e le ragioni Regie; e quando le differenze ſi compoſero (1) avevano preſo così fermo poſſeſſo, che fù neceſſitato il Principe a concedere loro in feudo quello, che di fatto avevano uſurpato, (2) onde anche acquiſtarono i titoli di Duchi, Marcheſi, Conti, come molti ne ſono in Germania, che reſtano anche tali, & in nome, & in fatti, & in Italia di nome ſolo; il che fece Eccleſiaſtici gran quantità di beni ſecolari, e fù aumento molto notabile, non ſolo nelle turbolenze, delle quali abbiamo parlato, ma in quelle ancora, che ſeguirono ſotto gl' Imperadori Svevi.

XXVI.

I Monaci in queſto tempo s' erano intromeſſi grandemente à favorire l'impreſe de' Pontefici contra i Principi; (1) perloche anche perderono aſſai della riputazione di ſantità, anzi ſi perdette anche in verità molto della diſciplina, & oſſervanza regolare ne' Monaſterj, poiche s'intromiſero ne' negozj di Stato, e di guerra; onde anche ceſſarono gli acquiſti loro, ſe non in alcune picciole Congregazioni inſtituite nuovamente in Toſcana, le quali non s'intromiſero in queſti moti, e conſervarono la diſciplina; (2) e però continuando la divozione del popolo verſo loro furono ſtrumenti per acquiſtare nuovi beni, ma non molti però, eſſendo eſſi pochi.

Ma

[*] *Vedi S. Bernardo ep. 22. ad Clerum Senonenſem. 276. ad Eugen. Pap. & 282. ad Ludov. Regem Francorum.*

[*] *Idem ep. 381. ad Alexandrum Priorem de Fontibus.*

[i] *Matteo Paris dice, che ciò non ſi pratticò in Inghilterra ſe non dopo l'anno 1257.* Eodem anno ſtatutum eſt Romæ à Domino Papa & fratribus Cardinalibus, qui vigilanter ſua temporalia procurant commoda & emolumenta, aliena non curantes, ut quilibet, qui in Abbatem exemptum ex tunc eligeretur, Romanam Curiam adiret confirmandus & benedicendus. *In Henrico. 111.*

[k] *Innocentio II. dice Oneſrio* qui pacem quàm bellum malebat, à civitatis adminiſtratione ſubmoto, novum Reip. corpus præter ejus voluntatem, conſtitutum eſt. *Quindi è che il popolo Romano voleva ſcuotere el giogo de' Preti, e riſtabilire l'antico governo Democratico.* In quibus controverſiis populus Romanus, quòd Pontifici rebellis eſſet, anathemate notatus, tunc primùm à Pontificiis comitiis omninò excluſus eſt, & ad ſolos Cardinales Pontificis electio paulatim, Cleri etiam primoribus omninò excluſis, redacta. Primus porrò, ſine ullo populi interventu, Papa creatus eſt, mortuo Innocentio II. Cæleſtinus II. *Annot. ad vitam Inno. II.*

[1] *Tacito dice, ch'è il ſolito degli uſurpatori l'allegare un lungo, ed ingiuſto poſſeſſo per un titolo legittimo.* Regis Apionis agros proximus quiſque poſſeſſor invaſerant, diutinaque licentia & injuria, quaſi jure & æquo nitebantur. *Ann. 14. I Grandi ſono molto ſoggetti ad appropriarſi ſenza ſcrupolo ciò, che lor torna bene.*

[2] *A cagione di queſti feudi molti Veſcovi, ò Alemani, ò Franceſi, erano obbligati a portarſi in perſona alla guerra.*

(1) *Mezeray dice, che in ricompenſa de' ſervigi, che preſtarono nel tempo delle conteſe della ſanta Sede cogl' Imperadori i Papi onorarono gli Abati principali degli ornamenti Epiſcopali, cioè della Mitra, della Tonicella, de' guanti, de' Sandali, e poi del paſterale;* nella vita di Filippo Auguſto.

[2] *F. Paolo loda tacitamente l'Ordine de' Servi, il cui abito portava; imperocchè circa*

XXVII.

Ma un' altra occasione passò, la quale fece fare grand' acquisti ne' secoli, de' quali si è parlato, e fù la milizia di Terra santa. Fù allora così intenso il fervore d'andar, e contribuire à quell' acquisto, che le persone non tenendo conto delle robe, delle Mogli, e de' Figliuoli, si mettevano in questa milizia, e vendendo ogni cosa passavano il mare; anzi le Donne stesse senza aver rispetto alla loro figlivolanza vendevano i beni per sovvenire alla guerra. I Pontefici co' loro Brevi ricevettero sotto la loro protezione, e degli altri Prelati le case, e i negozj de' Crocesegnati, (*a*) così si chiamavano quelli, che andavano alla guerra; e ciò apportò alle Chiese quell' accrescimento, che suole apportare l' esser Tutore, Curatore, ò Proccuratore di Vedove, Pupilli, e Minori; nè il Magistrato Secolare poteva pensar pure di difendere alcuno pel terrore delle censure, che all' ora s' adoperavano senza risparmio. S' aggiunse un gran punto, che Eugenio III. constituì, che ogn' uno potesse per quell' opera pia alienare eziandio i Feudi, che teneva, i quali se il Padrone non poteva ricever esso, anche contra il voler suo potessero esser pigliati dalle Chiese; il che fece via ad' acquistare molto largamente. Avvenne anche, che i Pontefici Romani si valsero dell' armi preparate per Terra santa a qualche impresa, con che aumentarono il temporale della Chiesa Romana: (1) & anche i Legati Pontificj, & i Vescovi de' luoghi dove le suddette armi si congregavano per unirsi à far viaggio, si valsero di esse per diversi aumenti della temporalità delle Chiese. Ancora essendo stata offerta, e raccolta molta quantità di danari, cavati da' fedeli, donne massime & altri, ch' erano inetti a servire alla guerra in propria persona, così per riscuotersi dal voto fatto, come per ottenere indulgenze, & altre concessioni, non tutta fù spesa in quella guerra; ne partecipò senza dubbio qualche Principe, ma notabile parte ancora restò in mano de' Prelati; perloche le cose Ecclesiastiche fecero qualche aumento. Appresso di ciò instituirono le Religioni militari de Templarj, Spedalieri, (*a*) &c. per difesa

quel tempo quest' Ordine, e molti altri sono stati fondati in Toscana Origo est, *dic' egli in una sua lettera a Gilos.* ex Florentia. In ea civitate mercatores quidam se in collegium coegerunt ann. Dom. 1230. quo tempore ea regio hujusmodi partuum ferax erat. Quod in laudibus B. Virginis cantandis assiduè occuparentur .... à vulgo tunc *Servi B Mariæ* vocati, unde ad nos successores nomen.

[*a*] Eis, qui Hierosolimam profiscuntur, & ad Christianam gentem defendendam, & tyrannidem Infidelium debellandam, efficaciter auxilium præbuerint, suorum peccatorum remissionem concedimus, & domos & familias, atque omnia bona eorum in B. Petri & Romanæ Ecclesiæ protectione, sicut à Domino nostro Papa Urbano statutum fuit, suscipimus. Quicumque ergo ea distrahere vel auferre, quamdiu in via illa morantur, præsumpserint, excommunicationis ultione plectantur. *Conc. Lateran. sub Calixto* II. *anno* 1122. *cap.* 11. *Vedi il secondo Canone del Concilio di Chiaramonte, e le annotazioni del Signor di Marca,* Ivone di Chartres *nella pistola* 173. *e* 197. *Guglielmo Arcivescovo di Tiro nel libro primo cap.* 15. *Guglielmo di Neubourg nel libro* 3. *cap.* 23. *Ruggiero Howeden alla pagina* 639. *Matteo Paris nell' anno* 1245. *Ottone di Frisingen lib.* 2. *de gestis Friderici; cap.* 35. *e la pistola* 197. *d'Innocenzio terzo nel libro* 15. *Nota passando, che l'Arcivescovo di Tiro dice, che molti Gentiluomini fecero solamente il viaggio di Terra Santa per esentarsi dal pagare i loro debiti; al che si riferisce la bella seguente di Gregorio IX.* Si qui verò proficiscentium illuc, *dic' egli,* ad præstandas usuras juramento tenentur astricti, creditores eorum per Ecclesiarum Prælatos, ut remittant eis præstitum juramentum, & ab ulurarum exactione desistant, præcipimus compelli.

(1) *Vedi Matteo Paris in Henrico* III. *anno* 1251. *Le Crociate,* dice Mezeray *rendettero i Papi potentissimi; imperocchè in quelle, che si facevano per la Terra Santa eglino ordinavano a' Principi d'arrolarsi; ritenevano il supremo comando in quegli eserciti per via de' loro Legati, e si rendevano in certo modo i Signori di tutti i Crociati; non solamente perche n'esigevano ubbidienza, ma di più perche li prendevano sotto la loro protezione fino al loro ritorno; le quali cose erano come lettere di Stato, che sospendevano qualsifia esecuzione civile, e criminale.* Nella vita di Filippo Augusto.

(*a*) Templariorum militum Ordo institutus anno 1118. Hierosolimis ab Hugone de

fesa del Tempio fabbricato in Gerusalemme, e de' (*b*) Pellegrini, che quivi andavano, e per combattere contra i Saraceni, la qual cosa se ben nuova, che fossero instituïte Religioni per sparger sangue, fù però ricevuta con tanto fervore, che in brevissimo tempo acquistarono ricchezze grandi: tutte queste maniere portarono grand'aumento alle ricchezze Ecclesiastiche.

XXVIII.

Fù anche un modo di dar accrescimento assai notabile a' beni Ecclesiastici il riveder bene la materia delle decime, e dove non erano pagate, procedere con censure, che si pagassero non solo le prediali de' frutti della terra, ma le miste ancora, cioè de' frutti degli animali, & ancora le personali dell' industria, e fatica umana. Alle decime aggiunsero le primizie ancora, le quali furono primieramente instituite da Alessandro Secondo, imitando in ciò la legge Mosaica, nella quale furono comandate à quel popolo: la quantità d' esse da Mosè non fù stabilita, ma lasciata in arbitrio dell' offerente: i Rabbini poscia, come S. Girolamo testifica, determinarono la quantità, che non fosse minore della sessagesima, nè maggiore della quarantesima; il che fù ben imitato da' nostri nel più profittevole modo, avendo statuito la quarantesima, che ne' tempi nostri si chiama il quartese. Determinò Alessandro terzo circa il 1170. che si procedesse con scomuniche per far pagar interamente le decime de' Mulini, Peschiere, fieno, lana (1) e delle api, e che (2) la decima fosse d'ogni cosa pagata prima che fossero detratte le spese fatte nel raccogliere frutti, e (3) Celestino terzo nel 1195. statuì, che si procedesse con scomuniche per far pagar le decime non solo del Vino, Grani, Frutti degli Alberi, Pecore, Orti, Mercanzie, dello stipendio de' soldati, della caccia, (4) & ancora de' mulini a vento: (5) tutte queste cose

Paganis & Gaufredo de S. Aldemaro: horumque fuit primitùs professio, ut vias & itinera maximè ad salutem peregrinorum contra latronum & incursantium insidias pro viribus conservarent. Cùm autem novem annis post eorum institutionem in habitu fuissent seculari, in Concilio Trecensi data fuit eis regula & habitus assignatus albus, videlicet de mandato Honorii Papæ & Stephani Hierosolimitani Patriarchæ. postmodùm verò sub Eugenio Papa cruces de panno rubeo, ut inter ceteros essent notabiliores, assuere cœperunt, tam Equites, quàm eorum fratres inferiores, qui dicuntur *Servientes*. Atque hi, quoniam juxta templum Domini in Palatio Regio mansionem habebant, fratres militiæ Templi, seu Templarii, appellati sunt. *Cangius in Glossar. ex Wilielmo Tyrio lib. 12. cap. 7.*

[*b*] Terra illa promissionis lacte & melle fluens, non solùm religiosos Clericos, sed etiam Laicos tam milites, quàm alterius conditionis, ut in ea, relictis parentibus & propriis patrimoniis, regulariter viverent, incitavit, attraxit & illexit; quorum quidam Hospitalarii, sive fratres hospitalis S. Joannis; alii, fratres militiæ templi; alii, fratres Hospitalis Sanctæ Mariæ Teutonicorum in Hierusalem nuncupantur. *Iacob de Vitriaco c. p. 64. Hist. Hierosol. Ma l'anno 1313. essendo stato annullato l'Ordine de' Templarj, i loro beni furono dati agli Spedalieri; il che è riferito diffusamente dal Continuatore Abbatis Vrspergensis pag. 28.*

[1] Mandamus, quatenus parœcianos vestros monere curetis, &, si opus fuerit, sub excommunicationis districtione compellere, ut de proventibus molendinorum, piscariarum, fœno, & lana, decimas Ecclesiis, quibus debentur, cum integritate persolvant. *Decret. 3. tit. de decimis, &c. c. 5.*

[2] Mandamus, quatenus parœcianos tuos de apibus, & de omni fructu, decimas persolvere Ecclesiastica districtione compellas. *Ibidem c. 6.*

[3] Cum homines de Hortona, de frugibus decimam Ecclesiæ, cujus parochiani sunt, sine diminutione solvere teneantur; &, antequam id faciant, mercenariis suis de frugibus non decimatis debita totius anni pro servitio suo impendant, tunc demùm de residuo decimam persolventes: Mandamus, quatenus eos cogatis, ut decimam statim fructibus collectis persolvant. *Ibidem c. 7.*

(4) Revera, sicut sancti Patres in suis tradiderunt scripturis, de vino, grano, fructibus arborum, pecoribus, hortis, negotiatione, de ipsa etiam militia, de venatione, decimæ sunt ministris Ecclesiæ tribuendæ, ita ut qui de his eas solvere neglexerint, Ecclesiastica districtione debeant percelli. Volumus ergo, & districtè præcipimus, quatenus decimas Ecclesiis cum integritate debita persolvatis. *Ibid. c. 12.*

[5] Quia fidelis homo de omnibus, quæ licitè potest acquirere, decimas erogare te-

cose sono espresse nelle Decretali de' Pontefici Romani; ma i Canonisti sono ben passati più oltre, dicendo che il povero è obbligato à pagar decima di quello, che trova per limosina mendicando alle Porte, e che la meretrice è tenuta a pagar decima del guadagno meretricio, & altre tali cose, che il mondo non hà mai potuto ricever in uso.

Le decime erano pagate a' Curati pel servizio, che prestavano al popolo nell' insegnare la parola di Dio, amministrare i Sagramenti, e fare le altre funzioni Ecclesiastiche; onde per questi ministerj non si pagava cosa alcuna; qualche persona pia, e ricca donava se le piaceva, per la sepoltura de' suoi ò nel ricever i Sacramenti; qualche cosa, e passò così innanzi l' uso; che la cortesia fù convertita in debito, e s' introdusse anche in consuetudine il quanto si dovesse pagare, e si venne alle controversie, negando i Secolari di voler pagare cosa alcuna pel ministero de' Sagramenti, perche per ciò pagavano le decime, e gli Ecclesiastici negando di voler far le funzioni, se non si dava loro quello, ch' era in usanza; Rimediò à questo disordine Innocenzio III. circa il 1200. proibendo veramente a' Chierici di pattuire cosa alcuna pel ministero, e di negarlo à chi non voleva pagarsi, e comandò, che senza altro facessero le funzioni; ma dopo quelle fossero i Secolari con censure sforzati à servare la lodevole consuetudine (così dice il Papa) di pagar quello, ch' era solito, (6) mettendo molta differenza trà lo sforzare innanzi per patto; e sforzare dopo con censure, approvando questo per cosa legittima, proibendo quello come simoniaco. (7)

XXIX.

Un altra novità ancora fù introdotta contra i Canoni vecchi, la quale fece molto per l'acquisto: era proibito per li Canoni di ricever alcuna cosa per donazione, o per testamento, da diverse sorte di pubblici peccatori, da sagrileghi, da chi restava in discordia col proprio Fratello, dalle meretrici, & altre tali persone: (a) furono levati affatto questi rispetti, e fùricevuto indifferentemente da tutti, anzi appunto i maggiori, e più frequenti legati, e donativi sono di meretrici, e di per-

netur: Mandamus, quatenus H. militem ad solutionem decimarum de his, quæ de molendino ad ventum proveniunt, sine diminutione aliqua, compellatis. *Ibid. c. 2.*

[6] Quidam laici *laudabilem consuetudinem*, erga sanctam Ecclesiam introductam, nituntur infringere. Quia propter pravas exactiones fieri prohibemus, & pias consuetudines præcipimus observari: statuentes, ut liberè conferantur Ecclesiastica Sacramenta, sed per Episcopum loci, veritate cognita, compescantur, qui malitiosè nituntur *laudabilem consuetudinem* immutare. *Decret. lib. 5. tit. de Simonia cap. ad Apostolicam.* Essendo stata allegata questa Constituzione nel Concilio di Trento Gio: Maria del Monte primo Legato disse, che si faceva un gran torto a quel Papa, e al Concilio Lateranense credendo, che avessero autorizzato un sì grand' abuso; e che leggendo i capitoli, che precedono questo si vedrebbe chiaramente, che quel Concilio aveva condannata una tal usanza, e che nel detto Capitolo egli non approvava l'uso delle offerte per l'amministrazioni de' Sagramenti; ma solamente certe pratiche lodevoli introdotte in favor delle Chiese come le decime, le primizie, le offerte all' Altare &c. come hanno interpretato Bartolo, ed Egidio di Roma. F. Paolo nel libro secondo della sua Storia del Concilio di Trento.

[7] *Sodunque*, dice l'Autore nel suo Trattato dell' Interdetto di Venezia propos. 18. *il Ministro dell' Altare, dopo aver servito il popolo, hà diritto d'esigere un salario, e può impiegare l'armi spirituali contra coloro, che glie lo negano; similmente quando il popolo hà somministrato il temporale, che due agli Ecclesiastici può mantenersi colla forza nel possesso dello Spirituale, che gli si vuole levare, e dice come i Maccabei. Nos pugnabimus pro animabus nostris, & legibus nostris* 1. Machab. 3.

[a] Oblationes dissidentium fratrum neque in sacrario, neque in Gazophilacio recipiantur. Similiter dona eorum, qui pauperes opprimunt, à Sacerdotibus refutanda sunt. Canon. 93. Concilii Carthag. 4. apud Gratian. dist. 90. Can. 2. *La ragione, per la quale queste sorte d'offerte non erano ricevute è secondo Salmasio*, quia ex Canone 37. Codicis Ecclesiæ Africanæ liquet primitias in altari offerri solitas & suam habuisse propriam benedictionem. Non igitur pium aut sanctum visum est Patribus antiquis, Deo ritè consecrari & benedici quæ à peccatoribus offerrentur. Hinc Canon 28. Concilii Illiberitani: Episcopum placuit ab eo, qui non communicat, munus accipere non debere. *Vide Mendozam in hunc locum.*

sone, (1) che per disgusti co' lor parenti lasciano, o donano alla Chiesa. Così i Pontefici Romani usavano gran diligenza per ajutare gli acquisti, quanto anche per conservare la podestà di distribuire gl' acquisti, la quale come si è detto era con tanta opera, e tanto sangue cavata di mano de' Principi, e ridotta nel Clero. A ciò per proprio interesse tutto l'ordine Ecclesiastico non solo acconsentì, ma si ajutò colle predicazioni, e colla penna sempre inculcando, che fosse stata usurpazione de' popoli, e tirannide de' Principi l'essersi eglino intromessi in parte alcuna nella distribuzione de' benefizj, e massime nell'elezioni del Papa; & à nostri giorni uno degli argomenti trattato dal Baronio, in tutti i suoi Annali con ogni opportunità, & importunità, è questo che fosse con empia, e tirannica usurpazione di que' Principi, e popoli, che s'intromisero nell' elezione de' Vescovi, e massime del Papa; non avendo considerazione, che i migliori Papi sono stati i proveduti da' Principi, e che sempre, quando i soli Ecclesiastici hanno fatta elezione, sono nati disordini infiniti; ma quel che più importa, è, che Pontefici di santissima vita, & Imperadori di eterna memeria hanno commendata quella pratica, e l'hanno giudicata necessaria; nè adesso si può biasimare senza vituperare due dozzine di Papi santi, & in particolare San Gregorio, e le dottrine antiche de' Concilj, e de' Santi Padri.

XXX.

Se da principio fosse stato scoperto l'arcano, ove tendesse questo levare da' Principi le investiture; gli Ecclesiastici non si sarebbero lasciati persuadere dalla novità; ma credettero trattarsi del proprio loro interesse, e libertà; però ricominciò la pratica, che si davano i benefizj nel modo suddetto, tutti nella sua Diocesi, gli uni per elezione de' Capitoli, gli altri per collazione del Vescovo: & il Pontefice Romano parimente dava quelli della Diocesi di Roma, nè s'intrometteva à dar benefizj fuori della sua Diocesi, se non alcuna volta in un solo caso, cioè, quando alcun Prelato andato a Roma per divozione, o per negozio ivi moriva (1) là, e nella compagnia di quello era qualche persona insigne della stessa nazione il Pontefice immediate creava quello in luogo del morto, e lo mandava, scrivendo alla Diocesi, overo al Monastero, e dolendosi della morte del defunto, e consolandoli colla sostituzione di quello, ch' egli loro mandava. A questa cosa fù facilmente acconsentita sì perche occorreva pochissime volte, come perche pareva anche un favore del Pontefice, ne vi era causa di ricusare la persona essendo meritevole, e del paese, ma quando la nuova della morte perveniva al luogo, se dal Papa non era stato proveduto già nel modo suddetto; non aspettavano altro, ma facevano le provisioni loro secondo il solito. In altro caso il Papa non trattava cause beneficiali fuori della Diocesi Romana. Era nondimeno il Pontefice Romano molto benemerito di tutto l'Ordine Chericale, poiche, tanti Pontefici con tante loro fatiche, e travagli, con tanto sangue sparso, gli avevano acquistata questa podestà, e questo dominio sopra i Benefizj, & esclusi i Principi, che da antico tempo, & i popoli, che dal principio avevano posseduto quella ragione; perloche era fatto gran conto di lui da' Vescovi, i quali cercavano di compiacergli in qualunque modo potevano; il che diede animo a' Pontefici di usare co' Vescovi quel modo, che usavano gl' Imperadori, cioè raccomandar loro alcuno, acciò lo provedessero di Benefizio conveniente. Queste preghiere al principio parevano molto strane a' Principi, aprendosi una porta, per la quale il forestiero avesse ingresso à beneficiarsi nel loro Regno, se ben

[1] Un *Piovano spiritoso di Venezia mi diceva per facezia*. Che le meretrici lasciavano il suo alla Chiesa, per farsi Christiane.

(1) *Questi benefizj furono chiamati vacanti in Curia. Vedi l'articolo 35. di questo Trattato, e'l capitolo* de prabendis in sexto.

ben erano benignamente ricevute, ed eſeguite da' Veſcovi, i quali attenti ſolo ad'eſcludere i Principi non penſavano mai, che altri col privar eſſi, poteſſe aſſumerſi le collazioni de'Benefizj. Ma preſto per l'utilità, che riceveva la Corte da quelli, che facevano preſenti per eſſer favoriti preſſo al Papa, e per le ſpeſe delle Bolle, cominciarono à moltiplicar tanto le preghiere, e le raccomandazioni del Papa che i Veſcovi venivano privati quaſi di tutte le collazioni; (2) onde furono sforzati alle volte a rigettarle; ma i Pontefici trovarono rimedio à queſto, aggiungendo alle preghiere il comandamento, coſa che fece nel principio ubbidire, ma per eſſer troppo frequente, neceſſitò i Veſcovi à traſgredirlo, e ſenza riſpetto di quello, ò delle cenſure in eſſo contenute fare le collazioni ſecondo i loro proprj riſpetti, e della loro Chieſa, e biſognava poi, che à coſa fatta il Papa ſi contentaſſe, poiche non vi era altro rimedio, e loro perdonaſſe, Avrebbe facilmente avuto fine il corſo col quale ſi ottenevano i Benefizj à Roma, ma fù inventato un rimedio in Corte; imperocche oltre le preghiere, e i comandamenti fù aggiunto un Eſecutore, che ſe il Veſcovo non conferiſſe il Benefizio, doveſſe egli conferirlo, e punire ancora il Veſcovo per la diſubbidienza. Non uſavano un tal modo, ſe non parcamente, e quando il Veſcovo foſſe ſtato contumace. Ma finalmente per ſpedirla più preſto ſi paſsò à far le preghiere, il mandato, e l'eſecuzione tutto inſieme. Le Chieſe, e i Veſcovi perciò ſi ſentivano molto aggravati; (3) i Principi, e le Nazioni ſi dolevano, non ſolo per eſſer privati delle facoltà loro, ma ancora perche con tal modo i Benefizj ſoliti a darſi per antichiſſimo coſtume a' naturali, capitavano tutti in foreſtieri, (a) che ſtavano nella Corte Romana, onde ſpeſſiſſime volte erano fatti Veſcovi, e Parrochi quelli che non intendevano la lingua popolare, nè per la molta differenza erano atti ad' impararla, come molti Italiani benefiziati in Inghilterra, e crebbe tanto il diſordine che fù proibito da' Pontefici Romani, il poter aver Benefizio, maſſime di Curato, à chi non intendeſſe la lingua del popolo, riſervando à sè la podeſtà di diſpenſare, il che non levò il diſordine, ma ſolo accrebbe la ſpeſa à gl' impetranti, e l'utilità alla Corte, non tralaſciando di dare l' ſpettative a' foreſtieri, concedendo loro preſſo un Breve di diſpenſa. Ma quantunque à gli uomini di buon zelo diſpiaceſſe così ampia autorità, che la Corte Romana s'era aſſunta, era però graviſſima a numero grande de'Cherici, e ad altre perſone deſideroſe de' benefizj, ſoggette però ad' impedimenti Canonici, che le rendevano innabili. Non ardiva alcun Veſcovo di promovere qua-

[2] *Eglino ben lo meritavano per aver abbandonati gl' intereſſi de' loro Principi e favoriti quelli d'una Potenza ſtraniera, I Papi avevano umiliati gl' Imperadori levando loro il diritto d'inveſtitura; era ben coſa giuſta, che anche i Veſcovi, i quali avevano preſo il partito de' Papi foſſero umiliati.*

[3] *Si lagnavano*, dice Mezeray nella vita di Filippo Auguſto, *che i Papi levaſſero loro una buona parte dell' autorità, che loro apparteneva, come a' Succeſſori degli Appoſtoli; che traſſero immediatamente al lor Tribunale l'eſame di tutte le cauſe, non laſciando loro quaſi veruna coſa a giudicare in prima inſtanza; che concedeſſero diſpenſe da' Sacri Canoni; come ſe tutta la diſciplina Eccleſiaſtica non aveſſe avuta altra dipendenza, che dalla loro aſſoluta volontà; che accordaſſero dell' eſenzioni agl' Inferiori per liberarli dall' ubbidienza de'lor Superiori, e che ſi uſurpaſſero la diſpoſizione della maggior parte de' Benefizj.*

[a] Beneficiorum Eccleſiaſticorum peculia manus occupant indignorum, & nonnunquam exterorum, & plerumque dignitates ac beneficia nobiliora perſonis conferuntur incognitis & non probatis, quæ in eiſdem beneficiis non reſident, ſicque vultus ſibi commiſſi gregis non agnoſcunt, linguam aliquando non intelligunt: quin immo animarum cura neglecta velut mercenarii ſolummodò temporalia lucra quærunt. Proemii Pragmaticæ Sanct. pag. 34. *Il Panorm. avvegnache Italiano ſi lamenta altresì di queſt' abuſo.* Eſſet, *dic'egli* valde honeſtum & fructuoſum, ut quiſque in Patria ſua beneficiaretur, ut ſic unus occuparet beneficia vel ſtipendia alterius, nec daretur materia depauperandi beneficia; & quia inducuntur facilius ad reſidentiam tales indigenæ, quàm extranei. *Sopra il capo* ad decorem, de Inſtitution.

ta sorta di persone ritenendo la debita riverenza a' Canoni : con tutto ciò il Papa faceva facilmente quello, che nessuno voleva fare, dispensando contra ogni Canone, e costume Ecclesiastico; introdotto il dire. *De plenitudine potestatis*; e la clausula: *Non obstantibus*; cosa incognita, e non udita in tanti secoli, che adesso si mette in ogni Bolla Benefiziale; anzi che i Pontefici stessi nella distribuzione de' Benefizj della Chiesa Romana de' buoni tempi facevano professione d'esser più osservatori de' Canoni, che qualsivoglia altro Vescovo; & una delle glorie de'Santi Pontefici, come si può vedere in S. Leone, e ne'suoi successori, era la puntuale osservanza de' Canoni in se medesimi prima, poi negli altri; nè si dee dire, che quelli fossero di minor autorità, ben certamente erano di maggior bontà, e sapere, e non ardivano di fare se non quello stesso, ch' era concesso à gli altri, dove che poscia à Roma s'è fatto tutto quello che altri non ardiva di fare.

San Bernardo il quale visse nei primi tempi di queste introduzioni, con tutto che non fossero così passate innanzi, come avvenne dopo, le riprende acremente scrivendo ad'Eugenio terzo; dolendosi, che la Città di Roma fosse il luogo, dove concorressero gli ambiziosi, gli avari, i simoniaci, i sagrileghi, i concubinarj, gl' incestuosi, per aver benefizj, (*b*) poiche negli altri luoghi non trovavano chi volesse riceverli, essendo Roma quella sola, che rende lecito, e legale quello, che per tutto è riputato illecito.

Non sapevano i Pontefici medesimi negare, che la concessione di queste aspettative, non fosse un aggravio alle Chiese, anzi Gregorio nono *c. mandatum de rescrip.* lo confessa con aperte parole, e per ciò furono ristrette con mettervi dentro questa clausula; *se non abbiamo scritto per un' altro*, inducendo il (*c*) costume, che ogni Papa potesse dar un aspettativa in qualunque Chiesa, e non più. Usavano anche di rivocare nel principio del Pontificato l' aspettative concesse dall'antecessore, acciò avessero più facilmente luogo le loro, overo quelli, che le avevano ottenute fossero necessitati per convalidarle averne di nuove, con nuova spesa: alle volte anche rivocavano le concesse da se medesimi per far tornare gl' impetranti alla convalidazione con nuove Bolle, e nuova spesa. Per li Benefizj elettivi, che sono i Vescovati, e le Badie, non si davano aspettative, non essendovi esempio, che da' Principi fossero state date, ma la Corte inventò altri modi, co' quali tirarono anche spesse volte la collazione di quelli a Roma, statuendo molte condizioni da dover esser necessariamente osservate prima di venire all'elezione, & altre nella celebrazione di essa, e ricercando diverse qualità nella persona dell' eletto, (*) aggiungendo, che quando alcuna di quelle non fosse servata, gli elettori fossero privati per all'ora della podestà di eleggere, la quale scadesse à Roma; oltre questo ancora, e per li diversi rispetti negli elettori ò per altre cause nasceva trà loro difficoltà sopra la validità dell' elezione; perloche una delle parti appellava à Roma, dove per lo più si dava il torto ad'amendue, & era l'elezio-

[*b*] Nec mihi opponas nunc Apostoli vocem, qua ait : cùm essem liber ex omnibus, omnium servum me feci. Longè est istud à te. Numquid hac ille servitute hominibus inserviebat in acquisitione turpis quæstus? Numquid ad eum de toto orbe confluebant ambitiosi, avari, simoniaci, sacrilegi, concubinarii, incestuosi, & quæque istius-modi monstra hominum, ut ipsius Apostolica auctoritate vel obtinerent honores Ecclesiasticos, vel retinerent? Ergo servum te fecit homo, cui vivere Christus erat, & mori lucrum, ut plures lucrifaceret Christo, non ut lucra augeres avaritiæ. *Cap.* 4. *libro* 1. *Consider. ad Eugenium.*

[*c*] Mandatum Apostolicum ad te directum, ut Magistrum S. faceres in Canonicum recipi, & in fratrem Novien. Ecclesiæ; si pro alio ibidem non scripsimus, qui hujusmodi gratiam prosequatur, alio jam beneficium per nostras literas obtinente, prosequi non teneris, nam super receptione duorum *gravandi Ecclesiam* antedictam non fuit intentio mandatoris. *Decret. lib.* 1. *tit.* 3.

[*] Vide cap. 25. de electione & electi potestate.

zione fatta invalida, e tirata la collazione del Vescovato ò della Badia per quella volta in Roma. (d) Quando anche la Corte intendeva esser occorsa vacanza di qualche buon Vescovato, ò Badia spediva subito una precettoria, che non si procedesse all' elezione senza sua saputa, e con onesto colore d' ajutare, ò prevenire i disordini, che potessero occorrere, mandava persona, che assistesse, e presedesse all' elezione; per opera della quale con diverse vie, e maneggi si faceva cader l' elezione in quello, che doveva esser di maggior benefizio di Roma.

XXXI.

Nasceva dunque dalle cause soprascritte, che poche elezioni di Vescovati, e Monasterj erano celebrate, che per alcuno di que' rispetti non fossero esaminate in Roma; onde il Pontefice Romano quasi in tutte susseguentemente s'intrometteva, coprendo questo con onesto titolo del servizio pubblico, poiche gli Elettori non facevano ciò, ch'erano tenuti a fare. Fù opportuno alla Corte mettervi anche la mano precedentemente, ò col comandare, quando le pareva, agli Elettori, che non venissero ad elezione senza sua licenza, o che non eleggessero se non col consiglio d' alcune persone nominate da essa; anzi con diverse maniere venne ad' assumere qualche parte nelle elezioni ancora. Questi modi usati variamente secondo l'esigenze de' casi non ebbero forza di legge, ma più tosto di consuetudine ò di convenienza fino al 1227. quando Gregorio IX. considerando come Teodosio formò la politica dell Imperio, raccolti i rescritti suoi, e de' Principi antecessori in un Libro, che fù poi chiamato il Codice Teodosiano: e Giustiniano, accomodate al tempo, che all'ora correva, le leggi antiche, e ridotti in un corpo i decreti de' suoi antecessori li chiamò il Codice Giustiniano, così egli formò una politica, ridotti in un corpo tutti i rescritti, e casi seguiti, che servivano alla grandezza Romana, esteso ad' uso comune quello, che per un luogo particolare, e forse in quel solo caso speziale era statuito, & annullati gli altri, chiamò quel Libro Decretale di Gregorio IX. (a) che principio a fondare, e stabilire la Monarchia Romana, massime nella materia benefiziale, nel qual Libro vi è molto più concernente all'edificazione de' processi, che all' edificazione dell' anime.

I Vecchi Collettori de' Canoni Graziano particolarmente, raccolse tutto quello, che stimò proprio alla grandezza Pontificia, eziandio non senza mutazioni, alterazioni, & anche falsificazioni de' luoghi, onde cavava le sentenze, (1) e credette d'aver innalzata quell' autorità al sommo doue potesse ascendere, e per quei tempi non s'ingannò, ma mutate le cose quella compilazione non fù à proposito, ma al suo chia-

[d] Vix enim remansit aliquis Episcopatus sive dignitas Ecclesiastica, vel etiam parochialis Ecclesia quæ non fieret litigiosa, & Romam deduceretur ipsa causa. Sed non manu vacua lætare super iniquitatem filiorum hominum, quoniam in recompensationem tantorum malorum datur tibi pretium. *Abbas Vrspergens in Philippo. Avendo il nuovo diritto*, dice Mezeray, *pervertiti tutti gli antichi Canoni, e ridotte tutte l'elezioni alle forme del litigio, siccome accadevano spesse volte delle contese trà le pratiche degli Elettori, ò delle difficoltà intorno al giudizio de' Metropolitani, così l'una delle due parti non mancava quasi mai d' appellare a Roma, ch' era un laberinto inestricabile di maniere di procedere; e se vi era mancanza di qualche formalità nell' elezioni il Papa la dichiarava nulla, e riserbava a se solo il diritto di provedere al Vescovato.* Nella vita di Filippo Augusto.

[a] *Ella fù compilata dal suo Penitenziere Raimondo di Pennafort Domenicano, da cui è altresì chiamata* la Compilazione di Raimondo. *E ancora chiamata*, Extra, *a cagione, ch' ella è separata dal Decreto compilato da Graziano; e* Pentateucon, *perche contiene cinque libri espressi da questo distico:* Judex, Judicium, Clerus, Sponsalia, Crimen, Hæc tibi designant, quid quinque volumina signant. *Ella cominciò ad essere in uso nel* 1231. *Gregorio IX. era nipote d'Innocenzio* III. *ed amendue della nobile famiglia de'Conti, oggidì una delle quattro, che portano il titolo di* Baroni Romani.

(1) *Vn Giureconsulto Francese dice, che il Decreto, e le Decretali*, sunt compilationes ac farragines tum bonarum, tum pravarum rerum, incondità ac imperità concervatæ. *Gentillet. Ex. Concil. Trid. lib.* 5.

chiamato Decreto (2) succeſſe queſta Decretale, che poi anche non hà ſoddisfatto: ma ſecondo che di tempo in tempo i Pontefici ſi ſono andati avanzando in autorità, ſono ſtate formate nuove regole, onde nella materia beneficiale particolarmente non hanno più luogo, nè il Decreto, nè la Decretale, nè il Seſto, (3) ma altre regole come ſi dirà.

XXXII.

Il modo grande di beneficare della Corte Romana col donare tanti benefizj tirava là ogni ſorta di Cherici; quelli, che non avevano benefizj per acquiſtarne; quelli che ne avevano per aſpirar à maggiori, ò migliori, onde oltre le cauſe vecchie s'aggiunſe anche queſta, à fare, che molti non riſedeſſero. La Corte non potè diſſimularlo, perche ogni Dioceſi ſi doleva, che le Chieſe foſſero ſenza governo, e del male ne dava la cauſa à chi veramente l'aveva; perloche fù riſoluto di farvi qualche proviſione. Non parve però a' Pontefici di queſti ſecoli, che foſſe bene procedere come il diſordine era troppo comune, come anche perche queſto era un modo di mandare fuori di Roma tutti, il che quando foſſe ſtato fatto, la Corte reſtava vota, & ogn'uno avrebbe atteſo ad acquiſtare i benefizj dal ſuo Veſcovo, preſſo al quale perſonalmente foſſe ſtato, più toſto che mandare ſoldi, e meſſi à Roma per acquiſtare aſpettative; ſi trovò per tanto un temperamento, che fù far leggi, che comandeſſero la reſidenza à quella ſorta di beneficiati, che poco potevano aſpettare dalla Corte, non parlando niente degli altri; (1) così Aleſſandro III. nel 1179. comandò la reſidenza à tutti i beneficiati, che avevano cura d'anime: (*) furono poi aggiunti anche tutti quelli, che avevano dignità, amminiſtrazione ò Canonicato; d'altri beneficiati inferiori, non fù mai detto, che non foſſero obbligati à reſidenza, non fù però meno comandato loro, che riſedeſſero; perloche à poco à poco ſi riputarono non obbligati, in modo, che anche nacque una diſtinzione de' benefizj, che ricercano reſidenza, e d'altri ſemplici, che non obbligano à quella; perloche i Dottori diſſero in progreſſo, che *de jure* tutti ſono obbligati alla reſidenza, non potendo dirſi altrimenti ſenza pervertire l'antichità; ma per conſuetudine diſſero eccettuati i benefizj ſemplici.

Era vulgatiſſimo detto: *Beneficium datur propter officium*; perloche diſobbligati queſti dalla reſidenza, non avendo uffizio alcuno, pareva che reſtaſſe il benefizio ſemplice come coſa vana nella Chieſa. A ciò fù trovato rimedio con una equivocazione. Le ore Canoniche le quali prima erano celebrate nella Chieſa da tutta la fraternità, e poi alcuno ſi fece lecito di dirle privatamente, circa l'anno 501. acquiſtarono nome di *Officium Divinum*, (a) il quale eſſendo da tutti celebrato ò in comune, ò in privato, ſi ſalvò la verità della propoſizione: *Beneficium datur propter officium Divinum*, non per ſervire il

[2] *Il quale fù approvato, e pubblicato da Papa Eugenio* III. *nell' anno* 1151. *e ſecondo alcuni ſolamente ſotto il Pontificato d'Aleſſandro* III. Gratianum compilatorem Decreti Alexandri III. Pontificis temporibus quidam adſcribunt, *dice Platina nella vita d'Innocenzio* III. *a cui altri attribuiſcono la pubblicazione del Decreto; come oſſerva altresì Platina nel medeſimo luogo.*

[3] *Egli è un libro così chiamato, perche ſerve di ſupplemento à cinque libri delle Decretali; Fù pubblicato da Bonifazio* VIII. *nell' anno* 1298. *donde è denominato* Codex Bonifaciannus.

[1] *Silenzio*, dice F. Paolo, *in virtù del quale eglino ſi ſtimarono eſenti dall'obbligo di riſedere, e così appunto vollero i Papi, ſperando, che l'ignoranza volontaria di tali beneficiati ridonderebbe in loro ingrandimento temporale.* Nel libro ſecondo della Storia del Concilio di Trento.

[*] Vide cap. 4. & 6. Extra. de Clericis non reſidentibus.

(a) Presbyter mane matutinali officio expleto, penſum ſervitutis ſuæ canendo, primam, tertiam, ſextam, nonamque perſolvat, ita tamen, ut poſtea horis competentibus, juxta poſſibilitatem, aut à ſe, aut à ſæcularibus, publicè compleantur. *Queſte ſono le parole di Reginone Autore del decimo ſecolo nel capo* 208. *del libro primo della ſua raccolta. Circa l'ore della Vergine Goffredo Veſienſe dice che non furono ordinate ſe non nell' anno* 1095. An-

il popolo fedele risedendo nelle Chiese, & esercitando il carico come di già si faceva, che questo è quell' *Officium* à cui corrisponde *Beneficium*. (2) Assicurata adunque per questa via la coscienza di molti Benefiziarj di poter restar assenti dalla Chiesa del Benefizio, parve anche necessario di trovar modo, che quando fosse stato bisogno di far restar in Corte alcuno degli obbligati alla residenza, si potesse far senza derogare alle leggi, onde Onorio terzo circa il 1220. dichiarò, che chi era in servizio del Papa non fosse obbligato à risedere; (3) non restava altra cosa salvo che trovar un modo, come si potesse à qualche ricco Benefizio Curato levare la residenza, nè questo mancò; imperocche, essendo cosa ordinaria, che ne' tempi quando il Parroco è impedito legittimamente egli può deputar un *Vicario*, che serva per lui dandogli conveniente mercede; così si ritrovò, che si potesse, coll' autorità del Papa però, crear un Vicario perpetuo, (1) assegnatagli una porzione bastante, e lasciando il rimanente al Rettore, obbligando quel Vicario alla residenza, se ben il Rettore tira la maggior parte dell'entrate, restando libero; della portione del quale è fatto un Benefizio, come semplice, e quella del Vicario resta per la provisione del Curato. E siccome fù incognito alla Chiesa antica, che alcun Benefizio fosse dato, salvo che per l'uffizio, & affin che ciascuno fosse obbligato a servire nel suo carico personalmente; così non fù mai deputato uno à due carichi, non solo per esser impossibile quando s'hanno da esercitare in diversi luoghi, ma anche perche reputavano quei santi uomi-

---

no Domini 1095. Urbanus Papa in Gallias veniens, Gregorii Papæ decreta renovat & confirmat . . . . Claromonte, in Arvernia Concilium celebrat, mense Novembri hoc anno sequenti, in quo statutum est, ut Horæ Beatæ Mariæ quotidie dicantur, officiumque ejus diebus Sabbati fiat. *In Chronico*, *capit.* 27.

[2] *Ne' primi tempi*, dice F. Paolo, *i gradi Ecclesiastici non erano dignità, ne' onori, come sono da molti secoli, ma cariche, e ministerj, che S. Paolo chiama opere, e funzioni, e Gesù Cristo Operaj*. Opus fac Evangelistæ, ministerium tuum imple. 2. Timot. 4. Si quis Episcopatum desiderat, bonum opus desiderat. 1. Timot 3. Messis quidem multa, operarii autem pauci. Matt. 9. & Luc. 10.) *in maniera che allora niuno poteva avere il pensiero d' assentarsi, e se alcuno lo faceva, non poteva ritenere nè il titolo, nè i frutti. Oltre di ciò niuno mai assumeva un impiego, che potesse impedire le funzioni del suo ministero. Solamente dall' anno 700. cominciarono gli Ecclesiastici ad appropriarsi il titolo, ed i frutti d'una carica senza esercitarla, in congiuntura della mutazione, che successe nella Chiesa Occidentale, in cui i ministerj Ecclesiastici degenerarono in dignità, in onori, ed eziandio in ricompensa de' servigi. E laddove prima non si nominavano al ministero della Chiesa se non persone abili ad esercitarle, fu posto in uso di conferire le dignità, e le rendite Ecclesiastiche secondo la qualità delle persone; donde nacque l'abuso di fare il suo ministero coll' altrui mezzo, il quale ne hà prodotto ancora un altro, ch'è di credersi dispensato, non solamente dall' esercizio personale, ma eziandio dal trovarsi presente, e dall' invigilare sopra il suo Sostituto, ed il disordine passò tanto avanti, che l'ordine Chericale si andava distruggendo, se Papi non avessero comandato a' Vescovi, e a' Curati, avvegnache facessero esercitare la lor Carica da altri, di soggiornarvi, il che si chiamò Residenza; e la stessa obbligazione fu imposta a' Canonici, senza parlare degli altri Beneficiati. Quindi è derivata la detestabile distinzione de' Benefizi di residenza, e di non residenza, la quale è autorizzata e dalla dottrina, che s'insegna, e dalle azioni, come s'ciò non fosse una stravaganza manifesta ricevere un titolo, ed un salario senza essere obbligato a cosa veruna. Ma per coprire quest' abuso, i Canonisti si sono immaginati di dire, che l'assioma* Beneficium datur propter officium, *che condanna la non residenza, significa solamente che il benefizio è dato per recitare l'uffizio divino; in modo che secondo la loro opinione, quando la Chiesa dà dieci mila scudi di rendita, e d'avvantaggio, gli dà, perche il Beneficiato reciti sotto voce il Breviario, senza pensar ad altro, se non a pronunziare le parole, scorrendole*. Storia del Concilio di Trento lib. 2.

[3] Mandamus, quatenus non obstante constitutione, quę contra absentes Canonicos inter vos [*parla al Capitolo di Metz*] dicitur emanasse, fructus præbendæ suæ assignetis Mag. Ottoni, in nostro servitio commoranti: cùm familiares nostri, qui circa nos se obsequiales exhibent universi, minori non debeant prærogativa gaudere, quàm vestrum singuli, quorum negotia per se ipsos sæpius promoventur.

[1] *Vedesi in diversi luoghi della Storia di Matteo Paris, che l'uso di questi Vicariati cominciò dall'Inghilterra, qualche tempo prima del Concilio Lateranense sotto Alessandro* III. *Perciò i tre primi Capitoli* Extra de Officio Vicarii, *sono indirizzati a' Vescovi d'Inghilterra*. Vedi

mini, che non foſſe poco il farne uno bene, e vi ſono molti Canoni, dove ſi riferiſcono le inſtituzioni antiche, che uno non poſſa eſſer ordinato a titoli, nè ſervire in due Chieſe. (*b*)

XXXIII.

In queſti tempi quando ſi diſtinſero i Benefizj in quelli, che hanno anneſſa la reſidenza, ed in quelli, che non l' hanno, conſeguentemente ſi paſsò à dire, che di quelli, dove non era neceſſario in perſona propria ſervire, ſi poteva averne più d' uno, (*) e nacque la diſtinzione de' Benefizj compatibili, & incompatibili; quelli che vogliono reſidenza ſono trà loro incompatibili, non potendo l' uomo dividerſi in due luoghi; ma queſti cò gli altri, & eſſi trà loro; poiche non è neceſſario ſervire perſonalmente, ſono compatibili.

Nel principio però fù proceduto in queſta materia con gran riſpetto, e non ſi paſsò più oltre, che à dire ſolamente quando un Benefizio non foſſe ſufficiente per far vivere il Cherico, ſe ne poteſſe aver un' altro compatibile, ma non ardirono di paſſar al terzo mai; nè meno al ſecondo, ſe il primo foſſe ſtato baſtante. Al Veſcovo non fù ſteſa mai l'autorità più oltre, ma al Papa ſi aggiunto, che aveſſe autorità di concederne anche più di due, quando i due non baſtaſſero per vivere, (1), e queſta ſufficienza per vivere da Canoniſti è tagliata molto larga, (*) perche ne' ſemplici Preti dicono, che comprenda il vivere non ſolo del benefiziato, ma per la ſua famiglia, de' Parenti, e per trè Servitori, e un Cavallo, & anche per ricever foreſtieri; (2) ma quando il benefiziato foſſe nobile, ò letterato, (*a*) oltre queſto, tanto più, che ſi uguaglialſe alla ſua nobiltà. Per un Veſcovo poi è maraviglia quello che di-

Pithou ad cap. 1. Extra de Officio Vicarii, e Tommaſo Walſingham pag. 275.

[*b*] Et in illo titulo perſeverent, ad quem conſecrati ſunt, ita ut nullum de alterius titulo presbiterum, aut diaconum, ſuſcipere præſumat. Concil. Calchutenſe ann. 787. cap. 6. Conc. Remenſe ann. 813. cap. 20. Conc. Metenſe ann. 888. Can. 3. Can. 2 §. 1. diſtinct. 70. ex Concilio Vrbani II. habito Placentiæ anno 1095. & Can. 1. Cauſ. 21. q. 1. ex 7. Synodo, cap. 15. ann. 787. *Preſſo a' Gentili ancora i Preti erano obbligati alla reſidenza.* Quoſdam exilia *dice Seneca*, quoſdam ſacerdotia uno loco tenent. De tranquillitate vitæ. Viſus eſt ſibi quis; *dice un altro Gentile*, ad firmamentum templi Neptuni catena alligatus eſſe; factus eſt ſacerdos Neptuni: oportebat enim ipſum inſeparabilem eſſe ſacerdotem. Artemidor. lib. 5. de ſomniorum eventibus ſomnio 1. Vide Vlpianum in leg. 2. ff. de in jus vocando & leg. pen. ff. de Vacat. & excuſat. Muner.

[*] Vide Caput. dudum. 54. extra de electione & ibi gloſſ. & Garciam de Benef. parte undecima c. 5. §. 2. & 3.

[1] L'Autore così racconta l'origine della pluralità de' Benefizj nel libro ſecondo della ſua Storia del Concilio di Trento. *Siccome*, dic'egli *ſuſſiſtevano ancora gli antichi Canoni, così un Cherico non poteva avere due titoli, nè in conſeguenza due Benefizj ma cominciando a diminuirſi le rendite o per le ſtragi della guerra, o per l'inondazioni ſi conferiva un Benefizio a qualche Cherico, il quale ne poſſedeva già uno, purche poteſſe attendere ad amendue; il che ſi praticò poſcia non già in favore del Benefiziato, ma della Chieſa, affinche non potendo prendere un Miniſtro particolare, per mancanza d'una rendita ſufficiente a mantenerlo, ella non laſciaſſe d' eſſere ſervita; ma col pretesto, che un benefizio non baſtava per vivere, e che niuno voleva addoſſarſene il carico, ſi preſe il partito di darne molti ad un ſolo, ancorche ciò non ſembraſſe punto neceſſario pel ſervigio delle Chieſe, e a poco a poco ſi levò la maſchera facendo in favore del Benefiziato ciò, che prima non ſi faceva ſe non in conſiderazione della Chieſa. E ſiccome il Mondo ſi ſcandalezzava di queſta novità, così fù neceſſario di colorirla oneſtamente aggiugnendo alla diſtinzione de' benefizj di reſidenza, e di non reſidenza, la quale era paſſata, quella di compatibili, e d'incompatibili; onde ſi chiamavano incompatibili frà loro i benefizj di reſidenza, e compatibili quelli di non reſidenza, i quali poſſono eſſere uniti frà loro, e cò gli altri.*

[*] Gloſſa ad Can. Clericus. 1. Cauſ. 21. q. 1.

[2] *Se continuavano in queſto modo le coſe vi ſarebbono al dì d'oggi più Preti, che Laici, ed i Principi non ſarebbono ſe non i Caudatarj de' Papi. Tutti i Canoniſti però non ſono di queſto ſentimento.* Vide Gomez de expectat. num. 107. Flamin. Paris de reſign. benef. li. 5. q. 6. num. 131. Azor. p. 2. lib. 6. cap. 10. q. 8. & 9. Menoch. de Arbitrar. lib. 2. caſu 216. Navarr. Miſcellan. 62. de Orat. & Gloſſ. ad cap. 5. extra de peculio Clericorum.

[*a*] Vide cap. de multa 28. in fine, extra de præbendis.

dicono; (3) che de' Cardinali (*) baſti il detto commune della Corte: *Æquiparantur Regibus*. (4) Ma tutto queſto procedendo co' termini ordinarj, e per diſpenſa, ogni Canoniſta tiene, che il Papa poſſa conceder ad uno di tener Benefizj ſino à che numero gli piace, ed in fatti le diſpenſe della pluralità de' Benefizj paſſarono tanto oltre; che circa il 1320. le rivocò tutte, riſtringendo le diſpenſe à due ſoli benefizj (*a*) il che eſſendo fatto con riſervare à sè la diſpoſizione degli altri, (come parlando delle riſerve (*) ſi dirà) non fù creduto all'ora, che foſſe fatto per levare l'abuſo, ma pel guadagno maſſimamente perche quel Pontefice fù ſottil inventore de' modi per accreſcer l'erario, e ne fece ſede il tempo; imperocche ſi tornò non ſolo alla pluralità di prima, ma ancora à maggiore, e ſino a' tempi noſtri abbiamo veduto, e veggiamo diſpenſe ſenza miſura. Concordano tutti i Canoniſti, e Caſiſti, che tali diſpenſe debbano eſſer anche date per cauſa legittima, e che pecchi il Papa ſe ſenza quella le conceda: ma ſe chi ſi vale della diſpenſa ſenza legittima cauſa conceſſa, ſia ſcuſato, non ſono d' accordo: (*) altri dicono che quella ſuffraghi innanzi à gli uomini; altri, che ſerva per fuggire le pene delle leggi Canoniche, e che in coſcienza, e preſſo a Dio non vaglia punto. Queſto parere è ſeguito dalle perſone pie. (*b*) Il primo è più grato alla Corte, alla quale non piace, che ſi poſſa regolare l'autorità del Papa maſſime nella materia benefiziale: perche tengono anche alcuni di eſſi, ſe bene con gran conteſa degli altri, che il Papa poſſa anche concedere più Benefizj Curati (*) per diſpenſa, della qual opinione però

[3] *Quello, che maggiormente ſorprende è il vedere il poco conto, che la Corte di Roma fà de' Veſcovi Italiani dello Stato Eccleſiaſtico, i quali non ſolamente ſtanno in piedi alla preſenza de' Cardinali, ma ancora non ſtimano diſonore il ſeruirli a tauola, come il Veſcouo di Cinque Chieſe Ambaſciadore dell'Imperadore al Concilio di Trento, lo rimprouerò al Veſcouo di Rieti in piena Congregazione.* Frà Paolo lib. 6. della ſua Storia del Concilio. *Oltre di che i loro Veſcouati ſono talmente carichi di penſioni, che ſi riputerebbono felicissimi, ſe il Papa uoleſſe conceder loro il ſufficiente per uiuere, che i Canoniſti aſſegnano à ſemplici Preti.*

[*] Vide Nicol. de Clemangis de corrupto Eccleſiæ ſtatu cap. 11. & Pet. de Alliaco de reform. capitis, ſeu ſtatus Papalis, & ſuæ Rom. Curiæ, & Cardinalium.

[4] *Donde conchiudono*, dic' egli ibidem *che neſſuna rendita è troppo grande per loro, ſe non è ſoprabbondante per gli ſteſſi Rè; e perciò il Papa hà conceduto loro il privilegio d'aver* os apertum ad omnia beneficia; *cioè di poter godere ogni ſorta di benefizj ò ſecolari, ò regolari.*

[5] *Iacopo Doſſa della diocesi di Caors in Francia figliuolo d'un pouero Ciabattino.*

[*a*] Nos omnes & ſingulas diſpenſationes ſuper receptione aut retentione plurium dignitatum, aut beneficiorum &c. quibus cura animarum ſit annexa.... cuicunque perſonæ conceſſas (Cardinalibus tamen exceptis) duximus taliter moderandas, quod per moderamen noſtrum effrenatam talium beneficiorum multitudinem refrenemus. Statuimus itaque, quod obtinentes pluralitatem hujuſmodi beneficiorum ... unum tantùm ex beneficiis, quibus cura imminet animarum, cum beneficio ſine cura, quod habere maluerint, poſſint licitè retinere. *Extrav. tit. de prabendis. cap. Execrabilis.*

(*) *Vedi l' articolo 37. e l'annotazione terza.*

[*] Vide Gloſſam ad cap. propoſuit, 4. extra. de conceſſ. præbendæ. Verb. Supra jus.

[*b*] D. Bernard. ep. 7. ad Adam Monachum. Nunquid ideò, dic' egli aut malum eſſe deſiit, aut minoratum eſt, quia Papa conceſſit; quis verò malum eſſe neget, aſſenſum præbere malo? Idem lib. 3. de Conſiderat. cap. 4. & ep. 271. ad Theobald. Com. Campaniæ. Langius in Chronico Citizenſi, anno 1044. & Rebuff. in praxi benef. tit. de diſpenſ. num. 57. *Un Veſcovo dicendo il ſuo parere nel Concilio di Trento intorno alle diſpenſe, diſſe; che il Concilio douea dichiarare ch'è aſſolutamente neceſſaria una cauſa legittima per la diſpenſa; e che pecca, chi la dà ſenza quella, e non può eſſere aſſolto, ſe non rivocandola; e che ſimilmente chi la riceve tanto è lontano, che ſia in ſicuro, che anzi è mai ſempre in peccato, fin tanto, che ſe ne ſerve.* Al che altri riſpoſero, *che veramente chi la dà ſenza cauſa legittima, pecca, ma che la diſpenſa val ſempre; e che perciò la coſcienza dell' impetrante è in ſicuro, auuegnache ſappia, che la cauſa non è legittima.* F. Paolo nel libro 2. della ſua Storia del Concilio. F. Adriano Valentino Domenicano ebbe il coraggio di dire, *che il Papa, come ſuperiore a tutte le leggi umane aueua la plenipotenza di diſpenſare da quelle e che quando anche concedeſſe qualche diſpenſa ſenza cauſa, douea ſempre crederſi valida; che poteua parimente diſpenſare intorno alle leggi diuine, quando però ui foſſe una cauſa legittima* e poi ſoggiunſe *che quantunque la diſpenſa del Papa intorno alla legge diuina, non foſſe valida per eſſer data ſenza cauſa; tuttauia, qualunque foſſe la diſpenſa ciaſcheduno douea umiliare il ſuo intelletto,*

non si sono valuti, poiche hanno trovati altri modi di dare più Benefizj Curati con colore, e pretesto, che paressero uno, e questi ebbero principio ne' stessi tempi sopraddetti. Uno di questi modi è l'unione, l'altro la Commenda, delle quali conviene anche parlare adesso.

XXXIV.

Antichissima cosa fù, che quando un popolo per accidenti di guerre, ò di peste, ò d'inondazioni si riduceva à sì poco numero, che non poteva sostener la spesa pel mantenimento d'un Ministro, il Vescovo dava la cura di quel popolo al Parroco vicino, (*) & insieme gli applicava quelle poche entrate, e questo era unire due Parrochie. Similmente quando le Città si diminuivano, e perciò non potevano sostentar il Vescovo convenientemente, il Metropolitano co' Vescovi congregati in Concilio ne davano due, ò più ad un solo Vescovo, e queste si chiamavano unite; siccome per lo contrario quando cresceva il numero del popolo, & un solo non poteva supplire à tutti, una cura veniva divisa in due. Anche sino al tempo presente sono usati lodevolmente questi modi i quali sono per servizio di Dio, e benefizio spirituale, e comodità de' popoli; ma poi (a) si passò à fare delle unioni anche per comodità di qualche luogo pio, col qual modo sono stati uniti de' Benefizj à qualche Vescovato, à qualche Monastero, ò à qualche Spedale povero: per virtù di questa unione il beneficiato, par bene, che abbia due benefizj, ma in verità nè hà uno. Inventò la sottiglieza umana, volendo dare due Benefizj, incompatibili ad una persona, unirne uno a l'altro durante la vita di quella, (1) in maniera che dandole il principale, era dato in conseguenza anche l'unito; di modo che si salvava benissimo la legge di non aver più che un Benefizio in apparenza, ma in esistenza non era se non osservanza delle parole con trasgressione del senso; la chiamano i Giureconsulti fraude della legge. (1) Questo servì ancora per poter dar un Benefizio Curato ad un fanciullo, ò ad altra persona senza lettere, e senza obbligo di ricevere gli ordini sacri, unendo il Benefizio Curato ad un semplice, durante la vita, e conferendo il semplice in titolo, restava il beneficiario padrone anche di quello Curato; e le parole della legge erano benissimo osservate. Ma il poter unire Benefizj ad

---

e credere, che ui fosse una causa legittima. Nella medesima Storia al cap. 7. Gio: di Verdun Benedittino Francese disse molto diversamente il suo parere. *Le leggi umane,* diss' egli, *sono soggette alla dispensa a cagione dell' imperfezioni del Legislatore, il quale non può prevedere tutti i casi particolari, che dimandano un' eccezione; ma dove Dio è il Legislatore, la legge è senza eccezione; perche nessuna cosa hà potuto a lui nascondersi. Chi dispensa non può mai disobbligare la persona, ch'è obbligata, nè lasciar obbligata quella, alla quale nega ingiustamente la dispensa; è un error popolare il credere, che il dispensare sia fare una grazia, poiche la dispensa è un atto di giustizia distributiua, se ue ne fu giammai; e pecca chi non la dà alle persone, alle quali è douuta. La Chiesa non è una serva, nè il Papa è il suo Padrone. Tocca al Papa, il quale non è, che il seruidore di chi l'hà preposto alla Famaglia Cristiana, il dare a ciascheduno la sua propria misura, cioè quello, che gli è douuto.* Quem constituit Dominus supra familiam suam, ut det illis in tempore tritici mensuram. Lucæ 12. *La dispensa non è altro, che un' interpretazione della legge, ed in conseguenza il Papa non può disobbligare colle sue dispense quelle persone, che sono obbligate, ma solamente dichiarare a quelle che non le sono, che possono non osseruare la legge;* nel medesimo libro. *Io riferisco quest'ultimo parere come un' instruzione, la quale merita d'essere profondamente impressa nel cuore di tutti i Cristiani.*

[*] *Vedi Garzia de benef. part. 11. cap. 5. num. 337.*

[*] Vide Can. Univ. Caus. 10. q. 3. ex Concil. Tolet. cap. 4. ann. 693.

[a] Et Canonica tradit autoritas, & ratio suggerit naturalis, ut, cum necessitas exigit, vel utilitas persuadet, & unus Episcopatus dividatur in plures, & plures conjungantur in unum, ne cura pastoralis desit alicui, vel aliquid desit curæ pastoris. *Innoc. III. ep. 52. tom. 2. lib. 10. ad Episcopum Pauiensem.*

[1] *Queste unioni graziose furono proibite subito dal Concilio Lateranense, ed annullate dal Concilio di Basilea sotto il titolo generale delle riserue. Vedi la prammatica sanzione de Electionibus §. & quia uerboexceptis, e Guimiero ibid.*

[1] Vedi Garzia de Benef. parte 12. cap. 2. de Unione num. 84.

ad vitam non fù mai conceſſo a Veſcovi per cauſa alcuna, anzi riſervato al ſolo Pontefice Romano. Alcuni Leggiſti la chiamano unione in nome, ma in fatti è rilaſſazione della legge, e l'hanno per dannabile; (2) perloche, anche in qualche Regno è ſtata proibita. Fù lungamente uſata dalla Corte Romana, adeſſo non è più in uſo, (3) come ne anche molte altre cautele, per non le chiamar fraudi, come queſte, che parlano troppo legalmente, per le cauſe, che ſi diranno, venendo a' noſtri tempi.

XXXV.

Anche la Commenda ebbe una buona inſtituzione antica; imperocche vacando un Benefizio elettivo, Veſcovato, Badia, overo un Benefizio, che foſſe juſpatronato, al quale l'ordinario per qualche riſpetto non poteſſe provedere immediate, la cura di quello era raccomandata dal Superiore à qualche ſoggetto degno, (*) fin tanto che la proviſione ſi faceſſe, il quale però non aveva facoltà di valerſi dell'entrate, ma ſolo di governarle, & à queſto ſi pigliava perſona eccellente, e perciò d'ordinario era un benefiziato, al quale la Cura commendata era di peſo, perche biſognava che la prendeſſe per ſolo ſervizio della Chieſa. Queſti non ſi poteva dir avere il Benefizio commendatogli; ſe non molto impropriamente; e per ciò in realtà non aveva due benefizj, (a) con tutto ciò per non far difficoltà di parlare, nacque una maſſima tra' Canoniſti, che uno poteva avere due Benefizj, uno in titolo, l'altro in commenda (*). Non durava la Commenda, ſe non ſino alla proviſione nel principio; in progreſſo ſi commendava per qualche tempo, che alle volte era aſſai lungo; perloche il Pontefice Romano proibì a' Veſcovi il commendare più che per ſei meſi, non (b) facendo la regola per ſe, anzi per ſtile di Corte la Commenda contraſſe un poco di uſo, non affatto lodevole, e fù che quando la volontà del Pontefice era di dar ad alcuno un Benefizio, nè ſi poteva farlo, ò per mancamento d'età, ò perche il Benefizio foſſe Monacale, e la perſona foſſe ſecolare, ò per qualche altro riſpetto, glielo commendava fin tanto, che acquiſtaſſe le qualità neceſſarie per averne il titolo. Ma finalmente intorno il 1350. poſti da canto tutti i riſpetti i Pontefici ritenendo gli altri Veſcovi riſtretti nel termine de' *ſei meſi*, eſſi paſſarono à dare la Commenda *ad vitam*, la quale ſe ſi dà à chi abbia in titolo un'altro Benefizio incompatibile ſerva beniſſimo in parole la legge, che non ſi poſſono dare due Benefizj, ſe non uno in titolo l'altro in Commenda; ma *il* ſenſo è defraudato, perche *il* Commendatario *ad vitam* quanto alle utilità è come il titolare: (1) anche col dar in Commenda il Benefizio ad uno, che non abbia le qualità ricercate da' Canoni, non ſi contravviene alle parole

[2] *Così neparlaua a Paolo III. la Congregazione de' Cardinali, e de' Veſcoui, ch'egli aueua deputati nel 1537. per fare la riforma della ſua Corte.* Quid de unionibus beneficiorum ad vitam unius, *dicenan eſſi* ne ſcilicet obſtet illa beneficiorum pluralitas ad obtinenda incompatibilia, non ne eſt mera fraus legis?

[3] *Dopo il Concilio di Trento, che l'annullò nella Seſſione 7. cap. 7. della riforma.*

[*] Vide Gregor. III. l. 1. ep. 76. l. 2. ep. 13. & 35.

[a] *Quia Commendatio, dicono i Canoniſti* non facit Prælatum, ſed Procuratorem, & qui commendavit, poteſt revocare quando vult: nam commendare nihil aliud eſt quam deponere. Gloſſ. can. ad Unum 4. Cauſ. 21. q. 1.

[*] Ibidem, & cap. Dadum, extra de electione.

(b) Nemo deinceps, *dice Gregorio X.* parocchialē Eccleſiam alicui non conſtituto in ætate legitima & ſacerdotio commendare præſumat. Nec talietiam niſi unam, & evidenti neceſſitate, vel utilitate ipſius Eccleſiæ ſuadente. Hujuſmodi autem Commendam, ut præmittitur, rite factam declaramus ultra ſemeſtris temporis ſpatium non durare: ſtatuentes quicquid ſecùs de Commendis Eccleſiarum parœcialium actum fuerit eſſe irritum ipſo jure. *Cap. Nemo 15. de elect. in Sexto, anno 1273.*

(1) *Quando per qualche impedimento di guerra, ò di veſte*, dice l'Autore nel medeſimo luogo, *non poteua farſi una preſta elezione, il Superiore raccomandaua la Chieſa uacante a qualche perſona, dinirtù, e di capacità la quale altre la cura della ſua Chieſa particolare gouernaſſe la uacante ſin tanto, ch' ella foſſe riempiuta, e queſto Commendatario non era ſe non il depoſitario delle rendite. Col*

le di essi, ma se gli dà in fatti, e non se gli dà in parole: le Commende de' Vescovati, & altri Benefizj sono quasi disusate in Italia: delle Badie restano per le cause, che parlando de' nostri tempi, si diranno. Co' modi suddetti tirarono à se i Pontefici gran parte della dispositione beneficiale in tutti i Regni Cristiani Occidentali, perche nelle Chiese Orientali non fù loro permesso mai disporre d'un atomo, non solo negli ultimi secoli di quell' Imperio, quando totalmente i Greci si separarono, ma ne meno ne' primi quando erano uniti in un corpo, eccetto che in Soria, & in Grecia ne' tempi, e nelle parti, che furono sotto il dominio de' Francesi, e de' Veneziani. Mà le lettere Pontificie che disponevano de' Benefizj, ne' modi suddetti, se ben erano per lo più ubbidite, non però senza qualche lamento, e mormorio, e col metter bene spesso in disputa se il Papa poteva fare questo, ò quello.

In Italia non si opponeva al Pontefice, se non qualche uomo pio per rispetti di coscienza, e servizio divino, essendo nel rimanente utile à gl'Italiani, che tali erano i Cortigiani Romani, l'autorità ampia del Pontefice per mezzo del quale ricevevano entrate di là da' monti.

In Spagna la prudenza di quella nazione col negozio deludeva le arti della Corte.

In Inghilterra, come Regione, dove i Benefizj sono molti, e ricchi, i Cortegiani Romani facevano grand'acqui-

---

progresso del tempo i Commendatarj sotto diversi pretesti di necessità, e di convenienza, si servirono de' frutti, e per goderli più liberamente ritardarono con diversi artifizj la nomina, è l'elezione de' titolarj; il che obbligò a stabilire il termine della Commenda a sei mesi; ma i Papi servendosi della loro piena podestà prolungarono questo termine, e diedero eziandio le Commende in vita col godimento di tutti i frutti. Quest' invenzione la quale nella sua origine era pia, essendo degenerata in abuso, servì ne' tempi corrotti a colorire la pluralità de' benefizj, l'uno de' quali, dicevasi, era posseduto per titolo, e gli altri per Commenda, con che le parole della Legge, che proibisce la pluralità, erano osservate, ma il senso defraudato, poiche il Commendatario in vita non era differente in verun conto dal Titolare; testimonio ne fà questa formula delle bolle della Commenda, Curam monasterii ac regimen & administrationem tibi in spiritualibus & temporalibus plenariè committentes e nel sesto libro della medesima Storia parla così. *Nel tempo che l'Imperio d'Occidente era inondato, e saccheggiato da' Barbari, succedeva spesso, che le Chiese perdevano i loro Pastori, e che quelli, a' quali spettava il diritto di provedervi, venivano impediti dalle scorrerie, e violenze continue di quella gente ribalda. Perciò i Vescovi principali della Provincia, è almeno i più vicini, raccomandavano la Chiesa orfana a qualche virtuoso Ecclesiastico, fin che si avesse la libertà d'eleggere canonicamente un Pastore. I Vescovati, ò i Curati vicini facevano il medesimo, quando vacava qualche Parrochia di Villa; e tanto più che i Commendatori sceglievano sempre qualche Uomo d'importanza, e che il Commendatario si sforzava di corrispondere perfettamente alla loro aspettazione, la Chiesa ne ricavava un gran servigio. Ma siccome la corruttela s' introduce per l'ordinario nelle cose migliori, così alcuni Commendatarj cominciarono a dividere la loro attenzione fra 'l servigio della Chiesa raccomandata, e 'l loro interesse particolare, ed i Vescovi a raccomandare le Chiese, senza, che ve ne fosse bisogno; in maniera che crescendo sempre quest'abuso, fù necessario di fare una legge, che limitasse il tempo della Commenda a sei mesi, e vietava al Commendatario di participare de' frutti della Commenda. Ma i Papi facendosi superiori alla legge, prolungarono il termine delle Commende, e concedettero una parte de' frutti agli amministratori; indi passarono fino a donare queste Commende in vita con tutte le loro rendite; dopo di che mutarono altresì lo stile delle loro bolle, dicendo* Noi ti raccomandiamo questa Chiesa, affinche tu possi sostentare il tuo stato con maggior comodità, e decenza *ut statum tuum juxta gradum tuæ nobilitatis decentius tenere valeas; la done per l'innanzi dicevano; affinche durante quest' intervallo questa Chiesa sia servita, e governata. Di più; ordinarono, che le Commende restassero a loro intera disposizione, senza, che il Collatore ordinario potesse mai servirsi del suo diritto, quando il Commendatario venisse a morire. Ora siccome i Commendatarj erano fatti dal Papa, e da lui solo dipendevano, ciascheduno dimandava più volentieri a Roma de' benefizj con commenda, che de' benefizj con titolo tanto più che con questo mezzo si liberava dalle mani de' Vescovi, i quali così perdevano la loro autorità sulla maggior parte delle Chiese delle loro diocesi. Donde nasceva che i Commendatarj non avendo a render conto ad alcuno, risparmiavano a loro profitto tutte le spese necessarie, e lasciavano andar in rovina le fabbriche, senza curarsi d'altro, se non di ben sostenere il loro stato, secondo il tenore delle lor bolle.* Hò stimato di dover quì inserire questi due frammenti della Storia del Concilio di F. Paolo, perche fanno una compiuta narrazione di tutto ciò, che merita d'esser saputo nella materia delle Commende.

quisti, (2) perloche nel 1232. fù fatta in quel Regno una lega di Cherici, e soldati Inglesi, (*) contra i Cherici Romani beneficiati in quell' Isola, e furono depredate le loro robe, & entrate; (c) il Papa comandò al Rè sotto pena di scomunica, che li gastigasse, e perseguitasse coll' armi temporali, & a' Prelati, che li scomunicassero; ma furono trovati essere in tanto numero, che nè il Rè ardì di toccarli, nè i Prelati ardirono di adoperare le armi spirituali. Stettero quiete le cose pochi anni, imperocche Papa Innocenzio Quarto Genovese (3) ripreso animo mandò un tal Martino suo parente, per mezzo del quale rinnovò i modi della Corte, (d) onde gli Inglesi ricorsero al Rè, lamentandosi, che gl' Italiani occupavano ogni Benefizio; il Rè scacciò dal Regno Martino, e facendo far conto di quanto il Papa cavava d' Inghilterra, trovò ch' era uguale all' entrata del Rè, cioè 60000. marche; Proposse (4) il Rè di ciò querele nel Concilio di Lione, lamentandosi de' suddetti aggravj; al che rispose il Papa, che il Concilio non era congregato per ciò, e non (5) era tempo di attendervi. Nella stessa Città di Lione al tempo del Concilio, il Papa volle dar alcune prebende di quelle Chiese, a' suoi Parenti, di che fù moto grande nella Città, e fù il Papa avvertito che sarebbero stati gettati nel Rodano; (e) perloche il Pontefice li fece occultamente partire.

Non

---

[2] *Matteo Paris dice, che Gregorio IX. comandò all' Arcivescovo di Cantorberj, & a' Vescovi di Lincoln, e di Salsberj di provedere trecento Romani de' primi benefizj, che vacassero nelle loro Chiese, sospendendo ogni altra loro collazione, finche fossero provveduti questi trecento Italiani.* Misit dominus Papa sacta præcepta sua domino Cantuariensi Archiepiscopo Edmundo, & Lincolniensi & Sarisberiensi Episcopis, ut trecentis Romanis in primis beneficiis vacantibus providerent, scientes se suspensos à beneficiorum collatione, donec tot competentes providerentur. *Ad ann.* 1240.

[*] Matt. Paris in Henrico III. anno 1231.

(c) Eodem anno distracta sunt horrea Romanorum per totam ferè Angliam à viris quibusdam armatis & adhuc ignotis, bonis conditionibus, & ad commodum multorum, & opus licet temerarium in solemnitate Paschali inchoantes sine contradictione & liberè, quod quandoque minimos inter pauperes seminantes eos colligere hortabantur. *Idem in Henrico, anno* 1232.

[3] *Della Famiglia Fieschi; de' Conti di Lavagna, eletto nel* 1243. *chiamato il Padre de' Cardinali.*

[d] Circa idem tempus misit dominus novus Papa quemdam novum in Angliam pecuniæ extorsorem, Magistrum videlicet Martinum autenticum papale deferentem, & habentem potestatem excommunicandi, suspendendi, & multipliciter voluntati suæ resistentes puniendi. Idem. *E da osservarsi, che i Papi prendevano una sì grande autorità sull' Inghilterra in virtù d'un antico diritto fondato sulla donazione di Costantino, per cui tutte l' Isole, per quello, che pretendevano, appartenevano alla Chiesa Romana.* Ad preces meas illustri Regi Anglorum Henrico II. concessit & dedit (Hadrianus) Hiberniam jure hæreditario possidendam. Nam omnes insulæ, de jure antiquo, ex donatione Constantini, qui eam fundavit & dotavit, dicuntur ad Rom. Ecclesiam pertinere. Ioannes Saresberiensis lib. 4. Metalogici, cap. 42.

(4) *Il medesimo Storico dice, che la rendita de' Benefiziati Italiani stabiliti in Inghilterra ascendeva a più di* 70. *mila marche d'argento; e che Innocenzio quarto aveva più impoverita la Chiesa di Dio, di quello, che avevano fatto tutti i Papi dopo S. Pietro,* Episcopus Robertus Lincolniensis fecit à suis clericis diligenter computari alienorum proventus in Anglia, & inventum est, & veraciter compertum, quod Innocentius IV. plus Ecclesiam universalem depauperaverat, quam omnes prædecessores à tempore Papatus primitivi. Reditusque Clericorum per ipsum in Anglia alienorum, quos Ecclesia Romana ditaverat ad plusquam septuaginta millia Marcarum ascendit; reditus Regis merus non ad ejus partem tertiam computatur. In vita Henr. III. ad ann. 1252. *In un altro luogo ad an.* 1255. *egli chiama Innocenzio IV.* dissipator Ecclesiæ Dei, & venditor Ecclesiarum.

[5] *Egli l'aveva convocato col pretesto di mandar soccorsi in Terra santa; ma il suo vero motivo era di scomunicar vil'Imperador Federigo.* Rainald *anno* 1245. §. 1. & *Matt. Paris an.* 1245.

[e] Eodem tempore, cum vellet dominus Papa quibusdam præbendis Lugdunensis Ecclesiæ vacantibus quosdam alienigenas consanguineos, vel affines suos, inconsulto Capitulo intrudere, restiterunt ei in facie Canonici Lugdunenses, comminantes, & cum juramento obtestantes, quod si tales apud Lugdunum apparerent, non posset eos vel Archiepiscopus, vel Canonici, protegere, quin in Rhodanum mergerentur. Mat. Paris anno 1245. *Emerico Guerri Arcivescovo di Lione volle più tosto abbandonar il suo Arcivescovato, che veder la sua Chiesa messa a sacco da questo Papa.* Gallia Cristiana *pag.* 324. *Mat. westminster.*

Non restò per questo la Corte dalle sue imprese, (*) anzi nel 1253. l'istesso Papa comandò à Roberto Vescovo Lincosiense, uomo in quei tempi celebre in dottrina, e bontà, che conferisse certo Benefizio ad un Genovese contra i Canoni, il che parendo al Vescovo inconveniente, & ingiusto, rispose al Papa, che onorava i comandamenti Apposolici, conforme alla dottrina Apposolica, ma che quel: *Non obstantibus*: era un diluvio d'incostanza, un mancamento di sede, una perturbazione della tranquillità del Cristianesimo; ch' era grave peccato defraudare le pecore del loro pascolo; che la Sede Apposolica aveva ogni podestà in edificazione, nessuna in distruzione. (*f*) Ricevuta questa risposta il Papa si sdegnò grandemente; (*g*) ma il Cardinal Egidio Spagnuolo, uomo prudente, tentò di mitigarlo, mostrandogli, che il procedere contra un uomo così riputato, per causa tanto abborrita dal mondo, non poteva partorir buon effetto. (*h*) Ma mentre il Papa pensava al modo di risentirsi, s'ammalò Roberto, & in fine della vita tenne gli stessi ragionamenti. (*i*) Morì con opinione di santità, e fù fama, che facesse miracoli. Il Papa udita la morte fece formar un processo al Rè, che il mor-

(*) Grossetest.

[*f*] Mandatis Apostolicis, *dic'egli nella sua risposta al Papa*, affectione filiali devotè & reverenter obedio, his quoque, quæ mandatis Apostolicis adversantur, paternum zelans honorem, adversor & obsto; ad utrumque enim teneor ex divino mandato... Non est igitur literæ tenor Apostolicæ sanctitati consonus, sed absonus plurimùm. & discors. Primò, quia de illius literæ, & ei consimilium superaccumulato *non obstant*, scatet cataclysmus inconstantiæ, audaciæ, & procacitatis, inverecundiæ, mentiendi, fallendi, dissidenter alicui credendi, & ex his consequentium vitiorum, quorum non est numerus, Christianæ religionis puritatem, & socialis conversationis hominum tranquillitatem commovens & perturbans. Præterea ..... non est, nec esse potest alterum genus peccati, tam contrarium Apostolorum doctrinæ, & Evangelicæ, & ipsi Domino Iesu Christo tam detestabile, & tam abominabile quàm animas curæ pastoralis officii & ministerii defraudatione mortificare & perdere. *E dopo alcune altre rimostranze della medesima tempera, così termina la sua lettera.* Apostolicæ Sedis sanctitas non potest, nisi quæ in ædificationem sunt, & non destructionem: hæc enim est potestatis plenitudo, omnia posse in ædificationem. Hæ autem, quas vocant *provisiones*, non sunt in ædificationem, sed in manifestissimam destructionem. Non igitur eas potest Beata Sedes Apostolica accepiare, quia caro & sanguis, *Innocenzio faceva passare tutti i benefizj ne' suoi parenti, e riempiua la Chiesa Anglicana di Genouesi*, quæ regnum Dei non possidebunt, eas revelavit. *Matteo Paris nella vita d'Enrico III. Rè d'Inghilterra nell' anno 1253.*

[*g*] Hæc cùm ad Papæ audientiam pervenissent, non se capiens præ ira, superbo animo ait: Quis est iste senex delirus, surdus & absurdus, qui facta audax, imò temerarius judicat? *Chi mai di questi due vaneggiava, il Papa, che violava i Canoni, ò Lincoln, che li difendeva? Chi di questi due era sordo? Lincoln, che intendeva sì bene la voce del Signore, ò Innocenzio, che non voleva ascoltar quella d'un Prelato Apposolico, che gl'insegnava il suo douere?* Per Petrum, & Paulum; *egli giurava per S. Pietro, e San Paolo contra Lincol, che gli faceva allora la medesima correzione, che S. Paolo aveva fatta a S. Pietro* quia reprehensibilis erat, & non rectè ambulabat ad veritatem Evangelii; *Galat. 2. in vece d'imitare S. Pietro, il quale profittò di questa correzione*; nisi moverer nos innata ingenuitas, ipsum in tantam confusionem præcipitarem, ut toti mundo fabula foret & exemplum. *Ibidem.*

[*h*] Non expediret, Domine, ut aliquid durum contra ipsum Episcopum statueremus, ut enim vera fateamur, vera sunt, quæ dicit, non possumus eum condemnare. Catholicus est, imò & sanctissimus, nobis religiosior, nobis sanctior, excellentior, & excellentioris vitæ, ita ut non credatur inter omnes prælatos majorem, imò nec parem habere. Novit hoc Gallicana & Anglicana Cleri Universitas, nostra non prævaleret contradictio. Hujusmodi epistolæ veritas, quæ jam fortè multis innotuit, multos contra nos poterit commovere. Hæc dixerunt Dominus Ægidius, Hispanus Cardinalis, & alii, consilium dantes Domino Papæ, ut omnia hæc conniventibus oculis sub dissimulatione transire permitteret, ne super hoc tumultus excitaretur. *Ibid. Questo Cardinale Spagnuolo al dire del medesimo Paris, era un gran personaggio.* Pare carens, *dic'egli*, columna in Curia Romana veritatis & justitiæ, & munerum aspernator, quæ rigorem æquitatis flectere consueverunt *cioè incorruttibile, e senza pari. Morì l'anno 1255 in età di quasi cento anni.*

(*i*) Privilegia sanctorū Pontificū Romanorū prædecessorum suorum Papa impudenter annullare per hoc repagulum, *non obstante*, non erubescit: quod non fit sine eorum præjudicio & injuria manifesta: sic enim reprobat & dirnit, quod tanti & tot sancti ædificarunt.

morto foſſe diſotterrato ; ma la notte ſeguente ebbe il Papa in viſione ò in ſogno Roberto veſtito in Pontificale , che lo ripreſe della perſecuzione alla memoria ſua, e lo percoſſe in un fianco col calcio del paſtorale : (*k*) ſi deſtò il Papa con eccеſſivo dolore in quel luogo, che lo colpì ſino alla morte , la quale (*l*) ſeguì indi a pochi meſi (*m*) nel 1638. Aleſſandro quarto ſuo ſucceſſore (*) ſcomunicò l' Arciveſcovo, di Jorck per una cauſa ſimile , il quale perſeverando nella ſua deliberazione , ſopportò la perſecuzione con molta pazienza , (*n*) & avvicinato alla morte ſcriſſe al Papa una lettera molto prudente, eſortandolo ad' imitare i ſanti ſuoi anteceſſori, & à levar le novità dannoſe alla Chieſa , & all'anima ſua propria ; (*o*) morì con opinione di Santo, e di Martire.

In

Nonne dicit Papa de ſuis pleriſque prædeceſſoribus, *ille, vel ille pia recordationis prædeceſſor noſter*, & ſæpè . *adhærentes ſanctis prædeceſſoris noſtri veſtigiis*, &c. Quare ergo, quæ jecerunt, diruunt fundamenta, qui ſequuntur ? Nonne plures , divina gratia ſalvati, majores ſunt uno ſolo adhuc periclitante ?... Unde ergo hæc injurioſa temeritas, privilegia antiquorum ſanctorum multorum in irritum revocare ? *Cioè ; il Papa non hà roſſore di caſſare , e d'annullare con un* Non obſtante , *le Conceſſioni, e gli atti dè ſuoi ſanti Anteceſſori , ſenza conſiderar il torto , e'l diſonore , ch'egli fà alla loro memoria, gettando a terra tutto il loro edifizio ſpirituale , Quando il Papa parla nelle ſue Bolle d'alcuni dè ſuoi Anteceſſori, non dice* il noſtro Anteceſſore? N. di pia memoria ; *e ſpeſſiſſimo*, volendo ſeguir le veſtigie del noſtro ſanto Anteceſſore? *Perche dunque rovinare i fondamenti poſti dagl'altri ? molti Papi, i quali per la Dio grazia , ſono arrivati felicemente in porto, non hanno maggior credito, che uno ſolo, il quale ancora in pericolo di far naufragio ? Donde naſce dunque, che Innocenzio vuole , con una temerità preſuntuoſa rivocare i privilegi, conceduti da tanti Santi Pontefici Romani* ? Paris nella medeſima vita.

[*K*] Hoc anno (1254.] Dominus Papa, dum iratus ſupra modum vellet oſſa Epiſcopi Lincolnienſis extra Eccleſiam projicere... juſſit talem literam ſcribi Domino Regi Angliæ tranſmittendam ; ſciens, quod ipſe Rex libenter deſæviret in ipſum [*imperocchè , per quello che dice il noſtro Storico ſei , ò ſette pagine innanzi, Roberto era* Domini Papæ & Regis redargutor manifeſtus] Sed nocte ſequenti apparuit ei idem Epiſcopus Lincolnienſis, pontificalibus redimitus, ac voce terribili, ipſum Papam in lecto ſine quiete quieſcentem aggreditur & affatur, pungens ipſum in latere , ictu impetuoſo, cuſpide baculi ſui paſtoralis : Et dixit ei : Sinibalde, Papa miſerrime , propoſuiſtine oſſa mea extra Eccleſiam projicere? Unde hæc tibi temeritas?... Nullam poteſtatem in me habere te Dominus amodò patietur. Scripſi tibi in ſpiritu humilitatis & dilectionis, ut errores tuos crebros corrigeres : Sed tu monita ſalubria faſcinanti corde contempſiſti . Væ qui ſpernis, nam & tu contemneris . Et ſic recedens Robertus ipſum Papam dereliquit ſemineccm.

Ibidem nell'anno 1254.

[*l*] Papa in latere, quaſi pleureſi infirmatus, vel lancea fauciatus : nec potuit ei Cardinalis Albi phyſica ſuffragari , non enim pepercit Robertus Lincolnienſis Sinibaldo Jinnenſi ; *Queſt'era il nome, e la Patria d'Innocenzio*, & qui vivum noluerat audire corripientem, ſenſerat mortuum impingentem. Nec unquam poſtea ipſe Papa unum bonum diem vel proſperum continuavit uſque ad noctem, vel noctem uſque ad diem , ſed inſomnem & moleſtam . *Ibidem*.

(*m*] *Verſo il fine dell'anno* 1254. *il medeſimo Matteo Pariſi riferiſce , che Innocentio trovandoſi in punto di morte , e vedendo piagnere i ſuoi parenti, lor diſſe* , Quid plangitis miſeri ? Nonne vos omnes divites relinquo ? quid amplius exigitis ? id eſt , *perchè mai piagnete ò ſemplici io vi laſcio tutti ricchi , che volete di più ?*

[*] *Egl'era di Caſa Conti , come Innocentio* III , *e Gregorio* IX .

[*n*] Anno 1257. aggravavit manum ſuam Dom. Papa in Archiepiſcopum Eboracenſem, juſſitque eum ignominioſè nimis in tota Anglia excommunicari . Ipſe tamen Archiep. exemplo B. Thomæ martyris, nec non B. Roberti Epiſc. Lincolnienſis fidelitate eruditus, de ſolatio cœlitùs mittendo minimè deſperavit, omnem papalem tyrannidem patienter ſuſtinendo; *e otto pagine dopo*, Renuit genua flectere Baal, & indignis barbaris opima beneficia. Eccleſiæ ſuæ, quaſi margaritas porcis, imò ſpurcis diſtribuere. Ibidem *je quattro, ò cinque pagine dopo* . Nec cenſeo prætereundum, quod B. Edmundus Lector in Theologia Oxoniali , *e poi Arciveſcovo di Cantorbery* ei dicere conſuevit. O Sewale, *Queſt'era il nome di queſt' Arciveſcovo di Iork*, martyr ab hoc ſæculo tranſmigrabis, ferro, vel ſalem gravibus & inſuperabilibus in mundo tribulationibus impetitus & trucidatus. *Ibidem ad ann.* 1257. & 1258.

[*o*] In amaritudine animæ ſcripſit Papæ, exemplo Roberti Lincolnienſis Epiſcopi provocatus, dolens inconſolabiliter, quod tam multiformiter ipſum fatigarat, eò quod inexpertos, & linguæ Anglicanæ ignaros renuit acceptare, nunc ſuſpendendo, nunc ab Eccleſia eliminando, nunc Crucem auferendo,

In Francia ancora fù bisogno in questi tempi di fare una provisione, la quale racconterò dopo aver avvertito, che per questi, & altri impedimenti, che i Principi, & i Vescovi ponevano a' tentativi della Corte, ella non ebbe mai il pensiero di desistere: anzi Clemente quarto nel 1266. risolse di gettar i fondamenti, co' quali esso, o i successori potessero dichiararsi assoluti Padroni in tutte le collazioni de' benefizj per tutto il mondo, e levarsi dal bisogno di trovar sempre modi, & arti per tirare le collazioni à Roma, e fece una Bolla, la quale non conchiude altro, salvo che la riservazione de' vacanti in Curia; dicendo, che le collazioni di quelli per antica consuetudine è riservata al Papa; e però ch'egli approva questa consuetudine, vuole che sia osservata; ma per conchiudere solo questo; intanto fà un proemio ipotetico dicendo: benche la plenaria disposizione di tutti i Benefizj appartenga al Pontefice Romano, sicche non solo può conferirli quando vacano, ma anche può innanzi la vacanza conceder ragione per acquistarli; nondimeno l'antica consuetudine più spezialmente hà riservati i vacanti in Curia: perloche noi approviamo tal consuetudine. (*p*) Se il Papa avesse fatto un editto conchiudente, che la disposizione di tutti i Benefizj toccava à lui; il mondo si sarebbe messo in moto, e così gli Ecclesiastici, come i Principi, e gli altri Patroni Laici avrebbero dette le loro ragioni: ma questa proposizione messa in una condizionale, senza conchiusione, passò facilmente senza che fosse avvertito quanto importasse. Anzi due anni dopo, cioè nel 1268. senza aver alcun rispetto a questa Bolla S. Lodovico Rè di Francia, vedendo che le provisioni fatte dalla Regina sua Madre Reggente, mentre durò la sua minorità, e l' assenza in Terra santa, non giovavano per levare le confusioni introdotte nella materia benefiziale, fece la sua celebre prammatica, (*) dove comandò, che le Chiese Cattedrali avessero l' elezioni libere, e i Monasterj similmente, che gli altri Benefizj tutti fossero dati secondo la disposizione della legge, e non potesse esser levata alcuna imposizione della Corte Romana sopra i Benefizj senza consenso suo, e della Chiesa del suo Regno.

L'au-

&c. *Il Papa proibì al suo primo Limosiniere di portargli la Croce innanzi secondo il solito.* Conquestus est insuper graviter, quod impetus quorundam Clericorum, auctoritate papali protervientium, ægrè sustinuerat, sed patienter, ut probra patris, non ut Cham revelando derideret; sed ut Sem absconderet & velaret. Humiliter igitur in scripto suo & instanter petiit, ut consuetas tyrannides temperaret, humilitatem sanctorum prædecessorum suorum sequendo. Dixit enim Dominus Petro: *Pasce oves meas*, non, *tonde*, non, *excoria*, non, *eviscera*, vel, *devorando consume*. Id est *Nostro Signore hà detto a Pietro, pasci le mie pecore, non già, tosale, scorticale, sviscerale, o divorale, come fanno alcuni Vescovi, dà quali non s'ottiene veruna cosa, se non col mezzo de contanti.*

[*p*] Licet Ecclesiarum, personatuum, dignitatum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum plenaria dispositio ad Romanum noscatur Pontificem pertinere, ita quod non solùm ipsa, cùm vacant, potest de jure conferre; verùm etiam jus in ipsis tribuere vacaturis: collationem tamen Ecclesiarum, dignitatum, & beneficiorum, apud Sedem Apostolicam vacantium, specialiùs cæteris antiqua consuetudo Romanis Pontificibus reservavit. Nos itaque laudabilem reputantes hujusmodi consuetudinem, & eam auctoritate apostolica approbantes, ac nihilominùs volentes ipsam inviolabiliter observari, eadem auctoritate statuimus, ut beneficia, quæ apud Sedem ipsam deinceps vacare contigerit, aliquis præter Romanum Pontificem, conferre alicui, seu aliquibus, non præsumat. *Sexti Decret. lib. 3. tit de prabendis. cap. 2.*

(*) *Si dubita molto, che questa prammatica sia di S. Lodovico; non ne parlando in conto veruno, gli Scrittori contemporanei; oltre di che non si vede, che il Papa, il quale regnava allora, abbia avuto alcun disparere con quel Rè; il che sarebbe certamente accaduto, se da lui fosse venuta una tal ordinazione. Il Cardinal di Bourdeille, che la rigettò nel tempo di Lodovico XI. con un libello intitolato.* De sensorium Concordatorum inter Sedem Apostolicam, & Regem Franciæ Ludovicum XI. *pare che, dica ch'ella non è di S. Lodovico, di cui parla in questi termini.* Quod autem eidem ascribitur fecisse Pragmaticam, per quam quidam justificare nituntur Pragmaticam, per Serenissi. Principem Carolum Regem [VII.) domini nostri Ludovici genitorem editam, & per eumdem dominum nostrum Ludovicum, catholicè nuper abrogatam, nihil proderit eis, neque prodesse potest, si attendantur singula verba

(q) L'andata del ſanto Rè in Affrica contra i Mori, la ſua morte, che ſucceſſe nel 1270. il biſogno, che la Caſa d' Angiò ebbe del favore Pontificio per iſtabilire il ſuo Regno in Napoli, e ricuperare quello di Sicilia, e la facoltà, che il Papa conceſſe al Rè d' impor decime ſotto preteſto della guerra di Terra ſanta, fecero, che i Franceſi facilmente laſciarono racquiſtare alla Corte l'iſteſſa autorità; Onde nel 1398. Bonifazio Ottavo poſe la Conſtituzione di Clemente nelle Decretali e fece, che quello, ch'era ipotetico, & incidentemente detto, foſſe il principale, e per darle maggior autorità la poſe ſotto nome di Clemente, laſciando in ambiguo, ſe foſſe il quarto, ò il terzo; onde adeſſo in alcuni eſemplari ſi legge terzo in altri quarto; (*) perloche all' ora fù dato principio à credere queſta propoſizione, cioè, che la plenaria diſpoſizione di tutti i Benefizj Eccleſiaſtici appartiene al Papa, il che pretendeſi intendere in ſenſo non affatto perverſo, cioè, che il Papa abbia piena podeſtà, ma regolata però dalle leggi, e dalla ragione. (r) Clemente quinto indi a poco fece ceſſare ogni buona intelligenza con dire, che il Papa abbia non ſolo piena podeſtà; ma anche libera ſopra tutti i benefizj, (ſ) la qual libertà s' intende da' Canoniſti eſente da ogni legge, e ragione; ſicche egli può non oſtante la ragione, ò l'intereſſe di qual ſi voglia Chieſa ò particolar perſona, eziandio Padrone Laico farne tutto quello, che gli piace. Queſta propoſizione con ogni occaſione ſi pone nelle Bolle, e non è Canoniſta, che non la paſſi per chiara, anzi per articolo di fede, dicendo, che il Papa nella collazione di qualſivoglia Benefizio può concorrere coll' Ordinario, & anche prevenirlo, e piacendogli così, dar anche autorità a chi gli piace di poter ſimilmente concorrere coll' ordinario, e prevenirlo, ſiccome hanno poi data queſta facoltà a' Legati con una Conſtituzione generale.

Neſſuna coſa è più degna di maraviglia nella conſiderazione benefiziale, quanto che eſſendo coſa chiara, come la luce di mezzo giorno, che l'elezione de' Miniſtri fù prima del popolo fedele; poi paſsò ne' Principi, dappoiche ricevuta la fede Criſtiana miſero qualche penſiero alle coſe della Chieſa, e finalmente ſi riduſſe nel ſolo ordine Eccleſiaſtico, eſcluſi i Secolari pel maneggio di Gregorio ſettimo, e de' ſuoi ſucceſſori; ſempre però reſtando in ciaſcuna Dioceſi la elezione, e collazione de' Benefizj, & uffizj d'eſſa, la quale poi à poco à poco i Pontefici Romani han-

---

ſjuſdem Sancti, ſub tenore hujus aſcriptæ ſibi Pragmaticæ contenta, quæ talis ab aliquibus aſſeritur. Ludovicus Dei gratia Francorum Rex ad perpetuam rei memoriam, &c. I *noſtri Rè non hanno mai uſata queſta formula, ch'è tutta conſagrata alle Bolle de' Papi.*

[q] Statuimus & ordinamus primò, ut Eccleſiarum regni noſtri prælati, patroni, & beneficiorum collatores ordinarii jus ſuum plenariè habeant, & unicuique ſua juriſdictio ſervetur.... Item promotiones, collationes, proviſiones, & diſpoſitiones prælaturarum, dignitatum, & aliorum quorumcumque beneficiorum, & Officiorum Eccleſiaſticorum Regni noſtri, ſecundùm diſpoſitionem, ordinationem, & determinationem juris communis, Sacrorum Conciliorum Eccleſiæ Dei, atque inſtitutorum antiquorum Sanctorum Patrum, fieri volumus & ordinamus. Item exactiones & onera graviſſima pecuniarum per Curiam Romanam Eccleſiæ regni noſtri impoſita, vel impoſitas, quibus miſerabiliter regnum noſtrum depauperatum extitit; ſive etiam imponendas vel imponenda, levari aut colligi nullatenus volumus, niſi dumtaxat pro rationabili, pia, & urgentiſſima cauſa, vel inevitabili neceſſitate, & de ſpontaneo & expreſſo conſenſu noſtro, & ipſius Eccleſiæ regni noſtri. *Niccolò Egidio nella vita di S. Lodovico. e'l Compilatore delle pruove de' privilegi, della Chieſa Gallicana, aſſicurano, che queſt' Atto ſi trova ne Regiſtri del Parlamento. Vedi la prefazione di Pinſſon ſopra queſta prammatica pag. 30. num. 61 e ſeguenti.*

[*] *Nell'edizione di Lione la ſopraſcritta dal titolo* de præbendis *porta* Clemens III. aliàs IV.

[r] Quòd Papa omnia poteſt, præmiſſa clave diſcretionis antè clavem poteſtatis cap. quantò, de Jurejurando.

[ſ] Salva in omnibus Rom. Pontificis poteſtate, ad quam Eccleſiarum, perſonatuum, dignitatum, aliorumque beneficiorum Eccleſiaſticorum plena & libera diſpoſitio, ex ſuæ poteſtatis plenitudine noſcitur pertinere *Clementin. l. 2. tit. 5. cap. 1.*

no assunta per loro co' modi detti, e che si diranno; tuttavia i Canonisti ò per animosità, ò perche non sia professione loro saper alcuna cosa fuori delle Decretali, hanno detto, e dicono a' nostri tempi senza rispetto della notoria verità, ch' è in contrario, che già il Papa provedeva tutti i Vescovati, & altri Benefizj, e ch' egli poi concesse per grazia l'elezione a' Capitoli, e la collazione a' Vescovi, nè si dee dubitare, che un giorno non debba esser riposto questo punto negli articoli della nostra fede per far passare nella Chiesa una dottrina direttamente contraria à quella che fecero predicare all' ora; ne' quali tempi Anselmo Vescovo di Lucca, che scrisse trè Libri contra Gilberto (*) Antipapa à favore di esso Gregorio settimo che ancora si trovano; in tutto il secondo de' quali con autorità de' Pontefici, de' Padri Santi, de' Concilj universali, per consuetudine osservata dal tempo degli Appostoli sino al suo, che scriveva nel 1080. pruova, che l'elezione de' Vescovi da lui chiamati Pontefici; (*) spetta al Clero, e al popolo della propria Diocesi, e che i piissimi Imperadori Costantino, Costante, Valentiniano, Teodosio, Onorio, Carlo, Lodovico, e gli altri prestanti per fede, e Religione mai non hanno violata tale consuetudine, osservata nella Santa Chiesa dal tempo degli Appostoli e portando una Constituzione di Carlo, e Lodovico Pio nel Capitolare, che i Vescovi sieno eletti dal Clero, e dal popolo della propria Diocesi, secondo i Canoni, dice (t) che questa Constituzione è consonantissima à quella de' Santi Padri, e non meno, che se dal Concilio Niceno ò da qualunque altro Sinodo Universale, fù dallo Spirito Santo per bocca di quegl' Imperadori promulgata, ove si vede, che per cavar dalle mani de' Principi l'elezione ebbero per tradizione quello, il contrario di che oggi dì vogliono, che da' Canonisti sia scritto, da noi creduto, onde è ben necessario ò che i Canonisti errino, ò abbiano errato gli allegati da Anselmo: e se l'ordinazione de' Vescovi nelle Diocesi loro nel modo narrato era la libertà di ciascuna delle Chiese, come i Padri, e i Concilj insegnavano, e concessa dal medesimo N. Signor Giesù Cristo; non parlano tanto sconciamente quelli, che dicono la Corte aver poste in servitù tutte le Chiese sotto pretesto di difendere la loro libertà. (*)

XXXVI.

Questo tempo ricerca; che avendo parlato in diverse occasioni di varj modi d'acquistare beni alle Chiese, io tocchi il modo di conservargli il quale è con proibire ogni sorta d'alienazione; cosa per diametro contraria à quello, che la primitiva Chiesa osservava. Imperocche se ben le Chiese, quando fù lecito per leggi de' Principi l'acquistare stabili, ritenevano quelli, ch' erano donati ò lasciati, era però in libertà del Vescovo non solo di valersi dell'entrate; ma di vendere anche i fondi stessi per fare le spese necessarie nel mantenere i Ministri, e i poveri: ( ) & anche di donare secondo l'esigenza; e l' autorità di dispensatore concessa al Vescovo non si stendeva solo sopra i frutti, come adesso, ma anche sopra i fondi stessi, & altri capitoli, il che da principio era amministrato con sincerità; sicche però non ne nascevano inconvenienti, e durò anche lungamente nelle Chiese povere; dove per esservi pochi beni, & i Vescovi di non grand' autoeità, non vi era materia di trasgressione:

[*] *Onwiber e detto Clemente III. per addietro Arcivescovo di Ravenna, di cui abbiamo parlato nelle annotazioni dell' articolo 23.*

[*] *Per non chiamarli Papi; plurale, che dice essere così improprio come quello del nome di Dio. Vedi il fine dell' articolo 18.*

(t) Sacrorum Canonum non ignari, ut in Dei nomine Sancta Ecclesia suo liberiùs potiretur honore, ad sensum Ordini Ecclesiastico præbuimus, ut scilicet Episcopi per electionem Cleri & populi, secundum statuta Canonum, de propria diœcesi, remota personarum & munerum acceptione, ob vitæ meritum, & sapientiæ donum, eligantur, ut exemplo & verbo sibi subjectis usquequaque prodesse valeant. *Capitular. lib. 1. cap. 78.*

[*] *Vedi l'articolo 7.*

[*] Vide Can. 23. 24. & 26. Claus. 12. q. 1.

ne: ma nelle Chieſe ricche, e grandi dove la riputazione dava ardire a' Veſcovi di tentare quello, che ad' ogn' uno non ſarebbe ſtato permeſſo, e l'abbondanza dava materia di poter valerſi di qualche parte ad'arbitrio, i Veſcovi cominciarono ad'eccedre i termini della modeſtia, dal diſpenſare paſſando al diſſipare, onde fù neceſſario provedervi; nè la proviſione venne dagli Eccleſiaſtici, ma da' Secolari, in pregiudizio de' quali era: imperocche diminuendoſi i beni pubblici della Chieſa, non pativano i Cherici, ch' erano i primi à cavare il loro vitto, ma i poveri, che reſtavano nell'ultimo luogo. (*)

Nelle principaliſſime Chieſe, ch'erano Roma, e Coſtantinopoli, la proviſione fù anche primieramente neceſſaria; perloche Leone Imperadore con una ſua legge del 470. (1) proibì ogni alienazione alla Chieſa di Coſtantinopoli, e nel 483. Baſilio Cecina Prefetto Pretorio del Rè Odoacre in Roma, (2) vacante la Sede di Simplicio con un Decreto fatto nella Chieſa ordinò che non poteſſero eſſer alienati i beni della Chieſa Romana, il che da trè Pontefici ſeguenti non fù trovato ſtrano; (3) ma nel 502. Simmaco Papa, eſſendo già morto Odoacre, e finita ogni ſua potenza, congregò (4) un Concilio di tutta Italia, dove propoſe, come per grande ſtravaganza, che un Laico aveſſe fatte Conſtituzioni nella Chieſa, e con aſſenſo del Concilio le dichiarò nulle: ma per non parer, che ciò faceſſe per voler ſeguire nel diſordine, fù nel Concilio fatto decreto, che il Pontefice Romano, e gli altri Miniſtri di quella Chieſa non poteſſero alienare, (5) ſpecificando, che il decreto non obbligaſſe altra Chieſa, che la Romana ſolamente.

I tempi ſeguenti moſtrarono, che vi era biſogno della ſteſſa legge in tutte le Chieſe; perloche Anaſtagio ſteſe la legge di Leone à tutte le Chieſe ſoggette al Patriarca Coſtantinopolitano, (6) alle quali tutte proibì il poter alienare. Ma Giuſtiniano Imperadore nel 535. fece una Conſtituzione generale à tutte le Chieſe di Oriente, d'Occidente, e d'Affrica, & anche à tutti i luoghi pij, con proibizione, che non poteſſero alienare, eccetto ſolo per nutrir poveri in caſi di fame ſtraordinaria, e di riſcattar (7) prigioni, gli conceſſe l'alienazione, conforme all'antico coſtume, del quale S. Ambrogio fà menzione, che non ſolo le poſſeſſioni, ma anche i vaſi ſi vendevano per queſte cauſe. (a) La legge di Giuſtiniano fù oſſervata ne' tempi ſeguenti nell'Occidente, (8) fino che Roma reſtò ſotto l'Imperio Orientale, e vi ſono molte piſtole di S. Gregorio, che fanno menzione de' beni alienati per riſcatto degli Schiavi. Anzi da' tempi di Pelagio ſecondo fino ad Adriano primo (9) per anni 200. fù incredibile la ſpeſa, che faceva la Chieſa Romana per ricomperarſi da' Longobardi, così acciò levaſſero gli aſſedj, come acciò non moleſtaſſero il Contado; e S. Gregorio ne rende buon teſtimonio del ſuo tempo. Non aveva credito all'ora la dottrina,

[*] *Vedi gl'articoli* 7. *e* 9.

[1] *Queſta è la legge* 14. Cod. de Sacro: Sanct. Eccleſiis, *ch'è di Leone, e d'Artemio.*

[2] *Odoacre*, dice il Macchiavelli, *impadronitoſi dell'Imperio, dopo aver ammazzato Oreſte, e meſſo in fuga Auguſtolo ſuo figliuolo, laſciò il nome d'Imperadore, e ſi fece chiamare Rè di Roma, affinche Roma cambiaſſe titolo, come* Principe *lib.* 1. *della ſua Storia di Firenze.*

[3] *Felice* II. *e ſecondo altri* III. *Gelaſio* I. *& Anaſtagio* II.

[4] *A Ravenna.*

[5] *Queſto Canone è riferito da Graziano Caus.* 12. *q.* 2. *Can. non liceat.* 20.

[6] *Queſt'è la legge* 17 Cod. de Sacroſanctis Eccleſiis.

[7] *Queſt'è la Novella* 7 *cap.* 1. *tit.* 1. *coll.* 2.

[a] Pro redemptione Captivorum, *dice S. Tommaſo, & aliis neceſſitatibus pauperum vaſa cultui divino dicata diſtrahuntur, ut Ambroſius dicit* 22. 22. *quaſt.* 185. *art.* 7. *in reſp. ad* 3. Videtur, *dice Gaetano Ibidem*, quod in caſu neceſſitatis pauperum, poſſet portio Eccleſiæ fabricæ debita pro pauperibus diſpenſari..... Nam principalis intentio juris ad fabricas vivas refertur.

[8] *Queſta legge fù confermata da Carlomagno in riguardo alle Chieſe, ch'erano ſub ditione Romana, lib.* 2. *Capitular. c.* 29.

[9] *Pelagio fù eletto nel* 579. *Adriano nel* 772.

che corre al presente, che da' bisogni comuni (10) sieno esenti i beni Ecclesiastici, anzi tutto il contrario, quelli erano i primi ad essere spesi, innanzi che si venisse a porre contribuzioni sopra le cose private. Ne meno sarebbe venuto in pensiero di porre in controversia l'autorità de' Principi nel fare le leggi, perche oltre la perpetua osservanza, vi era il sodo fondamento, che quelli erano beni delle Chiese, cioè del comune, e della congregazione de' fedeli, (11) onde toccava al Principe procurarne la conservazione.

Dappoi che fù stabilito l'Imperio in Carlo Magno, restando le leggi Romane senza autorità, tornò l'abuso, onde furono fatte diverse proibizioni da diversi Concilj, (12) in Francia massime, dove la dissipazione era maggiore. (13) Ma dappoiche i Pontefici Romani assunsero più parte nel governo dell'altre Chiese, vedendo, che la proibizione universale faceva poco effetto, non mancando pretesti a' Prelati per eccettuare dalla legge comune ogni caso particolare fecero diverse (*) ordinazioni dal 1000. sino al 1250. prescrivendo certe formule di solennità, le quali servivano per freno, & impedimento: ma in questo tempo, del quale parliamo, Innocenzio quarto cominciò à dichiarare nulle le alienazioni fatte senza quelle condizioni, (*) e Gregorio decimo (*) nel Concilio di Lione l'anno 1274. ordinò che non si potesse alienare, se non oltre le solennità suddette colla licenza ancora del Papa; il che si è osservato, e si osserva sino a' nostri giorni, non concedendo mai alienazione alcuna se non con evidente utilità, il che è stato da alcuni notato per una espressa iniquità; poiche ne' contratti mai alcuno non ricercò altro, che l'ugualità, il di più non potendo essere, che con detrimento altrui, massime che i Canonisti per specificare, ciò che la Chiesa dee nell' alienazione ricevere, dicono altri dover esser la quarta, altri la terza parte del valore, onde resta affatto disusato il vendere per alimentare poveri in straordinaria fame, ò per riscattare Schiavi, interpretandosi,

[10] *Vedi il capi. 9. delle Constituzioni d'Emanuello Comneno, il quale cominciò ad esentare le Chiese d'Oriente da questi aggravj; e la legge 1 del Codice Teodosiano* de Annona, & tributis, & ibi Gothofred *come altresì i Canoni 21, e 22. Caus. 23. q. 8.*

[11] *imperocchè nè primi Secoli il nome di Chiesa era comune a tutta l'assemblea de' Fedeli, siccome il temporale Ecclesiastico.*

[12] I *Concilj di Meaux, e di Beauvais tenuti nell'anno 845. Can. 17. e 18. del primo; Can. 3. e 4 del secondo.*

Concil. Agathense anni 506. Sub Clodoveo, can. 7. Casellas, vel mancipiola Ecclesiæ Episcopi, sicut prisca canonum præcepit auctoritas, vel vasa Ministerii, quasi commendata fideli proposito, integro Ecclesiæ jure, possideant, id est, ut neque vendant, neque per quoscumque contractus, res unde pauperes vivunt, alienare presumant. Quod si necessitas certa compulerit, ut pro Ecclesiæ aut necessitate, aut utilitate, vel in usufructu, vel indirecta venditione, aliquid distrahatur apud duos vel tres Comprovinciales, vel vicinos Episcopos, causa, qua necesse fit vendi, primitùs comprobetur, & habita discussione sacerdotali, eorum subscriptione, quæ facta fuerit venditio roboretur. Aliter facta venditio vel transactio non valebit.

[13] I *Vescovi di Francia alienavano i beni della Chiesa, non già perche le leggi Romane non vi avessero maggior autorità come dice qui F. Paolo ma perche la Constituzione di Leone dell'anno 470., e quelle d'Anastagio e di Giustiniano, non erano comprese nel Codice Teodosiano; ch'era stato pubblicato nell'anno 438., trentadue anni innanzi l'editto di Leone; imperocchè la Chiesa Gallicana non riconosceva altre leggi, che quelle di questo Codice.* Ut omnis Ordo, *dice il Capitolare di Ludovico il benigno*, secundùm legem Romanam vivat. tom. 1. pag. 690. Hoc etiam volumus, ut qualiscumque Francus Ripuarius servum suum pro remedio animæ suæ *secundùm legem Romanam* liberum facere voluerit, ut in Ecclesia, coram Presbyteris, diaconis, seu cuncto Clero & plebe, in manu Episcopi servum cum tabulis tradat, & Episcopus Archidiacono jubeat, ut ei tabulas *secundùm legem Romanam, qua Ecclesiæ vivunt*, scribere faciat. Regino lib. 1. de Ecclesiast. disciplinis, cap. 405. Janus à Costa ad tit. Extra, de servis non ordinandis. pag. 116. *Onde non bisogna stupirsi se Carlo magno permise à Vescovi il poter disporre de' beni della Chiesa.* Capitulari 3. incerti anni cap. 3. tom. 1. columna 527. *e se nelle leggi degl' Alemani tit 20. l'alienazione di questi beni non è proibita, che à Preti.* tom. 1. Capitul. col. 62.

[*] *Vedi il Canone*, Alienationes. Caus. 12 q. 2. ann. 1123.

[*] *Vedi il Cap.* 1. de rebus Ecclesiæ non alienandis, in Sexto.

[*] Cap. 2. de reb. Eccles. non alienandis in Sexto.

doſi, che queſto ſia in danno, e non in utilità della Chieſa. Così ſono rivoltate le coſe, che già era opera di ſomma perfezione Criſtiana il vendere, e dar a' poveri, e adeſſo (*b*) ſarebbe ſottopoſto à gravi cenſure, ma la perfezione è ritenere gli ſtabili Eccleſiaſtici, nè potendoſi men permutare ſenza l' evidente utilità, e le proibizioni d' alienare, ch' erano ſatte contra gli Eccleſiaſtici à favore de' Laici ſono voltate in altre contra i Laici, à favore degli Eccleſiaſtici.

XXXVII.

Ma ritornado alla dichiarazione di Clemente quarto e quinto, & alla dottrina comune, che il Papa poſſa concorrere, e prevenire ciaſcun collatore de' Benefizj, ciò non fù di gran profitto, ſalvo che quanto a' gran Benefizj, vacanti in luoghi vicini alla Corte, ſicche la vacanza poteſſe eſſer ſaputa preſto, che quanto a' lontani non ſerviva il poter concorrere, ne prevenire, perche innanzi che ſi ſapeſſe in Corte, la proviſione era ſatta dall' Ordinario, & aveva ſortito effetto, perloche fù inventato quello, che fù totale mutazione nella materia benefiziale, e diſtruſſe totalmente l' inſtituzione antica di tutta la Chieſa Cattolica, queſt' è la riſervazione, ch' è un decreto pel quale il Papa innanzi che un Benefizio vachi ſi dichiara, che quando vacherà, neſſuno lo poſſa conferire, e la collazione, che alcuno faceſſe ſia di neſſuno effetto. E perche queſta è una materia odioſa; come bene anche la Gloſa dice, per farla ricevere al mondo, & inghiottire dolcemente ſù dal ſuo principio uſata parcamente; perloche parve troppo dura l' aſſoluta riſerva, che Clemente quarto aveva ſatta de' vacanti in Curia, onde Gregorio decimo (1) la riſtrinſe ad' un meſe ſolamente, laſciando, che dopo quello ſi poteſſero ſare le ordinarie proviſioni: Clemente quinto (2) vi aggiunſe la riſerva della Chieſa Cattedrale, e del monaſtero di S. Croce di Bordeos per una volta; (3) Papa Gio: XXII. ſuo ſucceſſore ſteſe il paſſo un poco più, e fece una Conſtituzione, per riformare la pluralità de' Benefizj, proibendo il poterne tener più d'uno Curato, & un' altro

[*b*] Omnes, qui credebant, poſſeſſiones & ſubſtantias vendebant, & dividebant illa omnibus, prout cuique opus erat. *Act. Apoſt. 2.* Vendite quæ poſſideris. *dice il Vangelo*, & date eleemoſinam, *Luca 12.* Si vis perfectus eſſe, vende quæ habes, & da pauperibus. *Matth. 19.* Si neceſſitas immineat pauperibus erogandi, *dice S. Tommaſo*, ſuperflua cura eſt & inordinata, ut aliquis in futurum conſervet [bona Eccleſiæ] quod Dominus prohibet. *Matth. 6* dicens, nolite ſoliciti eſſe in craſtinum. *2a. 2æ. quæſt. 185. art. 7. in fine*,

[1] Statutum Clementis Papæ prædec. noſtri de dignitatibus & beneficiis in Curia Romana vacantibus, nequaquam per alium, quàm per Rom. Pontificem conferendis, decernimus taliter moderandum: Ut ii, ad quos eorumdem beneficiorum ſpectat collatio, ſtatuto prædicto non obſtante, demùm poſt menſem à die, quo beneficia *ipſa* vacaverint, numerandum, ea conferre valeant. VI. *Decretal. 3. tit. de præbendis, cap. 3.* Nos tot malis occurrere cupientes, omnes & ſingulas diſpenſationes ſuper receptione aut retentione plurium dignitatum, aut beneficiorum, quibus cura animarum ſit annexa.... cuicunque perſonæ conceſſas Cardinalibus tamen S. R. E. qui circa nos univerſali Eccleſiæ ſerviendo, ſingularum Eccleſiarum commoditatibus ſe impendunt, ac Regum filiis dumtaxat exceptis] *imperocchè a Roma i Cardinali* Regibus æquiparantur] diximus taliter moderandas, quod per moderamen noſtrum effrenatam talium beneficiorum multitudinem refrenemus, ipſique impetrantes fructu diſpenſationum hujuſmodi totaliter non fruſtrentur. Statuimus itaque quod obtinentes nunc ex diſpenſatione legitima pluralitatem hujuſmodi beneficiorum..... unum tantum ex beneficijs, quibus cura imminet animarum, cum dignitate, vel beneficio ſine cura, quod habere maluerint, poſſint licitè retinere. *& una pagina dopo.* Quæ omnia & ſingula beneficia vacatura, vel dimiſſa, noſtræ & Sedis Apoſt. diſpoſitioni reſervamus: inhibentes, ne quis, præter Rom. Pontificem de huiuſmodi beneficiis diſponere, vel circa ea, per viam permutationis, vel alias, innovare quoquomodo præſumat. *Extravag. tit. de prab. cap. Execrabilis.*

(2) *Il quale immediatamente gli ſucceſſe.*

[3] Specialiter Burdegalenſem Eccleſiam, & Monaſterium ſanctæ Crucis Burdegalenſis, Ordinis ſancti Benedicti.... Et generaliter Patriarchales, Archiepiſcopales, Epiſcopales Eccleſias, Monaſteria, Prioratus, nec non Canonicatus, Præbendas, Eccleſias cum cura, vel ſine cura, & alia quælibet beneficia Eccle-

altro senza cura con dispensa, eccetto a' Cardinali, comandando, che chi n' aveva più, li risegnasse, e per l'avvenire, chi avendo un Beneficio Curato ne riceveesse un'altro, dovesse parimente risegnar il primo, e i risegnati fossero risservati alla sua dispositione: la Bolla pel fine apparente di levare la plurità de' Benefizj, fù spezioſa e la riserva, se bene non aveva altro fine, che l'utile della Corte, passò via come cosa accessoria, e che pareva a prima faccia senza aggravio, perche ancora non si scopriva il fine ove s'indirizzava.

Qui è necessario fermarsi alquanto perche questo Papa diede molti esempj a' suoi successori nelle collazioni de' Benefizj, che servivano à congregar tesori: egli divise molti Vescovati, (4) e vacando il Benefizio ricco usò di darlo à chi n'avesse un' altro poco inferiore, dando quello che vacava ad un' altro, e si valeva così di questo modo, che alle volte per una vacante faceva fino sei provisioni, trasferendo sempre da un meno ricco, ad un più ricco, & al minimo provedendo d'un benefizio nuovo; sicche tutti erano contenti e tutti pagavano.

XXXVIII.

Inventò anche le annate, gravezze (1) sopra i Benefizj innanzi lui non udite, e che per qualche tempo generarono grandissimi scandali. Quando gl' Imperadori, e i Rè conferivano i Benefizj, se quelli che vi aspiravano facevano qualche donativo, ò pattuivano col Principe ò co' suoi Ministri di dare qualche porzione de' frutti, e dell'entrate ne' Benefizj, per ottenerli, questo all' ora era acerbissimamente ripreso da' Pontefici, che dicevano esser una cosa illecita, allegando i Vangelj: (*) *Gratis accepistis, gratis date*, e chiamando il ricevere doni ò parte de'frutti una vendita delle cose spirituali, un contratto simoniaco, passando anche alcuni à chiamarlo eresia; se ben non mancavano in quei tempi chi lo scusavano con dire, che diversa cosa era il ministero di Cristo, e l'autorità di sciogliere, e legare dalla possessione delle cose temporali, ch' era congiunta nel Benefizio, e che per causa di questo temporale non era inconveniente, che il Principe riceveesse alcuna porzione per li bisogni della Repubblica (2) e di ciò fù anche fatta una solenne disputa.

Ma

---

fiastica, quæ apud Sedem Apostolicam vacare noscuntur ad præsens, & quæ toto nostri Pontificatus tempore vacare contigerit in futurum, provisioni, collationi, & dispositioni nostræ, & Sedis ejusdem, hac vice, auctoritate Apostolica reservamus. *Extravag. Commun. 3. tit. de prabendis. cap. 3.*

[4] Adeo rebus novis studuit, *dice Platina nella sua vita*, ut & simplices Episcopatus bifariam diviserit, ac divisos in unum redegerit, & Abbatias in Episcopatus, & Episcopatus in Abbatias vicissim transtulerit. Novas quoque dignitates, nova collegia in Ecclesiis constituit, &c. *Egli divise quello di Tolosa in cinque, ergendolo in Arcivescovato, e dandogli per suffraganee le quattro Città, ch' egli smembrava dalla sua Diocesi, cioè Montauban, Lauaur, Rieux, e Lombez. Gli assegnò eziandio Pamiez, che Bonifazio VIII. aveva messo sotto Narbona, di cui Alet, e S. Pons-de-Tomiers diuennero suffraganei, con una nuova erezione. Smembrò Castres dal Vescovato d' Albi, Saintflour dalla Chiesa di Clermont; Vabres da quella di Rodez, e Tulles da quella di Limoges, e le pose sotto l' Arcivescovato di Bourges.*

(1) *Non è cosa ben certa, se da Giovanni XXII. sieno state inuentate le Annate. Platina ne fà Bonifazio IX. l' Autore.* Tùm verò Bonifacius, *dic' egli nella sua vita*, sive Vicecomitum potentiam vexitus, sive augendæ ditionis Ecclesiasticæ cupidus, Annatarum usum beneficiis Ecclesiasticis primus imposuit, hac conditione, ut qui beneficium consequeretur, dimidium annui proventus fisco Apostolico persolveret. Sunt tamen, qui hoc inventum Ioanni 22. asciibant. *Vedi Guimier* ad tit. de Annatis in pragmat. Sanct. Verbo, Annatarum. pag. 468. Edit Franc. Pinsson.

(*) *Matt. 10.*

[2] I *Collatori*, dic'egli nel suo Concilio di Trento, lib. 6. *uedendo, che oltre lo spirituale, dauano ancora una cosa temporale cioè la rendita del benefizio stimarono d' auer diritto di riportarne altresì qualche ricompensa temporale; perciò coloro che uoleuano ottenere qualche benefizio furono obbligati ad accomodarsi, al uolere delle persone, le quali poteuano loro conferirlo.*

Ma queſta riſpoſta non ſoddisfaceva agli uomini, pij, e dotti; imperocche ſe ben l'entrata de'Benefizj è coſa temporale, il jus però, & il titolo per cui ſi poſſeggono è coſa ſpirituale: a tutti parve, e par anche ſino al preſente, che con buone ragioni foſſe ripreſo queſto modo da'Pontefici, e chiamato ſimonia. Queſto difetto fù adoperato per primo preteſto di levare le collazioni de'Benefizj a'Principi. Ma acquiſtata, ch' ebbe il Pontefice Romano co' progreſſi ſopraſcritti gran parte della podeſtà, della quale ſpogliarono gl' Imperadori; Gio: XXII. nel 1316. ordinò, che per tre anni ogn' uno, che otteneva Benefizio di maggior rendita, che 24. ducati, doveſſe nella ſpedizione delle bolle (*) pagare l'entrata d' un anno, ilche però finiti i tre anni fù continuato così da lui come da ſuoi ſucceſſori, ſe bene in diverſi luoghi fù fatta qualche reſiſtenza, & in alcuni fù ricevuto di pagare la metà dell'annata ſolamente; & in altri luoghi certa ſorta di Benefizj ſolamente, fù obbligata à pagare, reſtando eccettuati gli altri. Queſta introduzione era riputata molto grave dalle famiglie private, eſſendo pagato dal benefiziato l'annata co' danari di caſa, reſtando il pericolo, che moriſſe prima che rifare la caſa di quelle ſpeſe (3) & i Principi l'ebbero per molto grave al loro governo, facendo uſcire dal dominio così notabile parte del danaro, ſenza che lo Stato ne riceveſſe utilità alcuna, e tanto più per grave, quanto quella opera è congiunta con ſpeſe di Bolle, diſpenſe, e preſenti precedenti, che tutte levano il danaro, ch' è il nervo delle forze, il quale non torna mai, come fà per via dell' altre mercanzie.

Quando queſta novità fù introdotta dal Pontefice, le perſone ordinarie non ſeppero vedere, che differenza foſſe tra queſto pagamento, e quello, che fù così biaſimato ne' tempi, che i Principi davano i Benefizj. Ma gli uomini letterati in que' primi tempi univerſalmente la dannavano, come coſa ſimoniaca. (a) In progreſſo di tempo alcuni ſtudiarono modi di giuſtificarla in maniera che ſi diviſero, altri riprendendola come coſa illegitima, ſimoniaca, e proibita dalle leggi divine & umane, altri lodandola, come coſa lecita, anzi neceſſaria, e debita al Pontefice Romano, paſſando queſti innanzi ſino al difendere, che il Papa, non ſolo poſſa dimandar un' annata, ma anche più, come quegli che è aſſoluto padrone, eziandio di tutti i frutti, non che d'una parte, e dicono, che per qualunque contratto, che il Papa faccia nella collazione de' Benefizj, non può commettere ſimonia, e certamente (b) ſe egli foſſe padrone, come di-

co-

[*] *Vedi il cap.* Cùm nonnullæ, 11. tit. 2. e præbendis & dignitat. in Extravag. Communi. *E la Decretale di Clemente* VII. *cap.* 2. *de Annatis in* 7. *Decretal.*

[3] *Perciò Bernardo del Bene Veſcovo di Nimes diſſe nel Concilio di Trento, che non poteva approvare le Annate nè circa la quantità della ſomma, tanto più, che ſarebbe moltiſſimo pagare il venteſimo della rendita; nè circa la maniera, perche non dovrebbe pagarſi ſe non nel fine dell' anno.* F. Paolo nel libro 8. del ſuo Concilio di Trento.

[a] Sæpè quæſitum eſt, *dice un gran Giureconſulto*, an jure poſſit exigi, & hæc ferè Theologorum eſt opinio Juriſque Pontificii Conſultorum R. m. Pontificem lege ſimoniaci ambitus ut cæteros Epiſcopos teneri, ſi pro Sacris miniſteriis pecuniam accipiat. Not. in cap. 1. de Simon. Nam præter Canones, qui pecuniam omninò exigi vetant, hoc genus veſtigalis à Sinodo Baſileenſi damnatum eſt, & pœna ambitus adverſus eos, qui hac via ad ſacra miniſteria Eccleſiæ graſſantur, atque adeò adverſus ipſum Pontificem ſtatura Seſſ. 21. Nec ſatis perſpicio, ut ſe excuſare poſſint hoc modo promoti à Pontifice, quominùs in Canonum pœnam incurrant, & tanquam vitio creati, ut Veteres loquebantur, dignitatem honoremque Eccleſiaſticum amittant, ſi quis ad priſcæ inſtitutionis normam potiùs, quàm receptæ conſuetudinis, hæc exigere velit. Nam quoquo ſe vertant Pontifices, quibuſcumque decretis, conſtitutionibus, pactiſque, hanc exactionem tueantur, divinum oraculum ſemper iis opponemus, *gratis accepiſtis, gratis date*, Gloſ. prag. tit. de Annatis Duaren. de Benef. lib. 6. cap. 3. Vide Nic de Clemangis, de Annatis non ſolvendis.

[b] *S. Tommaſo vi contraddice in termini formali.* Papa *dic' egli*, poteſt incurrere vitium ſimoniæ, ſicut & quilibet alius homo, quamvis enim res Eccleſiæ ſint ejus ut principalis diſpenſatoris, non tamen ſunt ejus ut domini & poſſeſſoris. Et ideò, ſi reciperet pro aliqua re ſpirituali pecuniam de reditibus Eccleſiæ alicujus, non careret vitio ſimoniæ. *22. 22. quæſt. 100. art. 1.*

cono, la conseguenza resterebbe chiara, perche ogni persona può contrattar il suo in quella maniera, che più le piace, senza far torto ad alcuno; ma nè Dio, nè il mondo pare, che vi acconsenta. Questo Pontefice fù così intento à cavar danari d'ogni cosa, che in 20. anni di Pontificato congregò incredibile tesoro: certo è che nello spendere, e donare non fù più ristretto, che i suoi predecessori, e pure lasciò alla sua morte 25. millioni. Racconta Giovanni Villano, che ad un suo Fratello dal Collegio de' Cardinali dopo la morte del Papa fù dato carico d'inventariar il danaro, e che trovò 18. Millioni in moneta coniata, e 7. millioni in vasi, e verghe da lui pesati. (4) L' annata nella sua institutione da Papa Gio: XXII. non si stese salvo che a' Benefizj, che si conferivano, e pagavasi nella spedizione delle Bolle, cosa che continuò fino à quel tempo; ma poscia fù anche imposto obbligo di pagar l'annata ogni quindici anni (c) a tutti i Benefizj, che per esser uniti a'Monasterj, o luoghi pij mai non vacano, la qual imposizione fù chiamata perciò *quindennio*, (*) il che Paolo secondo circa il 1470. constituì (5) solo quanto a'Benefizj uniti dopo il 1417. dal Pontefice Romano: ma Paolo quarto l'ampliò à tutti i Benefizj uniti eziandio innanzi, e Sisto V. comprese non solo gli uniti dalla Sede Apostolica, ma ancora quelli che fossero uniti da' Legati, Nunzj, Vescovi, & altri.

Ma tornando all' origine prima delle annate; quelli che s'opposero all' invenzione di Gio: XXII. con zelo d'impedire, che le annate non passassero più oltre, non solo non hanno ottenuto il loro intento, ma sono stati causa di farle ancora stendere, siccome alcuni che si opposero allora alla riservazione, hanno fatto contrario effetto, non mancando mai a' Pontefici di far giustificar con dottrine qualunque abuso; Imperocche dopo questo Benedetto XXII. nel 1335. (6) sotto pretesto di voler provedere di persone idonee a'Benefizj, riservò alla sua disposizione, e provisione, durante la sua vita solamente, tutti i Benefizj vacanti in Curia, come s'era fatto per innanzi, & ancora tutti i vacanti per privazione de' beneficiati, overo

[4] *Onde Platina hà tutta la ragione di dire nel fine della sua vita che da nessun Papa era mai stato lasciato tanto*, relicta in thesauris tanta vi auri, quantum nullus ante se Pontifex; *doue è bene osseruare passando ciò, che riferisce nel principio della medesima uita, che questo Papa dichiarò Eretici coloro, che dicessero che Gesù Cristo, e i suoi Discepoli non aueuano possedutoneiente di proprio*. Eos, *dic'egli*, declaravit pertinaces & hæreticos, qui affirmarent Christum, ejusque discipulos, nihil privati vel proprii habuisse; quod certè, *soggiugne molto à proposito* non multùm cum sacra Scriptura convenit, quæ multis in locis testatur, Christum, ejusque discipulos, nihil proprii habuisse, ut illud Evangelii: Qui non vendiderit omnia quæ habet, & pauperibus dederit, non potest meus esse discipulus. *Le proprie parole del Vangelo sono.* Omnis ex vobis, qui non renuntiat omnibus, quæ possidet, non potest meus esse discipulus. *Luca 14. E cosa certa, che Giouanni XXII. sapeua più di quello, che diceua; ma come buon Canonista fingeua d' essere di quest'opinione, per fondar meglio quella, che constituisce il Papa Padrone assoluto di tutti i beni Ecclesiastici, laddoue egli non è, che il principale dispensatore, come insegna S. Tommaso nell' articolo, che hò citato. A questa riflessione ne aggiungerò ancora un altra, la qual è, che la Chiesa Gallicana non è mai stata nè più aggravata, nè più offesa ne' suoi diritti circa la collazione de'benefizj, quanto da' Papi Francesi, e ne fanno testimonianza le bolle di Clemente IV. Clemente V. e Giovanni XXII. riferite dall'Autore, e ciò, che Mezeray dice di Clemente VII. Papa d'Auignone. Non possono, dic' egli nella vita di Carlo VI., raccontarsi senza sdegno tutte l'esazioni, e le violenze, che si commettenano sopra il Clero. I trentasei Cardinali d'Auignone erano tanti Tiranni; Eglino aueuano per tutto Procuratori con grazie in aspettatiua, che raspauano tutti i benefizj, gli Vffizj Claustrali, le Commende; riteneuano i migliori per se medesimi, e uendeuano gli altri, ò gli affittauano. Clemente stesso, oltre che s'impadronina delle spoglie di tutti i Vescoui e di tutti gli Abati, che moriuano, e prendeua un' annata della rendita de'benefizj ad ogni mutazione di Titolare, ò succedesse per vacanza, per risegna, ò per permuta; malmenaua la Chiesa Gallicana con una quantità infinita d'estorsioni, e di tasse straordinarie.*

[c] Propterea quod beneficia unita hujusmodi ampliùs vacare non speraretur, & exinde Camera & Officiales Sedis Apost. detrimentum non modicum parerentur.

[*] *Vedi il cap.* 4. e 5. de Annatis in 7. decretal.

(5) *Verso l'anno* 1470.

(6) *Iacopo Fornaje Monaco dell' Ordine Cistercienfe natiuo della diocesi di Pamiez in Linguadoca, eletto nell'anno* 1334. *adi* 20. *Decembre.*

vero per traslazione ad'un altro Benefizio, & ancora tutti quelli che fossero rinunziati in Corte, e tutti i Benefizj de' Cardinali, Uffiziali della Corte, Legati, Nunzj, altri Rettori, e Tesorieri nelle Terre della Chiesa Romana, i Benefizj ancora di quelli, che vanno alla Corte per negozj, se nell' andare, o nel tornare morissero circa 40. miglia da essa Corte distanti; & ancora tutti quelli, che vacassero, perche i possessori loro avessero ricevuto un' altro benefizio (*d*) queste riservazioni comprendevano assai Benefizji, ristringevano molto l'autorità degli Ordinarji, e facevano passar assai Benefizj in forestieri, con tutto ciò perche la riservazione fù solo durante la sua vita, fù ricevuta. Non è però mai da credere, che una cosa utile da un Principe instituita per qualche piccol tempo debba restar circonscritta da quello: (*e*) imperocche morto Benedetto XII. Clemente VI. (7) suo successore fece l' istesse riserve; perloche il Rè d'Inghilterra Odoardo III. vedendo, che per causa di quella, e dell' aspettative, tutti i Benefizji del Regno andavano in forestieri, comandò sotto pena capitale, che le provisioni beneficiali del Papa non fossero ricevute nel suo Regno. Il Papa scrisse al Rè dolendosene e ricercandolo à cessare: rispose il Rè pregando il Papa à riformare le cose, che sono in vergogna della Chiesa, e scandalo della plebe; aggiungendo che i suoi maggiori hanno arricchite le Chiese, le quali per le provisioni, & imposizioni Romane sono occupate da esteri, & indegni, contra la mente, & intenzione de' Testatori; che perciò viene anche indebolito il Regno; che il Papa è per pascere, non per tosare le pecore: che già i Rè davano i Benefizj, che hanno concessa l' elezione al Clero à richiesta de Papi, & ora i Papi vogliono essi levare l' elezione introdotta da loro, & usurparsela; perloche sarà conveniente tornar alla prima instituzione, che i Benefizj sieno conferiti dal Principe (*f*). Questa contesa che durò mentre il Papa visse, fù ca-

(*d*) Gerimus in nostris desideriis, ut debemus, quod per nostræ diligentiæ studium, ad quarumlibet Ecclesiarum & Monasteriorum regimina, & alia beneficia ecclesiastica viri assumantur idonei, qui præsint, & prosint... Omnes Patriarchales, Archiep. & Episcop. Ecclesias, & etiam Monasteria, prioratus, dignitates, personatus, nec non canonicatus & præbendas, cæteraque beneficia Ecclesiastica cum cura vel sine cura, &c. nunc apud Sedem Apost. quocumque modo vacantia, & in posterum vacatura, nec non per depositionem vel privationem, seu translationem, aut muneris consecrationis suspensionem, per fel. rec. Joannem Papam XXII. seu ejus auctoritate factas, & per nos, seu auctoritate nostra faciendas ubilibet. Nec non si... renuntiationem admitti per nos, vel auctoritate nostra, contingeret apud sedem prædictam. Ac etiam per obitum Cardinalium ac Officialium dictæ Sedis... & quorumcumque Legatorum, sive Nuntiorum, ac in terris Ecclesiæ Romanæ rectorum & thesaurariorum... nunc vacantia & in antea vacatura, ubicumque dictos Legatos vel Nuntios, seu rectores aut thesaurarios, antequam ad Rom. Curiam redierint seu venerint, rebus eximi contigerit ab humanis. Nec non quorumlibet pro quibuscumque negotiis ad Rom. Curiam venientium, seu etiam recedentium ab eadem, si in locis à dicta Curia ultra duas diætas legales non distantibus, *cioè in luoghi, che non sieno più di due buone giornate lontani da Roma*, jam forsan obierint, vel eos in antea transire contigerit de hac luce... Nec non etiam, quæ per assecutionem quorumcumque prioratuum, dignitatum, & aliorum beneficiorum collatorum, & conferendorum in posterum, nunc vacantia, & in antea vacatura, dispositioni & provisioni nostræ, donec miserationis divinæ clementia nos universalis Ecclesiæ regimini præsidere concesserit, reservamus, &c. *Questo decreto è del mese di Gennajo dell' anno 1335.*

[*e*] Quæ gravia atque intoleranda, sed necessitate armorum excusata, etiam in pace mansere, *dice Tacito stor. 2. cioè L' esazioni erano scusate come cose necessarie, e senza rimedio, durante la guerra; ma esse non cessarono quando fù fatta la pace. Quando un diritto è una volta stabilito non hanno più i sudditi la podestà d'impedire, che non si continui, ed anche si accresca.*

[7] *Pietro Ruggiero Arcivescovo di Roano figliuolo del Signor di Rosè nel Limosino.*

[*f*] Cui Papæ Rex Angliæ de consilio Cleri & populi Anglici rescripsit, quòd in concessiones hujus, quas ipse Papa faceret præsertim advenis, qui thesauros Ecclesiæ deferrent, & in provisiones, Prælaturarum nullatenus consentiret, quia cùm olim Reges Angliæ Ecclesiarum Patroni de consensu Sedis Apostolicæ Capitulis concesserint electionem, si Papa pacta hujusmodi non servaret, res in pristinam reverteretur naturam. *Albertus Argentinensis in Chronico, Anno 1342.*

gione, che Innocenzio VI. (8) succeſſore di Clemente rivocò tutte le ſue riſerve con (*g*) una ſua Conſtituzione, che incomincia. *Paſtoralis:* la quale al preſente non ſi trova, ma di eſſa fanno menzione molti celebri Canoniſti, e l'iſteſſo è avvenuto di tant' altre, per le quali ſarebbono paleſi gli abuſi, e le uſurpazioni, come anche dalle gloſe fù levato tutto ciò, che non favoriva la Corte; ma peggio moſtrano gl' Indici ſpurgatorj (9) fatti da' Dottori, per accomodarli agl' intereſſi di Roma prima di laſciarli uſcire alla ſtampa.

Ma indi a pochi anni furono reſtituite di nuovo, perloche Odoardo nel 1373. mandò Ambaſciadore à Gregorio I. in Avignone facendo inſtanza che le riſervazioni foſſero affatto annullate: ſi miſe la coſa in negozio, che durò due anni, finalmente nel 1375. il Papa le annullò totalmente. Ma morto lui fù il principio dello ſciſma del 1378. per cui eſſendovi due Papi v' erano anche due Corti Romane, e per ciò le ſpeſe duplicate, le quali anche erano molto maggiori del ſolito per li biſogni dello ſpendere che i Papi avevano nel perſeguitarſi, ò difenderſi l'uno dall'altro (*) Onde l'uno, e l'altro rinnovarono (*b*) tutti i modi di cavar danari, & in amendue le Corti la ſimonia era aper-

(8) *Stefano Alberti del Limoſino Veſcovo di Clermont.*

[*g*] Mortuo Clemente Papa infra 14. dies electus eſt concorditer Stephanus de Prinu, Claremontenſis Francus, qui fuerat ſummus Pœnitentiarius Clementis, & Oſtienſis Epiſcopus, & vocatus eſt *Innocentius* VI. qui in die Epiphaniæ Domini poſtmodum coronatus ſtatim revocat omnes reſervationes factas per Papam Clementem, exceptis majoribus prælaturis, & in omnibus oſtendit ſe rigidum etiam erga Cardinales. *In eodem Chronico. Anno* 1352. *Nauclerus ad ann.* 1352. *vol.* 2. *generatione* 46.

[9] *Gli Eccleſiaſtici, dic' egli nel ſuo Trattato dell' Inquiſizione, hanno levato a' libri degli Autori antichi tutto ciò, che poteva ſervire all' autorità temporale. Nel* 1607. *ſtamparono in Roma con pubblica autorità un libro intitolato,* Index expurgatorius, *dove notarono tutti i luoghi, che in alcuni Autori debbono eſſere cancellati; dal qual libro ognuno benifſimo può vedere quali coſe ſono levate, ò mutate in molti buoni Autorj, che difendevano l'autorità data da Dio al* Principe; *in modo che al preſente non ſi può più leggendo un libro, dire qual foſſe il ſenſo dell' Autore, ma qual ſia quello della Corte Romana, che hà mutata ogni coſa. E ciò, che ſoprattutto ſi direbbe incredibile ſe non ſi vedeſſe in ſtampa; Papa Clemente* VIII. *nel* 1595. *nell' Indice pubblicò una regola, che tutti i libri degli Scrittori Cattolici ſcritti dopo il* 1515. *foſſero corretti ed emendati, non ſolo col levar via ciò, che non foſſe conforme alla dottrina di Roma, ma anche con aggiugnerui,* In libris Catholicorum recentiorum, qui poſt annum Chriſtianæ ſalutis 1515. conſcripti ſunt, ſi id, quod corrigendum occurrit paucis demptis, aut additis, emendari poſſe videatur, id correctores faciendum curent, ſin minùs, omninò deleatur. *De correctione librorum. §. 3. per mettere in coſtume* continua egli, *queſto precetto, ſe ben poſto in pubblico già ſei anni ſolamente, e poi eſeguito, e praticato continuamente da 70. anni in quà; di modo che ſe negli Scrittori non ſi troverà buona dottrina favorevole all' autorità temporale ſappiamo chi l'hà levata, ſe ſi troverà favorevole per l'Eccleſiaſtica, ſappiamo, chi l'hà interpoſta ed in ſomma poſſiamo eſſer certi di non aver libro alcuno ſincero.*

E nel §. 2. Si dice, che ſi correggeranno tutte le propoſizioni, che ſono contra la libertà, l'immunità, e la giuriſdizione Eccleſiaſtica, e che ſi annulleràtutto ciò, che autorizza queſta polizia tirannica falſamente chiamata da' Secolari Ragion di Stato. Expurgandæ ſunt propoſitiones, quæ ſunt contra libertatem, immunitatem, & juriſdictionem Eccleſiaſticam. *Sotto colore di correggere, ò d'annullare queſte propoſizioni ſi leva tutto ciò, che v'hà di favoreuole a' Principi.* Item, quæ tirannicam politiam fovent, & quam falsò vocant Rationem Status, deleantur. *Sù queſto fondamento tutti i Principi ſono tiranni, imperocchè per giuſti, e religioſi, che ſieno hanno tutti una Ragione di Stato, e ſenza queſta Ragione di Stato, non vi ſarebbe pur uno, che poteſſe mantenerſi nel poſſeſſo de' ſuoi legittimi diritti. Onde F. Paolo hà tutta la ragione di dire in un luogo del libro ſeſto del ſuo Concilio di Trento, che la Corte di Roma non trovò mai un ſegreto sì bello per imbaſtardire, ò più toſto per far diventar beſtie gli Uomini, come quello di priuarli della cognizione, che loro è neceſſaria per difenderſi dalle ſue uſurpazioni. Che ſuccederà dunque ſe i noſtri Magiſtrati continuano a ſoffrire, che gli Eccleſiaſtici proibiſcano i buoni libri? Il Dottore, che hà meſſa la Storia del Concilio di Trento di F. Paolo nel Catalogo de' libri proibiti nel* 1685. *hà forſe avuto un buon zelo, ma i più avveduti del Regno di Francia hanno detto, che il ſuo zelo non era ſecondo la ſcienza, e che un Bibliotecario dovrebbe meglio intenderſi in materia di libri; e molti ancora dicono, che preſtando un buon ſervigio alla Corte di Roma ne hà preſtato un peſſimo a quella di Francia.*

[*] *Vedi* Naucler. in Chronico, vol. 2. gener. 46. & 47. Albert. Krantz. in Hiſt. Saxon. lib. 10. cap. 4. & in Hiſt. Vandal. lib. 9. cap. 6. & Gaguin. lib. 9. cap. 2. in Carolo VI.

[*b*] Hæc revera de Romano Pontificatu altercatio multis incommodis tum alias Nationes, tum gentem Gallicam vexavit. Nam Cardinales triginta Clementis cauſam ſecuti ex-

apertiſſima, e i benefizj (*i*) ſi vendevano alla libera, e ſi levavano di mano degli Ordinarj quanto ſi poteva.

Sino à queſto tempo non ſi era ſcoperta la Corte Romana apertamente, che non ſi miraſſe ad' altro, che al ſoldo di tutte le coſe, che ſi facevano ſi rendeva la cauſa con qualche aparenza ò di provedere alle Chieſe meglio, che gli Ordinarj non facevano, overo di proveder di Benefizio qualche perſona meritevole. (*k*) Ma Urbano VI. ſi dichiarò, perche s'intrometteſſe ne' benefizj con ordinare, che non valeſſe l'impetrazione, ſe non era fatta menzione del valore del benezio. (*l*) Già il Benefizio ſi dava principalmente per le coſe ſpirituali, le temporali venivano acceſſorie, poi delle ſpirituali non ſi fece alcuna menzione, non ſi conſiderò il carico, ma ſolo l'emolumento; dura anche a' giorni noſtri l'iſteſſa inſtituzione, e dandoſi autorità a' Nunzj di conferire alcuni Benefizj *minori*, dal valore dell'entrate ſi ſtatuiſce quali ſieno i grandi, e i piccioli: e nelle riſervazioni de' Monaſterj non vi è alcuna cura dello ſpirituale, ma ſono riſervati quelli, ch' eccedono il valore di 200. ſcudi e laſciati liberi gl'inferiori. Queſto ſerve acciò la Camera riceva l'annata più giuſta; (10) imperocche ſe due impetrano un Benefizio & uno eſprima il valore maggior dell'altro, reſtano vane le Bolle di chi hà eſpreſſo meno, e ſi eſeguiſcono quelle del più. Alcuni dicono, che queſto ſia un metter all'incanto, e un dare *plus offerenti*, altri dicono, che ſia acciò la Camera non ſia defraudata del ſuo; ma queſta conſiderazione appartiene al capo dell'annate.

XXXIX.

Ritornando al tempo dello ſciſma, neſſuno nega, che nelle Corti Roma-

ploratores per Franciam conſtituerant, qui Eccleſiarum opulentiores proventus inquirerent, quas rectoribus vacuas mox ſibi à Clemente obtinebant. Tulit quoque Clemens de vacaturis Eccleſiis legem, quam *Expectativam gratiam* appellant, qua ad adipiſcendas morte poſſeſſorum Eccleſias fas juſque expectanti per Pontificem deſignato erat, ſolis ex hac lege Cardinalibus & potentioribus viris Eccleſiæ contingebant. Exigebantur præterea à Clero decimæ, & de majoribus Eccleſiis, dum Paſtore orbatæ erant, primi anni proventus legebantur. Id Annatam vocant, quam Cameræ Apoſtolicæ deberi Romani contendunt. *Gaguin. lib. 9. cap. 3. In Carolo* VI. Vide Nic. de Clemangis de corrupto Eccleſiæ ſtatu, cap. 27. *Giuvenale Orſino nella vita di Carlo VI. an. 1381. Alano Chartier, e Niccolò Egidio an. 2385.*

[*i*] Tempore ejus [Bonif. IX.] valde infamis Curia habebatur de labe ſimoniaca, ut beneficia non tam meritis, quam pecuniam offerentibus darentur. Naucler. in Chron. vol. 2. gener. 47. ann. 1389.

[*k*] Etſi, *dice Clemente* V. in temporalium diſpoſitione bonorum habenda fit diſcretionis cautela, præcipuè ut ea dignè & laudabiliter diſponantur; in Eccleſiaſticis tamen rebus multò fortiùs invigilare noſtra debet intentio, ut juxta perſonarum conditiones & ſtatus, ad divini nominis laudem, & ipſarum utilitatem, provideatur ex merito Eccleſiaſticis perſonis: cùm juxta canonicas ſanctiones nihil ſit, quod Eccleſiæ Dei magis officiat, quàm quod indigni aſſumantur ad regimen animarum. *Extravag. Commil. 3. tit. de prebendis, cap. 3.*

[*l*] Item voluit, quod in gratiis, quas quibuſvis perſonis de beneficiis vacantibus, ſeu certo modo vacaturis, fieri contigerit, illorum, & aliorum quorumcumque beneficiorum, quæ dictæ perſonæ tunc obtinuerint, ſeu de quibus his fuerit proviſum vel conceſſum, aut mandatum provideri, verus annuus valor, per marcas argenti aut ſterlingorum, vel libras turonenſium parvorum, ſeu florinos auri, aut ducatos vel uncias auri, ſeu aliam monetam, ſecundùm communem æſtimationem exprimatur, niſi perſonæ prædictæ beneficia, quæ tunc obtinuerint, aut in quibus, vel ad quæ jus eis competit juxta ipſarum obligationes, aut aliàs dimittere teneantur; alioquin gratiæ prædictæ ſint nullæ. *Queſta decretale d'Urbano è divenuta una regola di Cancelleria, ed è la 55. delle regole della Cancelleria Appoſtolica pubblicate da Innocenzio* V. Vide Rebuf. ad Rubric. de Annatis in Concordatis, & Felin. ad caput *Ad aures* 8. nu. 4. Extra de Reſcriptis.

[10] *Ciò ſi fà parimente per obbligar quelli, che non l'hanno eſpreſſo a prendere delle ſeconde proviſioni più care delle prime per aſſicurarſi del benefizio impetrato. Che direbbe dunque oggi quel Santo Veſcouo di Tournai, il quale chiedendo ad un ſuo amico del danaro per comperare del piombo affin di coprir la ſua Chieſa gli ſcrineua in queſti termini*, Rogamus & petimus, ut aliquid de benevola, ac benefica liberalitate veſtra nobis mittatis, quo plumbum emamus, non Romanum, ſed Anglicum, quoniam Anglico plumbo teguntur Eccleſiæ, nudantur Romano. *Stephan. Tornacenſis ep. 147. ad Valdemarum.*

ne il disordine non fosse grande, il quale crebbe anche più, poiche alcuni Regni, e Provincie scandalezzati da così varj modi si riducevano à non riconoscere nè l' uno nè l' altro de' Papi (1) onde bisognava cavare da quelli, che rimanevano tanto quanto da tutti.

La Germania ricusò di star soggetta alle riserve, & aspettative, e gli Ordinarj conferivano i Benefizj senza verun risguardo delle ordinazioni di Roma. Per lo contrario Innocenzio VII. per questa causa nel 1359. mandò un Legato in Germania per dar nuove Bolle à quelli, ch' erano entrati per collazione Episcopale pagandole però, e per far loro far composizione sopra i frutti riscossi, (a) con lasciarli à chi rendesse qualche parte alla Camera, ma dovendo per tal causa uscire molto danaro di Germania, Carlo IV. Imperadore si oppose, e proibì l' estrazione, dicendo che bisognava riformare i costumi del Clero, non le borse. Tutte queste confusioni crebbero maggiormente quando si aggiunse il terzo Papa nel 1407. (2) al quale sebbene i Francesi aderirono, e rendettero ubbidienza, nondimeno tennero fermo un editto del Rè (1) fatto tre anni innanzi, (*) con cui proibivano le riservazioni, & altre esazioni della Corte, finche da un Concilio Generale legittimo fosse proveduto. Non era il Rè molto capace del governo, ma Lodovico Duca d' Orleans, che lo governava, era autore di tutti gli editti, perloche ucciso quello (3) fù facile à Papa Giovanni XXIII. racquistar autorità di conferire i Benefizj in Francia, dando nominazione al Rè, & alla Regina, & al Delfino, (4) & alla Casa di Borgogna per tutti i loro Servitori, valendosi poi egli del rimanente, il che la Corte conservò fino alla morte di quel Rè; imperocche Carlo set-

(1) *Se tutti i Principi Cristiani avessero fatto lo stesso, senza badare a dimostrare parzialità per una delle parti, questo scisma, che durò cinquant'anni, non aurebbe mai potuto durare cinquanta settimane; imperocchè quei Papi non si sarebbono ostinati a voler conservare una dignità, da cui non avessero cavato nè utile, nè onore. Ciascheduno sà il buon effetto, che hanno prodotto le lettere di sottrazione, che il Rè di Francia hà pubblicate l'anno 1408.*

[a] Misit Innocentius Papa Legatum suum Episcopum Calvacensem pro subsidio Cameræ, & dedit ei potestatem dispensandi cum Clericis ad beneficia curata, vel sine cura, ad dignitates, aut officia, quæ minùs canonicè haberent, aut fuissent adepti, cum fructibus inde perceptis. Erant ibi etiam Saxoniæ & Bavariæ Duces, vocavitque Imperator Legatum, & audiuit eumdem super commissis: Quo facto dixit Imperator: Domine Legate, Papa misit vos ad Germaniam, in qua magnam pecuniam corraditis, sed Clero nihil reformaris. Nauclerus in Chronico. vol. 2. generat. 46. Anno 1359. Adde Paralipomena rerum memorabilium Cratonis Mylii an. 1375. & Chronicon Germani Mutii an. 1360.

[2] *Alessandro V. eletto dà Cardinali Creature degl' altri âne in virtù della sottrazione, che il Concilio di Pisa ordinò ad esempio di quella, ch'era stata fatta in Francia.*

1 *Il Cardinal di Turj*, dice Monstrelet autore contemporaneo, *si portò a Parigi, e supplicò il Consiglio, e l'Vniversità, che permettessero a Papa Alessandro, di poter fare maggiori esazioni sulla Chiesa Francese; e la supplica non gli fù concessa, perche quelli dell' Vniversità all' incontro s'opposero per tutta la detta Chiesa e ottennero un'editto Reale, in cui si comandava a tutti i Ministri Regi, che scacciassero, ed esiliassero dal Regno, tutti coloro che facessero tali, e simili suppliche.* Nella vita di Carlo VI. anno 1409.

[*] *L'anno 1406.*

[3] *Per ordine di Giovanni Duca di Borgogna suo Cugino l'anno 1407.*

[4] *L'Arcivescovo di Pisa si portò a Parigi a nome di Papa Giovanni pel fatto delle grazie in aspettativa, e delle promozioni alle prelature; imperocche duravano le regie Ordinazioni, per le quali tutta la disposizione era negli Ordinari. Le suddette Ordinazioni furono annullate; imperocchè il Rè, la Regina, il Delfino ebbero la nomina per li loro servidori; e similmente l'Vniversità* Giuvenale Orsino nell'anno 1414.

[b] Exactiones pecuniarum, quas ab aliquibus retroctis temporibus Curia Romana, seu Camera Apostolica, sub prætextu vacantium beneficiorum, aut aliàs quovis modo & colore præmissorum, applicare voluit, penitùs cessabant. *Quest'Ordinazione è del giorno dè 13 Aprile 1418: ed è riferita nella Conferenza delle ordinazioni lib. 1. tit. 3. part. 2. §. 3.*

[c] Florentini propter unicum abusum à Papa commissum in conferendo unam Abbatiam, sitam in eorum ditione, privaverunt Joannem XXIII. Papam in eorum civitate tunc degentem, potestate conferendi beneficia, in eorum ditione sita, usque ad quinquennium. *Molinæus in notis ad Senatus-consultum contra abusus Pap.*

(5) *La differenza, che v'hà frà le suppliche sottoscritte per concessum, e quelle nelle quali il Papa*

ſettimo ſuo Figlio, che gli ſuccedette, rinnovò gli editti. (6)

In Italia ancora furono fatte varie proviſioni da diverſi Stati diverſamente, le quali tutte tendevano à levare gli abuſi. Teſtifica Baldo, che ſino i Bologneſi fecero proviſioni benefiziali, & in particolare ordinarono, che non foſſero conferite, ſalvo che a' nativi di quella Città, e ſuo Contado, nè i Papi erano molto ſtimati all'ora, anzi eſſendo Giovanni XXIII. in Firenze colla ſua Corte nacque certo diſordine nella collazione d'un Benefizio, perloche quella Repubblica lo privò della podeſtà di conferir Benefizj nello Stato per cinque anni. (e)

In queſti tempi s' inventarono clauſule ineſtricabili da metter nelle Bolle, come mettendo differenza trà le ſuppli. che ſottoſcritte *per conceſſum*, e quelle, che ſono ſottoſcritte *per fiat*, (5) trà le ſpedite con clauſula *Motu proprio*, e le altre, con clauſula *anteferri* (6) che fà migliore la condizione; dalle quali invenzioni naſceva che più Bolle erano impetrate ſopra l' iſteſſo Benefizio, & oltre le maggiori annate pagate, naſcevano anche liti, che biſognava poi trattare à Roma con benefizio della Corte. S'aggiunſe il conſtituir un' altro litigante ſe uno moriva, acciò col ſuo fine non foſſe il fine della lite, ma dalla morte di quello ſi cavava un'altra annata, e la continuazione della lite, la qual anche moltiplicando, furono trovate le clauſule: *Si alteri*: *Si neutri*: *Si nulli*: per le quali ſi dava anche il Benefizio ad un terzo durante pure la lite tra i due primi; il che coſtrinſe i Principi per levare le confuſioni, il diſordine, e le liti tra i loro ſudditi, à ripigliare nel foro ſecolare la cognizione del poſſeſſorio de' Benefizj, coſa, che ſe bene legittima, era ſtata per connivenza de' Principi levata da Magiſtrati Secolari, & aſſunta dal foro Eccleſiaſtico. (7)

Dalle proviſioni, ch' erano fatte da qualche Principe per ritener il corſo delle introduzioni nuove nella materia benefiziale ne' loro Stati, pigliava la Corte occaſione di trovarne dell'altre, così per fare gli ſteſſi effetti ſotto altri preteſti, come per moltiplicare modi dove potevano, e con quelli ſupplire à quanto non ſi poteva fare, dove era già proveduto.

XL.

In queſti tempi ſi trovarono le riſegnazioni non le buone, e lodevoli, che queſte ſono antichiſſime ma cette altre, delle quali il Mondo al preſente non ſi loda. Non fù mai lecito à chi era poſto in un carico Eccleſiaſtico di laſciarlo di pro-

---

mette fiat ut petitur *è, che quelle concedono ſempre qualche grazia, e ſono ſottoſcritte di mano propria del Papa colla prima lettera del ſuo nome di battesimo frà la ſupplica, e le clauſule; laddove l'altre non ſono ſottoſcritte, che dal miniſtro del* Conceſſum *con queſta formula* Conceſſum ut petitur in præſentia Domini noſtri Papæ *colla prima lettera del ſuo nome, e del ſuo cognome frà la ſupplica, e le clauſule, e* Conceſſum *a lato delle clauſule colle due lettere capitali dè ſuoi nomi. Vedi la regola 34 di Cancelleria.*

(6) *Tutte queſte rubriche cominciarono ſotto il Pontificato di Bonifazio IX. Papa di Roma, e ſotto quello di Benedetto* XIII. *Papa d'Avignone.* Benedictus XIII. *dice Carlo del Molino nelle ſue annotazioni ſull'editto fatto l'anno 1406 contra l'eſazioni della Corte di Roma,* multas valdè anomalas & exorbitantes beneficiales & aliàs gratias, pecuniæ emungendæ gratia, faciebat, ſequendo in hoc Bonifacium IX. impium corrivalem ſuum, qui adeò Simonem Magum imitatus eſt ut morientibus Cardinalibus, qui ſimoniam oderant, ſummoperè lætaretur, velut liberas habenas habere incipiens ad ſimoniam publicè exercendam. Plus offerenti indiſcriminatim vendebat prioritates datarum. Et hæc mercimonia palam in Curia multis annis exercuit: & adhuc priores mercatores eludebat, inventa clauſula, Anteferri, pro 25. florenis; & hos rursùs per prærogativam Antelationis pro 50. ducatis, fixis etiam multis regulis Cancellariæ, quas pretio refigeret, ut latè ſcribit Theodoricus à Niem, qui illis præſens adfuit, *lib. 2. cap. 6. & ſeq.*

(7) *Il Parlamento di Parigi, il qual era in parte compoſto di Conſiglieri Chierici contribuì molto alla diminuzione dell' autorità de Giudici Eccleſiaſtici.* Item juriſdictio temporalis per ſpirituales non debet impediri, & ſi contra fiat, Curia præſens conſuevit compellere ſpirituales ad removendum impedimenta talia per captionem ſuæ temporalitatis. Ita dictum fuit per Arreſtum Curiæ in Parlamento anni 1327. contra Epiſcopum Rhemenſem pro Capitulo dictæ Eccleſiæ. *Cap. 29. partis 1. ſtili Curiæ Parlam. §. 19.*

propria autorità, & era ben conveniente, che chi s'era dedicato ad un ſervizio, e ne aveva ricevuta la mercede, ch' era il Benefizio, perſeveraſſe ſervendo; nondimeno, (1) perche qualche legittima cauſa poteva occorrere, per la quale foſſe neceſſario, ò almeno utilità pubblica, ò privata, che alcuno ſe ne ſpogliaſſe, fù introdotto per coſtume, che ſi poteſſe, con autorità del ſuperiore (2) per qualche cauſa legittima, rinunziare; e le cauſe, che ſi praticavano erano ſe per infermità di mente, ò di corpo, ò vecchiezza foſſe fatto inabile, (3) ſe per inimicizia d'uomini potenti nel luogo, non poteſſe ſenza pericolo fare la reſidenza. Quando la rinunzia era ricevuta dal Veſcovo, il Benefizio era tenuto per vacante, (*a*) & il collatore a cui apparteneva lo conferiva cogli ſteſſi modi, come ſe foſſe vacato per morte. S'introduſſe in queſti tempi il rinunziare, non per alcuna cauſa urgente, ma ſolo ad effetto che il Benefizio foſſe conferito ad'uno nominato dal rinunziante, (*b*) e come à coſa nuova convenne anche dar nome nuovo, e chiamarla, *Reſignatio ad favorem:* imperocchè è fatta ſolo per favorir il riſegnatario, accioche abbia il Benefizio; è bensì in libertà del Superiore ricever ò nò la rinunzia, ma non la può ricevere, ſe non dando il Benefizio al nominato.

Queſto ſe ben fù un modo d' introdur ſucceſſione ereditaria ne' Benefizi, e per ciò dannoſo all' Ordine Eccleſiaſtico, riuſcì utile alla Corte in quanto più frequentemente ſi conferiva il Benefizio, & ella ne riceveva maggiori annate. L' avarizia, e gli altri affetti mondani inſegnarono anche à molti d' impetrare, e ricevere Benefizj, non con animo di perſeverar in quelli, ma con penſiero di goderli ſinche ne otteneſſero di migliori, overo ſinche metteſſero à ſegno qualche diſegno di matrimonio, ò d' altro genere di vita ò pur ſinche qualche fanciullo perveniſſe all' età, al quale poi poteſſero rinunziare; coſa che dagli uomini pij non fù mai ſcuſata, e ſi tiene per comune opinione, che chiunque riceve un Benefizio con diſegno di rinunziarlo, non poſſa con buona coſcienza ricevere i frutti, il che alcuni di più larga coſcienza non vogliono dire così generalmente di tutti, ma di quelli ſoli, che lo fanno con diſegno d' abbandonare l'Ordine Chericale. Per le rinunzie *ad favorem* riuſcendone emolumenti a chi le riceve; la Corte acciò il frutto foſſe tutto ſuo, proibì a' Veſcovi di ricevere tali rinunzie, e riſervò, che il ſolo Pontefice Romano le poteſſe fare (4). E perche molti Beneficiarij, quando ſi ſentivano vicini a morte, per tal via ſi facevano un ſucceſſore, fù ordinato per la gola di Cancel-

[1] Can. ſi qui verò, Can. ſi quis presbyter. & Can. Epiſcopum 7. q. 1. Can. Clericus 21. q. 1. Can. Sanctorum 70. diſt. Et Yvolar. not. ep. 121.

2. Vide cap. 4. extra de renuntiatione.

3. Vide cap. 10. extra de renuntiatione.

[*a*] De Presbytero, qui Eccleſiam quam regebat nulla cogente neceſſitate in manu tua refutavit, & per manum Laicorum cubile ſponſæ, qua ſe indignum, vel quam ſe indignam refutando judicavit, conatur aſcendere, hoc fraternitati tuæ reſpondeo, quia juſtum eſt, ut in judicio, quod de ſe judicavit, permaneat, & ſponſam, quam repudiavit, vivente fratre, qui ei legitimè incardinatus eſt, adulterare non præſumat. Yvo Carnot. ep. 131. Vide Cap. 3. extra. de renuntiat.

[*b*] *Balſamone ſul Canone 76. degl' Apoſtoli, dice, che avendo voluto un Veſcovo antico riſegnare il ſuo Veſcovato ad un ſuo amico, l'aſſemblea de' Veſcovi non volle ammettere la ſua riſegna. Queſt' è 'l paſſo tradotto in latino, il quale Giano Acceſta dice eſſere di molta conſiderazione.* Tu autem dic, quod etiamſi non ad ſuum cognatum Epiſcopus Epiſcopatum tranſmiſ rit, ſed ad alienum, idem erit, Epiſcopos enim à Synodis fieri decretum eſt. Et ideò etiam vita functus ille urbis Philippi Metropolitanus maximus ſuæ metropoli ſub hac conditione renuntians, ſi ejus Oeconomum urbis Philippi Metropolitanum pro ſe ipſo ſancta Synodus conſtitueret, non eſt exauditus, ſed audiit, quod ſi res, quas poſt electionem ex Eccleſiæ reditibus acquirit, non poteſt dare, vel ad quos vult tranſmittere, multo magis Epiſcopatum. Vide Can. 32. Conc. Carthag. & 23. Antioch. & Can. 17. Cauſ. 7. q. 1.

[4] *Secondo i Canoniſti, non eſſendovi altri, che il Papa, che poſſa eſentare dalla ſimonia. Vedi la Gloſa ad cap.* 4. extra de pactis, ve bo illicitæ, & ad cap. 12. de officio deleg. Verbo dimittere.

celleria, che non valeſſe la rinuntia fatta dal Benzficiato infermo à favore d' uno, ſe il rinunziante non ſopraviveva venti giorni dopo preſtato il conſenſo.

XLI.

In queſti tempi pareva ſcemato il fonte delle obblazioni de' fedeli, già mentre durò la guerra in Terra Santa e durò per qualche anno, mentre vi fù ſperanza, per quella cauſa molt'oro perveniva all'Ordine Eccleſiaſtico, ma perduta ogni ſperanza ſi fermarono le obblazioni: fù nondimeno preſo eſempio da queſt'opera, e fù introdotto il dar l'Indulgenze, remiſſioni, e conceſſioni, à chi porgeſſe, e contribuiſſe per qualche opera pia, e cotidianamente s' inſtituivano nuove opere per ciaſcuna Città, per le quali era data Indulgenza da Roma; partorendo queſto molto frutto all'Ordine Chericale, & alla Corte, che ne partecipava, e ciò tanto innanzi paſsò, che nel 1517. nacque in Germania la novità, che ciaſcuno sà. (1) Papa Pio V. all' età noſtra provide con una conſtituzione, con cui annullò tutte l'Indulgenze conceſſe colla clauſula delle mani adiutrici (2) cioè con obbligo d'offerir danari; coſa, che non hà ancora fermato il corſo di queſta raccolta; Imperocche ſe bene le Indulgenze ora ſi danno ſenza quella condizione, nondimeno nelle Chieſe ſono meſſe fuori le caſſette, & il popolo crede di non ottener il perdono ſe non offeriſce.

XLII.

Ma tornando à queſti anni dello ſciſma per quanto tocca all' acquiſtar di nuovo entrate, e beni ſtabili alle Chieſe, pareva, che foſſe affatto perduta la ſperanza. Già i Monaci non avevano più credito di ſantità, il fervore della milizia ſacra era non ſolo intiepidito, ma eſtinto; i Frati mendicanti, che tutti furono inſtituiti doppo il 1200 perciò avevano credito, perche s' erano ſpogliati affatto della podeſtà d' acquiſtar ſtabili, & avevano fatto voto di vivere di ſole obblazioni, e limoſine; onde pareva, che qui doveſſe fermarſi l' aumento de' beni ſtabili, fù però trovata una buona via, la quale fù il concedere per privilegio della Sede Appoſtolica a' Frati mendicanti il poter acquiſtare ſtabili, che per voto, & inſtituzione loro era proibito. Molte perſone loro devote erano prontiſſime ad arricchirli, nè reſtava ſe non il modo, queſto trovato ſubito i Conventi de' mendicanti furono in Italia, Spagna, & altri Regni, fatti in breve tempo aſſai comodi di ſtabili; ſolo i Franceſi s' oppoſero alla novità: dicendo, che ſiccome erano entrati nel Regno con quelle inſtituzioni di povertà, conveniva, che con quelle perſeveraſſero, nè mai ſino al preſente, hanno voluto permettere, che acquiſtino, (1) dove in alcuni altri luoghi gli acquiſti loro ſono ſtati aſſai notabili, maſſime ne' tempi dello ſciſma; quando tutto il rimanente dell'Ordine Chericale era in poco credito.

Fù

---

[c] Item voluit, quod ſi quis infirmitate conſtitutus reſignaverit aliquod beneficium, ſive ſimpliciter, ſive ex cauſa permutationis, & poſtea infra viginti dies, à die per ipſum reſignantem præſtandi conſenſus computandos de ipſa infirmitate deceſſerit, ac ipſum beneficium conferatur per reſignationem ſic factam, collatio hujuſmodi nulla ſit, ipſumque beneficium per obitum vacare cenſeatur. *Vide Molin ad hanc reg. num. 63.*

[1] *Lo ſciſma di Lutero.*

[2] Omnes & ſingulas indulgentias, etiam perpetuas.... per quoſcumque Romanos Pontifices prædeceſſores noſtros, ac etiam nos, ſub quibuſcumque tenoribus & formis, ac cum quibuſvis clauſulis & decretis, ac ex quibuſvis etiam urgentiſſimis cauſis, etiam cauſa redemptionis captivorum, & alias quomodolibet conceſſas; pro quibus conſequendis manus ſunt porrigendæ adiutrices, & quæ quæſtuandi facultatem quomodo libet continent.. auctoritate apoſtolica, tenore præſentium, perpetuò revocamus, caſſamus, irritamus, & annullaus ac viribus vacuamus. VII. *Decretal. lib. 15. cap. 1.*

(1) *Il Parlamento di Parigi, dic'egli nel fine della ſua Storia del Concilio di Trento, non approvava il decreto, che permette agl'Ordini mendicanti di poſſeder beni ſtabili, dicendo, ch'eſſendo ſtati quei Religioſi ricevuti in Francia con un inſtituto affatto contrario, non era coſa giuſta il riceverli altrimente, e che quello era un artifizio della Corte di Roma per tirare a ſe i beni de' ſecolari; imperocchè*

Fù levato lo ſciſma nel Concilio di Coſtanza, avendo uno de' Papi rinunziato, (2) & eſſendo ſtati gli altri due (3) privati, e nel 1417. fù eletto in Concilio Martino Quinto. (4) Speravano tutti, che dal Concilio, e dal Papa foſſe poſta regola à tanti diſordini della materia benefiziale, e di fatto il Concilio propoſe al Papa gli articoli da riformar le riſerve, annate, grazie, aſpettative, commende, e collazioni, ma deſiderando il nuovo Papa, e la Corte (5) di tornar à caſa, & eſſendo anche tutti i Padri del Concilio ſtanchi per la lunga aſſenza dalle caſe loro, fù facilmente rimeſſo il trattar materia così ardua, e che ricercava tanto tempo, al futuro Concilio, ch' era intimato per celebrarſi in Pavia cinque anni dopo; il che moſſe i Franceſi à non voler aſpettare nuovo Concilio, onde fù per arreſto del Parlamento ordinato, che non ſi preſtaſſe ubbidienza al Papa, ſe prima non foſſe intimato, & accettato da lui l' editto regio, (6) che levavale riſervazioni, & eſtrazioni, de' danari; perloche avendo Martino mandato Nunzio per dar conto al Rè della ſua elezione, riſpoſe il Rè, che l' avrebbe accettato con condizione, che i Benefizj elettivi foſſero conferiti per elezione, e le riſerve, & aſpettative levate. Il Papa ſi contentò per all' ora, ma nel 1422 acquiſtati alcuni dell' Univerſità à ſuo favore, tentò di far ricevere le riſervazioni, con tutto ciò non potè ottener l' intento, anzi fù proceduto contra i ſuoi fautori con prigione. (7) Il Pontefice miſe l' interdetto in Lione, & il Parlamento ordinò, che non foſſe ſervato, (8) e durò la conteſa ſino al 1424. quando il Rè ſi compoſe col Papa, che Sua Santità aveſſe per legittime le collazioni fatte ſino all' ora, e per l' avvenire foſſero accettati tutti i ſuoi comandamenti; ma il Proccuratore, & Avvocato Generale con molti Signori ſi oppoſero all' eſecuzione, e rapreſentato al Re il danno del Regno fecero andar in fumo l' accordo fatto col Rè.

XLIII.

In queſto mentre ſi fece il Concilio di Pavi, (1) il quale appena principiato fù trasferito à Siena, (2) e ſpedito con gran celerità, (3) non eſſendo ſtata in eſſo trattata coſa di momento, ma ſolo data ſperanza, che nel Concilio da celebrarſi indi a ſette anni in Baſilea ſi farebbe riformato il tutto: nel fine de' quali ſette anni morì Martino, e ſeguì nel Pontificato Eugenio quarto (4) ſotto il quale nel Concilio Baſilenſe 1431. fù fatta la proviſione tanto neceſſaria, e tanto deſiderata a' diſordini della materia benefiziale; furono proibite le riſervazioni eccetto de' vacanti in Curia, furono anche proibite l' aſpettative, le annate, e tutte l' altre eſazioni della Corte. Il Pontefice vedendo, che gli ſi riſtrignevano la podeſtà, e le ricchezze, non potè ſopportare; ſi oppoſe al Concilio. Tentò prima di trasferirlo altrove in luogo, dove poteſſe maneg-

quella Corte laſcia primieramente acquiſtar credito a Frati con queſto voto ſpezioſo di povertà, che li fà conſiderare come perſone, che non hanno alcun intereſſe, e fanno tutto per carità, e poi quando ſi ſono ſtabiliti in concetto, ella li diſpenſa dal loro voto per dar loro il modo d'arricchirſi. Vedi la Conferenza delle ordinazioni lib. 1. tit. 3. part. 2 §. 5.

[2] *Giovanni XXIII. dopo eſſer fuggito dal Concilio, e dopo eſſervi ſtato ricondotto, e depoſto.*

[3] *Gregorio XII. e Benedetto XIII.*

(4) *Ottone Colonna creato la vigilia di S. Martino; e perciò preſe quel nome.*

(5) *E' l Papa, e la ſua Corte ugualmente temevano, che il Concilio s'ingeriſſe in molte coſe, e non s'internaſſe nè ſegreti della dominazione Papale. Il Concilio fù chiuſo adi 22. Aprile dell'anno 1418 dopo aver durato trè anni, e mezzo.*

[6] *del giorno de 13 Aprile 1418. Vedi la Conferenza delle Ordinazioni ſ lib. 1. tit. 3, part. 2. §. 3. e 4.*

[7] *Il Rettore dell'Vniverſità, e diverſi altri ſuppoſti.*

[8] *A cagione, ch'ella oſſervava l' editto del Rè.*

[1] *Verſo il fine dell'anno 1423.*

[2] *Perchè non vi ſi trovava alcuno, quando fù aperto, ſe non i Nunzi del Papa, e due Abati Borgognoni, che componevano ſei perſone in tutto.*

[3] *Imperocchè aveva un grandiſſimo timore d'eſſer depoſto da un Concilio, come Giovanni XXIII ſuo anteceſſore.*

[4] *Gabriello Condulmero Nipote, e Creatura di Gregorio XII. depoſto nell'anno 1515.*

(5) *Aperto adi 23. di Luglio 1431.*

neggiare i Prelati, (6) il che ripugnando loro, non gli potè riuscire e passarono molte contese trà 'l Papa, & il Concilio, alle quali alla giornata gli uomini pii interponendosi, trovarono temperamento; finalmente essendo il Concilio risoluto di provedere all' estorsioni de' danari, & il Papa di conservare l' autorità, e comodità sua vennero à rottura irreconciliabile. Il Papa (7) annullò il Concilio, & il Concilio privò il Papa, e n' elesse un' altro, (8) onde nacque scisma nella Chiesa. Fù accettato quel Concilio in Francia, & in Germania, e nel 1438. fù pubblicata in Francia la prammatica tanto famosa (9) per cui si restituirono l' elezioni a' Capitoli, e le collazioni agli Ordinarj, e si proibirono le riservazioni; come nel Concilio Basilienſe.

XLIV.

In Italia quel Concilio non fù ricevuto, e tutti aderirono al Papa, onde le riservazioni presero piedi, anzi ciascun Pontefice le rinnova senza difficoltà, & introduce ancora nuovi aggravj nella collazione beneficiale, nessun de' quali mai si modera, se non quando si trova modo di fare lo stesso effetto per via più facile. Introdussero Giulio secondo, e Leon decimo le riservazioni mentali, che così le chiamavano, e con un altro nome, riservazioni in *pectore*; (1) le quali non si pubblicavano come le altre, nè si sapevano, se non che vacando un Benefizio, se l'Ordinario lo conferiva ò alcuno andava per impetrarlo, rispondeva il Datario, che il Papa l' aveva in sua mente riservato: modo, che (2) durò qualche anno, ma poi si disusò (3) perche tornava incomodo anche alla medesima Corte di Roma. (4) Gli altri modi passarono tutti in eccesso, imperocche circa le risegnazioni *in favorem* già introdotte, e praticate, s'aggiunse il risegnare solo il titolo del Benefizio, riservando à se tutti i frutti d'esso, il che in esistenza non era altro, se non restar padrone del Benefizio appunto come prima, che fosse rinunziato, ma costituendosi solo un successore, il quale fosse ben in nome titolare innanzi la morte del rinunziante, ma in fatti non avesse ragione alcuna, & acciò il nuovo titolare, volendo raccoglier egli i frutti, & assegnarli al rinunziante, non si potesse far padrone di qualche cosa, fù aggiunto anche, che al rinunziante non solo fossero riservati tutti i frutti, ma ancora egli potesse esigerli con propria autorità. Non restava al risegnante altro che lo facesse differente dal total padrone, se non che se il titolare fosse morto prima di lui, egli bensì restava con tutti i frutti del Benefizio, ma non po-

(6) *Voleva metterlo a Bologna Città dello Stato Ecclesiastico. Nel* 1438. *lo trasferì à Ferrara, e nel* 1439. *a Firenze.*

(7) *Non vi fù mai* dice Mezeray, *intelligenza perfetta frà lui, e i Padri di quella Santa assemblea; imperocchè se dal loro canto i Padri fecero conoscere, che volevano por freno alla sua autorità sostenendo fortemente quell'antica regola, che il Concilio è sopra il Papa, egli mostrò parimente, che il suo maggior desiderio era di separarli. Nella vita di Carlo VII.*

(8) *Amedeo VIII. Duca di Savoja, il quale aveva risegnati i suoi Stati a suo figliuolo per farsi Eremita, ed abbandonò pure il suo eremo per esser Papa. Fù eletto nell'anno* 1439. *e riconosciuto dalla Francia, dall'Alemagna, e dalla maggior parte dell'Occidente fino alla morte d'Eugenio, dopo la quale essendosi rivolti i Principi dalla parte di Niccolò quinto, egli fù obbligato parte con preghiere, parte con minacce ad acconsentire alla riunione della Chiesa, rinunziando al Pontificato; il che fece nel* 1449. *nel Concilio, ch'egli aveva espressamente trasferito da Basilea a Losana negli Suizzeri. Dopo di che i Padri confermarono l'elezione di Niccolò fatta due anni innanzi a Roma da Cardinali del partito d'Eugenio Amedeo aveva preso il nome di Felice quinto.*

[9] Mezeray la chiama *il riparo della Chiesa Galliana.*

[1] *Cioè tenute in' petto.*

(2) *Giovanni Suarez Vescovo di Coimbra in Portogallo parlando nel Concilio di Trento intorno alle riserve mentali, le chiamò furti, e disse, che sarebbe stato meglio lasciare al Papa la collazione di tutti i benefizi, in vece di sopportare, ch'egli desse forza ad un pensiero non comunicato, non pubblicato, e che poteva giustamente crederſi non esser venuto al Papa, se non dopo la successa vacanza. F. Paolo stor. del Conc. lib.* 8.

[3] *Le riserve furono proibite dal Concilio di Trento. Cap.* 19. *della Riforma. sess.* 24.

[4] *La quale doveva sopportare ogni giorno contrarietà, ed opposizioni dalle parte de Collatori ordinarj.*

teva più crearsi un successore, & il titolo poteva esser dal collatore dato à chi piaceva à lui, che dopò la morte del rinunziante fosse succeduto. Non mancò alla Corte ottimo rimedio anche per questo, il quale fù il regresso. (5)

XLV.

Ne' tempi primi della Chiesa, era un santo, e lodevol uso, che chi era ordinato ad' una Chiesa; mai in sua vita non lasciava il carico, per aver Benefizio di maggior rendita, ò di maggior (a) onore; pareva à ciascuno assai fare l'uffizio suo al meglio; per necessità alle volte il Superiore, che non aveva persona atta à qualche gran carico, ne pigliava una occupata in altro minore, (*) e per ubbidienza la trasferiva al maggiore, cosa che poi fù per maggior comodo, overo utile ricercata da alcuni, onde la traslazione (1) inusitata si fece usatissima, e tanta era la sollecitudine di ciascuno di crescer in grado, che spesse volte lasciato il posseduto; & impetratone un'altro, riuscendo l' impetrazione viziosa, restava privato d' ambidue; il che essendo inconveniente, l'uso ottenne, che se l' impetrazione del secondo luogo non poteva aver effetto, il beneficiato ritornasse senza altro al primo, (b) e questo si chiamava regresso. A similitudine di ciò fù inventato di conceder al risegnante una facoltà, che qualunque volta il risegnatario morisse ò rinunziasse il titolo, egli potesse senza altro ritornar al benefizio risegnato, e con propria autorità prender di nuovo la possessione, e farlo suo, come se mai l'avesse rinunziato; e quando anche non avesse ricevuta la possessione prima della rinunzia, (nel qual caso il regresso non può aver luogo) potesse per accesso, & ingresso (2) prender la possessione similmente di propria autorità, senza altro ministero di Giudice, e ciò si chiamò regresso. Però il ricevere, & ammettere le rinunzie con queste condizioni, e con esse dar il titolo al risegnatario, non è stato permesso mai dal Pontefice Romano ad' altri, ma l' hà riservato solamente a se stesso. Questo modo era dannato da tutti gli Scrittori, massime dall' università di Francia, e proibito dal Parlamento, nè si poteva coprire con alcun bel pretesto dell' antichità, perloche vi erano alcuni, che si facevano coscienza, e si vergognavano d' usarlo, per soddisfazione de' quali ne fù trovato un altro d' origine antico, ma secondo il solito accomodato alle cose presenti. Questo fù la Coadjutoria.

XLVI.

Antichissima, e lodatissima usanza fù nelle Chiese, che quando alcun Ministro ò Prelato, ò altro era fatto inabile, ò meno atto ad' esercitar il suo carico per vecchiezza, infermità di mente ò di corpo, ò per altra causa, egli si pigliava ò il Superiore gli dava uno in ajuto

---

[5] *Cioè il ritorno.*

[a] Si quis Episcopus, *dice S. Leone* civitatis suæ mediocritate despecta administrationem loci celebrioris ambierit, & ad majorem se plebem quacumque ratione transtulerit, à Cathedra quidem pelletur aliena, sed carebit, & propria, ut nec illis præsideat, quos per avaritiam concupivit, nec istis, quos per superbiam sprevit. Suis igitur terminis contentus sit quisque, nec supra mensuram juris sui affectet augeri. Ep. 12. ad Anast. Thessalon. Ep. cap. 8. Vide Cen. 31. 32. & 43. Caus. 7. q. 1.

Vedi *il canone* mutationes 34. *e'l Canone* feras 35. Caus. 7. q. 1.

[1] *Ella cominciò ad esser frequente sotto Papa Vrbano* III. Vide cap. 3. & 7. extra, de rerum permutatione.

[b] Intelleximus G. Canonico referente, quod cum ipse & L. Clericus de permutatione præbendarum suarum inter se tractare cœpissent, tandem idem L. præbenda ejusdem G. cuidam consanguineo assignata, præbendam suam ei, sicut promiserat, noluit resignare. Cùm igitur deceptis & non decipientibus jura succurunt, licet ipsi de jure non possent Ecclesiastica beneficia permutare, ut tamen simplicitati venia tribuatur, mandamus quatenus constiterit prætaxatum G. taliter fuisse deceptum, amoto à præbenda sua consanguineo ipsius L. vel quolibet alio illicito detentore, eam restitui faciatis eidem. Cap. 8. extra de rerum permut.

[2] *Ciò è, come entrando per la prima volta in un Benefizio.*

ajuto, che portaſſe il carico inſieme con lui, però queſti non aveva che fare nell' Uffizio ò Benefizio, ſe non mentre viveva quello di cui era Coadjutore, (*a*) il quale morto ſi faceva un nuovo titolare; queſta proviſione fù ſempre lodata, nè le fù mai fatta oppoſizione alcuna. Indi ſi pensò; che quando ſi faceſſe, che il Coadjutore anche ſuccedeſſe, ne naſcerebbe maggior bene, prima egli ſarebbe più diligente maneggiando coſa, che doveva eſſer ſua; gli altri l'amerebbero, e riputerebbero più come proprio che come alieno; onde ſi fece il Coadjutore con futura ſucceſſione, coſa, ch' ebbe difenſori, & oppugnatori. Si oppugnava con dire, che ogni ſucceſſione nel Benefizio Eccleſiaſtico è dannabile, porge occaſione di procurar ò deſiderar la morte altrui. Si difendeva col celebre eſempio di S. Agoſtino, che da Valerio ſuo anteceſſore fù fatto Coadjutore con futura ſucceſſione, il qual eſempio non ſervo troppo bene, perche S. Agoſtino ſteſſo poi lo biaſimò, e non volle imitarlo, e non ſi vergognò di dire, che da lui, e dall'anteceſſore ciò fù fatto per ignoranza. (*b*) Ma i tempi, de quali parliamo, non ſolo davano i Coadjutori con futura ſucceſſione a' Prelati, & altri, che tengono amminiſtrazione, ma ancora ne' Benefizj ſemplici, dove non v'è à che ajutarſi, in maniera che il Coadjutore reſta col puro nome, e non vi è di reale, ſe non la futura ſucceſſione, ch' è la coſa così abborrita da' Canoni.

Si uſava in queſti tempi da qualunque benefiziario, che voleva farſi un ſucceſſore indifferentemente ſecondo il diverſo guſto, ò fare un Coadjutore con futura ſucceſſione, ò riſegnar in favore di quello, riſervandoſi i frutti, e con regreſſo, ma però queſto era riſervato al ſolo Pontefice, e per neſſuna maniera conceſſo ad altri collatori.

In Germania il Concilio di Baſilea fù da alcun ricevuto, e da altri nò, e per ciò diverſamente erano inteſe le cauſe benefiziali. Per procedere alle diverſità, e diſſenſioni, nel 1448. fù concordato trà Niccolò V. e Federigo Imperadore in queſta guiſa, (1) che i benefizj vacanti in Curia foſſero riſervati al Papa, e nel rimanente degli elettivi ſi procedeſſe per elezione; quanto à gli altri i vacanti in ſei meſi foſſero del Papa, negli altri ſei foſſero diſtribuiti dagli ordinarj Collatori, aggiunto anche, che ſe il Papa non aveſſe in termine di trè meſi conferiti gli ſpettanti à ſe, ne cadeſſe (2) la collazione negli Ordinarj. Non fù per tutta Germania ricevuto il concordato; & alcune Dioceſi fino dal 1518. ſervano il

(*a*) *Dal Canone* 18. *Cauſ.* 7. *q.* 1. *il qual è di Papa Pelagio verſo l'anno* 559. *ſi vede che queſti Coadiutori non erano ſe non perſone eſtipendiate.* Frater & Coepiſcopus Joannes ob hoc quod ſe in gerenda patrimonii gubernandi cura, vel in diſciplina Eccleſiaſtica conſervanda minimè fatetur idoneum, conſtituti presbyteri ad hæc explenda ſibi expoſcit adhiberi per onam, ut ea quæ ſunt neceſſaria competenti diſponente ſolicitudine fiant... ideòque præſenti vobis juſſione præcipimus, ut ſervata primo in loco Epiſcopo memorato reverentia, quam vos convenit inculpabiliter cohibere, præbeatis obedientiam conſtituto competentem, in nullo diſpoſitionibus ejus ſpiritu contumaci reſultantes; immò competenti vigilantiæ veſtræ ſtudio, quæ, pro Eccleſiaſtica utilitate, gerenda Conſtitutus monuerit apiemplentes; ut his ita diſpoſitis, & *conſueta vobis ſtipendia miniſtrentur*, & quæcumque in præfatæ Eccleſiæ patrimonio, vel de rebus ad eam pertinentibus repetendis ſunt neceſſaria compleantur. *Però i Papi permettevano qualche volta à Veſcovi di diſegnare queſti Coadiutori per loro ſucceſſori, e nell'ottavo ſecolo queſta grazia era ancora rariſſima. Vedi il Canone* 17. *D. Cauſ.* 7. *q.* 1.

(*b*) *S. Paulino dice in termini formali, che queſta ſorta di Coadiutoria era aſſai ſtraordinaria* Non autem, *dic'egli* tantum hoc ſcribimus gratulandum, quod Epiſcopatum Auguſtinus acceperit, ſed quod hanc Dei curam meruerint Africanæ Eccleſiæ, ut verba celeſtia Auguſtini ore perciperent, qui ad majorem Dominici muneris gratiam *novo more* provectus, ita conſecratus eſt, ut non ſuccederet in Cathedra Epiſcopo, ſed accederet. Nam incolumi Valerio Hipponenſis, Eccleſiæ Coepiſcopus Auguſtinus eſt ep. 27. num. 2. & Can. 120. 7. q. 1.

(1) *Conchiuſo in nome del Papa dal Cardinal Giovanni Carciajal detto S. Angelo Legato à latere in Alemagna.*

(2) *E bene il metter quì un Eſtratto di queſto Concordato perche ſerva di Commentario alle parole di F. Paolo. Noi riſerbiamo, dice Niccolò quinto alla noſtra ordinazione, diſpoſizione, e provviſio-*

Concilio Baſilienſe, che annulla tutte le riſerve. Ma in progreſſo di tempo anche chi ricevette il concordato nel principio, reſtò poi d'oſſervarlo, e ſi difendeva, dicendo, che il concordato non fù ricevuto generalmente, ed hà perduto il vigore per la diſſuetudine in maniera che (non trattiamo di quelle Città, dove i Veſcovi, e Capitoli ſi ſono diviſi dalla Chieſa Romana) anche nelle Chieſe, che reſtano ſotto l'ubbidienza, poco ò niente era oſſervato. Clemente VII. nel 1534. fece una ſevera Bolla, ma ebbe poco effetto; un' altra ne fece Gregorio VIII. nel 1576. ſenza miglior ſucceſſo. Nella Dieta di Ratisbona del 1594. il Cardinal Madruccio (3) Legato di Papa Clemente VIII. fece gran querimonie per nome del Papa ſopra di queſto, nè apparve frutto. Al preſente reſta l'iſteſſa varietà, e confuſione. La Corte Romana non hà ſe non due rimedj, uno per mezzo delle Confeſſioni de' Geſuiti, i quali operano per termine di coſcienza, che i Beneficiarj proveduti da gli Ordinarj, ſi contentino di pigliare le Bolle da Roma, & alcuni lo fanno; l'altro rimedio uſato dalla Corte, ma ne' Benefizj importanti, e con perſone in parte dipendenti da loro è, che fatta una elezione, ò collazione contra il concordato, la Corte l'annulla, ma conferiſce poi eſſa il Benefizio alla ſteſſa perſona, rimedio in altre occaſioni ancora già molto uſato, non perche giovi nell'iſteſſo tempo; ma perche ſervando quelle Scritture ſe ne vagliono poi a' tempi ſeguenti per moſtrare, che aveſſero ubbidienza, come tante altre Decretali, che non ebbero effetto, ſono però ne' Libri Decretali per lo ſteſſo diſegno.

In

---

ne tutte le Chieſe Patriarcali, Arciepiſcopali, come altresì i Monaſterj, Priorati, Perſonati, Canonicati, e tutti gli altri Benefizj Eccleſiaſtici con cura d'anime ſecolari, e regolari, che preſentemente vacano in Corte di Roma, ò vacheranno all'avvenire, eziandio i vacanti per depoſizione, priuazione, ò traslazione da noi fatta per l'innanzi, ò a farſi in qual ſi ſia luogo; ſimilmente i benefizi vacanti per la morte de' Cardinali, e de' Miniſtri della ſanta Sede, fin ch' eglino poſſederanno i detti Vffizj; per eſempio di Vice Cancelliere di Camerlengo, di Notaj, d'Auditori, di Correttori, d'Abbreuiatori; e i benefizj, che uacano, ò uacheranno per la morte de' noſtri Commenſali, Collettori, Rettori, e Teſorieri deputati, ò a deputarſi, in qualunque luogo, ch'eglino muojano; di più, i benefizi di tutti quelli, che uenuti a Roma per qual ſi ſia affare, ò partiti da queſta Corte foſſero già morti in luoghi diſtanti ſolamente due giornate di cammino, parche il luogo, ove foſſe ſucceduta la loro morte, non foſſe il luogo della loro ordinaria abitazione; e parimente tutti i benefizj ſecolari, ò regolari, che poſſedeuano nel tempo della loro promozione quelli, che noi abbiamo promoſſi alle dignità Patriarcali, Arciepiſcopali, ed Epiſcopali ora vacanti: ò che uacheranno per l'auuenire.

Nelle Chieſe Metropolitane, e Cattedrali non ſoggette immediatamente alla Sede Appoſtolica, e ne' Monaſterj, che vi ſono immediatamente ſoggetti, l'elezioni ſi faranno liberamente, e poi ſaranno portate alla detta Sede, che le confermerà, ſe ſaranno canoniche. E ne' Monaſterj, che non ſono immediatamente ſoggetti, ed altri Benefizj regolari, per li quali non ſi ſuole ricorrere alla ſanta Sede, gli eletti non ſaranno obbligati a uenire a Roma per la loro confermazione, ò prouiſione; oltre di che queſti benefizj non caderanno ſotto l'aſpettatiue, ne i benefizj delle Monache ne ſenti ſotto la diſpoſizione del Papa.

Quanto agli altri benefizj ſecolari, e regolari non compreſi nelle riſerue eſpreſſe di ſopra, noi non impediremo, che liberamente non ui ſia prouueduto da' Collatori ordinarj, quando uacheranno ne' meſi di Febbrajo, Aprile, Giugno, Agoſto, Ottobre, e Dicembre. I meſi di Gennajo, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre, e Nouembre, ſaranno riſerbati al Papa; ma ſe ſuccederà, che i benefizj, che uacheranno in queſti meſi non ſieno ſtati conferiti dal Papa ne' tre meſi cominciando dal giorno della uacanza ſaputa nel luogo del benefizio, la Collazione ritornerà all' Ordinario, ò ad ogni altro, al quale ſpetterà la diſpoſizione.

Ma auendo queſt'ultima conceſſione aperto l'adito a molte liti, che naſcevano di giorno in giorno fra quelli, che il Papa aveva proveduti innanzi il termine ſpirato di tre meſi, e quelli, che avevano ottenuta la collazione dagli Ordinarj, i quali conferivano i benefizj dal giorno, che ſpiravano i tre meſi per prevenire le proviſioni, che il Papa poteſſe auer fatte verſo il fine del termine; Gregorio XIII. fece una Bulla in data del primo di Novembre 1576. con cui dichiarò, che la Conceſſione di Papa Niccolò V. non dava alcun luogo agli Ordinarj, nè agli altri Collatori di diſporre dopo ſpirati i tre meſi, de' benefizj una volta compreſi ſotto queſta preteſa conceſſione, ma altresì che per l'avvenire quelli, che il Papa avrà proueduti di queſti benefizj ſaranno tenuti o a ſignificare la loro impetrazione a' Collatori nello ſpazio di tre meſi, cominciando dal giorno della vacanza ſaputa nel luogo del benefizio, o a pubblicarla in qualſiſia maniera nel medeſimo luogo del benefizio, dichiarando nulle, e di niuna forza, e valore tutte le diſpoſizioni, e prouiſioni fatte da' ſuddetti Collatori dopo tal ſignificazione, o pubblicazione, e ſoſpendendo la collazione di tutti i benefizj, ed uffizj a tutti i Collatori, che ardiranno d'infrangere la ſua dichiarazione fin che ne abbiano chieſto perdono alla ſanta Sede.

XLVII.

In Francia la prammatica ebbe rigidi combattimenti da Pio secondo, (1) a' quali s' oppofero coftantemente il Clero Francefe, e l'Univerfità di Parigi; perloche il Papa fi voltò al Rè Luigi undecimo e gli moftrò, come era difdicevole à lui, che nel fuo Regno fi fervaffero i Decreti del Concilio Bafilienfe, contra il quale egli effendo primogenito regio, (*) e partito dal Padre per difguſti andò con arme, ricevuti danari da Papa Eugenio IV. per difturbar il Concilio; alle quali ragioni il Rè Luigi nel 1461. ceffe, e rivocò la prammatica, (2) ma feguendo oppofizioni dell' Univerfità, e rimoftranze del Parlamento, le quali ancora fi ritrovano, dove rappreſentavano al Rè gli aggravj del Regno, e dell' Ordine Eccleſiaſtico con conto fatto minutamente, che in trè anni erano andati (3) per cauſe benefiziali à Roma 4. millioni, dopo tre anni la prammatica fù dall' iſteſſo Rè reſtituita. Se le oppoſe poi Siſto IV. e fece un concordato per diſtruggerla, il quale fi ritrova ancora, ma quello non fù ricevuto, e la prammatica reſtò. Innocenzio ottavo, Aleſſandro ſeſto, e Giulio ſecondo fecero ogni ſforzo per levarla, (4) nè mai poterono ottenerlo.

XLVIII.

Finalmente Leon decimo fece un concordato col Rè Franceſco primo per cui fù annullata la prammatica, e fù ſtatuito, che a' Capitoli delle Chieſe Cattedrali, e Conventuali foſſe affatto levata la podeſtà d'elegger il Veſcovo, e l' Abate, ma vacando i Veſcovati e le Badie, il Rè nominaſſe perſona idonea, alla quale foſſe dal Papa conferito il Benefizio. Che il Pontefice Romano non poteſſe dar aſpettative, nè far riſerve generali ò ſpeziali, ma che i Benefizj vacanti in quattro meſi dell' anno foſſero conferiti dagli Ordinarj a' graduati delle Univerſità, & i vacanti negli altri otto meſi foſſero da eſſi Ordinarj conferiti liberamente: che ſolamente ogni Papa nella ſua vita poteſſe aggravar qualunque collatore de' Benefizj, ſe ne aveſſe a conferire trà 10. e 50. à conferirne uno ſecondo la diſpoſizione di ſua Santità, e ſe ne aveſſe 50. ò più à conferirne due, (1) e ſebbene nell' accettare il concordato vi furono molte difficoltà, e l' Univerſità appellò al futuro Concilio legittimo, vinſe nondimeno l'autorità, & utilità del Rè Franceſco, & il concordato fù pubblicato in Francia, e poſto

Queſta Bolla di Gregorio XIII. dimoſtra che i Papi credono ſempre di poter annullare i Concordati, e gli accomodamenti che fanno co' Principi, per non eſſere ſecondo le pretenſioni della Corte di Roma, che per proviſione, e per un certo tempo ſin che poſſano ſervirſi del loro diritto con tutto il rigore.

[3] *Lodouico Nipote di Criſtoforo Madruccio Cardinale Veſcouo di Trento, e ſuo ſucceſſore in quel Veſcouato.*

[1] *Egli gridaua guerra, guerra*, uſque ad capillos.

[*] *Seggiugne*; e partito dal Padre per diſguſti; *il che non fa niente al propoſito.*

[2] *L'anno 1461. nel quarto meſe del ſuo Regno:*

[3] *Paolo II. il quale ſucceſſe a Pio mandò al Rè Giouanni Gioffredi Cardinale Veſcouo d'Albi per fargli verificare la riuocazione della prammatica. Ma paſſata queſta riuocazione nel Caſtelletto, queſto Cardinale trouò nel Parlamento Giouanni di S. Romano Procurator generale, che ui fece oppoſizione, e ritornato a caſa l'Vniuerſità, che gli ſignificò la ſua appellazione al futuro Concilio, e poi andò a farla regiſtrare nel Caſtelletto. Vedi l'ordinazione di Ludouico XI. del giorno de' 10. Settembre 1464. nella Conferenza delle Ordinazioni lib. 1. tit. 3. parte 2. §. 4.*

[4] *Imperocchè aveuano un grandiſſimo timore, che gli altri Principi Criſtiani ad eſempio della Francia non penſaſſero a por freno all' autorità Papale con ſimili prammatiche.*

[1] *Il Cardinal di Lorena diceudo il ſuo parere nel Concilio di Trento intorno all' articolo dell' elezioni de Veſcovi, diſſe, che Leon X. e Franceſco primo aueuano frà loro diuiſa la collazione de' Benefizi del Regno, come i Cacciatori dividono la loro preda.* Nel fine del ſettimo libro della Storia del Concilio.

Ma ciò, che Mezzray dice del concordato è degno d'oſſervatione, Leon X. dic'egli, fece il concordato con Franceſco primo con cui egli ottenne l'annullazione della prammatica, ed aſſicurò a ſe medeſimo le annate pagabili ad ogni mutazione de' Veſcovi, e degl' Abati. Queſt' accomodamento in vero, aumentò le rendite de Papi, ma oſcurò molto la loro riputazione; imperocche non fù veduto mai più un cambio così bizzarro. Il Papa, ch'è una potenza ſpirituale preſe il temporale per ſe me-

posto in esecuzione. (2) In maniera che dappoiche tanti Pontefici, dal 1076. fino al 1150. combatterono con scomuniche d'infinite persone, morte d' innumerabili (3) per levar a' Principi il conferire i Vescovati, e dare l' elezione a' Capitoli; per lo contrario Pio secondo e cinque de' suoi successori (4) hanno combattuto per levar a' Capitoli di Francia l' elezione, e darla al Rè, e finalmente Leon decimo l'hà ottenuto, così la mutazione degl' interessi porta seco mutazione, e contrarietà di dottrina. Hanno stimato gli specolativi la ragione di ciò essere, perche l' esempio, che il Vescovo, e 'l Clero conferisca, tiene viva la pratica, e dottrina universalissima della Chiesa, contraria alla moderna; altri perche sia più facile levarla ancora dalle mani d' un Rè, che fosse o di spirito debole, o in bisogno del Pontefice, che da' Vescovi, e dal Clero.

Il Rè Francesco fece molte leggi ancora per regolare il possessorio de' Benefizj, & il concordato fù servato da lui, ma dal Figliuolo Enrico secondo quando fù in guerra con Papa Giulio terzo per causa di Parma, fù interrotta l' esecuzione per qualche anno, (5) imperocche nel 1550. il Rè proibì, che si riceveste alcuna provisione de' Benefizj dal Papa, e comandò, che tutti fossero conferiti dagli Ordinarj; (6) ma fatta la pace il tutto si compose, e tornò l' osservanza del concordato. Ma nel 1460. furono tenuti gli Stati in Orleans nella minorità di Carlo IX dove furono regolate le collazioni de' Benefizj, e levate molte delle cose contenute nel Concordato. (7) Succedero le gran confusioni, e guerre nel Regno, e fù mandato il Cardinal di Ferrara (8) Legato in Francia, il qual ottenne, che si sopraseddesse nelle Ordinazioni d' Orleans, (9) con promessa, che il Papa avrebbe proveduto esso à gli abusi, per li quali le ordinazioni erano fatte, del che poi non si fece altro; onde al presente il concordato resta: così sono passate le cose in Germania, ed in Francia.

XLIX.

Ma lo stato d' Italia, che ultimamente abbiamo descritto si è mutato in gran parte per la celebrazione del Concilio di Trento, il quale fece molti decreti in questa materia per provedere à gli abusi sopraddetti, che dominavano, sebbene dal suo principio, che fù nel 1547. incominciò ad attendere à queste correzioni, e fece molti decreti, non furono però posti in esecuzione, salvo che dopo il fine, che fù nel 1563. per-

desimo; e diede lo spirituale cioè la nomina de' Vescovati, *ad un Principe temporale*.

[2] *Il Clero di Francia*, dice il medesimo in un altro luogo, *le Vniversità, i Parlamenti, e tutte le persone dabbene vi si opposero con lamenti, rimostranze, protestazioni, appellazioni al futuro Concilio. Tuttavia in capo à due anni fù necessario di cedere all'autorità assoluta, e di registrare il concordato nel Parlamento.*

[3] *Da Gregorio VII fino ad Innocenzio IV. cioè nello spazio di dugento anni vi sono stati sette Imperadori scomunicati, cioè Enrico IV. Enrico V. Federigo I, Filippo I, Ottone IV. Federigo II. e Corrado I.*

[4] *Paolo II. Sisto IV. Innocenzio VIII, Alessandro VI. e Giulio II.*

[5] *Il Duca di Parma era passato sotto la protezione della Francia per poter difendersi contra l'Imperadore suo suocero, il quale voleva impadronirsi di quel Ducato, come aveva fatto di Piacenza. Il Papa citò il Duca a Roma, e poi lo dichiarò ribelle, per non essersi presentato. L'Imperadore, il quale aveva risvegliata la contesa, prese in se la causa del Papa, e 'l Rè di Francia quella del Duca contra il Papa, e l'Imperadore.*

[6] *Egli diceva nel suo editto, che non era giusto, che la Francia somministrasse danaro al Papa, per farne la guerra à Francesi; che per conseguenza proibiva assolutamente di portar oro, ne argento a Roma, o in qualsisia altro luogo, che fosse sotto l'ubbidienza del Papa per benefizj, dispense, o altre grazie sotto pena di confiscazione agli Ecclesiastici, ed oltre di ciò di gastigo corporale à secolari, applicando il terzo della confiscazione a quelli, che li dinunziassero. e'l Procurator generale facendo verificare l'editto al Parlamento, disse, che sarebbe una gran pazzia de' Francesi il somministrare alla Corte di Roma il modo di far la guerra al loro Rè. Oltre di che potevano facilmente star senza le dispense Papali, le quali non bastavano pure per mettere in quiete la coscienza dinanzi a Dio.*

[8] *In questi Stati il deputato del Clero disse, ch'era stato osservato, che l'Eresia di Lutero era nata nello stesso anno del Concordato.*

[9] *Ippolito d'Este della casa de' Duchi di Ferrara, Nipote di Papa Alessandro VI.*

perloche si può dire, che tutte le provisioni si riferiscano à questo tempo. Fù intenzione di quel Concilio rimediare à trè cose; prima alla pluralità de' Benefizj; secondo alla successione ereditaria; terzo all'assenza de' benefiziati, e per proibire ogni pluralità ordinò, che uno eziandio, che fosse Cardinale non potesse aver più d' un Benefizio, e se quello fosse così tenue, che non bastasse per le spese del benefiziato potesse averne anche un'altro, che fosse però senza cura d'anime: (1) proibì le commende de' Benefizj di Curati *ad vitam*, per esser una coperta di farne aver due; (2) ordinò anche, che i Monasterj per l'avvenire non fossero commendati, e quelli, che fino all'ora erano, quando vacassero, fossero ridotti in titolo; (3) proibì ancora le unioni *ad vitam*, essendo un' altro pretesto di dare più Benefizj sotto nome d'uno; (4) per levare la successione proibì affatto i regressi; & accessi; proibì ancora, le Coadjutorie con futura successione assolutamente, eccetto nelle Cattedrali, e ne' Monasterj, dove ammonì, che non si concedessero dal Pontefice se non per giuste cause, (5) ma la proibizione è senza effetto.

Della residenza fù trattato ne' 14. ultimi mesi con qualche contesa; (6) Imperocche era nata poco innanzi una quistione tra i Dottori, se la residenza de' Vescovi, & altri Curati alle loro Chiese fosse *de jure Divino*, overo *Canonico*; perloche anche il Concilio fù diviso in maniera, che nell' Aprile del 1562. essendo fatto scrutinio del numero da ambe le parti, furono trovati 67. che sentivano essere *de jure Divino* 33. sentivano esser *de jure positivo*, e 30. ch' erano di parere non doversi decidere questo punto senza trattare prima col Pontefice. Nel primo numero erano

---

[10] *Una delle quali proibiva di pagare le Annate, e di mandare danaro alcuno a Roma o per benefizi, ò per dispense.*

1] Quoniam multi ea, quæ bene constituta sunt, variis artibus eludere, & plura simul beneficia obtinere non erubescunt, Sancta Synodus, præsenti decreto, quod in quibuscumque personis, quocumque titulo, etiam si Cardinalatus honore fulgeant, I *Cardinali sono quì espressamente nominati; la qual cosa non avevano potuta ottenere i Vescovi Spagnuoli nel* 1547. *dimostrando la necessità di nominarli; poiche secondo i Canonisti, eglino non sono mai compresi sotto i termini generali* mandat observari, statuit, ut in posterum unum tantùm beneficium Ecclesiasticum singulis conferatur: quod quidem, si ad vitam ejus, cui confertur, non estè sustentandam non sufficiat, liceat nihil hominus aliud simplex, sufficiens, dummodo utrumque personalem residentiam non requirat, eidem conferri. Hæcque non modò ad Cathedrales Ecclesias, sed etiam ad alia omnia beneficia quæcumque, etiam commendata pertineant, cujuscumque tituli ac qualitatis existant. *Capo* 17. *del Decreto della riforma della sessione* XXIV. *dove dee osservarsi di passaggio, che questo Capitolo serue di spiegazione al Capitolo secondo della riforma della sessione* VII *che non parla se non delle Chiese Cattedrali, e non nomina i Cardinali, se non sotto quest'espressione generale;* quacumque etiam dignitate, aut præeminentia præfulgens, *per cui i Cardinali, secondo la regola de' Canonisti poco fà allegata potevano ritenere molti Vescovati.*

[2] Quicumque plura beneficia curata, sive per viam unionis ad vitam, seu *Commendæ perpetuæ*, recipere, ac simul retinere, præsumpserit, beneficiis ipsis, præsentis canonis vigore, privatus existat *Cap.* 4. *della riform. della session* VII.

[3] Confidit [Sancta Synodus] Sanctiss. Rom. Pontificem, pro sua pietate, & prudentia, curaturum, ut Monasteriis, quæ nunc commendata reperiuntur, quæ suos conventus habent, regulares personæ ejusdem Ordinis præficiantur. Quæ verò, in posterum vacabunt, non nisi regularibus conferantur *Capo* 21. *della riforma de Regolari, sessione* XXV.

[4] *Vedi l'annotazione penultima, alla quale il Capitolo* 17. *della riforma della sessione* XXIV. *aggiugne.* Illi verò, qui in præsenti plures parochiales Ecclesias obtinent, cogantur omninò, quibuscumque dispensationibus ac *unionibus ad vitam* non obstantibus, una tantùm parochiali retenta, alias infrà spatium sex mensium dimittere, &c.

[5] Cum in beneficiis Ecclesiasticis ea, quæ hæreditariæ successionis imaginem referunt, sacris constitutionibus sint odiosa, & Patrum decretis contraria, nemini in posterum *accessus*, aut *regressus*, etiam de consensu, ad beneficium Ecclesiasticum cujuscumque qualitatis concedatur... hocque decretum in quibuscumque beneficiis Ecclesiasticis, ac in quibuscumque personis, etiam Cardinalatus honore fulgentibus, locum habeat: In *Coadiuteriis* quoque *cum futura successione* idem post hac observetur, ut nemini in quibuscumque beneficiis Ecclesiasticis permittantur. Quod si quando Ecclesiæ Cachedralis,

erano gli Oltramontani, & altri Vescovi rifiutati; nel secondo, e nel terzo i dipendenti dalla Corte. (7) Quando la residenza fosse fatta *de jure Divino*, ne seguiva, che il Papa non avrebbe potuto dispensarla, ma anche l'autorità de' Vescovi sarebbe stata *de jure Divino*, e nessun uomo avrebbe potuto ristringerla, (8) cose che miravano alla depressione della grandezza della Corte; perloche era da ambe le parti sostentata l'opinione con grand'ardire. La cosa passò alle pratiche, onde dopo 14. mesi si comandò bensì la residenza, ma non si dichiarò però *quo jure* il Curato fosse obbligato, solo furono aggiunte pene à non residenti, (9) nel rimanente furono le cose lasciate nello stato di prima. Quelli però, che si trovarono nel Concilio, & hanno lasciate opere spezialmente di Teologia, hanno sostentata la residenza *de jure Divino*, passando tant'oltre, che d'affermar il contrario l'hanno stimato un deludere la sacra Scrittura, e la ragione stessa naturale, (10) e tutta l'antichità; ma per non irritarsi la Corte contra, hanno ritrovate delle eccezioni per le quali il Papa possa farvi delle dispense.

Delle

---

aut Monasterii urgens necessitas, aut evidens utilitas, postulet Prælato dari Coadiutorem, is non aliàs cum futura successione detur, quàm hæc causa priùs diligenter à sanctiss. Rom. Pontifice sit cognita .. aliàs concessiones super his factæ, surreptitiæ esse censeantur. *Capo della riforma generale e della sessione XXV.*

[6] *Questa materia vi fù trattata la prima volta nell'anno 1546. ed i primi, che cominciarono a risvegliare gli spiriti in questo proposito furono due Domenicani Spagnuoli Bartolommeo Caranza, e Domenico Soto, i quali provarono fortemente, che l'obbligo di risedere è* de jure divino. *Opinione, che il Cardinal Gaetano parimente Domenicano aveva sostenuta alcuni anni prima, la quale, si dice, ch'egli mutò quando fù Vescovo, a cagione, che non si portò mai al suo Vescovato.*

[7] Nel sesto libro della sua Storia del Concilio egli dice; *che i Legati fecero leggere in una Congregazione generale uno scritto, con cui i Padri erano pregati a rispondere colla sola parola* placet, ò non placet, *se si dichiarasse la residenza* de jure divino, *e ch'essendo state raccolte le voci, 68 furono di* placet, *33. di non* placet; *13 di* placet, consulto prius *Sanctissimo* Domino nostro, e 17. di non placet, nisi prius consulto S. D. N. 13. soggiung'egli, *differivano dalle 17. per quello che dimandavano la dichiarazione* de jure *divino; laddove le 17. non la volevano in effetto, ma vi acconsentivano, se il Papa si contentava. E avvegnache queste distinzioni fossero assai metafisiche, le 13. e le 17. non lasciavano di corteggiar egualmente bene il Papa.*

(8) Paolo Giovio dicendo il suo parere nel Concilio intorno alla residenza, disse *che siccome il* jus divinum *era un legame, impossibile a romperssi una volta ricevuto, così i Vescovi ribelli l'aurebbono adoperato come uno scudo contra il* Papa, *quando gl'avesse citati a Roma per render conto delle loro azioni ò della loro Dottrina, come aveva fatto un Arcivescovo di Colonia contra Paolo III. ch'egli temeva molto, che alcuni Vescovi non volessero col favore del* jus Divinum *sottrarsi dall'ubbidienza del Papa, da cui dipendeva l'unione della Chiesa; ma che voleva bene dir loro, che questo sarebbe un esempio, che darebbono à Curati per scuotere il giogo Episcopale perch essendo Pastori immediati pretenderebbono, che la loro greggia spettasse più ad essi, che al loro Vescovo, onde poi la Gerarchia della Chiesa tralignerebbe in Anarchia.* Storia del Concilio lib. 6. e 7.

[9] Ne ea quæ de residentia sanctè & utiliter jam antea sub felicis recordat. Paulo III sancita fuerunt, in sensus à sacrosanctæ Synodi mente alienos trahantur... declarat sacrosancta Synodus omnes Patriarchalibus, Primatialibus, Metropolitanis ac Cathedralibus Ecclesiis quibuscumque præfectos, etiamsi S. R. E. Cardinales sint, obligari ad personalem in sua Ecclesia, vel diœcesi, residentiam, ubi injuncto sibi officio defungi teneantur, neque abesse posse... nisi christiana caritas, urgens necessitas, debita ubidientia, ac evidens Ecclesiæ, vel Reip. utilitas postulent & exigant. *e più d'una pagina dopo.* Si quis autem, contra hujus decreti dispositionem, abfuerit, statuit sacrosancta Synodus, præter alias pœnas adversus non residentes sub Paulo III. impositas ac mortalis peccati reatum, quem incurrit, eum fructus suos tuta conscientia sibi detinere non posse, sed teneri illos fabricæ Ecclesiarum, aut pauperibus loci erogare, prohibita quacumque conditione, vel compositione, quæ pro fructibus malè perceptis appellatur. &c. *e quanto à Curati,* liberum esse vult Ordinariis, per censuras ecclesiasticas, & subtractionem fructuum, aliaque juris remedia, etiam usque ad privationem compellere, &c. *cap. I. della riforma della sessione* XXIII.

[10] *Il Domenicano Bartolommeo Caranza disse apertamente alla presenza di tutti i Padri del Concilio, ch'ella era* una Dottrina diabolica *Voleste Dio, che i Vescovi di Corte ne fossero ben persuasi; egliino non aspetterebbono, che il Principe stanco di vederli ordinasse loro, che si portassero a risedere ne' lor Vescovati, ò almeno quando lor si comandasse d'andarvi non stimerebbono d'andare in esilio.*

Delle riſervazioni punto principaliſſimo, le quali erano creſciute ſopra modo, il Concilio non parlò, perche toccavano la propria perſona del Papa, perloche anche reſtarono, anzi furono poi accreſciute. (*)

L.

Pareva che con aver levate le unioni, e commende *ad vitam*, i regreſſi, e le Coadjutorie foſſe in gran parte proveduto, ſe non al tutto, almeno à gran parte. Fù però trovato ſubito un rimedio, che non ſolo fece lo ſteſſo, anzi ne fece un maggiore de' quattro ſuddetti, e queſto fù la penſione. E' oſſervazione delle perſone pie, che in queſti tempi, mai la Corte non ſi laſciaſſe indurre che veniſſe annullato, e corretto un abuſo lucroſo, che non ne aveſſe preparato un maggiore, e più utile, ma in queſto è ben certo eſſere così; è però da ſapere, che non è coſa ſolo di queſti noſtri tempi il metter penſione ſopra i Benefizj, ſolo è nuovo il modo, e la frequenza è propria de' noſtri tempi. Quando i Beni Eccleſiaſtici erano in comune, il nome fù inaudito, doppo fatti in Benefizj la Regola, ò il Canone praticato da tutti era, che i Benefizj foſſero interamente, e ſenza diminuzione conferiti. Dappoi che i Cherici diedero principio à litigare, quando la cauſa era dubbioſa, cedendo una parte le ragioni ſue, ſe le concedeva una parte dell'entrate con nome di penſione, (*) ancora di due Benefizj quando l'entrate non erano uguali ſi riſarciva quello, che laſciava il più ricco con una penſione. (†) Appreſſo ancora quando alcuno riſegnava con licenza del Prelato, era laſciato à lui una penſione, con cui poteſſe vivere. (*) Di queſte trè ſorte di penſioni ſi trovano Decretali de' Pontefici, che furono circa il 1200. e queſte ſorte anche i Franceſi ammettono per giuridiche, (†) ricuſando d' ammettere le altre, le quali ſono quelle, che ſi danno ſolo per dar da vivere ad uno, ad un altro, perche è benemerito della Sede Apoſtolica, ad un altro perche è letterato, ò perche è oneſto di coſtumi, ò perche hà ſervita la Chieſa, (a) overo il Prelato; ancora perche ſolo abbia la grazia del Papa; anche ad' un fanciullo, perche la ſua indole ſia indizio di buona riuſcita; (*) tutte queſte, dicono i Canoniſti, ſono giuſte cauſe, per le quali ſi può dar penſione. Non hanno riſpetto d' aggiungere, che anche ſenza cauſa alcuna il Papa può dare penſione ſopra qualſivoglia benefizio a qualunque perſona che gli pare, e colui che riceve eziandio ſenza cauſa veruna, ma per ſola volontà del Papa in coſcienza è ſicuro. Una volta ſi tenevano due benefizj Curati, uno in titolo, l'altro in Commenda, overo ſi univano *ad vitam*, & il beneficiato era coſtretto a ſtipendiare chi ſerviva in uno d'eſſi; al preſente il beneficiato fà dare a quello il titolo, & a ſe la penſione, ch' egli ne cava; la qual coſa è di maggior ſuo vantaggio; perche una volta era ſoggetto a dar conto degli errori, che il ſuo ſoſtituto faceva, & aveva pur qualche neceſſità di penſarci, che così niente riposa ſopra lui, e l'utilità è l'iſteſſa. Similmente chi faceva un Coadjutore, ò rinunziava con regreſſo, doveva aver qualche penſiero del benefizio, di cui aveva parte, e poteva tornare tutto ſuo, ma rinunziando, riſervataſi una

[*] *Vedi le trè ultime pagine del ſeguente articolo.*

[*] *Vedi il capo*, niſi eſſent 21. extra, de præbendis, *il qual è l'origine delle penſioni ſecondo la Gloſa, la quale dice ſu quella decretale, che*, occaſione huiuſmodi proviſionis aſſumunt quandoque aliqui cauſam male faciendi. Gloſſ. in vera ex juſſione, in fine.

[†] Cap. 6. extra de rerum permutatione.

[*] Vide Cap. ex parte 12. extra, de officio judicis deleg. & ibi Felin. num. 1. Felin ad Cap. ad audientiam. num. 2. extra de reſcriptis.

[†] Vide Rebuff. tract. de pacificis num. 110. Duaren. de Benefic. lib. 6. cap. 4. Coras ſacerd. paraph. 1. cap. 4. num. 12. & Joan. Davezan de penſionib. benefic. pag. 88.

[a] Cap. per tuas, extra, de donationibus.

[*] Cap. de multa, in fine. extra, de præbendis. Davezan de Penſionib. p. 89.

una pensione, resta libero d'ogni cura, d'ogni pensiero, e se il Risegnatario muore ò cede, à lui non importa, il quale hà la sua pensione libera, e senza fastidio.

Ancora è molto più utile aver pensione, che benefizio. Prima molti Benefizj ricercano l'Ordine sacro, e l'età di poterlo ricevere; per la pensione basta la prima tonsura, e l'età di sette anni. Anzi le pensioni si danno anche à Laici, come per l'ordinario a' Cavalieri di S. Pietro, instituiti da Leone decimo, e à quelli di S. Paolo instituiti da Paolo III. a Cavalieri Pij instituiti da Pio quarto & a quelli di Loreto instituiti da Sisto quinto, i quali possono avere chi 150. chi 200. scudi di pensione, & à tutti quelli, a quali vuol darle il Pontefice, De' Benefizj anche ne' tempi che se ne teneva più d'uno, vi era sempre, che dire, & era necessaria la dispensa, che pur faceva spendere, con tutto ciò i Dottori mettevano in dubbio, se chi l'aveva ottenuta era sicuro in coscienza, Delle pensioni se ne possono avere senza scrupolo in ogni numero, e non vi è pensione incompatibile. Si può dare la pensione con autorità di trasferirla in un' altro à proprio beneplacito, cosa che non si può fare ne' Benefizj senza passare per li termini, e per le cerimonie delle rinunzie, e le rinunzie non vagliono, se non sopravvive il Risegnatario 20. giorni; la pensione si può trasferire anche in punto di morte.

Quello che soprattuto importa è, che la pensione si può estinguere; il che in Italiano vuol dire farne pecunia numerata, & ogni contratto fatto nel Benefizio, si reputa simoniaco. Estinguere la pensione non vuol dir altro, che ricever una quantità di danari per liberar il Benefiziario dal pagarla, la qual quantità si tassa per accordo, secondo la maggiore, o minor età del pensionario. Non vi era già innanzi l'età nostra modo di fare d'un Benefizio danari contanti, ciò sarebbe stato con offesa infinita di Dio, e degli uomini; adesso si fà lecitamente. Io hò un Benefizio di 200. scudi; lo rinunzio ad' Antonio, riservandomi una pensione di 100. la quale immediate ricevuta con 700. scudi io estinguo, cioè la rinunzia, e così hò del mio Benefizio fatti 600. scudi contanti senza peccato. Sono alcuni poco penetranti, a' quali pare, che questo circuito sia l'istesso, come se ven'essi il mio Benefizio per 700. scudi, ma mostrano ben d' avere grosso giudizio. Molte altre cose sono, nelle quali è molto più comoda la pensione, come si usa adesso nelle unioni, Commende, Coadiutorie, e regressi. Alcuni magnificando la comodità di far danari, che il Papa hà per li bisogni della Sede Apostolica dicono, che se aprisse i regressi caverebbe quanto volesse, e mostrano di non intendere la materia benefiziale. Non avrebbe per questo quatrino; (1) è molto più utile, e comoda la pensione, perciò fù facile eseguir il Concilio, perche tornò anche comodo; ma il levare le Commende da' monasterj, (2) che parimente il Concilio comandò, non è stato posto in esecuzione sino al presente, (3) anzi molti ch'erano in titolo sono stati di nuovo commendati, non essendosi trovato modo di farlo con comodo. La pensione non può esser imposta da alcuno, salvo che dal Papa; cosa di grand' emolumento alla Corte Romana.

Questa mutazione hà fatto in Italia il Concilio di Trento, il quale non avendo trattato delle riservazioni, & essendo quelle anche cresciute, & ogni gior-

---

[1] *Imperocchè quelli, i quali gli otterrebbono, non se ne potrebbono servire a cagione dell' opposizione de' Vescovi, e de' Magistrati, soprattutto in Francia, dove il Parlamento di Parigi hà sempre impedito di riceverli.*

(2) *Nel capitolo 21. della riforma de' Regolari della Sessione XXV. citato nelle annotazioni dell' articolo antecedente.*

[3] *Imperocchè la Corte di Roma sempre sottile in distinzioni s'immaginò di dire chiuso, che fù il Concilio, che i Benefizj, ch'erano soliti ad essere in Commenda, potevano ragionevolmente esservi lasciati. Ora siccome da più di cent' anni i Papi avevano messe quasi tutti i Benefizj regolari in Commenda, così ne restavano pochissimi, che non avessero avuti già due, o trè Commendatarj, ed in conseguenza si trovava quasi sempre, ch'erano soliti ad essere in Commenda.*

giorno crescendo restano bene cinque sesti de' Benefizj d' Italia alla disposizione del Papa, con buona speranza, che il sesto, che rimane sia per compire l' intero.

Per le regole di Cancelleria sono riservati al Papa tutti i Benefizj, che si riservarono (*) Giovanni XXII. e Benedetto XII. & appresso sono riservati tutti gli ottenuti da qualunque persona, essendo Ministro di Corte, se ben dopo fosse uscito dell' Uffizio. Sono ancora riservati tutti i Patriarchati, Arcivescovati, Vescovati, e Monasterj d' uomini, ch' eccedono il valore di dugento fiorini d' oro, (*b*) & ancora tutti i Benefizj, che spettano alla collazione di chi si sia, e vacano per la cessione, privazione, ò morte del Collatore, sin che il successore avrà pigliato pacifico possesso: ancora le dignità maggiori dopò le Pontificali nelle Chiese Cattedrali, e le dignità principali nelle Chiese Collegiate, (2) i Priorati, le Prepositure, & altre dignità Conventuali, le Precettorie di tutti gli ordini, eccetto militari, i benefizj di tutti i famigliari del Papa, e di qualunque Cardinale, ancorche non sieno più a' servizj loro, o perche sieno partiti, o perche il Cardinale sia morto; ancora tutti i Benefizj de' Collettori; e sotto collettori, tutti i Benefizj de' Cortigiani Romani, che muojono in viaggio, quando la Corte cammina, tutti i Benefizj de' Camerieri, Cursori; (*c*) oltre tutti questi Benefizj, che comprendono tutti i principali, & una gran parte degli altri, si riserva il Pontefice tutti i Benefizj di qualunque sorta, che vacano in otto mesi (*d*) dell'anno, lasciandone à gli altri quattro mesi solamente; e ciò quanto a gli altri Benefizj non nominati di sopra. Oltre questi ancora sono riservati per Constituzione di Papa Pio quinto tutti i Benefizj vacanti per causa d'eresia (4), ò per confidenza, (5) e tutti quelli che non saranno conferiti secondo il decreto del Concilio di (6) Trento. Chi metterà insieme tutte queste riservazioni ritroverà, che almeno cinque sesti sono del Papa, & un sesto di tutti gli altri Collatori insieme.

[*] *Vedi le Regole di Cancelleria d' Innocenzio X. Regola* 1.

[2] *Regola* 2.

[*b*] *Regola* 4.

[*c*] *Regole* 5. 6 7.

[*d*] *Regola* 9.

[4] Omnia & singula beneficia Ecclesiastica, cum cura, & sine cura, secularia & quorumvis Ordinum, etiam S. Joannis Hierosolymitani, & aliarum quarumvis militiarum regularia, quæcumque & qualiacumque sint, etiamsi secularia canonicatus & præbendæ, dignitates, & personatus, administrationes, vel officia in cathedralibus, etiam metropolitanis, vel collegiatis, & dignitates ipsæ in cathedralibus etiam metropolitanis, post pontificales majores, seu collegiatis ecclesiis hujusmodi principales Regularia verò beneficia hujusmodi, monasteria etiam consistorialia, prioratus, præposituræ, præpositatus, dignitates, etiam conventuales, vel officia etiam claustralia, ac hospitalia & præceptoriæ, ordinationi & dispensationi nostræ & Sedis Apostol. hac perpetuo valitura constitutione, auctoritate apostolica, tenore præsentium reservamus. Declarantes omnes & quascumque impetrationes de beneficiis, quomodocumque qualificatis, in futurum faciendas & obtinendas, beneficia hujusmodi propter hæresim vacantia, & in futurum vacatura, non comprehendere, nisi specialiter vacationis modus propter crimen *hæresis* expressus fuerit. *Decretal. lib.* 7. *tit.* 11. *cap.* 4. *Questa Constituzione è del mese di Gennajo* 1566.

[5] Ad aures nostras pervenit, ut nonnulli non vereantur .. beneficia secularia & regularia in *confidentiam*, quam simoniacam pravitatem sapere non ignorant, acceptare & retinere. Nos .... ne abusus, vel potius delictum hujusmodi ulterius progrediatur, celeri remedio providere volentes, præmissorum omnium cognitionem nobis, & successoribus nostris Rom. Pontificibus reservantes, omnes & singulas *confidentiarum* hujusmodi causas, per nos summariè, simpliciter, & de plano, audiendas, cognoscendas, decidendas, & totaliter exequendas, ad nos avocamus, decisionique & terminationi per nos super illis faciendæ standum, acquiescendum, & omnino parendum & obediendum fore, statuimus & ordinamus. *Decret.* 7. *tit.* 10. *cap.* 10.

[6] Nos, ad quorum notitiam pervenit, nonnullos ex ven. fratribus nostris, Archiepiscopis & Episcopis, occurrente vacatione parochialium Ecclesiarum, eas nullo aut minùs ritè servato examine, præsertim illo, quod per concursum fieri debet, ex Concilio Tridentino, vel etiam ritè servato, personis minùs dignis, carnalitatis aut alium humanæ passionis affectum, non rationis judicium sequentes, contuliſſe, volentes hujusmodi ac

Per render le lodi à chi sono debite, non è da tralasciare la *diligenza* usata da' Pontefici Romani, per non lasciare che i Vescovi, & altri Collatori de' Benefizj, dessero luogo ad alcun abuso. Mai non hanno permesso loro, il poter unire Benefizj *ad vitam*, nè parimente il commendarne *ad vitam*; non hanno permesso, che potessero dispensare sopra la pluralità degl' incompatibili, nè concedere regressi, ò Coadiutorie con futura successione, & usando l'istessa diligenza adesso non concedono, che possano imporre pensione eziandio minima sopra il Benefizio; medesimamente non ammettono, che possano ricevere le risegnazioni *ad favorem*, anzi anche nel ricevere le risegnazioni assolute, che sono state antichissimamente nella Chiesa usate; Papa Pio quinto nel 1568. proibì sotto gravissime pene à tutti gli Ordinarj, che ricevuta la risegna d'un Benefizio, non potessero conferirlo ad alcun consanguineo, affine, o familiare del risegnante, avvertendo, che nè con parole, nè con cenni, o altri segni fosse loro dimostrata altra persona à cui il risegnante desideraſſe, che fosse fatta la collazione del Benefizio. (7)

LI.

Si afferma costantemente da tutti i Canonisti, e Casisti, che ogni patto in materia beneficiale è simoniaco, quando sia fatto senza partecipazione del Papa, ma con suo consenso ogni cosa sia legittima, avendo per costante questa universale propositione cioè; il Papa in materia beneficiale non può commettere simonia, la quale non dà troppo buona edificazione al mondo; se bene i più modesti Canonisti la limitano, distinguendo essere alcuna sorta di simonia proibita per legge divina, & altra per legge umana, aggiungendo, che il Pontefice è esente solo dal commettere la simonia proibita per legge umana: (1) ma con tutto ciò inciampano nelle medesime difficoltà, perche quello, che non è male di sua natura, nè proibito da Dio, non merita questo nome, & è superfluo far una legge umana per non osservarla, e chi mirerà l'interno, e non si farà pretesto colle parole, vedrà, che tutto è proibito da Dio; e certamente non si può dire, che in questa parte di tenere gli altri Vescovi in Uffizio, il Pontefice abbia mancato, & è stata grazia divina molto grande fatta a' Pontefici, che abbiano potuto tener sincero da simonia il rimanente della Chiesa, sebbene non hanno potuto stendere questo bene à se medesimi, nè alla loro Corte; e se un giorno, come vi è speranza, (2) entrerà pensiero in alcun buon Pontefice di riformare la Corte, sarà

etiam futuris periculis occurrere, auctoritate apostolica, tenore præsentium, omnes & singulas collationes, provisiones, institutiones, & quasvis dispositiones parochialium ecclesiarum ab eisdem Episcopis & Archiepiscopis, ac quibusvis aliis collatoribus, præter & contra formam ab eodem Concilio Tridentino præscriptam, factas, aut in futurum faciendas, nullas, irritas, ac nullius roboris fore & esse, decernimus & declaramus, easque omnes sic vacantes nostræ & Sedis Apostolicæ dispositioni reservamus. *Ibidem cap. 2.*

[7] Caveant Episcopi, itemque omnes electores, præsentatores, & patroni, tam ecclesiastici quàm laici, ne verbo quidem, aut nutu, vel signo, futuri in hujusmodi beneficiis successores, ab ipsis resignantibus, aut aliis, eorum significatione vel hortatu designentur, aut de his assumendis promissio inter eos, vel etiam intentio qualiscumque intercedat. Cæterùm præcipimus atque interdicimus, ne ipsi Episcopi, aut alii collatores, de beneficiis & officiis resignandis, aut suis, aut admittentium consanguineis, affinibus, vel familiaribus, etiam per fallacem circuitum multiplicatarum in extraneos collationum, audeant providere . . . Qui contrafecerint, à beneficiorum & officiorum collatione, nec non electione, præsentatione, & institutione, tamdiu suspensi remaneant, donec remissionem à Rom. Pontifice meruerint obtinere; & quia talia beneficia seu officia receperint, eos prædictis pœnis volumus subjacere. *Decretal. lib. 7. 14. cap. 3. Questa Decretale è in data del primo d'Aprile 1568.*

[1] *Quest' è la distinzione della Glosa sul cap.* cum pridem 4. verbo, Illicitæ, extra de pactis, *la quale è seguita da tutti gli Oltramontani. Vedi Felin.* ad cap. ex parte 12. num. 1. extra, de officio judicis delegati.

[2] *Principalmente al dì d'oggi, che Dio hà dato alla sua Chiesa un Papa irreprensibile; il quale avendo sì costantemente rinunziato alla carne, ed al sangue, all' interesse, ed a tutte le pompe del*

farà cosa facilissima il farlo col solo ricevere anche per se quelle leggi, che sono date à gli altri Vescovi; e potremmo aspettare in breve una così utile riformazione, quando l' adulazione non la tenesse lontana col metter innanzi a' Pontefici, ch' essendo eglino in possesso almeno in Italia, & altri pochi luoghi, di non star soggetti à regola alcuna, non è bene che se ne privino, (3) e facciano questo pregiudizio alla Sede Appostolica, ch'è il contrario appunto della dottrina professata dagli antichi Santi Pontefici, e Dottori. Ma dalle cose di sopra dette è molto ben chiaro, se il Pontefice Romano abbia pienissima autorità sopra i beni, e Benefizj Ecclesiastici, sicche non sia soggetto ad alcuna regola nel maneggiarli, imperocche procedendo con ragione, se la Chiesa di ciascun luogo è padrona de' beni, che possede, perche il dominio è stato trasferito in lei da chi n'era padrone prima colla permissione del Principe, il quale colla legge le hà concesso l' acquistare; resta, che i beni medesimi debbano essere nel governo, & amministrazione di quelli, che sono deputati à tal carico, prima secondo la disposizione della legge, poi secondo le condizioni, che hanno prescritto il Donatore, e Testatore anteriore padrone, e finalmente secondo che la Chiesa fatta padrona hà concesso, non però contrariando alla disposizione di quelli, dà quali ella hà causa, e questo è tanto chiaro, & evidente, che non può essere messo in dubbio, se non da chi ò non hà senso comune, overo nel trattare, e parlare non segua quello, che interiormente sente. I Cherici sono fatti amministratori di questi beni per leggi, che hanno concesso a' Collegj Cristiani il poter acquistare stabili, e per li testamenti, e per le donazioni di quelli, che hanno lasciati i beni loro, e per l' autorità, che la Chiesa hà data ad essi Cherici ne' Canoni; adunque essi sono obbligati à governare, e dispensare que' beni secondo le leggi, disposizioni, donazioni, e disposizioni testamentarie, e secondo i Canoni; e quello, che in contrario fosse fatto non si può chiamare, se non ingiustizia, ingiuria & usurpazione.

Dicono i Canonisti, che il Papa sopra i beni, e Benefizj Ecclesiastici hà pienissima autorità, sicche può congiungerli, sminuirli instituirne de' nuovi darli *ad nutum*, conferirli innanzi che vachino, impor loro servitù, gravezze: e pensioni, (4) & universalmente, che nelle cose beneficiali, la volontà del Papa è in luogo di ragione. Non basta questo, ma aggiungono, che il Papa può permutare in altre opere i (5) legati *ad pias causas*, e può alterare le disposizioni de' Testatori, applicando ad altro quello, ch'essi avranno ordina-

---

Mondo, può dire come S.Paolo; il Mondo è morto per me, ed io sono morto pel Mondo. Mihi Mundus Crucifixus est, & ego Mundo. *Galat. ult.*

[3] *Imperocchè la Corte di Roma hà stabilito per massima fondamentale; che il Papa non è il Padrone, ma solamente il Depositario dell' autorità Pontificale, e che in conseguenza non può, nè lecitamente, nè validamente cedere per qualsisia ragione veun diritto.*

[4] *S. Tommaso non hà creduto in tal maniera. Egli dice chiaramente che il Papa non è, che il principale dispensatore; e che la lealtà è una condizione assolutamente richiesta al dispensatore,* Ecclesiasticorum bonorum, *dic' egli parlando de' Vescovi, fra i quali comprende il Papa medesimo,* sunt dispensatores, vel procuratores ... ad di pensatorem autem requiritur bona fides... 2. 2. *quæst.* 185. *art.* 7. *Ora la lealtà, e l'*ad nutum, *sono così incompatibili insieme come la libertà, e la servitù; e per conseguenza se il Papa hà le medesime infermità, che hanno gli altri Uomini, ed è soggetto come son essi, alle sue passioni, il suo* ad nutum *potrebbe alle volte cagionar de' gran mali, se i Principi, e i Vescovi lo lasciassero sempre operare.*

[5] *Siccome i testamenti*, dic' egli verso il fine del libro 6. della sua Storia del Concilio di Trento, *traggono tutta la loro forza dalla legge civile, così non possono esser mutati se non dal Principe, ò dal Magistrato. E se alcuno dice, che la legge naturale è quella, che dà loro valore, si risponde, che per questo appunto gli Ecclesiastici vi debbono avere ancora meno d'autorità, poichè non vi hà, se non il Principe, il quale possa dispensare da questa legge, quando egli, abbia motivo di farlo. Ora secondo S. Paolo i Ministri di Gesu-Cristo non hanno altra amministrazione, se non quella delle cose divine è bene osservare di passaggio, che i Magistrati Romani erano così religiosi in materia di testamenti, che Tiberio non potè mai ottenere, che il danaro, che un Uomo*

dinato ad un opera pia : e non si può negare, che questa sia la pratica, che hà mutato tutto il governo e tutti gl' instituti vecchi, ma resta sempre in dubbio, chi faccia male, e se errino gli antichi, ò i moderni, se pure vi cade dubbio.

Martino Navarro con alcuni de' Canonisti più moderati limita questa provisione, che il Papa possa commutare l' ultime volontà, ristringendo solo, quando vi sia causa legittima di farlo, che altrimenti sarebbe privar uno del suo, e della podestà, che gli dà la legge naturale, e *divina*, *discendendo* anche à questo particolare, che il Papa non può senza causa dare ad una Chiesa quello, ch' è stato lasciato ad un altra, quanto meno poi alle persone non chiamate. Dice ancora il Navarro, che il detto della glosa approvato da' Canonisti; cioè che nelle cose benefiziali, la volontà del Papa è in luogo di ragione, s' intende solamente nelle cose, che sono *de jure positivo*, ma non in quelle, che non si possono fare senza contravvenire alla legge naturale, e divina; e quelli, che non danno illimitata podestà al Papa, escluderebbero anche i Canoni della Chiesa universale, per non dare nella stravaganza, (6) che in materia tanto importante la Chiesa universale abbia errato, fatto male, e la Corte faccia bene. Aggiunge anche il suddetto Navarro, che dicendosi nelle Clementine, che la libera disposizione de' Benefizj appartiene al Papa, (7) si dee intendere libera, cioè senza licenza, ò consenso, e non ostante la contraddizione di chi si sia; ma però senza pregiudizio del terzo; la qual esposizione, se noi ammetteremo, come par conveniente ammetterla, si vedrà una grand' opposizione alle riservazioni, perche queste sono con pregiudizio de' Vescovi; il Papa non potrà più dare Benefizio a' forastieri, perche è ciò a pregiudizio di quei del paese, à favore de' quali sono fatti i testamenti, & anche non sarà troppo favorevole alla pretensione di poter mutare le ultime volontà, essendo di pregiudizio alla memoria de' defunti. Sò bene che tutto è vero, quando non vi sia causa legittima, ma il punto stà di decidere, chi sarà giudice della qualità della causa, perche quando all' istesso appartenga, la cui autorità si vuol ristringere; tanto è dargli l' autorità assoluta, quanto imporgli la condizione d' una causa legittima, se la legge non è superiore. Sono ben notabili le cose, che Navarro aggiunge, dicendo, che alla nostra età l' opinione de' Giureconsulti, che allargano tanto la podestà Papale nella materia benefiziale, è in molto credito per piacer a quelli, che ambiscono molti Benefizj, i quali l' accettano come accomodata alla loro ambizione, & avarizia, e che udì dire pubblicamente ad un Teologo, e ad un Canonista celebri, che piglierebbero volontieri tutti i Benefizj del Regno, se il Papa loro li conferisse (8) ma che al contrario Pio quinto gli disse, che i Giureconsulti sono soliti d'attribuire al Papa più podestà del conveniente, al quale egli rispose, che sono anche alcuni, che ne levano, ma che conviene camminare per la via di mezzo, attendendo insieme alle leggi divine, & umane, non facendo come i Giureconsulti moderni, che rispondono con-

aveva lasciato in legato per fabbricare un nuovo Teatro, fosse impiegato in un altro uso. Censente, *dice Svetonio*, ut Trebianis legatam in opus novi theatri pecuniam ad munitionem viæ transferre concederetur, obtinere non potuit, quia nata voluntas legatoris est. *In Tib.*

[6] Quamvis, *dice Felino*, ad cap. quæ in Ecclesiarum num. 44. Extra de Constitutionib. respectu beneficiorum latissima sit potestas Papæ, tamen respectu bonorum ipsarum ecclesiarum secus. Unde non potest auferre bona unius ecclesiæ, & dare alteri sine causa, ut notat Glossa. Vid. Archid. & Domini. in can. 1. dist. 10.

[7] Ad quem Ecclesiarum, dignitatum, aliorumque beneficiorum Ecclesiasticorum plena & *libera* dispositio noscitur pertinere *Clement. lib. 1. tit. 5. cap. 1.*

[8] *Eglino erano ancora più scrupolosi d'un Abate, da cui hò udito dire, che non avrebbe alcuna difficoltà a tenere trè mila Badie, è Priorati, se dal Rè gli fossero conferiti; Dichiarazione degna d'un Vomo, che non è nè della Religione, ch' egli professa, nè di quella, che hà abbandonata per avere de' Benefizj; e che frà gli altri ne possede uno, da lui guadagnato al Collatore in una partita di picchetto.*

contra le divine (9): Io non intendo però di ripugnare all'opinione, che dona tanta podestà per la riverenza dovuta al Pontefice di cui si tratta, benche io non comprenda come si confaccia colla Teologia, e colla ragione, solamente proporrò alcune difficoltà che sogliono esser promosse dagli Scrittori in tal opinione, che quando le avranno risolute, sarà chiarissima la verità in questa materia.

LII.

E prima, se il Papa hà così ampia autorità, chi glie l'hà data? Da Gesù Cristo egli non l'hà avuta, perche l'autorità data da lui è solo nelle cose spirituali, da sciogliere, e legare, cioè rimettere ò ritenere i peccati. (a) Poi i beni Ecclesiastici si posseggono *jure humano*, e non *divino*, (*) e per quello, è stato risoluto di sopra: adunque egli non hà ricevuta questa podestà da Dio. Dalle leggi de' Principi, dalle disposizioni testamentarie, e da' Canoni della Chiesa meno; imperocche tutti questi hanno data l'amministrazione à gli Ecclesiastici di ciascuna Chiesa sopra i beni, e Benefizj d'essa, e prescrittamente anche con determinate condizioni, che non possano esser mutate, adunque da questi egli non l'hà. Altri padroni non si trovano, nè alcun può avere autorità, se non concessa da questi; adunque resta a vedere per qual altra parte gli sia stata data.

A questo dubbio si può aggiungere un secondo; se il Pontefice hà quest' autorità, qual'è la causa, che i suoi antecessori di mille, e più anni, non l'hanno mai esercitata, nè alcun antico Dottore, nè Concilio, nè Storico, nè Padre, nè Canone, ne hà pur fatta menzione? non si può attribuir ciò al' l'esservi più bisogno adesso, che in quei tempi, imperocche ne' secoli, che passarono dall' 800. sino al 1100. per 300. anni i disordini furono così grandi per tutta Europa, che in comparazione di quelli, i presenti sono tollerabili, e pure nessun Pontefice s'intromise ne' beni dell' altre Chiese, che avevano tanto bisogno d'essere governati. Et anche dappoiche incominciarono i Papi ad intromettersene in qualche parte, nessuno prese mai sino à Clemente quarto così ampia, & assoluta podestà: anzi lo stesso Clemente non hà direttamente pubblicata tanta podestà, ma trattando altro, e quasi incidentemente; (*) modo che non suole far intera pruova, poiche le cose incidentemente dette in un modo, direttamente considerate, & esaminate, bene spesso sono in altra maniera espresse. Nè meno si può dire che quest' autorità serva a bene, imperocche per questo pare, che sieno stati introdotti quasi tutti gli abusi. Di quà sono venute le Commende, le pensioni, i regressi, le unioni, le risegnazioni, le aspettative, le riservazioni, le annate i quindenni, & altri modi, che nessuno difende se non iscusandoli colla corrutela generale de' tempi.

Resta ancora una terza dubitazione non meno considerabile in questa materia, & è, che di questa autorità così assoluta, dappoiche i Pontefici hanno prin-

---

[9] I *Canonisti non contenti di dare al Papa una podestà assoluta sopra tutti gli Uomini, l'hanno stesa fino agli Angeli.* Vedi Felino *sopra il cap.* Canonum statuta num. 6. extra de constitut. e Dezio *sul medesimo cap.* lect. 2. num. 21. *dove egli dà per regola, che il Papa solo hà autorità maggiore di quella, che hanno insieme tutti i Santi.* Major est, *dic' egli*, auctoritas Papæ, quam Sanctorum.

Per vedere *sopra che è fondata la pretensione, che hà il Papa d'essere il* Padrone di tutta la terra, *basta leggere il Comentario d'Innocenzio* IV. *sopra il Cap.* 8. Extra de voto, & voti redempt. *ma questa pretensione è benissimo confutata da Fernando Vasquez* lib. 1. Controvers. illust. cap. 21. e *da Grazio nel cap.* 3. *del suo* Mare liberum.

[a] Tibi dabo, *dice Gesu-Cristo a S. Pietro*, claves regni cœlorum. Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in cœlis. *Matth.* 16. & 18. Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, & quorum retinueritis, retenta sunt. *Joan.* 20. Per le chiavi del Regno de' Cieli Gesu-Cristo fà intendere a S. Pietro, che non gli dà se non una giurisdizione spirituale, atteso che il suo Regno è puramente spirituale. Regnum meum non est de hoc Mundo. Joan. 18. Il mio Regno non è temporale.

[*] *Articolo* 20. *Quist.* 1.

[*] *Vedi l'articolo* 35. e la Decretale di Clemente nelle annotazioni.

principiato a valersene, i Regni Cristiani sempre si sono doluti, e loro hanno fatta qualche opposizione, come nella Storia di sopra si è narrato, sì che i Pontefici sono stati *necessitati* a moderarsi. E la moderazione non è stata condescendendo essi a lasciare d'esercitare l'autorità pretesa, ma per modo di transazione usato nelle ragioni non chiare, concordando co' Regni, e per forma di contratto risolvendo sino à che termine la podestà loro si stendesse, cosa, che non s'avrebbe potuta fare in pregiudizio de' successori, quando fosse nel Pontificato quell'autorità così libera. Papa Leone decimo per levare la prammatica fà il concordato, e così egli stesso lo chiama nella Bolla: Non concorda chi (1) hà una pienissima autorità, ma tratta co' Sudditi come Superiore, e per modo di concessione; Non fò forza sulla voce, ma sopra tutta la cosa stessa. Non solo Leone la dimanda *Concordia*, (6) ma dice ancora; *Illam veri contractus, & obligationis inter Nos, & Sedem Apostolicam prædictam ex una, & prefatum Regem ex altera partibus legitimè initi*. Dimanderà alcuno, che ciò sia dichiarato: essendo il Pontificato Romano in differenza col Regno di Francia pretendendo il Pontefice d'avere assoluta autorità sopra i Benefizj per riservarsegli &c., e pretendendo il Regno, che l'autorità sia de' loro Prelati, formano due parti litiganti, e per impor fine alla controversia, fanno un contratto legittimo d'obbligazione, con cui dichiarano qual debba essere l'autorità dell'una, e quale dell'altra; come potrà dir alcuno, che la pretensione del Pontefice sia legittima, e chiara? Non posso dire di saper rispondere ad alcuna di queste difficoltà, e rimetto al giudizio de' Savj, se vi sia qualche risposta; dirò bensì che servando quello che per più di mille anni è stato servato, che i beni Ecclesiastici sieno amministrati in ciascuna Dioceſi da' Ministri proprj: si fugge ogni difficoltà, e se gli esempj ci debbono instruire, saranno meglio, e più fruttuosamente dispensati, che ora non sono. (*)

QUISTIONE IV.

Nelle tre Quistioni (*) prime si è trattato de' fondi, e beni stabili Ecclesiastici, ora resta la quarta, dove segue il trattare de' frutti, ò delle rendite, & entrate di quelli. I Santi Padri che hanno scritto innanzi la divisione de' beni in quattro parti, tutti concordemente hanno detto, i beni Ecclesiastici esser beni de' poveri, & il Ministro Ecclesiastico non aver altro potere in quelli, salvo che di governarli, e dispensarli secondo i bisogni di questi; dichiarando non soloper ladri, ma anche per sagrileghi quei Ministri, che se ne valessero per altri usi fuori della loro instituzione. Non maneggiavano tutti gli Ecclesiastici i beni, e se ben tutti erano spesati d'essi, siccome anche era somministrato il vivere alle Vedove a' poveri, & ad altre persone miserabili; ma ad esempio dell'instituto de' Santi Appostoli, i soli Diaconi, Suddiaconi, & altri Economi (1) erano destinati a questo, e rendevano conto al Vescovo,

(1) *Quest'è forse una delle ragioni, per cui Leone non volle, che il Concilio Lateranense nominasse il Concordato nel decreto, in cui si parlava dell'annullazione della prammatica, avvegnache una cosa sia così relativa all'altra, com'è la compera alla vendita.*

[b] *Concordiam* cum Francisco inviolabiliter observari desideramus.

(*) *Egli dice* Se gl'esempj ci debbono instruire; *ma il senso di queste parole è oscuro, e senza grazia.*

(*) *che sono nell'articolo 21.*

[1] *Essendo la Chiesa divenuta ricca in Capitali; ed essendo i Diaconi, e i Vescovi distratti dalla cura delle cose temporali, fù ordinato dal Concilio Calcedonense, che i Vescovi instituissero un Economo per che avesse cura delle rendite delle loro Chiese. Quoniam dice questo Concilio can. 26. in nonnullis Ecclesiis Episcopi absque Oeconomis tractant res Ecclesiasticas, placuit omnem Ecclesiam Episcopum habentem ex proprio Clero Oeconomum quoque habere, qui ex Episcopi sui sententia res ecclesiasticas dispenset; ut nec sine testibus sit Ecclesiæ administratio, atque adeò res ejus dissipentur, & probrum ac decus sacerdotio inuratur, si autem hoc non fecerit, cum divinis etiam Canonibus subiici. Vide Can. 11. Concil. Nicæni a. Gli Economi erano chiamati* Vicedomini,

vo, (*) e in alcuni luoghi anche al Presbiterato. (2) Fatta la divisione, & instituiti Benfizj; se ben pareva, che il Vescovo, i Preti, & altri Cherici potessero far quello che loro piaceva dell'entrate benefiziali come di parte loro propria, con tutto ciò gli scrittori parlano nell'istessa maniera, dicendo che dell'entrate del Benefizio non può il Cherico valersi se non quanto il moderato suo bisogno ricerca, e che il rimanente è obbligato a spendere in opere pie: e con molta ragione; imperocche la divisione non può mutare la sostanza della cosa, & un bene, che sopra se abbia obbligazione, se viene diviso, restano ambe le parti coll'obbligazione stessa. Frà gli altri, che scrivono, seguita la divisione; S. Gregorio, che fù poco più di 100. anni dopo, e S. Bernardo, che fù quasi mille anni dopo esclamano gravissimamente contra quelli, che spendono in mali usi l'entrate de' Benefizj, come contra persone usurpatrici de' beni comuni, & uccisori de' poveri, che dovrebbero esser sostentati da quelli. (a) Così scrissero tutti i Dottori sino al 1250. quando s'incominciarono a trattare le cose più sottilmente, e tenendo per cosa ferma, come da tutti i Vecchi era stato detto, ch' era peccato spendere malamente quello, che sopravanza al moderato bisogno del Cherico; fù ricercato se i benefiziati non spendendo negli usi debiti quello, che sopra il bisogno loro avanza, pecchino solamente come, chi spende male il suo, ò pure se anche oltre il peccato sieno obbligati alla restituzione, come chi malamente consuma quel d'altri: se essi sono padroni de' frutti de' Benefizj, ò come le leggi dicono, usufruttuarj, quantunque pecchino mal amministrando, però non fanno ingiustizia contra alcuno, nè sono tenuti a risarcire alcuno, poiche non hanno mal governato quel d'altri, ma il loro proprio: ma se essi sono dispensatori con sola podestà di ricevere i loro bisogni, che la legge chiama usuarj, (b) quando non dispensano rettamente, restano con obbligazione di rifare altrettanto quanto hanno consumato; anzi quelli che da loro ricevono per contratti gratuiti, cioè quelli a quali essi donano ò lasciano in testamento, sono obbligati a renderlo, come avendo ricevuto da chi non era padrone. La coscienza costrinse a metter in campo questo dubbio, il quale trattato per questi 350. anni (3) ancora resta in controversia con pari numero d'autori da ciascuna parte, & ultimamente con severe opposizioni, & apologie fù in controversia fra Martino Navarro Canonista, e Casista molto stimato, e Francesco Sarmiento; (*) tenendo Navarro, che i Cherici non sono padroni, ma dispensatori, sicche non solo peccano, ma sono

come si vede dai Canoni Volumus 2. & Diaconum 3. dist. 89. i quali sono canati da S. Gregorio Nicedomini de Vescovi, dice la Perroniana, si chiamavano certi Signori, i qualierano Vicarj de Vescovi nella temporalità de loro Vescovati, ma Signori della terra.

[*] Vide Nomocan. Photii, tit. 10. cap. 1. & ibi Balzamon.

(2) Così chiamavasi il Collegio de Preti, e de Diaconi. Tutti gl'affari si portavano a questo Collegio, affinche gl'esaminasse, e poi ne facesse la sua relazione alla Congregazione generale, cioè a tutta la Comunità de fedeli.

[a] Cùm nos dice S. Gregorio lib 3. della sua past. amm. 22. necessaria indigentibus ministramus, sua illis reddimus, justitiæque potiùs debitum, quàm misericordiæ opus implemus. Cioè, quando noi diamo il nodrimento a' pueri, noi rendiamo loro ciò ch'è di loro, e facciamo più tosto un'opera di giustizia, che un opera di misericordia. Perciò Pietro Cantore dice, che i Benefiziati non fanno loro limosina prestando loro assistenza, atteso che ciò, che donano non è di loro, ma di Gesù Christo, il cui patrimonio maneggiano in qualità di dispensatori, o d'esecutori testamentarj in maniera che se la loro dispensazione non è fedele sono ladri, ed assassini. fures, & raptores.

(b) Cum usuarii tantùm, non usufructuarii sint, omnes Ecclesiæ proventus solo nudo usu excepto, pauperibus, qui Ecclesiæ bonorum veri domini sunt, dare, vel potius reddere tenentur. Il Presidente Ferriere in una delle sue Orazioni al Concilio di Trento.

[3] Cominciando dall'anno 1250. in cui egli dice, che principiò ad essere agitata questa quistione. Da ciò si vede il tempo, in cui F. Paolo scrinena questo Trattato, cioè nel principio del secolo 1700.

[*] Nel suo Trattato de reditibus Ecclesiasticis. Le ragioni di Navarro, e di Sarmiento sono riferite da Garzia nel suo Trattato de Beneficiis parte 2. cap. 1.

no obbligati alla reſtituzione. Il Cardinal Gaetano ebbe un opinione di mezzo, che altro foſſe parlare de' Veſcovi, & Abati ricchi; & altro di quelli, che hanno ſolo il condecente ò poco più, e che queſti non avendo più, che la parte loro, ne ſono padroni; ma i più ricchi hanno ancora frà l'entrate loro la parte della Ghieſa, (4) e de' poveri, e però ſono obbligati a fare le limoſine, e le altre opere pie per giuſtizia, cioè con obbligo di reſtituzione, & à loro, & à chi da loro riceve, (c) diſcendendo anche à queſto particolare, che ſono obbligati alla reſtituzione quelli, che ricevono beni Eccleſiaſtici dal Papa per arricchire, eſaltarſi, ò nobilitarſi, eſſendo diſſipazione, & uſurpazione ogni donazione delle coſe Eccleſiaſtiche, non fondata in pietà, ò in neceſſità. (d)

Io credo, che ſenza una ſottile diſputazione ſi poſſano riſolvere tutti i dubbj occorrenti in queſta materia, e primieramente per parlar à parte di quell' entrate, che per li teſtamenti, ò altre loro originarie inſtituzioni ſono dedicate, & ordinate à qualche opera pia; le quali credo, che ſieno così obbligate à quella, che l'appropriare à sè o ad altri uſi mondani, poſſa eſſer chiamato liberamente uſurpazione di quel d'altri: e ſe alcuno de' beneficiati Eccleſiaſtici reſta d'eſeguire le inſtituzioni, delle quali hà cura, applicando à sè, ò ad altri quell'entrate, non credo che poſſa ſotto pretesto di qualſivoglia ſcuſa

[4] *cioè la fabbrica, che loro è appoggiata.*

[c] Reditus epiſcopales, aut ſunt tenues, ita quod ſufficiant pro ſubſidio Epiſcopi; aut ſunt mediocres, ita quod ſufficiunt & parum abundantes notabiliter ſupra id quod neceſſarium eſt ad ſuſtentationem Epiſcopi. Et ſi primo aut ſecundo modo ſe habent, cùm conſtet, quod principaliter ordinantur ad Epiſcopi ſuſtentationem, idem videtur de reditibus iſtis judicium, quod de præbendis Clericorum, *nota, ch'egli hà detto un poco prima che la rendita del Veſcovo è come la ſua prebenda*, conſtat autem, quod reditus, Epiſcopi eſt ſicut præbenda illius] ita quod quia quod parum ſuperabundat, pro nihilo à jure computatur, propterea non obligantur tales Epiſcopi ad huiuſmodi diſtributionem. [*ſcilicet in pauperes & fabricam.*] Si autem reditus ſunt pingues & abundantes, ita ut in ſapientis animo cadere non poſſit, quod ſint Epiſcopo aſſignati pro eius ſuſtentatione, tunc tenetur Epiſcopus duas quartas ad minus diſtribuere in pauperes, & Eccleſiæ fabricam, ſeu ſupellectilem, & cetera. Et ratio eſt, quia ex hoc, quod clerici habent ſeorſum ſuam portionem non eſt ſubtracta à jure pauperibus portio illis debita ex jure; & ſimiliter non eſt fabricæ ſubtracta à jure portio illi ex jure debita; ſed bona epiſcopalia remanent affecta tali iuris diſpoſitione antiqua & ſancta, ita quod quemadmodum, quando erant communia Eccleſiaſtica bona his quatuor, ſcilicet Epiſcopo, Clero, pauperibus, & fabricæ, commiſſa erant Epiſcopo cùm vinculo & debito talis diſtributionis, ita excluſo uno membro, ſcilicet Clero, à tali communitate, quia jam habet proprias præbendas loco ſuæ portionis, remanent bona epiſcopalia communia reliquis tribus ita quod pauperibus remaneat debita quarta portio, & Eccleſiæ fabricæ ſimiliter ſua quarta portio. *Comment. 2a. 2æ q. 185. art. 7. in reſp. ad quæſtionem* 1. Si autem. *dic'egli nella riſpoſta alla ſeconda quiſt.* reditus Epiſcopi tantus eſt, ut rationabiliter appareat, quod non quaſi præbenda ſibi reſpondeat, ſed quia pater eſt pauperum, igitur tanta bona ſuæ ſunt fidei commiſſa, ut diſtribuenda... ita quod Epiſcopus talis malè diſpenſans, & illi ad quos hæc perveniunt, tenentur ad reſtitutionem omnium illorum, quæ pauperibus vel Eccleſiæ debentur. Rationabile autem videtur, quod ſi abundantes reditus ex eccleſiaſticis decimis, aut poſſeſſionibus conſtant, commiſſa ſint Epiſcopis, ut patribus pauperum... Poſſeſſiones autem legatæ aut donatæ Eccleſiæ cathedrali in tanta abundantia, procul dubio credendum eſt, quod ut patri pauperum Epiſcopo creditæ ſunt idcò enim Epiſcopis datæ ſunt, quia occulta fide perſpiciebatur eos eſſe patres pauperum.

[d] Nec putes *dic'egli* propterea quod Papa habet plenitudinem poteſtatis Eccleſiaſticæ, ob hoc poſſit de bonis Eccleſiæ diſponere; quoniam plenitudo poteſtatis Eccleſiaſticæ intelligitur in ſpiritualibus tantum... Unde ita tenentur ad reſtitutionem, qui à Papa bona Eccleſiæ *pro libito Papæ* habuerunt, ut ditentur, exaltentur, & magnificentur. *Ciò tocca fieramente il Nepotiſmo, e condanna formalmente la dottrina de' Canoniſti, i quali dicono, che il Papa può dare i Benefizi* ad nutum, *e che in queſta materia la ſua uolontà è in luogo d'ogni ragione.* Omnis namque donatio Eccleſiaſticæ rei, *conch'egli*, pietate, vel neceſſitate, vacua, non diſtributio, ſed diſſipatio eſt. *Comment. 2a. 2æ ad art. 8. q. 43.* Archid. poſt Hugonem in Can. non liceat Papæ 12. q. 2. *dice che* Papa peccat mortaliter, ſi vult res Eccleſiaſticas conſumere in turpes uſus, vel dare Conſanguineis, ut eos divites præ aliis faciat, vel ut ipſi conſtruant palatia.

sa ò Bolla, scusarsi di non esser in pari grado ad ogni esecutore di testamento, che applica à sè quello, ch' è lasciato dal Testatore ad altri: e reputo, che ogn'uno, il quale non ingannerà se stesso avrà per costante questa verità. Dall'altro canto il debito vuole, che chi è servito paghi la mercede all' operajo, il quale possa farne quello, che à lui piace, nè può esser dubbio, che il Cantore, l'Organista, & altri tali, che servono la Chiesa, non sieno padroni della mercede, che perciò hanno. Non è incoveniente dire, che anche i Preti, & altri Cherici per li servizj, che prestano alla Chiesa debbano avere la lor o mercede, della quale sieno padroni, e quando un Benefizio è instituito con un particolar obbligo di servire in determinata cosa alla Chiesa, come sono molti Canonicati, mansionarie, (*e*) Prebende Teologali, e altri tali Benefizj, non è inconveniente dire, che sia mercede di quell'opera.

Sono così antichi i Benefizj, ch'è perduta la memoria della loro instituzione, e però non si sà, se avessero obbligo alcuno, overo nò; ma anche l' uomo di coscienza sarà ben certificato, quando considererà la quantità dell' entrate, & il servizio, ch' egli presta alla Chiesa, perche se questi due si bilanciano, può credere, che il Benefizio sia vn suo salario, mà se l' entrate avanzano di molto, non potrà mai in se stesso fingersi così semplice, che creda tante entrate essergli state lasciate per farne quello, che vuole, e non sappia esser necessario, che l'instituzione portasse seco qualche obbligo, non essendo verisimile, che per lui solo tanto fosse assegnato. (*f*) La controversia trà i Dottori; ch'è difficile, disputando in universale, da risolvere è facilissima, e senza difficoltà, discendendo a' particolari; e la coscienza, a chi non l'hà per propria malizia soffogata, (5) sul particolare risolve facilmente tutte le difficoltà; (*g*) imperocche Dio non hà lasciato incertezza ad alcuno, che voglia camminare secondo i suoi comandamenti. (*h*)

LIII.

Quanto a gli acquisti nuovi, ogni persona prudente avrebbe pensato, che fossero al fine overo almeno, che poco più, & assai lentamente si potesse acquistare. I Cherici, i Monaci, e le Milizie non hanno più persona, che porti loro divozione; i Mendicanti, che già hanno avuta facoltà d' acquistare, non possono sperare d' eseguiria, dove non l'hanno potuto fare fin ora; e dove hanno acquistato, se insieme non hanno perduta la divozione, possono sperar ancora qualche aumento, ma molto leggiero: quegli altri, che si sono fatti escludere dal privilegio, che il Concilio di Trento ha concesso a tutti dell' acquistare, come i Cappuccini, conservano la buona opinione per causa della loro povertà: la onde subito, che mutassero in minima parte il loro instituto, non acquisterebbero stabili, e perderebbero le limosine. Adunque pare, che non resti modo d' andar più innanzi. Chi vorrà instituir Ordine con facoltà d'acquistare, non avrà credito, chi lo farà con vera mendicità non può sperar acquisto durante quella, nè credito se la muterà. Ma con tutto ciò non è mancato anche modo proprio, e singolare al nostro secolo, e non inferiore à tutti i passati, e questo è stato l'instituto de' Gesuiti, il quale profes-

[*e*] Mansionarius, *dice Onofrio nella sua interpretazione de' nomi Ecclesiastici*, dictus est custos & conservator ædium Ecclesiasticarum, templorum, & altarium. Item familiaris & domesticus à mansione. Hodie in multis Ecclesiis extant, curamque psalmodiæ & altarium habent. *Onde il sagrestano rassomiglia molto al mansionario.*

[*f*] Iniqua, *dice il Gaetano*, esset lex decimarum in novo testamento, si ultra honorabile stipendium Ministrorum Dei, tanta rerum affluentia uni deputaretur, cum damno totius populi, nisi ut patri pauperum. *Comment. 2. 2æ. artic. 7. quæst. 185. in resp. ad quæst. 2.*

[5] *Ch'è ciò, che chiama S. Paolo ritenere la verità nell'ingiustizia*, veritatem Dei in injustitia detinent. *Rom. 1.*

[*g*] Intellectus bonus omnibus facientibus eum. *Psal. 110.*

[*h*] Deus enim illis manifestavit *Rom. 1.*

fando una miſtura di povertà, e d'abbondanza, colla povertà acquiſta il credito, e la divozione, & hà l'altra mano capace di poſſedere, la quale riceve quello, che la Compagnia acquiſta. Hanno inſtituite le Caſe Profeſſe (1) con proibizione di poter poſſedere ſtabili, ma i Collegj con facoltà d'acquiſtare, e poſſedere. (2) Dicono, e bene, che neſſun governo ſemplice nel mondo è perfetto, ma che la miſtura è utile ad ogni coſa; che lo ſtato di povertà Evangelica pigliato da' Mendicanti hà queſto mancamento, che non ſi poſſono reggere con quello, ſe non i già incamminati, il numero de' quali non può eſſer grande, ma eſſi ne' Collegj ricevono, & iſtruiſcono la Gioventù, e la rendono atta, dopo l'acquiſto delle virtù à vivere nella povertà Vangelica; perloche la povertà è bene lo ſcopo, e il fine loro eſenziale, ma accidentalmente ricevono le poſſeſſioni; con tutto ciò è meglio fermare la credulità ſopra quello, che ſi vede in effetti, che ſopra quanto ſi predica in parole. Sino al preſente ſcrivono eſſi d'aver Caſe Profeſſe 21. e Collegj 293. dalla proporzione del qual numero ogn'uno potrà conchiudere quello, che ſia loro eſſenziale, e accidentale. Certo è che gli acquiſti fatti da loro ſono grandiſſimi, e che camminano ancora verſo l'aumento. (3)

Siccome il temporale tutto, che la Chieſa poſſede viene da limoſine, & obblazioni de' fedeli, così parimente la fabbrica dell' antico Santuario nel vecchio Teſtamento fù fatta di limoſine, & obblazioni, all'ora quando fù offerto dal popolo quanto baſtava, e tuttavia le obblazioni continuavano. (a) I ſopraſtanti alla fabbrica ebbero ricorſo à Mosè dicendo; il popolo porta troppo per l'opera, che il Signore hà comandato, e Mosè fece un bando, che neſſuno faceſſe più offerta al Santuario, perche era ſtato offerto quanto baſtava, e di più; onde (b) ſi vede, che Dio non vuole il ſuperfluo nel ſuo Tempio, e ſe nel Teſtamento vecchio, ch' era mondano non volle tutto per li ſuoi Miniſtri, meno lo vuole nel nuovo. Ma dove hanno da terminare queſti acquiſti? quando s'hà da dire trà noi, il popolo hà offerto più di quello, che baſta? All'ora che i miniſtri del Tempio erano la 13. parte del popolo avevano la decima, e non era lecito di paſſare: (c) adeſſo, che non ſono la centeſima hanno forſe più della quarta parte. Non è conveniente, che l'aumento de' beni Eccleſiaſtici ſia infinito, e ſia ridotto tutto il Mondo ad eſſere affittuale. Le leggi umane trà' Criſtiani non hanno determinata la quantità de' beni ad alcuno, perche chi oggi acquiſta, dimani aliena: E molto ſingolare uno ſtato perpetuo di perſone, che ſempre poſſono acquiſtare, ſenza mai poter alienare. (4) A' Leviti nel Vecchio Teſtamento erano date le decime, perche erano l'eredità

[1] *Nelle quali conſiſte eſſenzialmente la Compagnia, come diceva il General Lainez al Concilio.*

[2] *Eſſendo ſtati fondati per mantenere molti ſtudenti.*

[3] *E bene oſſervar qui accidentalmente, che P. Paolo odiava molto i Geſuiti, e come buon Veneziano; imperocchè non ſono mai ſtati amati a Venezia, e come buon Repubbliciſta s'atteſe che pare, che il loro Inſtituto, ch'è affatto monarchico ſia incompatibile colle maſſime dell'Ariſtocrazia Veneziana. E queſta fù una delle più forti ragioni che allegò il Doge Leonardo Donato al Cardinal di Gioſa, il quale ſollecitava il loro ritorno con una eccedſiva premura nell'anno 1607. Aggiugnete a ciò, che la Compagnia hà più ſpirito, e diſcernimento, di quello, che ſi vuole in un Governo, dove tutto fà ombra, ed a cui importa per certe ragioni di Stato, che i Preti, i Frati, e i popoli ſi avviliſcano nella vita licenziosa, e nell'ignoranza.*

[a] Obtulerunt mente promptiſſima atque devota primitias Domino, ad faciendum opus tabernaculi teſtimonii: quicquid ad cultum neceſſarium erat, viri cum mulieribus præbuerunt. *Exod.* 35.

[b] Quotidie manè vota populus offerebat. Unde artifices venire compulſi dixerunt Moyſi: *plus offert populus, quam neceſſarium eſt*, Juſſit ergo Moyſes præconis voce cantari: nec vir nec mulier, quidquam offerat ultra in opere Sanctuarii .... eo quod oblata ſufficerent & ſuperabundarent, *Exod.* 36.

[c] Nihil aliud poſſidebunt; decimarum oblatione contenti. *Num.* 18. Oblationes Iſrael comedent, & nihil aliud accipient de poſſeſſione fratrum ſuorum. *Deuter.* 18.

[4] *Eſſendo il Clero*, dice un Politico moderno *un Corpo, il quale non muore, in cui entrano ogni giorno nuove donazioni, e donde non eſce mai coſa veruna. Uno ſcrittore famoſo dice*

tà di Dio, (*d*) e per ciò era proibito loro aver altra parte: (*e*) cosa, che conviene a chi vuol valersi de' privilegj loro, pigliandoli tutti, e non quel solo che conviene al proprio profitto. (5)

LIV.

E stato abbondantemente detto, come sieno stati acquistati i beni Ecclesiastici a chi fosse commessa la loro cura, e come fossero dispensati. Non si è parlato niente di quello, che si facesse quando alla morte del Benefiziario si ritrovavano alcuni de' frutti non ancora disposti, se egli per testamento ne disponeva, ò se *ab intestato* passavano in altre persone. Mentre i beni di ciascuna Chiesa erano in comune, e governati con un solo conto; certa cosa è, che quanto si ritrovava in mano d' un Ministro restava tuttavia incorporato alla sua Massa, e governato dal successore nell' istesso modo; ma eretti i Benefizj, furono anche insieme fatti Canoni, che qualunque parte fosse trovata in mano del Benefiziario alla sua morte, fosse della Chiesa; e per la Chiesa, se ella era collegiata, & aveva comune mensa, fù inteso il Collegio di quella; ma se il Benefiziario era senza colleghi, per nome di Chiesa s' intendesse il successore, il quale dovesse quel residuo amministrare al modo stesso ch' era tenuto l' antecessore defunto, a cui erano avvanzati i beni. Così si costumò di fare fino all' anno 1300.; ma perche i Cherici benefiziati bene spesso avevano altri beni del proprio patrimonio, overo anche acquistati colla propria industria, & arte, fù insieme detto, che di questi fosse assoluto padrone, e potesse lasciarli per testamento a chi gli piacesce; ma dell' entrate del Benefizio non potesse disporre per causa di morte. (*a*) Dalche ne seguì, che i Cherici possessori de Benefizj tenuti non eccedenti le spese, testavano di tutto il loro, e se col loro risparmio avessero anche avanzato qualche cosa del Benefizio, lo riputavano acquistato per industria, e ne disponevano all' istesso modo; il che hà introdotto una consuetudine in molti Regni Cristiani, che i Benefiziati inferiori possano testare, anche dell' entrate de' loro Benefizj, e non testando succedano in quelli gli eredi *ab intestato*, come anche ne' patrimoniali. Ma quello, ch' era lasciato da' Vescovi, restava secondo i Canoni antichi alla Chiesa. (1) Dopo ciò in alcuni Regni anche i Vescovi per consuetudine acquistarono la facoltà di testare, eziandio de' frutti Ecclesiastici, in maniera che intorno al 1300. si ritrova-

con molto garbo, che ficcome le coscie, e le gambe diventano magre, quando il ventre fuor di modo s'ingrossa, così nel Corpo d'una Repubblica la Nobiltà, e'l popolo, che sono come le braccia, e le gambe si diminuiscono a misura, che il Clero s'aumenta. Riflessioni sul Trattato della Politica di Francia.

[*d*] Accipies, *dice Dio ad Arone*, de his quæ sanctificantur & oblata sunt Domino ... Omnis oblatio, & quicquid redditur mihi, & cedit in Sancta Sanctorum, tuum erit & filiorum tuorum, *ed alcune righe dopo*. Omnes primitias sanctuarii, quas offerunt filii Israel Domino, tibi dedi & filiis tuis jure perpetuo. *Numer.* 18.

[*e*] In terra eorum nihil possidebitis, nec habebitis partem inter eos. *e Dio ne dice la ragione ad Arone*. Ego pars & hæreditas tua. *Perche* dic' egli *io medesimo sono la tua porzione, e la sua eredità*. Ibidem. Non habebunt Levitæ partem & hæreditatem cum reliquo Israel ... Dominus enim ipse est hæreditas eorum. *Deuter.* 18.

[5] *Il pensiero dell'Autore è di dire, che, se gli Ecclesiastici vogliono prevalersi dell' esempio de' Levizi, i quali riceveuano le decime del popolo d'Israello, bisogna, che rinunzino, com' essi, ad ogni altra parte, e per conseguenza ad ogni sorta d'acquisto; non essendo cosa giusta godere un privilegio, e non osservare le condizioni imposte da chi l'ha concesso.*

[*a*] Episcopi de rebus propriis vel acquisitis, vel quicquid de proprio habent, hæredibus suis, si voluerint derelinquant. Quicquid vero de provisione suæ Ecclesiæ fuerit, sive de agris, sive de fructibus, sive de oblationibus, omnia in jure Ecclesiæ reservare censuimus Canon. 19. 12. q. 1. ann. 572. Vide Can. 20. Causa & q. cit. & Cap. 1. extra de Testam. Balzamon. & Zonaram ad Can. 22. Conc. Calced.

1 *O più tosto al successore; imperocche il Canone 22. del Concilio Calcedonense proibisce a' Cherici di mettersi in possesso de' beni del Vescovo morto. Pel Canone* non liceat 12. q. 2. *al Metropolitano stesso non può disporne.* Non liceat alicui Metropolitano mortuo Episcopo, quì sub eo est, aut res ejus, aut Ecclesiæ suæ auferre, sed sint sub custodia Cle-

vavano tre diverse consuetudini in diversi paesi; una, dove nessun Chierico poteva disporre dell'entrate de' Benefizj avanzategli: l'altra dove erano l'entrate nell'istesso conto, che le cose patrimoniali, e proprie: la terza, dove i Cherici inferiori disponevano, ma quello, che restava a' Vescovi andava alla Chiesa. Ne' tempi seguenti nel 1300. quando i Pontefici Romani ebbero più bisogno di danari del solito, mandarono i loro ministri ne' Regni, dove le Chiese solevano ereditare dal Benefiziato morto, i quali, prima che fosse fatto il successore, applicavano il tutto alla Camera del Pontefice, la qual cosa succedeva facilmente, perche vacando il Benefizio non vi era chi per suo interesse contraddicesse, e creato il successore si quietava in cosa fatta con poca difficoltà. S'incominciarono à mandare tali Ministri per tutto, dove si poteva, & à chiamarsi quello, che restava a' Morti, con questo nome, *Spoglie*, e gli Uffiziali Pontificj mandati per esse, si chiamarono Collettori. Presero queste spoglie i Pontefici dove poterono così con silenzio senza che vi fosse alcun ordine, ò legge, che ciò concedesse, ma sempre con qualche mormorio così degli eredi del Prete morto, come anche dell'altre persone, per le severe estorsioni, che facevano i Collettori, e Sotto collettori, i quali mettevano in conto di spoglie eziandio gli ornamenti delle Chiese, e davano molta molestia à gli eredi, anche sopra i beni acquistati con industria, ò cavati dal patrimonio, tentando di farli apparire, come cavati da' Benefizj, & in dubbio di qual qualità fossero, sentenziando, che appartenessero alla Camera, e travagliando chi loro si opponeva con scomuniche, e censure.

In Francia l'uso aveva introdotto, che le spoglie de' Vescovi, e degli Abati si applicassero al Papa; ma nell'anno 1385. (*) Carlo VI. lo proibì, ordinando, che gli eredi succedessero così in esse, come ne' beni patrimoniali. (2) In molte Regioni fù l'uso introdotto, e continuato fino à questo secolo; quando per l'estorsioni de' Collettori crebbe così la querimonia di molti, che alcuni ebbero ardire d'opporsi apertamente, e negare, che le spoglie de' Cherici morti toccassero alla Camera del Papa: Perloche nel 1541. Paolo III. fù il primo, che sopra questa materia fece una Bolla, dicendo, che alcuni curiosi (3) per usurparsi le ragioni della Camera Appostolica, e defraudarla, mettevano in dubbio, se i beni de' Prelati, & altre persone Ecclesiastiche chiamati, Spoglie, appartengano alla Camera, per non esservi alcuna Constituzione Appostolica, che glieli applichi: se ben dall'aver mandati Collettori in diversi luoghi apparisce chiaramente essere stata mente della Sede Appo-

sto-

ri Ecclesiæ defuncti Episcopi, usque dum alius ordinetus Episcopus. Si vero Clerici in Ecclesia non fuerint, tunc Metropolitanus illibata omnia Episcopo, qui ibi ordinabitur reddat. *Vidi Balsamone, e Zonara sopra questi due Canoni, e Can. 48. caus. 12. q. 2.*

[*] *6. Ottobre.*

(2) *Questa Ordinazione è riferita alla difesa* parte 3. stil. Parlam. tit. 27. *Ma siccome ella è lunghissima, così basterà d'estrarne ciò, che vi si dice dell estorsioni, e delle vessazioni insopportabili, che F. Paolo ha raccontate.* Quod importabile & irrationabile existit, licet de jure, usu, & consuetudine, & communi observantia notoriè observatis, Episcopis regni nostri testari liceat, & in suis testamentis executores ordinare: qui prædicti executores, aut saltem ipsorum Episcoporum hæredes, ad faciendum reparationes ædificiorum Episcopalium, dum casus eveniunt, per Judices & officiarios nostros compelluntur, & compelli consueverunt. Et cùm ita fiat, ædificia & possessiones dictorum ædificiorum Episcopalium in statu non deformi permanebunt, omni ruina carentes. Attamen nunc, cum Episcopum in regno nostro ab hac luce migrare contingit, Collectores aut Subcollectores summi Pontificis in provinciis, quibus subsunt hujusmodi Episcopi, ipsius summi Pontificis auctoritate, bona mobilia, immobilia, ex decessu talium Episcoporum relicta, etiam illa, quæ per suam industriam quæsierunt, quæ amplius ipsorum Episcoporum, neque censentur, sed ad suos hæredes, aut eorum executores spectant, capiunt ... Notum igitur facimus, &c.

3 *Non è forse giusta questa curiosità quando si hà a fare con persone, che hanno pretensioni eccessive? La Corte di Roma hà preteso tante cose, che finalmente è stato necessario rimandarle il perchè. Le intraprese de' Papi hanno spesso costretti i Principi à prender l'armi, e gli Uomini dotti a prender la penna per giustificare l'armi.*

Rolica di riſervarli, & appropriarli alla ſua Camera : per tanto dichiara, & ordina, e conſtituiſce, che alla Camera Pontificia (4) appartengano le ſpoglie di tutti i Cherici morti in qualunque Regno, e Dominio così di quà, come di là da' monti, così di quà, come di là da' mari, quantunque non ſieno mai ſtati deputati Collettori in quelli; in maniera che alcuni troppo diligenti a voler liberare un piccolo numero di Provincie da queſt' aggravio, hanno cauſato, che ſia ſtato impoſto à tutto l'univerſo: però ancora non ſi è venuto all' eſecuzione, ſe non ne' luoghi ſoliti: Ma di tutte le coſe è avvenuto così, che ſono ſtate fatte le Bolle, e pel moto, che il mondo fà nelle novità, ſono ſtate laſciate qualche tempo ſenza eſecuzione, e con buona opportunità poi, come ſe foſſero ſtate eſeguite al loro tempo, e per malizia d' alcuni levate d' uſo, con cenſure, & altre forze ſi dà loro l'eſecuzione.

Le ſpoglie ſino al 1590. non comprendevano ſe non quello, che ſi ritrovava alla morte del Cherico cavato dall'entrate Eccleſiaſtiche: nel ſuddetto anno Pio IV. fece una Bolla; che ſotto nome di ſpoglie le quali per tutto il mondo, per tutti i dominj di quà, e di là da monti, e da' mari, ſono della Camera, s' intenda anche tutto quello che il Cherico acquiſterà per mercanzia illecita, & in altra maniera contra i Canoni, (5) coſa, che comprende aſſai, perche mercanzia illecita chiamano, dove la coſa la qual ſi compera tal ſi vende. Da Canoni poi ſono proibiti a' Cherici molte ſorte di giuochi uſati, e molte ſervitù, per le quali vie s'acquiſta aſſai, la onde ritornò per queſto alla Camera molto guadagno, e ſarà una grand' entrata, ſe ſi potranno eſeguire le Bolle delle Spoglie in mezza Italia, dove per ancora non ſono in eſecuzione, & in Germania, & in Francia, e in altri Re-

[4] Cum à nonnullis nimium curioſis, qui jura Cameræ Apoſtolicæ uſurpare, ac Cameram præfatam illis defraudare vellent, in dubium redigatur, an res & bona, *ſpolia* nuncupata, prælatorum, cæterarumque perſonarum Eccleſiaſticarum, ſecularium & regularium, tempore obitus ipſorum remanentia, ex eo, quod Rom. Pontifici & Cameræ præfatæ reſervata fore, aliqua generali apoſtolica conſtitutione forſan non caveatur, ad Cameram prædictam jure legitimo ſpectare & pertinere debeant. Nos, etſi ſatis evidenter conſtet & appareat, prædeceſſorum noſtrorum Roman. Pontificum, & noſtram indubiam intentionem & voluntatem ſemper fuiſſe, ut *ſpolia* hujuſmodi ad dictam Cameram ſpectarent & pertinerent, & quod pro eadem Camera exigerentur, & recuperarentur, cùm prædeceſſores præfati diverſos dictorum ſpoliorum, ut ad Cameram ſpectantium & pertinentium, collectores & exactores in variis provinciis & locis deputaverint & conſtituerint, & nos deputaverimus & conſtituerimus: ac ſemper de illis dicti prædeceſſores per pleraſque literas, tanquam de rebus ad Cameram pertinentibus donando vel tranſigendo diſpoſuerint, & nos diſpoſuerimus ... dubium hujuſmodi enucleare, ac in præmiſſis opportune providere volentes, motu proprio & ex certa noſtra ſcientia, ac de apoſtolicæ poteſtatis plenitudine declaramus, res & bona hujuſmodi, *ſpolia* nuncupata, in quibuſvis regnis ac dominiis, tam citra quam ultra montes & maria conſiſtentia, quæ pro tempore poſt obitus Prælatorum & perſonarum quomodolibet qualificatarum, etiam Cardinalatus honore fulgentium, qui vel nullo condito teſtamento, vel abſque ſufficienti facultate condito, deceſſerunt, decedent, remanſerunt, remanent, & remanebunt, *&c.* ſpectaſſe & ſpectare, illaque tanquam ad Cameram ipſam ſpectantia perpetuò colligi & recuperari potuiſſe & poſſe, atque debere. 7. *Decret. lib. 3. tit. 3. cap.* 1.

[5] Cùm à nonnullis vertatur in dubium, an res & bona per Clericos, etiam in ſacris ordinibus conſtitutos, ex negotiatione illicita, aut aliàs contra ſacros canones acquiſita, uti *ſpolia*, vel alia ad Cameram præfatam jure legitimo ſpectare & pertinere debeant. Nos omnem deſuper hæſitationis materiam ſubmovere, & malitiis eorum, qui jura dictæ Caræ uſurpare ſatagunt obviare, aliaſque in præmiſſis opportunè providere volentes, motu proprio, & ex certa noſtra ſcientia, ac de apoſtolicæ poteſtatis plenitudine, decernimus & declaramus, omnia & ſingula, res & bona, cujuſcumque qualitatis & quantitatis exiſtentia, ac in quibuſvis regionibus & regnis ac dominiis tam citra, quàm ultra montes & maria conſiſtentia, per quoſvis Clericos, tam ſeculares quàm regulares, *&c.* ex negotiatione illicita, aut aliàs contra ſacros canones quomodolibet acquiſita, ad eamdem Cameram, & non alios, etiam in quibuſvis Cathedralibus, etiam Metropolitanis & Collegiatis, ac aliis Eccleſiis, Monaſteriis, hoſpitalibus, militiis, *&c.* ſucceſſores ſpectare, ac ſub nomine ſpoliorum venire, illaque uti *ſpolia* ad Cameram pertinentia perpetuò colligi potuiſſe, poſſe ac debere. *Novemb.* 1560. *ib. cap. ultim.*

Regni, che non l'hanno ancora ricevute; ſiccome anche ne' Regni di Caſtiglia non fanno Spoglie tutti i Chierici, ma ſolo i Veſcovi per legge di Carlo V. e di Filippo II.

Difendono i Canoniſti il jus delle ſpoglie con queſto fondamento, che il Papa ſia padrone di tutte l'entrate Eccleſiaſtiche, e quelli, che parlano più modeſtamente dicono amminiſtratore, per la qual dottrina anche ſi è introdotto in Roma, che ſe alcuno ſi avrà uſurpato indebitamente qualche Benefizio, overo avrà in altro modo rubato alla Chieſa, ſi accorda colla Camera Appoſtolica, di darne a lei una parte, e tener il rimanente con buona coſcienza, e fatto l'accordo, e pagato quanto ſi è convennto, ogn'uno dice, che del rimanente ſia aſſoluto, e lo poſſa lecitamente tener come ſuo, perche il Papa è come ſi è detto, ò padrone ò amminiſtratore univerſale; e queſto chiamano comporſi colla Camera Appoſtolica, il che viene anche ſteſo molto ampiamente, ſicche quelli, che ò fanno in coſcienza, ò dubitano almeno d'avere coſa che loro non appartenga, ò non ſanno a chi reſtituirla, fanno la compoſizione.

IL FINE.

DE JURE ASYLORUM,

LIBER SINGULARIS

PETRI SARPI

J. C.

AUGERIUS FRIKELBURGIUS.

J. C.

GERARDO MALDECHEMIO.

S. D.

INcidit nuper in manus meas Itali cujuſdam tractatus De Jure Aſylorum, quo cuncta, quæ hac de re in mentem venire poßunt, non perpenduntur & examinantur modo; ſed & definiuntur ex legum præſcripto; clara profecto doctaque & perfacili methodo. Operæ me pretium facturum exiſtimavi, ſi, utcunque poſſem, Latine facerem, quæ magnus vir Italice conſcripſit: tum ut elegantiſſimum opus, ab ijs etiam, qui Italice neſciunt, legi & intelligi poſſit; tum etiam, ut tu ipſe, mi Gerarde, tuique ſimiles, pietate aliquanto plus quam addicti, cognoſcere poſſitis, quid Itali, nationum omnium religioſiſſimi hac de re ſentiant: dum Eccleſiarum quidem immunitatem non ſolum tuentur, atque ſartam tectam conſervant; ſed auctam & amplificatam quam maxime volunt. Juſtitiam vero, qua delicta plectuntur, & publica quies & tranquillitas maxime ſuſtinetur, tantum abiſt ut opprimant, ut etiam ubique adminiſtrari atque exerceri decernant. Quo egregio temperamento non eccleſiæ minus, quam forum & tribunalia, ſuum jus retinere poſſint. Vale.

INSTITUTUM OPERIS ET SUMMA.

SCriptorum in Juriſprudentia greges atque diſſidia, adeo rem quamlibet facilem & expeditam obruunt & abſcondunt, ut per mihi mirum videri non poſſit, ſi Eccleſiarum, quam vocant, immunitas, tot Pontificum decretis ſtatutiſque legibus clara, Doctorum adverſis opinionibus atque ſententijs mirum quantum diſtracta ac dilaniata, vix ſpeciem referat ſui; ſitque ſepius in cauſa, ut inter Eccleſiaſticos & Laicos Magiſtratus, multæ & magnæ, immo vero inexplicabiles, contentiones oriantur. Quam ob rem frequenter in mentem venit, quam recte, & ex uſu publico faceret is, qui rem tanti ponderis ac momenti, diſputationibus, quæ veritatem huc illuc trahere ſolent, omiſſis, ſine ſpe & ambitione, graviter & accuratè tractaret. Sed quo magis id optabam fieri, eo quoque impenſius a ſcriptione abhorrebat animus. Modo vero cum tuas accepi litteras, Præſul ſanctiſſime, quibus me diu repugnantem & invitum, ad ſcribendum hac de re, ſumma, qua polles, auctoritate, compellis potius quam invitas & allicis; tuo quidem imperio, prout maxime decet, obtemperare decrevi: ſed brevi, certaque methodo. ut

1 Quid leges Principum, Quid Eccleſiaſtica jura ſtatuant Primo videamus,
2 Rationes Deinde, è quibus tot ſcriptorum opiniones inter ſe repugnantes originem traxerunt, afferamus in medium. Ut Demum,
3 Quid in judicijs, & praxi omnino ſtatuendum ſit,

à quolibet cognoſci poſſit. nec valeant in poſterum nonnulli è dupondio Juriſconſulti, aut verius numeris omnibus abſoluti aſſentatores, tam præclare imponere & fucum facere judicantibus.

CAP. I.

De Principum legibus Eccleſiaſticiſque conſtitutionibus.

TOtis quingentis annis poſt Chriſtum Jeſum natum, nullus eſt Eccleſiaſticus Canon, qui de hac immunitate decernat. Imperatorum tantummodò legibus ſtatuitur; quarum ſex a Juſtiniano in Juris Civilis corpus relatæ ſunt. Harum primam Arcadius & Honorius Auguſti, anno poſt Chriſtum natum CCCXCVII. ſtatuerunt, (a) *Judæos, qui reatu aliquo vel debitis fatigati, ſimulant ſe Chriſtianæ legi velle coniungi, ut ad Eccleſias confugientes evitare poſſint crimina vel pondera debitorum; asceri* debere, *nec ante ſuſcipi, quam debita univerſa reddiderint, vel fuerint innocentia demonſtrata purgati.*

Poſt hanc legem idem Honorius cum Theodoſio anno CDXIV. generatim ſanxit, (b) *Nemini licere ad ſacroſanctas Eccleſias confugientes abducere*, ea conditione, *ut ſi quiſquam contra hanc legem venire tentaſſet, ſciret ſe Majeſtatis crimine eſſe retinendum.*

At anno CDXXXII Theodoſius ipſe una cum Valentiniano legem tulit, ut (c) *ſervus, ſi in Eccleſiam altariave armatus irruerit, exinde protinus abſtrahatur, vel continuo Domino indicetur, eidemque mox abſtrahendi copia non negetur*; immo vero, *ſi armorum fiducia reſiſtendi animum conceperit; abripiendi, extrahendique quibus id poteſt efficere viribus, atque pugnando impunè occidendi.* Eadem lege Domino facultatem facit. Martianus vero Imperator anno CDLI. edita lege, (d) *ſeditiones omnes, con-*

cla-

(a) *l. Judei. C. de ijs, qui ad Eccleſ.*
(b) *Eod. l. Fidelij.*
(c) *Eod. l. Si ſervus.*
(d) *Eod. l. Denunciamus.*

clamationes, tumultum, & impetum in ſacroſanctis Eccleſijs, & alijs venerabilibus locis, in quibus vota competit celebrari, omnino vetuit; *ultimi ſupplicij* pœna propoſita.

Et anno CDLXVI. Leo Imperator (a) *lege* decrevit *per omnia loca valitura, excepta urbe Regia, in qua degens ipſe, quoties uſus exigeret, preſentanea conſtituta præſtaret; nullos penitus de ſacroſanctis Eccleſijs expelli aut trahi, vel protrahi confugas, nec pro his Epiſcopos exigi, quæ ab ipſis debeantur; ijs, qui hoc moliri auſi fuerint, capitali & ultimi ſupplicij animadverſione plectendis: ſed ipſis ſervata locis reverentia vadari poſſint refugæ, & judicum, quibus ſubiacent ſententijs moneri, atque eorum arbitrio, ſive per ſe, ſive inſtructo ſolemniter procuratore, in ejus judicis, cujus pulſatur ſententijs, examine reſpondere*: Multis conſtitutis ſanctionibus, ut creditores ſolui poſſint a debitoribus ad Eccleſiam confugientibus: *Servos* autem, & *Colonos, familiares, ſive libertos, & alias domeſticas perſonas, vel conditioni ſubditas, ſi ad ſacroſancta ſe loca contulerint; ubi remiſſione, venia, & ſacramenti interventione ſecuri ſint; ad locum, ſtatumque proprium reverti debere.*

Juſtinianus denique ipſe anno DXXXVI. veluti non minus juſtam & rectam, quam uſu receptam ſanctionem refert, & conſtituit, (b) *Neque homicidis, neque adulteris, neque Virginum raptoribus delinquentibus terminorum cautelam cuſtodiendam, immo extrahendos, & ſupplicium eis inferendum: Cum templorum cautela, non nocentibus, ſed læſis, detur a lege: & non ſit poſſibile, utrumque tueri cautela ſacrorum locorum, & lædentem & læſum.* Plura ſunt notabilia, quæ ex hiſce legibus manifeſtè conſtant.

I. Eccleſiaſticos Præſules ijs temporibus ne cogitaſſe quidem ad officium ſuum pertinere, ut leges aut conſtitutiones conderent de Eccleſiarum immunitate, immo vero, cum certo ſcirent, Principis eſſe id ſtatuere, ab eo leges accepiſſe. Huc accedit, quod anno CCCXCIX. Concilium, ut vocant, generale Africanum, miſit Epigonium & Vincentium Epiſcopos ad Honorium Cæſarem, qui ſimpliciter peterent, ut ijs, qui ad Eccleſias Africanas confugerent, licet delicta perpetraſſent, ab ijs non extraherentur.

II. De hac Eccleſiarum immunitate, ne verbum quidem factum fuiſſe, non modo dum Romani Imperatores Idolorum cultores fuerunt; ſed etiam centum annos poſtquam ſibi Chriſtianam religionem induerunt, nullam omninò ejuſdem immunitatis mentionem eſſe factam. cum nulla hac de re lex reperiatur Conſtantini, aut aliorum Imperatorum, uſque ad Arcadium. Hujus autem rei certiſſima cauſſa haud longe quærenda eſt. Etenim, ſi Chriſti fideles ea tempeſtate, prout omnibus conſpicuum eſt, nulla ratione in Eccleſijs admittebant eos, qui cujuſvis generis delicta publicè admiſiſſent; quanam ratione fieri poteſt, ut eoſdem, contra lictores & Magiſtratus tuerentur in templis, a quibus perpetuò arcebantur? Id autem eo certius ſtatuendum, quo Juris Canonici conſulti hiſce temporibus pro certo conſtituunt, qui ab Eccleſiæ limitibus reijcitur, eundem ad Eccleſiam confugere non poſſe. Clara eſt Hiſtoria primam illam reorum, qui ad Eccleſiam confugiebant, protectionem, non aliorum fuiſſe, quam Judæorum ac infidelium, qui eo ſe recipiebant, promittentes, velle ſe Chriſtianam religionem amplecti, cum eo nomine facile Clericorum ſtudium, qui Chriſtianam pietatem auctam atque amplificatam maximè vellent, in ſe converterent.

III. Eccleſiarum ipſam immunitatem initio ſine ullo fundamento, immo, ut ajunt, *de facto*, in Chriſtianam rempublicam introductam fuiſſe. quamobrem prima illa Arcadij lex anno à Chriſto nato CCCXCVII. promulgata, non alio ſpectat, quam ut abuſus de facto invecti tollantur. Nihil enim pro Eccleſiarum immunitate conſtituit, ſed morem damnat, & antiquat, quo religio-

(a) *Eod. l. Præſenti.*
(b) *Auth. De mand. princ. coll.* 3.

nis ſpecie Judæos Eccleſiaſtici viri tuebantur, ne ſolverent quod deberent, & pro delictis non punirentur. Quod ſanè cuique admirationi eſſe non debet. Etenim anno CCCXCII., cum jam mala, ut ſæpe fit, conſuetudo invaluiſſet, ut etiam Fiſci adminiſtratores, Reipublicæ reditus in ſe converterent, & ad Eccleſias poſtea confugerent, lege ſancitum eſt: (a) eos debitores Eccleſia ſe tueri non poſſe: quod ſi Epiſcopus aut Clerici eos abſconderent, ſolverent ipſi Reipublicæ debitum. Neceſſitas verò, qua Principes impulſi adeo gravem abuſum latis legibus auferre debuerunt, clarius apparet ex eo, quod anno CCCXCVIII. ijdem (b) Imperatores conſtituerunt, acrius etiam in Epiſcopos invecti, cum Clerici atque Monachi eo audaciæ progreſſi fuiſſent, ut reos, etiam ob perpetrata facinora neci deſtinatos, Clericorum manu coacta, vi, & armis lictoribus eriperent. Cui ſanè rei juſtiſſima eademque ſevera lege obviam itum eſt.

IV. Severitatem illam, perduellionis pœnæ, ijs qui Eccleſiarum immunitatem violaſſent injunctæ, non quidem in magiſtratus, aut eos, quì Reipublicæ perſonam gerunt, ſed in privatos intendere leges omnes. Id verò pro comperto habebit quiſquis Romanorum mores ac inſtituta meminerit; apud quos non cujuſquam judicis lictores nec miniſtri, reos ipſos aut rei capitalis aut debiti detinebant; ſed creditoribus ipſis, aut ijs, qui injuriam acceperant, reum obtorto collo in judicium trahere jus erat: quod cum in Eccleſijs etiam ipſis indecenter facerent, reoſque vi, & impetu, ab altaribus divellerent, & in jus raperent, in eos lata lex: nec alio ſenſu a (c) D. Gregorio Pont. Max. ejus nominis primo, laudata eſt. Quod etiam clarius conſtat ex alia Martiani lege anno CCCCLI. qua de *ſeditiosis, & turbantibus* ac *tumultuoſis*, habetur ſermo: non autem de ijs, qui cum imperio aut poteſtate ſunt, quique publica autoritate & juris ordine utuntur: quibus non erat opus ut Eccleſiarum honos atque exiſtimatio commendaretur, cum ad eam amplificandam plus æquo etiam proni viderentur: ſed erat potius neceſſe eos excitare ad juſtitiæ cultum, pietatis ac religionis ſpecie non deferendum. Quod lege ipſa Juſtinianiani anno DXXXVI. factum eſt, dum ſancitur, ne in atrocioribus delictis, reis ad Eccleſiam confugientibus, immunitatem concederent.

V. Leonem Imperatorem anno DCCCLXVI. formam quidem, & rationem exteris præſcribere, qua uti debeant, cum ſervi aut debitores ad Eccleſias confugiant: ſed Civitatem ipſam Imperij caput excepiſſe ex eo, quod ipſe præſens poſſet, prout res ipſa ferret, quicquid vellet ſtatuere. Id verò clariſſimè oſtendit, Eccleſiaſticis viris in re ancipiti ac dubia nullum omnino jus ſtatuendi fuiſſe; immo vero cuncta ad Principem fuiſſe relata.

Hæc omnia, ut leges ipſæ, & eorum ſeculorum uſus exactius intelligi poſſint, operæ pretium fore exiſtimavi, ut explicarentur. ijs enim decurſis temporibus, cum ab Imperio multæ Chriſtianæ Provinciæ ſe ſubtraxerint, & Imperatorum leges ratas non habuerint; uterentur vero Principes atque barbaræ gentes, quæ novos erigebant ubique principatus, ſimplicioribus atque rudioribus legibus, inter quas nulla de ijs qui ad Eccleſias confugiebant, quicquam ſtatuebat; Eccleſiarum ipſi Præſules, quibus Principes poteſtatem faciebant, leges ſtatuerunt, quas modo Canones vocant, de Eccleſiarum immunitate: prout quilibet ipſorum, regioni, atque populis ſibi commendatis conducere atque convenire arbitrabatur. Ex ijs vero undecim in juris Pontificij corpus redactæ ſunt.

(d) Statuit Nicolaus Pont. Max. ejus nominis primus, ut *Major eccleſia per circuitum XL. paſſus habeat, Capellæ vero, vel minores Eccleſiæ XXX: Qui autem confinia earum confringere tentaverit, aut perſonam hominis, vel bona ejus, inde ſub-*

a) e *Theod. De his qui ad Eccl. l.* 1.
b) C. *De Epiſc. l.* 16.
(c) *Lib.* 11. *Ep.* 12.

(d) C. 17. *q.* 4. C. *ſicut antiquitus.* I.

ſubt raxerit, niſi publicus latro fuerit, quouſque emendet, & quod rapuerit, reddat, excommunicetur.

Epiſtolæ pars ſequitur, quæ Auguſtino Divo tribuitur. (*a*) ea vero Bonifacius Comes acerbè reprehenditur, eique *communio interdicitur*; quod *hominem de Eccleſia rapuiſſet*, eundemque, ut reſtituat, mandatur.

Decernit Capitulare, ut vocant, (*b*) Caroli Cæſaris, cognomento Magni, ut *reum ad Eccleſiam confugientem nemo abſtrahere audeat, neque inde donare ad pœnam vel ad mortem, ut honor Dei & ſanctorum ejus conſervetur; ſed Rectores Eccleſiarum, pacem, & vitam, ac membra ejus, obtinere ſtudeant.* ea *tamen* ratione, *ut legitimè componat, quod iniquè fecit.*

Gelaſius vero Romanus Pontifex Epiphanium Beneventanum Præſulem laudat, qui (*c*) *Benenatum, & Maurum, ejuſdem civitatis municipes ſacra communione indignos judicaverat.* ex eo, *quod Curialem ſuum in ſanctuarijs conſtitutum, reluctantem, reclamantemque, violenter abſtraxerant;* quod etiam Pontifex ipſe *auctoritate ſua* confirmat.

Idem quoque generatim ſtatuens, ut Epiſcopi eos, qui (*d*) Eccleſias violaſſe perhibentur, acceſſu earum judicent eſſe indignos.

Conſtituitur ulterius, *ſi metuentes dominos famuli ad Eccleſiæ ſepta confugerint*, (*e*) eoſdem, cum *de impunitate ſacramentum domino delatum fuerit, ſtatim ad Dominum ſuum modis omnibus remeare debere, aut ſi in pertinacia fortè perſtiterint poſt ſacramentum præſtitum reddi vel invitos.*

Quod etiam ſequenti Capite videtur ſanxiſſe: immo vero ſanctionem ad innocentem tantummodò ſervum coarctans redegit. (*f*) Etenim qui egreſſus *è Barbarorum Baſilica* fuerat, *ſub hac conditione*, ut, *ſi actus ſuos fideliter & rationabiliter allegaret, nihil circa eum prorſus aſperum durumque fieret; cum ad ſingula quæque ita convictus* eſſet, *ut os aperire non* poſſet, & vera eſſe, quæ objicerentur voce propria fateretur; eumdem ſtatuit *teneri cuſtodiæ mancipatum.*

Concilium Ilerdenſe decrevit, ut nullus Clericorum (*g*) *Servum aut diſcipulum ſum fugientem ad Eccleſiam, extrahere audeat, vel flagellare præſumat. quod ſi fecerit, donec dignè pœniteat, à loco, cui honorem non dedit, ſegregetur.*

Triburienſe verò ſanxit, (*h*) *ſi quis fugientem ſervum ſuum, vel quem ipſe perſecutus fuerit, de Atrio Eccleſiæ, vel de porticibus Eccleſiæ adhærentibus, per vim extraxerit; eum pro immunitate nongentos ſolidos Epiſcopo componere, & publica pœnitentia juſto judicio Epiſcopi mulctari debere.*

Sed Toletanum in Hiſpania immunitatem conſtituit, (*i*) eamque ad triginta paſſus in toto circuitu uniuſcujuſque Eccleſiæ amplificavit; *quod ſi quis violaverit, & Eccleſiaſticæ excomunicationi* ſubjecit, & *ſeveritatis Regiæ ſententijs*; ea tamen conditione, *ut ſi fuga talium evenerit, Sacerdoti quærenda ſit, aut damnorum ſententia ſecundum electionem Principis hujuſmodi ſacerdotibus irroganda.*

Concilium denique Aurelianenſe primum decrevit, (*k*) *ut ab Eccleſiæ Atrijs, vel Domo Epiſcopi reos abſtrahere omnino non liceat; ſed nec alteri conſignare, niſi ad Evangelia datis ſacramentis, de morte, & debilitate, & omni pœnarum genere ſint ſecuri: ita* tamen *ut ei, cui reus criminoſus fuerit, de ſatisfactione conveniat. Servus etiam, qui ad Eccleſiam confugerit pro qualibet culpa, ſi à Domino pro admiſſa culpa ſacramentum ſuſceperit, ſtatim ad ſervitium Domini ſui redire cogatur.*

Hiſce in Conſtitutionibus multa ſunt animadverſione digniſſima.

Primò, non eſſe in juris Canonici corpus

(a) II. *Eod. C. miror,*
(b) III. *Eod. C. reum.*
(c) IV. *Eod. C. pater.*
(d) V. *Eod. ad Epiſcopos.*
(e) VI. *Eod. C. metuentes.*
(f) VII. *Eod. C. uxor.*
(g) VIII. *Eod. C. nullus.*
(h) IX. *Eod. C. ſi quis contumax.*
(i) X. *Eod. C. definivit.*
(k) XI. *Eod. C. idem conſtituimus.*

pus redactas, temporis habita ratione: sed earum primam esse Herdensis Concilij, Anno DVII. postquam Hispaniæ a Romano Imperio se subtraxerant: quo factum est, ut Episcopi ij, qui certò sciebant quantùm sua se extenderet auctoritas, Ecclesiasticis tantùm viris imperarent; cæteris non item: ut ex ipsomet Canone clarissimum, & cuique obvium est. (a) Sed centum post annis, ut Laicos etiam includerent Reges rogarunt, ut ad Ecclesias confugientes, ob sacri loci reverentiam, Regiæ solum pietati, & justitiæ committerentur: tandemque anno DCLXXXI. in ea Constitutione, quæ decima est ex ijs, quæ supra adductæ fuerunt, omnibus commune decretum sanxerunt; sed Regis consensu adhibito: quod in ejus Concilij libris particulariter expressum est, his ipsis verbis: *Consentiente glorioſiſſimo Domino Noſtro Erivgio Rege hoc, ſanctum Concilium definivit;* licet in corpore Conciliorum scriptum sit solummodò, *Definivit ſanctum Concilium*; ijs sublatis verbis, quæ Regis consensum ostendebant: quod maximè advertendum est. Secunda vero Constitutio, si temporum seriem inspexeris, est Aurelianensis Concilij, Anno DXII., Clodoveo Primo Francorum Rege: quod pariter Regis ipsius sanctione factum, ejusque auctoritate confirmatum est. Quamobrem hæ leges etiam sunt Principum, & Regum Laicorum, eorum jussu sancitæ, & promulgatæ, licet inter Canones positæ fuerint: sicut etiam Canon ille ex Capitulari Caroli Magni sancitus fuit in *Reductione*, quam dicunt, *trium Galliæ Statuum*, cum Principis confirmatione. Hinc manifestè patet, etiam post inclinatum Occidentis Imperium, usque ad Annum DCCCL. Ecclesiarum immunitatem nullibi, nisi Laicorum Principum legibus innixam fuisse.

Secundò considerandum est, ex ijs Canonibus, quos supra retulimus, duos reo in Ecclesiam fugienti nullam afferre salutem, nisi ea conditione, ut erroribus, atque incommodis remedium adhibeatur, & ijs, qui detrimentum, aut injuriam acceperint, satisfiat. Res quidem magni ponderis, atque momenti, quamque adeò ex usu pubblico, & necessariam (b) D. Gregorius Pont. Max. judicavit: ut scilicet refugium ad Ecclesiam reo quidem prodesse possit; sed ita possit, ut nulli noceat omninò. Id vero ab eo, quod hisce temporibus Ecclesiastici viri sibi arrogant, mirum in modum distat. Etenim qui reos ad Ecclesias confugientes modo tuentur, nullam prorsus rationem habent aut eorum, qui injurijs affecti sunt, aut publicæ tranquillitatis, quam priscis temporibus adeò magni faciebant, ut in Canone Toletano, qui ex ijs superius allatis decimus est, statutum fuerit; *ſi reus in Eccleſia tutus, ab ea fugerit, neque*, ut supradictum est, *ſatisfecerit, damnorum ſententiam ſecundum electionem Principis Sacerdotibus irrogandam*: licet *Gloſa*, ut moris est, *Textui* contraria, declaret *Principis*, *id eſt*, *Judicis Eccleſiaſtici*. Quod sine ingenti risu nemo certè sanæ mentis legere potest.

Tertiò notandum est, ex ijsdem Canonibus quinque *excomunicationis* pœnam statuere: sed nullum omninò eam irrogare, ut ajunt, *ipſo facto*: ut scilicet, reo avulso ab Ecclesia, sit illicò qui eum extraxerit diris devotus, & Christi fidelium communione privatus. Sed sunt Canones, ut vocant, *ferendæ ſententiæ*; ut postquam reus extractus fuerit, debeat Prælatus monere, & nisi fuerit restitutus, aut justa detinendi causa allata; tunc demum possit ad *excommunicationis* sententiam ferendam accedere.

Quartò considerandum est, Epistolam Augustini nomine allatam, ejusdem certè non esse; sicut etiam xv aliæ, quæ Sancti illius nomine feruntur ad Bonifacium Comitem conscriptæ, & Bonifacij ad Augustinum, cujusvis potius, quàm eorum esse possunt. Id verò cum ipsa scribendi ratio satis superque demonstrat, tum multò magis verba illa, *Spectabilis*, *& Magnifici*, honoris causa Comiti tributa, ab ejus tempestatis consuetudine longè remota,

nec

(a) *Tolet.* 6. *c.* 12.

(b) *Lib.* 1. *ep.* 8.

nec ab ipsomet Augustino unquam adhibita ijs in literis quas ad eumdem Comitem ipse perscripsit, in quibus etiam quammaxima Divus ille vir agit cum modestia, non autem superbè, & arroganter, atque imperiosè, prout Sycophanta, quisquis ille, scribere voluit. Quod verò multo magis earum falsitatem vel cœco demonstrat, Bonifacius Comes nunquam Hipponam incoluit Divi Augustini civitatem: ut fieri omninò non possit, id unquam accidisse, quod spuriæ narrant litteræ: Habuisse Comitem ibi domiclium, atque familiam.

Quintò notandum est, Neminem prorsus eorum Canonum diversitatem mirari debere. Etenim cum a Concilijs, & Regnorum Prælatis statuti fuerint, quilibet eorum, prout sibi atque regionibus suis conducere visum est, Canones constituit. Cum itaque variæ regiones diversas etiam leges requirerent, prout homines plus minusve ad delicta propensi erant, unusquisque proprias leges ad regionis suæ mores adaptavit. Hi vero Canones omnes ante annum a Christo nato MCC. promulgati sunt; deinceps vero Romanorum Pontificum Decretales, quas vocant, sequuntur.

Innocentius, ejus nominis Tertius Pontifex, (*a*) rem potius jam constitutam referens, quam novum aliquod jus statuens, duas hominum conditiones affert *juxta sacrorum statuta Canonum & traditiones legum Civilium*, quæ ad Ecclesiam confugere, ibique se tueri possunt. Qui scilicet, statu liber, facinus aliquod perpetravit, & servus qui a Domino fugit. *Si liber, quantumcumque gravia maleficia perpetraverit, non esse violenter ab Ecclesias extrahendum* statuit. *nec eumdem damnari debere ad mortem, vel ad pœnam; sed Rectores Ecclesiarum sibi obtinere debere membra, & vitam: super hoc tamen, quod iniquè fecit, esse alias legitimè puniendum.* Tria tamen sceleſtorum genera excipit, *publicos latrones, nocturnos agrorum depopulatores, & qui itinera frequentata vel publicas stratas obsidet aggressionis insidijs; qui ab Ecclesia extrahi possunt. Si verò servus ad Ecclesiam confugerit, postquam de impunitate sua Dominus ejus Clericis juramentum præstiterit, ad servitium Domini sui redire, compellitur etiam invitus: alioquin a Domino poterit occupari.*

Gregorius, autem ejusdem nominis (*b*) Nonus Pontifex declaravit *Ecclesiæ, in qua divina mysteria celebrantur, licet adhuc non extiterit consecrata, nullo jure privilegium immunitatis adimi.*

Idemque addidit, *cum nonnulli impunitatem suorum excessum per defensionem* (*c*) *Ecclesiæ obtinere sperantes, homicidia, & mutilationes membrorum, inipsis Ecclesijs, vel earum cœmeterijs, committere non vereantur, quæ, nisi per Ecclesiam, ad quam refugiunt, crederent se defendi, nullatenus fuerant commissuri: tales non debere gaudere privilegio, quo faciunt se indignos.*

Hisce Joannes, ejus nominis XXII. Pontifex Romanus, adjunxit etiam, (*d*) *Hæreticos sese Ecclesijs tueri non posse.*

Nec aliæ in medium afferri possunt leges, quibus Ecclesiarum immunitas innitatur. Hæ vero omnes adeo claræ sunt, adeoque faciles, ut si in judicijs, atque *Praxi* sincerè, & prout verba exprimunt, adhiberentur, nihil omninò difficultatis supereſſet. At cum Jurisconsultorum opinionibus & interpretationibus ad diversa protrahantur; de his etiam, causisque, unde tot scriptorum sententiæ originem duxere, singillatim dicendum est.

CAP. II.

De varijs Scriptorum opinionibus circa Ecclesiarum immunitatem, & earum causis.

TAnta profectò est sententiarum varietas inter Jurisperitos, qui de Ecclesiarum immunitate hactenus scripserunt, ijsdemque legibus innituntur,

(a) *De imm. Eccl. C. inter alia.*

(b) *Eod. C. Ecclesiæ.*

(c) *Eod. C. immunitatem.*

(d) *Extravag.*

rur, ut ſine dubio affirmari poſſit, nullam omninò hac de re quæſtionem proponi, aut *Caſum* accidere, in quibus in utramque partem res terminari non valeat, atque adeò Doctorem aliquem teſtem, & auctorem laudare. Ex ijs tamen non pauci ſunt, qui non modò excuſationem promereri, ſed commiſerationem etiam commovere debent; libriſque vulgatis, non Auctoribus nota quælibet inurenda. Etenim ſicuti in rebus alijs, quæ Eccleſiaſticam, aut ſecularem juriſdictionem attingunt; ſic etiam in hac ipſa, noviſſimæ impreſſiones cum antiquis non conveniunt; ſed quæcunque Principum jus, & auctoritatem promoverent, ablata fuerunt, & ſæpius negativa particula, ut Grammatici loquuntur, addita, vel deleta, miſcellos libros vel invitos, & contra ſcriptoris mentem, pro *Correctoris* arbitrio loqui coegerunt. Id verò non modò ex librorum ipſorum varijs impreſſionibus invicem collatis manifeſto deprehenditur ſed *Indicibus* ſolummodò *Expurgatorijs* inſpectis, quibus facilè ſingula, quæ immutata ſunt, uno aſpectu videri poſſunt. Quare ut in re tam dubia rectam, tutamque viam amplecti liceat, ſtatuendum eſt ante *omnia*, *quaſnam* reijcere debeamus, quaſve ſequi Doctorum interpretationes. Id vero facillime cognoſci poterit, ſi veram illam, & germanam cauſam, ex qua opinionum varietas exorta eſt, animadverterimus. Hæc verò eſt, quia nolverunt Doctores, intra legum ipſarum, & canonum verba, ſuas opiniones, & dicta continere, immo vero amplificationibus, & exceptionibus, quas *fallentias* dicunt, eas adaptarunt, prout æquitati convenire exiſtimaverunt. Qua de cauſa in nullam debent reprehenſionem incurrere: omnes enim nihil antiquius habuerunt, quam ut communem illam, atque diſputationibus cunctis neceſſariam, Regulam juris ſervarent, qua ſtatuitur, *ſi juris ipſius diſpoſitio beneficium alterius, præmiumve reſpiciat, ſitque favorabilis; legum verba, licet preſſa, atque ſtricta, amplificanda, atque extendenda eſſe: ſi verò pœnarum, atque rigoris rationem habet, ſitque invidioſa, quam odioſam appellant, voces eaſdem legum, quamvis latiùs, & uberiùs loquantur, preſsè tamen, ſtrictimque quatenus jus patitur, explicandas eſſe.*

Quæ certe regula naturæ maxime conſona, convenienſque apparet. Et enim, ſicut rerum humanarum ſapientes conſiderant, actiones omnes ſunt ſingulares, nec ulla ratione fieri poteſt, ut duæ qualibet ex parte ſint inter ſe ſimiles, atque omninò pares; quo fit, ut ſingulæ propria indigeant regula; lex verò, quæ, uti regula quædam univerſalis omninò conſtituenda eſt, neceſſariò ob id ipſum, quod univerſalis eſt, manca quodammodò ſit, & imperfecta, aut comprehendens, quæ excipere, aut excipiens, quæ comprehendere deberet. Quamobrem neceſſaria omninò videtur benigna quædam interpretatio, quæ legem dirigat, & ad æquitatem reducat. Hinc verò proficiſcitur, ut, ſi æquitas amplior videtur, quam legis verba, hæc debeant amplificari, quantum æquitas ipſa poſtulat. At ſi lex eadem verbis extra æquitatis fines, & limites egrediatur, æquum maximè eſt, ut interpretationibus intra eos coerceatur. Ut ſi lege lata pœna impoſita fuerit ijs, qui Dei optimi maximi nomen ſanctiſſimum maledictis, probriſque proſcindant, cum res ipſa, de qua decernitur, pietas ſcilicet in Deum, maximè *favorabilis* exiſtat; juſta interpretatione ad nomen etiam ſacratiſſimæ Virginis ejus matris, atque ſanctorum omnium extenditur. Quod ſi lex altera excipiat, qui motu quodam animi violento percitus, atque ira præceps & furens verba protulerit ignominioſa in Deum ipſum; hoc invidioſum, eſt, nec de quavis ira intelligendum, ſed juſta interpretatione ad eam tantummodo redigendum, quæ celeri, atque inevitabili impetu fertur, mentiſque & rationis uſum ita impedit, ut quid homo ſibi velit, quidue dicat, aut faciat, omninò neſcire poſſit.

Quod verò ſpectat ad Eccleſiarum immunitatem; Nonnulli cum animadverterent eam non alia ratione conſtitutam eſſe, quam ob reverentiam in locum Deo ſacrum, & ex eo ad ipſius

Dei

Dei maximi honorem, & cultum pertinere; hujus præcipuè rationem habuerunt; idque veluti æquitatis regulam ſtatuentes, cui legum verba adaptari debeant, cætera cuncta ſuſque, deque duxerunt. Cumque nullus omninò reperiri poſſit honor, quo multo major Deo tribui non debeat, interpretati ſunt, eamdem pariter reverentiam tribuendam eſſe non ſolum Deo ſacris locis, ſed omnibus etiam, quæ ijs adhæreant; ijſque cunctis habendam eſſe, quantam maximam animus capere poteſt vel juſtitia ipſa ſuas ſibi res habere juſſa, atque ut ajunt, quibuſcumque pravorum hominum oppreſſionibus toleratis, ut immunitatis honos ijs omnibus locis religiosè concedatur, quæ Eccleſiarum ſpeciem aliquam quomodolibet referre poſſint. Hiſce verò, quaſi fundamentis poſitis, leges, & Canones omnes de Eccleſijs decernentes, ad ea cuncta protulerunt, quæ Cœmeteria, Monaſteria, Oratoria, Sacella, Hoſpitalia vocant, ſen quovis alio nomine cenſeantur ea, in quibus pietatis opus aliquod peragi videatur. Ubi verò leges ipſæ, & Canones Eccleſijs immunitatem conceſſerunt, ijs tantum in rebus, quæ vel commiſerationem movere, vel juſta defendi excuſatione poſſint, idque honeſtis, ac tolerabilibus conditionibus; ijſdem amplificare, atque dilatare rem totam ita voluerunt, ut enormia quæque, & graviſſima facinora comprehenderent: quod ſi ratione coacti aliquid exceperint, juſtitiæ tamen, atque judicibus ipſis eas impoſuerunt conditiones, ut, ijs obſervatis, fieri nunquam omninò poſſit, ut debitum juſtitia finem obtinere, vixque nomen ſuum, aut ne vix quidem retinere poſſit: quodque caput eſt, non modò perpetrata facinora, atque delicta Eccleſiarum immunitate inulta, impunitaque remanerent, ſed novis etiam ijſdemque enormibus criminibus aditus tutiſſimus aperiretur; ut qui jam commiſiſſent ſecuri in utramvis aurem dormire facilè poſſent; & qui admittere vellent, facilitate allecti, & ſecuritate invitati, nihil prorſus tutum, aut a crimine vacuum relinquerent. Id enim inter cætera Doctores affirmare auſi ſunt, Principes neque ſententia damnare, neque habere quæſtionem poſſe contra eos, qui ad Eccleſiam confugerunt, neque dum inibi permaneant, nec poſtquam ab ea diſceſſerint: quodque riſum magis, & ſtomachum moveat; ſtatuerunt Eccleſiam ipſam teneri ad alimenta ſceleſtis hominibus præſtanda, dum ad eam confugientes, ibi reſident.

Alij Doctores contra exiſtimarunt, juſtitiam, atque delictorum pœnam, publicæque tranquillitatis conſervationem magis eſſe Deo maximo grata, quam Eccleſiarum immunitatem. idque veluti æquitatis fundamentum inſpicientes, legum verbis, ut ipſa rem quamque notant, acceptis; non permittunt, ut leges, & canones ad alia loca pertrahantur præter ea, quorum ſigillatim mentio facta fuerit; Eccleſias ſcilicet ipſas, quæ reapſe, non autem nomine tantum, Eccleſiæ ſunt. His enim temporibus tanta eſt ubique locorum frequentia, quæ pietati alicui mancipata videntur, ut ſi omnia comprehenderentur, jam quæcumque incolimus Eccleſiaſticæ immunitatis privilegio donata eſſent.

Et quoniam gravium delictorum exceptio, in quibus nulla conceditur immunitas, ſpectare juſtitiam videtur, quam æquitatis regulam ſtatuerunt: exceptiones illas aut ijſdem rationibus, aut etiam firmioribus, & validioribus ad alia facinorum genera extenderunt, quæ à legibus, & canonibus minimè nominantur, idque tam amplè, ut nihil immunitas tueri poſſit, niſi ea, quæ miſericordiam merentur, prout etiam antiquorum fuiſſe videtur ſententia. Factum eſt etiam, ut Doctores aliqui, cum veluti juris, & æquitatis regulam modo hanc, modo illam ex ijs, quæ diximus, ſumpſiſſent, variè loquuti ſint, atque a ſemetipſis non ſemel deſciverint. Alij verò neſcientes cuinam præcipuè ex ijſdem regulis adhæreſcere debeant, adeò confusè, & obſcurè perſcripſerint, ut nihil omninò ex eorum ſcriptis elici poſſit. Alij verò doctrinam ſibimet repugnantem habere viſi fuerint, ex eo quod ij, qui eorum libros, prout

ipſis conducere viſum eſt, interpolarunt, non mutaverint omnia : quamobrem alibi ſinceræ, atque germanæ ſcriptorum opinionis veſtigia permanent ; alibi verò eorum verba, & ſententiæ, dumtaxat apparent, qui Autorum mentem detorquere pravè voluerunt : ut Doctores ſæpius ſibimetipſis contrarij, & inconſtantes, atque volubiles aliorum culpa exiſtimentur.

Igitur qui velit ex Doctorum lectione fructum colligere, facilèque ſtatuere quid ipſe judicare debeat, atque adeò in praxi executioni mandare : neceſſe eſt ut antè omnia certò ſciat, quænam ex ijs duabus regulis norma eſſe debeat, qua opiniones examinare, & actiones inſtituere, ac dirigere valeat. Id verò cum tanti ponderis, atque momenti exiſtat, quanti unuſquiſque facillimè cognoſcere poteſt, operæ pretium eſt, ut exactè de ipſo tractemus.

CAP. III.

Quænam æquitatis norma in judicijs & praxi ſequenda ſit.

HOmines cunctos ad honorem, & gloriam Dei Optimi Maximi non res omnes modò, ſed etiam ſanguinem & vitam profundere debere, adeò notum, naturæque legibus in omnium animis inſcriptum eſt, ut nihil magis ; nobis autem Chriſti fidelibus ipſa quoque fide, ac Religione certiſſimum : ſicuti pariter clarum eſt nobis, ac minimè ambiguum, duo eſſe honorum genera, quæ Deo tribuuntur. Alterum eadem ipſa ratione tribuitur, quam Deus ipſe nobis conſtituit, quamque a nobis ſe exigere declaravit. Alterum verò ea forma, qua nos ipſi honorem habendum exiſtimamus. Statuit igitur ſacroſancta Eccleſia unumquemque utriſque teneri, ſed primis, divinis ſcilicet præceptis, multò magis ; quod ſi aliquando eveniret, prout rerum humanarum conditio fert, ut non poſſemus utraque ſimul integrè præſtare, ijs exactè parere debemus, quæ Deus mandavit, omiſſis ijs ; quæ pendent a noſtra voluntate, ſi impedimento ſint, quominus divina præcepta exequi poſſimus. Cum enim divinum præceptum foret Moſaica lege ſtatum, Parentibus opem ferendam ; cumque ex hominum pietate ſponte inductum fuiſſet, Templo maxima dona elargiri, Chriſtus Jeſus Deus noſter reprehenditacerrimè Phariſæos, qui templo munere offerre, quam Genitoribus auxilium ferre, atque ſubvenire, impenſius laudabant : eamque divino illo, atque ſanctiſſimo ore cauſam adduxit, quod ſcilicet hoc divinum ; illud verò humanum præceptum eſſet : ſuoſque docuit fideles nulla eſſe ratione laudanda munera, quæ templo tribuuntur, ſi impedimento ſint, quominus Parentibus auxiliari poſſimus, prout Deus ipſe præcepit. Id verò ad ea, quæ nunc agimus, mirum in modum conducere, atque accommodari poſſe manifeſtò conſtat. Exploratum ſiquidem eſt, juſtitiam diſertè atque expreſsè a Deo præcipi, eaque Deum ſummum honorem ſibi haberi declaraſſe, quæ ſi juſtitia deſit, Principibus ipſis ob id, atque regibus regna, & imperia auferenda, atque in alios transferenda docet. cujus doctrinæ innumeros poſſem ſacrarum litterarum locos teſtes laudare. Certum pariter eſt Eccleſiarum immunitatem ob innocentium ſecuritatem, & eorum, qui juſtam aliquam erroris excuſationem afferre poſſent, inſtitutam fuiſſe Principum legibus, & Eccleſiaſticis conſtitutionibus ſancitam, ob reverentiam, qua proſequi decet, locum illum Deo ſacrum, non ut Eccleſiæ ex *orationis domibus*, ſcelerum omnium receptacula, & *latronum ſpeluncæ* fierent. Ex his omnibus conſequens eſt neceſſariò, ut juſtitiæ habenda ratio, eaque veluti norma, & regula ſpectanda ſit, qua legum omnium de Eccleſiaſtica immunitate ſententiæ, & verba tanquam trutina ponderanda ſint : legeſque omnes, & conſtitutiones ita interpretentur, ut nulla ratione Juſtitiæ obeſſe, aut impedimento quomodolibet eſſe poſſit. Quoniam juſtitia, ut diximus, honor eſt in Deum, ab ipſo Deo nobis præceptus, & procul dubio ſemper optimus ; Eccleſiarum verò immunitas honor eſt, quem homines ſponte, ac ſine ulla divina præceptione, Deo tri-

tribuunt, quique nisi prout maximè decet, adhibeatur, Ecclesiam *ipsam* non honore, sed ignominia quam maxima afficit, *latronumque speluncam* reddit, & sceleſtorum hominum infame Asylum. Hæc verò cuncta clarius ostendit, quod ait Hjeremias Propheta, dum populum reprehendit, qui externis hisce reverentiæ significationibus erga Dei templum plus æquo fidebat, eumque monet, ne hac fiducia niteretur, sed *in* Deo spem poneret, qui in genus hominum quodlibet justitiam exerceret.

Quam ob rem rationi maximè consentaneum, tutum, atque optimis innixum fundamentis est eorum consilium, atque sententia, qui sacrorum locorum immunitatem tuentur quidem; sed intrà certos limites, ne justitia pereat, adeò necessaria ad publicam tranquillitatem, conservandam, tollendasque injurias, & detrimenta, quæ privatis inferuntur. Et quolibet eventu poterit sanè verè pius, & Christianus judex, si contrarias Juris Consultorum opiniones inspexerit, id in praxi faciendum statuere, quod Ecclesiarum immunitati faveat: ea tamen ratione, ne justitiam opprimat.

Quilibet autem, qui mentis aciem intendere voluerit, clarè cognoscet hanc esse rationem, qua cunctæ tolli possint offensiones & mala, quæ originem traxerunt ab ipsâ varietate non opinionum magis, quam privatarum rationum. Quod ut quivis facilius possit perspicere, afferam quid hac in re Juris Consulti statuendum censuerint, quodque rei optimæ juxta, atque necessariæ utilitatem aliquam afferre possit. Ubi verò cuncti in eandem opinionem non convenient, Autorum nomina, qui sententiam æquiorem probaverint, adscribam, eorumque tantummodo mentionem faciam, qui clarioris, & celebrioris sunt nominis, & existimationis. Sæpius Episcopum Covaruviam testem laudabo, tum quia Præsul Hispanus est, qui Tridentino Concilio interfuit, tum etiam quia doctrina, probitate, & pietate maximè clarus ab omnibus, & conspicuus habetur. Sæpius Prosperum Farinacium, qui diu Romæ vixit, Advocatus primò, mox Auditoris *Lecum tenens*, & Fisci denique Patronus, etiam sub hoc ipso Paulo V. Pontifice. Ad oram verò extremam libri, ut Docti Viri Transalpini solent, loca adnotabo, ut si quis e Consiliarijs tuis, & Juris Consultis introspicere cupiat, facilius cuncta & *invenire*, & intelligere possit. Omnis autem hæc disquisitio facillimè ad tria capita redigi poterit.

Primum, Quænam sint ea sacra loca, quæ ad se confugientes tueantur.

Secundum; Quænam personarum conditio, & quodnam delicti genus loco sacro protegi, aut non protegi possit.

Tertium, Quanam ratione a sacris locis extrahi debeant ij, qui eisdem tegi adversus justitiam non possunt.

CAP. IV.

Quænam sacra loca ad se confugientes tueantur.

QUod attinet ad primum caput, certum est ex legum ipsarum, & Canonum, quæ supra adduximus, lectione, tria locorum genera comprehendi. Ecclesiam scilicet: Quæ Ecclesiæ adhærent, seu solum fuerit ædificijs omnibus vacuum, seu domibus tectum ad XL. passuum spatium, si Ecclesia Metropolitana fuerit; XXX. verò, si eo titulo insignita non sit: Et Episcopi domum. Nec aliud est, de quo mentio ijs in legibus & Canonibus facta sit.

Ecclesiæ nomine statuunt unanimes Doctores omnes *Oratoria* non comprehendi, quamquam in eis aliquando res sacra fiat, aut ea, quæ in privatorum domibus, & in Collegijs laicorum, quas vulgo confraternitates vocant, ædificantur; quasque domini diruere, atque mutare pro voluntatis arbitrio facilè possunt. Neque omitti debet, immò attenta cura animadverti, quod Episcopus Covaruvias hac de re disserit, (a) Hisce videlicet temporibus occurrendum maximè esse eorum temeritati, qui Ecclesiarum immunitate confisi, quodcunque delictum perpetrare audent. Et ob id quibusdam in Civitatibus nolunt

(a) *Covaruvias l. 2. var. c. 20.*

sunt Ecclesiastici Præsules, quamcumque Ecclesiam immunitatis jus obtinere, sed eas tantummodò, quæ continuis temporibus sanctissimum Eucharistiæ sacramentum habent. Ubi tamen Præsules hac justa moderatione non utuntur, Ecclesiarum nomine censentur quæcumque sunt certò, ac perpetuò divino cultui dicatæ.

De ictu, qui adhæret Ecclesiæ XL, aut XXX, passuum spatio: ejusdem immunitatem Ecclesijs ijs, quæ sunt intra Civitatis, vel Castrorum mœnia, haud convenire certissimum est. (a) Hac enim de re Canon expressè statuit, & Doctores consentientes loquuntur, nec ulla potest exoriri dubitatio; immò verò non desunt, qui id etiam extra Urbes omninò negent, cum dicant ejusmodi jus vel nunquam usu obtinuisse, vel certè consuetudini, si qua fuit, derogatum esse. Causa verò, cur in civitate concludant omnes spatium illud nullam prorsus habere immunitatem; licet aliquis existimet ob justitiam fieri, cum tot sint in Civitatibus Ecclesiæ, adeòque frequentes, ut universa Civitas immunis esset, justitiæque vis ipsa irrita; longè tamen alia videtur extitisse nonnullis; qui affirmant eam fuisse causam, quod, (b) cum alio Canone statutum sit qui sacro in loco peccat, eum sacri cujuslibet loci immunitate defendere se haud posse; ideò si XL. passuum spatium sacrum esset, qui facinus aliquod in eo perpetrarent, ijdem nullibi ob Ecclesiarum frequentiam sese immunitate tueri possent. Sed quæ ea cumque fuerit causa, parvi refert, cum illud exploratum omnino sit in Civitatibus, & Castris nullam omninò hujusmodi spatijs immunitatem concedi.

Hinc etiam constituitur, quod solet sæpius accidere, An scilicet lictores possint eum, qui ad Ecclesiam confugerit, & clausis jam ostiis adhæserit, ab iisdem divellere. Cum enim quæ Ecclesiæ in civitatibus, & Castris finitima sunt, nihil habeant immunitatis, reliquum est, ut ea tantum, quæ interius sunt, immunitate reos protegant: quam ob rem, qui parietibus, aut valvis, aut etiam tecto innititur, nulla defenditur sacrarum ædium immunitate. Nihilque interest inter parietes, & ostium clausum, cum pariter utraque sint extra Ecclesiam; immo propior est Aræ proximus eidem paries, quam Ecclesiæ janua. Quare, si quando de ostio facta sit mentio, dum de Ecclesiarum immunitate agitur, de iis Ecclesiis tantùm sermo est, quæ extrà Civitatis, & Castrorum mœnia positæ, immunitatem ad XL passuum spatium porrigunt.

Quod vero attinet ad Episcopi domum, non conveniunt inter se Doctores. Multi namque ex eorum numero animadvertunt, alio Canone statutum esse, ut Episcopus domum suam Ecclesiæ (c) proximam, & adhærentem habeat. Quare necessario intra XL. passuum spatium esset & pro certo constituunt Episcopi, domum, si longiùs ab Ecclesia distet, nullam omninò immunitatem obtinere. Cum vero XL. passuum in civitatibus, & castris non habeat locum consequens est, ut Episcopi domus nullam pariter immunitatem habere possit.

De Cœmeteriis vero, Hospitalibus, & Conclavibus, ubi Fratres dormiunt, ne verbum quidem lex ulla fecit. Canonistæ tantummodò, quos ignorantia sæpè aut ambitio transversos rapit, Ecclesiarum nomen amplificare, atque ad hæc etiam pertrahere voluerunt; plurimis

(a) 17. q. 4. c. *quisquis*. *Igneus* l. 1. n. 38. ff. *Ad Silla*:
Archid. c. *quisquis* 17. q. 4.
Remig. De imm. 6.
Clarus q. 30.
Decianus l. 6. c. 25. 5. 9.
Oldred.
Conf. ff.
Alex. Conf. 145.
Faren. c. 26. f. 12.
Covar. c. 20. 25.

(b) C. *immunitatem De immunitate.*

(c) *Oldrad. conf.* 55. *Glos.* c. *id constituim.* 17. q. 4.
Claruf. quæst. 30.
Decian. lib. 6. c. 29. 5. 14.
Facin. q. 26. n. 38.
Covar. Var. l. 2. c. 20. n. 5.

mis tamen conditionibus, iisdemque adeò variis, ac inter se repugnantibus, ut vix duo conveniant. Ex eorum autem sententiis, consuetudo diversa inducta est, prout illi plus minusve auctoritatis habuerunt, & hujuscemodi locorum, aut etiam delictorum numerus exigere videbatur. Quò fit, ut sicuti de iis locis nihil omninò legibus sancitum est, sed consuetudine tantum, atque interpretatione eorum immunitas introducta: ita ubi contraria est consuetudo, eadem à quocumque judice servari debeat, citra ullam errandi formidinem.

CAP. V.

Quænam Personarum conditio, & quodnam delicti genus loco sacro protegi, aut non protegi possit.

EST omnium certissima sententia, qui in loco sacro deliquerit,(a) licet leve delictum nec atrox facinus fuerit, eum tamen sacro eodem loco non defendi, immò verò & ibidem, & quocumque alio sacro loco, sisti à lictoribus, & in carcerem trudi posse: Cum æquum nullo modo sit, ut Ecclesia eos tueatur, qui, in ea peccantes, injurias eidem intulerunt,(b) nec Ecclesiæ cæterę defendant ejusmodi reum, cum omnes unum, idemque sint ob earum in Christum Jesum conjunctionem. Quod ita clarum, atque certum est, ut supervacaneum omninò fuerit, pluribus confirmare.

Hinc etiam illud consequitur, ut eadem Ecclesiarum immunitas nullo modo protegat eum, qui vetita legibus arma in Ecclesiam detulerit: ea namque deferre peccatum est: quique ea in Ecclesiam defert, in Ecclesia peccat, quò fit, ut in ea a lictoribus vinciri possit, & in quolibet alio sacro loco. Quod ob publicam tranquillitatem judicarunt Doctores singillatim monendum, & animadvertendum esse.

Fures etiam, qui aut in Ecclesia furtum fecerint, aut cum re ablata in ipsam confugerint, ex eo quod in Ecclesia peccant, ab eadem divelli queunt.

Possunt itidem ji a sacris locis abstrahi, qui in Ecclesia crimina tractare audent, quæ sponsionum vocant, aut quodvis aliud negotii genus legibus prohibitum, ex eo, quod in ipsa delinquunt. De sponsionibus verò præcipuè adest etiam Xysti V. Pont. Max. declaratio, huic rationi, velutj fundamento, innixa.

Nec differt an delictum totum in Ecclesia perpetratum sit, an quod extra Ecclesiam initium habuerit, in ipsa finem, vel etiam contra. Pariter namque Ecclesia nec eum tegit, qui stans in sacro loco, aut extra eum, hominem in Ecclesia existentem interficit: nec eum, qui cum sit ipse in Ecclesia aut bellico tormento, aut sagitta, aut missilibus aliis alterum interficit, qui extra sacrum locum fuerit. Hac igitur certa, atque clarissima enunciatione abstrahendi à quavis Ecclesia, & sacro loco cujusuis generis reos, quamplurimæ dubitationes è medio ablatæ videntur. Etenim qui diligentius attendere voluerit, cognoscet sicarios omnes, qui ad Ecclesias confugiunt, arma secum ferre, atque habere, legibus etiam vetita, ut adversus justitiam ipsam, si res ita ferat, sese tueri possint. Quare ii omnes Ecclesiarum immunitate uti nequeunt, & in quolibet sacro loco præhendi possunt, licet aliæ rationes non concurrerent in id ipsum.

Statutum etiam expressis verbis Canonis est, eos immunitatis privilegio protegi

(a) *C immunitatem. De immunitate.*
(b) *Ostiens. c. fin. de imm. Eccl. Abbas ibid. Tolos. dec.* 422. *Facin. c.* 28. *n.* 52. & 66. 64: *Clar. q.* 30. *Covarru. Var. l.* 2. *c.* 20. 5. 18. *Navar. c.* 25. 2. 18. *Decian. l.* 6. *c.* 26. *n.* 1. *Hostien. in sum. Io. de Visc. de im.* 5. 65. *Conser. Coni.* 20. *Foller. princ. c. mille n.* 30. *Feunac. c.* 28. *n.* 64. *Covar. Var. l.* 2. *c.* 20. 5. 18.

tegi minime posse, (a) qui delicta commiserint ea spe, atque consilio, ut sacro se loco tueantur. Siquidem Ecclesiarum auxilio uti debemus, ut peccatorum veniam consequamur, quæ jam admisimus; non ut nova facinora perpetrare tutò valeamus. quod etiam nullam habet omninò difficultatem.

Verum enim verò cum hominum mentes, atque consilia sint, ab oculis omnium remota, atque penitus abdita, non possumus, nisi conjecturis decernere, an reus delictum admiserit, (b) spe excitatus ad Ecclesiam confugiendi. Doctores verò dicunt qui statim ut facinus perpetravit ad Ecclesiam fugit, eumdem eo consilio perpetrasse, ut eò confugeret, statuendum esse. Et certè, qui jam statutum atque decretum habet ut facinus committat, necessariò statuendum videtur, eundem etiam cogitasse, non solum, qua nam ratione illud possit admittere; sed multò magis, quonam fugere debeat, ut sese tueatur. Sicut etiam qui de improviso in errorem incidit, sicut nunquam antea de facinore cogitavit, ita quoque affirmandum est ne de refugio quidem cogitasse. Quare, quotiescumque consilium atque deliberatio delictum præverterit, & reus ad Ecclesiam confugerit, id consultò factum, ideòque loci sacri immunitate defendi non posse, certissimi juris est. At quoniam de conjecturis agitur, utrum impetu quodam & perturbatione, an potius consultò, & cogitatò perpetratum delictum fuerit, Judicem ipsum prudenter, atque ex animi sententia cognoscere oportebit.

Hæc autem immunitatis exceptio quæ reum excludit, cogitatò & consultò ad Ecclesias & sacra loca confugientem, quodcumque delicti genus amplectitur generatim.

Quod vero singillatim ad homicidia pertinet, frequentius delicti genus; eum non tegi ab Ecclesia, qui assassinium, ut vocant, commisit, certissimi juris est: nec scriptor est, qui dissentiat. Etenim justa Canonis severitate in (c) Lugdunensi generali Concilio idipsum fuit disertè decretum. Veritas tamen est ante CCCLXXVI circiter annos, cum Canon ille latus fuit, assassinos extitisse quosdam Mahometanæ persuasionis populos, qui sicarios se profitebantur. atque eorum causa Canon statutus fuit. Postea verò, cum Doctorum omnium interpretatione, tum etiam usu, atque adeò communi omnium locorum praxi, Assassinorum nomine designantur hodie quicunque pacto pretio & mercede ad necandum hominem immittuntur. Nec aliquis est qui dubitet, non minus eum qui mittit quam qui mittitur, exhibito aut pacto pretio, ab Ecclesiarum immunitate arceri, nec ea defendi posse. Quod ab eodem Canone statuitur, atque usu ipso receptum, est non modo, cum homicidium perfectum fuit; sed etiam quando tentatum est, licet minimè successerit.

Is quoque, qui insidiis, & proditoriè hominem interimit, non potest a loco sacro defendi: insidiæ verò vocantur quæcumque artes, quibus hominem ita aggrediuntur, ut incautus, & incogitans opprimatur, (d) suique met defendendi ratio quomodolibet impediatur. Qua de re cum Canon clarè decernat, (e) nulluseſt, qui

(a) C. *immunitate.*
De imm. Eccles.
(b) *Alciat. præs.* 33. *n.* 16.
Meno. præs. 10. *s.* 16.
Ancasan. de imm. c. fin.
Navar. in
Man. c. 251. *n.* 22.
Mortic. l. 12 *s.* 25.
Facin. C. 28. *s.* 26.
Guid. Pap. d. 21.

(c) *c.* 1. *de Arm. in* 6.
(d) C. 1. *De Homicid.*
(e) *Igneus. l.* 1. *ff. ad Sill.*
Navar. man c. 25. *s.* 21.
Plac. Epit. Dolic. c. 21.
Cossan. Cons. Prag. v. 1. 8. 25.
Boer. Dec. 109. *n.*7.
Aenig. fol. 1.
Covar. Var. l. 2: *c.* 20: *n.* 7.
*Faun. l.*28.5.25. *Guid. Pap. dec.* 121.
*Bo.*109.
Alcir. ar. 3. *Præsumpt.* 33.
Io. Lud. Dec. 16. *n:* 31.
Clarus. q. 30. *Borellus ad Bolac.*

qui, ambigat: quare qui venenum exhibuerit, cum homicidii genus insidiosum existat, immunitate Ecclesiarum uti non potest. Et cuncta ferè homicidia, quæ consultò fiunt, qui rectè animadverterit, insidiis quibusdam innexa reperiet. Id verò non solum in homicidio perfecto; sed etiam in tentato locum habet.

Non adeò communis est omnium opinio, homicidas quoscumque, qui cogitatò facinus perpetraverint sine insidiis, sed consultò, immunitate Ecclesiarum uti non posse: est tamen multorum Doctorum sententia, eorumdemque valde celebrium, & qui primas obtinent. Quamobrem ob eorum & numerum, & conditionem amplecti eam possumus absque ullo erroris timore. Hi vero sunt Guido Papa, Nicolaus Boerius, Andreas Alciatus, Joseph Ludovicus, Julius Clarus, Camillus Borellus, qui multos etiam alios ejusdem opinionis autores laudat, & Martinus Navarra. (a) Is postquam dixit hoc ipsum legibus sancitum esse in Lusitania, easdem comprobat: sicut etiam anno MCXXXV in Gallia lex ejusmodi, Arrestum vocant, fuit constituta. Episcopus vero Covaruvias, licet in aliam potius opinionem propendeat; sic tamen usu receptum esse affirmant, neque consuetudinem ipsam reprehendere audet. Farinacius postquam constituit Ecclesiam nullum omninò genus homicidii consultò perpetrati tueri posse, addit, conveniens non esse, ab hac sententia discedere in judicando, licèt Doctor aliquis aliter senserit. Hoc ipsum Veneti nobis finitimi, quorum exemplo ob insignem & spectatam ejus Reipublicæ pietatem moveri maxime decet, Anno MDCIX. VIII. Idus Februarii Senatus consulto statuerunt; Homicidam videlicet Bergomi in Ecclesia detentum, si impetu quodam raptus, & *casu*, ut modo vocant, *puro*, hominem interemerit, Ecclesiæ restituendum esse: si verò consultò, & cogitatò; quod, *casu pensato*, dicunt; prehendendum. Præter homicidas lex civilis raptores etiam Virginum ab Ecclesiarum immunitate excludit. Delictum enim est, in quo necessariò insunt pravæ artes, vis, injuria, non minus Reipub. quam privatæ familiæ, præcipuèque ipsi mulieri illata. Hanc verò legem servari debere ostendit, atque decernit (b) Hippolytus de Marsiliis, Petrus Gregorius Tolos. Petrus Rebuffus, Nicolaus Boerius, Tiberius Decianus, Covaruvias, & Farinacius.

Canon etiam latrones; qui vias obsident, excludit: licet verò expressè non loquatur, nisi de terrestribus itineribus, communi tamen consensu ad maritimos latrones atque piratas extenditur.

Eos etiam excipit, qui nocturno tempore agros devastant, licet ex eo mors alicujus non sequeretur. Qua de re sicut nemo ambigit, ita incendiarios ex eadem causa Doctores adjungunt.

Qui vero per fraudem decoxit, cumque sit ei solvendo, (c) creditores fraudat, ut injustè ditari possit, immunitatis privilegio non debet uti: quod reapse id publicorum latronum sit species quædam, & ejusmodi etiam Pii V. Pont. Maximi constitutione declaretur. Ejus autem sententiæ sunt Nicolaus Boerius, Oldradus, Petrus Rebuffus, Farinacius, & Episcopus Covaruvias, qui affirmat, sic etiam in Hispania usu receptum esse.

Quamplurimis etiam locis, ubi furum est maxima copia, consuetudo viget, ut eorum nemini, cujusvis notæ aut conditionis existat, ad Ecclesiam confuge-

(a) *Hau. man. c.* 25. *n.*21.
Papon. l. 1. *c.*1. 18. 20.
*Covar. l.*2. *Var. c.*20. 5. 7.
*Farin. c.*28. *f.* 9. & 23.

(b) *Mars. l.*1. *C. de rapt. Virg.*
*Dolos. De Rapt. l.*13. *c.* 23.
*Rebuf. c.*2. *n.*1. *glos.* 2.
Boer. Dec. 109.
*Covar. l.*2.
*Facin. c.*28. 5. 33.

(c) *Boer. Dec.* 211.
Oldrad. cons. 54.
*Rebuf. de Venat. glos.*1.
*Facin. c.*28. *f.*33.
Covar. l 2.
Var. c. 20. *f.*14.

gere liceat: quæ tamen consuetudo ab Ecclesiasticis ipsis videtur inducta, qui fures perosi obstare noluerunt, quin etiam in ipsis Ecclesiis prehenderentur. Quod (*a*) Doctores quoque multi testantur: Fran. De Ponte; Julius Clarus, Prosper Farinacius, & Episcopus Covaruvias. Hæc tamen in hoc Ducatu nunquam invaluit, sed solummodò in furtis gravibus atque enormibus locum obtinet, prout etiam è finitimis nostris Senatus Venetus constituit anno MDCX. III. Apr. Quare, Quod est jam usu receptum, omni contentione retinendum.

At præter hæc delicta, quæ privatos respiciunt, perduellionis etiam rei, a sacro loco defendi non possunt. Quod Doctores omnes unanimes non sentire demiror. Multi certè, iidemque summi Jurisperiti probant: Hier. Gigas, Petrus Gregorius Tolos. Prosper Farinacius, & alii, qui optima sanè de causa decernunt, maximam fore iniquitatem, si quo tot errata leviora puniri possent, liceret reos ab Ecclesiis abstrahere; ob majora vero, immo si mentis acies intendatur, omnium maxima, dum Respublica læditur, & regimen optimum pervertitur, non liceret.

Neque verò sacris proteguntur locis, qui *Monetarii* vulgo dicuntur, tum quia perduellionis est species, tum etiam quia sunt publici fures, qui quod in eis est, humanam societatem destruunt, cunctosque sine discrimine expilant.

Neque porrò ii, qui fraudant Fiscum, & Reipublicæ pecunias in suos usus convertunt, (*b*) sicuti lex Imperialis decrevit, Ecclesiarum immunitate muniuntur. Quod etiam optimis rationibus decernunt Oldradus. Barth. Cassaneus, Petrus Pecchius, Jason, Jo: Igneus, Petrus Gregorius Tolosanus; & Senatus ipse Venetus anno MD. LXXXVII. Ui. Id. Jan. decrevit.

Reliquum, est, ut de exulibus dicamus, utrum scilicet ad Ecclesiam confugere, ejusque immunitate tueri se possint. Nemo certè ambigere potest, exuli, ob facinus, cujus causa antequam in exilium mitteretur, ad Ecclesiam refugere nequivisset, confugere ad eamdem non licere. Esset enim melior damnati, & exulis, quam indemnati, & nondum exulis conditio. At etiamsi exilii pœna ob leve delictum injuncta esset, æquum videri non potest, ut Ecclesia eos tueatur, qui jam exules sunt & hostes Reipublicæ. Cum nulla omnino lex Civilis, nulla Canonica, sacrorum locorum immunitate defendat quos judicum sententia damnavit; sed eos tantummodò, quos justitia insequitur, antequam sententiam ferat. Exul vero jam damnatus est, & dedita opera atque malitiosè sibi vetitos fines ingreditur. Immo præter id, cujus causa exilio mulctatus est, gravius etiam delictum consultò, cogitatò, malitiosaque temeritate committit; contumaciæ scilicet, atque voluntariæ, studiosæque Perduellionis, quod omnium gravissimum atque atrocissimum facinus est. Huc etiam accedit, quod in Ecclesia permanens, in eadem peccatum committit, dum in sacro loco (*c*) interdicto sibi stare confidenter audet. Quapropter tres ob causas, quarum singulæ satis sunt, non potest ab Ecclesia protegi. Hujus vero sententiæ sunt Joseph Ludovicus, Tiberius Decianus, Prosper Farinacius, & alii multi, quos illi testes & autores producunt, immo vero Bartolus, quem Iuris Consulti plurimi sequuntur, sentit, exulem ne humari quidem posse in Ec-

(a) *Pont. Dec.* 24.
Clar. q. 20.
Fac. c. 28. 5. 51. & 57.
Covar. l. 2.
Var. c. 20. 5. 13.
(b) *Oldrad. Conf.* 54. *f.* 2.
Cassan. Pecchius de Areſt. c. 9. 54.
Iason n. plerum ff. de injus.,
Igneus l. 1. *n.* 55. *ff. ad Sill. Tolos. Beer. dec.* 215. 5. 7.

(c) *Lud.* 16. 5. 31.
Decian. l. 6. *c.* 44. 5. 16.
Farinac. c. 28. *n.* 47.
Pagon. l. 1. *c.* 1. *a.* 16.
Tolos. ſi. l. 33. *c.* 22.
Bart. l. 2. *C. de Cadav.*

Ecclesiis, locisve sacris, à quibus arceatur exilii sententia, unde, si sepultus fuerit, extrahendum etiam censet.

Damnati verò ad triremes si fugerint, nequeunt pariter Ecclesiarum immunitate defendi, quominus prehendantur, atque redeant ad pœnam: tum ob ea, quæ diximus; cum jam damnati fuerint, Ecclesia verò non damnatos quidem, sed eos tantummodo, qui judicis sententia nondum damnati sint fieri possit: tum etiam quia damnati ad transtra pro publicis servis habentur, & legibus, atque canonibus, servi ad Ecclesiam confugientes non possunt Domini imperium excutere, sed solum immunitatem aliquam injustam vitare, & redire ad servitia. Pauci admodum hac de re Doctores scribunt, cum id rarò, & non nisi maritimis in Civitatibus, quæ Liburnicas armare solent, accidat; eæ vero pauciſſimæ sunt. (a) Id tamen Antonius Gamma non solum uti rationi consonum in medium affert; sed etiam uti usu receptum, & lege in Lusitania sancitum, quod etiam probat Vincentius Francus.

Multa retuli, quæ singillatim frequenter solent accidere, ut ex ijs generatim colligi possit, sacrorum se locorum immunitate eos defendere non posse, qui quævis alia gravia ac enormia delicta commiserint; Etenim, aut iisdem, aut majoribus etiam de causis, quas supra recensuimus, quodcumque aliud grave delictum complectuntur. Hæc autem conclusio in universum prolata, reum scilicet cujusvis atrocis facinoris si ad sacra loca confugerit, iis protegi haud posse; immo à justitia sine templi violatione extrahi fas esse, (b) probatur

(a) *Gam. dec.* 36.
Franc. dec. 140.
Oldra. cons. 54.
(b) *Raven. l.* 2.
C. de his q. ad loc.
Cynus
Bellaport. l. 2. *eod.*
Igneus l. 1. *n.* 51.
Butr. c. inter. De imm. f. 18.
Arcar. eodem.

à Jacobo Ravenate, Cyno Pistorienſe, Petro Bellapertica, Joanne Igneo, Antonio à Butrio, Petro Ancarano, Alphonso Alvares, Petro Gregorio Tolosano, Tiberio Deciano, Antonio Scapio, qui affirmat in universa Italia id usu receptum esse, & Romæ præsertim, hanc semper servatam esse consuetudinem, quæ modo etiam servatur. Prosper vero Farinacius, testificatur, nunquam vidisse Romæ Ecclesiarum immunitatem usu receptam, nisi in levioribus delictis, & debitis, ut vocant, Civilibus. Martinus Navarra affirmat nullam omninò Ecclesiam Romæ hac uti immunitate; sed Judices ipsos seculares reos à quavis Ecclesia vi abstrahi jubere, quod à Pontifice Maximo permittitur, ne justitia opprimatur, & publica quies, & tranquillitas perturbetur, Nemo verò sanæ mentis credere poterit summos Pontifices id juris cæteris Principibus non concedere, quod publicæ convenit tranquillitati, & ab ipsis in eorum ditione necessarium judicatur. (c) Quare Prosper Farinacius auctoritate Petri Follerii, præter usum Romæ receptum, affirmat, Ecclesiarum immunitatem, cum statuta fuerit ob delicta, quæ nullo consilio, sed impetu quodam fiunt, & ad refugium miserorum; non debere Ecclesias, latronum speluncas efficere, & eorum receptaculum, qui atrocia facinora perpetraverint: ideòque satis, superque esse, si Judices inferioris subsellii, qui leviora delicta judicant, eam observent: sed majores judices in atrocioribus ea non teneri. Prout etiam Veneti lata lege constituerunt III. Non. April. MDCX.

Quenam vero delicta atrociorum nomine censeantur, præter id quod ipsum delicti genus præse fert, & à pœna legibus imposita satis colligi potest; debet judicis sententia cognosci, habita

Vu ra-

Alvares in thes. c. 25. *n.* 30.
Syntag. l. 33. *c.* 22.
Decian. l. 6. *c.* 20. *ff.* 20.
Clar. q. 30.
Facin. 28. 74.
(c) *Farin. c.* 28. *n.* 73.
Foll. in pract.

ratione ſtatus, conditioniſque, tum ejus, qui injuriam infert, tum ejus etiam, qui eam paſſus fuit, armorum, loci, cauſæ, temporis qua ſcilicet, de cauſa, ubi, & quando, commiſſum fuerit delictum; eorum etiam, quæ ob id evenerunt, perturbationis, offenſionis, & aliorum, quæ *in majus augent* perpetratum facinus, faciuntque ut magis magiſque in odio habeatur ab omnibus.

Si perſonæ habenda ſit ratio, cui infertur injuria; leve per ſe delictum, ſi nobilis matronæ exiſtimationem læſerit, atrox fit atque grave. Ictus aut vulnus nullius fere momenti; ſi Parentibus, aut clariſſimo & excelſo viro inferatur, atrox erit & graviſſimum delictum. Si locum inſpiciamus; in Principis Curia, Palatio, plateis, aut in Arcibus, quæ maxima cura cuſtodiuntur, maximum erit delictum arma etiam movere: Si tempus verò conſideretur, delictum quodlibet ipſo ſanctiſſimo Veneris die in ſupplicationibus perpetratum, graviſſimum erit, quantumvis leve. Si verò, quæ conſequi poſſunt attendamus; iis legibus aut edictis religioſè non obtemperare, quæ publicæ ſalutis gratia ſtatuuntur, ad peſtilentiam arcendam, ob grave periculum imminens atrociſſimum delictum cenſendum eſt. Sicuti vero jam dicta, unam aut alteram ob cauſam gravia fiunt: ſic alia delicta non una tantum aut altera, ſed pluribus de cauſis, quæ ſingulæ ſatis non eſſent, in enormia atque atrocia facinora evadunt. Cum verò innumerabiles ſint caſus, qui ſæpius accidere poſſunt, neque fieri poſſit, ut certis omninò regulis comprehendantur: ideò Judicis ipſius conſilio atque prudentiæ permittuntur. qui omnibus diligenti cura animadverſis, iis etiam, res quorum agitur, dicendi poteſtate facta, a quibus nihil omittitur, quod dignum ſit animadverſione, ſententiam ferre poterit, prout juſtitiæ conſentaneum videbitur.

Judæi ſuperſunt, qui ut delictorum pœnam aut debitorum ſolutionem effugiant, ad Eccleſias confugere ſolent: quorum cauſa prima lex lata fuit de Eccleſiarum immunitate. Hæc ſtatuit, *Judæos, qui ſimulant ſe Chriſti legi velle conjungi, ut ad Eccleſias confugientes evitare poſſint crimina, arceri debere*. Quare Doctores omnes conſtituunt, Si Judæus ad Eccleſiam confugiens velit in Judaica perfidia permanere, eundem nulla omnino immunitate uti poſſe. Nonnulli, pauci tamen, exiſtimarunt, ſi Iudæus reus aut debitor ad Eccleſiam confugeret eo nomine, ut Chriſtianus fieri vellet, non ficta, aut ſimulata, ſed vera atque ſincera intentione, ex animo, ac certa pietate; eo caſu ſacro baptiſmate inſigniri atque protegi debere. At quoniam credi nequit, velle aliquem ex animo Chriſtianam fidem ſuſcipere, eumque a delictis & facinoribus initium ducere, quæ Chriſtiana religio omnino prohibet & averſatur; fieri non poteſt, ut voluntas illa, quæ tunc ſolummodò ſeſe dat in omnium conſpectum, cum juſtitia hominem quærit ſupplicio afficiendum, recta ſit & ſincera; ſed ficta potius, & ſimulata. Quamvis autem Deus Opt. Max. aliquando pravorum hominum corda divino afflatu pertingat mediis in ſceleribus, id tamen rariſſimè accidit: ideòque Doctores legem generatim atque univerſè incellexerunt, prout verba declarant. *Iudæos* videlicet. *qui reatu aliquo vel debitis fatigati, ſimulant ſe Chriſtianæ legi velle conjungi: ut ad Eccleſias confugientes evitare poſſint crimina vel pondera debitorum, arceri debere, nec ante ſuſcipi, quam debita univerſa reddiderint, vel fuerint innocentia demonſtrata purgati*. (a) Hujus ſententiæ ſunt Abbas, Martinus Navarra, Julius Clarus, Iodocus, Oldradus, Remigius de Goſ-

(a) *Alb. c. inter alia. n.6. De imm.*
Navar. in Man. c. 25. n. 19. Clarus q. 30.
Iod. in præf. c. 106. n. 15.
Oldrad. Cenſ. 54.
Remig. de imm. Fal. 18. Mar. in l. ex
Sen. Conſulto ff. de Sicar.
Conrad. de off. Præt. n. 6.
Vich. De im. conc. 13. n. 72.
Anan. C. Iudæi. de Iud.
Toloſ. Syntag. l. 33. n. 22.
Farinac. c. 28. n. 68.
Covar. l. 2. Var c. 20. n. 11.

de Goſſis, Hippolytus de Marſiliis, Conradus, Jo: de Vich. Jo: Anania, Toloſanus, Farinacius, Covaruvias, & alii multi, quos ii teſtes laudant.

Quodcunque verò de Iudæis dicitur infideles omnes amplectitur, cujusvis ſectæ fuerint. Id autem facilè probari poteſt ex conſtitutione Io: XXII. Pont. Max. quam ſuperius retulimus, qui conſtituit hæreticos Eccleſiarum immunitate defendi minime poſſe. ex eo namque conſequens eſt multò minus infidelibus id licere. Etenim hæretici licet pravas aliquot opiniones habeant; baptiſmatis tamen charactere inſigniti, Chriſtum Jeſum aliqua ſaltem ratione venerantur, quem infideles averſantur atque execrantur.

Cap. VI.

Quanam ratione a ſacris locis extrahi debeant ii, qui eis tegi adverſus juſtitiam non poſſunt.

VIdimus hactenus, quibuſnam ſacris locis immunitas tributa fuerit, & quænam reorum conditio nequeat ab iis divelli. Reliquum modò eſt, ut videamus, cum reus aliquis ad Eccleſiam confugit, a qua jure abſtrahi poſſit, quanam autoritate id efficiendum fuerit. Quo circa communis eſt omnium opinio, Laicum judicem auctoritate, quæ nunc temporalis dicitur, abſque Eccleſiaſtici Præſulis venia, prehendendi jus tribuere, atque ut perficiatur, mandare. Cujus ſanè rei claræ admodum atque efficaces cauſæ. Eccleſiarum namque immunitas non violatur, ſi per vim quispiam in ea comprehenditur, qui tamen eiuſmodi defendi non poteſt immunitate. Sed nemo in atrocioribus delictis ea paſſim uti poteſt; igitur à quocumque comprehendatur, Eccleſiarum immunitas illæſa eſt. Huc accedit, prehendendi facultatem ab iis peti debere, qui negare poſſint; ſed Eccleſiaſticus eam negare nequit quæ à lege tribuitur, quare ab ipſo non eſt petenda. Præterea, nemo judicare poteſt, quod ſibi non eſt cognoſcendum, ſed Eccleſiaſticus ſeculârium facinora uti judex non cognoſcit, quæſtionem habere nequit, nec *viſum, & repertum*, quod leges volunt, proficiſci: quapropter neque hac de re decretum facere poteſt. Quibus rationibus, aliiſque multis, hanc ipſam veritatem probarunt, Guido Papa, Nicolaus Boerius, Julius Clarus, Abbas Panormitanus, Guilielmus Benedictus, Tiberius Decianus, Proſper Farinacius, & alii multi. Inter quos Epiſcopus Covaruvias affirmat hanc conſuetudinem toto terrarum orbe a Chriſtianis receptam eſſe, prout etiam Veneti Senatuſconſultis. x. Kal. Iul. MDXCI, & VII. Id. Feb. MDCIX. ſtatuerunt.

Quamobrem, cum ſatis clarum ſit, Laicum Iudicem prehenſionem mandare debere, quotieſcunque explorati juris eſt reum ab Eccleſia divelli poſſe; videndum modò eſt, quando exoritur dubitatio, an poſſit abſtrahi, nec ne, ad utrum ſpectet definire, & ſi controverſia tollenda neceſſariò dilationem requirat, quid agendum ſit de reo ipſo, ne interim vel effugiat cum juſtitiæ fraude, vel ad evitanda pericula in majus incidat delictum, vel cogendi hominum manus vel civitatis mœnia tranſcendendi, cum multis iiſdemque graviſſimis offenſionibus, prout ſæpe accidiſſe vidimus. Communis eſt opinio, ad ſecularem ſolummodò judicem pertinere omnem de medio tollere dubitationem, eumque pariter hujus rei cognitorem & judicem eſſe. Ratio manifeſtè conſtat; id enim fieri nequit abſque certa cognitione eorum omnium quæ acciderunt, atque delictum gravius aut levius reddere, culpamque aut aliqua dignam excuſatione, aut enormem & atrocem facere poſſunt. Quare quæſtiones neceſſariò habendæ, & omnia diligenter evolvenda & cognoſcenda ſunt, longè alienum munus ab Eccleſiaſtico, (a) cui res ſpirituales ſolummodò committuntur. Hanc vero ſententiam probant Rebuffus, Papa, Boerius, Clarus, & alii multi. inter quos

(a) *Rebuf. Boer. Dec.* 109. *n.* 12. *Vulp. conſ.* 130. *n.* 6. *Clar. q.* 30. *Farin. c.* 28. *f.* 27. *Pap. Dec.* 121.

Octavianus Vulpellus, & Prosper Farinacius dicunt, ita usu receptum esse in tota Italia; Covaruvias verò in tota Christiana Republica, prout Veneti, pietate & religione inter omnes clarissimi, S. C. MDIX. VIII. Id. Feb. statuerunt, prout semper in eorum ditione atque imperio usu receptum fuit.

Quid verò agendum sit de reo, qui ad Ecclesiam confugit, donec judex in re dubia statuat quid æquum sit: quilibet decernit, neque justum neque conveniens esse, ut eidem tempus & facultas detur fugiendi: sic enim justitia opprimeretur, læsus majori afficeretur injuria, sumeret reus ad alia perpetranda facinora vires & animum, cæterique ejus exemplo incitarentur. Ratio verò, qua justitia reum custodire debeat, ne interim fugiat, variè a multis Doctoribus statuitur. (a) Sunt qui scribant, compedibus atque manicis ferreis custodiendum esse in eodem sacro loco, ad quem confugerit. Quod cum alii majorem præ se ferre vim existiment, hominem diu vinctum retinere quam statim extrahere, (b) parumque dignitatis habere hominem in ipsa Ecclesia colligatum diutius intueri, idque uno verbo nihil aliud esse, quam Ecclesias in carceres vertere; statuerunt, ut Vigiliæ constituantur, & custodiæ circa Ecclesiam & sacrum locum, quod certè ejusdem turpitudinis esset, si diu quasi militibus obsideretur Dei Templum: difficilè verò effici posset, ubi præcipuè maxima atque ampla, ut fit, sacrorum locorum ædificia, ostia quamplurima & exitus haberent. Quibus de causis prudentes judices rectius esse judicarunt, reos ab Ecclesiis abstrahere, salvo tamen jure restituendi sacro loco, quando ita expedire visum fuerit; eosque custodiæ tradere, donec aut prehensio probata sit, aut, ea improbata, Ecclesiæ restituantur, prout jure convenire visum fuerit. Hinc etiam usu receptum est pluribus in locis, quod hic quoque sæpius usu venit, ut reus ad Ecclesiam confugiens, cujusvis generis existat, ubi apud judices delatus fuerit, statim ab Ecclesia abstrahatur, custodiæque tradatur, salvo, ut diximus, jure restituendi sacro loco. Quo facto, antequam delictum cognoscatur, audiunt reum ipsum, vel qui ejus causam agit, omnibusque diligenter inspectis & perpensis, aut prehensionem ratam habent, & ulterius progrediuntur, aut reum Ecclesiæ restituunt. Id verò receptum usu; quippe quod egregio temperamento justitiam simul & Ecclesiarum immunitatem sartam tectam conservat, Franc. I. Galliæ Rex in universa Gallia lege sanxit MDXXXIX, quæ adhuc viget, quamque Nicolaus (c) Boerius, Rebuffus, Tolosanus, cæterique Iuris consulti summis laudibus celebrant: Covaruvias etiam eamdem refert, nec quisquam est qui damnare audeat. Sic etiam Venetos plurimum facere certissimum est Quam ob rem quicumque id effecerit, is præter communem, & probatam consuetudinem, maximos etiam & Christianissimos auctores habebit.

CAP. VIII.

De iis, quæ contra obsici solent.

NEque tibi hac in re, Præsul doctissime, aut cuiquam negotium facessat Gregorii Pont. Max. ejus nominis XIV constitutio, qua anno MDXCI XIII. Kal. Julii. ita definivit & declaravit, difficultates omnes hac de re inter Juris Consultos vertentes, ut nihil desiderari posse videatur: quare post eam constitutionem neque leges, neque Canones, neque consuetudines inspiciendæ amplius essent, sed omnia, prout ipse decrevit, executioni mandanda. Etenim, ut verum fateamur, septem tantummodò delictorum genera ea refert, quibus rei ab Eceleſiis divelli possint. ea tamen conditione, ut quovis in delicto,

(a) *Pap. dec.* 121.
Remig. de imm. q. 6.
Igneus l. 15. *qnoque n.* 4. *ff. ad Sill.*

(c) *Boerius dec.* 109.
Rebuf. in præf. cont. reg. Glos. 1. *n.* 44.
Tolos. de Republ. l. 13. *c.* 23.
Covar. l. 2. *Var. c.* 20. *n.* 18.

ctio, etiam Perduellionis ac Patricidii in Principem ipsum intentati, id fiat cum Episcopi facultate, & cum præsentia personæ ab eodem Episcopo huic rei destinatæ: colligati autem rei prius in Episcoporum carceres trudantur, nec indè auferri possint, nisi ab eodem cognitum fuerit culpæ affines esse. id verò postquam cognoverit, tunc demum Laico judici tribuantur. Quæ omnia si observare possent, jam sacra loca omni scelerum genere refertissima essent, & quodcunque justitiæ tribunal eversum: Regesque & principes, quibus jure sceptra conveniunt à Deo tributa, eadem precariò tenerent, & à Sacerdotis arbitrio in justitia exercenda penderent. His igitur de causis factum est, ut constitutio, sive, ut ajunt, Bulla ista, inter Decretales nunquam recepta, nullibi etiam consuetudine invaluerit, immo contraria prorsus consuetudine antiquata, atque sublata fuerit, quos sicuti jure certissimum est: ita re ipsa Gallia, Hispaniæ, Germania, Venetorum ditio, Ducatus hic noster, nunquam eam admiserunt: quodque cunctis jure optimo admirationi esse possit, in ipsa Ecclesiastica ditione atque provinciis non hæc constitutio, sed vetus illa consuetudo servatur, quæ justitiam sustinet. Quare tantum abest ut ab hac Gregorii constitutione, quæ superius diximus, convelli possint, ut potius ex eo, quod antiquata fuerit, immo nunquam usu recepta, convalescere magis & vires sumere videantur.

Quidam existunt, qui, seu veterum scriptorum ignorantia, seu pietate, seu calliditate nimia, ut cæteris fucum faciant, seu quavis alia de causa, statuere non dubitaverint, Ecclesiarum immunitatem apud omnes gentes usu receptam, non nisi societatis humanæ iniuria summa coarctari posse; sed semper in quocumque delicto religiosè servandam. Tantò autem magis a nobis Christi fidelibus, quantò Christiana vera pietas atque religio persuasionibus cunctis falsis præferenda est. Alii vero, postquam Deum in veteri testamento Aræ suæ & Templo immunitatem præcepisse posuerunt; consequens esse dixerunt, ut sit omninò hæc immunitas de jure divino, neque ab ulla auctoritate immutari possit. His vero positis incredibile dictu est, quanta adversus justitiam & ad scelera protegenda, divini cultus defendendi specie erexerint ædificia, quæ tamen omnia facillimè corruent, ubi ex historiæ veritate, quam vana, futilia, & mendaciis referta sint quæ in medium afferunt, clarè constiterit.

Ut verò ab iis quæ veram attingunt religionem, ducamus initium: Deus in veteri testamento nullam concessit immunitatem iis delictis, quæ volenti animo committuntur: sed homicidio tantummodò, quod casu accidisset præter homicidæ mentem; quod multò minus est, quam *casus purus*, ut modò vocant. Is enim est, cum, inconsultò quidem, sed præsenti impetu raptus & voluntariè quis delictum committit. *Casus* vero *Fortuitus* est, cum incogitatò non solum, sed etiam involuntariè quis errat. Exemplum ab ipso Deo traditum est. Si, dum arborem secas, securis e manibus exeat, teque nesciente, & nolenter, socium feriat. Hanc vero immunitatem Deus non loco, ubi sacra faciebant, sed civitatibus senis concessit. Ad earum enim quamlibet confugiens homicida ejusmodi tutus erat, si Judicibus probabat *casum fortuitum* extitisse: verùm si voluntarium cognoscerent, etiamsi *purum*, morte mulctabant.

Locus est in sacris litteris, quo Deus præcipit, ut homicida, qui consultò hominem occiderit, a sacra ara abstrahatur, quo capitali afficiatur supplicio. Ex quo nonnulli concludunt, cæteris in delictis immunitatem Aræ tributam fuisse. Conclusio non satis recta. Sicut etiam consequens non est; Deus odio habet homicidas, qui cogitatò occidunt; ergo cæteros odio non habet. Quod verò attinet ad executionem, nullum est in sacris litteris exemplum alicujus, qui ad sacram aram confugerit post perpetratum facinus, nisi Joab, qui Salomonis jussu ibidem confossus fuit, quod majus etiam est, quam extrahi, ut alibi securi percutiatur.

Sed, ne videamur adversus communem

nem Doctorum opinionem, *licet* haud satis firmatam, pugnare; etiamsi uni tantum Aræ in maxima regione, prout Palæstina fuit, immunitas tributa fuisset. Hinc etiam nulla ratione argumentari liceret, & concludere ex hoc exemplo, eandem immunitatem quindecim sæpe, aut xx. Ecclesijs in angusto parvæ unius Civitatis ambitu tribuendam esse.

Templum verò immunitatis privilegio insignitum nullibi scriptum est: immò verò Salomon in ejus dedicatione coram universo populo, dum benè longa oratione singula templi ipsius privilegia recensuit, ne verbum quidem *fecit* de hac immunitate. Nec aliquod exemplum extat, quo posterioribus temporibus usu saltem probata fuerit: immò contra Athalia, quæ vi regnum occupaverat, uti tyrannum maximè decebat, vi quoque ab ipso templo avulsa, & perempta fuit. Ratio, & exemplum, quæ pariter ostendunt, nullam fuisse Salomonis templo immunitatem tributam. Quod verò efficaciter probat Christus Jesus Dominus noster, qui ejusdem templi sanctitatis studio singulari actione mercatores ex ipso eijcere voluit, nunquam tamen reprehendit prehensiones reorum, quæ ibidem fierent. Nec *dici* potest id usu receptum minimè fuisse. Etenim ex Evangelio apparet, missos aliquando fuisse lictores, ut Jesum ipsum in templo apprehensum sisterent, quod etiam præstare tentarunt: sed ipse concionem suam continuans, divinis eos verbis adeò deterruit, ut stupidi ab incepto desisterent. Neque tamen eosdem arguit, quod templum violaverint. Immò verò, cum ipse prehensus & colligatus fuit, sanctissimæ suæ mortis tempore, Judæis exprobandi causa dixit, *Quotidie apud vos sedebam docens in templo, & non me tenuistis*, &c. Quæ verba non satis convenientia fuissent, si cautum esset, aut usu receptum, ne quis in templo prehenderetur. Ad hæc anno post *Dominicam Ascensionem*, cum Divi Petrus & Joannes orarent in templo, ibi quoque prehensi fuerunt, & in carceres trusi: sicut etiam Apostoli cuncti iterum in eodem templo prehensi, & in carcerem missi fuerunt. Nec aliquis tamen eorum de immunitate verba *fecit*, neque prehensionis iniquitatem ostendentes, dixerunt templum violatum fuisse. Sed & xxv. postannos D. Paulus ex eodem templo vi avulsus fuit. Attamen cum causas connumeraret, quibus in carcerem missus fuerat, ostenderetque id quamplurimis rationibus injustè factum, de templi immunitate nihil omninò dixit. Quamobrem antiqui templi illius exempla demostrant, ijsdem præsentem consuetudinem nulla ratione inniti posse. Quod si exempla sequi placeret; ætatis nostræ usum coercere potius quam amplificare esset opus.

Nec aliud ex antiquorum gentilium exemplis inferre licet. longè namque abest ab omni veritate, populos cunctos templis immunitatem tribuisse, immò verò is fuit Græcorum tantummodò usus, a quibus etiam non templis omnibus concessa immunitas, sed nonnullis, ijsdemque paucis, solummodò: neque ut reos homines, & qui delicta commisissent, tuerentur; sed ut innocentibus eo perfugia essent. licet usus postea abusus fieret, ut infrà dicendum est.

Ex ijs enim populis, qui antiquis temporibus obtinuisse imperia leguntur, Assyrij, Persæque, nullam tribuerunt templis immunitatem: Scythas, Sarmatasque, Gallos & Germanos, id effeciisse non legimus. Ægyptij in regione tam ampla Herculis templum habuerunt. ad quod si confugissent servi à Dominis malè habiti, religionemque assumerent, ab eorum vi tuti, atque securi erant, qui legibus vitæ necisque in eos potestatem habebant. Sed debitoribus, aut ijs qui delicta perpetrassent, nulla omninò erat statuta immunitas.

Romulus in Romæ ædificatione, immunitatem cuidam loco tribuit, qui hac de causa Græca voce Asylum appellatus est; non divini cultus causa, nec ut in eo sibi subjecti populi sese adversus justitiam protegerent: sed quo novam redderet civitatem incolis refertam, constituit finitimorum populorum subjectos, qui ob delicta commissa, vel æs alienum in eorum regionibus contractum, ad Asylum confugerent, quo de-

deinde Romani incolæ eſſent, defendi debere adverſus omnes qui adverſus eos jus haberent: quod eſt convenas tueri, nè ob delicta aut debita alibi commiſſa moleſtiam accipiant; non autem incolis eorum, quæ in propria ditione commiſerint immunitatem tribvere. At civitate populis complecta, cum Sabini alijque finitimi par pari rependerent, injuriaſque, quæ ipſis inferebantur, alijs penſarent injurijs, quæ commercium tollerent, coactus fuit Romulus omittere inſtitutum, claudere Aſylum, eamque penitus immunitatem de medio tollere.

Proximis annis Servius Tullius Rex cum finitimis civitatibus ſocietatem junxit; Templumque Dianæ in Aventino exædificavit, uti ſocijs omnibus commune eo privilegio, ut qui eo confugeret judicari non poſſet, niſi communi ſociorum omnium judicio. quod provocationis potius ſpecies quædam fuit, quam immunitatis. Attamen citò unà cum ſocietate finem habuit: & ex eo, quoad Reſpublica ſtetit, nulla fuit Romæ templorum immunitas.

Poſt verò Cæſarem Dictatorem interfectum, Triumviri ſacellum ei exædificarunt, cui tribuerunt immunitatem non ſine maxima omnium admiratione; cum id Romæ inuſitatum eſſet, nec unquam uſurpatum. Sed ſublato triumviratu, ſtatim fuit immunitas illa deleta, & antiquata. Quare in ea Republica duæ tantum immunitates fuere; ſed tyrannicæ, & ad breviſſimum temporis ſpatium permanſerunt.

In Græcia dumtaxat invaluit immunitatis conſuetudo. Etenim cum ejus regionis maxima pars ad oras maris ſita ſit, antiquis temporibus, ut Thucydides refert, piratica, & latrocinium adeò promiſcuè exercebantur, ut maximi vir honoris maximæque exiſtimationis cenſeretur, quicumque ea profiteretur. Quapropter hominibus, qui minus valebant, continua & vigilanti cuſtodia opus erat, præſertim verò ad maritimas oras. Quamobrem templa exædificarunt, quæ non erant, ut Eccleſiæ noſtræ magnum aliquod ſpatium, ſed multa ædificia turribus munita, & fornicibus humi depreſſis, ingreſſu difficilia, & ardua: ut pauci & debiliores ſe ſe a multis & fortioribus tueri poſſent. Hæc autem ædificia Deo dicata fuerunt, ut præter loci ipſius præſidium, Deorum etiam tutela accederet; atque adeò ob Deorum metum ratio haberetur perſonarum, quæ ſe aliter tueri non valerent, niſi eò confugerent. Uno verbo, non fuerunt inſtituta, ut ſceleſti homines a Juſtitia; ſed ut probi ab injuſtis oppreſſionibus ſe ſe defenderent. Et licet ampliſſima eſſet ea regio, cum omnes ad Septemtrionem oras, & mediterranei maris inſulas complecteretur, ubi multa erant templa; Aſyli tamen privilegium pauciſſimis tribuebatur, neque ſemper ijſdem. Etenim, ſi ijs abuterentur, erant lata lege delata, aut uſu antiquata: nec unquam eodem tempore in tota Græcia immunitas pluribus conceſſa fuit, quam XV, aut XX ſummum templis.

Cunctis in rebus, etiam optimis optimèque inſtitutis, accidere ſolet, ut hominum malitia rationem inveniat atque inſtituat, qua ijſdem abutatur; idque intolerabile efficiat, quid initio optima de cauſa, & non niſi ad optimum finem inſtitutum fuerat. In Græcia ſenſim adeò vires ſumpſit Aſylorum abuſus, & in majus ſe extulit, tum in ſceleſtis hominibus defendendis, tum in novis immunitatibus conſtituendis, ut Romani tandem coacti fuerint medicinam facere. Narrat id Tacitus. *Creſcebant enim Græcas per urbes licentia atque impunitas Aſyla ſtatuendi: complebantur templa peſſimis ſervitiorum, eodem ſubſidio obærati adverſus creditores, ſuſpectique capitalium criminum receptabantur. Nec ullum ſatis validum imperium erat coercendis ſeditionibus populi, flagitia hominum, ut cæremonias Deum, protegentis. Igitur placitum, ut mitterent civitates jura, atque legatos. & quædam, quod falsò uſurpaverant, ſponte omiſere: multæ vetuſtis ſuperſtitionibus, aut meritis in populum Romanum fidebant: magnaque ejus diei ſpecies fuit, quo Senatus majorum beneficia, ſociorum pacta, Regum etiam, qui ante vim Romanam valuerant decreta, ipſorumque numinum*

religionem intrespexit. Concluſio verò fuit, novem tantummodò templa immunitatem aliquo innixam fundamento habuiſſe; licetque adeò exiguus eſſet numerus, *facta Senatuſconſulta fuiſſe, qui multò cum honore modus tamen præſcribebatur*. Hæc Tacitus. Svetonius verò ob eam rem ſcripſit, tunc immunitates deletas. Etenim minus firmas tollere, paucaſque honeſtatis limitibus circumſcribere, parùm ab ijs tollendis differt. Ex hac hiſtoria magis firmatur id quod diximus, Græciam ſolummodò immunitatibus uſam. alioquin abuſus idem ex tot tantiſque tam ampli imperij civitatibus, in aliqua ſaltem memoraretur extitiſſe, & remedium cæteris quoque adhibitum eſſet. Adhæc perſpicuum eſt, ijs etiam temporibus abſurdum maximum & abuſum judicatum fuiſſe; ſervos peſſimos in templis defendi, obæratos, decoctores, & capitalium criminum reos. Præterea in univerſa Græcia, tam ampla regione, novem templa ſolum immunitatis privilegio uſa. Quare qui mentis aciem diligenter intendat, cognoſcatque in tot tantiſque orbis univerſi nationibus, Græciam unam Aſyla immunitatis privilegio munita habuiſſe: Græciam verò in tanto terrarum ſpatio, quod ad mille amplius paſſuum millia extenditur, novem ſolum in locis immunitatem inſtituiſſe, eamque ita inſtitutam ut juſtitiæ non officeret; conſtituet profectò id humanæ ſocietatis non eſſe, nec gentibus omnibus commune, prout nonnulli exiſtimaſſe judicantur.

Omittendum non eſt aliud immunitatis genus, ijs temporibus uſu receptum, quod non erat ob loci ſacri reverentiam nec ad Dei honorem inſtitutum; ſed juſtitiæ ratione. Etenim qui ob adverſarij gratiam ſe tueri non poterat, ad Principis ſtatuam confugiebat, in quolibet foro poſitam; atque ita quæcumque vis inferri poſſet, ab ea ſe ſe vindicabat, publica auctoritate tectus. Non tamen ea immunitas erat; ſed provocationis ſpecies, ubi quis non valeret provocatione in judicio uti. Res namque, & cauſa ejus qui refugerat, ſtatim coram judicibus agebatur: &, ſi jure nitebatur, opem ex æquo ferebant. Quod ſi eo privilegio atque refugio injuſtam ob cauſam ſe tueri voluiſſe cognoſcerent; duplici puniebant pœna, ob crimina ſcilicet, & ob audaciam refugiendi ad Principis ſtatuam, cum eſſet crimine pollutus. Hæc verò nihil habet cum Eccleſiarum immunitate commune; inſtituebantur enim reipublicæ, non religionis, cauſa. Utinam verò eadem modo ratio uſuveniret in ſacris locis, ut ſcilicet, innocentes tantùm, & qui legitima aliqua excuſatione uti poſſent, protegerentur; ſceleſti verò non tantum ob perpetrata facinora plecterentur; ſed multò magis ob temeritatem, quod ipſum Deum, & ſacroſanctas Eccleſias, immania ſcelera protegere velle exiſtimaſſent.

Quo certè juſto, atque ritè ex animo concepto voto, finem de Aſylorum immunitate ſcribendi facio.

FINIS.

STORIA DEGLI USCOCHI

SCRITTA DA

MINUCIO MINUCI

Arcivescovo di Zara.

Co' progressi di quella gente: continuata fino all' anno M. DC. XVI.

DAL P. M.

PAOLO DE' SERVI

Teologo della Serenissima Repubblica di Venezia.

NON mi pongo à scrivere la Storia degl' Uscohi per far celebre il nome di gente tale presso à quelli, che la leggeranno, nè meno, per soddisfar semplicemente alla curiosità di chi si persuaderà forse di aver à vedere in questi scritti varj accidenti seguiti in molti anni nelle scorrerie di terra, e di mare, colle quali questa razza di ladroni, hà spogliati i mercanti innocenti, e disertate le Provincie, turbato il commerzio, e cimentati in pericolose guerre i maggiori Principi del Mondo con dubbio di maggior turbolenza nella Cristianità, se l' altrui prudenza, & autorità non avesse sempre atteso à divertirle. Non è questo il mio fine, nè per questo vorrei io perdere il tempo, che posso, e sono obbligato a spendere in più giovevoli esercizj secondo lo stato, e la condizione, nella qual verso, con obbligo più tosto di operare, che di scrivere: ma penso che sia servizio di Sua divina Maestà; & utile à Principi Cristiani, che si sappia onde sieno derivate le ragioni, che in 70. anni non si sia mai potuto rimediare alle ruberie degl' Uscochi, e come si sia ritrovato il modo di farlo in questi ultimi tempi; quando l' insolenza loro era arrivata à tale, che non era più possibile il sofferirla, ma di necessità si aveva à reprimerla, ò ad aspettare un' aperta guerra fuor di tempo colla Casa d' Austria, e la Repubblica di Venezia.

Il discoprimento di queste facende, cred' io, che tanto possa servire à buoni Principi per tener l' occhio alla mano, & à gl' interessi de' mali ministri in questa, ò altre simile occorrenze, affine di non lasciarsi ingannare in pregiudizio della fama, e dello stato proprio, quanto abbia a bastare per confonder coloro, che corrotti vituperosamente dalla participazione delle prede sogliono tener celata la verità ad altri, preferendo l' ingiustissimo guadagno alla riputazione, e al buon servizio de loro Padroni; siccome anche una tal notizia sarà atta à far conoscere al Mondo, che quando i

Principi dicono, e fanno da dovero, e si ſervono di ſtrumento fedele, e valoroſo; non poſſono avere tempo di ladroni, che inquietano, e daneggiano i vicini, e ſono *ſpeſſo cagione di pericoloſiſſime guerre*. Queſti ſono dunque tutti gli ſtimoli che mi hanno indotto à pigliar volentieri queſta fatica: vedendo, che alcuno non vi ſi applicava, ò per parergli la materia baſſa, ò per non eſſere così ben' informato del negozio, come ſon' io, che hò avuto più occaſioni di cavarne qualche fondata notizia, e ſon per natura, e per uffizio lontano da ogni altra paſſione, fuor di quella, che concerne alla pace trà Principi Criſtiani, alla quiete, e ſicurezza del popolo innocente, e alla ſalute di tante anime, che ſi perdevano, così di coloro, che eſercitavano il corſo dannato, e maledetto, come di quelli, che venivano da crudeli aſſaſſini, che con queſti titoli ſono eſſi ſtati chiamati già tanti anni da Giovio, miſeramente trucidati ſenza pure aver tempo di racomandarſi alla miſericordia di Dio.

Da chi cammina dietro à queſte regole vedrà bene il Lettore di non potere aſpettare curioſe deſcrizioni di minuti accidenti, ò di caſi maravigliosi; ſe ben la Storia nè dirà forſe alcuni da paragonare alle antiche narrazioni de Greci compoſte intorno à fatti de ladroni di Egitto, ò di altre favole, ma vedrà correr il diſcorſo ſemplicemente dietro alle conſiderazioni accennate col ſolo fine del pubblico bene.

Per cominciar' adunque col debito ordine, vedraſſi prima, chi foſſero gli Uſcochi; ciò che ſignifichi queſto nome, in qual parte del mondo foſſe il loro ricetto; quanti eſſi ſoleſſero eſſere; e quando cominciaſſero i ladronecci: dopo i quali punti verrà à dimoſtrarſi perche foſſero perſeguitati da' Veneziani anche in tempo, che a' loro ſudditi, & a' loro Vaſcelli portavano ogni riſpetto, e danneggiavano ſolo i Turchi, ò gli Ebrei, e com' eſſi irritati da' frequenti ſupplizj, poiche erano cercati continuatamente alla morte, e quanti ne venivano in mano ſi mettevano agli ſpettacoli ſulle Forche, cominciarono per vendetta, ò per rapacità ad ammazzare, depredare, e ſpogliare anche i Vaſcelli, le Ville, le Terre, e i ſudditi Veneti; onde finalmente fù coſtretta la Repubblica anche di perſeguitarli non ſolo ſul mare, come avevano fatto per innanzi, mà anche nelle Terre, Caſtelli, e Città, ove ſi ricoveravano, ſenza mirare à padroni de' quali erano, e ſenza altro riſpetto, che di levar dal mondo gli aſſaſſini, che ogni giorno diventavano più fieri, più barbari, e più ſanguinarj, il che minacciava una manifeſta guerra trà Principi Criſtiani, ſe Papa Clemente Ottavo, vedendo il pericolo, non vi aveſſe a tempo interpoſta la ſua autorità con graviſſimi conſiglj, acciò mentre ſi guerreggiava in Ungheria contra il Turco con tante difficoltà, queſti nuovi ſemi di conteſe non metteſſero i Criſtiani in maggior riſchio: onde ne ſeguì in fine il deſiderato accomodamento, che ſarà anche il termine, al quale hà da arrivare con l' ajuto di Dio queſta deſcrizione per l' ordine diviſato.

Gli Uſcochi ſono gente Dalmatina dallo Stato d' un Principe ò per delitti commeſſi, ò per impazienza del giogo tirannico ſuggiti à i Dominj di Principe vicino, e ciò ſi dimoſtra dall iſteſſa voce ſcoco, che in latino ſi direbbe transfuga Queſto nome ſenza titolo però d' infamia, cominciò ad acquiſtar grido non ſono ancora cento anni, in quel tempo, che l' armi Turcheſche eſſendoſi diſteſe per l' Ungheria, e per la Grecia, nella Bulgheria, nella Servia, e nella Raſcia, travagliavano i confini della Crovazia, e della Dalmazia: perche all'ora molti Uomini valoroſi non potendo viver ſotto la tirannide Turcheſca, ricordandoſi di eſſer nati nella vera fede del Vangelo, partendo dal paeſe già ſoggiogato da nemici, ſi ritiravano à qualche luogo forte de' Criſtiani, e di là ſtimolati dal dolore delle coſe perdute, e della patria ſoggiogata con molta ferocia ajutata dalla notizia de i paſſi, e dalle ſecrete intelligenze de' parenti, & amici, corſeggiavano ogni gior-

no,

no, e portavano à Turchi molti danni.

La prima, e più famosa piazza, che si eleggessero gli Uscochi, come più opportuna à questi loro furtivi assalti, fù quella di Clissa fortezza posta sopra Spalatro poco discosta dall' antiche rovine di Salona in sito fortissimo: ove si apre un sentiero stretto, pel quale solo si cala dalle vicine montagne della Morlaca verso il mare: ove portandosi diverse mercanzie, chi è padrone del luogo ne cava anche dazio importante. Era all' ora Signor di Clissa Pietro Crosichio, come feudatario della Corona d' Ungheria il quale fidandosi nella qualità del sito, che pareva inespugnabile, dava volentieri ricetto a gli Uscochi, giudicando incautamente di poter coll' opera loro render più sicure le cose proprie, e forse dilatare i confini, & arricchire di spoglie. Ma gli succesſe tutto il contrario; perche provocati i Turchi da i continui danni voltarono il pensiero alla espugnazione di Clissa nell' anno 1537 al che forse non avrebbero aspirato mai per la difficoltà dell' impresa, se il Crosichio si fosse contentato di mantenere le cose sue senza stuzzicare il vespajo, come si dice, il che può servire di avvertimento ad altri piccioli Signori di non provocar l' ira del maggiore, confidandosi, ò in forze, ò in appoggio d' altri potentati: perche simili speranze riescono per ordinario fallaci: vedendo adunque il Crosichio la rovina, che gli veniva addosso fù à tempo d' invocare, e ricevere gli ajuti di Papa Paolo Terzo, e di Ferdinando Imperadore, co' quali essendosi posto à distruggere due forti, che si fabbricavano da nemici à fine di strignere Clissa con assedio lungo, fù con improviso assalto rotto da Turchi, & ucciso: onde mostrando la sua testa à Clissani mise tanto spavento, che tosto risolsero di arrendersi diffidandosi di potersi più mantenere.

Nell' assedio di Clissa, che durò più d' un' anno, occorse un fatto memorabile, del quale non essendo stata fatta menzione da altri, non mi è paruto fuor di proposito il riferirlo in questo luogo: passò egli dunque in questa maniera.

Nel campo di fuori si trovava un Turco nominato Bagora, di statura grande, e di forze tremende, il quale come un nuovo Golia sfidava ogni giorno quei di dentro à singolar battaglia, rimproverando loro la viltà, e la chiusura della muraglia: arrossivano i Cristiani di vergogna: ma ritenuti forse dalla prudenza del Capitano, e forse anche da ragionevol timore non uscivano da' ripari: quando un giovanetto nominato Milosso, il qual serviva al Crosichio di paggio, si fece innanzi al padrone dimandando il combattimento contra Bagora: ma ripreso come troppo audace, e disuguale à tanto nemico, soggiunse ch' egli confidava in Dio di doverlo vincere, e se pur rimanesse perditore sarebbe poco danno, e poco disonore de' Cristiani, che un Turco di tanto credito fosse restato superiore ad un garzone: in somma questo era stato eletto da Dio, come un nuovo David contra Golia à domare la superbia orgogliosa di Bagora. Uscì egli adunque accompagnato da divote orazioni de' fedeli Cristiani, e con un colpo di scimitarra, che fù forse il primo, tagliò netta una gamba al nemico, il quale fermatosi nondimeno sulla coscia manca tutto rabbioso si andava girando, con tanta furia, che l' ardito giovane se ben gli saltellava intorno per venire à fine della vittoria, non poteva però avvicinarsegli per far alcun colpo; mà aveva che far' assai à schifar quelli dell' infuriato nemico, il quale ne menò uno con tanto empito, che scansandolo il Cristiano coll' agilità della persona non potè il Turco reggersi sulla gamba tronca ò sulla sana, ma cadde boccone, e nel medesimo tempo gli cadde di mano la scimitarra, se ben' altri riferiscono, che la gettò via spontaneamente con dire à Milosso, che lo feriva di lontano con sassi che non lo volesse uccider come cane, ma come Uomo di guerra, e così coll' arma propria gli fù troncata la testa, la quale fù portata con allegri gridi dentro à Clissa:

mà essendosi ella poco dapoi perduta, non potè esser lunga l' allegreza di così nobil fatto.

Venuta Clissa in mano de' Turchi restò loro libero il passo per far scorrerie in tutta la Dalmazia, e Crovazia senza impedimento, e si aprirono il primo adito nel Contado di Zara, essendosi loro in quei medesimi giorni renduto anche per tradimendo Nadino Castello importante, posto nel bellico del medesimo territorio di Zara; ma gli Uscochi avanzati alla infelice battaglia si ricoverarono in Segna, Città posta in un' intimo recesso del seno Flanatico, oggi detto corrottamente Quarnaro, ò Carnaro da monti di Carnia, che l' inquietano con tempeste continue, di rincontro all' Isola di Veglia, giudicandola opportuna a' disegni loro, per la fortezza del sito naturale ajutato anche assai coll' arte: perche per la via di terra rispetto a boschi, e monti non vi si poteva accostare esercito, ne condurvi la cavalleria, non che le vettovaglie, e l' artiglieria, e per mare non vi era porto capace, ne anche di poca armata, e il tenersi sù quel canale era pericoloso etiandio in mezzo allo Strato pel vento di Borea, che vi soffia spessissimo, e che per comune opinione, (se ben par favola il dirlo) si può concitare à voglia de' paesani con accendere un fuoco grande in certa cava della montagna: che per qualche segreto naturale riscaldando le vene della terra le fà come di sdegno, ò di dolore mandar fuori per occulti meati furiose esalazioni, che causano in quegli angusti canali, vento impetuoso, e fortunevole.

Era in quei tempi Segna de' Conti Frangipani, i quali nel contorno possedevano lungo Stato, ora ridotto in picciolissimo dominio per esser mancata ne' posteri quella virtù Gavalleresca, la quale i maggiori avevano acquistata: i Turchi si lasciarono però intender di voler Segna, come appartenente al Regno di Ungheria, del quale pretendeva Solimano giusto titolo, come acquistato coll' armi, e colla ragione della guerra, tenendo già in sua mano la Città Reale del Regno: onde Ferdinando Imperadore mosso da queste voci, e dall' esempio fresco di Clissa, per non lasciare in mano di un debol Signore Piazza così importante non solo alle cose sue, mà alla salute di tutta Italia, risolse con prudente consiglio di unirla alla Corona, acciò con maggiori forze, e più ordinate ella avesse à difendersi in occorrenza. Per ciò gli Uscochi tanto più volentieri si ridussero in quel ricetto, condotti anche con onorati stipendj militari dall' Imperadore, perche essendo essi uomini feroci, & usi non solo à camminare, mà anche à correre con piedi saldi per boschi, e per balze, pensò mediante l'opera loro di tener lontani i Turchi da tutti quei confini, e far disabitare la Lica, e la Corbavia, dalle quali Provincie sopraslavano i più vicini pericoli. Nè gli riuscì all' ora male il disegno, mentre gli Uscochi attesero con gagliardi stratagemmi, con repentine sortite à battere il nemico, mà tosto cominciarono à convertire l' onorate imprese militari in latrocinj, e rubamenti de' Cristiani, onde si rendettero odiosi à tutti i vicini. Il medesimo Milosso, che sotto Clissa nell' ammazzamento di Bagora aveva acquistato tanto onore, corrotto in Segna col mal' uso delle ingiuste depredazioni dappoi che era diventato Uomo di maravigliosa fortezza di corpo contaminò la sua fama, e finì poi la vita in Zara con un capestro. Gli altri valendosi della comodità del Mare, e de' recessi fallaci, ne' quali difficilmente potevano esser seguiti, avevano introdotto l' esercizio di alcune Barche velocissime colle quali costeggiavano le marine, & assicuravano le prede, che facevano in terra da qualunque improvisa furia de' Turchi, costumando di nasconderle ne' cespugli, & anche di sommergerle sotto l' acqua per cavarle poi negli urgenti bisogni. Colle medesime barche assaltavano anche i Vascelli de' Mercanti, ò dentro i porti, ò in altri luoghi opportuni con insidie notturne, professando però da principio di non voler toccare nè le robe, nè le persone de' Cristiani, mà solo de' Giudei, e de Turchi, se

ben

ben ſpeſſo trattavano tutti ugualmente: Onde la navigazione veniva impedita, & il commerzio interrotto, & in Coſtantinopoli ſi facevano lamentazioni, e minacce contra i Veneziani, come quelli, à quali per le condizioni della pace toccava di tenere netto il golfo Adriatico, e libera la navigazione per li Mercanti, e Sudditi Turcheſchi, onde Solimano ſi laſciava intendere liberamente di voler mandar l'armata propria alla eſtirpazione degli Vſcochi, & aſſicurazione del Golfo; come i Succeſſori ſuoi continuarono ſempre nelle medeſime proteſtazioni, dal che ſi vedeva poter derivare qualche gran rovina alla Criſtianità, i quali pericoli mentre venivano dalla Repubblica rappreſentati al Papa, acciò colla ſua autorità diſponeſſe l'Imperadore al rimedio, ella ancora ne faceva per mezzo de' ſuoi Ambaſciadori continui uffizj alla Corte, e nel tempo medeſimo or con Fuſte, or con Galee, or con Barche armate attendeva à perſeguitare gl' Uſcochi per turte le parti, e quanti ſe ne potevano auer in mano, tanti s' impiccavano, e per gaſtigo de' delitti, e perche alla Porta reſtaſſe teſtificata la diligenza, della quale ſi proccurava di mano in mano, che arrivaſſe conveniente, e neceſſaria relazione, acciò ſi vedeſſe, che da quella Repubblica s' oſſervavano gli accordi.

In tanto gli uffizj, che ſi facevano in Corte Ceſarea producevano eſſi ancora qualche effetto, ò qualche rimedio, che moderava per alcun tempo l' inſolenza de' ladri, e la reprimeva per qualche giorno, mà non la frenava durevolmente, e per ſempre; percioche toſto ritornavano le facende allo ſtato di prima, maſſime che i Principi d'Auſtria occupati in altre varie ſpeſe non pagavano a debiti tempi i promeſſi ſtipendj, e la gente cacciata dalla neceſſità proccurava di vivere colle prede,

I Capitani, che erano al governo di Segna, parte non giudicavano di dover impedirſi, perche non davano loro il ſoldo, parte non volevano, perche arricchivano ancor eſſi colla participazione delle prede. Avevano anche gli Uſcochi così nella Corte di Gratz, ove per la vicinanza ſi trattavano i loro affari; come in quella di Ceſare, molti fautori: alcuni de i quali ſi movevano da certa poca buona diſpoſizione verſo il nome Veneto. altri era fama, che foſſero da i medeſimi ladri corrotti con ricchi doni; onde non reſtava ſperanza di eſtirpare queſta mala ſemenza, e di metter fine à tante miſerie ſe non nell' armi, e quelle riuſcivano di poco frutto per diverſe ragioni; prima per la qualità del paeſe pieno di ſcogli, d' iſolette, di porti, e di naſcondigli, il quale per ciò in tutte le età è ſtato nido de' Corſari, della qual comodità ſi valevano gli Uſcochi, uſando barchette, velociſſime minori delle Venete, colle quali ſe ſi ſentivano dar la carica, ò ſi riducevano toſto in luoghi, ove non potevano arrivare le barche maggiori, ò davano in terra, & eſſendo eſſi deſtriſſimi, e gagliardi ſaltavano per gli aſpriſſimi, e faſſoſi ſcogli della Dalmazia come tante capre, ne vi era chi poteſſe tener loro dietro.

Erano oltre di ciò favoriti da alcuni mal contenti Sudditi Veneziani, co' quali avevano particolar parentela, e fratellanza giurata, e ſi guardavano di non far loro danno, ò moleſtia alcuna, anzi ſpeſſo gl' invitavano a parte di qualche preda, quando erano per aſſaltar alcuni Vaſcelli di Mercanti. Così avevano ſempre fidate ſpie, e ſicuri avviſi con ſegreti contraſſegni di fuochi, e di fumi per ſapere ove ſi trovavano i loro perſecutori, e come dovevano guardarſi; oltre che valendoſi i Veneziani delle barche armate degli Schiavoni, ò Crovati non erano ben ſerviti, perche queſti portavano riſpetto à gli Uſcochi, ò per le amicizie, ò parentele, ò per eſſere della medeſima nazione, ò per tema, che non foſſero vendicati i piccioli mali, che lor faceſſero coll' uccisione de parenti, colle rovine, e cogli incen-

incendj delle caſe, e queſto terrore ſpargevano i ladri à loro vantaggio.

Ma un'altra ragione più importante rendeva vana la diligenza, e le ſpeſe de' Signori Veneziani, perche per molti Uſcochi, che ſi facevano morire, non ſi diminuiva però il numero loro; poi che queſta era come la teſta dell' Idra, che troncata rinaſceva, e moltiplicava dal ſangue, e ciò avveniva così perche già in Segna cominciava à concorrere diverſa ſorta di gente di mal'affare, che tutta paſſava poi ſotto nome d' Uſcochi, e già s' era diviſa in due ordini, uno di ſtipendiati, e l'altro di Venturieri, e queſti non ſolo erano ſudditi Turcheſchi, ma di quelli anche del dominio Veneto, ò fuggitivi delle Galee, ò che temendo il meritato gaſtigo de' lor delitti, ſi ritiravano à quell'Aſilo, ò che pur ſpontaneamente vi ſi conducevano per mala natura, ò per deſiderio di rubare per le quali cagioni ne concorrevano tanti, che non baſtava Segna a capirli, mà s' andavano anche ſpargendo per le vicine Caſtella di Octoſsaz, di Moſchenizze, di Bunizza, di Brigne, e d'alcuni altri luoghi, da' quali erano poi convocati quando s' aveva à far qualche ſortita per terra, ò per mare, e qualunque volta accadeva la morte di uno di queſti maſnadieri di qualunque condizione egli ſi foſſe, il quale aveſſe moglie, la vedova, ò per legge, ò per coſtume ſubito ſi rimaritava ad'un'altro del medeſimo ordine, il quale ſottentrava ſenz'altro così al reggimento della donna, e de figliuoli, come al dominio delle ſoſtanze, e l'arte del rubare era or mai fatta tanto comune, che anche i medeſimi Cittadini di Segna ſoliti prima à viver modeſtamente, ò di giuſte fatiche, cominciavano ad adeſcarſi nel meſtiere, & alcuni, che ſi riputavano pur à vergogna di meſcolarſi co' malandrini, uſavano di tener in caſa qualche ſervitore, che uſcendo cò gli altri alla buſca, riportaſſe al Padrone la parte della preda, & altri provedevano la vettovaglia, & altre coſe neceſſarie, con patto poi di auer la parte de' bottini; così tutti s' intereſsavano, e le donne uſe à ſguazzare, & à veſtir ſcarlatto, e ſeta ſenza maneggiar conocchie, ò fuſi, erano perpetuo ſtimolo à mariti d'uſcire alla ruberia, e rimproverando loro l'ozio, & i biſogni della caſa.

Tutto queſto numero non aſcendeva però mai oltre i 500:, ò 600. Vomini da fatti, i quali quando uſcivano a ſcorrerìe di terra è incredibile à dire con quanti riſchi, e quanta furia aſſaltavano i Turchi, or ne mercati, or nelle nozze, or nella campagna, or nelle proprie caſe, onde conducevano ſempre molti prigioni, e gran numero di animali groſſi, e minuti con qualche cavallo, che poco altra preda ſi trovava preſſo à gente miſera, e tiranneggiata, colle quali ſcorrerie reſtò in pochi anni diſertata la Lica, & la Corbavia, riducendoſi gli abitatori in alcuni luoghi muuiti, nè coltivando ſe non i terreni contigui aſſicurati da opportune ſentinelle, che ſcoprendo qualche truppa di nemici potevano darne l' avviſo tanto in tempo, che la gente aveva ſpazio di ritirarſi co' gli animali dentro alle ſue difeſe colla qual diligenza ſi rendettero agli Uſcochi più ſcarſe, e più difficili le prede, che ſpeſſo loro coſtavano molto care, maſſime eſſendoſi anche introdotto da' Turchi, per aſſicurarſi da ſimili ſcorrerìe, una milizia, che chiamauano de Marteloſſi, ſcellerata, barbara, anche ſopra l' ordine de' medeſimi Uſcochi. Queſti ſi ſervivano delle proprie caſe de' Criſtiani ſerventi, ò ſudditi de' medeſimi Turchi,& alle caſe nelle quali era deſcritto un'Vomo di quella claſſe ſi concedeuano certi privilegj, oltre la licenza, che aueuano di vivere di quel d'altri,ſpogliando amici, e nemici con abbominevoli aſſaſſinamenti, poiche andavano à truppe circondando il paeſe, e ſe trovauano Criſtiani li faceuano ſchiavi, e li traſportano à vendere à Turchi in parte lontane, e ſe poteuano dar di mano à Turchi ne faceuano la medeſima mercanzia, & i medeſimi ſtrazj.

Per queſto eſsendo molto difficoltoſe

agli

agli Uſcochi le ſcorrerie di terra ſi voltavano più volentieri verſo il mare, ove ſotto preteſto di danneggiar Turchi, & Ebrei facevano come falce d'ogni erba faſcio, portarono però lungo tempo molto riſpetto all'Iſole, & à popoli di Dalmazia per conſervarſi la benevolenza, e la parzialità, che ſervivano loro ſpeſſo per ricetto, per indirizzo d'avviſo, per guardarſi da pericoli, e di qualche ſoccorſo per la fame, però uſavano di non togliere, ò dall'Iſole, ò dalle barche de' Dalmatini, ſe non in qualche neceſſità pane, vino, ò carne pagando la roba or bene, or male conforme alla comodità, che ſi ritrovavano per li freſchi bottini, i quali erano aſſai frequenti, e ricchi per la moltitudine de' vaſcelli, che di Levante per Venezia, e di Venezia per Levante paſſavano ogni giorno pel golfo Adriatico.

Mà anche queſta preda cominciò à venir meno, quando la Repubblica riſolſe prima, che i Vaſcelli più importanti ſi aſſicuraſſero colla ſcorta di Galee di mandare innanzi, & in dietro una Galea di mercanzia alla ſcala di Spalatro, sù la quale ſi caricavano le merci, e tutte le perſone de Giudei, e de Turchi, e queſta medeſima veniva anche ne tempi di maggior biſogno accompagnata per più certa ſicurezza da vna, e più Galee. Aggiuntaſi queſta difficoltà di più, crebbe inſieme la fame, e la rabbia degli Uſcochi, onde cominciarono malamente anche con quelli, à quali per innanzi avevano portato qualche riſpetto, e come i topi nella gran fame s' arriſchiano di roder il cacio dentro trappola, così s' eſponevano di pura neceſſità ad'ogni evidente morte; però urtavano ſpeſſo nei capeſtri, e nelle catene.

In queſti tempi l' Iſole di Veglia, d'Arbe, di Pago, cogli Scogli di Zara patirono tanti danni, che ne ſeguì poco meno, che la deſolazione, molte Ville ſi abbandonarono, i greggi, e gli armenti, che erano numeroſi ſi diſperſero, e le genti per diſperazione ſtavano per abbandonar il paeſe, quelli, che erano atti alle arme, & alle fatiche corſero tanto più prontamente ad aſcriverſi sù le barche lunghe, che fino al numero di trenta s' andavano armando dalla Repubblica, come più atte d'ogni altro Vaſcello a ſeguitar i ladroni per li ſtretti canali, e per le ſpiagge di poco fondo, colle quali ſi veniva anche a metter gli Uſcochi in maggior diſperazione, a quali in Segna non ſi pagavano gli ſtipendj dalla Corte Ceſarea, anzi di là procuravano di addoſſar qualche carico all'Arciduca di Gratz per eſſer Segna Frontiera particolare de ſuoi Stati, ſe ben appartenenza del Regno d' Ungheria, e dall'altro canto il paeſe non dava comodità alcuna di agricoltura, ò di altra induſtria, le ſcorrerie di terra riſucivano di molto pericolo, e di poco frutto, e quelle di mare per le cauſe accennate conducevano ben ſpeſſo alla forca, e non ſempre alla preda, onde di pura rabbia gli Vſcochi non potendo ſaziar la fame col cibo, la ſfogavano col ſangue, e colle uccifioni piene di crudeltà.

Da tutte queſte inſolenze gli Vſcochi oltre il danno, che ricevevano i ſudditi della Sereniſſima Repubblica, e le continue lamentazioni, che portavano a Venezia eſſi, & i Mercanti, che ſpeſſo erano ſualigiati, venivano ad irritar maggiormente (come ſi è già detto) i Turchi, onde il gran Signore, & i Baſsà ne facevano in Coſtantinopoli continui riſentimenti con proteſtazioni, che non provedendovi la Repubblica eſſi vi provederebbono da sè ſteſſi. I Veneziani all'incontro procedendo colla ſolita loro propria prudenza, oltre la ſollecitudine, che uſavano ſempre maggiore di perſeguitar i ladri e gaſtigarli, facevano anche continui uffizj coll'Imperadore, che non tolleraſſe ne' ſuoi Stati una tanta ingiuſtizia: nè permetteſſe contra quello, che apparteneva alla dignità ſua, & alla perpetua fama dell' integrità della Caſa d' Auſtria, che ne gli Stati ſuoi ſi deſſe ricetto ad Uomi ſcelleratiſſimi

tiſſimi, & à publici corſari, congiungevano gli uffizj à queſto medeſimo fine i Papi moſſi parte dal pubblico ſervizio della Criſtianità, e dal pericolo di qualche guerra tra Principi fedeli, vedendoſi bene, che a lungo andare non aurebbono potuto i Veneziani ſtar ſaldi a tanta ingiuria, parte anche ſpinti da proprij intereſſi loro, perche ne anche ſi portava riſpetto a Mercanti d'Ancona, e d'altre Città della Marca, e della Romagna, e veniva ad' impedirſi il commerzio, e il traffico con danno delle gabelle, e con rovina de' Sudditi. Le quali ragioni movevano anche i Re di Spagna à concorrere nel medeſimo deſiderio, e nelle medeſime inſtanze per quello, che pativano gli abitanti del Regno di Napoli ſoliti a portar vini, grani, mandorle, e altre prezioſe merci à Venezia, le quali medeſimamente erano mal ſicure dalla rapacità di queſta canaglia; oltre che il Re ſtimava ſua vergogna grande, che il mondo vedeſſe eſſer ricettati, & aſſicurati negli Stati di Caſa d'Auſtria i pubblici ladroni, ora mai infami per le loro inſolenze in tutta Europa, e fuori d'Europa.

Ma un'altro detrimento conſiderabile moveva il Papa, come il Re Cattolico a deſiderare, che foſſe meſſo freno a tante ruberie, perche, impiegandoſi le Galee Veneziane nella perſecuzione di queſti ribaldi, non potevano eſſe a tempi debiti (come erano ſolite) ſcorrere le marine Pontificie, e Regie per aſſicurarle da Corſari, i quali fatti percio più arditi volavano ciaſcun anno di Barbaria, e di Grecia nella ſtagione delle Fiere, e ne riportavano ſempre ricchiſſime prede, con numero grande di Schiavi, quaſi a mano ſalva, non potendoſi tener netti quei mari, con altri Vaſcelli parte per non eſſere frequentati i porti, parte anche per l'antico Dominio ſempre laſciato libero a Veneziani, di tutto il Golfo, ſotto il qual nome ſi comprende quello ſpazio di mare, che ſi rinchiude tra Otranto, e la Vallona, ſcorrendo verſo Ponente fino à Venezia.

Tutte queſte conſiderazioni, & intereſſi rappreſentati a Ceſare con tanta autorità della Sede Appoſtolica, e della Corona di Spagna non facevano altro effetto, che di ſpezioſe promeſſe, & apparente indignazione, dichiarandoſi di volervi provedere in ogni modo, ma nel ſegreto ſi vedeva, che a Miniſtri corrotti piaceva il diſturbo, che ſi dava à Veneziani, e forſe più la parte, che loro perveniva delle prede. Si mandarono però alcune volte a queſto effetto Commeſſarj a Segna con ordine di regolare quella milizia, ò maſnada de ladroni, ſe n'impiccò tal volta qualch'uno, forſe de meno colpevoli, ſi reſtituirono alcuni Vaſcelli, & alcune merci di minor prezzo, ſi diedero ordini divulgati al Capitano di Segna di non laſciar uſcire gli Uſcochi per mare, e di non riccettarli dopo le ruberie, dopo i quali rimedj ſi procedeva per alcuni meſi con qualche maggior modeſtia, ma indi a poco, come aveſſero a rifarſi del tempo perduto, ſi faceva peggio, che prima. E ſe ben arrivando i malandrini con qualche groſſa preda, il Capitano per moſtrarſi eſecutore de gli ordini tal volta usò di chiuder loro le porte in faccia, e di ſparar anche loro l'artiglieria contra (ma ſenza danno però) moſtrando di non ammetterli, acciò che di tal ſua riſoluzione n'andaſſe l'avviſo all'Iſole Venete, e da quelle poi all' armata, & a Venezia, nondimeno di notte s' introducevano gl' Vomini, e le prede, la maggior parte delle quali era del Capitano, & i predatori ne riportavano lode, e ciò che baſtava a trionfare colle ſue famiglie per alcuni pochi giorni, dopo i quali conveniva trionfare alla buſca, ò morire di fame, perche tanto contribuivano i meſchini in ſaziare l'ingordigia del loro Capitano, e di qualche altro, che comandava al Capitano, & in mantenerſi i favori d'alcuni Miniſtri nella Corte Ceſarea, e dell'Arciduca di Gratz (che dovevano eſſer di quelli, i quali per mancamento di fede ſi curavano poco della Bolla in Cœna Domini, ò d'al-

ò d' altre cenſure) che picciola parte ne rimaneva loro, come ſi può argomentar facilmente dalla povertà, e miſeria colla quale ſono ſempre viſſuti, nè mai ſi è inteſo, che alcuno ſia divenuto ricco, anzi ſi è ſentito dir d' un Uſcoco vecchio ſtorpiato, che ſtando ſempre a giacere in letto deſtituto da ogni ajuto, confeſſava di eſſerſi ritrovato ne' ſuoi dì a tante prede, che le porzioni toccate a lui per certi conti tenuti così di groſſo paſſavano ottanta mila ducati, nondimeno era miſerabile, e mendico così permettendo la divina giuſtizia.

E fù detto più volte, che alcuni mercanti ſualigiati, eſſendo ricorſi alle Corti Auſtriache per lamentarſi, e per ottenere qualche reintegrazione de' loro danni; avevano riconoſciute intorno alle mogli de' principali Miniſtri i giojelli, & altre coſe prezioſe tolte loro. Così i Principi ottimi, e d' integrità, e giuſtizia incomparabile vengono ſpeſſo ingannati da mali conſigli, abuſando della bontà, e clemenza loro, con denigrazione della fama; e nel mondo ſi celebra per gran gloria della Caſa d' Auſtria, che dominando già 300. e più anni così lungo Impero, e così potenti Regni abbia però rariſſime volte, ò non mai gaſtigato per qualunque fallo miniſtro alcuno, ò nella vita, ò nella roba mal acquiſtata, ma forſe meritano maggior nome di prudenza, quelli, che ſiccome ſono liberali nel premiare i meritevoli così gaſtigano con ſeverità i mancatori, nè ſarà alcuno, che poſſa biaſimar Rodolfo Imperadore della ſentenza, che fece contra Giorgio Popel per nobiltà, e ricchezza tra principali Cavallieri di Boemmia, ſe furono vere le colpe ſue, privandolo della libertà, e della facoltà, più toſto ſi poteva deſiderare, che al medeſimo rigore arrivaſſe la giuſtizia contra altri due miniſtri, che ultimamente ſi ſcacciarono di Corte, i quali forſe preſſo alla Maeſtà Ceſarea furono autori di più dannoſi conſigli non ſi è però anche pubblicato, ſe eſſi ſieno veramente ſtati anche fomentatori de rubamenti degli Uſcocchi ma ſe un giorno ſi pubblicheranno i proceſſi, che s' intende eſſer ſtati fatti da Generali Veneti, cavando da diverſi conſtituti di rei condannati a morte i nomi de loro particolari fautori, e con quali, e con quanti preſenti ſe li teneſſero amici, forſe ſi ſcopriranno coſe, che daranno cagione di arroſſire a molti, & apriranno maggior lume a Principi di conoſcere le fraudi, colle quali è ſtata per tanti anni tradita la fama, & il ſervizio loro.

Con queſti mezzi ſi ſoſtenevano adunque gli Uſcocchi, e reſtando fruſtatorj tutti gl' uffizi, che ſi facevano per reprimere le loro inſolenze, ſodiſfacendoſi ſolo a gl' intereſſati in parte con certe apparenti dimoſtrazioni, nel reſto ſi adducevano per iſcuſe l' ordinaria natura de' confini, che produce ſempre vomini di mal' affare, e che in queſto di Segna tanto importante, che difendeva lunghe frontiere contra il Turco, non ſi potevano così vedere tutte le coſe per minuto, nè gaſtigar con rigor di giuſtizia ogni miſfatto per non diſtruggere gli Vomini forti neceſſarj a quella difeſa, ſi allegava l' eſempio de' Coſachi, i quali abitando alcune iſole forti, & inacceſſibili del Boriſtene: eſſendo eſſi collegati de Pollachi, e Moſcoviti, e de Tartari daneggiano per mare, e per terra ſpezialmente le Città, & i Vaſcelli de Turchi, nè baſta diligenza alcuna ad' eſtirparli, e ſe ben eſſi dipendono particolarmente da Pollachi, e da quel Re ſono ſoliti di ricevere il Capitano, al quale ubbidiſcono, nondimeno quando da Coſtantinopoli, ò dalla Tartaria Precopenſe vengono querele delle depredazioni, e degli incendi loro, che fanno aſſai ſpeſſo verſo Moncaſtro, e l'altre marittime terre della Moldavia, che ſi tengono con preſidi del gran Signore, e ſono mercati celebri, il Rè di Pollonia ſuole ſempre ſcuſarſi, che non è in ſua mano di raffrenarli, dando nel reſto buone ſperanze, e parole.

I Coſachi per aggiungere queſto (poiche ſiamo venuti in propoſito

delle

delle condizioni loro) abitano, come abbiamo detto di sopra, l' Isole del Boristene, che se ben' è fiume ricchissimo d' acqua, non si naviga però per esser rapidissimo, e pieno di scogli, e di sassi eminenti, ma i Cosachi lo passano parte con picciole barchette, ò d' un sol legno durissimo scavato, ò di cuojo cotto, acciò urtando impetuosamente negli scogli non si spezzino, parte s' ajutano co'l nuoto, nè a quelli, che non sono ben pratici, è sicuro accostarsi alle loro tane, dove provisti, che sono di vettovaglie, non temono furia ò potenza di qualunque nemico; nell' Isole custodiscono le mogli, e i figliuoli in mal composte capanne, ei quando essi escono, lasciano sempre alla guardia qualche parte della milizia. Sogliono essere intorno a 5000. combattenti in credito di tanta virtù militare, e di tanta giustizia nella distribuzione delle prede, che alcuni nobili Pollacchi hanno quella per buona scuola, ove s' allevino i figlivoli loro nelle arti della militar disciplina. Questi dagli scrittori Pollacchi sono chiamati Nisori; perche il Boristene, che da' vicini popoli è chiamato Nieper, da essi è detto Nis, e Nisorj si nominano, come abitatori del Boristene, essendo il nome de Cosachi, in Pollonia più generale, co'l quale intendono la cavalleria leggiera. Ora i Cosachi, ò Nisorj in tempo di guerra crescono maravigliosamete di numero, perche molti s' accostano volentieri alle bande loro, ò per la fama del loro valore militare, ò per la speranza della preda, onde si unisconо anche de medesimi Sudditi Turcheschi non solo Moldaui, e Vallachi, ma anche Tartari, della qual nazione sono in gran parte gli abitatori delle circonvicine riviere del mar maggiore, spezialmente di Orzunia, e di Balograd.

Ma tornando al nostro proposito siccome gl' Imperiali mostravano coll' esempio de Cosachi, che nè luoghi de confini era necessario tollerare anche le genti rapaci, e predatrici, e che essi coll' opera degli Uscochi difendevano quelle importantissime frontiere, alle quali per l' asprezza de monti niun' altra sorta di gente sarebbe stata egualmente atta, così promettevano nondimeno di dar ordine tale al Capitano di Segna, che proibisse, e gastigasse quelli, che danneggiassero i confini Veneti, ò in altro modo dessero molestia à Cristiani, ma il Capitano si scusava poi di non poterlo fare per la tardanza, e pel mancamento de gli stipendi, senza i quali era impossibile trattener quei presidi, ne quali ordinariamente si spendevano venti mila Ducati all' anno, e niuno risolse di metter qualche fermo assegnamento per quella poca somma, onde cessassero le querele, e le scuse: anzi quando l' Arciduca Carlo risiedeva in Gratz, e poi l' Arciduca Ferdinando suo figlivolo, mossi, ò dagli interessi de' loro Sudditi, ò dall' onor della casa d' Austria, ò dalla propria coscienza (come sono stati quei Prencipi dotati di una singolar virtù, e zelo) facevano instanza alla Corte Cesarea, che non si tolleraſſero i latrocinj infami, e che si mandassero a tempo le paghe per levar quella scusa a ladroni, e per metter loro il freno, si rispondeva, che essi come più vicini pigliassero la cura di pagar detti stipendj, e poi regolassero le cose à modo loro, ma gli Arciduchi si scusavavo, che Segna non era dello Stato loro, ma appartenenza del Regno d' Unghetia, e che à quella Corona toccava la cura, che essi però non potevano addossarsi quella spesa di più, avendo da guardar tante altre Piazze contra il comun nemico. Con questi trattati, e con questi sviamenti s' andava prolungando il rimedio, che con onore non si poteva negare, ma per altri rispetti non si pensava di applicare.

Sopportavano nondimeno i Veneziani con una prudente pazienza tanti aggravj, e tanti pregiudizi, risoluti di tentare ogni cosa prima, che venire ad una manifesta guerra, la quale abborrivano per tre ca-

cagioni, prima perche vedevano, che la rovina cascherebbe sopra gl' innocenti Sudditi de gli Arciduchi, alla maggior parte de quali sapevano fermamente dispiacere le scelleraggini degli Uscochi ormai abbominati da tutto'l mondo, ne si poteva andar contra Segna, che i primi à sentire le miserie della guerra non fossero i vicini Fiumani, quelli di Lovrana, e di Novi, & altri non principali nella colpa. La seconda causa, e più importante era, che movendosi i Veneziani per mare contro di Segna i Turchi si offerivano di moversi subito per terra, ne essi volevano in quel modo aprire la porta à Turchi da penetrare nelle viscere d' Italia, per non esser rei dinanzi à Dio, & in conspetto degli Vomini di aver voluto vendicare le private ingiurie con danno universale di tutta la Cristianità. Moveva gli Vomini prudentissimi una terza ragione più profonda fondata nel loro particolar servizio, perche essendo loro rimaste in Dalmazia dopo l' ultima guerra de' Turchi le sole Città marittime, colle gengive di pochissimi territori, dubitavano, che i Turchi già invaghiti della bellezza e fertilità del paese, non s' annidassero con villaggi, e palazzi fin sù gl'occhi delle lor Città, con che i Sudditi sarebbono stati esclusi da tutto l' esercizio dell' agricoltura, e le Città sarebbono state soggette à continue insidie della gente di quella regione barbara, presso alla quale non viene stimata ragione alcuna di pace, di patti, ò di leggi. Queste furono adunque le considerazioni, e le ragioni, per le quali s' andò portando innanzi il negozio, e procurando il rimedio con pazienza, senza prorompere in una aperta guerra, perche in somma si desiderava di vedere moderate le scorrerie de gli Uscochi, ma non di vedere i buoni estinti, e si aveva riguardo di non facilitare la strada alle maggiori rovine d' Italia, e della Cristianità, nè si veniva volentieri à partito di far patir à gl' innocenti la pena de' falli altrui: onde da' Sommi Pontefici, che sapevano il segreto, fù grandemente lodata la pietà, e la prudenza del Senato Veneto, colla quale veniva anche moderato l' ardir di quelli, che avevano l' arme in mano, e reggevano l' armata, i quali secondo la loro natura militare i più impaziente non potevano sopportar tanti oltraggi.

Mà era necessario, che tanti peccati di gente ribalda, tanti saccheggiamenti, & ammazzamenti di poveri, tante lagrime di miseri afflitti movessero l' ira dell' eterno Dio, acciò se in terra andavano impuniti si gran delitti, ne mostrasse vendetta il Cielo, onde venne in pensiero ad Assan Bassà della Bossina, regno che confina colla Dalmazia, di rappresentare alla Porta le molestie, danni, e rovine continue, che pativano i Sudditi del Gran Signore da questo poco numero di ladroni, e che con grandissima indegnità d' un si grande Imperio, e d' una tal potenza era il tollerarlo; che egli se gli fosse data autorità, colle forze del suo governo, aurebbe non solo distrutti gli Uscochi, mà allargati i confini per le reliquie del regno di Crovatia, e de' vicini Stati Austriaci fino à Segna, e più innanzi sotto i felici auspicj Ottomani. Era Assan per vigore di corpo, e prudenza d' animo assai inclinato all' arte della guerra, nè contento degli onori, a quali da debole principio così oltre il corso di mondana prosperità era arrivato, che aspirava di farsi strada colle fatiche militari à primi gradi di quel barbaro Imperio: però discorse del negozio in maniera, che gli fù facile il persuaderlo alla Porta, ove si desiderava grandemente di gastigare la temerità de gli Uscochi, & erano inaspriti gli animi dalle continue lamentazioni de' Sudditi, i quali descrivevano in modo la crudeltà de ladroni, e gli strazj, che pativano gli schiavi, i quali capitavano in mano loro, che ormai fino in Costantinopoli, e nelle vicine provincie Europee, quando si voleva pregare ad alcuno, che non cadesse in estrema

mise-

miſeria ſe gli diceva, Così Dio ti guardi dalle mani de' Segnani. Però furono volentieri aſcoltati dal gran Signore, e da i Baſsà i conſigli, e le proferte di Aſſan onde gli fù data commeſſione, che rompeſſe la guerra, la quale per tal cauſa comincioſſi l'anno 1592. e durò fino à queſto del 1602. con variati ſucceſſi, ne quali hanno avute continue occaſioni i Criſtiani di riconoſcere la particolare protezione dell'onnipotente Dio, il quale, ſe ben moſtrò da principio di volerli gaſtigare, non hà però permeſſo, che fin' ora ſieno affatto calpeſtati da' nemici del ſuo ſanto Nome.

E quantunque ad Aſſan veniſſero proſperi i principj della guerra, poiche ſenza molta difficoltà s' impadronì di Siſach, e Bichiach, queſto ſul fiume Vna, e l'altro sù la Cupa, come oggidì lo nominano i paeſani, ambi luoghi opportuni à ſuoi diſegni, à quali ſi credea poterſi difficilmente far conveniente reſiſtenza colle forze dell' Ungheria, che s' erano debilitate per eſſerſi colla ſperanza della lunga guerra, che avevano avuta i Turchi in Perſia diſmeſſo nel regno l'uſo dell' arme ed erano annichilati i preſidj di cavalleria, e di fanteria, che per difeſa delle frontiere ſi ſolevano ne' confini mantenere numeroſiſſimi collecontribuzioni dell' Imperio, le quali, parendo che già ceſſaſſero i pericoli ſi convertivano in altri uſi.

Mà quando cominciò la guerra, ſi accorſero tutti, quanto ſarebbe ſtato utile l'aver in tal occaſione alla mano un corpo di milizia tale, veterana, & eſercitata, e ſi vedeva, che l' aſpettar ſoccorſo da' Principi dell' Imperio, ò d'altri Potentati più lontani, era coſa lontana, & incerta, onde ſi temeva ragionevolmente, che non andaſse la Crovatia, e l' Ungheria tutta in poter dell' inimico, però ſi maledicevano gli Uſcochi, e ſi deſtinavano loro gli ultimi ſupplizj, come ad Uomini ſcelleratiſſimi, & autori di tutte le rovine; Mà ne maggiori mancamenti di forze, e di conſigli volle la divina miſericordia ſoccorere i Criſtiani in modo, che tutti conoſceſſero eſſer ugualmente facile à lei il vincer con pochi, ò con molti, perche eſſendoſi l' anno ſeguente condotto Aſſan coll' eſercito vittorioſo & invigorito da i proſperi ſucceſſi verſo Siſach, e paſſata la Cupa, con diſegno di calare poi verſo il fiume, e per quella via farſi la ſtrada alla preſa di Segna, & all'eſtirpazione degli Uſcochi, & ad altri più vaſti progreſſi, fù ſcoperto da alcune compagnie di cavalli, che ſi erano meſſe inſieme de' vicini preſidj Auſtriaci, con fine d' oſſervare gli andamenti del nemico, e di fargli alcun contraſto in qualche anguſtia de paſſi, ò d' impedirgli le vettovaglie, più toſto che di far teſta, e di combattere à bandiere ſpiegate in tutta diſuguaglianza di numero, eſſendo i Turchi più di 40000. & i Criſtiani intorno 4000. ma eſſendo queſti inaſpettatamente avvicinati alla Cupa, & avuto l' aviſo, che il nemico già cominciava a paſſare, ſi ſentirono infiammare da un' inſolito ardore, che ſi vide poi eſſere miracoloſo dono del Cielo; perche ove alla prima nuova della vicinanza dell' eſercito Turcheſco, tutti gli animi ſi vedevano volti alla fuga con dubbio, che ne anche quella ſerviſſe allo ſcampo, ad una ſola parola pronunziata dal Capitano; che meglio era combattere con quella parte, che era già paſſata il ponte, e che ſe ne poteva ſperare qualche glorioſa vittoria, che 'l gridar di tutti, che ſi veniſſe alla battaglia, & il marciare in ſtretta ordinanza arditamente contra il nemico fù tutto uno, ove l'aſſalto improviſo miſe à Turchi tanto ſpavento, che ſenza far un colpo di lancia, ò d' archibuſo ſi miſero in una diſperata fuga, e perche gia erano paſſati quaſi tutti per un ponte non molto largo (eſſendo il fiume creſciuto d'acqua che non ſi laſciava guazzare) pel medeſimo ponte conveniva ritornarſene, il qual non era capace di più di due cavalli al paro, e permiſe Dio per maggior ſtrage de nemici del ſuo ſanto nome

che

che nel mezzo del ponte cadeſſe un cavallo ferito, che chiuſe il paſſo à gli altri, nè ritrovandoſi in tanta fretta chi ſi pigliaſſe cura di farlo rilevare, ò di farlo cader nel fiume, fù cagione della morte di molti, perche i Criſtiani innanimiti della inaſpettata felicità, attendevano cogli archibuſi, e colle ſpade à farne ſtragge, onde i Turchi ſi gittavano precipitoſamente nel fiume. Le rive erano alte, l' acqua groſſa, il tumulto grande, la mano di Dio ſdegnata, onde di tanto numero pochiſſimi ſi ſalvarono, pochi morirono di ferite riſpetto à quelli, che ſi annegarono, ſi perderono le bagaglie tutte, e i cavalli; rimaſe morto trà gli altri Aſſan con un ſuo fratello, e i Criſtiani allegri d' una sì memorabile vittoria ſenza pur una minima perdita, carichi di preda, ricuperarono indi a poco Siſach, e cominciarono ſperar meglio di tutta la guerra, la quale hà portato in queſto ſpazio di dieci anni varj avvenimenti certo, mà nondimeno tali, che ciaſcuno è tenuto di confeſſare, eſſerſi manifeſtamente ſcoperti ſegni evidenti della protezione dell' onnipotente Dio verſo i Criſtiani, perche ſono ſtate eſpugnate le Città reali, rotti gli eſerciti formati, meſſo in fuga il proprio gran Signore, nè ſi può dire, che queſto ſia ſtato fatto con forze umane, le quali ſono ſtate ſempre diſuguali à quelle dell' inimico, deboli, con debolisſimi conſigli, con diſcordia continua ne' campi, e con mancamenti miſerabili ne' ſuperiori, coll' Inſidie perpetue, e colla perfidia maledetta degli eretici, che hanno ſempre giurato l' eſterminio degl' Italiani, che dal paterno zelo di Clemente Ottavo, del gran Duca di Toſcana, e d' altri Principi ſono ſtati di tempo in tempo mandati in ajuto, e così de' Franceſi, che dal Duca di Mercurio vi furono condotti; onde con gran ragione proruppe una volta il Conte Carlo di Mansfelt, all' ora che egli era Generale per l' Imperadore nell' aſſedio di Scrigonia, à dire à David Unganoth Preſidente del Conſiglio di guerra, Cavalier principale frà gli Ungheri, che ſi potrebbe nominare con onore, ſe l' eresia non diſonoraſſe il ſuo nome, che da lui erano ugualmente tenuti per nemici così gli eretici, come i Turchi, e che però egli miraſſe di proceder realmente nel ſuo uffizio, altrimenti che lo farebbe pentire, il che fù cagione, che l' Unganoth per aſſicurar la ſua vita ſi levò dal campo, e rinunziò l' uffizio; ma queſte coſe ſaranno ſcritte da altri; à noi baſti d' aver così accennati queſti principj della guerra Turcheſca per moſtrare, che l' origine derivò dagli Uſcochi, e che per loro colpa ſono ſtati poſti gli affari della Repubblica Criſtiana in un' eſtremo pericolo, e che nel mancamento evidente delle forze, e de' conſigli umani hà la divina miſericordia diſeſa, e mantenuta miracoloſamente la ſua cauſa.

Tornando ora alla materia noſtra, un' altro accidente nel principio di queſta guerra Turcheſca diede occaſione à maggiori furie degli Uſcochi, & à più acerbo irritamento de' Veneziani, il quale paſsò in queſta maniera.

Toſto che ſi ſentirono i primi movimenti di queſta guerra, Papa Clemente, come vero padre, & univerſal Paſtore di tutto il gregge di Criſto, cominciò ad eſercitare con zelo mirabile la ſua paterna cura, ſollecitando con continue ambaſciate tutti i Principi Criſtiani ad opporſi à così minnacioſo torrente. Mandò per ciò in Spagna l' Auditor della Camera, che fù poi aſſunto alla dignità del Cardinalato, e ſi chiama hora il Cardinal Borgheſe: poi Gio: Franceſco Aldobrandino ſuo proprio nipote; così diverſi Prelati a' Principi d' Italia, & al Principe di Tranſilvania, & à quelli di Moldavia, e Valacchia, ne' quali ſi cauſorono rivolte opportuniſſime alla pubblica cauſa, e ſino a' Coſachi nominati di ſopra, à quali anche mandò ſua Santità preſenti, e ſtipendj militari, & al Moſcovito più d' una volta per cavar da lui ajuti e co 'l ſuo mezo eccitò i Giorgiani, e i Perſiani à rinnovar in tal congiuntura la guerra. Si fece trattar anche per ordine di ſua Beatitudine occultamente co' medeſimi Tartari Precopenſi,

preſſo

preſſo a' quali ſi ſapeva ancora reſtar qualche veſtigio della Criſtiana Religione, vivendo ancora fra loro alcune famiglie nobile Genoveſi di quelle, che furono mandate in colonia alla Città di Caffà, che fù lantica Teodoſia, nella Taurica Cherſoneſo, oggi detta Olaſia, ò Gazaria.

Queſte tante, & inſolite diligenze colle ſpeſe groſſiſſime, che ſua Santità faceva nel mandar d'anno in anno numeroſa gente nell' Ungheria contra Turchi, ſotto il Generalato del medeſimo Gio: Franceſco ſuo nipote faceva creder à tutti, che egli non tralaſcierebbe di tentare qualunque facenda, che poteſſe travagliar le coſe de Turchi, e giovare à quelle de Criſtiani, onde concorrevano da ogni parte à Roma infiniti uomini, che promettevano, chi ſollevazione de' popoli, chi ribellione di Città, chi queſta, e quell' altra impreſa, chi uno, e chi un' altro conſiglio à diſtruzione del commun nemico; tutti erano aſcoltati, tuti i partiti ſi ventilavano per veder quanto foſſero fondati, & à molti ſi dava qualche porzione di danaro e qualche donativo per metterli ne' buoni penſieri. Trà queſti vennero alcuni d' Albania parte de ſudditi del medeſimo Turco, i quali offerivano di dar in mano Caſtel nuovo, Dulcigno, Scuttari, e Croja, nelle quali Fortezze, tali quali eſſe ſi ſieno, conſiſte tutta la difeſa dell' Albania, appartiene però Caſtel nuovo all' Ercegovina vicino all' Albania, ma alcune Città ſoſpirando l' anguſtia, ala quale era ridotto il loro territorio per la tirannide turcheſca, diſcorrevano di queſta guerra, che poteſſe portar loro occaſione di allargarlo à vecchi confini, e ſi trovavano degli abitatori, i quali cominciavano a tener qualche pratica di ſorprender Cliſſa, e tiratala à certe intelligenze vennero à Roma, ove la propoſero con aggiunta di graviſſime conſeguenze, che ne ſarebbono derivate à danni de Turchi, e con moſtrare, che la Fortezza ſi ſarebbe potuta mantenere contra ogni maggior Potenza, per eſſer ineſpugnabile, quando non le mancaſſero le vettovaglie. Queſta ſorta di facende paſſavano per mano del Cardinal San Giorgio nipote del Papa, e di Minuzio Segretario di ſua Santità, che in quei giorni era ſtato fatto Arciveſcovo di Zara, trà i quali fù deliberato di mandar à Cliſſa naſcoſamente uomo verſato, il quale riconoſceſſe le condizioni del luogo, e ſe erano vere le commodità, che da quelle ſi poteſſero ricevere. Era mente di ſua Beatitudine di provare, ſe in un tempo ſteſſo aveſſe potuto con ſimili arti togliere à Turchi Cliſſa, Caſtel nuovo, Scutari, Croja e qualche altra Piazza, cauſando qualche rivolta de popoli, per offerir poi tutto come in eſca a Veneziani, à fine di tirarli nella guerra contra il comune nemico: giudicando ſaviamente, che qualunque volta l' arme ſi moveſſero contro di lui ſi poteſſe ſperar bene di tutta la impreſa, e di cacciarlo fuori di Europa; perche i Pollacchi ſi laſciarono intendere d' aver eſſi parimente ad impiegar le forze alla medeſima impreſa, quando vedeſſero moſſa la Repubblica Veneziana, dalla prudenza della quale dicevano chiaramente di pigliar eſempio: moſtrando riſpetti gravi, per li quali non era loro poſſibile di fidarſi così in tutti gli altri. Queſte erano le ragioni, colle quali il Cardinal San Giorgio Signor di altiſſimo ſpirito, e di profonda intelligenza ne' più importanti maneggi induceva l' animo ſapientiſſimo, e vigilantiſſimo di Papa Clemente à deſiderar di poter dare à Veneziani qualche gran pegno in mano, col quale aveſſero à riſolvere d' entrar nella guerra, e per queſto s' aſcoltavano molti, che dalle ſuddette parti venivano con diverſi partiti alcuni ben fondati, altri leggeriſſimi.

Fù dunque deliberato di mandar à Cliſſa, e di là poi à Caſtel nuovo, del qual negozio non ſi dirà qui altro per non eſſere à propoſito, e perche per altri riſpetti conviene, che reſti ſegreto, Franceſco Allegretti nobile Raguſeo Capitano d' una Galea Pontificia, uomo che per la notizia della lingua Schiavona, e per la ſperienza lunga delle coſe del mondo era giudicato abiliſſimo per ſimili facende.

Coll'

Coll' Allegretti andò anche Giovanni Alberti, che si offeriva per capo dell'impresa, e la trattava con più prudenza degli altri: ma l' Allegretti in abito di mercante portando seco alcune cose da vendere entrò in Clissa, vide quel che conveniva vedere, ne riportò il disegno con una ben accorta relazione, e confermò appuntamento della riuscita del negozio: il che essendo anche venuto à notizia di quelli, che l avevano primieramente proposto, cominciarono ad essere importuni per la esecuzione, come uomini imprudenti, e che erano già empiuti di speranze vane, parendo loro, che nella presa di Clissa consistesse la distruzione de' Turchi, nè credevano altro, se non che il Papa fosse per pigliarla per se e per quella via mandar eserciti Cristiani nella Bossina, e far sollevare tutte le Provincie con speranza di libertà; ma i disegni del Papa erano quelli, che sono stati accenati di sopra, ne si giudicava conveniente scoprirli per sola Clissa, nè meno il manifestare à gente mal cauta la causa della tardanza, però s' andavano trattenendo, con industria ascoltando in tanto le pretensioni esorbitanti, colle quali ogni giorno si facevano innanzi, e l' Arcidiacono di Spalatro fratello di Giovanni Alberti diceva, che la nazione Schiavona non voleva mettere mano in questa facenda, se non si faceva un Cardinale della sua lingua, e pensava, che dovesse toccar à lui, ò ad un suo frattello Dottore; era anche venuto per questo effetto Gaudenzio Canonico; ma più importuno de gli altri era il Cavallier Bertucci, uomo arrogante, e di pochissima levatura, il quale dimandava il governo perpetuo di Clissa con grossi stipendj, e gia si faceva padrone solo del negozio, parendogli di meritar molto, se bene nè aveva pochissima parte, perche nè a lui, nè a gli altri si rivelava il segreto, ma le generalità del trattato erano in bocca per la poca avertenza di costoro di tutti i Dalmatini, che si trovavano in Roma, onde pareva impossibile, che non ne arrivasse il sentore a Turchi, e che non facessero le debite provisioni per assicurar la Piazza.

Tutta questa gente negoziava col Segretario Minuzio, il quale mentre aspettava la maturità de gli altri più importanti disegni, soffriva queste impertinenze al meglio, che poteva; ma infastidito dalle continue molestie del Cavalier Bertucci, come egli era tenuto per natura, per la moltitudine delle occupazioni, e per la poca sanità, collerico, & impaziente, se lo levò dinanzi, accusandolo di presuntuoso, e dicendogli, che forse il governo di Clissa si darebbe ad uomo di più merito di lui, e che non conveniva innanzi tempo patuire della pelle dell' Orso non ancor preso. Il Bertucci, il cui cammino s' empiva di fumo con poco fuoco, si voltò subito verso il Barone di Noradj, all' ora Ambasciadore dell' Imperadore in Roma, e gli espose tutto l' ordine della trattazione, mostrando che ella era già matura, ma che il Minuzio, come suddito della Repubblica di Venezia l' impediva co' suoi consigli. L' Ambasciadore senz' altro prestò fede à quello, gli si diceva, massime che per altre cagioni era sospetta a gli Imperiali la persona del Minuzio, così per esser egli nato suddito de Venetiani, come per esser dipendente da Duchi di Baviera, tra i quali e la Casa d'Austria correvano all' ora alcuni dispareri, onde egli abbracciò il negozio, e subito supplicò il Papa, che si contentasse di lasciar andar il Bertucci alla Corte Cesarea, e che l' impresa di Clissa si tentasse à nome di sua Maestà; il che non fù difficile da ottenere, essendo ormai infastidita sua' Beatitudine della presunzione del Bertucci, e delle impertinenze d' altri patecipi di quel maneggio.

Il Segretario Minuzio, quando vide dalla pazzia d' un Uomo impedirsi il pubblico servizio, e i concerti ben ordinati, cercò di divertire il mal consiglio, e trattandone con sua Santità si sforzò di persuadere, che si desse il Bertucci al Commendator Pucci Generale delle galee Pontificie, il quale all' ora si tro-

ſi trovava in Roma, acciò lo cuſtodiſſe ſopra la galea, ove non poteſſe metter ſotto ſopra materia di tanta importanza; tutto fù indarno, perche ſollecitando l' Ambaſciadore da una banda, & il Bertucci dall' altra egli fù ſpedito ſegretammente in fretta verſo la Corte, nè ſi perdè tempo, che indi a poco fù ſorpreſa Cliſſa in nome di Ceſare, ſenza aver prima penſato al modo di provederla di vetovaglie, e di munirla contra le forze Turcheſche. Vi entrò dentro Giovanni Alberti ſecondo l' ordine del trattato di Roma: ma ſenza alcuna delle neceſſarie proviſioni, nè tardò, molto a dimoſtrarſi intorno Cliſſa l' eſercito Turcheſco. E la Signoria di Venezia, ſentendo la commozione, che già facevano alcune delle ſue Città di Dalmazia, altre per paura de danni, altre per deſiderio di novità, ſperando altramente di poter migliorare ſſa lor ſorte, onde moſtravano alcuni grande allegrezza in veder ſpiegate in Cliſſa l' inſegne dell' Aquila, per provedere a gli inconvenienti, & aſſicurare le coſe ſue, mandò coll' armata Benedetto Moro Senator graviſſimo, a riſiedere intorno a Spalatro.

In tanto vedendoſi, che Cliſſa era per cadere in mano de Turchi, ſe non veniva ſubito ſoccorſa, racolſe in fretta il Signor di Lenovich General di Crovatia ſoldati da confini, e come uomo più ardito, che prudente conduſſe gente tumultuaria, trà la quale erano tutti gli Uſcochi di Segna, e de' vicini Caſtelli col proprio Veſcovo di Segna, traſportato più dal zelo, che da conſigli, tanto contra la ragione del proprio uffizio, quanto contra le condizioni del proprio corpo, che era graſſo, e peſante, inabile agli eſercizj militari, il quale colla maggior parte di quel male avventurato, e male guidato campo fù miſeramente ammazzato da Turchi. Si ſalvò il Generale colla velocità del cavallo, e l' inſegna Imperiale apparecchiata di nuovo per metter in Cliſſa, la quale egli ſteſſo portava dinanzi al cavallo in una ſaccoccia, trovata da un Morlaco fù per pochi quattrini venduta ad un Dalmatino, che ne fece poi altra mercanzia, ſalvandoſi inſieme col Generale molti Uſcochi per l' agilità de' piedi, e per la notizia de' paſſi.

Dopo queſta battaglia Cliſſa tornò in mano de Turchi, e fù decapitato l Alberti, che vi era in preſidio, onde ciaſcuno ſi accorſe quanto importi guidar facende di tanta importanza con mal cauti, e mal diſpoſti conſiglj, e fù dipoi in Praga ſi mal trattato il Bertucci, che prima pretendeva teſori, e principati, che travagliato dalle ſue naturali freneſie empiva la Corte di lamenti, ſi doleva di Ceſare, ſi doleva de miniſtri, e parlava de fatti d'altri con pazza libertà.

Queſto ſucceſſo di Cliſſa eſacerbò gli animi de gli Auſtriaci, e de loro miniſtri contra i Veneziani, verſo i qali non parevano ne anche ben diſpoſti, parte per gl' intereſſi de confini, e per lunghi contraſti frà di loro; parte anche per la mala inclinazione naturale, che portano i Principi alle Repubbliche, ora pareva loro, che i Veneziani avrebbono potuto provedere Cliſſa di vettovaglie, ò chiuder gli occhi mentre i ſudditi loro affezionati alla cauſa, le provedevano, ma chi ſi trovava fuor d' intereſſe, ben vedeva, ſe era poſſibille farlo, oltre che la vicinanza degli Uſcochi, ſarebbe ſtata loro incomparabilmente più moleſta, e più travagliosa di quella de'Turchi, co'quali in tempo di pace ſi vive quietamente con libero commerzio.

Nel medeſimo tempo per la iſteſſa cauſa crebbe anche la rabbia, & il numero degli Uſcochi: la rabbia, per la tagliata ricevuta ſotto Cliſſa, e per non eſſere ſtati favoriti, come forſe pareva loro di meritare, da Veneziani: il numero, perche i ſudditi Turcheſchi, non avevano avuto mano nel trattato, alcuni de qualli erano propriamente di Cliſſa, altri di Polizza, temendo di gaſtigo ſe ne fuggirono à Segna, il che fecero anche non pochi ſudditi della Repubblica, che imprudentemente ſi erano ingeriti in quel negozio, e dubitavano però de

caſi

casi loro. Le quali facende la Veneta prudenza non giudicò però doversi andar più sottilmente investigando, per non moltiplicar diffidenza, e disperazioni, e non aumentar di vantaggio il seguito agli Uscochi, i quali dopò questi avvenimenti parte per isfogar l'odio conceputo, parte per certa opinione di far cosa grata à loro superiori, da queli forse anche venivano instigati, senza alcun riguardo si diedero à danneggiare i sudditi Veneziani, svaligiando i Vascelli de proprj Dalmatini, ove non poteva esser pretesto dei Turchi, ò dei Giudei, levando dall'Isole gli animali, i vini, e ciò che vi era, & ammazzando anche gli uomini per qualunque minima resistenza, per capriccio: onde si vedeva, che avrebbono in breve disolata la Dalmazia tutta, se si differivano le necessarie provisioni, la cura delle quali fù commessa in Venezia ad Ermolao Tiepolo con titolo di Proveditor Generale, e con libera podestà.

Il Tiepolo fino da fanciullo s' era esercitato su'l mare, & aveva in diversi carichi fatte cose maravigliose contra Corsari, & era grandemente temuto dagli Uscochi, perche era solito di farne irremissibilmente impiccare quanti glie ne capitavano in mano, onde si giudicava, che fosse ora per far molto peggio. Si sapeva in oltre, che era di parere, che si dovessero assalire con aperta guerra i nidi de malandrini, e distruggerli con ferro, e fuoco, e ne aveva dato principio battendo Scrissa terriccivola, che gli Austriaci chiamavano Carlo bago, posta su'l canale della Morlaca dirimpetto all' Isola di Pago, la quale poiche ebbe presa à furia di artiglieria fece subito impiccare quanti ne trovò dentro, cominciando dal Capitano, e Luogotenente con venti altri di quella stirpe, e mostrava di dover seguitar nell' istessa maniera in tutti i ricetti de' masnadieri, se dalla Repubblica non fossero state temperate le risoluzioni sue troppo ardenti, la qual era mossa dalle ragioni toccate di sopra à non correre anche, tirata dalla necessità in una manifesta guerra: ma ora aveva una considerazione di più, che essendo già accesa la guerra trà l' Imperadore, & il Turco non pareva convenire alla pietà, e prudenza della Repubblica, se avesse nel medesimo tempo mosse le armi contra a Casa d' Austria, la quale se in tanto fosse stata astretta da altri rispetti, come grandemente si temeva, di conchiuder la pace co' Turchi, eziandio con patti disavvantaggiosi, la colpa ne sarebbe stata rovesciata tutta sopra i Veneziani, onde essi prudentissimamente si astenevano dall' aperta guerra, se bene le spese, e le forze erano tali, che avrebbono potuto bastare à farla, mentre i più prudenti volevano pur vedere, se la distruzione di Scrissa poteva bastare a metter pensiero ad' altri d' ovviare à maggiori pericoli, al che adoperava Papa Clemente tutta l, autorità de, suoi consigli, e vi s' impiegava anche il Rè Cattolico per zelo di giustizia, e per riputazione della sua Casa. Ma mentre che i Ministri di sua Santità così presso à Cesare, come presso agli Arciduchi accusavano le rapine, ed i misfatti degli Uscochi, essi per discolparsi in qualche parte avevano mandato à Roma il Padre Cipriano Guidi Lucchese dell' Ordine di S. Domenico uomo di qualche dottrina, ma di più audacia, di molte ciancie, e di gran vanità, il quale & in voce, e con lunghe scritture pretendeva di giustificar nel Mondo le azioni de gli Uscochi, esaltandoli come tanti Maccabei, & attribuendo loro la salute d' Italia e la difesa di quei confini, diceva, che le depredazioni de' Vascelli di Levante erano instituite per zelo della fede, sapendo, che in quelli si portavano à Turchi arme, e metalli contra la bolla in Cœna Domini, la qual presso a loro, come egli asseriva, si leggeva ciascun' anno, e si osservava con intera fede; considerando spezialmente co' debiti termini il capo, che toccava il corso, proponeva, che sarebbe bene a proibire à Cristiani in tutto, e per tutto la navigazione di Levante, dicendo, che di là non si portava in Europa altro, che bambagia, & aromati, che non servivano se non al lusso, e che all' incontro si con-

duceva in quelle parti oro, argento, & arme, in che gli ſcopriva la ſua temerità parlando di coſe, che non intendeva. Diceva in fine, che i danni, che s' imputavano à gli Uſcochi sù l' Iſole del Dominio, e ſi eſageravano poi altrove, derivavano la maggior parte dalle genti delle galee, e delle barche armate proprie Veneziane, e che ſua Santità ſe ne avrebbe potuto chiarire facendone formar proceſſo dal Veſcovo d' Arbe, e da gl' altri Veſcovi delle vicine Iſole: meſcolava il Frate altri ſimili concetti tanto lontani dalla verità, quanto pieni di sfacciataggine, co quali s' ingegnava di metter in mala fede i Veneziani, & eſaltare fino alle ſtelle gli Uſcochi, per li quali raccontando gli eſempi degli ajuti dati loro da Papa Aleſſandro VI. e da Gregorio XIII dimandava ſoccorſi di vettovaglie, di munizioni, di Cavalleria, e di Fantaria pagata, offerendo, che farebbono miracoli, aſſicurerebbono i confini d' Italia, e porterebbono la guerra fino à Coſtantinopoli: ſpargeva il Padre copie della ſua lunga ſcrittura, e ſi portava per tutta Roma con queſti ſuoi cicalamenti, riempiendone le orecchie di tutti i Cardinali, con nauſea degli uomini prudenti, che ſcoprirono in lui più profeſſione di Macchiavellista, che di Tomiſta, ne finì la feſta, che fù meſſo prigione dal Santo Uffizio, dandogli ſtanza d' un' Ambaſciador de' ladri che non riuſcì però à lui ſtrana, perche i ſuoi buoni portamenti l' avevano molto prima avvezzato alle carceri; ben uſcì anche da quella, colla finezza del ſuo ingegno, e ſe ne ritornò in Croazza, ove ſerviva poi il Generale di Teologo, di Confeſſore, e di Conſigliere di guerra.

Il Papa in queſto mentre tanto più ſollecitava gli Auſtriaci à ritrovar qualche rimedio ſodo alle incurſioni, e rapine degli Uſcochi, quanto più vedeva vicino il pericolo di qualche manifeſta rottura, per gli accidenti, che correvano ogni giorno; maſſime dappoi, che contro di loro ſi cominciavano ad impiegar in maggior quantità i ſoldati Albaneſi, che dagli Stati del Turco correvano alla ſperanza degli ſtipendj anche in più numero di quello, ſi deſiderava. E queſta gente attiſſima alla guerra per la robuſtezza del corpo, e pel continuo eſercizio delle fatiche, e parca nel vivere, & avida del guadagno, co' l quale ſi diletta di comparir ben fornita d' arme, e di veſtimenta; queſti nelle Barche armate, come anche i Crovati, e i Dalmatini nelle loro, facevano uffizio di remiganti, e di ſoldati inſieme, compartendo il tempo in modo, che ſempre quando una parte vogava, l' altra ripoſava; la paga loro era di quattro ducati al meſe i Capi, e gli Uffiziali avevano maggior avvantaggio, e tutti oltre lo ſtipendio avevano anche il pane: onde aggiungendoſi di più qualche preda, avanzavano de' buoni ſcudi, che ſervivano d' incitamento à paeſani, perche correſſero volentieri all' eſca, perche i Capi Veneti con buon giudizio gli accarezzavano, ſapendo quanto importava anche per altre occorenze, guadagnar l' animo di quella numeroſa, e brava nazione; ne è dubio, che in ogni occaſione potrebbono i Veneziani cavar di là copia d' uomini feroci atti à milizia di mare, e di terra, anche ſe ſi aveſſe à guerreggiare contra il medeſimo Turco: mà avranno ſempre eſſi biſogno di eſſer retti da uomini della propria nazione, e di molta autorità preſſo di loro: perche quando ſi trovano molti inſieme, ſono facili alle riſſe con altre genti, e a tumulti.

Queſti in Dalmazia ubbidivano à Paolo Ghini nobile frà loro, e onorato per la molta eſperienza; ma d' ogni lode ſopra tutto degno per pietà Criſtiana, e per fede verſo il ſervizio del ſuo Principe, dal quale è ſtato onorato d' illuſtri titoli, e di ricchi ſtipendj. Queſta ſoldateſca Albaneſe riuſcì per un' altro capo utiliſſima contra gli Uſcochi: perche ſiccome i Crovati procedevano con qualche riſpetto, combattendo contra uomini della medeſima lingua, & inſieme con tema, che i mali non s' aveſſero à vendicare contra i parenti, & anche le caſe loro con incendj, e ruvine, come s' andava minacciando affine di metter terrore; così gli Albaneſi non avendo alcun riſpetto tale, toſto

che

che cominciarono ad insanguinarsi, concepirono tant' odio contro gli Uscochi, e gli Uscochi similmente contra di loro; che una parte andava cercando l' altra à morte, con continui stratagemmi, & insidie, e quando si trovavano, si uccidevano crudelmente.

Ora essendo in questi tempi morto a Zara il Tiepolo nel principio del suo carico, i Veneziani mandarono in suo luogo Giovanni Bembo Senatore singolarissimo sul mare, e riputato molto ardente ne' servizj della Patria, il quale senza perdere punto di tempo partì di Venezia in pochissimi giorni, con ordine di moltiplicar la milizia degli Albanesi, perche ciò serviva anche à risparmio de' proprj Dalmatini, per non privar la Provincia de' pochi agricoltori, che restavano: poiche si vedeva non dover la cosa terminarsi così presto, e già la persecuzione contra i proprj ladri si faceva con quindici galee, trenta barche lunghe, & ottocento soldati parte Italiani, parte Crovati, e parte Albanesi con una spesa, che avrebbe bastato per una giusta guerra, nondimeno non s' attendeva ad altro per le cause più volte accennate, che d' ovviare a danni de' sudditi, & impedir le rapine, e ben si misero anche guardie di galee per non lasciar entrar vettovaglie in Fiume, ne in Trieste: affine che cessando in quel modo le gabelle del Principe, & impoverendo i sudditi per mancamento del traffico, i Principi si movessero à pensar da dovero di levar l' occasione di tanti mali, nè bastando questo: il Bembo risolse anche di sorprendere, e mettere à sacco Novi Castello posto alle marine delle appartenenze del Regno di Crovatia; ma anche Feudo de' Conti Frangipani: minacciando nel medesimo tempo di fare il simile à tutti gli altri luoghi, che davano ricetto ad Uscochi, e loro provedevano tutti i bisogni, il che pose spavento grande à Fiumani, che sono sul medesimo tratto di mare: per li quali vedendo cessar le loro facende mercantili di legname, di ferramenta, e di tele, nel che consiste il loro sostentamento, & aggiungendosi pericolo di sacco, e di morte, abbandonavano la Patria, e si andavano riducendo à luoghi più sicuri: mentre altri attendevano à riparare le deboli muraglie, e à far altre provisioni per potersi difendere in occasione d' assalto.

L' Arciduca Ferdinando, che già uscito di tutela era entrato al governo de' suoi Stati di Stiria, di Carintia, e Carniola Principe ottimo, e religioso, sentendo le lamentazioni de' suoi sudditi, e'l suo proprio danno, essendo anche sollecitato ogni giorno per nome di sua Santità dal Vescovo d' Adria Nunzio Apostolico, che risiedeva ordinario in sua Corte, desiderava ardentemente di troncar le radici di questi mali, trasportando gli Uscochi lontani delle marine à luoghi frà terra, che questo era da periti giudicato l' unico rimedio, ove contra i Turchi, e nella difesa de' confini avrebbono potuto esercitarsi con molto frutto, e senza comodità d' attendere al corso, che era origine di tutte le controversie; perche simili risoluzioni dipendevano tutte dall' autorità di Cesare; sollecitava l' Arciduca, che di là venissero gli ordini di tale esecuzione nella persona sua, i quali non si davano mai liberi, ma condizionati, con patto, che egli prendesse sopra di se la spesa di quei presidj, e massime de' Tedeschi, che si disegnava di metter in Segna in luogo degli Uscochi; ma il suono non piaceva all' Arciduca pur troppo aggravato di spese; e carico di debiti lasciatigli dal Padre, e dalla contumacia de' sudditi, che negavano le contribuzioni, e la debita ubbidienza per l' animo risoluto, che mostrava il Principe di ridurre tutti i suoi popoli alla vera fede Cattolica, e di esterminare ogni esercizio eretico, conforme non solo alle leggi sacre, ma alle medesime constituzioni Imperiali, per le quali si concede ad ogni Principe di Germania di far tenere a' sudditi suoi ò la vera Religione Cattolica, ò la confessione Augustana secondo, che egli aderisce all' una, ò all' altra di queste due, per vigor de' quali decreti i Principi Protestanti hanno già lungo tempo esterminato negli Stati loro l' uso della Religione Cattolica, nè a' Catto-

lici si dee proibire di far il medesimo contra l'eresie ; nondimeno la Nobiltà delle dette Provincie, Stiria, Cariotia, e Carniola fondate in certe concessioni estratte dall' Arciduca Carlo di gloriosa memoria, Padre del presente Ferdinando, e negl'esempj della pernizioſa tolleranza d' Austria vicina, colla quale si tiene collegata in questa ostinazione, cooperava à pii, e giustissimi concetti dell' Arciduca, il quale si trovava però angustiato in diverse maniere, avendo da difendere i suoi Stati da nemico così potente, come è il Turco, che già tanti anni gli faceva guerra, contrastandogli in casa colla poca fede, e mala religione de' sudditi ; e temendo per le cose dette qualche nuovo disordine dalla parte de' Veneziani, i quali sapeva esser giustamente irritati ; ma non essendo il rimedio in sua mano, si doleva della pena delle colpe d'altri : però ricorreva all' autorità del Papa, per mezzo del Vescovo d' Adria, acciò sua Beatitudine facesse, che i Veneziani allargassero le strette guardie sopra Fiume, e sopra Trieste, e lasciassero correr le vettovaglie, e le mercanzie ; acciò quei Popoli non si annichilassero ; & à sua Altezza si reintegrassero gli emolumenti de' dazj, per potersene valer in tante necessità concernenti al pubblico bene, e alla comune sicurezza della Cristianità.

Per questo medesimo effetto mandò l' Arciduca à Venezia Giuseppe Rabatta Vicedomino della Carniola, acciò offerisse rimedio contra la rapacità degli Uscochi, e proccurasse follevamento à Triestini, e Fiumani, che si potevano dir assediati. Il Rabatta era uomo di eccellente giudizio, di libero partito, e d' animo grande nelle risoluzioni (come egli mostrò poi nella conchiusione di questo negozio, e nel fine della vita sua secondo, che si dirà à suo luogo) tosto s'accorse, che in Venezia non otterrebbe il suo intento, non avendo portato seco alcuna più certa, e più maturata deliberazione contra gli Uscocchi, & essendo quei Signori stati molti anni alla lunga trattenuti con varie speranze. Onde vedendo ora, che à gli Austriaci premevano i proprii danni starebbono saldi in volere, che la continuazione di quelli affrettasse i pensieri d' un sodo accomodamento. Disperando adunque il Rabatta di poter venir altrimenti à fine de' suoi disegni, si voltò à D. Inico di Mendozza, che allora risiedeva Ambasciadore in Venezia del Rè Cattolico, & era stato ricercato con lettere dell' Arciduca à congiungere gli uffizj suoi, e l' autorità del Rè in questa causa. Era Don Inico fratello dell' Almirante d' Aragona, che in quei tempi si trovava prigione degli Stati in Fiandra, & era Cavaliere versato negli studj, sopra il costume ordinario degli Spagnuoli, ma forse meno versato ne' maneggi grandi, & in quelle materie, ove suole esercitarsi la gelosia de' Principi : vedendo, che riuscivano privi di effetto gli uffizj del Rabatta, e che non erano di più efficacia i suoi, se non dava calore con qualche termine veemente. Immaginandosi di dover in ogni modo far cosa grata al suo Rè, che non solo per l' antica parentela, e per li comuni interessi della Casa, ma anche per aver di fresco contratto maritaggio colla Sorella dell' Arciduca, stava congiuntissimo con sua Altezza, s'arrischiò di parlar in Collegio, (come se tale fosse l' ordine del suo Rè) in modo, che non levandosi gl' impedimenti alle Città di Trieste, e di Fiume, e gli altri termini di ostilità, che si facevano verso gli Stati Arciducali, pareva di minacciar la guerra, dicendo, che sua Maestà non avrebbe potuto far di meno di non attendere à liberare coll' armi gli Stati del Cognato, e parente suo. All' Ambasciador fù risposto, come comportava la gravità di quel Senato, e subito fù spedito in Spagna, per dar conto al Rè di questi andamenti, e per intendere qual fosse il pensiero suo intorno alle cose dette dal Mendozza, le quali non solo non piacquero à sua Maestà, ma stimando forse vergogna l' esser creduto nel mondo fomentatore in qualche modo delle inique azioni degli Uscochi, non solo diede soddisfazione a' Venezziani, affermando di non aver dato commession tale, e di esser lontanissimo

mo da simil pensiero, ma indi a poco per la medesima cagione) facendone instanza per quanto si ragionava i medesimi Veneziani,) levò il Mendozza da quell' Ambasceria, con suo poco onore. anzi si crede, che dopo questo fatto si riscaldassero molto più gli uffizj di Spagna, così verso Cesare, come verso l' Arciduca, acciò si levasse finalmente dall'inviolata fama dell'integrità, e giustitia, e religione della casa d'Austria questa nota di ricettar ne' suoi Stati pubblici ladroni.

Mentre queste materie in Germania, in Spagna, & in Venezia si trattavano con parole, in Dalmazia gli Uscochi in fatti facevano il peggio, che potevano, e per tutto si dava loro la caccia con molta anfietà; ma la battaglia riusciva per lo più come quella del Leone, e della Zanzara, che per molto, che egli si dimeni co denti, colle zampe, e colla coda, rare volte la coglie, & ella di continuo susolandogli intorno all'orecchie lo inquieta, & irrita; così questa gente è incredibile à dire con quanta velocità, e con quanto ardimento commettesse i suoi latrocinj, ingannasse le strette guardie, e con quanti guizzi fuggisse dalle mani di quelli, che seguendoli credevano già d' averli nelle branche; nel che pareva, che avessero anche il mare, & i venti, & i diavoli sempre favorevoli: la più notabile pruova si vide quando il Bembo trovandoli nel maggior numero, che mai per innanzi fossero usciti dalle loro tane fino à 700. computati 70. Archibusieri Alemani, che erano stati mandati à Segna per rinforzare quel presidio, andò loro dietro con tanta furia, che li rinchiuse nel porto di Rogosvizza presso à Sebenico, nel quale non potevano entrare le Galee per esser poco fondo; ma ne anche essi potevano uscire senza esser bersaglio delle artiglierie, e preda certa de' più forti, e più numerosi Vascelli, ne' quali s' erano anche fatti entrare molti uomini da combatere mandati da Sebenico in grandissima diligenza da Andrea Soranzo Conte di quella Città Gentiluomo vigilantissimo; d' iutegrità singolare, nè per terra potevano sperare di salvarsi, perche i Turchi già auvisati di questo, s'erano posti à passi: onde non pareva, che ne fosse per iscampare alcuno, se non metteva l' ale: nondimeno cresciuto la notte il vento da sirocco gagliardissimo, con gran fortuna di mare, alla quale le Galee malamente potevano resistere, nè aurebbono arditto di moversi per dubbio di non fracassarsi, urtando una nell' altra, gli Vscochi à piene vele, come uomini disperati, auendo prima venduta la preda, che conducevano grossa dal paese Turchesco, à Morlachi, per vile prezzo come si poteva in quella fretta, uscirono per mezzo ad una tanta armata, frà 'l romore dell'onde, e i gridi della marinerìa, nel bujo d'una tenebrosa notte, nè fù chi potesse metterli in loro seguimento, se non dappoi che fatto giorno chiaro, rimise alquanto la furia del vento: ma essi s' erano già tanto allontanati, che si misero facilmente in salvo; così fù tolto di mano al Bembo il premio delle sue fatiche, e la gloria certa, che aurebbe in un giorno troncati tutti i capi di questa maledetta Idra.

Era il Bembo non tanto vecchio d'anni, quanto d'aspetto, e di vista molto debole. Onde pareva maraviglia, che bastasse à sofferire i disagi del mare: nondimeno era vigilantissimo, & indefesso; ma aggravandolo l'infermità vecchia, & il fresco dolore della mala riuscita di Rogosnizza, correndo già al fine del suo carico ottenne di poter disarmare, in cui luogo fù eletto Generale Niccolò Donato fratello del Proccurator Leonardo, celebre nel mondo per tante Legazioni fatte per la sua Patria, e per la fama chiarissima d'integrità, di prudenza, e di eloquenza, nelle quali virtù non era riputato inferiore al fratello; anzi i più affezionati di quella casa, e che meglio li conoscevano, li tenevano pari sù la bilancia, tanto poca differenza si poteva discernere tra due valorosissimi fratelli, ma principalmente in una

ſorta di lode ſecondo la comune opinione, ne eſſi potevano auanzarſi l'un l'altro, ne altri potevano avanzare alcun di loro. Queſta era la fede ne pubblici maneggi, e nelle amminiſtrazioni del pubblico danaro, nel che moſtrarono ſempre, che più importaſſe loro l'utile della Patria, che le private comodità, e riuſcir vera la dottrina di Tucidide, che era meglio eſſer povero Cittadino in ricca Repubblica, che ricco Cittadino in povera Repubblica. Poſſedevano queſti mediocri facoltà, baſtanti però à ſoſtentare onoratamente lo ſtato ereditario de gli antenati, e con quelle vivevano moderatamente, ſenza andar con più anſietà cercando quegli avanzamenti di fortuna, che in queſti ultimi tempi hanno cominciato più à deſiderarſi in Venezia, per eſſere creſciuto più il luſſo, e la pompa contra i lodevoliſſimi coſtumi de gli antichi.

Ora non potendo per altre occupazioni sbrigarſi ſi toſto il Donato da Venezia, & eſſendo ſforzato il Bembo dalle ſue indiſpoſizioni à ritornarvi ſubito, fù per decreto del Senato commeſſa in tanto tutta la cura del negozio ad Antonio Giuſtiniano Cavaliere Capitano del Golfo, che dopo eſſerſi il corſo di ſette anni continui eſercitato onoratamente in diverſi carichi marittimi ſulle Galee, ſe ne tornava alla Patria con giuſta ſperanza di maggiori onori. Il Giuſtiniano era giovine, & auendo vedute ſudare le più canute teſte ſotto queſto intrigatiſſimo negozio degli Uſcochi, procedeva con molta cincoſpezione, ma con vna indefeſſa diligenza, la quale gli ſervì per cogliere ſopra l' Iſola di Dravenicco preſſo à Travi una mano di queſti ladri, le teſte de' quali levate dal buſto inviate al numero di 17. poſte in luogo pubblico, diedero grandiſſimo ſpettacolo à gli occhi di quelli, che ſentivano ogni giorno i travagli delle nefande operazioni di quella mala gente ne ſi ricordavano d'averne vedute in altri tempi tante in una volta Onde il nome del Giuſtiniano veniva in Venezia alzato ſopra la ſtelle, e pareva che la ſua felicità poteſſe portar anche qualche maggior bene, perche in quei giorni s'era aperta la ſtrada alla trattazione d' accomodamento di tutto il negozio.

Perche auendo l'Arciveſcovo di Zara propoſti al Papa diverſi modi di terminarlo; ſua Santità gli comandò, che s'abboccaſſe col Veſcovo di Segna, che frà loro vedeſſero di incaminare il negozio à qualche via di conchiuſione, per poterlo proporre à gl' intereſſati con maturo fondamento: Il Veſcovo di Segna invitato dall'Arciveſcovo paſsò à Zara, e frà loro ſi tennero diverſe conferenze per più giorni, le quali di mano in mano ſi comunicavano al ſopraddetto Giuſtiniano: per veder la facilità della riuſcita: in fine ſi deliberò, che il Veſcovo andaſſe alla corte da Gratz, e di Praga per portar di là qualche commeſſione ferma colla riſoluzione de partiti, la ſomma de quali era: che quella moltitudine d'uomini rapaci non ſi laſciaſſe tutta unita in Segna: ma la maggior parte ſi conduceſſe à guardia di terra: i quali potevano eſſer più utili alla difeſa de confini, e meno atti alle ruberie del mare, e per agevolar la pratica ſi diſcorſe che il Papa aurebbe potuto dare qualche ſtipendio ad alcuni principali Capitani nel modo che s'è detto di ſopra, e ſi era fatto da Gregorio XIII. per bene de Raguſei, i quali in quel modo furono liberati da graviſſimi travagli: perche eſſendo contro di loro irritato Giorgio Dannizzich, ch' era uno de Capitani Vaivodi di Segna di nazione però Morlaco, a cui avevano i Raguſei ammazato il Padre, egli vendicò l' ingiuria contanta ſtrage d'uomini, e con tanta diſtruzione de Raguſei, che eſſi non ſapendo come riparare così fatte rovine, e danni, che minacciava tutta via, e non pareva di poterſi mai ſatiare del loro ſangue, ricorſero à Papa Gregorio, il quale chiamò à Roma il Dannizzich, che vi andò con onoratiſſima compagnia. Egli colla ſua autorità lo placò, & onorandolo d' oneſto ſtipendio aſſicurò i Raguſei, che

da

da lui non riceverebono più fastidio Matteo Dannizzich fratello di esso Giorgio per fama del valor della persona, e del seguito delle famiglie, fù stipendiato dalla Repubblica di Venezia, e per lasciar la vita scellerata, e ridursi a vivere in Arbe, con obbligo di servire sopra le Galee della Signoria, quando fosse chiamato; ma essendo poi succeffi i moti di Clissa, de quali si è parlato altrove, Benedetto Moro, che per quel l'effetto era stato mandato da Veneziani con titolo di Generale, chiamò à Spalatro esso Matteo, con pensiero di servirsene, ò per altre occulte cagioni, il quale ricusò d'andarvi, e fù privato dello stipendio, per lo che ritornò à Segna, ove viveva tuttavia, ma meschino, e carico di figlivoli, senza credito, e mezzo scemo di cervello.

Ma tornando al proposito nostro, il Vescovo di Segna arrivato à Gratz, trovò in quella Corte ogni cosa ben disposta & una sincera inclinazione all'eccomodamento; perche il Principe ottimo, e giustissimo era mosso non solo dalla diminuzione delle proprie gabelle, e dal patimento de sudditi, per gl' interrotti commerzj, e per l'impedita vettovaglia, ma molto più dalla propria coscienza, e dall'interesse della riputazione della Casa d'Austria, che onorata nel mondo per tanti Imperadori, e tanti Rè veniva ora biasimata di fomentare ne suoi Stati pubblici ladroni, crudelissimi, tutti imbrattati di sangue Cristiano; ma perche non dipendeva l'accomodamento dall' Arciduca, il Vescovo fù consigliato da lui di trasferirsi alla Corte Cesarea, & accompagnato à quell'effetto con lettere à proposito. Ma in Praga la difficoltà, ch' era all'ora di veder la faccia dell'Imperadore, non che di negoziare seco, & il mal animo d'alcuni principali Ministri, i quali godevano di vedere così travagliata la Repubblica di Venezia, ò perche avevano altra causa di favorir le rapine degli Uscochi, fece perdere il tempo al Vescovo, che non ne cavò, se non buone parole, e discorsi di rimetter tutta la facenda all'Arciduca.

In tanto era uscito di Venezia il General Donato, e data una occhiata al paese considerando i passi, per li quali gli Uscochi potevano uscire dal Canale di Segna à scorrere per la Dalmazia, risolse con prudentissimo consiglio di chiuder ne con Forti opportuni, e muniti di gente, e di artiglieria l'uno nell' Isola di Veglia con un strettissimo passo di mare diviso dal continente trà Fiume, e Segna, il quale bastava ad impedire la comunicazione tra quelle due Città, l'altro verso Giuba nel canale della Morlacca, ove è un angusta bocca, per la quale erano soliti gli Uscochi di passare frequentemente. Quelli siccome erano i più comodi passi, à chi voleva uscire, & entrare furtivamente, così erano più facili a serrare per l'angustia del sito, e se bene rimanevano a ladroni alcune altre poche uscite libere, nondimeno quando si dava loro la caccia nel ritorno (il che interveniva spesso) s'avevano meno à dividere le forze, & i pensieri, onde essi correvano grandissimo rischio; però si vide dall' effetto, che quel prudentissimo consiglio mise i ribaldi in estrema disperatione, massime che col primo forte di S. Marco s'impedì à Segnani il commerzio di Fiume, donde erano soliti cavare le vettovaglie, e provedersi de gli altri bisogni, con che si può dire, che si togliessero loro gli alimenti, però si ridussero tosto ad'estrema necessità di tutte le cose, e come impetuoso torrente, a cui sia posto innanzi un gagliardo riparo, è forza che sbocchi colla sua furia in altra parte, così costoro stimolati dalla fame, ne potendo più uscire per mare senza manifesto pericolo, vedendo, che quanti di loro, venivano alle mani à Veneziani (e ne venivano molti) tuttti s' impiccavano, verso i confini de Turchi (essendo già, come si è detto disertata la Licca, e la Corbavia) non restando loro speranza, se non di miserie, e difficilissime prede, si voltarono temerariamente, o rabbiosissimamente (non mirando quanto importava tirar una nuova guerra addosso alla Casa d'Austria, come erano stati soli autori dell' altra con Turchi) sopra l'Istria, e con

terrore di manifesta guerra, non che di rubarie, e saccomanni, entrarono ne luoghi murati, & affissero stendardi Imperiali, sacheggiarono le terre, e le Castella, e fecero fino de' prigioni; onde fù ammirata la discrezione, e sapienza Veneta di saper divorar oltraggi tali, e non venire per le cagioni narrate di sopra à manifesta rottura; provide ella bensì con subiti soccorsi alla sicurezza de suoi sudditi, inviando quel numero di cavalli, e fanti, che pareva necessario al bisogno, il governo della qual gente, e di tutto il maneggio dell'impresa fù dato à Francesco Cornaro Gentiluomo giovine, mà che nel carico di Proveditor della Cavalleria di Dalmazia aveva dati segni chiari di maturo giudizio, e d'una incorrotta fede nel negozio de danari pubblici, le quali virtù l'avevano renduto maravigliosamente grato al General Donato, il quale lo predicava con continue lodi, ovvnque occorreva, & insieme colla commessione di provedere alla sicurezza delle terre dell'Istria, e di quei popoli gli fù dato il comando di non assaltar però i luoghi dell' Arciduca sù quel confine, ma di gastigar i malfattori, di vendicar l'ingiurie, e di risarcire i danni, ò pubblici, ò privati à misura colma: Il che egli andò eseguendo con tanta vigilanza, e con sì accorta maniera, che se gli Uscochi trionfavano di qualche preda, tosto ne piangevano i sudditi Arciducali, e malediceVano, chi n'era causa, accorgendosi di dover in breve (se non si accelerava il rimedio) rimaner tutti distrutti, perche non indovinavano, che l'armi Venete s'avessero sempre ad adoperare con quella riserva, e quella discrezione, la quale ne gli stessi lagrimosi danni veniva lodata, & ammirata da chi non s' internava nell'interne cause d'un tal procedere. Queste facende si maneggiavano in Istria col consiglio, e coll'autorità del Capitano di Raspo ch' era Bernardo Contarini Senator gravissimo d' anni, e di prudenza, sofendosi dar quel carico, benche di luogo piccolo ad uomini tali, e benemeriti della Repubblica, affine di risarcirli delle spese fatte in servizio della Patria coll'utile importante, che se ne cava: onde s'era trovato nel medesimo Magistrato il Tiepolo, quando egli fù creato Generale contra gli Vscochi: ma il Contarini alla somma degli affari, e delle fatiche non potendo resistere l' età sua, che passava già 80. anni, chiamò Giulio suo figliuolo, che ne lo sollevasse in qualche parte il quale essendo d' ottimo giudizio, e molto risoluto ne gl' importantissimi negozj, e congiuntissimo in amore col Cornaro, ebbe la mira sempre à portar questa nuova, & insolita forma di guerra à quei fini, che sono stati descritti con maniera molto accorta, e lodata.

Ora mentre, che in Istria così s'andavano bilanciando le cose, e si temeva, che non riuscissero finalmente in una manifesta guerra; il Donato aveva già fatto saccheggiar da suoi soldati la Terriciuola di Lourana, non lontana da Fiume, con maniera tale, che ben si vedeva esser sua intenzione, più tosto di pizzicare, che di ferire, à fine, che altri si risvegliassero al rimedio, e dopo aver con diligenza finiti i due forti suddetti, e dopo averli proveduti così di milizia come d' ogni altra cosa necessaria, e vedendo andar lungo l' accomodamento, il quale tuttavia si trattava, aveva in animo di passar à qualche maggiore progresso. Nondimeno il Papa, il quale aveva per questo accomodamento già molti mesi continui in Corte Cesarea, Flaminio Delfino, che non cavava risoluzione alcuna, mà bensì sempre speranze buone, e promesse, sul fondamento di quelle continuava a pregare i Veneziani à procedere co' soliti riguardi senza venire à guerra aperta, con tutto che paresse loro grave la spesa, & ormai fossero infastiditi dalle lunghe, e vane speranze, poiche essi consumavano tesoro, che aurebbe potuto bastare per una giusta guerra, ove almeno aurebbono potuto pretendere non solo di render danno per danno, ma di ristorarsi con qual-

qualche acquiſto de' gravi patimenti. Ma eſſendoſi in queſta congiuntura accampato l'eſercito Ottomano guidato da Abrain Baſſà Cognato del gran Signore ſotto Caniſſa Piazza non lontana delle Frontiere della Crovatia, e dell'Iſtria, parve più che mai neceſſaria la pazienza, accioche ſuccedendo qualche ſiniſtro accidente, il Mondo non ne deſſe la colpa alla Repubblica, che aveſſe in tempo d'un tanto biſogno tenute occupate altrove le forze Auſtriache; onde non ſarebbe mancato chi l'aveſſe calunniata d'intelligenza co' Turchi. Per queſto il Donato atteſe a regolar le milizie, ordinandole in modo, che un numero minore poteſſe preſtar il medeſimo ſervizio, e così ſi diminuiſſero le ſpeſe. Erano nell'armata diſtribuite parte ſopra le Galee, parte ſopra le barche lunghe quatro diverſe nazioni, tutte valoroſe, & acceſe d'un'onorata emulazione di virtù, Italiani, Corſi, Dalmatini, & Albaneſi, co' quali era opinione di molti Capitani pratici, che s'aurebbe potuto tentare, e condurre à fine ogni ardua impreſa, maſſime comandando loro il Donato, che era mirabilmente ubbidito da tutti, perche oltre, che li pagava à tempi debiti di moneta con vantaggio, uſava di trattenere i Capitani di tutte le dette nazioni corteſemente ammettendoli di continuo alla ſua tavola, nella quale, ſe bene non voleva il luſſo, biaſimato in quelle d'altri, ſi vedeva però un' ordinaria ſplendidezza, e ſe bene nel volto, e nelle parole ſue ſi ſcorgeva natura inclinata anzi à ſeverità, ch'à piacevolezza, nondimeno ſapeva temperarla in modo, che riuſciva grato à tutti: ma principalmente i popoli di Dalmazia lo benedivano, per l'incorrotta ſua giuſtitia, & i Magiſtrati inferiori lo temevano per l'opinione d'inviolabile integrità.

Diſpoſte adunque le coſe nel modo, che ſi è detto di ſopra, il Donato con buona licenza del Senato ſe ne tornò alla patria, eſſendoſi in ſuo luogo (con un giudizio univerſale, non di Venezia ſola, che lo eleſſe, ma dell'armata inſieme, e di tutte le Città marittime, che molto prima lo prediſſero commeſſa la faſtidioſa cura degli Uſcochi a Filippo Paſqualigo, ch'era all'ora Provedito re dell' armata, & era paſſato ſi può dire per tutti i carichi, che comandano ſul mare, nel quale aveva menata la maggior parte della ſua vita fino dal tempo, che dall'armata Criſtiana fu rotta la Turcheſca a Curzolari, & era ſtato riputato Capitano valoroſo, vigilante, e riſoluto, maſſime contra Corſari, de' quali ſi faceva conto, che avea preſo fino à quell'ora gran numero di Vaſcelli armati, onde tutti andavano indovinando, che per mano ſua doveſſero anche reſtare domati finalmente gli Uſcochi contra i quali egli conforme all'ordine ricevuto ſe n'andò colla ſua Galea vecchia, e veloce: ove ſi vide toſto, ch'era per camminar dietro a gli antichi conſigli col perſeguitar i ladri, & impiccarli ovunque gli aveſſe colti, e con rifarſi de' danni de' ſudditi ſopra chi gli inferivano, foſſero chi ſi voleſſero, nella qual impreſa entrò oltre gli ordini pubblici con sì gagliarda riſoluzione propria, con sì fatto ſpavento de' malfattori, e con tanta ſperanza de popoli afflitti, che la Dalmazia, e l'Iſtria cominciò ſubito a credere, che foſſero toſto per finire i loro lunghi travagli. Tenne egli bene cuſtoditi i luoghi fortificati dal Donato, & ordinò le guardie à gli altri paſſi, di modo che ogni uſcita foſſe agli Uſcochi pericoloſa, e perche il porto di S. Pietro di Nembo nell'Iſola d'Oſſero era ordinario ricetto di molti vaſcelli, i quali ò dalle oppoſte rive d'Italia paſſavano in Dalmazia, ò di Dalmazia navigando verſo quelle parti, ò verſo Venezia, quivi ſi fermavano per aſpettare tempo opportuno al loro paſſaggio, onde gli Uſcochi erano ſicuri di trovarvi ſempre occaſione di preda, quando potevano tirarſi fin là; il che facevano tal volta cacciati dalla fame, e dalla diſperazione, ne tempi più fortunevoli di borea, quando nè le galee, nè le barche armate potevano reggerſi alla furia del vento. Il Paſqualigo, per toglier à ladri quella comodità, e per aſſicu-

rare

rare à naviganti quella ſtanza, ſi ſervì prima d'una Chieſa vecchia, e derelitta, per collocarvi dentro à queſto fine un preſidio di ſoldati, e poi vi fabbricò un forte in ſito opportuno, con comodità anche d'alloggio per qualche paſſeggiero, che vi capitaſſe, e riſtorò la Chieſa, provedendola delle coſe neceſſarie, con ordine, che vi riſedeſſe ſempre un Cappellano, acciò à quei ſoldati ne anche mancaſſero le conſolazioni ſpirituali, il che tutto l'eſperienza fin quì moſtra eſſerſi fatto con prudentiſſimo conſiglio. Con queſte diligenze reſtò ſi può dir aſſicurata tutta la Dalmazia, e i ladri fuor di qualche ben repentina ſortita ſopra l'Iſola d'Arbe, e di Pago, ove depredavano qualche animale, poco ardivano di ſolcare più i canali di Dalmazia, e per ogni poco danno, che facevano à ſudditi Veneti, nè pagavano il fio, ò eſſi, ò altri ſudditi Arciducali con uſura: perche il Paſqualigo ſaccheggiò primieramente Ledenici, poi Moſchenizze, e Terzato, e Belai, tutte Caſtella del Contado di Segna: ſpogliò altri vicini luoghi d'animali e d'abitatori, di maniera che ogni coſa era piena di pianto, e di ſpavento, nè alcuno ſi teneva ſicuro, ſe non ben lontano dalle marine, ò in fortiſſimi ricetti; gl'innocenti maledicevano i malfattori, che erano cagione della rovina loro, & i colpevoli reſtavano confuſi, conſiderando à quanto incendio aveſſero eſſi data occaſione.

In queſto mentre co'medeſimi paſſi camminavano le coſe d'Iſtria, ove i ladroni vendendoſi ormai chiuſe le ſtrade in Dalmazia, cercavano di rimediare alle loro neceſſità: ma il Cornaro vigilantiſſimo, ſiccome metteva cura di non eſſer il primo all'ingiurie, & à i danni, così non era pigro di vendicare ogni minima inſolenza, e già aveva empiute tutte quelle frontiere di terrore, & arricchiti i ſoldati colle prede, colle quali s'erano anche riſtorati molti danni de poveri ſudditi, e quelli di Marc' Antonio Canale, che mandando le ſue bagaglie à Zara, ove era deſtinato Conte, ne era ſtato ſpogliato da' maledeti Uſcochi nel cammino: Onde i ſudditi Arciducali di quei contorni afflitti da sì fatti danni, e temendo ſempre di peggio, dopo il primo ricorſo, che fecero all'Arciduca Ferdinando, che gli liberaſſe da tante oppreſſioni, e provedeſſe, che gli Uſcochi non foſſero cauſa della diſtruzione di tutto il paeſe, nel qual tempo era ſtato loro riſpoſto con termini generali, che non ſi prometteva ſe non tardo rimedio, & incerto, ma ſi confortava alla pazienza, rinnouarono poi l'inſtanza con concetti più veementi: moſtrando, che non era più poſſibile ſofferir tante rovine per colpa de' pochi Maſnadieri, e che eſſi ſarebbono sforzati a metter alle coſe loro altro compenſo, ſe ſi differiva la proviſione, e pareva veramente, che andando le facende più in lungo, ſe ne poteſſe temere qualche rivolta; però eſſendoſi già per le moltiplicate inſtanze del Papa, e per le replicate propoſte dell'Ambaſciadore, deliberato in Corte Ceſarea di commettere con una aſſoluta autorità tutto il negozio all'Arciduca, ſpediti furono finalmente i diſpacci dappoi, che Ceſare, s'aveva levati d'attorno quelli, che erano creduti diſturbatori di sì buon conſiglio.

L'Arciduca ſenza perdervi più tempo, avendo ſempre deſiderato di liberar la ſua Caſa da un tanto obbrobrio, volle frà tutti i miniſtri ſuoi Giuſeppe Rabatta ſuo Conſigliere, e Vicedomino nel Ducato di Carniola, di cui ſi fece menzione di ſopra, e contra l'inſtituto della Caſa d'Auſtria lo deputò ſolo, & unico Commeſsario, con libera podeſtà all'accomodamento degl'invecchiati contraſti, al gaſtigo degli aſſaſſini, con ordine di dar ſoddisfazione tale alla Repubblica di Venezia che ormai ſi ceſſaſſe da danni così ne l'Iſtria, come nella Dalmazia, ſi levaſſero gli aſſedj delle Città marittime, e ſi reſtituiſſe il commerzio a ſudditi con ſicura navigazione. S'induſſe l'Arciduca à preferir queſto ſoggetto à gli altri, conoſcendolo Cavaliere d'ottima fede verſo Dio, e verſo il Principe, come l'aveva eſperimentato nell'

eſtir-

eſtirpazione dell' ereſie per la Carniola, nel qual negozio aveva ſpeſſo moſtrato di ſtimar poco i pericoli della vita, purche adempiſſe compitamente l' uffizio ſuo: così ſi ſperava, ch' egli foſſe per far anche in queſto, il quale importava alla buona fama de Principi, alla ſalute de ſudditi, & alla gloria di Dio, in cui diſonore facevano uomini ſcelleratiſſimi patir tanti poveri innocenti, e perir tante povere anime. Il Rabatta era di ſangue Italiano, & i progenitori ſuoi con carichi di guerra erano di Toſcana venuti al ſervizio dell' Imperador Carlo V. ſotto il quale colla virtù acquiſtarono onori, e ricchezze; ne egli degenerava punto dal valore de ſuoi maggiori; però volendo corriſpondere all' opinione dell' Arciduca, & al giudizio, che ſi faceva della perſona ſua ſi miſe con tutto lo ſpirito al maneggio impoſtogli, e prima d'ogni altra coſa deliberò d'abboccarſi col Cornaro, e per aſſicurar di poter anche levar da quei confini alcuni ſoldati, e che in tanto non ſi aveſſe à proceder in quella parte con termini d' oſtilità ove il Cornaro moſtrò che pur che non foſſero danneggiati i ſudditi della Repubblica egli non ſi moverebbe d' un paſſo, eſſendo tali gli ordini ſuoi, & avendo camminato fin all' ora con quella diſcrezione, che i miniſtri Auſtriaci dovevano lodare, poiche ſe bene aveva forze conſiderabili ſoſtenute con molta ſpeſa, colle quali aurebbe potuto far infiniti mali in paeſe poco forte, e poco proviſto nondimeno non s' era moſtrato nemico, ſe non quanto l' inſolenza degli Uſcochi, e la difeſa ò ſollevamento de proprj ſudditi l'avevano indotto; però provedeſſe pur il Rabatta, che dal canto ſuo non ſi rinnovaſſero l' ingiurie, che egli tenendo le vecchie per ben vendicate, s' aſterrebbe volentieri d' ogni altra offeſa. Il Rabatta reſtò contentiſſimo della riſpoſta del Cornaro, e ſi maravigliò di vedere un giovine così valoroſo nell'armi, così prudente ne' conſigli, e così accorto nelle riſpoſte, nè dubitò, che poteſſe eſſergli mancato da quella parte, vedendo, che ſi procedeva ſinceramente, però avendo a baſtanza proviſto, che con nuove ruberie non foſſero provocate quell' arme, levò ſicuramente la gente di quella parte, che parve neceſſaria à ſuoi fini, e con eſſa, e con altra raccolta in altre parti ſe ne venne verſo Segna armato in modo di poter sforzar all' ubbidienza quelli, che volontariamente non vi s' inchinaſſero. Giunto adunque il Commeſſario nella terra di Fiume con tal apparecchio, e ſapendo, che per le molte pruove i Veneziani aurebbono potuto aſpettare poco frutto della ſua commeſſione: poiche tutti gli altri venuti in altri tempi con ſimil carico, avevano avuto poco penſiero di medicare il male della radice, ma s' erano contentati di darne un' apparente ſoddisfazione, non accomodamento; non curando, che poco dopo le partenze loro le facende ricadeſſero nè medeſimi diſordini, eſſendo riſoluto di drizzar la prattica alla via d' un reale, e ſodo accomodamento il quale conveniva alla dignità de ſuoi Principi, & alla ſicurezza de ſudditi, penſò eſſer neceſſario di levar primieramente l'ombre, & i ſoſpetti, che poteſſero aver contrarii, e poco ſinceri diſegni i Veneziani: onde proccurò con lettere confidenza preſſo al Generale Paſqualigo, che per più facilitare la trattazione ſi era trasferito con parte dell' armata ſopra l' Iſola di Veglia, ove ella da Caſtel Muſchio mira con poco intervallo le vicine riviere de gli Auſtriaci.

Quivi dunque ſi portò il Veſcovo di Segna per ordine del Commeſſario al Generale per aſſicurarlo, che ſi faceva da dovero, e per pregarlo à corriſpondere dal canto ſuo alla buona volontà degli Auſtriaci dove il Veſcovo riferì, che i punti della commeſſione erano veramente di gaſtigare i ladroni ſecondo i meriti, ſe non tutti, almeno i capi, diſcacciar di Segna, e da tutto quel tratto i ſudditi Veneti sbanditi, fuggitivi, e falliti dalle Galee con perpetua proibizio-

ne

nè di non ricettarli per l' avvenire, e quello, che più importa di levar gli Uſcochi da Segna, e da' vicini luoghi marittimi, traſportandoli ad alcuni Caſtelli frà terra, non meno opportuni alla difeſa de confini, che male accomodati alle rapine del mare, & in fine di proibire à quelli, che rimaneſſero in Segna, ò in altri luoghi marittimi ogni uſo di barche armate, levando l' autorità anche al Capitano di Segna di far ſimili ſpedizioni, e riſervandola al ſupremo Generale di Crovazia, che non lo farebbe mai. Queſti due ultimi punti avevano avuto le principali difficoltà negli animi de Conſiglieri Auſtriaci, che prima non avevano mai ſaputo, ò voluto riſolvere, e farà bene poi che ſiamo venuti in queſto propoſito, che quì ſe ne diſcorra brevemente la cagione.

Moſtravano i Miniſtri Imperiali d' aver gran geloſia della fortezza di Segna, e perſuadevano i Principi, che levando gli Uſcochi da quel preſidio (quaſi che altri non foſſero atti alla difeſa) ò i Turchi l' occuperebbono, ò i Veneziani, che già poſſedevano tutte l' Iſole, e le parti marittime della Dalmazia, ſi farebbono toſto padroni anche di quel porto, e che alla dignità della Caſa d' Auſtria, e della Corona d'Ungheria importava molto conſervar quelle picciole reliquie di dominio marittimo, sì per dipender da quelle la conſervazione d'altri Stati, come anche perche un giorno aurebbono potuto eſſer opportune alla ricuperazione dell' altre coſe pretese; poiche con eſſe ſole ſi manterrebbe l'uſo della navigazione per l'Adriatico. Queſti erano gli argomenti apparenti, co'quali ſi andava divertendo ogni innovazione negli affari di Segna, e per conſequenza à ſoſtenendo l'impunità de delitti degli Uſcochi: perche in fatto non ſarebbe mancata altra nazione molto più atta alla difeſa di quella Piazza, la quale in mano de ladroni era anzi maliſſimo ſicura, parte per la loro infedeltà, e per eſſere la maggior parte anneſſi à ſudditi de Turchi, e quella cittadinanza ſenza alcun riguardo; onde facilmente aurebbono potuto entrarvi de' traditori parte perche ſpeſſe volte l'amor della preda, e delle rapine faceva laſciar vota affatto la Piazza, uſcendo tutti, or per terra, or per mare alla buſca, nel qual caſo rimaneva la Piazza eſpoſta à i repentini aſſalti, & all'inſidie de nemici: oltre che le ruberie continue degli Uſcochi anzi accreſcevano i pericoli, irritando coſi i Turchi, come i Veneziani à ſcacciarli fuori di quegli infami nidi: onde più volte avevano i Turchi fatta inſtanza à Veneziani, ò che eſſi s' impadroniſſero di Segna, ò permetteſſero loro di venir coll' armata per mare, e con eſerciti di terra all' eſtirpazione de gli aſſaſſini comuni nemici, ma i Veneziani conſiderando più profondamente l'importanza di tal negozio, avevano ſempre colla loro prudenza divertiti ſimili conſigli, come pernizioſi, non ſolo alla Caſa d' Auſtria, ma à loro medeſimi, & a tutta Italia inſieme, nè per ſe ſteſſo potrebbe credere alcun uomo ſavio, ch' aſpiraſſero mai i Veneziani al dominio di Segna, perche con eſſo s' addoſſerebbono una groſſa ſpeſa, & un continuo ſeme di contraſti ſenza guadagno, ò utile alcuno, ò comodità veruna di momento per tempi di guerra, ò di pace, nè è veriſimile, che a Miniſtri Auſtriaci non foſſero aſſai ben note tutte ragioni, ma con quei finti ſoſpetti coprivano altre loro interne paſſioni, le quali in alcuni pochi derivavano da un vil intereſſe della participazione delle prede, & in tutti da un comune mal genio verſo il nome Veneziano, generato dalle antiche guerre, nelle quali caderono in mano de Veneziani molte coſe, che gli altri pretendevano eſſer di loro ragione, ò da quei naturali ſtimoli, che rendono ſempre odioſe le Repubbliche agli Stati retti da un ſolo, e ſoſpetti i Principi Monarchi à governi di moltitudine, ſe pure di queſte auverſe inclinazioni non vogliamo dar la prima parte alla diverſità delle nazioni, che dovunque confinano inſieme,

sieme, sono solite a non mirarsi con buon occhio, mà una tocca sempre i costumi dell altra, e d'ogni minimo movimento piglia ombre ora ragionevoli, ora impertinenti, efacerba gl'animi & attizza la volontà. Di che si potrebbono addurre infiniti esempj, così de nostri, come d'altri tempi, ma non facendo più che tanto à proposito, li tralascieremo. Il Rabatta à queste ragioni ne aggiungeva un' altra piena di malvagità, e di fellonia, la quale nondimeno egli teneva per la più reale, dicendo, che i Ministri eretici spezialmente di Gratz impedivano l'accomodamento cogli Uscochi, pensando, che per quella via avesse il Principe loro ad intrigarsi in guerra anche co' Veneziani, e che immerso in tante occupazioni, avesse finalmente à desistere dalla riforma della religione, nella quale con vero zelo di Principe Cristiano, e Cattolico egli procedeva, non ostante i pericoli della guerra Turchesca. Veggasi di quà quanto importi valersi di Ministri di mala fede verso Dio, i quali sono anche per ordinario infedeli verso i loro Principi.

Ma torniamo ormai alla Storia nostra per dire, come finalmente i Principi astretti dalle accennate necessità, e sollecitati da continui uffizj del Papa, & insieme del Rè Cattolico, non osando i Consiglieri cattivi contrapporsi alle necessarie risoluzioni, deliberarono di rimediare severamente alla malvagità degl' Uscochi, e di dar ordine al Commessario Rabatta, che dopo il gastigo de capi riformasse gli altri alle Castella frà terra, ne lasciasse alle marine se non quelli, da quali potesse promettersi più moderate azioni, & a'medesimi impedisse ogni esercizio di corso, acciò tutto il desiderio, che avessero di preda, andasse à sfogarsi sopra i Turchi. Col testimonio di queste commessioni avendo il Commessario data speranza al General Veneto, che le cose contra la prima credenza fossero per passar felicemente, e che egli per la parte sua l'incammineresbbe con ogni sincerità, ottenne all' incontro sicurezza, che in tanto ne in Istria, ne in Dalmazia l'arme Venete offenderebbero i sudditi Austriaci, e che à lui, alle genti sue, & alle munizioni, e vettovaglie, che si conducessero in Segna, sarebbero liberi i passi senza alcuna molestia, e con questa Ambasciata ritornò il Vescovo di Segna à Fiume, dove tuttavia si tratteneva il Commessario attendendo a' necessarj apparecchi, & à prender quelle necessarie informazioni, che potevano essergli di bisogno nel progresso del negozio, sollecitando soprattutto copia di vettovaglie, delle quali sapeva esser in Segna grandissima penuria, la quale si sarebbe accresciuta colla gente d' arme, che si doveva introdurvi, e di già aveva cominciato ad entrarvi, e con questo mezzo fece anche segretamente trattato con sua Eccellenza, che volesse con qualche destro uffizio provedere, che gli Uscochi, che fuggissero dagli Stati Arciducali per timor de' supplizj; non avessero ricetto presso à Turchi, parendo che così conveniva, non solo acciò non fuggissero il meritato gastigo, ma anche acciò i medesimi rifuggiti in quella occasione non servissero poi colla pratica de' siti, e colla notizia de'passi a medesimi Turchi nella guerra contra i Cristiani: Il qual uffizio confermò maggior opinione, che il Commessario fosse per camminare di buon passo.

Del qual animo si videro indi a pochi giorni segni più certi; perche non solo à richiesta del Generale fece restituir un grippo di Liesina, che carico di sardelle era stato preso poco prima da ladri, e condotto à Tersato; ma avendo il medesimo Generale fatta instanza, che se gli dessero in mano alcuni sudditi Veneti, fuggiti per misfatti, & annidati in Segna, egli vedendo esser nuovo l'esempio, & insolito trà Principi, e che à tanto non arrivavano forse le sue commessioni, prese partito di scrivere al General di Grovazia, mostrando che senza questo sarebbe come impossibile l'accomodamento, e che perciò egli andava pensando di dar à Veneziani una tale soddisfazione, poiche in ogni modo pareva miglior consiglio il darla co' sudditi loro, risparmiando quanto più potesse i propij. Di questa lettera man-

mandò anche copia alla Corte di Gratz con penſiero, che il ſilenzio gli ſerviſſe per licenza per così eſeguire, ſapendo bene, che chiedendola mai non l'avrebbe ottenuta, e ſù partito di accortiſſimo miniſtro, equando maſſime s'hà da far con Principe di tarda riſoluzione, perche così dalla taciturnità ſi preſuppone conſenſo, nè ſi mette in diſputa quello, che maggiormente importa alla conchiuſione de' più importanti negozj.

Dopo queſte preparazioni il Commeſſario riſolſe di trasferirſi in Segna, dove aveva già fatto intimare, che tutti gli uomini della Città, e delle milizie doveſſero ritrovarſi preſenti alla ſua venuta ſotto gravi pene, i quali ricordandoſi, che gli altri Commeſſarj ancora avevano dato principio a' loro uffizj con certa apparenza di terrore, e con molta veemenzia, credendo, che queſta volta doveſſe ſuccedere il medeſimo, e fidandoſi de buoni amici, che avevano nelle Corti, non cominciavano ancora à dubitare de caſi proprj, e pare che penſaſſero, che ſi aveſſe ad impiccarne alcuno in ſoddisfazione degli altri, onde i meno ſcellerati ſi conſolavano colla ſperanza, che ſi doveſſe cominciare da più ribaldi, e queſti avendo coi più groſſi bottini avuta comodità di farſi maggiori amici, e di acquiſtare più credito, credevano pur di poter fuggire in qualche modo il laccio, almeno colla ſedizione, e col tumultro, perloche ordivano trame di ſtar tutti uniti alla comune difeſa, e di tenerſi in piedi colle minacce, ò d' abbandonar i confini, ò di tradirli; coſe che in ſimili caſi avevano loro altre volte giovato a ſcanſar pene capitali, con tutto ciò ſentendoſi avvicinare il tempo della venuta del Commeſſario, e riferendo quelli, che avevano trattato ſeco in Fiume, & altrove, ch' egli era Cavaliere molto riſoluto, e ſevero, alcuni ſtimavano miglior partito l' eſſer uccelli di boſco che di gabbia, e ſi aſſentarono fino à 60. ſperando di potere, paſſate le prime furie, ſcuſar poi in qualche modo la diſubbidienza, e fù creduto, che Daniello Barbo Capitano di Segna fautor degli Uſcochi, e poco affezionato al Rabatta li conſigliaſſe ad uſcire; almeno è chiara coſa, che avendo potuto, e dovuto proibir la loro partenza, non lo fece: onde ſi cavò certo argomento, come poi ſe n' ebbero de più chiari, della ſua mala volontà: ſe ben in queſto egli venne à facilitar i diſegni del Commeſſario.

Queſti eſſendo indi a poco entrato in Segna con 1500. archibuſieri, trovò, che la partenza di pochi aveva impauriti gli altri, che non erano più di 300. i quali maggiormente ſi sbigottirono, quando videro perduta ogni ſperanza di fuggire dalla Città per la cuſtodia ſtrettiſſima delle porte, & udirono i rigoroſi bandi, che commettevano ſotto pena della vita, che ciaſcuno deponeſſe l' armi, ne ſi laſciaſſe trovar con eſſe nè di giorno ne di notte: che quando alcuno foſſe chiamato al Caſtello, doveſſe preſentarſi ſubito; che in termine di due giorni doveſſero tutti unirſi à dar in nota dinanzi al Commeſſario, ſe volevano fedelmente, e modeſtamente ſervire alla Caſa d' Auſtria, e che quelli, che ſi ritrovavano conſapevoli di gravi delitti veniſſero ſpontaneamente à chiedere perdono de' loro falli, per eſperimentar la clemenza la quale nõ ſi ſarebbe negata à chi con opere valoroſe aveſſe prima preſtato, ò foſſe diſpoſto di preſtare nell' avvenire utile ſervizio alla Patria, ma chiunque aſpettaſſe, che la giuſtizia gli metteſſe la mano, indarno griderebbe poi miſericordia, perche ſi procederebbe contra tutti con eſtremo rigore. Queſte così gagliarde determinazioni atterirono gli animi affatto, ne coſa alcuna pareva più ſtrana, che il depor l' arme, non eſſendoſi queſto mai più veduto in Segna.

Il Barbo Capitano della Città, che di già ſcopriva più chiaramente i diſegni del Commeſſario, cominciò a diſſuaderlo dall' impreſa con apparenza di gravi pericoli, e di mille ſpaventi, dicendo che reſtetebbono abbandonati i confini, e che quella gente ardita, e pratica del paeſe ſi potrebbe unir co' Turchi, & appertar a Principi qualche notabil danno; onde egli non ſolo biaſimava il conſiglio, ma proteſtava di

non

non volerne parte in modo alcuno: Il Commeſſario, come quello, che conoſceva l' umore interno, non ſi moſſe però punto dal ſuo propoſito; anzi veduto un' Uſcoco in Chieſa con una accetta in mano gli fece una gran paura di tagliarlo ſubito in pezzi, ſe non foſſe ſtato il riſpetto del luogo ſacro; onde tutti rimaſero sbigottiti, e facevano inſtanza, che ſi nominaſſero i delinquenti deſtinati al gaſtigo, acciò gli altri poteſſero uſcir di tema, e viver ſicuri.

Ma eſſendoſi quel medeſimo giorno cominciato à far la deſcrizione e dar in nota quelli, che ſi offerivano di viver modeſtamente, e di ſervir fedelmente alla Caſa d' Auſtria, pel qual effetto comparivano in Caſtello diſarmati, & umili, il Commeſſario fece ritener prigioni Martino Conte di Poſſidaria, che s' era fatto capo de gli aſſaſſini per l' avidità delle prede, contra quello che richiedeva la nobiltà del ſuo ſangue, e la virtù de ſuoi maggioti, & inſieme Marco Marchetich, che era Vaivoda, ò Capitano di Ledenizze Caſtello delle appartenenze di Segna: aveva diſegnato d' imprigionare nel medeſimo tempo anche Giorgio Maslarda Raguſeo, più ſcellerato, e facinoroſo de gli altri: ma egli nel deſcriverſi era paſſato con nome ſuppoſto, nè il Commeſſario lo riconoſceva di faccia: ma quando ſeppe la fraude, mandò à chiamarlo, eſſendo già intorno à due ore di notte, ove egli, che ſi ſentiva reo di mille inauditi misfatti, ſpezialmente d' avere dopò lo ſvaligiamento della fregata colle ſuppellettili del Canale Conte di Zara, confinati i marinaj ſotto le coperte, & alzando la vela ſpinta la barca in mare ſenza governo, e ſenza cuſtodia, à diſcrezione dell' onde, e de venti, fatto veramente barbaro, & oribile à raccontare, s' apparechiava colla ſcimitarra alla reſiſtenza: ma fù prevenuto da Odoardo Locattello Capitano delle milizie di Gorizia, che gli cacciò uno ſtocco ne' fianchi, col quale lo paſsò da banda in banda, laſciando poi, che i ſuoi ſoldati lo faceſſero in pezzi. Era il Maslarda fra i capi de ladroni uno de' più ſtimati e di maggior ſeguito: nè la ſua morte ſarebbe per avventura ſtata ſenza qualche tumulto del popolo, ſe già non ſi foſſero trovati gli animi ingombrati da ſtraordinario ſpavento.

Ilche intendẽdo prudentemente il Commeſſario, per accreſcer terrore ſopra terrore, fece la medeſima notte appicar alle mura del Caſtello il Poſſidaria, & il Marchetich, il qual ſpettacolo la mattina fece d' atterire la Città tutta, nè alcuno ſi teneva più ſicuro della vita, perche niuno era, che in propria coſcienza non ſi conoceſſe reo di morte; le porte ſtavano chiuſe, le ſtrade guardate da milizie foreſtiere, ove niuno aveva ardire di uſcir di caſa, nè di dormir la notte nella propria ſtanza: però il Commeſſario per laſciar ad alcuni qualche ſperanza di vita, fece loro intendere, che quando gli foſſero dati in mano alcuni capi, e reſtituito tutto il bottino, che s' era ultimamente fatto in alcuni vaſcelli dello Stato Eccleſiaſtico, di che il Papa faceva grandiſſimo romore, non ſi ſarebbe à tutti chiuſa la ſtrada del perdono. Con tal artifizio ebbe in mano il Meretto famoſo Capo di ladri con un ſuo compagno che furono con inganno preſi da gli altri, e preſentati con certa ſperanza, che le teſte loro poteſſero ſalvar la vita à molti: nondimeno co' medeſimi, che fecero l' impreſa, fù trattato con molta ſeverità, laſciandoli più toſto in dubbio della morte, che ſicuri della vita: con tanto rigore ſi procedeva al gaſtigo de ribaldi:

Aveva il Commeſſario al ſuo primo arrivo à Segna ricercato il General Veneto à mandar qualche perſonaggio, che riſiedeſſe preſſo di lui, come teſtimonio, e ſpettatore di ciò, che ſi faceva ſinceramente, e riſolutamente per accomodamento ſtabile, e reale del negozio, et acciò propoſeſſe anche di mano in mano quello, che gli pareſſe opportuno a tal fine. Il G nerale deputò à queſto carico Vettor Barbaro ſuo Segretario, come ben pratico di tali affari, e così per natura, come per eſperienza prudente, et attiſſimo à ſimili maneggi: ma fù in quei giorni, come ſpeſſo interveniva in quei canali, così gran furia di Borea, che il Segretario non potè accoſtar

costarsi così presto come desiderava : onde arrivò quando appunto s'era dato così notabil principio alla facenda, e nel medesimo tempo, che si conducevano alla forca il Moretto e Niccolò suo compagno, i quali furono gratissimo spettacolo à gli Albanesi, che avevano condotto colle loro barche armate il Segretario, ne poterono contenersi, che verso la sera non troncassero le loro teste, parte per saziar l'odio particolare della nazione, parte anche per portarle con esso loro affine di render ad altri testimonio reale di tal effetto. Il Barbaro s'abboccò la prima volta co'l Commessario alla presenza del Vescovo di Segna, che aveva in quei giorni appunto pigliato il possesso della sua Chiesa, e co'l cui consiglio s'indirizzavano tutte le cose, per esser Prelato, che nelle Scuole de' Padri della Compagnia di Gesù aveva acquistate scienze profonde, che accompagnate coll' uso delle cose del mondo l'avevano renduto grato à Principi Austriaci & al medesimo Rabatta, siccome per esser della Famiglia de Dominis nobile d'Arbe, ma più per essersi mostrato bene affetto al negozio, & essersi per ben pubblico, e della patria sua molto affaticato intorno, e per esser anche confidente de Veneziani. In quel primo colloquio il Barbaro passati i soliti termini di cortesia, scusata sù la fortuna del mare la tarda venuta, rappresentò la speranza, che s'era conceputa dal General Pasqualigo, e da altri di veder ormai gastigate le scelleratezze degli Uscochi, poiche s'era dato così buon principio, e cominciando a dire gli assassinamenti, le trucidazioni d'uomini innocenti, le crudeltà di far strazio de corpi morti, e di bere il sangue, di scorticarli per far stringhe delle pelli, di stupri, di rapine di donzelle, & d'infinite ruberie, colle quali s'era turbata la quiete del mare, e della terra, mostrò con molta eloquenza, & efficacia, ch' era bisogno di rimedio celere, e gagliardo; e conchiuse, che sperava di vederlo applicato opportunamente da mano così perita, e valorosa.

Il Commessario fandò nella risposta scusando in parte gli eccessi accennati, come aggranditi dalla passione de gli uomini, ò cagionati dall' armata Veneta, che quando anche non si offendevano i suoi sudditi, era solita di cercar gli Uscochi a morte, e di ritor loro le prede fatte nella giusta guerra contra i Turchi, ò finalmente commessi da altri, e poi attribuiti à gli Uscochi : i quali confessava però degni di gravissimo gastigo, come turbatori della pubblica pace, e che perciò egli ne aveva già tolti di vita cinque de principali, che aveva potuto aver nelle mani, tendendo in tanto le reti a gli altri, che s'erano posti alle selve, ò stavano nascosti nella Città, nel che aveva fatto chiaramente conoscere la sua diligenza, e quindi come Cavaliero di natura libera, & aperta incominciò ad aprir il foglio delle Commessioni, e de' disegni suoi; dicendo, che teneva ordine primieramente di esterminar à fatto i capi de ladri, & i principali masnadieri avvezzi à corseggiar nel mare, secondariamente discacciar di Segna tutti i Dalmatini, ò altri sudditi della Repubblica, chiudendo loro per sempre le speranze di ricovrarsi in quel nido; poi di lasciar solo in Segna cento di quella nazione de' più quieti, conducendo tutti gli altri più addentro fra terra in altre Piazze di frontiera per difesa de' confini, & ultimamente di ristringer l'uso delle barche armate, che non possano uscire senza espressa licenza del General di Crovazia.

Il Segretario, alquale erano piaciuti gli altri punti, come quelli, da i quali veramente dipendeva ogni sicurezza del desiderato componimento, ripigliando più di proposito l'ultimo delle barche armate, disse che sperava, che l'uso loro sarebbe stato proibito affatto, poiche la Repubblica non era per consentire in modo alcuno, che con licenza del Generale di Crovazia, ne senza transitassero simili vascelli nelle appartenenze della loro intera, & inviolata giurisdizione. Il Commessario replicò, che questo era interesse non solo del Regno d' Ungheria, e di Crovatia, ma anche della Sede Apposto-lica, e del Rè di Spagna, però che à lui solo non toccava di decidere controversia così importante, nè di far

atto

atto pregiudiziale alle parti, ma che gli baſtava di ordinare, e metter regola buona in quel ſolo, che concerneva all' impedimento delle ruberie degli Uſcochi Pareva, che queſto contraſto foſſe per difficoltare ogni buon progreſſo della trattazione: ma il Veſcovo di Segna conſigliò il Rabatta, che ſi rimetteſſe à tempo, e luogo più opportuno; perche la materia era ſtata altre volte ventilata; maſſime negli accordi, che ſi formarono tra la Caſa d' Auſtria, & la Repubblica di Venezia in Vormazia, e in Bologna, & in Trento ſenza ritrovarvi per gli Auſtriaci i fondamenti neceſſarj. Così dunque ſi fece e ſenza più trattarne fù ſemplicemete proibito agli Uſcochi l' uſo delle barche armate, e ſi camminò poi con maggior facilità al compimento dell' altre coſe neceſſarie, ſe ben il Segretario Veneto attentiſſimo al ſuo vantaggio, aveva da principio ſcoperto aſſai manifeſto l' animo del Rabatta pieno d' un ardente deſiderio di terminar bene il negozio, ò che per tal effetto foſſe la commeſſione de Principi, ò perche i ſudditi dell' Iſtria, di Trieſte, e di Fiume, ve lo ſtimolaſſero con continuo proteſto, ò pur perche giudicando egli che così conveniſſe all' onore, & al ſervizio de ſuoi Principi, e che non s' aveſſe più à tollerare una ſimile infamia, che quelli, che portavano nome di ſudditi, e ſoldati ſtipendiati dalla Caſa d' Auſtria, eſercitaſſero ſotto le bandiere Imperiali dell' Aquila nera pubblici latrocinj, & abbominevoli aſſaſſinamenti, era riſoluto di continuare determinatamente il rimedio.

Per queſto il Barbaro quanto più vedeva infervorato il Commeſſario, tanto più l' importunava, ne mai moſtrava di contentarſi di quello, che ſi faceva, ne di volerlo riconoſcere, come fatto in compiacimento della Repubblica, ma come a ſervizio di neceſſaria giuſtizia, e gaſtigo de privati delitti; dicendo, che il Moſlarda era ſtato fatto morire, per eſſerſi oppoſto coll'arme a chi lo chiamava; il Poſſidaria per concetti ſedizioſi ſparſi da lui, quando ſi ricercava l' opera della milizia per ritrovare i colpevoli naſcoſti frà le caſe, & il Marchetich perche aveva abbandonato Ledenize, dove egli era Capitano, et aveva data occaſione, che il luogo foſſe ſaccheggiato dal General Paſqualigo: ſiccome eſſendogli ſtati conſegnati nove ſudditi Veneti, di molti e molti, che erano dimandati, parte nominatamente, e parte con termini generali di tutti i ſudditi, ſi doleva che ſe gli deſſero ſolamente poveri artigiani, e che a' malfattori ſi laſciaſſe ſpazio di fuggire: ſe ben in vero il Commeſſario uſava ogni diligenza per poterli avere tutti in mano, ma eſſi ſe ne ſtavano alla montagna, proviſti ſegretamente da parenti, amici, e da quei medeſimi, che ſi mandavano a perſeguitarli, delle coſe neceſſarie, ne era poſſibile a rimediare a queſto diſordine, ſe non ſi voleva diſtruggere tutta quella milizia: il che certo ſarebbe ſtato contra il pubblico ſervizio della Caſa d' Auſtria, anzi di tutta la Criſtianità. Dolevaſi però il Commeſſario di non poter ſoddisfare con tutta la ſua ſollicitudine, e ſi rammaricava principalmente, che erano fuggiti dalla Città cinque Dalmatini, de più triſti, e de più deſiderati dal Generale, onde temeva, che reſtaſſe ſoſpetta la ſua ſincerità, e fù per far appiccar due Capitani, alla negligenza, e coſcienza de quali s' imputava quella fuga, nè avrebbe laſciato d' eſeguirlo, ſe i parenti non gli aveſſero promeſſo di portargli ò vivo, ò morto alcuno di quelli, che ſtavano alla montagna: come ſubito fù fatto: perche un fratello d' uno di quei Capitani uſcito con altri alla caccia, preſe un famoſo de' richieſti dal Paſqualigo, e lo conduſſe in Segna ferito d' archibugiata nel capo, dove fù ſubito impiccato ſemivivo, gli fù data la teſta; come indi a poco gli furono conſegnati vivi quattro altri, acciò vedeſſe pure, che ſi faceva da dovero.

In Venezia queſte operazioni erano intеſe con grandiſſimo guſto, e molti Senatori ne parlavano con dolcezza col Roſſi Segretario, reſidente in quella Città per la Maeſtà Ceſarea, dando lodi al Commeſſario, e grazie a' Principi, che finalmente avevano ſeriamente riſolto di gaſtigar i ladroni: il Commeſſario avviſato di ciò dal Roſſi lo riferì al Bar-

baro, lamentandosi, che tutti gli altri mostrassero d' esser contenti delle operazioni sue, fuor che egli solo, pregandolo à considerare la importanza della difesa di quei confini anche per particolar interesse della Repubblica di Venezia: onde non conveniva annichilare tutta quella milizia, la quale ridotta ormai à disperazione, avrebbe potuto prendere qualche dannoso consiglio; giudicando, i medesimi Segnani, che per gl uffizj del Segretario crescesse il rigore del Rabatta, ò almeno s' impedisse il mitigamento sperato, risolsero di placarlo con una comune ambasceria, facendo capo il Vescovo medesimo, il quale accompagnato da più vecchi entrò nelle stanze di esso Segretario restando gli altri sù la piazza, e quivi con molta umiltà, e sospiri lo pregarono à contentarsi del sangue sparso, e di tanti condotti alle galee, e d'intercedere per un perdono generale, riducendogli alla memoria i servizj, che nelle passate guerre avevano i medesimi Uscochi fatti alla Repubblica, & offerendo in altre occasioni di spendere per l' istessa causa le vite, che ora si conservassero loro; in fine del qual ragionamento gli offerirono in dono due tappeti fini non tessuti già in Segna, ne comperati. Il Segretario con brevi parole mostrò, che egli come semplice ministro non poteva preterire i termini della sua commessione, nondimeno che avrebbe giovato loro in quello, che avesse potuto: stimò che fosse mezzo affronto l' obblazione de' tappeti, nè al Vescovo fù di lode l' essere stato instrumento, se bene scusò l' uso del paese, che non tollera accesso dell' inferiore al superiore senza presente, costume appunto da barbari, e che frà Turchi rare volte si tralascia, ma che agli Uscochi era forse stato insegnato altrove.

Dopo ciò il Segretario risolse però di procedere con qualche più di soavità, anche perche in quei tempi fù avvertito da Venezia di dover così fare: onde piacevano molto gli andamenti del Commessario, e si giudicava, che non mettesse conto tanto assottigliamento, per non mettersi a rischio di romperla, e che egli anzi procedendo così chetamente meritasse corrispondenza d' uguale sincerità; dall' altro canto tornavano gli Uscochi a supplicare il Rabatta, che li levasse di spavento, e si dichiarasse, se altri di loro erano destinati alla morte, ò se in fine avevano da rimaner tutti estinti; perche il vivere con tale angoscia era peggio, che la morte stessa. Questi uffizj, et i continui pianti delle donne mossero a compassione il Commessario, onde rallentandosi dall' altro canto per le cause accenate l' ardore del Segretario Veneto, ne fece proclamar venti de' più colpevoli, lasciando così speranza di perdono a gli altri, & assegnando à quelli un breve termine, dopo il quale cadessero in bando capitale con taglia, e con grazia di potersi ajutare l'uno colla testa dell'altro.

Poi per venire al rimedio più sodo, più durabile, più sicuro, e più atto ad impedire i corseggiamenti, e i latrocinj di mare, deliberò il Commessario, di tutta quella milizia non lasciarne in Segna più di cento stipendiati, e con loro cento moschettieri Alemani, e di trasferire il rimanente ad altre Piazze più frà terra, volendo à questo fine, che uscissero non solo gli stipendiati, ma anche dei proprj Cittadini tutti quelli, che fossero conosciuti aderenti nelle prede, e volonterosi di continuarle, pel qual fine fece di tutti gli abitanti una minutissima descrizione, alla presenza non solo del Vescovo ma anche dell' Arcidiacono, e d' altri pratici della Città, incaricando la coscienza loro, che dovessero di ciascuna persona dargli certa, e reale notizia, siccome à questo effetto volle anche la presenza del Capitano Barbo, come quello, che meglio d' ogn' altro conosceva l' opere, e l' inclinazioni d' ognuno.

Mà il Barbo cominciò subito ad opporsi apertamente a quel consiglio, protestando, che egli con sì poco numero di difensori non era per restare alla difesa di quella Piazza, et allegando molti inconvenienti, che ne potevano derivare: onde si vedeva, che coprendo la privata passione sotto il velo del pubblico servizio, egli era per attraversare con ogni suo studio quel partito, nel quale solo tutti gli uomini prudenti giudica-

dicavano consistere l' unica speranza della quiete, e del fine di tante miserie: onde non si diedero orecchie alle contrarie persuasioni del Barbo, anzi vedendosi, che egli colla sua presenza avrebbe potuto muovere qualche sedizione nelle milizie, trà le quali si sentivano mormorazioni, e consigli di opporsi coll' arme ad una tal divisione, sospettando, che si dividessero per poterli poi à man salva distrugger tutti, fece il Commessario intendere al Barbo, che egli avrebbe fatto bene à partirsi di là, e che non mancherebbe chi pigliasse cura di quella Piazza, e del servizio di Sua Maestà Cesarea; così egli pubblicando d' esser necessitato ad andar alla Corte per certe sue liti, uscì di Segna; ove senza maggior contrasto s'effettuò poi la traslazione; anzi fù ricercata in luogo di grazia, essendosi mostrato loro, che se bene per loro colpe meritavano maggior gastigo, e per giustizia erano destinati tutti alla morte, nondimeno s'usava quella clemenza, e si mettevano in luogo, ove con onorato valore avrebbero potuto ricuperar la perduta fama, & acquistar dagli ottimi Principi grazia, e premio: oltre, che non avrebbe potuto mancar loro campo di giusta preda nelle vicine contrade Turchesche di Lica, e Corbavia; ma che tuttavia s'usava anche questa agevolezza di più, che niuno si mandava per forza, anzi si lasciava libertà à ciascuno de' descritti di provedere à casi suoi in altre parti fuori del paese.

Con questi modi s'indussero volontariamente intorno à 200. Soldati con tutte le famiglie ad accettar le stanze in Ottossaz, Brigne, Prozar, e Borlogh Castelli del Contado di Segna frontiere del nemico, & atte per la qualità de siti alla difesa del paese, & alle scorrerie contra i Turchi, massime quando con un poco d' industria, e con non molta spesa si fossero meglio fortificati. Quelli che dovevano partire si presentarono una mattina in Chiesa alla presenza del Commessario, dove dopò udita la Messa furono benedetti dal Vescovo colle loro bandiere, e coll'armi, la qual cerimonia non fù approvata da tutti, parendo, che fossero malamente capaci di tali benedizioni i pubblici ladroni scomunicati, e maledetti dalle Bolle Apostoliche: à questi fù provveduto dal Commessario di stipendj anticipati, e di vettovaglie per alcuni mesi, avendo loro intimato, che non dovessero più ritornar à Segna sottopena della vita. Con questa traslazione parve, che veramente fosse imposto al negozio l'ultima mano, e che non si avesse più à temere, che gli Uscochi potessero più attendere al corso per esser i maestri di quest'arte condotti quasi tutti ad abitar frà terra, onde veniva à reintegrarsi la buona amicizia, e buona vicinanza trà la Casa d' Austria, e la Repubblica di Venezia, con tutto ciò però s'andavano suscitando ancora dall'una e l altra parte alcune difficoltà, intorno al risarcimento de danni fatti al pubblico, ò a' privati, mà accorgendosi tutti, che questo sarebbe un pelago da non ritrovarvi mai il fondo, si mise la cosa in silenzio. Sollecitava solamente il Commessario, che i Forti di Gliuba, e di San Marco fabbricati dal Donato si smantellassero; accioche restasse più libero il commerzio, poiche già si aveva rimediato, che non vi transitassero vascelli di corso; ma il Pasqualigo rispondeva, che questo conveniva, che si trattasse in Senato, ove non si sarebbe così facilmente risoluto di distruggere quei Forti, rispetto ad altre occasioni, che potessero nascere, ma che avrebbe ben egli colla sua autorità dato ordine, che si lasciassero passare liberamente tutte le barche non armate, senza più riconoscerle, ò cercar dove andassero, nè d'onde venissero, ò ciò che potessero, e ciò dovea bastare alla libertà della navigazione, e del commerzio amichevole trà i sudditi dell' una, e dell'altra parte, trà quali, e trà Principi medesimi pareva, che dovesse correre nell'avvenire migliore intelligenza, perche l' accomodamento era piaciuto tanto a' Veneziani, quanto agli Arciduchi, di che può addursi questo certo argomento, che dopo l'avviso, che n' ebbero i Principi Austriaci, quantunque sia verisimile, che 'l Barbo avesse rappresentato gl' avvenimenti secondo la sua propria passione, nondimeno

meno fù al Commessario rinnovata l'autorità, aggiungendoli gli assoluramente il Capitaniato di Segna, del quale era già spogliato il Barbo, acciò tanto più comodamente egli potesse perfezionare il negozio, e levar affatto l'infamia di così nefandi latrocinj dagli Stati della Casa d'Austria; onde fù chiaro l'error di quelli, che ardivano d'imputar à Principi così religiosi, giusti, e benigni il consentimento di sì fatte scelleratezze, le quali si dovevano più tosto attribuire à gli inganni de mali ministri Eretici, che nè temevano Dio, nè miravano all'onor de' padroni, ò all'onor proprio; i quali co' loro artifizj davano ad intendere, che fosse impossibile rimediare à quei disordini, e li dipingevano dinanzi à Principi come trasgressioni ordinarie, e necessarie de confini.

Ma siccome questi tali rimasero confusi nella loro malizia, e privi degl' ingiusti emolumenti, che ne solevano cavare, così arsero maggiormente di sdegno, e invidia contra la virtù del Rabatta, vedendolo in dispregio loro colmo di gloria, e di premj da ogni parte: perche anche i Veneziani, conforme all'ordinario loro costume di cortesia, l'avevano fatto regalare d'una grossa catena di cinque, ò sei mila ducati, che egli però non volle accettare senza darne prima conto a padroni con offerta d'impiegarla in pubblico servizio, come aveva fatto di somma maggiore de' suoi proprj danari nella tardanza delle provisioni, scusabile per le più gravi urgenze della guerra Turchesca; oltre di ciò si fabbricava in Venezia una barca di piacere, e da viaggio per donarla al medesimo Rabatta, fornita di diverse comodità, che à lui nel governo di Segna sarebbe stata di molto servizio nell'andare innanzi, e indietro per quei canali, e le vicine Isole. Tutte queste cortesie, benche leggiere e disuguali a meriti di sì buon Cavaliere, servivano di materia agli emuli suoi per lacerarlo, e metterlo in disgrazia de' Principi: perche il Barbo trovando nella Corte di Gratz accesi i cuori di molti ministri, spezialmente Eretici, instrumenti reali del Demonio, & inimici della pubblica quiete, cominciò ad accusare l'opere del Rabatta, affermando, che egli corrotto da Veneziani non aveva avuto altro fine, che di soddisfarli in pregiudizio di Cesare, della Corona d'Ungheria, e della Casa d'Austria; onde a sola richiesta loro aveva fatto impiccare uomini valorosi, benemeriti, dandone altri contra ogni onorato costume de Principi in mano loro, e mettendo i Principi in mano loro, & in necessità di voltarsi a servire negli eserciti Turcheschi, con manifesto pericolo, che per la notizia, che essi avevano del paese, e delle Piazze, avesse a cader tutto quel confine in mano de nemici.

Di queste voci, e di questi maligni concetti s'empievano l'orecchie dell'Arciduca Ferdinando giovine d'ottima mente, e di rettissima intenzione, vero imitatore della virtù di Carlo suo Padre, e Ferdinando Imperadore suo Avo, erede del nome, ma per l'età non ancora esperto delle fraudi cortigianesche, e de gl'interessi de mali Ministri, se ben per natura, e per religione nemicissimo de gli Eretici: movevasi adunque con tali artifizj ingannevoli l'animo del Principe, ma più quello dell'Arciducchessa sua madre, laquale più veniva combattuta da quelli, che sapevano, come essa poco prima era rimasta disgustata per aver egli cercato d'impedire il maritaggio dell'Arciduca colla Figliuola del Duca di Baviera, laquale era nipote della medesima Arciducchessa, pel quale impedimento si dice che 'l Rabatta divulgasse in Venezia, che la suddetta Sposa fosse macchiata di lebbra, ilche si trovò poi falso, e seguirono le nozze; nè al Rabatta fù facile a purgarsi dell'imputazione; E gli convenne adoprarvi molti intercessori, sopra la qual cicatrice seppero ben dimenar l'unghie i suoi emuli: onde gli accesero contra l'animo della Madre, e del Figliuolo in male maniere, appoggiando tutte le loro macchine alle maligne relazioni del Barbo. Fù il Commessario avvisato da gli amici di questi uffizj, e de pericoli, che correva in tempo, che egli per occorrenze appartenenti pur al negozio di Segna si trovava in Trieste, ove confidato nella

nella coſcienza, & integrità ſua non ſi perdè punto di animo, ma temendo, che le calunnie inventate contro di lui non impediſſero lo ſtabilimento di sì importanti facende, fece ſubito riſoluzione di trasferirſi ſenza aſpettar altro à Gratz, & avviatoſi con pochi de' ſuoi, incontrò nel cammino il Barbo, ch' era meglio accompagnato: nondimeno non potè contenerſi per la generoſità del ſuo ſpirito di non rimproverar i maligni uffizj, e bugiardi, al che non ſeppe colui confuſo della mala coſcienza ſe non riſpondere con umilità, e con certe vane ſcuſe, proccurando di ſpedirſi da quel colloquio, più che di fretta. Il Rabatta giunto in Corte ſentì toſto gli effetti delle male impreſſioni: perche gli fù comandato di ritornarſene ſu bito al ſuo Carico, riprendendolo agramente, che ſe ne foſſe partito ſenza licenza: egli nondimeno ſi andò aggirando con varj mezzi in modo, che ſe bene il Principe gli aveva negata l'udienza, e s'era moſtrato piu volte pieno di mal talento, in fine riſolſe pure d' aſcoltarlo colla ſolita innata benignità Auſtriaca, e così fece anche la Madre Sua Sereniſſima, à quali moſtrò, che non gli era nuova la perſecuzione de gli eretici, che a lui portavano particolar odio principalmente per li ſervizj fatti alle loro Altezze nelle materie di religione; perche ſecondo la loro pia mente, e conforme al ſuo proprio zelo, nel governo ſuo di Carniola atteſe con ogni ſtudio a perſeguitarli, e che all'ora gli avevano macchinato contra la vita, e l'avevano riſtretto in certiſſimo pericolo di perderla: ma che la giuſtizia di Dio l'aveva preſervato, come confidava in ſua divina Maeſtà, che ſuccederebbe di preſente nel più grave, & à lui preſente precipizio, a cui veniva ſpinta la buona fama, e l'onor ſuo. Così ſeguitò informando di parte in parte di tutte le azioni ſue, con quanti travagli di mente, ſpeſe di propria borſa, e riſchi dell'iſteſſa vita egli aveva tirato innanzi il negozio, non in gratificazione de' Veneziani, co' quali non aveva avuto, nè voleva aver intereſſe alcuno; ma per puro, & unico ſervizio delle loro Altezze, avendo giudicato neceſſario di liberare dopo tanti anni la Caſa d'Auſtria dalla calunnia, che le dava ormai tutto il mondo di trattener volontariamente ne' ſuoi Stati pubblici ladroni, e ſanguinarj aſſaſſini; ch' egli non ſolo non aveva fatto morire gli innocenti, ma che anzi ſi confeſſava reo d' aver tenuti in vita uomini meritevoli di mille morti: diſſe, che le loro Altezze ſi raccordaſſero delle lamentazioni, e de' gemiti de loro poveri ſudditi dell'Iſtria, e della Liburuia: i quali per le colpe di pochi ladroni venivano ſaccheggiati, e rovinati, & erano ſtati a termine per pura diſperazione di vacillar nella Fede; perche i Veneziani avevano già preſa una riſoluta forma intorno a queſte ſcorrerie, ch' era di non rompere in manifeſta guerra, per non tirarſi addoſſo la mala fama nel Mondo d' aver moſſo l' armi contra Principi Criſtiani, mentre guerreggiavano contra Turchi, ma rifarſi d' ogni oltraggio, ò danno, che riceveſſero i loro ſudditi, ſopra i ſudditi della Caſa d' Auſtria a buona miſura, onde il fomentar le rapine de' ribaldi non era altro, che diſtruggere, e diſabitare le proprie terre delle loro Altezze, e neceſſitar i Vaſſalli à pigliar altri partiti; che così s' inteſe il negozio, quando à lui ne fù data commeſſione, e ch' egli nell' averla ſaputa eſeguire in quella maniera pretendeva anzi merito, e mercede: che non biſognava dar orecchie a gli eretici, i quali vedendo procederſi contra con sì gagliarde, e pie riſoluzioni, e che i biſogni della guerra Turcheſca non baſtavano ad impedir l'animo zelante del Principe per l' eſterminazione loro, volevano anche vederlo intrigato di più in nuova guerra colla Repubblica di Venezia, acciò foſſe neceſſitato ad abbandonare l' impreſa contro di loro, e ch' era ormai conoſciuta per tutta Alemagna, e tutta Europa la malizia ſcellerata de' ſettarj, i quali, per

mantenersi nelle falſe opinioni, non ſi guardavano di tradire i proprj Principi, e la Patria; e che di quà era forſe derivata la perdita di Giavarino, e poi di Caniſſa; che le loro Altezze foſſero certe, ò che biſognava reprimere la rapacità degli Uſcochi per la via cominciata, overo diſtruggere, e deſolare tutti i luoghi di marina, e gli altri de' confini: perche egli aveva aſſai bene penetrato, che i Veneziani erano riſoluti di vendicar in quel modo le ingiurie degli Uſcochi, overo ſe in fine biſognaſſe, pigliar con eſſo loro un' aperta guerra, la qual coſa in niun tempo poteva metter conto alle coſe delle loro Altezze; ma ora meno che mai, per li travagli maggiori, ne' quali ſi trovavano col Turco; che a queſto fine i Veneziani avevano giuſtificata la cauſa preſſo al Papa, e preſſo agli altri Principi Criſtiani, a' quali tutti pareva ſtrano, che ſi voleſſero fomentare ne' proprj Stati, pubblici, & infami corſari a danno de' vicini: che in caſo tale non s'avrebbe da far fondamento negli ajuti del Rè di Spagna, il quale oltre l'eſſer occupato in tante altre parti, & altre molte difficoltà di poter mandar armata in quelle bande, ſtimerebbe ſua vergogna per la pietà, e giuſtizia ſua il favorire cauſa tale; il che ſi poteva anche argomentare dall'eſito dell'uffizio, che a ſuggeſtione del medeſimo Rabatta fece in Venezia Don Inìco di Mendozza Ambaſciador Cattolico, minacciando le arme del ſuo Rè, ſe non ſi liberava dallo ſtretto aſſedio di Trieſte, e Fiume, di che ſi ſtimò affrontato il Rè, e per farne chiara la Repubblica, & il Mondo, levò toſto il Mendozza da quell' Ambaſceria; che quanto a i pericoli, che gli eretici malignamente mettevano innanzi di perderſi Segna, foſſero certe le loro Altezze, che meglio era aſſicurata quella Piazza con poche genti quiete, e fedeli, che col numero maggiore di ladri, i quali oltre il continuo irritamento di nemici erano ſoliti ſpeſſiſſimo di abbandonar la Città per attender alle ruberìe: onde non vi rimanevano per molti giorni ſe non le donne, e le genti inutili; cò quali mancamenti s'erano a Veneziani aperte mille occaſioni di ſorprenderla, ſe v'aſpiraſſero: ma eſſer coſa troppo notoria trà gli uomini prudenti, che i Veneziani laſcieranno ſempre volentieri a ſpeſe, e carico d'altri la difeſa di que le frontiere, ch'eſſi medeſimi confinando con loro pacificamente ajuterebbono ſempre pel proprio intereſſe almeno ſotto mano a difenderle. Onde non potendo i Turchi per terra avvicinarſi a Segna, ne condurre artiglieria, nè eſſendo mai i Veneziani per conſentire, ch'ivi s'accoſtino per mare, ſi poteva tener ſenz'altro la Piazza per ſicura, pur che gli Uſcochi colle loro rapine non neceſſitaſſero i Veneziani ad accordarſi per la diſtruzione di quel nido co' Turchi, che n' avevano più volte promoſſa la pratica, ò eſſi ſteſſi non la tradiſſero in mano de' Turchi, de' quali ſono per la maggior parte ſuddìti, e molti hanno ſotto di loro i padri, le madri, i fratelli, le ſorelle, & altri parenti; che in queſto conſiſteva il pericolo di qualche gran perdita, non nelle vane invenzioni degli eretici. Aggiunſe il Rabatta, che per maggiormente aſſicurare quei confini, e per la ſperanza di poterli allargare a danno de' Turchi, ſarebbe ſtato utiliſſimo il compartimento fatto da lui di quelle milizie a i luoghi ſoprannominati d'Ottoſſaz, Brigne, Profor, e Borlog, mediante i quali ſi metterebbero in ſicuro ſpazio di terreni fruttiferi: onde la gente potrebbe con giuſte fatiche ſoſtentar la vita ſenza illecite rapine; conchiudendo, ch'egli avrebbe poi moſtrato il modo di ridurre i detti quattro luoghi in ſicura difeſa ſenza, che ſe n'aggravaſſero le Camere di Sua Maeſtà Ceſarea, ò delle loro Altezze.

Furono aſcoltate queſte ragioni portate con molta eloquenza, e grand' efficacia attentiſſimamente, e toſto ſi accorſero i Principi, che fuor d'ogni ſuo merito veniva loro meſſo in diſcredito un tanto Miniſtro pieno di prudenza, e di fede, onde lo reintegrarono

rono tosto nella pristina grazia: e per darne segno in faccia di questi emuli suoi, elessero lui medesimo con amplissima autorità, che andasse à ricevere a' confini Gio: Francesco Aldobrandini Nipote di Papa Clemente, che in quei giorni doveva sbarcare alle marine di Trieste, e di Fiume con dieci milla fanti Italiani pagati da sua Santità, e D. Gio: de Medici, che ne conduceva due mila, pagati dal Gran Duca suo fratello in servizio della guerra contra il Turco, la qual gente della marina doveva guidarsi a Zagabria, destinata per Piazza della mostra, donde poi per acqua aveva a trasferirsi, come fece felicemente all'assedio di Canissa. Amministrò quel carico il Rabatta con intera soddisfazione, e de' Principi, e de' Capi della gente Italiana, e sbrigatosi di là non vide l'ora di tornar a Segna per dar compimento a quelle facende, nelle quali non pareva, che rimanesse più difficoltà alcuna, poiche da Principi Austriaci erano state approvate tutte le sue azioni, e tutti i partiti presi per rimedio del male, e pareva, che l'autorità fosse accresciuta tanto, ch'egli dovesse tosto esser esaltato a più sublimi carichi, destinandosegli già il Generalato di Crovazia.

Ma dopo la sua partenza la malizia diabolica de gli eretici s' assottigliò tanto più a danni di lui, e si sfoderarono nuove calunnie, le quali se pure non erano ascoltate da Principi, almeno non erano ributtate con quella fermezza, che pareva convenirsi a meriti d' un tal Cavaliere. Le cose arrivarono ad un tale stato, che già si mormorava per le Corti, che si formerebbero processi contro di lui, specialmente per dimandargli conto della morte del Conte di Possidaria, nella quale s' interessavano forse con poco onor loro alcuni principali, mostrandosi parziali d' un pubblico assassino, indegno d' essere uscito di quella nobile famiglia. Sentiuano queste voci, e questi grandi romori gli Uscochi, che per causa loro versavano nelle Corti, nè mancava chi loro seminasse nell'orecchie, che il Rabatta era in disgrazia de'Principi, a' quali non era piaciuto il sangue di tanti soldati valorosi sparso da lui furiosamente a compiacenza d'altri. Questi ragionamenti si rapportavano poi in Segna, e servivano a diminuir l'ubbidienza al Commessario; il quale trovandosi scarso de' danari, era anche stato sforzato a spogliarsi di quei presidj, che l'avevano fino all'ora renduto tremendo in Segna.

Accadde in quei giorni, che da'Principi ebbe il comando di mandar al campo sotto Canissa quel maggior numero di gente, che potesse; colla qual occasione pensò anche di levarsi dinanzi il resto de' più inquieti, e più ingordi, per lasciar poi gli affari di Segna meglio regolati; raccolse anche in questo numero i banditi, e fattane una buona schiera, diede loro per capo un certo Giurissa, che di zappatore era diventato ladrone, e fatto celebre per la gagliardia del corpo, e ferocità dell'animo, il quale aveva anche rapita una donzella ben nata nell'Isole di Zara, e contra le leggi umane, e divine l'aveva sposata. Questo Giurissa era instantemente dimandato da Veneziani ò vivo ò morto, ma per lo credito grande in cui egli era per la sua bestialità, alla quale si dava titolo di valore, così presso a Principi, come presso alla milizia, non aveva ardito di mettervi mano il Rabatta, dubitando di causare maggior tumulto. Pensò dunque con questo mezzo, ò ch'egli come audaciissimo avesse a lasciar la vita in quella impresa, ò ad acquistarsi tali premj, & onori di virtù militare, che avesse poi a sdegnarsi di contaminarli con infami ladronecci. Si partì Giurissa contento del carico, e del danaro, con cui lo aveva sovvenuto il Commessario, e con opinione, ch'egli con quella squadra d' uomini feroci, & atti ad ogni fatica militare, fosse per segnalarsi notabilmente. Ma giunto in Carlistot fù da gli emuli del Rabatta dissuaso dell' andata, con dirgli, ch' egli come un' altro Uria veniva mandato a manifesta morte, da chi non

era ancor sazio del sangue degli Uscochi, e che ormai i Principi erano certi di questo, nè volevano lasciare tanti uomini valorosi invendicati, morti ingiustamente, e perciò non era per dispiacere loro affronto alcuno, ò termine di disubbidienza, che s' usasse contra il Commessario.

Sollecitati da così acuto stimolo non solo Giurissa, ma ancor tutti i suoi se ne ritornarono senz' altro a Segna, ove sparsero le voci penetrate nell'orecchie, e ne' cuori loro in segreti conventicoli, nè potè il Rabatta per all'ora far altro, che dissimulare, aspettando miglior occasione, la quale gli venne indi a poco, che posta la mano sopra Giurissa lo fece chiudere in un fondo di Torre con animo risolutissimo di dargli il meritato gastigo; nè volle muoversi alle gagliarde instanze, nè finalmente alle aperte minacce, nelle quali ardivano quegli scellerati di prorompere, se non lo metteva in libertà, rispondendo anzi con generoso ardimento, che gli gastigherebbe tutti di così temerarie insolenze, ritenendosi egli frà tanto nel Castello inferiore con quella poca guardia de' Tedeschi, che aveva; ma gli Uscochi avendo già per le cagioni toccate di sopra perduto il rispetto verso il Commessario, e persuasi (ò veramente, ò nò) che la morte sua non fosse per dispiacere à Principi, si misero ad una nefanda, e scelleratissima impresa, & accrescendo le furie, dalle quali erano agitati con ber copia d'acquavite, che a quest' effetto fù portata in Piazza, ad' esempio de' Numantini, i quali quando vollero incrudelire con quel memorabile fatto contra il proprio sangue, mangiarono prima carne mai cotta, e poi s'imbriacarono colla loro Cea (ch' era bevanda simile alla Cervosa settentrionale) così gli Uscochi infuriati cò vapori d'acqua vite, tentarono prima di sforzar le porte del Castello, e non riuscendo il disegno vi condussero l'artiglieria, e con quella s' aprirono per certa cannoniera l'entrata. Il che veduto dal Commessario, & accorgendosi, che la bestialità di gente furiosa non finirebbe senza venire à fine dell' intento, prese necessario partito di cavar Giurissa dalle carceri, patteggiando con lui più per riputazione, che per pensiero di vederlo effettuato, che per la sua salute giurasse di presentare vivo, ò morto un' altro de' più nominati ladroni: ma se bene si vide Giurissa libero, e fuori d' ogni pericolo, non cessò la rabbia degl' altri, che ammazzati alcuni de' Tedesche facevano resistenza, gettarono impetuosamente à terra trè ordini di porte, e penetrando fino all'ultima camera del Commessario, col quale si trovava un Fiorentino suo parente, venuto per visitarlo dal campo sotto Canissa, lo gettarono subito a terra con due archibusate, dappoi ch' egli sparata già la pistola aveva impugnata la spada per far quella difesa, che il tempo, e la necessità gli concedeva; spiccarongli poi i micidiali Barbari la testa, facendone mille strazj, e la posero in luogo pubblico a manifesto spettacolo del popolo: poi usciti di Castello congregar ono la moltitudine, e costrinsero tutti à giurare di voler esser partecipi del fatto, ò ben, ò male, che ne dovesse succedere.

La mattina il cadavere fù posto in Chiesa; dove si dice, che fino le donne per non mostrarsi meno empie de' mariti, dopo varie maledizioni andarono lambendo colla lingua il sangue, che usciva dalle ferite. Tal fù il fine del valoroso, e buon Cavaliere, il quale tosto che fù divulgato per la Dalmazia, e per l' Italia gli uomini pratici temerono di qualche maggior rovina, dubitandosi, che gli Uscochi, disperando di perdono dopo così enorme delitto, non tradissero la Piazza a Turchi, massimamente essendo uscita fama, che s'erano impadroniti anche di Erbai; ma intendendosi ciò non esser vero, e che coloro vivevano quietamente con certa forma di governo, posta da loro mentre, che aspettavano Capitano, avendo dato conto del fatto all'Imperadore, e fatta scusa sopra vane calunnie contra il morto, gli animi de gl'uomini si voltarono a considerare, come la Casa d' Austria avrebbe

be ſopportata, ò vendicata una tanta ſcelleratezza commeſſa contra sì principale miniſtro: ma vedendo ritardare il gaſtigo, ſi diſcorreva diverſamente del ſegreto de Principi, i quali ſi credeva da alcuni, che aveſſero dato ordine, ò almeno conſenſo nella morte del Rabatta: altri giudicavano, che ſi differiſce il gaſtigo per cogliere i malfattori à maggior ſalvo; altri dicevano, ch' eſſendo il delitto popolare era più ſavio conſiglio il diſſimularlo, che vendicarlo con pericolo ſe non d'altro, di far diſabitare quella Città: perche tutti v'erano in un modo, ò in un'altro intereſſati: accrebbe la materia de' ſoſpetti, e de' diſcorſi il veder indi a poco conferiro il Capitaniato a Daniello Francol Trieſtino, aperto nemico del morto Rabatta, e quello ſteſſo, che aveva conſigliato Giuriſſa à ritornare da Carliſtot, quando colla gente detta di ſopra andava verſo Caniſſa, tanto più ch' il Francol entrò in Segna diſarmato, e fù ricevuto ſenza contraſto, e ſenza moto alcuno, nè ſi guardò di ammettere Giuriſſa alla ſua tavola, e di laſciarſi vedere a paſſeggiar per la Piazza.

Sia come ſi voglia, è ben maraviglia, che ſia reſtato ſin quì impunito così atroce delitto: ma chi conoſce la clemenza, l'integrità, la giuſtizia innata della Caſa d'Auſtria, non potrà mai credere, che d'ordine, ò di conſentimento di quei Principi ſi toglieſſe la vita ad uno per imputazioni incerte, e non prima giuſtificate, maſſime ſotto l'Imperio di Rodolfo, che in caſi più importanti hà dato ſaggio non di crudele, ma di mitiſſimo Principe, come ſi potè oſſervare già pochi anni in Giorgio Popel Barone Boemmo, che imputato, e forſe convinto di leſa maeſtà, nondimeno ſe fù privo della grazia, e di parte de' beni, non perdè la vita; e più freſcamente avendo ſua Maeſtà ſcoperti in Vvolfango Romf, e Paolo Traveſtin, quello ſuo Maggiordomo, e queſto Mareſciallo, e l'uno, e l'altro Conſigliere ſegreto, eccèſſi graviſſimi in ſuo diſcredito, e vilipendio, ſi contentò di cacciarli di Corte ſenz'altra pena, laſciando loro anzi portar via gl'immenſi teſori, Dio sà come accumulati: mà chi sà in che modo s'è proceduto nella morte data ultimamente al Conte d'Ardech, & al Paradaiſſer l' uno de quali aveva tradito à Turchi Giavarino, l'altro Caniſſa, e quanto diligentemente con lunghezza di tempo da giudici deputati ſieno ſtate ventilate quelle cauſe, non crederà mai, che al Rabatta per qual ſi voglia imputazione foſſe ſtata tolta la vita ſenza aſcoltar prima le ſue diſeſe.

Così reſta adunque nella morte del Rabatta offeſa la riputazione di Ceſare, e dell'Arciduca ſtraordinariamente, non eſſendo mai più à Principi della Caſa d'Auſtria ſtato fatto ſimile affronto: perche ſe ben ſi legge, che due Rappreſentanti di quella furono ammazzati uno à Suviſz, l'altro in Underualden, da i quali ammazzamenti ebbe poi l'origine la Repubblica degli Suizzeri, nondimeno quelli furono per l'ingiurie fatte à privati, uccìſi anche da privati, e fù poi impedito il modo del gaſtigo dalle comuni ſollevazioni, che diedero da penſar ad altro: ma in queſto caſo biſogna credere, che ò qualche ſegreto recondito nella mente de' Principi mandi in lungo la debita riſoluzione, ò che gli artifizj ingannevoli de mali miniſtri diano ad intendere quello, che non è, nè ſi curino del mal eſempio, e della poca riputazione de' padroni, pur che rimanga così ſfogata la rabbia loro.

Ora trucidato che fù in quella maniera l'infelice Rabatta in Segna, gli Uſcochi, ch' erano ſtati diſtribuiti per le Caſtella di Ottoſsaz, Prezer, Brigne, e Bulogh, come s'è detto di ſopra, levato l'impedimento, e rotto il ritegno tornarono ſubito all'antico infame nido, e ſe ben fecero indi à poco notificare al General Veneto, che intendevano d'oſſervare gli accordi, e che non ſarebbono uſciti in corſo per mare in modo alcuno, nondimeno il Paſqualigo, non ſi fidò tanto nelle loro promeſſe, quanto nelle ſue proprie diligenze, e quantunque ſollecitava di ritornarſene dopo tanti

anni,

anni, e tante fatiche alla Patria, volle però mirando più al ſervizio pubblico, che a privati comodi, riſcaldar meno l' inſtanze della licenza per oſſervare dove foſſero per finire le furie de gli Uſcochi dopo un tal eccesſo, & a queſto fine diſpoſe a paſſi con eſtrema cura le Galee, e le barche armate ſenza impedir però il corſo delle vettovaglie a Segna, per non metter la gente in maggior diſperazione: ma vedendo per alcuni meſi, che niuno ſi moveva, e che ſi oſſervavano i patti, e che già in Segna ſi rendeva agli Auſtriaci la ſolita ubbidienza, e che i Principi erano riſoluti di mantenere gli accordi, e d'impedir l'ingiuſte rapine, ottenuta la licenza dal Principe ſe ne ritornò à Venezia, glorioſo per aver meſſa l'ultima mano a così coſtoſo travaglio coll'autorità, e colla prudenz ſua; e tutto il Mondo s'avvide, che in mano de' Principi Auſtriaci ſtava il raffrenar quei ladroni, con tutto che i mali Miniſtri gli aveſſero per tanti anni dato à credere altrimenti: onde non pareva veriſimile, che doveſſero acconſentire mai più ad una tale infamia: maſſime avendo anche imparato i Veneziani il modo di far ad altri coſtar caro il danno, che ſi dà à loro ſudditi.

Con tutto ciò molti uomini pratici dubitavano, che ſtando gli Uſcochi in quel luogo ſenza altro ſoſtentamento, foſſe quaſi impoſſibile, che ſi ſoſtentaſſero ſenza danno de vicini; maſſime eſſendo gli ſtipendj leggieri, e difficilmente pagati, nè participando di eſſi tutta la gente. Per li quali riſpetti fù prudentemente conſiderato, che l'unico rimedio conſiſteſſe nella traslazione di quella gente a luoghi diſcoſti delle marine, come ſono i ſoprannominati, opportuni alle ſcorrerie contra i Turchi, e capaci di qualche agricoltura, ne' quali anche ſi dice eſſere alcune vene di ferro, nelle quali potrebbono eſercitarſi, e nodrire le loro famiglie con utile induſtria quelli, ch' eleggeſſero di preferire un' oneſto, e legittimo modo di vivere alle maledette, e ſcomunicate rapine, & alle forche, nelle quali, ò preſto, ò tardi inciampavano poi tutti.

Mà perche di ſopra ſi fece menzione d'un partito propoſto dal Rabatta all' Arciduca di fortificare alcuni luoghi di Frontiera ſenza diſpendio delle camere Arciducali, e perche nel punto della traslazione delle milizie Segnane a' Caſtelli frà terra, & in queſto, che s' accenna, gli uomini verſati nel negozio hanno creduto ſempre, che conſiſteſſe la certa ſperanza di reprimere i latrocinj degli Uſcochi, & ovviare à pericoli, che da quelli venivano minacciati, ſarà bene prima di metter fine a queſta narrativa, che anche queſta materia ſi dichiari quì co' ſuoi fondamenti.

E' dunque da ſapere, che il Veſcovo di Segna Prelato ornato di profonda dottrina, pratico del paeſe, e prudente, propoſe, che ſi faceſſe un' appalto co' Veneziani d'alcuni boſchi vicini à Segna abbondanti tanto di pini atti per arbori, & antenne di qualunque genere di Vaſcelli, quanto anche di faggi, del qual ſolo legno ſi fanno i remi per le galee, e che ſi proccuraſſe di avere da loro un'anticipato sborſo di 50000 ducati, i quali ſervirebbono abbaſtanza al diſegno di fortificar i luoghi de' confini nominati di ſopra. Il conſiglio era molto opportuno; perche i boſchi veramente abbondano di materia attiſſima à biſogni ſuddetti, e ſono così vicini al mare, che con poca fatica, ò ſpeſa per ſentieri declivi, uſati anche in altri tempi, ſi poſſono condurre all'imbarco, la qual copia, e comodità eſagerandoſi un giorno in Segna dal Commeſſario co'l Segretario Barbaro, e dicendo egli, che quello era veramente un teſoro, l'altro riſpoſe, così eſſer in effetto, ma teſoro di metallo, ò di moneta tale, che non avrebbe mai ſpaccio altrove, che in Venezia, la qual prudente riſpoſta ſe foſſe ſtata ben conſiderata da gli Auſtriaci, non ſi ſarebbono frapposte nella conchiuſione d'un utiliſſimo partito tante difficoltà: ma mentre l' Arciduca fù coſtretto di darne parte all'Imperadore primieramente ſi dubitò, che quel taglio poteſſe agevolar la ſtrada à Turchi d'infeſtare i confini,

ma

ma chiamato alla Corte Cesarea per questo effetto il Vescovo di Segna, con ordine di portar seco disegni reali di tutto il paese, egli colla sua presenza, e con vive ragioni levò quel dubbio, onde gl' Imperiali cominciarono poi a pretendere più grossa somma, e dimandavano sborso anticipato di 300. mila scudi, senza pensiero forse di spenderne parte alcuna in fortificazione di quel confine; non ponderando essi, che i Veneziani, se bene possono ricever qualche comodità da que' legnami, non hanno però più che tanta necessità, perche non mancano loro selve, che somministrano materia sufficiente per le loro ordinarie, e straordinarie armate. E vero che la condotta di remi, che si tagliano principalmente in boschi d'Alpago, e di Cancerio si fà con dispendio, e con gravezza de sudditi, à quali si risparmierebbe volentieri quel travaglio, nel resto la materia è infausta, tanto per remi, quanto per ogni altro bisogno di più numerose armate, è però verisimile, che anche per solo rispetto della fortificazione de' luoghi tante volte nominati, i Veneziani sarebbono condescesi allo sborso di qualche mediocre summa a conto di detti legnami, per interesse proprio di veder ordinato in que' confini più numerosi, e gagliardi ritegni contra i barbari, che pensassero mai per quella strada d'infestar l'Italia, come hanno fatto in altri tempi.

Ma il maggiore, e più certo servizio, che si sarebbe cavato da quell'accordo, consisteva nell occupare la gente di quel paese nel taglio, e nella condotta, che così ella si sarebbe avvezzata a vivere delle sue fatiche, ne aurebbe avuta scusa, che la fame, e la necessità spingesse in corso; perch que'boschi avrebbono data perpetua materia, non solo di sostentarsi, ma anche di arricchirsi, perche oltre i legnami opportuni per le armate, se ne sarebbono tagliati infiniti per ogni altro bisogno di fabbriche, la comodità di portar le travi, e le tavole per mare verso Venezia, ò agli opposti lidi della Romagna, e della Marca, ove sono carissime, avrebbe instituito un traffico di molta ricchezza: ove ora i boschi stanno inutili, e la gente ociosa, essendosi per le cause accennate dismessa gia la pratica, ed essendo insieme, come si disse di sopra, ritornati gli Uscochi alla vecchia tana di Segna. In questi due punti gli uomini prudenti, e pratici giudicavano, che consistesse la stabilità de gli accordi, e del riposo.

Però è molto da temere, che in breve tempo non si rinnovino le miserie (se ben sarà sempre in poter de' Principi il rimediarvi) a maggior danno della Cristianità, perche se ben anche gli Uscochi s'astenessero per sempre di non toccare le terre, i Vascelli, ò i sudditi de Venezian, inondimeno le continue sortite, che fanno verso Obruazzo, ove termina il canale della Morlaca, farà finalmente aprir gli occhi a Turchi, per provedere a fatti loro con un consiglio non difficile da eseguire, che ritornerà poi in notabil pregiudizio, e della Casa d'Austria, e d'altri, il quale non insegnerò già io in questa parte, ma egli era ben inteso dal Rabatta, che perciò si mostrava risoluto di proibire, che quel canale con barche armate non si navigasse più oltre, che da Segna à Scrissa; acciò l'ingordigia di piccola preda di pochi animali, ò pochi schiavi non venisse una volta a pagarsi con amare lagrime, e colla perdita d'infinite anime Cristiane, il che piaccia a Dio, che non segua, e che i Principi Cristiani conoscano a tempo, & attendano a divertire i pericoli, acciò ad altri non resti campo di scrivere più dolorose, e lagrimevoli Storie; dove questa finisse con un'incerta speranza di non ben fondata quiete; la quale piaccia a Sua divina Maestà di rendere stabile colla sua santa grazia, per merito, & intercessione di tutti i Santi gloriosi trionfanti nel Cielo, nella solennità de' quali si pose fine a questa narrazio- il primo di Novembre 1602.

AGGIUNTA ALLA STORIA DEGLI USCOCHI.

NON ſenza ragione l'Arciveſcovo di Zara conchiuſe la ſua Storia degl' Uſcochi, condotta ſino al 1602. con dubbio, ſe il fine quell'anno impoſto all'inſolenze, e latrocinj loro, poteſſe eſſer durevole. Imperocche eſſendo dopo l'uccisione del Rabatta ritornati tutti al nido antico di Segna, non pareva, che ſi poteſſe ſperare di vedere contenuti in diſciplina uomini ſenz'arte, & induſtria alcuna, aſſuefatti à viver di rapine, maſſime ſenza aſſegnazione di ſtipendio. Dall'altro canto avendo il Paſqualigo fatti conoſcere i preteſti d'impoſſibilità, altre volte allegati per non provedere alle depredazioni di quella gente, con darle nome d'indomita, & incorrigibile, non eſſer ſe non mantelli per coprire l'aſſoluta deliberazione di non volerlo fare, pareva, che ſcoperto un tanto arcano, i Miniſtri Auſtriaci per conſervazione dell'onore, e religioſa fama de' Principi loro, doveſſero col rigore di buona giuſtizia, inſiſtendo nelle veſtigie del Rabatta, mantenere la tranquillità da lui introdotta. Ma gl'avvenimenti ſucceſſi dopo hanno comprovato, che mẽtre le convenzioni erano recenti, il riſpetto dell'onore, & il debito di ſervar le promeſſe hanno avuto vigore di conſervare in buona parte la quiete. Ma non eſſendo ſtate preſe in mano le redini del governo di ſpontanea volontà, e per amor del giuſto, il freno, indi a poco facilmente fù rallentato, & il mal coſtume antico degl'abituati alla rapine, diede animo di tentar di nuovo la pazienza de' vicini, prima con leggieri danni, e poſcia aggiunto il conſueto fomento de' protettori, ripigliò l'ardire di paſſare a' maggiori; sì fattamente creſcendo, che nel corſo d'anni dieci, trapaſſato il colmo de i tempi innanzi, arrivò a termini molto più alti, & a tal ſommo, che vi fù biſogno non ſolo d' ovviare co' medeſimi mezzi già uſati, ma paſſare ancora ad altri più efficaci ſia tanto, che in fine con un'altro accordo anche queſte rinnovate difficoltà furono ſopite.

I ſucceſſi di queſto decennio furono in qualche parte ſimili a i paſſati gl'anni innanzi, ma però accompagnati da tal ſingolarità di notabili accidenti, che non dovrà eſſer ad alcuno diſcaro l'averne una breve informazione, e ſe ben ſono occorſi in paeſe ignobile, e per opera di gente vile, nondimeno la materia, quantunque di baſſa taglia al pari d'ogni altra ſublime, è feconda di molte buone inſtruzioni. Per tanto mi ſon propoſto di continuar la Storia dall'Arciveſcovo incominciata con relazione particolare de gl'accidenti per dieci anni avvenuti, ſenza ſcoſtarmi punto dalla verità della narrazione, nè dar ſiniſtra interpretazione a coſa, che ſi poſſa ricever per buona, e ſon ſicuro, che, leggendo queſti ſucceſſi, ogn'uno ſi certificherà, che ne i diſordini civili non altrimenti, che ne i morbi naturali i rimedj lenitivi, ſe ben pare, che di preſente giovino, inaſpriſcono nondimeno il male, e lo rendono a i tempi ſeguenti più fiero, & atroce, e che quando coll'uſo de' validi, & appropriati rimedj, il male è guarito, conviene per lungo tempo aver ſoſpetto di recidiva, e governare il corpo, non meno il civile, che il naturale, non colle regole de' ſani, ma con quelle degl'infermi, e ſoprattutto apparirà chiaro, che il buon'ordine in materia fluttuante, non può eſſer' introdotto, ſe avrà la cura di proccurarlo, chi dal diſordine cava profitto.

E per bene incãminare la narrazione mi è neceſſario riferire tutt' inſieme gl'articoli ſtabiliti trà il Rabatta, & il Paſqualigo, che dall'Arciveſcovo furono cõmemorati ſparſamẽte, acciò ſi vegga in che, quãto furono oſſervati, ò traſgrediti, e d'onde ebbero origine le querele ſeguite. Contenne

tenne quell'accordato ſei capitoli.

Che gli Uſcochi non poteſſero navigare ſe non nel canale della Morlaca trà Segna, e Scriſſa, con altro nome detta Carlobago.

Che non poteſſero accoſtarſi all'Iſole della Repubblica, nè sbarcar ſopra i territorj di quella.

Che agl'altri ſudditi Auſtriaci foſſe libera la navigazione con Vaſcelli diſarmati, & il commerzio per tutto aperto, come per l'innanzi.

Che non foſſero riconoſciuti, paſſando innanzi il Forte di San Marco, il quale ſopraſtà allo ſtretto trà l'Iſola di Veglia, & il territorio di Buccari.

Che i ſudditi della Repubblica banditi dal ſuo Stato, & i fuggitivi di Galea non foſſero ricevuti in Segna, nè in altri luoghi di quelle marine.

Che gl'Uſcochi, banditi ne'tempi innanzi per offeſe fatte alla Repubblica, non s'intendeſſero aver perdono, ma in qualſivoglia tempo foſſero trovati nel ſuo Stato, ò in Mare, ò in Terra poteſſero eſſer gaſtigati.

Furono in conformità di queſti Capitoli fatti pubblici bandi nella Città di Segna coll'autorità dell'Imperadore, e di ſua Altezza, e poſti in eſecuzione, & il Rabatta ammonì tutti i Segnani, che chi di loro ne i tempi addietro era uſcito in corſo, non ardiſſe di tornar'in Mare, altramente v'entrerebbe à proprio riſchio, e non ſotto la protezione del Principe.

Dopo la morte del Rabatta (ſucceſſa come l'Arciveſcovo narra) ebbe prima il Paſqualigo grandi argomenti, che l'eſecuzione delle coſe accordate doveſſe continuare, poiche immediate la Città di Segna gli ſcriſſe di non volerſi partire da quanto era ſtato dal Rabatta promeſſo, & ordinato; & il Francol ſubito giunto in Segna per Capitano l'aſſicurò del medeſimo con lettere, e meſſi eſpreſſi mandati per queſto effetto. Ma indi à poco tempo eſſendo Giuriſſa Caiduch, dall'Arciveſcovo ſpeſſo nominato, partito da Segna con quaranta compagni, & uſcito con barche armate in Mare, trattenendoſi ſotto la Morlaca in varii ſiti, & aſpettate le occaſioni, andando furtivamente à predare ora in queſto, ora in quell'altro luogo de Turchi, ebbe il Paſqualigo gran ragione di dubitare, che vi foſſe il conſenſo del Capitano di Segna, perche aveva già ammeſſo Giuriſſa a pubblica converſazione, & anche alla tavola ſeco con altri Autori tutti della morte del Rabatta. E per venirne in notizia certa, & inſieme ovviare al male nella naſcita, ordinò, che quei ladri foſſero perſeguitati; il che lo fece reſtar preſto ſicuro, che fù ſenza conſenſo del Capitano. Imperocche eſſendo capitata nelle mani dell'armata Veneta una barca con ſedici di coſtoro, tutti già banditi per ingiurie commeſſe per li tempi paſſati nello Stato della Repubblica, ritrovandoli in colpa pel fallo preſente, e per li paſſati non ſcancellati, procedendo tuttavia temperatamente, e meſcolando la giuſtizia colla remiſſione, deliberò di far'impiccare il principale, cognominato Conte di Cetina, e trè altri capi più colpevoli, e ritenere gl'altri in catena per le colpe da loro commeſſe per li tempi innanzi nel predare, e ſaccheggiar Vaſcelli d'ogni ſorta, eziandio ne i porti, & uccider Mercanti, e Marinaj, e nell'inferir danni, e commetter'uccisioni nelle Iſole Venete, che furono innumerabili, ma ſopra ogn'altra coſa era ſtimato, che tutti ſi ritrovarono nel numero di quelli che con temerario ardire in modo di giuſta guerra aſſalirono il Caſtello di Albona, & eſſendo ributtati, ſi voltarono à Fianona, la preſero, e ſaccheggiarono, e vi piantarono le bandiere Imperiali, dato al popolo giuramento di fedeltà.

Della giuſtizia eſeguita, perche nè dal Capitano di Segna, nè da'ſuoi Principi fù fatto moto alcuno, ſi certificò il Paſqualigo, che foſſero uſciti ſenza il volere del Capitano, e che l'uſcita foſſe anche mal'inteſa da'Principi. E tanto più tenne queſto per fermo, quanto che il Nunzio di Gratz fece opera col Nunzio di Venezia, che addimandaſſe in grazia i condannati alla Galea; il che ſi come credette eſſere proceduto per uffizj fatti da Miniſtri Arciducali di Gratz, indotti dall'antico affetto favorevole agli Uſcochi, così l'averſi ſervito del mezzo d'al-

d'altri, tacendo i Principi, & essi medesimi, lo stimò indizio di buona volontà loro all'osservanza delle cose accordate, poiche non presero alcuna protezione di quelli, che avevano contravenuto. E questa fù potissima ragione, per la quale il Pasqualigo giudicasse di poter partire, e che l'accordato potesse, se non perpetuamente, almeno per lungo tempo essere mantenuto.

Ma contra la sua aspettazione in breve succesſe il contrario. Imperocche, rallentato dopo la sua partenza il rigore delle guardie, e diminuito il numero delle Galee, e barche, gl'anni passati tenute, come superflue, mentre i Capitoli accorditi si osservassero, gl' Uscochi preso il mancamento delle paghe, che se bene promessegli, tuttavia non correvano, per una tacita licenza di procacciarsi il vivere per altra strada, & incitati dal mal costume loro, e da qualche bisogno, parendo loro essere come posti in libertà, & avendo connivenza il Capitano, il quale senza paghe non poteva contenerli in uffizio, fabbricate dieci barche grandi con sperone, e poppa, ritornarono alle solite rapine, esercitandole però solo in terra contra Turchi, senza far danno in mare, e ne' Veneti Territorj, se non in quanto passando alle volte per quelli, rimaneva violata la giurisdizione del Principe, e riusciva con danno de' sudditi, à quali per questa via era impedito il commerzio co' Morlachi, soggetti à Turchi confinanti. E se bene quelle poche Galee, e barche armate, che erano rimaste per guardia, col seguitarli, impedivano loro spesse fiate l'esecuzione de' disegni, avevano però trovato un sottil modo di salvar se stessi, e le barche proprie, con aver fatto nel fondo di ciascuna un foratne, il quale tenevano turato con una gran spina, e vedendo Galee, le quali per la grandezza, & altezza sono scoperte dalle picciole barche prima, che quelle possano scoprirle, ritiratisi à terra, e col cavar le spine affondate le barche salvavano al bosco le persone, indi, passato il pericolo, ricuperavano le barche. Il Donato, che in quei tempi fù rimandato in Dalmazia Generale per diverse provisioni, vedendo ripullulare i troncati inconvenienti, fece trattar col Capitano di Segna, e fargli apertamente intendere, che, siccome concedeva molto cortesemente il libero transito alle barche per viaggi, e mercanzie, così non era per consentire, che gli Uscochi transitassero armati, come pareva, che s'avessero arrogata facoltà di fare ne' prossimi tempi, e tanto meno, quanto già era stato conosciuto da sua Maestà, e da sua Altezza, che vi era ragione di non permetterlo, e però s'era concordato di contenere quella gente ne' dovuti termini. Il Francol rispose, esser sua intenzione, che le cose promesse fossero osservate, ma non potersi aver l'occhio à tutto; che senza sua saputa furtivamente alcuni pochi erano scorsi à far male, però egli all'avvenire userebbe anche maggior diligenza in raffrenarli, e contenerli in disciplina. Così fù fermato per allora il male, che più oltre non camminasse.

Ma un'accidente nuovo porse loro comodo di mal'operare con minor'impedimento. Imperocche in quel tempo gli abitanti dell'Isola d'Agosta, sudditi de' Ragusei, per qualche pretensione, che fossero con nuovi ordini violati i loro privilegj, eccitarono una gran sollevazione. Onde conoscendo il General Veneto quanto importasse, che in un'Isola prossima al suo governo, e nel mezzo dello Stato della Repubblica fornita d'ottimi porti, fossero introdotte novità, & eccitati motivi di guerra, mandò le Galee deputate alla guardia degli Uscochi, e tutte le barche armate ne i porti più vicini à quell Isola, acciò gl' inconvenienti facendosi maggiori non causassero qualche grande alterazione. Degli emergenti, che nacquero da queste occorrenze, e come ebbero fine, non fà bisogno dirne di più, non avendo altra connessione colle cose degli Uscochi, se non che essi allora, come Cavalli senza freno, corsero come per gradi à maggiori latrocinj, & offese; si diedero prima à svaligiare le Caravane de' Morlachi, che conducevano vettova-

glie,

glie, e mercanzie alle Città della Repubblica. Per miglior comodo si riducevano colle barche ne i porti della Repubblica, opportuni per levarsi di là, & andar al bottino in Narenta, Obrouzzo, & altri luoghi de' Turchi: introdussero di corseggiar anche nel Canale di Cattaro, cosa da loro non più tentata, servendosi altresì per forza delle barche de' sudditi Veneti per caricar gl' animali, e gli schiavi predati nel paese de Turchi; si fermavano nelle Isole Venete à partir le prede, & à dar riscatto a' prigioni con tanta libertà, & ardire, come se le operazioni loro fossero di servizio alla Repubblica, e di benefizio a' sudditi di lei, e ne meritassero commendazione. Aggiunsero à ciò il levar le mercanzie, e i dinari ad Ebrei, e Turchi naviganti per Venezia, e far prigione anche le persone, nè restavano d' inferir qualche danno ancora sopra le Isole di Pago, e d' Arbi; & acciò non rimanesse alcuno de i capitoli accordati, al quale non contravveniffero, ricettarono nel loro consorzio i banditi Dalmatini, & i fuggitivi di Galea, onde il numero degli Uscochi crebbe grandemente, & i nuovi aggiunti ò per desiderio di vendetta, ò per mostrarsi non meno scellerati, servivano à gl' altri d' incitamento à moltiplicar le offese. Non racconterò in particolare le rapine, e violenze in questo tempo occorse, così per esser troppo in gran numero, come per non infastidire chi leggerà colla similitudine degl' accidenti; il che osserverò anche all' avvenire, se non quando qualche singolare qualità mi constringerà à farne particolar menzione, e se ben' io sò, che le leggi della Storia ricercherebbono, che fossero tralasciati molti de i particolari, che sono per narrare, e che i narrati anche fossero più succintamente riferiti per non causare fazietà, e tedio, con tutto ciò scrivendo io non per la posterità, ma principalmente per notizia di quei, che al presente desidereranno minuta cognizione anche per altri rispetti, che pel frutto, che si cava dalla lezione delle Storie, hò giudicato di dover trapassare i termini dello Storico, e più tosto allargarmi a far l'uffizio di chi informa in controversia giudiziale, affine che sia pronunziata sincera, e giusta sentenza.

Le tante temerità, e così ingiuriose constrinsero Andrea Gabrielli all' ora Proveditor Generale in Dalmazia à rimandare sufficiente custodia in quelle acque per levar a' malandrini il comodo di corseggiare, conseguitarli dovunque s' incamminavano, & impedire l' assaltar barche in Mare, e lo sbarcar in qual si voglia luogo in terra, cosa, che all' ora à i ladri non fù discara valendosene per pretesto di prevenire presso a' loro Principi, figurando loro di non esser stati i primi ad' offendere, e querelandosi, che fossero à torto perseguitati, e mal trattati, mentre andavano per li fatti loro senza far danno ad' altri, che à Turchi, & ascrivendo à necessaria difesa, overo a giusta vendetta gli spogli, e le altre ingiurie inferite a i naviganti, e sudditi della Repubblica in mare, & in terra. E per le confessioni d' alcuni di loro, che poscia capitarono in mano de' Veneziani, si ebbe per cosa certa, che desideravano, e procuravano d' essere non solo impediti, e seguitati, ma ancora provocati con qualche assalto, per poter con più giustificato colore impetrarne da i loro Principi licenza, e darsi liberamente a saziare le ingordissime voglie in qualunque modo. Nè è da tralasciar di dire, che alcuni Pugliesi colla libertà del transito introdussero d' andar à Segna per comperare le cose predate, & à questi vendevano i Morlachi, e le Morlache Cristiane, predati nel paese de' Turchi, accertandoli, che non erano battezzati, de' quali era fatta pubblica mercanzia, come se fossero stati infedeli. Al principio di queste predazioni non è certo, che il Capitano prestasse consenso espresso, ma bensì dappoiche Giovanni Vularco famoso capo degli Uscochi, ritornato da una grossa preda insieme con Pietro Rosantich gli donarono 1500. Tolleri, et un Cavallo di prezzo, fornito, si mostrò aperto protettore del corso. Mandò in qualunque uscita generale un suo famigliare insieme con loro alla preda, al ritorno participando la sua porzione

del

del bottino. E passò tanto innanzi, che si mise egli stesso capo nella compagnia loro; la qual cosa anche un giorno gli ebbe à succeder male, perche avendo congregati non solo gli Uscochi di Segna, ma tutti quelli del Vinadoli, & avendoli fatti scorrere nella Licca, non solo restò defraudato del disegno, ma gli convenne anche fuggire con qualche pericolo, perche i Turchi avvisati lo perseguitarono, & altri corsero ad assaltar Segna, lasciata senza guardia sufficiente, che con difficoltà si difese.

Di tante ingiurie, & insolenze a' tempi opportuni furono dall' Ambasciadore della Repubblica fatti lamenti alla Corte Imperiale, e furono riportate sempre gran dimostrazioni dall Imperadore, e da quei Ministri di sentirne dispiacere, e promesse di rimedj; ma essendo occorsa nel 1605. la presa d'una Fregata della Brazza nel Porto Cigala, sopra la quale erano diversi Mercanti con alcuni groppi di Zecchini, & altra buona quantità nelle borse, tutti furono svaligiati con mal trattamento de' Cristiani, e prigionia d'Ebrei, e Turchi, fù fatta maggior' instanza di rimedio, e dell' osservanza delle cose convenute col Rabatra, acciò i Ministri della Repubblica, per indennità delle cose di quella non fossero necessitati di passar alle provisioni, altre volte usate con disgusti, e dispiaceri.

Le tante instanze mossero l' Imperadore à scrivere più mani di lettere à Gratz, che gl' Uscochi fossero contenuti trà i debiti termini, e le cose convenute fossero osservate, e degli spogli fosse presa informazione. E perciò fù mandato à Segna Guido Baron di Kisli General in Crovazia con ordine d' informarsi de i misfatti, di ricuperare le prede, e del tutto dar relazione alla Corte, aspettando da quella la provisione de i falli passati; e quanto all' avvenire di trovarsi col Veneto General di Dalmazia per convenire, & accordarsi in quello, che fosse conveniente.

Furono anche causa, che ritornasse in piedi il negotio de' Boschi, il qual se ben dopo la morte del Rabatta non fù seguito col medesimo fervore, fù però tenuto vivo, massime per opera de' Ministri Pontifizj, tenendo Papa Clemente, che fosse l' unico mezzo per terminar i dispareri. Alla qual trattazione in questo tempo alcuni de i Ministri Imperiali, & Arciducali prestarono orecchie più pronte che prima, non tanto, perche cresciuto, e crescendo sempre più il numero delle paghe debite agl' Uscochi, cresceva giornalmente la disubbidienza loro, la quale era tanto impossibile à frenare senza pagarli, quanto(cosa, che premeva molto più, che la causa degli Uscochi) perche ardendo la guerra de' Turchi, e sopra-stando necessità più stimata da quei ministri era desiderata qualche somma per potersene valere in altri usi. A Venezia era ascoltata la trattazione come mezzo per trasferir gl' Uscochi frà terra, e far un' assegnamento stabile alla guarnigione di Segna, e restar liberi dalle molestie. Oltre il Nunzio Pontifizio, che s' interpose, più efficacemente, s' adoperò il Marchese di Castiglione, al quale il Pontefice nel partir suo da Roma per la Corte Cesarea ne diede particolar carico.

Ma nel maneggio s' accrebbe la vecchia difficoltà della quantità del danaro da sborsarsi anticipato, essendo richiesto di nuovo dagli Imperiali, oltre i 300. mila scudi già dimandati, altri 200. mila, allegando, che per poca somma non era dignità di sua Maestà sottomettersi alle condizioni ricercate dalla Repubblica, le quali in sostanza tutte erano per assicurarsi, che e per allora, e per sempre sarebbe posta in Segna guarnigione pagata à suoi tempi, & aliena dal corso, nè sua Maestà aveva bisogno di poco, nè conveniva guardar per sottile, non trattandosi di spender' il denaro in proprio comodo, ma in benefizio comune di tutta la Cristianità. S' avrebbe forse trovato temperamento à questo, se maggior groppo non fosse arrivato intorno alla cauzione per l' anticipato sborso, non volendo i Ministri Austriaci lasciarsi persuadere à mettere alcun luogo in mano della Repubblica come per pegno, ma offerendo solo in sicurezza mercanzie di certi Tedeschi, le quali non erano accettate à Venezia, come soggette à varj accidenti. Alla sicurezza per via di de-

depoſito d'alcun luogo dicevano gl' Imperiali non poter'aſſentire, perche veniva richieſto con animo di non reſtituirlo mai, il che quando anche non foſſe vero, non poterſi con dignità dell'Imperadore acconſentirvi per dubbio, che non foſſe dal Mondo giudicata una vendita coperta con nome di pegno, e che la parola Ceſarea era maggior ſicurezza, che il dar pegno in mano; anzi moſtrandoſi ſopramodo geloſi, richiedevano eſſi cauzione baſtante, acciò quello, che la Repubblica allora conſeguirebbe per mezzo di vendita, per l'avvenire non poteſſe eſſer tirato, ò applicato à giuriſdizione, ò à qualſivoglia ragione, ò pretenſione di legna, di fondo, ò di ſuolo. La ſoſpezione, e durezza degl'Imperiali, & atteſa quella, il dubbio de' Veneziani, che poteſſe eſſer all' avvenire cauſa di maggior differenza, e la incertezza di buon'uffizio d' ambe le parti cauſarono, che la conchiuſione reſtò impedita, e la trattazione troncata, reſtando opinione preſſo ad alcuni, che i Conſiglieri Ceſarei aveſſero propoſto le immaginarie difficoltà, che ſi poteſſe pretender giuriſdizione ſopra le montagne, ò ſopra gli arbori per non eſſer loro grato veder la Repubblica fuor d' ogni diſturbo, e riputando utile per la Caſa d' Auſtria, che reſti aperto un'ingreſſo per rottura, ò almeno diffidenza co' Turchi, e che ſi mantegna viva qualche cauſa, per la quale i Turchi poſſano eſſer'incitati à voltar le armi verſo l'Italia per liberarſi eſſi da' pericoli con tagliar l'acqua ſopra la riva del vicino. Ne mancò chi credette, che ſtudioſamente foſſe attraverſato da alcuni Miniſtri principali per invidia, acciò non riuſciſſe, e foſſe provato utile un conſiglio propoſto dal Rabatta, il che non è molto veriſimile, parendo, che debba ceſſare ogn'invidia contra i morti. Non fù più ravvivato il negozio, eſſendo indi à poco morto il Pontefice Clemente, per opera del quale fù mantenuto in vita ſino allora.

Ma i Turchi veſſati coſi frequentemente dalle ſcorrerie degli Uſcochi in Narenta, e Caſtel Novo, armarono Caichi, e Fregate in modo, che ſi camminava la via di riempir la regione di Corſari, il che partoriva cattivi effetti con dubbio di peggiori, perche chiunque di loro aveſſe victoria ſi faceva più inſolente, & il perditore reſtando diſperato, da amendue le parti i ſudditi Veneti ſentivano travagli, e danni. Se i Turchi aveſſero continuato, ſenza dubbio ne ſarebbe riuſcito gran male, non ſolo alle Terre Auſtriache, ma anche alla Puglia, e alle riviere Eccleſiaſtiche; ma fù al principio ovviato dalla Repubblica con moſtrar à Coſtantinopoli, ch' ella non mancava delle proviſioni neceſſarie contra gli Uſcochi, facendo inſtanza, che foſſero ſervate le convenzioni di non armar legni à quei confini; il che fù ottenuto non ſenza le difficoltà ſolite intervenire à chi negozia à quella Porta. Laonde ebbero i Turchi di quelle Riviere comandamento d' aſtenerſi dall' uſcir' armati per mare, al quale non fù data eſecuzione ſenza molta difficoltà, eſclamando quei Turchi confinanti con molto ſtrepito per li danni ricevuti, e proponendo, che dalla Repubblica foſſe fatta una Fortezza allo ſtretto di Novegradi, ò ſi laſciaſſe far'à loro; coſe amendue di mala conſeguenza. Il tutto in fine reſtò accomodato con promeſſa, che s'avrebbe tenuta una buona guardia, ſicche effettivamente il tranſito, per quello ſtretto ſarebbe impedito.

Appena fù rimediato à queſt'inconveniente, che un'altro ne ſucceſſe non meno travaglioſo. Eſſendo occorſe diverſe tagliate trà Turchi, & Uſcochi, mentre queſti vanno alle rapine, e quelli ſi difendono, gl Uſcochi riſoluti di farne una notabile per ovviare à gli oſtacoli delle milizie Venete, con bel ſtratagemma. Sparſero voce d'eſſerſi sfidati co' Narentani ad un'abbattimento, ò ſteccato, il che per impedire il Generale riduſſe la maggior parte dell'armata in quei contorni. Et eſſi in numero di ſeicento, ſotto la condotta di Giuriſſa all'improviſo rivoltiſi verſo Sebenico, entrati in quel Canale, e reſtati da cento alla guardia delle barche, gl'altri ſmontati aſſaltarono Scardona Città de' Turchi, e riuſcì loro ſen-

ad alcuna difficoltà l'impresa, avendo ritrovata quella gente senza nessuna guarzia, & uccisi quelli, ch' eccitati si opposero, depredarono la terra, fecero grosso bottino di merci, e robe, e presero 300. schiavi, & acceso il fuoco nelle case da più parti, partirono, & all'aurora presto arrivarono al Canale, e quello passato colle barche proprie, e con quelle de Sebenzani (le quali poi adoperate forarono, e misero à fondo) inviati per terra quelli, che non capivano nelle barche molto caricate, gli altri per mare se ne ritornarono colla preda.

I Turchi imputarono i Sebenzani per complici, e fecero querele à Costantinopoli; perloche fù anche mandato un Chiaus, e con molte difficoltà la cosa si pose in negozio, e con maggior'opera, e fatica, e con lunghezza di tempo fù fatto conoscere, che gli Scardonesi per la loro negligenza in guardarsi furono principalissima causa del danno, e che i Sebenzani non ebbero alcuna parte.

Gl'Uscochi, & i Ministri Austriaci difendono queste sorte d' azioni con dire, che i Turchi sono nemici della religione Cristiana, e de' loro Principi, e giustamente possono offenderli, nè con ragione da altri possono essere impediti, e si lamentano, che sieno impediti da Venezziani. Ma essi dall'altra parte rispondono, che non appartiene in alcun conto loro attendere, ò dolersi, se i Turchi sono danneggiati da nemici loro, e siccome non attendono à quello, che facciano i Persiani, overo gli Ungheri contra i Turchi, così non attenderebbono à quello, che gli Uscochi tentassero, dove co' Turchi confinano, ma quello, che loro tocca, e che loro importa è il transito per li loro territorj, ò per le loro acque, non tanto perche così viene violata la giurisdizione, quanto perche i Turchi pretendono d'esser rifatti, come questa volta, overo pigliano di fatto il rifacimento sopra i sudditi Veneti, come in altri tempi è avvenuto, imputando loro, che tengano mano, ò sieno complici, ò almeno, che sieno tenuti ad ovviare, e non lo facciano. Se vi è tanto zelo di religione, e di perseguitar i nemici della fede vadano per li loro confini, che sono larghi, e spaziosi, e là esercitino il loro zelo, e valore. Che per offendere i nemici della fede entrar violentemente in casa dell'amico, violarla, e metter le cose di quello in pericolo, & in danno, non è uffizio, ma pretesto di religione, contrario à i santi precetti di quella.

Il Baron Khisli arrivato à Segna, e condottivi 400. uomini del Contado di Pisino per sua sicurezza promise con sue lettere al General Venero, che avrebbe mantenuta la sua soldatesca in disciplina, sicche nessuno avrebbe occasione di querelarsi. Diede principio all'informazione per mandar'alla Corte, e delle cose predate ricuperò trè mila zecchini de' groppi, perche questi erano capitati in mano de' principali: per quello che toccava le robe, siccome per li tempi passati il mandar per informazione non partorì mai altro effetto, se non dilazione, accioche il rubato potesse esser trafugato con comodo; & i ladri per non far la restituzione ne facessero parte à chi potesse proteggerli, così nell'occasione presente rese la ricuperazione impossibile. Impedì il Barone à gl'Uscochi l'uscir alla preda, e pel tempo di sei mesi, che dimorò in Segna le cose passarono assai quiete. Partì all'improviso per Spagna per la morte d un suo fratello, e lasciò le cose in confusione, e de i trè mila zecchini de' groppi ricuperati non si seppe mai, che cosa avvenisse. Non poterono i padroni ritrarne parte alcuna, quantunque ajutati dagli uffizj de' Ministri della Repubblica facessero continuate instanze in Segna, & à Gratz per la restituzione, perche in fine stanchi, non tornando più loro il conto di proseguire, abbandonarono le loro ragioni. Fù un'arcano usato in tutti i tempi da chi comanda agli Uscochi, di deludere gl' uffizj de' Ministri della Repubblica, e le private instanze, stancando gl' interessati colle dilazioni, e nutrendo i pubblici Ministri di speranze d'intera restituzione del tolto, e gastigo de' delinquenti, fin tanto che succedendo un'altro rubamento, e dopo quello un'altro, il parlare de' successi freschi faccia porre prima in silenzio, e poi in obblivione i primi; e si può dire generalmente, che sempre hanno posto in silenzio, e coperto ogni ru-

zubamento con un'altro nuovo.

Per la partenza del Barone gli Uſcochi reſtati liberi ſi avanzarono nelle inſolenze con danni di tutti i generi di ſopra raccontati, & intrapreſero di più un tentativo, che ne' ſeguenti tempi ogn' anno tentarono di metter in effetto. E poſto in uſo, che da Venezia parte una Galea, che chiamano della mercanzia, per Dalmazia, donde leva le merci, che ſono portate à quella ſcala. Gli Uſcocchi penſarono, che venendo loro fatto di poterla una volta ſpogliare, ſarebbe ſtato un groſſiſſimo bottino per loro, e gran ſervizio a' loro Governatori, ſe quel commerzio foſſe ſtato interrotto; però ne' tempi dell' andata e del ritorno maraviglia è, quante inſidie s' ingegnarono di porle, ma non hanno mai potuto colorir il diſegno, perche la Galea per ſua ſicurezza ſempre è ſtata da Galee; ò barche armate accompagnata; ma quantunque la mira andaſſe fallace, non reſtavano di colpire in altro, ſe ben non di tanto frutto, perche mentre s' attendeva alla cuſtodia della Galea, conveniva in qualche luogo rallentare le guardie, e reſtava qualche parte del mare non cuſtodita, e loro aperto il luogo da poter far de' mali pari à i ſoprannominati. A queſti aggiunſero appreſſo un nuovo, e ſtrano uſo di violenza dove era qualche figliuola da marito di buon parentado nell' Iſole, ò Terre marittime di Dalmazia; andati improviſamente, ò di notte, ò in altri tempi più opportuni, con isforzar le caſe la rapivano in matrimonio d' alcuno di loro, e poi co' congiunti (che al male paſſato non potevano rimediare) trattando pace, e ſcuſando il fatto, procuravano d' indurli à riconoſcerli per parenti, e favorire le coſe loro con intelligenze, avviſi, & altri ajuti. Pochi ne potevano perſuadere per le gran pene, ch' eſeguiva la giuſtizia contra chi era trovato aver parte con loro; ma eſſi contra quelli che ricuſavano, oſtilmente procedendo, valendoſi di preteſto della dote della moglie tenevano in continua veſſazione le perſone, e gli averi loro fin tanto, che foſſero condotti à miſeria eſtrema.

Alle violenze, e rapine ovviava Gio: Battiſta Contarini Generale Veneto quanto era poſſibile à chi non voleva uſare i mezzi proprj d' andar à i nidi de' ladroni per non diſpiacer à Principi confinanti, ma ſolo difendere le coſe proprie, che riuſciva difficile, avendo à guardar una Riviera di 300. miglia con tante Iſole, e ſcogli, contra gente ardita, veloce, e temeraria, che fingendo andare in un luogo paſſava ad un' altro, e con eſtrema preſtezza ſi ſpediva da quello, e ritiravaſi in ſicuro. Occorſe nel 1606. che ritrovandoſi nel porto di Veſtria preſſo à Rovigno in Iſtria una Fregata Cattarina, la quale portava lettere del Principe, e ſei mila ducati di danari pubblici, & altra ſomma de' privati di circa quattro mila con mercanzie, e robe di valore, le barche di queſti ſcellerati l' aſſaltarono, e la ſpogliarono di tutte le robe, e de' danari, e, quello, che peggio di tutto fù, aſportate le pubbliche lettere, e partendo di là con maggior crudeltà ſaccheggiarono altri navilj ritrovati in altri porti della Repubblica, levando a' viandanti, & a' Marinaj le camiciè, e le ſcarpe, & i capi dopo aver preſo per ſe ſteſſi una groſſa porzione della preda, il rimanente del bottino diviſero in 150 che tanto era il numero. Il Contarini, che fin' allora ſi era contentato di ſtar ſolo alla difeſa, ed impedire i tentativi conoſcendo, che per tal via era impoſſibile conſeguirne il fine, vedendo giornalmente creſcere gl' inconvenienti; conſiderando il danno per la preſa della Fregata, e quello, che più ſtimava, il pubblico affronto per le lettere intercette, giudicò neceſſario ſerrar i paſſi à Fiume, Bucari, e Segna, & impedire l' uſcita, & andata d' ogni ſorta di vaſcello à quei luoghi, acciò quegli abitanti foſſero coſtretti à deſiſtere da ricettare, e favorire i predoni, overo trovar modo di contenerli in uffizio. La ſola perſecuzione de' ladroni nel mare non può aver l' intero effetto di reprimerli. Imperocche riducendoſi eſſi, ò per dividere le prede ſotto la montagna della Morlaca, ſito fortiſſimo, e molto comodo per la moltiplicità delle valli, e de' porti, e per la proſſimità dell' eminenze, d' onde colle guardie ſcuoprono da lontano, ſchivano la maggior parte de' pericoli. Per tanto i Venezia.

ziani, ammaestrati dall'esperienza, hanno stabilita una massima; che sia di poco frutto, così il perseguitarli, come impedir loro l'uscita, ma solo giovi l'impedire il ricetto, che hanno nelle terre, con gastigarle, levando loro il commerzio. Per questa causa il Generale pubblicò un severo bando, che nessuno de i sudditi potesse avere commerzio con quelle terre, e nessun Vascello di qualunque luogo vi si potesse accostare, e per aggiunger la forza a' precetti, accrebbe il numero delle barche armate, assoldata molta gente Albanese, chiamò altre Galee, e fece così potente armata, che fuor della sua intenzione diede gelosia agli Arciducali d'aver'animo d'espugnar le Fortezze.

Per questo timore Gio: Jacopo de Leo Vicecapitano (che il Capitano Francol era assente) per nome proprio, e della Città si purgò con lettere presso al Contarini, mostrando dispiacere di quello, che alcuni pochi ribaldi contra il voler suo, e della Città avevano operato, offerendo soddisfazione, & il Baron di Khisli General di Crovazia calò à Segna in diligenza per rimediare; subito fece imprigionar quattro i più colpevoli, e con severi bandi si diede à ricuperar quanto poteva del bottino, facendo intendere al Contarini d'aver ricuperata gran parte de' danari, e delle robe, e che attenderebbe alla ricuperazione del rimanente; che darebbe il gastigo a colpevoli, restituirebbe i danari pubblici à chi fosse mandato per riceverli, & i privati a' padroni, che andassero con sufficienti giustificazioni: fece impiccare un'Albanese, & uno di Segna, i due più colpevoli de' quattro prigioni. Al Segretario del General Veneto, che à tal'effetto fù mandato à Segna restituì 7500. ducati, e la porzione di robe allora ricuperate, offerendosi di ricuperare il rimanente; che quanto a' danari non arrivava à 5000. ducati, restando però ancora buona quantità di roba, il che per effettuare fece intendere a' 150. che s'erano ritirati, che perdonerebbe loro, restituendo ciascuno compitamente la parte toccata loro, avvertendoli, che senza quello non avrebbono trovato perdono, e fece pubblicar un severo bando da tutti gli Stati di S. M. e di S. A. in pena della vita, e con taglia contra sei assentati de' molto colpevoli, ordinando che si differisse à procedere contra gl'altri, se però restituissero.

Ciò fatto il Baron ricercò per corrispondenza la rilassazione delle barche trattenute, la rivocazione de' bandi pubblicati, e la liberazione del commerzio. Il Contarini quantunque tenesse per impossibile più tosto, che difficile, che dopo l'assedio levato si dovesse parlar più di ricuperar il rimanente, reputò nondimeno di dover contentarsi della promessa, soggiungendo, che sarebbe restato soddisfato, quando gli fossero consegnati i due prigioni intervenuti nel misfatto, ch' erano sudditi Veneti banditi, e sostentava la sua dimanda per esser loro stato dato ricetto contra i Capitoli concordati col Rabatta. Il Baron non poteva sentir à parlare di questo. Diceva, che il farlo era cosa da sbirro; che pretendeva l'accordo in questa parte nullo: riprendeva il Rabatta, che in ciò non si fosse portato da Cavaliere, e replicando le instanze il Contarini, & egli le scuse, i Cittadini, ansiosi per aver'il commerzio libero, fecero instanze efficacissime, acciochè per due scellerati tanti altri non patissero, e quei di Bucari, e di Fiume, intendendo la difficoltà, mandarono i principali de' loro ad unire le preghiere cogl' altri. Il Barone preso un partito di fare la giustizia, & insieme di soddisfare se stesso, e levar il modo al Contarini di far maggiori instanze, una mattina, che s'aspettava il Segretario Veneto, innanzi la sua venuta fece attaccar amendue ad una forca. Non piacque al Contarini l'esser defraudato della sua instanza, la quale reputava giusta, e necessaria per contener i suoi in uffizio, tuttavia non essendo alcun rimedio à cosa fatta, mostrò di contentarsi. Fù di nuovo confermato da ambe le parti, che sarebbono fermati i Capitoli concordati col Rabatta, e promise il Barone, che innanzi la sua partenza avrebbe lasciati tali comandamenti, & ordini di procedere col rigor della giustizia, che più non si sentirebbono inconvenienti.

Que-

Questo successo diede maggior speranza di vedere perpetuata la quiete, che l'operato dal Rabatta; perche essendo questo stato ucciso, pareva, che gli ordini da lui posti restassero senza protettore, e che quell'esempio dovesse spaventar ogn'uno mandato per provedere. Ma restando in vita, e nel carico di Generale di Crovatia il Barone autore del nuovo accordato, rimaneva anche in potere di far servar gl'ordini suoi, e restava per esempio ad'altri, e che gl'Uscochi non sono così tremendi, e possono esser anche gastigati senza pericolo. Et à dirne il vero fù gran maraviglia, e poco usata per lo passato, che preda fatta da Uscochi, & anche divisa fosse due mesi dopò restituita, e s'ebbe speranza, che gl' Uscochi dovessero desistere, vedendo trovato modo, col quale i latrocinj tornavano loro in solo danno, & in nessuna utilità. Si confermò la speranza, atteso che qualche tempo dopo la partenza del Generale di Crovazia, il Capitano di Segna diede avviso al Contarini, che alcuni Uscochi disubbidienti, rubata una barca armata senza sua saputa erano usciti di Segna, ch' egli avrebbe mandato dietro à perseguitarli, e se da Sua Eccellenza fosse stato fatto lo stesso, facilmente sarebbono gastigati. Il General Veneto mandò immediate molte barche, le quali li ritrovarono alle bocche di Stagno, luogo de'Ragusei, e combatutili li constrinsero à salvarsi in terra, e li perseguitarono anche coll'ajuto de'soldati di quei Signori, ch' erano in quel luogo, onde restarono dissipati.

S'accrebbe ancora di più la speranza, quando nel principio del 1607. comparve in Segna un mandato Cesareo, e Arciducale, il quale fù affisso sopra le porte della Città, e nella Piazza con proibizione così à soldati, come à venturieri, che in pena della vita nessuno ardisse sotto qualsivoglia colore andar a danni de'Turchi, e in esecuzione de gl'ordini Imperiali furono per comandamento del Capitano tirate in terra tutte le barche, e serrati in magazzino tutti gli apprestamenti per la navigazione. La qual cosa si come apportò grand'allegrezza a i confinanti, così mise gl'Uscochi in estrema confusione, considerando la solita strettezza delle paghe, e vedendosi tagliata la strada di potere per altra via procacciarsi il vivere. Si adunarono insieme parlando altamente, & arditamente, che seguendo la pace co'Turchi non erano per volere Capitano Cesareo in Segna, acciochè potessero senza carico dell Imperadore andar alla preda: risolsero di mandar alle Corti Niccolò Radich, uno de'quattro Capitani, ò Vajvodi, come dicono, à dimandare overo le debite paghe, ò l'ordinaria libertà di bottinare, ò licenza di condursi al servizio d'altro Principe, e si diedero la fede con giuramento, che nessuno di loro partirebbe di Segna sin che il Radich non ritornasse dall'Ambasceria: e per far'esito con qualche utilità degli schiavi Turchi, che tenevano, andavano à Carino Terra Turchesca sotto la fede ad'abboccarsi con loro, conducendo seco i prigioni, dove avendo loro dato riscatto per quello, che poterono avere, stabilirono una fermissima amicizia co' Turchi avendo mangiato, e bevuto con loro, e fatte allegrezze, e feste solennissime per la riconciliazione.

Il Radich alla Corte Cesarea avendo mostrato esser'impossibile, che gli Uscochi restassero in Segna senza le prede, quando loro non fosse dato altro modo di vivere, e mantenersi, & avendo ritrovato nell'Imperadore non mancamento di volontà, ma di poter far assegnamento per le paghe, supplicò, che gli fossero concedute le contribuzioni, che da molti Villaggi de'Morlachi di quel paese erano riscosse dal Generale di Crovazia mostrando non essere necessaria la sopraintendenza di quel Generale, che con quegli assegnamenti si faceva ricchissimo senza prestar'alcun servizio à Sua Maestà, ma che quelle con poca cosa appresso sarebbono bastate per pagare la guarnigione di Segna, e per mantener'un Capitano sopra tutto il paese: al che fù prestato orecchio dal Consiglio Cesareo, e trovato buono d' assegnare le contribuzioni al pagamento della milizia, diche il Radich fù molto contento, sperando di cavare dagli assegnamenti tanto utile, che si potesse sostentar il presidio. E ottenute diverse esenzioni per tutto

quello, che portaſſero fuori ò dentro della regione, partì molto ſoddisfatto con deliberazione di far'ogni sforzo per racquiſtare la grazia della Repubblica, avendolo per coſa facile, quando foſse aſſicurata di non ſentire moleſtie da quella gente, diſegnando, tralaſciato il corſo, & accommodate le differenze, far ben i fatti ſuoi con mercanzie di legnami.

Queſto era certamente un'ottimo, e perfetto penſiero per benefizio di tutti quegl'abitanti, molto più riuſcibile, che l'introdurre negozio di quella mercanzia trà Principi, al quale per li riſpetti, e ſoſpetti è impoſſibile trovare forma, che non abbia infiniti contrarj, che trà privati l'introdurlo non averebbe difficoltà alcuna, s'incamminerebbe à poco à poco, e da ſe ſteſso per le vie, che gl'accidenti giornalmente ſomminiſtraſſero, non vi ſarebbe biſogno di ſpedizione di Commeſſarj, nè d'altre lunghezze, e ſpeſe ſuperflue; ma il mal coſtume di quegli abitanti, e la maggior dolcezza, che porta il viver di quello d'altri più toſto, che delle fatiche proprie, non laſciava loro metter in eſecuzione un tanto buon penſiero.

Partito coſtui dalla Corte, e riſaputaſi la deliberazione Imperiale a Gratz, dal Generale di Crovatia fù poſto impedimento all'eſecuzione del deliberato, perche veniva levato un grand'emolumento al carico di quel Generalato, che ſi dava per rimeritare un ſervitore di Sua Altezza; nè gl Uſcochi di ciò fecero riſentimento, atteſo che eſſendo interrotta la trattazione delle tregue co' Turchi, per aver eſſi dato titolo Regio à Valentino Umonaj in Ungheria, e per conſeguenza ceſsata la cauſa della proibizione di predare, gl Uſcochi (tanto può la mala inclinazione aggiunta ad'una conſuetudine perverſa) ebbero più cara la libertà de i ſoliti ladronecci, che l'aſſegnamento delle paghe; onde ritornati all'infame corſo, & ad'infeſtar la navigazione, e le Iſole, coſtrinſero i Veneziani à perſeguitarli in mare, & a metter impedimenti all'uſcita loro. Dalle quali proviſioni ſe ben'era prevenuta gran parte del male, che ſenza que' rimedj ſarebbe ſucceduta, non erano però ſufficienti di fare, che i ladroni non pizzicaſſero le Iſole, e che qualche Vaſſello non capitaſſe loro in mano. Il Generale Veneto per ovviare interamente al male, ſi voltò a i nidi, dove ſi ſalvavano colla preda, e proibì il commerzio a tutte le terre Auſtriache, dove ſi ricoveravano; onde riuſcendo maggiore il danno de gl'altri abitanti, che de i medeſimi Uſcochi, concorrevano perciò continuamente in Gratz le querele, & eſclamazioni de'Cittadini contro di loro, e le inſtanze, che finalmente una volta foſſe da dovero rimediato in modo, che non patiſſero ogn'anno un'aſſedio: e mentre à quella Corte moltiplicarono i lamenti dei ſudditi, quei Miniſtri opportunamente ebbero indizio, che i principali Uſcochi, ò diſguſtati per la proibizione di non uſcir alla preda, overo intimoriti, che non foſſe rinnovata, riſpetto al trattato di tregua, ch' era rimeſſo in negozio, ò per loro maligna, & inquieta natura, avevano contratta qualche ſegreta intelligenza coi Turchi, e ſemminavano pernizioſi, e ſedizioſi concetti negli Uſcochi minuti; per le quali cauſe unite inſieme fu deliberato in quel Conſiglio di mandare Commeſſarj di tutta la Crovatia Lodovico Baron Diatriſtain, e Giorgio Andrea Khazian, i quali fatta inquiſizione de'colpevoli, e ritrovato vero più di quello, che gl'indizii portavano, bandirono con pena capitale da tutti gli Stati di Sua Maeſtà, e di Sua Altezza nominatamente Giuriſſa Caiduch, & Vulatco, Pericca Luccich; Mico Ulatou, Giuriſſa Bogdinovich con tutta la loro compagnia, come infedeli, ſollevatori, aſſaſſini pubblici, e traditori, ordinando, che foſſero perſeguitati. E del tutto diedero conto al Generale Veneto, pregandolo, ch'egli ancora li faceſſe perſeguitare. Fecero ampie promeſſe, che non s'aurebbero ſentiti più diſturbi, per i quali, e per honorar le loro perſone, fù aperto il commerzio.

I Fuorufciti non preſero abitazione ferma, ma ſcorrendo per mare mutavano ſpeſſo luogo, e ſe nel viaggio ſi preſentava loro qualche occaſione di rubare, non la traſcuravano. Altri ladroni non migliori di loro ſotto nome di quelli andavano predando; & il Capitano

pitano di Segna ancora uſcito con 9 barche ſotto preteſto di perſeguitare i banditi, non faceva minor male. Queſti ſi ritirò preſto, ſi perche era oſſervato dall' armata Veneta, e temeva, che incontrandoſi inſieme non foſſe nato qualche ſcandalo, e perche s'avvide, che quei della compagnia ſua non erano ſenza ſegrete intelligenze co' Fuoruſciti. Ma Giuriſſa perſeguitato ſi ritirò all'Iſola di Cherſo, dove ſualiggiò alcuni Navilj, e di là ſcorſo il Canal della Morlacca, e paſſato alla fiumara di Carino nel paeſe dei Turchi, fece groſſi bottini con morte degli abitatori, e repentinamente ritornato verſo l'Iſtria, e con 150. Uſcochi entrato in Pola Città della Repubblica per certi fori delle mura, poſe in gran ſpavento tutta la Città, e nelle caſe fecero bottino di danari, e robe di molto valore. Gl'abitanti ſi miſero in arme, onde i ladri furono ſcacciati; ſi ritirarono ſalvi, ma con molto pericolo, e laſciato indietro gran parte del bottino, con tutto, che portaſſero anche via ben il valore di quattro mila ducati, ſi ritirarono in Campagna preſſo a Segna, dove diviſero la preda, e le loro donne uſcite di Segna, come per andar à veder i mariti, e parenti la portarono in quella Città. Quei di Segna per timore, che il commerzio non foſſe loro levato, mandarono à far lamenti di queſto fatto con Gio: Jacopo Zane Generale, che poco innanzi era ſucceſſo al Contarini, & à moſtrar d' eſſer in queſto ſenza colpa; poiche i malfattori erano banditi, e ribelli. Dall'altra parte ſtimavano i Veneziani queſti tutti artificj, anzi avevano qualche dubbio, che i bandi foſſero finti; poiche permettevano, che le donne abitaſſero in Segna, e i Fuoruſciti praticaſſero vicino alla Città, e forſe anche dentro occultamente; e ſe non davano ricetto a' Predatori, lo davano nondimeno alle prede; però giudicò il Generale, che l'aver ricevuto le donne colla preda foſſe cauſa ſufficiente per riſentirſi contro di loro, Poſe l'armata in guardia alle bocche di Segna, che dava loro grand' incomodità, dal che naſcendo mancamento di vettovaglie, gridarono contra gl'Uſcochi, e vennero anche alle mani i Cittadini co' gl' Uſcochi; e trà Segnani, e Fiumani nacquero grandiſſime diſcordie, perche queſti pativano eſſi ancora, e dicevano per cauſa de' Segnani. Il biſogno fece uſcir furtivamente in una barca 26 Uſcochi i quali temendo il Capitano di Segna, che col far nuovi danni foſſero cauſa di far riſtringere magiormente la Città, & avendo avuto comandamento di guardare, che non foſſero fattidanni à i Turchi, acciò non foſſe dato impedimento alla tregua, ch' era tornata in trattazione, fece ſaper alle barche de Veneziani, che ſi guardaſſero; onde gl' Uſcochi furono perſeguitati, e combattuti, e ne reſtarono 18. morti, 5. prigioni, e 3 ſalvati. Di ciò gl'Uſcochi entrarono in gran conteſa col Capitano, il quale ſi ſcuſò con dire d'aver avuto ordine dalla Corte di coſi fare, e che qualunque volta uſciranno ſenza ſua licenza, lo farà intendere ò con avviſi, o con tiro d'artiglieria, ſicche non ſaranno ſicuri. Il che ſe foſſe ſtato oſſervato, era una via di ſnidare i malvagi o contenerli nei debiti termini: non ſeguì più eſempio tale, ò perche i comandamenti foſſero mandati per apparenza, o perche à i Miniſtri baſtaſſe moſtrare di dar loro eſecuzione con oſſervarli una volta, o quanto meno foſſe poſſibile.

I Segnani per liberarſi totalmente dagl'incomodi, che ſoſtenevano per l'impedito commerzio, vennero in riſoluzione di congregar quello, che poterono avere del bottino, e far'andar'a Segna Girolamo Barbo Cittadino di Pola per convenire con lui della reſtituzione. Il General Veneto fece riſoluzione di ſtar a vedere, ſe quel'e dimoſtrazioni erano reali, ò pur de'ſoliti artifizj per addormentare, e l'evento dimoſtrò, che tali erano; perche al Barbo non fù renduta ſe non una poca parte di quello, ch' era ſtato tolto di ſua ragione, quanto al rimanente ricercavano tante giuſtificazioni, che ſi vedeva chiaro, che non vo'evano far altro, il che fece anche dubitare, ſe aveſſero qualche intelligenza con Giuriſſa, ſe ben bandito.

Ma ſe i bandi foſſero veri, ò finti non ſi può affermare, certo è bene,

che innanzi il fine di ſei meſi dalla pubblicazione d' eſſi, Giuriſſa, e Vulatco con tutta la compagnia furono ricevuti in grazia dal Generale di Crovazia, e rimeſſe le colpe, ritornarono in Segna, e Giuriſſa fù anche nel medeſimo grado di comando. Ma non ſi venne già ad'alcun'effetto della reſtituzione, anzi à quei di Pola alcuno de' quali andò per ricuperar' in ſuo, riſpondevano di voler reſtituire à perſona pubblica; ſe il Generale diceva di mandare per ricevere, riſpondevano, eſſere neceſſarie le giuſtificazioni de' privati, tanto che i poveri Polani ſtanchi ceſſarono dalle inſtanze.

Stettero quieti gl'Uſcochi alcuni pochi meſi, eſſendo conchiuſe le tregue co'Turchi, e pubblicate in Segna inſieme con una proibizione in pena della vita, che neſſuno andaſſe à loro danni, nè uſciſſe per qual ſi voglia cauſa in corſo per Mare, con ammonizione di contentarſi delle paghe, & à chi non pareſſero baſtanti, ò non baſtaſſe l'animo di vivere ſenza predare, foſſe libertà di partirſi. Non fù alcuno di loro, che reſtaſſe contento, perche aſſuefatti à vivere con abbondanza di bottini ſi conoſcevano inabili à poterſi ſoſtentare, maſſime non correndo le paghe; ma atteſa la libertà conceſſa di partire, una parte di loro diede orecchie à perſona capitata a Segna, che trattava di condurli al ſervizio del Gran Duca di Toſcana. Un' altra parte, ch' era de' ſoldati vecchi, a i quali non piaceva mutar paeſe, & uſcire di Dalmazia, trattarono di condurſi al ſervizio della Repubblica; mandarono per ciò Vincenzo Spaderich à trattarne per nome loro col Generale, offerendoſi di ſervire ò nelle barche ò nelle terre, ò tutti tenuti, ò diviſi, come a' Principi foſſe piaciuto: & eſſendo ſtata oppoſta loro la profeſſione del corſo tanto odiato dalla Repubblica, riſpoſero chiaramente, ch' erano andati in corſo, quando chi loro comandava, voleva, che così faceſſero, e ch' eſſendo in ſervizio d' altro Signore, che loro comandaſſe il vivere quieto, e ſtare ne' loro termini, ubbidirebbono puntualmente. Si offerivano, che quando ben' abitaſſero diviſi, avrebbono fatta ſicurtà l' uno per l'altro, e tutti per ciaſcuno di qualunque male foſſe ſtato commeſſo. Le parole certo erano molto belle, e meritavano, che foſſero loro aperte le orecchie; ma le operazioni di chi le portava, le chiudevano affatto: e ſarebbe ſtato molto ſemplice, chi aveſſe creduto, che uomini, viſſuti ſempre ſcellerati, in un momento poteſſero farſi buoni; però il Generale non diede loro ſperanza alcuna, nè meno li laſciò in diſperazione, che non poteſſero aſpettare colla mutazione delle operazioni qualche grazia. La cõdotta del gran Duca fù maneggiata quaſi un' anno, della quale qual foſſe la conchiuſione al ſuo luogo ſi dirà. Ma la propoſizione fatta di condurſi al ſervizio della Repubblica in poco tempo sfumò, perche Milos Malotich con un'altro Capo, e tredici di loro nel porto di Torcula, ch' è nell' Iſola di Lieſina, aſſalita una Fregata, nella quale erano 7000 ducati in contanti, e 30. pezze di panno alto, la ſaccheggiarono; e acciò neſſun poteſſe ſeguitarli, affondate tutte le barche de' peſcatori, e d' altri, ch' erano nel porto, e la loro propria ancora, montati nella Fregata andarono un miglio vicino à Segna, e là diviſero la preda, e Milos co' ſuoi entrò nella Città, non avendo l' altro Capo co' ſuoi più congiunti voluto fidarſi d' andarvi.

I Segnani, à quali il commerzio era già allargato, intimoriti di non incorrere ne' patimenti paſſati, poſero prigione Milos, ſpianarono la caſa del compagno, e ſcacciarono di Segna la famiglia ſua, e di quelli, che con eſſo lui erano rimaſti fuori: ſpogliarono le caſe di tutti i tredici delinquenti per trovar la roba predata, e col rimanente pagar quello, che non foſſe ſtato ritrovato. Mandarono à ſignificar le coſe, che avevano operato al Generale Veneto, & à pregarlo, che ſi contentaſſe di non far moto, ma aſpettar otto, ò dieci giorni che avrebbe avuta intera ſoddisfazione. Egli ſtimando' che foſſero ſecondo il ſolito finzioni, & apparenze, e promeſſe da riuſcire ſenza effetti, & affine di metter in ſilenzio il bottino fatto à Pola, che non era ancora riſarcito, ſiccome con quello coprirono i ſaccomani fatti per l'innanzi, non reſtò di

ſpe-

ſpedir Galee, e Barche verſo le bocche di Segna per impedire, che non vi foſſe portato vivere di ſorta alcuna. Il terrore de' Segnani fù così grande, che ſpedirono dieci de' loro Cittadini à portar al Generale le robe, che già erano ricuperate, à prometter il rimanente, & à pregare di non far loro patire la pena per li delitti d'altri. Il Generale riſpoſe, che quella era una picciola parte dell'ultimo latrocinio, che ſi raccordaſſero, eſſere debitori di molti altri, i quali non conveniva metter in obblivione, e che appreſſo di ciò voleva la punizione de' delinquenti, eſſendo offeſa la pubblica dignità, che non poteva eſſere reintegrata, ſe non col gaſtigo de' perturbatori della pace, e quiete, però che gli conſegnaſſero il prigione, e poi ſi prometteſſero da lui ogni amorevolezza. Eſſi riſpoſero, che non era in podeſtà loro dar il prigione, nè gaſtigarlo; ma bensì offerivano di fare uffizio co' Superiori, che anche in queſto deſſero ſoddisfazione, il che dicevano non poter promettere aſſolutamente, che ſeguirebbe, acciocche non corriſpondendo poi gl' effetti non foſſero tenuti mendaci, confeſſando anche di dubitare, che gl' uffizj loro foſſero per giovar poco; eſſendo il Generale di Crovazia molto intereſſato in quel prigione; ma lo pregavano d' aggradire la loro buona volontà, e l' azione d'avere reſtituito, non eſſendovi alcuna memoria, che la Città di Segna ſpontaneamente abbia più mandato à far' una reſtituzione. Il Generale avendo replicato dell' intero riſarcimento di queſt' ultimo danno, e di quelli de' precedenti del ſuo Generalato, li licenziò ſenza promeſſa alcuna, ma non ſenza ſperanza di dover inſiſtere più che mai nella perſecuzione de' ladri, ma procedere più temperatamente colla Città; quando però continuaſſe nel tenor incominciato d'abborrire le ruberie.

Ma ſiccome queſto ſucceſſo comprovò, ch' il vero rimedio per provedere a' danni degli Uſcochi è l incomodar le terre, e più efficace, quanto più ſtrettamente ſi riſtringono, così moſtrò anche inſieme, che ogni poco rallentato che ſia, gli altri rimedj poco giovano, & i danni inferiti, ſono colla lunghezza, overo con altri novi, poſti in obblivione, perche dopo allargato il commerzio, quando ſi parlava del gaſtigo di Milos, overo d' adempire interamente la reſtituzione, le riſpoſte erano con parole inconchiudenti, con dire di non poter fare di più, e con rimetter al Generale di Crovazia; anzi che Giuriſſà uſcito con buon numero di ſeguaci andava trattenendoſi pel Canal della Morlaca ſotto ſpezie di far vendetta contra alcuni ſuoi nemici di Poſſidaria, ma in realtà per far preda, ora in uno, ora in altro luogo, ſe ben poche, e leggiere gli riuſcì di fare; eſſendo per tutto ſeguito da barche d' Albaneſi. Egli ritornò à Segna per aſpettare più opportuno tempo, quando gli Albaneſi foſſero in altro ſervizio implicati; ma ſi fermò ritrovata conchiuſa la condotta d'ottanta de ſuoi dal Gran Duca di Toſcana per metterli ſopra i ſuoi Galeoni, e ch' era venuta perſona à pagarli, e levarli, e trattare di condurne ancora maggior numero; e perche in quel tempo ancora il Vicerè di Napoli ne invitava 200. con ampie promeſſe di ſtipendio, e di terreni ancora; e forſe queſto ſarebbe ſtato il vero rimedio d'eſtirpar il corſo dalla Città di Segna, ſe l'Arciduca, temendo che perciò non ſi diſertaſſe il paeſe, ò più toſto non ſtimando alcuni de' ſuoi miniſtri, che foſſe bene levar il corſo da quella regione, mediante il quale erano mantenute diverſe pretenſioni, e cavati molti utili, non aveſſe fatta una proibizione al Capitano di non laſciar partir alcuno, e di non permettere più trattazione di condotte, non avendo in conſiderazione, che l' anno innanzi con parole del Principe furono promeſſe le paghe, e data facoltà à chi non ſi contentaſſe di quelle di partirſi, e d' andar dove gli foſſe piaciuto. Ma da queſto conoſciuto eſſi il biſogno, che di loro aveva quel Principe, e conchiudendo, che il negar loro di condurſi al ſervizio d'altri, & il non pagarli, altro non era, che una conceſſione di vivere di corſo, e di prede, e che quantunque lor foſſe con parole proibito, eſſendo loro con fatti conceſſo, non dovevano credere, che

diſpia-

dispiacesse al loro Signore; si diedero per ciò più liberamente a' latrocinj, così per mare, come per terra.

Dopo queste cose un'occorrenza nacque, che pareva dover terminare à qualche notabile mutazione in Segna, e fù, che nella Dieta d'Ungheria, dove fù trattato di dover constituire un Rè in luogo dell'Imperador Rodolfo, fù stabilito, che la Corona fosse reintegrata delle Fortezze, e terre di sua ragione, che già sino 45 anni da Massimigliano secondo furono concesse con titolo di Governatore, ò supremo Luogotenente Regio à Carlo suo Fratello, ch'erano gran parte della Crovazia, e Segna colle marine della Morlaca. In virtù della qual deliberazione furono all'Arciduca richieste per Ambasciadori del Regno espressamente mandati à Gratz, adducendo, che quella sopraintendenza era stata esercitata da lui in virtù dell'autorità datagli da Rodolfo dopo la morte di Carlo suo Padre, la qual essendo cessata, per essersi l'Imperadore spogliato della sovranità, egli non poteva più con ragione, e coscienza ritenerla. Rispose sua Altezza, che proccurassero prima di ricuperare quello, ch'era stato usurpato da Turchi alla Corona, che allora potrebbe egli pensar al modo, come accomodarsi alla restituzione. Adduceva l'Arciduca oltre l'uso comune a' Principi di non cedere facilmente il possesso di terre ad altri per allegazione di titoli di qualsivoglia ragione, due rispetti ancora; uno, ch'egli vi aveva fatte così gravi spese, che avrebbe due volte comperata quella regione; l'altro, che la sicurezza de' suoi Stati patrimoniali restava in mano d'altri, e però dimandava i miglioramenti fatti da Carlo suo Padre, e da se, e le spese fatte in mantenimento, massime nelle guerre passate, e che vi fosse tenuto presidio Tedesco dagli Ungheri pagato. Ma persistendo gl'Ungheri nell'instanza, e temendo, che non venissero alla ricuperazione con forza, pensò di fortificare gli Stati suoi patrimoniali prima, quando fosse convenuto di cedere quelli dell'Ungheria. Mandò Commessarj, che trovassero sito, dove potesse fortificarsi, fù pensato à Fiume, à Tersate, & à Dracevazzo; operò per mezzo della Corte di Roma (mostrando loro, che si farebbe aperta via per introdur l'eresia in quei paesi purgatissimi da quella feccia) che i Prelati Ungheri si separassero in questa instanza, aggiungendo tuttavia sua Altezza tutti i mezzi immaginabili per acquetare gl'altri ordini del Regno; da quali uffizj introdotta qualche buona disposizione, finalmente il Palatino Torso dando speranza agli Ungheri, che l'Arciduca avrebbe concessa libertà di coscienza a' suoi sudditi, impetrò, che desistessero per allora dalla dimanda, la quale quando avesse sortito effetto, non si può dire, se ne fosse seguito miglioramento, ò peggioramento; solo si può affermare, che mentre quella regione fù sotto i Rè della stirpe Ungherа, fù alienissima dal corso, e dalle ruberie, & indi à pochi anni venuta in mano di Ferdinando d'Austria diede principio alla professione de' ladronecci, nella quale è andata sempre avanzando.

Ma gli Uscochi interpretando, come s'è detto, la proibizione di partire per licenza d'uscir alla busca, essendo ricettati, e favoriti apertamente non in Segna solamente, ma forse più nelle terre patrimoniali di sua Altezza, essendosi fabbricate in San Vido di Fiume trè barche cinquanta piedi lunghe, una per Giurissa, l'altra per Vulateo, e la terza per un'altro capo chiamato Rossich s'abbandonarono senza alcun risguardo non solo al corso marittimo, ma ancora alle rapine terrestri, onde afflitti i sudditi della Repubblica per la frequenza de' danni, & intimoriti per l'aspettazione de' peggiori, indussero Marc'Antonio Veniero Generale Veneto, ch'era succesSo al Zane à farne querimonia col Capitano, che contra le promesse tante volte replicate agli Uscochi fosse permesso il dannificare i vicini, e che i proprj Governatori delle terre in luogo di mortificare l'ardire loro, lo fomentassero con permetter loro di fabbricar barche contra la promessa, e l'ordinazione di sua Maestà. Questi lamenti non riuscendo d'alcun giovamento, perche il Capitano soddisfaceva sempre colla medesima risposta, che non uscivano con sua saputa, con-

contra gl' ordini di ſua Altezza, ch' egli non aveva forze per far loro impedimento, ma bensì, che aſpettava 500. Alemani per regolare quella milizia, la quale confeſſava, ch' era traſcorſa troppo, e più che mai per lo paſſato. Il Generale certificato, che tutte erano parole, e luſinghe, ricorſe al ſolito rimedio d' otturare le bocche di Segna, e d' altri luoghi Auſtriaci.

Un caſo avvenne, che coſtrinſe gl' Arciducali à porgere rimedio; perche Vulatco uſcito di Segna con groſſa mano d' Uſcochi, aſſaltò un Galeoncino partito d' Ancona per paſſar à Raguſi, carico di panni di ſeta, e lana di valore di 15. mila ſcudi, la maggior parte roba di Criſtiani, la qual tutta depredarono, fatti prigioni quattro Turchi, e quattro Ebrei, ch' erano ſopra il Vaſcello, al rimedio della qual coſa pel grave lamento del Nunzio di Gratz, da quella Corte furono ſpediti Eraſmo Diatriſtain, e Feliciano Rogato Commeſſarj; i quali giunti preſero informazione delle qualità di ciaſcuno de' capi, e delle male operazioni commeſſe da alcuni anni ſino allora, e riſolſero di tornar à Gratz per dar conto del tutto, e trasferirſi di nuovo à Segna con forze per poter eſeguire quello, che giudicavano neceſſario, avendo ordinato al Capitano, che ſino al loro ritorno non laſciaſſe uſcir alcun Uſcoco di Segna. Fecero anche ridurre inſieme tutte le barche da corſo, per mandarle à Fiume, affinche foſſero in quella terra abbruciate. E fama, che all' arrivo di queſti Signori in Segna foſſe loro preſentato in dono una porzione della preda, e che da eſſi foſſe ricuſata con mormorio de' ladri, che l' aſcrivevano al voler coſtringerli, quando ritornati foſſero, à farne loro parte maggiore, aggiungendo eſſer così avvenuto ne' tempi paſſati, e qualche volta aver convenuto donare tutto il bottino.

Non così preſto furono i Commeſſarj partiti, che gli Uſcochi eccitata ſedizione contra la volontà del Capitano, (che dopo l' aver tenuto le porte tre giorni ſerrate, fù coſtretto, temendo della ſua vita, ò fingendo di temere, ad aprirle) uſcirono di Segna, & andati à Fiume, levate violentemente le barche, ch' erano ridotte in terra per eſſer' abbruciate, & occupatene molte altre de' Dalmatini, che ſi trovarono in quel porto, ſi poſero in mare, e ſenza alcuna diſtinzione de' luoghi depredarono nell' Iſtria il Territorio di Barbana, e poi rivolti verſo le Iſole, e fatti molti danni, in fine diedero anche ſopra il paeſe de' Turchi; non riuſcirono però loro proſperamente tutti i tentativi, ſicche poteſſero gloriarſi d' aver più avanzato, che perduto. Incontrarono à caſo trè delle loro barche ben' armate il Capitano di Golfo, dal quale ſeguiti furono coſtretti à combattere, e morti buon numero di loro, gl' altri dati in terra ſi ſalvarono abbandonate le barche, che furono abbruciate: e liberati quindici vaſcelli, che da loro erano arreſtati nelle acque di Premontore; un' altra barca fù incontrata dagli Albaneſi, e combattuta, dalla quale fù ricuperata buona preda fatta ſopra una Fregata de' Paſtrovicchi.

Il ritorno de' Commeſſarj ſi differì quaſi un' anno, durante l' aſſenza de' quali erano frequenti le uſcite degli Uſcochi alla preda, & in groſſo numero ſino di 400. Con molte barche faceva dimoſtrazione il Capitano, quando era nella Città, ò il ſuo Vicecapitano, quando egli era fuori, di reſiſtere, ma non è coſa facile da perſuadere, che reſiſteſſero da dovero all' uſcita di quelli, che al ritorno ammettevano nella Città ſenza difficoltà alcuna, che ſe aveſſero avuti per contumaci quelli, che contra il loro volere uſcivano, con facilità avrebbono potuto tenerli fuori al ritorno, ò almeno punirli nelle caſe, e nelle robe, che laſciavano nella Città, overo far avviſate le guardie Veneziane, e in quella maniera vendicare gli ſprezzatori dell' ordine del Principe, e dell' autorità loro. In molte uſcite di quel tempo non fecero prede di gran momento per gl' impedimenti, che l' armata della Repubblica loro attraverſava; nè occorſero caſi memorandi, ſalvo, che uno ridicoloſo, e due eſemplari. Il primo fù, che avendo preſo un vaſcello da Lanciano carico per Venezia, penſando d' aver fatto gran bottino ſi ritirarono preſſo à Segna per dividerlo, e trovaro-

no

no il carico tutto di mele con molto numero di ſcattole di manna, della quale, parte per ſdegno d'eſſer ingannati dalla ſperanza, e parte per appetito credendo che foſſe confezione ne divorarono quantità grande, il che inteſo dal loro Medico in Segna, ebbe opinione di doverli avere tutti ammalati di fluſſo; reſtò nondimeno l'arte deluſa, e neſſun di loro ebbe pur minimo moto di ventre. Ma degli accidenti conſiderabili uno fù, che avendo preſa una Fregata, & eſſendo ſtati ſopraggiunti da trè Galee Veneziane, ſi diedero alla fuga, e ſi ritirarono verſo Buccari, terra del Conte di Sdrino, dove dalla Fortezza fù tirato un pezzo di ſicurezza alle Galee, di che quelle fidandoſi ſmontati, e gli Uſcochi fuggendo le Galee, ancora poſero ſoldati in terra, e non meſcolandoſi in conto alcuno quei della fortezza, reſtando ſolamente alla guardia delle ſue mura, furono combattuti, & uccisi parte de' ladri, il reſto ſi ſalvò con diſordinata fuga ne' boſchi, e dalle Galee fù condotta via la Fregata, e la barca de' ladri col bottino, che però non eccedeva il valore di 400. ducati, e fù venduto a' padroni. Se dalla Città di Segna, e dalle altre terre dove gli Uſcochi ſono ſtati ricevuti, e ſalvati foſſe ſtato uſato queſto medeſimo debito per eſtirpazione de' ladronecci, che fù quella volta uſato da quei di Buccari, il male non avrebbe fatto progreſſo, ma ſarebbe ſtato rimediato nella ſua origine.

L'altro accidente fù, che fatta un' uſcita generale, avendo penetrato nella Licca per rubare furono aſſaliti da' Turchi, e Morlachi in gran numero, e rimanendo uccisi molti di loro de' più principali, e più arditi, e numero maggiore feriti, reſtarono gl'altri afflitti molto, e con gran penſiero di vendicarſi per la morte de' compagni. Sarebbono ſucceſſi molti mali effetti, ſe il ritorno de' Commeſſarj non aveſſe coſtretti i Malandrini di penſare ad altro: i quali Commeſſarj giunti in Segna, avendo fatto impiccare ad un merlo del Caſtello Puriſſa, uno de' Capi molto inſolente, poſero tanto terrore, che molti ſi ritirarono fuori colle famiglie, parte nelle altre terre del Vinadol, & i più colpevoli alla montagna. Alcuni di eſſi entrarono nel Caſtello di Malvicino non guardato, con penſiero di fortificarſi dentro e tenerſi finche paſſaſſe l'impeto della giuſtizia, nè lo poterono eſeguire, perche in quell'iſteſſo tempo paſſando di là la Galea Moroſina gli aſſaltò colla milizia poſta in terra, e da mare con l'artiglieria, e li coſtrinſe à ritirarſi alla montagna, eſſendo reſtati morti alcuni di loro. Mandarono i Commeſſarj ordini, e bandi per tutte le terre, che 20. nominati da loro foſſero preſi vivi, ò morti. Queſti principj diedero ſperanza di qualche buona proviſione; ma durò poco, e non ebbe effetti diſſimili dagli occorſi altre volte. Imperocche i Commeſſarj, laſciati ſeveri ordini, e proibizioni del corſeggiare, e predare, e fatta una compoſizione per le paghe decorſe, con promeſſa, che in breve ſarebbono ſtati mandati i danari, e che per l'avvenire le paghe ſarebbono ſtate à loro tempi sborſate, partirono.

Ma ſenza riſpetto di queſte proviſioni, indi à poco tutti gli Uſcochi tornarono in Segna, & à vivere ſecondo l'uſato, e di paghe decorſe, ò correnti non ſi parlò più, ma al corſeggiare s'atteſe, come ſe mai non foſſe ſtata fatta proibizione, non ſolo non vietandolo il Capitano di Segna, ma dando anche molti ſegni, che v'acconſentiſſe; anzi la terra di Fiume col Capitano ſuo non preſtava loro minori favori, che Segna, ricettando le prede, e ſmaltendole di là per diverſi luoghi, e pareva appunto, che la proviſione foſſe fatta momentanea di concerto, poiche partiti i Commeſſarj, le coſe peggiorarono con danni maggiori del ſolito a' naviganti, & agli abitatori delle Iſole. Moltiplicando le ingiurie non ſolo l'armata Veneta accreſcebbe la diligenza per impedir quanto ſi poteva i ladri, e perſeguitarli, quando furtivamente uſcivano, ma il Veniero ancora ebbe in conſiderazione, che conforme à quanto da' ſuoi anteceſſori era ſtato più volte fatto in ſimili occaſioni, era neceſſario levare il vivere à i luoghi, dove ſi ritrovavano, e che li fomentavano, per lo che pubblicò un bando,

che

che nessuno de' sudditi avesse ardire di portar robe, vettovaglie, ò merci ne d' avere commerzio, traffico, ò pratica colle terre Arciducali, che sono da Fianona nell' Istria sino incontro allo stretto di Gliuba sopra il Canale della Morlaca; et ordinò, che fosse ritenuto ogni Vascello, che partisse da quelle rive, ò che transitasse da luogo à luogo, overo d' altronde fosse inviato a quelle terre. Per queste provisioni restavano impediti i ladroni da fare tutto il male, che in animo avevano, ma non era che alcuno de i tentativi non riuscisse loro; imperocche il Mare è come un Bosco impossibile ad' esser custodito tutto, massime in quella regione, abbondante di tante Isole, e scogli, nè le bocche sono così anguste, come i disegni le figurano. L' oscurità della notte ancora, e i tempi cattivi, e burascosi prestano comodo di scansare le guardie, massime à chi stà attento, come gli Uscochi ad' aspettarli con pazienza: ma ben al certo ne seguì, che à molti mali fù ovviato, e quei, che non si poterono impedire, furono vendicati, quanto le occasioni comportarono, e chi leggerà, che tante volte sieno stati i ladri perseguitati, e sia stata loro impedita l' uscita e 'l commerzio alle terre proibite, & insieme vedrà narrato, che con tutto ciò facessero grandi, e frequenti danni, non dovrà credere, che sia una repugnanza nella narrazione, ma che la condizione di quei tempi, e luoghi portasse, che questi rimedj bastassero per sminuire, non per estirpare gl' incovenienti.

Frà gl' incontri in questo tempo avvenuti, uno dee esser narrato per aver data causa à molti inconvenienti seguiti poi, che al loro tempo saranno narrati. Le barche Albanesi raggiunsero due degli Uscochi, e si azzuffarono insieme, nè potendo gl' Uscochi sostenere il valore, e maggior numero d' Albanesi, diedero in terra, & abbandonarono le barche, eresiò in questa zuffa prigione Giorgio Milanscich Capitano del Castello di Brigne, uomo sagace, e di seguito, uno de i più vecchi, e meglio apparentati Uscochi di Segna, il quale se bene per gli innumerabili misfatti commessi nel corso, e per le molte ingiurie inferite; era meritevole di mille morti, nondimeno per molti degni rispetti fù riservato in vita, e sotto custodia. Da quest' uomo soprattutto desideroso di libertà, e comodità, ch' era consapevole di tutte le cose più segrete, s' ebbero informazioni molto importanti per dilucidazione de' disegni e passati, e futuri; e la prigionia sua fù à gl Uscochi ora freno, ora sprone al far male; imperocche quando speravano di poter con trattazione ricuperar la persona sua, in buona parte si contenevano in ufizio, e s' astenevano dalle ingiurie, e quando la speranza si scemava, facevano allla peggio accesi allo sdegno, e alla vendetta.

I quatr' anni precedenti non fù parlato degli Uscochi alla Corte Cesarea per causa delle difficoltà, che si maneggiavano tra i Principi della Casa d Austria, che non lasciavano discernere con chi convenisse trattare delle quali non è necessario al presente proposito far relazione, poiche non è persona, che tanto poco ne sappia, alla quale non sia notissimo, che l' importanza di quelle non permetteva, che colla Maestà Imperiale, ò con alcuno degl' Arciduchi si promovesse altro negozio, nè meno entrato l' anno del 1612. si aprì congiuntura di farlo, anzi che al contrario essendo nel principio d' esso successo il transito à miglior vita dell' Imperador Rodolfo, per causa del quale que Prencipi restarono molto più occupati nelle occorrenze, che quella morte portò in conseguenza, vi era poca probabilità, che per più mesi avessero potuto prestar orecchie ad altro negozio: per ciò i Veneziani non essendovi speranza di rimedio per via di trattazione, tanto più giudicarono necessaria quella dell' operazione.

E per la stessa causa presero anche animo gl' Uscochi di far il peggio, non temendo, che potessero, secondo il solito, andar Commessarj ad' impedir loro le uscite, overo ad asportar loro, come altre volte era successo, la maggior parte della preda; e per ordinarsi à far' impresa, e superare gl' impedimenti opposti da Veneziani, sollecitamente preparavano materia in Fiume per la struttura di

di molte barche, e diedero principio alla fabbrica d' una di grandezza inusitata, divulgando, che da sua Altezza era stata concessa licenza di fabbricarne sei, sotto altri pretesti assai lontani dalla verisimilitudine; comunicato il consiglio insieme da quelli di Segna ad altri di Novi, Ledenizze, e Brigne, e presi in compagnia loro alcuni sudditi Turchi, chiamati Carpoti, overo Carpochiani, che nuovamente partiti colle famiglie dal loro paese, invitati dalla dolcezza del vivere di latrocinj, erano passati ad' abitar in quelle marine, uomini allevati dalla fanciullezza duramente, atti à sopportare ogni disagio, facili ad esporsi à qual si voglia manifesto pericolo, e gran sprezzatori della vita, fecero diverse uscite. Nè le provisioni del Generale Veneziano furono bastanti per impedir loro in tutto, perche essendo molti i passi da guardare, & i tempi molto contrarj al potervisi fermar in guardia & essi in così grosso numero, che potevano tentar in un tempo stesso diversi passi, e con risoluzione, massime de Carpoti d' esporsi ad ogni pericolo; quello che un giorno loro non riusciva, succedeva l' altro, e l' impedimento, che riscontravano in un luogo, non lo trovavano nell' altro. Si riducevano ora in uno, ora in un' altro de i porti Veneti, che trovavano non custoditi, come in quelle Isole ne sono molti solitarj di, là partendosi à far li bottini, passando ora per lo stretto di Novegradi, ora per li territorj della Dalmazia così all' improviso, che non potevano essere prevenuti, inferirono molti danni a i Turchi, sudditi loro Cristiani con rapir loro gli animali, & atteso l' ostinazione, che li conduceva, avrebbono fatte gran cose, se le nevi, che furono quell' anno altissime, e gl' impetuosissimi, e contrarj venti boreali non avessero combattuto contro di loro. Certa cosa è, che nella seconda uscita, quantunque sieno corpi atti, & assuefatti al patire, sei di loro restarono morti per li disagi, e nel ritorno quaranta furono condotti così dal freddo maltrattati, che poca speranza avevano di ricuperarsi: Il maggior bottino fù nell' apertura de' tempi, quando smontati in terra nella giurisdizione di Zebenico, ed internatisi in quella de' Turchi depredarono la terra di Gracevaz, uccisi dieci Turchi, fatti molti prigioni, e carichi di robe, conducendo ancora 400. animali grossi, e 2000. minuti parte per terra, e parte pel Canale della Morlaca, ritornarono à Segna.

Alle rapine aggiunsero in questo tempo un' altra offesa, che per tutti i luoghi dello Stato Veneto, dove transitarono, e dovunque in quei de' Turchi fecero preda, lasciarono insieme fama d' aver intelligenza co' Ministri Veneziani à danni de' Turchi, facendo correr voce, che con loro consenso, anzi convenzione contratta erano usciti à predare, e fomentando, e confermando la voce mostravano patenti false col nome loro con finti sigilli, e sottoscrizioni. Il che da' Turchi fù facilmente creduto, cavandone argomento per essere alcuni mesi prima, come suol'avvenire trà confinanti, successe diverse prede, e rifacimenti frà le parti à quei confini, per li quali anche s' insanguinarono gl' uni contra gl' altri, senza però, che i pubblici ministri de i Principi ne avessero dato consenso; i quali se ben fecero ogni sforzo per reprimere ciascuno de' sudditi loro, e riconciliarli, non riuscì però senza difficoltà, e col rimanere gl animi alterati, e pronti ad' eccitarsi per ogni minimo sospetto. E non tanto i Turchi, quanto anche il numero maggiore degl' Uscochi lo credeva, ingannati da i capi, i quali congregati nella pubblica Piazza di Segna in numero di circa mille, affermarono loro d' avere parola da Veneziani d' andar liberamente a danni de' Turchi per Mare, esortandoli a corrispondere verso loro in cortesia, e portato in quel luogo un Crocifisso, fecero loro prestar un solenne giuramento di non offender in parte alcuna i luoghi, e i sudditi Veneziani, nè meno in Mare i Turchi, e gli Ebrei, che sopra vascelli Veneti transitassero con mercanzie, e di perseguitar i contrafacitori, quantunque fossero congiunti di parentado, e con ogni altro vincolo, E di tutto ciò fecero studiosamente andar la nuova per la Licca, & altre regioni vicine, in modo che anche il Bassà di quei confini ne prese sospetto, e ne fece acerbe querele

rele col Generale Veneto, con eſpreſſione di concetti molto riſentiti, e ne diede conto alla Porta in Coſtantinopoli.

Per le congiunture di quei tempi quando era incerto dove foſſero per voltarſi quell' anno le arme de' Turchi, à i Veneziani pareva di dover tenere grandiſſimo conto di queſti tentativi, ſtimando la fama diſſeminata, le falſe patenti, & il finto giuramento eſſer' inviati tutt'ad un medeſimo fine di provocare l'armi dei Turchi contra la Repubblica, e ſi perſuadevano, che gl'Uſcochi; nè ſoli, nè principali foſſero autori di quei conſigli, perche il giuramento pubblico in Piazza, la fabbrica delle barche à Fiume, patrimonio di ſua Altezza facevano paleſe, che il primo moto proveniva da chi aveva il governo in mano, maſſime per la fama ſparſa, che tra gl'arcani de' conſigli de' miniſtri Auſtriaci una maſſima foſſe ſtabilita, di far ogni coſa per inviluppare la Republica in guerra co' Turchi, per quei fini, che ad ogn'uno poſſono eſſer molto ben noti.

Ma gl'Uſcochi fidariſi, che queſte apparenze ingannaſſero i Dalmatini e che da loro non doveſſero aver alcun'impedimento, anzi diverſi favori, fecero come una ferma ſtazione ne i contorni d'Almiſſa, di là frequentemente paſsando à danni dei Turchi. Queſti avendo mandato prima à proteſtare à gl'Almiſsani vendetta, e danni ſopra le vigne, terreni, caſe, & anime loro, non tralaſciando la prima occaſione, che ſi porſe loro innanzi preſero per ragione di rappreſaglia nella terra loro di Macarſca 60. ſudditi Veneti andati là per negozj, dalla Brazza, Leſina, Almiſsa, e Pago, laonde in fine avvenne quello, che più volte anche era accaduto nei paſſati tempi, che il danno reſtò non à gl infedeli inferito, ma ſopra i Criſtiani caduto. Partorì nondimeno queſto di buono, che giunti i comandamenti venuti da Coſtantinopoli, ſi compoſero interamente le differenze tra confinanti: E gl'Uſcochi, vedendo di non poter più penſare, che i ſudditi Veneti ſi unifſero con loro, nè ſi rompeſse la guerra trà la Repubblica, e i Turchi, depoſero la maſchera e non oſtante il ſolenne giuramento, corſeggiando intorno all'Iſole, ſpogliarono una barca, che da Venezia conduceva mercanzie per la fiera di Cherſo, & un Grippo Raguſeo carico per Venezia di merci di ragione d'alcuni Armeni Criſtiani, à parte de' quali tagliarono la teſta, e fecero altri prigioni, e ridottiſi con 14. barche all Iſola di Onia, prima che Agoſtino Canale, ſucceſſo Generale in luogo del Veniero, avviſato poteſſe mandare per iſcacciarli, ſpogliarono tutte le barche de' viandanti, eziandio quelle, dove non era da fare preda, ſe non di veſtimenti, e ſtrumenti da navigare, non perdonando a peſcatori, e Uomini dell'Iſole, che per loro affari tranſitavano. Scacciati di là, & ora in uno, ora in un'altro luogo ritirati, non ceſſavano dalle moleſtie, le quali lungo, e tedioſo ſarebbe raccontare, ſiccome per la ſteſſa cauſa, è bene tralaſciar di dire, come ſeguiti più volte furono coſtretti ad abbandonar la preda, e le barche, e ſalvarſi nei boſchi con difficoltà; & altri ribaldi ancora ſotto nome loro non mancavano di commettere ogni ſorta di ſcelleraggine: Un certo Giovanni Libich, nativo di Gliuba commiſe in quei giorni in territorio della Repubblica un'importante, e violentiſſimo latrocinio con diverſe male qualità; perloche il Proveditor Generale giudicò neceſſario d'averlo in mano, & intendendo, ch'era nella villa di Artina appartenente à Gliuba, mandò à quella il Governator Paolo Ghini con 100. Albaneſi per prenderlo, come gli ſucceſſe.

Ma mentre perſeguitava queſto, vedendo un' altro fuggire, giudicando qualche male di lui, lo fece ſeguire, e fermare. Queſti notificò al Governatore d'eſſer Uſcoco, e che con lui erano nella terra ſteſſa cinque altri Uſcochi. Il Governatore avendoli per complici, deliberò di pigliarli; ma eſſi ritiratiſi in certe caſe in ſito avvantaggioſo, ſi prepararono à combattere. Il Governatore, che poteva ò col fuoco farli uſcire, ò aſſaltandoli con numero tanto maggiore conſtringerli, perdonando alle abitazioni, & al ſangue loro, ò per qual ſi voglia altra cauſa, gli accertò con queſta condizione, che non riceverebbono offeſa, e ſe il Proveditore, non aveſſe approvata la ſua promeſſa, gl' aurebbe ritornati nei

ti nel luogo ſteſſo, è nello ſteſſo ſtato per combatterli. Il Proveditore fece eſeguir quello, ch'era di giuſtizia contra il Libich. Quanto à i cinque Uſcocchi nè approvò, nè riprovò la promeſſa del Governatore, ma differì la riſpoſta, & ordinò, che frà tanto fuſſero cuſtoditi.

Per queſto accidente reſtarono quei di Segna molto eſacerbati, e ſe ben da loro erano ſtati uſati per l'innanzi tutti gl'artifizj, e fatte promeſſe per liberar il Milanſicich, e riportata ſempre, ò poca ſperanza, ò la negativa, aggiungendo queſto alla preſa de cinque, mandarono à far inſtanza per la rilaſſazione di tutti ſei, e miſero in opera il Vicecapitano di Leo, & i Giudici della Città per Interceſſori, à quali non fù nè data, nè levata la ſperanza; fù ſolo data intenzione di dovervi far conſiderazione, e gratificare dove foſſe ſtato conveniente. Ma gli Uſcochi non deſiſtendo per tanto dalle rapine, e latrocinj, s'erano impediti loro i groſſi bottini, non s'aſtenevano da i leggieri, e dal moltiplicare l'offeſe, che non portando loro utilità conſiderabile, cauſavano ſoſpetti di diſegni più del ſolito pernizioſi. Queſti movevano il Canale à continuare con più diligenza ne' rimedj, condùcendo numero maggiore di ſoldati, & accreſcendo l'armata de' Vaſcelli con rinforzo di gente, onde le terre eſſendo ſerrate già più meſi, ſenza commerzio, e con ſtrettezza di vivere, allora maggiormente riſtrette reſtarono quaſi private totalmente. Mandarono perciò all'Arciduca à rappreſentare i loro patimenti, à far' eſclamazioni, amplificandoli più del vero, e richiedendo protezione, e ſollevamento.

Era in queſto tempo felicemente ſucceduta la nuova elezione di Rè de' Romani, onde l'Arciduca ſollevato da quel grave penſiero, porſe orecchie ai lamenti de' ſuoi più volte replicati. Pensò prima di mandar, come altre volte, Commeſſarj à Segna, che faceſſero qualche dimoſtrazione, e poneſſero qualche freno, tenendo, che ſiccome per lo paſſato, allora ſimilmente da Veneziani gli ſarebbe corriſpoſto. Ma da' ſuoi fù ſconſigliato, acciò non pareſſe, che coſtretto per timor delle forze loro faceſſe la proviſione; laonde preſe partito di mandar à Venezia Stefano della Rovere Capitano di Fiume: il quale ſpedito, mentre faceva il ſuo viaggio, quantunque foſſe di mezza ſtate, una tempeſtoſa, e grave fortuna aprì l'adito agli Uſcochi di uſcire con 16. barche, e con riſoluzione d'eſporſi ad ogni pericolo, non ſolo per bottinare tanto, che ſi rifaceſſero del perduto per gl'impedimenti paſſati, ma ancora per prendere qualche perſona inſigne, con riſcatto della quale poteſſero aver alcuno de' prigioni. Loro fù dato in ſpia, che Girolamo Molino in una Fregata ritornava da Cataro, dove era ſtato Rettore di quella Città. Furono allegri ſoprammodo, così per l'occaſione del bottino delle robe, come per la perſona, penſando di dovere certamente riavere il Milanſicich, e tutti gl'altri col cambio di un Magiſtrato Veneto. Volarono per la via, dove furono indrizzati, riſcontrarono la Fregata, e l'aſſalirono. Non vi trovarono altro, che le robe, eſſendo il Proveditore per buona fortuna prima ſmontato in terra. Neſſuna coſa affligge più l'animo, che il vederſi defraudato d'una ſperanza tenuta per certa. Quei ribaldi tanto certamente credevano di dover far prigione quel perſonaggio, che non avendolo trovato, pareva loro, che più toſto foſſe lor fuggito, che non dato loro in mano. E tanto fù l'ardore d'aver nelle mani un pubblico Miniſtro Veneziano, ch'eccitatiſi l'un l'altro come à furore, immediate voltati, paſſarono verſo Rovigno nell'Iſtria per far prigione il Podeſtà di quella terra, il quale non potendo avere, perche ſi ſalvò, aſſalirono i Vaſcelli, che nel porto ſtavano aſpettando vento per Venezia, e li ſpogliarono, uccisi i Mercanti, & i Marinaj, che loro fecero reſiſtenza, non portando riſpetto ad alcuno, nè à grandi, nè à piccoli; e più infervorati, perche anche il ſecondo tentativo foſſe loro riuſcito vano, ritornati con celerità, paſſarono ſopra l'Iſola di Veglia, dove ritrovandoſi Girolamo Marcello Proveditore dell'Iſola in viſita di Beſca, terra dell'Iſola medeſima, lo fecero prigione inſieme co' ſuoi miniſtri, e ſervidori, e lo conduſſero

con

con vilipendio, & indignità grande in certe grotte vicino à Segna, tramutandolo ſpeſſo da una all' altra. Nè è da tralaſciar queſto particolare, che la barca, colla qual fù condotto prigione il Proveditore, fù quella fabbricata in Fiume, della quale è ſtata fatta menzione.

Inſieme coll' avviſo di queſto misfatto il Capitano di Fiume arrivò à Venezia. Non poteva giunger in peggior congiuntura, atteſo che le offeſe degli Uſcochi mai non furono così frequenti, come in queſt' anno, nè meno così rilevanti e maſſime l'ultima, la qual' inteſa dal Capitano, poi giunto, lo fece reſtare molto prerpleſſo, ſe doveva dar' immediate principio alla negoziazione, overo aſpettare, ſe da Gratz pel nuovo accidente gli foſſero mutate le inſtruzioni, e ſe doveva farne menzione eſſo, ò tralaſciare di parlarne; In fine preſa riſoluzione, diede principio coll' aſſiſtenza dell' Ambaſciadore della Maeſtà Cattolica al ſuo negoziato, incominciando dalla buona mente del Sereniſſimo Arciduca, dall'ottima diſpoſizione ſua verſo i Principi confinanti, e la Repubblica maſſime, ſoggiungendo, che perciò l' aveva mandato con ampliſſima autorità per pigliare ſpediente di ſoddisfazione di ciaſcuno, e tranquillità de'ſudditi, & aggiunta un' affettuoſa condoglienza del ſucceſſo di Veglia, con aſſicurare, che nè l' Arciduca, nè alcuno de'ſuoi Miniſtri, nè maggiori, nè inferiori vi aveſſero conſenſo, e participazione, ma foſſe ſtato motivo di quei di Segna diſubbidienti à Sua Altezza, diſceſe al ſuo negozio, e per nome dell' Arciduca ſi dolſe di tre particolari. Che certi Mercanti andati alla fiera in Albona ſotto la pubblica fede, foſſero ſtati ſpogliati delle merci, da loro portate. Che poſcia fatto in Segna da tutti gl' Uſcochi un giuramento tanto ſolenne di non offender le coſe della Repubblica, cinque di loro, ſudditi di S. A. foſſero ſtati preſi, e tenuti prigioni contra la fede loro data. Che un Frate foſſe ſtato poſto prigione, egli foſſe ſtato tolto l'abito per pagamento delle ſpeſe; e con lunghe amplificazioni aggravati queſti tre accidenti ne richieſe ſoddisfazione.

Queſta forma di trattare da alcuni fù tenuta prudente, perche quantunque dall' altra parte vi foſſero da contrapporre non trè querele, ma trecento, neſſuno però è in obbligo di dire ſalvo che le ragioni proprie; Ad' altri pareva, che queſto non aveſſe luogo, ſe non quando le ragioni d' ambe le parti foſſero dal pari, mà in queſta occorrenza pareva, atteſe le molte male operazioni degl' Uſcochi, che lo ſtato delle coſe comportaſſe più d' uſare ſcuſa per lo paſſato, e promeſſa di rimedio per l' avvenire, paſſando poi a richieſta di corriſpondenza ne' particolari deſiderati. Ma laſciando di ciò il giudizio a gl uomini ſavj, per intera cognizione di quello, che ſi trattava, è neceſſario narrare i particolari d' Albona, e del Frate, che non ſono ſtati raccontati a' loro tempi, come non appartenenti agli Uſcochi, & in ſoſtanza leggieri.

Il fatto in Albona paſsò in queſto modo. Dovendoſi fare la fiera in quella terra il penultimo di Giugno ſecondo il conſueto, i mercanti di tela di Fiume per portarvi le loro mercanzie ſicure, ottennero patenti dal Podeſtà del luogo: portate le merci in fiera, i daziari preteſero contrabbando, non per ragione delle perſone de i Mercanti, ma per la qualità delle merci, e vi poſero mano ſopra. Il Segretario Ceſareo in Venezia avviſato ne fece querimonia, dimandando la reſtituzione, & ebbe riſpoſta, che s' avrebbe ſcritto per informazione, e fatto queſto ricercaſſe il giuſto; Così fù eſeguito immediate con aver dato ordine di più, che le mercanzie ſi conſervaſſero tutte interamente; e di tanto fù contento il Segretario per all' ora, aſpettando giuſtizia, venuta che foſſe l' informazione, nè altrimenti ſi doveva procedere in negozio, che non fù tentativo di offeſa, ma pretenſione d' ordine di mercanzia, e ſolito trà confinanti avvenire giornalmente ſenza turbazione della buona intelligenza, eſſendo frequentiſſime, e cotidiane le differenze trà Daziari, e mercanti non ſolo ſoggetti a diverſi Principi, ma ancora quando ambe le parti ſono del medeſimo Stato, & anche della

medesima Città. Il Segretario avrebbe voluto, che prima di replicare alcuna cosa in questo negozio, s'avesse aspettato, che servisse il tempo di venire la risposta, nondimeno al Capitano, ò perche avesse questo particolare in commessione, ò per proporre maggior numero di querele, ò per altra causa, parve di non aspettare. L'evento mostrò buono il parer del Segretario, perche al suo tempo la informazione richiesta venne, et il negozio ebbe fine con intera restituzione delle mercanzie.

Il caso del Frate fù in questa maniera. Frà Antonio da Fiume dell' Ordine de i Minori Osservanti si pose sopra una barca di farina caricata in quella terra per Segna: questa fù scoperta dal Forte chiamato di San Marco, et arrestata in esecuzione de i bandi del Generale di sopra racontati: Il Frate disse la farina esser sua, e portarla al Convento di quell' Ordine in Segna; mà i Barcaruoli parlarono diversamente, nominarono il Mercante di cui la farina era, e che il Frate era imbarcato per passar' in paese de' Turchi. In quel tempo s' era scoperta certa macchinazione di quelle, alle quali viene prestato orecchie sotto pretesto di pietà, che terminano in fine colla morte de poveri Cristiani, che si lasciano sollevare; perloche il Frate non rendendo buon conto del suo viaggio, trovato in varie contraddizioni fù stimato spia, e trattenuto in quel Castello, dove mentre dimorò leggendo con quei soldati ne i libri sciolti, che essi sono soliti a studiare, vi lasciò qualche danaro, & alcune robiccivole, che aveva: Non si trovarono fermi riscontri per convincerlo, ò per la sua sagacità, ò perche non fosse spia, fu rilasciato e condotto da una Fregata in Venezia, vestito da frate, e così comparve innanzi al Principe richiedendo restituzione del perduto nella Fortezza, allegando, che come Religioso non se gli poteva guadagnare. Fù rimesso ad' attender' alla sua professione, et altro non successe in questo caso.

La querimonia de i prigioni fù studiosamente dagli Austriaci pubblicata per tutto, e la sostentavano con queste ragioni. Che quelli erano sudditi di Sua Altezza, e sotto la protezione sua; che non poteva con sua riputazione abbandonare la loro difesa; ch' erano stati ritenuti contra la fede, stante la quale si dovevano lasciare liberi, e se quel Governatore la diede, non avendo facoltà, esservi obbligo secondo la ragione delle genti di mettere lui in mano di Sua Altezza Per lo contrario si discorreva; che già trà il Rabatta, e Pasqualigo s'era convenuto, che gl' Uscochi usciti in corso, non fossero sicuri, ne protetti; che Matteo Tomiz servitore di Giuriff., nativo di Zara vecchia, uno de cinque fù bandito l' anno innanzi da tutto il dominio per omicidio commesso nella persona di Tommaso Massuich, però nè come bandito, nè come suddito fuggitivo poteva capitare nello Stato: che gl' altri due erano di nuovo venuti dal paese de' Turchi ad abitar in Segna, gl' altri ben nativi di quella Città, ma essi ancora Uscochi, usati al corso. E quando nessuna di queste cose fosse che la fede non fù loro data, se non di ritornarli nell' istesso luogo, e stato, e combatterli, se il Generale non avesse voluto lasciarli liberi, adunque non si poteva per questa ragione pretendere, che fossero rilasciati assolutamente, ma ritornati, e combattuti: E chi può dubitare, che ritornati con 100. Albanesi attorno non fossero restati morti, anche senza alcun danno degli assalitori coll' uso del fuoco; e non essere però assolutamente, et universalmente vero, che il Principe sia protettore di tutti i suoi sudditi, che si ritrovano nel paese del vicino, ma solo di quelli, che vanno in casa dell' amico per negozj, ò per altro bene, non già per far male, o per accompagnar banditi, ò dare sospetto; che in questi casi per ragione de' delitti sono soggetti alla giustizia del luogo, altrimenti per la ragione loro i Magistrati Arciducali non potrebbono, mai giudicar alcun suddito Veneto colpevole, ò indiziato di delitto, se questi colpevoli, et indiziati non erano soggetti alla giustizia Veneta. Altri si maravigliavano della nuova forma di trattare, poiche già molto tempo era divulgato, che ne gl' uffizj fatti a i

tem-

tempi passati per la restituzione del commerzio, levato alle terre per causa degli Uscochi, i Principi, e Ministri Austriaci erano soliti a colorire la richiesta con dire che, se la Repubblica era offesa da quella gente, la facesse perseguitare in mare, la prendesse, e la impiccasse; ma non desse molestia alle terre per loro causa, il che pareva molto repugnante a querelarsi all' ora, perche fossero presi nelle terre della Repubblica.

Ma ritornando alla serie delle cose l' Arciduca immediate intesa la prigionia del Proveditore di Veglia, mandò Gio: Jacopo Cesglin Commessario Espresso à Segnani, il quale con un severo editto, pubblicato in quella Città, comandò, che il Proveditore fosse condotto innanzi a lui, al quale ubbidirono gli Uscochi, e levatolo dalle Grotte, lo condussero in Segna al Commessario, & egli ricevutolo cortesemente lo liberò immediate, dicendogli, che il Sereniſſimo Arciduca, intesa la sua cattività, aveva spedito immediate lui in posta solo per metterlo in libertà, e che sarebbe seguitato da altri Commessarj, che venivano per punire i colpevoli. La prestezza, e prontezza di Sua Altezza à rimediar immediate alla trasgressione de' suoi, la diligenza, e risoluzione del Commessario nell' esecuzione, e l' ubbidienza pronta prestata da gli Uscochi, eziandio ritirati nelle Caverne delle montagne ad' uno, che senz' arme, e senza alcuna forza andò a Segna col solo nome di Commessario Arciducale, siccome sono indizio della buona mente di quel Principe, e che Sua Altezza hà ministri, che se vogliono, fanno eseguirla, e che gli Uscochi, se ben nodriti in tutte le scelleratezze, non sono però ribelli, e contumaci al loro Principe, quando efficacemente vuole esser' ubbidito, ò non mostra contentarsi d' esser disubbidito, così dimostrano, che colla medesima facilità, con cui fù proveduto à quel disordine, si potrebbe, e si avrebbe potuto provedere à qualunque altro, quando gl' interessi non avessero preponderato, e preponderassero tuttavia al debito Cristiano di lasciar ad ogn' uno il suo, ed' essere buon vicino: Nè da alcun' avvenimento più che da questo si può meglio penetrare nel fondo del negozio, e veder al chiaro le cause de i mali passati, e conoscere con fondamento quale sia il vero, e proprio rimedio di questa peste.

Dopo la prigionia del Proveditore i Ministri Veneti non si contennero, come prima, nella sola difesa delle cose della Repubblica, e nella custodia de i passi, ma cercarono per ogni via, e modo il risacimento: ma seguita la liberatione si sarebbono contentati di stare sù le loro guardie, come prima facevano se le cose succesſe, mentre quella durò, non avessero tirato dietro altri accidenti, accadendo in queste occorrenze, come avviene nel moto delle bilance, che, levate dall equilibrio, trapassano più volte dall' uno, e dall'altro canto, prima che possano ritornarvi. Essendo ancora il Proveditore ritenuto nelle Grotte, alcuni soldati Veneti smontarono otto miglia vicino a Segna, e diedero, il fuoco a certi Mulini di uso di quella Città per fare danno spezialmente a Giorgio Dinicich, padrone di parte di essi, che fu principale nell' insulto di Veglia, e custodiva il Proveditore nelle grotte. Dall' altro canto gli Uscochi, non potendo vendicarsi, e far male in quei contorni per le grandi, e diligenti guardie, passato con viaggio di terra il Monte maggiore, & entrati in Istria nelle Ville di Bergodai, e Lanischie abbruciarono gran numero di Casali con fieni, e frumenti, conducendo via molta preda di robe, animali grossi, e minuti: dal qual accidente eccitate, et irritate le milizie Venete, che in Istria erano, deliberarono di non camminare più per via di ripetizione, tenendo che dalla esperienza di tanti anni fosse abbastanza dichiarata superflua, ma fecero rappresaglie nel Castello di Buglion, e in altri luoghi del Contado di Pisino, e difendevano la loro azione, perche in queste occorrenze la ripetizione causa pernizie colla interposizione del tempo, atteso che se poi quando l' offeso si vede deluso

colla lunghezza del negozio, viene al risarcimento di rappresaglia, valendosi gli offenditori d' ogni vantaggio, e come se l' offesa fosse dimenticata dal tempo interposto, danno al risacimento nome di provocazione, la onde atteſi queſti riſpetti era commendata la celerità nel risarcirſi per evitare le moleſtie di dovere, oltre il danno far anche una difesa.

Ma giunto a Venezia l' avviſo della liberazione del Proveditore, come se con quella fossero emendati tutti i falli degli Uſcochi, e fossero ceſſate tutte le cauſe de i paſſati diſpareri, & i riſpetti di ſtare ſulle guardie, il Capitano di Fiume colla medeſima aſſiſtenza dell' Ambaſciadore Cattolico, magnificata, come meritava, l' azione di Sua Altezza nel liberarlo, fece inſtanza, che le foſſe corriſpoſto colla liberazione de gli Uſcochi prigioni, e coll' apertura del commerzio, così meritando la buona volontà dell' Arciduca, e le azioni fatte già tanti anni in ſoddisfazione della Repubblica. D' Albona, e del Frate più non parlò. Non è da tralaſciare la narrazione de i concetti, uſati da queſto Miniſtro per tre meſi, che dimorò in Venezia, potendo da quelli prenderſi grande inſtruzione de i penſieri, che nodriſcono quelli che hanno il governo degli Uſcochi, e delle maſſime, colle quali li reggono. Egli diceva di richiedere i prigioni, e la reſtituzione del commerzio ſolo per riputazione del ſuo Signore, figurandolo deſideroſo di rimediare alle male operazioni degli Uſcochi, ma impedito dal farlo per non moſtrare d' eſſerne coſtretto per la prigionia de i ſuoi, & pel commerzio levato alle terre, colla reſtituzione de' quali gli ſarebbe aperta la via, promettendo per nome di Sua Altezza, che all'ora ſi rimedierebbe sì fattamente, che mai più non ſi ſentirebbe moleſtia alcuna. De gl' Uſcochi diceva, che ſono gente fierà, & indomita, che non ſi poſſono gaſtigare, che non ſi poſſono aver in mano, perche ſi ritirano a i Monti, onde eſſere di biſogno con dolcezza mitigarli più che reggerli con ſeverità; che colla rilaſſazione de i compagni, e reſtituzione del commerzio ſi ſarebbono addolciti, dove colle durezze ſi ſarebbono renduti più contumaci; ch' erano 2000. in numero, nati, allevati, e fortificati in quei ſiti, che à ſforzarli vi ſarebbe biſogno di 20. mila ſoldati; che non ſarebbe decoro di Sua Altezza per leggiera cauſa far così gran moto, nè meno poterlo fare, non eſſendo Segna ſua, ma dell' Imperadore, e quando foſſe ſua l' avrebbe ſpianata, non eſſendole ſe non di ſpeſa col mandare ſpeſſo Commeſſarj, che le coſtavano 6000. ſcudi alla volta, e tante volte, che con quel danaro Segna ſarebbe due volte comperata, che ſarebbe la proviſione conveniente all'autorità, che teneva di Governatore, ma volendo un rimedio totale, e durevole, ſi doveva trattare con Sua Maeſtà, ch' era ſupremo Signore. Che non però ſi poteva cogli Uſcochi tutto quello, che ſi voleva, nè conveniva metterli in diſperazione, eſſendo buoni Criſtiani, e difendendo quella Città, e quel paeſe da' Turchi; che vi era biſogno di tempo, & opportunità, e conveniva ſopportar qualche difetto, & aſpettar quella proviſione, che Sua Altezza farebbe ſubito reſtituiti i prigioni, & il commerzio, e poi negoziar il di più cō Sua Maeſtà. Colle quali forme di parole dava certa ſperanza d' intera proviſione, prometteva gran coſe, ma inſieme inferiva, che non ſarebbono effettuate, mettendo al pari le cauſe, che ſarebbono uſate per preteſti ad' iſcuſare il mancamento delle promeſſe; pareva che dimandaſſe un puntiglio, e tuttavia dimandava quello, ch' era il tutto nel negozio, cioè il commerzio, perche col ſolo impedimento di quello era poſto qualche freno alle operazioni nefande. Ma oltre il modo di trattare lubrico; & in ſe ſteſſo diſcordante, la perſona ancora di queſto Miniſtro non era ad alcuni molto accetta, per eſſere coſa certa, che gran parte de' bottini ſi ſmaltivano in Fiume, andando quei della Terra à pigliarli in Segna, per non laſciare, che gli Uſcochi medeſimi vi compariſſero, & il meglio ſi riponeva in Caſtello, dove il raſo, e'l damaſco era pigato mezzo tallero il braccio. Et era anche fama, ſe ben non tanto certa, quanto queſto, che i panni alti, de' quali la caſa ſua era fornita, foſſero

ſero dello ſpoglio fatto alla Fregata già trè anni nel porto di Torcola, del quale s'è parlato à ſuo luogo.

Ma avendo queſto Miniſtro preſo per ragione di ſcuſare la tolleranza, per non dir approvazione di tanto male, il numero grande, e le forze degl' Uſcochi, & il pericolo di perdere Segna privandola della loro cuſtodia, argomento uſato altre volte con maggior amplificazione, ſino ad affermare, che ſono un propugnacolo della Criſtianità, e che altra milizia non ſarebbe atta à difendere quei confini, e quella regione da Turchi, predicandoli per buoni, e veri Criſtiani, partiti dalla ſoggezione de gl' infedeli ſolo per ſalvare l'anima, & educare la poſterità nella ſanta religione; che non è giuſto ſcacciarli contra la fede data con pericolo, che rimeghino, & altre tali ſciocchezze; queſto luogo ricerca, che ſia narrato il numero, la qualità, e le impreſe loro in queſta età, non potendoſi trarne cognizione dalla notizia dello ſtato loro nell' età ſuperiori, eſſendo gente, che per la mobilità così dell' animo, come del corpo, è ſoggetta à varie mutazioni, nè coſtante in altro, che in non voler guadagnar il vivere colla fatica, ma col ſangue, e da queſto apparirà chiaro, che nè per numero, nè per valore ſono da farſi temere, nè la coſcienza loro meritevole d' eſſere favorita, overo ſtimata Criſtiana, nè il loro ſervizio utile alla conſervazione di quelle marine.

Sono trè ſorte d' Uſcochi in Segna così diſtinti, e nominati nella Corte Arciducale; Stipendiati, Caſalini, e Venturieri. Caſalini ſono quelli, che nativi, ò già abituati nella Città hanno da più ſucceſſioni fermo domicilio in quella, i quali anche ſi chiamano Cittadini, e ſono al numero di 100. Altri 200. ſono con titolo, e nome più toſto, che in realtà di ſtipendiati, diviſi in quattro compagnie à 50. per ciaſcuna con quattro Capitani da loro chiamati Vaivodi. Ma oltre queſti quattro vi ſono altri Capi d'Uſcochi, col qual nome ſono chiamati tutti quelli, che hanno il modo d'armar barche per andar in corſo. A queſti aderiſcono, e ſono compartiti, come in comitive, i vagabondi, e quelli, che nuovamente partiti di Turchia, ò banditi di Dalmazia, ò di Puglia, non hanno fermo domicilio in Segna, e tutti ſi chiamano Venturieri, e ſtanno all'ubbidienza di quei Capi, mentre ſono applicati alle barche, colle quali vanno ora in poco, ora in maggior numero rubando, e predando ſopra i vicini. Le ordinarie barche degli Uſcochi ſono capaci di 30 per una. Alle volte ne hanno fabbricata alcuna maggiore, capace ſino di 50. come queſt' anno in Fiume. Fanno più fiate all'anno, ſe non ſono impediti, uſcita generale, ma due ſono più ordinarie, per Paſqua, e per Natale, aggregandoſi loro anche quelli, che ſono ſparſi nelle terre di Vinadol, & all' ora quei di Segna votano così la Città, che reſta cuſtodira da pochiſſimi vecchi, infermi, dalle donne, e da' fanciulli. Per le ſpeſe delle ſpedizioni generali contribuiſcono i Vaivodi, i ſoldati ricchi, anzi le donne ricche ancora, le Vedove, & i Preti, e Frati, facendo la loro parte delle ſpeſe, e participando parimente la parte de' bottini. E coſa notoria, che in queſti ultimi anni le loro vſcite ſono ſtate con 15. in 20. barche al più, in modo che il numero, il quale ora è maggiore, ora è minore, ſecondo che i Venturieri più, e meno concorrono, più quando il Mare è aperto, meno quando è chiuſo, e ſerrato, e di 600. in 700. uomini da fazione, ma volendo metter in conto i vecchi, fanciulli, e donne, ſi potrà dire, che aſcendano a 2000. Il numero crebbe quando ſi congiunſero con loro i Carampotani, altra gente uſcita di Turchìa. Creſcerebbono ſenza dubbio giornalmente, ſe il corſo non foſſe loro conteſo, & impedito, perche molti Morlachi allettati dalla dolcezza del vivere di quello degl'altri, ſi adunerebbono con loro, e può ben ciaſcuno penſare, ſe accreſciuti di numero farebbono danni maggiori. I Veneziani ſono ſtati coſtretti a perſeguitarli, non tanto

per li grandi, e frequenti danni inferiti da loro; così a' naviganti in mare, come a sudditi loro in terra, quanto per li maggiori imminenti, che avrebbono inferito, quando tollerata quella licenza, fossero cresciuti à numero spaventevole, come sarebbono: e non v'hà dubbio, che quando la Repubblica non avesse rimediato giornalmente, come hà fatto ristringendoli, & incomodandoli, le forze loro si sarebbono fatte stimabili, i Turchi sarebbono stati costretti à rimediarvi da dovero, e per sempre, come sogliono fare, quando risolvono; e siccome i ladronecci, e le incursioni, che questa sorta di gente usava già 80. anni, abitando in maggior numero nella Licca sotto il Conte Pietro Crusich vecchio, furono causa, che la Licca, e la Corbavia fossero occupate da' Turchi, e questa medesima causa fece perdere Clissa al Conte Pietro Crusich giovine, così à quest'istesso fine sarebbono or mai giunti i Contadi di Segna, Vinadol, e Fiume ancora, se la Repubblica non si fosse colle forze opposta al libero corso degl' Uscochi: Il che se ben da lei è stato fatto per difesa delle cose proprie, è nondimeno seguita da questo la conservazione di quei Contadi alla Casa d' Austria, che da' Turchi senza dubbio sarebbono stati occupati Sà ogn' uno, che per causa degli Uscochi fu mossa da' Turchi la guerra nel 1592. che durò 14. anni, nella quale oltre la perdita d' innumerabili soldati Cristiani, la Cristianità con tanto detrimento restò privata d' Agria con gran parte dell' Ungheria superiore, e di Canissa col meglio della Crovazia, e questi sono i benefizj, che dagli Uscochi riceve.

Hanno assai leggiera cognizione di quel paese, e di quella gente quelli, che dicono essere valorosa, e tener a freno i Turchi, e custodire quelle marine, che senza loro si perderebbono, non essendo vero, che mai dopo il 1540. abbiano tentato di far incursione nel paese Turco, nè depredare le loro Terre, overo combattere con loro a i confini del Contado di Segna, dove i Turchi si guardano, ma contro di loro sono sempre andati passando furtivamente pel mare, e per li territorj Veneti, a i confini de' quali non comportandosi scorrerie nè dall' una, nè dall' altra parte, gli abitanti stanno per l'ordinario non custoditi. Se hanno così gran desiderio, che sieno predati, e provocati i Turchi, hanno comodo di farlo à loro proprj confini, e non debbono passare pel paese del vicino con pericolo, e danno dell'amico contra ogni legge divina & umana, servendosi del territorio di quello con detrimento di lui, avendo il proprio, & i proprij confini, per dove più da vicino possono fare lo stesso. Ma gli Uscochi non sono buoni di far'impresa senza soperchieria, nè per altro fine, che per assassinare, & i Ministri Arciducali non riceverebbono benefizio alcuno, se combattessero à loro confini, dove troverebbono la resistenza, e non commodo di rubare. Il valore degli Uscochi è insidiare i deboli, uccidere, e spogliare chi non si difende. Non si potrà mostrar mai un' azione fatta in campagna da loro, nè che mai abbiano difeso un luogo assalito: ogn' un sà con qual vigliaccheria voltarono le spalle nell'assalto di Petrina, e qual danno causò nell' esercito Cristiano la lor infame fuga. Non potrà alcun dire, che abbiano mai fatto una scaramuccia, non sanno che cosa sia scaramucciare; se sono molto superiori, danno la caccia, ò se non superano di molto, la ricevono: mai non hanno impedita una incursione de' Turchi; anzi è cosa meritevole da essere saputa, che molte volte i Turchi hanno fatte delle scorrerie fino a Segna, e fatti de' prigioni a vista della Città, e sempre in tempo, che gli Vscochi erano fuori alle prede, avendo i Turchi a bello studio elette sempre tali occasioni, che averebbono dovuto indurre i Governatori di quella Città a ritenere la guardia dentro, e levare l'opportunità a' Turchi di scorrere senza rispetto, quando loro fosse stata più cara la difesa del paese, che

la

la porzione delle ruberie. Mà i loro protettori quando trattano con persone informate, dicono, che gl'Uscochi di Segna sono un propugnacolo della Cristianità, che difende la Carintia, l'Istria, e l'Italia ancora da Turchi, se ben la verità è incontrario, non facendo essi se non tirare i Turchi in queste regioni: i quali molte volte sono corsi sino a Gorbonich, nè possono esser'impediti, che non corrano anche nella Clana, e Piuca, e più oltre ancora, Segna che da Segna possa esser loro impedito. Ma restano i Turchi per li pericoli nel ritirarsi, essendo assaliti dall'unione, che in quelle occasioni fanno le genti di Carlistot, & altri Crovatini del paese, da' quali alle volte sono stati rotti con grand' uccisione, nè gl'Uscochi si sono mai trovati a questi fatti, occupati solo nelle rapine, in modo, che senza gli Uscochi il paese è ben custodito, e da loro non si hà altro, che provocazioni. Ciò è raccontato affine di mostrare, che per difendere quei luoghi a servizio della Cristianità nõ vi è bisogno di loro, anzi difficultano essi la difesa, se bene i fautori loro, come se ci raccontassero favole d'India, dicono, ch'essi distertano per sei giornate di paese Turco, che da quegl'infedeli non può esser abitato, che quando essi non fossero, i Turchi abiterebbono quei terreni, e fatti più vicini si darebbono alle incursioni: però il mendacio non è facile da sostentare in cose permanenti, e vicine, che si possono ogni giorno vedere. La Licca, e la Corbavia regioni de' Turchi a quei confini sono piene, & abitatissime. Da Ottosaz ultima terra appartenente al Regno d'Ungheria, e lungi 40. miglia da Segna ad entrar in Corbavia nell'abitato da Turchi sono 10. miglia, e quelle poche miglia sono delle appartenenze d'Ottosaz, e non gl'Uscochi le rendono inabitabili a Turchi, ma i Turchi à Cristiani, à confini de' quali appartengono, che il proprio de' Turchi è tutto abitato, e pur mai gli Uscochi non hanno ardito d'entrare da quella parte in quello de' Turchi, overo far abitare il proprio confine, non che far i Turchi danno, salvo, che passando pel territorio Veneto, che non vogliono urtare, se non in disarmati. Viene rappresentata per cosa presente, quella che una volta avvenne innanzi il 1540. nel tempo, che gli Uscochi professavano la milizia non i ladronecci, quando per trè anni diedero molta molestia a Turchi confinanti, ma convertita la virtù in vizio, hanno poscia sostenuto, e sostengono al presente gli stessi incomodi da Turchi, ch'essi inferivano loro, quando professavano d'essere soldati, e non ladroni. Il corso da loro è stato esercitato con qualche prosperità, non per valore, ma per la comodità di tante Isole, scogli, e porti solitarj, de' quali abbonda quel mare, opportuni à tender insidie, nel che solamente gli Uscochi vagliono. Et il solo considerare le armi, che portano, farà certezza, che non sono soldati, nè abili per combattere. Nessuno di loro porta sorta alcuna d'armi difensive, non morione, ò celata, non arme in asta; portano solamente un Archibuso à ruota ben picciolo, debole, e leggiero, come bisogna à chi confida più ne' piedi, che nelle mani, & una picciola mannaja. Alcuni di loro hanno di più uno stiletto, tutte armi, siccome proprie per la professione del rubare, così inette alla milizia, e per difendere ne' presidj, e per offendere in campagna.

Questi particolari sono stati esplicati così diffusamente per levare la maschera a quelli, che scusano colla impossibilità del rimedio quel male, ch' essi spontaneamente fomentano a proprio profitto. Se l'esempio del Rabatta non fosse recente, sotto gl'occhi di tutti, si potrebbe fingere, e palliare la verità; mà egli senza ventimila persone, con una guardia di Tedeschi, fece morire alquanti Capi di loro; diede in mano a i Ministri Veneti i banditi dal loro dominio, scacciò molti indisciplinabili, trasportò ad' Ottosaz due terzi de i rimanenti, & era per mettere fine al tutto. Non fù ucciso quando molti Uscochi erano in Segna, ma quando erano ridotti al suddetto poco numero, e se quei non fossero stati fomentati da chi non

poteva vederſi privato dell' utile, con molta lode del Sereniſſimo Arciduca ſtabiliva quel negozio in modo, che con quiete de ſudditi la buona intelligenza trà i Principi non ſarebbe mai ſtata ſcemata.

Mà poi che ſono anche lodati gl'Uſcochi di buoni Criſtiani, ſi hà da dire la verità: Non ſono Luterani, nè in Segna vi ſono altre Chieſe, che della Cattolica religione, nè ſi può dire, ch'eſſi ſieno miſcredenti in alcuno di quegli articoli, che ſono controverſi co' Proteſtanti. Però la purità della noſtra Religione non comporta, che ſi poſſano chiamare buoni Criſtiani quelli, che non credono il furto, le rapine, i latrocinj eſſere peccati; nè ſi hà da dire, che lo credano quelli, che non per fragilità, non per ignoranza, non per qualche tempo, ma per tutta la vita loro, e come per profeſſione, e di padre in figliuolo, e con pubblico coſtume di tutta la nazione perſeverano nel corſo, e latrocinio, non reſtandone alcuno eſcluſo, poiche quelli, che non vanno in mare, vedove, vecchi, e Religioſi, come s'è detto, ſono alla parte, e le maritate ſono d'incitamento a gli uomini di provedere le caſe di quello d'altri à concorrenza; e quello ch'è notabile, ciò ſi eſercita più ordinariamente al tempo della Paſqua, e del Natale, per dimoſtrare ben chiaro, ch'eſſi tengono i latrocinj, e le rapine nel luogo, che i Criſtiani tengono le opere di penitenza. Nè ſi poſſono dir gl' Uſcochi più buoni Criſtiani, che i Zingani, che profeſſano il furto, ſe non che gl'Uſcochi in tanto ſono peggiori, che paſſano alle rapine, & uccisioni, dalle quali i Zingani s'aſtengono.

Mà tornando all'ordine della Storia, d'onde il teſtimonio della verità mi hà divertito; *Il Conſiglio di Gratz* vedendo, che col negozio di Venezia non ſi poteva ottenere la reſtituzione del commerzio, ſe non fatta prima una proviſione durevole, che levaſſe per ſempre le moleſtie, la quale, ò non potevano fare per mancamento de' danari da pagare la milizia, ò non volevano per le private comodità, e forſe anche per mantenere la pretenſione di poter corſeggiare per l' Adriatico, deliberò di voltarſi alla Corte Ceſarea, & indurre quella Maeſtà a congiungerſi allo ſteſſo fine. Perciò mandarono a Vienna a far querela de gli accidenti in Iſtria occorſi, e di ſopra narrati, come ſe i luoghi di ſua Altezza foſſero ſtati non ſolo i primi, mà anche ſoli aſſaliti, e ſoli aveſſero ſoſtenuto danno, eccitando ſua Maeſtà ad aſſiſterli così pel rifacimento, come per liberare i luoghi ſuoi patrimoniali, e gli appartenenti alla Corona d'Ungheria, tenuti riſtretti, e privati del commerzio con indignità di ſua Altezza, e di ſua Maeſtà, che n'è ſupremo Signore. Mà dall'altra parte eſſendo ſtata ſua Maeſtà informata dell'intero, & eſſendole ſtata moſtrata l'origine del male, eſſere provenuta dalla pertinacia del preſidio ſuo di Segna, oſtinato a volerſi arricchire colle facoltà de' Mercanti, e popoli, e dalle terre così dell'Ungheria, come patrimoniali d'Auſtria, e da' Governatori d'eſſe, che ſono ſtati a parte della colpa, e che la Repubblica non avendo altro modo d'ovviare a i danni de' ſudditi ſuoi, operava a neceſſaria difeſa; che la cuſtodia tenuta in quelle acque non era per pregiudicare alla dignità di ſua Maeſtà, nè di ſua Altezza, ma per proteggere le coſe proprie; e quanto alle coſe ultimamente ſeguite in Iſtria, che gl'Uſcochi non potendo uſcire per mare a far danni, erano prima paſſati in quella Provincia, & avevano abbruciati, ſaccheggiati, e deſolati molti Caſali; onde i ſoldati Veneti dopo i danni ricevuti erano ſtati coſtretti per indennità de' popoli à' riſarcirli con rappreſaglie; Sua Maeſtà reſtò con ſoddisfazione, e fù molto bene conoſciuto a quella Corte, che non era poſſibile far ceſsare il moto, ſe non fermando la prima cauſa d'eſſo, e fù riſoluto in quel Conſiglio, che ſi trovaſſe rimedio per via di trattazione, e che Ceſare pigliaſſe in sè l'aſſunto di fare le convenienti proviſioni, e che non ſi doveva incominciar a parlare della reſtituzione del commerzio, ma ſolo fare, che ſi ceſſaſſe dalle oſtilità da ambe le parti, deſiſtendo da nuovi danni. Deliberò l'Imperadore di mandar à Segna il Traumeſtorf, perſonaggio di valore, e

ripu-

riputazione con danari per rimediare ſul fatto. Queſta deliberazione, che farebbe ſtata un'ottimo principio non ſi miſe in effetto, perche eſſendo ciò ſignificato all'Arciduca per farlo di ſuo conſenſo, non vi aſſentì: ma ſi offerì eſſo di provedere di perſona di comando, pratica del paeſe, e del governo degli Uſcochi, che farebbe ogni neceſſaria proviſione, il che fù appunto il contrario di quello, che il buon' eſito del negozio ricercava, cioè, che gli Uſcochi foſſero per l'avvenire governati, non ſecondo le pratiche, e i modi fino all'ora uſati, ma ben fece chiaro, in podeſtà di chi foſſe il rimedio; poiche immediate dopo la riſpoſta di ſua Altezza, la riſoluzioae di quella Maeſtà, quantunque pubblicata, e lodata, non ebbe luogo; anzi ſi rafreddò anche l'ardore, col quale il Conſiglio Ceſareo preſe penſiero di rimediare, e non fù più parlato, che l'Imperadore aſſumeſſe à sè il carico, ma che l' Arciduca deſſe principio all'ora per mezzo di perſona mandata eſpreſſamente, e l'ultima mano s'avrebbe applicata, quando ſua Altezza foſſe andata alla Corte.

Fù in un'iſteſſo tempo pubblicato nell' armata Veneta per comandamento del Principe, che reſtando i Vaſcelli alle loro guardie, ſenza punto rallentarle, s'aſteneſſero da metter in terra, e fare danno in luogo alcuno: e nelle terre Auſtriache per nome dell'Arciduca fù comandato, che da' ſuoi non foſſe inferito alcun danno a ſudditi della Repubblica. Deputò anche ſua Altezza due Commeſſarj, come per lo più nelle occorrenze paſſate s'era fatto. Non affermerò già, a queſto fine, mà dirò bene, che dal numero di eſſi ne ſeguiva, che l' eſecuzione per la varietà delle opinioni era divertita, ò almeno allungata tanto, che i dannificati ſtanchi deſſiſteſſero dalle inſtanze. Si ſpedirono anche i Commeſſarj lentamente pure ſecondo l'uſo ordinario, dal quale era ſempre ſeguita una pretenſione di tralaſciare il mal paſſato, come troppo vecchio, e che meritaſſe eſſere poſto in obblivione.

Mà ne' trè meſi, che ſcorſero pubblicata la ſoſpenſione delle offeſe ſino al fine dell' anno, eziandio dappoichè i Commeſſarj di ſua Altezza giunſero in paeſe, non ceſſarono gl' Uſcochi, per quanto poterono ſcanſate le guardie d' uſcire di Segna in picciol numero a far danni, riportata ſempre la preda nella Città; poi paſſarono con più groſſe incurſioni ſopra l'Iſola di Pago, e dappoi, che fù proveduto col ritirar ne i luoghi ſicuri le robe, e gli animali, ritornarono all'Iſola d'Arbe, Veglia, moleſtando, e rubando in più volte in diverſi luoghi quantità d'animali, e di vini. Nel Mare ancora preſſo à Zara vecchia ſacheggiarono una Marciliana, e nel Canale della Morlaca ſpogliarono un Grippo, & una Fregata con robe, e danari, levando loro anche gli ſtrumenti nautici. E coſa degna di ſpezial relazione, che ritornando col bottino d'una barca Chiozzotta, e ſeguitati da una Galea, eſſendoſi ſalvati nel porto della Città, non furono ricevuti dentro per la porta del mare, per dove era il ſolito entrare, ma laſciate le barche in porto, e circuita la Città, entrarono per la porta oppoſta di terra, e poi partita la Galea, con comodo ricevettero la preda laſciata nelle barche, e la portarono nella Città. In tante ruberie ebbero fortuna di non incontrar ſalvo, che due volte nelle guardie, che li conſtrinſero a laſciare la preda, e le barche, e ſalvarſi ne' boſchi, e forſe maggiori incontri avrebbono avuti, ſe per cauſa d' infermità, e morte del General Canale non foſſe ſtata rallentata l'eſatta diligenza da lui uſata.

I Commeſſarj Arciducali giunti ſi fermarono in Fiume lungamente, dove atteſero a far proceſſi per verificare la quantità de' danni da ſudditi Auſtriaci patiti in Iſtria, i quali ſecondo il loro conto facevano aſcendere a 200. mila ſcudi. Non ſarebbe alcuno, che non ſi moſtraſſe creditore di molto,

to, quando non metteſſe in billancio i debiti ſuoi. Se i danni di queſti pochi anni inferiti dagli Uſcochi, e non riſarciti foſſero contrapposti, ſi troverebbono aſcendere al decuplo di queſta ſomma: ma i Commeſſarj aggrandirono i danni ricevuti, e degli inferiti ne laſciarono la cura ad altri: Queſto fatto, chiamarono a sè il Capitano di Segna i Vaivodi degl'Uſcochi, & altri principali di quella Città, intimarono loro comandamenti di ſua Maeſtà, e di ſua Altezza, che non doveſſero uſcire a danni della Repubblica ſotto pena della vita, con grandi, e ſeveri minacciamenti; levarono il Capitano dal carico per aver avuta parte nelle turbazioni; queſte parole appunto uſarono ſcrivendo a Venezia al Capitano di Fiume, e dandogli conto dell'operato, conchiudendo, che i capi degl'Uſcochi, e i primi Cittadini avevano promeſſo religioſamente d'oſſervare quei comandamenti, e ch'eſſi Commeſſarj avrebbono uſata ogni cura, che foſſero ubbiditi, aggiungendo, che reſtava ſolo il gaſtigare ſeveramente i malfattori per li delitti paſſati, ma lo differivano à quando foſſero compoſte le differenze colla Repubblica, che così ſua Altezza aveva loro comandato, e parimente ſarebbe ſtato all'ora punito il Capitano; che avevano mandato a richiedere danari per pagar il preſidio, e le coſe eſſere tanto ben ordinate, che ſenza dubbio, gli Uſcochi non farebbono più danni; però la dilazione ad'eſeguire quelle deliberazioni fù così lunga, che mai ſe ne vide effetto, e poſcia fù riſaputo, che il Capitano fù levato non ſenza ſuo conſenſo, e poſto ad altro carico.

Il Capitano di Fiume fatta queſta relazione in Venezia, & ottenuto, che foſſe dato in commeſſione a Filippo Paſqualigo, che doveva andar Generale in Dalmazia, che quando aveſſe veduto chiaramente proviſioni, che baſtaſſero per renderlo ſicuro di non poter ricevere danno, poteſſe rallentare le ſtrettezze del commerzio, ò aſſolutamente, ò quanto gli pareſſe potere con ſicurezza; e vedendo ch'era rimeſſo à Vienna il dar perfezione al negozio, ſi partì, e giunto in Fiume riferì a i Commeſſarj, eſſergli ſtato detto in Venezia nel licenziarſi, che la mente della Repubblica era, e ſarebbe ſempre d'eſſer buona vicina di ſua Altezza, mentre foſſe rimediato a gl'inconvenienti degli Uſcochi, caſo che nò, avrebbe anche ſuperata queſta difficoltà, come aveva fatto d'altre maggiori.

Mà il Paſqualigo giunto al ſuo carico pratico del modo, come doveva procedere in tal'affare, volendo uſar tutti i termini convenienti, in una lettera, ſcritta a i Commeſſarj a Fiume fece intera narrazione di tutti i danni inferiti contra la parola data alla Corte Ceſarea, & in Venezia, e fece efficace inſtanza di proviſione per mantenimento della riputazione loro: Riſpoſero corteſemente i Commeſſarj, aver inteſe con diſpiacere le male operazioni degl'Uſcochi, non ſapute da loro ſino a quel tempo, e che frà quattro giorni ſarebbono andati a Segna per gaſtigare i colpevoli, e far rendere le coſe depredate, maſſime ſe andaſſero nell'iſteſſo luogo gl'intereſſati per dar più chiara, e minuta informazione. Mà ſenza andar a Segna il Baron Aufperger principal Commeſſario ritornò alla Corte, dato compimento a quello, perche era venuto, cioè di prender informazione de' danni inferiti, e in luogo ſuo fù mandato Daniello Gallo, il quale coll'altro Commeſſario Gheslin andarono a Segna accompagnati da 150. ſoldati; d'onde alla fama della loro andata erano già partiti Vincenzo Craglianovich, e Giorgio Daniſich con circa altri 40. Fecero i Commeſſarj pubblicar un bando, che i Puglieſi, Dalmatini, & altri foreſtieri, che avevano preſo domicilio in Segna, doveſſero partire in termine d'otto giorni colle mogli, e famiglie, e crearono Capitano della Terra Niccolò Frangipane Conte di Terſatz, chiamato dagli Uſcochi Micleos Terſatzi Coppiere di ſua Altezza.

La mutazione de' Capitani per li tempi addietro non causò ſe non peggiori effetti, non avendo portato i nuovi mi-

nore

nore disposizione, che i rimossi a participare de' latrocinj di quella gente: ma bensì sempre entrati in governo meno stimati, de' precessori, e più avidi d' arrichire, con tutto ciò di questo vi fù qualche buona speranza, essendo giovane ben nato, e Signore di Novi Castello poco da Segna discosto, che come interessato nella giurisdizione, faceva credere, che dovesse regolare il tutto bene, massime intendendosi, che aveva pensieri di far bene il fatto suo con alcuni boschi, quantunque l'esser naturale del paese, e la maniera sua molto simile à quella degl'altri Uscochi, rendesse il giudizio sospeso. Egi per la prima sua azione, congregati tutti nella Piazza, fece un pubblico ragionamento, prescrivendo i modi del governo, che voleva usare, particolarmente affermando, di non dover permettere l'andar a bottinare, nè far cosa diversa dall' obbligo di buoni Cristiani, giurando di voler esatta ubbidienza, quando ben credesse d'aver perciò a perdere la testa, promettendo, che all'avvenire sarebbono pagati, offerendosi, che se non trovasse danari da sostentarli, si lamentassero solo di lui. In esecuzione del bando de' Commessarj mandò fuori di Segna 100. Uscochi Venturieri colle mogli, e figliuoli, i quali si ridussero nelle marine di Selze, e Cerquinizza trà Buccari, e Novi, che fù un cavar Colonie di ladroni dalla Metropoli de' predatori, e d'un nido farne molti, e dar maggior comodo al mal'operare.

Poi egli insieme col Gallo, partito già il Cheslin, congregati tutti gl' Uscochi stipendiati nella Piazza a suono di tamburo, fecero in loro presenza pubblicare un lungo editto, ò più tosto una diceria con molti capitoli, che in sostanza proibivano le prede contra i Cristiani, e contra i Turchi. Esclamarono all'ora tumultuariamente, dolendosi, come avrebbono potuto colla poca paga, che loro era data, vivere, ch'erano condotti colla facoltà di potersi procacciare, e che quella fosse loro mantenuta, overo la paga accresciuta ad onesta quantità. Acquietato al quanto il tumulto, rispose il Capitano, che la paga sarebbbe bastante, e d' avvantaggio, quando s'astenessero dal giuoco, e dall'imbriacarsi: che volendo stare in Segna conveniva, che si contentassero, e chi non sentiva di poterlo fare, se n'andasse, che la porta era aperta. Il tumulto si fece maggiore, dicendo, ch'erano creditori di molte paghe, che poche volte corrono, & anche quelle poche sono defraudate, e diminuite; raccordarono, che anche nel 1606. fù fatto simil editto, che non si andasse alla preda, con promessa, e giuramento di dar loro le paghe intere, nè però s'era mai eseguito. Bisognò per la gran confusione dar fine a quell'azione, acciò non terminasse in qualche sinistro, e quella disciolta i tumultuanti furono facilmente acquetati da i Capi, principalmente da Giorgio Danisich più volte di sopra nominato, il qual insieme co' compagni essendo ritornato in Segna, ottenuto general perdono di tutti i falli commessi, s'adoperò più degl'altri nel dar loro buona speranza. Composte le cose in questi termini partì anche il Commessario Gallo lasciata fama, che altri Commessarj sarebbono venuti per maggiori provisioni, nè della restituzione, nè del gastigo de i colpevoli promesso in lettere al Pasqualigo fù detta altra cosa. Questo fù il successo della così lungamente, preparata, e tanto bramata venuta de' Commessarj in Segna, essendosi tutta l'opera loro risolta in proibizioni, e minacce di gastigo, & effetti di perdono, non avendo eseguito una minima pena contra alcuno (che pur molti furono, e manifesti) de' Contraffacitori a i loro tanto severi bandi, ma solo col tenere le porte della Città serrate trè giorni, tentato d'aver prigione Andrea Ferletich famoso Capo, e molto scellerato, in maniera, che restò quasi chiaro, che avesse avuto lo scampo da chi ordinò la cattura. Queste cose lasciarono nell'animo delle persone prudenti dubbio di vedere ridotto nell'avvenire il negozio in peggiori termini come per li tẽpi passati fecero le altre azioni de' Commessa-

meſſarj, eſſendo il coſtume de' malfattori, che innanzi le proibizioni, e prima de' tentativi inefficaci di gaſtigarli, per timor di quelli, non ſapendo i modi, come eſentarſi dalla giuſtizia, camminano cautamente, e ritenutamente nel mal fare; ma dopo avere ſperimentato, che la giuſtizia non può, ò non vvole raffrenarli da dovero, rimoſſo ogni riſpetto e certi dell'impunità ardiſcono quello, à cui prima non avrebbono penſato, e tanto più confidentemente, quanto più volte la giuſtizia tenta ſimulatamente di proibirli, ò gaſtigarli.

In queſto ſtato di coſe nel principio dell'anno 1613. arrivò il Sereniſſimo Arciduca Ferdinando in Vienna alla Corte, accompagnato dal Capitano di Fiume, dall'Echemberg, & altri ſuoi Conſiglieri, riſoluti trà loro di non paſſare più innanzi, che a quanto ſin all'ora era ſtato fatto da i Commeſſarj in Segna, per dovere poi laſciargli avere quel corſo, che altre volte ebbe, quando fù ridotto nel termine ſteſſo; a queſt' effetto vennero con due propoſizioni non più promeſſe nelle trattazioni di queſt'affare: l'una, che i danni fatti dalle milizie Venete in Iſtria alle terre Arciducali foſſero pagati, e che degl' inferiti a i territorj della Repubblica non ſi parlaſſe. L'altra, che a' ſudditi loro foſſe conceſſa libera la navigazione. Queſta ſeconda era baſtante per portare la trattazione non ſolo in lunghezza, ma anche in diuturnità, poiche era pretenſione ritrovata dall'Imperadore Ferdinando, & a ſua richieſta trattata, e fatta conoſcere poco fondata. E poi rinnovata dall' Arciduca Carlo, e maneggiata alla Corte di Maſſimigliano, e di Rodolfo collo ſteſſo ſucceſſo. Quanto alla prima ogn'uno avrebbe per inveriſimile, che foſſe ſtata fatta propoſta di riſacimento per una parte eſſendovi parità di ragioni da amendue; però non è da tacere qual foſſe la differenza, che pretendevano. Dicevano i danni dati à ſudditi della Repubblica eſſere venuti da private perſone contra la pubblica volontà, mà gl'inferiti da loro a gl'Arciducali, eſſere con conſenſo de' pubblici Miniſtri, però queſti dover eſſere rifatti dal pubblico immediate, e ſopra quelli doverſi prima intendere le ragioni degl'intereſſati.

Mà nel Conſiglio Imperiale, maſſime ne gli aſſunti à quel carico da ſua Maeſtà non era l'iſteſſo penſiero, anzi una gran diſpoſizione d'adoperarſi per compito aſſettamento; perche conſiderando quante querele erano ſtate portate a ſua Maeſtà dappoi che à ſua contemplazione fù pubblicato da ambe le parti, che ſi ſoſpendeſſero le offeſe, e gli Uſcochi mai non ceſſarono dalle rapine, e latrocinj, facendoſi ſentire moleſtiſſimi, & inſolentiſſimi ogni giorno, e raccordandoſi quante ne udirono gl' Imperadori, Padre, e fratello ſuoi, giudicavano eſſere bene liberarla in tutto delle moleſtie con un compito aſſettamento.

In queſto principio s'applicò ſua Maeſtà, & il ſuo Conſiglio per alcuni giorni ad intendere le ragioni di ſua Altezza, querelandoſi i ſuoi Conſiglieri degl' Uſcochi ritenuti nella villa d'Aretina, che pretendendo offeſa dagli Uſcochi, aveſſero penſato i Veneziani di riſarcirſi ſopra altri ſudditi ſuoi particolari, & aveſſero invaſi gli Stati proprj d'eſſa, non appartenenti alla luogotenenza ſuprema di Crovati, alla qual Segna apartiene; che per danni fatti da private perſone foſſero tenute aſſediate le terre. Dolevanſi anche molto, che avendo mandato à Venezia il Capitano di Fiume, non aveſſe ricevuta ſoddisfazione alcuna, con tutto che ſua Altezza molte ne aveſſe date, e tenendo perciò l' onore d' eſſa intereſſato, conchiudevano non poter fare di più, ſe la riputazione ſua non foſſe reintegrata, e per ciò richiedevano prima quattro coſe; che foſſero rilaſciati i prigioni, che foſſe liberato il commerzio alle terre; che a' ſuoi ſudditi foſſe laſciata libera la navigazione: che foſſero riſarciti de' danni; le quali coſe eſequite Sua Altezza avrebbe compito quello, che rimaneva per rimedio totale. Veramente è degna di maraviglia l' aſſoluta promeſſa di total rimedio ſenza parlar più, che foſſe biſo-

gno

gno della Regia autorità dell' Imperadore, nè che alcuna parte del rimedio foſſe riſervata alla Maeſtà ſua, come Principe ſupremo di Segna, il che tutto l' anno innanzi era ſtato il colore, col quale il Capitano di Fiume dipinſe le proviſioni fatte da' Commeſſarj per tutto quello, che ſua Altezza poteſſe fare, eſſendo riſervato il ſoprappiù alla Maeſtà Ceſarea.

Dopo lunghe conſultazioni ſua Maeſtà fece intendere all'Ambaſciador Veneto la buona volontà ſua, che tutte le difficoltà foſſero accomodate, e la prontezza d'interporſi come mediatore, & amichevole compoſitore, e metter fine à tutte le differenze; che le erano ſtati eſpoſti tutti gli aggravj, e le richieſte di ſua Altezza; però deſiderava d' intendere anche la volontà della Repubblica. L'Ambaſciadore non volle fare alcuna particolare querela di coſe paſſate, forſe perche avendole per manifeſte, la giudicaſſe ſuperflua, ma ſi riſtrinſe alle richieſte. Della navigazione diſſe, che quello era negozio altre volte trattato, del quale la Repubblica non avrebbe ricuſato di trattare di nuovo, ma non avendo alcuna conneſſione cogli Uſcochi, non era giuſto confondere inſieme materie diverſe; del rifacimento riſpoſe, che conveniva foſſe reciproco; ſi conoſceſſe chi aveva participato nei danni, & à reſtituire incominciaſſe chi prima aveva inferito danno. Dimandò egli in ſoſtanza; che di Segna foſſero ſcacciati affatto tutti i ladri, e la mala gente, che inquietavano i vicini, e gli ſcacciati non foſſero più ricevuti, nè foſſe dato ricapito a' banditi dalla Repubblica, & a' ribaldi; che in Segna foſſe poſto preſidio d'altra nazione, e pagato ordinariamente; che foſſe proveduta per Governatore di perſona d' onore, e diſintereſſata; che foſſero abbruciate tutte le barche da corſo, & all' avvenire nè in Segna, nè altrove in quei contorni ne foſſero fabbricate, poiche non poſſono averne biſogno per difeſa, non avendo moleſtia alcuna in mare, e non ſono più utili, anzi molto meno delle comuni per portar vettovaglie, e mercanzie.

Dopo diverſe conferenze coll'una, e coll'altra parte, laſciati i particolari, che non era opportuno di trattare, parve alla Maeſtà Ceſarea, che le difficoltà poteſſero eſſere compoſte nella forma, che di ſotto ſi dirà, e mandò il Vicecancelliere à darne conto all' Ambaſciadore con dirgli, che l' Arciduca aveva accettati quaſi tutti i Capitoli da lui propoſti; & aveva data parola à ſua Maeſtà Ceſarea, che la Repubblica non avrebbe più diſturbo immaginabile, e che l' Imperadore era riſolutiſſimo, che ciò reſtaſſe eſeguito, il quale dava parola, che tutto paſſerebbe con quiete; che mai non ſi era parlato così chiaramente, e che poteva ſtare ſicuro, che il negozio ſarebbe ben accomodato; ſoggiungendo, che anche dal canto della Repubblica conveniva corriſpondere con rimovere l'aſſedio, e con rendere i prigioni. Gli eſibì il Vicecancelliere una ſcrittura, che conteneva le promeſſe di ſua M. e di ſua Altezza, ſteſa in lingua Italiana, la forma della quale è quì poſta in copia.

L' Illuſtr. Sig. Vicecancelliere hà detto per ordine di ſua Maeſtà Ceſarea, che il Sereniſſimo Arciduca Ferdinando s' hà dichiarato ſopra i punti, che eſſo Illuſtriſs. Sig. Vicecancelliere ſcriſſe nel Conſiglio di Stato; che ſua Altezza promette à ſua Maeſtà, che il mare reſterà netto, e libero da' Pirati di Segna, & altri luoghi ſotto il ſuo comando; e che non uſciranno di Segna, nè di quei contorni perſone per danneggiare la navigazione, nè i vicini ſotto pena della vita. I ribaldi ſaranno aſſolutamente ſcacciati di Segna. Il Governatore già è mutato, & è perſona di valore, e diſintereſſata; che avendo ſua Altezza dato principio à rimettere in Segna preſidio Tedeſco aſſoldato, overo pagato, continuerà anche ad ampliarlo, e che non lo fà ora puntualmente, perche non vuole moſtrare d eſſerne aſtretta. Ma ſua Maeſtà Ceſarea procurerà aſſolutamente, che ciò ſegua, e che tutte le ſopraddette coſe ſieno interamente eſeguite, quando la Sereniſſima Repubblica rilaſcierà i prigioni, e leverà l'aſſedio da lei meſſo, dovendo reſtare la navigazione de' commerzj nel ſolito termine, e mantenuta la buona vicinanza. Quanto alla libera navigazione del mare, ſua Altezza non meno, che l' Ambaſciadore l' hà rimeſſa ad altra trattazione.

La conchiusione presa in Vienna fù senza alcuna difficoltà ricevuta in Venezia, & attendendo l'ottima volontà di sua Maestà Cesarea, e la buona risoluzione alla provisione, per corrisponder à lei, & al Serenissimo Arciduca, e dimostrare la stima verso la Casa d'Austria, fù ordinato al Pasqualigo di ritirare le guardie da Segna, e da Fiume, & altri luoghi, e lasciar'il commerzio libero a'sudditi Austriaci, come era innanzi gl'accidenti occorsi, e di far consegnare à chi sua Maestà comanderebbe i prigioni; fù anche commesso all'Ambasciadore di darne conto del tutto alla Maestà Imperiale. Arrivò l'ordine al Pasqualigo il secondo di Marzo, e quell'istesso giorno fù eseguito con molta allegrezza de'sudditi Arciducali, e riscontrò per buon accidente, che il dì medesimo fù fatta l'ambasciata alla Maestà Cesarea; alla quale riuscì tanto più grata, quanto alla Corte non si speta va, che dovessero le condizioni essere accettate per sufficienti in Venezia, essendo in altre occasioni più volte state offerte, nè mai v'era stato acconsentito. Della gratitudine ne fece sua Maestà dimostrazione non solamente con lodare la deliberazione, e l'esecuzione immediate data, ma con assicurare sopra la parola Cesarea, che da quella parte non s'avrebbe avuto per l'avvenire disgusto immaginabile; Fece del tutto dare avviso à sua Altezza, ch'era già partita di Vienna con una buona esortazione all'osservanza delle cose promesse, Comandò anche la Maestà sua al Conte di Sdrin sotto pena di perdere il feudo, che ne' luoghi suoi del Vinadol non fosse dato ricetto à Pirati, ò ladroni; & all'Ambasciadore fece dire, che intorno a' prigioni s'era scritto à Gratz, e che s'avrebbe preso ordine come riceverli, quando fosse venuta la risposta.

In conseguenza di ciò il Segretario Cesareo in Venezia per ordine espresso dell'Arciduca diede conto delle provisioni già fatte, e degl'ordini dati in Segna per rimediare a'mali passati, e della risoluzione sua deliberata à dare perfezione al rimanente per intera osservazione delle cose promesse in Vienna, e dell'ottima volontà sua à perseverare in buona vicinanza, e del piacere, che sentiva per essere le passate differenze accomodate.

Non sarebbe facile distinguere, se i popoli di Dalmazia, gl'Isolani massime di quella regione, ò pure i sudditi Austriaci confinanti sentissero maggior piacere d'un'accomodamento così facilmente successo dopo le molte difficoltà, dalle quali furono ambe le parti per tanti anni travagliate, se non che dagli Austriaci il frutto era goduto in realtà, i quali con l'apertura del commerzio restarono liberati delle incomodità, che sentivano, ma i sudditi Veneti non godevano se non la sola speranza di quiete, la quale nè men ardivano di ben abbracciare, e tenere per ferma, aspettando di vedere prima qualche principio d'esecuzione, che la confermasse, ò coll'abbruciamento delle barche da corso, ò collo scacciare gli Uscochi Venturieri non solo fuori di Segna, ma anche fuori di tutta la regione, ò con assegnamento del danaro per le paghe del presidio, anzi gli sensati, tenevano la quiete incerta fluttuante, sino che non vedessero quelle marine in tutto libere dagli Uscochi; sicche non potessero più ritornarvi, overo fossero così trattenuti in altro luogo, che non dovessero curarsene, tenendo per cosa da infinite sperienze per corso di tanti anni, e per tanti, e così varj accidenti comprovata, che una minima radice di quella mala pianta, che rimanesse, ripullulerebbe, e moltiplicherebbe, come per lo passato.

E non mancava chi si rendesse difficile il credere, che i Veneziani avessero acconsentito ad un'accordo fondato sopra sole promesse tante altre volte accettate, e sempre riuscite senza effetto, e dopo essere state conosciute per isperienza vane, & inefficaci sempre costantemente rifiutate, e si fossero contentati di cambiare un'attuale restituzione di commerzio con una promessa, che poteva per mille incontri restare senza effetto. Alcuni ebbero il trattato della composizione per isproporzionato, & informe, osservando il progresso con mezzi diversi dal principio, e con fine non corrispondente, nè à questo, nè à quelli. Imperocche nel principio si parla della Maestà Imperiale, come di quel-

lo,

la, alla quale sola, come à supremo Principe tocca applicare rimedio durevole agl'inconvenienti mettendovi la mano Regia, per non essere bastante quella del suo Luogotenente à levar la radice, ma solo à raffrenare in parte gl'impeti del male, anzi che colla deputazione del Traumestorf, come s'è detto, dà principio à voler metterlo in effetto, e nel progresso s'adopera in sola qualità di amichevole compositore, & in fine nella stessa dell'accordato mallevadore, non lasciando però la stretta congionzione di parentado, e gli interessi di sua Maestà, e di sua Altezza, modo da poter distinguere il mallevadore dall'obbligato principale.

Non si può penetrare nel segreto de' Principi, nè delle azioni loro i privati possono dar buon giudizio, non tanto per non aver la mente assuefatta à pubblici negozj, quanto anche perche essendo la maggior parte delle cause, che li muove, occulte agli altri, è impossibile fondarsi sodamente sopra quella sola parte, ch'è manifesta; Ma con tuttociò discorrendo anche con queste sole, la deliberazione de Veneziani pare con molta prudenza presa; imperocche, siccome l'eroiche virtù unite alla suprema bontà della Maestà Cesarea, e l'ardore, e la sicurtà, con cui pose mano per terminar' un negozio così travaglioso, indussero à sperar bene dell'interposizione sua, così anche potevano persuadere à far maggior fondamento sopra la parola, e sopra le sue promesse di quello, che l'esperienza de' tempi passati aveva dimostrato, che si potesse fare sopra la promessa degli altri Imperadori; oltre di che molte volte conviene regolare le deliberazioni non secondo quello, ch'è veduto da i soli perspicaci, ma bene spesso accommodarle à quello, che mostra la prudenza ordinaria. Sarebbe stata senza dubbio reputata troppa durezza, quando della prima promessa d'un Principe così singolare, e di tanta religione fosse stata ricercata maggior sicurezza, & ognuno, che considererà come si costuma trattare co' Principi nuovamente assunti, giudicherà, che conveniſſe onorare l'ingresso di sua Maestà all'Imperio, con deferire alla sua prima parola, massime avendo ella, e i Consiglieri suoi proprj, & intimi camminato in questo negozio con sincerità, & ardore d'animo, che hanno fatto maravigliare i medesimi Ministri Imperiali del governo antico in modo, che il Barvizio Segretario di tanto tempo disse con maraviglia, e piacere, che mai più il negozio degli Uscochi non era stato ridotto à tal segno, e che l'Imperadore, & i Ministri erano risoluti, che si terminasse, nè mai più per quello fosse sentita molestia. E certo ne' passati assettamenti delle turbolenze per causa degli Uscochi eccitate sotto l'Imperio di Massimigliano, e Rodolfo più volte intervennero promesse di que' Principi in parola, & in iscritto di rimediare al male coll'estirpazione della radice, levando tutti gli Uscochi da quelle marine, quando le altre provisioni non fossero state ritrovate sufficienti: laonde rinascendo, ò fluttuando di nuovo il male, poteva essere tranquillato, e sopito senza sradicarlo con pretesto, che restassero altri rimedj à tentare, stimati sufficienti, senza metter questo in effetto, e qualche cosa poteva anche esser iscusata sopra l'Arciduca immediato Signore, non concorso nella promessa; ma in questo accomodamento i capitoli furono stabiliti così espressi, e precisi, con promessa, e parola assoluta tanto di sua Maestà, quanto di sua Altezza, che non restando più luogo per dare ingresso ad alcuna scusa, il negozio fù ridotto à tal segno, che camminando co' progressi ordinati, & appuntati in questo accordato, sarà per terminare ad una perpetua quiete; ma se per mal'incontro ritornassero i passati disordini, non potrebbe se non precipitare ad inconvenienti peggiori di tutti i passati.

SUP-

SUPPLIMENTO DELLA STORIA DEGLI USCOCHI.

AGli Scrittori della Storia, che hanno per fine di lasciare la memoria delle cose passate alla posterità, conviene eleggere le principali, e le più degne, e bene spesso comprendere in pochissime parole tutto il succeduto in una decina d' anni; Imperocche la mente umana essendo circonscritta, e di poca capacità, dalla moltitudine si confonde, e resta la lezione senza frutto. E perche scrivono ad uomini per la lontananza del tempo senza affetti d'amore, overo d' odio verso quelli, che colle loro azioni diedero materia alla narrazione, senza dispiacere al Lettore possono della verità pigliare quella parte, e tralasciar quell'altra che loro pare, secondo che torna meglio al filo, che si propongono di lode, ò di vituperio delle persone. Io non hò pensiero di servare l'istesso stile, essendo l'intenzione mia di narrare à quei del tempo presente le cause, e i motivi di guerra, nati per l'insolenze degli Uscochi, senza aver alcun riguardo à quelli, che verranno ne' seguenti tempi. Incontrerò molti preoccupati da affetti, à quali riuscirebbe poco grato, se vedessero tralasciata cosa per minima, che potesse fomentare quella passione, che li possede; e i neutrali, che leggeranno per formar opinione da qual parte sia la giustizia, desidereranno esatta, e minuta esposizione di tutti i particolari, poiche, come il Giureconsulto ben dice ogni minima diversità di circostanze muta tutto il giudizio del diritto nella ragione. Però io siccome desidero, che questa mia Scrittura nel tempo presente, e duranti le turbolenze sia letta da ciascheduno, almeno per sapere con qual parte unire le sue preghiere à Dio, così non consiglio alcuno à leggerla dopo, che si sarà compiacinta la Maestà divina di metter fine alle presenti turbolenze, perche salvo nella verità, e sincerità della narrazione, e la sospensione nel giudicare, le quali due parti sono squisitamente osservate, nel rimanente non troverà adempiute le leggi della Storia, e reputerà, che la maggior parte delle cose narrate fossero da passare con silenzio per la bassezza del soggetto. E se pur capiterà allora in mano di lettore curioso di trascorrerla, chi prenderà tedio della minuzia, e della lunghezza della narrazione, sarà pregato di scusare chi non hà avuto per fine il giusto, ò l utilità sua, ma di quelli, à quali importava avere una minuta informazione. Dalla considerazione di questi accidenti ognuno resterà certificato, che l'insolenze d'un popolo contra il vicino in progresso per necessità termineranno sempre à guerra, non solo perche il prudente si stanca di sofferire, ma anche perche l'insolente si stanca d'essere sopportato

Dappoi che i dispareri, per tanti anni continuati, furono coll'accordo in Vienna felicemente composti, e le terre Austriache liberate dagl' incomodi colla restituzione del commerzio, alla Corte Imperiale fù tenuto il negozio per terminato. Il Senato Veneziano, avendo eseguito tutto quello, che dal canto suo gli toccava, attendeva da' Principi Austriaci l'effettuazione del rimanente, che loro spettava. Il Consiglio di Gratz convenendo per esecuzione della promessa del suo Principe, ritrovar un'assegnamento di 24000. fiorini per tener pagati 200. Soldati in Segna, nè sapendo come, e dove fondarlo, nè piacendo à tutti loro, che la Repubblica fosse liberata dalle molestie, desiderando anche alcuni per certa pretensione d' acquistare giurisdizione, e per qualche utilità privata ancora, che gli Uscochi continuassero le scorrerie, andava portando il tempo innanzi per risolvere secondo gli accidenti, che fossero nati à Segna. Il Conte di Terfatz nuovo Capitano desideroso d'onore, avendo promesse le paghe per mantenimento della sua parola andò alla Corte per sollecitare le risoluzioni più efficacemente colla presenza, lasciato al governo, come Vicecapitano, il Delco. Gli Uscochi rimasti in Segna più desi-

derosi

desiosi del corso, che di paghe, avendo innanzi gli occhi gl'esempj delle cose passate, vivevano con aspettazione di vedere qualche indizio nel suo Principe di concessione, ò almeno di permissione, e stavano in ordine preparati ad uscire fuori colla prima occasione. I Venturieri scacciati tenevano per certo di dover presto ritornare, e che siccome per lo passato, così allora la repressione loro fosse stata per dare soddisfazione al vicino, e per sola apparenza. Non cessavano però di fare delle picciole incursioni così per mantenersi trà tanto, come per far apertura alle maggiori.

Il General Veneto restituito ch'ebbe il commerzio alle terre Arciducali, e passati molti uffizj di complimento trà i Governatori d'esse, e lui, vedendo, che non cessavano gli Uscochi fuorusciti dalle picciole incursioni, consultò co' suoi quello, che fosse à fare, e la risoluzione fù, che di ciò non si dovesse fare alcuna querimonia, s'attendesse ad ovviarvi quanto si poteva, e s'aspettasse, quali ordini venissero dalla Corte Arciducale per mettere fine intero, & estirpare quelle reliquie, osservando quello, che frattanto in Segna, e nelle altre terre si facesse di nuovo.

Ebbe per cattivo indizio il vedere conservate nel porto di Segna le barche da corso, le quali quando non vi fosse stato disegno di corseggiare all'avvenire, conveniva immediate dopo pubblicato l'accordo disfruggere; perche mai non si leva il male, se non levando le comodità d'effettuarlo, e se avessero pensato à conservarle per qualche accidente, che il tempo potesse portare, le avrebbono tirate in terra in luogo proporzionato, ò le avrebbono sott'acqua; ma il tenerle in porto, & instrutte al navigare, non lo seppe interpretare, se non certa risoluzione di non voler abbandonare il corso.

In poco tempo ancora vide pian piano ritornare i fuggitivi à Segna, & essere ricevuti in modo, che in termine d'un mese furono ritornati tutti, del che non intendendo la vera causa, né penetrando, se fosse con ordine di sua Altezza per adunarli, e servirsi di loro in altro luogo, rimase in molta ambiguità, dove il negozio dovesse terminare; ma presto restò chiaro à tutti, che l'accomodamento fatto non poteva sortir fine migliore degli altri in altri tempi conchiusi. Imperocche, avendo gli Uscochi la settimana santa fatta deliberazione di far un'uscita generale, & avendo secondo il solito contribuito anche i vecchi, le vedove, e i Religiosi à mettere insieme una munizione di polvere, e viveri, e danari per comperarne, quando quella mancasse, uscirono il dì de' sette Aprile, giorno della Santissima Resurrezione di nostro Signore, in numero di quattrocento in dieci barche, & avendo navigato per 180. miglia, smontarono à Crepano giurisdizione di Sebenico, e per quel territorio passarono nel paese de Turchi, facendo preda d'uomini, animali, e robe, e ritornati pel medesimo territorio, nelle marine di quello imbarcarono la preda, e la ridussero in Segna, avendo lasciata sparsa voce, ch'erano accordati co' Veneziani di poter andar à danni de Turchi pel territorio Veneto, mentre non offendessero le persone, e i luoghi, per li quali passassero, e ne' giorni seguenti, passando più innanzi all'improviso, fecero molti danni in Macarsca, e Narenta, & internatisi più oltre per le terre de' Ragusei, depredarono la Villa di Trebigne, la migliore, e più ricca, che sia ne' contorni di Castel Nuovo, con grosso bottino d'animali, e prigionia d'uomini, e nelle molte andate, e ritorni, si ricoverarono ora in una, ora in un'altra delle Isole Venete, dove intendevano non esservi armata, così per riposare, come per provedere i viveri, i quali ora pigliavano con violenza, ora pagavano. Durò per alquanti giorni questa impresa, che riuscì loro felicemente; perche la fama dell'accordo stabilito, e la credenza certa di non avere più molestie dagli Uscochi, fecero restar i Turchi senza guardarsi, e quei dell'Isole Venete senza la diligenza, ch'erano soliti usare ne' tempi de' pericoli. Ma i Turchi postisi in arme, e fatta calare moltitudine grande in ajuto, minacciavano di vendicarsi contra le terre del Dominio Veneto

confinanti, e mandarono à protestare a' Rettori delle terre della Repubblica, & il Bassà di Bossina nuovamente venuto à quel governo ne fece risentimento gagliardo col Generale, usando questo concetto alla Turchesca, che la complicità non si poteva negare, valendosi gli Uscochi della casa della Repubblica, come della propria, minacciando d'avvisar la Porta in Costantinopoli, e che sarebbe mandata armata per guardare quelle marine.

Nel principio di questi insulti il Generale non con speranza di provisione, ma affine, che i Ministri Austriaci non potessero negare d'averlo saputo, mandò à Segna à dolersi, che contra la parola data, non essendo ancora asciuto l'inchiostro del decreto Cesareo, e delle promissioni Arciducali si contravvenisse così manifestamente alle promesse tanto confermate, violando le giurisdizioni col transito di gente armata, provocando con queste azioni, e con false disseminazioni, la vendetta de Turchi sopra i sudditi innocenti. A questi lamenti Gio: Jacopo Deleo Vicecapitano di Segna rispose, sentire gran dispiacere di così sinistri avvenimenti, e che il male era provenuto da persone bandite da quella Città, alle quali egli non poteva comandare. Si sdegnò grandemente il Generale della risposta, come che fosse riputato tanto semplice, che si potesse fargli credere, quattrocento banditi esser entrati in una Città, e valendosi delle barche proprie di quella, esser usciti dal porto, e ritornati colla preda più volte, essere stati sempre ricevuti, & il tutto contra il volere di chi governa. Più si riputava offeso per le vettovaglie pagate nell Isole, che per le rubate, tenendo che fosse così fatto per metterlo alle mani co' Turchi. E se bene in quell' occorrenza era più urgente bisogno il guardarsi di non ricevere danno da Turchi, che l'ovviare all'insolenze degli Uscochi, deliberò nondimeno d'attendere all uno, & all'altro, & à questo effetto ordinò, che dodici barche Albanesi sotto il Governatore Giovanni Dobracuich bene rinforzate d'uomini trascorressero per tutto, con ordine espresso di non offendere i luoghi, nè meno i sudditi Austriaci, che fossero ritrovati in barche da viaggio, ò disarmate; mà solo ovviare alle ruberie degli Uscochi, e perseguitarli, ritrovandosi ne' mari, ò altri distretti della Repubblica. Ma gli Uscochi, che avevano fatti grossissimi bottini, massime di schiavi, frai quali vi erano anche persone ricche, e di conto, per cavarne il frutto, levarono bandiera di riscatto in Sabioncello, territorio de' Ragusei, dove andando i Turchi per contrattare con loro, essi ancora spesse volte transitavano trà Segna, e Sabioncello per le occorrenze, che quella negoziazione portava.

Avvenne, che la sera del giorno degli otto Maggio ritrovandosi con dodici barche armate da corso, incontrarono à S. Giorgio a capo di Liesina, altrettante barche d Albanesi, e combatterono feroce mente insieme, attaccata una sanguinosa fazione, che durò fino alla notte, la quale li divise, & in quel combattimento restarono prese due barche d Uscochi con morte di sessanta persone, e trà questi Niccolò Craglianovich capo principale di loro, e dal canto degl' Albanesi restarono uccisi otto soldati con diciannove feriti, trà quali il figliuolo del Governatore; le altre dieci barche presero la fuga, salvandosi à Segna. Questo conflitto fù dagli Uscochi, e dagl' Albanesi diversamente riferito. Quelli dissero d' essere stati assicurati dagl' Albanesi, di potere entrar in porto, e dopo entrate due barche, quelle essere state assalite, che le altre non potevano soccorrerle, e però si ritirarono. Questi affermarono d'aver combattuto con tutte le dodici barche da buoni soldati, e d'averne à buona guerra prese due, adducendo per confermazione, che se dodici barche di loro con cinquecento uomini, ch'erano, avessero assalito à tradimento due sole, non sarebbe restato morto, e ferito tanto numero di loro. Ma comunque quello si fosse, certo è bene, che il conflitto non succesSe in porto, ma nel mare aperto trà l'Isola di Liesena, e la terra ferma. Gli Uscochi fuggiti per la vergogna, e per

li com-

li compagni perduti, restarono pieni di rabbia, e d'appetito di vendicarsi, e più di tutti Vincenzo fratello di Niccolò Graglianovich ucciso nella fazione.

La mala ventura s'accoppiò colla rabbiosa malignità loro à far succedere un' altro accidente di pessima conseguenza. In quel tempo istesso partì d'Istria per andar all' ubbidienza del Generale la Galea di Cristoforo Veniero, il quale non avendo alcuna notizia del successo occorso à San Giorgio, senza alcun sospetto facendo il suo viaggio, trè giorni dopo quel conflitto, capitò la sera nel porto di Mandre dell'Isola di Pago. Gli Uscochi avutone l'avviso da una spia, in gran numero smontarono in terra, e si posero occultamente sopra il monte, che circonda il porto in aguato, e la mattina sei barche d'essi entrate in quello repentinamente assaltarono la Galea, e quelli, ch'erano in terra in molto numero con archibusate, e sassi uccidendo, e ferendo dalla parte superiore, levarono il modo di potersi metter in difesa, se n'impadronirono, e presi i soldati, e gl' Uffiziali della Galea, ad uno ad uno, facendoli passar alla scaletta, gli accopparono crudelmente, e gettarono i corpi in mare. Fù cosa di gran compassione, che à sangue freddo fossero così barbaramente uccise quaranta persone innocenti, fecero vogare la Galea pel Canale verso Segna, e nel viaggio tagliarono la testa colle mannaje à Lugrezio Gravise Cavaliere, gentil'uomo di Capo d'Istria, & al fratello, e nipote, ch'erano sopra la Galea per passaggio, e spogliarono delle perle, monili, anelli, e vesti Paola Strasoldo moglie del Cavaliere colle sue donne, ch'erano in compagnia del marito; Servarono vivo il Veniero solamente. Si condussero sotto la Morlaca, poco lontano da Segna, e quivi discesi in terra per sigillo della barbarie, fecero smontare lui ancora, e gli troncarono il capo colla mannaja, e spogliato il corpo lo gettarono in mare, & apparecchiato il desinare posero il capo dell'infelice sopra la mensa, dove stette mentre durò il convito. Queste cose tutte furono vedute dalle donne, e da' Galeotti restati sopra il vascello, alcuni de quali affermarono ancora, che dimandò con molta pietà la confessione, e gli fù negata. Altri dissero, che gli mangiassero il cuore, altri che solo tingessero il pane nel sangue per certa superstizione trà loro radicata, che il gustar insieme del sangue del nemico sia un'arcano, e una stretta obbligazione di non abbandonarsi mai, e correre la medesima fortuna. Finito il desinare condussero la Galea à Segna, dove divisero le robe, e le munizioni di quella, rilasciarono i Galeotti con minacciamento, & obbligazione di non ritornare nello Stato della Repubblica, e distesero l'artiglieria sopra le mura della Città.

Andati gli avvisi di così atroci fatti à Gratz, da' fautori degli Uscochi fù persuaso l'Arciduca, che tutto fatto da loro fosse con ragione, & alla provisione fatta da' Ministri della Repubblica fù data sinistra interpretazione, incitando sua Altezza alla rottura, e guerra, cosa da loro già molto tempo desiderata per una vecchia speranza di facilità conceputa, che sua Altezza acquisterebbe, & aggrandirebbe sè, e loro con quel mezzo; il che fù anche causa, che scrisse sua Altezza à tutte le terre sue di confine, che stessero sopra le guardie, e si fortificassero, e munissero, dal qual comandamento nacque, che à Segna con grandissima sollecitudine portarono terra, e prepararono legname per munire la Fortezza. Il Capitano di Fiume ancora fece spianare gli orti, le vigne, e gli ulivi attorno le mura di quella terra, & in tutte le terre a' confini eziandio in Istria si dava qualche segno di preparazioni militari, ilche diede gran sospetto à Veneziani, che fosse un'apertura di guerra; perche non parendo loro di vedere, che pel conflitto di San Giorgio, causato, e riuscito in qual modo si fosse, i Ministri Arciducali avessero causa alcuna di dolersi, non potendo, nè dovendo loro importare, se i violatori della giurisdizione Veneta, e contumaci del Principe loro proprio, che contra la volontà, e i comandamenti di quello erano andati in corso, fossero stati uccisi fuori della sua giurisdizione in qual si sia modo; tenevano d'aver ragione di credere, che quei pre-

paramenti fossero non per assicurarsi, non essendo preceduta occasione da generar sospetto, ma per disegno di mettere le cose loro in sicuro, & assaltare lo Stato della Repubblica. Ricevettero un gran disgusto, avendo inteso per la confessione d'un Uscoco preso vivo nel combattimento à capo San Giorgio, e di quattro altri presi dopo in Arbe, che l'uscita fù con participazione del Vicecapitano, il quale contribuì anche la sua parte; mostrando chiaro l'evidenza del fatto, che non potevano essere usciti alla preda in tanto numero, senza saputa de' Ministri Austriaci, e l'assalto, e la crudeltà commessa contra la Galea, se ben poteva essere fatta senza consenso loro, per rabbia, e vendetta propria di quegli scellerati, nondimeno non fù senza precedente causa, data dalla pubblica autorità col permettere l'uscita al predare contra la promessa del suo Principe tanto recente, e con succedente approvazione, dimostrata nell'avere ricettati i malfattori. Se gli Uscochi per vendicare la morte de' compagni hanno usata la crudeltà contra i soldati, e padrone della Galea, quando bene ciò valesse per scusa loro, non sarebbe buono per iscusar il governo di Segna dal conceder loro la facoltà di predare, dal riceverli colla Galea, dal portare le robe, e munizioni nella Città, dal distendere le artiglierie sulle muraglie. Queste opere non possono aver il primo moto dagli Uscochi, ma da chi governa Segna, i quali oltre di ciò anche nella presa della Galea, e morte de' soldati, e del Sopracomito non si possono scusare di non aver parte, almeno in quanto hanno assicurato, e participato con chi hà commesse le scelleratezze.

Ma Niccolò Frangipane Capitano di Segna, ch'era allora alla Corte per aver danari da pagare i soldati, passò immediate à Novi sua terra, e racolti cinquanta buoni uomini, con quelli accompagnato andò à Segna. Chiamò à se in Castello, sotto la fede i principali intervenuti alla presa della Galea, e da loro pigliò informazione del successo, e ne formò processo, il quale mandò alla Corte di Gratz in diligenza. Visitò anche l'artiglieria posta sopra le muraglie, non facendo dimostrazione alcuna di approvare, ò non approvare il fatto. Il Generale Veneto per bene certificarsi, se il solo Vicecapitano Deleo trà i Ministri fosse in colpa, udito l'arrivo del Frangipane, mandò in Segna persona espressa con lettere sue, dimandando la restituzione della Galea, e delle robe, e spezialmente delle artiglierie, attesa la buona intelligenza, & amicizia trà i Principi, e l'accordo ultimamente seguito. Dal Capitano fù risposto pel medesimo Messo con lettere, le quali sono ancora in essere, dolendosi del male successo con molte parole di cortesia, e quanto alla restituzione della Galea rispondendo, che già l'Arciduca suo Padrone aveva ordinato, che la Galea fosse tenuta così, però egli non poteva far altra disposizione; ma avrebbe avvisato sua Altezza della richiesta fattagli per eseguire ciò, che da quella gli fosse stato comandato.

Dopo molti giorni il Capitano, per qual causa si fosse, mandò al Generale una cassetta colla testa del Veniero inclusa, e gli scrisse di mandarla per mostrare di non essergli nemico, & insieme soggiunse, che in materia della Galea non aveva avuta risposta alcuna; ma però mandò uno de' pezzi d'artiglieria della Galea à Novi Fortezza propria sua, dalle quali azioni si certificò il Pasqualigo dell'animo fermo à non restituire, e giunto quest'indizio alle frequenti uscite, & à passaggi degli Uscochi pel Canale della Morlaca, con maggior numero di barche fornite di fuochi artifiziati, & altri apprestamenti, e provisioni, non più da loro usate, ebbe dubbio, che vi potesse essere qualche pensiero di fare un'occulta guerra alla Repubblica sotto nome degli Uscochi; laonde giudicò necessario assicurarsi di non ricevere qualche affronto maggiore; congregò le sue forze per serrar i passi, & impedire i soccorsi di munizioni, e vettovaglie à Segna, astenendosi però di sbarcare, ò d'inferire alcun danno alla terra, solo proibì ad ogni sorta di Vascelli, che non uscissero, nè entrassero, & a' sudditi ogni sorta di com-

mer-

mercio con Segna, & altre Terre di quel Capitanato. La proviſione non fù di quell'efficacia, come altre volte era riuſcita; perche eſſendo Fiume libero, di là andava per terra vettovaglia, ſe ben v'interveniva più ſpeſa. Mà il Generale Veneto non giudicò condecente operar alcuna coſa contra Fiume, perche dopo l'accordato di Vienna non l'aveva trovato in alcuna complicità cogli Uſcochi. Arrivò il Generale di Crovazia à Fiume, e raunò de ſoldati in quella Terra con diſegno di paſſar a Segna, diceva egli, per dare rimedio a quegl'inconvenienti, ſe bene poi non l'eſeguì per la ſtrettezza del vivere, che in quella Città era, la quale non comportava, che s'accreſceſſe numero di gente; mà ſdegnato pel commercio impedito, che la teneva in ſtrettezza, fece correr voce per tutto il paeſe, che Sua Altezza aveva deliberato di non accommodar le differenze co' Veneziani, ſe non avendo libera la navigazione del Golfo per andar à danni de' Turchi, coſa della quale gli Uſcochi furono molto contenti, e pieni di ſperanza di dover vivere in felicità. Da queſto moſſo il Ferletich andò à Fiume per diviſare ſopra il modo d'inſtituire un corſo formato per l'Adriatico. Mà dopo diverſe trattazioni fù dal Capitano di Fiume ò di ſegreto ordine del Generale, ò di proprio moto, poſto prigione. Corſe ſubito la moglie del carcerato à Fiume; portò in dono al Generale due pezze di panno d'oro, & un padiglione di prezzo; donò anche à Volfango Frangipane, fratello del Capitano di Segna una littiera di valore, i quali preſenti uniti alla ſperanza d'averne de maggiori, ebbero forza di conciliarle l'animo del Generale in tal maniera, che tentava diverſe vie per levarlo di prigione; al che non conſentendo il Capitano, ò per zelo di giuſtizia, ò perche gli pareſſe ſtrano, che il Generale godeſſe il frutto dell'opera ſua, paſſarono trà loro gravi parole, & in fine il Capitano condannò il prigione à morte, & il Generale ſoſpeſe la ſentenza. Scriſſero ambidue alla Corte, e venne riſpoſta, che foſſe giudicato ſecondo le leggi d'Ungheria, onde ne ſeguiva, che non ſi poteva far il giudizio in Fiume, non appartenente à quel Regno, e per non tornar a parlar più nè del prigione, nè del Generale, dirò ſolamente, ch' eſſendo queſti dimorato in Fiume ſino alla partenza dalla Corte Ceſarea de' Commeſſarj, de' quali ſi dirà à ſuo luogo, ſenza far altro di più, che udir più volte la moglie del prigione ſe ne partì, menandolo ſeco in Crovazia.

Mà nel medeſimo tempo alla Corte Ceſarea ſecondo che i diſordini ſucceſſero, furono rappreſentati à Sua Maeſtà dall'Ambaſciadore Veneto con inſtanza di proviſione, e ſi dolſe Ceſare degl'inconvenienti occorſi, e maſſime della morte crudele de' ſoldati, e Sopracomito della Galea con tanta atrocità, e promiſe di dare ſoddisfazione, e rimediare da dovero, Fece dire per nome ſuo all'Ambaſciadore da principale Miniſtro, che la Repubblica era in ſtato di ragione, e che Sua Maeſtà aveva inclinazione à levar quella gente dalle marine nel tempo delle paſſate differenze; mà incontrò diverſe opinioni de' Miniſtri, che non la laſciarono ſpuntare: che Dio aveva permeſſo poſcia quei grandi ſcandali per porvi quell'ultima mano, che ſi doveva porre all'ora. Alle inſtanze dell'Ambaſciador Veneto s'aggiunſero quelle del Nunzio Pontificio, perche il Papa glielo commiſe con lettere ad inſtanza de' Raguſei, che per eſſere gli Uſcochi, ne gl'ultimi danni inferiti a Turchi, paſſati anche per la loro villa, e valle de' Canali, & aver dato riſcatto nel loro Territorio, ſi ritrovavano in gran confuſione, avendo inteſo, ch' era ſtato propoſto a Coſtantinopoli d'occupar loro quella Valle, ch'è la più bella, e più fertile parte da eſſi poſſeduta, che loro ſarebbe ſtato un gran colpo, e avrebbe meſſo in pericolo tutto il reſto, e ben ſapevano, che per metterlo in opera i Turchi non avevano biſogno d'altro, che di riſoluzione, la quale fatta, il male ſarebbe ſtato ſenza rimedio.

Mà dall'altro canto erano fatti contrarj uffizj da Gratz con iſcuſare gli Uſco-

Uſcochi, che non aveſſero quel torto, che veniva di loro detto, perche erano uſciti alla preda contra i Turchi con permiſſione del Generale Veneto, e che à Lieſena furono aſſaliti contra la fede data, e che in vendetta di queſto eſſi avevano preſa la Galea, & uccisi i ſoldati, & il Sopracomito, perſuadendo la Maeſtà Ceſarea alla Guerra, e proponendole grand'onore, & acquiſti, che ne ſeguirebbono. Moltiplicavano con maggior amplificazione le querele contra il commerzio interdetto à Segna, con rappreſentarlo come una diminuzione di riputazione, & offeſa della dignità Imperiale, e di tutta Caſa d'Auſtria, acciò ſua Maeſtà ſi dichiaraſſe congiunta ne gl'intereſſi loro; & alcuni de' Conſiglieri Ceſarei da queſte propoſte moſſi, entrarono in alcuni pareri marziali, per compiacere al deſiderio degli Arciducali.

Mà altri di loro ebbero per inverisimile, che il Generale Veneto aveſſe conceduta licenza a gli Uſcochi d'uſcire contra i Turchi, acciò eſſi aveſſero le prede, & i ſudditi le rovine, e pareva gran ſtravaganza, che gli aveſſe fatti combattere per quello, che gli aveſſe all'ora conceduto. Mà quei di loro, che ſi raccordavano, che per ottanta anni continuatamente i Veneziani s'erano dichiarati di ricevere ugual danno, & offeſa, quando gli Uſcochi paſſavano à predar altri per li diſtretti della Repubblica, come quando bottinavano i ſudditi loro proprj, l'ebbero per un'invenzione molto ſciocca; E non pareva loro conveniente nè alla dignità, nè alla religione di tanto Principe, che moveſſe una guerra per mantenimento di ladri infami. Sua Maeſtà alla rappreſentazione del commerzio levato a Segna ſi commoſſe alquanto, come che foſſe aſſediata una ſua Terra; mà certificato, che non ſi pretendeva di far offeſa alla Città, mà ſolo d'aſſicurarſi, che non foſſero inferiti nuovi danni, come gl'Uſcochi giornalmente tentavano, reſtò quieta, & avendo colla ſomma prudenza ſua penetrato il vero, preſto conobbe, che tutto il male era nato per l'inoſſervanza delle coſe promeſſe, e nel Conſiglio fù conchiuſo di mandare Commeſſarj per nome di Ceſare, che con ſuprema autorità metteſſero la mano, & applicaſſero il rimedio proporzionato al biſogno corrente, e furono nominati il Conte Altani, il Baron Bech, & il Signor Buonomo, à' quali furono date commeſſioni molto ampie, e chiare di levare da Segna gli Uſcochi, e mettervi preſidio Tedeſco, e gaſtigare poſcia i colpevol degl' eccesſi commoſſi. Il Signor Buonomo fù ſpedito immediate a Gratz per conferire la riſoluzione preſa, e ricevere inſtruzione anche da ſua Altezza. Ma avvenne quello, che più volte era occorſo regnante l'Imperador Rodolfo, che nel Conſiglio Ceſareo fù preſa buona riſoluzione per rimediare al male, la quale in Gratz fù convertita ſempre in quella ſorta di medicina, cha lo fà peggiorare, così occorſe nell'occaſione preſente, che gli Arciducali diſſero, eſſere coſa giuſta il gaſtigare, e rimediare, ma per farlo in modo, che metta fine, eſſer neceſſario, che i Commeſſarj s'informaſſero, trattaſſero co' Miniſtri Veneti, e riferiſſero a Sereniſſimi Imperadore, & Arciduca, e non eſeguiſſero, ſe prima da ſua Maeſtà, e da ſua Altezza non foſſe deliberato quello, che ſi doveſſe mettere in effetto.

In Venezia ſiccome la deliberazione degl' Imperiali fù commendata di giuſtizia, e ſincerità, così fù immediate inteſo dove miraſſe l'aggiunta degl'Arciducali, cioè, che non potendo trovare preteſto di diſobbligarſi dall'accordato di Vienna con allegare eccezione alcuna contro di quello, penſaſſero diſobbligarſi con inſtituire una nuova trattazione, nella quale obbliquamente foſſero introdotte le medeſime coſe, e con qualche maniera, ò riſtrette, ò gloſate, ſicche rimaneſſero ſenza effetto; Imperocche in altra maniera non vedevano preteſto per dipartirſi dalle coſe promeſſe, poiche dall'altra parte era eſeguito quello, che le toccava, & in quello, che reſtava far loro non potevano

pre-

pretendere aggravio, non essendo cosa più giusta, quanto proibire il corso, e nelle guarnigioni tenere presidio pagato, ch'era la sostanza della promessa; nè avendo probabilità per mostrare d' essere stati in parte alcuna gabbati, poiche la scrittura fù formata, e stesa, non come è solito da ambe le parti, mà dalla loro solamente, senza che v'interveniſsero i Veneziani, da quali poi fù accettata. Non si venne in Senato à deliberazione di mandare persona alcuna à trattare con quei Commessarj, ò per la ragione sopraddetta, ò perche era noto; che il motivo non veniva da gl' Imperiali, mà da' medesimi Arciducali, ò forsè anche perche volessero aspettare di vedere le prime operazioni de' Commessarj in esecuzione delle cose promesse per regolarsi poi come quelle avessero inseguato.

Mentre i Commessarj erano in viaggio, occorse all'Arciduca per li suoi negozj visitare la Maestà Imperiale in Lintz, dove conforme à quanto prima da Gratz era stato scritto, furono replicate le scusazioni de gli Uscochi, e rinnovate le querele pel commerzio levato alla Città, e proposto il progresso, che potrebbono fare le armi Imperiali in Italia colla sponda dell'esercito, che si ritrovava ammassato in Milano, e furono anche fatti diversi uffizj, acciochè non fosse disarmato prima, che si vedesse l'esito delle cose di Segna. Mà i Commessarj giunti à Fiume, chiamarono a sè i Capi degli Uscochi da Segna, i quali ricusarono di andarvi senza salvo condotto. Furono, Commessarj costretti à concederlo, parendo loro ciò minore indignità, che se i chiamati fossero restati contumaci. Col salvo condotto andarono a Tersatz, e di là mandarono a richiederne un più ampio diffidando del primo, & ottenutolo andarono a Fiume, dove furono ricevuti con termini amorevoli, e' cortesi. I Commessarj presero da loro informazione del conflitto co'gl'Albanesi a Liesina, e della presa della Galea, e delle altre cose occorse doppo il concordato, e subito il licenziarono per ritornar p casa, ò perche da loro altro non volessero, ò perche stante il salvo condotto non potessero eseguire altro disegno. Dopo alcuni giorni mandarono il Segretario loro a Segna a comandare, che fossero consegnati i Turchi, fatti prigioni in Trebigne, & il Segretario non solo non fù ubbidito, ma gli convenne partire senza veder'effetto alcuno de gl'ordini de' Commessarj, e quantunque usasse minacce di severissimo gastigo contra i contumaci, nè meno gli fù data risposta per riportare a' Padroni; le quali cose dimostrarono in fatti quanto differente fosse la stima; che da quei ribaldi era fatta de' Ministri di Cesare supremo Signore, dal rispetto, & ubbidienza, che fù da' medesimi prestata un' anno prima al Cheslin Commessario Arciducale, e diedero materia agli specolativi di credere, che quando alcuna cosa da quei di Gratz è rimessa a quella Maestà, come eccedente la podestà concessa, ciò sia per forma d'appareuza, e coperta di scusa.

Mentre che furono i Commessarj in quel luogo, altro non succesſe di considerabile, se non che i Ragusei spedirono Achille Pozza a richiedere loro rimedio per li danni degl' Uscochi, e per li pericoli Turcheschi, ne' quali li gettavano, il quale non ottenne provisione alcuna. Avvenne anche, che la Galea, ò per fortuna, ò per malizia andò a traverso, e si dissipò in tal maniera, che se ne vedevano le parti nuotare per la riviera, e finalmente il corpo si ruppe sotto la Torre Saba, e quello, ch' è di maggior considerazione, su gl'occhi de' medesimi Commessarj, sette barche d' Uscochi uscirono di Segna, camminando dietro terra sotto la Morlaca, e pizzicando le Isole quanto poterono, il che fù poco per la squisita guardia, ch' era in quelle. Partirono i Commessarj un dopò l'altro, mandata a Gratz l'informazione senza aver fatta altra cosa, che fosse veduta, ò saputa, non mancando gli Arciducali in Fiume di suggerire, & imprimere, essere passato con loro disonore, che non fosse stato mandato à trattare seco, & aggravando con dire, che altre vol-

te si era mandato a trattare con Commessarj Arciducali tanto inferiori degl' Imperiali. Della dimora, & opera infruttuosa di tre persone insigni spiccate dalla Corte Imperiale era attribuita la colpa diversamente. Altri l'ascrivevano a mancamento del Senato Veneto, che non avesse mandato alcuno per suo nome, allegando, che quando si tratta causa comune, come sono tutte quelle di stabilire una buona vicinanza, conviene che sia per Ministri da ambe le parte maneggiata, acciò riesca con reciproca soddisfazione; che i Cesarei non avessero fatto cosa alcuna per essere mandati non ad operare soli, ma unitamente co' Veneziani, e quando bene avessero voluto soli applicare qualche rimedio, non avrebbero potuto farlo per esser incerti, se quello fosse poi piaciuto a Veneziani, e gli avesse renduti contenti, e però che con ragione dovevano essere scusati gl'Austriaci d' ogni inconveniente, che fosse potuto succedere. Altri dicevano, che all' ora si tratta per comuni Ministri, quando vi è bisogno di concordare differenze, ma per eseguire le cose concordate, ogn'uno dee fare la sua parte da se stesso; che quando il Generale Veneto restituì il cõmerzio, lo fece da sè senza assistenza d'altri; che i prigioni erano stati liberamente offerti a chi sua Maestà avesse comãdato sẽza trattare del modo di darli; che queste cose fatte, i Veneziani nõ avevano altro che fare, se non aspettare corrispõdenza coll'osservanza delle cose promesse; che il mandare la Repubblica Commessarj per trattare accomodamento non sarebbe stato altro, che rinunziare l'accordato di Vienna, nel quale; poiche la parte Arciducale era stata tãto avvantaggiata, & era eseguito interamente tutto il vantaggio di quella, nel nuovo congresso non si poteva proporre, nè risolvere, se non qualche cosa di più per gl'Arciducali, e qualche maggiore disavvantaggio per la Repubblica; senza che si poteva con certezza prevedere, che non avendo avuto luogo quello, che si era fermato colla Maestà Imperiale, e coll'Altezza dell' Arciduca, molto meno s'avrebbe potuto sperare della trattazione de' Ministri, i quali, se erano andati per eseguire le cose concordate, nessun impedimento si può dire, che avessero ritrovato, il quale colla presenza de Veneti potessero superare: ma se con altro disegno, che dall'assenza de Veneti fosse stato disturbato, non poteva quello essere, se non pregiudiziale alla Repubblica. Gl' intendenti delle cose di governo dicevano di più, che occorre spesso trà i Principi mandare Ministri per negoziare, nè mai questo si fà altramente, che avendo prima risoluto l'uno, e l'altro, che il bisogno vi sia, e concertato quello, che s'abbia a trattare, il luogo, e bene spesso anche il modo a tenere. Mà che uno spedisca Ministri, dove, e con quelle commessioni, che a lui piace, e senz'altro dire aspetti, che l'altro mandi a trattare con quelli siccome è cosa non mai usata, così quando avvenisse, più tosto avrebbe ragione di dolersi l'invitato senza precedente concerto, che l'invitante, a cui non fosse corrisposto: non potersi però ascrivere a mancamento di sapienza, e prudenza di Cesare, che non fù autore di tal consiglio, mà di chi l'inventò, & aggiunse in Gratz oltre le commessioni Imperiali. Partiti i Commessarj restarono i ladri assicurati dell'impunità per le cose fatte, & inanimiti a tenere l'istesso stile all' avvenire. Non racconterò le particolari prede di barche, ò vascelli, & incursioni fatte sopra le Isole con una, ò due barche, perche molte furono, e sarebbe tedio per l'uniformità commemorarle tutte; narrerò solo una general uscita, fatta mentre il rigor del vento costrinse a rallentar le guardie, nella quale presero quante barche incontrarono alle riviere d' Istria, & in Dalmazia, i due grippi con mercanzie, e danari, & alli scogli di Zara trè Marciliane cariche di pannina, rensi, e spezierie, & una Nave, che portava drappi di seta, lana, zuccheri, & altre merci di valore. Passarono dopo questi spogli ad' offese non più da loro tentate. Si ritrova in faccia di Zara uno Scoglio, nominato di San Michele con un Castelletto nella sommità, dove ne i tempi de' sospetti si tengono guardie, e sentinelle per

iſcoprir il mare; ne i tempi tranquilli reſta il luogo come di leggier momento ſenza guardia. Queſti uomini con molto ardire ivi montati, e munito il luogo per quello, che poterono repentinamente, poſero dentro guardia della loro gente, per ben iſcoprire il mare, e non ſolo inſidiare la navigazione, dando ſegni a' compagni de' Vaſcelli di viaggio, ma ancora per avviſarli di ſchivar l'armata, che tranſita per guardia di quelle riviere, e ciò fatto con incredibile audacia ſi miſero inſieme in forma di giuſta guerra, & in numero di 400. con ſei inſegne sbarcarono à Roſanze villa della medeſima Città, e predato in quella quanto vi ſi ritrovò, paſſati innanzi ad Islan, luogo de Turchi, preſero animali, donne, e fanciulli, e ritornati per la via ſteſſa, portarono tutto a Segna, rinforzata prima la guardia, e la munizione di San Michele, donde per ſcacciarli, eſſendo lo ſcoglio forte di ſito, fù biſogno di congregare la ſoldateſca, & adunare molta gente per paſſare nello ſcoglio, & aſſaltarli, di che eſſi avvedutiſi la notte fuggirono. A tanti inconvenienti avendo conſiderazione il Generale Veneziano riputò neceſſario uſare piu potente rimedio, che l'impedimento del commerzio a Segna per conſolazione de' ſudditi, che ritrovandoſi danneggiati; & afflitti, erano vicini alla diſperazione, & a gettarſi ſotto la volontà degl' Uſcochi. Era debole il rimedio uſato contra Segna ſolamente, poiche quella gente con arriſchiarſi ad ogni pericolo, ſuperava parte delle difficoltà, e col ricevere per via di terra ſoccorſo da altri luoghi Arciducali, rendeva infruttuoſa l'opera impiegata nell'incomodarli. Sino a queſto tempo s'era aſtenuto di levar il commerzio all' altre tèrre per non diſpiacere a ſua Maeſtà, & à ſua Altezza, all' ora vinto dalla neceſſità, pensò, che quei Principi colla loro prudenza avrebbono bene conoſciuto, che quando ſi foſſe riſentito con tutte le terre loro, poſte a quella marina pel favore preſtato a coſì ſcellerati ladri, non doveva eſſere ricevuto per offeſa da chi ſi difendeva da coſì gravi oltraggi, mà da chi li commetteva ſotto l'ombra loro, e perciò proibì ad ogni ſorta di perſone di poter andare con vaſcelli, ò barche di mercanzie, vettovaglie, ed'ogn'altra ſorta a qualunque terra, poſta ſopra il Quarner, & il Canale della Morlaca da Beſez ſino a Scriſſa. Ancorche ſino al tempo preſente non ſia mai ſtato applicato rimedio proprio, che abbia potuto ovviare pienamente alle ſcorrerie degl'Uſcochi, queſto nondimeno è ſtato in tutti i tempi il più efficace; perche oltre il levar a ladri la comodità di ſtare tutti uniti in un luogo pel mancamento delle vettovaglie, gli altri ſudditi Auſtriaci, che per cauſa loro pativano, ſi ſono concitati contra i ladri, & eſclamando alle orecchie della Corte Arciducale, hanno coſtretti quei Miniſtri a fare qualche proviſione, per eſſere liberati dall' incomodo per all' ora. Così in queſta occaſione le querele, e i lamenti de' ſudditi andati a Gratz, giunti cogli uffizj dall'altro canto fatti da i Miniſtri della Repubblica alla Corte Ceſarea, induſſero gl' Imperiali a penſare di levare queſta moleſtia a ſua Maeſtà con rimedio perpetuo, e gli Arciducali a penſare di portar il tempo innanzi con dare qualche apparente, ò almeno leggiera ſoddisfazione: e comunicati i conſigli inſieme, rimiſero à trattarne unitamente al ſeguente Agoſto pel qual tempo avevano i Principi di Caſa d'Auſtria intimato un congreſſo di tutti loro, e de' deputati delle Provincie ſoggette in Lintz, dove l'Imperadore ſi ritrovava, per riſolvere negozj importanti de' loro Principati. E per dar ingreſſo a quella trattazione fecero gl' Auſtriaci per nome di ſua Altezza querela coll'Ambaſciadore della Repubblica, Reſidente preſſo a ſua Maeſtà, che il Generale in Dalmazia aveſſe pubblicato un bando, proibendo il commerzio alle terre, e à ſudditi ſuoi di quelle riviere, e con effetti aveſſe trattenuto diver-

ſi

ſi vaſcelli, che avigavano a quei luoghi per ſomminiſtrar vettovaglie, e ne aveſſe anche gettati a fondo parte d'eſſi, e che ciò foſſe non tanto con ſua offeſa, e danno de' ſudditi, quanto (il che più loro importava) a pregiudizio della libera navigazione, che pretendeva nel Mare, al ch'era ſtato giuſto, e neceſſario rimediare. Che già in Vienna s'erano promoſſe parole de queſt'iſteſſa materia, e concordemente era ſtata rimeſſa ad altra trattazione, che quello era il tempo, e luogo opportuniſſimo di trattarla, che facilmenee non ſi preſenterebbe una congiuntura tale, quando foſſero preſenti in una raunanza tanto frequente tutti i Principi di Caſa d'Auſtria, & anche i Deputati degli Stati loro, dell'intereſſe de' quali tutti ſi trattava, e che deciſo queſto capo, inſieme s' avrebbe trovato rimedio alle coſe degli Uſcochi.

A queſta propoſizione fù dall'Ambaſciadore riſpoſto in ſoſtanza; che in quella materia di navigazione non era ſucceduta novità alcuna; ma era ſtata ſempre libera ad ogni ſorta di perſone ſotto le leggi della Repubblica, che ſono neceſſarie per conſervarla, e tale eſſere la mente di lei che ſia mantenuta ſempre. Eſsere ſtato proibito nuovamente il commerzio alle terre, dove gli Uſcochi erano ricettati, ſoccorſi, e favoriti appunto per ovviare alle infeſtazioni loro marittime principalmente, e mantenere libera la navigazione, & a' danni, & alle offeſe, che inferiſcono in terra, che mentre gli Uſcochi aveſſero ricetto in quelle terre, nè eſſi potrebbono aſtenerſi da' ladronecci, nè la Repubblica laſciare di perſeguitarli, e ribattere le offeſe; Raccordò le promeſſe fatte in Vienna con parola di ſua Maeſtà, e di ſua Altezza in iſcritto, e replicate molte volte in voce, che il Mare reſterebbe netto, e liberato da Pirati di Segna, e che nè di là, nè da quei contorni uſcirebbono perſone a danneggiare la navigazione, nè i vicini; e recitate tutte le moleſtie, & offeſe dagli Uſcochi inferite dopo il trattato di Vienna ſino a quel tempo, ſoggiunſe, che per religione, giuſtizia, e riputazione de i Principi erano obbligati ad eſeguire le promeſſe, con che anche per corriſpondenza ſarebbe renduto il commerzio alle terre, ſiccome fù renduto l'anno innanzi per riſpetto, & oſſervanza verſo ſua Maeſtà ſinceramente, ſenza aver altra ſicurezza, che la ſola ſua promeſsa, quantunque le ingiurie ricevute dagli Uſcochi fin'all'ora foſſero da non ſcordarſi facilmente, e che gl' articoli da ſua Maeſtà, e da ſua Altezza promeſſi all'ora non contenеſsero il total rimedio, e foſsero ſtati conoſciuti per molte ſperienze paſsate inſufficienti, laonde per debita corriſpondenza, ſe la ragione, l'oneſtà, e l'oſservanza della fede debbono aver luogo, ſi dovrebbe ormai vedere l'effetto delle promeſse: ch' egli aſpettava, che da quella raunanza ſecondo la intenzione datagli da' Conſiglieri di Ceſare foſse poſto fine a quello ſpinoſo negozio. E per ciò riuſcirgli coſa molto inaſpettata l'udire in luogo di quello, che ſi trattaſſe d'implicarvi altri negozj di lunga digeſtione, che non potevano ſervire ad altro, che a portar in lungo l'eſecuzione delle coſe promeſse, che il negozio degli Uſcochi già era in piedi, e ſi ritrovava in tale ſtato, che non ſi vedeva adito, nè apertura di ravviluppar-lo con pretenſione di libera navigazione, overo con alcun'altra ſomigliante, ma bensì terminato quello, che non aveva biſogno di trattazione, ma d' eſecuzione della parola, e fede data, la R. pubblica non ſarebbe ſtata aliena di trattare ogn' altra difficoltà, anzi il metter fine alle moleſtie degl'Uſcochi, ſarebbe ſtato un facilitare la trattazione di navigazione; che la Repubblica aveva ſempre ricevute, & incontrate tutte le occaſioni per metter fine a qualunque differenza colla Caſa d'Auſtria, e che in Vienna erano ſtate conoſciute le urgenti ragioni, per le quali non ſi poteva trattare, nè di libera navigazione, nè d'altro negozio prima, che a queſto degl'Uſcochi foſſe rimediato, e perciò di comune conſenſo era ſtata rimeſſa ad altra occaſione, e reſtando le cauſe le medeſime, conveniva tener per deciſo, che neſſuna opportunità di trattar altro poteva venire, ſe non era levato di mezzo queſt'

impe-

impedimento, che non concedeva l'unire altra cosa con lui. I Consiglieri di Gratz per questo non si mossero dalla loro risoluzione, ma si fermarono costantemente in questo, che non occorreva parlare degli Uscochi, se insieme non si parlava di quest'altro punto, il quale tanto premeva a sua Altezza, che senza quello non avrebbe potuto ascoltare ragionamento d'altro, se ben gl' Imperiali non fecero sopra instanza alcuna. Quelli, che studiano per indagare i fini delle deliberazioni, credettero, lo scopo degli Arciducali non essere stato altro, che di scansare il parlare degl'Uscochi, cosa molto abborrita da loro in ogni tempo; e la mira de' Cesarei essere stata di vedere prima risoluto un altro punto, che fù proposto, e restò indeciso nella raunanza, cioè se si doveva attender alla guerra, ò alla pace co' Turchi, forse a fine di cavar alcuna somma di danari, quando fosse stata la guerra risoluta, con negoziare qualche cosa di Segna. Quello, che in ciò fosse di vero, non si può affermare.

Mà poiche il negozio della libera navigazione l'anno precedente in Vienna fù disgiunto da quello degli Uscochi, e rimesso ad altra trattazione, & a questo tempo in Lintz fù promosso da gl' Austriaci per riunirlo a quello degli Uscochi, e non fù trattato, avendo i Veneziani perseverato in tenerlo disgiunto, questo luogo ricerca un poco di digressione per esplicare, che cosa si pretendeva colla richiesta di libera navigazione, & in che tempo ebbe origine la pretensione, e quali ragioni all'ora fossero usate da ambe le parti.

Dopo una lunghissima pace trà i progenitori di Massimigliano primo Imperadore, e la Repubblica di Venezia nel 1508. ebbero principio leggieri perturbazioni, le quali fecero progresso a notabili, e memorande guerre, e fù la Repubblica per 22. anni, seguenti con quel Principe, e colla posterità sua per varj rispetti ora in guerra, ora in pace, & ora in tregua; nel fine de quali l'anno 1528. furono composte tutte le differenze, e conchiusa in Bologna una pace, la quale durò oltre tutto quel secolo con Carlo V. Imperadore, insieme con Ferdinando suo fratello Rè d' Ungheria, & Arciduca d' Austria. Perche nella divisione tra loro fratelli sette anni innanzi fatta, tutte le Terre Austriache confinanti co' Veneziani erano toccate al Rè Ferdinando, i confini delle quali colle Terre della Repubblica erano molto intigrati, perloche molte difficoltà erano da decidere, parte per le ragioni pubbliche de Principi, e parte per quelle de sudditi privati, che non poterono per la moltiplicità, e per la lunghezza della cognizione, che ricercavano, essere terminate in quel trattato di pace. Fù all'ora il tutto posto in quiete con un capitolo, che dovesse esser instituito un tribunale arbitrario per deciderle. Il tribunale fu eretto in Trento, dal quale fù la sentenza pronunziata nel 1535., e tutte le differenze (ch' eccedevano il numero centenario) diffinitivamente furono terminate.

Quì però non ebbero fine le difficoltà; imperocche nell'eseguire la Sentenza altre s'attraversarono, e col progresso di tempo ebbero origine da ambe le parti nuove querele, pretendendo ciascuna, che dall'altra fossero fatte varie innovazioni. Laonde per metter fine a tutte le differenze, fù da Ferdinando successo all'Imperio per la cessione del fratello, e dalla Repubblica di concerto comune instituita in Friuli nel 1563. una raunanza di cinque Commessarj, un Proccuratore, e tre Avvocati per parte, i quali trattassero le difficoltà così antiche, come nuove, e da' Commessarj fosse posto fine sotto la ratificazione de' Principi. Questo così gran numero di giudici fù dall'Imperadore richiesto per soddisfare a sudditi suoi di varie Provincie interessati in quelle cause. Per la parte Imperiale i Commessarj furono, Andrea Peghel Barone in Austria, Massimigliano Dorimbergh, Elengero da Gorizia, Stefano Sourz, Antonio Statemberger; Proccuratore Jacopo Campana

Can-

Cancellier di Gorizia: Dottori, Andrea Rapizio, Gervaſio Alberti, Gio: Maria Grazia Dei. Per la Veneta Commeſſarj furono Sebaſtian Veniero, Marino de' Cavalli, Pietro Sanudo, Gio: Battiſta Contarini, Agoſtin Barbarigo; Proccuratore Gio: Antonio Novello Segretario; Dottori Marquardo Suſanna, Franceſco Graziano, Jacopo Chizzola.

Nella raunanza furono da ambe le parti eſpreſſe le richieſte, e dopo aver diſputato, e parte compoſto, parte deciſo l'altre differenze pubbliche, fu preſa in mano una richieſta del Proccurator Auſtriaco in queſta forma. *Ejuſdem Maieſtatis nomine requiritur, ut poſt hac illius ſubditis, atque aliis in ſinu Adriatico tutò navigare, ac negotiari liceat. Item ut damna Tergeſtinis Mercatoribus, atque aliis, illata reſtituantur*, & accompagnò il Rapizio Avvocato la dimanda con dire, che quella non era cauſa da trattare ſottilmente, eſſer coſa notiſſima, che la navigazione doveva eſſer libera, con tutto ciò i Navilj de' ſudditi di ſua Maeſtà erano alle volte fatti andar a Venezia, a pagar dazj, che di queſto ſua Maeſtà ſi doleva, e faceva inſtanza, che vi ſi rimediaſſe.

A ciò riſpoſe il Chizzola Avvocato della Repubblica eſſer coſa chiara, che la navigazione dee eſſer libera, ma a queſta libertà non eſſere ripugnante quello, di cui ſi dolevano; poiche ne i paeſi liberiſſimi chi domina riſcuote dazj, & ordina per qual via debbano tranſitare le mercanzie, e neſſuno ſi può dolere, ſe la Repubblica per li ſuoi riſpetti uſa queſta facoltà nel Mare Adriatico, ch'è ſotto il ſuo Dominio, e ſoggiunſe che ſe intendevano di diſputar la loro richieſta, gli avvertiva, che non poteva eſſer introdotta tal cauſa in quel giudizio, inſtituito ſolo per eſecuzione delle oſe ſentenziate, eſſendo coſa notiſſima; che la Repubblica, come Signora del Mare Adriatico eſercitava appunto quel dominio, che da immemorabile tempo aveva ſenza neſſuna interruzione eſercitato così nel riſcuoter dazj, come nell' aſſegnar luogo per la eſazione, e che la pretenſione propoſta era nuova, e mai più da neſſun anteceſſore dell'Imperadore nè come Rè d' Ungheria, nè come Arciduca d'Auſtria, e Provincie adiacenti, nè da ſua Maeſtà in tanti anni mai per innanzi permeſſa. Interrogò i Ceſarei che diceſſero quando mai più era ſtata preteſa tal coſa, che non fù preteſa innanzi la pace di Bologna, perche la differenza ſarebbe ſtata terminata all'ora, overo rimeſſa al giudizio arbitrario, che in Trento furono trattati più di 120. controverſie, e di queſta non fù fatta menzione; adunque ſino a quel tempo non fù in piedi una tale pretenſione: Mà s'era nata all'ora per innovazione ſucceſſa dopo la ſentenza di Trento, diceſſero quale, e quando ebbe principio, perche egli era pronto a moſtrare, ogni coſa eſſere d'antichiſſimo uſo ſenza una minima novità, però nõ doveva eſſer udito chi veniva con dimande non originate, ò dalla ſentenza, ò dall' innovazione.

A ciò il Rapizio riſpoſe, che non intendeva far il ſuo principale fondamento ſopra quello, che à tutti è notiſſimo, cioè che il Mare è comune, e libero, e che però a neſſuno poteva proibirſi il navigare per qualunque luogo gli pareſſe, e ſe bene alcuni Dottori dicono, che la Repubblica hà preſcritto il Dominio dell' Adriatico col lungo poſſeſſo, però non lo provano, & a' Dottori, che affermano una coſa di fatto non ſi crede ſenza pruova, e per ciò non voleva dimorar in queſto, mà venir al principale, cioè che quando anche la Repubblica foſſe padrona del Mare, i ſudditi Imperiali potevano navigare liberamente per le capitolazioni, che trà i Principi ſono ſtabilite, e però eſſer appartenente a quella raunanza la richieſta propoſta; alla quale poiche così era da' Veneti richieſto aggiungeva per fondamento. *Quia libera navigatio maris Adriatici cum Maieſtatis ſuæ Cæſareæ, tum ſubditorum damno, & incommodo ab Illuſtriſſimi Dominii Veneti triremium Præfectis impedita fuerit contra capitula Vormatia Bononia, Andegavi, & Venetiis inita:* E quì portò il paſſo della capitolazione di Bologna, la quale così dice: *Quod communes ſubditi liberè, tutè, & ſecurè poſ-*

sint in utrisque Stratibus, & Dominiis tam terra, quam Mari morari, & negotiari cum bonis suis, benegue & amanter tractentur ac si essent incolæ, & subditi illius Principis, ac Dominii cujus partes & dominia adibunt, provideaturque nè iis, aut aliqua injuria ulla de causa inferatur, celeriterque jus administretur: Recitò anche i capitoli delle tregue d' Angiers, e di Vormes, e della pace di Venezia, che fù registrata, a suoi tempi benche non fosse bisogno per essere dello stesso tenore. Ponderò la parola: *liberè*: considerando, che *liberè* è aggiunto al verbo *navigare*: perloche si dee intendere iccondo la legge comune, per cui ogn' uno può navigar liberamente, e non sarebbe libero chi fosse costretto andar à Venezia. Aggiunse di più, che la parola *liberè*, conveniva, che non fosse superflua, mà bisognava che operasse alcuna cosa di più, che le due parole *tutò*, & *securè*: nè altro poteva importare, salvo che senza impedimento, ò molestia, ò pagamento di dazio; à ciò aggiunse, che vi erano più di 400. querele de' sudditi con vascelli fatti andar à Venezia, e fatti pagar dazj per essere capitati ne i Porti per fortuna, ò per altro. Lesse una sentenza d' un Rettore di Liesina, che liberò una Nave capitata à quell' Isola per fortuna, e narrò, ch' alcune barche di sale erano state lasciate andare dall' armata Veneta al loro viaggio senza mandarle a Venezia; Conchiuse, che la sua richiesta si stendeva à questi tre punti. Che i sudditi Austriaci potessero navigare per tutto dove loro piaceva. Che per andare ne i Porti della Repubblica per transito non pagassero. Et andando per mercantare in quelli non pagassero più, che i sudditi del Dominio. Replicò il Chizzola, promettendo di risolvere chiaramente le obbjezioni dall' altro introdotte sicche non resterebbe luogo à replica, e di mostrare con ragioni vere, & efficaci, che quanto veniva operato da' Ministri della Repubblica nel Golfo, era fatto con legittima autorità. E riservandosi à parlare del Dominio del mare dopo, mà presupponendolo nel principio incominciò dalle Capitolazioni, e disse prima, che la parola *liberè* non stava appoggiata, come il Rapizio diceva al verbo. *Navigare*: ma a' verbi: *morari, & negotiari tàm terra, quàm mari*, e però conveniva intendere *liberè* come la legge comune intende, quando si dimora, ò negozia in casa d' altri, ch' è osservando le leggi, e pagando i diritti del paese. Soggiunse poi, che quelle capitolazioni trà la Casa d' Austria, e la Repubblica erano ugualmente reciproche, e che non vi era convenzione più a favore degli Austriaci nello Stato di Venezia, che de Veneziani nello Stato degli Austriaci, nè esser patuita maggiore libertà nel mare, che della terra, & essere chiare le parole colle quali si dice, che i sudditi di ciascuna delle due parti, possano dimorare, negoziare, e mercantare negli Stati dell' altro così in terra come in mare, e sieno ben trattati. In modo che i sudditi Veneti non hanno d' avere minore libertà nelle terre Austriache che i sudditi Austriaci ne mari di Venezia, e per virtù di quelle parole, quello, che Sua Maestà vuole avere nello Stato della Repubblica, conviene, che lo conceda à lei nel suo, e se Sua Maestà Cesarea nello Stato suo di terra non concede a' sudditi della Repubblica fare strada che loro piace, mà li costringe passare per quei luoghi, dove sono pagati i dazj, non può dimandare, che i suoi possano andare pel mare della Repubblica per tutto dove le piace, mà dee contentarsi, che vadano dove i rispetti di quella, che ne hà il dominio, comportano; Se S. M. fà pagar dazj nella sua terra, la Repubblica faccia pagar nel suo mare. Gl' interrogò, se pel capitolo volevano, che fosse levata, ò ristretta la facoltà all' Imperadore d' esigere dazj? se nò; perche volevano, che fosse levata, ò ristretta alla Repubblica per un capitolo, che parla d' ambi i Potentati colle stesse parole? Mostrò con narrazione particolare, che dalla pace Veneta del 1523. fino allora l' Imperadore aveva cresciuto dazio con aggravio de' sudditi Veneti alle vettovaglie, e mercanzie, che passano dall' uno all' altro Stato, in maniera che

ciò, che pagava uno, era aumentato in alcune à 16. in altre à 20. In particolare narrò, che il ferro già a quel tempo aveva libero transito, e non pagava cosa alcuna, che di nuovo Sua Maestà aveva imposto per *dazio lire 18.* per migliajo, et aveva ordinati i luoghi, per dove si passasse à pagarlo, fuori de' quali fosse contrabbando, dove prima il mercante poteva fare, che strada gli piaceva: che si pagava un carantano per manzo, che si conduceva per Venezia, e l'aveva accresciuto ad un ducato con danno delli Becari di quella Città, e se sua Maestà stima lecito nello Stato suo fare quello, che le piace senza repugnar alle convenzioni, non può pensare, che la Repubblica facendo quello, che le torna bene nel proprio, le contravvenga: aggiunse, che in ogni pace stabilita trà due Principi dopo una guerra, si *conviene*, che i sudditi possano dimorare, e negoziare liberamente, non ad esclusione de' dazj, mà bensì s'escludono le violenzie, le ostilità, & impedimenti, ch' erano usati prima, durante la guerra, e non si leva ò ristringe l'autorità, nè dell'uno, nè dell'altro Principe, nè in terra, nè in mare.

Alla chiarezza, e forza di questo discorso restarono così sospesi gli Austriaci mirandosi l'un l'altro, che il Chizzola giudicando non essere necessario fermarsi più in ciò, passò alla pruova del capo presuppposto, che la Repubblica abbia il dominio del mare, e disse: Essere verissima la propositione, che il mare è comune, e libero mà, non altrimenti di quello, che si dice le vie pubbliche essere comuni e libere, il che s'intende, che non possono esser usurpate da alcuni privati per loro proprio servizio; mà restino all'uso di ciascuno, non però libere sì, che non sieno sotto la protezione, e l'Imperio del Principe; che ogn'uno possa far in quelle liberamente tutto quello, che gli piace a diritto, & a torto; che tal licenza, & anarchia è abborrita da Dio, e dalla Natura così in Mare, come in terra, che la vera libertà del Mare non esclude la protezione, e superiorità di chi lo mantiene in libertà, nè la soggezione alle leggi di chi ne hà l'imperio, anzi necessariamente l'include; che tanto il Mare, quanto la terra è soggetto ad'esser diviso trà gl'uomini, & appropriato alle Città, a' Potentati, il che già ordinato da Dio nel principio del genere umano come cosa naturale, fù anche molto ben conosciuto da Aristotele, quando disse, che alle Città marittime il mare è territorio, perche da quello cavano l'alimento, e la difesa, cosa, che non potrebbe essere, se non fosse loro appropriata parte di esso, non altramente, che al modo, come si appropria la terra, la quale è divisa trà le Città, non in parti uguali, nè proporzionate alla loro grandezza, mà quanto hanno potuto dominare, e guardare. Berna non è la maggior Città dell'Elvezia, e pure hà tanto territorio, quanto le altre dodici insieme; e la Città di Norimberga molto grande, appena esce col territorio fuori delle mura. La Città di Venezia molti anni è vissuta senza punto di possessione in terra ferma. In mare, parimente alcune Città di molta forza, e virtù hanno occupato molto mare; altre di poche forze si sono contentate delle prossime acque; nè sono mancate di quelle, che se ben marittime, avendo alle spalle terra fertile, si sono contentate di quella senza uscir in mare; altre che, impedite da più potenti, sono state costrette ad astenersene; per le quali due cause una Città, se ben marittima, può stare senza posseder mare.

Aggiunse, che Dio hà instituiti i Principati per mantenere la giustizia ad utilità del genere umano, che questi sono necessarj così *in* terra, come in mare, Che San Paolo disse per questa causa essere debite a' Principi le gabelle, e contribuzioni; che sarebbe una gran stravaganza lodare le terre guardate, regolate, e difese, e biasimare ciò nei mari; Che se qualche mare per la sua ampiezza, & estrema lontananza dalla terra non può essere protetto, e governato, questa è pena del genere umano, siccome è anche, che vi sieno diserti così grandi in terra, che nessuno possa proteggerli, come nei sabbioni d'Affrica, & in molti luoghi immensi dell'Atlante. E siccome è dono di Dio, che una terra sia colle leggi, e colla forza pubblica retta, protetta, e

gover-

governata, così il medesimo avviene in mare: che furono ingannati da una grossa equivocazione quelli, che dissero, la terra per la sua stabilità poter esser dominata, ma non il mare, per esser elemento inconstante, siccome nè anche l'aria; imperocchè, se pel mare, e per l'aria intendono tutte le parti di quegli elementi fluidi, certa cosa è, che non possono essere dominate, perchè, mentre si servono gl'uomini d'una parte, l'altra scorre; ma questo avviene anche a' Fiumi, che non possono essere ritenuti. Quando si dice, dominar il mare, overo il fiume, non s'intende l'elemento, ma il sito, dove quelli sono posti. Scorre ben l'acqua dell' Adriatico. e non può essere ritenuta tutta, ma il mare è l'istesso siccome il fiume, e questo è quello, che stà soggetto alla protezione de Principi.

Interrogò gli Austriaci, se la pretensione loro era, che il mare fosse lasciato senza protezione, sicchè ognuno potesse fare in esso, e bene, e male, corseggiarlo, depredarlo, e renderlo innavigabile, questo esser tanto stravagante, ch'egli voleva per loro rispondere, che nò: adunque conchiuse, che per necessaria conseguenza la Maestà sua voleva, che fosse guardato, protetto, e governato da quelli, à quali toccava per disposizione divina; ma se così era, ricercò, se loro pareva giusta cosa, che questi tali lo facessero con sola loro fatica, loro sangue, e loro spese; ò pure, che vi contribuissero quelli, che ne godevano frutto; A questo anche rispose per loro, ch'è troppo chiara la dottrina di San Paolo, per non allegare la Giurisprudenza, che tutti i governati, e protetti sono obbligati alle contribuzioni, e gabelle. Adunque conchiuse, che se la Repubblica è quel Principe, a cui appartenga dominare, e proteggere l'Adriatico, segue necessariamente, che chi lo naviga debba stare soggetto alle sue leggi, non altrimenti, che à quelle della regione terrestre chi transita per quella.

Passò allora à mostrare, che questo dominio da immemorabil tempo era della Repubblica, e fece leggere da una raccolta i luoghi di trenta Giureconsulti, che dal 1300. sino all'età sua parlarono del dominio della Repubblica sopra il mare, come di cosa notissima, & immemorabile ne' loro tempi, discendendo alcuni sino à *dire*, che la Repubblica hà dominio di esso non meno, che della Città di Venezia; dicendo altri, che l'Adriatico è il territorio, e distretto di quella Città, facendo menzione della legittima podestà sua di statuire leggi alla navigazione, e d'imporre dazj à naviganti, e soggiunse, ch'egli non si raccordava d'aver veduto alcuno, che dicesse *in contrario*, e rivoltosi al Rapizio disse, che s'egli non voleva credere à quegli Scrittori, i quali attestavano, che il mare fosse de Veneziani, posseduto da immemorabile tempo, precedente la loro età, perchè non lo provavano, non però poteva negare di riceverli per testimonj di quello, che nel loro tempo vedevano, & averli per superiori ad ogni eccezione, essendo uomini famosi, e che da tanto tempo morti, non sono interessati nelle cose presenti, e per 250. e più anni corrono dal più vecchio degli allegati all'ultimo, resta per l'attestazione loro provato, che già più di tanti anni la Repubblica hà dominato il mare, e per ciò non potersi negare l'immemorabile possesso al presente.

Indi rivolto a' Giudici, li pregò, che sopra le autorità allegate, ascoltassero una sua breve considerazione, la quale lascierebbe loro compiutamente impressa la verità. Ponderò prima, che se bene alcuni de recitati luoghi parlano con parole generali, dicendo, il mare de Venetiani, non esprimendo quale, e quanto quello sia, altri però lo specificano, usando il nome di Golfo, & altri con termine più espressivo, dicendo l'Adriatico, che specifica non solo il sito, ma anche la quantità del mare posseduto; e con quelli, che parlano più espressamente mostrò doversi dichiarare quelli, che in termini più generali scrivono, conforme al comune precetto, che co'luoghi chiari conviene illuminare gl ambigui. Considerò appresso, che il vario parlare di quei Dottori, facendo derivare il dominio della Repubblica in mare, chi dà pre-

preſcrizione, altri da ſervitù indotta, & alcuni da privilegio, è nato, perche, ſiccome erano informatiſſimi del poſſeſſo, & eſercizio di quello, che vedevano, & udivano eſſere ſtato l' iſteſſo da tempo immemorabile, così ſcrivendo in quella materia non ad' inſtanza d' alcuno; ma di proprio moto, e per forma di dottrina, ciaſcuno giudicò eſprimere meglio il titolo, chi con un termine, chi coll' altro ſenza curarſi d' uſare il ſolo, vero, e proprio, come avrebbono fatto, dove foſſero ſtati condotti à ſcrivere per intereſſe d' alcuno; nel qual caſo i Conſultori ſono ſempre conformi, ricevendo dall' intereſſato la medeſima inſtruzione. Soggiunſe, che però quella varietà non diminuiſce punto la fede, anzi l' accreſce, come Sant' Agoſtino dice, parlando della diverſità, che trà i Santi Vangeliſti s' oſſerva; perche dal modo diverſo, uſato da quegli Scrittori, può reſtare ogn' uno certificato, che neſſuno d' eſſi hà ſcritto nè pagato, nè pregato; ne' quali caſi non ſi ſarebbono partiti dall' unico modo, dall' intereſſe loro preſcritto; anzi da chi ben eſamina, vederſi trà quei Dottori una mirabile concordia in queſta unica, e ſincera verità, e che dopo la declinazione dell Imperio Coſtantinopolitano, ritrovandoſi l' Adriatico per più anni abbandonato (come anche molte Iſole, e Città di quello Stato) in modo, che reſtava non cuſtodito, e ſenza protezione, e governo di Principe alcuno, e ſotto la giuriſdizione di neſſuno, fù dalla Repubblica, per ricevere il ſuo vitto da quello coſtretta à mantenerlo netto, preſo ſotto la ſua protezione, acquiſtatone governo, e dominio nel modo, che per diritto naturale, e delle genti le terre, mari, & altre coſe, che non ſono ſotto il dominio di alcuno, diventano di quello, che prima le occupa; colla qual ragione furono fondati i primi Imperj così in terra, come in mare, & alla giornata ſe ne formano de' nuovi, quando alcuno, per la vecchiezza, e per li vizj indebolito manca di forze, e cade. E in quella cuſtodia, e governo del mare, così acquiſtato, la Repubblica s' è andata avanzando con potenti, e ſempre maggiori armate, con ſpeſa di molti teſori, e profuſione di molto ſangue de ſuoi Cittadini, e ſudditi, continuando ſenza interruzione in coſpetto di tutto il Mondo l' incominciato dominio, e cuſtodia, e ſuperando, e rimovendo tutti gl' impedimenti, che in progreſſo, ò da Pirati, ò da Potentati, così d' Italia, come dall' oppoſta riviera, le furono in diverſi tempi eccitati. Soggiunſe, che i Profeſſori del parlare con eſquiſiti termini di giuriſprudenza non coſtumano dire acquiſtato per conſuetudine, ſalvo che il poter valerſi di quello, che *de jure civili* è pubblico, ad alcun uſo privato ſenza impedimento dell' univerſale, come di peſcare nel fiume ſenza impedirne la navigazione; con tuttociò non impropriamente ſi darà anche titolo di conſuetudine, dove ſarà acquiſtato, e continuamente tenuto in protezione, e dominio un diſtretto, ò terreſtre, ò marittimo abbandonato, e da neſſuno poſſeduto, come Bartolo, Baldo, Caſtro, & altri aſſegnano; Ma bensì per virtù di preſcrizione non poterſi dire propriamente poſſeduto, ſe non quello di cui coll uſo ſia ſtato un' altro ſpogliato, il qual titolo non cade in queſto luogo, poiche la Repubblica non hà ſpogliato alcun poſſeſſore del mare, ma l' hà acquiſtato, ritrovandolo abbandonato, e ſenza Padrone, ò poſſeſſore; poterſi però dire in certo modo preſcrizione, come ſe un Falcone; abbandonato dal Padrone, e inſalvatichito, poi da un' altro preſo, foſſe addomeſticato, e per lungo tempo nodrito; febbene non propriamente, però non inconvenientemente direbbe coſtui d' averlo preſcritto. Similmente la proprietà di parlare non ammettere l' uſo della voce, Servitù, ſe non quando al proprio territorio è acquiſtato alcun particolar uſo in quello del vicino, il quale però reſti Padrone del ſuo: in queſto ſenſo la Repubblica non hà indotta ſervitù nel mare alla ſua Città, perche non vi hà acquiſtato ſolo un' uſo ſpeziale, reſtando il dominio ad altro Padrone, ma vi hà aſſunto l' intero, e totale dominio di quello, ch' era abbandonato, nè da alcuno governato, ò dominato; poterſi nondimeno per certa proporzione chiamare ſervitù, in quanto la Repubblica è ſtata coſtretta ad aſſumere quel totale dominio, e governo per ſervizio della ſua

Cit-

Città, che nè aveva bisogno. Quanto à privilegio, certa cosa essere, che quì non può avere luogo alcuno, poiche non v'era all'ora chi lo potesse concedere. L'Imperador Occidentale in nessun tempo mai vi hà avuta podestà, nè autorità alcuna, nè i Principi in Occidente vi hanno avuta alcuna giurisdizione, ò superiorità, tanto meno potevano darla ad altri. In Oriente quell'Imperadore, per non avere forze da tenerlo, già l'aveva abbandonato, e perciò spogliatosi d'ogni sorta di podestà, e di quella possessione, che avesse potuto ritenere coll'animo, nè fece cessione nelle pacij, e transazioni succesſe poscia trà quell'Imperio, e la Repubblica. Con tutto ciò i Giureconsulti Italiani, come professori del jus Cesareo, e giurati nelle parole di quello, devotissimi della Maestà Imperiale, come se ancora regnasse Augusto, overo Antonino, si sono sforzati con ogni estorsione di verificar nell'Imperador Occidentale quel detto: *Imperator est Dominus Mundi*; il quale fino in quel tempo, quando fù pronunziato, non era vero in una centesima parte del Mondo, & al presente non è in alcuna considerabile proporzione, e mentre vogliono far onore all'Imperadore, e dargli con parole quello, che nè hà, nè può avere, non si guardano dalla stravaganza di parlare, e siccome dissero, che nessun Rè possede Stato alcuno legittimamente, se non per concessione Imperiale, dissero anche, che la Repubblica possedeva il mare per privilegio dell'Imperadore. Mà ben apparisce in che senso fù da loro detto, poiche nessuno d'essi vuole, che vi sia intervenuta mai concessione, mà chi lo figura privilegio presunto dalla immemorabile possessione, chi interpretativo dalla scienza, e pazienza dell'Imperadore, che vuol dire tanto, che se dicessero, che i Rè Cristiani posseggono i loro Regni, e la Repubblica possede l'Adriatico così legittimamente pel titolo del loro acquisto, come se que' Regni, e quel mare fossero stati dell'Imperadore, e da lui à quei Principi, & ad' essa Repubblica conceduto. Così si dilatò il Chizzola spaziosamente in parlare de' Giureconsulti, per essere campo di sua professione: e conchiuse, poter ogn'uno restar certificato, che così in fatto, come in ragione coll'autorità di quei Dottori erano posti sodi fondamenti alla causa, che difendeva.

Indi al testimonio de Giureconsulti aggiunse gli *Storici*, i quali narrano, che la Repubblica già più di 300. anni riscuoteva dazj da naviganti, e teneva barche armate in guardia con ordine di far andar i Navilj à Venezia, testificando, che continuamente dopo fino al tempo loro si servò l'istesso; mà sopra le loro attestazioni non si fermò molto, dicendo, che siccome sono buoni testimonj de i succesſi occorrenti, così quando si tratta di provare le ragioni de' Principi, ò de' privati, convien valersi di scritture autentiche, & usar gli Storici con gran discrezione essendone alcuni mossi chi da amore, chi da odio, e da speranze ancora, che li costringono ad usare adulazione, overo iperboli, sopra le quali non si può fare sodo fondamento. Portò ancora l'atto del Concilio generale di Lione nel 1274. dove l'Abate di Nervesa, delegato dal Pontefice in una pretensione degli Anconitani d'avere libera navigazione, sentenziò, che la dimanda fosse rigettata, e che i Veneziani non fossero molestati nella difesa, e protezione dell'Adriatico da Saraceni, e Pirati, nè soffero turbati nella possessione loro d'esigere i diritti delle gabelle, e de' noli.

Aggiunse il Chizzola, non esservi memoria, quando primieramente fosse stato creato in Venezia un Capitano di Golfo, perche nel 1230. si abbruciò la Cancelleria colle memorie di tali elezioni, mà da quel tempo fino al suo si poteva mostrare da' registri pubblici la continua succession degl' eletti senza alcuna interruzione. Similmente aggiunse ancora, che restano i registri da quel tempo fino all'ora delle licenze di transitare pel mare con legni armati, ò con persone, ò con robe per loro uso, da diversi Principi possessori di riviere sopra l'Adriatico richieste, da Pontefici Romani, Legati, Vicarj, e Governatori, e Comunità delle terre di Romagna, e della Marca, da'

Rè di Napoli per la Puglia, delle quali molte furono conceſſe, alcune negate, & alcune anche in parte ſolamente concedute; mà eſſere ſuperfluo allegare i fatti di quelli, i ſucceſſori de quali non promuovono difficoltà. Diſcenderebbe allo ſpeziale ſolo de' preceſſori di Sua Maeſtà, come de' Rè d'Ungheria, e dell' Arciduca d' Auſtria. Recitò un breve di Papa Urbano Seſto diretto al Doge Antonio Veniero ſotto la data in Lucca 14. Giugno 1388. in cui gli rende grazie, che colle ſue Galee, deputate alla cuſtodia del Golfo ſia ſtata liberata Maria Regina d'Ungheria, ritenuta in prigione a Caſtel nuovo; e due altri congratulatorj; uno alla Regina ſuddetta, l'altro al Rè Sigiſmondo, che poi fù Imperadore, marito di quella, rallegrandoſi parimente con loro dell' iſteſſa liberazione fatta per opera del Capitano, e delle Galee Veneziane, deputate alla cuſtodia del Golfo.

Indi fece leggere un ſalvo condotto conceſſo à richieſta di Rodolfo Conte di Sala per nome di Ladislao Rè di Napoli, e di Guglielmo d' Auſtria nel 1399. 12. Dicembre, che la ſorella del predetto Rè ſpoſata al ſoprannominato Arciduca ſi poteſſe condurre per Mare dalla Puglia alle riviere dello Spoſo con Galee, & altri legni in tutto in numero circa di dodici con condizione, che ſopra quelli non foſſe ricevuto alcun bandito da Venezia, ò che aveſſe operato contra il dominio coſa, per la quale meritaſſe la morte: del quale ſalvo condotto ſi valſero gli Auſtriaci, che a Trieſte s' imbarcarono per Puglia a quel fine così nell' andare, come nel ritorno. Non fù però la Spoſa condotta, perche avendo il Rè differito alquanto tempo la partenza della ſorella in quel mentre ella s' infermò, e paſsò all' altra vita.

Ancora portò due lettere dell' Imperador Federigo al Doge Giovanni Mocenigo, la prima in data di Gratz l' anno 1478. 24. Settembre, la ſeconda nel 1479. 2. Aprile dal medeſimo luogo, nelle quali narra d' aver ordinato, che ſia portato di Puglia, & Abruzzo a' ſuoi Caſtelli del Carſo, e dell' Iſtria certa quantità di frumento, e richiedendo permiſſione, che ſia portata liberamente; che gli farà un piacere, il quale riconoſcerà colle maggiori grazie.

Soggiunſe una lettera di Beatrice Regina d' Ungheria a Giovanni Mocenigo Doge nel 1481. ultimo Gennajo, dove narrato il ſuo deſiderio d' avere per uſo proprio diverſe coſe da' luoghi d' Italia, le quali non potendoſi portare ſenza permiſſione della Repubblica, dimanda, che per liberalità, & amicizia le ſia conceſſo, che lo riceverà per coſa grata, e corriſponderà.

Et un' altra del Rè Mattia d' Ungheria all' iſteſſo Doge nel 1482. 26. Febbrajo, in cui dopo aver narrato, che la Repubblica era ſolita a concedere licenza ogn' anno a' Conti Frangipani padroni di Segna, & altri luoghi marittimi di portare dalla Puglia, e dalla Marca una quantità di vettovaglia, e dappoiche erano paſſati quei luoghi in mano ſua, s' era tralaſciato il farlo; pregava, che foſſe conceſſo l' iſteſſo à lui, e foſſero ſpedite le lettere ſopra di ciò, e date alla perſona mandata eſpreſſamente per riceverle, che lo riconoſcerebbe in grazia, e corriſponderebbe.

Et un' altra del medeſimo Rè ad Agoſtino Barbarigo Doge 1487. 18 Ottobre, nella quale dopo aver narrato d' avere biſogno di legname per riſtaurar una Fortezza nella bocca di Narenta, prega di poterlo condurre da Segna per mare, e che gli ſieno fatte le lettere patenti, offerendoſi à gratificarne anche in coſe maggiori.

Aggiunſe a queſte una lettera d' Anna Regina d' Ungheria nel 1502. 30. Agoſto, nella quale narrata la ſterilità del paeſe di Segna, prega di poter far condurre in quella Città certa vettovaglia di Puglia, e della Marca dando al portatore mandato eſpreſſamente la lettera della licenza, offerendo di riceverlo in gran piacere.

Per ultimo portò una lettera del 1504. 3. Settembre di Giovanni da Dura Capitano di Piſino Miniſtro dell' Imperador Maſſimigliano, il quale ſcrive al Doge Leonardo Loredano, che Jacopo Croato ſuddito di Sua Maeſtà partito da Fianona entrò nel mare, il qual è ſottopoſto al dominio della Repubblica per andar a Segna, e fù aſſalito da una barca armata di violatori

tori del Mare in vilipendio della Signoria, e ſupplica, che ſia fatta qualche proviſione.

Sopra tutti queſti particolari ponderò quello, che meritava d'eſſere conſiderato, riſpetto a i tempi, alle perſone, e qualità de' Principi, e per maggior confermazione dell' aſſenſo loro, raccordò l'anniverſaria cerimonia di ſpoſare il Mare in preſenza degli Ambaſciadori, e particolarmente di quello di ſua Maeſtà, e de' ſuoi anteceſſori colle parole uſate: *Deſponſamus te Mare in ſignum veri, & perpetui dominii*. La qual cerimonia ſe ben dagli Scrittori è detto, che aveſſe principio eſſendo Aleſſandro terzo in Venezia, dagli ſteſſi nondimeno è aggiunto, che foſſe inſtituita in ſegno del dominio acquiſtato innanzi *jure belli*.

Alle 400. querele, & alla ſentenza di Lieſina riſpoſe, ringraziando come di coſe portate à favor ſuo, perche le querele preſuppongono la proibizione, e le ſentenze, ò condennatorie, ò aſſolutorie provano la giuriſdizione, & alle barche di ſale diſſe, che non furono fatte andar à Venezia, come non ſi fà mai andar alcuna, per eſſere proibito ch' entri in quella Città ſale foreſtiero; e ſe non fù gettato in Mare, fù corteſia, che non dee eſſer imputata a pregiudizio. Conchiuſe d'avere dato il vero ſenſo alle capitolazioni, e provata la poſſeſſione immemorabile dell' Adriatico, che avrebbe potuto dire più coſe, mà gli pareva ſuperfluo, reſtando chiaro per queſti due punti, che la pretenſione era nuova, e la richieſta non poteva aver luogo.

I Ceſarei dopo aver trattato inſieme, vennero in riſoluzione di non perſeverare nella dimanda per giuſtizia, & il Barone col Suoz apertamente diſſero, la Repubblica eſſere Padrona del Golfo, e potere metter i dacj, che le piace, e che così ſentivano in loro coſcienza: ma inſieme anche erano di opinione, che per l'oneſtà, e per l'amicizia della Caſa d' Auſtria doveſſe farlo col minor inconodo de' ſudditi di quella, che foſſe poſſibile. Diſſero gl' altri trè, che non era tempo d'approvare, nè di contraſtare il dominio del mare, ma bensì di ritrovare per corteſia qualche temperamento, che la Repubblica riceveſſe i ſuoi diritti da' ſudditi Auſtriaci naviganti, e foſſero levate quelle condizioni, che ſono d'inconodo loro, e di neſſun' utile a lei. Furono eſaminati diverſi partiti, e ſi conchiuſe di riferire a' Principi, ſiccome conveniva riferire ogn' altra coſa determinata, eſſendo la commeſſione ſotto la ratificazione d'eſſi, e la raunanza ebbe fine. Ma la relazione arrivò in tempo, che l' Imperadore per grave infermità non poteva attendere a negozj, dalla veemenza della quale reſtato oppreſſo paſsò all' altra vita, e reſtò per all' ora il negoziato imperfetto; per compita intelligenza del quale avrei continuato narrando quello, che ſucceſſe nell' Imperio di Maſſimigliano, e di Rodolfo, quando fù rimaneggiata la ſteſſa materia, ma queſto tanto baſtando per intelligenza del termine, libera navigazione, e della differenza, e dell' origine di quella, che fù il propoſito mio, ſarà bene riſervar il rimanente a luogo più opportuno, e ritornar al filo della narrazione.

Nel procinto del partire di Sua Altezza da Lintz arrivò avviſo d'un mal ſucceſſo, cauſato da quella perverſa gente, il quale (non eſſendo avvenuto, per innanzi un ſimile) merita d' eſſere particolarmente narrato. L' Iſtria è così diviſa, che la parte Settentrionale, e montuoſa, è poſſeduta dall' Arciduca; la Meridionale, e più domeſtica dalla Repubblica, i ſudditi dell' uno, e l' altro Principe confinanti da antichiſſimo tempo, erano uſati, gli Arciducali à condurre gli animali loro l' inverno nel dominio Veneto, & i Veneti la ſtate nel dominio Arciducale, pagando l' una all' altra parte gli affitti de' paſcoli con ſcambievole benefizio. Quella ſtate i ſudditi Veneti, per timore delle incurſioni degli Uſcochi dubitando d' andarvi, furono aſſicurati con patenti del Luogotenente del Contado di Piſino d' ogni buon trattamento, e nominatamente gli aſſicurò dall' eſercito degli Uſcochi di

Segna, che così preciſamente è ſcritto nelle patenti, che vivono tuttavia, e ſotto quella fede pubblica, i ſudditi Veneti andati a i ſoliti luoghi attendevano ſenza alcun ſoſpetto a i fatti loro. Gl' Uſcochi, che per l'accurata diligenza delle guardie non potevano uſcire a bottinare per mare, in numero di 200. paſſato il Monte maggiore nel territorio Auſtriaco fecero ſforzo di penetrare nel Veneto per far incurſioni, e prede, ma trovata a confini buona reſiſtenza ſi voltarono ſopra il medeſimo territorio Auſtriaco, e depredarono tutti gli animali de' ſudditi Veneti, rubandone anche alquanti degl' Arciducali. Mà i Miniſtri di ſua Altezza fecero render immediate a' ſudditi loro quello, che loro era ſtato rubato. Reſtarono i ſoli ſudditi Veneti col danno di molte migliaia d'animali, e groſſi, e minuti. Queſt' accidente diſpiacque molto a ſua Altezza, per le circoſtanze d' eſſer occorſo nello Stato proprio, e contra la fede data da ſuoi Miniſtri, e con indizio anche molto violento di complicità, così atteſo il lungo viaggio fatto dagli Uſcochi per la giuriſdizione Arciducale ſenza eſſer mai ſtati impediti, ne divertiti, come anche la reſtituzione fatta per ordine de Magiſtrati a ſudditi loro ſolamente, reſtando tutto il danno à gl'altri.

I Miniſtri della Repubblica riputarono, che per li danni inferiti non baſtaſſe riſentirſi contra gl' Uſcochi ſolamente, ma convenire appreſſo in tal accidente per debito della protezione dovuta a' ſudditi, che s' adoperaſſero per riſarcirli con rappreſaglie, opera, che fù fatta ad una Galea, che sbarcò verſo Fianona, e menò via ſe ben non uguale numero d'animali, quanti gl'Uſcochi avevano predato, quei però, che ſi poterono aver ne i luoghi vicini, i quali furono immediate diſtribuiti a proporzione a' dannificati per rifacimento. Per queſto fatto gli Arciducali, rimaſti alla Corte Cèſarea, dopo la partenza del loro padrone, fecero grave lamento, che ſua Altezza foſſe ſtata provocata da' Veneti nelle terre ſue patrimoniali ſenza neſſuna offeſa precedente dal canto ſuo, e de ſuoi ſudditi, e riſpondendo a chi loro opponeva la prennarrata, che non era con violazione della giuriſdizione Veneta, che toccava a ſua Altezza riſentirſi, come di male commeſſo nello Stato ſuo proprio, e che prima del partir ſuo da Lintz aveva riſoluto di volerlo fare; queſta riſpoſta fece maravigliare ciaſcun intendente delle leggi, e del diritto delle rappreſaglie, che appunto ſi concedono, perche quegli, cui tocca fare riſentimento contra i malfattori colla giuſtizia ordinaria, non lo fà.

Mà la Maeſtà Ceſarea, acciò moltiplicando le offeſe non foſſe nato qualcha grave ſcandalo, ſcriſſe lettere all' Arciduca eſortandolo efficacemente à mettere la mano, e provedere. Mentre à Gratz ſi conſiglia, come ſoddisfare alla volontà della Maeſtà ſua, accoſtatoſi il verno, quando alle guardie rieſce dannoſo lo ſtare lungamente in mare, fecero gl'Uſcochi diverſe furtive, & improviſe uſcite.

Diedero ſopra l' Iſola d' Oſſero con genenale preda delle due Ville di Luſſin, ſpogliati delle proprie veſti ſino i fanciulli, e le donne; baſtonati, e feriti quelli, che ſi dolevano, e pregavano di miſericordia; e ſopra Pago ſvaligiarono la Villa di Collane, e poi lo Scoglio di Provecchio appartenente all' Iſola di Veglia. In mare non perdonarono à Vaſcello di qualſivoglia ſorta, non ſolo rubando, mà ritenendo i marinaj più principali, e dando loro riſcatto. Tanti inconvenienti, e le lettere della Maeſtà Ceſarea moſſero finalmente il Sereniſſimo Arciduca a mandar a Segna il Signor Bole Baron d' Echenberg General di Crovatia accompagnato da buon numero di ſoldati parte Tedeſchi, parte del Contado di Gorizia, acciò poteſſe ſforzare i contumaci, e regolare quella Città. Queſto Signore giunto in Segna con ſevero comandamento fece adunare il bottino delle terre di Luſſin, & altre del dominio

nio Veneto ultimamente fatto, e fece pagar lire quaranta per testa à cinquantatrè Uscochi, che intervennero à quella preda pel mancamento, che si potesse trovar in essa. Fece un bando, che in termine di quindici giorni tutti i Venturieri si presentassero à lui, altrimenti restassero banditi colle loro famiglie, de' quali una parte ubbidì, & un' altra si ritirò alle montagne.

Dopo aver fatta più volte la mostra, e rassegna di tutti, improvisamente ne imprigionò nel Castello trentanove, nel qual numero furono i Capi tutti, & alcuni anche di bassa lega, e degl' infimi, a' quali tutti fece immediate svaligiare le case da Tedeschi condotti seco, e per sè pigliò gli ori, gli argenti, le sete, & altre cose di prezzo; immediate fece tagliare il capo à quattro Uscochi, ladri, ma uomini senza seguito, di bassa condizione, e de' più miserabili. Fù anche Autore, che in Bucari fossero imprigionati da quel Governatore due Uscochi fugittivi da Segna, e ne' giorni seguenti imprigionò, e svaligiò la casa ad alquanti altri ad uno ad uno; fece correr voce di volere lasciar in Segna per guarnigione cento Tedeschi, e cento nativi di quella Città solamente, e trasportare gli altri in Ottosaz, ma indi à pochi giorni gl' imprigionati, ch' erano al numero di trentasei, avendo dalle loro facoltà, e dagli amici, trovato modo di ricomperarsi, pagando tutto quello, che poterono, furono liberati. Non ardì però egli di liberare apertamente Vincenzo Carlinovich capo, & autore d' innumerabili mali, particolarmente del barbaro trucidamento di tutti i soldati, e passeggieri della Galea, e dell' atroce, e fiera uccisione del Sopracomito, se ben donò grossamente per questa causa, ma solo gli diede modo di fuggire.

Fatte queste esecuzioni mandò il Conte Cesana à parlare col Generale Veneto, e dargli parte delle cause della sua missione, e richiedere, che fossero aperti i passi, fosse restituito il commerzio, offerendogli, quando desideresse alcuna soddisfazione particolare, far tutto il possibile, acciò la riceveesse. A quest' uffizio il Generale corrispose, narrando, la mente della Repubblica esser tutta volta alla quiete, nè altro essa desiderare, se non l'esecuzione delle promesse fattele, che i Venturieri fossero tutti scacciati, non fosse dato ricetto a' banditi, e fossero levati i ribaldi dal nido, dove ricevono comodo d'offender il vicino; che queste cose fatte, egli troverebbe in tutti i Ministri della Repubblica una perfetta corrispondenza di buona vicinanza, ma non sapeva già come persuadersi di vedere messo in opera questo debito, mentre le reliquie della Galea erano nel porto di Segna, e le artiglierie sopra le muraglie, e gl' imprigionati giustamente per quello, e per altri misfatti, liberati. Quest' uffizio non portò in conseguenza alcun buon' effetto, anzi i Capi già tratti di prigione furono onorati, e favoriti, particolarmente Vincenzo Carlinovich di sopra nominato, il quale dopo esser fuggito, gli donò oltre le cose dette un prigion Turco; a cui era stata imposta una taglia di quattro mila ducati. Non solo egli fù richiamato in Segna, ma gli fù dato uno de' quattro Capitanati, e fù pigliato in protezione di sua Altezza. Fù posta in silenzio la traslazione in Ottosaz; i rifuggiti alla montagna à poco à poco presero animo di ritornare, e 'l Generale dopo essere dimorato in quella Città circa cinquanta giorni, partì sotto pretesto d andar à dar conto à sua Altezza delle cose fatte, e ricever ordine di quelle, che doveva fare, lasciata parte del presidio de' Tedeschi, che seco aveva condotto, e sparsa fama, che frà due mesi sarebbe ritornato. Pigliò in compagnia sua Vincenzo Carlinovich per condurlo alla Corte, e fargli confermare il Capitanato. Condusse seco dodici cavalli da soma, due carichi trà danari, & argenti, dieci carichi di panni, & altri lavori di seta, tappeti preziosi, e ciambellotti cavati, parte da' prigioni, che liberò, e parte dagl'altri, che temendo il medesimo, prevennero la mala fortu-

na, avendo renduta quella gente più avida alle prede, coll'impoverirla, ò in guisa appunto di chi estratto dalle giumente tutto il latte, le manda à pascolo nel prato altrui, acciò si riempiano delle sostanze d'altri. E' certo, che in danari portò via cento cinquanta mila fiorini; di quanto prezzo fossero le altre cose asportate si parlò variamente, e quello, ch'è notabile, appropriò anche à se quello, che raccolto aveva de bottini fatti ultimamente à Lussin, & à Collane.

Immediate dopo la sua partenza ritornò in Segna il rimanente di quelli, ch' erano fuggiti alla montagna, & indi à pochi giorni partì la Compagnia de' Tedeschi, da lui lasciata, per mancamento di viveri, se però ciò non fù più tosto pretesto, che verità, e questo fù il fine simile in tutto à quello, che le altre missioni de' Commessarj hanno conseguito, se non che questo eccede, avendo non participato, come gl'altri, ma preso il tutto, e lasciati gli Uscochi disgustatissimi, e che si querelavano al Cielo dell'estorsioni fatte all'aperta, e senza alcun riguardo, & à bocca aperta dicevano, ch' egli aveva potuto operare con confidenza tutto quello, che gli tornava meglio, confidato nella potenza del fratello, uno de più favoriti Ministri di sua Altezza. Il medesimo Capitano Frangipane restò tanto disgustato, che rinunziò il Capitanato, e si ritirò alla sua terra di Novi, se ben la rinunzia alla Corte non fù accettata.

Ma i Ministri Veneti dopo il sacco generale delle terre di Lussin, di Collane, e di Porpecchio già preparati al risacimento de' danni de' sudditi, inteso l' ordine dato da sua Maestà, e poi la risoluzione di sua Altezza coll' attuale missione dell' Echemberg, giudicarono bene soprassedere, & aspettare le provisioni, che fossero da lui fatte, e quando intesero, ch'era raccolta quella preda per ordine suo, tanto più si confermarono, che conveniss veder l' esito. Ma udita la sua partenza da Segna nel modo descritto, irritati massime dall'aver applicato à se il bottino, fatto in quelle terre vennero in risoluzione di risarcire i sudditi colle rappresaglie, così per consolazione loro, che veduti i sinistri andamenti, s'affligevano, disperati di poter vedere sollevamento, come anche per gastigo, e per metter freno a' misfatti. E'l Capitano del Golfo, passato nella riviera di Valosca, e Lovrana depredò quelle terre. Ritrovò trà le altre cose alcuni magazzini con molta quantità di frumento; biada, e farina, che raccolta dal Contado di Pisino, era ivi posta in riserva per essere condotta à Segna, della quale riputando necessario privarne quella terra, ricetto de' ladri, nè potendo asportarla, ordinò, che fosse abbruciata, e passò l'incendio oltre quello, che fù creduto, parte per la vicinanza degli edifizj, e parte per gli eccessi de' soldati, in modo che restarono molte case abbruciate, e fù maggiore il danno del fuoco, che delle robe tolte, le quali essendo distribuite a' danneggiati, non bastarono per risarcirli nella metà. Non restò offeso alcuno nella persona, e le Chiese restarono intatte per espresso comandamento del Capitano, e quantunque la principale si ritrovasse piena di frumento, quello rimase salvo per riverenza del luogo.

Un'altro accidente succesè nella fortezza di Scrissa, con altro nome chiamata Carlobago, ch'è uno de' nidi degli Uscochi dirimpetto, e trè miglia solamente lontana da Pago, situata in luogo eminente della Morlaca, che domina tutta quell'Isola, la quale dagli Uscochi di quel presidio viene dannificata, non come gl'altri luoghi alle volte, e con intervallo, ma perpetuamente, avendo quelli della Fortezza comodità, come da luogo superiore, di vedere dove si facciano le adunanze d'animali, andando appostatamente a' luoghi, e senza fallire. Gli Uscochi, che guardavano quella Fortezza, ben consapevoli della disperazione degl' Isolani, e quanto sarebbono stati pronti ad attentare ogni cosa per liberarsi, pensando d'usare la miseria, e semplicità di quei poveri uomini, per mezzo d'acquistar premj da i loro Padroni, macchinarono un trattato doppio.

pio. Negoziarono con ogni ſorta d'apparenza di realtà, e promiſero al Conte di Pago, che ad un ſegno l'avrebbono introdotto nel Caſtello. Dall'altro canto mandarono à Segna ad avviſare il trattato, donde fù immediate ſpedito ſegretamente Paolo Dianiſivich con 300. Uſcochi. Al giorno deſtinato il Conte, preſa una parte d'una Compagnia di ſoldati, ch'era alla guardia ordinaria dell'Iſola, e buon numero d'Iſolani, al ſegno dato andò, & eſſendogli aperte le porte ſenza uſare le cauzioni debite, e ſolite in ſimili occorrenze, molto ſemplicemente entrò il primo, e fù ſeguito da tutta la gente con molta confuſione, furono immediate colle archibuſate aſſaliti dagli Uſcochi, che uſcirono dalle inſidie, onde reſtarono morti il Conte, & il Capitano de' ſoldati, & alquanti de' primi, e degl'altri parte fuggirono, & altri circondati furono tagliati in pezzi, e reſtarono morti quaranta ſoldati, & altrettanti uomini dell'Iſola, perduta la bandiera così degl'Iolani, come della compagnia de' ſoldati, le quali dagli Autori del doppio trattato furono portate prima à Gratz alla Corte Arciducale, e poi anche all'Imperiale per ricevere premio. Queſto ſecondo accidente fù ſentito in Segna con piacere, nè è maraviglia, poiche fù operazione degli Uſcochi; ma è ben maraviglia, che ſentiſſero con guſto il fatto di Lovrana, quantunque foſſero reſtati privi della vettovaglia, ſperando, che per quello foſſe loro conceſſa aperta libertà di ſcorrerie dal loro Principe.

I Miniſtri di ſua Altezza fecero gran lamento alla Corte Ceſarea per tutti due queſti ſucceſſi, eſagerando il primo per l'importanza del danno, e'l ſecondo pel riſpetto della Fortezza, & aggravando, che per eſſere terra della Corona d'Ungheria, era ſtato tentato un'atto oſtile contra la Maeſtà Ceſarea principalmente. Ma quanto al fatto di Scriſſa trè coſe dicevano i Veneziani. Prima per quello, che tocca gli Autori del doppio trattato, che le inſidie teſe à quei poveri innocenti furono effetto della perfidia di quella gente, che ſempre ſtà nell'inventare modi di ſeminare diſcordie trà i Principi per conſervarſi nella licenza del far male; poi per quello, che appartiene al Conte, & à gl'Iſolani di Pago, che il loro fine di liberarſi dalle moleſtie degli Uſcochi in qualunque modo fù buono, eſſendo per neceſſaria difeſa, ma il difetto di prudenza in non ſaper diſcernere un trattato finto, fù aſſai pagato da loro colla vita. Ma per quanto tocca i Principi; che il tentativo, quando foſſe anche riuſcito, non avrebbe avuto fine con offeſa della Maeſtà Ceſarea, e per fede di queſto narravano, che nel 1592. avendo gli Uſcochi di Scriſſa fatti danni notabili in Pago, il General Veneto aſſaltò la Fortezza, e la preſe, e pochi giorni dopo mandò à ſignificare a' Commeſſarj Ceſarei; che allora erano in Segna, non aver avuto altro fine, che di gaſtigare gli Uſcochi con ogni riſpetto alla Maeſtà dell'Imperadore; però mandaſſero altri Soldati, che Uſcochi, per guardarla, che l'averebbe conſegnata; il che quando non aveſſero fatto, egli però non intendeva di tenerla, ma l'averebbe ſpianata, acciò i Turchi non ſe ne impadroniſſero. I Commeſſarj mandarono un Capitano Tedeſco, che con loro era, al quale fù conſegnata immediate, ſicche l'Imperadore non udì prima la preſa, che la conſegnazione, e così ſua Maeſtà, come l'Arciduca Erneſto, che allora governava per la minor età di Ferdinando, inteſe le cauſe del ſucceſſo, non riputarono, che foſſe contra la buona intelligenza.

Ma del fatto di Lovrana fecero gl'Arciducali gran romore, ſupponendo, che foſſe ſucceſſo, mentre l'Echemberg ancora era in Segna; dappoi, che fù inteſa la verità, ch'egli era partito prima, e ſenza far alcun rimedio, e liberati i prigioni, rallentarono le querele, difendendo però l'Echemberg, che aveſſe eſeguito per quanto ſi poteva quello, che in Vienna era convenuto, e che il fare di più foſſe coſa impoſſibile; e che le coſe operate da Miniſtri Veneti, non foſſero per neceſſità di ſicurezza, ò per giuſto riſarcimento

de danni de ſudditi, come predicavano, poiche non era proceduto alcun danno loro dagli Uſcochi, mà era una provocazione, e illazione d' offeſa con intacco della riputazione di ſua Altezza, la quale quando non foſſe reintegrata colla reſtituzione, e con laſciare libero il commerzio, non poteva eſſer ſalvata, ſe non colla guerra, non mancando chi ſoſteneſſe la parte de Venezziani, riſpondendo, non eſſere biſogno di diſcorſo, mà d' inſpezione à d moſtrare, ſe l' accordato foſſe ſtato adempiuto, vedendoſi tutti gl' Uſcochi ritornati in Segna & eſſere le loro infeſtazioni, & incurſioni non più per intervalli di tempo, mà con una continua ſerie d' offeſe; non i Capi, ma alcuni miſeri Uſcochi giuſtiziati per ſola apparenza, eſſere de' meno colpevoli; che niente era ſtato operato dai Miniſtri Veneti, ſe non dopo gran provocazione: il ſucceſſo delle barche preſe eſſer originato dalle prede, & altre ingiurie precedentemente fatte: quello di Lourana eſſere ſtato una giuſta corriſpondenza per li gravi danni di Luſin, e Collane, e la dilazione per aſpettare, ſe l' Echemberg aveſſe proveduto, non dover pregiudicare, nè il tempo interpoſto tra l danno, e'l riſarcimento, che non arrivò a trè meſi, poteva dare nome d' illazione d' ingiuria a quello, che fù rifacimento differito, mentre vi era ragione d' aſpettare l' emenda; E s' andava pubblicamente moſtrando una lettera del Veſcovo di Segna, ſcritta ad un' altro Prelato alla Corte Ceſarea, la quale attribuiva all' Echemberg la cauſa d'ogn' inconveniente.

La Maeſtà Ceſarea eccitata dalle moltiplicate querimonie d' ambe le parti, così precedenti la miſſione dell' Echemberg, come ſuſſeguenti la partenza di quello, deſideroſa di metter fine à così moleſto negozio, comandò al ſuo Conſiglio, che vi applicaſſe l' animo con maggiore accuratezza, e fù riſoluto di tenere una conſultazione nella quale interveniſſe ancora l' Ambaſciador Veneto, acciò con diſcuſſione d' ambe le parti più facilmente foſſe trovato lo ſpediente. Furono anche introdotti in Conſiglio l' Ambaſciador Cattolico, & il Fiorentino Miniſtri de' Principi certamente colmi di bontà, e giuſtizia, e così congiunti col Sereniſſimo Arciduca Ferdinando, che per ſangue, & affinità non poſſono eſſer più proſſimi: Non è certo, ſe foſſero invitati per mediatori, ò per teſtimonj, non parendo, che nè dell' una, nè dell' altra qualità vi foſſe biſogno.

In quella raunanza dopo lungo dibattimento di ragioni, e pretenſioni fù conchiuſo, che affermando una parte d' aver eſeguito il concordato, e negando l' altra, biſognava vederne la verità, e però che l Imperadore ſpedirebbe immediate Commeſſario à Segna per dar eſecuzione alle coſe concordate, quando ritrovaſſe, che alcuna reſtaſſe non eſeguita, e ciò ſi effettuerebbe in termine d' un meſe. Che la Repubblica potrebbe mandar miniſtri ivi non per trattare, mà per aſſiſtere ſolamente, & aſſicurarſi, che in neſſun conto foſſe mancato, rimettendo però à lei il mandar, ò non mandare, come meglio le foſſe paruto, e frà tanto da ambe le parti ſi ſoſpendeſſero le offeſe. Fecero inſtanza gli Arciducali, che foſſe dichiarato, doverſi intendere ſotto nome di ſoſpendere le offeſe, il ceſſare di tenere le terre riſtrette, intereſſando quì dentro l' Imperadore con dire, non eſſere dignità di Ceſare operare coſa alcuna mentre la Repubblica teneva la ſpada in mano minacciando, come ſe per forza voleſſe coſtringere ſua Maeſtà, e tanto maggiormente, quanto ella incominciava a far fatti colla miſſione di Commeſſario. Mà dall' altra parte era conſiderato, non poterſi ſperare, che la Repubblica condeſcendeſſe ad allargar comodo a i ladri di fare danni maggiori, avendo tante volte veduto, che mai non erano ſtati aperti i paſſi ſenza queſta conſeguenza, e che ſarebbe difficile farla venir a fatto così importante, non dando in cambio altro, che parole: imperocche la miſſione innanzi che il Commeſſario aveſſe eſeguito, conſiſteva in parole, e non in fatti, e che non teneva la Repubblica le armi in mano per minacciar Principe alcuno, non che

ſua

ſua Maeſtà, ſempre oſſervata, come merita tanta dignità, ma ſolo per difendere ſe ſteſſa, & i ſuoi ſudditi, che le continuate dimoſtrazioni di perpetua oſſervanza della Repubblica verſo quella Maeſtà, non laſcierebbono entrare ſimili concetti, e la virtù dell' Imperadore renderebbe certo ogn' uno, che ſarebbe moſſo ſolo dal ſuo religioſo animo, e per puro zelo di giuſtizia, anzi più toſto, che poteſſe eſſer aſcritto a timore di quello, ch' era per debito di religione, e di promeſſa, potrebbe dar a molti maraviglia la dilazione nell' eſeguirlo. I Ceſarei conchiuſero, che alla Repubblica foſſe rimeſſo il levare, ò non levare le guardie, e ſolo baſtar loro che operaſſe in tal maniera, che il Commeſſario poteſſe ſtar in quelle terre con dignità di Sua Maeſtà.

Di queſta riſoluzione fù data parte all' Arciduca con lettere Imperiali, e Sua Maeſtà ordinò al ſuo Segretario reſidente in Venezia, il quale accompagnò con ſua ſpezial lettera credenziale per queſto particolare, d' eſporre, come anche dopo aver preſentata la lettera eſpoſe, che Sua Maeſtà aveva riſoluto di mandare Commeſſario a Segna per vedere, intender, e regolare tutto quel negozio, e fare quanto conviene alla buona vicinanza; che pregava Sua Serenità a dare quegl' ordini, le pareſſero concernenti pel buon ſucceſſo, & effetto di quella ſpedizione. A queſto uffizio, degno della religione, e giuſtizia di tanto Principe fù corriſpoſto con ſignificare al Segretario, quanto foſſe grata la communicazione di mandare Commeſſario a Segna, e con quanto maggior contento s' avrebbono inteſi gli effetti, aggiungendo obblazione di non tralaſciare coſa alcuna per ſodisfare Sua Maeſtà, e per far ogni dichiarazione co' fatti dell' animo ſempre diſpoſto a continuare in buona vicinanza, e con lettera di ſpeziale credenza per l' Ambaſciadore le fece dire l' iſteſſo. Fù gratiſſima a Veneziani queſta deliberazione dell' Imperadore, così per deſiderio di veder il fine delle moleſtie, come per eſſere chiaro teſtimonio, che Sua Maeſtà medeſima non ſentiva eſſere ſtato mancato ad alcun debito di convenienza, quando non fù mandato alcuno a trattar col Conte Altani, e coi Colleghi a Fiume. Diedero immediate ordine al Generale di Dalmazia, che foſſe fatto ogni onore, e data ogni comodità a quello, che per nome di Sua Maeſtà andaſſe a Segna, & in qualunque altro luogo di quelle marine.

Deliberò Sua Maeſtà mandare per Commeſſario Giovanni Prainer Governator di Giavarino perſonaggio di gran qualità, reputato giuſto, di valore, e con riſoluzione, il quale ſe ben ſi ritrovava all' ora in Ternavia per negoziazione importante ſopra le coſe di Tranſilvania, lo fece andar alla Corte, e lo ſpedì con inſtruzione, della quale il capo principale fù di vedere, ſe il trattato di Vienna era eſeguito: e fare quello, che foſſe neceſſario per total eſecuzione, con ordine, che andaſſe prima a Gratz, conferiſſe l' inſtruzione coll' Arciduca, & immediate paſſaſſe a Segna per l' eſecuzione, tenendo per fermo, che aveſſe Sua Altezza lo ſteſſo fine, e deſiderio d' una buona proviſione, e foſſe per coadjuvare, aggiungendo all' inſtruzioni imperiali le ſue maggiori facilità, e la ſua fermezza

Andò il Prainer a Gratz, e dall' Arciduca non gli fù permeſſo il paſſare più oltre; mà riſpedito indietro nel fine di Luglio, con riſpoſta in iſcritto alle coſe da Sua Maeſtà ordinate, la ſoſtanza della quale fù, che non poteva aſſentire al levare gl' Uſcochi, e fare le altre coſe ricercate dalla Repubblica, mentre quella ſtava armata, per non dare ſegno, che lo faceſſe per forza, e violentato; ma levate le armi, ſarebbe pronto a far il tutto; anzi che già aveva incamminate le coſe ad' ottima diſpoſizione, avendo ridotto quel preſidio, che richiedeva due cento mila fiorini per le paghe ſcorſe, ſe doveva partire, a cento mila con ſperanza di ridurlo a molto meno, onde levato lo ſcrupolo d' apparir violentato, metterebbe mano all'

opera.

opera. Siccome il veder partire dalla Corte Cesarea quel personaggio con tanta risoluzione di Cesare, del Consiglio Imperiale, e sua propria di metter fine all'impresa, fece tenere questo travaglioso negozio per ridotto à buon passo; così la causa, perche fù rimandato indietro diede gran maraviglia, poiche avendo considerateamente risoluto la Maestà Cesarea, Principe supremo, e Padrone della regione, che la missione d'un Commessario suo non derogava alla sua dignità Imperiale, non pareva esservi coperta di pretendere, che derogasse alla riputazione Arciducale. Non mancava chi attribuisse il male a' Ministri, che non volendo il rimedio, nè per termine di buona vicinanza, nè di amicizia, nè di coscienza, nè in qualunque altro modo, non potendo addurre scuse apparenti, non avessero rispetto di dare nelle stravaganti, pur che in qualche modo impedissero l'effetto.

Il ritorno del Prainer non fù di gusto alla Corte Cesarea, parendo che fosse con poca dignità di quella Maestà, che una risoluzione presa da lei considerateamente, con assistenza, & approvazione ancora d'Ambasciadori d'altri Principi, e d'uno così grande come il Rè Cattolico, e significata anche espressamente à Venezia, fosse attraversata senza usar almeno qualche colore di riverenza, e con chi ne parlava con loro, non sapevano scusarla, se non con ristringere le spalle, ò divertire il ragionamento: e siccome à Venezia riuscì molesta, privando della speranza conceputa, così certificò, che quando i Ministri Arciducali rimettono qualche cosa all'Imperadore, lo fanno per sutterfugio, ma tutto proviene da loro.

In questo mentre gli Uscochi, che sono temerarj in ogni impresa, & inconsiderati del fine, che ne possa seguire, fecero molti tentativi, che per la grande opposizione non poterono mandar ad effetto, se non in cose leggiere, che non meritano d'essere memorate particolarmente, ma ben occorse quello, che suole partorire la lunghezza de i negozj, quando ogni minima preparazione d'arme sia in essere; imperocche le sospezioni, che nascono, e la inquietudine de' soldati, le minacce, che alle volte imprudentemente escono di bocca, aumentano le diffidenze, & il lungo negoziare causa motivi d'offese, e le nuove offese allungano il negozio.

Avvenne, che Niccolò Frangipane già nominato per Capitano di Segna, e Signor di Novi adunò in questa sua terra quindici miglia lontana da Segna, molte vettovaglie, & altre provisioni, condusse quivi le armi, e le munizioni, e trè pezzi d'artiglieria della Galea Veniera, e li fece mettere sopra le muraglie, e vi condusse numero maggiore d'Uscochi, che diede veemente sospetto al Generale Veneto, che avesse in trattato qualche importante impresa, e s'accrebbe le sospezione, perche dopo esser stato rimandato il Prainer da Gratz, e pubblicato, che sua Altezza non assentiva all'accomodamento, andò à Segna Goffredo Stodler, al quale davano titolo di Presidente, con numero di soldati, & aveva in compagnia il Frangipane. Questi mandò à vedere la Fortezza di Scrissa, scorse à Fiume, & à Buccari, trattenendosi in quelle regioni quindici giorni, ne i quali furono molte andate, e ritorni d'Uscochi da Segna, così verso Scrissa, come anche à Novi, che misero in gran timore gl'Isolani di Veglia, stimando essi ciò essere fatto, ò per qualche impresa sopra di loro, ò per fermarvi dentro per ordinario una così numerosa guarnigione d'Uscochi, che fosse stata una continua distruzione dell'Isola. Ne fecero gran lamenti col Generale, pregandolo di liberarli da quel pericolo. A questo s'aggiunse, che l'armata Veneziana la quale spesso transitava di là, vedendosi quell'artiglieria dinanzi à gl'occhi, si commosse talmente à sdegno, à vendetta, & à desiderio di racquistarla, che i Capitani, considerata al Generale la facilità della ricuperazione, l'esortarono all'impresa. Egli per prevenire i mali degl'Isolani non senza causa temuti, e per risarcimento della pubblica dignità, le cui armi erano tenute come trofei degli Uscochi, venne in risoluzione d'assaltar quella terra, e smantellarla, e die-

de

de gli ordini neceſſarj, non ſolo per efferuare l'impreſa con ſicurezza, ma anche per farlo ſenza danno degl'abitanti. Fù la terra, ch'è ſituata ſopra il mare, aſſalita una mattina con petardo, e ſcalata così ordinatamente, che non morirono in quell'aſſalto di quei di dentro ſe non venti, che fecero oſtinatamente reſiſtenza colle arme in mano: reſtarono intatte le Chieſe, e l'onore delle donne; fù ricuperata l'artiglieria, & abbattuto il Torrione, e le mura furono in diverſe parti aperte; ciò fatto, il luogo fù abbandonato, e laſciato in podeſtà degli abitanti. La fama del ſucceſſo, come ſpeſſo avviene, paſsò à Gratz amplificata, eſſendovi ſtato aggiunto, che foſſe ſtata uſata crudeltà contra gli abitanti, conculcazione di reliquie, incendj, e diſtruzione di Chieſe, romore, che preſto ſvanì, eſtinto dalla verità, poiche ſi videro reſtate le Chieſe co gli ornamenti loro nell'eſſer iſteſſo, e nella terra non vi fù veſtigio d'abbruciamento alcuno.

Ma da quella Corte immediato dopo l'avviſo fù ſpedito un Corriero all'Imperadore, aggravando il ſucceſſo, e furono aggiunte alle querele per queſto accidente, altre ancora per un'ordine dato antecedentemente dal Generale Veneto col proibire il commerziò anche per terra, & una fama dagli Uſcochi ſtudioſamente diſſeminata, che Segna doveſſe eſſere aſſalita. Uſarono ogn'arte affine di perſuadere, che la demolizione di Novi foſſe una rottura d'aperta guerra. Alla Corte Ceſarea non la tennero per tale; più toſto ebbero opinione, che à Venezia, veduta la miſſione del Prainer con ampie commeſſioni di rimediare, e come à mezzo viaggio era ſtato rimandato indietro, foſſe ſtato giudicato neceſſario fare qualche motivo, non per rompere, ma per eccitar al rimedio, che s'andava procraſtinando; non parendo, che l'aver aperta la Fortezza, e l'averla abbandonata, mentre s'avrebbe potuto ritenere ſenza timore, che foſſe ricuperata, foſſe indizio di volere paſſare più oltre; anzi dicevano i Veneziani, quell'eſſere chiaro indizio, che ſei meſi prima il Conte di Pago non ebbe penſiero d'occupare Scriſſa, ma di levare ſolo à quella il poter'offendere la ſua Iſola.

Ma lo Stodler, & il Frangipani, queſti pel danno della ſua terra, & ambidue forſe perche foſſe prevenuto qualche loro diſegno, fecero uffizj così efficaci, che fù da Gratz data libera licenza agli Uſcochi di far tutto quel male, che poteſſero, & à loro data facoltà di levare parte della milizia di Crovazia per fare riſentimento; per lo che immediate in Segna riſarcirono, & armarono tutte le barche al numero di venticinque, unirono tutti gli Uſcochi, ſparſi per le altre terre della regione; fecero diverſe uſcite, ora in molto, ora in poco numero; non però riuſcì loro di poter metter in effetto diſegno alcuno, perche i Veneziani ancora erano ben preparati, & avevano accreſciute le loro forze, e quando non potevano impedire gli Uſcochi dall'uſcire; uſciti li perſeguitavano ſenza laſciarli fermar'in luogo alcuno.

Di tempo in tempo, che gl'avviſi degl'accidenti giunſero à Gratz, furono anche di là ſpedite ſtaffette per dar conto all'Imperadore de'ſucceſſi con interpretazione, che foſſero offeſe principalmente inferite à ſua Maeſtà, e che à lei toccaſſe riſentirſi colle armi, portando diverſe perſuaſioni per indurla alla guerra; con tutto ciò à quella Corte non ſi deſiſteva dal trattare negozio d'accomodamento, e tutta la differenza era da qual capo cominciare; inſtando i Ceſarei conforme alla volontà dell'Arciduca, che s'incominciaſſe dall'apertura de'paſſi; & i Veneziani, dal levar gli Uſcochi dalle marine; quelli commendando le opere fatte dall'Imperadore per la concordia, che ſarebbe ſeguita, ſe da altri non foſſe ſtata impedita, e la buona volontà di far il di più, che ſi poteſſe con ſua dignità, eſortavano à corriſpondergli con quella dimoſtrazione d'onore; confidando nella ſua parola, acciò poteſſe proſeguir innanzi, ſenza far credere al Mondo, che lo faceſſe sforzato, e dall'altra parte à Veneziani pareva, che neſſuno ſi poteſſe dolere di quello, ch'era ſtato fat-

to

to per difesa, e conservazione de sudditi, e che l'Imperadore non poteva parere sforzato da altro, che dalla Religione, e coscienza propria, e dal debito della giustizia, e dalla fedeltà della promessa fatta, e parola data, e tenevano per fermo, che restituito il commerzio tutto si risolvesse in parole, siccome più volte era per innanzi successo, & ultimamente dopo il trattato di Vienna. Pareva bene, che meritasse la buona volontà dell'Imperadore, esser corrisposta, quanto si potesse senza danno notabile delle cose proprie, essendo termine di governo ben noto à tutti, che conviene tener conto delle apparenze sempre, che sono con altre apparenze comparate, e dove concorrono dal canto del minore, e del maggior Principe, per dimostrazione d'osservanza anteporre queste à quelle: ma dove la realtà, e l'apparenza si mettono in bilancia, da qual si voglia canto sia la realtà, quella prepondera senza difficoltà. Ma era anche molto stimato un'altro punto, che non pareva ad ogn'uno, l'Imperadore essere principale in questo negozio, e ne pigliavano l'indizio dalla deliberazione di sua Maestà di mandare il Traumestorf, che fù attraversata con una sola parola, e dall'impedimento posto al Prainer di passar innanzi; onde anche la buona volontà per la sua inefficacia non poteva dare speranza d'effetti. Si tralasciò in fine di parlare d'apertura di passi, e si convenne di fare una sospensione dalle offese per un breve tempo, nel quale fosse rimediato à gl'inconvenienti. Si contentavano à Venezia di concordare; che per due mesi prossimi dal giorno, che fosse stabilito, non sarebbe dato danno alcuno a' paesi, e sudditi Arciducali, quando fosse data sicurezza con parola di sua Maestà, e di sua Altezza, che nel medesimo tempo non sarebbe inferito danno alcuno dagli Uscochi, & altri sudditi loro nello Stato della Repubblica, e nell'istesso termine fossero levati gli Uscochi da quelle marine, & eseguite le altre cose stabilite per quella via, che alla prudenza di sua Maestà paresse migliore.

I Cesarei allegando non essere conveniente alla dignità di sua Maestà, che fosse obbligata à dar parola di levare gli Uscochi, perche pareva un costringerla à seguire precisamente la volontà della Repubblica, che non poteva essere con sua riputazione, e però se ben era risoluta di levarli, non voleva farlo per patto, ma di suo spontaneo moto fecero instanza, che fossero quelle parole mutate, & in luogo di quelle si dicesse, che desse parola di rimediare alla radice di questo negozio degli *Uscochi*. Da questa proposta se ben poteva esser presa grand'ombra, vedendosi rifiutar quella espressione, cioè il levare gli *Uscochi* da Segna, ch'era stata usata dagli stessi Consiglieri Cesarei nella scrittura formata in Vienna pure dalla loro parte solamente, e massime atteso, che il pesare le parole alla sottile, e l'abborrire le chiare, & espressive è sempre indizio di non intera disposizione alla corrispondenza delle opere; e chi è risoluto di venire agl'effetti, non fà difficoltà nelle parole; le quali sono elette, e studiosamente scelte solo da chi disegna fabbricarvi sopra sviamenti, per mezzo de' quali fuggire dalle promesse: con tutto ciò non fù fatta difficoltà di dare soddisfazione, *usando* quella formula, così allora, come nelle seguenti trattazioni. Parerà un eccesso di superfluità l'aver ciò narrato con tanti particolari; ma sarà di gran documento, quando s'intenderà, che in certa occorrenza, la quale successe indi à due anni, da quella parte medesima, dalla quale fù introdotta simile formula di dire, fù dannata d'oscurità, e ne fù chiesta dichiarazione all'altra parte.

Scrisse l'Imperadore all'Arciduca esortandolo ad accettare la sospensione, e metter mano al rimedio, ma sua Altezza avendo già i pensieri tutti rivolti altrove, rispose replicando l'indegnità più volte detta, se alcuna cosa si facesse innanzi l'apertura de' passi, soggiungendo l'impossibilità di levare gli Uscochi da Segna, e scostandosi dall'accomodamento più che mai. Aggiungendo

gendo nuovamente di più ancora, che non sentiva di metter mano in quel negozio, se non fossero state prima decise tutte le differenze, che aveva colla Repubblica; si offerì però d'ubbidir a sua Maestà, quando le fosse piaciuto ordinare altramente, essendo la Città di Segna di sua sovranità, mà con parole tali, che levavano ogn'animo di comandarlo.

I Ministri della Repubblica ebbero gran sospetti, che la guerra occulta, che gl'era stata tanti anni fatta col mezzo degli Uscochi, non si convertisse in una aperta; imperocche in questi tempi furono messi 300. fanti in Fiume, & altrettanti in Trieste, e dal Conte di Tersatz levati dalle milizie di Crovazia 1200. fanti, e 500. cavalli, & il Capitan Daniello Francol adunò 500. Venturieri senza paga, con sola facoltà di rubare, alla qual gente erano preparati allogiamenti nelle Ville soggette alla giurisdizione del Castello di San Servolo a' confini delle terre del Dominio, dove non essendo arme, nè genti della Repubblica non sapevano vedere, come fossero per guardia, ò sicurezza del proprio paese.

Mà gli Uscochi, poiche ebbero libertà di fare alla peggio, come s'è detto, s'unirono per questo non solo dalle marine, mà anche da' luoghi mediterranei d'Ottosaz, Malina, Brigne, & altri, e fecero i tentativi di sopra narrati, & altri poscia per uscire à qualche impresa nelle Isole, ò terra ferma di Dalmazia, nè essendo loro potuto riuscire, certificati, che perseverando i Ministri Veneti in ben guardare quelle acque, come li vedevano risoluti, non solo non sarebbe loro riuscito il far offesa, mà dalla strettezza del vivere sarebbono stati costretti à dissolversi, ò per loro proprio consiglio, ò per ordine di chi aveva il loro governo, si misero insieme, e passarono in Istria, nè si fermarono nella parte Orientale di quella regione prossima à loro per bottinare, e ritornar à casa, come per li tempi passati alcuna volta fatto avevano, mà traversatala, tutta, passarono all'Occidentale, e si congiunsero con Benvenuto Petazzo, possessore del sopranominato Castello di S. Servolo, e Capo delle genti Triestine, sotto la guida del quale così essi, come gli altri sudditi Arciducali andarono facendo varj, e gravi danni alle terre de' Veneziani aperte, riportando i bottini nella Villa di Podgaria di quella giurisdizione, dove era l'ordinario ricetto loro, & attendendo occasione di sorprendere, & impadronirsi di qualche luogo da poter tenere: Questo non venne loro fatto per la diligente cura di chi li guardava. Alle incursioni de luoghi aperti fù proveduto colla spedizione di Benedetto da Lezze Proveditore; al quale fù commesso di guardar il paese, difendere i sudditi, non inferire danno à vicini, mà quando da loro fosse inferito, procurarne senza dilazione il risarcimento. Furono fatti dalle genti Arciducali diversi danni nelle terre di Popecchio, Caresana, e giornalmente in altri luoghi, i quali il Proveditor Veneto andava risarcendo colle opportunità.

Fra questi avvenimenti, che continuarono alcuni giorni, mentre gli Arciducali volevano essere gli ultimi ad inferire, e i Veneti ultimi a rifarsi, occorse, che restassero dannificate alcune case, e possessioni del medesimo Petazzo, il quale ò per vendicarsi, ò per far nascer occasioni di maggiori disgusti tra i Principi, passò ad'un'altro modo insolito contra il Proveditore. Lo bandì, fece affiger a' confini il bando con parole ingiuriose, e piene d'ignominia, come contra persona infame. E indi a pochi giorni venne a sentenza con pena capitale, e taglia anche in terre aliene, con dichiarazione di dover proceder in simile maniera contra i Capitani, e soldati del suo seguito. Se io non fossi alieno dal dar giudizio delle azioni altrui, direi, che quella fosse stata cosa incivile, & inusitata, eziandio nelle guerre intimate, dove quantunque sieno stimati leciti tutti gl'atti d'ostilità, da nessuno mai sono state approvate le villanie, nè le macchinazioni insidiose, alcune poche volte sono passati i Principi supremi a dichiarar ribelli i propri sudditi, per arme prese contro di loro,

ma

ma non si vedrà esempio, che sia stato simile termine usato verso i Capitani del nemico, non che un privato Vassallo possessore precario d'una picciola giurisdizione possa arrogarsi di procedere con ordine di giudizio forense contra un Capo militare. Ma da questo irritato il Proveditore per privata, e publica vendetta, deliberò corrisponder al Petazzo con un simile bando, e publicarlo nella propria giurisdizione di quello, & a questo effetto poste insieme tutte le sue genti entrò nella Villa di S. Odorico sotto S. Servolo, nella quale trovato contrasto gagliardo di molte persone di quella, & altre Villette vicine raunate, e guidate dal Prete, combattè con quelle, al qual conflitto succedete anche l'abbruciamento de' luoghi, rimasta intatta solamente la Muda, ch'è in quella contrada una gran fabbrica, dove si riscuotono le decime de' grani, dazj, & altre entrate di Sua Altezza, innanzi la quale passato il Proveditore colla sua gente pacificamente senza alcuna offesa, fece pubblicare il bando contra il Petazzo co' medesimi termini da lui usati. Mà mentre era oltre il torrente della Rosanda confine trà i territorj Arciducale di Trieste, e Veneto di Muglia, fù dalle genti di quei luoghi avvertito, che in quelle marine erano certe saline del Petazzo fabbricate, e che alla bocca della Rosanda erano state da chi si fosse riedificate alcune, che già circa quarant'anni di nuovo erette, furono in quel medesimo tempo distrutte, come quelle, che spingevano il torrente sopra i confini del vicino con gravissimo danno. Per queste cause il Proveditore non parendogli avere fatto assai per reintegrazione dell'onore suo contra il Petazzo, e per levar le novità fatte a danni di quei confini, deliberò, d'andare alla devastazione: e mentre chiamava in ajuto una Galea, e congregava le barche, che per l'opera erano necessarie, discese in quelle parti la gente, che col Tersatz, e col Francol veniva, alla quale s'erano aggiunti altri ancora per viaggio, mossi dalla speranza di rubare. Andò il Proveditore con buon numero di paesani per far l'opera, e co' soldati per guardarli, e difenderli. Il Petazzo s'affaticò per far loro impedimento; ma non li riuscì. Mentre però quelli si trattenevano nella distruzione degli argini, la gente di Tersatz venne in soccorso del Petazzo in numero di 3000. dalla quale assaltato il Proveditore nel ritornarsi, essendo sopraffatto da numero tanto maggiore, non essendo con lui se non 800. persone trà a piedi, & a cavallo, dopo aver combattuto, e fatto resistenza a quella milizia, gli convenne cedere alla forza maggiore, e ritirarsi in Muglia. Durò il conflitto due ore, nel quale intervenne la morte di 120. de' suoi con alcuni feriti, e dalla contraria con perdita d'alquanti mentre il combattimento durò; dal qual successo inanimiti gli Arciducali, essendo loro anche sopraggiunto qualche numero maggiore di Cavalleria di Crovazia, scorsero tutta l'Istria, mettendo ogni cosa à ferro, e fuoco, e depredando, e svaligiando tutto il paese. Restarono tutte abbruciate le Ville d'Ospo, Abrovizza, Bettovizza, e Lonchi, & in questa, ch'era assai ben abitata, spogliarono le Chiese, guastarono le Immagini de' Santi, gettarono in terra il Santissimo Sagramento per asportare la pissìde d'argento! Fecero l'istesso ancora nella terra di Marceniglia, e ne' territorj di Barbana, e San Vincenzo: Poche delle Ville non murate restarono esenti dall'incursione di quella gente, e massime dagli Uscochi, che usarono ogn'immanità contra le persone, & ogni rapacità contra le cose divine, & umane; il che loro fù facile, essendo la Provincia tutta aperta, & esposta alle scorrerie. Per dodici giorni durarono gl'incendj, ne' quali restarono abbruciate oltre le terre nominate di sopra Xase, Grimalda, Rosarolo, Figarolo, Recatovi, Valmorosa, Grasicchia, Sacerno, Cerneza, e Barato, le Ville del territorio di Dignano, e molte di quello di Rovigno, e pareva quasi, che tutto fosse fatto affine di devastare tutta la regione, acciò combattuti poi i luoghi alquanto minuti, fosse loro facile occuparli, e fortificarsi dentro. Tentarono a questo effetto l'op-

pu-

pugnazione del Castello di Draguch, donde furono ributtati, e costretti a ritirarsi, abbruciato il borgo. Avvenne l' istesso al Castello di Colmo. Indi in maggior numero, e con maggior ordine à bandiere spiegate assaltarono Docastelli, come luogo di conseguenza, dove diedero scalata, e con tutte le forze tentarono l' oppugnazione, la quale durò quattro ore con morte di molti degli assalitori, i quali in fine costretti a ritirarsi posero fuoco in tutte le Ville del contorno per dove passarono: Ma essendo giunta milizia di Corsi, & Albanesi, spediti immediate, che capitò l' avviso delle prime devastazioni, furono costretti gli Arciducali ad abbandonar l' impresa disegnata d' occupar l' Istria, la quale i Veneziani, attesa l' universale devastazione del paese tutto, e gli assalti de i luoghi forti, tennero per principio di guerra formale; e si confermarono poi per quello, che seguì poscia immediate; imperocche i Capi Austriaci perduta la speranza d' impadronirsi d' alcun luogo munito, lasciati in quella Provincia i Villani di Pisino; e Zimino sotto Atanagio Callioti da Sogliaco, & alquanti Uscochi, e Tedeschi per difesa delle cose proprie, col rimanente della gente passarono le montagne del Carso, e pel valore di Vermigliano entrati nel territorio di Monfalcone, che solo è nel Dominio della Repubblica oltre il Lisonzo, trà quel Fiume, e le radici del Carso, e svaligiate nuove Ville; & à sette di quelle dato il fuoco, colla stessa impietà verso le Chiese, non perdonando alle donne, fanciulli, & altre persone innocenti, assaltarono la Rocca per impadronirsene, e fermarsi quivi, fecero ogni sforzo per occuparla; il che veduto non essere riuscibile, e sopravvenuti soldati da Palma per soccorso, si ritirarono nel Carso.

Questi motivi non più di ruberie degli Uscochi, mà d' eccessi militari de' Capitani, e Soldati Arciducali costrinsero i ministri della Repubblica per sicurezza de i confini loro fare camminar à Palma le milizie del paese, e quel numero d' altri soldati, che si potè raccogliere all' improviso; quando ogn' altra cosa era aspettata, salvo che sentire guerra in Istria, e molto meno in Friuli. Ma capitato l' avviso à Gratz, eccitò maggior allegrezza della solita in quella Corte, la quale qualunque volta ne' tempi passati hà udito avviso, che gl' Uscochi avessero usato qualche notabil' insolenza, danno, ò ingiuria, non s' è astenuta con parole, e con altri modi di mostrarne la giocondità interna, così pel benefizio, che le veniva in parte, come per l' invidia verso il nome Veneto, e pel desiderio di veder succedere mali maggiori, eccitando i loro Principi a' medesimi affetti, & à tutto quello, che potesse causar rottura.

Ma nella presente occorenza, parendo loro avere ottenuto cosa da tanto tempo desiderata, l' allegrezza fù somma, divisandosi vanamente vittorie, & aumento di Stato, e ricchezze immense. Rivolti però a consigli della guerra, fù dato ordine alle genti del Contado di Gorizia, e della giurisdizione di Gradisca, che si mettessero in arme nelle case proprie: Al Conte di Tersatz, & al Francol, che passassero ad' alloggiar in quelle parti: Alle milizie paesane di Carintia, e di Stiria, che discendessero ne i luoghi medesimi. Consigliarono ancora di levar sei mila Alduchi, che sono Villani Ungheri, con una paga sola, che non sarebbe costata più di dieci mila fiorini, e pel Contado di Gorizia, e territorio d' Aquileja spingerli in Friuli nel paese della Repubblica, e farli vivere in quello, pensando far' anche cosa grata all' Imperadore, al quale la partenza d' Ungheria di quella gente senza disciplina avrebbe servito a levare gl' impedimenti per metter in esecuzione le cose convenute co' Turchi, e liberarlo da molti pericoli di sedizione, & a Sua Altezza sarebbe stato di molto utile, facendo la guerra senza spesa. Furono scritte lettere all' Imperadore con discostarsi maggiormente dal modo del componimento trattato, e con avviso, ch' era seguito conflitto trà ambe le parti,

nel

nel quale i suoi erano restati superiori, amplificando molto il valore della sua milizia, e pregando S. M. di prendere la difesa di S. A. colle armi, mostrando facilità d'aver una presta, & intera vittoria.

Ma a' Capitani, e Ministri della Repubblica ridotti in Palma per prendere consiglio sopra la difesa de suoi confini, era data molta materia di consultazione, e difficile, avuta la debita considerazione sopra il tentativo delle genti Arciducali di fortificarsi in Monfalcone; & avvertiti del numero di milizia di Carintia, che già era giunto à Tolmino, che il Conte di Tersatz alloggiato à Profeto colle sue genti di Crovazia, e cogli Uscochi, si ordinava per passar innanzi, & intendendo, che quei di Gorizia offerivano loro contribuzione con condizione, che passassero il Lisonzo, e che l'Arciduca aveva spedite patenti per far 500. Cavalli in Austria, e ne i confini di quella Provincia si congregavano soldati a piedi vagabondi, e ponderato anche il disegno di levare i sei mila Aiduchi molto facile da effettuare, e molto pericoloso, posto in opera; & attesi i molti consigli di guerra tenuti in Gratz, e che il Conte di Sdrin s'era offerto di condurre Cosachi, Cavalleria Ungheria solita pure alle incursioni, e per questo erano ordinate preparazioni d'allogiamenti nel Contado di Pisino, e che in Gorizia s'erano ridotti i Capitani Imperiali a consiglio, correndo da più parti voci, che quando fossero accresciuti dugento Cavalli Valloni, fatti dal Perino in Vienna, & alcuni Fanti raccolti à Gratz, che tutti erano in viaggio, sarebbono passati nel Friuli, e che gli abitanti nel Contado di Gorizia si preparavano per coadjuvare, si videro in necessità di prevenire tanti pericoli, e tanto certamenre imminenti; perloche conchiudendo d'essere in stato di necessaria difesa da una imminente, e certa incursione, che per essere il Friuli paese piano, & aperto, sarebbe stata dannosissima: però deliberarono di farsi innanzi, ad occupare i posti situati ne' confini di quel Contado, acciò qualunque gente venisse fosse costretta a fermarsi in quello, e non potesse far incursione nel Friuli, e 'l di 19. Dicembre spinte le genti raccolte à Palma, che fino all'ora erano state tenute solo per soccorrere, e proibire le scorrerie dell'altra parte, furono occupati Medea, Sagra, Cervignan, Cormons, Merian, Porpeto, & altri luoghi aperti senza violenza, nè ingiuria di persona alcuna, mandati pacificamente ad abitare in altri luoghi quei soli, che si mostravano mal contenti di quella mutazione; e furono quei luoghi trincerati, e vi fù posto dentro presidio sufficiente per difenderli, e mantenerli.

Alcuni giorni dopo essendo partita quella poca guardia Arciducale, ch'era in Maranuto, gli uomini della terra andarono spontaneamente à darsi, & Aquileja col territorio suo si diede da se all'ubbidienza senza contraddizione d'alcuno.

La Corte di Gratz avuto avviso, che le milizie della Repubblica si erano alloggiate nel Contado di Gorizia, prese di qui occasione di dichiarare la guerra esser aperta, e di ciò darne conto a tutti i sudditi Austriaci, & a Principi di Germania amici, così Ecclesiastici come secolari, con lettere contenenti in sostanza, che avendo la Repubblica di Venezia inferite diverse ingiurie, e danni alle terre, e sudditi della Casa d'Austria sotto colore di risarcirsi de' danni dati dagli Uscochi, quantunque gli esageresse oltre il dovere, sua Altezza per levar ogni occasione di disparere, aveva sempre usata intera diligenza per dar ogni soddisfazione, così gastigando i colpevoli, come mettendo buoni ordini per impedire nuovi danni, ma che i Veneziani non erano stati d'alcuna contenti, anzi proseguendo nelle offese ultimamente avevano invaso il Contado di Gorizia, e gliene avevano occupata parte senza alcun fondamento di ragione ma con disegno, e desiderio d'usurpare l'altrui, com'era suo ordinario costume, e scacciare la Casa d'Austria d'Italia; onde sua Altezza era stata costretta a pigliare l'armi per conservazione del suo Stato, e della riputazione propria. Ricercava però da ciascuno assistenza, & ajuto per onore della na-

nazione, e favore della Giustizia.

I Ministri presentatori delle lettere aggiunsero il loro uffizio, esponendo in particolare tutte le missioni de Commessarj à Segna, & à Fiume da alquanti anni in quà; narrando spezialmente i gastighi, e gli ordini posti da loro, mostrando, che da Veneziani dovevano esser stimati bastanti, perche senza quelli avrebbono gli Uscochi fatti danni maggiori, pretendendo d' essere provocati da loro, ma che quei Signori non si erano contentati degli onesti rimedj, insistendo in quel solo, che tutti gli Uscochi fossero levati da Segna, rimedio inumano impossibile, e contrario al bene della Cristianità, proposto non per altro, che à fine di trovar apparente pretesto per eccitar una guerra contra la Casa d' Austria, gli Stati, e le giurisdizioni della quale hanno sempre proccurato d' intaccare, com' è manifesto per tante Città, e Terre, che tengono levate à quella Sereniſſima Casa, che legittimamente le possedeva prima, e quantunque per conservare la buona vicinanza sieno state stabilite da cento anni in quà diverse capitolazioni in Bruſſelles, in Vormes, in Venezia, in Bologna, & in Trento, non sono mai state da Veneziani osservate, e spezialmente, se bene da ambe le parti fù promesso, che i sudditi dovessero avere per terra, e per mare commerzio libero, come se fossero d' un' istesso dominio, essi avevano aggravati i sudditi della Casa d' Austria, che negoziavano nel loro Stato con ogni sorta di novità, con inusitati dazj: avevano impedito loro l' uso del mare contra quell' auttorità, che pretendeva sua Altezza d' avere, che i sudditi Austriaci potessero navigare, contrattare, e corseggiare per l' Adriatico con ogni libertà, senza che alcuno potesse loro contraddire, e che i Veneziani non potessero assicurare sopra i loro vascelli, nè in loro casa, Turchi, Giudei, e Mori dalle forze di sua Altezza, per li diritti, e ragioni, che aveva in quel mare. Et in terra ancora violando le convenzioni, avevano con false pratiche, & astuzie ridotto sotto il loro dominio la Fortezza di Marano, e finalmente edificata la Fortezza di Palma nel Territorio altrui contra le protestazioni del legittimo Signore del Territorio.

Fù anche mandato Gio: Cristiano Smidlino Ambasciadore agli Svizzeri per dar loro cõtodella guerra co' Veneziani aperta, e richiedere à quella valorosa nazione il non permettere, che alcuno si conducesse al servizio della Repubblica, dal qual Ambasciadore fù presentata in iscritto un' esposizione, che per tutto fù pubblicata colle querele, e pretensioni di sopra narrate.

E per pubblicar, & imprimere i concetti stessi anche nelle menti de i popoli, fù stampata in lingua Tedesca una relazione contenente le medesime scuse de' Principi Austriaci, querele, & imputazioni nuove, e vecchie contra la Repubblica, con difesa delle azioni degli Uscochi, con particolare narrativa di diversi accidenti occorsi, accomodata però a' medesimi sensi con molta amplificazione. E poscia ancora in lingua Spagnuola fù da persona nominata con pubblica participazione di quel governo mandata in luce una più artifiziosa narrazione dell' istesse cose, e ragioni co' medesimi concetti del dominio del mare, delle facoltà di corseggiarlo, della fabbrica di Palma, & in difesa degli Uscochi.

Ma i Ministri Veneziani uditi gl' uffizj, ch' erano fatti contra i loro Signori, essi ancora informarono i Principi, presso a' quali risiedevano, & altri amici della loro Repubblica di quel solo, che alle cose allora presenti apparteneva, giudicando, che pienamente restasse giustificata la sua causa, quando fosse dimostrato, ch' ella avesse prese le armi per necessaria difesa. Esposero in sostanza, che gli Uscochi hanno per un corso di molte decine d' anni disturbato il commerzio, inquietata la navigazione, depredate le terre de' vicini con estrema insolenza, e con offesa delle persone senza rispetto di qualsivoglia qualità, senza risguardo a' pubblici rappresentanti, & alle pubbliche lettere; Che oltre le ingiurie pubbliche, & i danni inferiti a' sudditi col passare per li Territorj della Repubblica à bottinare, hanno mossi i Turchi a rifarsi contra i Sudditi di quella, e le hanno eccitate diverse difficoltà alla Porta di Costantinopoli; che da' Ministri Austriaci sono stati ricettati, consentendo loro dividere le cose rubate, e venderle, e donarle a loro Fautori, che

non si è veduto contra i colpevoli dimostrazione alcuna, nè provisione effettiva per ovviare à nuove offese, quantunque più volte l' uno, e l' altro rimedio sieno stati richiesti, e promessi già dagl' Imperadori defunti, & ultimamente nel trattato di Vienna, anzi tutte le mitsioni de Commessarj aver partorito contrario effetto, avendo coll' esempio asscurati i ladri, che mai i bottini non sarebbono restituiti, ne i depredatori gastigati, anzi avendoli spogliati, e resili più bisognosi, & avidi alle prede, ch' è cosa indegna contra ogni ragione divina, & umana il sostentare gente così perversa, & inimica della pace, e quiete; che da alquanti anni è stata fatta alla Repubblica una occulta guerra col mezzo di quei ladri nelle sue acque, Isole, e marine del Quarner, e della Dalmazia, nella quale oltre l' essere stata disertata la regione, e disturbati i commerzj, il pubblico hà speso ogn' anno non meno di quello, che si sarebbe fatto in una manifesta guerra; e che finalmente veduta la risoluzione della Repubblica à volersene liberare, la guerra occulta s' è convertita in una mossa d' arme manifesta con molte provocazioni, & ostilità inferite prima nell' Istria, e poi nel Friuli; per le quali, e per rispetto delle molte provisioni d' arme ridotte in quei confini, i suoi Capi di guerra sono stati costretti per sicurezza dello Stato, e per difesa dalle ruberie, & incursioni, che loro erano minacciate, e preparate, spingersi innanzi, & alloggiarsi in posti sicuri più presso al Lisonzo; Non aver avuto la Repubblica in tutte le azioni sue passate altra intenzione, se non, che le promesse le fossero osservate, e le fosse finalmente corrisposto nell' osservare una buona vicinanza con fatti, e non con sole parole, per tanti anni esperimentate senza effetti, e le cose sue restassero asscurate, il che quando fosse effettuato in modo, che potesse avere certezza di buona vicinanza, corrisponderebbe interamente ritornando le cose nello stato di prima con ogni sincerità. Fù anche divulgata una scrittura in forma di manifesto con succinta relazione delle frequenti ruberie, ingiurie, e crudeltà degli Uscochi, e del consenso, anzi della partecipazione de' Ministri Arciducali, e del mancamento de' Principi à porgere i debiti, e promessi rimedj, e gl' artifizj, co' quali sono state deluse, anzi derise le querimonie della Repubblica, e fù trattenuta dal provedere all' indennità sua colla forza. Per questi mezzi restarono divulgati per l' Europa non solo i motivi di guerra, ma le cause loro ancora colle ragioni, e pretensioni delle parti, onde ciascuno secondo la propria persuasione, & inclinazione aspettava l' esito, e discorreva della Giustizia.

A favore d' Austria, poiche gli Uscochi non potevano essere scusati, le colpe loro erano alleggerite con dire, ch' essendo in paese sterile, e senza paghe, non potevano altrimenti vivere, che de' bottini, non però di questo poteva esser attribuito colpa à sua Altezza, che sempre gli aveva proibiti contra Cristiani, e che non poteva fare di più, quando non avesse voluto tentare di scacciarli tutti colle mogli, e figliuoli, e vecchi, che sarebbe stata cosa inumana, oltre che sarebbe stata impossibile mandare ad effetto, essendo quella gente fiera, & indomita, & in paese di accesso difficile; e quando bene fosse riuscito lo scacciarli, sarebbe stato con disservigio della Cristianità, alla quale era utile, che si conservasse quell' antemurale contra gl' Infedeli. Che a' Governatori, ò Capitani di Segna non potevano esser imputate à colpa le uscite permesse loro nel mare, perche un capo della commessione, che sua Altezza dava ad ognun Capitano era formato con queste precise parole. *Non permetterai, che sia fatto alcun pregiudizio alla giurisdizione nostra nella navigazione di quel mare*. E poiche altri non erano, che potessero mantenere quella giurisdizione, se non gli Uscochi, non si poteva dire essere in facoltà del Capitano proibir loro l' uscita; se poi uscendo facevano del male, la colpa era della mala consuetudine loro, non di chi se ne valeva à bene: così avvenire in ogni luogo, dove i soldati dannificano i popoli, nè però ascriversi à colpa del Principe, ò del Capitano, costretti à valersi dell' opera loro. Ma perche parevano queste giustificazioni aver bisogno d' esser appoggiate ad altre di maggior apparenza, acciò fossero portate sì, che potessero esser approvate, le accompagnavano per sostentamento colle pretensioni vecchie delle conven-

venzioni non ſervate, de' ſudditi aggravati contra i patti, della navigazione libera non conceſſa, delle terre, poſſedute dalla Repubblica, che prima erano d'Auſtria, nominando parte del Contado di Gorizia, e Marano, ultimamente dopo le convenzioni ſottomeſſe, e Palma nel diſtretto Auſtriaco edificata, con queſte fortificando le proprie nella cauſa degli Uſcochi, che ſola ſi trattava.

Ma per difeſa de' Veneziani ſi diſcorreva, che nel particolare degli Uſcochi ſi poteva dire quanto ognuno voleva per iſcuſa de' Governatori, e d'altri, che finalmente tutto ſi riſolveva con una ſola parola, che la cauſa era di ladroni abbominevoli à Dio, & agl' uomini; che non ſolo il proteggerli, ma anche il ſopportarli, & il parlar à favore così di loro, come di chi li fomentava, e tollerava, era coſa indegna, e che la verità ſi potevabene palliare con apparenza di parole, ma in ſoſtanza ſi vedeva ben chiaro la differenza eſſere, che una parte dimandava di viver in pace, l'altra voleva ſoſtentare ladroni à ſpeſa altrui. Che al rimediare alle ſcelleraggini loro con levarli da quelle marine non ſi poteva dare titolo d'inumanità, eſſendo umanità grande verſo i miſeri vicini, e inavigauti, che da loro erano ſpogliati, uccisi, e con ogni barbara fierezza trattati. Che il levar loro la comodità, e l'occaſione di rubare era ſervizio divino, e benefizio loro, coſtringendoli ad aſtenerſi dall'offendere ſua divina Maeſtà, benefizio ancora de' loro figliuoli, togliendo loro il comodo d'allevarli nella medeſima profeſſione eſecranda, e levandogli dallo ſtato di dannazione, in cui ſi mantenevano, eſſi, i figli, e le mogli, & ogn'altro abitante di quella regione. Che non ſi poteva ſenza ingiuria della verità dire, che le donne, ò alcuno di loro foſſero ſenza colpa, poiche quelle non ſapevano che coſa foſſe ago, ò conocchia, & erano incitamento a' mariti di fornire la caſa col ſangue altrui. Che gl' iſteſſi Religioſi nelle pubbliche prediche eſortavano alle ruberie; che del rubato le Chieſe ricevevano la decima. Che in Segna, & in tutta quella regione le più onorate famiglie erano quelle, che da più diſcoſta età traevano origine da una continuata diſcendenza d' impiccati, overo uccisi nell' eſercizio del ladroneccio. Che il titolo d' impoſſibilità era nuovamente inventato, e troppo apparentemente alieno dalle coſe vedute; perche ſe foſſe impoſſibile, non ſarebbe ſtato tante volte promeſſo da due Imperadori defunti ultimamente, e perche nella ſcrittura del trattato di Vienna non ſi ſcusò ſua Altezza della dilazione di rimoverli tutti per impoſſibilità, nè tampoco per difficoltà, ma diſſe per non parere di farlo coſtretto. Che la poſſibilità, e facilità, & utilità anche fù moſtrata dal Rabatta, il che eſſendo ſtato da lui ſcoperto contra l'intereſſe di chi voleva moſtrare impoſſibilità, gli coſtò la vita. Se il levarli di là foſſe di danno al Criſtianeſmo, baſtava dire, che per cauſa loro veniva ogni giorno minacciato da Turchi di fare coſa, che avrebbe meſſa in pericolo, non ſolo la Dalmazia, ma la Puglia, la Romagna, e tutta l'Italia. Che il conſervare le pretenſioni del proprio Principato non era coſa riprenſibile; quando non foſſero volontarie, & aveſſero qualche apparenza di giuſtizia, ma il volerne acquiſtare, ò mantenere le immaginarie à ſpeſe, e con danno del vicino amico, era coſa di chi reputava i proprj appetiti regola della ragione, e della Giuſtizia. Che del male fatto da ſoldati à proprj ſudditi il Principe aveva da rendere conto à Dio ſolo, ma di quello, ch'era dato a' ſudditi del vicino, era in debito di renderne conto al dannificato, che poteva anche ſecondo il diritto delle genti riſarcirſi con rappreſaglie; Che l'attribuire à diſegno di cacciare la Caſa d'Auſtria d'Italia le azioni della Repubblica, fatte per liberarſi dalle ingiurie, e moleſtie di quei ladri renduti incorrigibili, & intollerabili, era contrario à tutto quello, che aveva veduto il Mondo da' ſucceſſi di più centinaja d'anni in quà, neſſuno de quali aveva moſtrato nella Repubblica avidità di dominare, ma ben riſoluto animo di mantenere quello, che Dio le aveva donato. Non mancavano ancora di quelli, che difendevano le azioni de' Veneziani ne' tempi paſſati ſoſtentando, che mai la Repubblica non aveva moſſa guerra ad alcun Principe Auſtriaco, ma ſolo provocata prima era ſtata coſtretta à difenderſi. Che ſarebbe molto difficile da mantenere, che il Contado di Gorizia, appartenente alla

Re-

Repubblica per la morte dell'ultimo di quella Casa, non fosse stato occupato senza buona ragione. Che Marano particolarmente, sopra il quale facevano tante parole, era stato dal Rè Francesco Primo di Francia con ragione di giusta guerra occupato, e per più anni difeso contra le forze di Carlo Imperadore, e di Ferdinando Rè de Romani unite, uniti anche i favori della Repubblica. Ma quando l'espugnazione parve impossibile, e succesfe pericolo, che cadesse in mano di Principe, la cui vicinanza in quelle parti sarebbe stata molto nociva alla Casa d'Austria, & alla Repubblica molto grave, essendole offerto in vendita, lo comperò non senza piacer in quel tempo di Carlo, e di Ferdinando; che perciò furono liberati da gran spesa, e pericolo, se ben dopò aver taciuto alcuni anni. Ferdinando entrò in pretensione, che gli fosse restituito, & insieme con quello della navigazione, & esenzione de sudditi da' dazj; ma nel 1563. queste pretensioni furono trattate, e conosciute vane, e forse se Ferdinando di gloriosa memoria fosse vissuto poco tempo di più, sarebbono state poste in silenzio; ma non contentandosi Carlo Arciduca, à cui dopo la morte del Padre toccarono trà gl'altri Stati in parte le terre del Friuli, e dell'Istria confinanti co' Veneziani, di quanto nella raunanza si concertò, fù rinnovata la trattazione nel 1570. e fù meglio dimostrato il difetto de' fondamenti, e con tuttociò pur la terza volta si tornò all'istesso nel 1583. che sarebbe pur tempo di metter fine à pretensioni nuove, e non fondate. Dicevano anche alcuni, che l'aggiunger al presente di più d'aver giurisdizione del mare, cosa non tanto non pretesa, ma anche di contrario confessata da' Principi Austriaci, & Ungheri precessori, mostrava, che si fosse rinnovato l'appetito d'Alessandro, à cui non bastava un Mondo. Il passare poi tant'oltre di pretendere anche podestà di corseggiare, e di levar le mercanzie da' Vascelli dell'amico, dicevano, essere cosa, che meritava innanzi, che fosse detta, esser consigliata colle regole della coscienza, e della grande purità.

Ma per quello, che tocca alle osservazioni delle convenzioni, e patti, quei, che ne tenevano qualche informazione, ò per averne veduto copie, che molte vanno attorno, ò per aver letto il contenuto negli Storici dicevano, che pigliandole in mano, e leggendole, ogn'uno troverà, che gl'Austriaci sono debitori per la sentenza di Trento di restituire sei buone terre in Friuli intorno à Belgrado, & una intorno al Lisonzo alla Repubblica, e la Città d'Aquileja con tutto il suo distretto, e tutta la giurisdizione di quella al Patriarca, insieme colla Gastaldia di Ajello colle quattro sue Ville, & alla Città di Cividale la giurisdizione in seconda instanza di 110. terre. Ma che dall'altra parte non saprebbono mostrare, che dal canto della Repubblica restasse cosa non eseguita, se non quello, che le capitolazioni espressamente dicono, che si riservi dopo la restituzione delle terre. Di Palma, che in parole dicevano, esser edificata in Territorio Austriaco, non bastando loro l'animo di dire in scrittura, se non ch'era edificata in Territorio altrui, era ammirata la stravaganza della pretensione, poiche essendo nel trattato di Vermes nominati tutti i luoghi Austriaci di quel contorno, eziandio quelli di due case, resterebbe loro à dire in quale di quelli era Palma fondata; cosa, che non potendo dire d'alcuno, poiche il fatto parla in contrario, è stravaganza il provarlo con discorso molto alieno, dicendo che Palma è fondata nel Patriarcato, & il Patriarcato è della Casa d'Austria essendo notoriamente falso, che il Patriarcato sia della Casa d'Austria, come le scritture delle capitolazioni parlano, e di più falso anche in fatto, che Palma sia nel Patriarcato. Ma la querela, che i sudditi Austriaci sieno aggravati di dazj, da quali sono esenti per le capitolazioni, e non trattati come i sudditi propri, essere stata conosciuta vana, avendo già fatto vedere colle capitolazioni in mano, che l'obbligazione è reciproca, e debbono essere trattati gli Austriaci nello Stato di Venezia, come i sudditi Veneti negli Stati Austriaci; ma ben vedersi in questi tempi in fatto, per non andare troppo lontano, che nel solo distretto di Trieste sono aggravati i negozianti Veneti più de' sudditi Austriaci incomparabilmente, poiche quelli per alcune merci 15. volte più, e per altre sino à 36. volte tanto come

nte quelli pagano, così nell'asportarle, come nell'introdurle nel paese. Ma, ch' era uscir del caso, e confessare mancamento di ragione nelle cause degli Uscochi il passar in altre materie, e tanto più quanto in quelle non si poteva dimandar esecuzione di cosa decisa, dove questa degli Uscochi era conchiusa con accordato, e promissioni.

In queste contrarietà di pareri, e di discorsi à me non conviene il dare sentenza, nè da qual parte abbiano avuta origine i motivi di guerra, nè quale di esse fomenti causa giusta, overo nelle antiche occorrenze si sia portata con mancamento, ma bensì come hò aggiunto, e supplito alla Storia dell' Arcivescovo di Zara, à fine di somministrare materia per formare sano giudizio sopra gl' accidenti moderni, originati dagli Uscochi, così mi vedrei invitato dall'opportunità, anzi dalla necessità del mio fine costretto à tessere una breve, e vera relazione delle guerre, e convenzioni, osservanze, & inosservanze delle capitolazioni, per li tempi passati occorse trà questi due Potentati, & in questa occasione rammemorate, e ravviluppate colle presenti, se la speranza di vedere ben presto rinnovata la pace, e buona intelligenza trà i Principi, e la tranquillità de' sudditi non mi facesse credere, che sarebbe opera superflua, & importuna.

IL FINE.

ALLEGAZIONE
OVERO
CONSIGLIO
IN JURE
Di Cl. Cornelio Frangipane I. C.

Per la vittoria navale contra Federigo I. Imperadore, ed' Atto di Papa Aleſſandro III.

PROPOSTA DA CIRILLO MICHELE

Pel Dominio della Sereniſſima Repubblica di Venezia ſopra il ſuo **GOLFO,**

CONTRA ALCUNE SCRITTURE DE' NAPOLITANI.

SOMMARIO.

1 INtenzion dell' Autore di difender l'atteſtazione, che della Storia di Papa Aleſſandro fà la Sedia Apoſtolica nella Sala Regia, e la Repubblica in quella del maggior Conſiglio.

2 Autorità che hanno gl' inferiori di buon zelo nell' error de Maggiori.

3 Diſcordia degli Storici circa la venuta di Papa Aleſſandro à Venezia in che conſiſte.

4 Modi diverſi di provar una Storia.

I. INSCRIZIONE DE MARMI.

5 Stilografia deſcrive le Vittorie nelle colonne, & in altri marmi pubblici.
Eſempio di quelle di Auguſto, di Trajano, & Antonino, num. 17.

6 Vittoria navale de Veneziani contra Federigo deſcritta in un marmo rantico pubblico dove è intravenuta.
Opere pubbliche fondano le Storie.

7 Colonne, e pietre pubbliche fanno fede certa di quel, che è ſcritto in eſſe.

8 Inſcrizioni pubbliche inducono il notorio non eſſendo contraddette, num. 25.

9 Inſcrizioni pubbliche contraddette, num. 26.

10 Pratica di contraddir alle memorie pubbliche pregiudiziali imparata da Grezi.

11 Inſcrizioni ne ſepolcri non s'intendono pubbliche, ma private, ne ſono affine di memoria pubblica quando vi ſono dentro i cadaveri.

12 Inſcrizioni de ſepolcri ſe non fanno pruova certa ſono adminicolo di pruova.

13 Maraviglia vana del Sabellico perche nel ſepolcro del Doge Ziani non ſia fatta menzione della vittoria navale contra Federigo.
Ragion che ne ſepolcri de Principi, e Capitani non ſi ſuol far menzione delle lor vittorie.
Sepolcro del Doge Andrea Dandolo ſenza narrazion delle ſue impreſe.

14 Uſo de Dogi antichi di non aver inſcrizione ne' lor ſepolcri.

15 Sepolcro del Doge Andrea Contarini ſenza menzion delle ſue impreſe così di ſuo ordine.

16 Mendacio di Giorgio Merula nell' Epitafio del Doge Ziani à S. Giorgio maggiore.

II. PITTURE.

17 Stilografia che fa fede pubblica delle vittorie è anche la pittura.
Vittorie degli Antichi ordinariamente deſcritte in pittura.

18 Pittura è orazion che race, & è di maggior efficacia nel ricordar, che la orazione.

19 Pitture pubbliche della Storia di Papa Aleſſandro in Venezia, in Siena, in Germania, in Roma nel Laterano, nella Sala Regia del Vaticano di quanta efficace fede ſieno da per loro.

☞ Inſcrizione ſotto la pittura del Vaticano.

20 Congregazion de Cardinali inſtituita da Pio IV. per canonizzar la verità di detta Storia avanti che ſi dipingeſſe nella Sala Regia da Giuſeppe Salviati.

21 A Principi liberi ſi dee creder, ne quali non cade mendacio.

22 Dio non laſcia, che la Chieſa s'inganni per le male conſeguenze, che ſuccederebbono.

23 Repubblica di Venezia, che dica falſità affermano i Giureconſulti, che ſia beſtemmia à penſare, non che à dire.

24 Conſuetudine di creder alle ſcritture della

della Reppublica dove ſi tratta anche del ſuo comodo Autorità del Cardinal Toſco.

25 Pitture non contraddette dagl'intereſſati inducono il notorio.

26 Contraddizione di Federigo alle pitture fatte far da Innoc. II. nel Laterano.

27 Intelligenza del verſo d' Orazio ſopra la licenza de Pittori.

28 Effetto mirabile che operano le pitture a riſguardanti, autorità del Conc. Nic. II.

III. CRONICHE.

29 Croniche fanno fede di quel che narrano quando è ſolito, che lor ſi preſta fede.

30 Croniche che narrano la Storia di Papa Aleſſandro conformi alle ſuddette ſtilografie.

Cronica Delfina, e Sanuta.

Cronica del Doge Dandolo allegata dal Cardinal Baronio.

Cronica Alexandri; ſuo Sommario à S. Ciriaco in Ancona, & a Parenzo.

Cronica antica ritrovata nel Monaſterio delle Vergini, num. 33. de Canonici di San Salvator, num. 75. Generale dell' ordine de Canonici regolari, num. 32.

31 Epiſtola del Veſcovo Capitenſe ſcritta al Doge Giovanni Delfino già anni 300. in circa, che fa'l tranſunto di detta Storia da un libro antico di Roma.

32 Libri antichi in buona forma ſono creduti.

Pratica del creder ad un libro antico nel Concilio Fiorentino.

IIII. STORIE ESTERNE.

33 Storie inducono il notorio giuſta la fede, che lor vien preſtata, num. 36.

34 Storia di Obon Ravennate Scrittor de tempi di Papa Aleſſandro riferita dal Sabellico, Roſſi, e Bardi.

Relato s'intende nel referente con tutte le ſue qualità.

35 Storia di Aicardo riferita dal Corio.

36 Conſiderazion ſopra il Corio.

37 Teſtimonio vicino a que'tempi della fuga di Papa Aleſſandro a Venezia di Pietro dalle Vigne.

38 Comentatori di Dante antichi nel Landino approvatori di detta Storia.

39 Benvenuto de Rambaldi autor di trecento anni.

40 Il B. Antonino Santo Teologo Canoniſta, verſatiſſimo ſcrittor delle Storie univerſali.

41 Laonico Calcacondila ſcrittor Ateniese.

42 Rafaello Volaterano, Giovanni Stella, conſiderazion ſopra eſſi.

43 Jacopo Spigelio Ermano Schedel Alberto Cranzio Tedeſchi Martin Cromero Polono. Il Genebrardo. Giovachimo Becichemo Scodrenſe. Gregorio Oldonino Cremoneſe. Giuſeppe Bonfiglio. Coſtanzo. Bon Orlando. Mazavolta.

I Padri Geſuiti preſſo a Martino del Rio.

44 Giureconſulti ſeguaci di detta Storia, Pietro Ancarano, Stefano Forcatulo, Guglielmo Bodino, Criſtoforo Sturchio, Angelo Matteaccio, Jacopo Alvaroto ſopra num. 19. M. Ant. Pellegrini, Camillo Bonello, Il Dottor Marta.

45 Error del Sigonio della minorità di Arrigo figliuol di Federigo per arguir quella d' Ottone terzo genito del 1176.

46 Re, e Capitani poſſono eſſer fanciulli, ma governati da ſapienti perſonaggi.

Caligola voleva far Conſolo un ſuo Cavallo.

Principi fanciull icondotti Capi negli eſerciti.

47 Arrigo al tempo che fù fatto Rè nel 1170. preſe moglie non poteva aver anni cinque, contra il Sigonio.

48 Arrigo inſieme col Padre giurò nel 1176. nello Strumento della triegua fatta coi Lombardi, il quale per la legge Lombarda tranſunta

nei

nei ſacri Canoni non ſarebbe ſtato accetto da eſſi ſe foſſe ſtato di quatordici anni, non che di undici.

49 Pruova dubbia opera contra'l producente.

50 Ottone era di tanta età, che reggeva la Borgogna ſuo ſtato come erede della madre.

51 Ducato di Borgogna di potenza, e prerogativa Regia.

52 Error di Geor. Merula, che Federigo aveſſe ſolo due figliuoli Arrigo, e Filippo.

V. ATTO DI PP. ALESSANDRO.

53 Atto di Papa Aleſſandro di metter il piè ſul collo dell' Imperadore pruova la vittoria precedente.

54 Pittura del maggior Conſiglio della legalità provata di ſopra ſà fede di detto atto.

Pittura nella Sala Regia moſtra lo ſteſſo.

Breve di bronzo già nel portical alla porta di San Marco, dove il Papa fece quell' atto.

Giurecõſulti che ſcrivono di detto atto il Veſcovo Bellamera Autor antico, il Card. Giacobazio, Giuſeppe Stefano & altri, vedi al n. 67. 68.

55 Eſpoſitori di Dante antichi, Gio. Villani, Gennadio Patriarca di Coſtantinopoli, Il B. Antonino.

56 Abate Tritemio, che ha veduto il libro de fatti di Federigo compoſto da Criſtiano Arcicancellier di Federigo. Il B. Giovanni Gerſone.

57 Cenſura Orientale, Giorgio Merula, Alfonſo Ciaconio, Cronica de Canonici regolari, num. 32. Giuſeppe Bonfiglio Coſtanzo. Lodovico Domenici.

58 Autori trovati dall' Avverſario non niegano il predetto atto.

59 Atto di poſſeſſo de Vincitori e metter il pie ſul collo de vinti.

60 Deteſtazione di queſto atto come inſolito, & arrogante fatta dall' Avverſario per negar la Storia come non vera, error anche d' altri, che fanno la ſteſſa deteſtazione, num.67.

61 Storia ſacra, & altre de Vincitori, che hanno fatto lo ſteſſo atto per avanti.

62 I Romani in vece di metter il piè ſul collo, facevano andar ſotto'l giogo, il qual era in forma del Pi Greco.

63 Il vincitor non vince ſe'l vinto no'l confeſſa in fatto.

64 Quel ch'è conſueto non ſi dice arbitrario, ma neceſſario.

65 Promiſſion di Dio, che gli Appoſtoli abbiano a far queſto atto ſopra i nemici, quando li fa cader a lor piedi.

66 Beati ſon detti i piedi del Pontefice forſe dalla parola Caldea di calcar i nemici.

67 Error del Carione, e d'altri eretici; del Bodino, e d' altri Cattolici in dannar il predetto atto.

68 Franceſco Duareno ripreſo per la deteſtazione, che fà di queſto atto.

VI. UMILIAZION DI FEDERIGO.

69 Atto inſolente ſopportato da Federigo arguiſce, che ciò faceſſe per ricuperar il figliuolo Duca di Borgogna preſo nella giornata navale.

70 Umiliazion di Federigo che non foſſe per penitenza, e contrizion di cuore.

71 Lettera ſuperba di Federigo al Papa dopo la rotta dell'armata, e preſa del figliuolo.

72 Federigo dopo la umiliazion ſaccheggia il territorio de Fiorentini fino alle mura della Città, perche avevano favorito Papa Aleſſandro.

73 Federigo che non conſeguiſſe venia del ſuo peccato ne da argomento il mal fin che fece.

74 Dio promette venia a chi ſi pente.

VII. FEROCIA DI FARAONE IN FEDERIGO.

75 Federigo per qualunque caſo avverſo, e grave intervenutogli ſempre più ſi è indurato come Faraone.

76 Amor ſolo per ricuperar il figliuolo, ha potuto far umiliar Federigo.

Tormenti ſopportati da Padri nella propria perſona non ſono ſopportati in quella de figliuoli.

VIII. EFFETTI SEGVITI.

77 Cauſa limitata ſi conoſce da effetto limitato, & è converſo.

78 Rotta de Milaneſi data a Federigo ſe aveſſe cauſata la pace con Papa Aleſſandro la avrebbe cauſata prima con eſſi, che non ebbero ſe non ſei anni di triegua per interceſſione, e trattato del Papa, n. 80.

79 Chi vince vince per ſe, e non per altri.

80 La Chieſa non fà pace ſenza la ſicurtà de ſuoi aderenti.

IX. FESTA ANNVALE.

81 Feſta, e ſolennità di ſpoſar il mare inſtituita, & oſſervata per la ſuddetta vittoria.

Obbligo che ſi hà di celebrar giorno feſtivo per le vittorie.

Per la pace di Coſtanza, che fù frutto della vittoria navale non ſi celebra feſta ſe non a Venezia, che la ottenne.

82 Trionfo ſeguito la vigilia di ſan Jacopo ridotto alla ſolennità, che incomincia la Vigilia dell' Aſcenſione.

83 Verſetto del Salmo 67. applicato al trionfo del Papa ſopra Federigo, e della vittoria precedente.

X. CONTINUATA MEMORIA DEL POPOLO.

4 Indulgenza alla Carità, & al porticale di ſan Salvatore.

85 La continuata memoria di un popolo, e di una Repubblica ſi hà per verità.

XI. CONCESSION DELLE INSEGNE.

86 Inſegne portate dalla Sereniſſima Signoria in cerimonia ſono Imperiali conceſſe dal Papa per l uffizio preſtato in difender Santa Chieſa, che è proprio dell' Imperadore.

87 Imperio d'Oriente poco dopo acquiſtato dalla Repubblica collegata co' Franceſi, da che ebbe Stati, e titolo corriſpondente alle inſegne.

Saul prima unto da Samuel ebbe la ſorte d' eſſer Rè.

88 Qualità della mercede ſà conoſcer il valor del merito.

89 Onori Imperiali conferiti a Carlo Magno, & ad Otton I. per aver ſuperati i perſecutori di ſanta Chieſa.

90 Inſegne maggiori dimoſtrano maggior prerogativa di dignità.

XII. DIPLOMI.

91 Diplomi de Pontefici dichiarando, che la Repubblica non poſſa eſſer ſcomunicata, dimoſtrano il predetto merito d' aver *difeſa ſanta Chieſa.*

92 Vincitor in *difeſa di ſanta* Chieſa diventa ſua colonna, che non ſi muove fuor di eſſa giuſta la benedizion del Signore.

93 Rè di Francia per lo ſteſſo merito hà privilegio di non eſſer ſcomunicato, e ſecondo l'opinion de Giureconſ. eſſendo rimuneratorio non può eſſer revocato.

94 Opinion de Canoniſti, che non ſi poſſa conceder tal privilegio, ma conceſſo arguiſce gran merito.

95 Mercede delle fatiche preſtate per la ſalute pubblica eccede il modo di poterla ſtimare, per lo che ſi ſuol partire dalle vie ordinarie di ragione.

96 Privilegio del Rè di Francia di non eſſere ſcomunicato per dichiarazion fatta

fatta si stende anche a' Magistrati del Regno, remissivè.

97 Istorie Rom. impugnate, della presa di Troja, di Penelope, di Didone, de Greci. Storie d' alcuni Santi impugnate dall'Avversario.

98 Concetto comune approva le Storie, e le memorie.

99 Considerazion sopra le qualità degli Storici propostì dall' Avversario.

100 Libri senza nome d' Autore non ancora ricevuti si chiamano apocrifi, e non si debbono leggere.

101 Libro senza titolo è come uno Strumento senza nome del Notajo, che lo hà scritto, però non hà credito.

102 Autor quando non vuol sostentar le cose, che dice nel libro lasciato senza titolo, non può un' altro fondarsi sù detto libro per sostentarle esso.

103 Vangelj co'l nome d' alcuni discepoli, che furono presenti agli atti di Cristo rigettati, come Apocrifi.

104 Libro di Romualdo prodotto dall' Avversario hà molte, e gravi opposizioni.

105 Strumenti imperfetti non hanno nome di Strumenti, e non si rilevano in pubblica forma.

106 Volumi del Cardinal Baronio quando fossero imperfetti non si potrebbono legger per le cose, che dipoi tante volte muta, e rimuta.

107 Romualdo Autor allegato dall' Avversario facendo menzion d' eccliffe del Sole nel segno della Vergine, che accadesse al tempo della pace con Federigo prende grave errrore, che lo dimostra posterior al Belluacense.

108 Regola legale per accordar gli Storici quando discordano in un'atto iterabile.

Autorità, e precetto di Sant'Agostino sopra i Vangelj quando pajono discodi.

109 Sorie che parlano della venuta di Papa Alessandro a Venezia incognito scrivono, che ciò fosse avanti la vittoria succeſſa nel 1176.

Storici che scrivono della venuta di Papa Alessandro trionfante, per quanto allega lo stesso Avversario, dicono, che fosse nel 1177.

L' Avversario per la regola legale aveva obbligo credendo a' suoi Storici di dire che due fossero state le venute di Papa Alessandro.

Regola legale sopra gli atti iterabili in altre controversie Pontificie gl. in cap. si Petrus 8. q. 1. l. 2. C. de sum. Trin. Card. Bellarm. de Rom. Pont. lib. 2. c. 6. vers. non tamen. col. 615.

XIII. VERISIMILE I.

110 Argomento dal verisimile della venuta di Papa Alessandro a Venezia per rifugio.

111 Luoghi diversi ricercati dal Papa per salvarsi.

112 Venezia fatta da Dio Città di rifugio per salvezza dell' Italia contra'l furor de Barbari.

113 Venezia Paradiso di delizie dove i Papi & altri Principi rifuggiti non hanno più desiderato nè il Principato perduto, nè la Patria.

114 Autorità de Giureconsulti forastieri.

Autorità del Petrarca, e d' altri.

115 Veneziani difendono Papa Gregorio II. e la venerazion delle sacre Immagini contra Leon Imperador Iconomaco.

116 Cardinal Baronio in lode de Veneziani per la difesa del Papa, e delle immagini, e per la lor religione.

117 Chiesa di San Marco carica di sante Immagini come trionfante contra l'Imperadore.

118 Certezza della Storia di Papa Gregorio fà argomento verisimile di quella di Papa Alessandro.

XIV. VERISIMILE E SEGNO II.

119 Papa Onorio onora i Veneziani con titolo di Repubblica Cristianissima

per

per difender la Religione, per la qual sempre crebbe.

120 Trionfo della Chiesa per opera de Veneziani sopra Federigo fù la vigilia di San Jacopo a' 24. Luglio 1177.

Dall'ora in poi i Veneziani nel mese di Luglio ebbero da Dio singolari grazie.

121 Mese di Luglio per avanti infausto à Romani, & all' Italia per diversi infortunj che occorrevano.

Circuito d' armonia di Platone, che in certi tempi altera le Repubbliche come ne giorni decretorj, & anni climaterici i corpi umani.

122 Romani rotti due volte nel dì XVII. di Luglio; nel XIX. due volte Roma abbruciata osservazione di Cornelio Tacito.

123 Due volte il Tempio di Gerusalemme abbruciato nello stesso giorno di Luglio, che ora cade nel di di San Jacopo; osservazione de sacri Canoni, e di Giuseppe.

124 Chiesa di San Jacopo prima fondazion di Venezia per occasion di voto per estinguer un'incendio.

125 Allegrezze, e felici avenimenti alla Repubblica dal 1177. in quà nel mese di Luglio nel quale indi ad anni 24. ella fece il primo acquisto di Costantinopoli.

126 Argomento della vendetta della morte di Cristo dal tempo medesimo, che intravenne l'eccidio di Gerusalemme dopo anni quaranta, & altri esempi.

127 Primo di Luglio celebrato da Veneziani per la festa di San Marziale, nel qual ebbero diverse vittorie.

128 Festa della Maddalena per l'acquisto fatto nel concluder la Capitolazione di pace co' Genovesi della qual Angelo Aretino nel cons. 289.

129 Fatto d'arme del Taro adi 6. di Luglio, nel qual si cominciò a ricuperar l' Italia dalla man de Francesi, e la preda che da essa glorioſi portavano via.

130 Presa di Costantinopoli la prima volta adi XVII. Luglio nel giorno di Santa Marina.

131 Festa di Santa Marina celebrata, nel qual giorno la Repubblica acquistò due volte Padova, e diè principio ad acquistar il resto dello Stato occupatole dalla Lega di Cambrai.

Parole della parte di celebrar detta festività.

132 Presa di Castiglione, e Lodi dopo l'ottava di santa Marina, che cade nella vigilia diSan Jacopo.

133 Capitolazion tra Collegati dove si confermano gli Stati di Terra ferma alla Repubblica fatta adi 29. Luglio 1523.

134 La Serenissima Signoria visita solennemente la Chiesa del Redentor la iii. Domenica di Luglio, nella qual la Città fù liberata da una orribile, & inaudita peste.

135 Repubblica riceve vittorie, & altre allegrezze da Dio nel mese di Luglio in segno di rimunerazione del servizio prestato a santa Chiesa in detto mese.

136 Domenico Memmo Procurator di S. Marco uno de Capitani di galea, che combattè nella giornata contra Federigo.

137 Filippo Memmo Dottor guidò Otton preso nella giornata navale al Padre, che lo fè venir a Venezia ad umiliarsi la vigilia di San Jacopo.

138 Dio non cessa di dar premj a' discendenti discendendo in essi per ragion ereditaria la virtù, e meriti de Maggiori.

139 Il Serenissimo M. Antonio Memmo rappresentante i suoi Maggiori col merito, e colle virtù esercitate ne supremi carichi della Repubblica.

140 Creato Principe la vigilia di San Jacopo miracolosamente, nella quale per opera de suoi maggiori Papa Alessandro pose il pie sul collo di Federigo.

141 Portato fuora il di seguente dal luo-

ogo dove Papa Aleſſandro fece il detto atto trionfante a ſparger oro & argento con ſingolar applauſo di tutti gli ordini della Città.

142 Dio hà voluto dar ſegno di raecordarſi del merito pel ſervigio di Santa Chieſa.

Eſempio che di quanto ben ſi opera ſi traſmetta il merito anche a i poſteri ben lontani.

Il fine del Sommario.

PER LA STORIA DI P. ALESSANDRO III.

Pubblica nella Sala Regia à Roma, e del maggior Consiglio à Venezia,

ALLEGAZIONE.

DI CL. CORNELIO FRANGIPANE I. C.

Contra la narrazione contenuta nel Duodecimo Tomo de gli Annali Ecclesiastici.

DEUS APERIAT LABIA MEA AD VERITATEM.

ALCUNI pensano sottrarre alla Serenissima Repubblica di Venezia, il fondamento delle sue prerogative, se impugnano la verità della Storia di Papa Alessandro III. venuto quì profugo dalla persecuzion di Federigo I. Imperadore, rimesso in Sedia, dopò la vittoria navale contra questo ottenuta dal Doge Ziani. Nel che quanto s'ingannano ogn'un potrà veder, e conoscer dalla nostra Allegazione del mar libero scritta contra'l Vasquio, & Ugon Grotto Autore del libro intitolato *Mare liberum*, e contra altri; tanto anche s' ingannano negando questa Storia, dove in vece di acutezza d' ingegno, cortezza, e scarsità ne mostrano. Alcuni con semplice narrazione diversa, altri con assai poco penetrar di penna, ma à guisa di Scorpione la pungono; altri scrivendo non mano, ma calcio par che adoprano, così ben calpestano. Aperto marte la impugna l' Autor de gli Annali Ecclesiastici costantemente, intrepidamente tanto che egli come soldato glorioso avanti che combatta suona la tromba, vantandosi di doverla far conoscer una impostura, quasi per ingannar il mondo se l' abbia finta, e dice di proporre una pietra Lidia da paragone per conoscer la verità dal mendacio. Ma se sia tale, ò elitropia del mugnone esaminaremo nella presente Allegazione. Non resto però di compianger l' Autor in molte parti de suoi volumi, che ritrovatasi una testa come d' acciajo à tanta fatica di scrittura, Opera già grandemente desiderata (come riferisce il Cano) da' Padri nel sacro Concilio di Trento, dovendosi impiegare in avvivar le memorie di santa Chiesa, e de' suoi Fedeli, e devoti co'l raccontar le cose succesſe, come è oggetto de gli Scrittori delle Storie, si è affaticato in alcune scriver contra il comun concetto; come quando hà ragionato di S. Jacopo, S. Caterina, e d' alcuni altri Santi, de quali è inforsati i martirj, e gli agoni: Se tacciono gl'interessati ne'diplomi di Costantino, di Carlo, di Ottone, di Guglielmo, i quali anche acremente impugna, dovremmo ancor noi tacere. Ma essendo in questo interessata S. Chiesa, che dopo una diligentissima inquisizione hà canonizzata detta Storia nella Sala Regia, dove

dove in luogo più eminente dell' apice di Flora la dimoſtra dipinta à tutto'l mondo, perche per vera la creda; nel qual luogo la Chieſa eſſendo Sole dove la vera luce hà poſto il ſuo tabernacolo per illuminar le genti, *Solem quis dicere falſum audeat* ? è altrettanto per queſto verſo anche intereſſata la Repubblica, che ne fà la ſteſſa affermativa con tante antiche memorie de Padri; tenterò divertir qualche ſoſpetto, che poteſſe imprimer il predetto Autore, che da queſti due capi poteſſe mai uſcir atteſtazione, che foſſe men che vera, e de' tutti i ſuoi numeri men piena, tanto più quanto, che gli anni paſſati ritrovandomi in Germania preſſo ad un Prelato Principe dell' Imperio per negozio pubblico trovai, che detto Autore gli aveva fatta qualche impreſſione, come ad altri Regnicoli nelle addizioni delle Storie di Napoli, che lo allegano: l' Autor dello ſquitinio nel ſuo ſquitinio ſe ne moſtra molto perſuaſo, perche lo allega, e produce per ſuo ſoſtenimento, altramente ſtando in piedi una tal verità, che la Repubblica abbia vinto in battaglia l'Imperadore, e lo abbia meſſo ſotto à piedi del Papa come ſi può dubitar della ſua libertà? ne men dell' elezion del Pontefice cadendo per tal vitoria tutte le prerogative contenute nel c. in ſynodo diſt. 63. il qual fruſtratoriamente l' Autor degli annali altrove tanto ſi affatica d' impugnar, e ſovertire? però non hò laſciato di trattarne la ſua verità, e certezza, quando mi è venuta la occaſione; e per dirne una volta per ſempre, farò la infraſcritta Allegazione; dando agli altri eſempio d' affaſciar le zizanie, che altrove foſſero per l'opere di detto Autore, come aveva incominciato il Reverendiſſimo Panigarola, che il primo tomo ſolamente ſotto titolo di compendio hà potato, per purgarle; acciò le abbia il mondo à godere, e lodar, e glorificar l'Autore, sì che conſeguiſca il denaro meritato del buon lavoro fatto nella vigna del Signore, come egli dopò le ſue fatiche deſiderar dimoſtra (*To.* 12. *infi. fol.* 168.) Quanto alla dignità che egli aveva, perche hà inteſo impugnar la detta Storia non coll' auttorità d' eſſa, ma colla propria letteratura, quella s' intende da me ſempre affettuoſamente riverita, queſta eſaminata, perche gli uomini per grandi che ſieno quando ſi tratta di letteratura, ſono come i nomi, che vanno per alfabeto, che à dar loro il luogo non ſi guarda alla dignità, ma alle lettere, che tengono.

2 Però S. Tommaſo ſopra le parole
» di S. Paolo; *In faciem ei reſtiti quia*
» *reprehenſibilis erat*, dice. *Habent e-*
» *xemplum Prælati quidem humilitatis,*
» *ut non dedignentur à minoribus, &*
» *ſubditis corrigi; ſubditi verò exemplum*
» *zeli, & libertatis, ut non vereantur*
» *Prælatos corrigere, præſertim ſi crimen*
» *eſt publicum*. (*ad Galat.* 2. *lection.* 3.
» *oper. tom.* 16. *fol.* 122. *c. Paulus &*
» *ibi Doctor. c. ſecuti* 2. *q.* 7. *gl. in c. ſi habes in verb. ſenex.* 24. *q.* 3. *Sota de ration. ſecret. memb.* 2. *q.* 2. *concl.* 5. *& allegata per Card. Bellarminium de Romano Pontifice lib.* 1. *c.* 16. *objectione* 5. *to.* 1. *fol.* 567.) il Prelato eſſendo *ex*
» *hominibus aſſumptus, qui condolere*
» *poſſit his, qui ignorant, & errant,*
» *quoniam & ipſe eſt circundatus infir-*
» *mitate* (*Heb.* 5.) baſta che abbia buon zelo, non reſtando d' eſſer uomo può aver qualche oppoſizione, come noi altri.

3 Pare che la Storia di Papa Aleſſandro ſia riferita contraddittoriamente da certi Scrittori, i quali l' Autor degl' Annali Eccleſiaſtici riferiſce nel duodecimo tomo ſotto l'an. 1177. e ſi appiglia alla narrazione di due Autori trovati da nuovo contemporanei (com'egli dice) del ſucceſſo; uno è ſenza nome che ſcrive i fatti di Papa Aleſſandro; l'altro è un Romualdo Arciv. di Salerno, che ſcrive le Croniche del Mondo, i quali Autori dice anche eſſer ſtati preſenti, però gli eſalta come teſtimonj maggiori d' ogni eccezione, che lor non ſi poſſa dir in contrario; da quali cava, che

Federigo I. Imperadore l'anno precedente, che fù del 1176. vinto con gran ſtrage da Milaneſi, non Papa Aleſſandro, ma eſſo era che fuggiva, e fù quel che mandò à dimandar pace al Papa in Anania, e che il Papa aſſentendo non profugo, ma trionfante veniſſe à Venezia accompagnato da tredici galee del Rè di Sicilia, che lo conduſſero pel mar Adriatico in Iſtria, e poi à S. Niccolò del Lido, dove il Doge Ziani lo andò à levar, e lo conduſſe dentro à Venezia; indi che andaſſe à Ferrara, e poi tornaſſe, e che trattaſſe coi Miniſtri Imperiali la pace; vi veniſſe l'Imperadore, e che la vigilia di S. Jacopo andaſſe alla Chieſa di S. Marco à baciar il piede al Papa; il quale il dì ſeguente a richieſta dell'Imperadore cantaſſe la Meſſa, e ſermoneggiaſſe in un pulpito, e le parole che Latine diceva, acciò l'Imperadore le intendeſſe, un Prelato gli replicava in Teſeſco; e vi narra di moſche, e zanzare, e d' altri ſimili particolari accaduti, e la dimora, e la partita de' detti Principi. Queſti due libri vuol, che ſieno una pietra Lidia da conoſcer la verità dal mendacio delle coſe, che narrano le Storie Veneziane. Ma queſte per principale, & in ſoſtanza dicono, che Papa Aleſſandro fuggiſſe incognito per ſua compiuta ſicurtà a Venezia; che per lui, divotamente ricevuto, la Repubblica mandaſſe Ambaſciadori all'Imperadore per uffizio di Pace, che non ſolo non la concedeſſe, ma che mandaſſe un'armata verſo Venezia, perche gli ſi deſſe nelle mani il Papa; che la Repubblica armaſſe, e gli mandaſſe il Doge Ziani contra; che combatteſſe, che vinceſſe, e che menaſſe cattiva l' armata con Otton Figliuolo dell'Imperadore, che ne era Capitano, prigion à Venezia; e che egli mandato con compagnia de Senatori al Padre foſſe mezzo di conchiuder la Pace; che l'Imperador veniſſe à Venezia à gettarſi à piedi del Pontefice, il quale gli metteſſe il piede ſu'l collo, dicendo le parole del Salmo, *Super aſpidem*, che l' Imperadore gli riſpondeſſe, che'l Papa gli replicaſſe, per la qual azione foſſe inſtituita la ſolennità di Spoſar ogn'anno il Mare. Narrano anche la conceſſion delle inſegne, che in cerimonia la Sereniſſima Signoria porta, e delle Indulgenze, ma il ſodo che vorrebbono eſpugnar è la vittoria ottenuta contra l' Imperadore, che l'altre circoſtanze poco rilevano, ſe non in quanto che ſieno adminicolo della pruova principale.

4 E perche a provar le vittorie ſi ſogliono allegar opere pubbliche de marmi, ò pitture dove ſucceſſe deſcriverſi ſogliono, ò Croniche, ò Storie, ò feſte pubbliche, ò fama che correndo, e ſuonando a guiſa di fiume nella poſterità ſi diffonde, e ne perpetua la fede, e la memoria loro; benche una di queſte atteſtazioni ci baſterebbe, le adurremo tutte, così ben è fondata la verità di queſto ſucceſſo, e moſtreremo, che gl' Autori, i quali pare che ſcrivano fin in contrario, ne preſtano il conſenſo, dato anche che fuſſero legali e degni d' eſſer creduti.

5 La prima pruova ſi chiamava Stilografia che è quando ſucceſſa la vittoria ſi deſcrive in colonna ò altra pietra che ſi mette in pubblico; Queſto titolo preſſo à Settanta Interpreti hà il quinto decimo Salmo, dove Teodoreto dice. *Columna* VINCENTIBUS *quoque erigitur cœlata litteris neſcientibus, victoriam indicantibus*. Come anche ordinò Auguſto, che le ſue impreſe foce ſcriver in colonne di metallo avanti il ſuo Sacrario. Se ne veggono anche d' altri Imperadori, è Rè per tutto'l mondo. La vittoria contra Federigo l' abbiamo deſcritta in una pietra a Salbore affiſſa alla Chieſa avanti la quale ſucceſſe la giornata; le lettere ſono antiche, e quando fù poſta, l'Iſtria era nel temporale ſotto il Patriarca d' Aquileja; in eſſa i ſeguenti verſi ſi leggono.

HEUS POPULI CELEBRATE LOCUM,
QUEM TERTIUS OLIM.

PA-

PASTOR ALEXANDER DONIS COELESTIBUS AUXIT,
HOC ETENIM PELAGO VENETAE VICTORIA CLASSI
DESUPER EFFUXIT, CECIDITQUE SUPERBIA MAGNI
INDUPERATORIS FEDERICI REDDITA SANCTAE
ECCLESIAE PAX, TUMQUE FUIT IAM TEMPORA MILLE
SEPTUAGINTA DABAT CENTUM, SEPTEMQUE SUPERNUS
PACIFER ADVENIENS AB ORIGINE CARNIS AMICTAE.

Questa pietra a ragion di Scoglio l'Autor degli Annali, ha fuggito di toccare, perche certo se ci avesse ben pensato sopra non sarebbe andato tanto oltre a scriver come hà presunto; perche questo solo basterebbe per piena fede, e testimonio, quando anche altro non ci fosse; alche tutti gli uomini ragionevoli, e legali son tenuti à prestar compita fede, perche queste sono vere pietre Lidie da far conoscer la verità dal mendacio, senza le quali è necessaria alcuna Storia per attestarci la verità secõdo Giuseppe ad Apirne, che dice, *Eo quod ab initio non fuerit studium apud Græcos publicas de his, quæ semper aguntur proferre conscriptiones hoc etenim præcipuè & erorem, & potestatem merendi posteris vetus aliquod volentibus scriptitare concessit*, però dicono le Glose, e i Dottori. *Si in aliquo* LAPIDE *vel columna inveniatur scriptura, fides est adhibenda* (*glos. in c. sanè in verb. difficilis* 24. *q.* 2. *& in c. cum caussa de probat. & ibi omnes Scribentes. Specul. de probat. §. videndum, num.* 12. *Ias. in l. sanè, num.* 26. *ff. si cert. petat. Aret. inst. de action. §. pœnales, num.* 2. *Hyppolyt. in l. pœnam. §. qui in rationibus. C. de falsis, & de probat. nu.* 191. *Hier. de Monte de finib. cap.* 61. *per totum. Mascard. de probat. concl.* 105. *posteaquam, nu.* 10. *& concl.* 399. *confines, num.* 5. *& allegata per Cagnol. in l.* 2. *num.* 67. *ff. de orig. jur. & per Polydorum Ripam observat.* 68. *Cravet. de antiq. tempor. par.* 1. *vers. octava datur, num.* 13. *tract. to.* 17. *fol.* 141.) dove dicono la 8 ragion dell'efficacia di tal prova. *Talis scriptura in* LAPIDIBUS *aut columnis pubblicè apparet, & inducit notorium, ob id imputandum videtur ei de cujus præjudicio agitur cur non contradixerit*, come fece lo stesso Federigo ilqual contraddisse alla memoria, & inscrizione, che si trovava nel 9 palazzo Lateranense; tenendo egli, ma contra ragione, che fosse pregiudiziale all'Imperio: di che si ragionerà più à basso, e come è il caso, che narra il Cepolla (*de servit. urb. præd. c.* 70. *nu.* 9.) questa pratica forse fù appresa 10 da Greci, come da quelli da quali si hanno imparate le altre leggi (*l.* 2. *ff. de orig. jur. T. Livius dec.* 1. *lib.* 3. *Dio. Halicarnas. lib.* 10.) perciochè i Mantinei avendo fatta giornata con Tegeati presso Laodicea con vittoria incerta, i Tegeati avendo drizzato un trofeo come era ordinario nelle vittorie; i Mantinei quasi contraddicendo per levare tal pregiudizio alla lor gloria, ne drizzarono un'altro al dirimpetto. Lo stesso fecero i Siracusani contra gli Atenesi, i quali a Plimirio avendo medesimamente drizzato un trofeo, quelli al dirimpetto ne drizzarono un'altro come lo stesso intravenne tra essi, e i Corintj, quelli in Achaja, e questi a Lepanto (*Thucid. lib.* 4. *pag.* 241. *& lib.* 7. *pag.* 351. 537.) così doveva contraddir chi si sentiva aggravato del predetto trofeo di memoria; e non aspettar che ciò facesse l'Avversario in una distanza di già quattrocento anni, però non essendo fatto ciò à que' tempi manco à questi senza intera cognizione non men che senza causa, & interesse si doveva fare. E se si rispondesse con una legge che non sempre tali pietre possano far memoria, e fede di quel che vi han scritto sopra; si risponde, che s' intende delle pietre de sepolcri, dove la legge distingue, che se vi si mette dentro il cadavero resta sepolcro semplice; ma se non vi si mette. *Erit monumentum memoriæ caussa, factum in posteros prodita*, così concludono i Dottori, che le pietre pub-

pubbliche fanno fede (*l. monumentum. ff. de relig. & sumpt. funer. ubi glos. sequitur Bald. consi.* 310. *jurispatronar. in* 10. *vol.* 5.) perche le ſcritture ne ſepolcri dove non è cadavero non s' intendono rogare, cioè fatte a poſta per far atteſtazione, e memoria legale, e tanto è lontano, che quel ſia luogo per tal effetto, che già fù coſtante creder volgato, e ridotto in verità di proverbio, che chi leggeva le inſcrizioni de' ſepolcri perdeſſe la memoria, di che ne atteſta Cicerone (*de ſenectute in princip.*) *ſepulchra legens vereor, quod ajunt ne perdam memoriam* onde di certa ſorta di memorie ne' ſaſſi vien detto appreſſo Tacito, *pro ſepulchris ſpernuntur* (*lib.* 4.) Con tutto ciò non ſono tanto prive di fede, che non diano adminicolo di pruova, come per provar il buon ſucceſſo del fatto d' arme del Taro, del qual ſi parlerà infra al num. 129. il Guicciardini adduce la inſcrizione del ſepolcro di Melchior Triviſano quì nella Chieſa de Frati Minori: per l' acquiſto di Ceneda fatto dalla Repubblica oltra altre pruove, ſi adduce l' epitafio nella ſepoltura del Doge Tommaſo Mocenigo a S. Giovanni, e Paolo (*Maſcard. de probat. conc.* 399. *conſiderat num.* 11. *Guicciard. hiſt. lib.* 2. *p.* 58.) Onde ſe non ſi cava ſe non tal qual pruova delle coſe dalle inſcrizioni de ſepolcri, non doveva il Sabellico contrario a ſe ſteſſo di quanto ha ſcritto nella Storia Veneziana, nella univerſal che ſcrive (*lib.* 5. *Eneid.* 9.) maravigliarſi che nel ſepolcro del Doge Ziani non ſi faceſſe alcuna menzion di tal vittoria; perche l' omiſſione in ſimili luoghi può venir da diverſe cauſe; ò da umiltà, ò da grandezza, che baſti à dir il nome del perſonaggio, che ſi rinchiude, come quel, che detto il nome, dice *cætera norunt & Tagus, & Ganges*. ſcrive il Guicciardini che Gio. Jacopo Triultio tanto celebre Capitano non aveſſe altro ſcritto nel ſuo ſepolcro, ſe non, in quello eſſo riposarſi, chi innanzi non s' era mai riposato (*lib.* 14. *pag.* 390.) ò per non render ingrati i ſepolcri à vinti, & eſporli alla loro ingiuria col commemorar le vittorie ottenute, perloche Ciro Rè de Perſi nel ſuo ſepolcro dove ſon narrate le ſue grandezze vi ſè in fin aggiongere. *Itaque ne mihi ob hoc monumentum invideas rogo.* à queſto fin nel ſepolcro del Doge Andrea Dandolo, che è nella cappella del Battiſterio di S. Marco, fù tralaſciato l' Elogio fattogli dal Petrarca, che ſi legge nella piſtola 15. ſcritta al Benintendi Cancellier grande, che ne lo aveva ricchieſto, dove commemorandoſi le ſue impreſe di Candia, del Tirolo, dell' Iſtria, di Zara, della rotta data a Genoveſi a Sardegna fù tralaſciato, e poſtovi quel, che al preſente ſi legge, dove non ſi fà menzione veruna di quelle impreſe. Oltre che è ſtato uſo de' Dogi antichi ne' lor ſepolcri non metter ne ornamento Ducale, ne anche il nome proprio, come nell' iſteſſa cappella ſi vede quel del Doge Soranzo. il Doge Andrea Contarini ſepolto a San Stefano nel clauſtro non vi aveva ornamento Ducale, nè veruna lettera; e pur fù quello, che liberò la Patria dall' aſſedio con vittoria così ſingolare, & al tutto biſognoſa contra i Genoveſi à Chioggia. Scritte da me le ſuddette coſe mi è venuto a mano il Libro della Repubblica del Cardinal Contarini, il quale nel Libro primo in queſto propoſito così ſcrive. „ Mà gli antichi noſtri tutti di uno in „ uno conſentirono di aggrandire la Re„ pubblica ſenza aver riſpetto dell' utili„ tà privata, e dell' onore, da queſto „ ciaſcun può far conghiettura, che neſſu„ na, ò molto poche memorie d' anti„ chi ſono a Venezia d' uomini, per „ altro chiariſſimi in caſa, e fuori: di„ rò un' eſempio ſolo trà molti di An„ drea Contarini Doge mio parente; „ al tempo della guerra Genoveſe im„ portantiſſima, e pericoloſſima di tut„ te, con incredibil ſapienza, e ſingo„ lar grandezza d' animo, ſalvò la Re„ pubblica, e datagli una grandiſſima „ rotta fracaſsò i nemici già vittorioſi,

„ e

„ e tutti, ò ammazzati, ò fece pri-
„ gioni. Conservata la Patria, ordinò
„ nel suo testamento, che alla sepol-
„ tura sua, la qual ancora il dì d' og-
„ gi si vede a' San Stefano non si met-
„ tessero alcune insegne, nè armi della
„ famiglia nostra; ma che pur ivi non
„ vedrai scritto il nome di sì gran
Doge. Il nome, & adornamento, che ora si vede è per opera di Jacopo Contarini Senator di riverente memoria, il qual tutte le buone arti, & ogni virtù amando ravvivarle si affaticava: Egli fù il promotor, coadjutor, e mantenitor del Bardi, che fè la raccolta della Storia di Papa Alessandro, alla qual però l'
16 Avversario non si hà saputo acquetare. Quì non debbo omettere lo sfacciato mendacio, che contra le predette cose dice Giorgio Merula (*lib.* 6. *Geograph. sive antiq. Vicecom.*) che nell' Epitafio del Doge Ziani dopò aver numerate le vittorie ottenute da altri, di questo fatto di Papa Alessandro non dica altro, se non, *binos coniunxit gladios*: se questo fosse vero forse avrebbe qualche ragion esso, & il Sabellico di dubitare. Mà la scrittura è molto diversa, la qual avanti che si perdesse nella nuova fabbrica della Chiesa di S. Gregorio Maggiore il Sansovino tanto benemerito di questa Città nel dar conto delle sue preclare cose memorande, l'hà registrata nel libro quinto della sua Venezia; non mi dispiacerà quì scrivendola farla legger per convincer di tanto mendacio l'Autore, qualunque i versi siano.

Hic Dux egregius, sapiens, dives cenereſcit
Vivit cum Chriſto, Mundo ſua fama niteſcit
Sebaſtianus vocitatus in orbe Zianus,
Cum Papa, Princeps, Clerus, plebs hunc recolebat,
Juſtus, purus, caſtus, mitis, cuique placebat.
Conſilio pollens, bona plantans, & mala tollens
Robur amicorum, patriæ lux, ſpes miſerorum.
Et flos cunctorum, Dux electus Venetorum.
Binos conjunxit gladios, & more reſulſit,
Eloquium ſenſus, bonitas clementia cenſus,
Illi parebant, nulla virtute carebat.

Dove le parole, *mundo ſua fama niteſcit, cum Papa Princeps hunc recolebat. bona plantans, & mala tollens, robur amicorum, ſpes miſerorum, binos conjunxit gladios*, non venendo a nomi particolari per li rispetti già detti, ma applicate al fatto tanto notorio, come era allora, & è al presente, pur troppo bastano; massime che sotto di lui non vi è dà raccontar altre vittorie, nè fatti notabili, come asserisce il Merula.

II. Seconda stilografia è la pittura messa ne luoghi pubblici, dove si de-
17. scrivono le vittorie ottenute; come quelle marittime d' Agrippa; che le fè dipinger nel portico di Nettuno. quella di Graeco nel tempio della Concordia. ne pubblici trionfi anche si portavano: di quella di Messala, di L. Scipion., di Ostilio Mancino fà mention Plinio (*lib.* 30. *cap.* 4.) quelle di Trajano, & Antonino sono descritte nelle loro colonne a Roma, ma con figure di mezzo rilievo in marmo, che ancora si veggono. questa fà fede, come le lettere scolpite ne' sassi, non essendo altro la pittura, che orazion, che tace, e l'orazion pittura, che parla, onde i Greci non facendo differenza da Pittura a Scrittura, come considera il Cardinal Paleotto, ambe le chiamano γραφὴν anzi per memoria è più efficace la Pittura, che la narrazione in scritto, come si vede nell'uso della memoria artifiziale, che per via d'immagini si
18. supplisce alla naturale. sopra che dice Quintiliano (*lib.* 11. *cap.* 3.) *pictu-*
„ *ra tacens actus, & habitus ſemper*
„ *eoſdem ſic internos penetrat affectus,*
„ *ut ipſam vim dicendi nonnunquam ſu-*
„ *perare videntur*. dove i Padri nel Con-
„ cilio Niceno secondo, differo. *major*
„ *eſt imago, quàm oratio; atque hoc*
„ *providentia Dei contigit propter idiotas*

ho-

„ *homines*. perche ſervono per lettere „ dell' ignoranti. (*Action. 5. Concilior. tom. 3. fol. 501. c. perlatum de conſecr. diſt. 3. D. Thom. 2. 2. q. 94. art. 2. primum. Capella Tholoſan. q. 303. & allegata per Cardinalem Paleottum de ſacris imaginibus, & profan. lib. 1. cap. 5. Franc. Curt. de feud. par. 1. in princ. nu. 16. & per Cepollam de ſerv. urb. præd. c. in f. & per Doct. in c. 1. 17. in prin. de pace tenend.*) dove l' Alvarotto volendo addur teſtimonj della verità di detta Storia, dopò aver allegate ſopra ciò le croniche, e gli annali de Pontefici, allega le pitture, che la deſcrivono in Venezia, & in „ Siena. *Ut de præactis patet in aula „ ſolemni Civitatis Venetiarum, ubi hæc „ hiſtoria mirabiliter picta eſt. præterea „ dicta hiſtoria ſatis difuſa in aula Ci„ vitatis Senarum, ex eo quod dictus „ Papa Alexander fuit natione Senenſis*, „ così anche altri, come teſtimonio degno di fede, allegano dette pitture. Ermano Schedel nella cronica ſtampata in Norimberga, Giovanni Stella nelle vite de' Pontefici ſotto Aleſſandro. Franceſco Modeſto nel libro ij. della ſua Venezia di Pietro Meſſia nella vita di Federigo. Remigio Poſtillator di Giovanni Villani per ſupplir quel che ivi manca (*lib. 5. c. 3.*) ma Franceſco Sanſovino nella ſua Venezia, vi aggiunge quelle di Roma con le ſue inſcrizioni; dice che ve ne era una nel Palazzo Lateranenſe con alcuni verſi; gli ultimi de quali dicevano.

Nam Profugus Latet in Venetis *tandem manifeſtus*
Regi, Romano pacificatus abit.

La inſcrizione ſotto la pittura del Vaticano nella Sala Regia così dice.

„ Alexander Papa III. Federici I. „ Imp. iram, et impetum fugiens „ abdidit se Venetias; cognitum, „ et a senatu perhonorifice susge„ ptum Othone Imp. Filio navali „ proelio a Venetis victo, captoq. „ Federicus pace facta supplex a„ dorat, fidem, et obedientiam „ pollicitus. ita Pontifici sua „ dignitas Venetæ Reip. beneficio „ restituta. MCLXXVII.

20 E perche non ſi creda, che ciò ſia ſtato capriccio del Pittore, come vuol inferir l' Autor degli Annali, è dà ſaper, prima che detta Storia foſſe dipinta, e col predetto Elogio ſottoſcritta, fù da Pio IV. ordinata una congregazione di Cardinali, trà i quali entrava l'Illuſtriſſimo Cardinal Sirleto di veneranda memoria. di che me ne diede conto Marc' Antonio Gadaldino ſuo familiare, e gentil' uomo letteratiſſimo; queſti fecero diligentiſſimo proceſſo degli Scrittori, e delle ſcritture come de' teſtimonj degni di fede in guiſa, che ſi doveſſe far una canonizazione; & in quella maniera che Dio non laſci fallar la Chieſa nelle ſue aſſerzioni pervenuto il Pontefice in fondatiſſima cognizione di verità ordinò la pittura a Giuſeppe Salviati Maeſtro celebre, e ſingolare, che da Venezia fù chiamato, e di tal lavoro mi diſſe aver avuto mille ducati; che non ſi ſpendono così in meri capricci de' pittori. E perche la pittura così ordinata dee far pruova, e piena fede; Aleſſandro VI. fè dipingere in una loggia di Caſtel Santo Angiolo l' oſſequio, e la riverenza di Carlo VIII. ſervente alla ſua Meſſa Pontificale, acciò tal cerimonia ſi conſervaſſe nella memoria de' poſteri. (Guicciard. lib. 1. car. 35.)

21 Queſti ſono Inſtrumenti pubblici rogati dà Principi liberi, e che non conoſcono ſuperiore; che la lor gloria, e grandezza è la libertà; ne' quali quando cadeſſe mendacio ſarebbe imbrattar il loro ſplendore; perche è qualità quidditativa di chi è libero non dir ſe non verità; come è qualità ſervile dir il mendacio.

22 Però dicono i ſacri Canoni che Dio non laſci mentir la Chieſa Romana (*c. a recta, gl. in c. quodcumque. 24. q. 1.*) alla qual anche ſi conuien quel che ſi dice delle perſone peſate, e gravi.

Non dirà il falſo eſſendo sì pruprudente. (*Homer. Odyſ. lib. 2.*

Qui corre la ſteſſa ragione, che cade ſe occoreſſe ſcoprir un mendace nel-

nelle ſacre lettere; delle quali dice Sant' Agoſtino (*in Epiſt. ad Hieronymum transſumptive in c. ſi adſcripturas diſt. 9.*) *Si ad ſcripturas ſacras admiſſa fuerint vel officioſa mendacia, quid in eis remanebit auctoritatis? quæ tandem de ſcripturis illis ſententia proferetur? cujus pondere contentioſæ falſitatis conteretur improbitas?* e ne termini noſtri ſe i Prelati nel canonizzar queſta Storia col pubblicarla nella Sala regia aveſſero pubblicato un mendacio dice Clemente Cardinal di Aracæli (*de Theologicis Inſtitutis cap. 61. fol. 34.*) *Si Prælatus prædicans miſceat mendacium jocoſum nihil auctoritatis remanet in doctrina illa; poteſt enim quilibet dubitare de quocumque dicto ab eo ſicut de mendacio: vel qua ratione non aſſentiret illi mendacio jocoſo prima ratione nec alij dicto, & ita periret auctoritas Doctoris in docendo, & utilitas Populi in audiendo.* al qual ſottoſcrive il Cardinal Aleſſandrino, che nel Pontificato fù Pio V. lo ſteſſo Cardinal Baronio anche egli dà argomento a queſto (*tom. 3. ſub anno 305. fol. 18. Annal.*) *in hos verò planè accidit, ut aliquo vel levi mendacio ſemel offenſus legentis animus nutet in reliquis atque vacillet in veris, nec valeat tuto, firmoque pede conſiſtere, ſed vera quæque ſuſpecta habent, quia in mendacium ſemel impegit.* Così pur non laſcia fallar i Prelati di S. Chieſa nella canonizzazione perche è ſua dottrina nel Vangelo: *Qui fidelis eſt in minimo & in majori fidelis eſt.* altramente *quod verum eſt quis credet nobis?* (*Luc. 16.*) La ſteſſa riputazione perderebbe la Repubblica della quale ſcrivono i Gureconſulti Venetorum Dominatio *falſitatem non ſciberet, & nefas eſt non ſolum dicere, ſed cogitare.* (*Joannes de Anania conſil. 53. nu. 4. ſequitur Card. Tuſchus in verb. Venetorum laudes, concl. 70. num. 38. vol. 8. fol. 504. ubi ait*) *Creditur litteris Sereniſſimæ Dominationis* Venetorum *etiam ad eorum commodum propter excellentiam eorum.* però è error di quelli che ſcrive il Guicciardini in propoſito di Papa Aleſſandro, che il Teſtimonio de' Veneziani ſia ſoſpetto (*St. lib 8. car. 136.*)

24. è lunga conſuetudine, che le loro ſcritture come veridiche ſono adoperate ne' negozi pubblici co' Principi, alle quali è preſtata piena fede, ſopra di che dicono i Gureconſulti, che la pruova fatta in Venezia ſecondo la ſua conſuetudine fà fede da per tutto; & allegano il Canone, che dice. *Si conſuetudo illius Patriæ obtinet approbata, ut inſtrumentis illius Regis fides adibeatur; vos ea ſecure poteritis admittere* (*c. cum dilectus de fid. inſtr. & ibi gl. & Fel. nu. 42. per Hoſt. Card. Ant. & Abb. Barbat. in c. cum cauſam n. 5. de probat. & de civitate Venetiarum in terminis probat. Io. And.*

25 *in addit. ad Spec. de inſtr. edit. §. 7. num. 4. in fi.*) alle quali coſe congiungendo quel, che ſi è detto di ſopra, che queſti documenti pubblici inducono il notorio, perche gl' intereſſati non contraddicono, ne naſce pieniſſima pruova.

26 E perche la pittura ne luoghi pubblici fà così efficace pruova non è maraviglia ſe avendo Innocenzio II. fatto dipinger nel Palazzo Lateranenſe la coronazione che fece a Lotario della corona dell' Imperio colla inſcrizione prenarrata al num. 9. Federigo vedendo, che detta pittura, & inſcrizione era inſtrumento pubblico, che non contraddetto faceva pruova tale, che induceva il notorio, contraddiſſe, e fece offizio ardente, che ſi levaſſe, ſi legge ancora la ſua piſtola dove dice Apictura *cœpit ad ſcripturam pictura proceſſit; ſcriptura in auctoritatem prodire conatur; non patietur; pictura deleatur, ſcripturæ retractentur.* (*Chronica Sueviæ lib. 10. p. 2. Gunterus de geſtis Frider. lib. 6.*) In queſto ſi porta bene il Sabellico a difender la verità della Storia colla pittura del maggior Conſiglio, che non è ſtata mai contraddetta dagl' intereſſati (*Enneade 9 lib. 10.*) anzi è tanto lontano, che gl' intereſſati contraddicano, che la ſteſſa Storia dice il Bardi eſſer dipinta in Auguſta nella caſa de' SS. Fucari; come una ſimile

Storia intravenuta in Cadore hò vista dipinta sopra una casa a Bornic; oltre
27 tanti Scrittori Tedeschi, che la narrano come si vedrà più a basso. Però non osta quel, che in contrario adduce l' Autor degli Annali col verso d'Orazio,

„ ——— *Pictoribus, atque poetis*
„ *Quidlibet audẽdi sẽper fuit æqua potestas.*

Quasi che voglia così tal autorità tor la fede alle pitture, contra tante, che di sopra abbiamo allegate: I Teologi, che scrivono delle pitture Ecclasiastiche dicono che quel verso non si stende alle pitture di Santa Chiesa; e soggiungono *immo nec in profanis quidem picturis quodlibet audendum est à pictoribus.* (*Corradus Brunus de imaginib. Io. Molanus de picturis lib. c. 2.*) ma il verso veramente s' intende quando i Pittori formano animale, o cosa che repugna al senso, & al credere, com' era quel sopra il qual parla Orazio: *Definat in piscem mulier formosa supernè*, come meglio i Filosofi dichiarano. *Pictoribus licet quacumque forma animal in tabula ponere, ita & animæ comminisci formareque.* (*Themistius de anima lib. 3. cap. 11. in fi.*) ciò s' intende anche quando alle pitture contraddicono le scritture autentiche; come scrive S. Agostino, il quale trovò chi prestava tanta fede alle pitture, che pretermetteva quella, che gli somministravano le sacre lettere (*de consensu Evangelistar. lib. 1. cap. 10. oper. vol. 4. fol 128.*) Par certo in questo che l' Autor non abbia mostrata la sua solita prudenza anche per quello, che i Padri nel secondo Concilio Niceno ci instruiscono dell' utile, che appor-
28 tano le pitture sacre, dicendo. *ipsæ igitur sacræ imagines, & picturæ tam muscis operibus, tam colorum delineatæ in nostrum doctrinæ zelum, & typum eriguntur, & pictæ sunt, ut & illis conformes idem certamen apud Deum exhibeamus, quò & nos in statu, & parte constituat, quo illi fuerunt, & cohæredes regni sui cœlestis faciat.* (*d. actione. 5.*) di modo che „ le pitture di questa Storia essendo nella Sala del maggior Consiglio dove si riduce tutta la nobiltà a crear i Magistrati possono servir per specchio a presenti per esser conformi a loro Progenitori nel prestar servizio a S. Chiesa, e nelle occasioni a non si mostrar degeneri da essi, e per conseguir quello splendore, e que' premj che quelli acquistarono alla Repubblica. ma questo si affatica per toglier la fede a tal opera per tor così importante frutto a Santa Chiesa, di che tante volte sè hà avuto bisogno anzi urgentissima necessità; con che si hà conservata tante volte, come lo stesso Avversario altrove afferma, la libertà, e grandezza.

III. Le Croniche son libri particolari delle Città, dove di tempo in tempo
29 si raccolgono le cose più antiche, come dimostra il nome; queste provano quando è solito prestar lor fede come insegna Bartolo. *Istis si à nostris ante nos creditum videmus, & nos etiam debemus credere.* (*in l. 1. num. 22. ff. si cert. petat. & ibi Doct. Fel. in c. inter dilectos, num. 12. cum concordatis ibi de fide instrum. Grat. cons. 9. factis, n. 9. & per Masc. de prob. concl. 287. per totum. Syntagma comm. opin. Cod. tit. de Tabel. & fide instr. n. 340.*)

30 Questo fatto si narra da tutte le Croniche della Città spezialmente dalla Delfina, Sanuta, e Dandola. questa è composta da Andrea Dandolo Doge di Venezia, e vicin a que' tempi: & è allegato dall' Autor degli Annali, il quale non può ricusare, allegandolo per Autor degno di Fede. Questo narra minutamente il fatto conforme alle Stilografie sopra narrate. Se ne trova un' altra intitolata Cronica Alexandri; della qual nè era fatto un sommario registrato nella Sagristia di S. Ciriaco in Ancona, che copiato fedelmente colla legalità abbiamo nella Cronica Sanuta: & è quella che l'Autor registra, il quale in vece di dir Cronica, dice *Canonica Alexandri s* dice averla fatta venir dà Parenzo: narra le cose negate dall' Autore, cioè la fuga del Papa incognito a Venezia nel Monastero della Carità; la Vittoria de' Veneziani

alla

alla punta di Salbore in Istria; la presa di Ottone, e la umilazione di Federigo a piedi del Pontefice in Venezia. La copia di questo transunto si truova nella Chiesa di Parenzo per la stessa ragione, che si trovava nella Chiesa d' Ancona per l' indulgenze lasciate a quelle Chiese. quella indulgenza, quì fù poi confermata con bolle espresse d' Eugenio IV. e di Pio II. il transunto della Cronica co-
„ sì parlando in questo proposito dice,
„ *Locus ubi fuit victoria vocatur la punta di Salbore in partibus Istriæ; &*
„ *ibi est una Ecclesia S. Ioannis in qua*
„ *PP. Alexander die sicut fuit victoria,*
„ *in festo omnium Sanctorum concessit*
„ *plenariam indulgentiam ad perpetuam*
„ *rei memoriam*. Nelle suddette Croniche
„ è registratta la pistola scritta alla Se-
31 renissima Signoria sotto 'l Doge Giovanni Delfino dal Vescovo Capitense, che si trovava in Roma Luogotenente del Vicario d'Innocenzio VI. dove manda la narrazione della predetta Storia: nel principio della pistola dice, che 'l libro donde la cava è antico, e degno di fede, e s' intitola *De Historijs sacræ legis*; la particola, che è della suddetta narrazione, hà titolo, *De memorabilibus Alexandri Papæ III.* la copia mandata è autentica del 1357. di man di Notajo pubblico Romano in somma riferisce la venuta di Papa Alessandro a Venezia sconosciuto, l' Armata che i Veneziani fecero contra Federigo, e la battaglia, e la Vittoria, che ottennero; la venuta di Federigo a Venezia a' piedi del Pontefice, la Indulgenza lasciata nella Chiesa di San Marco, che incomincia la vigilia dell' Ascensione per eterna memoria. dice il Vescovo esser quel libro antico, e degno di fede; è ragion legale
32 il creder a libri antichi (*cap. cum causam, & ibi glos. & Dec. num. 3. de probat. & alleg. per Guid. Papæ decis. 193. quia in hac. in f. & per Mascard. de probatio concl. 396.*) il che fù messo in pratica nel Concilio di Firenze, dove l'antichità d'un testo di Basilio provò il suo detto della processione dello Spirito Santo, al qual i Greci si acquetarono (*Synod. 8. sess. 5. in f. & sess. 25. col. 2. & seq. Concilior. tom. 4. fol. 798. & 845. Antonin. histor. p. 3. tit. 22. cap. 11. in princ.*) questo libro di Basilio, ò un simile antico si trova nella libreria di S. Marco, trà quelli del Cardinal Bessarione, nel qual si trovano le parole, che dagli altri testi volgati sono state fraudolentemente omesse. Lo stesso fatto di Papa Alessandro si trova commemorato in una cronica antichissima trovata già due anni nel Monastero delle Vergini con proposito di trattar la fondazione del Monastero, che fù al tempo, che Papa Alessandro, e Federigo si trovavano a Venezia per la occasione della pace dopò seguita la vittoria navale. Per sigillo di queste sarà la Cronica volgata dell' ordine de' Canonici regolari, nel monastero de' quali alla Carità venne Papa Alessandro. senza questa potrebbe qualchedun star coll' animo sospeso, come detti Padri non avessero memoria ne' loro archivj, che ne dia contezza: da questa che s' intitola. *Chronica Canonici ordinis* nel lib. 4. al c.
„ 7. abbiamo cavato in sommario la
„ seguente attestazione. *Alexander Papa III. Senensis sedit annis XXI. &*
„ *diebus XIX. Vir certè strenuus, animi-*
„ *que Excellentissimi; hic continuè in*
„ *perturbationibus fuit. pessimus, & ini-*
„ *quus Imperator (Federicus) tres succes-*
„ *vè Pontifices adulterinos adversus Ale-*
„ *xandrum creavit: postea Romam veniens*
„ *ipsum persequitur, & cum non esset ei*
„ *locus ubi lateret, mutato habitu Vene-*
„ *tias fugit, & tanquam Canonicus re-*
„ *gularis incognitus de remotis partibus*
„ *veniens in Monasterio S. Mariæ de*
„ *Charitate Canonicorum regularium su-*
„ *sceptus est; ubi tandem cognitus est,*
„ *& à Senatu Veneto, tamquam Romanus*
„ *Pontifex sublimatur. Audiens Federicus*
„ *Romanum Pontificem Venetijs adesse,*
„ *misit Othonem filium suum, ut eum sibi*
„ *captivum adduceret. Sed Sebastianus*
„ *Zianus Venetiarum Dux ipsum Othonem*
„ *comprehendit, & Venetias captivum ad*
„ *Pontificem duxit, & sic inter eos pax*

„ *facta eſt. Alexander autem pro beneſi-*
„ *cis acceptis quibuſdam gratijs, & pri-*
„ *vilegijs Ducem Venetiarum, & Sena-*
„ *tum exornavit, & Eccleſiæ noſtræ S.*
„ *Mariæ de Charitate ſingulis annis*
„ *multas indulgentias conceſſit.* Qui ſi
„ abbiano per eſpreſſe tutte le altre Croniche, allegate dal Sanſovino, e Bardi; alle quali in cambio ſieno ag-
IV. giunte le ſuddette dà noi, e non dà eſſi allegate. Con paſſo pari cammina-
33 no le Storie, le quali inducono il notorio delle coſe, che narrano giuſta la fede, che lor vien preſtata, come ſi fà delle Croniche; ma ſon differenti in queſto, perche le Croniche fan memoria ſuccinta delle coſe antiche, ma le Storie ſono ſcritte diffuſamente dagli Scrittori, che ò hanno veduto, ò hanno inteſo da chi vi era preſente, ò è ſtato vicino a que' tempi, e con tanta fede ſcrivono quanto veduto aveſſero, dove deriva il nome della Storia da *ἱστορεῖν*, che è veder, e conoſcer; perche non ſi chiamava ſcriver Storia quel che non aveſſe vedute le coſe, che ſcriveva, (*D. Hieron. in præf. bibliæ ubi de modo intelligendi. gl. in c. jejunium diſt.* 76. *Iſidor. Ethymol. lib.* 1. *Gellius lib.* 5. *cap.* 18. *Budæus in comment. linguæ Græcæ col.* 1071.) perloche le Storie prendono piede di far pruova ne' giudizj legittima, purche ſi abbia meſſo in uſo di preſtar lor fede (*c. de quibus diſt.* 20. *& per omnes ſcribente s'in l.* 1. *ff. ſi cert. petat. Hippol. in rubr. ff. de probat. nu.* 193. *Aſflictus in præludis feudor. nu.* 192. *Guido Papæ. d. deciſ.* 193. *ſub num.* 4. *& ibi additio. Card. Pariſ. conſ.* 23. *prima. num.* 233. *vol.* 1. *Natta conſ.* 636. *multa. nu.* 91. *Dominus meus Menoch. conſ.* 112. *propoſitæ. nu.* 70. *& conſ.* 701. *propoſita. nu.* 8. *Gratus conſ.* 9. *facti. nu.* 6. *Decian. conſ.* 7. *in hac nu.* 3. *vol.* 1. *& conſ.* 19. *quamquam. num.* 80. *vol* 3. *Purpur. conſ.* 402. *in hac ardua. nu.* 29. *& ſequen. Hier. de Monte de finibus cap.* 62. *nu.* 6. *Maſcard. de prob. concluſ.* 285. *Chronicarum nu.* 6. *latè Melchior Canus locorum thelogorum lib.* 1. *per totum.*)

34 Però non mancano gli Storici à far la parte loro di teſtificar il fatto di Papa Aleſſandro, i quali ſi ſono trovati a quei tempi, ò vicini; ò che da documenti pubblici lo hanno cavato, e ne parlano con tanta ſaldezza quanto ſe aveſſero veduto.

Primo ci ſi offeriſce Obon Ravennate Autor di quel tempo, il quale nel lib. 7. & 8. della ſua Storia narra particolariſſimamente tutto quel, che accadè in quel tempo; ne è copia fatta già anni trecento nell'archivio pubblico, ne è parte nel libro del Bardi. Il Sabellico nella Storia Veneziana nel lib. 7. dec. 1. ſcrive la Storia di Papa Aleſſandro (come egli profeſſa) ſeguendo Obone ſtimandolo eſſer ſtato à quel tempo. Girolamo Roſſi nella ſua Storia di Ravenna, e d'Italia al libro 6. così dice ſommariamente, che ſarà quanto legger Obone, perche *re-*
„ *latum cenſetur in referentem cum ſuis*
„ *qualitatibus* (*l. aſſe toto, & ibi Bar. ff.*
„ *de hæred. inſtit. cum allegat. ſimilibus, ut*
per Pariſ. conſ. 160. *difficultas. num.* 18.
vol. 4. *Rota diverſ. deciſ.* 36 *p.* 2. *& alle-*
„ *gat, per Annibal. in addit. ad Albam,*
„ *conſ.* 289. *cauſſa ſub. num.* 31.) *Claſſe à*
„ *Venetis qui tumultuaria opera triremes*
„ *triginta raptim oneraverant, & Cæſa-*
„ *rianæ obiecerant commiſſo ad Piranum*
„ *eo loco, cui eſt Salboro nomen, prælio di-*
„ *ſiecta & triumphi ſpecie, cum omni mili-*
„ *te, atque ipſo potiſſimum Othone Venetias*
„ *deducto, uti* Obo Ravennas *teſtis*
„ *eſt, qui Friderici, horumque tempo-*
„ *rum acta elegantiſſime deſcripſit.* Queſto
„ teſto, e teſtimonio di Obon è ſtata un' altra pietra, dove l'Autor degli Annali non vi hà oſato urtare: ma ha voluto copiar dal Bardi l'atteſtato della Cronica Beſſariona, che come diremo à baſſo, hà da muover maraviglia.

35 Secondo Storico è Aicardo, che contemporaneo ha ſcritto i fatti de quei tempi ſecondo, che alla giornata accadevano; il ſummario di quanto ſcrive di queſto fatto è riferito da Bernardin Corio nella ſua Storia di Milano nella prima parte, dove incomincia da i fatti di Federigo, e così

dice,

„ dice, *In queſta medeſma tempeſtate il* „ *Barbaroſſa avendo inteſo, come Aleſ-* „ *ſandro Pontefice venuto era à Venezia ſi* „ *ſdegnò contra quello Senato il perche Otho* „ *ſuo figliuolo conſettantacinque nave lon-* „ *ghe, e munite da combatter deſtinò verſo* „ *Veneziani: della qual coſa Aleſſandro,* „ *& Ziano Duce della Città avendo no-* „ *va, trenta navilii armarono di genti* „ *ſcelte; le quali eſſendo pervenute in Iſtria,* „ *& vicinateſi al nemico non aſſai longe* „ *dal promontorio de Salborio, con gran-* „ *de animo fù commeſſa la pugna; la* „ *qual alla gente Veneziana finalmente* „ *voltandoſi benivola quarantaotto nave* „ *con la regia trireme remaſine captive.* „ *In modo che Otho con molti Principi* „ *prigione fù condotto à Venezia; dove* „ *dopò molti concilii con licenza del Pon-* „ *tefice, e Ziano eſſendoſi celebrata la* „ *pace con capitolo, che l' Imperadore da* „ *Aleſſandro ſi conduceſſe à Venezia.* „ Nella qual narrazione è da notar primo, che *ſi relatum* (come dicemmo) *cenſetur in referente*. parla Ai-
36. cardo autor di quel tempo. Secondo lo riferiſce il Corio, che come ſcrive nel proemio profeſſando di aver cavata la ſua Storia da Autori fedeli, e da ſcritture autentiche, vien a far legalità al detto Autore. Terzo il Corio è Milaneſe, e ſcrive la Storia della ſua patria; dove ſe poteſſe affermar, che la vittoria ſola de Milaneſi aveſſe ridotto Federigo a dimandar pace, e non quella de Veneziani, come ſi affatica l'Autor degli Annali, chi non sà, e crede, che lo avrebbe fatto? Ultimo il Corio è „ Autor antico di molta gravità, della „ cui legalità, dicono i Giureconſulti „ *Fuit deputatus ab Illuſtriſſimo Lu-* „ *dovico Sforcia tum tenente Ducatum* „ *Medielani, qui ei hac de cauſa dabat* „ *ſtipendium: & ſuadetur niſi feciſſet de* „ *mandato Principis non potuiſſet habere* „ *tot exempla inveſtiturarum, & jurium* „ *prout ibi aggregavit: quo caſu tam-* „ *quam* Libro Deputato de publico „ *credendum eſt*. (*Joan. Nevizan inter*
37. *conſilia Bruni, conſ.* 12. *partes. num.* 80.) E perche l'Avverſario ſta sù queſto punto, che Papa Aleſſandro veniſſe a Venezia trionfante ſolamente, non fuggitivo, non è da tralaſciare il teſtimonio di Pietro dalle Vigne il quale fiorì in que'tempi, nè maneggi, e negozi dell'Imperadore con Santa Chieſa; nel principio delle ſue piſtole, dove intieramente è regiſtra-
„ to il *c. ad apoſtolica de re iud. in* 6. di-
„ ce. *fece* (Federico) *un' altro Papa,* „ *e miſe altri Veſcovi nelle Chieſe dell'* „ *Imperio. ma alla fine andò a Vinegia,* „ *ove il diritto Papa era* Fuggito, *& li* „ *fece ſuo comandamento*. la qual autorità ſi può aggiunger a quello, che di queſto dice di aver viſto il Bardi; cioè nella vita dell'Imperador che ſcrive, fà menzion della preſa di Ottone. Con queſta ſteſſa regola; *relatum cenſetur in referente*; ſi poſſono
38 legger i Comentatori di Dante ſuoi ſcolari che furono già trecento anni, nel comento del Landino al canto 18. del purgatorio, i quali egli afferma aver veduti, & ad unguem ſcrive la detta Storia, come i Veneziani la narrano e dipingono. parte de quali regiſtra il Bardi con molto numero d'altri Storici, che in conformità ſcrivono; al quale aggiungerò i ſeguenti da lui tralaſciati colle conſiderazioni ſopra alcuni, che egli ſimplicemente nomina; quanto agli altri, che egli allega, intendo per corroborazione
39 della verità, che quì ſi abbiano per repetiti. Benvenutode'Rambaldi Autor di trecento anni, nel ſuo Auguſtal, che trà le opere latine del Pe-
„ trarca ſi legge ſotto Federigo ſegue „ detta Storia; & in fine dice *Alexan-* „ *drum Papam perſecutus apud Venetos vi-* „ *ctus, &c.* che è quanto più diffuſa-
„ mente ſcrive il beato Antonino nella
40 ſua Storia. (*p.* 2. *tit.* 17. *c.* 1. §. „ 10. *in fi. fol.* 214.) *Cum Fridericus* „ *Imper. veniret ad Urbem Alexander ti-* „ *mens ejus potentiam Venetias refugit,* „ *ut manus ejus evaderet, ſuper quo in-* „ *dignatus Imperator armavit contra Ve-* „ *netos claſſem, cui præfecit Othonem fi-* „ *lium ſuum; & ad repoſcendum Alexan-* „ *drum Pontificem miſit. Verum Otho* „ *filius Imper. primo concurſu navali præ-* „ *lio ſuperatus à Claſſe Venetorum qui*

„ *ju-*

„ *juvabant partem Eccleſiæ Sanctæ*, &
„ *Alexandri*, *captus ductus eſt Vene-*
„ *tias*. *anno autem ſequenti procurante*
„ *Othone filio Imp. qui captus erat*; *ab-*
„ *lata eſt diſſenſio inter Papam*, & *Im-*
„ *peratorem*; & *facta eſt pax*. *Indeque*
„ *magnus honor & gloria ſecuta ſunt Ve-*
„ *netos*, *quibus ad perpetuam rei memo-*
„ *riam Pontifex ſummus quædam inſignia*
„ *perpetuò ferenda donavit*. *Miror autem*
„ *quòd nec Vincentius in ſpeculo hiſtoria-*
„ *li*, *nec Joannes de Coli faciunt men-*
„ *tionem*. Dove è da notar, che ſcrive la fuga di Papa Aleſſandro a Venezia; la vittoria avuta contra l'Imperadore; e la preſa di Ottone ſuo figliuolo. s'attenda anche che la battaglia fù un'anno avanti la pace fatta. e che in queſto luogo non vi metta il calcar del piede del Papa ſul'collo dell'Imperadore; che riferiſce poi in altra ſcrittura; come diremo al ſuo luogo al num. 55. oltra ciò la maraviglia, che fà, che Vincenzo, nè Giovanni di Colì non abbiano tocca queſta Storia. Conſideraſi poi la gravità dello Storico; che è Teologo, e verſatiſſimo in tutte le Storie, avendole ſcritte dal principio del Mondo ſino a i ſnoi tempi.

41 Nello ſteſſo tempo Laonico Calcondila Atenieſe nella ſua Stroria Greca al lib. 4. ſcrive dello ſteſſo fatto, come i Veneziani hanno meſſo in Sedia Papa Aleſſandro dopò la vittoria ottenuta contra Federigo, il quale chiama Rè barbaro, inſinuando il ſuo cognome di Barbaroſſa.

42 E perche gli Scrittori delle Storie di-
„ cono. *Illud veritatis hiſtoriæ ſignum*
„ *certum eſſe*, *ſi de iiſdem rebus omnes*
„ *conſentiant* (*Joſeph. contra Appionem*
„ *lib.* 1.) *omnes ſcilicet*, *quod a pluribus*
„ *dignioribus* (*gl. in cap. de quibus. di-*
„ *ſtin.* 20. *c. in canonicis. §. quidem*
„ *de conſecr. diſt.* 1. *Barbat. conſil.* 12.
illud nu. 21. *vol.* 4.) reciterò alcuni, oltre i predetti, che ſeguono la detta Storia foreſtieri, & aſſai intereſſati per l'altra parte, che non eſſendo vera dovrebbono più toſto contraddire; e ſono di tal gravità, che il Mondo lor creder ſuole, anzi alcuni d'eſſi come tali ſovente ſono allegati dall'Avverſario. Raffaello Volaterrano in due luoghi ne ſcrive (*Urbanor. commentar. lib.* 4. & 22.) il quale è da attender come quel, che aveva alle mani, e verſava i libri della libreria Vaticana, come egli atteſta nel lib. 3 ne ſi è punto moſſo dagli ſtraccioni de libri, come hà fatto l'Avverſario, ſe pur vi erano al ſuo tempo. hà dedicata l'opera a Papa Giulio II. in faccia del quale, e di tutto il Mondo nell'arringo di Roma ſcrive detta Ssoria eſſer ſucceſſa come la narrano i noſtri Scrittori. così ſotto lo ſteſſo Giulio II. hà fatto Giovanni
43 Stella nelle vite di 230. Pontefici che ſcrive. Jacopo Spigellio Tedeſco par-
„ lando di Ottone dice, *quem cæteri*
„ *Scriptores*, & *externi*, & *noſtri victum*
„ *navali prælio a Venetis ajunt in cauſa*
„ *fuiſſe quòd Pater ex diutina diſcordia*
„ *in Alexandri Papæ gratiam redierit*
„ (*in Scholijs ad Gunterum lib.* 1. *de*
„ *geſtis Friderici*) Ertemano Schedel Tedeſco nel ſuo volume *De hiſtorijs etatum mundi fol.* 203. ſtampato in Norimberga ſcrive parimente la preſa di Ottone, e la pace ſeguita per opera de' Veneziani. Alberto Cranzio Autor diligentiſſimo delle coſe di Germania, che ſcrive; ſpeſſo allegato dall'Avverſario ſegue detta Storia,
„ e dice (*Metropl. Saxon. lib.* 6. *cap.*
„ 37.) *annus erat ſeptuageſimus ſeptimus*,
„ & *Euſebij continuator tradit*, *octavus*,
„ *ut alij nonus poſt mille centum*, *cum*
„ *Imperator capto Othone filio*, *quem*
„ *claſſi præfecit*, VENETA CLASSE IN-
„ TERCEPTO VENETIAS *ubi erat ſummus*
„ *Pontifex Alexander* PERDUCTO *de pa-*
„ *ce*, & *reconcilatione efficaciter cogita-*
„ *vit*. Il Continuator di Euſebio dice lo ſteſſo tutto di diretto, contra quanto vuol affermar l'Avverſario. come fà Martin Cromero nella Storia di Pollonia. (*li.* 11. *p.* 2.) e gli allega-
44 ti dal Genebrardo nella Cronologia (*lib.* 4. *fol.* 611.) Vi ſi aggiungono altri foreſtieri, Giovacchimo Becichemo Scodrenſe nel ſuo panegirico. Gregorio Oldovino Cremoneſe nella ſua Veneziade al lib. 3. Orlando Mala-

vol-

volta nella Storia di Siena p. 1. li. 3. car. 34. tien queſta narrazione per maggior verità. Modernamente Gioſeppe Bonfiglio, Coſtanzo Cavallier Meſſineſe nella Storia Siciliana p. 1. lib. 6. e p. 3. lib. 2. Ultimo i Padri Geſuiti, nel cui ſeno ora unico refugio hanno tutte le ſcienze, dottrine, e buone arti. mi ſia lecito, quando allego uno d'eſſi, che ſcriva, allegarlo così in plurale, poiche i loro ſcritti non eſcono ſe non purgati, & approvati dagli altri. dicono per coſa chiara ſenza veruna dubbietà, parlando de Veneziani *Vitere Filium Federici Aenobarbi Othonem, captumque obtulere Alex. III. Pontifici, qui Venetias* PROFUGERAT. (*Martinus del Rio diſquiſitio. mag. lib. 4. ſect. 3. ca. 540.*) Ultimo laſciando altri moderni non laſcierò di allegar anche i noſtri Giureconſulti i quali ſeguono la detta Storia eſſendo Autori di profeſſione, dove ſi tratta di roba, e di vita, che fà gli uomini più cauti, & accurati, e però degni di eſſer ſeguiti in quel che ſeguono. Pietro Ancarano Dottor antico nelle ſue letture canoniche (*in c. 2. nu. 10. de conſtit.*) facendo menzion di Papa Aleſſandro dice, tanto quanto baſta per confermazion della Storia. *pro quo* VENETI *arma ſumpſere contra Imperatorem Federicum & obtinuerunt in bello*. M. Antonio Pellegrini de jure fiſci nel lib. 8. al titolo de mari num. 18. fà la ſteſſa narrazione. Camillo Borello nel volume ſuo de Regis Catholici præſtanzia al cap. 46. num. 234. allega, e ſiegue Angiolo Mattiaccio de via juris nel lib. 1. cap. 36. e gli allegati dal Dottor Marta, i quali ſiegue parimente (*tu ſtat. de juriſdictione p. 1. cap. 18. num. 21.*) i Dottori Franceſi parimente la ſeguono Steffano Forcatulo I. C. (*de Callor. Imper. lib. 3. pag. 427.*) *planè Ducis (Venetiarum) ornatus didici non parum addidiſſe Alexandrum III. Pontificem remunerantem ſcilicet Venetos, qui Duce Sebaſtiano Ziano Federicum Aenobarbum Imp. navali prælio profligarunt*. Guglielmo Bodino nel luogo contra il quale ſcriveremo infra al num. 67. ſegue la detta Storia, come egli dice, *quæ omnibus omnium fere hiſtoricorum ſcriptis continetur*, e da alcune parole ivi moſtra di non creder sì facilmente certe coſe, e pur crede queſta. Criſtoforo Sturcio Dottor di legge Tedeſco nel ſuo libro *de Imperio Germanorum cap. 49. num. 17.* inerendo alla detta Storia conferma la rotta dell' armata di Federigo da Veneziani, e giuſta la dottrina legale di accordar la diſcordia de' teſtimonj in quel, che dicono alcuni che non Ottone, ma Arrigo primogenito di Federigo foſſe Capitano, aſſerendo altri che Ottone non aveſſe età abile a quel carico, egli ſcrive che vi foſſero due figliuoli. Ma io non mi contento di queſto accordo, perche non c'è biſogno, che punto non oſta l' ardito argomento del Sigonio contra la detta Storia, il qual ha tralaſciata di narrare, dice egli che Arrigo del 1176. aveva anni undici, onde Otton terzo fratello allora non poteva aver età abile a trattar negozj, pruova che Arrigo in quell' anno aveſſe anni undici, perche di ſopra ha riferito, che aveſſe anni cinque quando fù fatto Rè di Germania che fù del 1170. le ſue parole così dicono. (*de Occident. Imper. lib. 14. ſub anno 1176. fol. 543.*) *Henricus fuit Rex Germaniæ, ut ſupra diximus, qui cum annis* XI. *eſſet natus facilè quam ætatem agere Fridericus, & Otho poſt eum nati potuerint ideſt, quam minimè rebus agendis idoneam, viderint ii qui Othonem ante hæc tempora prælio navali cum Fœderatis conflixiſſe ſcripſerunt*, con qual pruova poi di ſopra abbia detto, che Arrigo aveſſe cinque anni quando fù fatto Rè, Dio ve lo dica; perche egli non dice altro, che così. *Henricum filium annorum quinque puerum Regem Germaniæ legi, eundemque per Philippum Colonienſem Archiepiſcopum coronari Aquis curavit*. Queſto è quanto libro di Batteſmo adduce per provar la ſua età, con che intende aver a ſcriver contra queſta Soria contra le

atte-

46 atteſtazioni di Roma, e di Venezia, e tante altre. E'da notar anche, che egli non vuol che Otton, il qual eſſendo terzogenito poteva auer otto, ò nove anni (al ſuo conto) non poteſſe eſſer Capitano, ma ſà che Arrigo di cinque anni ſia ſtato fatto Rè: al che non ſi può riſponder altro, che un Regno può aver un fanciullino per Rè, e poi eſſer governato da ſapienti perſonaggi; perche adunque un' eſercito non può aver un fanciullo per Capitano per inſegna, per dover poi eſſer rotto col conſiglio dei Veterani: perloche Caligola confidava (come aveva in
„ mente di fare) di crear Conſolo un
„ ſuo cavallo prediletto (*Suet. in Ca-*
„ *lig. pag.* 102. *Dio. lib.* 69. *pag.* 830.) Poſciache anche egli così era ſtato condotto nell' eſercito Romano; così anche i Rè di Francia ſono ſtati portati bambini. Non oſtante la età tenera di Corradino i Guelfi di Toſcana non mancarono di far inſtanza per via d' Ambaſciadori in Alemagna di farlo venir contra Manfredo ſuo Zio, che gli occupava il Regno di Sicilia, e di Puglia; al che non acconſentendo la madre forſe impaurita dal caſo di Ottone ſi fecero dar un ſuo mantellino, e lo portarono a ſuoi, che gran feſta ne fecero; ſolamente per aver pegno, & inſegna da moſtrar contra nemici; acciò ſapeſſero, che ſotto l'ombra dell' imperio combattevano venuto poi Corradino a maggior età, ma pur ancora fanciullo non reſtò d'andar contra Carlo (*Faulus Aemilius hiſt. Sub. Eduardo. Io. Villunas lib.* 6. *cap.*85. *& lib.*7. *cap.* 23.)
„ così Otton non farà ſtato il primo,
„ *ut quem vos imperare juſſiſtis, is ſibi Im-*
„ *peratorem alium quarat. ſumat aliquem*
„ *è populo monitorem officii ſui* (*Salluſt. de*
„ *bello Jugurth pag.* 120.) della qual coſa i noſtri Giureconſulti dicono *Infans*
„ *poteſt eſſe miles*, & *Rex* (*Bar. in l.*1. *in prin. C. de muner. & honor. lib.*10. *& allegat. per Hippol. de Marſil. in l. infans. num.*9. *ff. ad l. Corn. de ſicar. & Sylvan. de feudi recognitionem q.* 56. *num.* 7.) Ma che Ottone non poſſa eſſer ſtato abile a quel carico, ſe così poca età aveſſe d' otto, ò nove anni, l'argomento è da retorquer contra'l Sigonio, che eſſendo ſtato Capitano in quella fazione, foſſe ſtato di età abile; da che ſi potrebbe argomentar, che Arrigo aveſſe molto più anni, dopo che ſi vuol argomentar la età di un fratello all' altro; maſſime di Arrigo ſi potrebbe, *non* avendo altra pruova, che quella di ſopra, la qual oltre, che è leggeriſſima ha congettura, che moſtra certezza in contrario, perche nella Cronica di Otton Frigingenſe (*lib.*7. *cap. ſi.*) & in altri autori ſi trova, che ad Arrigo nell' anno 1170. quando fù coronato il Padre diede moglie Coſtanza figliuo-
47 la del Rè di Sicilia, di modo che in quell' anno eſſendo uomo da moglie non poteva aver anni cinque. E ſe il Sigonio ſi ſcuſa d' aver ſeguito Gottifreddo Viterbienſe, ilqual ſcrive che tal matrimonio ſeguiſſe del 1186. ſi riſponde colle ſue proprie parole
„ (*lib.*15. *de reg. Ital. fol.*565.) *Hoc vulgari*
ſcriptorum populorumque opinioni repu-
gnat. ilche egli far non doveva per ragion legale che ſi dirà al num.85. tanto meno lo doveva fare quanto, che il numero di quegli anni non corriſponde all' indizione, che vi mette: ſicche ragionevolmente ſi può ſoſpettar eſſerne errore, però del tempo di detto matrimonio non ſi fidando il Naucléro per la varietà degli Scrittori, dice.
„ *Vides hic quòd Scriptores famoſi non ſo-*
„ *lum ſed diuerſa, adverſa ſcripſerunt.*
„ VTRVM VERIVS SIT DEVS NOVIT.
48 oltra ciò ſi hà un'altro argomento contra il Sigonio, che Arrigo in quell'anno 1176. foſſe molto maggior di età; percioche vi ſtende l'iſtrumento della pace fatta da Federigo col Papa, e della triegua col Re di Sicilia, e co' Lombardi; dove il Padre, & Arrigo ſuo figliuolo giurano la manutenzion di detto Inſtrumento; ſe Arrigo adunque del 1176. fuſſe ſtato minor in quella maniera di undici anni, non avrebbe potuto giurar ſtante i capitoli dei Lombardi tranſunti ne' ſacri Canoni, e ſeguiti dalla Chieſa, & oſſervati ne'

com-

comuni giudicj (*c. parvuli . c. pueri.* 22. *q.* 5. *S. Thomas.* 2. 2. *q.* 89. *artic.* 10. *in corpore. & allegata per Afflict. in cap.* 1. *§. item ſacramenta. num.* 7. 8. *de pace juram. firmand. Socin. conſil.* 53. *viſis conſiliis*, *num.* 3. *volum.* 1.) perche ſpecialmente i Lombardi non avrebbero accettato il Sagramento d' un fanciullo di undici anni ſe fecero querimonia contra la legge promulgata da eſſo Federigo, che i minori conſtituiti in pubertà d' anni quattordici poteſſero giurar per validar i contratti ; per la qual querimonia Arrigo era riſoluto rivocarla ; e non lo avendo fatto (percioche fù da morte ſoprappreſo) molte Città di Lombardia le hanno derogato eſpreſſamente ne' lor Statuti, come le predette coſe atteſtano (*Afflictus in d. §. fin. nu.* 8. *Alber. Fulgoſ. & Paul. relat. per Igneum in authen. Sacram. pub. C. ſi adver. ven. dit. Gunter. lib.* 8. *de geſtis Friderici fol.* 127.) Avendo adunque i Lombardi accettato il giuramento d' Arrigo, è conghiettura fondata, che egli non aveſſe quella età d' undici anni, ma per aver ſottoſcritto, e giurato ſi dee creder, e tener che foſſe molto maggiore di quattordici anni, (*per glo. in c. in præſentia de probat. allegat. per Alciat. de præſumpt. reg.* 2. *præſumpt.* 14. *num.* 6. *tract. tom.* 4. *fol.* 323. *& per Menoch. præ-*
49 *ſumpt.* 50. *nnm.* 22. *lib.* 2.) Onde il Sigonio fondandoſi in coſa ſi dubbia, non ſolo non prova quel che intendeva di provare, ma s' intende aver provato tutto'l contrario per
„ ragion legale, che dice, *Dubia proba-*
„ *tio facit contra producentem* (*d. c. in*
„ *præſentia de proba. & ibi Card. col.* 2.
„ *Abb. num.* 34. *Bero. num.* 138. *Maſcard.*
„ *concluſ.* 577. *Dubia res num.* 2. *Sytag.*
„ *commun. opin. Cod. tit. eod. num.* 291. *&*
„ *allegat. per Vincent. Annibal. in addit.*
„ *ad Albam conſil.* 244. *deductum in fi.*
„ *& per Cardin. Tuſc. pract. concluſ. in*
„ *in verbo probatio dubia concluſ.* 766.
„ *num.* 8. *vol.* 6. *fol.* 594.)

50 Però tornando ad Ottone, e retorquendo, come dicemmo l' argomento, che Ottone eſſendo ſtato Capitano dell'armata aveva età abile à quel carico, queſto ſi conferma, perche egli reggeva la Borgogna, e tutto quello Stato ſucceſſovi per eredità materna, del qual ſcrive Guntero Autor, che ſeguiva la Corte di Federigo. (*lib.* 1. *degeſtis Friderici I.*)

„ ——*Dubium puer inclyte dici*
„ *Rexne, Comeſne velis ; veterum nam*
„ *Regna* POTENTER
„ *Allobrogum materna* REGIS, *regnique*
„ *decore*
„ *Dignus ab excelſo nomen deducis Otho-*
„ *ne.*

51 Dice, *dubium*, *&c.* perche ſi legge che'l Ducato di Borgogna per avanti foſſe Regno, ma de popoli fieri ; ebbe Rè per più di cento trenta anni ſin à Rodolfo, il qual non potendo più ſopportar le continue ſedizioni di que' ſudditi rinunziò il Regno à Corrado Imperadore, che fù ridotto in Provincia, come era di prima ; ora è Ducato, ma con potenza, e prerogativa regia. (*c. volumus.* 11. *q.* 1. *cap. cum Capella de privil. Concil. Triden. cap.* 11. *ſeſſ.* 24. *de reformat. Abb. conſ.* 62. *in controverſia p.* 2. *Chaſſan. in princ. ſuper conſuet. Burgund. & in catalog. p.* 5. *conſider.* 44. *Sigibert. in chronico ſub anno* 1032. *latè Franc. Guiliman. de reb. Heluet. lib.* 2. *c.* 8. *&* 13. *Jac. de Ardizon.* 1. *c.* 1. *quibus mod. feud. amit. Petrus. Calefat. de equeſtr. dignitat. num.* 120. *tract. tom.* 18. *fol.* 31.) Ma il Sigonio dice, che Ottone non aveva età abile à maneggiar negozio tale di combatter co' Veneziani, e ciò dice, come gli Storici diceſſero, che ſi abbia portato bene, e vinto ; e poteva penſare, che queſta foſſe ſtata la cauſa, che egli non avendo età di ſperienza foſſe rotto, e preſo quaſi dalla metà meno di numero di galee ſcrivendo Obon Ravennate, *pars Otho-*
„ *nem increpare, qui in explorato ex I-*
„ *ſtriæ ora ſolviſſet.* Or laſciamo d' inveir più oltre, come ſi potrebbe, contra queſt' uomo in altro così benemerito delle buone lettere. Manco error è queſto del Sigonio, che
52 la ſfacciataggine di Giorgio Merula ; ilqual ſcrivendo de antiquitate Vice-

comitum al lib. 6. per tirar ancor esso, che la conciliazion con Papa Alessandro sia stata per la vittoria de Milanesi, nega la vittoria navale de Veneziani, e la presa di Ottone: procura diversi argomenti vanissimi, e frivolissimi, spezialmente nega, che Federigo avesse alcun figliuolo nomato Ottone, e dice non aver letto, che ne avesse se non due Arrigo, e Filippo; adunque se la Storia non è vera per lui, che non hà letto che avesse altri, che i predetti due figliuoli, sarà vera per gli altri, che avranno letto, e tuttavia leggono, che ne avesse cinque, tra quali il terzo genito era Ottone, come abbiam veduto di sopra per Guntero Cortigiano di Federigo, l' Abate „ Urspergense vicinissimo a que'tempi, „ e forse contemporaneo nella sua Cro- „ nica sotto l' anno 1176. dice *Impera-* „ *tor quinque jam genuerat filios Enri-* „ *cum videlicet, quem designavit fieri* „ *Imperatorem; Fridericum quem effecit* „ *Ducem Suevorum, & Othonem qui post* „ *modum habuit terram matris suæ*, poi tratta di Corrado, e Filippo: quì si leggano tutti i Tedeschi, la Cronica di Suevia, la sposizion, la Cosmografia della Germania, il Tesoro delle Genealogie, il Nauclero. (*genera* 40. *fo.* 236.) oltre ciò nega, che potesse aver armata, perche non aveva erre marittime, sopra di che discorreremo nella seconda parte di questa allegazione, il Bardi sopra ciò dice tanto che basta, alqual aggiungeremo il Platina, Niceta, & il B. Antonino (*hist. p.* 2. *num.* 17. *cap.* 9. §. 17.)

V. Notizia, e certezza della predetta vittoria dimostra l'atto che fece Papa
53 Alessandro nel metter il piede sul collo à Federigo, il qual atto perciochè dall'Avversario, e da alcuni altri si nega primamente proveremo esser succesSo; poi mostreremo di che ragion sia argomento, le Storie di Aicardo, e di Obone Autori di quel tempo recitate dal Corio Sabellico Rossi, e Bardi costantemente lo affermano, cioè, che dopò la vittoria, e presa d' Ottone Federigo venuto à piedi del Pontefice gettato in terra; „ il Papa gli ponesse il pie su'l collo, e „ gli dicesse il verso. *Super aspidem* „ *& Basiliscum ambulabis, & conculca-* „ *bis Leonem, & Draconem*, alqual l' „ Imperador rispose. *Non tibi sed Pe-* „ *tro*, & il Pontefice replicò; *& mihi, & Petro*, l' Autor degli annali non approvando, che quest' atto possa esser fatto da un Pontefice della modestia, e creanza, che era in Alessandro, conchiude, che la Storia non è vera, noi adunque dimostrando, che essendo questo vero, il resto della Storia sia anche vero, come abbiamo proposto, dimostreremo.

54 A Roma nella pittura della Sala regia il Papa mette il piè su la spalla presso al collo dell'Imperadore: a Venezia nella Sala del maggior Consiglio già era dipinta per man di Tiziano avanti, che l'incendio succedesse del palazzo, il qual se ben abolì quell' opera, e quella che di sotto sul muro antica a fresco ne era, ne resta però copia fra privati, & in „ lettera la descrive Giorgio Vasari „ nelle vite de Pittori, in questa ma- „ niera. *Federico Barbarossa alla porta del-* „ *la Chiesa di San Marco stà ginocchione* „ *innanzi à Papa Alessandro III. che gli* „ *mette il piè su la gola.* (*v.* 3. 1. *in Ti-* „ *tiano pag.* 808.) nel portical di S. Marco si vede ancora il segno d' una figura romboide lavorata di tarsia di marmo. Vi faceva fede, e pruova il Brieve di bronzo, che anticamente vi era; il qual benche sia dall' ingiuria del tempo stato abolito, resta però ancora nella memoria del mondo; perche nel libro dell'itinerario della Italia dove son registrate tutte le cose delle Città degne d' esser vedute da forestieri, i quali vi capitano, vi è questo connumerato, „ che dice. *Ante Principem portam tem-* „ *pli inter angiporti ostia lapis magnus* „ *rubeus quadratus est, in quo æris qua-* „ *drata itidem lamina infixa foliis vesti-* „ *ta in qua Alexander III. Federici Im-* „ *peratoris* Collo *pedem imposuit; ubi* „ *propterea litteræ incisæ leguntur. Su-*

„ PER ASPIDEM &c. (*Itinerarium Ital. p. 1. pag. 34. F. Sanſovinus in deſcriptione Venet. lib. 1. pag. 34. Ioſeph Bonfilius Conſtantius in hiſtoria Sicula p. 1. lib. 6. pag. 241.*) Egidio Bellamera Preſule d' Avignone vicino molto à quei tempi (*in c. ſacris de his, quæ vi metuſque*) „ dice *Alexander Papa ponens pedem* „ *ſuum ſuper* CERVICEM *Imperatori, ipſum conando dixit, Super aſpidem, &* „ *Baſiliſcum &c.* Il Gardinal Giacobazio nel ſuo libro *de Concilio* (*lib. 1. art.* „ 18. *fol.* 16. *col.* 1.) *Alexander III. poſtquam apud Claramontem* (*Federicum*) „ *Imperatorem damnaverat, & Venetiis* 55 *ante fores S. Marci proſtratum* IN COLLO *calcaverat*, queſti ſono Prelati così grandi, e Canoniſti dottiſſimi, e pur lo credono, e riferiſcono, come fanno gli allegati dal Dottor Marta (*tract. de juriſdict. p. 2. c. 36. n.* 2.) Gli antichi comentatori di Dante, che ſi leggono riferiti dal Landino, nel 18. canto del Purgatorio, per quel, che dicemmo ſopra al num. 38. riferiſcono lo ſteſſo atto. Lo riferiſce Giovan Villani, tutti queſti vicini a que' tempi (*lib. 1. biſt. cap.* 3.) Gennadio Patriarca di Coſtantinopoli (*de primatu Petri cap 1. ſect.* 6) così „ dice. *Romanorum Imperator Alexandro Papæ inclinata cervice collum ejus* „ *pedi ſubmiſit cum diceret:* SUPER *aſpidem, & baſiliſcum, &c. & ille reſpondit; non tibi ſed Petro obedientiam exhibeo, & Pontifex & mihi, & Petro* „ il B. Giovan Gerſone ſe ben non loda queſto atto non reſta però di crederlo (*de poteſt. Eccleſiaſt. p. 1. conſiderat.* 9.) il B. Antonino nell' orazion a Pio II. (*biſt. par. 3. tit. 22. cap. 17. § 1. col. 4. fol.* 185.) dice *Alexander III. ut* „ *jubar emicuit Fridericum I. Imperatorem ut aſpidem, & baſiliſcum perſecutorem Eccleſiæ proprio pede conculcans.* Queſto è ſanto, e letteratiſſimo Teologo, e Canoniſta, e ciò riferiſce per 56 trionfo della Chieſa, tanto è lontano, che ſi ſcandalezzi, come fà l' Avverſario. Non ſi ſcandalezza manco l' Abate Tritemio diligentiſſimo in tutto quel, che ſcrive; dice che Criſtiano Arcicancellier di Federigo, ilqual dalla Storia d' Obon, e da altri è mentovato eſſer ſtato preſente, abbia ſcritta un' opera, che intitola, *Friderici Imper. geſta, & vita*, riferiſce (*de ſcriptor. Eccleſiaſt. ſub* „ *anno* 1160. *fol.* 9.) *Alexander Papa III.* „ *ſedit in Cathedra Petri annis uno, &* „ *viginti, multas injurias à Friderico* „ *Imperatore ſuſtinuit: ipſumque Imperatorem tandem ſuperans in* SIGNUM SUBJECTIONIS *ejus* COLLUM *pede conculcavit, dicens ſcriptum eſt. Super aſpidem, &c.* Non ſi ſcandalezzano manco i Greci, i quali aderendo a quanto è ſtato conchiuſo nel Concilio Fiorentino, che'l primato di Pietro continui 57 ne' Romani Pontefici, che di tempo in tempo ſuccedono, nella cenſura Orientale recitano la detta Storia per le parole, che diſſe Federigo al Pontefice *non tibi, ſed Petro* eſſendogli meſſo il piede ſul collo, mutando queſte à quelle di Coſtantino dette à S. Silveſtro (*Cenſura Oriental. cap. 13. pag. 234.*) però i Moderni che ſcrivono le Vite de i Pontefici recitano la detta Storia in quella di Papa Aleſſandro (*Alphonſus Ciaconius fol.* 470.) Lo recita medeſimamente Lodovico Domenichi nella Storia di detti, e fatti di Principi (*lib 6. car.* 287.) Non lo hà manco ſaputo negar Giorgio Merula dove nega il reſto della verità di queſta Storia (*de antiq. Vicecom.*) il qual atto ſe ben non è eſpreſſo così ben dagli Autori, che dice l'Avverſario eſſer ſtati preſenti, non và la conſeguenza, che non ſia ſtato vero: come non và la conſeguenza, di ſopra al num. 48. il B. Antonino non lo riferiſce, adunque non lo hà ſaputo, nè creduto; perche lo riferiſce poi (come abbiam moſtrato) in un' altro libro, ma detti Autori riferiſcono la umiliazion dell' Impera- 58 dore con certe circoſtanze, che non „ danno a creder che non ſia vero il reſto. L'Avverſario riferiſce che Romualdo ſcriva. *Cumque ad Papam* „ *appropinquaſſet tractus divino ſpiritu* „ DEUM *in Alexandro venerans Imperiali dignitate poſtpoſita rejecto pallio ad pedes Papæ totum ſe extenſo corpore inclinavit* (*fol.* 45c.) recita parimente che

„ L'Autor degli atti d' Aleſſandro dica. „ *Depoſito clamyde proſtravit ſe in ter-* „ *ram . & deoſculatis Pontificis* TAM- „ QUAM PRINCIPIS APOSTOLORVM *pe-* „ *dibus* , che è quel che gli altri Sto- rici raccontano eſſer ſtato detto dall' Imperadore, *Non tibi , ſed Petro* , di modo che quelle parole , *tanquam* ver- ranno ad eſſer dell'Imperador , e non dello Storico . Provata con tanti te- ſtimonj queſt' azione , ſi prova la
59 vittoria antecedente ; perche metter il piè ſul collo , o il giogo a i nemici, „ è ſigillo , e confermazion delle vitto- „ rie , onde i Gramatici dicono *dare* „ COLLVM *eſt* BELLO VICTVM *eſſe* (*ex* „ *Proportio*) come fecero i Milaneſi , che vinti da Federigo ſi gettarono a ſuoi piedi co' coltelli al collo (*Abbas Vrſpergenſis in Chronico fol.* 299.) ſcrivo- no di Marzian Imperadore per moſtrar „ che vinſe i ſuoi nemici *omniumque* „ *inimicorum ſuorum* COLLA *Domini vir-* „ *tute* CALCANS *ſex annis menſe regnans* „ *in pace quievit* . (*Iornandes de Regno-* „ *rum ſucceſſione fol.* 78.) perche il vin- to *iure belli* reſtando di ragion del vin- citore con quell' atto ſe ne toglieva il poſſeſſo ; giuſta quel , che è ſcritto „ nell'XI. del Deuteronomio *quem* CAL- „ CAVERIT *Pes veſter* , *veſter erit.* dal „ qual calcar de piedi è propriamen- „ te detta *poſſeſſio quaſi* PEDVM *poſitio* (*l.* 1. *& ibi gl. ff. de acquir. poſſeſſ. & Azo num.* 2. *Paul de Caſtr. num.* 5. *Jaſ. num.* 2. *Afflict. deciſ.* 299. *Rex num.* 7. *Vacon. declar. lib.* 2. *cap.* 56. *poſt medium . Tholoſanus in ſyntag. iuris lib.* 1. *cap.* 13. *num* 9.) in contrario di queſte pruove l'Avverſario dice che Papa Aleſſandro non può aver fatto queſt' atto eſſen-
60 do vergognoſo arrogante , e totalmen- te inſolito , così appunto egli dice . „ *Magis indecorum , quo aſſeritur* FA- „ CTVM *illud* ARROGANS , *&* PENITVS „ INSVETVM , *quòd humiliatum ad pedes* „ *Pontificis caput Imperatoris pede ipſe* „ *preſſerit , atq; inſultaverit verbis illis .* „ *Super aſpidem &c.* Come *arrogans & in-*
61 *ſuetum* ? ſi legge nelle ſacre lettere , che Gioſuè ſi fè condur avanti i cin- que Re umili , e tremanti , i quali ſotto il lor eſercito ſi aveano naſcoſti „ in una ſpelonca , & ordinò a ſuoi Ca- „ pitani . *ite , & ponite* PEDES SVPER „ COLLA REGVM *iſtorum* . (*Joſue* 10.) „ Virgilio induce Turno a far queſt' „ atto ſopra Enmede vinto a morte. „ (*Aeneid. lib.* 10.) *Semianimis , lapſoq;* „ *ſupervenit , &* PEDE COLLO IMPRESSO. „ E da creder queſt' uſo eſſer contin- nuato , e ſe non ſe ne fa menzion nelle Storie tal volta ſia per eſſer ſta- to tanto ordinario , che ſenza dirlo s' intenda ; perche ſi legge a tempi più moderni queſta ſteſſa cerimonia col verſo del Salmo *Super aſpidem* , ſcrive Otton Frisingenſe, il qual dicono eſſer ſtato Nipote di Federigo , che foſſe fatta da Giuſtiniano , ilqual preſo Ti- berio Apſimaro avendoſi contra lui fat- „ to Imperadore inſieme con Leonzio „ dice . *Tyberium , & Leontium captos* , „ *ac in catenis poſitos per plateas trahi* , „ *& poſt , univerſo populo acclamante* „ SVPER ASPIDEM *& baſiliſcum &c. &* „ PEDIBVS COLLA *eorum* CALCANS . (*Chronic lib.* 5. *cap.* 17.) la ſteſſa cerimonia ſcrive Zonara di Diogene Im- peradore quando fù preſo in battaglia da Aſſan Soldano , condotto alla ſua „ preſenza . *Sultanus nomine Axan gavi-* „ *ſus eſt , ut natura fert , neque tamen* „ *ſuperbia elatus , de cuius moderatione* „ *& iuſtitia multa memorantur , adductus* „ (*Diogenes*) *ad pedes eius ſtens ſe pro-* „ *ſtravit . Tum* (*Axanus*) *quaſi numine* „ *afflatus è ſolio exiliit ; & de* MORE „ *humi iacentem* CALCAVIT . *deinde ere-* „ *xit atq; amplexus eſt cum huiuſmodi* „ *verbis . Noli mœrere Imperator ; Ita* „ *enim ſunt res humanæ ; Ego verò te* „ *non ut captivum , ſed ut Imperatorem* „ *tractabo ; Et ſtatim ei tabernacula Impe-* „ *ratoria , menſaſque adhibitum iuxta ſe* „ *collocat captivis quotquot peteret reddi-* „ *tis* . Qui è da notar che'l metter il piè „ ſul collo del vinto per umile , che ſi appreſenti è de more. Item che que- ſt' è atto di poſſeſſo debito , non da ſuperbia ; perche dice , *neque ſuperbia elatus* . Item che Aſſan avendo l'ani- mo moderato , e volendo trattar Dio- gene da Imperadore non reſtò di cal- carlo . Item che ciò fece come inſpi- rato da Dio , che dice , *quaſi numine afflatus* .

Lo

62 Lo ſteſſo fecero i Romani, perche T. Quinzio Cincinnato volendo rilaſciar gli Equicoli da lui vinti, volle però che ſottometteſſero il collo al giogo, „ *ut exprimatur tandem confeſſio ſubactam domitamque gentem ſub iugum „ abituros*,) come fecero anche i Sanniti „ a Romani, *quoniam victi, & capti „ fortunam fateri ſcirent*. (*T. Livius lib.* „ 3 *&* *lib.* 9. *dec.* 1.) in vece di piè con che dovevan calcar il collo à vinti era il giogo dirizzato con tre aſte in forma del Pi Greco, che forca come ora ſi chiamava, era fatta queſta ce-
63 rimonia, acciò non ſi metteſſe in conteſa, come ſpeſſo ſi fà, la vittoria i dicendo Ennio (*ex Priſciano libro* 4.)

Qui vicit non eſt victor, niſi victus fatetur.

Dionisio Alicarnaſſeo nel libro 10. vi aggiunge che queſta era meſſa in cerimonia di religione dove così paſſandovi i nemici toccando l'aſta di ſopra chiamata tigillo era far confeſſione come di ſopra, e reſtavano liberi, & aſſolti; forſe fù omora di quel che venuta la luce ſi vede nella Chieſa adoperato; come tante altre coſe ſimili ſi veggono. Ne manco quella è ſpiegata ſempre dagli ſcrittori quando fanno menzion della confeſſion de vinti. Eſſendo vinte le navi d' Antioco avanti il porto d' Efeſo non ſcrivono „ ſe non *poſtea quam confeſſionem victis „ ſatis expreſſerunt*. (*T. Livius dec.* 4. *lib* 6. *inf.*) Viſto adunque, che queſt' atto è ordinario, che'l vincitor per modeſto, che ſia, ſuol uſar togliendo il poſſeſſo del vinto, ne và conſeguenza, che ſia preceſſa vittoria contra Federigo, che non può eſſer ſtata, come ſi dirà a baſſo al num. 76. ſe non la Navale de Veneziani, dove fù preſo Ottone ſuo figliuolo Duca, anzi Rè di Borgogna. Ora veggiamo ſe
64 era lecito a Papa Aleſſandro di pre„ termetterlo; troveremo, che nò, di„ cendo i Giureconſulti, *id quod conſue„ tum eſt fieri non dicitur arbitrarium*, „ *ſed neceſſarium* (*Bal. in l. quicumque* „ *notab.* 4. *Everard. in Topica iuris loco* „ 63 *facit gl. in c. ad Apoſtolicæ in verb.* „ *ſatisfactionem. de re jud. in* 6. *vide Navar. in terminis in c. inter verba num.* 47. 11. *q.* 3. *operum tom.* 1 *fol.* 20 *Late Genebrardus Cronolog. lib.* 3 *fol* 509.) Ma Papa Aleſſandro biſognava, che lo fa-
65 ceſſe in eſecuzion di precetto di Dio „ per quel, che è ſcritto nel 33. del „ Deuteronomio. *Negabunt te inimici tui, & tu eorum* COLLA CALCABIS., e nel „ Salmo 17. *Cadent ſubtus pedes meos*, „ conforme al verſo, che egli diſſe *ſuper* „ *aſpidem*, dove dice Euſebio. *Dignitatem* „ *prophetici ſpiritus contemplare, qua pro„ miſſionem* APOSTOLIS *Salvator fecit.* „ *Ecce do vobis poteſtatem* CALCANDI *ſu„ per ſerpentes, & ſcorpiones, & ſuper* „ *omnem virtutem inimici* (*Catena Ba„ bari ſuper Pſ* 17.) onde anche ſi può „ conghietturar, che forſe per prerogati-
66 va di queſta promiſſione i piedi d l Pontefice ſi dicono beati Non farà fuor della mia profeſſion legale dir queſto; perche i noſtri Dottori prendono argomento come lor torna bene non ſolo dalle voci della lingua Ebrea, e Greca, ma anche dalla Caldea (*gl. in rubr. ff. ſol. matrim.* eſſendo adunque queſto un trionfo preordinato, e pronunziato da Dio agli Appoſtoli, & alla dignità loro, Papa Aleſſandro non lo doveva pretermetter ſotto preteſto di modeſtia, per mio parere; perche aurebbe mancato, come Saul, il qual credè far meglio ſalvar le primizie della preda pel ſacrifizio, e non le uccider, come Dio aueua comandato. (1. *Rg.* 15. *c. ſciendum* 8. *q.* 1.) Gli Atenieſi da quali i Romani come dicemmo hanno imparate le leggi par che anche eſſi decidano queſto punto, come riferiſce Tucidide. Gli „ uomini, dice egli, dalla natural „ neceſſità ſon moſſi a ſignoreggiare cia„ ſcun a colui, il qual è ſtato vin„ to da eſſo. Però Papa Aleſſandro „ trovandoſi in quaſto ſtato, conve„ niva dir, & oſſervar quel che ſe„ gue. *Hanc autem legem nos neque* „ *tulimus neque ea lata primi uſi ſumus;* „ *ſed jam receptam à majoribus accepi„ mus, & uſurpamus perpetuam futuram* „ *relicturi*. (*Thucyd. lib.* 6. *inf.*) onde ſi vede, che ragione abbia il Carione nella ſua Cronica, il Bodiro, & altri benche Cattolici a dannar queſto atto:

trà

trà quali danno maraviglia il Gerſon. queſto Autor delli annali, e Franceſco Duareno (*de beneficijs lib. 1. cap. 2.*) uomini di tanta letteratura, a quali ſono dà riſpoder anche le coſe ſcritte da Giuſeppe Stevano ſeguace anche egli di queſta Storia (*de Adoration. pedum Roman. Pont. cap. 5. col. 2. tract. tom. 13. p. 2. fol. 53.*) *Alexandri III. factum quod tantopere, ut tyrannicum elevat Franciſcus Duarenus commendare poteſt cum jure, meritoque in religionis, & Eccleſiæ infenſiſſimum hoſtem Federicum Barbarufſam non ut in ſalem infatuatum, quem jubet Chriſtus pedibus protereri, ſed potius ut in horrendam belluam calcibus inſultaverit.* Però Papa Aleſſandro non doveva mancar d' eſſercitar il ſuo jus per la vittoria conceſſagli da Dio colle felici armi di queſta Sereniſſima Repubblica, col qual atto ora ne vien a far fede al mondo a confuſion de' ſuoi contraddittori.

VI. L'Avverſario col ſuo argomento ci dà materia di far un' altra pruova 69 di detta Storia. Se l'calcar del piede è atto tanto inſolente, come egli dice, *ut ad hoc tanto labore inductum Imperatorem, atque ſuaſum eo modo exaſperatum factis, & dictis inurbanis inuſitatis duris aſperis per Pontificem exacerbatum eum a pœnitentiæ remedio procul abigeret.* (*eod. fol. 456.*) Se adunque facendo detto atto l' Imperador ſe ne ſarebbe tornato a dietro, e ritrattata la penitenza, di che era compunto, come egli ſuppone, conſtando chiaro per tanti teſtimoni, che Papa Aleſſandro lo fece, & avendolo tollerato l'Imperadore ſuperbiſſimo, biſogna che la cauſa ſia prima, perche il Pontefice eſercitava, quel, che gli competeva jure belli; ſecondo per recuperar il figliuolo, il qual non ſeguendo la pace ſtava ne' patti di reſtar prigione. Così allegano i Dottori. *Imperator Federicus Barbarubea, ut* RECUPERARET *ejus filium paſſus eſt Papam Alexandrum III. calcaſſe pedibus ejus caput.* (*allegata per Doct. Martam d. cap. 18. nu. 21.*) Nè ſi 70 perſuada l'Avverſario, come faccia- 6 an cor noi, che l' umiliazione dell'Imperador foſſe atto di vera interna penitenza, percioche non lo moſtrano tale le parole dette al Pontefice, *non tibi, ſed Petro*, ſtante che *pœnitentia cogit peccatorem omnia libenter ſufferre; in corde ejus contritio, in ore ejus confeſſio, in opere tota humilitas* (*c. perfecta diſt. de pœnit.*) come ne da l'eſempio il Vangelo nella Cananea, che più che era ſprezzata, & ingiuriata più s' accendeva a dimandar la grazia della ſanità per la figliuola a Criſto. (*Math. 15.*) Si accorda anche, che non vi foſſe contrizione la lettera, che poco avanti 71 l'Imperador ſcriſſe al Papa piena d' accuſe, & improperj ſenza niuna confeſſion del ſuo peccato. la qual lettera trovata a Roma nella Badia di S. Gregorio, ne regiſtra parte il Bardi a car. 151. dove tra le altre dice. *Et quod maximum eſt noviſſime* VENETOS, *& VENETIARUM DUCEM adverſus nos direxiſti. quorum ope, & auxilio terreſtres, & maritimas noſtras copias in unum contra Mauros congregatas, una cum* FILIO *noſtro, quem vi, & dolo* CEPERUNT *diſperdere voluiſti, & omnibus aliis modis non offendiſti.* però tenendoſi aggravato, e non aggravante non aveva contrizione per dimandar perdono, ſe egli ſi teneva l' offeſo, come dice nella lettera; onde la ſua umiliazione fù quel, che ſi dice S. Marco per forza. però la Cronica raccolta di Germania ſopra le parole dell' Imperador, e del Papa. *Non tibi, ſed Petro, &c.* dice (*H. Mutius lib. 18. in fi.*) *Hæc tanta vocis contentione ſunt dicta, ut nemo, qui viderit, & audierit non facilè perſpexerit odia in cordibus repoſita adhuc fuiſſe.*

72 Lo dimoſtra anche quel che fece poi, che liberato il figliuolo ſaccheggiò tutto il contado di Fiorenza ſino alle mura, perche i Fiorentini avea- 73 no favorito il Papa (*Anton. hiſt. p. 2. tit. 17. c. 9. §. 24.*) Queſto ſi prova anche dal fin miſerabile, che l' Imperador fece, il qual andato oltre l' mare coll' eſſercito ſi affogò in un fiume a ragion di Faraone; come im-

pe-

„ penitente ; ſopra che ſcrivono i Teo-
„ logi . *Neque tamen hac* HUMILITATE
„ *illud a Deo impetrare potuit , ut non*
„ *etiam morte horribili , ac totius exer-*
„ *citus interitu peccatum in Eccleſiam*
„ *ſeveriſſime puniretur* . (*Card. Bellarmi-*
„ *nus de traslat. imperj lib.* 1. *cap.* 3. *in*
fi. Card. Baronius ſub anno 1160. *tom.*
12. *fol.* 292. *in princ. Sanderus de viſi-*
bili monarch. li 7. *nu.* 902. *Jacob. Boſ-*
ſius in hiſtor. Hjer ſolymitan. p. 1. *lib.*
6. *fol.* 125) che ſe foſſe ſtata in lui
contrizione in quell' atto la promeſſa
74 di Dio datagli per Ezechiel (35. 12.)
non gli ſarebbe mancata , che è *im-*
„ *pietas impij non nocebit ei , in quacun-*
„ *que die converſus fuerit ab impietate*
„ *ſua* . maſſime avendogli data l' aſſolu-
„ zione quel Vicario , al qual Criſto
„ diſſe . *Quodcunque ſolveris ſuper terram ,*
„ *erit ſolutum , & in cœlis* . (*Matth.* 18.)

VII. Per pruova di detta Storia ſi hà , che Federigo per qualunque caſo con-
75 trario ſuccedeſſogli mai non ſi è condotto ad alcuna umilazione ; il che ſi pruova per gli ſteſſi Autori allegati dall' Avverſario, i quali riferiſcono , che nel 1166. venendo eſſo in Italia due mila del ſuo eſercito morirono di peſte ; e l' anno ſeguente fù rotto dall' eſercito de Milaneſi con perdita di vinticinque mila combattenti e dalla piſtola di Giovanni Sabarienſe lo ſteſſo
„ riferiſce . *Fridericus Exauguſtus de fa-*
„ *ſtigio ob Eccleſiæ perſecutionem in pau-*
„ *pertatem , & ignominia miſer.* dice .
„ che ſi era ridotto ad ignominia ; per-
che ſi riduſſe a ſervir per governar cavalli ; dopò alzando la teſta anco-
„ ra , dice . (*fol.* 344.) *immiſit Deus*
„ *tantum famis cruciatum in exercitum*
„ *illius ut præ nimia ciborum penuria*
„ *unus panis modicus ab eſurientibus eme-*
„ *retur precio unius marchæ argenti* ; il
„ che non oſtante era come Faraone
„ impenitente , percioche così egli dice ,
„ *quod autem nec ſic depreſſus ab inſania*
„ *ſua deſtitit novus Pharao* (*fol.* 292. &
„ 345.) e vi aggiunge . *Fridericus vi-*
„ *dens totum mundum poſt Alexandrum*
„ *currere orthodoxos Reges , & Principes*
„ *orbis ; ei tamquam verum Pontificem ho-*
„ *norem , & reverentiam exhiberi* ERU-
„ ESCEBAT *in ſe ipſo ; & propterea eum*
„ *accuſante conſcientia confundebatur ,*
„ *& terrebatur* . VERECUNDABATUR *autem*
„ *ab incepto deſiſtere* . Se adunque era così forte contra i caſi avverſi , e duro come Faraone a proſeguire , e che da vergogna non voleva deſiſter , non vi è ragione , che ſi veniſſe a confeſſar vinto ſotto i piedi di Aleſſandro per la rotta ultimamente avuta dai Milaneſi . Alcuni per non riferir la vera cauſa , che fù la prigionia di Ottone preſo nella giornata , vedendo che la rotta data da Milaneſi non poteva eſſer la vera cauſa perche mai per ſimil caſi Federigo non ſi è rimoſſo dal ſuo propoſito , hanno trovato una aſſai magra invention meſenſa , dicono , che i Principi , i quali ſeco erano dopò detta rotta ſi ſollevarono contra l' Imperadore proteſtando non volerlo più ſeguire contra la Chieſa ſotto il peſo della ſcomunica . Queſti dovrebbono pur ſaper , che altra era la cauſa de Milaneſi , cominciata molto avanti , che quella di Papa Aleſſandro ; onde altri , che in altre occaſioni la lor partita vollero palliar ſotto queſto preteſto , venuto egli in Germania li gaſtigò acerbamente , come deſertori incorſi in crimen læſæ majeſtatis . (*Abbas Urſpergenſis in chronico . fol.* 310. *Naucler. vol.* 3. *gen.* 40. *fol.* 235.) Se altramente foſſe , biſognerebbe ben dire i Milaneſi pazzi , che ſe la lor vittoria ſola hà ridotto Federigo ſotto i piedi del Pontefice , che ſcriveſſero , e toglieſſero a ſe tanta gloria , narrando eſſerne ſtata cauſa quella navale de Veneziani come di ſopra abbiamo veduto .

76 Ma la vera cauſa diſtrugge tutte le altre , che falſamente ſi adducono ; perche appaga l' intelletto , che non vi hà biſogno di cercarne mendicatamente d' altre la preſa del figliuol , lo hà fatto confeſſar vinto ; il cui amore hà ammollito ogni precedente ſua durezza : come in altri Padri ſi è veduto , che avendo virilmente ſoſtenute diverſe acerbità de' tormenti , quando ſi è venuto di vederli , ò doverli veder ne figliuoli non hanno potu-

tuto tolerarli : tante Storie vi ſono da farci conoſcer la ſperienza , che i criminaliſti conſigliano per dar grave tormento a i Padri perche confeſſino il delitto , eſſendo correi , di tormentar prima i figliuoli alla lor preſenza (*Franciſc. Brun. de tortura q. 5. p. 2. nu. 55. Gandinus in tracta. malef. ſub rubr. qualiter ſit ſiend. totur. & allegat. per Io. Baptiſt. Bojard. in addition ad Clar. §. fi. q. 64. nu. 91. & per Tinaq. in præf. legis ſi unquam. C. de revoc. donat. nu. 7. & ſequen. Bernardin Scardonius . de moleſtiis conjugatorum . lib. 4. cap. 14. ubi. Quippe nulla re parentes afficiuntur atrocius , quàm malo , & incommodis filiorum , ut qui ſæpe etiam ſæviſſimos ſui corporis cruciatus neglexerint , eorum tormenta nequiverint ferre . repertique ſunt qui ut ſervarent vitam filiis , ſe ipſos perdiderunt , vitæ jactura illis ſuccurrere non verentes .*) I Canoniſti da i caſi ſeguiti confermando : *Che Pater diligit magis filium , quàm ſeipſum* recitano un caſo intravenuto in Puglia ſotto Carlo II. d' un omicidio , dove il Padre dopò eſſer ſtato coſtantiſſimo ne tormenti trattandoſi di liberare il figliuolo confeſsò aver egli commeſſo il delitto , e così ne andò all'ultimo ſupplizio (*And. Barbat. in c. cum in preſentia nu. 81. de probat. alias caſus vide apud Dio. hiſt. lib 15. de Aquilio Floro pag. 886. Valer. Maxim. li. 5. cap. 7. Raviſius Textor in officina . p. 2. tit. amor parentum*) appreſſo gli eſempi , che adducono i predetti Autori , ſi hà da aggiunger queſto di Federigo , al qual non avendo potuto ammollir la ferocia dell'animo alcun caſo avverſo , per ricuperar il figliuolo abbia ceſſo , e ſi abbia umiliato per ricever gl' inſulti ordinarj , che fanno i vincitori a i vinti , ma ordinati da Dio a i ſommi Pontefici .

VIII. Si dice per argomento legale ; La cauſa limitata produce effetto li-
77 mitato ; onde da tal effetto ſi conoſce la cauſa , & è converſo da tal cauſa l'effetto . (*Bal. in rubr. ff. ſi cert. pet. verſ. & dicto de cauſſa. Card. in. c. cum dilecti verſ. & nota argumentum. de accuſat. Tiraquel. tractat. ceſſante cauſſa §. 1. nu. 147. & alleg. per Affl. in conſit. ſi quis aliquem q. 5. in fi. & alleg. Card. Tuſchum pract. concluſ. in verb. effectus regulatur concl. 49. & per Menoch. conſ. 416. in eadem. num. 6. Cæph. conſ. 133. multa . nu. 31.*) Se la rotta data da Milaneſi a Federigo aveſſe
78 cauſata la pace , e la umilazione a piedi del Pontefice , ciò avrebbe cauſato prima a Milaneſi , e ſe eſſi ebbero appena ſei anni di triegua , biſognava , che il Papa aveſſe triegua di altrettanti . onde eſſendo queſti effetti diverſi biſogna , che non ne ſia una la cauſa , ma diverſa . oltre di
79 ciò non può ſtar che chi hà vinto acquiſti manco beneficio , di quel , che hà acquiſtato chi non hà vinto , naſcerebbe una ſtravaganza dicendo i Giureconſulti . *Qui vincit alium vincit propter ſe , non propter alium* (*Bald. in l. ſi defunctus nu. 4. C. deſuis & legitim. liber. & inl. ſi quis vel ſi que. nu. 2. C. ad Tertul. Corn. conſ. 271. de hac confuſione nu. 5. vol. 4.*) altra era la conteſa de Milaneſi , come abbiam detto , che era per liberarſi dal giogo de miniſtri Imperiali ; altra era quella di Papa Aleſſandro , che era di eſſer meſſo in Sedia eſcluſi gli Antipapi . però combattendo i Milaneſi , per ſe dovevano vincer , e ottenere il fine , per lo qual combattevano ; non erano come i Veneziani , che combatterono , e vinſero per metter in Sedia Papa Aleſſandro : Però ſe i Milaneſi per la detta rotta aveſſero aſtretto l'Imperador alla pace , & alla umiliazione a piedi del Pontefice , & a conceder la triegua d' anni quindici al Rè di Sicilia , avrebbono vinto per altri , e non per ſe , che non ebbero ſe non i ſei anni di triegua ; biſognava ben dir loro . Per altri , e non per voi avete arato ò buoi . Onde ben ſi adagia la rotta , che diedero ; con la triegua , che ottennero , e la rotta dell'armata , e preſa del figliuolo con la umiliazione , e pace co'l Pontefice . E ſe ſi vorrà trovar cauſa , perche nel trat-
80 tar la pace con Papa Aleſſandro ſi

trat-

trattaſſe la triegua co' Milaneſi, e col Rè di Sicilia, ſi troverà, che il Papa favorendo i Milaneſi, e le altre Città confederate, e vice verſa eſſe favorendo il Papa, ma non per ragion di Lega, non doveva concluder pace ſenza la ſicurtà di eſſi; il che è atto proprio della Chieſa Romana, come ne ſcrive Papa Innocenzio „ (*in dicto c. ad. Apoſtolicæ. num.* 3. *&* „ *ibi Joan. Monach. nu.* 5. *de re judc.* „ *in* 6.) *Notæ fidelitatem Eccleſiæ Roma-* „ *næ, quòd numquam voluit habere pa-* „ *cem, nec pacis tractatum niſi priùs* „ *exprimeret de pace ſibi adhærentium,* „ *& de perpetua ſecuritate eorum*. oltre „ di ciò, ſe i Veneziani invigilando alla ſollevazione, e liberazione dell'Italia fecero far eſſi la Lega delle Città di Lombardia per liberarle dalla mala amminiſtrazion de miniſtri Imperiali, ma con patto, che oſſervaſſero la fede data all'Imperadore (*Blond. dec.* 2. *lib.* 1. *Sigon. de Regno Ital. lib.* 13. *fol.* 518. *&* 525. *Baron. d. tom.* 12. *ſub. anno* 1164. *fol.* 514.) è ben da creder che trattandoſi di pace in Venezia coll' Imperadore non abbandonaſſero la cauſa di quelli, che per opera loro erano ſtati meſſi in guerra; profeſſando la Repubblica di non aver mai mancato di fede ad alcuno; come ſegnalatamente narrano le Storie (*Sabell. dec.* 1. *li.* 1. *c.* 58. *Guicciard. li.* 3. *c.* 99.)

IX. Fà pruova della detta vittoria la feſta che s'incomincia a ſolennizzar la
81 vigilia dell' Aſcenſione col' indulgenza nella Chieſa di San Marco, e colla cerimonia di ſpoſar il mare il dì ſeguente pel trionfo, che in eſſa Chieſa celebrò il Papa per detta vittoria, ſopra che dicono i ſacri Canoni, „ (*anniverſaria recordatio repræſentat quod* „ *olim factum eſt, & ſic nos facit mo-* „ *veri, tamquam videamus* (*c. ſemel. diſt.* „ 2. *de conſecr.*) per lo ſteſſo effetto di memoria de felici ſucceſſi anche le genti inſtituivano ſolennità di feſte nel „ qual propoſito ſcrive Arnobio nel lib. „ 5. *Ac ne illam* (*hiſtoriam*) *vis temporis,* „ *& vetuſtatis obſoleſceret longitudo, per-* „ *petuitatis honore mandaſtis*. però che „ queſta ſolennità di ſpoſar il mare, „ che ſi faceſſe col concorſo di tutti i „ popoli circonvicini già trecento anni ne fà fede il Petrarca (*Senilium lib.* 4. *epiſtola* 4.) a que' tempi che ancor il fatto era recente ancor ſeguiva a giubilarne la Italia ridotta in libertà fuor del dominio de' Barbari per tal impreſa, perche per le vittorie acquiſtate è ſtato coſtume de' Popoli, & è meſſo in obbligo dalle leggi inſtituir un giorno feſtivo, che ſerve come Stilografia dell' allegrezza pubblica, e ſerve per riconoſcer il Sign. Dio, che l'hà donata (*l. 1. C. de public. lætit. lib.* 12. *& ibi And de Barul. num.* 2. *Io. de* „ *Platea in princip. Joſeph. Moniard. verſ.* „ *nunc quibus, num.* 2.) dove ſcrivono „ *ob victoriam, quam ſibi glorioſam Imp.* „ *conſecutus fuiſſet feſti dies celebrari con-* „ *ſueverunt, ſicut gentes ſe iniuſtè factu-* „ *ras ſi Diis dies* IN PERPETVVM *optimæ* „ *rei geſtæ, & muneris memoriam non de-* „ *dicabunt*, però conchiudono, che della pace, che ſeguì a S. Chieſa, & a tutta Lombardia nominata la pace di Coſtanza, che fù parto, e frutto di detta vittoria ſe ne doueva far allegrezza pubblica ſolenne (*allegat. per Io. de Platea ibi Reſtaurus q. ſi. Caſtald. tractat. de Imperat.*) conforme a queſti dice il Card. Baronio per la pace ſeguita (*tom. eod. fol* 455 *B*) *quis hæc* „ *tanta non deficiat admirando lingua ve-* „ *rò victorialem occinat hymnum Chriſto* „ *Victori? cui & erigat ſimul de ſuperatis* „ *hoſtibus inſuperabilibus inimicis trophæa* „ *perpetuo permanſura?* il che non ſi vede fatto ſe non a Venezia, perche ivi è ſucceſſa la vittoria, e la pace, eſſendo ſcritto nell' Apocaliſſe. 2. VINCENTI *dabo calculum candidum*, dove „ dicono i Teologi *conſtat apud Veteres* „ VICTORIARVM DIES *publicis faſtorum* „ *tabulis inſcriptos conſueviſſe candido la-* „ *pillo prænotari, a quo cla ius a cæteris* „ *diebus diſcerneretur; poſuit autem hoc* „ *loco calculum candidum, quod is notus* „ *eſſet his, qui in theatris, ac ſtadiis* „ *certabant*, & VINCENTIBVS *tradebatur* (*Sixtus in bibliotheca p.* 1. *lib.* 2. *in verb. calculus, facit glo. in l.* 1. *in verb. errorem. C. de error. calculi.*) ſe adunque ſi debbono celebrar le feſte, ſi debbono cele-

„ brar dal vincitore, perche così è con-
„ suetudine, & il testo dice, VINCENTI
„ *dabo calculum candidum*. Ma della vit-
„ toria contra Federigo, onde seguì la
pace alla Chiesa, & a tutta Lombar-
dia non si celebra festa altrove, che a
Venezia, ne v'hà conseguenza certa,
che i Veneziani abbiano ottenuta la vit-
toria, e non altri; così quelli, che
combattono, debbono auer la corona,
non quelli che stanno a vedere. Se
82 muove qualche scrupolo perche la
commemorazion del trionfo intravenu-
to la vigilia di San Jacopo si sia
ridotta all'Ascensione, si può dir con
buona ragione, che ciò sia, accioche
in quel giorno nel giubilo, che fà la
Chiesa colla memoria dell' ascender
di Cristo in Cielo esprimesse anche quel-
la del trionfo, che ebbe sopra la per-
sona del suo persecutore; percioche in
quel giorno nella colletta de' divini
„ uffizj si legge nelle lezzioni; *humilia*
„ *respicit & alta a longe cognoscit, illa*
„ *ut extollat, hæc ut deprimat.* le quali
„ parole fanno memoria di quel, che
„ l'Imperador rispose all' orazion del Pa-
„ pa, come riferisce il Baronio (*to.* 12.
„ *sub anno* 1177 *fol.* 451. *B*) *sicq. factum*
„ *est quòd ille, qui humilia respicit, &*
„ *alta a longe cognoscit patientiam nostram,*
„ *& adversæ partis humiliatem conside-*
„ *rans more suo petentes de sede dep. fuit,*
„ *& humiles exaltavit.* oltre di ciò nella
„ pistola alla messa, e ne'responsorj si
„ legge, *Ascendens in altum captivam du-*
8, *xit captivitatem*, ch' è del Salmo 67.
nel qual avanti per tanto tempo dallo
Spirito santo è stata descritta minu-
tamente questa vittoria, come dimo-
streremo in altra carta; quì bastando-
ci dire, che siccome il versetto, *A-*
scendens in altum, scritto da David
per una vittoria, che doveva succeder,
è ridotto dall'Apostolo, e dalla Chie-
sa all' Ascension di Cristo, così al
giorno di essa è ridotta la celebrazion
di detta vittoria colla stessa colletta,
che serve all'una, & all'altra.

X. Perche tutto l'argomento dell'Aver-
sario versa sopra questo, che gli Au-
84 tori da esso trovati dicono, che Pa-
pa Alessandro sia venuto a Venezia
accompagnato da tredici galee man-
dategli dal Re di Sicilia; che par sia
totalmente contrario a quel, che noi
asserimmo, che venisse incognito in abi-
to di Cuoco, e si accomodasse nel
Monastero della Carità; par di aver-
ci convinti di falso in tutto avendo
per costante, che questo sia falso, pe-
rò ci resta un'altra pruova, ch' è la in-
dulgenza della Carità, dove ogni anno
concorre tutto'l popolo a riceuerla con
questo concetto, che Papa Alessandro
la lasciasse, per quando sconosciuto ivi
capitò per refugio; come ne fà memo-
ria, e fede la Cronica di que' Padri
memorata di sopra. Il Popolo concor-
re parimente alla porta della Chiesa di
San Salvatore; doue ha per costante,
che il detto Papa giunto la prima not-
te a Venezia vi dormisse sotto la cu-
pola, che vi era la qual memoria è re-
gistrata in una Cronica de que' Padri,
si trova copiata nella Cronica Sanuta,
„ che così dice. *Alexander* III. *Pontifex*
„ *dum moram traheret Venetiis consecravit*
„ *altare S. Salvatoris præsente Federico*
„ *Imperatore, super quod etiam Missam*
„ *celebravit anno* 1177. *die* 29. *Augusti,*
„ *& Ecclesiam dedicavit, & multas in-*
„ *dulgentias concessit; & in festo Trans-*
„ *figurationis, & omnibus transeuntibus*
„ *per porticale sub quo ipse dormierat pri-*
„ *ma nocte quando Venetias applicuit. erat*
„ *Prior D. Vivianus qui postea anno* 1180.
„ *mense Martii fuit consecratus Episcopus*
85 *Ebinus*. Questa continuata antica me-
moria d un Popolo si tiene per pruova
di verità infallibile, sopra di che co-
me testimonio ordinato da Dio senza
„ altra scrittura, è scritto nel Salmo 77.
„ *Quanta mandavit patribus nostris nota*
„ *facere ea filiis suis, ut cognoscat gene-*
„ *ratio alia. Filii qui nascentur, & exur-*
„ *gent, & narrabunt filiis suis.* Per que-
„ sta via i Principi mandavano i raccor-
„ di importanti a loro Pastori, come fa-
„ ceva Antigono; *qui præcepisse filiis di-*
„ *ceretur, ut & ipsi meminissent, & ita*
„ *posteris prodesent.* (*T. Livius dec.* 4. *lib.*
„ 10. *p.* 505.) però dicono i Giurecon-
„ sulti. *Longa & tenax* POPULI, *seu*
„ REIPVBLICAE *memoria pro veritate ha-*
„ *betur* (*Bald. cons.* 48. *ses probibita, num.*

2. *vol.*

2 *vol.* 1 *ſequitur Tiraquel. de præſcript.* §. 1. *num.* 48 *Cravet. de antiq. tempor. p.* 1. *verſ. viſo in hac prima parte nu.* 2. *tract. tom.* 17. *fol.* 142.) perche dicono. *Raro falſum invenitur quod* VNIVERSI *dicunt*; però danno il precetto di Catone, che
» doveva eſſer oſſervato dell'Avverſario.
» *Judicium* POPULI *numquam contemſeris unus* (*Alex. conſ.* 53. *proſpectis num.* 10. *vol.* 4. *Barbat in c. tertiò loco num.* 36. *de probat. Affict. de pace tenend quæſtio notabili num.* 22.) Il che ſerve per reſto detto di ſopra, eſſendo anche di quel tenace, e continuata memoria appreſſo tutto'l Popolo.

XI. Seguendo ancor' io l'antica memoria della Repubblica, e di tutto il Po-
86 polo ricevuta anche da quelli, che non ſcrivono punto della vittoria contra l' Imperadore dicono, che Papa Aleſſandro conceſſe le inſegne le quali porta la Sereniſſima Signoria in cerimonia, dico eſſer ſingolar argomento di quanto i Veneziani hanno opperato per lui, e per la Sedia Apoſtolica, perche quelle inſegne ſono le ſteſſe, che portavano gl' Imperadori Orientali, come ſi può veder nel Curopalata (*de officialibus Palatii Conſt.*) come altrove pienamente abbiamo dimoſtrato. Queſto dichiara, che la Repubblica preſtaſſe l'uffizio d'Imperadore nel difender Santa Chieſa, che è proprio di chi ottien l'Imperio d' eſſer ſuo Avvocato, e difenſore (*c. venerabilem, & ibi Jo. And. nu.* 26. *Abb. num.* 4 *de elect. Clem. Romani, & ibi gl. in verb. advocatus de iureiuran. Barbat. in c. novit. de judiciis, ubi multa cumulati Petr. de Monte, de poteſtat. Pontif num.* 3 *tract. tom* 13. *p.* 2. *fol.* 144. *Card. Tuſch. pract. concluſ. in verb* Imperator, *quibus nominib concl.* 35. *num.* 11 *tom.* 4. *fol.* 399 *Gygas de crim. læſa Maieſt. q.* 8. *tract. tom.* 11. *p.* 1 *fol.* 36. *Jo. de Lignano de bello, cap.* 15. *tract. tom.* 16. *fol.* 373.) Dio poi accordò il ſucceſſo, & effetto colle inſegne; come fè a Saul, che prima Samuel avendolo unto gli fè toccar il Regno d' Iſraello cridendo il Popolo per gli atti pubblici, che a ſorte foſſe; percioche indi a pochi anni la Repubblica mi-
87 racoloſamente fè l'impreſa dell' Impe-
rio Orientale collegata co' Principi Franceſi (*Gloſ. in cap. quanto, de conſue.*) & acquiſtò quei titoli, e quegli ſtati convenienti alle inſegne; come diremo anche più a baſſo, e fù mercede ugual al merito; poiche *ei qui operatur, merces*
» *imputatur ſecundum me-itum.* (*Rom.* 4.) onde miſurando la donazione col me-
88 rito, convien che l'un all' altro ſia equivalente, e conoſciuto il valor della donazione ſi abbia a conoſcer la qualità del merito. (*D. Thom.* 3 *q.* 49. *Doct. in l. ſi donatione. C. de collation. Oldrad. conſ.* 226. *quidam Epiſcopus anm.* 8. *Barbat. conſ.* 46. *Deum invoco num.* 7. *col.* 3. *& allegata per Tiraquel. in d. l. ſi unquam in gl. donatione largiens num.* 81.) E perche regolarmente è rimeſſo all' arbitrio del giudice il conoſcer l'equivalenza del merito alla donazione, non potrà naſcer altro giudizio, che la conceſſione ſia ſtata ugual all' opera preſtata dai Veneziani d'aver ottenuta la vittoria contra Federigo colla preſa del figliuolo: perche ſimil conceſſione ebbe
89 Carlo Magno da Leon Pontefice, per la preſa di Deſiderio Rè dei Longobardi altresì perſecutor della Chieſa, lo ſteſſo ebbe Otton I. da Giovanni XII. per aver repreſſo Berengario Rè d'Italia, ma incorrigibile contra Santa Chieſa a par di Faraone. Conſiderate anche le inſegne ſolamente non concordano a gran lunga col merito d' aver dato il ſolo oſpizio al Papa pel congreſſo col Imperadore pel qual biſogno, ſecondo eſſi, furono propoſte tre altre Città, Modona, Bologna, e Pavia, e dicono, che fù eletta Venezia. Chi è quel d'intelletto tanto ottuſo, che dica, che ſe foſſe audato in una delle tre altre, la qual aveſſe dato lo ſteſſo oſpizio, le foſſero ſtate conceſſe le ſteſſe inſegne dal Pontefice; non ſe ne vede alcun eſempio giammai, che per ſimil ſervizio alcun Principe, Communità, ò Repubblica abbia riportato ſimil premio così eccеſſivo al conceder oſpizio. E' eccеſſivo perche con tali inſegne ſi accreſce la dignità, e prerogativa di quelli, a
90 quali ſi concedono, dicendo i Giure-
» conſulti. *Qui maioribus inſignibus uſum*

„ tur maioribus honoribus perfulgent, & in
„ digniori loco collocari debent, & precio-
„ ſitate ornamentorum augetur dignitatis
prærogativa. (*Chaſſaneus in catalog. par.*
1. *conſi.* 38. & *p.* 4. *conſi.* 32. *verſ. Duodecimo*
Abbates. Gemin & Francus in c. ad Apoſtolicæ de privileg. in 6. *Jo Paul Balzar in*
rubr. quæ ſint regalia num. 3. *Fulvius Pacian. de probat. cap.* 26 *num.* 127. *Carol. Degroſſal. regal. Franciæ p.* 1. *fag* 37.) molto
meno le avrebbe dati altri titoli, che
quì non tocchiamo avendone ſcritto
ampiamente nel Mar libero, dove trattiamo della giuriſdizione del Golfo.

XII. Tenendo che la rimunerazione dimoſtri la qualità del merito; argo-
91 mento ci dimoſtrano i diplomi fatti da
Pontefici poſteriori, ne è un pubblico
di Clemente V. il quale coll'occaſione dell' interdetto, che fece alla Repubblica per le coſe di Ferrara eſaminati i ſuoi gran meriti per quel, che
ha preſtato alla ſedia Appoſtolica pronunziò, che mai doveſſe eſſere ſcomunicata, ne gravata d' interdetto; il che riferiſcono le pubbliche Storie. (*Sabel lib.* 1. *dec.* 2. *Petr. Juſt. biſt lib* 4 *fol.*
67. *Jo. Nicolaus Doian. biſt. llb.* 4 *car.* 196)
perche avendo la Repubblica ottenuta
una vittoria tale in difeſa di Santa
Chieſa ſi fece colonna, ſopra la qual
cadeva la benedizion del Signore, ſiccome ſuona la lettera nell' Apocaliſſe
„ al cap. 3 *Qui vicerit faciam illum co-*
„ *lumnam in templo Dei mei, & foras non*
„ *egredietur amplius; per apoſtaſiam, nec*
„ *per* EXCOMVNICATIONEM come di-
„ chiara ivi la gloſa; perche quelli,
„ che difendendo la Chieſa la ſoſtenta-
„ no, ſono le ſue colonne; le quali mai
„ moverſi non debbono, dicendo la dottrina
„ Canonica. *Columnæ concutiendæ non*
„ *ſunt, nec honorabiliora membra.* (*In-*
„ *nocentius in c. per tres el primo, num* 3.
de Simon. facit textus in c. accuſatio § hac,
& alia 2 *q.* 7. *& ibi gl. c. gloria §. item eiu-*
93 *ſdem* 12. *q* 2.) per queſta ſteſſa ragione
ſcrivono i Dottori Franceſi, che lo
ſteſſo Clemente V. dichiarò, che i
Rè di Francia non poteſſero eſſere
ſcomunicati; & i Dottori Romani
ſcrivono, che que' privilegi eſſendo
rimuneratorj non poſſono eſſere revocati. (*Carol. Degroſſalius regalium Franciæ p.* 2 *verſ nonum ius Jo. Feraldus de iuribus, & privileggis Regum Franciæ. nu.*
19. *tract to.* 16 *fol.* 176. *Neviz inter conſiliu Brun. conſi.* 12 *punctis. num.* 12. *Mandoſ. in regulas Cancellariæ reg.* 13 *q.*
8. *num.* 12.) Benche ſi allega Gio.
94 van Andrea, & altri Canoniſti
(*in capit. cum inſtantia de cenſibus. Marian. in c. accepimus, col.* 3.
de privileg. Fel. in c. cum non licear in fi. de preſump.) i quali dicono (& è
gran parola) che il Papa non lo poſſa fare quando ſi veda fatto; ma queſto preſta maggior argomento di merito di colui a chi vien fatta tal conceſſione; percioche la mercede delle
95 fatiche preſtate per la ſalute pubblica eccede il modo di poterla ſtimare. (*l. ſi pater in fi. ff. de donation.*
Roman. ſingul. 520. *& ibi additio. Iaſ.*
in l. ſi donatione. nu. 9. *C. de collation.*
„ *Card. Tuſch. pract. concluſ. in verb.*
„ *præmium concl.* 514. *tom.* 6. *fol.* 366.)
„ onde dicono *propter merita receditur*
„ *à regulis turis.*

Quanto all' opinion di Gio. Andrea sù che gli altri ſi fondano, l'addiziona l' Abate nel detto capitolo *cum inſtantia* dice. *Sed adverte quia*
„ *Io. Andreas ſentit oppoſitum, dum di-*
„ *cit Regem Franciæ ex privilegio Apoſto-*
„ *lico non poſſe excommunicari ab homi-*
„ *ne, nec à canone.* Scrivono di più i
96 Dottori Franceſi eſſere ſtato dichiarato, che tal privilegio ſi ſtenda ancora agli Uffiziali, ſive Magiſtrati del Regno; perche il privilegio conceſſo al Padroni comprende anche la ſua famiglia. (*c. eccleſia* 12. *q.* 2. *gloſ. in c. clericorum* 11. *q.* 1. *refert Io. Ferald. de jur. & privil. Reg. Franc. nu.* 9. *Carol. Degroſſal. Regalium Franciæ d. verſ. nonum jus §. hinc eſt, & ſecundo & allegata per Probum in addit. ad Io. Monach. in c. ne aliquo de priuil. in* 6.) le quali coſe s' intendano quì introdotte remiſſive con tutte le loro oppoſizioni, eccezioni, & intelletti perche qui a me baſta dire, che eſſendo ſtata fatta una tal conceſſione fuori delle regole di ragione ſi caviargomento eſſer grandiſſimo il merito della

Re-

Repubblica ; che vicin à que' tempi fù combatter, e vincer in difesa della Sede Appostolica.

Mi restan certi altri argomenti, i quali in fin del presente discorso per finirlo in ricreazione ho deliberato riserbare; e dirò le seguenti cose traponendole come intercalari.

Abbiamo viste tante pruove tratte da memorie pubbliche di marmi di pitture, da Croniche, da Storie scritte da Autori di quel tempo, e da vicini, e da tanti altri posteri, che han lor creduto; oltre di ciò da tanti altri argomenti necessarj, sicche a Roma nella sala Regia se ne è fatta pubblica attestazione. Non è però da prender maraviglia, che vi sieno così arditi, che la vogliono impugnare; perche fin che vi sarà Satanasso al mondo vi saranno spiriti di contradizione, che a vele piene urteranno, & opporranno alla verità, come le tenebre s'agitano alla luce. Chi à ciò guar-
97 dasse non leggerebbe mai Storia, se non a ragion di Romanzi. Volendo il mondo anche nelle azioni passate de miseri mortali aver mano con innal-
» zarle, abbassarle, & a suo arbitrio
» anche annullarle, e come alle cose
» future non lasciarvi verità determina-
» ta. *Adeo maxima* (dice Tacito *lib.* 3.)
» *quæque ambigua sunt, dum alij quo-*
» *quo modo audita pro compertis habent,*
» *alij vera in contrarium vertunt, &*
» *glisçit utrumque posteritate*. Cicerone
» nel Bruto imbrutta tutte le Storie
» Romane, dove dice: *multa scripta*
» *sunt in eis, quæ facta non sunt, fal-*
» *si triumphi plures consulatus genera etiam*
» *falsa, & ad plebem transitiones* de Co-
» mentarj di Cesare dice: *quæ enim*
» *Cæsar numquam fecit, neque feciſſet,*
» *ea nunc ex falsis commentarijs profe-*
» *runtur*. Et Asinio Pollione tira de
» calci a questi, & a Livio. *quod ple-*
» *raque per alios gesta temere crediderit*.
» dice parimente Dione. (*hist. lib.* 53.
» *pag.* 667.) *est enim suspicio omnia di-*
» *ci, agique ad arbitrium Imperatorum,*
» *eorumque qui horum sunt potentiæ co-*
» *mites. inde fieri ut multa conficta di-*
» *vulgentur, multaque, quæ vere acta*
» *sunt ignorentur, denique omnia secus*
» *quàm evenerint edantur*. E perche il volgo non ne sia delle predette cose ignorante collo stesso ariete l'Ariosto batte la fama d' alcuni passati, spennacchiandoli, perche glorioſi, come sin ora, per la bocca de gli uomini non volino. (*cant.* 35.) poscia che questo anche da nostri Dottori al par di Omero, e Virgilio è allegato. (*Hippolyt. Riminal. conſ.* 217. *nu.* 74. *lib.* 2. & *conſ.* 242. *nu.* 67. *lib.* 3.)

Non fù sì santo nè benigno Augusto,
Come la tuba di Virgilio suona,
L' aver avuto in poesia buon gusto
La proscrizion iniqua gli perdona.
Nessun sapria, che Neron fosse in-
giusto,
Ne sua fama saria forse men buona,
Avesse avuto e terra, e ciel ne-
mici,
Se gli Scrittor sapea tenersi amici.

» E per meglio divolgar il detto di Giu-
» venale, & *quicquid Græcia mendax*
» *finxit in historia* volgarizza in sostanza
» quel, che per mostrar bell'ingegno vuol mostrar Dion Grisostomo, che Troja non sia stata presa, contra la fama impennata da tanti Scrittori, & anche dalle nostre leggi (*l. verbum in ſi. ff. de verb. ſign. Barbat. in rubr. de probat. nu.* 29) volgarizza anche il detto di Pausania, e di Licofrone, che Penelope non sia stata pudica:

Omero Agamennon vittorioso,
E fè Trojan parer vili, & inerti,
E che Penelopea fida al suo sposo
Dai proci mille oltraggi avea sof-
ferti:
E se tu vuoi, che'l ver non ti sia
ascoso
Tutta al contrario la Storia con-
verti,
Che i Greci rotti, e che Troja
vittrice,
E che Penelopea fu meretrice.

E quel che di Didone scrive il Petrarca nelle pistole senili. (*lib.* 4. *epist.* 5.) dove si vanta d' aver egli scoperto tal mendacio; perloche due volte nel capitolo della castità colle stesse ca-

den-

denze di rima (cosa stravagante) riferisce, se ben Trogo, & Ausonio trà nostri, oltre i Greci, narrano lo stesso, e li seguono Marulo, e Pomponio Gaurico ne suoi epigrammi perciò l' Ariosto traduce.

Elisa, ch' ebbe il cor tanto pudico
Che reputata vien una bagascia,
Solum perche Maron non le fù amico

Dove vi andò la disgrazia, che l' Ariosto per necessità di rima hà convenuto dir, che Didon sia reputata una bagascia; non è vero, che alcun la reputi tale, se ben innamorata d' Enea, dicendo Plauto in Mustellaria.

Matronæ non meretricum est unum inservire amantem.

» I nostri Dottori dicono: *Meretricem*
» *non esse si amore vehementi capta sui*
» *copiam amanti faciat* (*allegata per Menoch. de arbitrar. cas.* 328. *num.* 3. *& opportunius in nostro de Auctoritate, & judicio peritorum.*) ma Virgilio la scusa d'avvantaggio in quel verso di tanta energia.

Una dolo Divum si fœmina victa duorum est.

Ho tocche queste per lasciar le narrazioni sacre, alcune delle quali lo stes-
98 so Avversario ha, come dicemmo di sopra, con molto studio, & acremente impugnate; non però con cattivo affetto, *absit*, che si pensi mai tal cosa.

Ma contra questi prevale il comun concetto infuso, e ritenuto nella posterità, dalla qual convien esser sbandito il creder contrario, come puro mendace. questa è una di quelle pietre da conoscer la verità dalla falsità della Storia, della qual abbiamo scritto per autorità di Giuseppe di sopra al num. 6. & oltre ciò si vede osservato nelle Storie quel che si dice da Legi-
» sti. *Satur magis testib. affirmantibus,*
» *quam mille negantibus.* (*gl. in l. dico. & si plures. ff. de arbitris, & Doct. in l. hæredes pelan. de testib. & in cap. quid per nonale de verb. sign. & per alios quos allegat & sequitur Francis. Curtius de testib. concl.* 2. *&* 25.) però se uno Storico narrerà un fatto, & un' altro non ne dirà niente, si stà a quel che lo narra, perche può esser tal omissione per interesse d' affetto, o per simili umori: come nella Storia de Rusci non sono narrate due Vittorie, che contra essi ottennero i Poloni; ma il Cromero, che i fatti di questi scrive, gli narra nel lib. 3 delle sue Storie. T. Livio si tiene con quelli, che narrano i due fatti d'armi succeßi con vittoria contra i Latini, guidati da Q. Fabio in assenza, e senza ordine del Dittator Papirio; e li tien per veri. Se ben,
» dic'egli; *apud antiquissimos scriptores una*
» *hæc pugna invenitur. in quibusdam anna-*
» *libus tota res prætermissa est* (*dec.* 1. *lib.* 8. *pag.* 508.) riferisce medesimamente la giornata contra gli Etrusci sotto M. Valerio Dittatore, se ben vi sieno Autori; che dicono la Etruria essersi acquetata dal Dittatore senza alcuna memorabil battaglia. (*dec.* 1. *lib.* 10. *pag.* 593.) Non valerà adunque, che Autori trovati jeri, ò non jeri l'altro non facciano menzione della Vittoria Navale contra Federigo; perche si dee credere, e tener per fermo quel, che tanti altri, già tanti anni, di essa hanno scritto, e non quelli, che la tacciono, i quali Dio sà chi sono, e quando nati, e quando scrissero.

99 Ora, presso queste Considerazioni, vediamo le qualità de'due Storici, quando l'Avversario ci pone in campo all'incontro; uol ch'essi sieno pietre lidie da conoscer la verità del mendacio, ma non hanno alcuno de'requisiti proposti, nè meno di quelle qualità, ch'egli stesso ha scritto, debba avere uno Storico per far, che se gli creda (*tom.* 1. *sub anno* 34. *num.* 177. *fol.* 141.) perche nè l'Autor de gli atti d'Alessandro III., nè Romualdo scrittor della Cronica, hanno alcun' uso d' esser creduti, essendo ora inventati dall'Avversario; non hanno manco opera pubblica, alla qual si conformi la lor narrazione, & a ragion di prescrizion di quattrocento anni han perdute le ragioni, che debba loro esser creduto. Ma venendo a più particolari il libro degli atti d' Alessandro è apocrifo non avendo nome d'Autore; però tan-

to

100 to è lontano, che ſe gli abbia da
„ creder, che forſe non ſi può leggere, di-
„ cendo di queſti libri i ſacri Canoni *ſin-*
„ *gulari cautela in Romana Eccleſia non*
„ *leguntur, quia eorum, qui ſcripſere* No-
„ MINA PENITUS IGNORANTUR (*c. ſan-*
„ *ctæ S. item geſta ſanctorum diſt.* 15.)
dove la gloſa, e l'Arcidiacono dichiarano, che apocrifo ſia quel libro *cujus nomen ignoratur.* i libri, che non
101 hanno il titolo del nome dell'Autore non hanno credito, perche può avvenire, che l'Autore lo abbia laſciato per non aver obbligo di difender le coſe, che vi narra; così ſcrive S. Girolamo in una ſua piſtola (*ad Evagrium vol.* 3. *fol.* 38. così ſcrivono i Canoniſti. (*Io. Andr. in Data. lib.* 6. *num.* 23. *verſ. quartus quando id agit.*) Titolo ſecondo i Gramatici vien detto à *tuendo*; onde un libro ſenza titolo viene à dir ſenza difeſa, che ne abbia à far l'Autore tolto il traslato da ſoldati, che ſi chiamano *Tituli quaſi tutuli, quòd patriam tuerentur* (*Feſtus, & Blondus triumphantis Romæ lib.* 6. *ex Ulpiano* (*ait*) *de militari teſtamen.*) & è paſſato in comun parlare, che riprovandoſi un libro ſe ben ſi sà l'autore, non ne avendo il nome ſi dice, che è ſenza titolo, e così ſenza autorità. (*Averoes lib.* 4 *phyſic. comm.* 15. *Boccacius in quarta dieta Decameronis in princ: & allegata in libro noſtro; de Auctoritate, & Judicio peritorum tit. de libris legatis.*) Dove un'Autore non volendo ſoſtentar le coſe, ch'egli narra, ciò non può fare un'altro; come
102 quando uno rinunzia à una lite occorſa ſopra la fede di un ſuo inſtrumento, il qual ſi preſume che abbia confeſſato, che poſſa eſſer falſo, non può egli, nè altri mai uſarlo. (*l. poſtquam liti C. de pact. & l.* 3. *C. de fide inſtrum. Barbat. conſ.* 12. *illud afferam nu.* 9. *vol.* 4.) di modo, che ſe l'Autor non ha voluto metter il nome per non aver obbligo a ſoſtentare le coſe, che dice de i fatti di Papa Aleſſandro per la incertezza, che ne hà di eſſe, manco lo può far l'Avverſario.

Le ſteſſe oppoſizioni hà Romualdo, perche ora uſcendo in luce non hà uſo d' eſſergli creduto; e non hà c[illegible] pubblica, come s'è detto, che [illegible] conformi; nè farà, che ſe gli creda ſe ben dica eſſer ſtato preſente; perche chi finge un mendacio di un libro, finge anche il nome di Autore, che ſia
„ ſtato preſente, lo conferma lo ſteſſo
„ Avverſario in altra materia. *Felices*
„ *omnes forent impoſtores, ſi ex falſo tan-*
„ *tum ſuper poſito titulo quod cuperent pro-*
„ *batum haberent* (*tom.* 12. *ſub anno* 1191.
„ *fol.* 535.) però non ſi legge il Van-
103 gelo di Nicodemo, ne gli altri, con nome di quelli, che ſono ſtati preſenti di Taddeo, Tommaſo, Barnaba, Bartolommeo, Andrea; perche non ſi avendo certezza, che ſieno ſtati ſcritti da eſſi, come apocrifi non hanno acquiſtato fede, anzi ſon rigettati da ſanta Chieſa (*D. Auguſtin. de conſenſu Evangeliſt. l b.* 1. *cap.* 1. *& d. cap. Romana. S. item Chronicam. Concil. Trident. ſeſſ.* 4. *in princip. cum concordantis ibi. Cardin. Baronius tom.* 1. *ſub anno* 44. *fol.* 234.) e ſe il libro è di Romualdo, dove è fede, che fedelmente ſia ſtato copiato,
104 che non vi ſia ſtato aggiunto, ò diverſificato? Ma come ſminuito ſia, lo ſteſſo Avverſario il conferma, che di due copie, una trovata, dice, nella
„ Libreria Vaticana, l'altra à Salerno,
„ (*fol.* 444. *tom.* 12.) *in Codice Longo-*
„ *bardo Salernitano, ubi deſinit* IMPER-
„ FECTE, *ſicut etiam idem S. Petri codex*
„ *eſt* IMPERFECTUS. & altrove (*eod. fol.*
„ 720.) *collatus cum codice S. Petri in*
„ *Vaticano* HAUD INTEGRO, SED FINE
„ CARENTE. Abbiamo in jure, che le coſe imperfette ſi hanno per nulle (*l. cum Sillejanum. C. de ijs quibus ut indign. & per Canones concordantes ibi. Cravet. de antiqu. tempor. p.* 3. *verſ. vidimus, num.* 23. *tractat. tom.* 17. *fol.* 149. *Menoch. conſ.* 42. *juris num.* 13.)
„ perloche concludono. *Imperfecta au-*
„ *tem inſtrumenta inſtramentorum nomen*
„ *non retinent; ob id in publicam formam*
„ *levari, & redigi non poſſunt.* onde ſe
105 queſto libro era al tempo del Volaterrano nella libreria Vaticana da lui come afferma maneggiata, meritamente, e ſanamente ha fatto à non ne tener alcun conto, avendo ſcritto in altra

ferma, come lo abbiamo allegato al numero 42. Non ne hanno anco tenuto conto i Cardinali della Congregazione sotto Pio IV. che non abbiano persuaso il Papa à far la inscrizione di tale Storia nella Sala Regia; come non hanno tenuto conto del libro de gli Atti di Papa Alessandro.

106 Sà bene il Cardinal Baronio come riuscirebbono i suoi volumi de gli Annali, se vi mancasse il fine d'alcuni tomi, dove tante volte con appendici muta, e rimuta, aggiunge, e ridice quanto per avanti aveva detto, & ingenuamente confessa l'errore. *A priore sententia recedere, & quæ firmiter stabilijsse videbar, retractare minimè diffidam.* e più oltre. *Re autem vigilantissimo studio exactius perveſtigata, atque attentius disquisita à priore sententia volens, libensque discendens in eam potius venio, quam veritas persuadet.* (*Annal. tom.* 3. *fol.* 86.) se il libro non fosse intero, e vi mancasse questa parte, e quella delle appendici, si direbbe, che l'Autore avesse una opinione, la qual avendola retrattata, non ebbe per vera.

107 Nel margine, che vi è messo al testo di Romualdo citato dall'Avversario. (*fol.* 444.) si dice *incipiendo ab illis verbis. in hoc capitulo Fridericus Imperator, &c. usque ad illa verba Eclypsationes Solis. ſ. in ſigno Virginis.* le quali parole però si è scordato di porre; ò che si è scordato di levar dal margine, non avendole poste nel testo; forse per non levar la fede all' Autore, il qual pare attesti, che sia in quel tempo succeduto Eccliſſi del Sole nel segno della Vergine: il che è falso, perche per quanto si hà dal Calcolo Astronomico non son succeſſi tali Eccliſſi, nè succeder potevano, non servendo alcun dei nodi à quel segno. Secondo i Computisti del 1177. furono due Eccliſſi della Luna, il primo fù nel dì 26. d'Aprile, l'altro a' 19. d' Ottobre: Eccliſſi del Sole non fù se non del 1180. a' 28. di Gennajo, e del 1181. a' 13. di Luglio; nel qual tempo il Sol non poteva esser in Vergine: di che l'Avversario forse avvisato non hà poste le parole del testo promesse nel margine. E' vero, che scritte le suddette cose, mi è occorso veder d'un Eccliſſi accaduto in quel-l'anno 1177. nel dì 8. Settembre, presso Vincenzo Belvacense nello Speculo Istoriale lib. 29. cap. 21. ma questo appunto ci pone il sospetto, che il detto Autor Romualdo seguendo l' error del Belvacense in questa sua Cronica sia autor posteriore al 1244. sin dove scrisse il Belvacense, e non presente al succeſſo del 1177. come vuol l'Avversario. Della qual falsità d' Eccliſ. si non avendo veduto il testo di Romualdo se non quanto scrive l'Avversario nel margine; non fò assoluto fondamento sino, che non lo vegga.

Ora questi Autori dicono, che Papa Alessandro venisse trionfante con tredici galee, mandategli dal Rè di Sicilia, così negano, che avesse bisogno dell' ajuto de' Veneziani per vincer Federigo, che già era vinto, e ne richiedesse la pace; e vogliono far mentir gli altri, che venisse profugo, e di nascosto; che scoperto poi la Repubblica toglieſſe la sua difesa, e ne seguissero le cose prenarrate. Quì lascio di considerar le stampite, che dicono in numero assai, dove dato, che detti Autori fossero senza quelle mende, che li mostrano mendaci, e senza credito è in obbligo chi vuol por loro pensiero, e tener conto d' adoprar le regole legali, che insegna-

108 no quello si ha à fare, quando vi sono testimonj discordi per fuggir la falsità di essi, per risolversi come si abbi à credere. Se trattano d' atti iterabili, la contrarietà fà, che si abbia a presumere esser succeſſi più d' una volta. (*c. cum tu. de testib. & ibi glos. & omnes Scribentes & in cap. in præsentia de probat. Bar. tract. de testib. col.* 1. *Aret. in ſ. ſi minus in ſi. Inſtit. de actio. Anchar. conſ.* 335. *licet priores, num.* 2. *Franc. Curt. tit. eod. p.* 7. *num.* 156. *verſ. ſecundò reducuntur. Pet. Ant. Petra de fideicommiſs. q.* 12. *Nicolaus Leſcut. de teſtib. verſ. conſequenter tract. tom.* 4. *fol.* 237. dove si

dice

dice in terminis, *Concordatur ſicut Evangeliſtæ, juxta quod dicitur diſtingue tempora, & concordabis Scripturas, hoc magis obſervandum circa diverſitatem Hiſtoricorum Chronographorum*. Queſta Dottrina circa gl'Evangeliſti, inſegnò Sant'Agoſtino molto avanti, *de Conſenſu Evangeliſtarum lib. 2. cap. 50. oper. Tom. 4. fol. 153. Sic ubi ſi mile invenitur factum à Domino, quod in aliquo alteri Evangeliſtæ ita repugnare videntur, ut omninò ſolui non poſſit, nihil aliud intelligitur quàm utrumque factum eſſe, & aliud ab alio commemoratum eſſe*. Così ſi dee far degl' altri Storici, così doveva far l'Avverſario nel caſo di Papa Aleſſandro, il che non avendo egli fatto, lo faranno gl'altri, dando loro ampia materia, e teſtimonio i proprj Avverſarj.

I Noſtri affermano, che Papa Aleſſandro veniſſe incognito à Venezia avanti la Vittoria, la qual ſia ſucceſſa del 1176. e l'anno ſeguente ſeguiſſe la pace, così lo atteſtano anche i Foreſtieri *Beat. Anton. Hiſtorico par. 2. tit. 17. Cap. 1. §. 10. Volater. lib. 22. fol. 254. Corius par. 1. fol. 51.* La venuta poi dicono colle Galee del Rè di Sicilia fù del 1177. cioè nell'anno che ſi fece la pace, così per li ſuoi Autori l'atteſta l'Avverſario *l. D.* } *Tom. 12. ſub anno 1177. fol. 430.* gli Storici dunque parlando di due anni diſtinti, danno all'Avverſario obbligo di dire, che due ſieno ſtate le venute del Pontefice, una quando venne incognito, dove dimoraſſe finche la Vittoria ſucceſſe contro Federigo, & il trattamento, e concluſion della Pace l'aſſicuraſſe che poteſſe andar liberamente dove più gli piaceſſe, poi dovendo venir Federigo ad umiliarſi à ſuoi piedi à Venezia, il Papa veniſſe la ſeconda volta trionfante con tredici Galee del Rè di Sicilia; non oſtante dunque l'improperio, & oppoſizione che hanno gli Storici addotti dall'Avverſario, concedendo anche, che integri ſieno, punto non contraddirebbero alli noſtri, quando l' Avverſario hà un obbligo di credere, e dire come inſegna Sant' Agoſtino, *Utrumque factum eſſe, & aliud ab alio omiſſum*. Stante le quali coſe, ſe bene all' ora per opera de Veneziani fù levato quello ſciſma, e conoſciuto il vero Pontefice, & ottenuta la pace, ben ſarebbe conveniente anche, che da qui foſſe levato lo ſciſma trà gli Storici, e fermata concordia trà eſſi, foſſe conoſciuta la verità certa, di quanto appreſſo la Sede Apoſtolica nella Sala Regia, e nella Regia del Maggior Conſiglio in Venezia è confermato.

Alle predette coſe s'aggiunge per argomento più riſervato, che ſi cava dal veriſimile, prova efficace, certa, e concludente ne Giudizj con che ſi fanno le Leggi, e ſi diſiniſcono i Litigj, come ſi tenga per vero, quel che è veriſimile. *Allegat. per Hipolit. in rub. de probat. num. 108. & ſeq. Tiraq. in præfat. l. ſi unquam nu. 37. & ſeqq. C. de revoc. donat. & Maſcard. de probat. concl. 1402. veri ſimilitudo in princ. & nu. 22. & ſeq. Par ſan. de probat. lib. 1. Cap. 8. nu. 20. & ſeq. Mandoſ. in regul. Cancell. in præfat. per totum latè Card. Tuſch. pract. Concl. in verb. veriſimile quid ſit nu. 2. & ſeq. tom. 8. fol. 575.*

Chi dirà che un Vaſcello travagliato da grave tempeſta di Mare, ò da perſecuzion de Corſari, non ſi ſia ridotto in Porto ſicuro, che gli ſia vicino ogn' altra pendice minacciando cattività, e morte? E dove Papa Aleſſandro per aſſicurarſi andò? prima raccontano. *Dimiſſo Lateranenſi Palatio ad tutas domos Frangipanas ad Ciſternam Neronis, in qua latuit Nero fugiens Romanos inſequentes metu ab Urbe fugam, meditantem Guglielmus Rex ſuis Triremibus, e Terracina in Franciam deduxit, poſtea Franciæ, & Anglie Regum Conſilio Romam. Ex Ottone Fringenſi de rebus geſtis Frider. lib. 1. cap. 66. Thom. Favelli de rebus Siculis dec. 2. lib. 7. fol. 410. & ex alleg. per Baron. D. Thom. 12. fol. 342.* Di modo che è veriſimile, e così ſi dee tener per vero quel che ſcrive Obon Ravennate, *Deſperatis rebus Vilielmi, ad tantos Friderici Exercitus vires imbecilles ſuadebant, ne illi ſalutem ſuam facilè crederet; Profectionem in Galliam ut in animum, & qui præter fugæ diverticulum nihil ei adverſus Fridericum præſtitura eſſe damnabat, Venetam Civitatem liberam, & ob id minimè ſuſ-*

pellam, quam item amicam potius, & ſuarum partium fuiſſe cognoverat maximè ad eundum probabat.

Chi può dunque in queſta diſperazion di coſe non credere, che egli ſi ſia ridotto à Venezia, la qual Iddio in vece delle Città di rifugio conceſſo al ſuo popolo, ha fatta riſorger per ſalvezza dell'Italia contra il furor de Barbari? per lo che Leon Nono ſuo Predeceſſore vi ſi trasferì perſeguitato da Greci, e da Normanni, dove ſono cacciati tanti altri Principi da loro ſtati ſoccorſi, e ne hanno ricevuta tanta conſolazione nelle eſtreme loro miſerie, che hanno confeſſato non aver più deſiderio nè della Patria, nè del perduto Principato. *Sabel. dec. 3. li. 1. pag. 152.* ne ſuona la Tromba per tutto il Mondo.

I noſtri Giure-Conſulti, benche eſteri di lei dicono. *Urbs præclariſſima, decus, ſplendor totius Italiæ, virtutibus, divitiis, ac Religione ornata, Paradiſus delitiarum. Bald. conſ. 411. quidam num. 2. vol. 4. Cuman. conſ. 72. de Jure Col. 3. Menoch. conſ 75. hæc jam dici num. 98. Jaſ. in l. ſi Inſulam num. 9. ff. de verb. obligat. Gomeſ. 12. ſi fuerat inſtit. de action. Nevizan. lib. 5. num. 59. Catelian. Coſta Memorab. in Ve b. Venetiæ. Tomas Deplovat. in Additio. ad Cepollam de ſervit. ruſtic. præd. c. 26. Mandoſ. reg. 13. qu. 6. in fine. Pietro Antonio Petra de Principe Cap. 3. qu. 4. num. 34.* A quali ſi aggiunge Pietro Bellino Conſiglier del Sereniſſimo Emanuello Duca di Savoja nel ſuo trattato *de re milit. tit. 5. in princ. tract. tom. 16. fol. 335.* Il quale così dice, *Hanc Urbem Novam Romam dixit Fulgoſus, & Communem Patriam vocat Cuma, eamque, & nos non immeritò culmen, & decus Italiæ dicemus, cùm ſola, vel exoriens contra Barbaricas Gentes, & rapinas, & vaſtationes tutiſſimum præbuerit Italis refugium, ſolaque hodie Italicam libertatem; & dignitatem conſervet, & tueatur.* Il Petrarca che godeva lo ſteſſo rifugio. *Senilium, lib. 4. Epiſt. 3. Auguſtiſſima Venetiarum Urbs quæ una hodie libertatis, ac pacis, & Juſtitiæ Domus eſt, unum bonorum refugium, unus Portus, quem bene vivere cupientium, tyrannicis undique bellicis tempeſtatibus quaſi aratet petant, Urbs, auri dives, ſed ditior prudentia, potens opibus, ſed virtute potentior; ſolidis fundata marmoribus, ſed ſolidiori etiam fundamento Civilis concordiæ ſtabilita, ſalſis cincta fluctibus, ſed ſalſioribus tuta Conſiliis* &c. Onde Sabba Caſtiglione ne ſuoi ricordi num. 114. dice, *Venetia honor, reputazion, & ornamento dell'afflitta, e ſconſolata Italia, per la cui conſervazione ogni buon Italiano dovrebbe pregar noſtro Signor Iddio*, E certo a me pare mirabile la continua conſervazione della prima libertà ſino a preſenti tempi, e per mar, e per Terra, in Levante, e Ponente, col Senno, e colle Mani valoroſamente conſervata, mantenuta, e difeſa, così poſſiamo ſperare in Dio, che ſi conſervi per l'avvenire di bene in meglio per la vera Giuſtizia, per la Religione, pel Cattolico Culto di Dio, e per le opere pie, e ſante, ch'in quella abbondano ad onor, e ſervizio di noſtro Signor GSESU CRISTO, Onde in modo di profezia è introdotto a parlar l'Angelo nell'Italia liberata *da Gio: Giorgio Triſſin. lib. 9.*

Mira quella Città, ch'à mezzo all' acque
Sorge trà'l Sile, l'Adige, e la Brenta
Quella è Venezia gloria del Terreno
Italico, e Rifugi delle Genti
Dalla Sevizia Barbara percoſſe.
Queſta Regina è di tutt'il Mare
Specchio di libertà Madre di fede,
Albergo di Giuſtizia, e di quiete,
Le cui virtù ſempre ſaranno eccelſe,
Et ampie in ogni ſua futura etade.

Però la fama che con ſimili Trombe ſuona poteva invitar Papa Aleſſandro ad aver quel ricorſo coll' eſempio de ſuoi Predeceſſori, ch'ebbero ſoccorſo, e difeſa, contra i Perſecutori loro, e di Santa Chieſa.

Lo doveva ſpecialmente inanimar il caſo di *Gregorio II.* quaſi ſimile, quando *Leon Imperadore* eſſendoſi meſſo all'impreſa di diſtruggere tutte le Santi Immagini della Criſtianità a far ciò oſtinatamente ne lo richieſe; qual viſto che il Papa non volle, come non poteva ubbidirlo, richieſe il Duce Orſo, & il Popol' di Ve-

nezia

nezia a dargli in man il Pontefice, o che l'ammazzassero; arditamente gli risposero quel che è registrato da Bernardo Giustiniano nella sua Storia al Libro X. *Responsum ab iis magno animo advertere potuisse, quanto semper studio, & honore omnibus temporibus Imperatoriam exolvere Majestatem maximè tamen novissima Ravennæ Urbis receptione., non veritos in eorum gratiam Regem amicum, & fœderatum bello lacessere. Esse tamen ita à Majoribus institutum, ut ubi de Sacrosancta agatur Religione Romanæ Ecclesiæ salute, & honori; nullo modo desint, cùm omnipotenti Deo, potius quàm ulli mortalium sit parendum, Itaque Romanum Pontificem non deserturos.*

Ma sarà meglio seguitar il fatto, con quel che registra, e dice da se per meraviglia il Cardinal Baronio. *Sub anno* 726. *num.* 37. *tom.* 9. *fol.* 18 *Igitur permoti Venetiarum Exercitus Jussioni Imperatoris restituerunt; Ista ingenti præstantique animo Veneti licet terra, marique proximi essent Imperatori à quo deleri timere potuissent, si adhuc viribus, adeò forses pro Pontifice certamen inire adversus ipsum aliquo modo præsumerent, sed ubi de Religione scient esse certamen, cuncta ei post habenda meritò censuerunt.*

Indi ne ebbero tal gloria che contrariandosi all'impietà dell'Imperadore, ne riportarono trionfo, ch'ad onta sua hanno fabbricata la Chiesa di San Marco carica di Santi Immagini di dentro, e di fuori in scultura di Marmo, d'oro, e d'Argento, di Bronzo, di Mosaico, nel Tetto, nelle Pareti, nelle Colonne fino nel Pavimento, ma proporzionatamente collocandone. Et ivi contro la Pazza eresia dell'Imperador Iconomaco, che asseriva ciò esser Idolatria scrisse in Mosaici verso la Canonica. *Nam Deus est quod Imago docet, non Deus ipsa. Hanc videas, sed mente colas, quod cernis in ipsa.*

Chi è quello dunque che avvuta un ardentissima, e mortale febbre, se n'è risanato per opera d'un suo valoroso Medico amorevole, & affezionato, che trovandosi con gli stessi segni, e parosismi, non torni allo stesso Medico come certo di liberarsi. Però la Chiesa, & il Papa liberato dalla persecution d'un empio Imperadore per opera de Veneziani; chi dirà, che tornatigli li stessi travagli non sia ricorso alli stessi, ò incognito per star sicuro, ò scoperto per esser difeso? Certo il verissimile, e la presunzione è per l'affermativa; perche dalle cose passate, si conoscono le presenti, *C. mandata C. Scriban. de præsumpt. Menoch. eod. lib: 1. præsumpt. 24. nu.* 8. La Storia di Papa Gregorio certamente vera lo scrive il Bibliotecario allegato, e seguito dal Cardinal Baronio è registrata nel Pontifical *Tom.* 3. *conf.* 416. è scritta parimenti da Paolo Diacono nella Storia de Longobardi nel Libro . Cap. 49. Se questa di Papa Alessandro non fosse stata vera, ne la Sede Apostolica l'averebbe fatta dipingere; ne i Veneziani lasciando quella di Papa Gregorio vera, e di tanta gloria; *Usquequò gravi corde? ut quid diligitis vanitatem, & quæritis mendacium? Psalm.* 4. perche giusta il proverbio, *Ille qui potest stare certo, non stet incerto, glos. in l. quia ratio ff. de condit. instit.*

Alla fine non resterò di farne un'altro argomento dal segno, e verisimile; non lasciando pero mai i primi certi veri, reali, e patenti al senso. Il Cardinal Baronio narrata la suddetta Storia di Papa Gregorio nel sostentar le Sante Immagini difese da Veneziani contra l'Imperadore, e per avanti essendosi gli stessi adoperati contra gli Scismatici in favor di Papa Onorio, dice, che acquistarono dal Papa titolo di Repubblica Cristianissima, e di Dominio ampio per Terra, e per Mare, perche *Nullum bonum irremuneratum Tom.* 5. *sub anno* 630. *n.* 17. *fol.* 623. *to.* 9. *sub an.* 726. *n* 37. *fol.* 58. questo si vede conseguito subito dopo la vittoria con Federigo, e messo in sedia Papa Alessandro, perche miracolosamente la Repubblica collegata co Francesi, fece l'acquisto dell'Imperio d'Oriente, che di sopra al numer. 78. abbiamo narrato, e poi sempre più crebbe.

Il trionfo, e fine quando il Papa mise il piè sul collo di Federigo, e sigillò la pace, fu adi 24. Luglio la Vigilia di San Jacopo come dicemmo del 1177.

dall'ora in poi il Signor Iddio si è compiaciuto di donare diverse grazie, & allegrezze immense alla Repubblica fino ad oggi giorno nel detto Mese, che ben da segno in ricompensa di quanto merito sia.

Per avanti il Mese di Luglio era infausto à Romani, & all'Italia per li sfortunati avvenimenti, che loro intervenivano, e par che avesse principio da peccato di Religione, per lo che alcuni Politici, e Giure-Consulti, persuasi della Dottrina di Platone osservato che certi casi si trovavano iterati quasi all'istesso tempo, dissero, che era un Circuito di proportion armonica che girava, e giunto alle corde dello stesso numero iterasse lo stesso tenor di cose, come nel Corpo umano, quando è infermo per lo periodo degli umori si fanno le crisi nelli giorni decretorj, e l'altre alterazioni negli anni climatterici, *allegat. per Valentin. Forsterum de hist. jur. civilis l. 1. in princip. tract. tom. 1. fol. 25.*

Alli 12. di Luglio i Romani ebbero due rotte d'Eserciti in diversi tempi cioè *l'Aliense*, e la *Cremerense*, però quel di fù chiamato *nefasto*, & *infausto Corn. Tacit. lib. 18. Tit. Livis: dec. 1. lib. 6. Macrob. Saturnal. l. 1. c. 16.* Alli 12. Nacque Giulio Cesare che diè nome al Mese prodigiosamente uscito à guisa di serpe, tagliato il ventre della Madre, e ne seguì con tanta uccisione l'estinzion della libertà della Patria, della qual ben disse il Poeta, *Socerque, Generque perdidisti omnia*. Succesero poi à dominarla i *Tiberj*, i *Caj*, i *Neroni*, e tanti altri serpi. Alli 19. cominciò l'incendio in Roma, comandato come alcuni vogliono da Nerone che tutta l'arse, nel qual giorno per avanti da *Galli Senoni* fù presa, & abbruciata, *Tacito lib. 15.*

Alli X. Tito, non valse ad impedire che à suo dispetto i suoi Soldati non abbruciassero il Tempio di Gerusaleme, abbruciato la prima volta da Nabucodonosor nello stesso giorno, che fù il decimo del Mese quinto, che appresso i Latini è il Luglio, però detto *Quintile*, mà contandosi per Kalende, che retrocedendo principiano à sedici, si chiama Agosto, il qual giorno per questi incendj Giuseppe chiama fatale, e caderebbe à 25. Così si salva quel che dice San Girolamo sopra Zaccheria 8. *Transumptivè in c. jejunium dist. 76. Josepho de bello Judaico lib. 7. C. 9.* e dove in tal giorno per mestizia era instituito il digiuno.

In contrario quì si celebrà la festa di San Jacopo in Rialto, quella Chiesa la qual là Città volle che fosse prima Pietra, e fondamento della sua fondazione quando ottenne grazia subito fatto voto, che si estingueste l'incendio appiccato, che di già abbruciate 24. Case era per abbruciarla tutta; così avendo colle sue felici armi ottenuto che si estinguesse l'incendio di tanta guerra con Federigo che affligeva la Chiesa, e consumava tutta l'Italia.

Quel Mese dall'ora in quà Dio constituì che fosse tempo di dar la paga à suoi Soldati benemeriti, perche in esso fè che la Repubblica cominciasse à far il predetto acquisto, prima col romper l'armata dell'Imperadore nello stesso stretto di Costantinopoli, e dopo assediata, e presa la Città, fugato il Tiranno Alessio, coi rimetter in sedia Isaccio, & Alessio suo figliuolo, i quali subito uccisi da Marcisò occupò la seconda volta l'Imperio, dico la Città, e Imperio; non ancora partito l'*Esercito* nè l'armata dalle mura, ucciso Marcisò, à lui rimase, la Grecia, del qual primo acquisto, scrive Niceta. *Annalium Lib. 3. Col. 12. fol. 177. Actum hoc est Mense Julio anno* 1711. che risponde all'anno del Signore 1201. cioè anni 24. dopo la detta impresa; l'anno seguente fù poi il total acquisto la qual'impresa ora di man di Jacopo Palma rendè splendida la sua arte colla Pittura nella Sala del maggior Consiglio à dirimpetto del l'impresa fatta per Papa Alessandro, quasi due partite de libri de Conti all'incontro di dare, e d'avere.

Dalla Morte di Cristo fino all'impresa, e distruzione di Gerusalemme, che seguì per vendetta, passarono anni quaranta, e qui 24. soli, volendo il Signor esser assai più presto alla rimunerazione,

ne, ch'alla pena, dove Eusebio *In Cronica* considerando il tempo della Pasqua, nel quale per quella impresa sei cento mila ebrei furono uccisi, ne cava argomento che ciò fosse per divina vendetta dal segno del tempo, come intendiamo ora di far ancora noi, e dice, *oportuit enim iisdem diebus Paschæ eos interfici in quibus Salvatorem crucifixerunt*.

Però nel Mese di Luglio la Città festeggia per diversi altri felicissimi avenimenti, come per avanti forse per altre simili cause se intervenivano il dì di San Pietro. Nel primo celebra la festa di San Marziale per tre Vittorie da lei in diversi tempi in detto giorno ottenute; Al che si aggiunge che nello stesso giorno il Doge Andrea Contarini si rese à Chiozza trionfante per la vittoria contra Genovesi narrata di sopra al num. 15.

Contra gli stessi alli 22. si concluse la Capitolazione, e pace con tanto onore, & acquisto della Repubblica, che ancor si celebra per memoria di allegrezza pubblica la festa di Santa Maria Maddalena.

Alli 6. succesſe il fatto d'arme al Taro, nel quale il Rè di Francia ricevè così buon accordo, che fuggito per voto come riferisce il Giucciardini *lib.* 2. *car.* 58. e sbigottito da quell'angoscia, gli scappò la voglia di saper dove più fosse l'Italia, intento all'ora solamente al passar avanti non volendo intender più pratica alcuna, con celerità seguitando il suo cammino, levandosi à guisa di vinto senza suonar la Tromba, *Guicciard. lib.* 2. *car.* 59. & 69. & ivi quell'istesso giorno cominciò a ceder forzatamente i luoghi che teneva confederati della Repnbblica richiestili dalli Proveditori Veneti nella risposta data al suo Araldo quando richiese il passo, *Bembus lib.* 2. *car.* 44. *Alexand. Benedict. in diario ejusdem belli*, *Jovius lib.* 2. *car.* 86. perche all'ora angosciato à difender la propria persona più colla ferocia del suo Cavallo, e colle orazioni che da suoi essendo anche essi occupati nel difender la sua, così che lo avevano abbandonato, non potè mandar come doveva la gente sul Genovese, però uscita l'armata di Genova, preso senza dificoltà il Borgo di *Rapallo* col presidio de Francesi che lo teneva, e presa l'Armata loro che era ritirata in quel Golfo di lì à poco il Rè Ferdinando ricuperò il Regno di Napoli, & il Duca di Milano Novara, pel qual fine la Repubblica s'armò e combattè, & avendolo ottenuto da Dio, ne vien aver avuta la vittoria all'ora felice per l'Italia, colla ricuperazione della ricca, e grossa preda, che dalla misera Italia, spogliata in Francia glorioſi riportavano.

Alli 17. che si fece appunto il primo acquisto di *Costantinopoli*, come di sopra al num. 120. si festeggia la memoria di Santa Marina, perche in quel giorno scrive il Bembo, si fece l'acquisto di Padova due volte, ma la seconda Dio fece, che siccome era di Santa Marina fosse luce di Stella Marina per rasserenar le tenebre della Repubblica, in mezzo della fiera tempesta della Lega di Cambraj, sopra che dice la Parte presa nel Sereniſſimo Senato per solennizzare detta Festa 1512. *Die XXV. Junj fuit principium liberationis à conventu malignantium, & à faucibus inimicorum nostrorum, quò Civitas Paduæ non humana ope, aut Consilio, sed Divino auxilio fuit recuperata*, e per darne qualche argomento, e segno dice, *In cujus etiam Templo appensæ conspiciuntur Claves & Sigilla Civitatis sub sepulcro Sereniſſimi Ducis Domini Michaelii Steno in monumentum primæ ipsius acquisitionis*. Questo giorno fù principio tale, che da indi la Repubblica ricuperò tutto il suo Stato, che aveva perduto, e ciò con tanta gloria, che il Guicciardini dice *lib. c.* 327. *Così effetti leggieri, e poco durabili si terminarono i movimenti dell'armi senza utilità, mà non senza ignominia del nome di Cesare, e con accrescimento della riputazione de Venezjani, che assaltati dagli Eserciti di Cesare, e del Rè di Francia mantenessero alla fine le medesime forze, & il medesimo Dominio*.

Indi all'ottava, che è la Vigilia di San Jacopo. *Renzo da Ceri* uscito da Crema prese Castiglione, e menò prigione il Capitano, che lo teneva, e subito prese *Lodi*, e consegnollo à Collegati,

gati. *Aleman. Tinus in Hist. Erementi lib.* 8.

Alli 29. di Luglio del 1523. fù fatta la Capitolazione della pace, colla confermazione di quanto poſſedeva la Repubblica in Terra ferma.

La Signoria viſita ſolennemente la Chieſa del Redentore la terza Domenica di Luglio nella qual fù liberata la Città da una gran peſte.

Così il Meſe, temporal per avanti degl'Infortunj, è divenuto ſtagion di grazie, e favori celeſti alla Repubblica, mediante eſſa all'Italia, che da argomento che il Circuito dove ſi ſentivano ſe non diſſonanze al Signor Iddio, abbia convertito à ſoavità di armonia, e di giubilo per rimunerarla dell' uffizio preſtato à Santa Chieſa, è così hà avuto effetto quel che parlando de Veneziani hà detto il Cardinal Baronio, *Sic enim crevere Reſpublicæ cum Religionem cæteris omnibus præcellere. d. tom. 9. fol.* 58.

Mà non finiſcono quì ancora gl'argomenti, e ſegni; percioche nella giornata Navale contra Federigo era uno de principali Capitani di Galea *Domenico Memo*, e fù principal in tutti quei maneggi, & ebbe poi la dignità di Procurador di San Marco. *Obo Raven. lib.* 8. *Bard. car.* 24.

Filippo Memo Dottor andò ad accompagnar Ottone, che fù preſo all'Imperator ſuo Padre, *Cronica Sanuta M. S. fol.* 84. & ambi ebbero in tal fatto merito, uno per la Vittoria, l'altro per la concluſion della pace col ridur l'Imperadore à piedi del Pontefice nella Vigilia di San Jacopo.

E perche diſcendendo le virtù de Maggiori pel ſangue nelle anime de poſteri per ragion ereditaria l'accompagna anche il merito, che hanno con Dio, & eſercitando in diverſe azioni mondane, ricevono il premio delle ſue, e di quelle de maggiori nel Sereniſſimo Marc'Antonio Memo, eſercitate da lui con tante varie azioni, fuori in tanti Reggimenti, e Generalati, e dentro in tanti Magiſtrati; miracoloſamente è ſtato creato Principe con univerſal conſolazione di tutti, il giorno ſteſſo della Vigilia di San Jacopo, nel qual fù celebrato il predetto trionfo di Santa Chieſa, e nel di ſeguente dal proprio luogo del Porticale, dove Papa Aleſſandro poſe i piedi ſul collo dell'Imperadore, uſcì portato trionfante à gettar oro, & argento feſteggiando così glorioſa aſſunzione col concorſo, & applauſo di tutto il popolo.

Così Dio hà voluto dar ſegno di raccordarſene con così gran rimunerazione in quel giorno, e celebrandoſi l'annuale dell'Aſcenſione ravvivar la gloria della Repubblica con ravvivar la memoria del trionfo conſeguito contra i Perſecutori di Santa Chieſa, e ſpiegare eſempio à preſenti, che abbiano à perſeverare, e non eſſer degeneri à ſuoi Progenitori, dovendo per le proprie conſeguirne premio ſingolare in perpetuo, e traſmettere il merito anche à poſteri, per lo che ogn'uno dee deſiderare, e pregare con devoto Inno di Policronio, che il Signor Iddio faccia perpetua queſta ſanta, glorioſa, & à lui gradita REPUBBLICA, che ſia cuſtodita dagl'Angeli: Grazia.

DOMINIO DEL MAR ADRIATICO *DELLA* SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA.

SERENISSIMO PRINCIPE.

IL Dominio della Sereniſſima Repubblica ſopra il Mar Adriatico, e così celebre, e famoſo, che forſe non ſi troverà alcun'altro, delquale dopo la declinazione dell'Imperio Romano più Storici, e più Giureconſulti abbiano fatta menzione, ed approvato di commune conſentimento per legittimo, e giuſtiſſimo nel che eſſendo tutti concordi, ſi ſono però trovati differenti nell'aſſegnarvi l'origine, e varj nell'allegar il teſtimonio, fondandolo, chi ſopra privilegio conceſſo dal Papa, chi ſopra privilegio, e conceſſione dell'Imperadore, ed alcuni ſopra la preſcrizione, altri ancora ſopra antica conſuetudine.

L'opinione, e ragioni de quali avendo io confrontato con le Pubbliche Scritture, che per comandamento di Voſtra Serenita mi ſono ſtate moſtrate per dover metter inſieme un'intera relazione, & informazione delle ragioni di queſta antichiſſima, e nobiliſſima giuriſdizione, conſiderato il tutto accuratamente, hò creduto che queſta materia poſſa eſſer ben dilucidata, ponendola in cinque conſiderazioni.

La prima tratterà il vero Teſtimonio, e poſſeſſione, de' quali queſto Dominio conſta, moſtrandolo non acquiſtato, mà anche inſieme con la Repubblica, conſervato, & aumentato con la virtù dell' Armi, e ſtabilito con la conſuetudine ch'eccede ogni memoria.

La ſeconda ſarà in moſtrare non eſſer vero, nè utile il dire, che la Sereniſſima Repubblica abbia il Dominio del Mare per privilegio del Papa, ò dell' Imperadore, nè meno per preſcrizione.

La terza conſiderazione ſarà in vedere ſe il Dominio del Mare comprenda i Seni, Porti, & altri ridotti, & incluſi i Lidi ancora, e ſe queſta giuriſdizione s'eſtenda à ſtatuire, & imponer Leggi à Naviganti facendo quell'ordinazioni, che ricerca la pubblica utilità, ed à punire i delitti commeſſi in Mare, e ad imporre gravezze à quelli, che ſi vaglio-no dell'uſo di eſſo.

La quarta ſarà in eſplicare, e riſolvere l'opinioni d'alcuni che vengono fatte in contrario.

Nella quinta metterò inſieme le ragioni particolari, e proprie della Sava di Goro, ed in queſte conſiderazioni non mi valerò ſe non di coſe, che ſi poſſo-

poſſono moſtrare per le Scritture pubbliche, ed autentiche di Voſtra Serenità, ovvero per teſtimonj, ma degli Stòrici, e Giureconſulti approvati.

Il vero Teſtimonio, pel quale la Sereniſſima Repubblica hà il Dominio del Mare è quell'iſteſſo, pel quale ella hà la ſua libertà, ſi che al principio del ſuo naſcimento per una ſteſſa cauſa ella nacque libera, ed ebbe l'Imperio marittimo, e queſta cauſa fù l'eſſer edificata, e coſtrutta in Mare, il quale all'ora non era ſotto il Dominio d'alcuno.

E termine indubitato appreſſo i Giureconſulti eſſere de *Jure Gentium*, che ogni Città ſia libera ſe è fondata nel ſuo, ſiccome le Città in luogo dominato ſono dal ſuo naſcimento ſoggette al Dominante, quelle, che naſcendo in Terra non ſoggetta ad altri naſcono libere per quella ragione, che ſono libere per la ſteſſa ſono Padrone della Terra dove hanno il loro principio.

Così queſta inclita Città nata nel Mare, del quale non era alcun Padrone, e nata libera, e per l'iſteſſa ragione Padrona dell'acqua dove ebbe il ſuo principio; Per lo che tanto è il ricercare l'Imperio Marittimo di Venezia, quanto ricercare l'origine della libertà ſua, ovvero la ſua fondazione.

A queſto non oſta, che nè tempi precedenti la Repubblica Romana abbia ſignoreggiato l'iſteſſo Mare, imperocche non ſi ricerca per l'edificazione ad una libera Città, che il luogo mai in alcun tempo ſia ſtato dominato da altri, eſſendo che per inſtabilità delle coſe mondane, non v'è ragione, che non ſia ſtata ſoggetta ad innumerabili mutazioni, mà benſi ricerca, che nel tempo dell'edificazione il luogo non foſſe ſoggetto ad alcuno.

L'Imperio di tutto l'Adriatico per molti ſecoli innanzi il naſcimento di Venezia, fù dell'Imperio Romano, mà nè Dominj de Popoli avviene quello ſteſſo, che nei Privati; cioè che ciaſcheduno per tanto tempo è Padrone della ſua caſa per quanto la tiene in proprietà ſua, nel qual tempo non gli può eſſere levata ſenza ingiuſtizia; mà s'egli l'abbandona, ò non ne tiene il poſſeſſo, ò non ne può più più tener conto, quella diſoccupata può eſſere privilegiata per propria di qual ſi voglia, che primo le metterà la mano ſopra. Così le Città, che ſono ſoggette ad un Principe, non poſſono eſſergli levate ſenza ingiuſtizia, mà s'egli abbandonerà la loro cuſtodia, e non la governerà, ò perche nõ voglia, ò perche le forze gli ſieno tanto mancate, che non poſſa, ſaranno di quello, che prima ne piglierà il governo, e protezione; e per legge divina, & umana dovranno ſtare ſotto di quello, mentre egli continuerà à reggerle

Anzi il Dominio così acquiſtato anderà prendendo ſempre maggiori radici, e confermandoſi per quanto maggior tempo durerà, in modo che avendo continuato in così lungo ſpazio d'anni, che non vi ſia memoria d'uomini in contrario, ſarà perfettamente ſtabilito, e ſi potrà dire acquiſtato per conſuetudine.

Certa coſa è, che innanzi l'anno 400. dalla Naſcità di noſtro Signore, gl'Imperadori poſſedevano l'acque del Mar Adriatico, particolarmente le Lagune dove queſta Inclita Città è fondata, mà eſſendo declinata la forza dell'Imperio in Occidente per l'occupazione di gran parte dell'Italia da Barbari queſte acque furono dagl'Imperadori abbandonate, onde reſtando ſenza Dominante, per legge Divina, ed umana, poterono i Popoli, che ſi ritirarono per l'inondazione de Barbari, inſtituire in queſt'acque una Repubblica libera, e per virtù della ſua Natività Padrona del luogo, che abbandonato da chi prima lo dominava era all'ora ſenza Padrone, e diſoccupato.

Mà mentre dico, che il Dominio del Mare ſia naturale à queſta Repubblica, e nato inſieme con lei, non voglio intendere, che tutto in un tempo abbia acquiſtata la Padronanza di tutto l'Adriatico, perche le forze nel principio non erano tante di poterlo cuſtodire, e guardare tutto, mà nel ſuo principio ebbe Dominio di quel tanto, che con la virtù delle ſue forze poteva cuſtodire, e proteggere, che fù il tratto contenuto trà Ravenna, & Acquileja; reſtando il rimanente ſenza Padrone come abbandonato dall'Imperadore, e non dominato da Barbari, che s'impadronirono d'Italia

ſen-

senza forze marittime, fintato che Giustiniano mandò per la ricuperazione d'Italia Esercito Terrestre, & Armata di Mare, e scacciati i Barbari, ripigliò il Dominio, e custodia dell'Adriatico; nel che avendo avuti favorevoli i Popoli di Venezia, non toccò, mà lasciò nella sua libertà la parte, che è da Ravenna in quà, come posseduta legittimamente dalla Sereniſſima Repubblica, contentandosi di quell'altra parte, ch'è oltre Ravenna: sicche il Sereniſſimo Dominio della Repubblica in Mare fù di quella sola parte di esso, che è prossima à questa inclita Città.

Mà in progresso di tempo fatti gl'Imperadori un'altra volta deboli, cessarono di mandare Armata in Ravenna, ed abbandonata quella parte, che è dal fiume di Tronto in quà si ritirarono nelle Puglia, il che mise in necessità questa Repubblica, la quale era cresciuta anche di forze à pigliar custodia più ampia del Mare, e tenerlo netto da Corsari per mantener sicura la navigazione, incominciando dalla Riviera della Marca Anconitana, e dal Quarner fino à Venezia il che le costava ogn'anno molto sangue de suoi Cittadini, e molto teſoro.

Seguite le cose per alcun tempo in questa maniera, fù mossa guerra da Normani all'Imperador Costantinopolitano nella Puglia, il quale non essendo bastante à difendersi per se stesso in quella regione ricercò l'ajuto della Sereniſſima Repubblica, il che fù occasione che ella passasse con le sue armi anche nella Riviera di Puglia Molte fazioni seguirono, nelle quali avendo Aleſſio Comneno Imperadore sostenuta la guerra più con l'ajuto Veneto, che con le forze proprie per trè anni in circa, il quarto abbandonò l'impresa, nè mai più mandò l'armata nell'Adriatico. Per lo che restò la Puglia occupata da Normani, i quali essendo senz'arme Marittime, il Golfo da quella parte fino à capo d'Otranto, abbandonato dall'Imperadore non poteva esser protetto, e custodito, salvo che dalla Sereniſſima Repubblica, onde per necessità di render sicura la navigazione à suoi Sudditi, essa che già aveva con la forza acquistato quel Mare, continuò à custodirlo, e difenderlo da Corsari, e da altri turbatori, e ne acquistò il Dominio come di cosa abbandonata, e non posseduta da alcuno. Per lo che siccome s'è detto, ch'il Dominio del Mare è naturale alla Repubblica, principiato insieme con lei nelle parti prossime à quest'inclita Città, così anche insieme si dee dire, che sia amplificato successivamente nell'altre parti di esso Mare, che sono abbandonate da quelli, che le possedevano prima, e prese in protezione, e custodia dalla Repubblica fin tanto ch'ella s'è fatta Padrona di tutto il Golfo, e perche ciò eccede sei centinaja d'anni, supera, e di già molto hà superato ogni memoria, sicche è confermato con la consuetudine immemorabile.

Di tal consuetudine convien fare ogni capitale, perche la legge la presuppone sempre buona, ragionevole, e lodevole, e che sia intervenuto tutto quello, ch'era necessario à far cosa legittima, e che sia equivalente ad ogni contratto, e conveznione. Per dottrina de Giureconsulti à stabilir una giurisdizione per consuetudine irrevocabile si ricercano, che sieno stati fatti atti giurisdizionali continuamente da tempo che non vi sia memoria in contrario, e che altri non abbiano esercitato atto alcuno senon con licenza del Possessore, e che da questo, se alcuno hà tentato di farlo, gli sia stato proibito, e tutto ciò non occultamente, mà con saputa, e tolleranza di quelli, che avrebbero potuto pretendere altramente: le quali cose tutte sono intervenute nella continuata possessione di questo Mare.

Da tempo che non vi è memoria in contrario è stato eletto continuamente un Capitano di Golfo, sono state tenute Galee, ed altri Legni armati per custodia ordinaria, continuamente e stato proibito efficacemente, ò con tutta trattazione, ò con forze à qualunque altro Potentato il tener Legni armati; e i Pontefici, Imperadori, & altri Principi hanno assentito à questa giurisdizione, ò col confessarla in parole, ovvero per effetti ricorrendo, implorando

l'ajuto, e quando hanno voluto trasportar Vettovaglie, ò altre cose pel Mare ricercando licenza, e ricevendo le Patenti della concessione; e alle volte anche sono le licenze state negate, ovvero concedute limitatamente, e non quanto la loro dimanda richiedeva.

A' Naviganti sono sempre state date le Leggi sopra la navigazione, così quanto al luogo, dove dovevano far la scala, come alla qualità delle Merci; Li Contrabbandi sono stati confiscati, e sono state imposte esazioni de Dazj, azioni tutte di giurisdizione, e supremo Dominio.

Non v'è memoria quando avesse principio l'elezione d'un Capitano di Golfo, mà ben nel 1393 si vede una lettera dell'Eccellentissimo Senato scritta al Capitano di quel tempo con precetto, che scoresse la Riviera della Marca Anconitana, e la Puglia sino à Capo d'Otranto, e dal tenor di quella lettera appare, che il carico di Capitano non cominciasse all'ora. E notoria la custodia tenuta continuamente con Galee, e Vascelli armati per difenderlo da Corsari, e Ladri marittimi, ed opporsi à quelli, che volessero impadronirsene; e si sà insieme quante fatiche, sudori, e sangue vi sieno stati impiegati. La spesa grande anzi la profusione è notissima, e niuno può negare, che le spese fatte, per necessaria custodia, e guardia non diano ragione sopra la cosa custodita, e non l'approprino anche tutta, quando eccedono il valore di quella, mà le spese fatte, ed il sangue sparso per guadagnar il Mare ascendono à tal valore, che con quel prezzo si comprerebbe la giurisdizione di più Mari.

L'aver proibito ad altri il tener legni armati è parimente cosa di molta antichità; Imperocche nella pace fatta co' Pisani, dopo una lunga guerra, fù convenuto, che essi non potessero per qual si voglia causa entrar con Legni armati nel Golfo. Nella pace fatta co' Genovesi, sopra la quale consigliò Angelo da Perugia fù espressamente convenuto, che essi non entrerebbero con Legni Armati nell'Adriatico. Nel 1377. quei di Fermo offesi da gl'Anconitani ricercarono la Serenissima Repubblica di tener alcune Galee per guardia della sua Riviera, à quali fù risposto non poter consentire, che nè essi, nè altri violassero il Mare con Legni armati. Ed al Pontefice Gregorio XI. che fece lo stesso uffizio per Como, fù risposto esser costante opinione della Repubblica, che niun altro tenesse in Golfo Galee, e Legni armati, con risoluzione di trattarla nemico qualunque contraffacente. In quell'istesso anno furono sforzati gli Anconitani à disarmare alcune Navi. Nel 1391. fù proibito a quei d'Otranto d'armar una Galea per custodia di quella Riviera, e due anni dopo fù data commessione al Capitano di Golfo di scorrer tutta la Riviera sino a Capo d'Otranto, e combattere tutti i Legni armati, che avesse trovati. Molti uffizj sono stati fatti con diversi per rimovere dal Golfo Galee, e Fuste, e molte volte anche sono state combattute.

Mà notabil cosa è, che l'anno 1460. avendo il Rè Ferdinando di Sicilia di quà dal Faro mandate alcune Galee, e Fuste armate in Puglia, fù dal Senato scritto, che questa era un'offesa alla giurisdizione sua, la quale il Rè tanto più doveva rispettare, quanto in virtù di quella era stato proibito al Duca di Calabria suo Nemico di mandar Legni armati in Golfo come ricercava.

Al che il Rè Ferdinando rispose, aver mandato alcune Galee armate in Golfo per soccorrere le sue Terre in Puglia, con ordine che subito tornassero al Mar di sotto, come credeva fosse stato fatto. Lodava il Senato di non aver concesso al Duca di poter andar con armata in Puglia, e lo ringraziava di aver presa sopra di se la guardia di quella Riviera; e l'anno seguente essendo tornate tuttavia le Galee, e Fuste di quel Rè in Puglia, fù dato ordine al Capitano di Golfo di combatterle.

E' notabile ancora, che nel 1463. à Papa Pio Secondo venne in pensiero di armar due Fuste in Ancona, e lo significò al Senato per un suo Ambasciador espresso, al quale fù risposto, esser noto à sua Santità, ed à tutti i Principi, che la Repubblica aveva sempre tenuto net-

to

to il ſuo Golfo, e che aveva coſtretto poco prima il Principe di Taranto ad uſcirne, dove era entrato con quattro Galee armate: Però ſupplicava Sua Santità à non offendere la giuriſdizione, la quale il Senato aveva deliberato di conſervare illeſa.

E freſca la memoria dell' inſtanza che fecero nel 1542. e nell'anno ſeguente così l'Imperadore, come il Rè di Francia di mandar Legni armati per cauſa della preſa di Marano, e come all'uno, & all'altro fù coſtantemente negato, e gl'Imperiali, che avevano armato alcune Galeotte furono coſtretti à diſarmarſi, reſtando documenti dell' aſſenſo de Principi, parte con eſpreſſa confeſſione di parole, e parte con l'implorazione dell'Armi marittime della Repubblica, ovvero con pace, e convenzione nelle Storie, e nelle Scritture pubbliche. Per le Storie ſi hà, che nel 1176. al Dominio marittimo della Sereniſſima Repubblica fù dato aſſenſo da Papa Gregorio Secondo, e da Eſarco Miniſtro Imperiale in Italia, avendo ricercato amendue il Duca Orſo Ipato à porgere ajuto con la ſua Armata per la ricuperazione di Ravenna occupata da Longobardi.

Circa l'anno di Noſtro Signore 1000. tutte le Città di Dalmazia implorarono l'ajuto della Sereniſſima Repubblica contra i Narentani, che la tiraneggiavano, e tentavano d'uſurparſi anche quelle Riviere. Per lo che eſſendoſi venuto all'armi, fù da Dio favorita la giuſta impreſa della Repubblica, e i Narentani reſtati vinti, ſi ritirarono da ogni loro pretenſione ſopra il Mare, confeſſando eſſer legittimamente ſotto la protezione del Vincitore.

Fù un'eſpreſſo conſenſo Imperiale l'unione fatta trà Criſtiano Arciveſcovo di Magonza Vicario Imperiale in Italia con la Sereniſſima Repubblica nel 1174. che Ancona foſſe aſſaltata con l'Armi Imperiali per Terra, e con quelle della Repubblica per Mare, ſiccome fù anche pugnata, & eſpugnata.

Fù ancora un' eſpreſſo conſenſo del Papa, e dell'Imperadore Federigo inſieme l'anno 1177. imperocche avendo il Pontefice Aleſſandro Terzo implorate le pie Armi della Repubblica per difeſa ſua, e della Sede Appoſtolica dall Imperadore combattuta, ed avendo l'Imperadore dopo la rotta della ſua Armata acconſentito di venir à Venezia, l'uno, e l' altro confeſſarono in queſte ſue azioni legittimo il di lei Dominio Maritimo; e ſe bene alcuni pochi Sterici non fanno menzione di battaglia, e vittoria marittima, atteſtano non di meno, che il Principe Ziani incontrò prima il Papa, e poi l'Imperadore con potentiſſima Armata, con l'iſteſſa li conduſſe nella Marca Anconitana, ed aggiungono, che fù eletta la Città di Venezia da ambe le parti, come quella che non ſoggetta ad alcuno aveva forze d'impedire, che dall'uno non foſſe fatta violenza all'altro di quei Principi, valendoſi del Dominio marittimo della Repubblica, come lo confeſſarono.

A queſto s'aggiunge, che il medeſimo Federigo Imperadore quando l'anno 1188. ſi miſe in viaggio per Terra Santa, ſcrivendo una lettera comminatoria al Palatino, e magnificando le forze del Criſtianeſimo, ch'erano in ſuo ajuto, miſe frà le principali, aver in lega, e compagnia la Repubblica di Venezia, entrata à ſua difeſa ad inſtanza, e preghiere del Pontefice Romano, laſciato ben governato, e cuſtodito il Mare: il che tutto moſtra non ſolo l aſſenſo di eſſi Pontefici, mà anche quanto foſſe loro grato per ſervizio pubblico della Criſtianità, che la Repubblica aveſſe forze non ſolo da proteggere il Mare Adriatico, mà da mandare anche in Paeſe lontano.

Celebri furono trà le altre le ſpedizioni fatte ad inſtanza d'Urbano Secondo, e nel 1122. à preghiere di Caliſto Secondo, mà ſoprattutto è notabile la ſpedizione fatta à Coſtantinopoli l'anno 1202. con così potente Armata, che inſieme con la Nobiltà Franceſe, che vi era ſopra fù ſufficiente di reſtituire in Coſtantinopoli l'Imperadore ſcacciato il Tiranno, e dopo la morte di eſſo Imperadore acquiſtare il Dominio della Città, e dell'Imperio, laſciando però tanta Armata in Golfo, che fù ſufficiente à guardarlo, ed à ricuperar Zara, che

all'ora si ribellò senza muover le forze, ch'erano in Costantinopoli. Forse la più notabil memoria è, che nel 1273. avendo congiurata quasi tutta la Riviera della Romagna, e Marca Anconitana per usurparsi il Dominio di quei Mari, e turbando la possessione della Serenissima Repubblica, fù mandata potentissima Armata per reprimerli, e dopo alcune Battaglie, fù fatta pace con quei di Romagna, de'quali erano Capi i Bolognesi, e convenuto, che la Serenissima Repubblica continuasse nella possessione sua di custodire, e dominar quel Mare; Per lo che quelli della Marca, restati soli, non potendo far resistenza, fecero ricorso al Pontefice Romano Gregorio Decimo, il quale tentò di far comandamento al Duce di quel tempo di desistere, al che avendo egli risposto, che il Dominio del Mare era della Repubblica, e che voleva in ogni modo difenderlo, e proibire à tutti il tener Legni, e Galee armate, e trattar da nemici quelli, che avessero preteso di tenerli, il negozio fu portato dallo stesso Pontefice nel Concilio Generale di Lione, dove fù commessa la causa degli Anconitani all'Abate Naversa, il quale udite le loro ragioni solamente perche la Serenissima Repubblica non consentì di mettere *in litigio* quello, che da tanto tempo possedeva, conobbe il Giudice, che gli Anconitani non avevano fondamento alcuno, onde furono costretti d'acquietarsi, e cedere. Fece parimente guerra la Serenissima Repubblica col Rè d'Ungheria, trà le altre cause, anche pel Dominio del Mare dirimpetto alla Dalmazia, ed in fine si fece la pace in Torino nel 1381. dove fù convenuto, che la giurisdizione di quell'acque restasse alla Repubblica. Di questa ultima guerra, e pace sono le Scritture pubbliche in Segreta; le altre cose narrate di sopra sono tratte dagli Storici, essendo cose succesſe innanzi l'anno 1231. quando furono abbruciate tutte le Scritture pubbliche.

Più efficace prova ancora si cava da'ricorsi fatti da diverse Città, e Principi posti sopra il Mare Adriatico i quali avendo ricevute ingiurie nel Mare da Corsari, overo altri Ladri Marittimi, sono ricorsi à questo Principe, dimandando ragione, e giustizia.

Per le Scritture pubbliche appare, che nel 1377. gli Anconitani presero ardire di far diverse novità in Mare contro i Mercanti di Fermo, e Ascoli. Quelli di Fermo fecero ricorso à Venezia, e dal Principe fù mandato in Ancona à ricercarli della conveniente ammenda, e à dolersi delle novità da loro fatte in Mare, la cui guardia era acquistata con tanto sangue: al che avendo essi sinistramente risposto, e non cessando di violare il Mare, fù perciò mandata una potente Armata per reprimerli; nel che volendo interporsi il Pontefice Papa Gregorio Undecimo, al qual effetto mandò un'Ambasciadore à Venezia, gli fù risposto con aperte parole, non esservi altra maniera d'accomodamento, senon cessando gli Anconitani di molestare i Naviganti, perche la custodia del Mare era stata dalla Repubblica acquistata con sudori, e sangue da tanto tempo, che non vi è memoria in contrario, come è ben noto; e perciò facevano intendere à Sua Santità, e così erano per dire à tutto il Mondo, che volevano soli custodire il Mare, e proibire ad ogn'uno l'offendere in esso chi si sia.

Furono costretti in fine gli Anconitani a desistere, e à soddisfare ancora à danni dati nel Mare à quelli di Fermo, e di Ascoli.

Ebbero ancora ricorso quelli di Spoleti all'Eccellentissimo Senato nel 1393. per essere stata presa una loro Barca sopra la Spiaggia di Recanati, onde fù commesso al Proveditore d'andare in Ancona, e sforzare gli Anconitani alla restituzione come di cosa presa indebitamente nel Golfo di giurisdizione della Repubblica acquistata con sudori, sangue, e spesa.

E nel 1408. corseggiando intorno alla punta d'Italia alcuni Genovesi con una Nave, una Caravella, ed una Fusta facendo danni particolarmente à Sudditi dal Principe di Taranto, egli scrisse una lettera al Duce, avvisando i danni ricevuti, e foggiungendo, che le forze sue sarebbero state bastanti per risarcirsi de' danni de'suoi Sudditi, con tutto ciò ave-

va

và voluto prima darne notizia à Sua Serenità, sperando, che vi rimedierà, sic che non sarà necessario per altra via provedere all'immunità de' suoi Sudditi.

L'istesso anno essendo fuggite dne Galee al Rè Ferdinando di Sicilia di quà dal Faro, ed entrate nel Golfo Adriatico, quel Rè non giudicò gli fosse lecito il seguitarle, mà mandò à pregare il Serenissimo Dominio, ch'essendo entrate nel Mar suo, volesse perseguitarle, e prenderle.

In quegli stessi tempi del 1461. essendo fatte diverse novità, e prede de Corsari nelle acque della Marca, sicche anche il viaggio alla divozione della Madonna di Loreto era impedito, quei della Riviera mandarono à significarlo al Principe, avvisandolo della violazione della giurisdizione del suo Mare, e che le prede fatte in quello erano con danno, e vergogna sua, pregandolo à provedere con la sua potenza, e giustizia, massime per sicurezza di quelli, che dovevano andare alla Madonna di Loreto.

L'istessa instanza fù fatta nel 1464. dall'Ambasciadore dello stesso Rè Ferdinando per le Riviere della Puglia.

Nel 1483. essendo state predate da un Corsaro alcune robe del Rè d'Ungheria, i suoi Ministri ebbero ricorso al Principe significandoli, che le offese erano fatte à lui essendo occorse nel suo Mare, e dimandando provisione, acciò la Navigazione fosse libera.

E quello che è di maggior momento nel 1486. avendo i Turchi fatta una incursione nella Marca Anconitana predando uomini, e robe, Papa Innocenzio Ottavo con un suo Breve, che ancora si vede, ordinò al suo Nunzio Apostolico di fare doglianze con l'Eccellentissimo Senato, e significarli, che all' onor suo conveniva, che il Mar Adriatico fosse tenuto libero da Corsari, e far anche efficaci instanze acciò raffrenasse l'ardire di quei Turchi, che corseggiavano il Mare con vergogna, e sprezzo della Serenissima Repubblica, aggiungendo, che così facendo farebbero opera gloriosa, e gratissima alla Sede Apostolica.

In questi ultimi tempi ancora nel 1577. Papa Gregorio Decimoterzo fece pregare l'Eccellentissimo Senato di liberare il Golfo dall'infestazione di una Galea del Marchese di Vico, dicendo, che alla Serenissima Repubblica spettava la custodia d'esso Golfo. Non è da tralasciare una sorta d'attestazione de'Pontefici Romani, che il Dominio di questo Mare spetti alla Repubblica, alla quale hanno fatto alcuni d'essi nel conceder le Decime particolarmente per le spese della guardia del Golfo. Vi è un Breve d'Adriano Sesto nel 1523. un'altro di Clemente Settimo nel 1526. uno di Paolo Terzo nel 1538. ed uno di Pio Quarto nel 1564. che ciò dicono espressamente, e forse chi ricercasse più minutamente ne' tempi innanzi, e dopo ne troverebbe degl'altri dello stesso tenore.

Similmente manifestissimo consenso degl'Imperadori sono le Sei Bolle Imperiali d'Enrico Quarto, Lotario Secondo, Federigo Primo, Enrico Sesto, Ottone Quarto, e Federigo Secondo, l'esemplare de' quali è nella Segreta, dove ciascheduno d'essi pattuisce, che i Sudditi Veneti possano liberamente transitare per le Terre, e Fiumi dell'imperio, e i Sudditi Imperiali pel Mare, e Fiumi di Venezia.

Non si dee tralasciare trà le dichiarazioni Imperiali la pace con Carlo Quinnto, e Ferdinando Secondo nel 1529. nella quale vi è un Capitolo, dove si contiene, che i Sudditi possano negoziare in Terra, & in Mare, che è ben una chiara confessione, che la Repubblica hà il Dominio del Mare. Ma che questo Mare si debba intendere tutto l'Adriatico, lo mostra un'altro Capitolo dove dice, che la Serenissima Repubblica continui à possedere, come in quel tempo possedeva Terre, Fiumi, Laghi, & Acque; il che non si può intendere se non dell'acque del Mare, avendo prima detto Fiumi, Laghi, ed Acque; mà all'ora possedeva tutto l'Adriatico, perche ella in quel tempo v'aveva armata dentro: Adunque quei Principi acconsentirono la possessione dell' Adriatico.

La cerimonia ancora di sposar il Mare, che annualmente si fà in presenza degli

degli Ambaſciadori, e Miniſtri del Papa, e dell'Imperadore, che non è ſtata mai interrotta è un'indizio dell'atteſtazione di quei Principi.

Moſtrano ancora il conſenſo di molti Principi, e Potentati le licenze chieſte da loro per tranſitare con vettovaglie nel Mare.

Ve ne ſono innumerabili conceſſe à i Marcheſi di Ferrara, alla Città di Ceſena, à i Signori di Ravenna, a i Malateſta Signori di Rimini, à i Rè d' Ungheria, à i Raguſei, à i Rè di Napoli, ed all'Imperadore ſteſſo, ed al Pontefice ancora, che ſarebbe troppo lungo riferirle tutte. Io ne hò da Libri pubblici raccolte trenta nove, e ſono certo, che ve ne ſono dell altre.

Frà queſti ſono notabili per la grandezza de Principi, che le hanno richieſte le conceſſioni fatte a petizione del Pontefice, & de' ſuoi Miniſtri, come nel 1469. all'Arciveſcovo di Spalatro Governatore della Marca, e Patriarca Antiocheno Governatore della Romagna di poter condur grano dalla Marca, e nel 1477. il Pontefice Siſto Quarto per un ſuo Breve ricercò di poter trasferire grano dalla Marca in Ceſena, e nel 1505. Giulio II. per un ſuo Breve chieſe licenza di portar frumento dalla Marca à Roma.

Similmente le licenze richieſte dall' Imperadore Federigo III. nel 1478. e nel 1479. di condur vettovaglie à ſuoi Caſtelli di Cherſo, e di Puglia.

Mà nè Principi minori è notabile una, che nel 1399. eſſendo contratto matrimonio trà Guglielmo Arciduca d' Auſtria, e la Sorella di Ladislao Rè di Napoli, la quale volendo il Fratello, ed il Marito condur per Mare di Puglia alla Riviera di Dalmazia con 12. Vaſcelli, trè Galee, e Navigli, dimandarono ſalvocondotto per li legni, e per le perſone; & il ſalvocondotto fù conceſſo à compiacenza di que'Principi, à tutte le perſone, eccetto quelle, che foſſero bandite da Venezia per delitto di Maeſtà offeſa, ò per omicidio; col qual ſalvocondotto la Spoſa paſsò con tutta la ſua Compagnia; pruova notabiliſſima della ſuperiorità del Mare; poiche i Banditi da Venezia ſono banditi dall'Adriatico, come da Territorio ſuo, e non è loro permeſſo il ſemplice paſſaggio, tranſitando di Terre aliene in Terra aliena, ed in compagnia di gran Principi. Aggiungerò con queſt' occaſione, non eſſer leggiera pruova di giuriſdizione in tutto il Mare il coſtume antichiſſimo di bandir da Navigli armati, e diſarmati, che ſi vede eſeguito eziandio nè Navigli d'altri Principi, come nell'occaſioni narrate.

Dell'aver ſtatuite leggi; ed Ordinazioni ſopra la navigazione, e dell'eſazione de' Dazj, ſarà il luogo di diſcorrere al particolare nella terza Scrittura, ſiccome anche il teſtimonio de'Giureconſulti ſi riferirà nella ſeconda, come in luogo proprio. Per compimento di queſto reſta ſolo raccogliere con breviſſime parole tutte inſieme le concluſioni propoſte, ò per dir meglio provate.

Ogni Dominio conſta di titolo, e poſſione. Il titolo del Dominio della Sereniſſima Repubblica ſopra il Golfo contiene quattro condizioni eſſenziali. La prima; che non è in modo alcuno acquiſtato; ma nato inſieme colla Repubblica, e colla libertà ſua in acque libere, non ſoggette allora a giuriſdizione d'alcuno: la ſeconda, che ſi è aumentato, e dilatato per legittime occaſioni ſopra le acque; dappoiche furono abbandonate da chi le poſſedeva, e reſtavano ſenza Padrone, che vi aveſſe giuriſdizione; la terza, ch'è conſervato colla forza dell'armi, con ſpargimento di ſangue, profuſione di teſori, e tutto à cagione di rendere più ſicura la navigazione; la quarta, ch'è confermato per una lunghiſſima conſuetudine; il principio della quale ſupera ogni memoria.

Ma oltre queſte quattro condizioni intrinſeche, ed eſſenziali, s'aggiungono altre trè, che ſe bene non apportano ragione, ſervono à maggior decoro, e manifeſtazione della verità, e ſono queſte.

La prima, l'aſſenſo di molti Principi coll'implorar gli ajuti marittimi, ò chieder licenza di traſportare robe ò con pace, ò convenzione; la ſeconda; il teſtimonio degli Storici; la terza: l'atteſtazione, ed approvazione de' Giureconſulti,

fulti, la poſſeſſione continuata attuale, e veduta in tutti i tempi, e ſi vede ancora al preſente da tutti per quattro continuati, e non mai interrotti eſercizj di Dominio.

Il primo per la continuata elezione de Magiſtrati, ch'eſercitano il Governo particolare pel Capitano di Golfo.

Il ſecondo per la cuſtodia armata continuamente tenuta, con proibire ad ogn' uno d'entrarvi armato.

Il terzo per le leggi in ogni tempo ſtatuite ſopra la navigazione, ed eſeguite con pena contra i traſgreſſori.

Il quarto per l'eſazioni impoſte, e riſcoſſe in ogni tempo; le quali coſe eſſendo tutte notorie, non può queſto Dominio eſſer dedotto in controverſia, nè diſputato; ma reſta ſolo il continuar la poſſeſſione coll'eſercizio de' medeſimi atti giuriſdizionali; opponendo la forza à tentativi, che foſſero fatti in contrario; perche ſi come le ragioni, e i titoli de'privati ſono cadaveri ſenz'anima, quando non ſieno vivificati dalla forza della legge e del giudizio, che danno il vigore; così la ragione; e'l titolo del Principe ſono cadaveri, quando non ſieno animati dalla forza, ed uſo di quella, dalla quale ricevono la vita.

I Principi tengono vive coll'eſercizio, e coll'eſecuzione le proprie ragioni, per uno di queſti trè riſpetti, ò perche portino dignità, ò utile; ò per eſſer neceſſarie alla conſervazione del Governo.

Si vede con quanta accuratezza i Regni di Francia, e di Spagna ſoſtentano le loro pretenſioni di precedenza, dove non vi è punto d'utilità, ſenz'aver riſguardo à diſguſti, che perciò ſi danno l'uno all'altro, ed agl'impedimenti, che portano alle negoziazioni; E queſto ſolamente per conſervare l'onorevolezza. Delle ragioni, che portano utile non occorre parlar più innanzi; eſſendo certo, che gli Stati non ſi mantengono ſenza ſpeſe, e la ſpeſa non ſi fa comodamente ſe non ſi cava l'utilità: dove la neceſſità interviene, ella ha tanta forza, che non permette dubbio, nè lungo conſiglio; ma ſpigne immediatamente all'eſecuzione.

Ma la giuriſdizione di queſta Repubblica ſopra il mare ha le due prime qualità; la dignità; eſſendo un titolo molto ſpezioſo, ed onorevale l'eſſer chiamato Signore di tutto l'Adriatico. Che ſe i Rè di Portogallo ebbero per titolo d'onorevolezza il chiamarſi Padroni d'un Commerzio dell'Indie Orientali, che s'intitolavano nelle loro pubbliche lettere; molto maggior dignità ſi dee fare, l'eſſer detti Signori non del Commerzio marittimo, ma del Mare ſteſſo.

L'utilità è manifeſta; poiche oltre il benefizio de'Dazj, riduce il Commerzio in Venezia, accreſce il negozio della Città, e quella ſi fà più ricca, ed abbondante; dacche il Principe può cavare maggior frutto pubblico; ma all'utilità, e dignità s'aggiugne la neceſſità ancora; poiche la vita di queſt'inclita Città ſtà nel Mare, e ſuo Commerzio, con quel ſolo è ridotta a queſta grandezza; ſe quello è diminuito, biſogna ancora, che queſta indeboliſca, onde per conſervarla è neceſſario mantenerlo, e s'è diminuito, reſtituirlo come prima; e dove ſono congiunte tutte queſte trè ragioni inſieme, non ſi può aggiugnere eccitamento maggiore.

E queſt'è quello, che ho giudicato rappreſentare a V. S. per eſplicazione del vero titolo, e poſſeſſione ſua ſopra il Golfo: il che apparirà maggiormente neceſſario, quando nell'altra Scrittura tratterò gl'inconvenienti, che ſeguirebbono, valendoſi d'altro titolo.

SCRITTURA SECONDA.

AVendo eſplicato nella prima Scrittura, che il titolo di V. S. ſopra il Dominio del Golfo non è in alcun modo acquiſtato, ma nato colla libertà della Repubblica, aumentato, e conſervato colla virtù de l'armi, e ſpeſe di teſori, e conſervato per immemorabile conſuetudine conſeguita neceſſariamente, che preſcrizione, ò privilegio non vi abbiano luogo; ne farebbe biſogno conſiderare gl'inconvenienti di queſti titoli, quando l'uſarli non foſſe di pregiudizio.

Non è ſolo opinione mia, che ſia coſa pregiudiziale allegar privilegj in queſta materia: ma alcuni ancora de' Conſul-

ſultori, che per comandamento pubblico hanno ſcritto per lo paſſato avvertiſcono, come coſa principaliſſima in queſto negozio, non ſi debba mai uſare tal titolo; il che eſſendo ſtimato da me di ſommo momento; acciocche la ſua importanza reſti ben impreſſa, mi par neceſſario d'eſporre particolarmente le molte ragioni, che neceſſitano ad aſtenerſene; una è; perche chi riceve per privilegio, non è mai ſupremo, ed aſſoluto Padrone, nè può dire, che la coſa conceſſagli, ſia aſſolutamente ſua; ma ſempre reſta dipendente da chi glie l'ha conceſſa; ma il Dominio della Sereniſſima Repubblica è aſſoluto, ſupremo, ò indipendente; adunque non può naſcere da privilegio in contrario. Trattandoſi di queſta materia nel 1596. il Nunzio Appoſtolico adi 2. Agoſto nell'Eccellentiſſimo Collegio preſentò una lunga Scrittura, nella quale trà le altre coſe diſſe, che avendo la Sede Appoſtolica conceſſa la preminenza del Mare alla Repubblica; ella non dee chiamarlo ſuo: avendolo per benefizio di quella Santa Sede; alla qual obbiezione non potrà mai dar buona riſpoſta chi avrà queſta falſa opinione, che il Dominio del Mare provenga da privilegio.

L'altra ragione è, perche chi ha ricevuto per privilegio, ſi può valer di quello contra altri; ma non contra chi l'ha conceſſo; e pure in materia di cuſtodire il Mare, è di navigare per quello, con niun Principato poſſono naſcere maggiori, e più frequenti differenze, che con Roma, e coll'Imperio, perche è molto pregiudiziale, dovendo trattare con loro, ammettere, che alcuna coſa ſia riconoſciuta da eſſi. Nella ſteſſa Scrittura ſopraddetta il Nunzio preſupponendo pure, che *la giurisdizione* ſopra il Golfo abbia origine da privilegio Papale, uſò queſta ragione, dicendo, che la Repubblica non dovrebbe uſare contra la Sede Appoſtolica, e contra i ſuoi Sudditi i privilegj, che da quella le erano ſtati conceſſi, e Martino Laudenſe dopo aver detto, che il privilegio non ſi può interpretare contra chi l'ha conceſſo, ſoggiugne, che il Papa avendo conceſſo il privilegio à Veneziani, non dovrebbe far pagar Dazj delle vettovaglie, che vanno dalla Marca a Bologna; obbiezione, che ſarebbe molto difficile da riſolvere, quando foſſe ſtato ricevuto il Dominio del Mare da alcun Sommo Pontefice; ma perche ciò non fù mai vero, riceveremo ſolamente il Giureconſulto, in quanto atteſta che a ſuo tempo ſi pagava per tranſito delle vettovaglie dalla Marca a Bologna, tenendo, che avrebbe anche approvato il coſtume, ſe non ſi foſſe ingannato preſupponendo privilegio.

Un altro pregiudizio porta il valerſi di privilegio, perche quello può eſſere per diverſe cagioni rivocato da chi lo ha conceſſo, e dà Succeſſori ſuoi, ed anche da medeſimi può eſſere riſtretto, limitato, e dichiarato; onde il fondarſi ſopra non è altro, che ſottoporſi alla deſcrizione altrui, ed eſſere ſempre incerto; nè vale il dire, che per rivocare un privilegio, ò per riſtrignerlo, ſi ricerca cagione legittima, e che la dichiarazione conviene, che ſia ragionevole, perche tocca ciò, a chi ha conceſſo il privilegio, overo al ſuo ſucceſſore, i quali potendoſi muovere per affetti, ò per falſe opinioni, ſempre chi poſſede per privilegio ha la poſſeſſione precaria; e veramente con buona ſimilitudine ſi può dire, che il fondarſi ſopra privilegj ſia come edificare un'edifizio ſopra ſuolo alieno.

Appreſſo di ciò è coſa certa, che niuno può concedere Dominio ad altri di coſa, che non ſia ſua; ed inſieme è certo, che nè il Papa, nè l'Imperadore da Carlo Magno in quà, dal quale viene l'origine di queſt'Imperio, mai hanno avuto Dominio, nè cuſtodia di queſto Mare; nè mai hanno tenuta Armata in eſſo; adunque non hanno mai potuto concederlo ad altri; laonde ſe V. S. che tiene queſto Dominio da ſe ſteſſa, diceſſe d'averlo avuto dal Pontefice, ò dall' Imperadore, ſi priverebbe di quello, ch' è ſuo; e darebbe loro quello, che non hanno, nè mai hanno avuto.

A queſto ſi aggiugne, che chiunque aſſeriſce di poſſedere per privilegio alcuna coſa, oltre l'obbligo di confeſſare, che il Concedente ſia legittimo Padrone,

e ſuo Superiore quanto a quella, è tenuto anche a moſtrare la conceſſione, ſe ſù fatta in tempo, del quale vi ſia memoria; il che non è neceſſario, ſe è da tempo immemorabile; nel qual caſo baſta la fama, ed opinion comune che il privilegio vi ſia; e baſta allegarlo; ma oltre di ciò è obbligato chi l'allega a riſpondere a quelli, che voleſſero provare, che non ſia vero; E gli Eccleſiaſtici ſi ſono dichiarati di voler combattere la verità della Storia d' Aleſſandro terzo, quanto ſpetta alla vittoria avuta dal Principe Ziani contra il figliuolo dell' Imperadore; e però hanno fatto ſcrivere al Baronio un lungo diſcorſo nel Tomo ſecondo in contrario, dove ſi sforza con molti artifizj, e con grande affettazione di moſtrare, che allora il Papa era al di ſopra, e che non ebbe bisogno d'ajuto nè v'intervennero le forze della Repubblica, e molte coſe dice abbaſſando anche, e vilipendendo quanto può il Governo, e la potenza della ſteſſa Repubblica in quel tempo; il qual diſcorſo, ſe ben è impreſſo da lui con proteſta di verità, e ſincerità, non aſconde però affatto il vero fine Romano, ch'è di ſtabilire due pretenſioni loro; una, che il Mare debba eſſere riconoſciuto da Roma; l'altra, ch'è per pura, e mera grazia, e non per ricompenſa d'ajuti preſtati. Lo ſcopo di tutta l'Opera del Baronio non è altro, ſe non moſtrare, che tutti i Principati hanno dipendenza dal Papa, ed ora tocca queſto, ora quello. Nell'XI. Tomo ſcrive contra la Monarchia di Sicilia; ſiccome nel XII. contra la Storia d'Aleſſandro; ed il Sereniſſimo Rè Cattolico, con tutto che parrebbe, che la ſua potenza lo doveſſe rendere illeſo da tutte le macchinazioni, che poteſſero eſſer fatte, con Scritture, e libri, nondimeno vi ha fatta rifleſſione ſopra, e l'ha ſtimata coſa da non ſprezzare, ed è venuta quella Maeſtà in riſoluzione, non ſolo di proibir quella parte d' opera del detto Cardinale in tutti i ſuoi Stati con pene graviſſime a chi la portaſſe, ò riteneſſe appreſſo di ſe; ma ancora con ſuo Editto pubblico per tutti i ſuoi Stati pronunziò una ſeveriſſima Cenſura contra il Cardinale; il qual eſempio moſtra, che queſt'altro tentativo del Baronio circa la Storia d' Aleſſandro terzo, merita, che dalla Serenità Voſtra vi ſia avuta ſopra la debita conſiderazione; acciò in progreſſo di tempo non partoriſca qualche ſcandalo; ma perche quaſi tutti i Giureconſulti atteſtano queſto Dominio del Mare, l'attribuiſcono a privilegio, alcuni pochi dicono del Papa, altri in gran numero, dicono dell'Imperadore, è neceſſario ſcoprir la cagione del loro errore, per aver che riſpondere a chi l'allegaſſe.

Quelli, che l'attribuiſcono a privilegio Papale ſono i Fautori delle pretenſioni Romane, che hanno tentato di ſottoporre con varie invenzioni tutti gli Stati ai Pontefici più vecchi, innanzi, che le forze marittime della Repubblica ſi ſtendeſſero a luoghi lontani; s'arreſtano però per non aver veriſimilitudine; ma l' eſſer fatta in Venezia con tanta ſolennità la pace trà Papa Aleſſandro, e l'Imperador Federigo preſta loro probabilità, come ſe foſſe dato per allegrezza del buon ſucceſſo, come volgarmente ſi dice per buona mano. La falſità ſi convince, eſſendo quaſi cent'anni innanzi ſucceſſe tante ſpedizioni in Terra Santa, che fecero ſentire a tutto il Mondo le forze, che la Repubblica contribuì; oltre le altre guerre fatte in Dalmazia, ed in Puglia; e dall'altra parte non avendo mai quel Pontefice avuto in Mare un Legno armato, e nel Riviera di Romagna, non avendo come nella Marca ſe non qualche ben generale ricognizione, onde ſecondo quaſi, che non aveva niente a che fare in Mare, lo conceſſe a chi prima lo poſſedeva. Credo bene, che alcuni abbiano equivocato, e preſo lo ſpoſare del Mare in luogo di dominarlo, e cuſtodirlo. Che lo ſpoſare veniſſe da Aleſſandro terzo ſe ne fà menzione in alcuni libri antichi, de' quali v' è copia nella Segreta, perche le ſcritture di que' tempi s'abbruciarono dopo. In quella Copia ſi fà menzione, che al ritorno del Duce, dopo ottenuta la vittoria, il Pontefice lo ſalutò Dominator del Mare; per tanto gli conceſſe ſpoſare il Mare, ſiccome il Marito ſpoſa la Moglie nelle

dita. Non v'è parola alcuna, che concedesse Dominio d'autorità, cosa, che non sarebbe stata taciuta, come più importante da chi fece menzione della Cerimonia; la quale, chi considererà, avvertendo quanto d'Ecclesiastico v'intervenga, e quanto sia singolare, e senz' esempio si renderà facile a credere che poteva essere instituito dal Papa. Primieramente il nome di sposare è quell' istesso, che si usa nel parlare del Sagramento del Matrimonio; V'interviene benedizione; tutte cose, che niun Principe temporale avrebbe ardito d' instituire da se medesimo; massime in que' tempi, quando i Principi, e Monarchi dipendevano tutti dà semplici cenni del Papa, le quali ben considerate servono a levar l' equivocazione, e mostrare, donde ha avuta origine questa falsa fama.

Più abbiamo da pensare a que' Giureconsulti Legisti, i quali sostengono, che qualunque Potentato possieda Mare *de facto* l'abbia per concessione Cesarea; ma ancora, che non possa essere legittimamente da alcuno tenuto, se non per privilegio dell'Imperadore, e sono molti, e famosi, che discendendo a tal particolare ancora dicono, che per privilegio Imperiale la Serenissima Repubblica tiene il Mare Adriatico, ed ogni altro suo Dominio, e la libertà sua medesma; ed Alberico da Rosates antico Giureconsulto attesta d'aver veduto egli stesso il privilegio Imperiale autentico bollato con bolli d'oro, e i Dottori seguenti, secondo, ch'è loro costume di citarsi l'un l' altro, fanno menzione del suo testimonio oculato, e lo seguono: anzi il Dottor Marta consiglia la Repubblica a guardarsi dal dire di dominare il Mare per altro titolo, che per privilegio Imperiale, perche ogni altro sarebbe usurpativo, e tanto peggiore, quanto più antico. I fondamenti loro sono, che il Mare è del Principe, e del Popolo Romano, perche da niuno può essere posseduto occupato, nè usurpato; onde se alcuno lo possede, conviene, che ciò abbia avuta origine da Concessione Imperiale, della quale se la memoria non resta, si dee presuporre, che per l'antichità sia perduta, perche altrimente il principio sarebbe vizioso.

Ma questi Eccellentissimi Dottori soliti a studiare nelle antiche leggi Romane, e quando con verità que' Principi si chiamavano Padroni del Mare Mediterraneo, e de' Golfi di quello, e spesso anche Padroni del Mondo, intendendo però del Mondo praticato da Romani, hanno pensato, che siccome gl' Imperadori di questi Secoli succedono a quelli in nome, così succedono in ragione, ed in podestà, e che tutto sia di questi quello, che fù di quelli; ed ancora in questi tempi vi sono de' Legisti, che scrivono, che l' Imperadore è Padrone di Francia, e di Spagna *de jure* se bene *non de facto*.

Ma l'Imperadore è stato Padrone del Mondo Romano, mentre ha avute forze terrestri da dominarlo, e del Mare, mentre ha avute forze marittime per difenderlo, e custodirlo; e quando non ha avute forze con che tenere, e guardare il Mare, quello è restato senza Padrone, e passato poi nel Dominio di chi avendo forze ha preso a custodirlo, e proteggerlo, è verissimo, che le cose pubbliche del Principe non possono essere appropriate da alcuno; ma s'intende con due limitazioni; l'una da niun privato; perche da un altro Principe possono esser vinte con guerra; e l'altra l'imitazione è, che *s'intende* mentr' esso le custodisce, e protegge, perche se le abbandona affatto restano di chi prima colla sua protezione le occupa; onde le leggi, le quali dicono, che il Mare è del Popolo Romano, ò dell' Imperadore, s'intendono, mentre il Popolo Romano lo custodiva, e proteggeva colla sua Armata, e non pel tempo presente, quando non resta della Repubblica Romana altro, che il nome.

E quando dicono, che la consuetudine immemorabile presuppone privilegio, conviene intendere così quando si tratta del supremo Principe al suo suddito, il quale possieda alcuna giurisdizione, che spettasse già per l'addietro al Principe, si dee presupporre privilegio, perche per nessun altro titolo la giurisdi-

zione

zione può passar dal Principe al privato, salvo che per concessione; ma quando si tratta trà due Principi supremi, ed uno tiene da tempo immemorabile Territorio, ò giurisdizione, che l'altro avesse prima non si ha da presupporre privilegio; imperocche non cade trà i supremi: ma bensì una dell'altre ragioni, colle quali i Dominj passano da Principe a Principe, che sono ragioni di guerra, convenzioni, patti, overo mancamenti di forze; onde avendo la Serenissima Repubblica da tempo immemorabile il Dominio del Mare, che già fù del Popolo Romano, se per le Storie non si sapesse, come sia passato in lei, si dovrebbe presupporre uno de'suddetti titoli; il che non occorre trattare alternatamente; essendo certo, che v'intervenisse la debolezza di quello a poterlo più tenere, e le forze della Repubblica a custodirlo; e se passò qualche Scrittura, che quella fosse una confessione di legittimo titolo già acquistato. Ed in fatti è così; perche nella segreta di V. S. vi sono lettere di sei Imperadori Enrico quinto, Lotario Secondo, Federigo primo, Enrico sesto, Ottone quarto, Federigo secondo, che durarono più di cent'anni, incominciando dal 1111. fino al 1220. nelle quali sono descritte le convenzioni, e i patti loro colla Serenissima Repubblica, ed e specificatamente convenuto, che sia amicizia trà i popoli sudditi dell'Imperio in Italia, e i sudditi della stessa Repubblica, e fatta nominatamente menzione di quelli, e di questi; soggiugnendo, che i sudditi di Venezia possano andare per le terre, e Fiumi dell'Imperio, e i sudditi dell'Imperio possano andare pel Mare, e Fiumi di Venezia; dalle quali convenzioni si veggono tre cose chiare.

L'una che l'Imperadore non aveva Dominio d'alcun Mare;

L'altra che la Repubblica aveva Mare dominato da lei, e non concessole da loro.

La terza, che si convenne del pari trà la Repubblica, e l'Imperadore, che i sudditi dell'uno sieno sicuri per li luoghi dell'altro. Al presente le convenzioni trà Principi si fanno per un Instrumento, che poi è ratificato da loro. In que'tempi la grandezza dell'Imperio non costumava di fare Instrumento; ma le contrattazioni si spedivano solamente per Bolla Imperiale; appunto come costumano di fare al presente i Turchi nel trattare con Principi Cristiani.

Ma di queste Bolle Imperiali ò alcuna non sarà stata veduta da Alberico, ò egli pel troppo affetto, che i Legisti in particolare portavano all'autorità Imperiale, che perciò fù anche in poca grazia della Corte Romana, e seguì Lodovico Imperadore contra Papa Giovanni XXII., e per onorar più l'Imperadore avrà voluto chiamarla privilegio, overo avrà veduta la Bolla col sigillo in oro, e letto il nome dell'Imperadore, e non passando più oltre, avrà per conghiettura inteso il soggetto, ed avrà dato quel nome, che sarà stato cagione dell'errore degli altri, che senza esaminare più oltre hanno seguito il suo testimonio.

Sono altri Giureconsulti, che asseriscono il Dominio del Mare alla Repubblica per titolo di prescrizione, il quale non si può, nè si dee in modo alcuno usare; principalmente perche non è vero; poi ancora, perche mette in campo molte difficoltà.

Si dice acquistata per prescrizione quella cosa, la quale essendo veramente d'un altro, usando per lungo tempo con buona fede come propria, per virtù del lungo uso muta Padrone, e passa dal primo di chi era al secondo; che l'ha usata in modo che per titolo di prescrizione non si possedono se non cose d'altri.

La natura della prescrizione è questa, che l'uso accompagnato dalla buona fede leva la ragione, e'l titolo, che un altro ha, e trasferisce il Dominio in chi ha posseduta ultimamente la cosa. Riferiscono i Dotrori, che discorrono di giurisdizione, che il Mare fosse dell'Imperadore di Germania, e che la Repubblica usandolo per lunghissimo tempo, del principio del quale non v'è memoria, senza, ch'esso Imperadore si sia opposto, ne ha acquistato il Dominio.

A questa dottrina diverse opposizioni si fanno, una, che il mare Adriatico non fù mai

dell'Imperadore Germanico, ſicche poſſa eſſere preſcritto contro di lui, l'altra, che la preſcrizione è coſa odioſa, pigliando ad uno per darlo ad altro; e però conviene interpretarla quanto più ſtrettamente ſi può, ſiccome per lo contrario l'acquiſto di coſa diſoccupata, e non poſſeduta da altri è favorevole, e merita eſſere ampiſſimamente interpretata; ma la più importante è, che la preſcrizione ricerca neceſſariamente la buona fede, la quale in queſto particolare ſarebbe molto difficile difendere, ed eſplicare, in che modo poſſa occorrere, che il Mare foſſe dell'Imperadore, e la Sereniſſima Repubblica credeſſe, che foſſe ſuo proprio, che non riceveſſe conſiglio da que' Dottori, ch' eſortarono a difenderſi, dicendo di credere. che i Maggiori abbiano avuto privilegio dell'Imperadore; coſa, che per le ragioni dette, è falſa, e pernizioſa, perche ſi dee fuggire affatto il titolo di preſcrizione.

Hò letto inſieme coll'Eccellentiſſimo Signor ..... col quale ho conferita queſta parte, i libri ſtampati, e tutti i Giureconſulti, che trattano queſta materia l'opere de' quali abbiamo potuto trovare ed oſſervato, che un ſolo Spagnuolo moderno s'oppone, e nega, che il Mare poſſa eſſere dominato, ed in particolare oppugna il Dominio del Mare di Venezia, e di Genova, al quale ſarà riſpoſto nella quarta conſiderazione.

In contrario ne abbiamo 23. Scrittori di diverſi Secoli, cominciando dal 1210. ſino al preſente, i quali chi in uno, e chi in più luoghi delle loro opere tengono il Dominio del Mare di Venetia per giuſto, e legittimo.

Queſti ſono Alberico di Roſate, Bartolo, Baldo, Angelo Bottario, Bartolommeo Saliceto, Zelino Sardeo, Paolo da Caſtro, Angelo Aretino, Giaſone, Bartolommeo Cepolla, Lorenzo Colca, Giovanni da Imola, Carlo ..... Egidio Boſco, Giulio Foreſto, Giovanni Beitachino, Benvenuto Inaccia, Martin Laudenſe, Franceſco Balbo, Niccolò Triſtavio, Angelo Muſſio, Gio: Jacopo Marta, e'l Collegio d'Ingolſtad, de' quali ſi pone la ſola concluſione, che la Repubblica di Venezia ha il Dominio dell'Adriatico, ſenza diſcendere ad eſplicare il titolo; otto l'aſcrivono a privilegio, quattro a preſcrizione.

Ma i più celebri, che ſono Bartolo, Baldo, Saliceto, Paolo da Caſtro, e Franceſco Balbo, tengono il fondamento, ch'è la ſola poſſeſſione per antichità di tempo, e lunghiſſima conſuetudine immemorabile; al quale io aggiungo, anzi mando innanzi quello d'eſſer nato inſieme colla Repubblica, aumentato, e mantenuto con virtù ſempre, con ſangue, e ſpeſa; e vi aggiungo poſcia il conſenſo degli altri Principi, il teſtimonio degli Storici. e l'approvazione de Giureconſulti, quantunque non debbano eſſere ricevuti quelli, che ſi vagliono di privilegio, ò conſuetudine tacita, overo eſpreſſa, ò preſunta; nè quelli, che ſi fondano in preſcrizione. Quanto a quella ragione, dove fanno il fondamento, dobbiamo, però valerſi della loro autorità, in quanto tengono il Dominio della Repubblica ſopra il Mare per giuſto, e legittimo, ed in quanto rendono chiaro teſtimonio, che già 300. anni à tutta l'Italia era noto, che il Mare ſi poſſedeva già tanto tempo, che allora non vi era memoria del principio.

E ſe alcuno diceſſe, che non è lecito di valerſi di parte nel detto d'un Teſtimonio, ſe non ricevendolo tutto, riſponderemo ciò eſſer vero nelle coſe *de facto*, che il Teſtimonio dice di propria ſcienza, ma non di quello, ch'egli conghiettura ſopra, overo diſcorre eſſer *de facto*.

Queſto ſtà *de facto*, che nè tempi de' 23. Giureconſulti ſopraddetti era notorio il Dominio della Sereniſſima Repubblica ſopra il Mare, e che del principio d'eſſo allora non v'era memoria; ma qual foſſe il titolo di queſto Dominio, non apparteneva ad alcuno il dirlo per conghiettura; ma ſolo à chi foſſero ſtate moſtrate le ragioni pubbliche: onde con buone ragioni ſi riceve il loro teſtimonio di quello, che hanno per licenza *in facto* e ſi riprovano le loro conghiettture *in jure*. Dalche ſi avrà come riſpondere

dere à quelli, che hanno introdotti falsi titoli di privilegio, ò prescrizione, ò secondo il mio riverente parere, il quale rimetto al giudizio di VV. EE. si mierà il vero, e'l proprio tante volte replicato. Grazia.

SCRITTURA TERZA.

OLtre la considerazione del Dominio del Mare in generale resta il terzo capo proposto; cioè particolarmente parlare de' Porti, Ridotti, e Seni, non per que' luoghi, dove lo stesso Principe è Padrone del Mare, e della Terra, come in Istria, e Dalmazia, ma rispetto à quelli, dove il Mare è sotto la giurisdizione d'un altro, e la Terra sotto quella d'un'altro come occorre in Puglia, Romagna, ed altre parti dell'Adriatico: la qual diversità di Dominj può far nascere disputa, se le acque vicine a terra debbano seguire le condizioni dell'altro Mare, ed essere sotto la giurisdizione della Signoria d'esso, ovvero quella del Continente, stando soggette al Signore della Terra; e vi è apparenza, che non si dovesse aver riguardo al Mare; perche l'acque de' seni sono così poco profonde, che piuttosto si possono dimandar Terre; appresso ciò si può allegare l'autorità di molti Dottori, i quali dicono, che ogni Città è Padrona del Mare vicino à se; e maggiormente de' Porti, i quali alcune Città hanno edificati di nuovo, serrandoli con Moli, ò con altri Edifizj, che sarebbe grande inconveniente volerli sottoporre ad altri.

Mà in contrario è l'opinione universale de'Giureconsulti, che de'Seni, e de' Porti (degli aperti parlando, che de' serrati si dirà à suo luogo) abbia il Dominio quello stesso, ch'è Padrone del Mare, e nominatamente dell'Adriatico. Que' Dottori, che attestano il Dominio della Serenissima Repubblica, esplicando, ch'essendo à Seni, e Ridotti, ch' essi chiamano stazioni, ed à Porti, adducono per ragione, che quelle acque, che sono continuate à quelle del Mare, si che frà loro non si può metter termine, che le divida, nè si può trovare un confine, dove l'uno fornisca, e l'altro principj, non potendo essere sotto il governo di due, restano alla considerazione del Mare, del quale i Porti; non mettendo differenza tra acqua profonda, e non profonda; poiche può anche essere in qualche luogo vicino a terra maggior profondità, che in un altro molto lontano.

Mà la formal ragione, per la quale tutte le acque marine debbono essere sottoposte a chi signoreggia il Mare, e perche il Dominio del Mare si dice protezione, e custodia per sicurezza de' Naviganti, ed i Seni, Ridotti, e Porti hanno maggior bisogno di questa protezione, e difesa come luoghi, dove i Corsari, e Ladroni marittimi hanno maggior comodo di far ruberie, adunque sopra questi il Signore del Mare ha da esercitare la sua custodia, e protezione, come nell'alto Mare e più essendo il bisogno maggiore:

S'aggiunge, che vana sarebbe la difesa dell'alto Mare, quando i Violatori di quello fossero salvi ne'Seni, e Porti, potendo essi dopo aver fatta la preda loro, aver dove ritirarsi, senza timore d'alcuno, il che riuscirebbe anche à danno delle Città vicine, le quali non hanno forze marittime da reprimerli; se non fossero raffrenati da chi domina il Mare, farebbero le prede senz' alcun impedimento: per la qual ragione la giurisdizione del Mare si stende anche à Lidi, che hanno bisogno della stessa custodia, e protezione; e buona parte de' Giureconsulti attestano nominatamente, che la Serenissima Repubblica abbia anche la giurisdizione nè lidi, e si può provare con una legge, la quale dice, che il Padrone del Mare ha insieme Dominio di tutte le cose, che il Mare non lascia ad altri usi, come il suo fondo, che col flusso, e riflusso ordinariamente copre, e discopre sia con molta, ò poca acqua, e quella poca arena appena, che copre nelle sue escrescenze, se ben d'ordinario non è cotidianamente coperta.

E ben necessario metter differenza trà i Seni, Ridotti, e Porti aperti a Porti serrati, per risolvere quell'inconveniente, che seguirebbe, se le Città non fossero Padrone de' Porti edificati trà loro.

I ser-

ferrati, ſiccome ſono cuſtoditi da Terra, così appartengono ad eſſa, e non al Mare; e ſono ſotto la giuriſdizione del Padrone della Terra; per lo che il Dominator del Mare non ne ha ragione, dove non è Signore anche della Terra; ma gli aperti, non eſſendo cuſtoditi da Terra, ma ſolo da Mare, e colle forze marittime, fanno un'iſteſſa giuriſdizione coll'alto Mare.

Il detto d'alcuni Giureconſulti, che ogni Città marittima poſſeda la parte del Mare vicina à ſe non conclude, che il ſolo Mar alto ſia ſotto il Dominio del Principe, ed il proſſimo à Terra appartenga alla Città, ſe ſarà inteſo il loro vero ſenſo il qual è, che il Dominio univerſale del Principe ſopra tutto il Territorio ſtà inſieme con un altro ſpeziale, che ciaſcun privato ha ſopra una parte d'eſſo, la qual poſſede, e non s'oppugna l'un l'altro, anzi per lo contrario uno ſenza l'altro reſta imperfetto.

E dove il Principe ha la giuriſdizione, e più d'una Città vi è un terzo Dominio, intermedio, che ciaſcheduna Città ha ſopra il ſuo Territorio, il quale è ſuperiore a quello del privato, ed inferiore à quello del Principe. Queſto ſi ſtende ſopra certe coſe comuni, le quali benche ad uſo ſieno di ciaſchedun privato; da niuno però poſſono eſſere appropriate, ed uſurpate per ſe ſolo: ma reſtano in comune della Città.

Il Mare non può cadere in Dominio del privato; perche non potendo per la ſua inſtabilità eſſer diviſo non può parimente il privato occupare in parte, e circondarla, e cuſtodirla per ſe ſolo; eccetto, che dove foſſe qualche receſſo, che poteſſe eſſer ſerrato con pali, e così fatto proprio. Ma perche il Mare proſſimo alla Terra può ben eſſere uſato continuamente dagli Uomini della Città ora da uno, ora da un altro per tranſitare con barche, overo per paſſarvi; per tanto vi è oltre il Dominio del Principe ſopra il Mare, anche quello, che ciaſcheduna Città ha ſopra la parte contigua à ſe.

Cercano i Giureconſulti quanta parte del Mare appartenga a ciaſcheduna Città: ed alcuni d'eſſi hanno detto cento miglia. Ma parlando propriamente ella è tanto grande, quanto può ad operare a ſuo uſo, ſenza ingiuria de'vicini; perche una grande, e popolata Città ſul Mare, la quale abbondi di ſiti terreſtri, dove cavi il ſuo vitto, avrà pochi, che vogliano fare il meſtiere di Peſcatore, e ſi valerà di poco Mare, dove una picciola Città con un poco di comodità in Terra attenderà a cavare il vitto dal Mare, e ſi valerà di gran parte d'eſſo; e non altrimente hanno voluto intendere i Giureconſulti de'cento miglia; ponendo un numero determinato per un incerto; cioè le Città ſono Padrone di tanta parte del Mare, di quanta hanno biſogno di valerſi ſenza ingiuria d'altri, ſe foſſero ben cento miglia.

Queſta ſorta di Dominio, che le Città hanno nelle parti vicine a loro non ripugna a quello, che ha ſopra ſe ſteſſo un Principe Padrone di tutto il Mare; imperocche non ſi ſtendono alle medeſime ragioni. Quello del Principe ſtà nella cuſtodia, difeſa, protezione, e giuriſdizione. Quello della Città è nel valerſi dell'acque a benefizio comune de' popoli. V'è differenza, ſe quelli ſieno ſudditi dell'iſteſſo Principe, ò pure d'un altro; ma ſiccome del Dominio, che ha la Sereniſſima Repubblica in tutto il Mare, ne hanno la parte loro le Città d'Iſtria, e di Dalmazia ſuddite; così anche ne hanno le Città di Romagna, e della Marca non ſuddite; ma nè queſte, nè quelle per poter cuſtodire la detta parte coll'armi, ma ſolamente per poter valerſene à loro uſi.

Eſſendo riſoluto, che il Dominio del Mare ſi ſtenda anche a tutte le parti di quello, reſta a vedere con che ſorta d'azione s'eſercita quello nel Mare Adriatico, e nel Territorio di Venezia, dove ha quella ſteſſa podeſtà, che ciaſchedun Principe ha nel ſuo Territorio; per lo chè ha da eſercitare in Mare quelle azioni, che ſono eſercitate da' Principi nelle Terre di loro ſoggezione. Il Signor del Territorio per virtù della ſua giuriſdizione ha podeſtà di dar legge a tutti gli Uomini, che ſi ritrovano in quello; di punire i delitti fatti contra le leggi, ed imporre contribuzioni, e gravezze per

ſoſte-

ſoſtenere i peſi, e le ſpeſe di chi ha della ſua cuſtodia, e protezione biſogno; adunque per la ragione della giuriſdizione, e cuſtodia del Mare, la Sereniſſima Repubblica può metter leggi a Naviganti, gaſtigare i delitti commeſſi in Mare, ed eſigere Dazj, ed altri diritti.

Che poſſa far leggi a' Naviganti: ſecondo, che giudica neceſſario per la ſicurezza della Navigazione è coſa chiara; altrimente non potrebbe cuſtodire il Mare, dove ciaſcheduno poteſſe uſare il ſuo arbitrio, e ſenza timore di violar l'altro.

E la Repubblica in continua poſſeſſione di queſto, avendo fatte ordinazioni, che niuno poſſa entrare nel Golfo con Legni armati; la qual ordinazione ha fatta ſempre oſſervare con gaſtigo ancora de' Contravenienti. Gli eſempj ſono molti antichi, e recenti de' quali alcuni più notabili ſono narrati nella predetta Scrittura. Non ſi può mettere in dubbio, che il dire, che niuno entri in Golfo con Legni armati, ſia un dar legge a chi vorrà entrarvi.

Tengono Gio: d'Anania, Felino, Giaſone, Bartolomeo Cepolla, Franceſco Balbo, Benvenuto Strana, e Niccolò Tritaccio, che la Sereniſſima Repubblica può proibire, che niun altro navighi nel ſuo Mare; al che fare, ſebbene non dubito punto manchi l'autorità; così è da lodare l'equità, e manſuetudine di queſto Governo, che ha ſempre voluto, che la Navigazione ſia libera per ogni Nazione. Ha ben fatte leggi, che proibiſcono di portar certe ſorte di merci, ed ha obbligati i Naviganti a far Scala in Venezia; le quali ordinazioni ſi provano eſſer legittime per la ſteſſa ragione, che il Principe Padrone d'una Regione può mettere in contrabbando quelle merci, che gli piace; può ordinare per quali vie debbano paſſare i Mercanti, e Conduttori, e dove debbano far ricapito.

Per maggior confermazione s'aggiugne, che Bartolommeo Saliceto, Gio: Bertachino, e Bartolommeo Cepolla Giureconſulti apportano per giuſta, e legittima queſta legge di far capitare tutti i Vaſcelli a Venezia. L'antica oſſervanza di queſta legge ſi vede, perche è ancora approvata da ſei Imperadori nominati nella ſeconda Scrittura, i quali nelle Convenzioni fatte dal 1111 ſino al 1220. colla Sereniſſima Repubblica parlano, che i Sudditi Imperiali poteſſero andare pel Mare, e per li Fiumi de' Veneziani *uſque ad tres, & non amplius*; in modo che navigando per Mare di Venezia, non potevano capitare altrove, che a Venezia.

E ſtata ancora queſta legge approvata da altri Principi. Nel 1257. Manfredo Tutor di Corrado Rè delle due Sicilie dichiarò, che i Sudditi del Rè non poteſſero portar merci oltre il tratto di Zara, e d'Ancona, ſe non a Venezia; e nel 1259. fatto Rè dopo la morte di Corrado, confermò lo ſteſſo, ed atteſtò che ſotto il Regno di Guglielmo Secondo, che regnava cent'anni innanzi; tutti gli Uomini de' Regni ſuoi oſſervavano lo ſteſſo, e conſenti, che i ſudditi trovati a contraffare, foſſero liberamente ſpogliati delle merci per contrabbando.

Reſta ancora un ordine del Senato fatto nel 1327. che da Badelino, e Primentore in quà non poſſa alcuno portar merci altrove, ſenon a Venezia, overo altrove con licenza; ed in eſecuzione vi è una proibizione fatta nel 1378. a quelli di Rimini, Ancona, Fermo, ed Aſcoli, che non navighino in Schiavonia; ed 88. anni dopo, cioè nel 1406. avendo richieſto gli Anconitani d'eſſere liberati da quell'obbligo, riſpoſe il Senato, che il Golfo era reſo tranquillo per le molte fatiche, ſpeſe, e ſangue de ſuoi Cittadini; che tutte le ſue Entrade venivano di Golfo; che le coſe ordinate dalla Repubblica ſopra la navigazione avevano avuto corſo perpetuo, e che il conceder loro di navigare in Schiavonia, ſarebbe un detrimento della giuriſdizione, e dell'Entrate; per le quali ragioni non potevano eſſere compiaciuti; e due anni dopo tornarono a dimandare di poter portare le loro merci a Rimini, che parimente fù loro negato come coſa contra la legge; dalle quali coſe non ſolo ſi vede, che le leggi ſono

ſtate

ſtate fatte, ma ancora conſervate per lunghiſſimi corſi d'anni ancora da' Sudditi alienſ, che navigano pel Mare; e che la podeſtà di fare ordinazioni da immemorabile, e lunghiſſima conſuetudine è ſtabilita.

Il punire i delitti commeſſi in Mare ha l'iſteſſa radice, perche vane ſarebbero le leggi, quando non vi foſſe la podeſtà di punire i Delinquenti; con tutto ciò non è da tralaſciare, che Paolo da Caſtro, e Bartolommeo Cepolla ſpecificatamente atteſtano la conſuetudine de' Capi da Mare Veneziani di punire i delitti commeſſi in qualſivoglia luogo d'eſſo Mare: e nello Statuto Veneto v'è un Capo, dov' è ordinato, che ſia fatta ragione de' delitti commeſſi in qualſivoglia luogo di Mare, come ſe foſſero fatti in Venezia.

L'autorità d'imporre gravezze a chi naviga pel Mare non è coſa, che ſi poſſa mettere in difficoltà: è coſa deciſa per univerſal Dottrina di tutte le genti, confermata anche per la Dottrina di S. Paolo nella Piſtola a' Romani; e queſta è, che Dio ha poſti i Principi, e Potentati per protezione de'buoni, e gaſtigo de' cattivi; e perche ſono Miniſtri di Dio in queſto; per tanto i protetti ſono in obbligo di pagare i tributi, e le gabelle, ſiccome al Principe, che ha cuſtodia, e guardia della Terra, per conſervazione della pubblica tranquillità quelli, che ne godono, debbono contribuire alle ſpeſe, che ſi fanno, e non ſolo i ſudditi, ma anche gli alieni, che tranſitando per la Regione godono la ſicurezza del cammino, ſono obbligati a pagar paſſaggi, e pedagi; così tutti quelli, che tranſitano pel Mare; e pertanto godono la ſicurezza da'Corſari, e Ladri cagionata dalla cuſtodia armata del Dominante, la quale non ſi può tenere ſenza diſpendio, ſono obbligati e per ricognizione di quella protezione, e per contribuire alla ſpeſa, a pagar l'impoſizione, eziandio, che non toccaſſero Terre del Padrone del Mare per cagione di quella cuſtodia, che li rende ſicuri.

E tanto è da dubitare, ſe i Naviganti ſieno obbligati a contribuire per la cuſtodia del Mare, quanto è da dubitare, ſe nel tranſito terreſtre chi paſſa per le ſtrade d'un Dominio ſenza toccar le Città ſia obbligato a pagar dazio. Di queſto neſſuno dubita; ma confeſſa, che dee riconoſcere quello, che gli tiene la riva ſicura; così nell'alto Mare per la ſteſſa ragione ha da riconoſcere, chi gliel lo tiene ſicuro; e queſta verità è ſtata praticata per li tempi paſſati nel Mare Adriatico; onde reſta memoria nelle Storie, che nel 1225. il Duce Tiepolo metteſſe un Dazio a qualunque Navigante pel Mare; la qual impoſizione però non ſi dee credere, che foſſe la prima, ma che foſſe ſempre in uſo pel tempo innanzi, dappoiche fù preſa la protezione, e cuſtodia del Golfo. A queſta impoſizione hanno acconſentito i Principi poſſeſſori del Continente in torno al Golfo, i quali volendo traſportar robe per Mare da un luogo all'altro, eziandio eſſendo ambedue ſotto il loro Dominio, hanno richieſta, il che è ſtato quanto riconoſcerſi obbligati a pagare; perche chi dimanda eſenzione da un pagamento, confeſſa il debito.

Sono ſtate conceſſe licenze à Pontefici, Imperadori, Rè d'Ungheria, Rè di Napoli, Potentati, e Commeſſarj della Marca d'Ancona, e di Romagna; Duchi di Ferrara, ed altri Potentati, che reſtano regiſtrate nè libri pubblici, onde hò fatta menzione nella prima Scrittura.

De' Dazj impoſti dalla Sereniſſima Repubblica particolarmente ſopra le Merci de' Naviganti per l'Adriatico trattano i Giureconſulti da me veduti Baldo, Angelo da Perugia, Bartolommeo Saliceto, Gio: d'Anania, Bartolommeo Cepolla, Martino Laudenſe, Giulio Ferſetto, Gio: Bertachino, Egidio Baſſo, e tutti approvano tal ſorta d'impoſizioni come legittime, ed alcuni d'eſſi dicono che tanto la Sereniſſima Repubblica ha autorità d'imporre Dazj nel Mare, e confiſcare i contrabbandi, quanto nella medeſima Città di Venezia.

Le gravezze quando ſono antiche, ed uſate pare che non ſieno da popoli malagevolmente ſopportate quando di nuo-

vo s'impongono, e disusate sono rinnovate, vengono riputate gravami; e siccome la Sereniſſima Repubblica è ſtata conſueta per li tempi paſsati a mettere impoſizioni ſopra i Naviganti, e coſtringerli a far ſcala in Venezia; così potrebbe in avvenire tornar la ſteſsa neceſſità; ſe l'oſservanza ſarà ſtata negletta, e l'eſazione diſusata; il rimetterla ſarà una difficoltà, e mala ſoddisfazione; il che avendo però legge antica, ed eſeguita, ſarà con giuſtizia, ed utilità preſente, e futura il continuare colla ſteſsa equità, e moderazione oſſervata così nell'inſtituzione, come nell' eſecuzioni paſsate.

Quelli, che per lo paſsato hanno voluto metter difficoltà al giuſto, e legittimo Dominio della Sereniſſima Repubblica ſopra il Mare, hanno uſate trè ſorte di ragioni; la prima, perche il Mare di ſua natura è libero, e comune; la ſeconda, perche la Sereniſſima Repubblica ha convenzioni con diverſi Principi; che la navigazione del Mare reſtaſse libera à loro ſudditi; la terza è una Capitolazione, che dicono eſser contratta con Papa Giulio II.

Per la prima ragione dicono, che nelle Leggi ſpeſso ſi ritrova, che il Mare non è d'alcuno, ch'è comune di ſua natura, ch'è pubblico per ragione delle genti, che non può eſser occupato, perche non può eſser confinato, nè poſto dentro i termini; e però non può eſsere poſseduto.

Aggiungono, che ſiccome l'aria, ed il lume ſono comuni, perche per l'uſo d' uno non viene impedito il poter valerſi dell'altro; così parimente è comune il Mare, perche per l'uſo, che uno abbia d'eſso navigandolo, non viene impedito, che non lo poſsa navigare un altro; per la qual ragione anche difendono, che il Mare non ſi poſſa acquiſtare eziandio per lunghiſſima, ed immemorabile preſcrizione; Delle quali ragioni ſi vagliono alcuni Scrittori Olandeſi per moſtrare, che dagli Spagnuoli non può eſſer loro proibita con ragione la navigazione all'Indie; e Ferdinando Veſpio Dottor Spagnuolo trattando queſta materia fa grand'invettive contra que' Giureconſulti, i quali hanno detto, che i Veneziani, e i Genoveſi ſieno Padroni ne'loro Mari, e poſſano proibire la navigazione ad altri; dicendo, che ſono opinioni contrarie alla Natura; cioè, che nel Mare niun può avere uſo, ſe non comune.

Ma queſto Scrittore, ed altri, che ſeguono la ſua opinione hanno poco conſiderato, come s'intende che il Mare per legge naturale ſia comune; imperocche non è comune altrimente per Natura, nè più, nè meno di quello, ch'è comune la Terra, la quale Dio, e la Natura hanno conceſſa tutta al genere umano, e non l'hanno diviſa; hanno però laſciato nella podeſtà d'Uomini di dividerla, ſecondo la loro comodità, ed utilità; Siccome giuſtamente un popolo, che ha trovata una Regione non poſſeduta da alcuno, ha potuto occuparla, e farla tutta ſua, proibirne l'uſo ad un altro ſenza offeſa di Dio, e della Natura, anzi con divina permiſſione, ed approvazione; così parimente chi ha trovato un Mare non cuſtodito, e non guardato da alcuno ha potuto per ſua utilità pigliarne la cuſtodia con conſentimento di Dio, e degli Uomini; anzi come in Terra a pubblico ſervizio del genere Umano comple, che le regioni ſieno diviſe, e cuſtodite, perche così ſi rendono ſicure dalle violenze; e quelli che ne hanno aſſunto il Dominio uſano le forze nella cuſtodia; dove che ſe non foſſero appropriate per l'imperfezione umana di traſcurar le coſe comuni, reſterebbono neglette, ed eſpoſte ad ogni ingiuria; così torna a pubblico ſervizio di tutti, che i Mari ſieno reſi ſicuri; nè mai alcuno potrà trovar ragione di queſta chimerica differenza, che vogliono mettere frà la terra, e l'acqua; anzi le ſteſſe ragioni d'occupazioni, poſſeſſioni, preſcrizioni, e conſuetudini, le quali danno ragione in terra, la danno parimente in acqua.

Perche il Mare non ſi può dividere con foſſi, e fabbriche, come ſi divide la Terra, ſegue, che un privato non può appropriarſi quella poca parte, che colle ſue forze può ottenere; ma ſiccome è indiviſibile in Golfi, e Tratti, così quelli poſsono eſser poſti ſotto la giurisdizione di que'Principi, che poſsono cuſto-

dirli; altrimente, se non fosse divisibile, non potrebbe aver pure diversi nomi particolari; Non si potrebbe chiamare il Golfo di Venezia, se non fosse diviso dal rimanente del Mediterraneo; nè questo potrebbe avere tal nome, se lo stretto di Gibilterra, non fosse diviso dall' Oceano.

L'esempio dell'aria, e del lume non sono a proposito, perche nell'aria non possono mettere impedimento i cattivi Uomini all'uso; e perciò non ha bisogno d'essere custodita dall'ingiuria loro; Ma il Mare sarebbe da Corsari turbato, e reso senza alcun buon uso; ne si fanno pagar dazj à Naviganti, perche usano, navigando il Mare, poiche quello non si consuma, ma si fanno pagare, perche non si può tenere il Mar sicuro senza spese, secondo quella sicurezza e'l benefizio loro; onde e di dovere, che contribuiscano; cosa naturale, che chi è a parte dell'utilità sia anche a parte del peso; ed avendo così statuito la Maestà divina, che chi è protetto dal Principe lo riconosca colle contribuzioni, e co'Dazj.

Non è pari la Controversia trà gli Spagnuoli, e gli Olandesi alla Causa della Sereniſſima Repubblica; prima perche le pretensioni degl'Olandesi non sono sopra un Mare serrato, limitato, posseduto, e custodito con fatiche, e spesa da tempo immemorabile, com'è questo di Venezia; trattano dell'Oceano, che per la sua immensità da niuna Potenza umana può esser guardato tutto. Più s'aggiugne, che ancora non eccede la memoria degli Uomini il principio della navigazione degli Spagnuoli già meno di cent'anni principiata; laddove nell'Adriatico il Dominio è nato colla Repubblica, e stabilito da consuetudine immemorabile; perloc[illegible] non si ha da fare alcuna comparazione di queste ragioni.

Ma alla seconda; cioè, che la Sereniſſima Repubblica abbia convenzione con diversi Principi, particolarmente co' Successori di Carlo V. e di Ferdinando Imperadore, e forse anche col Sommo Pontefice per una pace fatta in Bologna nel 1529. nella quale specificatamente si contiene, che i Sudditi loro possano transitare sicuramente e liberamente nè paesi dell'altro, e questo perche nè tempi della guerra l'ostilità non solo è contra i Principi, ma ancora contra i Sudditi; niuno però mai intese, che per ciò i Sudditi dell'uno dovessero esser esenti nè paesi dell'altro così dall' osservanza delle leggi, come dal pagamento delle gravezze; Essendo state innanzi il 1529. guerre trà i Suddetti Principi, e la Sereniſſima Repubblica, e per conseguenza anche ostilità verso i Sudditi, ed impedimento al transitar, e negoziar ne'paesi dell'uno, e dell'altro così per terra, come per mare; e nella pace levandosi l'ostilità trà Principi, per un capo speziale, conforme all'uso degli altri Paesi, è data la sicurezza di transitare, e negoziare per terra, e per mare. S' incenderà dunque il navigar sicuro, e liberamente nel Golfo Adriatico, servate le ordinazioni di quella navigazione.

Poter fare una cosa con libertà, e sicurezza non vuol dire arbitrariamente, e secondo l'appetito irragionevole di ciascheduno; ma vuol dire sicuramente, e liberamente, servate però le leggi. Quando si dice, che ciascheduno può liberamente far testamento, non s'intende però, che lo possa fare *in* uffizioso, ed impertinente; ma che dee servar le leggi testamentarie; e chi può far viaggio liberamente, e sicuramente non può navigare, se non servate le leggi di chi domina il Mare, che sono di far Scala a' luoghi determinati; non portar cose proibite; pagare i Dazj, e diritti statuiti.

E che così si debba intendere lo dichiarano le medesime parole, le quali dicono, che i Sudditi dell'altro Principe possano transitar, e mercantare così per terra, come per mare *tute*, & *liberè*; ma se per terra non possono mercantare, salvo, che servate le leggi, e pagati i Dazj; dunque nè pure per Mare lo possono fare, se non con tutte le suddette condizioni. Ciò si conferma, perche non è di ragione, che i Sudditi del Principe amico sieno maggiormente privilegiati, che i proprj; dunque se i proprj sono soggetti alle proibizioni, ed à Dazi; debbono

bono essere così anche gli stranieri. Oltre di ciò dimostrano lo stesso chiaramente le parole del medesimo Capitolo, il quale dopo aver detto, che possano negoziare per terra, e per mare, *tute*, *liberè*, soggiunge come per dichiarazione che sieno ben trattati, e con umanità, come fossero Abitanti, e Sudditi proprj; ma i Sudditi proprj non sono esenti; dunque non debbono essere pure gli altri. Per maggior dichiarazione soggiunge, che abbia cura il Principe, che non sia fatta al Viandante, ò Mercante alcuna violenza, overo ingiuria, e che gli sia somministrata giustizia. In somma tutte le seguenti parole del Capitolo manifestamente dichiarano, che la clausola del navigare *tutè*, *& liberè*, non significa arbitrio, ò esenzione, ma solo s'oppone alla trattazione, ò stile; sicche non si faccia come durante la guerra, quando i Sudditi sono trattati come nemici, e nel transitar, e negoziare, overo per le persone, e robe.

Una tal convenzione fù fatta anticamente trà la Sereniſſima Repubblica, e i Genovesi, per la quale Angelo da Perugia fa il Consiglio 290. dove tratta, che stante l'accordo sudetto, pel quale i Genovesi possono navigare pel Golfo di Venezia liberamente possono i Venezia ni accrescere i Dazj, ed obbligarli ad osservar le leggi d'arrivare alle Scale statuite. Questo fù supposto per deciso, e chiaro; solamente si dubitò, se i Dazj potevano essere accresciuti stante i patti, purche l'accrescimento non fosse in frau de della libertà concordata, cioè che non fosse un accrescimento apparente; ma in verità un' esclusione dalla navigazione, come se fosse stato un esorbitante Dazio messo sopra i Genovesi soli; perche sarebbe stato in nome un accrescimento, ed in fatti sarebbe stato altrettanto quanto dire, non voglio, che i Genovesi navighino; ma un accrescimento reale, e non fraudolento Angelo lo stima lecito, e giusto, e non contrario alle convenzioni; onde fù intesa un poco sinistramente la suddetta Capitolazione del 1529. dà Commessarj Cesarei; pretendendo, che per virtù di quella i sudditi dell' Imperadore potessero capitare ad ogni luogo in Mare, esenti anche dà Dazj; ma fatti capaci con buone ragioni dalla parte della Repubblica si dipartirono dalla loro opinione, e si confessarono obbligati à Dazj, ed all'osservanza delle leggi.

Sopra la certa capitolazione con Giulio II. della quale non si vede, che mai il medesimo Pontefice, nè gli altri in que'tempi prossimi si sieno valuti; ma solo da pochi anni in quà la Corte Romana ha dato principio a nominarla, sono stati scritti diversi Consigli dà Consultori pubblici, e molte altre cose sono poscia venute all'uso, per le quali evidentemente si può mostrare, ch'è senza fondamento, e di niun valore.

Io raccoglierò insieme le cose da altri poscia osservate, e l'esplicazione in termini intelligibili da tutti, riducendo le considerazioni in cinque ragioni.

La prima, e principalissima; perche se bene tutti gli Storici attestano, che passarono Capitolazioni frà la Repubblica, e Papa Giulio, nondimeno la Scrittura, che mostrano i Romani non solo non è autentica, ma nè pure vi sono Capitolazioni con Papa Giulio, nè induce obbligazione veruna, nè fà alcuna fede.

La Seconda; perche quando anche si trovasse una Capitolazione nel modo, e forma, che i Romani vorrebbero, cosa, che non è credibile, che sieno mai per ritrovare, non sarebbe d'alcun valore, come fatta per violenza d'ingiuste censure.

La terza; perche dato anche, che non vi fosse intervenuta la violenza, ella non sarebbe d'alcun valore, per essere non solo ingiusta, ma ancora nulla; come fatta dal Pontefice contra tutti i termini della ragion divina, naturale, e della legge Canonica.

La quarta; perche posto anche, che dal suo principio fosse stata valida, nondimeno è stata annullata per l'uso contrario con consenso del medesimo Papa Giulio e de'suoi Successori.

La quinta; perche quantunque le fosse concessa ogni validità, nondimeno in proposito di navigare non dice, nè comprende tutte le cose, ch'essi pretendono, ma assai meno.

E per cominciare da quest' ultima, come quella, ch'è la meno forte; pretendono gli Ecclesiastici di poter ergere nelle terre loro un traffico, e commerzio, ricevendo ogni sorta di Vascelli, che vogliono far scala presso a loro; il che l'asserta Capitolazione non contiene; dice solamente. I Sudditi della Chiesa non possono essere impediti d'andare a qualunque luogo del Mare Adriatico, e di qualunque altro Mare, ed acqua dolce, senza pagare gravezza alcuna; ma non dice però, che non possa essere impedito ad altri non Sudditi della Chiesa la andare à luoghi Ecclesiastici; Per lo che per virtù di quest'asserta Capitolazione non verrebbe loro conceduto il poter drizzare senz'impedimento un luogo di commerzio, e ricevere qualsivoglia Vascello, e potrebbono essere impediti tutti gli altri non Sudditi della Chiesa dal navigare dà luoghi loro, senza contravvenire all'asserta Capitolazione; in modo che sarà un debole traffico, e commerzio quello, che co'soli Navigli loro potranno introdurre, e l'asserta Capitolazione non li favorirà quanto pretendono.

Ma dato, e non concesso, che comprendesse tutte le loro pretensioni, viene la quarta risposta, che l'uso contrario abbia annullata quell' asserta Capitolazione, se pure vi fù; perche nel medesimo Pontificato di Papa Giulio II. egli nel 1512. per un suo Breve ricercò la Serenissima Repubblica, che fosse dato il possesso a Giovanni Stafilao suo Auditaro creato da lui Vescovo di Sebenico; e per un altro ricercò, che fosse dato possesso d'alcuni Benefizj nel Padovano pel Cardinal Bissa, e continuamente anche in que'tempi, e negli altri seguenti, s'è dato il possesso de'Benefizj in questo Stato; il che è contra il quarto Capitolo dell'asserta Convenzione; siccome in tutti que'medesimi tempi si trova, che sono stati giudicati gli Eccelesiastici nè casi enormi, e che sono stati fatti rinunziare *ab impetratis* a quelli, che hanno ottenuta cosa nel Foro Ecclesiastico a pregiudizio della podestà temporale; le quali cose sono contra il quinto Capitolo dell' asserta Capitolazione, e poi è manifesto, a tutto il Mondo, che non vi fù in uso alcuno.

Quanto al settimo Capitolo, dove viene convenuto di non essere mai contra il Pontefice Romano; il che si vede non osservato nello stesso Pontificato di Giulio nel fine, e poi nel Pontificato di Leone suo successore; e'l nono Capitolo di non ricever mai nelle Terre del Dominio alcun Nemico, e fuoruscito dello Stato della Chiesa, non è stato osservato in alcun tempo.

Un'altra assai efficace pruova è, che nella Capitolazione 1529. non si presuppone alcuna di queste; adunque si ebbe per nulla; ma quello, che sopra tutte le cose importa è, che avendo la Repubblica messa la mano nel 1527 sopra Ravenna, e Cervia, il Pontefice Clemente Settimo nella suddetta trattazione del 1529. le dimandò non come occupate contra la Capitolazione di Giulio; nè si lamentò, che quella non fosse stata osservata, ma come quelle, che non poterono esser difese da lui, ch'era prigione: ed avendo la Serenissima Repubblica convenuto, e capitolato di restituirgliele, riservate le ragioni sue sopra quelle Città, il Papa ha accettato, e consentito quel Capitolo; il che non avrebbe potuto fare, se avesse tenuto, che l'asserta Capitolazione di Giulio avesse vigore; perche nel secondo Capitolo d'essa si confessa di non aver alcuna ragione in quelle Terre; dunque Papa Clemente Settimo vide bene, che quella non era d'alcun valore; poiche eziandio senza nominarla si contravveniva.

Con ciò si risponde ad una obbiezione, che fece il Nunzio Appostolico in Collegio nel 1596. dicendo, che siccome la legge fatta con Papa Pio Quinto nel 1571. se bene non fa menzione della Capitolazione del 1529. non però s'intende, che sia annullata, anzi, che sia stabilita; e così pure quella del 1529. che non fa menzione di quella di Giulio, s'intende, che la confermi, e non, che l'abbia per annullata; perche si risponde: doversi sempre intendere, che s'abbia per annullata quella, alla quale si contravviene, se bene non sia nominata; i

Papa

Papa Clemente colla riſerva delle ragioni ſopra Ravenna, e Cervia vi ha apertamente contravvenuto, e forſe la ragione perche non volle Papa Clemente, che ſi nominaſſe, è perche riputò coſa troppo vergognoſa far menzione d'azione riprovata da tutto il Mondo; ſenza che ſi può dire, che altro è parlar di Lega, ed altro di Capittolazione, qual è quella del 1529. e l'aſſerta di Papa Giulio; perche la Lega è contra i nemici d'ambi i Principi Collegati ò per offeſa, ò per difeſa; e quel genere di Capitolazione è una ſorta di tranſazione, ò di ceſſione di quello, che ſi poſſede; onde non avendo, che fare inſieme, non conveniva, che la Lega del 1571. nominaſſe la Capitolazione del 1529. per confermarla; ma bensì, che quella del 1529. confermaſſe quella di Giulio, volendo, che foſſe valida.

Venendo alle nullità contenute nell'aſſerta Capitolazione; che quando gli Scomunicati hanno ſodisfatto alle coſe contenute nel Monitorio, l'aſſoluzione non può loro eſſer negata. Avendo Papa Giulio formato il ſuo Monitorio contra la Sereniſſima Repubblica per coſe, che pretendeva darle, le quali erano molte, parte in materia di Giuriſdizioni Eccleſiaſtiche, parte di Benefizj; parte in detenzione di Terre; in detto Monitorio non fece alcuna menzione, che i Sudditi Eccleſiaſtici foſſero aggravati nella navigazione; e però avendo la Sereniſſima Repubblica data ſoddisfazione quanto alle coſe, per le quali era ſtato fulminato contro di lei, il Papa era in obbligo di darle l'aſſoluzione, e non poteva in alcun modo cercare altre condizioni, che quelle, le quali erano dimandate nel Monitorio medeſimo; onde fù un'ingiuſtizia, e una nullità il voler aggiugnervi l'obbligazione d'eſentare i Sudditi Eccleſiaſtici da'debiti Dazj; del che non s'era fatta menzione nel Monitorio fulminato.

La ſeconda nullità più eſorbitante è contra la legge Divina; la quale proibiſce il contrattar, ò convenire dando coſa ſpirituale per una temporale; ma l'obbligazione d'eſentare i Sudditi Eccleſiaſtici dal pagar Dazj è coſa temporale, dunque il Papa ha venduta l'aſſoluzione coſa ſpirituale per un' obbligazione temporale, che ſarebbe una nullità Simoniaca; e ſe alcuno diceſſe in diſeſa, che il Papa teneva, che il pagar Dazio foſſe uſurpazione, e peccato, e 'l Papa voleſſe, che ſi deſiſteſſe da queſto peccato, ſi replica, che ſe foſſe uſurpazione, e peccato far pagar a' Sudditi Eccleſiaſtici, ſarebbe anche ſtato peccato far pagar a' Sudditi degli altri Principi; dunque il Papa avrebbe voluto, che foſſe fatta penitenza d'una parte del peccato con perſeveranza nell'altra coſa, che ſarebbe empia; e veramente quel Papa non ebbe per peccato perche lo avrebbe meſſo nel Monitorio.

Vi ſono bene alcuni Canoniſti, i quali ſcandaloſamente hanno detto, che ſe bene non ſi può ricevere coſa temporale per l'aſſoluzione ſagramentale, ſi poſſa ricevere per l'aſſoluzione della Scomunica; ma le orecchie Criſtiane non poſſono ſentire tale diſordinanze; perche ſe l'autorità d'aſſolvere dalle Cenſure viene da Dio, egli ha comandato ſeveramente che il tutto ſia dato *gratis*, come donato da lui.

S'aggiugne ancora a queſto la terza nullità non meno conſiderabile; perche ò Papa Giulio pretendeva, che la Sereniſſima Repubblica deſiſteſſe dalla cuſtodia del Mare, che ſi faceva con tanta ſpeſa, ò intendeva, che continuaſſe in quella. Se pretendeva, che deſiſteſſe ſenza pigliar a cuſtodirlo nè egli, nè altri, era una coſa iniqua contra il ben comune di tutti i Naviganti, e di tutte le Riviere; ma ſe voleva, che la Sereniſſima Repubblica continuaſſe la cuſtodia; e che i Sudditi Eccleſiaſtici foſſero eſenti dal pagar Dazj, e i diritti debiti per quella; queſt'era un'altra ingiuſtizia, e nullità contra la legge Divina, la quale comanda, che ſieno pagati i tributi a quelli, che difendono, e proteggono,

La quarta è degna di ſtupore; perche in quell'aſſerta Capitolazione ſi dice, che gli Ambaſciadori per nome della Sereniſſima Repubblica conſtituirono Procuratori legittimi, ed irrevocabili *in ſolidum* tutti i Notaj di Camera, e

tutti

tutti gli altri Procuratori, e Notaj allora viventi, e che faranno nè seguenti tempi, acciò ciascheduno di loro possa comparire, ed esercitare innanzi qualsivoglia degli Uffiziali della Corte Romana, e loro Luogotenente, quando la Repubblica non osservasse tutte le cose contenute nell' asserta Capitolazione, dando loro autorità di sottomettere la Repubblica al giudizio di qualsivoglia d' essi Uffiziali, a ricever ogni sentenza contra i beni, e le persone eziandio di scomunica, ed interdetto contra il Duce, Senatori, ed altre persone, e Terre del Dominio; a che ogni minimo Giudice Pedaneo di Roma, anzi Luogotenente minore colla semplice citazione d' un Proccuratoruccio; ò Notaruccio di Roma, che comparir consenta, avrà autorità di scomunicare il Principe, la Repubblica, tutti i Sudditi, mettere Interdetto in tutte le Città, e dar via anche lo Stato tutto; e s' intenderà, che il consenso della Repubblica vi intervenga per virtù di questa bella Capitolazione. Non credo mai, che al Mondo sia stata udita una tal stravaganza.

Passiamo all'ultima nullità, che contiene la seconda proposta; cioè, che l' asserta Capitolazione fosse nulla per intervento di violenza; Questa è stata lungamente trattata da' Consultori, che hanno scritto da quel tempo fino al presente; i quali tutti hanno posto per fondamento, che i Contratti fatti per timore ingiustamente imposto, sono invalidi. E notorio il pericolo, il qual era con ottime ragioni tenuto da questa Serenissima Repubblica, quando non avesse acquietata in qualunque modo si fosse l'esorbitante maniera di procedere di quel Papa. A ciò s'aggiugne dallo Stella uno de' Consultori, che la cessione delle cose temporali fatta per forza, e per timore è valida, perche quelle per forza si possono riacquistare, e possedere; ma la cessione di cosa temporale, come sono le giurisdizioni, fatta per forza, ò timore non è valida; di che dice lo Stella si valesse Francesco I. Rè di Francia per osservare la Convenzione fatta a Madrid con Carlo Quinto Imperadore. le quali ragioni sono da usare con molta circospezione; perche la cessione fatta dal Rè Francesco fù stimata buona; non perche allegasse timore di perdere lo Stato, ma allegando la prigionia, la quale annullava tutte le obbligazioni personali; nè si può dire, che la Serenissima Repubblica in quel tempo fosse come prigione; avendo lo Stato suo di Mare, e questa Città inespugnabile.

Nè pure è cosa tanto chiara, che il timore di perdere lo Stato sia tale, che possa indurre un Pontefice costante a promettere cosa indebita; altrimente si metterebbe in dubbio tutti i Cittadini cogli Assediati con gran perturbazione della ragione delle Genti; ma questo è ben certo, che trà due Principi Supremi, se uno con ingiusto timore violenta l'altro è cosa iniqua mutate poi le cose il Principe ingiustamente violentato può risentirsi dell' ingiuria, e constringere l'altro a desistere dalle cose estorte per timore. Ben si può usare la ragione del timore delle Censure inique, il quale da tutti i Canonisti, e dalla decisione di Rota viene stimato per timor giusto, che rende nullo ogni Contratto, perche siccome Iddio non vuole, che l'armi spirituali servano per ministero dell' ingiustizia, così egli annulla tutto quello, che per forza di censure ingiuste viene estorto; E questa difesa, cioè, che se alcuna cosa fù capitolata con Giulio, fù per timore delle Censure, stante l' universale opinione de' Canonisti, non può aver alcuna replica; e più sicuro usarla in que' termini; perche non è utilità in alcun Principe il vanamente temere della salute dell'anima sua, e per quella abbandonare le cose Mondane; che quando non sia instruito da Uomini dotti, e Consultori eccellenti, averà anche paura di Censure ingiuste, e nulle; e per rispetto di cosa Mondana non è decoro promettere, se non con risoluta volontà d'osservare.

Quanto alla prima risposta; cioè, che la Capitolazione non si trovi, la quale è anche la principale, non osta l'attestazione degli Storici, che fosse Capitolazione trà 'l Pontefice, e la Serenissima Repubblica, quando egli rivocò le Censure, nè pure la pubblica opinione, e

fama;

fama; poiche non basta dire, che fù capitolato; ma convien portare la forma distesa per mostrare l'obbligazione particolare. Io ho osservato, che in diverse occasioni dagli Ambasciadori è stato risposto al Pontefice, che quella Capitolazione non si trova autentica; il qual modo di parlare non è commendabile, se pel mio riverente parere si dee usare; ma convien dire assolutamente, che la Capitolazione non si trovi; imperocche gli Ecclesiastici non hanno potuto mostrarla nè autentica, nè non autentica. Ma in luogo di Capitolazione essi mostrano un Instrumento di Procura fatto dalla Serenissima Repubblica a suoi Ambasciadori; il quale mostrato autentico quanto si voglia non induce obbligazione di sorta alcuna; cosa che ad ogni persona di mediocre cognizione legale, overo, che sappia l'arte del Notariato; mediocremente, e chiara, ed evidente, che non ha difficoltà alcuna; ed io ho creduto bene esplicarlo in termini intelligibili, se bene potesse essere stimato superfluo.

Avendo Giulio II. pubblicato il Monitorio contra la Serenissima Repubblica sotto il giorno de' 21. Aprile 1509. ed essendo succedute altre Scritture dall'una, e dall'altra parte; la Serenissima Repubblica fece deliberazione di riconciliarsi col Papa, ed elesse sei Nobili per Ambasciadori, a' quali fece Mandato di Procura sotto il giorno de' 31. Luglio, dando loro podestà di comparire innanzi il Pontefice a supplicarlo di renderle la sua grazia, ed in caso che la Repubblica fosse incorsa in alcuna delle Censure del Monitorio dimandargli l'assoluzione, e rinunziare ad ogni appellazione, e protesta fatta, e generalmente a fare ogni altra oportuna operazione circa le predette cose.

Gli Ambasciadori andati a Roma negoziarono; ma per stabilire il Negoziato il Pontefice non contento della Procura, ne ricercò un'altra più ampia. Per lo che sotto il giorno degli 11. Decembre susseguente fù fatto un altro Mandato di questo tenore. Che volendo il Papa trattare alcune cose cogli Ambasciadori, se bene perciò fù fatto loro Mandato ampissimo sotto il giorno de' 31. Luglio, nondimeno di nuovo constituiscono gli stessi sei Nobili Procuratori della Repubblica a trattar, e conchiuder col Papa, ò co' Deputati di lui qualunque cosa, quantunque fosse di quelle, che ricercano Mandato speziale, tanto, come fossero espresse singolarmente promettendo *de rato*, &c.

La Negoziazione seguì fino al Febbrajo susseguente; e dovendosi conchiudere; il Papa non si contentò de' due Mandadati; ma colla severità del suo animo avendo stabilito il giorno de' 24. di quel Mese, ch'era la seconda Domenica di Quaresima per giorno di trionfare a dare pubblicamente l'assoluzione. Formò una modula, ò Minuta dell'Instrumento, che voleva, che fosse fatto in quell'azione, contenente i Capitoli, che ricercava gli fossero accordati; e volle, che la Serenissima Repubblica facesse un'altra Procura, inserendo di parola in parola quella Minuta. La proccura fu fatta sotto il giorno de' 15. Febbrajo, e vi fù inserta la Modula dell'Instrumento, che il Papa voleva stabilire, e data autorita agli Ambasciadori di convenire con que' Capitoli.

Quest' Instrumento è quello, che si produce, e da nome di Capitolazione fatta con Papa Giulio II. se abbiamo quest' Instrumento autentico, ò nò, io non lo sò; ma dato, che fosse in forma approvante basta solo per mostrare, che per quello è data autorità agli Ambasciadori, ma non appare, ch'esser l'abbiano eseguita. Oltre questo Mandato si ricerca necessariamente, che gli Ambasciadori innanzi il Notajo in Roma mostrassero questa loro Proccura, prenarrata, e pregassero il Notajo a fare un'Instrumento; com'essi per autorità data loro dalla Repubblica promettevano le tali, e tali cose al Proccuratore del Papa, ò ad alcun suo Ministro, ò ad esso Notajo, che riceveva la Proccura; di che era pregato da ambe le parti a fare l'Instrumento. Questa sarebbe la stipulazione, la quale se fosse fatta io non lo sò; ma veggo certamente, che i Romani non la possono produrre; ed in luogo di quella producono il Proccuratorio colla modula stessa, che non serve; perche come

s'è

s'è detto, se ben la formula vi è dentro inserta, altra cosa però è'l Mandato Proccuratorio, altro è la Convenzione stipulata. Il Proccuratorio da podestà di convenire, ma non fa che sia convenuto; nè mai pruova, che la cosa sia fatta. Innumerabili volte occorre, che sarà data autorità ad un Proccuratore di contrattare una cosa, che non viene poi contratta per qualche rispetto; anzi quello, che più importa, si trovano Mandati autentici, ed Instrumenti stessi, ma non stipulati per qualche occasione nata poscia sull'esecuzione. Ebbero i Proccuratori autorità dalla Serenissima Repubblica di convenir col Pontefice in que' Capitoli sotto il giorno de' 15. Febbrajo in nove giorni, che passarono sino al giorno de' 24. che fù quello dell'assoluzione, in tempo, che tutta l'Italia era in armi. Infinite cose possono essere occorse, che abbiano fatto aggiugnere, sminuire, ò alterar i Capitoli.

Bisogna però mostrare non quello, che fosse commesso di fare, ma quello, che sia stato fatto, e stipulato; il che essi non mostrano nè autentico, nè non autentico. A' Proccuratori si dà autorità di contrattare, ed essi sul fatto veggono quello, che occorre; non possono trapassare il mandato, ma cercar d'eseguirlo totalmente, overo usarlo limitatamente a favore del loro Principale. Chi vuol sapere, che dalla Serenissima Repubblica non fosse data l'instruzione agli Ambasciadori di consentire a que' Capitoli, se non con qualche condizione dal canto del Papa, la quale non consentita da lui gli Ambasciadori fossero restati di concludere la Capitolazione nella formula data? In somma il Mandato di capitolare non è d'aver per capitolato, e se la Repubblica veduta la Modula mandata da Roma fosse stata risoluta, che si avesse per concluso in quella forma, poteva fare l'Instrumento del suo Consenso quì in Venezia, e non dare autorità, che fosse fatto a Roma. tanto che non è buona conseguenza dal vedere l'autorità di capitolare, dire dunque si è capitolato. Quando pensavano i Romani di valersi di questo Proccuratorio in luogo di Capitolazione stipulata con Laurilio Notajo della Camera, si aggiunse una nota sotto asserendo, che la Capitolazione fù fatta, e i Proccuratori promisero, e giurarono i Capitoli; e questa nota fù *fatta* dopo la morte di Giulio; il che apparisce; perche in essa è chiamato più volte *fœlicis recordationis*, titolo, che si da a Papi morti. Non ha il Notajo posto il tempo quando l'ha notata; ma si conghiettura, che fosse 15. ed anche 20. anni dopo. In questa forma Papa Gregorio XIII. diede l'asserta Capitolazione agli Ambasciadori del 1579. adi 17. Settembre. Di questa nota non è da tener conto alcuno, poiche le Scritture di Notajo non fanno fede, se non fatte per Decreto del Giudice, se non Giudiziali; e se sono Contratti, fatti in presenza di Testimonj, e delle parti con rogito d'esse.

E quì un Notajo molti anni dopo l'asserte parti scrisse quello, che succesSe, e con parole anche piene d'ambiguità, perche chiama quella sua Scrittura *Transunto*, e dice d'averla collazionata coll' Originale, senza dire che Originale sia quello, e da chi fatto.

Questi difetti furono superati da'Consultori di V. S. il che venne a notizia della Corte Romana, onde nel 1606. per occasione de'moti passati stamparono l'asserta Capitolazione colla fede dello stesso Laurilio; ma corretta non intitolando più Giulio di felice memoria, e mettendovi il tempo stesso dell'assoluzione 24. Febbrajo 1529. Ma non avendo ardire di dire, che fosse rogata dagli Ambasciadori, sottoscrisse non come Notajo, che faceva Instrumento trà le Parti contraenti; ma come quello, che scriveva un Decreto giudiziale; dicendo *de Mandato subscripsi*; onde fuggendo un inconveniente hanno dato in un maggiore.

Ma vi è chiaro documento, che quell'anno 1529. Laurilio non era Notajo di Camera; perche nell'asserta Capitolazione sono nominati tutti i Notaj di Camera per nome proprio, e questo non è in quel numero. Trà diverse pretenzioni Romane apparisconо molte assurdità; ma nessuna ha tante oppositioni, come questa, della quale quando in avvenire

venire veniſſe parlato dagli Eccleſiaſtici il mio riverente parere è, che ſe l'allegheranno ſolamente ſia loro riſpoſto, che da pochi anni in quà s'è dato principio a nominarla; nè però mai è ſtato veduto nè l'autentico, nè l'eſemplare di quella Capitolazione; perche così veramente è. E ſe produrranno quella, che da Papa Gregorio fù data, overo la ſtampata, ſia riſpoſto, che quella è un Mandato Proccuratorio per Capitolare. Reſta, che moſtrino, che la ſtipulazione ſia fatta, e ſe vorranno venire con argomento, dicendo, che trovandoſi il Proccuratorio, ſi dee preſupporre la ſtipulazione, ſia replicato, che tutto è contratio per le molte ragioni eſplicate di ſopra.

Dalle coſe moſtrate in queſta Scrittura appariſce chiaro, che le difficoltà promoſſe ſopra il Dominio di V. S. nel Golfo hanno vera, e facile riſoluzione, ch'è quanto col mio riverentiſſimo Zelo ho ſaputo ritrovare, rimettendolo però come mio umiliſſimo parere alla prudenza di V. V. EE.

GRAZIA.

DOMINIO DEL MARE ADRIATICO, E SUE RAGIONI PEL JUS BELLI DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA.

Descritto dal P.

F. PAOLO SARPI

Suo Consultore d'ordine pubblico.

SERENISSIMO PRINCIPE.

TOrna molto à proposito nelle Cause forensi, come insegnano i Dottori, tralasciar le dispute sopra le ragioni dell'Avversario, quando sono tanto forti, e gagliarde, che non si possono distruggere; però si suole parlar fuor di proposito, tirando la Causa fuor del suo alveo, per tirare il Giudice fuor di buon stato, che non attenda alle buone ragioni, e faccia sentenza ingiusta. Quest'artifizio viene usato da alcuni Dottori messi sù non da altro, che da diabolico spirito a far novità per turbazione della pubblica quiete, con far venir Vascelli forestieri in questo Golfo, in futura pernizie del comun commerzio, e della sicurezza delle Città marittime, contra l'antiche, e legali ragioni, che ne ha questa Serenissima Repubblica inveterate, approvate, ed acconsentite da tutto il Mondo, da Grandi, e da piccioli, da Principi, e da tutti gli Ordini fino agli ultimi plebei, con prescrizione di Secoli, che vi aveva posto silenzio; Operazione per certo diabolica per mettere alle mani i Principi, che non sabbiano a goder la pace, la quale il Signor nostro in ministero, e tutela ha loro lasciata. Segno di questo è, che nel principio cominciano a scrivere contra l'autorità del Papa, ch'è 'l primo assalto de' Novatori, i quali il Diavolo mette in battaglia per rovinare il Mondo, e come a que-

sta

ſta diſguſta ſi tirano, fingono, che i Signori Veneziani fondino le loro ragioni ſopra privilegi di Papa Aleſſandro, e dell'Imperadore, e per diſtruggerli fuori di propoſito li mutano contra l'autorità loro, e li meſchiano come foſſero le Carte dei Tarocchi, che al fine ſono pazzie, e bagattelle, e givochi di mano: trattando materia di tanta importanza con forme non degne nè del nome di Dottore, nè di Criſtiano? Così infamano ſe ſteſſi, ed in certo modo i Miniſtri de Principi, come che a bella poſta vadano ad incontrar briga, per eſſere adoperati, e mettere di ſe medeſimi neceſſità a'Principi loro in tali maneggi maſſimamente nel Regno di Napoli, dov'è fama, che le contenzioni ſono ſtate maggiormente nutricate per conſentimento de'Rè. (Guicc. l. 5. Carr. 151.) Non è vero altrimenti, che i Veneziani, fondino le loro ragioni del Dominio del Golfo ſopra privilegio di Papa, ò d'Imperadore; che ſe ciò foſſe, forſe per certe ragioni non tornerebbe conto aprir bocca, però queſti Dottori fondando la loro diſputa sù così sfacciato, e vano mendacio, fanno alle pugna, danno dei calci a roveſcio, e combattono ſenza incontro, come i Tori, che hanno perduta la Vacca, dicendo, che nè pur ſono ſognate dalla Repubblica di Venezia, ed artifizioſamente laſciano quelle, che pubblicamente ſi leggono ſcritte da Marc'Antonio Pellegrini nel libro ottavo *de Jure Fiſci*, da Angelo Macacio nel libro primo..... da Giambatiſta Leoni nel libro delle Conſiderazioni del Guicciardini, da Auguſto Treo nel ſuo Panegirico, da Jacopo Chizzuola nel ſuo Conſiglio, ed allegazione pubblicata nel ſupplemento della Storia degli Uſcocchi, e da Proſpero Urbani nella difeſa fatta contra Emanuello Tortoviglia Spagnuolo.

Gli antichi Giureconſulti, non avendo trovato chi abbia ſcritto, ò detto in contrario del Dominio, che ha V. Serenità ſopra il Golfo, diſsero, che aveva preſcrizione immemorabile, volendo dire non eſservi biſogno di moſtrare altro titolo; facendo queſt'effetto la preſcrizione tanto antica, che ſi abbia a credere il maggiore, e'l più ſaldo, e forte, che poſsa mantenere tal poſſeſso; contra i quali non conviene ſtraparlare, dicendo, che ſono ignoranti delle Storie, benche abbiano acquiſtato nome di prudenti, e da loro ſi governi il Mondo. Quelli, che ſcrivono per la Repubblica gli allegano, e ſe ne ſervono come di teſtimonj, eſsendo ſtati in tempo della preſcrizione non mai interrotta a loro tempi. A queſti gli Avverſarj oppongono teſtimonj di Storici, che riferiſcono diverſi Rè in diverſi tempi eſser venuti in Golfo con Legni armati, e però aver interrotta la preſcrizione; nel qual caſo ſecondo i termini legali, biſognerebbe, che cercaſsero d'accordar tali teſtimonj, come facilmente ſi propone, quando ſi dice, che que'Rè ſieno venuti con aver ottenuta licenza dalla Sereniſſima Repubblica, perche i ſuoi Conſultari Marc'Antonio Pellegrini, e Iacopo Chizzuola nella diſputa fatta, preſenti i Commeſsarj Imperiali, adducono Principi, che vi ſono venuti, ed hanno dimandata la licenza; dove biſogna dire *quod ſolitum eſt fieri, præſumitur factum*. Quel ch'è ſolito a farſi, ſi preſume fatto; ed è bene ſpiegato *ad allegata* da Corn. Conſ. 287. num. 12. vol. 7. ſopra di che i Contraddittori ſi riducono a dire che biſognerebbe moſtrare, che almeno due volte ne aveſſe fatta reſiſtenza; ma dalle coſe ſeguenti lo intenderemo, oltre molte altre riſpoſte legali, che ſi poſsono dare a tale inſtanza; ma perche contra ſi gran legge della preſcrizione ſi ardiſce di parlare, così ſi dee render conto di titolo di così antico poſſeſso per ovviar per via di ragione, ſe ſi può, a quel male, che potrebbe naſcere per la mala, ed ingannevole perſuaſione di coſtoro. Se ne parlerà altrove, ma per urbanità.

Ora queſti trà gli altri fingono di parlare ſopra il *Ius belli*, che ha la Signoria Sereniſſima, il qual titolo toccano, come parlano appunto. Non ſanno, ma ſaper dovrebbono, quando la guerra è giuſta queſt'eſsere il più ſaldo titolo, che poſsa avere una Repubblica, e qualunque altro Principe de'ſuoi Stati; perche queſto vince il *Ius naturale*, e

mette ſervitù, dove la Natura, non che il *Ius gentium* ha meſsa libertà, e comunione; onde ſi vede quanto ridicolo rieſce il diſputare, ch'nell'un Potentato Eccleſiaſtico, ò Secolare poſsa far leggi, dar termini, ò conceder coſa, in pregiudizio della legge naturale, e con queſto gli altri inteſi, vogliono, che rieſcano bagattelle. Vuole il *Ius belli, ò Ius gentium*, che vinto il Nemico, tutto quello, ch'egli poſsede s' intenda del Vincitore. Il primo premio, che *de jure* gli viene è 'l Campo, dove s'ottenne la vittoria, che perciò ſuo Territorio ſi chiama; da che chi ottiene vittoria in Mare, ne conſeguiſce il ſuo Dominio, come *in terminis* ſi trova in fatto eſsere ſeguito in tante Storie, che ſi leggono. Ora vediamo, ſe la Repubblica di Venezia ha ottenute vittorie nel Mare Adriatico, che le abbia dato il Dominio, che da tempo immemorabile poſsede. Troveremo vittorie contra Goti, contra Franceſi, contra Ungheri, contra Rè di Sicilia, e di Napoli, e contra l'Imperador Federigo primo; ſopra il quale ci fermeremo; eſsendo in queſto ſtato Principato, che ha titolo di Signore del Mondo. Porta egli in mano il Mondo per ſimbolo di tal nome; alcuni dicono, che ſarebbe ereſia dire altrimenti. In ſegno di queſto tutti i Principi gli danno il primo luogo, e tanto i Principi ſi ſtimano grandi, quanto dicono avere trà loro Stati la ſteſsa podeſtà, che ha l'Imperadore nel Mondo. Par che alui ſia riſervata la ſuprema autorità contra i Principi, e le Comunità, che delinquono, gaſtigandoli è con armi, ò con preſunzioni di bando Imperiale. I Dottori Napolitani hanno opinione in contrario. Dicono, che non vi ſia altro Principe di tutto il Mondo, ſe non quello, che dichiara il Vangelo; nientedimeno Carlo V., che pur fù Avo del Sereniſſimo Rè Cattolico Signor loro, usò queſto titolo, quando giunto in Affrica mandò à dimandar Algieri ad Arſanaga Capitano, e Governatore, che lo teneva, facendogli dire, ch'era Imperadore Signor del Mondo, e che ivi giunſe per gaſtigar que'Ladroni. Dicono, che queſt'è invenzione de'Legiſti; ma l'invenzione, che l'Imperadore ſi chiami *Dominus Mundi* è negli ſteſsi Giureconſulti; dov'eſſi trovano, che il Mar ſia comune; ſe è quella, anche queſta ſarebbe invenzione.

Con queſto titolo Federigo occupava l'Italia, e progrediva ſulla Sicilia, della quale finalmente s'impoſseſsò col matrimonio d Arrigo ſuo figliuolo in Coſtanza erede del Regno, che poi pervenne in Federigo ſecondo ſuo Nipote. Con queſto titolo Federigo ſi aveva arrogata anche l'elezione al Pontificato, e ſoſtentava gli Antipapi contra Aleſſandro vero Pontefice, non vi eſſendo alcun Principe in difeſa di Aleſſandro. Queſti incognito, e pauroſo, ſi confuſse a Venezia, dove paleſato al Doge Ziani, ed all' Imperadore; quegli ſi adoprò con buoni uffizj di pace coll'Imperadore, il quale non volendo acquietarſi mandò una poſſente armata nell'Adriatico ſotto il comando d'Ottone ſuo Figliuolo, che giunto in Iſtria mandò a dimandare con minacce al Doge, che gli deſſe il Papa nelle mani. Udita l'ingiuria delle minacce, e ch'era venuta armata nel Golfo, del quale per le vittorie avute ſpezialmente contra i Rè di Sicilia, e di Napoli, la Repubblica era ſenza alcuna contraddizione Padrona, e trattandoſi della libertà della Chieſa col mantenere il vero Papa, il Doge con venti Galee, e col popolo di Venezia, che vi concorſe ad armarle, andò ad incontrar l'armata Imperiale al Promontorio di Salbore, dove combattendo, vittorioſo la preſe con Ottone figliuolo dell'Imperadore. Venuto il Doge con formal trionfo a Venezia, il Papa lo incontrò, e ricevendolo con gran feſta gli poſe un anello in dito, ed inſtituì la famoſa ſolennità dello ſpoſalizio del Mare, e diſſe in fine; *ut omnes intelligant Maris poſſeſſionem jure belli veſtro deberi Imperio*; cioè a dire; acciochè tutti intendano, che la poſſeſſione del Mare, che ora voi tenete *jure belli*, è dovuta al voſtro Imperio. Al che non reclamò, nè punto diſſe Guglielmo Rè di Sicilia; ma ſi contentò di 15. anni di triegua coll' Imperadore; mandate a prendere a Venezia

33. Galee, accompagnò il Papa ne' ſuoi viaggi in emenda di quanto aveſſe mancato ò per impotenza, ò per fellonia, per la quale meritava di perdere il Regno; ma per certo ò per l'una, ò per l'altra ragione, ſe pur ne aveva avuta ſul Mare Adriatico, l'ha perduta, per eſſere ſtato a veder la feſta, e non eſſerſi congiunto con altri a difendere il Papa, come per legge feudale è deciſo, eſſendo ſuo Vaſſallo. Quindi è continuata la ſolennità nel dì dell'Aſcenſione del Signore, che il Doge và col Bucentoro fuor de'Caſtelli a ſpoſare il Mare col gettarvi dentro un anello d'oro giuſta l'ordinazione predetta con queſte parole. *Deſponſamus te Mare in ſignum perpetui Dominii*; cioè ſacciamo queſta Commemorazione di ſpoſarti ò Mare per ſegno di perpetuo Dominio; e ciò ſi fa alla preſenza degli Ambaſciadori de' maggiori Principi del Mondo, rappreſentanti le loro perſone, e queſto pel corſo di tanti anni, ſenza alcuna contraddizione. Queſt'è un principal articolo, che a guiſa di Baluardo fortiſſimo difende la cauſa. Tutte le oppugnazioni, che gli ſi faceſſero, appena gli sfracelarebbono una pietra. Non ha le Mura di Gerico; e ci vuol altro, che le voci, ò le penne, che adoperano per farlo cadere; Diſſimulando queſto punto, fuor di eſso parlano, e con artifizio palliato fuor di propoſito lo trattano.

Dicono, che il Papa non ha autorità temporale, ſe non in ordine allo ſpirituale, e che in Mare non eſſendo ſpiritualità, nè in ordine a quello, il Papa non poteva concederlo alla Repubblica.

Secondo, dicono, che ſi dice queſto privilegio eſſer negli atti del Senato a Venezia, che ſi poſſono mutare a ſuo modo, ed atteſtano anche, che ſi fonda la pruova ſopra una Cronica del Cardinal Biſaccione eſiſtente in quegli Archivj.

Terzo, che quando pur ne appariſſe pruova reale di tal privilegio, fù quando Papa Aleſſandro era in Venezia in ſtato di non libera volontà; e che tal conceſſione ſia ſtata per minacce, ò per timore.

Quarto; gloſano il privilegio, che dice *Hoc Mare, vel ipſum Mare*; cioè quel tratto, ch'è trà Venezia, e Chioggia.

Quinto; parlano con poco propoſito, e vanamente in quanto vogliono negare la vittoria contra Federigo. Dicono, che ciò ſia una favola; Adducono Romoaldo Veſcovo di Salerno Ambaſciadore, per la pace per Guglielmo Rè di Sicilia e di Napoli, che non ne fà alcuna menzione nella ſua Cronica, la quale pare, che ſia fatta a bella poſta, affin che non ſi abbia a vedere queſto fatto; cominciando tanti anni avanti, e terminando alla pace, che fù nel 1178. Citano però altri Storici: e così vengono a negare la noſtra vittoria ſotto nome di negare il privilegio.

A' quattro primi argomenti, ſe ben non fanno punto a propoſito della Cauſa; perche la Repubblica non fonda il Dominio del ſuo Golfo ſopra privilegio Pontificio, nè d'altri, ſi potrebbe non riſpondere; ma per moſtrare, che coſtoro non intendono, al primo riſpondo. Il Papa è in poſſeſſo di fare queſte Conceſſioni, e chi pretende che ciò ſia ſenza ragione, vada in giudizio petitorio, dia il ſuo conto, e faccia far giuſtizia, dove Baldo dice, eſſere come dar della teſta nel Muro; in queſto mezzo biſogna mantenere il poſſeſſo a chi lo tiene.

Al ſecondo ſi riſponde, che quando la Repubblica fondaſſe le ſue ragioni ſopra privilegj le baſterebbe la fama d'eſſi; Così conclude Mariano Coccino ne' ſuoi Conſigli; come fa la Sede Appoſtolica trattando la ragione de' ſuoi Stati, che non l'è neceſſario moſtrare alcun Inſtrumento de' ſuoi acquiſti. Sarebbe error grave moſtrarli per farli leggere, diffidando della fama. E quando la Repubblica aveſſe a moſtrare gl' Inſtrumenti ripoſti nella Segreta, ſe le preſterebbe pieniſſima fede? A queſto propoſito dicono i Giureconſulti non eſſer lecito dire, ne meno penſare, che la Repubblica diceſſe una falſità, benche del ſuo comodo ſi tratti; così allega il Cardinal Toſco ne'ſuoi Volumi delle Capitolazioni praticabili.

Al terzo ſi riſponde; che ſe il Papa aveſſe conceſſo tal privilegio, ſenza la libera volontà, quando ritornò in Roma

lo avrebbe rivocato, come fece Paſqual Secondo de' privilegj conceſſi ad Enrico IV. Imperadore, quando era nelle ſue mani; il quale ſubito giunto a Roma in pubblico Conſiſtoro li rivocò, come eſtorti in ſtato, dove non era in ſuo potere di negare; e ſe durano i titoli, e privilegj nè Rè di Napoli conceſſi a Guiſcardo da Leon IX. quando lo fecero prigione co' Cardinali nella guerra di Benevento, perche non li rivocò quando tornò a Roma, meglio avrebbe a durar queſto fatto da Papa, che non fù mai prigione in Venezia, e ſe aveſſe voluto la Repubblica eſtorquere tal privilegio, ed altri titoli, gli avrebbe avuti molto prima dallo ſteſſo Leon IX. quando venne a Venezia, del qual anche la Repubblica aveva preſa la difeſa.

Al quarto ſi riſponde, che Papa Aleſſandro, quando diſſe *Hoc Mare, vel ipſum Mare* ha detto di queſto Golfo, il quale comincia da queſta parte, ed intero, ſenza mutar nome, ſi ſtende ſino a Corfù; nè manco più oltre vogliamo, che paſſi. Così ſi ha inteſo da tanto tempo in quà, che non v'è memoria in contrario, che ſin al preſente ſi chiama Golfo di Venezia. Ben i Dottori Napolitani avevano imparato nella diſputa trà Franceſi, e Spagnuoli per cauſa de' Confini del Capitaniato, ſe foſſe dell' Abruzzo, ò della Puglia, dove fù tenuta concluſione per gli Spagnuoli, che nella differenza de' nomi, e de' Confini delle Provincie, ſi debba attender ſempre all'uſo preſente. Fù confermata queſta ragione colle armi contra i Franceſi; però quando ſi nomina una parte d'un Corpo intero, s'intende toccarlo tutto; onde communemente quando ſi dà il poſſeſſo d'un podere, baſta una gleba d'eſſo; così per *hoc Mare* ſi è inteſo tutto l'Adriatico, dove ſi ebbe la vittoria, ch'era avanti gli occhi.

Ma queſta diſputa è fruſtratoria, ò perdimento di tempo; che la Repubblica non dice d'eſſer Padrona del Mare, perche il Papa le abbia conceſſo privilegio; nè il Papa in quella parte fà conceſſione: ma dichiarazione, e conceſſione, che la Repubblica ſia Signora del Mare *jure belli*, che queſto l'ha *de Jure gentium*; e di tal dichiarazione ſe n'è compiaciuta la Repubblica; ad imitazione di Noſtro Signore; le cui azioni ſono inſtruzioni noſtre; il quale ſi compiacque della confeſſione, che Pietro fece qualmente era Figliuolo di Dio; quando non ſi voglia, che il Papa, il qual è nel poſſeſſo prenarrato anche di maggior autorità, non abbia fatta tal dichiarazione; queſto non leva alla Repubblica il Dominio *Jure belli* acquiſtato, per aver vinti non ſolamente i Rè di Sicilia, ma i Saraceni, ed altri Infedeli, e perſecutori di Santa Chieſa; nel qual caſo dicono i Giureconſulti, che ſenza altra dichiarazione, ò Conceſſione Pontificia ſi acquiſta piena ragione negli Stati conquiſtati di mano d'eſſi. Ne danno eſempio de' Rè di Spagna nell'acquiſto di que' Regni ſuori delle mani di tali nemici, e però ivi non riconoſce ſuperiore l'Imperadore, in quanto gli abbia a comandare; Concludendo ſopra queſti quattro capi anche a modo degli avverſarj, che il Papa non abbia dette quelle parole, e ſe dette le hà, non abbia avuta autorità di dirle; conſiderino bene, e vedranno con qual azione avrà potuto dirle il Papa.

A chi vince i Nemici in Mare, che occupavano, ſi dee *jure belli* l'Imperio del Mare; La Repubblica di Venezia ha vinti i Nemici in Mare, che occupavano; adunque à Veneziani ſi dee jure belli l'Imperio del Mare. Si prova la maggiore per li Giureconſulti, i quali dicono, che la Vittoria dà in mano del Vincitore tutte le coſe, e di quello, che alcuno ha preſo in guerra ne ha il Dominio; ed altri Dottori dicono, che finite le guerre i popoli vincitori, tutte le terre, dalle quali hanno ſcacciati i Vinti pubblicamente, ed univerſalmente dicono loro Territorio; *Sic Flac de Condit. Agr. ſeq. Bap. Aym. de Alluvonibus Cap. 17. num. 9. lib. 11.* E nè termini del Mare, che ſi faccia Territorio, e poſſeſſione di chi vittorioſamente vi ha combattuti, e vinti i Nemici diremo, come allega ancora Gio: Franceſco da Ponte uno de' Dottori avverſarj nel ſuo lib. *de Poteſtate Proprii cap. 17. Ubi Rex fertur contra hoſtem cum Exercitu, ibi eſt*

Ter-

Territorium Regis; & tale Territorium dicitur à poteſtate tenentis; & ſicut dicitur Geneſis primo; Spiritus Domini ferebatur ſuper aquas, ſic fertur ſuper Mare poteſtas habentis Jurisdictionem. Cioè dove il Rè và con eſercito contra i Nemici, ivi è il Territorio del Rè; perche Territorio è detto dalla podeſtà del tenere; e ſiccome ſi dice nel primo del Geneſi; Lo Spirito del Signore ſi trasferiva ſopra l'acque; così ſi trasferiſce la Giurisdizione ſopra il Mare a chi n'è reſtato Padrone.

Perloche i Romani ſotto Scipione, vinti i Cartagineſi, dice Polibio nel lib. 3. *Devictis hoſtibus Imperio Maris poſiti ſunt*; cioè vinti i Cartagineſi, tolte le loro Navi, e meſſi i roſtri nelle loro reſtò l'Imperio del Mare à Romani; *Livius dec.* 1. lib. 4. *Sabell. dict.* 4. *lib.* 4.

Gli Atenieſi parimente dopo la vittoria di Salamina contra i Parti conſeguirono, dice Leuda, l'Imperio del Mare. Quì anche fa a propoſito il caſo allegato dagli Avverſarj, che Ferrando figliuolo del Rè Ferrante con 53. Galee paſsò tutto l'Adriatico, e fugò la numeroſa Armata de'Veneziani ſino a viſta del lor Generale Marcello; Diſtruſſe la Dalmazia con tanto terrore de' Veneziani, che dice il Sabellico dict. 4. lib. 2. *Exiſtimantes actum eſſe de Imperio Maris*; perche da queſto ſi cava parimente, che chi fuga, e vince l'armate nemiche nel Mare; togliendo ad altri ritien per ſe l' l'Imperio del Mare divenuto ſuo Territorio dal tener fuori i Nemici; di modo, che l' Adriatico ſarebbe allora divenuto tutto Territorio de' Rè di Napoli, ma vi laſciano il più bello da narrare; Del vincer, e del perdere nella guerra ſi fa conto in fine; di ſopra abbiamo detto *Bellis habitis* dove queſto avviene, come negli altri giuochi; che chi nel principio vince, alfine diſperatamente perde; come avvenne a Pompeo nella guerra contra Ceſare; nel principio gloriandoſi di certa poca vittoria, come appunto ora fanno gli Avverſarj; non ſanno ſcrivere di certo poco diſordine accidentale; onde perche la narrazione di quel fatto abbia a gaſtigare i Milantatori de' primi ſucceſſi nelle guerre, e perche torna a propoſito per provare la ſuddetta noſtra minor propoſizione ſtenderemo il luogo del Sabellico, che lo narra.

Federigo Arrigo di Ferdinando figliuolo più giovane con 43. Galee, e Fuſte entrò nel Porto di..... Diede queſto aſſai a temere al Senato; ed era veriſimile, che il Nemico ivi fermandoſi poteſſe contendere a Venezia il Mare. Tutta la Città aveva gli occhi rivolti al Marcello, cadauno a lui, ed alla ſua Armata guardava, creduto aver perduta la Signoria del Mare, quando non foſſe cacciato a forza il Nemico di quel luogo, il che era manifeſto non poterſi fare ſenza grave conflitto. Stava adunque la Città in aſpettazione, che Marcello, il qual era a Geldra, ò ardeſſe l'Armata, che aveva nel Porto Anconitano, ſopravvenendovi all' improviſo, overo la conduceſſe al fatto d'armi, e la ſcacciaſſe di là, ma frattanto, ch'egli ſupplisce à biſogni delle Navi condotte dal Pò, mentre ſi apparecchia la vettovaglia, ed ogni altra coſa biſognevole, il Nemico non ſi tenendo ſicuro in quel luogo, fatta vela, ſi partì d'Ancona, prima, che vi veniſſe l'Armata Veneziana. Partorì tal coſa grand'odio contra il Marcello ſpezialmente del Volgo, il quale miſura il tutto dall'avvenimento, e giudicò, che non foſſe ſtato ardito d' andare contra il Nemico venuto in alto Mare per moſtrare di non eſſere venuto in vano, aſſaltando all'improviſo Liſſa Iſola della Dalmazia, quaſi tutta con ferro, e fuoco la diſertò.

Così parla il Teſtimonio allegato dagli Avverſarj, dov'è prima da notare, che l' Armata Aragoneſe non fugò la noſtra. Secondo, non vi è narrato il tanto tremore de' Veneziani. Terzo ſi vede, che non i Veneziani, ma l' Armata di Napoli era alquanto tremante, imperocche dice, che il Nemico non ſi tenendo ſicuro in quel luogo fece vela, ma vediamo più oltre, chi ebbe il tanto tremore, perche l'Autore di quella Scrittura non ha ben letto il Sabellico, Si vede dall'errore, che prende circa il nome di Fernando figliuolo di Ferrante con 53. Galee, in vece di Federigo figliuolo di Ferdinando con 43. Galee, e

Fu-

Fuste, dice il Sabellico. Adunque questi dopo aver messa Lissa a ferro, ed a fuoco andò ad assalire Corfù, Pietro Giustinian, e Niccolò Bigan, dicono Curzola, dove da principio furono sì terribili gli assalti, che ad un tempo vi posero le Scale alle mura, onde avevano spaventati i Terrazzani, Giorgio Viaro ivi Capitano, diffidando del poco numero de'suoi, rispetto a quel dè Nemici, per intimorirli fece sparger voce per la Terra, che l'Armata Veneziana lo veniva a soccorrere, e fece dare alle Campane per tutto, e levar dalle mura un lieto grido, che già venisse l'Armata. I Nemici dalla paura del pericolo agitati, perduti circa 200. si ritirarono in Mare come Ombre, e spiriti tenebrosi di procelle, anzi come Cornacchie, che fuggono il suono delle Campane de'Campanili, dove si aggirano.

Vi hanno anche lasciato di dire, che l'Armata Veneziana andò a prendere a forza Gallipoli in Regno, dove si stende la Colonna in Confine dell'Adriatico, e Ionio, e che Trento Terra de' Tolentini, Rudis, ed altre vicine Terre impazienti del caso di Gallipoli, si arrenderono, oltre di ciò hanno lasciato, che Ferdinando vedendo sì grave rotta in casa sua, pensò alla pace. La guerra fù la sfortuna di tutti i Principi d'Italia congiurati contra i Veneziani per causa della guerra di Ferrara, della quale scrive il Giovio nel principio delle Storie, ed il Guicciardini nel Libro ottavo nel principio, dove si legge, come i Veneziani conseguirono la pace onorevolmente per se, e vituperosamente pel resto d'Italia, che con sentimento tanto grande, e nel tempo, che fioriva di ricchezze, d'armi, e virtù s'era unita tutta contra. Per concluderla vi fù lasciato il Polesene di Rovigo, ed i Rè di Napoli per la fuga, se pur avessero avuta qualche ragione nel Mare Adriatico l'avrebbono perduta.

Vi sarebbe anche per provar la minore la fuga dell'armata di Federigo II. Imperadore Rè di Sicilia, e Napoli recitata da Pandolfo Colleruvio nel libro 4. delle Storie di Napoli, oltre di ciò la rotta data da Ruggiero Rè di Sicilia, il quale infestando l'Imperio Greco aveva preso Corfù, dove fatto un Arsenale, dominava tutto il Mare. La Repubblica, che aveva giustamente la protezione di quell'Imperio se gli mosse contra con Armata, lo incontrò, e ruppe dice Tommaso Gazzilio Siciliano Scrittore della Storia Siciliana lib. 7. dee 2. *Commisso prælio ex suis Triremibus, undeviginti amissis, submersisque Rugerius victus cum paucis dissipatis Siciliam profugit, & postea bello se subtraxit*. Cioè succeduta una sanguinosa battaglia Ruggiero perdette, e sommerse 19. delle sue Galee, con poche, e dissipate vinto se ne fuggì in Sicilia, e poi stette ritirato fuor de'travagli della guerra. Parliamo adunque, siccome abbiamo deliberato contra Federigo Imperadore, come quello, che abbiamo detto esser chiamato *Dominus Mundi*, ed è quello, che i Dottori dicono, che il Mare si possa far proprio, questo concedersi, e se egli vinto ha cesso al Vincitore il luogo, siamo nella regola *Vinco vincentem*. La Repubblica ne aveva il Dominio *exclusivè ad omnes*, questa dunque sarà per finita pruova della minore.

Ed in risposta del quinto Argomento degli Avversarj, col quale parlano, come dicemmo a proposito, ma vanamente in riguardo alla verità della Storia, come a questo invigilano tutti i Regnicoli eccetto il Costanzo autore, e testimonio degli Avversarj, l'Autor degli Annali Ecclesiastici parte per emenda, e parte per rifacimento di quanto ha scritto contra la Monarchia di Sicilia, si è messo a quest'impresa, ci ha prodotto per apparenza di testimonio uno Straccio scritto da penna d'un altro Regnicolo, ed un'altro Apocrifo senza nome, trovati solamente a questo tempo tutti due a farsi leggere di successi di quattrocent'anni, vogliono anteporli a Scrittori pubblici di quel tempo, a tante memorie antiche di Marmi, e pitture antiche non mai contraddette. Se Romoaldo Arcivescovo di Salerno, del quale dicono esser uno degli Stracci prodotti, non fa menzione di quella vittoria, non và la conseguenza, che

non

non sia succeſſa ; poſſono eſſervi mille cauſe d'una tal ommiſſione, ò per invidia, ò per non ſcoprire il mancamento, e l'impotenza del Rè di Sicilia ſuo Signore, ò per non confeſſare il Dominio di Voſtra Serenità ò che non ha ſcritto, ò che gli è ſtato levato, e ſimili. Si adducono anche altri, che non ne parlano punto ; a quali ſi allega in contrario la regola legale, che ſi abbia più a credere ad'un Teſtimonio, che afferma, che a mille, che negano. Queſt'è regola ordinaria oſſervata da antichi, e moderni ; che ſe uno Storico racconta una vittoria, ed un'altro la tace ; anzi anche quando la negaſſe, ſi ſegue, e ſi crede a quello, che la narra, ed afferma. Queſti Signori Dottori ſi ſondano ſopra queſti Autori ; e però nel loro incominciato artifizio non parlano dell'oſpitalità, e dell'onore fatto a Papa Aleſſandro dalla Repubblica, e tralaſciano d'incontrare ciò, che tanti Autori, Storie, Croniche, e Pitture paleſano.

Il Padre Iacopo Gordano Geſuita in una ſua Cronologia ſcritta in queſta materia ſeguita per ſuo Autore il Compoſitor degli Annali, ma non nega queſta vittoria, e i Padri Geſuiti, che hanno mandato fuori in Colonia un libro intitolato *Defenſiones Annalium Eccleſiaſticorum*, non la negano; però per pruova della minore, e per riſpoſta del quinto Argomento ſi preſenta alla Serenità Voſtra, e perche in eſſa ſotto titolo de' moderni Seguaci della Storia della vittoria predetta contra Federigo è tralaſciato il Coſtanzo Cavalier Milaneſe, perche ſi vegga con quanta lealtà trattino gli Avverſarj, poiche lo allegano per teſtimonio a lor favore, lo allegherò io quì, come ne fa menzione in due luoghi della Sua Storia Siciliana nella prima parte lib. 6. cart. 245. e nella terza lib. 2. c. 63. dove introduce il Cardinal di Monopoli a dire al medeſimo Pontefice dell'Italia, come la ſua libertà, e grandezza riſiede nelle Lagune del Mar Adriatico ; e come ſi debbono bilanciare i ſervigj della Repubblica antica, e moderna fatti a Santa Chieſa, e a tutta la Criſtianità parimente ; ſiccome ampiamente ſi leggono in molte Storie i validi ajuti dati per l'acquiſto di Terra Santa, e le vittorie ottenute con tra Infedeli, l'ubbidienza verſo la Santa Sede, e i ſuoi Sommi Pontefici nè più urgenti biſogni ; ſiccome ad Aleſſandro Terzo fugato, e ſcacciato dall'Imperadore Federigo Enobarbo, per la cui libertà, ed onore prodigo fù il Principe Ziani, e quel Senato delle facoltà, e della vita in acquitare quella famoſa vittoria in Iſtria al Capo di Salbore con cattività d'Ottone figliuolo dell'Imperadore, e non eſſendo men liberale nè tempi di Leon X., ed'altri Pontefici &c. Onde gli Avverſarj non offendono la Repubblica, ma i loro Principi, mentre vogliono indurre i Miniſtri non ſolo a far guerra ; ma a commettere infame latrocinio, dicendo S. Agoſtino nel lib. 4. c. 4. e 6. de Civitate Dei. *Remota Juſtitia quid ſunt Regna, niſi magna latrocinia*? e più oltre muover guerra à vicini, e procedere ad altre conſeguenze, e per cupidità di Regno affliggere, e ſoperchiare i popoli, che non danno impaccio, che altro ſi dee chiamare, che gran latrocinio ? Penſo d'aver adempiuto a ciò, che per tal materia brevemente ſi abbia potuto dire.

GRAZIA.

INDEX LIBRORUM PROHIBITORUM

Cum Regulis confectis per Patres à Tridentina Synodo delectos.

AUCTORITATE PII IIII. PRIMUM EDITUS.

Postea vero à Syxto V. auctus

ET NUNC DEMUM S. D. N.

CLEMENTIS PAPAE VIII.

Jussu recognitus, & publicatus.

INSTRUCTIONE ADIECTA.

De exequendæ prohibitionis, deque sincere emendandi, & imprimendi Libros, ratione.

CLEMENS PAPA VIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

SACROSANCTUM catholicæ fidei depositum, sine qua Deo placere, aut æternam salutem consequi nemini licet, ut salvum in Ecclesia Dei perpetuò conservaretur, posterisque inviolatum traderetur, pastoralis Romanorum Pontificum vigilantia, summo semper studio, & contentione laboravit. Ipsi enim à Christo Domino, hujus tam pretiosi depositi auctore, & illud fideliter custodiendi, & bonum semen patrisfamilias, ab inimici hominis zizanijs discernendi, & ecclesiam salutari doctrina ædificandi, præcipuam curam, summamque potestatem, in beatissimo Petro Apostolorum principe acceperunt, Quo circa sanctæ mem. Gelasius primus, & Greg. IX. alijque complures Romani Pontifices, prædecessores nostri, zelo zelati pro domo Domini exercituum, ut hanc fidei catholicæ doctrineque integritatem, salvam, incorruptamque in Ecclesia

Dei

Dei retinerent, Apoſtolici animi magnitudine, pro muro domus Iſrael, adverſus ejuſdem fidei hoſtes, ſeipſos opponentes, ne illorum dolis, & inſidiis imprudenter, & ſimpliciores homines caperentur, lucem a tenebris, prava a rectis ſejunxerunt, quæ ſequenda, quæ cavenda eſſent, Chriſti fidelibus declararunt, probatos, laudabiles, orthodoxos libros, ab adulterinis, perniciosis, & apocryphis, ſingulari diligentia diſtinxerunt, poſtremò, hæreticorum impia dogmata, & noxia, ac venenata ſcripta, Conciliorum decretis, Pontificijs conſtitutionibus, aut alio opportuno cenſuræ genere condemnarunt. Sed cum noſtris hiſce calamitoſis, & noviſſimis temporibus, antiquus humani generis hoſtis, a ſua malitia nunquam recedens, ad eandem Catholicam doctrinam, & veritatem labefactandam peſtiferas hæreſes, & deteſtabiles errores, aut novos conflaſſet, aut veteres ex inferis excitaſſet, ſacra Tridentina Synodus, peſtilentem noxiorum librorum copiam, quæ plus nimio excreverat, coercere, atque auferre cupiens primum quidem; doctiſſimos aliquot viros delegit, qui de tota ea re cognoſcerent, & deliberarent, deinde verò cum ij in negotio non parum progreſſi eſſent, juſtis de cauſis, eadem Synodus permota, ad ipſam Apoſtolicam Sedem, integram rem deferendam ſtatuit. Itaque fel. rec. Pius Papa quartus prædeceſſor noſter, qui tunc ad Eccleſiæ gubernacula ſedebat, Prælatis quibuſdam doctrina, & prudentia præſtantibus, adhibitis, Indicem librorum prohibitorum, & Regulas quaſdam, per ſuas literas in forma Brevis, promulgavit, & ejuſmodi noxiorum librorum detrimentis depellentis, opportunè providit. Cæterum, licet illa pro temporis ratione prudenter fuerint tunc conſtituta, tamen cum Sathanæ aſtutia, in hujuſmodi librorum editione nova in dies mala creſcerent (nam poſt illud tempus alij etiam libri pernicioſi partim conſcripti, atque editi, partim qui ſcripti erant, & antea delituerant, in medium prodiere, quorum lectione ſimpliciores; & incauti homines, in errores induci facilè poterant.) Propterea piæ me. Sixtus Papa Quintus prædeceſſor noſter, multis illuſtratis, atque ad regulas adjectis neceſſarijs rebus, mandavit, ut nonnulli alij ejuſdem generis libri, eidem Indici adderentur. Verùm cum idem Sixtus, re minimè abſoluta, ab humanis exceſſerit: Nos animarum ſaluti quantum cum Domino poſſumus conſulentes, quod jampridem utiliter cæptum, & a multis diu deſideratum erat, hoc tempore omnino perficiendum, atque in lucem edendum duximus. Venerabili igitur fratri noſtro Marco Antonio Epiſcopo Præneſtino de Columna, & dilectis filijs noſtris Auguſtino Sancti Marci de Verona, Simeoni Sanctæ Anaſtaſiæ de Terranova, Hieronymo Sanctæ Mariæ ſuper Minervam Aſculano, Federico Sanctæ Mariæ Angelorum in thermis Borromæo, Franciſco Sanctæ Mariæ Tranſpontinæ Toleto, titulorum presbyteris, necnon Aſcanio Sanctæ Mariæ in Coſmedin de Columna diacono, Cardinalibus, ſuper hujuſmodi Indice per nos deputatis, alijſque piis, & eruditis, viris in conſilium adhibitis, ea omnia, ac ſingula, quæ a Sixto quinto, ut ſupra diximus, inſtituta erant, diligenter examinanda, commiſimus, quæ cum magno ſtudio viſa, ac Deo favente, demum abſoluta fuerint: Nos tam eandem Pij prædeceſſoris Conſtitutionem, & Indicem, ac Regulas, quorum omnium tenores haberi volumus pro expreſſis, quam hæc ipſa illis addita, prout inferius deſcripta ſunt omnia, & ſingula, auctoritate Apoſtolica, tenore præſentium, approbamus, & præſentis ſcripti patrocinio communimus, atque ab omnibus, tam Univerſitatibus, quàm ſingularibus perſonis ubique locorum exiſtentibus, ſub iiſdem pœnis, in dicta Pij Conſtitutione contentis, obſervari præcipimus, & mandamus. Quò autem facilius negotium, cùm prohibitionis, tum expurgationis, & impreſſionis librorum peragatur, eas omnes facultates, privilegia, & indulta, quæ recol. mem. Pius Quintus. Magiſtro ſacri palatij primum, deinde Gregorius decimus tertius, & Sixtus quintus, Cardinalibus Congregationis prædictæ conceſſerunt, quorum tenores hic volumus haberi pro expreſſis, confirmamus, & quatenus opus eſt innovamus, in his omnibus, quæ addi-

tis in hoc Indice, non adversantur, volumusque propterea, ac decernimus, ut si quæ in posterum dubitationes aut controversiæ circa ipsum Indicem, illiusque Regulas, aliaque illis addita emerserint, ad Congregationem supradictorum Cardinalium, seu aliorum, qui pro tempore super Indice hujusmodi deputati fuerint, referantur, & ex sententia eorundem Cardinalium nobis, aut successoribus nostris, si rei gravitas id postulaverit, consultis, declarentur, & decidantur, quorum auctoritatem, cùm permittendis, tum prohibendis expurgandis, & imprimendis libris, aliisque ad eam rem pertinentibus explicandis, volumus esse præcipuam, atque ita mandamus ab omnibus venerabilibus fratribus nostris Patriarchis, Archiepiscopis, Episcopis, aliisque locorum Ordinarijs, & dilectis filijs Inquisitoribus, Universitatibus, magistris, doctoribus, bibliopolis, impressoribus, mercatoribus, gabellarijs, cæterisque omnibus cujuscumque gradus, ordinis, aut dignitatis, tam Ecclesiasticis sæcularibus, vel regularibus, quàm laicis, quocunque honore, vel dignitate præditis, inviolabiliter observari. Non obstantibus Apostolicis, ac in universalibus, Provincialibus, & synodalibus concilijs, editis generalibus, vel specialibus Constitutionibus, & ordinationibus, ac quibusvis statutis, & consuetudinibus, etiam juramento confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis privilegijs quoque indultis, & literis Apostolicis, sub quibuscunque tenoribus, & formis in contrarium præmissorum concessis, confirmatis, approbatis, & innovatis. Quibus omnibus, & singuli etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus, specialis, specifica, & ad verbum inserta mentio habenda esset, tenores hujusmodi præsentibus pro expressis habentes, hac vice duntaxat, specialiter, & expresse derogamus, cæterisque contrarijs quibuscunque. Decernentes earundem præsentium exemplis, etiam impressis, Notarij publici manu subscriptis, & sigillo Prælati alicujus Ecclesiastici obsignatis, eandem haberi fidem, quæ haberetur ipsis præsentibus, si forent exhibitæ, vel ostensæ. Dat. Tusculi, sub Annulo Piscatoris, Die decimaseptima Octobris, Millesimo quingentesimo nonagesimoquinto, Pontificatus Nostri, Anno Quarto.

M. Vestrius Babrianus.

PIUS PAPA IIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

DOMINICI gregis custodiæ, Domino disponente, præpositi, vigilis more pastoris, non desistimus, ipsi gregi ab imminentibus periculis, quanta maxima possumus cura, & diligentia præcavere, ne propter negligentiam nostram pereant oves, quæ pretiosissimo Domini Nostri Jesu Christi sanguine, sunt redemptæ. Etsi autem, quæ ad fidei veritatem patefaciendam, & ad horum temporum hæreses confutandas pertinebant, in œcumenico, & generali concilio Tridentino, Sancti Spiritus assistente gratia, nuper adeò enucleata, ac definita fuerunt, ut facile jam sit unicuique sanam catholicamque doctrinam, a falsa, adulterataque internoscere; tamen cum librorum ab hæreticis editorum lectio, non modò simpliciores homines corrumpere soleat, verum sæpè etiam doctos, eruditosque in varios errores, & a veritate fidei catholicæ alienas opiniones inducere; huic quoque rei esse diximus providendum. Cum autem aptissimum ei malo remedium esse sciremus, si componeretur, atque ederetur, Index, sive catalogus librorum, qui vel hæretici sint, vel de hæretica pravitate suspecti, vel certè moribus, & pietati noceant: id negotium ad sacram Tridentinam Synodum rejeceramus. Ea vero ex tanta Episcoporum, & aliorum doctissimorum virorum copia delegit, ad eum conficiendum indicem, multos cum doctrina, tum judicio insignes Prælatos, ex omnibus ferè nationibus; qui quidem non sine maximo labore, plurimisque vigilijs eum indicem tandem, Deo juvante, perfecerunt, adhibitis etiam in consilium lectissimis quibusdam Teologis. Peracto autem

autem Concilio, cum ex ipsius Synodi decreto, is Index nobis oblatus fuisset, ut ne ante ederetur, quam a nobis approbatus ifuisset], nos doctissimis quibusdam, probatissimisque Prælatis eum accuratissimè legendum, examinandumque tradidimus, & ipsi etiam legimus. Cum igitur eum magno studio, acri judicio, diuturna cura confectum, & præterea commodissimè digestum esse cognoverimus: Nos saluti animarum consulere, eamque ob causam providere cupientes, ne libri, & scripta cujuscunque generis, quæ in eo improbantur, sive ut hæretica, sive ut de hæretica pravitate suspecta, sive ut pietati, ac morum honestati inutilia, aut aliqua correctione saltem indigentia, posthac a Christi fidelibus legantur: ipsum indicem, una cum Regulis ei præpositis, auctoritate Apostolica tenore præsentium approbamus, imprimique ac divulgari, & ab omnibus Universitatibus catholicis, ac quibuscunque alijs, ubique suscipi, easque Regulas observari mandamus, atque decernimus: Inhibentes omnibus, & singulis, tam Ecclesiasticis personis, Sæcularibus, & Regularibus, cujuscunque gradus, ordinis, & dignitatis sint, quàm Laicis, quocunque honore, ac dignitate prædi tis: ne quis contra earum Regularum præscriptum, aut ipsius prohibitionem Indicis, libros ullos legere, habereve audeat. Si quis autem adversus eas Regulas, prohibitionemque fecerit, is quidem, qui hæreticorum libros, vel cujusvis auctoris scripta propter hæresim, vel falsi dogmatis suspicionem damnata, atque prohibita legerit, habueritve, ipso jure in excommunicationis pœnam incidat, eamque ob causam in eum, tamquam de hæresi suspectum inquiri, & procedi liceat: præter alias pœnas super hoc, ab Apostolica Sede, sacrisque canonibus constitutas. Qui autem libros alia de causa prohibitos legerit; habueritve; præter peccati mortalis reatum, Episcoporum arbitrio severè se noverit puniendum: Non obstantibus constitutionibus, & ordinationibus Apostolicis contrarijs quibuscunque, aut si quibus communiter, vel divisim, ab eadem sit Sede indultum, ne excommunicari possint, per literas Apostolicas, non facientes pœnam, & expressam, ac de verbo ad verbum, de indulto hujusmodi mentionem. Ut hæc autem ad omnium notitiam perveniant, neve quis excusatione ignorationis uti possit, volumus, & mandamus ut hæ literæ per aliquos Curiæ nostræ cursores in Basilica Vaticana, Principis Apostolorum, & in Ecclesia Lateranensi tunc, cum in eis populus, ut missarum solemnibus interfit, congregari solet, palam, & clara voce recitentur, & postquam recitatæ fuerint ad valuas earum Ecclesiarum, itemque Cancellariæ Apostolicæ, & in loco solito Campi Floræ affigantur: ibique ut legi, & omnibus innotescere possint, aliquantisper reliquantur. Cum autem inde amovebuntur, earum exempla in ijsdem locis affixa remaneant. Nos enim per recitationem hanc, publicationem, & affixionem, omnes, & singulos, qui his literis comprehenditur, post tres menses, a die publicationis, & affixionis earum, numerandos, volumus perinde astrictos, & obligatos esse, ac si ipsismet ille editæ, lectæque fuissent. Transumptis quoque earum, quæ manu alicujus publici Notarj scripta, subscriptave, & sigillo, ac subscriptione alicujus personæ in dignitate Ecclesiastica constitutæ, munita fuerint, fidem sine ulla dubitatione haberi mandamus, atque decernimus. Dat. Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris, die xx iij. Martij, M D.LXIIII. Pontificatus Nostri Anno Quinto.

Antonius Florebellus Lavellinus.

IN INDICEM
LIBRORUM
PROHIBITORUM.

Confectum a deputatione Tridentinæ Synodi R. P. F. Francisci Forerij, Ord. Fratrum Præd. S. T. Professoris, & ejusdem Deputationis Secretarij.

CUM Sancta œcumenica Tridentina Synodus, iis rationibus adducta, quæ in secundæ sessionis Decreto sub Beatissimo

simo Pio Quarto Pont. Max. explicatæ sunt, censuisset, ut Patres aliquot, ex omnibus ferè nationibus delecti, de librorum censuris quid statuendum esset, diligenter cogitationes, in eam tandem sententiam, post diuturnam deliberationem, venerunt, ut judicarent nihil utilius fieri posse, quàm si Romanus ille prohibitorum librorum Index, ab Inquisitoribus Romæ postremò confectus, paucis tantum demptis, atque etiam additis, retineretur; quippe qui cum magna maturitate a multis viris doctis compositus, plurimos comprehendat auctores, atque in ordinem satis commodum digestus esse videatur.

Quoniam verò intelligebant, propterea in aliquibus Provincijs, ac locis hactenus eum Indicem receptum non esse, quod in eo quidam libri prohiberentur, quorum lectione viri docti privari, magno incommodo afficerentur, atque animo advertentes etiam, in eo esse nonnulla parum explicatè posita, quæ interpretatione indigerent, re, multum diuque deliberationibus agitata, ac viris etiam ex omni natione, Theologicæ facultatis scientissimis, in consilium adhibitis, subjectas Regulas componendas judicarunt, ut quoad ejus fieri posset, doctorum hominum commodis, & studijs salva veritate, ac religione, prospiceretur.

Illud igitur in primis observare oportet, unamquamquè penè alphabeti litteram, tres habere classes.

In prima non tam libri, quàm librorum scriptores, continentur, qui aut hæretici, aut notæ hæresis suspecti fuerunt; horum enim Catalogum fieri oportuit, ut omnes intelligant, eorum scripta, non edita solum, sed edenda etiam, prohibita esse.

Sed illud etiam animadvertendum est, quod licet multi præterea sint, qui justissimis de causis in hanc classem referri poterant, Patribus tamen non is fuit animus, aut ad eorum pertinebat instituturn, ut eos ad unum perquirerent, sed ijs penè contenti fuere, qui in Romano Catalogo descripti sunt, de alijs verè ejusdem generis auctoribus, idem ab ordinarijs, & Inquisitoribus statuendum esse existimarunt.

In secundam Classem non auctores, sed libri sunt relati, qui propter doctrinam quàm continent, non sanam, aut suspectam, aut quæ offensionem etiam in meritis tantum fidelibus afferre potest, reijciuntur, etiam si auctores, a quibus prodiere, ab Ecclesia nunquàm desciverunt.

Tertia verò & ultima classis, eos libros complectitur; qui sine scriptoris nomine exierunt in vulgus, & eam doctrinam continent, quàm Romana Ecclesia tanquàm catholicæ fidei, aut morum integritati contrariam, refutandam ac repellendam esse decernit.

Non enim omnes libros, qui nomen auctoris non præferunt, damnandos putarunt: quandoquidem apè viros doctos, ac Sanctos novimus, ut Christiana quidem Resp. ex eorum vigilijs fructum caperet, ipsi verò inanem gloriam evitarent, libros optimos sine nomine edidisse, sed eos tantum, qui aut liquido pravam, aut dubiam fidei doctrinam, sive moribus pernicioſam continent.

At vero qui sint hujusmodi, aut tales censeri debeant præter eos, qui in hoc Catalogo descripti sunt; Episcopi, & Inquisitores, unà cum Theologorum catholicorum consilio, diu judicabunt.

Sed propter nostrorum temporum malitiam, ne in posterum libri sine nomine auctoris edantur decreto quartæ sessioni Tridentini Concilij, sub fel. rec. Paulo III. quòd incipit. Sed & impressoribus, &c. provisum est.

REGULA I.

LIBRI omnes, quos ante annum M. D. XV. aut summi Pontifices, aut Concilia œcumenica damnarunt, & in hoc Indice non sunt, eodem modo damnati esse censeantur, sicut olim damnati fuerunt.

REGULA II.

HAereſiarcharum libri, tam eorum, qui post prædictum annum, hæreses invenerunt, vel suscitarunt, quàm qui hæreticorum Capita, aut Duces sunt, vel fuerunt, quales sunt, Lutherus, SWinglius, Calvinus, Balthasar Pacimontanus, SchWencfeldius, & his similes, cujuscunque nominis, tituli, aut argumenti existant, omnino prohibentur.

Alio-

Aliorum autem hæreticorum libri, qui de religione quidem ex professo tractant, omnino damnantur.

Qui verò de religione non tractant, à Theologis catholicis, jussu Episcoporum, & Inquisitorum examinati, & approbati, permittuntur.

Libri etiam catholicè conscripti, tam ab illis, qui postea in hæresim lapsi sunt, quam ab illis, qui post lapsum ad Ecclesiæ gremium rediere, approbati à facultate Theologica alicujus Universitatis catholicæ, vel ab Inquisitione generali, permitti poterunt.

REGULA III.

VErsiones scriptorum etiam Ecclesiasticorum, quæ hactenus editæ sunt a damnatis auctoribus, modo nihil contra sanam doctrinam contineant, permittuntur.

Librorum autem veteris testamenti versiones, viris tantum doctis, & pijs, judicio Episcopi concedi poterunt; modo hujusmodi versionibus tamquam elucidationibus vulgatæ editionis, ad intelligendam sacram scripturam, non autem tamquam sacro textu, utantur.

Versiones vero novi testamenti, ab auctoribus primæ classis hujus Indicis factæ, nemini, concedantur, quia utilitatis parum, periculi vero plurimum lectoribus ex earum lectione manare solet.

Si quæ verò annotationes cum hujusmodi, quæ permittuntur versionibus, vel cum vulgata editione circunferuntur, ex punctis locis suspectis à facultate Theologica alicujus Universitatis catholicæ, aut Inquisitione generali, permitti eisdem poterunt, quibus & versiones.

Quibus conditionibus totum volumen Bibliorum, quod vulgo Biblia Vatabli dicitur, aut partes ejus, concedi viris pijs, & doctis poterunt.

Ex Biblijs verò Isidori Clarij Brixiani prologus & prologomena præcidantur; ejus verò textum, nemo tex. vulgatæ editionis esse existimet.

REGULA IIII.

CUm experimento manifestum sit, si Sacra Biblia vulgari lingua, passim sine discrimine permittantur, plus inde, ob hominum temeritatem, detrimenti quam utilitatis oriri, hac in parte judicio Episcopi, aut Inquisitoris stetur, ut cum consilio Parochi vel Confessarij, Bibliorum, a catholicis auctoribus versorum, lectionem in vulgari lingua eis concedere possint, quos intellexerint, ex hujusmodi lectione non damnum, sed fidei, atque pietatis argumentum capere posse; quam facultatem in scriptis habeant.

Qui autem, absque tali facultate ea legere, seu habere, præsumpserit, nisi prius Biblijs Ordinario redditis, peccatorum absolntionem percipere non possit.

Bibliopolæ verò qui prædictam facultatem non habenti, Biblia idiomate vulgari conscripta vendiderint, vel alio quovis modo concesserint, librorum pretium, in usus pios ab Episcopo convertendum, amittant; aliisque pœnis pro delicti qualitate ejusdem Episcopi arbitrio subjaceant.

Regulares verò, non nisi facultate a Prælatis suis habita, ea legere, aut emere possint.

REGULA V.

LIbri illi, qui hæreticorum auctorum opera interdum prodeunt, in quibus nulla, aut pauca de suo apponunt, sed aliorum dicta colligunt, cujusmodi sunt Lexica, Concordantiæ, Apophtegmata, Similitudines, Indices. & hujusmodi, si quæ habeant admixta, quæ expurgatione indigeant, illis, Episcopi, & Inquisitoris, una cum Theologorum catholicorum consilio sublatis, aut emendatis, permittantur.

REGULA VI.

LIbri vulgari idiomate de controversijs inter catholicos, & hæreticos nostri temporis, differentes, non passim permittantur, sed idem de ijs servetur,

quod

quod de Biblijs vulgari lingua ſcriptis, ſtatutum eſt.

Qui verò de ratione benè vivendi, contemplandi, confitendi, ac ſimilibus argumentis vulgari ſermone conſcriptis ſunt, ſi ſanam doctrinam contineant, non eſt cur prohibeantur, ſicut nec ſermones populares, vulgari lingua habiti.

Quod ſi hactenus, in aliquo regno, vel provincia, aliqui libri ſunt prohibiti, quod nonnulla continerent quæ ſine delectu ab omnibus legi non expediat, ſi eorum auctores catholici ſunt poſtquam emendati fuerint, permitti ab Epiſcopo & Inquiſitore poterunt.

REGULA VII.

LIbri qui res laſcivas, ſeu obſcenas, ex profeſsò tractant, narrant, aut docent, cum non ſolum fidei, ſed & morum, qui hujuſmodi librorum lectione facile corrumpi ſolent, ratiò habenda ſit, omnino prohibentur: & qui eos habuerint, ſeverè ab Epiſcopis puniantur.

Antiqui verò, ab ethnicis conſcripti, propter ſermonis elegantiam, & proprietatem, permittuntur, nulla tamen ratione pueris prælegendi erunt.

REGULA VIII.

LIbri quorum principale argumentum bonum eſt, in quibus tamen obiter aliqua inſerta ſunt, quæ ad hæreſim, ſeu impietatem, divinationem, ſeu ſuperſtitionem ſpectant, à catholicis Theologis Inquiſitionis generalis auctoritate expurgati, concedi poſſunt.

Idem judicium ſit de prologis, ſummariis, ſeu annotationibus, quæ à damnatis auctoribus libris non damnatis, appoſitæ ſunt; Sed poſthac non niſi emendati excudantur.

REGULA IX.

LIbri omnes, & ſcripta, Geomantiæ Hydromantiæ, Aeromantiæ, Piromantiæ, Onomantiæ, Chiromantiæ, Necromantiæ, ſive in quibus continentur ſortilegia, veneficia, auguria, auſpicia, incantationes artis magicæ, prorſus reiiciuntur.

Epiſcopi verò, diligenter provideant, ne Aſtrologiæ judiciariæ libri, tractatus, indices legantur, vel habeantur, qui de futuris contingentibus, ſucceſſibus, fortuitiſve caſibus, aut iis actionibus quæ ab humana voluntate pendent, certo aliquid eventurum affirmare audent.

Permittuntur autem judicia & naturales obſervationes, quæ navigationis, agricolturæ, ſive medicæ artis juvandæ gratia, conſcripta ſunt.

REGULA X.

IN librorum, aliarumve ſcripturarum, impreſſio ne ſervetur, quòd in concilio Lateranenſi ſub Leone X. ſeſſione decima ſtatutum eſt.

Quarè ſi in alma urbe Roma, liber aliquis ſit imprimendus, per Vicarium Summi Pont. & ſacri palatii Magiſtrum, vel perſonas à Santiſſimo Domino Noſtro deputandas, prius examinetur.

In aliis verò locis ad Epiſcopum, vel alium habentem ſcientiam libri, vel ſcripturæ imprimendæ, ab eodem Epiſcopo deputandum, ac Inquiſitorem hæreticæ pravitatis, ejus civitatis, vel diœceſis, in qua impreſſio fiet, ejus approbatio, & examen pertineat, & per eorum manum propria ſubſcriptione gratis, & ſine dilatione imponendam, ſub pœnis, & cenſuris in eodem decreto contentis, approbetur, hac lege, & conditione addita, ut exemplum libri imprimendi authenticum, & manu auctoris ſubſcriptum, apud Examinatorem remaneat.

Eos verò, qui libellos manuſcriptos vulgant, niſi ante axaminati, probatiq. fuerint, iiſdem pœnis ſubiici debere judicarunt Patres deputati, quibus impreſſores: Et qui eos habuerint, & legerint, niſi auctores prodiderint, pro auctoribus habeantur.

Ipſa verò huiuſmodi librorum probatio in ſcriptis detur, & in fronte libri, vel ſcripti, vel impreſſi authenticè appareat, probatioq. & examen, ac cætera gratis fiant.

Præterea in ſingulis civitatibus, ac

diœceſibus, domus, vel loci, ubi ars impreſſoria exercetur, & bibliothecę librorum venalium ſæpius viſitentur, à perſonis ad id deputandis ab Epiſcopo, ſive ejus Vicario, atq; etiam ab Inquiſitore hæreticæ pravitatis, ut nihil eorum quæ prohibentur, aut imprimatur, aut vendatur, aut habeatur.

Omnes verò librarii, & quicunque librorum venditores habeant in ſuis bibliothecis, indicem librorum venalium, quos habent, cum ſubſcriptione dictarum perſonarum, nec alios libros habeant, aut vendat, aut quacumq; ratione tradant, ſine licentia eorundem deputandorum, ſub pœna amiſſionis librorum, & aliis arbitrio Epiſcoporum, vel inquiſitorum imponendis, emptores verò lectores, vel impreſſores, eorundem arbitrio puniantur.

Quod ſi aliqui libros quoſcunq; in aliquam civitatem introducant, teneantur iiſdem perſonis deputandis renunciare; vel ſi locus publicus mercibus ejuſmodi conſtitutus ſit, miniſtri publici ejus loci, prædictis perſonis ſignificent, libros eſſe adductos.

Nemo verò audeat, librum, quem ipſe, vel alius in civitatem introduxit, alicui legendum tradere, vel aliqua ratione alienare, aut commodare, niſi oſtenſo prius libro, & habita licentia a perſonis deputandis, aut niſi notoriè conſtet, librum jam eſſe omnibus permiſſum.

Idem quoq; ſervetur, ab hæredibus, & exequutoribus ultimarum voluntatum, ut libros à defunctis relictos, ſive eorum indicem, illis perſonis deputandis offerant, & ab iis licentiam obtineant, priuſquam eis utantur, aut in alias perſonas, quacunq; ratione eos transferant.

In his autem omnibus, & ſingulis, pœna ſtatuatur, vel amiſſionis librorum vel alia, arbitrio eorundem Epiſcoporum, vel Inquiſitorum, pro qualitate, contumaciæ, vel delicti.

Circa verò libros, quos Patres deputati, aut examinarunt, aut expurgarunt, aut expurgandos tradiderunt, aut certis conditionibus, ut rurſus excuderentur, conceſſerunt, quidquid illos ſatuiſſe conſtiterit, tam bibliopolæ, quàm cæteri obſervent.

Liberum tamen ſit Epiſcopis, aut Inquiſitoribus generalibus, ſecundum facultatem quam habent, eos etiam libros, qui his Regulis permitti videntur, prohibere, ſi hoc in ſuis regnis, aut provinciis, vel diœceſibus expedire judicaverint.

Cæterum nomina, cum librorum, qui à Patribus deputatis purgati ſunt, tum eorum quibus illi hanc provinciam dederunt, eorundem deputatorum Secretarius, Notario ſacræ univerſalis Inquiſitionis Romanæ deſcripta, Sanctiſſimi Domini Noſtri juſſu tradidit.

Ad extremum verò omnibus fidelibus præcipitur, nè quis audeat contra harum Regularum præſcriptum, aut hujus Indicis prohibitionem, libros, aliquos, legere, aut habere.

Quòd ſi quis libros hæreticorum, vel cujuſvis auctoris ſcripta, ob hæreſim, vel ob falſi dogmatis ſuſpicionem damnata, atque prohibita, legerit, ſive habuerit, ſtatim in excommunicationis ſententiam incurrat.

Qui verò libros, alio nomine interdictos legerit, aut habuerit, præter peccati mortalis reatum quo afficitur, judicio Epiſcoporum ſe verè puniatur.

OBSERVATIO.

Circa quartam Regulam.

ANimadvertendum eſt circa ſupra ſcriptam quartam regulam Indicis felic. record. Pii Papæ IV. nullam per hanc impreſſionem, & editionem de novo tribui facultatem Epiſcopis, vel Inquiſitoribus, aut Regularium ſuperioribus, concedendi licentiam emendi, legendi, aut retinendi Biblia vulgari lingua edita, cùm hactenus mandato, & uſu Sanctæ Romanæ & univerſalis Inquiſitionis ſublata eis fuerit facultas concedendi huiuſmodi licentias legendi, vel retinendi Biblia vulgaria, aut alias ſacræ ſcripturæ tàm novi quàm veteris teſtamenti partes quavis vulgari lingua editas; ac inſuper ſummaria & compendia etiam

etiam hiſtorica eorundem Bibliorum, ſeu librorum ſacræ ſcripturæ, quocunque vulgari idiomate conſcripta: quod quidem inviolatè ſervandum eſt.

Circa nonam Regulam.

CIrca Regulam ix. ejuſdem Indicis, ab Epiſcopis, & Inquiſitoribus Chriſti fideles ſedulò admonendi ſunt, quòd in legentes, aut retinentes contra regulam hanc, libros huiuſmodi Aſtrologiæ judiciariæ divinationum & ſortilegiorum, rerumque aliarum in eadem Regula expreſſarum, procedi poteſt, non modò per ipſos Epiſcopos, & Ordinarios, ſed etiam per Inquiſitores locorum ex conſtitutione fel. rec. Sixti Papæ Quinti contra exercentes Aſtrologiæ judiciariæ artem, & alia quæcunque divinationum genera, libroſque de eis legentes, ac tenentes, promulgata, ſub Datum Romæ apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicæ D. M. LXXXV. Nonis Ianuarii, Pontificatus ſui, anno primo.

De Thalmud, & aliis libris Hebræorum.

QUamvis in tertia claſſe Indicis prædicti Pii Papæ IV. ſub litera T. Thalmud Hebræorum, ejuſque gloſſæ, annotationes, interpretationes, & expoſitiones omnes prohibeantur; ſed quòd ſi abſque nomine Thalmud, & ſine injuriis, & calumniis in Religionem Chriſtianam aliquando prodiiſſent, tolerarentur: quia tamen Sanctiſſimus Dominus Noſter Dominus Clemens Papa VIII. per ſuam conſtitutionem contra impia ſcripta & libros Hebrçorum, ſub Datum Romæ apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Dominicę M.D.LXXXXII pridie Kal. Martii Pontificat. ſui, anno ſecundo, illos prohibuit atque damnavit: mens ipſius non eſt, eos propterea ullatenus etiam ſub illis conditionibus permittendi, aut tolerandi; ſed ſpecialiter & expreſſe ſtatuit & vult ut huiuſmodi impii Thalmudici, Cabaliſtici, aliique nefarii Hebrçorum libri omnino damnati & prohibiti maneant & cenſeantur; atque ſuper eis, & aliis libris huiuſmodi, prædicta conſtitutio perpetuò & inviolabiliter obſervetur.

De libro Magazor.

AD hæc ſciant Epiſcopi, Ordinarii, & Inquiſitores locorum, librum Magazor Hebræorum, qui continet partem officiorum, & cærimoniarum ipſorum, & Synagogæ, Luſitanica, Hiſpanica, Gallica, Germanica, Italica, aut quavis alia vulgari lingua, præterquam Hebræa, editum, jamdiù ex ſpeciali decreto rationabiliter prohibitum eſſe. Idcirco provideant illum nullatenus permitti aut tolerari debere, niſi Hebraica lingua prædicta.

De libris Ioannis Bodini.

CUm in Appendice ſecundæ claſſis ſub littera I. dicatur (Ioannis Bodini Andegavenſis Demonomania omnino prohibetur, liber verò de Republica, & Methodus ad facilem hiſtoriarum cognitionem tamdiù prohibita ſint, quouſque ab auctore expurgata, cum approbatione Magiſtri ſacri Palatii prodierint.) Id quidem per errorem fortaſſe librarii factum creditur: nam liber de Republica ejuſdem Ioannis Bodini, primùm die xv. Menſis Octobris. M. D. XCII. deinde liber Demonomaniæ die primo Menſis Septembris. M. D. XCIV. ab eodem Sanctiſſimo Domino noſtro Papa ſimpliciter damnati ſunt; ac proinde uterque damnatus & prohibitus cenſendus eſt.

INSTRUCTIO.

Eorum, qui libris tum prohibendis, tum ex purgandis, tum etiam imprimendis, diligentem, ac fidelem (ut par eſt) operam ſunt daturi.

AD *Fidei Catholicæ conſervationem, non ſatis eſt, qui nam ex jam editis Libris damnatæ lectionis ſint, cognoſcere (quod Indice, & Regulis confectis per Patres à generali Tridentina ſynodo dilectos, præcipuè ſancitum eſt) niſi illud etiam cavea-*

neatur, ne vel iidem denuo pullulent libri, vel similes alii emergant, & propagentur, qui incautas fidelium mentes occulto veneno inficientes, justa, ac merita damnatione digni judicentur.

Ut igitur, quicunque post hac seu veteres, seu novi libri edentur, quam maximè puri, & tam in iis quæ ad fidem, quam quæ ad mores pertinent incontaminati existant; quod circa malorum librorum interdictionem, ad eos penitus abolendos, tàm ab Episcopis, & Inquisitoribus, quam à cæteris, quorum ad id in Ecclesia Dei studium valere, & auctoritas potest; propter ea quæ Tridentinorum Patrum Regulis supradictis, decreta sunt) publica utilitas exigat, capitibus infra positis, diligentius sancitur, iisdemque statuitur, quæ omnino in posterum, tàm ab iisdem Episcopis, & Inquisitoribus, aliisque, ut profertur, in malorum Librorum interdictione, & abolitione, tum à Correctoribus librorum, ac caterorum quorumcunque scriptorum correctione, atque emendatione, tùm à Typographis, in ipsorum librorum impressione, (pœna pro arbitrio Episcopi, & Inquisitoris adversus eosdem Typographos constituta) inviolatè sunt observanda.

DE PROHIBITIONE LIBRORUM.

§. i.

CUrent Episcopi, & Inquisitores, ut statim atq. hic Index fuerit publicatus, eorum jurisdictioni subiecti, ad ipsos descripta singillatim deferent nomina librorum omnium, & singulorum, quos apud se in eodem Indice prohibitos, quisque reperiet.

Ad huiusmodi verò libros sic significandos, infrà certum tempus ab Episcopo, vel Inquisitore præscribendum, omnes cuiuscunque gradus, & conditionis extiterint, sub gravi pœna, eorum arbitratu infligenda, teneantur.

Romæ verò hæc omnia certo à se, propositis edictis, præscribendo tempore, præstari curabit Sacri Palatii Magister.

§. ii.

SI qui erunt, qui librum unum, aut plures, ex prohibitis, qui ad præscriptum Regularum permitti possunt, certa aliqua ex causa potestatem sibi retinendi, aut legendi fieri, ante expurgationem desiderent: concedendæ facultatis extra Vrbem, jus erit penès Episcopum, aut Inquisitorem, Romæ, penès Magistrum sacri palatii.

Qui quidem, gratis eam, & scripto manu sua subsignato tribuent, de triennio in triennium renovandam; ea in primis adhibita consideratione, ut nonnisi viris dignis, ac pietate, & doctrina conspicuis, cum delectu, eiusmodi licentiam largiantur, iis autem in primis, quorum studia, utilitati publicæ, & sanctæ catholicæ Ecclesiæ usui esse, compertum habuerint.

Qui inter legendum, quæcunque repererint animadversione digna, notatis capitibus, & foliis, significare Episcopo, vel inquisitori teneantur.

§. iii.

ILlud etiam catholicæ fidei conservandæ necessitas extra Italiam, maximè cùm ab Episcopis, & Inquisitoribus, tùm à publicis Vniversitatibus, omni doctrinæ laude florentibus postulat, ut eorum librorum Indicem confici, & publicari curent; qui per eorum regna, atque provincias, hæretica labe infecti, ac bonis moribus contrarii, vagantur sive, illi propria nationis, sive aliena lingua, conscripti fuerint.

Utque ab eorum lectione, seu retentione, certis pœnis, ab eisdem Episcopis, & Inquisitoribus, propositis, eorundem regnorum, ac provinciarum homines, arceant.

Ad quod exequendum, Apostolicæ sedis Nuntii, & Legati extra Italiam, eosdem Episcopos, Inquisitores, & Vniversitates, sedulò excitare debebunt.

§. iiii.

IIdem Apostolici extra Italiam Nuntii sive Legati, nec non in Italia, Episcopi, & Inquisitores, eam curam susc. cipient, ut singulis annis, catalogum diligenter collectum librorum in suis partibus impressorum, qui aut prohibiti sint, aut expurgatione indigeant, ad sanctam

ſedem Apoſtolicam, vel congregationem Indicis, ab illa deputatam, tranſmittant.

§. v.

EPiſcopi, & Inquiſitores, ſeu ab iiſdem ſubdelegati, & deputati, tam in Italia quàm extra, penès ſe habeant ſingularum nationum Indices, ut librorum, qui apud illas damnati, ac prohibiti ſunt, cognitionem habentes, facilius proſpicere poſſint, an etiam, à ſuæ juriſdictionis terris, eoſdem recognitos, arcere, vel retinere debeant.

§. vi.

IN univerſum autem de malis, & pernicioſis libris id declaratur, atque ſtatuitur, ut qui certa aliqua lingua initio editi, ac deinde prohibiti, ac damnati à Sede Apoſtolica ſunt; eoſdem quoque, in quamcunq. poſtea vertantur linguam, cenſeri, ab eadem Sede, ubique gentium, ſub eiſdem pœnis interdictos, & damnatos.

DE CORRECTIONE LIBRORUM.

§. i.

HAbeant Epiſcopi, & Inquiſitores coniunctim facultatem, quoſcunq. libros juxta præſcriptum huius Indicis, expurgandi, etiam in locis exemptis, & nullius, ubi vero, nulli ſunt Inquiſitores, Epiſcopi ſoli.

Librorum verò expurgatio, nonniſi viris eruditione, & pietate inſignibus committatur, iiq. ſint tres, niſi forte conſiderato genere libri, aut eruditione eorum, qui ad id deligentur, plures, vel pauciores, judicentur expedire.

Vbi emendatio confecta erit, notatis capitibus, paragraphis, & foliis, manu illius, vel illorum qui expurgaverint, ſubſcripta, reddatur, eiſdem Epiſcopis, & Inquiſitoribus, ut præfertur, qui ſi emendationem approbaverint, tunc liber permittatur.

§. ii.

QVi negotium ſuſceperit corrigendi, atque expurgandi, circumſpicere omnia, & attentè notare debet, non ſolum, quæ in curſu operis, manifeſtè ſe offerunt, ſed, ſi quæ in ſcholiis, in ſummariis, in marginibus, in indicibus librorum, in præfationibus, aut epiſtolis dedicatoriis, tanquàm in inſidiis, deliteſcunt.

Quæ autem correctione, atq. expurgatione indigent, ferè hæc ſunt, quæ ſequuntur.

Propoſitiones hæreticæ, erroneæ, hæreſim ſapientes, ſcandaloſæ, piarum aurium offenſivæ, temerariæ, & ſchiſmaticæ, ſeditioſæ, blaſphemæ.

Quæ contra ſacramentorum ritus, & cæremonias, contraq. receptum uſum, & conſuetudinem ſanctæ Romanæ Eccleſiæ, novitatem aliquam inducunt.

Profanæ etiam novitates vocum ab hæreticis excogitatæ; & ad fallendum introductæ.

Verba dubia & ambigua, quæ legentium animos, à recto, catholicoq. ſenſu, ad nefarias opiniones, adducere poſſunt.

Verba ſacræ ſcripturæ, non fideliter prolata, vel è pravis hæreticorum verſionibus deprompta, niſi ſortè afferentur, ad eoſdem hæreticos impugnandos, & propriis telis jugulandos, & convincendos.

Expungi etiam oportet verba ſcripturæ ſacræ, quæcunq. ad profanum uſum impiè accommodantur; tum quæ ad ſenſum detorquentur abhorrentem à Catholicorum patrum, atq. doctorum unanimi ſententia.

Itemq. epitheta honorifica, & omnia in laudem hæreticorum, deleantur.

Ad hæc reiiciuntur omnia, quæ ſuperſtitiones, ſortilegia, ac divinationes ſapiunt.

Item quæcunq. fato, aut fallacibus ſignis, aut ethnicæ fortunæ, humani arbitrii libertatem ſubiiciunt, obliterentur.

Ea quoq aboleantur, quæ paganiſmum redolent.

Item quæ famæ proximorum, & præſertim eccleſiaſticorum, & Principum detrahunt; boniſque moribus & Chriſtianæ diſciplinæ, ſunt contraria, expurgantur.

Expurgandæ ſunt etiam propoſitiones, quæ ſunt contra libertatem, immunitatem, & juriſdictionem eccleſiaſticam.

Item quæ ex gentilium placitis, moribus,

ribus, exemplis tyrannicam politiam fo. vent, & quam falsò vocant rationem ſtatus, ab Evangelica, & Chriſtiana lege abhorrentem inducunt, deleantur.

Explodantur exempla, quæ Eccleſiaſticos ritus, religioſorum ordines, ſtatum, dignitatem, ac perſonas lædunt, & violant.

Facetiæ etiam, aut dicteria, in perniciem, aut præjudicium famæ, & exiſtimationis aliorum jactata, repudientur.

Deniq. laſciva, quæ bonos mores corrumpere poſſunt, deleantur.

Et ſi quæ obſcenæ imagines, predictis libris expurgandis impreſſæ, aut depictæ extent, etiam in literis grandiuſculis, quas initio librorum, vel capitum imprimi moris eſt; hujus generis omnia, penitus obliterentur.

§. iii.

IN libris autem catholicorum recentiorum, quod poſt annum Chriſtianæ ſalutis. M. D. XV. conſcripti ſunt, ſi id, quod corrigendum occurrit, paucis demptis, aut additis, emendari poſſe videatur, id Correctores faciendum curent, ſinminus, omnino deleatur.

§. iiii.

IN libris autem catholicorum veterum nihil mutare fas ſit, niſi, ubi aut fraude hæreticorum, aut typographi in curia, manifeſtus error irrepſerit.

Si quid autem maioris momenti, & animadverſione dignum occurrerit, liceat in novis editionibus, vel ad margines, vel in ſcholiis adnotare; ea in primis adhibita diligentia, an ex doctrina, lociſquè collatis, eiuſdem auctoris ſententia difficilior illuſtrari, ac mens ejus planius explicari poſſet.

§. v.

POſtquam codex expurgatorius confectus erit, ac mandato Epiſcopi, & Inquiſitoris impreſſus: qui libros expurgandos habebunt, poterunt de eorundem licentia juxta formam in codice traditam eos corrigere, ac purgare.

DE IMPRESSIONE LIBRORUM.

§. i.

NVllus liber in poſterum excudatur, qui non in fronte nomen, cognomen, & patriam præferat auctoris.

Quòd ſi de auctore non conſtet, aut juſtam aliquam ob cauſam, tacito ejus nomine, Epiſcopo, & Inquiſitori liberedi poſſe videatur, nomen illius omnino deſcribatur, qui librum examinaverit, atque approbaverit.

In his verò generibus librorum, qui ex variorum ſcriptorum dictis, aut exemplis, aut vocibus, compilari ſolent, is qui laborem colligendi, & compilandi ſuſceperit, pro auctore habeatur.

§. ii.

REgulares, præter Epiſcopi, & Inquiſitoris licentiam (de qua regula decima dictum eſt) meminerint, teneri ſe ſacri concilii Tridentini decreto, operis in lucem edendi facultatem, à Prælato cui ſubiacent, obtinere.

Vtramq. autem conceſſionem, quæ appareat, ad principium operis, imprimi faciant.

§. iii.

CVrent Epiſcopi, & Inquiſitores, pœnis etiam propoſitis, nè impreſſoriam artem exercentes, obſcenas imagines, turpeſuè, etiam in grandiuſculis literis imprimi conſuetas, in librorum deinceps impreſſione apponant.

Ad libros verò, qui de rebus eccleſiaſticis, aut ſpiritualibus conſcripti ſunt, nè characteribus grandioribus utantur, in quibus expreſsè appareat alicuius rei prophanæ, nedum turpis obſcena ſpecies.

Qui etiam invigilabunt ſummopere, ut in ſingulorum impreſſione librorum: nomen impreſſoris, locus impreſſionis, & annus, quo liber impreſſus eſt, in principio ejus, atque in fine annotetur.

§. iiii.

QVi operis alicuius editionem parat, integrum ejus exemplar exhibeat Epiſcopo, vel Inquiſitori; id ubi recognoverint, probaverintque penes ſe retineant; quod Romæ quidem in Archi-

vo Magiſtri ſacri Palatii, extra Vrbem vero, in loco idoneo, quem Epiſcopus aut Inquiſitor elegerit, reſervetur.

Poſtquàm autem liber impreſſus erit, non liceat cuiquam venalem in vulgus proponere, aut quoquomodo publicare, antequàm is, ad quem hæc cura pertinet, illum cum manuſcripto apud ſe retento, diligenter contulerit, licentiamque ut vendi, publicarique poſſit, conceſſerit.

Idque tum demum faciendùm, cum exploratum habebitur, typographum fideliter ſe in ſuo munere geſſiſſe, neque ab exemplari manu ſcripto, vel minimum diſceſſiſſe.

Qui contrafacere auſus fuerit, graviter & ſeverè puniatur.

§. v.

CVrent Epiſcopi, & Inquiſitores, quorum muneris erit facultatem libros imprimendi, concedere, ut eis examinandis, ſpectatæ pietatis, & doctrinæ viros adhibeant, de quorum fide, & integritate, ſibi polliceri queant; nihil eos gratiæ daturos, nihil odio, ſed omni humano affectu poſt habito, Dei dumtaxat gloriam ſpectaturos, & fidelis populi utilitatem.

Talium autem virorum approbatio, unà cum licentia Epiſcopi, & Inquiſitoris, ante initium operis, imprimatur.

§. vi.

TYpographi, & Bibliopolæ, coram Epiſcopo, aut Inquiſitore, & Romæ, coram Magiſtro Sacri Palatii, jurejurando ſpondeant, ſe munus ſuum, catholicè, ſincerè, ac fidelitèr exequuturos, huiuſque Indicis, decretis, ac regulis, Epiſcoporumque, & Inquiſitorum edictis, quatenus eorum artes attingunt, obtemperaturos, neque ad ſuę artis miniſterium quemquam ſcienter admiſſuros, qui hæretica labe ſit inquinatus.

Quod ſi inter illos, inſignes, ac eruditi nonnulli reperiantur, fidem etiam catholicam, juxta formam à Pio IV. fe. rec. præſcriptam, eorundem Superiorum arbitrio, profiteri teneantur.

§. vii.

LIber auctoris damnati, qui ad præſcriptum Regularum expurgari permittitur, poſtquam accuratè recognitus, & purgatus, legitimèque permiſſus fuerit, ſi denuo ſit imprimendus, præferat titulo inſcriptum nomen auctoris, cum nota damnationis, ut quamvis, quoàd aliqua liber recipi, auctor tamen, repudiari, intelligatur.

In ejuſdem quoque libri principio, tum veteris prohibitionis; tum recentis emendationis, ac permiſſionis mentio fiat; exempli gratia, Bibliotheca à Conrado Geſnero Tigurino, damnato auctore, olim edita, ac prohibita, nunc juſſu Superiorum, expurgata, & permiſſa.

INDEX AUCTORUM ET LIBRORUM PROHIBITORUM.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

A

ABydenus Corallus, aliàs Huldricus Huttenus.
Achilles Pyrminius Gaſſarus.
Adolphus Clarembach.
Albertus Brandeburgenſis.
Albertus Draco.
Alexander Alexius Scotus.
Alexius Brenicerus.
Alphonſus Aemilius Chemnicenſis.
Ambroſius Interbocenſis.
Ambroſius Moibanus Vratislavienſis.
Andreas Altameri.
Andreas Boudeſtien, Caroloſtadius.
Andreas Cratander.
Andreas Dietherus.
Andreas Fabritius, Chemnicenſis.

An-

Andreas Fricius, Modrevius.
Andreas Hyperius.
Andreas Knopen.
Andreas Muſculus.
Andreas Oſiander.
Andreas Poach.
Angelus Odonus.
Antonius Alieus, vel Halieus.
Antonius Anglus, auctor *libri de origine Miſſæ*.
Antonius Brucciolus.
Antonius Corvinus.
Antonius Otho.
Aretius Felinus, qui & Martinus Bucerus.
Arnoldus Montanii.
Arſatius Schoffer.
Arturus Britannus.
Auguſtinus Mainardus Pedemontanus.

APPENDIX.

ABdias Liberinus, vel Liberinus Abdias.
Abdias Prætorius.
Abrahamus a Munsholt, Antuerpienſis.
Abrahamus Muſculus.
Achatius Brandeburgenſis.
Adamus Hoppius.
Adamus Paſtoris.
Adamus Schmidt, vel Schuberts.
Adamus Siberus.
Aemilius Portus, Franciſci filius.
Albertus Hardembergius.
Albertus Lyttichius.
Alceus Antonius.
Alexander Novellus.
Alexander Seton, Scotus.
Apoſtata qui ſcripſit anno 1541.
Alexius Alexander Lipſenſis.
Alphonſus Corradius, vel Conradus.
Ambroſius Lubvuaſſer.
Ambroſius Reudenius.
Ambroſius Wolfius, vel Vuolfius,
Andreas Celichius.
Andreas Corvinus.
Andreas Critius, Polonus.
Andreas Elligerus.
Andreas Freyhub.
Andreas Fulda.
Andras de Gorlitz, Profeſſor Lipſenſis.
Andreas Gorrutius.
Andreas Hondorffius.
Andreas Jacobi Gopingenſis.
Andreas Kreuch.
Andreas Lang.
Andreas Muncerus.
Andreas Otho, Hertzbergenſis.
Andreas Pancratius.
Andreas Petrius,
Andreas Pouchemius.
Andreas Scoffius, vel Scoppius.
Andreas Volanus.
Andreas a Skevve.
Antonius Cevallerius.
Antonius Cooke.
Antouius Corranus.
Antonius Fayus.
Antonius Gelbius, Linconienſis.
Antonius Herfortus.
Antonius Mocherus.
Antonius Paquius.
Antonius Probus.
Antonius Sadeel.
Antonius Schorus, Anglus.
Antonius Palearius.
Auguſtinus Marloratur.

Certorum Auctorum Libri prohibiti.

In ACtis Aeneæ Sylvii prohibentur ea, quæ *ipſæ* in Bulla retractationis damnavit.
Alcuini, ſeu potius Calvini commentarii in libros de Trinitate.
Antonii Franciſci Doni literæ.
Antonii de Roſellis Aretini tractatus de poteſtate Imperatoris, & Papæ, & de Conciliis.
Auguſtini de Roma Nazareni Epiſcopi, tractatus de ſacramento Divinitatis Jeſu Chriſti, & Eccleſiæ. Item tractatus de Chriſto capite, & ejus inclito principatu. Item tractatus de charitate Chriſti, circa electos, & de ejus infinito amore.
Donec expurgentur.

APPENDIX.

ADriani Barlandi; liber ſelectas quaſdam Epiſtolas Eraſmi Roterodami continens.

Alberti Argentinenſis Cronicſon, editio Baſileenſis. Niſi corrigantur.

Alberti Krantii Hamburgenſis. Hiſtoriæ, ſeu Chronicæ editæ Francofurti. Niſi corrigantur.

Alphonſi Enriquez, defenſio pro Eraſmo, contra Eduardum Læum, & contra Univerſitatem Pariſienſem.

Amati Luſitani Centuriæ, donec expurgentur.

Ambroſii Catharini Politi, quæſtiones duæ, de verbis, quibus Chriſtus ſanctiſſimum Euchariſtiæ ſacramentum confecit.

Andreæ Corvi, liber de Chyromantia.

Andreæ Maſii, Comentaria, ſuper Joſue, uſquequo emendentur.

Annales gentis Sileſiæ, Joachimo Cureo auctore.

Annotationes ſuper Inſtit. Joannis Schenekdęvuini, niſi emendentur.

Antiochi Tiberti, liber de Chyromantia.

Antonii Bonfinii, Commentaria de pudicitia.

Antonii Poli Veneti, Lucidarium poteſtatis Papalis.

Antonii Reuclini Exegeſis dictionum in pſalmos. Donec expurgentur.

Antonii de Rampilogis, Figuræ Bibliorum. Donec expurgentur.

Apologia Fratris Michaelis Medinæ Belarcenſis, adverſus F. Dominicum Soto Segobienſem, pro fratre Joanne Fero.

Apologia *Vvilhielmi, Principis Auriaci*, Comitis Naſaviæ, contra Principem Parmenſem.

Apologia Zaſii, contra Joannem Eckium.

Arnaldi de Villanova opera, niſi expurgentur.

Auguſtini Eugubini, Coſmopeja, niſi fuerit ex emendatis, & impreſſis Venetiis 1591.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

ACta Noribergæ, videlicet, Oſiandriſmus.

Acta Synodi Bernenſis.

Actiones duæ Secretarii Pontificii.

Admonitio Miniſtrorum verbi Argentinenſium.

Aequitatis diſcuſſio, ſuper conſilio delectorum Cardinalium.

Alchimia Purgatorii.

Alchoranus Franciſcanorum.

Alchoranus Mahometis, Baſileæ impreſſus, & ſimiles cum Scholiis, & impiis Annotationibus, & Præfationibus. *Item in vulgari lingua*, non niſi ex conceſſione Inquiſitorum haberi poſſit.

Alphabetum Chriſtianum.

Amica, & humilis, & devota admonitio.

Anatomia excuſſa Marpurgi, per Eucharium Cervicornum.

Anatomia della Meſſa.

Annotationes in Acta Concilii Tridentini.

Annotationes in Chronica Abbatis Urſpergenſis.

Anonymi cujuſdam, Liber de Repugnantia Doctrinæ Chriſtianæ.

Apologia Confeſſionis Auguſtanæ.

Apologia de Doctrina Vvaldenſium.

Apologia contra Henricum Ducem.

Apologia Græcorum, de Igne Purgatorii, &c.

Argyrophylacis, ſeu Theſaurarii Epiſtola.

Articuli Anabatiſtarum Moraviæ.

Articuli Anabatiſtarum Saxoniæ.

Articuli, a facultate Theologica Pariſienſi determinati, ſuper materiis Fidei noſtræ *hodie controverſis*, cum Antidoto, Auctore ut creditur, Calvino.

Articoli novorum Vuormatiæ Evangeliſtarum.

Articuli Quadraginta ſeptem, plebis Francfordienſis.

Auguſtanæ Confeſſionis Eccleſiarum cauſæ, quare amplexæ ſint, & retinendam ducant ſuam Doctrinam.

APPENDIX.

ACademiarum Lipsensis, & Vuitebergensis, repetitio Orthodoxæ Confessionis.

Acta, & Scripta Teologorum Vuitebergensium, & Patriarchæ Constantinopolitani, D. Hieremiæ, &c. quæ de Augustana Confessione inter se miserunt, Græcè, & Latinè ab eisdem Theologis edita.

Actiones, & monumenta Martyrum eorum, quia Vuicleffo, & Huss. ad nostram hanc ætatem in Germania, Gallia, Britannia, & ipsa demum Hispania, veritatem Evangelicam, sanguine suo constanter obsignaverunt.

Agenda, seu formulæ Precum, aut Officia Hæreticorum; quacunque Lingua conscriptæ.

Analysis resolutio Dialectica, quatuor Librorum Institutionum Imperialium.

Annatæ Taxationes Ecclesiarum, & Monasteriorum, per universum Orbem, ab Hæreticis depravatæ.

Ἀράμνησις, juris, quòd in approbandis Pontificibus Imperatoris habent.

Apologia Anglicana, seu Ecclesiæ Anglicanæ, sive Apologia Anglorum.

Apologia Catholica, adversus Libellos, declarationes, & consultationes, factas, scriptas, & editas; a fœderatis perturbatoribus Pacis, in Regno Franciæ: qui insurrexerunt, ex quo tempore Dominus Frater unicus Regis, vita functus est, per E. D. L. I. C. Parisiis, apud Jacobum Petitchov. 1586.

Apologia contra Status Burgundiæ.

Artis Divinatricis Encomia, & Patrocinia diversorum Auctorum, inter quos, est unus Philippus Melanchthon.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

B

BAlthasar Hiebmajer.
Balthasar Pacimontanus.
Baptista Lasdesmius.
Bartholomæus Bernardi.
Bartholomæus Conformi.
Bartholomæus Rosinus.
Bartholomæus Vuesthemerus.
Basilius Groeningensis alias Vuesselus.
Basilius Joannes Herolel Acropolita.
Benedictus Morgenstern.
Benedictus Schurmegistus.
Berengarius Diaconus Andegnavensis.
Bernardinus Ochinus, vel Onichinus, Senensis.
Bernardus Rotmanus.
Bernardus Zieglerus.
Bertholdus Hallerus.
Bilibaldus Pirkaymerus.
Bilicanus Theobaldus.
Blaurerus Ambrosius
Bucerus Martinus.
Bullingerus Henricus.
Burgenhagius Pomeranus, seu Joannes Bugenhagius Pomeranus.

APPENDIX.

BAlthasar Bidembachius.
Baltasar Ralde.
Baltasar Sartorius.
Bartholomæus Bernandus Cimbergensis.
Bartholomæus Fontius.
Bartholomæus Tremelius Gothenus.
Bartholomæus Gernhard.
Bartholomæus Hofmann.
Bartholomæus Traheron.
Basilius Faber Soranus.
Benedictus Aretius Bernensis.
Benedictus Thalmannus.
Bentanus Anglus.
Bernardus Kniperdollingus.
Bertholdus Sprocuvius.
Bertrandus Loquæus.
Baquinus Petrus.
Brentinus, vel Prontius.
Bruno Quinos.
Bullingamus Anglus.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

BAptistæ Cremensis opera omnia, Quamdiu emendata, non prodierint.
Bartholomæi Janoes, de Adventu Antichristi.
Beati Rhenani Scolia in Tertullianum.
Benonis Liber, de Vita Hildebrandi.
Bertrami Liber, qui inscribitur de Corpore,

re, & Sanguine Christi.
Boccacii Decades, sive Novellæ centum, quamdiu expurgatæ non prodierint.
Brunonis Heidelii Querfurdensis, Poematum Libri septem.

APPENDIX.

Bartholomæi Cansæ, opera omnia.
Bartholomæi Caranzæ, Mirandensis, Cathechismus.
Bartholomæi Coclitis Anastasis, Chyromantiæ, & Physionomiæ.
Bartholomæi Ferrariensis, de Christo Jesu abscondito, Libri sex Quousque expurgentur.
Beati Rhenani Epistola, de Primatu Petri ubicunque reperiatur, sive seorsum, sive Libro decimo Operis ad Fridericum Nauseam.
Beniamin Cantabri, Itinerarium.
Berhardi Lotii Hadamarii; seu Gerardi Lorichii Adamarii, Collectio trium Librorum Racemationum Brunonis Seillii de Missa publica proroganda.
Bernardini Telesii, de Natura rerum: Item de somno. Item quod animal Universum ab unica animæ substantia gubernatur. Donec expurgentur.
Bernardini Tomitani, Expositio in Matthæum.
Bononia, sive de Libris sacris convertendis, in Vernaculam Linguam, Libri duo, Auctore Friderico Furio Cæriolano Valentino.

Incertorum Auctorum, Libri Prohibit.

Belial, sive de Consolatione Peccatorum.
Beneficium Christi.
Bernensis Disputatio.
Bernensis Reformatio contra Missam.
Brevis, & compendiosa Instructio, de Religione Christiana.
Brevis Tractatus ad omnes, in Christianam libertatem malevolos.
Brevis Pastorum Isagogæ.

APPENDIX.

Basilienſium Ministrorum responsio, contra Missam.
Biblia Hæreticorum, opera impressa, vel eorundem Annotationibus, Argumentis, Summariis, Scholiis, & Indicibus referta, omnino prohibentur.
Bibliotheca Constantinopolitana.
Bibliotheca Sanctorum Patrum Parisiis edita, & per Margarinum de la Bigne in unum collecta. Donec expurgentur.
Bibliotheca Studii Theologici, ex operibus SS. Hieronymi, Augustini, & reliquorum confecta, vel sub alio Titulo.
Bibliotheca Studii Theologici, ex plerisque Doctorum Prisci seculi monumentis collecta, apud Joannem Crispinum, seu Alibi impressa.
Brutum Fulmen Papæ Xisti Quinti, adversus Henricum, Regem Navarræ, & Henricum Borbonium, Principem Condensem, una cum protestatione multiplicis nullitatis.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

C

Cælius Horatius Curio.
Cælius Secundus Curio.
Calvinus.
Capito Vuolphanghus Fabritius.
Carolostadius.
Carolus Molinæus.
Caspar Cruciger.
Caspar Peucerus, Budissinus.
Casparus Tauberus.
Cassander Brugensis.
Carieus Cogelius.
Christianus Beyer.
Christianus Lotichius Hessus.
Christophorus Clarius.
Christophorus Cornerus ex Fagis.

Chri-

Chriſtophorus Froſcoverus.
Chriſtophorus Hegendorphinus.
Chriſtophorus Hoffmann.
Chriſtophorus Melhoverus.
Chriſtophorus Rheiter.
Chriſtophorus Traſibulus.
Claudius Senarclæus.
Claudius Taurinenſis, *qui ſcripſit de Imaginibus*.
Clemens Marot.
Conradus Clauſerus.
Conradus Cordatus.
Conradus Daſypodius.
Conradus Geſnerus.
Conradus Gibelus, vel Grebellius Tigurinus.
Conradus Lagus.
Conradus Lycoſthenes.
Conradus Pellicanus.
Conradur Perca.
Conradus Schreck.
Conradus Somius.
Conradus Trevve de Fridesleven.
Cornelius Agrippa.
Crato Milius.
Cyprianus Leovitius.

APPENDIX.

Carolus Chriſtophorus Bejerus.
Carolus Jonvileus.
Carolus Wrenhovius.
Caſſiodorus Reimius.
Chriſtianus Granundt.
Chriſtianus Heſſiander,
Chriſtophorus Fiſcher, vel Fiſcherus.
Chriſtophorus Godmannus.
Chriſtophorus Imlerus.
Chriſtophorus Ireyus Paſſavienſis.
Chriſtophorus Laſius.
Chriſtophorus Marſtaller.
Chriſtophorus Molhuſenſis.
Chriſtophorus Obenhemus.
Chriſtophorus Ohenhin, Othingenſis.
Chriſtophorus Pezelius.
Chriſtophorus Ricardus.
Chriſtophurus Spamgenbergius.
Chriſtophorus Stolberg.
Chriſtophorus Stymmelius.
Churrerus Conradus.
Clemens Schuberus.
Clementius Gulhielmus.
Conradus Badius.
Conradus Churrerus.
Conradus Breherus.
Conradus Hersbachius.
Conradus Lautenbach, vel Lutenbach.
Conradus Merckalinus.
Conradus Neander Bergenſis.
Conradus Porta.
Conradus Ulmerus.
Conradus Wolff. Piatz.
Conſtantinus de la Fuente, Hiſpanus.
Copius Balthaſar.
Coranus Antonius.
Cyriacus Spamgenbergius.

Certorum, Auctorum, Libri prohibiti.

Capricci del Bottajo, Jaonnis Baptiſtę Gellii, quamdiu emendatus non prodierit.
Chumani Elinſpachii, de Tabernis Montanis, Chronologia, ex Sacris Literis.
Cyri Theodori Podromi, Epigrammata.

APPENDIX.

Cardani, Opera de Sapientia. De Varietate. De Subtilitate. De Conſolatione. Commentaria in Quadripartitum Ptolomæi, de Genituris, & reliqua omnia, quæ de Medicina non tractant. — Niſi corrigantur.
Caſſiani Conſtantinopolitani, de Libero arbitrio Collatio illa, quæ Aganoę impreſſa eſt, per Joannem Sicerum 1528.
Chriſtophori a Capite Fontium, Libri de neceſſaria correctione.
Theologiæ Scholaſticæ. De Miſſæ Chriſti ordine, & ritu. Epitomæ novę Illuſtrationis Chriſtianæ Fidei. — Omnino prohibentur.
Reliqua verò ipſius opera item prohibentur donec expurgentur.
Chronica Turcica collecta a Philippo Lonicero, cui eſt adjectum opus quoddam Joannis Aventini Hæretici, in quo declarantur cauſæ — Niſi emendentur.

miſeriarum, &c.)
Cõtinuatio Temporum Germani cujuſdam, ab Anno Salutis 1513. uſque ad Annum 1549. Quæ ſolet addi Chronico Euſebii, ab eo loco ubi incipit, Nova Temporum continuatio, &c.) Niſi emendentur.
Chronologia Gerardi Mercatoris, quæ a Sleidano, & damnatis Auctoribus ſumpta eſt.)
Claudii Baduelis, Liber de ratione Vitæ ſtudioſæ, & Literatæ in Matrimonio collocandæ.
Claudii Eſpencæi, Commentaria, de continentia, & in Epiſtolam ad Titum.) Niſi corrigantur.
Clementis Scuberti, Liber de Scrupulis Chronologorum.)
Commentaria Rabbi Salomonis, & Chimi, & Rabbini Hieroſolymitani, & ſimilium, ſuper Vetus Teſtamentum, tam ſcripta Hebraicè, quàm Latinè translata, per Conradum, & Paulum Fagium Hæreticos.
Conſilium Abbatis Panormitani, pro Concilio Baſileenſi.
Conciones F. Thomæ de Senis falſo adſcriptæ, & quæ revera ſunt Bernardini Ochiini Hæretici.
Conradi Clingii, Opera omnia, donec expurgentur.
Coropædia, ſive de Moribus, & Vita Virginum Sacrarum, Gaſpare Styblino Auctore.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

CApita Fidei Chriſtianæ contra Papam, & Portas Inferorum.
Capo Finto.
Carontis, & Mercurii Dialogi.
Catalogus Papæ, & Moyſis.
Catalogus teſtium veritatis, ex Sanctis Patribus.
Catecheſis Puerorum in Fide, Literis, & Moribus.
Catechiſmus Eccleſiæ Argentoratenſis.
Catechiſmus, pro Eccleſia Witebergenſi.
Cathechiſmus, cui Titulus eſt, Cathechiſmus Major, & Minor.
Cathechiſmus, cui Titulus. Qual maniera, &c.
Cathechiſmo, cioè Formulario, per inſtruire, & ammaeſtrare i Fanciulli, nella Religione Chriſtiana, fatto a modo di Dialogo.
Cathechiſmus, ſive explicatio Symboli Apoſtolici.
Cathechiſmus parvus, pro Pueris in Scholis, nuper auctus.
Cathechiſmus ſuper Evangelium Marci.
Cathechiſmus, ſive Symboli expoſitio.
Cathechiſmus Tubicenſis.
Cauſæ, quare Synodum indictam a Romano Pont. Paulo III. recuſarint, Principes Status, & Civitates Imperii, profitentes puram, & Catholicam doctrinam.
Centum gravamina, &c.
Centum, & Quatuordecim Sententiæ Patrum, de Officio verorum Rectorum Eccleſiæ.
Chriſtiana inſtitutio.
Chriſtianæ juventutis crepundia.
Chriſtiana Reſponſio Miniſtrorum Evangelii Baſileæ, cur Miſſam &c.
Chriſtianæ Scholæ, Epigrammatum, Libri duo, ex variis Poetis, excepti.
Civitatis Madeburgenſis, publicatio Literarum ad omnes Chriſti fideles, anno 1550.
Clavicula Salomonis.
Collatio Divinorum, & Papalium canonum.
Collectanea demonſtrationum, ex Prophetis Apoſtolis, & doctoribus Eccleſiæ, quòd Spiritus Sanctus a ſolo Patre procedit.
Colloquium Coclei, & Lutheri.
Colloquium Marpurgenſe.
Colloquium Wormatiæ inſtitutum, anno 1540
Comediæ ſuper quæſtione, Quæ eſt major conſolatio morientis &c.
Comediæ, & Tragediæ aliquot ex Veteri Teſtamento, collectore Joanne Oporino.
Commentarius de Angelo Melanchthonis.
Commentaria germanica, in Cornelium Tacitum.

Com-

Commentarius in priorem Thimotæi epistolam, a viro summæ pietatis conscriptus.
Concilium Pisanum, quòd verius, Conciliabulum dicendum est.
Conciliabolum Theologicorum, adversus bonarum litterarum studiosos, &c.
Conciones de decem præceptis dominicis.
Concordantiæ Principum, nationis Germanicæ, de astutiis Christianorum, vel Curtisanorum.
Confessio Ecclesiæ Tigurinæ.
Confessio fidei Augustanæ.
Confessio fidei Baronum, & Nobilium, Bohemiæ.
Confessio Saxonica.
Confessio VViteb ergensis.
Confutatio determinationis Doctorum Parisiensium, contra Martinum Lutherum.
Confutatio unius, & viginti Propositionum, de differentia Legis, & Evangelii.
Congregatio, sive collectio insignium concordantiarum Bibliæ.
Consiglio d'alcuni Vescovi, congregati in Bologna.
Contra Regulam Minoritarum, & universas perditionis sectas.
Contra Sanctos Zeylleysten.
Conventus Augustensis.
Copia d'una lettera scritta alli 4. di Gennaro M. D. L.
Coptis Christianus.
Cordigeræ navis conflagratio, Dialogus.
Cymbalum Mundi.

APPENDIX.

CAlvinianus Candor.
Cantica selecta veteris, & novi testamenti, cum hymnis, & collectis, seu orationibus purioribus, quæ in orthodoxa, atque catholica Ecclesia cantari solent, addita dispositione, & familiari expositione Christophori Corneri.
Carmina, & epistolæ de conjugio, ad Davidem Chytræum hæreticum:
Carmina amicorum, in honorem nuptiarum. R. & virtute, doctrinaque præstantis viri Stephani Isaaci, verbi divini, apud Heylbergenses ministri.
Cathechesis doctrinæ Christianæ, in usum scholarum Pomeraniæ.
Cathechesis religionis Christianæ, quæ traditur in Ecclesiis, & Scholis Palatinatus.
Cathechismus, pro Ecclesia Antuerpiensi, quæ confessionem Augustanam profitetur.
Cathechismus Genevensis.
Cathechismus Latino Germanicus.
Centuria prima Monasteriorum Germaniæ, sive Chronologia.
Chyromantiæ, libri omnes, & præsertim Patritii Tricasi Mantuani, & expositio ejusdem Tricasii super Coelitem.
Chronicon prodigiorum, & ostentorum.
Cronographia Ecclesiæ Christianæ, impressa Basileæ apud Nicolaum Bryllingerum. 1551. & ubicumque impressa fuerit.
Chronologia, ex sacris Literis. } Nisi expurgentur.
Chronologicarum rerum, libri duo. } Nisi expurgentur.
Circulus charitatis divinæ, sive sub alio titulo, circulus divinitatis. } Nisi expurgentur.
Collectio figurarum omnium sacræ scripturæ. } Nisi expurgentur.
Colloquium Altemburgense.
Colloquium Badense.
Colloquium Bernense.
Colloquium Clerici, & Militis.
Colloquium Herphordiense.
Colloquium Jesuiticum.
Colloquium Lypsense.
Colloquium Marpurgense.
Colloquium Parisiense.
Colloquium Possiacum.
Colloquium Schmaldicum.
Colloquium VViterbergense.
Comedia Dragica Susannæ, quæ quandoque cum nomine, quandoque etiam sine nomine Auctoris prodiit, utraque prohibetur.
Comediæ, & Tragediæ, ex novo, & veteri Testamento, impressæ Basileæ 1540. per Nicolaum Bryllingerum.
Comitia Spiræ, & Vvormatiæ.
Comentarium Bibliorum.
Commentarius captæ Urbis ductore Borbonio ad exquisitum modum confectus.
Compendium, sive Breviarium textus, & glossæmaton, in omnes veteris Instrumenti libros.

Com-

Compendium orationum, impreſſum Venetiis, per Junctam, & alios, donec expurgatum fuerit.

Concordia pia, & unanimi conſenſu, repetita confeſſio fidei, & doctrinę electorum Principum, & ordinum Imperii, atque eorundem Theologorum, qui Auguſtanam confeſſionem complectuntur.

Confeſſio Anglicana.

Confeſſio Antuerpienſis.

Confeſſio Argentinenſis.

Confeſſio doctrinæ Saxonicarum Eccleſiarum, Synodo Trid. oblata, anno Domini 1551.

Confeſſio fidei, de Euchariſtiæ Sacramento, per Miniſtros Eccleſiæ Saxonicę.

Confeſſio fidei Miniſtrorum VVitebergenſium.

Confeſſio Miniſtrorum Jeſu Chriſti.

Confeſſio pię doctrinę, quę nomine Chriſtophori Ducis VVitebergenſis, & Tecenſis Comitis &c. fuit propoſita, per legatos ejus, die 24. Menſis Januarii, anno 1552. congregationi Conc. Trid.

Confeſſio religionis, ſeu fidei Chriſtianę ſacratiſſimo Imperatori Carolo Quinto, Cęſari Auguſto, in Comitiis Auguſtę ano. Domini 1530. per legatos civitatum Argentorati, Conſtantię, Menningę, & Lindanię, exhibita.

Confeſſio VValdeenſium.

Conſilium Pauli Tertii, datum Imperatori, in Belgis, cum Euſebii Pamphili, pia explicatione.

Conventus Genevenſis, ſive conſilium miniſtrorum Genevenſium in diverſorio quodam juxta Genevam habitum, anno Domini, 1565.

Convivia, ſeu colloquia tyronum.

Cathecheſis, ſive prima inſtitutio, aut rudimenta religionis Chriſtianę, hebraicè, græcè, latinè explicata, Lugduni Batavorum, ex officina Plantiniana, apud Franciſcum Rachelengium.

AVCTORES PRIMÆ CLASSIS.

D

David Georgius ex Delphis.

David Peiferus Lipſius, vel Pfeffinger.

David Scheffer.

Dydimus Faventinus, qui eſt Melanchthon.

Diethelmus Cellarius.

Dionyſius Melander.

Dominicus Caramanius.

Dominicus Melguitius.

APPENDIX.

Daniel Bodembergius.

Daniel Hofmanus.

Daniel Toſſanus.

David Chytręus.

David Paræus.

David Stangius.

David Thoner.

David VVetterus.

David VVithedus.

David VVoitus.

Donatus Gotuiſus.

Durandus de Baldach.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

Dantis Monarchia.

Davidis Chytręi, liber de auctoritate, & certitudine Chriſtianæ Doctrinę, ac ratione diſcendi Theologiam.

Deſiderii Eraſmi Roterodami, Colloquiorum liber, Moria, Lingua, Chriſtiani Matrimonii inſtitutio, de interdicto eſu carnium, ejuſdem Paraphraſis, in Matthęum, quę a Bernardino Tomitano in Italicam linguam converſa eſt.

Cętera verò Opera ipſius, in quibus de Religione tractat, tandiu prohibita ſint: quandiu a facultate Theologica Pariſienſi vel Lovanienſis expurgata non fuerint.

Adagia verò ex editione, quam molitur Paulus Manutius permittentur.

Interim verò, quę jam edita ſunt, expunctis locis ſuſpectis. judicio alicujus facultatis Theologicę Univerſitatis catholicę, vel Inquiſitionis alicujus Generalis permittantur.

APPENDIX.

DAvid de Pomis Hebræi, de Medico Hçbreo enarratio Apologetica, quamdiu emendata non prodierit.
Desiderii Erasmi Roterodami Adagia jampridem edita à Paulo Manutio, permittuntur.
Dialogus Petri Mochii, de cruciatu, exilioque cupidinis.
Dialogus Pontani Charon.
Didaci Stellæ Commentaria in Evangelium Lucæ, nisi fuerint ex impressis ab Anno 1581.
Duareni, Liber de S. Ecclesiæ ministeriis, permittitur, si tamen correctus fuerit.
Libellus verò eidem adiunctus, ab eo latinus factus, cui titulus est, Pro libertate Ecclesiæ Gallicanæ, adversus Romanam aulam defensio Parisiensis Curiæ, Ludovico XI. Gallorum Regi, quondam oblata, omnino prohibetur.

Auctorum incerti nominis, libri prohibiti.

DEclaratoria Iubilei.
Decretum Noribergense, editum anno 1523.
Defensio pro Zvinglio.
Defensio adversus axioma catholicum, idest criminationem Roberti Episcopi Abrincensis.
Dialogi adversus Ioannem Eckium.
Dialogi, de Mercurio, & Charonte.
Dialogus de doctrina Christiana.
Dialogus Karstans, & Regellians.
Dialogus de morte Iulii II. Papæ, sive Iulius.
Dialogus Murnarus Leviathan.
Dialogus obscurorum virorum, in quo tres colloquuntur Theologi.
Dialogus Orat. Pontificis Romani, & illius, qui est Pontifici à confessionibus.
Dialogus paradoxos, quo Romani Pontificis Orator, unà cum eo qui est, &c.
Discorsi sopra li fioretti di S. Francesco.
Disputatio Badensis.
Disputatio Bernensis.
Disputatio Cronicen. cum duabus epistolis.
Disputatio inter clericum, & militem, super potestate Prælatis Ecclesiæ atque Principibus terrarum commissa, aliàs somnium viridarii.
Disputatio Lypsica inter Martinum, & Hieronymum Emsetum.
Disordine della Chiesa.
Diurnale Romanum, impressum Lugduni, in ædibus Filiberti Rolleti, & Bartholomæi Freni.
Doctrina verissima sumpta, a cap. 4. epist. ad Romanos, ut consolentur afflictæ conscientiæ.
Doctrina vetus, & nova.
Dragale locorum communium.
Duæ disput. Herfordianæ Langi, & Nauclerii.
Due lettere d'un cortigiano, nelle quali si dimostra, che la fede, &c.

APPENDIX.

DE auctoritate, officio, & potestate, Pastorum Ecclesiasticorum.
Declaratio nominum Chaldæorum, nisi corrigatur.
De disciplinis puerorum, rectèque formandis eorum studiis, & moribus, ac simul, tam parentum, quàm præceptorum in eosdem officio, doctorum virorum libelli verè aurei.
De scripturæ sanctæ præstantia, dignitate, auctoritate, &c.
De Christianissimi Regis periculis, & notata quædam, ad Sfundrate, Pontificis Romani, literas monitoriales, Francofurti, apud Martinum Lechlerum. 1591.
Dialectica Legalis, etiam cum nomine auctoris.
Dialogi sacri, sine nomine auctoris, qui tamen sunt Sebastiani Castalionis hæretici.
Disputatio de festo corporis Christi.
Disputatio de peccato originis.
Disputatio de pœnis.
Disputatio de ministerio verbi.
Doctrinæ Iesuitarum præcipua capita, à doctis quibusdam Theologis, retextæ solidis rationibus, testimoniisq; sacrarum scripturarum, & doctorum veteris

ris Ecclesiæ confutata, Tomi tres. Altera editio priore emendatior, eo duplo maior, & sub eisdem; vel parum diversis titulis, doctrinæ Iesuiticæ, &c. Tomus primus, Tomus secundus, tertius, quartus, & quintus.

Dominicæ præcationis explicatio, impressa Lugduni, per Gryphium, & alios.

Duellorum libri, literæ, libelli, scripta, &c Quibus eadem duella ex professò defenduntur, suadentur, docenturque prorsus vetantur; sicut, & eorum detestabilis usus, à sacro concilio Tridentino, omnino prohibitus est.

Si qui verò ex huiusmodi libris, ad controversias sedandas, pacesq; componendas proficere possunt, expurgati, & approbati permittuntur.

Duo volumina orationum, obscurorum virorum.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

E

Ebanus Hessus.
Erasmus Benedictus Silesius.
Erasmus Ebnerus.
Erasmus Fabricius.
Erasmus Osvaldus, Screktenfuchsius.
Erasmus Rotembucher.
Erasmus Roterodamus, *vide supra in litera* D.
Erasmus Sarcerius.
Erasmus Snepsius.
Euritius Cordus.
Eutychius Mion, qui, & Musculus.

APPENDIX.

Edmundus Halen, Hordevolgius, vel Nordovolegius.
Edmundus Gest, Anglus.
Edmundus Grindalus, Anglus.
Edmundus Bunnius.
Ægidius Hunnius.
Elchanon Pragensis.
Elias Palingenius.
Enochus Saracenus, Genevensis.
Erasmus Alberus.
Erastus Thomas.
Erhardus Schnepsius.
Ernestus Vogelin.
Esaias Heinduhich.
Eusebeus Cleberus.

Certorum Auctorum, libri prohibiti.

APPENDIX.

Elementa magica Petri de Abano.
Enchiridon doctrinæ Christianæ concilii Colonien sis.
Enchiridion militiæ Christianæ, nisi ex auctore Ioanne Iusto Lanspergio, seu sine nomine auctoris, impressum Compluti.
Epitome omnium operum D. Aurelii Augustini, per Ioannem Piscatorem, illæ quę impressæ sunt, per Ioannem Crispinum.
Eusebii Candidi, plausus luctificæ mortis.
Examen ordinandorum, Ioannis Feri, nisi sit ex impressis, ab anno 1587.

Auctorum incerti nominis, Libri prohibiti.

Elementa Christiana, ad instituendos pueros.
Enarrationes Epistolarum, & Evangeliorum.
Enchiridion Cristianismi.
Enchirjdion piarum precationum.
Epigrammatum Christianæ sectæ, libri duo, ex variis Christianis poetis decerpti.
Epistola Apologetica ad sinceriores Christianismi sectatores, per Phrysiam Orientalem, &c.
Epistola Christiana, de Cœna Domini.
Epistola directa ad Pauperem, & Mendicam Ecclesiam Lutheranam.
Epistola de non Apostolicis quorundam moribus, qui in Apostolorum se, &c.
Epistola de Magistris Lovanien sibus.
Epistola Ministri cuiusdam Verbi Dei, de Ecclesiæ clavibus, Sacramentis, veraque Ministrorum Spiritus electione.
Epistolæ piæ, & Christianæ.
Epistola, & Præfatio in Decalogum.
Epistola Sancto Vlrico adscripta.

in

in Epistolam ad Thimothæum Commentaria.
Epitome Belli Papistarum contra Germaniam, atque Patriam ipsam, Cæsare Carolo Quinto Duce.
Epitome Decem Præceptorum, prout quemq; Christianum cognoscere decet.
Epitome Ecclesiæ renovatæ.
Epitome Responsionis, ad Martinum Lutherum.
Esdræ Lamentationes Petri.
Esposizione dell'Oratione del Signore in volgare, composta per un Padre, non nominato.
Evangelicæ Conciones.
Evangelium æternum.
Evangelium Pasalli.
Examinon Dei opus.
Expositio Symboli Apostolorum, Orationis Dominicæ, & Præceptorum.

APPENDIX.

ELegiæ aliquot, de morte Coniugis, & liberorum, quæ sunt Ioannis Pistorii Hæretici.
Enchiridion Manuale, Romæ excussum, apud Thomam Membrunium (ut quidem apparet in Frontispicio) ut verò in calce legitur, Trecis, ubi eum librum excudebat, Franciscus Trumesui.
Enchiridion parvi Catechismi, Ioannis Brentii, in Colloquia redactum.
Enchiridion aliud, piarum precationum, cum Kalendario, & Passionali (ut vocatur) VVitebergæ, apud Ioannem Lust. anno 1529.
Enchiridion Principis, & Magistratus Christiani, quòd refertur ad Petrum Egidium, & Cornelium Scribonium.
Epigrammatum Flores, nisi corrigantur.
Epistola consolatoria, ad Reverendos, & gravissimos Theologos.
Epistola Luciferi, ad malos Principes Christianos.
Epistolæ consolatoriæ, collectæ, per Cyriacum Spangenbergium.
Epistolæ Obscurorum Virorum.
Epitome Chronicorum, & Historiarum Mundi, velut Index, primæ, & secundæ impressionis, in quo sunt impressæ, atque figuratæ Imperatorum Imagines.
Epitome Figurarum Sacræ Scripturæ.
Epitomatæ Historiæ, de Bello Religionis.
Epitome Historiarum Sacrarum, & locorum communium.
Ethicę Christianę, Libri tres, in quibus &c.
Evangelium, Lętum Regni Nuncium.
Excerpta quędam capita, ex Scripturis, omnibus fidelibus necessaria.
Exempla Virtutum, & Vitiorum.
Exemplarium Sanctæ Fidei Catholicæ, quocunque idiomate, impressum.
Exemplorum variorum liber, de Apostolis, & Martyribus, sive seorsum, sive connectus catalogo, S. Hieronymi, de Ecclesiasticis Scriptoribus.
Exercitatio Vitæ Spiritualis.)
Explicatio Symboli, per Dia-) Sine no-
logos.)
Explicatio Primi, Tertij, Quarti, & Quinti cap. Act. Apost.) mine au-
Expositio Secundæ Epistolæ,) ctorum, &
D. Petri, & Iudæ.) quocun-
Expositio nominis Iesu, juxta) que idio-
quorumdam Hebræorum, Caba-) mate im-
listarum, Græcorum, Chal-) pressa.
dæorum, Persarum, & La-)
tinorum.)
Expositio super Cantica Canticorum Salomonis.)
Expositio in Epistolas, Pauli ad Romanos, & ad Galatas, cuius Præfatio in Epistolam ad Romanos incipit, Varias narrationes, &c. Et in expositione primi Cap. ad Romanos, cuius initium est. Quum Beatus Apostolus Romanis scribere instituisset, &c.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

F

FAbritius Capito VVolphangus.
Fabritius Montanus.
Felicianus de Civitella.
Felix Malleolus Tigurinus.
Felix Mansius.
Firmianus Clorus, qui & Viretus.
Franciscus Bertus.
Franciscus Burgardi.
Franciscus Cotta, Lemburgius.

Franciſcus Enzinas.
Franciſcus Kolbius.
Franciſcus Lambertus.
Franciſcus Lamperti.
Franciſcus Liſmaninus.
Franciſcus Niger, Baſſanenſis.
Franciſcus Portus, Græcus.
Franciſcus Stancarus.
Fridericus à Dinheim.
Fridericus Iacob.
Fridericus Myconius.
Fridericus à Than.
Fridolinus Brombach.
Fridolinus Lindoverus.

APPENDIX.

Fauſtus Sozzinus.
Filis Paſtor in Auſtria.
Filis Paſtor Halbeſtadienſis, vel Halberſtatenſis.
Fortunatus Crellius.
Franciſcus Bigot.
Franciſcus Burgovius.
Franciſcus Davit.
Franciſcus Hottomanus.
Franciſcus Iunius.
Franciſcus Perren.
Franciſcus Puccius, Filidinus. *Falsò uſurpans cognomen Pucciorum.*
Franciſcus Rabletius.
Fridericus Beurusius.
Fridericus Dedekindus.
Fridericus Petri.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

Fabulæ Laurentii Abſtemii, & Gilberti Cognati.
Franciſci Balduini I. C Conſtantinus Magnus, ſive de Conſtantini Imperatoris Legibus Eccleſiaſticis, atq; Civilibus, Commentaria.
Franciſci Franchini, liber Poematum.
Franciſci Trachelæi Statii Propedeumata Oratoria.
Franciſci Zabarellæ, Liber de Schiſmate, atq; eiuſdem Libri Præfationes, Argentinæ impreſſæ. donec expurgentur.
Friderici Fregoſii, tractatus, de Oratione, de juſtificatione De Fide, & Operibus, & præfatio in Epiſtolam Sancti Pauli ad Romanos, qui tamen falsò illi creditur adſcriptus.
Friderici Furii Ceriolani Valentini Bononia; ſive de libris ſacris, in vernaculam linguam convertendis.

APPENDIX.

Fabritii, Liber octavus Epiſtolarum ad Fridericum Nauſeam, qui eſt Roberti à Moſhaim.
Farrago Poematum Leodegarii à Quercu.
Flores Hiſtoriarum, per Matthæum VVeſthmonaſterienſem editi anno 1573. Londini.) Niſi emendentur.
Fratris Franciſci de Evia, Præparatio Mortis.
Franciſci Georgii Veneti, Harmonia mundi, & Problemata Sacræ Scripturæ.
Franciſci Guicciardini, Hiſtoria Latinè reddita per Cœlium ſecundum Curionem.
Franciſci Irenici, Ettelingiacenſis Germaniæ, Exegeſeos, Volumina duodecim.
Franciſci Polyngrani, aſſertiones quorundam Eccleſiæ dogmatum.
} donec expurgentur.
Franciſci Patritii Nova de Vniverſis philoſophia. niſi fuerit ab Auctore correcta, & Romæ cum approbatione R. Magiſtri Sacri Palatii impreſſa.

Auctorum incerti nominis, Libri prohibiti.

Farrago Concordantiarum inſignium totius Bibliæ.
Faſciculus Rerum expetendarum, & fugiendarum.
Forma delle Orazioni Eccleſiaſtiche, & il modo di amminiſtrare i Sacramenti, e di celebrare il Santo Matrimonio, Auctor creditur eſſe Calvinus.
Franciſci Nocturna apparitio.
Fundamentum malorum, & bonorum operum.

AP-

APPENDIX.

FAsciculus Mirræ, Genevæ impressus.
Fidei Christianæ capita, contra Papistas.
Fidelis servi subdito infideli responsio, unà cum errorum & calumniarum quarundam examine, quæ continentur in septem libris, de visibili Ecclesiæ Monarchia, à Nicolao Sandero conscripta.
Flores Epigrammatum.)
Flores Romani)
Flores Sanctorum.)ubicunq; & quacum-
Flores Virtutum.)que lingua impressi,
Fons Vitæ.)donec corrigantur.
Formula Missæ Unitebergensis.
Formulæ Precum, seu agenda, aut Officia Hæreticorum omnia, quacunq; lingua conscripta.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

G

GAlasius Zvvinglii, defensor, vel Nicolaus Galasius, Calvini defensor.
Gaspar Bruschius Egranus,
Gaspar Churrerus.
Gaspar Cruciger.
Gaspar Gretterus.
Gaspar Hedio.
Gaspar Heldelinus.
Gaspar Hubertinus.
Gaspar Megander Tigurinus.
Gaspar Rodulphius.
Gaspar Svvencfeldius.
Georgius Æmilius Mansfelden.
Georgius Battenheimer.
Georgius Cælestinus.
Georgius Fabritius, Chemnicen.
Georgius Ioachimus Rheticus.
Georgius Maior.
Georgius Neccarus.
Georgius Perssérer.
Georgius Reich.
Georgius Rorarius.
Georgius Sabinus.
Georgius Spalatinus,
Georgius Volger.
Gerardus Geldenhaurius, Noviomagus.
Gerardus Listrius.
Gerardus Lorichius Adamarius.
Gerardus Segarelli Pergamen.
Gilbertus Cognatus, Nozerenus.
Gorcinianus.
Gregorius Bruck.
Gregorius Caselius.
Gregorius Giraldus, *Non ille Ferrariensis qui dicitur Licius.*
Grinæus Simoq.
Gualterius Tigurinus.
Gulielmus Aurifex.
Gulielmus Farellus.
Gulielmus Guaphæus Hagien.
Gulielmus Postellus, Barentonius.
Gulielmus Sartoris.
Gulielmus Taylous, Anglus.
Gulielmus Tindalus.

APPENDIX.

GAspar Adeler.
Gaspar Braummiller.
Gaspar Elogius.
Gaspar Eurimaches, vel Eurymachæra.
Gaspar Faber.
Gaspar Gondeman.
Gaspar Gantz.
Gaspar Gombergius.
Gaspar Macer, vel Macrus.
Gaspar Melisander.
Gaspar Motthæus Semalkaldensis.
Gaspar Olevianus.
Gaspar Peucerus Budissinus.
Gaspar Stolshagius.
Gaspar Tauberus.
Georgius Autumnus.
Georgius Blandrata, vel Blandatra.
Georgius Brinderus.
Georgius Buchananus Scotus.
Georgius Cassander Brugensis, sive Veranius Modestus Pacimontanus.
Georgius Codonius.
Georgius Constantinus Anglus.
Georgius David.
Georgius Dieterichus.
Georgius Ebouff.
Georgius Eckart.
Georgius Edelmann.
Georgius Fladorius.
Georgius Grynæus Bodicenus.

Georgius Hanfeldt.
Georgius Henninges.
Georgius Toye Bedfordienſis.
Georgius Kupelich.
Georgius Lyſtenius.
Georgius Meckart.
Georgius Mylius.
Georgius Niger.
Georgius Nigrinus.
Georgius Princeps Analtinus.
Georgius Raudat.
Georgius Schmaltzing.
Georgius Scholtz.
Georgius Shon.
Georgius Silberſchalg.
Georgius Sohnius.
Georgius Spintlerus.
Georgius Tilenus.
Georgius VValtherus.
Gerardus Neomagus, ſive Novimagus.
Germanus Beyer.
Gothardus, qui & Conradus.
Gregorius Pauli.
Gergorius Perlitius Lubenenſis.
Gregorius Vuerſer.
Gulielmus Barlouue.
Gulielmus Bidembachius.
Gulielmus Charcus.
Gulielmus Colus.
Gulielmus Fuhureius, vel Fuquerius.
Gulielmus Fulcus.
Gulielmus Hieron.
Gulielmus Rodingus Haſſus.
Gulielmus Sarcerius.
Gulielmus Turacrus.
Gulielmus Turnerus.
Gulielmus Vdalus.
Gulielmus Vvitakerus.
Guglielmus Vvidephus.
Gulielmus VVitte.
Gulielmus Vvittingamus.
Gulielmus Kilander.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

GAufridi de Monte electo, Tractatus ſuper materia Concilii Baſileenſis.
Georgi Caſſandri, Hymni Eccleſiaſtici.
Gratia Dei de Monte Sancto, Epiſtolæ piæ, & Chriſtianæ,
Griphii Precationes Dominicæ.
Gulielmi Occhami opus nonaginta dierum.
Item Dialogi, & ſcripta omnia, contra Ioannem Vigeſimum ſecundum.

APPENDIX.

GAſparis Caballini Tractatus commerciorum, & uſurarum, redditruumq; pecunia conſtitutorum, & monetarum.
Eiuſdem tractatus de eo quod intereſt. Et de dividuo, & individuo; quæ omnes ſunt Caroli Molinæi mutato tantum auctoris nomine.
niſi emendetur.
Gaſparis Stiblini Coropædia.
Gaudentii Merulæ, Memorabilium liber, niſi emendetur.
Georgii Nigrini Conciones.
Georgii Victorii Poemata.
Gulielmi Grattarolæ opera, quamdiu emendata non prodierint.

Auctorum incerti nominis, Libri prohibiti.

GEographia Vniverſalis.
Germanicæ Nationis Lamentationes.
Giudizio ſopra le Lettere di tredici Huomini ſtampate l'anno M. D. L. V. il qual ſi conoſce eſſer del Vergerio.

APPENDIX.

GEneſis cum Catholica expoſitione Eccleſiaſtica.
Geomantiæ libri omnes.
Geſta Romanorum.
Gloſſa Ordinaria Genevenſis.
Gloſſæ ordinariæ ſpecimen.
Gratianus Antiieſuita, ideſt canonum ex ſcriptis Auctorum Theologorum, à Gratiano in illud volumen (quod Decretum appellatur) collectorum, & doctrinæ Ieſuiticæ ex variis iſtius nuperę ſectæ Mateologorum ſcriptis excerptę, collatio, à quodam veritatis ſtudioſo inſtituta, & nunc primum in lucem edita.

AU-

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

H

Hadrianus Junius.
Hartmannus Beyer.
Hartmannus Palatinus J. C.
Heberus.
Hedio Caſpar.
Helias, vel Helius Eobanus Heſſus.
Helias Pandochæus, qui & Poſtellus.
Heliodorus Alexiacus.
Henricus VIII. Anglus.
Henricus Bomius.
Henricus Bullingerus.
Henricus Cornelius Agrippa.
Henricus ab Emſidel, vel Einſidel.
Henricus ab Eppendorff.
Henricus Lupulus.
Henricus Pantaleon.
Henricus Scotus.
Henricus Stollius.
Henricus Sutphanus.
Henricus Vvelphius Lingen.
Henricus Utingerus.
Hermannus Bodius.
Hermannus Bonnus.
Hermannus Buſchius, Paſiphilus.
Hermanus Heſſus.
Hermanus Italus.
Hermanus Kiſſvuick.
Hermanus Luſcus.
Hetzerus.
Hieronymus Baſſanus.
Gieronymus Caro Piſaurien.
Hieronymus Galathæus.
Hieronymus Kaufcher.
Hieronymus Marius vel Hieronymus Maſſarius.
Hieronymus de Praga.
Hieronymus Sabir de Sancto Gallo.
Hieronymus Savonen.
Hieronymus Schirpff.
Hieronymus Vicellerius Friburgen.
Hieronymus Vuolphius.
Hiob Gaſt.
Hippinus.
Hortenſius Tranquillus, aliàs Hieremias, aliàs Landus.
Hugo Latimerus.
Hudricus Enchauſtius.
Huldricus Huttenus, ſive de Utten.
Guldricus Mutius, Huguvaldus.
Huldricus Zvvinglius, Toggius.

APPENDIX.

Hallerus Bartholdus.
Hamelus Godoffredus.
Hartmannus Scoperus, Novoforenſis Noricus.
Helias Hutterus.
Helias Palingenius.
Helias Scadæus.
Hemingius Nicolaus.
Henricus Boethius.
Henricus Brinkelous, *qui edidit libros ſub nomine Roderici Morſii.*
Henricus Efforhen, vel Efforden.
Henricus Erzberg.
Henricus Hartopæus.
Henricus Huſanus.
Henricus Mylius,
Henricus Modec.
Henricus Mollerus.
Henricus Nicolaus, *ſive libri omnes H. N. ſignati.*
Henricus Petræus.
Henricus Rhodus, vel Rothus.
Henricus Senenſis.
Henricus Sthenius Munderus.
Henricus Stephanus.
Henricus Thylo.
Henricus Tholoſanus.
Henricus Wolphius.
Hermanus Figulus.
Hermanus Hamelmannus.
Hermanus Pacificus.
Hieremias Baſlingius.
Hieronymus Hamboldus, vel Hauboldus Ratisbonenſis.
Hieronymus Henninges.
Hieronymus Maucelius.
Hieronymus Panchus.
Hieronymus Periſterius.
Hieronymus Pumekius.
Hieronymus Valler.
Hieronymus Vehus.
Hieronymus Vualerus.
Hieronymus Vuildembergius Aurimontanus.
Hieronymus Zanchius vel Pancus.
Himmanuel Tremelius.
Hovardus.
Hugo Hugaldus.
Hugo Sureaus cugnomine Roſiere.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

HEnrici Bebeblii Juſtingenſis, Facetiæ, inſtitutio puerorum, triumphus Veneris.

Hieronymi Gebuileri, liber de ſacrilegio.
Item exhortatio ad ſacram communionem.

Hieronymi Meſſi, Diſcurſus, Proverbia, & Prognoſtica.

Hieronymi Savonarolæ Ferrarienſis Sermones, qui olim in Romano Indice prohibiti fuere, non legantur. donec juxta cenſuras Patrum Deputatorum emendati prodeant, & ſunt hi.
In exodum ſermo primus incipiens. Domine quid multiplicati, &cæt.
Item Sermo ſecundus, incipiens; Eſſendo noi, &c.
Item Sermo tertius, ſuper In exitu Iſrael, &c.
Item Sermo vj. in illud. Quanto magis opprimebat eos, &c.
Item Sermo x. in illud, Clamo e ergo filiorum Iſrael, &c.
Item Sermo xij. in illud, reſpondens Moyſes ait, &c.
Item Sermo xx. in illud, Pſal. Palpebræ ejus interrogant filios hominum, &c.
Item exhortatio habita ad Populum incipiens, Havendoſi à fare, &c.
Item in concionibus per totum annum.

Concio vij. ſuper Ruth. cujus initium eſt, il lume naturale della ragione, &c.
Item in concionibus ſuper Amos, & Zachariam, Concio xij. In Illud. Audite verbum hoc vaccæ pingues, &c.
Item in Job, Concio xiiij. incipiens: Beatus vir qui corripitur à Domino, &c.
Item in Ezechielem Sermo xxj. in illud, dixit Dominus audite me tranſire per mediam Civitatem, &c.
Item Sermo xxxij. in illud, & poſt omnes abominationes tuas, &c.
Item Sermo xlj. in illud, & factus eſt Sermo Domini ad me, &c.
Item Concio tertia in octava Epiphaniæ, incipiens, Ecce gladius Domini, &c.
Item liber inſcriptus Dialogo della Verità.

Hippophyli Melangei Theologiæ compendium.
Item expoſitio in Evangelium Sancti Matthæi.

Hirenæi Tripolitani Aphoriſmi, ex Ambroſio. Auguſtino, & Lactantio.

Hugouis Hugaldi Epiſtolæ.

APPENDIX.

HAdriani Barlandi inſtitutio hominis Chriſtiani.

Hadriani Damman Gandavenſis liber inſcriptus Imperii ac Sacerdotii ornatus.
Diverſarum item gentium peculiaris veſtitus, cum Commentariolo Cæſarum, Pontificum, ac Sacerdotum.

Henrici Decimatoris Giffhornenſis, ſylva vocabulorum, & phraſium, cum ſolutæ, tum ligatæ orationis, &c. niſi corrigatur.

Henrici viij. Angli liber de Sacramentis, quem conſcripſit adverſus Lutherum, permittitur.

Henrici Harphii Theologia miſtica, niſi repurgata fuerit ad exemplar illius, quæ fuit impreſſa Romæ anno Domini M. D. LXXXV.

Hieronymi Serræ Lutheranorum Sectæ in ſervum arbitrium liber, niſi prius corrigatur.

Hiſtoriæ Magdeburgicæ ab Illyrico, & complicibus coacervatæ.

Hiſtoria de Schiſmate Theodorici Nemienſis.

Huldarico Epiſcopo Auguſtano epiſtola adſcripta, adverſus Nicolaum Papam.

Hypotypoſeon Martini Martinez Cantapetrenſis liber, niſi fuerit ex impreſſis ab anno 1582.

Auctorum incerti nominis, Libri prohibiti.

HEnrici Quarti Cæſaris vita.
Hiſtoria de Germanorum origine.

Hiſtoria de iis quæ Joanni Huſſ, in Conſtantienſi Concilio evenerunt.

Hiſtoria de morte Joannis Dazii Hiſpani, quem

quem frater ejus germanus interfecit.

APPENDIX.

Hebrea, Chaldea, & Latina interpretatio Bibliorum, cum Indice Roberti Stephani.
Helvetiæ gratulatio ad Galliam, de Henrico hujus nominis Quarto Galliarum, & Navarræ Rege.
Heidelbergenſis Theologia, de Cœna Domini.
Hiſtoriarum, & Chronicorum Epitome, velut Index uſque ad annum 34.
Hiſtoriarum, & Chronicorum totius mundi, Epitome, impreſſ. Baſileæ.
Hiſtoria Belgica.
Hiſtoria Germaniæ, Francofurti edita 1584.
Hiſtoria Græciæ, nuper edita.
Hiſtoria Scotorum, nuper edita.
Hiſtoria Huſſitarum.
donec expurgentur.
Hiſtoria vera, de rebus Martini Buceri, Pauli Fagii & Chaterine Vermilyæ, Petri Martiris Uxoris, vel ſub alio titulo.
Hiſtoria de vita, obitu, & ſepultura, &c. Martini Buceri, & Pauli Fagii, quæ intra annos duodecim in Angliæ Regno accidit.
Hortulus animæ, niſi corrigatur.
Hortulus Paſſionis in ara Altaris floridus.
Hydromantiæ artis, Opera omnia.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

I

Jacobus Bedrotus, Pludentinus.
Iacobus à Burgundia, *ille qui ſcripſit Apologiam ad Carolum Cæſarem.*
Iacobus Hallis.
Iacobus Imelius.
Iacobus Kaurius.
Iacobus Kungius.
Iacobus Micyllus.
Iacobus Miſnenſis, aliàs Iacobellus.
Iacobus Mylichius.
Iacobus Otherus.
Iacobus Præpoſitus, *qui ſcripſit Hiſtoriam utriuſque captivitatis, propter Verbum Dei.*
Iacobus Schegkius.
Iacobus Schenck.
Iacobus Strauſz.
Iacobus Zieglerus.
Ianus Cornarius.
Iaſparus Bigel.
Ioachimus Camerarius.
Ioachimus Lesberus.
Ioachimus Magdeburgius.
Ioachimus Morlinus.
Ioachimus Vadianus.
Ioachimus Weſtphalus.
Ioannes Aepinus.
Ioannes Agricola, Islebius.
Ioannes Alarco.
Ioannes Aloyſius, Paſchalis.
Ioannes Apellus, Noribergeñ.
Ioannes Aſtoc, Anglus.
Ioannes A Warbii.
Ioannes Athanaſius, Velvanus.
Ioannes Avene, Rubeaquenſis.
Ioannes Aventinus.
Ioannes Baliſtarius.
Ioannes Baptiſta Vergerius.
Ioannes Blaſius.
Ioannes Brentius.
Ioannes Briſmannus.
Ioannes Bugenhagius, Pomeranus.
Ioannes Calvinus.
Ioannes Campanus, *Qui ſcripſit contra Trinitatem.*
Ioannes Cannerius.
Ioannes Carion.
Ioannes Caſtellanus.
Ioannes Comander.
Ioannes Coſmius.
Ioannes Czaphko.
Ioannes Decanus Patavien.
Ioannes Denchius, aliàs Dekius.
Ioannes Diazius, *Ille cujus mortis hiſtoriam ſcripſit Cernaclevius.*
Ioannes Dolcſchius, Veltkirchenſis.
Ioannes Draco, ſive Draconites.
Ioannes Entomius.
Ioannes Fabritius.
Ioannes Foxus.
Ioannes Franciſcus Cotta, Lemburgius
Ioannes Frederus.
Ioannes Foxus.
Ioannes Franciſcus Cotta, Lemburgius.
Ioannes Frederus.
Ioannes Fridericus, Cæleſtinus.

Ioan-

Ioannes Friſius, Tigurinus.
Ioannes Frit, Lundin.
Ioannes Functius, Noribergen.
Ioannes Fuſterus.
Ioannes, Gaſtius, Briſacenſis.
Ioannes Gerardus.
Ioannes Gigas, Northuſianus.
Ioannes Gocchius.
Ioannes Grellus.
Ioannes Hallerus, Tigurinus.
Ioannes Hannerus.
Ioannes Herold, Acropolita.
Ioannes Hervagius.
Ioannes Heſſus.
Ioannes Homburgius.
Ioannes Hoperus, Anglus.
Ioannes Hoſpinianus, Steinanus.
Ioannes Hoſt.
Ioannes Huſchinus.
Ioannes Huſſ.
Ioannes Huſſerus.
Ioannes Huttichius.
Ioannes de Indagine, *Non ille Carthuſianus.*
Ioannes Kleinavvs.
Ioannes Knoblouchus.
Ioannes Lathman.
Ioannes Lasko, Polonus.
Ioannes Leonardus Sartorius.
Ioannes a Leydis.
Ioannes Licaula.
Ioannes Lonicerus.
Ioannes de Lukavueck.
Ioannes Mantellius.
Ioannes Marpachius, vel Marbachius.
Ioannes Marcellus, Regiomontanus.
Ioannes Mardeley.
Ioannes Matter.
Ioannes Mayre.
Ioannes Meyer.
Ioannes Muchkius.
Ioannes Muslerius.
Ioannes Oecolampadius.
Ioannes Oldencaſtel, Anglus.
Ioannes Oldenodorpius.
Ioannes Oporinus.
Ioannes Pfeffinger.
Ioannes Philonius Rugo, vel Dugo.
Ioannes Philologus.
Ioannes, vel Io. Baptiſta Piſcatorius.
Ioannes Piſtorius, à Worden.
Ioannes Polycarius, Cygnæus.
Ioannes Pollius, Weſtphalus.
Ioannes Pomeranus.
Ioannes Poſtellus.
Ioannes Pyzibram.
Ioannes Pupperus, Gochianus.
Ioannes Purpurei.
Ioannes Putuey, Anglus.
Ioannes Rhellicanus, Tigurinus.
Ioannes Rhodophanta.
Ioannes Ribittus.
Ioannes Rihelius.
Ioannes Rivius, Arthendorienſis.
Ioannes de Rochfort.
Ioannes de Rocheſana.
Ioannes Rogors, vel Rochus, Anglus.
Ioannes Ruthenus.
Ioannes Sagittarius, Burdegalem.
Ioannes Sapidus.
Ioannes Sartoris.
Ioannes Scheltling.
Ioannes Schonerus, Caroloſtad.
Ioannes Scoper.
Ioannes Secerius.
Ioannes Sleidanus.
Ioannes Schneppius, vel Sneppius.
Ioannes Spangenbergius.
Ioannes Spinus.
Ioannes Splendianus.
Ioannes Stappitius, vel Staupitius.
Ioannes Stigelius, vel Stiphelius.
Ioannes Stollius.
Ioannes Stuchk.
Ioannes Stumpff.
Ioannes Sturmius.
Ioannes Tzapko.
Ioannes Valdeſius.
Ioannes Vannius.
Ioannes Veltkirchius, ſive Velcurio.
Ioannes de Weſſalia.
Ioannes Weſtphalus.
Ioannes Wiclephus.
Ioannes Vingandus, vel Vvigandus.
Ioannes Viick.
Ioannes VVillebrochius, Dantiſcanus.
Ioannes vithlingius, qui & Brentius.
Ioannes Vvolphius, Tigurinus.
Ioannes de Vvorden.
Ioannes Zuickius.
Iob Gaſt.
Iodochus Coch, ſive Cocus, *qui & Justus Jonas.*
Iodocus Vvillichius.
Ionas, qui eſt, Iodocus Cocus.

Ionas Philologus.
Ioſephus Grumpeck.
Ioſephus Klup.
Ioſias Simlerus, vel Similerus.
Islebius.
Iulius Cæſar, P. Calvini interpres.
Iulius Dominicus, Garamanius.
Iulius Mediolanenſis, Apoſtata.
Iuſtus Ionas, ſeu Jodocus Coch, vel Cotus.
Iuſtus Menius, Iſenaten.

APPENDIX.

Iacobus Acontius.
Iacobus Anetius, vel Aenetius.
Iacobus Andreæ.
Iacobus Andreas Shmidellinus, vel Iacobus Shmidellinus,
Iacobus Arriſon.
Iacobus Brocardus.
Iacobus Brunicenſis.
Iacobus Cornerus.
Iacobus Eiſenberg.
Iacobus Fridangus.
Iacobus Grynæus.
Iacobus Heerbrandus.
Iacobus Iuſti.
Iacobus Kimendocius.
Iacobus Kolch.
Iacobus Linctor.
Iacobus Lachkern.
Iacobus Palleologus.
Iacobus Peregrinus.
Iacobus Rungius.
Iacobus Scopperus.
Iacobus Sobius.
Ieremias Piſtorius.
Ieremias Hombergerius.
Ieremias Schvueinglinus.
Illiricus Flaccus.
Imlerus Chriſtophorus.
Immanuel Tremellius.
Innocentius Gentilettus, I. C. Delphinenſis.
Ioachimus Bonus.
Ioachimus Curæus.
Ioachimus Giftheil, vel Giptail.
Ioachimus Meiſterus.
Ioachimus Staubius.
Ioachimus Stigius.
Ioachimus Vomburg.
Ioannes Amplia, Polonus.
Ioannes Atrocianus.
Ioannes Avenarius, vel Habermann.
Ioannes Avicinius.
Ioannes Balæus.
Ioannes Beltzius.
Ioannes Böcerus, Lubecenſis.
Ioannes Bortſlyus.
Ioannes Bradfordus.
Ioannes Brandmullerus.
Ioannes Brentius Filius,
Ioannes Buslebius.
Ioannes Calfildus.
Ioannes Cajus.
Ioannes Candidus.
Ioannes Cheyſerſpergenſis.
Ioannes Choreander.
Ioannes Chriſtophorus Fuchs.
Ioannes Clajus, Hertzbergenſis.
Ioannes Cogelerus.
Ioannes Conradus, Ulmerus.
Ioannes Criſpinus.
Ioannes Cronerus, vel Crumerus.
Ioannes Cuno.
Ioannes Darrius.
Ioannes Dauſus, vel Douſa.
Ioannes Felde.
Ioannes Ferinarius.
Ioannes Filpotus.
Ioannes Gallus.
Ioannes Garceus.
Ioannes Garnierus.
Ioannes Georgius Godelmanus.
Ioannes Griffin.
Ioannes Gulielmus Stuckius, Tigurinus.
Ioannes Hartungus.
Ioannes Hedericus.
Ioannes Hedlerus.
Ioannes Heidenreich.
Ioannes Herzberg.
Ioannes Hugo.
Ioannes Iacobus Grynæus.
Ioannes Iezlerus, Scaphuſianus.
Ioannes Irenæus.
Ioannes Iudex.
Ioannes Ivellus, Anglus.
Ioannes Kenerus.
Ioannes Kneuſtobtus.
Ioannes Knoxus, Scotus.
Ioannes Langus, Sileſius.
Ioannes Lambert, aliàs Nycols.
Ioannes Lapæus.
Ioannes Leonis Nardi.
Ioannes Leunclarius, vel Leunclajus.

Ioannes Lobartus, Borruſſius.
Ioannes Lorichius, Adamarius.
Ioannes Loyſelerius.
Ioannes Mackbray.
Ioannes Mageirus.
Ioannes Major Poeta.
Ioannes Manlius, vel Milius.
Ioannes Moſellanus.
Ioannes Matthæus, Smalcaldenſis.
Ioannee Mercerius.
Ioannes Monhemius.
Ioannes Niſæus.
Ioannes Odembach.
Ioannes Oldus.
Ioannes Olearius, Vveſſalienſis.
Ioannes Ornæus.
Ioannes Palmerius.
Ioannes Pandochæus.
Ioannes Pappus.
Ioannes Parckhurſtus.
Ioannes Pfeil.
Ioannes Plough, Nottingamienſis.
Ioannes Poinetus.
Ioannes Pontiſella.
Ioannes Poſſelius.
Ioannes Pulianus.
Ioannes Rainaldus.
Ioannes Rhodius.
Ioannes Ricardus, Oſanæus.
Ioannes Roſa.
Ioannes Ruſſel.
Ioannes Ryches.
Ioannes Salmuth.
Ioannes Schechſius.
Ioannes Schorus.
Ioannes Schumajerus.
Ioannes Serranus.
Ioannes Soterus.
Ioannes Steurlin.
Ioannes trauſſ.
Ioannes Taffin.
Ioannes Toraſius, Aquilovicanus; vel Toſarius, *qui inverſo nomine eſt, Io. Sartorius.*
Ioannes VVeſſebneccius.
Ioannes Vuibalius, Montenſis.
Ioannes VVillingus.
Ioannes VVitgiſtus.
Ioannes VVtenhovius.
Ioannes Zangerus.
Iodochus Harchius, Montenſis.
Iodocus Hockerius.
Ionas Francus.
Ionas Graſſerus.
Ioſephus Grabbius, Averbacenſis.
Ioſias Loner, vel Ioſua Loner.
Ioſua Lagus.
Ioſue opitius.
Iſaac L. Feguenkinus.
Iuſtus Ruperius.
Iuſtus Velſius, Hagenſis.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

IAcobi Bophart de ſtudio literarum, & juventute erudienda, libellus.
Iacobi Brunſuicenſis, Cathecheſis puerilis.
Iacobi Fabri, Commentaria in Evangelia.
Item in Epiſtola Sancti Pauli.
Item in Epiſtolas Canonicas.
Item de tribus Magdalenis.
Item in pſalmos, tamdiu prohibita ſint, quamdiu ab alicujus Univerſitatis catholicæ facultate Theologica, vel juſſu Inquiſitionis generalis emendata, in lucem prodierint.
Iacobi Ottheri Sermones.
Item ſpeculum fatuorum.
Iacobi Schepperi, vel Scæpheri Tremoniani, Monomachia Davidis, & Goliath.
Ioannis Cuſpiniani liber, inſcriptus, Imperatorum, & Cæſarum vitæ, cum imaginibus ad vivam effigiem expreſſis, donec corrigatur.
Ioannis Fabricii Montani, Poematum liber.
Ioaneis Certophij, Recriminatio adverſus Eduardum Læum Anglum.
Ioannis Lubicenſis, de Antichriſti adventu, & de Meſſia Iudæorum.
Ioannis Pici Carthuſienſis, Paraphraſes, & Annotationes in pſalmos.
Ioannis Reuchlini, ſpeculum oculare, de verbo mirifico, ars Cabaliſtica.
Ioannis Soteri liber, ſive epigrammata, ex variis auctoribus collecta.
Ioannis Sutel, de terribili excidio Hieroſolymitarum.
Ioannis VVnſchelburgenſis, de ſignis & miraculis falſis, &, de ſuperſtitionibus.

Iuliani Colen, de certitudine gratiæ Dei, & ſolutis noſtræ tractatus.

APPENDIX.

IAcobi à Burgundia, Apologia ad Carolum Cæſarem.
Iacobi Sebecii liber, de una perſona, & duabus naturis in Chriſto.
Iannoccius de Mannettis Florentinus de diguitate, & excellentia hominis, donec emendetur.
Ioachimus ſuper titulum ff. de jurejurando.
Ioannis Baptiſtæ Folengii Commentaria ſuper Epiſtolas Canonicas Sancti Petri, & Santi Iacobi, & ſuper primam Epiſtola m Sancti Ioannis.
Ioannis Bodini Andegavenſis, Demonomania omnino prohibetur, Liber vero de Republica, & Methodus ad facilem hiſtoriarum cognitionem, tandiu prohibita ſint, quouſque ab Auctore expurgata, cum approbatione Magiſtri Sacri Palatii prodierint.
Ioannis Caſi Sphæra Civitatis, hoc eſt Reipublicæ rectè, ac piè ſæcundum leges adminiſtrandæ ratio. donec emẽdentur.
Ioannis Coraſii liber, de univerſa ſacerdotum materia. donec emẽdentur.
Ioannis Druſii opera. donec emẽdentur.
Ioannis Feri opera omnia. donec emẽdentur.
Excipiuntur tamen, ejuſdem Feri, Annotationes, & Commentaria in S. Matthæi, & S. Ioannis Evangelia, ac in ejuſdem S. Ioannis Epiſtolam primam, Romæ recognita, & impreſſa.
Ioanni Fiſcherio liber falsò adſcriptus, de fiducia, & miſericordia Dei.
Ioannis Forſterii, Dictionarium hebraicum. niſi corrigantur.
Ioannis Lalamantii Medici, exterarum ferè omnium, & præcipuarum gentium, anni ratio, & cum Romano collatio. niſi corrigantur.
Ioannis Mahuſii Aldernadeſi. Epitome annotationum Eraſmi, in novum teſtamentum. niſi corrigantur.
Ioannis Matthæi Toſcani, Pſalmi Davidis.
Ioannis Nevizani Aſtenſis. I. C. Silva nuptialis, donec emendetur.
Ioannis Pauli Donati libellus de reſervatione caſuum.
Ioannis Peregrini Petroſellani, liber convivalium ſermonum.
Ioannis de Roa, d'Avila, Apologia de iuribus principalibus, defendendis, & moderandis iuſtè.
Ioannis Rutheni, tabulæ locorum communium utriuſq; teſtamenti. niſi corrigantur.
Ioannis Scapulæ, Lexicon Græcolatinum. niſi corrigantur.
Ioannis Schenekdevuini ſuper Inſtit. Commentaria, ſeu annotationes. donec emendentur
Ioannis VVierii Medici, libri quinque de præſtigiis dæmonum, incantationibus, & veneficiis.
Iulii Cæſaris Scaligeri, Commentarii in Theophraſtum, & Poemata. donec emendentur
Ioſeph Scaligeri liber, de emendatione temporum. donec emendentur
Iuliani Tabæotii, de quadruplici Monarchia.
Iulii Celſij Κρίσις veræ, Chriſtianæque Philoſophiæ comprobatoris, atque emuli, quinq. Antichriſti doctrinam ſequitur, per contentionem, comparationemq; deſcriptio.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

IMperatorum, & Cæſarum vitæ.
Inſtructio viſitationis Saxonicæ.
Interpretatio nominum Chaldæorum.
Introductio puerorum.
Iulius Dialogus, aliàs Aula.

APPENDIX.

IMagines mortis, cum Medicina animæ.
Index Bibliorum impreſſus Coloniæ, in ædibus Quentelianis.
Index rerum omnium, quæ in novo, ac veteri

veteri teſtamento habentur locupletiſſimus, unà cum hebræorum, chaldæorum, ac latinorum nominum interpretatione, &c. Venetiis ad ſignum ſpei. 1544.
Index utriuſque teſtamenti, penè ſimilis Indici Bibliorum Roberti Stephani.
Inſtitutiones Grammaticæ, & aliarum Artium, niſi repurgentur.
Inſtitutio Principis.
Inſtitutio religionis Chriſtianæ, impreſſa Vvitebergæ, an. 1536.
Inſtructio, qua vitam æternam obtinebimus.
Introductio admirabilium antiqua, & moderna, ſeu Apologia facta pro Herodoto, anno 1567.
Iudicium, & Cenſura Eccleſiarum piarum, de dogmate, in quibuſdam Provinciis Septentrionalibus, contra adorandam Trinitatem.
Iuſtitia Britannica.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

K

Kautius.
Knipſtro Pomeranus.
Knopper Dellingius.
Kolbeius.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

APPENDIX.

Kalzii liber, de ſanitate tuenda.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

APPENDIX.

Kalendaria omnia ab hæreticis confecta, in quibus nomina hæreticorum ponuntur.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

L

Lactantius Ragnonus.
Lambertus de Nigromonte.
Laurentius Czoch.
Laurentius Humphedrus, Anglus.
Laurentius Tubius, Pomeranus.
Leo Iudas.
Leonardus Culman.
Leonardus Fuchſius.
Leonardus Iacobus, Northuſianus.
Leonardus Strubin.
Leopoldus Dickius,
Lollardus.
Lucas Loſſius.
Lucas chrotek, ſeu Schroteyſen, Rubeaquenſis.
Lucius Hacteræus, vel Hecterus.
Lucius Piſæus.
Ludovicus, ab Eberſtaiu.
Ludovicus Heſtzer.
Lutherus.
Lyſmaninus.

APPENDIX.

Lambertus Danæus.
Laonicus Antiſturmius, a Sturmeneck.
Laurentius Codmann.
Laurentius Ludovicus, Leoburgenſis.
Laurentius Mathæſius.
Laurentius Ritter.
Laurentius Rhodomanus.
Laurentius Streicherus.
Lelius Sozzinus.
Leo Achrydanus.
Leonardus Coxus.
Leonardus Krentzheim.
Leonardus Pellicanus, Rubeaquenſis.
Leonardus Schveiglinus.
Leonardus Stockelius.
Leonardus Warmundus.
Leonardus Werner.
Lucas Backmeiſterus, Luneburgenſis.
Lucas Mainus.
Lucas Oſiander.
Lucas Sternberger, Moravus.
Ludovicus Berquinus.
Ludovicus Evans.

Ludovicus Helmbeldus.
Ludovicus Levatherus, vel Lavaterius.
Ludovicus Rabus.
Ludovicus Villebois.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

LAurentii Vallæ de falsa donatione Constantini.
Item de libero arbitrio.
Item de voluptate.
Lelii Capilupi, Cento ex Virgilio, non nisi expurgatus legatur.
Lucæ Bettini liber inscriptus, Oraculo della renovatione della Chiesa.
Luciani Mantuani, annotationes in Commentum. D. Ioannis Chrysostomi in Epistolam ad Romanos.
Luciani Samosatensis, Dialogi, videlicet, mors Peregrini, & Philopatris.
Ludovici, seu Zaonici Chalcondyle Athenien. de origine, & rebus gestis Turcarum, libri decem, Conrado Clauserio interprete, cum annotationibus.
Ludovici Pultii, Poemata, nempe, odæ, sonetti, canzoni.

APPENDIX.

LAurentii Vallæ, annotationes in novum testamentum, & liber de persona, contra Boethium, nisi corrigantur.
Laus Matrimonii, & congestio bonarum mulierum, ex diversis historiis, M. Petri Lesvandert.
Lelii Capilupi Centones ex Virgilio, Romæ anno Domini 1590. impressæ, permittuntur.
Levinii Lemnii Medici) zirizei, occulta natu-) donec expurgen-
ræ miracula.) tur.
Lexicon Simonis Schar-)
dii.)
Ludovici Borbonii, Principis Condæi literæ.
Ludovici Carvaiali, Dulcora-)
tio amarulentiarum Erasmi-)
cæ responsionis, ad Apolo-) nisi prius
giam eiusdem Ludovici Ca-) repurgen-
rvaiali.) tur.
Ludovici Castelvetrii, opera) omnia.)
Ludovici Imperatoris nomine liber fictus, contra sacras imagines.
Ludovici Vives Valentini, annotationes in S. Augustinum, nisi expurgentur.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

LAmentationes Petri, auctores Esdra.
Lamentatio, & quærimonia Missæ.
Liber, inscriptus, de auctoritate, Officio, & potestate Pastorum Ecclesiasticorum.
Liber inscriptus, Augustini, & Hieronymi Theologia.
Liber inscriptus, alcuni importanti luoghi, tradotti fuori dell'Epistole latine di M. Francesco Petrarca, &c. con tre sonetti suoi, & xviii. stanze del Bernia, avanti, il xx. canto, &c.
Libellus aureus quod idola, &c.
Liber inscript. Basileensis Ecclesiæ cur Missam, &c.
Liber inscriptus, Bulla diaboli, &c.
Liber inscriptus, capo finto.
Liber inscriptus, de cœna Dominica.
Liber inscriptus, consilium de emendanda Ecclesia.
Liber inscriptus, consilium Pauli iii. datum Imperatori in Belgis cum Eusebii Pamphili pia explicatione.
Liber inscriptus delle commissioni, & facoltà che Papa Giulio iii. ha dato a M. Paulo Odeschalco.
Liber inscriptus, de disciplina puerorum, rectèq; formandis eorum studiis, & moribus.
Liber inscriptus, Dottrina verissima tolta dal capitolo quarto, a Romani, per consolare l'aflitte conscientie.
Liber inscriptus, Cur Ecclesia quatuor Evangelia acceptavit.
Liber inscriptus, de emendatione, & correctione status Christiani.
Liber inscriptus, de genvino Eucharistiæ negotii intellectu, & usu, ex vetustissimis orthodoxorum Patrum libris,

bris, &c.
Liber inſcriptus, de falſa religione.
Liber inſcriptus, de fatis Monarchiæ Romanæ, ſomnium, vaticinium Eſdræ, &c.
Liber inſcriptus, La Forma delle preghiere Eccleſiaſtiche, con la maniera d' amminiſtrare i ſacramenti, & celebrare il matrimonio.
Liber inſcriptus, de Gratia & libero ejus, velociq; curſu.
Libri Hermetis Magi ad Ariſtotelem.
Liber inſcriptus, Illuſtriſſimi & potentiſſimi Senatus populiq; Angliæ ſententia, de eo con
Liſilio quod Paulus Epiſcopus Romanus, &c.
Liber inſcriptus. Militantis, &c.
Liber inſcriptus, Nicodemus de paſſione Chriſti.
Liber inſcriptus, opus Illuſtriſſimi & Excellentiſſimi, ſeu ſpectabilis viri Caroli Magni, &c. contra ſynodum, quæ in partibus Græciæ, pro adorandis imaginibus ſtolidè, ſive arroganter geſta eſt.
Liber inſcriptus, in orationem Dominicam, & cæt.
Liber inſcriptus, in orationes Dominicas ſaluberrimæ, & ſanctiſſimæ meditationes, ex lib. catholicorum Patrum, &c.
Liber inſcriptus, Lettera di N. ad uno Ambaſciatore di Papa Giulio iii.
Liber inſcriptus, Pauli iv. Papæ Romani, Epiſtola conſolatoria, & hortatoria, ad ſuos dilectos filios.
Liber inſcriptus, Pontificii oratoris legatio, in conventu Noribergenſi.
Liber inſcriptus, De providentia Dei.
Liber inſcriptus, de ſacerdotio, legibus, & ſacrificiis Papæ, &c.
Liber inſcriptus, delle ſtatue, & imagini, &c.
Liber inſcriptus, An ſtatui, & dignitati Eccleſiaſticorum, magis conducat, admittere ſynodum Nationalem, piam, & liberam, quam decernere bello, &c.
Liber inſcriptus, de vera differentia regiæ poteſtatis, & Eccleſiaſticæ.
Liber inſcriptus, de vita iuventutis inſtituenda, moribus, & ſtudiis corrigendis.
Liber inſcriptus, de unitate Eccleſiaſtica.
Litaniæ Germanorum.
Loci communes, de bonis operibus, & de poteſtate Eccleſiaſtica.
Loca inſignia.
Loci inſigniores.
Loci omnium ferè capitum Evangelicorum.
Loci utriuſq; teſtamenti.
Lucta Chriſtiana.
Ludus Pyramidum.

APPENDIX.

LExicon Græcum novum, Genevæ impreſſum
Libellus A. B. C. tractans rudimenta Religionis.
Liber qui inſcribitur, acta Concilii Tridentini anno 1546. celebrati, una cum annotationibus piis, & lectu digniſſimis.
Liber Anonymi cuiuſdam, de repugnantia doctrinæ Chriſtianæ.
Liber inſcriptus, Annatæ, taxationes Eccleſiarum, & monaſteriorum per univerſum orbem, ab hæreticis, adverſus Annatas conſcriptus.
Liber continens articulos reprobatos a facultate Pariſienſi, contra doctrinam S. Thomæ.
Libri duo, de falſa, & vera, unius Dei Patris, & Filii, & Spiritus Sancti cognitione, auctoribus miniſtris Eccleſiarum conſentientium in Sarmatia, & Tranſilvania.
Libellus de Concordia Eccleſiæ.
Liber de Conventu Haganoen.
Liber inſcriptus, Crux Chriſtiani, cum quibuſdam annotationibus, in ſanctum Hilarium.
Libri decem annulorum, quatuor ſpeculorum, imaginum Thobiæ, imaginum Ptolomæi virginalis clavicula Salomonis.
Liber inſcriptus, Dialogi ſacri.
Libri inſcripti, contra dictam Imperialem Ratisbonen.
Libellus inſcriptus, de digna præparatione ad ſacramentum Euchariſtiæ.
Liber inſcriptus, de divinis & Apoſtolicis traditionibus.

Liber

Liber inſcriptus, Geneſis, cum catholica expoſitione Eccleſiaſtica, ideſt, ex Univerſis probatis Theologis, quos Dominus ſuis Eccleſiis dedit, excerpta, à quodam verbi Dei miniſtro, diu, multumq; in Theologia verſatos, ſive Bibliotheca expoſitionum Geneſeos, ideſt, expoſitio, ex probatis Theologis, quotquot in Geneſim aliquid ſcripſerunt, collecta, & in unum corpus ſingulari artificio conflata, &c.

Libellus intitulatus de Ieſu Chriſto Pontifice Maximo, & Rege fidelium ſummo, regente in Eccleſia ſanctorum.

Liber qui inſcribitur, Illuſtriſſimi Principis, ac DD. Ioannis Friderici ſecundi Ducis Saxoniæ, & &c. ſuo, ac Fratrum D. Ioan. Wilhelmi, & D. Ioan. Friderici natu iunioris, nomine, ſolida confutatio, & condemnatio præcipuarum corruptelarum, ſectarum, & errorum, hoc tempore ad inſtaurationem, &c.

Liber qui inſcribitur, Interim, anno 1548 editus.

Liber qui inſcribitur, Libellus Apoſtolorum nationis Gallicanæ cum conſtitutione ſacri Concilii Baſileenſis.

Liber continens doctrinam adminiſtrationem Sacramentorum, ritus Eccleſiaſticos, formam ordinationis conſiſtorii, viſitationis ſcholarum, in ditione Principum, & Dominorum D. Ioannis Alberti, & D. Hulderici Fratrum, Ducum, &c. Francfurti per Petrum Burbachium 1562.

Liber Egregius de unitate Eccleſiæ cuius auctor periit in Concilio Conſtantienſi.

Liber de Mediatoris Ieſu Chriſti hominis divinate, & æqualitate, item de reſtauratione Eccleſiæ Cellarii, &c.

Liber inſcriptus de re Metrica.

Liber inſcriptus, Mirabilis Liber.

Libellus de non timenda morte, ſine nomine Auctoris, aut impreſſoris, aut loci, aut temporis.

Liber inſcriptus, de laudibus Iulii III. Hymnus, & ſequentia Miſſæ, quæ dicitur in die corporis Chriſti.

Liber inſcriptus, Ordo baptizandi juxta ritum ſanctæ Romanæ Eccleſiæ, Venetiis apud Ioannem Guariſcum, & ſocios, anno 1575. niſi corrigatur.

Liber inſcriptus, de officio pii, & publicę tranquillitatis verè amantis viri, in hoc religionis diſſidio, ſine auctoris nomine; & alius ab eo, quem ſub eadem inſcriptione compoſuit Ioannes Heſſelz Doctor Lovanienſis.

Liber inſcriptus, de perſecutione Barbarorum.

Liber inſcriptus, pro libertate Eccleſiæ Gallicanæ, adverſus Romanam aulam defenſio Pariſienſis curiæ, Ludovico XI. Gallorum Regi quondam oblata, qui circumfertur cum tractatu Duareni de S. Eccleſiæ miniſteriis; ab eo latinus factus.

Liber inſcriptus, de protrahenda vita ultra vigintiquinque annos.

Liber Pſalmorum Davidis, cum catholica expoſitione Eccleſiaſtica, impreſſus per Henricum Stephanum, anno 1562.

Liber inſcriptus, quæ regia poteſtas, quo debent auctore ſolemnes Eccleſiæ Conventus indici, cogique, &c.

Liber inſcriptus, de Regno, Civitate, & domo Dei, ac Domini Ieſu Chriſti.

Liber inſcriptus, de Regno Chriſti, liber primus de Regno Chriſti, liber ſecundus.

Liber contra regimen fœminarum.

Liber reſponſionum ad decem rationes.

Liber inſcriptus, Sermo divinæ maieſtatis voce pronunciatus, in monte Syna.

Liber ſimilitudinum, & diſſimilitudinum.

Liber inſcriptus, veterum quorundam brevium Theologorum Elenchus.

Ludi Theutonici rythmicè compoſiti, & Gandavi exhibiti, ſuper hac quæſtione, quod ſit homini morienti maximum ſolatium.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

M

Marcellus Palingenius, Stellatus.
Marcus Antonius Calvinus.
Marcus Antonius Corvinus.
Marcus Cordelius, Torgenſis.
Marcus Epheſinus.
Marcus Tilemann. Heshuſius.

Mar-

Marſilius de Padua.
Martinus Ko, vel Martiniko.
Martinus Borrhaus, Stugardian.
Martinus Bucerus.
Martinus Frecthus.
Martinus Lutherus.
Martinus Meglin.
Martinus Oſtermincherus.
Martinus VVolphius.
Matthæus Alberus, vel Albertus.
Matthæus Iudex.
Matthæus Phylargyrus.
Matthæus, qui & Aſſartius Scoffer.
Matthæus Zelius, Keiſeſpergenſis, vel Kiſeſpergen.
Matthæus Zifer.
Matthias Flaccus; Illyricus, vel Flavius.
Maturinus Corderius.
Maximilianus Maurus.
Melanchton.
Melchior Ambachius.
Melchior Clinch, vel Mlinch.
Melchior Hoſmannus.
Memnon Symon.
Menardus Moltherus.
Michael Cellarius.
Michael de Cæſena.
Michael Rothingius.
Michael Schultheis.
Michael Sellarius.
Michael Servetus.
Michael Toxita.
Milo Corverdale, Eboracenſis.
Morlinus.
Muncerus.
Murnerus.
Munſterus.
Muſculus.
Myconius Oſvaldus.

APPENDIX.

Magdalena Aymairus.
Manſon Anglus.
Mercus Andreas Falkhenbergerus.
Marcus Bleumlerus, Tigurinus.
M. Marcus Mennigus.
Martinus Agricola.
Martinus Cruſius.
Maritnus Faber.
Martinus Hellingus.
Martinus Hofmann.
Martinus Kemnicius, vel Chemnitius.
Martinus Lochandrus, Gorlicenſis, Sileſius.
Martinus Mollerus,
Martinus Morlin.
Martinus Salbach.
Martinus Schalingius, Farens.
Matthæus Beroaldus.
Matthæus Chemnicius.
Matthæus Colſeburgius.
Matthæus, ſeu Matthias, Breſſerus.
Matthæus Huttenus
Matthæus Ludtke.
Matthæus Veghel.
Matthæus VVeſſenbeccius.
Matthias Bergius, Brunſvicenſis.
Matthias Eberhart.
Matthias Erbius, aut Erbenus, vel Herbenus.
Matthias Ludecus.
Matthias Ritter.
Matthias Schneider.
Matthias Tinctorius.
Matthias Vehus.
Melchior Biſcoff.
Melchior Neoſarius.
Melchior Spe ker.
Melchior VVildius.
M. Mento.
Metterus Mentrius *adverſus Balearium Epiſcopum*.
Meredith Hanmerus.
Michael Aichlerus, vel Eychlerus.
Michael Cælius.
Michael Dilerus.
Michael Dinellus.
Michael Hagerus.
Michael Hampelus
M. Michael Hennig, Dreſdenſis.
Michael Hermannus.
Michael Himmel.
Michael Meſtlinus.
Michael Neander, Soravienſis.
Michael Rennerus.
Michael Rennigerus, Anglus.
Michael Scrinius, Dantiſcanus.
Michael Uranius.
Minus Celſus.
Moyſes Pelacherus.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

MArci Pagani Carminum liber, cujus titulus eſt Trionfo Angelico.
Et alter qui dicitur, Sonetti diverſi di Marco Pagano.
Maſſuccii Salernitani, Novellæ.
Merlini Angli liber, obſcurarum prædictionum.

APPENDIX.

MAccaronicorum opus, Merlini Coccai, Poetæ Mantuani, niſi repurgatum fuerit.
Mahometis Saracenorum Principis, ejuſque ſucceſſorum vitæ.
Item Alchoran, cum præfatione Martini Lutheri.
Martini Eiſengrenii Tractatus Apologeticus, de certitudine gratiæ, pro canone xiii. ſeſſ. 6. Concilii Tridentini.
Martini Martinez. Cantapetrenſis, Hypotypoſeon, liber, niſi fuerit ex impreſſis, ab anno 1582.
Melchior Klingius, in præcipuos ſecundi libri Decretalium Tit. & in inſtitutiones Juris Civilis.
Michaelis Garranzę, annotatio marginalis, ad D. Ildefonſum.

Auctorum incerti nominis, libri prohibiti.

MAniera di tenere ad inſegnare i figliuoli Chriſtiani.
Margarita Theologica.
Matrimonio delli Preti, & delle Monache.
Medicina animæ.
Meditationes in Orationem Dominicam.
Meditationes, & precationes piæ, admodum utiles, & neceſſariæ, pro formandis, tum conſcientiis, tum moribus electorum.
Metaphraſes Epiſtolarum Sancti Pauli, ad communem Eccleſiarum concordiam.
Methodi ſacræ ſcripturę, Thomi duo.
Methodus, in præcipuos ſcripturæ divinæ locos.
Microſynodus, Noribergenſis.
Miniſtrorum Verbi Argentinēſium admonitio, ad miniſtros Helveticos.
Modo di tenere nell'inſegnare, & nel predicare al principio della Religione Chriſtiana.
Modo, e via breve di conſolare quelli, che ſtanno in pericolo di morte.
Modus ſolemnis, & authenticus ad inquirendum, &c.

APPENDIX.

MArgarita Paſtorum.
Medicina animæ, pro ſanis ſimul, & ægrotis inſtante morte.
Medicina animæ, adjuncta imaginibus mortis.
Medicina animæ, tam his qui firma, quam qui adverſa corporis valetudine præditi ſunt, in mortis agone, & extremis his periculoſiſſimis temporibur, maximè neceſſaria.
Meditationes Sanctorum Patrum, quibus Dominicæ paſſionis myſterium explicatur.
Methodica Juris utriuſque tradito.
Mirabilis Liber.
Miſſa Evangelica.
Miſſa Latina, quæ olim ante Romanam circiter annum 700. erat.
Modus confitendi, & modus orandi, prout impreſſit Doletus.
Modus orandi, & confitendi.
Monumenta ſanctorum Patrum, orthodoxographa, hoc eſt, Theologiæ ſacroſanctæ, ac ſincerioris fidei doctores, numero circiter octogintaquinque Eccleſiæ lumina, auctores partim Græci, partim Latini, Baſileæ 1569. niſi emendentur.
Multi integri loci ſacræ doctrinæ, veteris, & novi teſtamenti, ex Hebræa, & Græca lingua, in Latinum, & Germanum ſermonem translati.

AVCTORES PRIMÆ CLASSIS.

N

Nicolaus Amſdorfius.
Nicolaus Balingius.
Nicolaus Borbonius, Vandoperanus.
Nicolaus Bryling.
Nicolaus de Calabria.
Nicolaus Gallaſius.
Nicolaus Galecus.
Nicolaus Gallus.
Nicolaus Gerbellius.
Nicolaus Herforde, Anglus.
Nicolaus Krompach.
Nicolaus Macchiavellus.
Nicolaus de Pelhrzimovv.
Nicolaus Quodus.
Nicolaus Rhadivil, Palatinus VVilnenſis.
Nicolaus Ridlæus.
Nicolaus Seubellius.
Nicolaus Selneccerus, vel Selneckerus.
Nicolaus Storckius.
Nicolaus Udall, Anglus.

APPENDIX.

Natalis Tornettus.
Nathan Chythræus.
Nathanael Neſekius, ideſt Theodorus Beza.
Nicolaus Bloccius Ludimagiſter, Leydenſis.
Nicolaus Bucerus, Brugenſis.
Nicolaus Cancerinus.
Nicolaus Coeltanius.
Nicolaus Collado.
Nicolaus Erbenius.
Nicolaus Florus.
Nicolaus Grimoaldus.
Nicolaus Hemmingius, vel Keningius.
Nicolaus Jagenteuffel.
Nicolaus Leſſerus.
Nicolaus Opton.
Nicolaus Rudingerus.
Nicolaus Schmidius.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

Nicolai Clemangis, opera illa tantummodo permitti poterunt, quę juxta cenſuras Patrum deputatorum, emendata exeudentur.
Nicolai Franci Carmina, contra Petrum Aretinum.
Nicolai Rodingi exhortatio ad Germaniam.
Item Prædicationes carmine conſcriptę.
Nicolai VVinmanni Colymbeſes, ſive de arte natandi, Dialogus.

APPENDIX.

Natalis Bedæ, liber confeſſionis.
Nibulus Theſſalonicenſis, contra PP. Aliàs Illirico ſuppoſitus.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

Nomenclator inſignium ſcriptorum.
Notoriæ artis, opera omnia.
Notæ veræ Eccleſiæ.

APPENDIX.

Narratio eorum, quæ contigerunt in Patria inferiori, anno 1566.
Necromantiæ opera, & ſcripta omnia.
Novæ gloſſæ ordinariæ, donec meliora Dominus, &c. ſive in Evangelium, ſecundum Matthæum, Marcum, & Lucam, Commentarii, ubicunque impreſſi fuerint.
Novæ precationes, ex optimis, quibuſque ſcriptis, præcipuorum noſtri ſeculi Theologorum.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

O

Oecolompadius Joannes.
Ortholphus Marolt, Francus.

Oſian-

Osiander Andreas.
Osualdus Myconius.
Otho Brunsfelsius.
Otho Gerberus Pabergen.
Otho Henricus.
Otho Vinerius.
Otho Werdmillerus.
Othonellus Vida.

APPENDIX.

OSiander Lucas.
Osualdus Betus,
Otho Gryphius, Goarinus Cattus.
Otho Wissenburgius, sive Lumburgensis.
Otho Zander.
Ovenus Gunterus.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

OGerii Dani Fabulæ.
In Ovidii Metamorphoseos libros commentaria, sive enarrationes allegoricæ, vel tropologicæ.

APPENDIX.

OLimpiæ Fulviæ Moratæ, Dialogi, Epistolæ, & Carmina.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

OEconomia Christiana.
Onus Ecclesiæ.
Opera divina della Christiana vita.
Orandi Modus.
Orationes Dominicales Gryphii.
Oratio pro Julio II. Ligurae, a quodam benè docto, & Christiano perscripta, liber sic inscriptus.

APPENDIX.

OPtima ratio componendæ religionis, quæ sit.
Opus magni lapidis, per Lucidarium.
Oratio Dominica, cum aliis quibusdam Precatiunculis græcè cum latina versione, è regione posita, quibus adjunctum est Alphabetum Græcum.
Oratio Ecclesiarum Germaniæ, ac Belgiæ sub, &c. 1566.
Orationes Funebres, & Epicedia, per Tomos distinctum opus.
Orationes Funebres de hæreticis habitæ, certistomis impressæ.
Ordo Ecclesiasticum, circa doctrinam, Sacramenta, & Ceremonias, in Ducatu Illustrissimi Ducis Bavariæ Friderici, observandus.
Orthodoxographa Theologiæ sacrosanctæ, & sincerioris fidei Doctores, &c. donec expurgentur.
Osiandrismus, sive acta Noribergæ.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

P

PAcimontanus Balthasar.
Paulus Commodus Britannus.
Paulus Constantinus Phrygio.
Paulus Dasypodius.
Paulus Eberus.
Paulus ab Eitzen.
Paulus Fagius.
Paulus Ritius, Israelita.
Paulus Scalikius.
Pellicanus Conradus.
Petrus Abailardus.
Petrus Artopæus.
Petrus Brubacchius.
Petrus Cholinus.
Petrus Desdrensis.
Petrus Ferrariensis.
Petrus Joannes, de Villa Sereiatum.
Petrus Martyr, Vermylius.
Petrus Martyr, Verunghus.
Petrus Misnen.
Petrus Molinæus.
Petrus Olerius.
Petrus Paulus, Vergerius.
Petrus Payne, Anglus.
Petrus Sebivilla.
Petrus Similerus.
Petrus Trimosheim.
Petrus VValdus.
Petrus Viretus.
Philippus Melanchthon.
Philolethes.

Philotæus, Iræneus, Eupolitanus.
Pomeranus.

APPENDIX.

PAlatinus Kednadod.
Parcherus Pseudoarchi episcopus Cantuarienſis.
Patritius Coeburnus.
Paulus Crellius.
Paulus Dolscius.
Paulus Florenius.
Paulus Joannes, Alciatus.
Paulus Keinerius.
Petrus Berexasius.
Petrus Boffinus.
Petrus Boquinus.
Petrus Cassiodorus.
Petrus Clarke
Petrus Dathenus.
Petrus Dillerus.
Petrus Dogninus.
Petrus Gedultig, seu Patiens.
Petrus Glasser.
Petrus Haftitius.
Petrns Landsbergius, vel Lindemburgius.
Petrus Palladius.
Petrus Pateshul.
Petrus Paulus, Nochtesterus.
Petrus Ramus.
Petrus Rinavvs.
Petrus Statorius.
Petrus Trevver.
Petrus Vvaremborg, ab Altenkirchen.
Petrus Vvartes, vel Vattes.
Petrus VVirth.
Philippus Delbrunerus.
Philippus Dirixson, *qui suos Anabaptiſmi fœtus scribit literis. P. D.*
Philippus Felsinius.
Philippus Gerrarde.
Philippus Neibrunnerus.
Philippus Keiser.
Philippus Lonicerus.
Philippus Marbachius.
Philippus de Marnix, *Dominus de S. Haldegonda.*
Philippus Merzilius.
Philipus Mornæus, Plesseus.
Philippus Nycol.
Philippus Rusticus.
Philippus VVagnetus.
Pilkintonius Pseudoepiscopus, Dunilmensis.
Primus Tuberus Carniolanus.
Procopius Lupacius.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

PAuli Dolscii Psalterium, Græco carmine versum, cum præfatione Philippi Melanchthonis.
Petri Aretini, opera omnia.
Petri Lignæi, Parabolæ.
Petri Mosellani, Protegensi, Pedalogia in puerorum usum conscripta.
Petri de Virea, Peregrinatio Hierusalem.
Philippi Catti, liber adversus Henricum, Brunsvucensem.
Pogij Florentini, Facetiæ.
Polydori Virgilii, de inventoribus rerum liber, qui ab hæreticis auctus, & depravatur est.
Pompæii Barbæ, liber de Secretis Naturæ.

APPENDIX.

PAnoplia omnium illiberalium, Mechanicarum, aut Sedentariarium artium, cum imaginibus, auctore Hartaman Scoppero, Novoforensi, Norico, Francfurti ad Mænum 1568. donec expurgetur.
Papyrii Massonii, libri sex, de vitis Episcoporum Urbis Romæ, nisi fuerit ex correctis, ab auctore, cum approbatione Magistri Sacri Palatii.
Paraphrasis Cornelii Chaldaica, in sacra Biblia.
Pauli Diaconi historia, impressa Basileæ 1569. nisi deleatur epistola, quæ habetur in ejus principio, quæ est, non probati auctoris.
Petri de Abano, opera Gromantiæ, & ejusdem de omni genere divinationis opera.
Petri Fermandez de Villegas, Archidiaconi Burgensis, Flosculus Sanctorum.
Petri Gütheri, Rhetorica, nisi expurgetur.
Petrus Pomponatius, de Incantationibus.
Petri Romani, Circulus Divinitatis.
Petri de Vineis, Querimonia Friderici, secundi Imperatoris.
Polydori Virgilii, de inventoribus rerum liber, Romæ jussu Greg. xiii. 1576. expur-

purgatus, & excuſſus, permittitur.
Poſtillæ Draconitis, per annum.
Practica Muſica, Hermanni Finchii.
Præfatio Jacobi Hartelii, in quinquaginta Comicorum, ſententias Græcolatinas.
Pſalmi aliquot Davidici, per Henricum Stephanum, & quoſdam alios, Græco carmine traducti.
Pſalterium Hebraicum, Græcum, Latinum, cum annotationibus, impreſſum per Sebaſtianum Munſterum.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

PAralipomena rerum memorabilium. Paſquillus Fagius.
Paſquillus Germanicus.
Paſquilli omnes, ex verbis ſacræ ſcripturæ confecti.
Paſquilli omnes, omneſque conſcriptiones, in quibus, Deo, aut ſanctis, aut ſacramentis, aut Catholicæ Eccleſiæ, & ejus cultui, aut Apoſtolicæ Sedis, quomodocunque detrahatur.
Paſquillus proſcriptus, a Tridentino Concilio.
Paſquillus Semipoeta.
Paſquillorum, Tomi duo.
Paſquini, & Marphorii Hymnus in Paulum iii.
Paſſio Martini Lutheri, ſecundum Marcellum.
Phalariſmus.
Phraſes ſacræ ſcripturæ, quandiu expurgatæ non fuerint, atque ab Inquiſitoribus Generalibus recognitæ.
Piæ, & Chriſtianæ Epiſtolæ, cujuſdam ſervi Jeſu Chriſti, de fide, operibus, & charitate.
Precationum aliquot, & piarum Meditationum, Enchiridion.
Precationes Biblicæ.
Precationes Chriſtianæ, ad imitationem Pſalmorum.
Precationes Dominicę, Griphii.
Præcationes Pſalmorum, per Joannem Homburgium latinitate donatæ.
Precedenze all'Apologia, della Confeſſione VVittembergenſe.
Proceſſus Conſiſtorialis, Martirii Joannis Huſſ.
Pſalterium translationis veteris, cum nova Præfatione Martini Lutheri.

APPENDIX.

PAralipomenon, omnium rerum memorabilium, a Friderico ſecundo, uſque ad Carolum Quintum, Hiſtoriæ Abbatis Uſpergenſis, per quendam ſtudioſum, annexum.
Paſquilli extatici, ſeu nuper è cælo reverſi, de rebus partim ſuperis; partim inter homines, in Chriſtiana Religione paſſim hodie controverſis, cum Marphorio Colloquium.
Paſquilli manu ſcripti, in quibus Deo, aut ſanctis, aut ſacramentis, aut Catholicæ Eccleſiæ, & ejus cultui, aut Apoſtolicæ ſedi, quomodocunque detrahatur.
Philoſophia Amoris.
Phraſes hebraicæ, quæ in Veteri teſtamento habentur.
Pium conſilium, ſuper Papæ Sfondratæ, dicti Greg. xiiii. Monitorialibus ut vocant Bullis, &c. a Tuſſano Bercheto, Lingonienſi è Gallico Sermone, in latinum converſum.
Poemata varia Doctorum, niſi corrigantur.
Poſtillæ Majores.
Praxis & Taxa Officinæ pœnitentiariæ Papæ, ab hæreticis depravata.
Priapæja, quæ una cum Virgilio circumferri ſolet.
Protocollum, hoc eſt, acta colloquii inter Palatinos, & Vvittebergicos Theologos.
Pſalmi Davidis, carmine impreſſi Lovanii.
Pſalterium Davidis, ex hebraico in Germanicum, & Latinum ſermonem, fideliter translatum.
Piromantiæ libri, & ſcripta omnia.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

Q

APPENDIX.

QUirinus Beuterus Monsbacenſis.

QCertorum Auctorum, Libri prohibiti.

APPENDIX.

QUerimonia Friderici Secundi Imperatoris, auctore Petro de Vineis, Cancellario ejuſdem Friderici.

IN-

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

APPENDIX.

Querela de Pontificiis insidiis, per Germaniam.
Quinque librorum Moysis, brevis ac perspicua explicatio.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

R

Raphael Musæus.
Rapsodus.
Raydemus.
Raymundus Neophytus.
Rabelesius.
Rhegius Urbanus.
Reinhardus Lorichius, Hadamarius.
Rhellicanus Tigurinus.
Ricardus Morison, Anglus.
Ricardus Sanson.
Ricardus Taverner.
Ricardus Thrachius, de Todyngton.
Ricardus Wick.
Robertus Anglus.
Robertus Bannes.
Robertus Baus.
Robertus a Moshaim.
Robertus Stephanus.
Rod Naial.
Rodulphus Gualterus. Tigurinus.

APPENDIX.

Reinerius Reineccius, Steinchemus.
Reinholdus Marcanus, Westphalus.
Ricardus Coxus.
Ricardus Feurus.
Ricardus VVyse.
Robensonus Bangarensis.
Robertus Crovuleyus.
Robertus Hornus.
Robertus Recordus.
Robertus VVakefelde.
Robertus VVarsonus.
Rodulphus Hospinianus.
Rodulphus Lemanus.
Rodulphus Ladolif.
Rodulphus Snellius.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

Raymundi de Sabunde, prologus in Theologiam naturalem.

APPENDIX.

Ricardi Dinothi, de rebus, & factis memorabilibus, loci communes Historici. } donec corrigantur.
Et ejusdem Adversaria Historica.
Rossensi falso adscriptus, liber de fiducia, & misericordia Dei.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

Ratio brevis, sacrarum tractandarum Concionum.
Ratio, cur, qui confessionem Augustanam profitentur, &c.
Ratio, & Methodus consolandi periculosè decumbentes, &c.
Receptatio omnium figurarum sacræ scripturæ.
Riformatio Ecclesiæ Colonienſis.
Regis, & Senatus Anglici sententia, de Concilio, quod Paulus Episcopus Romanus, Mantuæ futurum simulavit.
Restitutionum doctrinæ, & vitæ Christianæ liber, per Monasterienses Anabaptistas editus.

APPENDIX.

Ratio, & formæ publicè orandi Deum, atque administrandi sacramenta, in Anglorum Ecclesia, quæ Genevæ colligitur.
Recantatio de inferno.

Rerum in Gallia ob religionem geſtarum, libri tres. Stephanus VVacker.

AUCTORES PRIMAE CLASSIS.

S

Sapidus Poeta.
Sclaperus.
Schneppius, vel Schekius.
Sebaldus Hanrentius.
Sebaldus Heyden.
Sebaſtianus Caſtalion.
Sebaſtianus Francus.
Sebaſtianus Froſchelius.
Sebaſtianus Lepuſculus.
Sebaſtianus Meyer.
Sebaſtianus Munſterus.
Servetus Hiſpanus.
Simon Grynæus.
Simon Heſſus.
Simon Muſæus.
Simon Saltzerus.
Stephanus Doletus.
Syven Kfeldius.

APPENDIX.

Sadaellus Antonius.
Samuel Fiſcher.
Samuel Hebelus.
Samuel Nevuheuſer.
Samuel Radtſpinner.
Sandes Vvigormienſis, Pſeudoepiſcopus.
Scamblerus Petroburgenſis, Pſeudoepiſcopus.
Sebaſtianus Figulus.
Sebaſtianus Henricpetri.
Sebaſtianus Lupulus.
Sebaſtianus Sperber.
Sebaſtianus Spradler.
Siegfridus Saccus.
Sigiſmundus Suevus.
Simon Grædicævus.
Simon Meyer.
Simon Pauli, vel Paulus Sverinenſis.
Simon Siderus.
Simon Simonius.
Simon Sneyderus.
Stanislaus Sarnicius.
Stephanus Gerlachius.
Stephanus de Maleſcot.
Stephanus Reich.
Stephanus Szegedinus.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

Sigiberti liber, contra Papam Gregorium, & contra Epiſtolam Paſcalis Papæ.
Seraphini Firmani Apologia, pro Baptiſta de Crema.
Stephani VVinctonienſis Epiſcopi, liber de vera obedientia.

APPENDIX.

Silva Nuptialis, Ioannis Nevizani Aſtenſis, donec repurgata fuerit.
Stephani Lindii Epiſtola, de Magiſtratu, & Miſſa.
Svidæ Hiſtoria, nuper Baſileæ impreſſa, quamdiu annotationes marginales, & indices, emendentur.

Incertorum Auctorum Libri prohibiti.

Scholia in epiſtolam Pauli iii. Pont. Max.
Scripta quædam Papæ, & Monacharum, de Concilio Tridentino &c.
Sententiæ pueriles.
Sermones Convivales.
Sermones de providentia Dei.
Similitudinum, & Diſſimilitudinum liber.
Simplex, & ſuccinctus orandi modus.
Simpliciſſima, & breviſſima Cathechiſmi expoſitio.
Simulacri, Hiſtorie, & Figure, della Morte.
Somnium, & Vaticinium Eſdræ, de fatis Monarchiæ Romanæ.
Speculum cæcorum, ad cognitionem Evangelicæ veritatis.
Svvermenica Doctrina.
Summa Totius Scripturæ.
Summarium Scripturæ.
Summa in Smaragdum, ſuper Evangelia, & Epiſtolas totius anni, tam ſeparatim, quàm una, cum ipſo Auctore impreſſa.
Supplicatio quorundam, apud Helvetios

Evan-

Evangeliſtarum, ad Epiſcopum Conſtantienſem.
Supplicè eſortatione, di nuovo mandata all'Invittiſſimo Ceſare, Carlo Quinto.
Supputatio annorum mundi.
Syncrama clariſſimorum virorum, qui Halæ convenerunt, ſuper verbis in Cœna Domini.
Synodus Marpurgenſis.

APPENDIX.

SAnctæ Inquiſitionis Hiſpanicæ, artes.
Sanctorum Patrum meditationes, quibus Dominicæ paſſionis myſterium explicatur, atq; Hiſtoria de paſſione Chriſti expenditur.
Scholæ Chriſtianæ, libri duo.
Scripta eruditorum virorum, de Cœna Domini.
Scriptorum publicè propoſitorum, a Profeſſoribus in Academia VVitebergenſi.
Sententiæ ſanctorum Patrum, de Cœna Domini.
Sermo Divinæ maieſtatis voce pronunciatus, in monte Syna.
Signa ſacra, & origo Miſſæ.
Solida refutatio compilationis Zvvinglianæ, & Calvinianæ, per Theologos VVitebergicos.
Somnium Viridarii, alias diſputatio inter Clericum, & Militem.
Speculum Iuſtitiæ.
Speculum Vitæ aulicæ, &c. ſub titulo, Poetici libri.
Spiritus ſancti figuræ, aut typi, originale peccatum depingentes, &c.
Statera Prudentum.
Stratagemata Sathanæ.
Summa purioris doctrinæ, per Mansfeldenſes, ad Gallicam Eccleſiam miſſa, &c.
Synodus Sanctorum Patrum, convocata ad cognoſcendam, & diiudicandam coutroverſiam, multos iam annos Eccleſiam Chriſti graviſſimè exercentem, de maieſtate Corporis Chriſti.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

T

THeobaldus Gertachius, Billicanus.
Theodorus Bibliander.
Thomas Blaurerus.
Thomas Craumerus.
Thomas ab Hofen.
Thomas Muncerus.
Thomas Neogeorgius.
Thomas Platterus.
Thomas Venatorius.
Thomas VVolphius.
Titelmanus Heshuſius.
Timotheus Neocorus.

APPENDIX,

THalmannus Benedictus.
Theodoricus Schneppius,
Theodorus Beza, Vezelius.
Theodorus Neogeorgus.
Theodorus Sneppius.
Theodorus Zvuingerus.
Theophilus Baldanus.
Theophilus Freurelius.
Theophraſtus Paracelſus.
Thobias Brunon.
Thomas Beconus.
Thomas Cartuvrightus.
Thomas Copperus.
Thomas Corbeau.
Thomas Dranta.
Thomas Eraſtus.
Thomas Gottiſfordus.
Thomas Gybſonus.
Thomas Leverus.
Thomas Paynell.
Thomas Schelbachius, vel Selrbachius.
Thomas Svvinerton.
Thomas Thanholtzm.
Thomas VVilſonus.
Thomas VViſtadius.
Thimotheus Kirchnerus.
Triſtramus Revell.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

APPENDIX.

TArgum, hoc est, Paraphrasis Cornelli Chaldaica, in sacra Biblia, interprete, Paulo Fagio.
Theatrum vitæ humanæ, primum à Conrado Licosthene Rubeaquensi inchoatum, deinde à Theodoro Zvvingero absolutum, cuiuscunque sit impressionis, nisi corrigatur.
Theodorici Nemiensis, vel à Niemen Historia deschismate.
Thesaurus Linguæ Grecæ, Henrici Stephani. } donec expurgentur.
Thesaurus Linguæ Hebraicæ, Sancti Pagnini, auctus opera Ioannis Mercerii, & Antonii Cevallerii. } donec expurgentur.
Thomæ Elisii, Clypeus piorum Catholicorum. } donec expurgentur.
Thomæ Phreigii, opera omnia.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

THalmud Hebræorum, eiusque glossæ, annotationes, interpretationes, & expositiones omnes, si tamen prodierint, sine nomine Thalmud, & sine iniuriis, & calumnijs in Religionem Christianam, tolerabuntur.
Themata 114. Basileæ disputata.
Tractatus ad omnes, in Christianam libertatem malevolos.
Tractatus de Redditibus, & Decimis.
Tractatus de vera, & pura Ecclesia, sancto Athanasio falsò adscriptus.
Tragedia, de libero arbitrio.
Trattato del beneficio di Christo.
Threni Hieremiæ, Mysticati.
Triganius.
Trilogium, pro Catechistis.
Troporum Theologicorum, &c.
Turricella.

APPENDIX.

TAbulæ duæ, quarum prima est, summa totius scripturæ veteris, & novi Testamenti, altera verò, de decem Præceptis.
Theologorum VVitebergensium vera, & solida refutatio, duorum libellorum Iesuitarum.
Threnodia Ecclesiæ Catholicæ, ad Christum sponsum suum.
Triumphi Romanorum, & Iesu Christi, in cœlum ascendentis collatio.
Turco græciæ libri octo, Basileæ impressi 1584. donec corrigantur.
Turingicorum exulum responsio.
Totius Belgicæ, urbium, Abbatiarum, Collegiorum divisio, ad opprimendum per novos Episcopos Evangelium, &c. sine nomine Auctoris Censuræ, impressoris, & loci.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

V

VAdianus Ioachimus.
Valerius Anselmus Ryd
Valerius Philarcus.
Varemundus Luitholdus.
Velcurio.
Vergerius.
Victor de Bordeaux, vel de Bordeus.
Victorinus Strigelius.
Vincentius Obsopæus.
Viretus Petrus.
Vitilingius, sive Brentius.
Vitus Theodorus.
Vitus Vviselmius.
Vlricus Studerius.
Vlricus Velenus, Minhonensis.
Vlricus de Vvitem.
Vrbanus Rhegius.
VVendelinus, ab Helbach.
VVentzelaus Linck.
VVesselus, sive Basilius Groeningensis.
VVesphalus Ioachimus.
VVigandus Grosher.
VVilhielmus Hesenus.
VVilhielmus Radensis.
VVolphangus Fabritius, Capito.
VVolphangus Mater.

VVolphangus Meuſel.
VVolphangus Muſculus.
VVolphangus Ruez.
VVolphangus Rupertus.
VVolphangus Vvaldnerus.
VVolphangus Vviſſemburgius.

APPENDIX.

VAlentinus Erythræus.
Valentinus Frocedorfius.
Valentinus Greſſerus.
Valentinus Heiland.
Valentinus Heſenerus.
Valentinus Merckel.
Valentinus Schachtius.
Valentinus Shmidelerus.
Valentinus Trocedorffius.
Valentinus Vannius, Malbrugenſis.
Valentinus Vvinſchemius.
Valerius Fildlerus.
Verus Gratianus.
Veteranus Pinſerus.
Vincentius Gruncher.
Vinitor.
Vitus Breſchvuertibach.
Vitus Mollerus.
Vldaricus Ruppinenſis.
Vlricus Zvuinglius.
Volradus Comes, Mansfeldenſis.
Vvilhielmus Bidembachius.
Vvilhelmus Clebitius.
Vvilhielmus Nolderus.
Vvilhielmus Sarcerius.
Vvilichius Fiſcherus.
Vvolphangus Amling.
Vvolphangus Ammonius.
Vvolphangus Ampelandæus.
Vvolphangus Audingus.
Vvolphangus Bisbachius.
Vvolphangus Camlingus.
Vvolphangus Finckelhaus.
Vvolphangus Maler.
Vvolphangus Martius.
Vvolphangus Ocheſius.
Vvolphangus Periſterus.
Vvolphangus Prisbachius.
Vvolphius.

Certorum Auctorum, Libri prohibiti.

VIti Amerbachii, Antiparadoxas. Item Commentaria in Pythagoræ, & Phocylidis Poemata.
Item Hiſtoria de ſacerdotio Chriſti.

APPENDIX.

VAlentini Forſterii, de ſucceſſionibus ab inteſtato, donec expurgetur.
Verani Modeſti Pacimontani, de Officio pii viri, tractatus.
Vincentii Ciconiæ Veronenſis, Enarrationes in Pſalmos, niſi corrigantur.
Vldarici, ad Papam Nicolaum Epiſtola.
Vldarici Zaſii, opera omnia, donec corrigantur.

Incertorum Auctorum, Libri prohibiti.

VValdenſium confeſſio, & Apologia fidei, ad Vladislaum Regem Ungariæ.
Varia doctorum, piorumq; virorum, de corrupto Eccleſiæ ſtatu, Poemata.
Viridarii, ſomnium, de Poteſtate Papæ, & Principum ſecularium.
Viſitatio Saxonica.
Vita, & geſta Hildebrandi.
Vitæ Patrum, cum præfatione Martini Lutheri.
Vitæ Pont. Rom. Vvitebergæ impreſſæ.
Vn breve modo, qual deve tener ciaſcun padre.
Vnio diſſidentium, Tripattita.
Vniverſitatis VVitebergenſis, ſeria actio, apud Principem Fridericum.

APPENDIX.

VIta Iuventutis, cum annotationibus, ſeu additionibus Philippi Melanchthonis.
Vvitebergica acta Synodalia, à quodam collecta, & per Vvitebergicos, Theologos probata, contra Illyricanos.
Vvormatienſes Articuli.

Vrſulæ Munſterlergenſis Duciſſe defenſio, quare vitam monaſticam deſerverit.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

X

XYſtus Betuleius, Auguſtanus.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

Y

APPENDIX.

YOnellus, vel Ivellius, Anglus.

FINIS.

AUCTORES PRIMÆ CLASSIS.

Z

ZElius Keyſeſpergenſis.
Zvvinglius.

APPENDIX.

ZAcharias Hoſmarius.
Zacharias Prætorius.
Zacharias Schilterus.
Zacharias Vrſinus, Heidelbergenſis.

FINIS.

DICHIARATIONI *DELLE* REGOLE.

Dell'Indice di Libri prohibiti novamente publicato per Ordine della Santità di N. S. Clemente Ottavo, da oſſervarſi nel Stato della Sereniſſima Signoria di Venetia fatte dagl' Illuſtriſſimi, & Reverendiſſimi Sign. Cardinale Priuli Patriarca di Venetia, & Veſcovo d' Amelia Nuncio Apoſtolico per commiſſione di ſua Beatitudine come per lettere dell'Illuſtriſſimo, e Reverendiſſimo Signor Cardinale S. Giorgio ſotto li xxiiij. Apoſto 1596.

PRIMO Li Libri ſoſpeſi dal novo Indice, & che ſi devono eſpurgare ſi potranno vendere ancora innanti l'eſpurgatione à quelli, che haveranno licenza dall' ordinario, over dall'Inquiſitore di poterli tenere.

SECONDO Se li Stampatori voranno riſtampare li ſudetti Libri ſoſpeſi, & faranno inſtanza per la correttione, sì correggeranno eſpeditamente in Venetia, & nell'altre Città del Stato ſenza mandarli à Roma, havendo ſufficiente facoltà per il nuovo Indice li Veſcovi inſieme con li Inquiſitori, & riſtampandoſi corretti, ſi venderanno liberamente à tutti.

TERZO Uſeranno diligentia li Stampatori per conſervare nel miglior modo, che potranno l'originale manuſcritto de Libri, che novamente anderanno alla Stampa, & dopo doveranno conſignarlo al Segretario de' Clariſſimi Signori Reformatori del Studio, acciò ſia riposto in una caſſa ſicura nella Cancellaria Ducale per ſervirſene, quando ſarà biſogno, nella qual caſſa ſi tenghi un Inventario de' Libri, che ſi riponeranno, & ciò s'intendi ſolamente de libri novi, & ancor de Libri ſoſpeſi, che ſi corregeranno, & riſtamperanno. Nelle Città poi del Stato li originali predetti ſi conſigneranno al Cancelliero del Clariſſimo Capitanio, acciò li tenghi nel modo predetto, & ſi conſegnino ſucceſſivamente con l'Inventario da

Cancelliero à Cancelliero.

QUARTO Nel ſtampar de Libri s' imprima à tergo del primo ſoglio la licenza ſolita del Magiſtrato, nella quale ſiano eſpreſſi li nomi di quelli, che haranno reviſto, & approvato detti Libri, come è diſpoſto per le Leggi.

QUINTO Avertiranno li Stampatori, che ne' Libri novi, che ſtamperanno, ò ne Vecchi che riſtampaſſero non uſino figure, che rappreſentino atti diſoneſti, non eſſendo però prohibite le figure profane, che non conteneſſero diſhoneſtà.

SESTO Li Librari doveranno far l' Inventario di tutti li Libri, che ſi attrovano per eſpurgare in queſto principio le Librarie da' Libri eſpreſſamente prohibiti nel novo Indice, & preſentarlo al Padre Inquiſitore, & queſto s' intenda per una volta ſolamente.

SEPTIMO Intorno la libertà, che vien conceſſa alli Veſcovi, & Inquiſitori di poter prohibire altri Libri non eſpreſſi nell'Indice, ſi dechiara; che s'intendi de Libri contrarij alla Religione, foreſtieri, ò con falſe, & finte licentie ſtampati, & rariſſime volte ſi darà il caſo, ne ſi farà ſenza giuſtiſſima cauſa, & con participatione del Santo Officio, & intervento di Clariſſimi Signori Aſſiſtenti tanto in Venetia come nel Stato.

OCTAVO La regula del giuramento da darſi à Librari, & Stampatori non s'eſſeguiſca in queſto Sereniſs. Dominio.

NONO Tutti li heredi doveranno dar nota al Padre Inquiſitore de Libri prohibiti, & ſoſpeſi, che ritrovaſſero nell'heredità, & quelli heredi, che non fuſſero habili à diſcernerli, doveranno loro, ò ſuoi curatori chiamar perſone intelligenti, che viſitino tutta la Libraria per cavarne nota delli prohibiti, & ſoſpeſi, & preſentarla come di ſopra in termine di meſi trè dopo che gl' haveranno havuti in ſuo potere, & frà tanto non poſſano uſare, ne in qualunque modo alienare li Libri prohibiti, ò ſoſpeſi, & ciò ſotto le pene, & cenſure ſtatuite.

Per fede, & corroboratione di tutto ciò li ſudetti Illuſtriſſimi Cardinale Patriarca, & Nuncio, inſieme co'l Reverendo Padre Inquiſitore di Venetia ſottoſcriveranno le preſenti, & le affermeranno con proprij loro Sigilli commettendo per l'auttorità datale da ſua Beatitudine che inviolabilmente ſi debbano oſſervare le predette dichiarationi tanto in Venetia, quanto in tutte le altre Città, & Luoghi ſudditi al detto Sereniſſimo Dominio. In quorum fidem.

Datum ex Palatio Patriarchali Venetiarum die 14. Septemb. 1596.

Lorenzo Cardinale Priuli Patriarca di mano propria.

Ant. Mar. Veſcovo d' Amelia Nuncio.

Frater Vencentius Brixienſis Inquiſitor Gen. Venetus.

INDICE

Delle materie contenute in questo secondo Tomo.

A

Accordato seguito trà il Rabatta, e 'l Pasqualigo in proposito degli Vscochi. T.2. 45.

Adriano III, suo decreto, che il Pontefice si consagri senza l'Imperadore. T.2.427.

Agostino Canale Proveditor Generale in Dalmazia contra gli Vscochi. T.2.58.

Aiduchi Villani Vngheri. T.2. 111.

Albanesi gente attissima alla guerra per la robustezza del Corpo, e pel continuo esercizio delle fatiche. T. 2. 18.

Alessio Comneno sostiene la guerra co'Normani più colle forze della Repubblica, che colle sue. T.2.417.

Alessandro Terzo saluta il Doge Ziani con titolo di Dominator del Mare dopo la vittoria. T.2.425.

Andrea Gabrielli Proveditor Generale in Dalmazia contra gli Vscochi. T.2.47.

Andrea Ferletich Capo degli Vscochi Uomo scelleratissimo. T.2.75.

Annate inventate da Giovanni XXII. T.2.470.

Anselmo Luccheſe; suo detto in proposito del nome Papa. T.2.427.

Antonio da Fiume dell' Ordine de' Minori Osservanti; suo accidente. T.2.66.

Armi spirituali non debbono servire per ministero dell'ingiustizia. T.2.466.

B

Barone di Norad Ambasciadore dell' Imperadore a Roma. T.2.15.

Baronio scrive ad instigazione de' Romani contra la vittoria del Doge Ziani in favore d'Alessandro Terzo. T.2.425.

Benedetto IV. eletto Papa in età di 12. anni. T.2.437.

Benedetto Moro spedito coll'armata Veneziana a Spalatro. T.2.16.

Benedetto da Lezze Proveditore per difendersi dà danni de'Triestini. T.2.109. suo combattimento col Perazzo. T.2.110.

Benefizio Ecclesiastico non poteva lasciarsi una volta di propria autorità. Cause, per le quali poteva lasciarsi con autorità del Superiore. T.2.4: 8.

Beni Ecclesiastici conservati da un Ministro, e distribuiti in due opere solamente una per le necessità di N. Sig. e l'altra per far limosina a poveri: non si distribuivano ne'primi tempi a chi aveva del suo. T.2.405. se sieno posseduti *jure divino*, *ò humano* T.2.430. tenuti per beni de'poveri da Santi Padri. T.2.496.

Benefiziarj sono dispensatori de' beni del Benefizio; non padroni. T.2.435.

Benvenuto Petazzo Capo de' Triestini fà gran danni à Veneziani: bandisce il Proveditor Veneto con parole infami. T 2 109.

C

Canonici; loro Origine. T 2.426.

Capitolazione di Giulio 2. colla Repubblica. T.2.436. se sia vera. T.2.439.

Cardinal S. Giorgio; sue lodi. T.2.14.

Cardinali; loro Origine; quando abbiano cominciato a portare il Cappello rosso T. 2.420.421.

Carlo Magno; sua legge, che proibiva alle Chiese di ricevere alcuna donazione, per la quale restassero diseredati i figliuoli, e i Consanguinei. T.2.410.

Cattedratico; che cosa sia. T.2.417.

Cavalier Lugrezio Gravise Gentiluomo di Capo d'Istria decapitato dagli Vscochi. T.2 83.

Chiesa possedeva nè principj molte ricchezze; ma non beni stabili; fatta si ricca a dì nostri, che possede un quarto, e senza dubbio più del rimanente delle persone. T. 2. 408. 409.

Chiesa d'Antiochia nodriva a spese pubbliche più di 3000. persone. T.2.411.

Cipriano Guidi Domenicano uomo di molte ciance, e di molta audacia spedito a Roma dagli Vscochi; sua scrittura al Papa. T.2.17.18.

Cliſſa aſſediata dagli Vſcochi. T.2.3.
Coadiutoria che coſa ſia. T.2.483.
Commenda, ſe poſſa ſtare inſieme con un benefizio. T.2.459.
Commendator Pucci Generale delle Galee Pontificie. T.2.15.
Concordato trà Nicolò V. e Federigo Imperadore in materia de' Benefizj. T.2.483. trà Leon X. e Franceſco primo 485.
Conte di Cetina fatto impiccare dal Paſqualigo Generale in Dalmazia. T.2.45.
Contratto precario che coſa ſia. T.2.428.
Convenzione fatta trà la Repubblica di Venezia, e quella di Genova intorno al navigare per l'Adriatico. T.2.435.
Corte Romana pone in ſervitù tutte le le Chieſe ſotto preteſto di difendere la loro libertà. T.2.466.
Coſacchi popoli della Pollonia. T.2.10.
Criſtoforo Veniero preſo, e decapitato dagli Vſcochi con gran barbarie. T.2.83.

D

Daniello Barbo Capitano di ſegno Fautor degli Vſcochi. T.2.30.
Daniello Francol Frieſtino ſuccede al Rabatta nel Capitaniato di Segna. T.2.41.
Decime ſe ſieno de jure divino. T.2.431.
Decime prediali che coſa ſieno. T.2.419.
Diaconi inſtituiti dagli Appoſtoli per governo delle coſe temporali. T.2.406.
Diſcorſo del Chizzola in propoſito del Dominio del Mare della Repubblica. T.2.93.
Diſpenſa è un atto di giuſtizia diſtributiva, e pecca chi non la dà a perſone, alle quali è dovuta. T.2.458.
Doge Tiepolo mette un dazio a qualunque Navigante per l'Adriatico. T.2.432.
Dottori Napolitani; loro opinione circa il Principato di tutto il Mondo. T.2.444.

E

Emerico Guerri vuole piùttoſto abbandonare il ſuo Arciveſcovato, che veder la ſua Chieſa neſſa a ſacco da Innocenzio IV. Fontefice. T.2.461.
Eriberto Conte Zio d'Ugo Capeto fà ſuo Figliuolo in età d'anni 5. Arciveſcovo di Rems, e Papa Giovanni X. ne conferma l'elezione. T.2.430.
Ermolao Tiepolo Proveditor in Dalmazia con libera podeſtà; temuto dagli Vſcochi. T.2.17.

F

Fazioni de' Guelfi, e Ghibellini quando nacquero. T.2.440.
Ferdinando Veſpio; ſua opinione intorno al Mare. T.2.433.
Filippo Paſqualigo Proveditor Generale in Dalmazia contra gli Vſcochi. T.2.25.
Franceſco Allegretti Nobile Raguſeo Capitano d'una Galea Pontificia. T.2.14.
Frati Mendicanti quando inſtituiti. T.2.479.

G

Geſuiti; loro inſtituto. T.2.499.
Giovanni XI fatto Papa d'anni 20. figliuolo naturale di Sergio III., e di Marozia figliuola della meretrice Teodora, la quale proſtituiva le ſue figliuole à Papi. T.2.429.
Giovanni XXII. fù così intento a cavar danari d'ogni coſa, che laſciò alla ſua morte 25. milioni. T.2.472.
Giovanni Alberti decapitato da Turchi in Cliſſa. T.2.16.
Giovanni Bembo Proveditor in Dalmazia contra gli Vſcochi. T.2.19.
Gio: Battiſta Contarini Proveditor in Dalmazia contra gli Vſcochi. T.2.51.
Gio: Criſtiano Smidlino Ambaſciador Cefareo agli Svizzeri per dar loro conto della guerra aperta co' Veneziani. T.2.113.
Gio: Iacopo Deleo ViceCapitano di Segna. T.2.52.
Gio: Iacopo Zane Proveditor in Dalmazia contra gli Vſcochi. T.2.55.
Gio: Iacopo Ceſglin ſpedito a Segna dall' Arciduca per liberare dalle mani degli Vſcochi il Proveditor di Veglia Marcello. T.2.67.
Girolamo Marcello Proveditore di Veglia fatto prigione dagli Vſcochi. T.2.64.
Governo di Santa Chieſa nel ſuo principio ebbe forma Democratica. T.2.425.
Giuda aveva la borſa de' danari preſentati al Signore. T.2.405.
Giuramento del Clero, e del popolo Romano fatto all' Imperadore intorno all' elezione del Papa. T.2.424.
Giuriſdizione Eccleſiaſtiaca quando abbia avuto principio. T.2.426
Giuriſſa Capo degli Vſcochi; ſue violenze, e rapine. T.2.55.
Giuſeppe Rabatta Vicedomino della Carniola ſpedito a Venezia dall' Arciduca Ferdi-

Ferdinando. T. 2.20. fatto Commessario dall'Arciduca circa gli Vscochi 26. trucidato dagli Vscochi. 40
Giustiniano ricuperando l'Italia dà Barbari lasciò il Dominio intatto della Repubblica sul Mare da Ravenna in quà. T. 2. 417. sua legge circa alienare beni Ecclesiastici. T. 2. 467.
Gradi Ecclesiastici nè primi tempi non erano nè dignità, nè onori, come sono da molti Secoli, ma cariche, e ministerj. T. 2. 455.
Guido Baron di Kisli General in Crovatia spedito dall'Imperatore Segna per informarsi de' misfatti degli Vscochi. T. 2. 48.

I

IAcopo Gordano Gesuita in una sua Cronologia confessa la vittoria della Repubblica nell'Adriatico. T. 2. 449.
Imperio dell'Adriatico innanzi il nascimento di Venezia fù dell'Imperio Romano. T. 2. 416.
Indulgenze quando introdotte. T. 2. 479.
Inico di Mendozza Ambasciardor di Spagna a Venezia levato dall' Ambasceria con suo poco onore. T. 2. 20. 21.
Innocenzio Quarto muore da una percossa datagli in sogno col calcio del Pastorale da Roberto Uescovo di Lincol Uomo celebre in dottrina, e bontà. T. 2. 463.

L

LOrenzo diacono ritenuto da Decio per levargli i tesori Ecclesiastici. T. 2. 407

M

MAnsionario, che cosa sia. T. 2. 499
Maic'Antonio Veniero Proveditor in Dalmazia contra gli Uscochi. T. 2. 58
Marcione fece obblazione nella Chiesa Romana in una volta di 5000. dramme d'oro, restituite da quella Santa Chiesa, per non restar contaminata a ritener la roba d'un Eretico. T. 2. 407
Martelossi Milizia scellerata de' Turchi. T. 2. 6.
Martino Conte di Possidaria Capo degli Uscochi; fatto impiccare dal Commessario Rabatta. T. 2. 31
Mensa espiscopale è tutto ciò, ch'è necessario per vivere. T. 2. 423
Meretrice tenuta secondo i Canonisti a pagar la decima del guadagno Meretricio. T. 2. 449.
Milos Malotich Capo degli Uscochi; sue violenze, e rapine. T. 2. 57
Milosso Paggio; sua grand'azione contra Bagora Turco. T. 2. 3
Monacato nacque in Egitto circa l'anno 300. T. 2. 413
Monaci anticamente la maggior parte vivevano col trascrivere i libri. T. 2. 419
Monasterj de' Benedettini erano al numero di 15000. oltre le Prepositure, e i Conventi minori. T. 2. 414

N

NIccolò Donato Proveditor in Dalmazia contra gli Uscochi. Sue lodi. T. 2. 21.
Niccolò Frangipane Capitano di Segna. T. 2. 84.

O

OBblazioni de' fedeli erano i beni, che possedevano i Ministri del Vangelo. T. 2. 405.

P

PAolo Ghini Nobile Albanese; sue lodi. T. 2. 19
Pasqual Secondo revoca i privilegj, che aveva concessi ad Enrico IV. Imperadore quando era nelle sue mani. T. 2. 446
Patrimonj delle Chiese non sono altro, che le possessioni di qualunque famiglia, che vengono da' loro maggiori. T. 2. 416
Pensione che cosa sia, e quando introdotta. T. 2. 489
Pietro Crosicchio Signor di Clissa. T. 2. 3
Pio secondo vuole armare due Fuste in Ancona, e gli vien proibito dalla Repubblica. T. 2. 418
Pontefice, che non era confermato dall' Imperadore non si chiamava *Episcopus*, ma *electus*. T. 2. 424
Pontefice dee pascere non tosare le pecore. T. 2. 473.
Pontefici pretendono, che gli atti de' Concilj non sieno validi, se non in virtù della confermazione Papale. T. 2. 441. proibiscono l'aver benefizio massime di Curato a chi non intende la lingua del popolo. T. 2. 451.
Povero obbligato secondo i Canonisti a pagar la decima di quello, che trova per limosina, mendicando alle porte. T. 2. 449
Prescrizione che cosa sia. T. 2. 427
Prammatica pubblicata in Francia. T. 2. 481
Principi chiedono licenza alla Repubblica di passare pel Golfo. T. 2. 418

Proi-

Proibizione fatta da' Veneziani a quelli di Rimini, Ancona Fermo, ed Aſcoli, che non navighino in Schiavonia. T.2. 431

R

Regalia è un jus del Rè di conferire tutti i Beneſizj ſemplici vacanti dopo la morte de'Veſcovi ſinch'è creato il Succeſſore. T.2. 444
Regreſſo che coſa ſia. T.2. 482
Reſidenza tenuta da molti, che ſi trovavano nel Concilio di Trento *de Jure divino*. T.2. 488
Riſervazioni, annate, aſpettattive, e tutte le altre eſazioni della Corte Romana, proibite dal Concilio Baſilenſe. T.2. 480.

S

Santo, Santiſſimo, beato, beatiſſimo nomi, che convenivano una volta a tutti i fedeli, che aſpiravano alla Santità; ora particolari ſolo del Sommo Pontefice. T.2. 427
Scrittura dell'Imperadore, e dell'Arciduca in favore della Repubblica contra gli Uſcochi: T.2. 77
Segna Città de' Conti Frangipani. T.2.4
Signor di Lenovich General di Crovazia. T.2. 16.
Spoglie, che coſa ſieno. T.2. 502
Stefano eletto Papa dopo la morte di Zaccheria perche non fu conſagrato, non fu poſto nel Catalogo de' Papi. T.2.424
Stefano 8. fu così malamente diſformato nella faccia, che non ſi laſciò mai vedere in pubblico; fatto Papa da Teodora famoſa Meretrice Romana. T.2. 429
Stefano della Rovere Capitano di Fiume; capita in Venezia per trattare in propoſito degli Uſcochi. T.2. 64.65

V

Vscochi di che paeſe ſieno. T.2. 2. loro violenze, e rapine T.2. 51. 81. ſono di trè ſorte, ſtipendiati, Caſalini, e Venturieri. T.2. 69. loro deſcrizione; 70.
Venezia ſi fa Padrona di tutto il Golfo. T.2. 417. proibiſce a tutti di tener legni armati nel Golfo. T.2. 418. non fonda le ſue ragioni del Dominio del Mare ſopra privilegj di Papa, ò d'Imperadore T.2. 443. Signora dell'Adriatico *jure belli*. T.2. 446
Veſcovo anticamente era eletto dal Popolo. T.2 412. quando era morto ſi portava il ſuo anello, e'l ſuo Paſtorale all'Imperadore, affinche lo conferiſſe ad un altro. T.2. 436
Veſcovi titolari; gran numero ve n'era innanzi il Concilio di Trento; al preſente è molto riſtretto. T.2. 424
Veſcovi Italiani dello Stato Eccleſiaſtico non ſolamente ſtāno in piedi alla preſenza de'Cardinali; ma ancora non ſtimano diſonore ſervirli a tavola. T.2. 457
Veſcovi delle Chieſe ricche, e grandi ſono paſſati dal diſpenſare, al diſſipare. Fu proveduto a ciò da' Secolari. T.2. 467
Vettor Barbaro Segretario ſpedito dal General Paſqualigo al Commeſſario Rabatta per l'intereſſe degli Uſcochi. T.2. 32.

FINE DELL'INDICE.